


ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI





ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXVI

1^a Sessione 1921-1923

VOLUME QUARTO

TORNATE DAL 16 NOVEMBRE 1922 AL 20 GIUGNO 1923



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1923

INDICE

DELLE

PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL QUARTO VOLUME

DISCUSSIONI DEL SENATO

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE 1921-23

dal 16 novembre 1922 al 20 giugno 1923

BILANCI (*Discussione dei*):

Agricoltura (1922-23)	Pag.	4039, 4071
Esercizio provvisorio (1922-23)	»	4202, 4238
Esercizio provvisorio (1923-24)	»	4951, 4982, 5016, 5038, 5069, 5091, 5123

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL SENATO:

Cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni	»	4758
Ricorrenza del 24 maggio	»	4793
Anniversario della battaglia del Piave	»	5182
Eruzione dell'Etna	»	5211, 5250

COMMEMORAZIONI dei senatori:

Annaratone, Caneva, Guiccioli, Filomusi-Guelfi, Malvano	»	4003
Canzi	»	4122
Santini, Sonnino	»	4154
Schininà, Masci, Visconti di Modrone, Massarucci	»	4343
D'Ayala Valva, Trincherà, Salvarezza, Foscari, Salvia	»	4769
Commemorazione del ministro Tangorra	»	4343

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO.	»	3998, 4202, 4341, 4701, 4757, 5013, 5118
(<i>Discussione sulle</i>):	»	4065, 4238

CONVALIDAZIONE DEI NUOVI SENATORI:

Pais, Peano, Rajna, Gentile, Borea d'Olmo, Pironti, Volpi, Paulucci di Calboli	»	4079
Brondi, Cito Filomarino, Milano Franco d'Aragona, Puntoni, Crispolti	»	4125
Ancona, Asinari di Bernezzo, Casati, Cremonesi, De Bono, Marciano	»	4321
Pantaleoni, Pestalozza, Pistoia, Rossi Baldo, Sanjust di Teulada, Scaduto	»	4341
Agnelli, Martini, Scherillo, Soderini, Spada	»	4865

Bistolfi, Boni, Corradini, Pitacco, Ricci, Tolomei	Pag.	4884
Cippico, Grossich, Tacconi, Morello, Sanminiati	»	4907
De Marinis	»	5299
DECRETI REGISTRATI CON RISERVA (<i>Discussione delle relazioni sui</i>)	»	4389, 4405, 4436, 4469
DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL SENATO	»	4704
DISEGNI DI LEGGE (<i>Discussione di</i>):		
Costituzione del Consiglio generale del traffico	»	4128
Porto di Ostia nuova	»	4131
Liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita	»	4172
Pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra	»	4180
Ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti	»	4181
Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione	»	4275, 4317
Matrimonio dei militari	»	4335
Esercizio del diritto di preda	»	4336
Cassa mutua italiana per le pensioni	»	4374
Accordo commerciale tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese	»	4486, 4525
Protezione della selvaggina e esercizio della caccia	»	4515, 4528, 4710
Esecuzione del Trattato di Rapallo	»	4565
Trattato di Washington sull'armamento navale	»	4609
Trattato di Washington sulla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti e sull'impiego di gas e prodotti chimici nocivi in guerra	»	4654
Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca	»	4685
Conversione in legge dei decreti-legge	»	4821, 4842, 4865, 4885, 4908, 5132, 5153
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti	»	5183, 5212
Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana	»	5232
Onorari e altri diritti dei procuratori legali	»	5241, 5251
Ricostituzione del comune di Joppolo	»	5225
Ordinamento dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali	»	5252
Costituzione in comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo	»	5276
Camere di commercio	»	5303
Parco nazionale d'Abruzzo	»	5308
Posti gratuiti nel convitto di Pisino	»	5317
<i>(Proposta di)</i> :		
Sui procedimenti penali contro senatori	»	4168
INTERPELLANZE (<i>Svolgimento di</i>):		
VITELLI. — Sul R. Istituto superiore di Firenze	»	4327
BACCELLI. — Sulla Colonia eritrea	»	4807
INTERROGAZIONI (<i>Svolgimento di</i>):		
SINIBALDI. — Sulla requisizione dei cereali e sui consorzi granari	»	4066
RAVA. — Sui restauri ad alcuni monumenti e sul museo nazionale di Ravenna	»	4068
LORIA. — Sulle vetture di terza classe nei diretti Torino-Modane	»	4069
ZIPPEL. — Sul servizio ferroviario nella Valsugana e nella Venezia tridentina	»	4123

	<i>Pag.</i>	
SINIBALDI. - Sulle disdette agrarie	4162	
LIBERTINI. - Sul costo di un <i>Ferry-boat</i>	4165	»
DORIGO. - Sugli stipendi degli insegnanti dei Reali Collegi	4199	»
MAZZONI. - Sul riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica	4200	»
ORLANDO. - Sui giuochi d'azzardo	4201	»
GRASSI. - Sulla frequenza del corso di anatomia e fisiologia comparate	4237	»
GAROFALO. - Sui Commissari degli alloggi	4270	»
PULLÈ. - Sull'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille	4272	»
CALISSE. - Sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari	4314	»
DI TRABIA. - Sui giuochi d'azzardo	4315	»
GALLINI. - Sulle multe inflitte dall'esattoria comunale di Roma	4386	»
GRASSI. - Sul coleottero distruttore delle colture di patate	4387	»
TAMASSIA. - Sull'art. 25 del regolamento per le biblioteche	4388	»
PAVIA. - Sugli errori tipografici nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>	4402	»
MANGO. - Sugli stanziamenti per il porto e la zona industriale di Napoli	4434	»
SUPINO. - Sulle azioni e obbligazioni nominative delle società commerciali	4526	»
D'ANDREA. - Sull'affrancazione dei canoni e altre prestazioni con titoli del prestito nazionale	4562	»
SPIRITO. - Sull'eccidio di Palazzo d'Accursio	4802	»
TANARI. - Sulle Opere pie della provincia di Bologna	4804	»
LIBERTINI. - Sulla costruzione delle ferrovie secondarie siciliane	4804	»
LIBERTINI. - Sulla costruzione della linea Caltagirone-Terranova	4818	»
D'ANDREA. - Sul pagamento dell'imposta sul patrimonio	4837	»
MAZZONI. - Sulla gipsoteca canoviana in Possagno	4858	»
CANNAVINA. - Sull'applicazione dell'imposta sui redditi agrari	4859	»
BENEVENTANO. - Sulla bonifica del lago Biviere	4862	»
DURANTE. - Sulla ricostruzione della città di Messina	4946	»
GAROFALO. - Sugli acconti concessi sulle pensioni non ancora liquidate	5013	»
BOLLATI. - Sul nubifragio nella provincia di Novara	5089	»
SODERINI. - Sull'imposta di ricchezza mobile da pagarsi sui redditi agrari	5119	»
GRASSI. - Sull'infezione fillosserica, sull'Ovile sperimentale, sull'irrigazione	5121	»
 (<i>Risposta scritta ad</i>):		
PELLERANO. - Sul concorso per la scuola militare	4018	»
BOUVIER. - Sul pagamento delle pensioni ai nostri invalidi di guerra residenti in Francia	4019	»
DI BRAZZÀ. - Sugli orari ferroviari nella provincia di Udine	4020	»
REBAUDENGO. - Sul pagamento dell'indennità estiva ai supplenti delle scuole medie	4020	»
TANARI. - Sulle rendite del patrimonio dei poveri nella provincia di Bologna	4020	»
REBAUDENGO. - Sulle comunicazioni ferroviarie tra Torino e Bologna	4021	»
POZZO. - Sulle esattorie delle imposte nelle grandi città	4021	»
REBAUDENGO. - Sul servizio postale	4022	»
VICINI. - Sulla consegna della Rocca al comune di Arco Trentino	4023	»
MORTARA. - Sull'amministrazione della giustizia nei mandamenti di Montereale e Pizzoli	4023	»
BELTRAMI. - Sul modo di pagamento delle tasse scolastiche	4023	»
FRACASSI. - Sul bisogno urgente di un decreto che regoli i contratti agrari	4024	»
ZIPPEL. - Sugli Uditori giudiziari delle nuove provincie	4025	»
DI BRAZZÀ. - Sulle punizioni ai postelegrafonici scioperanti	4025	»
ZIPPEL. - Sull'uso della lingua italiana nelle Corti giudiziarie dell'Alto Adige	4025	»
LUZZATTI. - Sugli investimenti nei passaggi a livello	4026	»

	<i>Pag.</i>	
SPIRITO. - Sulla destinazione dei sottotenenti di nuova nomina	4027	
CAGNI. - Sulla libertà di lavoro nel porto di Genova	4028	»
REGGIO. - Sull'ordinamento del lavoro nel porto di Genova	4028	»
SILL. - Sugli affitti delle case di abitazione	4028	»
MAZZIOTTI. - Sul cavo marittimo tra l'Italia e l'Argentina	4028	»
BATTAGLIERI. - Sull'intendenza di finanza di Alessandria	4117	»
POZZO. - Sui rimborsi di tasse di registro e di surrogazione	4117	»
TAMASSIA. - Sull'indennità alle famiglie dei caduti nell'Alta Slesia	4266	»
BELTRAMI. - Sul pagamento delle tasse scolastiche mediante cartolina-vaglia	4308	»
BELTRAMI. - Sugli scritti di Leonardo da Vinci	4356	»
AMERO D'ASTE. - Sul procedimento giudiziario a carico del capitano Giulietti	4358	»
SPIRITO. - Sugli orari scolastici	4358	»
PELLERANO. - Sulla pensione ai veterani delle patrie battaglie	4359	»
BAVA BECCARIS. - Sul decreto sugli affitti	4359	»
BACCELLI. - Sulla Villa d'Este di Tivoli	4360	»
MARIOTTI. - Sui mutui alle cooperative edilizie	4360	»
MAZZIOTTI. - Sugli ufficiali di complemento ancora studenti	4361	»
REBAUDENGO. - Sull'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923	4429	»
GAROFALO. - Sulla revisione parziale dei redditi edilizi	4465	»
MANNA. - Sull'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923.	4707	»
CENCELLI. - Sulla pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso	4744	»
FRACASSI. - Sulle imposte agricole	4781	»
REBAUDENGO. - Sul riscatto dell'imposta patrimoniale	4782	»
REBAUDENGO. - Sulla denuncia dei redditi agrari	4783	»
TORRIGIANI LUIGI. - Sulle denunce di imposte	4783	»
AMERO D'ASTE. - Sull'imposta sul reddito agrario	4783	»
MAZZIOTTI. - Sulla miniera della Mangiana	4784	»
DI SALUZZO. - Sulla questione degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	4784	»
RAMPOLDI. - Su facilitazioni di viaggio da concedere ad ex combattenti residenti in Egitto	4784	»
ZIPPEL. - Sulla frana di Gavazzo	4785	»
NUVOLONI. - Sulle comunicazioni ferroviarie nella Liguria occidentale	4785	»
SPIRITO. - Sui ricorsi in Cassazione notificati prima del luglio 1920	4785	»
RAMPOLDI. - Sulle carte riguardanti la cronistoria dell'Agro ticinese	4786	»
GREPPI. - Sugli archivi degli uffici giudiziari	4787	»
REBAUDENGO. - Sulla valutazione del reddito agrario	4787	»
RICCI FEDERICO. - Sulla vendita di aree demaniali in Genova	4788	»
MAZZIOTTI. - Sull'industria del cinematografo	4789	»
DI VICO. - Sull'uso dei biglietti ferroviari rilasciati per le famiglie degli onorevoli senatori	4790	»
MAZZIOTTI. - Sulla pubblicazione dell'inchiesta sulle spese di guerra	4853	»
RAMPOLDI. - Sulla <i>corrida dei tori</i> a Roma	4942	»
RAMPOLDI. - Sull'educazione dei ciechi	4976	»
PASSERINI ANGELO. - Sull'aumento percentuale spettante ai locatari di fondi rustici	5063	»
PETIZIONI (<i>Discussione delle relazioni sulle</i>)	4273, 4337, 5294	»
REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO (<i>Approvazione di una proposta di modificazione al</i>)	5065, 5131	»

CXVIª TORNATA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni	pag. 4003
Oratori:	
PRESIDENTE	4003
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i>	4007, 3998
Comunicazioni del Governo:	
Oratore:	
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	3998
Congedi	3997
Interpellanze (Annuncio di)	4011
Interrogazioni (Annuncio di)	4011
(Risposte scritte ad)	4018
Nomina di senatori	3697
Sui lavori del Senato:	
Oratore:	
PRESIDENTE	4007, 4016
Uffici (Sorteggio degli)	4007

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati chiesti i seguenti congedi: Di Brazzà 7 giorni, Figoli 7 giorni, Scalori 1 mese, Santucci giorni 7.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Nomina di Senatori.

PRESIDENTE. È stato trasmesso alla Presidenza il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Borea D'Olmo Giovanni Battista per la categoria 21ª;

Cito Filomarino Luigi per la categoria 14ª;

Pironti Alberto per la categoria 17ª;

Volpi Giuseppe per la categoria 21ª;

Puntoni Vittorio per la categoria 19ª;

Brondi Vittorio per la categoria 18ª;

Pais Ettore per la categoria 18ª;

Paolucci Di Calboli Raniero per la categoria 6ª;

Crispolti Filippo per la categoria 21ª;

Ancona Ugo per la categoria 18ª;

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, *per interim* degli affari esteri, e tutti i ministri.

(Il Presidente del Consiglio ed i ministri sono accolti, al loro ingresso nell'aula, da vivi e prolungati applausi dei senatori che si alzano in piedi. Anche le tribune applaudono. Il Presidente del Consiglio fa ripetuti cenni di ringraziamento indicando alla sua destra ed alla sua sinistra i ministri della guerra e della marina).

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 agosto che è approvato.

Milano Franco D'Aragona Pietro per la categoria 8ª;

Rajna Pio per le categorie 5ª e 8ª.

Il nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

È stato anche trasmesso alla Presidenza il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (categoria 5) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Gentile prof. Giovanni.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Questi decreti saranno trasmessi alla Commissione per la convalida dei titoli dei nuovi senatori.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e per interim ministro degli affari esteri. (Vivi segni di attenzione).*

Signori senatori mi onoro di annunziare al Senato che Sua Maestà il Re, con decreto del 31 ottobre, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'onorevole avvocato Luigi Facta, deputato al Parlamento e mi ha dato incarico di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data, la Maestà Sua mi ha nominato Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ministro segretario di Stato per l'interno, con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero per gli affari esteri, ed ha nominato ministri segretari di Stato per:

le colonie, l'onorevole dottore Luigi Federzoni, deputato al Parlamento;

la giustizia e gli affari di culto, l'onorevole avvocato Aldo Oviglio, deputato al Parlamento;

le finanze, l'onorevole professore Alberto De Stefani, deputato al Parlamento;

il tesoro, l'onorevole professore Vincenzo Tangorra, deputato al Parlamento;

la guerra, l'onorevole generale duca Armando Diaz, senatore del Regno;

la marina, l'onorevole Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, senatore del Regno;

l'istruzione pubblica, il professore Giovanni Gentile;

i lavori pubblici, l'onorevole avvocato professore Gabriello Carnazza, deputato al Parlamento;

l'agricoltura, l'onorevole nobile avvocato Giuseppe De Capitani d'Arzago, deputato al Parlamento;

l'industria e il commercio, l'onorevole conte avvocato Teofilo Rossi, senatore del Regno;

il lavoro e la previdenza sociale, l'onorevole Stefano Cavazzoni, deputato al Parlamento;

le poste e i telegrafi, l'onorevole duca dottore Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, deputato al Parlamento;

le terre liberate dal nemico, l'onorevole avvocato Giovanni Giuriati, deputato al Parlamento.

Accettate, con decreto del 31 ottobre, le dimissioni dei sottosegretari di Stato del Gabinetto presieduto dall'onorevole Facta, Sua Maestà il Re, con decreto di pari data ha nominato sottosegretario di Stato per:

la presidenza del Consiglio dei ministri, l'onorevole professore Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento;

gli affari esteri, l'onorevole avvocato Ernesto Vassallo, deputato al Parlamento;

le colonie, l'onorevole Giovanni Marchi, deputato al Parlamento;

l'interno, l'onorevole Aldo Finzi, deputato al Parlamento;

la giustizia e gli affari di culto, l'onorevole avvocato Fulvio Milani, deputato al Parlamento;

le finanze, l'onorevole avvocato Pietro Lissia, deputato al parlamento;

il tesoro, l'onorevole avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento;

l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'onorevole professore avvocato Cesare Maria Devecchi, deputato al Parlamento;

la guerra, l'onorevole avvocato Carlo Bonardi, deputato al Parlamento;

la marina e marina mercantile, l'onorevole Costanzo Ciano, deputato al Parlamento;

l'istruzione pubblica, l'onorevole avvocato Dario Lupi, deputato al Parlamento;

le antichità e belle arti, l'onorevole dottore Luigi Siciliani, deputato al Parlamento;

ilavori pubblici, l'onorevole avvocato Alessandro Sardi, deputato al Parlamento;

l'agricoltura, l'onorevole dottor ragioniere Ottavio Corgini, deputato al Parlamento;

l'industria, l'onorevole professore dottore Giovanni Gronchi, deputato al Parlamento;

il lavoro e la previdenza sociale, l'onorevole Silvio Gai, deputato al Parlamento;

le poste e i telegrafi, l'onorevole avvocato Michele Terzaghi, deputato al Parlamento;

le terre liberate, l'onorevole avvocato Umberto Merlin, deputato al Parlamento.

Il generale Giulio Douhet è nominato commissario per l'aviazione civile.

Con decreto del 10 corrente Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni presentate dall'onorevole Terzaghi dalla carica di sottosegretario per le poste e telegrafi ed ha nominato a tale carica l'onorevole Giuseppe Caradonna, deputato al Parlamento.

Signori senatori, tutta la prima parte delle dichiarazioni che poco fa ho letto alla Camera dei Deputati non riguardano minimamente il Senato (*bene*). Non devo usare, nei confronti del Senato, il linguaggio necessariamente duro che ho dovuto tenere nel confronto dei signori deputati (*applausi vivissimi e prolungati dei senatori, ai quali si uniscono anche le tribune*). Non solo da oggi, ma da parecchi anni, ho la sicura coscienza di potere affermare che considero il Senato come uno dei punti fermi della nazione. Considero il Senato non come un'istituzione superflua, secondo certe vedute fantastiche di una piccola democrazia (*benissimo*); considero invece il Senato come una

forza dello Stato, come una riserva dello Stato (*benissimo*), come un organo necessario per la giusta e oculata Amministrazione dello Stato. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Gli ultimi anni di storia parlamentare hanno dato al contrasto delle due Camere un carattere che si potrebbe dire plastico o drammatico. La gioventù italiana, che io interpreto e rappresento, e che intendo di rappresentare, guarda al Senato con molta, viva, patriottica simpatia. (*Approvazioni*).

Ripeto, che la prima parte del discorso è diretta solo alla Camera dei deputati. (*Vive approvazioni; si ride*).

Signori senatori,

Quello che io compio oggi, in questa Aula è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza. Da molti, anzi da troppi anni, le crisi di Governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati, (*benissimo*) tanto che una crisi veniva regolarmente qualificata come un assalto ed il Ministero rappresentato da una traballante diligenza postale. (*Bene*). Ora è accaduto per la seconda volta, nel volgere di un decennio, che il popolo italiano - nella sua parte migliore - ha scavalcato un Ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra il maggio del 1915 e l'ottobre del 1922. Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo, il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perchè ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle « camicie nere », inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della Nazione. (*Bene*). Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Con 300 mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il Fascismo. Potevo fare di quella Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo spran-

gare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. (*Commenti*).

Gli avversari sono rimasti nei loro rifugi: ne sono tranquillamente usciti, ed hanno ottenuto la libera circolazione: del che approfittano già per risputare veleno e tendere agguati come a Carate e Bergamo, a Udine, a Muggia. Ho costituito un governo di coalizione e non già coll'intento di avere una maggioranza parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno, (*approvazioni e commenti*) ma per raccogliere in aiuto della Nazione boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la stessa Nazione vogliono salvare. Ringrazio dal profondo del cuore i miei collaboratori, ministri e sottosegretari: ringrazio i miei colleghi di governo, che hanno voluto assumere con me le pesanti responsabilità di questa ora: e non posso non ricordare con simpatia l'atteggiamento delle masse lavoratrici italiane che hanno confortato il moto fascista colla loro attiva o passiva solidarietà. Credo anche di interpretare il pensiero di tutta questa assemblea e certamente della maggioranza del popolo italiano, tributando un caldo omaggio al Sovrano, il quale si è rifiutato ai tentativi inutilmente reazionari dell'ultima ora, ha evitato la guerra civile e permesso di immettere nelle stracche arterie dello stato parlamentare la nuova impetuosa corrente fascista uscita dalla guerra ed esaltata dalla vittoria. (*Vivissimi e prolungati applausi; i senatori in piedi gridano ripetutamente: Viva il Re. A questo grido si associano le tribune*).

Prima di giungere a questo posto da ogni parte ci chiedevano un programma. Non sono ahimè i programmi che difettano in Italia: sibbene gli uomini e la volontà di applicare i programmi. Tutti i problemi della vita italiana, tutti dico, sono già stati risolti sulla carta: ma è mancata la volontà di tradurli nei fatti. Il governo rappresenta, oggi, questa ferma e decisa volontà. (*Benissimo*).

La politica estera, è quella che, specie in questo momento, più particolarmente ci occupa e preoccupa. Ne parlo subito, perchè credo, con quello che dirò, di dissipare molte apprensioni. Non tratterò tutti gli argomenti, perchè, anche in questo campo, preferisco l'azione alle pa-

role. Gli orientamenti fondamentali della nostra politica estera sono i seguenti: i trattati di pace, buoni o cattivi che siano, una volta che sono stati firmati e ratificati, vanno eseguiti. (*Approvazioni*). Uno Stato che si rispetti non può avere altra dottrina. (*Benissimo*). I trattati non sono eterni, non sono irreparabili: sono capitoli della storia, non epilogo della storia. (*Approvazioni*). Eseguirli significa provarli. Se attraverso la esecuzione si appalesa il loro assurdo, ciò può costituire il fatto nuovo che apre la possibilità di un ulteriore esame delle rispettive posizioni. Come il trattato di Rapallo, così gli accordi di S. Margherita, che da quello derivano, vengono da me portati dinanzi al Parlamento.

Stabilito che, quando siano perfetti, cioè ratificati, i trattati debbono essere lealmente eseguiti, passo a stabilire un altro fondamento della nostra politica estera, cioè il ripudio di tutta la fumosa ideologia «ricostruzionista». (*Bene*). Noi ammettiamo che ci sia una specie di unità, o meglio, di interdipendenza della vita economica europea. Ammettiamo che si debba riedificare questa economia, ma escludiamo che i metodi sin qui adottati giovinco allo scopo. Valgono più, ai fini della ricostruzione economica europea, i trattati di commercio a due, base delle più vaste relazioni economiche fra i popoli, che le macchinose e confuse conferenze plenarie, la cui lacrimevole storia ognuno conosce. (*Vive approvazioni*). Per ciò che riguarda precisamente l'Italia noi intendiamo di seguire una politica di dignità e di utilità nazionale.

Non possiamo permetterci il lusso di una politica di altruismo insensato o di dedizione completa ai disegni altrui. (*Approvazioni*). *Do ut des*. L'Italia di oggi conta, e deve adeguatamente contare. (*Benissimo*). Lo si incomincia a riconoscere anche oltre i confini. Non abbiamo il cattivo gusto di esagerare la nostra potenza, ma non vogliamo nemmeno, per eccessiva ed inutile modestia, diminuirla. (*Benissimo*). La mia formula è semplice: niente per niente. Chi vuole avere da noi prove concrete di amicizia, tali prove di concreta amicizia ci dia. (*Approvazioni*). L'Italia fascista, come non intende stracciare i trattati, così per molte ragioni di ordine politico, economico e morale non intende abbandonare gli alleati di

guerra. Roma sta in linea con Parigi e Londra, ma l'Italia deve imporsi e deve porre agli alleati quel coraggioso e severo esame di coscienza ch'essi non hanno affrontato dall'armistizio ad oggi. (*Applausi*). Esiste ancora una Intesa nel senso sostanziale della parola? Qual' è la posizione di questa Intesa di fronte alla Germania, di fronte alla Russia, di fronte ad una alleanza russo-tedesca? Qual' è la posizione dell'Italia nell'Intesa, dell'Italia che non soltanto per debolezze dei suoi governi ha perduto forti posizioni nell'Adriatico e nel Mediterraneo (*Bene*), mentre si ripongono in discussione taluni dei suoi diritti fondamentali; dell'Italia che non ha avuto colonie, nè materie prime ed è schiacciata, letteralmente, dai debiti fatti per raggiungere la vittoria comune? (*Vive approvazioni*). Mi propongo, nei colloqui che avrò coi Primi Ministri di Francia e di Inghilterra di affrontare con tutta chiarezza, nella sua complessità il problema dell'Intesa ed il problema conseguente della posizione dell'Italia in seno all'Intesa. (*Bene*).

Da questo esame due ipotesi scaturiranno: o l'Intesa, sanando le sue angustie interne, le sue contraddizioni, diventerà veramente un blocco omogeneo, equilibrato, egualitario di forze - con eguali diritti ed eguali doveri - oppure sarà suonata la sua ora e l'Italia, riprendendo la sua libertà di azione, provvederà lealmente con altra politica, alla tutela dei suoi interessi. (*Vivissimi applausi*). Mi auguro che la prima eventualità si verifichi: anche in considerazione del ribollire di tutto il mondo orientale e della crescente intimità russo-turco-tedesca. Ma perchè ciò sia, è necessario uscire una buona volta dal terreno delle frasi convenzionali: è tempo insomma di uscire dal semplice terreno dello spedito diplomatico che si rinnova e si ripete ad ogni conferenza, per entrare in quello dei fatti storici, sul terreno cioè in cui è possibile determinare in un senso o nell'altro un corso degli avvenimenti. Una politica estera come la nostra, una politica di utilità nazionale, una politica di rispetto ai trattati, una politica di equa chiarificazione della posizione dell'Italia nell'Intesa, non può essere gabellata come una politica avventurosa o imperialista nel senso volgare della parola. Noi vogliamo seguire una politica di pace: non però una politica di suicidio. A confondere i pessi-

misti, i quali attendevano risultati catastrofici dall'avvento del Fascismo al potere, basterà ricordare che i nostri rapporti sono assolutamente amichevoli con la Svizzera, ed un trattato di commercio che sta in cantiere, gioverà, quando sarà ultimato, a fortificarli; corretti con la Jugoslavia e con la Grecia, buoni con la Spagna, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Rumenia, con tutti gli Stati baltici, dove l'Italia ha guadagnato in questi ultimi tempi grandissime simpatie e coi quali stiamo trattando per addivenire ad accordi commerciali: ed egualmente buoni con tutti gli altri Stati.

Per quello che riguarda l'Austria, l'Italia manterrà fede ai suoi impegni e non trascurerà di spiegare azione di ordine economico anche nei confronti dell'Ungheria e della Bulgaria. Riteniamo che per quanto riguarda la Turchia si debba a Losanna riconoscere quello che è oramai un fatto compiuto, con le necessarie garanzie per il traffico negli Stretti, per gli interessi europei e per quelli delle minoranze cristiane. La situazione che si è determinata nei Balcani e nell'Islam va attentamente vigilata. Quando la Turchia abbia avuto quel che le spetta, non deve pretendere altro. A un dato momento bisogna avere il coraggio di dire alla Turchia: « sin qui, ma non oltre ». A nessun costo. (*Benissimo*). Solo con un fermo linguaggio, tanto più fermo quanto più leale sarà stata la condotta degli Alleati, si può evitare il pericolo di complicazioni balcaniche e quindi necessariamente europee. Non dimentichiamo che ci sono 44 mila mussulmani in Rumenia, 600 mila in Bulgaria, 400 mila in Albania, un milione e mezzo nella Jugoslavia: un mondo che la vittoria della Mezzaluna ha esaltato, almeno sotterraneamente.

Per quanto riguarda la Russia, l'Italia ritiene che sia giunta ormai l'ora di considerare nella loro attuale realtà i nostri rapporti con quello Stato, prescindendo dalle sue condizioni interne, nelle quali come Governo non vogliamo entrare, come non ammettiamo interventi estranei nelle cose nostre (*benissimo*), e siamo quindi disposti ad esaminare la possibilità di una soluzione definitiva.

Circa la partecipazione della Russia a Losanna l'Italia ha sostenuto la tesi più liberale e non dispera di farla trionfare, quantunque fino ad oggi la Russia sia stata invitata per

discutere limitatamente alla questione degli Stretti. I nostri rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi e sarà mia cura di perfezionarli soprattutto nel campo di una desiderabile, intima collaborazione d'ordine economico. Col Canada sta per essere firmato un trattato di commercio. Cordiali sono i nostri rapporti con le Repubbliche del Centro e Sud America e specialmente col Brasile e coll'Argentina, dove vivono milioni d'Italiani, ai quali non devono essere negate le possibilità di partecipare alla vita locale, il che, valorizzandoli, non li allontanerà, ma li legherà più vivamente alla Madre Patria (*Bene*)²

Quanto al problema economico finanziario l'Italia sosterrà nel prossimo convegno di Bruxelles che debiti e riparazioni formano un binomio inscindibile. Per questa politica di dignità e di utilità nazionale occorrono alla Consulta organi centrali e periferici adeguati alle nuove necessità della coscienza nazionale e all'accresciuto prestigio dell'Italia nel mondo.

Le direttive di politica interna si riassumono in queste parole: economie, lavoro, disciplina. Il problema finanziario è fondamentale: bisogna arrivare colla maggiore celerità possibile al pareggio del bilancio statale. Regime della lesina: utilizzazione intelligente delle spese: aiuto a tutte le forze produttive della Nazione: fine di tutte le residuali bardature di guerra. (*Benissimo*). Sulla situazione finanziaria che, pure essendo grave, è suscettibile di rapido miglioramento, vi riferirò ampiamente il mio collega Tangorra in sede di richiesta dell'esercizio provvisorio. Chi dice lavoro, dice borghesia produttiva e classi lavoratrici delle città e dei campi. Non privilegi alla prima, non privilegi alle ultime, ma tutela di tutti gli interessi che si armonizzano con quelli della produzione e della Nazione. Il proletariato che lavora, e della cui sorte ci preoccupiamo, ma senza colpevoli, demagogiche indulgenze, (*benissimo*) non ha nulla da temere e nulla da perdere, ma certamente tutto da guadagnare da una politica finanziaria che salvi il bilancio dello Stato ed eviti quella bancarotta che si farebbe sentire in disastroso modo specialmente sulle classi più umili della popolazione. (*Applausi*). La nostra politica emigratoria deve svincolarsi da un eccessivo paternalismo, ma il cittadino italiano

che emigra sappia che sarà saldamente tutelato dai rappresentanti della Nazione all'estero. L'aumento del prestigio di una nazione nel mondo, è proporzionato alla disciplina di cui dà prova all'interno. (*Bene*). Non vi è dubbio che la situazione all'interno è migliorata, ma non ancora come vorrei. Non intendo cullarmi nei facili ottimismo. Non amo Pangloss. Le grandi città ed in genere tutte le città sono tranquille: gli episodi di violenza sono sporadici e periferici, ma dovranno finire. (*Bene*). I cittadini, a qualunque partito siano iscritti, potranno circolare: tutte le fedi religiose saranno rispettate, con particolare riguardo a quella dominante che è il cattolicesimo: le libertà statutarie non saranno vulnerate: la legge sarà fatta rispettare a qualunque costo. (*Benissimo*).

Lo Stato è forte e dimostrerà la sua forza contro tutti, anche contro l'eventuale illegalismo fascista, poichè sarebbe un illegalismo incosciente ed impuro che non avrebbe più alcuna giustificazione (*Applausi*). Debbo però aggiungere che la quasi totalità dei fascisti ha aderito perfettamente al nuovo ordine di cose. Lo Stato non intende abdicare davanti a chicchessia. Chiunque si erga contro lo Stato sarà punito. Questo esplicito richiamo va a tutti i cittadini ed io so che deve suonare particolarmente gradito alle orecchie dei fascisti, i quali hanno lottato e vinto per avere uno Stato che s'imponga a tutti, dico a tutti, colla necessaria inesorabile energia. (*Approvazioni*). Non bisogna dimenticare che al difuori delle minoranze che fanno della politica militante, ci sono quaranta milioni di ottimi italiani i quali lavorano, si riproducono, perpetuano gli strati profondi della razza, chiedono ed hanno il diritto di non essere gettati nel disordine cronico, preludio sicuro della generale rovina. (*Vivi e ripetuti applausi*). Poichè i sermoni - evidentemente - non bastano, lo Stato provvederà a selezionare e a perfezionare le forze armate che lo presidiano: lo Stato fascista costituirà forse una polizia unica, perfettamente attrezzata di grande mobilità e di elevato spirito morale: mentre Esercito e Marina - gloriosissimi e cari ad ogni italiano - sottratti alle mutazioni della politica parlamentare, riorganizzati e potenziati, rappresenteranno la riserva suprema della Nazione all'interno ed all'estero. (*Vivissimi applausi*).

Signori,

Da ulteriori comunicazioni apprenderete il programma fascista, nei suoi dettagli e per ogni singolo dicastero. Io non voglio fin che mi sarà possibile, governare contro la Camera; ma la Camera deve sentire la sua particolare posizione che la rende passibile di scioglimento fra due giorni o fra due anni. Chiediamo i pieni poteri perchè vogliamo assumere le piene responsabilità. Senza i pieni poteri voi sapete benissimo che non si farebbe una lira — dico una lira — di economia. (*Benissimo*). Con ciò non intendiamo escludere la possibilità di volenterose collaborazioni, che accetteremo cordialmente, dei Presidenti del Senato e della Camera, di deputati, di senatori o di singoli cittadini competenti. Abbiamo ognuno di noi il senso religioso del nostro difficile compito. Il paese ci conforta ed attende. Non gli daremo ulteriori parole, ma fatti. Prendiamo impegno formale e solenne di risanare il bilancio e lo risaneremo. Vogliamo fare una politica estera di pace, ma nel contempo di dignità e di fermezza: e la faremo. Ci siamo proposti di dare una disciplina alla Nazione e la daremo. Nessuno degli avversari di ieri, di oggi, di domani si illuda sulla brevità del nostro passaggio al potere. (*Commenti*). Illusione puerile e stolta come quelle di ieri. Il nostro governo ha basi formidabili nella coscienza della Nazione ed è sostenuto dalle migliori, dalle più fresche generazioni italiane. Non v'è dubbio che in questi ultimi giorni un passo gigantesco verso la unificazione degli spiriti è stato compiuto. La Patria italiana si è ritrovata ancora una volta, dal nord al sud, dal continente alle isole generose, che non saranno più dimenticate, dalla metropoli alle colonie operose del Mediterraneo e dell'Atlantico. Non gettate, signori, altre chiacchiere vane alla Nazione. Cinquantadue iscritti a parlare sulle mie comunicazioni, sono troppi. Lavoriamo piuttosto con cuore puro e con mente alacre per assicurare la prosperità e la grandezza della Patria.

Così Iddio mi assista nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica. (*Vivissimi ripetuti e generali applausi dai Senatori in piedi e dalle tribune. Il Presidente del Consiglio riceve moltissime congratulazioni. Quando egli esce dall'Aula viene di nuovo ripetutamente applaudito.*)

Commemorazioni dei senatori Annaratone, Caneva, Guiccioli, Filomusi-Guelfi e Malvano.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri.*)

Onorevoli colleghi. Nel riprendere i nostri lavori, inviamo anzitutto un mesto pensiero ai cari colleghi scomparsi durante il periodo delle vacanze parlamentari.

Il 21 agosto u. s., spegnevasi a Frascati l'avv. Angelo Annaratone, nato a Frascarolo in Lomellina il 23 agosto 1844.

Compiuti gli studi legali in Torino, partecipò con giovanile entusiasmo al movimento patriottico, ed alla causa nazionale dette non solo la parola fervida di propaganda e d'incitamento, ma altresì l'azione, arruolandosi nel 1866 volontario nei Cacciatori delle Alpi con Garibaldi e compiendo con lui la gloriosa ed aspra campagna nel Trentino. Nello scontro di Monte Suello ebbe particolarmente a distinguersi, rimanendo ferito e guadagnandosi sul campo la promozione di caporale.

Nel 1872 entrò nell'Amministrazione provinciale dell'interno, quale alunno nella prefettura di Roma, e le sue non comuni doti gli diedero modo di farsi bentosto apprezzare e di acquistarsi la stima degli uomini di Governo ch'ebbero ad affidargli non pochi incarichi delicati.

Alla capacità amministrativa ed alla sagacia politica, egli accoppiò, in ogni occasione, un coraggio a tutta prova e una mirabile prontezza di decisione. Nel triste periodo del brigantaggio siciliano, egli ebbe una parte cospicua nell'opera di repressione; organizzò e guidò personalmente talune di quelle arrischiate spedizioni che valsero la distruzione di famigerate bande di briganti. E a Parma, già prefetto, durante alcuni tumulti popolari, egli seppe da solo affrontare una turba di alcune migliaia di dimostranti, minacciosamente diretti verso la prefettura, inducendoli a sciogliersi.

Fu a capo di numerose e importanti provincie, fra cui Bari, Livorno, Firenze e poi Roma, dove rimase ben sei anni. Dovunque la sua capacità, la sua cortesia non disgiunta da opportuna e pronta energia, seppero assicurarli un grande ascendente anche sui partiti estremi ch'egli tuttavia seppe sempre fronteg-

giare con tenace e ardente patriottismo e con grande fermezza.

Le sue benemerenzze gli valsero la nomina a senatore, conferitagli il 4 marzo 1905; fu sempre assiduo ai nostri lavori, e, soprattutto nei primi anni partecipò a importanti discussioni e fu relatore di vari disegni di legge, specialmente in materia di pubblica amministrazione. Gli ultimi anni di sua vita furono amareggiati da accuse che l'indagine severa ed imparziale della Commissione d'istruzione del Senato accertò infondate. La sua scomparsa lascia tra noi profondo rammarico. Vada l'espressione del nostro vivissimo cordoglio alla famiglia così duramente colpita. (*Bene*).

Un collega insigne nelle armi, Carlo Caneva, dopo lunga infermità che da tempo ne aveva scossa la fibra, cessò di vivere in Roma il 25 settembre.

Nato in Udine il 22 aprile 1845, si avviò con passione nella carriera militare e, presi i primi gradi fuori d'Italia, nel 1867 lo avemmo sottotenente della nostra artiglieria.

La scuola d'applicazione e poi la scuola superiore di guerra che entrambe frequentò con amore, approfondirono e completarono in lui la conoscenza delle discipline militari e il lungo tempo in cui poi rimase addetto allo stato maggiore gli fece acquistare una assoluta padronanza dell'organizzazione dei servizi.

Rapida e brillante fu la sua ascesa ai più alti gradi dell'esercito: capitano nel 1875, colonnello nel 1895, fu all'indomani di Adua comandante nella colonia, dove seppe riorganizzare con rara abilità i nostri battaglioni eritrei, portandoli a quel grado di disciplina e di ardimento che destano oggi l'ammirazione universale. In quell'occasione resse interinalmente anche la Colonia e nel 1897 a giusto riconoscimento della saggia opera esplicata si ebbe la promozione a maggior generale e la nomina a comandante della Brigata Re. Ritornato in Italia nel 1898, dopo brevi anni, promosso tenente generale, aveva il comando della Divisione militare di Palermo e successivamente di Messina e di Verona. Nel 1909 gli fu affidato il comando del VII Corpo d'Armata e poi del III e poco dopo era designato per l'eventuale comando d'un'armata in guerra.

La sua partecipazione alle grandi manovre

del Cinquantenario in Piemonte dimostrò che egli possedeva il sicuro intuito dello stratega e tutte le doti per il comando d'un esercito in guerra. E poco dopo, quando le difficoltà della spedizione in Libia reclamarono un duce di eccezionali qualità, il nome di Carlo Caneva apparve arra sicura di successo delle nostre armi.

Ment'era ancora in Libia, il 17 marzo 1912 veniva nominato senatore e ritornato in Italia otteneva poco dopo la promozione a generale d'esercito.

All'ultima guerra egli, che avrebbe potuto portare con la sua esperienza un prezioso contributo all'organizzazione dei mezzi bellici, non potè direttamente partecipare per l'età avanzata; ma alla patria egli dette quanto aveva di più caro, l'unico suo figlio che, ufficiale aviatore, cadde da eroe nel 1916 in un audace volo nel cielo di Trento.

Numerosi incarichi di fiducia furono al Caneva affidati: commissario militare per le ferrovie nel 1884, più tardi, nel 1904, veniva nominato membro della Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valore militare, e, all'indomani di Caporetto, pur affranto dal dolore della perdita del figlio, egli non si sottraeva all'ingrato e delicatissimo compito di presiedere la Commissione d'inchiesta.

In Senato Carlo Caneva spiegò opera assidua: si occupò soprattutto di varie questioni militari con l'abituale competenza e lucidità di pensiero; ma negli ultimi tempi la sua mal ferma salute lo tenne lontano da noi.

Carlo Caneva fu un mirabile esempio di devozione al dovere e di virtù militari e noi con vivo dolore lo vediamo scomparire.

Vada il nostro pensiero commosso e reverente alla memoria di lui, e alla sua diletta consorte l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

In Roma, il 3 ottobre, è mancato il senatore marchese Alessandro Guiccioli. Discendente da nobile famiglia di Ravenna, egli era nato il 5 marzo 1843 a Venezia dove il padre, marchese Ignazio, fervido patriota, erasi rifugiato per sottrarsi alle persecuzioni politiche.

Educato ai più alti sensi di italianità, mentre nell'Ateneo bolognese seguiva con successo i corsi di giurisprudenza, continuando le tradi-

zioni familiari, partecipò con giovanile ardore ai moti per l'indipendenza nazionale.

Nel 1866 entrò nella carriera diplomatica e, dopo breve periodo di volontariato, fu addetto di legazione dapprima a Londra e poi a Vienna. Chiamato in Italia nel 1869 dalla fiducia del generale Menabrea, allora presidente del Consiglio e ministro degli esteri, alla sua segreteria particolare si affermava subito per il suo ingegno vivace e per una squisita abilità di diplomatico sì da meritare tutta una serie di delicatissimi incarichi, fra cui basti ricordare l'essere egli stato addetto nel 1870 al Quartiere Generale delle truppe italiane marcianti su Roma, colle quali fu tra i primi ad entrare nella città per preparare l'insediamento del Governo italiano.

Promosso nel 1872 segretario di legazione, fece parte l'anno successivo dell'ambasciata straordinaria in Isvezia per l'incoronazione di Re Oscar.

Nel 1874 lo vediamo entrare nella vita pubblica. Gli elettori di S. Giovanni in Persiceto lo inviarono loro rappresentante alla Camera dei deputati dove sedette con onore per tre legislature, fino al 1882, partecipando a importanti discussioni su argomenti di politica estera o coloniale e stendendo le relazioni ad importantissimi disegni di legge. Dal 1880 tenne per oltre due anni il delicato ufficio di segretario della Camera.

Più tardi il grande affetto che sempre aveva avuto per Roma fece sì che per vari anni si dedicasse interamente alla vita cittadina: fu ripetutamente consigliere comunale; fu assessore nel 1887 e sindaco nel '88, dando efficace impulso all'organizzazione dei servizi della capitale. Poi la fiducia del Governo volle affidargli la carica di Prefetto, ch'ei tenne per vari anni, successivamente a Firenze, a Roma e a Torino, dappertutto spiegando opera sagace e illuminata.

Per i suoi meriti il 4 giugno 1900 fu nominato senatore e in Senato si acquistò ben presto vive simpatie. Rientrato nel 1904 nella carriera diplomatica fu vari anni lontano da noi, prima ministro plenipotenziario a Belgrado e poi dal 1908, per nove anni, ambasciatore a Tokio.

Ritornato in Italia e nominato ambasciatore onorario, nonostante la sua malferma sa-

lute fu assiduo ai nostri lavori fino agli ultimi tempi.

Ingegno versatile, sagace osservatore, egli fu anche scrittore di fama, specialmente in argomenti di storia e di politica.

Il marchese Guiccioli lascia di sé largo rimpianto per le sue elevate doti di intelletto e di cuore e noi dolenti rivolghiamo a lui il nostro pensiero mentre mandiamo alla famiglia desolata le nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Improvvisamente spegnevasi il 22 ottobre in Tocco Casauria dov'era nato il 21 novembre 1842, il professore Francesco **Filomusi-Guelfi**. Aveva compiuti i suoi studi nell'Ateneo napoletano dove si formò soda e varia cultura seguendo, prima dei corsi di giurisprudenza, quelli di lettere e di matematica. Laureatosi in legge nel 1869, si dette con ardore ad approfondire le discipline giuridiche e, mentre veniva affermandosi con pregevoli pubblicazioni, nel 1873 saliva alla cattedra di filosofia del diritto nell'Università di Roma, passando poi nel 1884, per unanime designazione di quella Facoltà giuridica, alla cattedra di diritto civile.

Lontana dalle lotte forensi, la vita di Filomusi-Guelfi fu tutta consacrata agli studi e all'insegnamento che dalla sua illuminata e fervida opera ricevettero un vitale impulso.

Nella scuola egli fu sommo maestro e seppe soprattutto infondere nei suoi discepoli, tra i quali ho avuto anch'io l'onore di essere, il senso della maggiore dignità negli studi. Le sue lezioni erano sempre pervase da una nota originale che anche gli argomenti più aridi ed oscuri rendeva attraenti e di una limpidezza cristallina, che le menti dei giovani non lasciava intorpidire ma costringeva a severe riflessioni e animava di fervida passione.

Nei suoi numerosi scritti egli rivelò un altissimo ingegno di giurista. Ebbe famigliari molti campi del diritto e con uguale padronanza e profondità di pensiero trattò il Diritto civile e il Diritto penale, la filosofia e la storia del diritto. Egli possedeva soprattutto una mirabile facoltà di analisi e di sintesi giuridica che gli faceva penetrare con la maggiore prontezza le questioni più intricate, che lo portava alla più esatta determinazione logica dei concetti ed istituti, resi così dalla sua sicura indagine di

una chiarezza impareggiabile. È qui impossibile mettere in rilievo tutta la vasta produzione scientifica del Filomusi.

Le più importanti Riviste giuridiche abbondano di sue monografie, articoli e note sulle questioni più importanti, soprattutto di diritto civile che hanno ricevuto da lui nuova luce. Innumerevoli sono pure i suoi discorsi, conferenze e prolusioni in cui non si sa che cosa più ammirare, se la profondità del pensiero scientifico o la chiarezza dell'esposizione; ma fra tutti i suoi lavori primeggia quel monumento di sapienza costruttiva che è la « Enciclopedia giuridica », giunta alla settima edizione, e con la quale può ben dirsi aver egli dato un contributo poderoso al rinnovamento del metodo unitario negli studi giuridici.

La larga fama da lui acquistata, che nel 1889 gli meritò l'altissimo onore di essere scelto dal compianto Re Umberto ad impartire l'insegnamento delle discipline giuridiche al nostro Sovrano, più tardi, nel 1902, gli procurò la nomina a membro della Società Reale di Napoli e nel 1906 dell'Accademia dei Lincei. E quale accademico, il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore.

Come era stato decoro dell'Università e degli studi, fu onore del Parlamento. Continuatore del pensiero filosofico e politico dello Spaventa, nella concezione di uno Stato libero, civile e giuridico, ad esso informò la sua attività parlamentare. Ai nostri lavori partecipò sempre con la maggiore assiduità e con amore; e non mancò mai la sua lucida parola nelle discussioni più importanti soprattutto nelle materie che egli profondamente conosceva. Strenuo difensore del nostro sano patrimonio giuridico, egli propugnò opportune riforme degli studi di diritto e della legislazione civile e fu altresì relatore di importantissimi disegni di legge.

Nel 1917, compiendo il 75° anno, lasciò l'insegnamento col più vivo dolore di discepoli e colleghi che per lui avevano una infinita venerazione e fu nominato professore emerito; ma ai lavori del Senato fu sempre di una assiduità religiosa fino all'ultima seduta prima delle vacanze.

Il senatore Filomusi-Guelfi era circondato dalle universali simpatie poichè alle altissime doti di ingegno e di coltura aggiungeva una innata modestia e rettitudine, una elevata nobiltà di pensieri e di modi, una integrità puris-

sima di costumi e una fede incrollabile nei valori spirituali.

Con lui scompare uno dei più forti rappresentanti del nostro pensiero giuridico e la sua perdita è perciò lutto amaro dell'Italia.

Vada alla memoria di lui il nostro affettuoso ricordo e alla famiglia desolata l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

L'8 novembre, dopo lunga infermità, è morto in Roma l'avv. Giacomo Malvano.

Nato in Torino il 15 dicembre 1841, nel 1861, non ancora ventenne, laureavasi in legge nel patrio ateneo, e poco dopo entrava, per concorso, volontario nel Ministero degli Affari Esteri, percorrendo poi rapidamente, grazie all'alacre ingegno ed alla grande operosità, tutte le tappe della carriera amministrativa, sì da giungere nel 1879 al grado di direttore generale degli affari politici.

Incaricato nel 1885 delle funzioni di segretario generale, fu nel 1887 nominato ministro plenipotenziario. Dopo una breve interruzione dovuta alla sua nomina, nel 1889, a consigliere di Stato, venne nel 1891 richiamato alla Consulta, dove così preziosi servizi aveva reso, colla carica di segretario generale che tenne poi quasi ininterrottamente fino al 1907, anno in cui venne nominato presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il 30 gennaio 1913 succedeva al tanto compianto senatore Bonasi nell'altissima carica di presidente del Consiglio di Stato, che tenne fino al dicembre del 1916.

Dire degnamente e completamente quali siano state le benemerenzze dell'illustre uomo ora scomparso, è cosa ben ardua: ben si può dire aver egli speso tutta la vita al servizio della patria.

L'intelligenza pronta ed acuta, la prodigiosa memoria, l'altissimo spirito del dovere che si accoppiavano a modestia e gentilezza d'animo impareggiabili, fecero di lui un valentissimo funzionario, un abile uomo politico, un fine diplomatico. Educato alla scuola della vecchia diplomazia piemontese, ei ne seppe mantenere alte le tradizioni, e per lunghi anni impersonò la continuità dell'azione e dell'indirizzo nella politica estera italiana, godendo la piena fiducia di tutti i ministri che si succedettero alla Consulta. Anch'io ne potei apprezzare la preziosa

cooperazione. Numerosissimi incarichi e missioni importanti egli ebbe e compì degnamente, soprattutto per la stipulazione dei trattati di commercio colle nazioni vicine, con cui la nuova Italia veniva stringendo vincoli di solidarietà economica.

Conoscitore profondo del diritto diplomatico, era anche abilitato alla libera docenza di tale materia. Fu membro attivo e reputato di numerose commissioni e del Contenzioso diplomatico e fu socio fondatore e vice presidente per molti anni della Reale Società Geografica, assai efficacemente cooperando alla pubblicazione degli *Studi colombiani*. Fu anche, fra l'altro, membro della Giunta Centrale di statistica, e del Consiglio Superiore del commercio.

Anche nelle altissime cariche occupate al Consiglio di Stato ei lasciò imperituro ricordo per la sua operosità, per l'esperienza della pubblica cosa, per l'esempio altissimo nell'adempimento dei propri doveri.

Alla nostra Assemblea apparteneva dal 25 ottobre 1896 e fu sempre mirabile esempio di assiduità; fu anche membro e presidente della Commissione permanente per i trattati, e partecipò a notevoli discussioni, specialmente in materia di politica estera. Fra noi non aveva e non poteva avere che amici; la sua bontà, la sua gentilezza di modi lo rendevano a tutti carissimo.

Una nobilissima vita si è spenta con Giacomo Malvano, e nessun miglior voto potremmo formulare pel bene della Patria di questo: che l'amministrazione pubblica abbia molti uomini che gli somiglino.

Vada alla sua memoria il nostro vivo rampianto, ai suoi cari l'espressione del nostro rammarico. (*Bene*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo associa il suo reverente omaggio e il suo profondo compianto alle parole che dall'illustre Presidente di questa assemblea furono pronunciate in commemorazione degli estinti membri dell'Assemblea stessa. Rivolgo un pensiero affettuoso e rispettoso alla memoria di Angelo Annaratone, il prode garibaldino, che nel campo della pubblica amministrazione portò lo stesso spirito ardente e fattivo, che lo aveva condotto

a combattere per la patria negli anni della sua prima giovinezza.

Porgo un reverente saluto alla memoria di Francesco Filomusi Guelfi, l'insigne maestro di diritto dell'ateneo romano, esempio memorando di sapienza giuridica e di dirittura morale.

Ricordo con animo riconoscente e commosso gli alti servigi resi alla patria da quei due veri maestri dell'arte diplomatica, che furono Alessandro Guiccioli e Giacomo Malvano, che in anni non lieti della nostra azione internazionale, portarono nell'opera loro uno spirito così profondo e vivo di patriottismo e di gelosa tutela degli interessi italiani.

Rammento, con gratitudine ed ammirazione, il nome di Carlo Caneva, alla memoria del quale desidero, come ministro delle colonie, rivolgere un particolare saluto in quanto il suo nome onorando resterà perpetuamente associato, nella storia delle nostre imprese coloniali, al ricordo della conquista della Libia.

Alla memoria di tutti cotesti uomini savi e insigni, che furono onore di questa Assemblea, il Governo rivolge il suo omaggio e compianto. (*Approvazioni*).

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 vi sarà la riunione degli Uffici con l'ordine del giorno che verrà comunicato alla fine della presente seduta. Domani la seduta pubblica avrà luogo alle ore 16; ma a cominciare da dopodomani, come di consueto, le sedute avranno luogo alle ore 15.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere al sorteggio degli Uffici.

SILI, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così formati:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Agnetti
Battaglieri
Beccaria Incisa

Bertetti
Bettoni
Bianchi Riccardo
Cagnetta
Canevari
Cataldi
Cefaly
Contarini
Cusani-Visconti
Dallolio Alberto
De Amicis Tommaso
De Blasio
De Lorenzo
De Riseis
De Seta
Di Rovasenda
Foà
Fortunato
Frascara
Giordani
Imperiali
Indri
Lagasi
Lusignoli
Malagodi
Mango
Marchiafava
Masci
Mayer
Montresor
Morpurgo
Niccolini Pietro
Pagliano
Pascale
Paternò
Persico
Pigorini
Pirelli
Plutino
Polacco
Pullè
Quartieri
Rebaudengo
Reggio
Rossi Teofilo
Sandrelli
San Martino di Valperga
Setti
Valenzani
Vicini
Vitelli
Zupelli

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tomaso
Adamoli
Albricci
Badoglio
Bennati
Bensa
Berio
Bianchi Leonardo
Biscaretti
Botterini
Campostrini
Capece Minutolo
Caruso
Cimati
Civelli
Consiglio
Conti
De Cupis
De Larderel
Della Torre
Del Pezzo
Di Brazzà
Di Saluzzo
Di Terranova
Durante
Ellero
Fadda
Faldella
Fulci
Garavetti
Garroni
Giardino
Ginori Conti
Marescalchi Gravina
Martinez
Mazziotti
Mengarini
Niccolini Eugenio
Nuvoloni
Resta Pallavicino
Ruffini
Salata
Salvarezza
Sanarelli
Schanzer
Sechi
Tamborino
Thaon di Revel
Tivaroni
Tommasi

Torrigiani Luigi
 Triangi
 Vigliani
 Villa
 Volterra
 Zappi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto.
 Apolloni
 Arlotta
 Baccelli
 Beria d'Argentina
 Bollati
 Bombrini
 Borghese
 Boselli
 Cadorna
 Calabria
 Capotorto
 Chersich
 Cipelli
 Cirmeni
 Compagna
 Conci
 Credaro
 Curreno
 Cuzzi
 Dallolio Alfredo
 Del Carretto
 Diena
 Di Trabia
 Di Vico
 Faina
 Ferraris Carlo
 Ferrero di Cambiano
 Gualterio
 Lucchini
 Malfatti
 Mangiagalli
 Manna
 Marconi
 Mariotti
 Marsaglia
 Mazza
 Mazzoni
 Mosca
 Orlando
 Palummo
 Piccoli

Poggi
 Porro
 Reynaudi
 Romeo delle Torrazze
 Rossi Giovanni
 Sili
 Squitti di Palermi
 Tassoni
 Torraca
 Torrigiani Filippo
 Valvassori Peroni
 Viganò
 Vigoni
 Visconti Modrone

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Abbiate
 Bassini
 Bergamini
 Berti
 Bocconi
 Boncompagni
 Bonicelli
 Bonin Longare
 Bouvier
 Brusati Roberto
 Campello
 Capaldo
 Castiglioni
 Chimienti
 Comparetti
 Croce
 D'Andrea
 Del Lungo
 De Novellis
 Di Frasso
 Di Sant'Onofrio
 D'Ovidio Enrico
 Faelli
 Fracassi
 Fratellini
 Gallina
 Garofalo
 Gatti
 Gerini
 Gherardini
 Giaccone
 Giordano-Apostoli
 Gonzaga

Lamberti
Malvezzi
Martino
Massarucci
Mattioli-Pasqualini
Passerini Angelo
Pavia
Pescarolo
Petitti di Roreto
Piaggio
Placido
Presbitero
Salvia
Schupfer
Scialoja
Stoppato
Tamassia
Torlonia
Trinchera
Valli
Vanni
Zunino

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Albertini
Amero d'Aste
Aula
Berenini
Bertesi
Bombig
Brandolin
Brusati Ugo
Caldesi
Canevaro
Cassis
Cavalli
Caviglia
Cefalo
Cocuzza
Coffari
Corbino
D'Alife
D'Ovidio Francesco
Fabri
Fano
Frassati
Gavazzi
Ghiglianovich
Gioppi

Golgi
Greppi
Grippe
Guala
Lustig
Malaspina
Maragliano
Marcora
Molmenti
Morrone
Nava
Pansa
Passerini Napoleone
Pecori Giraldi
Ricci
Rizzetti
Rolandi-Ricci
Romanin Jacur
Rota
Salmoiraghi
Santucci
Scalori
Serristori
Sforza
Taddei
Tanari
Tecchio
Tomasi della Torretta
Wollemborg
Zippel

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Albertoni
Auteri Berretta
Barbieri
Barzilai
Bava Beccaris
Beltrami
Beneventano
Bonazzi
Borsarelli
Calisse
Calleri
Cannavina
Canzi
Carissimo
Carle
Catellani
Cencelli

Chiappelli
 Cocchia
 Colonna Prospero
 Da Como
 D' Ayala Valva
 De Amicis Mansueto
 Della Noce
 Diaz
 Dorigo
 Ferraris Maggiorino
 Figoli
 Fili Astolfone
 Gallini
 Giusti Del Giardino
 Grandi
 Grassi
 Grosoli
 Lanciani
 Luzzatti
 Mosconi
 Oliveri
 Pincherle
 Pipitone
 Ponza
 Rava
 Ridola
 Riolo
 Salvago Raggi
 Santini
 Schininà
 Schiralli
 Sonnino
 Spirito
 Suardi
 Supino
 Valerio
 Venzi

UFFICIO VII.

Artom
 Badaloni
 Bellini
 Bergamasco
 Cagni
 Cardarelli
 Ciruolo
 Clemente
 Colonna Fabrizio
 Cosenza
 Crespi

Del Bono
 Del Giudice
 De Petra
 Di Bagno
 Di Robilant
 Di Stefano
 Einaudi
 Ferraris Dante
 Ferri
 Fradeletto
 Francica Nava
 Frola
 Giunti
 Guidi
 Hortis
 Inghilleri
 Leonardi Cattolica
 Libertini
 Loria
 Melodia
 Michetti
 Millo
 Mortara
 Novaro
 Pantano
 Pellerano
 Pelloux
 Perla
 Pianigiani
 Pini
 Podestà
 Pozzo
 Quarta
 Queirolo
 Rampoldi
 Rattone
 Ronco
 Saladini
 Scalini
 Sinibaldi
 Sormani
 Tittoni Romolo
 Venosta
 Zuccari

Annuncio di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro del tesoro, sui provvedimenti che intendono prendere per frenare la smania sperperatrice di moltissimi enti locali (province e comuni) per opera dei quali, anche se retti da Commissari Regi, si viene accumulando un *deficit* quasi altrettanto grave quanto quello del Tesoro dello Stato e si aumentano senza limite le imposte fino ad assorbire in taluni luoghi l'intero reddito dei contribuenti.

Sinibaldi.

Il sottoscritto, veduta la relazione del Soprintendente del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, ora dimissionario, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se egli approva che i ministri dell'istruzione e del tesoro riversino l'uno sull'altro l'obbligo di provvedere, e intanto nè l'uno nè l'altro provveda ai più urgenti bisogni dell'Istituto stesso.

Vitelli.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione, e per esso il sottosegretario di Stato alle Belle Arti per conoscere i criteri che informano l'azione della Direzione generale nell'intimare vincoli od emanare ordini del giorno e ordinanze che limitano la libera proprietà di stabili o giardini, anche se dagli organi competenti furono riconosciuti e decretati privi di ogni carattere storico od artistico.

Se ritenga che il diritto di libera proprietà possa essere abbandonato alle arbitrarie decisioni di funzionari, i quali per personali apprezzamenti, che possono anche non essere ispirati a rigorose esigenze artistiche, emanano ordini del giorno e notificano vincoli che limitano o distruggono il valore commerciale di proprietà private, e se non ritenga invece che un così grave onere dovrebbe essere decretato per legge, per evidenti esigenze storiche od

artistiche riconosciute da una speciale commissione parlamentare.

Chiede inoltre al ministro delle finanze se non ritenga giusto che tali proprietà, così ridotte a veri oneri patrimoniali, debbano essere esentate da qualsiasi imposta, costituendo vere e proprie passività.

Colonna Prospero.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della giustizia e degli affari di culto, sulla convenienza che, in prossimità della riunione del Parlamento, sia sospesa la pioggia dei decreti-legge coi quali il Governo, malgrado solenni promesse, continua a sostituire indebitamente, e senza urgenza assoluta, la propria volontà a quella esclusivamente costituzionale degli organi legislativi, manomettendo talvolta le disposizioni fondamentali dello Statuto col sovvertire il regime tributario e creando nuove giurisdizioni speciali.

Questa interpellanza intende anche a richiamare il Governo all'ossequio dovuto ai moniti del Senato, ripetutamente manifestati, che hanno raccolto tanta eco di consensi nella pubblica opinione.

Mortara.

Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere le ragioni che indussero il Governo a diminuire notevolmente lo stanziamento per mantenere *i fondali* dei canali lagunari e dei bacini del porto di Venezia, con la sicurezza che tale diminuzione procurerà nocimento alle condizioni del porto già danneggiato per la sospensione degli escavi durante gli anni di guerra e reclamerà in un avvenire assai prossimo dispendii molto maggiori di quelli che oggi si vorrebbero risparmiare.

Romanin-Jacur.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere il suo pensiero intorno alle modificazioni che a di lui avviso è urgente apportare nell'ordinamento e nel funzionamento del Reale Corpo del Genio civile.

Romanin-Jacur.

Interrogazioni:

Al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia od affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno.

Sinibaldi.

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri sui frequenti casi di sospensione di sfratti ottenuti da chi seppe procurarsi l'appoggio di una folla turbolenta e minacciosa.

Sinibaldi.

Al ministro dell'istruzione pubblica intorno alle intenzioni sue e del Governo affinché sollecitamente ed efficacemente si provveda al Regio Istituto di Studi superiori in Firenze, del quale le difficili condizioni sono ora aggravate dalle dimissioni del Soprintendente.

Mazzoni.

Ai ministri delle finanze e del tesoro per sapere quali siano le ragioni che consigliano di mantenere ancora le Commissioni per la requisizione dei cereali con relativa indennità e con uso di automobili da parte degli ufficiali che vi sono addetti e loro famiglie.

Sinibaldi.

Ai ministri delle finanze e del tesoro sulla entità dei debiti che si sono lasciati accumulare per parte di molti comuni verso i Consorzi granari o di approvvigionamento e sulla diversità dei criteri con cui questi Consorzi hanno agito nelle diverse provincie.

Sinibaldi.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda (coi nuovi fondi assegnati dalla legge recente dell'agosto 1922 per restauri sui monumenti):

1° far finire i lavori nella Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna, sospesi, con danno, dopo la celebrazione del secentenario Dantesco;

2° fare eseguire i lavori necessari alla Basilica di San Vitale e alla Tomba di Teoderico;

3° far finire la sistemazione del Museo Nazionale nella nuova sede e provvedere alla regolare apertura.

Rava.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei nostri emigranti, di istituire la terza classe nei diretti sulla linea Torino-Modane, come già esiste sulla consecutiva linea francese.

Loria.

Ai ministri del tesoro e dei lavori pubblici per sapere se, di fronte alle gravi condizioni dei Consorzi, assuntori di opere di bonifica, causate dai maggiori prezzi dei materiali e mano d'opera, alla usura alla quale sono sottoposti dagli Istituti di credito, non escluse alcune Casse di risparmio, le operazioni di mutuo alle Bonifiche necessarie nell'attesa che lo Stato, provincie e comuni saldino il loro dare, alle tante e lunghe ed ingiustificate pratiche e formalità imposte dalla burocrazia per la realizzazione dei mutui e dei crediti:

1° non credano urgente di far sorgere un Istituto di Credito autonomo che compia le operazioni di credito direttamente alle Bonifiche imponendo intanto agli Istituti di emissione ed alle Casse di Risparmio di scontare al tasso ufficiale le delegazioni relative ai contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni emesse per opere di bonifica regolarmente collaudate e per le somme dichiarate liquide ed esigibili;

2° non intendano di venire in aiuto ai benemeriti Consorzi di Bonifica, i quali a seguito di avvenimenti tanto eccezionali ed imprevedibili sono costretti a decuplicare il loro concorso nella spesa, ciò che viene a rappresentare una feroce spogliazione che li mette già nell'impossibilità di continuare al saldo dei loro assunti contributi;

3° non abbiano impartite, come promise il ministro Peano, norme a facilitare la emissione dei decreti di approvazione dei collaudi già regolarmente eseguiti dalle competenti autorità.

Ferri.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della guerra per sapere se non creda sia giunto il momento di ultimare lo sgombrò dei proiettili dai depositi situati nel comune di Mangano (Udine); sgombrò tante volte promesso e mai portato a termine.

Di Brazzà.

Al presidente del Consiglio ed al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se, nella eventualità di una ulteriore proroga del decreto sugli affitti delle case di abitazione, intendono tener conto dell'art. 21 del decreto 18 aprile, n. 477, approvato dal Senato nella tornata del 24 novembre 1921, equamente riducendo l'ingiusto, enorme lucro che si fa a carico dei proprietari che hanno vincolati i loro stabili con contratti anteriori al 1919 e scadibili oltre il 1924.

Sili.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere per quali motivi non si sia ancora provveduto alla sistemazione giuridica degli ascoltanti giudiziari delle nuove provincie, in base a quanto venne stabilito dal Consiglio dei ministri nello scorso agosto; la qual cosa appare urgente non solo nell'interesse dei singoli candidati, ma anche per soddisfare alle impellenti necessità di un buon funzionamento delle corti giudiziarie delle terre redente.

Zippel.

Al ministro delle finanze per sapere se, pur tenendo conto dell'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non ritenga di provvedere mediante trasferimenti a completare almeno in parte il personale dell'Intendenza di finanza di Alessandria, nella quale da più di un anno manca il titolare dell'Ufficio e per deficienza numerica di personale, malgrado il buon volere del reggente, esiste un notevolissimo arretrato di pratiche che cagiona incessanti reclami dei contribuenti.

Battaglieri.

Al ministro della guerra per conoscere se in base ai regolamenti militari, e loro applicazione, sia consentito di destinare i sottotenenti di arti-

glieria, di recente nominati, a reggimenti residenti nelle città dove essi fecero il relativo corso da sergenti.

Spirito.

Ai ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica per conoscere a quale uso intendono adibire la Villa d'Este in Tivoli: uso che deve essere in armonia con la prestanta artistica e le nobili tradizioni di quell'insigne monumento.

Baccelli.

Ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi per sapere se sia vero (e nell'affermativa per quali ragioni) che il Governo nelle attuali gravi condizioni della finanza nazionale abbia fatto una concessione per un cavo marittimo con l'Argentina sottoponendo così l'erario ad ingenti oneri del tutto ingiustificabili nell'ora presente.

Mazziotti.

Al ministro del tesoro per sapere per quale ragione si ritardi di due o tre mesi l'emissione dei libretti di pensione a quei veterani delle patrie battaglie ai quali la Commissione Reale ha concesso gli assegni vitalizi a tenore della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Soltanto a Firenze vi sono 10 veterani ai quali è stata concessa la pensione da due o più mesi e che ancora non hanno avuto i relativi libretti. Essi sono Viviani Giuseppe, Petrini Carlo, Sanesi Giuseppe, Coda Benedetto, Pratesi Giulio, Vannucci Giuliano, Vannozzi Egisto, Del Fonte Angiolo, Bellesi Carlo ed Ercoli Eugenio.

Pellerano.

Al ministro della giustizia ed affari di culto per sapere se, nell'eventualità di una proroga del decreto sui fitti del 18 aprile 1920, n. 477, si sia provveduto a correggere la seconda parte dell'art. 8 nel senso indicato e colla dizione dell'ultimo periodo dell'art. 8 del testo approvato dal Senato nella conversione in legge del suaccennato decreto-legge; che, se lasciato nella forma e concetto attuale, continuerebbe a lasciar sussistere una posizione ingiustamente fa-

vorevole ad alcuni conduttori di locali ad uso negozio per il solo fatto di avervi l'uso promiscuo di abitazione anche *quando sia prevalente il carattere commerciale e non quello di abitazione.*

Bava-Beccaris.

Al ministro dei lavori pubblici per chiedere una notizia esatta sul numero dei morti e dei feriti nei passaggi a livello sulle Ferrovie dello Stato, dopo l'abolizione dell'antico metodo di sorveglianza, e se, considerando la difficoltà o l'incapacità di leggere gli avvertimenti posti su questi passaggi, i viaggi dei treni merci non segnalabili negli orari e il continuo aumento dei mezzi rapidissimi di locomozione sulle vie ordinarie, non urgano nuovi provvedimenti per la incolumità della vita dei cittadini.

Luzzatti.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro per la industria ed il commercio:

premesso che l'industria della Venezia Giulia, un tempo fiorente, ora attraversa un periodo di grave crisi nota al Governo, il quale non ha ancora saputo formarsi un programma economico ben chiaro per la Venezia Giulia; che le dolorose ripercussioni di questa allarmante situazione non mancano nel campo operaio con il continuo aumento del numero dei disoccupati, i quali rappresentano un onere non indifferente per il bilancio dello Stato e una continua preoccupazione per la tranquillità politica di una provincia di confine appena annessa all'Italia; che sarebbe quindi ingiustificabile e colpevole condotta quella di un Governo il quale, anzichè adottare provvedimenti atti ad alleviare detta crisi, ne accelerasse il ritmo e ne aumentasse le tristi conseguenze con una sorta di ostruzionismo burocratico applicato alle libere private iniziative, nelle quali sia visibile la volontà e la possibilità di cooperare al superamento della attuale stasi economica.

Il sottoscritto chiede di sapere perchè il Governo non si affretti ad accogliere la domanda avanzata da parecchio tempo, con l'approvazione entusiastica di tutti gli organi delle au-

torità locali e col parere favorevole delle autorità di finanza e di dogana, perchè venga incluso nel punto franco di Trieste il vecchio Arsenale del Lloyd, ora inutilizzato, per la creazione di una grande industria di montaggio automobili destinata ai Balcani e al Levante, a mercati cioè che con l'emporio Triestino hanno una tradizione di rapporti economici da non trascurarsi nell'interesse d'Italia, ma soprattutto in considerazione del fatto che detta industria oltre a promuovere i traffici riuscirebbe in breve tempo ad impiegare molte braccia e quindi a cooperare alla risoluzione della presente crisi con sensibili benefici nazionali.

Mayer.

Al ministro di agricoltura per sapere quando, conformemente alle dichiarazioni fatte in Senato dal Presidente del Consiglio, intenda emanare il promesso decreto per regolare i contratti agrari, provvedimento ormai di somma urgenza per l'imminente termine dell'annata agraria 1922 e la decadenza della legge 7 aprile 1921, riguardante tale materia.

Fracassi.

Al ministro della guerra per sapere se risponda a disposizioni regolamentari tuttora in vigore nell'Esercito l'imposizione fatta dal comandante il presidio di Vicenza ad un egregio ufficiale di complemento, non in servizio attivo, di accettare la sfida a duello da parte di altro ufficiale, pure non in servizio attivo, sotto la minaccia di severe sanzioni disciplinari, che avrebbero potuto arrivare fino alla rimozione dal grado; e per conoscere il pensiero del Governo circa i provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari onde meglio tutelare i sacrosanti diritti della coscienza degli ufficiali, in rapporto all'antiquato e barbaro istituto del duello, che il codice penale punisce quale reato.

Nava.

Al ministro delle finanze per sapere:

1° il numero dei ricorsi per liquidazione e rimborso di tasse di registro e di surrogazione pendenti al 30 giugno u. s., sia avanti il Ministero sia avanti le Intendenze di finanza;

2° l'ammontare delle somme reclamate in rimborso;

3° le epoche, anche a gruppi e in via approssimativa e sommaria, cui le istanze di rimborso risalgono;

4° le cause per cui i ricorsi di cui è caso rimangono pendenti per anni;

5° quali provvedimenti ha adottato e intende di adottare per risanare questa piaga della amministrazione finanziaria, anche in adempimento dell'impegno preso avanti il Senato nella discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio in corso e della nota di variazioni per l'esercizio 1921-1922.

Pozzo.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della giustizia ed affari del culto per sapere se il Governo non ritenga necessario di pubblicare finalmente i provvedimenti che ammettano la lingua italiana nell'uso delle corti giudiziarie dell'Alto Adige, come da lungo tempo reclamano gli interessi della popolazione, oltre che il supremo diritto e il decoro della nostra Nazione.

Zippel.

Al ministro delle poste e telegrafi per sapere per quale motivo ad un certo numero di impiegati postelegrafonici di ruolo scioperanti, e che si afferma essere 250, non sia ancora stata data comunicazione delle punizioni loro inflitte, e se questo ritardo debba attribuirsi ad un funzionario della Direzione Compartimentale dei servizi elettrici, che le doveva spedire, le cui opinioni comuniste sono ben note, e che avrebbe scioperato e che si è fatto figurare ammalato.

Di Brazzà.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere i motivi dell'abolizione del provvedimento di poter pagare le tasse scolastiche mediante cartolina vaglia: provvedimento che riusciva a vantaggio delle famiglie degli studenti, specialmente nelle grandi città.

Beltrami.

Al Presidente del Consiglio, e al ministro del tesoro per sapere quando saranno pagate le indennità alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia nell'adempimento del loro dovere.

Tamassia.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Mortara, Rebaudengo, Pozzo, Vicini, Pellerano, Cagni, Reggio, Tanari, Bouvier, Di Brazzà, Fracassi, Zippel, Luzzatti, Mazziotti, Sili, Beltrami, e Spirito.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione presa dal Senato di aumentare il numero dei componenti la Commissione permanente di finanze, deve provvedere alla elezione di altri sei membri della Commissione stessa. Alla votazione per questa nomina si procederà immediatamente dopo l'approvazione del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Domani alle ore 15, come ho già preannunciato, si terrà riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

a) Per la loro costituzione;

b) Per l'ammissione alla lettura di una proposta d'iniziativa del senatore Chimienti;

c) Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 495);

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 (N. 502);

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza (N. 504);

Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio (N. 505);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1603, in data 12 novembre 1921, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 31 dicembre 1922 (Numero 507);

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia) (N. 508);

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511);

Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque (N. 512);

Variazioni alla legge 20 marzo 1913, numero 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 513);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (N. 514);

Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili (N. 516);

Provvedimenti per la tutela dell'avvicinamento commerciale (N. 517);

Per la navigazione aerea (N. 520);

Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro (N. 522);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523).

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 509).

II. Votazione per la nomina:

a) di sei membri della Commissione di finanze;

b) di due membri della Commissione per la politica estera;

c) di due membri del Consiglio superiore aeronautico.

III. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli:

« Sui procedimenti penali contro senatori ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico (N. 474);

Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole (N. 406);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonché dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1481 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto (N. 318);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1234, che modifica l'art. 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi sul terremoto del 1908 (N. 319);

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908,

approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 321);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto (Numero 322);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati (N. 463);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, numero 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente

promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480);

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378).

La seduta è tolta (ore 17,20).

Risposte scritte ad interrogazioni.

PELLERANO. — Al ministro della guerra per sapere se non creda giusto che agli aspiranti al concorso per la scuola militare, muniti di titoli di studio superiori alla licenza liceale, che già avevano nel 1919 e che già erano in quell'epoca sottotenenti di complemento, si debba usare lo stesso trattamento stabilito per quelli licenziati dai collegi militari negli anni 1919-20.

RISPOSTA. — Nell'indire i concorsi per l'ammissione di subalterni di complemento nelle scuole di reclutamento, il Ministero ha ritenuto necessario stabilire che tutti gli ammittendi abbiano dato in precedenza, mediante apposite prove di esame, affidamento a seguire con successo i corsi di studio e a conseguire poscia il grado di tenente in servizio attivo permanente; e ciò indipendentemente dalla loro anzianità da ufficiale di complemento e dai titoli di studio posseduti, i quali, se pure superiori alla licenza liceale, non bastano da soli ad accertare l'accennata complessa idoneità, nè forniscono, se superiori, un giusto e tanto meno uniforme criterio circa la maggiore idoneità.

di fronte ai candidati provvisti di titoli di studio inferiori.

Una sola eccezione a tale principio generale è stata fatta nei riguardi di una determinata e limitatissima categoria di sottotenenti di complemento provenienti dai collegi militari: a costoro è stata concessa la dispensa dagli esami di concorso in esecuzione di precedenti disposizioni, le quali garantivano loro l'ammissione nei corsi per l'ufficiale in servizio attivo permanente senza l'obbligo di sostenere alcuna prova.

Non è pertanto possibile estendere la dispensa dagli esami agli ufficiali di cui l'onorevole interrogante s'interessa.

Il Ministro
SOLERI.

BOUVIER. — Al ministro del tesoro. Per quali ragioni mentre prima i Consolati di Parigi, Lione e Marsiglia provvedevano al pagamento delle pensioni e degli assegni ai nostri invalidi di guerra e ai veterani residenti nella loro giurisdizione, ora, da qualche tempo a questa parte vi si rifiutano adducendo di non esserne più autorizzati, obbligandoli così ad ingenti spese per venire in Patria od a provvedersi di procuratori per farne l'esazione.

RISPOSTA. — Il Tesoro non ha mai finora autorizzato i RR. Consolati di Parigi, Lione e Marsiglia, nè altri Consolati in Francia, od in altri Stati Europei ad effettuare i pagamenti di pensioni e di assegni ai nostri invalidi di guerra e veterani.

Però da tempo il Tesoro si preoccupa di agevolare i nostri benemeriti pensionati residenti all'estero, valendosi di tutti quegli espedienti cui può ricorrere senza pregiudizio dell'erario. Ed infatti per quanto gli attuali ordinamenti non prevedano nemmeno il caso che pagamenti del genere debbano effettuarsi fuori del Regno, si è tuttavia provveduto a quanto possibile per attenuare il disagio lamentato dai suddetti connazionali, consentendo loro di poter intanto esigere gli assegni direttamente all'estero, senza ingerenza di altre persone o rappresentanti e senza alcun onere o speciale compenso per le prestazioni del Regio Governo.

Dato però il numero considerevole degli interessati non riesce possibile di raggiungere normalmente in tutti i casi la sollecitudine che

sarebbe desiderata nelle disposizioni riflettenti i pagamenti suddetti. Ad ostacolare la rapidità delle riscossioni intervengono circostanze che sono in genere estranee alla Amministrazione del tesoro.

Si era dapprima ricorso ai vaglia postali internazionali per i pagamenti di cui trattasi, ma poichè questo mezzo diede risultati assolutamente sfavorevoli, si stabilì di provvedere mediante chèques pagabili all'estero e tratte su corrispondenti dai nostri maggiori Istituti di credito.

Ma se con tale modalità si è ovviato ad alcuni inconvenienti, non si è risparmiato ancora ai nostri connazionali pensionati, il maggior disagio causato dalla lunga attesa cui essi si vedono costretti prima di conseguire il pagamento delle rate di pensione, tenuto conto che la emissione dei chèques richiede sempre il preventivo accertamento delle condizioni previste dalle vigenti norme per l'autorizzazione dei pagamenti di assegni vitalizi. E questo accertamento non può essere attualmente fatto se non col certificato di vita del pensionato che deve essere rilasciato alla prescritta scadenza mensile, e non prima, dalle competenti autorità consolari, e poi inviato al competente ufficio del Regno per la liquidazione delle rate di pensione maturate. Per eliminare anche questa ultima causa di disagio dei nostri pensionati all'estero, il tesoro ha già concretato alcuni provvedimenti che permetteranno di risolvere definitivamente l'assillante questione.

Le nuove facilitazioni tendono infatti ad assicurare il pagamento diretto degli assegni al pensionato alla scadenza prevista, senz'altra formalità all'infuori della presentazione del consueto certificato di esistenza in vita all'atto della riscossione, ovvero allorquando si sarà provveduto, come è intendimento del Governo, per tutti i pensionati del Regno, all'esonero della esibizione del certificato di esistenza in vita con la sola formalità della esibizione della fotografia apposta sul libretto di pensione e munita della dichiarazione di autenticità da parte delle autorità competenti.

Questi provvedimenti saranno al più presto attuati, non appena superate alcune lievi difficoltà di ordine amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
FONTANA.

DI BRAZZÀ. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere per quali motivi l'assicurazione da lui data per gli orari riguardanti la provincia di Udine sarebbero stati modificati, secondo gli accordi presi, per il primo luglio, non abbiano ancora avuto effetto.

RISPOSTA. — In seguito alle premure delle rappresentanze locali ed all'interessamento dell'onorevole interrogante, non mancai di invitare la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato a studiare e predisporre sollecitamente le possibili modificazioni nelle comunicazioni ferroviarie interessanti la provincia di Udine.

In una riunione che fu tenuta, ed alla quale partecipò anche una rappresentanza delle ferrovie, fu deliberato che le modificazioni sarebbero *presto* avvenute specialmente per quanto riguarda la coincidenza a Mestre dei treni da e per Udine.

E così venne disposto. Ma passandosi all'esecuzione si incontrarono delle difficoltà.

I provvedimenti richiesti si riconobbero di entità maggiore di quanto apparisse: essi avevano ripercussioni su altre linee oltre la Udine-Venezia. Il tempo richiesto, sia per lo studio e la esecuzione delle nuove disposizioni, sia per la stampa degli orari di servizio si riconobbe che era maggiore del previsto. Non vi era modo di dare corso ai nuovi provvedimenti se non con qualche sensibile dilazione. Pertanto venne stabilito di fare coincidere l'attuazione dei provvedimenti medesimi con le modificazioni del 1° novembre, con cui posso appunto assicurare l'onorevole interrogante, che sono in corso di attiva preparazione anche le modificazioni in parola, nella misura che riuscirà consentita in relazione alle condizioni ed esigenze dell'esercizio ferroviario della regione.

Il Ministro

V. RICCIO.

REBAUDENGO. — Al Presidente del Consiglio e al ministro dell'istruzione pubblica sulla esattezza della notizia data dai giornali circa provvedimenti in corso, col deprecato sistema dei decreti-legge, ordinanti il pagamento dell'indennità estiva ai supplenti delle scuole medie, confidando che la notizia venga dichiarata infondata.

RISPOSTA. — Mi sembra utile, per la conoscenza completa della questione dare all'onorevole senatore interrogante alcune notizie circa la concessione della cosiddetta « indennità estiva » ai supplenti delle scuole medie.

Ai predetti supplenti il compenso annuo corrispondente al servizio da essi prestato durante i mesi di lezione e di esame viene pagato, suddividendolo in decimi anzichè in dodicesimi per facilitare la liquidazione del compenso stesso.

Trattasi di un sistema di pagamento che nulla detrae all'intero compenso annuo ad essi spettante. E ciò è tanto vero, che, prima del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, il pagamento di tali retribuzioni veniva fatto, suddividendolo in dodicesimi e non in decimi; ma questo sistema fu mutato perchè dava luogo a difficoltà e inconvenienti.

La indennità estiva non costituisce dunque un corrispettivo di prestazione di opera.

Essa fu concessa col decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1178, e col successivo decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1468, fu prorogata fino al termine dell'anno scolastico entro il quale sarebbe stata conclusa la pace.

Poichè il decreto 30 settembre 1920, n. 1389 stabilì che lo stato di guerra si doveva intendere cessato, per ogni effetto, al 31 ottobre 1920; con l'anno 1920-21 (entro il quale è scaduto il termine di cessazione dello stato di guerra), deve intendersi cessata la concessione della indennità estiva.

Premesso ciò, posso dichiarare formalmente che è priva di fondamento la notizia che sia in corso il ripristino della concessione suddetta mediante il decreto-legge, perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, un simile provvedimento dovrebbe essere adottato d'accordo col Ministero del tesoro, il quale, tenuto conto delle rigide prescrizioni di economia che il Governo si è imposto, per le imprescindibili esigenze finanziarie di ordine generale non consentirebbe ciò in alcun modo.

Il Ministro

ANILE.

TANARI. — Al ministro dell'interno per sapere se intende mantenere l'impegno del suo predecessore circa la promessa d'inchiesta fatta in Senato su contratti di fittanze agrarie estorti

da intermediari inutili, privati o enti cooperativi, dopo avere impedita la libera concorrenza coi coltivatori diretti, contadini, a danno gravissimo delle rendite del patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna.

RISPOSTA. — Assicuro l'onorevole senatore Tanari che è stato, in questi giorni, affidato ad un ispettore generale del Ministero dell'interno l'incarico di eseguire un'inchiesta sui contratti di fittanza dei fondi di proprietà delle Opere pie della provincia di Bologna.

Credo opportuno aggiungere che tale inchiesta era stata anche invocata da parte del Consorzio delle Cooperative agricole di quella provincia.

Il Sottosegretario di Stato

FUMAROLA.

REBAUDENGO. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda conveniente ai fini di una più sollecita ricostruzione economica del Paese, cui conferirebbe una agevolazione di comunicazione tra Piemonte ed Emilia, disporre perchè col prossimo orario invernale sia reso praticamente possibile ciò che — per la somma ristrettezza del tempo concesso a Bologna — oggi non è e lo era largamente prima della guerra e un po' meno questo inverno — recarsi e ritornare da Torino a Bologna entro la giornata.

RISPOSTA. — Anteguerra e precisamente col l'orario estivo 1914 la comunicazione diurna Torino-Bologna e ritorno era possibile con due treni in andata:

Torino part. ore 4 —	Bologna arr. ore 12.56
» » » 7.20	» » » 13.25

e con due nel ritorno.

Bologna part. ore 14.38	Torino arr. ore 21.58
» » » 17.25	» » » 23.50

Attualmente sono pure due i treni disponibili in andata:

Torino part. ore 3.40	Bologna arr. ore 9.40
» » » 6 —	» » » 13.20

ma uno solo come ritorno pomeridiano:

Bologna part. ore 15.30	Torino arr. ore 23.55
-------------------------	-----------------------

il quale, prima del giugno u. s., partiva da Bologna alle 16, e dovette essere anticipato di mezz'ora rispetto ad altre esigenze.

Da quanto precede risulta che, se vi sono stati spostamenti e se vi è stato un effettivo peggioramento nell'orario del treno serale di ritorno, si è migliorato in cambio il viaggio in andata col primo treno, e non è diminuito il tempo disponibile a Bologna; infatti, anteguerra la massima sosta diurna era di ore 5 $\frac{1}{2}$ con assenza totale da Torino di ore 19.50 ed attualmente è di ore 5.50 con una assenza di ore 20.15.

Inoltre si può anche dire che, se una delle combinazioni di prima della guerra consentiva di arrivare a Bologna alle 12.56 e ripartire alle 14.38, ora, l'arrivo alle 9.40, consente il ritorno alle ore 11.45, cosicchè effettivamente anche attualmente le combinazioni esistenti sono due.

La minore comodità presente consiste nel fatto che la seconda partenza da Torino è stabilita alle 6 invece che alle 7.20, e permette di sostare a Bologna solo ore 2.10, perchè il treno 22 (ora in partenza da Bologna alle 10 ed anteguerra alle 17.25) non trova più prosecuzione da Piacenza su Torino. Ma nelle attuali condizioni dell'esercizio e colla attuale impostazione degli orari, questa reale deficienza non appare rimediabile; perchè a rimediare, occorrerebbe istituire un nuovo treno diretto coincidente a Piacenza col treno 22, diretto che non potrebbe essere nemmeno limitato ad Alessandria come anteguerra, perchè non arriverebbe in tempo a raggiungere il direttissimo 2 Roma-Torino, e dovrebbe essere perciò spinto fino a Torino.

Tenute presenti le attuali condizioni dell'esercizio, e considerato — per quanto si è precedentemente detto — che l'orario attuale soddisfa già discretamente agli interessi contemplati nell'interrogazione, sono spiacente di non potere aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro

RICCIO.

Pozzo. — Al ministro delle finanze sui provvedimenti che ritenga di dover prendere contro l'incredibile disordine dei servizi delle esattorie delle grandi città in cui, mentre si vessano in ogni maniera i contribuenti, sia applicando le multe immediate, anche quando non sono mai stati recapitati gli avvisi, sia costrin-

gendo i contribuenti a fare lunghe file e a perdere molte ore di tempo a causa della pessima organizzazione del servizio di riscossione agli sportelli, si fanno poi tardare per mesi i rimborsi per tasse indebitamente percepite e si costringono i contribuenti a numerose peregrinazioni prima di liquidare i loro rimborsi stessi.

RISPOSTA. — Con la presente interrogazione l'onorevole Pozzo muove due diverse lagnanze: la prima si riferisce al disagio cui sono esposti i contribuenti delle grandi città i quali sono costretti a fare lunghe file e a perdere molto tempo per eseguire il pagamento delle imposte, mentre poi vengono assoggettati alla multa di mora anche quando non sono stati ad essi notificati gli avvisi di pagamento; l'altra lagnanza riguarda il ritardo frapposto nella liquidazione dei rimborsi d'imposte indebitamente pagate.

Premesso che l'onorevole interrogante non ha specificato presso quali uffici esattoriali si verifica la rissa dei contribuenti con la relativa perdita di tempo, si osserva che ciò molto facilmente avviene negli ultimi giorni di scadenza della rata, specialmente nei grandi centri, quando per il gran numero dei contribuenti che si presenta agli sportelli, non è possibile rilasciare a tutti in breve tempo le quitanze che devono essere compilate al momento del pagamento.

In ogni modo, per l'articolo 25 del testo unico di legge 29 giugno 1922, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, l'esattore ha il dovere di notificare al contribuente la cartella nella quale deve essere indicato l'ammontare annuale dell'imposta e di ciascuna rata. Se tale obbligo non viene adempiuto la multa a favore dell'esattore non è applicabile. Pertanto, i contribuenti che non hanno avuta notificata la cartella possono rifiutarsi di pagare la multa di mora, e possono anche fare ricorso al Prefetto della provincia il quale provvede ai sensi degli articoli 72 e 100 del citato testo unico.

Quanto alla ritardata liquidazione dei rimborsi delle imposte non dovute si osserva che le domande di cessazione di reddito che danno diritto ai rimborsi, devono essere esaminate, ed alcune volte essere anche sottoposte al giudizio delle commissioni amministrative. Solo

dopo tale esame e giudizio possono essere disposti i rimborsi i quali di regola vengono liquidati con la maggiore sollecitudine compatibili con gli altri numerosi e non lievi compiti devoluti ai competenti uffici finanziari.

Si assicura, per altro, che saranno rivolte vive raccomandazioni alle intendenze di Finanza, perchè la maggiore vigilanza venga esercitata sulle Esattorie e sulle Agenzie delle Imposte affinchè vengano rimossi, ove esistano, gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro

BERTONE.

REBAUDENGO. — A Sua Ecc. il ministro delle Poste e dei Telegrafi, per sapere se creda sia degno di un paese civile e corrispondente all'altezza delle tariffe vigenti, un servizio postale per cui una cartolina postale impiega quattro giorni a percorrere il tragitto tra la Capitale ed un comune (Guarene) situato alle porte della città di Alba.

RISPOSTA. — Di regola la corrispondenza ordinaria diretta a Guarene in provincia di Cuneo, che sia impostata a Roma nelle ore pomeridiane e che, dopo lo smistamento e la bollatura nell'ufficio di Roma ferrovia, venga passata al reparto competente per l'inoltro dopo le ore 17,30 non può aver corso che con l'ambulante Roma-Torino 133 in partenza col treno 6 alle ore 20,25.

Tale treno transita ad Alessandria alle ore 9,5 del mattino successivo ed è in coincidenza col treno 5461 della linea di Alba, che a sua volta parte da Alessandria alle 10,45 ed arriva ad Alba alle 14,5.

La ricevitoria postale di Guarene si trova sopra uno stradale servito da una linea automobilistica con due corse al giorno. La seconda corsa parte da Alba alle 18 e arriva a Guarene alle 20.

Vi è quindi la possibilità che una corrispondenza per detta località impostata a Roma, nel pomeriggio di un determinato giorno, arrivi a destinazione la sera del giorno successivo; e, che, al più tardi essa sia recapitata al destinatario la mattina del terzo giorno.

Ma data la grande quantità di corrispondenze che circolano nel servizio postale e il ritmo

necessariamente celere col quale il lavoro si svolge, qualche disagio è inevitabile.

D'altra parte non sono rare le mancate coincidenze dei treni e le interruzioni del servizio ferroviario, in conseguenza di scioperi.

E pertanto non deve ritenersi che se qualche ritardo talvolta si verifica esso dipenda specialmente da colpevole deficienza nell'organizzazione o nell'esecuzione nel servizio postale.

Ad ogni modo, sarebbe bene che l'onorevole senatore Rebaudengo mi comunicasse la cartolina che è oggetto della sua lagnanza, per poter disporre qualche utile indagine in base alle date di partenza e di arrivo che devono risultare dalle impronte dei bolli postali, e per potere dare poi luogo ai provvedimenti che si dimostrassero opportuni.

Il Ministro
FULCI.

VICINI. — Ai ministri delle finanze e della guerra per sapere se non credano doveroso ed urgente per ragioni di giustizia e d'interesse storico ed artistico liberare e consegnare al comune di Arco Trentino l'antica Rocca, necessaria allo estendersi della redenta città sulle sponde del lago, e allo sviluppo della sua vita civile, commerciale ed industriale.

RISPOSTA. — Per quanto riguarda questo Ministero non si è in grado di prendere alcun provvedimento circa la cessione gratuita al comune di Arco Trentino dell'antica Rocca poichè non risulta pervenuta alcuna domanda del comune medesimo nè dal Ministero della guerra è stata comunicata la dismissione di detta Rocca al demanio patrimoniale dello Stato.

Il Ministro
BERTONE.

MORTARA. — Al ministro della giustizia e affari di culto, per conoscere con quale opportunità siano stati chiamati al Gabinetto del Ministero e rispettivamente a quello del sottosegretario di Stato i pretori dei due mandamenti limitrofi di Montereale e Pizzoli (Aquila), lasciando l'amministrazione della giustizia in condizioni disastrose specialmente a Montereale ove parecchie centinaia di procedure sono in sospenso senza che alcuno vi provveda; e per conoscere altresì se e come intenda riparare all'inconveniente deplorabile.

RISPOSTA. — La interrogazione dell'onorevole senatore Mortara si fonda su circostanze di fatto non del tutto rispondenti a realtà.

Nessun pretore è stato chiamato al Gabinetto del sottosegretario di Stato alla giustizia e soltanto al Gabinetto del ministro guardasigilli è stato assunto con le funzioni di segretario di Gabinetto il pretore di Pizzoli, Giuseppe Valignani, il quale era incaricato anche della supplenza in Montereale, sede a suo tempo rimasta vacante per mancanza di aspiranti.

Il ministro guardasigilli nel disporre la chiamata del Valignani, ha esercitato una facoltà che gli spetta, secondo le norme legislative in vigore, sulla costituzione dei Gabinetti; anzi avendo egli già assunto come segretario particolare un funzionario di altra amministrazione, doveva, secondo le norme stesse, scegliere il segretario di Gabinetto fra i funzionari dipendenti dal Ministero della giustizia.

Per evitare poi che abbiano a derivare pregiudizi al servizio delle due preture di Pizzoli e di Montereale (le quali del resto, non sono di grande importanza) è stato telegraficamente invitato il procuratore generale di Aquila a provocare da quel primo presidente gli opportuni provvedimenti di supplenza. E quel presidente ha già destinato a Montereale, il pretore di Sassa, mentre a Pizzoli regge l'ufficio il vice pretore onorario.

E poichè è a prevedere che anche dando al Valignani altra residenza e mettendo a concorso la pretura di Pizzoli, sede non ambita non si potrebbe addivenire alla nomina del nuovo titolare, viene riservato ogni provvedimento per supplire in modo definitivo alle esigenze del servizio al momento in cui si potranno destinare alle preture i nuovi uditori in funzione di vice pretore. Ciò avverrà nel prossimo ottobre, epoca in cui si potrà assegnare un uditore vice pretore alle preture anzidette.

Il Ministro
ALESSIO.

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere i motivi dell'abolizione del provvedimento di poter pagare le tasse scolastiche mediante cartolina vaglia: provvedimento che riusciva a vantaggio delle famiglie degli studenti, specialmente nelle grandi città.

RISPOSTA. — Premetto che per quel che riguarda il pagamento delle tasse universitarie non è mai esistita una disposizione di indole generale che consentisse tale pagamento mediante cartolina postale.

Ritengo pertanto che l'interrogazione debba riferirsi al pagamento delle tasse scolastiche nelle scuole medie.

Per questo riguardo, nè il Ministero dell'istruzione, nè quello delle finanze pensarono mai di porre un divieto al pagamento delle tasse scolastiche mediante cartoline vaglia e non si intende come l'onorevole interrogante possa aver sentito della abolizione del provvedimento.

In pieno accordo col Ministero delle finanze fu anni or sono data facoltà ai Capi Istituto delle grandi città di accogliere, invece della bolletta dell'Ufficio del registro, codeste cartoline e l'esperimento continuò con molta soddisfazione degli uffici finanziari, e del pubblico, ma con disagio degli uffici di presidenza o direzione o di segreteria delle scuole, costretti a nuove responsabilità e a nuovi lavori di conteggi e scritturazioni, complicati dalle modificazioni portate dai nuovi diritti di bollo e quietanza.

Devesi perciò ritenere che qualche capo istituto si sia mostrato contrario allo spediente della tassa pagata per cartolina e, poichè la disposizione non era tassativa, abbia diffidate le famiglie.

Qualche ispezione o inchiesta mise effettivamente in chiaro gli inconvenienti del sistema. Il Ministero rendendosi conto della necessità di agevolare i pagamenti, non tralasciò di studiare i mezzi a ciò acconci. Fu affacciata primamente l'idea di creare speciali tipi di marche da bollo, da annullarsi dagli uffici scolastici, ma presto la si lasciò da parte per un cumulo di difficoltà tecniche e di servizio. Poi parve potesse farsi effettuare il pagamento a mezzo del servizio dei conti correnti amministrati dalle Poste mediante assegni postali, ma come da comunicazioni officiose, che saranno seguite da notizia ufficiale da parte del Ministero delle finanze, nemmeno questo sistema potrà essere adottato.

Il Ministero dell'istruzione proseguirà con solerzia gli studi per definire la questione che può a prima giunta sembrare di risoluzione

facile ed immediata, e vedrà di dare al più presto possibile le opportune direttive, previe intese con il Ministero delle finanze.

Il Ministro

ANILE.

FRACASSI. — Al ministro di agricoltura per sapere quando, conformemente alle dichiarazioni fatte in Senato dal presidente del Consiglio, intende emanare il promesso decreto per regolare i contratti agrari, provvedimento ormai di somma urgenza per l'imminente termine dell'annata 1922 e la decadenza della legge 7 aprile 1921, riguardante tale materia.

RISPOSTA. — Sulla materia dei contratti agrari fu, dal Ministero, presentata alla Camera dei deputati, il 14 giugno u. s. - con carattere di urgenza - il disegno di legge numero 1645, contenente, tra l'altro, disposizioni intese ad autorizzare una nuova revisione dei canoni, nelle locazioni di fondi rustici, da valere per gli anni agrari 1922-23, 1923-24, 1924-25.

Tale revisione veniva ammessa anche per i contratti stipulati posteriormente al 30 giugno 1918.

Le ultime vicende politiche non permisero, come è noto, che il progetto venisse discusso prima della chiusura del Parlamento.

Io confido, però, che esso possa essere discusso ed approvato alla ripresa dei lavori della Camera e del Senato.

Così si renderà possibile, senza dubbio, l'applicazione delle norme relative alla revisione dei canoni, anche per l'annata agraria 1922-23, alla quale non si estendono le provvidenze contenute nella legge 7 aprile 1921, n. 407; e ciò a simiglianza, appunto, di quanto avvenne per tale legge, che, pur essendo stata promulgata nell'aprile del 1921, si applicò con decorrenza dell'annata (già allora inoltrata) 1921-22.

Nè all'uopo occorrerà - giova rilevarlo - una qualunque disposizione esplicativa, poichè il disegno di legge ammette che la nuova revisione debba valere per un triennio, a cominciare, appunto, dall'imminente anno agrario 1922-23.

Comunque, mi pregio dare assicurazione all'onorevole interrogante che il Ministero per l'agricoltura segue con l'interessamento pro-

messo la importantissima questione in ogni suo aspetto nelle varie zone d'Italia, per vederne ogni emergenza la quale possa consigliare al Governo un riesame per decisioni di urgenza che si credesse possibile adottare.

Il Ministro
BERTINI.

ZIPPEL. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere per quali motivi non si sia ancora provveduto alla sistemazione giuridica degli ascoltanti giudiziari delle Nove Provincie, in base a quanto venne stabilito dal Consiglio dei ministri nello scorso agosto; la qual cosa appare urgente non solo nell'interesse dei singoli candidati, ma anche per soddisfare alle impellenti necessità di un buon funzionamento delle corti giudiziarie delle terre redente.

RISPOSTA. — L'argomento che forma oggetto della interrogazione dell'on. sen. Zippel è stato regolato con R. D. 29 agosto 1922 n. 1308 che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno per gli esami degli uditori giudiziari. Il detto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 corr. n. 243.

Roma, 24 ottobre 1922.

Il Guardasigilli
ALESSIO

DI BRAZZÀ. — Al ministro delle poste e telegrafi per sapere per quale motivo ad un certo numero di impiegati postelegrafonici di ruolo scioperanti, e che si afferma essere 250, non sia ancora stata data comunicazione delle punizioni loro inflitte, e se questo ritardo debba attribuirsi ad un funzionario della Direzione Compartimentale dei servizi elettrici, che doveva spedire, le cui opinioni comuniste sono ben note, e che avrebbe scioperato e che si è fatto figurare ammalato.

RISPOSTA. — On. senatore. In risposta all'interrogazione dell'onorevole S. V. circa il ritardo con cui sarebbero state comunicate le punizioni agli impiegati postelegrafonici di ruolo scioperanti, mi onoro informarla che ho subito disposto le necessarie indagini per assodare se effettivamente sussista l'addebito di tale ritardo a qualche impiegato della Direzione Compartimentale dei servizi elettrici di Roma.

Ed è risultato che per stabilire l'aggravante della recidività per la misura della punizione da infliggere, a carico di taluni degli scioperanti, si è dovuto procedere ad una serie di accertamenti per ogni singolo impiegato, senza trascurare, inoltre, le necessarie informazioni circa le funzioni e gli stipendi degli impiegati medesimi, allo scopo di compilare esattamente per ciascuno di essi il decreto di punizione.

Tutti i decreti furono da me firmati il 28 settembre e trasmessi alle varie direzioni (tra cui quella compartimentale dei servizi elettrici di Roma) il 7 ottobre.

La direzione di Roma, con lettera del successivo giorno 10, assicurò di aver notificato i provvedimenti agli interessati.

Ritengo, dopo quanto le ho esposto, che la S. V. on.ma voglia riconoscere che nessun ritardo si ebbe a lamentare da parte di chicchessia.

Con profonda osservanza.

Il Ministro
FULCI.

ZIPPEL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della giustizia per sapere se il Governo non ritenga necessario di pubblicare finalmente i provvedimenti che ammettano la lingua italiana nell'uso delle corti giudiziarie dell'Alto Adige, come da lungo tempo reclamano gli interessi della popolazione oltre che il supremo diritto e il decoro della nostra nazione.

RISPOSTA. — La questione dell'uso delle lingue presso le corti giudiziarie della Venezia tridentina e in genere delle nuove provincie è da tempo oggetto di accurato studio ed esame da parte del Governo.

Per quanto riguarda la regione tridentina, avendo la Corte di appello di Trento espresso l'avviso essere necessario che la materia fosse regolata per ovvie ragioni con apposito provvedimento legislativo, nel luglio scorso fu incaricato il competente Commissariato generale civile, perchè, in conformità di quanto era già stato fatto per la Venezia Giulia, curasse di costituire nel seno della Consulta regionale trentina una ristretta Commissione mista per concretare le proposte adatte a regolare la delicata materia.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1922

Tale Commissione, subito nominata, attende ai suoi lavori, di cui si è avuto cura anche alcuni giorni or sono, di sollecitare i risultati. Appena questi saranno comunicati, non si mancherà di concretare con la maggiore cura e urgenza il provvedimento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato.

BENEDUCE.

LUZZATTI. — Il sottoscritto chiede al ministro dei lavori pubblici una notizia esatta sul numero dei morti e dei feriti nei passaggi a livello sulle Ferrovie dello Stato, dopo l'abolizione dell'antico metodo di sorveglianza, e se, considerando la difficoltà e l'incapacità di leggere gli avvertimenti, posti su questi passaggi, i viaggi dei treni non segnalabili negli orari, e il continuo aumento dei mezzi rapidissimi di locomozione sulle vie ordinarie, non urgono nuovi provvedimenti per la incolumità della vita dei cittadini.

RISPOSTA. — In merito a quanto chiede l'onorevole interrogante, si ha il pregio di partecipare che dalla statistica degli investimenti avvenuti negli ultimi 5 anni ai passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato risulta che si ebbero:

nel 1918 - 5 investimenti su P. L. aperti, 47 su P. L. presenziati;

nel 1919 - 11 investimenti su P. L. aperti, 37 su P. L. presenziati;

nel 1920 - 6 investimenti su P. L. aperti, 41 su P. L. presenziati.

Dal 1° gennaio 1921, ossia successivamente al R. decreto 2 novembre 1920 n. 1608, che contiene le ultime disposizioni con cui fu consentita una maggiore estensione nell'apertura degli attraversamenti, la statistica presenta i seguenti dati, ponenti in rilievo anche le conseguenze degli investimenti:

	Investimenti letali e con ferimenti gravi						Investimenti leggeri e con altre conseguenze					
	Su P. L. aperti		su P. L. chiusi in consegna a privati		su P. L. presenziati		Su P. L. aperti		su P. L. chiusi in consegna a privati		su P. L. presenziati	
	Sempl. bin.	Dopp. bin.	Sempl. bin.	Dopp. bin.	Sempl. bin.	Dopp. bin.	Sempl. bin.	Dopp. bin.	Sempl. bin.	Dopp. bin.	Sempl. bin.	Dopp. bin.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921	24	16	—	—	10	1	30	23	1	—	8	13
Dal 1° gennaio al 30 giugno 1922	30	16	—	—	2	2	41	36	—	1	3	3

L'aumento che si rileva non è proporzionale al maggior numero dei passaggi a livello aperti, che erano 970 nel 1913 mentre sono oltre 6400 attualmente. E va tenuto presente che mentre il numero degli investimenti in passaggi aperti è in media di 0,3 al giorno, si può calcolare che sui 6400 passaggi a livello suaccennati si abbiano giornalmente almeno 64.000 transiti di treni, dato che sulle linee ferroviarie transitano in media 5 coppie di treni al giorno, cosicchè la percentuale degli infortuni in confronto al numero dei passaggi dei treni non sembra sia elevata.

D'altra parte si ha logicamente ragione di ritenere che il numero degli investimenti dovrà diminuire in conseguenza del progressivo abituarsi del pubblico al nuovo sistema e cioè di mano in mano che i conducenti dei veicoli tenderanno ad usare maggiore attenzione e prudenza prima di impegnare gli attraversamenti. In proposito si ritiene opportuno rammentare che per non pochi degli investimenti verificatisi è rimasto accertato che essi furono l'effetto di imprudenze dei conducenti stessi, che (pur vedendo approssimarsi il treno e qualche volta essendo stati consigliati a fermarsi) vollero attraversare la strada ferrata fidandosi nella velocità dei loro veicoli e sfidando il pericolo forse per errato calcolo della velocità del treno.

E di fronte a gravi casi di disattenzione e di imprudenza anche la chiusura ed il preenziamento dei passaggi a livello non vale sempre ad evitare gli infortuni; come è dimostrato dal recentissimo caso di un'automobile pubblica che presso Erba, su linea delle ferrovie Nord-Milano, per disattenzione è andata a cozzare a grande velocità, forzandola, contro la barriera chiusa di un attraversamento, determinando l'investimento da parte del treno sopraggiungente con la morte di più persone.

In ogni modo si può assicurare l'onorevole Interrogante, che mentre l'amministrazione ferroviaria non può rinunciare ai provvedimenti presi che corrispondono ad alto interesse economico dello Stato, in quanto hanno permesso di economizzare più decine di milioni, consentendo di diminuire il personale di guardia lungo le linee, il quale altrimenti avrebbe dovuto essere invece grandemente

aumentato per l'applicazione dell'orario di otto ore, non ha d'altra parte tralasciato e non tralascia di studiare ed applicare i provvedimenti che possono essere utili a scongiurare gli investimenti, in aggiunta alle misure già adottate, come la estesa pubblicità, l'impianto di segnali fissi di d'avviso e di preavviso, l'estensione dell'uso di barriere manovrate a distanza ecc.

Il Ministro
V. RICCIO.

SPIRITO. — Al ministro della Guerra. Per conoscere se in base ai regolamenti militari e loro applicazione, sia consentito di destinare i sottotenenti di artiglieria, di recente nominati, a reggimenti residenti nella città dove essi fecero il relativo corso da sergenti.

RISPOSTA. — Non esistono regolamenti militari che consentano o no la destinazione di sottotenenti di nuova nomina, a reggimenti residenti nella città dove essi fecero il corso da sergente.

Invece è costante ed antica consuetudine del Ministero, per ovvie ragioni disciplinari, non destinare i sottotenenti neo-promossi nei corpi stessi dove essi hanno prestato servizio da militari di truppa, e i promovendi - a senso del paragrafo 365 della Istruzione Complementare sul Reclutamento del R. Esercito - non possono comprendere, nella designazione dei corpi ai quali desiderano essere assegnati, quelli ai quali abbiano appartenuto come militari di truppa.

Il Ministro
SOLERI.

CAGNI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere quali disposizioni furono date o saranno date perchè resti ormai inconcussa la libertà di lavoro nel porto di Genova e perchè non si ricada in quel monopolio di corporazioni uniche le quali portarono a rovina il traffico del nostro principale porto commerciale.

RISPOSTA. — Alla interrogazione dell'onorevole senatore Cagni si è implicitamente risposto col Decreto di scioglimento del Consorzio del Porto di Genova.

Il Segretario Capo alla Presidenza
ZURLO.

REGGIO. — Chiedo di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere gli intendimenti del Governo sulla questione dell'ordinamento del lavoro nel porto di Genova, perchè con la sua azione, adottando i concetti economici di quanto hanno, per diversa via combattuto in tale questione per l'ora di risveglio attuale, faccia quanto è possibile perchè il porto di Genova, da campo di competizioni politiche, si trasformi in libero e fecondo campo di lavoro e di disciplinata concorrenza economica.

RISPOSTA. — Alla interrogazione dell'onorevole senatore Reggio si è implicitamente risposto col Decreto di scioglimento del Consorzio del Porto di Genova.

Il Segretario Capo alla Presidenza
ZURLO.

SILI. — Al presidente del Consiglio ed al Ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se, nella eventualità di una ulteriore proroga del decreto sugli affitti delle case di abitazione, intendono tener conto dell'art. 21 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, approvato dal Senato nella tornata del 24 novembre 1921, equamente riducendo l'ingiusto, enorme lucro che si fa carico dei proprietari che hanno vincolati i loro stabili con contratti anteriori al 1919 e scadibili oltre il 1924.

RISPOSTA. — La questione sulla quale l'onorevole senatore Sili ha richiamata l'attenzione del Governo, ricordando la proposta approvata dal Senato nella conversione in legge del decreto 18 aprile 1920, 477 (art. 21) non è sfuggita al mio esame. Ma dopo attenta ponderazione non mi è sembrato che fosse conveniente dettare ora una speciale disposizione per permettere la revisione e l'aumento della pigione negli affitti di lunga durata e tuttora in corso. Pure apprezzando le ragioni che sono a base della richiesta, ho dovuto osservare che, trattandosi di case di abitazione, l'ipotesi di contratti di lunga durata è del tutto eccezionale, essendo noto che tali contratti sogliono essere stipulati per breve periodo di tempo. Devono quindi ritenersi molto limitati i casi di contratti stipulati anteriormente alla guerra e nei primi anni di questa, i quali siano tuttora in

corso, e per pochi casi non mi è sembrato conveniente turbare ancora più gravemente il regime del nostro codice in materia di contratti, specialmente nel momento attuale, in cui da più parti si chiede il ritorno, sia pure graduale, al diritto comune. A questo scopo, infatti, le nuove disposizioni contenute nel decreto-legge 23 corr., accordano la proroga delle locazioni per un solo anno e stabiliscono poi per l'avvenire un sistema del tutto diverso da quello accolto finora in questa materia, il quale rappresenta un avviamento alla libertà delle contrattazioni. Con tale nuovo sistema male armonizzerebbe una disposizione come quella invocata dall'onorevole senatore Sili, che il Senato aveva proposta, in considerazione del regime fermato sul Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, regime, che, come si è detto viene ad essere abbandonato.

Del resto, poichè tutta la materia degli affitti è sottoposta all'esame del Parlamento, la questione potrà essere più ampiamente discussa in questa sede, mentre il Governo dal canto suo doveva ora limitarsi a regolare ulteriormente la materia che aveva formato oggetto di precedenti decreti e non poteva quindi aver riguardo ai contratti in corso, dei quali gli anteriori provvedimenti non si sono mai occupati.

Roma, 26 ottobre 1922.

Il Guardasigilli
ALESSIO.

MAZZIOTTI. — Ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi per sapere se sia vero (e nell'affermativa per quali ragioni) che il Governo nelle attuali gravi condizioni della finanza nazionale abbia fatto una concessione per un cavo marittimo con l'Argentina sottoponendo così l'erario ad ingenti oneri del tutto ingiustificabili nell'ora presente.

RISPOSTA. — La convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo collegante l'Italia con la Spagna il Brasile, l'Uruguay e la Repubblica Argentina, fu stipulato il 12 settembre 1921, dietro autorizzazione dato al Governo coll'articolo 3 della legge 20 agosto 1921 n. 1133, la quale fu approvata alla Camera ed al Senato, su proposte favorevoli delle rispettive commissioni

parlamentari e col plauso dei vari parlamentari che parteciparono alla discussione.

È da notarsi che l'articolo 3, pur non fissando le modalità da stabilirsi, autorizzava che la convenzione si facesse col sistema di una garanzia che lo Stato dovesse dare alla Società per un minimo di parole all'anno, per 10 anni, più coll'esenzione della ricchezza mobile e di ogni altra imposta sul reddito sino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.

La opportunità e l'utilità di collegare l'Italia con quei lontani paesi ove vivono e prosperano milioni di nostri connazionali è così evidente e fu così eloquentemente dimostrata da molti che si occuparono della questione e principalmente da S. E. Orlando al ritorno dal suo viaggio nelle Americhe del Sud, che mi sembrerebbe ozioso soffermarmi su tale questione, tanto più che da molti anni le nostre fiorenti colonie lamentavano la grave difficoltà di corrispondere con la Madre Patria ed invocavano un cavo diretto italiano che togliesse la corrispondenza telegrafica del controllo di compagnie e di Stati esteri e permettesse alla corrispondenza stessa di avere un corso rapido e non ritardato dalla precedenza che notoriamente si dava a corrispondenza straniera. Basti dire che la notizia di Caporetto fu trasmessa solo dopo poche ore e quella di Vittorio Veneto solo dopo quattro giorni!

Non è un fatto del resto sentimentale soltanto, ma economico di primissimo ordine, come è stato universalmente riconosciuto. È vano il volere intrecciare continui rapporti commerciali coll'America del Sud, se si è privi di un mezzo rapido e diretto di comunicazioni e non soggetto a controllo e a ritardi, da parte di enti concorrenti stranieri.

Il rilevante costo dell'acquisto, della posa e della manutenzione del cavo, nonché le spese di esercizio che per lo Stato riescono molto più elevate che per le compagnie, dovendosi dislocare un numeroso personale, non permisero al Governo Italiano di corrispondere non solo alle richieste degli italiani residenti nelle Americhe ma ancora degli uomini di affari italiani e del Sud America. Fu per questo motivo proposta quella forma di convenzione.

Tenuto conto che il traffico tra l'Italia e l'Argentina risultava di 2,000,000 di parole e

che a tale traffico, come era ragionevole prevedere, si sarebbe aggiunto grande parte di quello dell'Europa Centrale ed Orientale, il quale nelle misure più ristrette era lecito prevedere di altre 2,500,000 parole, fu garantito alla Compagnia un traffico minimo di 6 milioni e 250 mila parole alla condizione che le somme pagate sarebbero state rimborsate dalla Compagnia quando il traffico sarebbe aumentato.

Dai preventivi fatti si ritenne che entro 14 anni lo Stato sarebbe stato rimborsato di tutte le somme pagate.

Considerato che la tassa media per parola, per la quota parte relativa al transito sui cavi spettante alla Compagnia per la corrispondenza transitante sui cavi stessi, può calcolarsi in lire-oro 2.50, ne consegue che l'onere per lo Stato nel primo anno di esercizio del cavo sarebbe stato di (6,250,000-4,500,000) 2.50 4,375,000 lire oro.

La quale somma negli anni successivi si sarebbe dovuta diminuire proporzionalmente al maggior traffico, che sul cavo stesso era lecito prevedere quando la grande rapidità nello scambio delle comunicazioni avrebbe indotto il pubblico a fare maggiore uso di tale nuova via. Cosicché in complesso si prevedeva che l'erario avrebbe dovuto erogare nei primi anni complessivamente circa sedici milioni lire-oro il cui rimborso si sarebbe effettuato negli anni successivi.

La convenzione che, come sopra si è detto, fu stipulata il 12 settembre 1921, fu approvata e resa esecutiva con R. D. n. 2021, firmato il 29 settembre 1921, ma registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1922, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 27 gennaio stesso, quindi entrando in vigore, per le norme generali, il 10 febbraio 1922. Da ciò è bene rilevare che la Compagnia fino al 10 febbraio 1923 ha tempo di raccogliere il capitale voluto. Tuttavia essa avendo trovato difficoltà a raccogliere per pubbliche sottoscrizioni nel Sud America il capitale voluto (80 milioni oro) è venuta incontro al Governo che, pur dovendo dare esecuzione alla convenzione, aveva mostrato il desiderio di modificare alcuni patti della convenzione medesima al fine di migliorarli.

La Compagnia ha chiesto di avere un maggiore lasso di tempo, di quello che ha a sua

disposizione per raccogliere il capitale, e che questo possa essere raccolto in lire italiane anzichè in oro. La detta proroga di un anno ai termini contrattuali fu chiesta anche al fine di potere usufruire eventualmente di alcuni nuovi tipi di cavi a maggiore rendimento che si trovano allo studio e che se risponderanno a quanto si afferma, costituiranno un grande progresso per l'esercizio a vantaggio quindi sia della Società che dello Stato e del pubblico.

Il Governo ha esaminato anzitutto se non fosse il caso di profittarne per cercare di annullare la convenzione, ma questa ipotesi si è scartata, perchè non solo contraria ad una legge votata appena un anno fa e voluta dai due rami del Parlamento con tanta unanimità di pareri, ma ancora per tutte quelle ragioni di economia nazionale che fanno del cavo un mezzo potente per venire in ausilio del commercio.

Ma considerato che, come risulta non solo dal responso dei tecnici appassionati, ma ancora da dati statistici e dall'esempio di altre nazioni, la radiotelegrafia non può sostituire i cavi ma solo dare il servizio sussidiario. Ma soprattutto ha considerato che l'ipotesi dell'annullamento non fosse probabilmente raggiungibile, perchè non era, nè è facoltà del Governo di rompere unilateralmente una convenzione perfettamente valida e dalla quale la Compagnia non è per nulla decaduta, ma per la quale aveva ancora quattro mesi di tempo per la raccolta del capitale.

Fu deciso quindi di cercare di migliorare la convenzione del 12 settembre 1921, consentendo alla concessione dell'anno di proroga domandato dalla Compagnia e alla costituzione del capitale in lire 300,000,000 lire-carta anzichè 80.000,000 milioni oro tenuto calcolo che al cambio esistente al momento della stipulazione della convenzione 12 settembre 1921, gli 80,000,000 oro potevano calcolarsi equivalenti a circa 260,000,000 di lire-carta. Inoltre fu stabilito anche di accordare alla Compagnia la posa e l'esercizio di un cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e le Azzorre, da effettuarsi a tutte spese della Compagnia, e senza alcun contributo ed alcuna garanzia di traffico da parte del Governo italiano, perchè a questo modo non solo lo Stato italiano senza spesa di sorta e senza garanzia da parte sua ha un cavo

diretto con l'America del Nord, ma potrà lo Stato definire meglio le trattative per la quota in conto di riparazioni sui cavi ex-tedeschi, e se si riuscirà ad avere la quota in denaro, il tesoro dello Stato la incasserà liberamente ed interamente.

In compenso di tali concessioni la Compagnia ha assunto l'impegno:

1° di ridurre la garanzia del traffico per l'America del Sud da 6,250,000 a sole 5,000,000 di parole con un vantaggio a favore dello Stato italiano di una economia di lire italiane carta circa 11 milioni e mezzo all'anno;

2° di ridurre la garanzia del traffico di una parte proporzionale alla durata delle eventuali interruzioni del cavo;

3° di elevare dal 50 per cento al 75 per cento la riduzione di tariffa per i telegrammi di Stato;

4° di sostenere a suo carico, durante la eventuale riparazione del cavo, tutte le spese inerenti alla navigazione e all'esercizio della Regia nave « Città di Milano » quando le riparazioni stesse richiedessero un periodo di tempo superiore ai 180 giorni. Mentre l'articolo 18 della convenzione 12 settembre 1921 lasciava a carico della Compagnia soltanto le spese del carbone e il resto a carico dello Stato italiano per qualunque durata di tempo;

5° di riconoscere al Governo italiano vincolata la proprietà del cavo durante tutta la durata della concessione, nell'intesa che solo alla fine della concessione il cavo diverrebbe proprietà libera della Compagnia. Ma nel caso di annullamento della convenzione la proprietà del cavo restasse libera dello Stato italiano, salvo il diritto alla Compagnia di riscattarla, rimborsando lo Stato di tutte le somme che avesse percette in base alla garanzia per il minimo traffico cogli'interessi al cinque per cento dei singoli pagamenti. Clausola questa con cui la convenzione del 12 settembre viene a trasformarsi radicalmente, dando la maggiore garanzia possibile per lo Stato.

In seguito a tali modifiche l'onere che dalla concessione suddetta avrà lo Stato si riduce al costo di sole 500,000 parole che valutate a lire oro 2.50 portano una spesa nel primo anno di 1,000,000 lire oro, la qual somma degli anni successivi andrà a diminuire rapidamente. E ciò calcolando che per la convenienza di tariffe

e per la maggiore rapidità una parte delle comunicazioni dell'Europa centrale andranno per il cavo italiano.

È poi da tener presente che il transito per l'Italia, di 2,500,000 parole che dagli altri Stati dell'Europa e anche dall'Oriente verranno avviate sul nostro cavo per l'America del Sud, sia per maggior rapidità di inoltro, sia per i minori transiti e conseguentemente per la tariffa minore, arrecherà al bilancio dell'erario un nuovo introito di circa 300,000 lire oro all'anno considerato che la tassa di transito spettante all'Italia è di lire oro 0.12. E per le stesse considerazioni l'attivazione di un cavo diretto con l'America del Nord arrecherà un ulteriore aumento di transito dovuto alla corrispondenza tra l'America del Nord e l'Europa orientale che sarà instradata sul nuovo cavo in conseguenza della minore tariffa. Corrispondenza che all'incirca può ritenersi di almeno altri tre milioni di parole e che produrrà un nuovo introito di 1,360,000 lire oro.

Cosicchè l'onere per lo Stato da un milione e 250,000 lire oro scende a 500,000 lire oro per il primo anno, e supponendo che il progressivo aumento del traffico faccia anno per anno scemare tale somma in modo che al settimo anno comincino ad effettuarsi i rimborsi alla Compagnia, può prevedersi che complessivamente

l'onere che l'erario italiano dovrà sostenere in conseguenza della convenzione viene ridotto da 16,000,000 a poco più di 2,000,000 lire-oro; somma che dovrà poi essere rimborsata dalla Società quando il traffico avrà superato il minimo garantito. Nè è poi trascurabile che, con l'anno di proroga, la spesa viene anche per lo Stato italiano dilazionata.

In seguito all'esposizione di quanto sopra l'onorevole interrogante vorrà riconoscere che, di fronte ai notevoli e indubbi benefici che l'attivazione dei due suddetti cavi arrecherà allo sviluppo delle relazioni commerciali fra l'Italia e le Americhe, resta più che giustificato il non rilevante onere che ne deriverà in un primo tempo all'erario italiano, e che soprattutto i miglioramenti ottenuti con la nuova convenzione in corso sono un beneficio non lieve per il bilancio italiano.

La presente risposta viene data anche d'accordo e per conto dell'onorevole ministro del tesoro.

Il Ministro

FULCI.

Licenziato per la stampa il 23 novembre 1922 (c. p. 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXVIIª TORNATA

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Inizio della discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923 » 4039

Oratori:

BORSARELLI 4044
 DE CAPITANI, *ministro di agricoltura* 4051
 FRACASSI 4047
 FRASCARA 4049
 GALLINI 4042
 GRASSI 4046
 PASSERINI ANGELO 4048
 TORRIGIANI LUIGI 4039

(Lettura di una proposta di) 4036

Interrogazioni (Annuncio di) 4060

Messaggi del Presidente della Corte dei conti 4038

Omaggi (Lettura di un elenco di) 4033

Petizioni (Lettura del sunto di) 4033

Relazioni (Presentazione di) 4037

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per il tesoro.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

N. 47. Il signor Cifoni Carlo si duole della perquisizione fatta in casa sua e nella sede dell'Associazione « Patria e lavoro » di Firenze in seguito ad un'ordinanza del prefetto di quella città.

N. 48. La Deputazione provinciale di Terra d'Otranto fa voti per l'avocazione allo Stato degli archivi provinciali del Mezzogiorno.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il Presidente del Consiglio provinciale di Piacenza: *Atti del Consiglio, 1921.*

Il sindaco di Modena: *Atti del Consiglio comunale, 1917-1918.*

Il Comandante della Regia Nave Alighieri: *Varie fotografie del giro dei Sovrani da Venezia a Zara.*

L'onorevole Rodinò, Roma: *Proroga poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. (Discorsi).*

Il senatore Luigi Rava, Roma: *Relazione sull'attività svolta nell'anno 1921 dall'Ente Nazionale delle industrie turistiche.*

Il senatore Tamassia: *Verbum regis.*

Il senatore Polacco: *Sulla così detta proprietà commerciale.*

Il senatore Dallolio Alfredo:

1º *Per una politica cosciente in materia*

di lavori pubblici pel dopo guerra. (Aut. ing. I. Sala);

2° *Tripolitania e Cirenaica*. (Album di 24 tavole artistiche).

3° *Mano d'opera femminile*.

Il dott. Vincenzo Montesano, Roma: *La lotta contro le malattie veneree*.

Il marchese Francesco Maria Casa Massimi, Roma: *Su le origini di Roma*.

La Società Italiana di colture agrarie, Roma: *Il contributo della Società Italiana di colture agrarie alla soluzione del problema terriero*. (Aut. Annibale Cermani).

L'Istituto Italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale, Roma: *Per la coltura e la profilassi dell'endemia gozzo-cretinica*. (Autore prof. Ernesto Lugaro).

Il prof. Pierre de Nolhac: *Ausonia victrix*.

Il prof. avv. Carlo Picchio, Alessandria: *Contributo alla determinazione del concetto d'impresa secondo l'art. 3 del Codice di commercio*.

Il dott. Giulio Provenzal, Roma: *Il problema tunisino nei rapporti franco-italiani*.

Il prof. Giuseppe Bruccoleri, Roma: *Il disegno di legge per il latifondo*.

Il Banco di Sicilia, Roma: *Rendiconto e bilancio consuntivo esercizio 1921*.

Il Ministero di agricoltura - Ispettorato generale Miniere, Roma: *Rivista del servizio minerario nel 1920*.

Il sig. Angelo Acocella, Napoli: *L'ingegno, le virtù, le opere di Francesco Tedesco*.

Il prof. Biagio Brugi, Pisa: *Solenne commemorazione del prof. Francesco Buonamici*.

La Regia Università di Padova:

1° *Cinque anni di rettorato nella Regia Università di Padova*. (Autore senatore Carlo Ferraris);

2° *Memorie e documenti per la storia della Regia Università di Padova*. Vol. I.

3° *Monografie storiche sullo studio di Padova*.

4° *I professori della Regia Università di Padova nel 1922*.

5° *La facoltà teologica della Università di Padova. Parte I, secoli XIV e XV*. (Autori Giovanni Brotto e Gaspare Zonta).

L'Istituto per la storia dell'Università di Padova: *Acta Graduum Academicorum Gym-*

nasii Patavini. (Autori Giovanni Brotto e Gaspare Zonta).

Il sig. Chuichiro Gomyo, Londra: *The oneness of Humanity*.

Il dott. Luigi Ferraris: *La legge per Roma, città capitale dello Stato Italiano*.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Chieti: *Scritti e pensieri di Silvio Spaventa*.

Il sig. Luigi Carnovale: *Only by the Abolition of neutrality can Wars be Quickly and for ever Prevented*.

Il cav. avv. Renato Cerciello, Roma: *Cronaca della pubblica amministrazione in Italia*. (Dalla « Rivista di diritto pubblico », novembre-dicembre 1922).

L'onorevole Giovanni Monici, Roma:

1° *Sul bilancio dei lavori pubblici*. (Discorsi alla Camera dei deputati).

2° *La piccola proprietà agricola e la tassa sul vino*.

Il sig. Carlo Bacco: *L'epoca nostra e gli ordinamenti sociali*.

Il Presidente del Consiglio provinciale di Brescia: *Atti 1921*.

L'ing. Guido Toia, Roma:

1° *Réponse au mémoire présenté par la Compagnie d'Assurance Générale de Venise*.

2° *Relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1920*.

Il senatore G. Mazzoni, Roma:

1° *La questione Malaspina*.

2° *R. Accademia della Crusca. Rapporto accademico. Anno 1920-21*.

3° *Commemorazioni di Renato Fucini e Mario Pratesi*.

Il senatore Dallolio Alfredo, Roma:

1° *Il restauro dell'Albergo d'Italia a Rodi*. (Aut. A. Maiuri).

2° *Lavori della Commissione archeologica italiana a Rodi, con 16 illustrazioni*. (Autore A. Maiuri).

Il senatore Mangiagalli, Milano: *L'Associazione per lo sviluppo dell'alta cultura e l'opera sua*.

Il rettore della Regia Università di Pisa: *Solenne commemorazione del prof. senatore Ulisse Dini*. 12 marzo 1922.

Il Debito pubblico ottomano, Costantinopoli: *Rapporto sulla gestione 1920-21.*

L'Istituto case popolari di Roma: *Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1921 e preventivo per l'esercizio 1922.*

S. E. Tittoni Tommaso, Presidente del Senato, Roma: *Mareodromo semi-sommersibile per l'atterramento e rifornimento delle macchine aeree transmarine.* (Autore Giuseppe Pino, Genova).

Il senatore Luigi Rava, Roma: *L. C. Farini - A. Scialoja e Salvatore Tommasi per A. C. De Meis.*

Il senatore I. Del Lungo, Roma: *Un libro, un uomo, un'istituzione. Discorso.*

L'Istituto storico Italiano, Roma: *Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo di Salerno, a cura di C. Garuffi.*

Il Comune di Bologna: *La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, 1921. (Relazione del bibliotecario dott. A. Sorbelli).*

Il sig. Annibale Germani, Milano: *Il contributo della Società Italiana di colture agrarie alla soluzione del problema terriero.*

Il prof. N. Jorga della Regia Università di Bucarest: *Relations entre Serbes et Roumains, à l'occasion du mariage de la princesse Marie et du Roi Alexandre.*

L'Università cattolica del S. Cuore di Milano: *Sulla riforma del Codice penale italiano a proposito del progetto Ferri.*

Il comm. Aristide Emiliani, Bologna: *Palpiti di guerra 1915-18 dalle lettere al padre suo.*

Il Presidente del Consiglio provinciale di Pavia, *Atti 1921.*

Il sig. Antonio Bottoni, Bologna: *Casa del Soldato.*

Il Presidente del Consiglio provinciale di Ravenna: *Atti, anno 1921.*

Il Ministero di agricoltura, Roma: *Libro genealogico (Stud Book) dei cavalli di puro sangue importati o nati in Italia.* Vol. IX dal 1911 al 31 dicembre 1920.

Il dott. cav. Mario Ponzio di S. Sebastiano, Roma:

1° *Riflessioni geografiche circa le terre incognite del Padre Terra Rossa della nobiltà veneziana;*

2° *Supplemento di Girolamo Ruscelli nell'istorie di mons. Paolo Giovio.*

L'avv. Michelangelo Canofari, Roma: *Disposizioni che regolano l'amministrazione della giustizia e le leggi da applicarsi in Tripolitania.*

Il Consigliere di Stato per l'istruzione pubblica, Cantone di Ginevra:

1° *Cours de géographie. Manuel Atlas, destiné aux écoles primaires.* (Aut. W. Rossier);

2° *Histoire illustrée de la Suisse.* (Autore W. Rossier);

3° *Premières leçons intuitives d'allemand.* (Autore A. Lescaze);

4° *Livre de lecture des écoles primaires.* (Autori L. Mercier e A. Marti);

5° *Cours de la langue française. Grammaire, vocabulaire, composition.* (Aut. Charles Vignier);

6° *Aritmetique et comptabilité de la classe complémentaire et des écoles secondaires rurales;*

7° *Aritmetique. Cours moyen.*

8° *Manuel d'enseignement antialcoolique.* (Autore Jules Denis).

9° *Anthologie scolaire.* (Autori L. Dupraz et E. Bonjour).

10° *Géométrie. Cours d'enseignement primaire et complémentaire.* (Autore A. Corbaz).

11° *Exercices de lecture expliquée.* (Autore Henri Duchosal).

Il ten. Gen. Giuseppe Mario Petilli, Piacenza: *Ricordi di guerra.*

Il sig. Giuseppe Savoja, Palermo: *Caporetto ferroviario, cause e rimedi. Conferenza pubblica.*

Il senatore G. Mazzoni, Roma: *Scritti di Enrico Elia raccolti per cura della sorella.*

Il sig. B. Lido, Milano: *Carte di Enrico Guastalla ordinate per cura di B. L. Guastalla.*

Il cav. dott. Mario Ponzio di S. Sebastiano, Roma: *La filosofia morale del grande Aristotele.* (Tesoro Emanuele).

La Regia Università di Pisa: *Annuario 1921-1922.*

Il giornale « La Voce », Milano: *I battaglioni della R. Guardia di finanza per la grandezza d'Italia.*

Il dott. Mario Bori, Roma: *Agli alpini d'Italia.*

Il prof. Luigi Volpicella, Roma: *Pape Satan Aleppo. Nuovo commento al 1° verso del canto VII dell'Inferno.*

L'onor. avv. Pio Donati, Roma: *Attualità economiche e finanziarie.*

Il senatore Sforza: *La conferenza di Londra e la politica estera italiana. Discorso.*

L'onor. avv. F. Meda, Roma: *Sulla nostra situazione finanziaria. Discorsi.*

Il senatore Luigi Rava: *Problemi urgenti. Discorso al Senato.*

Il senatore Mazziotti, Roma: *Un fervido amico dell'Italia in Francia: Enrico Conneau.*

Il prof. Luigi Giuliano, Roma: *Vincenzo Starella.*

Il senatore G. Mazzoni, Roma: *Nella terra della libertà. Discorso al Senato e al popolo di S. Marino nel VI centenario della morte di Dante.*

Il senatore Alfredo Dallolio, Roma: *Il libro bianco greco. Documenti diplomatici 1913-17.*

Il dott. Mario Bori, Roma:

1° *Le carte del Capitolo di Gozzano. (1002-1300);*

2° *Le fortificazioni di Verrès nei documenti dell'archivio Challant. (1536-1538);*

3° *Appunti dai « Comptes des Chatellenies et de l'Hôtel de Genève ».*

Il sig. Alerame Pallavicino: *La Conferenza di Genova. (10 aprile e 20 maggio 1922).*

Il prof. ing. Attilio Muggia, Bologna: *Le origini della R. Scuola superiore di chimica industriale di Bologna. Discorso.*

Il prof. L. C. Massini, Genova: *Le opere di un fisico italiano.*

L'onorevole Marziale Ducos, Brescia: *Il problema della terra. Discorsi.*

Il sig. Pio Ruspanti, Roma: *Vigilanza sui manicomi e sugli alienati.*

Direzione della « Rivista di Artiglieria e Genio », Roma: *Rivista A. e G. Vol. 3°.*

Municipio di Torino: *Annuario, anno 1920-1921.*

Il sig. Vincenzo Lozito, Livorno: *La vita e le opere di Domenico Urbano.*

Il senatore L. Beltrami, Milano: *I contribuenti di Casate Olona. (Autore Polifilo).*

Il dott. D'Amia Amerigo:

1° *Le sentenze pisane dal 1139 al 1200;*

2° *Studio sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel sec. XII.*

Il deputato L. Fulci, Roma: *Le comunicazioni del Governo per le poste e i telegrafi. (Discorsi al Senato).*

Il senatore U. Da Como, Roma:

1° *Lettere del Giordani a F. Cuzzetti. Comunicazione all'Ateneo di Brescia.*

2° *Per la nuova sede dell'Ateneo di Brescia, 1909.*

Il sig. Menchetti Andrea: *Storia di un comune rurale della Marca anconitana. (Montalboddo, oggi Ostra).*

Il senatore L. Beltrami, Roma: *Il Codice ambrosiano del Liber Diurnus Romanorum Pontificum.*

Il Consiglio provinciale di Alessandria: *Atti del 1921.*

Il sig. G. B. Marzi, Cornigliano Ligure: *Epi-grafe destinata per una corona alla salma del milite ignoto. Carme al medesimo.*

L'avv. cav. Renato Cerciello, Roma: *La questione dei decreti-legge. Conferenza.*

Il sig. Pietro Barbera, Firenze: *Un maestro del libro. (Pietro Barbera). Autore Angelo Sordini.*

Il dott. Carlo Fregola, Siena: *Intorno alla produzione del grano da serie « gentile rosso » in provincia di Siena.*

Il sig. Giacomo Sofia: *San Giovanni Battista o la glorificazione di un martirio. (Dramma tragico).*

Il sig. Scarmentado Menòr, Milano: *Voyage au Hasard, de Cindadela à Rome.*

Il senatore G. Ciruolo, Roma: *Tre anni di lavoro della Croce Rossa Italiana. Agosto 1919-luglio 1922.*

Il prof. Giuseppe Leonida Capobianco, Monteverde (Avellino): *Paolo Boselli, 2ª edizione.*

Il senatore Tamassia, Roma: *Epica e storia in alcuni capitoli di Agnello Ravennate.*

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli Uffici nella loro riunione di oggi hanno ammesso alla lettura una proposta di legge di iniziativa del senatore Chimienti.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Pellerano a darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Art. 1.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali ha diritto di partecipare al referendum popolare.

Art. 2.

Un quinto degli elettori iscritti può domandare il *referendum*:

a) su di un disegno di legge respinto da una delle due Camere;

b) perchè una determinata riforma legislativa venga sottoposta all'esame del Parlamento;

c) perchè di un disegno di legge in esame presso una delle due Camere ne venga affrettata la discussione e completata in tempo determinato.

Art. 3.

Il Governo del Re, su deliberazione del Consiglio dei ministri, può convocare i comizi per il *referendum*:

a) su di un disegno di legge respinto da una delle due Camere;

b) su di una questione di amministrazione o di finanza.

Art. 4.

In caso di conflitto tra le due Camere, l'oggetto del conflitto sarà sottoposto al *referendum* quando ne sia fatta proposta da due terzi dei componenti di una di esse.

Art. 5.

Quando, nel caso di cui alla lettera a, degli articoli 3 e 4 della presente legge, la Camera che abbia respinto un disegno di legge inviti il Governo a ripresentarlo e lo approvi, il *referendum* non avrà più luogo.

Introdotta la proposta di *referendum* su di un disegno di legge respinto durante una sessione, non si applica l'articolo 56 dello Statuto del Regno.

Art. 6.

I comizi per il *referendum* saranno sempre convocati per decreto Reale ed avranno luogo nel trentesimo giorno da quello della pubblicazione del predetto decreto.

Art. 7.

Nel caso di scioglimento della Camera elettiva le elezioni generali possono farsi insieme con la votazione popolare di un *referendum*.

Art. 8.

La procedura per l'esercizio del *referendum* è regolata da una legge. Il disegno di legge relativo sarà preparato da una Commissione composta di cinque deputati e cinque senatori eletti dalle rispettive assemblee con voto limitato e per la durata della legislatura.

Della Commissione farà parte il Primo Presidente della Cassazione di Roma che ne sarà il presidente.

A questa Commissione sarà sempre affidata la redazione della formula dei *referendum*.

I membri della predetta Commissione non potranno dimettersi nè le loro dimissioni saranno lette nelle rispettive assemblee.

Art. 9.

L'elettore che, senza la prova documentata della impossibilità materiale di parteciparvi, si astiene dall'esercizio del diritto di *referendum* è punito con la multa di lire cinquecento e, nel caso di recidiva, anche con la perdita di tutte le onorificenze di cui sia insignito.

Ai reati ed alle pene di cui nel presente articolo non potrà applicarsi nè la grazia nè l'amnistia.

Art. 10.

Il *referendum* dovrà sempre essere proposto ai comizi su questioni precise e concrete.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà svolta in una delle prossime sedute.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita, anche quando esercitino quella contro i danni ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra la nomina del signor Milano Franco D'Aragona principe dott. Pietro.

Ho anche l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina del signor Pais professore Ettore.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cassis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Millo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MILLO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina del signor Cito Filomarino viceammiraglio Luigi principe di Bitetto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Millo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del signor Paulucci di Calboli conte Raniero.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Cataldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CATALDI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del signor Ancona prof. ingegnere Ugo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cataldi della presentazione di questa relazione che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi

senatori ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatori dei signori Gentile prof. Giovanni, Borea d'Olmo duca Giovanni Battista, Raina prof. Pio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento,

Invito l'onorevole senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sopra la nomina del signor Puntoni prof. Vittorio.

A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho anche l'onore di presentare la relazione sopra la nomina del signor Volpi conte Giuseppe.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Inghilleri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sopra la nomina a senatore dei signori Peano dottor Camillo, Pironti dottor Alberto, Brondi prof. Vittorio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Messaggi della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dei messaggi pervenuti alla Presidenza dal Presidente della Corte dei conti circa le registrazioni con riserva da quella Corte eseguite durante le quindicine dal 16 agosto al 31 ottobre 1922.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 19 agosto 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1922.

« Il Presidente

« ROSTAGNO ».

« Roma, 14 settembre 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1922.

« Il Presidente
« ROSTAGNO ».

« Roma, 18 settembre 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di settembre 1922.

« Il Presidente
« ROSTAGNO ».

« Roma, 7 ottobre 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1922.

« Il Presidente
« ROSTAGNO ».

« Roma, 18 ottobre 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1922.

« Il Presidente
« ROSTAGNO ».

« Roma, 9 novembre 1922.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1922.

« Il Presidente
« ROSTAGNO ».

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 509).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Se la discussione di questo bilancio si fosse fatta nell'estate scorsa, io avrei trattato volentieri di certi provvedimenti d'indole piuttosto politica che tecnica e agraria, di provvedimenti che, a mio vedere, avevano fatto più danno che bene all'agricoltura. Ora è inutile trattarne, e sono inutili le recriminazioni: tratterò pertanto della questione che oggi più dell'estate scorsa è diventata assillante, cioè dell'aumento della produzione nazionale.

Ho letto con molta attenzione la relazione del collega senatore Del Carretto, quella altrettanto bella e interessante dell'onorevole Miliani, alla Camera; ho seguito, per quanto imperfettamente sui resoconti, la discussione che vi si è svolta; da tutto l'insieme emerge evidente l'unanime consenso di cercare nell'aumento della produzione agraria il cardine dell'economia nazionale, ma questa generale affermazione è, a parer mio, troppo generica, mancando un corollario indispensabile, la indicazione, cioè, precisa e concreta sulla via da seguire e su i mezzi più facili ed acconci per raggiungere l'intento.

Niun dubbio che il principale di codesti mezzi non sia l'intensificazione e con essa l'aumento della produzione granaria; è di questo appunto che parlerò, perchè sono convinto che l'Italia deve e può produrre tutta la quantità di grano occorrente alla sua alimentazione e fors'anco sorpassarla, quando tenacemente con fede e costanza lo vogliano: Governo, agricoltori, lavoratori uniti e concordi in uno sforzo comune.

Se si confronta la produzione generale con la superficie di terreno coltivato a cereali, si arriva ad una media di appena otto quintali ad ettaro; ora io sono convintissimo che una media di 11 o 12 quintali corrispondente ai 70 milioni di quintali di cui l'Italia ha bisogno, è facilmente raggiungibile.

Ma se questo è per me indubitato, è altrettanto certo che, senza il valido concorso del Governo si fallirebbe lo scopo. Non si lasci illudere, onorevole ministro, dalle fallaci parvenze di certe questioni, che direi più di modo che altro; p. e. quella della produttività delle terre incolte, sulle quali, escluse le bonifiche idrauliche, è risaputo potersi fare ben poco assegnamento; dia invece l'alacre suo ingegno, i suoi studi, la innegata sua buona volontà a quei provvedimenti che devono aiutare il progresso dell'agricoltura in genere, quello della granicoltura in ispecie, se vuole che in un giorno non lontano, lei ministro, noi agricoltori, possiamo gloriarci di aver tolto dall'economia nazionale il massimo del peso che le incombe per i miliardi di cui annualmente l'Italia è tributaria all'estero per l'acquisto di grani.

Non vorrei tediare il Senato, scendendo a dettagli troppo minuti, ma non posso esimermi dal farlo volendo esporre le ragioni del mio assoluto convincimento.

Conosco l'opinione di alcuni agricoltori e di studiosi, i quali non consentono nella mia previsione, con ragionamenti e considerazioni di cui, allo stato delle cose, non disconosco la gravità e l'importanza; ma ho detto appunto: *allo stato delle cose*, perchè con la terra imperfettamente coltivata come è oggi, con la scarsità delle concimazioni, la trascuranza degli avvicendamenti, la negligenza nella scelta di buone e adatte sementi, convengo anch'io non essere lecito sperare un miglioramento sensibile della media attuale di produzione.

Ma è appunto su queste tre basi: buon seme, generosa fertilizzazione, razionali colture, che io fondo la certezza che si può avere in breve volger di tempo, una produzione granaria più che sufficiente all'alimentazione della nazione. Bisogna però che di questa verità si persuadano tutti gli agricoltori, tutti i contadini anche delle meno favorite regioni, ed è in questo che si deve esplicitare l'opera del Governo col diffondere una istruzione agraria pratica alla portata di tutti; con una larga propaganda e con aumentare possibilmente il numero delle scuole e stazioni sperimentali, o almeno dar più sviluppo a quelle già esistenti, perchè, onorevole ministro, bisogna pur convenire che molte scuole e stazioni non sono curate e aiutata come la loro importanza richiede.

Abbiamo, per esempio, a Roma la importantissima scuola di chimica agraria sperimentale, questa istituzione che ha tanta influenza sul progresso agricolo, mi si dice sia lasciata senza terreno suo proprio per le esperienze e che nemmeno abbia una sede stabile!

Due anni or sono volli visitare la stazione di granicoltura di Rieti; vi ammirai la genialità, praticità dell'opera solerte, intelligente del direttore prof. Strampelli, nome caro agli agricoltori italiani per gli splendidi risultati de' suoi studi ed esperienze per la produzione delle sementi che meglio devono adattarsi alle diverse qualità dei terreni e di clima delle varie regioni d'Italia.

Nello stesso tempo però dovetti con rincrescimento constatare la insufficienza degli ambienti in cui l'abbondante prezioso materiale di esperimenti con innumeri esemplari di prove, giacciono affastellati e deperiscono per mancanza di locali. Per dimostrare di quanta importanza sia la produzione delle specie di semi della stazione di Rieti, mi basti dire che nel settentrione uno degli ostacoli più forti ad un'alta produzione era l'« allettamento » tanto più facile, quanto più rigogliose le piante più turgide e quindi più pesanti le spiche; ebbene, con l'ibrido prodotto a Rieti, cui il prof. Strampelli ha dato il nome di Carlotta, in omaggio all'aiuto che la distinta sua signora gli prodiga nelle pazienti ricerche e difficili esperimenti, con altri ibridi recentemente migliorati, il temuto nemico è stato vinto ed ora, salvo eccezionali uragani, non può compromettere un copioso raccolto.

Come per il settentrione, la stazione di Rieti sta ora producendo semi per il mezzogiorno, e lo Strampelli ha trovato ibridi che per la loro struttura e massima precocità di maturazione possono sfidare la frequente siccità di que' paesi, cagione persino di perdita totale del raccolto.

Prove ripetute anche su larga scala, fanno ritenere che, con l'adozione per le semine nel mezzogiorno e nelle isole, di questa qualità di ibridi, si possa ottenere un sensibile aumento di produzione di grano.

Alla Camera dei deputati l'onor. Tangorra, che è di que' paesi, ha sostenuto che il mezzogiorno può raddoppiare la sua produzione, io lo auguro di gran cuore; ma non domando tanto, poichè dal calcolo fatto in principio, baste-

rebbe che la media del mezzogiorno e delle isole si aggirasse intorno ai 6 quintali, perchè sommata con quella di 10 a 12 dell'Italia centrale e con quella di 16 a 18 oramai costante, anzi sorpassata nel settentrione, si avrebbe la media di circa dodici quintali e così i settanta milioni di cui abbiamo bisogno.

Venendo alla fertilizzazione per la quale non basta il concime animale ed è necessario perciò un largo uso di concimi chimici; purtroppo per gran parte delle materie prime dalle quali si traggono, siamo tributari all'estero, raccomando dunque all'onorevole ministro di nulla omettere e trascurare onde ottenere le migliori possibili condizioni di acquisto, tariffe doganali, noli, trasporti, quanto occorre insomma perchè i concimi chimici possano arrivare facilmente ed abbondanti agli agricoltori i quali oggi si trovano davanti a prezzi quasi può dirsi proibitivi.

Per dimostrare quanto l'asprezza delle tariffe, massime dei trasporti delle merci dette povere, sia di danno alla produzione, mi basti citare questo fatto.

Si è costituita di recente una Società per utilizzare in Romagna vasti giacimenti di gesso, producendone due qualità: una fine speciale per usi murari, l'altra più comune e meno costosa per uso agricolo, essendo il gesso utilissimo allo sviluppo delle leguminose, le quali inducono gratuitamente nel terreno uno dei più potenti e costosi fertilizzanti, l'Azoto, favorendo l'avvicendamento indispensabile ad un alto rendimento. Ebbene la Società credo abbia sospesa o dovrà sospendere tale produzione, perchè ad esempio un quintale di questa gesso costa di trasporto dalla Romagna alla Lombardia, più di quanto vale la merce stessa.

Ma le tariffe di trasporto non sono le sole che nuocciano allo sviluppo della agricoltura, ne son degne compagne le doganali! Fra le altre richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, su quella enorme che colpisce il petrolio necessario all'uso dei trattori che tanta parte hanno nella buona e profonda coltivazione del terreno.

Prima della guerra il petrolio pagava lire 16 di dazio, ne paga presentemente 24 oro! Così il suo prezzo che per costo di origine, giusto utile di società importatrici, noli ecc.

sarebbe di circa 110 lire, sale in grazia alla dogana a quello esorbitante di 220 lire al quintale!

Conseguenza immediata l'arresto degli acquisti dei trattori, di cui buona parte giace inattiva e deperisce nei depositi dello Stato e peggio ancora, il forzato ritorno alla vecchia insufficiente coltivazione con traino animale, quindi naturale immancabile diminuzione di produzione granaria non solo, ma perdita ingente di carne e di latte che sono pur essi elementi preziosi della umana alimentazione.

L'onorevole Paratore nella sua esposizione finanziaria aveva affermato l'intenzione di favorire la introduzione nel regno di materie prime in genere; io spero che il suo successore, onorevole Tangorra, darà ancor maggiore sviluppo a quel provvido intendimento, giacchè esso sarà di giovamento a tutte le nostre industrie che difettano di materie prime. Lo sarà poi in modo particolare all'agricoltura, se il dazio sul petrolio per l'uso agricolo potrà essere tolto o largamente ridotto.

Nè deve preoccupare la diminuzione di 5 o 6 milioni di lire, chè tale sarebbe ove, nella peggiore ipotesi, non si potesse ottenere che la riduzione a metà della tassa di introduzione del petrolio per uso agricolo, poichè la perdita sarebbe apparente in quanto verrebbe ad usura compensata, qualora non 750 mila, ma soli 500 mila ettari, coltivati da trattori con motori a petrolio, producessero ciascuno un quintale in più, cioè 500 mila quintali, rappresentanti cinquanta milioni risparmiati sugli acquisti all'estero; senza poi contare che ad una diminuzione di tassa corrisponde sempre un maggior consumo di merce e quindi un maggior incasso di dogana.

Sempre in tema di tariffe doganali mi preme di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sulla industria della esportazione delle nostre conserve alimentari di ortaggi e di frutta. Se le statistiche non mentono, essa faceva entrare in Italia, prima della guerra, tanto oro e forse più di quanto occorreva per pagare la importazione di grano, farina e crusca di cui difettiamo. Stavamo riprendendo i traffici interrotti dalla guerra riconquistando i mercati abbandonati, ma la nuova tariffa doganale sulle latte stagnate indispensabili a tale industria, spinta da lire 18 a lire 44,80 al quintale,

renderà assai difficile la esportazione a tutto vantaggio dei concorrenti esteri, specialmente Spagnuoli e Americani.

Non so davvero spiegarmi e desidererei dicesse l'onorevole ministro, le ragioni per cui mentre la Commissione Reale aveva proposto un lieve aumento a lire 26, quella ministeriale invece lo abbia portato a lire 44,80 per le latte stagionate importate dall'Inghilterra.

A parte il pericolo di rappresaglie doganali, vi è quello della soppressione di un'industria delle più redditizie. Sarebbe davvero ingiustificabile che forse per favorire le poche fabbriche nazionali (credo 3 o 4) le quali poi impiegano soltanto qualche centinaia di operai, si soffocasse l'industria dalla quale traggono la vita milioni di lavoratori specialmente del Mezzogiorno.

Non è la prima volta che lamento, e con me e molto più autorevolmente di me, si dolgono insigni cultori della scienza economica, basti citare il nome del mio, del nostro maestro Luigi Luzzatti il quale non è molto tempo e proprio a proposito del dazio sul petrolio, ha protestato contro un sistema doganale volto in massima a proteggere industrie anemiche, di scarsa utilità e dubbio avvenire, a preferenza anzi a detrimento della più importante di tutte in Italia, l'agricoltura, la quale deve emanciparsi dalla importazione di grano estero, dando in tal modo un ragguardevole contributo alla ristorazione dello stremato bilancio e grande aiuto alla pacificazione sociale.

Quando saremo indipendenti dall'estero per la nostra alimentazione, nessuno potrà più valersi, nemico e peggio infido amico, dello spettro della fame per imporre a pavidì, mi limito a dire pavidì, negozianti dannose concessioni, dolorose rinunce, e l'Italia non vedrà più qualche indegno suo figlio, ricorrere a questo triste mezzo per tentare di svalutare la epica nostra guerra e offuscare lo splendido serto di gloria imperitura che la grande vittoria ha offerto alla nostra Patria diletta! (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gallini.

GALLINI. Onorevoli colleghi, la fama di grande operosità e di grande rettitudine, che precede il novello ministro di agricoltura, mi incoraggia ad approfittare per qualche minuto

della vostra bontà, onde esporre alcune considerazioni intorno all'agricoltura e alla silvicoltura della regione emiliana, la sola che io conosca, ed alla quale naturalmente porto un affetto filiale.

La regione emiliana ha avuto l'onore e l'onere di essere una immediata retrovia della zona di guerra, e naturalmente ha dato il suo magnifico contributo di uomini e di cose; il numero grande dei suoi caduti attesta l'adempimento di un grande dovere. Lo sfacelo delle sue strade, la rovina delle sue industrie, la manomissione dei suoi campi, attestano il passaggio di un ciclone bellico che ha recato dolori e crisi non ancora sorpassate. Ma non bastava questo: al ciclone bellico è successo un ciclone postbellico, quello che passa sotto il nome di *tiranide rossa*, quando il fieno ed il grano marcivano sui campi, quando si bruciavano i fienili con dentro il bestiame, quando si bastonavano gli agricoltori che non obbedivano al capolega. Ma tutto questo, onorevole ministro, è acqua passata: penseremo noi, penserà la nostra gente virtuosa e laboriosa a riparare. Quello su cui richiamo oggi soprattutto la vostra attenzione e quella del Senato, è un'altra grave iattura che ora ci sovrasta, un altro ciclone più pericoloso e più dannoso.

Mi spiego in poche parole. È noto come, con una lotta ultrasecolare, la nostra gente, combattendo contro le paludi e la malaria, con una serie di canali scolatori, con degli opifici idrovori, che sono la meraviglia dei forestieri, è riuscita, aiutata da tutti i Governi, compreso quello del grande Napoleone, a cacciare la malaria, dove regnava da secoli ed a trasformare la palude, che produceva la sola canna palustre, in magnifici campi che danno in grande abbondanza grano, uva, canapa, bietola saccharifera, tutto un ben di Dio. Ora questo grande patrimonio idrico è affidato ai consorzi - decine di consorzi - che sono la riunione degli interessati diretti, perchè la provincia è formata (specialmente quella di Ferrara, di Modena, di Bologna ed anche di Mantova), di altrettanti bacini i quali hanno bisogno ognuno di uno scolatore proprio, e c'è bisogno di forti idrovore che raccolgano le acque piovane e le innalzino per mandarle al mare. Ora questa azienda colossale è curata dagli interessati che di giorno in giorno, di ora in ora, al solo ap-

prossimarsi di un temporale, si preoccupano e provvedono a difendere i campi loro dalle inondazioni. Viceversa durante l'estate essi si valgono di quei canali per prendere l'acqua dal padre Po e farla servire per macerare la canapa e per abbeverare il bestiame.

Tutta questa provvidenza oggi sta per essere, in virtù di quel poema burocratico che è la legislazione sulle acque e di quell'altro poema giuridico e giudiziario che è un vero e proprio assurdo, e cioè il tribunale delle acque, in virtù dico di quella strana legislazione, che ha creato una grande piramide burocratica, ma non ha fatto procedere di un solo passo la produzione idroelettrica, in virtù di questa legislazione, tutto quel patrimonio sta per passare in proprietà assoluta del Demanio, col relativo *jus utendi et abutendi*, il che vuol dire che passerà nella mani del Genio civile locale, il quale, se già attualmente si trova nell'impossibilità di adempiere alle sue attribuzioni per mancanza di personale, immaginate in quali condizioni verrà a trovarsi il giorno in cui si troverà sulle spalle anche questa azienda. Avverrà allora, molto probabilmente che non si provvederà a tempo, perchè le gestioni di Stato non provvedono mai in tempo e probabilmente, *quod Deus avertat*, tornerà la palude, tornerà la malaria e con la malaria la febbre.

Questo è un grande incubo che sovrasta alle nostre popolazioni agricole ed io ho fede che il novello ministro prenderà in considerazione quanto io ho detto e si farà onore ed avrà la gratitudine di una popolazione, che non è stata mai ultima per patriottismo, e nei dì del pericolo ha saputo adempiere al proprio dovere.

Ma se la pianura padana ha sofferto, non ha meno sofferto la montagna emiliana. La montagna che era ricca di selve e di pendici ubertose, ha veduto, per essere anche essa una retrovia della grande guerra, distrutte le sue selve, compresa la ben nota selva inalienabile dell'Abetone e quella magnifica della Fignola. Tutto ciò ha portato come conseguenza immediata che si stanno moltiplicando le *lavine*, che non sono le frane di manzoniana memoria, ma sono quelle che il popolo ha già con una metatesi molto significativa qualificato per *rovine*. E le cose vanno così. I nostri fiumi appenninici, come il Reno, la Scoltenna, la Secchia, il Crostolo attraversano zone di argilla

scagliosa, in cui ci sono dei grandi strati che costituiscono dei piani inclinati porosi, i quali poggiano sopra altri piani inclinati impermeabili. L'acqua piovana e di sorgente filtra attraverso il piano poroso e si abbotta sul piano impermeabile, finchè, per la legge di gravità, il piano superiore scende verso il fiume travolgendo alberi, case e villaggi in una sola rovina.

Sono memorande nei nostri monti le lavine di Lama e del Groppo sulla strada nazionale Giardini, quella di Sassatella sulla provinciale delle Radici, e quella più recente di Sant'Anna Pelago, che avvenne in circostanze drammatiche, perchè avvenne di notte e quei disgraziati montanari sentivano crollare le loro case, uscivano e vedevano la terra aggrovigliarsi, i fossati seccarsi, le strade spezzarsi ed ebbero l'impressione della fine del mondo. Vi furono delle scene drammatiche. Un popolano fu visto fuggire portando il vecchio padre ammalato sulle spalle: reminiscenza virgiliana del vecchio *Anchise*! Ora, per non tediare oltre il Senato con una descrizione che potrebbe sembrare retorica, domando al Ministro:

Crede possibile, crede suo dovere di intervenire onde riparare a questa grande iattura che ha colpito la montagna emiliana? Io credo che sia possibile col rimboschimento, soprattutto con la diffusione dell'insegnamento della silvicoltura.

E mi permetta, onorevole ministro, di ricordare un episodio quasi personale. Nel 1911 io ottenni, contro la volontà del Ministro della Istruzione, ma per la grande bontà di quel venerato e venerando nostro collega, che era Presidente del Consiglio, e che si chiama Luigi Luzzatti, ottenni alla Camera una legge che istituiva, a totale carico dello Stato, in Pavullo una scuola tecnica con insegnamento di silvicoltura. La scuola tecnica fiorì rapidamente. L'insegnamento della silvicoltura fu tradotto in un Regio Istituto Forestale, che è però intisichito; ed è intisichito perchè è nato con una malattia organica congenita, che è questa: esso fu messo alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, che non se ne occupò, perchè non se ne intende. D'altra parte il Ministero di agricoltura non se ne occupa perchè non dipende da lui. Dico di più, il Ministero di agricoltura non sa nemmeno

che esista un Regio Istituto forestale a Pavullo, e lo dico perchè recentemente io ho chiesto al Ministero di agricoltura che mi dicesse in quali scuole si insegna la silvicoltura e mi fu risposto che si insegna in due scuole; nella scuola già sfasciata di Città Ducale, dove si creano le guardie forestali, e nella scuola di Vallombrosa, oggi di Firenze, dove si fabbricano gli ispettori e i professori di silvicoltura.

Ora io dico: Crede l'onorevole ministro che sia il caso di iniettare un po' di vita in questo Regio Istituto forestale? È una preghiera che io faccio, e voglio sperare che non si riterrà una preghiera di carattere elettorale! Credo che sia opportuno fare rivivere questo Istituto portando da un biennio ad un triennio gli studi, aggiungendo le materie necessarie e dotandolo di qualche borsa di studio.

Io credo che l'onorevole ministro si porrà il problema e che lo risolverà benevolmente. Ad ogni modo io lo ringrazio della attenzione che mi ha prestato e dirò, per concludere, che certamente egli riporterà di queste mie parole questa impressione: che le selve del nostro Appennino non sono più soltanto il passatempo di Titiro e di Melibeo, non sono soltanto una difesa per l'igiene e neanche una semplice difesa contro le inondazioni, ma la recente guerra ha dimostrato che, a tempo opportuno, le nostre selve sanno dare un contributo alla difesa ed alla salvezza della Patria. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borsarelli.

BORSARELLI. Prego il Senato di consentirmi pochi istanti, perchè io abbia la possibilità di esporre all'onorevole ministro alcuni desiderata che credo non siano ingiusti. E prima di tutto sento il dovere di tributare lode al nuovo ministro dell'agricoltura perchè, sino dal primo inizio della presa di possesso del suo dicastero, che io non dubito egli terrà con onore e con vantaggio del paese, egli ha fatto un atto di vera giustizia. Egli ha emanato un decreto il quale disciplina con senso di equità e secondo che le circostanze lo richiedevano, le relazioni tra i proprietari di fondi rustici, coloro cioè che con gioconda ironia si seguitano a chiamare « i signori » e i fittavoli delle loro terre che realmente in pochi anni vi si arricchiscono.

Il ministro ha concesso con questo decreto

che si riveda il patto di affitto che corre fra proprietari e fittavoli in relazione ai nuovi aggravii che sono venuti dalle imposte che sono piombate sopra i terreni nel dopo-guerra. Onorevoli senatori, è passata sul paese una vera meteora di pessima, di partigiana, di anarchica amministrazione, e comuni e provincie, si sono dati alla pazza corsa delle imposte più smodate ed assurde.

Noi vediamo ogni giorno i bilanci dei comuni portati (parlo di piccoli comuni, quelli che conosco meglio e dove trascorro qualche parte dell'anno) portati da 8000 lire a 40,000 lire, da 40,000 a 160,000.

Ora chi paga, chi deve pagare? La terra sì, ma fino a un certo punto, ma chi paga veramente è il proprietario di questa, perchè non è gravato per niente il fittabile. Il ministro con saggia disposizione, con buon criterio e con senso di giustizia tende a portare un rimedio a tanto male. Ma, e qui entra il mio modesto concetto e la mia preghiera al ministro, questo è fare una metà della strada; rimane un'altra parte di strada da fare anche per senso di giustizia. In questo frattempo non solo è avvenuto il fatto che io esposi testè e che lamento del pazzo, del partigiano, del bolscevico incrudelire sulle tasse comunali e provinciali, ma è intervenuto un altro fenomeno di cui nessuno è responsabile: l'immenso crescere dei prezzi e delle derrate dovute a molteplici cause e circostanze. Ora questo è vantaggio che si è verificato e dura a solo esclusivo profitto degli affittuari. I proprietari che vedono questo fenomeno non hanno che il male di esso e niente del bene, perchè se le derrate sono care i proprietari devono comprarle e pagarle ad alto prezzo; se le derrate sono care i fittabili le vendono a prezzi a cui non è proporzionale il fitto. Questa non è, secondo me, giustizia e spero che tale non parrà all'onorevole ministro. Si può dire che in Italia, in questo momento e in questo tema, non solo esistano due pesi e due misure, ma che esistono due monete, una quella che il fittabile guadagna e incassa, e l'altra quella che paga; alta la prima, scarsa, insufficiente la seconda, quella che il proprietario percepisce.

Perciò io rivolgo preghiera all'onorevole ministro di studiare, anche se non vorrà darmi su ciò risposta immediata e definitiva, il pro-

blema, e son certo che il suo buon senso e il senso della giustizia lo porteranno ad adottare qualche provvedimento.

Ma ora mi conviene fare parola di un altro male che minaccia gravemente, specialmente le terre della mia regione. È ormai vicina, incombente la minaccia della invasione fillosserica nei nostri vigneti. Le terre dell'alta Italia, specialmente del Monferrato, e ancor più particolarmente quelle dell'Astigiano, non solo sono già invase dal terribile flagello, ma questo sta serrando in una rete fitta e ferrea e terribile tutte queste regioni. Ora vi sono delle terre in cui, pur essendo gravissimo il danno dell'invasione fillosserica, si può sostituire una cultura meno redditizia, sì, ma pure, dico, si può sostituire un'altra cultura più povera; ma vi sono terre, come quelle dell'Astigiano, nelle quali, per la loro natura e il loro giacimento, per le pendenze gravi delle colline e per la strettezza delle convalli è impossibile sostituire una cultura alla cultura della vigna che andasse smarrendosi. È vero che la regione nostra, e lo dico con un senso di orgoglio regionale, non è priva di iniziative individuali e collettive, direi autonome, e opera e agisce senza tutto attendere dal Governo, ma è pur vero che il Governo può e dovrebbe venire in aiuto a queste iniziative private. E quello specialmente che io reclamo è la sorveglianza oculata e sapiente, cosciente del rimedio che solo esista a questo male, che è la sostituzione del vigneto indigeno con le viti americane.

Ora i nostri contadini, i nostri piccoli proprietari, che hanno veramente già compreso il problema, sono però per natura loro un po' diffidenti, ma e soprattutto facili alla disillusione e a sentirsi scoraggiati nelle loro iniziative, e da qualche tempo, non so se a torto o a ragione, si è infiltrata un po' di sfiducia anche sull'opera dei Consorzi governativi antifillosserici e sulla genuinità e direi autenticità dei vitigni forniti da quelle autorità. Io vorrei che il ministro portasse la sua attenzione su questo grande pericolo, vigilasse seriamente sul modo come si svolge l'opera già iniziata e se questa fosse non buona la correggesse, se fosse insufficiente la aiutasse e la spingesse, insomma facesse di questa un ausilio sufficiente perchè questo flagello possa essere a tempo ostacolato col sostituire in tempo, e direi preventivamente, i vi-

gneti americani, così che a poco a poco il flagello scompaia di per sé, o quando esso appaia già sia sorta l'iniziativa correttiva del male che lamentiamo. Per questo gioverà l'insegnamento e gioveranno anche gli studi più approfonditi e più seri e gli esperimenti più diligenti e controllati.

Io tratterò ancora di un'altro argomento e avrò finito di tediare il Senato: mi ha precorso l'onorevole Gallini, il quale ha parlato della sua Pavullo e delle foreste che prima guarnivano le colline che egli più predilige. Io parlo di un sistema montano anche più vasto, parlo delle nostre Alpi, le quali per la speculazione privata e anche perchè le leggi sono ma non sempre vi si pon mano, avevano già visto cadere per solleciti guadagni e vantaggi i giganti della montagna, da molti anni, malgrado che in Senato e nell'altro ramo del Parlamento si levassero delle voci per protestare e invocare la difesa. Poi venne la guerra, venne il grande flagello e la necessità che assolveva da tutti questi piccoli delitti, perchè bisogni più grandi premevano e si vide allora un « San Bartolomeo » di tutti questi grandi giganti che proteggevano non solo le Alpi, coprendole col loro manto, ma anche tutta la regione Padana e tutto il Piemonte.

Il problema forestale non è semplice, è un problema complesso perchè molteplici sono le conseguenze che derivano dal rimboscimento o dal diboscamento; e la iattura, è grave, se al problema e alla risoluzione di esso non si provvede, e bisogna attendervi. Io comprendo come sia sconcertante talvolta il dover pensare che decenni e decenni occorreranno prima che si corregga l'errore o il fato di un momento; ma non è questa una ragione per arrestarci nella buona via, nè di porvisi con minore lena e ardire.

Il Governo, anche se spenderà, metterà a risparmio, perchè riformerà la ricchezza nei paesi spogliati di quella produzione di grande importanza e perchè spariranno le conseguenze fatali degli uragani, ormai più non interrotti dalle grandi foreste che frenavano i venti e movevano gli effetti delle tempeste. Si troverà rimedio a quella siccità che ha afflitto il Piemonte per oltre due anni, fino al punto che si cominciava ad essere pensosi non soltanto della irrigazione, ma anche dell'abbeveramento degli uomini e degli animali.

E molte altre conseguenze buone avrà l'iniziativa del Governo.

Dall'opera volenterosa del Governo e dell'onorevole ministro molto noi speriamo e attendiamo fidenti. (*Approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Nell'ultima nostra seduta io ho richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di prendere provvedimenti per la viticoltura. L'onorevole ministro di agricoltura non era presente e non era presente neanche l'onorevole ministro del tesoro. Il Senato però ha fatto buon viso alle mie considerazioni e l'onorevole ministro delle finanze si è incaricato di informarne i ministri di agricoltura e del tesoro. So che il ministro di agricoltura ha fatto tutto il possibile per ottenere i mezzi necessari, ma pur troppo, il ministro del tesoro non li ha concessi.

È venuto il nuovo Ministero e stiamo ancora allo stesso punto di prima. L'onor. Borsarelli ha saggiamente richiamato la questione, ma egli ha tenuto presente soltanto una parte d'Italia. A me preme invece di dimostrare che la questione va fuori dei limiti di singole provincie e investe tutta quanta l'Italia.

È argomento molto spinoso ed io mi sono domandato se veramente questo è il momento di parlarne. Io sono pieno di ammirazione per il nuovo Ministero, il quale ha promesso di fare economie tali da condurci in un tempo non lontano al pareggio; io comprendo tutta la immensa gravità di questo problema e sono persuaso della necessità di fare economie fino all'osso. Appartengo alla compagnia della lesina e, se si trattasse di spese alle quali dovessi partecipare, mi sentirei disposto a qualunque sacrificio. Io ho votato contro l'indennità ai deputati, contro il gettone ai senatori; ho votato contro la legge universitaria che aumentava lo stipendio ai professori; ho messo nell'urna una quantità di palle nere, disgraziatamente inutili, contro le leggi che aumentavano le spese.

In breve, io sono felice di sapere che il Ministero ha compreso la necessità di contenere l'uscita nei limiti dell'entrata; ciò che si può raggiungere soltanto sopprimendo molte spese.

E allora mi si domanderà dove io trovo il coraggio per venire a raccomandare nuove

spese. Veramente sono stato molto esitante prima di prendere la parola, ma ho dovuto dire a me stesso che alla fin dei conti era mio dovere di parlare, perchè vi sono dei casi veramente eccezionali e quello di cui parlo entra per l'appunto in questo numero.

PRESIDENTE. L'esordio non corrisponde troppo alla conclusione!

GRASSI. Vedrà se la mia conclusione è giusta.

L'Italia possiede un patrimonio viticolo che è calcolato nientemeno che 24 miliardi e rende ogni anno 8 miliardi. Questo patrimonio viticolo dà al Tesoro dello Stato 300 milioni ogni anno; questa tassa del vino potrà essere aumentata, secondo i calcoli fatti, ad oltre un miliardo. Ebbene, questo patrimonio è in via di distruzione. Sono circa quattro i milioni di ettari nei quali si coltiva la vite: circa un milione di ettari sono stati già distrutti. La fillossera si propaga in proporzione geometrica e ogni anno il flagello si estende in modo spaventoso.

A tanta distruzione non si pone riparo che molto parzialmente, perchè si sono ricostituiti soltanto circa 200 mila ettari di fronte al milione di ettari distrutti.

Che cosa dobbiamo fare? Chi non conosce la materia crede che si tratti di cosa semplice; che basti piantare la vite americana al posto della vite europea distrutta e che per questo non occorra altro che il lavoro del vignarolo. Invece, non siamo più in quel bel tempo, in cui bastava piantare comunque una vite per avere molta uva. Purtroppo, per ricostituire una vigna su piede americano oggi ci vuole tutta una tecnica; senza di questa, dopo quattro o cinque anni il lavoro fatto va distrutto. La ricostituzione di un ettaro di vigna costa 30 mila lire, che, se la ricostituzione è mal fatta, dopo quattro o cinque anni sono perdute, oltre agli interessi, perchè dobbiamo ricominciare da capo.

Come provvedere?

Una buona legge ha già provveduto istituendo i Consorzi per la viticoltura; ne sono stati costituiti 300 e se ne stanno preparando un altro paio di centinaia. Questi Consorzi però hanno però bisogno di tecnici ed essi fin ora sono solamente 60.

Come è possibile che questi 60 tecnici attendano alla ricostituzione di tutte le vigne

d'Italia? Va bene l'economia, ma come si fa a condurre a termine un'opera tanto grandiosa con soli 60 tecnici, quando si pensi che per ogni 2-3 mila ettari occorre un tecnico, perchè ogni terra, a seconda della sua costituzione chimica e a seconda del clima, richiede speciali viti: insomma, una complicazione di cose che costituiscono un compito che non può essere assolto se non da molti tecnici specialisti in materia? Il Ministero di Agricoltura ha compreso benissimo l'importanza di questa ricostituzione ed ha proposto anzi una legge la quale aggiungeva alla spesa di mezzo milione, quanto si spende ora, un altro mezzo milione. Ma cos'è un milione di fronte ai miliardi di cui ho parlato prima? Purtroppo, questa legge non si è potuta mai condurre in porto e siamo ora giunti al punto di non aver più tecnici per la ricostituzione di molte zone importanti.

L'onorevole Borsarelli ha giustamente osservato che occorre una seria vigilanza per evitare disinganni ai contadini, i quali piantano delle viti che dopo 2-3 anni muoiono, perchè non adatte al suolo o perchè infette dalla fillossera. Ma a queste cose come può provvedere il Ministero di agricoltura, se non ha a sua disposizione i tecnici necessari per esercitare la sorveglianza?

Nè si dimentichi che la questione vuolsi considerare anche da un altro lato. È molto importante di salvare, finchè è possibile, le zone che non sono ancora toccate dalla fillossera. Ci sono ancora in Italia all'ingrosso 3 milioni di ettari dove si coltiva la vite senza che la fillossera sia ancora penetrata o per lo meno senza che sia stata ancora avvertita. Di tanto in tanto anche in queste zone fortunate la fillossera fa la sua comparsa.

Per esempio, l'anno scorso a Formia si è scoperto un centro fillosserico. Permettete che brevemente v'informi di questa cosa. Un operaio, tornando dalla Francia qualche anno prima della guerra, aveva portato con sé un sacco di barbatelle di viti fillosserate. Al porto di Napoli gli furono sequestrate, senonchè un facchino gli disse: dammi 5 lire e ci penso io a farle entrare. Difatti entrarono ed arrivarono a Formia, dove furono piantate, formando così un focolaio fillosserico abbastanza esteso. Guardiamo bene la posizione di questo centro fillosserico; dai Castelli Romani fino a Napoli su tutto

il versante Tirreno, in una estensione di vigneti cioè il cui valore si calcola a centinaia di milioni, la fillossera non è stata trovata in nessuna parte, per quante ricerche si siano fatte; soltanto a Formia e dintorni vi è un focolaio fillosserico, la cui distruzione l'anno scorso non si è potuta fare completa e che questo anno si dovrebbe completare. L'anno scorso si sono spese circa 20 mila lire e si prevede che altrettante ne occorreranno quest'anno. Come si può discutere sull'opportunità di distruggere questo focolaio che minaccia regioni viticole, così grandi e così importanti?

Io sono del parere che bisogna fare la massima economia, ma qui un po' di denaro occorre. Sono dispostissimo a tollerare qualunque regime di lesina, ma vi sono delle spese delle quali non possiamo fare a meno. Se noi per risparmiare la spesa non seminiamo, non potremo neppure raccogliere. A me sembra che la spesa per la viticoltura abbia in primo luogo il carattere della necessità, in secondo luogo il carattere dell'urgenza, e che infine si tratti di una spesa immediatamente redditizia, perchè man mano che i vigneti diventano fillosserati, oltre a cessare l'imposta per il vino, per una legge speciale la fondiaria vien ridotta ai minimi termini. Io spero che l'onorevole ministro di agricoltura e l'onorevole ministro del tesoro si accorderanno per trovare quei pochi mezzi che sono necessari a porre riparo agli inconvenienti che mi sono permesso di mettere in luce. (*Approvazioni*).

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. L'argomento che volevo trattare è stato accennato già dall'onorevole Borsarelli. In ogni modo mi permetto di aggiungere qualche considerazione a quelle che egli ha fatto a proposito del recente decreto che riguarda i contratti agrari. Nelle ultime sedute del Senato, nell'estate scorsa, io avevo richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità che entro il mese di agosto fossero emanati provvedimenti per regolare questa materia, la quale per la decadenza della legge del 7 aprile 1921, veniva ad essere assolutamente senza nessuna norma. Il Governo d'allora aveva dato assicurazione che si sarebbe provveduto in tempo utile, perchè l'annata agraria scadendo in alcune provincie nel mese di set-

tembre, ed in quasi tutte le altre in novembre, era necessario che fossero presi questi provvedimenti prima del mese di settembre. Nulla essendo stato fatto in agosto, ho richiamato di nuovo con una interrogazione l'attenzione del Governo sull'urgenza di provvedere.

Il ministro di agricoltura on. Bertini mi rispondeva che non credeva opportuno provvedere con decreto-legge come io domandavo, ma assicurava che alla riapertura del Parlamento si sarebbe provveduto con legge, alla quale si sarebbe dato effetto retroattivo. Quel Ministero non c'è più; e il Ministero attuale, molto giustamente, vista l'urgenza di provvedere a questo argomento, ha emanato un decreto-legge. Senonchè, questo decreto-legge, il quale risponde ad una necessità urgente dell'agricoltura, provvede insufficientemente.

Infatti col suo decreto il Ministero ha stabilito che per l'annata 1922-23 continui il regime dell'anno 1921-22, cioè le affittanze che sono state aumentate in base alla legge del 1921 potranno continuare cogli aumenti già fatti prima. Si potrà inoltre aggiungere all'affitto le maggiori imposte che siano state messe dopo il 1921.

Era certo una necessità prorogare almeno per un anno la legge del 1921; ma è insufficiente, a mio avviso; anzitutto perchè è dannoso all'agricoltura di continuare a protrarre solo anno per anno i contratti in corso; l'agricoltore che non sa se alla fine dell'anno potrà continuare a tenere il terreno che coltiva, lo coltiva male, lo sfrutta e lo lascerà al proprietario in cattive condizioni.

Inoltre, con questo provvedimento si continua a non rendere giustizia ai proprietari i quali per la legge precedente non hanno potuto ottenere aumenti corrispondenti al maggior valore delle derrate.

Voi sapete che in base alla legge si sono potuti fare soltanto aumenti fino all'ottanta per cento per le grandi affittanze, ma per le affittanze nelle quali il colono coltiva la terra coll'opera prevalente della sua famiglia gli aumenti sono limitati al 30 per cento, misura assolutamente inferiore all'aumentato valore delle derrate e alla svalutazione della moneta.

Io vorrei che al più presto possibile il Ministero completando, perfezionando il provvedimento che egli ha preso, ed ha fatto bene a

prenderlo perchè era urgente, provvedesse in modo definitivo a sistemare questa materia dei contratti agrari in corso.

L'interessamento mio a questa questione mi è valso una quantità di lettere da ogni parte d'Italia, di proprietari che domandavano chi l'uno chi l'altro provvedimento. Quello che i più domandavano era la risoluzione pura e semplice di ogni contratto in corso. Questo non è il mio avviso. Io credo che quello che è equo, e certamente è giusto, è la revisione dei canoni di affitto.

Io confido che il Ministero vorrà, nel più breve termine possibile, presentare un progetto di legge che venga a regolare questa materia in modo da rendere giustizia e ai coltivatori, e ai proprietari.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. In merito alla tassa sul vino mi permetto rivolgere una viva raccomandazione a S. E. il ministro di agricoltura perchè nell'interesse dell'agricoltura e dei proprietari produttori di vino ottenga dal ministro delle finanze non una diminuzione della tassa che questo non chiedo, ma una modificazione sul modo di esazione della tassa stessa, dato l'enorme incomodo che l'attuale sistema, arreca ai produttori e agli uffici postali e alle intendenze di finanza. L'attuale sistema dopo la denuncia e l'accertamento vuole che si paghi la tassa mediante cartolina-vaglia ad ogni scarico di vino tanto in piccola come in grossa quantità. Il sistema di esazione che fu messo in vigore il primo anno dell'applicazione della legge era preferibile ed io invoco dal Ministro dell'agricoltura che possa ottenere di tornare a quel sistema.

I produttori di vino che sono già flagellati dall'enorme disastro della fillossera devastatrice meritano almeno che siano in qualche modo acccontentati nelle loro giuste domande.

Mi unisco intanto al collega che ha parlato prima di me raccomandando che siano diffuse le scuole d'innesto e le istruzioni per l'adattamento delle diverse varietà delle viti resistenti alla fillossera. Sono i più piccoli proprietari i più umili lavori della terra che hanno bisogno di essere suggeriti nella ricostruzione dei vigneti distrutti.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho chiesto la parola per alcune brevissime osservazioni.

Mi associo al concetto esposto dal collega Torrigiani circa la coltura del grano: che, cioè, l'Italia potrebbe produrre tutta la quantità di grano che è necessaria per la sua popolazione, senza essere costretta ad importarne dall'estero. L'importazione di venti milioni di quintali ai prezzi odierni contribuisce un carico di circa due miliardi e mezzo che noi dobbiamo pagare all'estero e che potremmo risparmiare con grande beneficio dell'economia nazionale.

Purtroppo, vi è in molti il pregiudizio che per aumentarne la produzione sia necessaria aumentare l'estensione coltivata a grano; pregiudizio che durante la guerra trovò larga applicazione. In quel periodo affannoso lo Stato, per provvedere all'aumento della produzione, credette di eccitare i proprietari a mettere a grano anche i prati più fecondi e i terreni altrimenti coltivati. È oramai provato che ciò che giova maggiormente è l'intensificare la coltura del grano nei terreni più adatti.

Il problema non è quello della superficie, ma quello della intensificazione della coltura. È necessario di migliorare le rotazioni, di migliorare le arature rendendole più profonde, di curare la scelta dei semi e di aumentare la concimazione per ottenere prodotti più abbondanti e selezionati raggiungendo una produzione molto maggiore di quella che ora si ha. Vi sono provincie nella Valle del Po, nella Toscana e nella Campania in cui si raggiunge un prodotto perfino di trenta quintali ad ettaro, mentre la media generale dell'Italia è molto al di sotto dei dieci. Come media noi siamo al disotto di altri paesi di Europa, specialmente della Francia dell'Inghilterra, della Germania, dei paesi scandinavi. Ora questo pregiudizio che per avere maggior copia di grano sia necessario aumentare l'estensione coltivata, ha contribuito anche a far sì che si autorizzassero da Governi deboli ed inetti quelle famose occupazioni di terreni che hanno portato alla conseguenza di far diventare le terre non più fertili, ma più sterili di prima. Anche in questo campo l'ingerenza indebita dello Stato, la protezione da esso accordata a pseudo-cooperative agricole, ad imprese a capo delle quali spesso era gente digiuna di agricoltura, ha portato conseguenze deplorabili.

Invece di accrescersi, la produzione granaria andò diminuendo.

Lo stesso si può dire di molte università agrarie.

Queste sono una istituzione speciale dell'Italia centrale, specialmente del Lazio, dell'Umbria e di alcune regioni meridionali. Le università che dovevano rappresentare una buona forma della proprietà collettiva, si convertono invece anch'esse per la massima parte in una completa delusione. Alcune università sono riuscite ad avere una estensione enorme di terreno per le diverse cessioni avvenute in loro favore. Pensate che non è raro il caso che per affrancare dall'uso civico di pascolo e di legnatico la metà di una tenuta di 200 ettari, il proprietario debba dare gratuitamente all'università agraria l'altra metà. Dare cento ettari per liberare gli altri cento. Che cosa succede dei cento ettari dati all'università? Voi crederete che essa li divida fra i vari utenti con contratti bene stipulati e che l'università stessa si occupi della direzione tecnica dell'azienda. Niente di tutto questo.

I fondi sono dati a coltura senza alcun obbligo di razionale miglioramento, senza aiuto di concimazioni, senza direzione tecnica e così i terreni, di cui il proprietario si è spogliato anche con l'intento di giovare alla produzione nazionale e di migliorare l'agricoltura, finiscono per dare una prova dell'incapacità che hanno i poteri pubblici di risolvere i problemi economici più importanti. Purtroppo di questa incapacità abbiamo avuto tante prove durante la guerra e dopo la guerra: ed io sono lieto delle dichiarazioni energiche fatte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio e confido che l'onorevole ministro di Agricoltura vorrà seguire quella linea. Bisogna uscire da questi metodi empirici, ispirati ad idealità artificiali che mirano solo a scopi di popolarità, per venire alla realtà dei fatti e preoccuparsi soltanto di aumentare la produzione senza altri pregiudizi di vuote preferenze per questa o quella classe sociale, perchè tutti i cittadini hanno interesse a rendere la produzione sempre più alta.

Ora, ritornando al grano, dai segni di assentimento dell'onorevole ministro comprendo che noi siamo perfettamente d'accordo nel senso che bisogna soprattutto intensificare la produzione. E per intensificare la produzione del grano non occorre davvero stanziare milioni nel bi-

lancio di agricoltura, chè non sarebbe questo il momento, ma si tratta di spronare gli Istituti agricoli, le scuole pratiche di agricoltura, le cattedre ambulanti a diffondere in mezzo agli agricoltori le buone regole agrarie. Bisogna fare in modo che l'agricoltura possa avere a propria disposizione gli strumenti di lavoro che le sono necessari e soprattutto i concimi chimici. È notorio che oggi i prezzi dei concimi chimici sono saliti a tale altezza che ci vuole molta convinzione e buona volontà per acquistarli. Di ciò potrà preoccuparsi utilmente l'onorevole ministro sia con opportune provvidenze per l'importazione delle materie prime, sia con facilitazioni per i trasporti.

Una brevissima osservazione circa la fillossera. Purtroppo questi due ultimi anni di siccità hanno fatto sviluppare l'infezione in un modo spaventoso. Essa aveva già recato gravissimi danni nell'Italia meridionale, ma sembrava che nell'Italia settentrionale, specialmente in Piemonte e soprattutto nella provincia di Alessandria, la quale ha la maggiore produzione vinicola d'Italia, non dovesse infierire. Si era avuta, è vero, una prima infezione fino dal 1898, ma era stato subito applicato il metodo distruttivo e pareva che fosse finita. Se ne era poi scoperta qualche altra macchia, ma si riteneva che fosse sporadica e di natura benevola. Ci si illudeva che la natura stessa del terreno e soprattutto quella del clima impedisse il diffondersi del terribile insetto. Invece con grande desolazione abbiamo dovuto persuaderci che la fillossera, in seguito alla siccità di questi due ultimi anni, si è propagata in estensione enorme anche nei vigneti dell'Italia settentrionale.

Trattandosi ormai di vastissime plaghe infette, non si può pensare di applicare il metodo distruttivo. Tutti sanno che l'unico sistema al quale si deve ricorrere a quello della ricostituzione dei vigneti su piede americano. Non oserei davvero consigliare al Governo di creare molteplici istituzioni governative per la distribuzione delle viti americane, perchè molto probabilmente alla fillossera delle viti se ne sostituirebbe un'altra altrettanto onerosa, quella burocratica.

Esistono vivaï privati che producono una grande quantità di legni e che il governo potrebbe incoraggiare, cercando se non altro di

richiamare su di essi l'attenzione degli agricoltori. Ma mentre esistono dei vivaïsti onesti e dei vivaï che producono legni sicuri, purtroppo girano nelle contrade viticole molti vivaïsti disonesti che ingannano soprattutto i piccoli agricoltori, ai quali vendendo le loro talee e barbatelle preparano delle grandi delusioni. Se si pensa che cosa costa ora la ricostituzione di un vigneto, si comprende come sarebbe un vero delitto permettere che si commettessero di queste truffe. Mi rendo conto, è vero, che il governo non può ingerirsi direttamente nelle private aziende, ma penso che una tutela debba spettare allo Stato anche in questo campo, tutela che esso potrebbe esercitare facendo sorvegliare la produzione per mezzo dei suoi agenti, e procurando di impedire per quanto è possibile gravi danni ai viticoltori e alla ricchezza nazionale.

Se l'ora del tempo me lo permettesse e non fosse vicina un'altra discussione, sulle comunicazioni del governo e sulla politica economica, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un'altra questione e cioè quella delle imposte. Essa non dipende direttamente dal ministro dell'agricoltura, ma siccome egli rappresenta l'agricoltura in seno al Consiglio dei Ministri è giusto che faccia sentire la sua voce in difesa degli interessi dell'agricoltura anche in questa materia. Orbene, mentre riconosco che l'imposta principale erariale è minore di quella che potrebbe essere, debbo osservare che le sovraimposte comunali e provinciali sono lasciate in una tale anarchia contro cui non è possibile difendersi. (*Benissimo*). Se noi abbiamo di fronte un solo tassatore, lo Stato, subiremo quello che esso ci imporrà giacchè siamo tutti persuasi che si debbano far sacrifici; ma il permettere che delle amministrazioni incoscienti, formate di gente ignorante che non ha alcun principio di sana amministrazione vengano a tassare senza alcun limite quello stesso terreno che è tassato già dallo Stato, è cosa contraria ad ogni principio di giustizia e credo che il Governo darà prova della sua energia col porre rimedio a questo stato di cose assolutamente intollerabile.

Un'altra osservazione circa l'imposta patrimoniale, sulla quale spero che il Ministero prenderà qualche decisione radicale e seria.

Le stime che si fanno per l'applicazione dell'imposta, basate specialmente sul prezzo

venale degli stabili anzichè sul reddito sono veramente arbitrarie. Anche per l'accertamento del reddito, tanto variabile da un anno all'altro nell'agricoltura, il contribuente si trova costretto a sostenere con l'agente delle imposte discussioni poco serie e senza alcuna garanzia. Sarebbe ancora preferibile ritornare alla base dell'estimo catastale che è l'unico elemento che possa dare una relativa sicurezza di giudizio.

Non faccio che accennare, perchè su questo argomento vi sarebbe da discutere molto a lungo. Mi permetto soltanto di rivolgere viva preghiera all'onorevole ministro onde voglia preoccuparsi anche di questo gravissimo problema delle imposte, affinché volendo provvedere alla restaurazione del bilancio non si finisca di rovinare l'agricoltura nazionale. (*Vive approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, la discussione generale è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Onorevoli Senatori! Mi sia consentito di manifestare la particolare soddisfazione dell'animo mio nell'iniziare le funzioni parlamentari di ministro per l'agricoltura, parlando in Senato, del bilancio di questo Ministero, al quale voglio sforzarmi di dare la vita dinamica che gli è indispensabile e che in passato, purtroppo, non sempre ebbe nella misura necessaria.

Nella circolare che ho inviato agli uffici ed istituti del mio Dicastero, come primo atto di governo, volli fissare, come concetto fondamentale, che la produzione agricola (valutata, ai prezzi attuali, in cifra superiore ai trentacinque miliardi annui) deve essere la fonte più copiosa per il nostro Paese.

Arduo è il compito che mi prefiggo, ma spero possano aiutarmi efficacemente ad assolverlo l'entusiasmo e la passione con i quali mi accingo al lavoro.

Ho, per ventura, un grande coefficiente di ausilio nel mio collaboratore, onorevole deputato Corgini, che non è soltanto un valoroso mutilato, ma un tecnico competentissimo, il quale, dopo aver dato il suo sangue sui campi di battaglia, si appresta ora a dare tutta la feconda opera sua all'agricoltura.

È mio convincimento che, dalla terra soprattutto, il paese debba attendere il suo risorgi-

mento economico; ad essa dobbiamo rivolgere pertanto le nostre più fervide ed amorose cure, tenendo presente, prima di ogni altra cosa le necessità supreme della produzione, la quale deve altresì soddisfare gli interessi di tutte le classi che alla stessa concorrono.

A tal fine, noi intendiamo di svolgere una politica agraria informata ai criteri della libertà e della funzione sociale della terra. Soltanto dal ritorno ad un regime di bene intesa libertà, può sperarsi il fecondo svolgimento delle energie individuali e collettive, nonchè la pace dei campi e la stabilità nei rapporti giuridico-economici; così come dalla coscienza del compito sociale della terra attendiamo la maggior produzione e condizioni economiche migliori, essenziale al bene del nostro paese.

E noi chiediamo che a tali concetti debbano ispirarsi le organizzazioni e le associazioni di agricoltori, di contadini e di lavoratori, svolgendo opera continua di sana collaborazione e di leale ed onesta cooperazione. Specialmente là dove vige la compartecipazione o la colonia parziaria, la concordia fra contadini e proprietari è condizione indispensabile per il progresso dell'industria terriera.

Nel dopo guerra, in troppe plaghe italiane vi fu - per funeste speculazioni politiche - la più triste mancanza di ogni armonia nei rapporti tra le classi produttrici. Le conseguenze perniciose di questo stato di lotta spesso dolorosamente permangono: bisogna che esse scompaiano e nel tempo più breve. All'uopo, seguiremo i rapporti fra le classi agricole con vigili cure, e svolgeremo la più fervida attività per promuoverne la pacificazione, studiando anche il problema del probivirato agricolo, per fissarne le precise possibilità e modalità di attuazione.

Con l'intento di ritornare sollecitamente al regime di libertà e di normalità, evitando scosse che potrebbero turbare lo svolgimento della produzione, e per ovvie ragioni di equità e di giustizia, abbiamo dovuto emanare, di urgenza e con carattere di straordinarietà, un decreto-legge disciplinante i canoni delle affittanze agrarie, nel mentre abbiamo ordinato che cessasse immediatamente ogni nuova concessione di terre.

Sulla bontà di questa ultima provvidenza, credo inutile insistere, mentre l'altra è ispirata

al concetto di dare la tranquillità ad una categoria di cittadini che, colpiti da forte incidenza tributaria, ricevono dai loro fondi una rendita irrisoria, oppure non ne ricevono affatto, e di sopprimere la giurisdizione speciale per le controversie riguardanti i contratti agrari. Questo, in conformità alle direttive del nuovo Governo ed anche per doveroso ossequio al pensiero chiaramente espresso da questa alta Assemblea, oltre che per necessità ed opportunità di vario ordine, che avremo l'onore di esporre diffusamente quando vi sarà presentato, per la conversione in legge, il decreto col quale il provvedimento fu adottato.

A proposito di disdette agrarie, siamo persuasi che si debba tornare all'impero di norme poggiate sulla libertà dei contraenti di fissare, come ogni altra condizione, così anche quella della durata dei contratti, giacché pensiamo che, se la stabilità nei fondi è una legittima aspirazione dei contadini, questi debbono saperne rendere meritevoli: attenderla, cioè, meglio che da disposizioni coattive, dall'immane riconoscimento della loro operosità, del loro buon volere, della loro capacità professionale, nell'interesse effettivo della produzione: requisiti questi, che, in ogni tempo, assicurarono senza contratto ai contadini la permanenza sui fondi per lunghissimi anni, non raramente per più generazioni; e poterono procurare, insieme con lo sviluppo della produzione, il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori della terra, ai quali non cesserà di volgersi il pensiero del Governo, per promuoverne anche l'elevamento morale a mezzo di provvidenze sociali veramente efficaci ed utili.

Conseguentemente, noi respingeremo qualsiasi provvedimento ispirato a criteri particolaristici o, peggio, demagogici, i quali apporterebbero inevitabile nocimento al progressivo e naturale svolgersi della economia agraria; così ogni proposta tendente alla socializzazione della terra, come qualunque progetto di legge per la costituzione di uffici statali di collocamento, i quali avvantaggerebbero soltanto una burocrazia farraginosa, ingombrante e costosa, senza utilità alcuna per la produzione.

Ci studieremo, al contrario, di rafforzare, valendoci di prezioso materiale approntato già da una autorevole Commissione di competenti, l'Istituto della piccola proprietà, facilitando così

la progressiva ascesa del lavoratore a compartecipe, a mezzadro, ad affittuario ed infine a proprietario indipendente.

È dinanzi al Senato il progetto di legge sul latifondo, già approvato dalla Camera dei deputati, legge sulla quale tante e si fervide discussioni si sono sollevate, dentro e fuori del Parlamento. Noi, per ossequio al Senato, non l'abbiamo ritirata, ma, siccome si tratta di una legge tutt'altro che informata a criteri tecnici ed economici, speriamo che il Senato voglia respingerla (*applausi*). Per sua parte, il Governo studierà provvidenze per rendere possibile e sollecito il bonificamento agrario, sopra tutto attraverso una migliore organizzazione del credito, stimolando, correggendo ed integrando così l'iniziativa privata.

* * *

Dopo di che, crediamo nostro dovere ricordare come le condizioni dell'agricoltura siano aspre.

Negli anni della guerra il produttore ha spesso contratto un grave debito con la terra, lesinandone i fertilizzanti e la accuratezza di taluni lavori.

Anche nel dopo-guerra, spesso fu minore del normale l'investimento di capitali nel terreno; nè ciò può meravigliare, se si pensa che il senso di incertezza, creato da note disposizioni e da noti progetti legislativi in materia di contratti agrari, di disponibilità di mezzi produttivi e di diritto di proprietà, dovevano avere per prima e sicura conseguenza quella di determinare ai più timidi investimenti possibili. Con magnifica tenacia, ora, l'agricoltura si è in buona parte rimessa e continua a rialzarsi dal disagio bellico: sono lieto, anzi, di constatare che, ad esempio, nella ripresa delle concimazioni chimiche, quest'anno è il Mezzogiorno che dà la più bella prova. Peraltro, taluni aspetti di quel disagio permangono sporadicamente.

Il patrimonio zootecnico si è in gran parte ricomposto per numero; ma si deve operare perchè si ricostituisca anche per qualità.

La pressione tributaria sull'agricoltura è grave e, per di più, tormentosa nell'applicazione.

Le esportazioni agricole sono molto ridotte, dopo la scomparsa o la frantumazione di mer-

cati esteri. Questo fatto merita la più attenta considerazione, per i suoi effetti sulla produzione e sull'economia di molte nostre Regioni.

L'esportazione si è ridotta, pel complesso di venti categorie di prodotti agrari, da un quantitativo di 31 milioni di quintali annui nell'ante guerra (media 1911-1913), a soli 17 milioni di quintali annui del dopo guerra.

Non mancano, però, i sintomi di miglioramento, al quale daranno buon impulso anche l'ultimo accordo commerciale stipulato con la Francia, e gli altri accordi in via di effettuazione.

* * *

Mi sia, ora, consentito, onorevoli senatori, scendere ad alcuni particolari del bilancio, che al Vostro autorevole ed ambito esame è sottoposto, e dell'azione conseguente del mio Ministero.

Cardine fondamentale, su cui impernare il progresso dell'agricoltura, è la istruzione agraria in tutte le sue forme; dalla sperimentazione scientifica, alla pratica dimostrazione; dalla preparazione dei dirigenti delle intraprese rurali, a quella dei contadini e dell'operaio agricolo.

Il nostro Paese possiede all'uopo un complesso d'istituzioni, potenzialmente atte ad esercitare le essenziali funzioni loro affidate; ma occorre infondere in esse, con nuovi mezzi, un soffio animatore di vita nuova, perchè meglio rispondano ai bisogni ed alle esigenze della Nazione, pervasa da un sano spirito rinnovatore e anelante alla rinascita economica.

Problemi agrari del più alto interesse domandano ancora alla scienza adeguata soluzione; vorrei citare, come maggiore esempio, quello vitalissimo della produzione granaria, del quale il contenuto principale è prettamente scientifico e sperimentale. Per risolvere tali problemi occorrono tuttora studio ed esperienza; per questo, le Stazioni sperimentali, in numero adeguato alle reali esigenze dell'agricoltura, ed adeguatamente dotate, dovranno allo studio ed alla sperimentazione, esclusivamente dedicarsi, lasciando ad altri istituti, sia pure ad essi collegati, i compiti di diversa natura.

L'insegnamento agrario superiore deve darci il tecnico provetto, capace di porre in valore le risorse naturali del nostro suolo, del nostro

clima; e deve darci il volgarizzatore efficace tra le masse rurali, delle norme tecniche e delle verità scientifiche fondamentali, il consigliere degli agricoltori: ma deve anche preparare gli scienziati di domani: due compiti distinti, che necessariamente implicano una doppia orientazione della istruzione superiore. In ciò, sebbene non in ciò soltanto, è la principale sostanza di una riforma che il paese reclama.

Gli studi agrari, pratici e speciali, debbono, poi, essere rinvigoriti, ammodernati, equilibrati alle diverse condizioni dell'ambiente agrario; onde alle Scuole agrarie accorrano numerosi, figli dei piccoli e medi agricoltori, che affollano oggi le comuni scuole di coltura, spesso per diventare altrettanti aspiranti ad impieghi. Da detta classe, con l'incremento della produzione, si può e si deve pretendere un largo contributo al progresso agrario, e di conseguenza al progresso civile.

Una borghesia rurale istruita, che ami l'agricoltura e ad essa si dedichi con entusiasmo e costanza, che posseda insomma una salda coscienza agraria, è inestimabile forza per una Nazione. La grandezza storica di più Stati, ripete gran parte della sua origine dalla importanza che all'arte agraria dettero i loro cittadini.

I nostri istituti di propaganda agraria, le Cattedre ambulanti di agricoltura, debbono essere rinvigorite e perfezionate, con mezzi adeguati. E, intanto, la conversione in legge del decreto che le riguarda, e che è da tempo innanzi al Parlamento, occorre sia affrettata. Ma è segnatamente alla istruzione professionale del contadino, che ogni maggior sforzo deve essere diretto: compito vasto ed arduo, ma quant'altro mai doveroso: doveroso verso i lavoratori dei campi che, senza esitazione, combatterono da eroi; doveroso verso la patria, che dalle forze dei suoi figli deve trarre tutto quanto esse, ben guidate, sono capaci di dare.

Ad assolvere questo alto compito, lo Stato deve provvedere prontamente, con larghezza di mezzi proporzionata alla moltitudine delle persone da istruire ed all'alta importanza nazionale e sociale del fine voluto.

I mezzi attuali, per la istruzione agraria, segnati nel bilancio che avete in esame, ammontano a lire 13 038 974.

Desidero ricordare che, con speciali disposizioni, furono assegnati, straordinariamente, a vari istituti lire 13,300,000 per la cerealicoltura in genere, lire 5,180,000 per la risicoltura, lire 2,600,000 per la bieticoltura.

Desidero anche ricordare che furono di recente fondati istituti sperimentali specializzati, dei quali alcuni - vorrei accennare, per esempio, all'Istituto sperimentale di meccanica agraria in Milano - toccano rami di produzione nazionale tanto insufficienti ai nostri bisogni, che per essi ci troviamo in eccessiva dipendenza del mercato estero.

Ma i mezzi ordinari suaccennati, sono soltanto proporzionati ad un modesto programma; non a quello, ben più ampio, che ho dianzi menzionato. E senza volere ora dilungarmi in particolari, assicuro il Senato essere mio intendimento di proporre un organico disegno, che dalla istruzione professionale dei lavoratori della terra, alla propaganda agraria, alle scuole agrarie di ogni grado, alla sperimentazione agraria, investa in pieno il problema fondamentale della istruzione agraria.

* * *

Accennato a tale necessità, ricorderò al Senato che la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate è problema che deve avere sempre più grande posto nell'azione del Ministero di agricoltura.

Non si deve credere che, in questo campo, tutto debba essere fatto dallo Stato. Al contrario, occorre anche l'opera, ed opera attiva, degli agricoltori.

Il compito dello Stato deve volgersi, oltre che al regime giuridico di tale difesa, a quella parte di attività che non potrebbe essere svolta dai privati; cioè alla parte scientifica e sperimentale, agli studi ed alle ricerche di nuovi mezzi di cura, al perfezionamento dei metodi già in uso, all'assistenza tecnica agli agricoltori, nell'esecuzione delle lotte e delle cure che gli agricoltori intraprendono.

Il resto, cioè l'effettiva esecuzione delle lotte contro le malattie e i parassiti delle piante, è compito che spetta agli interessati, opportunamente organizzati.

Desidero ricordare al Senato qualche fatto specifico.

Mentre la lotta contro le cavallette e contro le arvicole - che, pure quest'anno, si sono presentate in varie regioni d'Italia - viene effettuata, man mano che le infestioni si presentano con metodo sempre più organico, il Ministero di agricoltura, ha dichiarato obbligatoria in questo anno, in alcune plaghe, la lotta contro la mosca delle olive.

Per l'esecuzione di questa lotta, gli olivicoltori interessati sono costituiti in consorzi: questi sono stati incaricati dell'effettuazione delle operazioni, sotto apposita direzione tecnica provvista dallo Stato.

Non pretendo trarre conclusioni, né restringere la considerazione del fatto al solo anno in corso. Nel fatto esposto, amo soprattutto vedere la organizzazione degli ulivicoltori - che nell'avvenire si andrà comunque perfezionando per metodi e per vigore - contro un parassita che alla produzione italiana, e segnatamente meridionale, fu calcolato, per questo ultimo decennio, costare una media annua di oltre 1 milione di ettolitri di olio di perdita di raccolto, per circa mezzo miliardo di lire annue di valore, senza contare i danni indiretti, che di assai aumenterebbero la cifra, quasi raddoppiandola.

Chi spesso ricerca nuove leggi per aumentare la produzione, voglia riflettere quale campo vi è nella applicazione di leggi attuali, purchè fatta nel consenso disciplinato e intelligente degli agricoltori, per raggiungere lo scopo medesimo. Poche e buone leggi, seriamente applicate, bastano ad una nazione civile!

Nelle provincie siciliane, nelle quali è diffusa la agrumicoltura, si è stimolata sempre più la costituzione di consorzi per la difesa contro la bianca - rossa; organizzazione che recentemente è stata estesa ad altre zone agrumicole.

Nè si sono trascurate altre misure di difesa contro il maggiolino, il male dell'inchiostro del castagno, la tignuola dell'uva ecc.

Nello stesso tempo, il Ministero prosegue, a mezzo dei suoi organi specializzati, studi ed esperienze per dare incremento alla lotta biologica, facilitando l'introduzione e l'acclimatazione di parassiti esotici degli insetti nemici delle piante.

Se ho brevemente accennato a fatti specifici e di grande rilievo, è sopra tutto per adattare la necessità, per lo Stato, di dare ogni

cura a questo servizio; per cui, invero, le spese fisse e specifiche attuali sono modeste, spendendosi circa 60 mila lire per stipendi ed assegni ai soli sei ispettori fitopatologici per tutto il Regno, e non più di 80 mila lire per il mantenimento degli osservatori fitopatologici, e per studi ed esperienze.

Per riferirmi alla applicazione di recenti leggi da Voi votate, farò cenno di quella, assai importante, per la frutticoltura; coltivazione la quale è lungi dall'aver assunto nel nostro Paese lo sviluppo che si merita, per le fortunate circostanze naturali.

Nell'impiego dei mezzi dati, appunto, dalla legge 3 aprile 1921, n. 600, il Ministero, per non disperdere in eccessivi frazionamenti i fondi disponibili, ha concentrato la sua azione per gruppi di provincie, in successivi periodi di tempo, durante i quali provvede alla concessione di contributi secondo i criteri fissati dalla legge; e cioè: dando la preferenza alle provincie dell'Italia meridionale e delle Isole; assicurando la continuità del contributo ministeriale per 5 anni, ponendo quasi a totale carico dello Stato la spesa per l'attuazione di programmi formulati dalle istituzioni agrarie del Mezzogiorno, e dando incremento alla creazione, in consorzio con enti ed amministrazioni locali, di istituti duraturi in pro della frutticoltura.

E poichè l'incremento della frutticoltura deve ottenersi, non soltanto dall'azione che possono svolgere le istituzioni agrarie e gli istituti specializzati, ma anche all'opera del singolo agricoltore o di organizzazioni appositamente create, il Ministero ha bandito un concorso nazionale a premi fra coloro che abbiano provveduto ad impiantare dopo il 1° luglio 1921, o che impianteranno, frutteti a carattere industriale.

Sorpasso su importanti e singoli argomenti riguardanti altri servizi inerenti alle coltivazioni, poichè non intendo tediare il Senato con una completa esposizione di essi. Ciò rinvio, occorrendo, alla discussione dei singoli capitoli di bilancio.

Ma non debbo ora tacere dell'azione di prevenzione e repressione delle frodi, nel commercio dei prodotti agrari.

L'azione al riguardo delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, si svolge

secondo le norme ed i mezzi dati dal decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, che trovasi innanzi alla Camera per la conversione in legge. Il Ministero esercita, a tale riguardo, ogni possibile vigilanza a mezzo degli istituti specializzati appositamente incaricati. Ma desidero dire che mezzi ed organizzazioni sono modesti, di fronte all'ampiezza dell'azione che occorrerebbe svolgere, e che le stesse associazioni di produttori occorre si mettano in grado di fare di più di quanto ora fanno.

Per le frodi nel commercio degli olii la vigente legge del 1908 appare inadatta, specialmente perchè oggi la frode si esercita anche sotto forme che non si conoscevano allorchè venne emanata quella legge. Il Ministero sta predisponendo opportune proposte di modificazioni della legge.

Infine, per le frodi nel commercio dei condimenti e dei mangimi, è pure in preparazione apposito disegno di legge.

* * *

Debbo anche esporre brevemente il mio pensiero sopra una questione che, di per sè sola, meriterebbe amplissima trattazione: la questione zootecnica, che è grandissima questione di ricchezza nazionale.

Dissi che l'opera di ricostituzione del patrimonio zootecnico nazionale, per il fermo volere degli agricoltori italiani, volge ormai al suo termine, per ciò che concerne specialmente il numero di bovini del nostro patrimonio nazionale.

I vuoti profondi, prodotti negli allevamenti dalle requisizioni durante la guerra e da gravi infezioni di afta epizootica, sono ormai colmati. Desidero affermare che nelle provincie liberate quest'opera di ricostituzione ha fatto progressi notevolissimi, per l'ammirevole sforzo compiuto dagli allevatori veneti ed anche per le cessioni di bestiame che si stanno effettuando dalla Germania in conto di riparazioni di guerra. Onde desidero affrettare il giorno in cui, tolte le ultime limitazioni al commercio internazionale del bestiame, lo scambio di animali e di prodotti animali potrà diventare normale.

Di conserva con l'incremento della consistenza, si è svolta in misura intensa l'opera di miglioramento della produzione zootecnica, per

la quale l'azione dell'amministrazione dell'agricoltura ha da poco tempo avuto occasione di affermarsi specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, più poveri di bestiame e più bisognosi di incitamento.

Il miglioramento e l'incremento zootecnico nel Mezzogiorno e nelle Isole si effettua ora per mezzo di apposite iniziative, incoraggiate totalmente dallo Stato, consistenti nella introduzione e diffusione di foraggere, nella importazione di riproduttori miglioratori e nello impianto di pubbliche stazioni di monta, oltrechè nel promuovere concorsi e mostre.

Io mi prefiggo di continuare in modo speciale questa assistenza al miglioramento zootecnico del Mezzogiorno e delle Isole, pur dando ovunque, altrove, il contributo statale alle iniziative zootecniche.

Modificato recentemente, nel febbraio del corrente anno, il regolamento della legge organica zootecnica 6 luglio 1922, n. 832, nel senso di aiutare in modo più efficace l'opera locale delle istituzioni agrarie per favorire l'allevamento del bestiame, è intendimento del Governo di mantenere il disegno di legge modificante le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 392; disegno col quale, tra l'altro, si sancisce l'obbligatorietà della approvazione dei tori per la monta pubblica, almeno nelle provincie zootecnicamente evolute, provvedimento che sembra ormai maturo e che è invocato dagli allevatori.

Anche nel campo della ippicoltura, si nota un fecondo risveglio di attività, che mira ad eliminare manchevolezze e deficienze non lievi ed a rendere meno oneroso il tributo che il nostro Paese paga all'estero da decenni, per rifornirsi di alcuni tipi di cavalli non sufficientemente prodotti dall'allevamento nazionale.

A parte il servizio dei Depositi governativi di cavalli stalloni, gli incoraggiamenti di varia natura - come premi per la produzione, per l'acquisto e per il mantenimento di cavalli stalloni, cessioni di stalloni a prezzi di favore, sussidi per esposizioni cavalline e per concorsi ippici ecc. - si esplicano principalmente nelle zone che hanno rinomanza tradizionale per l'allevamento dei cavalli e nelle quali l'ippicoltura può e deve rifiorire, dopo un periodo di decadenza che trova la sua giustificazione in molteplici cause.

Tali zone, come la Valle Padana, la Maremma Toscana, il Lazio, il Salernitano, il Foggiano, la Sardegna e la Sicilia, sono ormai sulla buona via per ridonare alla loro produzione cavallina l'antica rinomanza.

Prova evidente del risveglio che si nota nella ippicoltura nazionale e dei buoni risultati già conseguiti in questo campo, ci è fornita dalla aumentata e migliorata produzione stalloniera.

Gli stalloni di privati, approvati per la monta pubblica, superano ormai la cifra di 1300, ed il Ministero trova modo di rifornirsi oggi in Paese, assai più largamente che per il passato, di buoni stalloni per i Depositi governativi. Ormai, ricorriamo all'estero soltanto per pochi riproduttori di classe; e tutto fa sperare che non sia lontano il giorno in cui potremo quasi bastare a noi stessi, per lo meno per ciò che concerne l'industria stalloniera.

I progressi già conseguiti in alcune zone, segnatamente nel Cremonese e in Sardegna, inducono poi il Ministero a tentare un esperimento che rappresenta anche una prova di fiducia per i nostri bravi allevatori: ritirare cioè, gradatamente e metodicamente, da zone per ora limitate, gli stalloni erariali, per lasciare libero campo all'industria stalloniera privata, opportunamente sorretta e incoraggiata dal Ministero stesso.

Se l'esperimento riuscirà avremo la migliore conferma dei progressi compiuti e la migliore garanzia per quelli futuri.

Affrettandomi alla fine dei brevi ed incompleti accenni ai servizi dell'agricoltura, non posso tacere un cenno al servizio importantissimo della statistica agraria.

Causa la ristrettezza dei mezzi finanziari, la nostra statistica agraria ha dovuto fin qui limitarsi alla raccolta dei dati relativi ai principali prodotti agrari. Per essa, infatti, non spendiamo più di lire 200,000 annue. Un maggiore sacrificio finanziario che si affrontasse per rendere più completo sì importante servizio, verrebbe lautamente compensato dal contributo che sarebbe apportato alla più sicura e facile soluzione di molti problemi relativi all'agricoltura.

Era, però, nel programma di trattare altri argomenti; e cioè dei prezzi dei prodotti agricoli e delle industrie agrarie; del movimento

di importazione ed esportazione delle singole provincie, della proprietà fondiaria e delle aziende agrarie; delle giornate di lavoro necessario alle varie culture, dei prezzi della mano d'opera, degli strumenti e delle macchine agrarie, dei concimi chimici, delle sostanze anticrittogamiche, ecc.

Occorre poi, per la statistica dei prodotti, ad divenire ad una completa revisione, od aggiornamento, delle superficie, senza di che la statistica agraria andrà incontro alla decadenza.

Ciò non significa, del resto, che di anno in anno non si apportino delle variazioni alla superficie, come lo dimostrano le recenti pubblicazioni ufficiali, riguardanti il frumento, il granturco, il riso, l'uva e le olive.

Ma per la vera e propria revisione del catasto agrario, che è base della nostra statistica agraria, si è curato di chiedere un maggior stanziamento di lire 100,000 a far tempo del prossimo venturo bilancio.

Ed a proposito di questo servizio tanto necessario alla orientazione economica del Paese, io auspico possa presto fondarsi, accanto al servizio stesso, quell'Osservatorio di economia rurale che fu anche previsto nel disegno di legge sulle Camere agrarie.

* * *

Un efficace impulso alle opere di bonifica agrario e di colonizzazione interna, costituisce parte essenziale del programma agrario del Governo.

I criteri generali di politica agraria precedentemente enunciati, troveranno anche in questo campo rigorosa applicazione. È mio convincimento infatti che il problema della bonifica agraria e della colonizzazione interna debba risolversi in base a rigidi criteri tecnici, e che non possa in proposito concepirsi distinzione, e tanto meno contrasto alcuno, tra interesse della produzione e interesse sociale, giacché l'interesse della collettività sociale non può consistere che nell'incremento della produzione agricola.

Il problema presenta due aspetti, egualmente importanti per l'economia nazionale: la valorizzazione dei terreni bonificati idraulicamente, e la graduale intensificazione delle colture.

Vaste estensioni di terreni, dei quali è com-

piuta o sta per compiersi la bonifica idraulica, attendono dalla bonifica agraria la piena valorizzazione. L'enorme lavoro e l'ingente impiego di capitali, che la bonifica agraria importa, trascendono però molto spesso le forze del privato e richiedono l'aiuto integratore dello Stato. Mirabili esempi di tenacia e di volere offre la storia delle bonifiche italiane, ma essa ci insegna appunto che, nella dura lotta per la re-denzione della terra, lo sforzo, anche eroico, dell'individuo non può sempre da solo trionfare.

È necessario perciò che lo Stato intervenga, giacché la bonifica agraria rappresenta, ad un tempo, il sicuro aumento della ricchezza nazionale e l'immane incremento delle entrate dell'erario.

La crescente densità della popolazione italiana e l'aumento dell'offerta di lavoro impongono il più alto sfruttamento delle nostre risorse alimentari ed il massimo impiego della mano d'opera. A tale scopo è d'uopo favorire con ogni mezzo il graduale passaggio delle forme di cultura estensiva a quella di cultura intensiva e di appoderamento, le quali, mentre occorrono all'incremento della produzione, importano il più largo impiego della mano d'opera agricola e contribuiscono al provvido richiamo delle popolazioni urbane alla vita sana dei campi.

Provvidenze speciali mi propongo di studiare per agevolare la costruzione delle case coloniche, che costituiscono la chiave di volta della risoluzione del problema dell'appoderamento.

Si tratta di un compito vastissimo, giacché la costruzione dei fabbricati colonici importa un formidabile fabbisogno finanziario, ma io confido che, coll'appoggio dello Stato necessariamente contenuto in modesti limiti, potrà farsi largo assegnamento sul concorso volenteroso e benefico del credito offerto dagli Istituti privati.

Convinto della grande importanza che ogni forma di credito agrario presenta per l'incremento e il progresso dell'agricoltura, io rivolgerò ogni cura per organizzare e rafforzare gli Istituti di credito agrario in Italia, e soprattutto per dare sviluppo al credito fondiario agricolo ed a quello di miglioramento, che costituiscono il più efficace mezzo per conseguire la trasformazione delle colture. Terrò al ri-

guardo presenti in primo luogo i bisogni del Mezzogiorno e della Sardegna, dove più debole e difettosa appare l'organizzazione del credito e più urgente quindi si ravvisa la necessità di adeguati provvedimenti da parte del Governo.

Per favorire la intensificazione delle culture ed il miglioramento agrario in particolare, è anche nostro proposito di dare il maggiore incremento alle opere irrigue. La legge recente, 5 gennaio decorso, ha apportato notevoli benefici. Tuttavia, essendo questa parte della legislazione essenzialmente dinamica, nuove provvidenze sono state studiate e lo saranno, per rendere più elastico il sistema dei contributi dello Stato e per meglio intervenire, senza maggiore aggravio per l'erario, ove l'utilità nazionale più lo consigli. Nel campo della pratica, saranno ancora favoriti gli impianti di campi sperimentali d'irrigazione, la diffusione delle applicazioni elettriche, e le ricerche e l'utilizzazione degli strati acquiferi.

*
**

Ai principi di libertà già esposti è mio intendimento di ispirare l'azione del Ministero anche nel vasto campo dell'economia montana.

La vecchia legge del 1877, tuttora in vigore, sottopone le popolazioni della montagna ad eccessive restrizioni, che, mentre non hanno servito affatto ad impedire la distruzione del nostro patrimonio boschivo e a diminuire il grave disordine delle acque, inceppano in tutti i modi la loro attività.

Si rende perciò necessario attuare al più presto quella riforma di detta legge, che, concordemente invocata e sollecitata, si trascina da anni dinanzi al Parlamento, allo stato di progetto.

Attualmente si trova davanti all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, presentato dal mio predecessore onorevole Micheli. Esso è il compendio di lunghi e diligenti studi, compiuti con la collaborazione di parlamentari, di funzionari e di Corpi consultivi competenti nella materia. *Oportet studuisse*: procurerò quindi che ne sia affrettata la discussione e che al più presto sia tradotta in legge, con quelle modificazioni che alla stregua della discussione stessa appariranno necessarie.

Ma non basta, per la montagna, allentare i vincoli che troppo ne hanno inceppato la libertà; bisogna altresì aiutarla, indirizzarla, istruirla.

Purtroppo la montagna, come a Voi tutti è noto, è la regione più povera ed è stata sempre la più trascurata: quella che ha meno usufruito dei benefici di una opportuna propaganda tecnica. Questo io penso debba essere il secondo caposaldo della politica del Governo rispetto alla montagna. Gli ispettori forestali, gli agenti forestali, più che organi di polizia, debbono essere organi di istruzione, organi di propaganda. Farsi amare dalle popolazioni del monte, anziché temere; farsi accogliere con la stessa simpatia con cui in piano ed in collina sono accolti i titolari delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Ed a questo scopo è mio intendimento di procedere al più presto anche a quel riordinamento dei servizi forestali, che le nuove esigenze ed il nuovo indirizzo dei servizi stessi rendono necessario, non aumentando ed anzi possibilmente riducendo gli organi esistenti, ma migliorandoli e modificandone le funzioni.

Aiutare, per quanto è possibile nelle attuali strettezze di bilancio, con premi e contributi quelle generose popolazioni, nelle necessarie trasformazioni delle loro primitive e talvolta barbare utilizzazioni del suolo; spingerle a fare spontaneamente e con fede ciò che inutilmente si può pensare di imporre con la forza della legge: è questa la funzione che deve adempiere il mio Ministero, nel campo riservato all'attività dell'Amministrazione forestale.

Parte sostanziale di questo programma è pure l'aiuto che lo Stato deve portare alla montagna, intensificando l'opera di sistemazione dei bacini montani; ed a quest'opera urgente, d'accordo con l'onorevole mio Collega dei lavori pubblici, rivolgerò le maggiori cure.

Particolari sollecitudini saranno da me rivolte anche alla più rigida conservazione ed all'ampliamento del Demanio forestale, affinché con l'esempio della buona coltura silvana soddisfi agli scopi per i quali è stato istituito con la provvida legge del 1910, della quale, come Voi sapete, fu illuminato autore l'onorevole Luzzatti.

Non intendo, con tutto ciò, di fare opera nuova; bensì di proseguire con la maggiore

energia l'opera intrapresa dai miei predecessori, usando nel modo più parsimonioso degli stanziamenti contenuti nel bilancio ora sottoposto alla Vostra approvazione.

* * *

Fermo mio proposito sarà anche quello di rivolgere la massima attenzione, oltrechè alla produzione agricola, alla mineraria, modesto complemento fino ad ora in Italia, della prima, e che tanto, però, potrebbe avvantaggiarla, nel campo, ad esempio, dei fertilizzanti fosfatici, sui quali, soltanto, può basarsi ogni augurata intensificazione della nostra cerealicoltura.

E, bene inteso, senza volere alimentare illusioni che non siano giustificate dalla naturale costituzione del nostro sottosuolo, ma più efficacemente provvedendo in modo da aprire la via ad una completa valorizzazione delle nostre risorse estrattive, cercando, così, di ridurre in qualche sensibile misura, quello squilibrio profondo della nostra bilancia commerciale, che si deve, in tanta parte, alle importazioni di materie prime minerali ed è causa essenziale della nostra inferiorità economica.

Vano sarebbe, infatti, il pareggio finanziario, che vogliamo conseguire a costo dei più duri sacrifici, se non fosse accompagnato dal maggior possibile avvicinamento al pareggio dei nostri scambi internazionali, riservando, sia pure, ancora il saldo ai faticati guadagni della nostra emigrazione ed alla corrente di valuta estera che a noi affluisce coi visitatori forestieri del nostro Paese.

Più agevoli condizioni di sviluppo potranno trovare le nostre industrie minerarie, nelle varie regioni del Regno, colla unificazione - da tanto tempo invocata - del nostro diritto in oggetto, sul principio di pubblica demanialità cui si informa il disegno di legge che è già innanzi al Parlamento, rispondendo ai concetti aventi, ormai, il favore di risultati sommamente benefici ovunque furono applicati.

Il massimo rendimento produttivo potrà, d'altro lato, ottenersi dai nostri minatori, nello stesso tempo che si addiverrà ad una razionale tutela preventiva del loro aspro lavoro, a mezzo di un'adatta istruzione professionale, negli elementi pratici, che ormai non possono più essere ignorati dagli operai in questione, sia dal lato tecnico, per i progressi meccanici, sia da

quello dell'incolumità personale, pei molteplici pericoli naturali da affrontare.

E così dal Corpo Reale delle Miniere - che, proprio in quest'anno, compie il primo centenario della sua fattiva esistenza - colla reintegrazione insistentemente reclamata dagli alti Consessi statali, come dalle private associazioni minerarie, e, pur solo nei limiti dell'anteguerra, nonostante le nuove esigenze venute dall'estensione del territorio nazionale, potrà aversi la propulsione più fervida alla soluzione di ogni problema in materia.

Forte impulso hanno avuto, in questi ultimi tempi, gli studi geologici. Interessa sommamente, per assicurare la piena valorizzazione del nostro sottosuolo, condurre rapidamente a termine la carta geologica del Regno.

Ora che la nostra unità politica è conseguita, non può essere più oltre differita la unificazione dal diritto minerario, che dovrà informarsi al principio della demanialità del sottosuolo, cui già si ispira la legislazione vigente, in materia di combustibili.

Nella quale, opportunamente, fu da tempo soppresso quanto era stato suggerito ed imposto dalle contingenze di guerra, e fu pienamente ripristinata la libertà dell'industria e dei commerci. La liquidazione delle gestioni sta per compiersi. La attività dell'Amministrazione pubblica torna ad assumere, per questa parte, la funzione regolatrice e di tutela, che in tempi normali deve unicamente esercitare.

Per assicurare un più esteso consumo dei nostri combustibili poveri, più che emanare artificiose ed antieconomiche provvidenze, favoriremo, come all'estero, gli studi diretti a ricercare e suggerire le forme più razionali di utilizzazione. La ricerca degli olii minerali nel Regno, prosegue alacramente e legittima fondate speranze.

Ma, mentre tali indagini si svolgono, non possiamo più oltre indugiare nel risolvere un problema di primaria importanza per l'economia nazionale. Urge iniziare una seria politica dei petroli. L'Italia, come tutti i paesi civili, deve occuparsi e preoccuparsi dell'approvvigionamento, all'estero, dei combustibili liquidi di cui ha bisogno. Diversamente, sarà per sempre rinsaldata la dipendenza del nostro mercato dai trusts internazionali; nelle mani dei quali saranno l'avvenire della nostra in-

dustria e la stessa sicurezza dei pubblici servizi, primi fra tutti quelli attinenti alla difesa dello Stato. E, a tale esigenza, non intendiamo provvedere con la istituzione di nuovi organismi pubblici.

Per assicurare, entro il più breve termine, un servizio del radio, confidiamo che il Senato vorrà esaminare, con l'urgenza che l'importanza dell'argomento richiede, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nel luglio decorso. Non soltanto per il progresso degli studi radiologici, ma per le applicazioni chimiche e quindi per considerazioni altamente umanitarie, urge poter disporre, nel modo preveduto da tale disegno di legge, delle quantità di radio che il Governo ha avuto cura di acquistare.

* * *

È intendimento del Governo di dare completa e rapida attuazione alla legge del 1921, in favore della pesca e dei pescatori, che venne così lungamente discussa in Senato, e il cui regolamento verrà promulgato subito.

Per le difficoltà inerenti al reclutamento del personale tecnico, previsto dalla suddetta legge, di cui ebbe autorevolmente ad occuparsi anche la Camera Alta, il problema si connette alla riforma della burocrazia, ma verrà studiato anche in relazione alle necessità di rinvigorire servizi tecnici finora trascurati.

Il Governo è consapevole che la industria della pesca, in una Nazione così ricca di acque, è di notevole importanza, specialmente per diminuire le relative importazioni che gravano per circa cinquecento milioni annui, e che dovranno sensibilmente diminuirsi con la valorizzazione del nostro patrimonio delle acque, e colla industrializzazione della pesca che già annunzia un visibile incremento.

Pertanto, darà appoggio illuminato alle oneste iniziative tendenti ad arricchire il Paese, curandone specialmente lo sviluppo in certe zone agricolamente povere, ma profondamente care, quali l'Istria e la Venezia Giulia, in modo da soddisfarne le legittime aspirazioni.

Onorevoli senatori,

È dalla terra — fonte inesauribile di ricchezze — che il Paese deve attendere la sua sollecita redenzione economica ed il più forte risanamento morale. La nostra politica sarà,

quindi, ad essa assiduamente ed amorosamente diretta, al di sopra ed al di fuori di ogni preoccupazione di parte e con intento supremo di aumentare la produzione.

All'agricoltura noi daremo quell'atmosfera sana e santa di libertà, che non sempre ha avuto per influsso di correnti politiche e demagogiche.

Chiunque possenga la coscienza dell'alto compito sociale che deve assolvere la terra, avrà da noi sicurezza ed appoggio.

Pervasi della fede del nostro Presidente, adopereremo decisamente la forza dello Stato, contro quanti attenteranno agli istituti ed ai principî basilari, su cui poggiano la civiltà ed il benessere del popolo.

Adempiano i produttori tutti ai loro doveri, senza timore di vedere intralciate le loro energie. Chè il nuovo Governo, non solo non porrà ostacolo al fecondo svilupparsi delle iniziative singole e collettive, ma sarà vigile nel proteggerle, spronarle, coordinarle e premiarle, facendo sì che l'intelligenza, il lavoro ed il capitale, in armonica fusione, possano strappare alla terra quanto necessita per la prosperità del Paese.

Il nuovo Governo ha davanti a sé un compito spinosissimo, ma chiaro: sorreggere all'interno le sane energie agricole, tutelarle all'estero, evitarne le dispersioni ed i contrasti.

Gli agricoltori, i contadini ed i lavoratori, che già sui monti, lungo i fiumi e nelle piane santificate dal martirio, si coprono di gloria imperitura, debbono ora costituire il grande esercito della produzione, il quale, sotto la guida di capi animatori e di maestri provetti, con l'assistenza di funzionari e cittadini volenterosi, si appresta a vincere la grande battaglia, non cruenta, ma della prima non meno aspra perchè la nostra Italia possa ascendere verso più alti cieli di pace e di benessere sociale. (*Vivissimi applausi; molti senatori si recano a congratularsi con l'onorevole ministro.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Frascara di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Interrogazioni:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere:

1° per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale;

2° per conoscere quali provvedimenti egli intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina, e in specie su quella Ora-Predazzo, particolarmente importante per il trasporto del legname necessario per la vita economica di quei paesi.

Zippel.

Interrogazione con risposta scritta:

Ai ministri del tesoro e dell'industria e commercio per conoscere le ragioni del ritardo nella effettiva concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a quelle Cooperative edilizie di impiegati statali che hanno già ottenuto il decreto di concessione del contributo governativo sugli interessi.

Si tratta di impegni che lo Stato ha preso e che senza dubbio assolverà, ma la cui ritardata esecuzione pregiudica i legittimi interessi delle Cooperative, specialmente delle più modeste, veramente meritevoli del più sollecito interessamento da parte del Governo.

Mariotti.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XL) [Gentile] - (XLI) [Borea d'Olmo] - (XLII) [Pais] - (XLIII) [Paolucci di Calboli] - (XLIV) [Peano] - (XLV) [Pironti] - (XLVI) [Rajna] - (XLVII) [Volpi].

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 509).

IV. Votazione per la nomina:

a) di sei membri della Commissione di finanze;

b) di due membri della Commissione per la politica estera;

c) di due membri del Consiglio superiore aeronautico.

V. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Bacelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli:

« Sui procedimenti penali contro senatori ».

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico (N. 474);

Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole (N. 406);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1481 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto (N. 318);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1234, che modifica l'art. 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi sul terremoto del 1908 (N. 319);

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modifica-

zioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 321);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto (Numero 322);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2^a classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3^a) per la emissione dei relativi mandati (N. 463);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le dispo-

sizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, numero 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2^a classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480);


Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378).


La seduta è tolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 24 novembre 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CVXIII^a TORNATA

SABATO 18 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni del Governo (Per la discussione sulle)	4065	« Sui restauri ad alcuni monumenti e sul museo nazionale di Ravenna »	4068
Oratore:		Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4065	SICILIANI, <i>sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti</i>	4068
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di)		RAVA	4068
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 »	4071	« Sull'opportunità di istituire la terza classe nei diretti Torino-Modane »	4069
Oratori:		Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4080	CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4069
<i>passim</i>	4098	LORIA	4069
DEL CARRETTO, <i>relatore</i>	4071	Relazioni (Avvertenza del Presidente)	3789
GINORI-CONTI	4089	(della Commissione per la verifica dei titoli)	4069
GIUNTI	4085	(Presentazione di)	4079, 4115
GRASSI	4082	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4079
LAGASI	4094		
LIBERTINI	4083		
MENGARINI	4092		
PASSERINI ANGELO	4098		
REBAUDENGO	4077		
ROMANIN JACUR	4084		
Giuramenti (dei senatori Borea d'Olmo, Gentile, Peano, Pironti, Volpi)	4079		
(Paulucci di Calboli)	4083		
Interrogazioni (Annuncio di)	4115		
(Per lo svolgimento di):			
Oratore:			
MAZZONI	4066		
(Risposte scritte ad)	4117		
(Svolgimento di):			
« Sulle Commissioni per la requisizione dei cereali » e « Sui debiti dei Comuni verso i Consorzi granari »	4066		
Oratori:			
ROCCO, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 4066, 4067			
SINIBALDI	4067		

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici; dell'agricoltura, e i sottosegretari di Stato per l'antichità e le belle arti, per il tesoro, e per l'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio e svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni del senatore Sinibaldi: Al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia od affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno.

Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri sui frequenti casi di sospensione di sfratti ottenuti da chi seppe procurarsi l'appoggio di una folla turbolenta e minacciosa.

Queste due interrogazioni sono state ritirate dall'onorevole interrogante.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Mazzoni al ministro dell'istruzione pubbliera intorno alle intenzioni sue e del Governo affinché sollecitamente ed efficacemente si provveda al Regio Istituto di studi superiori in Firenze, del quali le difficili condizioni sono ora aggravate dalle dimissioni del soprintendente.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Siccome so che l'onorevole Vitelli ha presentata un'interpellanza sullo stesso tema, mi pare che si potrebbe abbinare la mia interrogazione alla discussione della interpellanza.

PRESIDENTE. Non c'è alcuna difficoltà. Allora il senatore Mazzoni svolgerà la sua interrogazione quando sarà posta all'ordine del giorno l'interpellanza del senatore Vitelli.

MAZZONI. Appunto.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

Vengono ora le seguenti due interrogazioni del senatore Sinibaldi.

Ai ministri delle finanze e del tesoro per sapere quali siano le ragioni che consigliano di mantenere ancora le Commissioni per la requisizione dei cereali con relativa indennità e con uso di automobili da parte degli ufficiali che vi sono addetti e loro famiglie.

Ai ministri delle finanze e del tesoro, sulla entità dei debiti che si sono lasciati accumulare per parte di molti comuni verso i Consorzi granari o di approvvigionamento e sulla diversità dei criteri con cui questi Consorzi hanno agito nelle diverse provincie.

Credo che si potrebbero svolgere contemporaneamente.

SINIBALDI. Io sono di questo parere, se il sottosegretario di Stato al tesoro non ha alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il tesoro.

ROCCO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le due interrogazioni del senatore Sinibaldi sono molto opportune perchè offrono al Governo

il modo di dare delle spiegazioni che spero daranno soddisfazione al Senato. Le Commissioni di ricevimento dei cereali non esistono più; sono state soppresse fin da quando è cessato il ricevimento dei cereali, cioè da parecchi mesi. Esse furono sostituite dai magazzini statali grano per i soli scopi della liquidazione della gestione; i magazzini sono ridotti a 32 ed il personale è stato grandemente ridotto; posso assicurare l'onorevole interrogante che l'uso degli auto veicoli è stato soppresso fin dall'agosto scorso.

La gestione del grano è stata completamente liquidata fin dalla metà di ottobre; oggi questi uffici esistono unicamente per le ultime operazioni di liquidazione, per la resa dei conti e per la vendita di alquanto materiale che è residuo e che riguarda specialmente alcuni auto-veicoli e uno stok abbastanza notevole di sacchi.

Il personale oggi comprende 200 persone, che effettivamente sono troppe. Io assicuro il Senato che entro dicembre anche quest'ultimo residuo di armamentario bellico cesserà completamente.

Circa la questione dei debiti dei comuni verso i così detti consorzi granari, la situazione è questa: quando lo Stato incominciò la gestione dei cereali, stabili che i comuni dovessero pagare a contanti ed infatti per parecchio tempo i comuni pagarono in questo modo. Ma, poi la situazione finanziaria di taluni comuni s'aggravò in maniera che si credette opportuno di concedere delle dilazioni. Si accumularono così i debiti che oggi ammontano a circa 200,000,000. La cifra potrebbe sembrare, in via assoluta, abbastanza grave; ma in via relativa è piccola se si pensa che le operazioni fatte dai consorzi granari ammontarono ad un complesso di cinquanta miliardi. Dichiaro poi che su questa somma di 200 milioni siamo in via di recuperare 50 milioni; resteranno 150 milioni che i comuni, per le condizioni gravi della loro finanza, non sono in grado di pagare.

Stiamo studiando il mezzo di ratizzare questo credito in un certo periodo, con l'interesse del 4 per cento e con opportune garanzie.

In questa maniera confidiamo di liquidare la questione dei rapporti dello Stato con i comuni alla gestione statale dei cereali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sinibaldi per dichiarare se è soddisfatto.

SINIBALDI. Il Senato avrà compreso che la mia interrogazione si riferisce, per il tempo in cui fu presentata, a uno stato di cose che attualmente è molto cambiato. Nonostante ciò io, col sottosegretario di Stato per il tesoro, ritengo che veramente non solo siano troppi i 200 ufficiali incaricati della liquidazione, ma che sia assolutamente troppo il tempo durante il quale questa liquidazione si protrae perchè la requisizione è cessata fin dall'anno scorso; infatti nel 1921 invece della requisizione abbiamo avuto l'accettazione dei cereali da parte dello Stato che li ha immagazzinati. Ora, era interesse così dello Stato come dei comuni (dal momento che la provvista dei cereali all'estero si rendeva facile e poteva farsi a prezzo inferiore a quello interno) di liquidare prontamente tutto il grano ricevuto e chiudere i magazzini.

Se l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro vorrà avere la compiacenza di istituire un semplicissimo calcolo, vedrà quanto è costata la gestione di questi magazzini statali, e quanto sarebbe stato meglio distribuire il grano raccolto servendosi di privati imprenditori. Vi sono crediti da riscuotere e materiali da liquidare, ciò è vero, ma è pur vero che con i duecento ufficiali e coi trentadue uffici di liquidazione si incontrerà una spesa che supererà di molto il prezzo dei materiali che si dovevano vendere.

Quanto al *deficit*, perchè si tratta di un vero *deficit*, della liquidazione statale dei magazzini dei cereali e dei consorzi granari, trovo che se la somma dei duecento milioni non è eccessiva relativamente al grande movimento di capitali, è eccessiva per una ragione, perchè noi abbiamo avuto in tutto il Regno una sperequazione enorme: provincie nelle quali le autorità statali hanno saputo tenere dietro al recupero di queste somme, e dove non esiste neppure un residuo passivo; provincie dove per molte ragioni, non tutte confessabili, l'esazione è stata trascurata, dove si sono accumulati a carico dei comuni debiti enormi, dando modo a molte amministrazioni comunali di nascondere il disavanzo costante dei propri bilanci e peggiorandone la condizione con la creazione di un *deficit* larvato.

Ma forse questo è il minore degli inconve-

nienti verificatisi nella gestione statale dei cereali.

Non starò a proporre una ennesima commissione d'inchiesta, ma dico semplicemente che la vera commissione d'inchiesta è il Governo; il Governo deve sapere che ci sono stati inconvenienti gravissimi, ruberie enormi nella gestione dei cereali, e deve scoprirne i colpevoli e proporre le punizioni.

Ed ora mi permetto di pregare il signor Presidente perchè delle due interrogazioni che ho ritirato per rispetto al regolamento, voglia nuovamente considerare come ripresentata la prima.

PRESIDENTE. Ne ha il diritto, sarà riletta in fine di seduta.

ROCCO, *sottosegretario per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *sottosegretario per il tesoro*. L'onorevole interrogante sa che non sono tenero per le gestioni statali, quindi l'assicuro e assicuro il Senato, che entro il 31 dicembre tutto sarà finito.

SINIBALDI. Ne prendo atto.

ROCCO, *sottosegretario per il tesoro*. Circa gli inconvenienti lamentati della gestione statale dei cereali consta anche a me qualche cosa, e mi sono già occupato di questo argomento. Posso assicurare che le inchieste saranno fatte dal Governo con la maggiore severità e celerità possibile. Intanto ho già disposto perchè a Parma sia compiuta una prima inchiesta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione del senatore Rava al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda (coi nuovi fondi assegnati dalla legge recente dell'agosto 1922 per restauri sui monumenti):

1° far finire i lavori nella Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna, sospesi, con danno, dopo la celebrazione del secentenario Dantesco;

2° fare eseguire i lavori necessari alla Basilica di San Vitale e alla Tomba di Teodorico;

3° far finire la sistemazione del Museo Nazionale nella nuova sede e provvedere alla regolare apertura ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Siciliani sottosegretario di Stato per le belle arti.

SICILIANI, *sottosegretario per le belle arti*. Ho l'onore di informare l'onorevole interrogante, senatore Rava, che se avessi dovuto provvedere ai restauri urgenti per la chiesa di San Giovanni Evangelista di Ravenna e per la Basilica di San Vitale e la tomba di Teodorico con la legge dell'agosto, alla quale egli si appella, io non avrei potuto in alcuna maniera provvedervi, poichè la legge medesima non è ancora stata promulgata. Non ho mancato di sollecitarne replicatamente la promulgazione. Tuttavia, senza attenderla, poichè so quanta sia la necessità per le piccole città di provincia nostre, dico piccole per popolazione, ma grandi per tradizioni di storia e di civiltà, come Ravenna fra le prime, così il sottosegretariato per le antichità e belle arti si è sforzato cogli ordinari mezzi di bilancio di provvedere a che alla Basilica di San Giovanni Evangelista fosse provvisoriamente riparata l'abside; ed egualmente si sta provvedendo per la Basilica di San Vitale. Se non che, se per la Basilica di San Giovanni si è potuto immediatamente provvedere, essendosi compiute definitivamente le indagini storiche e artistiche necessarie, per quanto riguarda la Basilica di San Vitale e la tomba di Teodorico ancora bisognerà un po' attendere, poichè i risultati degli studi fatti intorno ad essi per la restaurazione non sono definitivi.

Quanto poi al terzo argomento della interrogazione dell'onorevole Rava, io posso comunicargli che, per quanto concerne il Museo di Ravenna, che già ebbi occasione di visitare, gli studi della competente Commissione presieduta dal comm. Corrado Ricci sono giunti a termine e che con la massima sollecitudine, per l'anno venturo, sotto la vigilanza della suddetta Commissione si procederà al riordinamento e alla riapertura di detto Museo.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Mi dichiaro subito soddisfatto della gentile risposta dell'onorevole Siciliani, sottosegretario di Stato per le belle arti, il quale conosce l'importanza dei monumenti della storica città ai quali si riferisce la mia interrogazione; ma debbo nello stesso tempo meravigliarmi del singolare fatto da lui riferito. Io credevo, presentando nello scorso settembre questa interrogazione, di spingere il mi-

nistro ad usare i fondi che il Senato, dopo la Camera, aveva votati, per insistenza dei ministri, i quali prepararono trenta di noi di firmare la domanda di urgenza perchè quel disegno di legge, malgrado il ritardo nella presentazione al Senato, potesse avere il suo corso e la sua approvazione. Il Senato, considerata l'importanza della cosa - e la provata necessità di finire lavori in corso in vari edifici monumentali - questo fece, e la legge fu approvata. Una volta approvata dalla Camera e dal Senato, io non potevo dubitare, e nessuno poteva dubitare, perchè non molti sono fra gli onorevoli senatori i lettori quotidiani della *Gazzetta Ufficiale*, che questa legge così sollecitata e votata dai due rami del Parlamento in agosto, non fosse stata pubblicata!

Io ho presentato la mia interrogazione non per fare alcun atto di opposizione alla sovrintendenza dei monumenti della Romagna, che fa bene, che ha fatto bene e che anche per la celebrazione del centenario dantesco meritò elogi per le opere di restauro compiute: io ho ricordato che in quella basilica di S. Giovanni fatta costruire da Galla Placidia imperatrice, figlia di Teodosio, l'abside era scoperta da mesi; e per quanto sappia che sono difficili tali restauri e ricostruzioni, mi doleva di veder piovere dentro la chiesa e far danni. Dopo quell'interrogazione, la sovrintendenza per i monumenti ha provveduto alla copertura provvisoria dell'abside e di ciò io mi dichiaro soddisfatto.

Sollecito i lavori alla tomba del re Teodorico, che sono urgenti più che non i lavori al Palazzo di Teodorico, ora in corso. Mi dichiaro soddisfatto pure per quanto riguarda San Vitale e il museo nazionale, perchè in tal modo il severo e magnifico chiostro, dedicato alla raccolta delle antichità ravennati, potrà avere il suo definitivo ordinamento ed essere regolarmente aperto al pubblico, come vuole la legge che, nel 1907, ebbi io l'onore di proporre. E sono lieto di sapere che la Commissione, presieduta autorevolmente dal mio amico Corrado Ricci, abbia concluso il suo lavoro per dar ordine scientifico al Museo.

La ringrazio perciò delle sue soddisfacenti dichiarazioni e auguro che la legge da noi votata in agosto, per assegnare fondi necessari a urgenti restauri nei monumenti di varie città

italiane, sia, come è norma e dovere, pubblicata e messa in esecuzione.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Loria al ministro dei lavori pubblici per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei nostri emigranti, di istituire la terza classe nei diretti sulla linea Torino-Modane come già esiste sulla consecutiva linea francese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. I diretti 7 e 8 che, se non erro, sono quelli a cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Loria, avevano il servizio di terza classe: però si dovette riconoscere che da una parte questo rendeva pesanti tali treni ciò che dava luogo ad inconvenienti e dall'altra il servizio di vigilanza a Modane, il servizio di controllo dei bagagli dei viaggiatori, il servizio di pubblica sicurezza, facevano sì o che il treno non potesse proseguire e perdesse le coincidenze o che i viaggiatori di terza classe per i quali queste formalità non si erano potute espletare, dovessero aspettare treni successivi; inconveniente certamente maggiore di quello che si verifica ora per non avere quei treni la terza classe.

Del resto per i nostri emigranti vi sono comunicazioni frequenti e numerose con la Francia e non si può dire che da parte loro si siano mosse lagnanze, avendo essi diversi treni al giorno a loro disposizione: di modo che, se non potranno prender la terza classe dei treni diretti in coincidenza coi treni 7 ed 8 potranno fare comodamente il viaggio con altri treni.

Mi duole che la mia risposta non sia forse tale da soddisfare in tutto l'onorevole interrogante, ma le necessità dei servizi e l'impossibilità di attendere a tutti i compiti di cui ho parlato nella stazione di Modane con quei treni rendono impossibile il ripristino della terza classe nei diretti 7 ed 8, di cui l'onorevole interrogante si è preoccupato.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. L'origine della mia modesta interrogazione è semplicemente questa: che trovandomi a viaggiare sulla Torino-Modane con alcuni operai, questi si lagnarono vivamente con me perchè sul tratto italiano della linea

Torino-Parigi manca la terza classe sui treni diretti, mentre questa terza classe vi è, appena si arriva sulla linea francese. Questi operai facevano dei confronti non certo a vantaggio dello spirito democratico del nostro Governo; e fu questa serie di confronti che mi indusse a presentare la mia interrogazione, perchè mi sembra non sia prudenza politica di incoraggiare questi confronti internazionali che non tornano completamente a favore del nostro Stato e della nostra Nazione.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, confesso che essa non può completamente tranquillarmi e soddisfarmi. Io ammetto che ci siano le difficoltà di servizio di cui l'onorevole ministro ha parlato, ma penso che queste difficoltà possano superarsi. Soprattutto non comprendo come queste difficoltà debbano impedire l'istituzione delle terze classi soltanto sul tratto Torino-Modane, mentre appena giunti a Modane queste terze classi si stabiliscono.

Non posso, ripeto, dichiararmi soddisfatto e pregherei vivamente l'egregio ministro dei lavori pubblici di volersi occupare ulteriormente della cosa e di vedere se sia possibile eliminare una disparità di trattamento che dà luogo ad interpretazioni assai poco benevole da parte di un ceto, che è già di per sé stesso incline da interpretazioni sfavorevoli nei riguardi del Governo costituito.

PRESIDENTE. Il tempo assegnato alle interrogazioni essendo esaurito, si prosegue nell'ordine del giorno.

Relazioni della Commissione

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla per riferire, in sostituzione del relatore onorevole senatore Fabrizio Colonna, sulla nomina a senatore dei signori Gentile prof. Giovanni, Borea d'Olmo Giovanni Battista e Rajna prof. Pio.

PERLA, *vicepresidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 5 novembre 1922 è stato nominato senatore del

Regno, per la categoria 5ª dell'art. 33 dello Statuto, il prof. Giovanni Gentile, ministro della istruzione pubblica.

La vostra Commissione, riconosciuto esatto il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il duca Giovanni Battista Borea d'Olmo.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel duca Borea d'Olmo gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 16 ottobre 1922, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore il professore Pio Rajna.

Dall'esame dei documenti presentati risulta che furono approvate le seguenti nomine del prof. Rajna a socio:

della Reale Accademia delle Scienze di Torino con decreto Reale del 9 aprile 1903;

della Regia Accademia dei Lincei con decreto Reale del 26 agosto 1907;

della Regia Accademia della Crusca con decreto Reale del 30 aprile 1908;

della Società Reale di Napoli con decreto Reale del 31 dicembre 1914.

Concorrendo poi tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ancora l'onorevole senatore Perla per riferire, in luogo del relatore senatore Vanni, sulla nomina a senatore del signor Pais prof. Ettore.

PERLA, *vicepresidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 16 ottobre 1922, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore il professore Ettore Pais.

Dall'esame dei documenti presentati risulta che la elezione del prof. Pais a socio ordinario della società Reale di Napoli fu approvata con decreto Reale del 12 aprile 1900 e che la nomina a socio della Regia Accade-

mia dei Lincei fu approvata con Regio decreto 31 agosto 1910, ed esistono tutti gli altri requisiti voluti a termini dello Statuto. La vostra Commissione quindi ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Perla ha nuovamente facoltà di parlare per riferire sulla nomina a senatore dei signori Peano dottor Carlo e Pironti dottor Alberto.

PERLA, *vicepresidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922, è stato nominato senatore del Regno, per le categorie 5ª e 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor dott. Camillo Peano, che fu Ministro dei Lavori Pubblici e del Tesoro ed ora è Presidente della Corte dei conti.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità dei titoli ed il concorso degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PERLA, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17ª, art. 33 dello Statuto, con Regio decreto 16 ottobre 1922, fu nominato senatore del Regno il dott. Alberto Pironti, prefetto dal 16 novembre 1914.

Riconosciuta la validità del titolo e la coesistenza di tutti gli altri requisiti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Inghilleri a riferire sulla nomina a senatore del conte Giuseppe Volpi.

INGHILLERI, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre 1922, per la categoria 21ª, dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il conte Giuseppe Volpi.

La vostra Commissione, constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a riferire sulla nomina a senatore del signor Paulucci di Calboli conte Raniero.

GIARDINO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre 1922, fu nominato senatore del

Regno, per la 6ª categoria dell'art. 33 dello Statuto, il conte Raniero Paulucci di Calboli, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, che ebbe le credenziali di ambasciatore il 6 novembre 1919.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la Commissione, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori propone ad unanimità la convalida dei signori Pais professor Ettore, Peano dottor Camillo, Rajna professor Pio, Gentile prof. Giovanni, Borea d'Olmo duca Giovanni Battista, Pironti dottor Alberto, Volpi conte Giuseppe, Paulucci di Calboli conte Raniero.

Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-1923 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione di finanze, onorevole senatore Del Carretto.

DEL CARRETTO, relatore. Onorevoli colleghi. Dopo la importante ed ampia discussione di ieri, brevissime considerazioni aggiungerò a nome della Commissione di finanze, che prende atto con vivo compiacimento delle esplicite dichiarazioni del ministro sul regime di bene intesa libertà che il Governo intende seguire, da cui solo può nascere, col naturale equilibrio dei rapporti fra gli opposti interessi, quella pacificazione degli animi che nel dopo guerra scomparve producendo tante perniciose

e tristi conseguenze, purtroppo non ancora del tutto estinte, e che furono dovute a nefaste sobillazioni demagogiche ed anti-nazionali svalutatrici della gloriosa nostra vittoria che costò tanto sangue, tanto sacrificio e tanto eroismo, turbando al pari di ogni altra nostra attività anche così profondamente la vita dei campi specie in alcune nobilissime regioni. Ed è perciò che primissimo fondamentale elemento per la rinascita della vita agricola è la completa pacificazione degli animi con la restaurazione piena ed assoluta della autorità dello Stato.

Premesso poi che la Commissione accoglie e fa suoi i suggerimenti degli autorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione, passo ad esporre nella forma più sintetica possibile i concetti che per noi debbono guidarci nella soluzione graduale di questo problema da cui dipende tanta parte della vita nazionale.

Se le attuali condizioni del nostro bilancio non imponessero la più severa economia, si potrebbe far cenno a quanto occorrerebbe per meglio dotare alcuni servizi, ma se ciò non è possibile, non per questo non possono ottenersi grandi vantaggi da una rigida amministrazione basata sulla migliore e disciplinata utilizzazione dei limitati mezzi di cui si dispone. È quindi il caso di indicare capisaldi e direttive cui ispirarsi per risolvere il problema nei limiti consentiti da quanto precede. La tesi è: massima intensificazione della produzione ed aumento della esportazione agricola di ciò che supera alle nostre esigenze.

I mezzi sono, a mio parere, i seguenti, come è più ampiamente detto nella nostra relazione:

1) Sviluppo della cultura agraria in tutti i suoi gradi sia per formare una coscienza agricola nel paese col diffondere i precetti della scienza che deve illuminare e guidare la pratica, sia per formare nei dirigenti e nei contadini il necessario grado di cultura proporzionato per gli uni e per gli altri, combattendo energicamente per questi ultimi quel misoneismo che tanto li rende refrattari ai precetti della scienza. Quindi occorre richiedere alle stazioni sperimentali, alle Cattedre ambulanti ed agli istituti superiori il massimo sforzo e tendere a formare nei centri rurali la scuola pratica di agricoltura abbinata alla

scuola elementare ordinaria e di essa complemento utilissimo.

2) Industrializzazione della terra col maggiore e più largo impiego dei progressi della tecnica moderna, caposaldo questo strettamente, congiunto al precedente e di esso logica conseguenza. Qui si presenta il problema della regimazione dei corsi d'acqua che, risolto con concetto unico conformatore per lo sfruttamento del nostro prezioso patrimonio idrico, risolve insieme ai problemi della energia elettrica per l'urbanesimo industriale anche quelli delle bonifiche delle irrigazioni dei rimboschimenti e della utilizzazione dei salti d'acqua a scopo industriale ed agricolo-industriale. Su questo tema della elettro-agricoltura mi sia concesso ricordare che il Senato mi fece l'alto onore di accogliere alcuni miei concetti circa un più largo concorso della energia elettrica a favore dell'agricoltura, devolvendo a tale scopo anche una modesta percentuale dell'energia che corre ai grandi centri dell'urbanesimo industriale, traversando immense regioni che sarebbero tanto beneficate dalla installazione di speciali impianti elettrico-agricoli, sempre che ciò fosse tecnicamente possibile; impianti direi quasi innestati sulle grandi derivazioni e da esse sussidiati. Si avrebbe così facilmente un largo stillicidio di vero benessere per il paese, con lievissimo sacrificio rispetto ad impianti colossali, poichè agli scopi agricoli occorrono relativamente modesti contributi di energie. Questo concetto, in cui ebbi il valido concorso del collega Torrigiani, fu accolto nel decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1995, che stabilisce speciali provvedimenti a tale scopo, assegnando una riserva del 10 per cento della forza prodotta dall'impianto a vantaggio dell'agricoltura. Bisognerebbe mercè attiva propaganda che il ceto agricolo valutasse tutta l'importanza economica della forza elettrica direttamente assegnata ai lavori della campagna.

3) Sviluppo del credito agrario e colonizzazione interna, che riusciranno tanto più economici e proficui quando avranno per base tecnica la più studiata ed armonica piattaforma nel regime delle acque ben disciplinate.

Bisogna, specie nel Mezzogiorno, con queste facilitazioni eccitare lo spirito di iniziativa degli agricoltori, lottando contro le ragioni economiche, storiche e sociali che purtroppo an-

cora lo deprimono, mentre vi sono tante energie latenti che sarebbe supremo interesse e dovere dello Stato suscitare con provvedimenti adatti che tali condizioni depressive debellino, tenendo conto esatto dell'ambiente che risponderebbe assai bene se opportunamente curato.

Su queste basi vanno risolti insieme al più importante dei nostri problemi agricoli: cioè quello della cerealicoltura tutti gli altri a vantaggio del paese.

4°) Sfruttamento massimo del nostro patrimonio minerario con la utilizzazione dei combustibili di cui disponiamo, intensificando la ricerca degli oli minerali; su questa via non bisognerebbe arrestarsi perchè di alto interesse per la pubblica economia; ed è opportuno ricordare che il benemerito Corpo delle miniere traversa una grave crisi che ne paralizza il funzionamento.

5°) Agevolare con opportune modifiche di tariffe ferroviarie il facile ed economico trasporto dei prodotti del suolo sia verso i grandi centri di consumo interni, sia verso i mercati esteri. Lo stesso concetto deve affermarsi attraverso i trasporti per via di mare, sovvenzionati o liberi, nell'interesse generale nazionale e specialmente del Mezzogiorno le cui condizioni di clima e di latitudine permettono una produzione agricola anticipata che se facilitata da un'organica predisposizione di tariffe ferroviarie e marittime permetterebbe a noi la conquista e la riconquista di molti mercati esteri.

Esaurito così il rapidissimo cenno di questi problemi, che sono congiunti tra loro e che hanno tante interferenze di cause e di effetti con la economia nazionale, restano i problemi importantissimi di ordinamento e di organizzazione più diffusamente trattati nella nostra relazione, quali la fitopatologia, la zootecnica, il servizio idrografico e geodinamico, quello forestale e la pesca sulla quale io richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro.

Non è questa la sede per trattare diffusamente della organizzazione in genere del Ministero di agricoltura, ma, come concetto generale, devesi tendere a togliere allo Stato eccesso di attribuzioni accentratrici: agevolando la creazione di organi per quanto si può autonomi, diretta espressione degli interessi locali che vanno coordinati fra loro in base a larghi concetti generali, ma non soffocati da un eccessivo accen-

tramento statale e burocratico. Beninteso decentramento, semplificazione dei servizi, riduzione al minimo degli ingranaggi fra tecnicismo e burocrazia sono i concetti che portano non solo all'economia, ma, evitando duplicazioni e ritardi, concorrono alla rapidità e sveltezza del funzionamento statale.

Onorevoli colleghi. La Commissione con la sua relazione, di cui ho avuto l'onore di esporvi un sunto, ha inteso di fare soltanto un rapido cenno sulle più importanti questioni che interessano la nostra agricoltura, la cui rinascita dopo la guerra è tanta parte della ricostruzione economica del paese che raggiungeremo col fervore di opere pari al valore col quale conquistammo la vittoria. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto,

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Apolloni, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertesi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Cipelli, Cirmeni, Civelli, Clemente, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Risseis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant,

Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fabri, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Fill Astolfone, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Ginori Conti, Giotti, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Manna, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pini, Pirelli, Plutino, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè.

Quarta.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio di agricoltura.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,697,500 »
2	Personale straordinario ed avventizio per i servizi ordinari del Ministero - Retribuzioni, assegni ed indennità di residenza in Roma) (Spese fisse)	23,200 »
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60,000 »
4	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito, ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciali agli addetti dell'ufficio della cifra e del telegrafo.	133,400 »
5	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione di provvedimenti legislativi riguardanti il credito agrario	46,700 »
6	Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'amministrazione centrale e provinciale.	30,000 »
7	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'amministrazione centrale a provinciale e loro famiglie	21,000 »
8	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti alla amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie.	33,000 »
9	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	100,000 »
10	Spese pel funzionamento del Consiglio superiore delle miniere.	50,000 »
11	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,994,800 »

	<i>Riporto</i>	2,994,800 »
12	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	117,940 »
13	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale e manutenzione ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale - Spese per acquisto di pubblicazioni varie e spese postali - Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.	250,000 »
14	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	16,000 »
15	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria; rilegatura di registri e di libri; stampa di atti di Consigli, bollettini, circolari, modelli ed altre pubblicazioni per i servizi del Ministero; pubblicazione del bollettino del Ministero e relativi estratti	160,000 »
16	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero (Spesa d'ordine)	8,000 »
17	Telegrammi per l'estero e per l'interno (Spesa obbligatoria)	13,000 »
18	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,150 »
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
20	Spese casuali	20,000 »
		3,581,890 »
	Pensioni ed indennità.	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	900,000 »
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	7,500 »
23	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria).	160,000 »
24	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, agli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie.	2,000 »
		1,069,500 »

Agricoltura.

I. — *Affari generali.*

25	Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	4,000 »
26	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	20,000 »
27	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita, ad altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	30,000 »
28	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'articolo 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18,000 »
29	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in italiano dei bollettini dell'Istituto medesimo.	25,000 »

II. — *Industrie agrarie e patologia vegetale.*

30	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse) . . .	60,000 »
31	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'olivo, dei burri dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	197,120 »
32	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le colture suddette; esperienze di concimazione e di produzione frumentaria	100,000 »
33	Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323)	150,000 »
34	Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'articolo 4 della suddetta legge	500,000 »
35	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad Enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi	

Da riportarsi . . . 1,104,120 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,104,120 »
	ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicoltori; funzionamento di cantine governative e di oleifici sperimentali; stazioni enotecniche all'estero		400,000 »
36	Sussidi per diminuire le cause della pellagra		50,000 »
37	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie		300,000 »
38	Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione — Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante (Spesa obbligatoria)		70.000 »
39	Servizio fitopatologico — Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle — Contributi e concorsi		80,000 »

REBAUDENGO. Chiedo di parlare sul capitolo 39.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Mi rendo conto del fatto che stiamo esaminando un bilancio a metà consunto: per questo non avevo in animo di partecipare alla discussione, ma le dichiarazioni state fatte ieri dall'onorevole ministro con un calore, che indica la loro sincerità, e con una competenza, che attesta il profondo studio e il grande amore (dichiarazioni che applaudii come italiano e come agricoltore), mi hanno indotto a prendere la parola almeno su questo capitolo, cui sono particolarmente interessato come promotore e presidente dalla sua istituzione dell'Osservatorio di fitopatologia di Torino.

L'onorevole ministro, esponendo ieri il suo vasto programma di politica agraria, il cui svolgimento da compiersi in parecchi anni (ormai per fortuna del Paese si può ragionevolmente sperare di avere un Ministero che durerà a lungo) seguirò con la più grande simpatia, pronto, se l'onorevole ministro me lo consentirà, ad essere per la parte serica suo modesto, ma volenteroso collaboratore, non tralasciò, parlando dei molteplici servizi del suo Ministero, di soffermarsi sul servizio fitopatologico, di cui, con considerazioni che appieno condivido, riconobbe la somma importanza, riconoscendo pure l'insufficienza dei mezzi di cui è dotato. Ebbene, mi permetto di esortarlo pel bene del

Paese a vedere modo di ottenere dall'onorevole ministro del tesoro un aumento su questo capitolo, anche tenuto conto della svalutazione della moneta, di un centinaio di migliaia di lire, siccome all'onorevole suo predecessore è riuscito, pure su mia esortazione, a conseguire il completo ripristinamento in bilancio dei fondi stanziati dalla legge serica.

Nè i miei onorevoli colleghi si meravigliano che io mi faccia esortatore di un aumento di spese. In verità io ho sempre appartenuto e appartengo al partito della lesina: nessuno è più di me restio ad acconsentire aumenti di spese, fautore anzi di strettissime economie. Ma io ritengo che, come affermava ieri l'onorevole mio amico Grassi, vi siano spese inerenti a pubblici servizi che, saviamente erogate, procurano aumento di reddito: ora queste spese sono da me non solo ammesse, ma propugnate, conscio (per non uscire dal campo agrario) che mal si raccoglie se non si semina a dovere. (*Approvazioni*). Fra queste spese utili, da non lesinarsi, ma da ben regolarsi, sono a mio sommo avviso quelle che si riferiscono al servizio fitopatologico. Ascendono a centinaia e centinaia di milioni le perdite che annualmente si verificano nei prodotti agrari a causa dei parassiti animali e vegetali. Non mi soffermo a farne l'elenco, poichè ieri una siffatta deplorabile condizione di cose è stata dall'onorevole ministro riconosciuta: così mi limito a osser-

vare che questo servizio giova non soltanto per la produzione, ma anche per l'esportazione, che in questi momenti delicatissimi pel cambio va in particolare modo curata: ricordo che la Francia lo scorso anno ha dovuto ripristinare il permesso di importazione delle nostre castagne, che era stato sospeso per il pericolo d'introduzione del fungo « *Endothia parasitica* » appunto in seguito alla dimostrazione data che in Italia esiste un servizio fitopatologico normalmente funzionante.

Sono lieto di dichiarare il mio pieno consenso a tutto ciò che ieri l'onorevole ministro ci espose: questa mia esplicita dichiarazione è un effetto della conformità delle mie vedute con quelle dell'onorevole ministro, non già o almeno non solo, onorevoli colleghi, un effetto delle parole lusinghiere dettateci l'altro ieri dall'onorevole Capo del Governo, cui le nostre orecchie non erano abituate e che giustificerebbero uno scambio di amorosi sensi dai banchi nostri a quello del Governo. (*Ilarità*).

L'onorevole ministro ieri giustamente osservò che in fatto di agricoltura non tanto occorre sanzionare leggi nuove quanto applicare bene le leggi esistenti. A nessun servizio forse così bene si attaglia questa considerazione come al servizio fitopatologico, che è regolato dalla provvida legge del 26 giugno 1913, da cui l'Italia fu collocata tra le Nazioni che sulla carta meglio provvedono a prevenire e curare le malattie delle piante, a combattere i parassiti che le piante insidiano e depauperano. Dissi sulla carta, inquantochè quale benefica azione si può mai pretendere che l'Amministrazione sia in grado di spiegare, disponendo a tal fine del misero fondo di lire 80,000 per tutta l'Italia? Non oso fare confronti con quanto altrove si spende per un tale vitale servizio: l'onorevole ministro lo sa bene, e ne sono certo, nel suo animo di fiero italiano ne arrossisce. Se, nonostante la somma esiguità dei mezzi, il nostro servizio fitopatologico funziona in modo tale da esserci da altre Nazioni invidiato e preso a modello e dà buoni risultati, ciò è dovuto, a parte i buoni principî contenuti nella legge, al valore, allo zelo, alla diligenza, all'abnegazione dei funzionari tutti addetti a questo servizio, da quelli dell'Amministrazione centrale a quelli della periferia, sparsi per le provincie: credo

che sia giusto che di qui parta a loro indirizzo una parola di lode di incoraggiamento (*Bene*).

L'onorevole ministro ieri, riferendosi specialmente alle cavallette, affermò, ed anche su questo punto sono del suo parere, che alle spese occorrenti per lottare contro gli animali e i vegetali distruttori dei prodotti agricoli devono provvedere gli interessati, e che allo Stato incombe solo il compito di essere guida e consigliere degli agricoltori, dopo di avere a mezzo dei suoi organi compiuti gli studi e le esperienze necessari a stabilire le norme della lotta.

Orbene, a tutti è noto quanto influiscano da un anno all'altro sullo sviluppo dei parassiti animali e vegetali le condizioni climatiche ambientali, come sia quindi di somma importanza rintracciare e bene fissare quei coefficienti meteorologici, che preparano il presentarsi e favoriscono il diffondersi ora di quest'animale infestante e ora di quel vegetale parassita. Per questo da ben quattro anni, per cura dell'Osservatorio di Torino, da me presieduto, si eseguono nelle provincie di Torino, Cuneo e Novara osservazioni meteorologiche agrarie affidate ad appassionati agricoltori, che compiono con scrupolosa diligenza e gratuitamente il loro ufficio: sarebbe gran peccato se queste osservazioni, che per riuscire meglio conclusive e più feconde dovrebbero essere intensificate e allargate, dovessero invece essere, per insufficienza di mezzi, interrotte! E questo sconcio purtroppo accadrebbe, se dal Ministero venisse negato il modesto sussidio ogni anno a tal fine richiesto; poichè, per quanto l'opera degli osservatori sia gratuita, queste osservazioni importano una spesa, che l'Osservatorio di Torino non potrebbe da solo col suo limitatissimo bilancio sopportare. Ma questo sconcio non si avvererà; me ne danno certezza le dichiarazioni di ieri dell'onorevole ministro (quale compiacimento per gli agricoltori di vedere alla testa del loro Ministero un gentiluomo agronomo, che s'intende delle cose loro!). Egli, non ne dubito, con la sua autorità saprà ottenere dal collega del Tesoro un congruo aumento nella dotazione di questo capitolo sì da potere non solo continuare all'Osservatorio di Torino il sussidio indispensabile per l'iniziativa, di cui parlai, ma rafforzare il servizio fitopatologico nel Regno, rendendolo atto a trarre dell'azione dei benemeriti funzionari, che vi sono prepo-

sti, tutti i frutti di cui essa è capace, con inestimabile vantaggio per l'economia nazionale. (*Approvazioni*). E tanto più facilmente l'onorevole ministro per l'agricoltura riuscirà nell'intento, se, come mi permetto dargliene il consiglio, egli procurerà che l'Erario non abbia a subirne aggravio; il che otterrassi sol che per poco si aumenti il lievissimo diritto fisso per ettaro, al cui pagamento sono tenuti i vivaisti, produttori e commercianti di piante a semi, i cui terreni, a termine delle disposizioni vigenti, sono sottoposti a sorveglianza fitopatologica, e si impediscono le indebite e dannose arazioni. (*Bene*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le proposte della Commissione per la verifica dei titoli.

Dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore dei signori: Gentile, Borea d'Olmo, Pais, Paulucci di Calboli, Peano, Pironti, Rajna, Volpi, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Fabrizio Colonna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA FABRIZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli sulla nomina del senatore marchese Filippo Crispolti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Fabrizio Colonna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Borea d'Olmo Giovanni Battista la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Brusati Ugo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Borea d'Olmo Giovanni Battista è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Borea d'Olmo Giovanni Battista del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Gentile Giovanni la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Croce e Torraca di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Gentile Giovanni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Gentile Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Camillo Peano la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Cefaly e Di Saluzzo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Camillo Peano è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Camillo Peano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Alberto Pironti la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Perla e Cagnetta di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Alberto Pironti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Alberto Pironti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Volpi la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Badoglio e Conti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giuseppe Volpi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Volpi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Io ringrazio innanzi tutto sentitamente il relatore della Commissione per le parole estremamente cortesi che mi ha rivolto.

Con vero piacere ho constatato che i criteri generali del relatore concordano perfettamente con quelli che io ho avuto l'onore di esporre al Senato; non posso che ripetere quanto già ho detto ieri: la nostra azione sarà uniformata al concetto basilare di rinforzare la produzione agraria nel Regno.

Non mi voglio dilungare a parlare degli argomenti trattati dal relatore appunto perchè, e il suo e il nostro punto di vista collimano perfettamente, però, giacchè ho la parola, mi si permetta di rispondere brevissimamente agli oratori che ieri hanno avuto la cortesia di darci suggerimenti e consigli dei quali faremo tesoro, e che riteniamo senza altro di dover prendere in serio esame.

L'onorevole Grassi ha parlato colla competenza che gli è universalmente riconosciuta, di argomenti veramente importanti; ha parlato cioè dei delegati antiflosserici, della lotta che dobbiamo intensificare contro una malattia insidiosa di un prodotto che realmente per il nostro paese è di immenso valore; posso assicurare che ogni sforzo verrà fatto e che io e l'amico mio, sottosegretario Corgini, ricorremo pure alla sua grande esperienza per potere avere anche in questo campo conforto e consiglio.

Sullo stesso argomento hanno parlato anche altri, specialmente il senatore Passerini, posso assicurarlo che ce ne occuperemo con ogni cura.

Per quanto riguarda l'imposta sul vino, che è di competenza speciale del collega delle Finanze, ma che ci interessa sommamente, poichè il ministro della agricoltura deve essere il vero e diretto patrono di questo importantissimo nostro prodotto, posso assicurarlo che ho già

rivolto al mio collega onorevole De Stefani, le mie premure. Potrei anche dire che in occasione di trattati che si stanno in questi giorni svolgendo, feci di tutto perchè le esigenze veramente e sinceramente legittime delle classi interessate nella grande produzione vinicola italiana siano nel miglior modo tutelate. Ho ragione di affermare che i viticoltori, oltrechè essere sotto un peso di gravezze forti, sottostanno anche a quello di una difficilissima applicazione dei balzelli fiscali. Posso dire che il Ministero di agricoltura e quello delle finanze hanno chiamato gli stessi agricoltori perchè diano suggerimenti atti a far trovare un metodo più semplice e più pratico di esazione. È un problema non facile e, sino ad ora, una soluzione confacente, nè dagli agricoltori, nè dagli uffici competenti, è stata additata: io continuerò con molta cura questi studi, nella speranza appunto che una semplificazione generale dei servizi di esazione tributaria possa arrecare ancora in questo campo le agevolanze che attendono i viticoltori.

L'onorevole Torrigiani ha parlato del dazio del petrolio per quanto riguarda gli impieghi dei motori agricoli: sono con lui d'avviso che si debba trovar modo che i petroli che debbono servire per questo importantissimo e vitale sussidio alla agricoltura moderna industrializzata abbiano un trattamento speciale. Anche per questo do l'assicurazione di occuparmene; non posso dire altro, visto che, essendo soltanto da pochi giorni a quest'ufficio, non mi è ora dato che dimostrare le maggiori buone volontà, e la decisione di applicarmi senz'altro a quelli che sono i più impellenti problemi che riguardano l'agricoltura.

L'onorevole Torrigiani ha parlato anche, con molta competenza, della questione frumentaria: è una questione che io ieri ho trattato, ma che potrebbe dar luogo a larghissima discussione.

Per quanto riguarda l'anno in corso poco si può fare; però è stata mia prima cura, appena arrivato al Dicastero dell'agricoltura, di rivolgere le maggiori premure alla vitale questione, ed immediatamente ho sollecitato presso il Consiglio dei ministri alcuni provvedimenti e alcuni mezzi, compatibili con le possibilità attuali, per intensificare in quest'anno la fertilizzazione del grano. Convengo pienamente con l'onorevole Torrigiani, sia in quanto riguarda

la selezione del seme, sia in quanto riguarda la cultura del terreno e la fertilizzazione; posso assicurare che alcuni competenti da me chiamati, che hanno avuto occasione di riunirsi già due volte presso il Ministero, si sono occupati del problema e della necessità di risolverlo al più presto.

Per quanto concerne le foreste, rispondo al senatore Gallini ed al senatore Borsarelli che realmente i rovinosi disboscamenti avvenuti nel periodo bellico e post-bellico hanno impressionato il competente Ufficio presso il Ministero d'agricoltura. Si è fatto e si farà tutto il possibile perchè questo non accada più: conosciamo le difficili condizioni in cui versa la popolazione della montagna. Ieri ho voluto dedicare un capitolo speciale a questo problema importantissimo, e ritengo che dovremo fare sì che una più diretta sorveglianza sia esercitata, in modo che le popolazioni possano avere maggiore confidenza negli agenti ad essa preposti. Sarò lieto se l'onorevole Gallini vorrà favorirmi quei suggerimenti che ritiene indispensabili per mettere in atto questa difesa della silvicoltura, la quale rappresenta uno dei cespiti di maggiore importanza dell'agricoltura italiana.

Il senatore Frascara si è occupato delle università agrarie. Siamo perfettamente d'accordo: bisogna organizzarle meglio. Nel mio discorso di ieri ne ho parlato, e ritengo che sia cosa possibile addivenire a questa migliore organizzazione.

Infine gli onorevoli Borsarelli, Fracassi e Frascara hanno trattato l'argomento dei canoni di affitto. Ieri ho cercato di essere succinto ma chiaro su questo argomento; ho detto cioè come noi siamo arrivati a questo posto pochissimi giorni prima che in molte regioni avvenisse la scadenza di tali patti agricoli; anzi in qualche parte erano già scaduti. Non potevamo prendere che un provvedimento eccezionale, affrettato, di urgenza. Tale provvedimento, essendo il primo che faceva il nuovo Ministero, doveva dare chiaramente la sensazione dell'indirizzo che il nuovo Governo intendeva prendere su questa importante e delicatissima questione. Ebbene: il provvedimento adottato fa comprendere come l'indirizzo nostro sia decisamente verso la maggiore libertà. Abbiamo voluto levar subito quella farraginoso, pesante

giurisdizione di Commissioni che, secondo noi, se hanno avuto caratteri di necessità durante la guerra, non devono assolutamente più permanere nel tempo normale di pace. Rispondono a concetto anti-giuridico, antilegale, e per questo le abbiamo senz'altro abolite, ma levandole non potevamo accettare il consiglio che ci veniva da alcune parti di rompere i contratti: nessuno io credo, a questo posto, potrebbe accettare tale teoria. Ritengo che i contratti sono sacri, e non possono essere messi mai in non cale.

Non potevamo sancire che lievissime nuove norme per i contratti esistenti; e queste norme ho creduto di limitare con un rapporto semplice, direi quasi aritmetico, per modo che non si dovessero poi adire Commissioni speciali, per poterle applicare. Col provvedimento adottato abbiamo concessa l'applicazione della sovrimposta per gli ultimi due anni a vantaggio del locatore, nulla più. So anche, per esperienza, che le condizioni in cui si trova il proprietario terriero non è affatto florida, equa, nè giusta. Però con questo provvedimento il proprietario del fondo affittato potrà ricavare un canone che pareggi almeno il cumulo delle imposte e sovrimeposte che deve pagare.

In ogni modo tengo ad affermare che, quando verrà avanti a questo Alto Consesso la traduzione in legge del decreto, entreremo in merito e potremo dimostrare come la via seguita da noi sia stata l'unica possibile.

Credo infine opportuno di aggiungere un'altra parola tranquillante. Si è detto, e si è anche stampato da qualche giornale che le disdette agrarie hanno turbato gravemente in molte regioni d'Italia l'andamento normale dei lavori, perchè vennero fatte in massa, e in forte misura. Orbene, tutto ciò non è esatto. Noi abbiamo tentato a dimostrare, a far valere il principio di massima che le disdette possono darsi, però abbiamo fatto anche le maggiori premure alle autorità locali, ed abbiamo inviato speciali ispettori facendo anche appello alle parti contraenti, perchè venissero i contrasti ridotti al minimo possibile. Sono lieto di poter dire che questa nostra opera ha avuto esito perfettamente conforme ai nostri desideri. Le parti contraenti nella loro quasi totalità, si sono messe d'accordo, e quindi non è affatto il caso di nutrire allarmi su tale questione. È il caso piuttosto di prendere atto che finalmente siamo

tornati sulla via della legalità con quella maggiore prudenza e con quel maggior tatto che la delicatezza del problema grave e doloroso imponeva di usare.

Dopo di che non ho altro da dire a questo riguardo e rimango in attesa delle eventuali

osservazioni che il Senato ritenesse di fare sugli altri capitoli del bilancio in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 39.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

40	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	270,000 »
41	Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillossérici (Decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse)	200,000 »

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Temendo di essermi espresso poco chiaramente ieri, avevo creduto opportuno di formulare le mie idee in un ordine del giorno, che tendeva da un lato a infondere la persuasione che veramente il problema antifillosserico è di somma importanza e dall'altro a diminuire la mia responsabilità come presidente della Commissione per la difesa contro le malattie delle piante. Ma poichè l'onorevole ministro ha dato ampie assicurazioni al riguardo, a me non resta altro che pregare il Senato di trasformare in una semplice raccomandazione il mio ordine del giorno.

Soltanto sopra un punto desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e precisamente sull'ultimo comma del mio ordine del giorno, col quale pregavo il Governo di far accertare al più presto se e quale fondamento abbiano gli allarmi dati anche recentemente in Puglia sulla non resistenza e su altri inconvenienti delle viti americane colà impiegate per la ricostituzione dei vigneti.

Alcuni anni fa si diceva che le viti americane che si adoperavano in Puglia presentavano gravissimi difetti e che non resistevano. Si era cominciato così a creare un ambiente di diffidenza fra coloro che dovevano provvedere alla ricostituzione dei loro vigneti. Orbene, siccome la diffidenza rende ancor più ardua un'impresa già per se stessa molto complicata, allora credetti opportuno di informarmi del come effet-

tivamente stavano le cose. Ho così potuto sapere che le critiche non avevano in genere serio fondamento e non me ne occupai ulteriormente. Però di recente (e forse ne sarà pervenuta notizia anche all'onorevole ministro), in Puglia si torna a insistere e fortemente sugli inconvenienti a cui si va incontro nella ricostituzione dei vigneti. Ora io vorrei che il Governo sotto la sua responsabilità assumesse informazioni esatte in proposito perchè o si devono al più presto tranquillare i viticoltori; o si deve dichiarare francamente che la strada fin qui seguita è malsicura. Questo è il punto che io desidererei fosse chiarito.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Assicuro il senatore Rebaudengo che l'importantissimo servizio fitopatologico mi sta particolarmente a cuore, e che ogni maggior cura sarà dedicata al suo sviluppo e al suo perfezionamento. Ripeto, poi, all'onorevole senatore Grassi l'assicurazione già data, e aggiungo che terrò molto calcolo delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole, senatore Grassi ha dichiarato che in seguito alle risposte dell'onorevole ministro converte il suo ordine del giorno in una raccomandazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo, N. 41.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Giuramento del senatore Paulucci di Calboli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Conte Raniero Paulucci di Calboli la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Giardino e Bettoni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor conte Raniero Paulucci di Calboli è introdotto nell'aula e presta giuramento se-

condo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Paulucci di Calboli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione dei capitoli del bilancio.

42	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474) (Spesa obbligatoria) . . .	300,000 »
43	Spese per i consorzi antifillosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786	700,000 »
44	Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi	10,000 »
III. — <i>Insegnamento agrario.</i>		
45	Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse)	2,516,200 »

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Mi preme di fare una raccomandazione all'onorevole ministro per quanto riguarda le scuole pratiche di agricoltura. A quello che già conosco, si trova allo studio presso il Ministero il nuovo ordinamento di queste scuole. Ora è bene che a questi istituti si dia una forma capace di rispondere meglio alle loro ragioni di esistenza. Purtroppo, per ora esse non sono che un semenzaio di spostati, dato che nessun titolo efficace viene conferito a coloro che frequentano queste scuole, e dato anche la forma così incompleta, nella quale si svolge in esse l'insegnamento. E pertanto av-

viene che molti giovani, che han fatto cattiva prova negli altri istituti, s'iscrivono alle scuole pratiche di agricoltura.

Ora, è bene che queste siano rimesse in onore e che si dia ad esse un ordinamento tale da potere invogliare anche i diligenti, le persone che si vogliono veramente e seriamente occupare dell'agricoltura, ad iscriversi alle predette scuole. Spero che questa riforma venga al più presto per rendere veramente utile una istituzione che darebbe così ottimi risultati nell'interesse dell'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Sono lieto che l'onorevole senatore Libertini prenda a cuore la riforma delle scuole di agricoltura. Posso assicurare che la Commissione che sta studiando tale riforma è animata appunto dei criteri che egli ha opportunamente qui enunciati.

ROMANIN-JACUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR. Io vorrei fare all'onorevole ministro una particolare raccomandazione. Quest'anno il Ministero di agricoltura, credo ad iniziativa lodevole del Commissariato per l'emigrazione, ha istituito un corso speciale per istruzione a quei giovani, già diplomati da qualche scuola di agricoltura, che aspirano a recarsi all'estero per divenire direttori di aziende agrarie. Ha istituito questi corsi, se io sono bene informato, a Palermo, a Napoli e a Padova presso quella scuola di agricoltura. Io non conosco quali siano i risultati che tale insegnamento potrà dare a Palermo e a Napoli, ma conosco i risultati di già ottenuti e preveggo quelli che a corso compiuto si otterranno, presso quella scuola di agricoltura di Padova che è diretta da un bravissimo professore il quale, mi dispiace di essere in questo caso in disaccordo col mio onorevole collega Libertini, e lo cito a titolo d'onore, è il professore Petri, ha il merito di dirigere la scuola in modo che appena escono i giovani licenziati trovano subito un collocamento, forse anche per il fatto che in quella scuola non frequentano che giovani provenienti dalla campagna. Sono figli di fattori che anche perciò, io credo, compiuti gli studi, trovano facilitato il mezzo di occuparsi. Ora, io ho seguito con interesse questo corso speciale in tutti i particolari degli insegnamenti che furono impartiti e mi consta che i risultati offerti da questi giovani, che sono fra tutti appena una ventina, sono addirittura ottimi. L'insegnamento è stato impartito con criteri veramente pratici. Aggiungo essere mia convinzione che questi giovani sarebbero grati, se si potesse trovar loro il modo di recarsi subito in America. Se si facilitasse loro il viaggio, si considererebbero fortunati di recarsi colà con posto assicurato e forse anche, senza averlo assicurato, nella speranza di trovarlo da sé.

Ora, quando noi pensiamo che una grandissima parte della nostra emigrazione agricola è

diretta in America e sappiamo che questi nostri emigranti finiscono tutti alle dipendenze di aziende agricole, dirette da coloro che provengono dalle scuole coloniali speciali dell'Olanda, della Francia e della Germania, in maniera che questi nostri coloni appena arrivati là si trovano a dover trattare con stranieri, che naturalmente debbono cercare di favorire, in materia di emigrazione, la particolare nazione da cui provengono a preferenza della nostra, credo che abbiamo tutto l'interesse e far sì che tali corsi d'insegnamento, che noi per ultimi abbiamo finalmente istituiti, completino non risparmiando per essi i mezzi necessari e soprattutto mantenendo le direttive pratiche alle quali debbano essere informati. Io credo che per un paese che dà alla emigrazione, specialmente di coloni, il contributo che diamo noi, contributo che dobbiamo augurarci continui e anzi si accresca, questa sia una questione di grande attualità ed urgenza e perciò rivolgo viva preghiera al ministro di agricoltura di non voler dimenticarla ed anzi di occuparsene col maggior buon volere. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Io prendo atto, con vivissima compiacenza, dei risultati annunziati dal senatore Romanin Jacur che riguardano la scuola di Padova, risultati ottimi che erano noti anche al Ministero dell'agricoltura. Posso assicurare che è preoccupazione del Commissariato della emigrazione di trovare il modo di sistemare appunto questa, che io vorrei chiamare la emigrazione organizzata della intelligenza all'estero, in modo tale che i nostri giovani distinti siano poi animatori coscienti di una agricoltura nazionale in lontani paesi, specialmente delle Americhe del Sud. Quindi senz'altro farò tutto il possibile perchè i concetti svolti dall'onorevole Romanin Jacur possano essere tradotti in atto.

ROMANIN-JACUR. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 45.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

46	Assegni al personale amministrativo, tecnico ed inferiore, non di ruolo, delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura	905,000 »
47	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura (comprese le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici) delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura .	3,837,374 »
48	Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda	930,000 »
49	Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidate alle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura e alle stazioni agrarie speciali e spese per completare l'arredamento delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole speciali e pratiche di agricoltura	107,000 »
50	Concorso dello Stato nella spesa per interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termine della legge 30 giugno 1907, n. 432, del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464 e del decreto 8 maggio 1919, n. 715	50,000 »
51	Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale dei contadini adulti (decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595),	537,400 »

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. A quanto ha detto il collega Libertini a proposito delle scuole pratiche di agricoltura, mi permetterò di aggiungere qualche cosa riguardante la mia provincia, o, per meglio dire, la Calabria, dove le scuole pratiche di agricoltura non hanno dato quei risultati che si dovevano attendere, perchè fin dal principio non furono dotate con quei mezzi che erano indispensabili. Infatti citerò la scuola pratica di agricoltura di Catanzaro che è quella che conosco maggiormente perchè è la mia provincia. In essa vi sono soltanto 36 alunni e la scuola ha un bilancio di lire 66,000 una parte del quale lire 14,000 è data dallo Stato come contributo. Ora di questi 36 alunni soltanto pochi sono quelli che effettivamente, quando escono dalla scuola, si dedicano alla agricoltura; ed io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro di agricoltura di voler prendere in seria considerazione queste scuole pratiche di agricoltura che, per i paesi come la Calabria dove l'istruzione agraria è scarsa, hanno grandissima importanza. Io so che sotto il precedente Ministero vi è stata una commissione che ha affrontato questo problema e

ha formulato delle proposte. Io pregherei l'onorevole ministro, che con tanto fervore dirige il Ministero di agricoltura, di voler tenere presenti i postulati di questa commissione che rispondono, in gran parte, a ciò che si desidera. Queste scuole pratiche hanno bisogno di essere fatte in modo che effettivamente servano all'agricoltura, servano a dare istruzione pratica ai fattori ed alla gente di campagna e non ad altre persone che vanno poi a presentarsi agli impieghi. Parlerò anche di un'altra cosa che riguarda l'istruzione agricola in Calabria, ed a quella che riflette le cattedre ambulanti di agricoltura. Nella nostra Calabria ve ne sono tre che furono create con la legge del 1906. Queste tre cattedre ambulanti furono sin da principio malamente dotate perchè ebbero soltanto 30.000 lire di dotazione, insufficientissime allora e molto più attualmente inadeguate a ciò che le cattedre dovrebbero fare. Si dicono cattedre ambulanti, ma non ambulano affatto per mancanza di fondi. Vi sono inoltre le sezioni. Lei, onorevole ministro, può immaginare che cosa tre cattedre con le relative sezioni così scarsamente dotate possono fare! Che cosa succede? Succede che il titolare della cattedra rimane solo con un assistente, e quindi la loro

opera non può bastare, non possono recarsi fra gli agricoltori, dovendosi limitare al disbrigo delle pratiche burocratiche, nè far tutti quei sopraluoghi che dovrebbero poter fare. Ora io dico: varrebbe quasi meglio che di cattedre ambulanti ce ne fosse una sola e fosse come dovrebbe essere, avesse tutti i mezzi, il campo sperimentale e tutto quello che è necessario al compito da assolvere verso gli agricoltori della regione. Queste sono le poche cose che dovevo dire all'illustre ministro dell'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Prendo impegno di esaminare con la maggiore solerzia le questioni toccate dall'onorevole senatore Giunti e spero che egli mi vorrà fare la cortesia di una conversazione dandomi così modo di offrirgli maggiori dettagli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 51.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

52	Contributi, sussidi e spese a favore di Enti ed Associazioni agrarie per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria e per acquisto diretto di apparati e films cinematografiche da cedere a scuole od istituti dipendenti o sussidiati dal Ministero di agricoltura . . .	50,000 »
53	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione .	831,000 »
54	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti	60,000 »
55	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	2,925,000 »
56	Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	175,000 »
57	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	15,000 »
58	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	16,523,094 »

	<i>Riporto</i> . . .	16,523,094 »
IV. — <i>Servizi zootecnici.</i>		
59	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni	4,000,000 »
60	Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, comprese quelle di trasporto	5,300,000 »
61	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero	2,000,000 »
62	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) - Incoraggiamento alla produzione mulattiera.	800,000 »
63	Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd book).	1,227,750 »
V. — <i>Statistica agraria.</i>		
64	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'amministrazione provinciale, a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria comprese le spese di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari . . .	200,000 »
		30,050,844 »
Colonizzazione e credito agrario.		
65	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario, alla costruzione di case coloniche e alla sistemazione delle terre di piano e di colle	200,000 »
66	Concorso nelle spese per combattere la malaria	100,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		300,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1922

	<i>Riporto</i> . . .	300,000 »
67	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni).	100,000 »
68	Estensione delle leggi sull'Agro romano ad altre regioni d'Italia . . .	100,000 »
69	Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1633, recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria e pel funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 1 e 6 del decreto stesso.	300,000 »
70	Assegni ed indennità, compresa quella di residenza in Roma per gli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607)	56,500 »
71	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (articolo 28 della legge 20 agosto 1921, numero 1177).	2,000,000 »
72	Contributo dello Stato a favore delle casse ademprivili della Sardegna, nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle casse agrarie e dei consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592)	30,000 »
73	Spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia; bollettino feudale e stampa di esso.	28,420 »
		2,914,920 »
	F o r e s t e .	
74	Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, n. 777 e 922) (Spese fisse)	14,572,800 »
75	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della azienda del demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, numero 277)	746,635 »
76	Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse)	229,000 »
		15,548,435 »
	M i n i e r e .	
77	Stipendi ed indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	675,285 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	675,285 »

GINORI CONTI. Chiedo di parlare sul capitolo 77.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINORI-CONTI. Ho chiesto di parlare sul capitolo 77, come primo dei, purtroppo pochi, capitoli, che riguardano l'importante ramo delle miniere, per esprimere all'onorevole ministro per l'Agricoltura il vivo compiacimento mio personale e della Federazione Mineraria Italiana, della quale mi onoro di essere il Presidente, per il lodevole e sano indirizzo che egli ha dichiarato, ieri, nel suo bellissimo discorso al Senato, di voler seguire in materia mineraria.

Ella, onorevole ministro, ha infatti per primo riconosciuto la necessità di non tardare oltre a ricondurre il Servizio statale minerario, e in modo particolare, il Corpo reale delle miniere, alla efficienza tecnica dell'avanti guerra, affinché esso possa corrispondere, con la sua tradizionale autorità, ai vari e vasti e cresciuti compiti che gli sono affidati, e tornare ad esplicare tutta la sua opera a favore della massima valorizzazione dei nostri sottosuoli nazionali e coloniali, con quella competenza che ha sempre saputo meritarsi la pubblica generale ammirazione.

Non è il caso qui di tessere gli elogi di detto servizio statale delle miniere, di cui si solennizza quest'anno il primo centenario della sua istituzione; ma non può non ricordarsi la grande attività sempre esplicata dagli ingegneri delle miniere - alle volte ridotti di numero, spesso con mezzi insufficienti - per il bene dell'industria mineraria nazionale, la quale non ha trascurato occasione per dimostrar loro la sua riconoscente considerazione e la sua viva gratitudine e per incoraggiarne la proficua azione.

Confido, pertanto, onorevole ministro, che Ella, fattasi completamente conscia delle condizioni attuali soprattutto del Regio corpo delle miniere, il cui personale è ridotto a un numero eccessivamente esiguo - nonostante i nuovi bisogni sopravvenuti con l'estensione del servizio alle nuove Province, - vorrà provvedere durante il corso di questo esercizio, a che esso sia rimesso, al più presto possibile, nella sua primitiva efficienza, sia completandone il personale in relazione alle esigenze del servizio, sia dandogli i mezzi perchè esso possa esplicare completamente la sua opera a favore dell'in-

dustria mineraria, il cui incremento e sviluppo hanno tanta importanza per il miglioramento economico del Paese.

Meritevoli di grande lode sono, pure, i propositi che Ella, onorevole ministro, ha manifestati a riguardo della grave questione della unificazione della legislazione mineraria, riguardo alla cui soluzione è strettamente connesso tutto l'avvenire dell'industria mineraria.

La necessità di non dilazionare oltre la risoluzione di sì grave problema è divenuta ferma convinzione in quanti attendono alla valorizzazione delle nostre ricchezze minerarie; poichè di grande importanza essi riconoscono sia il fatto di poter infine sapere a quale diritto scritto fare appello e da quale disposizione legislativa, generale o speciale, possa e debba dipendere l'avvenire dei propri sforzi di ricerca e di utilizzazione industriale.

E dal Congresso minerario di Roma del giugno 1917, uscì concorde il voto della unificazione della legislazione mineraria sulla base della legge piemontese del 1859, opportunamente migliorata e ammodernata, le cui buone prove fatte erano sufficiente garanzia per la estensione di essa alle altre regioni d'Italia.

Mi sia permesso di esprimere il rammarico mio e degli industriali minerari per i tutt'altro che felici risultati finora ottenuti dell'iniziativa sorta nel seno della Federazione mineraria italiana.

Infatti, i vari progetti di legge che sono stati presentati negli ultimi anni, al Parlamento, sono una completa delusione per quanti si ripromettevano, dalla riforma ed unificazione del diritto minerario, disposizioni rigeneratrici e non limitazioni di ogni genere all'incremento dell'industria.

Ora, le franche dichiarazioni che ella, onorevole ministro, ha fatte ieri, al Senato danno affidamento che il nuovo disegno di legge, che sarà portato in discussione al Parlamento, sarà scevro da idee e concetti demagogici, da apriorismi astratti, da preoccupazioni politiche o da tendenze che si allontanino troppo arditamente da quel sano sistema industriale che è il più sicuro mezzo per giungere al ragionevole sfruttamento delle ricchezze minerarie nazionali e per realizzare nel modo più soddisfacente quell'elevamento economico e sociale della Nazione, al quale devono oggi mirare concordemente

tutti gli sforzi di quanti hanno a cuore il benessere della Patria.

Ma in stretta relazione con la questione della reintegrazione del Corpo Reale delle miniere nelle condizioni dell'ante-guerra e con la maggiore valorizzazione del nostro sottosuolo, che certamente dall'unificazione della legislazione mineraria riceverà una più forte spinta, è un altro grave problema, sul quale da tempo la Federazione mineraria italiana ha richiamato l'attenzione del Governo: intendo parlare della Scuola superiore delle miniere.

Ora, io non ho sentito una parola dall'onorevole ministro nei riguardi di questo argomento, la cui grande importanza e urgente necessità pure non può sfuggire ad alcuno.

L'Italia è forse l'unica delle grandi Nazioni che non posseda una vera e propria Scuola Superiore per le miniere, capace di formare ingegneri minerari, metallurgici e geologi. E lo Stato ha sempre dovuto supplire a questa deficienza, mandando i giovani laureati assunti per concorso nelle proprie Amministrazioni, a completare i loro studi nei rami speciali, nelle scuole minerarie dell'estero; e l'industria privata ha soddisfatto sempre stentatamente alle sue esigenze o ricorrendo ad ingegneri minerari che abbiano studiato all'estero, o accontentandosi dei nostri ingegneri civili e industriali, che praticamente si siano formati un conveniente tirocinio nelle stesse miniere nelle quali erano applicati.

Ragion per cui, il numero degli ingegneri minerari propriamente detti, in Italia è stato sempre molto esiguo, non superando attualmente la ottantina e costituendo uno stato di inferiorità tecnica per le nostre industrie, che debbono, non infrequentemente ricorrere, per la direzione delle loro aziende, a personale straniero o a personale non sufficientemente specializzato, e intraprendere costruzioni di impianti grandiosi per derivazioni di acque o costruzioni di strade alle volte senza un serio e coscienzioso esame geognostico o idrografico della regione.

Ora, occorre, a mio avviso, che l'industria,

le grandi imprese di costruzione, l'Amministrazione dello Stato possano disporre in Paese anche di ingegneri minerari, metallurgici, geologi; occorre che in Italia sia istituita, insomma, una Scuola Superiore mineraria, che possa supplire a questa grande deficienza.

L'importante problema è stato oggetto — come ho detto — di assiduo ed attento esame da parte della Federazione mineraria italiana; la quale, riassumendo ultimamente, in una relazione già resa nota, le proprie idee in proposito, faceva voti perchè venisse, al più presto, istituita, in Roma, una scuola superiore delle miniere, autonoma, e atta a formare ingegneri non soltanto per la vera e propria industria mineraria, ma anche per quella metallurgica, e con la necessaria cultura geologica per lavori stradali, ferroviari, idraulici, ecc.

E mi auguro che l'onorevole ministro, compreso della urgente necessità e della grande utilità dell'istituzione stessa, non vorrà rinviare oltre la risoluzione dell'importante problema, da cui si attendono, con piena fiducia, un migliore sviluppo e un maggiore incremento dell'industria mineraria nazionale.

Su questi tre importanti problemi confido, pertanto, che ella, onorevole ministro, vorrà darmi qualche affidamento che suoni anche di sprone e d'incoraggiamento per la nostra industria mineraria, che può certo considerarsi la più aleatoria, la più difficile e la più complessa, perchè fatta di arte e di scienza, di tenacia e di lavoro, di coraggio e di abnegazione. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Ringrazio delle cortesi parole l'onorevole senatore Ginori Conti, e assicuro che terrò presenti senz'altro le osservazioni da lui fatte: Spero quindi che possa ritenersi soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 77.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

	<i>Riporto</i>	675,285 »
78	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti per servizio minerario; indennità di reggenza	50,000 »
79	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	50,000 »
80	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie.	100,000 »
		875,285 »
	Combustibili e servizi diversi.	
81	Stipendi ed indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse)	217,000 »
82	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	100,000 »
83	Concorso nelle spese per opere di irrigazione	600,000 »
84	Studi, premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche e per la ricerca delle acque del sottosuolo - Studi, premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni - Studi ed esperienze sul regime delle acque pubbliche	50,000 »
85	Stipendi ed indennità, compresa quella di residenza in Roma, al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	212,300 »
86	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche	25,000 »
87	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a Capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici	200,000 »
88	Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa	
	<i>Da riportarsi</i>	1,404,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,404,300 »
di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati		80,000 »
		1,484,300 »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mengarini.

MENGARINI. È per un dovere di coscienza e per un giusto riguardo alla scienza che debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul contenuto dell'articolo 88 del bilancio preventivo dell'agricoltura.

Questo articolo contempla le « Spese per l'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, per gli osservatori meteorologici e geodinamici, per il funzionamento degli istrumenti, per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteorologiche e geodinamiche, per le pubblicazioni scientifiche . . . ».

Ora, onorevole ministro, sia il personale degli uffici meteorologici e geodinamici, siano i mezzi di osservazione, di studio e di lavoro che tali istituti posseggono sono assolutamente impari alle necessità della scienza, inferiori a quanto posseggono tutte le nazioni civili, non rispondenti ai bisogni dei vari servizi cui gli istituti stessi sono predisposti.

Il personale è malamente retribuito, tantochè gran numero di posti per assistenti laureati, nei nostri Regi osservatori meteorologici e geodinamici, rimane scoperto per mancanza di concorrenti, non trovandosi chi, dopo compiuto un periodo di studi superiori ed avere conquistato una laurea si sobbarchi ad un compito gravoso, in località disagiate, per un compenso meschino, quale appena si darebbe ad un impiegato subalterno.

Alle dipendenze del Ministero di agricoltura esistono altri uffici cui sono affidate mansioni di carattere scientifico e tecnico, alla cui direzione sono proposti dei laureati delle Università e che dispongono di un personale di spe-

cialisti, istituti che hanno funzione similare a quelle degli osservatori di meteorologia e di geodinamica. Ebbene codesti uffici sono considerati ad una stregua molto più elevata di questi. Tali sono appunto l'Ufficio geologico ed il Corpo delle miniere. Per il direttore dell'Ufficio geologico e per gli ispettori delle miniere si richiede la laurea di ingegnere; il personale dipendente deve esser composto di specialisti. Ma anche negli uffici ed osservatori di meteorologia e geodinamica i direttori debbono possedere la laurea in fisica od in matematica: il personale dipendente deve esser personale scelto fra competenti, atto a lavori di ordine matematico e fisico. Perchè dunque fra uffici che hanno carattere affatto identico debbono esistere sì grandi differenze nei rispettivi organici? Che forse le lauree in fisica ed in matematica non hanno lo stesso valore che una laurea in ingegneria? Che forse un assistente od un calcolatore degli uffici meteorologici non è pari ad un aiutante del Corpo delle miniere?

Già da tempo furono fatte presenti al Ministero queste discrepanze, queste ingiustificate sperequazioni. Si sperava che nella redazione delle tabelle degli stipendi, che doveano esser pubblicate in seguito alla legge 13 agosto 1921, vi si sarebbe posto rimedio. Ma veggio invece che, nel Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, le tabelle degli stipendi per i componenti gli uffici ed osservatori di meteorologia e geodinamica, conservano le lamentate sperequazioni.

Io faccio appello al senso di giustizia e di amore per la scienza che ispira l'onorevole ministro perchè cessi questo stato di cose. Egli, anche senza attendere la legge sui pieni po-

teri per la riforma della burocrazia, può avvalersi del disposto dell'articolo 69 del rammentato decreto 30 settembre 1922, il quale dispone che « Il Governo del Re provvederà a rivedere le norme di carriera vigenti per i personali dei ruoli speciali e tecnici indicati nelle tabelle annesse per coordinarle, in quanto è possibile, con quelle contenute nel presente decreto ». Se vi è un caso in cui non si debba applicare il regime della rigida economia nei bilanci, questo lo è per l'appunto. I concorsi ai posti vacanti vanno deserti, i servizi procedono in mezzo a stenti, il personale sentesi ingiustamente trattato, in modo inferiore a quello che è in uffici di natura identica, alla dipendenza dello stesso Ministero.

In merito alle invocate e da tutti desiderate economie io ho udito, con vero piacere, dalla bocca dello stesso onorevole ministro, che mi ha autorizzato a ripeterlo, che egli, mentre applicherà col massimo rigore il principio di ridurre le spese inutili o non strettamente necessarie, è disposto a dare ai servizi realmente utili al Paese il necessario, affinché possano funzionare come si deve. Orbene, oltre alla importanza del servizio meteorologico per l'idrologia, per la navigazione, per l'agricoltura, sono sempre più pressanti e necessari gli studi e le pubblicazioni di aereologia, per la navigazione aerea, che va acquistando ogni giorno maggiore importanza. Tali studi vanno aiutati e non abbandonati.

Oltre a quanto ho esposto circa il personale, non posso tacere che il materiale scientifico, gli istrumenti, i macchinari di cui sono provvisti i nostri osservatori meteorologici e geodinamici è oggi assolutamente inadeguato ai moderni bisogni della scienza ed alle necessità degli studi. L'Italia che ha un triste primato per quanto riguarda i terremoti, non ha, in fatto di materiali di studio, i mezzi di cui si

dispone in paesi esteri che tanto minore interesse di noi hanno nello studio di tale terribile flagello. Non trattasi di spendere grandi somme ma solo di dare quel poco che occorre affinché i nostri osservatori, alla cui direzione sono scienziati di tanto valore, non siano condannati alla impossibilità di assolvere il loro compito per pura mancanza dei mezzi di studio!

Conchiudendo: sia per la natura e l'importanza degli studi, sia per il valore dei funzionari, sia per l'affinità dei servizi, s'impone la equiparazione del personale della meteorologia e della geodinamica a quello degli uffici geologico e minerario; è impellente la necessità di dare a codesti istituti i mezzi di studio e di osservazione necessari affinché possano assolvere il compito cui sono destinati. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Il problema sollevato dall'onorevole Mengarini è molto importante e riguarda materia finanziaria. Già dissi ieri, e ripeto oggi, che non ritengo si possano fare economie sopra quei servizi che sono di importanza veramente straordinaria e redditizia. Fra questi servizi certamente va compreso quello meteorologico e geodinamico, quindi prendo senz'altro atto delle osservazioni fattemi; mi occuperò della questione dell'equiparamento di questo servizio con altri servizi dipendenti dal mio dicastero. Spero di avere consenziente il mio collega del tesoro, perchè queste sono spese indubbiamente produttive.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 88.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pesca.

89

Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi e indennità di residenza in Roma ai capi guarda-pesca e agli agenti investigativi (Spese fisse)

120,000 »

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Nessuno che io sappia ha toccato l'argomento della pesca. Esso è così importante che ha indotto Governo e Parlamento a dettare la legge del 24 marzo 1921; la legge è monca ed imperfetta, specialmente perciò che ha riferimento alla riproduzione della specie ed alla sorveglianza contro la pesca abusiva. Nei corsi d'acqua dolce tutti pescano con mezzi che portano alla distruzione della specie, nonostante che vi siano degli agenti preposti alla sorveglianza, i quali finiscono per chiudere un occhio o anche tutti e due. Sono innumerevoli i mezzi posti in opera dai pescatori di professione e dai dilettanti per distruggere il pesce.

La legge, anche se monca ed imperfetta, avrebbe avuto un qualche risultato pratico per ciò che ha riferimento alla riproduzione ed alla sorveglianza se, oltre che pubblicarla, si fosse dettato il regolamento per la sua applicazione. Mancando questo, nessuno ha chiesto il permesso di pesca; quindi nessuno ha pagato la tassa; e molto meno presso le Prefetture del Regno si sono fatti gli elenchi dei pescatori di professione e dei pescatori dilettanti.

Non si è pensato affatto al ripopolamento dei torrenti e dei fiumi; i torrenti e i fiumi dell'Emilia, che conosco, sono in tali condizioni che non possono provvedere affatto ai bisogni delle popolazioni.

La pubblicazione del regolamento non farà gran che, però qualcosa potrà fare.

Prego quindi l'onorevole ministro, che ha dimostrato in tutta questa discussione tanta competenza e tanta volontà di fare, di prov-

vedere perchè il regolamento sia una buona volta pubblicato ed affinché tutti s'uniformino ed accettino la legge del 24 marzo 1921, che è stata laboriosamente redatta, approvata dai due rami del Parlamento, e sanzionata dal Re.

Così farà opera buona ed anche utile alla rinascita dell'economia nazionale, che ha tanto bisogno d'essere aiutata.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. L'onorevole senatore Lagasi ha trattato un argomento importantissimo, del quale anch'io mi sono occupato nel mio discorso di ieri, riconoscendone l'importanza grande: l'argomento della pesca. Assicuro il senatore Lagasi che il regolamento verrà senz'altro pubblicato. Quando sono venuto al dicastero dell'agricoltura ho trovato il regolamento già firmato dal Sovrano, ma non ancora controfirmato dagli antichi ministri. Mi sono occupato per ottenere questa controfirma, in modo che fra pochi giorni possa esserci la pubblicazione.

Stia sicuro il Senato che mi rendo conto della grandissima importanza della pesca; ho già avuto in proposito scambi di idee con competenti, e mi riprometto di presentare un progetto in proposito. Ricorrerò allora anche alla competenza del senatore Lagasi per il suo valido concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 89.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1922

90	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca, trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio), sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura, sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano, redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca	222,400 »
91	Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312	110,000 »
92	Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312.	300,000 »
		752,400 »
TITOLO II		
SPESA STRAORDINARIA.		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
93	Personale avventizio per i servizi straordinari del Ministero.	3,000 »
94	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	11,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,003,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	11,003,000 »
95	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737		300,000 »
96	Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 16 agosto 1921, n. 1080)		<i>per memoria</i>
97	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).		<i>per memoria</i>
98	Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)		<i>per memoria</i>
			<hr/> 11,303,000 »
	Agricoltura.		
99	Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorsi antifilosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786. (Spesa obbligatoria)		60,000 »
100	Spese per i provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale da sostenersi con parte del provento della quota spettante allo Stato sul contributo fisso di lire cinque a capo per ogni bovino sottoposto a macellazione (articolo 2, lettera a, del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577)		<i>per memoria</i>
			<hr/> 60,000 »
	Colonizzazione e credito agrario.		
101	Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Casse ademprivili della Sardegna		44,000 »
102	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio, 1918, n. 1142 e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (Spesa obbligatoria)		100,000 »
103	Contributo dello Stato a favore delle sezioni di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione per concorso negli interessi sui mutui ipotecari per acquisti di terreni, per affrancazioni di livelli e di canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie (Spesa obbligatoria)		100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 244,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	244,000 »
104	Concorso dello Stato in somma non superiore a lire 1,500,000 negli interessi di credito agrario esercitato dal Consorzio di Casse di risparmio e di Banche popolari nel Veneto, nella misura corrispondente alla differenza fra il tasso normale dello sconto ed al 4 per cento a carico dei prestatori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
105	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 14ª rata)	51,250 »
106	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 14ª rata)	60,000 »
107	Concorsi a premi fra le Casse agrarie e rurali e fra i consorzi agrari cooperativi in Liguria - (Art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (Spesa ripartita)	20,000 »
108	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	26,463,86
109	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662) (Spesa obbligatoria)	180,000 »
110	Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (Spesa obbligatoria)	20,000 »
111	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 e legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa ripartita 15ª delle 19 rate)	362,820 »
112	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 16ª delle 45 rate)	320,200 »
113	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 19 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 19ª delle 20 rate)	155,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,439,933.86

		<i>Riparto</i> . . .	1,439,933.86
114	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 16 ^a delle 20 rate).		150,900 »
			1,590,833.86
	F o r e s t e .		
115	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (12 ^a rata).		550,000 »
116	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita) . .		4,400,000 »
			4,950,000 »

PASSERINI A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI A. Facendo plauso alle parole dell'onorevole ministro dette ieri in quest'aula in merito ai bacini montani ricorda che nella provincia di Brescia è impellente la necessità di un provvedimento.

La Deputazione provinciale che con encomiabile ardore, d'accordo col Genio civile e sollecitata dalla Prefettura, anche per dar lavoro ai molti disoccupati, faceva eseguire il progetto per otto bacini i più urgenti, subito ha dato mano alla esecuzione di tre che sono quasi ultimati, con intenzione di dar corso successivamente agli altri, fidando completamente sul disposto della legge 21 marzo 1912 e successivi decreti, che autorizzavano le provincie ad anticipare la spesa - furono presentati i tre progetti, ottennero l'approvazione, furono fatte le regolari concessioni, ma nel corso dei lavori la spesa superò di gran lunga i preventivi per l'aumento dei materiali e della mano d'opera.

Il governo si è rifiutato di riconoscere il

maggior costo delle opere e così la provincia va ad avere un immenso onere sul suo bilancio perchè il preventivo 1918 fu superato di oltre il doppio e il governo non vuole riconoscere per il rimborso a lunga scadenza che l'importo del preventivo originario.

Ne consegue che la provincia è già troppo aggravata sostenendo l'onere impreveduto per tre bacini e certamente non darà mano ad altri lavori.

Occorre che il governo provveda sollecitamente a quella sistemazione o faccia accordi chiari e ben determinati colla provincia di Brescia perchè anticipi le spese da rimborsarsi ad ogni avanzata di importo lavori di L. 50.000 come la legge prevede.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Sen'altro prenderò in esame quanto il senatore Passerini ha esposto; anzi lo prego di volermi favorire un memoriale in proposito.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il capitolo 116 s'intende approvato.

Miniere.

117	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita - 12 ^a delle 16 rate)	250,000 »
Combustibili e servizi diversi.		
118	Riserva di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	200,000 »
119	Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di un milionesimo	6,000 »
120	Spese per la Commissione Reale di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni	100,000 »
		306,000 »

P e s c a .

121	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312.	5,000,000 »
-----	--	-------------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

I. — *Acquisto di beni.*

122	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

II. — *Accensione di crediti.*

123	Mutui ai Consorzi antifillosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera (legge 26 giugno 1913, n. 786 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
124	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 e della legge 20 agosto 1921, n. 1177.	50,000,000 »
125	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, riguardante le irrigazioni.	<i>per memoria</i>
126	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (art. 5 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle associazioni ed enti di cui al decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633.	<i>per memoria</i>
		53,000,000 »

III. — *Estinzione di debiti.*

127	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 8ª delle 50 rate)	105,104.80
128	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (Spesa ripartita - 8ª delle 10 rate).	212,449.92
129	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
130	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463)	<i>per memoria</i>
131	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
132	Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>

 317,554.72

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

133	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	287,087.20
-----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,581,890 »
Pensioni ed indennità	1,069,500 »
Agricoltura	30,050,844 »
Colonizzazione e credito agrario	2,914,920 »
Foreste	15,548,435 »
Miniere	875,285 »
Combustibili e servizi diversi	1,484,300 »
Pesca	752,400 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	<u>56,277,574 »</u>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	11,303,000 »
Agricoltura	60,000 »
Colonizzazione e credito agrario	1,590,833.86
Foreste	4,950,000 »
Miniere	250,000 »
Combustibili e servizi diversi	306,000 »
Pesca	5,000,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria	<u>23,459,833.86</u>

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Acquisto di beni	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti	53,000,000 >
Estinzione di debiti.	317,554.72
<hr/>	
Totale della categoria III della parte straordinaria . . .	53,317,554.72
<hr/>	
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .	76,777,388.58
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	133,054,962.58
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	287,087.20
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	79,737,407.86
Categoria III. — Movimento di capitali	53,317,554.72
<hr/>	
Totale delle spese reali . . .	133,054,962.58
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	287,087.20
<hr/>	
Totale generale . . .	133,342,049.78
<hr/>	



APPENDICE

allo stato di previsione dalla spesa del Ministero di agricoltura
per l'esercizio finanziario 1922-23

(Articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate ordinarie.

1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 »
2	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti.	<i>per memoria</i>
3	Reddito delle foreste demaniali inalienabili	6,500,000 »
4	Reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze	350,000 »
5	Reddito delle foreste acquistate dall'azienda del demanio forestale di Stato	1,500,000 »
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura	746,635 »
7	Contributo delle Provincie, pel mantenimento del personale di custodia delle foreste	701,142.64
8	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	450,000 »
9	Entrate ordinarie diverse.	280,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	12,527,777.64

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

10	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1922-23, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:	
	<i>a)</i> per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445)	300,000 »
	<i>b)</i> per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445)	250,000 »
		550,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	550,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	550,000 »
11	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero di agricoltura quale 10ª rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale 2ª rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita).	4,400,000 »
12	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277.	<i>per memoria</i>
13	Entrate diverse ed eventuali	230,000 »
	Totale delle entrate effettive straordinarie	5,180,000 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
14	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
15	Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (articolo 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
16	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	<i>per memoria</i>
17	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del Demanio forestale	3,724,166.66
	Totale del movimento di capitali dell'Entrata	3,724,166.66
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
18	Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrate dalla azienda (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
19	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie	12,527,777.64
b) straordinarie	5,180,000 »
	<hr/>
Totale	17,707,777.64
» II. — Movimento di capitali	3,724,166.66
» III. — Operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
	<hr/>
Totale generale delle entrate	21,431,944.30

TITOLO I

SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda:		
	a) Imposte, sovrimposte, tasse e contributi	660,000	
	b) Censi, canoni ed altre prestazioni passive	40,000	
	c) Manutenzione ordinaria di fabbricati, di opifici, di strade, di siepi, di fossi ecc.	593,000	
	d) Custodia delle foreste, spese per la prevenzione degli incendi e per la distruzione di animali nocivi.	208,000	
	e) Rilievi tassatori e topografici, progetti, delimitazioni e confinazioni	136,000	
	f) Potature, ripuliture e diradamento	18,000	
	g) Allestimento di prodotti forestali ed esercizio dei relativi opifici	444,000	
	h) Amministrazione di poderi.	21,000	
	i) Assicurazione di operai contro gl'infortuni	100,000	
			2,220,000 »
2	Incoraggiamento alla silvicoltura:		
	a) Contributi ai consorzi di rimboschimento	1,000,000	
	b) Premi e sussidi per rimboschimenti	80,000	
	c) Governo dei vivai e distribuzioni di semi e di piantine	1,700,000	
	d) Propaganda forestale, congressi forestali.	110,000	
	e) Spese per l'applicazione degli articoli 2 e 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1605, riguardante la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale	50,000	
			2,940,000 »
3	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali		15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		5,175,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,175,000 »
4	Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici; statistica forestale	100,000 »
5	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	900,000 »
6	Indennità di varia natura	700,000 »
7	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552).	163,260 »
8	Indennità di tramutamento al personale forestale	150,000 »
9	Compensi per lavori straordinari e gratificazioni	250,000 »
10	Sussidi a funzionari bisognosi dell'Amministrazione forestale e loro famiglie	25,000 »
11	Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	50,000 »
12	Consigli, Commissioni e Comitati	24,000 »
13	Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	900,000 »
14	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per desertione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	10,000 »
15	Fitto di locali	350,000 »
16	Stampa di atti, di relazioni e di modelli per l'Azienda forestale, carta, registri, oggetti di cancelleria e rilegature diverse	150,000 »
17	Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'Azienda:	
	A) Spese postali, telegrafiche, telefoniche, di trasporti; acquisto di pubblicazioni ed altre spese d'ufficio	90,000
	B) Mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici	40,000
	C) Acquisto e riparazioni di mobili	50,000
	D) Bardature, armi e munizioni	160,000
	E) Servizi sanitari, medicinali, ed altre spese di assistenza sanitaria.	10,000
		350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,297,260 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,297,260 »
18	Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda.		10,000 »
19	Spese di liti		12,000 »
20	Restituzione di somme indebitamente introitate.		50,000 »
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti.		10,000 »
22	Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato		600,000 »
23	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola cultura forestale.		52,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .		10,031,944.30
TITOLO II.			
SPESE STRAORDINARIE.			
—			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
24	Spese in esecuzione delle leggi speciali:		
	<i>a)</i> per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445).	300,000	
	<i>b)</i> per la Calabria (Leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445)	250,000	
		550,000	»
25	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita).		4,400,000 »
26	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda		3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		7,950,000 »

	<i>Riporto</i>	7,950,000 »
27	Impianto e ampliamento dei vivai forestali	300,000 »
28	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	950,000 »
29	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589) ed istituzione di cattedre di apicoltura, in applicazione dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277	500,000 »
30	Spese per l'applicazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativo alla difesa e all'incremento del patrimonio boschivo nazionale (4 ^a delle cinque rate)	100,000 »
31	Interessi a carico dell'Azienda del Demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589).	<i>per memoria</i>
32	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	10,200,000 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
33	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1,200,000 »
34	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito.	<i>per memoria</i>
35	Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscamento e di rinsaldamento	<i>per memoria</i>
36	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali della spesa	1,200,000 »
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
37	Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all'Azienda (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
38	Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei comuni proprietari (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma)	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . .	»
39	CATEGORIA IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO DELLE SPESE		
Categoria I. — Spese effettive:		
	a) ordinarie	10,031,944.30
	b) straordinarie	10,200,000 »
	Totale . . .	20,231,944.30
»	II. — Movimento di capitali	1,200,000 »
»	III. — Operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
»	IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
	Totale generale delle spese . . .	21,431,944.30

RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive	20,231,944.30
» I. — Entrate effettive	17,707,777.64
	— 2,524,166.66
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,200,000 »
» Entrata per movimento di capitali	3,724,166.66
	+ 2,524,166.66
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» Entrata Id. id.	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Spese per partite di giro	<i>per memoria</i>
» Entrata id.	<i>per memoria</i>

RIEPILOGO

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 2,524,166.66
» II. — Id. id. per movimenti di capitali	+ 2,524,166.66
» III. — Id. id. per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» IV. — Id. id. per partite di giro	<i>per memoria</i>

PRESIDENTE. Rileggo degli articoli del disegno di legge per porlo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, allegato al presente stato di previsione ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'interrogazione pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici sul costo del ferry-boat costruito ultimamente nei cantieri dello Stato.

Libertini.

Al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia od affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno.

Sinibaldi.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni dei senatori Pozzo e Battaglieri.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bonazzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bonazzi della presentazione di questa relazione. Come il Senato ricorderà, la Commissione che esaminò il progetto di legge per Ostia aveva presentato una relazione di maggioranza e una di minoranza. In seguito ad un accesso sui luoghi, la Commissione si è riunita nuovamente ed è venuta ad una conclusione unanime ed i due relatori hanno presentato d'accordo una unica relazione che rispecchia l'unanime pensiero della Commissione e che è firmata da ambedue.

Detta relazione sarà stampata e distribuita.

Per la discussione

sulle comunicazioni del Governo.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. A nome del Governo, mi onoro di pregare il Senato di voler fissare per sabato 25 corrente la discussione sulle comunicazioni del Governo, abbinandola con quella dell'esercizio provvisorio, poichè il Presidente del Consiglio deve, questa sera stessa, recarsi all'estero per tutelare i maggiori interessi della nazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni così rimane stabilito.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti*

N. XLVIII) [Ancona] - (XLIX) [Brondi] - (L) [Cito di Filomarino] - (LI) [Milano Franco d'Aragona] - (LII) [Puntoni] - (LIII) [Crispolti].

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 509).

IV. Votazione per la nomina:

a) di sei membri della Commissione di finanze;

b) di due membri della Commissione per la politica estera;

c) di due membri del Consiglio superiore aeronautico.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico (N. 474);

Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole (N. 406);

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422).

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonché dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1481 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto (N. 318);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1234, che modifica

l'art. 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi sul terremoto del 1908 (N. 319);

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (N. 321);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto (Numero 322);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2^a classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3^a) per la emissione dei relativi mandati (N. 463);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, numero 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 533 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480);

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378).

III. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli:

« Sui procedimenti penali contro senatori ».

La seduta è tolta (ore 17.45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BATTAGLIERI. — Al ministro delle finanze per sapere se, pur tenendo conto dell'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non si ritenga di provvedere mediante trasferimenti a completare almeno in parte il personale dell'Intendenza di finanza di Alessandria, nella quale da più di un anno manca il titolare dell'ufficio e per deficienza numerica di personale,

malgrado il buon volere del reggente, esiste un notevolissimo arretrato di pratiche che cagiona incessanti reclami dei contribuenti.

RISPOSTA. — Il Ministero conosce le difficoltà, in cui per la deficienza numerica del personale, si svolge il lavoro nell'Intendenza di finanza di Alessandria.

Tali difficoltà sono peraltro comuni alla generalità degli uffici: e poichè - in attesa della sistemazione che potrà avvenire colla riforma burocratica - vige sempre il divieto di assumere nuovo personale, non è possibile colmare le deficienze stesse mediante traslochi.

Nei limiti del possibile, si è tuttavia cercato di migliorare l'andamento dei servizi dell'Intendenza suddetta, inviando colà in missione due ottimi segretari capi: uno vi si trova già dal mese scorso, e uno vi si reca ora.

Il Ministro
DE STEFANI.

Pozzo. — Al ministro delle finanze per sapere:

1° il numero dei rimborsi per liquidazione e rimborso di tasse di registro e di surrogazione pendenti al 30 giugno u. s., sia avanti il Ministero sia avanti le Intendenze di finanza;

2° l'ammontare delle somme reclamate in rimborso;

3° le epoche anche a gruppi e in via approssimativa e sommaria cui le istanze di rimborso risalgono;

4° le cause per cui i rimborsi di cui è caso rimangono pendenti per anni;

5° quali provvedimenti ha adottato e intende di adottare per risanare questa piaga dell'amministrazione finanziaria, anche in adempimento dell'impegno preso avanti il Senato nella discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio in corso e della nota di variazione per l'esercizio 1921-22.

RISPOSTA. — Alle prime quattro domande non è possibile dare concreta risposta inquantochè la situazione di fatto dei ricorsi alla data del 30 giugno 1922 non potrebbe essere - nel momento - ricostituita nè presso le Intendenze del Regno, nè presso gli Uffici centrali, senza un lungo e malagevole lavoro, dato che i fascicoli degli atti sono in gran parte in movi-

mento, o per la esecuzione delle decisioni preannunciate posteriormente alla data anzidetta, o per le istruttorie, o pel decentramento della competenza disposta dall' articolo 5 del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, andato in vigore il 16 giugno 1922.

Le cause del ritardo a decidere sono svariate: ma principalmente consistono nella deficienza numerica di personale tanto negli uffici esecutivi, quanto negli uffici direttivi provinciali e centrali, nonchè nelle difficoltà inerenti allo studio di tali ricorsi, che generalmente implicano questioni di diritto da risolversi, senza aiuto di commissioni amministrative, ma con decisioni motivate, le quali sono sostanzialmente delle sentenze.

All'ultima domanda dell'onorevole interrogante si risponde coll'affidamento che il lamentato ritardo sarà eliminato, allorquando pubblicate le tabelle numeriche del personale finanziario, sarà rafforzato il numero dei funzionari degli uffici, in guisa da poter corrispondere alle svariate ed accresciute esigenze dei servizi.

Il Ministro
DE STEFANI.

Licenziato per la stampa il 28 novembre 1922 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CXIX^a TORNATA

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Canzi) . . pag. 4122

Oratori:

PRESIDENTE 4122

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura* . . . 4123

Congedi 4122

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier » 4135

« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo » 4141

« Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico » 4143

« Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda » 4143

« Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore » 4143

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina » 4144

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città » 4145

« Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie » . 4145

« Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari » 4146

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico » . . 4128

Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* . . . 4129PAVIA, *relatore* 4130

— Approvazione di un ordine del giorno — 4131

« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » 4131

Oratori:

AMERO D'ASTE 4132

BONAZZI, *relatore* 4134CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* 4133, 4134

FRASCARA 4134

GRASSI 4133

MENGARINI 4132

VANNI 4133

(Presentazione di) 4127

(Rinvio di):

« Cinque disegni di legge riguardanti disposizioni emanate in conseguenza di terremoti » . . . 4134

« Ordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti » 4148

« Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento della indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanze i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati » 4141

Oratore:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. . . . 4141

(Ritiro di):

« Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole » 4131

Oratore:

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. . . . 4131

Giuramento di senatori 4124, 4126

Interrogazioni (Annuncio di) 4148

(Svolgimento di):

« Sui lavori della ferrovia della Valsugana, nel tratto Pergine-Tezze e sulla dotazione di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina » .

Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. . . . 4123

ZIPPEL. 4124

Lavori del Senato (Sui):

Oratore:

PRESIDENTE. 4148

Relazione (Presentazione di) 4126

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 4125

Oratori:

CASSIS 4125

COLONNA FABRIZIO 4125

INGHILLERI 4125

MILLO 4125

PERLA 4125

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 4128

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'on. senatore Fili Astolfone ha chiesto congedo di giorno 20 e l'onorevole Paternò di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, in contrario, questi congedi si intendono accordati.

Commemorazione del senatore Canzi.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli colleghi. Un nuovo lutto ho il dolore di annunziarvi. Il senatore Luigi Canzi si è spento ieri in Milano dove era nato il 29 settembre 1839.

Appartenente a ricca famiglia di patrioti ed educato ai più nobili sensi di italianità, nel 1866 con giovanile entusiasmo indossò la camicia garibaldina e partecipò da valoroso alla campagna per l'unità nazionale.

Di animo nobilissimo e nutrito di severi studi, ad una vita comoda preferì una esistenza di lavoro e si consacrò interamente all'incremento dell'agricoltura e delle industrie. Viaggiò lungamente, specie nell'estremo Oriente, e dall'esperienza fatta nei suoi viaggi fu non poco avvantaggiata in Lombardia l'industria della seta.

D'ingegno vivacissimo e molto competente nelle questioni industriali e commerciali, egli non poteva rimanere estraneo alla vita pubblica e, mentre fece parte di varie amministrazioni comunali milanesi e fu consigliere provinciale di Milano, fin dal 1876 fu inviato alla Camera dei deputati quale rappresentante del Collegio di Cuggiono. E, convinto liberale, in Parlamento si affermò subito nella energica e intelligente difesa dei più vitali interessi del paese, suscitando le più vive simpatie dei colleghi per la prontezza e profondità delle sue vedute, per l'equilibrio dei suoi giudizi, per la modestia e mitezza del suo carattere.

Fece parte di molte ed importanti commissioni e innumerevoli sono i suoi discorsi nell'interesse sopra tutto dell'agricoltura e del commercio, sia nel Regno che nelle Colonie,

come alle discussioni dei bilanci e di materia finanziaria raramente mancò la sua preziosa partecipazione.

Nella Camera dei deputati sedette lungo tempo: rappresentante di Cuggiono fino al 1882, dopo l'allargamento dei collegi elettorali per la sostituzione dello scrutinio di lista a quello uninominale, egli fu per la XV e XVI legislatura fra i rappresentanti del Collegio di Milano.

E nel 1888, quando dubitò di non godere più la fiducia dei suoi elettori per dissensi sorti circa la questione del protezionismo, obbedendo ad uno squisito senso di correttezza politica, egli non tardò a dimettersi; ma, poco dopo, veniva rieletto a grande maggioranza per il collegio di Busto Arsizio e come tale restò alla Camera per la XVIII e la XIX legislatura.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore ed anche in Senato, fino a quando glielo permise la tarda età, prestò opera assidua, prendendo parte a varie discussioni in materia di finanza.

Con Luigi Canzi scompare una fervida ed operosa esistenza, animata da un sincero amore per il paese e da una fiducia incrollabile nelle fortune di esso.

Con sentimento di vivo dolore mandiamo alla memoria del caro estinto un reverente saluto e alla famiglia le espressioni del nostro cordoglio. (*Benissimo*).

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Il Governo si associa alle parole dell'illustre Presidente in commemorazione del senatore Luigi Canzi.

Mi si permetta che, come milanese, io mandi un tributo di reverenza al concittadino che illustrò Milano e l'Italia. Le doti di Luigi Canzi come patriota, come amministratore, come uomo politico furono già lucidamente riassunte. Io potrò dire che Milano lo amava come uno dei suoi più preclari figli. Alla sua venerata memoria va l'ossequio nostro imperituro. (*Bene*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca interrogazioni del senatore Ferri ai ministri del tesoro e dei lavori pubblici. È presente il se-

natore Ferri? (Il senatore Ferri non è presente).

Allora l'interrogazione decade.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della guerra. È presente il senatore di Brazzà? (Il senatore Di Brazzà non è presente).

L'interrogazione decade.

Viene poi l'interrogazione del senatore Zippel al ministro dei lavori pubblici così concepita: « Per sapere:

« 1° per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale;

« 2° per conoscere quali provvedimenti egli intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina, e in ispecie su quella Ora-Predazzo, particolarmente importante per il trasporto del legname necessario per la vita economica di quei paesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Zippel chiede « per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale ».

Dirò subito all'onorevole senatore Zippel che il Governo si è preoccupato gravemente del fatto che molti lavori pubblici sono stati eseguiti specialmente coi fondi deliberati dal Parlamento per combattere la disoccupazione, lavori la cui utilità nell'interesse dell'economia generale è per lo meno molto discutibile. Il Governo non crede di dover continuare in questa via che ritiene erronea e dannosa, e conseguentemente ha dato disposizioni precise perchè sia formulato un programma delle opere pubbliche relativamente ad ogni regione, distinguendo le opere di natura indilazionabile da quelle che sono solamente necessarie e da

quelle che sono soltanto utili. Vogliamo sperare che non se ne trovino di quelle inutili.

Le condizioni del bilancio non consentiranno che di dare esecuzione a quelle opere veramente indilazionabili e a quelle che fossero riconosciute necessarie nell'interesse dell'economia nazionale. Se il tronco ferroviario al quale s'interessa l'onorevole senatore Zippel sarà fra quelli che, anche con un criterio di relatività, potrà essere considerato come necessario, non dubiti l'onorevole Zippel, i lavori saranno immediatamente ripresi. L'interrogazione dell'onorevole Zippel ha una seconda parte. Egli vuol conoscere quale provvedimento il Governo intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina ed in specie sulla Ora-Predazzo. Debbo informare l'onorevole senatore Zippel che per soddisfare al traffico su quella linea, la Direzione generale delle Ferrovie ha provveduto a che il fabbisogno dei vagoni ferroviari corrispondesse alle esigenze del traffico. Effettivamente il numero dei vagoni destinato a quel traffico è stato quest'anno aumentato di circa il 25 per cento, ed a quanto risulta alla Direzione delle ferrovie nessuna lagnanza è venuta alla Direzione medesima che potesse ritenersi giustificata per la mancanza dei vagoni. Per quanto riguarda finalmente l'ultima parte dell'interrogazione del senatore Zippel, e cioè il traffico sulla Ora-Predazzo, l'onorevole Zippel sa che questa ferrovia è a scartamento ridotto, e, conseguentemente, il parco dei vagoni assegnato a quella ferrovia è limitato, ma nei limiti del possibile dalla amministrazione si è fatto di tutto per aumentare la disponibilità dei vagoni in quel tratto di linea.

Mi auguro che l'onorevole Zippel vorrà dichiararsi soddisfatto di queste mie risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zippel per dichiarare se è soddisfatto.

ZIPPEL. Ringrazio l'onorevole ministro della sollecitudine con la quale ha voluto rispondere alla mia interrogazione. Io so che è dovere di ogni italiano, e di noi in modo particolare, di corrispondere alle intenzioni del Governo di fare le maggiori possibili economie per mettere in riassetto il bilancio dello Stato; però desideravo di avere una risposta dal Governo per sapere se saranno incominciati i lavori che ri-

guardano la ferrovia della Val Sugana e ciò per poterne informare il mio paese.

L'onorevole ministro sa che hanno interesse ai lavori della ferrovia Val Sugana non soltanto la città di Trento ed i valsuganesi, ma anche e sopra tutti la città di Venezia che attende dai lavori di miglioramento di quella linea la possibilità di ridurla per il grande traffico fra il suo porto ed il Brennero. Se per ragioni di economia il Governo crede di non poter incominciare i lavori, è bene che il Paese lo sappia, anche perchè questi lavori sono attesi da molti, per ovviare in questo modo alla grande disoccupazione: sulla somma prevista di 60 milioni, se almeno si liquidassero i 4 o 5 milioni che erano stati promessi, si potrebbe lenire la disoccupazione, specialmente nella zona devastata dalla guerra che ora, essendo ultimati i lavori di ricostruzione, si trova con molte forze operaie disoccupate. Per quanto riguarda la deficienza dei vagoni sulle ferrovie trentine in genere, e particolarmente sulla Ora-Predazzo, raccomando vivamente all'onorevole ministro di voler curare che le condizioni migliori, perchè personalmente ho potuto persuadermi che nel mese di ottobre, ed anche recentemente, molti depositi di legnami giacevano presso le Ferrovie senza poter essere spediti, e ciò con grave danno di quelle regioni che dal commercio dei legnami traggono grande prosperità. Spero che l'onorevole ministro potrà, se non in tutto, almeno in parte corrispondere ai desideri del mio Paese.

Giuramento del senatore Pais.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ettore Pais, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i senatori Scialoja e Tamassia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ettore Pais è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ettore Pais del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

**Relazioni della Commissione per la verifica
dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla.

PERLA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922, per la categoria 18ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Vittorio Brondi.

Dall'esame dei documenti presentati risulta che con Regio decreto del 19 aprile 1907 fu approvata la nomina del prof. Brondi a socio nazionale residente della Regia Accademia delle Scienze di Torino ed esistono tutti gli altri requisiti. La vostra Commissione quindi ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Millo.

MILLO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922 fu nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor Luigi Cito Filomarino, vice ammiraglio.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Pietro Milano Franco d'Aragona, primo presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghillieri.

INGHILLERI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre 1922, il signor prof. Vittorio Puntoni è stato nominato senatore del Regno per la categoria 19ª dell'art. 33 dello Statuto.

Consta dagli atti che il prof. Puntoni fu nominato membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione pel quadriennio dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1909, e poi fu nuovamente nominato alla stessa carica pel quadriennio dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1917.

La vostra Commissione quindi, riconosciuto esatto il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna Fabrizio.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il marchese Filippo Crispolti.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel marchese Crispolti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori signori Brondi, Cito Filomarino, Milano Franco d'Aragona, Puntoni e Crispolti, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione di voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero d'Aste, Apolloni, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bertesi, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bolati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Campello, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Luzzatti.

Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pais, Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Porro.

Quarta.

Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Squitti, Stoppato, Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi,

Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro perciò convalidata la nomina a senatori dei signori Brondi, Cito Filomarino, Milano Franco D'Aragona, Puntoni e Crispolti e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale " Regina Elena " nella città di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Brondi Vittorio, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Brondi Vittorio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 della Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Brondi Vittorio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cito Filomarino Luigi, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Colonna Fabrizio e Gualterio di

volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cito Filomarino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luigi Cito Filomarino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nella sale del Senato il signor Pietro Milano Franco D'Aragona, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Milano Franco D'Aragona è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pietro Milano Franco D'Aragona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Puntoni prof. Vittorio, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Sanarelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Puntoni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Puntoni Vittorio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non ancora approvati;

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1922-23.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Già il Senato deliberò che il progetto dell'esercizio provvisorio dovesse essere discusso sabato 25 insieme alle comunicazioni del Governo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e alla votazione per la nomina di sei membri della Commissione di finanze, di due membri per la Commissione di politica estera, di due membri del Consiglio superiore aeronautico.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne per la nomina dei membri delle varie Commissioni, alla cui elezione si sta procedendo.

Sono estratti a sorte:

Per la nomina di sei membri per la Commissione di finanze: i signori senatori Dallolio Alberto, Rebaudengo, Libertini, Golgi e Bergamini;

Per la nomina di due membri della Commissione per la politica estera: i signori senatori Pansa, Fracassi, D'Ovidio Enrico, Di Frasso e Cocuzza;

Per la nomina di due membri del Consiglio superiore di aeronautica: i signori senatori Bertesi, Fratellini, De Amicis Mansueto, Botterini e Garofalo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori, scrutatori, allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, e gli scrutatori procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Apolloni, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cito, Cagnetta, Calabria, Calleri, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Clemente, Cocchia, Conti, Corbino, Cusani-Visconti.

D'Aragona, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Luzzatti.

Mango, Maragliano, Marchiafava, Nartinez, Martino, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pais, Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paolucci Di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pia-

nigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo.

Quarta.

Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Squitti, Supino.

Taddei, Tamassia, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23 »:

Senatori votanti	195
Favorevoli	179
Contrari	16

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per i vari Commissari sarà proclamato in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, numero 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico » (N. 474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 marzo 1921, n. 289.

(*Omissis*).

Articolo unico.

I comma *b)*, *d)* ed *f)* dell'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono sostituiti dai seguenti:

b) di tre funzionari superiori del ministero dei lavori pubblici; di due del ministero per l'industria e commercio, di due del ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei ministeri dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

d) di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

f) di un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, del lavoro, fra i propri membri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale del Senato propone il seguente ordine del giorno: « Il Senato respinge la conversione in legge del decreto Reale 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico, e invita il Governo a proporre un diverso, più efficace, e meno dispendioso ordinamento del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, il decreto di cui si tratta ha veramente un'importanza limitata, ma io sono molto lieto dell'occasione dell'iscrizione all'ordine del giorno di questo decreto per porgere

un vivissimo ringraziamento all'Ufficio centrale del Senato, il quale propone di non convertirlo in legge, e fa al Governo un invito che esso accetta di buon grado. Anzi, io farò subito alcune dichiarazioni che mi auguro varranno a tranquillizzare perfettamente l'Ufficio centrale del Senato.

Dicevo che io voglio porgere all'Ufficio centrale del Senato un ringraziamento vivissimo perchè il primo atto legislativo che la Camera vitalizia ha compiuto dal momento in cui il nuovo Ministero si è costituito, è precisamente uno di quegli atti che rientrano nel programma specifico del Governo; è uno di quegli atti i quali, pur essendo di limitata importanza, servono a caratterizzare un indirizzo e una via, che il Governo si propone di seguire, molto lieto e molto onorato che in questa via sia sorretto dall'autorevole consenso del Senato. Il Consiglio del traffico era costituito di 55 membri. Il decreto-legge, di cui si domandava la conversione in legge, aumentava di altri tre membri questo Consiglio. L'aumento di tre membri in un Consiglio di 55 non era poi gran cosa, però l'Ufficio centrale del Senato ha rilevato come scarsa sia stata l'efficacia della funzione del Consiglio del traffico in passato. E veramente è da rilevare che con una prima legge questo Consiglio avrebbe dovuto riunirsi ogni trimestre; ma più tardi si trovò che era eccessiva fatica quella della riunione ogni trimestre e fu portato a un semestre il periodo che corre tra due riunioni successive. Ma malgrado ciò il Consiglio del traffico non si riuniva ogni semestre, e in due anni non si tenne che una sola adunanza. Ora, potrà essere, anzi è grandissimo, il valore dei componenti del Consiglio del traffico, ma è veramente da dubitare se in una sola adunanza in due anni possa questo eminente consesso rendere un servizio alla pubblica economia. E viceversa, mentre così limitata è la frequenza delle riunioni del Consiglio, è grandissima la domanda di far parte del Consiglio stesso (*Ilarità*). La ragione è molto semplice: il Consiglio del traffico gode della carta permanente di circolazione sulle ferrovie dello Stato, ciò che spinge moltissima bravissima gente a voler far parte di questo Consiglio.

Ora, non solamente il Governo si è preoccupato e si preoccupa di tutte queste soprastrut-

ture o strutture *a latere* degli organi governativi come sarebbe il Consiglio del traffico, ma si è preoccupato e si preoccupa anche di questo fenomeno della ricerca della appartenenza a questi Consigli e a questi uffici per godere della franchigia ferroviaria. In riguardo alla quale, io sono dolente di dover comunicare al Senato delle cifre le quali non potranno non fargli impressione. Il numero delle carte di libera circolazione rilasciate sulle ferrovie dello Stato ammonta nel 1922 a 19,457. Sono circa 20,000 biglietti di libera circolazione che sono rilasciati, con un vantaggio per lo Stato che si può in taluni casi ragguagliare a quello che lo Stato risente da quel Consiglio del traffico che si convoca così come io ho detto al Senato, ma che qualche volta danno allo Stato un vantaggio ben minore di quello. Poiché io debbo rammentare al Senato che fra queste carte di libera circolazione ve ne sono anche di quelle che sono rilasciate solamente a degli organizzatori solo perchè tali.

Io ho voluto in occasione di questo modesto disegno di legge dire questo al Senato unicamente per avere occasione di affermare che il Governo è fermamente deciso a sopprimere gli uni e gli altri abusi. Il Consiglio del traffico, che secondo l'Ufficio centrale del Senato deve essere profondamente modificato, va, a giudizio del Governo, anche soppresso. Le agevolazioni ferroviarie le quali sono evidentemente contrarie alla legge, perchè precise disposizioni di legge vietano queste concessioni, saranno interamente abolite per essere rispettate solamente quelle che la legge ha imposto: all'infuori di quelle non ne sarà consentita alcuna. (*Applausi*).

Queste dichiarazioni io volevo fare al Senato, e sono stato lieto che il decreto il quale è stato presentato alla sua approvazione mi abbia data l'occasione di farle. Io accetto le conclusioni dell'Ufficio centrale del Senato. Io consento che sia respinta la conversione in legge di questo decreto, io accetto interamente l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale del Senato.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Le dichiarazioni che ha fatto il ministro porterebbero a questa conseguenza che invece della modifica del Consi-

glio bisognerebbe sopprimerlo, il che sarebbe per noi una cosa più gradita e perciò proponiamo l'ordine del giorno in questo senso. Dirò una sola parola al ministro e non per un orgoglio personale dei miei Colleghi. Se non ho male udito, egli chiama atto di deferenza verso il Governo questa proposta dell'Ufficio centrale. Ora, per ossequio delle idee del Senato intiero il quale da tempo segue una scuola di economie, l'azione è stata fatta prima dell'avvento del nuovo gabinetto.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho detto questo. Io ho detto che ringraziavo il Senato di questo suo ordine del giorno.

PAVIA, *relatore*. Allora siamo ben lieti di essere stati i precursori di una buona proposta che il Governo non solo fa propria ma spinge anzi più avanti, col plauso certo del Senato, che ripeto da mesi ha fatta propria la bandiera dell'economia, impegnandosi alla soppressione del Consiglio del traffico.

Seguendo questo sereno modesto esempio, tutte le spese non indispensabili dovrebbero essere abolite. E noi fidiamo che il Governo si metterà all'opera con zelo perchè coi fatti si avveri l'indirizzo che noi sempre indicammo. E allora raccomandiamo che altre commissioni che sono pure godenti di carta di libera circolazione, nate in quei tempi gai in cui i funzionari cercavano di formarsi, forse ragionevolmente, delle comode nicchie, che dato i modesti stipendi di allora permettessero dei vantaggi indiretti con il biglietto di libera circolazione, vengano rapidamente eliminate, perchè esse colla loro inutile permanenza sono una sanguisuga del pubblico erario.

Il Consiglio del traffico, se qualcuno vorrà difenderlo, ha non soltanto i difetti cui accennava il ministro, ma ne ha altri che io ho raccolti dai suoi annali che mi sono stati gentilmente comunicati. La statistica del suo lavoro giustifica a sufficienza la proposta nostra e del Ministero. Il Consiglio si è raccolto, dal 1907 anno della fondazione al 1913, undici volte e durante l'annata, quando si è raccolto, qualche volta prolungava sedute con troppo comodo, rinviando da un giorno all'altro discussioni che volevano essere condotte con maggior rapidità. E ciò senza offesa alle persone elette che erano nel Consiglio. Per convincersene basta leggere

questi annali che certo hanno costato parecchio al tesoro, anche come stampa, dove la parte più voluminosa rappresenta la riproduzione di tutte le leggi, decreti, regolamenti che già erano distribuiti ai vari membri.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale plaude alla proposta del ministro della soppressione di un corpo consultivo che consultò così poco e risponde al proposito della nuova Italia di tagliare tutte le radici inutili che danno una fosforescenza di spese, non produttive, sicuro che ciò risponde al vivo desiderio del Paese di mutare rotaia. (*Bene*).

Quindi l'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno modificato in questo modo: « Il Senato approva le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici e respinge la conversione in legge del decreto reale 10 marzo 1921, n. 289 ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo: « Il Senato approva le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, e respinge la conversione in legge del decreto reale 10 marzo 1921, n. 289 ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

DIAZ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ritiro del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, numero 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole » (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19

novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole ».

Su questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, del quale do lettura:

« Il Senato convintosi dallo esame del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1689, che non concorressero ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l'esercizio per parte del potere esecutivo di facoltà riservate dallo Statuto al potere legislativo, tanto più che nell'epoca in cui fu emanato era imminente l'annuale ordinaria convocazione delle due Camere e persuaso anche che le provvidenze contenute nel decreto stesso non siano nemmeno in merito accettabili, respinge la proposta conversione in legge ».

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato un Regio decreto autorizzante a ritirare il Regio decreto 19 novembre 1921 n. 1689 contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole allo scopo di ripresentarlo al Parlamento insieme col disegno di legge per la conversione del Regio decreto legge 14 corrente, n. 1437, che provvede alla soppressione delle Commissioni di cui si tratta.

SINIBALDI, *relatore*. All'Ufficio centrale non resta che invitare il Senato a prendere atto di questa comunicazione.

PRESIDENTE. Il Senato ne prende atto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, rela-

tivo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 75.

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge del testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto Reale 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonché per la gestione di altre opere o servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Malgrado la venerazione che io ho per il nome di Roma e malgrado il desiderio che ho comune con tutti i senatori di veder sempre più prosperare la capitale di Italia, mi ero indotto a votare contro il decreto che stabiliva che si facesse la ferrovia e il porto di Ostia con la spesa di 500 milioni, spesa che sarebbe stata certamente superata di alcune centinaia di milioni se si fossero eseguiti i lavori.

La ragione per cui io ero contrario alla spesa era evidentemente lo stato finanziario del paese: non mi sembrava che, dato l'enorme *deficit* del bilancio, convenisse allo Stato imbarcarsi in spese così enormi per dei lavori che certamente avrebbero dato un'utilità ma che non erano strettamente necessari, specialmente per quanto riguarda il porto.

Sono lieto quindi di vedere che ora l'Ufficio centrale ha respinto in parte il decreto che era stato presentato e ha limitato il decreto alla somma di 30 milioni che rappresentano le spese già fatte per la ferrovia. La ferrovia è talmente avanzata che conviene terminarla; credo che alla ferrovia si potrà aggiungere anche un ponte in mare per lo sbarco di merci, da galleggianti e barche, in modo da far servire la ferrovia anche per le merci.

Credo che il Senato possa votare volentieri questa spesa, che ormai è stata fatta e che possa votare anche il completamento della ferrovia, sapendo che le spese rimanenti sono sospese. Ed io spero che le altre spese si rimanderanno a miglior epoca, a quando le condizioni finanziarie del paese permetteranno di farle. Sulla opportunità di farle si potrà discutere in seguito e si vedrà allora se le probabilità di interramento nel porto non porteranno ad una manutenzione dispendiosissima.

Non ho altro da dire.

MENGARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Con vero compiacimento ho preso conoscenza della nuova relazione concordata fra maggioranza e minoranza dell'Ufficio centrale sulla conversione in legge del decreto relativo all'ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento.

Confesso che io era stato assai fortemente impressionato dalla relazione di minoranza. E tanto gli argomenti in essa recati, quanto l'indiscutibile valore e competenza degli uomini che la rappresentavano avevano, con la loro forza ed autorità, rafforzato in me il convincimento contrario alla opportunità della costruzione del porto.

Ora, per una simpatica iniziativa, i membri dell'Ufficio centrale furono invitati a recarsi sul luogo onde poter conoscere *de visu* lo stato delle cose e rendersi conto delle opere già iniziate. Come conseguenza di questa opportunissima visita abbiamo oggi una relazione unica, concordata fra maggioranza e minoranza dall'Ufficio nella quale, fermo restando l'art. 1° del progettato disegno di legge, vengono soppressi gli articoli successivi.

Coll'art. 1° si converte in legge il decreto che stanziava 30 milioni, come primo fondo per

i lavori. Tale somma, ormai già spesa, è stata in massima parte impiegata nella costruzione della ferrovia Roma-Ostia ed in lavori ad essa inerenti; solo una piccola parte è stata impiegata in opera diversa, ma pure non inutile.

Ora, io non ho mai dubitato della utilità per Roma della ferrovia Roma-Ostia, della importanza della creazione del villaggio di Ostia nuova, della utilità delle zone per fabbricazione a fianco della ferrovia. Ed esprimo il voto che i lavori per la ferrovia abbiano ad esser compiuti, e nel più breve tempo, e prego il ministro di non voler far mancare i fondi, certamente non rilevanti, per poter condurre a termine i lavori dell'allacciamento ferroviario.

Ma ben diversa è la questione del porto. Io non ho mai compreso come si sia potuto potuto immaginare di poter costruire un porto, che avrebbe dovuto essere il porto di Roma, in una spiaggia sottile dove i venti, le correnti marine, l'insabbiamento prodotto dal Tevere avrebbero permanentemente congiurato al suo danno.

E se, a costo di ingentissime spese, si fosse una volta riusciti a portare a compimento questo porto, quali enormi spese di manutenzione non avrebbe esso importato? L'opinione delle maggiori autorità in fatto di costruzione di opere marittime e portuali, dei nostri grandi geologi, è assolutamente contraria a consigliare una tale opera: ed io non posso che approvare le riserve colle quali si termina la concordata relazione dell'Ufficio centrale.

E d'altra parte, anche se si riuscisse a dimostrare infondati tutti gli argomenti contrari alla costruzione di un porto in quella località ci dobbiamo domandare se proprio ora, proprio in questo momento in cui si invoca la riduzione di ogni spesa non assolutamente necessaria ed indispensabile, sia il caso di votare nuove somme, di impegnarsi in nuove ingentissime spese per un'opera di una importanza e di una utilità certamente discutibile? Quando Roma ha a ponente il porto di Civitavecchia, a levante i porti di Terracina e di Gaeta, essa può ben vivere e prosperare senza un porto ad Ostia!

Plaudo pertanto alla proposta quale ci è stata ora presentata dall'Ufficio centrale, proposta che io voto con serena coscienza e che spero il Senato vorrà confortare colla sua approvazione.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Sono lieto che la questione del porto di Ostia su cui avevo richiamato più di una volta l'attenzione del Senato, abbia avuto una soluzione quale io la desideravo. Ora qui vorrei fare una raccomandazione molto viva a proposito della lotta antimalarica. Purtroppo quest'anno ad Ostia-Mare abbiamo avuto diversi casi di pernicioso. Ciononostante il servizio antimalarico ad un certo momento è stato sospeso, ciò che dev'essere riuscito veramente dannoso. Se noi vogliamo avere ad Ostia-Mare una fiorente stazione balneare, bisogna liberare quella spiaggia dalla malaria. Le spese che occorrono sono piccole, e spero che si troveranno i mezzi per farvi fronte.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione, e sarò brevissimo.

Io sono lieto di potermi associare ai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno già attestato all'Ufficio centrale la loro soddisfazione per l'accordo intervenuto fra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio stesso. Sono lieto da questo punto di vista, che l'accordo faciliti la più rigorosa comprensione da parte del Senato di quelle pubbliche necessità eccezionali che oggi premono sulla nostra finanza. Ma, quanto al resto, da parte mia tengo a dichiarare che considero il voto presente come assolutamente estraneo al merito dei lavori dei quali si tratta, e mi pare che questo concetto, del resto, risulti accennato dalla stessa ultima relazione dell'Ufficio centrale. Vuol dire che se ne potrà discutere a suo tempo, vedendo allora se questo porto di Ostia, la cui formazione ha già una storia così lunga, meriti o non meriti di essere riattivato. Per ora lasciamo le cose così come stanno; se ne tratterà a suo tempo; ora la finanza pubblica impone di regolarci così.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono lieto che l'accordo intervenuto fra la maggioranza e la minoranza della Commissione abbia esclusa un discussione in questo momento intorno ai lavori del porto di Ostia e conseguentemente una discussione intorno alla possibilità per il Tesoro di addivenire alle richieste che erano state fatte. Consento col senatore

Vanni che la questione non s'intende pregiudicata e che si potrà discutere in altro momento dell'assegnazione per quanto riguarda il porto.

Desidero poi fare al Senato una franca dichiarazione: Io avrei voluto ritirare questo disegno di legge e lo avrei ritirato perchè esso è inteso a favorire la istituzione di un ente portuale. Ora debbo dichiarare che è formale proposito del Governo di sopprimere tutti questi enti (*approvazioni, applausi*) i quali non costituiscono altro se non una delle inutili ruote dell'ingranaggio amministrativo del paese (*benissimo*) e tolgono delle somme non indifferenti a quelle destinate alle opere effettivamente utili. Abbiamo degli enti i quali spendono per spese generali, indennità di amministratori, ecc. il 10 per cento delle somme destinate alla costruzione delle opere.

Ora, questo è eccessivo e non può essere tollerato da un'amministrazione la quale si deve preoccupare della più rigida economia, onde tutto il sacrificio che il Tesoro fa, vada completamente a vantaggio delle opere che il paese reclama.

Consequentemente dichiaro che, pur non avendo ritirato questo disegno di legge, non intendo, come non intende il Governo, di prestare acquiescenza e di consentire a che rimangano in vita enti portuali e di altro genere se non dopo un esame accurato delle condizioni di ciascuno di essi, che potrà dar luogo o alla loro modificazione o alla loro soppressione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Mi sono permesso di chiedere la parola per domandare una semplice spiegazione. Dal contesto della relazione dell'Ufficio centrale e dalla breve discussione fatta non appare chiaramente che cosa debba accadere della ferrovia Roma-Ostia, la quale è prossima alla sua ultimazione, e per la quale sono già stati spesi molti milioni. Pregherei l'onorevole ministro di voler fare una esplicita dichiarazione in proposito.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Rispondo subito al senatore Frascara. Certamente le opere che servono a completare

un'opera così avanzata come la ferrovia Roma-Ostia, la cui attivazione, se la ferrovia fosse lasciata nello stato in cui si trova, costerebbe più tardi molto di più, sono considerate dal Governo fra quelle spese di carattere indilazionabile o necessario, alle quali ho accennato quest'oggi in principio di seduta, e che il Governo si propone di condurre a termine nel più breve termine.

Date le condizioni in cui si trova la ferrovia e la poca spesa necessaria per il suo completamento, questa spesa sarà considerata come destinata a valorizzare una spesa già fatta dallo Stato.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ringrazio.

BONAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI, *relatore*. Dopo le comunicazioni che sono state fatte da diversi colleghi e l'unanime approvazione che è stata data alla relazione della Commissione, io non credo di dover aggiungere altro e raccomando al Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1481 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto (N. 318);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1234, che modifica l'articolo 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 delle leggi sul terremoto del 1908 (319);

« Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modifica-

zioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399 (N. 320);

« Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (321);

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di 5 disegni di legge riguardanti provvedimenti in conseguenza di terremoti.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei rivolgere preghiera al Senato di sospendere la discussione di questi disegni di legge.

Alle proposte di convertire in legge il decreto luogotenenziale, l'Ufficio centrale del Senato aggiunge talune modificazioni al progetto di legge; queste modificazioni sono anche per una parte d'importanza finanziaria, e poichè il nuovo ministro del tesoro vuole, e con ragione, esaminare tutte le modifiche di carattere finanziario introdotte nei disegni di legge per tenerne conto nella funzione che egli con tanto zelo si è assunta, vorrei pregare il Senato di consentire che la discussione di questo disegno di legge sia esaminata dopo che il ministro del tesoro avrà esaminato la parte di esso che riguarda le modificazioni di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, rimane sospesa la discussione di tutti e cinque i disegni di legge di conversione riguardanti i provvedimenti per terremoti.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier » (N. 478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919,

n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe, sul Sile tra Treviso e Casier.

ALLEGATO N. 1.

Regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2465.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria, con effetto dalla data della sua stipulazione, la convenzione stipulata il giorno 29 settembre 1919, tra il commendatore avvocato Francesco Ettore De Gregorio, direttore generale delle opere idrauliche in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici ed il signor Bricito Zaccaria fu Giovanni Battista, sindaco del comune di Treviso, per la concessione da parte dello Stato al comune stesso delle opere di sistemazione e di manutenzione del Sile tra Treviso e Casier e di costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica alla progressiva 2850 del divisato canale deviatore del Sile.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà effettuato, nei due esercizi finanziari 1920-21 e 1921-22 inclusivo, ed in conto della somma di lire 110 milioni assegnate per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (art. 1, lettera F) l'annuo stanziamento di lire 760,500 per corrispondere all'Amministrazione comunale di Treviso la quota di spese facente carico allo Stato, nella misura di tre quinti del costo massimo dell'opera prevista in lire 2,535,000.

Alla iscrizione in bilancio del contributo dello Stato si provvederà mediante storni da altri stanziamenti, sia in conto residui, sia in conto competenza.

Art. 3.

L'Amministrazione concessionaria, per la provvista dei fondi corrispondenti alla quota di spesa a suo carico, è autorizzata, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero, ammortizzabili entro trent'anni dall'inizio dei lavori.

L'Amministrazione comunale è inoltre autorizzata a far cessione dei contributi a carico della provincia di Treviso.

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità ed alle relative espropriazioni procederà l'Amministrazione concessionaria.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Amministrazione comunale potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

L'Amministrazione concessionaria ha fin d'ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per sedi di scali in previsione di un maggiore movimento commerciale e di quelli che, trovandosi

in vicinanza del canale, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano, da compilarci e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per l'approvazione entro due anni ed approvato a termini dell'articolo 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7.

La convenzione 29 settembre 1919 è esente da tassa di bollo, da diritto di archivio e di segreteria ed essa, come tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni, nonchè di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori, sarà registrata col diritto fisso di lire 2.70.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO N. 2.

Convenzione 29 settembre 1919.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE SECONDA
SERVIZIO DEI CONTRATTI.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AL COMUNE DI TREVISO DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE DEL SILE E DI IM- PIANTO ED ESERCIZIO DI UNA CEN- TRALE IDRO-ELETTRICA.

(Omissis).

Art. 1.

Lo Stato concede ed il comune di Treviso assume:

1° l'esecuzione delle opere di sistemazione del Sile tra Treviso e Casier, secondo il progetto 7 giugno 1917, modificato in data 28 marzo e 30 giugno 1919 a firma degli ingegneri Luigi Ascari e cav. Lionello Ferrari, approvato definitivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1248, del 16 agosto 1919, del previsto importo di lire 2,535,000.

2° La manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni cinquanta delle opere suddette.

3° La costruzione, secondo il mentovato progetto, e l'esercizio per un cinquantennio di una centrale idro-elettrica alla progressiva 2850 del divisato canale deviatore del Sile utilizzante il salto di metri 4.80 per la produzione della forza motrice di 1900 HP.

L'esercizio della centrale idro-elettrica dovrà essere subordinato agli interessi della navigazione del Sile con natanti della portata di 600 tonnellate ed essere condotto in guisa da non danneggiarli in nessun modo e per nessun motivo.

In base all'indicato progetto il comune di Treviso dovrà compilare il programma per il graduale svolgimento dei lavori di costruzione, e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro tre mesi dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

Art. 2.

Allorquando dal Ministero dei lavori pubblici sia riconosciuto necessario nell'interesse dei traffici, si provvederà alla sistemazione del porto di Treviso ed al raccordo del medesimo con le reti ferroviarie e tramviarie.

Il comune di Treviso anticiperà, secondo il progresso dei lavori i 32/100 della relativa spesa, salvo a rivalersi dai comuni che risulteranno avvantaggiati dalle opere dei contributi a loro carico a norma del testo unico 13 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e del relativo regolamento.

Art. 3.

La concessione accordata con la presente convenzione è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed alle condizioni contenute nella convenzione stessa.

È vietata la sub-concessione della esecuzione delle opere.

Tutte le spese per le opere di cui all'articolo 1°, saranno sostenute dal comune di Treviso, salvo i rimborsi di cui all'articolo 14.

Il comune di Treviso solleverà lo Stato da ogni responsabilità in dipendenza di eventuali diritti dei terzi.

Art. 4.

Per l'utilizzazione delle acque del Sile allo scopo di creare forza motrice è dovuto dai concessionari della centrale idro-elettrica il canone annuo di lire 3.00 per cavallo nominale di forza. La quantità massima di acqua utilizzata è di metri cubi 70 con una media di metri cubi 30.

Art. 5.

Il comune di Treviso ha facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti già approvati, che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio delle opere.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione a termini delle vigenti disposizioni.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà far mettere le cose nelle condizioni previste dal progetto approvato, a totali spese del comune di Treviso, e altrimenti, se le varianti non siano riconosciute dannose, potrà disporre che siano mantenute lasciando però l'onere della eventuale maggiore spesa a carico del comune concessionario medesimo.

Art. 6.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di navigazione si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Saranno pure estese agli appalti ordinati dal comune di Treviso per i lavori stessi le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto Dicastero, comprese le norme circa la composizione del Collegio arbitrale.

Art. 7.

Il comune di Treviso dovrà ultimare l'intera opera entro cinque anni dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

Art. 8.

I contratti per i lavori di navigazione e provviste relative di importo superiore alle lire 100,000 (centomila) non saranno validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici: nei capitolati dovrà essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

Sarà pure necessaria l'approvazione dello stesso Ministero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 183 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ferme restando le disposizioni in materia del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 9.

Gli schemi di transazione, diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera di navigazione, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga supera le lire 10,000 (diecimila). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, e per l'esecuzione del medesimo contratto.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dei competenti organi perchè tutti i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto ed al programma approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità del comune di Treviso per la buona riuscita dei lavori e per la conservazione delle opere ed il buon funzionamento degli impianti.

I progetti per riparazioni straordinarie delle opere di sistemazione del Sile d'importo superiore alle lire 50,000 (cinquantamila) dovranno essere sottoposti, a termini delle vigenti disposizioni, all'approvazione governativa.

Il comune di Treviso dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni per l'esercizio della vigilanza governativa ed all'occorrenza, su invito degli organi incaricati della vigilanza stessa, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere o gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, gli uffici incaricati della vigilanza ne riferiranno al Ministero, il quale, previa ingiunzione al comune, potrà provvedere d'ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 11.

Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella alacrità che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'articolo 7, il Ministero potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate parti dell'opera.

Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre imporre la penale di cui all'articolo 17, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 12.

Nella collaudazione dei singoli lavori dati in appalto od eseguiti in economia interverrà un funzionario tecnico delegato dal Ministero dei lavori pubblici, per gli accertamenti di cui al primo capoverso dell'articolo 91 del regolamento approvato con Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dell'opera si addiverrà da parte dell'Amministrazione governativa alla visita di ricognizione e di collaudo generale, per la sistemazione definitiva dei rapporti fra lo Stato ed il comune di Treviso.

Art. 13.

La contabilità delle spese per le opere di sistemazione del Sile, dei mezzi finanziari, coi quali vi si farà fronte, per lo studio, per le compilazioni dei progetti, per la direzione e sorveglianza, per le verificazioni contabili e per la collaudazione dei lavori, dovrà tenersi separata da quella di ogni altra azienda del comune concessionario ed essere impiantata secondo le

norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici, al quale restano attribuiti i più ampi poteri di ispezione e di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

Art. 14.

Per gli oneri di cui all'articolo 1, lo Stato corrisponderà al comune di Treviso i tre quinti del presunto costo dei lavori di sistemazione del Sile tra Treviso e Casier e cioè la somma di lire 1,521,400, oppure della minore spesa che per essi lavori effettivamente sarà per verificarsi e che verrà accertata nei modi di cui all'articolo 13 della presente convenzione.

Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a quello presunto nel progetto in lire 2,535,000, il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico del comune di Treviso.

Il rimborso avrà luogo semestralmente sulla base del conto riassuntivo, presentato dal comune concessionario nelle spese pagate ed entro i due mesi successivi a quello della presentazione.

Per quanto si attiene ai lavori, se anche il comune concessionario avesse disposto pagamenti per somme superiori, la quota di rimborso verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione dell'opera fino alla collaudazione definitiva. Qualora per cause indipendenti dal comune concessionario non potesse provvedersi al semestrale rimborso nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 15.

Saranno devoluti al comune di Treviso i contributi, che ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 febbraio 1913, n. 1514, sono posti a carico della provincia.

Tale contributo sarà commisurato alla spesa che servirà di base per la determinazione del contributo dello Stato, e potrà essere corrispo-

sto secondo le modalità stabilite dal penultimo ed ultimo comma dell'articolo 11 della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Art. 16.

Allo scadere del termine stabilito per la durata delle concessioni di cui all'articolo 1º, le opere, gli impianti e i meccanismi passeranno in proprietà dello Stato senza compenso.

Art. 17.

Il comune di Treviso incorrerà nelle seguenti penali:

1º lire venti (20) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini di cui all'articolo 11, salvo l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo stesso;

2º lire cento (100) per ogni giorno di ritardo a dar compiuta l'opera entro il termine di cui all'articolo 7, salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui all'articolo seguente.

Art. 18.

Con decreto reale su proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza;

1º quando il comune concessionario ritardi la presentazione del programma di cui all'articolo 1º;

2º quando si verificano gravi irregolarità o negligenze nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;

3º quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;

4º quando il ritardo nel compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'articolo 7, escluso il caso di forza maggiore;

5º quando si verificano nei riguardi della centrale elettrica le circostanze previste dall'articolo 29 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e articolo 34 del relativo regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85.

Dichiarata la decadenza, per quanto riflette le opere di navigazione il comune concessionario

rio perderà le somme ritenute a termini dell'articolo 14. Passeranno allo Stato i crediti verso gli altri comuni interessati, quando questi crediti non siano stati ceduti: se siano stati ceduti, il comune di Treviso verserà nella cassa erariale la somma ricavata dalla cessione e non ancora investita nell'opera concessa.

Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che le eventuali contestazioni pendenti innanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 20 possano sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza, entrerà in possesso di tutte le opere eseguite come pure degli impianti, dei mezzi d'opera, delle provviste dei materiali a piè d'opera e delle aree espropriate, delle quali ultime il comune concessionario dovrà consegnare gli atti.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per le constatazioni di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti del comune concessionario ed alla presenza dei testimoni nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprietà acquistate sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta da funzionari del Governo, e non potrà eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilità del comune concessionario. Tale perizia sarà comunicata per l'accettazione al comune stesso e qualora questi rifiuti di riconoscerne le risultanze, la valutazione di cui sopra verrà deferita a giudizio del Collegio arbitrale come è detto all'articolo 20.

Art. 19.

Oltre i diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprietà degli oggetti di cui è cenno nell'articolo 51 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, salvo, a termini dell'articolo stesso, il rimborso al comune concessionario delle spese sostenute nel più diligente recupero di esse o per assicurarne l'incolumità; capitolato che si allega sotto il n. 2.

Qualora nell'esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali, il comune con-

cessionario dovrà darne immediata notizia al Ministero dei lavori pubblici e non potrà demolirli nè alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

Art. 20.

Le controversie fra lo Stato e il comune di Treviso in dipendenza della presente convenzione che ai sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un Collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti contraenti nominerà un arbitro, ed il terzo, cui spetterà di presiedere il Collegio, sarà scelto dal Presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunciano.

Art. 21.

Il comune di Treviso per gli effetti della presente convenzione elegge domicilio nella Casa comunale in persona del suo legale rappresentante.

Art. 22.

La presente convenzione è esente da tassa di bollo, da diritto di archivio e di segreteria ed essa, come tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni nonchè di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori, sarà registrata col diritto fisso di lire 2.70.

Art. 23.

La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi e per quanto riguarda il comune alla emanazione delle prescritte deliberazioni debitamente approvate dall'autorità tutoria.

E richiesto io Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara e intellegibile voce alle parti che da me interpellate prima di sottoscriverla,

hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alle loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione.

La presente convenzione consta di otto fogli di carta semplice, scritti da un funzionario di questo Ministero su facciate ventotto e tre righe della ventinovesima e contiene due inserzioni per foglietti diciassette stampati e dattilografati su facciate trentuno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3.) per la emissione dei relativi mandati » (N. 463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento della indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Anche di questo disegno di legge pregherei il Senato di voler rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2494.

(*Omissis*).

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Ve-

rona, Vicenza ed Udine sarà temporaneamente inviato in missione presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette sui redditi e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto, personale di ruolo delle rispettive Amministrazioni, al quale il Ministero per le terre liberate corrisponderà le indennità stabilite negli articoli seguenti.

Qualora le esigenze del servizio lo rendano indispensabile, il Ministero per le terre liberate potrà autorizzare la esecuzione, presso gli uffici anzidetti, di lavori a cottimo, la cui spesa graverà sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso limitatamente alla somma annua di lire 350,000.

Art. 2.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo della carriera amministrativa, di ragioneria, d'ordine e di servizio degli Uffici direttivi finanziari ed a quelli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi in missione presso le Intendenze di finanza e presso le Agenzie delle imposte per i servizi e nelle Province di cui all'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Art. 3.

Agli ingegneri e geometri dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza in missione per i servizi e nelle provincie indicate nell'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Tali indennità saranno aumentate della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

L'aumento della metà sarà corrisposto anche agli ingegneri capi ed all'altro personale tecnico addetto agli uffici delle anzidette provincie sulle indennità di soggiorno loro spettanti a termini del ricordato decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, quando compiano trasferte nell'interesse del servizio dei danni di guerra.

Al personale d'ordine della stessa Amministrazione in missione per i lavori di tavolo per i servizi e nelle provincie indicate nell'art. 1, la indennità di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sarà corrisposta senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Art. 4.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali debbono recarsi in missione presso gli Uffici e per i servizi di competenza del Comitato governativo di sede a Treviso, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Ai funzionari tecnici di ruolo in missione l'indennità giornaliera sarà aumentata della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al funzionario superiore del Genio civile designato dal Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1922

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1914, n. 1519, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni nelle provincie già invase dal nemico » (N. 465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico.

ALLEGATO.

Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto n. 1514, del 15 agosto 1919, contenente norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali, sono applicabili alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza che furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgombrati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda » (N. 466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda.

ALLEGATO.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, avranno effetto fino a nove mesi dopo la conclusione della pace.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore » (N. 468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921,

n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di Scuole medie di grado superiore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 2080.

(*Omissis*).

Articolo unico.

All'articolo 15 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, modificato dall'articolo 1 del Regio-decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1060, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il ritardo alla presentazione alle armi è pure concesso agli iscritti della leva di mare che, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore od assimilato (fatta eccezione per gli studenti dei Regi istituti nautici), nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuino gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1922 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina » (N. 481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136 concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale, numero 136, in data 20 gennaio 1918, concernente le promozioni a capo disegnatore di 2^a classe nella Regia Marina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni a Capo disegnatore di 2^a classe nella Regia Marina si effettueranno, anche durante la guerra, esclusivamente per concorso, come è stabilito dall'art. 2 della legge n. 632 del 2 luglio 1911, salvo che gli esami si svolgeranno in base a programmi semplificati, da stabilirsi con decreto del ministro per la marina.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili anche per l'avanzamento ai posti di Capo disegnatore di 2^a classe che risultassero vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È abrogato l'art. 4 del citato Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città » (N. 475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo Unico

È convertito in legge il Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, n. 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo compromesso accettato dal Consiglio co-

munale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Articolo Unico.

Al testo del compromesso, approvato colla legge 17 luglio 1910, n. 523, per la vendita al comune di Savona dell'immobile denominato ex fortezza « Priamar » e del fabbricato della caserma denominato « Umberto I » e per la restituzione al Comune medesimo dello stabile della caserma comunale « Agostino Ricci », già da esso ceduta in uso gratuito per tempo indeterminato, ricevendo l'Amministrazione militare in permuta un appezzamento di terreno della Piazza d'armi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000 è sostituito il testo del nuovo compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona con le deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie ». (N. 476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1860.

(*Omissis*).

Art. 1.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è fatta la seguente aggiunta:

« Quando la leva di una classe venga iniziata prima dell'anno in cui gli iscritti che vi appartengono compiano il ventesimo della età loro, il ritardo della chiamata alle armi potrà pure essere concesso ai militari arruolati nella leva stessa che siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonché ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuano gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ». (N. 480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, con i quali si provvede al collocamento fuori quadro di ufficiali ed ai servizi sanitario e veterinario dell'Esercito.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 29 aprile 1915, numero 583.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, 2 tenenti colonnelli e 4 maggiori del corpo veterinario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1915, è fatta facoltà al Ministero della guerra, di nominare ufficiali di complemento nel Corpo veterinario militare, i laureati in zootecnia iscritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi.

Art. 3.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'articolo 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 4.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° maggio 1915, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 13 maggio 1915, numero 621.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, 3 colonnelli del Corpo sanitario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi

nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1915, potranno essere collocati fuori quadro, valendosi dei posti della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, oltre agli ufficiali di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche quelli dei corpi sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, che siano laureati in medicina e chirurgia, potranno essere transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare, conservando il grado che rivestono e la relativa anzianità.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 maggio, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Il mio collega, l'onorevole ministro del lavoro, mi ha incaricato di pregare in suo nome il Senato di voler consentire che la discussione di questo disegno di legge sia differita di alcuni giorni.

PRESIDENTE. Qualora il differimento riguardi pochi giorni, io credo che il Senato non avrà difficoltà ad accogliere la preghiera dell'onorevole ministro del lavoro.

Se non si fanno osservazioni, rimane perciò stabilito che la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata ad una delle prossime sedute.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il Senato ha oggi esaurito, con la discussione dei disegni di legge testè approvati, il suo ordine del giorno. Per altro il Senato ha già deliberato, su proposta del Governo, che nella seduta di sabato 25 cominci la discussione sulle comunicazioni del Governo e sull'esercizio provvisorio. Si debbono perciò sospendere le sedute per mancanza di materia, fino a venerdì 24. Nella seduta di venerdì si metterà all'ordine del giorno la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta e poi la discussione sul disegno di legge per l'ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti, nonché quella degli altri disegni di legge le cui relazioni fossero in questo intervallo presentate in tempo utile alla Presidenza, ed infine lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del senatore Paternò ed altri.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se, in omaggio ad un principio di giustizia, intenda equiparare negli stipendi agli insegnanti delle scuole medie governative in genere e delle scuole normali in ispecie, gli insegnanti dei Reali collegi di Firenze, Milano, Palermo, e Verona, tenuto conto che questi non sono inferiori a quelli nè per i titoli che loro si domandano, nè per l'importanza dell'insegnamento che impartiscono, nè per il modo con il quale vengono scelti (concorso per titoli o per esami) tanto che le convittrici, compiuti i loro studi, possono essere ammesse alle scuole di magistero di Firenze e di Roma e conseguire (come ad esempio nel Reale Collegio Angeli di Verona nel quale esiste anche una scuola di tirocinio) la licenza normale e l'abilitazione all'insegnamento elementare.

Dorigo.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della giustizia per sapere se egli intenda presentare alla discussione del Senato il disegno di legge, già da tempo preparato, sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari.

Calisse.

PRESIDENTE. Venerdì 24 alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Documenti N. XLVIII) [*Ancona*].

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento

e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro gli ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480).

IV. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli:

« Sui provvedimenti penali contro senatori ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (N. 302);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 495);

Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive (N. 4-B).

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511);

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378).

VI. Svolgimento della interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja e Mengarini, al ministro delle colonie.

VII. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXª TORNATA

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Santini e Sonnino)	4154
Oratori:	
PRESIDENTE	4154
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4158
— (Approvazione di proposta di onoranze) —	4158
Congedi	4153
Giuramento (del senatore Crispolti)	4154
Messaggio del Presidente della Corte dei conti	4154
Relazioni (Presentazione di)	4154
Ringraziamenti	4154
Votazione (Risultato di)	4153

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Di Brazzà di giorni 7, Battaglieri di giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sono accordati.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto, avvenute durante l'ultima seduta, di membri per le Commissioni di finanza e politica estera e del Consiglio superiore aeronautico.

Nomina di sei membri nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	192
Maggioranza di un quarto	48

Ebbero voti:

Il senatore Sinibaldi	114
» Nava	106
» Cassis	105
» Rava	60
» Ferraris Maggiorino	53
» Bergamasco	45
» Ruffini	5
» Giardino	2
» Calisse	2
Voti nulli o dispersi	12
Schede bianche	30

Sono eletti i senatori: Sinibaldi, Nava, Cassis, Rava, Ferraris Maggiorino.

Ballottaggio tra i senatori Bergamasco e Ruffini, al quale si procederà nella prossima seduta.

Nomina di due membri della Commissione per la politica estera:

Senatori votanti	192
Maggioranza	97

Ebbero voti:

Il senatore Badoglio	133
» Scialoja	124
» Colonna Fabrizio	18
» Barzilai	5
» Di Robilant	3

Voti nulli 2

Schede bianche 36

Sono eletti i senatori: Badoglio e Scialoja.

Nomina di due membri del Consiglio superiore aeronautico:

Senatori votanti 192

Maggioranza 97

Ebbero voti:

Il senatore Bonazzi 136

» Mengarini 135

Voti nulli o dispersi 15

Schede bianche 45

Eletti i senatori Bonazzi e Mengarini.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Diena a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DIENA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Diena della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate alla Presidenza, durante l'intervallo delle sedute, le relazioni sui disegni di legge:

1. Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radio-attive (4-C);

2. Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (511);

3. Sulla conversione in legge dei decreti-legge (345);

4. Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge gli stati di

previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non ancora approvati (535);

5. Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1922-23 (536);

6. Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia) (508).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia dei defunti senatori Malvano e Caneva ho ricevuto lettere di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« In osservanza alle disposizioni dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, num. 2016, sulla contabilità generale dello Stato ho l'onore di trasmettere a V. E. l'elenco dei contratti sottoposti a parere del Consiglio di Stato e registrati da questa Corte lo scorso esercizio finanziario 1921-22.

« Il Presidente

« PEANO ».

Giuramento del senatore Crispolti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Crispolti Filippo, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Grosoli e Quartieri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Crispolti Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Crispolti Filippo del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazioni

dei senatori Santini e Sonnino.

(Il Presidente si alza e con lui si alzano tutti i ministri e i senatori).

Onorevoli Colleghi. Dopo lunga e penosa malattia il senatore Felice Santini cessò di vivere il 21 corrente, in Roma che gli aveva dato i natali il 15 maggio 1850.

Laureatosi con successo in medicina, entrò nel 1873 a far parte del corpo sanitario della marina militare ed ivi raggiunse, attraverso una brillante carriera, il grado di colonnello medico e poi quello di maggior generale nella riserva, portando alla organizzazione del servizio sanitario il sagace contributo della sua esperienza.

E la sua opera efficace prestò pur sui più lontani mari viaggiando a lungo, soprattutto sulla Regia nave *Garibaldi*, accorrendo a dare in occasione della guerra fra il Chili e il Perù valido e generoso soccorso ai feriti, onde da entrambe le Nazioni fu meritatamente decorato di medaglia.

Diresse anche l'ospedale di marina di Napoli e poi quello di Venezia e, collocato a riposo nel 1896, animato da fervido amor patrio, allo scoppio della guerra libica volle riprendere servizio e, nominato maggior generale, cooperò con giovanile ardore alla organizzazione delle infermerie sulle navi ospedale.

Il Santini entrò giovanissimo nella vita politica e fu di una operosità veramente eccezionale. Rappresentante del 2° Collegio di Roma dalla 19ª alla 22ª Legislatura, sedette al centro destro e fu uno degli amici più devoti del Crispi.

Di una assiduità religiosa ai lavori parlamentari, gli interessi più rilevanti e le cause più nobili trovarono in lui un fervido sostenitore. Oratore efficace, spirito vivacissimo e arguto, metteva nella sua parola il fervore di una convinzione sincera che destava simpatia anche negli avversari. Non v'è discussione importante alla quale egli non abbia con la maggiore scrupolosità partecipato; e sia nell'esame di disegni di legge, sia con interrogazioni ed interpellanze si può dir quasi che non vi fosse seduta senza che si ascoltasse la sua

incisiva parola; fece anche parte di numerose Commissioni e di non pochi disegni di legge fu relatore.

Il 17 marzo 1912 fu nominato senatore e anche ai lavori del Senato, soprattutto nei primi tempi, fu assiduo e partecipò attivamente intervenendo nelle più importanti discussioni; ma negli ultimi anni il male che lentamente lo minava lo costrinse con nostro rammarico ad allontanarsi da noi.

Felice Santini fu sinceramente affezionato alla Monarchia e non trascurò occasione per riaffermare altamente il suo attaccamento devoto alla Casa Savoia.

Di animo nobile e generoso, modesto quanto arguto, sdegnoso di qualsiasi ipocrisia, egli scomparire lasciando di sé un vivo rimpianto.

Alla memoria di Lui inviamo un mesto e reverente saluto e alla famiglia le nostre commosse condoglianze. (*Bene*).

Con animo commosso e con pensiero riverente rendo omaggio alla memoria di Sidney Sonnino. Ancora ieri l'altro egli conversava familiarmente con noi, ancora ieri l'altro le sue aspirazioni e le sue speranze per l'avvenire dell'Italia erano vivaci come le nostre. Tale recentissimo ricordo aggrava la nostra tristezza innanzi al mistero ed alla maestà della morte, e l'aggrava altresì l'impressione che la successiva dipartita di valorosi della sua tempra, segna qualche cosa di più della scomparsa di alcuni uomini, segna l'avvio al tramonto della generazione alla quale con lui, io e tanti altri colleghi apparteniamo. Che questi mesti pensieri sempre più purifichino, affinino, elevino il nostro sentimento di devozione alla Patria, come l'avevano purificato, affinato ed elevato nell'illustre estinto! (*Benissimo*).

Sidney Sonnino nacque l'11 marzo 1847 a Pisa da padre italiano e da madre inglese, e raccolse in sé le migliori virtù delle due razze. Fin da giovinetto si dedicò seriamente agli studi e, conseguita la laurea in legge a 18 anni in Pisa, fu per alcuni anni in diplomazia, quale addetto all'Ambasciata italiana in varie capitali e da ultimo a Parigi, durante la guerra nel 1870, assistendo così ai tristi avvenimenti dell'assedio e della Comune. Uscito poi dalla carriera diplomatica cui per il suo temperamento si sentiva poco incline, impiegò la co-

spicua fortuna ad accrescere la propria cultura e a formarsi quella completa preparazione non solo letteraria, ma anche economica e politica, che doveva temprarla alla soluzione dei tanti e complessi problemi della vita pubblica.

L' indole generosa, l' animo aperto alle nuove idee, l' osservazione spassionata delle tristi condizioni delle classi diseredate, lo fecero partigiano di ardite riforme politiche e sociali. I suoi studi e le sue osservazioni personali raccolte nel volume sulla « Mezzeria in Toscana » e poi in quello sui « Contadini in Sicilia » frutto di un viaggio compiuto col compianto nostro collega Franchetti, libro di indagine coscienziosa, di coraggiosa diagnosi dei mali che travagliavano quelle popolazioni. E fin d' allora il Sonnino maturò quel programma innovatore cui doveva poi sempre ispirarsi nella politica interna.

Una larga e moderna legislazione sociale, soprattutto per la tutela degli operai e dei contadini, la elevazione del Mezzogiorno d' Italia, la diffusione delle opere di previdenza e di assicurazione sociale, il suffragio universale, il voto alla donna costituirono i cardini del programma di Sonnino e di quel gruppo di giovani d' ingegno, ricchi di censo eppure studiosissimi dei problemi sociali e desiderosi di giovare alle classi umili, che si strinsero attorno a lui e con lui fondarono in Firenze la *Rassegna Settimanale*. Essi si proponevano di abbandonare le sterili lotte dei vecchi partiti e di creare una corrente riformatrice, che valesse a sopire i giusti malcontenti e a fare tutti i cittadini partecipi della prosperità comune e interessati alla grandezza della Patria e delle istituzioni. E questo concetto, che dominò sempre la concezione politica di Sonnino, egli doveva poi sintetizzare nel suo discorso alla Camera del 10 dicembre 1913 con queste parole: « Sostenete strenuamente quelle riforme che, attuate, giovino ad avvivare nell' animo della popolazione intera il sentimento della propria solidarietà con la salute e l' integrità dello Stato ».

Tale programma fu poi continuato quando la *Rassegna Settimanale* si trasferì a Roma e divenne quotidiana, mentre il partito nuovo, entrando alla Camera, formava il centro. Il primo di quel cenacolo a divenir deputato fu appunto il Sonnino, eletto a San Casciano Val di Pesa nel 1880 e ininterrottamente rieletto fino al

1919. Il primo suo discorso alla Camera fu in difesa di una proposta di legge da lui presentata con Minghetti, Luzzatti e Villari sulla tutela dei lavoratori nelle miniere e nelle officine, e poi non vi fu questione di carattere sociale ch' Egli o personalmente o per mezzo del gruppo di cui era capo riconosciuto, non imponesse all' attenzione del Parlamento.

Schivo di mettersi in mostra, parlava solo quando riteneva che ciò fosse un imprescindibile dovere, e preparava ogni discorso con una coscienziosità ed una ricchezza di dati e di osservazioni veramente mirabili. Egli aveva come Carlyle la religione del silenzio. Egli ignorava l' arte di parlare senza pensare. La sua proverbiale taciturnità può essere apprezzata solo da chi, per propria esperienza, sa come nel silenzio si maturino le grandi ispirazioni. (*Benissimo*).

Era naturale che, nonostante la sua indole modesta e riservata, il suo reale valore venisse apprezzato; e quando nel 1887 venne istituita la nuova carica di sottosegretario di Stato, egli andò per pochi mesi al Tesoro, contribuendo alla preparazione di severi provvedimenti contro il disavanzo, che per l' opposizione trovata non giunsero in porto. Ma presto Egli doveva nuovamente mostrare la sua tempra coraggiosa e la sua salda preparazione, quando in momenti criticissimi per il bilancio dello Stato, assunse nel 1893, sotto la Presidenza di Crispi, la carica di Ministro delle Finanze con l' *interim* del Tesoro.

Ed egli, sfidando la impopolarità ed ostilità vivissime, salvò la pubblica finanza, attuando provvedimenti tributari radicali e coraggiosi. Ed ora dopo quasi sei lustri, in momenti così gravi per l' economia nazionale, più rifulge l' opera veramente eroica che Sidney Sonnino seppe allora spiegare per il risanamento della finanza, che fu sempre problema fondamentale della vita dello Stato italiano. (*Benissimo*).

Fu per due volte, nel 1906 e nel 1909, Presidente del Consiglio, ma per breve tempo poichè la sua inflessibile dirittura, il suo amore per le posizioni nette mal si conciliavano con le transazioni parlamentari. Eppure preziose riforme seppe attuare o preparare nei due brevi periodi della sua Presidenza, dalla coraggiosa legge sul Mezzogiorno, agli studi per la conversione della rendita, dalla legge sul-

l'istruzione elementare, alla provvida, se pure inapplicata, legge sui Gabinetti. Ed egli sempre, contro l'imperante mal costume politico, si ispirò a criteri di rigida e onesta amministrazione, aliena da inframmettenze, a scrupoloso rispetto per la libertà sia degli individui che degli istituti. « La politica - ei disse in un suo discorso - dev'essere arte e dottrina di verità e di giustizia ». Ed ogni volta che lasciò il potere, senza rancore, senza impazienze, ma anche senza rimpianti, tornò alla sua vita privata, ai suoi studi prediletti, al suo semplice scanno di deputato. E non se ne sarebbe più allontanato, se un altissimo senso del dovere non gli avesse fatto assumere, sia pur riluttante, la carica di ministro degli esteri nel 1914.

I problemi della nostra politica estera lo avevano avuto sempre al pari di quelli sociali e finanziari, profondo studioso.

Già nel 1883 quasi appena entrato alla Camera, in un notevole discorso in cui precisava la posizione e l'attitudine dell'Italia in seno alla Triplice Alleanza, pronunziava parole veramente profetiche. Ei fu ministro degli Esteri prima, durante e dopo la guerra. L'opera da lui compiuta sarà giudicata nell'avvenire, quando il tempo avrà assopiti i contrasti e le passioni e la Storia potrà pronunciare il suo verdetto imparziale.

Ma fin d'ora possiamo dire ch'essa è stata quanto mai coscienziosa ed onesta, e sempre pervasa e sostenuta da un ardente e quasi mistico patriottismo, da un altissimo ideale di italianità.

Ed io che ebbi con lui taluni dissensi, i quali non attenuano, ma aggiungono valore all'omaggio sincero che oggi col Senato e col paese intero gli rendo, potrei ripetere ciò che Virgilio fa dire a Diomede di Enea:

.... stetimus tela aspera contra
Contulimusque manus; experto credite, quantus
In clypeum adsurgat, quo turbine torqueat hastam.

(*Benissimo*).

Il religioso senso del dovere che gli aveva sia pure a malincuore, fatto lasciare la quiete del suo ritiro volontario, lo tenne per cinque lunghi anni assiduamente avvinto al suo lavoro, senza concedersi pur un attimo di riposo, e non è a dire quanto la diuturna fatica e le innumeri preoccupazioni di quel periodo, così

gravido di eventi, nuocesse alla sua già malferma salute.

E quando le vicende politiche nel 1919 gli fecero lasciare il potere, ei ritornò spontaneamente, serenamente alla sua vita silenziosa e raccolta, pago di aver servito, senza nulla chiedere, la Patria adorata. E tornò alla pace dei suoi studi dilette, alla splendida biblioteca che adorava, alle ricerche di letterato ch'erano per lui, al pari degli studi politici, conforto e passione vivissimi. Nè può andar taciuto ch'Egli era un devoto e fervente studioso di Dante ed aveva raccolta una pregevole biblioteca dantesca, donata poi con atto munifico alla Casa di Dante qui in Roma, di cui era presidente e a cui dette sempre vivissime cure.

Durante gli ultimi anni la sua vita fu amareggiata dal doloroso spettacolo della demagogia dilagante, dal continuo abbassamento del prestigio dello Stato, dall'incessante sperpero del pubblico denaro. E tale amarezza veniva spesso a manifestare a noi nei nostri privati convegni, non già con quel pessimismo che nelle epoche agitate come la nostra si scambia troppo spesso colla chiaroveggenza, ma colla giusta e legittima preoccupazione di un uomo nel cui petto arde inestinguibile la fiamma dell'amor patrio.

E se parlando egli si accendeva e s'indignava, noi non lo biasimavamo per ciò, poichè pensavamo e pensiamo che l'incapacità all'indignazione è segno dell'intorpidimento della coscienza. (*Approvazioni*).

Con Sidney Sonnino è uno degli artefici principali della nuova Italia che scompare, dopo aver visto in gran parte compiersi quell'opera di restaurazione nazionale cui egli ha dedicato tutta la vita operosa. Vada a lui, col conscio e riconoscente amore di tutto il popolo italiano, il saluto del Senato, che altamente si onorava di averlo a suo membro dal 3 ottobre 1920.

Possa il suo spirito magnanimo accompagnare e guidare l'opera di coloro cui sono e saranno commesse le fortune della Patria. (*Vivissime, generali approvazioni*).

Propongo che il Senato, oltre alle condoglianze già inviate dalla Presidenza, invii le proprie alla famiglia del defunto senatore Sonnino, e che in segno di lutto venga tolta la seduta ed esposta per otto giorni la bandiera abbrunata,

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

(Sono approvate all'unanimità).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. A nome del Governo io mi associo alla commemorazione, che il nostro Presidente ha fatto in onore del senatore Felice Santini.

Il senatore Felice Santini, da qualche tempo, non frequentava più le sedute del Senato: la sua salute cagionevole non glielo permetteva; ma egli aveva lasciato un'orma dell'opera sua e del suo ingegno, più che in questo Consesso, nella Camera dei deputati.

Deputato battagliero, audace, uomo di alto valore e, soprattutto, uomo di alto sentimento e di grande rettitudine, sostenne, con grande onestà di sentimenti, delle battaglie, che furono memorabili.

Fu valoroso soldato; fu marinaio intrepido e tenne alto in regioni lontane il nome d'Italia.

Sia dunque onore alla memoria di Felice Santini.

Il nostro Presidente ha poi, con alata ed eloquente parola, ricordato Sidney Sonnino; il Governo commosso e reverente, rende devoto omaggio e si associa a queste parole.

Ma io non posso in questo momento, nel ricordare la sua memoria, non provare un sentimento di alta e profonda commozione per l'amicizia che da 25 anni a lui mi legava e che rimase sempre ininterrotta, malgrado gli avvenimenti politici, sui quali le nostre idee non poterono concordare completamente.

Io, che ebbi ieri il doloroso onore di rappresentare il Governo nella visita che feci a lui morente, nel vedere quell'uomo, che aveva già il rantolo dell'agonia, provai una sensazione immensa, la sensazione che, in quel momento, scompariva dalla nostra vita nazionale un grande italiano, un grande atleta del pensiero e della azione, uno dei migliori uomini, che avessero onorata l'Italia tutta. (*Approvazioni*).

In quel momento io vidi in lui l'oraziano *iustum et tenacem propositi virum*, che moriva, come la quercia abbattuta dal fulmine; moriva romanamente, come romanamente aveva vissuto tutta la sua vita, dedicata alla grandezza dell'Italia nostra.

L'onorevole Presidente, nel ricordare tutta l'opera di Sidney Sonnino, ha detto quanto bene egli ha fatto; come egli abbia saputo sfidare l'impopolarità, quando si trattava dell'interesse del proprio paese; ha rammentato che un giorno Sonnino ha salvata la finanza italiana con provvedimenti, che sono rimasti famosi.

Egli ha ricordato l'opera sua come ministro; lasciate che io ricordi, soltanto di sfuggita, (perchè la storia parlerà più tardi dell'azione sua durante la guerra) l'opera, maturata nel silenzio, di quest'uomo, che soffriva tutti i dolori e tutte le angosce, e, che, nei momenti più tragici, ha saputo tenere alto il nome di Italia, anche all'estero, in cospetto di quelli che volevano il nome d'Italia diminuire.

Egli ebbe solo un grande ideale nella vita sua, una grande passione: l'Italia. A questo ideale egli ha tutto sacrificato, e forse, nel momento della suprema dipartita, dinanzi agli occhi del morente passò ancora l'ultima visione di questa Italia, rinnovellata per la seconda volta, ed alla quale Egli aveva concorso tanto per ridarle la sua potenza e la sua gloria.

Sidney Sonnino era ormai un uomo al disopra dei partiti; non era più considerato da noi uomo di parte, ma uno dei numi tutelari della patria, uno di quegli uomini, a cui ci si rivolgeva, con ammirazione, per consiglio, nelle circostanze straordinarie; un uomo, che la storia aveva già quasi consacrato.

L'onorevole Presidente ha ricordato di lui la cultura, i suoi scritti giovanili, il suo culto per Dante, cui egli dedicava molto tempo, poichè egli considerava quel Grande come un padre della Patria. Ma io vorrei rammentare ancora la grande bontà sua, la sua onestà adamantina: la sua bontà, la quale faceva sì che egli avesse tenerezze per tutti i sofferenti; e quanti ebbero la ventura di essergli amici, conobbero bene questo suo sentimento, che lo rendeva così caro, amato e stimato.

Egli è morto, quando poteva forse ancora rendere grandi servigi alla Patria. Noi non vedremo più la sua figura, così austera, così severa; non udremo più la sua calda e serena voce ammonitrice, ma certamente in mezzo a noi rimarrà eterna la sua memoria, fintanto che nel mondo vivranno i concetti di patria, di onore, di dovere.

Ora egli andrà nel suo « Romito », in quella sua terra a lui così cara, e colà egli riposerà il sonno eterno, di fronte a quel Tirreno, a quel Mediterraneo, che gli hanno dato la miglior visione dell'avvenire della Patria, in quel « Romito », che forse sarà un giorno meta di pellegrinaggio delle nuove generazioni, le quali andranno lì a ricordare l'uomo grande, ed amante della Patria sua.

Ma noi, che in vita lo abbiamo ammirato ed amato, noi mandiamo in questo momento un commosso saluto alla grande anima italiana di Sidney Sonnino, che vanisce nei silenzi ampi dell'al di là misterioso e severo, ma che lascia in terra un'eco immortale del patriottismo più ardente, del disinteresse più puro. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nella terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 59, che estende le dispo-

sioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921 n. 1860 che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915 n. 583 e 13 maggio 1915 n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480);

IV. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zuppelli:

« Sui procedimenti penali contro senatori ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (Numero 302);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 495).

Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive (N. 4-B);

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511);

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378);

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016, (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati (N. 463);

VI. Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja e Mengarini, al ministro delle colonie.

VII. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 15.35).

Licenziato per la stampa il 1º dicembre 1922 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXIª TORNATA

SABATO 25 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente	pag. 4193	Giuramento (del senatore Rajna)	pag. 4162
Congedo	4162	Interrogazioni (Annuncio di)	4192
Disegni di legge (Approvazione di):		(Svolgimento di):	
« Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza »	4175	« Sulle disdette agrarie »	4162
« Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive »	4175	Oratori:	
« Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato »	4178	CORGINI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i>	4162
(Discussione di):		SINIBALDI	4164
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni »	4172	« Sul costo del Ferry-boat costruito ultimamente nei cantieri dello Stato »	4165
Oratori:		Oratori:	
FERRARIS CARLO	4174, 4175	SARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4165
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4174, 4175	LIBERTINI	4165
« Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati »	4180	Petizioni (Lettura del sunto di)	4162
Oratori:		Proposta di legge (Svolgimento di una)	
MERLIN, <i>sottosegretario di Stato per le terre liberate</i>	4180	D'iniziativa del senatore Paternò ed altri « Sui procedimenti penali contro senatori »	4168
ROMANIN JACUR	4180	Oratori:	
« Ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti »	4181	PATERNÒ	4168
Oratori:		ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4171
CALISSE, <i>relatore</i>	4182 <i>passim</i> 4190	Relazioni (Presentazione di)	4171
CAVAZZONI, <i>ministro del lavoro</i> 4182 <i>passim</i> 4191		Ringraziamenti	4162
GIARDINO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	4187	Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4167, 4171, 4192
MONTRESOR	4182, 4183, 4188		
(Presentazione di)	4171		

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, e i sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per i lavori pubblici, e per le terre liberate dal nemico.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo, verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pini ha chiesto un congedo di giorni 10. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia del compianto senatore Sidney Sonnino ha trasmesso alla Presidenza il seguente telegramma:

« La vibrante manifestazione del Senato del Regno in omaggio alla memoria del nostro caro estinto è dolce conforto al nostro grande dolore. Esprimiamo a lei, illustre Presidente, tutta la nostra gratitudine per la sua eloquente nobile commemorazione e la preghiamo di interpretare il nostro sentimento presso l'Alta Assemblea ».

« Famiglia SONNINO ».

La famiglia del defunto senatore Guiccioli ha inviato ringraziamenti per le condoglianze del Senato, con la seguente lettera:

« Roma, 20 novembre 1922.

« Ill.mo Sig. Presidente, »

« Vengo, anche a nome della famiglia del mio compianto marito, a ringraziarla per le nobili parole di commemorazione che Ella ha pronunciato avanti al Senato in sua memoria.

« La ringrazio di avere accennato al suo patriottismo, perchè certamente a nessuno è stata più cara la Patria che a lui, e ad essa ha sempre consacrato tutte le forze del suo intelletto e del suo cuore.

« La prego di volersi rendere interprete verso l'Alta assemblea della nostra riconoscenza e di credere ai sensi della mia speciale osservanza ».

« OLGA GUICCIOLI ».

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N° 48. Il commendatore G. A. M. Enea fa voti perchè sia preso in considerazione un suo

schema di legge per l'instaurazione economico-finanziaria dello Stato.

N° 49. Il sindaco del comune di Albidona trasmette i voti dei consigli comunali di Albidona e di Trebisacce per la costruzione della strada di Albidona-Bisacce.

Giuramento del senatore Pio Rajna.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pio Rajna, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori D'Ovidio Francesco e Vitelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor prof. Pio Rajna è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Pio Rajna del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. Viene per prima l'interrogazione del senatore Sinibaldi così concepita: al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura: Sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia od affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Sinibaldi si riferisce indubbiamente ad uno stato di cose anteriore all'avvento del fascismo al Governo. Mi è grato, in ogni modo, di assicurarlo che il fenomeno delle disdette avrà libero e razionale corso. A tal fine, qualora occorra, verranno emanate precise e inequivoche istruzioni ai prefetti, in correlazione anche alla nuova politica inaugurata dal Governo.

Ciò premesso, sarà bene che io esprima a questo Alto Consesso il mio pensiero in merito alle disdette agrarie, problema questo intimamente connesso con la questione delle proroghe agrarie.

Le provvidenze relative alle proroghe agrarie, suggerite durante la guerra da forti ragioni di umanità e di giustizia, erano di estrema gravità, perchè limitando, togliendo la disponibilità dei beni al proprietario, intaccavano fortemente il principio di proprietà. Queste provvidenze quindi, a mio modo di vedere, dovevano cessare non appena fossero scomparse le condizioni eccezionali che le avevano suggerite. Invece vennero mantenute, non sempre per ragioni rispondenti all'aumento della produzione e alla pace dei campi.

Gli effetti sono noti a tutti. Si sono aggravate le sproporzioni tra le forze lavorative delle famiglie coloniche e l'estensione dei fondi; si è favorito lo sfruttamento e l'impoverimento dei poderi, perchè il conduttore quasi sempre dirigeva la coltivazione dei suoi fondi all'interesse immediato e non a criteri di sana economia agraria; si sono approfonditi i solchi di odio tra molti proprietari e contadini; spesse volte si è premiato il contadino cattivo, insufficiente, e si è punito il contadino onesto che rifuggiva da certi sistemi politici. Ma il più grave si è che con questi interventi si è soffocata ogni buona iniziativa tendente al bonificamento agrario, alla intensificazione delle fertilizzazioni e soprattutto alle opere di appoderamento; problema quest'ultimo che dovrà, in un secondo tempo, risolvere radicalmente la questione della sistemazione delle famiglie coloniche. Tale stato di cose doveva naturalmente cessare, e noi, appena assunta la croce del potere, ci siamo guardati bene dal rinnovare le proroghe agrarie. Non potevamo però non intervenire, anche perchè un subito ritorno alla libertà, data anche la deficienza di fondi, in molte provincie, rispetto alla grande richiesta, avrebbe forse determinati dei perturbamenti all'ordine pubblico.

Il Governo quindi si è preoccupato di far opera continua di persuasione, di vigilanza, per evitare ogni scossa che fosse dannosa alla produzione.

I criteri adottati dal Governo sono i seguenti: cercare di ridurre il numero delle disdette a quello assolutamente indispensabile; a tal uopo si fa assidua opera di persuasione e di conciliazione presso i dirigenti delle organizzazioni padronali e coloniche perchè questi convincano gli interessati a dare esecuzione soltanto alle

disdette necessarie. Qualora occorra, si manda sul posto un nostro ispettore perchè, innalzandosi sopra gl'interessi di parte, possa giudicare e informare il Ministero. Soltanto nei casi eccezionalissimi, quando cioè ci troviamo di fronte alla irriducibilità di una parte o dell'altra, interveniamo, ricorrendo all'art. 3 della legge comunale e provinciale.

Abbiamo fatto così nel Veronese dove la situazione era difficilissima. Infatti, l'8 agosto del corrente anno tra l'Unione del lavoro e l'Associazione agraria si era stipulato un patto, accolto favorevolmente anche dai Sindacati fascisti, in base al quale era stata nominata una apposita Commissione che doveva studiare il complesso problema degli escomi e cercare anche una via risolutiva che fosse soddisfacente. Alcuni proprietari non organizzati non hanno voluto attenersi ai deliberati di questa Commissione, e allora noi, per ovvie ragioni, siamo intervenuti, perchè — fra l'altro — non era giusto che subissero quasi una punizione i proprietari che assolvevano il loro dovere e fossero premiati quelli che mancavano di coscienza di organizzazione. Ad ogni modo, mi piace di assicurare questo alto Consesso che le cose in Italia procedono bene, direi quasi ottimamente.

Nell'Udinese, malgrado che vi sia una stasi che dura da molti anni, malgrado la vastità della provincia, il numero delle disdette non supera quello di 170: nel Cremonese, pel quale circolavano voci allarmistiche, (è stato pubblicato che le disdette sommano a diecimila), le cose hanno proceduto bene. Pure nell'Alto Milanese e nel Comasco le cose stanno sistemandosi. Nel Bolognese e nella Romagna non vi è nessuna novità degna di essere ricordata.

In questi giorni si sta trattando con l'Associazione degli agricoltori toscani per la stipulazione di un patto colonico che dovrebbe anche risolvere il problema degli escomi per il venturo anno.

Insisto però nel mio concetto fondamentale: il nuovo Governo sarà intransigente sulla questione di principio. Il diritto della disdetta c'è e deve essere rispettato, anche per togliere pericolose illusioni dalla testa dei contadini. Tuttavia, tenuto conto della situazione che s'è venuta creando negli ultimi anni, il Governo presterà opera continua, solerte, vigi-

lante per creare alla nostra agricoltura quella atmosfera di pace, di tranquillità e di sicurezza, che è indispensabile per il progresso della nostra economia agraria, che comprende, in fondo, gli interessi di tutte le classi che alla agricoltura si dedicano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Sinibaldi per dichiarare se è soddisfatto.

SINIBALDI. È vero che i fatti, a cui si riferisce la mia interrogazione, sono anteriori alla costituzione del presente Ministero: è anche vero però che l'inconveniente a cui ho accennato, quello cioè di provvedere mediante decreti prefettizi in virtù dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale alla sospensione di disdette e di escomi, si è verificato anche sotto l'attuale Governo cosicché la mia interrogazione, per questo lato, non perde affatto di attualità.

Ma prima di parlare di questo, e lo farò brevemente, debbo prendere atto delle rassicuranti parole dell'onorevole sottosegretario di Stato all'agricoltura, perchè non si poteva, meglio di quello che egli ha fatto, criticare nei loro effetti funesti per l'agricoltura i provvedimenti che, senza discernimento e senza moderazione, sono stati dati non solo durante la guerra, ma anche posteriormente alla guerra, anzi molto più posteriormente alla guerra, che non durante la guerra. Questi provvedimenti, lo ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, hanno prodotto una tale incertezza nei proprietari da dissuaderli dall'intensificare le culture con un danno incalcolabile per l'economia nazionale. Perchè l'agricoltura, noi tutti lo sappiamo, ha bisogno di tre cose, di istruzione tecnica, di braccia e di capitale. Ora, braccia ne abbiamo ad esuberanza, l'istruzione tecnica veniamo cercando di diffonderla, ma il capitale esige soprattutto tranquillità, perchè il capitale che si dedica all'industria, sa che dopo pochi anni può essere rimborsato, ammortizzato, che, trasformandosi in capitale anonimo, in cartelle, può essere recuperato immediatamente; mentre il capitale che viene impiegato nell'industria agraria, ha bisogno di un tempo molto lungo, perchè possa realizzare i benefici che dall'industria agraria si riprometteva, ed ha bisogno di una grande tranquillità, senza di che le trasformazioni delle culture e le bonifiche non possono sortire il loro effetto. Quindi nell'indirizzo

generale siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato: solo mi preoccupo delle eccezioni costituite dai provvedimenti prefettizi, che danno luogo agli stessi inconvenienti che ella ed io abbiamo deplorati come conseguenza di decreti-legge, e forse anche più gravi.

Infatti, quando si sa che basta riunire dieci o quindici o cento o duecento persone tumultuanti per impedire la esecuzione di una sentenza di sfratto, facilmente si crea una specie di tecnica, si costituiscono apposite società, sorgono degli appaltatori di questa specialissima industria che consiste nel garantire i violatori della legge contro coloro che sono incaricati di farla rispettare.

A questi estremi siamo già venuti in qualche luogo molto prossimo; e l'onorevole sottosegretario deve saperlo certamente.

E, poichè io credo che le facoltà, concesse ai prefetti dall'articolo 3 della legge comunale e provinciale, non si possano applicare senza una compiacente estensione a queste materie, prego l'onorevole sottosegretario di volere, seguendo la linea di libertà che ha molto giustamente indicata al Senato, dare istruzioni perchè di queste facoltà eccezionali non si abusi e perchè finalmente i coltivatori dei campi, siano essi operai o datori di lavoro, sappiano che la legge è una e deve essere rispettata in qualsiasi caso! (*Approvazioni*).

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORGINI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Io voglio assicurare l'onorevole senatore Sinibaldi che della facoltà concessaci dall'art. 3 della legge comunale e provinciale verrà fatto l'uso più discreto. Ma l'on. Sinibaldi capisce troppo bene che non è possibile, in questi momenti, non farvi ricorso, sia pure eccezionalmente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici sul costo del Ferry-boat costruito ultimamente nei cantieri dello Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La costruzione del ferry-boat Scilla fu decisa per sostituire il vecchio Scilla, perduto per siluramento durante la guerra.

Tale costruzione fu, in seguito a proposta del Ministero della Marina, affidata al R. Cantiere di Castellammare di Stabia; nel 1920 l'Amministrazione ferroviaria preventivò ed autorizzò la spesa nella somma di 4 milioni e 567,000 lire.

La costruzione non seguì immediatamente alla deliberazione dell'opera, ma fu iniziata in data alquanto posteriore:

Al Ministero dei lavori pubblici non è stato ancora comunicato a quanto salga la spesa effettivamente sostenuta, ma, da indagini compiute dallo stesso Ministero, risulta che essa è di molto superiore a quella preventivata. Il Ministero della Marina richiese un acconto di 15 milioni; in seguito a tale domanda il Ministero dei lavori pubblici fece le sue riserve circa il pagamento della somma stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario.

LIBERTINI. Lo scopo, per cui ho diretta questa interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, è quello di dimostrare come sia dannoso il lavoro che si compie, in economia dallo Stato.

Il Ferry-boat, di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario, è stato costruito nel Cantiere di Castellammare, è già completo e si trova in servizio. Ora, io devo far sapere al Senato che il costo di questo Ferry-boat, preventivato per 4 milioni e mezzo circa, alla resa dei conti è salito a 24 milioni! (*Commenti*).

I dati mi sono stati comunicati da persona che è in grado di saperli; ed anzi posso aggiungere che il modo col quale è proceduta la costruzione del bastimento, è tale da destare l'indignazione in quanti si preoccupano della tutela del pubblico erario e dell'interesse dei contribuenti. Nella costruzione della detta nave si sono perduti dei mesi interi senza far nulla, pur pagando gli operai che non lavoravano, come sappiamo che sono pagate le maestranze dei cantieri dello Stato.

Mi auguro che questo sistema debba aver fine e voglio sperare che, allorquando l'amministrazione dei lavori pubblici avrà accertata

la spesa e avrà riconosciuto effettivamente l'enorme sperpero che si è fatto per la costruzione di questa nave, vorrà provvedere energicamente, perchè noi tutti siamo disposti a fare delle economie, ma le prime devono essere realizzate nei lavori eseguiti per conto dello Stato. (*Bene; commenti*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze e la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2^a classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 498);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, numero 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chia-

mata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (Numero 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480).

Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

Risultano sorteggiati i senatori: Malaspina, Cito Filomarino, Agnetti, Cirmeni e Di Campello.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Prego altresì i signori senatori scrutatori, testè sorteggiati, di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori sorteggiati procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D' Aste, Apolloni, Arlotta, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Beria D' Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin. Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimatei, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Crispolti, Curreno, Cusani-Visconti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D' Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Gonzaga Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D' Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri, Queirolo.

Rayna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Rejnaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoia, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422):

Senatori votanti	237
Favorevoli	192
Contrari	45

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478):

Senatori votanti	237
Favorevoli	200
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento

e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464):

Senatori votanti	237
Favorevoli	203
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465):

Senatori votanti	237
Favorevoli	199
Contrari	38

Il Senato approva.

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466):

Senatori votanti	237
Favorevoli	208
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468):

Senatori votanti	237
Favorevoli	208
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Senatori votanti	237
Favorevoli	211
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Senatori votanti	237
Favorevoli	211
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476):

Senatori votanti	237
Favorevoli	211
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480):

Senatori votanti	237
Favorevoli	203
Contrari	34

Il Senato approva.

Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli: « Sui procedimenti penali contro senatori ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli: « Sui procedimenti penali contro senatori ».

Do facoltà di parlare all'onor. Paternò per lo svolgimento della proposta.

PATERNÒ. Signori senatori, non mi nascondo che comincio a parlare con profonda commozione, perchè sull'argomento che m'accingo a svolgere ho viva l'impressione di un discorso avuto con l'onorevole Sidney Sonnino, l'ultimo giorno che egli venne in Senato, martedì scorso.

Permettete adunque che mandi un commosso saluto alla memoria del compianto amico, statista e cittadino preclaro.

Il progetto di legge che attende il vostro giudizio ha origine dalla proposta di modificare il regolamento giudiziario del Senato, nel senso che fosse consentito al Senato, in seduta segreta, di rinviare ai Tribunali ordinari i senatori accusati di delitti comuni. Il Senato aveva già, per le contravvenzioni, modificato la tassativa disposizione dello Statuto, ed aveva stabilito che potessero giudicarsi dalla Commissione di accusa dell'alta Corte.

Ma la Commissione, nominata dal Presidente, per l'esame della mia modesta proposta e della quale feci parte anch'io, dopo ampia e matura discussione, senza dissentire nel merito della proposta, per ragioni d'opportunità e con considerazioni giuridiche di alto valore, giudicò che non era il caso di venire ad una riforma tanto importante con una semplice articolo del Regolamento, e che fosse necessario un progetto di legge. La Commissione si manifestò favorevole alla rinuncia di un privilegio, al quale il Senato aveva a più riprese mostrato di rinunciare volentieri. Il progetto di legge in esame porta infatti la firma di cinque dei sette membri della Commissione. Ed i due dissidenti non contrastarono il principio della riforma, ma si astennero per ragione di opportunità, non di merito della proposta.

Senonchè questo progetto di legge incontrò viva opposizione negli uffici e tale che a stento ne fu consentita la lettura in seduta pubblica; la grande maggioranza si manifestò contraria e, se ne fu ammessa la lettura, si deve al presidente di uno dei sette uffici, che, pure essendo contrario, diede il voto favorevole, evidentemente per la considerazione che non contenendo nulla d'offensivo nè contro la morale nè contro le istituzioni, poteva essere letto e discusso, senza offendere la sensibilità di nessuno.

Conoscendo che la grande maggioranza è ostile, mi trovo oggi in posizione assai delicata nel sollecitare dal Senato che si presero in considerazione. Ero stato consigliato a non insistere, ma per quanto fossero autorevoli le persone dalle quali questo consiglio mi veniva, io non potevo accettarlo per due ragioni. Non lo potevo accettare perchè lasciandolo cadere, avrei

mostrato di non volere assumere la responsabilità della proposta, e la mia sarebbe stata una fuga larvata. Non potevo farlo, anche perchè avrei mancato di riguardo agli eminenti colleghi che insieme a me lo firmarono,

Così dunque ebbe origine questo progetto che ha destato così grande apprensione.

Ma è pure necessario richiamare alcuni precedenti. Questo progetto di legge non è nella sua essenza nuovo. Si tratta di cosa vecchia quanto lo Statuto; e tutti sappiamo, che alla necessità di una simile riforma fu accennato nella prima riunione del Senato subalpino. Ed io, vecchio ormai in questa assemblea, avrò assistito per lo meno ad una ventina di convegni fra senatori, nei quali sono state prese in esame le riforme che si giudicavano convenienti ed urgenti per la nostra Assemblea. Non è il caso di rievocare i giudizi dei maggiori fra gli uomini politici italiani, dal Cavour a Crispi, che tutti hanno riconosciuto la necessità della riforma del Senato, per meglio adattarlo ai progressi delle istituzioni politiche, che mai e presso nessun popolo sono state destinate alla perpetua immutabilità.

Ora è bene rammentare che ogni qualvolta si è discusso di riforme del Senato nessuno si è apertamente opposto alla rinuncia del privilegio sancito dall'art. 37 dello Statuto. È bensì vero che nessuna proposta è stata mai concretata e che le relazioni delle Commissioni del 1894 (presidente Vitelleschi e relatore Saredo) e del 1911 (presidente Finali, relatore Arcoleo) sono ormai confinate negli archivi. L'ultima di questa relazione soltanto ebbe l'onore di un'ampia discussione in Senato, dal 9 al 15 febbraio 1911, e meritano di essere ricordati i magistrali discorsi del senatore Arcoleo, del collega Scialoja e dell'illustre e compianto Bonasi. Ma neanche allora si pervenne a qualche cosa di pratico; la causa bisogna ricercarla nel fatto che il senatore Arcoleo, nella sua relazione, così concludeva « che il Senato esprima con un voto questi intendimenti affinché il Governo, in dipendenza della Regia prerogativa, ed in armonia alle esposte risoluzioni, presenti analoghe proposte al Parlamento ».

In altri termini si reclamava e si voleva la riforma del Senato, ma per proposta del Governo. E secondo me questo è stato un errore,

che ha ritardato la riforma, poichè era da presumere che mai il Governo si sarebbe privato per propria iniziativa della facoltà di proporre al Re i senatori che giudicava più adatti. Per questa ragione si pensò da alcuni senatori di battere una diversa strada. Del resto il Depretis, nella tornata del 3 marzo 1886, rispondendo in questa Aula al senatore Alvisi, questa diversa via aveva già indicato, dicendo: « che quando l'Alto Consesso avesse sicura coscienza che una riforma del Senato fosse necessaria, essa doveva applicarsi per *l'iniziativa* degli uomini gravi e sapienti che lo compongono ».

Fu per queste considerazioni, e per l'esperienza del passato che alcuni senatori domandarono la convocazione del Senato in seduta segreta, e che dopo una discussione memoranda, fu stabilito di nominare una Commissione che studiasse e proponesse un progetto di legge per la riforma del Senato. Questa Commissione, autorevole per il numero e l'autorità dei senatori che la componevano, fu presieduta dapprima dal nostro illustre presidente Tommaso Tittoni, e quando egli fu assunto al Ministero degli esteri, se non erro, dal senatore principe Colonna. La Commissione redasse un vero e completo progetto di riforma. In questo progetto di riforma, sia chiaramente detto, l'art. XIX è identico a quello che oggi è sottoposto al vostro giudizio, con la sola soppressione delle parole « nel tempo della Sessione », che per ragione ovvia si pensò che non fosse conveniente per l'assemblea vitalizia.

È adunque evidente che la nostra proposta non è pel Senato cosa nuova, ma essa è stata contenuta nel progetto di riforma che ha già avuto il consenso della maggioranza dei senatori; e se il progetto di legge presentato nella tornata del 18 settembre 1920 dai senatori Colonna Fabrizio, Bettoni, Corsi, Fadda, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Mazziotti, Melodia, Paternò, Perla, Polacco e Ruffini che tale disposizione comprendeva, non è stato approvato lo si deve alle elezioni generali ed alle mutate condizioni politiche.

Edotto da queste vicende ho pensato, forse a torto, che non conveniva affrontare, tutto il vasto problema della riforma del Senato in una volta e che sarebbe stato più conveniente procedere per gradi, e risolvere una ad una le questioni più mature. E fra tutte, e forse anche

a torto, mi sembrò più semplice ad attuarsi quella della rinunzia di un privilegio, che non importava nessuna questione politica, che era stata desiderata fino dal 1848, quando nella risposta al discorso della Corona del 26 maggio di quell'anno i senatori dichiararono che « ognuno era pronto a deporre di tutto buon grado nelle mani del Re le prerogative personali comminate a suoi membri dallo Statuto! »

Così che dal primo giorno della sua riunione fino ad oggi, il Senato ha mostrato di non tenere a delle prerogative personali che offendono più che garantire i senatori, onde non nasconda la più grande sorpresa nel apprendere da sorte toccata alla mia iniziativa negli Uffici, che precluda alla sorte che avrà in Senato. Ma ho detto le ragioni che mi hanno consigliato a non rinunciare alla discussione pubblica. Io non debbo esaminare le cause del mutamento avvenuto; ma debbo affermare ch'io credevo di fare cosa gradita e che mi sono ingannato. Mi riservo a discutere le obiezioni; che saranno fatte, e le considerazioni che hanno modificato l'opinione del Senato, che debbono essere senza dubbio validissime.

Non essendo stato presente alla riunione degli Uffici, non ho che vaghe impressioni delle molte obiezioni; alcune non mi hanno convinto e taluna non è vera. Per esempio si è detto che questa mia proposta è occasionale; ciò che le darebbe un carattere odioso, perchè si riferisce ai procedimenti dinanzi all'alta Corte di giustizia. Questa affermazione respingo completamente, non solo perchè l'art. 2 del progetto, che sta innanzi a voi, esclude tutti i procedimenti in corso, ma principalmente perchè assai prima che questi processi fossero sorti, io avevo pubblicato sulla riforma del Senato, nel 1919, un articolo nella *Rivista d'Italia*; ed in questo articolo vi sono le seguenti parole: « Fra queste riforme, anche per la facilità con la quale può essere attuata, deve il Senato manifestare la sua decisa volontà di rinunciare ai privilegi della seconda parte dell'art. 37 dello Statuto. Questi privilegi sono un vero e proprio anacronismo e già il Senato aveva accennato questa rinunzia, fin da quando nella risposta al discorso della Corona, il 17 maggio 1848, dichiarava che ognuno dei suoi membri era pronto a deporre di buon grado le prerogative personali concesse ai suoi membri dello Statuto ».

Fra le tante cose dette, in attesa di quelle che saranno esposte in quest'Aula, è stato osservato che i firmatari sono vecchi ed anziani senatori e che si sono già avvantaggiati del privilegio, che ora propongono sia tolto agli altri. I più vecchi ed anziani siamo il senatore Fabrizio Colonna ed io, e mi sembra che mai di questo privilegio abbiano beneficiato. E la cosa, per quanto scherzevole colpisce non già noi, ma quello di quelli ai quali auguriamo di raggiungere, da noi mostrata, se non il nostro stato di servizio, non ci elimina dal Senato.

Un argomento certamente serio è quello della ripugnanza a toccare lo Statuto. Ma indipendentemente dalla considerazione che lo Statuto è un limite che impedisce di ritornare senza dietro non di procedere innanzi nella via delle libere forme, è da notare che degli 84 articoli del quale lo Statuto si compone, compresi quelli delle disposizioni transitorie, dal 1848 fino alla Relazione dell'Arco del 1911 ne sono stati modificati più o meno radicalmente, ben trenta; ed altri non pochi sono stati violati nell'ultimo decennio. Ed è strano che la sensibilità pel rispetto allo Statuto si manifesti più viva giusto quando si tratta di una prerogativa personale.

Io credo che ciascuno degli onorevoli senatori dovrebbe esser lieto di non godere di questo privilegio, come lo sarebbe certamente io.

È stato anche accennato alla mancanza di fiducia nella magistratura ordinaria; ma questo giudizio non merita di essere rilevato, perchè la magistratura italiana, la quale ha sempre dato la prova più alta di indipendenza e di senso profondo del proprio dovere, non può nè deve essere sospettata.

Si può dubitare di una magistratura improvvisata.

Riflettano gli onorevoli senatori che l'Italia oggi conta 40 milioni di abitanti e su 40 milioni di abitanti, aboliti tutti i Fori speciali e primo quello ecclesiastico, restano forse 400 persone che vengono sottratte alla magistratura che giudica tutti gli altri cittadini.

Che basi di diritto ha questo privilegio? Per quale ragione debbono i senatori, pei reati comuni, essere giudicati nientedimeno che dal Senato? Non vi sembra prova di serietà quella di rinunziarvi spontaneamente, prima che vi sia tolto con altro mezzo?

Ma non continuerò ad indugiarmi su queste considerazioni che mi porterebbero troppo lungi, e senza speranza di successo: dirò invece che un eminente collega per il quale professo stima grandissima, ed al quale mi lega sincera ed affettuosa amicizia, l'altro giorno mi consigliava di rinunciare allo svolgimento della proposta, perchè facendolo compivo un delitto. Ora di questo giudizio del mio amico traggio una sola conseguenza, e cioè quella di pregare il Senato che ove credesse che ho compiuto un delitto, non mi faccia giudicare dai colleghi, ma mi rinvii ai Tribunali ordinari. E non credo di aggiungere altro. E finirò assicurando i colleghi che nello svolgere il progetto di legge, nelle condizioni di ambiente che tutti conoscete, ho avuto per guida i versi della fine della canzone del Petrarca « Ai grandi d'Italia »

Canzone, io t'ammonisco
Che tua ragion cortesemente dica
Perchè fra gente altera ir ti conviene.

Coloro ai quali si rivolgeva il Petrarca era gente altera per forza materiale, il Senato è composto da gente altera per sapienza e patriottismo. (*Bene*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo, facendo le consuete riserve, non si oppone che sia presa in considerazione la proposta del senatore Paternò.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta del senatore Paternò.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata. (*Commenti vivissimi*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, in sostituzione dei disegni di legge nn. 512 e 513 che vengono ritirati:

1° Conversione in legge del Regio decreto

16 agosto 1922, n. 1161, contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque;

2° Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922 n. 1332, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913 n. 368 sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di questi disegni di legge in sostituzione di altri ritirati.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento e saranno demandati all'esame della stessa Commissione che esaminava i disegni di legge ora ritirati.

Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la validità delle adunanze delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pozzo a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

POZZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pozzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze:

Senatori votanti 217

Ebbero voti:

Il senatore Ruffini 145

» Bergamasco 27

Voti nulli o dispersi 45

Proclamo eletto il senatore Ruffini.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni.

ALLEGATI.

I. — Decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254.

(Omissis).

Art. 1.

Le imprese di assicurazioni sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche, sono messe in liquidazione secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, accertata la deficienza di attività secondo le norme che saranno stabilite con decreto dei ministri per l'industria, il commercio

ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro, inviterà la impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto Reale, da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, la liquidazione dell'impresa. Non può aver luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.

Il decreto provvede alla nomina del R. commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle Società commerciali.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.

I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 3.

Salvo disdetta da parte degli assicurati i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme indicate nell'art. 5.

I contratti di assicurazione sulla vita, salvo contraria dichiarazione che dovrà essere fatta nel termine predetto, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincerà a decorrere il rischio trascorso il termine di cui nel 1º comma del presente articolo. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale sarà determinato, in base alle tariffe in corso e con l'abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme che saranno stabilite con decreto dei ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro.

I contraenti che dichiarino di non voler continuare l'esecuzione del contratto hanno diritto al pagamento delle quote di riparto corrispondenti alle rispettive polizze.

Art. 4.

Il Regio commissario potrà esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione a norma del presente decreto le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.

Art. 5.

Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparto delle attività per l'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto per la frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.

Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto per l'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.

Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702, 703 del Codice di commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.

Art. 6.

Hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912, i crediti riguardanti:

a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazioni sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nel precedente art. 3;

b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti conclusi prima dell'inizio della liquidazione.

Art. 7.

Per le imprese che fossero già dichiarate in fallimento, in forza della legge 4 aprile 1912, n. 305, qualunque sia lo stato della procedura fallimentare in corso, i crediti in corrispondenza delle polizze di assicurazione in vigore alla data della dichiarazione di fallimento e per le quali la dichiarazione dei crediti non sia stata fatta dagli interessati, saranno insinuati di ufficio ad istanza del curatore.

Art. 8.

I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese e le forme e i modi della liquidazione saranno stabiliti per decreto dei ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle rappresentanze delle imprese estere quando le attività esistenti nel Regno non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti stipulati nel Regno.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

II. — *Regio decreto legge 2 settembre 1919, numero 1761.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nel caso di inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 15 agosto 1918, n. 1254, ciascuno dei creditori non insinuati d'ufficio e non soddisfatti, o il pubblico Ministero nel loro interesse, può chiedere in qualunque tempo, anche dopo la procedura fallimentare sia stata chiusa o sia cessata, la riapertura del fallimento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Il presente disegno di legge si riferisce alla conversione in legge di un decreto luogotenenziale relativo alle imprese di assicurazione sulla vita. Nella diligente relazione, che è stata redatta dal nostro collega Supino, si leggono queste parole: « Ad ogni modo i decreti sottoposti alla vostra approvazione sono ormai prossimi dal cessare di ogni efficacia, essendo imminente la scadenza del termine di 10 anni concesso dalla legge del 1912 alle società di assicurazione sulla vita per continuare l'esercizio dell'impresa; dopodichè anche per esse subentra il regime di monopolio. » Dopo si aggiunge che « il Ministero dell'industria e commercio ha testè nominato una Commissione per studiare l'intera materia delle imprese di assicurazione sulla vita, e preparare in proposito le norme opportune ».

Questa relazione porta la data del 17 novembre 1922.

Nello stesso giorno 17 novembre 1922 i giornali hanno pubblicato un comunicato ufficiale del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, nel quale si leggono queste parole: « Per la risoluzione del problema più particolare delle assicurazioni sulla vita umana, il Governo si ispirerà ai seguenti criteri di massima: a) avversione ad ogni criterio monopolistico, col contemporaneo coordinamento degli Istituti assicurativi; b) efficace tutela da parte dello Stato degl'interessi degli assicurati. Il Governo, riservandosi di definire la questione in base a questi criteri, ha intanto prorogato fino al 30 giugno 1923 il regime provvisorio delle assicurazioni di cui all'art. 29 della legge 4 aprile 1912 », cioè dalla legge che instaurò il monopolio delle assicurazioni. Come vedete, il nostro relatore afferma che col 31 marzo 1923 la legge andrà applicata nella sua piena efficacia vale a dire che col 1° aprile 1923 dovrà cessare ogni attività privata in materia di assicurazioni sulla vita, e si entrerà in pieno regime monopolistico. D'altra parte il Governo comunica che questo stato di cose venne prorogato fino al 30 giugno 1923.

Io sono assiduo lettore della *Gazzetta Ufficiale*, ma non vi ho trovato questo provvedimento che dovrebbe essere stato già emanato, perchè il comunicato ufficiale dice esplicitamente che il Governo ha « intanto prorogato fino al 30 giugno 1923 il regime provvisorio ». Ma siccome il provvedimento potrebbe essermi sfuggito nella lettura della *Gazzetta* e siccome si tratta di un argomento assai urgente ed importante, che in modo speciale interessa la più grande delle città redente, io rivolgo domanda all'onorevole ministro del commercio perchè mi dica se quel provvedimento è stato emanato, o se sarà emanato, e quali sono i propositi suoi sulla materia. E lo chiedo anche perchè, mentre per altri argomenti si ebbero dichiarazioni del Governo in Parlamento, sopra questo non v'è stata o per lo meno non sono riuscito a leggere alcuna manifestazione.

Mi rivolgo pertanto alla cortesia dell'onorevole ministro del commercio perchè voglia darmi qualche spiegazione, che sarà opportuna per il Senato, pel pubblico e per coloro che sono interessati in materia.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Rispondo al senatore Carlo Ferraris. Effettivamente il giorno 17 novembre io ho proposto al Consiglio dei ministri la proroga fino al 30 giugno 1923 del regime transitorio attuale, e ciò per poter ponderatamente esaminare e risolvere le questioni riflettenti le assicurazioni sulla vita; e il Consiglio dei ministri, non soltanto ha accettato questa proposta mia, ma ha voluto soprattutto assicurare ed asseverare che il regime di monopolio non avrebbe più avuto completo seguito.

A questo riguardo il Senato sa che la legge istitutiva del monopolio delle assicurazioni sulla vita umana dispose un periodo transitorio decennale che scadrà al 30 marzo 1923. Il Consiglio dei ministri ha manifestato la sua ostilità alla sistemazione monopolistica, ma nessun provvedimento a tale riguardo è ancora stato preso; aspettiamo appunto che una Commissione nominata dal Ministero, la quale fa gli studi al riguardo, debba riferire al ministro dell'industria e commercio, che a sua volta riferirà al Consiglio dei ministri.

Si tratta di una questione per ora non pregiudicata che nel senso dell'affermazione di massima e di principio della ostilità da parte del Consiglio dei ministri attuali al regime monopolistico.

Questo è quanto posso rispondere al senatore Ferraris.

FERRARIS CARLO. Il provvedimento è già stato emanato?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Nessun provvedimento è stato emanato all'infuori della proroga al 30 giugno 1920, del regime attuale.

La questione è quindi ancora completamente impregiudicata.

FERRARIS CARLO. Ma come fu pubblicato il provvedimento di proroga?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. È stata semplicemente una deliberazione di Consiglio dei ministri, per ora.

Attualmente, poiché il senatore Ferraris vuole sapere quello che è stato fatto, ho detto che c'è solo una deliberazione di Consiglio dei ministri che ha autorizzata la proroga da farsi per decreto, o con quella forma che si vedrà, fino al 30 giugno 1923, e null'altro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale "Regina Elena" nella città di Cosenza » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale "Regina Elena" nella città di Cosenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 1,000,000 a favore dell'ospedale provinciale Regina Elena in Cosenza per la cura dei bambini affetti da rachitide e da scrofola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive » (N. 4-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 4-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'art. 12 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, è sostituito quello della Commissione istituita con l'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle

materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di ricercare e coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta al Ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvo i dovuti risarcimenti.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 472, è mantenuta in vigore con la competenza stabilita dalla presente legge ed ha sede presso la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi del Ministero di agricoltura.

La Commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione è composta:

di un senatore del Regno eletto dal Senato;
di un deputato eletto dalla Camera dei deputati;

di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura, e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche - chimiche, geo - mineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della Commissione il direttore generale dei combustibili e servizi

diversi, il direttore del Regio ufficio geologico e un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere.

Il presidente, scelto fra i sei membri elettivi, è nominato con decreto del ministro di agricoltura.

Il presidente e gli altri membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario del Regio ufficio geologico ed altro amministrativo della Direzione generale dei combustibili esercitano le funzioni di segretario.

(Approvato).

Art. 7.

Spetta alla Commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli precedenti e successivi, di dare parere:

a) sulle questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;

b) sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;

c) sui progetti di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie contenenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura;

d) sull'eventuale concessione all'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato;

e) sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.

La Commissione può fare ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura sono disposte con ordinanza del ministro, previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori il Ministero, oltrechè valersi dei funzionari del Regio ufficio geologico e del

Corpo Reale delle miniere, può assumere personale tecnico e amministrativo e la mano d'opera necessaria.

Per il personale tecnico occorre il consenso della Commissione.

(Approvato).

Art. 9.

I membri della Commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del Regio ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere, nonché le persone a ciò delegate dal Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali, anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

(Approvato).

Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denuncia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

Nei rapporti dei possessori di cui al presente comma è applicabile la disposizione dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 11.

È vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso del Ministero di agricoltura che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'articolo 3.

(Approvato).

Art. 12.

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato

dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su conforme parere della Commissione, agli Istituti fisici delle Regie università o di altri Istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività dei materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su conforme parere della Commissione, agli Istituti di chimica generale delle Regie Università o di altri Istituti superiori.

(Approvato).

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura potrà fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o degli studi che s'intende eseguire.

Gli Istituti medesimi potranno essere incaricati di speciali ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

(Approvato).

Art. 14.

I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

(Approvato).

Art. 15.

Il Ministero, su proposta della Commissione, provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare ed utilizzare e di dare norme e istruzioni per il recupero e la utilizzazione dei preparati a

base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di istituti scientifici o sanitari.

(Approvato).

Art. 16.

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della Commissione, secondo la disponibilità e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.

(Approvato).

Art. 17.

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso.

(Approvato).

Art. 18.

Le infrazioni agli art. 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10,000.

Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5,000.

(Approvato).

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura, sentita la Commissione per le sostanze radioattive, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del Ministero di agricoltura:

a) lo stanziamento annuo, in apposito capitolo del bilancio, della somma di lire 200,000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'articolo 14;

c) i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato » (N. 511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 511).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gl'impiegati e salariati di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10,000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mediante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

(Approvato).

Art. 2.

Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci

anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0.30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

(Approvato).

Art. 3.

Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle lire 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'articolo 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 5.

La ritenuta mensile di centesimi 25 di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50.

(Approvato).

Art. 6.

Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

(Approvato).

Art. 7.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362; del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonché del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665 e del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'articolo 1, potranno, soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

(Approvato).

Art. 8.

La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge è estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli Istituti di credito di cui all'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'articolo 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale a termini dell'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'arti-

colo 6 (ultimo comma) e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonchè le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0.15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, numero 1629, concernente il pagamento delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (Serie terza) per la emissione dei relativi mandati ». (N. 463).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate propone che si discuta il disegno di legge, n. 463, prima del N. 368.

Se non vi sono opposizioni, prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge N. 463 concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli Intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), per la emissione dei relativi mandati.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1629. (Omissis).

Art. 1.

Il pagamento delle indennità definitive, liquidate a titolo di risarcimento di danni di guerra,

e il pagamento delle anticipazioni in denaro, concesse sia dagli agenti delle imposte dirette, sia dagli intendenti di finanza, sia dalle Commissioni di accertamento e di liquidazione, viene in ogni caso eseguito su provvedimento dell'intendente di finanza, competente per territorio.

Il ministro del tesoro mette all'uopo a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari, con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato la Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Pochissime parole. L'onorevole sottosegretario di Stato sa quale tormento sia continuamente dato ai senatori e ai deputati dai danneggiati, e specialmente da quelli che hanno avuto piccoli danni, per sollecitare in tutti i modi il pagamento anche dei piccoli e piccolissimi danni.

Ci sono alcuni di questi disgraziati che sono lunghi anni che attendono e non possono ottenere il pagamento di piccole e piccolissime somme, anche di cinque o diecimila lire.

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di provvedere affinché queste liquidazioni vengano fatte con maggiore sollecitudine. Si richiedano pure, se si ritiene necessario, e lo sarà in molti casi, tutte le dovute garanzie, ma si trovi il modo di evitare per l'avvenire questo inconveniente che provoca tanti lagni, è cagione di malcontento, e nuoce anche al prestigio e al decoro del Governo.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Posso dare all'onor. senatore Romanin Jacur le migliori e più coscienziose assicurazioni.

Potrei riferirmi, in questa materia, a ciò che il mio ministro ha già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, con maggiore autorità della mia. Egli ha assicurato che è intenzione del nuovo Governo di provvedere, con la maggiore sollecitudine, alla liquidazione dei danni di guerra, e, per conseguenza, ai relativi pagamenti. Anzi il ministro Giuriati, per conoscere l'onere reale dello Stato, ha già provveduto ad attuare un nuovo sistema di statistica: ha voluto cioè fare un censimento esatto per conoscere da un lato il debito complessivo dello Stato e dall'altro le somme spese per anticipazioni e per pagamenti fatti. Egli ha anche dichiarato che per i danni di guerra di maggiore entità, per i quali il pagamento deve essere necessariamente meno sollecito, si sta studiando il modo di emettere dei titoli fruttiferi negoziabili che possano, senza aggravare le condizioni della finanza dello Stato, dare ai danneggiati di guerra il modo di realizzare, in tutto o in parte, il loro credito.

Avendo l'onore di fare oggi davanti a questo Alto Consesso tali dichiarazioni, ho l'orgoglio di dire che lo Stato italiano, in questa materia ha fatto più di quello che qualunque altra nazione ha potuto fare. Lo Stato italiano, povero, ha provveduto, con la maggiore rapidità possibile, alla quasi completa ricostruzione delle terre devastate dal nemico. Tutti coloro che visitano quelle regioni hanno il conforto di constatare come la ricostruzione sia quasi completa, ed hanno perciò motivo di ammirare lo sforzo compiuto dall'Italia. Ciò non vuol dire che le preoccupazioni espresse dall'onorevole senatore Romanin non siano legittime e non meritino la maggiore attenzione da parte del Governo. Necessariamente prima si dovette provvedere alla ricostruzione, poi ai pagamenti e quanto più rapidamente si porterà a termine il primo compito, tanto più presto si passerà a soddisfare il secondo.

L'onorevole senatore del resto sa come il numero delle domande è tale che lo sforzo che l'amministrazione finanziaria fa è davvero immane, pur non riuscendo a soddisfare con la rapidità necessaria tutte le richieste. Basta che l'onorevole senatore consideri che noi abbiamo un milione di domande delle quali 500 mila per somme inferiori a cinquemila lire. Queste cifre scheletriche dicono l'importanza di questo pro-

blema non solo dal punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista semplicemente burocratico per le formalità necessarie prima di arrivare al saldo. Ad ogni modo, con decreto che risale al ministro del tesoro De Nava, 14 novembre 1921, fu disposto che fossero pagati tutti i piccoli danni fino a 20.000 lire. A tutt'oggi sono stati fatti circa 200.000 pagamenti, il che significa che si sono pagati circa una metà dei piccoli danni di guerra.

Credo che l'onorevole senatore possa essere soddisfatto delle mie dichiarazioni; ad ogni modo, lo assicuro che il Governo mette tutta la buona volontà, compatibile con le esigenze del bilancio dello Stato, che vanno sopra tutto e sopra ogni problema particolare rispettate, perché le terre venete che hanno vista la distruzione della guerra, e perciò sono così benemerite della patria, vedano prontamente compiuta l'opera di ricostruzione e bene avviate verso un rapido esaurimento le pratiche per il completo pagamento di tutti i danni di guerra. Raggiungere questa meta è un debito d'onore per il nostro Paese. (*Approvazioni e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera Nazionale per i combattenti » (Numero 378-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera Nazionale per i combattenti ».

Invito l'onorevole ministro del lavoro a dichiarare se consenta che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 378-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Opera Nazionale per i combattenti, istituita con l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, è posta sotto la vigilanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, e i conti consuntivi sono comunicati al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'approvazione.

Alla stessa approvazione sono sottoposte le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministero per il lavoro: il Ministero entro quindici giorni dalla comunicazione può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni. Trascorso detto termine senza alcun rilievo, le deliberazioni diventeranno esecutive.

Il Ministero per il lavoro può ordinare in ogni tempo ispezioni amministrative e contabili e verifiche di cassa e può ordinare l'esecuzione di ufficio degli atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Opera ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Volevo chiedere al ministro e al relatore se non pare loro che si possano abbreviare quei termini di quindici giorni, che sembrano troppi, a soli otto. La mia domanda è semplice, e quindi attendo una risposta altrettanto semplice.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Si devono distinguere gli atti che si presentano al ministro. Vi sono quelli che devono avere l'approvazione, vi sono gli altri che devono darsi al ministro soltanto per comunicazione, affinché egli veda se, eventualmente, non sia il caso di sospenderne l'esecuzione. A questa seconda categoria di atti si

riferisce il termine di 15 giorni. Il Governo aveva già proposto otto giorni, come adesso chiede il senatore Montresor: però alla Commissione, non richiedendosi in tali casi l'approvazione, ma soltanto dovendosi far decorrere un termine, dopo il quale l'atto per sé stesso diventa esecutivo, è parso che otto giorni fossero troppo pochi, perchè fra il giorno in cui il provvedimento è emesso, il trasmetterlo poi al Ministero, e passare esso per gli uffici, e giungere da ultimo al Ministro, probabilmente gli otto giorni si consumano, e l'atto diventa esecutivo, senza anche che alcuno se ne accorga.

C'è anche una corrispondenza con quello che accade degli atti comunali e provinciali presso le prefetture: è lo stesso principio.

Per queste ragioni la Commissione ha portato il termine da otto a 15 giorni, e, a meno che l'onorevole ministro non faccia nuove osservazioni, io non vedo ragione per doverlo abbreviare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Montresor se insiste nel suo emendamento.

MONTRESOR. Insisto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Da parte mia, non avrei nessuna ragione per oppormi alla proposta dell'Ufficio centrale, intesa a portare a 15 giorni il termine entro il quale il Ministero può fare osservazioni e sospendere la esecutorietà delle deliberazioni di cui al 4° comma dell'art. 1°.

Se noi mettiamo in grado il Ministero del lavoro di essere - d'ora in avanti - più a contatto con l'attività svolta dall'Opera Nazionale dei Combattenti e se, con le modifiche che formano oggetto della presente legge, veniamo a rendere il ministro del lavoro anche maggiormente responsabile di quello che non sia stato nel passato, io penso che la questione degli 8 o 15 giorni non sia sostanziale. Ho ragione di credere che vi sarà tale cordiale attività di collaborazione coll'Opera, che la questione dei 15 giorni, che potrebbe impressionare - come ha impressionato qualche rappresentanza di associazioni fra i combattenti, - in realtà non avrà motivo di essere.

Con queste dichiarazioni di fraterna colla-

borazione è di assunzione della maggiore responsabilità da parte del Ministero del lavoro, ritengo che la proposta dell'Ufficio centrale possa essere accettata.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Montresor se insiste nella sua proposta.

MONTRESOR. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 2:

Art. 2.

L'Opera Nazionale per i combattenti è amministrata da un Consiglio composto di 15 membri nominati con Regio decreto su proposta del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, udito il Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è nominato il presidente, che potrà essere scelto anche tra persone estranee ai membri del Consiglio stesso.

Sei consiglieri sono scelti fra un numero triplo di ex combattenti, designati, con sistema proporzionale, dai Comitati o Consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Degli altri consiglieri: due sono designati dal Ministero della guerra fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; uno dal Comitato permanente del lavoro, uno dal Consiglio superiore dell'industria, uno dal Consiglio superiore dell'agricoltura, uno dalla Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche; gli altri tre sono scelti dal ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro, fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa.

Il senatore Montresor ha presentato due emendamenti sull'art. 2: prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

« Sei consiglieri sono scelti fra un numero triplo di ex combattenti designati dai Comitati centrali delle loro principali organizzazioni a carattere nazionale e generale, riconosciuto dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

« Degli altri consiglieri due sono designati dal ministro della guerra fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; tre designati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro competente, tra persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e d'industria; gli altri quattro sono scelti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro del tesoro, fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresor per svolgere i suoi emendamenti.

MONTRESOR. Darò in brevissime parole la ragione di tutti e due gli emendamenti. Le modifiche che io propongo muovono dal fatto che non ritengo si possa applicare il sistema della proporzionalità nella scelta delle rappresentanze dei combattenti, per le ragioni stesse che adduce l'onorevole relatore nella sua sobria, dotta e precisa relazione. Infatti, non essendo possibile accertare con assoluta esattezza la qualifica di combattenti, e quindi dare completa attendibilità alle cifre che i rispettivi comitati centrali segnaleranno, occorre che sia devoluta al ministro la valutazione dell'efficienza delle organizzazioni.

Darò un esempio: i precedenti Sottosegretari di Stato per l'assistenza valutavano le varie organizzazioni dal numero delle lettere che si erano scritte. Non credo che possa essere questo un criterio molto equo per giudicare dell'opera da loro prestata.

Faccio anche osservare che, oltre le grandi quattro organizzazioni che si occupano dei combattenti: Associazione nazionale dei combattenti, Unione nazionale dei reduci di guerra, Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, Lega Proletaria fra mutilati ed invalidi di guerra, ne sono sorte molte altre di scarsa importanza, ma che compiono un ufficio anch'esso non dispregevole, come l'Associazione dei tubercolotici, trinceristi, e via via.

Ora, per determinare con assoluta obiettività e senso di giustizia tale efficienza non possono bastare gli elementi numerici, ma occorre assolutamente tener presente l'opera reale svolta dalle singole organizzazioni, specialmente nel campo dell'assistenza, della loro

disciplina effettiva, della loro dipendenza dai centri, del rispetto all'umanità dei loro intenti, il loro atteggiamento e il loro passato, specie nei riguardi morali.

Mi pare perciò che il mio emendamento non debba incontrare opposizioni, nè da parte dell'onorevole ministro, nè da parte dell'Ufficio centrale.

Quanto poi all'altro emendamento, che riguarda sempre il comma 3° dell'art. 2. esso tende ad ovviare al pericolo che risulti una specie di Consiglio mosaico, tanto più che il Comitato permanente del lavoro, come il Consiglio superiore dell'industria e l'altro per la sistemazione idraulica e forestale, pare siano destinati a sparire. Perciò mi permetto proporre un emendamento, che darebbe una fisionomia, marcatamente tecnica, al nuovo Consiglio.

Un'altra osservazione era stata fatta dagli onorevoli Wollemborg e Cagnetta, che anche essa ha le sue buone ragioni: non pare cioè opportuno che, invece di esser designati dal Ministero del tesoro i quattro ultimi rappresentanti, anche agli effetti del controllo delle Finanze, uno almeno sia scelto addirittura dal ministro del tesoro.

E non ho altro a dire.

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore dell'Ufficio centrale*. In quanto all'emendamento, la Commissione accettò il sistema proporzionale, perchè era proposto dal Governo, e vi insisteva il ministro del lavoro di allora.

In ogni modo, l'emendamento del sen. Montresor porta questo, che sei consiglieri siano scelti tra un numero triplo di ex combattenti dalle loro principali organizzazioni. Ora il dire « principali organizzazioni » non è dare un criterio esatto, completamente oggettivo e permanente, perchè non si sa chi giudicherà se una associazione sia principale, per dare o negare ad essa il diritto di designare il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Il ministro dovrà giudicare; ma dovrà essere per necessità un giudizio che potrà essere arbitrario, e perciò da evitarsi.

Giustamente l'onorevole senatore Montresor ha osservato che questa qualità di « principali » non può dipendere soltanto dal numero, ma deve dipendere anche dalla quantità e

qualità dell'opera svolta; ma ciò conferma che il ministro dovrà essere giudice dei fini delle singole associazioni e dei modi coi quali lo raggiungono. Giudizio, ripeto, arbitrario; e poi, ad esso gli esclusi si rassegneranno? La Commissione aveva invece trovato un criterio più sicuro; e precisamente nel fatto che la esistenza e la regolarità delle associazioni sia stata riconosciuta dal Governo: quando il ministro ha dinanzi a sé le associazioni legalmente costituite e riconosciute, da queste egli riceverà le designazioni dei rappresentanti loro nel Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale.

Su questo punto credo di interpretare la volontà degli onorevoli colleghi col non accettare l'emendamento consistente nelle parole « principali organizzazioni ».

Ritengo che si possa abbandonare, se il Senato o il Governo nulla avrà da proporre in contrario, il sistema proporzionale per le elezioni dei consiglieri, mantenendo semplicemente la disposizione per cui hanno diritto a proporre i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione le Associazioni degli ex combattenti, le quali abbiano dal Governo avuto il riconoscimento giuridico della loro esistenza ed attività. Questo sul primo punto.

Passando al secondo emendamento dell'articolo, anche qui la Commissione si è trovata di fronte a proposte nelle quali il Governo insisteva, ed in conseguenza ha cercato di conciliare con esse le proprie vedute.

Oggi le cose possono essere mutate. Comunque ciò sia, fissiamo bene il principio. Nel Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati tutti gli ex combattenti, perchè l'Opera Nazionale è fatta per essi; essi hanno i maggiori interessi, essi hanno il diritto di vedere non solo che questi siano ben tutelati, ma di partecipare essi stessi alla loro tutela.

E ad essi si è data la maggioranza, poichè di 15 consiglieri otto sono ex combattenti; sei appartengono, con la scelta del ministro, alla designazione di quelle associazioni di cui abbiamo parlato; e due saranno dati, per scelta del ministro della guerra, a quei combattenti, che sono la metà, seppure non di più, di quanti furono soldati in guerra, ma non sono organizzati, cioè non tutti sono uniti in associazioni. Se costoro hanno creduto che nessun altro

fuori che lo Stato dovesse tutelare i loro interessi, lo Stato non deve punirli per questa fiducia che in esso hanno riposto; non deve fare che essi si trovino per tal cagione in condizioni di inferiorità rispetto agli altri. Quindi, in totale, otto ex combattenti partecipano al Consiglio.

Poi vi sono 7 membri di elezione del Governo. Nel progetto ministeriale era stabilito che costoro, in parte almeno, dovessero essere funzionari governativi, di modo che l'ufficio di consigliere dell'Opera Nazionale era per diritto congiunto con le funzioni che la persona esercitava in un Ministero o in un altro. Questo la Commissione ha tolto. Ha tolto, cioè, pel ministro l'obbligo di nominare consiglieri dell'O. N. alcuni determinati funzionari; gli ha lasciato la facoltà di farlo, se creda ciò conveniente; ma con quella di poter nominare anche altre persone, estranee agli uffici, ovunque creda di averle più adatte allo scopo da raggiungere.

Rimane la designazione. Si è osservato che l'Opera Nazionale ha molteplici fini; di preparazione industriale, di miglioramento dell'agricoltura, di avviamento professionale; e per questi suoi fini trae i mezzi largamente dal tesoro dello Stato. È parso perciò conveniente che ciascuno dei corrispondenti Ministeri abbiano nel Consiglio dell'Opera stessa un loro rappresentante.

Qui si propone l'emendamento, secondo il quale dei sette membri eletti dal Governo tre dovrebbero essere « designati dal ministro del lavoro, di concerto col ministro competente, fra persone particolarmente esperte di bonifiche, lavori pubblici, agricoltura ed industria ».

Che cosa intende significarsi con la parola « designati? »

CAVAZZONI, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. « Eletti, scelti! »

CALISSE. Dunque nominati, non designati. Tre consiglieri sarebbero, così, nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione di altri ministri, cioè dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'industria. I rimanenti quattro parimenti sarebbero eletti dallo stesso ministro di concerto con quello del tesoro. Qui si è proposto un emendamento: il ministro del tesoro dovrebbe non designare, ma direttamente nominare i propri rappresentanti. Se l'onorevole ministro crede che per il partico-

lare interesse che quello del tesoro ha nella gestione dell'Opera Nazionale pei Combattenti, a cui fornisce i mezzi, convenga lasciargli la nomina diretta di chi lo rappresenta nel Consiglio dell'Opera stessa, l'Ufficio Centrale nulla ha in contrario, e perciò potrebbe qui essere accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Montresor, al quale si sono associati gli onorevoli Wollemborg e Cagnetta.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro*. Per ciò che si riferisce al primo emendamento Montresor, in via di massima mi sembra accettabile, tanto più che mi pare non si discosti molto dai concetti espressi dall'Ufficio centrale del Senato. Il metodo proporzionalista, che il Governo aveva proposto nella prima formula, aveva ragione di essere in quanto si pensava alla possibilità che le associazioni depositassero il loro Statuto e l'elenco dei Soci effettivi; in tal caso l'applicazione della proporzionale diventava quasi un'operazione aritmetica.

Ma, come appare dall'emendamento dell'Ufficio centrale, e come appare anche più efficacemente dall'emendamento del senatore Montresor, il concetto proporzionalista non ha più ragione di essere, quando intervengono altri elementi di giudizio.

Appunto per questo ritengo che nell'emendamento Montresor, che d'altronde potrebbe in questa parte completare quello che era proposto dall'Ufficio centrale, la frase « a carattere nazionale e generale » sia utile.

Noi dobbiamo dare equa rappresentanza a a quelle associazioni, le quali realmente rappresentino una forza nel nostro paese, e dimostrino, oltre alla loro efficienza, la pratica opera da esse svolta.

L'ultima parte dell'emendamento del senatore Montresor viene a chiarire e a dare un indirizzo al ministro, per il giudizio che questi deve emettere sulle associazioni che chiedono la rappresentanza nell'Opera Nazionale dei Combattenti, giudizio che dovrà basarsi su questi due elementi principali, e cioè del carattere nazionale e della valutazione della efficienza nonché dell'opera da esse svolta. Se questo concetto si aggiungesse nella proposta fatta dall'Ufficio centrale, da parte mia non

vi sarebbe alcuna difficoltà ad accettare la proposta.

Circa il secondo emendamento proposto dal senatore Montresor, io accetto le osservazioni fatte, e dal senatore Montresor e dal relatore dell'Ufficio centrale; le accetto perchè, a mio avviso, corrispondono realmente a quello che è il pensiero informatore di questa riforma.

Noi dobbiamo, per dire così, creare quasi il gerente responsabile dell'Opera Nazionale dei combattenti, e dell'azione che essa svolge. Se frazioniamo eccessivamente il metodo di nomina, avremo probabilmente un Consiglio che mancherà di quella unità di indirizzo, che è indubbiamente necessaria, trattandosi di una istituzione che amministra fondi rilevantissimi assegnatili dallo Stato.

Per questo ritengo sia opportuno accettare il criterio di affidare la scelta di sei membri al ministro del lavoro. Tre dovrebbero essere scelti dal ministro del lavoro, ispirandosi, nella scelta, al criterio di nominare persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria, e tre scelti, parimenti dal ministro del lavoro, fra persone che secondo la formula adottata anche dal testo governativo e da quello dell'Ufficio centrale abbiano speciale competenza tecnico-amministrativa. Accetto anche il criterio, ammesso dall'Ufficio centrale, che un membro sia scelto direttamente dal ministro del tesoro. In una Opera, nella quale si amministrano somme così ragguardevoli, non è fuor di luogo che il Ministero del tesoro, nella sua particolare competenza, sia direttamente rappresentato nel Consiglio di amministrazione; intendendosi però che con questo non miriamo a nominare un controllore, ossia un membro nella veste precisa di controllore e revisore dei conti, perchè è il Ministero del lavoro quello che deve vigilare l'Opera Nazionale e rispondere davanti al Parlamento dell'attività svolta da questa istituzione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale, quindi, verrebbe così composto: sei ex combattenti, scelti nel modo che è stato indicato prima; due ex combattenti scelti dal ministro della guerra; sei membri scelti dal ministro del lavoro, con le modalità e i criteri accennati; ed un altro scelto dal ministro del tesoro.

Così, e con queste motivazioni, credo che si potrebbe coordinare l'articolo; se il Senato sarà d'accordo su questa formulazione, potremo essere certi che il Consiglio che ne risulterà sarà in grado di rispondere meglio ai compiti ad esso assegnati.

CALISSE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'articolo secondo, per quanto si riferisce ai consiglieri, potrebbe essere redatto così: « degli altri consiglieri sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale due su designazione del ministro della guerra, fra ex combattenti di speciale competenza in questioni sociali ed economiche; tre su proposta dei ministri rispettivamente competenti, fra persone esperte in materie di bonifiche, di agricoltura e d'industria; gli altri tre fra persone che abbiano esperienza tecnica ed amministrativa; uno è nominato dal ministro del tesoro.

Sull'altro emendamento rimane ancora qualche dubbio; non vi è difficoltà alcuna per determinare i criteri coi quali il ministro procederà ad ammettere le associazioni dei combattenti alla designazione dei propri rappresentanti, cioè « tenuto conto della loro efficacia e dell'opera svolta ecc. ».

Ma rimane sempre la questione che il ministro è fatto arbitro di ammettere alcune associazioni e di eliminarne altre.

Così il Senato vuole che sia? La questione è tutta qui.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole relatore ha perfettamente ragione e convengo con lui. Sulla parola « principali » dell'emendamento Montresor non mi pare sia il caso di insistere.

Beninteso che il criterio generale per la scelta delle associazioni, trova una correzione e un limite nel carattere « nazionale e generale », delle associazioni stesse, tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta.

Il carattere « generale e nazionale » delle associazioni, mi pare indispensabile che sia ben stabilito.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Questo carattere « nazionale e generale » è necessario, ma l'altro di principale, per non essersi nulla indicato per determinarlo ed accertarlo, a me sembra, come ai colleghi dell'Ufficio centrale, che lasci tutto nell'incertezza e nell'arbitrio.

PRESIDENTE. Quando fosse tolta la parola « principale » rimangono tanto nell'articolo che nel regolamento le parole « riconosciute dal Ministero ».

CALISSE, *relatore*. Allora siamo d'accordo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio onorevole collega, ministro della guerra, mi fa osservare: che deve restare bene inteso che i due ex-combattenti, designati dal ministro della guerra, non devono far parte di organizzazioni fra ex combattenti.

CALISSE, *relatore*. Precisamente; debbono essere fuori dalle organizzazioni.

DIAZ, *ministro della guerra*. Non è detto nell'articolo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole ministro della guerra giustamente osserva che si deve far risultare che si è voluto attribuire al ministro della guerra il diritto di nominare due membri nel Consiglio di amministrazione, per dare una rappresentanza a quegli ex-combattenti che non appartengono ad organizzazioni. Mi pare che, se pure non vogliamo esplicitamente aggiungerlo, tale concetto risulti anche dalla discussione svoltasi, cosicchè non possono sorgere difficoltà nell'applicazione della legge.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale non è d'accordo sulla espressione « tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

Con ciò si vorrebbero stabilire i criteri per il riconoscimento delle associazioni, come condizione per dare loro il diritto alla rappresentanza. Rimarrebbe sempre nella facoltà del ministro la valutazione di questi criteri e questo, come si è detto, è ciò che dall'Ufficio centrale si vorrebbe evitare.

Esso crede che occorra porre un criterio certo, e tale può essere quello del riconosci-

mento da parte del Ministero dato alle associazioni, quando hanno avuto la loro legittima costituzione. Se questo criterio si toglie, ne occorre qualche altro che possa efficacemente sostituirlo.

GIARDINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *presidente dell'Ufficio centrale*. La questione ha, secondo noi, una importanza così grande che ci sembra difficile procedere, così sul tamburo, alla formulazione precisa della disposizione.

Il concetto è questo. Il dare al ministro, senza controllo, in base ad un apprezzamento che egli fa sull'efficienza e sul funzionamento di queste associazioni di combattenti un'arma politica sulle associazioni stesse, che noi vogliamo tutelate in quanto hanno fatto la guerra e non in quanto prendono parte politica nel paese (*benissimo*), è questione di tale importanza che merita di essere precisata bene. Perciò io pregherei di sospendere questo articolo e di concretarne la formula d'accordo con l'onorevole ministro, potendo reciprocamente spiegare quello che s'intende di stabilire.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro del lavoro se accetta la proposta fatta dall'onorevole senatore Giardino dell'Ufficio centrale, di sospendere l'articolo in discussione per formularne d'accordo la dizione.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io desidererei che la questione fosse subito risolta chiaramente.

Il testo che aveva proposto l'Ufficio centrale, in che cosa differisce dall'emendamento Montresor? Per quanto si attiene alle maggiori garanzie circa le organizzazioni chiamate a fare le designazioni, quello dice: « associazioni riconosciute dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ». Nell'emendamento Montresor c'è la stessa frase; ma si aggiunge una limitazione e cioè: « tenuto conto della loro efficacia e dell'opera svolta ».

Ora mettiamo nei suoi giusti termini il dibattito.

Siamo tutti d'accordo sul termine: « riconosciute dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

CALISSE, *relatore*. Su questo siamo d'accordo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In più il senatore Montresor, e io mi era adattato alla sua proposta, stabiliva qualche altro criterio e cioè parlava di « organizzazioni a carattere nazionale e generale ». Su questo punto mi pare che il Senato potrebbe esprimere il suo parere in senso favorevole.

CALISSE, *relatore*. Anche questo criterio è da noi accettato; anzi si trovava già nel testo da noi proposto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Resterebbe allora soltanto il terzo elemento, introdotto dall'emendamento Montresor, e cioè l'inciso: « tenuto conto della loro efficienza e dell'opera svolta ».

Ora io domando: è questo un elemento che possa indebolire l'opera del ministro o piuttosto esercitare un'influenza in senso contrario? Io credo che, se anche noi non metteremo questa frase di specificazione nel testo dell'articolo, pur tuttavia, chiunque possa essere al mio posto, dovrà necessariamente, nel fare la valutazione di queste organizzazioni, tener conto della loro efficienza nonchè dell'opera da esse svolta nel paese. Nel suo esame e nel suo giudizio sulle organizzazioni egli non potrà fare a meno di tener conto di questi elementi, dal momento che abbiamo rinunciato a quegli altri elementi che presentavano una certa difficoltà di accertamento.

Per parte mia non insisto, tanto più che l'emendamento è dell'onorevole Montresor e non di iniziativa ministeriale. Non vi insisto e quindi accedo alla proposta dell'Ufficio centrale, con questa dichiarazione però: che ritengo la efficienza delle organizzazioni e la valutazione dell'opera da esse svolta uno degli elementi che saranno sempre presenti a chiunque sarà a presiedere al Dicastero del lavoro.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi pare che *pro bono pacis* si potrebbe accedere alla proposta già fatta dall'illustre nostro presidente, ed ora fatta sua anche dal ministro, e cioè la frase « tenuto conto dell'efficienza dell'opera svolta » si può ritenere come un'autentica interpretazione, e quindi può anche esser tolta. Mi pare che il Senato sia persuaso che questa interpretazione è giusta ed equa, e allora io sono ben disposto

a non insistere sulla conservazione nel testo di ultime parole.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha nulla da aggiungere?

CALISSE, *relatore*. Bisogna togliere anche le parole « con sistema proporzionale ».

PRESIDENTE. Rileggo il 1° emendamento del senatore Montresor al comma 3° dell'art. 2°, quale è stato concordato tra il proponente, l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale:

« Sei consiglieri sono nominati dal ministro fra un numero triplo di ex combattenti designati dai comitati o Consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Se mi permette l'onorevole Presidente, io dirò che mi sembra che si sia incorsi in un equivoco.

Il Ministero anche col sistema attuale, che è fondato sopra un criterio certo, ha sempre la facoltà di scegliere fra i designati da una associazione o da un'altra, perchè egli ha 18 di questi designati fra cui non deve eleggere che sei. Qui viene il criterio della valutazione personale del Ministro, che potrà dare preponderanza ad una associazione piuttosto che ad un'altra, secondo il suo giudizio. Ciò che non si voleva è che potesse farsi, preventivamente, la esclusione di una associazione in vantaggio di un'altra.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti il primo emendamento, testè letto, del senatore Montresor. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora il 2° emendamento del sen. Montresor che, d'accordo con l'Ufficio centrale, sarebbe così modificato:

« Degli altri consiglieri sono nominati dal ministro del lavoro e previdenza sociale: due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti non appartenenti ad organizzazioni, tre sulla proposta del ministro competente fra persone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria; tre fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa; uno dal ministro del tesoro ».

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io mi permetterei una breve osservazione. Il mio onorevole collega ministro della guerra aveva acceduto alla formula precedente: « due su designazione del ministro della guerra tra ex combattenti », senza specificare nell'articolo, ma con la esplicita intesa, che debbasi esercitare la scelta fra gli ex combattenti non organizzati: e ciò per la considerazione che altrimenti si verrebbe, a proposito di una specie di premio ai non organizzati, a sollevare una questione che potrebbe importare più larga discussione. Resta inteso - ad ogni modo - che il criterio al quale si ispirerà il ministro della guerra sarà precisamente quello enunciato.

CALISSE, *relatore*. È già detto: due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti non appartenenti ad organizzazioni, ecc.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il 2° emendamento del senatore Montresor nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 2 così modificato.

Art. 2.

L'Opera Nazionale per i combattenti è amministrata da un Consiglio composto di 15 membri, nominati con R. decreto su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, udito il Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è nominato il Presidente, che potrà essere scelto anche tra persone estranee ai membri del Consiglio stesso.

Sei consiglieri sono nominati dal ministro del Lavoro fra un numero triplo di ex combattenti designati dai comitati o consigli centrali delle loro nazionali associazioni, riconosciute dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Degli altri consiglieri, sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale due per designazione del ministro della guerra tra ex combattenti, tre sulla proposta del ministro competente fra per-

sone particolarmente esperte in materia di bonifiche, di agricoltura e di industria; tre fra persone che abbiano speciale competenza tecnica ed amministrativa; uno nominato dal ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

In allegato al bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sarà annualmente presentato al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Opera Nazionale, assieme ad una relazione sull'attività dell'ente.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Qui si dovrebbe aggiungere, per rendere efficace il controllo del Parlamento, « il bilancio preventivo dell'Opera Nazionale », perchè, presentando semplicemente il consuntivo evidentemente non potrebbero farsi se non osservazioni, scarse di efficacia, su ciò che già è avvenuto.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io chiedo al relatore se non ritiene che questa modificazione urti contro le tavole fondamentali della istituzione. Per conto mio confesso che, in questo momento, non saprei dire se sia consentibile la presentazione anche del preventivo davanti alla Camera. Ripeto, non mi pronunzio in materia per la ragione che ho già personalmente esposta al relatore, e cioè che troppo breve è il tempo da che mi trovo a questo posto per avere avuto il modo di prendere piena e sicura cognizione di tutta quella che sia la struttura dell'Opera. Ad ogni modo mi sembra che sia questione abbastanza grave quella che oggi è stata prospettata, per cui, se non avessi dichiarazioni rassicuranti in materia, io dovrei respingere questo emendamento, o fare le mie riserve.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Se si dovesse attendere esclusivamente al regolamento legislativo, che ha istituito l'Opera nazionale, il Governo per

esso non avrebbe che autorità solo di nome; perchè in quel regolamento non altro fu detto se non che l'Opera era posta sotto la vigilanza del ministro del tesoro. Quando poi fu istituito il Ministero del lavoro si disse che l'Opera passava sotto la vigilanza di questo. Nulla di più si ebbe, prima e dopo, che siffatta generica affermazione di vigilanza, senza determinazione di mezzi, di scopi, di sanzioni. In conseguenza, da ciò che attualmente è il regolamento non si possono trarre speciali obblighi dell'Opera nazionale verso il Governo. Ma qui stiamo preparando una nuova legge, e quindi stabilendo nuove norme; e come si è inteso di fare obbligo all'Opera nazionale della presentazione dei bilanci, così possiamo quest'obbligo specificare ed ampliare, dicendo che presenti al Parlamento, per mezzo del competente Ministero, il bilancio preventivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale che consiste nell'aggiungere la parola « preventivo » alla parola « consuntivo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 3 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto, su proposta del ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col ministro dell'agricoltura, sarà modificato in conformità delle presenti disposizioni il Regolamento legislativo dell'Opera Nazionale per i combattenti approvato con decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Io credo di dover fare una osservazione, o meglio dichiarazione, essendomi da qualche collega stato giustamente chiesto perchè l'attuale disegno di legge non riguardi affatto l'attività sostanziale dell'Opera Nazionale, mentre nelle precedenti discussioni su tale argomento ne era stata riconosciuta la necessità, come l'aveva riconosciuta espressa-

mente anche il Governo. Debbo ricordare che quando per la seconda volta il Senato chiese al Governo la sistemazione dell'Opera Nazionale, il ministro del lavoro disse che ne avrebbe subito presentata la legge. E così fece: ma nel tempo stesso egli volle osservare che si era prossimi alla fine del quadriennio, che viene a scadere entro il prossimo gennaio; del quadriennio, che dall'atto legislativo, che aveva istituita l'Opera Nazionale, si era posto come termine dopo del quale si sarebbe dovuto procedere ad una revisione di quello che dall'Opera stessa si era fatto, per giudicare quale direzione e quali riforme si dovessero introdurre nel suo ordinamento. In conseguenza, parve opportuno che per tale nuovo ordinamento si dovessero aspettare i risultati della quadriennale gestione, di vicino compimento; e che frattanto bastasse porre il Governo nella condizione di far valere sull'amministrazione dell'Opera Nazionale efficacemente la sua autorità. Perciò l'attuale disegno di legge si limita soltanto a quanto si riferisce ai rapporti di dipendenza fra l'Opera Nazionale e il Governo, lasciando impregiudicata la questione della sua nuova sistemazione. Questa è rimandata a breve tempo, per l'acquisto di necessari elementi di giudizio.

Oggi si è in mutata condizione. Mentre pochi giorni ci dividono da quel termine del quadriennio, dopo il quale si dovrebbe procedere alla revisione dell'attività dell'Opera Nazionale, si può credere che in questo breve intervallo di tempo questo disegno di legge diventerà legge perfetta?

Voce. No.

CALISSE. E nel frattempo gli avvenimenti che si preparano non potranno rendere oggetto di provvedimenti fatti con altri mezzi legislativi quello che dovrebbe essere lo scopo di una prossima discussione parlamentare, la riforma dell'Opera Nazionale per i combattenti? Così può avvenire. Ma ciò non è ragione per la quale il Senato non debba portare a termine l'opera sua su questo disegno di legge; sia per compimento di ciò che esso stesso ha iniziato, sia anche per confermare di fronte al Governo la propria volontà; cioè che l'Opera Nazionale per i combattenti sia riformata principalmente con questi due intendimenti: primo, che non sia più sottratta la sua amministra-

zione al controllo costituzionale o almeno ad una efficace vigilanza; ed in secondo luogo, che l'ordinamento dell'Opera Nazionale stessa sia meglio posto in relazione colla importanza dell'azione che essa deve spiegare poichè va a toccare interessi gravi, pubblici e privati, che debbono essere legittimamente tutelati, mentre attualmente queste necessarie tutele non si hanno. Questo è il pensiero del Senato, e di questo in ogni evenienza vorrà tener conto il Governo.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho difficoltà a dichiarare che il Governo, nel programma che intende energicamente svolgere nelle prossime settimane, si occuperà anche dell'Opera Nazionale e non mancherà di tenere nel debito conto le osservazioni fatte dal Senato, nell'intento di raggiungere il fine al quale tutti dobbiamo tendere, di perfezionare cioè l'ordinamento di una Istituzione, che, pur con i suoi difetti, ha portato, apporta ed apporterà grandi benefici ai nostri valorosi ex combattenti.

Non è possibile, però, prendere un impegno di tempo per le riforme che si rendessero necessarie. Intanto è necessario che avvenga la ricostituzione del Consiglio di amministrazione; perchè — come è noto — vi sono rappresentanze che avrebbero dovuto essere rinnovate già da parecchio tempo e che invece non sono state ancora rinnovate. È bene che cominciamo a dare all'Opera Nazionale dei combattenti il suo nuovo Consiglio di amministrazione opportunamente ricostituito e che esso funzioni regolarmente; e, contemporaneamente, incominceranno quel maggiore controllo, e soprattutto quella maggiore intimità di rapporti fra il Ministero e l'Opera Nazionale dei combattenti cui ho accennato.

Queste sono le dichiarazioni che io son ben lieto di fare a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Bennati, Beria D'Argentina, Beria, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscezzetti, Bocconi, Bollati, Bombic, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Crespi, Curreno.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ferraris Carlo, Ferri, Foà, Fracassi, Fradello, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Marsaglia, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pantano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pincherle, Podestà, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Queirolo.

Reyna, Resta Pallavicino, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota,

Salata, San Martino, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (Numero 302);

Senatori votanti	151
Favorevoli	131
Contrari	20

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 425):

Senatori votanti	151
Favorevoli	130
Contrari	21

Il Senato approva.

Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive (N. 4-C):

Senatori votanti	151
Favorevoli	131
Contrari	20

Il Senato approva.

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511):

Senatori votanti	151
Favorevoli	126
Contrari	25

Il Senato approva.

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378-A):

Senatori votanti	151
Favorevoli	127
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3^e) per la emissione dei relativi mandati (N. 463):

Senatori votanti	151
Favorevoli	130
Contrari	21

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per conoscere il pensiero del Governo intorno alla applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi, essendosi l'applicazione medesima continuata dagli organi competenti, in dispregio dei giudicati della Suprema Corte di Cassazione, senza che in alcun conto si tengano le importanti modificazioni apportate a quel decreto dal Senato in seguito alla discussione che ne fu fatta, in sede di conversione in legge, nelle sedute 14-26 febbraio 1921.

Garofalo.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se vi sia alcunchè di vero nella notizia pubblicata da vari giornali che il procuratore del Re di Genova si sia indotto a lasciare il suo posto per non sottostare a pressioni dell'autorità politica, affinché non emettesse o non facesse eseguire mandato di cattura contro il noto capitano mercantile Giulietti, e che il Presidente del tribunale di Genova abbia rinviato di ufficio la causa contro il detto Giulietti, in attesa di amnistia che assicuri a questi la impunità.

Amero D'Aste.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se nel necessario e urgente riordinamento dell'Amministrazione centrale a lui affidata, egli non intenda provvedere anche a questo: che la pubblicazione periodica ufficiale degli atti del suo Ministero proceda men deturpata da negligenze ed errori.

Mazzoni.

Al ministro dell'istruzione pubblica. Poichè l'alternanza dei corsi universitari di botanica e zoologia per gli studenti di scienze naturali e di medicina, quale è stata consigliata, presenta, anche a parere della Facoltà competenti, gravi inconvenienti senza nessun vantaggio, neppure dal punto di vista economico, il sottoscritto chiede all'onorevole ministro se non ritenga opportuno di soprassedere a dare esecuzione alle proposte del Consiglio superiore e di ristabilire l'obbligo per gli studenti di medicina di frequenza a quel corso di anatomia e di fisiologia comparata, che, istituito fin dal 1849, è stato sempre considerato fondamentale.

Grassi.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non ritenga giusto ed urgente togliere i divieti fatti alle Aziende elettriche municipalizzate di Modena di estendere la rete tramviaria in conformità dei voti delle popolazioni, delle necessità del servizio e del pubblico interesse.

Vicini.

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'Interno per sentire se non ritenga necessario proibire effettivamente i giuochi d'azzardo, che, dilagando ormai per tutta l'Italia, riusciranno esiziali all'educazione di quella gioventù che deve, col lavoro, provvedere alla ricostruzione economica del paese.

Orlando.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri mi ha partecipato che è pronto a venire in Senato domani per discutere le comunicazioni del Governo.

Quindi, se non si fanno osservazioni in contrario, domani, Domenica, vi sarà seduta alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. 1. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXII' TORNATA

DOMENICA 26 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commissione (Nomina di)	pag. 4202
Comunicazioni del Governo	4202
Disegni di legge (Discussione di):	
« Proroga dell'esercizio provvisorio fino a quando non siano stati tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati ».	
« Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 »	4202
Oratori:	
ALBERTINI	4213
BELLINI	4221
CHIMIENTI	4205
CONTI	4228
DE CUPIS	4218
FOÀ	4225
GALLINI	4224
ORLANDO ?	4332
TANGORRA, <i>ministro del tesoro</i>	4203
(Presentazione di)	4198
Interpellanza (Per lo svolgimento di una):	
« Del senatore Vitelli al ministro dell'istruzione pubblica circa l'Istituto di studi superiori in Firenze »	4198
Oratore:	
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4198
Interrogazioni (Annuncio di)	4235
(Svolgimento di):	
« Sugli stipendi degli insegnanti dei Reali Collegi di Firenze, Milano, Palermo e Verona »	4199
Oratori:	
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4199
DORIGO	4199

« Sull'urgenza del riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica »	4200
Oratori:	
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4200
MAZZONI	4200
« Sui giuochi d'azzardo »	4201
Oratori:	
FINZI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4201
ORLANDO	4202
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti)	4198
Relazioni (Presentazione di)	4198, 4213
Ringraziamenti	4197

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* per gli affari esteri, e tutti i ministri, nonché i sottosegretari di Stato all'agricoltura e all'interno.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Annaratone ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Roma, 22 novembre 1922.

« Eccellenza,

« Le parole colle quali Vostra Eccellenza ha commemorato il mio adorato Estinto e che ha voluto gentilmente comunicarci hanno viva-

mente e profondamente commosso l'animo mio. Mando a Vostra Eccellenza, a nome anche delle mie figlie, i più sentiti ringraziamenti e la espressione di tutta la nostra gratitudine.

« Colla maggiore considerazione mi creda sua

« Obbl.ma

« CLEMENTINA ANNARATONE ».

Dalla famiglia del defunto senatore Santini ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento:

« Prego l'Eccellenza Vostra ed il Senato di accettare i miei più vivi ringraziamenti per condoglianze inviatemi in morte mio padre senatore Santini.

« Roma, 25 novembre 1922.

« PIER MARIO SANTINI ».

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 25 novembre 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di novembre 1922.

« Il Presidente

« PEANO ».

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*, ed *interim degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*, ed *interim, degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, concernente la « Delegazione dei pieni poteri al Governo per il riordinamento e la sistemazione dei tributi e della pubblica amministrazione ».

Propongo che si deleghi al Presidente del Senato l'incarico di nominare la Commissione che dovrà esaminare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Pongo ai voti la proposta che egli ha fatto di delegare al Presidente la nomina della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge in parola.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morrone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORRONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919 n. 1736, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morrone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per lo svolgimento

dell'interpellanza del senatore Vitelli.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto la parola soltanto perchè, essendo presente il Presidente del Consiglio dei ministri, volevo sapere da lui se e quando egli avrà la bontà di rispondere alla interpellanza che avevo presentato sopra l'Istituto di studi superiori di finanze.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.
Si potrà discutere mercoledì prossimo.

VITELLI. Prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Vitelli sarà posta all'ordine del giorno di mercoledì 29 corrente.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Calisse al ministro della giustizia; ma per l'assenza del ministro della giustizia, l'interrogazione è rinviata alla seduta di mercoledì 29 corrente.

Viene ora l'interrogazione del senatore Dorigo, al ministro della pubblica istruzione per sapere se, in omaggio ad un principio di giustizia, intenda di equiparare negli stipendi agli insegnanti delle scuole medie governative in genere e delle scuole normali in ispecie, gli insegnanti dei Reali Collegi di Firenze, Milano, Palermo e Verona, tenuto conto che questi non sono inferiori a quelli nè per i titoli che loro si domandano, nè per l'importanza dell'insegnamento che impartiscono, nè per il modo col quale vengono scelti (concorsi per titoli e per esami) tanto che le convittrici, compiuti i loro studi, possono essere ammesse alle scuole di magistero di Firenze e di Roma e conseguire (come ad esempio nel Reale Collegio Angeli di Verona nel quale esiste anche una scuola di tirocinio) la licenza normale e l'abilitazione all'insegnamento elementare ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.
Rispondo al senatore Dorigo dicendo che una equiparazione perfetta fra le due classi di insegnanti non è possibile principalmente perchè le norme che disciplinano l'assunzione in servizio dei professori in questi quattro collegi sono diverse da quelle che, invece, regolano l'assunzione degli insegnanti nelle scuole normali e complementari a cui essi corrispondono. Io personalmente ho fatto parte della Commissione per l'assunzione in servizio di professori insegnanti nelle scuole normali governative e di professori insegnanti in questi collegi e posso assicurare che c'è una notevole differenza tra gli uni e gli altri. Ciò nonostante, nelle tabelle

che sono dinanzi al ministro del tesoro e che fra pochi giorni spero possano essere pubblicate, la condizione dei professori insegnanti in questi quattro collegi, di Palermo, di Verona, di Firenze e di Milano, viene di molto avvicinata alle condizioni degli insegnanti delle scuole normali e complementari.

Quanto poi a quel principio di giustizia che viene invocato dall'onorevole Dorigo per un assoluto pareggio fra gli uni e gli altri professori, debbo dichiarare, in linea di massima, che simile principio di giustizia non mi pare si possa sempre invocare e far valere in modo assoluto. Non è inopportuno che tra le varie categorie di insegnanti si costituisca una gerarchia per modo che essi siano stimolati a studiare per potere progredire nella carriera; e non trovo nulla, soprattutto, che offenda i principi obbiettivi dell'interesse degli studi, nel fatto che ci siano ordini di scuole in cui gli insegnanti abbiano stipendi leggermente diversi. I giovani professori potranno cominciare ad insegnare in queste scuole speciali, e allorchè non saranno più contenti del trattamento economico da esse praticato, concorreranno per accedere a scuole dove l'insegnamento potrà essere più adeguatamente retribuito. Ad ogni modo, sono lieto di annunciare che nelle prossime tabelle gli stipendi dei professori, di cui si tratta, sono sensibilmente aumentati in modo che all'inizio della carriera rimarranno solo 500 lire di differenza con quei professori che insegnano le stesse materie nelle scuole governative dello stesso grado.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

La speranza di un migliore domani, che egli ha fatto balenare, è troppo poca cosa. Altri simili affidamenti furono dati... senza che venissero realizzati. È sulla tesi che io insisto: quella del diritto al pareggiamento degli stipendi fra gli insegnanti dei Reali Collegi femminili e gli insegnanti delle scuole medie e normali governative.

Le ragioni di tale pareggiamento, oltrechè nella identità dei titoli, nelle modalità della nomina, nella eguale importanza dell'insegnamento, stanno anche, a differenza di quanto

ha affermato l'onorevole ministro, nella eguaglianza dei programmi e degli orari.

Giustizia quindi ed equità impongono l'equiparazione negli stipendi.

Osservo e rilevo poi che ove questo non si faccia, i sullodati Collegi perderanno in breve volgere di tempo gli insegnanti di maggior valore, insofferenti per ragione di amor proprio e di dignità, prima ancora che d'interesse, di essere trattati diversamente dai loro colleghi di pari grado e di pari merito. Fatto questo assai grave e le cui conseguenze dannose non hanno bisogno di essere dimostrate.

Nè è il caso di contrapporre eccezioni di economia. Innanzi tutto là dove è questione di giustizia, l'economia non può aver voce. Tanto meno poi in questo caso in cui la ragione economica sarebbe assai meschina, perchè il numero degli insegnanti, dei quali peroro la causa, è così esiguo che sta, si può dire, sulle dita delle mani.

Conchiudo esprimendo la fiducia che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, meglio appurati i fatti, verrà incontro alla mia domanda nè a questo gli farà ostacolo il ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha espresso il desiderio di rispondere oggi stesso alla seguente interrogazione del senatore Mazzoni a lui diretta « per sapere se, nel necessario e urgente riordinamento dell'amministrazione centrale a lui affidata egli non intenda provvedere anche a questo: che la pubblicazione periodica ufficiale degli atti del suo Ministero proceda men deturpata da negligenze ed errori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Mazzoni mi interroga per sapere se nel necessario e urgente riordinamento della amministrazione centrale a me affidata io non intenda provvedere anche a questo: che la pubblicazione periodica ufficiale degli atti del mio Ministero proceda men deturpata da negligenze ed errori.

Ora io prendo atto con piacere dell'affermazione contenuta in questa interrogazione e cioè che sia necessario ed urgente il riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione. L'argomento speciale,

però, su cui richiama particolarmente la mia attenzione l'onorevole senatore Mazzoni mi pare alquanto sproporzionato alla grandezza del compito, al quale io spero di potermi presto accingere. Non pertanto posso dire che prima ancora di aver avuto modo di pensare al riordinamento dell'amministrazione centrale a me affidata, m'è capitato di occuparmi di questo piccolo particolare richiamato dall'onorevole senatore Mazzoni.

Non avevo personalmente in questi inizi del mio Ministero osservato tali negligenze e tali errori che deturpano la pubblicazione ufficiale del Ministero, ma in passato anche io avevo notato curiosissimi sbagli dovuti, soprattutto, alla negligenza con cui erano rivedute le bozze di stampa. Ma quello che più mi aveva fatto impressione era il lungo ritardo frapposto alla pubblicazione dei documenti ufficiali della nostra amministrazione. Di questo mi sono preoccupato ed ho sollecitissimamente, per così dire, provveduto dando ordini che la pubblicazione segua immediatamente l'emanazione del provvedimento.

Circa poi le negligenze e gli errori lamentati dall'onorevole senatore Mazzoni, posso assicurarvi che la persona che ora è stata destinata a questo servizio non è più quella di prima e confido che vi attenderà in modo che il Bollettino ufficiale possa essere per l'avvenire mondo di quelli errori che lo hanno deturpato per il passato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mazzoni per dichiarare se è soddisfatto.

MAZZONI. Non mi attendevo diversa risposta da quella che l'onorevole ministro della pubblica istruzione mi ha data; e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Dirò che la sproporzione che l'onorevole ministro acutamente ha notato nella mia interrogazione, è vera; ma ne spiego subito il perchè: ho preso l'occasione proprio da una relazione di Lei, Giovanni Gentile, pubblicata nel Bollettino del Ministero, nella quale ho trovato sbagliati grossamente i nomi dei più illustri filosofi tedeschi: sotto tali spropositi hanno apposto, nella stampa, la firma Sua.

Codeste negligenze sono continue; e però potrete citarne moltissime. Eccone una curiosa: un nome inglese che finisce col kappa è diven-

tato, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, irricognoscibile, perchè, al posto del kappa, c'è un mezzo, in cifra numerica!

L'onorevole ministro ha dunque, come ci ha assicurato, ben provveduto. Finalmente noi avremo una pubblicazione ufficiale, fatta come deve essere sempre quella che parte dal Ministero della pubblica istruzione. E qui entro nella parte sostanziale della mia interrogazione. Il Bollettino si diffonde in tutte le scuole e indica come van le cose alla Minerva; ed esse van così che oramai ne è necessario e urgente il riordinamento. Ma se è facile provvedere alla correzione di un Bollettino, non altrettanto è facile correggere quel Ministero. Quando, undici anni fa, entrai nel Senato, già si discuteva della necessità e urgenza di riordinarlo: spero che coi pieni poteri non se ne dovrà più discutere.

Mostro un documento che è di ieri l'altro. Un professore ha vinto un concorso; ed è stato fatto il decreto della nomina fin dallo scorso agosto, ma a tutt'oggi il professore non ha riscosso un centesimo del suo stipendio! La lettera che, movendo proprio dal Ministero dell'istruzione, mi dà notizia di ciò, dice che il 16 corrente è stato finalmente trasmesso quel decreto alla Corte dei conti, e soggiunge, grazie tante!, che appena il decreto sarà registrato, si potrà emettere il ruolo di pagamento dello stipendio. Ma quello che più è strano è questo, che mentre ci si dice, e con qualche buona ragione, che non si devono fare raccomandazioni, la lettera stessa mi soggiunge, in favore dell'interessato, che sarà bene che io solleciti, presso la Corte dei conti, la registrazione del decreto! Vorrei che davvero non si dovesse mai più scrivere una sola lettera di raccomandazione... Spetterà all'amministrazione riordinata procedere correttamente e sollecitamente, sempre! (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. senatore Orlando ha presentato un'interrogazione al ministro dell'interno per sentire « se non ritenga necessario di proibire effettivamente i giuochi d'azzardo che, dilagando ormai per tutta l'Italia riusciranno esiziali alla educazione di quella gioventù che deve col lavoro provvedere alla ricostruzione economica del Paese ».

L'on. sottosegretariato di Stato per l'interno avendo dichiarato di esser disposto a rispon-

dere oggi stesso a questa interrogazione, ha facoltà di parlare.

FINZI, *sottosegretario per l'interno*. L'onorevole senatore Orlando ha presentato un'interrogazione al ministro dell'interno per sentire se non ritenga necessario di proibire effettivamente i giuochi d'azzardo, che dilagando ormai per tutta l'Italia, riusciranno esiziali alla educazione di quella gioventù che deve col lavoro provvedere alla ricostruzione economica del paese.

All'onorevole interrogante rispondo che il Governo si preoccupa del gravissimo argomento dei giuochi d'azzardo, ma riconosce talmente grave questo argomento da non poter in questo campo darsi a delle improvvisazioni, perchè questo è un argomento che ha vastissime ripercussioni di carattere morale, sociale e finanziario. Il Governo in questi giorni sta vagliando molte proposte e cercando di concretare attraverso a provvedimenti legislativi quella azione che valga a disciplinare eventualmente il giuoco o ad impedire che del giuoco si abusi e che esso degeneri. Ma nell'attesa però di questa eventuale regolamentazione non può essere consentito, invece, che si prolunghi l'attuale stato di cose per il quale noi vediamo alcune bische restare aperte sotto gli occhi benevoli di alcune autorità e alcune altre invece essere chiuse. A questo scopo il Governo vuole richiamare i suoi funzionari all'osservanza precisa e rigida della legge vigente. A questo proposito ho diramato la seguente circolare ai Prefetti: « In attesa che il Governo emani nuovi provvedimenti, debbono aver vigore le leggi attuali, e perciò dispongo che siano colpite rigorosamente le case da giuoco e i giuocatori. Prego la S. V. di curare la rigida osservanza di queste disposizioni, avvertendo i questori che li riterrò personalmente responsabili delle infrazioni che mi venissero segnalate ».

Per entrare nel merito della questione, l'onorevole interrogante vorrà con me convenire che il pensare, come il tono dell'interrogazione vorrebbe quasi presumere, a impedire assolutamente il giuoco, è cosa certo impossibile, ma anche molto difficile il limitarlo, e l'onorevole interrogante allora vorrà consentire in quello che è il divisamento del Governo, di arrivare a una soluzione che limitando è cir-

cuendo assolutamente il vizio del giuoco dia modo che da questo vizio si ritragga il massimo come tassazione, tassazione che vada a riverberarsi sugli interessi dei Comuni, sugli interessi delle Provincie e del Governo, che dovrà sostenere anche delle spese per la sorveglianza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

ORLANDO. Devo francamente dichiarare che non sono completamente soddisfatto. L'onorevole sottogretario di Stato ha detto che intende disciplinare il giuoco, ciò vuol dire che egli pensa a renderlo legale.

Ora io comprendo che si possa aspirare a trarre da questi giuochi dei proventi finanziari, che possono anche andare a beneficio di persone degne, specialmente reduci di guerra e mutilati. Ma io mi preoccupo della nostra gioventù. Io mi sono mosso a questa interrogazione in quanto ho ricevuto una lettera da Livorno, che mi avvisa che in quella città si sta raffazzonando un vecchio edificio, rendendolo atto per uso di Kursaal. Ora io non mi preoccupo di quelli che andranno a giuocare, mi preoccupo dell'esempio e della scuola che si dà alla nostra gioventù. Noi abbiamo visto in casi recenti come la istituzione di queste *roulettes* e di altri giuochi di azzardo, in una città della Toscana, abbia attratto una vera pleiade di cavalieri d'industria. Mi preoccupo anche della attrazione che esercita verso ambienti di questo genere quel mondo femminile equivoco, che non voglio nominare, ma che certamente non può contribuire a dare alla nostra gioventù un buon avviamento.

Un paese dove il giuoco è veramente regolato è il principato di Monaco, che trae dal giuoco non solo la beneficenza, ma anche i mezzi della propria vita statale. Colà non vi sono tasse: sarebbe un paese ideale per ogni iniziativa industriale e marittima, eppure ivi non esiste nè industria, nè commercio, nè armamento, perchè quella gioventù si è abituata oramai a quella mentalità, che fa ritenere di poter costruire la propria fortuna sul giuoco e non sul lavoro. E così cresce una gioventù che non ha mai il pensiero di poter trarre da altri mezzi il proprio avvenire; là si giuoca o si sfruttano i giuocatori.

Vogliamo noi, regolando i giuochi, che la nostra gioventù divenga così, mentre vediamo dilagare ormai in tutte le città i giuochi di azzardo?

Io non credo che questo possa essere il pensiero del Governo, inquantochè la gioventù che dobbiamo educare oggi per la riedificazione del paese, deve avere pensieri di attività e di progresso e deve persuadersi che il paese potrà rifarsi solo attraverso lo studio e il lavoro indefesso. Spero perciò che il Governo vorrà più ponderatamente esaminare la questione e venire a delle soluzioni concrete, che tolgano dall'avvenire la possibilità dell'inquinamento del giuoco della giovane generazione. (*Approvazioni*).

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In ossequio al mandato conferitomi dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione incaricata dello studio del disegno di legge per i pieni poteri i senatori: Berenini, Boselli, Ferraris Carlo, Grosoli, Luzzatti, Mortara, Rava, Scialoja e Zupelli.

Discussione sulle comunicazioni del Governo e dei disegni di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati ». (535);

« Proroga dell'esercizio provvisorio degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 ». (536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle comunicazioni del Governo e dei disegni di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati ».

« Proroga dell'esercizio provvisorio, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dei due disegni di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. *Stampati* Nn. 535, 536).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TANGORRA, *ministro del tesoro. (Segni di attenzione)*. Onorevoli senatori, per le dichiarazioni da me fatte alla Camera, il Senato già conosce le direttive fondamentali della politica economico-finanziaria che il Governo intende di seguire. In queste mie nuove brevi dichiarazioni mi riferirò principalmente ad alcuni elementi di fatto della nostra situazione finanziaria, al solo intento di prospettare la gravità del compito che il Governo ha dinanzi a sé, e perchè si sappia che la soluzione del problema finanziario non potrà essere che graduale, e richiede abitudini nuove nella pubblica amministrazione e nei nostri costumi politici.

Non negherò i nobili sforzi compiuti sin qui, a partire dalla conclusione della pace, per attenuare la gravità della situazione finanziaria. Riconosco anzi che tali sforzi furono compiuti con notevole vantaggio pel bilancio. Se non apportarono i risultati che se ne attendevano, certamente però rappresentarono dei passi importanti verso la mèta della sistemazione della finanza. Tuttavia, la situazione finanziaria è tuttora grave, quali che siano gli aspetti da cui la si voglia guardare, e i dati e gli elementi in base ai quali la si voglia giudicare.

L'onorevole ministro Peano nelle dichiarazioni fatte alla Camera lo scorso luglio valutò il disavanzo dell'esercizio 1922-23 nella somma di 4 miliardi. Ma occorre tener presente che l'andamento delle entrate, quale appare dalle risultanze dei decorsi mesi, non si presenta favorevole. D'altra parte, successivamente a quelle dichiarazioni, furono emanati provvedimenti che recavano nuovi oneri al bilancio, quali il decreto per gli stipendi degli ufficiali e i decreti per la concessione dell'assegno temporaneo mensile e della indennità di direzione amministrativa e per la estensione del primo al personale di magistratura e del Consiglio di Stato. È inoltre da considerare che i fondi iscritti per gli interessi sui buoni del tesoro nelle loro varie specie, risultano inadeguati in rapporto alle emissioni, e che occorrerà aumentarli. Può calcolarsi in complesso, per i titoli accennati, un ulteriore aggravio di mezzo miliardo. Altri oneri potranno derivare dall'approvazione dei nuovi stipendi per le categorie

di personale (insegnanti ed altri), alle quali non è stato finora provveduto, nonchè dalla recente estensione dei benefici concessi alla magistratura, al personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e delle avvocature erariali.

Nell'insieme, sia per il rallentamento che si avverte nel gettito delle entrate, sia per l'aumento che si verifica nelle spese, la situazione finanziaria in confronto alla valutazione fattane dall'onorevole Peano nella esposizione finanziaria, presenta qualche peggioramento.

Per quanto si riferisce all'esercizio 1923-24, il riepilogo delle proposte per gli stati di previsione pervenute al tesoro dalle diverse amministrazioni presenta in totale (parte effettiva, costruzione di strade ferrate e movimento di capitali) 17 miliardi 750 milioni di entrate e 22 miliardi e 276 milioni di spese, con un deficit di 4 miliardi e 526 milioni. Avverto però che per le economie che ha realizzate il presente Ministero in questi giorni, il bilancio complessivo che si presenterà alla Camera, sarà migliore. Si deve inoltre tener conto del disavanzo dell'azienda ferroviaria che, secondo le notizie sin qui pervenute al tesoro, si valuta per il 1923-24 nell'importo di 716 milioni. Calcolando la sovvenzione occorrente per coprire a carico dell'erario tale disavanzo, il deficit complessivo del bilancio statale per il futuro esercizio verrebbe ad elevarsi a 5 miliardi e 542 milioni.

Il Tesoro però ha già esaminato le proposte presentate, parecchie delle quali sono state sottoposte a riduzioni; tuttavia il *deficit* del 1923-24, quale si prospetta alla stregua dei bilanci di previsione, sarà certamente notevole, salvo gli effetti che su di essi bilanci potrà avere la politica del presente ministero; effetti che soltanto in prosieguo si potranno conoscere e calcolare.

Non sono questi soltanto i dati che attestano la delicatezza della nostra situazione finanziaria. Intanto, non conviene dimenticare che la soluzione del problema dei debiti verso l'estero (Inghilterra e Stati Uniti) rappresenta sempre un dato di grande importanza nella sistemazione delle nostre finanze: nei suoi riguardi nulla per ora si è in grado di dire. Sempre per quanto concerne i debiti, dirò che l'ammontare dei buoni nel tesoro, che a tutto ottobre

era di 33 miliardi e mezzo, e quello della circolazione di Stato, che alla stessa data era di 10 miliardi 333 milioni, non possono non riguardarsi come degli elementi di seria complicazione nel problema generale della nostra finanza.

Nella circolazione bancaria per conto del commercio si ebbe qualche miglioramento a partire dal gennaio 1922 ad oggi: se definitivo o temporaneo, nessuno potrebbe ora dirlo.

Motivi di preoccupazione si hanno circa il gettito delle entrate, perchè alcune di esse, di natura transitoria, verranno quanto prima a cessare, mentre il prodotto di altre di esse accenna ad un notevole grado di stanchezza, oppure già dà un minor prodotto.

Nondimeno, devo rilevare, per l'esercizio in corso, che gli accertamenti danno risultati migliori delle previsioni e che si hanno motivi per ritenere che ciò non debba subire serie modificazioni nell'esercizio 1923-24.

Alcuni dati di fatto non sono inutili sotto questo aspetto.

Le previsioni portavano che il gettito tributario nell'esercizio corrente sarebbe stato inferiore a quello dell'esercizio 1921-22. Invece, se si riguardano i risultati che si sono avuti nel periodo dal 31 luglio al 30 ottobre 1922, si scontra, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, un aumento di 46 milioni nel gettito delle tasse sugli affari, di 319 milioni in quelle delle imposte sui consumi, di 49 milioni nel gettito dei monopoli industriali, di 44 milioni nel gettito dei pubblici servizi, ed in generale si hanno sintomi che il provento delle entrate tributarie non sarà nell'esercizio corrente inferiore a quello dell'esercizio 1921-1922. Tuttavia, va messo in rilievo che una diminuzione di gettito si va accentuando nelle imposte dirette, determinata essenzialmente dal diminuire delle imposte sugli ultra profitti, sugli incrementi patrimoniali e sul patrimonio, cui si contrappone però un maggior prodotto della imposta di ricchezza mobile per ruoli.

Tutti questi dati attestano la estrema delicatezza della situazione in riguardo al problema della finanza; delicatezza che si accentua quando si considerano gli indici di carattere economico che su quella situazione debbono necessariamente influire: cioè la crisi della industria e

dei commerci che tutt'ora imperversa nel nostro come in altri paesi, con le sue conseguenze sul livello dei prezzi, sulla disoccupazione, sull'altezza dei salari e degli stipendi, sulla situazione monetaria, su quella del mercato del credito, e su molti altri aspetti della vita economica.

Il Governo naturalmente non può non avere esatta coscienza di questo stato di cose, cioè della gravità del nostro problema finanziario in relazione a quelli che sono i fattori suoi nel momento presente e a quelli che potrebbero rappresentare i suoi fattori domani. Ma esso è anche fermamente deciso a compiere tutti gli sforzi per giungere gradatamente, e quanto più presto sia possibile, al pareggio del bilancio, o almeno ad attenuare fortemente il *deficit*.

Quali le vie da seguire per realizzare tali scopi già fu da me detto nelle dichiarazioni che feci alla Camera, vale a dire:

1° condurre innanzi una politica di severe economie in tutti i campi, anche per moralizzare la richiesta di nuovi sacrifici, che sarà rivolta ai cittadini. Non sarebbe giusto non dare ai cittadini la sensazione che il Governo vuole risparmiare loro tutti quegli oneri che trovano la loro causa soltanto nello sperpero del denaro pubblico.

2° ritoccare, modificare, riordinare l'attuale sistema tributario e gli organi dell'amministrazione finanziaria, in guisa da pervenire a realizzare i maggiori proventi occorrenti al bilancio, soprattutto mediante una lotta senza tregua contro tutte le evasioni fiscali e le esazioni tributarie, nonchè con lo attuare in confronto delle diverse classi economiche i principi della generalità della imposta e della uguaglianza tributaria. Ciò farà in modo che si determini la necessaria rispondenza tra l'ordinamento tributario e le condizioni nuove dell'economia nazionale, quali si vennero determinando attraverso il processo economico della guerra che, come si sa, rivoluzionò il precedente assetto delle diverse classi sociali. La revisione e modificazione del nostro sistema tributario, fatto in vista di tali intenti, nel mentre realizzerà maggiori proventi del bilancio, attenuerà sperequazioni stridenti e gioverà ai fini della giustizia tributaria che è stata turbata proprio dalle conseguenze che la economia di guerra apportò, in confronto al precedente assetto, nella

ripartizione del reddito e della ricchezza fra i cittadini;

3° infine, perseguire una politica finanziaria ed insieme una direttiva di politica economica atte a permettere il graduale superamento della presente crisi economica mercè la massima utilizzazione di tutte le energie economiche della Nazione.

Insomma, noi siamo fermamente convinti che la causa della produzione della ricchezza non debba trovare ostacoli per parte dell'azione governativa, oppure debba trovarne nella minor misura possibile, perchè tali ostacoli impedirebbero il risanamento della finanza e prepararebbero alle stesse classi lavoratrici un domani di sicure, inenarrabili miserie. Soltanto la più cieca demagogia può vedere un contrasto tra gli interessi delle classi operaie e quelli che rappresentano le forze di sviluppo dell'economia nazionale. (*Benissimo*). Nessuno ha fatto tanto male ai lavoratori quanto coloro che li spinsero, specialmente in questo periodo del dopo guerra, a trasformarsi in strumenti di lotta contro tutto ciò che poteva riguardarsi come un avviamento al risanamento della pubblica economia e all'incremento del risparmio nazionale. (*Approvazioni*).

Per quanto concerne l'attuazione di queste direttive della nostra politica economico-finanziaria, io mi riporto a quanto dissi nelle mie dichiarazioni fatte alla Camera. A voi, onorevoli senatori, debbo però dare affidamento che il Governo le seguirà con fermezza, con la decisa volontà di superare tutti gli ostacoli che gli si porranno avanti nel difficile cammino che esso dovrà percorrere, convinto di compiere così opera vantaggiosa alla patria e alla stessa giustizia sociale. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Onorevoli Colleghi. Il Senato sente e sa che la discussione sulle comunicazioni di un nuovo Gabinetto non desta qui dentro quel vivo interesse politico e di pubblica curiosità, che ha nei rapporti con la Camera elettiva. Per la natura del nostro ufficio, qui la discussione giunge a distanza, quando già sono scontate le prime impressioni, e quando la Camera elettiva ha già pronunciato il suo giudizio.

Ma Paese e Senato sentono e sanno che in questo ambiente, privo di passioni ardenti e di preoccupazioni elettorali, e dove perciò il senso del pubblico bene si affina fino alla religione degli interessi supremi della patria, la discussione ha un'altra ed un'alta importanza che non va esagerata, ma che va debitamente riconosciuta ed apprezzata.

Noi abbiamo il dovere della sobrietà del dibattito, ma altresì quello preciso e concreto di far sentire al Paese, che anche noi rappresentiamo, il nostro rispettoso consiglio al Sovrano sulla fiducia da lui concessa al nuovo Gabinetto per sperimentare il suo programma, ed in quale misura e con quale fiducia noi alla esecuzione di quel programma ci proponiamo di collaborare.

Sarò, dunque, sobrio e mi limiterò a pochi rilievi, sicuro che altri e più importanti ne saranno fatti dagli autorevoli colleghi che parleranno dopo di me.

D'altra parte, in questa occasione, v'è un'altra ragione di essere sobrii.

Non solo in altre discussioni precedenti di questa Camera, ma specialmente nell'ultima del luglio scorso, il Senato parlò come se avesse dinanzi a sé il Ministero Mussolini-Diaz-Revel; questa discussione contiene in gran parte un anticipato consenso sul programma dell'attuale Gabinetto. Ciò deve dare all'onorevole presidente del Consiglio la sicurezza che la parola di ieri e quella di oggi sono frutto di una conoscenza non esaltata dalle condizioni attuali del Paese e di una coscienza profonda delle necessità sue e della via che bisogna battere per servire la Patria con lealtà e con mente pura.

Onorevoli Colleghi, noi ed il Paese sappiamo questa volta, finalmente, le ragioni per cui il Ministero precedente è andato via e quelle per cui il nuovo si è presentato al Parlamento. Queste ragioni, per la vita corretta del regime parlamentare, è indovere verso il Paese, il Sovrano ed il Senato, di dirle la Camera elettiva. Ma da molto tempo questo dovere la Camera dei deputati non ha potuto compiere.

Il Paese, autentico questa volta nella sua manifestazione più vigorosa dell'anima giovanile, ha preso il suo posto.

Quanto al fascismo, onorevole Mussolini, voi sapete già quello che ne pensa il Senato nella sua grandissima maggioranza.

Il Senato lo disse chiaramente nella discussione, da me ricordata, del luglio scorso:

« Il fascismo, o Signori, ormai ha rivelato la sua natura, visibile ad occhio nudo, di una potente organizzazione di difesa conservatrice, che non è dovuta alla guerra, ma che è cominciata col movimento nazionalista, e si è andata sempre più rafforzando, soprattutto per gli avvenimenti del dopo guerra. Il fascismo è un figlio del nostro tempo, e non è una produzione artificiosa o capricciosa. Come tutte le grandi organizzazioni, ove entrano le forze giovani di una società nazionale per la difesa delle conquiste già fatte, per la trasformazione e pel rinnovamento del vecchio che si sgretola, il fascismo ha i suoi ideali purissimi, ma deve pure usufruire di passioni, di pregiudizi, di interessi, di vanità e di tutte le forze ignee dell'audacia e della irriflessione.

Ma dire che il fascismo sia una organizzazione, voluta e pagata dai padroni e dagli industriali per fiaccare il movimento operaio, è una vera affermazione semplicista e stolta che disconosce la natura di questo fenomeno italiano; fenomeno che consiste specialmente in questo, che la società nazionale esprime dal suo seno le forze conservatrice che debbono preservarlo e farlo progredire ». Questo io dissi, e questo ripeto.

Giudicare il fascismo come il prodotto di uno o più uomini o di una sola classe sociale per fini reazionari, specie contro il movimento operaio, sarebbe diminuirlo della sua importanza di figlio legittimo del nostro tempo, di grande e genuino fenomeno nazionale. In questo senso noi auguriamo, e vogliamo dare ogni opera di propaganda e di azione, che nazionalismo e fascismo, sorti per completarsi e sorreggersi, non siano dalla malizia, dal calcolo opportunistico, dall'interesse di spegnerli entrambi, messi l'uno contro l'altro, inquinandone la ispirazione e l'azione. Purtroppo, con dolore abbiamo dovuto assistere a qualche sconco tentativo di questo genere, specie nel mezzogiorno.

Come a tutti i grandi movimenti di opinione pubblica, che al fascismo è toccato l'onore e l'onere di molti interpreti. Io voglio ricordare solo la interpretazione che ne hanno dato all'estero, specie nei giornali inglesi ed americani che lo chiamano una rivoluzione antisocialista.

Certo ha dovuto colpire l'attenzione degli stranieri che seguono con interesse le vicende del nostro Paese, il fatto che, tra tante rivoluzioni d'Europa, le quali hanno mutato regimi politici e sociali, questa dell'Italia, minacciata, progettata fin dopo l'armistizio, è sboccata in una rivoluzione di carattere conservatore e che ha avuto in fondo, come obbiettivo, una revisione critica e non accademica del modo di funzionare del regime parlamentare.

D'altra parte, e per ragioni più profonde, il regime parlamentare, congegno delicatissimo, espediente ingegnoso dell'esperienza e della consuetudine per assicurare al corpo elettorale ed all'opinione pubblica, per mezzo della Camera elettiva, una partecipazione più diretta ai mutamenti d'indirizzo politico; questo regime, che presupponeva due o tre partiti vitali in contesa per la direzione della vita pubblica, è in piena crisi di trasformazione in tutta l'Europa. Senza apprezzare il fatto che è innegabile, si può affermare che al regime parlamentare o di Gabinetto si è sostituito quello di gruppi o di comitati parlamentari.

Se, come e con quali nuovi mezzi, il regime parlamentare funzionerà, nelle mutate condizioni della vita della Camera elettiva e per la profonda trasformazione della legge elettorale, così per il numero degli elettori, come per la scelta degli eletti, è cosa che dirà un prossimo avvenire.

Per intanto, l'Italia è stata la prima che ha sentito il travaglio di questa crisi ed ha iniziato l'esperimento per superarlo.

Si era un po' ostruito il canale conduttore dentro cui deve penetrare la forza della pubblica opinione; forza necessaria al funzionamento di quel delicato meccanismo.

Il fascismo ha fatto per ora la prima salutare operazione di aprire a quella forza la via.

Rivoluzione fors'anche antisocialista, ma contro il socialismo parlamentare, che trasforma la lotta di classe nell'odio tra ricchi e poveri, che proclama proletari tutti quelli che aspirano ad un miglioramento economico delle proprie condizioni, creando classi sociali fantastiche, come le categorie degli impiegati dello Stato, dei professionisti, degli insegnanti e perfino degli studenti delle scuole secondarie e delle Università; e scende fino al comico di chiamare tali le riunioni di impiegati delle provincie e

dei comuni, dei camerieri di albergo e di caffè, degli spazzini e dei guardiani di cimitero.

Questo socialismo che vuole le cooperative, che fa la corte alla media e piccola proprietà, che vuole al Governo rappresentanti della borghesia sì, ma di sua fiducia, e che, quando proclama di essere pronto a collaborare al Governo, lo fa in una certa maniera da lasciar credere che ha dietro di sé il cavallo di Troia.

Quando il socialismo si concepisce così, o, per meglio dire, quando dei socialisti di pensiero e di azione hanno subito per le mutate vicende del Paese e, più che per altro, per il nuovo atteggiamento della parte più evoluta della classe lavoratrice, questa profonda trasformazione del proprio pensiero, o si diventa soldati in guerra e membri, senza aggettivi, del Governo nazionale come Leonida Bissolati, grande anima di patriota italiano; o si fonda risolutamente il partito del lavoro, o si deve avere il coraggio di proclamarsi riformisti, radicali, ma non più socialisti. Il collaborazionismo diventò una tesi, un paludamento parlamentaristico, ed invecchiò prima di nascere, come ogni cosa fuori della realtà.

La guerra nazionale, il fascismo hanno ferito al cuore questo socialismo parlamentare, e di esso rimane il ricordo di un uomo di alto valore morale che ad esso ha dato tutta la sua ostinata passione; passione ingenua, forse perchè, come scriveva alla Serenissima un ambasciatore veneto a Roma di un cardinale milanese, ingenua perchè milanese.

Ma onorevoli colleghi, consentite che io dica intero il mio pensiero; quell'altro socialismo, il *socialismo* ha ancora strada da fare e funzioni da compiere, e contro di esso, quanti tra noi lo apprezzano perchè lo conoscono, debbono, dobbiamo rimanere avversari vigili.

Io penso, e permettetemi la previsione che è frutto della mia fede liberale, che il socialismo avrà finita la sua funzione quando il movimento operaio si sentirà al sicuro da ogni insidia; e, cioè, quando nei chiariti rapporti tra capitale, terra e lavoro, avrà conquistato quel posto che ad esso spetta per la sua forza politica organizzata e quale fattore essenziale della produzione della ricchezza. Quel giorno, io penso, il socialismo rimarrà come una dottrina che ha dato alle masse lavoratrici la coscienza della loro funzione storica, col ricordo delle

sue benemeritenze non solo verso i lavoratori, ma anche verso la cultura e la educazione politica del tempo nel quale ha operato. (*Com-menti, interruzioni*).

Questo io ho pensato e scritto nel 1903 in una intervista data dopo un congresso socialista, dove fui tollerato come studioso ma bollato come forcaiolo, e dove ebbi il piacere di vedere per la prima volta l'allora giovanissimo, ma oggi ancor giovane Presidente del Consiglio.

So che l'onorevole Mussolini intende le mie parole nello spirito che me le detta, chè anzi credo gli deve esser caro ricordare che egli è quello che è, anche perchè fece la sua prima educazione politica tra le masse e sotto la potente suggestione della dottrina marxista.

Onorevole Presidente del Consiglio, il Senato ha seguito con simpatia ed interesse la comunicazione del vostro programma ed ha applaudito, con fiducia che l'azione vi corrisponderà; ma soprattutto ha goduto di vedervi sulla sua strada e di sentire da Voi il nuovo stile sulle antiche cose che esso ama e di cui tiene ad onore di mantenere la tradizione gloriosa, con la fede e l'ardore che sanno essere in quelle antiche cose il fondamento della unità e della grandezza d'Italia.

Epperò il Senato ha applaudito le vostre dichiarazioni sulla politica estera e su quella militare.

La nostra politica estera è stata la più tarda a prendere un contenuto nazionale. Il fatto secolare della nostra divisione politica fece qualche volta rivivere, anche dopo l'unità nazionale, la vecchia ed ingloriosa tradizione della politica estera fatta dagli altri sul nostro territorio; la politica interna dell'Italia trattata dalle Cancellerie dei potenti Stati di Europa come una questione di politica estera.

Cavour dichiarò una volta di essersi servito di questa tradizione, ma capovolgendola al servizio della causa d'Italia della cui unità fece un problema di politica internazionale.

Durante la Triplice, fummo costretti sovente a rinnovare i titoli della nostra devozione all'alleanza con atti di umiliazione.

L'Italia spesso apparve come una ascetica aspirante al premio della virtù, o come un popolo che attende, con la bocca aperta al vento, le allodole arrostitite che la Provvidenza gli farà cadere dal cielo.

I termini delle vostre dichiarazioni sono stati fieri, ma non altezzosi nè provocanti. Il Paese vi ha trovato lo stile della rinnovata coscienza nazionale, quella degli uomini che hanno voluto e condotto la guerra e dei soldati d'Italia che l'hanno combattuta e vinta.

Voi avete detto ben chiaro che sulla scacchiera internazionale tutti gli Stati sono uguali per un popolo che deve giudicare la politica estera altrui, solo ed in quanto giovi o nuoccia agli interessi del proprio paese.

La nostra politica estera dopo la pace, attraverso difficoltà e tentennamenti, si è già orientata, anche in merito alla questione capitale dello stretto legame tra il problema delle riparazioni e quello dei debiti di guerra, verso direttive generali che hanno il consenso quasi unanime del Paese. Ne è prova l'approvazione dei socialisti alla Camera della parte più rilevante delle dichiarazioni dell'on. Mussolini.

Ma, purtroppo, anche qui si tratta di metodo e di ferma volontà nell'esecuzione, nella quale l'opera dei governanti attinge vigore e prestigio da quello che vi è di più personale nell'uomo di Stato che patrocina all'estero gli interessi del suo Paese.

Su questo punto le discussioni parlamentari poco giovano, quando non fanno male.

La storia ci ha dato tante prove di ciò. La più vistosa è forse quella fatta dal nostro grande Cavour, se si tiene conto della povertà di mezzi di cui disponeva.

Tra tutte le questioni di politica estera io voglio accennare brevemente ad una sola la quale per l'Italia ha carattere, che direi, domestico: quella dei Balcani così strettamente connessa a quella dell'Adriatico.

Noi italiani della costa da Venezia ad Otranto abbiamo del problema una sensibilità geografica più squisita perchè fatta di una esperienza secolare di vicende più spesso tristi e dolorose che liete.

Forse questo problema dovrà ancora e per molto tempo essere uno dei maggiori della nostra politica marittima ed estera, e forse di esso gran parte lasceremo in retaggio ai nostri figli.

Questo io voglio dire: che quello che occorre è di orientarsi, fin d'ora, bene, senza preconcetti e senza partito preso, così che all'estero non si conti sempre, come su di pedina sicura,

sopra il fatto costante di inimicizie ed ostilità nostre verso questo o quel popolo dei Balcani; come, con nostro danno, si è contato e scontato per più di trent'anni sulla nostra inimicizia con l'impero austro-ungarico.

Solo così noi possiamo raggiungere uno dei maggiori obbiettivi della nostra politica nazionale: quello che l'Adriatico diventi un mare sicuro di traffici e veicolo di civiltà e di progresso tra l'Italia e l'agitata penisola dei Balcani.

Il compianto, on. di San Giuliano, dal banco del Governo, tra gli applausi dell'Aula e delle tribune, poco prima della grande guerra, affermò in faccia al mondo: l'ora della politica remissiva è chiusa per l'Italia!

Che questa solenne affermazione, uscita dopo la grande vittoria dal campo della retorica nazionale, divenga coscienza sicura della nostra politica estera, circoscritta e mantenuta nei veri e reali interessi dell'Italia, segno visibile di una forza nazionale, conscia che per farsi valere deve sapersi misurare e sorvegliare!

L'esercito e la marina hanno urgente bisogno della loro sistemazione. La attendono ancora. I ministri borghesi sono passati senza lode. L'esperimento non è servito nè alla economia, nè alla sistemazione. Occorre provvedere e subito.

Il Paese ha diritto di avere ordinati e sistemati i due grandi fattori della difesa nazionale, nei limiti della nostra potenzialità economica e finanziaria; ma ordinati e sistemati.

Sono organismi nazionali troppo delicati per lasciarli vivere nell'incertezza e nella insicurezza della loro organizzazione interna.

Il Senato ascoltò nella discussione del luglio scorso con vero interesse le parole dell'onorevole Di Campello sulla necessità ed urgenza di quest'opera di sistemazione e di ordinamento. Siamo sicuri che Voi ciò farete: gli uomini chiamati a reggere i due Dicasteri militari sono un programma ed avranno una sola volontà per attuarlo.

Il Paese, che spende ancora ed in maniera notevole per la difesa nazionale, vuole una politica militare e ne vuole conoscere i termini ed il contenuto. Parlamento e Governo hanno il dovere di decidere ed operare in conseguenza.

Le vostre dichiarazioni sulla politica economica e finanziaria, che il Senato ha accolte

con favore e simpatia, avrebbero bisogno di qualche dilucidazione più concreta, quanto alle linee generali del programma che intendete seguire con i pieni poteri domandati al Parlamento.

Il Senato, io credo, vi darà, con fiducia nell'esperimento vostro, il voto favorevole ai pieni poteri, ma io penso che qualche cosa di più chiaro sulle vostre intenzioni voi direte perchè anche il Paese sappia e si prepari a seguire con cosciente assentimento l'opera vostra. A me pare la via per raggiungere il pareggio.

Non voglio interloquire sulla situazione del bilancio, perchè direi cose note; desidero insistere su quella parte di mezzi per raggiungere il pareggio di cui parlai altra volta qui dentro: le imposte sui generi di largo consumo.

Occorre una forte propaganda su questo punto per persuadere tutti, specie i lavoratori, che sotto questa larga forma di imposizione si raggiunge il pareggio, e per dimostrare che con un centinaio o più di lire all'anno per ogni cittadino italiano, e secondo la sua potenza di consumo personale e familiare, ci assicuriamo il pareggio, cioè la salvezza del Paese.

Questa propaganda dovrebbero fare i nostri giovani nazionalisti e fascisti; questo è il compito dell'ora della ricostruzione. Il Governo può fornire a questi giovani dati di fatto ed illustrazioni facili e popolari sulle condizioni della nostra pubblica finanza, sulla importanza del pareggio.

Il nazionalismo ed il fascismo acquisteranno per questa via una grande e duratura benevolenza.

Quanto alla riforma burocratica, il Governo sa l'opinione di questa assemblea - l'on. Mussolini disse che anche per codesta riforma il programma vi è: occorre passare all'azione rapida e conclusiva. Senza molte illusioni e rosee previsioni perchè molti servizi pubblici sono deficienti, e va continuata l'opera già iniziata delle riparazioni e del necessario rinnovamento.

A questo riguardo, molto si potrebbe dire in ordine ai mezzi di comunicazioni ferroviarie, marittime, postali, telegrafiche e telefoniche. Sono servizi pubblici che non vanno mortificati, ma vanno sviluppati. Per essi non sempre si può fare il conto del dare e dell'avere, come in una azienda ordinaria industriale. Il dare

occorre rapido e largo, e l'avere non sempre traspare nei conti aziendali, ma si riflette e si iscrive durevolmente nelle migliorate economie nazionali. Questa politica è imposta allo Stato moderno nei pubblici servizi da necessità politiche, economiche, di civiltà e di progresso, statali in largo senso, non esclusa la difesa militare.

Come non potete, in modo assoluto, fare un conto di dare ed avere nell'amministrazione della pubblica istruzione, della giustizia, della guerra e della marina, dei lavori pubblici, così, in modo relativo, non potete farlo nelle amministrazioni statali dei pubblici servizi essenziali alle comunicazioni.

Forse vedrete che quel superfluo che oggi si spende male in alcuni ingranaggi inutili del nostro organismo amministrativo, va spesso in opere necessarie e che non tollerano indugio.

Sarà bene se riusciremo a dare qualche parte di minore interesse statale dei pubblici servizi alle imprese private; ma occorre prima liquidare la questione del personale che vi è addetto. Questa opera deve farla lo Stato.

Si ripeterebbe, sotto un altro punto di vista, l'errore fatale commesso di porre sul terreno la questione degli organici durante la guerra, quando sarebbe stato più savio dare ed aumentare, secondo la necessità, il caro vivere.

Quanti milioni, quanto disordine amministrativo, quante complicazioni, quanti dolori a tutti ha procurato questo errore!

Il Senato plaude alle circolari che tagliano i nervi all'uso delle raccomandazioni parlamentari, per quanto si fosse ridotto all'innocua commedia del « sono dolente ». Certamente i funzionari avranno più tempo per attendere al lavoro di ufficio.

Ma vigilate a due grossi pericoli: che pratiche di giustizia, perchè non eccitate, dormano i sonni tranquilli dello scaffale, e poi che le raccomandazioni, tolte dalla grande corrente pubblica del patrocinio parlamentare a tutti aperto, non vengano a chiudersi nell'ambiente ristretto dei circoli segreti e meno sindacabili della parte non migliore della burocrazia.

Onorevole Mussolini, Voi ricorderete sempre l'applauso con cui il Senato accolse l'omaggio al nostro Sovrano, omaggio che si lega spiritualmente a quello che ascoltaste a Napoli nel vecchio teatro di Carlo III.

Qui dentro, quanti siamo venuti qualche volta da opposte rive, siamo monarchici non tanto e non solo perchè dinastici, ma soprattutto perchè abbiamo acquistato, nella conoscenza della storia passata e nella esperienza della vita vissuta, la convinzione profonda che la Monarchia giova alla fortuna d'Italia e questa fortuna serve con calma imponente e con fede che non conosce smarrimenti.

L'Italia ha dato al mondo l'esempio mirabile di una Monarchia che non cimenta il suo prestigio con esperimenti di politica personale, interprete fedele della grande opinione pubblica, rispettosa dei diritti delle due Camere, garante leale e sicura della libertà di tutte le minoranze, estranea affatto, fino allo scrupolo, alle competizioni dei partiti, circondata dall'affetto popolare quale una istituzione, ancora regale nel suo prestigio, ma di una regalità nazionale e veramente moderna.

A questa Monarchia che ha portato l'ufficio suo all'altezza di una necessità pratica della vita nazionale, noi abbiamo dato e daremo tutta la devozione di servitori fedeli e per Essa noi sentiamo che avremmo saputo essere monarchici, malgrado il Re.

Onorevole Mussolini, l'ambiente sereno e superiore di questa Assemblea permette a noi di giudicare senza preoccupazioni esagerate le dure parole delle comunicazioni del Governo sulla condotta dell'attuale Camera elettiva.

Noi intendemmo che la fiera rampogna non era e non poteva essere contro la istituzione, ma contro il modo del suo funzionamento e contro il mal costume parlamentare.

I numerosi gruppi parlamentari, alcuni vuoti affatto di contenuto politico, il mal costume parlamentare non sono istituzioni.

Ed il monito va diritto anche al corpo elettorale che ha civettato col pericolo; inerte e passivo, o attivo per protesta a favore di programmi che non erano i suoi. L'Italia non ha tanti socialisti, quanti sono i voti avuti dai rappresentanti di quel partito nella Camera elettiva. Lo abbiamo ripetuto sovente ed inutilmente. È comodo dare la responsabilità di tutti i mali vecchi e nuovi della vita parlamentare italiana alla proporzionale. Uno studio sereno e profondo del modo come procedono le elezioni del 1919 potrebbe dimostrare che, senza la proporzionale, la rappresentanza della

parte conservatrice e liberale sarebbe stata assai più scarsa. Si dice che fu fatto per protesta contro le malefatte di un Ministero. Se anche ciò fosse vero, strana protesta quella che aggrava il male di cui uno si duole!

Noi intanto di questa Camera, e credo d'interpetrare il sentimento unanime del Senato, al Governo ed al Paese questo vogliamo dire: che al funzionamento di quest'Assemblea occorre una Camera elettiva, forte di prestigio, libera nei suoi movimenti e nel suo sindacato sulla condotta del Governo, cosciente nella difesa delle sue prerogative, sempre aperta e sensibile alle grandi correnti della pubblica opinione, da cui attinge i modi della sua costituzione e della sua maggiore e riconosciuta efficienza politica.

Il Senato, che conosce i limiti delle sue attribuzioni, e che sa di non potersi sostituire alla Camera elettiva o imitarla senza farne la caricatura, il Senato giudicherebbe come grave iattura per la cosa pubblica e come minaccioso pericolo al suo funzionamento, se il plauso alla propria condotta dovesse venirgli dal contrasto con una Camera elettiva senza prestigio politico, insicura e sospettata, discussa nel Paese come non più la grande e la legittima rappresentante nel corpo elettorale e della pubblica opinione.

Il perdurare di una siffatta situazione sarebbe davvero pernicioso ed umiliante non già per questa o quella Camera elettiva, ma per la istituzione in sé, e non solamente per essa.

Su questa materia, onorevole Mussolini, un grande augurio io Le faccio, nell'interesse del Paese e della sua fortuna personale, che ella sappia con mano energica e col rispetto più scrupoloso verso la maggiore Assemblea politica del Paese, tradurre in atto l'insegnamento inglese e che il nostro grande Cavour ripetè una volta nel Parlamento subalpino: *tra le cose da governare il Gabinetto deve saper governare prima la Camera dei comuni.*

Onorevoli colleghi, ho finito e vengo rapidamente alla mia conclusione, ringraziandovi della benevola vostra attenzione. E questa conclusione è diretta alla persona del Presidente del Consiglio:

Onorevole Mussolini, come credo constaterete nel seguito della discussione, il Senato nulla ha da mutare nel giudizio che aveva già

dato sul movimento fascista, neppure dopo che questo è giunto al Governo. Se fu vi qualche anima religiosa del protocollo e della consuetudine parlamentare, essa ha già scontato la lacerazione sofferta, prendendo atto, con fiducia patriottica, dell'ordine rapidamente assicurato e dell'inizio della vostra azione.

L'azione consola di tutto. E voi potete ben dire che bisogna aver ragione domani, non oggi.

Nè il vostro passato, che i vostri avversari si sono affrettati a ricordare, turba la fiducia di questa Assemblea. Qui dentro vivono uomini politici consumati e storici insigni delle vicende della nostra storia lontana e di quella più recente del nostro risorgimento.

Governanti pavidì avevano temuto ed annunciato la fine d'Italia, ed il mattino seguente alla notte del triste presagio, il Paese si è svegliato con un Ministero che andava via e con un Governo che veniva, forte della fiducia del Re e del Paese.

Ma, onorevoli Mussolini, chi ama, teme!

Questa rinascita dell'anima nazionale, questo rinnovamento della pubblica coscienza, che Voi avete saputo organizzare nei fasci e raccogliere nella volontà che opera, questa rinascita, molti qui dentro e fuori vollero ed aiutarono con l'opera l'azione della propaganda e dell'esempio. A molti di noi, se li sorresse la fede, mancò l'energia, la forza morale della attrazione, ma soprattutto mancò il favore della pubblica opinione; qualcuno di noi sentì nell'ora dell'insuccesso la vergogna di essere diventato un retore pedante della politica liberale.

L'ambiente era sordo ed ottuso, la classe dirigente inerte e disorientata, la coscienza pubblica vuota di contenuto, i giovani attratti verso altre rive e verso altri ideali. La stessa opera di Sidney Sonnino è rimasta quasi senza contagi.

E poichè ho fatto il suo nome per la prima volta dopo che ci ha lasciato, e parlo di quella politica che fu la nobile passione di tutta la sua vita, consenta il Senato che io mandi alla sua memoria, che ora è entrata nel culto della religione della Patria, un commosso reverente saluto.

Res sua agitur.

Mesi or sono mi scrisse dal suo Romito che non era cosa degna togliersi la vita, ma che

desiderava morire se avesse dovuto vedere la rovina della Patria.

Due cose avvelenarono gli ultimi anni della sua esistenza, due cose da cui temeva i maggiori pericoli per la salute d'Italia: la proporzionale ed il *deficit* del bilancio.

Nella prima vedeva il disfaccimento della vita pubblica; nel secondo la rovina e la servitù all'Estero.

La tristezza profonda che l'aveva preso, e che egli spiegava con la malferma salute dei suoi nervi, si era alquanto addolcita in questi giorni per la vittoria del fascismo, in cui aveva speranza e fiducia, se gli sarà lasciato tempo, soggiungeva, per orientarsi ed operare e se sarà lealmente aiutato.

Era per lui la rinascenza, la ripresa e la messa in marcia dei valori morali; rinascenza da lui invano sospirata per tutta la vita.

Non conobbe appieno la eminente posizione morale che aveva conquistato nel Paese e che è e sarà duraturo ricordo che i suoi contemporanei lasceranno ai posteri.

Il fenomeno della pubblica fiducia e della stima da cui fu circondato, è uno dei più vistosi fenomeni della vita pubblica italiana, perchè si formò attorno ad un uomo che non cercò, anzi fu schivo di quello che si chiama la popolarità.

Quella fiducia aveva radici profonde ed oscure nell'anima nazionale che qualche volta in suo confronto ebbe vergogna di sè stessa, come oggi ha rimorso, di non aver tradotto quella fiducia in opera di fervido visibile consenso.

Ebbe la fibra politica del Disraeli; ma non seppe governare come l'uomo di Stato inglese, la Camera dei Comuni. Se avesse saputo, avrebbe potuto osare, ma gli mancò l'audacia degli uomini d'azione, che buttano e cimentano tutta la loro personalità negli avvenimenti; ma soprattutto lo trattenne la onesta convinzione che, osando, non avrebbe fatto il bene del Paese a cui non si credè mai necessario.

Aveva dei grandi spiriti, che operano con le grandi forze della natura nel silenzio, la timidità e la passione della solitudine. Diceva sovente: « Se occorre alla vostra propaganda, parlate pure dell'opera mia, ma non fate il mio nome ».

Era così irresistibile il contagio morale della sua condotta e dei suoi giudizi sull'animo

di chi aveva con lui quella consuetudine, che la sua rigidità consentiva, che spesso si finiva col dubitare della propria opinione quando non era la sua.

Anche per questo non poteva essere e non fu un capo parte.

Quando fu all'opposizione, e vi fu sovente, era di uno scrupolo e di una obbiettività religiosi. Nel 1903 dichiarò lealmente in piena Camera, pur continuando a fare opera di opposizione, che la politica di libertà fatta dall'onorevole Giolitti era riuscita.

Durante la guerra libica fu esemplare nella sua condotta. Ad un suo amico che aveva mandato un articolo al *Giornale d'Italia* di approvazione bensì alla guerra, ma con molte anticipate riserve sulla sua condotta di Governo e con la promessa di un sindacato severo, scrisse: « È il momento di tacere. Bisogna sostenere lealmente il Governo e dargli fiducia e circondarlo di forza; minacciare un sindacato per domani è come criticare oggi. Non approvo l'articolo ».

Io pubblicai quella lettera, e come si dolse con me di aver messo in pubblico il suo nome io non posso dirvelo.

Egli diceva spesso che bisognava aver ragione domani non oggi. Egli non volle mai aver ragione oggi. È venuto il suo domani, purtroppo, ma, ahimè, insieme alla sua morte!

Se dovessi seguire il consiglio della mia commozione, dovrei smettere il mio discorso. Ma egli un tale atto avrebbe giudicato una puerilità sentimentale.

Il Senato mi perdoni questa parentesi, che non è digressione, e mi conceda pochi altri minuti della sua benevola attenzione.

Per eccitare la coscienza pubblica addormentata qualche Presidente del Consiglio invocò la resistenza, e lo fece in modo brutale, ma attese invano. Giovò forse più di tutto la lezione delle cose.

Se l'ironia della storia avesse una voce, potrebbe scegliere quella dell'onorevole Giolitti, grande maestro di balistica sicura, per dire che con le baionette è disperata cosa difendere le istituzioni sociali e politiche, e che, più di quelle, occorre la forza irresistibile della pubblica opinione organizzata.

Comunque, per la nostra storia interna sta il fatto che il decennio dalla festa del centenario

alla guerra nazionale ha elaborato la nuova coscienza pubblica; la vittoria ed il fascismo l'hanno formata, nell'azione di ieri ed in quella di oggi, come una necessità pratica, intelligibile a tutti, della politica nazionale.

Ma pericoli non mancano a questa vostra azione. A parte le grosse, gigantesche difficoltà della situazione dell'Italia all'estero ed all'interno, difficoltà politiche, economiche e di bilancio, difficoltà potrete incontrare sul vostro cammino; difficoltà inerenti alla vostra persona. Oltre i nemici vecchi, gli avversari aperti, quelli silenziosi, che si sono acquattati per paura e per rispetto del vostro successo, altri forse ve ne faranno gli interessi offesi, i sordi rancori dei tiranni cinesi di Montecitorio che avete spodestati, la sicura delusione di quei pochi o molti che attendono la reazione contro le organizzazioni operaie, le amarezze immancabili dell'attesa, che si crede ingannata, di chi spera benefici e vantaggi.

Avete detto ai vostri avversari: « Non vi illudete ». Quanti seguono l'opera del vostro Governo con simpatia, cioè col *pathos* dell'anima fascista, sentono il dovere di dirvi: neppure voi illudetevi, onorevole Mussolini, sorvegliate e sorvegliatevi!

Il Senato vi darà tutto l'aiuto che questa alta Assemblea sente di dover dare ad un Governo che ha un'opera immane da compiere e che ha una responsabilità superiore alle spalle dei figli di Adamo.

L'opera di ricostruzione del Governo, del Parlamento e del popolo italiano è di quelle grandi opere della natura che si compiono nel raccoglimento ed amano il silenzio.

Ben faceste a domandare i pieni poteri.

Passata l'ora dell'entusiasmo, auguriamoci che cessino le grida, i clamori, le esaltazioni, le esagerazioni letterarie e, soprattutto, le pericolose illusioni che credono ai miracoli.

Onorevole Presidente del Consiglio, in questi giorni, certamente, come accade a quanti dopo i duri giorni della tempesta conquistarono la riva, anche a voi l'onda dei teneri ricordi della adolescenza, della casa natale e dei vostri vecchi perduti ha invaso il vostro spirito e ve lo ha sorretto di rinnovato vigore.

Non forse udiste nel silenzio della notte e quando più acuto si fa il dramma delle dure responsabilità della propria condotta, non udiste

la voce cara e domestica che vi diceva paterna e benigna:

« Vigilante, Benito, con giudizio? ».

È anche questa la voce del Paese che vuole amarvi, non solo come vi ama nell'ora del successo di oggi, ma anche in quella di domani, dell'azione feconda e riparatrice delle fortune d'Italia!

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Garofalo di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulle petizioni pervenute negli ultimi tempi della Presidenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che, stampata e distribuita, sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Torneremo alla discussione sulle comunicazioni del Governo. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Albertini.

ALBERTINI. (*Segni di attenzione*). L'ultima volta che ho avuto l'onore di parlare in quest'aula ho parlato sotto la preoccupazione di un colpo di Stato fascista che allora pareva imminente. Ho invocato che esso fosse prevenuto con una rapida assunzione dei fascisti al governo, la quale desse loro quella voce nelle cose d'Italia a cui avevano diritto ed impedisse un'occupazione violenta del potere. L'onorevole Facta, nonchè avvertire l'imponenza e la pressione di questo grande problema politico, è andato materialmente e moralmente in vacanza (*ilarità*). Giunto l'autunno, i fatti di Bolzano e di Trento avrebbero dovuto richiamarlo alla realtà ed indurlo immediatamente a dimettersi per far posto ad un Gabinetto in cui le forze fasciste avessero adeguata rappresentanza.

V'era l'urgenza massima: non un giorno doveva perdersi per evitare quello che poi è accaduto. Era prima dell'adunata di Napoli che bisognava dare al moto imponente uno

sbocco legale. La stampa diede l'allarme: ma l'onorevole Facta o non capì e non volle capire, e nell'inerzia più assoluta attese quella rivoluzione fascista che l'onorevole Mussolini giustamente ha chiamato unica al mondo. « Essa si è fatta, egli ha detto, mentre i servizi funzionavano, mentre i commerci continuavano, gli impiegati erano al loro posto e gli operai nelle officine e i contadini nei campi attendevano pacificamente al lavoro ». Tutto è andato così liscio, tutto si è svolto così rapidamente, che a pochi giorni di distanza dall'evento parrebbe esagerato parlare di una rivoluzione avvenuta se il suo autore non ne avesse indicato al Parlamento tutta la portata attuale e gli sviluppi che può ulteriormente assumere. Ma, prima della giornata di giovedì 16, e dopo la parentesi di questa giornata, a vedere l'onorevole Mussolini, insediato alla presidenza del Consiglio colla disinvoltura di un capo di Governo anziano, parlare ed agire risolutamente in difesa del *novus ordo* instaurato a nome di un Gabinetto parlamentare, a misurare tutti gli indici della soddisfazione pubblica e della fiducia rinata, a valutare le ripercussioni favorevolissime che tanta crisi ha avuto all'estero, v'era da chiedersi se realmente fra il 28 ed il 29 ottobre fosse accaduto in Italia alcunchè di grave. Ed occorre essere un costituzionale intransigente, un liberale impenitente, un « melanconico zelatore del supercostituzionalismo », direbbe il presidente del Consiglio, per dolersi che la costituzione sia stata ferita e che una tradizione cara e sacra, la quale accompagnava il nostro cammino nella storia dal 1848, sia stata interrotta.

Ma io sono un costituzionale intransigente ed un liberale impenitente, e, come tale, sento il bruciore di quella ferita e l'amarrezza dell'offesa arrecata ai miei ideali, e non mi perito, anzi sento il dovere di dirlo da questa tribuna, non per sterile recriminazione, ma per cercare alla luce di quegli ideali la via della ricostruzione. E, di fronte a tante adulazioni, a tante genuflessioni dopo la vostra vittoria, voi, onorevole presidente del Consiglio che siete un uomo forte, apprezzerete il linguaggio di chi parla con la voce della sua coscienza e della sua dignità. (*Approvazioni*).

La mia coscienza mi dice - l'ho affermato ampiamente qui e oggi lo ripeto - che la rea-

zione fascista ha salvato l'Italia dal pericolo socialista, il quale, in forma più o meno aperta, più o meno minacciosa, incombeva sulla nostra vita che esso da un ventennio aveva lentamente avvelenato. Mi dice altresì che la reazione fascista, mirando a ristabilire l'autorità dello Stato e ad infondere nuova energia ai suoi dirigenti, ha interpretato l'aspirazione più intensa di tutti i veri italiani (*approvazioni*). Benemerente insigne queste, che io voglio qui pienamente riconoscere ed esaltare. Ma era necessario, per ristabilire l'autorità dello Stato, ridurla prima in frantumi ed imporre colla forza un governo Mussolini? In non lo credo. Sono convinto cioè che ai fascisti si aprivano due vie per impadronirsi legalmente dei poteri pubblici: appagarsi per ora d'una larga partecipazione in un Ministero di transizione per arrivare al predominio dopo le elezioni generali (*commenti*) oppure rifiutarsi di entrare in un Gabinetto Giolitti, Salandra od Orlando, e rendere così inevitabile subito una soluzione affidata a Mussolini. Soluzione che, contrariamente a quanto si è detto, era perfettamente costituzionale, giacché è indispensabile che il Governo rappresenti lo spirito del Paese, e lo spirito del Paese era evidentemente orientato a favore del fascismo e del suo capo: ciò a prescindere da tante altre considerazioni di opportunità e di elementare previdenza che facevano ritenere ineluttabile, urgente l'avvento legale dei fascisti alla direzione dello Stato.

Perché allora l'onorevole Mussolini ed i suoi compagni di fede hanno voluto non solo vincere ma stravincere con una vittoria che ha umiliato tutti i poteri dello Stato ed ha inferto alle sue istituzioni un colpo di cui è vano celarsi la portata? (*Commenti*). Non lo so: forse l'arco della violenza era troppo teso perché la freccia non partisse, ed il dispregio per la classe dirigente che aveva fin qui monopolizzato il potere troppo profondo perché le fosse risparmiata l'offesa di una caduta umiliante. Ma è inutile dissimularsi che quella classe dirigente, sia pure indegnamente, rappresentava la tradizione che ha fatto l'Italia e da Novara l'ha portata a Vittorio Veneto in un'ascensione continua politica, economica e morale. Anche morale, sì, perché, onorevoli senatori, un Paese che aveva attraversato la

terribile vicenda della guerra mondiale e non era stato abbattuto dopo la sciagura di Caporetto era già un Paese in grande ascesa morale. (*Commenti*). Era un Paese il quale non poteva forse evitare un collasso dopo tanto sforzo, ma doveva risorgere in tutta la grandezza guadagnata col trionfo delle sue armi.

Voi avete ritenuto che tale risurrezione non potesse svolgersi in tutta la sua ampiezza senza interrompere quella tradizione di rispetto costituzionale che per ogni liberale era sacra. Ebbene, di fronte al fatto compiuto, non vi può essere italiano il quale non si auguri che abbiate operato per il meglio e che gli avvenimenti prossimi e lontani vi diano ragione. (*Approvazioni*). Non vi può essere italiano il quale non voglia con tutto il cuore che il vostro esperimento, onorevole Mussolini, sia coronato dal più grandioso successo.

Guai al Paese se voi non riusciste!

Dopo tanta distruzione infatti compiuta da sinistra e da destra, quale altra forza politica ci è rimasta capace di operare e di imporsi all'infuori della vostra? Nessuna. Ed in queste condizioni solo i ciechi od i perversi possono formulare altro voto diverso da quello vostro, onorevole Presidente del Consiglio. « Dio mi assista nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica », voi avete detto. Sì, Dio vi assista e vi assista la collaborazione di tutti i cittadini.

Ognuno può e deve collaborare, e voi, il giorno dopo, giustamente avete affermato che non respingete nessuna collaborazione. Ma lasciatemi dire che non basta non respingere le collaborazioni; bisogna che voi le rendiate possibili col permettere ad ogni cittadino di cooperare avendo salvaguardate la sua dignità e la sua coscienza. Vi si chiede cioè di ubbidire al vostro Governo e di coadiuvarlo come uomini liberi; liberi, s'intende, nei limiti definiti dalla legge, che non sono quelli indefiniti dell'arbitrio. È vero che nel vostro programma è scritto: « le libertà statutarie non saranno vulnerate ». Ma fra le libertà statutarie sovra- stano quelle parlamentari. Esse sono cadute da noi in grande discredito, e v'è scarso accoramento, anzi soddisfazione diffusa nel Paese per la percossa che hanno subita. Ciò non toglie che siano la base della vita di ogni popolo civile, e che, come riconosceva ieri lo stesso

Clemenceau, il quale pure non ama troppo i Parlamenti, nulla l'umanità abbia trovato di meglio per presidiare la volontà dei popoli e le loro libertà pubbliche e private dalla sopraffazione delle monarchie assolute e delle dittature.

Dittatura: ho detto la parola che corre sulle bocche di molti italiani da parecchio tempo in qua, da quando la nausea per il malcostume parlamentare ci fa mettere in causa la stessa costituzione. E corre non per la prima volta. Se n'è parlato molto nel 1860, quando v'era chi incitava Cavour ad assumere la dittatura. Le istituzioni parlamentari erano di fresca data, e i giorni erano grossi. Ma quel grande spirito pur nelle ore più torbide serbava fede ai suoi ideali, ed alla contessa de Circourt il 29 dicembre scriveva: « Per parté mia non ho fiducia alcuna nelle dittature, specialmente in quelle civili. Credo che con un Parlamento si possono far cose che coll'assolutismo sono impossibili. Un'esperienza di tredici anni m'ha convinto che un Ministero onesto ed energico, che non abbia nulla a temere dalle rivelazioni della tribuna e non si faccia intimidire dalla violenza dei partiti, abbia tutto da guadagnare nelle lotte parlamentari. Non mi sono mai sentito tanto debole come quando le Camere erano chiuse. D'altronde io non potrei tradire le mie origini e rinnegare i principii che ho professato durante tutta la mia vita. Son figlio della libertà; ad essa debbo tutto ciò che sono. Se fosse necessario velare la statua della libertà, non sarei io a farlo. Se si riuscisse a persuadere gl'Italiani che hanno bisogno di un dittatore, sceglierebbero Garibaldi, non me. Ed avrebbero ragione ».

Il concetto di Garibaldi era quello di una grande dittatura rivoluzionaria da esercitare in nome del Re senza controllo di stampa libera, nè di guarentigie individuali e parlamentari. « Io reputo invece - scriveva a Salvagnoli il conte di Cavour - che non sarà ultima gloria per l'Italia di aver saputo costituirsi a nazione senza sacrificare la libertà all'indipendenza, senza passare per le mani dittatoriali di un Cromwell, ma svincolandosi dall'assolutismo monarchico senza cadere nel dispotismo rivoluzionario ».

Questa gloria, preconizzata nel 1860, non fu offuscata nemmeno nei giorni più duri della

guerra. Per salvare il patrimonio della costituzione ci siamo adattati ad affrontare la terribile impresa con una Camera che non voleva saperne, che la denigrava, che demoralizzava il Paese. (*Commenti*). Abbiamo fatto male? No: io dico che abbiamo fatto bene.

Voci. E allora?

ALBERTINI. Io dico che ci sono conquiste della civiltà, punti fermi dell'ascensione umana che abbiamo il dovere di non abbandonare a nessun costo, perchè nella difesa loro è coinvolto il nostro onore di gente libera, il nostro prestigio di nazione degna di stare al paro delle altre (*rumori, commenti*).

PRESIDENTE. È degno del Senato che tutte le opinioni trovino qui libera manifestazione (*approvazioni*).

ALBERTINI. Riforma della burocrazia, sistemazione ferroviaria, pareggio del bilancio, assetto economico del Paese sono cose immense; ma nessun beneficio materiale può essere messo nella bilancia che compensi il sacrificio di beni morali inestimabili, di beni morali che all'umanità sono costati secoli di lotte, che a noi ricordano audacie e martirii per i quali ci siamo entusiasmati. Sarebbe davvero tragico tornare alle posizioni arretrate della storia donde partirono cento anni or sono Santorre di Santarosa e gli amici suoi, indicandoci la via da percorrere, la via che abbiamo percorso per fare l'Italia.

Il Presidente del Consiglio non medita nulla di simile, è stato detto. Egli ha voluto con le sue parole colpire la Camera attuale, non l'istituto parlamentare; ed alcune frasi del discorso successivo dell'onorevole Mussolini potrebbero avvalorare questa interpretazione. Ora contro la Camera attuale non eravamo tutti d'accordo? Sì, d'accordo. Ci sarebbe solo da fermarsi un momento a considerare se nell'abitudine che abbiamo tutti, me compreso, di contrapporre continuamente il Paese alla Camera, non ci sia un po' di esagerazione patriottica. Ricordo un articolo dell'onorevole Mussolini di cinque mesi fa, del 2 luglio, nel quale si chiedeva: « il cosiddetto Paese è migliore della sua Camera? », e concludeva che non è migliore e che il contrasto tra il Paese e la Camera è « artificio polemico ». Io non condivido interamente questa opinione, e penso in ogni caso che una parte dei mali che de-

ploriamo sia dovuta alla immaturità politica del Paese per la rappresentanza proporzionale, mentre ad altri gravi inconvenienti si potrebbe ovviare con modificazioni sostanziali nel modo di lavorare della Camera, nel senso di renderlo più spiccio e meno teatrale.

Voce. Più spiccio di così?

ALBERTINI. Non parlo di questo momento, e col togliere ai deputati il diritto di deliberare di loro iniziativa aumenti di spese, ciò che non è nello spirito della costituzione. Ma quella che conta è l'opinione del Presidente del Consiglio. Ora, nel suo discorso-programma, ha egli mirato soltanto alla Camera attuale?

Lasciamo andare il bivacco di quell'aula « sorda e grigia » ch'egli poteva fare, e non ha fatto. Siamogli per questo molto grati, perchè quel bivacco avrebbe mortalmente offesa non la sola XXVI legislatura, ma tutta la dignità di un tempio in cui, se ora officiano cattivi sacerdoti, officiarono in altri giorni figure gloriose e purissime, ed in cui non sono meno custoditi i tesori delle nostre libertà. (*Approvazioni*). Chiediamoci piuttosto perchè il Presidente del Consiglio abbia contemplato la possibilità che Montecitorio diventi bivacco di manipoli fascisti in un « secondo tempo ». Che significato ha questo « secondo tempo » se il Governo può sciogliere la Camera quando vuole e farne eleggere una in cui le forze fasciste abbiano adeguata rappresentanza? E perchè dire: « io non voglio, finchè mi sarà possibile, governare contro la Camera? ». Non è necessario affatto governare contro la Camera se si può mandarla definitivamente a casa per averne una migliore. Essa, è vero, doveva approvare prima non solo l'esercizio provvisorio, ma anche i pieni poteri finanziari, e le resta da discutere e votare la riforma elettorale. Ma non erano necessarie ulteriori pressioni per giungere a questo risultato; non occorreva oltrepassare le forme con parole gravissime e minaccie oscure che potevano sembrar dirette non contro una legislatura ma contro l'Istituto parlamentare.

Le forme hanno in questo campo valore sostanziale. Il Presidente del Consiglio ha confrontato il moto che lo ha condotto al potere con quello che nel 1915 condusse una Camera neutralista a deliberare la guerra. A parte che il moto del 15 fu uno scoppio improvviso di

una parte dell'opinione pubblica, non organizzato, non sorretto da forze armate, esso esaurì la sua violenza colla dichiarazione di guerra; poi il Parlamento riprese i suoi diritti. L'essenziale è questo: che un eventuale acerbo contrasto tra Parlamento e Paese sia rapidamente risoluto e che in esso non vengano compromesse le basi di quella carta costituzionale che protegge i diritti e le libertà di noi tutti, e su cui si impernano le nostre più care tradizioni nazionali. E se io profondamente mi dolgo che nessuno, nessuno dei maggiori parlamentari si sia levato nell'altro ramo del Parlamento a dire una parola di dignità (*approvazioni*), riconosco però che la Camera ha reso un grande servizio alla Nazione non ubbidendo a risentimenti immediati, votando, anche contro convinzione, i provvedimenti che il Governo le ha sottoposti ma evitando così ulteriori ferite alla costituzione. (*Commenti*).

Compito infatti supremo di questa legislatura è ormai quello di salvaguardare i diritti della nuova e permettere così che le libertà parlamentari si risollefino e riassumano il loro prestigio. Ma, votata la riforma elettorale, la 26ª legislatura avrà assolto questo compito e dovrà cessar di vivere. Una vita più lunga, condotta in condizioni così poco onorevoli, sarebbe disdicevole per la Camera e disdicevole per il Governo. Il Governo ci ha promesso di portar nel Parlamento i migliori fra quei giovani che hanno militato nei fasci. Vengano, e coloro che il potere ha logorato cedano ad essi la face della costituzione. Il grande movimento ha avuto solo un principio di sbocco legale: ben più ampio esso deve riuscire perchè perda il carattere di violenza minacciosa e dia i frutti più sani.

Nel frattempo il Ministero ha i pieni poteri, e nulla sostanzialmente, fino alla convocazione della Camera nuova, intralcia la via all'onorevole Mussolini nell'impresa di salvazione del paese che si è assunta.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri.* Spero.

ALBERTINI. Egli, sin dall'inizio, come ha impresso subito al Governo un carattere di freschezza, di novità, di giovinezza, come gli ha dato tono e vigoria d'azione conquistando il favore non solo dell'opinione pubblica italiana, ma an-

che di quella straniera, così ha avuto intuizioni politiche ed accenni che meritano tutto il nostro plauso. Era appena insediato, ed ammoniva che « l'esercito nazionale non può, non deve, nè approvare nè disapprovare. Esso deve soltanto e sempre fedelmente obbedire. In ciò sta la sua forza, la sua grandezza, la sua gloria ». Ben detto. E nel programma di Governo che qui ha enunciato, il Presidente ha soddisfatto le nostre aspettative migliori, dimostrando senso di responsabilità e chiara percezione del suo compito.

Che cosa ci attendiamo infatti da lui?

Anzitutto che all'arbitrio si sostituisca la legalità: in altre parole, che sia restaurata la libertà di tutti, la quale non deve conoscere altri limiti se non quelli stabiliti dalle leggi, e che tutti cessino dal sostituirsi allo Stato nel difenderne l'autorità, dal determinare ciò che è lecito ed illecito, ciò che è patriottico o meno. Bando dunque all'azione e alla sedizione di partiti, di gruppi, di legionari, di squadristi, di ex combattenti, sia nella politica interna che in quella estera. Nessuno voglia farsi avanti per decretarsi il monopolio di una interpretazione infallibile del vero interesse italiano. Tocca ai poteri responsabili di interpretarlo. Ogni formula di salvezza nazionale imposta dagli irresponsabili è inquinata per la sua origine. Da queste ovvie premesse, che sono le basi di vita di ogni nazione forte e rispettata, discende la conseguenza indeclinabile che non ci devono essere in Italia due corpi armati, quello dei fasci e quello dello Stato. (*Benissimo. Segni di assenso del Presidente del Consiglio*). Giunti a Roma, i fasci devono deporre le armi ai piedi dei loro capi diventati governanti legittimi, e deporle per sempre. Se il Ministero Mussolini rappresentasse solo una tregua nel regime di violenza, noi saremmo perduti.

Poi ci attendiamo che insieme alla legalità sia restaurata la moralità della vita pubblica. Un Governo morale è quello che si ispira agli interessi generali della Nazione, non a quelli particolari di categorie, di classi o di partiti: è quello che trae norma da una coscienza pura, non obnubilata da timori d'impopolarità, da pressioni di ceti, da ambizioni volgari; è quello che aborre dalla demagogia e vuol reggersi al potere non mendicando il diritto di vita, disprezzando invece la vita se questa ha da esser condotta attraverso dedizioni e transazioni.

Tutto ciò l'onor. Mussolini ci ha sostanzialmente promesso, ed egli ha colto pure l'essenza del formidabile problema finanziario quando ha detto che esso è non tanto di competenza quanto di forza. Per far pagare tutti come è giusto che paghino, per spendere il danaro pubblico nel miglior modo, per introdurre economie feroci, per dir di no a tutti i parassiti che, ammantando l'interesse loro privato con tutti i colori del patriottismo e della democrazia, vogliono mettere mano sull'erario e vivere a spese dei consumatori e dei contribuenti, per licenziare tutti gli impiegati, i ferrovieri ed i postelegrafonici esuberanti, bisogna essere fortissimi. È molto facile deviare, transigere, concedere, quando l'aria tutto intorno è viziata, e nove su dieci tra quei burocrati, quei deputati, quegli industriali, banchieri, cooperatori, socialisti che vi avvicinano, in buona od in mala fede, vogliono dimostrarvi che soddisfacendo i loro voti fate l'interesse pubblico: anzi che essi vi parlano per l'interesse pubblico, non per l'interesse loro. Il problema finanziario pertanto sarà quello che meglio di ogni altro offrirà la pietra di paragone per misurare, onorevole Presidente del Consiglio, la vostra tempra di governante.

Siete ad uno svolta grande della vostra vita, come l'Italia è ad uno svolta grande della sua. Io ho fatto qui le riserve che la mia coscienza e la mia fede liberale mi imponevano di chiaramente esprimere; ma ripeto che vi accompagnano i voti più sinceri ed ardenti di ogni buon italiano. Da quattro anni la grande guerra è finita e non hanno ancora pace nella terra i nostri cinquecentomila morti. Non l'avranno finché il loro immenso sacrificio non abbia dato alla Patria i frutti per cui l'hanno affrontato; nè fino ad allora avrà pace la coscienza nostra, di noi che volemmo la guerra perchè l'Italia diventasse più grande, più forte e più sicura.

Ma grandezza, forza e sicurezza l'Italia non troverà mai fuori dello Stato liberale. Quello che i fascisti hanno preso di mira non era lo Stato liberale, ma la sua parodia. (*Vive approvazioni*). Dateci questo Stato, onor. Mussolini, e uniteci così tutti quanti in una conciliazione che non sia esteriore, ma interiore, abbia per base il consenso liberamente concesso od il dissenso liberamente manifestato; abbia due limiti soli insuperabili: il rispetto della legge e la devozione alla Patria. (*Approvazioni vivissime, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cupis.

DE CUPIS. Prendo la parola per dare il mio saluto al nuovo Ministero, dico meglio, al nuovo Governo; al Ministero al Governo della Vittoria.

Finalmente!

Sì, o signori, perchè è proprio questo il pensiero che ha agitato, commosso, esaltato l'anima italiana in questi giorni. Camicie nere, camicie azzurre, popolo festante non volevano dire altro che questo: vogliamo che i nostri reggitori sappiano e sentano che l'Italia attraverso quattro anni di aspra guerra ha vinto!

Oh forse non si sapeva! Si sapeva; ma sapere non è sentire. Si sapeva perchè il fatto non si può sconfessare; il fatto è fatto: *factum infectum fieri nequit*; ma non si sentiva; e il frutto della vittoria fu in gran parte disperso.

Più volte, signori, ho detto con voi nei nostri amichevoli conversari, e mi piace ripeterlo ora nella solennità dell'aula, che fu grave disgrazia per l'Italia che la soluzione dei problemi della pace fosse consegnata a coloro che più fieramente eransi dichiarati nemici della guerra. Fu conseguenza logica e naturale una politica fiacca, insidiosa, coscientemente o incoscientemente non importa: compiacimenti e blandizie ai partiti estremi, fatti perciò orgogliosi, audaci, arroganti, turbolenti; una gara fra Governo e sovversivi in chiedere e concedere; anzi ormai più non si chiedeva; si procedeva francamente dai sovversivi all'attuazione dei loro disegni perchè del consenso del Governo non si dubitava: quindi una tirannide demagogica nelle terre, schiacciamento delle industrie, paralisi del commercio, distruzione del diritto di proprietà, disordine nelle Amministrazioni pubbliche, nelle quali fu rotta ogni proporzione di gerarchia; e nella politica estera due fatti esponenti l'anatema della impresa di Ronchi, e la conseguente vergogna del Trattato di Rapallo, aggiungi per soprammercato il reato dell'amnistia ai disertori; fatto quest'ultimo che non appartiene soltanto alla politica interna, ma alla politica estera altresì, perchè l'esercito è principalmente, e non dovrebbe essere altro che il presidio della nazione dai nemici di fuori.

Tutto era in isfacelo; e conseguenza di ciò un malcontento generale che sordamente ser-

peva, ma faceva pure già sentire la sua minaccia.

E dove, o signori, si sarebbe giunti?... Ma sorge il fascismo. Il Governo ne è sgomento; e impotente ormai di fronte alla demagogia che ne ha soverchiato la forza, vede in esso la possibilità di un aiuto inatteso; ma dispcersarlo al Governo no; e furbescamente crede di potersene giovare facendone strumento di polizia. Quindi segrete istruzioni a prefetti e a questori che lascino fare: se i fascisti dan busse anche ne prendono, e di tanto son risparmiate guardie regie e carabinieri. Lasciar fare adunque. Ma nelle aule parlamentari e nella stampa governativa si grida altamente che il Governo tra fascisti e socialisti è in mezzo; non per uni non per gli altri; violenza da qualunque parte essa sia è sempre violenza, il Governo non può che biasimarla e reprimerla.

E questa « foggia di governo », permettemi di usare questa espressione, « questa foggia di governo » si pretende farla passare come alta espressione di giustizia sociale! È, o signori, la vecchia teoria dei Governi dissimulatori e rei: « parere e non essere »; ma di questa furbesca formola di Governo fa giudizio il volgare proverbio: « parere e non essere è come filare non tessere ».

I fascisti infatti proseguono la loro strada; le fila s'ingrossano; si organizzano militarmente; divengono esercito; occupano comuni, si addensano intorno a Roma; il Ministero, sventata dal senno del Re la guerra civile, cede il potere, il fascismo dal Re lo riceve e lo assume. L'Italia applaude.

Ora a coloro che al movimento fascista han mostrato d'inorridire deprecando alla rivoluzione, io dico: siete voi che l'avete preparata; e se la Italia ne è tutta contenta, e contenti dovete esserne pur voi, e più che tutti gli altri contenti, perchè è merito vostro. E dico: poi che questa rivoluzione, la quale ha tesa la mano al popolo e al Sovrano, e con patriottico affetto le stringe; e alla quale popolo e Sovrano hanno insieme applaudito, da quale altra rivoluzione ci ha fortunatamente campati! Perchè in sostanza nella rivoluzione si era già. E in vero quale, io dico, delle nostre istituzioni si poteva dir salda? Bandito dalle aule consigliari di non pochi Comuni, alcuno anche dei maggiori, il ritratto del Re! e issata dentro e fuori

la bandiera rossa! Zittito l'inno Reale, cantato a squarciagola, e dalle Guardie dell'ordine (ironia!) pacificamente tollerato l'inno della riscossa! La divisa militare, la sacra divisa dell'esercito diventata oggetto di provocazione alle masse inferocite da tribuni ai quali della Patria nulla caleva! La stessa Maestà Reale spoglia di ogni onore di esterna apparenza, e di sue prerogative! Da questa rivoluzione, signori, ci ha salvato la rivoluzione fascista! Fra le due rivoluzioni, o senatori, a quale, pare a voi, di poter meglio sorridere?

Per mio conto io dico: sia benedetto il fascismo, « esplosione del sentimento di autorità in una società anarchica », così ha detto il Labriola, e ha detto assai bene; e benedetto siate voi, onorevole Mussolini, che del fascismo siete l'anima, e ne siete stato l'organizzatore!

Onorevole Mussolini, vi ho veduto la prima volta il giorno 16 in quest'Aula, quando voi veniste per le dichiarazioni del Governo. Per fatti da voi compiuti sapevo esser voi di animo forte e risoluto, ma di vostra mente sulle cose di Governo nulla io sapevo. Il vostro pensiero a questo riguardo mi fu aperto dal vostro discorso dell'8 novembre 1921 all'Augusteo. A quella adunanza io non intervenni, ma il giorno appresso quel vostro discorso io lessi intero sul *Messaggero*. Ero io qui in Senato. Alle prime battute la musica mi parve buona, mi sentii spronato a proseguire la lettura; bene, bene, andai innanzi, senza dire una parola, senza un commento. Ma come ebbi finito di leggere posai il giornale sul tavolo dicendo: « Questo è un ottimo discorso da Presidente del Consiglio » e auguro all'Italia che tale egli sia! Era presente alcuno dei colleghi che lo ricorda ancora.

Vi ho seguito d'allora nei vostri discorsi, e la mia fede in voi si è rafforzata, e non mi ha turbato mai il dubbio che per voi corressero pericolo le nostre istituzioni. Già nel vostro discorso dell'8 novembre 1921 avevate con attica ironia scartato la folle pretesa di chi in sua vanità aveva sognato di assidersi supremo Gerarca in Italia in berretto frigio; e non ha guari nel discorso del 28 ottobre a Napoli avete voi su ciò francamente dichiarato il vostro pensiero: « Il regime unitario della vita italiana si appoggia saldamente alla monarchia dei Savoia! » È lo stesso pensiero che con

altre parole aveva già espresso un altro sommo statista italiano, che politicamente aveva percorso lo stesso ciclo mentale: « La monarchia ci unisce, la repubblica ci divide! » E voi sentiste come alle vostre parole forte rispose la vibrazione dell'anima italiana! Uno scroscio non più terminabile di applausi le copri! In questa fede io non dubito vi manterrete saldo, irremovibile,

Si narra che Paolo di Tarso, che aveva assistito alla lapidazione del primo martire cristiano, S. Stefano, e che muoveva alla persecuzione dei cristiani nella Siria si arrestò a Damasco colpito da luce divina; e Paolo di Tarso fu il primo e il più grande dottore del cristianesimo! Una luce ha colpito anche voi, la luce della stella d'Italia, luce divina anch'essa, per la quale vestiste il saio e l'elmetto del fante italiano, soldato della Patria e del Re!

Ora voi siete al Governo della Nazione; sono nelle vostre mani le sorti del popolo italiano, il quale a voi non domanda se non ciò che deve essere la ragione di esistere di ogni legittimo Governo: ordine civile ed imperio delle leggi e delle autorità che alla loro osservanza sono preposte.

Difesi in altra seduta (14 agosto) la violenza del fascismo come naturale reazione dell'anima popolare contro la violenza demagogica, che favorita per troppo lunghi anni da Governi che la pretendevano a conservatori, aveva finito col distruggere ogni concezione del diritto: era naturale, io dissi, che distrutta la forza del diritto sorgesse il diritto della forza! Era una nuova forza questa che sorgeva a sostegno della società offesa nelle sue libere istituzioni.

Ora che questa forza, sorta dall'impeto popolare si è resa padrona del Governo, si è coraggiosamente tolte in mano le redini del potere, deve essa stessa trovare presidio nelle leggi, ed assumere carattere di autorità statale. Quindi nessuna altra forza deve imperare nello Stato che non sia quella del Governo, nè a nome del fascismo nè a nome di altri partiti contrapponenti.

A nome del fascismo non impererà di certo, perchè la forza del fascismo è ora forza di Governo; e se alcun fatto di violenza si verificherà ancora, cosa possibile ad accadere perchè non è facile condurre ad un tratto a quietà composizione tutti gli elementi che costitui-

scono il *magnum agmen* del fascismo, troverà nel fascismo stesso la sua correzione.

Ma è necessario invece che coloro i quali con una seducente parola « Il socialismo » fanno opera antisociale, comincino a persuadersi che dentro lo Stato non può esservi un altro Stato; che non sono ammissibili congreghe, fratellanze, federazioni capaci di contrastare alla forza dello Stato e di attentare alla vita della Nazione.

Io comprendo, o signori, che la lotta di classe è troppo difficile intieramente spegnerla, sopprimerla, perchè bisognerebbe prima divellere dall'animo umano non so quanti dei sette vizi capitali, ma due certamente, cupidigia ed invidia, e ancora un difetto universale alle grandi masse, la ignoranza; ma la lotta di classe, che tende sempre non all'armonia ma alla sovrapposizione di interessi particolari ad altri, non può mai rappresentare equo criterio di Governo. Il Governo non può e non deve rappresentare una classe, ma la collettività, e deve avere la forza di contenere la lotta di classe nei limiti di pacifico ed ordinato contrasto.

Nessuna compiacenza quindi, nessuna debolezza verso associazioni organizzate in guisa da spegnere la libertà individuale, per far poi con la cosiddetta volontà collettiva impeto e forza contro il regime che ci governa e l'autorità dello Stato.

Se questi signori socialisti e comunisti, che devono essere trattati alla pari, come amici e compari, non trovano in sé la via della persuasione, deve fargliela trovare il Governo coi provvedimenti suoi.

Quando queste cose sono state qui dette, si è inteso rispondere « è troppo tardi ! ». In questa risposta era la più fiera condanna dei governi passati, i governi del lasciar fare. Fu per la debolezza di questi governi che si dovè soffrire (lasciate che di questa ferita io gridi ancora) si dovè soffrire che la bandiera nazionale fosse dai balconi divelta, calpestata, lacerata! Che più? dalle stesse truppe di polizia doveva essere inculcato ai cittadini di togliere la sacra bandiera della patria perchè non fosse di provocazione! Il cuore della nazione sanguinava; ma i nostri reggitori, sbollita la furia popolare, e chetata con essa la paura, plaudivano a sé stessi di loro sapienza: « sangue cittadino non era stato versato! », poco male che ai nostri soldati fosse stato sputato in viso; che i nostri

bravi ufficiali fossero stati beffeggiati, derisi, minacciati, malmenati! il nostro esercito aveva ancora dato esempio di virtù evangelica e cittadina! la nazione doveva esserne orgogliosa! Alla bandiera del nostro esercito un altro fregio era da aggiungersi, la medaglia della pazienza fratesca! Del resto, fare diversamente non si poteva: « Era troppo tardi ! ».

Ah, no, signori, nelle cose di grande interesse nazionale non ci dev'esser mai il troppo tardi. Ripeto, perchè non posso farne a meno, ciò che dissi altra volta. Il « troppo tardi » è la scusa vigliacca di chi non sa o non vuol fare. E che del resto troppo tardi non fosse lo ha dimostrato il fascismo; lo hanno dimostrato i nostri baldi giovani, che col loro randello roteato al ritmo dell'inno della giovinezza han fatto rincantucciare nei loro foschi nascondigli i bravi spavaldi della riscossa! e han dimostrato in pari tempo che quelle cosiddette masse non costituivano che una ben piccola parte delle nostre sempre buone popolazioni, e non la più coraggiosa.

Ora il fascismo è diventato Governo fascista; e il Governo fascista non smentirà se stesso nell'idea che lo ha fatto sorgere: « La grandezza della nazione nell'ordine »; ma nel suo proposito procederà coi mezzi legittimi dell'autorità di cui è rivestito, coi mezzi di governo. Il nostro bel tricolore, la nostra bandiera nazionale, che sola deve sventolare sotto il bel sole d'Italia, non temerà più insulto! la divisa del nostro esercito non sarà più oggetto di provocazione!

Il Paese chiede a voi, onorevole Mussolini, ordine e libertà di lavoro; il Paese vuol essere grande e tranquillo all'interno, stimato e debitamente apprezzato all'estero. Fra voi e noi una sola parola deve correre: *Laboremus!*

Gravi problemi voi avete a risolvere, gravissimi! problemi politici, economici, finanziari; e avete ragione di chiedere dai due rami del Parlamento una onesta, leale, volenterosa cooperazione. E l'avrete!

All'aprirsi di ogni crisi ministeriale il Governo che sorge trova nel paese e nel Parlamento la disposizione ad una « benevole attesa », voi siete invece accompagnato, onorevole Mussolini, da una grande aspettazione: ciò che avete già operato dà ragione alla nazione di ripromettersi da voi ciò che da altri sarebbe stato follia sperare.

Onorevole Mussolini, alcuno dei colleghi ha creduto potermi designare *Profeta del Redentore*. Ebbene ad essere profeta punto non ci tengo, credetelo, ve l'assicuro; ma ci tengo invece ah! a questo, si credetelo, ci tengo che voi siate il Redentore! Così io vi saluto; e spero che il mio saluto sia di felice augurio alla Patria nostra! (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

BELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLINI. Mi propongo di esaminare brevemente le cause che condussero alla attuale situazione: i mezzi adoperati per giungervi.

Le cause recenti e dolorose, sono note a tutti.

Quanto ai mezzi, se presi isolatamente e a sè, non potrebbero andare esenti da censura. Ma non sarebbe giustizia far ciò. Essi debbono essere esaminati ed inquadrati in tutto il succedersi degli avvenimenti di questo ultimo quadriennio, e allora il giudizio risulta diverso. Le verità è che da quattro anni era compressa ogni idealità, la verità è che da quattro anni la vita ci era resa impossibile, insopportabile e la esplosione doveva avvenire.

Ralleghiamoci che sia avvenuta senza urti eccessivi e senza spargimento di sangue.

Se io dovessi occuparmi, onorevole Mussolini, del vostro discorso, così forte, ma così nuovo e che giustamente rispondeva alla realtà di una situazione capovolta, io di proposito mi tacerei intorno a quella parte che voi definiste - dure parole - in confronto della Camera o di alcuno dei suoi componenti.

Non è molto che alla Camera si poteva impunemente diffamare il Senato; e quello che più duole, onorevole Presidente, si è che lo si potesse impunemente e senza alcun richiamo. Non mi seduce per altro il brutto esempio e non lo imiterò...

PRESIDENTE. Onorevole Bellini, le ingiurie al Senato non sono state mai rilevate, perchè le ingiurie dei demagoghi sono state sempre un vanto per le assemblee e per gli uomini politici!

BELLINI. Onorevole presidente, io la ringrazio di questa benigna interpretazione.

Si sono fatte accuse a voi, onorevole Mussolini - non in questa aula, dove io non ho inteso che parole degne - accuse di violenza e di illegalità.

Prima di tutto, ha diritto di scagliarsi contro la violenza e la illegalità soltanto chi non la praticò mai.

Ma certi appelli, tali invocazioni, non commuovono quando partono da coloro che ieri applaudevano allo stato d'assedio. Che cosa è, o signori, lo stato d'assedio, se non la illegalità classica, in grande stile, con sullo sfondo qualche chiazza di sangue?

Quegli appelli non commuovono quando vengono da coloro che trovavano naturale e lodevole, al disopra dei diritti della Corona e dei diritti del Parlamento, di rimettere in onore un vieto istituto bandito fino dal conclave: l'istituto del veto; da coloro che ricorrevano a sottigliezze di legulei per sovvertire e per falsare ogni disposizione di legge, cominciando da quel minimo di legge morale che è nella coscienza di tutti gli onesti, per mantenere nella assemblea, ove si trattano gli interessi, l'onore e la dignità della Patria, colui che nell'ora del pericolo la Patria aveva disertata e aveva tradita!!

Fu scacciato sì ma non dite, onorevoli colleghi, che ciò avvenne per un voto legale della Camera. A quel voto non si sarebbe arrivati senza la violenza di chi impedì tale scandalo.

E si rassereninò i più timidi e i più pavidì, pensando che anche chi attraverso i secoli fu simbolo di celeste bontà, ebbe un giorno a far ricorso alla frusta, per cacciare i mercanti dal tempio!

Ci si rimproverava ieri, venivamo dipinti come ingrati, perchè avevamo rifiutato alle torpide vene della borghesia la linfa bolscevica: ingrati per non aver decretata la corona civica a chi pronunziò una parola amica per la Patria contro volumi - autorizzati, approvati anche se non scritti - che la denigravano.

Forse si aveva ragione di sorprendersi e di rivolgerci il rimprovero, abituati come erano - tanto in basso eravamo caduti - a calde parole di riconoscenza sol che l'oltraggio fosse attenuato.

Non è possibile dimenticare quanto abbiamo dovuto attraversare in questi ultimi quattro anni: dimenticare gli episodi feroci e le stragi di Torino di Firenze, di Empoli di Bologna: di cento di mille borgate d'Italia: dimenticare che se un qualche arresto avveniva si conclamava essere la cieca borghesia che instaurava

la reazione, dimenticare che si iniziavano sottoscrizioni pro vittime politiche: e fra le vittime politiche vi erano i bombardieri del Diana (*bravo*).

Non v'è o signori ombra di amarezza in queste parole in confronto del proletariato che, per quel pochissimo che valgo difesi sempre: che sento di aver amato e di amare profondamente. Tutta l'amarezza dell'animo è rivolta a chi non è apostolo ma mestierante: a chi sulla credulità delle masse fondò le proprie fortune elettorali e la propria ricchezza materiale. (*Vive approvazioni*).

Vedete: durante la guerra un deputato scagliò contro un suo collega soldato sotto le armi, la peggiore delle accuse « tu sei un imboscato ». Era calunnia. Quell'imboscato di lì a pochi giorni, battendosi da valoroso, cadde sul campo dell'onore.

Quando lo si commemora alla Camera, il calunniatore con ciglio asciutto, con misurata parola, fatti salvi i principi, ha qualche espressione di compianto: e allora tutti a vantare la spartana generosità dell'animo suo. Oh! gran bontà di cavaliere antico! Nessuno che avesse uno scatto generoso e doveroso: taci cocodrillo!

E poichè o signori ho accennato a questo triste episodio, mi sia consentito sollevare l'animo mio e, a cagion d'onore per tutti noi, di pronunziare in quest'aula il nome di quel valoroso che morendo onorò il Paese ed il Parlamento: l'onorevole Brandolin.

Si osa parlar di violenza! A situazione completamente capovolta può sembrare ozioso, quasi ingeneroso rinvangare tutto ciò.

Ma anche oggi - onorevoli senatori - quando penso a quei poveri figliuoli, ai nostri fratelli che tornavano dalla guerra laceri e insanguinati ma vittoriosi - in modo superbo vittoriosi - e che alla Patria, che non pertanto avevano salvata, nulla domandavano e si sarebbero accontentati di un gesto, di un sorriso, di una parola amica: quando penso che non furono trovati degni o almeno parve sapienza politica di quella sopraffina non farli passare sotto l'arco di Tito per non offendere i delicati sentimenti dei poltroni che erano rimasti a casa, allora, allora dal cuore salgono alle labbra infuocate parole di indignata rampogna. (*Vivi applausi*).

E, onorevoli signori, erano quelli i giorni in cui erano imbandierati i treni, pavesate le stazioni per le quali dovevano transitare i fanciulli di Vienna.

Ah! sentite: io non conosco nulla di più nobile della carità: nulla di più commovente della carità resa a un fanciullo, balbetti esso le sue prime sofferenze nell'aspro idioma di Schiller o nella dolce favella di Dante. Ma quando la pietà e la carità sono prese a pretesto per offendere i più delicati sentimenti dell'amore di Patria, allora si compie qualche cosa che sta davvero al disotto dell'idiota e del nefando». (*Vive approvazioni*).

Erano i giorni in cui un prefetto d'Italia poteva, senza rossore, lo ricordate amici Tanari e Dallolio, consigliare a noi di preferire certe vie remote, di scegliere alcune ore prudenti onde evitare incidenti e dileggi nell'andare alla stazione di Bologna per accompagnare i poveri fanciulli di Fiume che erano stati affidati alla nostra pietà!

Onorevoli colleghi. È storia di ieri: ieri premevano alle porte di Roma molte diecine di migliaia di giovani armati. Il fenomeno insolito era di grande importanza e tale da ingenerare le più gravi, le più legittime preoccupazioni.

Non ne fu nulla di ciò: la verità è che chi visse in Roma quelle giornate, che comunque le si giudichino, rimarranno storiche, sa che Roma non perdette per un momento la propria serenità, la propria tranquillità: starei per dire il proprio buon umore.

Io non credo che bastino a spiegare tutto ciò i secoli di civiltà e i grandi avvenimenti che sono passati sul cielo di Roma. Roma non credè all'irreparabile.

Forse si ebbe fiducia nell'animo mite, nel cuore buono di Luigi Facta. Erano pochi giorni che i 3.000 di Pinerolo avevano dato notizie della infanzia promettente di lui: quel fanciullo divenuto uomo non poteva tramutarsi in tiranno.

I buoni Quiriti trassero sulle mura e sui ponti ad ammirare, con qualche motto di spirito, alcuni sgangherati reticolati, alcuni melanconici cavalli di frisia. E voi stesso, onorevole Mussolini, mostraste di non credere, non dirò alla tragicità, ma nemmeno alla serietà di tali apparecchi, quando uno di quei cavalli di

frisia, ed il più prosperoso, l'avete introdotto nel vostro gabinetto. (*Viva ilarità*).

Ma o signori, (e questo davvero non consente lo scherzo) il pericolo almeno in potenza vi fu: dolorosi, sanguinosi, episodi non fu possibile di evitare. Pericolo remoto, lontano ma tremendo.

Caporetto agghiaccia i cuori, ma non chiude l'anima alla speranza. Io non so concepire nulla di più tragico, non so rappresentarmi una sventura maggiore, di un conflitto armato fra combattenti dello stesso paese; fra fratelli, doppiamente fratelli, per quella fratellanza cementata nell'ora tragica del pericolo. Un conflitto fra la gioventù combattente del nostro paese, tra camice di qualsiasi colore e il grigio verde, avrebbe aperta nel cuore della nazione una ferita che non avrebbe mai cessato di dar dolore e di dar sangue.

Fu un attimo - brevi istanti - ma fu ben densa la nube che oscurò il cielo della Patria. Ed io, signori credo di rendere un grande onore a quelle idealità che non lasciai sulla soglia di palazzo Madama e che non mi impedirono di conquistare - se non di meritare - la vostra benevolenza, constatando qui in quest'aula: che in quel giorno in quell'ora, con quel gesto con quel monosillabo - no - il personaggio insigne che sta al disopra delle sette e dei partiti, il Re, si rese benemerito della Patria. (*Vivi applausi*).

Si è detto: valeva la pena di tanto scompiglio, ed anche di correr l'alea di tanti pericoli soltanto per cambiare gabinetto? E, coll'autorità che gli è propria, a questo accennava uno degli oratori che mi hanno preceduto. Non era forse meglio andare come primo passo con Salandra o con Giolitti?

Non credo. Sarebbe stata la ennesima edizione del *vieni meco*. Il fascismo si sarebbe esaurito se non esaurito prima della prova. Certo se si trattasse di avere sostituito alcuni uomini ad altri, d'aver cioè cambiato, secondo le norme comuni, un Ministero, non valeva la pena di tutto ciò. Ma, o signori, di ben altro si tratta, almeno nel concetto di coloro che seguono con fiducia il vostro esperimento.

I primi atti da voi compiuti, l'energia che avete dimostrata, la stessa rapidità colla quale avete composto il vostro ministero, ci danno la sicurezza di trattarsi di ben altro.

Bisognava in sostanza dare la sensazione ma-

gari con sgarbo, con urto, con violenza, che non si trattava di cambiare. ma di spazzare, di rovesciare irrevocabilmente tutto quanto un passato. Con la rapida composizione del vostro governo avete in ogni modo reso un servizio al paese: riducendo a nulla le cospirazioni di corridoio; liquidando una mezza dozzina di infauste democrazie: intimando il basta a supremazie irresponsabili di berretti rossi, di sottane nere, di eminenze grigie. (*Applausi*).

Avete, onorevole Mussolini dei problemi formidabili di fronte a voi, dei problemi che, senza figure rettoriche, si può dire davvero che fanno tremare le vene e i polsi.

Avete ben ragione e diritto che vi si dia credito di tempo.

Ma un problema vi è che avete l'obbligo di risolvere immediatamente. Quello di dare la pacificazione al paese, senza della quale non vi è abilità di uomo politico che possa risollevarne le sorti. Pacificazione del paese col disarmare e addolcire gli animi, imponendola se fosse necessario.

Ma è ben certo che tutto quello che si chiamava rappresaglie, bandi, spedizioni punitive deve cessare: sarebbe assai peggio che un non senso oggi. Tuttociò aveva la spiegazione per tutti, la giustificazione per molti nel completo assenteismo del Governo. Ma oggi il Governo siete voi, voi avete nelle vostre mani la somma di tutte le forze.

Anche qui non vi chiederemo che nel breve periodo di pochi giorni o di poche settimane ci riconduciate alla condizione di dieci o di venti anni fa; ma questo è problema che dovete subito affrontare e risolvere.

Tutto quello che ho avuto l'onore di esporre brevemente, tenuto anche conto delle condizioni dell'Assemblea, vi dice, onorevole Mussolini, che seguo con grande fiducia il vostro esperimento, che formulo per la riuscita di esso i migliori auguri.

E la fiducia in me è anche giustificata da ciò, che non è da oggi che ho perfetta conoscenza del vostro ingegno, delle vostre attitudini, di quel vostro indomito volere che può condurre a fare miracoli. (*Benissimo*).

Io nella modestissima sfera delle mie attività politiche non fui mai nel vostro campo: non chiedo oggi di salire nè di seguire il carro del trionfatore. Non chiedo neppure, perchè non

ne avete bisogno, perchè avete un intuito politico troppo fine per averne bisogno, che su quel carro salga un libero o uno schiavo ad ammonirvi: ricordati che sei mortale!

Onorevole Mussolini, voi avete una grande forza, avete la forza che vi viene dall'assenso, dalla coscienza, dalla fiducia degli italiani. Conservatela e meritatela.

Ricordate che al potere si giunge per mille vie, in mille modi, ma il potere con onore, e con profitto non si detiene che basandosi sulla stima, e sul consenso della pubblica opinione. (*Benissimo*).

E formulo, onorevole Mussolini, questo augurio con cuore di italiano e, non vi sarà sgradito che aggiunga anche con cuore di romagnolo; che questo sentimento di fiducia che vi circonda, si possa quanto prima trasformare in un altro sentimento più alto, più nobile, più duraturo e più ambito, in un sentimento di gratitudine e di riconoscenza per le opere egregie che avrete compiuto per l'onore, per l'amore, per la fortuna d'Italia. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

GALLINI. Chiedo alla bontà dei colleghi appena cinque o sei minuti di tempo. Con la stessa franchezza con la quale ella, onorevole Presidente del Consiglio, ha parlato al popolo italiano, entusiasmandolo, voglia acconsentire a me, modesto parlamentare, mentre esprimo la mia ammirazione e la mia grande fiducia nel suo Ministero; voglia consentirmi di esporre qualche dubbio che rende l'animo mio perplesso sopra un tema di superlativa importanza; l'amministrazione della giustizia.

Io appartengo a quella schiera che i futuristi della politica chiamano « sorpassata », a quella schiera che ha imparata nella scuola e controllata nella storia la verità dell'assioma: che la giustizia è il primo bisogno di un popolo civile, che è il fondamento degli stati e che quando un popolo perde la fiducia nella giustizia, è vicino alla decadenza o alla rivoluzione.

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, io con mezzo secolo preciso di vita vissuta fra i giudici, i tribunali e gli uffici pubblici, credo di poter affermare che non è più integra la fiducia del popolo italiano nella sua giustizia.

La bufera demagogica, che ha imperversato in Italia, è arrivata perfino ai penetrali della giustizia, e abbiamo avuto recentemente dei comizi di magistrati nei quali il linguaggio degli oratori non è stato molto diverso da quello dei comizianti di mestiere.

In questo stato di cose io ho cercato nel suo elevatissimo discorso una parola, un cenno che mi confortasse su questo tema speciale. Confesso che io non sono riuscito a trovarlo. Vero è che in un comunicato ufficioso contemporaneo al suo discorso ed emanato dal suo sottosegretario di Stato, sotto un capitolo intitolato alla « Giustizia », si facevano delle dichiarazioni che io sono sicuro sono quelle che ha pensato e pensa il novello guardasigilli, che noi emiliani conosciamo bene e stimiamo per il suo ingegno, per la coltura, per le sue virtù civili. Ma debbo confessare che anche quelle parole avevano tale carattere di genericità che mi ricordavano quelle del precedente progetto di riforma giudiziaria (che era il quarantavesimo della serie) e nel quale proprio all'articolo 12 si parlava di riforme di *giurisdizioni* e *circoscrizioni*, di soppressione di sedi inutili, finito poi in un semplice sfruttamento burocratico.

Ora, se così è, vuole il Senato consentirmi che io, senza far perder tempo, senza declamazioni, senza fiori retorici, esponga per sintesi e in ischema quali dovrebbero essere secondo me i provvedimenti che occorrono oggi in Italia per ripristinare il prestigio dell'amministrazione della giustizia?

Sarò breve. Prima di tutto bisogna unificare il diritto; in Italia con cinque Corti di cassazione abbiamo cinque diverse legislazioni, i diritti dei cittadini sono diversamente trattati, secondochè si vive in una o nell'altra regione, e ciò scredita l'amministrazione della giustizia. Bisogna in secondo luogo elevare la dignità e il prestigio del giudice; bisogna smettere il vezzo di considerare la magistratura come un ordine di funzionari amministrativi qualsiasi.

La magistratura per lo Statuto del Regno è un potere, è il terzo potere dello Stato, è quello che ha nelle mani sue il patrimonio, la vita, l'onore dei cittadini. Ora questo potere ha bisogno di una assoluta indipendenza morale, economica, politica. Orbene in questo momento si può dire che ogni altra carriera fa con

correnza alla carriera del magistrato. In terzo luogo bisogna mettere un fermo ai decreti legge. Io non voglio nemmeno cercare di riassumere una brillante relazione, presentata ora al Senato dal collega Scialoja, ma voglio qualificare i decreti legge con le parole con le quali il nostro bene amato Presidente, in una memoranda seduta qui al Senato, li ha qualificati tra gli applausi di tutti i senatori. Le sue parole sono queste: « Il decreto legge è il frutto della improvvisazione e della im-preparazione, è il frutto di quella impulsività e precipitazione che è uno dei maggiori pericoli dai quali le democrazie debbono difendersi. Se noi risaliamo alla vera sorgente dei decreti legge, noi ci troviamo di fronte a quel potere incoercibile, che è la burocrazia dei ministeri, nella quale il sistema dei decreti legge concentra di fatto il potere legislativo, ed è questa una tirannia più pericolosa di quella di un despota ».

Bisogna inoltre mettere la falce senza pietà nel campo delle giurisdizioni speciali che hanno alterato e deformato lo Statuto, i codici, le leggi, in maniera che oggi nessun avvocato, nessun giurista, nessun magistrato sa più orizzontarsi in questa selva selvaggia degli strappi al diritto comune ed al buon senso popolare. Infine bisogna rinnovare il procedimento civile, che, dopo 57 anni di vigenza, dopo la costruzione di 12 o 15 mila chilometri di ferrovie e altrettanti o più di strade rotabili, rappresenta davvero una vecchia diligenza sgangherata del secolo passato di fronte ad un treno direttissimo moderno. Queste le necessità urgenti per restaurare l'impero della giustizia e la fede nella giustizia nel popolo italiano.

Io ho fiducia che voi riuscirete, ho fiducia quasi soltanto in voi, perchè sin qui i disinganni sono stati infiniti. Fate che questo si traduca in atti e costituirete un gran titolo di onore per voi e avrete reso alla nostra Patria diletta una vera e grande fortuna! (*Approvazioni*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Onorevoli senatori, onorevoli membri del Governo, io debbo scusarmi in faccia a voi perchè nel dubbio che entro l'anno si possano discutere i bilanci, approfitto della circostanza che mi si presenta per isvolgere alcune argo-

mentazioni d'interesse nazionale, ancorchè non siano state in modo preciso indicate nei discorsi del Governo. Incomincio col dire che il capo del Governo colla scelta che ha fatto del titolare del Ministero della istruzione ha dimostrato in quale alto concetto egli tenga il problema della scuola. Al ministro dell'istruzione desidero di porgere l'occasione di manifestare alcune idee e di schiarire alcuni propositi in quanto in pubblico sono apparse notizie che hanno eccitato molto l'interesse di varie classi, che poi non sanno se queste notizie rispondano o no alla verità. Una delle questioni più urgenti, più desiderate dalla classe magistrale è quella di sapere se il nostro ministro della istruzione insista perchè sia discusso il progetto di legge sul monte delle pensioni. È stato pubblicato ancora che il ministro dell'istruzione ha intenzione di promuovere la creazione di tre mila scuole nuove.

Il Governo precedente ci aveva annunciato che avrebbe avuto a sua disposizione alcune migliaia di padiglioni Döcker, dati dalla Germania in conto di riparazioni, e che questi avrebbero potuto sostituire gli edifici scolastici in buona parte d'Italia. Ma ho saputo che i padiglioni Döcker saranno dati ai comuni, al costo di 40,000 lire-oro, e in questo caso certamente non si promuoverebbe l'incremento delle scuole.

Io desidero quanto l'onorevole ministro attuale la libertà didattica della scuola: la sospiro, questa libertà didattica, e rilevo come in tutto il mondo moderno, e anche in Italia esistano pochi saggi di scuole dovute ad iniziativa privata, le quali tendono a modificare l'antico concetto dell'educazione, e mirano soprattutto a dare al fanciullo la piena autonomia delle sue facoltà.

Ella, onorevole ministro, ha stampato queste bellissime parole (*legge*): « il vero maestro è interno allo stesso animo dello scolaro, anzi è lo stesso scolaro nel dinamismo del suo sviluppo. E lungi dal limitare l'autonomia, il maestro rappresenta l'elemento propulsore della sua spontaneità ».

Ma ella vorrà convenire che per avere un maestro di tal genere, occorre crearlo; e uno degli argomenti fondamentali, se non erro, che dovrebbero premere al Governo attuale della istruzione, è di attuare finalmente quella riforma

radicale della scuola magistrale, alla quale tendiamo da molti e molti anni.

Ancora non mi consta, onorevole ministro, che cosa ella pensi del corso popolare, della famosa quinta e sesta. Secondo l'opinione attualmente matura, il corso popolare dovrebbe consistere di tre anni, di cui due informativi e uno preprofessionale: sarebbe un programma che coincide con quello dell'istituto professionale di primo grado.

Ora io domando a lei, onorevole ministro, che cosa pensi sul detto corso popolare e se arriveremo finalmente a vederlo attuato.

Ancora raccomando all'onorevole ministro la causa difficile a trattarsi, per le strettezze economiche attuali, delle maestre d'asilo, le quali chiederebbero troppo per quello che noi oggi possiamo fare, ma un poco è necessario fare per modificare lo stato penoso in cui quelle si trovano.

A proposito di questo, raccomando al suo studio e alla sua considerazione il quesito, se sia opportuno di congiungere a quello delle case bambini, anche l'insegnamento della prima classe elementare.

Ella ha pubblicato un decreto, di cui le siamo grati, col quale abolisce la libera docenza per esami; è un nostro voto antico quello che lei ha realizzato finalmente, ma io desidero sapere se ella si fermerà a questa riforma della libera docenza o se non creda di poter finalmente applicare le norme contenute nel disegno di legge Croce, che si trova tuttora innanzi al Parlamento.

Io debbo ripetere qui alcune voci, alcune notizie, sieno o non siano fondate, particolarmente per dare a lei, onorevole ministro, occasione di parlarne in proposito, ella potrà distruggere molte illusioni, o correggere taluni apprezzamenti.

Una delle voci che troppo spesso ritornano, e che probabilmente è dovuta a particolari interessamenti personali, è quella che sia in vista un raddoppiamento di alcune cattedre fondamentali creando altri insegnanti di ruolo. Io non voglio credere a questo, credo anzi di battermi con molini a vento, combattendo queste voci, ma rilevo che è opportuno che l'onorevole ministro dia una volta per sempre un parere decisivo su questa tendenza, e soprattutto consideri che la gioventù troverebbe an-

che in questo un ostacolo non indifferente alla propria carriera, proprio ora che entra in giuoco l'applicazione della nuova legge, secondo la quale sono ridotte sensibilmente le cattedre di ruolo.

E, in ultimo, onorevole ministro, io mi rivolgo a lei per rilevare uno stato d'animo penoso in cui siamo molti di noi elementi vecchi dell'università, a proposito di recenti applicazioni dell'articolo 24 del regolamento generale universitario.

Io non faccio nomi, non faccio accuse; rilevo solo i fatti come sono. Noi discendiamo da quella generazione, la quale aveva avuto come direttori spirituali delle nostre scuole, i Brioschi, i Beltrami, i Bonghi, i Messedaglia, i Cremona, i Cannizzaro e i Villari; i quali avevano per norma indeclinabile di dare il carattere prevalente della coltura e della ricerca scientifica, come essenziale per nomina dei professori universitari, al disopra di qualunque altra considerazione.

Ora noi dubitiamo che in taluni casi, si sia applicato l'articolo 24, che concerne gli uomini illustri che si possono nominare senza concorso alle università, a persone arrivate per influenze politiche, per lavori parlamentari senza base alcuna dimostrata di titoli scientifici propriamente detti.

Noi abbiamo la convinzione che qualche elemento non produttore in scienza, ma che abbia reso servizi parlamentari, o alla classe dei professori stessi, o ad altri, abbia ottenuto un'applicazione dell'articolo 24 con la nomina senz'altro a professore ordinario di una grande università, pure avendo difetto assoluto di titoli che ne attestino il carattere di ricercatore scientifico.

Ciò ha incontrato la suscettibilità di molti di noi, e io debbo dichiararle che avendo riguardo soprattutto ai giovani studiosi delle nostre università, ai quali noi ci rivolgiamo per esortarli alla ricerca scientifica, paziente e rigorosa, ci è nato il dubbio se non debba parere più conveniente dal punto di vista pratico consigliarli a diventare deputati, a brigare nel Parlamento, a rendere qualche servizio sempre più facile che ottenere risultati di valore scientifico, se vogliono conquistare allegramente alti posti nell'insegnamento. A questo proposito, ripeto, non muovo accuse specifiche, ma ho desiderato ri-

specchiare questi sentimenti che serpeggiano nelle nostre università, di fronte agli ultimi fatti, e che ella onorevole ministro, avrà la cortesia di raccogliere e di meditare.

Onorevole ministro dell'istruzione, io attenderò con molto rispetto e con molto desiderio le sue dichiarazioni, ma ora debbo dirigermi all'onorevole ministro dell'interno.

Io prego il Senato di volermi perdonare se passo ad altri particolari della vita nazionale.

Sono reduce di recente da un viaggio in Sardegna e non mai come sul luogo stesso ho potuto convincermi profondamente della necessità assoluta che il Governo impieghi tutte le sue forze a risolvere il problema principe della Sardegna, che è il problema della malaria.

Furono promessi milioni, ma è incerto se si daranno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Se ci sono!

FOÀ. Non ci sono mezzi sufficienti attualmente per combattere la malaria in Sardegna, e soprattutto, cosa che mi ha sorpreso immensamente, oggi si sente colà difetto di chinino.

Noi sentiamo il bisogno che i mezzi siano trovati, che il chinino sia sufficiente, che la lotta sia affidata alla direzione di un personale sanitario destinato esclusivamente a quella, e non imbarazzando altri che hanno tante altre cose da fare, come ad esempio, gli stessi medici provinciali.

Faccio questa raccomandazione per la lotta intensificata contro la malaria, in un paese che avendo la stessa estensione della Sicilia, ha solo il quinto della sua popolazione; in un paese che ha una mortalità infantile spaventevole, cosicchè la sua popolazione complessiva, è quella che ha oggi la città di Milano, cioè di circa 800 mila anime o poco più, in un paese infine, in cui l'attività produttrice degli abitanti non può manifestarsi secondo il valore naturale di quel popolo.

Per tutto questo, per la gratitudine che l'Italia deve a quella terra valorosa, che fu tanto generosa del suo sangue, noi domandiamo, come medici e come cittadini, che si intensichi la lotta contro la malaria in Sardegna.

Ed ancora un altro argomento, solo apparentemente piccolo.

Io richiamo l'attenzione del governo e particolarmente dell'onorevole ministro dell'interno,

sopra una lotta che si combatte vantaggiosamente in talune nostre provincie contro il gozzo.

Al ministro dell'interno, voglio dire, che non farò dell'accademia; io non voglio come si dice, mettermi in cattedra; io non annuncio delle ipotesi; annuncio solamente che in talune regioni si è già iniziato ai nostri tempi un movimento diretto a combattere questa malattia, movimento che nella Svizzera si è già imposto allo Stato, e che oggi si riduce a fornire agli abitanti dei paesi gozzigeni, del sale iodato, in cui si trovino piccolissime dosi di joduro di potassio, col quale si è sicuri di combattere il gozzo nei fanciulli. In questi la malattia fu trovata nel 75 per cento dei casi. Ripeto, oggi preventivamente si impedisce lo svolgersi ulteriore della malattia che mena alla degenerazione somatica e psichica degli individui che ne sono colpiti, colla somministrazione del sale iodato, il quale costa pochissimo.

Nei Cantoni di S. Gallo, di Zurigo, di Appenzel fu reclamato anche per mezzo di petizioni di migliaia di cittadini questo rimedio, e i fornai di alcune città confezionano oggi il pane con questo sale, di cui nessuno si accorge, perchè minima è la quantità di jodio che occorre e che giova a far sparire il gozzo dei bambini.

Il preparato come dissi costa pochissimo, e precisamente un centesimo svizzero all'anno per abitante, cioè qualche cosa come un soldo fra noi, e se per una ipotesi, certo esagerata, metà della popolazione italiana conoscesse questa malattia, avremmo che la spesa totale massima sarebbe di circa un milione all'anno.

Come si vede anche sotto questo punto di vista economico, il problema sarebbe facilmente solubile.

D'altra parte è bene sapere che diffusa tra noi anche per mezzo del benemerito Gruppo d'Azione per la Scuola del Popolo, una grande quantità di opuscoli con istruzioni popolari sul gozzo e sul modo di combatterlo, il benemerito Comitato della provincia di Sondrio ricevette richieste insistenti da ben 24 provincie italiane, le quali vogliono combattere nel proprio seno questa malattia; citerò fra molte altre la provincia di Catanzaro, in cui il direttore del manicomio di Girifalco, annunzia che molto frequente ha notato nei ricoverati la malattia

del gozzo. Si tratta di consigliare al Governo come venne fatto nella Svizzera, di adottare esso stesso questo modestissimo ed economico rimedio, e di diffonderlo prevalentemente nelle regioni gozzigene col mezzo degli stessi organi che vendono il sale comune. È un'erronea credenza che il gozzo tra noi si limiti alle note vallate alpine. Esso è una malattia della montagna e della collina. Anche dalle provincie redente, da Brentonico e da Lussinpiccolo furono chieste le istruzioni popolari per combattere preventivamente la malattia del gozzo.

Col dire tutto questo ho voluto indicare all'onorevole ministro dell'interno che esiste un rimedio benefico, pratico, e sicuro il quale si può applicare con poca spesa imitando ciò che ha fatto la Svizzera in questi ultimi mesi, ed imitando la stessa Italia quando, per combattere la malaria, ha fatto la legge del chinino di Stato.

Ora domando che, come fu additato nei Cantoni Svizzeri, il Governo fabbrichi e assuma l'esclusivo diritto di vendita del sale iodato, e che incoraggi a vincere l'inerzia delle ignare popolazioni. (*Approvazioni*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Parlo in nome dell'Unione dei senatori indipendenti, limitatamente al problema economico e finanziario.

Il capo del Governo ha detto: « Il problema finanziario è fondamentale: per risolverlo occorrono: economia, lavoro e disciplina »; ed a queste asserzioni così concise, ma necessariamente generiche, è seguita, da parte del ministro del tesoro, una esposizione più specifica; è seguito, da parte della Presidenza, un comunicato che rappresenta di già l'inizio dell'azione.

Il Governo non ha tuttavia voluto tradurre in cifre le sue promesse, nè forse lo poteva, dopo così pochi giorni dalla sua costituzione. Ma alla domanda che ansiosamente il paese si rivolge: può l'attuazione del programma espostoci, portare il bilancio dello Stato al pareggio? Io rispondo fermamente di sì.

Non debbo tediare il Senato con l'addentrarmi nella esposizione di cifre di dettaglio, ma per sommi capi vorrei, se me lo consentite, riassumere gli elementi fondamentali della mia convinzione anche per dar modo al Go-

verno di dirci se abbiamo rettamente interpretato il suo pensiero.

Il ministro del tesoro ci ha detto poco fa che vi è già un notevole progresso e che anche i Governi precedenti hanno fatto sforzi lodevoli per arrivare al pareggio. Difatti secondo le dichiarazioni fatte alla Camera nello scorso luglio dal nostro collega, allora ministro del tesoro, onorevole Peano, si prevedeva per il corrente esercizio una entrata complessiva (movimento di capitali compreso) di 19 miliardi e una spesa corrispondente di 23 con un disavanzo quindi di 4 miliardi.

Prendo atto di quanto oggi stesso il ministro del tesoro ci ha detto e cioè che questi miliardi di disavanzo saranno forse 5 e non 4; ad ogni modo è già un risultato confortante se si pensi al deficit di 23 miliardi del 1918-19; a quello di 18 del 1920-21, ai 6 e mezzo (o 7 e mezzo tenendo conto degli ultimi risultati) dell'esercizio decorso.

Tuttavia non dividerei l'affermazione benevola che l'onorevole ministro del tesoro ha oggi qui dato sull'opera dei Governi passati, perchè la diminuzione della spesa avutasi nell'ultimo triennio, più che da decisa volontà di economia è derivata dal naturale esaurirsi delle maggiori partite straordinarie dipendenti dalla guerra.

Le riduzioni sono infatti avvenute per intero nella parte straordinaria, mentre la parte ordinaria è rimasta ferma, con tendenza anzi all'aumento.

Per il corrente esercizio, sui 23 miliardi di spese previste, 10 si riferiscono ancora a spese straordinarie (escluse le pensioni di guerra) e 13 alle ordinarie.

Con la rigida applicazione della lesina, si dovrebbero realizzare le seguenti economie (incominciando dalla enumerazione di quelle che richiedono i minori sforzi e sono, per così dire, automatiche).

Sotto la rubrica: spese per risarcimenti di danni di guerra, e per le nuove provincie, sono stanziati 1.520 milioni, di cui solo 200 hanno carattere permanente.

In milioni di lire

Economie possibili	1.320
(Per lo stesso motivo). Nel bilancio delle terre liberate e dei lavori pubblici	163.6

	In milioni di lire
Ancora nel bilancio dei lavori pubblici per sussidi straordinari ai servizi pubblici di trasporto	130
Nel bilancio della marina mercantile, in dipendenza del decreto 28 settembre 1921, relativamente ai cantieri navali.	37.5
Nello stesso bilancio per la liquidazione del decreto De Nava (30 marzo 1919)	308
Nel bilancio del Ministero del lavoro, sempre come spese straordinarie per ricostituire il fondo disoccupazione ed a favore dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione	100
Nel bilancio della guerra, per truppe e servizi all'estero, servizi speciali, cura dei servizi di guerra ed altre sempre di carattere straordinario	185

Se si aggiungono altri 250 milioni disseminati nei vari bilanci per spese di carattere straordinario, abbiamo un totale di possibili economie che si potranno realizzare in un periodo di tempo non troppo lungo per circa due miliardi e mezzo.

E non parlo delle grosse impostazioni di carattere transitorio nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio del tesoro (1.400 milioni) che potremo ridurre enormemente, ma alle quali si provvede con accensione di debiti, per cui la economia corrispondente non rappresenterà agli effetti contabili alcun miglioramento.

Ma oltre alle economie per i 2 miliardi e mezzo di riduzioni attendibili dal naturale esaurirsi delle conseguenze della guerra ve ne sono altre che nel programma del Governo sono tassativamente specificate; principalissime quelle relative ai servizi industriali eserciti dallo Stato.

Nella relazione Peano del luglio scorso, è previsto per il corrente esercizio un disavanzo ferroviario di 935 milioni, ed un altro di 407 milioni per il bilancio delle poste e telegrafi.

Oltre a ciò, il bilancio della Marina mercantile prevede una spesa complessiva di 774 milioni. Ora il Governo ci ha dichiarato che in-

tende passare all'industria privata i telefoni, oltre ad altri servizi passivi del Ministero delle Poste e telegrafi: che intende ottenere le più forti economie nelle ferrovie con il graduale avviamento al passaggio anche di queste all'industria privata e che intende, come le tristi condizioni del bilancio impongono, ridurre al minimo le linee sovvenzionate.

Con questi provvedimenti di cui gli va data la più ampia fervida lode, il bilancio dello Stato potrà alleggerirsi per un miliardo e mezzo che coi 2.5 attendibili dalla naturale eliminazione delle spese di carattere transitorio, danno complessivamente un beneficio di 4 miliardi.

Purtroppo ciò non rappresenterebbe ancora il raggiungimento del pareggio.

Intanto è prevedibile una diminuzione delle entrate: per 400 milioni di rimborsi di spese per il traffico marittimo: 300 milioni di proventi per l'alienazione di materiali bellici ed altre minori, e così per un ammontare complessivo di un miliardo.

Ma soprattutto non si può dimenticare che al 30 giugno 1921, esistevano circa 9 miliardi di residui passivi, al netto dei residui attivi, di cui solo una parte è stata pagata finora: tenendo conto di ciò, nonchè dello sbilancio dell'esercizio in corso, e del disavanzo dei prossimi esercizi che continuerà parzialmente, si può prevedere che prima di raggiungere il pareggio il nostro debito aumenterà di 15 a 16 miliardi con un conseguente carico annuo permanente di almeno 800 milioni.

Con ciò il miglioramento netto prevedibile si riduce a due miliardi e 200 milioni soltanto.

È dunque necessario introdurre nuove economie, per due altri miliardi, ciò che non si potrà ottenere se non col coraggio delle estreme decisioni, affrontando la impopolarità e superando tutte le inevitabili accanite resistenze. (*Bene*).

Nel discorso del Capo del Governo si è accennato ad un perfezionamento delle forze armate che presidiano lo Stato ed alla eventuale costituzione di una polizia unica; ma nella susseguente esposizione finanziaria del ministro del tesoro nulla ci è stato detto delle sensibilissime economie che si possono introdurre nel personale dei corpi di polizia.

Da 42.580 individui che si avevano complessivamente, nel 1910, oggi tale forza, com-

prese le guardie di finanza ammonta a 144,140 individui: ciò che per una popolazione di 39 milioni, e povera per giunta, è esageratissimo.

Anche tenendo conto di tutte le circostanze speciali del periodo attuale non deve essere impossibile di ridurre tali forze di 50.000 uomini, ciò che potrebbe dare un'economia di circa 300 milioni, pur tenendo conto del minor numero di guardie regie in servizio, in confronto alla forza bilanciata.

Sugli impiegati civili che dal 1910 ad oggi sono aumentati da 70.368 a 98.862 non potranno ottenersi che riduzioni modeste, tali però da portare un sollievo all'erario di circa 150 milioni.

Io sono poi sicuro che il ministro del tesoro saprà suggerire ed imporre ai suoi colleghi, oltre che la semplificazione dei servizi centrali, come egli ci ha promesso, anche l'abolizione di tutti gli organismi inutili od eccessivi della periferia e della provincia; uffici giudiziari, intendenze, istituti scolastici senza allievi, sottoprefetture e simili.

Comunque, aggiungendo alle cifre sovraesposte quella della economia ottenibile col mantenimento delle forze bilanciate; l'altra pure notevole per la promessa revisione delle pensioni di guerra; quelle che così coraggiosamente il ministro Carnazza ha già affrontato con la riduzione dei lavori pubblici, nelle quali voglio comprendere anche quelle per le Cooperative per le così dette Case Popolari che costano lire 2.700 milioni di cui 1.5 a carico dell'Erario, ed una eventuale riduzione, sia pure modesta, negli interessi dei buoni del tesoro, anche allo scopo di far affluire il risparmio alla produzione, si può arrivare a risanare quasi completamente il bilancio. Ed alle imposte sarà lasciata solo una funzione integrativa che i contribuenti con tanto maggiore rassegnazione supporteranno in quanto avranno finalmente compreso che gli sperperi del pubblico danaro sono finiti.

Io vi chiedo venia se ho dovuto affliggervi con la esposizione di aride cifre: ma mi è parso che da questa aridità potesse esprimersi una confortevole convinzione: l'ottenimento del pareggio è principalmente una questione di volontà.

Ed è perciò che noi confidiamo che il Governo dell'onorevole Mussolini saprà ottenerlo.

Ma anche con i titanici sforzi sopraccennati il pareggio non sarebbe raggiungibile se incombesse sulla nostra economia la minaccia del pagamento dei debiti contratti con gli alleati per la causa comune della guerra, o anche solo il pagamento degli interessi relativi.

Io non mi occupo qui che del lato economico della questione, perchè altri ne ha svolto con maggiore autorità della mia i lati morali e politici.

Vi sono nella parte straordinaria delle entrate e nella parte ordinaria delle spese del Ministero del tesoro due capitoli di ammontare quasi eguale che si riferiscono rispettivamente al ricavo dalle alienazioni delle merci ricevute in conto riparazioni ed al pagamento degli interessi dei buoni speciali collocati all'estero e dei crediti degli Stati Uniti.

Ora, mentre la parte attiva non raggiunge il miliardo previsto, il pagamento degli interessi sui debiti contratti con gli Alleati, ove dovesse effettuarsi, al cambio attuale, rappresenterebbe un onere almeno quattro volte maggiore: ed il *deficit* del nostro bilancio dai quattro miliardi previsti salirebbe a sette miliardi e mezzo. E certamente il cambio subirebbe un nuovo tracollo se il pagamento in questione dovesse aver luogo, con la conseguente sicura rovina della nostra economia.

Io interpreto pertanto le parole dette dal Presidente del Consiglio al riguardo, che cioè debiti e riparazioni formano un binomio inscindibile, nel senso che non dovremo pagare per i primi più di quanto potremo incassare dalle seconde.

Signori Senatori,

Gli altri termini del trinomio proposto dall'onorevole Mussolini per la ricostruzione economica sono il lavoro e la disciplina.

Ora, diciamo alto e forte, che perchè il lavoro nazionale possa veramente prosperare, il Governo deve limitarsi, contrariamente a quanto si è fatto fin qui, a creare un ambiente favorevole alla produzione. E questo ambiente non si crea con la concessione di favori a cooperative o ad altre imprese egualmente parassitarie, non con l'adozione di opere pubbliche antieconomiche, non con l'intervento dello Stato nelle libere competizioni fra capitale e lavoro,

non col consentire allo Stato la costante applicazione della lunga promessa con l'attendere corto; ma col lasciare allo Stato quegli uffici soltanto che a lui spettano per la tutela e l'elevazione dei cittadini: esercito, giustizia, sicurezza, istruzione e poche opere pubbliche di generale necessità; con la perequazione e la stabilità dei tributi: con l'elevazione della autorità e della dignità dello Stato; con la difesa del risparmio; con la affermazione, e voi la avete fatta, che le eccessive altezze delle aliquote che una pratica socialista aveva predisposto per facilitare il graduale trapasso della ricchezza privata alla gestione statale, non facilitavano che la evasione e la frode o la distruzione del risparmio la cui virtù ricostruttrice deve preparare invece la ricchezza futura.

Soltanto così, attraverso a sacrifici innumerevoli l'Italia sarà salva con eguale vantaggio di tutti i fattori della produzione: quelli del muscolo e quelli del cervello, perchè la politica di demagogia seguita fin qui portava, se pure in tempi non simultanei, classi dirigenti e proletari ad eguale rovina. (*Approvazioni*).

Ma, purtroppo, nel periodo transitorio, durante il quale si sopporteranno le durezza della nuova politica, mentre i vantaggi, necessariamente a più lunga scadenza, si faranno attendere, sono necessari degli accorgimenti che abbiano a rendere possibile la saldatura.

Ed uno dei mezzi più efficaci sarà quello di facilitare l'afflusso dei capitali esteri: il ministro del tesoro ha intuito questa necessità quando ha detto che il Governo promuoverà all'interno condizioni che favoriscano l'affluire del capitale straniero verso la nostra economia industriale in guisa che questo possa superare la sua crisi, ma io vorrei che l'onorevole Tangorra precisasse il suo pensiero.

Una delle cause maggiori che determinano la crisi attuale è la scarsità dei capitali disponibili per scopi produttivi: e le ragioni sono ovvie: il risparmio italiano, già ridotto per il rincaro della vita che ha colpito principalmente le classi medie, risparmiatrici per eccellenza, e falciato dai tributi, si rifugia da tempo piuttosto nei tranquilli impieghi offerti dallo Stato, principalmente nei buoni del tesoro, e così viene regolarmente distrutto invece di fecondare la produzione. (*Bene*).

Ne abbiamo una prova troppo evidente esaminando il movimento delle Società per azioni: nel 1920 gli investimenti, al netto dei disinvestimenti, raggiunsero i 5 miliardi: cifra che scese nel 1921 alla metà, e che fu nel primo semestre di quest'anno di soli 400 milioni.

È necessario, per lo meno per un periodo transitorio, richiamare il capitale estero: tanto più necessario perchè molte delle economie che ci dobbiamo imporre (riduzione del personale dello Stato, limitazione di lavori pubblici) aumenteranno la disoccupazione e la valvola dell'emigrazione può essere insufficiente.

Ma come intende il Governo di allettare questo capitale?

Ricordo che sta dinanzi alla Camera una proposta di legge (6 luglio u. s.) per la esenzione della imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui fatti all'estero.

Riprenda in esame l'onorevole Tangorra questo progetto d'accordo col suo collega delle finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. È stato fatto!

CONTI... e tenga presente che con la provvidenza sovraccennata, e data la maggiore considerazione che oggi l'Italia gode nel mondo, l'afflusso di capitali esteri potrebbe essere ingentissimo, e servire davvero a facilitare i duri inizi della nostra auspicata ripresa. All'estero viene molto apprezzato quanto il nostro paese ha fatto come politica delle acque: e daranno con sicura fiducia quanto occorre per le nostre bonifiche, cioè per il pane che ci manca e per la utilizzazione delle forze idrauliche, cioè per il carbone, pane delle nostre industrie. (*Approvazioni*).

E mi avvio alla conclusione.

L'Italia non deve perire.

Pure in questo periodo travagliatissimo, mentre si liquidano, non le conseguenze della guerra ma le follie del dopo-guerra; pure con un bilancio dello Stato passivo in modo preoccupante, il bilancio economico del paese faticosamente migliora e sta per raggiungere il pareggio. (*Benissimo*).

Nell'esercizio in corso lo sbilancio del nostro commercio estero scenderà a 6 miliardi, che per circa 4 miliardi saranno compensati dalle rimesse degli emigranti, per un miliardo e mezzo dal movimento dei forestieri, e da altre

partite minori per cui il *deficit*, se rimane, sarà ridottissimo. Di più gli elementi maggiori delle nostre esportazioni come le sete e le automobili segnano aumenti confortanti.

Così, se molte grandi industrie, oppresse da una parte dal fiscalismo e minacciate dall'altra dal sindacalismo non presentano nel loro complesso incrementi degni di nota, vi è tutto un rifiorire di piccole industrie che manifestano per indubbi segni, la tenacia della razza che vuole risorgere. (*Approvazioni*).

La psicologia delle masse è profondamente mutata, e, di pari passo con questo mutamento, è migliorato il rendimento del lavoro.

La possibilità, il desiderio, il bisogno del risanamento ci sono.

E voi siete, onorevole Mussolini, in condizioni eccezionalmente favorevoli per ottenerlo perché avete con voi il consenso del paese. Ma dovrete sfidare ad ogni istante le più accanite resistenze.

Quella disciplina che avete posta a base del vostro programma voi la dovete imporre ai contribuenti, ai capitani di industrie, ai lavoratori, ai funzionari, ai gregari ed ai capi della nuova classe dirigente: a voi stesso.

Il Senato vi sarà a fianco nell'aspra fatica: ma esso vi dice che solo sdegnando il facile plauso dell'oggi voi affiderete il vostro nome alla storia. (*Virissimi e generali applausi - molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fracassi.

FRACASSI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Orlando.

ORLANDO. Io mi ero proposto di dimostrare al Senato che il risanamento economico e finanziario del Paese deve specialmente poggiare sulla sua ripresa industriale e marittima; ma poichè le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle finanze all'altro ramo del Parlamento hanno reso evidente ch'egli è nello stesso ordine d'idee, così io taccio per quanto riguarda questa parte del mio discorso, e mi limito semplicemente a fare alcune raccoman-

dazioni per ciò che riguarda la marina mercantile.

Noi siamo al limite dei pieni poteri e il Governo potrà fare quello che crederà; non sarà dunque inutile che io spenda in quest'ultimo momento una parola in favore di questo alto interesse nazionale.

La marina mercantile non è ancora ben compresa dal nostro Paese, in quanto si considera sempre la questione come unica, mentre invece la marina mercantile è composta di due parti ben distinte: la marina a sovvenzione fissa e la marina libera.

Io parlo in favore della marina libera, la quale sola può preparare i nuovi destini d'Italia e aprire nuove vie per il nostro commercio, e le nostre esportazioni.

Basterà che noi facciamo un confronto tra i risultati raggiunti da queste due attività nazionali per rilevarne subito la differenza.

Io prendo i risultati dell'ultimo anno prima della guerra: la marina libera costava allo Stato, come risulta dall'ultimo bilancio, lire 2,300,000 solamente e trasportò circa 14,000,000 di tonnellate fra entrata e uscita, mentre la marina sovvenzionata che costava 24 milioni e mezzo trasportò circa 1,400,000 tonnellate: si spendeva cioè dieci volte di più per trasportare dieci volte meno. Ecco la differenza tra queste due attività marittime.

La marina libera ebbe uno sviluppo degno del nostro Paese, in quanto che essa aprì tutte le vie marittime alla nostra esportazione industriale e assunse forme veramente alte e rispondenti ai nuovi destini, che deve avere il nostro Paese:

Noi abbiamo visto che le ultime navi messe in cantiere prima della guerra, e che rispondono ai nomi di *Mafalda*, *Giulio Cesare*, *Duilio*, *Conte Rosso*, *Conte Verde*, ed altre, sono in condizioni di tonnellaggio, velocità e adattamenti interni tali da non cedere nel confronto di alcuna altra nave straniera. Tutto questo ha fatto la marina libera, senza altra spesa come ho detto che di 2,300,000 lire quale è indicata nello stesso bilancio e cifre poco differenti nei bilanci precedenti.

La marina a sovvenzione fissa e a orario determinato ha continuato a far navigare navi vecchie per la maggior parte piccole e inadatte.

Si tratta di una piccola marina destinata a piccole navigazioni imposte soprattutto più che da necessità commerciali da esigenze elettorali. Questa marina che trasporta così poco, non ha mai dato essa stessa il modo di arricchirsi a coloro che l'hanno assunta.

Non è il momento di entrare nell'esame pratico della questione bensì desidero toccarne solo il lato psichico.

L'illustre nostro collega, onorevole Luzzatti, qui presente, dichiarava nel 1910, in una seduta alla Camera, che la marina sovvenzionata in quell'anno aveva dato un piccolissimo utile a quella compagnia che l'esercitava, mentre quella libera della stessa compagnia aveva dato un largo contributo e che nell'anno in corso la prima avrebbe dato una perdita e ciò era infatti provato dal fatto che venendo a scadere in quel tempo le convenzioni marittime, la compagnia stessa rinunciava ad esercire le linee sovvenzionate e non intendeva rinnovare i contratti.

Quindi poco trasporto di merci, molta spesa per lo Stato, impoverimento per coloro che l'assumono, ecco la marina a sovvenzione fissa.

E allora io domando: perchè continuarono le sovvenzioni da parte dello Stato?

Credo che si tratti oggi di 314 milioni, nei quali l'onorevole Mussolini potrà trovare un campo di grande economie.

La Camera nel 1910 si era già avviata, dopo lunghe battaglie, ad uno spirito liberista in fatto di marina mercantile. L'onorevole Bettolo, con un suo ordine del giorno si dichiarò perfettamente liberista, ma purtroppo appena assunto al potere proponeva una grande rete di linee sovvenzionate, sulla quale cadde!

Ma già prima d'allora, se risaliamo nel tempo per studiare quale è la genesi di questa malattia nella nostra marina mercantile, troviamo nell'inchiesta dell'onorevole Boselli, un risultato identico a quello che io vado enunciando, inquantochè essa concludeva che i servizi sovvenzionati non si dovevano più fare e vennero infatti le leggi liberiste del periodo dal 1885 al 1901 ma intanto vi erano in corso le convenzioni del 1875 che restarono.

Venne poi l'inchiesta Codronchi, che in conclusione per le inchieste fatte in tutti i porti marittimi, risultò, per voto dei tre quarti degli interpellati, che di marina sovvenzionata non se ne dovesse più fare, perchè recava un danno

allo sviluppo marittimo, ed anche nella navigazione di cabotaggio, ed impediva le libere iniziative. Ma questa Commissione propose invece un piano di linee sovvenzionate, sul quale sebbene in forma più statale si avventurò l'onorevole Schanzer e vi cadde.

Poi le convenzioni provvisorie dell'onorevole Luzzatti riaprirono la strada a questo avviamento dannoso. Ora io mi domando come mai parlamentari così illustri e stimati da tutti quale quelli da me nominati si sono piegati a fare cosa riconosciuta non utile al Paese?

La ragione io me la spiego così. Purtroppo noi che abbiamo attraversato molti anni della vita parlamentare, ci siamo affinato un po' il cervello è vero, ma ci siamo guastato il fegato e quando si tratta, al momento della decisione, di prendere una risoluzione virile, che può decidere del bene del paese, ci manca il coraggio; ed il coraggio è mancato sempre ai nostri uomini di Governo di rompere questa tradizione opponendosi al tumulto degli interessi elettorali per avviarci a un migliore avvenire marittimo.

Ora, per dire il vero, il fegato sano c'è, e mi auguro che finalmente, si trovi la forza ed il coraggio di fare ciò che noi vecchi non abbiamo saputo o potuto fare, cioè restringere al minimo possibile le sovvenzioni fisse e promuovere invece al massimo possibile la marina libera.

Oggi bisogna guardare più in alto e più lontano; la marina mercantile è quella che fa le esportazioni. E qui vengo in coda alle parole dette dall'onorevole Conti circa lo sviluppo industriale che va riprendendo nel paese, in quanto esso non potrà avere un esito favorevole per la finanza, fino a che alle industrie perfezionate e sviluppate non si darà il modo facile di esportare i prodotti nazionali; e l'esportazione si fa con la bandiera nazionale mercantile specialmente interoceanica.

Questa pressione verso la piccola marina sovvenzionata ha fatto invece sì che sopra due milioni ottocentomila miglia di percorso totale, ben due milioni e duecentomila sono di piccolo cabotaggio mediterraneo! Ora l'Italia non può limitarsi a questa piccola navigazione, essa deve mirare a più alti destini, quali la sua vittoria può consentire: essa non può più indugiarsi lungo le nostre coste.

Io raccomando all'onorevole Commissario della marina mercantile specialmente, di aprire nuove linee per il Pacifico; queste sono già state aperte spontaneamente da Compagnie libere italiane; altre possono intervenire, ma queste linee debbono essere curate. Raccomando le linee per l'Estremo Oriente, anche se sul principio saranno passive.

Certo è che per sviluppare la marina occorre maggiore libertà nel suo funzionamento e lasciare completamente a sé la funzione armatoriale.

Quello che il Governo potrà dare alla marina libera deve essere dato a fondo perduto. Il non aver fatto ciò in occasione, per esempio, della *Garibaldi*, quando si volle compiere l'atto di donare una nave ai marinai che avevano così valorosamente condotto la navigazione mercantile durante la guerra, rovinò tutta quella questione; per salvaguardare più o meno i diritti dell'erario si è fatto sì che la *Garibaldi* vi presenta oggi un conto di molti milioni, e forse se riavrete le navi non le riavrete che pagando una somma maggiore del loro valore, oggi.

Io ricorderò qui, per quel che riguarda la navigazione libera, le parole di un grande uomo, sebbene nostro nemico. Queste parole le ho già ripetute altra volta nella Camera dei deputati; si tratta di un borghese, il quale avendo fatto raggiungere alla marina germanica l'altezza cui era giunta, aveva dimostrato che lui, come molti altri borghesi creatori, non inseguono un sogno di ricchezza, ma un sogno di grandezza della propria iniziativa e della propria patria.

Questo uomo che scomparve all'atto della firma dell'armistizio germanico, quando vide il crollo del suo sogno di grandezza e della sua patria, nel suo ultimo rapporto alla Società Amburgo-America, diceva: «L'esperienza ha ormai provato che il sistema delle sovvenzioni non solo non aiuta la navigazione ma la pregiudica. Per convincersene basterà rammentare la navigazione francese e italiana, perchè, o signori, la navigazione poggia sulla libertà».

E finisco con un altro accenno. Si è parlato di industrie parassitarie e industrie non parassitarie. Io non so su che si basi questa distinzione.

Quale è industria parassitaria: quella che prospera all'ombra dei dazi o quella che esercitandosi fuori della linea doganale può ricevere aiuti diretti dal Governo? Io dico che, anche se i dazi sono alti, quando l'industria si è assicurato il mercato interno, su questo essa fa leva per esportare, ne sono la prova l'industrie della seta e dei cotone nostre, massime industrie esportatrici, le quali hanno completamente riservato a sé il mercato interno dei tessuti dai dazi di confine.

Non potrei comprendere neppure come si potrebbe avviare quella esportazione delle automobili, che ora risorge, se il mercato interno di queste industrie fosse nel frattempo invaso dalle macchine estere. Perciò non è industria parassitaria quella protetta dai dazi; come non è industria parassitaria quella che ha bisogno di qualche aiuto: ed è questa, per essere fuori della protezione doganale, l'industria dei cantieri, un'industria rigogliosa una volta, battezzata oggi per industria parassitaria. Essa che ha richiesto per la sua creazione e sviluppo, il duro lavoro di tre generazioni, e dal giorno in cui ha avuto origine in Italia per opera di Cavour, si trova oggi soltanto in condizioni impossibili, perchè colpita dall'altezza raggiunta dai salari, dal cambio enorme, e dal trattato di Washington.

Essa per tre quarti dei suoi stabilimenti ha già chiuso i battenti.

Dobbiamo noi lasciarla morire? Io ricordo che l'industria delle costruzioni navali, era giunta prima della guerra ad uno stato di fioridezza e di perfezione tale per cui aveva cominciato ad esportare largamente: quando la guerra scoppiò si trovavano nei cantieri di Livorno, di Sestri di Genova, di Napoli ecc. navi per il Brasile, la Rumania, la Turchia, il Portogallo, la Grecia ed altre Nazioni.

Essa era dunque un'industria degna, non certamente parassitaria.

Questa industria può un giorno essere necessaria, quando si apprenderà la costruzione della nuova flotta mercantile mondiale che già comincia ad occupare i primi scali in Inghilterra, e li ha tutti occupati in Germania.

Il vecchio materiale oggi di fronte al sorgere della marina mercantile tedesca è assolutamente inadatto a qualsiasi concorrenza. Non si fa la concorrenza con vecchi piroscafi, che consumano un chilogrammo di carbone, ai nuovi che ne con-

sumano mezzo o bruciano olio. Perciò quelle 800 mila tonnellate di navi, che dormono nei nostri porti, sono condannate ad un sonno che forse per non poche di esse non avrà risveglio. Ma un risveglio dovrà pure esservi nella marina mercantile perchè senza la marina mercantile non si può vivere; per cui io ripeto che questa industria non deve essere additata al paese come parassitaria.

Noi comprendiamo, onorevole Mussolini, tutta la gravità di questo problema ed io non faccio alcuna proposta; solo faccio la stessa invocazione da voi fatta nell'altro ramo del Parlamento: Dio vi illumini! (*Approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro del tesoro per sapere se sia stata data esecuzione all'impegno formalmente assunto dal suo predecessore nella seduta del Senato del 18 luglio 1922, « di provvedere senz'altro al più presto per aumentare l'assegno vitalizio ai gloriosi superstiti della spedizione dei Mille, per dare così la prova della imperitura gratitudine del Paese verso quei venerandi Patrioti ».

Nella negativa gl'interroganti chiedono di sapere quale sia in proposito il pensiero del nuovo Governo.

Tommasi, Martinez, Pullé.

Al ministro delle colonie, per sapere, se, dopo aver conferito col nuovo governatore della Cirenaica, può confermare le notizie ottimistiche già comunicate alla stampa su quella colonia.

Libertini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione:

- a) sulle comunicazioni del Governo;
- b) dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536).

III. Elenco di petizioni (LIV - *Documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 (N. 502);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 (N. 343):


Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXIIIª TORNATA

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni del Governo (Seguito e fine della discussione sulle)	pag. 4258
Oratori:	
BARZILAI	4253
BORSARELLI	4243
FRACASSI	4260
GIARDINO	4247
MARAGLIANO	4246
MOSCA	4240
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	4261
PELLERANO	4258
SECHI	4260
SPIRITO	4252
TANARI	4242
TOMMASI	4250
VICINI	4252
— Si approva un ordine del giorno del senatore Giardino —	4264
Congedo	4237
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione sui):	
« Proroga dell'esercizio provvisorio »	4238
Oratore:	
MORPURGO	4265
Interpellanza (Annuncio di)	4266
Interrogazioni (Svolgimento di)	
« Sull'obbligo di frequenza, per gli studenti di medicina, del corso di anatomia e fisiologia comparate »	4237
Oratori:	
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4237
GRASSI	4238
(Risposta scritta ad)	4266
Relazioni (Presentazione di)	4252

arti, della giustizia e affari di culto, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi e dell'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha chiesto congedo di giorni otto per ragioni di famiglia.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione dell'onorevole senatore Grassi al ministro della pubblica istruzione: « Poichè l'alternanza dei corsi universitari di Botanica e Zoologia per gli studenti di scienze naturali e di medicina, quale è stata consigliata, presenta anche a parere delle Facoltà competenti, gravi inconvenienti senza nessun vantaggio neppure dal punto di vista economico, chiede all'onorevole ministro se non ritenga opportuno di soprassedere a dare esecuzione alle proposte del Consiglio Superiore e di ristabilire l'obbligo per gli studenti di medicina di frequenza a quel corso di Anatomia e Fisiologia comparate, che, istituite fin dal 1859, è stato sempre considerato fondamentale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore Grassi mi rivolge questa

La seduta è aperta alle ore 15.
Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i sottosegretari di Stato per le antichità e belle

interrogazione: « Poichè l'alternativa dei corsi universitari di botanica e zoologia per gli studenti di scienze naturali e di medicina, quale è stata consigliata, presenta, anche a parere delle Facoltà competenti, gravi inconvenienti senza nessun vantaggio anche dal punto di vista economico, mi chiede se io non ritenga opportuno di soprassedere a dare esecuzione alle proposte del Consiglio superiore e di ristabilire l'obbligo, per gli studenti di medicina, di frequenza a quel corso di anatomia e fisiologia comparate, che, istituito fin dal 1859, è stato sempre considerato fondamentale ».

L'onorevole senatore Grassi sa che questa fusione dei due corsi di zoologia e di botanica per gli studenti di scienze naturali e di medicina è stata determinata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Egli ricorderà che su questa materia sono stati delegati poteri speciali dal Parlamento, con l'approvazione della legge del 25 luglio u. s., appunto al Consiglio superiore. Per modo che le determinazioni del Consiglio superiore hanno valore legislativo, e il ministro della pubblica istruzione non potrebbe modificarle, *rebus sic stantibus*. In ogni modo, so che da altre Facoltà, come anche accenna l'onorevole Grassi, sono venute osservazioni e voti a proposito di queste decisioni del Consiglio superiore, e, come era mio dovere, tutte queste osservazioni e tutti questi voti ho trasmessi al Consiglio stesso, che oggi inaugura la sua sessione ordinaria autunnale e prenderà in esame osservazioni e voti per vedere se non sia il caso di modificare in qualche parte le decisioni adottate nello scorso mese. È mio obbligo attendere appunto la nuova pronuncia del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi per dichiarare se è soddisfatto.

GRASSI. Ringrazio l'onorevole ministro di aver trasmessa la questione di nuovo al Consiglio superiore, e speriamo che il Consiglio superiore decida favorevolmente. Però vorrei fare un'osservazione, ed è questa, che la storia naturale non è rappresentata nel Consiglio superiore e varrebbe forse la pena, prima di dare esecuzione a queste deliberazioni, di sentire il parere anche di qualche naturalista. Non dico di nominare dei biologi naturalisti a far parte del Consiglio superiore, ma di sentire sopra

questioni tanto speciali il parere dei competenti: non mi pare di chiedere troppo.

Del resto, m'affido all'onorevole ministro, il quale avrà saputo che, per esempio, in una grande università il professore di zoologia ha dichiarato che non intende fare lezione anche di anatomia comparata; che la Facoltà di scienze dell'Università di Padova ha deciso di non seguire il nuovo regolamento; dall'università di Torino, che è stata la promotrice di una modificazione, mi è stato scritto che quella attuata è assurda. Spero quindi che si deciderà nel senso da me indicato, molto più che non si tratta nè di una diminuzione di lavoro, nè di creazione di incarichi. Io sono spinto a parlare dalla passione per l'insegnamento e dal desiderio di avere numerosi uditori che s'interessino dei nostri studi; desiderio che quando facciamo una lezione che ci è costata molta fatica, anch'ella, onorevole ministro, ha comune con me.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Vicini al ministro dei lavori pubblici.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. D'accordo con l'onorevole ministro abbiamo, deciso di rinviare questa interrogazione *sine die*.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe forse meglio che ella la ritirasse per riprenderla più tardi.

VICINI. Onorevole Presidente, allora ritiro la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esaurite le interrogazioni.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo e sui disegni di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio (N. 535, 536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione « Sulle comunicazioni del Governo e sui disegni di legge per l'esercizio provvisorio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellerano.

PELLERANO. Onorevoli colleghi, nel luglio del 1921, quando si discutevano le comunicazioni del Ministero Bonomi, siccome da certi atti mi era parso che con la frase « di volere il ristabilimento dell'ordine contro tutti i vio-

latori, da qualunque parte venissero » si volesse alludere specialmente ai fascisti, presi la parola; e leggo nel testo ufficiale ciò che allora dissi:

« A me pare che sia doveroso rammentare che il fascismo sorse quando lo Stato non funzionava più; quando la sua autorità era stata annullata dalle violenze bolsceviche. Vi rammentate, onorevoli colleghi? Era perfino pericoloso gridare viva l'Italia! sventolare il nostro glorioso vessillo. Se il Governo saprà difendere le leggi, l'ordine, le istituzioni, il fascismo, che è composto nella sua massima parte di autentici patrioti, e di veri amici dell'ordine, rimarrà tranquillo ».

E parlai dei fatti di Sarzana, dolorosissimi, che erano avvenuti in quei giorni, e chiesi una inchiesta rigorosa per stabilire le responsabilità delle autorità locali. Il ministro Bonomi non mi rispose, e allora prima del voto feci questa dichiarazione: « Nel mio discorso accennai ai fatti dolorosi di Sarzana, ove è ormai certo che furono trucidati 43 fascisti, non avendosi più notizia dei 20 che mancavano, e chiesi che si facesse una severa inchiesta che stabilisse la verità e la responsabilità dell'autorità locale. Parlai delle bande armate che scorrazzavano nei monti di Carrara e di Massa e dissi che era urgente che venissero al più presto debellate. L'onorevole Presidente del Consiglio ha completamente taciuto e siccome questo silenzio mi convince ch'egli non può o non vuole adottare quella azione energica che i gravissimi fatti esigono, io in coscienza non posso votare la fiducia e quindi dichiaro che voterò contro ».

E fui tra i 17 che non votarono la fiducia al Ministero Bonomi. Il capo di quel fascismo che io fino d'allora lodai è oggi Capo del Governo, e nel suo programma vuole un Governo di restaurazione e di resurrezione nazionale. Era ora che ciò avvenisse, perchè la politica di temporaggiamenti e di accomodamenti sia all'estero che all'interno che si era fatta specialmente dopo la guerra, spegneva qualsiasi di quelle fiamme ideali, di cui soltanto è fatta la grandezza di un popolo. Nella maggioranza degli italiani vi era da una parte la ribellione alla intollerabile insolenza social-comunista e dall'altra la persuasione che i Governi che per quasi 30 anni avevano governata l'Italia non

fossero capaci di governarla bene. Gli errori commessi erano tanti che si poteva ripetere la famosa frase di Gambetta il quale un dato giorno disse: « Signori, ho il dolore, ma anche il piacere di dirvi che non ci resta più ormai da compiere nessun altro errore! » Quando in questo stato di cose un uomo ed un partito proclamarono, in nome delle più alte idealità della Patria, di voler rinnovare completamente i metodi di Governo, ebbero un facile ed immediato trionfo.

Non vi è dubbio che l'onorevole Mussolini si è assunta una grave responsabilità, ma io confido che con l'aiuto di tutti i veri patrioti italiani egli supererà tutte le difficoltà che gli opporranno non solo gli avversari, ma anche i falsi amici, ed è da costoro, onorevole Mussolini, che dovete specialmente guardarvi. I primi atti compiuti ci danno un buon affidamento: essi hanno un'impronta virile, quale il Paese non conosceva più dai tempi lontani di Francesco Crispi. Le dichiarazioni sulla politica estera debbono interpretarsi come l'inizio di una politica ben diversa da quella troppo remissiva usata dai nostri ministri esteri specialmente nelle conferenze internazionali. La risposta che l'onorevole Mussolini ha dato al generale Pugliese, che gli annunciava una dimostrazione di ufficiali in servizio attivo, ha dimostrato come egli intenda la funzione dell'esercito nazionale. Con la soppressione della nominatività obbligatoria dei titoli, che io richiesi in diversi dei miei discorsi, il Governo ha restituito ai capitalisti il credito nello Stato ed allo Stato il credito all'estero. Quella nominatività dei titoli, pur non essendo mai stata applicata, aveva paralizzato le attività delle nostre industrie e allontanato il capitale straniero dall'Italia. Lodevole è il proposito di restituire lo Stato nelle sue funzioni essenziali e di liberarlo dal soffocante bagaglio di alcune gestioni statali, riaffidando alle industrie private tutti quei servizi pubblici che la gestione statale ha fatto pesare gravemente sul *deficit* del bilancio. Lodevolissimo è il proponimento di risolvere il gravoso problema della burocrazia, venendo a dare col tempo alla nostra amministrazione quella semplicità da tutti richiesta.

Il momento, onorevole Mussolini, è veramente eccezionale e voi avete ragione di dire

che occorre una politica di eccezione. Se il problema più delicato è quello internazionale, il più grave, il più urgente è quello finanziario e per questo necessita rapidità di azione mediante tagli inesorabili. Dobbiamo essere tutti convinti che dalla risoluzione della questione finanziaria dipende il riassetto del Paese all'interno, e la sua valorizzazione all'estero.

Delle economie, come dimostrai nel mio discorso del 14 agosto, se ne possono far molte e subito per molte centinaia di milioni; e sono lieto di aver constatato come alcune di quelle che allora accennai già si applicheranno, e cioè la soppressione di parecchi treni viaggiatori nelle linee servite da più di quattro coppie di treni e la diminuzione dei troppi biglietti gratuiti e semi-gratuiti.

Onorevole Mussolini, voi avete detto e avete detto bene che il vostro potere, la vostra forza vengono non dal Parlamento, ma dal Paese; avete accennato rapidamente alla linea del vostro programma, ma avete subito aggiunto che non le parole, ma i fatti contano.

Noi attendiamo fiduciosi questi fatti, cioè i risultati pratici delle riforme da voi annunciate; ma intanto non possiamo a meno di lodare lo spirito che vi anima e il grande amore della Patria che vi guida in ogni vostra azione.

MOSCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Sono rimasto per qualche tempo in dubbio sulla opportunità di intervenire nella presente discussione, perchè vi sarebbero molte cose importanti da dire e molte altre pure importanti da tacere e quindi si può facilmente equivocare, dicendo quelle che occorre tacere e tacendo quelle che si dovrebbero dire. Ma, data la gravità del momento, ho stimato necessario di manifestare alcune mie impressioni, credendo che ciò sia un atto doveroso per tutti coloro che partecipano alla vita pubblica.

L'onorevole Mussolini è potuto arrivare con relativa facilità al posto in cui attualmente si trova perchè il sistema rappresentativo in tutta l'Europa, e specialmente in Italia, attraversa in questo momento una gravissima crisi. È inutile che io mi dilunghi a dar tutte le ragioni di questa crisi: esse sono molteplici e gravi, basti dire che pel retto funzionamento del sistema rappresentativo è necessario che esista nel Paese una classe media numerosa colta ed

abbastanza agiata; ora si sa che appunto questa classe media è stata colpita duramente dalle conseguenze della guerra.

Un'altra causa della crisi consiste nel fatto, che quasi tutte le macchine statali sono rimaste, per gli sforzi fatti durante la guerra, più o meno sconquassate: ora quando la macchina statale è sconquassata più facilmente si manifestano le debolezze di una forma di Governo.

Dove finirà però questa crisi che attraversa il sistema rappresentativo e che in Italia ha speciale gravità, più che non ne abbia in Francia e in Inghilterra? Vi sarebbero tre soluzioni possibili che io chiamerei radicali ed una soluzione non radicale che consisterebbero in un rimaneggiamento del sistema.

Le tre soluzioni radicali sarebbero: la così detta dittatura del proletariato; un ritorno a un assolutismo burocratico più o meno larvato e finalmente la soluzione sindacalista.

Ora vediamo se esse sono possibili e convenienti nel presente momento politico, e cominciamo dalla prima. Il pericolo della così detta dittatura del proletariato oggi sembra allontanato, - e di ciò va resa lode grandissima all'onorevole Mussolini - ma, per quanto allontanato, esso non è completamente scomparso.

Ora le conseguenze di una dittatura del proletariato io non le sto a descrivere: esse consisterebbero nella distruzione dell'attuale classe politica, la quale non è composta di quelle tre o quattro dozzine di persone che formano il primo strato della classe, ma di quelle altre centinaia di migliaia di persone, le quali partecipano e hanno capacità di partecipare a qualunque ufficio pubblico, sia elettivo, sia burocratico. L'attuale classe dirigente sarebbe perciò sostituita da un'altra classe politica più rozza e più violenta, si avrebbe quindi non una crisi di Governo, ma una vera crisi di civiltà, che ci ricaccerebbe qualche secolo addietro tra sofferenze inenarrabili. Io ho parlato parecchie volte con persone che sono state di recente in Russia e non ripeterò quello che mi hanno detto. Accennerò soltanto un particolare che mi ha fatto fremere. Un italiano mi ha riferito che parlava in Russia con un russo, e siccome l'argomento era piuttosto allegro a un certo punto si mise a ridere. « Ah - esclamò il russo - come si vede che

venite dall'Europa! (I russi per Europa intendono l'Europa Occidentale). Ridete ancora come si rideva prima della rivoluzione ».

Ciò significa che, tranne per i pochi che stanno al potere, in Russia ogni gioia è scomparsa, e troppo si soffre, troppo si è pianto e si piange perchè si possa ridere come una volta.

La seconda soluzione sarebbe l'assolutismo burocratico più o meno larvato, cioè un esaurimento dell'elemento elettivo, che ora partecipa alla direzione dello Stato, ed una preponderanza maggiore dell'elemento burocratico. I funzionari di professione, gli impiegati pubblici, lo Stato in tutte le amministrazioni civili e militari governerebbero da soli e senza nessun controllo.

In fondo sarebbe un ritorno alla forma di Governo che fino a settanta od ottant'anni fa era quasi generale in Europa e che dicevasi governo assoluto.

Ma ricordiamo che settanta od ottant'anni fa lo Stato non disponeva di tanti mezzi e non aveva tante funzioni quante ne ha ora. Oggi i mezzi di cui dispone lo Stato sono decuplicati, sue funzioni in proporzione accresciute. Una dittatura burocratica la quale non avesse il controllo dell'elemento elettivo sarebbe cento volte più pesante di quello che era prima del '48, finirebbe probabilmente coll'assorbire tutti i succhi vitali della società.

I raffronti storici sono sempre imperfetti, ma ad ogni modo è probabile che noi avremmo qualche cosa di simile alla fine dell'Impero Romano. Si sa che nel basso impero la burocrazia assorbì tutti i succhi vitali della società e la dissanguò completamente.

Andiamo poi alla terza soluzione, alla soluzione sindacalista: essa è la più pericolosa di tutte, perchè è quella che ha maggiori probabilità di successo.

Il socialismo e il comunismo hanno la loro radice nelle idee, nei sentimenti, nelle dottrine, tutte cose che non è facile cambiare, ma che si possono modificare; il sindacalismo invece ha la sua radice nei fatti, nella costituzione economica della società moderna, la quale fa sì che, per la divisione del lavoro, un certo numero di funzioni importantissime, da cui dipende la vita dell'intera società, debbono essere affidate a classi di lavoratori specializzati,

ognuna delle quali, può, coll'incrociare le braccia, fermare tutta la vita della società. Il vero pericolo è che, in queste classi si formi uno spirito diverso ed ostile allo spirito dello Stato e della collettività; pericolo che è stato rilevato parecchie volte anche da me in quest'Aula. Anzi ricordo che ho fatto il paragone tra il feudalismo antico a base locale e il nuovo feudalismo che potrebbe sorgere a base funzionale.

Egredi colleghi non ci illudiamci, se al sistema delle elezioni per voti individuali si sostituisce domani una rappresentanza delle classi, lo Stato subirebbe una grande e pericolosissima trasformazione. E non illudiamoci, quando avessimo un piccolo parlamentino di classe, anche solo consultivo, siccome l'onorevole Mussolini ci insegna che gli organi politici valgono non tanto per i poteri legali che hanno, quanto per le forze politiche che loro stanno dietro, quel parlamentino potrebbe facilmente diventare l'organo sovrano preponderante. Nè in esso prevarrebbero i sindacati più colti, come ad esempio quello dei professori universitari, ma piuttosto quelli che adempiono alle funzioni più indispensabili alla vita economica. Se si avesse un parlamentino sindacalista si dovrebbe fare una nuova edizione dell'apologo di Menenio Agrippa: le mani, le braccia, i piedi e le gambe s'imporrebbero non più allo stomaco, ma al cervello.

Scartate queste tre soluzioni radicali, resta per necessità di cose, una sola soluzione, cioè la restaurazione del Governo rappresentativo.

Restaurazione che certo presenta grandi difficoltà, ma che credo la sola soluzione possibile. Ed io che quarant'anni fa ho scritto un libro giovanile, che però oggi non rinnego, contro il sistema parlamentare, io che forse ho avuto l'onore d'inventare la classe politica, espressione che l'onorevole Mussolini mi fa l'onore di adoperare di tanto in tanto, ma non precisamente nel senso indicato da me, che è un po' più largo; io che cominciai così la mia vita di scrittore, sono ridotto nella mia vecchiaia a dirvi « conservate per ora quanto più potete del vecchio edificio, perchè non sono ancora pronti i materiali del nuovo ».

Certo non è possibile prevedere un remoto avvenire; non si può prevedere ciò che avverrà nel 2000 o anche nel 1950, e dico quindi

che non nego si possa trovare una forma di regime migliore di quella rappresentativa, più o meno aggiustata: ma i materiali per questa trasformazione radicale oggi non sono ancora pronti, non quelli intellettuali onorevole Mussolini, non le forze morali, nè quelli d'ordine economico. Quando questi materiali saranno pronti, allora potremo costruire il nuovo edificio, anzi la cosa avverrà quasi spontaneamente, ma finchè questi materiali non sono pronti, non resta che una delle due soluzioni, o riattare il vecchio edificio o rifugiarsi in una capanna improvvisata dove si starà molto male.

Onorevole Mussolini grave è quindi il carico che pesa sulle sue spalle, quello della restaurazione del Governo rappresentativo. Nel sopportare il quale carico, tutti quanti siamo qui, abbiamo il dovere di aiutarla con tutte le nostre forze. Poichè non bisogna dimenticare che per restaurare il governo parlamentare è necessario di riorganizzare i partiti, di ristabilire la disciplina e all'interno e fuori del Parlamento e finalmente di rinnovare non l'intera classe politica ma quelle 4 o 5 dozzine di persone, fra le quali si sceglievano i reggitori dello Stato che, salvo poche eccezioni, non avevano qualità intellettuali e morali pari al loro altissimo ufficio. Ella onorevole Mussolini, deve sostituirla con persone che per energia e competenza possano degnamente rimpiazzarli.

L'onorevole Mussolini senza dubbio si è rilevato un uomo di Governo, e ciò se non altro è provato dalla maniera come è arrivato al Governo, non già perchè vi sia arrivato, ma perchè vi è arrivato per una via nuova, che si è costruita da sè. Ciò non basta; oltre all'uomo di Governo occorre qualche altra cosa, occorre una visione esatta, onorevole Mussolini della meta che il paese può e deve raggiungere e dei mezzi mezzi più adatti per farlo arrivare a quella meta. Se Ella avrà questa visione esatta e se riuscirà a conquistare la meta sospirata, con l'aiuto di Dio e della fortuna d'Italia, Ella potrà essere giudicato non solo uomo di Governo ma anche vero uomo di Stato. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tanari.

TANARI. Onorevoli colleghi, non avendo nè prevenzioni, nè riserve teoriche da fare, sarò brevissimo.

Ricordo che nel 1918, appartenendo al fascio parlamentare, anche quello tenuto d'occhio e in sospetto dai teorici del costituzionalismo, fui incaricato da Bologna patriottica, non da quella che abitava a palazzo D'Accursio, a porgere il saluto al congresso del fascio parlamentare, che si riuniva appunto in Bologna nel giugno di quell'anno. E ricordo di aver chiuso il mio discorso con un augurio, e cioè che ritenendo che gli antichi partiti politici, dopo la guerra non avevano più, a mio modo di vedere, ragione di essere, inquantochè essi avevano compiuto il loro ciclo, il loro compito; e, ritenendo che i problemi del dopo-guerra dovevano e potevano essere risolti di comune accordo da tutti coloro che avevano sentito e servito la guerra nello stesso modo, finii il mio discorso augurando un funerale di prima classe a tutti i partiti dell'anteguerra. Il che, soggiungevo, non voleva dire eliminarsi: voleva dire sciogliersi per ricostituirsi onde formare un unico partito nazionale per fronteggiare l'azione deleteria dei partiti antinazionali.

Invece che cosa accadde? Ai funerali inviati con tanta convinzione e con tanto fervore, si dovettero invece sostituire i battesimi; perchè sorse il partito popolare, risorsero, riveduti e scorretti, con maggiori divisioni e suddivisioni di prima gli antichi partiti; e l'Italia vittoriosa, vittoriosa di Vittorio Veneto, delle 14 vittorie combattute e vinte sul Carso, della sapiente fermata sul Piave nel momento più tragico della nostra guerra, l'Italia vittoriosa fu malauguratamente rivestita di un mantello di varie tinte, i colori delle quali servivano per vincere la corsa ai portafogli e ai sottoportafogli.

E allora la formula « nè adesione, nè sabotaggio » (in pratica « adesione e sabotaggio ») trasformata nell'altra: « tanto peggio, tanto meglio » (due formule che, indipendentemente dalla disgregazione morale della quale furono responsabili, se gli si potessero far bene i conti addosso, si vedrebbe che costarono qualche miliardo alla nazione); queste due formule, dico, avrebbero finito per raggiungere il loro delittuoso scopo se la gioventù della trincea e del mare, quella che aveva sentito e provato i gloriosi sacrifici della guerra e che l'aveva

vinta, non fosse un giorno insorta e a tanto bizantinismo non avesse detto: «Basta». (*Approvazioni*). E il «basta» è venuto.

E io, che non sono un teorico ma un pratico, praticamente me ne compiaccio. Me ne compiaccio perchè il Senato, che ebbe la bontà di ascoltarmi in varie occasioni, conosce da tempo la mia maniera di pensare, chiara ed esplicita, su quella giovanile riscossa patriottica della quale parlavo poco fa; e, che ha avuto intanto il merito di salvare il paese dai suoi nemici interni, come lo salverà ancora se essi si ripresenteranno, ed ha avuto intanto il merito di saper sostituire all'anima disgregatrice della bandiera rossa, l'anima ricostruttrice del tricolore italiano con lo stemma di Savoia (*Bene*).

Di questa mia maniera di pensare e di sentire io non intendo di farne in questo momento speciale ostentazione, dacchè la vedo oggi con piacere tradotta in atto con la formazione del presente Ministero che ha per presidente l'onorevole Mussolini; soltanto a quelli che fino a ieri considerarono il fascismo come una specie di «babau» mi permetto di rivolgere loro questa domanda: premesso che altra cosa è il liberalismo economico e altra cosa è il liberalismo di Governo, chiedo ai teorici di questa seconda scuola se con l'aver voluto fare tanto i liberali, e con la paura di non essere abbastanza liberali, non si fosse invece arrivati a quella «parodia costituzionale» così bene descritta con parola rovente ieri dal nostro collega Albertini, e che fu una delle cause principali per le quali sorse il fascismo e riportò la sua vittoria; di maniera che a noi vecchi liberali non ci rimane che a recitare il *mea culpa* ed il *ben mi sta*; ed io praticamente questo *mea culpa* l'ho recitato da un pezzo! Ragione per la quale io darò in piena coscienza il mio voto al Ministero presieduto dall'onorevole Mussolini nella fiducia della sua opera di ricostruzione, ad onta delle difficoltà grandissime che egli dovrà superare, col tempo necessario, difficoltà alcune palesi e altre occulte, ma specialmente occulte; nella fiducia della sua opera di ricostruzione con lo Statuto e con l'applicazione costituzionale delle leggi; inquantochè uno Stato che ha delle leggi e non le sa o non le vuole applicare è molto più fuori praticamente, nella sostanza e nella forma, del co-

stituzionalismo di coloro che intesero di farvelo rientrare per ridare autorità e forza allo Stato; organizzazione, disciplina e gerarchia alla nazione!

E altro non ho da dire; questo augurandomi per il bene d'Italia (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, mi sono fatto l'onore di presentare un ordine del giorno, che dice: «Il Senato, esprime la sua fiducia nel Governo e passa all'ordine del giorno». Ne darò brevemente ragione. Invoco dal Senato pochi momenti di benevolenza. Prometto di non abusarne.

Ogni qualvolta un nuovo Governo si presenta al giudizio del Parlamento egli si trova di fronte sempre a tre ordini di giudicatori; vi sono i nemici aprioristici, generalmente irriducibili, vi sono gli amici aprioristici qualche volta feticisti, e vi è una terza maniera di giudicatori e sono coloro che dicono: attendiamo il Ministero ai fatti, non diamo a lui precipitosamente una fiducia, non paghiamo in altri termini in anticipo, aspettiamo a pagare a ragion veduta.

A me pare che nel caso attuale quella terza maniera di giudizio sia del tutto eliminata dai fatti.

Una ben triste meteora è passata sul nostro paese e durò oscura e buia per troppo lungo tempo. Molti colleghi hanno già qui accennato, e con eloquente parola, al disagio che tutti noi travagliava allora; noi abbiamo assistito a cosa che non so come la storia potrà registrare e con quale nome.

Un esercito vittorioso, salito al culmine della gloria, vincitore della battaglia decisiva che determinava la caduta di due imperi, ritornato a casa, invece di trovare archi di trionfo, invece di trovare le strade e le case pavesate e adornate a riceverlo con plauso, era schermato, vilipeso, offeso, aggredito.

Tutti i cenci valevano in certi ambienti, e sotto l'impotenza o la cattiva volontà delle autorità, tutti i cenci erano fatti oggetto di riverenza, salvo uno, il nostro, il vero, il grande, quello che brillava alla luce del sole nei momenti più culminanti di una storia gloriosa.

I nomi più barbari di rappresentanti di barbare teorie erano riveriti ed erano considerati come i numi indigeti e i nomi più santi non si potevano pronunziare. Da certi partiti e da certe persone per loro illeciti vantaggi non si mise in dubbio e non si peritò di fare appello, di approfittare, di sfruttare i sentimenti più belli e nobili delle masse per farne uno strazio alla nazione. E non pensavano quelli che vi era qualche cosa di più esiziale che il piombo nemico che recideva le balde e gloriose esistenze dei nostri valorosi soldati; v'era qualcosa di più satanicamente crudele ed era il dire alle povere donne vestite a bruno che la causa per la quale i loro cari erano stati spenti non era necessaria e non era santa ((*benissimo*)).

Ora l'annuncio, anzi il preannuncio, qualcosa che precedeva l'avvento del Ministero Mussolini portò un rimedio a questo stato di cose e a noi ora è dato finalmente di poter respirare italianamente, è dato di sperare ancora nell'avvenire di questa nostra cara Italia, è dato di lavorare per la sua risurrezione politica, economica e sociale. Ed allora se dobbiamo constatare questi fatti potremo ancora dire che se diamo un voto di fiducia a questo Governo noi paghiamo anticipatamente?

Onorevoli colleghi, mi si permetta una breve parola, anzi qualche rapida affermazione in tema di politica estera.

Mi sedurrebbe assai e molto mi tenterebbe la idea di trattare alcuni dei più gravi problemi di questa politica. A me piacerebbe provocare dall'onorevole Presidente del Consiglio delle dichiarazioni specialmente sopra i temi che riguardano l'Adriatico, la sponda orientale di quel mare e che riguardano i problemi balcanici e dell'Oriente europeo; ma non lo farò. Non lo farò perchè troppo mi spiacerrebbe che alle mie interrogazioni il Presidente del Consiglio non credesse di rispondere: troppo mi spiacerrebbe avere l'aria di voler trascinare il Presidente del Consiglio a delle dichiarazioni inopportune (*mormorii*) che egli certamente non farebbe.

E questo, onorevoli colleghi, io non farò, perchè appartengo da tempo a quella scuola che condannava la teoria, non ultimo errore di un partito che non è il mio, di voler trascinare la politica estera ad esser trattata in

piazza. In politica estera vi sono segreti, vi sono ritegni per i quali a noi non conviene di rivelare i nostri e non siamo autorizzati a rivelare gli altrui. Ho passato troppi anni alla scuola d'un grande maestro, dal quale appresi, se non altro, il rispetto al silenzio, ed ho imparato anche da esso a tacere.

Ad ogni modo questo non mi impedirà (*commenti animati, conversazioni in vario senso*)...

Io vorrei che quegli onorevoli colleghi che non approvano le mie parole dicessero chiaramente dove io abbia errato e come.

PRESIDENTE. Onorevole Borsarelli, ci sono già parecchi iscritti a parlare, perchè Ella debba invocare l'intervento di altri nella discussione. (*Approvazioni*).

BORSARELLI. Alcune affermazioni però generiche di politica estera mi permetterò di fare e le farò tanto più volentieri in quanto a me pare che rispondano ai cardini informativi delle dichiarazioni che l'onorevole Presidente del Consiglio in questo tema faceva.

Non iattanza provocatrice, ma virile fermezza che tracci i limiti al di là dei quali non si vuole assolutamente andare, ma al di là dei quali non si soffrirebbe di rimanere. Non politica avventurosa nè imperialista, ma fine una buona volta alle ascetiche rinunce, alla timidità deleteria, alle dubbiezze fatali. Mi contento per ora dell'affermazione ben chiara e precisa fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che in confronto di chicchessia non si tollerebbe un trattamento che non fosse di perfetta e assoluta uguaglianza.

E dirò una parola della politica interna. I nuovi metodi, i nuovi mezzi, l'intervento stesso di una forza nuova, fino ad ora sconosciuta al Paese e impersonata dalla balda gioventù italiana, così valorosa, mi danno affidamento che in politica interna si seguiranno altri metodi da quelli che fin'ora io ho molto e profondamente deplorato, mi danno affidamento che nelle contese interne, e quando l'ordine pubblico fosse minacciato, non si esporrebbe più, come si fece ahimè troppe volte, l'esercito, che non deve essere adoperato ad altro che a salute e a gloria della Patria, ad essere spettatore armato ma inerte dinanzi a folle briache, e fatto di esse ludibrio. Questo io spero che non avverrà più perchè non è ammissibile che il nostro esercito faccia la parte di comparsa

sopra una scena e faccia la parte di quel tale trave della favola che sbigottiva prima con la sua mole, e contro il quale per la sua immobilità si poteva pronunciare qualsiasi turpe parola, e commettere qualsiasi atto di vituperio.

Altri colleghi hanno trattato con maggiore competenza di me la questione più grave che assilli in questo momento il paese: la questione finanziaria.

Per conto mio, che in questo non ho competenza, anzi dirò meglio ho in questo minore competenza che in qualsiasi altra cosa, mi contenterò di enunciare due postulati e di esprimere due desideri.

Il contribuente italiano deve pagare. Abbiamo pagato e pagheremo ancora. Ma io due cose chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio e al Governo, due cose che spero siano giuste, non assurde, e cioè che il denaro che il contribuente suda a pagare non vada nel così detto secchio delle Danaidi, ma vada a colmare delle vere lacune, e queste siano le sole indispensabili; e se pago io, paghi anche il mio vicino e ci sia anche un po' di giustizia distributiva. (*Viva ilarità*).

Non mi dilungo sopra questo argomento ma vorrei la revisione di alcune tasse a cominciare da quelle delle successioni che sono diventate proibitive. Valga per tutti un esempio clamoroso, di una cospicua eredità la quale ha dovuto essere rifiutata perchè per ricevere 30 milioni bisognava pagarne 31 o 32 di tassa di successione. Proibitivi sono anche i dazi che colpiscono le industrie italiane e che dovrebbero essere riveduti.

Io ho fiducia nel Governo e spero che su tutto questo esso porterà la necessaria attenzione.

Ed ora, onorevoli Colleghi, ho finito. (*Vivi rumori*).

Non saprei perchè chi era stanco di ascoltarmi non è uscito...

PRESIDENTE. Onorevole Borsarelli, la prego di non raccogliere le interruzioni.

BORSARELLI. Qui dentro con elevata e applaudita parola si è discusso sulla maggiore o minore costituzionalità dell'avvento dell'onorevole Mussolini al Governo. Non vi è questione che tocchi la costituzione del nostro Stato che non sia di immensa importanza, ma io trovo che il sollevarla ora giovi a che? si faccia a

che pro? Dal momento che questo movimento nuovo è venuto a correggere uno stato di cose di cui tutti sentivamo il peso ormai insopportabile, dal momento che quello che è avvenuto da noi si desiderava che avvenisse e quello che fatto fu era bene che si facesse, perchè sollevare questa questione? Si domanda e si dice: È stata una rivoluzione? Certissimamente è stata una rivoluzione! Sarebbe cieco chi non lo vedesse, anzi ci fu qualcuno che volle trovare raffronti fra l'onorevole presidente del Consiglio e l'autore di una grande rivoluzione in un altro paese, l'autore della rivoluzione inglese. Certi raffronti io non so se si possono fare a tanta distanza di tempo, certo però aiuterebbe il raffronto paragonando le parole che allora furono dette nel Parlamento inglese da chi rovesciava il trono di Carlo I con alcune frasi pronunciate dall'attuale presidente del Consiglio. Ma che perciò? Se questa rivoluzione si è fatta senza spargimento di sangue, si è fatta senza scosse, si è fatta senza rovesciamento di istituzioni e non senza che brillasse del più limpido fulgore la Corona Reale noi ce ne dorremo? Io no certamente. Del coraggio, della risolutezza dell'onorevole Mussolini non era chi dubitasse. Egli ha dimostrato di più, di avere misura, prudenza, tatto. Egli lealmente ha fatto omaggio alla costituzione del nostro paese, alle istituzioni, alla Monarchia ed è perciò che con piena fiducia, il Senato, non ne dubito, e modestamente anche io, ultimo fra tutti, darà con piena coscienza il suo voto di fiducia all'attuale Governo, augurando che nella difficile impresa, nel conato supremo a cui egli si accinge e contro il quale si assieperanno difficoltà di ogni fatta che parranno a prima vista insormontabili, lo guidi e lo illumini la stella d'Italia, lo protegga quel Dio che egli ha saputo in questa aula così nobilmente invocare. (*Commenti; approvazioni; congratulazioni*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura della discussione.

Pongo ai voti questa domanda; resta inteso però che approvata la chiusura, è riservata naturalmente la parola ai ministri, al relatore e agli oratori che hanno presentato ordini del giorno.

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi. (*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maragliano.

Onorevole Maragliano, nel nostro regolamento non c'è come in quello della Camera dei deputati, una disposizione che riserva esplicitamente la parola ai presentatori degli ordini del giorno. Ciò si è fatto per costante consuetudine; però siccome i presentatori di ordini del giorno sono dieci e la votazione della chiusura sarebbe puramente formale, io raccomando al senatore Maragliano e agli altri presentatori di ordini del giorno la maggiore sobrietà di parola. (*Approvazioni*).

MARAGLIANO. Il mio ordine del giorno dice: « Il Senato, riconoscendo che il programma e l'azione del Governo corrispondono all'interesse ed alla volontà della nazione, fiducioso li approva ». Il Senato ha già, per bocca dei precedenti oratori e con i suoi ordini del giorno, dimostrato che ammette in un modo inconcusso di approvare il programma presentato dal governo, ma invece abbiamo intese osservazioni critiche in rapporto alla procedura in seguito alla quale il presente ministero è venuto al potere. Noi abbiamo infatti udito che furono offese le tradizioni costituzionali, che furono offesi gli istituti parlamentari, che si è rotta la consuetudine liberale che ininterrotta durava dal 1848 ad oggi. E si rimproverò al Presidente del Consiglio di avere voluta una soluzione violenta, mentre era possibile col metodo tradizionale sciogliere con calma la crisi, seguendo almeno in via di transazione la consueta procedura parlamentare, lasciando a successive incarnazioni ministeriali la soluzione definitiva quale si voleva, osservazioni queste tutte comprensibili esaminando la cosa in base al dottrinarismo comune, mi si conceda la frase, della scolastica politica. Questa scolastica deve ormai ritenersi superata dalla evoluzione dello spirito pubblico e dalla esperienza la quale dimostra che nella vita politica di un paese, ogni fatto è in rapporto colle condizioni dell'ambiente in cui si svolge. Quale fosse l'ambiente politico del momento lo ha detto molto brillantemente il collega on. Bellini, nè io voglio ripeterlo; ma certo è che fu quale non si era mai per lo addietro verificato in Italia e di una anormalità preoccupante e minacciosa per i più gravi interessi, interessi sostanziali, non formali del paese.

Giova esaminare quale in questa situazione fu l'opera dell'on. Mussolini.

Estraneo alle vicissitudini delle quotidiane lotte politiche, ho però, come osservatore, seguita l'azione dell'on. Mussolini e se voi onorevoli colleghi vorrete tener conto di quello che si è svolto sotto i nostri occhi da due anni, dovrete riconoscere che questa azione si svolse logica, ponderata, progressivamente misurata in sostanza, per quanto vivace in forma. Non fu mai l'azione del cospiratore, che opera nell'ombra, ma una serie di atti compiuti pubblicamente e sempre alla luce del sole.

Facciamo un istante appello, onorevoli colleghi, ai nostri ricordi: del resto è storia di ieri. Innanzi al fatto delle offese continue al sentimento nazionale, innanzi al discredito di cui ad arte si circondavano le istituzioni, innanzi al peggioramento progressivo della situazione economica nazionale, innanzi all'atteggiamento della Camera dei deputati che rendeva impossibile l'instaurazione di una politica fattiva e rigeneratrice, a poco a poco nacque e crebbe nel paese un senso di profondo disgusto e maturarono via via i propositi di ricorrere ad ogni mezzo, pur di uscire da una situazione, che continuando minacciava la stessa vita della Nazione. L'on. Mussolini, senti il movimento che si maturava ed attese con opera diuturna e costante ad inalvearlo, a contenerlo, a regolarlo ed a disciplinarlo per evitare esplosioni improvvise, disordinate ed esiziali agli interessi della nazione. Nel medesimo tempo, però, richiamava l'attenzione del Governo e delle Camere sulla situazione che si faceva di giorno in giorno più minacciosa, nulla nascondendo di ciò che si preparava, arrivando fino al punto da pubblicare tutto l'ordinamento e tutte le modalità di organizzazione, a guisa militare, delle forze fasciste che aveva raccolte nelle sue mani.

Non fu ascoltato, si proseguì nella via perniciosa ed il dissidio fra il paese e la Camera si accentuò.

La Camera trincerata in quella fitta rete di formalismi dottrinali che la facevano arbitra dei Gabinetti presenti e futuri all'ombra della proporzionale, non sentiva la necessità di mutare indirizzo, nel senso voluto dal paese. Così giunse al punto che si trovò del tutto isolata dall'anima della Nazione.

Un autorevole oratore, che mi ha preceduto, mostrò di non credere che il dissenso fra Camera e paese fosse tanto profondo ed affermò che della situazione fossero colpevoli i vari Ministeri che si succedettero al Governo, dimenticando che questi Governi erano prigionieri della Camera, che ne inceppava ogni azione fattiva. E vana era la speranza di mutare la situazione per mezzo di successivi Gabinetti che si sarebbero trovati sempre nella medesima condizione: condizione che non sarebbe stata mutata da nuove elezioni fatte colla legge elettorale esistente. Così stando le cose era evidente che ogni temporeggiamento avrebbe peggiorata la situazione e rese sempre più possibili esplosioni disordinate e quindi perniciose al paese.

Fu in questa situazione che l'onorevole Mussolini agì.

In quale modo? Facendo anzitutto omaggio alle istituzioni fondamentali, proclamando il proposito di imporre nel modo più energico il rispetto alla legge ed alla maestà dello Stato, il proposito di procedere fermamente alla restaurazione economica della Nazione e di mantenerne alta all'estero la dignità.

Così egli divenne interprete non di un partito politico ma della volontà nazionale. Tale apparve al paese, tale al Re che gli affidò il potere col plauso di tutti i cittadini devoti agli interessi nazionali al disopra di ogni competizione politica.

Non furono davvero con questo, ferite le istituzioni. Le istituzioni furono ferite, sì in questi ultimi quattro anni della vita italiana ma oggi si trovano rimesse nelle loro normali funzioni, e l'istituto parlamentare posto in armonia colla volontà del paese riacquisterà quella fiducia che il paese gli aveva tolta.

Un indirizzo quale è quello che le comunicazioni del Governo ci annunciano e che i suoi atti hanno già iniziate, fu da quattro anni ripetutamente richiesto dal Senato.

Siamo vecchi sì, ma ogni idea nuova ed anche ogni audacia, ci trovano consenzienti quando sono rivolte al bene del paese. Vorremmo che così fosse di molti giovani.

Nè dobbiamo aver solo fiducia nel programma ma nella prontezza e nella energia di azione del Governo: azione nel mantenere rigido il rispetto alle leggi ed alla maestà dello Stato,

azione nel rompere quel groviglio di involuppi burocratici, che, oltre ad essere dispendiosi, inceppano l'espansione della vita economica del paese, azione per assicurare la libertà del lavoro e dei lavoratori, per difendere lo Stato da ogni sfruttamento e da ogni sopraffazione, azione nel mantenere alto all'estero il rispetto alla dignità ed agli interessi della Nazione.

Inspirato a queste convinzioni, ho presentato un ordine del giorno suonante fiducia nel Ministero e nella sua azione. Il Senato accordandola, farà nel medesimo tempo omaggio al Re, che interprete fedele, come sempre, dell'anima nazionale, affidò al presente Gabinetto il governo del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino per svolgere il suo ordine del giorno.

GIARDINO. Onorevoli colleghi, io ho presentato un ordine del giorno il quale dice: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le approva, e passa all'ordine del giorno ».

Questa formula semplice, senza pleonasmii, ma anche senza riserve, rispecchia il pensiero, espresso, dei colleghi appartenenti, come me, all'« Unione fra senatori indipendenti », i quali hanno voluto conferire a me l'onore di presentare quest'ordine del giorno con la mia firma e l'incarico di darne ragione al Senato ed al Governo.

Questo io farò con franca precisione; e cercherò anche, secondo l'ammonimento del nostro Presidente e quello ancor più chiaro del Senato, di farlo con tutta la concisione che mi è consentita dalla novità dell'impresa, essendo questa la prima volta che mi accade di dichiarare e di perorare fiducia in un Governo del mio Paese.

L'ordine del giorno vuole esprimere, oltre la fiducia, il proposito di dar saldo e sicuro appoggio al Governo nell'indirizzo politico che esso ci ha annunziato nella parte programmatica delle sue dichiarazioni, e di concorrere, per quanto sta in noi, ad assicurare, moderatamente si direbbe a fiancheggiare, il fermo e continuativo svolgimento del programma stabilito.

Dunque fiducia attiva nelle persone, consenso attivo nel programma.

Più precisamente, prima il consenso nel programma, poi la fiducia nelle persone, come si

addice a noi, che ci sentiamo, ora come prima, uomini tranquillamente e sicuramente liberi, e come si addice ad un Governo forte e libero, che sorge sulle macerie di un mondo politico crollato anche perchè, fra l'altro, troppo si fondava sull'adesione e sulle clientele personali.

A noi è grato in primissima linea rilevare talune affermazioni, di fatto o verbali, comprese o non comprese nelle comunicazioni ufficiali del Governo, che sono capisaldi morali per il popolo italiano, e che noi interpretiamo come sicuro affidamento che il Governo assumerà ed eserciterà in proprio, finalmente!, il doveroso compito di educatore e di guida morale della Nazione, come tante volte invano abbiamo invocato dai passati governi.

Lealismo fieramente affermato nell'istituto monarchico, che è il fulcro dell'unità della Patria, e nel nostro Re, primo cittadino e primo soldato d'Italia, Re della Vittoria;

rispetto e considerazione di tutte le fedi religiose, con particolare riguardo a quella che è la fede dell'enorme maggioranza del popolo italiano; e, cioè, aperto riconoscimento di queste formidabili forze e freni e guide di tutti i popoli;

lo sforzo della guerra, il sacrificio, il valore, la vittoria, rimessi in onore e assunti a simbolo della risurrezione nazionale;

la bandiera nostra, che è una come la Patria, che impersona la fede e l'onore di quaranta milioni di uomini, che, come Dio, ha diritto di non avere l'oltraggio di altra bandiera, nè al di sopra, nè di fianco, nè al di sotto di sè, ridivenuta finalmente libera e sola sul suolo della Patria. (*Vive approvazioni*).

Tutti i valori morali risollepati e liberati dal bieco materialismo che li sommergeva.

Era grandemente ora che questo avvenisse, dopo più di tre anni di sconcia speculazione demagogica al ribasso su questi valori sommi e sostanziali della Nazione.

Il nostro vecchio lealismo e la nostra salda fede non solo pienamente consentono, ma plaudono; e la Nazione dev'esser grata, perchè soltanto qui si apre la via della salvezza.

Le direttive di politica interna, e cioè di politica economica, finanziaria e di lavoro, di cui vi ha parlato ieri a nome nostro, e con la competenza sua, il senatore Conti, e di politica di disciplina nazionale, di forza dello Stato e di

limiti delle funzioni normali dello Stato, ci trovano di lunga mano orientati, e, più che consenzienti, aspettanti e desiderosi.

Il programma della nostra « Unione » dichiara il proposito di « sostenere e difendere attivamente contro ogni deformazione demagogica il progresso civile ed economico del popolo italiano, e segnatamente: la restaurazione in ogni campo della disciplina nazionale, da mantenere integra di fronte a qualsiasi sopraffazione; la ricostituzione della pubblica finanza con il più scrupoloso risparmio delle spese, senza lesione delle fonti della pubblica economia; l'azione dello Stato indipendente da ogni coercizione e ricondotta nel suo ambito normale; le libertà individuali e di lavoro effettive ed uguali per tutti; le istituzioni di difesa e di sicurezza della nazione ».

La coincidenza a noi pare sostanzialmente perfetta.

E non è di oggi.

La nostra « Unione » vive da due anni, ed ha affermato questo programma in tempi, nei quali la speranza di vederlo attuato non aveva altro fondamento che la fede.

Questo noi non diciamo per la gioia di trovarci, noi anziani e anzianissimi, così pienamente d'accordo con la prorompente giovinezza italica; e neppure per rivendicare priorità d'alcun genere, delle quali non sentiamo il bisogno, e men che mai ora che auspichiamo il ravvedimento e l'unione di tutti gli italiani per il bene del Paese. Diciamo questo per documentare la nostra convinzione e quindi la piena libertà, la chiara lealtà e la sicura fermezza della nostra adesione di oggi.

E per dichiarare che noi, ora come allora, in questo programma vediamo, non già una qualsiasi coercizione della libertà, ma la liberazione del popolo italiano, di quei 40 milioni di ottimi italiani che lavorano e che hanno diritto di non essere gettati nel disordine cronico, da cento tirannie irresponsabili di tutti i colori, incoraggiate, tollerate, sostenute da demagoghi, praticamente altrettanto irresponsabili, di tutte le tinte; non già una coercizione della libertà, ma la restaurazione della libertà, effettiva ed uguale per tutti; e non già, come velenosamente già si sussurra, la sconfitta, ma la redenzione reale, fuori da ogni inganno e da ogni frode, del proletariato italiano che lavora.

In questo medesimo ordine di idee il nostro consenso è pieno sulla politica di emigrazione che il Governo ci ha annunziato: sicura, salda tutela dei nostri fratelli all'estero, ma non eccessivo paternalismo.

Questo è necessario: è necessario rendere agile questo meccanismo, rendere liquida questa corrente, sollevando l'una e l'altro, come si fa in altri campi per le bardature di guerra, dalla bardatura demagogica; così smascherando una buona volta, agli occhi del popolo italiano, quella più che sospetta sollecitudine che, a furia di tutele, riesce a privare il lavoratore del lavoro, a sterilire le fonti del suo guadagno e del suo risparmio, a gettarlo, mediante il disagio della disoccupazione e della fame, nelle braccia degli speculatori politici e farne un cieco strumento di quella politica, che si chiama di masse, e che è soltanto un galoppo degli speculatori sul dorso delle masse, a danno dei lavoratori e della Nazione.

Questo complesso programma concreto, di educazione e di guida della nazione e di direttive di politica interna, noi crediamo che sia assolutamente necessario e abbiamo fede che sarà sicuramente efficace.

La materia è eccellente.

Se in tre anni, nei tre anni che abbiamo passati, il nostro popolo non è morto di veleno, segno è che è più refrattario di Mitridate.

Se in questi tre anni ha cominciato, e ora intensifica e procede sempre più deciso nell'abbandono dei suoi falsi pastori, segno è che, colla sua chiara intelligenza ed acuta vista, attraverso il barbone degli apostoli ha identificato i denti del cannibale.

Se plaude così largamente a questo nuovo indirizzo politico, segno è che ha condannato in cuor suo tutti i politicanti complici dei falsi apostoli.

È guarito, ma non è fuori di pericolo, perchè non sono morti nè gli apostoli nè i complici. (*Si vide*).

Hanno indossata una pelle nero-avorio, o sorridono, o dormono, o fingono di dormire, ma non sono morti.

Sopravvissuti incomprensibilmente alla guerra, più incomprensibilmente sopravvissuti, ed anzi risaliti in grande onore, dopo la guerra e dopo la vittoria, essi intendono certamente di sopravvivere al fascismo e all'avvento delle forze

sane nazionali: sopravvivere e prepararsi alla riscossa.

Non debbono più prevalere! e il mezzo legittimo, affinché più non prevalgano, sta precisamente nelle direttive sane di politica interna e nella educazione e guida morale del popolo, che, per le più giovani generazioni, certamente si integrerà in una scuola, risolledata alla altezza di una missione, e ispirata soprattutto al sentimento nazionale italiano.

Sul programma di politica estera a noi basterà di dire brevemente che concordiamo in tutti i punti.

Noi vi ravvisiamo anzitutto una linea; poi una linea concreta, quanto si può ragionevolmente richiedere in affari che vogliono grande elasticità e libertà di movimento, in condizioni continuamente mutevoli; poi, soprattutto, una linea di dignità nazionale.

Anche il problema delicato delle relazioni con la Russia, che altra volta preoccupò parecchi di noi, sia perchè temevamo a buon diritto che la nostra politica non fosse ispirata ad interessi nè nostri, nè comuni, ma piuttosto a debolezze ed a concessioni ai partiti sovversivi nostrani, sia perchè a noi pareva che quelle relazioni potessero avere una ripercussione pericolosa sulla nostra situazione interna di allora, con un governo manifestamente incapace di dominarla, oggi, con situazione interna mutata, con un chiaro e forte indirizzo di politica interna, con un governo determinato ad applicarlo, appare a noi di men difficile soluzione; sebbene sia certo che le relazioni con la Russia richiedono sempre una grande prudenza, e soprattutto sicure garanzie, fino a quando quel disgraziato paese non sia rientrato in assetto stabile.

Soprattutto noi apprezziamo altamente l'equilibrio che è tra il programma di politica estera ed il programma di politica interna, perchè non abbiamo mai compreso come sperassero di attuare una linea di politica estera, se l'avevano, quei governi che non erano capaci di stabilire dietro di sé, ed in proprio appoggio, una coesione nazionale ed una disciplina nazionale.

Ma i sermoni non bastano, ci ha detto il Governo; e noi pensiamo che così sia, e che non bastino nè in politica interna nè in politica estera, e che non siano interamente sufficienti neppure l'appoggio e la disciplina nazionale.

Occorrono, per qualsiasi politica decisa, forze organizzate; ed oggi più che mai sarebbe ozioso il dimostrarlo.

Su questo, le comunicazioni del Governo poco ci hanno detto, e poco ci ha detto anche il comunicato ufficiale del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Noi però sentiamo che su questo ci affidano tanto il programma politico, quanto gli uomini, e principalmente la presenza al Governo dei duci supremi della vittoria.

E ci limitiamo a pochi voti essenziali.

Primo: nessun misoneismo nell'apparecchio della difesa nazionale, ma nessun pezzo di questa difesa sia smontato, se prima non è costruito e collaudato il pezzo che lo deve sostituire. (*Benissimo*).

Secondo; rispetto al bilancio, sì, ed intero; ma anche equilibrio; e perciò il problema delle forze nazionali per la difesa per terra e per mare sia considerato in connessione inscindibile col problema complessivo di tutte le forze armate della nazione.

Terzo: se necessità dell'ora impongono di rescare anche sui bisogni minimi della difesa, questo è anche possibile per amore di patria; ma sia fatto coi bilanci annuali, senza recare nocimento alle leggi stabili e fondamentali del reclutamento, degli obblighi di servizio delle ferme, dell'ordinamento, ecc.; le quali debbono integralmente rispecchiare ciò che le forze debbono essere indipendentemente dalle oscillazioni momentanee. E tenete presente che queste leggi sarebbero malamente discutibili oggi, e sarebbero per lungo tempo incorreggibili, perchè portando la firma dei nostri duci della Vittoria, la controfirma vostra, onorevole Mussolini, e la data di questo primo e fervido momento di risveglio nazionale, saranno ritenute, a ragione, la migliore e più perfetta espressione della forza necessaria alla Nazione per la sua difesa.

Noi chiudiamo queste nostre dichiarazioni affermando che, pur rimandandone l'esame alla sede opportuna, noi, nella richiesta dei pieni poteri, non vediamo alcun motivo di riserve per il nostro consenso politico e per il nostro voto di fiducia; ed accettiamo come un gradito augurio la balda e giovanile affermazione della durata del vostro governo, e, più ancora, del sicuro svolgimento continuativo, e fino alla fine, del vostro programma. Di questa con-

tinuità noi abbiamo assoluto bisogno; e perciò ci troverete concordi in tutti gli atti e provvedimenti che mirino a raccogliere la Nazione intorno al programma nazionale, a risanare la nostra vita politica, ed a rendere patriotticamente, nazionalmente disciplinati, e lealmente obbedienti ai ministri responsabili, tutti i funzionari, come è assolutamente necessario e di primissima urgenza.

Chiarito così in ogni punto il significato del nostro ordine del giorno, noi non abbiamo più che un desiderio da esprimere; questo: che oggi il Senato dia ad esso, ed in questo senso, la sua approvazione sia per sorreggere il governo nella sua alta opera, sia per suffragare autorevolmente la visione lucente che ormai abbiamo della strada per la quale si incammina il nostro paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasi, il quale ha presentato il seguente ordine:

« Il Senato, udite le dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Presidente del Consiglio, le approva e passa all'ordine del giorno ».

TOMMASI. Onorevoli Colleghi!

Dopo gli unanimi applausi che sottolineano e coprono l'esposizione del programma del nuovo Governo - applausi che raggiunsero l'ovazione - e dopo gli autorevoli consensi su quel programma degl'illustri oratori che mi hanno preceduto, sarebbe inopportuno l'indugiarmi sullo stesso argomento. Debbo tuttavia rendere ragione del mio ordine del giorno di piena ed incondizionata approvazione delle rassegnateci direttive e lo farò con la più serrata sintesi di pensiero e di sentimento.

Scevro da passioni politiche, incompatibili col mio passato di magistrato, ma compreso da vivo amor di Patria, saluto con fede - e, consentitemi che dica - salutiamo con fede, per la grandezza d'Italia, l'avvenuto dell'Uomo nuovo, che, designato (non pensiamo più al modo, ormai felicemente sorpassato) dalla indefettibile coscienza nazionale, è stato tratto, con avveduta, pronta e liberale risoluzione della Corona, al timone del Paese, per salvarne le intristite sorti in travagliato momento, fatto d'invincibili decadenze politiche e civili, per l'irrompere di egoismi particolaristici, che minavano l'esistenza stessa dello Stato.

Ella, on. Mussolini, sia così il benvenuto a quel posto, nel quale, oltre a rappresentare un forte e grande partito - surto per la difesa e per la restaurazione dell'ordine, troppo spesso turbato da violente insurrezioni di ardimentose minoranze - è l'esponente della immensa maggioranza del popolo italiano, paziente, ma sempre mal tollerante della depressa politica postbellica, che umiliava e impoveriva l'Italia di Vittorio Veneto. Alla sua ferrea, meravigliosa e sbalorditoria azione, di spirito e di slancio garibaldino - che, finemente meditata ed attuata, ha potuto essere ed è stata di pacifica rivoluzione non di altro che sulla fiacca andatura governativa e sul caos parlamentare - alla sua azione, dico, compete l'inestimabile vanto di dover essere e di essere di già di resurrezione della vita del nostro popolo vittorioso; il quale è portato a riprendere, come sul Piave, la propria coscienza smarrita, la forza, il coraggio, la virile sua energia, per ascendere ove gli spetta, all'unisono col suo Re, che ne ha rapidamente assecondate le aspirazioni, segnando nella storia una nuova pagina di gloria della liberale e popolare dinastia Sabauda.

Ella così, onorevole Mussolini - per sua manifestazione, servitore devoto e fedele del Re e sicuro interprete della pura coscienza nazionale, affiancato, per alto intelletto politico e patriottico dagli artefici eminenti della vittoria - assume un Governo che vuol essere e sarà inflessibilmente restauratore all'interno ed all'estero. All'estero - e già se ne hanno notevoli prove - della dignità e del prestigio d'Italia, che viene posta nei concerti internazionali nel grado che le compete, di veramente grande potenza, a nessun'altra seconda, per il peso dei suoi 40 milioni di abitanti, per il valore della sua vittoria e per le ingenite sue virtù civili e militari.

« L'Italia di oggi conta - ci ha felicemente detto l'onorevole Mussolini - e deve contare ! ».

E conterà tanto maggiormente, restaurato che sia prontamente nei suoi interni ordinamenti.

L'istituto parlamentare uscirà certamente riordinato, rafforzato da quella che dovrà essere la nuova legge elettorale; imperocchè, quanto più esso sarà la espressione della volontà del popolo nelle sue decise tendenze; e tanto meglio riassumerà nel suo funzionamento le tra-

dizionali sue origini di austera compostezza politica di grandi e non frammentari partiti, quali, è da augurarsi, scaturiranno dai futuri comizi.

Del Senato bene ha detto l'onorevole presidente del Consiglio di considerarlo come uno dei punti fermi della Nazione, come una forza, una riserva dello Stato, come un organo necessario per la giusta e oculata amministrazione dello Stato.

Infatti il Senato, perchè emanazione del Capo dello Stato - che unisce e non separa - è arra di ordine costituzionale, rimane, ed io penso debba rimanere al di sopra e al di fuori dei militanti partiti, per ispirarsi con illuminata, sicura e libera coscienza - da veruna disciplina vincolata - non ad altro che al bene supremo della Patria.

A tanto conseguire, a conseguire cotesto supremo bene convergono le vaste e salutari provvidenze, annunziate con ferrei propositi di ordine e di disciplina, diretta a raggiungere senza privilegi di classe, il pronto assetto e l'equilibrio della pubblica finanza; a procacciare ed infondere prosperità all'economia nazionale; a serbare rispetto alle fedi religiose, con particolare e ben giusto riguardo alla dominante del cattolicesimo ed a tenere in adeguata efficienza l'esercito e la marina, perchè supreme riserve della nazione all'interno ed all'estero.

In effetti, la Lega delle Nazioni, per la quale tanto s'indugiò a Parigi nella preparazione dei trattati di pace, non ha potuto evitare nuovi conflitti. Onde omai sempre s'impone l'*estote parati*, per serbarsi ordinati all'interno, forti e rispettati all'estero.

Rilevava testè in documento ufficiale un eminente statista:

« Il Governo - quello dell'onorevole Mussolini - è sorto per non disconoscibile atto di volontà del Paese, sanzionato con l'intuito politico che è nel genio della stirpe, dalla necessaria investitura del Sovrano e dal largo ed esplicito voto di fiducia della Camera ».

Ebbene, onorevoli colleghi, il momento è storico: facciamo che all'atto di decisa volontà del Paese intervenga plaudente la sanzione del Senato, che della grandezza dello Stato è saldo e incrollabile custode.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vicini.

VICINI. Io rinuncio a svolgere il mio ordine del giorno; lo mantengo soltanto come manifestazione di immutabile fede nei destini nell'avvenire della Patria, di fiducia nella idealità ed azione del fascismo pervenuto al Governo. (*Applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berenini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERENINI. A nome della Commissione speciale ho l'onore di presentare al Senato la relazione per il disegno di legge: « Delegatione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berenini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pullè a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PULLÈ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione per il disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione e di specializzazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Spirito che ha presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato, afferma la perfetta costituzionalità della risoluzione della crisi del Ministero Facta; approva le comunicazioni del Governo e passa all'ordine del giorno.

SPIRITO. Onorevoli colleghi, assai mi sedurrebbero gli applausi che hanno accompagnato l'annuncio della rinuncia a svolgere il suo or-

dine del giorno da parte dell'onorevole Vicini; volentieri lo imiterei ma io ho un ordine del giorno speciale,

Ieri è stata mossa una grave accusa al Governo e al Senato; se il Senato non rilevasse l'accusa mostrerebbe di essere acquiescente e di non averla intesa. Se voi credete onorevoli colleghi, che questa accusa non debba essere confutata, io mi tacerò; ma se credete che i liberi cittadini e le assemblee politiche debbano mantenere integra ed immacolata la loro dignità rispetto al Governo e rispetto a demagoghi od a chiunque altro che dall'alto o dal basso potessero offenderne il prestigio o la libertà, io dovrò parlare.

Ieri un eminente collega nell'abile e forte suo discorso ha detto che la risoluzione della crisi del Ministero Facta avvenne per un colpo di stato o per violenza contro le libertà costituzionali.

E perchè, onorevoli colleghi, sappiate che non sono io che formulo l'accusa, ma che essa è stata formalmente fatta, lo vedrete dal documento ufficiale. Con ciò non intendo offendere l'illustre collega nella sua lealtà, e nell'onesta sua impenitenza di liberalismo o nel suo supercostituzionalismo; del resto è certamente un diritto di tutti di manifestare liberamente nelle assemblee il proprio pensiero e le proprie opinioni.

L'onorevole Albertini dopo aver ricordato come egli avesse avvertito fin dal 15 agosto ultimo, in un suo discorso al Senato, che bisognava evitare il colpo di stato del fascismo, che imponente ed invadente tendeva ad impossessarsi della cosa pubblica, così soggiunse:

« I fascisti avrebbero potuto impadronirsi legalmente del potere e in due modi: o appagandosi di una larga partecipazione ad un Ministero di transizione per arrivare al predominio dopo le elezioni; o rifiutando di partecipare ad una soluzione Giolitti o Salandra o Orlando, e rendere così inevitabile un gabinetto Mussolini; soluzione questa, che a prescindere dall'opportunità evidente era costituzionale essendo lo spirito del paese orientato a favore del fascismo. Perchè l'onorevole Mussolini ha voluto stravincere, umiliando tutti i poteri dello Stato? »

E poi proseguiva: « Egli ha ritenuto che per riparare l'autorità dello Stato fosse necessario

interrompere la tradizione, sacra ad ogni liberale del rispetto alla costituzione ».

Come vedete, onorevoli colleghi, secondo l'onorevole Albertini la risoluzione della crisi sarebbe avvenuta in una terza maniera, diversa dalle due da lui ipotizzate e riconosciute legali; e cioè: non la partecipazione ad altro gabinetto di transizione fino alle nuove elezioni; non il rifiuto ad una soluzione Giolitti, Orlando o Salandra, rendendo così inevitabile un gabinetto Mussolini; ma una terza, che sarebbe incostituzionale, e che non si indica. Ma io domando all'onorevole Albertini quale è stata questa terza soluzione? Per qual via il presente Gabinetto è arrivato al potere? Dimentichiamo forse quello che ormai è storia, ossia che l'onorevole Salandra chiamato dal Re e incaricato della formazione del gabinetto, riconosciuta l'impossibilità di riuscire nell'impresa, fu lui ad indicare l'onorevole Mussolini alla Corona? E dimentichiamo noi che la Corona conferì il mandato all'onorevole Mussolini? E non è vero che l'onorevole Mussolini, costituito il Ministero, si presentò alle due Camere e fece le sue comunicazioni programmatiche, che sono quelle che stiamo discutendo? Ebbene tutto questo è perfettamente legale, conforme allo Statuto, in guisa che se l'una o l'altra Camera credesse di non approvare le dichiarazioni del Ministero, l'onorevole Mussolini potrebbe appellarsene al paese, sciogliendo la Camera dei deputati, ed il paese sarebbe chiamato a decidere del conflitto fra le Camere ed il Ministero.

Da tutto ciò vedete tutta una situazione in cui le forme sono state assolutamente, perfettamente rispettate, senza alcuna offesa alla costituzione.

Io suppongo che il Senato vorrà dare all'onorevole Mussolini un voto unanime soddisfatto di vedere che per opera di lui si è risolta l'Italia da quella dedizione estrema, in cui l'autorità dello Stato era caduta, e che si accenna a restaurarne la finanza insieme ai suoi valori morali e nazionali. Ma se diverso fosse il nostro pensiero o non consentissimo nel programma dell'onorevole Mussolini nulla ci vieterebbe di votargli contro.

Laonde se le forme costituzionali furono rispettate, e l'onorevole Albertini non ha potuto indicare, dove, quale e come sarebbe avvenuta

l'asserita violazione della costituzione, l'accusa di colpo di stato o di violazione delle libertà statutarie non ha fondamento. In Italia abbiamo avuto semplicemente una rivoluzione morale.

Forse ha voluto alludere l'onorevole Albertini al fatto che l'onorevole Mussolini nel presentarsi alla Camera dei deputati disse che « avrebbe potuto stravincere, e che di quell'aula avrebbe potuto fare un bivacco » (*rumori*). Ma queste sono semplici parole, per quanto imprudenti ed insolite, e noi non dobbiamo fare un processo alle intenzioni. La realtà dei fatti è questa, che non solo nessuna protesta fecero nè il Presidente della Camera, nè i più illustri parlamentari, ma l'onorevole Mussolini si presentò alla Camera per chiederne il voto, e la Camera, nella sua grande maggioranza, glielo diede. Se per avventura fosse vera l'accusa di incostituzionalità fatta dall'onorevole Albertini al ministero Mussolini, essa colpirebbe anche il Senato, se non la respingessimo o non la confutassimo.

Detto questo mi astengo dal fare altre osservazioni sul programma del Gabinetto, poichè mi riporto interamente a quanto han detto i miei onorevoli colleghi di gruppo, onorevoli Giardino, Conti ed altri, e tenendo conto delle condizioni dell'Assemblea che ha premura di votare, confido che il mio ordine del giorno sarà accolto dal Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Barzilai che ha presentato questo ordine del giorno: « Il Senato approva il programma di politica estera del Governo e passa all'ordine del giorno ».

BARZILAI. Onorevoli colleghi, io avrei anche in questa occasione volentieri seguito la consuetudine del silenzio, alla quale mi sono assai volentieri adattato in quest'Aula, ove preferisco l'ascoltare al parlare, se non mi sembrasse vi sia nel programma ministeriale una parte, la maggiore, che io reputo la migliore, la quale merita un particolare rilievo, quella che tocca la politica internazionale.

Io ho impiegato la più grande parte della mia modesta vita politica a manifestare il mio dissenso dai ministri degli affari esteri: l'illustre Presidente di quest'Assemblea ne sa qualche cosa... E non voglio quindi mi sfugga l'occasione che si presenta (e che si è presentata di

rado) di manifestare oggi qualche consenso il quale risponde più che al desiderio di fare omaggio all'onore. Mussolini, che di omaggi in quest'ora non ha bisogno (ammiro il fulgore del sole che sorge, ma non cerco di riscaldarmi ai suoi raggi) — a quello di tener fede ad una linea politica che dalla tribuna parlamentare, e nell'ufficio di pubblicista ho in varie occasioni, ed anche in recenti occasioni, seguita. La politica estera non è mai stata considerata in Italia, come un genere di prima necessità; a cominciare dai tempi di Agostino Depretis il quale la considerava soltanto un male necessario e diceva: quando si affacciano i suoi nuvoloni sull'orizzonte si apre l'ombrello, passato il temporale si pensa ad altro! E rare eccezioni vi sono di uomini di Stato che in tempi relativamente recenti ebbero il gusto della politica estera: ricordo Francesco Crispi. Noi abbiamo visto più spesso il diletterismo che la consuetudine degli studi e le valutazioni coscienti dell'importanza dei rapporti internazionali. Prima della guerra taluni partiti, lo dissi quando in mezzo a loro con qualche frequenza parlavo, subivano spesso quella degenerazione del sentimento che ha nome sentimentalismo; cavalieri erranti di tutte le cause: armeni, polacchi, albanesi, greci, talvolta dimenticando che avevamo dei parenti più prossimi; ed altri partiti mostravano quell'altra deformazione dello spirito, per la quale le velleità tengono il posto della volontà, con la sproporzione tra l'obiettivo e i mezzi per raggiungerlo. Per cui qualche volta si è fatto ritenere all'Europa che l'Italia era un paese di larghe visioni imperiali rivolte a conquistare il Mar Rosso, il Mar Giallo, il Mar Nero, i mari di tutti i colori; senza che in realtà l'espansione, le influenze legittime del paese, la sciassero larghe tracce di loro nelle varie plaghe di Europa. In mezzo, la politica consuetudinaria, ufficiale, della triplice alleanza, contro la quale tante cose abbiamo detto e che ebbe storicamente soprattutto il torto di non considerare come nel volgere degli anni si fossero rovesciate situazioni e ragioni che potevano suggerire ad Agostino Depretis, e ai suoi compagni, questa forma di assicurazione contro i pericoli creati soprattutto dal Trattato del 1866, che aveva fatto dell'Italia una terra senza frontiere, aperta ad ogni invasione. La politica della Triplice Alleanza, era una politica

relativamente facile tanto più se non intesa come la intendeva il cancelliere germanico, il principe di Bismarck, qualificandola una posizione strategica dalla quale ogni Stato poteva e doveva fare la politica sua; noi abbiamo fatta la politica della Triplice Alleanza, solamente e semplicemente, giovandoci come di una carta d'ingresso al mondo della diplomazia, paghi di ripetere il ritornello « fedeli alle alleanze che non contrastano colle amicizie »: e di adoperarci talora a scongiurare le minacce alla pace europea che Austria e Germania si dilettevano a suscitare di tratto in tratto.

Questo prima della guerra. E dopo la grande guerra abbiamo avuto un'altra visione seguita, in maggiore o minore proporzione dai successivi gabinetti; una politica che l'onore. Mussolini ha bollato con una parola cruda: fumisteria; la politica della rifabbricazione di Europa.

E questo pensiero si va maturando nelle conferenze europee: Parigi genera San Remo, San Remo genera Cannes, Cannes genera Genova. A Genova noi dovevamo provvedere alla grande opera, prendendo le mosse dalla Russia che i bolscevichi avevano devastata, che la carestia, la fame, le epidemie avevano concorso a stemmare, perchè secondo un piano esteticamente molto interessante, ma complicato, la Russia ricostruita dovesse aiutare la ricostruzione della Germania, e la Germania rialzata provvedere, pagando i suoi debiti, alla ricostruzione dell'Intesa. E si andò a Genova; e non occorre grande acume ad osservare ciò che l'umile oratore ebbe a scrivere in quei giorni: Che a Genova vi erano due Stati; la Russia e la Germania i quali chiedevano aiuti mentre mancava il solo Stato che avrebbe potuto fornirli: l'America. Onde tutte le formule si arrestarono poi a una cert'ora dinnanzi a questa realtà e avvenne un po' come si narra di quel nipote che allo zio chiedeva molti consigli e un po' di quattrini. Noi demmo, e non era agevole fare diversamente, solo molti consigli (*ilarità*) e quindi la conferenza di Genova (se diede all'Italia la possibilità di mostrare la sua attitudine ad una ospitalità principesca), non lasciò tracce di sé, se non in quella ultima conferenza dell'Aja che doveva registrarne la bancarotta.

L'Italia, per conto suo, non trasse alcuno dei benefici che dal quel grande arcopago si era promessi.

Nè l'accostarsi dei vincitori agli antichi nemici e degli alleati in loro confronto, diede il frutto sperato di avviamento a rimuovere le asprezze maggiori, onde l'Italia si dedicò più che mai alla funzione di paciera, di intermediaria fra le nazioni in conflitto, tra l'Inghilterra e la Francia, tra Polonia e Germania, tra l'Austria e l'Ungheria, tra la Grecia e la Turchia, funzione la quale può talvolta sorridere a chi preferisce essere un po' dell'opinione dell'uno e un po' di quella dell'altro, ma che generalmente lascia eredità di scarsi profitti e di minore riconoscenza per chi la esercita. (*Approvazioni*). E questo sia detto con particolare riguardo ai rapporti della Francia coll'Inghilterra, due nazioni che finiranno sempre per mettersi di accordo a spese di chi, a lodevole scopo di conciliazione, si accodi ora all'una, ora all'altra, nei giorni dell'urto.

Orbene, onorevoli colleghi, di fronte a consuetudini di politica deserte di risultati, noi ci troviamo dinanzi il programma che il Capo del Governo ha con molta chiarezza espresso nelle comunicazioni ai due rami del Parlamento. E si deve riconoscere subito che tale programma è fatto di linee precise e sostanzialmente modeste, che è ispirato a coscienza di forza, controllata nelle sue manifestazioni dalla realtà. Infatti l'onorevole Mussolini non può illudersi e illudere alcuno, nè vuole, che sia agevole cosa raggiungere grandi, notevoli risultati per l'Italia, in quest'ora, nel campo della politica internazionale. Non occorre, non bisogna, non si deve creare un ambiente di aspettazione eccessiva, perchè a torto domani si accuserebbero delusioni impensate. La politica estera si agita, si svolge, qualche volta, di fronte a cancelli di ferro.

Può e deve taluna particolare condizione obiettiva e personale agire in senso benefico, ma i limiti sono segnati e particolarmente quando una politica come la nostra ha molti errori da correggere, molte lacune da colmare; sarebbe imprudente oggi troppo chiedere, perchè sarebbe ingiusto domani troppo recriminare. (*Benissimo*).

Comunque il programma è preciso. Il programma comincia con l'affermare la parità tra gli eguali. Ed io quando ho ascoltato dalle labbra del Capo del Governo questa dichiarazione e i commentarii abbastanza suadenti, che

egli aggiungeva nei riguardi della Francia e dell'Inghilterra, io che pure sono stato uno dei più costanti fautori della alleanza cogli Stati di occidente e lo sono anche oggi, per una ragione molto semplice: perchè noi possiamo avere il rispetto per gli scomparsi e la pietà per i vinti, ma le alleanze dobbiamo farle coi vivi e coi forti (*benissimo*), mentre in Italia troppo si era diffuso, insieme a quella specie di strana follia di avvelenarsi la gioia della vittoria e disperderne i frutti, con una specie di invidia per i caduti, il pensiero che molto ad essi ci dovestimo accostare per stringere i legami dell'avvenire (*benissimo*); io reputai ascoltandolo, la sua schiettezza opportuna.

E ripensai a quella di un altro romagnolo che dai banchi del Governo, alla Camera, di fronte ad altri Stati aveva apertamente parlato; di Alessandro Fortis, quando diceva, rivolgendosi alle potenze dell'Europa Centrale: Signori, patti chiari perchè l'amicizia sia lunga!

I patti, non furono chiari, e l'amicizia da quel giorno fu breve. (*Benissimo*).

Quando l'onorevole Mussolini si rivolge alla Francia e all'Inghilterra e dice che esse debbono fare un esame di coscienza di ciò che è avvenuto nei riguardi dell'Intesa dopo l'armistizio, dice parola giusta e tale che io credo non debba dispiacere in sostanza a coloro ai quali è rivolta. L'Inghilterra e la Francia si trovarono qualche volta (bisogna riconoscerlo, perchè non è di buon genere cercare l'alibi dell'ostilità straniera per i nostri errori e per le nostre divisioni) di fronte a situazioni diplomatiche create anche da noi e dinanzi alle quali la tentazione di specularvi sopra era facile; ma troppo ne abusarono qualche volta e non fecero all'alleata quello che si direbbe il trattamento della nazione più favorita. (*Benissimo*).

Onde coloro che si erano battuti, secondo una frase di uno di loro, come leoni nella guerra europea, ma dall'altra parte, e poi si erano presentati in veste di alleati a raccogliere i frutti della vittoria, ebbero spesso larghe simpatie e preferenze.

E ancora mi sta presente quel giorno quando nella sala de l'Age de pierre, al Castello di S. Germano, agli Alleati improvvisati che sedevano sul banco dei giudici, il cancelliere austriaco Renner, l'imputato, con una sottile

ironia, rivolgeva il saluto dovuto ai vecchi commilitoni! (*Approvazioni*).

Oh, troppe volte purtroppo, nella lotta per l'interpretazione dei patti, la simpatia per questi nuovi venuti nell'amicizia e nell'alleanza vinse le ragioni di riconoscenza e di equità verso l'Italia. Ora io credo, e spero che la parola del Capo del Governo, il quale la esprime come il rappresentante di una opinione pubblica, in questo almeno concorde e compatta, non sarà senza effetto, ed io confido che a Parigi e a Londra questo si vorrà fare: si vorrà, sempre in tempo, ricordare ciò che gli uomini maggiori della politica e dell'esercito dei due paesi dissero della significazione che ebbe, prima la neutralità, e poi la guerra italiana, di quel che significò la resistenza del Piave, di fronte al progetto ben noto di trasportare i contingenti austriaci sul settore occidentale, quando la resistenza italiana fosse venuta meno, e poi la battaglia di Vittorio Veneto, che fu l'epilogo della guerra. (*Applausi*).

Confido che da questa storia recente si vorrà trarre consiglio pei rapporti a venire.

E proprio in questi giorni ebbi occasione di gettare gli occhi sopra le bozze di stampa di un volume, che non tarderà ad essere pubblicato.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una seconda serie di quei documenti trovati negli archivi di Mosca, dei quali la prima parte fu pubblicata sotto il titolo *Libro Nero* or sono alcuni mesi a Parigi e che gettano una luce singolare sulle origini dell'intervento italiano nella guerra. Non sono cose assolutamente nuove, però illustrazioni eloquenti di fatti noti dalle quali la politica estera dell'Italia in questo momento potrebbe trarre qualche profitto. Il Senato sa che la Russia del signor Sazonoff e dell'imperatore Nicola non voleva l'intervento italiano. Essa ha lungamente lottato per impedirlo, perchè essa tutrice suprema degli slavi, pensava al giorno in cui le ragioni nostre fossero venute in conflitto con quelle dei suoi pupilli. Orbene, occorre leggere le note che sir Edward Grey scriveva all'ambasciatore inglese a Pietrogrado Buchanam, i telegrammi che l'allora Presidente della Repubblica Raimondo Poincaré dirigeva all'imperatore Nicola. Ricordo due soli esempi:

In un telegramma del 6-19 (stile russo) aprile 1915 Sir Edward Grey alle resistenze

del signor Sazonoff, dice: « Io credo che questa sia l'ora più critica. Se a noi mancasse l'intervento dell'Italia, le conseguenze sarebbero *incalcolabili, disastrose* ».

E il signor Poincaré in data 5 di aprile rivolgendosi all'imperatore Nicola dice: « V. M. che ha una coscienza così alta e chiara degli interessi dei suoi alleati non esiterà certo a scongiurare una rottura con l'Italia *che potrebbe avere le più gravi conseguenze* ».

Ora noi desideriamo e vogliamo che tutto questo, che Francia e Inghilterra conoscono assai bene, sia ricordato, non per dare a noi più del nostro diritto, ma per non disconoscere coi fatti la parte che nella conquista delle comuni fortune, l'Italia col suo esercito e col suo popolo hanno incancellabilmente rappresentato. (*Vivi applausi*).

E ha detto l'onorevole presidente del Consiglio nel suo discorso che non soltanto occorre l'uguaglianza tra i pari, ma ha soggiunto che noi non intendiamo rendere a chicchessia servigi gratuiti. E io intendo la parola così: vi sono delle questioni d'ordine generale, vi sono dei principi, degli interessi comuni nei quali non vi è luogo a mercanteggiare, nei quali la solidarietà è imposta ed è rispettata. Ma vi sono quistioni che toccano particolaristici interessi di questo o quello Stato, nei quali lo scambio di servigi è perfettamente legittimo e la gratuità unilaterale semplicemente ingenua. E a soggiunto l'onorevole Mussolini che nel programma di politica estera bisogna proporzionare le aspirazioni alle possibilità. Infatti la politica estera è l'espressione esteriore delle complesse forze morali ed economiche del paese. Non s'inventa a capriccio; può essere nei suoi intenti e atteggiamenti modificata, nelle sue linee precisata, ma non è altro che questa espressione e a sostenerla occorre l'ordine interno, la concordia del paese, la ristorazione delle finanze. Non che gli alleati possano a noi far troppo carico se, non avendo avuto dalla guerra nè colonie, nè materie prime, nè riparazioni eque, ci siamo caricati, secondo l'esposizione ultima, chiarificatrice ancora, se ce n'era bisogno, dell'onorevole Conti, di più che un centinaio di miliardi di debiti. Essi, a ragione veduta, non potrebbero farci carico di questo come di un segno di debolezza: no, questo è il nostro segno di onore, è la dimostrazione che

noi abbiamo assunto questo impegno, e assunto anche perchè rispondeva alla nostra tradizione, alle supreme ragioni del sentimento italiano, senza risparmio abbiamo dato, per esso, la più grande parte della nostra fortuna. Ma certo per poter levare alta la voce occorre che vicino all'ordine del paese e a una concezione diffusa dei suoi destini sia anche la indipendenza economica e finanziaria. Quando queste condizioni siano raggiunte, soggiunge l'onorevole Mussolini (il quale vuole, ed è salutare opera, abituare tutti alla disciplina della moderazione) occorre sieno i fini proporzionati alle possibilità. Cioè non è concepibile tornare a quella politica a cui io accennavo in principio, alla politica delle vaghe, indeterminate e sterminate aspirazioni le quali non siano in rapporto diretto con le idealità, necessità e possibilità nostre. L'Italia non ha un grande programma di politica estera dopo che ha raggiunto, se non integralmente, le maggiori sue aspirazioni nazionali. Deve guarentirsi dai pericoli della sua postura geografica, assicurarsi le condizioni di sviluppo pacifico, esercitare la sua funzione specifica, senza esaltazioni e immoderate figurazioni di grandezza; deve essere un elemento d'ordine in Europa. Disse l'onorevole Mussolini una frase che fu raccolta con severa meditazione, (era molto più facile dirne un'altra che avrebbe suscitato clamore di applausi); disse che i trattati vanno rispettati. Ed io, senza responsabilità di Governo, ricordo anche nei riguardi del trattato della Triplice Alleanza di aver detto assai volte alla Camera: Pensate in tempo al problema della rinnovazione perchè rinnovato dovrete rispettarlo; e a chi aveva l'aria di credere che il trattato non sarebbe mai giunto allo sbocco del *casus foederis* soggiungevo: i rapporti fra Inghilterra e Germania porteranno alla guerra, forse in un giorno prossimo e in quel giorno si affaccerà il dilemma: o una solidarietà impossibile o la parvenza di una slealtà internazionale.

La parvenza fu distrutta dal fatto che i nostri alleati troppo grossolanamente tradivano i loro doveri, e ciò che fu pubblicato ancora negli ultimi mesi dal Kautsky nei suoi volumi dimostra con quanta perfidia alle spalle dell'Italia si preparasse dalla cancelleria tedesca, di accordo con quella di Vienna, e con quale uetta visione delle ineluttabili conseguenze, l'aggressione alla Serbia. (*Applausi*).

Dunque rispetto ai trattati finchè i trattati sono in vigore, perchè mancare di fede ad essi significa squalificarsi di fronte al mondo. Ma ci sovviene anche quanto dei trattati diceva il cancelliere germanico: essi hanno una clausola sottintesa: « *rebus sic stantibus* ». Condizione che può dar luogo ad ogni applicazione di malafede - ne sono perfettamente convinto - ma che può essere interpretata con sereno e severo giudizio degli obblighi veramente contratti.

Orbene, l'onorevole Mussolini ha detto che un giorno nell'applicazione dei trattati si potrebbero incontrare degli assurdi; disse anche assai bene che i trattati non sono sintesi definitive ma solo capitoli della storia Dio guardi se fossero stati, delle sintesi trattati come quelli di Villafranca e di Vienna!

Io non voglio togliere efficacia alle sue parole di moderazione; ma temo che degli assurdi per la strada ne incontreremo più d'uno; temo che dovremo in qualche ora convincerci come in trattati di pace si possano annidare talvolta ragioni di ostilità. Ma io ho fede che potranno essere affrontate all'ora opportuna con sereno animo e studio di ogni maggiore equità, che non sia spirito di dedizione.

Ciò che ha fatto a Losanna l'onorevole Mussolini nei riguardi del Sig. Nincich merita approvazione: noi non dobbiamo stabilire *a priori* una politica di ostilità verso alcuno: troppi interessi ci vietano di farlo; nè con questo pensiamo di ipotecare le ragioni dell'avvenire di rinunciare a che renda un giorno la storia anche le sue ultime giustizie.

Su queste basi io credo che la politica estera del nuovo Governo, possa avere il successo anche se applicata con qualche durezza di forme; perchè non è provato che un atteggiamento eccessivamente bonario e remissivo dia risultati migliori. Certo, non giova anche nelle forme l'eccedere; ma una coscienza sicura, del diritto, misurata alla realtà, che fortemente si esprime, si raccomanda alla considerazione e al rispetto.

Quindi del tono assunto dall'onorevole Mussolini a Losanna non è a dolersi: ma qui vengono - se io non abuso della pazienza del Senato (*voci: no, no*) i due problemi concreti dell'ora che gli si sono fatti dinanzi, appena insediatosi nel dicastero di così delicata importanza, che ha fatto bene a tenere per sé, perchè la poli-

tica interna in Italia oggi è al confronto dell'estera di assai minore rilievo. Quando l'onorevole Mussolini avrà ottenuto, come deve ottenere, di essere considerato il rappresentante il più responsabile del suo partito ed avrà, anche, dal suo partito i pieni poteri...

Una voce. Li ha già avuti.

BARZILAI. Se li ha avuti e se ne varrà, poco avrà da fare per la disciplina dell'ordine interno. Preme quella dell'ordine internazionale: il ministro degli esteri si trova di fronte a due problemi che si chiamano Losanna e Bruxelles.

Il 20 agosto del 1920 nel grande salone della manifattura di Sèvres si è formato il trattato che io non esitai a definire « porcellana diplomatica » (fragile).

In quel giorno si è ripetuto l'errore commesso al Congresso di Berlino dalla diplomazia europea; lord Beaconsfield diceva che la Turchia era uscita dal Congresso di Berlino capace di avviarsi sulle vie della civiltà; ma ciò non poteva essere dacchè le si erano tarpate le penne maestre.

Si è creduto a Sèvres di far vivere la Turchia, dopo scomparso Trepoff che aveva annunciato alla Duma, all'insaputa dell'Italia, che Costantinopoli sarebbe stata data alla Russia.

A Sèvres si credette che la Turchia non dovesse soccombere, ma potesse vivere così come era stata conciata. S'era dalle sue viscere creata una Grecia inverosimile, ipertrofica, non si sa in vista di quali servigi resi all'Intesa, perchè tra altri ricordo un discorso pronunciato dal signor Venizelos al Parlamento greco, in cui si enumeravano benemerienze come la mancata fede al trattato con la Serbia, il tradimento e la consegna del forte Ruppel alla Germania, il massacro degli alleati in Atene, perchè la Grecia aveva tenuti bensì alcuni battaglioni ai nostri fianchi, a Salonico, ma molti altri altrove per farli funzionare alle nostre spalle. (*Bene*).

Ma la politica georgiana, la quale in fondo era molto innamorata dell'Ellade, e molto più della comodità di avere un suo portiere di fiducia agli Stretti (*ilarità*), pensava diversamente.

L'Inghilterra, che aveva aiutato la Grecia a risorgere a Navarrino (affrettandosi a portare i bassorilievi del Partenone al Museo britannico) faceva una politica sua, di accordo col signor Venizelos.

La Grecia acquistava il meglio dell'Anatolia occidentale con Smirne già bagnata di sangue infedele, la penisola di Gallipoli, la Tracia orientale, le isole foranee dei Dardanelli ed un piede a Cialgia ad un tiro di fucile da Costantinopoli. Al Gran Sultano era lasciata la facoltà di passeggiare lungo quella mirabile striscia di mare, fiancheggiata da sontuosi palazzi, che separa l'Asia dall'Europa e che fa capo alla residenza diplomatica di Terapia. Ricordo di aver visto in quei giorni una Commissione di turchi i quali chiedevano all'equità di tutti, se era concepibile che una Turchia potesse vivere così ridotta. E ad Angora pensarono che non potevasi sopprimere decine di milioni di uomini dalla carta politica dell'Europa così facilmente. L'Intesa dopo aver promesso così mirabili gemme al serto del Re Costantino che tornava in Atene, lo autorizzava ad andarsene a prendere... (*ilarità*) lavandosi almeno in apparenza le mani. Ma a cert'ora Lloyd George si dovette convincere che il suo concetto di una Grecia estremamente bellicosa era antistorico (*si ride*) a non pensare ai tempi di Maratona e di Platea, alle truppe di Temistocle che disuggevano l'esercito di Serse!

In tempi recenti, nè durante la guerra del 1876 nè in quella del 1897, nè dopo, esagerate dimostrazioni di resistenza bellica essa non aveva mai date. E allora l'Intesa offerse la mediazione, ma con questa esplicita dichiarazione: che ove la Grecia non l'avesse accettata, non già le potenze, solidali, sarebbero insorte contro di lei, ma ciascuna di esse si riservava libertà di azione! L'infelice sig. Gunaris, che attualmente passa dall'ospedale alla prigione, fece intendere in una sua celebre nota che la Grecia occorrendo, avrebbe affrontata anche l'Intesa, e assicurava che le truppe greche sarebbero rimaste in armi fino all'estremo e quando avessero cessato dalla battaglia, le avrebbe supplite la forza immortale dell'ellenismo!

Abbiamo saputo come sono andate a finire le cose. Allora è avvenuto che i turchi, come molla, lungamente compressa, che scatta, hanno obbedito al loro temperamento di uomini mediocrementemente civili, facili al fanatismo, non capaci del senso della misura, onde costituiscono oggi, per colpa degli errori della Intesa, una notevole minaccia alla pace europea. E noi, siamo grandemente interessati alla conserva-

zione della pace; e pensiamo che ove oggi laggiù si determinasse un conflitto, al quale forse dalla Russia partirebbe non solo l'aiuto pecuniario e morale, il contenerlo e il localizzarlo non sarebbe opera molto agevole. Quindi il compito nostro alla conferenza di Losanna è quello soprattutto di allontanare il pericolo di guerra. E abbiamo poi anche altri interessi: interesse alla libertà degli Stretti; la spedizione infelicissima dei Dardanelli, che ha dimostrato essere impossibile di forzarli, se muniti, qualifica la libertà di quella strada. Ed abbiamo altresì qualche cosa che più direttamente ci tocca. Noi non abbiamo fame di territorii. Noi abbiamo qualche cosa in eccesso e qualche cosa in grande difetto. Abbiamo eccesso di braccia, e dobbiamo trovare per esse il collocamento che non sia un sacrificio per esse e per noi; abbiamo il difetto delle materie prime: abbiamo bisogno di trovare delle terre di sfruttamento economico. Per l'Anatolia verso la quale volgemo gli occhi, abbiamo avuto un trattato prima della guerra, quello italo-inglese per Adalia, poi il trattato di Londra, poi il trattato di San Giovanni di Moriana, poi il trattato tripartito, e i vari accordi con turchi regolari ed irregolari, e siamo rimasti finora con un pugno di mosche (*bene*). E a Bruxelles abbiamo un altro problema da risolvere: l'Italia da gran signora non si è mai troppo occupata delle riparazioni; e si è facilmente prospettata la figura di una Germania che in modo assoluto non poteva pagare. Bisogna distinguere: c'è laggiù della gente rovinata, degna della maggiore pietà; ma ciò non significa che per quella grande operazione, cui accennava il nostro illustre collega Luzzatti, per quel magnifico prestito internazionale della carta moneta smerciata all'estero forse per 20 miliardi di marchi oro, in qualche rifugio il tesoro non si debba trovare: o nelle casse delle banche o in quelle dello Stato o in quelle dei privati privilegiati. Quindi nessuna esagerazione; non pretendiamo di spremere oltre il giusto e il possibile, ma non ci adagiamo sulla tesi della impossibilità dei pagamenti tedeschi scordando con una pietà incosciente e facilona per gli altri, quella che è un po' dovuta ai molteplici malanni nostri. (*Approvazioni*).

E avrei finito se non volessi raccogliere una frase, un paragone, che è venuto da quella parte della Camera...

Voci. Del Senato.

BARZILAI. ...Ma è una Camera dei senatori anche questa (*si ride*). Uno dei nostri colleghi, a proposito di rievocazioni storiche, delle quali bisogna spesso diffidare, a proposito dell'onorevole Mussolini ha parlato di Oliviero Cromwell; io credo che l'onorevole Mussolini non accetterà un paragone di questa specie (*segni di denegazione dell'onorevole Mussolini*).

Perchè nel fare i paragoni storici, non bisogna fermarsi alle esteriorità. Sì, è vero, Cromwell circa nel 1650 un giorno entrava nella Camera dei Comuni non con delle frasi troppo amare, ma con una schiera di quei soldati, i quali avevano combattuto la guerra religiosa, la guerra dei Puritani che, dice lo storico, erano armati di una quieta coscienza e di una solida armatura, per fare là dentro delle cose assai gravi. Si portò via la mazza al Presidente, si bastonarono i deputati, si misero a fuoco gli stalli cosicchè all'indomani sul frontone della Camera dei Comuni si metteva un cartello « Camera da affittare senza mobili ». Se nel discorso del capo del Governo si voglia pur trovare un riscontro di severità e di crudeltà verso la Camera, certo, i precedenti, le finalità, i metodi del lord Protettore, le cause e le fasi della rivoluzione inglese, nulla han da fare cogli avvenimenti italiani. Piuttosto, se l'onor. Mussolini mi consente, vorrei trovare qualche altra analogia, presa con le dovute riserve, fatta la proporzione dei tempi, risalendo a due secoli prima: la scena in Romagna.

La Romagna, fu la culla del rinascimento italiano, che irradia la sua luce nei secoli. Vi erano allora a Ravenna, a Rimini quei Capitani del popolo armati di sciabola e di pugnale, ma anche di amore ed ardore per la filosofia, per le lettere, per le scienze che diffondevano intorno. Piccoli signori, stringevano vasti rapporti internazionali alzando il prestigio del nome d'Italia che ancora politicamente non era sorta perchè la coscienza era quella di Dante, l'Italia geografica, l'Italia della favella comune: Macchiavelli non era nato e il pensiero dell'Italia politica non vi era. E si staccano le figure di quello Sforza, di quel Sigismondo Malatesta, così profondamente colpito dal ricordo di Cesare, il quale passato il Rubicone infiammava i soldati alla marcia su Roma, e sulla piazza di Rimini alla sua impresa levava un monumento. Se mai quindi, figure del rinascimento italiano, piuttosto che

della rivoluzione puritana, ma nulla poi in sostanza oltre le parvenze esteriori e il temperamento etnico, da assomigliare ad uomini o cose dell'ora che volge.

Piuttosto si risveglia il ricordo di ciò che scriveva Tomaso Carlyle, nell'ultimo capitolo del suo celebre libro: Tutto sta trovare l'uomo capace; e per l'uomo capace s'intende l'uomo il più forte, il più giusto, il più sapiente. Quando avete trovato l'uomo capace, investitelo delle insegne supreme della podestà, rispettate, seguitelo e allora i metodi elettorali, le garanzie costituzionali, l'eloquenza parlamentare saranno suppellettili di contorno. Ma bisogna, dice il grande scrittore inglese, trovarlo all'infuori di queste che sarebbero le garanzie della scelta, per dirle inutili, e metterle in bando. (*Bene*).

E poichè nell'ultima fase politica le abbiamo messe alquanto in disparte è da augurare onorevole Mussolini, che lei sia l'uomo *capace*, perchè in tal caso saranno sanate le origini meno che regolari di ciò che è avvenuto; e non dico meno che regolari per bigottismo di carattere dottrinario, ma con riguardo al valore dei precedenti.

E noi che abbiamo cominciato a vivere la vita dell'assemblea politica quando la destra era rappresentata da Marco Minghetti, Ruggero Bonghi, Silvio Spaventa, e la sinistra da Francesco Crispi, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Cairoli; e all'estrema si levava la voce di Felice Cavallotti che rappresentava una forma di democrazia nella quale il concetto della Patria e della sua redenzione si allacciava a quello della redenzione delle plebi; e presso a lui parlava Andrea Costa che per i diritti di quelle plebi non dimenticava le ragioni della Patria, noi che dall'Assemblea a una certa ora volontariamente cercammo l'esilio, perchè sembrava che troppe cose andassero profondamente mutandosi e il sistema proporzionale fosse per passare — tutto devastando — dal metodo elettorale alla formazione dei Gabinetti, al cervello stesso degli uomini; noi abbiamo ancora un resto di fede nel presidio della istituzione parlamentare, onde non senza amarezza sentiamo parole le quali pure oltre il segno e l'intenzione, possano vulnerarla.

Ma anche questo sarà cancellato e dimenticato se ella, onorevole Mussolini, sarà il condottiero capace, se saprà non sopprimere la

lotta, ma attenuare le asperità fra le classi, se riuscirà ad attuare la giustizia tributaria, ad assicurare il libero svolgimento di individui e collettività nel quadro della Nazione, ed applicare il principio di eguaglianza che significa trattare disugualmente le situazioni disuguali. (*Benissimo*). Quando lei a questo magnifico popolo italiano, che tanto ha sofferto, che tanto ha dato, e che è sempre per felice intuito riuscito a salvarsi nei giorni più tristi della sua storia, quando avrà dato a questo popolo la forza e la compattezza, la prosperità e la fede di nazione degna della vittoria, le lacerazioni saranno sanate e nessuno chiederà conto di illegalità o di amarezze. (*Vive approvazioni*). Ma bisogna riuscire. Quando il successo, abbia coronato, il suo terribile esperimento, quando avrà così concorso alla riedificazione interna, al ministro degli esteri sovverranno, e potranno essere più facilmente seguite, le parole del veggente che dorme a Staglieno: « La Nazione è l'istrumento, la vita internazionale è il fine! ». (*Applausi vivissimi e prolungati, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fracassi per svolgere il suo ordine del giorno.

FRACASSI. Rinunzio a svolgere il mio ordine del giorno e lo ritiro (*Applausi*). Siccome però il mio ordine del giorno puro e semplice deve essere spiegato dichiaro che la spiegazione gliela darà il mio voto a favore del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sechi per svolgere il suo ordine del giorno:

« Il Senato ritenendo che il problema della marina mercantile si debba risolvere proporzionando la potenzialità dei cantieri di costruzione alle sue effettive esigenze, e tenendo il dovuto conto delle necessità dei traffici regolari con le isole, le colonie, e le regioni ove essi sono tradizionalmente affermati con indubbio vantaggio dell'economia nazionale, confida che la politica del Governo si ispirerà a queste direttive ».

SECHI. Mi limito a dire che ho presentato questo ordine del giorno per render noto che secondo me i criteri svolti ieri dall'onorevole senatore Orlando in fatto di marina mercantile non sono completamente accettabili e spero che il Governo terrà conto di quelle situazioni

di fatto e quelle esigenze che non consentono a mio avviso di applicarli integralmente, quando pure se ne voglia ammettere la bontà teorica. (*Commenti in vario senso*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli esteri*. (*Vivi segni di attenzione*).

Onorevoli senatori, ho ascoltato con vivo interesse e meditata attenzione tutti i discorsi che sono stati pronunciati in questa aula. I ministri chiamati direttamente in causa potranno rispondere sulle singole questioni; io mi limiterò a ribattere alcune affermazioni che si possono chiamare di ordine generale. Certamente se il voto del Senato sarà unanime ne avrò piacere. Ma non dovete credere che l'unanimità mi lusinghi eccessivamente. Molti di coloro che in questi ultimi giorni solidarizzano più o meno clamorosamente con me, li ho in vivo dispetto. Si tratta spesso di anime o animule che vanno dalla parte dove spira il vento favorevole, (*commenti*) salvo poi a precipitarsi dalla parte opposta quando il vento cambi direzione. A degli amici ambigui preferisco degli avversari decisi e sinceri.

Dei discorsi pronunciati in quest'aula alcuni assumono particolare rilievo. Ad esempio il discorso del senatore Conti, a fondo ottimista, mi ha ricordato l'analogo discorso a fondo ottimista pronunciato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Buozi. È singolare e certamente di buon auspicio questa valutazione che io chiamo ottimista delle condizioni della economia italiana, che parte da un capo del proletariato, e da un capitano della grande industria italiana.

Io debbo una risposta particolare al senatore Albertini. Ammiro la sua ferma fede di liberale puro; ma mi permetto di ricordare al senatore Albertini che il liberalismo è figlio di ben due rivoluzioni, mi permetto ricordare al senatore Albertini che il costituzionalismo in Inghilterra, il liberalismo in Francia, insomma tutto quel complesso di idee e di dottrine che prendono il nome di liberalismo, e che di sé informano il secolo XIX, escono da un fierissimo travaglio rivoluzionario dei popoli. E se non ci fosse stato questo fierissimo travaglio molto probabilmente oggi il senatore Albertini

non avrebbe potuto tessere l'elogio del liberalismo puro.

Come si poteva uscire dalla crisi interna che diventava ogni giorno più angosciata e mortificante?

Un Ministero di transazione o di transizione non era più possibile, non risolveva il problema, lo dilazionava appena. Di lì a due o tre mesi, o sei mesi, con quella mutevolezza di sentimenti, di appetiti che caratterizza certi ambienti parlamentari, ci saremmo trovati al punto di prima con un'esperienza fallita che avrebbe aggravato la crisi. (*Approvazioni*). Allora io, dopo aver lungamente meditato, dopo aver constatato il paradosso ironico sempre più evidente di due Stati, uno dei quali era l'attuale, mentre l'altro era uno Stato che nessuno riusciva più a definire, mi sono detto ad un certo momento che solo il taglio chirurgico netto e nettamente osato, poteva fare dei due Stati uno Stato solo e salvare le fortune della nazione.

Il senatore Albertini non deve credere che tutto ciò non sia stato oggetto di lunga meditazione; non deve credere che io non mi sia in anticipo rappresentati tutti i pericoli, tutti i rischi di questa azione illegale. E l'ho voluta io deliberatamente: oso dire di più, l'ho imposta.

Non c'era, a mio avviso, altro mezzo per immettere le forze nuove in una classe politica che pareva enormemente stanca e sfiduciata in tutte le sue gerarchie, se non il mezzo rivoluzionario; e siccome l'esperienza insegna qualche cosa, io mi sono posto subito dei confini, dei limiti, delle regole.

Non sono andato oltre ad un certo segno, non mi sono ubbriacato minimamente della vittoria, non ne ho abusato.

Chi mi impediva di chiudere il Parlamento? Chi mi impediva di proclamare una dittatura, di due, tre o cinque persone? Dove era qualcuno che mi poteva resistere, che avesse potuto resistere ad un movimento che non era di 300 mila tessere, ma era in quel momento di 300 mila fucili?

Sono stato io che per carità di patria ho detto che bisognava subordinare e impulsare e sentimenti ed egoismi agli interessi supremi della nazione, ed ho subito immesso questo movimento nei binari della costituzione.

Ho fatto un Ministero con uomini di tutte le parti della Camera, non ho avuto scrupolo di metterci dentro un membro del vecchio Ministero; guardavo ai valori tecnici, non mi interessavano e non mi interessano molto le etichette politiche.

Fatto un ministero di coalizione, l'ho presentato alla Camera, e ho chiesto il suo voto e il suo giudizio. Ho pensato che la Camera, quella Camera, fosse un poco cambiata. Quando mi sono accorto che ben 38 oratori avevano presentato 36 ordini del giorno, allora mi sono detto che non è forse necessario abolire il Parlamento, ma che il Paese gradirebbe assai un certo periodo di astinenza parlamentare. (*Ilarità*). Non ho dunque intenzione di abolire la Camera, di abolire tutto ciò che è il risultato ed il frutto della rivoluzione liberale.

Io potrei valutare tutto ciò filosoficamente, da un punto di vista che si potrebbe chiamare negativo; ma la filosofia deve tacere di fronte alle necessità politiche. Ma, intendiamoci, che cosa è questo liberalismo, questa pratica del liberalismo? Perché, se c'è qualcuno che ritiene che per essere perfetti liberali occorra dare a qualche centinaio di incoscienti, di fanatici, di canaglie, la libertà di rovinare 40 milioni di italiani, io mi rifiuto energicamente di dar questa libertà. (*Applausi*).

Signori, non ho feticci, e, quando si tratta degli interessi della nazione, non ho nemmeno il feticcio della libertà. Ecco perché, quando mi si è parlato della libertà della stampa, io che pure sono giornalista, ho detto che la libertà non è solo un diritto, è un dovere; e quello che è successo dopo in taluni giornali romani mi dimostra esattamente che qualche volta si dimentica che la libertà sia un dovere; ragione per cui il Governo ha diritto di intervenire; se non lo facesse, sarebbe insufficiente la prima volta ed in seguito sarebbe suicida.

Non intendo uscire dalle leggi, non intendo uscire dalla costituzione, non intendo di improvvisare del nuovo; l'esempio delle altre rivoluzioni mi insegna appunto che non si può dar fondo all'universo e che ci sono dei punti fermi fondamentali nella vita dei popoli che conviene rispettare. Ma io intendo che la disciplina nazionale non sia più una parola (*approvazioni*), intendo che la legge non sia più un'arma spuntata (*approvazioni*), intendo che la

libertà non degeneri in licenza (*approvazioni*) e non intendo nemmeno di essere al disopra della mischia fra coloro che amano, che lavorano e che sono pronti a sacrificarsi per la nazione e coloro che invece sono pronti a far tutto il contrario.

È di questo rollandismo, di questo insulso rollandismo che il Governo di ieri è perito (*commenti*); non si può stare al disopra della mischia quando sono in giuoco i valori morali, fondamentali della società nazionale; e nessuno può dire che una politica nazionale siffattamente intesa sia reazionaria.

Io non ho paura delle parole; se domani fosse necessario, mi proclamerei il principe dei reazionari; per me tutte queste terminologie di destra, di sinistra, di conservatori, di aristocrazia o democrazia, sono vacue terminologie scolastiche; servono per distinguerci qualche volta e per confonderci, spesso.

Non vi sarà una politica antiproletaria per ragioni nazionali, nè per ragioni di altro ordine. Noi non vogliamo opprimere il proletariato, ricacciarlo a condizioni di vita arretrate e mortificanti; vogliamo anzi elevarlo materialmente e spiritualmente, ma non già perché noi pensiamo che il numero, la massa, la quantità possa creare dei tipi speciali di civiltà nell'avvenire; lasciamo questa ideologia a coloro che si professano sacerdoti di questa misteriosa religione.

Le ragioni per cui vogliamo fare una politica di benessere del proletariato, sono affatto diverse e ricadono nell'ambito della nazione; ci sono dettate dalla realtà dei fatti, dal convincimento che non ci può essere una nazione unita, tranquilla e concorde, se i nostri venti o trenta milioni di operai sono condannati a condizioni di vita disgraziata, insufficienti. E può darsi, anzi è certo, che la nostra politica operaia, anti-demagogica, perché non possiamo promettere i paradisi che non possediamo (*bravo*), riuscirà in definitiva assai più utile alle masse lavoratrici dell'altra politica, che l'ha incantate e mistificate nell'attesa inutile e vana dei miraggi orientali. (*Approvazioni*).

Cosa farete, mi si domanda, dell'organizzazione militare del fascismo? Questa organizzazione militare ha dato a Roma uno spettacolo meraviglioso. Vi erano esattamente 52 mila camicie nere che hanno lasciato Roma nel ter-

mine da me prescritto di 24 ore. Obbediscono; oserei dire che hanno il misticismo dell'obbedienza. Non intendo di dissolvere e di vaporizzare queste forze vive, non solo ai fini del fascismo, ma ai fini della nazione.

Quello che io chiedo, quello che imporrò al fascismo sarà la fine di tutte le azioni che non hanno più ragione di essere la fine di tutte le piccole violenze individuali e collettive che mortificano un po' tutti, che sono spesso il risultato di situazioni locali, che malamente si potrebbero inquadrare nelle grandi linee dei grandi partiti. Ora io sono sicuro che quello che si potrebbe chiamare illegalismo fascista, che oggi è in grandissima, confortante diminuzione, finirà completamente. (*Bene*). Questa è una delle condizioni di quella pacificazione cui alludeva il mio amico senatore Bellini. Ma bisogna, perchè questa pacificazione avvenga, che anche dall'altra parte si rinunci agli agguati ed alle imboscate (*approvazioni*).

Io ringrazio il Senato di non aver molto insistito sulla politica estera. Io sono particolarmente lieto che il fascismo tutto abbia accettato con entusiasmo il mio fermo proposito, per quello che riguarda l'applicazione dei trattati. Perchè se io non ammetto l'illegalismo nella politica interna, meno ancora lo ammetterò nella politica estera (*benissimo*); ciò sia ben chiaro per tutti, dentro e fuori di questa aula.

La politica estera sarà fatta da un solo Stato, quello che ho l'onore di rappresentare e di dirigere, perchè non ci può essere diffusione e dilatazione di responsabilità all'infinito. La politica estera è cosa troppo gelosa, troppo delicata e formidabile perchè possa essere gettata in pascolo a tutti coloro che non hanno niente di meglio da fare (*ilarità*).

Posso dire all'on. Barzilai che io conserverò il ministero degli esteri; in fondo il ministero dell'interno è un ministero di polizia. Sono lieto di essere il Capo della polizia, non me ne vergogno affatto, anzi spero, che tutti i cittadini italiani, dimenticando certi atavismi, riconosceranno nella polizia una delle forze più necessarie alla convivenza sociale (*approvazioni*).

Ma soprattutto intendo di fare della politica estera che non sarà avventurosa, ma non sarà nemmeno rinunciataria (*approvazioni vivissime*); certo in questo campo non c'è da aspet-

tare il prodigio, perchè non si può cancellare in un colloquio, sia pur drammatico, di mezz'ora, una politica che è il risultato di numerosi elementi e di un lungo periodo di tempo. Io credo che nella politica estera si debba avere come ideale il mantenimento della pace; ideale bellissimo, specie dopo una guerra durata quattro anni.

Quindi la nostra politica non sarà la politica degli imperialisti che cercano le cose impossibili; ma sarà una politica che non partirà sempre necessariamente dalla pregiudiziale negativa, per cui non si dovrebbe mai ricorrere all'uso della forza. È bene tener presente questa possibilità: non si può scartarla a priori, perchè allora voi sareste disarmati dinanzi alle altre nazioni. (*Vivissimi applausi*).

Io non mi faccio illusioni, perchè per il mio temperamento disdegno tutti i facili ottimismo.

Io credo però di essere riuscito già a qualche cosa, e credo che non sia poco, che non sia scarso risultato: sono cioè riuscito a far capire agli alleati, e forse anche ad altri popoli di Europa, i quali erano evidentemente rimasti all'idea di un'Italia che ci appare alquanto vagamente preistorica, all'Italia dei musei e delle biblioteche - tutte cose rispettabilissime - che non avevano forse ancora l'esatta visione dell'Italia quale è quella che io vedo nascere sotto i miei occhi: un'Italia gonfia di vita che si prepara a darsi uno stile di severità e di bellezza; un'Italia che non vive di rendita sul passato, come un parassita, ma intende di costituire con le sue proprie forze, col suo intimo travaglio, col suo martirio e la sua passione le sue fortune avvenire.

Questa è l'Italia che è balenata, ma forse non tanto vagamente, non tanto davanti a coloro che rappresentavano le altre nazioni e che d'ora innanzi dovranno convincersi, lo vogliano o non lo vogliano, che l'Italia non intende di seguire il carro degli altri, ma intende rivendicare dignitosamente tutti i suoi diritti, e intende, non meno dignitosamente, difendere tutti i suoi interessi. (*Vive approvazioni*).

Tutti coloro che hanno parlato in questa Aula, mi hanno ammonito e mi hanno detto: la responsabilità che voi vi prendete è certamente grave, è enorme. Sì, lo so, lo sento; qualche volta il senso di questa responsabilità, aggravata da una attesa così profonda e vibrante,

mi dà un senso di asfissia e di schiacciamento; allora io debbo evocare tutte le mie forze, richiamare tutta la mia volontà, tener presente al mio spirito i bisogni e gli interessi e l'avvenire della patria.

Lo so, non è la mia persona che è in giuoco. Certo, se io non riesco, sono un uomo finito. Certi esperimenti non si possono tentare due volte nella stessa vita. Ma la mia persona vale pochissimo; il non riuscire non sarebbe grave per me, ma potrebbe essere infinitamente grave per la Nazione (*benissimo*). E allora io intendo di dirigere il timone della barca - e non lo cedo a nessuno - ma non mi rifiuterò di caricare tutti coloro che vorranno costituire la mia bellissima ciurma, tutti coloro che vorranno lavorare con me, che mi vorranno dare consigli e suggerimenti, che vorranno insomma fornirmi un'utile, necessaria collaborazione.

Nell'altro ramo del Parlamento ho invocato Iddio, in questo - non sembri un contrasto cercato dall'oratoria - invoco il popolo italiano. Qui potrei riaccostarmi a Mazzini che di Dio e del popolo aveva fatto un binomio, ma se il popolo sarà, come io lo spero e come io lo vorrò, disciplinato, laborioso, fiero di questa sua terza e meravigliosa rinascita, io sento che non fallirò alla mia mèta. (*Ovazioni, tutti i ministri e moltissimi senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Prima di chiedere al Presidente del Consiglio il pensiero del Governo sugli ordini del giorno presentati, interrogherò i presentatori per sentire se li mantengono.

Il senatore Giardino mantiene il suo ordine del giorno?

GIARDINO. Sì.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasi?

TOMMASI. Essendo il mio ordine del giorno identico nel concetto a quello del senatore Giardino, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini mantiene il suo ordine del giorno?

VICINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Maragliano?

MARAGLIANO. Lo ritiro e aderisco a quello dell'onorevole Giardino.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Borsarelli se mantiene il suo ordine del giorno.

BORSARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se mantiene il suo ordine del giorno.

GAROFALO. Anch'io lo ritiro convertendolo in raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Barzilai è invitato a dichiarare se mantiene il suo ordine del giorno.

BARZILAI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fracassi a dichiarare se mantiene il suo ordine del giorno.

FRACASSI. Ho già dichiarato di ritirarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Spirito se mantiene il suo ordine del giorno.

SPIRITO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Tutti gli altri ordini del giorno essendo stati ritirati, non rimane che quello presentato dall'onorevole senatore Giardino che è così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa all'ordine del giorno ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta questo ordine del giorno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio; ministro per l'interno ed interim per gli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Giardino ed accettato dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di rileggere l'articolo unico.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati, è prorogato sino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge essendo costituito da un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 » (N. 536).

Lo rileggo:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066 e 24 agosto 1922, n. 1212 per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sieno approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Morpurgo.

MORPURGO. Avevo domandato la parola su questo disegno di legge quando nessuno degli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione sulle comunicazioni del Governo aveva accennato all'importantissimo problema dell'emigrazione. Oggi l'onorevole senatore Giardino ha fatto alcune dichiarazioni relative all'emigrazione e per quanto si attiene alla parte politica io mi associo alle dichiarazioni stesse.

Per quanto concerne la parte tecnica rinunzio naturalmente a fare un discorso, perchè troppo bene mi rendo conto delle condizioni dell'ora. Mi consenta però il Senato di fare brevissime dichiarazioni. Il pensiero espresso dall'onorevole Mussolini in ordine al problema dell'emigrazione, mi trova interamente consenziente e io lo ringrazio di annettere a questo grave problema tutta l'importanza che esso merita.

Non sarà inopportuno tuttavia che l'onorevole Presidente del Consiglio che ha anche l'*interim* degli affari esteri, dica al Senato le sue intenzioni circa gli organi che dell'emigrazione si occupano.

Nel momento attuale, per ragioni demografiche, sociali, politiche ed economiche conviene

occuparsi con la massima sollecitudine del problema dell'emigrazione. Per la parte economica dirò che nel 1920 i nostri 360 mila emigranti (perchè a tanti erano saliti), mandarono in patria per oltre due miliardi di risparmi e questi due miliardi non rappresentano che una parte di quello che essi hanno economizzato sul loro lavoro. Ora io prego l'onorevole Presidente del Consiglio e ministro degli esteri a interessarsi a che il Commissariato dell'emigrazione ritorni sulla via che esso ha battuto prima d'ora.

Esso deve meglio disciplinare e organizzare la emigrazione e non ostacolarla come è avvenuto in questi ultimi tempi. È necessario che l'emigrazione sia disciplinata in modo che i nostri meravigliosi operai si facciano onore all'estero e nel contempo concorrano ad aumentare le entrate dell'erario dello Stato.

È necessario che l'azione del Commissariato e quella del Ministero degli esteri vengano coordinate e armonizzate; è necessario che i consolati diano maggiore, amorevole assistenza agli emigranti; è necessario che, in questo momento, non si esagerino le difficoltà dell'invio dei nostri lavoratori nel Brasile; è necessario che sempre più e meglio si sviluppino le istituzioni di assistenza, di previdenza e di istruzione all'estero.

Queste sono le raccomandazioni che mi permetto di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio e, se egli crederà di fare qualche dichiarazione al riguardo, io lo prego anche di dirci quali siano le sue intenzioni circa l'azione da svolgere presso i paesi ex nemici per il risarcimento dei danni subiti dai nostri emigranti per infortuni sul lavoro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Avverto che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore Tamassia.

A termini del Regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano di dar lettura di una interpellanza presentata alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge :

Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se, di fronte alle eccezionali condizioni dei consorzi assuntori di opere di bonifica prodotte dagli imprevedibili prezzi della mano d'opera, dei materiali e dall'usura alla quale sono sottoposti da Istituti di credito sulle operazioni di mutuo imposte per i ritardi enormi dello Stato colla sua podagrosa burocrazia in materia, a pagare e ad autorizzare i mutui:

1° Se pensino ad impartire nuove norme atte a facilitare i collaudi dei lavori eseguiti, i mutui ed i pagamenti relativi a somme liquide ed esigibili dovute dallo Stato, provincie e comuni;

2° Se intendano di venire in aiuto di urgenza alle bonifiche, specialmente se di vera redenzione di terre improduttive, sostenendo i benemeriti consorzi di bonifica, i quali a seguito di avvenimenti tanto eccezionali ed imprevedibili, sono ora costretti a sopportare un costo decuplicato, che si risolve in una vera spogliazione che non potranno sopportare e che produrranno loro l'impossibilità di poter continuare i contributi e la necessità di abbandonare le opere;

3° Se credano urgente che un istituto di credito autonomo fornito dei mezzi adeguati compia le operazioni di mutuo direttamente alle bonifiche e che intanto agli Istituti di emissione e alle Casse di risparmio si imponga di scontare al tasso ufficiale le delegazioni relative ai contributi dello Stato, delle provincie e comuni, emesse e dichiarate liquide ed esigibili.

Ferri.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Elenco di petizioni (LIV - *Documenti*).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione (N. 540);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 (N. 502);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 455).

V. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536).

VI. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione il legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

TAMASSIA. — *Al Presidente del Consiglio e al ministro del tesoro* per sapere quando saranno pagate le indennità alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia nell'adempimento del loro dovere.

RISPOSTA. — Il Governo slesiano decretò per i morti e per gl'infortunati indennità per un valore di gran lunga superiore a quello che era rappresentato dall'ammontare delle pensioni privilegiate di guerra capitalizzate al 100 per 5.

Questo trattamento che costituiva già un privilegio di fronte a quello dei militari caduti nella grande guerra, non poteva sussistere contemporaneamente col diritto alla pensione,

per il quale occorreva richiedere una rinuncia formale degli interessati.

Poichè, peraltro, una tale rinuncia non poteva essere operativa, se non derogando alla legge sulle pensioni; in confronto della quale ogni rinuncia sarebbe stata nulla, così si è dovuto disporre uno schema di legge con cui si sancisce che, in casi di indennità o di diritto a pensione, gli interessati optino per l'una o per l'altra.

Per le vicende politiche parlamentari sopravvenute, il detto progetto, che porta il n. 1668, non è stato ancora discusso, ma per guadagnare tempo il sottosegretariato delle pensioni fu incaricato di istruire tutte le domande degli interessati, per modo che possano essi venire immediatamente soddisfatti del loro avere.

Le pratiche quindi per gli accertamenti sugli aventi diritto sono ultimate e saranno sottoposte a giorni al Comitato per le pensioni di guerra per la loro definizione; subito dopo provvederò al pagamento con quella sollecitudine che è consigliata dalle giuste ragioni degli interessati, anche senza attendere l'emanazione del provvedimento legislativo suddetto che ha carattere interpretativo.

Il Ministro
TANGORRA.

Licenziato per la stampa l'8 dicembre 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXIVª TORNATA

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Inizio della discussione del):	
« Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione »	4275
Oratori:	
AMERO D'ASTE	4296
CALISSE	4291
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4295
CASSIS	4295
CIANO, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	4306
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i>	4303
EINAUDI	4279
LORIA	4276
ORLANDO	4300
PATERNÒ	4293
PRESBITERO	4295
RAVA	4284
SANARELLI	4298
TANGORRA, <i>ministro del tesoro</i>	4300
Interpellanza (Annuncio di)	4307
Interrogazioni (Annuncio di)	4307
(Rinvio dello svolgimento di)	4272
(Risposte scritte ad)	4308
(Svolgimento di):	
« Sull'applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi »	4270
Oratori:	
GAROFALO	4271
FINZI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4272
MILANI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto</i>	4270
« Sull'aumento dell'assegno vitalizio ai superstiti della spedizione dei Mille »	4272
Oratori:	
TANGORRA, <i>ministro del tesoro</i>	4272
PULLÈ	4272
Relazioni (della Commissione per le petizioni)	4273, 4284
Ringraziamenti	4269

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e *interim* degli affari esteri, e i ministri dell'istruzione pubblica, del tesoro, dei lavori pubblici, della marina, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, l'interno, per le antichità e belle arti, per l'agricoltura, per le poste e telegrafi, per la marina mercantile e per la giustizia e gli affari di culto.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Canzi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Milano, 24 novembre 1922.

« Eccellenza,

« La sorella e i nipoti del compianto senatore Canzi, riconoscentissimi per l'alto onore che Ella ha avuto la bontà di rendere all'amico estinto commemorandone personalmente in Senato la memoria, Le porgono vivissimi particolari ringraziamenti e devoti ossequi.

« Angela Canzi ved. Battaglia e figli ».

Dalla famiglia del compianto senatore Santini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Eccellenza,

« Permetta che io Le esprima tutta la riconoscenza mia, per le nobili e lusinghiere pa-

role, con le quali l' E. V. ha voluto commemorare in Senato il defunto padre mio senatore Felice Santini, e mi permetto anche di pregare l' E. V. di voler fare conoscere al Senato i sensi della mia più viva gratitudine per le condoglianze che si è compiaciuto farmi pervenire.

« Prego anche l' E. V. di voler accettare i miei ringraziamenti per l'invio fattomi della copia del resoconto contenente la commemorazione.

« Con profondo ossequio

« Dev.mo Pier Mario Santini ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Garofalo al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per conoscere il pensiero del Governo intorno alla applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui Commissari degli alloggi, essendosi l'applicazione medesima continuata dagli organi competenti, in dispregio dei giudicati della Suprema Corte di Cassazione, senza che in alcun conto si tengano le importanti modificazioni apportate a quel decreto dal Senato in seguito alla discussione che ne fu fatta, in sede di conversione in legge, nelle sedute 14-26 febbraio 1921 ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Il senatore Garofalo interroga il ministro della giustizia per conoscere il pensiero del Governo intorno all'applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, sui Commissari degli alloggi, essendosi l'applicazione medesima continuata dagli organi competenti, in dispregio dei giudicati della suprema Corte di cassazione, senza che in alcun conto si tengano le importanti modificazioni apportate a quel decreto dal Senato in seguito alla discussione che ne fu fatta in sede di conversione in legge nelle sedute del febbraio 1921. Ora in questa interrogazione l'onorevole interrogante pone due grandi questioni, l'una è relativa all'efficacia che la sentenza della Corte di cassazione possa avere nei riguardi dei Commissari agli alloggi; l'altra in modo tassativo è la domanda al Governo del suo pensiero, circa

l'efficacia che possa riconoscersi ad un decreto legge, cui in sede di convalida, in discussione al Senato, siano state apportate delle notevoli modificazioni.

L'onorevole interrogante voglia consentirmi una parola di difesa per l'Ufficio centrale dei Commissari agli alloggi, presso la Presidenza del Consiglio, il quale, prima ancora che la questione fosse discussa in Senato con tanta competenza e così esaurientemente, volle circondare l'applicabilità dell'art. 8 del decreto 16 gennaio 1921, di tante condizioni da renderla nel fatto inapplicabile.

L'onorevole interrogante osserva ancora che questo scarso ossequio dei Commissari agli alloggi verso la sentenza della Corte di cassazione fu quasi un dispregio nei riguardi della Suprema Corte, e chiede anche in che conto abbiano tenuto i Commissari degli alloggi le modificazioni apportate dal Senato.

Io risponderò così: quanto alla interpretazione della efficacia di modificazioni apportate a un decreto-legge in sede di conversione in legge da uno dei due rami del Parlamento, l'attuale guardasigilli opina che, quando a un decreto legge siano apportate da uno dei due rami del Parlamento delle modifiche, quel decreto nelle parti sostanzialmente modificate perde *de jure* e di fatto ogni capacità di applicazione. Il pensiero dell'attuale guardasigilli è, quindi, conforme a quello autorevolmente espresso dalla Cassazione, a sezioni unite. Però i Commissari non dipendono dal Ministero della giustizia; il guardasigilli non può fare che una cosa: riferire al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno questa sua interpretazione perchè il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, qualora lo creda, faccia impartire ai Commissari degli alloggi delle disposizioni conformi.

Devo, poi, osservare un'altra cosa, anzi debbo fare una comunicazione: la complessa materia dei fitti, dei fondi urbani sarà prossimamente regolata da nuove disposizioni di legge; in tale occasione il guardasigilli si propone di dare una rigorosa definizione alle varie questioni, dalla quale sgorgi una univocità d'interpretazione e da questa univocità una esattezza di applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per dichiarare se è soddisfatto.

GAROFALO. Sono lietissimo di sentire dal sottosegretario alla giustizia, che il pensiero del guardasigilli sia conforme alle decisioni della Corte di cassazione, nel senso che quando un decreto-legge è stato in tutto o in parte modificato da una delle due Camere, cessi, totalmente nel primo caso, e parzialmente nel secondo, di avere applicazione.

Ma io credo che sarebbe tempo ormai di sopprimere questo istituto del Commissario degli alloggi; un istituto che non esito a chiamare tirannico, che non dovrebbe avere posto nelle istituzioni di un paese che ha la sua costituzione, i suoi codici e la sua magistratura; un istituto stranissimo, che potrebbe essere giustificato solamente in periodi eccezionali come quello nel quale fu inventato, durante la guerra. Ora non vi è più ragione alcuna di conservarlo.

Come tutti sanno, il commissario per le abitazioni è armato di poteri, quali non ha alcun altro organo dello Stato e che nessuna autorità amministrativa o giudiziaria ha mai avuto in un libero paese. Il decreto che lo istituiva conteneva disposizioni che ingiuriano i principii fondamentali del nostro diritto; di queste ingiurie basterà ricordare una, la più disgustosa, quella che viola il diritto del cittadino alla integrità della propria casa, dando ad un funzionario il potere d'introdurre in essa gente estranea, valutandone con criterio insindacabile la esuberanza, e frazionando - come si suol dire - le abitazioni!

Ora il Senato, in presenza di queste attribuzioni così illimitate, così arbitrarie, nelle sedute dal 14 al 26 febbraio 1921, dopo lunghe discussioni, modificò il decreto-legge del 16 gennaio 1921 in modo da contenere in certi limiti i poteri di questo organo amministrativo, e dare la possibilità di correggerne le decisioni mediante ricorsi a superiori autorità. E così il Senato, nella tornata del 26 febbraio 1921, apportò, fra le altre, le seguenti sostanziali modificazioni al decreto del 16 gennaio 1921.

Rese obbligatorio in molti casi il parere delle Commissioni *paritetiche* che assistono i Commissari degli alloggi nell'esercizio delle loro funzioni; circondò di serie garanzie la facoltà di requisire abitazioni ritenute non necessarie e quelle ritenute abbandonate; revocò il potere del Commissario degli alloggi, di frazionare gli

appartamenti stimandone insindacabilmente la esuberanza; infine, cosa più importante, sancì l'appellabilità dinanzi la Giunta provinciale amministrativa, di tutte le decisioni del Commissario.

Con le limitazioni introdotte in questa legge, tale istituto poteva ancora essere tollerato; ma i signori Commissari degli alloggi non si sono dati alcun pensiero di quelle deliberazioni, e continuarono ad agire a loro talento, cosicchè fu necessario adire la suprema autorità giudiziaria.

E la Corte di cassazione di Roma, con sentenza 22 maggio 1921, pronunziata a sezioni unite, deliberava che quando uno dei due rami del Parlamento neghi approvazione a un decreto-legge o sopprima in parte le disposizioni in esso contenute, queste disposizioni cessano *ipso iure* di avere efficacia.

Ma sembra che i signori Commissari ignorino tali pronunziati della Corte suprema, o credano di potersi ad essa ribellare. Bisogna dunque che il Governo li richiami alla osservanza di quelle decisioni.

Io, pertanto, mentre esprimo il voto che si sopprima definitivamente questo istituto, affidandosi all'autorità giudiziaria quei provvedimenti di equità che siano necessari, chiedo che per lo meno siano dati al Commissario degli alloggi ordini severi di attenersi, puramente e semplicemente, al testo del decreto legge approvato dal Senato, e di uniformare la propria attività alle sentenze della autorità giudiziaria ordinaria.

Aggiungo che sarà bene rammentare loro anche la decisione del Consiglio di Stato (IV Sezione) del 17 novembre 1921, con cui fu giudicato che la tutela dei cittadini dagli abusi dei Commissari degli alloggi spetta all'autorità giudiziaria.

Ripeto intanto che sono lietissimo del consenso in queste idee dell'onorevole guardasigilli e, così anche della assicurazione data dall'onorevole sottosegretario, che sarà trasmesso questo voto al ministro dell'interno, onde siano date in tale senso istruzioni categoriche ai Commissari degli alloggi.

FINZI, *sottosegretario di Stato agli interni*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI, *sottosegretario di Stato all'interno*. All'onorevole interrogante, per ciò che riguarda l'azione del ministro dell'interno rispetto al commissario degli alloggi, sono lieto di potere rispondere poche parole in aggiunta alle esaurienti spiegazioni date dal sottosegretario per la giustizia.

Per ciò che riguarda la giustizia del provvedimento, effettivamente dopo che il Senato nella seduta del 14 e 16 febbraio fu contrario alla facoltà del Commissario degli alloggi di imporre la coabitazione, venne invece deliberato dal Consiglio di Stato che si ammetteva la possibilità di coabitazione soltanto in casi eccezionali; ma effettivamente la grande difficoltà sta nel discernimento della eccezionalità di questi casi.

Il Ministero dell'interno aveva con una prima circolare ai commissari degli alloggi data facoltà di applicare l'articolo « in caso di assoluta necessità e solo se fosse possibile assoluta indipendenza dei locali »; e dopo il voto del Senato il Ministero dell'interno invitava il commissario degli alloggi ad « astenersi da questa facoltà, salvo casi di assoluta eccezione ».

Concordo con l'onorevole interrogante nel riconoscere che effettivamente per ragioni che è difficile in certi casi controllare, il commissario degli alloggi in alcune città ha finito con l'abusare di questa facoltà ed effettivamente l'interpretazione della concessione del Ministero dell'interno ebbe applicazione più vasta di quella che si voleva concedere; ma in questo momento sono lieto di rassicurare l'onorevole interrogante, perchè già ad una Commissione di proprietari di case e ad una Commissione inquilini ebbi a ripeterlo per conto del Governo, che è intenzione del Governo stesso di riesaminare completamente la gravissima questione degli alloggi.

Ma l'onorevole interrogante vorrà ammettere pure attraverso il voto espresso di una pronta abolizione del Commissariato degli alloggi, che il problema è molto complesso e ha tali riverberazioni nei riguardi dell'ordine pubblico all'interno, che esso va molto bene ponderato e la deliberazione deve essere presa con una progressività che non crei risentimenti e non porti ad agitazioni.

Ad ogni modo do assicurazioni che il Governo, in omaggio a un principio di moralità,

di giustizia e di decoro di domicilio, emetterà una circolare, per la quale già fin d'ora il commissario degli alloggi si attenga alle disposizioni che vietano la coabitazione coattiva negli alloggi.

GAROFALO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione degli onorevoli senatori Tommasi, Martinez, Pullè al ministro del tesoro: « Per sapere se sia stata data esecuzione all'impegno formalmente assunto dal suo predecessore nella seduta del Senato del 18 luglio 1922, "di provvedere senz'altro al più presto per aumentare l'assegno vitalizio ai gloriosi superstiti della spedizione dei Mille, per dare così la prova della imperitura gratitudine del Paese verso quei venerandi Patrioti" ».

« Nella negativa gl'interroganti chiedono di sapere quale sia in proposito il pensiero del nuovo Governo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che il Tesoro sta predisponendo gli elementi per accertare l'onere che verrebbe all'erario da un lieve aumento nella misura dell'assegno vitalizio agli eroici superstiti dei Mille, e che quanto prima sarà provveduto ad elevare gli assegni stessi.

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Giustificando il fatto di prendere io la parola perchè nella prima interrogazione ero io primo iscritto, confido pienamente nelle promesse fatte da S. E. il ministro del Tesoro, perchè so troppo bene che quelle che in passato erano buone intenzioni, debbono essere con l'attuale Ministero buone effettuazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la seguente interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al ministro delle colonie: « Per sapere se, dopo aver conferito col nuovo governatore della Cirenaica, può confermare le notizie ottimistiche già comunicate alla stampa su quella colonia ».

LIBERTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. D'accordo con l'onorevole ministro delle colonie si è stabilito di rinviare questa interrogazione.

PRESIDENTE. Sta benè. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Relazione della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per le petizioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pagliano per riferire a nome della Commissione predetta sulla petizione del signor Enea Cavalieri, il quale a nome del comitato dei portatori delle obbligazioni del Südbahn invia un memoriale con cui si chiedono provvedimenti in favore dei portatori delle suddette obbligazioni.

PAGLIANO, *relatore*. La società austriaca Südbahn costruì in territorio divenuto poscia italiano duemila chilometri di ferrovie. Questi duemila chilometri di ferrovie furono ceduti al Governo italiano, che convenne di dover pagare il costo delle ferrovie stesse in diversi anni. Intanto la Società austriaca Südbahn per costruire queste ferrovie aveva emesso obbligazioni.

Il Governo italiano ha mantenuto l'impegno finchè non è venuta la guerra. Dopo ha ritenuto le somme in parola, perchè dovevano essere pagate a sudditi austriaci. Non avendo il Governo italiano pagato perchè riteneva di dover confiscare quelle somme, la società Südbahn per conto suo non ha pagato gli interessi sulle diverse obbligazioni. I portatori delle obbligazioni stesse hanno più di una volta con le interrogazioni svolte in Senato, chiesto che il Ministero del tesoro avesse iscritto nel bilancio le somme necessarie per pagare gli assegni corrispondenti al valore delle ferrovie. Una prima interrogazione in proposito si svolse nel 1920, interrogazione presentata dai senatori Levi e di Cambiano, se non erro, e la seconda sullo stesso argomento fu presentata in seguito dai senatori Di Brazzà e Di Cambiano. Nello svolgimento di questa seconda interrogazione si ebbero spiegazioni dal senatore Scialoja e dal Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Giolitti, nonchè dal ministro del tesoro, onorevole Bonomi. Però niente fu stabilito e si disse che la questione doveva essere esaurientemente esaminata. Sulla medesima questione è stata nel decorso anno presentata una petizione al Senato, e la Commissione delle petizioni (era in quel tempo relatore l'onorevole senatore Polacco, che non fa più parte della Commissione in parola per volontarie

dimissioni) aveva stabilito di fare ampia discussione sulla questione, quando fosse venuto dinanzi al Senato il bilancio del Ministero del tesoro. Però questo bilancio non è stato presentato e tutti sappiamo ormai che esso andrà avanti con l'esercizio provvisorio. E perchè la Commissione delle petizioni, stima che il ministro del tesoro debba conoscere le ragioni che adducono i portatori delle obbligazioni della Südbahn, propone al Senato il rinvio della petizione al ministro del tesoro perchè prenda i provvedimenti di giustizia che egli crede, in modo da risolvere la questione nel modo che egli riterrà migliore.

Questa la proposta della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per le petizioni propone il rinvio al Ministero del tesoro della petizione del signor Enea Cavalieri, sulla quale ha testè riferito l'onorevole senatore Pagliano.

Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo per riferire sulla petizione del signor Lanciano Adolfo, già supplente postelegrafico, il quale fa voti per ottenere le indennità che egli afferma spettargli per il servizio prestato presso l'amministrazione delle poste e telegrafi.

GAROFALO, *relatore*. Il sig. Lanciano Adolfo, per ottenere l'indennità che afferma spettargli per il servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, rivolge apposita petizione al Senato. Si tratta di una questione intorno alla quale il Ministero aveva già risposto e giustificato la sua contraria decisione. Se il ricorrente ha ragioni da far valere, si rivolga alla autorità competente.

La Commissione propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per le petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice nei riguardi della petizione del sig. Adolfo Lanciano.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti per riferire sulla petizione del maggior generale della riserva, signor Ugo Franco.

BERTETTI, *relatore*. Si tratta di una petizione di un maggiore generale della riserva, il sig. Ugo Franco, che fa voti per una revisione del giudizio in base al quale fu esonerato dal servizio militare. Basta esporre il tenore della petizione perchè resti giustificata la proposta che la Commissione fa di passare senza altro all'ordine del giorno. Però cogliendo l'occasione ho il piacere di dire anche una mia persuasione personale, cioè che quando qualche ufficiale dell'esercito crede di ricorrere alla Commissione per le petizioni sperando di aprirsi la via ed ottenere quelle cose che già non ha ottenute, deve essere da noi messo in guardia contro se stesso anche per la ragione che qualunque nostra ingerenza sarebbe a discapito dell'onoratezza dell'esercito. Quindi la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del signor Ugo Franco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Invito il senatore Pagliano a riferire sulla petizione del generale Emilio Bertotti.

PAGLIANO, *relatore*. Il generale Emilio Bertotti era comandante di Corpo di armata durante la guerra. Egli ora si duole del provvedimento col quale fu collocato a riposo e della mancata promozione cavalleresca nell'ordine militare di Savoia. Il provvedimento che metteva il generale Bertotti fuori del comando diceva presso a poco così: che il generale Bertotti brigava per scalzare la posizione parlamentare del ministro della guerra del tempo. Il generale Bertotti dice che egli mai ha brigato a tale scopo; che ha fatto sempre il proprio dovere e che si era solamente interposto per togliere equivoci sorti tra il suo superiore diretto, generale Cadorna, e il ministro di quel tempo, onorevole Bissolati; che, a questo solo scopo, si era recato a Roma e aveva conferito con alcuni uomini politici, tra i quali S. E. Bosselli, allora presidente al Consiglio dei ministri, ma mai aveva cercato di scalzare la posizione del ministro della guerra del tempo; che nelle conferenze aveva creduto di dover parlare e

dare suggerimenti e consigli solamente perchè era stato interpellato dal presidente del Consiglio.

Ora egli presenta una petizione perchè si esamini nuovamente la sua posizione e si veda se egli abbia veramente meritata la punizione inflittagli, o se, pur avendo egli meritata una punizione, quella inflittagli non sia per avventura sproporzionata alla sua mancanza. Egli dice che al momento in cui venne collocato a riposo doveva avere una promozione cavalleresca nell'ordine militare di Savoia, e si erano già raccolte favorevoli informazioni. Non ebbe questa onorificenza appunto in conseguenza del collocamento a riposo. Il Bertotti è un generale che è descritto aver fatto sempre il proprio dovere; egli ha pure una medaglia al valore conferitagli con lusinghiera motivazione. La Commissione, esaminando i precedenti del generale Bertotti e quello che egli domanda, è venuta nella determinazione di proporre al Senato il rinvio della petizione al ministro della guerra perchè possa esaminare la istanza e provvedere nei sensi di giustizia.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione del generale Emilio Bertotti al Ministero della guerra.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore Garofalo di riferire sulla petizione del presidente della sezione pensionati di Orvieto.

GAROFALO, *relatore*. Il Presidente della sezione pensionati di Orvieto fa voti perchè siano migliorate le condizioni economiche dei pensionati dello Stato. È la questione da lungo tempo dibattuta, e non ancora risolta, del pareggiamento delle antiche pensioni alle nuove. La Commissione crede di dover attribuire questa petizione alla quarta categoria indicata all'articolo 113 del regolamento del Senato, e giudicandola degna di considerazione, ne propone il rinvio al Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione dei pensionati di Orvieto al Ministero del tesoro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito il senatore Pagliano a riferire sulla petizione del signor Letterio Biondo.

PAGLIANO, *relatore*. Il notaio Letterio Biondo è stato condannato, ma egli però non si accontenta della condanna e vorrebbe essere nominato nuovamente notaio. Ciò non è nei nostri nè nei poteri di altri e perciò si propone sulla petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del signor Letterio Biondo pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole, senatore, Garofalo a riferire sulla petizione del signor Luigi Berenghi.

GAROFALO, *relatore*. Il maggiore Berenghi fu escluso dall'avanzamento e messo in posizione ausiliaria. Egli lamenta che il Consiglio di Stato abbia dichiarato inammissibile il suo ricorso per il semplice fatto della decorrenza dei termini, e che poi avendo fatto ricorso al Ministero della guerra anche quello sia stato dichiarato irricevibile. Ma è sembrato alla Commissione che tutto ciò sia estraneo alla sua competenza, e perciò la Commissione medesima ha assegnato la petizione alla terza categoria, proponendo quindi su di essa l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del maggiore Berenghi.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito il senatore D'Andrea a riferire sulla petizione della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto.

D'ANDREA, *relatore*. La Deputazione provinciale di Terra d'Otranto fa voti perchè gli Archivi provinciali del Mezzogiorno siano avvocati allo Stato. Trattandosi di una questione complessa e che, fra le altre cose, richiede erogazione di fondi, ed essendo adesso dinanzi al Senato il disegno di legge per i pieni poteri, la Commissione propone il rinvio al Ministero dell'interno per i provvedimenti del caso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire sulla petizione del signor commendatore G. M. A. Enea.

GAROFALO, *relatore*. Il comm. Giuseppe Enea ha fatto uno studio importantissimo contenente proposte di riforma finanziaria con una trasformazione dell'intero sistema tributario. Da quello studio potrebbero trarsi utili suggerimenti: pertanto la Commissione ha creduto di assegnare questa petizione alla 5ª categoria e di proporla l'invio al Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata),

Ha facoltà di riferire il senatore Garofalo sulla petizione del sindaco del comune di Aldibona.

GAROFALO, *relatore*. Il sindaco del comune di Aldibona trasmette i voti del Consiglio comunale di Aldibona per la costruzione della strada Aldibona-Trebisaccie. In questa petizione, la Commissione ha notato alcune espressioni non corrette, contenenti anche minacce, onde in conformità dell'art. 115, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata):

Discussione del disegno di legge: « Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione » (N. 540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 540).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Onorevoli colleghi. Io non mi permetterò di fare alcuna osservazione intorno al progetto per sè stesso di accordare al Governo i pieni poteri, di cui probabilmente Cesare Beccaria redivivo direbbe « terribile e forse non necessario diritto ». Ma ad ogni modo è ben naturale che questa Alta Assemblea, innanzi di concedere al Governo una dittatura finanziaria, intenda di circondare la concessione di qualche riserva o di qualche ammonimento; tanto più che la esposizione finanziaria del mio egregio amico personale e scientifico l'onorevole Tangorra è stata bensì prodiga di dichiarazioni generiche, ma altrettanto sobria di tassative assicurazioni. Per mio conto mi permetterò soltanto qualche breve osservazione o, dirò meglio, qualche timida preghiera, che spero l'onorevole Tangorra e il Governo vorranno accogliere con indulgenza.

La mia prima raccomandazione si riferisce alla tassazione dei salari, a cui ha alluso anche l'onorevole ministro delle finanze nel suo notevole discorso innanzi alla Camera elettiva. Non vi è nulla in linea teorica di più giusto di questa imposta, nulla di più conforme all'articolo 25 dello Statuto, che dice che tutti i cittadini devono contribuire indistintamente ai carichi pubblici. D'altra parte però è anche vero che laddove non vi è nulla il Re perde i suoi diritti e che la sussistenza necessaria non può in alcun modo essere tassata, perchè una imposta che la colpisca viene fatalmente a ricadere sull'imprenditore, ed allora è molto più semplice tassare quest'ultimo piuttosto che ricorrere ad una inutile circonvallazione. Dunque a me sembra che il solo problema veramente pratico sia il seguente. Nelle condizioni attuali, dati i salari in moneta, i prezzi correnti, l'elevatezza delle imposte indirette ecc., il salario medio dell'operaio italiano dà esso un eccedente che possa essere colpito da imposta? A me sembra di no; soprattutto dopo la flessione dei salari avvenuta nella seconda metà del 1921; date queste condizioni, mi sembra che il salario medio dell'operaio italiano non sia suscettibile di tassazione. (*Rumori, commenti in vario senso*).

Il che d'altronde è suffragato da un precedente di qualche rilievo. Secondo la circolare Carmine del 1899 dovevano essere soggetti ad imposta, i salari eccedenti le lire 3,50 giornaliere. Ora si calcola che il salario medio di un operaio italiano sia oggi di lire 12,50 (*rumori*).

Ma dato il valore della lira attuale, la quale non è più che un sesterzio dell'epoca di Giulio Cesare, lire 12,50 sono oggi eguali appena a lire 2,50 del 1899. Dunque secondo la stessa circolare Carmine il salario medio non dovrebbe essere tassato. D'altronde l'onorevole ministro delle finanze ha affermato il suo proposito di aggravare le imposte indirette. È vero che egli ha detto che ciò è nell'interesse stesso degli operai. Ma egli permetterà che io non lo segua su questo campo, perchè io credo che le imposte indirette, ove siano redditizie, debbano essere a larga base, e quindi ricadere soprattutto sulle classi lavoratrici.

Se si pensa a tutto ciò, se si pensa che l'esperimento di tassazione dei salari che è stato fatto in Francia ha dato luogo a gravissimi dissidi e sommosse, io credo, si dovrà arrivare alla mia conclusione. La quale non è già che non si debbano colpire i salari, ma che si debba procedere in questa materia con la più grande cautela e colpire soltanto quei salari i quali eccedano la misura del necessario.

Il mancato provento, che deriverebbe da questa rinuncia, io credo possa essere compensato da un procedimento che colpisca le evasioni tributarie, che al giorno d'oggi sono assai gravi. Infatti dai rilievi compiuti dal comm. D'Aroma risulta che i redditi industriali denunciati in Italia sono in media di 3 mila lire e quelli dei professionisti di lire 2.200, cifre evidentemente molto inferiori alla realtà. Da altri rilievi poi, limitati, è vero, ai soli capiluoghi, apparirebbe che mentre in Italia vi sono 250.000 colpiti dalla tassa di esercizio, solamente 170.000 risultano colpiti dalla tassa di ricchezza mobile; quindi un terzo di coloro che dovrebbero pagarla sfuggono alla tassazione. Ben più; il ministro delle finanze ha affermato che 500.000 individui sfuggono all'imposta di ricchezza mobile. Qui l'onorevole ministro delle finanze dovrebbe cercare di colpire, perchè qui è il margine enorme cui veramente lo Stato potrebbe attingere. Non si tratta soltanto dei 300 milioni, che la relazione dell'onorevole Paratore credeva si potessero ricavare, colpendo le evasioni, si tratta di una somma molto più considerevole che permetterebbe, non solo di rinunciare alla tassazione dei salari più bassi, ma anche di riparare ad alcune enormi sperequazioni che tuttora vigono nella nostra legislazione tribu-

taria e che non si riscontrano in alcuna nazione straniera.

Mi sono preso la briga di raffrontare il nostro assetto tributario con quello creato in Germania dalla legge 8 aprile di quest'anno ed ho constatato che nemmeno la Germania vinta assoggetta i suoi proprietari di terra a tassazioni così gravi come quelle a cui l'Italia assoggetta alcuni dei suoi proprietari terrieri, che sono costretti a pagare in imposte molto più del loro reddito.

Io credo che si potrebbe veramente riparare a questa falceria senza alcun aggravio per le finanze dello Stato, se questo riuscisse a colpire le evasioni di cui è vittima; ma lo Stato italiano rinuncia anche ad altri cespiti più considerevoli. L'onorevole Barzilai ha detto ieri che l'Italia, per una specie di sublime idealismo, non si cura delle riparazioni; ma quello che è peggio si è che l'Italia rinuncia inoltre a quelle riparazioni in omaggio a degli interessi puramente egoistici. Infatti vennero chiamati nella Commissione delle riparazioni i rappresentanti della industria; in conseguenza ne è venuto che l'Italia ha dovuto e deve rinunciare a ricevere in conto riparazioni tutti i prodotti che muoverebbero concorrenza all'industria italiana; abbiamo così una vera perdita di cespiti, a cui effettivamente lo Stato italiano potrebbe aspirare.

Il ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria, ha, molto opportunamente, affermato che bisogna porre un termine alle emissioni di carta moneta per conto dello Stato; e questo è giustissimo. Ma accanto alla emissione di biglietti per conto dello Stato vi è un'emissione, in apparenza per conto del commercio, ma in realtà per conto dello Stato stesso; e cioè quella compiuta a sconto dei buoni del tesoro, che è una fonte di emissione in apparenza per conto dei privati, e tuttavia in realtà per conto dello Stato, a cui bisogna porre un limite.

Ma non basta del resto impedire l'aumento delle future emissioni; bisogna anche cercare di diminuire la circolazione presente. A tale proposito fu per me di grande compiacimento il leggere che il Presidente del Consiglio ha affermato il proposito di portare gradualmente il valore della lira a cinquanta centesimi. (*Commenti*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio e ministro degli interni* ed interim per gli affari esteri. Spero.

LORIA. È un proposito eccellente e tanto più degno di lode, di fronte alle voci tutt'ora insistenti a chiedere la stabilizzazione del basso valore della nostra lira. Trattasi invero di una richiesta che muove non tanto dai produttori italiani, quanto da quelli dei paesi a moneta sana, i quali hanno interesse ad impedire l'importazione delle nostre merci deprezzanti in seguito al rinvilio della nostra moneta.

Ma se si vuol rievolvere il valore della nostra lira, bisogna procedere gradualmente alla diminuzione della nostra circolazione. Non ricorderò a tale proposito l'esempio, che ci viene da altri paesi più ricchi del nostro, quali l'Inghilterra e gli Stati Uniti; ma ricorderò che il governo francese, il quale pur versa in gravi difficoltà finanziarie, ha già cominciato a restituire alla Banca di Francia i biglietti da questa emessi; e questi biglietti man mano che vengono pagati vengono distrutti. E notate: anche un altro Stato più debole e che è stato percorso assai duramente dalla guerra, la Cecoslovacchia, procede su questa via.

Ora non vedo perchè non si potrebbe fare altrettanto da noi; debbo invece deplorare che si siano presi dei provvedimenti i quali riescono ad un risultato del tutto opposto. Per esempio la legge del 12 novembre 1921, la quale stabilisce che due terzi della tassa sulla circolazione eccedente, che sarà pagata dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1923 dagli Istituti di emissione, vengano erogati per l'acquisto di buoni del Tesoro destinati a formare o rafforzare le riserve bancarie; questa legge mi pare assolutamente inutile perchè le riserve, quando la circolazione è a corso forzoso, non servono a nulla, mentre sarebbe desiderabile che il ricavo di quell'imposta venisse invece distrutto e servisse a diminuire la circolazione.

Il ministro del tesoro ha anche detto, molto giustamente, che egli intende opporsi all'aumento dell'emissione dei buoni del tesoro. È questo un ottimo programma perchè, conviene dirlo, i trentatré miliardi di buoni del tesoro che sono in circolazione creano alla nostra finanza una situazione terrificante. Qui ci avvolgiamo in un circolo vizioso; l'emissione dei buoni del tesoro, mediante la presa che fa sul capitale disponibile, eleva il saggio dell'interesse; e l'elevazione del saggio dell'interesse, creando al capitale degli impieghi più fruttiferi che non i buoni del tesoro, sollecita natu-

ralmente le domande di rimborso di questi; quindi pone lo Stato in condizioni di equilibrio instabile. Per ovviare a tale pericolo i nostri uomini di Stato idearono di protrarre il periodo di rimborso dei buoni del Tesoro; così si crearono i buoni settennali, per opera del ministro Luzzatti; poi la Camera introdusse i buoni novennali; e si poteva fare anche di più; cioè autorizzare il Governo ad emettere dei buoni del Tesoro a quel massimo termine che fosse gradito al mercato. Ad ogni modo questi sono ripieghi che non risolvono la difficoltà perchè differiscono, ma non tolgono la necessità del rimborso. Però questi espedienti si capivano perfettamente quando vi era nell'atmosfera la minaccia della nominatività dei titoli, la minacciata imposta del 15 per cento sul consolidato, al portatore, e tutta una serie di provvedimenti che tendeva a creare uno sfavore al nostro consolidato; ma oggi che questi nubi sono stati fugati dai cieli della finanza italiana, oggi il nostro consolidato è tornato un titolo molto desiderato.

LUZZATTI. Provi ad emettere dei miliardi...

LORIA ...e perciò mi sembra che si potrebbe cercare la conversione dei buoni del tesoro in consolidato, ciò che risponde, del resto, alla loro normale evoluzione. Infatti è certo che il buono del Tesoro, che in origine era una anticipazione di imposta, tende a divenire una anticipazione di consolidato. E perciò non veggo perchè tale provvedimento non si potrebbe iniziare, grazie a quella disposizione lodevolissima che il Governo ha preso e che ha ristabilito in onore il nostro consolidato e lo ha reso desiderabile a tutti i nostri risparmiatori.

Questo mi permetto di osservare per quel che riguarda le entrate. Per ciò poi che riguarda le spese, devo dire che è stato per me di grande soddisfazione leggere nella relazione dell'onorevole Salandra a questo disegno di legge affermato il principio che d'ora innanzi le spese pubbliche non devono essere commisurate ai desideri e ai bisogni, ma alle entrate normalmente possibili; ed io che ho sostenuto questa tesi già venticinque anni or sono, ho ragione di compiacermi vivamente in vederla consacrata da un così autorevole documento parlamentare. Però, si limitino pure le spese, si licenzino pure gli impiegati superflui, si porti pure la falce su tutta questa esuberante burocrazia italiana, ma tutto ciò con le

dovute cautele: non si facciano riduzioni di spese apparenti, o che si torcano in aggravio di spese future. Così quando vedo che per la ferrovia del Predil, invece di una spesa unica di trecento milioni, si ricorre al sistema delle concessioni che diluisce la spesa in una cinquantina di anni, io dico che questa è una trasformazione di spesa, che non riesce affatto a ridurla, che anzi l'accresce di tutto l'ammontare degli interessi del debito contratto.

Vi sono poi altre riduzioni di spesa che si ha in animo di compiere e che risulteranno invece ad accrescerla. Così se è vero quello che ho letto che si vuole resecare nelle riparazioni del materiale rotabile delle ferrovie, non posso a meno di osservare che queste economie non sono vantaggiose perchè non si farà con esse che deteriorare gravemente il materiale e con ciò accrescere la spesa necessaria in avvenire.

E poichè ho parlato delle ferrovie, mi sia permesso di osservare che la questione che oggi si risolveva, riguardo alla preferenza da darsi all'esercizio di Stato o all'esercizio privato, non è forse stata posta nei suoi veri termini.

È verissimo che in Italia l'esercizio di Stato dà un disavanzo, che oscilla fra le cifre più disparate (la statistica è una opinione, e una cifra esatta non la sappiamo) chi dice settecento milioni, chi un miliardo. Ma sappiamo anche che in Prussia l'esercizio di Stato delle ferrovie dava prima della guerra un reddito netto di settecento a novecento milioni di marchi all'anno. Dunque se il Governo prussiano volesse restituire le sue ferrovie all'esercizio privato, potrebbe pattuire per sé un lucro considerevole; se volesse farlo lo Stato italiano, dovrebbe dare alle Compagnie indennizzi e sovvenzioni. Ciò che cosa vuol dire? Ma vuol dire che ogni popolo ha le ferrovie che si merita; o che le ferrovie sono passive o attive, secondo la solerzia e la diligenza dei loro impiegati e dei loro ferrovieri; quindi questo dilemma fra ferrovie di Stato o private non mi sembra che abbia il peso che gli si vuol dare.

Ma nella raffica delle riduzioni di spese pubbliche non vorrei andassero coinvolte le spese, che sono imposte da una necessità sociale indeorogabile, perchè, se fossero pretermesse, non potrebbero a meno di compromettere

quelle conquiste ideali, che valgono molto più del pareggio del bilancio, e che sole fanno che la nostra civilizzazione sia degna di vivere (*commenti*). Il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni ha affermato che egli è preoccupato delle sorti della popolazione lavoratrice. Ora egli dovrebbe pensare che è assolutamente necessario mantenere e promuovere quella serie di leggi, che tendono al miglioramento fisico e morale della classe che lavora e che soffre. Dovrebbe ricordare ciò che diceva un grande scrittore inglese, Macaulay, e cioè che una società, la quale non si cura del suo proletariato è condannata a perire (*commenti animati*). L'onorevole Presidente del Consiglio dovrebbe pensare che oggi più che mai, dopo che la pace internazionale è bene o male raggiunta (*mormorii prolungati*), il compito supremo del legislatore è di assicurare la pacificazione sociale mediante quella serie di provvedimenti compensatori, che già sono stati accolti dagli Stati esteri ed hanno assicurato il loro normale equilibrio. Non deve dimenticare che se la Germania ha trovato le sue classi operaie così docili ed annuenti nel giorno del pericolo, lo deve ai benefici loro assicurati in precedenza dalla sua sapiente legislazione sociale. Pensi a tutto ciò l'onorevole Presidente del Consiglio e dovrà riconoscere che le spese per il miglioramento materiale delle classi lavoratrici debbono essere messe in prima linea, perchè convergono al fine supremo della difesa della Patria.

Una preghiera ancora ed ho finito. È noto che prima della guerra l'Accademia delle scienze di Pietroburgo raccomandava la semplificazione dell'ortografia, ma senza alcun risultato. Poi venne Kerenski, che impose questa semplificazione, ma ancora inutilmente.

Finalmente venne Lenin, il quale non fece altro che mandare le sue guardie rosse nelle tipografie ad asportare le lettere che erano condannate alla soppressione, e la semplificazione dell'ortografia da quel giorno fu un fatto compiuto.

Questo aneddoto mi sembra suggestivo, in quanto che insegna che le riforme non si dicono, ma si fanno. Ora io spero che il Governo vorrà ispirarsi a questo criterio (*commenti vivaci*) e procedere nelle sue riforme, non già colle vane parole, ma colla risoluzione e coll'azione. Solo a tale condizione esso potrà divenire un

grande propulsore nella storia del nostro paese e giustificare l'enorme dedizione, che oggi si compie ai suoi piedi (*rumori*).

È forse infatti la prima volta nella nostra storia nazionale che si assiste allo spettacolo di un Parlamento che si suicida (*rumori*) abdicando alle sue prerogative secolari nelle mani dei propri delegati. Ora è necessario che il dolore di questo sacrificio trovi un corrispettivo luminoso nei benefici delle feconde restaurazioni. E solo a tal patto quest'ora preagonica della sovranità parlamentare potrà essere un giorno acclamata dalle benedizioni riconoscenti dei nostri successori. (*Le ultime parole dell'oratore si perdono fra i rumori dell'assemblea*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Einaudi.

EINAUDI. Ho chiesto la parola per parlare sulla richiesta da parte del Governo dei pieni poteri in materia tributaria, ma qualche osservazione preliminare anche sull'altra parte della richiesta, e cioè sulla riforma amministrativa, non sarà forse inopportuna.

Quando io negli analoghi disegni di legge di altri Governi ho letto le parole che di nuovo trovo nel disegno di legge che ci sta dinanzi, e cioè che si chiedono i pieni poteri per « diminuire le spese » dell'amministrazione, ho sentito in me un brivido, perchè ero sicuro che il risultato unico e fatale sarebbe stato esclusivamente quello di un aumento di spesa. Infatti l'esperienza del passato.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed interim affari esteri*. Non può ipotecare l'avvenire!.

EINAUDI... ci ha dimostrato che, quando il Governo ha chiesto i pieni poteri per diminuire il numero degli impiegati, abbiamo sempre veduto che l'astuzia dei pubblici funzionari, la loro volontà di sopraffare le legittime e giuste aspirazioni del Governo sono state superiori alle buone intenzioni del Governo stesso ed il risultato è stato quello di addivenire ad aumento di spesa. Su questo punto perciò io chiedo una dichiarazione esplicita al Governo e mi contento di questo, inquantochè ritengo che un Governo forte abbia facoltà di fare ciò che non poterono o non vollero fare i Governi che prima d'ora ci chiesero gli stessi poteri. Io chiedo la dichiarazione che la domanda per diminuire le spese non possa essere mai interpretata nel

senso che qualche spesa possa essere diminuita e qualche altra invece aumentata, in guisa che il totale apparente diminuisca, inquantochè la diminuzione apparente potrebbe essere una semplice forma.

Vi sono infatti molti modi per presentare entro un anno un bilancio che appaia in pareggio, senza che ciò voglia dire il bilancio sia pareggiato; potrebbe invece voler dire che sono state obliterate o nascoste delle spese transitorie, sono state soppresse delle spese le quali momentaneamente possono rimanere in potenza, sì che in definitiva la fonte della spesa, l'origine da cui nascono le spese rimanga immutata e negli anni successivi quella spesa risorga. La dichiarazione che io chiedo al Governo, se vorrà farla, è che la parola « diminuzione di spese » si riferisca al complesso delle spese e che nessuna spesa venga aumentata la quale non sia compensata da una diminuzione sostanziale di qualche altra spesa e che l'aumento non sia permanente, mentre la diminuzione sia temporanea.

E vengo all'altra parte del mio discorso: la richiesta dei pieni poteri tributari.

Sul programma che è stato in altra sede esposto al Governo io non solo non ho sostanzialmente nessuna obiezione da fare ma non ho che da rivolgere ampia lode ai ministri competenti. Da loro mi sono sentito dire che essi volevano il ritorno ai canoni fondamentali della finanza, che non volevano tagliare l'albero alla radice per ottenerne dei frutti momentanei, che volevano ripristinare la semplicità dei sistemi tributari e ancora l'osservanza del principio del rispetto al risparmio. Io mi sono detto che sentivo un eco delle parole che qui erano state in tempi gloriosi pronunciate da due grandi economisti italiani, Francesco Ferrara e il Mes-sedaglia, di cui l'amico De Stefani ha voluto, con grande benemeranza, farsi editore e commentatore.

Per questa risurrezione di antichi principi non posso che dar lode al Governo e ai due ministri tecnici in ispecie. Voglio aggiungere un augurio a quello già fatto altrove e a cui i ministri hanno voluto dare risposta. Altrove, quando sorsero preoccupazioni intorno alla gravità estrema di consegnare il contribuente italiano piedi e mani legati al potere esecutivo, fu fatta la domanda se almeno il Governo

avrebbe consentita la collaborazione di tutti quelli che volevano, o erano in grado, o ritenevano di essere in grado di dare questa collaborazione. E io ho sentito due risposte, le quali sono egualmente, sebbene sotto una diversa forma, soddisfacenti. Ho sentito dall'amico Tangorra l'affidamento che il Governo potrà anche valersi della collaborazione dei competenti appartenenti al Parlamento e anche al di fuori di esso. E dall'onorevole De Stefani ho sentito che il Governo intendeva tenersi in libera comunicazione coi rappresentanti della Camera e del Senato e con qualunque cittadino che possa portare all'opera nostra un contributo di notizie e di consigli. Le due formule in fondo si unificano, e io non voglio fare tra di esse alcuna distinzione formale inquantochè ritengo che i due ministri finanziari abbiano voluto esprimere lo stesso concetto. Ma, poichè voglio fare anche a questo riguardo una raccomandazione, mi sia consentito di preferire la formula la quale dice che il Governo chiederà il consenso e la collaborazione di qualunque cittadino e non si contenterà di ottenere il consenso dei competenti. Dopo l'armistizio un flagello nuovo si è scatenato sull'Europa: si chiamano gli esperti o competenti. Io non credo che nessuna altra istituzione nuova abbia portato tanto danno alla legislazione tributaria come il flagello degli esperti. Io diffido degli esperti, e ne diffido perchè della psicologia degli esperti ho avuto anch'io una certa esperienza, avendo avuto occasione di essere dai ministri del tempo collocato in varie di quelle commissioni che elaboravano progetti finanziari. La psicologia degli esperti ha prodotto molto danno alla costruzione del nostro sistema tributario inquantochè essa esula dallo scopo che si vuole ottenere, non tiene conto di questo scopo, ma si foggia un altro scopo che è quello di creare lo strumento che sia perfetto in sè stesso. Ora la creazione dello strumento tributario che sia perfetto in sè stesso ha dato luogo ad alcune tra le iniquità peggiori che deturpano il nostro sistema tributario. L'esperto è colui il quale, quando vede una imposta in un determinato campo, non è contento finchè quella medesima imposta, con quella medesima aliquota, non sia trasportata anche nell'altro campo; l'esperto è colui il quale non è contento quando vede che l'uno paga il 50 per cento finchè pure l'altro non

paghi il 50 per cento; l'esperto è colui il quale vuol chiudere tutte le falle della maglia tributaria, e, a questo riguardo, l'unico appunto che mi permetto di muovere al discorso dell'onorevole De Stefani è quello relativo al punto nel quale egli ha detto che uno dei bisogni maggiori della nostra amministrazione tributaria sia di tappare i buchi della nostra maglia tributaria. Orbene ciò è necessario, ma è necessario nella pratica, non nella legislazione, in quanto che non credo che esista in tutto il mondo una legislazione fiscale che sia stata così abile, così esperta da chiudere tutte le maglie alle frodi fiscali, ma non v'è nessuna che questo risultato abbia di fatto raggiunto con così scarso successo. Atrocissima fra tutte le leggi finanziarie italiane è l'imposta successoria, che è quell'imposta che soffre del peccato della sovrapposizione e del sospetto in una maniera peculiosissima. Tutti sanno che ad un certo punto l'aliquota della imposta di successione arriva al 75 per cento, ma poi v'è un'altra imposta che ha preso il nome, sebbene non vi abbia niente a che vedere, dai mutilati e che aggiunge a questo 75 un 15 per cento e siamo al 90; e poi c'è una terza imposta complementare successoria che aggiunge a questo 90 il 12 per cento, e poi c'è una quarta imposta di trascrizione per la parte immobiliare della eredità che aggiunge un altro 0.75 e siamo a 102.75. Orbene tutto ciò è stato fatto in nome della giustizia tributaria, in nome della perequazione, in nome del tecnicismo! E tutti sanno che questa aliquota stravagante del 102.75 per cento non è la massima, inquantochè nei casi nei quali una successione dia ad uno l'usufrutto e ad un'altra persona la nuda proprietà l'imposta per il trasferimento della nuda proprietà deve essere pagata immediatamente anche nelle aliquote sue più feroci, sicchè possono passare bene 15 o 20 anni, e nei 15 o 20 anni, col giuoco degli interessi composti e con l'aggiunta dell'imposta pagata per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà, l'aliquota può benissimo arrivare al 200 per cento.

Ma questo non è tutto: l'idea che si dovesse assolutamente nella legge chiudere ogni fuga al contribuente ha fatto sì che i contribuenti onesti fossero soggetti a delle presunzioni inique di frodi e di simulazioni. Secondo la legge nostra, qualunque trasferimento che avvenga

per atto tra vivi, tra coniugi e parenti entro il quarto grado, è soggetto non alla tassa di registro, che può arrivare al 7 o al massimo all'8,60 per cento ma è soggetta alla tassa successoria che può arrivare in quei medesimi gradi al 50 per cento.

Si suppone cioè che nessun contratto di vendita sia veritiero, ma sia sempre fraudolento quando avviene fra parenti entro il quarto grado e con ciò si è arrecata ingiuria ingiusta a tutti i trasferimenti che avvengono principalmente tra le classi agricole, tra fratelli e sorelle, tra cugini, e che sono la condizione necessaria per la gestione della azienda agraria. Secondo la nostra legislazione quasi ogni debito è colpito da un'ipotesi di simulazione ed è difficilissimo di poter dare una prova che il debito esiste nella realtà, sicchè l'imposta successoria colpisce non soltanto le somme ricevute realmente in eredità ma i debiti che si debbono pagare altrui; su questa somma bisogna anche pagare l'imposta per l'8 o 10 per cento di gioielli e di mobili che si dovrebbero possedere soltanto perchè si hanno dei debiti che non sono riconosciuti. Tutti sanno che nella nostra legislazione successoria quasi ogni spesa funeraria e di ultima malattia è colpita da presunzione di simulazione e sono presunte simulate tutte le dichiarazioni di valori; sicchè la finanza, che ha il potere e talvolta ne usa anche contro dimostrazioni non inficiabili di simulazione, perchè provenienti da minori di età o persone oggettivamente poste in condizione da non poter mentire, può portare valori che in realtà sono di 100 o 110 fino a 180 ed il contribuente non ha modo di sottrarsi alla presunzione.

Per l'universale presunzione di frode la buona fede è sempre messa da un canto, mai ammessa. Nè questa è la sola delle nostre imposte che sia colpita dalla presunzione continua, assillante della frode fiscale, e dall'altro concetto di perseguire una giustizia che è una giustizia puramente formale tra contribuenti che si trovano in differentissime situazioni.

Io non voglio negare che i contribuenti in redditi di lavoro, i professionisti e i commercianti nascondono una parte del loro reddito, ma questi contribuenti sono indotti a nascondere una parte del loro reddito, a commettere una frode contro lo Stato, contro l'erario, anche

perchè una grandine d'imposte e di sovraimposte addizionali li colpisce in modo che se non ricorressero a forme di resistenza in sé medesimi riprovevoli essi sarebbero perfettamente rovinati.

È vero che l'aliquota dell'imposta sui redditi di lavoro in apparenza è del 18,80 per cento e che l'agente delle imposte, quando tratta l'ammontare dei contributi da pagare, parla soltanto di questo 18,80 per cento, ma è vero altresì che su di essa si innestano per leggi recenti sovraimposte comunali e provinciali, sovraimposte delle Camere di commercio, imposta complementare sui redditi superiori a 10 mila lire, contributo di guerra, in qualche caso, tassa di esercizio e di rivendita, cosicché l'aliquota sui redditi di lavoro e di capitale misto a lavoro va dal 30 al 35 per cento.

È inumano pretendere da coloro i quali ottennero i redditi dall'esplicazione del loro lavoro quotidiano un'imposta uguale a un terzo del reddito, il quale è contingente e aleatorio per cause di malattia e di cessazioni che non si riscontrano in altri redditi. Ma anche per gli altri redditi, quelli fondiari o di capitale, la malattia della sovraimposizione è giunta a gradi folli. L'imposta fabbricati, ove si tenga conto di tutte le sovraimposizioni, in certi casi arriva ad aliquote che superano il 100 per 100 del reddito stesso e può arrivare ad aliquote pazze, fantastiche che non sembrerebbe di poter leggere scritte nelle tabelle. Alcune volte l'aliquota del 100 e del 150 per cento è tollerabile, in quanto che i redditi imponibili sono inferiori alla realtà, ma altre volte essa è insopportabile, quando sia escluso che i redditi accertati siano inferiori alla realtà inquantochè risultano da atti scritti: le opere pie ad esempio non sono in grado di potere occultare neppure un centesimo del proprio reddito alla finanza.

Orbene, io ritengo che sia grandemente utile che il Governo chieda il consenso degli esperti e più ancora il consenso di quel qualunque cittadino di cui ha parlato nelle sue dichiarazioni l'onorevole mio amico De Stefani. Infatti dalla voce di questi uomini i ministri competenti potranno apprendere i casi che in parte ho nominato e che in parte si riscontrano ogni giorno e di cui tutti abbiamo esperienza per la vita quotidiana.

Non è possibile comprare il minimo oggetto, andare in un albergo senza che le note che riceviamo siano lardellate di una quantità inverosimile di marche da bollo con percentuali differenti, tra le quali nè il contribuente nè il pagatore intermedio sono spesso in grado di potersi orientare.

A questo augurio, già accettato e fatto suo dal Governo, io voglio aggiungere un altro. Io mi auguro che le riforme tributarie, che il Governo vorrà intraprendere, siano assoggettate, prima che scadano i pieni poteri al 31 dicembre dell'anno venturo, ad un esame dell'opinione pubblica. Io ritengo che le riforme che il Governo ha dichiarato di volere intraprendere siano ottime e siano un ritorno non dico insperato, ma bene augurante di principi della finanza antica e classica. Ma noi tutti ci illuseremo profondamente se credessimo che queste riforme, sebbene ottime, possano produrre un utile risultato prima che la pubblica opinione sia stata convinta della loro bontà. Inquantochè non basta dire che le imposte debbono essere semplificate, che debbono essere generali, che debbono rispettare il risparmio e il capitale, che è la conseguenza del risparmio, che debbono svincolare le forze produttrici: questi sono principi sacri, ma non bisogna dimenticare che nel profondo della pubblica opinione è entrato un veleno, il quale rende una gran parte ancora del pubblico italiano riluttante a vederne la bontà intrinseca: il veleno dell'invidia, dell'odio, del principio dell'uguaglianza, inteso come uguaglianza formale. Esso è penetrato troppo profondamente negli animi, perchè si abbia la speranza che senza un'opera di educazione, una riforma tributaria utile ed ottima possa trovare un'applicazione feconda. Non basta che la legge consacri un principio buono, bisogna che questo sia riconosciuto buono da coloro a carico dei quali deve essere applicato. Purtroppo forse la gran maggioranza oggi non vuole la generalità delle imposte, vuole soltanto le imposte che pagano gli altri. Purtroppo non è vero che la maggioranza voglia oggi il rispetto al risparmio, vi sono ancora troppi i quali sorridono al pensiero dell'appropriazione del capitale che è posseduto da coloro che si trovano in uno stato sociale di ricchezza alquanto più elevato. Non è vero che tutti vogliano il rispetto al lavoro.

Amo per un istante soffermarmi su questo ultimo punto, in questa assemblea che gli scribi del demagogismo accusano essere un'assemblea privilegiata.

Qui dentro io ho chiesto ripetutamente la tassazione dei salariati, ma credo che le classi dirigenti abbiano il dovere, mentre chiedono la giusta tassazione dei salariati, di quei salariati il cui salario supera il minimo necessario per l'esistenza, credo che le classi alte dirigenti, abbiano il dovere di fare un esame di coscienza. Per fare questo non basta dire che il totale delle imposte che pagano i contribuenti italiani, come ha detto l'onorevole Tangorra, ammonta a 17 miliardi e mezzo di lire; e se questa fosse soltanto la cifra delle imposte che pagano i contribuenti italiani, direi anch'io che a questa cifra senz'altro devono contribuire i salariati, i quali ad essa danno un troppo scarso contributo.

Purtroppo non è questa soltanto la cifra delle imposte che pagano i contribuenti italiani.

C'è una cifra che nessuno di noi credo sia in grado di poter precisare e che ha carattere di un'imposta privata: voglio accennare alla imposta che grava sui contribuenti e consumatori a titolo di protezione doganale. Io credo che la imposta inerente alla protezione doganale arrechi un danno gravissimo sia all'industria che all'agricoltura; altri crederà tutto il contrario, ma nessuno, qualunque sia la propria opinione in merito, potrà negare che la protezione doganale sia un'imposta privata che grava sui consumatori e contribuenti italiani ai fini di aiutare la creazione di un'industria nazionale. Noi, liberi scambisti, riteniamo che con questo mezzo non si possa ottenere ciò, altri riterrà che quel fine si possa ottenere, ma bisogna essere d'accordo che essa è un'imposta che grava sui consumatori e contribuenti. E queste imposte a quanto ammonta? Voglio ricordare un solo esempio, un esempio che forse riguarda la maggiore delle voci italiane: il vino.

Il vino è colpito da un dazio doganale all'entrata di venti lire più 0.5 di coefficiente di maggiorazione (altro esempio della sovrapposizione di imposte), il che vuol dire 30 lire oro, che moltiplicate per 400 diaggio, fa ammontare il dazio doganale a 120 lire carta per ogni ettolitro di vino importato in Italia.

Questo dazio rende pochissimo, quasi niente

al tesoro, perchè il vino straniero non può essere introdotto nello Stato dovendo oltrepassare questa barriera, ma però provoca un aumento di prezzo nel vino nazionale, che può giungere in ipotesi estrema fino all'altezza di di 120 lire per ettolitro. Ove giungesse fino a questa altezza, un calcolo semplicissimo di moltiplicazione di 120 per 40 milioni di ettolitri, quanto è su per giù la cifra che fu accertata in taluno degli esercizi passati per l'imposta sul vino, porta ad un carico di imposta gravante sui consumatori italiani a profitto dei viticoltori stessi di circa 5 miliardi di lire. Anche se questa sia una cifra limite, anche se di fatto si sta molto al disotto e forse non si arriva in anni di abbondanza di raccolto se non ad una piccola parte di questo gravame; ricordiamo che questa è una sola delle 953 voci che sono comprese nella tariffa doganale italiana e che comprende poche sotto-voci delle 29,253, in cifra tonda 30,000, che compongono la tariffa.

Se una voce sola, dico, su 953 può portare un onere d'imposta sui consumatori italiani che può giungere a questi risultati, non credo esagerato di dire che può ben darsi che l'ammontare totale dell'imposta gravi sui contribuenti italiani per una cifra che non sia del tutto difforme o molto lontana da quella che grava sugli stessi contribuenti per raggiungere i fini supremi della difesa nazionale della giustizia e della sicurezza.

CHIMIENTI. Ma perchè sceglie l'esempio del vino? (*Rumori*).

EINAUDI. Io ripeto che se una voce sola porta questo gravame, il totale del gravame può arrivare ad una altezza paragonabile a quella che sui contribuenti grava a titolo d'imposta pubblica. Ed ho citato l'esempio del vino perchè il conto è più facile a farsi e perchè volevo ricordare l'esempio di quella sola industria, per cui l'abolizione o la riduzione del dazio doganale, da me invocata, poteva riuscire di danno nella mia qualità di piccolo proprietario. (*ilarità, conversazioni*).

È l'esempio che più ricorreva alla mia mente ed è ben naturale che lo abbia citato. E l'esempio l'ho ricordato solo per dire che se i pieni poteri in materia tributaria debbono essere adoperati per aumentare le imposte, deve tenersi conto non solo delle imposte pubbliche, ma anche delle imposte di carattere privato;

se il Governo riterrà di dover abolire i dazi della tariffa doganale - non dico totalmente, perchè nessun libero scambista crede di poter passare in un istante al regime di perfetta libertà da un regime di protezione, ma tutti sono d'accordo nel ritenere che il passaggio debba essere graduale - sarebbe necessario che di questo gravame enorme che sui contribuenti italiani incide, in virtù dell'infausto decreto-legge del luglio 1921, che con grande arbitrio sanciva la nuova tariffa doganale, si tenesse conto, quando si voglia fare il calcolo di ciò che pesa sulle diverse classi di contribuenti.

Ma per poter far ciò, per essere sorretto nei suoi tentativi di ridurre i privilegi tributari, è necessario che il Governo conquisti alle riforme da esso progettate la pubblica opinione.

Se il Governo intende fare opera duratura e giusta non deve limitarsi a far decreti, ma deve far penetrare nelle menti di tutti, la convinzione della bontà dei decreti stessi.

Io non sono pessimista, nella mia fede di liberale impenitente, impenitente come l'amico mio senatore Albertini.

Il liberalismo non è l'assenza di una idea per ingenua fiducia che la libertà di per sé stessa conduca a scoprire ed attuare quell'idea; il liberalismo è inconcepibile senza un proprio ideale nazionale, morale economico da raggiungere: il liberalismo è anzi stesso questo ideale. Tutti gli economisti hanno esposto un programma tributario ed economico il quale costituiva il contenuto della loro fede di libertà. La libertà essi la vogliono solo perchè i liberali sono convinti che un programma qualunque, sia esso fiscale o economico o morale, non si attua e non frutta in modo duraturo se nell'aperta contesa con gli altri ideali non ha dimostrato di avere la capacità di vivere.

Non è la forza che ha la virtù di poter far vivere un ideale o non è mai la sola forza: un ideale deve imporsi alle menti e ai cuori prima che ai corpi e agli istinti, esso deve ricevere omaggio di obbedienza da menti che siano persuase e convinte. Non è affatto necessario che la persuasione avvenga per mezzo di uno strumento determinato come potrebbe essere la discussione parlamentare. Vi sono molti strumenti che in certe contingenze possono essere ancora più efficaci di queste e in ore solenni come quella che noi passiamo ben

può darsi che la parola convinta degli uomini di governo rivolta al popolo sia quella che maggiormente riesce a persuadere della bontà di un ideale e della necessità di sottoporsi a sacrifici per attuarlo.

Ciò che io chiedo è che sia consentito al popolo di dare la sua adesione al programma e ai mezzi che il Governo vorrà proporre per attuare quell'ideale.

La legge dei pieni poteri, che anch'io oggi voterò, è un mezzo inadeguato e un meschino strumento per raggiungere l'attuazione di quel ideale. Il Governo, non ne ho dubbio, sentirà esso medesimo la necessità di convincere l'opinione pubblica che le proposte da lui fatte di riforme tributarie sono proposte che riescono davvero all'attuazione del suo ideale di Stato e di Patria.

Una vittoria nel campo della riforma tributaria ottenuta colla persuasione sarà una vittoria dello spirito liberale. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448; 1° settembre 1918, n. 1482; 3 novembre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462, e del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921 (473).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore, Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge sui pieni poteri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole, senatore, Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, come membro della Commissione che ha riferito su questo progetto di legge relativo ai « Pieni Poteri »,

sono d'accordo coi colleghi che presentano solleciti e unanimi la relazione. Parlo per me adunque.

Seguo l'invito venuto dal Governo, e più specialmente da parte dei ministri delle finanze e del tesoro, per esporre qualche idea, qualche proposta semplice e breve; e anche perchè - dando il mio voto con piena coscienza ai larghi poteri ora dal Governo richiesti - per la vecchia abitudine di parlamentare, antico ormai, qualche dubbio, qualche raccomandazione, qualche preghiera individuale concreta, qualche riserva infine, debbo rivolgere agli onorevoli capi del Governo.

Nell'ultima volta che qui discutemmo su le gravi condizioni politiche del Paese invocavo la memoria dei grandi medici che furono insigni politici del risorgimento italiano (Farini e Lanza ad esempio) per correggere una malattia nuova e grave che era venuta all'Italia, « l'abulia ». E ne indicavo le conseguenze dolorose al Paese. Era l'agosto 1922.

Posso dire che oggi questa è curata, perchè l'onorevole Mussolini mi pare agisca con volontà ferma ed ardita, anzi segua la massima di Macchiavelli che biasimava coloro che « volevano tenere le vie di mezzo, e non sapevano essere nè tutti bianchi, nè tutti neri ». Egli ci ha detto le linee della *sua* politica interna ed estera; ed anche indicate le basi di quella finanziaria che egli considera problema fondamentale, anche per il proletariato, cioè: economia, lavoro, disciplina.

Codeste precise linee fondamentali sono poi state illustrate in quel programma amministrativo del Governo, che il giorno 17 novembre, con felice proposito, il ministero ha fatto diramare, pubblicando nei giornali un largo comunicato riassuntivo e conclusivo delle discussioni avvenute nel Consiglio dei ministri; programma che investe tutti i grandi, urgenti problemi dell'Amministrazione del nostro Paese.

Seguirò questo programma. Ma non in tutte le sue parti.

Il Senato è affaticato.

Comincerò dalla prima questione e cioè dalle provincie nuove. Io mi onoro di aver insistito sempre al Senato e fuori di qui - nelle Assémblee della « Dante Alighieri » - perchè si facesse l'unificazione delle nuove provincie, perchè si dimostrasse che l'Italia, entrata trion-

fatrice e acclamata, coi suoi soldati valorosi in queste regioni, intendeva affermarvi l'unità sentimentale, morale e legislativa della Patria. E questo io qui ho invocato per le leggi, per i nomi dei paesi, per gli uffici, per la lingua, per le insegne, per le scuole; ma non sono stato mai ascoltato. Giovani pieni di fervore e di entusiasmo, rotti gli indugi, con la baldanza sicura della giovinezza, hanno fatto essi ciò che non faceva il Governo! Io non potei che dichiararmene lieto, come mi dichiaro soddisfatto della conferma, che viene dal Governo attuale, del deciso proposito di applicare nelle nuove provincie le leggi italiane. Il Governo dice di voler cominciare dalla legge comunale e provinciale. Io ne do lode speciale al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, perchè con la legge comunale e provinciale - che già il Consiglio di Trieste invocò unanime - devono portarsi cambiamenti recisi al sistema che vige. Trento è l'unica città italiana, ad esempio, che nelle sue leggi locali e nei suoi statuti, che rimontano al passato, abbia il sistema della proporzionale.

Io sono contento di questo indirizzo perchè lo invocavo da due anni in quest'aula: e ben sapendo, quando lo chiedevo, quale è la pochezza della mia parola avvalorai le mie richieste con le parole del Conte di Cavour, nel 1860 quando insisteva col Farini a Napoli, per avere sollecita e recisa l'unificazione delle leggi, dimostrando tutti i pericoli e tutti i danni che potevano derivare dalla mancata unificazione. Il Farini lo aveva già fatto con sapienza e con ardimento nell'Emilia (1859-60).

Ripeto dunque che su questo punto sono soddisfatto.

Nel programma esposto dal Governo - che ho qui sottocchi - si parla poi delle colonie, ed io non ne tratterò. Si parla quindi dell'esercito e della marina e qui io dovrei dire parole di entusiasmo e di fede. Mi dispiace di non vedere ora presente il ministro della guerra, che ammiro come italiano per l'opera compiuta e che ammirai altresì per il cuore che ha dimostrato nella « Commissione reale per le onoranze ai nostri soldati morti in guerra », commissione della quale anche io avevo, e ho l'onore di far parte. Mi dispiace di non vederlo presente e di non vedere l'onorevole Thaon di Revel, perchè avrei voluto rivolgere

una preghiera, che comunque, rivolgo all'onorevole Presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi presenti, a costo di proporre una spesa. Noi abbiamo visto, o signori, che le vicende e le glorie della nostra guerra sono pochissimo conosciute all'estero; ed anche presso di noi non sono bene conosciute che per la memoria conservata dei comunicati ufficiali, i quali conclusero la lunga serie, con quel telegramma « Diaz » mirabilmente scultoreo, anche per la forma, annunziante la vittoria finale.

Le cose della nostra guerra, ripeto, non sono bene conosciute. Abbiamo avuto ottime monografie, alcune serene altre (e si comprende) appassionate.

Abbiamo avuto anche qualche buona storia, che, come il Valori, riassume una bella opera giornalistica; abbiamo due magnifiche monografie speciali del Ministero della guerra, sulla Piave e su Vittorio Veneto (ottimi lavori, ricordo, di quell'« Ufficio storico » che già lodai alla Camera, e qui lodo ancora, augurando di vederlo di nuovo dotato di mezzi, per stampare i suoi bei volumi italiani), ma non esiste un libro che riassume le vicende della lunga guerra.

Orbene, signori, io osservo (e ho presente l'articolo di ieri nella « Nuova Antologia », dell'amico Mazzoni su la « La vittoria italiana » di Bligny) osservo questo fatto: in una collezione francese (Payot) - che va per il mondo diffusa dieci volte di più di quello che non siano i consimili manuali Hoepli, - è uscito un piccolo libro del De Civrieux, che si diffonde per ogni Stato e che descrive la grande guerra (1914-1918). In questo libro, « La Grande guerre », dovuto a un competente, a un ufficiale, noto per studi militari tecnici lodati, si parla anche dell'Italia: ma onorevoli colleghi, se vedeste come se ne parla, vi sentireste stringere il cuore: non vi è ricordata neppure la battaglia del Piave, neppure quella di Vittorio Veneto! Non le fatiche, non gli sforzi, non le perdite dell'Italia; non il valore insuperabile dei suoi giovani figli. Ora io vorrei pregare gli onorevoli ministri della guerra e della marina, vorrei pregare l'onorevole Presidente del Consiglio vorrei pregare anche il mio amico, onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè facessero fare un libro, di duecento pagine, che parlasse della nostra guerra. (*Vivissime approvazioni*).

I nostri italiani all'estero quanto lo gradirebbero tale libro italiano. E i nostri soldati di terra e di mare! Fatelo!

E vengo ora a parlare di un altro argomento di amministrazione, in cui gli onorevoli ministri hanno chiesto non solo la voce dei competenti, ma anche quelli dei cittadini, anzi del *viandante!*

I lavori pubblici.

Il primo problema che si presenta è quello dei lavori pubblici. Ora, riguardo a questo ramo fruttifero dell'amministrazione, si legge una novità nel programma del governo, che pur raccoglie molte cose ardite, belle, nuove e spesso invocate dalle assemblee legislative, dalla stampa e dalla pubblica opinione. La novità è posta innanzi dal mio amico onorevole Carnazza, e cioè non solo l'abolizione di enti superflui e sempre costosi - sul tipo dei portuali che dovevano essere seguiti da altri consimili - ma la creazione di vari organismi centrali al ministero, in cui non si abbia la consueta divisione per materia dei servizi, ma in cui siano tutti i servizi interessanti ciascuna regione. È una divisione regionale, che vuol concentrare in ogni divisione generale i vari problemi e uffici per una stessa regione. Ora, questa novità ardita va meditata. Se io la vedessi attuata sul luogo, potrei considerarla come un ardito tentativo nel tanto discusso terreno del decentramento. Lasciato invece ogni ufficio qui a Roma, penso che il ministro dei lavori pubblici debba ben meditarlo prima di istituirlo, per non creare o complicazioni o confusioni, inquantochè il capo di questi uffici non potrà essere competente per tutti i vari e sempre gravi e nuovi problemi che si riferiscono ad una stessa regione. Il « magistrato alle acque », ha dato è vero, un nobile esempio, ma non bisogna dimenticare che esso è per competenza, pur essendo per una regione. Molto dipenderà dagli uomini e dai mezzi assegnati.

Il governo si preoccupa poi del problema delle bonifiche e sta bene. E va spinto all'opera redentrica e fortunata. È necessario creare del terreno e, col terreno, il lavoro, il grano, le messi, le frutta che crescono rigogliose nelle terre non stanche, e che vorrebbero essere esportate, mentre qui manca ancora l'organizzazione.

Si nota poi un'affermazione generale di massima, e cioè la concessione all'industria privata

di molti servizi. Non ne parlerei però perchè sulla massima ormai possiamo essere d'accordo, perchè anche coloro i quali erano favorevoli all'esercizio da parte dello Stato di questi servizi si son dovuti ricredere dinanzi ai risultati degli esperimenti fatti, per quanto non deve dimenticarsi che talvolta questi esperimenti non furono fatti così scrupolosamente e seriamente ed economicamente, come il paese e il Parlamento avevano diritto di aspettare.

L'esercizio di Stato delle ferrovie, composto in una unica direzione generale, con la scusa della autonomia, fu a dir vero, la creazione di uno stato dentro lo stato: mancò il freno dello Stato che la legge del 1905 voleva saldo e regolatore; mancò lo spirito di economia, la misura nel personale che diventò esuberante e indisciplinato; mancò la voce dei corpi consultivi e di sorveglianza che non si vollero in vita attiva; mancò lo spirito rigoroso di economicità e di finanza, così che si diede la partecipazione degli utili anche negli anni degli enormi disavanzi. Questo, signori, non avevano certo voluto Camera e Senato nel 1905!

E così pei telefoni, in cui si vollero regificare e riscattare fino le linee minori urbane e applicarvi poi i criteri non certo rigidi dell'esercizio ferroviario. I telefoni potevano, e dovevano, essere attivi.

A proposito di ferrovie mi viene in mente, una speciale osservazione fatta dal nostro onorevole collega Loria poco fa, per la costruzione della ferrovia del Predil. È una ferrovia che sta nel mio cuore, e credo che sia nel cuore di tutti gli italiani, perchè soddisfa il desiderio lungo e giusto di una città che fu lungamente sognata da noi tutti: Trieste. Io desidero sia sollecitata la costruzione della ferrovia del Predil, ma l'onorevole Loria diceva che la spesa è di 300 milioni, e che tanto vale spenderli subito che dividerli in tanti esercizi, e pagare con annualità capitale più gli interessi. Ma onorevoli colleghi, e onorevole Carnazza, qui furono enunciati 300 milioni di spesa, con la legge della disoccupazione, e noi applaudimmo; però un disegno speciale di legge, presentato di recente alla Camera, non parla di 300 milioni, nè dei 700 milioni di cui si lesse poco dopo nella « Esposizione finanziaria » e — si noti — per la sola costruzione della linea, senza tutti gli accessori e l'armamento.

Questo disegno di legge non è opera sua,

onorevole Carnazza, ed è ben singolare. Non vi si parla affatto del costo, non di misura di interesse, non di lunghezza: si parla di pagare in 50 annualità il prezzo che, si disse salire a ben 700 milioni. Ora la mia tesi è questa: fate pure le concessioni, e pagate le annualità per non gravare troppo i bilanci di questi difficili anni, ma vedete chiaro prima che cosa concedete, per che somme concedete, e in che misura e a quali patti concedete e, per quali lavori, perchè altrimenti potrebbe venirne un danno ben maggiore allo Stato, che non avrebbe, no, un sopraprezzo da pagare sul previsto, ma avrebbe concesso — in anticipo — un prezzo troppo alto o avrebbe una indeterminazione di prezzo sempre dannosa alla finanza, e suscitatrice di liti.

Il programma che ci fu distribuito parla anche delle abitazioni popolari. È un problema grave ma non mi fermo su di esso. È necessario fare pel popolo e per gli operai. Gli operai dello Stato furono esclusi dal beneficio! E fu ingiustizia. Io ne parlai qui e mossi invano lamento!

Mi fermerò un momento almeno sull'agricoltura, cui il programma rivolge pensiero.

Oggi nell'agricoltura abbiamo iniziative così belle e nuove coi consorzi di produzione e di vendita, forti e attivi, che veramente confortano. Oggi noi dobbiamo cercare di produrre il grano necessario in casa, ma non con i sistemi empirici che abbiamo subiti durante la guerra, obbligando cioè i coltivatori, anche di culture, più fini e redditizie, a mettere a grano le loro terre, traendo così un reddito minore, e quindi, danneggiandoli e disgustandoli. Vi sono terre nuove da mettere in valore e da bonificare. E terre da render feconde. Basso è il reddito in quintali ora. Il credito agrario agevoli l'uso di concimi chimici. Vi sono lavori urgenti, vi è da creare la piccola proprietà, vi è l'approderamento. Veda, onorevole ministro dei lavori pubblici, non basta fare le bonifiche, bisogna che si faccia lo spezzettamento del latifondo. La casa e la colonia, altrimenti anche quelle forti e nuove organizzazioni, combattenti compresi, che assumono l'obbligo di coltivare e di bonificare terreni che acquistano espropriandoli da privati, non sempre sanno trovare una utilità e un reddito sufficiente. Ed è problema questo dell'agricoltura che si collega col problema della finanza.

La finanza comunale e la terra!

Il ministro delle finanze ci ha fatto sentire ottimi propositi e chiare dichiarazioni che ci hanno dimostrato l'energia dello studioso, che ricorda e rispetta la tradizione dei grandi maestri. Anch'io ho avuto l'onore di essere stato scolaro di Angelo Messedaglia, e me ne onoro, e ricordo sempre la sua paterna benevolenza e la grande e lucida sua dottrina. Il problema primo è questo, onorevole ministro delle finanze. Il Ministero nella relazione al disegno di legge dei pieni poteri ci dice: « Il problema di rivedere l'ordinamento dei tributi in guisa da meglio distribuire il carico delle imposte, come quello di riorganizzare i pubblici uffici per diminuire l'onere delle pubbliche spese fu omai oggetto di molti studi e di tentativi di soluzioni che fallirono al loro intento.

« Entrambi pur procedendo per vie diverse convergono nella stessa finalità: poichè l'equità del tributo appare tanto più quando a coloro che sono chiamati a sopportarne il peso le pubbliche spese appaiono rigidamente disciplinate e contenute in modo da rispondere alle vere esigenze della vita dello Stato ».

E sta bene. Ella domanderà sacrifici nuovi ai contribuenti, e li otterrà. Ma si domanda pure una migliore sistemazione, una *equa distribuzione* dei tributi e una più giusta ripartizione.

Ora io dico, onorevole ministro delle finanze, e onorevole ministro del tesoro: la sistemazione della finanza statale — che vi sarà facile con i pieni poteri che avrete e con la cura che metterete nello sforzo per la risoluzione — ha una grossa e grave difficoltà sulla quale altre volte ho presentato le mie rimostranze al Senato e che è pur anche stata accennata in questa discussione, ma che io debbo chiarire un po' meglio perchè non fui ascoltato nello scorso agosto dal ministero Facta.

Lo Stato italiano prende oggi, come sua imposta, dalla agricoltura 139 milioni, e sui fabbricati 200 milioni; ma le provincie e i comuni prendono sui terreni 667 milioni e sui fabbricati 387 milioni. L'imposta è così triplicata o addirittura quadruplicata. E questo non importerebbe; anzi io dico, francamente che la terra, per parte dello Stato, può essere tassata di più, perchè ora rende di più, e per il valore della moneta, o per le cure maggiori dei

bravi agricoltori e per tutte le altre ragioni note e che credo inutile di ripetere. Ma quello che è importante, onorevoli ministri, è la distribuzione irregolare, è la strana ripartizione di questa somma. Voi lo vedete, se prendete le cifre che sono state date dal comm. D'Arma nello studio recente (1922): « I dati statistici del rendimento delle imposte dirette » o leggete qui nella « Relazione sul bilancio dell'entrata alla Camera dei deputati (onor. Matteotti relatore). In Piemonte: nella provincia di Alessandria le terre pagano *in media* per ogni ettaro 67 lire, a Cuneo 23, a Novara 24, a Torino 16; in media nel Piemonte 29; nella Liguria media 16; per la Lombardia: a Bergamo 42, a Brescia 36, a Cremona (ecco la locale politica) 140; a Mantova 123, a Milano 95, a Sondrio 17: nel Veneto; a Belluno 80 con media 53: nell'Emilia: a Bologna 70, a Ferrara 68, a Forlì 73, a Modena 71, a Parma 61, a Piacenza 47, a Ravenna 153, a Reggio Emilia 99; la media è di 81 lire per ettaro.

Tali cifre, onorevoli senatori, poco note, sono assolutamente sproporzionate! Ravenna ha la cifra più alta d'Italia; la Toscana ha in media lire 34 per ettaro; le Marche 45, Roma-Lazio 18, Abruzzo 15, Napoletano 30, Calabria 13, Puglie 25, Potenza 8, Sicilia 18, Sardegna 6.

Media italiana lire 31 per ettaro di imposta nazionale e di sovrimposte locali. Ma quali stridenti sperequazioni dentro tali medie! Le cifre parlano chiaro e si potrebbe far con tali cifre la carta politica delle amministrazioni locali. Vorrei che di ogni provincia si pubblicassero i dati speciali. E con tali soprainposte, che vanno a 450 lire per ettaro, non si diedero poi servizi delle strade necessarie e ben mantenute. E con le nostre leggi il contribuente non ha diritto di chiederle. Molte strade vanno così a rovina, e si distrugge un patrimonio. Poi, onorevoli colleghi, vedete che entro una di queste *medie*, per esempio quella di Ravenna (io parlo di quello che conosco meglio, perchè nelle altre provincie non si possono conoscere pei singoli comuni gli elementi) per una lira di imposta dello Stato il solo comune di Alfonsine mette 16 lire di sovrimposta, Bagnacavallo 20 lire e 40 centesimi, Brisighella 18 lire, Lugo 20 lire, Fusignano 16, Ravenna 13, e così via. Ho le cifre che paiono di fantasia qui in uno specchio della Intendenza di finanza di Ravenna.

Per una lira di imposta dello Stato venti lire di sovrimposta! Non c'è più limite?

Tale sistema sproporzionato, disuguale e diverso di gravame fiscale sulla terra, che varia da paese a paese, per la stessa qualità e fertilità di terreno, di coltura, di clima, di usi (nella stessa provincia o fra vicini, come Forlì e Ravenna) reca danni e sorprese e dolori. Un piccolo fondo per esempio paga 100 lire allo Stato e ne paga 2,000 per la sovrimposta comunale di lire 20 per lira: ed allora succede il fatto, accennato da altri, che veramente nell'economia agraria italiana vi sono poteri in cui l'imposta supera assolutamente il reddito.

Vi sono Opere Pie, infatti, che vanno in fallimento perchè una nostra legge le obbliga ad affittare le terre; e siccome hanno affittato senza cautela circa le imposte, (rimontando gli affitti a qualche anno fa quando erano imprevedibili aumenti così straordinari di imposte locali) e si sono addossate il carico delle imposte, queste ora superano il canone; e così l'ospedale o l'Opera Pia vanno in rovina. Bologna ha dato ora in luce notevoli e dolorose cifre sull'azienda agraria delle Opere Pie.

Onorevoli colleghi, si può tassare di più la terra, ma bisogna tassarla con equità, ed è incomportabile tale sistema di sovrimposte, tanto più che con il sistema degli indugi operati dalle autorità locali e governative nel compilare i bilanci, quando il contribuente fa reclamo si sente dire che è scaduto il tempo (e la Cassazione confermò); che i mesi sono passati e non ha più diritto a ricorso. Tante volte tali indugi portano a queste conseguenze, che solo in dicembre si richiedono dalle Esattorie tutte le rate di sovrimposta locale; sono migliaia di lire e alcune famiglie non possono pagarle. E fanno debiti o pagano multe. La conseguenza morale di questo stato è che tutti si levano contro lo Stato, che non ha colpa di questo gravame, ma ha colpa di questo disordine. Ora, onorevoli colleghi, questo è da correggere, questo è veramente da sistemare. La legge vuole che i bilanci locali si approvino prima dell'inizio dell'esercizio; che il contribuente abbia tempo a reclamare; che le spese facoltative e di personale abbiano regola, che la sovrimposta abbia un limite, che le autorità locali facciano rispettare la legge.

Bisogna anche regolare l'assicurazione sugli

infortuni agricoli che ora dà spesa troppo diversa, secondo le provincie. Ci sono o errori, o abusi forse.

Circa l'agricoltura ho sentito ora le osservazioni dell'onorevole Einaudi per il vino. Vi sono certe regioni, come nella bassa Emilia, che fanno un ottimo vino, ottimo per tagli e per vermouth, ma non sanno organizzare la vendita: ed il vino costa una lira il litro e l'uva va a male. Bisognerebbe che il Ministro dell'agricoltura, che vedo qui presente, organizzasse meglio l'esportazione del vino (lo chiesi già discutendosi qui la legge sui *vini-tipo*), organizzasse le scuole pratiche di enologia, e le cantine sociali, per dar valore a questa ricchezza nostra e anche, lo ricordi, regolare meglio la produzione e la vendita dell'uva, che potrebbe costituire un ottimo, sano, dolce alimento anche per i bimbi, e si potrebbe conservare nei refrigeranti per la stagione invernale. Questo prodotto ha strane differenze di prezzo: la buona uva costava 5 lire al Kg. a Roma e 40 o 50 centesimi al Kg. a Ravenna (così era in settembre) e costituirebbe un grande aiuto per la refezione scolastica e per i ricreatori perchè i medici tutti sono d'accordo sulla bontà, sanità e utilità dell'alimentazione con l'uva. Ora vengo ad un'ultima considerazione perchè non voglio tediare il Senato e non mi fermerò oltre sul programma.

La legislazione del lavoro.

La considerazione riguarda il programma sociale, esposto dal Governo con la pubblicazione dei voti già decisi dal Consiglio dei ministri; riguarda la legislazione del lavoro. Anch'io ho portato la mia pietra a questa fabbrica « ogni spalla il proprio sasso, porti alla gran fabbrica » diceva il Giusti; e varie leggi che sono in vigore sono state discusse o presentate e firmate da me. Ma l'applicazione qualche volta ora va al di là di quello che si era previsto, e soprattutto si è venuta troppo intedescando nell'applicazione, senza pensare all'indole e all'ingegno delle genti italiane, essa è con le marche e i modelli divenuta spesso un peso e un fastidio. Di più mentre da tutte le parti si chiede l'assicurazione globale, cioè anche l'unione di servizi, di bolli, di spese, di tariffe, appunto per non aggravare di fastidi e di marche (quelle stesse marche che annoiano nei conti di albergo e di negozi, i contribuenti

italiani) il datore di lavoro e l'operaio italiano - che deve ben curare questo suo diritto, - invece (l'onorevole ministro del lavoro non c'è, ma glielo dirà un collega) si va formando una separazione, materiale e morale, di codesti servizi dell'assicurazione. Vi è stato, in piccole città, l'acquisto del palazzo per l'assicurazione contro gli infortuni, l'acquisto del palazzo per l'assicurazione contro la vecchiaia; l'acquisto del palazzo per l'assicurazione contro la disoccupazione, ed io non so come tanti mezzi si possano impiegare in queste installazioni (che saranno buone o saranno cattive, ma certo costano molto anche per i restauri e per l'adattamento) e ciò senza vantaggio per gli interessati, i quali dovrebbero applicare il proverbio inglese che « il tempo è moneta » e devono invece correre (in nome della unità globale dei servizi?!) per questi edifici, e da tutti questi impiegati, e da diversi cassieri, e applicare varie marche da bollo; e non finire mai la preoccupazione! Il Governo, nella relazione sui propositi del Consiglio dei ministri, che ho qui, ha scritto che intende di sistemare, ordinare, collegare i servizi dell'emigrazione, dei trattati internazionali del lavoro, dell'insegnamento professionale, delle assicurazioni, della tutela delle fabbriche e di tutta, insomma, la legislazione sociale; ora disseminato e frazionato disorganicamente presso altri rami di amministrazione, e che vuole riordinare le assicurazioni, e anche introdurre l'assicurazione sulle malattie. Sta bene. So quant'è costoso il servizio dell'assicurazione sulle malattie, e so che è penoso oggi per l'Italia avere nelle provincie nuove questo servizio accolto dal (fortunatamente) trapasato regime (che non diede mai, però, l'assicurazione della vecchiaia) e non averlo nelle provincie vecchie. Noi non abbiamo assicurazione di malattia, perchè la carità italiana si è specializzata soprattutto nella creazione degli ospedali, e diede le condotte mediche e i medicinali gratis, ed anche oggi il cuore umano filantropicamente si viene sempre più affermando con la creazione o rifazione o coordinazione di ospedali, tanto che se una volta era difficile fare entrare un malato in un ospedale, ora è difficile farlo uscire! Il progresso dell'Alta Italia negli ospedali è notevole.

Tutto questo è costoso, e se si sostituisce l'assicurazione sulle malattie, si equiparerà

veramente il nord e il sud che ha pochi ospedali moderni. Raccomando agli onorevoli ministri che, in attesa della riforma, vogliano sistemare la condizione di questi nostri ospedali, e impedire che per effetti straordinari e per eccesso di sovrimposte sui loro beni, o per eccesso di impiegati nei loro uffici..., vadano o si avviino, a rovina. Le otto ore di lavoro hanno costretto piccoli ospedali di provincia a tenere molti infermieri, e due o tre portieri, e la spesa nuova è una passività gravissima pel bilancio. Ora nessuno potrà dire che il portiere, che sta a vedere chi arriva ed esce, abbia così dura fatica da non potere fare più di otto ore di lavoro. Tutti del resto lessero di straordinari casi di infermieri assistenti a operazioni chirurgiche che se ne sono andati durante l'operazione, perchè scoccava l'ultimo minuto delle otto ore!

Anche Roma piange per questo problema degli ospedali: e noi vediamo che ogni mese quasi si presentano dei disegni di legge per dar milioni alle stremate finanze degli Ospedali Riuniti di Roma. Le Opere Pie in Italia hanno ormai poche rendite e troppo personale: molti concentramenti di Istituti consimili potrebbero utilmente farsi; molti Istituti di orfani e donne e cronici portarsi dalle città alla campagna. (*Approvazioni*).

E raccomando e prego e insisto per la Scuola di lavoro, necessaria ai giovani operai italiani, pieni di ingegno naturale e privi di tecnica. La piccola industria ora da noi cresce: giova alla finanza, giova alle esportazioni, giova alla disoccupazione penosa, e va con le « scuole di lavoro » aiutata.

Non basta sistemare le leggi sociali vigenti, e renderne meno affaticante l'applicazione: occorre altro passo. Perciò raccomando, in questo rivolgimento delle classi sociali, di provvedere a una riforma più organica e più generale. L'on. Presidente del Consiglio - di cui ho sentito con viva soddisfazione le parole rivolte agli operai e al loro progredire - ha ripetutamente dichiarato che il Governo suo nasce da una vera rivoluzione di spiriti, di animi, di volontà. E io dico: come dalla rivoluzione francese nacque il Codice civile e la volontà di Bonaparte primo Console - dopo tanti gravi progetti - lo seppe far approvare nel 1804, al Consiglio di Stato da lui stesso presieduto, così io vorrei che da questo movimento di idee, da questo de-

siderio di coordinamento e di revisione si facesse veramente per l'Italia: « il Codice del lavoro ». È necessario: un coordinamento sistematico, ora non darà opera perfetta; ma non importa. Quando uscì, non fu perfetto neanche il Codice Civile, e Pellegrino Rossi ne criticava bene i difetti sociali, nei riguardi dell'economia e della tutela del lavoro. È necessario provvedere a un organico coordinamento, non ad una semplice nuova disposizione di leggi o ad un adattamento di articoli, ma ad una riforma organica che miri direttamente a formare « il Codice del lavoro ». Volevo presentare oggi un ordine del giorno sul « Codice del lavoro », ma lo farò in altro tempo.

E dopo ciò, onorevoli colleghi, io non intendo continuare questo esame di cose nuove e di gravi problemi.

Guardo con viva simpatia questo movimento nuovo della vita italiana; lo scetticismo, che prima in Italia offuscava la visione del bene, è scomparso; un grande sentimento di fede è subentrato. Vissi sempre tra i giovani della Università e lo comprendo. E credo che veramente questa gioventù, così fervida di italianità e provata ai sacrifici, possa spingere a nobili riforme il paese nostro che è giovane e saldo, ricco di forze e di ideali.

Nell'opera del Governo mi pare oggi di vedere l'anima e l'ispirazione di un altro spirito nobile romagnolo, che scomparve sconfortato, senza che la sua potenza intellettuale, il suo genio e la sua fede nella visione altamente italiana della patria, fossero compresi, scomparve nel 1908 quasi ignorato: Alfredo Oriani. Egli nella « Storia d'Italia » vide le forze vive nostre, e non fu ascoltato! Nella sua *Rivoluzione ideale* che è « il canto del Cigno » egli segnò i capisaldi della rinnovazione della patria, fatta con spirito di giovinezza e con forza di idealità. Il calore fonderà gli egoismi (egli disse) non vi saranno più assenti nella storia dopo proclamata la sovranità di ognuno. Non si diventa liberi che innalzandosi.

Io auguro con viva speranza che l'impresa grave che il Presidente del Consiglio ha assunta « con mente alacre e con puro cuore » possa raggiungere l'ideale alto di prosperità e di grandezza a cui mira! (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calisse.

CALISSE. Onorevoli Colleghi, vorrei sperare di non essermi ingannato, quando pensai che in questa nostra discussione potesse essere inserito un argomento, che, se può inquadrarsi nel disegno di generale restaurazione a cui l'onorevole Presidente dei Ministri ha promesso di voler fortemente, e speriamo felicemente, porre la mano, si congiunge anche con le ragioni della delegazione, che stiamo facendo, dei pieni poteri al Governo, cioè ridurre le funzioni dello Stato e diminuirne le spese.

Uno dei primi atti del nuovo Governo fu il decreto col quale prorogò i termini dei provvedimenti finanziari, già in precedenza fatti, a sussidio del clero.

Comunque tali provvedimenti si vogliano giudicare in sé medesimi, il Governo non avrebbe ora potuto diversamente agire; poichè rimanevano tutte ed immutate le ragioni, anche dal Parlamento riconosciute, per le quali essi furono in origine voluti e giustificati.

Ma altrettanto è certo che sul bilancio pubblico ne cadde, e vi si è ora mantenuto, peso non lieve. Nè potrà esserne tolto, non essendosi ancora lo Stato messo per la via che potrebbe trarlo fuori della necessità, nella quale ora si trova, di dover provvedere con propri mezzi ad interessi pur legittimi, ma che certamente non sono i suoi propri.

Penso che questa via potrebbe ora, finalmente, esser presa.

Sulle disposizioni delle leggi che hanno per oggetto, in quanto può averne interesse lo Stato, le proprietà ecclesiastiche del Regno, è passato ormai più che mezzo secolo: e quindi è avvenuto che non solo siano mutate tutte le circostanze nel cui mezzo e per cui ragione quelle disposizioni furono fatte, ma sia mutato anche quello stato generale di coscienza che le ispirò, e le fece parere allora giuste e necessarie.

Però, la sapienza dei loro autori ne mostrò ad essi medesimi la ragione occasionale e quindi la loro possibile precarietà: anzi, di ciò talvolta fu fatta espressa dichiarazione. Per esempio, la legge del 13 maggio 1871, mentre, per taluni atti, conservava l'*exequatur* e il *placet regio*, aggiungeva subito che questo suo diritto avrebbe lo Stato completamente rinunciato, appena si fosse fatto il riordinamento, così fin d'allora stabilito, di tutte le proprietà ecclesiastiche nel Regno.

E d'allora, ripeterò le parole dell'onorevole Presidente dei Ministri, non sono certamente i programmi che han fatto difetto: commissioni, discussioni, promesse e disegni di legge, tutto fu fatto e rifatto, senza tuttavia che, con tanto lavoro e tempo, siasi mai pur d'un palmo veduto sorgere da terra l'aspettato edificio. E forse fu bene. Le grandi questioni non possono risolversi che con animo grande, non per espedienti momentanei; guardando alle loro essenziali ragioni, non alle dipendenze che possono eventualmente formarsene: la mano adatta alla costruzione non era, forse, ancora pronta.

Le cose oggi sono mutate.

Lo Stato si proclama restituito in possesso di tutta la sua forza, e da questa sua coscienza deve sentire in sé rinata ogni sicurezza ed ogni libertà. La coscienza nazionale lo seconda, portandogli ogni sua energia, affrancata ormai da interiori contrasti e da occulte riserve, che già in tanta parte la rattristarono e la indebolirono. Ed il Governo è in mano di uomini nuovi, che danno sicurezza di volere e potere sostenerlo vigorosamente, e che nella fiducia, che universalmente, con entusiasmo, li circonda, possono attingere più copiosamente che nessun altro mai dei loro predecessori.

Perciò dicevo che il buon momento poteva esser giunto per risolvere questioni, che finora non si è potuto o non si è voluto risolvere.

L'onorevole Presidente ha dichiarato, raccogliendo unanime consenso anche dal Senato, che egli vuole liberare l'amministrazione dello Stato dagli ultimi apparati di guerra, che ancora le fanno peso ed intralcio.

Perchè non fare un passo di più, e non gettar via anche certe vecchie armature, di fabbrica medievale, che lo Stato ancora indossa? Nei primi tempi della nazionale ricomposizione potè sembrarne utile la conservazione, a riparo di temute possibili offese; ma la inutilità se ne è fatta ormai manifesta a tutti, poichè quelle offese non sono più da temersi, ovvero, quando pur fossero tentate, non lo sarebbero certo più a quel modo a cui già corrispondevano le antiquate difese.

Qui dovrei venire a particolari applicazioni, ma non è questo il luogo nè il tempo: mi sia solo consentita qualche indicazione.

La regalia sui benefizi vacanti è vecchia istituzione, che non ha più le ragioni che la fe-

nero nascere e durare. Non ha più la sua ragione storica, stante la distanza grande fra il concetto odierno della sovranità e degli uffici dello Stato e l'antico: nè ha più la ragione politica, per il mutamento necessariamente maturatosi nel fatto delle relazioni dello Stato con la Chiesa: e nemmeno ha più la ragione finanziaria, perchè le rendite, che per essa si tolgono alla loro naturale destinazione, non giovano all'erario, nè ad altri pubblici fini, essendo tutte, o quasi, consumate dagli uffici per cui mezzo il diritto della regalia si esercita; cioè, i regi economati dei benefizi vacanti e i numerosi subeconomi, che si stendono su tutto il territorio del Regno. Sono uffici questi, e forse anche altri, che assorbono e fanno il vuoto, a riempire il quale è poi costretto lo Stato. Sono uffici, perciò, che, a spese dello Stato, e senza equivalente compenso, consumano rendite, che, se fossero lasciate a servizio del ministero ecclesiastico, farebbero che d'altretanto il bilancio pubblico si sentisse alleggerito. Sono milioni ogni anno, infruttuosi: non è giunta l'ora del risparmiarli?

Il modo non ne è difficile: e poichè ciò sarebbe anche concorde con lo spirito dei tempi nuovi, il Governo, quando vi ponesse mano, potrebbe felicemente riuscire al suo intento.

E ancora un cenno.

Ha detto il Presidente, ed ha ripetuto il Ministro del tesoro, essere nella intenzione del Governo la revisione e la correzione del sviluppo di taluni tributi, che ora si moltiplicano e confondono, disordinati e talvolta anche ingiusti. Se si vorrà portare l'esame anche su quelli che sono tributi speciali dei patrimoni ecclesiastici, si vedrà che taluna di queste gravezze, mentre impoverisce la fonte da cui discende, nulla dà all'erario, assolutamente nulla; di altre si vedrà che formano, sotto diversa apparenza, ripetizione di un medesimo titolo, ed anche sono mancanti di un titolo esattamente giuridico. Restituendosi tali rivoli alla loro origine, ciò sarà innanzi tutto una parte di quell'opera di giustizia che il Governo si propone, ma insieme si concorrerà a restaurare quel patrimonio, che potrà, bene amministrato, sotto anche la tutela delle leggi, essere sufficiente agli uffici ed alle persone che ne debbono vivere. Al Ministro del tesoro sarà data la rara soddisfazione di poter cancellare dal bilancio

dello Stato spese non lievi, senza che alcuno se ne dolga per suo lesò interesse, anzi recando beneficio altrui e, di più, è da aggiungersi, facendo opera di civile progresso.

Poichè, a tal modo, si sarà avvicinata quello che fu sempre idealmente il punto, a cui le menti italiane si rivolsero; quello dello Stato e della Chiesa che liberi e sicuri si muovano entro l'orbita propria, non tuttavia l'uno con l'altra indifferenti o sconosciuti, poichè ambedue, per vie diverse e con mezzi diversi, pur convergono; convergono ad un punto comune, che è l'uomo, ad un fine comune, che è il bene.

All'Italia in ciò è assegnata una singolare missione, universalmente riconosciuta e pregiata.

Recentemente, essendo stato nella Università di Parigi, dopo un silenzio più che di un secolo, ristabilito l'insegnamento della storia del diritto canonico, che è tanta parte della storia del pensiero italiano, l'uomo illustre, che è stato eletto ad impartirlo, nella orazione inaugurale ha fatto un caldo elogio dell'Italia, ponendola in esempio alla patria sua pel modo sapiente e sincero onde ha saputo trattare i problemi attinenti alla coscienza ed alla autorità religiosa.

A simili concetti io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio siasi ispirato, quando pronunziò su questo argomento le parole che tutti rammentiamo. Si è osservato da molti che attualmente si è in una rinascenza d'idealismo: questo movimento ideale ogni volta che si è formato — e così è avvenuto in Italia ogni volta che troppo alti si facevano gli argini, che un prepotente materialismo voleva imporre allò spirito umano — è movimento che necessariamente s'incontra col fatto religioso, e questo in Italia in massima parte si risolve e si specifica nel cattolicesimo. Non è perciò altro che la realtà, da cui nessun uomo di Governo può allontanarsi, quella a cui si propone di conformare l'opera sua il Governo: ma per far cadere ogni sospetto, se mai in alcuno fosse potuto generarsene, io credo che deliberatamente l'onorevole Presidente dei ministri pose in immediata vicinanza, come due aspetti di unico principio, nel suo discorso le due dichiarazioni; quella del rispetto a tutte le fedi religiose, con particolare riguardo alla dominante, e quella, subito aggiunta, che lo Stato è forte,

e potrà mostrare, se bisogno ne venga, contro tutti la sua forza.

Ma deve essere la forza che naturalmente gli conviene, non quella prodotta con mezzi artificiosi, come sono quelli del vecchio giurisdizionalismo; e dev'esser diretta a modo sì di resistenza contro possibili ostilità, ma anche, e principalmente, a formare e stabilire le condizioni, onde tutto, nell'attività esteriore e nelle interne ispirazioni, si muova a produrre quei frutti di pace, di lavoro, di disciplina, che più sono abbondanti e più sono nutrienti.

Più strade certamente conducono a questo, ma non è fra le ultime quella da me additata. Essa porta alle piene, leali, proficue conseguenze di quello che fu, e rimane, principio fondamentale delle nostre nazionali istituzioni, la libertà reciproca dello Stato e della Chiesa. Non è a ciò conforme quanto rimane anche di eccezionali provvedimenti pei patrimoni del culto e del clero, e la prova se ne ha anche nel fatto delle conseguenze gravose che se ne riversano sul bilancio dello Stato.

Non può, non deve sostenerle lo Stato. Ma il liberarsene chiede che ne siano rimosse le cause; e questo, ove, come spero, si faccia, non sarà soltanto un atto di buona amministrazione, ma anche di politica veramente nazionale, quale del nuovo Governo universalmente si aspetta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

PATERNÒ. Comincio a parlare in un momento assai difficile.

L'impazienza del Senato non consente un discorso meno che breve e si è manifestata molto chiara chiedendo la chiusura anche prima che a me aspettasse il turno della parola.

Onde mi affretto ad assicurare il Senato che sarò brevissimo, anche più di quanto l'argomento importerebbe; il mio discorso non mira a trattare l'argomento vasto dei pieni poteri ma ho voluto soltanto prendere l'occasione per rivolgere alcune raccomandazioni al ministro delle finanze. Così eviterò lo svolgimento di una interpellanza, presentata già da alcuni mesi, sull'andamento del monopolio del tabacco e dell'azienda del chinino, interpellanza che fino a oggi non è stata svolta, e chi sa quando potrei svolgere.

In un periodo del dopoguerra, il Governo credette di poter risolvere la questione finanziaria italiana, ricorrendo alle industrie di Stato; e trovò facile ausilio in taluni uffici.

Fu così che, in data del 17 novembre del 1918, fu emanato un decreto legge che fondava nientemeno che il demanio del tabacco, col l'intento di acquistare numerose tenute e coltivate a tabacco. Lo Stato sarebbe il coltivatore. Forse il Senato ignora tutto ciò.

Nel decreto-legge era fatto un assegno, evidentemente primo assegno, della somma di lire 102 milioni.

Il decreto-legge, per fortuna della finanza italiana, fu esaminato dall'Ufficio tecnico dei tabacchi e fu respinto a piccola maggioranza. I componenti del Consiglio presenti alle sedute erano dodici, dei quali tre funzionari del monopolio si astennero, ed il progetto ebbe 4 voti favorevoli, e 5 contrari; se i funzionari avessero votato si sarebbero avuti 7 voti favorevoli contro 5. Ma i cinque prevalsero perchè il Presidente della riunione fece osservare che il direttore generale dei monopoli e gli altri funzionari avrebbero fatto meglio ad astenersi.

E del demanio non si parlò più, però l'assegnazione dei 102 milioni restava e trascorso un poco di tempo il progetto rinacque sotto forma più modesta: si chiese la somma di 20 milioni per l'acquisto di una tenuta di più di 1000 ettari, vicino a Roma e per la fondazione, se non del demanio dei tabacchi, di una vasta azienda che doveva servire allo Stato per coltivare direttamente il tabacco.

La questione fu discussa e, su mia proposta, il Consiglio tecnico riconoscendo in questo progetto un indirizzo nuovo di politica finanziaria, ne sospese l'esame, perchè essendo scoppiata la crisi ministeriale, mancava chi ne assumesse responsabilità effettiva.

Costituito il nuovo ministero, il Bertone, e lo dico a sua lode, si manifestò nettamente contrario all'acquisto della tenuta.

Ma l'assegnazione dei 102 milioni resta e può essere erogata sotto altra forma. Prego perciò l'onorevole ministro di volere esaminare la questione ponderatamente e fare in modo che quel decreto legge sia presentato al più presto ai poteri parlamentari e venga annullato. D'altro lato raccomando all'onorevole ministro di tener d'occhio che non si ri-

petano simili tentativi d'industria statali, che possono portare lo Stato a disastri simili a quello delle ferrovie e dei telefoni, per non parlare che dei maggiori.

E per questa parte io ho finito, fiducioso come sono nell'opera dell'onorevole ministro.

Passo ora al chinino.

Nella stessa epoca fu pensato di fare l'acquisto di un terreno, per la coltivazione diretta del chinino, nell'isola di Giava e fu nominata una Commissione composta dal direttore generale della sanità, dal sottoscritto, dal vice-direttore generale dei monopoli e di altri funzionari.

La Commissione dopo lunga discussione credette prematuro l'acquisto nell'isola di Giava, senza che prima fosse provata la impossibilità di coltivare la chinona in Eritrea, e nei dubbi sollevati che la prova nolla nostra colonia dovesse dirsi fallita, propose che si studiasse contemporaneamente l'una o l'altra soluzione, e con criteri obbiettivi.

Ad evitare preconcetti propose e fu accettato all'unanimità che fossero all'uopo fatti contemporaneamente questi studi da persone competenti e indicò l'accademia dei Lincei per la scelta delle persone.

La proposta fu approvata alla unanimità, ma rimase lettera morta e poco dopo una Commissione partiva per Giava, scelta con criteri che non debbo giudicare. Dell'Eritrea non si parlò più, tranne per accreditare la voce che in Eritrea non è possibile coltivare la chinona.

Ed ora risulta che è stato acquistato per enfiteusi un esteso terreno boschivo nell'isola di Giava, che si è pagata una somma che ascende a parecchi milioni, senza contare ciò che si è speso per i viaggi dei membri della Commissione.

Di fronte a quanto ho sommariamente esposto e che posso sempre chiarire e documentare, è forse il caso di raccomandare al ministro di trovar modo se può, di alienare questo possesso e se non trova a chi cederlo di regalarlo addirittura, per non ingolfarsi in spese che non è dato valutare ma che certo varranno ad assorbire i benefici che l'azienda del chinino ha dato e che sono impiegati per profilassi della malaria.

LUZZATTI. Ma bisognerebbe chiarire le responsabilità!

PATERNÒ. Questo non è affar mio.

Del resto non mi è consentito in questo momento senza abusare del Senato, di svolgere l'argomento con l'estensione che richiede. Dirò soltanto che, in una relazione, letta nel giugno ultimo scorso, dal Direttore Generale dei Monopoli, alla Commissione di vigilanza pel chinino, dopo di avere esposto le vicende per la stipulazione del contratto, e la necessità di costituire una Società anonima che abbia la parvenza di essere olandese, così è scritto:

« Ma a questo punto la possibilità di procedere sollecitamente verso la meta che ci siamo prefissi incontrerebbe ostacoli, e malgrado il il buon volere si presenterebbe quasi insormontabile, qualora occorresse fare intervenire il Parlamento nella attuazione di questa impresa per chiedere lo stanziamento dei fondi necessari » ... E non aggiungo altro.

SPIRITO. Non è regolare!

PATERNÒ. Io desidero invece che il Parlamento sappia e che il ministro, coi pieni poteri che gli saranno senza dubbio conferiti, ci veda dentro e provveda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garofalo.

GAROFALO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Viene allora il turno dell'onorevole Presbitero.

PRESBITERO. Ho chiesto di parlare non per fare un discorso ma per rivolgere una domanda all'onorevole Presidente del Consiglio, perchè mi tolga un dubbio tormentoso e mi permetta di votare la legge dei pieni poteri che, affidata all'energia e tenacia dell'onorevole Presidente del Consiglio, darà i risultati che tutti desideriamo.

Circa la metà di ottobre i giornali pubblicarono un comunicato annunciante che un accordo era stato raggiunto e firmato dagli onorevoli Mussolini, rappresentante la Corporazione nazionale dei marinai italiani, il Comandante D'Annunzio ed il capitano Giulietti, rappresentante la Federazione del mare.

I termini dell'accordo non erano bene specificati. Avvenne che pochi giorni dopo la firma dell'accordo, e cioè il 24 ottobre, un piroscafo gestito dalla Cooperativa « Garibaldi », il *Goffredo Mameli* giunse a Taranto dove doveva passare alla gestione delle ferrovie dello Stato, con relativo cambiamento di equipaggio.

La Capitaneria del Porto aveva prese tutte le disposizioni perchè il cambiamento si effettuasse; quando un manipolo di fascisti occuparono il piroscafo impedendo all'equipaggio delle FF. SS. di imbarcare.

Da questo episodio di Taranto si dovrebbe arguire che l'accordo significasse che i fascisti dovevano prestare man forte alla Federazione del mare per continuare a compiere quelle malefatte che per tanti anni compirono impunemente, gettando la sfiducia ed il discredito sulla nostra gente di mare, e contribuendo in gran parte alla decadenza della nostra marina da commercio. Ora ecco il mio dubbio. È mai possibile che l'onorevole Mussolini che con tanta sincerità ed energia ha diretto, prima il movimento fascista ed ora dirige il Governo, abbia dato il suo *placet* ad un accordo che è in piena antitesi coi postulati fascisti: « restaurare la disciplina, ristabilire il rispetto della legge, rafforzare i poteri dello Stato ».

Io voglio credere di no, ed aspetto dall'onorevole Mussolini una risposta come egli sa dare franca e recisa, atta ad eliminare ogni dubbio ed a togliere ogni equivoco, se equivoco vi è stato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS. Non dubiti il Senato che io voglia infliggergli un discorso sulla legge dei pieni poteri; specialmente dopo i discorsi poderosi che alcuni colleghi onorandi hanno pronunciato su questo argomento, sarebbe veramente poco opportuno che abusassi della pazienza dei colleghi. Desidero invece accennare molto brevemente ad un punto che riguarda la riforma della amministrazione, ma molto brevemente perchè questo è un argomento sul quale non amo parlare. Ho udito per informazioni, che non so se siano esatte, che mentre il Governo molto opportunamente parla di riduzione di impiegati, e di semplificazione di ordinamenti sia in preparazione, sia stata anzi forse concretata, non credo da questo Ministero, una disposizione con la quale, a proposito della assicurazione sulla invalidità e la vecchiaia, si verrebbe a creare uno stato di cose che richiederebbe un piccolo numero di nuovi impiegati. Questa materia delle assicurazioni sociali merita certamente un lungo esame che io mi guarderò dal fare. Questo non è il mo-

mento: spero che ci pensi il Governo. Si afferma però che il decreto in preparazione disponga che allorquando siano da esentare coloni e mezzadri, come già fu pubblicato da molti giornali, dall'obbligo dell'assicurazione si richiederà per ciascuna mezzadria un esame da farsi dalla sezione agraria dell'Istituto di assicurazione. Se questo è esatto mi pare che non ci sia bisogno di commenti, perchè evidentemente qui si tratta dell'intendimento di creare molti nuovi impiegati.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Il ministro del lavoro sta esaminando questa materia per impedire la creazione di questa nuova burocrazia.

CASSIS. La ringrazio della risposta. Non è solamente questo punto che sarà da riesaminare...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Sarà riesaminato tutto.

CASSIS. Prendo atto; e sulla riforma dell'amministrazione non dirò altro.

Desidero poi, a proposito delle leggi tributarie, e non a nome mio soltanto ma a nome di molti colleghi, che mi hanno onorato di questo incarico, accennare ad un punto della tassa patrimoniale che ha creato grande malcontento, che ha creato grandi difficoltà di applicazione ed è quello che riguarda la introduzione del concetto della valutazione in base al valore reale, concetto che non era nei primi decreti legge, ma che è stato aggiunto nel decreto del febbraio di quest'anno. Io non ho bisogno di dire a quali strane applicazioni abbia dato origine questo concetto. Noi lo sappiamo tutti, perchè, credo, la massima parte di noi ne ha avuto degli esempi. È inutile che insista: mi limito a domandare al Governo che di questa osservazione si tenga conto, perchè questo criterio del valore venale sia abbandonato e si ritorni piuttosto all'antico criterio del reddito. Inoltre, sempre su questa materia della tassa patrimoniale, debbo fare presente la necessità di facilitare il riscatto. Le agevolazioni che sono accordate dal decreto che è in attuazione non credo siano sufficienti. Credo abbia dimostrato l'esperienza che possano essere migliorate, aumentate. Non ho bisogno di dire quanto sia utile non solo al privato ma anche allo Stato che questo riscatto abbia una larga applicazione.

Lo Stato avrebbe così una somma di denaro molto considerevole di cui potrebbe disporre, anche per diminuire quella richiesta di capitali che fa danno a tutte le industrie; continua richiesta di capitale della quale i colleghi hanno parlato e che si fa per mezzo dei buoni del tesoro. Ma perchè questi riscatti, anche quando siano accordate maggiori agevolazioni, vengano attuati è necessario che si mettano in grado i privati di trovare facilmente il denaro occorrente per pagare.

Ora, se i privati si trovano costretti, per mettersi in grado di riscattare, a far mutui o prestiti di qualunque genere, siano prestiti cambiari siano altri, pagando le gravi tasse relative, sarà molto difficile che si abbia una larga applicazione del riscatto. Dopo tutto non si tratta di affari nuovi, si tratta di affari che verrebbero conclusi unicamente allo scopo determinato di poter pagare allo Stato il riscatto. Perciò mi sembrerebbe legittima anche una disposizione che esonerasse questi prestiti dalle tasse colle debite cautele. Io spero che il Governo esaminerà le raccomandazioni che io faccio; non domando una dichiarazione in proposito, perchè comprendo che questa materia dei tributi è così complessa che non si può pretendere che il Governo da un momento all'altro venga a fare dichiarazioni precise.

Le direttive generali del Governo sono tali che danno il maggiore affidamento, e perciò spero che anche in questa materia si possa ottenere una soluzione soddisfacente.

Soltanto ispirandosi a sentimenti di larga giustizia si potrà ottenere che anche le nuove imposte siano accettate e che ogni cittadino sia pronto a pagare, quando sappia che i denari son bene spesi, che le spese non sono eccessive e che soprattutto le imposte sono applicate con giustizia distributiva.

Questo dovevo dire al Governo e spero che i sentimenti di giustizia, che ho invocati, si manifesteranno apertamente anche in questa difficilissima materia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Amero D'Aste.

AMERO D'ASTE. Io devo fare al Governo due raccomandazioni: una riguardo alla marina mercantile ed un'altra sui bilanci comunali e provinciali.

Riguardo alla marina mercantile io debbo

fare osservare al Governo che a mio parere si spende troppo per le linee sovvenzionate. Io dissi già altra volta in Senato che di linee sovvenzionate non ci dovrebbero essere che quelle strettamente necessarie, cioè quelle di comunicazione fra il continente e le isole e quelle di comunicazione fra l'Italia e le sue colonie. Si dovrebbe dare solamente un aiuto a qualche nuova linea commerciale, che si prevede possa diventare redditizia, e appena diventa redditizia dovrebbe cessare la sovvenzione. Credo che sotto questo aspetto una economia si potrebbe ottenere.

Ma un'altra questione più grave della marina è quella di cercare di metterla in grado di navigare, perchè la nostra marina mercantile adesso non è in grado di navigare: noi abbiamo più di metà delle nostre navi da carico che non navigano. Nessuna nazione ha tante navi in disarmo relativamente al numero di navi che possiede come l'Italia: queste navi non possono navigare, perchè non è redditizio il farle navigare. Il loro armamento non è redditizio e perciò non riescono a vincere la concorrenza delle navi straniere, perchè in grazia delle debolezze dei governi precedenti e delle imposizioni della Federazione del mare e specialmente del suo capo capitano Giulietti che è sempre riuscito ad imporsi a tutti i governi che abbiamo avuto fino adesso, si è giunti a tali condizioni di cose che le spese sono eccessive. Si sono fatti alloggi esuberanti, togliendo il posto al carico ed ai passeggeri, ciò che nessuna marina ha fatto. Si sono attribuite paghe e panatiche sproporzionate ai noli attuali, si sono messe ore di lavoro straordinarie che nessuna marina ha messo. Bisogna tornare indietro e mettere la nostra marina mercantile in condizioni di navigare.

Lo Stato ha speso più di un miliardo, durante e dopo la guerra, per aumentare la nostra marina mercantile da carico concorrendo a compra di navi in Inghilterra e pagando un soprapprezzo di navi nuove; è necessario che questo miliardo fruttifichi, perchè nessuna industria produce tanta ricchezza come la marina mercantile. È conveniente quindi che il Governo volga la sua attenzione a questa marina e cerchi di metterla in condizione di fruttare e di navigare, così naturalmente verranno a diminuire i nostri contributi per la diminuzione del di-

savanzo. Ora per la marina mercantile ho finito, ma devo dire un'altra cosa per rettificare un'asserzione fatta dall'onorevole Orlando.

L'onorevole Orlando ha detto che le navi cedute alla *Garibaldi* furono cedute a dei combattenti. Ebbene ciò non è esatto; non furono cedute a combattenti e se così fosse stato, tutti noi avremmo applaudito, ma furono cedute alla Federazione del mare, capitanata dal capitano Giulietti, la quale, da più di un anno, per opera del suo capo, ricattava lo Stato (*approvazioni*) facendo spendere dei milioni ai contribuenti per noleggiare navi estere al posto di quelle che erano ferme e per pagare dei marinai che non lavoravano (*approvazioni*).

E perchè furono cedute?

Non per premiare i combattenti, onorevole Orlando, ma furono cedute con la speranza che finissero i ricatti, ma i ricatti non finirono, anzi continuarono e continuarono anche i fermi delle navi. Perchè, avendo visto il buon risultato dei ricatti, si continuò nel sistema domandando di avere altre navi per quasi niente. Tanto è vero che domandarono che fossero cedute alla Federazione tutte le navi preda di guerra.

Disgraziatamente la questione non fu portata subito in Senato, da dove si era elevata subito una voce contraria a questa cessione al primo venire della notizia, perchè il Senato non avrebbe approvata questa decisione.

Ma anche se dopo che la Camera ha rifiutato di approvare questo contratto si fossero fatte restituire le navi, l'onere dello Stato sarebbe stato molto minore, perchè dovete sapere che adesso lo Stato paga un nolo superiore, vale a dire che per ogni viaggio rimette una certa somma. Mi sembra che sia tempo che si cessi con questo debito per lo Stato, che non ha nessuna ragione di esistere, e spero che il Ministero attuale farà cessare questo onere, ed anzi, a questo proposito, attendo risposta dal Governo.

Ora vengo ad un'altra raccomandazione. L'onorevole Rava ha parlato molto bene, meglio di quello che avrei potuto io, sul sovraccarico di imposte da parte dei comuni e provincie. Se naturalmente il margine che lasciano i tributi dello Stato viene assorbito, in gran parte, dai comuni e provincie, allora è finito il risparmio ed allora non vi è progresso della

nazione. Bisogna mettere un limite a questa facoltà di imporre da parte dei comuni e delle provincie, ma nel mettere questo limite, bisogna mettere un limite alla facoltà che essi hanno di far spese affinché non sperperino denaro. Ma anche per limitare le spese, conviene che lo Stato non imponga ai comuni e provincie delle spese sproporzionate alle loro risorse, come mi pare sia stato fatto durante e dopo la guerra. Ed è perciò che il Senato si è rifiutato ultimamente di approvare il decreto che imponeva ai comuni e alle provincie di concedere un altro caroviveri ai propri impiegati, e in quella occasione il Senato votò alla unanimità un ordine del giorno, che raccomandando al Governo attuale. Tale ordine del giorno diceva che il Governo provvedesse a che i comuni non dessero stipendi e pensioni superiori a quelle degli impiegati dello Stato che si trovano in posti corrispondenti per istruzione e per posizione.

Io raccomando questo ordine del giorno il quale, meglio studiato, potrebbe forse, tradotto in legge, essere un primo passo per limitare la facoltà di spesa ai comuni ed alle provincie. (*Approvazioni*).

Voci. Chiusura, chiusura!

PRESIDENTE. Non ci sono più iscritti...

SANARELLI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni il fatto personale.

SANARELLI. Io desidero parlare sopra la questione sollevata testè dal senatore Paternò, intorno alla gestione del chinino di Stato. Io sono il Presidente della Commissione di vigilanza sull'Azienda del chinino di Stato e sento il dovere di intervenire con brevi dichiarazioni. Mi rincrescerebbe se l'assemblea dovesse rimanere sotto l'impressione di alcuni fatti cui l'onorevole Paternò ha accennato, e che meritano qualche chiarimento.

PRESIDENTE. Parli pure.

SANARELLI. Non soltanto nell'interesse pubblico, ma anche per iscagionare da qualsiasi addebito o responsabilità la Commissione che ho l'onore di presiedere, e che, come il Senato sa, è costituita, in prevalenza, di membri eletti nominati dai due rami del Parlamento, desidero accennare brevemente al modo come si sono realmente svolte le varie fasi e le trattative accennate dall'onorevole Paternò e che

hanno condotto all'acquisto di un tenimento dell'isola di Giava, da adibirsi alla coltivazione della cincona. Premetto che l'Azienda del chinino di Stato funziona egregiamente ed offre ogni anno larghi margini di guadagno che sono interamente riservati al fondo sussidii per combattere le cause della malaria. Il che, forse, meraviglierà alquanto il pubblico italiano che non è troppo abituato agli esiti fortunati delle gestioni statali.

L'Italia, come tutti sanno, ha infatti bisogno ogni anno di una ragguardevole quantità di chinino, che costituisce per essa una vera materia prima di assoluta necessità. E soltanto coi sali di chinina che possiamo combattere la lotta antimalarica, la quale costituisce il principale caposaldo della bonifica igienica ed agraria di tanta parte del nostro Paese. Durante la guerra, la Commissione di vigilanza sull'azienda del chinino di Stato si è trovata più volte in situazioni imbarazzanti e talora anche angosciose.

In certi momenti, essendo il commercio del chinino rigidamente controllato dal *trust* Olandese-Germanico, ci siamo trovati a corto del prezioso alcaloide, e quasi impossibilitati a far fronte alle cospicue e incessanti richieste che ci pervenivano dal Piave, dall'Isonzo, dalla Albania e da altre zone di guerra, dove i nostri soldati erano insidiati e flagellati dalla malaria.

Poichè il *trust* Olandese-Germanico non ci voleva nè ci poteva dare il chinino, fummo costretti a rivolgerci all'Inghilterra, alla Francia, agli Stati Uniti, insomma un po' dappertutto, e, pur di averlo, ci assoggettammo a pagarlo a prezzi elevatissimi. In quella occasione, venne ripresa in esame una questione che, del resto, era già stata considerata e discussa da tempo: quella relativa alla opportunità di acquistare un terreno nell'isola di Giava, ove l'azienda avesse potuto coltivare direttamente la pianta della china, emancipandosi per sempre dalle esigenze e dalle sorprese dei *trust* internazionali. Il laboratorio del chinino di Stato presso la farmacia centrale farmaceutico militare di Torino che ha sempre provveduto lodevolmente alla confezione dei sali di chinino, e che ha sempre risposto pienamente ai bisogni del Paese, si è già attrezzato in guisa da potere estrarre l'alcaloide dalle scorze, con procedi-

menti industriali perfetti. Le nostre lavorazioni sono apprezzate anche all'estero, specialmente in America, nel Levante, in Ispagna e in altri paesi dove inferisce la malaria e i nostri prodotti sono colà ricercati.

Il laboratorio di Torino funziona, dunque, egregiamente e ad esso è preposto il professore Martinotti, un valoroso specialista in materia, che proviene dal Corpo farmaceutico militare e che gode la generale estimazione. Avanti di prendere una decisione, non mancammo di interpellare i competenti, ai quali ci rivolgemmo per sapere quale sarebbe stata la via migliore per uscire dalla situazione molto difficile nella quale ci trovammo allora e in cui potremmo ritrovarci anche in avvenire. E la risposta unanime fu, che si acquistasse anche noi, come avevano già fatto altre nazioni, un terreno a Giava e divenissimo, alla nostra volta, produttori diretti. A Giava la coltura della cincona trova, infatti, condizioni favorevoli, più che in qualunque altro paese del mondo. Gli stessi inglesi, che pur hanno l'India e Ceylon, hanno finito per installarsi anche a Giava, perchè colà le piantagioni della cincona danno il massimo rendimento industriale, che non è possibile altrove. Le trattative per l'acquisto del tenimento non sono state facili e brevi.

È ben noto che il Governo olandese, quando si tratta di terreni situati a Giava, esige il compimento di formalità procedurali e legali estremamente complicate e onerose. I terreni di Giava non sono affatto disponibili: sono tutti accaparrati e non possono essere acquistati da stranieri. È solo consentito ottenerli in enfiteusi, ma a determinate condizioni, stabilite dalla legge olandese e sotto speciali figure giuridiche. L'onorevole Paternò afferma che avremmo dovuto coltivare la cincona nell'Eritrea ed ha accennato ad esperienze riuscite, che si sarebbe tentato di denigrare o svalutare.

Ma a me non consta che si siano mai fatte queste esperienze. Diversi anni or sono il direttore della stazione agraria dell'Asmara fece qualche saggio di coltura che non ebbe però nè buon risultato, nè seguito alcuno.

Nessun competente ha mai detto nè scritto che si sarebbe potuta fare la coltura della cincona in Eritrea. Le varietà di cincona sono molte: quelle che danno buoni rendimenti in

una determinata località, possono comportarsi diversamente altrove. Gli esperimenti di coltivazione industriale richiedono molti anni e molti mezzi, riserbando frequentissime delusioni.

Tutti sanno infatti che l'acclimatazione e la coltura redditizia della cincona è estremamente difficile. Occorrono condizioni particolarissime di clima e di ambiente, che trovansi solo in determinate contrade.

E così che abbiamo finito per decidere l'acquisto del tenimento a Giava. Si recò ad Amsterdam il direttore generale dei Monopoli, che all'altissimo valore tecnico associa una probità e un'oculatezza esemplari, e a lui si unirono un consigliere di Stato per la parte giuridica, ed altri elementi esperti per la parte tecnica ed industriale. Le trattative furono così laboriose che dovettero intervenire anche le nostre autorità diplomatiche e consolari. A mezzo di fiduciari e di intermediari di riconosciuta e garantita rettitudine, vennero infine, compiute tutte le formalità necessarie e quando l'operazione di compromesso fu in tutto perfetta, si inviò a Giava una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta dal direttore della farmacia militare di Torino e da un cultore di scienze naturali allo scopo di effettuare sul posto tutte le verifiche necessarie.

Questa Commissione è ritornata, ci ha detto che il territorio accaparrato merita di essere acquistato e che la qualità del terreno, situato in mezzo ad altre piantagioni, risponde perfettamente alle condizioni volute. Ora la Direzione generale dei monopoli, non ritenendo cosa prudente caricarsi di una gestione diretta a così grande distanza, studia, saggiamente, una combinazione la quale consenta di assicurare all'Azienda del chinino il suo normale fabbisogno, senza i rischi, i fastidi e le sorprese di una burocrazia coloniale.

Dai calcoli fatti e da uno scrupoloso e minuzioso esame di tutti i documenti relativi a questa operazione, eseguiti dalla Commissione di vigilanza, presente lo stesso ministro delle finanze onorevole Bertone, è risultato che, nel complesso, abbiamo fatto un ottimo affare!

Tutto ciò non esclude che non si debbano o non si possano fare esperimenti di acclimatazione della cincona anche nelle nostre colonie.

In seguito a proposta di un autorevolissimo membro della nostra Commissione di vigilanza si è, anzi, stanziato già un fondo per esperienze nella Colonia Eritrea. Ci auguriamo sinceramente che, a suo tempo, esse possano darci il risultato da tutti desiderato.

In conclusione, l'operato della Commissione di vigilanza e della Direzione generale dei monopoli è stato, in tutta questa faccenda, abile, prudente e meritevole della più ampia lode, che io sento il dovere di tributare loro pubblicamente. Esse hanno la piena coscienza di aver compiuto scrupolosamente il rispettivo dovere a vantaggio della sanità pubblica e nell'interesse del paese (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole senatore Orlando per fatto personale. (*Rumori*).

Accenni al fatto personale.

ORLANDO. Soltanto per chiarire alcune affermazioni fatte dal collega Amero D'Aste in ordine alla cessione di navi alla cooperativa « Garibaldi ». Quando coprivo il posto di Commissario alle costruzioni navali, durante la guerra, ebbi il pensiero di dare un segno di gratitudine ai marinari della marina mercantile i quali avevano compiuto il proprio dovere, pur non essendo combattenti, tanto che ne ho conosciuti alcuni i quali dopo essere naufragati due volte per siluramento si sono pur nuovamente e spontaneamente imbarcati. Ebbi il pensiero di dire: doniamo a questi marinai in modo definitivo una nave, in riconoscenza del valore dimostrato per approvvigionare il paese, ed intendevo con ciò che fosse anche chiusa una buona volta la porta del Ministero alle continue intromissioni del capo allora riconosciuto della gente di mare.

La mia proposta non fu accolta; si donarono, invece di una, cinque navi; perchè il prezzo irrisorio richiesto equivaleva ad un dono, ma si volle legare questa concessione con delle clausole tali che, mantenendo fermi e continui i rapporti col Ministero, fecero sorsero per questo responsabilità, che il contraente abilmente provocava.

Quando la Camera nella votazione segreta respinse quel contratto, mentre lo aveva prima approvato pubblicamente, avvenne che il capitano Giulietti, del quale il Senato, spero, non mi vorrà credere il patrocinatore, disse: poichè

le navi sono vostre, ecco il conto delle riparazioni fatte e il conto pare che superi i 20 milioni.

Ora queste navi possono valere oggi sette o otto milioni; la perdita in vista è quindi importante e non sarebbe avvenuta se fosse stata donata quella nave, come io aveva proposto, a fondo perduto, chiudendo la porta ad ogni ulteriore ingerenza di Giulietti.

E questo dono nazionale avrebbe sempre avuto, me lo creda l'onorevole Amero D'Aste, carattere ideale e patriottico, ancorchè la nave andasse alla « Garibaldi », la quale del resto era proprietà di tutti i marittimi di quel tempo, ed ancorchè il loro capo non meritasse tale ricompensa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. (*Segni di viva attenzione*). Io credevo di dovermi quest'oggi limitare a dimostrare, da un punto di vista tecnico, la necessità, per il Governo, dei pieni poteri, per poter portare un serio riordinamento nella pubblica amministrazione e affrontare, con speranza di successo, il problema della burocrazia; quando invece mi sono visto invitato dai discorsi dei miei amici, senatori Loria ed Einaudi, a fare anche alcune dichiarazioni in materia finanziaria.

E poichè debbo ciò fare, risponderò anche poche cose all'onorevole senatore Conti in merito a quanto egli ebbe a dire nella seduta di ieri l'altro.

Il senatore Conti ha perfettamente ragione quando afferma che il problema fondamentale della economia italiana in questo periodo è il problema del capitale. Io questo ho sempre ritenuto e posso ricordare oggi che questo è stato il tema che ho trattato e sostenuto il giorno che parlai per la prima volta alla Camera. Il Governo ha inteso la verità di questo fatto e in uno dei suoi primi Consigli dei ministri ha senz'altro affermato il concetto di favorire l'affluire del capitale straniero verso l'economia privata italiana. Il senatore Conti, nel suo discorso, ha anche affrontato il problema delle economie. È una tesi questa un po' preferita in questo momento e nella quale le vedute sono alquanto disparate. Anche qui nel Senato ho inteso l'onorevole Chimienti e qualche altro mostrare un senso di sfiducia

verso il programma delle economie, soprattutto per quella parte che riguarda la riforma della pubblica amministrazione. Invece altri, e il senatore Conti in prima linea, vedono con un occhio ottimista questo problema, tanto che io ho inteso il senatore Conti pensare alla possibilità di ricavare quattro miliardi di economia agli effetti del nostro bilancio. Orbene, io credo che, in questa materia, bisogna attenersi alle valutazioni più prudenti, e voglio seguire questa linea, che mi pare la più confacente a chi abbia una certa competenza in questi problemi ed una certa responsabilità nella loro soluzione. Io posso assicurare al senatore Conti e a tutto il Senato, che, sebbene mi voglia guardare dal tradurre in cifre quelle che sono le mie speranze e le mie idee, il Governo farà di tutto per condurre a fondo questo problema e per combattere la più aspra battaglia che si sia mai combattuta a beneficio della finanza italiana nei riguardi del problema delle economie. (*Vivissime approvazioni*).

L'illustre mio amico prof. Loria ha affrontato parecchi problemi che riguardano il tesoro. Egli dice che noi dobbiamo diminuire la emissione cartacea. Orbene, questo è uno dei propositi del Governo; ed io l'ho affermato francamente in quella che è non stata una esposizione finanziaria, ma soltanto un insieme di dichiarazioni finanziarie da parte del Governo dinanzi alla Camera. Ma il senatore Loria ha affrontato tutto il problema della Cassa dello Stato e ha domandato anche la riduzione nell'emissione dei buoni del tesoro. Ora, io posso assicurare il Senato che ho dato già incarico all'Ufficio competente (ed in questo lavoro porto anche il contributo della mia attività personale) di studiare i mezzi per sistemare il debito fluttuante; ma non posso assumere, di fronte al Senato, l'impegno per la riduzione dei buoni del tesoro, perchè domando: se rinunciamo ai buoni del tesoro, come si provvederà alle esigenze di cassa? Il senatore Loria preferirebbe l'emissione di un prestito. Mi permetto di non essere dello stesso avviso.

Io credo che in questo momento sia ancora una necessità preferire il sistema dei buoni del tesoro al sistema del prestito o del consolidato. L'onorevole Loria ha affrontato diversi problemi, alcuni dei quali riguardano il mio collega delle finanze; ma egli, a un certo

punto, ha detto che talune conquiste ideali valgono assai più del pareggio del bilancio. (*Commenti*).

No, no! Può essere vero. Probabilmente, però, le conquiste ideali dell'onorevole Loria, non si identificano con le mie. Un popolo che combatte per la sua indipendenza può bene consumare 100 miliardi e affrontare sacrifici finanziari inenarrabili. Per queste conquiste ideali, sì; ma non per quelle cui si riferiva il prof. Loria nel suo discorso, credo che si debba senz'altro dire: condanniamo il Paese al *deficit*.

L'onorevole Einaudi, riferendosi alla tesi che sostengo ha domandato: «intendete proprio diminuire le spese con la riforma della burocrazia?».

Sì, risponderò; noi intendiamo fermamente di ridurre le spese; ma con la riforma della burocrazia miriamo, soprattutto, a creare qualche cosa di più utile alla Nazione che non sia l'attuale ordinamento burocratico; noi miriamo alla semplificazione dei pubblici servizi, a dare allo Stato un'altra struttura, ben diversa da quella che ha attualmente. Per quanto poi riguarda le spese, posso assicurare l'onorevole Einaudi che il Governo ha già introdotto notevoli economie in tutte le spese dello Stato.

Ed ora permetta il Senato che io, torni a quello che avrebbe dovuto essere l'argomento del mio discorso, cioè la dimostrazione della necessità tecnica (perchè, per quanto riguarda la necessità politica, essa è stata dimostrata chiaramente dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni di ieri ed in quelle fatte alla Camera) della necessità tecnica - dicevo - dei pieni poteri, ai fini della soluzione del problema della burocrazia e del riordinamento della pubblica Amministrazione.

È noto a tutto il Senato che diverse Commissioni hanno lavorato in precedenza per la soluzione di questo problema. Vi è stata dapprima la Commissione d'inchiesta sulla pubblica Amministrazione, presieduta dal senatore Cassis, e della quale io stesso ho avuto l'onore di far parte. I lavori di questa Commissione costituiscono certamente dei materiali pregevoli, che il Governo utilizzerà senza dubbio in un ulteriore studio. Altre Commissioni avevano lavorato in precedenza, e anche queste Commissioni avevano portato a conclusioni che il nuovo Governo utilizzerà.

Debbo anzi ricordare che vi sono state talune proposte, inviate alla Commissione parlamentare pel suo parere, e che hanno portato a studi e conclusioni notevoli, che io qui ricorderò. Così, furono predisposti provvedimenti riguardanti la riforma degli ordinamenti delle provincie e dei comuni, la modificazione delle circoscrizioni giudiziarie, la riduzione delle intendenze di finanza, degli uffici del registro e delle imposte, dei compartimenti di ispezione dei monopoli industriali, la riforma della legge di contabilità generale dello Stato con alcune modificazioni anche della legge sulla Corte dei conti, il passaggio ad altre autorità giudiziarie, militari e finanziarie di talune attribuzioni tuttora affidate ai prefetti, la modificazione di alcuni servizi del Ministero dell'interno; e si erano predisposte anche le tabelle numeriche del personale per le varie Amministrazioni. Ora di tutto questo insieme di studi notevoli, nei riguardi della riforma delle Amministrazioni, quale parte è stata applicata?

Quali sono stati i risultati ottenuti fin qui dagli sforzi che si sono fatti da più di un anno a questa parte per la soluzione di questi problemi? Questi sforzi sono risultati assolutamente nulli, o quasi nulli. Non è stata tolta una sola direzione generale in tutta l'Amministrazione dello Stato; mi dice il Presidente del Consiglio che non è stata diminuita neppure una pretura; non una sola divisione è stata soppressa. Il numero degli organismi eliminati in questo frattempo è tale che non ha neppur toccato l'epidermide della Amministrazione dello Stato. Io leggerò qui, onorevoli senatori, i risultati concreti; non le proposte (perchè di proposte e di studi troppi ne sono stati fatti e le biblioteche ne sono ricolme); leggerò i risultati concreti, ottenuti da un lavoro condotto con la massima buona volontà. Orbene, tutta la riforma della Amministrazione dei pubblici servizi, anche per quella parte che riguarda la burocrazia, si riduce a questo.

I principali provvedimenti emanati in attuazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080 sono stati: la legge 13 dicembre 1921, che riguarda l'ordinamento giudiziario, il Regio decreto 30 settembre 1922 per le nuove tabelle degli stipendi del personale civile, la semplificazione di taluni servizi generali e di contabilità degli uffici del registro e delle ipoteche, la sop-

pressione del posto di amministratore della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la modificazione di alcune disposizioni particolari della legislazione dei lavori pubblici, il riordinamento di alcuni servizi di secondaria importanza della Amministrazione delle poste e telegrafi, la modificazione delle norme per il pagamento della rendita nominativa, il decentramento di alcune funzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Tutto il lavoro fatto fin qui per risolvere il problema della burocrazia, lavoro condotto con la migliore volontà per oltre un anno, ha portato soltanto i risultati accennati. Domando io se questo significa aver toccato di più della epidermide della pubblica Amministrazione. Come vedete, non si è risolto il problema degli impiegati, che si è trattato in maniera frammentaria.

Ora io dico, quando non si portano riforme nei pubblici servizi, quando questi non si semplificano, quando non si operano riduzioni di uffici, quando l'Amministrazione la si lascia tale e quale, come volete che si possa diminuire il numero degli impiegati?

Ed è alla stregua di questo stato di cose, lasciato intatto o quasi intatto, che si è voluto risolvere anche l'altro problema importante della sistemazione economica degli impiegati agli effetti della equiparazione. Ma che cosa volete equiparare quando si lasciano i ruoli nel numero stesso in cui erano precedentemente? È evidente che la molteplicità dei ruoli che esiste, è, purtroppo, un ostacolo insormontabile quando si tratta di risolvere il problema della equiparazione degli impiegati. E allora io mi domando: come mai una questione d'interesse nazionale, nella quale il paese riponeva tante speranze ed in cui il Governo ha avuto favorevole l'opinione pubblica (opinione pubblica favorevole che ha anche l'attuale Governo); come mai questa questione non ha potuto risolversi neppure nelle parti minime? Come mai la burocrazia rimane tale e quale? Come mai, diremo così, tutta l'Amministrazione è rimasta immutata, raggiungendosi così scarsi risultati da un lavoro condotto con la migliore volontà? Ora la mia impressione è questa: si tratta di una questione di metodo. È il metodo prescelto per affrontare questo problema che, a mio avviso, è stato sbagliato. Si sa; è un problema, di una

gravità eccezionale. Si tratta di riformare la legislazione perchè l'Amministrazione non si riforma senza riformare molte delle leggi fondamentali. Si tratta di un problema nel quale si deve cozzare con interessi di ogni natura, ed anche, diremo così, con elementi psicologici, e problemi di questa natura sono problemi complessi. Ora è per questo che fin dall'inizio, quando si volle affrontare questo problema si ritenne necessario dare al Governo dei poteri eccezionali: è dalla natura del problema stesso che sorgeva il concetto di affidare al Governo pieni poteri. Ed è per questo che si pensò di affidare la soluzione del problema ad un commissario straordinario, che fosse dotato di una volontà ferrea e di poteri estesissimi; è per questo che si cercò di dare alla Commissione parlamentare soltanto un compito consultivo sull'operato del Governo. Dunque il concetto di poteri eccezionali nelle mani del Governo per risolvere questo problema è un concetto che si presentava naturalmente. Si è presentato naturalmente in passato, è come è possibile immaginare che oggi, che il Governo intende dare a questa questione un'estensione assai più vasta, perchè è noto al Senato che il Governo si propone di semplificare lo Stato, di ridurre lo Stato ad una struttura assai più semplice, come è possibile che oggi i pieni poteri non siano necessari al Governo?

Dunque, onorevoli senatori, nessuno può disconoscere che il Governo possa affrontare questa questione, di una importanza fondamentale, senza essere fornito di poteri eccezionali. Ma, come disse innanzi alla Camera ed ha ieri confermato il Presidente del Consiglio, non si vuole fare uso di questi pieni poteri respingendo la collaborazione, l'aiuto di tutti i competenti. L'onorevole Einaudi oggi ha fatto una specie di kara-kiri delle competenze. La verità è che il Governo sente che dovrà ricorrere alla collaborazione di tutti, non essendo possibile risolvere questo problema senza questa collaborazione.

La troveremo nei due rami del Parlamento, la troveremo fuori, ed il Governo intende di utilizzarla; e posso assicurare il Senato che il Governo, dei pieni poteri, farà un uso rispondente agli interessi italiani, agli interessi della nazione! (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, ho ascoltato con vivo interesse i discorsi degli onorevoli senatori Loria, Einaudi, Rava, Calisse, Paternò, Cassis e Amero D'Aste e terrò conto delle loro vedute che in gran parte divido.

Voi comprendete che nel rispondere devo mantenermi in un campo alquanto generale. Non posso scendere a particolari e d'altronde ad acquietare gli spiriti inquieti ricordo quello che io dissi alla Camera: che io e i miei collaboratori non nascondiamo nessuna sorpresa finanziaria.

Il senatore Einaudi giustamente si preoccupa del fatto che alcune nostre riforme potrebbero condurre a delle economie apparenti e non a delle economie reali: io ho il piacere di dire al Senato che abbiamo già introdotto delle economie reali: ho risparmiato - cioè la mia amministrazione mi ha dato il modo di risparmiare - 37 milioni nella amministrazione dei tabacchi.

Il mio collega dei lavori pubblici ha pur lui attuato delle notevoli, anzi notevolissime, economie e anche gli altri ministri vogliono essere da me ricordati, per tali benemerienze, alla benevolenza del Senato.

Il senatore Einaudi ha anche ricordato che è necessario nello svolgimento dell'attività non riformatrice ma ricostruttrice il consiglio dell'uomo che passa. Io gli assicuro che ricevo tutti i giorni consigli degli uomini che passano; anzi, ho ordinato alla mia segreteria particolare e al mio Gabinetto - che è nei limiti della legge Sonnino del 1906 (*Approvazioni*), - di fare una raccolta di queste osservazioni degli uomini che passano. Ce n'è per tutti i gusti; lo assicuro all'onorevole senatore Einaudi.

Ho dichiarato alla Camera che il Governo ha intenzione di fare più che una finanza diretta una finanza indiretta, cioè di concorrere, senza lasciarvi la mano, a creare nel paese quelle condizioni economiche che sono anche le condizioni delle abbondanti entrate.

Si disse che non è consigliabile il seguire una politica finanziaria o una tendenza di sociologia finanziaria per cui parte delle ricchezze private dovrebbero gradualmente passare attraverso la gestione dello Stato; e fummo appunto noi per primi che dichiarammo la necessità di ridurre l'aliquota dell'imposta d

successione trasformandone anche l'attuale ordinamento (*Approvazioni*).

E quando parlavo dei buchi che sono nel setaccio finanziario, io mi riferivo particolarmente, come ne fanno prova i resoconti della Camera, non alla mancanza di generalità di certe imposte, ma a quella che è la vera e propria evasione che noi dobbiamo con ogni sforzo colpire (*Approvazioni*).

Quindi mi perdonerà il Senato se io non posso associarmi alla difesa dei contribuenti frodatori, fatta, con qualche ragione però, dall'onorevole Einaudi. Noi vogliamo ristabilire l'autorità dello Stato, cioè l'obbedienza alle leggi anche e soprattutto, oggi, alle leggi finanziarie.

Ci sono delle aliquote alte, talune troppo alte: non faccio promesse, ma quelle aliquote che hanno superato il limite dell'elasticità dell'imposta e che hanno determinato una contrattazione della materia imponibile, reale o apparente, saranno ridotte.

Bisogna anche qui intendersi onorevoli senatori.

Ci sono delle aliquote alte nominalmente; ma attraverso un processo di rivalutazione si potrebbe scoprire che quelle aliquote apparentemente molto alte non sono in realtà così alte come farebbe credere la loro determinazione nominale.

Anche io sono d'avviso che le classi dirigenti, cioè quelle che hanno nelle loro mani la gestione della ricchezza privata, e che tal gestione devono conservare non per sé ma per l'Italia, che queste classi dirigenti devono fare un profondo esame di coscienza, poichè nel momento in cui lo Stato si trova in grandi ristrettezze finanziarie che i nostri nemici ieri avevano esagerato e che oggi attenuano perchè sanno che abbiamo la forza di uscirne...

Voce. È vero.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*, ... le classi dirigenti, dicevo, devono tener presente che si va, anche nelle classi proletarie, formando il senso delle necessità finanziarie dello Stato.

E questo, lasciatemelo dire, è un altro vanto del nostro movimento. La coscienza del cittadino, anche dell'umile cittadino, sulle cui spalle però si fondano le fortune delle Nazioni, questa coscienza è andata sempre più formandosi e

ogni giorno noi riceviamo l'offerta da vaste categorie di uomini che appartengono alle nostre file, di un'ora di più al giorno del loro umile e glorioso lavoro. (*Approvazioni*).

Dissi che non chiederemo al popolo italiano un'ora o mezz'ora di più del suo lavoro; gli chiederemo molto di meno, ma quando noi dovessimo estendere ai lavoratori che si trovassero in particolari condizioni di stabilità, l'imposta di ricchezza mobile, noi dobbiamo anche poter dire ai lavoratori che le classi ricche pagano effettivamente quello che esse devono pagare. Perchè davanti alla coscienza del popolo, delle classi umili, dev'essere chiaro il principio della giustizia e dell'equità tributaria ed esse devono esser convinte che tutti i cittadini obbediscono alle leggi finanziarie.

Io domando quindi alle classi agiate, a coloro che gestiscono la ricchezza privata, di darci con l'ossequio alla legge, la forza di adottare il principio della generalità delle imposte.

Il senatore Einaudi ha accennato anche al protezionismo, argomento molto delicato...

Io voglio qui rubare al Presidente del Consiglio, che mi permette di rubare, un avverbio che gli è abituale: il Governo al quale appartengo è tendenzialmente liberista. (*Commenti*). Riconosco la fondatezza dell'osservazione del senatore Einaudi, quando diceva al Senato che ci sono delle imposte finanziarie pubbliche e delle imposte private che alcuni cittadini pagano ad altri cittadini per effetto dell'esistenza dei dazi protettivi. Tuttavia bisogna considerare le cose dall'aspetto pratico: non d'inverno si possono togliere i vestiti agli uomini. (*Commenti*). Ecco perchè, mentre io riconosco che c'è un travaso di reddito, per effetto del protezionismo, da alcune categorie ad altre categorie, in questa materia chiedo di essere molto riservato. Ed il Senato comprenderà che questa riserva, in questo momento, è un preciso dovere.

Si è parlato anche del dazio sul vino. Assicuro il Senato che il vino sta in cima ai miei pensieri (*vivissima ilarità*) e che io mi cruccio che il vino non dia alle entrate dello Stato quanto esso potrebbe, con le aliquote attuali, dare. E mi cruccio anche di un altro fatto che le spese di esazione siano in alcuni casi, tali da aggravare eccessivamente sulle entrate che si percepiscono. Quindi assicuro il Senato che io prov-

vederò da un lato a colpire le evasioni e dall'altro lato cercherò di ridurre, trasformando i modi di accertamento e di esazione, le spese di riscossione.

E così credo di aver risposto alle osservazioni fatte al governo dal sen. Einaudi. Riconosco anche fondate le osservazioni fatte dal sen. Rava relative alla distribuzione dell'onere fiscale sul reddito fondiario. Qui c'è un largo campo di lavoro, e i senatori certamente comprendono che in tal materia non possono improvvisare. C'è anche da tener presente la fortissima concorrenza che i comuni e le provincie fanno dello Stato. È proposito del Governo di ricostruire non soltanto la finanza dello Stato, ma anche quella dei comuni e delle provincie, tagliando le unghie a quelli amministratori che le avessero troppo lunghe (*approvazioni*). Noi, in sostanza, intendiamo condurre i comuni e le provincie a quella mentalità economica, amministrativa e finanziaria, che è la mentalità del governo attuale.

Terrò conto anche delle minori osservazioni, di quelle fattemi dai senatori Calisse e Paternò, il quale però è in completo disaccordo sul tema della gestione del chinino con l'on. Sanarelli. Permettetemi pertanto che io riservi il mio giudizio.

Un'argomento che sembra interessare vivamente il Senato e che dà anche a me delle preoccupazioni, è quello di una imposta che io non ho creata, che non avrei creata, che non mi sarei mai sognato di creare, ed è l'imposta patrimoniale (*Bene*). Io però, e qui forse mi spiace deludere un poco l'aspettativa, non posso né devo porre i nuovi contribuenti in condizioni diverse da coloro che hanno ormai riscattata l'imposta; quindi ci sono dei limiti che io dirò morali alla mia libertà. Io voglio liberarmi colla massima rapidità da tutti questi reliquati dalla finanza di guerra, si chiamino essi imposta patrimoniale o imposta sui sopra-profitti di guerra. Io non avrei creata né l'una né l'altra, almeno nelle forme attuali; ma nel liberarmene devo tener presente non soltanto gli occhiacci che mi fa il ministro del tesoro, ma anche quella che io vi diceva la vera e propria moralità finanziaria. Nessuna agevolazione che io possa introdurre nell'ordinamento di queste imposte sarà da me trascurata.

E con questo credo di avere corrisposto ai desideri del senatore Cassis. E con questo ho anche finito.

Il Senato certamente avrà presente le dichiarazioni che ho fatto alla Camera e che per brevità non intendo ripetere.

Furono le mie dichiarazioni molto semplici: non sono favorevole a nessuna avventura finanziaria, ma piuttosto a ricondurre il sistema finanziario a quei semplici principi che hanno in questa Camera i loro grandi maestri, principi di comodità, di certezza, di economicità, di generalità.

Su questo ultimo ha parlato il sen. Loria.

Ora, date le circostanze attuali, dato il diffondersi di questo spirito di civismo che tutti sentiamo intorno, dato che anche le popolazioni umili hanno acquistato una nuova sensazione della patria e delle sue materiali necessità, io credo che questo sia il momento per stabilire un rapporto diretto, anche agli effetti finanziari, tra la popolazione e lo Stato: ecco perchè io dissi alla Camera che la estensione dell'imposta di ricchezza mobile aveva per me più che un valore finanziario un valore morale, civico ed equitativo.

Per quanto riguarda la perequazione, io assicuro il Senato che farò ogni sforzo per non fermarmi alla semplice perequazione nominale, formale, legislativa.

Ho letto molti libri sulla traslazione delle imposte ma ho un grande dubbio che quei libri non contengano concrete verità, perchè nella complicazione dei fenomeni economici nessun maestro di finanza, nessun ministro delle finanze ha mai potuto seguire i risultati di assetamento di un ordinamento tributario o anche di una nuova imposta: nessuna mente umana può veramente con certezza seguire l'effetto lontano e definitivo delle imposte.

E così, o signori, ho finito.

Il Presidente del Consiglio con la sua consueta intuizione, vi ha detto che il problema finanziario è un problema di forza. È veramente un problema di forza. E noi porremo tutta la forza di cui possiamo disporre, al raggiungimento del pareggio del bilancio, perchè solamente col pareggio del bilancio potrà ricostituirsi veramente l'economia nazionale (*vivissime approvazioni, applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretariato di Stato per la Marina.

CIANO, *sottosegretario di Stato per la marina e commissario per la marina mercantile*. Il discorso pronunciato dal senatore Orlando ieri l'altro, l'ordine del giorno presentato dal senatore Sechi, le domande precise rivolte al Governo dai senatori Presbitero ed Amero D'Aste, il discorso fatto a riguardo della marina mercantile dall'onorevole Buoizzi dalla Camera dei deputati, impongono al Governo delle precise risposte non solo, ma anche di far conoscere esattamente qual'è la direttrice della sua politica marinara.

Il lamento generale per il ritardo, talora inverosimile, con cui gli affari attinenti alla marina mercantile vengono svolti dal competente Ministero è conseguenza dell'ordinamento attuale che addossa agli organi centrali la trattazione di pratiche che possono e che debbono essere svolte e risolte dagli organi periferici. È mio preciso intendimento procedere fin d'ora alla netta separazione tra gli organi direttivi, che dovranno in ogni tempo sussistere, e quegli altri uffici che li snaturano attualmente e che più giustamente troverebbero posto in un ufficio di stralcio per liquidare tutte le pendenze di guerra, ufficio di stralcio che dovrebbe a sua volta essere rapidamente liquidato. Gli uffici centrali della marina mercantile dovranno essere ridotti quindi al puro indispensabile, per dar modo al Governo di dirigere i grandi problemi marinari.

È ben noto che il lavoro sul mare è di natura essenzialmente diversa dal lavoro sulla terra. Se sulla terra basta l'accordo formale, sul mare l'accordo formale non basta: al di sopra del patto scritto, ci vuole una intima unione di consensi e di scopi. Occorre, onorevoli senatori, che armatori e gente di mare si uniscano strettamente, allo scopo di ricondurre, in una disciplina forte e severa, la nostra marina mercantile all'altezza di poter combattere su mercati internazionali. (*Benissimo*).

E poichè si parla di disciplina, io farò all'onorevole senatore Presbitero, che me ne ha richiesto, una precisa dichiarazione. Al senatore Presbitero io dico, anche a nome del Presidente del Consiglio, che nessun accordo speciale esiste fra il fascismo e il capitano Giulietti. (*Benissimo*).

Vi fu un concordato di carattere generale, licenziato alle stampe, concordato di pacificazione nazionale, che potrà avere anche un seguito, ora perfettamente imprecisato. Ma qualunque seguito abbia, ad ogni modo io posso garantire all'onorevole Presbitero che il fascismo non potrà che ispirarsi ai più rigidi concetti d'ordine, di rigida disciplina e di assoluta antisocioperomania sempre fervidamente professati.

Circa poi al fatto al quale il senatore Presbitero si riferiva, il fatto avvenne il 24 d'ottobre, e come qualunque altro movimento illegale, io pregherei il senatore Presbitero di volerlo considerare alla stregua di quella data. (*Commenti*).

Il senatore Amero D'Aste domandava perchè il Governo doveva proseguire a far gestire i suoi cinque piroscafi dalla Cooperativa « Garibaldi ». Sono in grado di poter comunicare al senatore Amero D'Aste che in data 18 corrente il Commissariato della marina mercantile ha iniziato una pratica per definitivamente interrompere ogni relazione con la Cooperativa « Garibaldi ». (*Benissimo*).

La liquidazione è quindi definitivamente incominciata e sarà condotta a termine in brevissimo tempo.

Mi permetta il Senato di esporre ad esso alcuni concetti tecnici sull'indirizzo della marina mercantile. Questi concetti tecnici il Governo li ha già esposti, con sistema nuovo, in un programma che ha dato alle stampe. Il senatore Orlando ha detto che 149 piroscafi, nella quasi totalità appartenenti alla marina da carico, sono immobilizzati nei porti, ma ne ha fatto dipendere l'immobilizzazione dal fatto che essi sono tipi poco economici, sono antiquati. No, senatore Orlando, la sua affermazione non è del tutto giustificata.

Fra i vapori fermi nei porti italiani, vi sono vapori di tipo recentissimo, vi sono vapori a combustione liquida, vapori che hanno uno o due anni di età. Essi sono in gran parte piroscafi che acquistati ai prezzi alti del mercato attraverso prestiti bancari, sono oggi gravati nell'esercizio da tassi proibitivi d'interessi e di assicurazione che ne rendono impossibile la gestione. Per quanto il Governo abbia fatto per la marina da carico anche di più di quanto poteva e doveva, per tuttavia non mancherà di porre tutta la sua influenza alla risoluzione

di alcuni particolari gestioni finanziarie dalle quali dipende in massima parte la rinascita del traffico dei piroscafi disarmati. La marina libera di linea, quella che mantiene vive le comunicazioni transatlantiche è essa pure in condizioni non buone per le restrizioni poste dagli Stati verso cui da anni tradizionalmente si incanalava la nostra emigrazione. Per la marina di linea il Governo farà tutto il possibile per aprire nuovi sbocchi, per mitigare le proibizioni che la inceppano, per sorreggerla con tutte quelle misure che sono in suo potere nei casi di eccessivo abbassamento dei noli. La feconda e libera iniziativa privata, che non indietreggiò dinanzi alla crisi attuale, saprà trovare nuove forze per vincerla e sorpassarla, certa che la ferma volontà nel Governo di sostenerla moralmente non le verrà mai meno. Veniamo finalmente alla marina sovvenzionata. La marina delle linee sovvenzionate si è trovata purtroppo in tali condizioni, per la riduzione dei traffici e per l'aumento delle spese, da dover essere riattivata a tutto carico dello Stato, pur lasciando la gestione alle società esercenti. La marina sovvenzionata, onorevoli senatori, dovrà sempre esistere fino a che sarà riconosciuta l'intuitiva necessità di mantenere le comunicazioni tra il continente e le nostre numerose isole, fra il continente e le nostre colonie. È questione di limite, è questione di metodo e di modo. Il Governo chiede fin d'ora, in nome di tutti, il sacrificio a tutte quelle città che si vedranno private dell'approdo di qualche nave (*approvazioni*) chiede, in nome di tutti, un sacrificio ai porti che non vedranno più affluirvi che le navi puramente indispensabili ai traffici commerciali. (*Approvazioni*).

Il Governo intende mantenere le linee sovvenzionate, nello stretto senso della parola, alle comunicazioni fra il Continente e le isole, fra il Continente e le colonie. Le linee di carattere commerciale che tradizionalmente in passato furono battute dalla nostra bandiera avranno dal Governo un aiuto economico di carattere temporaneo, poichè il Governo con la temporaneità dello aiuto spera di poter eccitare la volontà degli armatori ad attivare i traffici che le linee eserciscono. Veniamo infine alla questione dei cantieri navali. Nell'anteguerra i cantieri navali erano nove con una capacità costruttiva di 60 mila tonnellate di

stazza lorda. Oggi, per lo sviluppo della industria durante la guerra, il numero dei cantieri, entro l'antico confine, è salito a 20, e con l'apporto di quattro ottimi cantieri nella Venezia Giulia l'Italia oggi dispone di 24 cantieri con una capacità produttiva di 250,000 tonnellate di stazza lorda, il quadruplo dell'anteguerra. È necessario quindi che l'industria delle costruzioni navali rientri negli stretti limiti delle necessità nazionali ed a questo riguardo è bene si sappia che il Governo non incoraggerà a spese dei contribuenti iniziative sorte in qualsiasi periodo di tempo per spirito di momentanea speculazione, e che il mutamento degli eventi non portò a buon fine.

Cantieri che oggi non servono, che non possono economicamente produrre per mancanza di mezzi non devono attendersi da noi l'ossigeno per una vita artificiale. (*Approvazioni*). D'altra parte è fuori di dubbio che anche in armonia ai precedenti legislativi al riguardo si dovrà provvedere ad un indirizzo stabile per un lungo periodo di tempo, per modo che colui che dedica la propria attività all'industria delle costruzioni navali possa da questo indirizzo trarre la sicurezza del lavoro.

Perciò, pur tenendo presente che sarà necessario un provvedimento transattivo per definire con criteri di liquidazione la situazione di fatto creata durante e dopo la guerra il Governo, tenendo anche conto degli studi già fatti, emanerà al più presto gli adeguati provvedimenti.

Con questi criteri, onorevoli senatori, io ho assunto il commissariato della marina mercantile. (*Applausi e congratulazioni*).

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio d'interrogazioni e d'interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un'interpellanza e di un'interrogazione presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Il sottoscritto, richiamando il voto del Senato espresso nell'ordine del giorno del 21 giu-

gno 1922, chiede di interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e della giustizia intorno alla aspettata presentazione di un disegno di legge per la repressione della delinquenza abituale.

Garofalo.

Interrogazione:

Al ministro dell'interno per conoscere le intenzioni del Governo riguardo ai giuochi d'azzardo.

Di Trabia.

**Annuncio di risposta scritta
ad interrogazione.**

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Beltrami.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione (N. 540).

III. Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelli al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e della interrogazione del senatore Mazzoni al ministro della istruzione pubblica.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 (N. 502);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 455);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il

Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina (N. 354-B);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (N. 514).

V. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando non siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535);

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536).

VI. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione « per sapere i motivi dell'abolizione del provvedimento di poter pagare le tasse scolastiche mediante cartolina-vaglia; provvedimento che riusciva a vantaggio delle famiglie degli studenti nelle grandi città ».

RISPOSTA. — Nè il Ministero dell'istruzione, nè il Ministero delle finanze hanno mai inteso porre un divieto al pagamento delle tasse scolastiche mediante cartolina-vaglia. Fu anni sono data facoltà ai capi d'Istituto delle grandi città di accettare, invece delle ricevute dell'ufficio registro, le cartoline-vaglia, e l'esperimento continuò, con molta soddisfazione del pubblico ma con disagio degli uffici di Presidenza o direzione e di segreteria delle scuole, costretti a nuove responsabilità e nuovi lavori di conteggi e scritturazioni.

Devesi perciò ritenere che qualche capo di Istituto si sia mostrato contrario al sistema della tassa pagata per cartolina, e, poichè la disposizione non era tassativa, abbia diffidato le famiglie a non servirsi più di tale mezzo.

Ora, questo Ministero d'accordo con quello delle finanze ha provveduto a rendere obbligatoria nelle grandi città l'accettazione da parte dei capi d'Istituto, delle cartoline-vaglia, in sostituzione delle ricevute dell'ufficio del registro, come prove dell'avvenuto pagamento delle tasse scolastiche.

In occasione dell'imminente riforma della pubblica amministrazione, si studierà l'opportunità di estendere l'anzidetto provvedimento a tutte le scuole medie.

Il Sottosegretario di Stato

LUPJ.

Licenziato per la stampa l'11 dicembre 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXV^a TORNATA

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . pag. 4339

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 » 4332

(Seguito e fine della discussione di):

« Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione » 4317

Oratori:

BERENINI, *relatore* 4317

CALISSE 4325

CORBINO 4324

DEL GIUDICE 4325, 4327

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4325, 4326

ROTA 4322

VITELLI 4323

ZUPELLI 4320

« Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina » 4335

Oratori:

DÍAZ, *ministro della guerra* 4336DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale* 4335FRACASSI, *relatore della minoranza* 4335MORRONE, *relatore della maggioranza* 4335

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 » 4336

Oratore:

Pozzo, *relatore* 4337

(Ritiro di) 4331

Interpellanza e interrogazione (Svolgimento di):

« Sul Regio Istituto superiore di Firenze » . . 4327

Oratori:

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 4328

VITELLI 4327, 4330

Interrogazioni (Presentazione di) 4339

(Svolgimento di):

« Sul disegno di legge per le affrancazioni delle prestazioni fondiari » 4314

Oratori:

CALISSE 4315

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto* 4314

« Sui giuochi d'azzardo » 4315

Oratori:

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 4315

DI TRABIA 4316

Ordine del giorno (Sull') 4330

Oratori:

MAYER 4330

SUPINO 4330

Petizioni (Discussione su) 4337

Processo verbale (Sul) 4314

Oratori:

PRESIDENTE 4314

BOLLATI 4314

PULLÈ 4314

THAON DI REVEL, *ministro della marina* . . 4314

Proposta del ministro dell'industria e del commercio 4339

Oratore:

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 4339

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 4332, 4338

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim*, degli esteri, e i ministri della giustizia ed affari di culto, delle

finanze, e del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le belle arti, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la marina mercantile e per l'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

BOLLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Onorevoli colleghi; parmi doveroso e conveniente, in omaggio a un senso di commossa umanità, che si elevi in quest'Aula una voce di raccapriccio e di vivissima indignazione per l'efferato delitto compiuto in Grecia, (*Vivi applausi*). Certo a noi non ispetta di intervenire nei dissidi interni di altri paesi: ma, al di fuori e al di sopra delle lotte partigiane, la coscienza umana si sente profondamente offesa da simili eccidi, accadano essi in Grecia, in Russia o altrove. E in questo non furono nemmeno rispettate le garanzie costituzionali, le norme più elementari di giustizia e i diritti più sacri della difesa. È un vero assassinio che trova pochi precedenti nelle pagine più fosche della storia dei popoli. (*Applausi vivissimi*).

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Inspirandomi agli stessi sentimenti d'indignazione, mi associo alle parole del collega Bollati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il giudizio su avvenimenti di altri Stati non può del tutto scindersi dalla politica estera che, evidentemente, non va discussa in sede di processo verbale. Però, ciò premesso, mi affretto a dichiarare che, come presidente, nulla posso obiettare a manifestazioni di senatori, quando, come quelle dei senatori Bollati e Pullè, si ispirano ad alti sensi di umanità ed alle nobili tradizioni della civiltà italiana che fu, e sarà sempre, alla avanguardia della civiltà mondiale. (*Vivissimi applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Il Governo si associa alle parole così eloquenti del presidente del Senato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il verbale s'intende approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Calisse, al Ministero della giustizia « per sapere se egli intenda presentare alla discussione del Senato il disegno di legge, già da tempo preparato, sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla giustizia.

MILANI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. L'onorevole senatore Calisse interroga il ministro della giustizia per sapere se egli intenda di presentare alla discussione del Senato il progetto di legge già da tempo preparato sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari.

Sta di fatto che in occasione dell'emissione di vari prestiti, al fine di collocare più facilmente i titoli del debito pubblico, furono concesse grandi facilitazioni per l'affrancazione delle prestazioni fondiare. La facilitazione tipica era questa: che il debitore poteva capitalizzare il canone versando al creditore non il denaro, ma dei titoli del debito pubblico valutati alla pari; cosicchè avvenne con notevole frequenza che taluni debitori di prestazioni fondiari acquistassero per loro conto i titoli a prezzo di mercato e li dessero in luogo di denaro ai creditori delle prestazioni fondiari.

Questo provvedimento era evidentemente di dubbia giustizia, anche perchè i debitori delle prestazioni si trovavano in un momento di grande facilitazione per loro per il fatto della svalutazione della moneta, il che consentiva di togliere ai loro creditori la speranza in una successiva, sia pure parziale, rivalutazione della moneta. Di fronte alla posizione di tanto privilegio, creata ai debitori di prestazioni fondiari in denaro, restava la posizione di quelli che avevano degli oneri in derrate, i quali, a loro volta, tentarono di svincolarsi dall'obbligo di valutare il loro debito in relazione al decennio precedente, e tentarono di proporre o che la valutazione delle derrate si facesse secondo i prezzi d'imperio o secondo i prezzi dell'annata precedente al periodo di guerra, dimenticando evidentemente che, mentre ad essi venivano valutati i loro debiti in relazione al prezzo delle derrate ante-guerra, dall'altra

parte pagavano nella moneta svalutata del dopo guerra.

Per queste ragioni grande turbamento si portò in questo rapporto giuridico-economico e il turbamento fu di danno, non tanto per il privato o individuo, quanto in ispecie per le istituzioni di beneficenza. Il guardasigilli dell'epoca, onorevole Fera, nominò una commissione la quale prese in revisione tutta la complessa materia e propose il nuovo regolamento della difficile questione. I lavori della Commissione riuscirono ad un disegno di legge che si aggira intorno a tre punti fondamentali: norme generali per tutte le affrancazioni; determinate norme particolari relative a speciali affrancazioni; norme che, pur riguardando la affrancazione, tendono a favorire il risorgere dell'enfiteusi, apprezzata non come istituto morto, ma come istituto vivo ancora nella dinamica dell'economia rurale contemporanea.

Questo disegno di legge fu mandato in visione alle amministrazioni interessate, cioè, all'Interno, alle Finanze, alla Agricoltura, al Tesoro; e dai vari Ministeri, è ritornato ora al Ministero della giustizia, con indicazioni e proposte di modificazioni e di aggiunte. L'ufficio di legislazione presso il Ministero della giustizia sta riordinando e ricollegando la materia, e prossimamente il guardasigilli presenterà un disegno di legge in argomento, il quale disegno di legge nelle sue linee essenziali è quello che uscì già dai lavori della Commissione autorevolmente presieduta dal senatore Calisse. Non può assere d'altra parte che una modificazione essenziale vi sia, perchè i lavori di quella Commissione dimostrarono una profonda competenza dell'argomento, e un sicuro possesso delle ragioni intime e profonde di tutto il suo svolgersi e applicarono alla difficile e aggrovigliata materia, dei criteri di giustizia sereni e sicuri.

CALISSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la cortese risposta e la piena assicurazione datami. Però, l'insistere oggi nel chiedere la presentazione di un disegno di legge in materia di urgenza evidentemente è fuori di ogni pratica utilità. Io spero che il Governo, riconosciuta la necessità e la giustizia di solleciti provvedimenti sulla questione da me presentata, vorrà porne la risoluzione tra

quelle a cui prima converrà dar mano, facendo uso delle facoltà che gli verranno dalla delegazione dei pieni poteri. Non dimenticherà il Governo che il ritardo ha nociuto e continuerà, se non si ripari, a nuocere a pubblici enti, e specialmente alle opere di beneficenza, che hanno in censi e canoni grande parte, e spesso la maggiore, dei loro patrimoni. Grave è per essi la perdita che attualmente fanno in conseguenza delle affrancazioni che debbono subire a condizioni dannose, come l'onorevole Sottosegretario stesso ha bene dimostrato. Il riformare su tale oggetto la legge è un dovere, a cui corrisponde anche l'urgenza di pubblico interesse. Perciò io debbo esser certo che la promessa ora fatta, anzi rinnovata dal Governo, poichè in precedenza altri ministri pur la fecero, sarà pienamente adempiuta.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Di Trabia al ministro dell'interno per conoscere le intenzioni del Governo riguardo ai giochi d'azzardo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole senatore Di Trabia interroga il ministro dell'interno per conoscere le intenzioni del Governo riguardo ai giochi d'azzardo.

Il problema che era stato già considerato dal Governo nelle debite proporzioni, va assumendo per l'interessamento che dimostrano di prendervi gli onorevoli membri del Senato, addirittura una veste di attualità palpitante. Cercherò di rispondere in una seconda edizione ciò che già dissi all'onorevole senatore Orlando tre giorni fa, quando ebbe ad interrogare il Governo sullo stesso argomento.

Credo di poter premettere, col pieno consenso dell'onorevole interrogante, che è addirittura impossibile impedire che si giochi. E poichè il giuoco viene classificato tra i vizi, è indiscutibile che finchè avremo l'uomo avremo anche dei vizi. Ed allora il Governo non può avere che un compito, quello per ora di delimitarli, di circuirli, di controllarli, di moralizzarli, se è possibile. (*Commenti*).

A questo scopo si stanno studiando i provvedimenti adatti a poter accordare concessioni per case da giuoco, solo attraverso garanzie precise di controllo e di cautela. Ciò che più

preme per ora è di impedire che si continuino gli abusi che nel campo della licenza, per ciò che concerne la gestione di case da giuoco, si stanno perpetuando. A questo scopo dal Ministero dell'interno sono partite istruzioni rigorose e precise alle autorità provinciali affinché vengano rispettate le leggi vigenti. Per ciò che si dovrà fare, mi è caro assicurare il Senato che si terrà conto dei punti principali e cioè di far gestire le case da giuoco esclusivamente in località che siano sufficientemente lontani dai grossi centri industriali e operai.

Voci. E perchè no anche dai centri militari?

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* In secondo luogo si farà in modo che le persone o gli Enti che avranno le concessioni di case da giuoco possano dare garanzie assolute sulla loro moralità (*commenti vivaci, rumori*). E in terzo luogo le cautele di carattere finanziario saranno tali e le concessioni saranno di così breve durata da poter veramente dare affidamento che tutte le prescrizioni dei regolamenti che saranno aggiunti alla concessione della gestione dei giuochi verranno rispettate.

Il progetto, che dovrà essere presentato allo firma di S. M. il Re, si trova in questo momento allo studio, ma già posso dire che in questo progetto è contemplata la costituzione di una Commissione della quale facciano parte membri delle due Camere ed anche membri della magistratura. Questa Commissione vedrà di risolvere il problema entro i termini essenziali per limitare più che sia possibile la gestione delle case da giuoco e dare le maggiori garanzie circa la moralità, che deve essere in ogni modo rispettata.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Di Trabia ha facoltà di parlare per dichiarare se è soddisfatto.

DI TRABIA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua cortese risposta e per le maggiori spiegazioni che ha dato oggi. Certamente abbiamo guadagnato qualche cosa, perchè oggi l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha detto più di quello che abbia fatto rispondendo all'onorevole senatore Orlando.

Ed entro subito in materia.

Si cita sempre l'esempio della Francia e tutti credono che in Francia si giuochi correntemente a tutto andare. Io so benissimo che in

Francia esiste una legge sul giuoco, credo anzi che sia la sola nazione di Europa, dove tale legge esista.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* In Spagna.

DI TRABIA. Ad ogni modo le cose stanno così: in Francia i giuochi d'azzardo sono tuttora proibiti. In nessuna delle *villes d'eaux* o *casinos* francesi si potrebbe trovare una *roulette*. In Francia con molta buona volontà, e con un certo artificio, hanno distinto certi giuochi che sono quasi completamente d'azzardo e che si fanno passare per giuochi non d'azzardo, i quali sono permessi; tutti gli altri giuochi sono proibiti. Ma, del resto, lasciamo andare la Francia e l'Inghilterra: io sono poco tenero delle imitazioni e dei plagii. Pensiamo piuttosto ai fatti nostri. Qui si parla di regolare il giuoco d'azzardo. In Italia da vari anni si è costituita una vasta associazione di interessati che ha questo programma: stabilire tavole di *roulette*, e di *trente et quarante* in tutte le città del bel paese, a cominciare da San Remo e a finire a Siracusa e Taormina.

Io so che da tutte le parti si fanno pressioni, ma finora nulla è stato fatto in proposito. Io stesso, che faccio vita molto ritirata, varie volte mi sono sentito dire, perchè sanno che fui contrario all'apertura di un *casino* a Palermo alcuni anni prima della guerra, mi son sentito pregare di lasciare andare, di non dir nulla in contrario al prefetto, ecc. ecc. Ebbene, fino a quando non hanno capito che io da quell'orecchio non ci sentivo, non si sono stancati di fare queste insistenze. Del resto io non sono venuto qui a fare il puritano e l'ultra moralista. Posso ammettere il giuoco, ma come passatempo. Anche Cavour fu giuocatore, tutti lo sanno, ma ciò non gli impedì di fare qualche altra cosa e fra le altre l'Italia. Io penso però che sul giuoco non si debba speculare e penso che il giuoco, che tutti riconoscono essere un vizio, non si debba fomentare. Nè i privati, secondo me, nè lo Stato che pure ha una missione educatrice, possono fomentare un vizio e incoraggiarlo. Che il giuoco non si possa impedire, in questo sono perfettamente d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato; ma tra questo e l'incoraggiarlo, aprendo qua e là delle case da giuoco, mi pare che ci sia una bella differenza.

Quindi non mi posso dichiarare completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Però prendo atto della sua dichiarazione che queste case da giuoco non potrebbero essere aperte che in certi luoghi e non nelle città. Per carità, salviamo le città e i loro dintorni! Non ci mancherebbe altro che vedere una casa di giuoco a Piazza Colonna, o a Villa Borghese, o a Ciampino, che poi sarebbe lo stesso! E ciò che dico per Roma si estende naturalmente a tutte le altre città d'Italia.

Ho detto che sul giuoco non si deve speculare. Il passo è breve a diventare da giocatore biscazziere, e come a me ripugnerebbe di fare il biscazziere, così pure mi ripugna che lo faccia lo Stato. La morale individuale in molti casi collima con quella collettiva. Io dunque concludo che sarebbe meglio non fare nulla e lasciar stare le cose come si trovano (*commenti*) nel campo legislativo, ma se il Governo vorrà fare qualche cosa, lo faccia con cautela.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato che sarà nominata una Commissione per regolare la materia. Dubito moltissimo, anzi escludo in modo assoluto che persone di specchiata moralità, come ha detto l'on. sottosegretario di Stato, possano assumere la direzione delle case da giuoco.

E avrei finito. Vorrei dire soltanto alcune altre parole. Onorevoli colleghi, noi da un mese viviamo in più spirabil aere. Il nuovo Ministero, che non è sorto da un intrigo di corridoio - tutt'altro - ha avuto non solo una larga maggioranza alla Camera e l'unanimità al Senato, ma il consenso della grande maggioranza degli italiani che approva il programma dell'onorevole Mussolini e ammira la sua ferma volontà di portarlo a compimento. Ebbene, non posso concepire, e ad ogni modo troverei estremamente doloroso, che avendo un così alto e nobile ideale che poi si può riassumere in due parole: darci finalmente un'Italia grande, rispettata e forte sia pure in una questione secondaria, ma che coinvolge una questione morale, si possano seguire criteri e direttive che finora sono stati in vigore solamente nel Principato di Monaco.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delegatione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione » (N. 540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegatione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Brevissime parole, onorevoli colleghi. Io, come relatore, non saprei, non posso, non debbo rispondere ai vari oratori, che parlarono ieri. La seduta di ieri fu, si potrebbe dire, una seduta di raccomandazioni. Potrei anche qualificarla come una anticipazione di quella collaborazione, che il Governo chiede agli uomini del Parlamento ed ai competenti di ogni parte d'Italia. Anzi, ieri, così bene intese la ragione di discutere in quella guisa, l'onorevole Rava, che appunto, disse: « in seguito a invito fatto dal Governo di aver pareri sopra le varie questioni, che formeranno oggetto dell'esercizio dei pieni poteri io parlo ». Il Governo ha dato le sue risposte per mezzo dei ministri competenti; e le conversazioni, cominciate qui, continueranno fuori di qui, e il Governo, che ha offerto a sè e a noi e a tutti i competenti largo campo di consultazioni volontarie, potrà trarne efficace ausilio all'opera grande, alla quale si accinge. Meglio, del resto, onorevoli colleghi, questo sistema, che il Governo inaugura, di quell'altro molto ibrido, che era stato adottato dalla legge dell'agosto 1921.

Per un verso i pieni poteri al Governo, per l'altro la consultazione accademica di parlamentari eletti dalle due Camere, i quali nè avevano l'autorità delle Camere, da cui derivavano, nè, dopo tutto, potevano, pur avendone la responsabilità, e l'esperienza ce lo ha insegnato, esercitare influenza alcuna sulle iniziative del Governo. Sicchè, quando ieri udivo l'onorevole Tangorra darci il conto, molto scarso dell'attività riformatrice del Governo io, che, modestamente, con altri colleghi facevo parte di quella Commissione consultiva, ho sentito il bisogno di rilevare, come faccio, che non è ad essa addebitabile la infruttuosità del lavoro compiuto. Forse si potrà con maggiore esattezza

dire che la Commissione consultiva potè servire di facile scusa al lento procedere dell'opera riformatrice, perchè per sua parte essa doveva dare, e diede, ad ogni proposta del Governo il proprio parere, e per la sua il Governo, ordinariamente, si fece un dovere di aspettarlo, bensì, ma di non seguirlo. Altri potrebbe dir meglio della tragicomica storia di questa Commissione consultiva, che soffrì spesso censure immeritate e poca lode ebbe del suo zelo, e che è lieta, così penso, di poter oggi rassegnare, con serena coscienza, il suo mandato di fronte alla nuova legge, che la sopprime.

Onorevoli colleghi, se non posso e non debbo rispondere, per la ragione accennata, agli oratori di ieri, è, però, mio compito, che assolverò con grande brevità, di porre la discussione sul terreno, che le è proprio. La questione fondamentale è altra da quella, pure utilissima, di chiedere al Governo quali intendimenti esso abbia circa la soluzione di questo o di quell'altro problema di particolare o di generale interesse.

È di vedere, quest'è la questione fondamentale, quali ragioni confortino la domanda dei pieni poteri.

E la questione ha due aspetti: uno giuridico costituzionale e uno politico. Del primo non dico una parola: il silenzio assoluto, che, in proposito, il Senato ha tenuto, mi dimostra che esso ritiene in modo non dubbio che il Governo, chiedendo i pieni poteri e il Parlamento conferendoli, compiono un atto costituzionalmente ineccepibile.

Ma a dissipare ogni dubbio, anche sotto il punto di vista della convenienza formale, basterebbe la lettura, molto istruttiva e persuasiva, della magnifica relazione, che il nostro insigne collega onorevole Scialoja, ebbe a fare sulla legge di iniziativa del Senato per regolare l'esercizio dei decreti-legge. Tosto ci si persuaderebbe che, tra due mali necessari, quello che realmente offende le ragioni essenziali e formali della nostra costituzione, è il decreto-legge, anche quando sia, come frequentemente accade, suggerito da ragioni di assoluta, indiscutibile necessità politica: mentre l'altro, quello dell'uso dei pieni poteri, è assai meno pericoloso, quando questi sono ben determinati e circoscritti nell'ambito della materia soggetta a riforma, e non offende la costi-

tuzione quando è emanazione della legge, che è la forma sovrana e statutaria, colla quale si esprime la volontà nazionale.

Potrei dire, perciò, che la domanda, che il Governo ci ha fatto, appartiene alla più pura ortodossia costituzionale.

È invece, onorevoli colleghi, l'aspetto politico, che può e deve essere in modo particolare considerato, e che varia secondo le diversità del punto di vista, dal quale viene esaminato.

Sotto il punto di vista parlamentare, si potrebbe, esagerando, dimostrare che il Parlamento, anche nelle condizioni normali, non è l'organo più atto ad esercitare la funzione legislativa tecnicamente considerata. Ma troppo lontano ci porterebbe tale considerazione di carattere generale, e che ai più potrebbe apparire come una eresia rivoluzionaria.

Però vi sono momenti eccezionali, nei quali si sente la necessità che un organo spedito, energico, disimpacciato da tutte le formalità procedurali intervenga, circondato da forme e garanzie costituzionali, a risolvere con pronta saggezza problemi immanenti e cumulati e aggravati in lunghi periodi di inerzia legislativa e di tormentosa aspettazione.

C'è un demagogismo, onorevoli colleghi, peggiore di ogni altro: quello per il quale ci si rifiuta di vedere la realtà, che cade sotto i nostri occhi: ci si inganna e ci si vuole ingannare. Orbene, senza rifarci addietro nella nostra storia parlamentare, basterebbe esaminare questo ultimo quadriennio per conoscere come e perchè si era diffuso nella coscienza di tutti un senso di profondo disagio, di irrequietezza, onde appariva come una necessità e si invocava l'avvento di un fatto nuovo, che valesse a farci uscire dal groviglio di volontà e di interessi cozzanti, che niuno sforzo riusciva a conciliare e a coordinare nel fine di una forte e serena attività legislativa.

Il decreto-legge imperava: e con esso la maggiore delle illegalità: e tanti se ne fecero che non per tutti si giunse alla conversione.

Si accusarono di debolezza i Governi: e furono deboli, ma, più che per insufficienza di uomini, per inettitudine della Camera a costituire attorno ad un qualsiasi programma una decisa e compatta maggioranza, che ne consentisse la esplicazione.

Onorevoli colleghi, questo è noto, nè la onesta constatazione offende chicchessia, ma denunzia un male, cui la fatta esperienza consiglia di portare sollecito rimedio.

E le difficoltà appaiono tanto più gravi se si guarda a quelle riforme urgenti da troppo tempo ormai indifferibili, alle quali è circoscritta quella somma di pieni poteri, che il Governo domanda; la pubblica Amministrazione e i tributi.

Urge di provvedere alla tanta invocata semplificazione dei pubblici servizi, alla riduzione delle spese, all'aumento delle entrate per giungere, quanto più presto sia possibile, al pareggio del bilancio. E tutti sappiamo, senza bisogno di indicarne le ragioni ben note, come a ciò, in questo momento, si richieda una volontà decisa a fronteggiare la pressione degli interessi particolari, che il Governo ritiene di potere egli solo spiegare.

Ma oltre e al di sopra delle considerazioni di carattere parlamentare, altre si imporrebbero circa le condizioni politiche, nelle quali il Paese si è trovato e si trova.

Ma l'indagine ci sembra superflua, sia perchè troppo noti e recenti sono gli avvenimenti, sia perchè sarebbe ozioso discuterne di fronte al Governo, che, uscito da essi, rappresenta, come ogni evento vittorioso, un pegno di ordine e di tranquillità. Il processo, se mai, dovremmo farlo alla storia, che è troppo palpitante di attualità per poter essere oggetto di sereno giudizio.

Limitiamoci, quindi, a riconoscere la ortodossia costituzionale del disegno di legge e la sua convenienza al momento politico, che attraversiamo. E per queste considerazioni disponiamoci ad approvarlo. Però, onorevoli colleghi, nella approvazione di questo disegno di legge è implicita la piena fiducia nel Governo. (*Bene*).

Ed è naturale che ci si domandi se al Governo, che nel richiedere, sia pure entro limiti determinati, i pieni poteri non ci ha manifestato il preciso programma nè i metodi o i criteri, che seguirà nello esercitarli, si possa consentire tanta fiducia.

E alla domanda io mi sono dato una sola risposta. L'onor. Mussolini ha dichiarato di non avere feticci: nemmeno la libertà, che sarebbe pronto a combattere, quando tralignasse in licenza.

Ciò, per me, significa, onor. Mussolini, che siete ossequente alla libertà, quanto odiatore della licenza, che la nega; e che dinnanzi a noi assumete solenne impegno, e ce ne siete garante, che il vostro Governo, al quale con piena fiducia consegniamo i pieni poteri, ne userà con saviezza, non ne abuserà mai.

Siete gli uomini della libertà; non siete gli uomini della licenza.

Avete anche, onor. Mussolini, invocato dal paese una grande disciplina. Noi accettiamo l'invito, e della nostra disciplina vi diamo con questo atto il primo segno.

La disciplina fu la grande virtù dell'esercito e del popolo, che per essa attinsero insieme la vittoria delle armi e del diritto. E tanto ci sentimmo allora concordi da farci apparire impossibile il ritorno alle antiche divisioni e sentire più acuta e più profonda la tristezza delle nuove contese.

C'ingannammo: ma ancora speriamo, e ancora abbiamo salda la fede che, per la devozione alla Patria, il popolo italiano, anche nei contrasti delle civili competizioni, si stringa in un solo cuore, si raccolga sotto una sola bandiera.

Nel voto unanime, che ieri il Senato vi diede, sono anche, onor. Mussolini, le voci di coloro, che non divisero con voi la fiducia nel movimento, che vi condusse al potere: di coloro, che, pure avendo fra i primi sostenuto l'urto brutale della tragica parodia bolscevica, trepidarono dinanzi alla violenza e la condannarono: ma oggi in nome di tutti, uniti nella sacra disciplina della Patria, invoco e affermo: sia l'Italia, che tutti abbiamo sognato, che voi vedete sorgere davanti ai vostri occhi, sotto l'imperio della vostra volontà, l'Italia, che amiamo, l'Italia, che vogliamo giusta, grande, forte, gloriosa: sia questa Italia, e noi benediremo anche tutte le amarezze, che abbiano potuto contristare il nostro cuore. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato,

riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

ZUPELLI, *della Commissione speciale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *della Commissione speciale*. Onorevoli colleghi. Debbo pregarvi anzitutto a scendere dalle alte sfere del diritto costituzionale e di accettare una modesta parola pratica di uno che non sa fare discorsi dell'altezza di concetti e di forma come quello or ora pronunciato dal nostro collega Berenini.

Parlerò brevemente, anzi mi limiterò a una dichiarazione di voto motivata.

Il Governo chiede i pieni poteri per la riforma tributaria e per le semplificazioni dei servizi statali. Dichiaro subito che, senza esitazione, voterò a favore dei pieni poteri per la riforma tributaria, quantunque in parecchi nostri colleghi ciò urti contro le convinzioni circa i diritti e anche i doveri che in questa materia spettano al Parlamento.

Occorre far presto, agire energicamente e senza riguardi per alcuno; il Governo attuale è idoneo a svolgere tale azione pronta ed energica; i suoi funzionari sono pronti ad aiutarlo nella difficile opera di riprendere le maglie rotte della rete fiscale; a reprimere le evasioni; ad indicare, se occorreranno, aumenti di aliquote e nuovi cespiti di tassazione. A questo la nostra burocrazia finanziaria si è sempre dimostrata volenterosissima e abile. E l'onorevole De Stefani può contare senza restrizione su di essa. Ma non altrettanto accadrà per quanto riguarda la semplificazione delle amministrazioni statali e dei pubblici servizi.

Dal marzo 1921 ho fatto parte prima della Commissione Cassis, per l'inchiesta sulla burocrazia, poi della Commissione parlamentare consultiva, della quale vi ha accennato il collega Berenini, per la riforma delle amministrazioni statali, anzi, di quest'ultima, ero molto indegnamente, il presidente, ma anche prima non ero nuovo alle amministrazioni di Stato.

Orbene, con questo lungo tirocinio ho potuto constatare che i Governi che si sono succeduti

fino ad ora hanno concretato poco quando non hanno fatto opera negativa, e ciò per tre ordini di ostacoli che essi hanno incontrato nella loro azione. Primo ordine di ostacoli: resistenze locali con ripercussioni elettorali e conseguenti pressioni parlamentari; secondo, resistenze sindacali minaccianti scioperi bianchi e rossi; terzo, abili avvolgimenti dell'alta e dell'intima burocrazia, che circondando nelle sue spire i ministri e talvolta incapsulandoli quasi, li hanno condotti, pur con parvenze le più oneste e plausibili, a risultati completamente contrari agli interessi dell'erario e a soddisfacimento invece di interessi particolaristici e talvolta anche individuali.

La rapida successione dei Ministeri, che in quest'Aula l'onorevole Facta definì Ministeri di stagione, la loro debolezza congenita, l'assoluta incompetenza della maggior parte dei membri del Gabinetto che erano preposti alle varie amministrazioni, tutte queste circostanze favorirono il sorgere dei tre ordini di ostacoli ai quali ho accennato.

Dichiaro subito che ritengo che i primi due ordini di ostacoli cioè le resistenze locali e parlamentari nonchè quelle dei sindacati minaccianti saranno da questo governo superati senza esitazione. Governo giovane, sorto dalla forza, saprà superare e saltare queste due barriere senza alcuna difficoltà. Ma non so se altrettanto si potrà dire per l'ultima serie di ostacoli. Qui non si tratta di barriere visibili che sorgono francamente, frontalmente davanti a voi: si tratta di fossi d'acqua dall'apparenza limpida, ma dal fondo melmoso che presentano vortici e presentano buche. Qui occorre grande abilità e la barca del Governo che voi, onorevole Mussolini, avete detto di voler condurre quale timoniere, non esigerà soltanto abilità nel timoniere, ma anche in tutti i membri della ciurma. Abilità e avvedutezza e molta avvedutezza. Occorrerebbe, infatti, per eliminare questa causa di ostacoli che si potesse infondere nella massa degli impiegati quello stesso sentimento di altruismo che voi, onorevole Mussolini, avete saputo infondere nei vostri eroici squadristi. Ma altro ambiente voi dovrete affrontare. Non giovani animosi, non giovani innamorati del gesto eroico esteticamente bello, dovrete affrontare invece resistenze di gente non più animata dalla gioventù:

molte volte dovrete affrontare gente che pensa più alle condizioni della giornata, della vita quotidiana; dovrete affrontare un groviglio di disposizioni precedenti per cui spesso accade che un decreto, fatto in una determinata forma, per i suoi precedenti, viene convertito, nel risultato, precisamente in un senso opposto a quello che si credeva.

I ministri dovranno perciò essere guardinghi quando loro sarà proposto un disegno di legge e di decreto legislativo; dovranno considerarlo articolo per articolo, frase per frase, parola per parola.

Citerò alcuni esempi di avvolgimento del Governo per parte della burocrazia.

Il famigerato decreto 7 giugno 1914, n. 1742, fu presentato sotto la simpatica parvenza dell' « equiparamento ». Ebbene, in che cosa consisteva questo equiparamento? Si diceva: occorre equiparare lo stipendio di qualunque impiegato centrale a quello dell'impiegato dello stesso grado di una amministrazione provinciale che facesse servizio in quella centrale. Sembrava questa la cosa più liscia, più logica, più equa che si potesse immaginare. Orbene, in grazia a questo decreto, i segretari con soli due anni di servizio arrivarono a 14.400 lire, come i viceprefetti! A queste enormità si era arrivati! Orbene, come relatore della legge 13 agosto 1921, in questa aula io ottenni dall'onorevole De Nava, ministro del tesoro del tempo, la promessa che quel decreto sarebbe stato immediatamente revocato. Ma la promessa non è stata mantenuta. La resistenza della burocrazia si manifestò così tenace che fino al 1° novembre di quest'anno questo decreto era ancora in vigore. Non basta: le sue conseguenze ancora oggi non sono completamente distrutte e coloro che beneficiarono abusivamente, diciamo pure, di quel decreto, ancora oggi hanno un vantaggio sui loro colleghi.

Altro esempio. Si presenta una riforma giudiziaria, riforma a cui si era tentato di giungere tante volte dopo il nostro risorgimento. Si trattava di sopprimere delle preture e dei tribunali inutili. Quindi la riforma, in sé, si presentava simpaticamente. Ma vi era annessa una piccola appendice, una riforma dell'ordinamento giudiziario per la quale si veniva a diminuire il limite di età di taluni alti magi-

strati. La Commissione consultiva notò subito che, concepito com'era, il disegno di legge era contrario alla legge del 13 agosto 1921, e quindi diede parere contrario. Il disegno di legge fu immediatamente attuato proprio in quella parte, mentre nella parte della soppressione delle preture, dei tribunali, ecc. ancor oggi non è andata in atto. Non solo, ma quella parte era così malamente studiata, si vedeva talmente che era stata messa soltanto per far passare la prima, che si verificava perfino questo caso: un individuo di un Comune della Sicilia che avesse dovuto presenziare a una udienza della pretura, doveva perdere tre giorni il che vuol dire che perdeva in anticipo la propria causa per le spese che incontrava.

Altro esempio, anche presentato simpaticamente, e questo lo dedico all'onorevole Tangorra; la cointeressenza. Ma questa è artistica! Un decreto del 23 ottobre 1919 istituiva la cointeressenza fra i funzionari delle Amministrazioni statali e lo Stato. È l'ideale, è un concetto modernissimo, industriale, simpaticissimo, si presenta bene. Questa compartecipazione era basata sopra un fondo globale costituito dalle economie verificatesi in ogni amministrazione per risparmio di personale e quindi per risparmio di stipendi. Ma nel 1920 visto che da questo fondo poteva risultare una quota di ripartizione molto misera per la burocrazia, si cambiò sistema, e si trovò un sistema molto più pratico. Si disse senz'altro: sulla spesa lorda, il 10 per cento per ciascun bilancio costituisce il fondo di cointeressenza da ripartirsi fra gli impiegati. Questo portò semplicemente una spesa di 60 milioni all'erario *ipso facto*. Non solo, ma anziché un incitamento alle economie, la cosiddetta cointeressenza era un incitamento agli sperperi. Tale sconcio fu notato dalla Commissione di inchiesta ed io lo raccomando per l'avvenire all'onorevole Tangorra.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. La cointeressenza è finita!

ZUPELLI. Vi sono degli altri casi eleganti. Quell'incorporamento per esempio di certi uffici ferroviari in uffici statali normali, ma fatto con arte, in modo che naturalmente il maggior stipendio dei funzionari ferroviari venisse a portare una simpatica ripercussione sul personale non ferroviario. E poi un altro vantaggio, una tessera ferroviaria permanente per

tutti gli impiegati in organo. Ed avvolgimenti di altro genere potrei citare. Per esempio un sistema per salvare una Direzione Generale pericolante. Si mandano alla Commissione consultiva dieci o 15 piccoli progetti: per combinazione tutti questi progetti si riferiscono proprio a quella direzione generale pericolante e la incaricano della direttiva generale dei servizi ai quali i progetti si riferiscono. Così, a suo tempo, la Direzione Generale avrà assicurato la sua esistenza.

Ho voluto rapidamente accennare a tali abili manovre perchè i ministri si guardino da esse. Non è facile difendersene. Molte volte basta una semplice parola, molte volte basta una frase ambigua, come, per esempio, quella contenuta in quel tal decreto del 7 giugno per cui non si sa se il decreto è applicabile a un dicastero o a due o a tre o a cinque e si è dovuto consultare il Consiglio di Stato e si è fatta una confusione tale e si è destato tale un malumore in tutto l'ambiente burocratico che non aveva goduto che dei vantaggi del decreto che si ebbero le conseguenze che tutti conoscono.

Col disegno di legge che sarà oggi, con ogni certezza, approvato dal Senato viene a cessare la legge del 13 agosto 1921. Quella legge ebbe un merito che ha base negativa direi, ossia mise fine all'ammissione di nuovi impiegati statali. Tale disposizione ha prodotto un effetto utile, reale. Noi abbiamo oggi 8 o 10 mila impiegati in meno di quello che avevamo prima. Ora io raccomando al governo che, nell'esercizio dei pieni poteri, non rinunci a tale clausola della legge del 13 agosto: questa è una clausola sostanziale a cui non bisogna rinunciare per nessuna ragione. Certamente vi sono, vi saranno dei servizi in sofferenza per mancanza di personale, ma non saranno molti. In genere i nostri organici sono pleorici, la mancanza di personale dipende soltanto da complicazioni apportate nei vari servizi: semplificate i servizi e il personale sarà sufficiente nella massima parte dei casi. Sopprimete i tanti ruoli distinti e allora potrete travasare l'eccedenza di un servizio nella deficienza dell'altro ed in questo modo potrete mantenere ferma, inesorabilmente ferma la chiusura dell'ammissione di impiegati nuovi nelle varie Amministrazioni.

Io confido che questo Governo, veramente eccezionale, saprà eccezionalmente mostrare tanta energia quanto occorre per tradurre in atto il difficilissimo suo compito, di semplificare le Amministrazioni statali. Formulo l'augurio, nell'interesse del Paese, che esso riesca, e darò perciò il mio voto favorevole ai pieni poteri richiesti, ma non vorrei, e mi auguro, che non avvenga, che tali pieni poteri dovessero cadere non sul Governo, ma, in qualche caso, sulla burocrazia. (*Approvazioni*).

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ROTA. Onorevoli colleghi, sono stato in forse se tralasciare o no di parlare, specialmente dopo i discorsi pronunziati, ma parlo per giustificare il mio voto favorevole al progetto di legge presentato, voto che do con convinzione; perchè prescindendo dalle disquisizioni politiche e costituzionali che si sono fatte e venendo alla realtà delle cose, l'esperienza di questi ultimi due anni, durante i quali ebbi l'onore e l'onere di far parte delle due Commissioni, l'una presieduta dal senatore Cassis, l'altra presieduta dal senatore Zupelli, nonostante che fossero magistralmente dirette, nonostante il fervore di volontà e di opera che i loro componenti vi davano, esse hanno dati scarsi e quasi nulli risultati; questa esperienza ha radicato in me la convinzione che sia imprescindibile, per poter venire ad una riforma, concentrare nel Governo i pieni poteri; e permettetemi che a conforto del mio parere io adduca quello dell'onorevole Giolitti, il quale, - prescindendo da ogni e qualsiasi considerazione politica è maestro in questa materia - ha manifestato il suo parere favorevole al riguardo.

Senonchè, data la stragrande facoltà che si concentra nel Governo, è imprescindibile che vi siano ministri non solo integri - e su ciò non è d'uopo parlare - e che abbiano di mira esclusivamente gli interessi dello Stato, ma altresì competentissimi nelle singole branche cui sono preposti, che vedano e facciano loro. E a questo riguardo io prendo l'addentellato dalle ultime parole pronunciate dall'onorevole Zupelli. Se i ministri, nei quali si concentra tanto potere, non fanno e non vedono loro stessi, sarà la burocrazia e quindi l'alta burocrazia che farà la riforma di se stessa.

Notino gli onorevoli ministri che il pericolo

non è lieve; e mi sia consentito - perchè le mie parole non vengano tacciate di gratuità - di addurre questo esempio.

Non so se sullo scorcio dell'anno scorso oppure nei primi mesi di quest'anno venne presentato alla Commissione presieduta dal senatore Zupelli un progetto di legge, anzi uno schema di disegno di legge, il quale era stato approvato dal comitato ministeriale su proposta del ministro delle finanze. Questo schema di progetto portava la riduzione di un terzo circa dell'Intendenze di finanza; (se non erro io credo che le Intendenze di finanza da ridurre fossero diciannove). Io prescindo dalla questione tecnicamente dibattuta se le Intendenze di finanza siano da abolire o no. Praticamente però in questo momento, in cui si tratta di riordinare e forse di estendere l'imposta di ricchezza mobile; in questo momento in cui si tratta di dare i criteri direttivi per la liquidazione dell'imposta patrimoniale, di esaurire le pratiche, che sono le più spinose e difficili, per l'imposta sui profitti di guerra; in questo momento, in cui vi è un groviglio di tasse di successione, di registro e bollo, l'unico ufficio che è il propulsore e il regolatore nelle provincie, sia delle Commissioni che consigliano e che deliberano, sia di tutti gli agenti è l'Intendenza di finanza.

Ciò destò naturalmente nella Commissione un vivissimo dibattito e la Commissione concluse col rimandare il progetto al Ministero da cui era partito, suggerendo che la riforma cominciasse dal vertice dell'amministrazione. Il Ministero ritirò il disegno di legge e non se ne parlò più.

Questo vi dica, onorevoli ministri, come sia essenziale e imprescindibile nel disimpegno del gravissimo mandato che vi viene conferito, la vostra azione diretta e non già un'azione subordinata alle informazioni degli altri.

Io non voglio anticipare nè giudizi nè consigli, ma ritengo che la riforma della burocrazia non debba toccare che ben poco alla periferia, dove ci sono gli uffici amministrativi, gli uffici giudiziari e, gli uffici finanziari stremati di personale.

La riforma deve partire dal vertice, la riforma deve partire dal centro; ed ecco perchè, o signori, è imprescindibile che siate voi che questa riforma vogliate fare, siate voi che dovette fare le indagini, siate voi che sentirete

anche giustamente i consigli delle persone autorevoli, esperte che vi stanno a fianco, ma siate voi quelli che dovete vegliare e decidere perchè è il Governo che si è assunta questa gravissima responsabilità.

Io vi parlo così col cuore perchè da questa legge eccezionale ne possa derivare tutto il bene che si deve aspettare e desiderare alla patria. Poichè se voi, onorevoli ministri, sfuggite al pondo di questa grande responsabilità, e vi fidate solamente delle persone che vi sono a lato, dubito che la riforma possa sortire un buon risultato. Ecco perchè, onorevoli ministri, unicamente per questo, io, a sdebito della mia convinzione, ho preso la parola e darò il mio voto favorevole, perchè dai discorsi pronunciati ieri dal banco del Governo, mi riferisco specialmente a quello del ministro del tesoro, onorevole Tangorra, che ho avuto il piacere di avere collega nella prima Commissione, ho tratto la convinzione, che i ministri siano tecnicamente competenti. Ho anche questa convinzione perchè la scelta dei ministri venne fatta non con l'unico criterio della strategia politica dei diversi settori; qui vi sono ministri i quali sono realmente e tecnicamente competenti nelle singole branche a cui sono preposti. E però io confido intieramente che, sia per la loro competenza, sia per la volontà, che hanno dimostrato ieri nei loro discorsi, di voler disimpegnare il loro compito, saranno all'altezza di esso. E queste sono le brevissime ragioni che ho voluto esporre per chiarire il mio voto favorevole ai pieni poteri (*Approvazioni, congratulazioni*).

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, ho voluto dichiarare il mio voto, naturalmente favorevole a questa legge, non per accentuare la mia professione di filofascismo che è di antica data e non ha bisogno di essere ripetuta, ma per riserbarmi in avvenire libertà di giudizio in quelle poche questioni, in cui, senza arroganza, posso permettermi un giudizio.

Le riforme, dirò così, amministrative della pubblica istruzione, l'amputazione spietata, crudele, anzi la distruzione di tutte le strutture e superstrutture dovute, da alcuni decenni in qua, alla cattiva politica, a ragioni elettorali, alla mania morbosa di popolarità; tali riforme

non possono essere fatte se non rapidamente e con pieni poteri. Invece le riforme strettamente scientifiche e didattiche, cioè quelle riforme didattiche e scientifiche che non dipendono esclusivamente dalla cattiva politica di questi ultimi decenni, vanno fatte con calma, con serenità, senza nessuna preoccupazione economico-finanziaria, non come conseguenza, non con concomitanza di riforme economiche e finanziarie.

Solo pochi mesi fa anche il Senato approvò una legge universitaria fatta disgraziatamente in conseguenza di ragioni economiche e finanziarie. Fummo in pochi a combatterla; ma oggi moltissimi dicono che approvarla è stato un vero disastro.

Per grande che sia la mia fiducia nell'attuale Governo, e l'antico affetto per l'attuale ministro della pubblica istruzione, non potrei non aver dubbi ed esitazione, quando i pieni poteri si adoperassero principalmente per grandi riforme di ordine scientifico e didattico. Perciò prego e scongiuro l'onorevole ministro dell'istruzione di porre all'opera sua i limiti che risultano dall'osservazioni che ho fatte. Senza tali limiti temo molto che le riforme non contribuiranno grandemente alla prosperità della nostra scuola che è nei voti così del ministro come nei miei.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero mettere in rilievo un punto essenziale della legge, anche perchè pare che, dalla discussione e dalle relazioni presentate alla Camera e al Senato, non sia stata sufficientemente lumeggiata tale questione. La legge di cui ci occupiamo è sostanzialmente diversa, nonostante l'apparenza, dalla legge del 13 agosto 1921; e perciò non potrò seguire l'onorevole Zuppelli nelle critiche fatte all'applicazione dell'antica legge, in quanto questa è ispirata a un criterio del tutto diverso, e che fu illustrato ieri dall'onorevole ministro Tangorra.

Questa legge mira soprattutto alla riduzione delle funzioni dello Stato; il resto è accessorio. Se le funzioni dello Stato dovessero restare quelle che sono, eliminare molti impiegati sarebbe praticamente impossibile, e in ogni caso di scarso effetto per una vera riforma. Un altro punto essenziale è la estensione dei pieni poteri a tutto un campo che non esisteva nella legge del 13 agosto, e cioè il campo sco-

lastico. La legge del 13 agosto, come era stata formulata dal Ministero Giolitti, e sostenuta davanti alla Camera dal Ministero Bonomi, conteneva un inciso che estendeva alcune facoltà della legge alle scuole e al personale insegnante. Questo inciso fu soppresso dalla Camera dei deputati, mentre il ministro della pubblica istruzione del tempo si trovava occupato in quest'altro ramo del Parlamento, e non poté perciò sostenere di fronte all'altra Camera la opportunità di conservare quelle facoltà concesse al Governo.

Con ciò l'intero campo della pubblica istruzione fu sottratto alla legge del 13 agosto. Invece, con questa legge, si conferisce la piena potestà legislativa anche nei riguardi della scuola; e, contrariamente a quanto ha esposto il collega Vitelli, debbo dire che non c'è altro modo, anche nel campo tecnico e didattico, per giungere ad un utile risultato. Tutto sta a trovare l'uomo adatto; e l'onor. Mussolini, in questo, ha avuto la mano estremamente felice scegliendo un uomo che, alla grande preparazione in tutti i campi delle riforme didattiche, aggiunge una tenacia ben nota e di cui forse potremo sperimentare qualche inconveniente. (*Si ride*). Egli possiede un sistema organico, coerente, logico di riforme. Qualunque sistema, anche se discutibile, può diventare accettabile, e dare ottimi frutti se nel suo insieme può essere sostituito al sistema vigente; mentre anche una buona riforma parziale, se isolata, nel campo di una legislazione che non è coerente alla riforma stessa, non può dare che cattivi risultati. Cito ad esempio quel sistema degli esami di stato che io ho combattuto da questi banchi perchè avulso da un sistema generale e innestato nella legislazione scolastica vigente; mentre potrà dare ottimi frutti se appunto farà parte di un complesso di nuovi ordinamenti della scuola, in modo che la scuola di Stato non abbia più a temere paragoni e confronti con la scuola privata.

Occorre altresì che non si sia costretti a sentire molti pareri di tecnici, che in questo campo danno sempre dei pareri contrastanti; ed è bene che non si continui nel sistema di strappare piccole riforme al Parlamento, dove prevalgono alternativamente tendenze scolastiche contrastanti e non sempre utili al progresso della scuola.

Concludo augurandomi di vedere applicata una riforma organica, anche se alle singole parti di questa riforma non potessi dare intero il mio assenso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Calisse ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato confida che il Governo, per ridurre le funzioni dello Stato e diminuirne le spese, vorrà anche esaminare la questione di un riordinamento dei patrimoni ecclesiastici ».

L'onorevole Ministro della Giustizia, accetta quest'ordine del giorno?

OVIGLIO *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto come raccomandazione: conosco gli studi che si stanno facendo, credo che sia necessario rivedere ed economizzare. Circa i modi, mi riservo ogni decisione a quando si attueranno le riforme che sono connesse con la legge sui pieni poteri.

CALISSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE. Ringrazio l'onorevole Ministro che ha accettato l'ordine del giorno come raccomandazione. Aggiungo soltanto che sull'importante argomento si hanno già utili studi, dovuti principalmente all'eccellente personale del ministero della giustizia, poichè, avendo io udito l'onorevole senatore Zupelli dar consiglio al Governo di diffidare di ogni burocrazia, tranne di quella dell'amministrazione delle finanze, io debbo osservare che tal privilegio non mi sembra meritato da quegli uffici dai quali è uscito quel sistema tributario vigente che anche dal Governo abbiamo udito come sia sfavorevolmente giudicato. V'è il buono e il non buono da per tutto; e il Governo confidiamo che saprà ben fare anche in ciò la necessaria selezione.

PRESIDENTE. Essendo stato l'ordine del giorno convertito in raccomandazione, non occorre votarlo.

Pongo ai voti l'articolo primo nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà conferite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 1921, n. 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Questo articolo terzo prescrive che con la pubblicazione della legge che stiamo per votare cesseranno di esistere la legge 13 agosto 1921 e l'altra successiva di proroga. Ora io domando uno schiarimento o meglio una dichiarazione esplicita al Governo.

La legge dell'agosto 1921 ha prodotto degli effetti in parte permanenti ed irreparabili, in parte anche riparabili. Tali effetti furono cagionati dai provvedimenti presi dal Governo del tempo in forza di detta legge. Il ministro del tesoro ne diede ieri il breve elenco di siffatti provvedimenti, di scarsa efficacia in verità, ad eccezione di uno. È questo il decreto 14 dicembre 1921 circa l'ordinamento giudiziario, che io reputo scorretto dal punto di vista costituzionale, e contiene disposizioni che non sono in armonia con quelle che reggono gli alti corpi dello Stato. Il senatore Zupelli ha già notato qualcuno di questi vizi, ma si potrebbe aggiungere dell'altro. Pur troppo il decreto in parola ha prodotto degli effetti irreparabili che converrà subire; ma altri effetti potranno essere corretti.

Ora la mia domanda si può formulare in questi termini: intende il Governo che i provvedimenti emanati sotto l'egida della legge 13 agosto 1921, e specialmente la riforma giudiziaria, debbano restare intatti, ovvero sottoposti a nuovo esame e revisione in virtù della nuova legge dei pieni poteri?

Perocchè la legge anteriore del 1921, qualunque meno larga di quella che ora discutiamo,

non comprendendo la riduzione delle funzioni statali, pure in fondo era ispirata allo stesso concetto: era una legge di pieni poteri al fine di semplificare l'amministrazione, sopprimere gli organi e gli uffici inutili, ridurre la burocrazia e diminuire le spese. La finalità della legge vecchia e della nuova è dunque sostanzialmente identica; e si potrebbe credere che i provvedimenti presi formalmente pel conseguimento di tale finalità, sebbene nel fatto abbiano avuto tutt'altro effetto, possano essere rispettati dal Governo che viene munito dei nuovi pieni poteri. Ciò non credo, perchè la nuova legge dà ampia facoltà al Governo circa la materia tributaria e circa tutta l'amministrazione. Ma è bene sentire una franca parola sui propositi del Ministero, specie in ordine all'organizzazione giudiziaria.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A me sembra che l'articolo 1 del disegno di legge che sta ora innanzi al Senato non ammetta dubbi. Si chiede con questo articolo il conferimento dei pieni poteri al Governo per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti. Si tratta quindi di investire il Governo della piena potestà di rivedere anche gli ordinamenti giudiziari, sia per quanto si attiene alla riforma delle circoscrizioni, sia per quanto riguarda la disciplina interna della carriera.

Per le circoscrizioni giudiziarie ancora non è stato provveduto in modo definitivo.

Anzi nessun provvedimento è stato pubblicato. Quindi se noi ritenessimo di non poter ritornare sull'argomento, dovremmo in proposito rinunciare ad ogni riforma. Invece noi crediamo che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, debba essere affrontata e debba essere affrontata in pieno.

Non credo ora opportuno dire quali possano essere i criteri precisi e specifici del Governo nei riguardi di questa riforma.

Dico meglio; non ritengo opportuno di prospettare un'analisi minuta perchè sarebbe pericolosa.

Se ora si dicesse chiaro e preciso: questa sede dovrà essere soppressa, quest'altra no, Pare questa terza dovrà essere ridotta, si nel-erebbero infinite resistenze, alle quali

sono certo che sapremmo in ogni modo opporci, ma alle quali potremo più efficacemente fare argine se tali resistenze non si esaspereranno sin dagli inizi. Mi limiterò a qualche accenno approssimativo.

Si è parlato a proposito di riforma delle circoscrizioni, della necessità di una radicale profonda riforma delle circoscrizioni inferiori.

Ecco la riforma per antonomasia della quale si è sempre parlato, quella delle preture. Ebbene anche le preture dovranno essere ridotte. Vi è uno schema di riduzione che fu studiato dai tre precedenti ministri della giustizia; però questo elenco dovrà essere riveduto, avendo anche riguardo alla modificata competenza.

Non deve avvenire che preture inutili sussistano, non giustificate nè dalla ubicazione, nè dal numero degli affari, organi senza funzioni. Non si dovrà procedere però ad una ecatombe spietata ma ad una riduzione e ad un riordinamento ponderati. Bisognerà tener conto che il pretore adempie ad una funzione dirò così anche educativa essendo in luoghi lontani dai grandi centri il simbolo attivo dell'autorità e del diritto.

Si deve dunque procedere con cautela, ma si deve procedere in guisa da non lasciare sedi inerti e perciò completamente inutili.

Ma la riforma dovrà toccare forse più ampiamente i giudici collegiali. I tribunali avranno ridotte le loro funzioni con la elevata competenza dei pretori e i tribunali non hanno alcuna altra necessità di esistenza quando la somma dei loro affari è insufficiente. Io non enuncio la massima del tribunale provinciale, perchè non voglio enunciare massime, nè la massima della corte d'appello regionale nè della casazione unica anche in materia civile. Dico però che questi problemi sono prospettati da tempo e che questi problemi bisogna finalmente affrontare e risolvere coraggiosamente senza rispetto alle tradizioni quando le tradizioni non sono che una forza inerte ostacolante il libero svolgersi di quella che è la pulsante necessità attuale.

Questi problemi non sono stati risolti in base alla legge del 13 agosto, dovranno esserlo per la legge dei pieni poteri se sarà votata dall'Assemblea.

Quanto all'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 14 dicembre, il così detto ordina-

mento Rodinò, osservo che fu registrato con riserva e costituisce perciò, un grave pericolo. Tutti i decreti che si emanano in base ad esso debbono essere alla loro volta registrati con riserva. È tutta una serie di provvedimenti mal-sicuri. Inoltre l'ordinamento giudiziario Rodinò non investe tutta quanta la materia. Vi è una quantità di disposizioni, talora contraddittorie e non ben coordinate che occorre radunare, coordinare, disciplinare. Il problema ha carattere di assoluta urgenza.

Con questo credo aver risposto alle osservazioni e alle domande che mi sono state rivolte e di aver revocati quei dubbi che mi sembra in verità il progetto non autorizzasse.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. La dichiarazione dell'onorevole ministro della giustizia è per me soddisfacente, perchè ritengo che il Governo riesaminerà tutto quanto fu disposto col decreto Rodinò, e spero che si voglia riparare, in quanto sia possibile, alle ingiustizie commesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo terzo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Svolgimento di interpellanza e interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanza e interrogazione.

Il senatore Vitelli interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno « veduta la relazione del soprintendente del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, ora dimissionario, per sapere se egli approva che i ministri dell'istruzione e del tesoro riversino l'uno sull'altro l'obbligo di provvedere, e intanto nè l'uno nè l'altro provveda ai più urgenti bisogni dell'istituto stesso ».

Il senatore Mazzoni interroga il ministro dell'istruzione pubblica « intorno alle intenzioni sue e del Governo affinchè sollecitamente ed efficacemente si provveda al Regio Istituto di studi superiori in Firenze, del quale le difficili condizioni sono ora aggravate dalle dimissioni del soprintendente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vitelli per svolgere la sua interpellanza.

VITELLI. Debbo anzitutto ringraziare l'onorevole Mazzoni che, avendo presentato una interrogazione analoga alla mia interpellanza, l'interrogazione volle abbinata all'interpellanza. E lo ringrazio anche perchè, sapendo io che sull'argomento parlerà anche lui (ritengo almeno che egli debba parlare), potrò così essere molto breve.

In secondo luogo debbo rassicurare alcuni colleghi, i quali non so se abbiano temuto o desiderato che questa interpellanza potesse darmi occasione a manifestare quella mia congenita fobia verso il partito popolare, fobia rimproveratami un giorno, cortesissimamente, dall'onorevole Santucci, il quale, oso sperare, non me la rimprovererebbe oggi. Non credo, per verità, che i lupi siano oggi diventati politicamente innocentissimi agnelli; ma, ad ogni modo, aspettiamo sia sedato l'intestino travaglio che hanno prodotti i moniti del sommo gerarca, le rimostranze di uomini di alta autorità, e le purghe fasciste; e auguriamoci che gli uni e le altre purifichino politicamente l'intero partito. Si tranquillino, dunque, quei miei colleghi, che forse non avevano avuto agio di leggere il testo della mia interpellanza che era ben chiaro.

Alcuni mesi fa i parlamentari residenti in Firenze mi invitarono ad unirmi a loro nella richiesta di non so più quanti milioni per l'assetto edilizio di quell'Istituto di studi superiori. Sapevo benissimo che i milioni richiesti erano veramente necessari; sapevo che senza quei milioni le costruzioni già intraprese avrebbero subito deterioramenti tali da aumentare enormemente le spese in avvenire; ma nonostante prima di firmare volli consultare alcuni dei più autorevoli ed assennati colleghi del Senato, ed essi mi consigliarono di firmare, quale che fosse la ripugnanza mia e loro di chiedere milioni all'erario, nelle condizioni presenti. Ed io firmai, nè mi pento; ma avrei a pentirmi amaramente, se ripetessi oggi le richieste di allora. Le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio (che non vedo; ed è bene non sia presente, perchè non sembri che io gli faccia la corte) e quelle dei suoi colleghi ci assicurano che il proposito di grandi e reali economie sarà energicamente tradotto in atto. Maggiore è, quindi, oggi il nostro dovere di non

chiedere se non spese assolutamente indispensabili e improrogabili. Tali appunto sono le spese che voglio provocare con questa interpellanza; ove, infatti, queste spese fossero negate, come conseguenza si avrebbe la totale rovina di un grande istituto di alta cultura.

Ma la mia interpellanza fu presentata qualche mese fa, e naturalmente si riferiva al passato Governo e al Presidente del passato Governo. Potrei, è vero, svolgerla anche oggi con dure parole per il Governo d'allora; nè credo me ne farebbe aspro rimprovero l'onorevole Presidente del Consiglio. Dopo tutto, mostrerei di avere imparato da lui lo bello stile, che se tanto onore ha fatto a lui, neppure a me farebbe disonore quando neppure io ricorressi ad eufemismi per caratterizzare il modo di procedere dei precedenti Governi. Tuttavia, preferisco sopprimere ogni polemica, sopprimere persino la cronaca della quistione che è ora portata innanzi al Senato; e riduco l'interpellanza a due semplici domande, alle quali l'onorevole ministro della pubblica istruzione vorrà — ne sono sicuro — rispondere lui, invece del Presidente del Consiglio.

Prima domanda. Quando il Governo avrà avuto i pieni poteri, che, a mio giudizio, non può non esigere per restaurare le finanze dello Stato, sopprimerà senz'altro l'Istituto di studi superiori di Firenze?

Seconda domanda. Se il Governo non commetterà questo, che, a mio giudizio, sarebbe un delitto, vorrà che l'istituto compia la sua funzione, che è stata da sessant'anni quella che è stata e che l'onorevole ministro della pubblica istruzione personalmente conosce?

Ma una sola considerazione non voglio sopprimere. È naturale che spesso abbiano occasione di discutere fra loro il ministro del tesoro e gli altri ministri; ma che il pubblico venga a conoscenza di questi — chiamiamoli così — dissensi, e il ministro X e il ministro Y rendano responsabile di ogni male il ministro del tesoro cercando di liberare se stessi della responsabilità che ad essi tocca, e viceversa il ministro del tesoro faccia altrettanto, mettendo in piazza l'incapacità del suo collega a trovare nei fondi del proprio bilancio quello che occorre, non mi pare buon sistema di Governo; e spero che i ministri presenti non vorranno seguire i non belli esempi dei ministri passati.

L'immagine di un ministro del tesoro esposto, come un San Sebastiano, alle frecce di tutti gli altri, sarà seducente per qualche tempo, ma si finisce sempre con lo scoprire che certe resistenze sono efficaci contro le richieste giuste, vane ed irrisorie contro le altre. E l'autorità di tutto il Governo ne scapita. Non essendo presente il Presidente del Consiglio, voglia l'onorevole ministro dell'istruzione comunicargli questa osservazione. E per ora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Il benevolo accenno che l'onorevole senatore Vitelli, nostro amato maestro, ha voluto fare degli anni da me passati all'Istituto superiore può essere un indizio dell'interessamento personale con cui io dovevo considerare e ho considerato questa questione appena messo piede nel Ministero della pubblica istruzione.

Fino agli ultimi giorni dell'ottobre scorso, la questione, la quale si era venuta sempre più complicando, e di cui mi pare inutile fare la storia qui in Senato, era assolutamente insolubile. Potrei, nel rispondere alla parte sostanziale dell'interpellanza del senatore Vitelli, limitarmi a comunicare al Senato che la questione, per quanto era possibile nel momento presente dell'economia nazionale, è ora risolta. Vale a dire, il Governo ha già consentito e provvederà presto al pagamento di 300 mila lire, che era la parte voluta dall'Istituto superiore di Firenze per il rimborso degli aumenti da esso dovuti pagare dal 1° maggio 1919 ad oggi al personale non contemplato nella legge 19 luglio 1909 n. 496 oppure assunto oltre gli organici dell'Istituto vigenti all'atto della legge medesima, in corrispondenza degli aumenti concessi al personale delle RR. Università. Ed ho anche assegnato un maggior contributo annuo di lire 300,000 per le spese di funzionamento dei gabinetti e laboratori, in analogia degli aumenti delle dotazioni degli altri Istituti universitari non autonomi, accordati per effetto della legge 6 settembre 1921, n. 1404.

Quanto all'ammonimento, sebbene qualche dura parola, il senatore Vitelli abbia voluto adoperare sol per imitare quel bello stile di cui egli si dice ammiratore, quanto all'ammo-

nimento che ha voluto fare ai vari membri del Governo, perchè, come accennava nella sua interpellanza, non si scambiassero le responsabilità del loro operato, posso dare il più sicuro affidamento che nè da parte mia, nè da parte del collega del Tesoro, c'è alcuna disposizione a procedere su questa via. Solamente vorrei pregare il senatore Vitelli e i suoi colleghi e le sovrintendenze e così tutti gli altri preposti agli Istituti che nel trattare questioni economiche che sono di difficilissima soluzione in questo momento, non avessero eccessive impazienze, specialmente quando queste impazienze si esercitano, non solo sui singoli Ministeri e sul Governo, ma anche sulle direzioni od uffici del Ministero. Perchè è naturale che allora vengano fuori queste risposte che non sono risposte definitive, delle quali il Governo possa assumere la responsabilità, ma solo frammentarie.

Alla domanda che mi ha rivolto: « Nell'uso dei pieni poteri intende il ministro conservare l'Istituto di Firenze? », non ho nessun dubbio a rispondere affermativamente. Come per la grande parte dei nostri Istituti, che sono il Palladio delle nostre istituzioni, della nostra coltura scientifica, non può essere mai venuto in mente ad alcuno che debba una volta cessare di vivere questo glorioso Istituto a cui ha appartenuto così degnamente il nostro senatore Vitelli e in cui anch'io mi onoro di essere stato almeno come scolaro.

L'Istituto Superiore di Firenze non ha nulla da temere per questo riguardo. Ma la domanda che più e certamente interessa il senatore Vitelli è la seconda. Deve funzionare questo Istituto? Non c'è dubbio, tutti gli istituti che saranno conservati debbono funzionare; ma c'è modo e modo di funzionare. Su questo punto io richiamo l'attenzione del senatore Vitelli e del Senato. Si tratta di una questione gravissima, che si è venuta sempre più aggravando, riguardante l'ordinamento degli Istituti superiori che non hanno avuto tutta la autonomia che sarebbe stata necessaria allo svolgimento dei loro principî ed al loro indirizzo e che d'altra parte non hanno voluto, o non hanno potuto mettersi, come gli altri istituti di istruzione superiore, sotto la tutela dello Stato.

Questa semi-autonomia ha avuto come effetto uno sviluppo che è stato sempre molto più ra-

pido dello sviluppo delle condizioni economiche che avrebbe dovuto rendere possibile l'incremento degli Istituti. Nel caso particolare dell'Istituto superiore di Firenze coloro che ne sono a capo e che ne sono responsabili, intesa questa parola parola nel senso buono e nel senso cattivo, per ciò che si riferisce all'onore e all'onere, debbo dire che troppo spesso sono andati più avanti di quanto potevano; sia pure per la lodevole loro passione e per il loro interessamento per l'istituto. Troppo spesso cioè sono andati più avanti di altri istituti universitari ai quali direttamente provvedeva lo Stato. Potrei, se questa fosse la sede più opportuna per far ciò, presentare alcuni dati, dai quali risulterebbe a colpo d'occhio quanto si è speso per talune facoltà dell'Istituto di Firenze rispetto ad altre Facoltà universitarie.

Ed io debbo dire come professore che appartiene ad una Università, che posso esser lieto e che posso invidiare quell'Istituto di studi superiori; ma è un fatto che non si può non tener conto di questi vantaggi che gli istituti per il loro regime autonomo hanno potuto conquistare di fronte agli istituti dello Stato.

Dunque quest'istituto sarà conservato. Ma come dovrà funzionare? Noi abbiamo una convenzione fra Stato, comune e provincia per il mantenimento di questo Istituto: l'ultima è quella del 1913 che è stata ritoccata per rendere possibile la costruzione di quegli edifici cui ha accennato il senatore Vitelli, quando ha detto che pose la sua firma a una domanda da autorevoli parlamentari rivolta al Governo per la richiesta di parecchi milioni (che sarebbero, mi pare, 13) per la costruzione di questi edifici, ma che se oggi fosse invitato nuovamente a firmare, esiterebbe a farlo. Una simile richiesta sarà lodevole avendo mente allo sviluppo dell'Istituto di Firenze; ma non è approvabile nè avuto riguardo alle condizioni generali dello Stato, nè avuto riguardo alle condizioni normali nelle quali si trovano gli altri istituti e Facoltà universitarie.

Io posso dire che l'Istituto di Firenze dovrà essere conservato e dovrà funzionare; ma dovrà funzionare con quella larghezza che dallo Stato potrà esser consentita. Dunque la convenzione è da rivedersi, e bisogna che per queste somme ingenti per le quali è venuta impaziente richiesta, lo Stato si metta d'accordo

con gli enti locali per esaminare quel che si può fare.

Chiedere si può, ma non è ugualmente facile togliere di mezzo i motivi di tutte queste proteste, le quali potrebbero determinare rapporti spiacevoli fra Governo ed Istituto. Di ciò io vivamente mi dorrei, perchè deve esserci sempre pieno accordo fra chi è a capo della pubblica istruzione e coloro che soprintendono a quegli istituti di cultura, fra i quali certamente tiene un altissimo posto l'Istituto superiore di Firenze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelli per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

VITELLI. Non so dire se le somme indicate dall'onorevole ministro rappresentino quanto basti per i più urgenti bisogni. Ma certamente egli ha dato tutto quello che gli era per ora possibile; e, tenuto conto del suo buon volere, debbo dichiararmi interamente soddisfatto.

Debbo però contestare una affermazione (*commenti, rumori*).

L'onorevole ministro ha detto che l'Istituto di studi superiori in Firenze si è esteso più di quello che avrebbe dovuto, che ha fatto insomma il passo più lungo della gamba. Ebbene, io credo di avere il diritto e il dovere di rispondergli in un modo molto generico, domandandogli se lo Stato italiano ha speso finora per l'Istituto di Firenze quello che ha speso per altri Istituti simili e di egual rendimento. Di più, l'onorevole ministro è ritornato sulla mia ripugnanza a firmare oggi un ordine del giorno con cui si chiedevano parecchi milioni, e ha detto che questa era una cosa non senza importanza, se mi ero accorto io stesso che non era il caso di richiederli. Ora non voglio togliermi questo merito di resipiscenza, ma è anche un po' merito vostro, onorevoli ministri; siete voi oggi che avete dato un altro tono alla nostra anima. Prima si chiedeva, perchè tutti chiedevano (*si ride*), e pareva persino demerito non chiedere.

In conclusione, ripeto, che il ministro, quali che siano le somme concesse, certamente ha concesse tutte quelle che poteva concedere...

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le ultime richieste sono state soddisfatte.

VITELLI. E allora le somme concesse basteranno a far fronte ai bisogni più urgenti del nostro Istituto.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Sull'ordine dei lavori.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. All'ordine del giorno sono iscritti due disegni di legge, l'uno: « Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, numero 115 portante modificazioni alle norme concernenti i risarcimenti di guerra » e l'altro: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina ». Uno di questi disegni di legge stabilisce la data del 31 dicembre 1922 per avere determinate facilitazioni.

È necessario perciò che il Senato prima di prendere le vacanze proceda alla discussione e alla votazione di questi due disegni di legge, che hanno già avuto il suffragio dell'altro ramo del Parlamento.

Considerata l'ora tarda e tenuto conto che si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per la concessione al Governo dei pieni poteri, io mi permetto di fare proposta perchè il Senato tenga seduta anche domani, per discutere e votare i due disegni di legge che ho ricordato.

Voci. No, no. (*Commenti; interruzioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Mayer propone di procedere immediatamente alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la concessione al Governo dei pieni poteri e di rinviare a domani la discussione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Poichè l'ora non è ancora tarda, non sono che le 17 e mezza, propongo che si proceda oggi stesso alla discussione dei disegni di legge di cui ha parlato l'onorevole senatore Mayer. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte: una di procedere subito alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la concessione al Governo dei pieni poteri e degli altri due disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta, e l'altra di procedere oggi stesso, dopo questa votazione, alla discussione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Pongo ai voti la prima proposta. Coloro, che credono che si debba procedere subito alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la concessione al Governo dei pieni poteri e degli altri due ieri approvati per alzata e seduta, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la seconda proposta, cioè, di procedere oggi stesso, dopo la votazione a scrutinio segreto, alla discussione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta è approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la concessione al Governo dei pieni poteri e degli altri due disegni di legge per l'esercizio provvisorio.

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di fare l'appello nominale.

SILI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Ritiro di un disegno di legge.

CAVAZZONI, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il Regio decreto 23 novembre 1922 col quale si autorizza il ritiro del disegno di legge n. 522, concernente il « Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro », comunicato al Senato il 5 agosto ultimo scorso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale del ritiro di questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Apolloni, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Calabria, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Cito Filomarino, Clemente, Colonna Prospero, Corbino, Credaro, Curreno.

D'Alife, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De Novellis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Dnrante.

Einaudi.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Foà, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lamberti, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano-Eranco D'Aragona, Millo, Montresor, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci de Calboli, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Queirolo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schanzer, Schiralli, Sechi, Sili, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vanni, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Mondrone, Vitelli.

Zappi, Zupelli.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non ancora approvati (N. 535):

Senatori votanti	196
Favorevoli	173
Contrari	23

Il Senato approva.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 (N. 536):

Senatori votanti	196
Favorevoli	177
Contrari	19

Il Senato approva.

Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione (N. 540):

Senatori votanti	196
Favorevoli	170
Contrari	26

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922 » (N. 502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115, portante modificazioni alle norme concernenti i risarcimenti dei danni di guerra, con le modificazioni seguenti:

Art. 1.

Al fine di accertare e liquidare le indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra giusta il testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e le successive modificazioni, i presidenti delle Commissioni giudicatrici, gli intendenti ed i direttori provinciali di finanza, gli agenti e i referenti delle imposte, i ricevitori del registro, gli ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o dal Ministero delle terre liberate, hanno potere di interrogare i danneggiati, citare e sentire testimoni, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare gli atti di tutti i pubblici uffici e chiederne copia.

Art. 2.

All'articolo 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.

Art. 3.

All'articolo 30 del testo unico modificato con Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente:

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a lire 50,000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri;

di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal ministro della giustizia, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal ministro di giustizia, di tre membri designati dal ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate, di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti, delle deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Trentino. Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati fra i rappresentanti di quella provincia, nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto.

Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali dovrà essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni del deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati o le decisioni non suscettibili di gravami in via ordinaria, quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso o disconosciuto in tutto o in parte il diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre centomila lire.

Sono escluse dalla revisione di cui nel comma precedente, le omologazioni dei concordati e le decisioni non suscettibili di gravame in via ordinaria quando il loro importo sia inferiore alla somma di lire venticinquemila se si tratti di beni mobili e di lire quarantamila se si tratti di beni immobili, comprensiva questa, nel caso di danni ad immobili, del coefficiente di aumenti cui all'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

La denuncia, che non sospende la esecutorietà della decisione, deve essere prodotta entro novanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure, per le decisioni già emesse, dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge.

Art. 5.

L'articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente:

Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle lire 500,000 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia.

L'accennato limite di lire 500,000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.

Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle lire 500,000 demandata al Ministero per le terre liberate, ai termini dell'articolo 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.

Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate, innanzi alla quale il danneggiato avrà diritto di essere sentito e potrà proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso.

Le indennità per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia, saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.

Art. 6.

Il ministro del tesoro e quello delle terre liberate possono incaricare funzionari in qualità di ispettori per la vigilanza sulle operazioni di liquidazione e pagamento dei danni di guerra. Questi funzionari hanno facoltà:

a) di ispezionare tutti gli uffici amministrativi addetti alle operazioni e le segreterie delle Commissioni giudicatrici;

b) di eseguire direttamente indagini e dare istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni;

c) di assumere la rappresentanza dell'amministrazione avanti le Commissioni con la facoltà di fare anche istanza pel rifiuto di omologazione a concordati conchiusi;

d) di promuovere le determinazioni demandate al Ministero del tesoro ed a quello delle terre liberate dal precedente articolo 4 ed i ricorsi di cui all'articolo 3.

Il Ministero del tesoro di concerto con quello delle terre liberate potrà ripartire in zone il territorio danneggiato. A ciascuna di tali zone sarà assegnato un ispettore con le funzioni suddette.

Art. 7.

I danneggiati che, invitati, si rifiutino di dare, oppure diano false le notizie per recuperare oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici, saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennità relativamente agli oggetti medesimi.

Art. 8.

Gli articoli 3 e 4 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523, sono modificati nel senso che spettano al Comitato l'esame e l'approvazione del lato tecnico dei progetti di opere e forniture di importo superiore a lire 50,000.

Il precedente comma si applica all'approvazione di progetti di opere di ricostruzione e di riparazione da eseguire od eseguiti direttamente dagli enti stessi.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal ministro del tesoro, di concerto, col ministro delle terre liberate.

Le deliberazioni degli uffici per le ricostruzioni debbono essere comunicate di volta in volta al Ministero delle terre liberate ed a quello del tesoro; così pure devono essere comunicati gli elenchi dei progetti e delle forniture di un importo inferiore a 50 mila lire.

Art. 9.

Le opere di ricostruzione e di riparazione nell'interesse degli enti locali, ai termini dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e del Regio decreto 6 ottobre 1919,

n. 2094, devono essere eseguite, direttamente dagli enti interessati delle vecchie e delle nuove provincie, o dagli uffici locali per le ricostruzioni qualora gli enti ne faciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministero del tesoro in sede di autorizzazione degli impegni per il rimborso delle somme spese dagli Enti locali per i lavori da essi eseguiti in dipendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se le spese fatte rientrano fra i danni di guerra ed in quale misura.

Art. 10.

Alle chiese, regolarmente officiate prima della guerra, site in frazioni, che per il numero degli abitanti e per la distanza della frazione dal centro principale o da altre frazioni risultino necessarie per l'esercizio del culto pubblico, è fatto ai fini della ricostruzione lo stesso trattamento delle chiese parrocchiali.

Art. 11.

Quando si tratti di mobili industriali la deduzione per deprezzamento di vetustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 12.

L'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 1919, n. 497, è sostituito dal seguente:

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è soggetto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che l'esercita di concerto con quelli delle terre liberate e dell'industria e commercio.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per quanto concerne le modificazioni introdotte nel Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; l'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, numero 1263, modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina ». (Numero 354-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina ».

Questo disegno di legge fu già approvato dal Senato, la Camera dei deputati vi portò alcune modificazioni ed oggi ritorna al nostro esame.

Vi sono due relazioni: una della maggioranza della Commissione, la quale propone di mantenere integralmente il testo quale fu votato dal Senato; l'altra della minoranza, la quale propone di accettare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Il ministro della guerra ha dichiarato di essere consenziente con le proposte della maggioranza dell'Ufficio centrale e chiede al Senato di approvare il testo quale fu già deliberato dal Senato stesso, e sul quale quindi si apre la discussione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina, aggiungendo dopo il secondo comma dell'articolo unico il seguente: « Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra o della marina ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio, anche se non abbiano compiuto 25 anni di età, gli ufficiali che hanno partecipato alla guerra, e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, *presidente dell'Ufficio centrale*. Dal momento che il ministro della guerra ammette quanto ha proposto la maggioranza dell'Ufficio centrale, io rinuncio a qualunque discussione e non ho altro da dire.

FRACASSI, *relatore della minoranza dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI, *relatore della minoranza*. Io nella mia relazione propongo che venga votato il testo come venne modificato dalla Camera dei deputati. Ma, evidentemente, se la maggioranza dell'Ufficio centrale è contraria al testo votato dalla Camera dei deputati e se i due ministri militari sono favorevoli alle proposte della maggioranza, sarebbe inutile da parte mia il persistere nella mia proposta. So però che anche il relatore della maggioranza è convinto che è giusto prendere in questa materia, dei provvedimenti anche a favore degli ufficiali che hanno fatto la guerra e che il relatore stesso intende fare alcune raccomandazioni ai ministri della guerra e della marina perchè facilitino la sistemazione di situazioni che da quel periodo derivano.

Io mi associo quindi vivamente al pensiero ed alle raccomandazioni che il relatore della maggioranza farà in proposito e che sono di pronta attuazione grazie ai pieni poteri che abbiamo testè concessi al Governo.

MORRONE, *relatore della maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *relatore della maggioranza*. Le ragioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio centrale ritiene di non poter addivenire alle varianti apportate dalla Camera dei deputati sono accennate nella relazione. Qui rispondo al relatore della minoranza, al quale sembra che un trattamento di favore si voglia fare ai sott'ufficiali in confronto degli ufficiali.

I sott'ufficiali durante la guerra, a differenza degli ufficiali e dei soldati, non potevano prender moglie.

Era giusto che nel periodo post-bellico si pensasse ad agevolare, nei riguardi della auto-

rizzazione al matrimonio, una così benemerita classe di militari e così venne il decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 2379. Ma detto decreto, notate bene onorevoli colleghi, abbassa in modo permanente il numero di anni di servizio occorrenti ai sott'ufficiali per ottenere l'autorizzazione per contrarre matrimonio; invece il disegno di legge che ora è in esame riguarda disposizioni a favore di ufficiali che non hanno compiuto il 25° anno di età limitatamente al tempo di guerra. Sono quindi due leggi che trattano la stessa materia: il matrimonio dei militari; ma la prima inizia un periodo di opportune agevolazioni mentre la seconda chiude un periodo di eccezione e perciò non sono confrontabili per stabilire chi sono stati maggiormente favoriti, i sott'ufficiali o gli ufficiali.

Vi è anche da considerare che la legge sullo stato degli ufficiali è diversa da quella sullo stato dei sott'ufficiali; mentre quest'ultima consente la riammissione in servizio sotto date condizioni, nella legge sullo stato degli ufficiali la riammissione in servizio dei dimissionari volontari non è contemplata. E perciò la maggioranza dell'Ufficio centrale insiste perchè le due aggiunte votate dalla Camera dei deputati non siano approvate.

Tuttavia essa, per le conoscenze che ha, deve pregare l'onorevole ministro di adottare tutti quei temperamenti che consentono di regolare la situazione di quei bravi ufficiali che aspettano l'approvazione della legge per sistemare la loro condizione che certamente sarebbe già stata sistemata se la Camera non avesse modificato il testo della legge quale fu approvato nella tornata del 10 maggio c. a.

DIAZ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Concordo pienamente nelle considerazioni esposte dal relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale ed accolgo ben volentieri la raccomandazione fattami di cercar modo di provvedere alla sistemazione di questi ufficiali che si trovano in condizioni eccezionali rispetto alla situazione di famiglia.

Come è mio dovere di tutelare la disciplina ed il rispetto delle leggi, è anche mio dovere di aiutare tutti quelli ai quali, nell'ambito delle mie facoltà, è possibile giovare.

Accetto quindi di buon grado la raccomandazione formulata dall'onorevole senatore Morrone (*Approvazioni*).

MORRONE, *relatore della maggioranza*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, numero 1394 che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, N. 600 » (N. 343).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina chiede che sia discusso il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, ne dà lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1394.

(*Omissis*).

Art. 1

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale n. 600 del 25 marzo 1917, e prorogate con Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, avranno effetto fino al 31 dicembre 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ricordo al Senato che a questo disegno di legge è annessa una petizione sulla quale deve riferire l'Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pozzo.

POZZO, *relatore*. Poichè sul disegno di legge non vi sono dissensi, non occorrerebbe che il relatore intervenisse per tediare il Senato, ma poichè al disegno di legge è connessa una petizione, sulla quale il Senato, per consuetudine, se non per espressa disposizione di regolamento, non può deliberare senza una relazione orale, oltrechè scritta, riferirò sulla petizione, e anche sul disegno di legge, per la connessione che vi è tra l'una e l'altro.

Si tratta di questo. Con un decreto luogotenenziale del marzo 1917 sono state approvate le norme per l'esercizio del diritto di preda durante la guerra, sospendendosi l'applicazione delle disposizioni al riguardo contenute nel codice per la marina mercantile. Quelle norme dovevano durare fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, e quindi, in base alla legge del settembre 1920 con la quale venne approvato il trattato di pace coll'Austria e al relativo regio decreto, pure del settembre 1920, col quale per ogni legale effetto fu dichiarato cessato lo stato di guerra col 31 ottobre 1920, avrebbero dovuto durare sino a tutto aprile 1921. Ma entro questo termine non poterono essere esaurite le pratiche che erano pendenti, specialmente quelle per il rilascio di talune prede, come il Governo ne aveva facoltà, in via equitativa, di grazia o di indulto che dir si voglia, dato il concorso di speciali circostanze. Ciò stante il Governo emanò un decreto di proroga per altri tre mesi, ma anche entro questo termine non poterono essere esaurite tutte le pratiche, ed allora il Governo provvide con un secondo decreto di proroga fino a tutto dicembre 1921.

Il primo decreto di proroga è già stato convertito in legge dal Senato, ed ora si tratta di convertire in legge anche il secondo.

Vengo ora alla petizione.

Certi Antonio Eugenio Dreher, cittadino austriaco domiciliato in Trieste, e Vittorio Saccon da Pola, hanno inoltrato una petizione al Senato, la quale, per disposizione del regola-

mento, anzichè alla Commissione delle petizioni, è stata rinviata all'Ufficio centrale incaricato di riferire sul disegno di legge per la conversione in legge del secondo decreto di proroga, stante la connessione che la Presidenza del Senato riconobbe fra l'una e l'altro.

Cosa chiedono questi signori? Chiedono che il Senato voglia prostrarre, cioè far rivivere le norme relative all'esercizio del diritto di preda di cui ho parlato, affinchè il Governo possa essere facoltizzato a rilasciare un *yacht* stato sequestrato nel porto di Fiume addì 4 dicembre 1918. La Commissione dei danni marittimi di guerra, cui i petenti ricorsero, dichiarò non essere luogo a provvedere, ritenendo che l'*yacht* fosse stato posto in stato di cattura un mese innanzi, tosto dopo l'armistizio, dalla nave da guerra *Emanuele Filiberto* apparsa in quel porto addì 14 novembre 1918. La decisione della Commissione dei danni marittimi di guerra venne dagli interessati denunciata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e pende tuttora il relativo giudizio. Tuttavia la petizione per scrupolo è stata comunicata per schiarimenti al ministro della marina, il quale ha risposto come dalle note che sono contenute nella relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato. In sostanza il ministro della marina ha dichiarato che non intende di esercitare ulteriormente la facoltà di rilascio e che, però non è il caso di far rivivere norme che ormai hanno cessato di esistere.

Di fronte a queste dichiarazioni del ministro della marina, l'Ufficio centrale ha considerato che sotto l'aspetto giurisdizionale il Senato non può e non deve intervenire, sotto l'aspetto equitativo di o grazia o indulto, non sia il caso di rinvestire il Governo di un potere discrezionale che esso ha già dichiarato di non voler ulteriormente esercitare, epperò propone sulla petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione al Senato dai sigg. Antonio Dreher e Vittorio Saccon relativamente alla proroga ulteriore del termine fissato dal disegno di legge in discussione.

Pongo ai voti la proposta dell'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis a fare l'appello nominale per questa votazione.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Berio, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimatei, Cito Filomarino, Civelli, Corbino, Credaro, Curreno, Cusani Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto De Blasio, De Cupis, Del Giudice Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D' Ovidio Francesco, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris, Carlo, Ferrero Di Cambiano, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazzoni, Me-

lodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pansa, Passerini Angelo, Paolucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Salata, Schanzer, Sechi, Sili, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torraça, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 (N. 502):

Senatori votanti	161
Favorevoli	150
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina (N. 354-C):

Senatori votanti	161
Favorevoli	144
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio

del diritto di preda approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600 (N. 343):

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Proposta del ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Propongo che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione per l'esame del disegno: « Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » (N. 493).

Il Governo si riserva di presentare emendamenti a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro dell'industria e commercio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Procederò in seguito alla nomina di questa Commissione.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogo l'onorevole ministro delle finanze per sapere se egli intenda esaminare le questioni relative al terreno, preso in enfiteusi dall'Olanda per la coltivazione della china, specie nei riflessi dei dubbi e delle osservazioni sollevate in Senato durante la discussione del disegno di legge sui pieni poteri.

Lusignoli.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se sia vero che sono stati corrisposti gli stipendi a professori che hanno per interi anni scolastici disertato la scuola universitaria, nè hanno partecipato ai lavori degli esami.

E, nel caso, quali provvedimenti intenda adottare per far cessare sistemi che sarebbero in contrasto anche con evidenti ragioni morali.

Lusignoli.

Convocazione del Senato a domicilio.


PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.35).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche



CXXVIª TORNATA

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Schinà, Masci, Visconti di Modrone, Massarucci e del ministro Tangorra)	4343
Oratori:	
PRESIDENTE	4343
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze e del tesoro</i>	4346
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4346
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	4347
Comunicazioni del Presidente	4342
Comunicazioni del Presidente del Consiglio	4341
Oratori:	
PRESIDENTE	4341
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	4341
Congedi	4342
Disegni di legge (Ritiro di)	4347, 4353
Interrogazioni (Annuncio di)	4353
(Risposta scritta ad)	4356
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti)	4342
Relazioni (Presentazione di)	4343, 4347, 4353
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
PRESIDENTE	4353
FRASCARA	4353

La seduta è aperta alle ore 15.15.

(È presente S. A. R. il principe Amedeo Duca delle Puglie. Nella Tribuna Reale assiste alla seduta S. A. R. la Duchessa di Aosta).

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno *interim* per gli affari esteri e i ministri delle finanze e tesoro, della guerra,

della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri*. Ho l'onore di comunicare al Senato che le loro Maestà il Re e la Regina, il giorno 5 febbraio sono state liete di accordare il loro gradimento al fidanzamento della loro figlia, S. A. R. la Principessa Iolanda col conte Carlo Calvi di Bergolo, capitano di cavalleria, bombardiere in guerra, decorato al valore e ferito.

PRESIDENTE. (*I ministri e i senatori si alzano*). Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della gradita comunicazione. Il Senato partecipa alla gioia della Famiglia Reale con lo stesso animo con cui i Sovrani in ogni circostanza partecipano alle gioie ed ai dolori della Nazione. (*Applausi vivissimi e prolungati anche dal pubblico delle tribune*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri.* Mi onoro di annunciare al Senato che S. M. il Re con decreto 21 dicembre scorso anno, accettò le dimissioni rassegnate dal compianto onorevole prof. Vincenzo Tangorra dalla carica di Ministro segretario di Stato per il Tesoro, dando incarico all'on. Alberto De Stefani, ministro segretario di Stato per le finanze, di reggere per *interim* il Ministero del tesoro; con successivo decreto Reale 31 scorso dicembre il Ministero del tesoro è stato soppresso, e le attribuzioni ad esso spettanti sono state trasferite al Ministero delle finanze al quale sono stati assegnati due Sottosegretariati di Stato oltre quelli delle Pensioni di Guerra e assistenza militare; con Regio decreto pure del 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie di Stato è stato sciolto e le attribuzioni ad esso spettanti sono state affidate ad un Commissario straordinario nominato nella persona dell'on. dott. Torre Edoardo, deputato al Parlamento; con Regio decreto 25 scorso gennaio è stato istituito il Commissariato per la Aeronautica; e con decreto pari data S. M. il Re mi ha nominato Commissario per la Aeronautica, e Vice-Commissario ha nominato l'onorevole Aldo Finzi, sottosegretario di Stato per l'Interno.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i senatori: Badaloni di giorni 15, Orlando di giorni 4, Sormani di giorni 10.

Se non ci sono osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Messaggi

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di dar lettura dei messaggi pervenuti dal Presidente della Corte dei Conti.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Roma li 9 dicembre 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco

delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1922.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma, li 22 dicembre 1922.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1922.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma li 16 gennaio 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di dicembre 1922.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma, li 30 gennaio 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1923.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma, li 7 febbraio 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1923.

« Il Presidente
« PEANO ».

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha trasmesso la relazione della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra.

La relazione sarà stampata e distribuita.

Il presidente della Commissione parlamentare permanente di vigilanza sulle ferrovie dello Stato ha trasmesso la relazione sui risultati dell'esercizio ferroviario 1920-21.

Detta relazione è stata già stampata e distribuita.

Il Senato dovrà poi deliberare se debba essere stampata anche la relazione relativa alle terre liberate, precedentemente presentata.

Il ministro dei lavori pubblici ha inviato la seguente lettera:

« Giusta il disposto dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, mi onoro trasmettere a cotesta eccellentissima Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti effettuati sul fondo di riserva per le bonifiche (Cap. 130 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1921-22) nel periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.

« Per il Ministro
« SARDI ».

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato il disegno di legge: « Ratifica del Decreto 2 gennaio 1921 n. 108, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativa alla istituzione ed al funzionamento dei collegi dei probiviri ».

Il disegno di legge venne trasmesso all'Ufficio centrale che aveva in esame altro disegno riguardante analoga materia e sul quale l'Ufficio stesso ha presentato la relazione.

Durante la sospensione delle sedute il ministro dell'industria ha comunicato alla Presidenza gli emendamenti al disegno di legge sul consorzio zolfifero siciliano (n. 493) e in conformità del mandato conferitomi dal Senato nell'ultima tornata, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno stesso e degli emendamenti i senatori Paternò, Corbino, Bettoni, Mariotti, Mengarini, Sandrelli e Schanzer.

La Commissione stessa ha presentata la sua relazione che venne stampata, distribuita e posta all'ordine del giorno della seduta odierna.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, di dar lettura delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante

provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino;

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella *F* (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088;

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, N. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei Probiviri;

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672 relative alla istituzione e al funzionamento dei collegi dei probiviri (N. 351);

Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di 3 mesi (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei maniconi gestiti da privati.

Dalla Commissione speciale:

Emissione di obbligazioni garentite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Commemorazioni dei senatori Schininà, Masci, Visconti di Modrone, Massarucci e del deputato Tangorra.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Senatori!

Con sentimento di vivo rimpianto ricordo al vostro affettuoso cordoglio i cari colleghi perduti durante l'intervallo dei nostri lavori.

Il 2 dicembre scorso moriva il marchese Giuseppe Schininà in Ragusa dove era nato il 24 settembre 1850.

Appartenente a nobile ed illustre famiglia di patrioti che per la schietta professione dei loro principî avevano sofferto non lievi persecuzioni

politiche, il senatore Schininà ebbe una severa educazione ispirata ai più alti sensi di italianità. Perfezionatosi all'estero nelle discipline storiche e geografiche dette a tali studi efficace impulso, si da ricevere non pochi attestati di benemerenzza da parte di importanti Accademie straniere.

Della vita amministrativa della sua regione fu gran parte. Consigliere comunale, due volte sindaco, nel 1893 e nel 1896, e consigliere provinciale, portò un valido contributo alla organizzazione dei pubblici servizi ed anche nel rivestire altre importanti cariche pubbliche ebbe sempre dei bisogni locali cura assidua, e sostenne le cause più giuste, acquistandosi la riconoscenza e la considerazione dei conterranei.

Il 14 giugno 1900 fu nominato senatore, ma la sua innata modestia lo rese riluttante a partecipare alle nostre discussioni, pur essendo però studioso dei problemi politici e sociali.

Il Senato invia un reverente saluto alla memoria dell'insigne collega scomparso e le più vive condoglianze alla sua famiglia. (*Bene*).

L'8 dicembre, dopo lunga infermità, sopportata con sereno stoicismo, moriva in Napoli il professore Filippo Masci, onore del pensiero filosofico italiano.

Nato in Francavilla a Mare il 29 settembre 1844, studiò all'Università di Napoli e pur essendosi laureato a ventidue anni dottore in scienze giuridiche, ebbe sempre vivissima passione per gli studi filosofici, in cui tanto doveva eccellere, e fu tra gli scolari prediletti di Bertrando Spaventa.

Nel 1875 iniziava la sua mirabile attività nell'insegnamento, quale professore reggente di filosofia nel Liceo di Chieti. Otto anni dopo, già saldamente affermatosi per le sue opere, saliva alla cattedra di filosofia morale nella Università di Padova, e l'anno successivo passava all'Ateneo napoletano, d'onde non doveva più allontanarsi insegnandovi per trentacinque anni filosofia teoretica. Fu per due volte rettore e propugnò, fra l'altro, la convenzione per la costruzione del nuovo grandioso edificio universitario. Nel 1919, raggiunti i limiti d'età, si ritirò dall'insegnamento ed in tale occasione, in mezzo a unanimi manifestazioni di onore, venne nominato professore emerito di quella Università.

Dire degnamente della sua opera di filosofo, significherebbe fare la storia del pensiero filosofico italiano degli ultimi cinquant'anni. Mi limiterò a rilevare che dai suoi primi scritti, in cui egli intese soprattutto difendere i valori dello spirito contro le tendenze naturalistiche e materialistiche, allora prevalenti, per finire al poderoso volume « Pensiero e conoscenza », ch'egli pubblicò, quasi ottantenne, nel 1922, e che rappresenta il suo retaggio di pensatore, è tutta una serie ininterrotta di lavori pregevoli, coi quali dette notevole contributo al pensiero filosofico moderno, sia colla elaborazione dell'idea di istinto, sia colle ricerche sulla natura logica delle conoscenze matematiche, in cui ha per alcuni riguardi quasi percorso le moderne teorie sulla relatività, sia colla indagine sul problema della conoscenza.

Com'ebbi ad accennare in una delle conferenze tenute sull'Italia moderna a Williamstown, Filippo Masci fu in Italia il principale esponente del neo-kantismo, poichè della dottrina del Kant egli accettava e propugnava strenuamente i principî fondamentali, ma con metodi positivi: ei pensava che fosse un errore il considerare la realtà come pura rappresentazione, e che non bastasse ad attribuire consistenza all'anima ed alla natura; sicchè egli si sforzò di trovare la loro unità in un monismo che è esposto principalmente nel suo lavoro « Materialismo psicofisico ».

Spirito equilibrato e sereno, pur avendo sempre professato rigidamente, e talora contro i suoi stessi interessi, il culto della verità e la piena libertà del pensiero filosofico, fu sempre alieno, anche nella polemica, da intolleranze e da anatemi, ch'egli considerava contrari « alla più alta delle filosofie e alla più alta delle fedi ». E l'austera dignità della sua vita fu sempre in armonia colla dirittura del suo pensiero.

Egli fu così veramente un Maestro di saggezza e lascia in retaggio alle nuove generazioni italiane il germe di dottrine ideali che potranno fruttificare.

L'attività scientifica di Filippo Masci gli aveva presto procurato larga fama e le più insigni accademie italiane e straniere si onorarono di averlo a socio; ed era anche professore onorario delle maggiori università straniere.

Fu eletto nel 1894 consigliere comunale di Napoli, e dai suoi corregionali, ch'erano giustamente fieri di lui, fu mandato al Parlamento come deputato per le legislature 19ª e 20ª, per il collegio di Ortona a Mare: ma egli che alla politica militante non si sentiva troppo portato, si ritirò ben presto dall'agone politico alla tranquilla serenità dei suoi studi.

Le sue alte benemerenzze gli valsero la nomina a Senatore, il 16 ottobre 1913, e nella nostra aula pronunziò notevoli discorsi in materia di pubblica istruzione. In questi ultimi anni la malferma salute e soprattutto la cecità che lo minacciava gli impedirono di prendere parte attiva ai nostri lavori, ma tuttavia, mirabile esempio di dedizione al dovere, fu, finché lo poté, assiduo alle sedute.

Scompare con Filippo Masci un uomo che ha altamente onorato la nostra nazione ed il pensiero umano. Mentre ci inchiniamo reverenti alla sua memoria, inviamo alla desolata famiglia, alla città natale ed alla città di Napoli, che fu per lui seconda patria, le nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

Il 13 gennaio si spense, immaturamente, a San Remo il Duca Uberto Visconti di Modrone, nato a Milano il 23 febbraio 1871, dal duca Guido, nostro compianto collega, dal quale aveva ereditato altissime doti di mente e di cuore.

Di censo ricchissimo, avrebbe potuto trascorrere una esistenza di tranquilli ozi: ma preferì invece seguire la nobile tradizione di quell'aristocrazia che vuole con tutte le sue energie partecipare alla moderna vita sociale e che sente altamente i propri doveri. Compiuti gli studi universitari e dopo essere stato per qualche tempo ufficiale di cavalleria, dedicò la sua attività ed il suo ingegno in molteplici campi. Vero spirito di mecenate, appassionato cultore dell'arte musicale, assunse, dopo la morte del padre nel 1902, la gestione del teatro della Scala, in un momento assai critico per la nostra massima istituzione teatrale; e con opera illuminata e sapiente, mettendo in giuoco anche la sua fortuna personale, seppe riportarlo al suo antico splendore. E innumerevoli furono le iniziative orchestrali e teatrali del colto patrizio lombardo; egli fu, fra l'altro, ispiratore e organizzatore della commemorazione centenaria di Giuseppe Verdi.

Munificentissimo, fu l'anima di nobili istituzioni di beneficenza, e di opere pie, mantenute o sussidiate dalla sua casa. Fu anche un accorto e moderno industriale, partecipando alla gestione di numerosi e importanti stabilimenti e soprattutto cercando la sempre migliore organizzazione degli opifici cotonieri che la casa Visconti possiede in vari paesi della Lombardia, e dando anche notevole incremento al suo patrimonio terriero, sollecito sempre e anzitutto del migliore benessere dei suoi numerosi operai e contadini. Innumerevoli cariche pubbliche egli aveva coperto e copriva: fu anche, tra l'altro, consigliere comunale di Milano.

Appena scoppiata la guerra, egli volle servire attivamente il suo paese: tornò sotto le armi col grado di primo capitano e prestò servizio per tutta la guerra, congedandosi col grado di tenente colonnello.

L'attività multiforme e incessante del duca Visconti di Modrone, che doveva minargli la salute e trarlo ancor giovane alla tomba, fu sempre benefica, illuminata, efficace, non diretta a procacciare popolarità, ma solo a soddisfare gli impulsi di uno spirito eletto, di un cuore generoso, di contribuire alla migliore elevazione del popolo, di dare maggior gloria al nome italiano, sia nel campo dell'industria che in quello dell'arte.

I suoi alti meriti furono riconosciuti colla nomina a senatore il 24 novembre 1913, e ai nostri lavori partecipò sempre attivamente.

Alla sua memoria di eletto gentiluomo e di benemerito cittadino vada il nostro compianto, alla famiglia così crudelmente orbata ed alla città natale l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

Il 19 gennaio è morto in Roma il nobile Alceo Massarucci, nato a Terni il 3 novembre 1832, che nella sua giovinezza fu un ardente patriota e combattè da prode per il raggiungimento dell'unità italiana, per la quale subì persecuzioni dal governo teocratico e spese notevole parte del suo patrimonio.

Fu deputato per il collegio di Terni per cinque legislature, dalla decima alla quattordicesima. Fu anche sindaco della sua città natale. Venne nominato senatore il 10 ottobre 1892 e fu sempre molto assiduo ai nostri lavori,

Onorevoli colleghi. Mandiamo un reverente e commosso saluto alla memoria di Vincenzo Tangorra, insigne uomo di Stato, di cui la giovane esistenza fu crudelmente spezzata il 22 dicembre scorso.

Valoroso professore di discipline economiche e acuto studioso dei problemi giuridici e sociali, egli era entrato nella vita pubblica fin dal 1919; e alla Camera dei deputati, dove era uno dei più autorevoli rappresentanti del gruppo popolare, si era subito affermato, per la solida preparazione scientifica, e nei suoi notevoli discorsi, e nell'opera illuminata spiegata in varie importantissime Commissioni.

Sottosegretario di Stato al Tesoro durante il Gabinetto Bonomi, era stato poi chiamato a dirigere lo stesso Ministero nell'ottobre scorso, in un'ora decisiva per la vita della Nazione; e alla grandiosa opera di ricostruzione dei nostri valori morali ed economici egli aveva consacrato tutto se stesso con rara nobiltà di intendimenti e con ardente passione.

Molto da lui ci attendevamo, ma la sua fibra si è spezzata sotto il peso delle gravissime responsabilità cui s'era sobbarcato e di cui aveva tutta la coscienza. Di lui, che solo alla vigilia della sua fine ha lasciato il suo posto di lavoro, ben può dirsi che siasi spento come un soldato sul campo di battaglia.

La sua scomparsa è stata grave lutto per l'Italia che ha perduto un nobile figlio in cui le doti della mente erano illuminate da un cuore puro e da una modestia senza pari, da una coscienza integra e da un amore sconfinato per il suo Paese e per la sua famiglia.

Ad essa, così duramente provata, corre il nostro pensiero dolente, mentre ci inchiniamo reverenti dinanzi alla tomba dell'illustre estinto. (*Approvazioni*).

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, per incarico avutone dal Go- ed anche per impulso che mi viene dal ricordo degli studi compiuti e dalla quotidiana collaborazione dell'opera in cui mi fu per troppo breve tempo compagno, mi unisco alle parole di rimpianto e di elogio del vostro illustre Presidente per l'onorevole Tangorra.

Nelle poche settimane in cui fummo vicini ed in cui incombeva sopra di lui qual grande peso che si deve sopportare nella solitudine e nel silenzio, ero divenuto il depositario quotidiano delle sue preoccupazioni e dei suoi timori. Il dramma delle ultime settimane si svolse tra le necessità della vita nazionale e le necessità della ricostruzione finanziaria, perchè tra le diverse energie di una nazione e di uno stato che risorgono, alcune si potenziano, altre anche si limitano. In quella sua francescana umiltà, e in quella sua grande dolcezza c'era un fondo di invincibile tenacia, che egli pose, appena fu chiamato a reggere il tesoro dello Stato, a servizio degli interessi della nazione. Egli mi ha lasciato la sua parola di austerità finanziaria come la parola del soldato che muore al soldato che gli sopravvive accanto. Con questo sentimento io mi raccolgo nel pensiero dello scomparso e della sua sacra eredità. (*Benissimo*).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Come ministro della pubblica istruzione sento il dovere ed il bisogno di associarmi alle nobili espressioni di cordoglio pronunciate dal nostro illustre presidente per la memoria del professore Filippo Masci. Il nostro presidente ha accennato i titoli di onore del professore Masci come filosofo. Io non v'insisterò. Dirò soltanto che Filippo Masci in un tempo in cui tutta la cultura filosofica italiana parve soggiacere alla tendenza generale del tempo, per la negazione di tutti i valori spirituali, procurò costantemente e si sforzò validamente di tenere fede a questi valori sottraendoli alla negazione del materialismo e del positivismo. Ma da questo posto sento particolarmente il bisogno di rendere omaggio alla grande virtù di Filippo Masci professore, alla virtù del lavoratore instancabile nel campo degli studi, del professore zelante e del maestro infaticabile che non tralasciò mai di compiere il proprio dovere verso gli studi e verso la scuola; dovere che può apparire modesto ma che può apparire anche difficile in quanto rappresenta un esempio da seguire, un ammonimento per tutti gli insegnanti e soprattutto un esempio per i giovani che nella scuola non debbono trovare soltanto l'insegnamento di

dottrina ma esempi anche e ammaestramenti di carattere e di attaccamento al proprio dovere. (*Benissimo*). Per questo rispetto particolarmente mi inchino alla memoria dell'illustre estinto.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e interim per gli affari esteri*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente del Senato in commemorazione dei defunti senatori e del deputato Tangorra. (*Bène*).

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione di ufficio e del decreto reale 30 giugno 1921, numero 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gallini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bianchi Riccardo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BIANCHI RICCARDO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome degli Uffici centrali le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788 che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato ;

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici ;

Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, numero 1524 concernente disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli ;

Conversione in legge con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri

alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato ;

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185 che estende agli aiutanti del Regio Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del Genio Civile ;

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1910, n. 1737 recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova ;

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bianchi Riccardo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ritiro di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il Regio decreto che autorizza il ministro proponente a ritirare il disegno di legge n. 334, presentato al Senato nella tornata del 15 febbraio 1922, contenente provvedimenti per la costituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'agricoltura della presentazione di questo Regio decreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo e per il contenuto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. I signori senatori Bertetti, Salata, Valerio, Squitti e Montresor, sono stati sorteggiati a scrutatori della votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale.

Li invito pertanto a voler procedere allo scrutinio della votazione il cui risultato sarà proclamato nella seduta di domani.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Bellini, Bergamasco, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alfredo, Dallolio Alberto, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Figoli, Fradetto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi, Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Piccoli, Pigrini, Pincherle, Pini, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

Sorteggio degli uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici.

Prego il senatore, segretario, De Novellis a voler procedere al sorteggio dei nomi.

DE NOVELLIS, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Filiberto.

Arlotta

Barzilai

Bassini

Battaglieri

Beccaria Incisa

Beneventano
Bettoni
Biscaretti
Bollati
Borghese
Botterini
Capaldo
Capotorto
Cencelli
Civelli
Colonna Prospero
Conci
Contarini
Cosenza
Da Como
D'Alife
De Seta
Di Bagno
Di Stefano
Fabri
Faina
Frascara
Fratellini
Fulci
Gallina
Gatti
Giunti
Grassi
Grosoli
Guala
Lamberti
Lusignoli
Malagodi
Malvezzi
Marcora
Niccolini Pietro
Novaro
Nuvoloni
Pavia
Petitti di Roreto
Presbitero
Rajna
Rossi Giovanni
Sanarelli
Schupfer
Setti
Tamborino
Torrighiani Luigi
Zappi
Zippel
Zuccari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Albricci
Bellini
Bonazzi
Boselli
Bouvier
Brandolin
Campostrini
Cardarelli
Ciraolo
Cocchia
D'Andrea
D' Ayala Valva
Del Bono
De Novellis
De Riseis
Diaz
Di Sant'Onofrio
Dorigo
Einaudi
Figoli
Fracassi
Gavazzi
Gherardini
Gioppi
Lagasi
Malaspina
Malfatti
Marchiafava
Palummo
Pansa
Piaggio
Pincherle
Pipitone
Pironti
Placido
Podestà
Rebaudengo
Reggio
Resta Pallavicino
Rossi Teofilo
Salata
Salvia
San Martino di Valperga
Schiralli
Serristori
Sinibaldi
Sormani
Suardi

Taddei
Thaon di Revel
Tommasi
Vicini
Vigliani
Villa
Vitelli
Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
Artom
Bensa
Berio
Berti
Brusati Ugo
Cadorna
Cagnetta
Caldesi
Capece Minutolo
Carissimo
Caruso
Castiglioni
Cavalli
Caviglia
Cipelli
Cito Filomarino
Comparetti
Consiglio
Croce
Curreno
Cuzzi
De Lorenzo
Di Frasso
Di Rovasenda
Di Saluzzo
Di Vico
Durante
Ellero
Ferraris Carlo
Ferri
Gentile
Giaccone
Indri
Marsaglia
Mayer
Mengarini
Morrone
Mortara
Niccolini Eugenio

Paulucci di Calboli
Pagliano
Pecori Giraldi
Pigorini
Plutino
Porro
Pozzo
Quartieri
Rava
Reynaudi
Rota
Santucci
Scalini
Trincherà
Valli
Valvassori Peroni
Venosta

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Adamoli
Albertini
Auteri Berretta
Beltrami
Berenini
Bocconi
Bombrini
Calleri
Canevari
Carle
Catellani
Cefaly
Crespi
De Amicis Tommaso
De Petra
Di Brazzà
Diena
Di Robilant
Di Terranova
Di Trabia
Faldella
Ferraris Maggiorino
Fili Astolfone
Fortunato
Frassati
Garofalo
Gerini
Ghiglianovich
Giardino
Giordano-Apostoli

Hortis
 Lucchini
 Lustig
 Mangiagalli
 Manna
 Marescalchi Gravina
 Mariotti
 Michetti
 Molmenti
 Morpurgo
 Mosconi
 Passerini Angelo
 Paternò
 Perla
 Ponza
 Queirolo
 Rizzetti
 Salvago Raggi
 Sforza
 Supino
 Tanari
 Tivaroni
 Torraca
 Valenzani
 Zunino
 Zupelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertoni
 Amero d'Aste
 Apolloni
 Badaloni
 Badoglio
 Bianchi Riccardo
 Boncompagni
 Borsarelli
 Calisse
 Campello
 Cannavina
 Cassis
 Cefalo
 Chersich
 Chiappelli
 Chimienti
 Cimati
 Compagna
 Crispolti
 Dallolio Alfredo
 De Blasio

De Cupis
 De Lardere
 Del Carretto
 Della Noce
 Della Torre
 Faelli
 Fradeletto
 Francica Nava
 Gallini
 Garavetti
 Gualterio
 Inghilleri
 Luzzatti
 Mango
 Orlando
 Pais
 Passerini Napoleone
 Peano
 Piccoli
 Pirelli
 Ridola
 Romeo delle Torrazze
 Saladini
 Schanzer
 Scialoja
 Sili
 Stoppato
 Tassoni
 Tomasi della Torretta
 Torrigiani Filippo
 Venzi
 Viganò
 Vigoni
 Volpi

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Baccelli
 Bava Beccaris
 Bergamasco
 Bergamini
 Bertetti
 Bianchi Leonardo
 Bombig
 Brondi
 Calabria
 Canevaro
 Cataldi
 Cirmeni
 Cocuzza

Coffari
 Conti
 Corbino
 Credaro
 Cusani-Visconti
 Dallolio Alberto
 D' Ovidio Enrico
 Fadda
 Fano
 Ferrero di Cambiano
 Foà
 Garroni
 Ginori Conti
 Giusti Del Giardino
 Golgi
 Gonzaga
 Greppi
 Guidi
 Libertini
 Loria
 Martinez
 Mattioli-Pasqualini
 Melodia
 Milano Franco d'Aragona
 Millo
 Montresor
 Mosca
 Pantano
 Persico
 Pianigiani
 Pini
 Poggi
 Quarta
 Ricci
 Ronco
 Ruffini
 Salmoiraghi
 Salvarezza
 Sandrelli
 Sechi
 Spirito
 Tecchio

UFFICIO VII.

Abbiate
 Agnetti
 Aula
 Barbieri
 Bennati

Beria d'Argentina
 Bertesi
 Bonicelli
 Bonin Longare
 Borea d'Olmo
 Brusati Roberto
 Cagni
 Clemente
 Colonna Fabrizio
 De Amicis Mansueto
 Del Giudice
 Del Lungo
 Del Pezzo
 D' Ovidio Francesco
 Ferraris Dante
 Frola
 Giordani
 Grandi
 Grippò
 Imperiali
 Lanciani
 Leonardi Cattolica
 Maragliano
 Marconi
 Martino
 Mazza
 Mazziotti
 Mazzoni
 Nava
 Oliveri
 Pascale
 Pellerano
 Pelloux
 Pescarolo
 Polacco
 Pullè
 Puntoni
 Rampoldi
 Rattone
 Riolo
 Rolandi-Ricci
 Romanin Jacur
 Scalori
 Squitti di Palermi
 Tamassia
 Tittoni Romolo
 Torlonia
 Triangi
 Valerio
 Vanni
 Wollemborg

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Romanin-Jacur telegrafa da Sanguinetto :

« Dispiacente impossibilitato trovarmi Roma 8, prego V. E. differire giorno da concretarsi interpellanza iscritta ordine giorno; segue lettera. Ossequi ».

Pertanto l'interpellanza del senatore Romanin-Jacur sarà nuovamente scritta all'ordine del giorno di un'altra tornata.

La discussione della proposta di legge « sul referendum » di iniziativa del senatore Chimenti, è stato convenuto di rinviarla ad altro giorno.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Al numero 5 dell'ordine del giorno è il disegno di legge « Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia) ». Siccome la relazione dell'Ufficio centrale è contraria a questo progetto di legge, e vi sono dei ricorsi al Senato su questo argomento, così pregherei il Presidente di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Frascara propone la sospensione della discussione del disegno di legge iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ritiro di un disegno di legge.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente decreto Reale, emesso in data 4 gennaio u. s.:

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri delle finanze e *ad interim* del Tesoro, e della industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno il disegno di legge

n. 473, recante « Provvedimenti per il porto di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della fatta comunicazione.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria di regime transitorio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di risposte scritte ed interrogazioni

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Beltrami, Amero D'Aste, Spirito, Pellerano, Bava-Beccaris, Baccelli, Mariotti, Mazziotti. A termini del regolamento, saranno inserite nel resoconto ufficiale dell'odierna seduta.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se ha modo di impedire la industria delle multe per ritardato pagamento, che si esercita dalla Esattoria Comunale di Roma in danno anche dei più premurosi contribuenti, i quali alla scadenza normale non riescono mai a conoscere l'importo di tutte le tasse dovute.

Gallini.

Al ministro dell'industria e del commercio sulla necessità di provvedimenti intesi a rendere più facile il trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle Società commerciali.

Supino.

Al ministro di agricoltura per sapere se ritenga opportuno di prendere speciali misure al fine di possibilmente impedire che anche nel nostro paese si diffonda quel vorace coleottero americano, il quale, come un flagello, distrugge le colture di patate e in Francia ha già invaso una superficie superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

Grassi.

Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè i testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non contengano numerosi ed enormi errori tipografici.

Pavia.

Al ministro dell'istruzione per sapere se non creda opportuno, nell'alto interesse degli studi, di abolire l'articolo 35 del regolamento per le Biblioteche 2 ottobre 1922 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 dicembre 1922.

Tamassia.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere:

1° se, trascorso ormai un ventennio dal decreto Reale 23 dicembre 1902, che deliberava la edizione nazionale degli scritti di Leonardo da Vinci, senza che la Commissione incaricata di tale edizione abbia in questo non breve periodo di tempo pubblicato una sola linea di manoscritto Vinciano, non ritenga opportuno qualche provvedimento che, ripristinando la diretta responsabilità del Ministero in tale compito, soddisfi la longanime attesa degli studiosi e il decoro della Nazione;

2° se, perdurando tale condizione di cose, non ritenga opportuno che almeno una prova fotografica del materiale inedito Vinciano, raccolto da molti anni a spese dello Stato e col concorso di un munifico cittadino, venga depositata presso una biblioteca od istituzione pubblica, affinchè diventi materiale proficuo per gli studiosi tutti, anzichè rimanere monopolizzato a beneficio di pochi privilegiati ed a servizio di privata speculazione.

Beltrami.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere:

1° se il caso di un appartamento il cui contratto di locazione novennale scadrà naturalmente, cioè a termini del contratto e non già per effetto delle proroghe via via concesse con successivi decreti-legge, col 30 giugno 1923, possa considerarsi contemplato nelle disposizioni del Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1355 e da esse regolato;

2° qualora la risposta al precedente quesito sia affermativa, per sapere se l'inquilino dell'alloggio, di cui nel numero precedente, nel caso si valga della facoltà di proroga al 30 giugno 1924, debba assoggettarsi al solo aumento di pigione, di cui nel suaccennato R. decreto-legge 23 ottobre u. s., oppure debba in aggiunta ad esso corrispondere al proprietario di casa gli aumenti consentiti dai precedenti decreti-legge 3 aprile 1921, n. 331 e 8 novembre 1921, n. 1561, delle cui disposizioni egli non ebbe occasione di giovare, non essendo finora giunto a termine il suo contratto di locazione, scadente solo normalmente il 30 giugno 1923;

3° per sapere infine se le disposizioni, di natura soggettiva ossia personale, contenute nel numero 6 dell'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, non state richiamate nei successivi decreti-legge regolanti la materia, abbiano per questo cessato di avere vigore.

Rebaudengo.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere se creda opportuno, ai fini didattici ed educativi della scolaresca delle scuole secondarie, l'adozione di un così detto orario unico o continuato, per comodo esclusivo degli insegnanti, già beneficiati per il gran numero di vacanze ufficiali e per quelle ad uso particolare incontrollabili ed incontrollate.

Per detto orario continuato giovanetti quindicenni, ed anche meno, sono obbligati a non poter far colazione prima delle ore 15, od anche le 16. Non solo; ma in molti luoghi, dove si concede a detti giovanetti una mezz'ora di riposo, li si mette addirittura sulla strada per mancanza di qualche locale scolastico ove trattenersi. E ciò accresce a dismisura ogni sorta d'inconvenienti sopra tutto nella stagione invernale.

Spirito.

Al ministro della guerra per sapere se non creda opportuno, allo scopo di facilitare agli ufficiali di complemento della classe 1901, iscritti alle università o ad altri istituti di istruzione, il compimento dei loro studi, di congedarli prima del periodo normale degli esami ovvero di concedere loro a tale oggetto altre agevolanze che li pongano in grado di sostenere gli esami.

Mazziotti.

Al ministro della giustizia e affari di culto — esprimendo desiderio di ricevere con cortese sollecitudine risposta scritta — per sapere se non creda conveniente ovviare alla manifesta difficoltà della notifica delle citazioni degli inquilini ai proprietari nel tempo prescritto dall'articolo 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, col disporre che la scadenza dei quindici giorni sia limitata alla presentazione dell'atto di citazione al cancelliere per il pagamento della tassa, salvo poi agli ufficiali giudiziari di eseguirne la notifica nel termine successivo più breve possibile, con che, mentre verun interesse di parti sarebbe pregiudicato, potrebbe procedere più regolarmente l'opera degli uscieri.

Rebaudengo.

Al ministro delle finanze per sentire a quali criteri s'ispiri l'Amministrazione in tema di revisioni parziali di redditi edilizi, essendosi osservato che mentre in alcune regioni esse avvengono solo eccezionalmente, nel mezzogiorno invece — e nella città di Napoli in particolare — sono frequentissime e le Agenzie fanno accertamenti tali da creare oneri insopportabili per i contribuenti già tanto tormentati dagli eccessi delle sovrimposte.

Sembrerebbe più pratico ed equo sospendere senz'altro le revisioni parziali, adottandosi invece, per tutto il Regno, un sistema di lievi aumenti proporzionali degli imponibili, che avverrebbero automaticamente, escludendosi però i fabbricati recentemente sottoposti a revisione e vietandosi ai Comuni e alle Province ogni sovrimposta su tali aumenti.

Da ciò si potrebbe prevedere che l'erario otterrebbe, senza alcuna spesa, un introito assai maggiore che con le revisioni parziali mentre si assicurerebbe, d'altra parte, la tranquillità dei contribuenti.

Garofalo, Spirito, Pagliano.

All'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti di urgenza il Governo intenda prendere a sollievo delle dolorose condizioni degli abitanti del paese trentino di Gavazzo minacciato da tragica rovina in causa di allarmanti scoscendimenti del sottosuolo.

Zippel.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (n. 455);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 418):

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazioni della tabella *F* (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 (N. 467).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1645, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, numero 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri (N. 350):

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098 che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri (N. 351):

Ratifica del R. Decreto 2 gennaio 1921 n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi (n. 541);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (N. 514).

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI (*Documenti*)).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Emissione di obbligazioni garentite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio Obbligatorio per l'Industria Zolfifera Siciliana (N. 493);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 16,45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere:

1) se, trascorso ormai un ventennio dal decreto Reale 23 dicembre 1902, che deliberava la Edizione Nazionale degli scritti di Leonardo da Vinci, senza che la Commissione incaricata di tale edizione abbia in questo non breve periodo di tempo pubblicato una sola linea di manoscritto Vinciano, non ritenga opportuno qualche provvedimento, che ripristinando la diretta responsabilità del Ministero in tale compito, soddisfi la longanime attesa degli studiosi e il decoro della Nazione;

2) se, perdurando tale condizione di cose, non ritenga opportuno che almeno una prova fotografica del materiale inedito Vinciano, raccolto da molti anni a spese dello Stato e col consenso di un munifico cittadino, venga depositata presso una Biblioteca ed Istituzione pubblica, affinché diventi materiale proficuo per gli studiosi tutti, anzichè rimanere monopolizzato a beneficio di pochi privilegiati ed a servizio di privata speculazione.

RISPOSTA. — Come l'onorevole interrogante ben conosce, il ventennio cui accenna si divide in tre distinti periodi, dei quali solo l'ultimo, incominciato da circa un triennio, può dirsi veramente fattivo nei riguardi della edizione nazionale vinciana.

Durante il primo periodo (1902-1910) fu nominata una Commissione di tre membri, della quale faceva parte, con Giovanni Piumati, l'ono-

revole interrogante; ma nulla fu concluso. Nel secondo periodo 1910-1918 altra Commissione presieduta dal compianto senatore Blaserna, provvide all'adunata, oltrechè del materiale Piumati, delle seimila e più fotografie di tutti i manoscritti e disegni Leonardeschi esistenti e sparsi tra le biblioteche ed i musei dell'Europa. A completare l'importantissima collezione non mancavano che pochi autografi conservati nei territori degli imperi centrali, quando sopravvenne la guerra che paralizzò tutto il lavoro della Commissione.

A guerra finita, sotto la presidenza dell'onorevole Cermenati, la Reale Commissione aumentata di energie e di competenze, iniziò con grande fervore ed entusiasmo l'opera di integrazione e di riordinamento del materiale raccolto e di trascrizione dei manoscritti esaurendo in breve tempo i complessi lavori preparatori per una grandiosa pubblicazione quale sarà quella del *Corpus Vincianum*.

Esso raccoglierà in una quarantina e più di grossi volumi in foglio le riproduzioni eliografiche dei disegni artistici e dei manoscritti tutti di Leonardo, questi ultimi accompagnati dalla doppia trascrizione diplomatica e critica, entrambe eseguite in modo più preciso ed accurato delle pubblicazioni vinciane particolari sin qui compiute in Italia e fuori.

Nè facile cosa, non potendo lo Stato assumersi la spesa dei parecchi milioni di lire occorrenti, era per il Ministero trovare l'editore di un'opera così monumentale. Ciò non per tanto la Reale Commissione malgrado i tempi tutt'altro che propizi a costose imprese librerie, riuscì dopo parecchi mesi di tentativi con varie ditte editrici italiane a proporre al Ministero, che si affrettò a stipularlo, un contratto con la casa Danesi di Roma. Questa si è impegnata senza alcun concorso finanziario da parte dello Stato, ad eseguire a tutto suo rischio e pericolo, la pubblicazione del *Corpus Vincianum* entro determinati limiti di tempo e secondo le direttive tecniche e sotto la vigile sorveglianza della Reale Commissione. Ove si pensi che ciascuno dei 40 e più volumi del *Corpus* importerebbe per la stampa, a norma degli attuali alti prezzi della carta e del lavoro tipografico, dalle 150 alle 200 mila lire, è ovvio comprendere quanto vantaggiosa e sollecita, anche per questo lato, sia stata l'opera della Reale Commissione.

Già fin dallo scorso anno la ditta Danesi aveva posto mano alla stampa del primo volume del *Corpus Vincianum* comprendente l'ancora inedito *Codice Arundel* del *British Museum*, ed a quest'ora il volume sarebbe già apparso in pubblico se non fossero intervenuti scioperi ed incagli tipografici e se alcuni dubbi-sorti circa la esecuzione dei facsimili e la disposizione tipografica della trascrizione diplomatica, non avessero imposto di sospendere alcun tempo i lavori per un esame diretto e paziente del Codice originale: ciò che fu fatto con l'invio a Londra del professore Verga e del dott. Carusi.

D'altra parte anche la trascrizione critica, corredata delle figure necessarie alla comprensione del testo, in modo da poter costituire come una pubblicazione a sè e di economico acquisto e di facile consultazione ad uso degli studiosi e degli uomini colti, ha richiesto pure minuziose e prove reiterate di specialisti, e di conseguenza tutto il tempo necessario ad evitare le mende della precipitazione e della superficialità in materia così intricata e delicata. Anche la morte dell'illustre professore Favaro, che ora accudiva alla riproduzione delle figure per la trascrizione critica, ha portato un ritardo alla pubblicazione: ma ciò non ostante, per assicurazioni avute dalla Reale Commissione, una prima parte del *Codice Arundel* (una cinquantina di fogli circa), è a tutt'oggi tirata e potrà rendersi di pubblica ragione al principio del 1923.

Di pari passo coi lavori del *Codice Arundel* nonchè degli altri tre codici inediti dal museo Vittoria Alberto, la cui trascrizione è pure affidata al professore Fedele ed al dott. Carusi, si attende, per opera del professore Baratta, alla preparazione per la stampa delle carte geografiche di Leonardo. Alle particolari cure del professore Venturi è stato poi commesso l'ordinamento dei disegni artistici di Leonardo: e l'eminente storico dell'arte, a meglio precisare e completare la raccolta che il Danesi potrà quanto prima presentare all'ammirazione di tutti, si è recato appositamente all'estero a vedere coi propri occhi, ovunque sono depositati, gli originali dei disegni veramente di Leonardo ed a lui attribuiti, compiendo così esami e scoperte di grande valore. Anche questo faticoso e delicato compito è stato svolto in soli due anni, e costituisce indubbiamente altro

titolo di effettiva benemerenza, della Reale Commissione, i cui componenti adempiono con supremo disinteresse e col massimo scrupolo ai doveri assunti.

Stando così, le cose, superate le difficoltà di molteplici ordini, che si presentano all'inizio di ogni grande pubblicazione ed in modo del tutto peculiare di fronte alle scritture vinciane, richiedenti persino la fusione di speciali caratteri e segni tipografici; sicuramente iniziata la stampa del primo volume del *Corpus Vincianum*, con che resterà spianata la via alla rapida pubblicazione dei volumi successivi: pronta ormai per la riproduzione in perfetti *facsimili* la magnifica raccolta dei disegni leonardeschi; questo Ministero, la cui responsabilità è pienamente salvaguardata dalla competenza e dallo zelo della Reale Commissione, non vede davvero a quale « opportuno provvedimento », possa pensarsi, che non sia quello della piena fiducia e della più alta lode verso la Commissione predetta che, lavorando assiduamente, come lavora, e superando vittoriosamente le difficoltà, che ogni giorno si apprestano, assicurerà all'Italia ed al mondo la risurrezione e l'edizione della gigantesca opera di Leonardo, legittima ansia degli studiosi e decoro invidiato della Nazione.

2) Per evidenti ragioni finanziarie non è il caso di pensare a copie delle fotografie vinciane che sono allo studio presso la Reale Commissione. Si tratta, come si è già detto, di oltre seimila pezzi, taluni di grandissimo formato; ed anche una sola prova fotografica di ciascuna di essi, importerebbe, ai prezzi della giornata, una spesa ingente.

A parte tali considerazioni, questo Ministero non vede neppure la necessità di un provvedimento del genere, dal momento che le fotografie vinciane delle quali è in possesso la Reale Commissione, non rimangono punto « monopolizzate a beneficio di pochi privilegiati » e tanto meno « a servizio di privata speculazione » — secondo le espressioni dell'onorevole interrogante — perchè con disposizioni del 30 aprile 1920, su richiesta del presidente della Regia Commissione, il ministro d'allora della pubblica istruzione stabiliva che venissero ammessi alla consultazione del materiale fotografico vinciano raccolto dalla Regia Commissione gli studiosi che ne facessero richiesta alla Pre-

sidenza della Commissione stessa, all'uopo autorizzata, non solo a mostrare le fotografie, ma a lasciar prendere copia di disegni o di pagine di manoscritti vinciani, purchè servissero a scopo illustrativo di studi su Leonardo.

Chiunque, pertanto, voglia utilizzare per proprie ricerche il materiale di cui si tratta (come già chiesero ed ottennero i valorosi vinciani italiani e stranieri) può farne domanda alla Presidenza della Regia Commissione ed è certo che questa sarà lieta con le modalità e con le garanzie che a suo tempo già vennero determinate dal Ministero, di poter contribuire anche in questa forma alla conoscenza ed alla diffusione del pensiero e dell'arte di « Leonardo da Vinci ».

Il Ministro
GENTILE.

AMERO D'ASTE. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: Per sapere se vi sia alcunchè di vero nella notizia pubblicata da vari giornali che il procuratore del Re di Genova siasi indotto a lasciare il suo posto per non sottostare a pressioni dell'autorità politica, affinchè non emettesse e non facesse eseguire mandato di cattura contro il noto capitano mercantile Giulietti, e che il Presidente del Tribunale di Genova abbia rinviato di ufficio la causa contro il detto Giulietti, in attesa di amnistia che assicuri a questi la impunità.

RISPOSTA. — Fino dal giorno 8 agosto u. s. il cav. uff. Ettore Roscio in quel tempo procuratore del Re presso il Tribunale di Genova, avanzò domanda per essere nominato sostituto procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello, della stessa città.

Il cav. uff. Roscio motivava la sua istanza di tramutamento, come da rapporto del procuratore generale, colla necessità di ritemperare le sue forze fisiche logorate dal continuo e opprimente lavoro durato per i tre anni nei quali fu a capo di un ufficio di R. procura importante come quello di Genova.

Il ministro del tempo assecondò l'istanza del cav. uff. Roscio, che con Regio decreto 21 agosto u. s. era nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova. È evidente pertanto, come il tramutamento del cav. uff. Roscio non abbia alcuna relazione col

processo Giuseppe Giulietti e altri, e come sia destituito di ogni fondamento l'accenno a pressioni governative. Un rinvio fu disposto in data posteriore e precisamente il 6 novembre corr. dal Presidente del Tribunale di Genova, su domanda del difensore dell'imputato Poggi e con l'accordo dei difensori degli altri imputati e delle parti civili; il processo è stato fissato nuovamente per il giorno 19 dicembre p. v.

È da escludersi poi in modo assoluto che questo Ministero abbia indirettamente o direttamente, accennate alla eventualità che i reati ascritti al Giulietti potessero essere contemplati da un prossimo decreto di amnistia.

Il Guardasigilli
OVIGLIO

SPIRITO. — Al ministro della pubblica istruzione: per conoscere se creda opportuno, ai fini didattici ed educativi della scolaresca delle scuole secondarie l'adozione di un cosiddetto orario unico o continuato per comodo esclusivo degli insegnanti, già beneficiati per il gran numero di vacanze ufficiali e per quelle ad uso particolare incontrollabili ed incrollate.

Per detto orario continuato giovanetti quindicenni, ed anche meno, sono obbligati a non poter fare colazione prima delle ore 15, od anche le 16. Non solo; ma in molti luoghi dove si concede a detti giovanetti una mezz'ora di riposo, li si mette addirittura sulla strada per mancanza di qualche locale scolastico ove trattenerli. E ciò accresce a dismisura ogni sorta di inconvenienti soprattutto nella stagione invernale.

RISPOSTA. — Il ministro non crede opportuna, in linea generale, l'adozione di un orario giornaliero continuato o unico nelle scuole secondarie e non ammette assolutamente che nella redazione degli orari — la quale è di competenza del capo Istituto d'accordo col collegio insegnante — si subordinino gli interessi didattici della scuola agli interessi privati o al gradimento dei professori.

È doveroso aggiungere che le vigenti disposizioni riassunte nella circolare ministeriale 7 ottobre 1914 n. 71 non escludono che consuetudini locali (da accertarsi e da valutarsi dalle autorità scolastiche) possano consigliare l'abbreviazione o la soppressione dell'inter-

vallo tra i due periodi giornalieri di lezione: che per le scuole complementari e normali anche il regolamento generale in vigore ammette l'orario continuo, lasciandosi mezz'ora libera per la ricreazione: e che in parecchie scuole normali e scuole medie di grado inferiore di grandi città è adottato l'orario continuo in tutti o nella maggior parte dei giorni di scuola più che per altro per non costringere le alunne o gli alunni ancora giovinetti a percorrere per quattro volte la strada tra scuola e casa.

Il ministro

GENTILE.

PELLERANO. — Al ministro del tesoro per sapere per quale ragione si ritardi di due o tre mesi l'emissione dei libretti di pensione a quei veterani delle patrie battaglie ai quali la Commissione Reale ha concesso gli assegni vitalizi a tenore della legge 4 giugno 1911 n. 486.

Soltanto a Firenze vi sono 10 veterani ai quali è stata concessa la pensione da due o più mesi e che ancora non hanno avuto i relativi libretti. Essi sono: Viviani Giuseppe, Petrini Carlo, Sanesi Giuseppe, Coda Benedetto, Pratesi Giulio, Vannucci Giuliano, Vannozzi Egisto, Del Fonte Angiolo, Bellesi Carlo ed Ercoli Eugenio.

RISPOSTA. — Il ritardo nella emissione dei libretti di assegno a favore dei veterani è dovuto principalmente all'eccezionale affluenza delle concessioni, in dipendenza dell'applicazione del decreto legge 9 novembre 1921, numero 1591, contenente provvedimenti a favore dei veterani.

La Commissione permanente pei veterani invia infatti quasi mensilmente al tesoro i verbali di circa 700 nuove concessioni, che debbono essere preliminarmente sottoposte a varie e complesse operazioni di verifica e di controllo, e sanzionate poi con decreto Reale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Queste formalità debbono infine completarsi con l'impegno della spesa, con la compilazione delle schede individuali, con la emissione dei ruoli di pagamento, e col rilascio dei libretti che vengono recapitati ai titolari a mezzo delle

Delegazioni del tesoro e degli uffici di anagrafe.

Il corso di tali adempimenti, mentre non è - per sua stessa natura - molto spedito, trova un motivo contingente di maggiore indugio nelle condizioni attuali del personale, che, ridotto già notevolmente dalle ultime epurazioni, non ha potuto essere finora in alcun modo reintegrato pel divieto di nuove assunzioni.

Col riordinamento che il Governo va effettuando in tutte le pubbliche Amministrazioni, non si mancherà di avvisare al mezzo migliore di porre riparo anche agli inconvenienti che si verificano in questo speciale servizio.

Intanto, pei dieci veterani segnalati dall'onorevole interrogante, si è provveduto in via d'urgenza al rilascio dei rispettivi libretti, e si è provveduto all'invio alla Delegazione del tesoro di Firenze dei libretti stessi, che hanno le caratteristiche seguenti:

Viviani Giuseppe	-	Campagna 1867 N. 452374
Petrini Carlo	-	» 1867 » 453377
Sanesi Giuseppe	-	» 1866 » 452375
Coda Benedetto	-	» 1870 » 452380
Pratesi Giulio	-	» 1866 » 452376
Vannucci Giuliano	-	» 1870 » 452394
Vannozzi Egisto	-	» 1870 » 452383
Del Fonte Angiolo	-	» 1870 » 452381
Bellesi Carlo	-	» 1870 » 452379
Ercoli Eugenio	-	» 1870 » 452392

Roma li 5 Gennaio 1923.

Il Ministro

DE STEFANI.

BAVA BECCARIS. — Al ministro della giustizia e degli affari del culto per sapere se, nell'eventualità di una proroga del decreto sui fitti del 18 aprile 1920, n. 477, si sia provveduto a correggere la seconda parte dell'art. 8 del testo approvato dal Senato nella conversione in legge del suaccennato decreto-legge; che, se lasciato nella forma e concetto attuale, continuerebbe a lasciar sussistere una posizione ingiustamente favorevole ad alcuni conduttori di locali ad uso negozio, per il solo fatto di avervi l'uso promiscuo di abitazione anche quando sia prevalente il carattere commerciale e non quello di abitazione.

RISPOSTA. — Nella elaborazione del Regio decreto legge testè emanato in materia di locazioni di case di abitazioni e di locali adibiti ad uso industriale, di commercio o di professione (7 gennaio 1923) è stato tenuto conto della osservazione e delle considerazioni esposte nella interrogazione dell'onorevole senatore Bava Becaris. Infatti nell'art. 15 si dispone che, agli effetti delle norme dello stesso decreto, quando uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale ed industriale, ufficio o studio e di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente: è stato cioè accolto il concetto a cui è informata la detta interrogazione.

Il Ministro

O V I G L I O.

BACCELLI. — Ai ministri delle finanze e della istruzione pubblica per conoscere a quale uso intendono adibire la villa d'Este a Tivoli: uso che deve essere in armonia con la prestanza artistica e le nobili tradizioni di quell'insigne monumento.

RISPOSTA. — A nessun uso, non che degno della sua importanza artistica, questo Ministero intende di adibire la villa d'Este, di recente consegnata dal Demanio al sottosegretariato per le Belle arti.

Essa sarà custodita come monumento insigne al quale si accederà mediante una tassa d'ingresso, e sarà restaurata con cura per restituirla in ciò che sarà ancora possibile, all'antico splendore.

Molte sono le proposte di destinazione di questa celebre villa da parte di enti interessati; ma questo Ministero dovrà resistere a tali proposte che, come bene dice l'onorevole interrogante, non sono in armonia con la sua prestanza artistica e le sue nobili tradizioni.

Intenzione del Sottosegretariato di Stato per le Belle arti, e che da parte mia approvo pienamente, è quella, da tempo studiata, di collocare nel fabbricato della villa, il quale, intanto, dovrà essere restaurato, il Museo etnografico e del costume, che manca in Italia, ed è richiesto da tutti gli studiosi ed amatori di arte.

La città di Tivoli verrà così ad acquistare un Istituto di grande importanza, e di cui si hanno memorabili esempi all'estero.

Questa risposta viene data anche a nome del Ministero delle finanze.

Il Sottosegretario di Stato

LUIGI SICILIANI.

MARIOTTI. — Al ministro del tesoro e dell'industria e commercio per conoscere le ragioni del ritardo nella effettiva concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti, a quelle Cooperative edilizie d'impiegati statali le quali hanno già ottenuto il decreto di concessione del contributo governativo sugli interessi.

Si tratta d'impegni che lo Stato ha preso e che senza dubbio assolverà, ma la cui ritardata esecuzione pregiudica i legittimi interessi delle Cooperative, specialmente delle più modeste, veramente meritevoli del più sollecito interessamento da parte del Governo.

RISPOSTA. — « Da S. E. il ministro della industria e commercio venne disciplinato con criteri obiettivi l'ordine di precedenza da seguirsi da quel Dicastero nell'invio alla Cassa Depositi e Prestiti delle domande di mutui presentate da Cooperative edilizie costituite tra impiegati statali, che hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo governativo nel pagamento degli interessi.

E ciò allo scopo, sia di evitare possibili non giustificate preferenze a favore di alcune Cooperative, sia di dar modo alla Cassa, in rapporto alla situazione delle sue disponibilità, di graduare nel tempo l'ingente mole di concessioni che, in dipendenza dei contributi assegnati, essa deve effettuare e che non potrebbero evidentemente esaurirsi in un ciclo di tempo troppo breve, avuto riguardo a tutti gli altri cospicui e molteplici impegni che la Cassa medesima deve assolvere, e fra i quali sono principalmente da annoverare quelli derivanti dal decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, che fa obbligo di concedere nel biennio 1922-1923 ben ottocento milioni di mutui per la esecuzione di opere pubbliche anche a sollievo della disoccupazione operaia.

Pertanto S. E. il ministro della industria determinò i criteri di precedenza, in base ai quali doveva essere compilata la tabella contenente la graduatoria delle domande di mutui da inviarsi alla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo che l'invio avrebbe dovuto farsi in base alla graduatoria stessa, e periodicamente, in corrispondenza alle adunanze del Consiglio di amministrazione della Cassa, nell'intesa che ogni invio avrebbe dovuto comprendere il maggior numero delle domande, però entro il limite massimo non superabile di 10 milioni di lire, oltre i cinque milioni da assegnarsi alla Amministrazione delle ferrovie per le Cooperative edili ferroviarie.

La Cassa Depositi e Prestiti non solo non ha mancato di concedere i mutui della specie per la somma prestabilita, a misura che le sono pervenuti i decreti di assegnazione del concorso governativo, ma ha anche in qualche mese superato il limite massimo della somma stessa.

Ora però la Cassa, tenuto conto delle peggiorate condizioni delle proprie disponibilità, messe in relazione agli ingenti impegni sopra accennati, sarà costretta a ridurre ancora il contingente mensile stabilito per la concessione dei mutui dei quali si tratta.

Nei limiti della somma che sarà in ciascun mese disponibile per la concessione di tali prestiti, si dovrà dare sempre la precedenza ai mutui suppletivi che rivestono caratteri di indizionabilità e di indispensabilità perchè destinati al completamento delle case in corso di avanzata costruzione e già finanziate dalla Cassa stessa.

Sull'eventuale ulteriore somma che, mese per mese, resterà disponibile, la Cassa concederà nuovi mutui a quelle Cooperative edilizie, per le quali le sarà stato trasmesso dal Ministero dell'industria e commercio, nell'ordine di precedenza suindicato, il decreto di concessione del contributo governativo nel pagamento degli interessi.

Il ministro

« TANGORRA »

MAZZIOTTI. — Al ministro della guerra: per sapere se non creda opportuno, allo scopo di facilitare agli ufficiali di complemento della

classe 1901, iscritti alle Università o ad altri istituti di istruzione, il compimento dei loro studi, di congedarli prima del periodo normale degli esami ovvero di concedere loro a tale oggetto altre agevolanze che li pongano in condizione di sostenere gli esami.

RISPOSTA. — Gli ufficiali di complemento della classe 1901 iniziarono il concorso allievi ufficiali di 1° agosto 1921 (circolare 148 G. M. 1921).

Per l'art. 13 della circolare 591 G. M. 1920, emanata in conformità del testo unico della legge sul reclutamento (1912), i militari della classe 1901, all'atto della chiamata alle armi, avrebbero potuto, se studenti universitari o di altri istituti equipollenti, essere ammessi a ritardare il servizio fino al 26° anno di età; come pure, per il preciso, disposto dell'art. 14 della circolare 148 G. M. 1921; gli allievi ufficiali della classe 1901, che comprovassero di essere iscritti all'Università per l'anno accademico in corso, potevano chiedere, dopo sei mesi di corso e dopo la nomina a sergente, di prestare l'ulteriore servizio in anni successivi e consecutivi, suddiviso anche in due periodi.

E perciò quegli ufficiali che hanno creduto di non usufruire delle facilitazioni, suddette, ed hanno preferito di presentarsi subito alle armi o di continuare il servizio militare dopo aver compiuto il corso di sei mesi ed ottenuta la nomina a sergente, debbono essere considerati a completa disposizione per il servizio militare.

D'altra parte, con disposizioni in corso, il Ministero ha anche determinato che il periodo complessivo del servizio alle armi di questi ufficiali, anzichè essere uguale a quello della propria classe di leva, sia invece ridotto a 18 mesi di cui sei da ufficiale.

Il Ministro

DIAZ.

Licenziato per la stampa il 16 febbraio 1923 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXVII^a TORNATA

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 4367

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza » 4369

« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati » 4370

« Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazioni della tabella *F'* (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 » 4371

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei proviviri » 4375

« Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione e al funzionamento dei Collegi dei proviviri » 4376

« Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di 3 mesi » 4376

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 settembre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali di istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione » 4377

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provve-

dimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino » . 4374

Oratori:

FERREBRO DI CAMBIANO, *relatore* 4375
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 4375

— Approvazione di un ordine del giorno — 4375

(Presentazione di) 4366

(Ritiro di) 4365

Interrogazioni (Annuncio di) 4380

Omaggi (Lettura di un elenco di) 4367

Relazioni (Presentazione di). 4366

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 4369, 4379

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri: della guerra, della marina, dell'industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato per la marina.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ritiro di un disegno di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il decreto Reale con cui si autorizza il Governo a ritirare dal Parlamento il disegno di legge n. 493 e 493-bis che si trova dinnanzi al Senato del Regno e riguarda la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la siste-

mazione finanziaria del consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Nel contempo mi onoro di comunicare al Senato che appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Regio decreto-legge con cui sarà regolata questa materia, mi affretterò a darne comunicazione a questo alto consesso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questo decreto con cui si autorizza il ritiro dal Senato del disegno di legge n. 493 e 493-bis, con l'intesa che il Governo si affretterà a dare comunicazione al Senato del nuovo decreto legge con cui sarà regolata questa materia, appena il decreto stesso sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Presentazione di disegni di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Ceco-Slovacca e firmato a Roma il 23 marzo 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma;

Approvazione della convenzione commerciale conclusa in data 12 maggio 1922 tra il Governo italiano e quello polacco.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questi due disegni di legge che saranno rinviati per l'esame agli Uffici, i quali si riuniranno all'uopo domenica prossima. Prego pertanto l'onorevole ministro dell'industria e del commercio di voler presentare nella seduta di oggi o al più tardi in quella di domani gli altri trattati approvati dalla Camera dei deputati, in modo che possano essere esaminati essi pure nella riunione degli Uffici.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. In relazione alla preghiera che mi rivolge l'illustre Presidente, debbo dire che il trattato commerciale con la Francia ed il *modus vivendi* con la Spagna furono discussi ed approvati nella seduta di ieri della Camera

dei deputati, la quale dovrebbe oggi procedere alla loro votazione a scrutinio segreto. Appena tale votazione avrà avuto luogo, io mi informerò del risultato e successivamente mi affretterò a presentare al Senato anche questi due disegni di legge, in modo da renderne possibile l'esame da parte degli Uffici nella riunione di domenica prossima.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fulci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FULCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito un termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Fulci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pascale a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PASCALE. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul seguente disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1918, n. 453, libro terzo, parte terza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pascale della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SINIBALDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per le cerealicoltura;

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20 milioni per l'esecuzione di opere idrauliche.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Apolloni di giorni 20, Bertesi di giorni 15, Di Brazzà di giorni 5, Chiappelli di giorni 15, Curreno di giorni 7, Schanzer di giorni 10, Presbitero di giorni 10, Valerio di giorni 20.

Non facendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FRASCARA, segretario, legge:

Senatore Salata: *I problemi triestini e i giornalisti italiani nel VII Congresso nazionale della stampa.*

Id.: *L'opera della Federazione nazionale delle bonifiche.*

Id.: *Le bonifiche nella Venezia Giulia.*

Id.: *La regolazione del Quieto.*

Id.: Quarantasei pubblicazioni varie del I Congresso italo-orientale coloniale in Trieste.

Prof. Alfredo Giovannetti, Roma: *La pressione tributaria. Rimedi.*

Senatore Guidi: *La Chiesa abissina.*

Prof. P. Calderoni-Martini: *Gravina e l'antico « Silvium ».*

Fondazione Carnegie presso il Ministero dell'interno: *La Fondazione Carnegie. IX relazione annuale.*

Senatore Molmenti: *Rivista mensile della città di Venezia. Il civico museo Correr nella sua nuova sede.*

Senatore Imperiali: *La Bolivie devant la Société des Nations* (Jose Carrasco).

Senatore Mazzoni: *Riforma degli statuti dei MM. Illustri SS. Officiali de pupilli et adulti della città di Firenze, fatta il 20 agosto 1565-1661.*

Senatore Imperiali: *L'ancien art bulgare, avec 58 planches et 72 figures.*

Id.: *La fondazione dell'Ordine del Collare della SS. Annunziata.* Prefazione di Giovanni Gorrini (prof. Dino Muratori).

Signor Angelo Cabrini, Ufficio internazionale del lavoro, Roma: *Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra 1921.* Vol. I e II.

Comm. avv. Vincenzo Roppo, Bari: *Discorso commemorativo tenuto in Ceglie del Campo ai caduti dell'ultima grande guerra.*

Senatore Luigi Rava: *Discorso di S. E. Facta in occasione della posa della prima pietra al monumento a Mazzini sull'Aventino* (1922).

Senatore Ruffini: *Atlante etnografico ed economico dell'Ungheria* (1920).

Id.: *Guide et plan de Budapest* (1921) (G. Thirrine e J. Vigyazo).

Id.: *La Hongrie actuelle* (id).

Id.: *La Hongrie d'après le Traité de Trianon* (L. Buday).

Id.: *Le doppie imposte in diritto internazionale* (G. Salvioli).

Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro: *Bilancio consultivo per l'esercizio 1921.*

Presidente Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti del Consiglio provinciale, 1921.*

Senatore Salata: *Per la sistemazione giuridica ed economica del personale statale proveniente dal cessato regime.*

Id.: *Il confine orientale in un concorso napoleonico.*

Id.: *Il nuovo Governo e le nuove provincie.*

Id.: *La produzione delle assicurazioni sulla vita in regime di monopoli* (Livio Livi).

Id.: *Le risorse minerarie dell'Istria* (ingegner Ernesto Sospisio).

Senatore Mazziotti: *Un fervido amico dell'Italia in Francia: Enrico Conneau*.

Senatore Del Lungo: *Dante. I tre canti di Sordello*.

Senatore Mazzoni: *La vittoria italiana di Bligny*.

Senatore Rava: *Amministrazione e finanza nel programma dell'onor. Mussolini* (discorso in Senato).

Gruppo esperantista operaio, Genova: *I doveri dell'uomo* di G. Mazzini in lingua Esperanto.

Senatore Fradeletto: *Il XX settembre e la questione romana*.

Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito: *Campagna di Libia*. Vol. I.

Prof. avv. Basilio Magni, Roma: *Basilio Magni nel compiere il 91° anno*.

Direzione della Bank of Finland: *Bank of Finland 1921. Year Book*. Vol. II.

Avv. Giovanni Sabini, Roma: *Saggi di diritto pubblico*.

Comm. Graziaparis, Roma: *Il principio generale di meccanica* (Egisto Cirinei).

Dott. Federico Guasti, notaio, Milano: *Il regime fiscale delle successioni e donazioni*.

Prof. Alessandro Roccati, Torino: *In ricordo di Angelo Sismonda*. Raccolta di lettere a lui dirette.

Avv. Giovanni Sabini, Torino: *I primi esperimenti costituzionali in Italia*.

Dott. Ciro Trabalza, Perugia: *Per un maestro Ciro Trabalza*.

Confederazione cooperativa italiana di produzione e lavoro, Spoleto: *La cooperazione agricola bianca in Italia* (dott. Carlo Del Bo).

Presidente Deputazione provinciale di Milano: *Atti del Consiglio provinciale, 1921*.

Signora Maria Papafava dei Carraresi, Padova: *Libro XIII rerum senilium di Francesco Petrarca*.

Conte Deciani: *La guerra e il progresso sociale*. Memoria.

Id.: *Dante Bonaparte. Le double centenaire du génie toscan* (Paulucci di Calboli).

Id.: *L'Istituto coloniale italiano. Sue origini, suo sviluppo*.

Id.: *Grammatica friulana pratica* (G. B. Della Porta).

Senatore Guidi: *L'Arabie antislamique* (ingegner Guidi).

Sig. Giuseppe Zapparoli, direttore R. Biblioteca di Lucca: *Secondo saggio di versi alla memoria delle mie care angiolette Giselda, Lucia e Ada, che spero un giorno rivedere in cielo*.

Senatore Rava: *La cultura italiana in Dalmazia*. Discorsi.

Dott. Enrico Damiani: *La servitù della guerra e l'opera letteraria di Gogol e Turgheniev*.

Avv. Luigi Cernezzì, Milano: *I cinquant'anni del Circolo filologico milanese, 1872-1922*.

Senatore Salata: *Opuscoli vari sulla gestione dei servizi civili del Regio esercito (1916-1919)*.

Comando Regia nave *Dante Alighieri*: *Album-ricordo degli avvenimenti a cui partecipò la Regia nave Dante Alighieri nel 1922*.

Sindaco di Milano: *Atti del Consiglio comunale, 1917-18*. Parte I e II.

Sig. Albano Baldi, Roma: *Il Governo per tutti. Tutti per il Governo*.

Avv. prof. Pietro Canepa Vaccaro: *Sulla questione del decentramento*.

Avv. Giuseppe Giacchi, Milano: *Il comune di Lambrate. Appunti storici*.

Cav. Cesare De Cupis, Roma: *Ancora una parola sulla autenticità del quarto tomo inedito*.

Comitato per le onoranze al senatore Mangiagalli, Milano: *Annali di ostetricia e ginecologia*, novembre 1922.

Senatore Giovanni Rossi: *Elenco delle opere in prova e versi, pubblicate dal 1872 al 1922* (Cesare Augusto Levi di Venezia).

Conte Deciani, Milano: *Per le nozze del nobile Alessandro Del Torso con la nobile Aurelia dei conti Deciani, 21 ottobre 1914*.

Avv. Enrico Bertini, capitano Scuola applicazione fanteria: *Quello che avrei detto alla Commissione per le riforme dei servizi dell'amministrazione militare se la Commissione non avesse rifiutato di ascoltarmi*.

Direzione della Banca di Finlandia: *Regolamento della Banca*.

Senatore Salata: *Vocabolario veneto-giuliano* (Enrico Rosman).

Id.: *Fiume diritti e doveri dell'Italia*.

Id.: *Fiume dans les faux historiques d'un professeur croate*.

Id.: *Italie et Yougoslavie. Notes polemiques.*

Id.: *Il compromesso Miller per la questione adriatica.*

Id.: *Rapporto sul commercio e la navigazione di Trieste (1904-1905).*

Id.: *Bericht über Trieste Handel und Schifffahrt (1906).*

Id.: *Relazione della Camera di commercio ed industria di Trieste sulla propria attività (1907, 1908, 1909).*

Id.: *Relazione sulle condizioni economiche a Trieste 1910 a 1913).*

Sig. Ugo Rossi Roma: *Lo Stato*. Seconda edizione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato il risultato della votazione ieri compiutasi per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale:

Senatori votanti	201
Maggioranza	102

Ebbero voti:

Il senatore Mosca	162
» D'Andrea	157
Voti nulli o dispersi	1
Schede bianche	29

Eletti i senatori Mosca e D'Andrea.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia dell'articolo 6 del decreto

luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze delle congregazioni di carità e delle rappresentanze di istituzioni pubbliche di beneficenza.

ALLEGATI.

I. Regio decreto-legge 25 novembre 1920, numero 1767.

(Omissis).

Articolo unico.

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, cesserà di aver vigore col 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. Decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

(Omissis).

Art. 1.

Il reddito netto delle istituzioni pubbliche di beneficenza aventi scopo dotazio e delle altre istituzioni, nella parte concernente il conferimento delle doti, è destinato all'assistenza dell'infanzia. Al medesimo scopo sono destinate anche le doti già conferite e che si rendano disponibili per decadenza delle dotate dal beneficio.

È pure devoluto all'assistenza dell'infanzia il reddito netto dei fondi amministrati da istituzioni pubbliche di beneficenza, ai quali non siasi ancora data nei modi di legge una destinazione definitiva.

Nella erogazione dei redditi indicati nei precedenti comma e nell'art. 6 (lettera c) della legge 18 luglio 1904, n. 390, si avrà speciale riguardo ai figli dei militari e particolarmente a quelli fra essi che per le loro condizioni di nascita non possono fruire dei sussidi previsti dal Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620.

Art. 2.

I prefetti accerteranno le somme da erogare per i titoli indicati nel precedente articolo e disporranno altresì, sulle proposte delle ammini-

strazioni interessate, o, in mancanza di tali proposte, d'ufficio, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, i modi della erogazione, tenuto conto delle circostanze locali.

È data facoltà ai prefetti, udite le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di ordinare di ufficio la costituzione di federazioni fra le istituzioni della Provincia per la integrazione delle diverse forme di beneficenza.

Contro i provvedimenti adottati dai prefetti a norma del presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La legge 1° aprile 1915, n. 462, è estesa all'Orfanotrofio militare di Napoli.

Art. 4.

L'art. 2, comma 2°, del Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, è modificato come segue:

« La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni ».

Art. 5.

Le disposizioni del Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 108, sono applicabili anche alle Casse di prestanze agrarie, legalmente costituite.

Art. 6.

Il numero legale per la validità delle adunanze delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza è ridotto al terzo di coloro che le compongono, purchè tale terzo non sia inferiore al numero di tre.

Quando, per effetto di chiamate alle armi, tale numero non possa raggiungersi, sarà provveduto, a norma della legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, alla surrogazione temporanea degli amministratori assenti per servizio militare, entro un termine perentorio, decorso il quale spetterà al prefetto designare gli amministratori provvisori o provvedere altrimenti al funzionamento delle pie istituzioni.

Contro i provvedimenti dei prefetti non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati » (N. 418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati ».

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, che proroga il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, relativo ai manicomi gestiti da privati.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, numero 57.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sono estese ai disavanzi di gestione sino al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 277, e 23 marzo 1919, n. 58, sono estese a favore dei privati che, nell'interesse e per conto di amministrazioni provinciali, provvedono al servizio di assistenza manicomiale, nei limiti delle perdite sofferte in conseguenza di tale gestione e debitamente dimostrate, dal 1° gennaio 1916 in poi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, N. 1735 relativo a scuole nautiche ed a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegata al decreto legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 ». (N. 467-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 ».

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proposto la conversione in legge del decreto con due modifiche agli art. 1 e 2, che verrebbero così a sostituire quelli proposti dall'Ufficio centrale.

Vorrei domandare all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si faccia sul testo dell'Ufficio centrale o se preferisce che si svolga sul testo primitivo.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare le modifiche dell'Ufficio centrale, ma faccio osservare che questo decreto è già in vigore dal 1921. Sarebbe bene che queste modifiche si riferissero al futuro, non al passato.

SECHI, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva chiesto informazioni e siccome gli era stato detto che le scuole nautiche non erano state istituite, così ha creduto di poter fare delle modifiche.

Del resto credo che anche oggi le scuole nautiche non siano ancora istituite.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Ce n'è già qualche una; ma io non ho difficoltà ad accettare le modifiche, perchè è intenzione del Ministero di fare un'altra legge che regoli tutti quanti gli istituti nautici.

PRESIDENTE. Prego il senatore Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche ed a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1088, sostituendosi agli articoli 1 e 2 i seguenti:

Art. 1. Le scuole nautiche, istituite col decreto legge-luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, possono comprendere tre sezioni: Navigazione, macchine marine, carpenterato per costruzioni navali.

Ogni sezione può essere costituita di una, due o tre classi.

Superati gli esami di ogni classe viene rilasciato uno speciale diploma, per attestare l'istruzione teorica richiesta per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile, agli effetti del rilascio delle patenti di grado e dei fogli di autorizzazione al comando secondo le norme in vigore.

Art. 2. Con decreto reale, su proposta del Ministro della marina, sarà determinata per ciascun Compartimento marittimo la sede di

una scuola nautica, quando sia realizzata la condizione di cui al terzo capoverso dell'articolo.

Quando per le speciali condizioni dei luoghi risulti opportuno, il ministro della marina ha facoltà di distribuire, con suo decreto, le sezioni e le classi di ciascuna scuola nautica fra vari comuni di uno stesso Compartimento marittimo.

I comuni prescelti per sede di scuola nautica, sezione o classe di essa devono provvedere i locali occorrenti, il materiale scolastico non scientifico, l'illuminazione e l'acqua.

Per le scuole nautiche che successivamente si riterrà conveniente di istituire, le provincie ed i comuni interessati dovranno contribuire nella misura e nei modi stabiliti per gli istituti nautici dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086 convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886.

Sono approvate le annesse tabelle organiche (A, B e C), delle cattedre delle regie scuole nautiche, degli stipendi e delle retribuzioni del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio delle scuole stesse.

Il numero dei posti del personale insegnante sarà determinato, ogni anno, con decreto reale, su proposta del ministro della marina di concerto con il ministro del tesoro.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio delle scuole nautiche si provvederà preferibilmente con ufficiali, sott'ufficiali e graduati della Regia marina. Qualora vengano nominati militari aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, dovranno dichiarare se rinunciano, o se intendono conservare la pensione stessa. Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio agli effetti della liquidazione della nuova pensione. Nel secondo caso avranno tutti i diritti e gli obblighi dei personali di ruolo, ma invece dello stipendio avranno: se insegnanti, la retribuzione e l'indennità stabilita per i supplenti; se appartenenti al personale di segreteria o di servizio, un compenso annuo non inferiore a metà e non superiore ai due terzi dello stipendio stabilito dalle tabelle.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del ministero della marina a partire dall'esercizio 1921-922, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

La misura delle tasse per le Regie scuole nautiche è determinata dall'annessa tabella D.

La misura dei diritti di segreteria è indicata dalla annessa tabella E.

TABELLA A.

I. - a) Cattedre di ruolo comuni a tutte le sezioni:

- 1° lingua italiana, storia e geografia;
- 2° matematica e nozioni di scienze fisiche;

b) Cattedre di ruolo per la sola sezione di Navigazione:

- 3° attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative;

c) Cattedre di ruolo per la sola sezione di costruzione navale:

- 4° materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative;

d) Cattedre di ruolo per la sola sezione di meccanica:

- 5° meccanica applicata, elettrotecnica, macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative.

II. - Cattedre per incarico:

- 1° nozioni di diritto;
- 2° igiene professionale;
- 3° tecnologia della pesca.

TABELLA B.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO.

Insegnanti.

Stipendio dell'insegnante straordinario lire 5000.

Stipendio dell'insegnante ordinario (dopo un triennio di esperimento) L. 5500.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento (quadriennale) L. 6300.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento (quadriennale) L. 7100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento (quadriennale) L. 7900.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento (quadriennale) L. 8700.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento (quinquennale) L. 9400.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento (quinquennale) L. 10,100.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento (quadriennale), spettante all'insegnante ordinario che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti anticipati per merito distinto L. 10,800.

Retribuzione annua per i direttori incaricati L. 1500.

Segretario.

Stipendio iniziale L. 3000.

4 aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno;
4 aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio massimo L. 6000.

Bidello.

Stipendio iniziale L. 2400.

3 aumenti quadriennali di L. 200 ciascuno;
2 aumenti quadriennali di L. 300 ciascuno.

Stipendio massimo L. 3600.

TABELLA C.

RETRIBUZIONE DEGLI INSEGNANTI.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	M A T E R I E
L. 220	Lingua italiana, storia, geografia, matematica, nozioni di scienze fisiche. Attrezzatura, manovra navale, navigazione ed esercitazioni relative. Materiale da costruzione, costruzione navale, disegno ed esercitazioni relative. Meccanica applicata, elettrotecnica, macchine termiche, disegno ed esercitazioni relative.
L. 180	Nozioni di diritto. Igiene professionale. Tecnologia della pesca.

TABELLA D.

TASSE SCOLASTICHE
PER LE REGIE SCUOLE NAUTICHE.

- Tassa di ammissione alla 1ª classe, L. 30.
- Tassa di frequenza della 1ª classe, da pagarsi in due rate, L. 30.
- Tassa di licenza e diploma di 1ª classe, L. 10.
- Tassa di ammissione alla 2ª classe, L. 15.
- Tassa di frequenza della 2ª classe, da pagarsi in due rate, L. 60.
- Tassa di licenza e di diploma di 2ª classe, L. 25.
- Tassa di ammissione alla 3ª classe, L. 20.
- Tassa di frequenza della 3ª classe, da pagarsi in due rate, L. 90.
- Tassa di licenza e di diploma di 3ª classe, L. 40.

TABELLA E.

DIRITTI DI SEGRETERIA.

- Per ogni pagella, L. 1.25.
- Per ogni diploma originale, L. 1.25.
- Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella, L. 1.25.

TABELLA F.

TASSE SCOLASTICHE
PER I REGI ISTITUTI NAUTICI.

- Ammissione con e senza esami, L. 70.
 - Immatricolazione, L. 35.
 - Tassa di frequenza per ciascuna classe, L. 200.
 - Esame di licenza, L. 130.
 - Esame di licenza per esterni, L. 350.
 - Diploma, L. 18.
- PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico.
- Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.
- Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino » (N. 257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa Mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino.

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Regio Commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, verserà le attività che si renderanno liquide, spettanti ai recedenti, nelle Casse postali di risparmio, per l'emissione di libretti intestati ai recedenti, il cui importo sarà liberamente esigibile. Per i soci minorenni, i libretti saranno vincolati fino alla maggiore età. Il Regio Commissario potrà corrispondere, in tutto o in parte, le quote spettanti ai recedenti, che ne facciano domanda, in obbligazioni del Prestito nazionale.

Art. 2.

Per gli associati, i quali non abbiano fatto dichiarazione di recesso e non siano già stati asse-

gnati all'Istituto nazionale delle assicurazioni o alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, perchè di condizione sociale non conosciuta, il Regio Commissario verserà alla Cassa nazionale medesima le attività corrispondenti alle relative quote di riparto.

Art. 3.

Gli associati di cui nell'art. 2 che dimostrano di non essere operai saranno assegnati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; così pure saranno assegnati all'Istituto medesimo gli associati per i quali risulti altrimenti la qualità di non operaio.

Gli associati per i quali sia dimostrata o risulti la qualità di operaio, rimarranno definitivamente assegnati alla Cassa nazionale di previdenza, la quale li iscriverà nei ruoli operai, a contributo riservato, salvo contraria richiesta.

Saranno restituite agli eredi legittimi, o testamentari le quote spettanti ad associati non trasferiti all'Istituto nazionale o non iscritti alla Cassa nazionale, la cui morte sia denunciata entro il 1° gennaio 1923.

Per gli altri associati, i quali, entro il 1° gennaio 1923 non abbiano, in qualunque modo, manifestata la loro volontà, le quote si prescriveranno a favore della Cassa nazionale di previdenza, la quale dovrà informare gli interessati dell'applicazione delle predette disposizioni per mezzo di comunicati, ripetuti nell'ottobre del 1920, del 1921 e del 1922 e pubblicati nei modi che saranno stabiliti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

La Cassa nazionale di previdenza amministrerà separatamente le attività ad essa trasferite in corrispondenza delle quote di riparto di cui all'art. 2.

Al 31 dicembre di ciascun anno la Cassa redigerà bilancio speciale e situazione patrimoniale di questa azienda. Le quote spettanti ai singoli associati subiranno le variazioni dipendenti dalle risultanze del conto annuale.

Art. 5.

Gli associati iscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni dal Regio Commissario liquidatore della Cassa pensioni o per effetto del primo comma dell'art. 3, saranno assicurati, qualora non facciano contraria richiesta, per un capitale differito con contrassicurazione.

Art. 6.

Se alla chiusura della liquidazione della Cassa mutua pensioni, si avrà un avanzo che non consenta di distribuire una somma superiore all'uno e mezzo per cento per ciascuna quota, l'avanzo sarà attribuito a favore della Cassa nazionale di previdenza, cui saranno del pari attribuite le eventuali quote supplementari di riparto spettanti agli associati, inferiori ad una lira.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(*Omissis.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico. L'Ufficio centrale propone un ordine del giorno.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole ministro di dichiarare se accetta l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone al Senato. L'ordine del giorno suona in questi termini:

« Il Senato, approvando la conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, invita il Governo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa Mutua Italiana per le Pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali ».

Confido che l'onorevole ministro accetti l'ordine del giorno e che il Senato lo sanzioni col suo voto autorevole.

ROSSI, *ministro per l'industria ed il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro per l'industria ed il commercio*. Rispondo subito all'onorevole Ferrero di Cambiano dicendo che accetto l'ordine del giorno proposto.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro, e raccomando nuovamente al Senato l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo:

« Il Senato, approvando la conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 nov. 1915 invita il Governo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa Mutua Italiana per le pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario legge*:

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi di probiviri istituiti in base alla legge 15 giugno 1893, n. 295.

ALLEGATO.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399.

(Omissis).

Articolo unico.

Per tutti i Collegi di probiviri istituiti nel Regno in conformità alla legge 15 giugno 1893, n. 295, le elezioni parziali fissate col Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1807, per la seconda domenica di aprile del corrente anno, sono rinviate ad epoca da destinarsi ed i probiviri che hanno compiuto il quadriennio di carica rimarranno in ufficio sino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098 che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri » (N. 351-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098 che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro per l'industria ed il commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro per l'industria ed il commercio.* Il Governo accetta le modificazioni all'articolo 1 del progetto di legge di accordo col relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego il senatore segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario,* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento del Collegi di probiviri, sono prorogate fino a che non sia altrimenti provveduto, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1923.

Art. 2.

I componenti i collegi istituiti o sostituiti a norma di tale decreto rimarranno in carica per tutto il periodo indicato nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di mesi tre.

ALLEGATO.

Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 108.

(*Omissis*).

Articolo unico.

La durata in vigore del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1918, n. 1672, è prorogata di mesi tre ed i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti continueranno a funzionare sino al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione » (N. 514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558; che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darme lettura,

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, riguardanti l'istituzione di un anno di corso complementare o specializzazione presso i Regi Istituti Superiori di studi commerciali.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1782.*

(*Omissis*).

Art. 1.

In ogni Istituto superiore di studi commerciali potrà aprirsi un anno complementare di studi per gli alunni che abbiano compiuto la durata di corso necessaria al conseguimento della laurea commerciale con uno o più gruppi di insegnamenti diretti ad integrare ed a specializzarne la preparazione.

La istituzione dell'anno di corso complementare avrà luogo con le norme stabilite nell'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, per la istituzione di insegnamenti aggregati. Gli insegnamenti da impartire nel detto corso saranno determinati nel decreto Reale di istituzione.

Art. 2.

Gli alunni degli Istituti che si presenteranno agli esami sulla materia del corso complementare, otterranno sul diploma di laurea una menzione speciale del gruppo di discipline in cui si sono perfezionati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, numero 1558.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del *Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1782* sono modificati come segue:

Art. 1. — I RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono autorizzati ad istituire uno o più corsi di integrazione o di specializzazione con particolari finalità scientifiche o pratiche da impartirsi in un anno complementare di studi della facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'istituzione dei corsi di specializzazione e di integrazione avrà luogo con le norme stabilite nell'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, numero 268.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso saranno stabiliti nel decreto Reale di istituzione.

Con le norme dello stesso articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, in ogni Istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, le cattedre di materie fondamentali, di cui all'articolo 9 della legge, comprendenti due insegnamenti di discipline distinte, potranno essere separate. Le cattedre così separate non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti di straordinario o ordinario, che, secondo le stesse norme dell'art. 13 della legge, gli Istituti abbiano istituiti nei rispettivi organici a carico dei loro bilanci e senza aggravio dello Stato.

Art. 2. — Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dagli Istituti, porterà una menzione speciale del corso di specializzazione o di integrazione, che lo studente ha seguito nell'anno complementare di studi, superando i relativi esami.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un unico testo le norme legislative in vigore sull'istruzione superiore economica e commerciale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomariño, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonnà Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Della Torre

Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantano, Passerini Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri, Queirolo.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Palavicino, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1766, concernente la va-

lidità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 455):

Senatori votanti	221
Favorevoli	208
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti dai privati (N. 418):

Senatori votanti	220
Favorevoli	200
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi istituti nautici) allegata al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 (N. 467):

Senatori votanti	221
Favorevoli	200
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino (N. 257):

Senatori votanti	221
Favorevoli	201
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri (N. 350):

Senatori votanti	221
Favorevoli	199
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1911, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi dei probiviri (N. 351):

Senatori votanti	221
Favorevoli	200
Contrari	21

Il Senato approva.

Ratifica del Regio decreto 2 gennaio 1921, n. 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di tre mesi (N. 541):

Senatori votanti	221
Favorevoli	197
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (N. 514):

Senatori votanti	221
Favorevoli	196
Contrari	25

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito alla recentissima soppressione del treno n. 4 non ritenga opportuno e necessario, sia per mantenere sollecite le comunicazioni internazionali per la via di Ventimiglia, sia per migliorare le comunicazioni del circondario di San Remo col capoluogo della provincia di Portomaurizio — ove sono i principali uffici pubblici — disporre perchè il treno 134 attualmente in partenza da Genova alle

6.35 attenda il treno 6 in arrivo alle ore 7, attuando subito la variante d'orario già predisposta per l'estate ventura.

Novoloni.

Al Presidente del Consiglio, Alto Commissario per l'Aeronautica, per conoscere i motivi del ritardo alla concessione della pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso, morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle, per essere stato obbligato a volare con apparecchio difettoso.

Il sottoscritto, fin dal marzo 1922, ne interessò il Comando Generale dell'Aeronautica e ne ebbe qualche affidamento, ma finora la famiglia non ha nulla ottenuto.

Cencelli.

Al ministro delle finanze per sapere:

1° Se nelle norme che devono essere emanate secondo l'art. 7 del decreto 4 gennaio 1923, n. 16 riguardante l'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario, sono esentati dalla denuncia stabilita dall'art. 4, come sembrerebbe regolare per semplicità, i piccoli mezzadri, i quali non sarebbero soggetti all'imposta.

2° Se in dette norme si contengono maggiori spiegazioni sulle spese da dedurre dal reddito lordo del proprietario e quelle da dedurre da quello del mezzadro, non essendo su ciò abbastanza chiara la dicitura relativa al decreto.

Amero D'Aste.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI (*Documenti*)).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1922, delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio (N. 505);

Conversione in legge dei RR. DD. 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921 N. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1923

e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova. (N. 342);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 16,30).

Licenziato per la stampa il 19 febbraio 1923 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXXVIII^a TORNATA

SABATO 10 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Discussione delle relazioni sui) pag. 4389

Oratori:

PRESIDENTE 4389 *passim* 4394
 DE CUPIS, *presidente della Commissione* 4389 *passim* 4394
 LUZZATTI 4391, 4394
 MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto* 4394
 SCIALOJA 4389

Disegni di legge (Approvazione di):

« Proroga al 30 giugno 1922, delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio » 4394
 « Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli » 4395
 « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova » 4397

(Presentazione di) 4386, 4394

Interrogazioni (Annuncio di) 4399

(Svolgimento di):

« Intorno alle multe inflitte dall'esattoria comunale di Roma » 4386

Oratori:

GALLINI 4587
 LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4386

« Intorno al coleottero distruttore delle colture di patate » 4387

Oratori:

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura* 4387
 GRASSI 4388

« Intorno all'articolo 25 del regolamento per le biblioteche » 4388

Oratori:

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* 4388
 TAMASSIA 4389

Petizioni (Lettura del sunto di) 4385

Relazioni (Presentazione di) 4386, 4394, 4399

Ringraziamenti 4386

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 4399

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: I ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato.

SILI, *segretario*, legge:

N. 50. Il sacerdote Tobia Silvestri arciprete parroco di Pratola Peligna (Aquila) si duole delle violenze e dei danni subiti da parte di alcuni componenti il fascio locale.

N. 51. Il signor Durante Gran Cordone Gaspare, già direttore generale nell'Amministrazione

zione postale telegrafica si duole del provvedimento col quale fu collocato in disponibilità e di altri torti che egli afferma di avere avuti dalla detta amministrazione.

N. 52. La signora Maria Rygier si duole di violazione del suo domicilio da parte di alcuni nazionalisti e della mancata tutela delle autorità in tale circostanza.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Milano, alle condoglianze inviate dal Senato in occasione della morte del senatore Visconti di Modrone, ha risposto col seguente telegramma: « Milano fiera ed orgogliosa manifestazione Senato verso uno degli amati ed illustri suoi figli senatore Luca Uberto Visconti di Modrone porge vivissime grazie. Ossequi. - Sindaco Mangiagalli ».

Alle condoglianze inviate dal Senato per la morte del senatore Filippo Masci, il sindaco di Francavilla a Mare ha risposto col seguente telegramma: « Questa città esprime mio mezzo V. E. cotesto Alto Consesso suo grato animo per reverente omaggio reso alla memoria suo illustre figlio senatore professor Filippo Masci. - Prosindaco Rapino ».

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Albricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ALBRICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Albricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome della Commissione di contabilità interna, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul « Consuntivo delle spese interne del Senato, per l'esercizio finanziario 1921-1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dalla Camera elettiva, per il trattato commerciale con la Francia e il *modus vivendi* con la Spagna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Per prima viene l'interrogazione del senatore Gallini, al ministro delle finanze « Per sapere se ha modo di impedire l'industria delle multe per ritardato pagamento, che si esercita dalla Esattoria comunale di Roma in danno anche dei più premurosi contribuenti i quali alla scadenza normale non riescono mai a conoscere l'importo di tutte le tasse dovute ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le Finanze*. L'onorevole Gallini, che è un fine giurista e profondo conoscitore delle nostre leggi tributarie, sa bene che gli inconvenienti da lui denunciati non potrebbero avvenire se la legge venisse scrupolosamente osservata. Infatti la legge di riscossione, tanto nel vecchio testo del 1902 come nel nuovo del 13 agosto 1922, agli articoli 25, 27 e 30 disciplina in modo preciso la procedura relativa alla notifica delle cartelle. L'art. 25 dà diritto al contribuente di non pagare la multa di mora qualora la cartella non gli venga notificata alla fine del mese di gennaio. D'altra parte se il messo commette degli abusi nella notifica, faccia dei falsi nei referti lo stesso articolo commina, a parte la eventuale denuncia al magistrato, delle punizioni disciplinari gravissime, che contemplano persino la destituzione del messo. Però di fatto, special-

mente in grossi centri in cui il controllo della pubblica opinione è meno vigile, talvolta degli individui non animati da uno zelo eccessivo nell'adempimento del loro doverosi abbandonano a quegli inconvenienti ai quali accenna l'onorevole interrogante. Il Ministero tutte le volte che ha avuto delle denunce non ha mancato di fare scrupolosamente il suo dovere, ed ha impartite tassative disposizioni alle Intendenze di Finanza per la immediata repressione degli abusi verificatisi. Purtroppo, l'onorevole interrogante me lo insegna, molte volte non è facile riuscire a colpire questi inconvenienti, che possono trovare nelle stesse disposizioni di legge una parvenza di legalità e possono sfuggire non solo al controllo giudiziario, ma anche a quello amministrativo. Ad ogni modo io posso assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero delle Finanze farà tutto il possibile perchè abusi non abbiano più a verificarsi, e sarà grato a tutti coloro che vorranno portargli degli elementi concreti per scoprirli e reprimerli.

La questione specifica di Roma, oramai, come l'onorevole interrogante sa, è una questione sorpassata, in quanto che l'esattoria di Roma, per fortuna, è stata potuta appaltare ad uno degli istituti principali della capitale, al benemerito Monte di pietà che, non v'ha dubbio, saprà e vorrà procedere con squisito senso di giustizia e anche di longanimità all'adempimento del delicato servizio affidatogli.

L'Istituto, che ha forti e nobili tradizioni nella capitale, ne sono convinto, non darà luogo a nessuno degli inconvenienti lamentati, ed i contribuenti romani non avranno d'ora innanzi a lamentare quegli abusi dei quali si è reso autorevole fustigatore l'onorevole Gallini colla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

GALLINI. Nello scorso giugno, in occasione della discussione sulla politica interna, io rilevai, fra gli altri tormenti del pubblico e dei contribuenti, la specie di industria che esercitavano gli esattori facendo cadere in mora di pagamento i contribuenti, ed accennai in modo speciale a quella esattoria il cui procedere mi constava direttamente come constava a molti miei colleghi, cioè all'esattoria di Roma, la quale, quando si trattava di notificare gli avvisi di

tassazione teneva presente la guida Monaci di venti anni fa, ma il giorno dopo per notificare il pagamento con la multa usava la guida Monaci recente. Quel richiamo mi fruttò una lettera ingiuriosa del signor esattore Mion, lettera che passai al ministro delle finanze, di Lei predecessore, il quale non credette nemmeno di rilevare una ingiuria diretta ad un senatore nell'esercizio dell'ufficio suo. Intanto l'esattore seguì ed io non solo sono stato vittima di nuovi pagamenti non dovuti, ma lo sono stati anche molti altri colleghi. Però finalmente, se Dio vuole, l'esattore che aveva delle pretese così esorbitanti, — tanto che da due e cinquanta per cento era arrivato ad uno e venti (il che dimostra i lauti guadagni) — è stato messo fuori.

Per parte nostra siamo tranquilli ora che la gestione è affidata al Monte di pietà, un'opera pia stimata, che non farà quello che si faceva prima dall'esattoria di Roma, ma il male rimane per quelli che non hanno avuto questa fortuna di cambiare esattore ed io ringrazio vivamente il sottosegretario di Stato di avermi dato l'assicurazione che da questo punto di vista e per gli esattori di tutta Italia sarà provveduto, e che questa industria delle multe finalmente cesserà.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Grassi al ministro di agricoltura « per sapere se ritenga opportuno di prendere speciali misure affine di possibilmente impedire che anche nel nostro paese si diffonda quel vorace coleottero americano, il quale, come un flagello, distrugge le colture di patate e in Francia ha già invaso una superficie superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Sono perfettamente compreso della gravità del problema che l'onorevole senatore Grassi prospetta e so che il divieto d'importazione delle solanacee nel nostro paese, suggerito dalla Commissione consultiva per le malattie delle piante ed imposto dal Ministero di agricoltura col decreto del 21 febbraio 1921, se fu adottato come misura necessaria per impedire l'introduzione di dannosissime malattie e parassiti delle solanacee, non è da solo sufficiente ad impedire la comparsa e la diffusione della *Doriphora decem-*

lineata. È necessaria anche un'attiva propaganda, per rendere edotti gli agricoltori del flagello che tale insetto rappresenta, affinché essi, ogni qual volta abbiano il sospetto che il coleottero, che l'onorevole senatore Grassi mi ha mostrato anche un momento fa, sia apparso nei campi, ne facciano immediata denuncia agli istituti incaricati della vigilanza fitopatologica.

Finora, fortunatamente, la *Doriphora*, in Italia, esiste soltanto nelle collezioni degli istituti scientifici, ma nessun naturalista, nessuno dei tecnici preposti alla vigilanza fitopatologica, l'ha trovata nelle nostre campagne.

Posso assicurare l'onorevole senatore Grassi che è mio intendimento di dare agli Istituti specializzati ogni possibile mezzo per studiare i modi tecnici per efficacemente combattere l'insetto, ove si presenti.

Intanto, oltre a far osservare il divieto di importazione delle solanacee — e l'onorevole senatore Grassi sa che si sono respinte tutte le domande di importazione, anche se motivate con causali abbastanza ragionate, quali sono quelle di un interesse economico generale e quelle dell'interesse agronomico della rinnovazione della sementa — il Ministero di agricoltura fa svolgere attiva vigilanza e propaganda, ed io ne disporrò l'intensificazione, affinché questo terribile insetto venga ben conosciuto e, se apparisse nei nostri campi, venga combattuto energicamente.

Agli organi della vigilanza fitopatologica, alle scuole ed alle cattedre ambulanti rinnovò queste disposizioni.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole interrogante sulla necessità di tenerci pronti a combattere la *Doriphora*, che rappresenterebbe un pericolo gravissimo per le nostre coltivazioni solanacee.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro per la soddisfacentè risposta che volle dare alla mia domanda. La questione è di grandissimo interesse, perchè si tratta di un insetto che dove ha potuto diffondersi, ha distrutto tutte le piante delle patate e ne ha reso impossibile la coltura. Esso si diffonde molto rapidamente: si pensi che in Francia, dove fu segnalato sol-

tanto nel mese di aprile, ha già invaso una superficie di oltre 250 chilometri.

È già comparso varie volte in Germania, ma con rapidi provvedimenti si è riuscito a distruggerlo quand'era ancora limitato a piccolissime superfici. Occorre star preparati e io consiglio di diffondere delle buone figure colorate di questo insetto in tutte le località dove si coltivano patate. Si tratta di un insetto grande, facilmente riconoscibile perchè presenta striscie longitudinali gialle e nere: una volta veduto non si dimentica più. Per questo scopo ne ho portato qui un paio di esemplari che pongo a disposizione dei colleghi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Pavia al ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè i testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non contengano numerosi ed enormi errori tipografici ».

Non essendo presente l'onorevole ministro degli interni, l'interrogazione è rinviata a lunedì.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia al ministro della istruzione: « Per sapere se non creda opportuno, nell'alto interesse degli studi, di abolire l'articolo 35 del regolamento per le biblioteche 2 ottobre 1922 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 dicembre 1922 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, ministro della pubblica istruzione. L'onorevole senatore Tamassia interroga per sapere se io non creda opportuno nell'alto interesse degli studi di abolire l'art. 35 del Regolamento per le Biblioteche 2 ottobre 1922.

Sono lieto di rispondere al senatore Tamassia che il desiderio da lui espresso in questa interrogazione è stato prevenuto dal ministro della pubblica istruzione perchè è già in corso il decreto per la modificazione di questo Regolamento non solo per quanto riguarda l'articolo 35, ma anche relativamente agli articoli 44 e 47 che egualmente contemplanò questa disposizione della domanda in carta legale per il prestito dei libri. Nell'interesse degli studiosi era troppo evidente che bisognava eliminare questa disposizione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ringrazio di cuore l'onorevole ministro per avere pensato e adottato subito questa disposizione.

Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Numeri XIX-XXVI Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

Debbo rivolgere una preghiera all'onorevole relatore. Le conclusioni della Commissione quando sono favorevoli alla registrazione vengono espresse in alcuni casi con la formula: « La Commissione propone la ratifica »; in altri casi « l'approvazione »; quando la Commissione riconosce che le ragioni giuridiche sono contrarie alla registrazione, ma che l'atto può essere giustificato da una ragione politica, allora essa adotta due formule, una volta propone di « prendere atto » un'altra volta « constatata l'impossibilità della registrazione ordinaria ».

Ora, questa molteplicità di linguaggio legislativo, purtroppo ha un precedente nelle relazioni presentate alla Camera sullo stesso argomento ma che non furono discusse. Ritenendo utile una uniformità di linguaggio, pregherei la Commissione di proporre un'unica formula per ciascun caso.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. La diversità della formula di conclusione delle nostre relazioni dipende dal diverso genere dei decreti che sono sottoposti all'esame del Senato o della Camera, e sui quali la Commissione è chiamata a riferire. La formula che più ha dato luogo a discussione è stata quella accennata dall'illustré Presidente, e cioè quella di « prendere atto ». Questa formula che non è di nuova invenzione, essendo stata già usata da precedenti Commissioni riguarda soltanto quegli atti che sono stati emessi come atti di Governo, come atti di potere politico.

La formula di « ratifica » riguarda quei decreti nei quali pure essendosi riconosciuto che

non ricorrevano tutte le ragioni di legalità, si è dovuto riconoscere altresì che ragioni di convenienza giustificano il provvedimento enunciato.

La formula di approvazione o di disapprovazione, riguarda gli atti che sono stati riconosciuti legali, o che al contrario non meritano approvazione per nessun riguardo.

Questa è la ragione delle diverse formule adottate dalla Commissione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi duole di non essere perfettamente d'accordo col nostro autorevole Presidente in questa materia.

La questione della registrazione con riserva e della denuncia che la Corte dei conti deve fare di queste registrazioni alle Camere ha occupato molte volte il Parlamento. La legge non dice nulla circa i rapporti tra il Parlamento e la Corte dei conti su questo punto, e non dice nulla circa l'azione che il Parlamento può esplicare di fronte al Governo relativamente a questi decreti.

Ora a me pare che il Parlamento, a cui la denuncia è stata presentata dalla Corte dei conti, non sia chiamato a giudicare di quello che ha fatto la Corte dei conti.

La Corte dei conti ha compiuto il suo ufficio; il decreto è registrato, sia pure con riserva, e perciò dal punto di vista dell'amministrazione il decreto ha forza esecutiva. La denuncia al Parlamento ha lo scopo di portare alla cognizione di questo supremo Corpo dello Stato il fatto di una possibile violazione della legge da parte del potere esecutivo. Questa violazione potrà essere giudicata dal punto di vista dello stretto diritto dall'autorità giudiziaria, in quanto il decreto dovesse produrre effetti giuridici; potrà essere giudicata dal Consiglio di Stato, o a sezioni unite in seguito a ricorso straordinario al Re, o nelle singole sezioni giurisdizionali, se vi è ricorso per annullamento; ma deve sempre essere giudicata da un punto di vista più complesso dalle Camere legislative, le quali possono entrare in merito, e possono votare anche delle assolutorie per riguardi politici.

Ora a me pare che il Parlamento di fronte a ciascuno di questi decreti registrati con riserva possa prendere un atteggiamento diverso; può

passare oltre; può persino approvare il fatto politico del Governo pur riconoscendone l'illegalità; può non biasimare il Governo richiamando soltanto l'attenzione di esso, sulla violazione del mero diritto; o può invece disapprovare il Governo con varie gradazioni di biasimo, invitarlo a revocare il decreto puramente o semplicemente, oppure infliggergli un voto di sfiducia per aver commesso una patente violazione del diritto. Credo che realmente la varietà delle formule, secondo i casi, corrisponda bene alla varietà degli atteggiamenti che il Parlamento può voler prendere di fronte al decreto denunciato dalla Corte dei conti. Ecco perchè pregherei l'onorevole Presidente di non voler restringere tutto in una sola formula, la quale, anche per la sua continua ripetizione, perderebbe la sua efficacia in molti casi. Sia la Commissione richiamata anche a giudicare caso per caso quale possa essere la più idonea formula da presentarsi al Senato; e se nel caso presente essa ha scelto una determinata formula, credo che dobbiamo discutere questa, senza obbligare i proponenti a conformarsi ad un modello fisso, che non sarebbe nè idoneo, nè efficace.

PRESIDENTE. La mia osservazione partiva da questa considerazione: il giudizio del Parlamento sui decreti registrati con riserva, come ha ben detto il senatore Scialoja, è duplice; riguarda il lato meramente giuridico e il lato politico. Ora ammetto che il lato politico consente tutte le gradazioni possibili di linguaggio, però sarebbe desiderabile che, nella parte che riguarda il lato giuridico, il linguaggio legislativo fosse unico.

SCIALOJA. « Ratifica » non sarebbe consigliabile perchè non siamo chiamati ad attribuire maggior forza ad un decreto.

PRESIDENTE. In sostanza lei viene a dire quello che io ho affermato: si usi una dizione unica, altrimenti l'ambiguità, che purtroppo è nell'incertezza della legislazione su tale materia, noi l'introdurremmo nel linguaggio legislativo.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Se ho bene appreso le parole dell'illustre Presidente mi pare che ora la questione si restringerebbe sulla differenza tra « ratifica » e « approvazione ». Siamo d'accordo che per quanto

riguarda gli atti di Governo propriamente detti, poco possa fare la Commissione non solo, ma lo stesso Parlamento.

L'illustre nostro Presidente diceva che quando la questione cada su un punto di carattere giuridico, la formula dovrebbe essere unica. Siamo d'accordo in ciò: approvare o disapprovare a seconda che essa è conforme o meno alla legge. Ma vi è la conclusione della ratifica; questa conclusione di ratifica, guardi il Senato che non è stata introdotta ora. Riandando alle relazioni delle precedenti Commissioni si vedrà che questa formula è stata non di rado adoperata. Non l'abbiamo dunque introdotta di nuovo, e fu già adoperata nei casi nei quali ancorchè risultasse essersi più o meno, col provvedimento del Governo deviato dalla legge appariva il provvedimento giustificato da manifeste considerazioni di convenienza e di opportunità.

Se si farà luogo alla lettura dei casi in cui la Commissione ha dovuto pronunziarsi al riguardo, si vedrà che le sue conclusioni sono conformi al diverso carattere dei decreti.

PRESIDENTE. La prima relazione riguarda il decreto Reale 1° maggio 1921, che mantiene in vigore il Regio decreto 10 giugno 1920, n. 883, per gli esami e gli scrutini delle scuole elementari e popolari nel corrente anno scolastico 1920-21.

La Commissione conclude così:

« La Commissione ritiene che, trattandosi di un atto di governo, di cui essa non può apprezzare la necessità, si debba prendere atto della negata registrazione ordinaria ».

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Alla Commissione era parso non inutile di premettere qualche considerazione generale alle relazioni che sui casi singoli la Commissione aveva messe in pronto, e se l'illustre Presidente lo permette, ne darò lettura.

Onorevoli colleghi, l'abuso che negli ultimi anni è stato fatto di legiferare per decreto, non poteva non richiamare l'attenzione di coloro ai quali è a cuore l'integrità delle nostre istituzioni; e qui in Senato a cura principalmente del nostro illustre e bene amato Presidente, la materia sottoposta allo studio dei giuristi dette luogo a profonda disamina che ha

dato frutto nel disegno di legge sottoposto al vostro voto. Ma prima che ciò avvenisse, la vostra Commissione dei decreti registrati con riserva aveva divisato di rappresentare al Senato la gravità dell'abuso lamentata ed era in stampa una relazione che non è stata distribuita perchè l'iniziato movimento ad ogni opera di minor conto in qualche modo si sovrapponeva e parve buon consiglio soprassedere alla pubblicazione. Ma ora, arrestata la discussione sull'indicato disegno di legge la vostra Commissione chiamata a riferire sui decreti registrati con riserva spera di far cosa che non sia per riuscire sgradita al Senato rappresentando la gravità dell'abuso che si è fatto di tali decreti anche solo nel giro di quei pochi mesi, a cui la relazione, si riferisce. In soli quattro mesi dalla seconda quindicina di febbraio ai primi di luglio 1921, si ha un elenco di decreti registrati con riserva di 167 ed un elenco di mandati registrati con riserva di 364.

Dei 167 decreti ben 131 furono emessi con la clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge e 21 sono stati emessi come assoluto atto di governo e presentati al Parlamento per la semplice ratifica. I 364 mandati riguardano tutti una sovvenzione straordinaria concessa ai funzionari dello Stato con circolare del Ministero del tesoro. Dei decreti soltanto 36 possono cadere sotto l'esame della vostra Commissione tolti dal numero complessivo i 131 emessi con la clausola della presentazione al Parlamento. Rispetto a questi non è inutile rammentare al Senato la deliberazione presa nella seduta del 30 maggio 1914 su relazione del compianto collega Petrella sul Regio decreto 8 agosto 1913 riguardante la posizione dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza in Libia. Per effetto di questa deliberazione si stabilì che tutti questi decreti che venivano presentati con la clausola di conversione in legge, fossero sottratti all'esame della Commissione. Dopo questa proposta di procedura parlamentare, la vostra Commissione non crede di eccedere nel proprio mandato richiamando l'attenzione del Senato sul numero di questi decreti, che, preveduti dalla saggezza del legislatore come casi di rara eccezione per supreme ragioni di Governo, sono diventati consuetudinari così da trasportarsi nel campo della legislazione ordinaria. Infatti si trovano

dinanzi al Senato 167 decreti emessi in pochi mesi e di questi non pochi muniti della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

Voci. Più forte, non si sente!

Altre voci. Perchè questa relazione non è stata stampata?

PRESIDENTE. Questa relazione di cui ora l'onorevole senatore De Cupis dà lettura, non è stata presentata; chè altrimenti io avrei provveduto a farla stampare e distribuire.

Ad ogni modo io penso che per l'efficacia del suo ragionamento l'onorevole senatore De Cupis invece di leggere la sua relazione farebbe assai meglio a riassumerne brevemente il concetto fondamentale.

DE CUPIS. Il concetto fondamentale di tale esposizione è questo.

La Commissione ha creduto che non fosse inutile di rappresentare al Senato il numero eccessivo di questi decreti emanati dal Governo in un periodo brevissimo di tempo e di rappresentare altresì il modo disinvolto con cui tutto ciò è stato fatto e cioè questi provvedimenti non soltanto sono stati emessi per decreto Reale, ma qualche volta (ciò che sembrerebbe addirittura incredibile) sono stati emessi anche per decreto ministeriale, e si è fatto anche di più: si è dato corso a questi provvedimenti sulla semplice deliberazione del Consiglio dei ministri messa in esecuzione con una semplicissima circolare ministeriale.

Tutto ciò la vostra Commissione ha voluto rappresentare al Senato, perchè non pareva ad esse che fosse una cosa che si potesse trascurare il numero eccessivo di questi decreti e la facilità con cui dai decreti Reali si è passati ai ministeriali e dai ministeriali alle semplici circolari che mettono in esecuzione le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI (*segna di grande attenzione*). Io sono dolente, onorevoli colleghi, che una questione così delicata e involgente la dignità del Senato venga al nostro esame senza che sia possibile leggerne la relazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Luzzatti, ciascuno dei decreti-legge registrati con riserva è accompagnato dalla rispettiva relazione della nostra Commissione; ma una

relazione complessiva come quella di cui ora stava dando ragione il senatore De Cupis, non è stata presentata e quindi, come ho già detto, non poteva essere stampata.

LUZZATTI. Perdoni, onorevole Presidente, sia un po' più calmo! (*ilarità*), questa relazione conclusiva che ci fu letta oggi e ci ha colto tutti di sorpresa, perchè il Senato non stava attento e il nostro relatore, pieno d'ingegno, di sottilità di ricerca non ha voce corrispondente all'altezza delle considerazioni che ci ha fatte, questa relazione tratta uno dei problemi più gravi della nostra vita politica e finanziaria. Il Senato può per prudenza o per tante altre virtù che lo contrassegnano (*si ride*) tacere, e allora non c'è più nulla da dire. Ma badiamo che la sola guarentigia che ci resta è ancora, come ho detto un'altra volta qui nel dicembre del 1921, la Corte dei conti, la quale fa il suo dovere, ma chi non fa il suo dovere è il Parlamento. (*Benissimo*). Non lo fa e lo dimostrerò. Si suppone dalla nostra mirabile istituzione, gloriosa eredità dei padri nostri, che vi siano dei ministri, i quali compiano uno dei seguenti atti: emettere dei mandati di spese le quali non siano iscritte nel capitolo del bilancio, emettere dei mandati di spese in capitoli che queste spese hanno esauriti, emettere dei mandati di spese che contengono altre ragioni, altre cose illegali per non essere approvate, ecc. Quale guarentigia ha il Parlamento che non può vedere questi mandati, non può discutere i consuntivi (perchè non discutiamo più neppure gli stati di previsione, e figuratevi se possiamo controllare i consuntivi)? La Corte dei conti, la quale appone il suo veto quando non ne può più, perchè ha anch'essa delle indulgenze di carattere elevato; ma quando c'è l'evidente violazione della legge e quando i ministri spendono senza essere autorizzati, la Corte dei conti deve dire di no. (*Benissimo*). Allora il ministro ha una via da battere, che è sempre la migliore, quella del pentimento. (*Benissimo*). E il pentimento nasce molte volte nel ministro dal conoscere forse per la prima volta l'argomento di cui si tratta. (*Viva ilarità*). Tutto ciò è evidente e non ne faccio una colpa: parecchi di noi, passati per quei serragli ne conosciamo gli esami affrettati. Io che critico ho ringraziato più volte la Corte dei conti che mi mise sull'avviso. Ma sbaglio dicendo « più volte », perchè ero

un lesinatore feroce; però qualche volta anch'io dovetti esser grato alla Corte dei conti dell'avvertimento. Ma ci sono dei ministri orgogliosi, cioè che si credono infallibili; vi sono dei ministri, i quali si sono impegnati a fare delle spese, che non erano autorizzati a fare: allora prendono il loro coraggio a due mani, persistono nel loro errore e vanno al Consiglio dei ministri. Al Consiglio dei ministri trovano il ministro del tesoro, la cui funzione dovrebbe essere quella di far rispettare, quando ha ragione (e l'ha molto spesso), il veto della Corte dei conti. Ma alcuni ministri del tesoro (ve ne furono in questi ultimi tempi sin troppi), avevano una tale bontà di cuore, che io direi mollezza (*benissimo*), e consentirono a registrazioni con riserva di decreti che non solo erano illegali, ma portavano spese che non avevano alcuna urgenza e si dovevano regolare d'accordo col Parlamento, prima d'imporre con l'ordine del Consiglio dei ministri la registrazione di riserva. (*Benissimo*). I decreti di questa trista specie affluirono negli ultimi anni. Vi sono perfino dei decreti registrati con riserva che portano spese, le quali non sono autorizzate dal bilancio. La cosa è enorme: fu denunciata anche qui in Parlamento e parve incredibile: eppure è così. (*Segni di grande attenzione*).

È pessima l'abitudine dei Parlamenti di non esaminare questi decreti costituenti la principale salvaguardia di una finanza ordinata, perchè certamente non si può attendere il pentimento dal ministro che ha compito l'atto inopportuno. Ma c'è di peggio! Bilanci votati con l'esercizio provvisorio e non dovrebbero essere mutati perchè hanno il sigillo del Parlamento e la sanzione del Governo, di questi bilanci voi trovate per decreto-legge mutati, cresciuti i capitoli. E perchè? Spesso per convalidare spese che la Corte dei conti nella sua coscienza aveva dovuto respingere due volte con il voto dato prima e poi con la registrazione con riserva. E vi sono alcuni di questi decreti registrati con riserva che non avrebbero potuto essere registrati perchè la nostra legge di contabilità, fatta da uomini sapienti, ai quali non dobbiamo la riverenza delle parole, ma del rispetto all'opera loro, aveva dichiarato che questi decreti non si dovessero mai ammettere neppure quando i Consigli dei ministri deliberassero di

registrarli con riserva, perchè sono contraddetti dalla esistenza di una spesa, la quale non può trovare la sua radice in qualsiasi pretesto. Vi sono persino dei decreti, nei quali si spende con il capitale esaurito tirando sul residuo del bilancio anteriore: è questa una confusione enorme che non dobbiamo lasciar passare senza censura perchè il nostro bilancio è un bilancio di competenza e non di Cassa. Noi non dobbiamo permettere di attingere a dei residui per pagare delle spese registrate nel conto di competenza. Non so se mi esprimo chiaramente!

Voci: Sì! Sì!

LUZZATTI. Tanto meglio (*si ride*). Ora è tempo di finirla; il Ministero attuale ha pochi di questi peccati perchè è di recente costituzione. (*Iilarità*).

E poi forse è vero che s'impari dai peccati degli altri più che dalle loro virtù!

Non sono certo le virtù quelle che ci spingono più volte a imitarle, ma le sanzioni che colpiscono i peccati di precedenti ministri, (*ilarità*) sulla Corte dei conti troverete nel Parlamento la lode delle sue repulse, delle sue condanne. E che deve importare a noi che i ministri non ci siano più? C'è l'opera loro, e noi non vogliamo buttar giù di nuovo della gente che è giù; già teniamo su anche troppo. Non è vero? (*ilarità*). Sì, non per sentimento di viltà, ma per una preoccupazione legittima. Quante volte non ho votato per Ministeri che non approvavo, ma segnatamente, come dissi al Senato nel mio discorso del dicembre 1921, per la temenza dei successori. (*Iilarità*).

Chiedo alla Camera dei senatori: vuol discutere questi gravi casi patologici interamente, a fondo? Non ne ha il tempo perchè ci sono delle altre questioni più urgenti, come quelle dei trattati che nessuno di noi vuole ritardare, e allora si fissi un giorno per esaminare a fondo questi casi patologici anche perchè la Corte dei conti veda che il suo compito non è vano e ne tragga coraggio per compiere il suo duro dovere. (*Approvazioni e applausi*).

Se volete disinteressarvene, lo ripeterò questo discorso con maggior vivacità fra qualche anno perchè spero ancora di essere vivo (*vivi applausi*) per compiere il mio dovere di custodire l'ordine costituzionale nella finanza. (*Vivi e generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti fa ella una proposta di sospensiva?

LUZZATTI. Io non voglio essere così coraggioso; io vorrei sentire prima anche l'opinione del nostro egregio relatore, che ha fatto uno studio degno dell'alto tema.

PRESIDENTE. Debbo osservare che la discussione dei trattati non potrà aver luogo prima di mercoledì, perchè non sono ancora agli Uffici.

LUZZATTI. Allora andiamo avanti. Io osava chiedere un differimento perchè credevo che la discussione dei trattati fosse più sollecita, ma dal momento che il Presidente ci dice che abbiamo del tempo non possiamo occuparlo in migliore discussione.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Se mi fosse stato possibile di superare con la voce l'impazienza che evidentemente già si manifestava nel Senato per la relazione di questa Commissione, l'onorevole e altissimo collega e carissimo amico Luzzatti avrebbe trovato, in fine di questa relazione, un periodo che avrebbe forse, anzi ne sono certo, trovato la sua approvazione.

LUZZATTI. Se l'avessi letta mi sarei risparmiato la fatica di parlare.

DE CUPIS, *relatore*. Ed alzo la voce appunto per far piacere all'illustre collega. Questo periodo dice dunque così: «Ma alla vostra Commissione pare suo dovere di dar lode all'opera forte e solerte della Corte dei conti che è il palladio delle nostre libere istituzioni, la suprema magistratura politica, alla quale devesi rispetto e gratitudine come a chi sia posto a guardia di inestimabile tesoro».

LUZZATTI. La gratitudine si dimostra con un esame profondo.

DE CUPIS, *relatore*. La Commissione non ha mancato di fare quello che era suo compito, cioè di esaminare ad uno ad uno i decreti che ad essa erano stati sottoposti e nell'esaminare questi decreti è stato fatto biasimo là dove il biasimo parve meritato.

Ha pur dovuto osservare che in alcuni casi il biasimo sarebbe stato ingiusto; in altri che poteva essere attenuato o anche eliso da ragioni governative; e da queste differenze dipende quella diversità di conclusioni alle quali il nostro illustre Presidente ha alluso.

Ora se il Senato crede di poter dar corso alla discussione che su questi decreti è stata messa all'ordine del giorno noi siamo qui; i decreti sono qui, le relazioni sono stampate e il Senato potrà dare il suo voto sopra a ciascuna delle conclusioni prese dalla Commissione.

MILANI, *sottosegretario per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI, *sottosegretario per la giustizia e per gli affari di culto*. Mi permetta il Senato di avvertire che il ministro guardasigilli è per tutta la giornata di oggi impegnato alla Camera per la discussione di leggi. Io vorrei chiedere alla cortesia del Senato il rinvio del proseguimento della discussione iniziata a lunedì prossimo. È ovvio che dovendo trattare a fondo questa discussione, la presenza del guardasigilli è essenziale. Vorrei ancora pregare l'onorevole senatore De Cupis di voler comunicare al Governo una copia della sua dottissima relazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole sottosegretario: se il Senato delibererà per il rinvio della discussione, io pregherò il senatore De Cupis di venire subito alla tribuna a presentare la relazione e curerò che prima di lunedì sia stampata e distribuita.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. A me pare che sia indispensabile differire la discussione a lunedì, non solo per mancanza della relazione, ma anche per la ragione detta or ora dal rappresentante del Governo; il ministro delle finanze e del tesoro deve, oltre quello di giustizia, per solidarietà con noi, come confido, assistere alla discussione, in ogni modo deve dirci il suo avviso; quindi è necessario attenderne la presenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per il rinvio della discussione a lunedì.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare la relazione.

DE CUPIS. A nome della Commissione dei decreti registrati con riserva ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro per presentare un disegno di legge.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto Reale 28 luglio 1921 n. 1097 concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato istituito dal decreto luogotenenziale 1 maggio 1916 n. 490 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro della presentazione di questo disegno, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio » (N. 505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 505).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In via transitoria, a partire dal 1° aprile sino al 30 giugno 1922, potranno ricevere il sussidio di disoccupazione involontaria i disoccupati di cui agli articoli seguenti, anche se per essi non

sia stato versato il numero di contributi richiesto dall'art. 39 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

(Approvato).

Art. 2.

Nel periodo 1° aprile-30 giugno 1922 i sussidi di cui alla presente legge saranno corrisposti per un massimo di 30 giornate, senza però che possa essere superato, nel complesso, per ciascun sussidiato, il massimo di 45 giornate di sussidio entro il 1° semestre 1922, tenuto conto dei sussidi già percepiti in base al decreto-legge 5 gennaio 1922, n. 3.

(Approvato).

Art. 3.

Il sussidio di cui all'articolo 1 sarà corrisposto esclusivamente alle seguenti categorie di disoccupati soggetti all'obbligo dell'assicurazione e regolarmente assicurati:

- a) ai lavoratori agricoli;
- b) agli operai ed impiegati smobilitati o inviati in congedo dopo il 1° gennaio 1921;
- c) agli operai ed impiegati i quali, per aver avuto periodi di malattia o di involontaria disoccupazione nei due anni precedenti al mese in cui si verifica la disoccupazione, non possono avere effettuato il versamento dei 24 contributi quindicinali o di un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri;
- d) agli stranieri, i quali, all'atto della domanda di sussidio, trovandosi in Italia da meno di 12 mesi, non possono avere versato i 24 contributi quindicinali o un numero equivalente di contributi settimanali o giornalieri, sotto la condizione che i loro paesi di origine concedano trattamento di reciprocità per i cittadini italiani.

Gli assicurati di cui alle lettere b), c) e d) dovranno dimostrare che è stato eseguito sul loro conto il versamento di tutti i contributi di assicurazione durante i periodi nei quali sono stati occupati nel biennio precedente al mese in cui si verifica la disoccupazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il sussidio di disoccupazione involontaria di cui alla presente legge viene corrisposto nella misura prevista dall'articolo 35 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, in rapporto al contributo di assicurazione versato.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, la somma di lire cinque milioni per l'esecuzione della presente legge in aggiunta ai residui delle gestioni precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, numero 280 e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto 4 marzo 1920, 280.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'eseguimento di tutti i trasporti per ferrovia di persone e di cose provvedono esclusivamente l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie concesse all'industria privata, tenendo conto della urgenza dei trasporti interessanti il Regio esercito e la Regia marina, degli ordini di precedenza stabiliti per legge o per regolamento o per deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal ministro, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 febbraio 1920, n. 30.

Art. 2.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, si procuri una indebita fornitura di carri ferroviari od una illecita precedenza nella graduatoria di carico o comunque contravvenga agli ordini dell'autorità competente per regolare il servizio dei trasporti, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

Chiunque, dopo aver chiesto ed ottenuto un carro, non proceda al carico nei termini stabiliti, incorre in una penale straordinaria di L. 50, oltre la perdita della caparra.

Art. 3.

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra, a norma dei Regi decreti in data 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato resta autorizzata a mantenere in vigore le seguenti disposizioni adottate col nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672:

a) quintuplicazione, dopo i primi due giorni di giacenza, delle tasse di nolo pei carri sostanti negli stabilimenti raccordati e dei diritti di deposito, sosta e magazzinaggio per i bagagli, le merci, i veicoli, il bestiame, ecc.;

b) aumento dei termini di resa nella misura di tre giorni per ogni 250 Km. incominciati pei trasporti a grande velocità, per ogni 225 Km. incominciati pei trasporti a piccola velocità accelerata e per ogni 125 Km. incominciati pei trasporti a piccola velocità ordinaria;

c) carico in carri aperti, con o senza copertone, di merci che a norma di tariffa andrebbero caricate in carri chiusi od in carri aperti con copertone;

d) divieto di fornire copertoni a nolo;

e) riduzione del termine utile di ritiro dei trasporti ed eventuale scarico d'ufficio delle merci, a spese, rischio e pericolo delle parti, senza obbligo per l'amministrazione ferroviaria di porle al riparo e di curarne la custodia, quando i destinatari non effettuino lo scarico nei termini stabiliti;

f) irresponsabilità dell'amministrazione ferroviaria per qualunque caso di ritardo delle spedizioni a bagaglio, fermo restando che l'avente diritto può considerarle perdute se la riconsegna non avvenga entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Art. 4.

È data facoltà al ministro dei trasporti di stabilire:

a) per quali merci e per quali località di partenza e di destinazione debbono essere eseguiti i trasporti per via d'acqua o con altri mezzi;

b) per quali merci e sino a quale distanza possa essere limitata l'accettazione dei trasporti a piccola velocità;

c) quale sia il retroterra di ciascun porto nei riguardi dei carboni fossili provenienti d'oltre mare e quale zona d'influenza per l'esecuzione dei trasporti di combustibili dai centri di lavorazione mineraria o boschiva o dai luoghi di deposito.

Art. 5.

Fino ad un anno dal giorno in cui dovrà considerarsi cessato lo stato di guerra, come indi-

cato all'art. 3, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato resta inoltre autorizzata:

a) a rifiutare l'accettazione dei trasporti in partenza da una località marittima, per altra località di mare, quando fra le due località esista un servizio di navigazione;

b) a vietare le risedizioni ed i cambiamenti di destinazione dei trasporti di cui agli articoli 109 e 111 delle tariffe e condizioni per i trasporti;

c) a pretendere, per i trasporti di cui alla lettera a) del precedente articolo e per quelli che a suo insindacabile giudizio intende inoltrare via mare, l'imballaggio conforme a quello normalmente impiegato per le merci che si inoltrano con mezzi marittimi;

d) a rifiutare l'accettazione dei trasporti di merci e bestiame per distanze inferiori a 20 Km. fra la stazione di partenza e quella di arrivo definitivo della merce;

e) ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile rispetto ai termini regolamentari;

f) a ridurre a 3 mesi il periodo di garanzia delle merci, precedente il diritto alla loro vendita, in tutti quei casi in cui, per l'art. 112 delle tariffe e condizioni dei trasporti attualmente in vigore, è stabilito un periodo di sei mesi;

g) a depositare in magazzini privati o di sua pertinenza, anche fuori dell'ambito delle stazioni, le merci spedite a carro completo od in collettame non ritirate entro i limiti di tempo che, per ciascuna località, verranno notificati al pubblico.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato notificherà pure le maggiori spese e tasse che verranno ad aggravare i trasporti per i quali si sarà avvalsa di tale facoltà.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di cui al punto e) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

La facoltà concessa all'amministrazione delle ferrovie dello Stato dal decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 110, viene prorogata fino ad un anno dalla data indicata all'art. 3.

Il nostro decreto 15 aprile 1915, n. 672, ed il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 962, sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

II. — Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1524.

La validità della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 3 del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 280, è prorogata al 30 aprile 1922.

Salvo la detta disposizione, nonchè quella contenuta nel secondo comma dell'art. 6, il decreto suindicato cessa in ogni altra sua parte di avere vigore a decorrere dal 1° novembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, numero 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297.

(*Omissis*).

Il decreto luogotenenziale n. 1737, in data 9 dicembre 1915, portante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Boselli, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cipelli, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Crespi, Crispolti, Croce, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Figoli, Francica Nava, Frascara, Frassati, Frola, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Pascuale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rebaudengo, Reggio, Resta-Pallavicino, Reynaudi, Ricci, Ridola, Rossi Giovanni.

Salvia, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Venosta, Venzi, Viganò, Vighiani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio (N. 505):

Senatori votanti	203
Favorevoli	170
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280 e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli (N. 327):

Senatori votanti	203
Favorevoli	188
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova (N. 342):

Senatori votanti	203
Favorevoli	183
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Indri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDRI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 agosto, N. 166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Indri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici per sapere le ragioni per le quali è stato, nella tornata dell'8 corr., ritirato il disegno di legge num. 473 relativo al « porto e zona industriale di Napoli » che già era all'ordine del giorno per la discussione; e se intendano mantenere per quell'opera, che è di interesse nazionale, gli stanziamenti votati dall'altro ramo del Parlamento, e dei quali l'Ufficio centrale del Senato già aveva proposta l'approvazione.

Mango, Pagliano, Milano D'Aragona, Capaldo, Spirito, Pascàle, Arlotta, Del Pezzo, Salvia, Sechi, Garofalo, Placido, Del Carretto.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Domani avrà luogo la riunione degli Uffici; ieri fu accennato che avrebbe avuto luogo alle ore 15; sono venuti poi alcuni senatori a proporre le ore 16 e altri le ore 17. Non avendo io facoltà di scelta fra queste proposte, le sottoporro al voto del Senato.

Coloro che approvano che la seduta degli Uffici abbia luogo domani alle 15 sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta viene approvata).

Allora domani alle ore 15 seduta degli Uffici, con l'ordine del giorno che sarà distribuito.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. LVI-XIX-XXVI *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1513, concernente l'obbligo dei

comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 182, che estende agli aiu-

tanti del Regio Corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relativo agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 16.50).

Licenziato per la stampa il 21 febbraio 1923 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dei sedute pubbliche.

CXXIXª TORNATA

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Discussione delle relazioni della Commissione)	Pag. 4405
Oratori:	
PRESIDENTE	4425
CANNAVINA, <i>della Commissione</i>	4418
DE CUPIS, <i>presidente della Commissione</i>	4415, 4422
FERRARIS CARLO	4405, 4423
LUZZATTI	4412
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	4414
POLACCO	4424
SCIALOJA	4410, 4426
TOMMASI	4407
Disegni di legge (Presentazione di)	4402, 4405, 4421
Interrogazioni (Risposta scritta ad)	4429
(Svolgimento di):	
«Intorno agli errori tipografici contenuti nella Gazzetta Ufficiale»	4402
Oratori:	
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze e del tesoro</i>	4404
MILANI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto</i>	4402, 4404
PAVIA	4403
Omaggi (Lettura di un elenco di)	4401
Oratore:	
PRESIDENTE	4401
Relazioni (Presentazione di)	4405, 4418

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri: delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze e tesoro, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio ed il sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Intervengono più tardi il presidente del Consiglio e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

PELLERANO; *segretario*, legge:

1) Presidente del Consiglio provinciale di Padova. — *Atti del Consiglio provinciale di Padova*. Anni 1916-17-18 19.

2) Direzione della Rivista «L'eloquenza siciliana» in Palermo. — Il numero 1° della Rivista predetta (30 gennaio 1923).

3) Senatore Porro. — Quarantatre volumi e quattro atlanti riguardanti gli arbitrati decisi da S. M. il Re d'Italia, nel 1903 e 1913, sulle questioni tra il Brasile e l'Inghilterra per la frontiera della Guyana, tra l'Inghilterra e il Portogallo per la frontiera del Barotze e tra la Francia e il Messico per la sovranità sull'isola di Clipperton.

4) Senatore Imperiali. — *Des Cyclades en Crète, par D. Baud-Bovy et F. Boissonnas*. — Genève, 1922. Un volume in folio, con tavole in eliotipia.

PRESIDENTE. Tra i doni annunciati nella presente seduta i colleghi hanno sentito ricordare una importante raccolta di libri e documenti relativi ad arbitrati internazionali de-

cisi da S. M. il Re d'Italia nel 1903 per le questioni tra il Brasile e l'Inghilterra e il Portogallo e nel 1913 tra la Francia e il Messico.

Ho voluto far menzione del dono, per l'importanza che ha la raccolta, sia sotto l'aspetto del diritto internazionale, sia sotto quello della illustrazione storica e geografica dei territori controversi; e anche per ringraziare a nome di tutti il donatore, l'eminente nostro collega generale Porro, del dono veramente utile alle raccolte della nostra biblioteca.

Un ringraziamento speciale va anche all'altro nostro collega marchese Imperiali, che liberamente si è privato, a favore della nostra biblioteca, di un magnifico volume di Baud-Bovy e Boissonnas « Des Cyclades en Crète », pubblicato a cura della Delegazione Ellenica presso la Società delle Nazioni. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202 riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ricorderà vi era un disegno di legge in materia sul quale ha riferito una Commissione speciale. In seguito alle deliberazioni della nostra Commissione, il Governo ne tradusse le conclusioni in un decreto legge, ritirando il progetto. Però, con atto che va lodato, immediatamente ha presentato al Senato per la conversione in legge il decreto, il quale non è che una sanzione delle deliberazioni prese dalla Commissione senatoriale stessa. Quindi è ovvio che l'esame di questo progetto debba essere rinviato alla stessa Commissione che già studiò il primo testo.

Se non si fanno opposizioni, così rimane stabilito.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Pavia, al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè i testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non contengano numerosi ed enormi errori tipografici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto per rispondere a questa interrogazione.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Il senatore Pavia ha certamente ragione nel lamentare le inesattezze tipografiche della *Gazzetta Ufficiale*; ma debbo pregare il senatore Pavia di riconoscere che negli ultimi tempi la correttezza tipografica è divenuta migliore.

Una brevissima ricerca dei motivi che possono avere indotto in questi errori, varrà anche a rassicurare il senatore Pavia della possibilità che il Governo abbia a portarvi rimedio.

Prima di tutto, le copie dei provvedimenti legislativi dei vari Ministeri, mandati alla stampa, non sono generalmente così esatte da non indurre facilmente in errori tipografici. Poi la stampa era fatta a mano, il che induce facilmente in altri errori; ma ora si adoperano i linotipisti i quali, stando al parere dei tecnici, si avvezzano facilmente a scrivere con grande rapidità e correttezza.

A proposito della rapidità bisogna osservare che nell'ultimo periodo la pleora delle pubblicazioni mandate per la stampa alla tipografia delle Mantellate era enorme, così che si doveva molte volte ricorrere a tipografie private.

Nel passaggio dal Ministero dell'interno a quello della giustizia della cura e responsabilità della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, i provvedimenti che saranno attuati per ovviare a questi inconvenienti saranno i seguenti: la introduzione delle linotypes, il miglioramento, l'affinamento e la coordinazione delle maestranze e poi l'obbligo ad ogni Ministero di mandare per la stampa una redazione tipografica delle proprie pubblicazioni.

Si confida che questi provvedimenti varranno a rendere la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* inappuntabile. Qualora questo

non dovesse avvenire, dopo un esperimento di pochi mesi, si adotteranno provvedimenti più radicali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pavia per dichiarare se è soddisfatto.

PAVIA. Debbo dichiararmi soddisfatto soltanto per metà della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè non ritengo che i provvedimenti dei quali egli ci ha fatto parola gioveranno ad eliminare completamente gli inconvenienti che mi hanno indotto a presentare questa interrogazione. Infatti io non ritengo che gli inconvenienti stessi dipendano esclusivamente dalle ragioni tecniche di cui l'onorevole Milani ci ha parlato, e che sia indispensabile indagare tutto il funzionamento della *Gazzetta Ufficiale*. Ciò è tanto più necessario oggi in cui, per effetto dei pieni poteri delegati al Governo, la legislazione attuale avrà occasione di essere in larga parte modificata e, invece dei 15 giorni di attesa per l'entrata in vigore dei nuovi decreti, assai spesso si dispone che i decreti stessi entrino in vigore subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; onde l'unico testo al quale il cittadino possa ricorrere per conoscere e consultare i nuovi provvedimenti è appunto la *Gazzetta Ufficiale*. Che se è vero che l'articolo 1° delle disposizioni per la pubblicazione, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi dice che la pubblicazione delle leggi viene fatta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e che la *Gazzetta Ufficiale* dà soltanto l'avviso di tale inserzione, sta in fatto che la raccolta ufficiale viene pubblicata dopo 9, 10 e financo dodici mesi dall'emanazione del provvedimento legislativo, dimodochè non rimane altro testo ufficiale che quello della *Gazzetta Ufficiale*. Ora quando si vede che questo testo viene pubblicato con una enorme massa di errori, io mi domando come si potrà andare avanti.

Desidero accennare alcuni casi veramente tipici, i quali potranno servire di guida al Governo per i provvedimenti da prendersi, che, ripeto, dovranno essere più radicali e più rigorosi di quelli indicati oggi al Senato dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Uno di questi primi casi mi viene offerto da una legge che riguarda le imposte dirette, pubblicata al n. 1401 della raccolta del 1922

ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1922. Orbene la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* contiene ben nove errori di capitale importanza e, ciò malgrado, ancora non si è provveduto ad una errata-corrige. Sul quarto comma lettera a) dell'art. 5 si è aggiunto un *non*, e un identico errore dell'aggiunta di un *non* si è ripetuto al comma 6 dell'articolo 14. Sempre nell'art. 14 al n. 5 si è stampato di *quei beni* e doveva dirsi dei *loro beni*. Si è stampato nell'art. 19 *riconoscere* invece di *riconoscerne*, nell'art. 58 *compenso* invece di *consenso*, nell'art. 65 ultimo comma si cita art. 192 c. c. invece dell'art. 1962 che riguarda i privilegi, nell'art. 67 *indicante*, invece di *indicando* ecc.

Si tratta di errori che talvolta hanno travisato addirittura il testo di legge, recando gravissimi danni alle parti, tanto che per esempio il Consiglio di Stato ha emanato pochi giorni or sono una sentenza, la quale dice non potersi accogliere il ricorso presentato dal comune di Milano il quale si era rivolto alla sezione prima in base al testo di legge pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre alcuni mesi più tardi era uscita la raccolta ufficiale delle leggi e decreti che stabiliva invece il ricorso alla Sezione quarta.

Pochi giorni or sono sulla *Gazzetta Ufficiale* del n. 31 in data 7 febbraio 1923 si è pubblicato il Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 152; ora all'art. 5, al primo capoverso si cita l'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923 e ... si doveva dire n. 87. E bastava una telefonata alla redazione per riempire tale lacuna.

Questi ed altri errori di cui potrei empirne una colonna provano che gli uffici di trasmissioni non sono ordinati, che quelli di direzione non sono diligenti, che quelli di tipografia non sono scelti coi criteri speciali che richiedonsi per questi lavori.

Alcuni colleghi mi hanno detto che avrei potuto prendere occasione da questa mia interrogazione per criticare la *Gazzetta Ufficiale* anche sotto altri rapporti: la carta, l'impaginazione, i caratteri ecc. Per esempio l'impaginazione è cattiva perchè si mettono insieme alle leggi ed ai decreti tutti gli avvisi d'inserzioni e d'altro genere mettendo di seguito il numero della pagina, in modo che la ricerca delle leggi diventa poi una vera difficoltà.

Ora dal momento che voi avete nominato un provveditore generale dello Stato, io mi auguro che egli provveda non solamente a che le leggi siano stampate in economia e non colla molteplicità... della stampa che giova solo ai tipografi, ma faccia in modo che si raggiunga la necessaria esattezza, cosa che non si può ottenere senza una grande diligenza e senza che le bozze di stampa siano corrette sempre da impiegati appartenenti al dicastero che emana un dato provvedimento, perchè certo non si può pretendere dai tipografi la cultura giuridica necessaria ad emendare il testo di una disposizione legislativa.

Oggi che la *Gazzetta Ufficiale* è rientrata nella sua materia lasciando da parte quegli argomenti che la rendevano una caricatura di giornale politico, mi auguro che si voglia seriamente pensare a quanto ho detto introducendo, se è necessario, delle punizioni disciplinari per i responsabili di questi errori. Mi auguro che questa questione sia veramente sottoposta allo studio e all'esame del Governo il quale deve pensare che la pubblicazione delle leggi è cosa altamente delicata, perchè dalle stesse dipende l'esistenza e la tutela dei diritti dei cittadini. (Bene).

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia ed affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia ed affari di culto*. Assicuro il senatore Pavia che le sue considerazioni saranno tenute in altissimo conto. D'altra parte nelle osservazioni che mi sono permesso di fare nella mia risposta ho detto che se i provvedimenti in corso non valessero a rendere inappuntabile la stampa della *Gazzetta Ufficiale*, altri provvedimenti sarebbero presi, perchè io convengo perfettamente con lui nello stimare importantissima la funzione della *Gazzetta Ufficiale*. (Approvazioni).

DE STEFANI, *ministro delle finanze e del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Mi permetto di dare qualche notizia al Senato sul modo con cui funzionerà il Provveditorato generale dello Stato di recente istituzione.

Il Provveditorato Generale dello Stato ha

dovuto essere istituito dopo un esame del modo col quale avvenivano le varie forniture di Stato e specialmente quella degli stampati. Mi permetto di dire al Senato che noi abbiamo trovato in uso presso le Amministrazioni dello Stato circa 600 tipi di carta diversa (*commenti*). Nessuna coordinazione fra l'una e l'altra amministrazione, i magazzini mancanti di registri di consistenza per cui si addiveniva a nuove ordinazioni di stampati mentre dello stesso tipo ce n'erano per decine di anni (*commenti*). Io potrei dire anche che moduli relativi alle pensioni di guerra ne abbiamo riscontrati per circa tre guerre ugualmente immani a quella dalla quale siamo usciti. Quindi, date queste circostanze, date queste osservazioni che partirono appunto dalla considerazione del modo con cui veniva amministrata la *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, noi siamo ricorsi a quello stesso provvedimento, senza nemmeno saperlo, al quale era ricorso, ai suoi tempi, Quintino Sella. La nostra relazione è perfettamente coincidente con quella di Quintino Sella. Il Provveditorato dello Stato ha cominciato a funzionare in questi giorni ed io posso assicurare il Senato che esso agirà con la massima energia per coordinare tutte le spese dello Stato che abbiano riguardo alle forniture e anche l'Amministrazione, per certi riguardi, del patrimonio immobiliare dello Stato. Dovremo vincere delle resistenze tradizionali, delle difficoltà derivate da situazioni ormai cristallizzate nelle persone e nelle cose, ma ho sicura fiducia che noi riusciremo a vincerle e che realizzeremo, con tal mezzo, anche in tempo abbastanza breve, per quanto le economie non si possano realizzare immediatamente, una economia di bilancio che sarà di qualche diecina di milioni. Per quanto riguarda la *Gazzetta Ufficiale* gli onorevoli senatori sanno ch'essa attualmente non sembra la *Gazzetta Ufficiale* di un grande Stato, ma dell'ultimo e più disordinato Stato del mondo (*approvazioni*). Noi abbiamo, insieme anche all'onorevole Federzoni e all'onorevole ministro dell'industria e del commercio, esaminata questa questione, ed anche questa sarà risolta in modo da dare al paese una *Gazzetta Ufficiale* degna veramente di esso e che sia veramente il quotidiano ufficiale dello Stato. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione
e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919 sul corso dei cambi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

OVIGLIO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: per la « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo progetto di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione delle relazioni della
Commissione per l'esame dei decreti registrati
con riserva (Numeri XIX-XXVI-Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ». Avendo il Senato, nella seduta di sabato, deliberato di far precedere all'esame dei singoli decreti una discussione generale, dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Il nostro illustre Presidente nella seduta del 10 ha opportunamente sollevata la questione relativa alla varietà delle formule che sono state adottate dalla nostra Commissione per i decreti registrati con riserva a conclusione delle sue relazioni.

Io avevo già fatto uno spoglio diligente di queste relazioni e posso comunicare che vi ho trovato cinque formule diverse: « prendere

atto del provvedimento » « ratifica del provvedimento » « approvazione del provvedimento » « prendere atto della negata registrazione ordinaria » « l'atto è meritevole di registrazione ». E sembra che ciascuno degli egregi colleghi componenti la Commissione, i quali del resto hanno fatto un lavoro ampio e diligente, abbia una speciale simpatia per questa o quella formula, perchè la prime tre si trovano nelle relazioni che portano la firma dell'egregio Presidente De Cupis, la quarta nelle relazioni che portano la firma del senatore Del Giudice, la quinta nella relazione che porta la firma del senatore Nuvoloni.

Ora a me sembra che questa varietà di diciture porti incertezza nel significato di esse e quindi anche di riflesso nelle deliberazioni che si debbono prendere. Non voglio entrare qui in un esame minuto di esse formule, ma avrei qualche dubbio se per esempio le espressioni « ratifica del provvedimento » o « approvazione del provvedimento » possano applicarsi al caso speciale relativo al riconoscimento ed alla valutazione dei motivi, per i quali la registrazione è stata fatta con riserva dalla Corte dei conti e adottarsi in una deliberazione, la quale nè dà nè toglie validità al provvedimento.

Ad ogni modo io voglio presentare la questione sotto un altro aspetto. A me sembra che per trovare formule di deliberazione noi dobbiamo prospettare tre ipotesi.

La prima ipotesi è quella che non vi sia luogo a deliberare. Il caso più frequente compreso in questa ipotesi si ha quando il decreto registrato con riserva porta in sé la clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge: dal momento che il Parlamento viene investito del giudizio sul decreto, che diventa un vero e proprio disegno di legge, non può ammettersi che si discuta dello stesso argomento in sede di registrazione con riserva: nè si deve con un voto occasionato dall'operato della Corte dei conti pregiudicare le deliberazioni delle due Camere sul valore intrinseco del decreto, deliberazioni da prendersi colle ordinarie forme del lavoro legislativo.

Vi sono poi due altri casi più delicati e che meritano particolare esame.

Il primo caso si ha quando la Commissione per i decreti registrati con riserva si accorga che si tratta di un atto - per usare la formula

che si trova nella legge sul Consiglio di Stato — emanato nell'esercizio del potere politico. E un esempio lo abbiamo nella relazione compresa nello stampato XIX-M, dov'è precisamente detto: «essendo questo un atto di Governo di cui la Commissione non può apprezzare la necessità, ecc.», ed abbiamo sentito che il Presidente della Commissione l'altro giorno ha interpretate le parole «atto di Governo» nel senso di «atto emanato nell'esercizio del potere politico». In tal caso, trattandosi di atti sottratti anche al sindacato giurisdizionale di legittimità, cessa ogni ragione di deliberare rispetto alla registrazione con riserva. Il secondo caso è più complicato e giuridicamente difficile ad accertarsi. Esso si verifica quando per la lunga durata dell'applicazione del decreto si siano costituiti così forti e rispettabili interessi intorno al medesimo, che revocare o modificare il decreto possa portare perturbazioni gravissime e risolversi veramente in un *summum jus summa injuria*. Di questo caso un esempio è contemplato dalla relazione nello stampato XIX-F, dove è detto molto bene: «in vista peraltro degli interessi che si sono costituiti in vantaggio di un numero non indifferente di funzionari dello Stato, interessi che non potrebbero ora essere turbati senza danno della loro economia familiare e dello stesso servizio, la vostra Commissione è costretta a chiedervene la ratifica, deplorando però che con semplici decreti si porti alterazione negli ordinamenti amministrativi».

Concludendo, nei casi che cadono sotto la prima ipotesi, la formula della deliberazione dovrebbe essere: non vi è luogo a deliberare.

Abbiamo una seconda ipotesi ed è che, mentre la Corte dei conti ha registrato con riserva, la Commissione, che ha esaminato quel decreto, riscontri che il decreto invece è legale e quindi meritevole della registrazione ordinaria. Anche di questo abbiamo un caso avanti a noi, perchè la relazione che porta il numero XXVI-A, conclude con queste parole: «per le suesposte considerazioni la vostra Commissione a maggioranza trovò meritevole di registrazione il Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978» (è il famoso decreto sull'ordinamento giudiziario).

Non entro nel merito, perchè di esso si giudicherà quando si discuteranno la relazione

speciale e gli ordini del giorno presentati in proposito. Ma resta fermo il caso come esempio che può verificarsi anche la mia seconda ipotesi, cioè che la Commissione riscontri che l'atto era legale e che quindi la Corte dei conti non doveva fare la registrazione con riserva, ma la registrazione ordinaria: e questo deve dirsi nella deliberazione.

Ora veniamo alla terza ipotesi che è la più frequente e la più grave, quando cioè si riconosce che l'atto è illegale e che giustamente la Corte dei conti lo ha registrato con riserva.

In questo caso il giudizio non può fermarsi al fatto giuridico, ma dall'accertamento dell'illegalità dell'atto nasce necessariamente il giudizio politico.

Vale a dire se si riconosce che nessuna ragione di necessità, di urgenza, di convenienza nazionale o sociale, e via dicendo, può addursi a giustificazione dell'atto riconosciuto illegale, bisogna dire francamente e apertamente, che il Governo varcò i limiti dei poteri che gli erano concessi dalle leggi, e che, avendo varcato i limiti di questi poteri, dovrebbe modificare il decreto o revocarlo: che in ogni caso il Governo deve esser tenuto responsabile dell'illegalità commessa ed essere anche passibile di biasimo.

Si domanderà: ma quale è l'effetto giuridico di questo? L'effetto giuridico purtroppo è nullo, perchè non abbiamo noi facoltà di modificare od annullare l'atto: ma quando per l'atto si sia inflitto un biasimo, sia pure ad un ministro caduto (se il ministro fosse in carica dovrebbe difendersi, ed essere eventualmente esposto ad un voto di sfiducia), se ne trae norma per essere più cauti nel ricorrere a simili atti, si prepara un avvenire migliore e si insegna ai ministri in carica a non abusare della facoltà di emanare decreti, pei quali deve chiedersi la registrazione con riserva e che così devono essere bollati dalla Corte dei conti come illegali.

In questo terzo caso, secondo il mio avviso, la formula di deliberazione dovrebbe essere: «l'atto è illegale e non meritevole di registrazione e il Governo, emanandolo, varcò i limiti dei poteri concessigli dalle leggi; l'atto quindi dovrebbe essere revocato o modificato».

Queste sono le tre formule che sottoporrei all'approvazione del Senato.

E poichè ho la parola mi permetto di aggiungere, che nella formulata terza ipotesi entrerebbe fors'anche il caso stato opportunamente rilevato dalla relazione ultima che ci ha presentato il presidente della Commissione dei decreti registrati con riserva.

Questa relazione dice:

« Nell'elenco delle registrazioni con riserva sul quale la vostra Commissione vi riferisce, figurano 364 mandati sui quali vien disposto il pagamento della somma di lire 200 a titolo di sovvenzione straordinaria a tutti gl'impiegati dello Stato facienti parti del personale di ruolo, escluse le categorie che con particolari provvedimenti legislativi avevano ricevuto speciali miglioramenti (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura erariale, Magistratura giudiziaria): di lire 150 ai postelegrafonici, agli ufficiali che percepiscono indennità a termini del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, e agli insegnanti universitari, come a quelli delle scuole medie, classiche, tecniche e normali, e degli istituti di istruzione artistica, drammatica e musicale, e di lire 100 ai sottufficiali di carriera, agli agenti investigativi, ai maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali ».

E il relatore aggiunge che tale concessione pesò sul bilancio dello Stato per 300 milioni. Io suppongo che il Governo per tale provvedimento si sia valso di una disposizione che è contenuta nella legge organica sulla Corte dei conti, art. 19, relativo alla apposizione del visto e alla registrazione. Nel comma secondo di questo articolo si dice infatti: « Sono eccettuati i decreti e gli atti, con i quali si concedono indennità o retribuzioni per una sola volta non eccedenti le lire 2000 ». È vero che i relativi mandati, benchè derivanti da atti non registrati, devono essere inviati alla Corte dei conti. Ma per questi mandati il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti non importa annullamento ed il Governo può domandarne la registrazione con riserva. Però, anche questo caso, in cui si abusa di una facoltà ammessa dalla legge profondendo milioni e milioni sotto forma di indennità concessa una sola volta, deve, secondo il mio avviso, avere quella riprovazione che è contenuta nella mia terza formula di deliberazione.

Ringrazio il Senato per la sua cortese attenzione e mi permetto di passare alla presidenza

le tre formule che io ho presentato, nella speranza che possano avere benevolo accoglimento sia da parte della diligentissima e laboriosissima Commissione per i decreti registrati con riserva, sia da parte del Senato. Aggiungo soltanto l'espressione del desiderio che, dal momento che la presidenza della Corte dei conti comunica, a termini di legge, ogni quindici giorni alla nostra presidenza l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, la relazione su tali decreti avvenga nel più breve termine possibile, affinchè la funzione nostra di sindacato possa avere la maggiore efficacia. (*Approvazioni*).

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Secondo or ora ha ricordato l'onorevole senatore Carlo Ferraris, nell'ultima tornata del Senato, ad iniziativa dell'on. Presidente, fu discusso quale potesse e dovesse essere la formula terminativa del voto della nostra Assemblea al seguito del portato esame sugli atti in genere del Governo e sui Regi decreti in specie, che, soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti, non lo siano stati che con riserva, dietro analoga deliberazione del Consiglio dei ministri. Emerse dalla discussione non potersi in massima adottare *a priori* una formula fissa e quasi regolamentare di approvazione o di non approvazione del denunciato atto o decreto del potere esecutivo, potendo nella varietà dei casi essere meglio indicate ed appropriate formule confacenti alle speciali contingenze. E, a mio giudizio, si è stati e si è nel vero; a similitudine del resto di quanto logicamente e necessariamente si pratica nelle decisioni giudiziarie, le quali non sempre ed inderogabilmente usano la formula di accoglimento o di rigetto delle domande e dei gravami; tali formule non essendo sacramentali ed essendo spesso inviscerate nelle diverse dichiarazioni delle decisioni.

Ma la discussione di sabato non si soffermò a questo. Essa adombrò un punto assai notevole, il quale, pure toccato dianzi dall'on. collega Carlo Ferraris, non sembra si fosse in passato approfondito, mentre inviscera un'indagine e una conseguente risoluzione di elevato ordine costituzionale, per la quale si determinò una delica-

tissima prerogativa delle due Camere, d'indole essenzialmente statutaria, perchè di sindacato, non meramente politico e giuridico verso il potere esecutivo in genere, ma di legittimità di un dato atto o decreto, ai fini - lo noti il Senato - non di approvare o disapprovare politicamente l'azione del Governo, ma d'imprimere o negare all'atto od al decreto denunziato l'efficacia esecutiva, quale soltanto può essere impressa agli atti ed ai decreti, che vi sono soggetti, dal visto di legittimità della Corte dei conti, che li abbia per questo ammessi alla registrazione, fosse pure con riserva.

« Si tratta - ci disse magistralmente l'altro ieri l'onorevole Luzzatti - di uno dei problemi più gravi della nostra vita politica. La sola garanzia delle nostre libere istituzioni è ormai rappresentata dalla Corte dei conti, che fa il suo dovere come non lo fanno - aggiungeva Egli con la grande autorità sua - nè la Camera nè il Senato ».

Si tratta, vo' dire, di addentrare uno dei lati più caratteristici dell'istituto della Corte dei conti, al quale istituto inerisce, completandolo, il supremo sindacato di legittimità devoluto alle due Camere, di carattere esclusivamente costituzionale, per guisa da rientrare il relativo compito non altrimenti e soltanto nel campo della scienza del diritto costituzionale e punto in altro campo e men che mai in quello del diritto amministrativo propriamente detto.

Per quanto la questione non sarebbe stata finora risolta ed avrebbe invece più volte preoccupato il Parlamento - siccome nella stessa seduta di sabato manifestava l'onorevole Scialoja - essa, a mio credere, ricondotta ai principii e sceverata da ogni preoccupazione politica, si appalesa di facile soluzione.

E valga per la verità una rapida esegesi di soli tre articoli della legge del 1862 che disciplinano la materia.

Per l'articolo 13 « tutti i decreti reali, qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte dei conti perchè ne apponga il visto e ne sia fatta la registrazione ». Il visto è essenzialmente e costituzionalmente di legittimità, imperocchè l'articolo 14 lucidamente determina e spiega: « che ove la Corte *riconosca contrario alle leggi* o ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione moti-

vata ». Di che è conseguenza che il decreto, riconosciuto contrario alla legge, è inofficioso, vale a dire non è esecutivo. Senonchè, a causa di tale evento, lo stesso articolo 14 ammette il ministro cui spetta, quello cioè che controfirmò il decreto non registrato, di richiedere in proposito l'esame del Consiglio di ministri, disponendo che se questo risolverà che l'atto « debba aver corso », la Corte - e questa volta a sezioni unite - sarà richiamata a deliberare; e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, e cioè persista nel dato giudizio di illegittimità del decreto, « vi apporrà il visto con riserva ». Vi è da domandare: con riserva di che? Non altra che quella del giudizio delle due Camere legislative, chiamate indiscutibilmente a pronunciarsi e a decidere per la legittimità o meno del decreto, cioè se sia stata nel vero la Corte dei conti che la negava, impedendo col rifiuto del suo visto che il decreto, due volte giudicato illegittimo, avesse il suo corso; ovvero fosse nel vero il Governo che imponeva il visto, perchè *frattanto* - vale a dire pendente lo scioglimento della riserva - il decreto contestato d'invalidità avesse corso di esecuzione. Infatti l'articolo 18 della stessa legge stabilisce che la Corte ogni 15 giorni comunicherà direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni « eseguite con riserva, accompagnate dalle deliberazioni relative ». A che scopo cotesta comunicazione? Evidentemente per porre il Parlamento, in via di riesame, al posto della Corte dei conti per esercitare lo stesso controllo costituzionale dalla legge richiesto come condizione della efficacia e conseguente esecutorietà di ogni decreto del potere esecutivo. Si ha nella dottrina, autorevolmente professata dall'Orlando, che onde « il Parlamento sia ultimo *giudice* in tali questioni, ogni quindici giorni la Corte comunica alla presidenza delle due Camere l'elenco delle registrazioni con riserva ». Pertanto non parmi esatta l'affermazione che la legge nulla dica circa i rapporti intercedenti tra il Parlamento e la Corte dei conti e non dia nessuna indicazione per ciò che riguarda l'azione da esplicarsi dal Parlamento in merito ai decreti registrati con riserva. Più eloquente invece - a mio credere - non potrebbe essere la legge in esame, riguardata nel divisato ed esposto suo contesto, che

fa giudice supremo il Parlamento nel dissenso, non politico, ma meramente costituzionale, tra l'organo cui è affidato il sindacato costituzionale dei decreti del potere esecutivo e il Governo, il quale, a giudizio di quell'organo, avrebbe esorbitato dai suoi poteri o comunque violato le imperanti leggi dello Stato.

La politica, o signori, potrà talvolta influire sul giudizio del Parlamento, deviandolo dalla giusta valutazione dei decreti denunciati per illegittimità e, peggio, d'incostituzionalità. Ma cotesto evento, deformatore delle istituzioni, che fa *de albo, nigro*, non può denaturare la funzione istituzionale del Parlamento nel dirimere il dissenso.

In altri termini, non perchè una politica conservatrice di un Governo in carica voglia dire conforme a legge ciò che a questa è apertamente contrario, il relativo giudizio potrebbe dirsi emesso in sede diversa da quella fissata per legge, per volerne inferire che il Parlamento debba sempre, ed anche quando afferma l'illegittimità dei decreti registrati con riserva, astenersi dal proclamare l'inefficacia in quella qualunque formula che suoni ritiro del visto di registrazione.

Vorrei dire: attenti al mal passo! L'attuale discussione si mantiene elevata, perchè fatta nel campo dei principi puri, non materiatì di fatto e men che mai di responsabilità politiche di governanti in carica.

Al Senato, a mio avviso, deve premere di fissare la propria linea di condotta in quella che si è detta questione che ha più volte preoccupato il Parlamento, risolvendola una buona volta con mano ferma e sicura.

Al Senato va attribuita lode per la iniziativa presa di porre un argine al deprecato abuso dei decreti-legge. Ebbene, debito di coerenza gli impone di essere, in concorso con la Corte dei conti, rigido custode del sindacato costituzionale, onde contenere i Governi nella legalità. Badando a questo: che mentre per i decreti-legge è riservata al Parlamento l'ultima decisiva parola, che può essere di rigetto del disegno di conversione in legge e di conseguente caducità dei relativi decreti, per gli altri semplici decreti Reali, registrati con riserva, verrebbe a rimanere assicurata la durevole esecutorietà, ove su di essi il Parlamento esplicasse evanescentemente la propria azione di

sindacato, senza cioè affermarne la illegittimità e la conseguente inefficacia al fine di arrestarne il corso e, perchè no? annullarne l'esecuzione; essendo risaputo che, precisamente a tale effetto, sono registrati con riserva tutti gli atti e decreti emanati in base al decreto fondamentale, che, registrato con riserva, venne dalla Corte dei conti rimesso al Parlamento pel giudizio di legittimità.

Ne sia esempio il decreto Rodinò sulla più volte incostituzionale riforma giudiziaria. Registrato esso con riserva, furono e tuttavia sono registrati con riserva tutti i singoli decreti che ne sono discesi e ne discendono, cui è comune la grave macchia originale dell'arbitrio, deprecato dalla pubblica opinione.

Nè per deflettere dalle irrecusabili conseguenze dell'applicazione del contemplato istituto di sindacato costituzionale da parte del Parlamento, di seguito ed a complemento di quello esplicito dalla Corte dei conti, è consentito opporre - perchè fuor di luogo - che degli effetti speciali prodotti dai decreti registrati con riserva potranno essere giudici il Consiglio di Stato e l'autorità giudiziaria, poichè il giudizio dell'una e dell'altra autorità può essere emesso e fare stato a riguardo soltanto dei singoli che lo provocarono e punto per la generalità dei cittadini, che preferirono e preferiscono - rimanendo in piedi per essi il decreto denunciato - di attendere, con la fede dovuta allé patrie istituzioni, che il Parlamento faccia il dover suo, compiendo con sincerità, dicasi pure politica, il suo sindacato, che è poi quello stesso - perchè di sua natura non diverso - che la Corte dei conti in prima e seconda istanza ebbe ad esercitare ed esercita.

E neppure si obietti il possibile evento che le due Camere, distintamente esplicando quel sindacato, deliberino in difformità tra loro. E che perciò? Non accade forse, ed ormai non troppo di rado, che il dissenso si avveri su disegni di legge che l'uno dei rami del Parlamento approva e l'altro respinge? E poichè in tali emergenze l'effetto è uno solo, la reiezione del progetto di legge, non diverso effetto si avrà nell'ipotizzato disparere su decreti registrati con riserva. Affermata da un ramo del Parlamento la illegittimità di quei decreti, essi irrimediabilmente cadono, così come i disegni di legge non approvati da una delle due Camere;

e cadono perchè, dovendosi avere ed avendosi per sciolta la riserva con la quale furono registrati, il relativo visto viene a mancare e con esso la efficacia dei decreti stessi, alla cui definitiva esecutorietà è requisito essenziale il visto di registrazione, purificato da ogni riserva.

Non ometto di aggiungere che il paventato - ma, per verità, innocuo dissenso tra le due Camere - può anche evitarsi, quando l'una di esse, che abbia in precedenza giudicato per la illegittimità, ne renda consapevole l'altra, affinché possa astenersi - se lo creda - dal ripetere il giudizio. E ciò in analogia alla procedura parlamentare, per la quale, di conformità allo statuto, un disegno di legge non approvato dall'una delle Camere alla quale venne per prima presentato, non può essere e non è presentato a quella che sarebbe vana discussione dell'altra Camera nella stessa Sessione.

Sorretto da profonda convinzione, mi lusingo di essere riuscito - sebbene con dire disadorno - a dissipare sul delicato argomento quelle difficoltà, che finora sarebbero state cagione di preoccupazione del Parlamento; onde, se non trascurata, non sarebbe stata tenuta nel debito onore la funzione di sindacato costituzionale, su cui, onorevoli colleghi, vi ho intrattenuti. Al Senato il compito di elevare al dovuto onore l'istituto; al Senato, dico, il farlo risolutamente e nettamente in omaggio alla costituzione, Esso, di cui l'on. Mussolini ebbe testè ad affermare essere, quale è, « uno dei punti fermi della Nazione, una forza, una riserva dello Stato, un organo necessario per la giusta e oculata amministrazione dello Stato ».

Ebbene, onorevoli colleghi, mostriamo di possedere cotesta forza, superiore ad ogni politica che ci discosti dal rispetto alle leggi ed alle istituzioni, e di essere in ogni evento organo di giustizia e di oculata amministrazione dello Stato, opponendo a quel qualunque Governo che se ne sia allontanato o se ne allontani una diga ammonitrice e sottolineando al cospetto del Paese di essere il Senato il punto fermo che mai non crolla per infuriar di eventi. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi perdoni il Senato se torno a parlare su questo argomento, ma non sono riu-

scito a persuadermi di ciò che hanno proposto i due egregi colleghi, che hanno testè parlato.

Il mio caro ed illustre amico senatore Ferraris Carlo ha proposto tre formule, tra le quali sarebbe circoscritto il giudizio del Senato. Io l'altro giorno presi la parola per dichiarare la mia opinione contraria ad ogni cristallizzazione di formule fisse (*benissimo*), e rimango del mio parere.

Il secondo degli oratori, l'illustre magistrato senatore Tommasi, ha svolto una sua teoria intorno alla importanza del voto delle Camere relativamente ai decreti registrati con riserva: teoria che a me non pare conforme al nostro diritto pubblico.

Per dimostrare la mia opinione sopra questi due punti, vorrà il Senato concedermi pochi minuti di attenzione.

Incomincio dalla seconda questione, che è pregiudiziale. Quale è la funzione delle Camere relativamente ai decreti registrati con riserva? Tanto secondo l'opinione del senatore Tommasi, quanto forse (almeno in parte: non so se dire completamente, perchè non ho inteso tutto il suo discorso) del collega senatore Ferraris, il voto delle Camere relativamente ai decreti registrati con riserva dovrebbe avere un'efficacia giuridica. (*Commenti*).

Infatti anche secondo le proposte del senatore Ferraris, dovendosi concludere con una dichiarazione di legalità o di illegalità, il contenuto del voto sarebbe di natura giuridica.

Orbene io non credo che le Camere debbano fare dichiarazioni di diritti. Anche se le due Camere siano concordemente dell'avviso che un decreto registrato con riserva sia legale, ciò non può impedire all'autorità giudiziaria di dichiararne l'illegalità e al Consiglio di Stato di annullarlo come illegale.

Non spetta dunque alle due Camere alcuna funzione di tale natura; e come l'approvazione eventuale delle due Camere non potrebbe attribuire forza giuridica ad un decreto contrario al diritto, così la disapprovazione non potrebbe togliere forza giuridica ad alcun decreto che già l'avesse. (*Benissimo*).

Bisogna tener ben distinte la funzione delle due Camere da quella del Governo e delle autorità giudiziarie o giurisdizionali amministrative. È questo il nostro primo dovere. Che se, per una questione relativa a un decreto re-

gistrato con riserva, noi dovessimo alterare i limiti precisi fra questi poteri, faremmo un danno molto maggiore di quello che il Governo potrebbe produrre promulgando un decreto registrato con riserva.

La nostra funzione è altissima e non ha limiti precisi come ho tentato di dimostrare l'ultima volta che ho parlato.

Evidentemente la persuasione, che una delle Camere abbia della illegalità di un decreto, è essa stessa di carattere politico, perchè il Governo è tenuto normalmente a mantenersi nei limiti del diritto e, quando ne esce, non commette soltanto una violazione del diritto, ma commette anche una violazione del suo dovere politico. Però mentre il diritto è rigido, mentre relativamente ad esso si deve fare un semplice sillogismo partendo dalla premessa generale, che è la norma di diritto, ed esaminando poi se il fatto rientra o no in questa norma; il giudizio della opportunità politica di una disposizione deve invece tener conto del complesso delle circostanze, onde, come io diceva, può in taluni casi giungere fino al punto di approvare un decreto o qualsiasi altro atto del Governo, che pur non rientrando nel diritto costituito sia giudicato buono relativamente ad interessi maggiori. È quotidiana l'esperienza in ciò. Noi dunque non possiamo fare un giudizio di mera legalità e di un tale giudizio non possiamo neppure contentarci. Il nostro giudizio è più ampio.

Quali ne sono i limiti? Non saprei definirli e perciò non credo di poter formulare principi generali. Caso per caso, il voto del Senato o della Camera dei deputati potrà variare esprimendo il giudizio risultante dall'esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Non è vero, a parer mio, che il decreto registrato con riserva sia in uno stato di sospensione. Il decreto registrato con riserva ha dal punto di vista del diritto amministrativo piena efficacia esecutiva, e fino a che non sarà revocato dal potere esecutivo o annullato dalle giurisdizioni amministrative esso mantiene la sua essenza. Ciò che ha osservato, prevenendo una possibile obiezione, il senatore Tommasi circa un eventuale dissenso dei due rami del Parlamento, è di massima importanza. Egli ha ragionato intorno a questo possibile dissenso, come se si trattasse del voto diretto a formare

una legge. Certamente, quando una delle due Camere nega il suo voto a un disegno di legge, questo non può più maturarsi, non può più diventar legge. Ma qui non si tratta della funzione legislativa.

Il decreto registrato con riserva è dalla Corte dei conti denunziato ai due rami del Parlamento, i quali non sono il potere legislativo: ce ne dimentichiamo troppo spesso. Il potere legislativo è costituito dalle due Camere e dal Re, e senza questi tre elementi non si forma la legge. Le Camere di per sé possono esercitare un controllo politico sull'opera del Governo, e tale è quello che esse devono esplicare, quando la Corte dei conti loro denunzia un decreto registrato con riserva. Questo controllo può assumere diverse gradazioni e diverse forme: può giungere fino a far cadere un Ministero, cosa che nessun tribunale e nessuna autorità amministrativa potrebbe fare. Quando una delle Camere avesse approvato l'atto del Governo e l'altra dissentisse, quale sarà il risultato? È impossibile definirlo, perchè appunto non si tratta di questione meramente giuridica. Tutto dipenderà dall'autorità di quel ramo del Parlamento in quel dato momento, e dai rapporti di esso col Ministero, come anche dalla posizione del Ministero dinanzi all'opinione pubblica.

È una materia imponderabile, non cristallizzabile, non definibile. Se io sono nel vero relativamente alla definizione della posizione delle Camere di fronte ai decreti registrati con riserva, rimane dimostrata anche l'impossibilità di accettare le formule proposte del collega Ferraris. Questo non toglie valore alle nostre discussioni, anzi lo accresce.

Evidentemente noi dobbiamo essere grati alla Corte dei conti, anzi, dirò meglio, dobbiamo riconoscere che la Corte dei conti fa il suo dovere quando nega la ordinaria registrazione a un decreto che ritiene irregolare. Dovrebbe farlo sempre: non so se lo abbia sempre fatto.

Per interrompere un poco gioialmente questa discussione, vi dirò che quando io ero ministro della giustizia mi è accaduto questo fatto. Trovai che la legge vietava di applicare impiegati delle cancellerie al Ministero, e vi erano nel Ministero più di 30 impiegati di cancelleria. Allora li volli mandar via. Evi-

dentemente non si può mandar via di un colpo 30 persone che si trovano impiegate e che tengono il posto di altre, come non è possibile rimpiazzarle di colpo e provvedere alle funzioni da esse adempiute. Perciò cominciai a mandarne via una parte riservandomi di provvedere a poco a poco per gli altri. Ebbene, la Corte dei conti volle vietarmi di farlo, perchè diceva che, siccome era illegale, che i cancellieri fossero al Ministero, non potevo mandarli via! (*ilarità*). Ora io non credo che la Corte dei conti avesse fatto il suo dovere quando li aveva lasciati venire.

Tuttavia, se non sempre con lo stesso rigore (sono uomini anche i consiglieri della Corte dei conti), la Corte ha esercitato il suo controllo; essa è certamente una delle massime garanzie che rimangono ancora al nostro non molto ben ordinato governo (non parlo dell'attuale Governo, parlo del sistema governativo). Forte remora contro l'illegalità si ha nella registrazione per parte della Corte dei conti; ed io ho sentito con molto dolore dire talvolta da uomini politici che la Corte dei conti non serve a nulla. Quel riscontro della Corte è della massima utilità; non guardiamo soltanto ciò accade e quale è il numero dei decreti registrati con riserva, ma pensiamo a ciò che accadrebbe se non ci fosse la registrazione ed il pericolo della denuncia al Parlamento dei decreti registrati con riserva. È dunque ottima cosa quella che la Corte dei conti deve fare, e, nel massimo numero dei casi, fa. È gravissimo invece il peccato che commette il Parlamento quando non si occupa dei decreti registrati con riserva.

Il Parlamento si sveglia a tratti; sembra uno di quei giganti mitologici che dormono sepolti sotto i monti e che ogni tanto si scuotono e producono più danni che vantaggi. Bisogna che l'azione del Parlamento sia costante, seria, tale insomma che serva a rinforzare l'azione della Corte dei conti e a dimostrare l'interesse che il Parlamento stesso pone al retto andamento dell'amministrazione quotidiana, che è, di tutte le cose di cui possiamo occuparci, in fondo la più importante; perchè spesso a noi sembrano più importanti le variazioni portate all'Amministrazione, ma, realmente, la funzione più importante di un Governo è l'amministrazione quotidiana.

Per queste ragioni pregherei il Senato di non voler con un suo voto limitare, fissare, cristallizzare l'opera sua in questa materia, ma di riconoscere la grande importanza del controllo parlamentare, e di fare a sè stesso un dovere di esercitare questo controllo quotidianamente con il dovuto rigore. Quando si sia deliberato in questo senso io credo che avremo compiuto il nostro dovere che è d'immensa importanza per i rapporti tra il potere legislativo ed il potere esecutivo. (*Approvazioni*).

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. (*Segni di grande attenzione*). Il mio intendimento era quello di ascoltare senza parlare, lieto di aver provocato questa controversia; ma il sottile discorso dell'illustre amico Scialoja che (mi permetta che glielo dica), ha un ingegno così straordinario che quando afferra la verità, e questo gli avviene spesso, gli par facile cosa e va su in sottigliezze tali che dal vero si allontana (*ilarità*), mi ha costretto a rompere la voluttà del silenzio parlamentare (*commenti*), in cui mi compiaccio.

Una voce. No.

LUZZATTI. E mi pare di averne dato prova; io non ho parlato in quest'Aula che una prima volta nel 1921 e l'altro ieri, chi dice di no si mostri e gli proverò che parla di più lui! (*ilarità*). Ora tutta l'ipotesi della nostra legislazione, mirabile più che in qualsiasi altro paese è questa: che il Parlamento funzioni e faccia il suo dovere. Infatti, che cosa dice la legge della Corte dei conti? Che tutti questi atti, qualsiasi nome abbiano, quando sono registrati con riserva, entro 15 giorni dalla registrazione (e gioverebbe proporre qui « immediatamente », come si fece per i decreti-legge), vengano comunicati, non al Governo, che è l'accusato in questa ipotesi, ma ai Presidenti delle due Camere, i quali devono aver costituito delle Commissioni per l'esame prontissimo e continuo di questi atti registrati con riserva.

Si suppone dalla nostra legislazione che i ministri i quali hanno compiuto questi atti necessari, buoni, dubbi o malvagi, perchè naturalmente ci sono vari impulsi che li informano, siano ancora vivi, in presenza di noi, in guisa che possono, se lo meritano, essere colpiti col nostro biasimo. Dinanzi al quale, se il biasimo avesse la gravità a cui alludo, do-

vrebbero persino ritirarsi. Questo è l'ordinamento costituzionale, come ci fu legato dai padri nostri. Insomma noi discutiamo qui dei decreti registrati con riserva presentati da ministri ora defunti. Ma io credo che un biasimo meno efficace sia tuttavia possibile e compatibile con lo spirito costituzionale, perchè alludendo a coloro che sono responsabili di questi decreti il nostro biasimo ha un effetto morale e un effetto politico, almeno noi dobbiamo ritenerlo, per escludere il loro ritorno al potere. Così va considerata l'azione nostra.

D'altra parte noi abbiamo il dovere di lodare la Corte dei conti per questa sua serena ricerca della legalità e per la denuncia degli atti che non corrispondono nè alle leggi, nè al bilancio. La Commissione presenta dei strani casi; io l'ho letta questa mane in fretta la sua relazione e vorrei che ci fossero dati dei chiarimenti. Per esempio, si sono spesi 300 milioni sul bilancio dello Stato per decreti che non furono neppure mandati a tempo alla Corte dei conti. (*Segni di meraviglia*). È così. E la Commissione e per essa il suo relatore, un uomo competente, il che non avviene sempre, esaminando questi decreti dice: » Così tutta si è discesa la china dal decreto Reale al decreto ministeriale, e da questo alla deliberazione del Consiglio dei ministri, mandata per diretto tramite in esecuzione mediante una semplice circolare ».

Quindi si possono spendere 300 milioni, che non è un centesimo, neppure di fronte ai nostri miliardi di disavanzo, si possono spendere in questa maniera? Domando se non debbano intervenire le Camere e il Governo, di fronte a tanta enormità!

Noi siamo ora investiti dell'esame di siffatta questione, e non possiamo, senza una parola di biasimo da una parte e di lode dall'altra, chiudere una controversia di tanta gravità. Così io pongo la questione e se il Senato me lo permette, poichè ho la parola, consenta che chiuda il discorso con alcune osservazioni.

Noi non abbiamo più bilancio, perchè il nostro che è un regime parlamentare supponeva che lo stesso esercizio finanziario, e supponeva bene, e così si faceva nell'età d'oro del Parlamento, si discutesse tre volte; quando si presentava la prima previsione, quando dopo sei mesi di esercizio l'assestamento lo metteva alla prova, e quando se ne esaminavano i risultati certi nel consuntivo.

Non so per qual motivo occulto, che biasimai a tempo, fu abolito il bilancio di assestamento. Ora il bilancio di assestamento in un bilancio di competenza è un fattore essenziale; era nel bilancio di assestamento che si esaminavano i residui e la situazione di Cassa. I residui che sono le eredità dei bilanci passati e la situazione di cassa, il risultato degli avanzi o disavanzi del bilancio di assestamento e degli avanzi o disavanzi dei bilanci precedenti, i quali si riverberano, quando maturano i pagamenti, nella cassa.

Per tale guisa era possibile determinare a tempo quale fosse il bisogno di cassa delle nostre finanze e riconoscerlo. Oggi noi anche nella ipotesi che si discutesse il bilancio di previsione, abbiamo tolta una delle funzioni essenziali della vita costituzionale all'esame delle nostre finanze. E se quegli uomini di Stato che ci lasciarono un così perfetto ordinamento potessero rivivere, biasimerebbero vivamente e nettamente l'abolizione di questo punto essenziale nell'indagine della nostra essenza finanziaria. Ma non discutiamo neppure più i consuntivi, nè possiamo discuterli per le ragioni che ho chiarito nel discorso finanziario del dicembre 1921: abbiamo ancora tali partite da regolare che sommano per esempio a 50 miliardi, per la guerra, ecc. ecc. Voi sapete quali siano le condizioni delle finanze nostre in relazione alle Ferrovie. Voi sapete che ogni giorno si va più a fondo nel baratro dei loro disavanzi; il miliardo e duecento milioni denunziati per il penultimo esercizio, arrivano a un miliardo e mezzo, a un miliardo e 600 milioni... Insomma non c'è bilancio, ed è per questo che raccomando vivamente all'onorevole ministro delle finanze e del tesoro, come al Senato, di occuparsi di questa grave situazione.

Deve aver termine una condizione patologica, che può essere di tratto in tratto necessaria, ma è diventata abituale: l'esercizio provvisorio dei bilanci. Fu tentato nella Camera di dare l'esercizio provvisorio finchè non fossero esaminati i singoli bilanci, ma anche questo provvedimento fu vano perchè, dopo alcuni pochi bilanci discussi pigramente, coloro che dovevano compierne lo studio se ne stancarono; e intanto vige sempre il bilancio provvisorio. Su questo bilancio provvisorio piovono i decreti-legge i quali modificano gli stanziamenti, tanto per la spesa che per l'entrata, e così si

sconsacra anche la legge del bilancio provvisorio. E badate che più si va avanti e più diventa difficile il conto perchè esso si arruffa con tutti questi arretrati, residui passivi e attivi (più passivi che attivi) e si aggroviglia una situazione tale che non se ne esce che col restituire all'Istituto parlamentare non i diritti che conserva, ma i doveri. (*Approvazioni*).

Perciò, mentre mi riservo di biasimare il ministro delle finanze e tesoro, se me ne sembrerà meritevole, gli do lode di un provvedimento recente; e lo ringrazio di aver ricordato che lo toglieva da me. È un coraggio dei ministri giovani questo di dire che tolgono dei provvedimenti dai vecchi (*ilarità*). Il provvedimento è questo: mettere sotto la disciplina del tesoro tutti i ragionieri e le ragionerie dei diversi Ministeri. Lo avevo proposto io, ma caddi prima di farlo approvare; e quei ministri che rimasero, dopo che io caddi, furono i più avversi a questa proposta, a cui peraltro avevano dato la loro adesione. Io temo che il ministro delle finanze e del tesoro non troverà molti sorrisi di compiacimento in alcuni suoi colleghi (*ilarità*) e se ne intende la ragione. Ma avverto lui, ora che siamo in periodo di congiure, (*commenti*) di una congiura... (*interruzioni*). Chi dice di no mi dichiara il suo nome, e io gli dimostrerò che ha torto. Ci vuole altro per confondere un vecchio (*si ride*). Quel che dico è cosa che mi nuoce personalmente: ma me ne importa niente.

Alla fine del 1921 si erano adunati alcuni ragionieri, dichiarando che si poteva, con la loro opera, sostituire quella della Corte dei conti nella registrazione preventiva dei mandati e dei decreti: e come voi sapete, egregi colleghi, c'è stata anche una Commissione, ottima, e composta di uomini rispettabilissimi, che assecondò questo modo di vedere. È per ciò che io protestai. E poichè era stato attribuito a un uomo politico eminente, di aver aderito all'idea di abolire questa funzione essenziale della Corte dei conti, gli chiesi nettamente, quantunque le nostre consuetudini non siano più intime, se era questo il suo pensiero: ei mi rispose una lettera vigorosissima negandolo, e io gli chiesi il permesso di leggerla al Senato.

Guai se gli uomini politici che hanno governato lo Stato rivaleggiassero tra loro perfino nella esautorazione della Corte dei conti!

Ora io sento nell'aere amministrativo qualche cosa di somigliante; poichè i ragionieri avranno ora in mano la libertà di azione sui decreti e potranno, senza le influenze dirette dei Ministeri, dichiarare, quando essi li credano non corrispondenti alla legge, il rifiuto al ministro di approvarli; è inutile che facciamo una seconda registrazione alla Corte dei conti... Così si mormora da alcuno. Hanno ben capito la qualità delle obiezioni? Qui dobbiamo affermare che è indispensabile più che mai la seconda revisione; perchè il ministro del tesoro dovrebbe avere quella onnipotenza che non siamo autorizzati nè persuasi di consentire a nessuno, tranne al riscontro autonomo della Corte?

Anche il Tesoro coi suoi ragionieri è fallibile, anche il ministro del tesoro sente le influenze dei colleghi, anche egli non può creare una crisi al giorno, e si deve piegare per ciò in Consiglio dei ministri. Quindi questa onnipotenza dei ragionieri sarebbe uno dei modi con i quali si tornerebbe all'abolizione del previo riscontro della Corte dei conti. Non so se abbia spiegato chiaro...

Voci. Sì, sì.

LUZZATTI. Onorevoli colleghi, concludiamo (*commenti*), non dico di concludere io il mio discorso, che dovrebbe essere più lungo, ma se dicessi quello che si dovrebbe dire, affannerei ancora più quei pochi che vogliono che si conchiuda. (*ilarità*).

Concludiamo, biasimando nettamente i ministri i quali hanno compiuto quegli atti che il nostro relatore ci addita come oltrepassanti tutte le norme della prudenza e della legalità e mandiamo un saluto alla Corte dei conti perchè continui l'opera sua vigilante, nella quale ha l'adesione cordiale e continua del Senato del Regno. (*Vive approvazioni*).

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il Governo è un po' il giudicabile; questo alto dibattito è inteso ad affermare il diritto del Parlamento di fronte al Governo, a proposito dei decreti registrati con riserva.

Pei decreti-legge, i quali costituiscono una grossa percentuale di tali registrazioni è pros-

sima la discussione di un progetto inteso a disciplinare la materia.

Per gli altri decreti, atti di Governo, soggetti a sindacato parlamentare, quando, se registrati con riserva, vengano denunziati dalla Corte dei conti, sono state proposte diverse formule.

Il senatore Ferraris Carlo ha presentato tre formule; la prima a proposito dei decreti legge. Il Parlamento non delibera, in questi casi, in sede di registrazione con riserva, ma rimette la deliberazione a quando il decreto legge verrà presentato alle Camere per la conversione. E sta bene.

Le altre due formule dovrebbero significare i modi per approvare o disapprovare l'atto di Governo.

Se queste due formule debbono avere valore e portata politica, mi sembra che con esse il Parlamento restringa la sua potestà che deve essere in linea politica ampia e senza limiti.

Il sindacato politico - e, a mio avviso, deve trattarsi solamente di sindacato politico - non deve essere costretto nelle linee di una formula qualsiasi.

Le Camere devono poter giudicare senza nessun limite, senza nessuna disciplina preconcetta: devono poter dare il più ampio giudizio, che potrà essere di approvazione e di disapprovazione: se si volesse però ritenere che tale sindacato dovesse assumere una efficacia giuridica, allora dovrei eccepire che questa efficacia giuridica non è autorizzata da nessuna norma di legge. La legge dice questo: « la Corte dei conti comunicherà al Parlamento » ed il Parlamento che ha una funzione politica non ne ha una giuridica.

Quando poi il Senato afferma che è necessario che questa funzione politica di giudizio e di controllo sia esercitata con diligenza, con solerzia, con celerità, il Governo a questo sindacato deve sottomettersi. Il Governo aggiunge che è lieto di questo desiderio di attuare la indagine e l'esame con ogni diligenza e con ogni completezza, sia che questo esame abbia carattere retrospettivo e storico, sia che abbia efficacia attuale, sollecitamente giudicando l'attività governativa.

Queste le mie brevissime dichiarazioni.

Mi sono studiato di affermare la nostra posizione di fronte a questa discussione nella

quale noi non ci vogliamo e non ci dobbiamo inserire, rimanendo ascoltatori deferenti di quella che è l'espressione del pensiero del Senato. (*Approvazioni*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione e relatore*. Onorevoli colleghi. La discussione sui decreti registrati con riserva, ha assunto questa volta un'ampiezza ed una altezza che non aveva sin qui raggiunto, e di ciò non possiamo non compiacerci. Questo significa che certe gravi questioni di tanto in tanto destano l'ambiente politico e parlamentare e lo richiamano alla considerazione degli interessi che ivi si contengono.

Comincerò dal far lode al senatore Tommasi della sua alta visione della questione. Egli ha portato la questione nel più alto dei cieli ma, la nebbia di quell'altitudine non ha potuto poi nascondere totalmente che la forza di propulsione veniva dalla terra. Però, affinché l'onorevole Tommasi non abbia a pensare che queste mie parole contengano una intenzione assolutamente da me aliena, osserverò che fin da ieri egli poneva la questione in formula gravida di forte pensiero. Egli diceva che il dibattito si sarebbe dovuto portare sul carattere della funzione parlamentare: se fosse, cioè, di carattere giuridico o politico. Grave questione, alla quale a me pare tuttavia di poter dare una facile risposta, che potrà servire anche a dimostrare quale sia la vera portata delle deliberazioni del Senato nella materia di cui ora si discute. La risposta per me è questa: la funzione parlamentare è giuridica nella disamina, è politica e giuridica in tema di deliberazione. Ho il piacere di trovare in questo il consentimento di un collega della Commissione, col quale per qualche altro rispetto non mi trovo d'accordo. Posta la questione in questi termini, e dato da lui il consenso in questa determinazione, a me pare che la questione delle clausole con le quali è stato espresso il voto della Commissione, possa trovare una facile soluzione.

La questione fu posta ieri dal nostro illustre Presidente su questo terreno: Sulle diverse formule cioè che la Commissione aveva proposto nel chiedere il voto del Senato. Oggi l'on. Carlo Ferraris (e l'on. Carlo Ferraris sa quanto alta deferenza io abbia per la sua dottrina e per

il suo ingegno) ha osservato che non meno di cinque formule sono state dalla Commissione adoperate; e certamente riandando sulle nostre deliberazioni, di più non ne poteva trovare. Ma l'onorevole senatore Carlo Ferraris mi consentirà volentieri che vicino a quelle cinque formule se ne sarebbero potute mettere altre cinque ed anche altre dieci, che avessero in altri termini detto quello che le cinque formule da lui indicate esprimono. E ieri io dando la prima risposta alla questione che veniva posta dal nostro illustre Presidente, dichiarai che la diversità delle formule dipende naturalmente dal carattere e dal contenuto dei decreti.

Ci sono decreti nei quali la divergenza tra il Ministero e la Corte dei conti è essenzialmente o almeno principalmente giuridica, ed allora la formula non può essere che di approvazione o di disapprovazione; ci sono invece dei decreti nei quali la questione giuridica pure si presenta ugualmente, ma con la questione giuridica si presenta anche una questione amministrativa, e la Commissione allora si può trovare in questa condizione, di dover dare alla Corte dei conti ragione per quanto riguarda la questione giuridica, ma di dovere insieme riconoscere che ragioni di amministrazione e di governo possono aver giustamente determinato il Ministero al provvedimento in questione, ed invocare allora dal Parlamento la ratifica, che è quanto dire un *bill* di indennità. Vi sono infine altri decreti nei quali la questione giuridica rimane da parte, perchè sono decreti emessi come espressione del potere politico del Governo. In questo caso il Governo dice: Io so che non ho la legge per me; so ancora che la legge mi è contraria, ma per ragioni di governo io sono obbligato a fare in questo modo. Ed in questi casi, nel momento stesso della emissione del decreto, il Governo emette la richiesta della registrazione con riserva, è come a dire alla Corte: Risparmiatevi le osservazioni che potreste fare in ordine alla legge; queste osservazioni mi sono già note; ragioni di governo m'inducono a fare così.

Allora quale è, o signori, la conclusione che può prendere la Commissione, la formula che può adottare? A me sembra che non possa essere altro che questa: prendere atto del provvedimento adottato biasimando, ben s'intende, se ne è il caso, quello che è stato fatto, ma non più che questo.

Questa formula del « prendere atto » dell'atto di Governo, formula che, notate bene, non è nuova, ma ci viene trasmessa da antecedenti Commissioni, di alcuna delle quali io ho fatto parte, è parsa ad alcuni non appropriata al caso, perchè si è pensato che inchiudesse l'approvazione dell'atto. A torto, perchè « prendere atto » non significa approvare, significa « essere, rimanere inteso »; ma a togliere ogni equivoco io m'indussi a completarla dicendo « prendere atto della negata registrazione ordinaria », formula inesatta, e che ero tentato a ritirare, perchè non si adatta al caso in cui non abbia dovuto nemmeno discutersi della registrazione ordinaria, per essere stata richiesta la registrazione con riserva nella emanazione del decreto.

L'onorevole professore Carlo Ferraris per quegli atti che avessero ottenuto completa esplicazione ha proposto la formula del « non trovar luogo a deliberare »; e io, per mio conto potrei consentire ad accettare questa formula in luogo di quella del « prendere atto » facendola però propria non solo degli atti che riceverebbero completa esecuzione, ma di tutti quelli emanati in esercizio di potere politico. Dico che consentirei ad adottarla in via dirò così, di condiscendenza, non perchè la reputi migliore di quella del « prendere atto », perchè se la formula del « non trovar luogo a deliberare » può riuscire meglio gradita per certa correlazione che ha col rito giudiziario, mal si accaccia là dove è questione non di giudizio ma di esplicazione di potere politico.

Ma i colleghi dissidenti non si accontentano di qualunque accomodamento; essi vogliono che con la constatazione della illegalità dell'atto si accompagni l'invito al ministro di revocare o modificare il provvedimento. Ai colleghi della Commissione dissidenti si associa il senatore Carlo Ferraris.

Ebbene, a questo invito io assolutamente credo di non poter dare il mio assenso. Io ho il massimo rispetto per un maestro quale è l'onorevole senatore Carlo Ferraris, ma per me, sopra ogni autorità sta il lume della ragione che mi conduce. Nei miei studi, onorevoli colleghi, io mi sono imbattuto in un aforisma che, non rammento se sia del Cartesio o del Leibnitz, ma è certo degno dell'uno e dell'altro: *Quidquid est in idea clara et distincta verum est*. Ora a me pare che la tesi che io sostengo risplenda della più chiara luce.

Badiamo di tenere questo presente, o signori, che la somma dell'autorità governativa o di Stato sta nel potere esecutivo e che tutti quanti gli altri organi ed istituti non hanno che una funzione di controllo. Questo non può essere contestato; e da ciò segue che questi istituti liberissimi di giudicare, non hanno potestà di fare.

Essi non possono entrare propriamente nell'azione governativa che è non di giudicare ma di fare. E quindi nel portare giudizi sui provvedimenti emessi, noi possiamo dire: approviamo; possiamo anche dire: noi non approviamo, ma tuttavia ammettiamo che possiate aver avuto ragione di fare così. Ma non possiamo dire al Governo: fate così, perchè in tal modo il Parlamento entrerebbe esso stesso ad amministrare, il che non è assolutamente possibile. Guardate, o signori; questo è tanto vero che nello stesso nostro organamento della giustizia amministrativa noi abbiamo una disposizione in questi sensi. Parlo a maestri della materia, poichè vedo innanzi a me due presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, i quali sanno che vi è un articolo il quale dice precisamente: che quando il Consiglio di Stato si trova in presenza di un atto emesso nell'esercizio del potere politico, esso non può su di esso giudicare.

E non può essere diversamente, del resto. Io mi domando, o signori, quando venisse da uno dei due rami del Parlamento una disposizione in questo senso di invitare il Governo a modificare, ecc., quale potrebbe essere l'effetto? Che il Ministero dicesse: Io non modifico nulla. E allora?

FERRARIS CARLO. Allora si dà un voto di sfiducia!

DE CUPIS. Un voto di sfiducia al Governo, onorevole Ferraris, si dà sopra un indirizzo di Governo non si dà sopra un singolo provvedimento di Governo.

E non si dà, poi, come conseguenza di un giudizio di mera legittimità dell'atto.

Ed entrando nel merito del provvedimento l'imbarazzo crescerebbe.

Possono esservi dei casi che sono già stati esemplificati da vari oratori, e credo anche dall'onorevole Ferraris, nei quali fossero state costituite posizioni tali da non potersi sconvolgere, casi in cui un fatto compiuto si opponga ad una qualsiasi revisione...

FERRARIS CARLO. E questo sarebbe sommamente grave!

DE CUPIS. Sommamente grave certamente, ma che non si può disfare. E praticamente poi: in qual modo potrebbe giungersi ad un voto di sfiducia per un giudizio che si fa disgiuntamente dai due rami del Parlamento? Non potrebbe avvenire che il giudizio di un ramo del Parlamento nell'altro ramo del Parlamento non trovasse consenso? Noi diciamo « revocate » e all'altro ramo del Parlamento potrebbe invece parere che il provvedimento non fosse da revocare. Cosa non difficile perchè quando si tratta di pronunciare un voto di sfiducia al Governo, la questione esce naturalmente dai limiti della legittimità del provvedimento, e sulla questione di legittimità prende prevalenza la considerazione politica del provvedimento; e sappiamo quanto la considerazione politica può variare nei diversi cervelli. Ma questo mostra ancora che in un giudizio di legittimità, quale è quello che solo si può fare in questa sede, in cui si deve portar giudizio della registrazione della Corte dei conti, giurisdizione di mera legittimità, non è assolutamente possibile l'invito al Governo di revocare o modificare il provvedimento.

Io tengo fermo, o signori, alle formule che dalla Commissione sono state adottate, perchè nella loro varietà corrispondono a casi diversamente determinati nella loro entità, nel loro contenuto. Debbo aggiungere soltanto, così per dichiarazione di valore storico, che queste formule non sono state inventate oggi: le abbiamo trovate nella tradizione del Senato, perchè prima di questa Commissione, ve ne sono state delle altre, e in quest'aula esistono tali che facevano parte delle anteriori Commissioni e che se dico male potranno smentirmi. Ma non credo che possano smentirmi, perchè la verità delle cose è questa: la Commissione attuale ha adottato formule che erano già nella tradizione formata dal ripetuto uso che se ne era fatto dalle Commissioni antecedenti.

A me pare che questa discussione, la quale ha preso oggi un'ampiezza che in altre circostanze non ha avuto, potrebbe opportunamente concludersi così: l'onorevole Scialoja ha detto che non è possibile stabilire delle formule che siano cristallizzate, ma che caso per caso la formula deve poter esser variata, e ha detto per-

fettamente bene. Ma il contenuto proprio della formula non può essere che circoscritto in questi limiti: approvare, disapprovare, ratificare, non pronunziare...

SCIALOJA. Non « ratificare ».

DE CUPIS. ...Ma sì, perchè ci può essere un caso in cui si voglia fare qualche cosa che non sia la semplice approvazione.

SCIALOJA. No, si approva, ma non si ratifica. Poichè « ratificare » è una parola troppo tecnica.

DE CUPIS. Ed è appunto il tecnicismo della parola che m'induce a conservarla. In diritto civile la ratifica vale certamente approvazione *Ratihabitio mandato aequiparatur*; ma in diritto pubblico ha un significato non così ristretto, può essere semplice approvazione, e può non essere, perchè in molti casi, ed in questi entra appunto il caso nostro, ha semplicemente valore di un *bill d'indennità*, che è quanto dire di un condono di responsabilità. E notate o signori, che anche questa formula è consacrata dall'uso di molteplici votazioni del Senato.

Qui da due colleghi, uno a destra e l'altro a sinistra, più di una volta, in questa discussione mi sono inteso dire: ma se questo deve essere il compito della commissione noi che cosa ci stiamo a fare? E a questo vedo che aggiunge il suo consenso l'onorevole Ferraris. No, onorevole collega Ferraris, mi dispiace che ella mostri il suo assenso a questo; no, noi ci stiamo a fare qualche cosa che è pure di molta gravità, perchè benissimo hanno fatto rilevare l'onorevole Scialoja e l'onorevole Luzzatti che il biasimo dato in uno dei due rami del Parlamento è un grave monito a tutti coloro che siedono al banco del Governo.

CARLO FERRARIS. L'ho detto anch'io.

DE CUPIS. Tanto meglio se l'ha detto anche lei. Mi compiaccio di quest'affermazione che corregge l'atto di assenso che ella faceva al diverso parere dei miei colleghi. Un acre biasimo che si pronunzi da uno dei rami del Parlamento non può essere senza frutto in coloro che sono chiamati a governare la cosa pubblica. Credo anche che a questo proposito l'onorevole Luzzatti abbia detto qualche cosa che può ancora subire un aumento nella sua giustificazione. Non importa, onorevole Luzzatti, che i ministri che oggi sono lì su quei banchi (non dico questo perchè sia di cattivo augurio

ai ministri presenti ai quali *toto corde* auguro lungo esercizio del loro mandato) non importa che essi cessino pure dal loro ufficio e ne vengano degli altri, perchè quegli altri che verranno troveranno negli atti parlamentari che un biasimo era stato inflitto ai loro predecessori e questo biasimo varrà qualche cosa.

LUZZATTI. È questo il mio pensiero!

DE CUPIS. Questo biasimo è già qualche cosa che non deve essere disprezzata: la pubblica lode ed il pubblico biasimo hanno un valore maggiore di quello di un precetto a fare o non fare, precetto che non può avere esecuzione e che rimarrà nella carta, ma che non si tradurrà di fatto negli atti pubblici.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato. » (N. 491).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Conti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo commerciale fra l'Italia e la Francia sottoscritto in Roma il 13 novembre 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Conti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

CANNAVINA, della Commissione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA, della Commissione. Io chiedo qualche minuto di benevola attenzione da parte degli onorevoli senatori per potere richiamare l'attenzione dell'Assemblea su talune questioni sollevate nel seno della Commissione per l'esame

dei decreti registrati con riserva, per la cui risoluzione non si raggiunse l'accordo.

Dirò preliminarmente che sin dal primo momento in cui furono iniziati i nostri lavori, noi della Commissione ben ci siamo reso conto di tutta la delicatezza e importanza delle nostre funzioni, ed è proprio per questo che si è manifestato il dissenso sopra taluni punti capitali, che peraltro sembra non siano stati finora rilevati o esaurientemente discussi dal Senato, per modo da poterne trarre norme direttive per lo esplicamento esatto della nostra funzione e il conseguente esatto espletamento del nostro lavoro.

Quali sono i punti nei quali si è manifestato il dissenso cui poco fa accennava anche l'illustre Presidente della nostra Commissione? I dissensi manifestati vertono sopra due punti principalmente. Il primo: quando la Commissione riconosca che la Corte dei conti giustamente si sia rifiutata alla registrazione ordinaria, e quindi, dopo di avere confermato così il giudizio di illegalità del provvedimento, riconosca insieme che nessuna ragione d'urgenza o di impellente necessità abbia imposto il provvedimento in violazione della legge, quale sarà il voto che la Commissione dovrà presentare all'Assemblea? Dovrà consistere unicamente nella presa d'atto o in altra forma consimile sul rilievo segnalato dalla Corte dei conti e soffermarsi lì, o si dovrà procedere allo esame dell'azione del Governo con un giudizio di natura politica, proponendo eventualmente nei congrui casi un voto di biasimo? Ed ancora: pur biasimati i ministri con voto, che il più delle volte non li trova più in carica, e che, come tale, può essere solo di ammonimento per l'avvenire, si può e si deve tollerare, che frattanto il provvedimento riconosciuto illegittimo e insieme non imposto da nessuna ragione di urgenza statale per modo da giustificare il Governo d'averlo adottato in violazione della legge, si può tollerare, dico, che un provvedimento di tal natura prosegua tuttavia ad esser legge per tutti i cittadini conservando la sua efficienza di fronte alla collettività, finché di fatto non revocato?

Nel seno della Commissione una minoranza, alla quale io appartengo, sostenne precisamente quel che oggi ha sostenuto l'onorevole Carlo Ferraris, e che, cioè, dopo aver riconosciuto

la illegittimità del provvedimento e la niuna urgenza di esso, a parte ed oltre il giudizio sulla condotta politica del Governo, debbasi eliminare il provvedimento, illegale nella forma e non giustificato da urgenti necessità statali, con opportuni mezzi atti a reintegrare la legalità cui solamente la collettività deve prestare ossequio ed ubbidienza. Ed è perciò che una parte della Commissione ha ritenuto potersi concludere anche con l'invito al Governo, nei congrui casi, quando tuttora utile, opportuno e possibile, di revocare, modificare o regolarizzare se mai, il contenuto dei provvedimenti, presentando, magari, analoghi disegni di legge sulla stessa materia. Arrestarsi semplicemente alla formola della presa di atto o di altra forma consimile, mentre si riconosce che la Corte dei conti giustamente negò la registrazione ordinaria; procedere, se del caso, altresì al biasimo del Governo, che violò la legge senza urgente necessità, e, nello stesso tempo, non concludere per qualche cosa che tolga di mezzo il provvedimento illegale e non imposto dallo stato di necessità, è sembrato ad una parte della Commissione che equivallesse a svalutare la funzione della Commissione stessa e a menomare le prerogative del Parlamento.

Vengo all'altro punto di dissenso, ed è su di esso che più richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori, perchè ne resti illuminata la minoranza della Commissione. E domando se sia esatto che, allorquando si tratti di decreti-legge, debbasi attendere, per occuparsene, che il Governo ne chiegga la conversione in legge ovvero possa la Commissione dei decreti registrati con riserva, che del decreto-legge è investita per la diretta comunicazione che la Corte dei conti ne fa alla Presidenza delle due Camere, prenderne conoscenza e riferirne senza aspettare che il Governo s'induca, quando crede, e se crede, alla presentazione per la conversione in legge.

Chi ha presente anche per poco, (e io non ne farò minuta esposizione, perchè so di parlare al Senato) i precedenti parlamentari sulla discussione della legge sulla Corte dei conti, non riterrà affatto strana la risoluzione che io credo giusta sui precedenti punti controversi, e cioè che, oltre al biasimo al Governo, si abbia il diritto di chiedere la revoca o la modifica o la regolarizzazione del provvedi-

mento illegale non giustificato da suprema urgenza, e, in sede di registrazione con riserva, anche quando si tratti di decreti-legge.

I precedenti parlamentari e i precedenti legislativi credo che giustifichino tale tesi. Tutti sanno che l'art. 18 della legge 14 agosto 1862 istitutiva della Corte dei conti, non esisteva nel progetto, che rimonta al 1861. Nel progetto allora presentato non esisteva se non una disposizione sola, e cioè che dei mandati, atti e decreti registrati con riserva venisse fatta partecipazione alle assemblee con le ragioni per le quali fu apposto il visto con riserva in sede di revisione dei conti. Fu l'illustre e compianto Pasquale Stanislao Mancini che osservò ciò non essere sufficiente; giacchè il Parlamento sarebbe stato informato degli atti e decreti registrati con riserva dopo anni. E propose, a render seria ed efficace la vigilanza del Parlamento, che la partecipazione invece avvenisse via via, periodicamente. Così è che venne inserito l'articolo 18 che prescrive la comunicazione in gennaio di ciascun anno. Ma fu in seguito avvertito che anche il gennaio di ciascun anno era troppo tardi per il controllo parlamentare, e che d'altra parte la comunicazione riusciva tardiva per impedire che un provvedimento illegale non imposto da urgente necessità avesse tuttavia efficacia e obbligasse i cittadini alla osservanza. E fu l'onorevole La Porta che nel 1867 richiese quello appunto che ha proposto non è guari, col suo progetto di legge, l'onorevole Scialoja, e cioè la immediata comunicazione di ogni registrazione con riserva da parte della Corte dei conti direttamente alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, precisamente al fine di non limitare l'azione del Parlamento ad un interesse accademico e storico sugli atti ministeriali contrari alla legge, ma per apprestare, appena decretati, una utile riparazione alla legge violata e al pubblico interesse offeso. E chi legge la pregevole relazione, redatta dall'Ufficio centrale del Senato, rileverà del pari che nell'accettare la proposta di abbreviare il termine, del gennaio di ciascun anno, che diventò poi quello dei 15 giorni, fu detto appunto che la proposta era opportunissima, anzi necessaria al doppio fine di giudicare l'operato dei ministri (poichè gli atti registrati con riserva sono atti che involgono la responsabilità collettiva del-

l'intero Gabinetto) in tempo prossimo e quando i ministri, che decretarono il provvedimento illegale, fossero tuttora in carica, e di apprestare insieme, col giudizio del Parlamento, mezzo efficace ad arrestare il malfatto del Governo ed impedire in tempo la creazione di tale una serie di dannosi effetti da far tornare vano e tardivo il rimedio. Cosicchè se tale è la doppia finalità per cui fu dettato e modificato l'art. 18, non pare possa dubitarsi che in sede di registrazione con riserva si intese attribuire alle Camere anche la facoltà di arrestare gli effetti dannosi dell'atto illegittimo, chiedendo la revoca o la modifica di esso, o come che sia il ritorno alla legalità.

Nè la richiesta di modifica o revoca resterebbe senza effetto, perchè quel Gabinetto, il quale, invitato alla revoca o alla modifica o alla presentazione di analogo disegno di legge regolatore della materia, ciò non facesse, affronterebbe direttamente la propria responsabilità politica anche per questo, e sarebbe obbligato ad andar via pel conseguente voto di sfiducia, mentre, nel caso stranissimo in cui persistesse tuttavia a non ubbidire al volere delle assemblee legislative, andrebbe incontro a responsabilità più grave con la sottoposizione a stato di accusa. Il rimedio, dunque, atto a paralizzare gli effetti dell'atto illegittimo pare sia dalla legge offerto mercè l'istituto della registrazione con riserva; oserei anzi dire che in tale sede la responsabilità politica del Ministero per atti compiuti senza necessità statale, con violazione di legge, sia secondaria; giacchè il giudizio sulla responsabilità politica del Governo per atti da esso compiuti in tali condizioni si può ben provocare con altri mezzi parlamentari, senza che per questo fosse stato mestieri di istituire la commissione speciale per l'esame dei decreti registrati con riserva, bastando all'uopo il diritto di interpellanza e di mozione, per biasimare un governo che abusando dei propri poteri emettesse senza necessità provvedimenti illegali; anzi, il vero contenuto della funzione pare sia proprio quello di arrestare, quando possibile, tempestivamente gli effetti del provvedimento illegale, che il Governo, senza necessità, avesse emanato.

Non mi indugero, onorevoli senatori, a ricordare come proprio per questo fine il regolamento della Camera dei deputati venne modificato.

La Camera dei deputati, che ha anch'essa una Giunta per gli esami dei decreti registrati con riserva, nel 1901 modificò il suo regolamento nel senso che tale Giunta debba riferire entro il termine di un mese dalla comunicazione ricevuta dalla Corte dei Conti, e che il Presidente della Camera debba iscrivere subito la relazione all'ordine del giorno fissando la discussione pel martedì successivo in luogo delle interrogazioni ed innanzi ogni altra materia. Ora tutto ciò solamente si intende, se si ammette la possibilità di giungere, per questa via, in tempo a paralizzare gli effetti illegali e nocivi di un provvedimento, che il Governo avesse deliberato ed attuato violando la legge e senza necessità. E se, onorevoli senatori, la legge sulla Corte dei conti prescrive che tutti gli atti del Governo, quali che siano, passino attraverso l'esame della Corte stessa, la quale ha il dovere di segnalare indistintamente tutti quelli i quali abbiano, a suo avviso, violato la legge, domando perchè allora si dovrebbe fare eccezione pei soli decreti-legge, sottraendoli all'esame dell'assemblea attraverso la Commissione speciale per l'esame dei decreti registrati con riserva, quando per confessione stessa che ne fa il Governo il decreto-legge è emanato con usurpazione delle prerogative spettanti al potere legislativo donde, l'impegnò di farne presentazione in Parlamento per la conversione in legge, a differenza del Regio decreto che il Governo emette in virtù di funzioni, che ritiene esclusivamente di sua competenza e quindi, a suo avviso, non soggetti alla convalida da parte del potere legislativo.

Nè va trascurato che si è avuto ad esplorare, in questi ultimi tempi, anche questo, che cioè la stessa materia — proprio la stessa — talvolta fu regolata con decreto-legge, con che il Governo riconobbe essere materia da regolarsi dalle assemblee legislative e tal'altra mediante Regio decreto come se si trattasse invece di materia di spettanza esclusiva del potere esecutivo.

Se dunque tutti gli atti del Governo, compresi i decreti-legge, arrivano segnalati di illegalità alla Commissione dei decreti registrati con riserva, non si comprende perchè per lo esame di essi si debba aspettare il momento in cui il Governo crede di farne la presentazione

per la conversione in legge, e non subito dopo che la notizia dell'atto illegale è pervenuta già dalla Corte dei conti a mezzo dell'avviso inviato alla Presidenza delle Camere. Anzi, più efficace e pronto diviene il controllo sui decreti legge da parte delle assemblee se fatto in base a tale avviso ed in sede di esame della registrazione con riserva, senza attendere la richiesta di conversione in legge, che è a libito del Governo, ed avviene, quando avviene, quasi sempre in ritardo, per modo che il Parlamento si trova di fronte ai fatti compiuti, senza possibilità di arrestare il male fatto e rientrare tempestivamente ed efficacemente nell'orbita della legalità.

Io credo che solamente così sia possibile, prima che nuove e più precise norme legislative siano adottate, porre, frattanto, argine allo sfrenato abuso da parte del Governo di legiferare con nuovi decreti legge o con semplici decreti in materia da regolare per legge.

Io non so, tralasciando tante altre considerazioni per non abusare della pazienza del Senato, se le poche osservazioni da me esposte abbiano valore decisivo. Il Senato dica, comunque, autorevolmente il suo pensiero sui due punti controversi, avendo io chiesta la parola unicamente per prospettare il punto di vista della minoranza della vostra Commissione, la quale in questo momento si dichiara lietissima di udire a tal riguardo la parola dell'illustre senatore Scialoja. (*Vivissime approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim, per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Schema di disegno di legge con cui si approvano gli accordi e conversioni firmati a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per l'esecuzione del trattato di Rapallo del 12 novembre 1920;

Approvazione del Trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922;

Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922;

Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922;

Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, N. 1380 e 1385, nonché del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, N. 555, e del 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, N. 643, (allegati alla presente legge) concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale di esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, dei quali i primi quattro saranno, a termini del Regolamento, inviati alla Commissione degli affari esteri per il relativo esame, e gli altri seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Per dar tempo alla tipografia di stampare i disegni di legge, saranno convocati gli Uffici per mercoledì alle ore 14.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Onorevoli colleghi, il caso certamente non ordinario che in seno alla Commissione stessa si esprimano, sia pure in uno o due punti, pareri diversi, mi obbliga a riprendere la parola dopo la lunga orazione tenuta dal mio carissimo collega di sinistra.

Egli ha richiamato l'attenzione del Senato sopra due questioni le quali sono perfettamente distinte tra loro, ma egli le ha trattate insieme e mi permetto anche dire che le ha insieme confuse. Io invece procurerò di metterle ciascuna di esse al proprio posto: prima la questione se sui decreti che siano veramente emessi dal Governo come atto di potere politico si possa dalla Commissione, e per conseguenza dal Senato, invitare il Governo a modificare e a riformare il decreto.

Ebbene, signori senatori, su questo punto io mi riaffermo in quello che poc'anzi ho detto, che cioè, a mio parere, assolutamente non si può; questa è una questione la quale tocca profondamente la costituzione dei poteri politici, e il Parlamento non può dire al Governo, fate così. Il Parlamento può biasimare o approvare, perchè la funzione del Parlamento, come di tutti gli altri organi dello Stato, è funzione di controllo, non è funzione d'azione.

E poichè mi si porge ancora occasione di parlare su questo punto ne approfitto per far rilevare al Senato la incongruenza della opposta opinione, che concorre anche essa a dimostrare quanto sia giusta la opposizione della maggioranza della Commissione alla introduzione di questa formula, di fare invito al Governo di revocare o modificare l'atto che si sia emesso in esercizio di potere politico. La incongruenza sta in ciò che mentre ciò si richiede per atti rispetto ai quali agisce il Governo in funzione di suo imperio, non lo si richiede in tutti gli altri nei quali l'atto che si giudica illegittimo viene messo in esplicazione della funzione semplicemente amministrativa.

Il valore del giudizio di illegittimità non è forse uguale negli uni come negli altri? e anzi, se una distinzione vuolsi fare, la illegittimità non pesa più gravemente su questi che su quelli? La incongruenza è più che manifesta.

All'onorevole Scialoja poi il quale alla mia affermazione che la discussa formula di revoca o di riforma importerebbe invasione del Parlamento nel potere esecutivo, disse, semplicemente, se almeno ben ricordo, « io non la vedo » dico che dire « io non la vedo » non è un argomento. A chi dice « io non la vedo » un altro può rispondere « la vedo io » ed è questo quello che io rispondo; senza ritornare sulla dimostrazione già fatta.

Io, o signori, nelle discussioni che hanno avuto luogo tra noi ho veduto che a sostenere la tesi contraria si è ricorso a tutti i mezzi, si è perfino procurato di mettere in dubbio che quegli atti che dal Governo venivano denunciati come atti di potere politico, veramente non fossero tali, perchè quella qualificazione poteva essere stata fatta da un segretario, da un sottosegretario o magari da un usciere. Ora o signori, a parte ogni altra considerazione, dico che per quanto si voglia concedere alla ragione del dubbio, non si può andare oltre i limiti della ragionevolezza, almeno finchè si parla fra persone ragionevoli. E dico ancora che a tale dubbio resiste il fatto che quando il Governo emette uno di questi atti, immediatamente, anzi contemporaneamente, ossia con l'atto stesso richiede la registrazione con riserva: il che significa che il Governo riconosce che esso è fuori della legge, ma tuttavia per ragioni di necessità crede bene di agire così. E non è inutile fare osservare a mo' di conclusione che un atto anche illegittimo può contenere un savissimo provvedimento di governo, e tale che non si possa rompere se non con grave danno e per l'amministrazione e per i privati.

Quanto all'altra questione, nell'elenco che è stato presentato esiste una lunga serie di decreti emessi con la clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Su questi decreti la Commissione aveva in un primo periodo creduto di non doversene occupare per un voto già emesso dal Senato nella seduta del 4 agosto 1913 dietro relazione di un illustre magistrato che era alla presidenza della Commissione, il senatore Petrella. In quel foglio che contiene le osservazioni generali circa la registrazione con riserva, voi trovate esposte le ragioni che non ammettono eccezione, ragioni le quali in sostanza dicono che non si si potrebbero quei decreti sottrarre alla procedura ordinaria di tutti i disegni di legge. Si tratterebbe per conseguenza di dire al Senato: voi avete allora sbagliato, ponderate meglio le cose e decidete di conseguenza.

DORIGO, *della Commissione*. Sarebbe iniquo?

DE CUPIS, *relatore*. Non sarebbe niente iniquo, bisogna vedere se sia pratico dal punto di vista parlamentare e della funzione degli Uffici. E siccome è copiosissimo il numero di questi decreti io credo che sia innanzi tutto

impossibile praticamente, perchè in questo modo verrebbe ad impedirsi persino il funzionamento normale della Assemblea.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Debbo una risposta ad una osservazione fatta dal collega Scialoja a cui ha fatto eco anche l'onorevole Ministro. Questa osservazione è stata provocata dalla mia affermazione che una delle deliberazioni da me proposte comincerebbe con le parole « l'atto è riconosciuto illegale ». Pare all'onorevole Scialoja come all'onorevole Guardasigilli che non debba questo giudizio partire da un corpo legislativo. Invece questo giudizio è assolutamente necessario per poter passar poi alla questione politica. Infatti, perchè siamo noi investiti delle facoltà di portare giudizio su un decreto registrato con riserva? Perchè la Corte dei Conti ha riconosciuto che esso è illegale. Noi dobbiamo quindi esaminare se questa illegalità esista o non, perchè, quando il provvedimento ci apparisse legale, non potremmo più fare alcuna obbiezione. Soltanto quando è riconosciuto illegale, noi possiamo passare ad un giudizio che ha carattere politico, rendere responsabile il Ministro pel provvedimento, dare quell'eventuale voto di biasimo, di cui già si è parlato. Quindi il giudizio della illegalità è fondamentale, perchè da esso deriva la possibilità nell'ulteriore procedimento.

Non insisto più oltre sopra questo punto: mi permetto soltanto di dissentire dall'egregio Presidente della Commissione quanto egli dice che noi non possiamo invitare il Governo a modificare o a revocare il decreto. Ma allora per quale motivo facciamo la deliberazione, per quale motivo, riconosciuta l'illegalità, possiamo chiamare i Ministri politicamente responsabili? Del resto ricordi l'egregio Presidente della Commissione, che egli stesso ha proposto, per parecchi atti, di ratificarli o di approvarli. Ma se, secondo la sua convinzione, possiamo ratificarli od approvarli, per quale motivo non potremmo invitare (notisi bene, soltanto invitare) il Governo a revocarli o modificarli? Noi rispettiamo in tutto l'autonomia del potere esecutivo.

Poichè non sono entrato nella critica delle formule della Commissione e non posso provocare un voto del Senato sulle formule esposte

nel precedente discorso, mi riservo, quando verrà in discussione ogni singolo punto, di criticare le formule da essa proposte e di presentarne altre che io creda più rispondenti alla specialità del caso.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi, il campo è assolutamente mietuto dopo l'alta discussione che è seguita oggi sull'interessantissimo tema e appunto perchè la discussione fu alta e degna dell'importanza del tema e della maestà del Senato, credo che essa non debba chiudersi senza l'esplicita votazione di un ordine del giorno. Il formulare però quest'ordine del giorno non mi è parso la cosa più facile, data la diversità delle idee che sono state manifestate e dato il dissenso che esiste nella stessa benemerita Commissione che ci sta dinanzi. Io per verità debbo dire che inclino alle idee sostenute così vigorosamente dal collega senatore Cannavina per la minoranza della Commissione. Invero io credo che l'opera della Commissione sarebbe poco concludente se nel caso in cui riconosca l'illegalità del provvedimento che ha dato luogo alla registrazione con riserva da parte della Corte dei conti, non dichiarasse esplicitamente questo suo avviso, invitando quindi il Governo a revocare o modificare il provvedimento che ha preso, salvo, ben s'intende, si tratti di provvedimento di stretta necessità, perchè necessità non ha legge. Anzi vi sono stati, nell'altro ramo del Parlamento, persino dei casi in cui la Giunta per i decreti registrati con riserva ha finito col proporre un voto di plauso al Governo, che aveva per ragioni di necessità impellente, preso un determinato provvedimento, andando contro il testo della legge.

Si è discusso di tante formule e se ne sono trovate persino cinque tra quelle presentate in varie emergenze; ma a me pare che non ce ne sia che una su cui interesserebbe nettamente pronunziarsi e cioè che la Commissione proponga di invitare il Governo a revocare o modificare un determinato provvedimento, quando lo trovi illegale, e non ispirato da ragioni di stretta necessità.

E io credo che, facendo questa dichiarazione, non si vada incontro a quella usurpazione che parve al senatore Scialoja di riscontrarvi,

l'usurpazione dei poteri della magistratura da parte degli organi legislativi. La magistratura decide caso per caso, quando è sottoposta al suo giudizio una determinata applicazione di quel decreto; ma essa non è vincolata nel suo giudizio dalle deliberazioni del Parlamento. Noi rimaniamo nel campo politico, ma determinato da una ragione giuridica, la constatata illegalità dell'atto ed altro è dire che siamo in sede giurisdizionale ed altro che siamo in sede giuridico-politica.

Ravvisato il provvedimento come contrario alla legge, io, tenendomi sul terreno mio di potere politico, invito il Governo a revocare o modificare quel provvedimento, il che non vuol dire che finchè il Governo non abbia ottemperato a questo invito, il provvedimento non conservi la sua efficacia e la magistratura non possa continuare col suo insindacabile giudizio a farne applicazione se lo creda legittimo. Dunque i due campi rimarrebbero perfettamente distinti, anche se la conclusione della Commissione suonasse nel senso che or ora ho detto e che sarebbe approvato dalla minoranza della Commissione, e dall'egregio amico Ferraris Carlo.

Le altre formule, per gli opposti casi di ravvisata legalità o di stretta urgenza, sono indifferenti. Si adotti questa o quella la sostanza non varia.

Ma io so bene che se presentassi un ordine del giorno in questo senso difficilmente sarebbe accolto: avrebbe contro la maggioranza della Commissione, e so pure che avrebbe non favorevole il Governo. Quindi sarebbe cosa sterile presentare un ordine del giorno in detto senso.

E allora io mi riporterò ad un punto che è stato il movente principale di questa discussione e sul quale credo ci sia unanime consenso: intendo la necessità di una sempre vigile e rapida azione da parte del Parlamento in quest'opera di sindacato e di riscontro.

La legge del 1862 invitava il Governo a presentare al Parlamento l'elenco dei decreti registrati con riserva una volta all'anno; poi venne la legge del 1867 che sostituì l'obbligo della presentazione di quindici in quindici giorni. E questo a che scopo? Allo scopo che fosse stimolata l'azione dei due rami del Parlamento affinché il giudizio sulla costituzionalità di questi provvedimenti non fosse ritardato.

dato, come poteva esserlo quando questi decreti venivano soltanto tutti insieme una volta all'anno davanti al Parlamento, trovando molto spesso per causa delle frequenti crisi ministeriali già defunto il Ministero che si trattava di colpire, come già notava l'onorevole Luzzatti, sicchè infine molte volte la Camera dei deputati o il Senato figuravano fare la parte di Maramaldo.

Tanto si riconobbe essere questo il punto essenziale che nell'altra Camera si fece perfino la proposta che queste relazioni dovessero essere presentate settimanalmente. Si propose che ogni lunedì, come per le interrogazioni e le interpellanze, si dovesse dedicare un certo tempo alle relazioni della Commissione per lo studio dei decreti registrati con riserva. Fu detto anche, e così fu deliberato e praticato per un certo periodo di tempo, che al lunedì si sostituisse il martedì perchè giorno in cui maggiore suol essere la frequenza dei deputati. Ora per me l'essenziale è questo, che la nostra Commissione sia più pronta di quello che per ragioni varie fino ad ora non sia stata, nel presentare le sue relazioni e il Senato nel volerle discutere.

Stiamo pur certi che quando queste relazioni figureranno nell'ordine del giorno delle nostre adunanze non più saltuariamente, a lunghi intervalli come è avvenuto finora, ma con periodica frequenza, questa Commissione, che, a mio avviso, è la più alta di quante ne abbiamo qui dentro, perchè deve giudicare della costituzionalità degli atti del Governo, potrà realmente adempiere l'ufficio suo producendo nel Governo un maggiore senso di responsabilità. Si avrà nella nostra continuata vigilanza il maggior freno per il numero dei decreti che la Corte dei Conti è oggi costretta a registrare con riserva.

Questo mio convincimento si rispecchia nell'ordine del giorno che ho presentato alla Presidenza e che suonerebbe così: « Il Senato, mentre plaude alla relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva, delibera che la Commissione presenti con la maggiore sollecitudine le relazioni sui decreti sottoposti al suo giudizio ».

Voci. Ma questo non dice nulla!

POLACCO. L'amico Rava mi diceva che sarebbe opportuno che la Commissione presen-

tasse le sue conclusioni di quindici in quindici giorni, quant'è il periodo di tempo che trascorre tra una presentazione e l'altra dell'elenco dei decreti registrati con riserva. Io avevo nell'originaria formulazione del mio ordine del giorno detto che almeno « dovesse la Commissione presentare mensilmente » le sue conclusioni, ma ho poi aderito ad un alto consiglio nell'abbandonare la rigidità di un termine fisso. Nè intendo con ciò infliggere un biasimo alla Commissione. Anche io ho appartenuto ad essa per molto tempo, sicchè il biasimo ricadrebbe anche sopra di me. Forse la poca determinatezza del suo ufficio e la poca importanza che sin qui si era mostrato di attribuire alle Commissioni dei decreti registrati con riserva hanno fatto sì che tanto nell'una quanto nell'altra Camera queste Commissioni abbiano sin qui lavorato poco e dato scarso frutto.

DORIGO, *della Commissione.* Noi domandiamo quello che dobbiamo fare, non quando dobbiamo farlo!

POLACCO. Quanto a quello che la Commissione deve fare, credo di averlo già detto, e lo esprimerei allora integrando, se così piacesse, il mio ordine del giorno col dire che le relazioni sollecitamente presentate sui decreti in questione concludano invitando il potere esecutivo a revocarli o modificarli quando li riconosca illegali, salvo che li reputi dettati da ragioni di stretta necessità.

Ma del resto io reputo che anche la sola prima parte dell'ordine del giorno da me presentato gioverebbe a temperare in gran parte i mali che si sono fin qui deplorati, se il Senato solennemente lo consacrasse col suffragio suo.

PRESIDENTE. In linea di fatto devo ricordare che il nostro regolamento già in parte provvede, perchè l'art. 28 stabilisce che gli Uffici centrali devono presentare le loro relazioni entro due mesi al massimo, ed un altro articolo, l'art. 42, estende questo termine prefisso per gli Uffici centrali a tutte le Commissioni del Senato: quindi la rigorosa applicazione del regolamento importerebbe l'obbligo di riferire entro il termine massimo di due mesi. È bene che il Senato ricordi che le relazioni che si discutono oggi furono presentate dalle Commissioni fino dal luglio dell'anno scorso e ne fu rinviata la discussione per deliberazione del Senato. Questo in linea di fatto.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io temo che, prendendo la parola per la terza volta in questa discussione, i colleghi non pensino a quella antica legge che richiedeva che l'oratore si presentasse al pubblico con la corda al collo. Ho domandato la parola, a proposito del dissenso nato nella Commissione; ma durante i discorsi che si sono succeduti, del collega Ferraris e del collega Polacco, ho pensato che debbo estendere un poco il campo del mio ragionamento. Il dissenso fra la maggioranza e la minoranza della Commissione ci venne qui presentato dal collega Cannavina e dal presidente della Commissione. Io dichiaro che sono in parte per la minoranza circa una delle questioni proposte, e in parte a favore della maggioranza circa l'altra questione. Sono a favore della minoranza sulla questione della domanda di revoca del provvedimento del Governo. A me pare che non ci possa essere dubbio che fra le varie formule, che il Senato può adottare nell'esame di un decreto registrato con riserva, ci sia appunto quella di invitare il Governo a revocare; non già di dichiarare senz'altro la revoca, ma di invitare il Governo a revocare questo decreto. Il collega De Cupis ha qualche scrupolo costituzionale a questo riguardo: io non ne ho. Un ordine del giorno di una delle Camere ha un valore poco definibile, perchè non è una legge, non è una deliberazione che abbia effetto esecutivo, ma è un atto di grande autorità che produce quegli effetti che moralmente può produrre sul Governo. Molte volte anche il Governo, pur dopo aver accettato un ordine del giorno, non vi si conforma; in tal caso si dovrà provvedere con un richiamo, con una censura; non abbiamo altro mezzo disponibile, tanto più che quell'ordine del giorno può trovare ostilità anche nell'altra Camera, oltre che nel Governo. Nulla impedisce che una delle Camere inviti il Governo a revocare il suo atto, come tante volte lo invita a presentare un progetto di legge. Questo è il mio pensiero sul primo punto.

Il secondo punto relativo ai decreti legge è la ragione, per cui ho domandato la parola, quasi facendomi un poco custode di questa materia per la mia qualità di relatore della Commissione per la legge sui decreti-legge.

Il decreto-legge ha certamente assunto per

consuetudine una figura alquanto diversa dagli ordinari decreti registrati con riserva. Anche esso è registrato con riserva, perchè anch'esso è un decreto irregolare; anzi, mentre il decreto ordinario registrato con riserva, nell'opinione del Governo che lo propone, è regolare, laddove la Corte dei Conti ne rileva qualche vizio rifiutandone l'ordinaria registrazione, il decreto-legge si presenta come irregolare dal Governo stesso, perchè la formula, per la quale esso decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, è la confessione che il Governo non aveva in quel momento poteri sufficienti per emanare quel decreto. In questo caso la consuetudine è che non si aspetti tutta la procedura ordinaria relativa alla registrazione; ma s'invia alla Corte dei Conti il decreto-legge con l'invito a registrarlo con riserva. La Corte dei Conti ne avverte il Parlamento; onde n'è investita la Commissione pei decreti registrati con riserva, la quale però, di fronte alla clausola della conversione in legge, deve pensare che in sostanza si trova in presenza di un attuale o futuro prossimo progetto di legge. Il Governo infatti deve presentare al Parlamento, in un congruo periodo di tempo, che noi cercheremo di fissare nel nostro progetto di legge, ma che per ora non è determinato, il progetto di legge per la ratifica parlamentare.

Se le Camere però credessero di essere dalla denuncia del decreto registrato con riserva investite della sostanza della materia, farebbero cosa sconveniente; e qui la parola sconveniente è sinonima di incostituzionale, perchè, trovandoci di fronte a materia non regolata dalla costituzione scritta, sono le convenienze quelle che debbono dare norma agli atti del Parlamento. Bisogna ricordarsi che, quando si tratta di un progetto di legge, il voto negativo di una delle Camere produce due gravissimi effetti: il rigetto presente del progetto di legge e l'impedimento di presentare un progetto di legge della stessa natura durante la sessione parlamentare. È cosa assai grave. Ora sarebbe strano che di straforo, prima della presentazione del progetto da parte del Governo, oppure senza tenere conto di questa presentazione, il che sarebbe forse, sotto un certo punto di vista, anche peggio, in una discussione tenuta in un giorno qualunque, una delle Ca-

mere si pronunziasse, non nella forma legislativa, sopra il progetto di legge. Essa si metterebbe in una posizione assolutamente falsa. Tale deliberazione non importerebbe, secondo me, il rigetto del progetto di legge, non indurrebbe la impossibilità della presentazione di un altro disegno, ma metterebbe questo ramo del Parlamento in una posizione assolutamente contraddittoria, difettosa e falsa. (*Approvazioni*).

Dato ciò, a me pare che le ragioni di convenienza siano tali da persuadere la nostra Commissione a seguire quella linea di condotta, che fu già indicata dal venerato senatore Petrella, di astenersi cioè, nel caso di decreti-legge, da ogni conclusione; il che non significa non avvertire il Senato che esiste un decreto-legge registrato con riserva con un certo contenuto. È bene che il Senato ciò sappia, perchè se il Governo tarda a presentare il progetto di legge di conversione, si potrà anche votare un ordine del giorno invitando il Governo a presentarlo. (*Approvazioni*). Si potrà arrivare a questo punto in seguito ad un ritardo che eccedesse la misura ordinaria. L'informazione pertanto è necessaria, ma non un voto in merito, quale si deve presentare per gli ordinari decreti registrati con riserva. Ecco la mia opinione, che vedo con piacere accettata dall'onorevole collega Cannavina.

CANNAVINA. Noi volevamo che autorevolmente ella affermasse questo!

SCIALOJA. Ora passo alle altre parti non prevedute. Il collega onorevole Polacco, d'accordo fino a un certo punto con l'onorevole collega Ferraris, ha presentato un ordine del giorno...

PRESIDENTE. Onorevole Scialoja, l'onorevole Polacco ha detto che si riserva di presentare un emendamento alla conclusione dei singoli decreti.

SCIALOJA. L'onorevole Polacco ha presentato una proposta relativa alla revoca.

PRESIDENTE. L'onorevole Polacco ha detto che non formula alcuna proposta, ma che si riserva di presentarla per i singoli decreti.

SCIALOJA. Mi pareva che l'onorevole Polacco dicesse che si doveva concludere con un ordine del giorno, e in questo intendeva che fosse inclusa la possibilità di domandare la revoca del provvedimento. Ora io ritengo che questa discussione debba chiudersi diversa-

mente. Essa è stata forse troppo lunga e forse anche un poco accademica; se ci mettiamo una mano sulla coscienza, dobbiamo riconoscere che appena oggi noi ci mostriamo diligenti in modo straordinario nella discussione di questa materia. Ad ogni modo non facciamoci troppa lode per tale eccezionale diligenza, perchè se l'onorevole Presidente del Consiglio avesse potuto presentarci tre giorni prima i trattati che ci ha presentato oggi, tutta questa diligenza forse non ci sarebbe stata.

Io torno a dichiarare che la vera conclusione di questa nostra discussione, a parer mio, è questa: che non si può costringere in una, nè in tre formule, come voleva l'onorevole collega Ferraris, l'azione del Senato relativamente ai decreti legge, che il Senato deve dichiarare che si riserva la più ampia libertà di proporre deliberazioni volta per volta secondo il complesso delle circostanze.

Potrà eventualmente domandare al Governo di revocare il decreto, ma quando? Quando ne sarà il caso. La revoca richiesta non è conseguenza pura e semplice di una illegalità (*benissimo*): è sempre conseguenza di un giudizio complesso, per cui sarà bene trovare formule precise e caute, in modo che il Senato non debba trovarsi in conflitto col Consiglio di Stato o con l'autorità giudiziaria. E noti il Senato che può darsi il caso che in certe circostanze noi pensiamo che l'illegalità di un decreto esista, ma che pur tuttavia questo meriti plauso. E allora lo approveremo con plauso, come ha fatto il Parlamento subalpino per un decreto gravissimo, nei primi tempi della costituzione.

Ma si potranno dare anche molti altri casi. Così, se la discussione alle Camere ritarda, come non di rado accade, mentre devesi riconoscere illegale il provvedimento e forse neppure buono, tuttavia, perchè il tempo c'è passato sopra, perchè si sono costituiti stati di fatto, che sarebbe pericoloso o dannoso revocare, esso si deve subire, risolvendosi la censura in mera osservazione storica.

Concludo che il miglior risultato di questa discussione è di aver chiarito la posizione nel Parlamento davanti al potere giudiziario e alla Corte dei conti, rispetto ai decreti registrati con riserva, riservando alle Camere ogni libertà caso per caso. Non mi pare necessario di vo-

tare oggi un ordine del giorno contenente tale conclusione. Basta che noi rimaniamo con questa intesa; e se la maggioranza del Senato è veramente di questo parere, possiamo dire semplicemente: passiamo all'ordine del giorno, procediamo oltre nei nostri lavori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Polacco:

« Il Senato mentre plaude alla relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva, invita la Commissione a presentare con sollecitudine le relazioni sui decreti che saranno sottoposti al suo giudizio ».

Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accerta quest'ordine del giorno.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. E la Commissione lo accetta?

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. A nome della Commissione dichiaro di non accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Polacco.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non insisto nel mio ordine del giorno, specialmente per l'interpretazione che è stata data da taluni membri autorevoli della Commissione e che cioè suoni biasimo ad essa.

PRESIDENTE. La discussione dei singoli decreti è rinviata a domani.

Annuncio di risposta scritta ad una interrogazione

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Rebaudengo.

A norma del regolamento surà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304):

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio ad in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta alle ore 18.15.

Risposta scritta ad interrogazione.

REBAUDENGO. — Al ministro della giustizia e affari di culto. Esprimendo il desiderio di ricevere con cortese sollecitudine risposta scritta chiedo se non creda conveniente per ovviare alla manifesta difficoltà della notifica delle citazioni degli inquilini ai proprietari nel tempo prescritto dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 3 con disporre che la scadenza dei quindici giorni sia limitata alla presentazione dell'atto di citazione al cancelliere per il pagamento della tassa, salvo poi agli ufficiali giudiziari di eseguirne la notifica nel termine successivo più breve possibile, con che mentre veruno interesse di parti sarebbe pregiudicato, potrebbe procedere più regolarmente l'opera degli uscieri.

RISPOSTA. — Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni che hanno indotto l'onorevole senatore interrogante a suggerire la modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8 circa la citazione da farsi dall'inquilino al proprietario.

Devo però osservare che non mancano nelle nostre leggi disposizioni particolari (articolo 11 della legge 24 marzo 1921, n. 298) che permettano di fronteggiare qualsiasi eventualità del servizio degli ufficiali giudiziari. L'attenzione delle autorità giudiziarie è stata già richiamata su queste disposizioni perchè sia provveduto a che gli inquilini abbiano la possibilità di far notificare in tempo utile la citazione e in ogni modo si è disposto che gli ufficiali giudiziari al momento in cui ricevono l'atto di citazione, facciano sul medesimo attestazione della data in cui esso fu ad essi consegnato.

Con tali provvedimenti può considerarsi raggiunto l'intento cui mira la proposta dell'onorevole interrogante, senza il bisogno di un nuovo provvedimento di carattere legislativo il quale modifichi in qualsiasi senso le disposizioni del decreto-legge 7 gennaio 1922, n. 8.

Il Guardasigilli
OVIGLIO.

Licenziato per la stampa il 22 febbraio 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXXXª TORNATA

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Seguito della discussione sulle relazioni della Commissione) . . . 4436

Oratori:

PRESIDENTE	4458
CANNAVINA, <i>della Commissione</i>	4461
CORBINO	4458
DE CUPIS, <i>presidente della Commissione</i>	4458
DEL GIUDICE, <i>della Commissione</i>	4449
DE BLASIO	4436
FERRARIS DANTE	4451
SPIRITO	4453
ZUPELLI	4452

Disegni di legge (Presentazione di) . . . 4433, 4449

Interrogazioni (Annuncio di) 4464

(Risposta scritta ad) 4465

(Svolgimento di):

«Intorno agli stanziamenti per il porto e la zona industriale di Napoli» 4434

Oratori:

MANGO	4434
SARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4434

Relazioni (Presentazione di) . . . 4433, 4435, 4449, 4451

Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 529, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543 concernente la misura dei sussidi corrisposti alla Cassa predetta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Bollati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOLLATI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1921 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bollati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli senatori Mango, Paglianò, Milano d' Aragona, Capa'do, Spirito, Pascale, Arlotta, Del Pezzo, Salvia, Sechi, Garofalo, Placidi e Del Carretto al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere le ragioni per le quali è stato, nella tornata dell'8 corr., ritirato il disegno di legge num. 473 relativo al « porto e zona industriale di Napoli » che già era all'ordine del giorno per la discussione; e se intendano mantenere per quell'opera, che è di interesse nazionale, gli stanziamenti votati dall'altro ramo del Parlamento e dei quali l'Ufficio centrale del Senato già aveva proposta l'approvazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il ministro Carnazza, nella seduta del giorno 8 corrente, ritirò lo schema di legge, n. 473, relativo al « porto e zona industriale di Napoli » in seguito alle direttive emanate dal Governo nei riguardi del porto stesso e della sua zona industriale.

È noto infatti che con Regio decreto 31 dicembre 1922 fu abolito, in conformità ad un principio di massima preso dal Consiglio dei ministri, l'Ente autonomo del porto di Napoli e fu nominato quale Regio commissario per l'Ente stesso S. E. l'ammiraglio Millo. A seguito della soppressione dell'Ente, si è reso necessario rivedere tutti i decreti emanati per il porto di Napoli, allo scopo di determinare un nuovo indirizzo amministrativo, nei riguardi dell'esecuzione dei lavori del porto stesso. Circa l'esecuzione di tali lavori assicuro gli onorevoli senatori interroganti che i lavori stessi saranno continuati col sistema consueto degli appalti, togliendo di mezzo inutili intermediari. Il Governo ha tenuto presente anche i risultati dell'inchiesta compiuta dal colonnello Laghezza, che impongono un severo riesame dell'assetto definitivo da dare al porto di Napoli nell'interesse dell'erario e delle popolazioni.

MANGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO. L'interesse altissimo che desta il porto di Napoli e la sua zona industriale, mi aveva fatto indirizzare l'interrogazione, assieme a dodici altri colleghi, non solo al ministro dei lavori pubblici, ma altresì al Presidente del Consiglio. Non abbiamo avuto la fortuna di avere qui oggi quest'ultimo, ovvero un suo rappresentante perchè si potesse saper chiaro il suo pensiero sul grave tema; ma certamente, se non del tutto pari, è autorevole anche quello del sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, dato che ci avesse voluto dire davvero, mentre ha quasi taciuto. Eh già, onorevoli colleghi, perchè egli ha appena appena sfiorato il tema che ne interessa e si è fermato dove doveva cominciare.

Io con tre altri fra i vari firmatari della interrogazione avevo l'onore di far parte dell'Ufficio centrale del Senato, che ha esaminato il disegno di legge sul porto di Napoli e sulla sua zona industriale, nella quale dovranno trovare incremento le nascenti industrie locali, e ci eravamo compiaciuti che l'altro ramo del Parlamento, avendo la visione radiosa del grande avvenire di quel porto, che dovrebbe esser destinato a diventare uno dei più importanti del Mediterraneo, aveva fatto stanziamenti importanti, che se noi credevamo ancora non del tutto adeguati al bisogno, certamente affidavano per la esecuzione di gran parte dei progettati lavori. Il detto Ufficio centrale perciò aveva per questa parte proposta l'approvazione, mentre aveva creduto di dover portare una secondaria modificazione al testo del disegno di legge, la quale però si riferiva ad una questione di assoluta equità, che volevasi ristabilire, relativamente al regime delle espropriazioni. La discussione di questo disegno di legge era già iscritta all'ordine del giorno allorchè un decreto Reale, che naturalmente serba per noi un non eloquente silenzio, è venuto a toglierlo dall'ordine del giorno.

La cosa ha destata profonda impressione a Napoli, che teme possa ciò rappresentare un mutamento d'indirizzo da parte del Governo riguardo al porto di Napoli. E perciò presentammo questa interrogazione, la quale contiene due parti di cui la seconda è la più importante: quella dei denari.

Ma l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha risposto alla sola prima che

era la meno preoccupante, anzi l'ha ridotta ad una questione di regime di appalti, che è estranea a quella vera da noi sollevata; sicchè quando si è trovato di fronte al punto centrale, cioè di non solo non diminuire le somme concesse, ma aumentarle in ragione delle cresciute necessità, è scivolato sul tema, e non ci ha detta una sola parola in proposito.

La questione è trattata dall'onorevole sottosegretario di Stato, intorno agli ordinamenti del porto è certamente importante, ma riguarda più direttamente il potere esecutivo. Vogliamo ritenere che questi ordinamenti saranno migliorati sì da bonificare moralmente non solo quel porto, ma porlo in vera condizione di sviluppo, spazzandone le malefiche coalizioni. Anzi mi sia consentito che, a ragione d'onore, io ricordi il nome dell'ammiraglio Millo, il quale con felice scelta, fu destinato a reggere le sorti del porto di Napoli. Basterebbe questo per esser sicuri che gli ordinamenti, come ci ha detto il sottosegretario dei lavori pubblici saranno, più che migliorati.

L'Ufficio centrale non ha potuto però, sul regime delle espropriazioni, proporre l'approvazione del criterio adottato di sottrarle per la zona industriale alla legge ordinaria, rimettendosi così in vigore quella legge del risanamento di Napoli, che nata pel colera del 1894 e trattandosi di abbattere piccole case di luridi vicoli, si è venuto a poco a poco estendendola ad espropriazioni così differenti, mentre ripetute volte nei due rami del Parlamento si è discusso sulla necessità di non tirarla fuori in altri rincontri, e ne vennero promesse formali dal guardasigilli Sacchi. Si aggiunga che nelle espropriazioni per la zona industriale in parola, togliendo una parte di ciò che spetterebbe agli espropriati, non se ne giova neppure l'erario, ma la si regala invece agl'industriali ai quali per la legge dovrebbero cedere i suoli a prezzo di esproprio. Sicchè è deplorabile togliere la proprietà agli uni per darla a prezzo minimo agli altri. Questo non abbiamo voluto.

Ma c'è poi, come dicemmo, l'altra parte importante della nostra interrogazione sulla quale ci auguravamo che dal Governo ci venissero affidamenti chiari e recisi, e sui quali per soverchia modestia delle sue funzioni il sottosegretario di Stato ha taciuto ostinatamente.

Non sarebbe molto da compiacersene se sopra una questione di tanta importanza permanesse il silenzio del Governo, mentre lo abbiamo invitato a parlare, indirizzando l'interrogazione al capo del Governo oltre che al ministro dei lavori pubblici. Nessuno è venuto a dirci il pensiero del primo e ciò, ripetendosi anche dal punto di vista costituzionale, non rappresenterebbe un progresso, di cui dovremmo compiacerci. (*Bene!*)

Quando il Governo ha ritirato questo disegno di legge, per il quale l'altro ramo del Parlamento aveva già votato un cospicuo stanziamento, — ed il nostro Ufficio centrale, con una lucida relazione dell'onorevole Sechi, di questo aveva proposta l'approvazione al Senato — ha inteso mantenere i propositi dei precedenti governi verso quel porto, ovvero li ha mutati e vuol ridurre somme appena appena sufficienti all'opera grandiosa e di utilità nazionale?

Ecco la parte principale e più importante della interrogazione, e lo spirito vero di quella che noi abbiamo creduto opportuno rivolgere al Governo, ma è stata vana la speranza di averne risposta adeguata.

Col chiederla non ne pare in verità dimostrarci troppo esigenti; tali però ne qualificherebbe implicitamente il sottosegretario di Stato tacendo ancora; ed egli dopo ciò vorrà rispondere in modo concreto a nome del Governo, in modo sì che resti chiaro se si intenda, come ci auguriamo ed insistiamo, mantenere l'impegno assunto verso Napoli di dare al suo gran porto quello sviluppo, che è nella visione e nel desiderio di tutti noi. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Pavia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Convenzione di commercio del 12 maggio 1922 fra l'Italia e la Polonia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pavia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle: « Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale su questo importante argomento. Oggi procederemo alla discussione sui singoli decreti. Il primo che si presenta all'esame del Senato è il Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, col quale in virtù delle facoltà accordate al Governo dall'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, si provvede alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Dichiaro aperta la discussione e do facoltà di parlare all'onor. senatore De Blasio.

DE BLASIO. Onorevoli senatori, la Commissione che riferisce sui decreti registrati con riserva, per quello che riguarda l'ordinamento giudiziario, ha affermato che il Governo, in virtù della legge sui pieni poteri 13 agosto 1921, aveva ampia facoltà di riformare la legge organica giudiziaria del Regno, e che, in conseguenza, aveva pur l'altra facoltà di richiedere alla Corte dei conti che registrasse con riserva il relativo decreto di riforma, che essa non aveva voluto ammettere a registrazione ordinaria.

Gli argomenti che adduce a sostegno del suo assunto, sono, in succinto, questi:

Che le facoltà conferite al Governo con l'articolo 1 della legge, quelle cioè di riordinare i pubblici servizi, dare assetto più razionale alle circoscrizioni, sopprimere organi, istituti e funzioni non necessari, fare economie, semplificare i pubblici servizi, sono state estese anche all'ordinamento giudiziario, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, all'Avvocatura generale erariale, senza alcuna restrizione;

Che, pertanto, così come il Governo aveva la mano libera a riformare *ab imis* gli ordinamenti burocratici, potesse altresì riformare gli organici delle grandi istituzioni dello Stato.

La Commissione soggiunge, nella sua perispicua relazione, che siccome questa facoltà di riordinare e riformare, è esplicitamente concessa dall'art. 12 della legge, non sia facile comprendere come possa muoversi appunto

al Governo, ed infirmare ciò che ha creduto di fare nell'interesse del paese.

Considerando poi la questione dal punto di vista della costituzionalità, osserva che nessun ostacolo vi sia nell'art. 70 dello Statuto a riformare l'ordinamento giudiziario con decreto legislativo, poichè anche ammettendo che le riforme giudiziarie non possano farsi che per legge, ciò non impedisce che abbiano luogo per delegazione legislativa, non essendovi nello Statuto alcuna disposizione che impedisca al Parlamento di delegare al Governo la potestà di legiferare.

Questi gli argomenti della Commissione, svolti con molta dottrina, ma non altro che questi. E così essa, con parole brevi succinte e compendiose, ha assolto il Governo da qualsiasi politica responsabilità, da quella responsabilità cioè, della quale ieri si fece dai maggiori oratori di questa assemblea così ampio esame, in una dotta e veramente alta discussione, mentre io facevo voto, dal profondo del mio cuore, che si addivenisse ad una pratica conclusione, onde la responsabilità del potere esecutivo e la prerogativa del Parlamento di controllo sull'operato dei Ministri, non restasse campata in aria, o non divenisse addirittura un mito, come l'araba fenice.

Io speravo, mentre con tanta sapienza si disertava sul grave problema, che una buona volta lo si risolvesse, e la politica responsabilità ministeriale finisse di essere una frase vana e priva di contenuto. Io mi auguravo che si cogliesse l'occasione di un così elevato dibattito, per determinare con apposito ordine del giorno, quali dovessero essere le conseguenze di un voto del Senato, o della Camera che affermasse la illegale registrazione con riserva d'un atto del potere esecutivo, e si stabilisse finalmente, in modo chiaro ed esplicito, che di fronte alla constatata illegalità, l'atto dovesse revocarsi; che insomma si dichiarasse solennemente: che se, per effetto della registrazione con riserva, un decreto, o qualsiasi provvedimento ministeriale aveva avuto il suo corso, sciolta la riserva, il provvedimento si annullasse da quello stesso Ministro che lo aveva emanato.

Io pensavo (pur non avendo l'alta intelligenza degli oratori che prendevano parte alla memorabile discussione e la grande loro com-

petenza in materia di diritto pubblico) che il disposto dell'art. 18 della legge sulla Corte dei conti, il quale le fa obbligo di comunicare, ogni 15 giorni, alla Presidenza delle due Camere le deliberazioni relative agli atti registrati con riserva, altro scopo non avesse che di porre in grado il Parlamento di esercitare il suo sindacato sulla legalità o meno degli atti registrati con riserva, il quale scopo sarebbe frustrato se il Parlamento dovesse limitarsi a soltanto constatare la commessa illegalità. La quale limitazione sarebbe poi in aperta contraddizione al disposto dell'art. 15 della legge stessa, il quale stabilisce che la *responsabilità ministeriale non viene mai meno in qualsiasi caso, per effetto della registrazione e del visto della Corte.*

Riconoscere la illegalità e deplorarla, al solo fine di prenderne atto, senza che l'atto illegale sia posto nel nulla, e senza che il diritto violato ed offeso sia reintegrato, è lo stesso che ratificare l'arbitrio.

Meglio sarebbe che la violazione di legge non si accertasse affatto, poichè ove non fosse ufficialmente accertata, lo scandalo sarebbe minore.

Ricordo a questo proposito un aureo libro del nostro benemerito Presidente, il quale, trattando appunto, colla dottrina che lo distingue, della responsabilità ministeriale, giunse sino a ritenere che si potesse obbligare chi ha malamente speso il pubblico denaro di restituirlo all'erario.

Per molti, che con leggerezza spendono, e talvolta sperperano la pubblica pecunia, sarebbe ciò assai doloroso, lo comprendo. Ma l'esempio che si desse di obbligare al rimborso chi ha improvvidamente speso, sarebbe un monito assai salutare per coloro che, a cuor leggero e senza misura, dilapidano il denaro dello Stato.

Dopo ciò, lo ripeto, io faccio voti vivissimi che qualche cosa resti della dotta discussione, una di quelle che, dirette dal nostro insigne Presidente, vanno elevando, ogni giorno più, il prestigio di questa Assemblea nella pubblica considerazione e nell'alta estimazione del paese.

Faccio questi voti, anche perchè se si è affermato che il pubblico denaro, malamente speso debba restituirsi, per la stessa, e forse a mag-

gior ragione, dovrà parimente affermarsi che il pubblico funzionario, colpito dall'arbitrio ministeriale, debba essere reintegrato nei suoi diritti.

Dico così, non nel mio interesse e dei magistrati ingiustamente colpiti dal decreto, ormai da tutti condannato, ma in omaggio alla politica moralità.

Immaginate, o signori (questo non avviene certamente in Italia), che per l'artificiosa interpretazione di una disposizione di legge, si giunga al punto di spogliare un funzionario dell'ufficio che riveste, per conferirlo ad un altro, e ciò si faccia, o per soddisfare alla inclinazione del cuore verso persona che si voglia gratificare, per essersi mostrata sommessamente e devota, o per sottrarsi alla sua petulanza ed al suo procacciantismo, o per cedere alla raccomandazione di amici, o ad inconfessabili partigiane influenze, quando insomma si giunga al punto che il funzionario spogliato della carica debba deplorare più che la perdita del suo ufficio, la ingiustizia compiuta a favore di altri, in che, io domando, consisterebbe la responsabilità ministeriale se il Parlamento dovesse restare inerte e non avesse modo di riparare al malfatto, reintegrando l'offeso nella pienezza del suo diritto?

Credete voi che questa responsabilità ministeriale abbia valore alcuno, se il Ministro possa sottrarsi, o per una crisi, od altre vicende parlamentari o politiche, alla responsabilità che incombe su lui, credete voi che il funzionario che sia riuscito a conseguire una promozione insperata, facendo eliminare il suo superiore e ne abbia preso il posto, possa esercitare legittimamente il suo ufficio, e possa esercitarlo con decoro, con prestigio, con dignità?

Credete voi che egli possa circondarsi della pubblica estimazione?

O non vi pare invece, che, per avere così malamente soddisfatto alla cupida smania del suo arrivismo, sia egli divenuto bersaglio della riprovazione universale e della universale indignazione?

E ritorno al primo detto.

La Commissione, dunque, per gli argomenti che vi ho esposti, ha ritenuto che il Governo aveva ampia facoltà di riformare la legge organica giudiziaria.

Non sono stato però esatto nel dire: la Commissione ha così ritenuto: dovevo invece dire

che la maggioranza della Commissione ha in tal modo opinato; ciò perchè uno dei commissari è stato di diverso avviso: l'onorevole Del Giudice, infatti ha affermato che il guardasigilli abbia offesa e violata la legge e commesso un eccesso di potere.

Ed esaminando la questione anche sotto il profilo costituzionale, ha ritenuto altresì che il decreto 14 dicembre sia incostituzionale. Prego l'onorevole Del Giudice di esporre il suo pensiero a quest'alta assemblea, e lo esporrà, ne son certo, con la consueta eleganza della sua parola, altrettanto persuasiva quanto autorevole.

Consentitemi ora, onorevoli colleghi, che esprima la opinione che mi son formata in riguardo al famoso provvedimento: dico francamente che non mi sarei mai aspettato che una Commissione così dotta ed illuminata venisse a quelle conclusioni. Non me lo sarei mai aspettato, perchè esse contraddicono nel modo più palese alla relazione che fu fatta al Senato dall'Ufficio centrale, allorchè si discusse la legge dei pieni poteri. Quella relazione fu fatta dopo che l'Ufficio centrale (che in primo tempo non voleva proporre l'approvazione della legge) ebbe presi gli accordi con il Ministero. Essa dunque contiene tutte quelle direttive che d'accordo si stabilì di seguire, nell'applicare la legge dei pieni poteri alla riforma giudiziaria, o meglio, alla riforma, dal punto di vista amministrativo, degli ordinamenti giudiziari.

Leggerò di qui a poco i brani salienti di quella relazione, da cui risulta che infatti non non si voleva e non si intendeva di riformare « ab imis » la legge organica.

Le conclusioni della Commissione contraddicono inoltre alle assicurazioni date qui in Senato da un ministro del Re, dall'on. De Nava, il quale in quel tempo funzionava da Presidente del Consiglio, essendo assente il titolare; egli assicurò di condividere le opinioni e concetti informatori della relazione dell'Ufficio centrale, e formalmente dichiarò che non si sarebbero abbassati i limiti di età.

Quelle conclusioni, nel modo più stridente che mai, offendono, pure le proposte fatte al Governo dalla Commissione interparlamentare, composta di sette senatori e sette deputati, Commissione che fu posta accanto al Governo, per collaborare, con esso ad applicare la legge, così

come l'aveva intesa l'Ufficio centrale del Senato, e come l'aveva accettata il rappresentante del Presidente del Consiglio, onorevole De Nava; mentre poi, in fatto, quei commissari interparlamentari furono continuamente avversati, e contrariati nell'opera loro ed a tal punto che dovettero dimettersi e rivolgersi al Senato perchè decidesse fra il loro pensiero e quello del Governo.

Quelle conclusioni contraddicono all'articolo 70 dello Statuto fondamentale del Regno, ed a tutto ciò che fu detto dalla Giunta generale del bilancio, relatore l'onorevole Spirito, in una memoranda discussione — quella del bilancio del Ministero di giustizia. In quella tornata l'operato del Governo fu da molti oratori censurato vivissimamente, e forse anche in modo aspro, tanto che se allora ad un voto si fosse addivenuto, il Senato avrebbe deplorato l'operato del ministro.

Ed ora permettetemi di richiamare la vostra attenzione su ciascuno dei fatti che ho ricordati, i quali nel modo più chiaro rivelano quale sia stato il pensiero del Governo nel momento in cui presentò la legge dei pieni poteri.

Quando essa fu presentata, l'Ufficio centrale sapeva che mentre l'art. 12 dava diritto al Governo di riformare tutte le grandi istituzioni dello Stato, col fatto il Governo nessuna modifica avrebbe apportato agli ordinamenti della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale erariale.

E non si sbagliava, perchè nessuna modifica vi fu poi arrecata.

Sapeva inoltre, che coloro i quali al Ministero della giustizia avevan collaborato al progetto e formulato l'art. 12, altra mira non avevano che di riformare la legge organica giudiziaria soltanto, per arrivare all'unico scopo che si proponevano di abbassare il limite di età ed eliminare gli alti magistrati.

Sapeva altresì l'Ufficio centrale che attorno al ministro della giustizia si agitavano cupidigie ed ambizioni incomposte di taluni, che, insofferenti di attesa, volevan subito salire in alto, avvalendosi dell'art. 12, posto in relazione all'art. 1 della legge dei pieni poteri.

E tutto ciò sapendo, l'Ufficio centrale dichiarò di non volere dare la sua approvazione al progetto di legge.

L'onorevole Zupelli, presidente dell'Ufficio centrale, mi smentisca, se non dico il vero.

Di fronte a quel reciso rifiuto, il Governo volle intendersi con il detto Ufficio e rimuovere i dubbi che sorgevano circa la possibile equivoca interpretazione dell'art. 12; e dopo opportuna intesa, Ufficio centrale e Governo stabilirono, d'accordo, i criteri che si sarebbero seguiti nell'applicare quella disposizione di legge. Fissati quei capisaldi, l'onor. Zupelli, (l'uomo insigne, la cui mente formidabilmente organizzatrice ha fatto sorgere dal nulla un esercito che ci ha dato la gloria e la vittoria, e non meno organizzatrice si è mostrata in ogni ramo della pubblica amministrazione), accettò di estendere la relazione sul progetto di legge, e con mano maestra tratteggiò i fini che il legislatore si proponeva, e la via da seguire nell'applicare all'ordinamento giudiziario la legge dei pieni poteri.

La relazione dell'onorevole Zupelli dice così:

« Il disegno di legge, che il vostro Ufficio centrale ha esaminato e sul quale vi presento questa relazione, è della massima importanza. Esso coinvolge infatti l'intera amministrazione dell'organizzazione statale, che si propone di rendere più agile e più pronta nella trattazione degli affari, sopprimendo funzioni ed organi non necessari, riducendo il personale dipendente dallo Stato, e convertendo parte delle economie, così conseguite, in miglioramento delle condizioni economiche del personale ».

Questa, onorevoli colleghi, la prima base della relazione; ed altrove: « Taluno dell'Ufficio ravvisò negli articoli 4 e 5 l'influenza della tendenza all'arrivismo di funzionari dei Gabinetti, ed è perciò che avrebbe ritenuto necessario fiancheggiare il Governo con una Commissione munita di larghe facoltà ». Oh, pre saga anima dell'onorevole Zupelli! Veramente non so se fosse egli di spirito profetico dotato, o se volesse accennare a ciò che già si andava dicendo, e cioè che alcuno dei posti eminenti di Roma si sarebbe conferito ad un gabinetista.

E veniamo all'art. 12, all'articolo dalla doppia interpretazione: una, quella che gli diedero l'Ufficio centrale, il Senato ed, in primo tempo, lo stesso Governo; l'altra, quella che, più tardi, aprì il varco alle promozioni di coloro che, a qualunque costo, volevano pervenire.

La relazione Zupelli prosegue così:

« L'articolo 12 ha sollevato qualche dubbio circa l'applicabilità, anche alla magistratura, nei riguardi del collocamento a riposo a 65 anni di età e 40 di servizio, disposto dall'art. 4 del disegno di legge, malgrado la dicitura del penultimo comma dello stesso articolo 12, secondo il quale il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione, in conformità delle particolari caratteristiche dei singoli ordinamenti. La dicitura avrebbe potuto essere più chiara; ad ogni modo, l'Ufficio ritiene che l'interpretazione razionale degli art. 4 e 12 escluda l'applicabilità dell'art. 4 alla magistratura ed agli altri funzionari inamovibili ».

Dunque, la Commissione, intanto approvò il disegno di legge, in quanto aveva già stabilito col Ministero che l'art. 4 non si sarebbe applicato ai magistrati; che non vi sarebbe stato abbassamento di limiti d'età; che per i magistrati avrebbe avuto vigore quello che era scritto nei rispettivi ordinamenti. E poichè per la magistratura, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti la caratteristica dei rispettivi ordinamenti è che i funzionari appartenenti a quei Corpi restano al loro posto fino a 75 anni di età, evidentemente si diceva nella relazione, che non dovendosi abbassare il limite d'età, i magistrati sarebbero rimasti al loro posto fino al 75° anno.

Qualcuno potrebbe osservare: questo che fu certamente il pensiero dell'Ufficio centrale, fu poi anche il pensiero del Governo? Sì, onorevoli senatori, questo, e non altro che questo, fu il pensiero del Governo.

E per vero, la Commissione non si limitò a segnalarlo nella relazione (fidarsi è bene, non fidarsi è meglio) la Commissione volle che il Ministero dichiarasse, in modo chiaro ed esplicito, qui in Senato, che non si sarebbe abbassato il limite di età degli alti magistrati.

E fu per ciò che l'onorevole De Nava solennemente dichiarò: Prego l'onorevole Oviglio di usarmi l'amabilità di ascoltare attentamente le parole che leggerò. (*ilarità*).

L'onorevole De Nava (me lo ricordo, era a quel posto stesso, ove ora sta il Guardasigilli) ad apposita interrogazione rivoltagli dall'onorevole Zupelli, rispose nei seguenti precisi termini:

« Vi è un'altra questione su cui ha richiamato

la nostra attenzione l'Ufficio centrale: se la disposizione concernente il collocamento a riposo dei funzionari, che abbiano 40 anni di servizio e 65 anni di età, sia applicabile anche ai magistrati, ai consiglieri di Stato ed ai consiglieri della Corte dei conti.

« Rispondo di no, in base alle disposizioni tassative dell'articolo 12 del disegno di legge, il quale si riferisce appunto al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed alla magistratura. Questo articolo, nel suo penultimo comma, dice che il Governo stabilirà le norme per la eliminazione del *personale esuberante*, in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti ».

« Nell'eliminazione del personale, dunque, contemplato dall'art. 4 non è compreso il personale della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

E vogliate ricordare, onorevoli senatori ed onorevole Guardasigilli (è bene ripeterlo), che il ministro De Nava, intanto dava questo affidamento, in quanto aveva già concordato coll'Ufficio centrale, come ho detto dianzi, che l'articolo 12, rettammente inteso, non desse facoltà al Governo di applicare l'articolo 4 alla magistratura, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Il ministro De Nava andò, anzi, più oltre, poichè, per dimostrare che nessun pericolo di collocamento a riposo potesse esservi per gli alti magistrati, credette di aggiungere che essi coprivano posti direttivi, mentre coll'art. 12 venivano soppressi soltanto *i posti esuberanti*.

Egli, con ciò, implicitamente diceva: Ma come si può sospettare che l'articolo 12 minacci, con parola artificiosa, ai magistrati ed ai Consiglieri di Stato e della Corte dei conti l'abbassamento dei limiti di età, se nello stesso articolo 12 è detto che, nei loro riguardi, seguiranno ad aver vigore i rispettivi ordinamenti, i quali fissano a 75 anni quei limiti? E come può sorgere il sospetto che per altra via (quella cioè della soppressione dei posti) si possa, in modo subdolo, pervenire allo stesso intento di collocare a riposo gli alti magistrati, se essi coprono uffici direttivi, nei quali dovrebbero essere sostituiti da altri, mentre la legge autorizza soltanto la *soppressione di posti esuberanti*?

La quale esatta affermazione trovava pieno riscontro nella relazione dell'onorevole Zupelli,

(accettata dal Governo) in cui era detto così: « Crede l'Ufficio che nell'applicazione della legge debba il Governo, quando si tratti di posti che non possono essere soppressi, specialmente di carattere tecnico, o direttivi, prescindere dall'applicazione dell'articolo 4, il che, del resto, risponde allo scopo della legge, che prevede *l'eliminazione del personale che non debba esser sostituito*.

In seguito ad una risposta così precisa, così perentoria, così chiara ed esauriente; di fronte ad un vero e proprio impegno d'onore preso dal Governo, chi mai poteva aspettarsi che un giorno si riparlerebbe dell'abbassamento dei limiti di età?

E maggiormente richiamo, onorevoli colleghi, la vostra attenzione su questo punto, e cioè che per la tassativa disposizione dell'articolo 12, il Governo poteva bensì sopprimere dei posti esuberanti, collocando a riposo chi li copriva, ma non poteva collocare a riposo chi doveva esser sostituito. Or si è verificato questo di straordinario, che certi uffici esuberanti si sono conservati, per dare a qualcuno che li copriva, un posto più alto, e viceversa dai posti con funzione direttiva si sono eliminati moltissimi magistrati, i quali non potevano non essere sostituiti, e si è gravata di doppia spesa il bilancio dello Stato.

Se si fosse rigorosamente applicata la legge, si sarebbero dovuti sopprimere i posti di avvocato generale di appello e di cassazione, appunto perchè esuberanti.

L'avvocato generale non ha nessuna funzione propria; egli non è che il primo dei sostituti. L'attuale avvocato generale di Cassazione non è da confondersi coll'avvocato generale dell'antica Cassazione piemontese, che copriva il posto corrispondente a quello del procuratore generale di ora, ed aveva titolo alla nomina di senatore; l'avvocato generale di ora invece è diversa cosa, egli non ha nessuna funzione speciale, diversa da quella dei sostituti, e non è, ripeto, che il primo dei sostituti. Quando si fosse voluto applicare l'ultimo comma dell'articolo 12 il ministro avrebbe dovuto collocare a riposo tutti gli avvocati generali. Se così avesse fatto taluno, che fortemente appoggiato, s'affaticava per conseguire un altissimo ufficio, non vi sarebbe arrivato che sette o otto anni dopo!

V'ho dimostrato, onorevoli senatori, che il Ministero aveva formalmente promesso di non abbassare i limiti di età.

Potete quindi ben figurarvi quale impressione abbia fatto nella magistratura la notizia corsa, appena due mesi dopo, che il nuovo ordinamento abbassava quel limite a 70 anni. Non era evidente l'eccesso di potere?

Si volle intervistare il ministro, ed egli, meravigliandosi delle meraviglie che si facevano, rispose nei seguenti termini: non è punto esatto che si sia promesso di non abbassare i limiti di età; leggete bene le dichiarazioni dell'onorevole De Nava. Egli non ha promesso altro, se non che il limite di età a 65 anni non si sarebbe applicato alla magistratura, ma nessun impegno egli prese che dai 75 non si discendesse a 70, e badate che si potrebbe anche discendere di più, pur non giungendo proprio ai 65 anni fissati per la burocrazia.

Dunque (gli si osservò) voi, onorevole ministro, potreste, senza mancare alla formale promessa dell'onorevole De Nava, collocare a riposo gli alti magistrati che avessero superato anche di un giorno i 65 anni di età?

A questa osservazione non fu data alcuna risposta...

Pareva di sognare!

Noi magistrati, l'Ufficio centrale ed il Senato intero ritenemmo che l'impegno De Nava, preso in presenza del Guardasigilli, escludesse ogni e qualsiasi abbassamento di limite di età. Il ministro della giustizia invece interpretò quell'impegno così come v'ho detto testè.

Mi piace di credere che sia caduto in equivoco. E non dubitando punto nè poco della sua buona fede, io domando formalmente all'Ufficio centrale del Senato: quale fu il pensiero che espresse al ministro De Nava? Se veramente gli manifestò che l'Ufficio non intendeva si abbassassero i limiti di età per gli alti magistrati? Se il De Nava, trovando giusta la proposta, dichiarò di fare solenne promessa in quei sensi davanti al Senato? e se finalmente dopo di averla fatta, l'Ufficio centrale la trovò conforme ai suoi intendimenti ed agli accordi che il De Nava aveva presi?

Ora m'avvedo che in seguito alla risposta De Nava, sarebbe stato opportuno rivolgergli quest'altra domanda: Voi dunque ammettete che gli alti magistrati resteranno in carica fino

al 75° anno, a norma delle caratteristiche dell'ordinamento giudiziario?

Se questa domanda gli avessi rivolta, egli rispondendo affermativamente (e non poteva rispondere diversamente) avrebbe impedito al ministro della giustizia di cadere in errore.

Non feci questa domanda (e me ne pento). Non la feci perchè essa poteva far credere che diffidassi del ministro, del quale ho la massima stima.

D'altra parte il collega Cefaly che mi stava accanto, ebbe la sensazione, anche lui, che le parole del Nava non potessero dar luogo ad equivoci, anche se farisaicamente interpretate.

Non basta. Avendo il Guardasigilli interpretato, nel modo che v'ho detto, le parole del De Nava, noi magistrati gli obiettammo: Se è vera la vostra tesi, come spiegate le parole dell'articolo 12, che il limite di età per la magistratura, Consiglio di Stato e Corte dei Conti dovrà prender norma dai rispettivi ordinamenti?

Come interpretate voi queste parole?

La risposta fu questa:

La caratteristica dei rispettivi ordinamenti è semplicemente quella degli ordinamenti che faremo noi, non di quelli esistenti attualmente, e quando, col nuovo ordinamento, avremo stabilito a 70 anni il limite di età, quella sarà la caratteristica dei limiti di età per la magistratura.

POZZO. Che bella burla!

DE BLASIO. Non credo alla burla; mi piace di credere, ripeto, che vi sia stato equivoco; non voglio arrivare al punto di ammettere che ci si sia voluto burlare. Ma l'equivoco non esclude che il Ministro sia andato più là dei poteri che gli erano stati concessi.

Anzi, poichè il Ministro, collocando a riposo, gli alti magistrati, assicurava loro l'intero stipendio, pareva a lui che essi dovessero rimanere contenti...

CATALDI. ... e gabbati.

DE BLASIO. ... e lasciargli la mano libera di applicare l'articolo 12 a suo modo!

Ciò premesso, io richiamo l'attenzione dell'onor. Oviglio sul testo dell'articolo 12 e sulla risposta dell'onor. De Nava, della cui sincerità nessuno può dubitare. Prego l'onor. Oviglio di volermi dire: se trovi soddisfacente l'interpretazione postuma data all'articolo 12 dal ministro della giustizia di allora, e lo prego altresì di

volermi dire, nella lealtà che tutti gli riconoscono: quale interpretazione darebbe all'articolo 12 se dovesse applicarlo lui. E quale interpretazione darebbe alle parole del De Nava, messe in relazione colle esplicite dichiarazioni dell'Ufficio centrale? Faccia astrazione l'onorevole Oviglio da quel sentimento di solidarietà, che è una convenienza per ogni ministro nei riguardi del suo antecessore: dica francamente, da quel giurista che è, se creda che l'art. 12 si riferisca ai 65 anni di età o ai 75 degli alti magistrati; e se quindi l'interpretazione che fu data successivamente all'approvazione della legge dei pieni poteri, sia conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo 12 e sia conforme alla dichiarazione ed agli affidamenti dati dall'onorevole De Nava, prima all'Ufficio centrale, e poi al Senato del Regno?

V'ho detto in qual modo il Guardasigilli si sia disimpegnato dalla nostra intervista. Ma andò, di lì a poco, a cadere nei vortici di Scilla, quando si era appena liberato dai gorgi dell'infida e vorace Cariddi. Egli si trovò di fronte alla Commissione interparlamentare, la quale, ricordando quello che era avvenuto qui nel Senato, lo pregò di voler considerare:

1° Che il disegno di legge abbassava i limiti di età contrariamente a quanto si era stabilito coll'onorevole De Nava, e contrariamente, pure, all'art. 12;

2° Che, per tal modo, non si semplificavano i pubblici servizi, ed invece di fare economie, si gravava la finanza dello Stato;

3° Che non si provvedeva razionalmente alla circoscrizione giudiziaria;

4° Che, in contraddizione del primo progetto dell'onorevole guardasigilli, veniva conservato il Pubblico Ministero nelle materie civili;

5° Che, in opposizione al disposto dell'art. 12, invece di sopprimere, si conservavano i posti esuberanti.

Or io a questo proposito aggiungo, che in in tanto non si sopprimevano i posti di avvocati generali di appello e di avvocato generale e sostituti di cassazione, in quanto quelle soppressioni non piacevano all'associazione dei giovani magistrati sindacalisti, i quali desideravano che in alto vi fosse maggior numero di posti per aspirarvi. E non potevano loro piacere, poichè se desideravano la eliminazione degli alti magistrati, per accelerare la

promozione, essa sarebbe stata ritardata dalla soppressione dei posti esuberanti nelle Corti di appello e di cassazione.

La Commissione scrisse così: « unanime ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario non possa farsi, usando dei poteri conferiti al Governo dalla legge 13 agosto 1921; ma che solo possa riformarsi l'ordinamento giudiziario, per introdurre semplificazioni di servizi e riduzioni di personale. Tuttociò viceversa che si attiene a migliorare il reclutamento della magistratura, o a meglio governare la carriera, manifestamente esorbita dai limiti dei poteri concessi con la citata legge. Circa l'abbassamento dei limiti di età a 70 anni per i primi presidenti di Corte di Appello, o gradi eguali, o parificati, la Commissione opina che emanare la disposizione esorbita dai poteri concessi, con la legge 13 agosto 1921, al Governo, in quanto che essa importa nè una semplificazione, nè una economia ma invece un permanente aggravio di spesa per lo Stato. E finalmente diceva: « ha rilevato anche la Commissione che la formulazione di molte disposizioni, a prescindere dal loro sostanziale contenuto, non è felice, che altre contengano meri truismi, che che può esser pericoloso enunciare. La Commissione è di opinione che le formulazioni scorrette (secondo la Commissione non si faceva neanche capire colui che dal Gabinetto scriveva) debbano rivedersi dall'onorevole ministro, perchè la Commissione è cosciente di non avere proposto tutte le correzioni di forma che sarebbero state necessarie.

E per tal modo, una altissima Commissione, composta di sette senatori e sette deputati bollava d'incomprensibilità e di scorrettezza di forma le lettere che partivano dal Gabinetto del ministro, e sentiva la necessità di pregare il ministro stesso di volerle rivedere e correggere nella forma e nella sostanza, prima che alla Commissione si trasmettessero.

A questa lettera il Ministero rispose così: « Il Governo non ha creduto fondata la eccezione d'incostituzionalità ».

Eccezione?! La Commissione, secondo il Ministero, eccepiva, come nelle comparse conclusionali.

Ed ora sentite la ragione per cui la eccezione doveva considerarsi infondata. State bene attenti e vedete un po' se riuscirete a

capire?: « Perchè la Commissione se realmente lo avesse ritenuto » (che cosa?) « avrebbe dovuto solamente e semplicemente dichiarare non essere il caso di dare alcun parere ».

Ad interpretare il pensiero dello scrivente, sembra che egli voglia dire così: Se la Commissione ritiene incompetente il Ministero a provvedere, perchè dà il suo parere sul progetto di legge? Se ha riconosciuta la incompetenza del Ministero ad emanare la legge, perchè non si è astenuta di dare il suo avviso? Perchè lo esprime a chi non è competente? Perchè non lascia libero il Ministero di fare ciò che gli piace?

E lo scrivente prosegue: « È chiaro che non si può dare avviso su un determinato provvedimento, quando si ritenga che questo non possa essere emanato per ragioni di incompetenza dalla autorità che domanda il parere ». (Non ne ho capito niente!) e la Commissione anch'essa confessa di non averne compreso nulla!

Così si scriveva, pur di portare in porto il progetto di legge che tanto stava a cuore agli arrivisti. E finalmente stia attento l'onorevole Oviglio e mi dica se riesce a comprendere la non mai abbastanza lodata nota ministeriale, per quanto riguarda i limiti di età. Essa dice così: « È principio generale di diritto che la nuova legge va immediatamente applicata (salvo, me lo consenta l'illustre estensore, che nella legge stessa sia altrimenti disposto). Per il limite di età non va fatta eccezione (E perchè no?) come non la fecero i progetti Mortara e Fera »; ah! ma i progetti Mortara e Fera; prendevano la via diritta, la via del Parlamento che doveva esaminarli ed approvarli, e quando fossero stati esaminati e approvati, allora soltanto quei limiti si sarebbero abbassati. Ma ora il ministro, in vista della così detta legge dei pieni poteri, fa quello che vuole per l'ordinamento giudiziario, senza obbligo di presentarsi al Parlamento, per chiederne l'approvazione. E se è così, non è facile capire perchè la nota si richiami ai progetti Mortara e Fera.

Ora sentite il resto: Voi non ve lo immaginereste, anche se vi pensaste cent'anni, e quando lo avrete sentito, non potrete non averne (ne son certo) la più grande meraviglia.

« Accogliere la proposta (quella cioè di almeno riconoscere il diritto quesito dei magi-

strati in carica) importa procrastinare per un tempo non breve l'applicazione della legge con danno dei magistrati, i quali in virtù delle nuove disposizioni sarebbero promossi » (tra i quali molto probabilmente anche lo scrivente). La risposta prosegue: « procrastinare significherebbe danneggiare quei magistrati, i quali in virtù delle nuove disposizioni sarebbero promossi, e col maggiore stipendio goduto (i promossi cioè) compenserebbero il danno derivante dallo abbassamento dei limiti di età ». Come a dire: si aumenta a noi lo stipendio, con la promozione, e questo aumento di stipendio a nostro vantaggio, compensa il danno che andranno a subire coloro che saranno collocati a riposo. Se chi scriveva ha voluto dir questo, ha detta una iniquità; se non ha voluto dir questo, impari, per Dio, a saper manifestare il suo pensiero prima di aspirare ad altissime promozioni.

Come vedete la Commissione aveva ben ragione di dire: « Si scriva in modo che noi comprendiamo ». Aveva ben ragione di pregare il ministro di rivedere le minute della corrispondenza, prima di licenziarla.

Eccoci ora al punto essenziale. Si voleva l'abbassamento dei limiti di età, ed a questo unico fine fu preparato il progetto dai collaboratori *a latere* del ministro, ed a questo intento esclusivo tutto essi fecero perchè divenisse legge dello Stato. Ma la Corte dei Conti lo trovò illegale e non volle ammetterlo a registrazione. La deliberazione, pare impossibile, si fonda sugli stessi argomenti dei quali si era servita la Commissione interparlamentare, per persuadere l'onorevole ministro a desistere dal suo proposito e ad impedire che il progetto giungesse alla mèta. La Corte dei Conti disse così: « è stato sottoposto all'esame della sezione prima di questa Corte ecc.... la Sezione ha tenuto presente che con l'art. 1° della suddetta legge il Governo del Re è stato autorizzato a riformare gli attuali ordinamenti amministrativi e contabili, sopprimendo organi, istituti e funzioni non strettamente necessari e proporzionando ai nuovi ordinamenti il relativo personale, e che col successivo art. 12 della legge, le facoltà concesse al Governo sono state estese anche alla riforma dell'ordinamento giudiziario, e poichè la delegazione concessa dal Parlamento al Governo con la predetta legge è stata nettamente circoscritta alla semplificazione dei

servizi ed alla riduzione del personale, la Sezione ha ritenuto che la riforma dell'ordinamento, al pari della riforma di tutti gli altri ordinamenti contemplati dalla legge stessa, debba essere attuata nell'ambito della delegazione, e che quindi non sia consentito al Governo di dettare altre norme che non rientrino negli scopi di semplificazione e di economia, ai quali la legge è stata ispirata.

Ora la Sezione ha osservato che con il provvedimento in oggetto il Governo ha creduto invece di poter disciplinare tutto l'ordinamento giudiziario su nuove basi, stabilendo nuove disposizioni circa il reclutamento, la carriera e la disciplina della magistratura e riducendo anche i limiti a 70 anni, per i magistrati appartenenti ai gradi superiori. *Disposizioni queste che esorbitano dai poteri concessi al Governo.*

Su queste considerazioni la Corte ricusò il suo visto.

Tutto dunque andava miseramente perduto.

Ma gli aspiranti alle promozioni non si disanimarono, e tanto fecero, tanto si agitarono ed adoperarono, da ottenere che la deliberazione della Corte si deferisse all'esame del Consiglio dei ministri. Il Consiglio non volle, in sulle prime acconsentire che il decreto si registrasse con riserva, ma il Guardasigilli, che ad ogni costo era deciso di spuntarla, minacciò di dare le sue dimissioni.

Voce. Forte!

DE BLASIO. Abbiate pietà dei miei poveri polmoni!

In quel momento politico, ognuno lo ricorda, le dimissioni avrebbero potuto aprire una falla nel Ministero, e questo volle evitare una crisi. Fu per questo solo motivo, che il decreto tornò alla Corte dei Conti, per essere registrato con riserva. La Corte dei Conti lo registrò bensì, e non poteva far diversamente, ma anche allora, che diede corso all'illegale decreto, manifestò, con altra deliberazione conforme alla prima, *che esso era contrario alla legge.*

E così il sacrificio fu compiuto; il ministro della giustizia raggiunse il suo intento e il Gabinetto Bonomi si tenne ancora in piedi, abbenchè per poco soltanto.

Quell'illustre uomo che è uno dei santi padri del nostro Parlamento, l'onorevole Luzzatti, desidera che la Corte dei Conti sia elevata

sempre più in alto, nella considerazione del paese, e io sono pronto cogli altri a dare la mia modestissima firma al suo ordine del giorno, quando gli piaccia di presentarlo, anche per attestare la mia reverenza all'Alto Consesso il quale con due decisioni dottissime tentò, per quanto invano, di far argine all'arbitrio del potere esecutivo.

Era finalmente giunto il momento agognato e gli arrivisti fremevano (per cogliere il frutto dell'opera loro così faticosa e tenace) perchè presto avessero luogo le promozioni.

Ma (neanche a farlo apposta) per il pronunciamento di non so qual gruppo parlamentare si aprì la crisi ministeriale.

Se dura storia vi raccontai, quella che è storia non cambia mai!..

Tutto il giornalismo italico rivolgeva onestamenti severi moniti al ministro, perchè non facesse promozioni *in articulo mortis*; affidatevi, gli si diceva, alla mente ed al cuore di colui che vi succederà, affinchè veda se si debba o no tenere in piedi, o lacerare questo decreto da tutti condannato, e da tutti così generalmente ripudiato. Vo leggere a questo proposito un articolo importantissimo inserito nel n. 34 del *Giornale d'Italia*.

Eccolo.

« Abbiamo già accennato al modo col quale fu approvato, in fretta e furia, la riforma dell'ordinamento giudiziario, il cui decreto, attaccato d'incostituzionalità, fu registrato alla Corte dei conti con riserva.

« Ora sappiamo che all'ultimo momento, quando il Gabinetto era già in crisi, il Ministero della giustizia ha preparato un largo movimento nell'alta magistratura, per il rimpiazzo dei posti lasciati vacanti da coloro che per limiti di età sono stati collocati a riposo.

« Senza discutere se il detto movimento sia ispirato ad esigenze della giustizia o a fini personali o particolaristici, ci consta che, a buon tempo e mentre i decreti stavano per esser portati alla firma reale, è intervenuta opportunamente l'autorità del Capo del Governo, il quale richiamando in vigore le buone regole della consuetudine e della correttezza politica, fin qui sempre osservate, ha fatto sospendere il movimento, sul quale in seguito dovrà portare il suo attento esame il nuovo Guardasigilli ».

Io non so se realmente l'onorevole Bonomi abbia dato l'ordine di sospendere le promozioni, o se dopo di averlo dato, lo abbia revocato. Questo io so che le promozioni ebbero luogo subito, mentre il Ministero in crisi, stava crollando, e si sapeva che sarebbe crollato.

Interruzione. Era crollato!

DE BLASIO. Era crollato e stava in piedi (*ilarità*) per il servizio amministrativo, per la sicurezza e l'ordine pubblico e gli atti d'ordinaria amministrazione; e amministrò come ho avuto l'onore di dirvi!...

PRESIDENTE. Era crollato spiritualmente!

DE BLASIO. Era crollato spiritualmente e si reggeva solo materialmente; ma la vita vegetativa di quel Ministero, oh, quanto danno produsse, non a noi magistrati, no, perchè queste miserie non ci tangono, ma al credito dello Stato, nella opinione pubblica, alla rispettabilità del Governo, alla dignità della Magistratura! Oh, se in quell'epoca si fosse trovato a quel posto l'onorevole Mussolini, nessuno si sarebbe attentato a pretendere promozioni con pronunciamenti incomposti, ciò che fece appunto l'Associazione sindacalista dei giovani magistrati, i quali, come tante volte fu detto e deplorato in quest'aula, hanno un programma di solidarietà di classe con il proletariato contro la borghesia che vive di reddito. Se al potere si fosse trovato chi governa ora, lo Stato non avrebbe subito quest'altra iattura, e non si sarebbe andato sempre più frantumando, di giorno in giorno, di momento in momento.

Voi, onorevoli colleghi, vi siete grandemente meravigliati che un Governo crollante abbia sfidato la pubblica opinione e dato corso ad un decreto da tutti avversato, sacrificando tanti magistrati e promovendone altri, quando già gli era venuta meno l'autorità politica!

Ma che cosa direte se v'annunzio che fu emanato un altro provvedimento anche peggiore di questo?

Immaginando il ministro che il suo successore, in omaggio alla pubblica opinione, avrebbe revocati gli scandalosi decreti di promozione, volle porlo di fronte al fatto compiuto, impedirgli cioè di revocarli, senza che (revocandoli) non assumesse la grande responsabilità di scompaginare l'Amministrazione della giustizia in molte Corti e Tribunali del Regno.

Ed a tal fine, dispose che tutti i promossi raggiungessero immediatamente gli uffici ai quali erano stati destinati; ed ai posti che essi lasciarono vacanti altri funzionari destinò o traslocandoli, o promovendoli.

Dispose altresì che tutti s'insediassero nelle nuove cariche, non ostante che i rispettivi decreti di promozione, non fossero ancora stati registrati alla Corte dei conti.

E per ciò fare, s'avvalse dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario, il quale, nei casi veramente eccezionali in cui un ufficio non possa funzionare, per mancanza di personale, dà al ministro il modo di rimediare, mandandovi subito chi vi è stato destinato, ed autorizzandolo a prenderne possesso, prima ancora che il suo decreto di nomina di traslocamento o di promozione si registrasse.

E si vide allora uno spettacolo che io non voglio definire, ma che certo non conferisce dignità, prestigio e decoro alla giustizia: si vide uno stuolo di magistrati correre in ogni parte d'Italia ad insediarsi negli uffici loro assegnati e prenderne possesso, tra il riso sardonico del pubblico e quello non meno ironico della magistratura e del foro.

Ma ci fu chi deplorò una così grave offesa alla giustizia e fu la Commissione interparlamentare, la quale non volle più saperne di rimanere al suo posto, e sospendendo i suoi lavori, invocò l'autorità e l'intervento del Senato, affinché decidesse il dissidio tra Ministero e Commissione. Nella lettera che essa rivolse al nostro Presidente si leggono queste gravissime parole: « Non si è esitato financo, malgrado la Commissione avesse rilevato che molte delle proposte riforme esorbitassero dai limiti dei poteri concessi dal Parlamento, a riformare l'ordinamento giudiziario, con decreto che la Corte dei conti ha registrato con riserva. E così perfino le basi della giustizia del fondamento, cioè di ogni stato civile, vengono ad essere malsicure nei riguardi della loro legittimità ».

Il memorabile documento, con cui si stigmatizzava l'opera del Ministero, finiva così:

« La Commissione pertanto conscia della responsabilità che le proviene dalla legge, deliberava di sospendere i propri lavori e di tale determinazione dava notizia al Governo. Ne riferisce ora a Vostra Eccellenza, con preghiera

d'informarne il Senato, perchè nella forma che riterrà più utile, chiarisca il concetto informatore della collaborazione della Commissione e del Governo e riaffermi i fini che colla riforma debbono raggiungersi, affinchè essa, con sicura coscienza di adempiere al proprio mandato, possa riprendere i propri lavori ».

Negli atti parlamentari non credo vi sia stata mai censura più aspra, protesta più fiera e più solenne di questa contro l'arbitrio del Governo!!

Ma se da una parte il Ministero era fatto bersaglio di critiche tanto pungenti e di così grave censura, dall'altra trovava compenso (chi sa quanto gradito) nell'inno di gloria che scioglieva in suo onore la magistratura sindacalista, che aveva voluto il provvedimento e l'aveva ottenuto. Ecco che cosa scriveva l'organo di quel sodalizio sindacale:

« Avendo il Consiglio dei ministri deliberato, nell'adunanza del 15 corrente, di richiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva del decreto di riforma dell'ordinamento giudiziario, il decreto è stato registrato il giorno successivo (oh quanta fretta!). La magistratura ne ha pubblicato integralmente il testo, *rivendicando il merito della varata riforma all'attività consapevole e disciplinata della associazione fra i magistrati*. Il testo si compone di 139 articoli. Le disposizioni più notevoli riguardano l'elettività con la votazione di doppio grado ».

Oh se avessi il tempo di potervi parlare dell'elettività del Consiglio Superiore! Oh se potessi dimostrarvi come, col metodo nuovo, voluto dai sindacalisti, le elezioni non possono farsi, se non sotto le influenze e le direttive di coloro che tengono il mestolo in mano, e che spadroneggiando da Roma, sono gli arbitri dei comizi; oh se potessi mostrarvi come le elezioni nelle provincie non possono aver luogo se non sulla falsariga dell'ordine che parte dall'associazione. Oh se potessi a lungo parlarvi delle gravi apprensioni, che non potranno non destarsi nei cuori dei magistrati elettori, i quali dovranno esser poi scrutinati dagli eletti, e sanno che dai voti di questi e dalla loro simpatia e gratitudine, o dal loro dispetto o rancore, dipenderà l'esito dello scrutinio, e quindi tutto il loro avvenire, e non potranno sottrarsi all'influenza che su di loro si esercita dagli organizzati di Roma, Voi, onorevoli colleghi, non potreste non deplorare il passo audace ed

inconsiderato che si è dato, ricostituendo col sistema elettivo il Supremo Consiglio della Magistratura Italiana!

A questo aspiravano i giovani magistrati, insofferenti d'attesa, questo essi vollero ed ottennero: eliminare gli alti magistrati dal Consiglio superiore, e scegliere con sistema elettivo coloro, che mediante scrutinio, dovessero decidere delle sorti dei magistrati.

Voci. Una vera camorra.

DE BLASIO. Non voglio dire questa sconcia parola.

Voce. Ma è proprio così.

DE BLASIO. No, no, per carità non si vada più oltre di quel che è giusto.

La colpa sta in ciò soltanto, che il ministro lasciò fare e non ripudiò la illegale interpretazione data agli articoli 1 e 12 della legge dei pieni poteri da coloro che gli stavano ai fianchi e davano alla legge un significato assai diverso da quello che le avevano già attribuito l'Ufficio centrale, il Senato e la Commissione parlamentare, e più tardi le attribui la Corte dei Conti.

E l'organo della magistratura seguita stampando: « Ma con questa riforma ancora non è stato fatto tutto; altri passi bisognerà fare sull'assestamento definitivo degli organi della giustizia ».

Or, se non vi dispiace, vi rileggerò il programma di quell'associazione. (*Rumori in vario senso*).

Eccolo:

« Affinità, se non completa comunanza di interessi fra lavoratori manuali e lavoratori intellettuali, i quali ultimi, in quanto vivono essenzialmente di prestazione di opera e dal ricavato del proprio lavoro, appartengono alla grande famiglia dei lavoratori, al proletariato e non alla borghesia, che vive di reddito e di speculazione esercitata sulle cose e sul lavoro altrui. Quindi non v'è antitesi, ma necessità di integrazione e di collaborazione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale ».

Così vennero ribaditi i concetti...

Voce. Bolscevici.

DE BLASIO.... racchiusi negli art. 1 e 3 dello statuto.

E continua il programma:

« Che la nostra azione sarà esercitata con metodo sindacale e con spirito di collabora-

zione, allo scopo di coordinarla con quella delle altre categorie di interessi e di accelerare la soluzione della presente crisi e l'avvento di un ordine nuovo, in cui l'autorità non sia basata nè sul privilegio, nè sull'egoismo, ma su tutte le grandi correnti di interessi organizzati con ideali altruistici. Afferma l'importanza, qualunque sia il regime sociale, del lavoro intellettuale, come fattore primario e indispensabile, non a servizio di classi redditizie... (Se volete fare una causa, munitevi del certificato di povertà (*ilarità*). Con una simile magistratura non potrete assicurarvi la giustizia, se vivete di reddito e quindi sul lavoro altrui). ma sullo schietto terreno sindacale con assoluta indipendenza dai diversi attuali partiti politici mirando nella comunanza, delle forze ecc. ».

E potrei aggiungere dell'altro, ma l'ora è tarda e conviene finire.

Ma prima mi intratterrò brevemente della questione costituzionale.

Basterebbe quello che ho detto finora, per porre in rilievo e dare risalto all'eccesso di potere compiuto dal Governo, essendo esso andato assai più in là della delegazione che gli era stata data dal Parlamento, e come essa fu intesa dall'Ufficio centrale, dal ministro De Nava, dal Senato, dalla Commissione interparlamentare e dalla Corte dei conti.

E quindi cade in acconcio notare che la Corte dei conti non si è punto occupata della costituzionalità o incostituzionalità del decreto, come per mero equivoco ritiene la Commissione dei decreti registrati con riserva.

La Corte dei conti lo censurò, e negò il visto, soltanto perchè il Ministro aveva esorbitato dai pieni poteri conferitegli dal Parlamento, commettendo un eccesso di potere.

Nessuna parola vi è nella deliberazione che accenni, anche lontanamente, alla incostituzionalità del provvedimento.

La decisione finisce così: La Sezione avendo ritenuto che il provvedimento eccede i limiti della delegazione concessa dalla legge 13 agosto 1921, ha deliberato di non ammettere a registrazione il decreto.

Ma il decreto 14 dicembre 1922 è anche illegale dal punto di vista costituzionale.

Nel nostro regime costituzionale noi non abbiamo alcuna disposizione che autorizzi decreti-legge e decreti legislativi.

E nessuna disposizione di tal genere può esservi, poichè la nostra costituzione, dividendo in tre i poteri (legislativo, esecutivo, e giudiziario) ciascuno di essi deve svolgere la sua azione nell'orbita che gli è assegnata dalla legge.

E pertanto, il potere legislativo non può spogliarsi della potestà di legiferare, e l'esecutivo non può arrogarsi quella di far leggi. Legifera il potere legislativo; esegue il potere esecutivo; applica le leggi l'autorità giudiziaria.

Ma poichè la necessità non ha legge, può talvolta sorgere il bisogno imprescindibile di emanare, con decreto, un provvedimento che giungerebbe tardi, se dovesse emanarlo, colle norme ordinarie, il potere legislativo.

Il bisogno e l'urgenza esigono allora che il potere esecutivo assuma la responsabilità, e sostituendosi al legislativo, provveda con decreto nell'interesse della cosa pubblica.

Dall'urgente necessita di provvedere, sorge dunque il decreto legge; ma esso deve essere portato subito davanti al Parlamento, perchè decida se dovrà o no diventare legge dello Stato. Lo stesso è a dirsi della facoltà di legiferare. Quando ne sorgesse la necessità, o vi fosse grave difficoltà di provvedere con una lunga discussione parlamentare ad una determinata materia, può bene il potere legislativo delegare all'esecutivo i suoi poteri, riserbando però il Parlamento di esaminare, a suo tempo, quello che il potere esecutivo avrà fatto ed approvarlo o meno.

CORBINO. E dei pieni poteri attuali?

DE BLASIO. La vostra osservazione non corrisponde allo stato delle cose.

È vero, bensì, che la nuova legge di pieni poteri delega al Governo anche la facoltà di riformare l'ordinamento giudiziario, già riformato dal decreto 14 dicembre 1921 (ed io sulla legalità di siffatta delegazione ho i miei dubbi) ma è vero altresì che il Gabinetto dell'onorevole Mussolini ha riserbato (per quanto rilevo dai giornali) di sottoporre al Parlamento il rinnovato ordinamento, lo che può desumersi anche dal fatto, che mentre ha adottato e posto in esecuzione i provvedimenti riguardanti i limiti di età del personale della burocrazia, si è riservato di provvedere, per quanto riguarda i magistrati, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, con particolari disposizioni da sottoporre all'approvazione delle Camere.

Dunque, dicevo che posso anche consentire che vi sia delegazione di pieni poteri, ma ciò sempre quando non vi sia un espresso divieto di legge.

Ora è a sapere, che per quanto riflette gli Ordinamenti giudiziari vi è uno espresso divieto di delegazione nella disposizione tassativa dell'art. 70 dello Statuto, la quale suona così: « I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà *derogare all'organizzazione giudiziaria che in forza di una legge* ». Se questo articolo non ci fosse, si potrebbe dire come dice la Commissione, che, mancando una espressa disposizione che impedisca la delegazione legislativa, essa possa aver luogo anche per le leggi giudiziarie; ma dal momento che la eccezione vi è, risulta evidente che in siffatta materia nessuna delegazione possa farsi, perchè è sulle leggi di ordinamento giudiziario che si basa l'amministrazione della giustizia, suprema salvaguardia della libertà e di tutti i dritti dei cittadini.

Se nello Statuto c'è l'art. 70, esso vi sta per qualcosa, e cioè per impedire ogni delegazione in materia di ordinamenti di giustizia. Me ne appello all'onor. Luzzatti che è così sapiente in materia. Recito bene la lezione che ho imparata alla sua scuola, onor. Luzzatti?

LUZZATTI. Sì, meglio di me.

DE BLASIO. Questo è troppo; mi lusinga, ma è troppo.

Concludendo, per virtù dell'art. 70 nessuna delegazione può farsi per ciò che riguarda leggi organiche giudiziarie, ed a tutto concedere, potrei financo consentire che possa aver luogo la delegazione, a patto però che il potere esecutivo sottoponga al Parlamento la nuova legge, prima di porla in esecuzione e ne ottenga l'approvazione.

Ed è forse in tal senso che nella legge dei pieni poteri figura l'articolo 4.

Esso dice così: « Il Governo renderà conto al Parlamento del come ha esercitato i poteri conferitigli dalla presente legge, e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali delle Commissioni... ».

CORBINO. Rendere conto non vuol dire portare al Parlamento per l'approvazione...

DI BLASIO. ...significa per lo meno sentire il pensiero del Parlamento, prima di dare esecuzione alla nuova legge. E si noti che già la

Commissione interparlamentare aveva invocato, come ho detto testè, l'intervento del Parlamento. Prima di dare esecuzione al decreto tanto avversato, il Governo si sarebbe dovuto sentire in dovere di venire qui e dire: la Commissione interparlamentare interpreta l'articolo 12 a suo modo; il Governo lo interpreta diversamente; ora il Senato, che ha approvato il progetto di legge, risolva la questione.

Così avrebbe agito correttamente, ed avrebbe reso omaggio all'Ufficio centrale, alla Commissione interparlamentare ed alla Corte dei conti. Ma quello che si voleva era di fare presto (e varare la nuova legge) come ha stampato nell'articolo che v'ho letto or ora, la giovane magistratura sindacalista.

Neppure è esatto, come dice la Commissione che nel 1866 la riforma giudiziaria sia stata fatta per delegazione legislativa.

Non v'è nulla di più inesatto.

Innanzi al Parlamento vi erano allora due progetti di legge, uno di riforma giudiziaria, un altro che si limitava ad estendere alle provincie toscane l'ordinamento giudiziario sardo, già in vigore in tutte le altre parti del Regno. Orbene, il Ministero d'allora, cui si pensava di delegare la riforma, non volle saperne; e solo accettò di estendere alla Toscana la legge organica del vecchio Piemonte, introducendovi alcune lievi modifiche, rispondenti alle peculiari condizioni dei luoghi e degli stipendi dei magistrati, ecc.

Ecco come il ministro si espresse:

« Due progetti di legge trovansi presentati alla Camera dei deputati, intorno all'ordinamento giudiziario. L'uno per l'estensione alla Toscana della legge sull'ordinamento giudiziario, in data 13 novembre 1859 e della legge sugli stipendi dell'Ordine giudiziario del 20 detto mese, già vigente nelle altre provincie del Regno.

« L'altro per introdurre modificazioni alla legge succitata sull'ordinamento giudiziario da porsi in osservanza in tutto il Regno.

« Non ho peritanza a domandarvi la facoltà a pubblicare con atto del potere esecutivo il primo dei progetti di legge suaccennati, come fu dalla Commissione parlamentare approvato.

« Non istimo poi che le facoltà straordinarie che il Governo invoca *si debbano estendere a modificare la legge di ordinamento giudiziario comune a tutto il Regno*, poichè

mentre al progetto dovrebbero farsi alcuni cambiamenti, forse i poteri che si delegherebbero a quest'uopo potrebbero allargarsi troppo.

« E così si eviteranno pure troppo frequenti scosse ad un edificio sul quale posano, come in sua più solida base, la sicurezza pubblica, le sostanze e la libertà dei cittadini ».

Così si espresse il Ministero di allora.

Oh quanto ora i tempi sono mutati!

Ed ho finito. Torno a quello che avevo detto dianzi: onorevoli senatori, non ho parlato, credetemi, *pro domo mea*. Ho voluto far sentire la mia voce in quest'Aula, anche a nome dei miei colleghi, perchè non si dica che abbiamo subito l'ingiustizia, senza neppure protestare; e per provocare un voto di deplorazione contro l'illegalità ed il sopruso, che serva di monito ai futuri Governi e li distolga da altri eventuali arbitrî.

D'altronde, col protestare contro l'ingiustizia e la sopraffazione, si rende omaggio alla legalità e alla giustizia. (*Benissimo - Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1° Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra.

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, fu modificato dalla Camera dei deputati.

2° Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919; numero 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi tra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge; il primo sarà trasmesso all'Ufficio centrale che già lo esaminò, il secondo agli Uffici.

Invito il senatore Pullè a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PULLÈ, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268 sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori e nuovi assegnazioni nello stato di previsione della spesa nel Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mango della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione.

DEL GIUDICE, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *della Commissione*. Onorevoli Colleghi, io fui dissidente nel seno della Commissione, e nonostante la deferenza e la stima verso i miei colleghi non potei mai persuadermi che il provvedimento preso dal ministro Rodinò il 14 dicembre 1921 fosse legale.

Dopo un esame obiettivo e sereno fatto di questo decreto, in confronto della legge 13 agosto 1921, io mi convinsi sempre più che il provvedimento Rodinò è uno degli atti che esorbita dai limiti della legge, poichè non si attiene a nessuna delle condizioni tassative poste da essa e quindi per ciò stesso è incostituzionale, perchè viola, come ha dimostrato il collega Di Blasio, l'art. 70 del nostro statuto.

L'onorevole senatore Di Blasio ha mietuto largamente il campo; tuttavia qualche spiga è rimasta sul terreno ed io ho il dovere di raccogliarla. Non farò allusioni personali, sarò

breve, sereno e obiettivo nella mia disamina, e cercherò con la maggiore stringatezza di pervenire alla dimostrazione di quella che è la mia tesi e che ho testè enunciato.

La legge del 13 agosto 1921 concede i poteri straordinari al Governo per semplificare e riordinare l'amministrazione dello Stato. Semplificare l'amministrazione dello Stato, ossia sfrondarla di tutto ciò che vi è di superfluo, di esuberante, di inutilmente complicato. E con quali mezzi? Sono esposti nei numeri successivi dello stesso articolo primo: ridurre e rendere più spediti i controlli d'ogni specie, attuare il decentramento amministrativo con una maggiore autonomia agli enti locali, sopprimere organi, istituti e funzioni non strettamente necessari: ecco lo scopo della legge, ecco la sua intima finalità, la quale non può essere negletta da nessun provvedimento che in esecuzione di detta legge fosse emanato. Ora questa legge, è noto a tutti, è rimasta quasi ineseguita, e quindi senza effetto. Nessun provvedimento degno di nota fu preso durante la breve vita di essa, salvo il decreto su l'ordinamento giudiziario. Ma questo non risponde menomamente ai fini della legge. Difatti, col decreto Rodinò non si semplifica nulla, non si sopprime verun ufficio, nè una corte, nè un tribunale, nè una pretura, neanche un posto di usciere, non si riduce punto il personale, non si fa l'economia di un centesimo; che anzi si complicano alcuni congegni, come, ad esempio, il Consiglio superiore della magistratura, e si aumenta la spesa per effetto dell'abbassamento arbitrario dei limiti di età rispetto agli alti magistrati. Così la riforma giudiziaria riesce non solo ad avere un effetto negativo riguardo alla legge del 13 agosto, ma altresì un effetto positivo contrario alla medesima.

Ma, o signori, uno dei punti che, a mio parere, dimostra nel modo più evidente la illegalità del decreto, è quello relativo ai limiti di età. La questione è stata esaminata dal senatore De Blasio, ed io, senza ripetere quanto fu detto da lui, procurerò di dimostrare il mio assunto con altri argomenti.

Nella legge 13 agosto due articoli riguardano il collocamento a riposo degli impiegati esuberanti, il 4 e il 12. Il primo si riferisce alla più parte dei funzionari pubblici, e dispone che ciascun ministro « procederà alla riduzione del

personale » - si badi alla frase che suona come un precetto imperativo - « col collocare a riposo i funzionari ed agenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età ». Ora, quale è il tenore e significato di tale disposizione? Questo evidentemente: che la riduzione del personale resa necessaria per la semplificazione di uffici ed organi si effettua con un mezzo eccezionale, con la messa a riposo nelle condizioni fissate dall'articolo. Il che vuol dire che il provvedimento eccezionale non ha durata permanente, ma scade collo scadere della legge medesima che l'impone; cosicchè cessata la vita della legge dei pieni poteri, rivivono senz'altro le disposizioni normali relative al collocamento a riposo degl'impiegati.

L'altro articolo, il dodicesimo, concerne alcune categorie speciali, e cioè la magistratura, il consiglio di Stato, la corte dei conti e l'avvocatura erariale. Mentre per questi ordini di funzionari si estendono in genere le facoltà concesse al Ministero colla legge del 13 agosto, si esclude espressamente l'applicazione ai medesimi dell'art. 4 circa la messa a riposo. Infatti col penultimo comma dell'art. 12 si dice: « Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti ». Con ciò evidentemente la legge ha riconosciuto la convenienza di una garanzia speciale pei magistrati e consiglieri; non l'applicazione pura e semplice per essi della norma comune agli altri impiegati, ma il rispetto delle condizioni stabilite dalle rispettive leggi organiche.

Per contrario, con l'articolo 17 del decreto Rodinò si abbassano i limiti di età in modo permanente, mettendo di un tratto con disinvoltura fuori dell'ordine giudiziario magistrati eminenti, capi di Corte degnissimi e capaci di adempiere tuttora rettamente alle funzioni loro affidate. Così si incorre in una duplice violazione della legge 13 agosto; da una parte la si viola perchè non si tratta di eliminazione di personale esuberante, mentre la eliminazione fu fatta per far posto ad altri; dall'altra si viola in quanto non furono rispettate pei magistrati le loro caratteristiche particolari circa i limiti di età.

Io credo che quanto ho detto basti per dimostrare la illegalità dell'infausto decreto del 14 dicembre.

A conclusione del mio discorso io e venti altri colleghi presentiamo un ordine del giorno, col quale, in contrapposto alla conclusione del relatore della maggioranza della Commissione, si afferma che la Corte dei conti ben fece a negare la registrazione ordinaria. E qui non creda il senatore amico Scialoja che noi chiamiamo in causa la Corte dei conti, la quale ha esercitato in sede propria un suo diritto, ma ci riferiamo ad essa in quanto riteniamo che il decreto denunciato sia illegale.

Il nostro ordine del giorno è formulato in questi termini: «Il Senato riconosce che la Corte dei conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del R. decreto 14 dicembre 1921 N. 1978 relativo all'ordinamento giudiziario».

Questo nostro ordine del giorno non ha un valore puramente accademico, come potrebbe parere a taluni, ma ha un valore pratico in quanto l'attuale Governo, se entra nel nostro ordine d'idee, potrà coi poteri di cui è ora investito, correggere alcuni dei difetti di esso decreto, e riparare, sin dove sia possibile, alle conseguenze ingiuste che ne sono derivate.

Ad ogni modo servirà come un monito per l'avvenire, un monito per tutti gli organi del potere esecutivo, perchè non abbiano a dimenticare questo canone elementare, che l'azione del Governo tanto è più forte ed efficace quanto più è sorretta e contenuta dalla legge, laddove, se esorbita dai limiti della legge, diventa nella coscienza del paese azione arbitraria e caduca.

E come arbitrario noi giudichiamo il provvedimento denunciato, e speriamo che per opera del Governo attuale sia per essere anche caduco. (*Applausi*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCA. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

FERRARIS DANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE. Onorevoli colleghi, come era prevedibile, l'ordine del giorno presentato dall'on. Del Giudice ha riaperto la discussione su una questione già molto dibattuta in occasione dell'esame del bilancio del ministero della giustizia e degli affari di culto. Ma poichè la discussione è stata quanto mai ampia ed esauriente, io credo che convenga ormai riassumerla per avviarcì ad una conclusione. Contro la validità del decreto 14 dicembre 1921 sono state svolte due tesi; una principale ed una subordinata. La tesi principale è questa: le facoltà accordate dalla legge 13 agosto al Governo del tempo non gli consentivano la modificazione dell'ordinamento giudiziario; quindi il decreto 14 dicembre 1921 è incostituzionale, perchè l'art. 70 dello Statuto prescrive tassativamente che qualsiasi deroga all'ordinamento giudiziario dev'essere fatta in forza di legge. La tesi subordinata invece si basa sull'evidente contraddizione tra la lettera e lo spirito della legge 13 agosto 1921 e la lettera e lo spirito del decreto 14 dicembre 1921, perchè, mentre quella è fatta per la semplificazione dei servizi e per ottenere delle economie, questo, invece, senza portare alcuna semplificazione all'ordinamento giudiziario ha determinato un maggior onere all'orario.

Ora, se vi può essere un dissenso sulla tesi principale, perchè alcuni di noi ritengono che fra le facoltà accordate dalla legge 13 agosto 1921 al Governo del tempo vi è pure quella della modifica dell'ordinamento giudiziario, dissenso non vi può essere nella tesi subordinata, e per conseguenza bene ha fatto la Corte dei Conti a rifiutare la registrazione.

Il Senato, approvando l'ordine del giorno da me presentato in sede di approvazione del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, ha inteso di lasciare impregiudi-

cata la questione della validità di questo decreto, rinviando la discussione in occasione dell'esame dei decreti registrati con riserva. Oggi noi ci troviamo di fronte a due proposte in assoluta opposizione fra di loro; quella della maggioranza della nostra Commissione, la quale afferma che, poichè il decreto è legale, non doveva la Corte dei Conti negare la registrazione ordinaria. Abbiamo invece l'ordine del giorno del collega Del Giudice che fa pure parte della Commissione, che dice: no, con ragione di fondamento la Corte dei Conti ha rifiutato questa registrazione. E allora *quid agendum* di fronte a queste due proposte? Fare nostra la tesi della Corte dei Conti e quindi respingere implicitamente il decreto 14 dicembre 1921? Questa soluzione, indubbiamente, sarebbe la più logica e la più giusta, perchè il Senato non dovrebbe mai approvare atti che non siano costituzionali, o che, quanto meno, non siano perfettamente legali. Il Senato però, pur riconoscendo l'ingiustizia del provvedimento, non può non considerare che il ritorno allo *statu quo ante* non può avvenire senza una diminuzione della dignità e del prestigio di alti magistrati, il che sarebbe un grave errore e certo non gioverebbe al buon funzionamento della giustizia. Accettare la proposta della maggioranza della Commissione, e quindi affermare che la Corte dei conti ha avuto torto nel rifiutare la registrazione ordinaria, non mi pare possibile. La relazione che accompagna la proposta della maggioranza della nostra Commissione, per quanto molto abilmente fatta, non può distruggere le ragioni della non validità del decreto stesso.

D'altra parte, dopo una così ampia discussione, il Senato non può fingere d'ignorare che, quanto meno, il provvedimento è in aperta contraddizione con la legge 13 agosto 1921. E allora non rimane che la soluzione meno logica, quella cioè di affermare che ha avuto ragione la Corte dei conti nel rifiutare la registrazione, e di dare la nostra sanatoria al provvedimento, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero dal suo rigetto. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, questa proposta, che indubbiamente pecca di stridente contraddizione, presenta pure alcuni vantaggi. Evita gli inconvenienti che noi avremmo per il ritorno allo *statu quo ante* puro e semplice, non rende par-

tecipe il Senato di un atto incostituzionale o non legale, e attira l'attenzione speciale dell'attuale ministro guardasigilli perchè, ove lo creda, modifichi il provvedimento dandogli la veste legale che oggi non ha. Quindi, secondo me, l'ordine del giorno del collega Del Giudice dovrebbe essere modificato in questo senso:

« Il Senato, pur riconoscendo che la Corte dei conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del Regio decreto 14 dicembre 1921 relativo all'ordinamento giudiziario, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero dalla non approvazione del predetto decreto, dà al provvedimento in questione la sua sanzione, nella fiducia che l'onorevole ministro guardasigilli, vorrà, se lo crede necessario, disporre perchè al provvedimento stesso sia data quella veste legale che oggi non ha, e siano apportate quelle modificazioni che egli ritenesse opportune ».

DE BLASIO. Nessun inconveniente deriverebbe dalla non approvazione!

FERRARIS DANTE. Onorevole De Blasio, con quale dignità, con quale prestigio alti magistrati, potrebbero rimanere al loro posto senza questa sanzione? Con quale dignità, con quale prestigio alti magistrati potrebbero rientrare...

DE BLASIO. Nessuno pretende di rientrare e non sarebbe possibile!

FERRARIS DANTE. E allora, perchè opporsi a questa sanzione che è necessaria?

DE BLASIO. È inutile.

FERRARIS DANTE. Il provvedimento deve invece avere una sanzione, quindi io mantengo la mia modifica all'ordine del giorno dell'onorevole senatore Del Giudice. (*Commenti*).

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, sembrerà strano che io, incompetente e profano, intervenga in così alto dibattito. Ma io non intervengo che come testimone del fatto ad esporvi quelle poche cose che mancano alla efficacissima ed esattissima esposizione fatta dall'on. De Blasio delle peripizie subite da questo malaugurato decreto. Devo soltanto aggiungere a quanto ha detto l'on. De Blasio che tra le ragioni per cui la Commissione interparlamentare, anzi, parlamentare appartenente ai due rami del Parlamento, ha respinto il decreto Rodinò, vi era anche quella della maggiore spesa che si

incontrava con il provvedimento stesso, maggiore spesa che era portata dal fatto che al posto dei magistrati anziani venivano collocati magistrati più giovani, mentre si mantenevano gli stipendi ai magistrati di età dai 70 ai 75 anni. Poiché la legge nell'art. 1 si proponeva economie per l'erario dello Stato, così la commissione riconobbe un'altra ragione per cui si contraddiceva alla legge 13 agosto.

Ho parlato poi anche perché chiamato con tanta cortesia, in forma tanto lusinghiera da parte dell'on. Di Blasio e della sua cortesia lo ringrazio.

Prima di ultimare il mio discorso dovrò fare due rilievi alla relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva. La prima osservazione la faccio all'on. Nuvoloni che mi dispiace di non vedere presente, essendo implicata la sua firma in una relazione. L'on. Nuvoloni asseriva che la Commissione si era dimenticata di essere consultiva. Non si è dimenticata di essere consultiva, ma quando per sei mesi era stata consultiva ed aveva avuto risultato negativo, doveva pur chiedere ai due rami del Parlamento se doveva o non doveva restare. È per questo che fu fatta la relazione che ho avuto l'onore di stendere io stesso al Presidente del Senato ed a quello della Camera dei deputati e nella quale dicevamo quale era la situazione della Commissione nei riguardi del Governo e chiamavamo i due rami del Parlamento a giudicare tra noi e il Governo.

Ora questo giudizio non si poté avere perché il Ministero proprio in quei giorni cadde e perciò questa discussione non è potuta avvenire.

Un altro rilievo devo fare all'onorevole relatore ed è che il relatore trova che la relazione è generica. Gli sembra che nulla vi sia di preciso nella relazione riguardo al decreto per l'ordinamento giudiziario che vi si contenga piuttosto un giudizio complessivo di critica all'opera del Governo. È vero, ma non è su questo documento che doveva discutere la Commissione per l'esame degli atti registrati con riserva. La Commissione doveva prendere il documento specifico che riguardava il provvedimento discusso: questo documento esiste ed è stato pubblicato dall'on. Bonomi come pubblicazione postuma in un grosso fascicolo

di atti parlamentari in cui ci sono tutti i verbali della Commissione interparlamentare e la risposta del Governo. Se fosse stato portato questo elemento in seno alla Commissione, posso dubitare che essa avrebbe fatto un'altra relazione.

Infine io non avrò altre cose da dire, perché il campo è stato mietuto da competenti con i quali io non posso rivaleggiare e perciò non faccio più che una riflessione melanconica, che potrà servire per l'avvenire,

I limiti di età solo in genere la aspirazione del carrierismo e questo è quasi sempre accaduto in tutte le amministrazioni dello Stato; limitati in principio agli ordinamenti statali in cui l'attitudine fisica aveva un certo valore, come nell'esercito, nella marina, si è andato man mano estendendo ad altri ordinamenti e c'è una tendenza ad estenderlo ancora.

Ora io credo che l'imposizione dei limiti di età in varie amministrazioni, sia indizio di debolezza di governo in primo luogo. In secondo luogo sia prodotto appunto dalle aspirazioni carrieristiche. In terzo luogo sia dannoso all'Erario. Perciò io spero che dall'attuale Governo non saranno istituiti nuovi limiti di età, e spero saranno soppressi anche quelli esistenti o per lo meno allargati. Noi abbiamo bisogno, se vogliamo fare delle economie, di sfruttare gli individui fino all'ultimo. Io volevo fare questa considerazione ed ho finito. Spero che il governo sappia procedere recisamente e scegliere i capi più alti dei servizi con energia senza badare ai limiti di età, senza colpire con un mezzo automatico egualmente la mente eletta e la mente cretina. Ma sappia ricorrere a sistemi di eliminazione più razionali. Sappia esigere dai capi stessi che non siano deboli verso gli inferiori, tollerando individui che sono o inetti o che non danno sufficiente rendimento. Se così l'amministrazione procederà sicura e l'erario spenderà meno. Questa considerazione solo ho voluto fare per mio conto e con questo ringrazio il Senato della attenzione benevola che mi ha voluto prestare.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Onorevoli colleghi. È stata ricordata la discussione importante che su questo argomento fu fatta in Senato nel giugno del-

l'anno scorso, ed io che avevo l'onore di essere il relatore della Commissione di finanze, che unanime si era pronunciata favorevolmente all'avviso manifestato dalla Corte di conti, per benevolenza del Senato, ebbi l'agio di esporre tutti e largamente i motivi i quali confortavano l'opinione della Commissione. Questi motivi sono stati ancor oggi ribaditi, ed io volentieri avrei rinunciato a prendere la parola in quest'ora quantunque nella discussione del bilancio io avessi fatto già espressa riserva di riprendere la questione e di illustrarla maggiormente in sede di esame della relazione dei decreti registrati con riserva.

Ma mi sono indotto a parlare per la presentazione dell'ordine del giorno dell'onor. Dante Ferraris, perchè, mi si permetta dirlo, ritengo che non conferisca alla dignità del Senato, al prestigio delle istituzioni nostre il venire proponendo stanche rettifiche e pannicelli caldi per accomodare, in un senso o nell'altro, cose ed opere malfatte, lasciando sussistere le più gravi violazioni dei diritti dell'Assemblea e dello Statuto stesso; le quali violazioni rappresentano nella vita imperitura delle Assemblee un pessimo precedente ed un grave pregiudizio.

Io osservo che a stabilire l'usurpazione, l'esorbitanza del decreto, che prende nome da quello del guardasigilli Rodinò, oltre quelli che erano i confini a lui assegnati dalla legge del 13 agosto 1921, basterà fissare quello che è nella coscienza vostra e nella vostra memoria, perchè noi qui siamo stati gli autori di quella legge, e siamo, possiamo dirlo, i migliori interpreti della medesima. Domando io a voi, onorevoli colleghi, avete mai creduto, allorchè si discuteva e si votava la legge del 13 agosto 1921, che noi dessimo poteri al Ministero Bonomi di rifare da capo a fondo tutte le amministrazioni civili, e poi anche Corte dei conti, Magistratura, Consiglio di Stato?

No. Il Parlamento diede poteri straordinari a quel Ministero allo scopo solo e per l'effetto limitato di semplificare alcuni degli organi delle amministrazioni stesse per rendere, come diceva la legge, più svelti i controlli, e per averne delle economie. Invece l'onor. Di Rodinò credette di avere le facoltà che solo una legge di pieni poteri gli avrebbe potuto conferire, mentre, e credo che sia nella coscienza vostra il riconoscerlo, la legge sulla burocrazia non è legge di pieni poteri.

E voi, onorevoli colleghi, trascinati da quella che non è davvero la parte più simpatica o pregevole della relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva, vi siete molto fermati sulla questione dei limiti di età, quasi che quella fosse la principale pecca del mal riformato ordinamento giudiziario. La Commissione dei decreti registrati con riserva, mi si consenta di dirlo, non avendo creduto di elevarsi a più alte sfere, ha pensato di assolvere il suo compito, raccogliendo voci o lamenti più o meno interessati, e limitandosi a ricercare (questo e non altro ha fatto l'onorevole Commissione) se il decreto avesse offeso le norme per i limiti di età, e quindi gli interessi o i diritti di degnissimi magistrati per favorirne altri. Ma è solo questo l'argomento di cui si accusa il decreto Rodinò? È forse questa la sola illegalità denunziata dalla Corte dei conti? Tutt'altro. Infatti il decreto 14 dicembre 1921 ha mutato dalle basi il reclutamento della magistratura; ha mutato il sistema di disciplina della magistratura stessa, costituendo quel Consiglio superiore che definisco come qualche cosa di demagogico, di anormale e di pericoloso per la magistratura.

Fin dal giugno passato ebbi a descrivere a colori non meno vividi, le immancabili e deleterie conseguenze di siffatta innovazione ed allora, lo facevo con tinte anche più cariche, onorevole ministro, perchè in quei giorni era più che ardente la disputa nella stampa, nel foro, fra i magistrati, circa la costituzione del Consiglio. Era infatti il periodo in cui si dovevano fare le elezioni, ed assistevamo al tristissimo spettacolo di magistrati che si dividevano in partiti; e ciascuno di essi combatteva per portare i propri candidati al Consiglio superiore; quindi liste, lavorii, e perfino vilipendii fra loro. Ed io mi domandavo che garanzia darà un simile Consiglio, il quale rappresenterà la maggioranza dei magistrati associati o sindacati? E quali saranno le garanzie della minoranza?

Come vedete, onorevoli colleghi, l'ordinamento Rodinò è anormale, e rappresenta anche un enorme arbitrio, oltre che un pericolo; di fronte ad essi è una piccola cosa, è un minimo incidente quello dei limiti di età, il quale può aver ferito in questo momento 18 o 19 persone; ma se l'ordinamento Rodinò rimanesse, se esso fosse ratificato, come propone l'amico Ferraris,

verrebbe a costituire, oltre alla sua, illegalità, una vera iattura. Tutto ciò esposi fin dal giugno scorso al Senato, il quale mi fu largo di benevolenza; e non è ardimento il mio se affermo che se noi in quel giorno avessimo discusso e votato su questo decreto, indubbiamente il Senato avrebbe approvato la tesi della Commissione di finanze.

Dunque è piccola cosa la questione dei limiti di età: ma poichè, signori, se ne è parlato permettetemi che io anche da questo fatto ricavi la prova tangibile dell'arbitrio del decreto Rodinò.

Non voglio esaminare il punto largamente sviluppato dal senatore De Blasio, relativo alle esplicite dichiarazioni o promesse del capo del Governo, e cioè che i limiti di età dell'articolo 4 della legge non dovevano colpire nè la magistratura, nè il Consiglio di Stato, nè la Corte dei conti nè l'Avvocatura erariale. Io voglio invece fare una concessione, ed ammettere che la delegazione del Parlamento si estendesse ai limiti di età ed a tutte le altre innovazioni contenute nel decreto registrato con riserva, e che perciò bene fece il ministro e male la Corte dei conti. Ma che almeno il ministro in questa parte si fosse attenuto a quello che prescrive la legge del 13 agosto; ma neppure questo! La legge stessa del 13 agosto non è stata applicata, perchè mentre l'articolo 4 stabilisce il limite di età a 65 anni, il decreto che discutiamo li porta a 70. E qui viene la tenerezza, non lodevole, dell'autorevole nostra Commissione, che ha dimenticato che siamo in tema di rispetto alla legge.

DE CUPIS. No, no.

SPIRITO. La Commissione invero quando viene a ribattere l'accusa di essersi occupato il ministro Rodinò dei limiti di età fa questa osservazione nella sua relazione, e cioè che il ministro guardasigilli nel rapporto dei magistrati usò uno speciale riguardo; ma si trattava forse di fare generosità, o di provvedere a bisogni familiari? Altro è il compito della Corte dei conti e della nostra Commissione; dovete dirci precisamente se il ministro quando determinava i limiti di età stava nei confini dell'articolo 4 della legge. Perchè se il ministro per usare dei riguardi speciali ai magistrati elevava il limite che la legge stabiliva in 65 anni, e lo portava a 70, questa è una viola-

zione vera e propria della legge del 13 agosto 1921. Laonde bene disse la Corte dei conti che simili violazioni non possono passare.

CORBINO. Ma non è quello; il riguardo è nel trattamento di pensione.

SPIRITO. Onorevole Corbino, ella è molto illuminato, ma legga quello che sta scritto nella relazione Nuvoloni, e vedrà che la sua osservazione non regge.

E non basta; come già disse l'onorevole Zupelli, vi è stata un'altra violazione gravissima.

L'articolo 1 della legge, e ciò conferma che la legge del 13 agosto ebbe precisamente lo scopo di semplificare e fare economie..

CANNAVINA. Sono le finalità della legge.

SPIRITO. ...all'ultimo comma prescrive che gli oneri che lo Stato dovrà sopportare per effetto delle modificazioni derivanti dalla legge stessa, non dovessero eccedere l'onere che lo Stato sopportava al 1° luglio 1921. Ebbene, sapete cosa ha fatto il Governo Bonomi? Invece di fare economie e di mantenere gli oneri nei limiti di quello che erano al 1° luglio 1921, li ha aumentati; dove era un presidente, ne ha fatti due, vale a dire uno in carica ed un altro a riposo, ma egualmente pagati. In tal modo non solo non si ebbero le economie che voleva la legge, ma il decreto Rodinò ha fatto un ordinamento che ha portato maggiori aggravii.

Ora, domando io, onorevoli colleghi, dinanzi a questi fatti, a queste violazioni tangibili di norme prescritte tassativamente dalla legge (*commenti*) ci andremo ancora baloccando per sapere quello che deve essere il nostro dovere, il nostro deliberato?

Guardiamo la questione nella sua grande linea; ed è questa. L'ordinamento giudiziario che porta il nome del Rodinò e che non fu deliberato dal Parlamento, potrebbe costituzionalmente aver valore e legalità se fosse frutto di veri pieni poteri. Ma li avete dati voi codesti pieni poteri con la legge così detta della burocrazia? No, onorevole amico Cannavina, i vostri dinieghi non contano, perchè la legge non fu legge di pieni poteri (*commenti*); non la si volle tale, ed è storia di ieri. Per non concederli vi fu persino una crisi ministeriale. Senza fermarmi a tante cose minute, rivelate più o meno esattamente dall'onorevole De Blasio, egli è certo che i pieni poteri (così come

li ha ora l'onorevole Mussolini, e forse anche meno) furono chiesti al Parlamento dall'onorevole Giolitti, ma don Sturzo si oppose, e vi fu la crisi.

Sopravvenne il Ministero Bonomi, ed il nuovo ordinamento giudiziario di cui ci occupiamo, è bene che lo sappia il Senato, non rappresenta altro che l'imposizione, quasi un ricatto, dei popolari. (*Commenti*).

CORBING. Non esageriamo.

SPIRITO. Voi siete parte in causa; se chiedete la parola, potrò rispondervi allora con maggiori dettagli; per ora mi limito a dire che il vostro risentimento non può essere sereno.

CORBINO. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito, i suoi colleghi non hanno sollevato fatti personali.

SPIRITO. Non so perchè; dico dei fatti; forse dipende anche dal mio temperamento un po' vivace.

PRESIDENTE. Ma la sua età potrebbe temperare la sua indole. (*Si ride*).

SPIRITO. Alla mia età sono quello che sono.

Dunque, se è così, se evidentemente l'onorevole Rodinò ha fatto cosa che va oltre i limiti della delegazione avuta, voi dovete censurare, dovete dire che è illegale, incostituzionale. Ne volete una prova tangibile, squisita, che non ammette eccezione? Vi dirò ciò che ha detto lo stesso onorevole Rodinò nella relazione a Sua Maestà, con cui le sottoponeva per la firma il decreto che poi ha preso lo Stato civile del 14 dicembre 1921. Egli dice così: « Sire! La necessità di un provvedimento legislativo che desse stabile assetto all'ordinamento giudiziario modificando alcune norme che attualmente lo regolano, è stata chiaramente dimostrata nella breve relazione sui progetti di legge presentati dai miei predecessori ».

Come vedete il ministro Rodinò non preparò il suo nuovo ordinamento in nome e per virtù della legge del 13 agosto, ma egli intese di fare una riforma di tempi normali in base a principi e criterii di ordine generale e tecnico; egli in vero — mi permetto di dirlo perchè non gli faccio offesa — credette un bel momento con un atto di non lodevole disinvoltura di passar sopra a tutte le peripezie dei 33 suoi predecessori che parecchi lustri prima di lui si affaticarono intorno alla riforma dell'ordina-

mento giudiziario. Dico 33, perchè tanti ne furono indicati nel 1907 nel discorso dell'onorevole Orlando a proposito di una modifica all'ordinamento giudiziario. Egli diceva che proprio 33 progetti non potettero mai giungere in porto. Pervenuto l'onorevole Rodinò al Governo, e trovandosi di fronte a tre disegni di legge più recenti, quello dell'onorevole Sacchi, quello dell'onorevole Fera e quello dell'onorevole Mortara, credette di potersi assidere quarto fra tanto senno ed elaborò di suo arbitrio una legge di modifica al regolamento giudiziario. Ma come vedete, onorevoli colleghi, qui non c'entrano per nulla la legge del 13 agosto e la relativa nostra delegazione di poteri; vagheggiò quel Ministro guardasigilli il vanto di poter dare il suo nome a quella riforma, ma con la differenza che egli la faceva di sua autorità e senza autorizzazione, mentre altri avrebbero percorso le vie parlamentari del nostro ordine costituzionale.

Non insisterò oltre su questa questione e vengo alle conseguenze: Cosa dobbiamo far noi? Ho ieri assistito ad un'alta discussione intesa a ricercare ed a stabilire che cosa il Senato, come ugualmente la Camera, in questa materia debbono o possono fare; non si è venuto quasi a nessuna conclusione pratica o positiva, perchè è la materia stessa che la rende difficile. Siamo in un campo in cui non vi è legge scritta e tace anche la giurisprudenza. Ad ogni modo è indubitato che la legge prescrive che la Corte dei conti esamina e registra i decreti ministeriali, e quando trova che un provvedimento del potere esecutivo non risponde alla legge deve farne denuncia alle Camere. Noi siamo dunque investiti dell'esame del provvedimento e sopra tutto del rifiuto di sua registrazione; ogni esame importa discussione e poi deliberazione. Convegno pienamente che non si debba confondere il nostro potere eminentemente politico col potere giurisdizionale. Noi non siamo un organo giurisdizionale, non facciamo dichiarazioni di diritto. Dichiarazioni di diritto faranno le autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti; le Camere prendono deliberazioni di ordine politico. Ma possiamo celare a noi stessi, che la prima ragione di questa deplorazione del decreto Rodinò sia la mancanza di legalità? Possiamo rimanercene indifferenti? E da essa invece che deve prendere le mosse

ogni nostro esame di carattere politico, pur tenendo conto di eventuali condizioni di necessità.

Dunque abbiamo il diritto di dichiarare illegale, incostituzionale il provvedimento sempre che nessuna ragione contingente di necessità politica o di Stato lo giustifichi; e nessuna se ne è addotta da chicchessia. Io credo che ieri abbiamo fatto una discussione che è andata al di là della sua vera portata, perchè nell'atto di prendere una deliberazione abbiamo voluto pensare a quelli che eventualmente ne sarebbero stati gli effetti.

No: questi vengono in un secondo momento: vedrà il ministro, vedrà il Parlamento ai modi di provvedere, e che cosa fare o provocare, e se potrà esservi una crisi, e magari se si dovrà mettere in stato di accusa qualcuno, ma noi che siamo custodi della legalità degli atti del potere esecutivo, del rispetto allo Statuto, non possiamo permettere che, constatata una violazione, ci si passi sopra.

Lo dobbiamo dichiarare, e questo, vedrete, sarà utile monito non solo al Governo, ma anche ai magistrati. Perchè occorre distinguere il carattere e la portata dei diversi atti. Vi sono atti del potere esecutivo che offendono diritti soggettivi, ed allora vi sarà il soggetto che ricorrerà al Consiglio di Stato, al magistrato ordinario per chiedere giustizia. Ma quando, invece, come ricordava l'on. Luzzatti, vengono sperperati milioni su milioni, i quali non hanno danneggiato nessuno, meno che lo Stato, ed anzi hanno favorito taluni, chi volete che ricorra, e davanti a quale organo giurisdizionale volete che si chieda giustizia? Ebbene, allora non vi è che il Parlamento che possa e debba censurare l'atto incriminato ed il Governo che lo fece e dichiararne l'illegalità.

Tutto ciò fermato, onorevoli colleghi, io vorrei rivolgere una preghiera all'on. Oviglio, ma in senso affatto contrario a quello dell'onorevole senatore Dante Ferraris. Io vorrei che il Governo si disinteressasse di questa quistione e del nostro dibattito; non è suo il decreto. Il Governo ieri opportunamente, prudentemente ci ha detto che assiste da ascoltatore o da spettatore. Ebbene oggi, on. Oviglio, conservate questa medesima veste, lo stesso comportamento; lasciate noi soli giudici di atti e di persone, le quali sono politicamente tramontate, ma le

loro male opere restano. Il Governo che volesse intervenire non farebbe che influire sinistramente, perchè potrebbe coprire queste violazioni, potrebbe rendere a noi meno libere la nostra volontà e le deliberazioni che dovremo prendere.

Se il Governo così farà, esso stesso e noi ci troveremo in una situazione favorevole. Ecco il punto su cui io dissento dall'onorevole Ferraris.

Io non mi nascondo la difficoltà che vedevamo fin dal giugno scorso, difficoltà che enunciarono il ministro Rossi prima e poi il ministro Alessio, e cioè il fatto compiuto, e nuovi fatti, situazioni create dall'attuazione del decreto Rodinò.

È vero, questo stato di cose danneggiò la nostra tesi sin dall'inizio, e poteva influire anche sulle vostre deliberazioni, perchè, come è stato argutamente rilevato, coloro che fecero queste cattive opere vollero appunto presentarsi col fatto compiuto. Ed io comprendo benissimo che l'on. Oviglio potrebbe ben rispondermi che si può mandare giù questo ordinamento senza poter riesumare il vecchio purtroppo esautorato, e che a fare un ordinamento nuovo per vie normali e parlamentari non basterebbero due o tre anni. Senonchè, fortunatamente voi, on. Oviglio, siete armato di pieni poteri, e quindi il pericolo di rimanere senza ordinamento è quasi fatuo ed insussistente. Voi avete il diritto di farlo e potete avvalervene, perchè noi vi abbiamo concesso la necessaria delegazione, con la nostra fiducia, e questa non è affatto menomata.

Laonde io devo deprecare che il Senato possa approvare l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Ferraris, perchè in una certa maniera si verrebbe a ratificare tante enormezze che si contengono nel decreto Rodinò, come quella, fra le altre, del famoso Consiglio superiore. Voi, onorevole ministro, farete invece un nuovo ordinamento, tenendo conto di tutte le osservazioni fatte dal Parlamento. E soggiungo che siete già sulla buona via. Alludo, onor. Oviglio, al vostro decreto che di colpo tolse di mezzo quella famosa equiparazione dei magistrati, contro la quale già mi battei nel giugno scorso, e forse in quel momento con non molta fortuna. L'on. Rossi s'era intestardito a volerla, e la lasciò in eredità al suo succes-

sore, on. Alessio; ma le vicende politiche allontanarono il Rossi e l' Alessio dal Ministero, e voi, on. Oviglio, giungete a tempo per fare nuovo decreto con cui quel provvedimento dell'equiparazione, pericoloso, e che gettava così sinistra luce sull'avvenire della giustizia e della magistratura, venne ritirato.

Ed ho finito. Conchiudo col dichiarare che non ammetto mezzi termini, ed analogamente a quanto ho avuto l'onore di dire presento un ordine del giorno alla Presidenza, col quale invito il Senato a deliberare espressamente la censura del decreto e del Governo che lo emanò. (*Vive approvazioni*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, io non spingerò il doveroso e consueto senso di solidarietà ministeriale fino ad assumere la difesa dei provvedimenti giudiziari presentati dal ministro Rodinò facente parte di quel Governo al quale anch'io ho avuto l'onore di appartenere. Tanto più non lo farò in quanto non esito a dichiarare che su parte dei provvedimenti, e perfino sulla opportunità in genere di emanarli, non fui pienamente consenziente. Non perchè, come si è dichiarato qui, ritenessi che il Governo non avesse la facoltà di occuparsi dell'ordinamento giudiziario per il modo con cui la legge del 13 agosto era stata formulata; ma perchè pareva a me che, quando la Commissione parlamentare, che si doveva ritenere legittima interprete del Parlamento, si era pronunciata nel senso di negare al Governo tale facoltà, non ragioni di merito, ma ragioni di opportunità dovevano consigliare che dell'ordinamento giudiziario non si trattasse.

Detto questo io non posso però lasciar passare senza una parola di doverosa protesta alcune eccessive interpretazioni che sono state date in quest'Aula circa le intenzioni del ministro proponente e del Governo. Si è parlato addirittura di delinquenza, di camorra, di delitto! Ebbene; io posso qui affermare che nelle lunghe e talvolta penose discussioni avvenute in seno al Consiglio dei ministri, io e tutti i miei colleghi, avemmo sempre la sensazione della perfetta buona fede del ministro proponente. (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Permetta on. Corbino, a me importa chiarire questo punto: nessuno degli

oratori che ha parlato ha messo in dubbio la buona fede del ministro della giustizia. Quando una parola grave è stata pronunciata da uno degli oratori, riguardava non il Governo, ma le pressioni che dal di fuori si esercitavano sul Governo. (*Vive approvazioni*).

CORBINO. Aggiungerò che nei riguardi dei limiti di età, per mio conto, espressi una opinione diversa da quella che prevalse nel sistema Rodinò, perchè ho diverse volte sostenuto che un provvedimento di questo genere trasportato in altri campi potrebbe, ad esempio, privare la scuola e la scienza di personalità di valore altissimo che della scuola e della scienza costituiscono un vero onore. Ma mi fu risposto che ben altra cosa è la funzione di un insegnante, che sta in mezzo a 12, a 15 a 18 colleghi di tutte le età e contribuisce per una piccola frazione al risultato finale della preparazione dell'allievo, da quella del giudice; e che è ben grave la responsabilità dello Stato nell'assicurarsi che sia bene affidata la funzione suprema della tutela della libertà e degli averi dei cittadini, la quale può dipendere talvolta da una sola persona; per cui in questo caso anche a costo della eliminazione di elementi di prim'ordine, occorre poter garantire che, secondo ogni possibile previsione, i giudici siano all'altezza piena del loro compito. Questa fu la considerazione che prevalse; ed io penso che tutto il resto di cui si è parlato non doveva essere portato in quest'Aula. Quando si dice che soltanto il desiderio di favorire alcuni o la pressione di altri determinò il parere del Consiglio dei ministri, si dice, certamente in buona fede, una cosa che non risponde assolutamente a quelle che furono le determinanti vere del Governo.

DE CUPIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Illustre presidente, la questione, che poteva essere semplicissima se fosse stata tenuta nei suoi veri termini, è stata purtroppo complicata dalle orazioni qui pronunciate.

Io credo che sarebbe molto opportuno che, anche tenuto conto della ora in cui siamo, si rimandassero le conclusioni a domani. Credo che questo possa essere anche il desiderio dell'onorevole ministro che prego voglia esprimere il suo parere su questo punto.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione propone il rinvio a domani della discussione.

Coloro che approvano il rinvio sono pregati di alzarsi.

Voci. La contro-prova!

PRESIDENTE. Procederemo alla contro-prova. Coloro che non approvano il rinvio sono pregati di alzarsi.

Il rinvio non è approvato.

Continuiamo nella discussione.

DE CUPIS, *presidente della Commissione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione.*
Onorevoli colleghi, più cose costringono il mio parlare in brevissimi termini. Lo scopo, o signori, delle mie parole consiste in questo solo, semplificare la discussione. Voi converrete innanzi tutto che ci vuole un po' di coraggio a prendere la difesa della nostra relazione dopo i violenti discorsi che sono stati pronunciati. Questo coraggio non mi viene meno sapete perchè? per la profonda convinzione che io ho che la conclusione della maggioranza della Commissione sia perfetta.

Bisogna cominciare dal purificare, permettemi la parola, l'ambiente, perchè purtroppo questa discussione è stata offuscata da una quantità di elementi che non avrebbero dovuto entrarvi. Checchè dica il nostro sempre amato presidente purtroppo qui si è parlato di gravissime ingiustizie, smodate pretese, camorre, soprusi, favori gabinettistici e via discorrendo che avrebbero determinato il provvedimento Rodinò. Signori miei, tutto questo mettiamolo da parte, assolutamente da parte; e badate che siamo anche disposti ad ammettere, ipoteticamente però, che nell'applicazione della legge 13 agosto 1921 abbian potuto concorrere intenzioni non tutte forse approvabili.

Siamo disposti anche ad ammetterlo, ma non è questa, o signori, la questione che oggi si presenta qui innanzi al Senato. Rammentate questo: siamo in sede di registrazione di decreti con riserva, la competenza della Corte dei Conti deve essere vagliata sul tema della legittimità; quanto ai modi poi con cui la legge sia stata dal ministro applicata sarà cosa da vedere: insomma bisogna distinguere, o signori, i confini della legge e le finalità della legge.

Sono due cose assolutamente diverse. Dovendo giudicare della legittimità della legge, che è quanto dire della sua costituzionalità, noi non dobbiamo nient'altro vedere che se il decreto del 19 dicembre sia uscito fuori dei termini della legge.

Guardate, o signori, che io azzardo una proposizione che può parere strana dicendo che l'eccesso di potere di cui si accusa il decreto Rodinò non solo non c'è, ma non era possibile, perchè la latitudine della legge del 13 agosto è tale che non si poteva oltrepassare. Per sostenere questo mio asserto io non devo far altro che leggere la legge. Articolo primo: « Il Governo del Re provvederà a semplificare, a riordinare l'amministrazione civile dello Stato; a tale effetto è autorizzato 1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolar modo a modificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie ed attuare un largo decentramento amministrativo con maggiore autonomia degli enti locali; 2° a sopprimere organi, istituti e funzioni non strettamente necessari ».

Se non ci fosse altro che questo articolo di legge il decreto Rodinò sarebbe già legittimato, perchè io non capisco quali altre facoltà avrebbero potuto concedersi al Ministero per la esecuzione del mandato legislativo; io non saprei immaginare una qualche cosa di più, oltre ciò che nella legge è espresso, tutto si concede al Governo di fare per conseguire lo scopo; riforma di ordinamenti amministrativi e contabili, riduzione di controlli, soppressione di organi, istituti e funzioni... (*interruzione dell'onorevole Zupelli*).

Abbia pazienza onorevole Zupelli, perchè la legge non si ferma qui. Dico che per il modo con cui è espresso il concetto e l'intenzione della legge c'è tanto in questo articolo da poter legittimare il decreto Rodinò, salvo il merito, del quale qui non può essere questione. Ma si dice che esso non poteva toccare gli ordinamenti giudiziari. Ebbene, vediamo, signori, se l'ordinamento giudiziario rientrava o no nella riforma: leggiamo l'articolo 2: « il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale stabilendo le singole nuove tabelle organiche in relazione al trattamento economico e le norme di carriera, con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex

combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

ZUPELLI. Ma riguarda solo gli ex combattenti!

DE CUPIS. Sta bene; ma intanto qui già comparisce la figura del magistrato e dell'insegnante, e la legge non termina qui. Andiamo dunque avanti. Ed ecco l'articolo 12: che cosa vi si dice? Sentite: « Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario e all'assetto definitivo delle circoscrizioni ». Io domando come si possa dire che in questa legge non sia compresa la facoltà di riformare l'ordinamento giudiziario.

L'onorevole De Blasio nella sua orazione ha cominciato col fare un esame di interpretazione della legge; ma in che modo, o signori? Egli lo ha fatto andando a cercare l'interpretazione in atti che non appartengono alla legge stessa. Io parlo all'onorevole De Blasio che è un alto magistrato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma, primo Presidente di Cassazione di Torino. Io domando se l'onorevole De Blasio ha forse dimenticato l'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, per le quali l'interpretazione della legge si deve trarre anzitutto dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore.

Intenzione del legislatore! la sola intenzione che si deve cercare nella legge; non intenzioni espresse da altri prima che la legge si formasse. E questo anche quando le parole della legge non siano chiare, perchè « *cum in verbis nulla ambiguitas est non debet admitti voluntatis quaestio* ». Sono cose elementarissime, che fa pena di doverle rammentare in quest'aula ad eminenti magistrati. E le parole della legge son qui chiarissime, tanto chiare che a voler fare studio di maggior chiarezza si affaticherebbe inutilmente il cervello. Ma la legge, si dice, è stata così fatta per aprire la via a precoci ambizioni, e compiere biasimevoli favoritismi. Voi lo dite; e per la deferenza che si deve avere a rispettabilissime persone, si può anche *ipoteticamente* credere: *ipoteticamente*, badate bene.

Ma non è di questo, o signori, che qui si possa discutere. Del modo con cui il Governo ha adempiuto il suo mandato si discuterà in altra sede. Questa stessa legge che voi così

aspramente condannate apre a ciò la via. Nell'art. 2 è scritto: « Il Governo renderà conto al Parlamento del modo come ha esercitato i poteri conferiti dalla presente legge; e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della Commissione.

Di questo genere di lagnanze non è dunque qui il caso di occuparsi: unica è la questione che si deve trattare in quest'aula, la questione della costituzionalità. È costituzionale il decreto Rodinò? E a ritenerlo incostituzionale si fa capo alla legge con la quale furono conferiti i pieni poteri, legge fatta al duplice scopo di semplificare i servizi e portare una economia allo Stato. Il decreto Rodinò, si dice, non ottiene questi scopi, perchè col collocamento a riposo di alti magistrati prima che il termine che era stabilito sia trascorso, ai quali magistrati altri dello stesso grado hanno dovuto esser chiamati, il servizio non si è semplificato e la spesa è stata aumentata. Andiamo adagio, o signori, perchè quel che voi dite può esser vero, e tuttavia può non concludere.

Quando si tratta di ordinamenti generali di pubblica amministrazione, non bisogna guardare agli effetti immediati e presenti; agli effetti immediati e presenti guardano gli interessati; e a questo guarda benissimo l'onorevole De Blasio, che è interessato. Invece bisogna guardare alla portata della legge e non bisogna fermarsi ai primi passi ma bisogna spingere lo sguardo al futuro, poichè non è affatto irragionevole che in un ordinamento generale della Amministrazione, i primi passi e i primi movimenti possano essere allo Stato di maggior onere. Bisogna vedere se questo onere o questa maggiore gravezza, non abbia appresso il suo compenso. E la legge bisogna poi considerarla non in una parte sola ma nel suo complesso: *Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua eius particula proposita, iudicare vel respondere*. Ed eccoci da capo coi latinucci che si imparano a scuola. Ma non è colpa mia. Il rimprovero di incostituzionalità che si fa al decreto per non essersi conformato allo scopo della legge che voleva semplificazione di servizi ed economie dipende dall'essere stata presa di mira dai magistrati che della legge si sono tanto acerbamente doluti, una sola parte della legge, anzi una minima parte, una *particula*, un *particella*, quella del raccorciamento dei li-

miti di età; che se di tutta la legge avessero fatto considerazione, si sarebbero accorti che riduzioni non lievi nei diversi gradi della giurisdizione furono fatte; riduzioni che non ad aumento conducevano ma ad economie di bilancio.

Come vedete, onorevoli senatori, questa grande questione, della quale sono sature le aule del Senato si riduce poi ad una ben piccola, e misera questione; la vostra Commissione non ha fatto altro nella sua relazione che portarla, spogliata da ogni estraneo elemento, entro i suoi veri confini; in questi confini essa va riguardata; e la giustizia della conclusione della Commissione è manifesta.

Per conseguenza con un retto apprezzamento della finalità della legge e con la giusta visione della legge stessa, mi pare che la conclusione della nostra Commissione debba essere approvata.

CANNAVINA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. È mia intenzione di chiudere la discussione generale questa sera, riservando a domani la parola solamente all'onorevole ministro; quindi do facoltà di parlare all'onorevole Cannavina.

CANNAVINA, *della Commissione*. Due soli minuti per richiamare e fermare, a mio avviso, il tema vero della contesa. La Corte dei conti fa dei provvedimenti un riscontro esclusivamente formale, di legittimità. La Corte dei conti non può e non deve entrare nel merito del provvedimento, questo è comune insegnamento, e non è il caso menomamente di esporre gli argomenti che sorreggono questo principio elementare indiscusso e indiscutibile.

E però si tratta ora di vedere se il provvedimento sottoposto allo esame della Corte dei conti violi o meno formalmente disposizioni di legge come essa ritenne; e perciò che l'esame in questa sede di decreti registrati con riserva non può versare che sopra questo semplice punto: è legale o non è legale il decreto? E più precisamente, poichè nella specie trattasi di delegazione di poteri: fu o meno concessa al Governo la facoltà per emettere il decreto in discussione? L'esame odierno è così solamente sul se il Governo abbia commesso un abuso formale arrogandosi facoltà non conferitegli con

la legge di delegazione; l'esame e l'indagine poi sul se il Governo abbia tradito o non raggiunto col suo operato le finalità per cui i poteri gli furono delegati, non è in questa sede che può farsi; ciò dovrà essere esaminato quando si potrà e dovrà procedere all'esame di merito.

DE BLASIO. Non è vero.

CANNAVINA. È tanto vero, onorevole De Blasio, che per virtù dell'articolo 2 della legge dei pieni poteri 13 agosto 1921, il Governo renderà conto al Parlamento del modo come ha esercitato i poteri conferitegli con la detta legge e sarà tenuto anche a pubblicare e far conoscere al Parlamento i verbali della Commissione.

ZUPELLI. Ma è stato già fatto.

CANNAVINA. Ma se è stato già fatto nel senso che l'abuso è stato già segnalato dalla Commissione speciale consultiva creata dalla cennata legge, come afferma l'onorevole Zupelli, la sede per discuterne sul merito ricadrà sempre quando il Governo darà conto dell'esercizio dei pieni poteri, giusta il cennato articolo 2 della legge, ma in questa sede no, perchè ora trattasi di vedere se la facoltà per emettere il decreto 14 dicembre 1921 furono concesse o meno.

SPIRITO. Ma niente affatto!

CANNAVINA. Prego l'onorevole Spirito di lasciare che io esprima il mio pensiero, di aver pazienza e di ascoltarmi: l'illustre nostro Presidente ha osservato che ella è vecchio e che dovrebbe essere più calmo. La prego quindi di ascoltarmi con quella stessa calma con cui ho udito lei.

Si tratta dunque in questa sede, oggi, di esaminare una sola cosa specificamente, se cioè con la legge dei pieni poteri, la penultima, che porta la data 13 agosto 1921 fu data al Governo la facoltà di legiferare anche in quanto si attiene all'ordinamento giudiziario, giacchè, se poi il Governo ha male usato la facoltà, lo replico ancora una volta, la sede adatta per giudicarne non è questa, ma è altra. Se è così, tutta la disamina brillante ed efficace fatta dai vari oratori ed in special modo dall'onorevole De Blasio e dall'onorevole Spirito, la quale, riguarda apprezzamenti di merito, apprezzabilissimi, certo; tutte le considerazioni concernenti l'abuso della facoltà, perchè non si sarebbe raggiunto il fine di semplificare i servizi, ridurre

il personale, ottenere economie mentre si sarebbero favoriti fini egoistici o non confessabili, è cosa che va fuori dal punto centrale e vero dell'odierno dibattito, e che non può farsi oggi. Il collega Spirito ben fece quando censurò il decreto in sede di bilancio della giustizia, e ben faranno altri a trattarlo ancora quando si discuterà sul modo con cui il Governo usò dei pieni poteri; ben si potrà sollevare la stessa questione di merito e deplorare l'operato del Governo con una interpellanza o con una mozione.

Ma in sede di discussione della relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva il tema resta sempre uno solo cioè vedere se formalmente al Governo furono o meno concesse le facoltà per emanarlo.

DE BLASIO. Ha violato l'articolo 12.

CANNAVINA. L'onorevole De Blasio dice che fu violato l'articolo 12 della legge. Ma tale articolo dice precisamente così: « Le facoltà conferite dal Governo colla presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ».

ZUPELLI. Ma continui.

CANNAVINA. E continuo...

(Interruzione del senatore Spirito).

Onorevole Spirito, abbia pazienza: lei è più vecchio di me, ma è molto più vivace e verso di me intemperante, mentre io sono temperantissimo.

« Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti ». Ora l'art. 12, che pur fa espressa menzione dell'ordinamento giudiziario, è altresì in diretta correlazione dell'art. 1, che parla di riforma di tutti gli ordinamenti di stabilire le nuove tabelle organiche del personale, il relativo trattamento economico, perfino le norme di carriera, soggiungendo: compresi i magistrati. È ben chiaro, dunque, che l'articolo 12 conferma il principio stesso, informatore della legge, e cioè che si dava facoltà, per legge, dal potere legislativo al potere esecutivo, di fare quel che meglio fosse stimato opportuno anche in rapporto all'ordinamento della magistratura, salvo poi giudicarne nel merito in propria sede prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2. Ed è tanto vero che sia così, che la stessa Corte dei conti non ha profylato l'illegalità del decreto perchè in violazione dell'ar-

ticolo dello Statuto, come oggi si pretende; non ha prospettato niente affatto la illegalità perchè al Governo mancassero le facoltà delegategli. No, la Corte dei conti invece segnalò come illegale il decreto del ministro sol perchè si erano, a suo giudizio, tradite le finalità della semplificazione e della economia.

Ora, attraverso tutte le segnalazioni, è la prima volta che la Corte dei conti abbia fatto una opposizione di tal genere; è la prima volta che invece di attenersi al riscontro formale fra il provvedimento del ministro, la legge e i regolamenti esistenti, sia entrata in una disamina di merito nella quale non era chiamata affatto ad interloquire, perchè estranea alla sua funzione di controllo costituzionale. Comunque, non è punto esatto che si sia violato l'art. 60 dello Statuto, nè la stessa Corte dei conti questo avvisò o denunciò al Parlamento, pur censurando il decreto Rodinò sol perchè non raggiunti, a suo giudizio, gli scopi di semplificazione e di economia ai quali la legge sulla burocrazia erasi ispirata.

È evidente pertanto che, così ragionando, si confondono le finalità delle legge con i confini della legge, gli scopi voluti dal legislatore con i mezzi concessi per delegazione al potere esecutivo adatti a raggiungere tali scopi. E però, e così rispondo all'onorevole Spirito ed agli altri oratori, quando si afferma che col decreto in esame nulla siasi semplificato, nulla siasi economizzato e via e via, si dice solo che furono traditi i fini della legge, perchè il Governo non avrebbe fatto buon uso dei poteri concessigli, ma non si dimostra affatto che abbia usato di mezzi non compresi nella legge di delegazione, così detta dei pieni poteri.

Ed è perciò che il parlare oggi di codesti insuccessi finali, significa fare discussione prematura e fuori luogo; oggi l'unico tema è quello sui confini delle facoltà delegate dal Parlamento al potere esecutivo, e sotto tale aspetto non pare possa aversi convinzione diversa da quella cui pervenne la maggioranza della vostra Commissione.

Ed ho finito. Richiamo però l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli, oserei anzi dire e dirò di tutto il Governo attuale, sul pericolo che ne deriverebbe, se per poco si ritenesse il principio che sia consentito appuntare di illegittimità un provvedimento che sia

in regola formalmente con la legge ma che non ne raggiunga i fini. Così, o signori, noi verremmo anche a stroncare l'azione in corso dell'attuale Gabinetto che opera in virtù di altra legge, più recente, che concede i pieni poteri, la quale ha le stesse, precise norme di quella di cui oggi discutiamo (*commenti prolungati*) perchè con l'articolo primo si dice testualmente così: « per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo (ed è tal quale nella legge del 1921 (*commenti*), di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici e gli istituti, per renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha fino al 31 dicembre 1923 facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge ».

Questa è l'ultima legge dei pieni poteri, recentemente votata dal Parlamento, e perchè? Per dare al Governo, come già per la legge precedente, il diritto di semplificare i pubblici servizi, di adeguare alle necessità del bilancio le spese, di meglio distribuire i carichi, di riorganizzare i pubblici uffici. Se si ammette oggi il principio che la Corte dei conti possa censurare o denunciare un provvedimento del Governo, non perchè fuori le facoltà concesse, ma perchè incapace di semplificare i servizi pubblici o di meglio distribuire il carico o di ridurre le funzioni dello Stato, ogni provvedimento, ogni decreto emanato, anche in esecuzione della odierna legge di pieni poteri concessi all'attuale Gabinetto, potrebbe esser segnalato come illegittimo dalla Corte dei conti e da noi, in sede di esame dei decreti registrati con riserva, non essere approvato sol perchè inadatto a raggiungere le finalità dell'economia o della semplificazione dei servizi. (*Commenti*).

E si badi che la legge dei pieni poteri attualmente in vigore è anche pel resto precisamente come la precedente su cui discutiamo. Per virtù infatti dell'articolo 2 « entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso e delle facoltà conferitigli dalla presente legge ».

È dunque evidente che la legge di allora è la stessa di quella di oggi, per cui la discussione sul se il Governo, usando delle facoltà concessegli abbia tradito lo spirito della legge

conseguendo un fine diverso da quello che il Parlamento si era proposto nel concedere i pieni poteri, è discussione demandata all'atto in cui il Governo renderà conto dell'uso dei pieni poteri, non prima. Oggi come oggi, il vero ed unico tema è vedere se le facoltà furono concesse; e però, per le considerazioni già autorevolmente svolte dall'onorevole Presidente della Commissione e, mi auguro, per le delucidazioni da me date in questo momento, le quali hanno merito prevalente solo per le facoltà vocali che bene mi assistono, io voglio sperare sia dissipato ogni dubbio a tal riguardo.

Con ciò non intendo svalutare affatto tutte le considerazioni di merito sull'uso che il Governo del tempo avrebbe fatto dei pieni poteri; non intendo revocare in dubbio, perchè non ho elementi per farlo, la esattezza di quanto è stato affermato. Nè mi dissimulo che, comunque, giusto possa essere il dolore di vecchi e degni funzionari, verso i quali forse non si usò il riguardo che si doveva. Ma tutto ciò, salvo la verità delle cose, sarà oggetto di discussione quando sul merito degli adottati provvedimenti sarà provocato, come per legge, il giudizio del Parlamento.

E concludo augurandomi che il Senato, senza appassionarsi ad elementi di fatto che saranno esaminati in propria sede, pure compreso della maggior deferenza verso coloro che fecero sentire l'eco del loro giusto dolore nel seno dell'assemblea, non sia fuorviato nell'emettere il proprio voto, giacchè le conseguenze non si limiterebbero al decreto in esame, ma sarebbero incalcolabili, anche in rapporto a tutta l'azione riparatrice cui si accinge l'attuale Governo, al quale si sono dati i pieni poteri ai medesimi fini e nei medesimi termini coi quali furono concessi ai precedenti Gabinetti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione sul decreto 14 dicembre 1921 è chiusa, riservata la parola soltanto all'onor. ministro guardasigilli, il quale parlerà al principio della seduta di domani.

Avverto intanto il Senato che gli ordini del giorno, se sono firmati da senatori i quali hanno preso parte alla discussione, si intendono già svolti, se ve ne è qualcuno presentato prima della chiusura da senatori che non abbiano preso parte alla discussione, potrà essere svolto. E ciò a norma del regolamento. Poi si verrà al voto.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni con risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Al ministro della giustizia ed affari di culto per sapere se in mancanza di una formale modificazione dell'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 9, il quale richiede che l'atto di opposizione da parte dell'inquilino sia notificato entro 15 giorni da quello dal ricevimento della cartolina raccomandata, basti per impedire la decadenza dell'inquilino la semplice dichiarazione da parte dell'ufficiale giudiziario di aver ricevuto entro il detto termine l'atto di opposizione.

Manna.

Il sottoscritto interroga il ministro della marina e il Commissario della marina mercantile per sapere se non stimino conveniente di concedere agli ex combattenti, reduci dalla guerra europea e residenti in Egitto, una congrua riduzione dei prezzi di passaggio sui piroscafi Egitto-Italia, e viceversa, al fine di rendere sempre più vivo il sentimento di italianità nei connazionali, che volessero ogni tanto rivedere la Patria e portare un omaggio al Milite Ignoto, che ricorda tutti i morti della grande guerra.

Rampoldi.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta alla interrogazione degli onorevoli senatori Garofalo, Spirito e Pagliano.

A norma del Regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 14 riunione degli Uffici con l'ordine del giorno che sarà distribuito.

Alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI Documenti) [seguito].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il

Regno d'Italia e la Repubblica Francese (Numero 554);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (Numero 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Risposta ad interrogazione.

GAROFALO, SPIRITO e PAGLIANO. — Al ministro delle finanze per sentire a quali criteri si ispiri l'Amministrazione in tema di revisioni parziali di redditi edilizi, essendosi osservato che, mentre in alcune regioni esse avvengono solo eccezionalmente, nel Mezzogiorno invece, e nella città di Napoli in particolare, sono frequentissime e le Agenzie fanno accertamenti tali da creare oneri insopportabili per i contribuenti, già tanto tormentati dagli eccessi delle sovraimposte. Sembrerebbe più pratico ed equo sospendere senz'altro le revisioni parziali, adottandosi, invece, per tutto il Regno un sistema di lievi aumenti proporzionati degli imponibili, che avverrebbero automaticamente, escludendosi però i fabbricati recentemente sottoposti a revisione, e vietandosi ai comuni e alle provincie ogni sovraimposta su tali aumenti.

Da ciò si potrebbe prevedere che l'erario otterrebbe, senza alcuna spesa, un introito assai maggiore che con le revisioni parziali, mentre si assicurerebbe d'altra parte, la tranquillità dei contribuenti.

RISPOSTA. — Secondo le precise norme della vigente legge, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire la revisione del reddito di un fabbricato, quando il reddito stesso sia aumentato di non meno di un terzo in confronto di quello iscritto al ruolo, e l'aumento dipenda da cause di carattere continuativo.

Spetta per converso il diritto di chiedere la revisione in diminuzione al contribuente, quando il reddito iscritto in ruolo sia diminuito di non meno di un terzo.

Tali essendo le disposizioni della legge, la cui applicazione è funzione specifica degli organi Amministrativi, non sarebbe regolare un intervento ministeriale, inteso ad ostacolare l'azione delle Agenzie delle imposte, in quanto ritengano sussistere, rispetto a determinati fabbricati, le condizioni previste dalla legge per la revisione del reddito.

Il ministro però tenute presenti le particolari condizioni in cui si è fin qui trovata la proprietà edilizia, ed il grave onere derivante dalle sovraimposte, ha sempre raccomandato agli agenti di procedere in questa materia con la maggiore cautela e con criteri di equa moderazione, riservando la revisione ai soli casi

in cui l'ufficio avesse acquistata la prova certa dell'aumento del reddito in cospicua misura.

In coerenza a tali disposizioni ministeriali, le revisioni sono state operate soltanto quando dal contratto di affitto, o da altro elemento inconfutabile, si aveva la dimostrazione non solo dell'aumento del reddito, ma di un aumento di rilevante entità in rapporto al reddito iscritto in ruolo ed assai superiore alla misura richiesta per legittimare la revisione.

Questi criteri sono stati seguiti in generale dagli Uffici di agenzia: ed il Ministero ha potuta anche recentemente avere l'assicurazione dell'Ispettore superiore della zona di Napoli che da essi non si è dipartito l'Agente di quella città come ha potuto direttamente constatare lo stesso ispettore, il quale ha fornito precisi dati di fatto circa il numero delle revisioni eseguite e la misura degli aumenti.

Quanto alla proposta cui si accenna dagli onorevoli interroganti, di sostituire alle revisioni parziali un provvedimento di carattere generale col quale vengono determinati aumenti percentuali automatici degli attuali redditi, esclusi i fabbricati recentemente assoggettati a revisione, non sembra tale provvedimento, nè adeguato alla necessità ormai generalmente riconosciuta di una perequazione dell'onere delle imposte sui fabbricati, nè sufficiente ai fini tributari.

Invero un aumento attribuito *a priori* agli attuali redditi edilizi nello stato in cui questi sono iscritti in ruolo, non farebbe che lasciare sussistere, aggravandole, le attuali sperequazioni tra reddito e reddito dei singoli fabbricati, mentre sfuggirebbe all'imposta una vasta massa di materia imponibile, perchè non si valuterebbe il reddito derivante da parti nuove di vecchi fabbricati, nè dai miglioramenti a questi apportati, nè da altre cause specifiche dei fabbricati stessi.


Sembra invece che s'imponga ormai una revisione generale dei redditi edilizi; ed è proposito del Governo di disporre siffatta operazione, quando se ne presenti il momento opportuno, e siano altresì pronti i mezzi per il vasto lavoro.

Il Ministro
DE STEFANI.

Licenziato per la stampa il 23 febbraio 1923 (ore 17).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXXI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Seguito e fine della discussione sulle relazioni della Commissione)	4469
Oratori:	
DE CUPIS, <i>presidente della Commissione</i>	4475
GIARDINO	4474
LUZZATTI	4485
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	4470, 4474, 4486
SANTUCCI	4475
SPIRITO	4474
Disegni di legge (Discussione di):	
« Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese »	4486
Oratori:	
CONTI, <i>relatore</i>	4486, 4490
GRASSI	4491
LUZZATTI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	4491, 4495
MAYER	4494
PEANO	4490
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4491, 4494
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia »	4515
Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4515
VANNI	4518
(Presentazione di)	4521
(Ritiro di)	4476
Interpellanze (Annuncio di)	4521
Interrogazioni (Annuncio di)	4521
Relazioni (Presentazione di)	4469, 4486, 4490

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, del-

l'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e affari di culto e per l'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Grandi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1302, che concede all'associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia ricordo della unità d'Italia » (N. 537).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito e fine della discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-KXVI Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

In conformità della riserva fatta ieri, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Contro il decreto 14 dicembre 1921, che regola l'ordinamento giudiziario, sono state presentate critiche diverse e severissime, le quali censurano il decreto sotto diversi aspetti e per diversi motivi. Uno degli appunti che ad esso si fa, è questo: il decreto è stato politicamente inopportuno. Si è detto: il Ministero di allora, il Ministero Bonomi era alla vigilia della crisi, aveva la sensazione che la fiducia della Camera si andava attenuando e doveva avere la previsione della sua prossima fine; quindi non poteva procedere per delega; venivano a mancare i termini della delega. Procedeva in base ad un potere conferito per mandato, quando il mandato si andava spegnendo, ed era sensibile la prossima fine. Questa è una critica di indole politica, dalla quale mi astengo, sulla quale non interloquisco.

Ma a questa critica se ne aggiungono altre. Si dice altresì che il provvedimento è stato adottato con una fretta che non sembra lodevole, si dice che elementi estranei possano avere influito e premuto sopra la deliberazione del Consiglio dei ministri: questo, pure escludendo ogni personale addebito ai ministri di allora.

Siamo dunque di fronte ad una serie di critiche che investono l'azione di quel Gabinetto e riguardano quel momento politico.

Potrei eccepire: in questa sede veramente si discute del decreto 14 dicembre perchè esso è stato comunicato al Parlamento in seguito alla registrazione con riserva. Quindi sorgerebbe quasi un *fin de non recevoir* qualora si dimostrasse che la registrazione con riserva non è giustificata perchè al decreto sarebbe spettato senz'altro il visto per registrazione. Ma io non tento eccezioni pregiudiziali: sono dinanzi ad un corpo politico che ha nella manifestazione del suo pensiero la maggior larghezza e può esprimere il suo pensiero politico senza limiti, di tempo e di materia.

Ripeto che questa prima serie di critiche a cui il Senato sottopone il decreto sono lontane dalla mia preoccupazione. La mia preoccupazione sorge di poi quando si dice che il decreto 14 dicembre è frutto di un eccesso di potere. Allora io debbo attentamente esaminare l'affermazione: sebbene il giudizio del Senato debba

avere efficacia politica, non giuridica, è vero che il giudizio del Senato ha comunque sempre grandissima autorità.

E allora, io mi devo domandare se il decreto 14 dicembre sia uno strumento del quale possa ancora fare uso o dal quale mi debba astenere. Il Senato comprende esattamente la gravità di questa mia preoccupazione; quando si dicesse che il decreto 14 dicembre 1921 è invalido, per eccesso di potere si direbbe cosa assai grave ed assai forte. Io credo che questo lo si debba negare. Condivido le conclusioni della Commissione centrale. Il che ancora non significa che io debba aderire al decreto 14 dicembre anche in merito.

Altra volta ebbi l'onore di fare brevi dichiarazioni al Senato e di esprimere la necessità di ritocchi al decreto Rodinò. L'ordinamento giudiziario può essere prospettato diversamente, può essere ritoccato. Quel che interessa ora, quello che è necessario ed urgente è sapere della legittimità e della costituzionalità di esso. Il decreto è stato emanato per delega: la delega procede dalla legge 13 agosto 1921. La legge 13 agosto 1921 dà potestà di rivedere l'ordinamento giudiziario e di riformarlo. In quali termini, sino a qual segno? Mi è sembrato ieri di sentire che la critica si appuntasse non soltanto contro il decreto Rodinò ma si estendesse anche alla legge 13 agosto 1921, perchè si è richiamato lo statuto all'art. 70.

L'art. 70 dello statuto dice che non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge. E allora se c'è stata una legge la quale ha disposta una delega al Governo e si ritiene questo sia avvenuto contro la costituzione evidentemente l'appunto lo si move alla legge e non al decreto Rodinò. Ma a questa prima eccezione è agevole rispondere perchè oramai è ricevuto ed indiscutibile che anche le norme statutarie possono essere revocate per legge. Ad ogni modo qui non siamo di fronte a un così detto decreto legge, nè siamo di fronte ad un atto diretto di Governo. Siamo di fronte ad un decreto che ha forza di legge in seguito a delega, quindi abbiamo un equivalente della legge. Per tutto ciò la prima eccezione a me pare facilmente superata.

E allora veniamo a rivedere i termini della legge 13 agosto e vediamo se la legge 13 agosto

conferiva il potere di ritoccare l'ordinamento giudiziario.

L'art. 1 dispone: il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'amministrazione civile dello Stato. E mi fermo su questa prima disposizione. Ieri ci si è troppo fermati alla facoltà di semplificare chiudendo in una parentesi di oblio l'altra di riordinare. Le due facoltà si completano e si integrano. L'amministrazione semplificata ha bisogno di essere riordinata, senza di che può restare un corpo mutilato, imperfettissimo. Evidentemente è nello spirito e nella lettera della legge 13 agosto il doppio compito di semplificare e di riordinare, tanto è vero che si dice nella legge: « a tale effetto il Governo è autorizzato a riformare l'ordinamento amministrativo ». All'art. 12 si richiamano le disposizioni dell'art. 1 e si dice chiaramente: « le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ». Dunque in materia di ordinamento giudiziario il Governo può semplificare e può ordinare — permettetemi la disarmonica espressione — l'ordinamento. Orbene, o signori, questo è soltanto per una ragione finanziaria? È per una ragione finanziaria e anche per una larga ragione di stato che il Governo deve ridurre le spese, rendere più agili e più pronti gli organismi.

La facoltà è conferita con una delega che si estende anche ad uno degli organismi più delicati e sensibili, uno di quegli organismi dinanzi ai quali ci dobbiamo fermare rispettosi perchè in esso è il fondamento di ogni Stato ordinato e civile; l'ordinamento giudiziario.

La legge, onorevoli senatori, imponeva al Governo anche dei freni; segnava delle direttive. Disponeva: il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Ieri uno degli onorevoli senatori disse cosa acuta ma superabile. L'onorevole senatore osservò: siamo di fronte a una legge straordinaria la quale attribuisce sì dei poteri, ma a scadenza, limitati nel tempo. Può il Governo procedere a esoneri, ma può non attuare questi in modo permanente con una disciplina e con provvidenze che abbiano carattere permanente.

È vero questo ma in parte. È vero solo in un certo senso e sotto un certo aspetto, perchè

è duplice la facoltà che è conferita al Governo. Il Governo può provvedere ad eliminare quella esuberanza che risulti in seguito alla riduzione degli organici; secondo quanto provvedono gli articoli 2, 3, 4, e gli articoli seguenti a proposito dell'ordinamento giudiziario. Per l'ordinamento giudiziario si è provveduto separatamente con un decreto 20 ottobre 1921 che dispone per gli esoneri per scarso rendimento salvaguardie e guarentigie. Ma ad ogni modo, accanto a questo ordine di provvedimenti per la riduzione del personale, limitati nel tempo, vi è un altro ordine di provvedimenti delegati al Governo. Se è vero che il Governo ha facoltà di ritoccare e di rifare l'ordinamento giudiziario, è vero altresì che il Governo ha anche correlativamente facoltà non limitate nel tempo perchè intese alla permanente riforma degli istituti. Ora a me pare che a queste più ampie e permanenti facoltà debbasi ascrivere l'ordinamento Rodinò. Io non so se il ministro Rodinò abbia provveduto bene o male e se il suo provvedimento sia criticabile in merito. L'ho detto, non ritengo di dovermi pronunziare. Può essere anzi che abbia in animo di rivedere, di ritoccare e di raccogliere certe autorevoli censure, cert'autorevoli e pregevoli voti che emanano dall'ordine dei magistrati e che mi proponga di sentire le voci dei competenti.

Però questo non tocca quanto sto discutendo ora. È pericolosissimo, a me sembra, confondere quella che può essere una preoccupazione di opportunità, una preoccupazione d'indole politica, diciamolo pure, anche d'indole sentimentale di buona, giusta sentimentalità, con quella che deve essere la visione strettamente giuridica; stabilire i limiti ed i termini della legge per averne esatta notizia, donde solo può derivare un esatto giudizio.

Riprendendo quanto stavo dicendo dianzi: dunque l'articolo 12 conferisce la facoltà di rifare l'ordinamento. A questo intende il decreto 14 dicembre 1921. Si obietta: l'ordinamento 14 dicembre 1921 che cosa ha fatto? A che cosa ha provveduto? Il sostanziale dell'illegalità; il nucleo nel quale si concreta l'eccesso di potere — ho sentito dire persino, l'abuso di autorità — è questo: si sono licenziati dei vecchi magistrati per dare adito ai sopravvenienti e tutto questo si è fatto aumentando le spese. Dando ai magistrati collocati a riposo il trat-

tamento non di quiescenza, ma di attività di servizio, si è aggravato il bilancio; senza nessun vantaggio si sono pagati due stipendi.

Signori, bisogna aver riguardo ad altri provvedimenti, ed io senza mancanza di rispetto, posso supporre che non a tutti voi, questi provvedimenti siano noti, perchè alcuni di essi non sono stati pubblicati e sono ancora, dirò così, in elaborazione, perchè la legge sulla burocrazia che doveva spegnersi di morte naturale alla fine del 1922, è stata violentemente soppressa da un'altra legge, quella dei pieni poteri conferiti al presente Ministero, che la vecchia legge ha sostituito e riassorbito. Ma il ministro Rodinò aveva provveduto ad una vera riforma delle circoscrizioni, il 29 gennaio 1922 emanando un decreto che provvedeva alla riforma delle circoscrizioni. Questo decreto fu registrato; c'è il visto per la registrazione senza riserva del 15 marzo 1922.

In questo decreto si provvedeva alla riduzione di 200 preture e alla soppressione di 16 tribunali; era quindi una riforma complessa. Ma il ministro successivo, l'onorevole Luigi Rossi, non ha pubblicato il decreto perchè ha creduto di doverlo a sua volta ritoccare. Il ministro venuto di poi, l'onorevole Alessio, ha creduto ancora di non pubblicare questo decreto per apportarvi nuovi ritocchi. È sopravvenuta la nuova legge dei pieni poteri concedente una delega anche più lata. Questa è la materia non nota, perchè non pubblicata.

Ma vi è una materia conosciuta e pubblicata la quale risulta dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto 5 febbraio 1922 registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1922 e pubblicato riduce l'organico della magistratura, rimaneggiandone il complesso organismo.

Vengono soppressi tre posti di presidente di sezione di cassazione, quattro di presidente di sezione di Corte d'appello, 34 di consiglieri di Corte d'appello e parificati, 265 di giudici sostituti e pretori. Si attua così una economia complessiva di L. 4,763,000.

Queste non sono carte segrete; questo è il decreto 5 febbraio 1922, attuato e pubblicato. Ed allora, signori senatori, il provvedimento Di Rodinò bisogna metterlo in rapporto con questo provvedimento; ed allora constato che si innesta, si inserisce questo atto, soggetto oggi a così acerba critica, nell'altro com-

plesso provvedimento il quale riguarda la riduzione delle circoscrizioni e l'organico della magistratura, realizzando una economia complessiva di quasi cinque milioni.

Non si ha pertanto ragione di affermare che il provvedimento Di Rodinò non si giustifichi perchè viene meno all'obbligo che era fatto dalla legge 13 agosto 1921 di attuare delle economie. Ma questa legge disponeva: « La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare fino a tutto l'esercizio 1930-31 quella totale per stipendi indennità di carica, di funzioni ed altri speciali diritti stabiliti dagli ordinamenti in vigore al primo luglio 1921 ».

Lo abbiamo dimostrato: a questo comando della legge si era ottemperato in modo pieno ed assoluto. Deve considerarsi il totale della spesa, non ogni singolo capitolo separatamente.

Come dunque si può fare appunto di eccesso di potere all'ordinamento giudiziario Di Rodinò? Si potrà dire dell'ordinamento giudiziario che è stato emanato in un momento poco opportuno per un così profondo e radicale provvedimento. Si potrà anche obiettare che si doveva provvedere in diversa guisa. Questo — lo ripeto — non mi riguarda. Ma non si può dire con ragione che il provvedimento non sia stato diretto a semplificare e a riordinare l'amministrazione della giustizia. Ed è per questo che le conclusioni della Commissione centrale sono necessariamente, a mio avviso, da accogliersi, come quelle che si impongono di fronte ad un esame del provvedimento e ad un esame della legge.

Il Senato è un corpo politico. Darà il suo giudizio politico sopra un fatto politico; e poichè questo fatto politico non ci riguarda, io debbo appartarmi da ogni decisione e da ogni voto che il Senato sia per dare.

Ma non si dica che l'ordinamento Di Rodinò deve essere censurato per vizio di forma, o più precisamente per eccesso di potere. Non si dica questo che sarebbe assurdo. La dimostrazione della tesi della Commissione centrale è sicura.

Perchè mi preoccupo di questo ordinamento giudiziario del quale posso anche non condividere le direttive?

Perchè, onorevoli senatori, una legge ci deve essere e non è possibile che si proceda anarchicamente, spezzando e non ricostruendo. Vo-

gliamo spezzare l'ordinamento Rodinò e restare senza legge? Qui anche dinanzi ad una assemblea politica debbono sovrastare le ragioni giuridiche. Perchè questa è una assemblea politica che fa delle leggi, e deve avere politicamente innanzi tutto una preoccupazione, fare ossequio alla legge anche quando, per avventura, la ritenga non buona. Quando la legge è, deve essere rispettata innanzi tutto perchè è la legge. La si potrà riformare o revocare. Ma sinchè la legge è, non la si può superare con disinvoltura.

Quando salendo a questo ufficio ho rivolto alla magistratura il mio ossequente, rispettoso saluto, e l'ossequio derivava da una consuetudine quasi trentennale, salutavo nella magistratura l'istituto nobilissimo per dottrina, per integrità e per spirito di sacrificio.

Io comprendo il risentimento, il legittimo risentimento dei magistrati che, da altissimi uffici sono stati dispensati improvvisamente con un provvedimento che a loro sembra censurabile, ma faccio appello alla loro dottrina, alla loro integrità e al loro spirito di sacrificio. Debbono essi primi riconoscere che la legge ha una sua forza e una sua efficacia. La forma della legge è stata rispettata, la legge nella sua essenza è. Potrà proporsi che si revochi o che si muti. Ma per un risentimento che io posso anche comprendere, o signori, non potete pretendere che si riduca la magistratura in condizione (*commenti*) di non avere domani su di sé nessuna regola, nessuna norma.

Non è possibile che da un Consesso che ha così alto concetto delle funzioni e dei fini dello Stato possa uscire un voto che oserei dire anarchico. (*Commenti*).

Il Governo dunque si disinteressa per quella che potrà essere censura politica. La censura non lo riguarda. Sul merito del decreto Rodinò riserva ogni giudizio e ogni provvedimento di merito, ma afferma che il decreto non ha superato i termini della delega e che pertanto del voto della Commissione centrale bisogna dare atto approvandolo. Il voto della Commissione centrale è esattamente giuridico.

Si impone dunque il rispetto di un decreto formalmente incensurabile. Questo il Senato non vorrà dimenticare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati vari ordini del giorno.

Ce ne è uno presentato dal senatore Luzzatti e da molti altri senatori; però, siccome questo ordine del giorno non riguarda in modo speciale il decreto relativo all'ordinamento giudiziario, che è stato oggetto della discussione del Senato, ma riguarda tutto il controllo in materia finanziaria della Corte dei conti, e quindi anche gli altri decreti di cui dovremo oggi occuparci, ritengo che quest'ordine del giorno meriti di figurare come sintesi della discussione, dopo che tutti gli altri decreti saranno stati discussi.

Consente il proponente?

LUZZATTI. Onorevole Presidente, concordo nelle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Altri ordini del giorno sono i seguenti:

Il Senato riconosce che la Corte dei Conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, numero 1978, relativo all'ordinamento giudiziario.

DEL GIUDICE, DEL PEZZO, SALVIA, MANGO, PIANIGIANI, DIENA, SPIRITO, MOSCA, GAROFALO, PAGLIANO, D'ANDREA, AUTERI BERRETTA, MILANO D'ARAGONA, CAGNETTA, CAGNI, PERSICO, TOMMASI, DI ROBILANT, MARTINO, CIVELLI, SCHIRALLI.

Il Senato, pur riconoscendo che la Corte dei Conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, relativo all'ordinamento giudiziario, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero dalla non approvazione del predetto decreto dà al provvedimento in questione la sua sanzione nella fiducia che l'on. Ministro Guardasigilli vorrà, se lo creda necessario, disporre perchè al provvedimento stesso sia data quella veste legale che oggi non ha ed apportate quelle modifiche che egli ritenesse opportune.

DANTE FERRARIS.

Il Senato ritiene che il Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, non solo esorbita dai confini della delegazione contenuta nella legge 13 agosto 1921, n. 1080, ma in più parti è in con-

tradizione con la legge stessa, e censura il detto decreto e l'opera del Governo del tempo in ordine al medesimo.

SPIRITO.

Vi è poi un ordine del giorno del senatore Vicini, che l'onorevole Vicini stesso ha sostituito con altro, testè consegnatomi, e che è del seguente tenore:

« Il Senato del Regno, pur deplorando il decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario;

« udite le dichiarazioni del ministro Guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ».

Un'altro ordine del giorno è quello del senatore Giardino così concepito:

« Il Senato sente che, al di sopra di ogni questione di costituzionalità e di legalità, esso è in presenza di una questione di moralità politica; e per l'aperta offesa a questa moralità formula grave censura al Governo responsabile ».

Infine vi è un ordine dal giorno del Senatore Santucci che è il seguente:

« Il Senato plaudendo alla solerte e ferma vigilanza della Corte dei conti nei limiti della legittimità, associandosi alle considerazioni che su questo terreno esponeva l'Ufficio centrale sul decreto 14 dicembre 1921;

« confidando che il Governo coi poteri ordinari e straordinari troverà modo di ritoccare il decreto stesso;

« approva le deliberazioni dell'Ufficio centrale e passa all'ordine del giorno ».

Prego l'onorevole ministro guardasigilli di voler dichiarare se e quale di questi ordini del giorno egli accetta.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ordine del giorno Vicini è composto di due parti: una prima parte dà giudizio politico sull'ordinamento Rodinò. Confermo le mie dichiarazioni precedenti; di questa prima parte io mi disinteresso. In una seconda parte l'ordine del giorno dice: udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno. Accetto questa seconda parte e domando che si voti per divisione.

Non accetto gli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli dichiara che non accetta gli altri ordini del

giorno presentati e che per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno Vicini: « Il Senato pure deplorando il decreto 14 dicembre 1921 sull'ordinamento giudiziario » si astiene e si rimette al voto del Senato. La seconda parte: « udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli ne prende atto e passa all'ordine del giorno », egli dichiara di accettarla.

Quest'ordine del giorno si voterà dunque per divisione.

Mi rivolgo perciò ai vari proponenti dell'ordine del giorno per sapere se li mantengono o meno.

L'onorevole Del Giudice mantiene il suo ordine del giorno?

DEL GIUDICE. Se si vota per divisione l'ordine del giorno Vicini, ritiro il mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Interrogo il senatore Dante Ferraris per sapere se mantiene il suo ordine del giorno.

FERRARIS DANTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

SPIRITO. Io dichiaro di ritirarlo, ma non posso aderire a tutte le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole guardasigilli per quanto si riferisce alla relazione della Commissione in riguardo alla legalità del decreto.

Per me resta ferma la illegalità e quindi resto fermo nella deplorazione del decreto stesso, sia dal punto di vista politico, che da quello legale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giardino per dichiarare se ritira o meno il suo ordine del giorno.

Siccome Ella non ha preso parte alla discussione fin qui svoltasi, può fare delle brevi dichiarazioni.

GIARDINO. Farò brevi dichiarazioni.

A me è parso che, in due giorni di discussione, i molti rilievi giuridici, che sono stati fatti sul provvedimento discusso, abbiano sommersi i moltissimi e gravi rilievi morali, che sono stati fatti sul provvedimento stesso. Ora a me pare, e credo anche a non pochi amici del Senato, che, sia il provvedimento costituzionale o no, legale o no, ispirato più o meno a favoritismi come è stato detto, imposto più o meno da sopraffazioni di partiti, od anche di classi

di personali delicatissimi nel funzionamento dello Stato, emanato da un Governo che fosse più o meno in possesso dell' autorità politica per emanarlo...

CORBINO. Fu emanato tre mesi prima della crisi! (*Commenti*).

GIARDINO. ...comunque sia di tutto ciò, noi abbiamo avuto la sensazione di trovarci in presenza di qualcosa di altamente riprovevole dal punto di vista politico. (*Bene*).

Se questo è, io credo che il Senato debba esprimere il suo pensiero in proposito. Prima di tutto, perchè la responsabilità politica cessi una buona volta di essere in Italia una vana parola. In secondo luogo, perchè sappiano gli italiani che della moralità e della rettitudine politica, che io credo sia la condizione essenziale per l'Italia nuova che oggi sorge, essi hanno nel Senato il più vigile custode ed il più efficace, perchè, per sua natura, questa è assemblea che può essere veramente senza macchia e senza paura. (*Benissimo*).

Questo è il mio pensiero, pensiero espresso nell'ordine del giorno che ho presentato. L'onorevole ministro ha dichiarato che si disinteressa dei voti puramente politici come è il mio, se ho bene interpretato il suo pensiero; e pertanto spetta al Senato di dire la sua parola sul mio ordine del giorno che io mantengo. (*Vive approvazioni*).

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Non ho difficoltà a ritirare l'ordine del giorno da me presentato all'ultima ora, e lo ritiro volentieri, perchè molte delle cose che sono state dette dall'onorevole ministro guardasigilli, coincidono con quello che il mio ordine del giorno significava.

Certo le alte considerazioni testè accennate dall'illustre collega Giardino facendo appello alla moralità politica, di cui il Senato deve essere ed è il più severo, il più saldo, il più nobile custode, non potrebbero condurmi ad una conclusione diversa da quella contenuta nel suo ordine del giorno, che di certo voterei se io avessi l'intera, la ferma convinzione che fosse il caso che di quella così severa censura si dovesse far uso. Se così fosse io non potrei che associarmi interamente al suo ordine del giorno.

Però a me pare che fra le molte cose dette in questa discussione, qualcuna ve ne sia stata che è andata al di là del vero e forse non senza l'impulso di sentimenti personali rispettabili, degni della nostra attenzione, ma che non possono salire fino alle alte sfere della importante questione morale e politica, a cui si eleva l'ordine del giorno Giardino, tanto più che gli accusati non sono qui e non hanno potuto difendersi.

Io pertanto non posso associarmi al suo ordine del giorno ed anzi sotto questo riguardo avrei dovuto mantenere il mio. Invece lo ritiro e lo ritiro perchè il mio ordine del giorno aveva due parti principali: una che riguardava il concetto astratto della vigilanza della Corte dei conti sulla legittimità e non sull'intrinseco merito di un provvedimento, ciò che andrebbe al di là del suo compito. E su questo punto le considerazioni svolte dalla maggioranza dell'Ufficio centrale mi hanno interamente convinto, mentre ero esitante prima.

La seconda parte del mio ordine del giorno indicava che io pure non sono interamente soddisfatto del provvedimento o decreto 14 dicembre, e desidererei che potesse formare oggetto di nuovo esame da parte del Governo (*commenti animati, rumori*) ma in sede propria e non per considerazioni personali, sibbene per considerazioni di più alta importanza e di più elevata portata politica, giuridica, morale. Siccome, l'onorevole ministro guardasigilli ha accennato a ritocchi futuri, questa è una ragione di più per la quale io avrei fatto cenno di ciò nel mio ordine del giorno. Ma poichè tutto questo è racchiuso praticamente sebbene compendiosamente nella formula finale che l'onorevole ministro guardasigilli accetta, perciò io ritiro il mio ordine del giorno e mi associerò volentieri alle conclusioni cui si arriverà, pur non associandomi alla prima parte dell'ordine del giorno Vicini, quella prima parte che anche l'onorevole ministro non vuole far sua. (*Approvazioni*).

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione si asterrà dal votare sia l'ordine del giorno Vicini che l'ordine del giorno Giardino.

PRESIDENTE. Rimangono così solo due ordini del giorno; quello del senatore Vicini e quello del senatore Giardino. Poiché mi sembra che quello del senatore Vicini abbia carattere più generale, così do ad esso la precedenza. Nel caso che esso non fosse approvato, si passerà alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Giardino. Per l'ordine del giorno del senatore Vicini è stata chiesta la votazione per divisione. Leggo la prima parte di esso: « Il Senato, deplorando il decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario ».

Chi approva questa prima parte dell'ordine del giorno Vicini è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Leggo la seconda parte dell'ordine del giorno Vicini: « Udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ».

Chi approva questa seconda parte dell'ordine del giorno Vicini è pregato di alzarsi.

(È approvata).

È così esaurita la discussione sulle conclusioni della Commissione per la registrazione del decreto 14 dicembre 1921 sull'ordinamento giudiziario.

Ritiro di un disegno di legge.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare real Senato il R. decreto 19 febbraio 1920, col quale si ritira dal Parlamento, il seguente disegno di legge: « Espropriazione dei terreni per le opere militari costruite durante la guerra nell'ex zona di guerra ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo decreto.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione delle relazioni della Commissione dei decreti registrati con riserva.

L'ordine del giorno reca la relazione sul seguente decreto: « Decreto Reale 20 febbraio 1921 che apporta modificazioni pel periodo di tempo dal 1 marzo 1921 al 20 giugno 1922 alle dispo-

sizioni contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità di missione e di trasferimento pel personale civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle conclusioni della Commissione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori senatori. Di tale decreto fu chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva deliberata dal Consiglio dei ministri nell'atto della emissione.

La Corte dei conti ha osservato che il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, essendo stato emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re per la durata della guerra dalla legge 12 maggio 1915, n. 671, ha valore di legge, e non avrebbe quindi potuto se non con altra legge essere modificato.

La osservazione della Corte dei conti è di manifesta evidenza; e l'oggetto del decreto non pare tale da costringere il Ministero ad un atto di governo; quindi la vostra Commissione, lasciando al Governo di giustificare l'alta ragione politica dell'atto, si limita a riconoscere la impossibilità della registrazione ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 17 marzo 1921 col quale si provvede al mantenimento in servizio ed all'assunzione di messi esattoriali per tutto l'anno corrente.

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura della relazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Col decreto si dispone che: « Qualora per effetto della scadenza del termine fissato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 758, rimangano delle Esattorie delle imposte sproviste di messi, gli esattori possano nominarli anche fra coloro che non abbiano conseguita la speciale abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296 »; tale facoltà si limita però fino al 31 dicembre 1921 ed è subor-

dinata al consenso preventivo dell'Intendente di finanza della provincia.

Si aggiunge che quelli assunti in virtù del citato decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, possono continuare ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 1921, senza nuova nomina.

Si aggiunge ancora che quelli che siano stati assunti in virtù del presente decreto e del decreto luogotenenziale, se non abbiano ottenuto l'abilitazione entro il 31 dicembre 1921 debbano in questa data cessare dalle loro funzioni.

Di questo decreto fu chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva nell'atto di sua emissione.

E la Corte dei conti ha osservato che con tale decreto si mantengono in vigore le disposizioni di carattere eccezionale stabilite nel detto articolo 2 del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 oltre il termine da esso fissato; e che il decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 essendo stato emanato in virtù della legge 22 maggio 1915, numero 671 ha valore di legge.

Nell'art. 2 del decreto luogotenenziale è infatti stabilito che i messi assunti in servizio in virtù dell'art. 1 dello stesso decreto dovessero essere licenziati col sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace.

La osservazione della Corte dei conti è perfettamente fondata; ma, in riguardo alla funzione parlamentare, è pure da osservare, che mentre da un lato è manifesto essere suprema necessità che sia tolto ogni incaglio alla riscossione delle imposte, deve pure riconoscersi essere stato studio del Governo di limitare nel minor tempo possibile lo stato eccezionale creato dal fatto.

E la vostra Commissione non dubita quindi di proporvi per questo atto di governo la ratifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sui Regio decreto 3 aprile 1921 che modifica il regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, per la verifica dei biglietti logori presso la Cassa speciale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Signori Senatori. — Questo decreto dispone: « Per tutti i biglietti di Stato e buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino alla data del presente decreto, la verifica di cui all'articolo 31 del Regolamento approvato con Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, potrà essere compiuta unitamente a quella prescritta dagli articoli 45 e 46 del Regolamento suddetto in sede di abbruciamento, e secondo un sistema di percentuale di biglietti e di buoni da verificarsi che verranno fissati con decreto dal Ministro del tesoro ».

Per gli articoli 27, 28, 31, 45 e 46 del detto Regolamento l'annullamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa deve eseguirsi nel modo seguente: dopo il perforamento e l'apposizione di un timbro con la stampiglia « Annullato » che si fa dalla Tesoreria provinciale (articoli 27 e 28), la Cassa speciale, via via che dalla Tesoreria vengano ad essa versati, « sommariamente » li riscontra, e ne fa nuova perforazione; ed una Commissione tecnica disposta nel Regolamento stesso (art. 20) procede alla contazione e all'esame dei singoli biglietti e buoni, e ne fa processo verbale; (art. 31); ma prima che siano bruciati vengono nuovamente verificati per quantità e valore; e questa seconda verifica può per decreto del Ministro del tesoro essere limitata ad una misura non inferiore al 10 per cento del numero totale. Le mazette dei biglietti e buoni da verificarsi vengono estratte saltuariamente dai diversi pacchi (articoli 45 e 46).

Per il decreto, che viene ora sottoposto al vostro esame per essersi dalla Corte dei conti negata la registrazione ordinaria, la verifica di cui all'articolo 31 viene compiuta per tutti i biglietti e buoni giunti alla Cassa speciale fino alla data 3 aprile 1921 unitamente a quella seconda verifica per quantità e valore da premettersi all'abbruciamento a termini degli articoli 45 e 46.

A questo processo di abbreviazione il Governo fu indotto dall'ingombro venuto alla Cassa speciale dallo straordinario numero di biglietti e buoni logori in seguito all'aumento della circolazione e alla emissione di circa 270

milioni di buoni di cassa; ingombro da rendere insufficienti i locali della Cassa speciale e grandemente difficile il funzionamento. Ad attenuare l'impressione del pericolo che questa semplificazione porterebbe, il Ministro osservava che la quantità di biglietti falsi e danneggiati non ammessi al cambio che vengono trovati nelle mazzette con la verifica normale supera di poco ordinariamente l'importo di lire 2000 all'anno; e non doversi poi temere che la innovazione incoraggi i cassieri ad includere nelle mazzette un maggior numero di biglietti non ammissibili al cambio, essendo il provvedimento transitorio, e limitato a quelli già pervenuti alla Cassa speciale delle diverse sezioni di Tesoreria provinciale.

Qui è il luogo di dire che prima di addivvenire al proposito di un decreto reale era stata fatta alla Corte dei conti proposta di attuare la voluta semplificazione con provvedimento di ordine interno; al che fu facile alla Corte dei conti di opporre che alla modificazione del regolamento esistente non potevasi provvedere che per un nuovo decreto reale; e sul merito del provvedimento esprimeva parere contrario osservando: a) che la natura dell'accertamento che la Commisone tecnica è chiamata ad eseguire non comporta agevolezze di verifica sommaria; b) che di fronte alla grande massa di biglietti in circolazione, da doversi in breve termine ritirare, le difficoltà della Cassa speciale non potevano esser tali da giustificare il provvedimento; c) che potevano esserne compromessi i giudizi di responsabilità degli agenti.

Abbandonata la proposta di un provvedimento di ordine interno fu alla Corte dei conti sottoposto uno schema di decreto Reale in questa forma:

« Per tutti i biglietti di Stato e i buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino alla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la verifica e la computazione sommaria in luogo di quella prescritta dall'articolo 31 del regolamento... ». E si soggiungeva: « Con decreto del Ministro del tesoro sarà fissata la percentuale dei biglietti e dei buoni da verificarsi ».

Resistette ancora la Corte dei conti, ed oppose in primo luogo l'art. 2 della legge 23 maggio 1912, n. 512, che dispone: « All'effetto del

cambio dei biglietti di Stato logori con biglietti nuovi, la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, in seguito ad una prima verifica sommaria dei biglietti logori di volta in volta ricevuti, provvede per il cambio e la consegna alla Tesoreria centrale del Regno di corrispondenti biglietti nuovi, con detrazione, sino a verifica compiuta, di una parte variabile da un ventesimo ad un quinto dei biglietti nuovi in logori ricevuti ». Di tale disposizione, disse, lo scopo è quello di completare il cambio dei biglietti logori ritirati solo quando ne sia effettuato intieramente la verifica. Insistette poi nel pericolo del turbamento che potesse venirne alla sua funzione giurisdizionale, sia in rapporto agli ordinarii giudizi di conto, sia in rapporto a casi speciali di eventuali addebiti a carico del cassiere o di altri agenti. Aggiungeva poi che il provvedimento richiesto dal Ministro del tesoro non era adeguato al bisogno.

Rispose il Ministro osservando che col provvedimento da lui proposto si portava bensì una compenetrazione dell'articolo 31 con gli articoli 45 e 46 del regolamento sopra citato, ma nessuna alterazione portavasi alla disposizione dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1912; che nessun turbamento era da temere per l'esplicamento delle funzioni giurisdizionali della per temporaneo bisogno, e che alla rimozione definitiva delle difficoltà in cui si trovava la cassa speciale si sarebbe appresso diversamente sovvenuto. E tuttavia, a rimuovere il dubbio sorto nella Corte sulla integrità della disposizione dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1912, propose alla Corte un nuovo schema di decreto in questa forma:

« Per tutti i biglietti di Stato e buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino al 10 gennaio 1921, la verifica successiva alla prima verifica sommaria da eseguirsi all'arrivo alla cassa dei biglietti e dei buoni potrà essere compiuta anziché a termini dell'articolo 31 del regolamento approvato col Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, secondo un sistema di percentuali di biglietti e di buoni da verificarsi che verranno fissati con decreto del Ministro del tesoro ».

Rimasta ferma la Corte nella sua opposizione il Ministero richiese la registrazione con riserva del decreto ora sottoposto all'esame del Parla-

mento, che con poca variazione di dettato corrisponde a quello che dalla Corte fu respinto.

La vostra Commissione, per ridurre il dibattito nei suoi veri confini, osserva che non era compito della Corte portare la sua indagine sull'essere o meno il provvedimento adeguato alla difficoltà della Cassa speciale; e che del resto, se tale alla Corte pareva da non bastare al bisogno, veniva essa stessa con ciò a riconoscere che gravi erano le difficoltà alle quali si doveva provvedere. Osserva inoltre che non è facile vedere quale difficoltà possa portare all'esplicamento della funzione giurisdizionale della Corte un provvedimento di ordine interno, che si compie al di fuori della gestione degli agenti contabili, dai quali si effettuano i versamenti alla cassa speciale, non avendo essi alcuna partecipazione nelle operazioni che in essa si compiono, e per quelli che in essa hanno parte, cassieri-delegati del tesoro, nessuna innovazione essendo portata alle norme cui ora soggiacciono, rimane qual'è la loro responsabilità. A questa ragione infatti di sua opposizione ha finito la Corte col rinunciare.

E quanto al merito la vostra Commissione osserva che giustamente il Ministero distingue le disposizioni degli articoli 31, 45, 46 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, da quella dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1912, n. 512, perchè dettate per effetti diversi: questa per il cambio dei biglietti logori, quelle per la verifica della sincerità della circolazione. E se si deve riconoscere, come non può non riconoscersi, che il decreto sottoposto ora al vostro esame modifica le citate disposizioni del regolamento 1896, n. 508, limitando la prima verifica di cui nell'articolo 31 ad una percentuale della massa totale non altrimenti che in quella che si compie per quantità e valore in sede di abbreviamento, si deve ugualmente riconoscere che da ciò non viene portata offesa alla legge 23 maggio 1912; e che quindi l'ultima opposizione della Corte su questa legge unicamente fondata non ha fondamento.

Per quanto attiene poi alla ragione del provvedimento, che, come si disse, consiste nelle difficoltà in cui si trovava la Cassa speciale di procedere alla verifica normale, contazione e verifica tecnica di tutti e singoli i biglietti e buoni cassa per la quantità stragrande in essa

affluita in determinato momento per l'aumento della circolazione, non è possibile per ciò che è di fatto non rimettersi al giudizio del Ministero, e nel diritto si trova ragione del suo provvedere nel notissimo effato *ad impossibilia nemo tenetur*. E il Ministero avrebbe potuto anche fare osservare alla Corte che la stessa legge 23 maggio 1912, n. 512, porge argomento della ragionevolezza del provvedimento, e quasi lo suggerisce, ammettendo che, almeno provvisoriamente, possa procedersi in base ad una percentuale, che naturalmente è calcolata sul presumibile pericolo di inclusione nelle mazzette di biglietti falsi o danneggiati non ammessi al cambio, che di quanta poca entità sia, per fatta esperienza, si è sopra veduto.

La vostra Commissione pertanto conclude che ragionevole fu la opposizione della Corte dei conti per la modificazione che il proposto decreto porta alle disposizioni degli art. 31, 45 e 46 del più volte citato regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; non ugualmente ragionevole quella fondata sulla legge 23 maggio 1912, n. 512; e che per la ragione di necessità e per la poco apprezzabile entità di pericolo, non sia condannabile l'operato del Ministero.

Propone quindi sul decreto 3 aprile 1921 un voto di approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione,

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 24 aprile 1921 riguardante l'aumento di compenso alla medaglia di presenza per i componenti la Commissione delle imposte dirette.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura della relazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Questo decreto dispone che la medaglia di presenza per i membri della Commissione centrale delle imposte dirette sia ripristinata nella misura di lire 20 per ogni seduta a principiarsi dal 1° gennaio 1921; e di questo decreto è stata chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva nell'atto della sua emissione.

La Corte dei conti ha osservato che esso porta una deroga alle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 convertito in legge con la data 31 dicembre 1915, n. 1774.

Infatti questo decreto nell'art. 8° stabilisce: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1916-17 negli stati di previsione della spesa di ogni amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, saranno introdotte per i sottoindicati titoli di spesa in confronto con le assegnazioni autorizzate col bilancio dell'esercizio 1915-16, le seguenti disposizioni:

a, b, c « Nelle spese per Commissioni e Consigli per retribuzioni, compensi e sussidi, e nelle spese di stampa e di stampati non meno del 20 per cento ».

E non potendosi nella disposizione del decreto ravvisare un caso di impellente necessità, la vostra Commissione non crede chiedervi un voto di ratifica, e si limita a proporre di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 1° maggio 1921 che detta norme per l'applicazione del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741, al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e a quello delle Delegazioni del tesoro.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Tale decreto è composto di due parti: con la prima si dispone che i funzionari promossi ai gradi di Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza, di Tesoriere centrale del Regno, di Agente contabile dei titoli di debito pubblico e di Controllore capo della Tesoreria centrale, conservarono nel nuovo grado agli effetti dello stipendio l'anzianità di servizio nel grado di Direttore provinciale di ragioneria e di Direttore generale del tesoro.

Seguono disposizioni transitorie in quattro articoli: col primo (che nel decreto porta il nu-

mero 2) si apre il concorso ai posti di Ragioniere capo nelle Intendenze di finanza e di Delegato del tesoro vacanti o che si rendano disponibili fino al 30 novembre 1922 a favore dei primi ragionieri d'Intendenza e ai segretari di Delegazione che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di alunnato e che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta; e vi si dice che si terranno presenti le norme stabilite nei Regi decreti-legge 30 maggio 1920, n. 752, e 5 ottobre 1920, n. 1493.

Per il secondo (che nel decreto porta il n. 3) i Ragionieri capi d'intendenza e i Delegati del tesoro nominati a tali gradi per effetto del disposto dell'art. 21 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231, e dell'art. 2 di questo decreto (1° maggio 1921) sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado rispettivamente di Direttore provinciale di ragioneria e di Direttore provinciale del tesoro, prescindendo dal limite di servizio di cui all'art. 12 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231, purchè siano trascorsi tre anni dalla loro nomina a primo ragioniere e primo segretario.

Si dispone col terzo (che è il quarto nel decreto) che gli attuali Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza e l'attuale Agente contabile dei titoli del debito pubblico saranno collocati nella tabella degli stipendi calcolando come trascorsi nel grado di cui sono investiti gli anni di servizio complessivamente prestati nel grado stesso e in quello di Ragioniere capo e di Delegato del tesoro.

E col quarto (quinto del decreto) a coloro che alla data del 30 giugno 1920 già rivestirono il grado di Ragionieri capi delle Intendenze di finanza e di Delegati del tesoro, e che furono e saranno nominati ai posti di direttori provinciali di Ragionieri e di Direttori provinciali del tesoro, istituiti coi Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 741, si concede che siano collocati nella tabella degli stipendi del nuovo grado, calcolando come trascorsa in questo l'anzianità di servizio del grado precedente.

Alle disposizioni degli articoli 4 e 5 si dà effetto a partire dal luglio 1920.

Di questo decreto fu deliberata in Consiglio dei ministri la registrazione con riserva in-

nanzi che fosse inviato alla Corte dei conti, e nell'inviarlo ne fu fatta alla Corte dichiarazione.

E giustamente osservò la Corte che con questo decreto che s'intitola: « Norme per l'applicazione del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741 » si modifica invece questo decreto, non meno che gli altri in esso citati: 27 novembre 1919, n. 2231, 30 maggio 1920, n. 752 e 5 ottobre 1920, n. 1493; i quali tutti non avevano potuto essere dalla Corte ammessi alla registrazione se non col visto di riserva; portandosi con essi modificazioni a disposizioni di carattere legislativo.

La Vostra Commissione non è in grado di valutare le alte ragioni politiche che possano avere indotto il Governo a manomettere il diritto innanzi costituito; non è difficile persuadersi che tale urgenza s'imponesse da non poterne rimettere la decisione al Parlamento.

In vista, peraltro, degli interessi che si sono costituiti in vantaggio di un numero non indifferente di funzionari dello Stato, interessi che non potrebbero ora essere turbati senza danno della loro economia familiare e dello stesso servizio, la vostra Commissione è costretta a chiedervene la ratifica, deplorando, però, che con semplici decreti si porti alterazione negli ordinamenti amministrativi. Non vale osservare, a parere della vostra Commissione, che si tratta di modificazioni ad altri decreti Reali; imperocchè fra i vari inconvenienti della legiferazione per decreti, non ultimo, nè fra tutti il minore, è quello di rendere instabili gli ordinamenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 5 giugno 1921 recante provvedimenti intesi a facilitare la liquidazione di guerra e l'alienazione del materiale residuo.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Signori Senatori. — Premesso il richiamo del Regio decreto del 7 agosto 1920, n. 1093, che, soppressa la Giunta esecutiva del Comitato

interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, si istituì presso la Ragioneria generale dello Stato un Comitato liquidatore della gestione di guerra, il decreto in esame dispone:

1° Deferisce al detto Comitato i poteri già spettanti al Comitato interministeriale pel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e per successive disposizioni;

2° Estende le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1635, ai materiali e rottami la cui vendita sia concessa a Consorzi e Istituti per convenzioni stipulate o da stipularsi;

3° Consente al detto Comitato, alle Ferrovie dello Stato e alla marina di continuare ad avvalersi della facoltà di derogare alle norme della legge per l'Amministrazione e contabilità di Stato per la vendita dei materiali provenienti dalla guerra;

4° Dà facoltà al Comitato di rescindere i contratti coi compratori inadempienti, anche con eventuali compensi, senza che possa il provvedimento essere sospeso dal ricorso al Collegio arbitrale di cui al Regio decreto 22 agosto 1919, n. 2224, e del Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 156;

5° Concede al Comitato liquidatore di stabilire premi sul sequestro e recupero dei materiali di guerra trafugati o abbandonati;

6° In deroga del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1511, e del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, dà facoltà al Comitato di fissare indennità per operazioni compiute anteriormente a questo decreto.

L'articolo 7 fissa la data di andata in vigore del decreto nelle sue parti.

Questo decreto fu inviato alla Corte dei conti con la richiesta della registrazione con riserva.

E la Corte dei conti osservò che esso modifica il Regio decreto-legge 7 agosto 1920, n. 1093, che istituì presso la Ragioneria generale dello Stato un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e il Regio decreto-legge novembre 1920, n. 1625, che dettò norme per l'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

Che questi due decreti furono da essa Corte registrati con riserva nelle adunanze 11 agosto-26 novembre 1920 in quanto modificativi del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, nu-

mero 1698, avente valore di legge perchè emanati in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re durante la guerra e del Regio decreto 7 agosto 1920, n. 1093.

Che infine porta anche deroga alle norme in vigore sull'amministrazione e la contabilità dello Stato; e che eccede le facoltà del potere esecutivo.

La Vostra Commissione non può non riconoscere fondate in fatto e in diritto le osservazioni della Corte dei conti; osserva però, per quanto attiene al riprovevole eccesso nelle facoltà del potere esecutivo, che esso consiste appunto nella violazione delle leggi che col decreto rimangono derogate o modificate, non già nel contenuto delle disposizioni del decreto, che sono tutte di carattere amministrativo; e avuto riguardo a ciò e allo intento del decreto di raggiungere lo scopo, generalmente desiderato, di liquidare nel minor tempo possibile le gestioni della guerra, al che certo non poco conferiscono le disposizioni del decreto singolarmente considerate, non dubita di proporre la ratifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le relazioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 5 giugno 1921, relativo agli arsenali della Regia marina.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Signori Senatori. — Con tale decreto premesso un innocuo cambiamento di nome agli arsenali di Napoli e di Venezia e al cantiere navale di La Maddalena, che si chiamavano *Basi navali*, le quali dovranno essere gradualmente organizzate in modo da provvedere: a) al rifornimento del naviglio utilizzando le risorse locali e della regione onde limitare la consistenza dei depositi; b) alla manutenzione del naviglio leggero e di uso locale che avrà sede normale nella base navale (art. 1), cogli articoli seguenti 2° e 3° si permette di concedere a privati l'esercizio delle officine e dei mezzi di lavoro, di edifici, di specchi d'acqua e banchine, e di darne libero uso al traffico mercantile. Una

particolare concessione si fa poi nell'art. 4 al Comune di Napoli disponendo che l'organizzazione di quella base navale e le concessioni permesse nei due articoli precedenti debbano essere regolate in modo che possa il Comune ottenere la disponibilità delle zone occorrenti per aprire una via di comunicazione fra la parte orientale e la occidentale della città. La cessione sarà fatta dal demanio che ne detterà le condizioni. E con l'articolo 5° si dispone infine in questi termini: Alla graduale attuazione dei provvedimenti soprariportati sarà dato corso con disposizioni del Ministro della marina in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Di questo decreto fu chiesto alla Corte dei conti la registrazione con riserva per preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

E la Corte dei conti, presa in particolare esame la disposizione dell'art. 4, ha osservato che l'atto eccede la facoltà del potere esecutivo.

La vostra Commissione fa sua la osservazione della Corte dei conti, estendendola anche alle altre disposizioni del decreto, che trovano la loro sintesi nell'art. 5°; non potendo dubitarsi che per tale disposizione si porti deroga a tutte le norme dettate dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato per cessione e concessione di cose che al demanio e al patrimonio dello Stato si appartengano. E nessun argomento potendo trarsi dal decreto della necessità ed urgenza di quanto in esso si dispone, la vostra Commissione non potendo a voi raccomandarne la ratifica deve limitarsi a proporvi di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 12 giugno 1921 riguardante l'esenzione delle imposte di produzione dalle stoffe di lana per vestiti miste con bassi cascami di seta.

Prego l'on. senatore segretario Pellerano, di dare lettura della relazione.

PELLERANO, segretario, legge:

Signori Senatori. — Dispone il decreto: «Sono esenti dalla imposta di produzione istituita con l'Allegato A al Regio decreto 14 novembre 1919,

n. 8166, modificato col Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8, le stoffe di lana per vestiti miste con bassi cascami di seta quando il prezzo di fattura non superi lire 50 al chilogrammo, oppure con fili di seta, così detti di effetto, quando la seta non superi il 3 per cento in peso ».

Tale decreto fu inviato alla Corte dei conti con la richiesta della registrazione con riserva, autorizzata dal Consiglio dei ministri prima della sua emissione.

La Corte ha osservato che tale decreto modifica le disposizioni contenute nel decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, riguardante la istituzione di una imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti; decreto modificato già col decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 8; e che il decreto 24 novembre 1919, n. 2165, fu dalla Corte stessa registrato con riserva nell'adunanza del 25 novembre 1919 per la deroga che porta all'articolo 30 dello statuto pel quale nessun tributo può essere imposto se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

L'osservazione della Corte dei conti è giustissima; e la vostra Commissione osserva che per la stessa ragione per la quale fu dalla Corte negata la registrazione ordinaria al decreto 24 novembre 1919 non poteva non negarla al decreto ora in questione perchè il divieto di imporre trae con sè il divieto di esentare dalla imposizione.

La illegittimità del provvedimento apparve allo stesso Governo che, come si è detto, ne chiese la registrazione con riserva nell'atto della emissione. E se necessità di governo impose il provvedimento, la vostra Commissione, che queste necessità non può apprezzare, deve limitarsi a chiedervi di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul:

Decreto ministeriale 27 giugno 1921 che autorizza sul bilancio del Ministero della marina e pagamento a favore della Soc. Ansaldo S. Giorgio di un acconto di L. 5,000,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Decreto ministeriale 1 luglio 1921 che autorizza sul bilancio della marina il pagamento a favore della società an. G. Ansaldo e C. di un acconto di L. 5,000,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Decreto ministeriale 1 luglio 1921 col quale viene autorizzato sul bilancio del Ministero della marina il pagamento a favore della società Veneziana Automobili Nautiche (svam) un acconto di L. 350,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge :

Signori Senatori. — La Società Ansaldo San Giorgio, in dipendenza di quattro contratti di forniture di sommergibili, fece domanda di sopraprezzo per il perturbamento del mercato in dipendenza della guerra, per un complessivo importo di lire 21,000,400, e pendente la istruttoria per le speciali condizioni dell'industria, fece richiesta di un acconto con la dichiarazione che tale concessione non avrebbe pregiudicato i diritti dell'Amministrazione, e non sarebbe stata opposta in linea giudiziale o stragiudiziale per ottenere ciò che in definitiva soluzione non fosse riconosciuto dovuto.

Conforme domanda venne fatta dalla Società Gio. Ansaldo e C^o, che in dipendenza di tre contratti di forniture di esportatori e sommergibili di speciale tipo, aveva presentato dimanda di sopraprezzo per lire 15,522,646, con la stessa clausola di salvezza di ogni diritto dell'Amministrazione per definitiva soluzione.

E conforme domanda, con la stessa clausola precauzionale pei diritti dell'Amministrazione venne presentata dalla Società Veneziana Automobili Nautiche (Svam) che in dipendenza di tre contratti per forniture di Mas aveva chiesto sopraprezzi per lire 1,170,000.

I tre decreti sono stati firmati dal Ministro della marina previa autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Sulla richiesta fatta alla Corte dei conti della registrazione con riserva la Corte osservò che la concessione delle indicate anticipazioni veniva effettuata senza la osservanza di alcuna delle norme prescritte dalla legge e dal rego-

lamento sulla contabilità generale dello Stato; il che eccede le facoltà del potere esecutivo.

La vostra Commissione ritiene che non avendosi dati per riconoscere se nei pagamenti in conto di cui si tratta, siansi osservate le cautele dettate dall'articolo 53 del citato Regolamento, avuto riguardo alla incertezza dei limiti di ammissibilità delle domande non può non riconoscersi fondata la opposizione della Corte dei conti alla registrazione ordinaria.

Si aggiunga che il citato Regolamento si occupa di pagamenti in conto come possibile oggetto di stipulazione; e nel caso non risulta che di ciò si fosse convenuto (1).

Pertanto il provvedimento del Governo che deve ritenersi fondato sopra considerazioni di convenienza e di equità sfugge al giudizio della Commissione, la quale non potendo per mancanza di sufficienti elementi proporre la ratifica, si limita a proporre che se ne prenda atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 12 giugno 1921, che proroga al primo maggio 1922 le disposizioni del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765, riguardanti la sospensione del conseguimento della libera docenza.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Onorevoli Colleghi. — Il Regio decreto 12 giugno 1921 proroga al 1° maggio 1922, con qualche eccezione di cui agli articoli 2 e 3, la sospensione del conseguimento della libera docenza, stabilita con decreto-legge 26 maggio 1918, numero 765, sino al termine di mesi sei dal giorno

(1) Art. 53 del Regolamento di contabilità generale. «In nessun contratto di forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

..... «I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi della somma dovuta e giustificata dai prescritti documenti pei contratti la cui spesa non superi lire 50,000 e i diecinnove ventesimi sui contratti di maggior somma».

della pubblicazione della pace. Ora lo stato di guerra essendo cessato per ogni effetto col giorno 31 ottobre 1920 (Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389) il termine di sei mesi scadeva col 30 aprile 1921. Perciò la nuova proroga portata a un anno dopo è in contraddizione con la disposizione del decreto emanato in forza dei poteri straordinari, e che ha quindi valore di legge; onde non può essere modificata da un semplice atto del potere esecutivo.

Per siffatti motivi la Corte dei conti negò la registrazione ordinaria, e in adunanza del 5 luglio 1921 a sezioni unite ammise il detto decreto alla registrazione con riserva.

La Commissione ritiene che il ragionamento della Corte sia fondato sulle rette norme costituzionali; ma, trattandosi di un atto di governo, della cui necessità è giudice responsabile il Governo medesimo, crede che il Senato debba limitarsi a prendere atto della negata registrazione ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto reale 23 gennaio 1921 col quale su proposta del ministro dell'istruzione si revoca in tutti i suoi effetti il decreto reale 1 settembre 1920 che disponeva il trasferimento del prof. Ciaceri, ordinario di storia antica dall'Università di Padova a quella di Napoli e si autorizza la emanazione del bando di concorso per la cattedra suddetta presso l'Università di Napoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con Regio decreto 23 gennaio 1921 veniva revocato in tutti i suoi effetti l'altro decreto 1° settembre 1920, col quale su proposta motivata della Facoltà letteraria di Napoli si trasferiva in questa Università da quella di Padova il prof. Emanuele Ciaceri ordinario di storia antica, autorizzando in pari tempo l'apertura del concorso. Tale revoca è motivata dal fatto che il Ministro della pubblica istruzione ignorava l'esistenza di

una domanda di concorso per quella cattedra in Napoli avanzata dal professor Ettore Ciccotti il 3 gennaio 1920 e protocollata al Ministero il 6 febbraio successivo n. 02914; senza il quale errore di fatto il ministro dichiara che non avrebbe proceduto al tramutamento, ma avrebbe invece bandito il concorso, che secondo l'articolo 19 del testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione 9 agosto 1910, n. 795, è il modo normale onde si provvede alle vacanze delle cattedre universitarie.

La Sezione II della Corte dei conti negava la registrazione ordinaria del detto decreto non ravvisando nella circostanza addotta dal Ministero un errore sostanziale di fatto che potesse infirmare il decreto di trasferimento del professor Ciaceri; giacchè, nonostante la precedente domanda di concorso, la quale per altro non avrebbe potuto aver valore se non dopo la revoca del divieto dei concorsi sancito nel tempo della guerra, era sempre nelle facoltà del ministro provvedere alla vacanza sia col concorso, sia col tramutamento. Nè l'addotta ignoranza di fatto poteva essere operativa di effetto, quando la domanda di concorso esisteva negli atti dell'Ufficio competente, onde il ministro non avrebbe potuto legalmente ignorarla, essendo egli organo rappresentativo dell'amministrazione cui presiede. D'altronde il decreto di trasferimento del professor Ciaceri, registrato a suo tempo dalla Corte dei conti, aveva conseguito il suo pieno effetto nei riguardi del suddetto professore sin dal 15 ottobre 1920; cosicchè da questo giorno egli legittimamente in possesso della cattedra napoletana, e come inamovibile non avrebbe potuto essere restituito alla sede precedente se non in virtù di un nuovo decreto di trasferimento da emanarsi col suo consenso e con le condizioni volute dagli articoli 34 e 35 del testo unico.

Alla negata registrazione ordinaria seguì quella con la clausola della riserva data il 27 maggio 1921 in conformità della deliberazione del Consiglio dei ministri in adunanza 22 aprile.

La Vostra Commissione deve osservare che le obiezioni della Corte dei conti furono autorevolmente apprezzate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale, sopra ricorso dell'interessato, con decisione 3 febbraio 1922 an-

nulla l'impugnato decreto di revoca. Dopo ciò alla Commissione non è dato che constatare il fatto dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvate).

Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Luzzatti e da altri senatori e che, come ho già detto, può considerarsi come sintesi della discussione sulle relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva:

« Il Senato

« esprime alla Corte dei conti la sua approvazione per l'accurata diligenza con la quale compie il suo ufficio alto ed indipendente di riscontro vigilante sugli atti della pubblica amministrazione e sulle spese dello Stato e, con la certezza che le sue attuali attribuzioni non vengano diminuite,

« confida che persista nel suo compito per esaminare con analisi sicura i conti consuntivi dei bilanci, e per rivedere le contabilità delle numerose e gravi gestioni di guerra fuori bilancio.

LUZZATTI, MALVEZZI, PULLÈ, TANARI, CIVELLI, BOLLATI, NICCOLINI EUGENIO, BRANDOLIN, BONCOMPAGNI, VENOSTA, CIPELLI, ZUPELLI, SUPINO, DIENA, DALLOLIO ALBERTO, VALLI, STOPPATO, D'OVIDIO FRANCESCO, MARIOTTI, PIAGGIO, GALLINI, DE AMICIS MANSUETO, IMPERIALI, MANGO, GUIDI, LAMBERTI, AMERO D'ASTE, EINAUDI, DORIGO, PAVIA, GREPPI, TIVARONI, FRADELETTO, DEL GIUDICE, SILI, DI SANT'ONOFRIO, MORPURGO, GRASSI, CRESPI, VIGONI, BORSARELLI, BERTETTI, CALLERI, FROIA, TORRIGIANI LUIGI, BOSELLI, WOLLEMBORG.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. So di aver discusso ed esaminato questo ordine del giorno e mi pare di aver ottenuto il consenso del Senato nei due discorsi precedenti. Prego il Senato di lasciarmi

concludere questa dichiarazione molto breve con la sentenza aurea di Camillo Cavour. « È necessario concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile. Il mio ordine del giorno non è che la spiegazione della sentenza di uno dei massimi redentori della nostra patria. (*Vive approvazioni*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io ho accettato questo ordine del giorno facendo ogni riserva per quanto riguarda il merito, diremo così, della conclusione della Corte dei conti a proposito di questi decreti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Luzzatti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione nel disegno di legge: « Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese ». (N. 544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellegrano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 544).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Se il Senato lo consente, vorrei, in nome dell'Ufficio centrale, riassumere gli estremi del trattato commerciale che ci è sottoposto. La convenzione attuale non è che la continuazione spirituale e la continuazione legale dell'accordo commerciale che ci lega con la Francia dal 1898. Accordo che ha presentato allora le maggiori difficoltà, perchè era stato trattato in un periodo che seguiva ad una guerra doganale di tariffe di un decennio, e trovava gli spiriti dei due paesi completamente divisi anche nel campo politico.

Quell'accordo è stato allora negoziato dal nostro collega Luigi Luzzatti, che vi ha portato tutto il fervore della sua fede.

Gli anni trascorsi, le modificazioni introdotte nell'economia dei due paesi, e le conseguenze della guerra, hanno reso meno adatti i patti vigenti ed indispensabile una loro revisione. I rispettivi Governi hanno disdetto l'accordo fin dal novembre del 1921 e lo hanno ricondotto fino al novembre del 1922, nella qual data veniva a cadere. Le difficoltà che si frapponavano da parte dell'Italia, per il mantenimento di questo accordo erano principalmente la svalutazione della nostra moneta, la cambiata situazione della nostra industria ed il fatto che la Francia, pur riservandoci il trattamento della nazione più favorita, ritoccando sempre le proprie tariffe veniva ad ostacolare le nostre importazioni ogniqualvolta i prodotti italiani tendevano ad affermarsi in quel mercato. La Francia poi si trovava, dopo l'annessione dell'Alsazia e Lorena che la faceva diventare un paese industriale di grande importanza per quel che riguarda la politica del ferro e dell'acciaio, ad avere nuove esigenze che non potevano trascurarsi.

Tuttavia le trattative che i nostri negozianti dovevano condurre, si sono presentate irte di difficoltà non dal punto di vista politico, perchè i paesi che avevano consacrata la loro amicizia sui campi di battaglia avevano le migliori disposizioni; ma per le condizioni economiche profondamente mutate, e più per la diversità del sistema doganale dei due paesi; mentre noi abbiamo una tariffa generale, pubblicata per decreto reale, completata dal sistema dei negoziati, che ci permettono di con-

sentire delle modificazioni sia sulla base delle voci della tariffa, che sui coefficienti di miglioramento, la Francia ha una tariffa autonoma doppia, massima e minima, alla quale non si può derogare se non per voto del Parlamento; ma qualunque accordo può essere infirmato perchè il Parlamento è sovrano in materia. Per cui le difficoltà incontrate sono state grandissime. Il Governo ha pensato perciò di addivenire ad una conclusione che in massima conferma la validità del precedente accordo. E questa formula giuridicamente permette di mantenere di fronte alla Francia la clausola della nazione più favorita, malgrado l'autonomia delle tariffe francesi.

Il testo dell'accordo contempla, in sostanza tre tabelle. La tabella *A* riguarda i prodotti che dalla Francia vengono importati in Italia e che sono assoggettati a certi dazi più favorevoli rispetto alla nostra tariffa generale. La tabella *B* concerne le importazioni in Italia e la *C* le importazioni in Francia, in deroga alle tariffe generali; ma per entrambe, in caso che il Governo rispettivo aumenti i dazi od elevi i coefficienti, l'altro Governo può denunciare l'accordo entro i 15 giorni dalla notifica e per decadenza dopo tre mesi; obbligo ai due paesi di riprendere i negoziati per dei nuovi accordi entro 15 giorni dopo la notifica della decadenza.

Ma anche con uno schema di questo genere gli accordi non sono completi; per cui l'accordo come è esposto è integrato da una serie di facilitazioni ulteriori che consentono a questo accordo, che non deve essere un vero trattato, di rendere più facili i rapporti tra i due paesi.

Io non voglio menzionare altri elementi che risultano da documenti riservati favoritici dal Ministero; ma poichè, indipendentemente da ciò, gli stessi dati risultano dal *Journal Officiel de France*, e anche da altre pubblicazioni, per questi ogni ragione di riserva viene a cessare. Gli altri elementi che completano l'accordo sono quelli relativi a certe voci sulle quali i nostri negoziatori hanno richiamato in modo speciale l'attenzione dei negoziatori francesi: e innanzi tutto: l'obbligo di riprendere in esame la nuova nomenclatura e le nuove tariffe per l'industria della seta.

Questo è un argomento molto importante sul quale richiamerò di nuovo l'attenzione del Senato.

Il Governo francese inoltre avrà cura che le disposizioni concordate si applichino nel modo più favorevole, e senza essere ostacolate dalle formalità di importazione, che hanno spesso costituito vere forme di ostruzionismo.

Altre clausole riguardano l'importazione dei fiori freschi: il togliere il divieto di importazione dei rottami di ferro che per noi sono necessari alla siderurgia e quindi alla metallurgia: finalmente l'obbligo nei due paesi di avviare negoziati fin da ora per la trattazione dei nuovi accordi di carattere generale che possano costituire un vero trattato di commercio.

L'Ufficio centrale ha portato la sua speciale attenzione sul fatto che l'Italia ha fatto sulle proprie tariffe delle concessioni maggiori di quelle che la Francia ha fatto a noi. In altri termini l'Ufficio centrale non ha riscontrato quella perfetta reciprocità che sarebbe stata desiderabile in trattative di questo genere. In modo speciale l'Ufficio centrale richiama, come ho detto, la vostra attenzione sull'argomento delle sete. Perchè le sete costituiscono all'effetto dell'esportazione italiana la maggiore cifra; questa nostra esportazione è quella che più contribuisce a farci sperare il ristabilimento dell'equilibrio della bilancia commerciale. Già negli accordi del 1898 non si era addivenuti ad un'intesa sulle sete, perchè mentre per i tessuti questi accordi sarebbero stati possibili, per quel che riguarda i filati e i ritorti l'opposizione francese era stata assoluta. Tentativi di accordi sono stati fatti durante la validità degli accordi del 1898 e precisamente nel mese di agosto 1915 c'è stata una riunione di industriali francesi e italiani ed uomini politici francesi eminentissimi sotto la presidenza dell'onorevole Luzzatti e si era giunti ad una forma di perfetta reciprocità su questo argomento, ma non fu colto il momento opportuno e non si ebbe la ratifica delle trattative.

Altri tentativi di accordi furono fatti nel 1920, senza risultato, e anche attualmente sulla questione delle sete nulla è stabilito; dunque la nostra condizione per le sete è la seguente: mentre questa voce non esiste nella tariffa italiana per filati e ritorti che possono venire liberamente dalla Francia, la Francia colpisce il prodotto italiano con franchi sei al chilogramma, quindi l'industria francese ha qui affermato una ragione di superiorità sulla nostra assolutamente incompatibile; poichè non era

possibile arrivare subito a degli accordi definitivi i due Governi hanno non solo assunto l'impegno di provocare accordi tra gli industriali, ma anche di ottenere la corrispondente modificazione delle nomenclature e della tassazione dei prodotti serici.

Si dice che è indetta per il 20 di questo mese una riunione fra industriali francesi e italiani a questo scopo, ma comunque l'Ufficio centrale richiama nuovamente l'attenzione del Senato sull'importanza dell'argomento e fa voti che il Governo riesca a conclusioni che consentano a questo prodotto di importanza grandissima per il nostro commercio di avere lo sbocco della Francia. Qualche altra lacuna il vostro Ufficio centrale ha riscontrato in questi accordi; una per l'industria degli automobili.

La Francia colpisce gli automobili importati con dazio del 45 per cento *ad valorem*; oltre a questo la Francia oggi ha, come elemento siderurgico, una base più favorevole dell'Italia perchè ha in casa le miniere del ferro e la disponibilità delle miniere del carbone.

La nostra grande industria si è affermata ed è riuscita, malgrado queste ragioni d'inferiorità a mettersi in condizioni di competere sui mercati mondiali, ma un dazio del 45 per cento *ad valorem* sposta questi rapporti e rende difficile la nostra possibilità di esportazione.

I nostri industriali volevano consentire una reciprocità su questa materia cioè un dazio ridotto del 25 per cento, ed anche del 15 per cento purchè i francesi facessero altrettanto e la perfezione della nostra industria avrebbe cercato di far trionfare le nostre marche anche con questa difesa doganale: ma a questo non si addivenne.

Notate che con la clausola della Nazione più favorita questa facilitazione industriale italiana sarebbe stata più vantaggiosa alla Francia che all'Italia, perchè se noi accordavamo di abbassare il dazio al 15 per cento, eravamo obbligati in tutti i trattati successivi a ribassare al 15 per cento, e ci saremmo trovati ad esporci alla concorrenza di paesi con moneta svalutata mentre la Francia ha tariffa autonoma che le consente di negoziare caso per caso questo aumento con maggiore libertà di noi; ma nulla si è ottenuto.

L'Ufficio centrale raccomanda al Governo che anche questo argomento degli automobili, in tutti i successivi tentativi di accordo per

giungere ad avere un vero trattato commerciale, sia tenuto presente. E così l'Ufficio centrale ha portata la sua attenzione sull'industria dei mobili di legno tutelati nell'accordo del 1898 e non più ora, e sulla esportazione del riso, altro elemento importantissimo, e sulla esportazione degli agrumi e dell'olio di oliva.

Su un altro punto l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Governo e cioè sull'ostruzionismo che è facile fare alla dogana. Ora l'Italia non ha fatto mai questo genere di ostruzionismo e la Francia l'ha fatto qualche volta, come, per esempio, per l'esportazione dei fiori. I francesi hanno diminuito la nostra esportazione verso la Francia con questo accorgimento nella valutazione dell'imballaggio; si asseriva che l'imballaggio aveva peso esagerato per aggravare il diritto di entrata o si obbligava a disimballare i fiori per pesare l'imballaggio. Il Governo se n'è interessato ed ha ottenuto che presentando gl'imballaggi campioni identici a quelli delle spedizioni se ne riconosca il peso lordo, ed ha ottenuto dalla Francia la promessa che a questa formula di carattere transitorio se ne sostituirà altra di carattere definitivo che tolga le lamentate difficoltà.

Anche per i vini nascono delle difficoltà costantemente e anche su questo bisogna che il Governo mostri fermezza; il Governo troverà conforto nel voto del Senato. In Francia chiamano adulterati quei vini di cui non riconoscono l'assoluta corrispondenza alla dichiarazione. Per molti casi questa diventa una forma di ostruzionismo, perchè data la molteplicità delle Case che fanno queste esportazioni, è difficile stabilire *a priori* il grado di alcoolicità od altro, mentre basta una piccola differenza per dar luogo a multe gravissime, tali da compromettere quel genere di nostra attività.

Per i prodotti farmaceutici si ha un'altra forma di ostruzionismo contro cui è necessario intervenire e su cui il Governo ha avuto già delle promesse. La Francia ne ammette la esportazione, ma vuole che i prodotti esportati siano iscritti nella farmacopea ufficiale. E da quando il nostro Paese fa delle difficoltà ad ammettere i nuovi prodotti nella farmacopea, la esportazione di questi prodotti è completamente sospesa.

Vi è finalmente la questione del seme-bachi. Il Governo mentre si è impegnato a risolvere entro tre mesi la questione del seme-bachi, ha

sei mesi di tempo per la questione delle sete. Noi abbiamo un'industria di seme-bachi molto più progredita di quella francese e che dà un prodotto di maggiore perfezione e di maggior costo. La Francia produce seme-bachi con carattere industriale, non col sistema cellulare, perfetto ma costoso come il nostro e può battere la nostra concorrenza. Di che cosa si sono lamentati i setaiuoli? Di questo: che la Francia importa seme-bachi in Italia e rovina la perfezione del nostro prodotto; il che compromette questa grande parte della nostra economia.

Erano intervenuti provvedimenti proibizionistici per cui l'industria era garantita; ma questi provvedimenti sono stati tenuti in sospeso ed il Governo si è impegnato entro tre mesi dell'accordo, cioè in febbraio, a venire ad una nuova intesa col Governo francese riguardo al seme-bachi, mentre l'altro accordo, che si riferisce come ho detto alle nostre sete torte, deve essere concluso entro sei mesi, cioè entro maggio. L'Ufficio centrale suggerisce che si abbinino le due cose, perchè avremo elementi di contrattazione che ci permetteranno di ottenere facilitazioni sulla seconda parte, se dovremo fare qualche concessione sulla prima.

PEANO. Domando di parlare.

CONTI, *relatore*. Finalmente il vostro Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato sulla questione dei liquori. Anche qui non abbiamo trovato quel concetto di reciprocità che ci pare debba guidare tutti gli accordi del genere. Per i liquori vi era la proibizione di importazione per tutti e due i paesi.

L'Italia l'ha revocata ed ha consentito alla Francia un contingentamento: la Francia si è impegnata con accordi a parte a prendere in esame un corrispettivo contingentamento dei prodotti nostri. Ma in queste trattative la Francia sostiene la tesi che il contingentamento nostro possa essere commisurato sull'importazione che si faceva nel triennio precedente alla guerra. Ora in un paese d'industria costantemente progrediente, come il nostro, non si può riferirsi ad un dato fisso, quasi di fossilizzazione analogo a questo; e pare giusto di chiedere che il contingentamento, nella quantità se non nella qualità, sia eguale a quello che noi accordiamo alla Francia.

Avendo voluto fare queste osservazioni, abbiamo inteso di dare al Governo anche una

forza nelle eventuali trattative. L'Ufficio centrale non si è nascosto la grande difficoltà attraverso cui queste trattative hanno dovuto svolgersi e non intende farne una critica. La diversità dei due metodi di tariffe è quella che mette la Francia in condizioni più forti in confronto a noi: nè era possibile pensare ad una guerra di tariffe. Nell'esportazione già stremata del nostro paese il mercato francese rappresenta il primo posto. L'Ufficio centrale ha voluto ricordare che nel primo semestre del 1922 noi abbiamo esportato in Francia per 646 milioni di lire, di fronte a 532 milioni nella Svizzera; a 510 milioni nella Gran Bretagna, a 503 milioni nella Germania e a 378 milioni negli Stati Uniti. Non era possibile pensare ad affrontare una lotta di tariffe con un paese che rappresentava il nostro maggior mercato. Anche l'Ufficio centrale ha dovuto constatare con piacere che in questo momento, almeno fino a quando le statistiche arrivano, la bilancia commerciale è a noi favorevole. Infatti noi abbiamo esportato in Francia per 646 milioni di lire, mentre la Francia ha importato in Italia per 537 milioni. C'è uno sbilancio in favor nostro.

L'Ufficio centrale ha la convinzione che con l'attuale trattato questo vantaggio a nostro favore scomparirà e a causa delle difficoltà che alle nostre industrie vengono fatte, avremo un periodo, speriamo temporaneo, nel quale la bilancia commerciale si sposterà in senso favorevole alla Francia. Certo però non si poteva, per ragioni soprattutto di carattere economico, esporci al grave pericolo di una rottura. E poichè il nostro Paese deve raggiungere il bilancio economico aumentando le esportazioni e non diminuendo le importazioni, noi pensiamo che il Governo, confortato dal voto del Senato vorrà rapidamente e con ferma fede seguire le trattative per arrivare ad un vero trattato di commercio completo e utile al nostro Paese. L'Ufficio centrale indica e riassume nell'ultima parte della sua breve relazione i punti fondamentali su cui intende richiamare l'attenzione del Governo ed esprime l'augurio che anche da parte della Francia abbia ad esser portato in queste trattative lo stesso spirito di equità e di eguaglianza di cui l'Italia ha dato luminosa prova anche nelle recenti trattative. (*Vivissime approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel » (N. 554);

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Scialoja a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SCIALOJA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Approvazione degli accordi e convenzioni firmati a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per l'esecuzione del trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 » (553).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Badoglio a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BADOGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui disegni di legge: « Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra e al divieto di impiego di gas, e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 » (N. 547);

« Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 » (548).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badoglio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per l'approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Peano.

PEANO. Mentre convengo nelle conclusioni dell'onorevole senatore Conti in merito a questo trattato, debbo però dichiarare che una parte della sua esposizione ha richiamato in modo speciale la mia attenzione ed è quella relativa alla convenzione 20 agosto 1920 che dovrebbe rinnovarsi entro il 28 di questo mese. Questo mese. Questa convenzione riguarda l'introduzione del seme bachi industriale dalla Francia in Italia. Ora vi è un fatto che è bene che il Senato conosca e cioè, che questo seme bachi che è venuto ad invadere il Piemonte e le altre regioni dell'Italia settentrionale è di una pessima qualità. Io non mi interesso dei produttori del seme bachi, ma dei produttori dei bozzoli; cioè della produzione della seta ed affermo che se noi continuiamo a lasciare introdurre nel nostro Paese questa specie di seme bachi correremo il rischio di rovinare la nostra industria della seta.

Ora il senatore Conti ha detto che c'è un altro accordo che dovrà essere concluso fra qualche tempo, cioè il 27 maggio p. v. e che involge un interesse più importante e cioè la convenzione relativa alla introduzione in Francia della seta e seterie. Io convengo pienamente nella opportunità di abbinare questi due problemi, ma non convengo affatto nell'opinione che si debba sacrificare la questione dell'introduzione del seme bachi a quella della seta ritorta, mettendo sulla bilancia la prima concessione di fronte alla riduzione del dazio sulla seta. Prego perciò gli onorevoli ministri della industria e dell'agricoltura di difendere tutti e due questi interessi e non subordinare l'uno all'altro, come mi pare che si dica anche nella relazione dell'Ufficio centrale e ciò tanto più che la relazione presentata dal Governo riconosce la necessità di modificare la convenzione alla quale io mi riferisco.

Non ho altro da dire.

CONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Il pensiero dell'Ufficio centrale è che la importazione del seme bachi dalla Francia è stata contraria agli interessi della nostra industria. Se fosse possibile vietare questa introduzione, il pensiero dell'Ufficio centrale sarebbe unanime appunto in questo senso, ma poichè già un patto tra i Governi esiste, il quale impone di prendere in esame questo argomento entro tre mesi, come impongono per l'altro patto un termine di sei mesi, abbiamo proposto di abbinare le due questioni che sono due lati di uno stesso problema.

Non è pensiero dell'Ufficio centrale che per i seme-bachi debba essere rinnovato l'accordo precedente che si è dimostrato dannoso al nostro Paese. Tutt'altro, ma devono essere abbinate nel tempo stesso queste due questioni. Certamente l'accordo dovrà essere modificato, così da rappresentare una maggiore tutela di tutta l'industria della seta, poichè l'adoprare del seme-bachi scadente come quello che è giunto dalla Francia, vuol dire compromettere la riuscita delle nostre sete. L'Ufficio centrale è dunque completamente dell'avviso dell'onorevole Peano per una strenua difesa di questa nostra industria.

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore e richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato sull'importanza della scelta del seme bachi per il buon funzionamento delle nostre industrie.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Volevo fare una sola dichiarazione. L'accordo del 1920 non l'ho mai capito, perchè non ha nessun corrispettivo. Ora recar danno al proprio paese in una industria vitale per averne un compenso è una questione delicata che si può esaminare; ma consentire, senza compenso, ad altri un beneficio gratuito che nuoce alla bacologia nazionale, non ne intendo ancora l'occulto motivo. E poichè il Senato è sulla via dei biasimi, io qui esprimo un biasimo. (*ilarità, approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io volevo aggiungere, riguardo al seme-bachi, che è assolutamente necessario seguire i precetti della tecnica. Noi sappiamo che questo seme deve essere preparato in un certo modo, presentare alcune determinate garanzie; non dobbiamo cedere in nessun modo, ma seguire il parere dei tecnici.

LUZZATTI. Ma noi lo seguiamo!

GRASSI. Noi non dobbiamo cedere neanche di un punto, altrimenti rischiamo di rovinare la nostra industria. (*Vive approvazioni*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io credo che non si possa iniziare la discussione dei vari trattati di commercio, discussione che comincia oggi col Trattato italo-francese e che domani e posdomani continuerà con i trattati conclusi con la Cecoslovacchia e con la Polonia e col *modus vivendi* colla Spagna, ai quali trattati ed accordi confidiamo ne seguano presto degli altri; credo, che non si possa iniziare questa discussione senza rivolgere il pensiero a colui che fu sempre il più illustre negoziatore di trattati, a Luigi Luzzatti, che, nel 1898, solo forse nella sua ferma fede, concluse la Convenzione colla Francia, che ci assicurò i vantaggi, che conserviamo in forza del recente accordo. Dunque a Luigi Luzzatti, al padre mio e degli altri miei migliori, vada il saluto e il ringraziamento nostro. (*Vivi applausi*).

Io debbo rispondere alle osservazioni, che furono fatte in merito al Trattato, specialmente dall'egregio relatore onorevole Conti.

Ringrazio l'onorevole Conti di aver dato la sua approvazione a questo Trattato, e di aver riconosciuto che esso fu concluso in mezzo a grandi difficoltà. I negozianti francesi e quelli italiani lottavano ad armi diverse: i francesi avevano una tariffa autonoma a due colonne di dazi, mentre noi avevamo la nostra tariffa generale, modificabile in virtù di trattati.

Ciò nonostante siamo riusciti a concludere un Trattato, che, secondo me, è abbastanza soddisfacente. Certo vi sono in vari punti delle lacune, alle quali bisogna riparare.

Su alcune osservazioni fatte dall'onorevole Conti posso rispondere subito e comincio dalla questione delle sete.

Il regime delle sete è per me di una importanza colossale, perchè l'industria serica, legata, come è, all'agricoltura, forse più di ogni altra trova da noi condizioni favorevoli di vita e di sviluppo, e pertanto merita la più premurosa sollecitudine da parte del Governo.

Come è noto, le sete e le seterie erano escluse espressamente dall'accordo del 1898, mentre il nuovo accordo rinvia, per tale materia, a trattative che dovranno svolgersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della recente Convenzione, entro cioè il 28 maggio p. v. È vivamente desiderabile che si giunga al più presto possibile ad un accordo soddisfacente per le due parti, in guisa da potere eliminare la disparità di trattamento fra la nostra industria e quella francese, disparità di cui si dolgono i nostri produttori. Ed io confido che a tale favorevole risultato si potrà senza troppe difficoltà addivenire, perchè ho motivo di ritenere che il Governo francese continuerà ad ispirarsi a criteri di moderazione nel regolare d'accordo con noi le relazioni commerciali tra i due paesi.

Accetto senz'altro la proposta dell'onorevole Conti di abbinare, quanto al tempo, le trattative per il regime delle sete con quelle per il seme bachi.

Il collega Conti trova che le concessioni da noi fatte sono superiori a quelle da noi ottenute. Ma lo prego di ricordare che negli ultimi tempi la nostra vecchia tariffa convenzionale si era ridotta a ben poca cosa, essendo decaduti i principali trattati di commercio conclusi prima della guerra, e che, d'altra parte, noi col 1° luglio del 1921 cominciammo ad applicare la nuova tariffa generale.

Accadde così che la Francia, nell'ottobre dello stesso anno, denunciò l'accordo del 1898, trovando che il trattamento da noi fatto alle sue merci non era tale da compensare il beneficio che ci accordava, concedendoci la sua tariffa minima.

Così stando le cose, era evidente che noi dovessimo fare delle concessioni, pur svincolandoci da taluni impegni assunti nel 1898 e che non erano più compatibili con le mutate condizioni della nostra economia.

Anche la Francia ha ceduto su qualche punto, accordandoci riduzioni per 53 voci. Siamo riusciti ad ottenere che venisse fatto un tratta-

mento speciale per le seguenti merci: crini lavorati, olio di oliva, pomodoro, conserve, marmi lavorati, estratto di sommacco, filati di canapa, cordami, filati di cotone, filati bourrette, tessuti di cotone greggi, mercerizzati e vellutati, i tubetti per filatura, i piccoli lavori in metallo gli oggetti artistici in bronzo ed in rame, certi tipi di sedie che produciamo largamente, piccoli articoli di gomma, cappelli di feltro, bottoni, ecc. Sono in tutto 53 voci, lo riconosco anche io, non importantissime, ma che hanno il loro valore.

Il relatore ha parlato della questione dei liquori. In questo campo l'Italia fa poca esportazione in Francia, mentre la Francia, esporta moltissimo. Durante le trattative per l'accordo, fu deciso che la Francia avrebbe concesso un contingente all'esportazione italiana di liquori e di acquavite. Accetto pertanto la raccomandazione dell'onorevole Conti, nel senso di tentare di ottenere che tale contingente corrisponda presso a poco alla quantità di liquori vendutaci dalla Francia.

E veniamo alla grossa questione delle automobili. Ricordo anzitutto che, durante le trattative, i francesi, i quali hanno un dazio *ad valorem* del 45 per cento sulle automobili, chiesero che riducessimo a metà il nostro dazio: la domanda non fu potuta accogliere. Ora io in questi giorni sto facendo trattative con tutte le nazioni produttrici di automobili, nel senso che tutte stabiliscano i dazi di entrata nell'uguale misura del 25 per cento *ad valorem*. Tale proposta però incontra notevoli difficoltà da parte dei fabbricanti francesi, i quali, più che la concorrenza americana, temono la nostra, soprattutto per la bontà dei nostri prodotti, e ciò nonostante che gli Stati Uniti, per la produzione a serie di fabbriche, come la Ford, che getta sul mercato due milioni all'anno di automobili, possano costituire una minaccia assai grave. Ho saputo così pochi giorni fa da un mio incaricato che vi erano poche speranze di riuscire. Comunque io posso assicurare il Senato, che su questo punto, tanto importante per la nostra industria, faremo tutto il possibile per giungere ad un risultato favorevole, anche a costo di concludere dei trattati speciali con tutte le altre nazioni, ai quali per forza dovrà finire coll'accedere la nazione francese.

Quanto ai mobili abbiamo ottenuto la riduzione del coefficiente per le sedie aventi un solo tipo di scultura.

Vi è poi la questione relativa alle esportazione del riso semigreggio, che, con una parola un po' barbara, è detto sbramato, rispetto a quello lavorato. I pilatori di riso, che sono da noi molto numerosi e sono aumentati da quando abbiamo avuto le nuove provincie, si lagnano del fatto che i paesi forestieri, tra i quali la Francia, favoriscono l'importazione del riso semigreggio, mentre colpiscono con dazi proibitivi il riso lavorato, e ciò allo scopo di potere alimentare le proprie fabbriche. I nostri negozianti hanno chiesto pertanto una riduzione del dazio francese sul riso lavorato; ma la Francia si è opposta, perchè essa ha una quantità di fabbriche di pilatura del riso, che viene loro specialmente dalla Cocincina e dalla Indocina.

Non bisogna però dimenticare che il nostro principale interesse è rappresentato dal riso semigreggio, che esportiamo largamente: non potevamo quindi mandare a monte l'accordo per tutelare, come pure avremmo voluto, gli interessi dei nostri pilatori.

La questione del vino è una questione molto grossa: l'onorevole relatore avrà visto che io sono riuscito ad ottenere che in quella famosa tabella C, allegata al trattato, si mettesse la dicitura: « vino comune di tutte le qualità ». Da parte francese non si voleva assolutamente accettare tale inclusione, per conservare la libertà di aumentare i dazi relativi, ma io ho insistito perchè nella tabella figurasse tale dicitura e sono riuscito ad ottenerlo.

Si lamenta ancora un po' di ostruzionismo da parte delle autorità francesi a riguardo dei certificati di analisi; ma questi inconvenienti stanno scomparendo un poco per volta. D'altronde non possiamo sperare di esportare molto vino in Francia, perchè questa è produttrice essa stessa di vino ed ha ora ricostituito i suoi vigneti, mentre, d'altro canto, non bisogna dimenticare la forte concorrenza della Spagna.

Per i fiori abbiamo ottenuto che la dogana francese non consideri anche gli imballaggi, che costituiscono un peso notevolmente superiore ai fiori stessi: così il dazio viene pagato soltanto sui fiori contenuti negli imballaggi.

Anche per i rottami di ferro abbiamo otte-

nuto notevoli facilitazioni. Durante le trattative, i negozianti francesi avevano promesso che avrebbero raccomandato al loro Governo di non colpire con divieto o con dazio di uscita l'esportazione di rottami per l'Italia. Tutti sanno quale importanza abbiano i rottami di ferro per la nostra industria e nessuno può saperlo meglio dell'onorevole Conti, che è un valoroso industriale. Ora di recente la Francia ha emanato un provvedimento, col quale è proibita l'esportazione dei rottami di ferro dalla Francia stessa per tutte le nazioni, salvo che per l'Italia.

E anche un altro vantaggio abbiamo ottenuto indirettamente. Esiste, o meglio esisteva, nella Venezia Giulia una grande industria: l'industria dei pesci conservati in scatola. Questa industria, al tempo del Governo austriaco, dava lavoro a diecine di migliaia di operai ed era protetta con un dazio di 80 corone oro al quintale. Avvenuta l'unione della Venezia Giulia all'Italia, questa industria cadde completamente; perchè, invece della protezione di 80 corone oro, ebbe soltanto quella di 15 lire - (perchè tale era il dazio vincolato con la Francia in virtù dell'accordo del 1898) - sicchè essa non poteva sostenere la concorrenza della industria spagnuola e di quella portoghese. In vista di ciò, io ho chiesto ed ottenuto che la Francia rinunciasse a tale dazio di favore; sicchè, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo italo-francese, al pesce in scatola di tutte le provenienze si applica il dazio di 120 al quintale, in modo che questa industria si va ricostituendo completamente e in tutta la Venezia Giulia vi è già un rifiorire della lavorazione relativa. Questa è una conseguenza indiretta del trattato, non certo inutile.

Io vorrei pregare il Senato di approvare questo Trattato, anche perchè esso è il primo Trattato a tariffa, che abbiamo fatto dopo la guerra. Rilevo che esso rappresenta la continuazione della convenzione del 98; se non avessimo fatto così, non avremmo ottenuto il vantaggio di conservare il beneficio della tariffa minima e della clausola della Nazione più favorita. La Francia, con legge del 1919, si è preclusa la facoltà di concedere a qualsiasi Nazione, in blocco, la tariffa minima. Altre Nazioni, quale gli Stati Uniti, il Canada, la Cecoslovacchia, la Finlandia non sono ammesse a godere del trattamento più favorevole per

tutte le merci. Perciò noi dobbiamo, nell'assieme, dichiararci soddisfatti e, d'altra parte, come ha detto l'onorevole relatore e come ho detto io stesso poco fa, questo non è che il preludio di altri accordi; questo è un trattato *in fieri*.

Vi sono ancora molte importanti questioni da risolvere e che saranno risolte volta per volta e con criterio di equità. Posso assicurare che non solo da parte nostra, ma anche da parte della Francia si mette in ciò la massima buona volontà: il fervore protezionista della Francia si sta ora attenuando, perchè anche la Francia ha compreso che l'eccessivo protezionismo non può essere vantaggioso, ma rappresenta un impoverimento generale.

Il mercato francese rappresenta ormai per noi il mercato più importante specialmente per la parte agricola; esso ha sostituito in parte gli Imperi Centrali, a cui un giorno affluivano le merci nostre in gran copia; cerchiamo quindi di assicurarci nuovi sbocchi, che valgano a compensarci di quelli perduti.

Noi con la Francia abbiamo antichi rapporti di amicizia, di affetto, di origine; e li abbiamo recentemente rinsaldati con vincoli, che devono essere cari al cuore di ognuno: abbiamo ricordi antichi e recenti di battaglie combattute insieme per il trionfo della libertà. Il nuovo accordo suggella sul campo economico l'amicizia fra i due popoli ed io pertanto vi prego di voler concedere ad esso i vostri suffragi. (*Vivi applausi*).

CONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Prendo atto con compiacimento delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del commercio e propongo al Senato l'approvazione di questo accordo e del relativo disegno di legge.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Ministro del commercio. In questo accordo non vi è alcuna disposizione che riguarda i traffici dell'Italia con la Tunisia, se bene sono informato. Ora anche in questi ultimi tempi cittadini italiani, pescatori nostri, hanno sofferto in Tunisia difficoltà straordinarie. Vorrei che

l'accordo, modesto, ma che aveva salvato l'italianità dei nostri italiani diretti in Tunisia e che furono tanto utili alla Francia, vorrei che l'accordo del 1896, il quale precedette l'accordo commerciale, quasi lo inaugurava, (e per un gran numero di anni rese possibile due cose preziose; che gl'italiani che andavano in Tunisia e che ivi acquistavano delle terre conservassero la loro nazionalità e che i nostri mirabili pescatori potessero in quei lidi pescosi esercitare la loro industria) continuassero a godere siffatti vantaggi che oggi sono quasi interamente negati agli uni e agli altri. Ripigliando le negoziazioni con la Francia, raccomando vivamente l'accordo del 1896, che affaticò un uomo illustre, benemerito della patria nostra, Visconti Venosta, e pose quella prima pietra che iniziò l'edificio della riconciliazione economica tra Francia e Italia. Essa ci permise poi di compiere la conversione della rendita.

Oggi si torna indietro. Ma se le disposizioni della Francia, che non dubito sieno benevole, quale ragione può esservi di negare a noi quei benefici che ci aveva consentito con l'accordo del 1896? È una delicata domanda politica ed economica; il nostro ministro di commercio la conosce troppo per non accogliere il nostro voto.

MAYER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. L'onorevole ministro nell'accennare al trattato testè in questione ha parlato dell'industria del pesce conservato nella Venezia Giulia. Io lo devo ringraziare per l'interesse con il quale si è occupato dell'argomento e posso accettare le sue parole soltanto come un augurio, in quanto che fino ad ora il rifiorimento di questa industria non esiste nel nostro Paese.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Al senatore Mayer risponderò soltanto che quanto ho affermato io, è stato detto alla Camera dei deputati pochi giorni fa dai deputati triestini, che, parlando della questione, hanno accennato che l'industria dei pesci conservati nella loro regione si andava riattivando. È una cosa logica e naturale, che

ci voglia del tempo prima che l'industria possa tornare al livello di una volta, ma non vi è dubbio che essa è fra quelle che presto rifieranno.

Devo ora una risposta all'illustre senatore Luzzatti. Per quanto concerne la Convenzione del 27 settembre 1896, debbo ricordare che, purtroppo, si sta ventilando, secondo nostre informazioni, di portare al Parlamento francese un progetto di legge, per il quale i rapporti commerciali fra la Francia e la Tunisia sarebbero regolati sulla base di quelli attualmente esistenti fra l'Algeria e la Francia. È stato poi pubblicato un decreto del 30 dicembre 1922, con il quale il Bey di Tunisi ha notevolmente aggravato il trattamento differenziale fatto a danno delle merci estere di qualsiasi provenienza in confronto delle merci francesi.

Ora io posso assicurare il senatore Luzzatti e tutto il Senato, che nei riguardi di tale questione, che non è soltanto commerciale, ma anche altamente politica, faremo tutto ciò che sarà in nostro potere per scongiurare la grave minaccia, che si annunzia ai danni del nostro commercio con la Tunisia. Si tratta di un traffico di una certa importanza. L'Italia occupa il terzo posto fra i Paesi che esportano in Tunisia: prima viene la Francia con 367 milioni all'anno di merce, mentre noi non esportiamo che 43 milioni. Ma anche questi 43 milioni rappresentano una cifra che non è disprezzabile, tanto più che essa è suscettibile di incremento. L'assicurazione che io posso dare al senatore Luzzatti è che il Governo si sta occupando in questi giorni per impedire questo danno al commercio di esportazione. (*Vivi applausi*).

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vi è una questione molto alta, per quei nostri mirabili emigranti che da tanti anni si recano a Tunisi e hanno insegnato a tutti come si coltivano, traverso le difficoltà di quei luoghi, le terre. Essi hanno ottenuto degli ottimi risultati, pur conservando i rapporti di amore e di lavoro con la madre patria. A mo' di esempio, raccolgono l'uva che là nasce prima, e poi tornano in Sicilia e fanno a tempo a portarla nei loro campicelli nativi. Dominano, in

certo modo, col lavoro, due continenti! (*Approvazioni*).

Per quale ragione essi non devono conservare la nazionalità ch'è così cara a questi cittadini, che ammiriamo perchè portano la potenza del lavoro italiano fuori d'Italia? Ecco il punto vitale che raccomando all'attenzione del Senato e a quella dell'onorevole ministro. Certo si potrebbe discuterne lungamente; gl'inglesi esaminano la stessa questione in questo momento, sottoposta alla Corte dell'Aja.

Per quali serie ragioni si vorrebbero offendere questi italiani togliendo loro la patria, mentre la Tunisia deve tanto ad essi; e non solo la Tunisia, ma anche la Francia, che governa Tunisi?

Non si può punirli per la loro grandezza di lavoro. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

(Approvato).

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488.

(Approvato).

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République désireux de favoriser dans toute la mesure du possible les relations économiques entre les deux pays jusqu'à la stipulation d'un traité de commerce par lequel ces relations soient réglées d'une manière définitive conformément aux exigences de leur production nationale, ont décidé de proroger l'accord commercial du 21 novembre 1898, qui avait été dénoncé et prorogé ensuite par des accords successifs, ainsi que l'accord signé à Turin le 30 mai 1917, au bénéfice des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les produits originaires et en provenance de France, des Colonies et Possessions françaises

énumérés à la liste A ci-joint seront soumis, à leur importation en Italie, aux droits stipulés à ladite liste, qui seront perçus en lieu et place des droits prévus, pour les mêmes articles, soit au tableau des droits conventionnels annexé à la Convention du 21 novembre 1898, soit au tarif italien du 1^{er} Juillet 1921.

Conformément aux dispositions générales de ladite Convention ces mêmes produits bénéficieront immédiatement et sans compensation de tout tarif plus favorable que l'Italie pourrait accorder aux produits identiques ou similaires de toute Puissance tierce.

Art. 2.

Les produits originaires et en provenance de France, des Colonies et Possessions françaises, qui bénéficiaient de droits conventionnels en vertu de la Convention de 1898, et qui ne sont pas énumérés à la liste A ci-jointe, seront soumis, à leur importation en Italie, aux droits du tarif italien publié le 1^{er} Juillet 1921, ou aux droits les plus favorables que l'Italie pourrait accorder aux mêmes produits de toute Puissance tierce.

Art. 3.

Pour les articles figurant à la liste B ci-jointe concernent les importations en Italie et à la liste C ci-jointe concernant les importations en France, si le Gouvernement respectif augmente les droits ou relève les coefficients à ces droits, il est entendu que l'autre Gouvernement pourra, dans un délai de 15 jours à dater de la notification qui sera faite desdites mesures, dénoncer le présent accord pour en faire cesser les effets deux mois après la date de la dénonciation.

Dans cette éventualité, les deux Gouvernements s'engagent à commencer des négociations 15 jours au plus tard après la notification de la dénonciation, en vue de remédier aux mesures incriminées ou d'en assurer une juste compensation, en telle sorte que toutes les mesures de conciliation aient été épuisées avant que la dénonciation devienne effective.

Art. 4.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français sont d'accord pour établir, au cours d'une période de six mois à dater de la mise en

vigueur du présent accord, une nomenclature et une tarification nouvelles tant en ce qui touche les tissus et autres produits manufacturés de soie, que pour les soies ouvrées ou moulinées prévues aux numéros 27 du tarif français et 247 du tarif italien.

Art. 5.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français s'engagent à étudier, au cours des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent accord, les conditions du renouvellement d'une Convention relative aux graines de vers à soie, en substitution de celle du 27 août 1920 sur ce même objet.

Art. 6.

Au bénéfice des modifications ci-dessus les Conventions de 1898 et de 1917 sont prorogées pour une période d'un an et, ultérieurement, par voie de tacite reconduction, par périodes trimestrielles, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne les dénonce trois mois au mois avant l'expiration de la première période d'un an et deux mois au moins avant l'expiration de chaque période trimestrielle ultérieure.

Art. 7.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome. Il sera mis en vigueur quinze jours après sa signature.

En foi de quoi les délégués du Gouvernement italien :

Son Exc. Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur et par *interim* des Affaires étrangères; Son Exc. Alberto De Stefani, Ministre des Finances et Son Exc. le comte Teofilo Rossi, Ministre pour l'Industrie et le Commerce;

et le délégué du Gouvernement français :

Son Exc. Camille Barrère, Ambassadeur de la République française près Sa Majesté le Roi d'Italie,

à ce dûment autorisés, ont signé le présent acte, expédié en double original, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome le treize novembre mil neufcent vingtdeux.

(L. S. BARRÈRE.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) DE STEFANI.

(L. S.) TEOFILO ROSSI.

Liste A.

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
47 b) 2	Biscuits avec sucre en quantité supérieure à 18 %	Quintal	70 —	0,2
62	Moutarde:			
	a) en poudre non confectionnée en boîtes ou vases	id.	12 —	—
	b) en boîtes ou vases ou bien liquide ou en compote	id.	20 —	—
63	Épices non dénommées	id.	25 —	—
89	Dattes	id.	5 —	—
ex 98 a) 2	Haricots et petits pois, dans huile, sel, vinaigre	id.	15 —	—
103 b)	Eaux minérales autres	id.	6 —	—
106 b)	Vins en bouteilles:			
	1. d'un demi-litre ou moins:			
	ex α) vins de Champagne (1)	Cent	20 —	—
	β) autres	id.	30 —	—
	2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre:			
	ex α) vins de Champagne (1)	id.	40 —	—
	β) autres	id.	50 —	—
ex 110 a)	Cognacs:			
	1. en fûts	Hectol.	90 —	0,3
	2. en bouteilles:			
	α) d'un demi-litre ou moins	Cent	60 —	0,3
	β) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre	id.	100 —	0,2
111	Liqueurs:			
	a) en fûts	Hectol.	80 —	0,7
	b) en bouteilles:			
	1. d'un demi-litre ou moins	Cent	60 —	0,7
	2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre	id.	90 —	0,7
	Ad 111 - Indépendamment du droit de douane, sur les liqueurs et sur les autres boissons alcooliques, édulcorées ou aromatisées, il sera perçu la surtaxe de production de l'alcool, sur la base d'une force alcoolique minima de 50 degrés. La douane a toutefois le droit de soumettre les dites boissons à l'analyse et de liquider la surtaxe sur la force alcoolique effective, dans le cas où celle-ci résulte supérieure à 50 degrés.			

(1) Le droit conventionnel de 20 L. et de 40 L. s'applique exclusivement aux vins naturels rendus mousseux par la fermentation en bouteille suivant la méthode classique usitée en Champagne, en provenance de la région française à laquelle a été reconnu le droit de l'appellation régionale de Champagne (Décret 17 décembre 1908), et produits en conformité des dispositions de la loi du 6 mai 1919.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unite	Droits	Coefficients de majoration
137 b) 1	Graisses végétales pour usage alimentaire	Quintal	30 —	—
170	Tissus de jute veloutés à l'exception des tapis de pieds	id.	150 —	—
171	Tapis de pieds de jute veloutés	id.	100 —	—
ex 177	Galons et rubans (lin et chanvre):			
	b) autres:			
	1. lisses	id.	125 —	0,2
	2. ouverts	id.	200 —	0,2
ex 187	Fils de coton à broder à la main, mats ou brillants, tordus à deux ou à plusieurs brins, blanc ou en couleurs, et livrés en échevettes, pelotes, bobines et semblables	id.	110 —	—
200 a) 3	Velours de coton: communs, teints	id.	215 —	0,2
200 b) 3	Velours de coton: fins, teints	id.	270 —	—
204 a)	Dentelles de coton, écruës	id.	500 —	—
ex 208	Passenterie de coton:			
	— mèches de lampe	id.	150 —	—
	— glands, embrasses et garnitures, pour ameublement	id.	180 —	—
218 ex a)	Tissus de laine non imprimés pesant par m ² :			
	1. jusqu'à 150 grs.	id.	325 —	0,2
	2. plus de 150 grs. jusqu'à 300 grs.	id.	280 —	0,2
218 b)	Tissus de laine imprimés	id.	100 lires par 100 mq en plus du droits du tis- su non im- primé	0,2
ex 218	Etoffes pour meubles, pesant plus de 300 grs. pour m ²	id.	200 —	—
ex 226	Couvertures de laine de plus de 300 grs. par m ² , en tissu à long poil pour literie et cheval	id.	Droit du tissu sans coeffic.	—
237	Tulles de laine	id.	700 —	—
	Ad 254 - Sont compris dans cette position les tissus crêpes en laine mêlangés de soie, dans lesquels la soie entre dans une propor- tion de 12 % à 40 %	—	—	—
ex 267	Passenterie dont la partie extérieure est formée de soie ou bourre de soie et de coton, la proportion de soie ou de bourre de soie étant inférieure à 12 %	—	Augmentation de 100 L. sur le droit de la passente- rie sans soie	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex. 270	Objets cousus en chanvre et lin :			
	b) linge de lit et de table, essuiemains et autres articles en forme rectangulaire simplement ourlés	—	Augmentation de 10 % sur le droit des tissus	—
	d) autres, y compris les cols, manchettes, chemises	—	Augmentation de 10 % sur le droit du tissu	—
ex 271	Objets cousus en coton :			
	b) linge de lit et de table, essuiemains et autres articles en forme rectangulaires simplement ourlés	—	Augmentation de 10 % sur le droit du tissu	—
	d) autres, y compris les cols, manchettes, chemises	—	Augmentation de 40 % sur le droit du tissu	—
272	Objets cousus en laine, crins et poils :			
	a) châles, couvertures et autres objets de forme rectangulaire, simplement ourlés ou seulement avec application de franges	—	Augmentation de 20 % sur le droit du tissu	—
	b) autres, y compris les corsets	—	Augmentation de 40 % sur le droit du tissu	—
273	Objets cousus en soie :			
	a) châles, couvertures et autres articles de forme rectangulaire simplement ourlés ou seulement avec application de frange	—	Augmentation de 20 % sur le droit du tissu	—
	b) autres	—	Augmentation de 50 % sur le droit du tissu	—
280	Fonte de fusion et d'affinage à l'état brut :			
	a) commune	Quintal	1,25	1,50
	b) contenant plus de 15 jusqu'à 25 % de manganèse	id.	1,75	1,50
	Fer en massiaux, brut	id.	3—	0,6
	Acier ordinaire en blooms	id.	7—	—

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
286	Fer et acier ordinaire laminés à chaud, en barres ou baguettes, brutes:			
	a) en barres à double T (poutres):			
	1. d'une hauteur supérieure à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	Quintal	7 —	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	8 —	0,6
	2. d'une hauteur supérieure à 115 et jusqu'à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	id.	8 —	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	9 —	0,6
	3. d'une hauteur jusqu'à 115 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	id.	9,50	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	10,50	0,6
	b) en barres ou baguettes de la section en U, d'une largeur extérieure:			
	1. supérieure à 145 mm.	id.	7 —	0,6
	2. supérieure à 80 et jusqu'à 145 mm.	id.	8 —	0,6
	3. jusqu'à 80 mm.:			
	α) ayant en section la grosseur minima supérieure à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	9,50	0,6
	β) ayant en section la grosseur minima de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	12,50	0,7
	c) en barres ou baguettes rondes, carrées, ovales, plates, arrondies, angulaires, en T ou Z:			
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	id.	7 —	0,6
	2. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	id.	8 —	0,6
	3. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	9,50	0,6
	4. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	12,50	0,7
	d) en barres ou baguettes hexagonales, octogonales, trapézoïdales ou avec d'autres profils, non dénommés:			
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	id.	8 —	0,6

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 286	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	Quintal	9 —	0,6
	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	10,50	0,6
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins.	id.	13,50	0,7
290	Fers et aciers en barres ou baguettes, travaillées:			
	a) travaillées sur petite partie de leur surfrage, c'est à dire avec quelque simple trou ou coup de lime ou de marteau .	id.	Augmentation de 3 livres le quintal sur le droit des fers et aciers de l'espèce, laminés ou battus, en barres ou baguettes d'après leur section.	0,2
	b) oxydées, vernies, laquées, laitonées, cuivrées, plombées, zin- quées, étamées ou alluminées	id.	Augmentation de 2,50 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,2
	c) nickelées	id.	Augmentation de 6 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,2
	d) brunies	id.	Augmentation de 15 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,1
ex 292	Fils de fer et d'acier de section ronde ou carrée:			
	a) bruts ou seulement polis:			
	1. avec résistance inférieure à 75 Kg. par mm ² de section et diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	11 —	0,6
	2. avec résistance de 75 Kg. ou plus mais moins de 150 Kg. par mm ² de section et de diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	18 —	0,6
	3. avec résistance de 150 Kg. ou plus par mm ² de section et de diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	40 —	0,2
297	Fers et aciers ordinaires, laminés à chaud, en tôles planes, même si recuites, brutes, d'une grosseur:			
	a) de mm. 4 et plus	id.	8,50	0,6
	b) de mm. 1 $\frac{1}{2}$ ou plus mais moins de 4	id.	11,50	0,6
	c) de mm. 0,6 ou plus, mais moins de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	13 —	0,6
	d) de mm. 0,4 ou plus mais moins de 0,6.	id.	15 —	0,7
	e) inférieure à mm. 0,4.	id.	16,50	0,7

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
305	Rails pour chemins de fer et tramways, en fer et acier	Quintal	7 —	0,6
309	Matériel fixe pour chemins de fer et tramways, non dénommé, à l'exception du matériel électrique:			
	a) pour chemins de fer portatifs ou suspendus	id.	18 —	0,8
	b) pour chemins de fer ordinaire et tramways:			
	1. la font dominant	id.	16 —	0,8
	2. le fer ou l'acier dominant	id.	20 —	0,8
ex 310	Tuyaux en fonte:			
	a) bruts:			
	1. avec parois d'épaisseur supérieure à 7 mm.:			
	a) droits	id.	6,50	0,3
	b) autres	id.	7 —	0,3
	2. avec parois de 7 mm. d'épaisseur ou moins	id.	10 —	0,3
	<i>Ad</i> 310. Les tuyaux en fonte qui, par suite de leur fabrication, ont sur quelques points des parois une épaisseur inférieure à celle présentée sur d'autres points des mêmes parois, seront classés comme ayant une épaisseur correspondant à la moyenne des épaisseurs mesurées à la partie la plus mince et à celle la plus épaisse			
317	Clous en fer ou en acier:			
	a) <i>Punte di Parigi</i> d'une grosseur:			
	1. de 2 mm. $\frac{1}{2}$ ou plus	id.	15 —	0,3
	2. de plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$ mais moins de 2 mm. $\frac{1}{2}$	id.	22 —	0,3
	3. de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	60 —	0,2
	b) pour maréchalerie	id.	24 —	0,3
	c) avec tête recouverte d'autre métal	id.	36 —	0,3
	d) non dénommés, d'une grosseur:			
	1. de 8 mm. ou plus	id.	15 —	0,3
	2. de 4 mm. ou plus mais moins de 8	id.	20 —	0,3
	3. de mm. $1\frac{1}{2}$ ou plus mais moins de 4	id.	28 —	0,3
	4. au dessous de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	60 —	0,2
331	Garnitures en fer, fonte ou acier, pour meubles, portes et fenêtres:			
	a) brutes	id.	30 —	0,4
	b) travaillées:			
	1. mélangées d'autres métaux	id.	50 —	0,3
	2. autres	id.	40 —	0,3

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 343	Ouvrages non dénommés, faits principalement avec barres ou tringles de fer ou d'acier:			
	<i>a</i>) bruts, faits avec barres ou tringles:			
	1. grosses	Quintal	16 —	0,6
	2. moyennes	id.	18,50	0,6
	3. petites	id.	22 —	0,6
378	Ouvrages en nikel et ses alliages, non dénommés:			
	<i>a</i>) ornementaux, ni dorés, ni argentés	id.	150 —	—
	<i>b</i>) dorés ou argentés	id.	150 —	—
	<i>c</i>) autres	id.	100 —	—
390 <i>a</i>) 2	Clefs pour serrures, en fonte, fer ou acier: autres, non dorées ni argentées ni mélangées d'autres métaux	id.	50 —	0,3
392	Couteaux:			
	<i>a</i>) de poche et canifs:			
	1. avec manche en ivoire, corne, nacre, écaille ou métal commun doré ou argenté	id.	200 —	0,2
	2. avec manche d'autre matière, y compris les métaux communs non dorés ni argentés	id.	125 —	0,2
	<i>b</i>) autres:			
	1. avec manche et lame en une seule pièce, bruts, polis, brunis ou nikelés	id.	40 —	0,2
	2. avec manche en corne ou métal commun non doré ni argenté	id.	80 —	0,2
	3. avec manche en métal commun doré ou argenté	id.	125 —	0,2
	4. avec manche en ivoire, nacre ou écaille	id.	150 —	0,2
	5. avec manche d'autres matières	id.	60 —	0,2
393	Rasoirs:			
	<i>a</i>) ordinaires et leurs parties	id.	200 —	—
	<i>b</i>) de sûreté, leurs parties et leurs lames	id.	400 —	—
395	Plumes métalliques	id.	200 —	—
ex 411	Machines à repiquer sans cordes	id.	20 —	0,5
ex 415	Machines pour le tissage de la laine peignée et cardée, pesant:			
	<i>a</i>) plus de 30 quintaux	id.	14 —	0,5
	<i>b</i>) plus de 10 jusqu'à 30 quintaux	id.	16 —	0,5
	<i>c</i>) jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 425	Machines pour laver et teindre la laine, pesant:			
	a) plus de 10 quintaux	Quintal	25 —	0,6
	b) plus de 2 ¹ / ₂ jusqu'à 10 quintaux	id.	27 —	0,6
	c) jusqu'à 2 ¹ / ₂ quintaux	id.	30 —	0,6
ex 431	Pompes pour l'énologie (pompes à transvaser à main; pompes à moteur pour vins et eaux-de-vie, pompes pour moûts; pompes verticales à quadruple effet pour vins; pompes à coller les vins et groupes de filtration):			
	a) alternatives:			
	1. de fonte, fer et acier, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	22 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	30 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	23 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	28 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	35 —	0,5
	b) rotatives:			
	1. de fonte, fer et acier pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	24 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	30 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	40 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	35 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	40 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	55 —	0,5
	c) non dénommées:			
	1. de fonte, fer et acier, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	22 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	28 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	20 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	24 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	32 —	0,5

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
440	Chauffe-bains	Quintal	60 —	0,2
ex 446	Réducteurs de vitesse:			
	a) en fonte, même avec accessoires d'autres métaux, d'un poids:			
	1. de plus de 10 quintaux	id.	10 —	1 —
	2. de plus de 1 jusqu'à 10 quintaux	id.	11 —	1 —
	3. de plus de 40 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	12 —	1 —
	4. de plus de 10 jusqu'à 40 kilos	id.	13 —	1 —
	b) d'autres métaux communs, d'un poids:			
	1. de plus de 10 quintaux	id.	22 —	1 —
	2. de plus de 1 jusqu'à 10 quintaux	id.	26 —	1 —
	3. de plus de 40 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	32 —	1 —
	4. de plus de 10 jusqu'à 40 kilos	id.	40 —	1 —
569	Lames à scies:			
	a) à disque:			
	1. d'une épaisseur de plus de 4 mm.:			
	α) à dents rapportées	id.	70 —	0,3
	β) autres	id.	20 —	0,8
	2. d'une épaisseur jusqu'à 4 mm. et ayant un diamètre:			
	α) de plus de 40 centimètres	id.	30 —	0,8
	β) de plus de 10 jusqu'à 40 cm.	id.	50 —	0,8
	b) à ruban sans fin, d'une largeur:			
	1. de plus de 30 mm.	id.	25 —	0,8
	2. jusqu'à 30 mm.	id.	35 —	0,8
	c) autres, même montées, d'une largeur:			
	1. de plus de 80 mm.	id.	20 —	0,8
	2. de plus de 30 jusqu'à 80 mm.	id.	30 —	0,8
	3. de plus de 20 jusqu'à 30 mm.	id.	75 —	0,3
	4. jusqu'à 20 mm.	id.	100 —	0,3
471	Faux, faucilles, lames à couper la paille et le foin, et serpes	id.	25 —	0,2
473	Haches, herminettes, hachettes et socs à vomer	id.	25 —	0,2

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
474	Couteaux et tranchets pour les arts et métiers et pour l'agriculture.	Quintal	30 —	0,3
476	Ustensiles et instruments pour les arts et métiers et pour l'agriculture, non dénommés:			
	a) communs, la pièce pesant:			
	1. plus de 10 kilogrammes	id.	20 —	0,8
	2. plus de 3 jusqu'à 10 kilogrammes	id.	27 —	0,8
	3. plus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes	id.	35 —	0,8
	4. jusqu'à 1 kilogramme	id.	50 —	0,8
	b) fins, la pièce pesant:			
	1. plus de 10 kilogrammes	id.	35 —	0,8
	2. plus de 3 jusqu'à 10 kilogrammes	id.	45 —	0,8
	3. plus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes	id.	60 —	0,8
	4. jusqu'à 1 kilogramme	id.	80 —	0,8
484	Lunettes, binoculaires et monoculaire:			
	a) à prismes	la pièce	15 —	0,8
	b) autres:			
	1. ordinaires	id.	2 —	0,5
	2. de luxe	id.	5 —	0,5
493 c)	Compteurs d'eau, chacun pesant:			
	1. plus de 5 kgs.	Quintal	100 —	0,4
	2. jusqu'à 5 kgs.	id.	200 —	0,4
ex 510	Douilles pour cartouches:			
	a) cartouches vides: en carton, même avec fond en métal d'une hauteur non supérieure à un tiers de la hauteur totale de la douille	id.	100 —	0,5
	b) non dénommées.	id.	150 —	0,5
514	Cartouches chargées	id.	200 —	0,7
548	Meules à aiguiser, en pierre naturelle	id.	3 —	—
ex 551	Ouvrages en émeri, corindon et similaires, naturels ou artificiels, d'un poids par pièce:			
	a) de plus de 5 kgs.	id.	30 —	—
	b) de 750 gr. jusqu'à 6 kgs.	id.	50 —	—
	c) de 75 gr. jusqu'à 750 gr.	id.	75 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCEATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
567 b)	Matériel réfractaire de qualité supérieure:			
	1. en briques:			
	α) ordinaire	Quintal	3 —	0,3
	β) autre	id.	4,50	0,3
	2. en autres objets	id.	4,50	0,3
568 b)	Obaux hydraulique	id.	0,50	—
569 a)	Ciment à prise rapide	id.	0,50	—
ex 578	Fleurs en porcelaine:			
	a) blanches	id.	35 —	1 —
	b) colorées, même à une seule couleur, ou décorées d'une ma- nière quelconque	id.	45 —	1 —
579 a)	Tomettes en terre cuite	id.	4 —	—
585	Verre pour optique, brut	id.	40 —	—
ex 586	Bouteilles dites <i>champenoises</i> , conformes aux échantillons déposés.	id.	5 —	0,4
590	Isolateurs pour l'électricité, en verre même uni à d'autres matières, d'un poids:			
	a) de plus de 1 kg.	id.	35 —	0,2
	b) de plus de 500 gr. jusqu'à 1 kilogramme	id.	40 —	0,2
	c) de plus de 100 jusqu'à 500 gr.	id.	50 —	0,2
	d) jusqu'à 100 gr.	id.	65 —	0,2
ex 591	Flacons et fioles en verre et en cristal se bouchant à l'émeri, pour la parfumerie et similaires:			
	a) ni dépolis, ni gravés:			
	1. incolores	id.	14 —	0,5
	2. teints en pâte:			
	α) à une seule couleur	id.	16 —	0,5
	b) dépolis, gravés:			
	1. incolores ou teints en pâte à une seule couleur	id.	20 —	0,5
	c) peints, émaillés, dorés, argentés	id.	30 —	0,5
ex 629	Ouvrages non dénommés, en osier:			
	a) ordinaires	id.	10 —	—
	b) fins:			
	1. sans garniture, application ou accessoire d'autre matière:			
	α) bruts	id.	20 —	—
	β) blanchis ou teints	id.	40 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros de tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
634 b)	Ambre en ouvrages non dénommés	Quintal	600 —	—
635 b)	Ivoire en ouvrages non dénommés	id.	100 —	—
637 b)	Nacre en ouvrages non dénommés	id.	200 —	—
638 b)	Ecaille en ouvrages non dénommés	id.	150 —	—
639 b)	Corne, os et matières similaires en ouvrages non dénommés.	id.	100 —	—
ex 642	Celluloïde, cellophane, galalite, etc. :			
	e) en ouvrages non dénommés :			
	1. pour usage industriel	id.	80 —	0,4
	2. pour d'autres usages :			
	α) garnis, décorés, dorés ou argentés.	id.	250 —	0,4
	β) autres	id.	150 —	0,4
658 a) 5	Essence de rose, non déterpénée	Kilogr.	20 —	—
662	Parfumerie :			
	a) alcoolique	Quintal	300 —	0,2
	b) non alcoolique.	id.	150 —	—
ex 663	Savons :			
	a) communs :			
	1. en forme semblable à celles des savons de toilette	id.	30 —	0,2
	2. autres	id.	12 —	0,2
	b) parfumés	id.	60 —	0,2
717 i)	Acide salicylique	id.	100 —	—
ex 767	Adrénaline, arécoline et ses sels, atropine, digitaline, émétine et ses sels chlorhydrates, ésérine et ses sels, pilocarpine, strychnine, yoombine, théobromine	Sur la valeur officielle	10 %	—
ex 780	Antipyrine; atoxil; benzoate, cacodylate et carbonate de gaïacol; fer méthylarsinate; gaïacol cristallisé; novocaïne; pipérazine; pyramidon; sulfogaïocolate de potasse; stovaine	Kilogr.	12 —	—
ex 781	Préparations pharmaceutiques non dénommées :			
	ex a) vinaigre médicinal simple, bile bovine, carbonate de fer médicinal, chlorate de potasse, fer réduit par l'hydrogène, pâte garance, soufre précipité; fer porphyrisé; miel rosé; alcools médicinaux simples; thiol; traumaticine; vaseline oxygénée (vasogène)	Quintal	100 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) ex 781	ex b) composées:			
	1. pilules, granules, pastilles, tablettes et capsules	Quintal	200 —	—
	ex 2. vinaigre médicinal, composé; eau anthystérique; bière médicinale; biscuits médicaux; papier antiasthmatique; électuaires; huile de foie de morue combinée avec d'autres matières médicinales; huiles de poisson combinées avec des matières médicinales; poudres de Seidlitz; alcools médi- caux composés; jus de réglisse combiné avec des matières médicinales; suppositoires	id.	200 —	—
	ex 2. vins et sirops	id.	180 —	—
782	Spécialités médicinales:			
	a) remèdes et spécifiques secrets	id.	400 —	—
	b) autres	id.	250 —	—
ex 792	Ocres naturelles, silico-alumineuses, ayant une teneur naturelle en oxyde de fer de 10 % à 40 %:			
	b) moulues, pulvérisées, crues ou calcinées	id.	5,50	—
796	Couleurs non dénommées:			
	a) en poudre	id.	15 —	0,7
	b) en pâtes à l'eau, ou en tablettes, trochisque ou autres formes semblables	id.	25 —	0,5
	c) à l'huile	id.	25 —	0,5
	d) en tubes, etc.	id.	35 —	0,5
798	Vernis:			
	a) en bouteilles, boîtes ou tuyaux, d'un poids non supérieur à 3 kilos:			
	1. à l'alcool	id.	60 —	—
	2. autres	id.	50 —	0,2
	b) en autres récipients:			
	1. à l'alcool	id.	45 —	—
	2. autres	id.	40 —	0,2
800 b)	Encres autres que d'imprimerie:			
	1. en récipients de moins d'un litre	id.	30 —	—
	2. en récipients autres	id.	25 —	—
803 a)	Colle forte	id.	8 —	—
803 ex b)	Colle de poisson fausse	id.	15 —	—

Numéros du tarif. italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 809	Peaux tannées, au chrome:			
	a) boeufs, vaches, et autres grandes peaux:			
	1. fendues ou égalisées en épaisseur	Quint.	135 —	—
	2. pour semelles	id.	60 —	—
811 ex b)	Peaux taillées en tiges et empeignes	—	Surtaxe de 15 %	—
820	Selles	la pièce	15 —	—
ex 822	Valises sauf celles qui contiennent des objets de toilette ou autres constituant des nécessaires de voyage	Quint.	200 —	—
823	Ouvrages en peaux tannées sans poils, non dénommés	id.	250 —	—
ex 825	Manchons	id.	800 —	—
ex 847	Papier:			
	e) de tenture	id.	30 —	—
	ex f) buvard	id.	12.50	—
854 c)	Ouvrages en papier et en carton, non dénommés autres	id.	70 —	0.3
855	Cartes à jouer	id.	120 —	—
859 a)	Cartes géographiques: imprimées en langue étrangère:			
	1 - sur papier ou carton, en feuilles ou en atlas, simplement reliées en brochure	id.	Exempts	—
	2 - sur papier doublé de tissus, avec ou sans baguettes ou rou- leaux en bois, ou en atlas reliés	id.	30 —	—
860 a)	<i>Les gravures de mode annexées aux journaux de modes imprimés en langue autre que l'italienne, lorsqu'elles ont des indications se référant au journal respectif ou qu'elles sont numérotées et visées dans celui-ci, sont admises au même traitement que les journaux respectifs repris au n. 860 a) 2.</i>			
862 ex b)	Livres imprimés: en langue française, cartonnés, même entière- ment recouverts de toile ou papier, et le titre imprimé à l'extérieur	id.	10 —	0.2
ex 881 c)	Or battu en feuilles	Kilogr.	16 —	—
893 b)	Chapeaux de femmes:			
	1 - de paille, de fibre de palmier, d'écorce, de copeaux, de sparte ou autres matières similaires:			
	α) non garnis	la pièce	3 —	—
	β) non garnis avec la seule coiffe ou simplement ourlés avec ou sans coiffe	id.	5 —	—
	γ) garnis	id.	8 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 893 b)	2 - de feutre:			
	α) non garnis	la pièce	5 —	—
	β) non garnis, avec la seule coiffe ou simplement ourlés avec ou sans coiffe	id.	8 —	—
	γ) garnis	id.	8 —	—
	3 - autres:			
	α) non garnis	id.	10 —	—
	β) garnis	id.	12 —	—
896	Peignes et épingles à cheveux:			
	a) garnis, décorés, dorés, etc.:			
	1 - de métal ordinaire	Quint.	200 —	—
	2 - de corne, d'os et de matières similaires	id.	250 —	—
	3 - de celluloïde, d'ébonite, de galalite et de matières simi- laires	id.	250 —	—
	4 - d'ivoire, de nacre et d'écaille	id.	500 —	—
	b) recouverts, en tout ou en partie de métal précieux	id.	800 —	—
ex 897	Boutons:			
	c) de laine	id.	240 —	—
	d) de soie	id.	500 —	—
	e) de métal commun:			
	1 - à pression:			
	α) dorés ou argentés	id.	300 —	—
	β) autres	id.	250 —	—
	2 - de toute autre espèce:			
	α) dorés ou argentés	id.	200 —	—
	β) autres	id.	100 —	—
	g) de bois	id.	50 —	—
	h) en ambre, ivoire, nacre et écaille	id.	250 —	—
	i) en os et corne	id.	80 —	—
	j) en corozo et palme	id.	60 —	—
	k) de celluloïde et galalite, etc.	id.	150 —	0,1
	m) en autres matières, sauf métaux précieux ou plaqués en métaux précieux	id.	200 —	—
899 b)	Eventails avec monture en ivoire, nacre ou écaille	Kilog.	25 —	—
900	Carcasses pour objets de mode	id.	1 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
901	Parapluies:			
	a) garnis avec dentelles ou franges	la pièce	5 —	—
	b) non dénommés, recouverts:			
	1 - de tissu de soie ou mélangé de soie	id.	2 —	0,3
	2 - d'autres tissus	id.	0,60	0,3
907	Fleurs artificielles	Kilogr.	25 —	—
908	Fruits artificiels:			
	a) pour ornement de chapeaux et similaires	id.	15 —	—
	b) autres, sauf sculptés, moulés	id.	10 —	—
910 b)	Plumes et plumages d'ornement, ouvrés:			
	1 - simplement blanchis ou teints	id.	25 —	—
	2 - autres	id.	75 —	—
ex 911	Menus objets (mercerie):			
	a) en caoutchouc	Quintal	100 —	—
	b) en bois (y compris porteplumes en bois)	id.	60 —	—
	c) en peau:			
	1 - avec monture ou garnitures en métal précieux ou en soie ou recouverts de métal précieux	id.	300 —	—
	2 - autres	id.	250 —	—
	e) non dénommés:			
	1 - ordinaires	id.	100 —	—
	2 - fins	id.	200 —	—
ex 912	Jouets:			
	a) en bois	id.	75 —	—
	b) de toute matière, avec mécanisme	id.	300 —	—
	ex d) autres:			
	2 - fins	id.	250 —	—
913	Poupées en matières diverses:			
	a) ordinaires:			
	1 - avec des yeux rapportés ou perruques:			
	α) habillées	id.	300 —	0,2
	β) non habillées	id.	250 —	0,2

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 913	2 - autres :			
	α) habillées	Quintal	250 —	0,2
	β) non habillées	id.	200 —	0,2
	b) fines :			
	1 - avec des yeux rapportés ou perruques :			
	α) habillées	id.	400 —	0,2
	β) non habillées	id.	350 —	0,2
	2 - autres :			
	α) habillées	id.	300 —	0,2
	β) non habillées	id.	250 —	0,2
914 ex b)	Brosses à dents, montées en bois verni ou poli, en ébonite, cellulose, os, ou en matières similaires :			
	2 - en fibres animales	id.	250 —	—
ex 948 b)	Pellicules pour cinématographie, impressionnées : négatives	100 mètres	10 —	0,6

Liste B.

- 98 Fruits: légumes, plantes potagères.
 a) dans le vinaigre, la saumure ou l'huile:
 1) olives.
 2) autres.
- 311 Fonte non malléable en jets non dénommés.
- 313 Acier en jets non dénommés.
- 314 Fers et aciers en pièces forgées ou estampées à chaud non dénommées.
- 315 Fers et aciers en pièces forgées ou estampées non dénommées travaillées totalement ou sur une grande partie de leur surface.
- 396 Machines motrices.
- 397 Locomobiles.
- 407 Machines agricoles.
- 460 Machines non dénommées.
- 466 Parties détachées de machines non dénommées.
- 467 Enclumes et étaux, etc.
- 468 Limes et râpes.
- 472 Fléaux, bêches, pioches, etc.
- 527 b) Parties détachées ou accessoires de velocipèdes ou de motocycles autres.
- 809 Peaux tannées au chrome:
 b) veau, vachette, etc.:
 1) non teintées, etc.
 2) non dénommées.

Liste C.

N° du tarif français	Nomenclature
ex 17-bis	Charcuterie fabriquée: Salami, mortadelle, zamponi et cotechini.
ex 36	Fromages dits: gorgonzola, reggiano, parmigiano, fontina, bel paese.
80	Légumes secs.
ex 84	Fruits de table frais (citrons, oranges, cédrats, et leurs variétés; mandarines et chinois; raisins de table; pêches et abricots).
ex 85	Fruits de table secs (figues, amandes et noisettes; noix, pistaches).
ex 158	Légumes frais.
171	Vins.
ex 171-bis	Vins de liqueur, vermouth et filtrés doux, provenant des raisins frais.
ex 175	Marbres sciés et sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés.
ex 189	Soufre trituré, épuré, raffiné, sublimé.
0216	Tartrates de potasse.
524	Machines dynamo-électriques.
591	Meubles autres qu'en bois courbé, sièges (5 positions).
592-592-bis	Meubles autres qu'en bois courbé (toutes les positions).
612	Chapeaux cloches ou plateaux de paille, d'écorce, de sparte, de fibres de palmier.
626	Chapeaux de feutre de poils et de laine et poils.
627	Chapeaux de feutre de laine.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Onorevoli Senatori. Credo non necessario un lungo discorso per illustrare la necessità di dare finalmente al nostro Paese una norma precisa ed unica sulla caccia, tanto è diffusa la coscienza che le sorti del patrimonio cinegetico e faunistico, già seriamente depauperato, sarebbero forse irrimediabilmente compromesse, se si indugiasse ancora a provvedere che la legislazione frammentaria e disorganica che regola ora in Italia, la caccia e l'aucupio, venga sostituita da una oculata e uniforme disciplina dell'accennata materia.

Sembra, anzi, che questa stessa urgenza sia valsa negli ultimi tempi a rendere meno acerbe le polemiche e più arrendevoli le già discordanti richieste, preparando, invece, il terreno per una discussione serena, la quale, soltanto, può dar luogo ad un complesso di norme che realizzi - come meglio possibile - un accordo tra tante aspirazioni e tendenze.

A creare questa atmosfera di relativa serenità e di fiduciosa attesa ha, senza dubbio alcuno, contribuito il senso di responsabilità nazionale che i recenti avvenimenti politici hanno reso più profondo e vivace; ma che - mi è grato rilevarlo - non si è mai affievolito fra gli onesti seguaci di S. Uberto.

Numerosi - com'è noto - sono stati i tentativi di legiferare sulla materia in parola, infelici tutti d'un concreto risultato. E, senza dubbio, l'insuccesso toccato ai vari progetti che precedettero quello che trovasi ora sottoposto al vostro esame - insuccesso dovuto a circostanze

che non è il caso qui di esaminare - ha contribuito a rendere più vivo il senso di disagio che dà alla classe dei cacciatori il vedere non bene sistemata, dal punto di vista legislativo, la materia, che ad essi interessa ed a rendere più urgente il bisogno di una sollecita ed adeguata soluzione.

Non sarà inopportuno rammentare per sommi capi tutto il lavoro di preparazione legislativa che attorno a questa desiderata legge si è andato accumulando.

Nel 1862, un primo progetto venne presentato a questa Camera vitalizia dal ministro Pepoli, e nel 1864 per la prima volta e nel 1867 per la seconda, fu dall'onorevole Sanguinetti presentato un altro progetto che fu dalla Camera elettiva approvato il 4 giugno 1869. Ma, dopo la sua presentazione al Senato, esso cadde per chiusura di sessione.

Nel 1879 il ministro Majorana-Calatabiano presentava un nuovo progetto che, nell'aprile del 1880, venne approvato dal Senato e fu presentato poi alla Camera dal ministro Miceli una prima volta nell'aprile 1880 ed una seconda nel marzo 1882, e ripresentato un'altra volta dal ministro Berti nel febbraio 1885, ma cadde sempre per chiusura di sessione.

Nel marzo 1893, l'onorevole Compans presentò alla Camera un nuovo disegno di legge, e nel maggio del detto anno il ministro Lacava ne presentava un altro. I progetti furono presi in esame da una Commissione parlamentare, ma anche allora la fine della legislatura li fece cadere.

D'altro lato, a distanza di pochi anni, e, cioè, nel 1890, 1892 e 1893 si tennero tre congressi cinegetici a Pavia, a Genova, a Brescia, e non mancarono poi altri e molti disegni di legge, più o meno completi, fra i quali è da rammentare quello dell'onorevole Landucci (giugno 1892), quello della lega dei cacciatori lombardi (dicembre 1902), del signor Lavoratti di Pescia (febbraio 1902), del signor Giovanni Alieto di Patti (gennaio 1900).

Seguirono i noti progetti ministeriali Landucci (1902); Rava (1904-05); Raineri (1911); Nitti (1912-13).

Tre ostacoli principali si sono fino ad ora opposti a che nessuno degli accennati progetti potesse giungere in porto.

In primo luogo i rapporti con la proprietà; in secondo luogo i termini del divieto, ed infine i mezzi indispensabili per far sì che alla necessaria severità delle sanzioni, corrispondano organi capaci di applicarle.

Intorno a queste questioni principali e ad altre di secondaria importanza si è discusso, da oltre cinquanta anni, senza che si sia trovata una soluzione che incontrasse il comune favore.

Il che, più che da difficoltà intrinseche alle questioni modesime, io ritengo sia dipeso dalla eccessiva passione con cui i diversi gruppi interessati (a prescindere dal dualismo insanabile tra la caccia e l'aucupio), si accingono di solito a trattare siffatti argomenti di fronte ad una non sufficiente legislazione, quale è quella in vigore sulla materia, causa non ultima del deplorabile anarchismo in cui si dibatte l'ambiente venatorio.

Ma intanto la selvaggina è in continua ed impressionante decrescenza, le specie più belle si assottigliano e minacciano di scomparire, suscitando lagnanze, all'interno da parte di quei cacciatori, che, nel loro interesse, dovrebbero essere i primi ad invocare disposizioni protettive, e all'estero da parte di quegli Stati che si meravigliano come mai l'Italia riposi ancora, nei riguardi della materia in esame, su leggi assolutamente inadeguate e superate.

Un rapido sguardo a tale legislazione varrà a farci presente con chiarezza come non solo da regione a regione, ma persino da provincia a provincia, da circondario a circondario si passi dall'una all'altra disciplina venatoria, generando la più deplorabile confusione.

Nel Piemonte, nella Sardegna, nella Lombardia e nelle Marche sono in vigore le regie patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1° luglio 1845 e il regio decreto del 26 giugno 1853. Nelle provincie venete vige la legge sulla caccia 13 febbraio 1804, il decreto 7 luglio dello stesso anno, il decreto regolamentare 21 settembre 1805 e la notificazione 5 luglio 1816. Nelle provincie parmensi regola la caccia la risoluzione sovrana dal 1° settembre 1824, lievemente modificata dalle posteriori risoluzioni sovrane del 13 aprile e 28 giugno 1828; 23 aprile 1835 e dal decreto 28 maggio 1835. Nelle provincie modenesi è vigente la notificazione ministeriale del 24 novembre 1814 e il decreto sovrano 6 febbraio 1815.

Nelle provincie ex pontificie, meno in quelle delle Marche, la legge sulla caccia è l'editto del cardinale camerlengo Galeffi del 10 luglio 1826, ripetuto, salve poche modificazioni, nell'editto del cardinale camerlengo Giustiniani del 14 agosto 1839. Nelle provincie toscane vige la legge 3 luglio 1856. E, in ultimo, nelle provincie napoletane e siciliane è in vigore la legge 18 ottobre 1819. Oltre questa serie di leggi vi sono disposizioni comuni ed applicabili in tutto il Regno; nella legge comunale e provinciale del 10 maggio 1856, per la determinazione del tempo durante il quale la caccia può essere esercitata; nella legge 6 luglio 1871 sulla sicurezza pubblica per quanto concerne il porto di armi; e nelle leggi 8 giugno e 23 dicembre 1871, per quanto riguarda i diritti da pagarsi per i permessi di caccia.

E tutte queste leggi mirano a frenare il libero esercizio della naturale facoltà di cacciare per motivi che hanno la loro base sia nella conservazione dei raccolti, sia nel rispetto alla privata proprietà, sia nella protezione di una industria.

Il principio delle leggi romane, è che la facoltà di cacciare e di appropriarsi, col fatto dell'occupazione, animali che sono nel mare, nell'aria, e sulla terra, è una facoltà di ragione naturale esercitabile dovunque, tranne che il proprietario del fondo, su cui si voglia cacciare, lo inibisca. *Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino si is providerit, prohiberi ne ingrediatur.* (Inst. lib. II, tit. I, parag. 12).

È l'articolo 712 del nostro codice civile.

La facoltà della caccia, divenuta un privilegio nel medio evo, fu rivendicata alla sua prima origine con la Rivoluzione francese. Le leggi venute dopo, come ho accennato, disciplinarono limitazioni e restrizioni non uniformi dappertutto, con inconvenienti non lievi.

In Italia, fin dall'unificazione del Regno, fu sentito vivissimo il bisogno dell'unità di legislazione in tema di caccia, senza peraltro che i vari tentativi di addivenire ad una legge unica, sortissero - come si è visto - l'effetto desiderato.

Non è il caso di fare un largo esame e raffronto con quanto sulla materia venatoria è stato sancito all'estero. Solo sarà opportuno rammentare ciò che in questi ultimi anni, nei vari Stati - specialmente europei e più spe-

cialmente a noi vicini - si è legiferato in fatto di caccia e d'aucupio.

Non molte, come è noto, sono le leggi organiche generali e complete. Vanno, tra queste ultime, messe in prima linea le leggi di Spagna, Svizzera, Prussia, Lussemburgo e degli Stati della Confederazione americana.

In Francia, il principio di proprietà e di possesso domina assoluto in tema di caccia.

Certo la riserva chiusa, così com'è ora costituita in Francia, offre troppo facilmente al proprietario la possibilità di eludere le disposizioni fiscali, nonché quelle concernenti il tempo del divieto e la protezione delle specie.

In Inghilterra impera un principio non meno rigido ed assoluto, che è poi quello di origine tra normanna e germanica. Nella Gran Bretagna, anzi, vi ha qualche cosa di più arretrato e feudale, perchè sebbene le leggi più recenti - come quella del 1880 - riconoscano il diritto di caccia a chiunque legalmente occupi la terra, tuttavia in generale dura in Inghilterra una specie di finzione giuridica per la quale anche il diritto di caccia è considerato come concessione del Sovrano.

Di fatto, però, questo diritto è legato alla proprietà e non è necessario più avere titoli speciali di nobiltà o altra cosa del genere. Tutto al più deve ottenersi l'autorizzazione a cacciare.

Un esempio notevole di legislazione a tipo germanico è dato dalla legge per Trieste ed il suo territorio (sotto il passato regime) del 6 agosto 1895. « Il diritto di caccia - si legge all'articolo 3 - è connesso con la proprietà fondiaria e spetta al possessore del fondo ».

Tutte, del resto, le legislazioni estere, anche le più recenti, tra cui una legge emanata nel 1921 in Rumenia, poggiano sul principio secondo cui l'esercizio della caccia non è che una semplice dipendenza del diritto di proprietà.

Quando venni al Ministero dell'agricoltura, io trovai che era già sottoposto al Vostro esame, onorevoli senatori, un disegno di legge (l'ultimo della serie), presentato il 28 dicembre 1921.

Desideroso che in tale questione si potesse dire subito una parola definitiva, io credetti di associarmi al pensiero del mio predecessore, che, portando dinanzi al Senato il disegno di legge in discorso, ritenne di presentare una soluzione accettabile dei vari problemi attinenti all'ar-

gomento venatorio; soluzione apprestata coll'intento di dare all'Italia una legge unica in materia, regolando questa, dopo tanti anni di dannose incertezze, sia negli elementi tecnici, come in quelli giuridici ed in quelli di ordine finanziario e di polizia: impresa, Voi ne converrete, non facile dopo i precedenti tentativi tutti falliti.

Le norme del progetto - come ben sapete - sono raggruppate, sostanzialmente, in due parti:

1°) protezione della selvaggina;

2°) esercizio della caccia e dell'aucupio.

Quest'ultima reca, naturalmente, norme intese a disciplinare il triplice aspetto del tempo, dei luoghi e dei mezzi di caccia.

Stante la pratica impossibilità di esercitare una effettiva protezione sulla selvaggina migratoria, le cui passate meno copiose debbono attribuirsi più che agli abusi degli uccellatori, all'incremento delle abitazioni rurali, il disegno di legge si è proposto di proteggere la selvaggina nostrale, quella, cioè, stanziale, ed all'uopo, ha ritenuto di dover ricorrere al sistema delle bandite obbligatorie, senza, altresì, escludere la possibilità della istituzione delle riserve.

Le norme relative alla costituzione delle bandite di Stato e delle riserve, nonché le speciali agevolazioni concesse nei riguardi delle società di caccia, sono state ampiamente illustrate dalla relazione che precede il disegno di legge e da quella, dotta e lucida, dell'onorevole senatore Scalori.

Su tale punto, che ha formato l'oggetto di vive discussioni nella stampa venatoria, desidero accennare che il progetto, nel far posto al così detto « riservismo », ha tenuto in considerazione il diritto di proprietà, il cui rispetto è temperato colle esigenze dei liberi cacciatori.

Questo è, in riassunto, il contenuto del disegno di legge che è stato già licenziato da parte dell'Ufficio centrale del Senato, il quale ne suggerisce l'approvazione, con importanti emendamenti rispetto all'originaria proposta ministeriale, emendamenti tutti da me accolti.

Io non devo tacere che non sono cacciatore: questo farà dubitare che mi possa sfuggire qualche cosa di ciò che riflette il simpatico *sport* della caccia, e certamente potrebbe essere anche così. Ma, d'altra parte, il fatto che

non ho l'onore di appartenere alla folta schiera dei nostri Nembrod mi ha messo in qualche modo in condizione di potere, con maggiore serenità, ascoltare le diverse opinioni e valutare le non concordi tendenze.

Se sia riuscito a vedere giusto non so: ma che io abbia inteso tutta l'importanza del problema è fuori di dubbio. L'importanza della questione è anche, come ho accennato, quella di risolverla rapidamente.

Con tutta franchezza vi dirò, onorevoli Senatori, che escludo da per me la presunzione di avere dinanzi la migliore, in senso assoluto, soluzione possibile nel progetto su cui vi prego di far convergere i vostri suffragi, pure con quegli altri emendamenti che riterrete del caso. Quando niente altro si potesse osservare sul disegno in discorso, c'è - a renderlo meno completo - la scarsità dei mezzi finanziari che esso offre a chi deve applicarlo, perchè non mi illudo che con un solo milione - tale è la somma che si autorizza - si possa fare tutto quello che occorre. Ma io mi sono astenuto persino da qualsiasi tentativo presso il collega delle finanze allo scopo di far moltiplicare il milione concesso. E credo che Voi, onorevoli Senatori, riterrete commendevole la mia condotta di fronte alla situazione del nostro bilancio. Sono rimasto pago di quello che il mio predecessore poté allora ottenere, pago per l'apprezzamento comune che il meglio è nemico del bene e per la fede viva, inconcussa che è in me, come in Voi, che non potranno tardare giorni migliori per le nostre finanze, giorni in cui sarà possibile esaminare in pieno le soluzioni dei nostri problemi.

Certo la legge non sarà perfetta, ma io credo che di leggi perfette non ne esistano molte. Ad ogni modo, io penso che a proposito di questa legge si possa applicare la massima che il nostro Presidente enunciò quando ebbe l'onore di fare il primo suo discorso dinanzi al Senato. Egli disse che i trattati non sono eterni: sono capitoli della storia; il miglior modo di giudicarli è quello di applicarli. Altrettanto io credo che si possa dire di questa legge, dei cui effetti non potremo giudicare se non dopo un serio periodo di applicazione.

Intanto, Voi, onorevoli Senatori, se vorrete approvare, come spero, il disegno sottoposto al Vostro esame, aggiungerete alle altre innume-

revoli benemerenze del Senato del Regno quella di avere, troncando gli indugi, provveduto alla unificazione del regolamento giuridico della caccia, eliminando così, anche in questo argomento, lo strascico delle antiche nostre divisioni territoriali che, permettete di dirvelo, sarebbe strano dovessero ancora permanere proprio in relazione all'interessante ed importante problema della caccia. (*Applausi*).

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Non poche disposizioni ottime si contengono in questo progetto; ma forse, anche qui si rivela quella tendenza che ha informato tutto il lavoro legislativo in Italia, vale a dire il confondere un po' troppo unità con uniformità, e può avere notevoli conseguenze: tuttavia come ha detto l'onorevole ministro, lasciamo che la pratica dimostri se e quali delle diversità ascrivibili al territorio, al clima, a condizioni della fauna siano tali da esigere un qualche ritocco per specializzare dove troppo risulti generalizzato.

Molte buone disposizioni; e, prima di tutte, mi piace ricordare qui la disposizione con cui viene finalmente riconosciuto in solenne modo il titolo speciale che i cacciatori di Roma e terre circostanti hanno all'esercizio della libera caccia sui terreni aperti ed incolti. Questo diritto fu acquisito da secoli presso di noi, ed è stato riconosciuto nelle legislazioni che precedono quella italiana. Oggi al Senato viene proposto un articolo che conferma questa speciale condizione di diritto, ed io ne porgo vivi ringraziamenti e li porgerò anche più completi, qualora, giunti alla discussione dell'articolo, si consenta alla eliminazione di due o tre parole, che, a parer mio, non conferiscono alla chiarezza, e sono, in ogni modo, non necessarie.

Tra le buone disposizioni è da ricordare la bandita. La bandita è un istituto degno veramente d'encomio. La bandita è il luogo dove nessuno può cacciare; ma è ufficio di enti pubblici, Onorevole Ministro. In quella disposizione per cui si ammette la concessione a privati dell'esercizio di una bandita io non posso convenire, perchè mi pare che l'indole dell'Ufficio necessariamente lo leghi, lo affidi a pubblico ente. Qui si tratta di interessi abbastanza cospicui, e quando

voi mettete quotidianamente in conflitto un interesse generale con un interesse particolare, se troverete momenti in cui il privato sacrificherà il suo interesse, troverete, poi, una preponderante successione di tempo in cui il privato dimenticherà questa prevalenza del dovere pubblico e penserà prima a se stesso. In tali condizioni di cose io credo che la bandita, per corrispondere alla sua finalità, debba essere esercitata esclusivamente nel nome e per conto dello Stato. I privati attendano a ciò che lega a sé un interesse privato: nella bandita di caccia non c'è concorso d'interessi, c'è solo il pubblico interesse. Bastino queste parole circa le bandite; quanto è, poi, alle riserve aperte, io non posso in verità lodarle, neppure avendo veduto così egregiamente soddisfatte le aspirazioni dei cacciatori romani che, cioè, nella nostra regione continueranno ad essere consentite solamente le riserve chiuse. Che cosa volete? Qui è questione di principi e quando quel concetto della occupazione di cui ha fatto cenno l'onorevole Ministro continua ad essere nella mente nostra la caratteristica del diritto di caccia, non si può ammettere neppure altrove una forma di riserva che, più o meno, cambia questa caratteristica nell'altra di appendice di proprietà privata.

Il concetto di appendice di proprietà privata è (assai importa tenerlo presente) quello che penetrò in Italia per mezzo delle popolazioni barbare che furono il materiale strumento della distruzione della egemonia e della civiltà romana. Ora questa è una questione di principio; ma perchè porla? Sono cose in cui ciascuno sta saldo in quella che gli pare la verità ricercata da anni e anni, specialmente quando si tratti d'uomini dell'età nostra. Perdere il tempo in questioni di principio non mi pare utile.

Del resto rispetto alle riserve - che io mi sappia - non c'è stata in Italia una dottrina che fondi il diritto di privata o di esclusiva di caccia sul contenuto della proprietà privata. Ecco come si sono difese in Italia le riserve aperte - perchè sulle chiuse non c'è questione.

Le riserve, si è detto, sono indispensabili per la conservazione e lo sviluppo della selvaggina; non vi è modo, si è soggiunto, di sostenere le enormi spese occorrenti per chiudere le riserve. Ora noi neghiamo la prima

proposizione ed, esclusa la prima, perde la seconda ogni importanza dal punto di vista dell'interesse generale. La conservazione e lo sviluppo della selvaggina debbono raccomandarsi ai modi, ai tempi, alla disciplina dell'esercizio della caccia: ecco il naturale rimedio. Io sarò per primo lietissimo se questa legge, nelle sue discipline di modi, tempi, ed altre condizioni di caccia, frutterà questi effetti; ma quando anche si potesse consentire che fino ad oggi le riserve abbiano avuto l'anzidetto benefico ufficio, io credo che dopo la istituzione delle bandite l'argomento si dilegui, perchè quando abbiamo provveduto alla istituzione delle bandite dove nessuno può cacciare, cioè alla costituzione di asili che si presentano in figura perfettissima di difesa della selvaggina, io mi domando a qual fine ricorrere ancora alle riserve che sono strumenti imperfetti, perchè là dentro caccia il proprietario e cacciano quanti mai esso crede di licenziare all'esercizio della caccia. Concorso di bandite e riserve mal si spiega: le riserve si riducono a superfetazione, a meno che non si difendano come un privilegio privato al quale, ripeto, io non saprei consentire.

Molte buone disposizioni si contengono in questo progetto; ma non mi piace gran fatto la disposizione che lascia al ministro l'arbitrio di modificare, in un senso o nell'altro, i tempi di caccia aperta. È meglio che la legge stabilisca direttamente i termini precisi. Quel rimettersi al ministro fa dubitare quasi che non si conosca in che rapporto debba stare una legge di caccia (per quanto si riferisce al tempo di esercizio) con la natura e le condizioni della nostra avifauna. Infatti, se togliete di mezzo questa supposizione infondatissima di ignoranza, voi non avete ragione di non stabilire il tempo preciso in cui si può questa o quella caccia esercitare.

Perciò io credo che qui vada modificata la disposizione; e passo innanzi.

Tra le norme comprese nel progetto ve ne sono alcune che meritano plauso e primeggiano tra queste quelle che riflettono la polizia venatoria.

Su tale proposito ricordo che tra riservisti e antiriservisti, si è svolta da lungo tempo una battaglia formidabile, per ascrivere a questo o a quel regime le conseguenze di una sup-

posta diminuzione della selvaggina; supposta in gran parte e in parte vera specialmente in relazione all'ultimo quinquennio; quando si è combattuto quel po' po' di guerra che ogni altra ha superato e che naturalmente ha fatto far le valigie ad ogni genere di selvaggina. (*Commenti*).

Intanto il palleggiamento della responsabilità di una riduzione del patrimonio cinegetico non avrebbe dovuto verificarsi, giacchè ambedue le parti (si ripete *riservisti e-antiriser-*
visti) sono immuni da responsabilità, e mi piace equamente proclamarlo.

Il vero è stato che è mancata qualunque organizzazione di polizia, la quale badasse a fare osservare leggi che più o meno esprimevano un civile esercizio della caccia: il vero è stato l'impero del braconaggio.

Ora istituire oggidì questo corpo di polizia, questa vigilanza efficace, è certo un progresso, ed io ne do lode a chi ha formulato il disegno, a chi lo ha riveduto, a quanti, infine, se ne sono occupati; ma pure qui c'è un dubbio: con quali mezzi si attuerà questo servizio di polizia? Il dubbio è stato già previsto dall'acuto intelletto dell'Onorevole Ministro perchè egli è stato sollecito di richiamare la nostra attenzione su quel milioncino che si promette qui nella legge come assegnazione per raggiungere le finalità di polizia, e di bandite e di non so che cosa altro, tutte finalità annoverate in un articolo che verrà sotto ai vostri occhi in sede di discussione particolare. Ma, Onorevole Ministro, espertissime persone, perchè io non ne capisco niente in materia di organizzazione di polizia, espertissime persone, tenendo conto della estensione territoriale, tenendo conto della natura e difficoltà della vigilanza, hanno affermato che il minimo necessario di spesa è espresso da una cinquantina di milioni all'anno.

Ora io mi domando una delle due: o questa promessa polizia venatoria è destinata a rimanere lettera morta, e siffatta ipotesi non posso menomamente coltivare, perchè è proprio questo Ministero che, fra le sue più nobili dichiarazioni, ha fatto quella che le parole avranno sempre il seguito dei fatti.

Quindi resta l'attuazione di ciò che la legge promette. Ma come farà l'onorevole ministro in questi momenti, nei quali tutto si deve restrin-

gere nello studio di economie, a trovare, non dico senza respiro di tempo, perchè si possono concedere quattro o cinque anni, a trovare, i 50 milioni all'anno assegnati a questa nuova polizia?

Io ho inteso il dovere di richiamare l'attenzione del Senato su questo punto, perchè sono il primo a desiderare che la legge produca tutti i suoi benefici effetti.

Io non intendo dilungarmi di molto, anzi non intendo di fare un discorso quale in altre condizioni di spirito forse farei, parendomi che, purtroppo, non ne sia questo il momento. Domina nelle relazioni sociali il principio di relatività e ciò si conosce da tempo immemorabile, senza, cioè, che siano stati necessari ad insegnarcelo ultimi studi scientifici a proposito della relatività nel mondo: i rapporti tra uomo ed uomo, fra Stato e Stato, sono sempre stati definiti relativi al tempo, ai luoghi, alle condizioni tutte sotto le quali si svolge in un determinato tempo la vita individuale e quella delle nazioni. È naturale che l'importanza che ha un certo argomento in un dato giorno, cresca o diminuisca in un altro a seconda del modificarsi della bilancia delle necessità e dei rapporti sociali. Io credo che oggi sia di mestieri andare per le sbrigative nel trattare della caccia, per quanto importantissimo argomento, degno, cioè di ogni minuta discussione in condizioni normali di pubblica vita.

Con ciò che ho detto intendo, pertanto, di avere esaurito il mio compito rispetto ai punti principali del progetto, suscettibili a parer mio di qualche critica; aggiungerò, soltanto, che il disegno di legge non è completo. Esso disvela parecchie lacune e ne menzionerò due. La prima concerne le provincie annesse. C'è un articolo che dice: « Nelle nuove provincie continua a vigere la legge territoriale austriaca ». Ebbene, a parer mio, non basta; perchè là è avvenuta una completa distruzione della selvaggina; anzi quel che si dice per le nuove provincie deve ripetersi rispetto alle zone che prima della guerra segnavano il confine nostro; insomma tutto il territorio che è stato il teatro della guerra guerreggiata. Ora come volete che leggi normali bastino ad assicurare una pronta ricostituzione del patrimonio venatorio? Qui ci vogliono provvedimenti eccezionalissimi; credo che una sospensione assoluta dell'eser-

cizio della caccia in talune di quelle zone sarebbe forse il solo espediente per cui fra tre, quattro o cinque anni fosse reso possibile a tutti di nuovamente cacciare.

D'altra lacuna mi fa sovvenire il mio desiderio vivissimo che nella legislazione italiana sulla caccia s'incarni quel principio di civiltà che, al postutto, è la causa di questo progetto. Sono concetti che il Senato permetterà che io additi, quantunque dovendo, in omaggio alla brevità, procedere per via di esemplificazione, può essere che i paragoni sembrino sbagliati. Io dico questo: chi vuole condurre un'automobile bisogna che faccia il suo esame e dia prova di capacità; e nonostante questa prova di capacità tutti dolorosamente sappiamo come spesseggino i casi in cui il conduttore di un'automobile priva della vita un suo simile. Se si deve somministrare una sostanza includente un qualsiasi pericolo, se si deve fare qualsiasi analisi obbiettiva o soggettiva che implichi questione d'igiene e di incolumità occorrono delle garanzie; ma quando si tratta di licenza di caccia, il primo che si presenta può rimanere autorizzato ad imbracciare un fucile ed andare a caccia. La mia esperienza mi dice che almeno sei decimi dei sinistri di caccia sono esclusivamente ascrivibili all'assoluta imperizia di chi va a caccia (*approvazioni*) e questa tendenza si è spaventosamente accresciuta in questi ultimi tempi. Potrebbe essere effetto dell'età mia: ma ormai bisogna, prima di scegliere il luogo e il momento di caccia, procedere assai cautamente, assumere diligenti informazioni, guardarsi per quanto si può, dall'incedere a contatto di altri frequentanti. Ora mi pare lecito domandare se non vi debba essere un corpo, un'autorità chiamata ad una specie di verifica della capacità di chi chiede una licenza per cacciare. Questa, signori, sarebbe vera civiltà. E, badate, in tale argomento noi siamo e resteremo al disotto delle leggi pontificie e delle consuetudini allora imperanti, perchè quelle consuetudini e quelle leggi esprimevano garanzie maggiori delle attuali per la tutela della vita dei cacciatori e di coloro che s'incontravano con essi. Era bene armonizzato il sistema e più disciplinata la massa dei cacciatori: mi piace di dichiararlo, nè posso essere sospetto. Questa alla quale ho accennato è una lacuna che, a mio modo di vedere, meriterebbe di essere colmata.

Ma già ho detto che non voglio dilungarmi affatto.

Riservo qualche osservazione alla discussione degli articoli e, pur dissentendo dalle disposizioni fondamentali le quali accennano al persistere di privilegi che, secondo me, dovrebbero invece scomparire del tutto, mi rimetto, per quanto riflette il voto finale, ad una considerazione di bilancio fra il pro e il contro che confesso di non aver ancora precisamente stabilita. (*Approvazioni, congratulazioni*).

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dai deputati: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Annuncio di una interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura di una interpellanza e di una interrogazione pervenute alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Interpellanza al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici sulla necessità di stabilire il bilancio per le opere del « porto e zona industriale di Napoli », che sono d'in-

teresse nazionale, le somme necessarie agli impellenti bisogni del traffico marittimo, e il largo sviluppo delle crescenti industrie locali.

Mango, D'Andrea, Del Pezzo, Pagliano, Sechi, Spirito, Salvia, Garofalo, Placido, Milano D'Aragona, D'Alife, Capaldo.

Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della giustizia per sapere se crede giusto che debbano continuare ad aver vigore il decreto luogotenenziale 18 maggio 1816, n. 638 ed il Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118, con i quali i debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni vennero autorizzati ad essere rizzati ad eseguirne l'affrancazione con titoli del prestito nazionale al 5 per cento.

E se le ripetute promesse fatte in Senato da diversi guardasigilli, e recentemente nella tornata del 29 novembre 1922, di un disegno di legge sulle affrancazioni delle prestazioni fondiarie passino finalmente nel campo della realtà.

D'Andrea.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese (Numero 544).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III. (Numero 504);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335):

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (Numero 220);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 27 febbraio 1923 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CXXXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	4526
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Provvedimenti per la protezione della selvag- gina e l'esercizio della caccia »	4528
Oratori:	
CAMPELLO, <i>dell'Ufficio centrale</i> 4550 <i>passim</i>	4557
COLONNA FABRIZIO	4540, 4557
CREDARO	4556
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4548
	<i>passim</i> 4553
FERRARIS CARLO	4557
FIGOLI	4554, 4555, 4557
GRASSI	4528 <i>passim</i> 4554
LAGASI	4552
NICCOLINI EUGENIO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	4537
PEANO	4556, 4557
SCALORI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e re- latore</i>	4544 <i>passim</i> 4556
SINIBALDI	4541
TORRIGIANI LUIGI	4540 <i>passim</i> 4556
VANNI	4549 <i>passim</i> 4552
VICINI	4543 <i>passim</i> 4556
Interrogazioni (Annuncio di)	4557
(Svolgimento di):	
« Sul trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commer- ciali »	4526
Oratori:	
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4526, 4528
SUPINO	4527
Processo verbale (Sul)	4525
Oratore:	
REBAUDENGO	4525
Relazioni (Presentazione di).	4548

pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed i sottosegretari di Stato per la guerra, la presidenza del Consiglio e per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Normalmente assiduo alle sedute del Senato, con rammarico, distolto da altro pubblico ufficio, non potei assistere a quella di ieri. Se fossi stato presente non avrei mancato di ripetere qui le considerazioni state da me svolte in seno dell'Ufficio centrale, che esaminò l'accordo commerciale con la Francia, considerazioni intese a lamentare che il Governo non sia riuscito ad includere nell'accordo la voce « sete », che rappresenta da sola un buon terzo della nostra totale esportazione in Francia e il cui regolamento doganale fu rinviato ad una convenzione complementare da stipularsi entro sei mesi, ed abbia invece leggermente assunto l'impegno di studiare entro tre mesi le condizioni di un rinnovo della cosiddetta convenzione di Nizza, riflettente l'introduzione del seme bachi francese in Italia, la quale fu denunciata or fa un anno su proposta unanime degli organi tecnici governativi competenti, perchè (come ebbe a dichiarare qui l'onorevole ministro per l'agricoltura) è stata riconosciuta lesiva degli interessi nazionali e in patente contrasto con tassative nostre disposizioni di legge.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, dell'istruzione

E avrei qui rinnovato il voto, che fu raccolto dall'Ufficio centrale e registrato nella relazione dell'onorevole collega Conti, perchè il Governo nelle ulteriori sue trattative col Governo francese abbinò le due questioni, quella dei semi e quella della seta, dandovi contemporanea soluzione, per modo che anche queste trattative possano essere rette dalla norma consueta negli accordi commerciali del *do ut des*.

Dal resoconto sommario ho rilevato che ieri l'onorevole ministro per l'industria e il commercio avrebbe solennemente dichiarato a nome del Governo di accettare e di voler seguire il consiglio datogli dall'Ufficio centrale. Se così è, come non dubito, non posso che felicitarmi, fiducioso che il Governo, valendosi dell'opera di funzionari competenti, sappia e possa ovviare alle male conseguenze di un impegno erroneamente assunto, salvaguardando gli interessi di quella industria che, esempio non comune, non ha mai chiesto nè chiede protezione, invoca soltanto parità di trattamento tra i produttori nazionali ed esteri, è meglio di ogni altra collegata con l'agricoltura, e più di ogni altra contribuisce a fare affluire nell'oro nel nostro non ricco Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il verbale della seduta di ieri si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore di Brazzà ha chiesto un congedo di giorni cinque. Se non si fanno obiezioni si intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Supino al ministro dell'industria e del commercio, sulla necessità di provvedimenti intesi a rendere più facile il trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commerciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio per rispondere.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. La questione sollevata dall'interrogazione dell'on. Supino è una questione di un'importanza grandissima e si riattacca ap-

punto alla applicazione del regolamento della legge sulla nominatività obbligatoria dei titoli. È una questione di grande importanza, ma anche abbastanza arida. Premetto che il Ministero aderisce pienamente al concetto dell'on. Supino di rendere più agevole la trasmissione dei titoli nominativi e la conversione dei titoli da una specie all'altra.

Abrogata la nominatività obbligatoria, fu subito sentito il bisogno di dettare norme per facilitare la circolazione dei titoli volontariamente trasferiti al nome. Già da tempo i ceti interessati e il pubblico, in generale, si erano fatti eco di tale bisogno, e il Governo, nel decretare l'abolizione della nominatività obbligatoria aveva assunto solenne impegno di soddisfarlo.

Premesso che la necessità di facilitare la circolazione dei titoli nominativi non poteva far perdere di vista gli interessi fiscali connessi ai medesimi; riconosciuta da un lato la convenienza di spingere i portatori a trasferire al nome i propri titoli, sia per ragioni generali inerenti alla sana costituzione della società e delle assemblee, che per i fini più vasti posti dalla Finanza pubblica in rapporto alle imposte personali sul reddito; considerata d'altra parte che la eccessiva facilità che fosse stata concessa alla circolazione dei titoli nominativi avrebbe frustrati i fini tutti sopradetti oltre a compromettere il gettito della stessa imposta del 15 per cento, attualmente gravante sulle cedole dei titoli al portatore, il problema di salvare, ad un tempo, così contrastanti interessi si presentava particolarmente difficile.

Venne pertanto redatto un regolamento di concerto con i ministri competenti, uditi i rappresentanti dei ceti interessati e con il concorso di eminenti giuristi: esso sembra rispondere ai fini voluti e presenta in alcuni punti sostanziali delle audaci quanto necessarie innovazioni al vigente Codice di commercio: del che al Governo era stata conferita esplicita autorizzazione nell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1431.

Le norme che si presentano sono divise in tre titoli:

Titolo I: Emissione e conversione dei titoli nominativi.

Titolo II: Trasferimento dei titoli nominativi.

Titolo III: Disposizioni generali.

Il titolo I è relativo alla emissione e conversione dei titoli nominativi.

Gli articoli dal n. 1 al n. 6, concernono le norme per la emissione dei nuovi titoli nominativi, le prove per stabilire il diritto di chiedere la conversione in titoli al portatore; le modalità per la conversione al nome, col relativo annullamento dei titoli al portatore dai quali derivano le conversioni; la utilizzazione dei vecchi titoli al portatore; la divisibilità dei titoli nominativi; i termini e le spese per la conversione.

Interessa in modo speciale considerare le norme dell'articolo 7 relative all'ammortamento dei titoli sottratti, smarriti o distrutti. Il sistema disposto dal Codice di commercio per l'ammortamento delle cambiali, richiede, come è noto un giudizio di delibazione sulla proprietà del titolo da parte dell'autorità giudiziaria, e una serie di provvedimenti della stessa.

Tale procedimento è reso notevolmente più semplice col citato articolo 7.

Degno di rilievo è pure la disposizione dell'articolo 8, che viene a dare forza di legge a un principio che non è contrario al vigente Codice di commercio, sebbene non sia da esso espressamente riconosciuto; la facoltà, cioè, per le società azionarie di non emettere i titoli delle azioni, restando provata la qualità di socio delle iscrizioni sui libri sociali.

Il titolo II dello schema disciplina il trasferimento dei titoli nominativi. Le disposizioni del titolo non abrogano il sistema normale del vigente Codice di commercio (articolo 169) per il trasferimento della proprietà delle azioni nominative, mediante contemporanea presentazione alla società del cedente e del cessionario, con la trascrizione della cessione sul libro dei soci.

Tuttavia tale sistema di trasferimento è lento e complicato e nella pratica è risultato inadeguato ai fini di una rapida circolazione. Cosicché le norme dello schema, per ovviare a tali inconvenienti, mentre mantengono il sistema normale, introducono una rilevante innovazione giuridica nel regime vigente dei titoli di credito, applicando ai titoli nominativi l'istituto della girata.

La girata dei titoli nominativi è tuttavia limitata; in quanto essa potrà essere soltanto « in pieno » e non « in bianco » e ciò essenzial-

mente per favorire il necessario controllo fiscale sui trasferimenti dei titoli. Altrimenti, con la girata « in bianco » i titoli nominativi si trasformerebbero praticamente in titoli al portatore e non potrebbe invocarsi per essi il meno oneroso trattamento fiscale dei titoli nominativi.

La girata « in bianco » è stata messa esclusivamente, e con le dovute garanzie, per facilitare la sistemazione delle transazioni di Borsa, nelle liquidazioni mensili, presso le stanze di compensazione. I titoli girati « in bianco » dovranno però essere soltanto in possesso del Direttore della stanza di compensazione che provvederà entro 5 giorni a completare le girate col nome dei nuovi possessori dei titoli.

Il titolo III dello schema porta disposizioni generali.

Va particolarmente rilevata all'art. 12, come innovazione di carattere giuridico, la facoltà accordata alle società commerciali, di stabilire registri sussidiari dei soci presso le loro dipendenze; mentre finora, l'unico libro dei soci è tenuto presso la sede centrale. L'innovazione è dovuta alla necessità di facilitare le operazioni di conversione e trasferimento dei titoli nominativi.

Altre disposizioni dello stesso titolo terzo, sanciscono gli obblighi, le responsabilità, i compensi le sanzioni penali relativi agli ufficiali autenticanti e agli altri Enti delegati alla autenticazione delle firme dei contraenti nelle cessioni di titoli; altre disposizioni infine, riguardano le imposte e le tasse di bollo relative ai nuovi titoli.

Con queste spiegazioni spero che il collega on. Supino possa dirsi soddisfatto.

Noi crediamo che col regolamento, di cui ho riferito sommariamente il contenuto e che presto sarà pubblicato, noi avremo potuto soddisfare un duplice ordine di cose e cioè facilitare la trasmissione dei titoli nominativi e salvaguardare gli interessi dello Stato dal punto di vista delle finanze. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Supino per dichiarare se è soddisfatto.

SUPINO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'industria e del commercio delle sue assicurazioni e ritengo che gli invocati provvedimenti, a giudicarne dalla sommaria esposizione che egli ha fatto, risponderanno veramente allo scopo. Tuttavia affinché riescano veramente efficaci è

anche necessario che essi sanciscano l'obbligo degli istituti emittenti di convertire i titoli a richiesta del possessore, e di procedere alle relative operazioni entro un breve termine.

Debbo insistere sull'urgenza di questi provvedimenti, e non credo per ciò di essere indiscreto, perchè la interrogazione odierna non è altro che la ripetizione di quella che già svolsi nella tornata del 9 dicembre 1921. In quella occasione il ministro del tempo, onorevole Bellotti, diede formale assicurazione che si sarebbe al più presto provveduto. Tuttavia è passato oltre un anno e nulla si è fatto. Questa inerzia ha prodotto inconvenienti gravissimi coll'arrestare la circolazione dei titoli nominativi.

Ad ogni modo, dopo quanto ha detto oggi l'onorevole ministro dell'industria e del commercio, confido che questa interrogazione non avrà la sorte della precedente, e che la promessa del ministro stesso sarà veramente una *promissio boni viri*.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Due parole sole per assicurare il collega Supino. Non giudichi egli il passato, ma giudichi il presente e lo giudichi dal breve tempo intercorso tra la presentazione della sua interrogazione e la mia risposta.

Il collega Supino aveva detto 15 mesi ed io gli dico 15 giorni tra la sua domanda e la mia risposta. Ora prendo 15 giorni di tempo tra la mia risposta e l'esecuzione. (*Approvazioni vivissime*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio nuovamente l'on. ministro dell'industria e del commercio per le ulteriori assicurazioni che si è compiaciuto darmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interrogazione è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, l'onorevole senatore Grassi.

GRASSI. Io prendo la parola per mettere in rilievo che questo progetto di legge, lodevole fin che si vuole dal punto di vista venatorio e giuridico, non rispecchia i diritti e i doveri di quel tecnicismo al quale per comune consenso devono ispirarsi tutte le iniziative e le attività del Ministero d'agricoltura.

Due questioni ardenti, secondo l'opinione dominante, formerebbero, per così dire, la piattaforma, su cui impernare ogni discussione per giungere ad una buona legge sulla caccia.

Si crede generalmente che si raggiungerebbe la meta, se si potessero mettere d'accordo la minoranza costituita dai riservisti e la maggioranza costituita dai cacciatori anti-riservisti; se si potessero metter d'accordo i temperamenti auditivi che preferiscono il canto del tordo coi temperamenti gustativi che ne preferiscono la carne: *tu cantu, tu carne places, auresque gulamque - Mortuus et vivus voce ciboque beas*.

Ma così si disconosce che, al di sopra di queste discussioni venatorie e potrei anche aggiungere in parte rettoriche, in seguito a ricerche che hanno richiesto molti anni di studi severi da parte di molti naturalisti e ad una esperienza ormai di lunga data, è sorta e domina una complicata tecnica che si insegna in un vasto capitolo della zoologia applicata.

Questa branca scientifica ha il suo nome e si denomina appunto zoologia della caccia. Essa comprende la storia naturale della selvaggina utile e dannosa, la denominazione e la classificazione sistematica degli animali cacciabili, la conoscenza della loro struttura e delle loro funzioni, le loro variazioni dipendenti dall'età, dal sesso, i loro costumi; il loro nutrimento, l'*habitat*, le emigrazioni ecc.

La zoologia della caccia insegna:

1° a sfruttare a regola d'arte la selvaggina utile, che perciò viene protetta, o abbattuta secondo determinati principi;

2° a diminuire nei modi più adatti allo scopo la quantità dei mammiferi carnivori e in genere degli animali rapaci.

Questa materia all'estero viene insegnata nelle scuole forestali e agrarie, e mira soprattutto a formare dei bravi pratici della caccia che hanno determinate funzioni e in tedesco

si dicono *Heger, Hegereiter, Hegereuter, o rei-tende Förster*: sono dei bassi impiegati esperti nella caccia, che con termini italiani si potrebbero appellare governanti o maestri di caccia.

In Italia questo insegnamento, per quanto io so, manca del tutto.

Non fa perciò meraviglia che generalmente si ignori che la caccia è una vera industria come la pesca, e che come nella pesca si distinguono due rami, piscicoltura e pesca propriamente detta, così nella caccia si distingue l'allevamento della selvaggina e la caccia propriamente detta.

È una vera industria fonte di ricchezza. Si calcola che l'Impero Austro-Ungarico prima della guerra esportasse selvaggina per il valore di circa ottanta milioni di corone. (Di Frasso) nelle Repubbliche sorte sulle rovine dell'Impero, le tradizioni del passato sono state abbandonate per molte altre cose, ma non per la caccia e l'allevamento della selvaggina.

La Biblioteca giuridica, edita a Lipsia, nel 1921 ha ripubblicato un Manuale che comprende le leggi e i regolamenti sassoni della caccia e sulla pesca, aggiungendovi tutte le modificazioni introdotte dal 1913 al 1920. Da questo Manuale che tengo sott'occhi, rilevo che né la guerra, né il cambiamento di Governo hanno fatto dimenticare l'importante industria di cui ci occupiamo.

Vi sono tra noi due illustri colleghi che conoscono profondamente questa materia: il Principe Luigi di Frasso Dentice, gran possidente in Moravia, e il conte di Campello. Se essi vorranno onorarci prendendola parola, con ben maggiore autorità della mia vi potranno dire se io abbia o no ragione di chiedere al Ministero di agricoltura che la caccia e l'allevamento della selvaggina trovino tra gli organi tecnici, quel posto di onore che loro compete, a fianco della pesca e della piscicoltura.

Essi conoscono non solo *de visu*, ma per lunga pratica come dev'essere organizzata questa materia.

Mi diceva ieri il Principe di Frasso che i suoi Moravi stessi, che vivono sul posto, se non si occupano in modo speciale di selvaggina e di caccia, non ne comprendono nulla, che questa è un'arte alla quale bisogna essere iniziati fin da bambini, da persone in essa esperti. Per met-

tersi in grado di professarla con competenza occorre — mi si condoni la ripetizione — una speciale coltura teorico-pratica di zoologia della caccia: vi sono molti zoologi che non l'hanno ed io stesso confesso di non esserne addentro. Se ciò non ostante ho preso la parola, è perchè, come rappresentante della zoologia nel Senato, vengo ad aver una certa responsabilità, e sento perciò il dovere di esporre francamente, rudemente il mio avviso, lusingandomi che le convinzioni in base alle quali io parlo mi facciano compatire e perdonare qualunque espressione che potesse riuscire non gradita.

Entro in materia.

Gli articoli della legge riguardanti le bandite e le riserve non sono conformi ai precetti della zoologia della caccia.

Essa insegna che quella libertà di cacciare, che è così cara a tanti dilettanti, non è compatibile coll'industria della caccia, e colla conservazione e moltiplicazione della selvaggina su vasta scala. Essa vuole che tutto il territorio di un paese nel quale si può esercitare la caccia sia diviso in tanti distretti o riserve di cui la legge fissa la grandezza minima, la quale però varia molto da paese a paese. I possedimenti di misura prescritta, o superiore, formano una riserva: i possedimenti di grandezza inferiore vengono consorziati per raggiungere la misura prescritta: se i proprietari non si associano spontaneamente, li associa obbligatoriamente il rispettivo Comune. La caccia non è permessa fuori della riserva per cui si è provveduti di licenza: non è neanche permesso di inseguire la preda fuori della propria riserva e nemmeno di attraversare quella altrui col fucile e col cane.

Il nostro progetto di legge invece all'articolo 12 pretende che l'estensione delle bandite e delle riserve sommate insieme non debba superare il quinto della superficie delle singole provincie. L'articolo 3 prescrive che le bandite non siano superiori a mille ettari tranne nel caso che si tratti di selvaggina grossa. Si crede forse che le starnie impareranno a non volare fuori di questi limiti?

L'onorevole Di Frasso diceva ieri: questa è chincaglieria, ed io gli chieggo scusa se ripeto la sua espressione molto ben appropriata.

Ma lascio la musica del futuro e passo alle bandite nel nuovo senso, del quale anche l'Ac-

cademia della Crusca dovrà a suo tempo tener conto.

All'art. 5 è detto che sono vietate nelle bandite la caccia e l'uccellazione con qualsiasi mezzo. Il ministro d'agricoltura potrà permettere in via eccezionale e sotto determinate condizioni, cattura di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture. A me sembra che la dizione non sia felice. Il maestro di caccia deve fare quel che fa qualunque coltivatore: seminare, piantare, abbattere, secondo i bisogni: deve regolarsi a seconda che certi animali prosperano meglio; diminuirli se crescono soverchiamente, deve cacciare quelli nocivi ecc. Quel che deve fare, lo deve sapere lui, non il ministro d'agricoltura: altrimenti la selvaggina distruggerà le colture e i selvatici si distruggeranno tra loro.

La legge distingue bandite da riserve: ma intendiamoci sul significato da dare a questi termini. Sono d'accordo che le bandite debbono servire di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, ma non sono d'accordo nel limitarci a imporre una semplice tassa per la concessione della riserva. L'Ufficio centrale esprime l'augurio che sia nei riservisti non un movente esclusivo egoistico, ma anche il desiderio di concorrere alla migliore conservazione e diffusione delle specie stanziali; ma questo a me sembra un voto platonico che non tranquillizza nessuno: occorre un'assicurazione, occorre che il riservista sia obbligato a ripopolare la riserva con selvaggina opportunamente introdotta ed a curarne l'allevamento e la conservazione. Certamente nelle bandite si dovrà fare molto di più, ma qualche cosa di simile benchè su scala minore, si deve fare anche nelle riserve. Se ciò non si fa, sarà sempre vero quello che scriveva nel 1912 un compaesano dell'on. Niccolini del nostro Ufficio centrale, il sig. Giuseppe Gioli. Ecco le sue precise parole: « Rare sono quelle bandite dove in realtà si allevano razionalmente i selvatici per aumentarli di numero, mentre la maggior parte non sono che zone chiuse al gran pubblico dei cacciatori da semplici cartelli e da cerberi armati fino ai denti agli stipendi di qualche egoista signorotto che le sfrutta a tutto suo vantaggio, oppure essendo mal guardate per economia, sono aperte ai bracconieri che le saccheggiano di notte e di giorno, senza con-

tere le stragi che vi fanno i contadini rubando le uova nei nidi per farne frittate e uccidendo le lepri al covo per lucro ».

Io non sono dunque contrario alle riserve e alle bandite e, come me, la pensa chiunque studia la questione dal punto di vista tecnico, senza curarsi degli interessi delle persone estranee al tecnicismo.

Non credo tuttavia che si debba tollerare che qualunque ricco, il quale ne abbia i mezzi, chiuda la sua tenuta ai cacciatori, perchè avviene troppo facilmente che la cacciagione non sia utilizzata come potrebbe. Ho avuto occasione di constatare direttamente un caso, in cui il riservista ricavava della caccia per uno, mentre il prodotto poteva essere di cento. Questo lasciar perdere un prodotto impedendo che altri ne usufruisca a me sembra cosa intollerabile.

L'art. 8 della legge concede una eccezione, ma soltanto per i terreni interamente e completamente incolti; secondo il mio avviso questa eccezione è soltanto apparente. Ormai terreni che si possan definire interamente e completamente incolti non esistono più.

Quali che siano le misure e restrizioni che si vogliano adottare, sorge sempre la domanda, come e con quali mezzi s'intende organizzare le bandite di cui ne dovrebbe sorgere un modello in ogni provincia. Ne hanno già parlato ieri S. E. il Ministro e il collega Vanni, l'uno contentandosi di un milione annuo, l'altro desiderandone 50. Permettete che ne parli anch'io.

L'art. 35 del progetto provvede alle spese per l'applicazione della legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e d'ispezione, con un fondo di un milione da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura. Se si pensa che una sola guardia costerà circa lire 10,000, ognuno comprende che la ragazza è bella, ma la dote è così scarsa che conviene ritirar la promessa.

Non si fanno le nozze coi fichi secchi; e neppure con una Commissione centrale consultiva.

Onorevole ministro, non è lei il benemerito autore di quella bella riforma che io da tanto tempo ho invocata, la riduzione ai minimi termini delle Commissioni consultive, la loro potatura a capitozza?

Ma l'art. 32 ne crea una nuova composta di 15 membri, tra cui un solo zoologo! Una sposa adunque con una dote miserrima e 15 testimoni per il matrimonio, mentre la legge ordinaria si contenta di due.

Insomma, se si vuole sviluppare e sfruttare sul serio le bandite, occorrerà mettere a capo del servizio della caccia un tecnico, istituire corsi speciali di zoologia della caccia presso le scuole forestali e agrarie e mandare all'estero dei giovani per apprendere l'arte dell'allevare la selvaggina; occorrerà mandare aiuto anche ai zootecnici di cui abbiamo omai un buon numero, e non dimenticare nemmeno i zoiatri, perchè anche la selvaggina va soggetta a malattie infettive che ne fanno strage.

Tutta questa organizzazione avrebbe dovuto trovar posto in un articolo della presente legge; invece fu dimenticata.

Passiamo alla caccia.

Bisogna confessare che in questa parte la legge presenta dal punto di vista tecnico tanti piccoli difetti per cui dovrebbe essere ritoccata quasi in ogni articolo. Esaminiamo l'articolo 32.

Esso vieta di cacciare e di prendere le femmine dei cervi, dei caprioli e dei daini. Io chieggo se resta, conseguentemente, permesso di prendere i giovani caprioli e i cerbiatti? D'altra parte non si capisce perchè non si debbano cacciare le femmine vecchie omai infconde e le femmine malate ecc. E i cacciatori potranno sempre distinguere le femmine dai giovani caprioli maschi ancora senza corna?

Consultiamo la legge tedesca la quale ha condotto a tanti buoni risultati. La caccia dei cervi e dei daini è proibita per i maschi dal 1° marzo al 30 giugno e per le femmine, compresi i cerbiatti delle due specie, dal 1° marzo al 31 agosto. Dei maschi dei caprioli è proibita la caccia dal 1° febbraio al 30 giugno e delle femmine dal 16 dicembre al 15 ottobre dell'anno successivo. Dei giovani caprioli è proibita la caccia prima della fine dell'anno in cui sono nati.

Queste sono le misure suggerite dalla tecnica. Esse favoriscono i cacciatori fin dove è possibile e salvaguardano la selvaggina fin dove è necessario.

E perchè non si comprendono nel divieto anche le lepri, la cui caccia dovrebbe essere proibita dal 1° febbraio al 30 settembre?

Lo stesso articolo contiene il divieto di cacciare le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli. Orbene io non trovo nei libri di Ornitologia che ho sottomano quali siano i caratteri in base ai quali si possa distinguere una femmina adulta di fagiano di monte, o di gallo cedrone da una femmina giovane. È vero che le femmine di questi uccelli invecchiando assumono il piumaggio del maschio e se l'anomalia è completa si conoscono per la statura minore e, se è incompleta, può servire per criterio distintivo, il fondo di tinta più cupa. Ma questo si riferisce alle femmine vecchie, non già alle femmine adulte. È noto che il gallo cedrone maschio per alcuni istanti verso la fine della sua estasi voluttuosa diventa sordo e indifferente completamente a qualunque suono esterno. È questo il criterio con cui i cacciatori dovrebbero distinguere i maschi dalle femmine adulte?

Perchè nel divieto di cacciare i fagiani di di monte e gli urogalli, non si è compreso anche il francolino di monte sparso esso pure per tutte le Alpi tra i 600 e i 1600 metri di altitudine? In Italia si trova ora soltanto sulle Alpi del Novarese, e su parte di quelle Lombarde, del Tirolo e del Friuli, ma viveva un tempo in tutta la catena alpina; la caccia sfrenata l'ha in gran parte distrutto; oggi può dirsi ovunque raro, ma in continua diminuzione. Perchè non proteggiamo anche questo singolare uccello? Perchè non si è compreso nel divieto oltre a questi, anche la pernice rossa che è omai limitata a parecchi distretti del Piemonte e della Liguria e agli Appennini delle provincie settentrionali e centrali, ma è dovunque poco abbondante e in costante diminuzione?

Anche per quanto riguarda le marmotte e i camosci, l'articolo di legge è molto incompleto. La Svizzera che provvede tanto bene alla selvaggina, permette la caccia dei camosci e delle marmotte soltanto dal 7 al 30 settembre; ciò dovremmo fare anche noi, se vogliamo impedirne la distruzione, alla quale ormai siamo vicini.

Nello stesso articolo si parla del divieto di cacciare e prendere gli orsi e le marmotte durante il letargo. Io non so se le parole « durante il letargo » si riferiscano anche agli orsi. Il comma seguente farebbe credere che si riferissero solo alle marmotte. In questo caso la caccia agli orsi dovrebbe essere proibita

L'orso bruno si è ritirato a poco a poco sulle Alpi dove lo si incontra qualche volta tra nevi e ghiacci a più che 2500 metri di altezza. Qualche piccola colonia si trova anche nell'Appennino abruzzese. Esso abita nelle più fitte foreste e stabilisce la propria dimora nelle fessure delle rocce, nascondendosi al bisogno nei tronchi vuoti. Va in cerca di cibo specialmente la notte, mangiando grano nei campi, dissotterrando radici ed arrampicandosi sugli alberi fruttiferi. Qualche volta si impadronisce di un montone o di una vacca al pascolo strozzando la vittima nelle sue ampie e robuste membra anteriori. Se è affamato o ferito, o se ha i piccoli, attacca anche l'uomo.

E voi, illustri legislatori, vorreste impedire che un galantuomo ammazzasse un orso che gli distrugge preziosi animali domestici, o che lo minaccia? Mi pare che il vostro rispetto per l'orso vada al di là del rispetto per l'uomo.

Secondo l'articolo 23 il Ministero d'agricoltura può autorizzare la caccia all'orso, ma se un orso mi assale, dovrò io telegrafare al Ministero di agricoltura per avere il permesso di liberarmi del mio assalitore? (*ilarità*).

Mi osserverete che l'art. 19 dice che la caccia degli animali feroci può essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del ministro per l'agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

Ma a me sembra che il caso speciale degli orsi sia escluso o possa almeno essere escluso.

Il comma C dello stesso articolo 22 contiene il divieto di « catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starne e simili) ». Ma non sarebbe stato opportuno di indicare a quali mammiferi si riferisce l'articolo? Soltanto il cervo è selvaggina nobile (*Edelwild*). Non lo è nè il capriolo, nè il daino, come non lo sono le pernici e le starne. Io non comprendo poi a quali animali intenda riferirsi la parola « simili »; davvero non saprei indicarne nessuno.

Nel comma seguente è contenuto il divieto di cacciare i piccioni torraiuoli. Orbene, sotto il termine di piccione torraiuolo si comprendono forme selvatiche e forme semidomestiche. È evidente che i piccioni torraiuoli di cui parla il comma in discorso, dovrebbero essere quelli semidomestici, perchè sarebbe assurdo impedire la caccia dei torraiuoli sedentari

in Italia ed abbondanti in Sardegna, in Sicilia, in varie località del litorale tirreno ecc. Non c'è alcuna ragione di permettere la caccia dei colombacci e delle colombelle e proibire quella del piccione torraiuolo selvatico, come essi.

Passando sopra ad altri piccoli difetti di questo benedetto articolo 32 mi fermo sopra l'articolo 18. Io non comprendo perchè nel divieto di particolari insidie non vi siano compresi gli archetti, le penere, le gabbie a scatto e simili ordigni coi quali si fa strage di un infinito numero di uccelletti?

Io non arrivo a comprendere bene se per effetto di quest'articolo 18 resti o no proibita la caccia coi panioni e colla civetta. Ritengo che nel termine pania siansi voluti comprendere tanto i panioni quanto i palmoni con panuzzi.

In ogni caso la dicitura è poco esatta e converrebbe parlare di caccia col vischio distinguendovi, se si vuol distinguere, i palmoni, i panioni e la civetta, e le frasconaie.

L'articolo 21 permette la caccia e l'uccellazione nei terreni coltivati quando l'esercizio della caccia non arrechi danno alle coltivazioni.

Il progetto di legge Rava, approvato dal Senato nel maggio 1905, ma naufragato alla Camera, progetto che - conviene confessarlo - era molto più tecnico di quello attuale, diceva che il divieto è presunto ed esente della tassa di riserva per i terreni piantati a vigna. Quest'articolo era provvidenziale, mentre la legge attuale si esprime in modo che io ritengo poco chiaro per quanto riguarda il grande pericolo che il cacciatore diffonda la fillossera nelle vigne. Permettete che mi spieghi.

Ho avuto ripetutamente occasione di richiamare l'attenzione del Senato sulla diffusione della fillossera che va minando le nostre vigne diffondendosi spesse volte in proporzione geometrica nei vari anni successivi. Orbene, io ho dedicato lungo tempo allo studio della fillossera insieme con valorosi collaboratori e sono arrivato a dimostrare un fatto, che era stato parzialmente veduto da altri e che è stato confermato dopo le mie ricerche da tutti coloro che si sono occupati della questione. Specialmente quando il terreno è un po' umido e fa caldo - per citare un caso speciale, d'estate dopo un acquazzone -, le fillossere giovani escono a

sciami numerosissimi dal terreno su cui camminano nelle più diverse direzioni. I cacciatori di fucile coi cani dopo un acquazzone si spargono nelle vigne profittando dell'umidità dell'ambiente, che rende più acuto l'olfatto del cane. Un cacciatore così arriva a portare a casa qualche quaglia, qualche pernice e magari anche una lepore, ma se per caso passa da una vigna infetta a una sana, tanto lui stesso coi suoi piedi, quanto il cane colle sue zampe, trasportano insieme col fango la fillossera dalle vigne infette alle vigne sane e producono un danno infinitamente maggiore della piccola soddisfazione di provvedere al pranzo.

A me sembra che tanto pericolo dovrebbe essere segnalato nel presente progetto di legge, perchè purtroppo l'ignoranza dei proprietari è grandissima e sono pochissimi quelli che sanno di quanto malanno possa esser causa la caccia in rapporto alla diffusione della fillossera. E, se non se ne parla esplicitamente, il danno non sarà evitato e gli stessi giudici, che dovranno sentenziare in sede di contravvenzione, non ne terranno conto.

L'articolo 19 stabilisce che la caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre e che l'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 30 novembre. Questi limiti danneggerebbero moltissimo, per esempio, i cacciatori delle lagune venete, ossia le cacce di Valle, di molto reddito nelle province di Padova e di Venezia. Tali cacce si praticano agli Anatidi in genere e alle Folaghe. Esse cominciano normalmente nella prima settimana di ottobre, terminando alla metà di aprile. Evidentemente per ovviare al grave danno che ne verrebbe a famiglie, le quali da questa caccia traggono il necessario per la loro esistenza, si consente nel quarto comma dell'articolo stesso che il Ministero possa modificare i termini sopradetti. Ma di dare quest' autorità al Ministero io non me la sento.

Tutti sanno quali abusi si siano verificati in tanti altri casi simili.

È assurdo fissare dei limiti per poi dire che il Ministero può variarli senza limite.

L'articolo 19 segna anche la fine della caccia alle quaglie durante il passo primaverile. Il Ministero d'agricoltura aveva ritenuto opportuno di fare un'eccezione per le Isole Pontine e l'Isola di Ischia: la nostra Commissione ha

soppresso il comma in cui questa eccezione era consacrata.

Come si rileverà da quanto esporrò più avanti, io sono un grande amico degli uccelli, ma entro limiti ragionevoli. Nazioni civili e proprio quelle che già da molti anni si atteggiavano a protettrici degli uccelli cantori, hanno fatto sapere che il verso delle quaglie è poco gradevole all'orecchio umano e perciò ne tollerano la caccia in tutti i modi al loro arrivo nell'Africa settentrionale e specialmente nell'Egitto. E poichè in Inghilterra la statistica funziona meglio che da noi posso dire che soltanto a Londra annualmente arrivano vive oltre 100 milioni di quaglie. E si deve calcolare che ben la metà muore in viaggio! Si può così, grosso modo, ammettere che si uccide annualmente un miliardo di quaglie di passo primaverile. Si ritiene che in Italia, tutto compreso dalla Sicilia a Civitavecchia, se ne catturino tutt'al più alcuni milioni. Non è ridicolo parlar di distruzione da parte nostra?

Ne volete la prova? Le annate in cui in Italia si prende una maggior quantità di quaglie al passo primaverile, sono quelle in cui nell'estate successivo esse abbondano di più nelle nostre campagne, mentre sembrerebbe che dovesse verificarsi l'opposto. Gli è che in cotale annate ne arrivano di più che nelle altre e il numero di quelle che sfuggono alla caccia viene ad essere maggiore. Si comprende perciò come sia giusto il detto dei cacciatori: più quaglie si ammazzano al passo, più se ne prendono nell'estate. Aggiungasi che la caccia si fa in molti posti soltanto col fucile. E si sa che dei milioni di quaglie che si catturano, quelle colpite dal fucile saranno meno di centomila. Allora perchè impedire questo sport?

Passiamo ora al punto per me culminante di questa legge.

L'articolo 18, consentendo la caccia con reti orizzontali fisse e mobili, con roccolo, colla bressanella e colle panie, consacra un'altra volta quella distruzione di uccelletti che ha dato luogo a tanti rimbrotti al popolo italiano. Proprio in questi giorni un americano venuto in Italia come inviato speciale della Società italo-americana di New-York ha diffuso un appello nel nostro Paese a favore dei poveri uccelletti. « Se conoscessi personalmente Mussolini (egli scrive), lo pregherei di far giurare

a tutti i suoi fascisti di non uccidere alcun animale utile all'agricoltura, d'insegnare la immensa loro importanza per il benessere di un paese, di emanare e far osservare da tutti leggi severe, come quelle dell'America per la protezione e l'allevamento degli uccelli e d'insegnare a tutti che l'agricoltura non prospera se vengono distrutte le piccole creature alate necessarie alla bellezza del paesaggio, più necessarie all'ubertosità della campagna ».

Per gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, se ben comprendo, esiste sempre la controversia sull'opportunità di consentire o no la caccia di quegli uccelli che sono rapidi e preziosi distruttori degli insetti dannosi all'agricoltura. La relazione dell'Ufficio centrale con fine ironia, se ben comprendo, ci rimanda ad altre erudite relazioni stese molti anni or sono; alla Commissione sembra, sempre se ben comprendo, che la questione sia ancora *sub iudice* e resti ancora in quello stato di incertezza in cui l'ha lasciata il Sanguinetti nel 1864. Le cose non sono così, onorevoli colleghi: permettete che mi spieghi un po' estesamente.

Non occorre essere poeti, nè figli di poeti per sentire che un bosco senza uccelli è come una bella donna senza voce, come un giardino senza fiori: per compiacersi alla vista dell'uccellino vezzoso dal petto rosso che saltella entro la siepe e scioglie languidi sibili ed alterna brevi note argentine: per sapere che il gorgheggiare forte e melodioso dell'usignolo l'ha fatto definire la sirena dei boschi: per ricordare i versi di Dante sulla lodoletta: per compiacersi del volo di un branchetto di irrequiete cincie allegre ecc. Ma per quanto non ci possiamo disinteressare delle bellezze naturali, non è di esse che qui voglio intrattenervi.

Non è il lato estetico, nè quello che un nostro collega ebbe a definire un'isterica eccessiva sensibilità ultramontana, ma è quello materiale, utilitario che qui ci interessa.

Cinquant'anni fa erano in campo ancora due opposte teorie, che si contrastarono il terreno per molto tempo: quella ornitofila che reclamava la protezione degli uccelletti ritenendoli utilissimi divoratori di insetti dannosi all'agricoltura, e quella entomologa che accusava gli uccelletti di divorare anche, e perfino a preferenza, insetti utili perchè nemici di quelli dannosi, oltrechè di danneggiare i nostri rac-

colti. Le due teorie vennero messe alla prova del fuoco, cioè dei fatti. Si è così arrivati ad una soluzione del problema, omai da tutti accettata e omai tradotta in legge dai Paesi più civili.

Già il 19 marzo 1902 si è conclusa a Parigi una Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

A questa Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, aderirono la Francia, la Germania, il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Austria e l'Ungheria, il Lussemburgo, Monaco, il Portogallo e la Svizzera. Solo l'Italia e l'Egitto non hanno aderito, ma tutti hanno sempre espresso il desiderio che questa adesione finalmente avvenisse.

I capisaldi della convenzione sono i seguenti:

1° Protezione assoluta degli uccelli designati come utili, delle loro uova, nidi e covate;

2° Proibizione di cacciare gli uccelletti in altro modo che non sia il fucile;

3° Interdizione di trasportare, vendere e comprare uccelli la cui caccia sia proibita.

Annessa alla Convenzione vi è una lista degli uccelli utili e una degli uccelli nocivi.

Gli uccelli si distinguono in tre gruppi.

Uccelli utili, uccelli decisamente nocivi e uccelli più o meno indifferenti. Sono pubblicate nei regolamenti le liste dei primi due gruppi. La lista degli uccelli utili per esempio, per la Baviera enumera più di 50 forme; quella degli uccelli spiccatamente dannosi ne enumera una diecina. Tra gli uccelli utili, oltre alla poiana e al succiacapre, ecc. sono compresi una gran parte di quegli uccelletti che si catturano colle bressanelle e coi roccoli, colle panie e colle reti.

Questa soluzione pacifica dell'annosa questione è ormai passata anche su tutti i libri di lettura delle scuole elementari e di agraria che voi, onorevole ministro, diffondete nel popolo con un grande vantaggio dell'agricoltura.

In una di queste pubblicazioni per esempio, si legge: « Povere lodolette! Siete cercate dai cacciatori con specchietti e richiami. Eppure ogni giorno voi sterminate vermi, divorate migliaia di piccoli insetti dannosi. Noi poi vi ringraziamo con una fucilata e facendovi finire allo spiedo.

« Come siamo riconoscenti! ».

« Lo scricciolo - insegnano i libri elementari che vanno per le mani di tutti - è un gra-

zioso uccelluzzo grande quanto una noce ed è un nostro prezioso amico. Come buona mamma porta da mangiare trentasei volte l'ora alle sue creature. Alla fine d'un giorno i suoi figli si beccano migliaia di insetti dannosi: sono tanti piccoli briganti di meno che rovinano le nostre piante. Pace dunque allo scricciolo, al piccolo amico dei coltivatori.»

Onorevoli colleghi, vi sembra giusto, vi sembra tollerabile di insegnare ai bimbi che bisogna rispettare gli uccelli per poi consacrare con una legge che è permesso di farne strage per avere il piacere di mangiarli? Che si permetta non solo di farne strage, ma anche di torturarli?

Se qualcuno di voi si è dilettrato della caccia colla civetta e coi panioni, deve pur ricordare quegli occhietti dolcissimi e pietosi con cui ci guardavano i pettirossi e le cingallegre invischiate a cui si andavano strappando le penne per farli strillare, come richiede l'arte, perchè facciano da richiamo. Si è pur fatta una legge che proibisce l'accecamento degli uccelli; ma che si torturino dai civettanti nessuno si preoccupa!

Anni fa mi trovavo in provincia di Bergamo insieme con un ragazzetto di otto anni. Visitammo un roccolo. Il cacciatore ci mostrava con orgoglio la sua cacciagione; il ragazzino domandava i nomi degli uccelli; questi sono ortolani, diceva io.

Rispondeva il ragazzino: « ma gli ortolani non divorano insetti nocivi, non sono quegli uccelli tanto utili alle vigne, dove nidificano ai piedi dei ceppi delle viti e divorano le tignuole che fanno i vermi nell'uva? »

« Sì, rispondeva io, sono essi. Ma tu come lo sai? »

« L'ho imparato in una conferenza del cattedratico ambulante ».

« Allora il cattedratico mi avrà insegnato delle sciocchezze » soggiungeva il bambino.

« No. Il cattedratico ha detto bene, ma i bergamaschi non possono rinunciare alla polenta cogli uccelletti ».

« Che vergogna! », riprendeva il ragazzo.

« Sì, è una vergogna » soggiungevo io arrossando ».

La scena non è finita qui. Al pranzo l'uva era piena di vermi, ossia di larve delle tignuole.

Il ragazzo diceva alla mamma che la colpa è dei cacciatori che distruggono gli ortolani. La mamma domandava il mio parere in proposito. Io davo ragione al ragazzo. La mamma soggiungeva: bei maestri che insegnano a non fare quel che essi fanno.

E il padre concludeva: bei legislatori che siete voi altri!

Naturalmente non è possibile di impedire l'insorgere delle calamità da insetti con la sola protezione energica degli uccelli. Si dovranno sempre usare anche altri metodi di lotta; ma la protezione degli uccelli è certamente un mezzo indispensabile e non altrimenti rimpiazzabile per prevenire di lunga mano queste calamità. Come esempio, citerò il seguente fatto. Il signor von Berlepsch nella sua foresta con una attivissima protezione degli uccelli esplicita sistematicamente per lunghi anni, è riuscito ad aumentarli moltissimo cosicchè sono stati occupati 2000 nidi artificiali, appesi qua e là; dovunque la selva risuona del canto di questi piccoli alati. Il risultato apparve nel 1905. Una selva contigua grande parecchie miglia quadrate è stata interamente spogliata dalle foglie, come nell'inverno, da una farfallina (*Tortrix viridana*), mentre invece la selva del von Berlepsch è restata interamente risparmiata. La distruzione delle foglie è cominciata mezzo chilometro in là dal suo confine.

Del pari il grande frutteto in vicinanza di questa selva e della stazione di Seebach di protezione degli uccelli di von Berlepsch, senza che si prendesse alcuna misura, soltanto per l'attività degli uccelli, è sempre restato interamente libero dagli insetti nocivi. Anche in altri luoghi si è fatto eguale esperienza. Perciò si vanno estendendo i metodi del suddetto naturalista (protezione degli uccelli esercitata coi nidi artificiali e con sistematica nutrizione invernale ecc.). Da per tutto, in Germania e in Austria sono sorte società per la protezione degli uccelli e se ne occupano anche le società di protezione degli animali, le società agricole, le società di abbellimento e protezione della natura ecc. Va così sorgendo una vastissima organizzazione che non mancherà di dare i suoi frutti.

Ho sott'occhio, per esempio, istruzioni riguardanti la protezione degli uccelli nei vi-

gneti. Vi si legge che negli ultimi anni viene sempre più generalmente conosciuto e confermato che nei frutteti la protezione degli uccelli è un mezzo ottimo di lotta contro una serie di insetti nocivi. Si è perciò cercato di vedere se effetti simili si potevano avere nei vigneti e difatti è risultato che si possono ottenere, ma però occorre procedere razionalmente. Gli inesperti fanno l'obiezione che la protezione degli uccelli nei vigneti ha due facce, perchè gli uccelli mangiano non soltanto gli insetti ma anche l'uva; ma quest'obiezione cade perchè si favorisce nel vigneto soltanto la propagazione di quegli uccelli, da cui ricaviamo un evidente vantaggio.

Entrano in scena due gruppi di uccelli: quelli che sono utili durante l'estate e quelli che ci aiutano nella lotta invernale. Nel primo caso si tratta naturalmente soltanto di specie che prendono le tignuole delle viti al volo, cioè, rondini, codirossi, muscicape, piccole averle, monachelle, ecc. Nell'inverno invece abbiamo bisogno degli uccelli che raccolgano le crisalidi annidate nella corteccia dei ceppi, nelle screpolature dei pali e nelle canne. In prima linea le cingallegre, il rampichino, il picchio muratore, ecc. Basta appendere in luoghi opportuni dei nidi artificiali per ottenere presto un aumento di numero di questi uccelli. Non è necessario che le cingallegre nidifichino nel vigneto: basta che trovino occasione di moltiplicarsi nelle selve circostanti, nei giardini e nei frutteti vicini. Si ricorre anche alla nutrizione invernale; si provvede pure agli uccelli l'occasione di bere e di fare il bagno, e si combattono gli uccelli nemici degli uccelli utili, così la gazza, la cornacchia nera, il gracchio corallino, la ghiandaia, ecc. Anche contro il passero si agisce, perchè si è dimostrato direttamente o indirettamente dannoso agli altri uccelli. Si tengono lontani anche il merlo e lo storno che sono troppo amici dell'uva.

Come si vede, è tutto un nuovo metodo di lotta che si va adottando. Al riguardo voglio aggiungere che durante la guerra e anche dopo, la fame si fece molto sentire in Germania, ma le leggi protettive degli uccelli furono sempre rispettate e nessuno pensò mai di cibarsi di questi utili ausiliari dell'uomo.

Tuttociò dovrebbe essere imitato anche da noi, e certamente dobbiamo al più presto av-

viarci su questa strada coll'aiuto e la guida degli osservatorii fitopatologici. E allora, domando io, come possiamo permettere la caccia di tanto piccoli uccelletti? Io comprendo che la carità *incipit ab ego* e che pochi si rassegnino a veder restringere quelle soddisfazioni venatorie che una lunga abitudine ha finito per far considerare come un bisogno, ma mi sembra che il popolo italiano, il quale si è rassegnato a ben altri sacrifici, debba compiere anche questo senza alcuna esitazione.

Non voglio abbandonare quest'argomento senza ricordare il frutto di una mia esperienza personale.

Nel 1909 mi recai a passare un mese di estate a Balme in Val di Lanzo. Con mia meraviglia tutti i bei boschi di larici non avevano le caratteristiche foglie aciculari. Era una cosa veramente spiacevole: l'ombra dei boschi che mi aveva attirato lassù, mancava del tutto; sembrava di essere in un nostro bosco di piante a foglie caduche durante l'inverno. Mi fu facile precisare che cosa era accaduto. Una tignuola che di solito c'è nei boschi di larici, ma che non fa che danni insignificanti, in quell'anno si era propagata enormemente e aveva distrutto tutti gli aghi dei larici. Restai molto addolorato della cosa e cercai di approfondirla di più. Non mi fu difficile farlo perchè tutti conoscevano la spiegazione del fenomeno. Negli anni precedenti i boschi di larici erano popolatissimi di uccelli. Ultimamente gli uccelli erano scomparsi spaventati dalle numerose mine che si facevano giornalmente brillare per la costruzione dell'acquedotto per Torino, il quale si dipartiva a piccola distanza dalle selve di larici. In tutta la zona non si sentiva più il canto di alcun uccello. L'anno successivo l'acquedotto era finito: gli uccelli ritornarono e i larici si rivestirono del loro verde manto e si è potuto di nuovo riposare alla loro ombra.

Ho saputo poi che un fatto simile si è verificato anche in Val di Cogne.

Chiuderò questa mia breve predica a favore degli uccelli con una citazione.

Il celebre entomologo Fabre nel suo libro *Gli ausiliari*, libro classico alla mano di tutti e onorato anche col premio Nobel, parla a lungo degli uccelli dal becco gentile e conclude:

« Al punto in cui siamo arrivati, dovete benissimo comprendere di quale immenso inte-

resse siano per l'agricoltura queste legioni di mangiatori d'insetti che si dividono il lavoro nei campi, nelle siepi, nelle praterie, nei giardini, nei boschi, nei verzieri, e fanno una guerra continua a ogni specie di insetti nocivi: terribile genia che distruggerebbe i raccolti se altri all'infuori di noi non vegliasse assiduamente: altri più abili, meglio dotati di finezza di vista e di pazienza di ricerca, e che hanno quest'unica missione. Io non esagero, miei piccoli amici: senza gli uccelli insettivori la carestia ci decimerebbe «.

La mia analisi critica è finita.

Riassumendo, è prevedibile che da questa legge pullulerà un certo numero di bandite e un numero più grande di riserve. Della tecnica necessaria perchè dentro questi parchi la selvaggina prosperi e si moltiplichi, non si tiene conto. Il milione che la legge concede è una bazzecola se deve servire a far prosperare le bandite: nelle distrette attuali del bilancio è troppo, se si tratta di buttare polvere negli occhi.

Il progetto è infarcito da tante inesattezze tecniche da rendere molto difficile correggerlo durante la discussione dei singoli articoli. Purtroppo questo progetto di legge consacra un'altra volta la strage di quegli uccelletti che sono tanto utili all'agricoltura, come c'insegna il Ministero stesso d'agricoltura nelle pubblicazioni che esso diffonde.

In questo progetto di legge si ammira la mano del cacciatore esperto, la mano del giurista ed io so che il nostro relatore è un giurista salito in meritata fama, ma non si scorge la mano del tecnico che in argomento doveva fare autorità. Questa legge — permettete ad un professore di anatomia il confronto — è paragonabile al midollo giallo delle ossa; mancano quelle cellule che formano i globuli sanguigni rossi, quei globuli sanguigni che assumono l'ossigeno dai polmoni e lo portano agli organi.

A me sembra che si dovrebbe rifarla aggiungendo a quest'organo, oltre alle cellule del cacciatore e del giurista, anche le cellule del tecnico, le cellule specifiche. Così rifatta, nella prossima riunione del Senato si potrebbe discuterla e approvarla e il Senato avrebbe il vanto di aver fatto, oltre ad una buona legge sulla pesca e sulla piscicoltura, una buona legge sulla protezione della selvaggina e della caccia.

Ma l'ora preme, dice l'onorevole ministro di agricoltura: bisogna fare: la soma si aggiusterà lungo la via.

Ma qui si tratta di un matrimonio, sia pure col divorzio in vista.

Ella ci ha detto, onorevole ministro, che questa legge è nata da più di sessant'anni; dunque è una vecchia zitellona. Essa ha dunque già passata l'età critica. A me sembra che omai abbia ben pochi denti in bocca, che abbia perduto gran parte della sua capigliatura, che le sia spuntata la barba. Io che non posso certamente permettermi l'inno della giovinezza, non la vorrei sposare.

Ma so che si fanno anche i matrimoni di convenienza e che non devesi mai ritirare la parola data. Ebbene se volete maritare ad ogni costo questa suocera, maritatela pure, ma fornitele almeno una buona dentiera, dei folti posticci, radetele la barba, azzimatela. Se credete che in questa bisogna io possa aiutarvi, son qua a vostra disposizione. (*ilarità*).

Il peccato originale però non lo potrete mai cancellare: resterà sempre una legge male impostata, una legge fatta per i dilettanti di caccia e non, come dovrebbe essere, la pietra, su cui fondare quell'industria della protezione della selvaggina e della caccia, che ben sviluppata potrebbe diventare una non trascurabile fonte di ricchezza nel nostro paese. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

NICCOLINI EUGENIO, *dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Mi auguro di non abusare della vostra benevolenza perchè posso essere breve, trovandomi pienamente d'accordo con quanto ha detto nella sua bella e chiara relazione il relatore dell'Ufficio centrale al quale ho l'onore di appartenere. Tutti sappiamo che da quando fu costituito il regno d'Italia, si sentì il bisogno di una legge unica che si sostituisse alle otto leggi che governano l'esercizio della caccia; ma mai come ora se n'è sentito il bisogno, perchè mai come ora la legge è come non esistesse. Pochi la rispettano e nessuno la fa rispettare; per cui si può dire che l'esercizio della caccia in Italia ora si è trasformato in un istituto di perfezionamento per i giovani che vogliono avviarsi al disprezzo della legge. (*Approvazioni*).

Una legge come questa, che si propone la conservazione della selvaggina non può, a parer mio, non tener nel massimo conto le riserve, che della conservazione della selvaggina sono il mezzo più efficace. Chiunque poi abbia un po' di esperienza di quanto occorra per conservare la selvaggina in una riserva, specialmente dove la popolazione e la cultura sono intense, deve convenire con me che questo non sarà mai fatto se non da chi ne abbia l'interesse diretto; e chi lo facesse per spirito di altruismo, più che per un altruista, passerebbe almeno per un ingenuo (e dico così per non offendere il singolare benefattore). Ecco perché, per quanto io ritenga utile la bandita del demanio forestale, e le zone di rifugio, quando penso allo Stato che dovrebbe avere tante cure quante ne ha l'allevatore, quando penso che dovrebbe magari impedire ai falciatori di guastare le uova e andare a cercare le uova di formica per allevare gli starnotti, in questo Stato anche allevatore non ho fiducia; mentre ne ho molta in chi ha l'interesse diretto, in chi sa che una riserva ben sorvegliata, e un allevamento fatto bene, lo ricompensa del suo lavoro; e siccome le riserve non sono circondate dal muro della Cina, più esse saranno ricche di caccia, e più gli animali, giunta l'epoca degli amori, per sfuggire gl'incomodi compagni, ne usciranno a popolare i luoghi circostanti. E poi, bisogna pensare questo, che il proprietario di un terreno non riservato, da averci molta selvaggina risente poco vantaggio, e spesso danno. Il danno è di avere il terreno più frequentato dai cacciatori. Ora chi di noi cacciatori non ha visto nelle nostre macchie qualche branco di bestie brade pascolare in una tagliata o in una sementa; perchè era stato lasciato aperto un cancello o guastata una siepe?

Dove poi vige la mezzeria, il contadino è uno dei più terribili distruttori che mai si possono immaginare: è difficilissimo a sorvegliarsi, e se mai uno lo può sorvegliare, è il proprietario; altri no. Perciò ho anche poca fiducia nella riproduzione nei terreni non riservati.

Ora, onorevoli senatori, sono bastati pochi anni, durante il periodo della guerra, nei quali le riserve furono trascurate, ed è bastato soprattutto che un provvedimento fiscale, che ha danneggiato la selvaggina senza giovare all'E-

rario, ne abbia diminuito il numero e l'estensione, perchè la selvaggina stanziale sia quasi totalmente scomparsa dai terreni riservati e fuori essi.

Nelle nostre alte montagne la selvaggina grossa è stata in gran parte distrutta; nella nostra maremma toscana — e qui posso parlare per scienza propria — c'era molta caccia grossa: oggi è stata distrutta quasi dovunque, distrutta specialmente in quest'anno, perchè la siccità ha reso la distruzione più facile. Un po' di selvaggina è rimasta dove il proprietario era in condizioni così fortunate da poter sopportare le enormi spese della riserva.

Questa legge più che altro ha di mira, giustamente, la conservazione della selvaggina stanziale che ha bisogno di maggiore tutela e che ha anche un maggiore avvenire, perchè è compatibile in gran parte col progresso agrario e con le bonifiche. Ma non si può disconoscere che anche la selvaggina migratrice è meglio utilizzata dove trova un quieto rifugio per soffermarsi, che non dove è perseguitata senza tregua giorno e notte. Io ricordo che quando ancora esistevano in quel di Pisa le due riserve reali di Tombolo e di Coltano, dove si soffermavano moltissimi uccelli acquatici o di ripa, quando per qualche ragione questi si tramutavano, tutti facevano delle buone caccie, che non si sono più fatte dopo che quelle riserve furono tolte.

Qui, non lontano da Roma, sui monti che chiudono in ampio semicerchio la palude pontina, quelli che come me vi hanno passato oltre cinquant'anni, si ricordano di aver visto starne, pernici e coturnici. Ebbene, io ci sono stato due anni fa con un collega qui presente, ed abbiamo potuto constatare che non c'è più selvaggina stanziale; c'è rimasto soltanto un po' di selvaggina migratrice, ma assai più abbondante questa nella palude pontina. Ma anche laggiù, la magnifica foresta di querci secolari che ombreggiano le ampie piscine dorate di paglieti, che si stende da Paola a Fogliano, cade sotto l'accetta, e i paglieti che al vento ondeggiavano come il mare sono scomparsi e con essi purtroppo gran parte della selvaggina migratrice; e dico purtroppo perchè è quella che a molti di noi ha dato le ore più gradevoli ed ora suscita il più grato ricordo. Ma essa necessariamente cede dinanzi al pro-

gredire delle bonifiche agrarie. Una numerosa popolazione scende in autunno dai monti per cacciarla; ma io che conosco questi cacciatori da moltissimi anni, sono certo che quando non ci troveranno più la loro convenienza, cambieranno mestiere; e anche gli altri cacciatori, stanchi di cacciare il *res nullius* che sarà diventato il nulla di tutti, si adatteranno a cacciare la selvaggina stanziale mantenuta dalle riserve.

Ecco perchè io sono stato sempre favorevole ad un provvedimento speciale per queste regioni in via di completa trasformazione.

E favorevole sono alla tassa sulle riserve, come lo fu il Senato nel 1905 quando, approvando il progetto Rava, votò una tassa di dieci centesimi a ettaro. È vero che il valore della selvaggina era allora molto inferiore, ed io che me ne occupavo, facevo dei contratti di cervi, mufloni, cinghiali e caprioli, dalle 70 alle 100 lire il quintale. Ora invece sento dire che si venderebbero a 600 o 700 lire il quintale. I fagiani si vendevano a 4 lire le femmine e a 5 i maschi. Ora in media costano 11 lire d'estate, e nell'inverno 21 le femmine e 23 i maschi; quindi è giusto che la tassa sia aumentata, ma non venti volte; perchè una tassa di 2 lire farebbe delle riserve un privilegio di pochi e si perderebbe il vantaggio che viene dall'estensione del territorio riservato.

Anche la tassa proposta mi pare troppo forte; e temo non gioverà nè alla selvaggina, nè all'erario. Ma soprattutto importa che il ricavato di questa tassa vada a vantaggio del ripopolamento e della sorveglianza che ora non c'è affatto, come non c'è la legge.

A creare le attuali condizioni hanno contribuito molte cause; ma le principali sono la mitezza delle ammende in confronto al valore elevato della selvaggina, e la facoltà dei Consigli provinciali di stabilire i termini del divieto, nei quali raramente ci siamo trovati d'accordo anche nella medesima regione; e quando questo accordo c'è stato, fu di breve durata; perchè i Consigli provinciali amano cambiare spesso i termini del divieto, come se tutti gli anni gli animali cambiassero costumanza.

Ora in queste condizioni è facile la frode e difficile la sorveglianza. E a questo proposito dirò che gli agenti non conoscono nemmeno la

legge e talora non sanno nemmeno se la caccia sia aperta o chiusa. L'anno scorso, quando venne quella abbondante nevicata sul nostro litorale, furono ammazzati a migliaia uccelletti, specialmente tordi e merli. Alcuni ingenui domandarono agli agenti: ma come mai permettete che si cacci ora che il suolo è coperto di neve, mentre la legge lo vieta? E questi agenti risposero: ma noi non abbiamo alcun ordine. Questa è la prova lampante che la legge non c'è, perchè per farla applicare ci vogliono degli ordini speciali.

Io ricordo che pochi anni addietro, una mattina essendo andato a caccia in un padule sulla costa della maremma, mi venne, strada facendo, il dubbio se la caccia fosse aperta o chiusa, perchè non conoscevo come il Consiglio provinciale di Grosseto avesse legiferato. Allora, arrivato al paese, ne domandai al maresciallo delle guardie di finanza. Egli mi rispose che non lo sapeva, ma che l'avrebbe domandato al maresciallo dei carabinieri. Difatti, dopo un poco ritornò e mi disse che la caccia era chiusa.

Allora voltai il cavallo per tornare a casa e, attraversando il paese, incontrai il priore del luogo, che salutandomi mi domandò come stavo e cosa facevo. Risposi: « Torno a casa perchè mi hanno detto che la caccia è chiusa ». Ed egli: « Ecco perchè è venuto da me il maresciallo dei carabinieri a domandarmi se la caccia era aperta o chiusa! Io non lo so; ma *melius est abundare quam deficere*, e gli ho detto che era chiusa ». (*ilarità*).

Come vedete, in quel paese nessuno conosceva la legge, nè l'autorità civile, nè la militare, nè l'ecclesiastica!

A tutto questo il presente progetto ha provveduto, perchè aumenta le penalità facendone partecipi gli agenti che saranno più vigili; e toglie ai Consigli provinciali la facoltà di stabilire i termini del divieto, e impedisce ai prefetti di essere i più temibili trasgressori della legge. Difatti bastano tre o quattro cacciatori (che forse tutto l'anno hanno lamentato la mancanza di selvaggina) i quali vadano a dire al prefetto che in quei giorni, appena avvenuta la chiusura di caccia, le campagne sono state invase da animali nocivi, perchè il prefetto autorizzi quelle famose caccie primaverili, nelle quali, in barba alla legge, si distrugge ogni ben di Dio.

Si rivolge poi aspra critica a questa legge da illustri scienziati, come abbiamo sentito, e da amatori del paesaggio, perchè, essi dicono, mantenendo l'antichissima consuetudine dell'aucupio, questo progetto sanziona una barbarie. Anch'io sono un insaziabile ammiratore del nostro paesaggio e lo vorrei vivificato da ogni sorta di uccelli; e purtroppo convengo anch'io che le specie di uccelli che nidificano fra noi sono diminuite di numero. Ma questa diminuzione l'attribuisco più che all'aucupio alle mutate condizioni delle nostre campagne. Gli uccelletti che covano nei prati subiscono la stessa sorte delle starne che, dove abbondavano, come nelle colline volterrane, covavano nei ginestrai, ora distrutti, o nei prati naturali che erano pascolati tardi nell'estate, mentre ora debbono covare nelle sulle e nelle lupinelle che vengono falciate appunto nell'epoca delle cove; e non se ne salva che qualcuna nei cigli e quelle che riesce a salvare il proprietario che ne ha cura ed è pronto a fare l'allevamento artificiale. E questa è la ragione principale della diminuzione delle starne, perchè i proprietari non avendo più le riserve, non se ne sono più occupati.

Molti degli uccelletti canori covano sui pioppi, ai quali in molte regioni si marita la vite; e quindi il contadino per ben otto o dieci volte, durante il periodo delle cove vi sta attorno per le cure anticrittogamiche, tanto che se qualche misero uccelletto si salvasse, lo vedremmo volare dipinto in celeste chiaro. Nei boschi vicini ai villaggi, i ragazzi, che tutto nelle scuole avranno imparato fuori che rispettare i nidi, ne fanno strage; e tutti sappiamo che un po' per i bisogni della guerra, molto per colpa di avidi speculatori, le nostre foreste, specialmente di alto fusto, sono state decimate, e danno oramai scarsa ospitalità a ogni sorta di volatili. Queste sono le ragioni vere della distruzione. Il danno relativamente piccolo che riesce agli uccelletti dall'aucupio, è da questo progetto di legge frenato nel tempo e nei metodi. Nel tempo, perchè è ristretto, e nei metodi perchè sono vietati quelli distruttivi. Quindi mi pare che gli oppositori avrebbero dovuto vedere di buon occhio questo progetto di legge che rappresenta un passo verso quello che essi desiderano. Perchè bisogna pensare che troncata oggi in Italia una tradizione secolare, che ha le sue

origini nella posizione geografica del nostro paese in rapporto alla migrazione, sarebbe cosa impossibile, e farebbe naufragare la legge.

Pensi, illustre professor Grassi, che il meglio è un grande nemico del bene. Ed è quello che io ricordo sempre quando penso a questa legge: che non sarà perfetta, come disse anche l'onorevole ministro ieri, perchè si sono dovute conciliare tante diverse tendenze; ma è frutto di molti studi ed è tale da dare affidamento che sotto il suo imperio il patrimonio venatorio italiano, oramai quasi completamente distrutto, possa essere ricostituito. Perciò mi auguro che il Senato la vorrà approvare. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io avrei desiderato di trattare più specialmente la questione delle utilità delle bandite e delle riserve; ma la questione è stata trattata così maestrevolmente ed esaurientemente dall'amico e collega Niccolini che rinuncio alla parola, anche per non distruggere con la cattiva mia pronuncia emiliana, il piacevole armonico effetto della sua, tanto simpatica, perchè prettamente italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fabrizio Colonna.

FABRIZIO COLONNA. Io potrei aggiungere poche considerazioni a quelle già svolte dai senatori Grassi e Niccolini. Però non credo necessario di entrare in tanti dettagli e dirò brevissime parole.

L'onorevole ministro dell'agricoltura, ieri, ha ricordato al Senato le condizioni nelle quali da tempo si svolge l'esercizio della caccia in Italia e non è esagerato dire che siamo in un regime, in quanto a caccia, di vera e propria anarchia, cosa dannosissima alla conservazione degli uccelli stanziali.

La necessità di regolare l'esercizio della caccia da tutti è intesa, e lo stesso onorevole ministro, con mirabile sintesi, ha ricordato al Senato tutti i conati fatti e da molto tempo, per venire ad una legge unica, ha enumerato, cronologicamente, i molti disegni all'uopo presentati, nominando anche i presentatori dei medesimi; l'ultimo disegno di legge presentato fu quello dell'onorevole Rava, allora ministro, oggi nostro collega.

Di quel progetto di legge io ebbi l'onore di essere relatore. Il disegno di legge fu largamente discusso in Senato e riportò una bellissima maggioranza; andato poi alla Camera dei deputati, lì si fermò ed ho sempre ritenuto che questo avvenisse per quelle influenze esterne che sono sempre corse in occasione di disegni di legge sopra siffatta materia e per quelle opposte tendenze dei liberisti e dei riservisti; fatto è che quel disegno di legge non fu discusso dalla Camera, e così tutto quello che riguarda la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia rimane e permane in un vero caos. E sono ormai 18 anni, perchè la legge Rava fu presentata nel 1905.

Trovo poi perfettamente inutile far perdere il tempo al Senato ricordando le leggi che regolano l'esercizio della caccia negli altri paesi d'Europa, perchè i principii sopra i quali poggiano le leggi di caccia in Inghilterra, in Francia, in Germania, ecc. ecc., sono completamente diversi dai nostri.

All'estero la caccia è insita alla proprietà; da noi invece, da tempi antichi, da tempi immemorabili direi, la selvaggina è sempre stata ritenuta *res nullius*, da ciò la facoltà, la libertà d'inseguirla dappertutto calpestando e devastando, se occorre, le proprietà private.

I nostri codici civile e penale hanno tentato di limitare la libertà di caccia, nel senso di vietare l'ingresso nei terreni altrui quando vi siano i segnali prescritti, ma sappiamo pure come si rispettino questi segnali: una schioppettata alla tabella e il cacciatore entra indisturbato nel fondo come se fosse in casa sua.

Il presente disegno di legge molto opportunamente propone le bandite di ripopolamento, non esclude le riserve private e rispetta sufficientemente la libertà di caccia, quella libertà che dalla esistenza delle bandite e delle riserve private, potrà largamente avvantaggiarsi.

Io sono fermamente convinto che questo disegno di legge con qualche lieve modificazione agli articoli, possa corrispondere alle esigenze attuali e, principalissima fra tutte, quella della protezione della selvaggina, della quale si è fatto, purtroppo, sterminio in regime di libertà di caccia.

Signori senatori, votiamo questo disegno, variamo questa legge che è piena di buone disposizioni: auguriamoci che la Camera dei depu-

tati voglia fare altrettanto; dotiamo il nostro bel paese di una razionale legge che protegga e faccia aumentare la selvaggina, che è poi una ricchezza per il nostro paese. (*Applausi*).

Se poi all'atto pratico questa legge si troverà in qualche parte difettosa, nulla vieta che si possa modificare; ma non buttiamola via, perchè è meglio una mediocre legge al non averne nessuna o all'averne troppe come giustamente si deplora.

Mi riservo di fare qualche piccola proposta di emendamento agli articoli; ma intanto desidero dichiarare che le mie osservazioni, nel caso, rifletteranno soltanto l'esercizio della caccia, perchè quanto alla prima parte - protezione della selvaggina - la legge ha il mio pienissimo voto e la raccomando al suffragio del Senato. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sinibaldi.

SINIBALDI. Onorevoli colleghi, io ho presentati tre emendamenti e potrei parlare sugli articoli relativi, ma ho preferito di iscrivermi nella discussione generale, perchè così avrò modo di esporre sinteticamente il mio pensiero e risparmiare inutili ripetizioni.

Vorrei porre il Senato di fronte a questioni concrete; vorrei che dalla discussione risultasse fin da ora quale sarà l'indirizzo preciso della legge quale verrà da noi formulata.

Il primo degli emendamenti da me proposti è diretto a proibire l'uccellazione.

Uccellazione, nella terminologia del disegno di legge, significa la caccia o meglio la cattura (aucupio) con reti, panie ed altri mezzi di tutti i volatili, fatta eccezione della selvaggina nobile che si caccia con l'ausilio del cane da fiuto. Insomma, l'uccellatore è il nemico di quegli uccelletti dei quali con simpatica *verve* ha fatto l'elogio e la difesa l'amico senatore Grassi enumerandone, fra la simpatica attenzione del Senato, le benemeritenze verso l'agricoltura.

Riferendomi a quello che egli ha detto, mi permetto di fermare l'attenzione del Senato sopra il duplice servizio che gli uccelletti rendono agli agricoltori. Non solo distruggono gli insetti, che possono essere anche insetti che alla loro volta distruggono altri insetti, secondo le ultime teorie, ma soprattutto essi possono eliminare le male erbe, mangiando i semi di esse.

Ora, solo chi conosce quale sia l'influenza delle male erbe per diminuire nel nostro paese la produzione del grano, intenderà subito l'importanza della protezione di questa minuscola selvaggina, per la difesa dell'agricoltura. Ed io, onorevoli colleghi, non parlo che per questo. Mi dimentico di essere o di essere stato cacciatore e mi ricordo solo di essere agricoltore, e, come agricoltore, vi prego di pensare due volte prima di permettere la uccellazione e per lo meno di non recedere da una limitazione rigorosa della distruzione della piccola selvaggina. Perché, onorevole Niccolini, ella che ha voluto prendere la difesa dell'aucupio credo che abbia, con molta eleganza sì, ma inopportuno, accennato ad un argomento che va contro la sua tesi. Ella ha detto: « non è vero che siano gli uccellatori quelli che possono essere ritenuti responsabili della distruzione della piccola selvaggina; no, perché vi sono uccelli che nidificano nei prati i quali ora si tagliano rapidamente e più volte, per cui le nidiate debbono andare a male; perché vi sono degli uccelli che nidificano nei pioppi dove si arrampica la vite e quindi con i trattamenti crittogamici l'agricoltore distrugge o danneggia le nidiate. Insomma le condizioni dell'agricoltura e specialmente la sua intensificazione hanno modificato le condizioni naturali per cui questa piccola selvaggina difficilmente prospera ». Ma badate, onorevole Niccolini: è verissimo, siamo d'accordo; una delle grandi cause della diminuzione della piccola selvaggina e anche della grande, è la cultura intensiva perché naturalmente cultura intensiva e selvaggina sono termini antitetici; ma se voi riconoscete, e non potete non riconoscerlo, la funzione essenziale utilissima, indispensabile della piccola selvaggina per l'agricoltura, dovrete dire con me che se ci sono delle cause necessarie per cui la selvaggina diminuisce, noi non dobbiamo aggiungerne delle altre volontarie. (*Benissimo*).

Quanto alla questione delle riserve, non c'entrerò, per quanto mi sembri che, come facciamo molte volte noi elaboratori di leggi, vogliamo ottenere grandissime cose con mezzi assolutamente inadeguati. È assurdo, onorevoli colleghi, proporsi di istituire in ogni provincia d'Italia delle grandi riserve di ripopolamento, quando la legge non ha a sua disposizione che

un milione. Ed è anche più assurdo che con questo milione si voglia provvedere anche alla sorveglianza per l'applicazione di tutte le norme che dovranno regolare il diritto di caccia.

Ad ogni modo dobbiamo adottare norme più semplici, limiti più assoluti e più rigorosi perché la sorveglianza sia facile e possibile con i limitati mezzi di cui si dispone.

In conseguenza, non solo dovremo ridurre i termini di tempo entro i quali è permessa la caccia, ma rinunciare, in quanto sarà possibile, a tutte le eccezioni, perché la ragione per cui la trasgressione dei divieti di caccia è così diffusa e la sorveglianza apparisce tanto difficile è precisamente questa, che l'attuale legislazione è piena di eccezioni che rendono illusorie le disposizioni limitative, nè l'art. 19 ci rassicura affatto che tali eccezioni per volontà del ministro non siano nuovamente introdotte e del resto ce ne sono già nella legge, perché si concede ai frigoriferi di mettere in commercio la selvaggina durante il tempo della proibizione, ed è permesso commerciare la selvaggina durante gli otto giorni seguenti la chiusura della caccia. Ma soprattutto rende impossibile la sorveglianza delle regole di caccia il fatto che in una regione sia permessa la caccia, mentre in un'altra è proibita nello stesso tempo, che per una specie di selvaggina sia permessa la caccia, per una altra specie sia invece proibita, perché allora gli agenti incaricati di questo servizio si trovano nella quasi impossibilità di fare il loro dovere, o dovrebbero per la meno essere moltiplicati in modo che i mezzi che il Ministero di agricoltura possiede, non sarebbero assolutamente sufficienti. Accennava il collega Vanni alla quasi completa distruzione della selvaggina che ha avuto luogo nelle regioni battute dalla guerra, e consigliava come mezzo, che io reputo veramente efficace per favorire il ripopolamento di quelle regioni, la proibizione completa della caccia per un certo numero di anni. Ebbene, collega Vanni, si metta una mano sulla coscienza e dica: ma non è tutta Italia ormai in quelle stesse condizioni? Ma dove è più la selvaggina? Lei che è cacciatore romano, come me, sa benissimo quali siano i risultati della caccia nella provincia romana. Eppure essa è una delle più favorite per la cacciagione.

E non sarebbe proprio necessario imporci tutti quello che l'onorevole Luzzatti direbbe un periodo di castità venatoria (*ilarità*) assoggettandoci ad un sacrificio volontario se non con la proibizione assoluta della caccia, almeno con la riduzione rigorosa e con la rinuncia a tutte le eccezioni, un sacrificio che sarebbe fecondo di utili risultati per l'avvenire? Lo dico senza egoismo, perchè non dimentico di essere cacciatore e non mi dissimulo che, se, per esempio, durante cinque anni, dovesse essere chiusa la caccia io stesso non caccerei mai più.

DE AMICIS. Basterebbero due anni!

SINIBALDI. No, amico De Amicis, non basterebbero due anni, e nemmeno tre!

Detto questo, onorevoli colleghi, non vorrei insistere nella proibizione assoluta, e nemmeno insisto nell'esclusione assoluta di quelle famose eccezioni; ma per lo meno mi auguro che valgano le mie parole ad avvicinarvi al mio ordine di idee, che facilitino, cioè, la tendenza alla riduzione dei periodi di caccia ed alla eliminazione delle eccezioni! Se questo io potessi conseguire, mi riterrei molto soddisfatto e crederei di avere fatto cosa utile al mio paese e ai cacciatori. (*Vive congratulazioni, applausi*).

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Il senatore Niccolini, nel suo lucido discorso, disse di non avere nessuna fiducia nello Stato allevatore, ma di averne moltissima invece nell'opera degli interessati. È per questo concetto che io, rinunciando ora alla discussione generale della legge, (perchè credo in questo modo, affrettando la discussione, di dare per mia parte il più grande contributo perchè questa legge possa essere sanzionata dal voto del Senato) dirò pochissime parole su qualche cosa che è fuori della legge, ma che io vorrei entrasse in essa. Vorrei che le iniziative degli interessati, disciplinate dalla legge, servissero ad integrare l'azione dello Stato protettore della selvaggina, regolatore della caccia. È per questo che io propongo che in ogni provincia sorga, per volere della legge, una associazione provinciale dei cacciatori, riconosciuta, voluta, imposta dallo Stato; che le associazioni dei cacciatori abbiano proventi sufficienti per potere organizzare un corpo di guardia-caccia specializzato. Quando discute-

remo gli articoli, avrò modo di spiegare gli scopi della società, di esemplificare e di dire come in alcune provincie società dei cacciatori si siano già formate, col fine di avere agenti giurati per la tutela della caccia e per elevare le contravvenzioni. Agenti specializzati, perchè, come or ora ci diceva un collega di aver incontrato un maresciallo dei carabinieri che non sapeva se la caccia fosse aperta o chiusa; tutti sanno che i carabinieri hanno ben altre cose da fare che occuparsi della tutela della caccia, mentre gli agenti delle Società, potendo girare nella provincia in abito borghese, senza essere conosciuti, nè troppo avvertiti, hanno dato dei risultati mirabili e contestato un numero altissimo di contravvenzioni. Inoltre l'associazione dei cacciatori dovrebbe espellere il socio, non solo quando violi la legge e venga raggiunto dalla sanzione penale, ma quando si renda indegno di appartenere alla associazione, facendo opera che contrasti ai fini della legge che stiamo discutendo.

L'espulsione dovrebbe farsi con motivazione precisa e con tutte le garanzie che negli emendamenti ho proposto, ma porterebbe alla privazione della licenza di caccia, come se la espulsione corrispondesse ad una sentenza del magistrato per contravvenzione. Vorrei che funzionassero queste associazioni con direttive segnate dal Ministero di agricoltura, con regolamenti da questo dettati, che disciplinassero anche l'uso dei fondi. È un concetto restrittivo, di maggiore limitazione, che mi propongo di svolgere quando si arriverà alla discussione degli articoli.

Per il momento non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Allo scopo di abbreviare la discussione, siccome volevo parlare in merito all'emendamento Sinibaldi, mi riservo di parlarne all'art. 18.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato, prima di dare la parola al relatore, l'ordine del giorno che è stato testè presentato alla Presidenza dal sen. Grassi ed è così concepito: « Ritenute le imperfezioni del disegno di legge e ritenuto il bisogno di apportarvi importanti modificazioni, si propone il rinvio della discussione alla pros-

sima ripresa dei lavori del Senato, o, quanto meno, il rinvio del progetto all'Ufficio centrale per ogni opportuna modificazione e completamento ».

Il relatore nel suo discorso potrà esprimere l'avviso della Commissione su questo ordine del giorno: ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCALORI, *relatore*. Dichiaro subito a nome dell'Ufficio centrale che la proposta scspensiva dell'onorevole Grassi non è accettata (*approvazioni*) e dai cenni che mi fa l'onorevole ministro per l'agricoltura comprendo che è della stessa opinione. Io sarò breve perchè desidero, come ha affermato il collega Vicini, collaborare con la brevità del discorso all'approvazione della legge. Giustamente il ministro ieri ci ha dato un riassunto delle condizioni dell'esercizio della caccia nel nostro paese e delle disposizioni che regolano questa materia. Noi abbiamo disposizioni diverse da regione a regione e spesso tra loro contraddicentesi. Nella mia provincia, ad esempio, vigono norme che variano dalla destra alla sinistra del Mincio, perchè Mantova, in tema di caccia subisce tuttora le conseguenze della pace di Villafranca. Allorquando la mia provincia, disgraziatamente, è stata solo in parte soltanto unita alla Lombardia e in parte è rimasta sotto il dominio austriaco, in sinistra del Mincio; solo nella parte redenta ebbero vigore le disposizioni legislative del regno Sardo, mentre nella zona rimasta in servitù permaseo e permangonó tuttora le norme dell'impero sfasciato dalle nostre armi.

E avviene questo: che la deputazione provinciale allorquando deve stabilire col manifesto della caccia i termini della medesima deve occuparsi delle contraddittorie disposizioni in destra e in sinistra del Mincio. In sinistra del Mincio certe forme di caccia sono ammesse e in destra assolutamente proibite; la caccia coi laccioli in sinistra è ammessa e si può avere regolare licenza, in destra è proibita, è considerata atto di bracconaggio e punita.

L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, ha stabilito un progetto il quale mira a temperare le opposte tendenze, che qui hanno avuto eco autorevole. Si mira a salvaguardare il diritto della caccia, ma si cerca altresì che per l'esercizio della caccia non abbia nocimento la pro-

prietà e soprattutto l'industria agricola, che rappresenta un grande interesse nazionale.

Discorrendosi di caccia si usa abitualmente parlare di selvaggina stanziale e di selvaggina di passo o migratrice: orbene, è opportuno chiarire che la selvaggina migratrice in parte almeno risiede da noi, nidifica in Italia per prendere poi il volo nella stagione autunnale verso climi più miti. Quindi abbiamo qui di passaggio una selvaggina migratrice che viene d'oltre'alpe e un'altra che nidifica qui.

È specialmente notata del nostro paese la diminuzione impressionante dei tipi di selvaggina stanziale: chi è cacciatore ed ha consuetudine con le nostre campagne vede come alcuni tipi di selvaggina siano grandemente ridotti di numero e in alcune provincie siano scomparsi.

Nell'alta Italia le starnie ad esempio, minate da una caccia spietata, diminuite così che in certe provincie si possono contare sulle dita le poche brigate sopravvissute, subiscono poi gli effetti deleteri della consanguineità, che è perniciosa alla resistenza e alla vitalità della specie.

L'Ufficio centrale è venuto nella persuasione della opportunità della proposta governativa, che riguarda le bandite di ripopolamento e le riserve contro le ultime delle quali ha spezzato una lancia il collega Vanni, al quale ha associato le sue critiche autorevoli il collega prof. Grassi. Noi crediamo diversamente dall'onorevole Vanni che non possa limitarsi la salvaguardia della selvaggina indigena alle bandite di ripopolamento, che non saranno per molte ragioni e principalmente per l'onere finanziario che importeranno abbastanza numerose, dovendone sorgere, se sorgerà, una soltanto per ogni provincia, che ordinariamente ha migliaia di chilometri quadrati di superficie.

Occorre quindi che la funzione protettiva della bandita sia integrata dalle riserve private, che non mi sembra giusto vengano considerate con occhio malevolo. La riserva se condotta razionalmente, ed il Governo avrà modo di esercitare gli opportuni controlli non solo servirà al godimento del privato che la possiede, ma per la frequente emigrazione, specie in alcune stagioni della selvaggina verso i terreni liberi, allieterà e renderà più fruttuosa la caccia degli altri cacciatori.

D'altra parte alcune disposizioni, che sembravano di eccessiva protezione della riserva, sono state opportunamente modificate e resta stabilito nel progetto concordato, che, ad esempio, la zona di rispetto di duecento metri, una specie di fascia che avrebbe rappresentato un considerevole allargamento della riserva con danno della libera caccia) sarà ridotta a cinquanta metri.

Si è aggiunto anche, ad evitare astiose controversie, che la selvaggina colpita fuori della riserva non possa mai essere raccolta entro i limiti della medesima, il che rendeva facile, per i cacciatori poco rigorosi, il trucco di dichiarare, in ogni caso, anche quando la verità fosse il contrario, d'aver sparato fuori dal limite interdetto alla libera caccia.

Nella legge si è anche affermato il concetto che le riserve e le bandite riunite insieme non debbano eccedere una determinata superficie per non pregiudicare i diritti dei liberi cacciatori e il limite massimo a cui potranno arrivare sarà appunto un quinto della superficie della provincia. Ora voi comprendete che questa disposizione contiene anche una migliore utilizzazione della riserva in conformità all'interesse generale. In quantochè il Governo che sarà chiamato a dare la concessione quando le richieste sieno tali da superare in superficie il limite preaccennato, darà la preferenza a coloro che affidino maggiormente di condurre la riserva con criteri razionali.

Si è accennato qui dall'onorevole Vanni che la situazione della selvaggina nelle provincie di confine, e in particolare nelle provincie redente, era preoccupante per la forte diminuzione subita dalla medesima durante la guerra. Io posso assicurare il collega Vanni, per esperienza personale, che nelle terre redente indubbiamente ci è stata una notevole diminuzione della selvaggina in confronto a quella esistente precedentemente, ma che la quantità di selvaggina stanziale, che esiste ancora in quelle zone, è tale da fare andare in sollucero tutti i cacciatori del regno, tanto è vero che se io ho voluto godere qualche giornata di buona caccia son dovuto andare in Val di Non e nel Goriziano.

Il collega Vanni ha anche accennato all'opportunità, alla convenienza di non consentire ai giovani cacciatori il diritto della licenza e

l'esercizio della caccia se non vi fosse in precedenza un'istruzione particolare, che dia al cacciatore conoscenza dell'arma e dell'uso della medesima.

Il concetto dell'onor. Vanni merita plauso, e credo che, senza toccare le disposizioni della legge, la proposta potrà trovar posto nel regolamento. È noto del resto che i giovani, che richiedono la licenza di caccia, devono provare di aver frequentato il tiro a segno o l'istruzione premilitare e l'uno o l'altra servono a dare una relativa preparazione al giovane e a renderci in parte tranquilli su l'uso prudente delle armi loro affidate.

E per la brevità della discussione e quale riconoscimento da parte mia che sarebbe impari sul terreno scientifico un duello oratorio con un valoroso entomologo come l'on. Grassi, non mi dilungherò a ribattere le sue acute considerazioni, alcune delle quali però non mi hanno persuaso.

Egli ha parlato qui con una certa simpatia per la caccia, e come egli la vorrebbe regolata. Ma in fondo tutto il suo discorso, in particolare quello che aveva un riferimento alla caccia della piccola selvaggina, mi ha ricordato l'espressione di quel padre della Chiesa che ha detto della caccia e dei cacciatori: *Ventatio ars nequissima*, e *Venatores nefarium genus*.

Io ritengo effettivamente, per quanto vi siano affermazioni da parte di competenti in contrario, che la selvaggina stanziale non solo, ma anche la selvaggina migrante che nidifica tra noi, abbia subito in questi ultimi tempi una notevole diminuzione.

Non mi sentirei di affermare altrettanto quando si parla della selvaggina migrante che attraversa il nostro paese e che viene dalle zone situate al nord-est di Europa, dalle pianure sarmatiche ed ungheresi. Perché è noto come il passo degli uccelli non avvenga, come credono molti che non hanno competenza in materia, dal nord al sud. Il passo si compie da nord-est verso sud-ovest. Ed il nostro paese ha una postura geografica, a questo riguardo, particolarmente fortunata, essendo un molo gigantesco gittato sul Mediterraneo, per cui gli uccelli di passo lo trascorrono, trovando più comodo passare su terra e su zone coltivate, per raggiungere i paesi del nord Africa, dove vanno a svernare.

La nostra è una situazione di privilegio, a questo riguardo; possiamo quindi, senza essere maliziosi, considerare non disinteressati i consigli di proibizioni che ci vengono da altri paesi, i quali però non hanno, in confronto all'Italia, questa condizione geografica di favore.

Ora effettivamente ci sono coloro che affermano col suffragio di notizie interessanti che la selvaggina di passo non sia in diminuzione. Io non vedo qui il mio illustre maestro professore Carlo Ferraris...

CARLO FERRARIS. Sono qui.

SCALORI ... il quale dovrà sorridere udendo che recentemente in un manuale di caccia del dottor Giulio Franconi si sono pubblicate delle statistiche in materia. Il senatore Grassi dirà: Ma come si può fare una statistica di un elemento così mobile, ed anche per i cacciatori così poco afferrabile? Effettivamente ci sono degli osservatori cinegetici, i quali possono dare qualche notizia in merito. Famiglie cospicue del Bresciano e del Bergamasco, per esempio, tengono da 30 o da 40 anni (una da 100 anni) dei roccoli per la presa degli uccelli di passo; e dalla loro costruzione a questa parte fanno annualmente delle precise annotazioni che riguardano le varie qualità di uccelli e le caccie compiute. Ora quegli osservatori ci danno l'indice che ci dice che la quantità degli uccelli di passo non è diminuita; c'è un andamento irregolare, ossia c'è una serie statistica che non si potrebbe chiamare né crescente né decrescente, ma di andamento indeterminato. In questi ultimi anni però si è notato piuttosto un aumento che una diminuzione. E non si può dire che sia aumentata la protezione al nord, perchè quando andiamo, per esempio, verso la Russia, la protezione non l'hanno né gli uccelli né gli uomini... (*si ride*).

(*Interruzione del senatore Grassi*).

... Permetta, onorevole professore Grassi, che parli il cacciatore che per tanti anni si è dilettrato in questo esercizio, e un po' di pratica l'ha acquistata. Molte volte la riduzione del passo degli uccelli è in dipendenza di fenomeni completamente estranei alla caccia col fucile e coll'aucupio. Lei m'insegna come, per esempio, in determinate località, basta una primavera solo per alcuni giorni straordinariamente rigida, una pioggia torrenziale, una inondazione per danneggiare gravemente la nidificazione;

ed allora sono altrettanti uccelli che non vediamo nell'autunno successivo nella nostra penisola.

Poi vi sono altri fatti che influiscono sulla selvaggina. Per esempio, l'adozione di alcune colture agricole che esercitano una influenza perniciosa sulla quantità degli uccelli. Non è sempre vero che l'intensificarsi delle colture sia dannoso per l'accrescimento degli uccelli. È una lama a due tagli. Perchè, se da un lato si accresce la quantità degli alimenti disponibili per gli animali sia insettivori che granivori, d'altro lato le nuove colture possono non essere adatte alla nidificazione.

Per esempio il medicaio, che si è specialmente diffuso in quest'ultimo trentennio nell'Alta Italia, la cui importanza è così notevole nell'agricoltura, sia per quanto riguarda l'allevamento del bestiame, sia per quanto si riferisce alla ricostituzione della fertilità del terreno con la fissazione dell'azoto, è però contrario allo sviluppo di alcune specie di uccelli.

Il medicaio è diventato l'ambiente preferito per la nidificazione, in particolar modo della quaglia. Queste fino a 35 o 40 anni or sono, quando non c'era il medicaio, nidificavano, la quasi totalità, nel frumento. Ma quale è la conseguenza di questa diversa ubicazione del nido?

Nel frumento la covatura si compiva senza sorprese e quando alla fine di giugno si procedeva alla mietitura i piccoli erano già sguisciati dalle uova; nel medicaio invece dove il taglio dell'erba avviene nella seconda metà di maggio, la falciatura sciupa un numero ingentissimo di nidiate e qualche volta la falce uccide la femmina ostinata a rimanere sul nido.

Dunque ci sono dei fattori che contribuiscono all'accrescimento o alla diminuzione degli uccelli, al di fuori di quello che possa essere l'esercizio sregolato, anarchico della caccia e della uccellazione.

Io non voglio qui opporre a quel che ha detto il collega prof. Grassi con degli argomenti scientifici: Dio me ne guardi.

Io so però, da lettura fatta, che gli scienziati erano divisi in due gruppi: fautori della protezione assoluta dei piccoli uccelli ed altri che invece rilevavano come gli uccelli insettivori non tutti assolvessero il loro compito favorevolmente all'agricoltura, in quanto che

vi erano uccelli i quali divoravano insetti che erano erbivori e gemmiferi, ed altri che preferivano mangiare insetti insettivori cioè elementi adatti alla distruzione dei fittofagi, che specialmente danneggiavano le coltivazioni.

Il senatore Grassi dice che questa è teorica superata; è teorica superata tanto che gli scienziati d'Europa si sono accordati in una Convenzione di carattere internazionale protettiva degli uccelli.

Ad ogni modo credo che disposizioni protettive di altri animali dovrebbero adottarsi oltre che per gli uccelli, perchè non sono solo gli uccelli insettivori che salvaguardano le piante.

Anche i rospi che sono tenuti in gran pregio specialmente in Inghilterra, più che da noi, dove sono perseguitati, anche i ricci che hanno funzioni utilissime e pure per questi animali dovrebbero intervenire buone norme protettive.

Certo si è che noi non possiamo pretendere in una legge come questa di mutare radicalmente la situazione attuale, la quale si lega ad una tradizione, a consuetudini secolari, e anche a interessi non del tutto trascurabili.

Occorre a mio modo di vedere procedere gradatamente adottando il criterio che spesso il meglio è nemico del bene.

Qualche progresso si è compiuto allorquando abbiamo accolto delle norme più precise in ordine al tempo, alla proibizione della caccia di alcune specie di insettivori (rondini, balestrucci, rondoni), e alla tutela delle nidiate, tutela la quale potrà essere tanto più efficace se troverà dei fautori convinti nelle scuole, dove i maestri possono insegnare la buona norma agli alunni.

Efficace è anche la proibizione dei cani vaganti nel periodo della caccia e nel periodo del divieto, la sorveglianza da parte degli agenti pubblici e infine l'opera per quanto anticipatamente svalutata, dalla Commissione tecnica che dovrà fiancheggiare il ministro nel consigliarlo intorno agli opportuni provvedimenti.

Non avrò nulla in contrario se quella Commissione di 15 membri sarà ridotta convenientemente e migliorata qualitativamente.

D'altra parte si è detto da qualche collega: Non crediamo che la somma posta a disposi-

zione dal ministro del tesoro a questo fine sarà sufficiente. Noi avremo un grande compito dinanzi a noi e non disporremo dei mezzi per assolverlo.

Il ministro per l'agricoltura, pure ammettendo l'insufficienza del fondo, ha recisamente dichiarato che questa ora non permette impostazioni superiori a quelle già decise dal Ministero del tesoro, e noi che sentiamo profondamente il bisogno della restaurazione finanziaria del nostro Paese; noi appartenenti a questa Assemblea, dove si è da tempo levata alta ed insistente la voce contro l'eccesso delle spese non possiamo opporci anche se questo milione, ci sembri insufficiente a fronteggiare gli oneri che questa legge importa. Vantaggi però potranno venire per la repressione del bracconaggio se dal centro verranno ordini precisi, se alla periferia si osserveranno questi ordini e si ubbidirà.

Io spero che il periodo delle disobbedienze sia cessato. Basterà che le Prefetture dispongano tassativamente che gli agenti della forza pubblica carabinieri, finanziari, agenti investigativi, guardie forestali e comunali, facciano con impegno ed assiduità il loro dovere, che controllino se i cacciatori, sono muniti di licenza, se la loro caccia è regolare, che non trascurino la campagna nei periodi di divieto, che facciano appostamenti e sorprese anche vestiti in borghese, e i risultati saranno certo non trascurabili. La diligenza degli agenti verrà spronata dalla nuova legge, accordando essa premi notevoli, che potranno salire a 500, 600 ed anche 1000 lire. Se si vorrà far sul serio la protezione della selvaggina potrà essere se non perfetta certo migliore di quella esercitata fin qui! (*Benissimo*).

Io non posso in questo momento fermarmi a considerare tutti gli emendamenti che sono stati proposti; di questo potremo discorrere partitamente durante la discussione del progetto di legge, se alla discussione verremo e non sarà approvata la sospensiva.

Io dichiaro in massima che qualche provvedimento che possa meglio tutelare di quello che non faccia il progetto le specie insettivore, non troverà l'Ufficio centrale recisamente contrario.

Il collega Vicini ha presentato una serie di emendamenti: non tutti potranno avere da noi

quella benevola accoglienza che egli forse spera, inquantochè tutta quella serie di articoli che mira ad ordinare coattivamente le società dei cacciatori nelle singole provincie, sembra materia un po' difficile da legiferare con una relativa improvvisazione. D'altra parte il temperamento del popolo italiano è restio ad assoggettarsi ad associazioni di carattere obbligatorio da costituirsi in ciascuna provincia; per cui chiunque sia provveduto di licenza da caccia sarebbe iscritto di ufficio in questi sodalizi provinciali: meglio sembrami lasciare agire le società cinegetiche, anche formate da poche diecine di cacciatori, che sieno però i più volenterosi e competenti ad occuparsi della materia.

Ed ho finito. Ringrazio i colleghi della cortese attenzione che hanno prestato al mio dire. Attribuiscono un po' il calore che ho posto nel mio breve discorso alla passione cinegetica che mi anima. Da 35 anni sono cacciatore e se ho qualche ricordo non lieto della caccia (zoppico ancora per una ferita recente), ho però una grande riconoscenza per questo *sport* che mi ha dato robustezza fisica e grandi conforti morali.

Il cacciatore è spesso considerato da coloro che non lo conoscono come una persona che non abbia nobiltà di sentire e sia tratto ad atti quasi feroci. Credo poter affermare che la caccia rappresenta spesso un bisogno dello spirito. Il bisogno non ignobile di lasciare la vita d'ogni giorno con le sue miserie, le sue diatribe, le sue falsità per trovare ristoro nella solitudine della campagna soleggiata, della palude fremente nei suoi canneti, sulle aspre montagne indorate del primo sole, solitudine che trova il conforto di un amico sincero, che ci tratta bene anche se lo maltrattiamo, che non rivela i nostri segreti, che non ci tradisce mai: il cane! (*Vivissime approvazioni*).

Io prego il Senato di voler dare il proprio voto a questa legge che ha un'importanza politica notevole. Essa viene a togliere di mezzo vecchie disposizioni contraddittorie, ricordo di antiche servitù e di tramontate tirannidi. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pansa a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PANSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pansa della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge sulla caccia.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Io vorrei aggiungere la mia all'autorevole parola dell'onorevole relatore, perchè non venga rinviata la legge; legge ch'è stata illustrata dall'onorevole senatore Scalori in modo che io credo esauriente e tale che possa permettere al Senato di scendere al particolare esame degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale hanno dichiarato di non accettare la proposta sospensiva del senatore Grassi: chiedo al senatore Grassi se la mantiene.

GRASSI. La ritiro: però vorrei pregare il Senato di concederci 24 ore di tempo, anche per economia della discussione, per potere orientarci sugli emendamenti.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta di sospensiva, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il ministro per l'agricoltura, ove non esista una bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà con suo decreto la costituzione della bandita su terreno di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi in selvaggina e danaro la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Questo articolo ed il seguente trattano delle bandite esercitate dallo Stato e da altri enti pubblici e delle bandite che possono essere affidate a privati. Per la prima parte sono, come già dissi, favorevolissimo; altrettanto contrario per la seconda. Ciò stante, potrei chiedere alla cortesia del Senato una votazione per divisione; ma poichè penso che questo mio criterio distinguente non riscuoterebbe l'approvazione della maggioranza dei colleghi, preferisco, per brevità di tempo, di dichiarare che mi astengo dal votare su questi due articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari mille.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato, quando trattasi di bandita per selvaggina grossa.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai 300 ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domanderei alla cortesia dell'Ufficio centrale se ha ben pensato all'estensione del termine massimo da stabilirsi per queste bandite, sul cui scopo, quale quello di provvedere alla ricostituzione ed al ripopolamento della selvaggina, siamo tutti d'accordo. A me sembra che il restringere questa estensione massima ai mille ettari, sia cosa troppo rigorosa e inadeguata allo scopo che si vuole raggiungere. Domanderei perciò che questo termine fosse portato per lo meno al doppio, e cioè a due mila ettari.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei pregare il Senato di modificare questo articolo per quanto riguarda le bandite per selvaggina grossa. Io osservo, ad esempio, che le starnie usciranno facilmente dalla bandita di soli mille ettari. Si tratta di togliere dal capoverso di questo articolo le parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa ».

Io credo che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà ad aderire a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole senatore Torrigiani Luigi propone che nel primo comma di questo articolo terzo alla parola « mille » si sostituisca la parola « due mila ».

L'onorevole senatore Grassi poi propone che dal secondo comma si tolgano le parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa ».

Domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale se accettano queste due proposte di emendamento.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettarle ambedue.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale dichiara di accettarle.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'onorevole senatore Torrigiani Luigi di modificare cioè il primo comma di questo articolo sostituendo alla parola « mille » la parola « due mila ».

Chi approva questa proposta di emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti la proposta dell'onorevole senatore Grassi consistente nella soppressione delle parole: « quando trattasi di bandita per selvaggina grossa » contenute nel secondo comma.

Chi approva l'emendamento dell'on. Grassi è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo infine ai voti l'intero articolo terzo con queste due modificazioni e che rileggo:

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita per una estensione non superiore ad ettari due mila.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, è autorizzata con decreto del ministro per l'agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore

di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'art. 428 del C. P.;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'art. 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sovra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Vorrei proporre di aggiungere un comma a quest'articolo per obbligare coloro che si avvantaggiano della riserva a contribuire, sia pure in modesta scala, all'incremento della selvaggina. La soddisfazione di tenere i cacciatori fuori della propria tenuta deve essere pagata, oltrechè colla tenue tassa imposta, colla prova che si vuol veramente ripopolare la riserva.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me pare che quanto accenna l'onorevole Grassi sia previsto dal disegno di legge, giacchè vi è una disposizione che concede al ministro facoltà di revoca per le bandite che non rispondono allo scopo per il quale erano state istituite.

GRASSI. Già, ma questo vale per le bandite mentre io parlavo delle riserve.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Ma questa disposizione è estensibile anche alle riserve delle quali si faccia uso contrario alle norme prescritte.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Grassi, se vuole formulare un emendamento, di trasmetterlo per iscritto alla presidenza.

GRASSI. Non insisto per ora, ma mi riservo di parlare sull'articolo 8 dove si tratta delle disposizioni applicabili alle riserve.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Credo che converrebbe di modificare la forma di quest'articolo, perchè, come ho detto nel mio discorso, spetta al maestro di caccia di regolare l'allevamento della selvaggina, diminuendo a tempo opportuno certe specie per favorire la riproduzione di certe altre. Il suo lavoro dev'essere quasi come quello dello agricoltore, che non semina soltanto, ma a tempo opportuno strappa anche piante da lui seminate. Perciò mi pare che la disposizione di quest'articolo che attribuisce al ministro di agricoltura questa funzione del maestro di caccia e la limita moltissimo, non sia accettabile. Bisogna concedere al maestro di caccia libertà di azione a seconda dei bisogni.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me pare che si possa aderire al desiderio espresso dall'onorevole senatore Grassi, aggiungendo le parole: « o il miglioramento tecnico della bandita », perchè effettivamente il senatore Grassi ha ragione: se in una bandita per selvaggina grossa si lascia questa raggiungere un numero di capi superiore a quello che la bandita può contenere, ciò ridonda a danno dall'allevamento. Con il proposto emendamento il secondo comma dell'articolo 5 suonerebbe così: « Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolamento di altre terre e di protezione delle colture o di miglioramento tecnico della bandita stessa ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura se accetta l'emendamento proposto dal senatore Grassi e fatto suo dall'Ufficio centrale.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Grassi accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, consistente nell'aggiungere in fondo al secondo comma dell'articolo 5 le parole: « o di miglioramento tecnico della bandita stessa ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 5, così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non può essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

(Approvato).

Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con

ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore soltanto per i terreni interamente e completamente incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepi o fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; da 1000 Ettari a 3000, lire 1; da 3000 in più, lire 0.50.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Visto che è nelle vedute della Commissione di conservare, alle provincie, nelle quali esisteva, il privilegio della caccia libera nei terreni aperti ed incolti, occorre, a me sembra, modificare alquanto la dicitura dell'articolo 8. E perciò propongo che venga modificato come appresso:

« Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore, fino alla promulgazione della presente legge, la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad aver vigore per i terreni incolti ».

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Io non posso che prendere atto con sommo compiacimento della modificazione introdotta dall'Ufficio centrale a quella che, fino ad un momento fa, era l'ultima formula dell'art 8: e quindi ne prendo atto. Cotesta modificazione significa continuazione dello stato di diritto attuale, e nel nome dei cacciatori romani rendo grazie amplissime del riconoscimento di questo diritto, contrastatoci purtroppo durante una cinquantina di anni. Se qui fos-

sero la rappresentanza civica ed il Consiglio provinciale non dubito che essi si unirebbero alla mia povera voce in questo ringraziamento, perchè il testo dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale corrisponde anche ai solenni ripetuti voti di quelle autorità, di quelle rappresentanze cittadine, pel rispetto nella nostra regione della libertà di caccia nei terreni aperti ed incolti. Noi speriamo di mostrare che conosciamo il civile esercizio della caccia, e, come ci astenemmo in passato dal calpestare i terreni coltivati (locchè, del resto, era vietato dalla legge) così ci guarderemo di farlo per l'avvenire. (*Applausi*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Poichè l'onorevole Di Campello ha ammesso che la concessione della costituzione di terreni in riserva debba essere revocabile come quella della concessione in bandita, io propongo di fare aggiungere a quest'articolo 8 il richiamo anche all'art. 7, il cui primo comma dovrebbe suonare così:

« Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 6 e 7 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia ».

PRESIDENTE. Senatore Grassi, i senatori che hanno proposto emendamenti si sono uniformati al regolamento e li hanno redatti in iscritto e mandati alla Presidenza. A me è impossibile seguire per ogni articolo gli emendamenti che si propongono senza che siano scritti. Li illustri pure verbalmente, ma abbia la compiacenza di mandarmeli per iscritto.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho presa la parola per domandare al relatore dell'Ufficio centrale un chiarimento. In questo articolo, nell'ultima parte di esso, si parla di riserva aperta. Nel comma terzo e quarto si parla di riserve che dovranno essere chiuse con siepi, con fossi ed altro. L'ultima parte stabilisce quale sia la somma che si debba pagare da coloro che intendono di tenere delle riserve aperte. Domando se questa tassa dovrà essere pagata anche da coloro che hanno delle riserve cinte da siepe, da muri e da fossi, perchè non vorrei che quelli godessero il privilegio di non pagare e gli altri, che devono tenere le riserve aperte, debbano pagare.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Mi dispiace proprio di essere dell'opinione opposta a quella del collega preopinante. Se c'è un titolo che possa valere come legittima causa di esenzione da una tassa speciale è il titolo dell'effettiva recinzione del fondo. Prima di tutto, perchè codeste recinzioni sono sempre state considerate (e ne abbiamo le riprove nei famosi lavori degli agrimensori romani ed in leggi che fan parte del diritto romano), sono state sempre considerate come egregie condizioni di miglioramento dello stato delle campagne, anche sotto l'aspetto agricolo.

Chi recinge il proprio fondo, fa un'opera socialmente utile, non difende soltanto la sua proprietà. In secondo luogo, quando si dà una superficie recinta in modo da impedire il passo, il titolo per cui questa recinzione importa salvaguardia del terreno dal passo altrui, non è più quello di una riserva di caccia. Se anche non si fosse elevata una tabella in forza di una concessione speciale, certo è che, secondo il nostro diritto, nessuno potrebbe legittimamente entrare in un fondo recinto. Ora la spesa notevolissima che il proprietario sostiene per recingere il suo podere, forsechè non deve e non può trovare qualche compenso nella esenzione dalla tassa di riserva, dal momento che della concessione di una riserva il proprietario di un fondo recinto non ha bisogno per tenere lontani gli estranei? Ecco il mio modo di ragionare.

Se vi è, dunque, un dubbio, questo va risoluto in favore di chi recinga il proprio fondo: e, al postutto, a me pare che se la legge di cui discutiamo potesse prescindere dal risolvere il dubbio, sarebbe provvido espediente. Si potrebbe, cioè, lasciare alla legge e alla tariffa di concessione governativa il decidere se una riserva recinta debba essere, oppure no, sottoposta alla tassa di concessione. Non è, del resto, argomento che si presti ad improvvisazioni, poichè occorre, invece, un minuto esame di tale quesito, esame che io non ho per nulla fatto, non attendendomi il rilievo testè presentato al Senato dall'onorevole preopinante.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. A me sembra che vi sia un dato di fatto che risolve

nettamente la questione: le disposizioni di legge concedono sempre al proprietario di chiudere il proprio fondo, ma non prescrivono a chi chiude il proprio fondo di pagare una tassa speciale.

Perciò non possiamo imporre una tassa, sulle riserve chiuse, senza ledere un principio già ammesso.

Io parlo, forzatamente, contro l'interesse generale della caccia, giacchè le riserve aperte, dalle quali la selvaggina si allontana nelle circostanti campagne, sono assai più utili di quelle chiuse. Ma ritengo che non abbiamo facoltà di imporre alle riserve chiuse una tassa che sarebbe illegale.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. È intuitivo che le tasse che sono stabilite nell'ultima parte di quest'art. 8 si dovranno applicare a scaglioni, e occorre precisarlo perchè altrimenti, pel modo in cui è redatto l'articolo si potrebbero avere dei dubbi. Si dice infatti che la riserva da 100 a 1000 ettari paga lire 1.50 all'ettaro; e poi che le riserve che vanno da 1000 ettari a 3000 pagano una lira per ettaro, e quelle superiori ai 3000, 50 centesimi per ettaro.

Sembrerebbe che le riserve più grandi dovessero pagare complessivamente meno, e cioè 1000 ettari lire 1500, e 1200 o 1300 ettari lire 1200 o 1300.

Si deve dire che la tassa sarà applicata a scaglioni: fino a 1000 ettari, 1.50; per gli ettari successivi e fino a 3000 una lira: oltre ai 3000 ettari 50 centesimi per ettaro.

Questo è certamente il pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. La interpretazione data dal senatore Vicini è esatta: credo che la discussione varrà come interpretazione autentica della legge. Si potrebbe anche aggiungere la parola « a scaglioni » nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Che ne pensa il Ministro?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Concordo con l'interpretazione data dal senatore Vicini.

PRESIDENTE. Sta bene. In sede di coordinamento si troverà poi un termine più appropriato che non sia quello di « scaglioni ».

Qui non è il caso di venire ai voti, perchè è questione di interpretazione, essendo d'accordo tanto il ministro quanto l'Ufficio centrale nella interpretazione del senatore Vicini.

FIGOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Vorrei che venisse stabilito chiaramente quali sono i terreni, per i quali non si deve pagare la tassa: e specificare bene, se i terreni cintati da muri, da fossi, da siepi e in altri modi sono esenti da tassa.

Occorre specificare che negli oliveti e nei vigneti, nei coltivi è sempre proibita la caccia, nei seminativi non si può cacciare e per questi non vi è bisogno di pagare la tassa. Bisognerebbe almeno specificare bene ciò, perchè se si fanno delle contravvenzioni le guardie possano sapere come devono regolarsi i recinti.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. È specificato in seguito.

VICINI. C'è già al comma quarto.

PRESIDENTE. I senatori Lagasi e Grassi mantengono i loro emendamenti?

LAGASI. Lo ritiro.

GRASSI. Non propongo emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al comma terzo dell'art. 8, che sia cioè soppressa la parola « interamente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora ai voti l'art. 8 così emendato:

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore soltanto per i terreni completamente incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o

fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il naturale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa che viene applicata a scaglioni e ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; da 1000 Ettari a 3000, lire 1; da 3000 in più, lire 0.50.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellazione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente questo dev'essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

(Approvato).

Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'art. 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

(Approvato).

Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una Associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero

affittuaria di una riserva sia una di dette Associazioni, i tributi di cui agli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'art. 4, deve apparire che la riserva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

(Approvato).

Art. 12.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

(Approvato).

PRESIDENTE. Agli articoli che seguono sono stati presentati degli emendamenti; data l'ora avanzata, non credo sia il caso di proseguire nella discussione.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Siccome coll'articolo 14 si terminerebbe il titolo, e poichè vi è soltanto un mio emendamento, che credo accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, penso che si potrebbe continuare la discussione almeno sino all'articolo 14.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora seguiamo.

Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge. In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinuncia alla concessione.

(Approvato).

Art. 14.

I cani di qualsiasi razza o specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e se la cattura non sia possibile saranno uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, devono essere catturati e, ove trattisi di cani segugi, levrieri e da seguito in genere, devono essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza se non ne sia possibile la cattura.

I cani segugi, levrieri e da seguito in genere, trovati nelle campagne durante il periodo in cui ne è permesso l'uso, sono catturati se non siano accompagnati dai cacciatori.

Fatta esclusione dei segugi, è permesso condurre i cani in campagna per l'allenamento nel mese che precede l'apertura della caccia.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Vicini del quale do lettura:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere:

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori della Provincia, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di L. 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Vicini, il quale è ispirato ad un senso di protezione per i cani. Il senatore Vicini si mostra contrario, con esso, alla pena di morte anche per i cani, questi compagni affettuosi del cacciatore; egli ha il pieno consenso dell'Ufficio centrale.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io credo che questo diritto di catturare i cani lo debbano avere anche le guardie giurate private, poichè la disposizione sarebbe altrimenti inutile.

SCALORI. Ma certamente che lo hanno,

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Mi duole di non essere d'accordo sulla concessione benevola fatta dall'Ufficio centrale. Per mia esperienza so che i cani vaganti, specialmente i segugi, sono la rovina delle riserve. Badate che da noi, e l'ho potuto constatare, ci sono cacciatori, i quali abitano i cani fin da cuccioli ad andare nelle riserve a scacciare la selvaggina in modo che esca fuori dove l'aspetta il fucile del braccioniere. Ora, specialmente per i segugi, come si fa a catturarli? Per quanto il nostro amico Vicini sia molto più giovane ed agile di me, vorrei vedere se fosse capace d'inseguire e catturare un segugio.

SCALORI, *relatore*. Ma è una aggiunta all'articolo, il quale non viene modificato nel suo concetto.

TORRIGIANI LUIGI. Però, il relatore non ha accennato alla esclusione della pena di morte per i cani. Ci sono delle località infestate dai cani, che non si possono liberare se non con la uccisione di questi. Io non voglio fare il sanguinario, ma l'esperienza mi consiglia di essere di questo avviso.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. La parola scherzosa del relatore è stato evidentemente fraintesa dall'onorevole Luigi Torrigiani. Io non voglio modificare nulla; io non voglio sopprimere nemmeno la pena di morte per i cani randagi. Ma mi sono domandato: dei cani catturati che cosa se ne farà? Ed ho proposta la consegna alla Società dei cacciatori, aggiungendo un premio di 100 lire, perchè in questo modo è più probabile che l'agente procurerà di catturare il cane e lo farà volentieri. Se non lo potrà catturare, lo ucciderà, come l'articolo che stiamo discutendo gliene dà facoltà. Con queste spiegazioni spero che l'amico Torrigiani vorrà approvare il mio pietoso emendamento: pietoso e utile.

CREVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO. Non sono completamente tranquillo; io credo che questo articolo possa dar luogo ad inconvenienti.

Si dice: i cani sono catturati se non sono accompagnati dai cacciatori. Domando all'ono-

revole relatore come un cacciatore può accompagnare i cani segugi che si allontanano talvolta di chilometri, che passano da una parte all'altra della valle, che abbandonano il cacciatore e sono assenti per due o tre ore; allora autorizziamo l'uccisione di tutti i cani non accompagnati passo passo dal cacciatore; coi cani da ferma questa dizione è ammissibile, ma coi cani da seguito può esser pericolosa. Coloro che sono cacciatori sanno quanta sia l'invidia e la gelosia fra i cacciatori e se un cacciatore può legalmente sopprimere dei cani che gli fanno concorrenza, non sempre si asterrà dal farlo, anche se la cosa non sia pienamente giusta. Onde litigi senza fine.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Avverto il collega Credaro che la disposizione dell'uccisione del cane di cui non sia possibile la cattura, riguarda il periodo di divieto, quindi il segugio di cui ha fatto l'esempio non può essere abbandonato in questo periodo. La disposizione è questa: « i cani trovati vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, ecc. », e allora il cane segugio che percorre il bosco in questo tempo, abbandonata la casa, è in condizione da poter essere ucciso.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Leggo in questo articolo questa frase: « i cani trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto ecc. ecc. devono essere catturati e in alcuni casi uccisi »; io domando, questa frase si riferisce a tutti i cani di qualunque genere, anche non da caccia? Mi pare molto grave tale disposizione, perchè in campagna i cani sono tutti vaganti. I cani finora sono stati considerati gli amici degli uomini, mi pare che l'uomo non potrebbe oggi essere più nemico di così dei cani.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Il senatore Peano deve considerare che se c'è un pericolo grave per la selvaggina è quello che viene dai cani vaganti. Da parte del senatore Peano si farebbe la distinzione dei cani, e salverebbe la vita a quelli che non sono da caccia, ma nelle campagne forse i più nocivi alla selvaggina non sono i cani da caccia veri e propri. I cagnetti

da pagliaio, che hanno qualche po' di tendenza alla selvaggina sono pericolosissimi.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. I cani in campagna quando escono dalla casa e dal cortile son tutti vaganti e con questo articolo è decretata la possibilità di uccidere tutti i cani. Fra contadini e contadini ci sono rivalità continue e se troveranno il cane del rivale fuori della casa, l'uccideranno.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Nelle campagne molte volte sono conosciuti questi cani vaganti, malgrado le leggi che lo proibiscono; ora se le guardie giurate private denunciano questi cani, i loro proprietari, dovendo pagare una multa, penseranno a non lasciarli liberi.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Al penultimo capoverso dell'articolo 14 dove è detto « I cani segugi, levrieri e da seguito in genere, trovati, ecc. », propongo di sostituire le parole « i cani di qualunque razza trovati, ecc. ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che l'Ufficio centrale debba mantenere integralmente l'articolo. Nessuno vuole che siano uccisi i cani nelle adiacenze della abitazione del proprietario. Ma se il cane non è custodito e caccia per conto proprio, deve essere catturato, e qualora la cattura non sia possibile, deve essere ucciso.

Voci. Ma nel fondo!...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Se il cane gira per la campagna è giusto che possa essere ucciso dagli agenti di sorveglianza; è inutile che facciamo tanto per proteggere la selvaggina, se poi si lasciano andare liberi i cani randagi, i quali distruggono covate e selvaggina.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io propongo che l'Ufficio centrale d'accordo col Ministro esamini le varie obiezioni e proposte fatte e rediga un nuovo articolo da sottoporre domani alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di aderire a questa proposta?

SCALORI, *relatore*. La accetto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Sull'ordine del giorno.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. A nome del presidente del Consiglio, ho l'onore di proporre al Senato l'inversione dell'ordine dell'ordine del giorno di domani. Pregherei il Senato di voler consentire che al numero uno dell'ordine del giorno sia posto il disegno di legge per gli assegni alle LL. EE. Diaz e Thaon di Revel; come secondo oggetto, la legge per la ratifica degli accordi di S. Margherita; terzo, le convenzioni di Washington ed altri trattati; poi il seguito della discussione sul disegno di legge sulla caccia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dall'onorevole ministro di agricoltura a nome del presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'interrogazione pervenuta alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'agricoltura per sentire se non sia il caso di prescrivere la correzione delle cartelle di pagamento, emanate in questi giorni, nella provincia di Pisa, per le quali fra tasse erariali sui terreni e fabbricati, sovrimposte provinciali e comunali e tutte le altre accessorie, dovute alle amministrazioni rosse, si raggiungono cifre pari, in molti casi, a cinque volte la tassazione del 1916 e che, anche per effetto della prossima ricchezza mobile, oltrepassano ogni reddito possibile delle coltivazioni comuni, che si fanno in quei terreni, rendendo non solo vano l'accertamento di codesto Ministero per il progresso dell'agricoltura, ma anche impossibile l'esercizio stesso dell'agricoltura.

Orlando.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel (N. 554);

Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 1212 novembre 1920 (N. 553);

Approvazione del Trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 548);

Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 547);

Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 549);

Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 550);

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 (N. 542);

Convenzione di commercio del 12 maggio 1922 fra l'Italia e la Polonia (N. 543);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo (N. 545).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il

Regno d'Italia e la Repubblica Francese (numero 544).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III. (Numero 504);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per li tempo o per il contenuto (N. 523);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1923

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (Numero 220);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato (N. 491);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521).

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 18.25).

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1923 (ore 17).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXXIII^a TORNATA

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 4562

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sui
trattati:

Oratore:

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno e interim degli affari esteri* 4701

Discorso del Presidente del Senato 4704

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge
23 ottobre 1922, numeri 1380 e 1385, concernenti
rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il ge-
nerale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio
Paolo Thaon di Revel » 4563« Approvazione del trattato relativo all'indi-
pendenza della Cina ed alla parità di favore per
tutte le nazioni in ordine al commercio ed alla
industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri
Stati a Washington il 6 febbraio 1922 » 4669« Approvazione del trattato relativo alla revi-
sione delle tariffe delle dogane cinesi concluso
tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 feb-
braio 1922 » 4677« Convenzione di commercio del 12 marzo 1922
fra l'Italia e la Polonia » 4693« Conversione in legge del Regio decreto 16 ago-
sto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi*
commerciale concluso in data 15 aprile 1912 fra
il Governo italiano e quello spagnolo » 4699

(Discussione di):

« Approvazione degli accordi e convenzioni,
firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno
d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per
l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 no-
vembre 1920 » 4565

Oratori:

DE CUPIS 4606

GIARDINO 4604

PULLE pag. 4605
RAVA 4603
SCIALOJA, *relatore* 4606
TAMASSIA 4602
TIVARONI 4603
ZUPELLI 4604« Approvazione del trattato relativo all'arma-
mento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati
a Washington, il 6 febbraio 1922 » 4609

Oratori:

AMERO D'ASTE 4649
BADOGLIO, *relatore* 4651
CRESPI 4638
SCHANZER 4652
THAON DI REVEL, *ministro della marina* 4650, 4653« Approvazione del trattato relativo alla prote-
zione della vita dei neutri e dei non combattenti in
mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego
di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra
l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 feb-
braio 1922 » 4654

Oratori:

AMERO D'ASTE 4664-67-69
BADOGLIO, *relatore* 4668
CUSANI-VISCONTI 4661
GRASSI 4661
SCHANZER 4665
SCIALOJA 4668
SECHI 4660
THAON DI REVEL, *ministro della marina* 4665-67« Approvazione del trattato di commercio e di
navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica
Ceco Slovacca firmato a Roma il 23 marzo 1922 » 4685

Oratore:

BOLLATI, *relatore* 4692

Interrogazioni (Annuncio di) 4707

(Risposta scritta ad) 4707

(Svolgimento di):

« Sull'affrancazione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni con titoli del prestito nazionale » 4562

Oratori:

D'ANDREA 4562

MILANI, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto 4562, 4563

Sull'ordine del giorno 4707

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 4706

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* per gli affari esteri, i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura, per gli affari esteri, per i lavori pubblici, e delle antichità e delle belle arti.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Lambertini chiede un congedo di giorni trenta.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione degli onorevoli senatori D'Andrea e Calisse al ministro della giustizia « per sapere se crede giusto che debbano continuare ad aver vigore il decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, N. 638 ed il Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118, con i quali i debitori di canoni censi, livelli ed altre prestazioni vennero autorizzati ad eseguirne l'affrancazione con titoli del prestito nazionale al 5 per cento. E se le ripetute promesse fatte in Senato da diversi ministri, e recentemente nella tornata del 15 novembre 1922, di un disegno di legge sulle

affrancazioni delle prestazioni fondiari passino finalmente nel campo della realtà ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto per rispondere a questa interrogazione.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Nel novembre ultimo scorso ebbi l'onore di comunicare al Senato che era in elaborazione un progetto di riforma generale per quanto riguardava l'affrancazione degli oneri fondiari. Sono lieto ora di comunicare al Senato che il progetto è già pronto. In questi giorni esso sarà presentato dal ministro guardasigilli al Consiglio dei ministri. Ma d'altra parte, come ho già avuto l'onore di comunicare ai senatori D'Andrea e Calisse, è desiderio del guardasigilli di prendere in considerazione le osservazioni che l'onorevole Calisse, già presidente in una Commissione che ha studiato questa materia, volesse rivolgere.

Spero che queste dichiarazioni possano contentare gli onorevoli interroganti e dimostrare l'attenzione che il ministro ha posto nello studio di questa questione, che riconosco importantissima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Andrea per dichiarare se è soddisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, anche a nome del collega Calisse, della sua cortese risposta. Tengo a dichiarare che della necessità di disciplinare con altre norme le affrancazioni dei canoni erano persuasi tutti i ministri succedutisi alle finanze ed alla giustizia. L'onorevole Facta nel 1920 e poi gli onorevoli Fera, Rossi, e infine l'attuale Guardasigilli, tutti sono stati concordi nel riconoscere la necessità di dichiarare cessata l'efficacia dei decreti di cui nella mia interrogazione, decreti emessi in un momento eccezionale in cui bisognava incoraggiare la collocazione dei titoli del prestito. Purtroppo l'attesa è stata lunga, perchè sono trascorsi due anni da che la questione venne portata innanzi al Senato e rimane tuttora insoluta.

Confido che l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà presentare sollecitamente le norme legislative in Consiglio dei ministri e lo prego (e credo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Calisse) di farle approvare per decreto

Reale, giacchè se un disegno di legge dovesse passare attraverso i due rami del Parlamento, occorrerebbero ancora parecchi mesi ed il danno che le opere pie principalmente hanno già avuto dall'applicazione dei due decreti, diverrebbe anche maggiore. È questa la preghiera che rivolgo al Governo.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. L'intendimento del ministro guardasigilli che io ho manifestato era naturalmente quello di compiere un atto di deferenza verso la Camera e il Senato, perchè potessero discutere il progetto che egli presenterà. Dal momento però che gli onorevoli interroganti esprimono il desiderio che il ministro si valga della facoltà di disciplinare questa materia per decreto Reale onde ottenere una maggiore sollecitudine, comunicherò questo loro desiderio all'onorevole ministro.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel » (N. 554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, n. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon De Revel ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, nonché per conseguenza il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, ed il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643 (allegati alla presente legge) concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

ALLEGATI.

N. 1380 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, numero 555, relativo agli assegni del generale di esercito Armando Diaz;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919, è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato maggiore dell'esercito, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA

SOLERI

PARATORE.

V. — Il Guardasigilli:

ALESSIO.

N. 1385 della raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919, è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato maggiore della Regia marina, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione della indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA
DE VITO
PARATORE.

V. — *Il Guardasigilli:*
ALESSIO.

N. 555 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Volendo dare al generale d'esercito Armando Diaz una testimonianza delle riconoscenza nazionale e per le alte benemerenzze da lui acquistate verso la Patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A titolo di riconoscenza nazionale al generale d'esercito Armando Diaz, continueranno ad essere corrisposti a vita lo stipendio e gli as-

segni tutti di cui attualmente è provvisto, nonchè, a datare dal 24 novembre 1919, l'indennità di carica nella misura stabilita per il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
BONOMI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*
MORTARA.

N. 643 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il comitato dei Vice ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, numero 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(Omissis).

Per le alte benemerenzze acquisite durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon

di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui attualmente è provvisto.

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
SECHI
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli*:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di cui consta, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 » (N. 553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi e Convenzioni, firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi e convenzioni firmati in Roma il 23 ottobre 1922, tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni per l'esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1922.

ACCORDO E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

Accordo per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920;

Convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera fra Zara ed i territori limitrofi;

Convenzione per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza;

Accordi generali;

Protocollo.

ACCORDO CONCLUSO FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A RAPALLO IL 12 NOVEMBRE 1920.

S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, avendo preso in considerazione le difficoltà da superare ed i problemi da risolvere per giungere all'esecuzione definitiva delle convenzioni stipulate a Rapallo il 12 novembre 1920, ed ispirandosi agli stessi sentimenti coi quali fu concluso il Trattato di Rapallo, cioè al desiderio di stabilire fra i due Stati un regime sincero e di cordiali relazioni per il bene comune dei due Popoli, hanno deliberato di concludere accordi a tale effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario, e ministro plenipotenziario; i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

I.

ZARA.

All'atto della ratifica del presente accordo il Governo italiano darà alle autorità competenti gli ordini necessari per lo sgombero della terza

zona di occupazione e per la consegna del rispettivo territorio alle autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel termine di dodici giorni a decorrere dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nell'interesse delle relazioni fra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo, appongono la loro firma alla convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi, la quale dovrà entrare in vigore nello stesso termine contemplato nella prima parte del presente articolo:

Traffico di frontiera e facilitazioni doganali.

Il Governo italiano dichiara che il territorio di Zara è all'infuori del territorio doganale del Regno d'Italia, e che, per conseguenza, tutte le merci provenienti dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entreranno nel detto territorio liberamente ed in franchigia di qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono accordate reciprocamente le facilitazioni che regolano d'abitudine il traffico di frontiera tra Stati limitrofi.

I diritti od altre tasse di esportazioni, le proibizioni od altre restrizioni che potrebbero essere adottate per le esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti specialmente indicati in un elenco annesso alla convenzione, in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, determinata dalla convenzione stessa.

Inoltre, i prodotti provenienti ed originari del territorio di Zara, indicati in un secondo elenco annesso alla convenzione, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona in traffico di frontiera, senza pagare diritti doganali o altre tasse, nella quantità annua corrispondente ai bisogni della popolazione della stessa zona di frontiera.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non prendere alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

II.

FIUME.

Dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombero di Sussak, che dovrà essere compiuto entro cinque giorni a datare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione mista di tre italiani e di tre jugoslavi, assistita da esperti, procederà:

a) a sorvegliare le operazioni di sgombero di Sussak;

b) a delimitare la frontiera tra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e lo Stato libero di Fiume, in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920;

c) ad aprire il traffico con Fiume;

d) ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto;

e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume, in base all'articolo 4 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà compiere i propri lavori nel termine di un mese a decorrere dalla sua prima riunione. Questo termine potrà essere prorogato di comune accordo.

In caso di divergenza, le due Alte Parti contraenti faranno ricorso, in via amichevole, all'arbitrato secondo l'articolo 5 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà pure formulare proposte allo scopo di organizzare un traffico di frontiera in favore di Castua, secondo i principî adottati per Zara.

La Commissione si riunirà ad Abbazia immediatamente dopo la ratifica del presente accordo.

III.

ACCORDI GENERALI PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA.

Le Convenzioni stipulate fra il Governo del Regno d'Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in materia di accordi generali, per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, saranno ratificate contemporaneamente al presente accordo.

IV.

ACCORDI ECONOMICI E CULTURALI.

I Governi delle due Alte Parti contraenti procederanno senza ritardo alla stipulazione degli accordi economici interessanti i due Paesi, ed intraprenderanno immediatamente i negoziati per la conclusione degli accordi preveduti negli articoli 6 e 8 del Trattato di Rapallo.

Il presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l'hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) CARLO SCHANZER

(L. S.) VOISLAV ANTONIEVITCH.

CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITORI LIMITROFI.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di procedere all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'accordo stipulato in data odierna e concernenti il territorio di Zara, hanno deliberato di concludere una Convenzione a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario; i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

REGIME DOGANALE.

Art. 1.

Il territorio di Zara, sebbene si trovi sotto la sovranità del Regno d'Italia, non è compreso

L'Italia s'impegna a non stabilire nessun diritto speciale sulla esportazione delle merci destinate al territorio di Zara, nè proibizioni o restrizioni riguardanti tali esportazioni.

Art. 2.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non adottare alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

In ogni caso, i diritti o altre tasse d'esportazione, le proibizioni o altre restrizioni che potessero essere adottate nei riguardi delle esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti indicati nell'elenco qui annesso (allegato A), in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno, i cui limiti sono segnati nel piano qui annesso (allegato B).

Art. 3.

I prodotti indicati qui appresso, provenienti e originari dal territorio di Zara e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni menzionata nell'articolo 2, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona, in esenzione da ogni diritto doganale o da tasse di qualsiasi specie:

Fieno; paglia; erbe per l'alimentazione del bestiame; foglie secche; piante vive; legumi freschi; legno in tronchi grezzi; legna da ardere; carbone di legna; torba e carbone di torba; sansa disseccata; pannelli ed altri residui di grani e di frutti oleosi torchiati; ceneri da liscivia; ingrassi; feccia di vino; vinacce; spazzature; limi; prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente dalla suddetta zona di frontiera per essere macinati nel territorio di Zara, tenuto conto della percentuale di rendimento; carne in quantità non superiore a dieci chili; farina di cereali e di legumi in quantità non superiore a dieci chili; pane e paste alimentari in quantità non superiore a dieci chili; burro e formaggio in quantità non superiore a cinque chili; ghiaccio artificiale.

I prodotti indicati nel prospetto annesso (allegato C) provenienti e originari dal territorio

di Zara, godranno della stessa esenzione alla loro entrata nella suddetta zona di frontiera, fino alla concorrenza della quantità annua rispettivamente indicata nel detto prospetto, e in questi limiti quantitativi essi non saranno sottoposti a vincoli, a proibizioni d'importazione, nè ad imposte interne, che non siano egualmente applicati agli stessi prodotti fabbricati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

L'entrata in franchigia da diritti non sarà accordata ai prodotti summenzionati che fossero importati per via postale, qualunque sia la loro quantità, anche nel caso che siano destinati ad abitanti della suddetta zona di frontiera.

Le disposizioni per regolare queste concessioni, nonchè le misure da adottare nei casi di abuso, saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 4.

Nei punti della frontiera tra il territorio di Zara e la zona adiacente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nei quali se ne riconosca il bisogno, saranno ammessi in franchigia dai diritti di dogana e di bollo i medicamenti che gli abitanti della suddetta zona si recassero ad acquistare nelle farmacie situate nel territorio di Zara, in base a ricette del medico, nelle piccole dosi corrispondenti alla condizione degli acquirenti. Per le importazioni entro questi limiti si potrà derogare all'obbligo di presentare la ricetta, nel caso in cui si tratti semplicemente di droghe medicinali o di preparazioni chimiche o farmaceutiche, portanti sull'involucro l'indicazione farmaceutica precisa e delle quali la vendita e l'uso siano ammessi liberamente nel territorio dove dovranno essere consumate.

Art. 5.

I sudditi delle Alte Parti contraenti che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie nel territorio di Zara e dei beni rustici nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2, oppure che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie in detta zona e dei beni rustici nel territorio di Zara, hanno

il diritto di trasportare nelle loro abitazioni e nelle loro fattorie, attraverso la linea di frontiera tra il detto territorio di Zara e la zona suddetta, anche per vie non doganali, in esenzione dai diritti doganali d'importazione o di esportazione, e da ogni tassa od imposta e senza che essi possano essere sottoposti a proibizioni di importazione od esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro proprietà, e ciò durante tutto il periodo che va dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre.

Le persone che si trovino nelle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo hanno pure il diritto di trasportare attraverso la suddetta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni da diritti, tasse o proibizioni, gli animali, i carriaggi, e tutti gli strumenti ed utensili necessari per i lavori agricoli, nonchè i materiali di costruzione necessari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle dette proprietà ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali, per la durata dei lavori agricoli o della riparazione dei fabbricati.

Le disposizioni sopra menzionate si applicano pure nei casi in cui le persone suddette abbiano da eseguire dei lavori forestali o inerenti a dei diritti di servitù forestale.

Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche del territorio di Zara che posseggano beni rustici o diritti fondiari nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, di cui all'articolo 2, come pure ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche di questa zona che posseggano beni rustici o diritti fondiari nel territorio di Zara.

Le disposizioni per regolare tali concessioni e le misure da adottare nei casi di abuso saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 6.

I proprietari o gli affittuari di terre separate dalle proprie abitazioni e dalle fattorie rispettive dalla frontiera che divide il territorio di Zara dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono autorizzati a trasportare dalle loro case e dalle loro fattorie nelle terre suddette il bestiame per

il pascolo, in esenzione da diritti doganali d'importazione e d'esportazione.

Quando il ritorno dal pascolo abbia luogo nella stessa giornata, gli uffici doganali competenti si limiteranno ad esercitare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottomettere il bestiame al regime doganale dell'importazione temporanea. In ogni caso, questo regime non potrà essere adottato che in seguito a regole da stabilire di comune accordo fra i Governi dei due Stati contraenti.

Art. 7.

Ai proprietari od affittuari delle terre in località situate sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ma separate l'una dall'altra dal territorio di Zara, sarà permesso di trasportare attraverso il detto territorio, senza alcun impedimento doganale, i prodotti ed il bestiame alle stesse condizioni e negli stessi limiti indicati negli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Il movimento degli animali fra il territorio di Zara e la zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 sarà generalmente esente da ogni misura sanitaria.

Tuttavia, quando nel detto territorio o nella detta zona si verificassero casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette, dovranno per essere ammessi ad attraversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità comunale competente, da cui risulti che gli animali indicati nel certificato provengono da località esente dalla epizootia.

Allorchè nel territorio di Zara oppure nella zona di frontiera suddetta fossero constatate manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame e ogni transito di prodotti e di residui di animali, come pure il transito della paglia, dei foraggi, ecc., entro il detto territorio e la detta zona saranno proibiti.

TESSERE DI FRONTIERA

Art. 9.

Gli abitanti del territorio di Zara e della zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 potranno liberamente

varcare la frontiera e circolare nel detto territorio e nella detta zona senza conformarsi alle disposizioni concernenti i passaporti, ma a condizione che essi siano muniti di una « tessera di frontiera » rilasciata dalle autorità, colle modalità indicate negli articoli seguenti.

Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o con altro veicolo qualsiasi, a condizione di conformarsi alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare la tessera di frontiera i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, purchè siano accompagnati da adulti muniti di tessera di frontiera.

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo precedente sono considerati come abitanti del territorio e della zona ivi menzionati:

a) tutte le persone dimoranti abitualmente nel territorio di Zara o nella detta zona o che, pure abitando al di fuori del territorio o della zona suddetti, vi posseggano dei beni rustici in proprietà od in affitto o tengano in essi un esercizio a scopo di lucro;

b) il personale alla dipendenza dei proprietari o degli affittuari di cui alla lettera a) da essi impiegato in modo permanente per i loro lavori o nella loro industria, nel territorio di Zara o nella zona suddetta;

c) i rappresentanti e gli impiegati dei corpi morali e delle persone giuridiche che posseggano nel territorio suddetto o nella suddetta zona un esercizio a scopo di lucro, in quanto i detti rappresentanti o impiegati esplicino abitualmente le loro funzioni nel luogo ove l'esercizio è situato.

Art. 11.

Le tessere di frontiera di cui all'articolo 9 devono essere conformi al modello qui unito (allegato D) e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza della circoscrizione del paese rispettivo.

Perchè siano vevoli le tessere di frontiera devono essere sottoposte al visto o da parte dell'autorità consolare dell'altro Stato o da parte delle autorità di questo medesimo Stato che hanno competenza a rilasciarle.

La validità delle tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate ad impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo più breve, la loro validità è limitata alla durata del funzionamento dell'esercizio, alla fine del quale esse possono essere prorogate fino al termine di un anno.

Le tessere di frontiera devono riprodurre la descrizione della persona, secondo le disposizioni in vigore per i passaporti.

Art. 12.

In caso di estrema urgenza (morte, malattie improvvise, funerali e simili) i funzionari incaricati del controllo alla frontiera possono rimettere alle persone non munite di tessera di frontiera un « permesso di passaggio » secondo il modello qui allegato (allegato *E*), valevole per entrare una sol volta dal territorio di Zara nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e viceversa.

Questi permessi devono essere visti, nel momento dell'entrata nell'altro Stato, dall'ufficio di controllo di frontiera di questo medesimo Stato, e sono valevoli per tre giorni.

Art. 13.

Le tessere di frontiera ed i permessi di passaggio di cui agli articoli precedenti e le loro vidimazioni sono esenti da ogni diritto di bollo o di altra specie.

Art. 14.

Salvo le eccezioni previste dalle presenti disposizioni, il passaggio della frontiera mediante tessere di frontiera o permessi di passaggio non può aver luogo che nei punti di transito fissati di comune accordo tra le rispettive autorità politiche e doganali.

Tali punti devono essere indicati sulle tessere di frontiera e sui permessi di passaggio.

Art. 15.

I medici, le levatrici ed i veterinari residenti nel territorio di Zara, possono, in caso di urgenza (soprattutto in caso di sinistri), essere am-

messi ad esercitare la loro professione nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Negli stessi casi, i medici, le levatrici ed i veterinari residenti nella zona suddetta possono essere ammessi ad esercitare la loro professione nel territorio di Zara.

A quest'effetto il consenso dato dalle autorità competenti deve risultare da una annotazione da farsi sulla rispettiva tessera di frontiera nel momento in cui questa è rilasciata.

Nei casi summenzionati i medici, le levatrici ed i veterinari potranno varcare la frontiera anche per vie secondarie, di giorno e di notte, a piedi, a cavallo, in vettura o su altro veicolo qualsiasi, purchè essi abbiano ottemperato alla verifica da parte dell'ufficio doganale. Essi possono portare, inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto, gli oggetti necessari all'esercizio della loro professione (strumenti, fasciature, medicinali), in quantità che sia ciascuna volta proporzionata ai bisogni nei quali è richiesta la loro assistenza.

MANUTENZIONE DELLE STRADE.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti avranno cura di disporre che le autorità e le Amministrazioni che hanno l'obbligo di provvedervi in base alle rispettive leggi, vigilino, secondo le esigenze del traffico, alla manutenzione, nonchè allo sgombero della neve, delle strade e delle vie pubbliche attraversate dalla frontiera, tra il territorio di Zara ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Per quel che si riferisce alle strade che escono dalla linea di frontiera e vi entrano, o che corrono per qualche tratto lungo la frontiera o ne sono tramezzate, le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo per determinare quali debbano essere mantenute secondo le disposizioni di cui sopra e con quali modalità.

Allorchè il materiale per la selciatura di una delle strade di cui si tratta sia stato finora estratto da una cava attualmente situata nel territorio dell'altro Stato, la fornitura ed il trasporto delle selci dovranno essere facilitate con modalità da stabilire, d'accordo fra le rispettive amministrazioni competenti.

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA.

Art. 17.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non eseguire, a non fare eseguire, a non permettere che sia eseguito nella zona del Lago di Boccagnazzo e nei dintorni attribuiti al suddetto Regno, nessun lavoro od opera, la cui conseguenza potesse esser quella di alterare in qualsiasi modo il volume e la qualità dell'acque di cui la città di Zara ha il godimento, o rendere più difficile la derivazione dell'acqua stessa.

Art. 18.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni accorda al Governo del Regno d'Italia la facoltà di eseguire e di fare eseguire, nella zona del lago attribuita al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e nei suoi dintorni, le opere ed i lavori atti ad assicurare alla città di Zara la quantità d'acqua necessaria, nel caso in cui essa risultasse insufficiente per qualsiasi causa.

Art. 19.

Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non intraprendere e a non permettere che vengano intrapresi lavori od opere che possano in qualsiasi modo alterare le sorgenti e le correnti d'acqua che alimentano il vecchio acquedotto di Murvizza. Esso si impegna pure a garantire la piena libertà di esecuzione da parte del Governo italiano di tutti i lavori eventualmente necessari nei terreni circostanti per conservare la potenza idrica del bacino di Murvizza, senza portar pregiudizio alle esigenze locali, e a dare libero accesso ai tecnici ed agli operai che debbono procedere a questi lavori.

Le indennità da versare, se del caso, ai proprietari dei terreni suddetti saranno a carico del Governo italiano.

Art. 20.

Alle persone residenti nelle isole di Ugliano, Eso, Rivanj e Sestruni è conservato il diritto

di approvvigionarsi di acqua nei pozzi pubblici di Zara senza portar pregiudizio ai bisogni locali.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore entro il termine di 12 giorni a partire dalla ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del proprio sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ALLEGATO A.

Elenco delle merci del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la cui esportazione nel territorio di Zara è esente da ogni diritto o tassa, e non può essere sottoposta a proibizioni o a restrizioni; in quanto questi prodotti provengano o siano originari dalla zona del territorio del detto Regno, i cui limiti sono stabiliti nell'articolo 2:

Olio d'oliva;
Vino;
Aceto;
Bestiame da macello;
Volatili;
Uova;
Latte fresco;
Formaggi freschi;
Ricotta;
Pesce fresco e salato;
Crostacei e molluschi;
Cacciagione;
Ortaggi e legumi freschi e secchi;
Patate;
Frutta fresche e secche;
Cereali;
Lana;
Legna da ardere;
Scope e spazzole ordinarie.

ALLEGATO B (seguito).

DESCRIZIONE DELLA LINEA DI DELIMITAZIONE
DELLA ZONA.

A cominciare dal punto di partenza della frontiera settentrionale del territorio di Zara sulla costa del Canale di Zara, la linea di delimitazione segue la costa del mare tutto intorno al continente dell'antico distretto di Zara fino al mare di Novegradi; segue la costa del mare di Novegradi fino alla linea che separa da Novegradi la frazione di Possidaria; segue questa stessa linea fino al punto in cui essa raggiunge la frazione di Islam Greco; segue la linea di separazione fra Novegradi e le frazioni di Islam Greco e Smilcich fino a che essa incontra il territorio del distretto giudiziario di Bencovaz; discende lungo la linea di separazione fra questo distretto ed il distretto giudiziario di Zara fino ad incontrare la linea di separazione fra il distretto giudiziario di Zara ed il distretto giudiziario di Zaravecchia; segue la stessa linea fino alla costa del Canale di Zara; dopo aver attraversato questo Canale entra nel Canale di Mezzo e tocca la punta meridionale dell'Isola di Eso; segue nella direzione nord la costa occidentale dell'isola stessa e, dalla punta estrema settentrionale di questa stessa isola, che resta così compresa nella zona, va ad attaccarsi alla punta settentrionale dell'isola di Ugliano, da cui essa attraversa nuovamente il Canale di Zara per ricongiungersi al suo punto di partenza sulla costa, all'estremità settentrionale del territorio di Zara.

ALLEGATO C.


Elenco dei prodotti del territorio di Zara, la cui importazione nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, è ammessa fino alla con-

correnza annua delle quantità rispettivamente qui sotto indicate, in esenzione da ogni diritto o altre tasse d'importazione e che non può essere sottoposta a proibizioni o restrizioni qualsiasi, in quanto questi prodotti siano destinati al consumo nel territorio del detto Regno, i cui limiti sono fissati come all'articolo 2:


1. Olio di oliva	Ettolitri	100
2. Vino comune da tavola	»	1000
3. Aceto	»	30
4. Sapone ordinario	Quintali	300
5. Candele di cera	»	150
6. Corde e canapa grezza	»	300
7. Reti	»	200
8. Lane greggie o lavate	»	100
9. Lavori in legno (casce, letti, sedie o sedili, fusti)	»	300
10. Pelli greggie, fresche o secche	»	150
11. Cappelli di paglia	»	15
12. Zappe, badili, vomeri ed altri utensili agricoli	»	100
13. Utensili d'uso domestico in lamiera di ferro	»	100
14. Vetri e bottiglie di vetro	»	30
15. Cereali	»	1000
16. Pesci freschi e salati	»	200
17. Paste alimentari	»	500
18. Polveri insetticide	»	5


Nota. — Sono ammesse fuori dei contingenti e per conseguenza non sono comprese nelle quantità sopra indicate, le piccole quantità dei suddetti prodotti, che non oltrepassino cinque chilogrammi per gli articoli ai numeri 9, 10, 12 e 13 e due chilogrammi per gli altri, purchè siano trasportate a mano da persone traversanti la frontiera e destinate al loro uso personale e giornaliero.

CARTA INDICANTE LA LINEA DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA



Scala di 1:288.000





ALLEGATO D.

TESSERA DI FRONTIERA.

FIRMA DEL TITOLARE

.....
Connotati. Si certifica che il Sig.
 Statura
 Corporatura titolare di questa tessera, nato a
 Colorito
 Capelli il giorno
 Barba appartenente al comune di
 Occhi
 Naso di professione
 Bocca
 Fronte dimora abitualmente nel comune di

Segni particolari
 e { possiede dei beni rustici }
 { tiene in fitto dei beni rustici } a
 { tiene un esercizio a scopo di lucro }

oppure: è al servizio del Sig.
 proprietario di beni rustici a
 è occupato in permanenza a
 oppure: è rappresentante (o impiegato) di
 che possiede un esercizio

Il Sig. è per conseguenza autorizzato
 a passare la frontiera fra il territorio di Zara e quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi,
 Croati e Sloveni per la via di
 e di restare liberamente nel detto territorio di Zara e nella zona di frontiera del Regno dei
 Serbi, Croati e Sloveni.

Questa tessera non può essere impiegata per viaggi al di là del suddetto territorio di Zara
 e della suddetta zona di frontiera.

Questa tessera è valevole fino a
 Ogni abuso d'impiego di questa tessera ne annulla la validità

(Data) il giorno

Visto
 Autorità che rilascia la tessera

ALLEGATO E.

PERMESSO DI PASSAGGIO.

rilasciato al Signor
 dimorante a per entrare
 una sola volta nel territorio di
 passando per via di
 valevole fino a
 (Data) giorno

Visto

Autorità di controllo
 alla frontiera

Avvertenza. — Il permesso di passaggio può essere rilasciato dall'autorità di controllo alla frontiera in caso di urgenza (morte, malattia subitanea, funerali, ecc.). Esso dovrà essere visto dall'autorità della frontiera dell'altro Stato e la sua durata non può oltrepassare tre giorni.

Il permesso di passaggio non può essere impiegato per viaggi al di là del territorio di Zara o di quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE
 DEL CONTRABBANDO E DELLE CON-
 TRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FI-
 NANZA.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di fornire agli organi competenti dei loro Stati i mezzi convenienti affinché possano cooperare ad impedire e punire il contrabbando dal territorio dell'uno nel territorio dell'altro Stato, hanno stabilito di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato Loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, senatore del Regno,
 Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo inviato
 straordinario e ministro plenipotenziario;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a cooperare, nei modi stabiliti nelle disposizioni seguenti, a ciò che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle dei monopoli di Stato dell'altra Parte contraente, siano prevenute e punite.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti darà istruzioni ai suoi funzionari incaricati di prevenire o di reprimere le contravvenzioni alle leggi di dogana o dei monopoli di Stato, affinché, non appena siano informati che si stia preparando o che sia stata già commessa una contravvenzione alle leggi suddette dell'altra Parte contraente, essi facciano di tutto, nel primo caso, per impedirne l'esecuzione con tutti i mezzi di cui dispongono, ed, in entrambi i casi, ne facciano denuncia all'autorità competente del proprio Paese.

Art. 3.

Le autorità di finanza di una Parte dovranno portare a conoscenza delle autorità di finanza dell'altra Parte le contravvenzioni alle leggi di dogana e dei monopoli di Stato che siano state ad essi segnalate, e dare notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire.

Sono autorizzati a fare tali comunicazioni e a dare tali informazioni: in Italia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, le dogane principali e gli ufficiali della guardia di finanza; nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni la Direzione generale delle dogane e le dogane principali.

Art. 4.

Nel caso in cui la dogana di una delle Alte Parti contraenti, allo scopo di scoprire od accertare una frode tentata o commessa a detrimento dei diritti doganali o dei monopoli di Stato del proprio paese, abbia bisogno di conoscere il mo-

vimento delle merci che siano oggetto della frode, potrà rivolgersi alla dogana dell'altra Parte contraente per avere informazioni delle operazioni da essa compiute, dei documenti rilasciati o delle registrazioni effettuate nei riguardi delle dette merci.

La dogana alla quale sia stata rivolta la richiesta sarà tenuta a soddisfarla senza indugio, salvo i casi in cui, secondo i regolamenti della propria amministrazione, sia ad essa all'uopo necessaria un'autorizzazione speciale da parte dell'autorità superiore.

In questo caso essa dovrà affrettarsi a promuovere detta autorizzazione ed a conformarsi alle istruzioni che le verranno impartite dalla competente autorità superiore.

Art. 5.

Nell'intento di prevenire e di scoprire i tentativi di contrabbando, le autorità dirigenti delle finanze, gli impiegati delle dogane e dei monopoli di Stato, come pure gli agenti della guardia di finanza delle due Alte Parti contraenti si aiuteranno premurosamente a vicenda, non solamente comunicandosi a questo scopo nel più breve termine le loro osservazioni, ma mantenendo reciprocamente continui rapporti, allo scopo di prendere di comune accordo le misure più atte al raggiungimento del risultato prefisso.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad impedire che provviste di merci da potersi considerare come destinate ad essere fraudolentemente introdotte nel territorio dell'altra Parte, siano accumulate vicino alla frontiera, o che vi siano depositate, senza che vengano sottoposte a misure di precauzione sufficienti per prevenirne il contrabbando.

Come regola generale, non sarà permesso di stabilire depositi di merci estere non nazionalizzate in prossimità della frontiera, in località ove non esistano uffici doganali.

Nel caso in cui fosse necessario derogare da tale regola, l'autorità doganale potrà sotto chiave questi depositi e li sorveglierà.

Se, in un caso speciale, non potesse essere provveduto a porli sotto chiave, verranno adot-

tate altre misure di controllo atte a raggiungere, nel più sicuro modo possibile, lo scopo prefisso.

Le provviste di merci estere nazionalizzate e di merci nazionali non potranno oltrepassare nei distretti di frontiera le esigenze del commercio lecito, cioè del commercio proporzionato al consumo locale nel proprio paese. In caso di sospetto che le provviste di merci estere nazionalizzate o di merci nazionali oltrepassino le esigenze del consumo locale e che siano destinate al contrabbando, questi depositi dovranno essere sottoposti, per quanto le leggi lo consentano, a controlli doganali speciali, allo scopo di prevenire il contrabbando.

Art. 7.

Su richiesta delle autorità competenti di finanza o giudiziarie di una delle Alte Parti contraenti, quelle dell'altra Parte dovranno prendere o promuovere dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e a raccogliere le prove degli atti di contrabbando commessi o tentati in pregiudizio dei diritti doganali o dei monopoli di Stato, e per ottenere, a seconda delle circostanze, il sequestro provvisorio delle merci.

Le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno corrispondere alle suddette richieste, come se si trattasse di contravvenzioni alle leggi doganali ed ai monopoli di Stato del proprio paese.

Allo stesso modo, i funzionari della dogana e dei monopoli di Stato, e gli agenti della guardia di finanza di una delle Alte Parti contraenti, potranno, in seguito a richiesta rivolta all'autorità da cui dipendono le autorità competenti dell'altra Parte, essere chiamati a deporre davanti all'autorità competente del loro paese sulle circostanze relative alla contravvenzione tentata o commessa in pregiudizio dell'altra Alte Parte contraente.

Art. 8.

Nessuna delle Alte Parti contraenti permetterà sui propri territori associazioni aventi per iscopo il contrabbando sui territori dell'altra Parte, nè riconoscerà validi i contratti di assicurazione per contrabbando.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano inoltre, reciprocamente, a far sorvegliare nei rispettivi territori i sudditi dell'altra Parte notoriamente dediti al contrabbando.

Art. 9.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è obbligata:

a) a non accordare, nei territori dell'altra Parte, il passaggio di merci, la cui importazione o il transito vi siano proibiti, a meno che non venga fornita la prova che venne rilasciata da detta Parte una particolare autorizzazione;

b) a non autorizzare l'uscita delle merci destinate nei territori dell'altra Parte contraente e che siano in essa sottoposti a diritti di importazione, se non dirette ad un corrispondente ufficio di dogana munito di adeguate attribuzioni. La detta autorizzazione non potrà essere accordata che a condizione che venga evitato ogni ritardo non necessario e ogni deviazione dalla strada doganale che conduce da un ufficio all'altro delle Parti contraenti. Resta anche inteso che l'uscita delle merci non potrà aver luogo che in ore determinate, calcolate in modo che le merci giungano all'ufficio corrispondente durante l'orario regolamentare.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a non liberare le cauzioni ad essa fornite per l'uscita dai propri territori delle merci in transito, o per la riesportazione di merci estere non nazionalizzate, e a non restituire o a non rimborsare i diritti di entrata o di consumo per le merci in uscita, se non venga comprovato, a mezzo di certificato dell'ufficio di entrata dell'altra Parte contraente, che le merci furono ivi presentate e dichiarate.

In vista di circostanze speciali, saranno consentite di comune accordo delle eccezioni alla suddetta disposizione.

Art. 11.

Per ciò che riguarda le disposizioni contenute negli articoli 9 lettera b) e 10, le Alte Parti contraenti firseranno di comune accordo il nu-

mero e le attribuzioni degli uffici ai quali le merci dovranno essere presentate al loro passaggio attraverso la frontiera comune, l'orario in cui potranno effettuarsi le operazioni di dogana ed il passaggio delle merci e il modo con cui esse dovranno essere scortate all'ufficio dell'altra Parte contraente.

Art. 12.

Per le contravvenzioni ai divieti d'entrata, d'uscita o di transito, e per le frodi ai diritti doganali o di monopolio, commesse o tentate in pregiudizio dell'altra Parte, ciascuna delle Alte Parti contraenti sottoporrà i contravventori, su domanda d'una autorità competente dell'altra Parte, alle pene stabilite dalle proprie leggi per le contravvenzioni dello stesso genere od analoghe, nei seguenti casi:

1° se l'imputato è suddito dello Stato che deve sottoporlo al procedimento ed alla pena;

2° se, non essendo suddito di detto Stato, abbia ivi il suo domicilio, anche temporaneo, o se la contravvenzione sia stata commessa sul territorio dello Stato medesimo o se ivi si sia lasciato sorprendere nel momento dell'arrivo della domanda di procedimento o dopo.

Si applicheranno tuttavia le pene stabilite dalle leggi dell'altra Parte contraente (richiedente), allorchè esse siano meno gravi.

Se per disposizione di legge la pena pecuniaria debba essere stabilita in proporzione alla somma frodata, si prenderà per base la tariffa dell'Alta Parte contraente, le cui leggi doganali e di monopolio sono state lese.

In caso di divergenza fra gli organi amministrativi delle Alte Parti contraenti sull'applicazione della tariffa alla merce, i Governi rispettivi si metteranno preliminarmente d'accordo per appianare la divergenza.

Art. 13.

Nei processi da iniziare a termini dell'articolo 12, i rapporti ufficiali delle autorità o dei funzionari dell'altra Parte contraente avranno lo stesso valore probatorio che è attribuito a quelli delle autorità o dei funzionari del luogo, in casi simili.

Art. 14.

Le spese occasionate dai processi iniziati in base all'articolo 12 dovranno essere rimborsate dall'Alta Parte contraente nell'interesse della quale il processo è fatto, a meno che esse non possano essere coperte dal valore degli oggetti sequestrati o abbandonati dai contravventori.

Art. 15.

Le somme versate dall'imputato o condannato in occasione di procedimenti compiuti in base all'articolo 12, o realizzate con la vendita degli oggetti in contravvenzione; saranno impiegate in maniera che le spese del processo siano rimborsate in primo luogo; verranno rimborsati in secondo luogo i diritti sottratti all'altra Parte contraente; verranno in terzo luogo le pene pecuniarie.

Queste ultime resteranno a disposizione dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo il processo.

Art. 16.

L'azione penale nei procedimenti iniziati a termini dell'articolo 12 non dovrà essere proseguita quando l'autorità dell'Alta Parte contraente che ebbe a promuoverli ne faccia domanda, a meno che non sia stata già emessa una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato.

In tale caso saranno egualmente applicabili le disposizioni dell'articolo 14 circa le spese del procedimento.

Art. 17.

Le autorità amministrative e giudiziarie di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno, per quel che riguarda i procedimenti istruiti nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, sia per contravvenzione alle leggi doganali o di monopolio di questa stessa Parte, sia in virtù dell'articolo 12; su richiesta delle autorità o del giudice competente;

1° interrogare, quando sia necessario con giuramento, i testimoni ed i periti che si trovino nel distretto della propria giurisdizione, e, occorrendo, costringere i primi a rendere la loro

testimonianza, purchè questa non possa venire ricusata in base alle leggi vigenti nel paese;

2° procedere d'ufficio a visite e certificarne i risultati;

3° fare intimare citazioni e sentenze agli imputati che si trovino nel distretto dell'autorità richiesta, e che non siano sudditi dello Stato dell'Alta Parte contraente da cui essa dipende.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è tenuta a versare ai sudditi dell'altra Parte, che nel suo interesse abbiano contribuito alla scoperta o al sequestro di oggetti in contrabbando, il premio che, nello identico caso, sarebbe spettato ai nazionali in base alla legge del luogo. Ciò tuttavia a condizione che il caso di contrabbando sia stato esattamente segnalato dai sudditi dell'altra Alta Parte e che inoltre, non soltanto il relativo processo sia stato definitivamente chiuso, ma che anche la pena pecuniaria alla quale il contravventore fu condannato o il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, siano stati versati nelle casse dello Stato.

Art. 19.

In tutti i porti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ove non risieda un agente consolare del Regno d'Italia e nei porti del Regno d'Italia, ove non risieda un agente consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, l'autorità doganale o l'autorità del porto (quest'ultima dopo avere informato la dogana della prossima partenza del bastimento) visiterà i manifesti dei bastimenti diretti ad uno dei porti dell'altro Stato in tutti i casi in cui, in base alle disposizioni doganali di questo medesimo Stato, i manifesti debbano presentarsi muniti di questo visto.

Il visto sui manifesti dei bastimenti italiani e dei bastimenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in tale caso sarà rilasciato gratuitamente, qualunque sia l'autorità (consolare, doganale o portuale) che l'abbia posto.

Art. 20.

Le disposizioni fissate dalla presente convenzione per il commercio per via di terra, s'intendono pure estese, in quanto applicabili, al commercio per via di mare.

Art. 21.

Nella presente convenzione le parole « leggi doganali » indicano pure le disposizioni riguardanti i divieti d'entrata, di uscita e di transito e le parole « autorità amministrativa » o « autorità giudiziaria » le autorità istituite nei territori delle due Alte Parti contraenti per i procedimenti e la punizione relativi alle contravvenzioni alle leggi suddette.

Art. 22.

La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti venga denunciata un anno avanti la sua scadenza, essa rimarrà in vigore per tacito consenso fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui una delle due Alte Parti contraenti l'avrà denunciata.

È tuttavia convenuto che la suddetta convenzione non sarà denunciata per tutta la durata del trattato di commercio e di navigazione che verrà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà, in ogni caso, aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di dodici giorni a partire dalla sua ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ACCORDI GENERALI

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di eliminare ogni difficoltà che possa nuocere alla ripresa delle relazioni di affari fra i

loro Stati, hanno deliberato di concludere accordi a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. Carlo Schanzer, Senatore del Regno, Suo Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario:

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I.

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO.

Art. 1.

Qualsiasi controversia riguardante la conversione delle corone austro-ungariche, che sono state presentate dall'« Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia », è regolata dall'accordo speciale sulla sistemazione delle Banche e degli Istituti di Credito (Capitolo VI).

Art. 2.

Le modalità per la ripartizione delle altre attività, del suddetto « Istituto provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia », saranno stabilite dalla Commissione speciale incaricata della sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti, comuni ed altri corpi morali pubblici locali.

II.

VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ MOBILIARI E IMMOBILIARI PROVINCIALI DELLA DALMAZIA.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'articolo 2 del Trattato di Rapallo, in ciò che concerne l'equa ripartizione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dei beni provinciali e comunali, come pure delle fondazioni di carattere

provinciale della Dalmazia, le Alte Parti contraenti convengono che si proceda alla valutazione di tutti i mobili, immobili e loro pertinenze nella provincia di Dalmazia, ivi compreso il Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura, e ciò a mezzo di una Commissione unica di periti (Commissione per la valutazione), che sarà nominata e che darà principio ai suoi lavori entro due mesi dalla data della messa in vigore del presente accordo.

Art. 4

La valutazione del mobilio di ciascun fabbricato dovrà essere fatta separatamente.

Art. 5.

Non sono oggetto di valutazione:

- a) il mobilio della Giunta provinciale;
- b) il mobilio del Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura e dell'Istituto provinciale di Credito fondiario;
- c) i mobili, il materiale chirurgico, medicamentario e farmaceutico, come pure gli apparecchi Röntgen eventualmente esistenti nei quattro Ospedali provinciali della Dalmazia (Borgo Erizzo, Sebenico, Spalato e Ragusa) e le loro biblioteche;
- d) il mobilio della scuola d'« Ostetricia » annessa all'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo;
- e) il mobilio ed il materiale didattico delle scuole popolari e civiche della Dalmazia e le loro biblioteche.

Art. 6.

A comporre la Commissione di valutazione ciascuna delle Alte Parti contraenti nominerà:

- a) un delegato;
- b) un architetto;
- c) un perito agrario;
- d) un perito per i mobili.

Se durante il corso dei lavori si presentasse l'occasione di dover stimare oggetti non appartenenti alle categorie dei fabbricati, dei terreni, o dei mobili, ciascuno dei delegati delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di designare per la stima di tali oggetti una persona idonea fra coloro che sono iscritti nella lista dei periti giudiziari.

Art. 7.

La Commissione, prima di intraprendere le operazioni che le sono confidate, dovrà stabilire le linee di massima da applicare nel corso della valutazione.

Le ipoteche che gravano sugli immobili, alla cui valutazione si procede, rimangono a carico dell'istituzione provinciale a cui gli immobili sono assegnati; tuttavia se ne terrà conto nella loro stima.

Le ipoteche simultanee, che gravano sugli immobili assegnati in parte ad una ed in parte all'altra delle Alte Parti contraenti, saranno considerate come i debiti provinciali non garantiti dalla ipoteca.

Art. 8.

Nel caso di divergenza su qualche stima i periti dovranno nominare un arbitro. Qualora non intervenga l'accordo sulla scelta dell'arbitro, questo verrà scelto, tra coloro che furono proposti dai periti, dal rappresentante del Governo del territorio ove è situato l'oggetto da stimare.

Art. 9.

La stima di tutti i beni sarà fatta in moneta del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assumerà a proprio carico le spese occasionate dai membri della Commissione che essa avrà nominati.

III.

SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLE PROVINCIE, DISTRETTI E COMUNI DI ALTRI CORPI MORALI PUBBLICI LOCALI.

Art. 11.

Il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegnano col presente accordo a sottoporre al giudizio di Commissioni speciali tutte le questioni concernenti la sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e comuni limitrofi dei due Paesi,

le cui circoscrizioni territoriali abbiano subito variazioni in seguito all'applicazione del Trattato di Rapallo.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre a queste stesse Commissioni le questioni riguardanti la sistemazione degli interessi patrimoniali dei corpi su menzionate, sia che la loro circoscrizione si estenda a tutta la provincia, sia che si limiti ad un distretto o ad un comune.

Saranno comprese tra le questioni da sottoporre alle Commissioni suddette quelle della medesima indole riguardanti gli Istituti di credito ipotecario e le questioni concernenti i diritti di caccia, di legnatico, di pascolo ed altri diritti simili, spettanti alle popolazioni dei territori attraversati dalla nuova frontiera

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente, saranno istituite tre Commissioni speciali, di cui una — che risiederà alternativamente a Gorizia e a Lubiana — avrà competenza per le questioni riguardanti la provincia di Gorizia e la Carniola; l'altra — che risiederà alternativamente a Parenzo e a Ponte di Veglia — sarà competente per quelle riguardanti la provincia dell'Istria, l'isola di Veglia ed il comune di Castua; e la terza — che risiederà alternativamente a Zara ed a Spalato — sarà competente per le questioni riguardanti la provincia di Dalmazia. Questa ultima Commissione dovrà conformarsi, per l'adempimento del suo mandato, ai principi ed alle disposizioni speciali che si riferiscono alla provincia di Dalmazia, di cui ai capitoli IV e V, in quanto esse riguardino il compito delle suddette Commissioni.

Art. 13.

Ognuna delle tre Commissioni previste nell'articolo precedente sarà composta di sei delegati effettivi e di sei membri supplenti, di cui tre fra i primi e fra i secondi saranno nominati dal Governo Italiano e tre dal Governo Serbo, Croato e Sloveno.

Art. 14.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente i nomi dei propri delegati e dei supplenti e la sede degli uffici delle Commissioni nei rispettivi territori.

Art. 15.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna di porre a disposizione dei propri delegati il personale di segreteria necessario ed eventualmente il personale tecnico, come pure i documenti, informazioni e tutti i dati che potranno essere necessari per un equo giudizio sulla materia sottoposta alle Commissioni previste dal presente accordo.

Art. 16.

I rappresentanti dei due Stati e gli uffici sopradetti saranno chiamati a stabilire a quali corpi morali le disposizioni del presente capitolo debbono essere applicate in virtù dell'articolo 11 ed a raccogliere ed a classificare tutti i documenti e tutti i dati necessari per fissarne la sistemazione patrimoniale.

Due mesi dopo la costituzione delle Delegazioni e degli uffici sopradetti, le Commissioni saranno convocate ad iniziativa di una delle Alte Parti contraenti nel proprio territorio e nella sede di cui si è parlato all'art. 12.

Anche prima della suddetta convocazione, le Delegazioni dei due Stati contraenti potranno comunicarsi direttamente gli elenchi dei corpi morali che dovranno formare oggetto delle prossime discussioni.

Art. 17.

Fino dalla prima seduta, le Commissioni eleggeranno nel proprio seno un Presidente. Esse si comunicheranno tutti i documenti e tutti i dati rispettivamente raccolti e classificati. In caso di disaccordo, la presidenza verrà assunta a turno da un membro scelto da ogni Delegazione.

Art. 18.

Se per la determinazione delle questioni formanti oggetto di discussione o per la loro definizione una di queste Delegazioni avesse necessità di avere altri documenti o di procedere ad ulteriori inchieste, i delegati ed il Governo dello Stato ove si trovano i documenti o nel quale le inchieste debbono essere effettuate, risponderanno alle domande fatte dalla Delegazione dell'altro Stato contraente colla più grande sollecitudine, facilitandone nel miglior modo le ricerche.

Art. 19.

Le decisioni prese saranno comunicate dalle due Delegazioni ai rispettivi Governi, per la ratifica, nel termine di un mese a partire dalla loro data.

Le questioni che, in mancanza d'accordo le Commissioni non avessero potuto regolare e quelle la cui decisione non fosse ratificata dai due Governi suddetti entro il termine di sei mesi dalla data della loro comunicazione, saranno deferite al giudizio di un arbitro, che sarà scelto di comune accordo dai Governi delle Alte Parti contraenti.

In caso di divergenza sulla scelta dell'arbitro, questa scelta sarà deferita alla Società delle Nazioni.

IV.

RIPARTIZIONE DEI BENI DELLE PROVINCIE
E DEI COMUNI.

Art. 20.

1° Gli edifici dello Stato e le loro appartenenze ed i mobili che vi sono strettamente connessi appartengono in proprietà assoluta a quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale essi sono situati, e non devono essere oggetto di ripartizione.

2° Per ciò che concerne gli uffici dello Stato di carattere provinciale, che avevano la loro sede nel territorio di Zara e la cui competenza territoriale si estendeva a tutto il regno di Dalmazia, si procederà ad una ripartizione equa e proporzionale dei mobili che sono strettamente connessi agli edifici, come pure dei libri, stru-

menti ed altri mezzi ausiliari, con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare ad esse, nella nuova situazione, la continuità pacifica e regolare delle loro funzioni. Per gli oggetti che si possono facilmente acquistare nel libero commercio, il Governo d'Italia potrà versarne l'equivalente in ispecie.

3° il materiale didattico e scientifico (gabinetti, mobili, ecc.) come pure la biblioteca del Ginnasio superiore di istruzione di lingua serbo-croata in Zara, saranno attribuiti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e posti senza ritardo a sua disposizione.

Per ciò che si riferisce al « preparandio » maschile di Borgo Erizzo, la biblioteca soltanto sarà oggetto di equa ripartizione, tenute presenti le esigenze particolari degli Istituti scolastici esistenti nei territori della Dalmazia assegnati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

4° L'applicazione pratica delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà affidata alla « Commissione di ripartizione » da nominare a termini dell'accordo relativo (vedi capitolo III).

Art 21.

Le basi della ripartizione del patrimonio provinciale della Dalmazia sono fissate nel seguente modo:

1° Gli immobili che fanno parte del patrimonio provinciale della Dalmazia, senza riguardo al ramo dell'amministrazione e salvo il calcolo del loro valore, spettano in proprietà a quella delle Alte Parti contraenti che ha la sovranità del territorio ove essi sono situati.

2° Detti immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura di Zara, come pure il loro mobilio, formeranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di valutazione prevista dalle disposizioni sulla valutazione delle proprietà mobiliari ed immobiliari della Dalmazia (vedi cap. II).

Allorquando ne sia stabilito il valore, la Commissione di ripartizione prevista dall'art. 20, n. 4, procederà alla ripartizione degli immobili e del mobilio, in modo da attribuirne il 10 per cento allo Stato italiano ed il 90 per cento allo Stato dei Serbi, Croati e Sloveni. Le differenze verranno compensate in ispecie, in moneta serbo-croato-slovena.

Nella determinazione dei valori formanti la base della ripartizione si dovrà dedurre da essi, proporzionalmente alla valutazione attuale degli immobili, le somme che furono impiegate nella costruzione degli edifici (specialmente degli ospedali) e provenienti da fondi speciali, come le fondazioni ed altri patrimoni particolari.

3° Per quel che si riferisce al debito pubblico della provincia di Dalmazia verranno adottate delle disposizioni in conformità all'articolo 204 del Trattato di San Germano.

4° Tutte le altre passività, tal quali risulteranno dalla liquidazione dei diversi fondi amministrativi, saranno passate a carico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per soddisfare la sua quota parte di passività al 10 per cento, il Regno d'Italia verserà al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni una somma da stabilire su liquidazione di ciascuna partita che sarà effettuata dalla suddetta Commissione di ripartizione.

In tutte le questioni per le quali, a causa di difficoltà tecniche dovute alle condizioni eccezionali in cui l'amministrazione provinciale si trovò durante la guerra o nel periodo di occupazione, non fosse possibile giungere a conclusioni rigorosamente esatte dal punto di vista contabile, la Commissione o l'arbitro procederanno *de bono et aequo*, secondo la regola fissata al numero 2 del presente articolo, alla ripartizione del numerario e dei titoli, nonchè dei residui attivi e passivi, in quanto questi siano stati constatati.

5° La stessa Commissione menzionata al numero precedente, procederà alle constatazioni necessarie e sottoporrà ai due Governi le proposte riguardanti la liquidazione delle somme anticipate dal Governo italiano quale Potenza occupante, sia sotto forma di versamenti diretti alla Giunta provinciale della Dalmazia a Zara, sia sostenendo spese che in base alle leggi preesistenti avrebbero dovuto restare a carico di fondi provinciali autonomi.

Nel ripartire tra le due Amministrazioni i carichi derivanti dalle suddette anticipazioni e spese fatte durante l'occupazione, poichè si tratta di sborsi effettuati a profitto esclusivo del territorio dalmata di occupazione, la base di ripartizione non sarà del 10 per cento e del 90 per cento, ma una nuova base verrà deter-

minata in proporzione della popolazione e delle imposte reali dirette del territorio occupato.

6° Ciascuna delle Alte Parti contraenti assume i diritti e gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva in base alle leggi finora in vigore, di fronte ai funzionari e agli altri impiegati in servizio o pensionati che hanno acquistato o che acquisteranno la nazionalità del rispettivo Stato, compresi i professori e gli impiegati del Consiglio provinciale di agricoltura.

In attesa, le contribuzioni arretrate occorrenti saranno pagate o ritenute rispettivamente dalle casse che hanno pagato sino ad ora.

Così pure ognuna delle Alte Parti contraenti, nella sua qualità di amministratrice della cassa pensioni degli impiegati comunali, assume tutti i diritti e tutti gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva di fronte ai funzionari ed agli altri impiegati, pensionati o no, e che sono passati o che passeranno sotto la nazionalità dello Stato rispettivo.

La ripartizione delle attività dei fondi rispettivi avrà luogo non sulla base della regola sopra stabilita, ma in proporzione dei carichi che saranno attribuiti a ciascuno dei due Stati.

7° Le anticipazioni accordate e versate per la costruzione degli edifici scolastici resteranno a carico di quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale l'edificio è stato costruito.

Nel computo della massa provinciale saranno esclusi i fondi o legati speciali di carattere locale devoluti a determinate scuole e che, in conformità al paragrafo 30 della legge scolastica, dovranno rimanere a profitto delle scuole beneficiarie.

8° Tutto il mobilio esistente nella sede della Giunta provinciale dalmata e nella sede dell'Istituto provinciale di Credito fondiario apparterrà, fuori conteggio, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, mentre tutto il mobilio esistente nella sede del Consiglio provinciale di agricoltura apparterrà, egualmente fuori conteggio, al Regno d'Italia.

Quanto sopra non si riferisce alla sistemazione dell'Istituto provinciale di Credito fondiario, sistemazione che sarà fatta separatamente.

9° Le imposte provinciali pubbliche di ogni specie, arretrate o no, saranno percepite fino alla cessazione dell'occupazione, come di diritto e di dovere, da ciascuna delle Alte Parti contraenti in corrispondenza del territorio ove si trova la cosa od agisce la persona, le quali hanno dato luogo all'imposta, salvo il regolamento finale dei conti fra i due Governi.

10° Le Alte Parti contraenti riconoscono che le fondazioni Monti di Knin (Glavica) e Pericic di San Gassiano, amministrate dalla Giunta Provinciale dalmata, debbono essere considerate esclusivamente di interesse del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per ciò che si riferisce alle altre fondazioni poste sotto l'amministrazione dello Stato o della provincia o di altri organi e che estendevano la loro azione a tutta la provincia, le Alte Parti contraenti hanno convenuto che la Commissione di ripartizione dovrà seguire le direttive che vennero stabilite dalla Conferenza di Roma, in esecuzione degli articoli 226 e 273 del Trattato di San Germano.

11° Per l'installazione di un ufficio consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a Zara, il Governo italiano s'impegna a cedere al suddetto Regno un edificio nella città di Zara, edificio che sia anche di gradimento del Governo Serbo, Croato e Sloveno. Il prezzo della cessione sarà computato nella ripartizione a credito dello Stato italiano.

12° Per ciò che riguarda l'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo, le Alte Parti contraenti, pur confermando il principio della proprietà e dell'esercizio dell'ente da parte dell'Italia, convengono di assicurare ai sudditi jugoslavi (malati, donne gestanti o prossime al parto, trovatelli) senza riguardo alla loro dimora, l'ammissione nel detto Ospedale con un trattamento perfettamente eguale a quello dei nazionali italiani, anche per ciò che si riferisce alle spese di mantenimento, che dovranno essere rimborsate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Le modalità relative verranno determinate mediante un accordo speciale. I medesimi vantaggi sono garantiti ai sudditi italiani dimoranti in Dalmazia, negli ospedali o in consimili istituti situati nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 22.

La ripartizione del patrimonio appartenente al comune politico di Zara tale quale è attualmente, verrà fatta in base ai seguenti principi:

1° Ogni frazione del comune politico di Zara conserva la proprietà dei suoi beni.

La divisione politica della frazione comunale di Diklo non potrà apportare, in nessun caso, una modificazione ai diritti di pascolo e di taglio dei boschi attualmente esistenti.

È nello stesso tempo ammesso che non esiste proprietà immobiliare che sia comune tra la frazione di Zara e le altre frazioni rimanenti.

2° La municipalità di Zara continuerà a provvedere all'amministrazione regolare separata dalle diverse frazioni destinate ad essere staccate dal suo corpo politico, fino al momento in cui la separazione effettiva sarà avvenuta.

In quello stesso momento sarà constatata la situazione finanziaria di ogni frazione. L'eccedente sarà pagato ed il *deficit* sarà esatto.

Per ciascuna delle frazioni assegnate al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sarà compilata una specificazione delle rendite e dei crediti realizzabili, e sarà rimessa al nuovo comune al quale ciascuna frazione verrà aggregata.

La ripartizione delle attività e delle passività della frazione di Diklo verrà fatta in proporzione della popolazione e dell'ammontare delle imposte reali dirette, afferenti a ciascuna delle porzioni assegnate al Regno d'Italia ed al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

3° Il fondo comune dovrà funzionare fino al giorno precedente alla consegna.

Non appena il *deficit* sarà stato ripartito fra tutte le frazioni, sulla base di quanto compete allo Stato per le imposte dirette, che il pareggio sarà stato raggiunto fra spese ed entrate e che la ripartizione sarà stata effettuata, sulla base suindicata, fra le due parti della frazione di Diklo, verrà chiuso il fondo comune. A partire da questo momento tutti i debiti ed i rispettivi crediti, riferentisi ad epoche anteriori, resteranno a carico ed a profitto del comune politico al quale le differenti frazioni saranno state aggregate. Per conseguenza, appena effettuata la consegna al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni delle frazioni convenute, nonchè delle eccedenze e dei *deficit* rispettivi, il comune politico di Zara non dovrà più occuparsi della esazione delle rendite, nè del pagamento delle spese riferentisi al tempo anteriore alla consegna, sia che spettino alle dette frazioni, sia che spettino al fondo comune.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni rinuncia espressamente alla ripartizione sotto qualsiasi forma degli effetti destinati come mobilio della sede e dell'ufficio del comune di Zara.

4° Rimane convenuto che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e le frazioni che saranno staccate dal comune di Zara non avranno alcuna ingerenza o alcun diritto su beni e fondazioni posti sotto l'amministrazione del comune politico di Zara, il cui elenco è qui sotto riprodotto:

Fondazione Cipriani; fondazione Giovino; fondazione per gli assegni ad un allievo della Accademia di Fiume; fondo pensioni per le guardie municipali; fondazione per la storia di Zara; due fondazioni per borse di studio; fondazione per gli orfani; fondi per le vedove e gli orfani di soldati morti in guerra; prestito della città di Zara, del 1911.

5° Per ciò che riguarda il patrimonio dell'Istituto di beneficenza pubblica di Zara, le Alte Parti contraenti prenderanno eventualmente accordi, dopo avvenuto uno scambio di informazioni sull'origine, la consistenza e la destinazione dello stesso patrimonio.

Art. 23.

L'eventuale ripartizione degli archivi avrà luogo secondo le regole stabilite nel capitolo V.

Per ciò che non è contemplato nello stesso capitolo V saranno applicate le disposizioni dei trattati e delle convenzioni attualmente in vigore.

Nel caso eventuale della ripartizione dei beni dei vescovati cattolico ed ortodosso di Zara, nonchè dei rispettivi seminari, la Commissione di ripartizione procederà, se del caso, d'accordo con l'Autorità ecclesiastica competente, in quanto i due Governi lo giudichino necessario.

Art. 24.

Le controversie di qualunque specie, che potranno sorgere fra le Alte Parti contraenti relativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolo, saranno sottoposte all'arbitro da nominare a termini dell'articolo 19 delle disposizioni sulla sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, dei distretti e dei comuni. (Vedi capitolo III).

I pagamenti da fare in conformità dell'articolo 21 numeri 2, 4 e 5, dovranno essere eseguiti entro sei mesi a partire dal momento in cui i rispettivi importi saranno stati fissati in modo definitivo.

V.

RIPARTIZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DALMAZIA.

Art. 25.

Per ciò che riguarda l'eventuale ripartizione degli archivi, biblioteche d'ufficio, libri e registri pubblici, prenotazioni, conti, piani, carte, titoli, documenti, protocolli, indici ed appartenenze di qualsiasi specie, di proprietà delle autorità, degli uffici e degli istituti dei diversi rami civili e militari — nessuno eccettuato — della passata amministrazione di Stato, in Dalmazia, nonchè dell'amministrazione autonoma provinciale e comunale, sarà istituita una Commissione speciale, nella quale le Alte Parti contraenti saranno rappresentate da un egual numero di delegati. Si debbono intendere per archivi gli uffici di registrazione ed il loro relativo materiale di atti, ivi compresi gli atti notarili in custodia giudiziaria.

Alla biblioteca del tribunale d'appello è riconosciuto il carattere di biblioteca di ufficio.

Art. 26.

La Commissione avrà la propria sede a Zara. Essa incomincerà i suoi lavori entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Verrà garantito ai suoi membri l'accesso ai locali ove sono conservati i materiali di cui all'articolo 25, come pure l'appoggio più completo e la collaborazione di tutte le autorità e di tutti gli uffici.

Art. 27.

La Commissione si propone i seguenti scopi:

a) Sceglierà prima di tutto gli atti necessari all'amministrazione dello Stato del territorio dell'una o dell'altra delle due Alte Parti contraenti; ne farà degli elenchi esatti, che trasmetterà alle autorità competenti, affinché

queste ne ordinino la relativa consegna. In casi di urgenza e su richiesta delle autorità interessate, tali atti saranno consegnati senza indugio e per la via più breve.

La Commissione separerà gli atti dell'amministrazione corrente dagli atti più antichi, considerando come correnti quelli che non rimontino ad un'epoca anteriore agli ultimi quaranta anni dell'amministrazione austriaca cessata alla data dell'armistizio, e astenendosi dal toccare gli altri, che saranno trattati secondo le regole da stabilire per gli atti storici. Quelli fra gli atti correnti, che, per ragione di competenza personale o territoriale, si riferiscano unicamente agli interessi di una delle due Amministrazioni dello Stato, saranno immediatamente assegnati dalla Commissione all'autorità competente, alla quale essa ne farà la consegna. Per contro gli atti correnti, il cui interesse sarà considerato dalla Commissione comune ai due territori e quelli che saranno dalla Commissione considerati per qualsiasi ragione come indivisibili, verranno normalmente attribuiti dalla Commissione all'autorità serbo-croata e slovena competente, specialmente allorchè essi riguardino tutta la provincia di Dalmazia, e salvo la attribuzione all'autorità italiana competente degli atti concernenti soprattutto gli interessi del territorio italiano in Dalmazia. Le norme per la compilazione degli elenchi di questi atti ed il metodo di consegna sono uguali a quelle stabilite per gli altri.

I libri ed i registri pubblici, nonchè quelli di prenotazione e di evidenza, saranno considerati come atti correnti nel caso in cui siano stati in uso durante gli ultimi quaranta anni, senza riguardo alla data della loro posta in opera. Per le masse degli archivi notarili, saranno decisive la sede dell'ufficio del notaio e la data della loro presa in conservazione. Gli atti personali saranno attribuiti e trasmessi, senza riguardo alla loro data, in corrispondenza al diritto di cittadinanza e in rapporto agli emolumenti di ciascun funzionario.

b) Gli archivi della Giunta provinciale di Dalmazia sono interamente trasmessi al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ed egualmente quelli del Consiglio provinciale di agricoltura, salvo quegli atti che si riferiscono direttamente al territorio della Dalmazia facente parte del

Regno d'Italia. Egualmente saranno estratti dagli archivi del comune politico di Zara, e saranno trasferiti a chi di diritto, soltanto gli atti riguardanti direttamente le frazioni comunali che debbono separarsi dalla loro circoscrizione originale.

c) La ripartizione delle biblioteche d'ufficio sarà fatta con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare nelle condizioni attualmente cambiate, la continuità normale delle loro funzioni.

Art. 28.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni hanno effetto immediato. Nel caso di parità di voti, i due Governi provvedono d'accordo: se tale accordo non si verifica, ciascuna delle Alte Parti contraenti è libera di appellarsi al giudizio di un arbitro, che, in caso di mancata intesa, verrà designato dal Segretario permanente della Società delle Nazioni.

Art. 29.

Fino a che la ripartizione non avrà luogo, gli archivi, le cancellerie, le biblioteche resteranno integralmente nei luoghi ove essi si trovavano nel mese di ottobre 1918.

Art. 30.

Per la parte di materiale che, pur riguardando interessi comuni, fosse attribuito per qualsiasi ragione ad una sola delle Alte Parti contraenti, o che restasse in qualsiasi modo in consegna di una sola delle Alte Parti contraenti, queste s'impegnano reciprocamente a permettere, alla Parte che lo richieda, di poterne prendere visione sul posto, di prenderne copia, estratti, fotografie, ecc., come pure a concedere in uso, in casi speciali, oggetti particolari a titolo di prestito, contro restituzione in un termine da fissare.

Le Alte Parti contraenti si impegnano di conservare accuratamente e di mantenere inalterato questo materiale nella sede ove esso verrà situato di comune accordo.

Le spese relative alle differenti maniere dell'uso suddetto, resteranno a carico della Parte che ne avrà fatto domanda.

Art. 31.

Gli atti ed i documenti riguardanti soltanto diritti privati o interessi di sudditi o di persone giuridiche, aventi la loro residenza o la loro sede nel territorio serbo-croato-sloveno, saranno dati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Gli atti ed i documenti riguardanti diritti o interessi comuni ai sudditi dei due Stati, saranno conservati negli Archivi ove si trovano e se ne rilascerà copia a spese degli interessati italiani o serbo-croati e sloveni che ne avranno fatto richiesta.

La parte degli Archivi di Zara, con gli atti, i documenti o gli oggetti che vi sono conservati e che rappresentano la vestigia o i ricordi della Dominazione della Repubblica di Venezia in Dalmazia, non sono oggetto di ripartizione; essi saranno conservati dallo Stato italiano.

La determinazione delle norme per la ripartizione degli archivi e delle biblioteche di pertinenza delle autorità e degli Istituti ecclesiastici, qualunque sia la loro origine, è riservata a negoziati separati.

VI.

SISTEMAZIONE DELLE BANCHE.

Art. 32.

Considerato che si sono verificate divergenze fra i punti di vista del Governo d'Italia e del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per ciò che riguarda l'esistenza e l'ammontare degli interessi dei sudditi Serbi, Croati e Sloveni nelle Banche e negli Istituti di Credito aventi sede nel territorio annesso all'Italia o che vi hanno delle succursali;

considerato che esiste una divergenza fra i due Governi, anche per quel che riguarda le condizioni alle quali i suddetti interessi potrebbero essere presi in considerazione agli effetti dell'articolo 215 del Trattato di San Germano; e che il Governo d'Italia contesta che detto articolo sia applicabile nei rapporti fra le due Alte Parti contraenti;

considerato che il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni desiderano appianare ogni difficoltà che si opponga ad una ripresa di amichevoli relazioni d'affari fra i

due Paesi, senza tuttavia intaccare menomamente i principî sui quali le Alte Parti contraenti basano i loro punti di vista nella controversia suddetta;

e considerato che i due Governi mirano e s'impegnano a facilitare la creazione di un Istituto di credito, che sia in grado di rendere più intimi i rapporti commerciali fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

le Alte Parti contraenti hanno deliberato di eliminare la divergenza con una transazione amichevole, alle seguenti condizioni:

§ 1

Il Governo del Regno d'Italia effettuerà, appena sarà possibile, la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi serbi croati e sloveni e per loro conto depositate negli Istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio di Zara, la cui conversione venne rifiutata, allo stesso tasso di cambio e alle stesse condizioni che sono state fissate per i sudditi italiani residenti nel territorio su menzionato di Zara.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi serbi, croati e sloveni residenti all'estero.

§ 2.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni farà effettuare la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi italiani o per conto loro depositate in istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni, allo stesso tasso e alle stesse condizioni che sono state fissate o che saranno fissate per i sudditi serbi, croati e sloveni.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi residenti all'estero.

§ 3.

Per regolare le altre questioni che formano oggetto di divergenze fra le due Alte Parti contraenti in ciò che riguarda gli interessi negli Istituti di credito sopra indicati, il Governo del Regno d'Italia porrà a disposizione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,

entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, la somma di 16 milioni di lire italiane.

Se l'ammontare è versato prima o dopo del giorno sopraindicato, gli interessi al 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo italiano.

§ 4.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce che nè esso nè i propri sudditi avranno alcun diritto nè alcuna ragione di chiedere indennità o pagamenti al Governo italiano per qualsiasi titolo che abbia tratto alla conversione della moneta austro-ungarica in lire, alla conversione di depositi presso Istituti di Credito, o ai danni relativi, sofferti dai sudditi serbi, croati e sloveni nel territorio annesso al Regno d'Italia e che non sono considerati negli accordi speciali.

VII.

ISTITUTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE.

Art. 33.

Il Governo Italiano ed il Governo Serbo, Croato e Sloveno hanno convenuto di affidare ad una Commissione speciale l'incarico di compiere i lavori preparatori e di formulare proposte concrete per la sistemazione dei rapporti fra le Alte Parti contraenti su tutti gli Istituti e Fondi di assicurazione sociale, che operavano nei territori dell'ex monarchia austro-ungarica e che sono attualmente passati sotto la sovranità di uno dei due Stati contraenti.

Questa Commissione, che siederà a Trieste, dovrà essere costituita in tempo utile per cominciare i propri lavori nel termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

VIII.

VIE DI COMUNICAZIONE.

Art. 34.

Tutte le questioni concernenti le comunicazioni devono essere risolte dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti contraenti.

IX.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE CASE DI COMMERCIO.

Art. 35.

Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le Società in accomandita per azioni e le Società per azioni, le Società anonime e le Società a garanzia limitata, attualmente esistenti nel territorio che faceva parte dell'ex monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una o all'altra delle Alte Parti contraenti, avranno la nazionalità dello Stato ove esse sono state legalmente costituite e sul territorio del quale esse hanno l'oggetto e la sede principale della loro impresa.

Art. 36.

Allorchè da una parte la sede di una Società contemplata nell'articolo precedente e la sede del Tribunale presso cui detta Società è registrata e d'altra parte il luogo della impresa o dello stabilimento principale non siano situati nel territorio dello stesso Stato, la determinazione della nazionalità di detta Società sarà di competenza dell'autorità politica provinciale del luogo ove si trova l'oggetto principale dell'impresa.

Se tuttavia l'oggetto principale è situato al di fuori delle frontiere di una delle Alte Parti contraenti, ed anche nel caso in cui non sarà possibile determinare quale delle diverse imprese o quale stabilimento debba essere considerato come l'oggetto principale dell'impresa, questa determinazione sarà di competenza dell'autorità politica provinciale nella circoscrizione giurisdizionale del Tribunale presso cui la Società è registrata.

Art. 37.

Le Case commerciali individuali e sociali, compresi i Consorzi economici a garanzia limitata od illimitata, aventi soltanto la loro sede nel territorio già facente parte della monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una delle Alte Parti contraenti, possono trasferire la loro sede nel territorio dell'altra Alta Parte

contraente, nel quale esse hanno l'oggetto principale della loro impresa.

In tale caso non sarà richiesta la liquidazione della Casa commerciale, anche se si tratti di una Società anonima.

Art. 38.

La radiazione dal registro del commercio verrà effettuata in base ad una domanda della parte interessata, munita dell'approvazione dell'autorità politica provinciale dello Stato nel cui territorio dovrà essere trasferita la sede della Casa commerciale di cui si tratta.

Art. 39.

La Casa commerciale che avrà ottenuta tale radiazione sarà esentata, nello Stato in cui aveva la sede e dal quale essa si trasferisce, dal pagamento delle imposte ordinarie e straordinarie, comprese le imposte di guerra e le relative imposte addizionali, gravanti sui redditi industriali. Tale esenzione avrà effetto a datare dal giorno della presentazione della domanda, purchè questa sia presentata entro sei mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, e che il trasferimento effettivo della sede abbia luogo immediatamente dopo ottenuta l'approvazione del suddetto trasferimento.

Tale esenzione si estende anche alle imposte che si possono esigere durante un'eventuale liquidazione, e specialmente ai profitti di liquidazione ed all'imposta sul patrimonio.

X.

FIDECOMMESSI.

Art. 40.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in verun caso essere esclusi, a causa della loro nazionalità, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi dell'altra Parte.

Art. 41.

Nel caso di soppressione dei fidecommessi o di risoluzione del vincolo fidecommissario da parte di una delle Alte Parti contraenti, i sud-

diti dell'altra Parte chiamati alla successione dei beni godranno, tanto nel caso di ripartizione dei suddetti beni, quanto in quello di pagamento di indennità, dello stesso trattamento fatto ai sudditi dello Stato in cui si trovano i beni.

Art. 42.

Nessuna tassa, canone od onere sotto qualsiasi forma saranno a questo riguardo imposti ai sudditi delle Alte Parti contraenti se non siano ugualmente imposti ai sudditi dello Stato in cui i beni si trovano.

XI.

IMPOSTE.

Art. 43.

Per la stipulazione di un accordo speciale per la liquidazione delle imposte dopo il 3 novembre 1918 e da effettuare sino alla fine dell'anno finanziario 1922, nel territorio dell'antica monarchia austro-ungarica trasferito alle Alte Parti contraenti allo scopo di evitare una doppia tassazione, sarà istituita una Commissione speciale entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla messa in vigore del presente accordo.

La Commissione sarà composta di un delegato munito di pieni poteri per ciascuna delle due Alte Parti contraenti.

Essa si riunirà a Lubiana entro un mese dalla sua costituzione.

XII.

PESCA MARITTIMA.

Art. 44.

I Governi delle due Alte Parti contraenti convengono di considerare come esecutiva, senza altra ratifica, la Convenzione che regola la pesca nell'Adriatico e che venne firmata dai delegati tecnici dei due Stati, a Brioni, il 14 settembre 1921.

La suddetta Convenzione resterà in vigore cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti sia stata denun-

ziata un anno avanti la scadenza, essa continuerà a rimanere in vigore, per tacita rinnovazione, fino allo scadere di un anno a decorrere dal giorno in cui sarà stata denunciata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti.

È tuttavia convenuto che detta Convenzione non sarà denunciata per tutta la durata del Trattato di commercio e di navigazione che sarà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà in ogni caso aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

XIII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE CONCLUSA A ROMA IL 6 APRILE 1922 RIGUARDANTI IL DIRITTO DI CITTADINANZA. —

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni stipulate nel Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e delle disposizioni che seguono, saranno considerate come aventi acquistato la nazionalità italiana insieme con tutti i diritti che ne derivano, tutte le persone che, in base alla dichiarazione di opzione presentata entro il termine del 2 febbraio 1922, avranno ottenuto dalle autorità competenti del Regno d'Italia il diritto di cittadinanza.

Art. 46.

Per ciò che riguarda le dichiarazioni di opzione presentate dopo la data suddetta e fino al giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni deciderà, se del caso, se alle suddette dichiarazioni debbano essere assicurati gli effetti della nazionalità italiana di cui all'articolo 45.

Le persone alle quali non sarà riconosciuto il diritto di cittadinanza agli effetti dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, avranno diritto di conservare, su loro domanda, la nazionalità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 47.

Coloro che dimorano nei territori ancora occupati dalle truppe Reali italiane e che opte-

ranno per la nazionalità italiana entro il termine di sei mesi a partire dal giorno dello sgombero, godranno tutti i diritti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 48.

Le disposizioni dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, come pure quelle che sono stipulate negli accordi che derivano dal suddetto articolo, saranno integralmente applicate anche all'isola di Veglia.

XIV.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRANSITORIE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, DELLE INDUSTRIE E DEI COMMERCII, IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO.

Art. 49.

I sudditi dei territori che appartenevano fino al 3 novembre 1918 all'antica monarchia austro-ungarica e che sono stati trasferiti in virtù dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon e del Trattato di Rapallo al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i quali per il diritto ad essi conferito dall'articolo VII, n. 2, di quest'ultimo Trattato avranno optato per la nazionalità italiana, avranno la facoltà personale di continuare ad esercitare, sempre nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le arti, i mestieri, le industrie e le professioni di ogni specie, che essi avevano legittimamente esercitato fino alla conclusione del Trattato di Rapallo.

Sono escluse le professioni di notaio, di agrimensore, geometra, di ingegnere civile autorizzato e di avvocato.

Le interruzioni nell'esercizio delle arti, mestieri, industrie e professioni, dovute a cause di forza maggiore, non saranno prese in considerazione agli effetti dell'alinea 1°.

Queste disposizioni non si applicano ai pubblici funzionari.

Art. 50.

Per le concessioni accordate dopo l'occupazione da parte delle truppe Reali italiane, il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si riserva il

diritto di revocarle, nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, ne giustificassero la revoca.

Art. 51.

Le concessioni e le licenze industriali che, in base alle leggi dell'antico regime, erano trasmissibili agli eredi, potranno essere trasmesse agli eredi aventi optato direttamente o indirettamente per la nazionalità italiana agli effetti dell'articolo 49, e che, anche in mancanza di testamento, fossero chiamati alla successione.

La trasmissione avrà luogo anche se la nazionalità serbo-croata e slovena fosse richiesta per l'esercizio ed il godimento di dette concessioni o licenze e alle stesse condizioni alle quali essa avverrebbe tra i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 52.

Le disposizioni emanate dall'antico Governo austro-ungarico in conseguenza della guerra, a partire dal 25 luglio 1914 fino al 3 novembre 1918, contro Società, Istituti o individui di nazionalità italiana, sono considerate senza effetto e le Società, Istituti e gli individui che ne furono colpiti saranno totalmente reintegrati nei diritti di cui anteriormente godevano. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non sarà tenuto a pagare una qualsiasi indennità.

Art. 53.

Senza menomazione del diritto di libera contrattazione per quel che riguarda i contratti di lavoro, i sudditi di cui si tratta non saranno esclusi dall'esercizio della loro professione a causa della loro qualità di sudditi italiani, anche se attualmente o in avvenire, per l'esercizio di queste professioni, fosse necessaria l'appartenenza al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purchè essi si sottopongano alle regole in vigore per i sudditi dello stesso Regno.

Tale disposizione non è applicabile ai pubblici funzionari.

Le disposizioni di questo articolo e quelle dell'articolo 49 del presente capitolo saranno per

analogia applicate ai sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni che hanno la loro residenza a Zara.

Art. 54.

Le disposizioni contenute in questo capitolo avranno effetto fino a che questa materia sia definitivamente regolata da un Trattato di commercio fra le due Alte Parti contraenti.

XV.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEI REGOLAMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVI E SULL'INSEGNAMENTO.

Art. 55.

Per completare le disposizioni contenute nella Convenzione relativa alle popolazioni allogene, fatta a San Germano il 10 settembre 1919, ed approvata dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni con dichiarazione del 5 dicembre 1919, si conviene che le dette disposizioni saranno applicate anche ai sudditi italiani divenuti tali agli effetti del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, per ciò che riguarda l'uso della lingua italiana e la libertà d'esercizio del culto e della loro religione in questa lingua, e per ciò che riguarda il diritto di istituire, dirigere e controllare scuole ed altri Istituti di educazione, Istituti di beneficenza, religiosi o di assistenza sociale, oppure di carattere di coltura intellettuale, nella estensione accordata dai suddetti trattati di San Germano e di Rapallo.

La frequenza delle scuole e degli Istituti privati sopra menzionati avrà lo stesso valore della frequenza delle scuole del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni della stessa categoria.

I certificati rilasciati da queste scuole e da questi Istituti privati, avranno gli stessi effetti che son riconosciuti ai certificati delle scuole pubbliche corrispondenti.

Nelle scuole private su menzionate l'insegnamento della lingua serbo-croata sarà obbligatorio.

Nelle scuole private di cui si tratta, l'insegnamento sarà impartito da maestri e da catechisti scelti dai sudditi italiani e graditi dalle autorità competenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Il fatto della nazionalità italiana non potrà formare motivo di non gradimento per gli istittutori, maestri e catechisti delle scuole e degli istituti privati sopra menzionati.

XVI.

DIRITTO DI PROPRIETÀ.

Art. 56.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere i corpi morali rispettivamente di nazionalità italiana o che hanno ottenuto la constatazione della loro appartenenza al Regno d'Italia, e d'altra parte le persone od enti di nazionalità serba, croata e slovena, non potranno essere sottoposti, per quel che riguarda i beni ed il loro possesso, i loro diritti od interessi nei territori trasferiti ed annessi ad uno dei due Stati in virtù dei Trattati di Pace e del Trattato di Rapallo, ad alcun pregiudizio, vincolo o restrizione che non siano applicati egualmente ai sudditi dello Stato dal quale i territori dipendono e che non diano luogo, in ogni caso, ad una conveniente indennità.

Art. 57.

Le modalità per la determinazione ed il pagamento dell'indennità di cui all'articolo precedente saranno stabilite in uno speciale accordo nel corso dei negoziati per il Trattato di commercio.

Art. 58.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere, i corpi morali, i loro beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 56, non potranno essere sottoposti ad alcuna tassa o carico superiori a quelli di cui saranno colpite le persone e le imprese pertinenti allo Stato che esige l'imposta o dai quali saranno colpiti i loro beni, diritti o interessi.

XVII.

ELEGGIBILITÀ NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE
E USO DEL CREDITO.

Art. 59.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano di constatare con uno scambio di note che:

1° i sudditi dei due Stati potranno essere liberamente eletti nei Consiglio di amministrazione, nelle Direzioni, nei Collegi Sindacali delle Società anonime e nei Collegi di curatori e nella Direzione dei corpi morali, eccettuati gli Enti di diritto pubblico;

2° i sudditi indicati nell'articolo 45 del Capitolo riguardante il diritto di cittadinanza in esecuzione dell'articolo VII del Trattato di Rapallo, potranno giovare di pieno diritto del loro credito presso gli Istituti o presso particolari, senz'altre limitazioni di quelle fissate per i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 60.

È riconosciuta la necessità di prendere misure atte ad evitare ogni pressione che abbia lo scopo di licenziare, soltanto a causa del loro diritto di cittadinanza o della loro nazionalità, gli impiegati e gli operai che si sottomettano alle disposizioni in vigore per i nazionali.

XVIII.

REQUISIZIONI.

Art. 61.

È convenuto che i sudditi delle due Alte Parti contraenti godranno gli stessi diritti dei sudditi nazionali, riguardo ai compensi per le requisizioni ed al risarcimento dei danni causati dalle dette requisizioni fatte dalle autorità o dalle truppe dei due Stati durante l'occupazione, nei territori attualmente annessi, sia al Regno d'Italia, sia al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

I danni indiretti non sono compresi in queste disposizioni.

Art. 62.

Avranno diritto ai compensi ed ai risarcimenti nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, salvo per i territori ancora occupati dalle truppe italiane, i sudditi che avranno denunziato fino al 1° maggio 1922 alle autorità di una delle Alte Parti contraenti i danni ed i guasti subiti. Nei territori ancora occupati alla data del 1° maggio 1922 dalle truppe italiane, le denunzie alle autorità di una delle Alte Parti contraenti potranno aver luogo nel termine di

45 giorni dopo lo sgombero dei territori rispettivi.

Art. 63.

L'accertamento dei danni e dei guasti già fatto dalle autorità competenti di una delle Alte Parti contraenti sarà definitivamente accettato dalle autorità dell'altra come base per la fissazione del compenso e del risarcimento.

I danni ed i guasti che non siano stati ancora accertati dovranno essere constatati dalle autorità locali con l'intervento delle autorità dell'altra Alta Parte contraente.

Questi accertamenti dovranno aver luogo entro un termine di tre mesi dopo la messa in vigore del presente accordo, per ciò che riguarda i territori già evacuati, e di quattro mesi dopo l'evacuazione dei territori eventualmente ancora occupati alla data suddetta.

Art. 64.

Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, o, nel caso in cui l'accertamento non abbia ancora avuto luogo, a decorrere dalla data dell'accertamento dei danni e dei guasti, le somme da pagare saranno liquidate dalle autorità competenti ed i pagamenti saranno effettuati nel corso del mese successivo alla liquidazione.

XIX.

SEQUESTRI.

Art. 65.

I sequestri e tutti gli altri vincoli che sono stati fissati in conformità dell'articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dell'art. 232 del Trattato di pace del Trianon, e che riguardano beni, diritti, interessi dei sudditi di una delle Alte Parti contraenti, saranno tolti non appena i sudditi di cui si tratta avranno presentato la dichiarazione relativa al loro diritto di cittadinanza, nelle forme prescritte dagli accordi conclusi e ratificati o da ratificare, oppure, se essi avranno presentato una dichiarazione del Ministero degli affari esteri dello Stato di cui sono sudditi agli organi che sono chiamati a decidere.

Art. 66.

Le disposizioni dell'articolo 65 saranno applicabili a condizione che la proprietà o la partecipazione ai beni, diritti, interessi sequestrati siano provate come esistenti al 3 novembre 1918, o che il trasferimento ne sia stato effettuato come conseguenza di successione in caso di morte di un suddito, che, se fosse ancora vivente, avrebbe diritto a godere di tale vantaggio.

Art. 67.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili in tutti i casi in cui si tratti di beni, diritti o interessi di persone che sono divenute suddite di una delle Alte Parti contraenti di pieno diritto o in base ad una dichiarazione fatta in conformità delle disposizioni stabilite nei Trattati di pace, nel Trattato di Rapallo, o nel presente Accordo, anche se il termine degli articoli 249 del Trattato di San Germano e 232 del Trattato del Trianon sia scaduto.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare, il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

PROTOCOLLO

Nel momento di procedere alla firma dell'accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti si sono accordati sulle dichiarazioni seguenti:

I.

Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara ed i territori circostanti non potranno es-

sere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal Trattato di commercio.

II.

Si conviene che, in virtù dell'art. 54 del capitolo XIV della convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall'accordo, di cui al secondo alinea dell'art. 49, sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono definitivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta convenzione.

III.

Rimane inteso che le disposizioni contenute nell'accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d'oggi non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.

Il presente Protocollo, che sarà come considerato approvato e sanzionato senz'altra ratifica speciale pel solo fatto dello scambio delle ratifiche dell'accordo e delle convenzioni cui si riferisce, è stato redatto in italiano ed in francese, in doppio esemplare, a Roma il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

L'ENVOYE-EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME D'ITALIE.

Rome, le 23 octobre 1922.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous informer que je suis autorisé de mon Gouvernement de faire la déclaration suivante a Votre Excellence:

« Le Gouvernement des Serbes-Croates-Slovenes donne l'interprétation suivante à l'article 55, Chapitre XV, *Dispositions complémentaires des règlements de procédures et administratifs et sur l'enseignement*:

a) la direction et le contrôle des écoles privées dont il s'agit, seront exercés dans les limites fixés par les lois générales en vigueur dans le Royaume des Serbes-Croates-Slovenes;

b) il reste entendu que la nationalité italienne, dont on parle dans le susdit art. 55, dernier alinéa, comprend aussi les ressortissants italiens, c'est-à-dire que les instituteurs, maîtres et catéchistes des écoles privées pourront être aussi des ressortissants italiens. Ces instituteurs, maîtres et catéchistes pourront être habilités pour l'enseignement en Italie.

Dans les écoles et établissements dont il s'agit seront admis les textes d'enseignement qui sont en usage dans les écoles publiques italiennes ».

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance, etc.

Signé, V. ANTONIEVITCH.

A S. E. Monsieur Carlo Schanzer
Ministre des affaires étrangères

Rome.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DEL REGNO D'ITALIA ALL'INVIATO
STRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO PER IL REGNO DEI
SERBI, CROATI E SLOVENI.

Roma, 23 ottobre 1922.

Signor Ministro,

A nome del Governo Reale d'Italia ho l'onore di accusarLe ricevuta della Sua lettera in data 23 ottobre 1922 P. N. 910 e di prendere buona nota che il Governo Reale dei Serbo-Croato-Sloveni ha dato l'incarico a Vostra Eccellenza della seguente comunicazione:

« Il Governo dei Serbo-Croato-Sloveni dà la seguente interpretazione all'articolo 55, Capitolo XV, *Disposizioni complementari dei rego-*

lamenti di procedura e amministrativi e sull'insegnamento:

a) la direzione e il controllo delle scuole private di cui si tratta, saranno esercitati nei limiti fissati dalle leggi generali in vigore nel Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

b) resta inteso che la nazionalità italiana, di cui si parla nel suddetto articolo 55 ultimo alinea, comprende pure i sudditi italiani, cioè che gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole private potranno essere pure sudditi italiani. Questi istitutori, maestri e catechisti potranno essere abilitati all'insegnamento in Italia.

Nelle scuole e negli istituti di cui si tratta, saranno ammessi i testi d'insegnamento che sono in uso nelle scuole pubbliche italiane ».

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione, ecc.

F.to SCHANZER.

A S. E. il signor Voislav Antonievitch
Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni,
Roma.

ALLEGATO.

ACCORDO FRA I DELEGATI DEL REGNO
D'ITALIA E DEL REGNO DEI SERBI,
CROATI E SLOVENI PER UN PROGETTO
DI CONVENZIONE PER REGOLARE LA
PESCA NELL'ADRIATICO.

La Commissione italo-serbo, croata, slovena per la regolazione della pesca nell'Adriatico composta per il Regno d'Italia dai signori:

conte Fulco Tosti di Valminuta, deputato al Parlamento, *presidente*;

ing. conte Giustiniano Bullo, presidente della Società regionale veneta per la pesca;

prof. Gustavo Brunelli, ispettore superiore per la pesca;

Andrea Davanzo, presidente della Società di pesca e piscicoltura di Trieste;

conte Antonio Tosti di Valminuta, *segretario*;

per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dai signori:

dott. Ivo Krstelj, deputato al Parlamento, *presidente*;

dott. Milan Lazarevic, capo Gabinetto del ministro del commercio ed industria;

cap. Budislav Stipanovic, ispettore nautico e capitano di porto di Spalato;

Ivan Pastrovic, ispettore di prima classe per la pesca marittima;

Maksim Sardelic, ispettore di II classe per la pesca marittima.

tenuto conto delle indagini fatte sopralluogo nei principali centri pescherecci, dei pareri espressi dagli esperti, ed in base alle discussioni avvenute, delibera di comune accordo di raccomandare ai Governi dei due Stati il seguente progetto di convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

TITOLO I.

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ACQUE
DI PESCA PROMISCUA

Articolo I.

Si conviene di denominare « Acque di pesca promiscua » quelle zone dell'Adriatico orientale, precisamente delimitate nei seguenti articoli, nelle quali, in forza della presente Convenzione, senza pregiudizio ai diritti di sovranità dei rispettivi Stati, vengano ammessi ad esercitare la pesca cittadini dell'una e dell'altra Alta Parte contraente.

Saranno da considerarsi come acque di pesca promiscua:

GRUPPO I. - *Acque con sovranità costiera diversa*

a) il golfo di Fiume sino alla congiungente, Punta Jablanac (Cherso), Moschienizze (costa orientale istriana), escluse le acque territoriali dello Stato libero di Fiume;

b) il canale di Veglia;

c) il canale di Corsia;

d) il canale fra Veglia e Plauno;

e) il Quarnerolo fino alla linea che sta ad un miglio a nord di quella che partendo dallo scoglio di Gruiza, va alla punta Samotvorac (isola di Selve); da qui sfiorando lo scoglio di Morovnik nord-ovest di Ulbo, e toccando la costa nord-ovest, dell'Isola di Skerda, finisce alla punta Misniak sull'isola di Pago;

f) lo specchio d'acqua fra il territorio di Zara e quello corrispondente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sull'isola di Ugliano, e delimitato a nord-ovest della linea che congiunge il confine settentrionale di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran sull'isola di Ugliano) ed a sud-est dalla linea che va dal confine meridionale di Zara alla quota 90 sullo scoglio di Osljak;

g) le acque comprese nel quadrilatero formato dalla costa meridionale dell'isola di Curzola da Punta Velo Dance a Capo Speo, da questo al Faro di Glavat, da questo lungo i Lagostini e la Costa settentrionale di Lagosta, fino al faro di Cazza, da questo alla Punta Velo Dance.

GRUPPO II. - Acque con unica sovranità costiera.

Le acque racchiuse a nord-ovest dalla linea accennata ad e) del Gruppo I ed a sud-est dalla linea che congiunge il confine settentrionale del territorio di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran) e che comprendono i canali di Selve ed Ulbo, il canale fra Ulbo e Maoni, il canale di Maoni ed il canale di Zara, fino alla linea della quota 147 (Monte Lucoran).

Articolo II.

Delimitazione della zona del primo miglio delle acque di pesca promiscua.

La zona del primo miglio marittimo, riservato per la pesca esclusivamente ai rispettivi nazionali di ambo le Alte Parti contraenti, viene di comune accordo fissata nel modo seguente:

a) Lato orientale.

Dal confine fra lo Stato libero di Fiume ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni il primo miglio va parallelo alla costa del Litorale Croato, fino alla Punta Urinj;

da questa alla Punta Glavotok sull'isola di Veglia il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: Punta Urinj, Punta ovest dello scoglio San Marco, Punta Sottile, Punta Cuf, Punta Pelova, Punta Glavotok;

da Punta Glavotok fino a Punta Bracijol, il miglio va parallelo alla costa, rimanendo però esclusa la Baja di Veglia ad est della congiungente Punta Desiderio, Punta Negrito;

da punta Bracijol, a Punta Loni, (isola di Pago) il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Bracijol-Punta Strazice (isola di Pervicchio)-Punta Kosaca (isola di Gregorio) Punta Sorinijo-Capo Fronte (isola di Arbe), Punta Loni;

da punta Loni il primo miglio va parallelo alla costa dell'isola di Pago fino alla Punta di Zaglava, di Porto Cassion;

da Punta Zaglava a Punta Scala, a nord-ovest di Petercane, il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Zaglava-Puntadura-Punta Pedinka-Punta Artic-Punta Scala;

da Punta Scala fino alla congiungente: confine nord-ovest di Zara-quota 147 (Monte Lucoran) il primo miglio va parallelo alla costa.

b) Lato occidentale.

Principiando dalla or accennata congiungente, confine nord-ovest di Zara-quota 147 (Monte Lucoran), il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: scoglio Osljak scoglio Idolo-Punta Kriza-Punta Kok-Punta Lopata;

da Punta Lopata allo scoglio di Lutrosnjak, il primo miglio va parallelo alla costa nord-est dell'isola di Premuda;

da Lutrosnjak alla Punta Coromacna, sull'isola di Cherso il primo miglio si calcola dalle congiungenti: scoglio Lutrosnjak, scoglio Gruiza, Punta Radovan, (isola di Asinello) Meda (scoglio Palazzuoli ad est dell'omonimo scoglio)-Punta San Damiano, Punta Coromacna;

da Punta Coromacna a Punta Tarci, da punta Cosmin a Punta Jablanac, il primo miglio va parallelo alla costa;

da Moschienizze al confine tra il Regno d'Italia e lo Stato libero di Fiume, il primo miglio va parallelo alla costa.

c) Isole e scogli compresi fra i due lati suddetti.

A) per l'isola di Plauno con gli scoglietti Cormato, la linea del primo miglio va da Punta

Cruzi a Punta Madonna parallelamente alle Coste nord-est e sud;

B) i gruppi di Dolfin e di Lagani hanno la zona del primo miglio da tutte le parti, così pure Terstenik, gli scogli Pettini e le isole di Selve, Ulbo, Planik, Scherda e Maoni, con gli scogli adiacenti;

C) nelle acque di pesca promiscua tra Curzola e il Gruppo Lagostano, viene riservata a favore dei rispettivi rivieraschi una zona di due miglia dalla costa e tale zona viene calcolata dalle congiungenti.

Per Lagosta: Faro Glavat, scoglietti Mrkenta-Punta Cans-Zaklopatica-Scoglio Maslenjak Veli-Punta Junak-Scoglio Podmarcara, Podkopište-Costa nord di Cazza.

per Curzola: da Punta Velo Dance-Scoglio Lucovak-Scoglio Crklica-Punta di Veli Zaglav (Porto di Brna); indi parallelamente alla costa, fino a Capo Speo (Raznjik).

Articolo III.

In caso di contestazione circa la delimitazione delle acque di pesca promiscua, faranno fede i nomi e i disegni riportati sulla carta idrografica costiera foglio II (da Capo Promontore a Punta Bianche) e sulla carta speciale « isola di Lagosta », ambedue dell'Istituto geografico di Vienna, che firmate, si allegano alla presente convenzione (allegato A e B).

Articolo IV.

Viene convenuto a favore delle reti a strascico di derogare dal primo miglio nelle seguenti località:

1° canale di Veglia nel tratto compreso fra Punta Pelova e Punta Negrilo dell'isola di Veglia (esclusa la Baja di Veglia), e da Punta Grotta a Punta Cosmin sull'isola di Cherso;

nonchè lungo le coste settentrionali, orientali e meridionali dello scoglio Plauno, fino a Punta Madonna, di guisa che il canale della Corsia, non è compreso in tale deroga;

2° canale di Maoni, lungo la costa orientale delle isole Maoni e Skerda;

3° lungo la Costa orientale di Planik;

4° intorno al gruppo Pettini, nel canale di Selve.

Articolo V.

Nello specchio di acqua antistante il territorio di Zara, delimitato come all'articolo I, comma f) la pesca promiscua verrà esercitata senza alcuna limitazione di distanza dalla costa. In questo specchio d'acqua però non potrà venire esercitata la pesca con reti a strascico tirate da natanti.

Articolo VI.

Nei casi di deroga al primo miglio marittimo prescritti all'articolo IV, ai numeri 1, 2, 3 e 4, a favore delle reti a strascico, tirate da uno o più natanti, viene fissata a protezione della pesca costiera, una zona di rispetto di metri 300 dalla Costa.

Articolo VII.

Nella valutazione delle distanze dalla costa, che devono essere rispettate dai pescatori in conformità alla presente Convenzione, non si terrà conto di quei piccoli scogli (Riff) se anche sporgenti, che non servono nè ad abitazione, nè a scopi di agricoltura o pastoria, e dev'essere quindi misurare le distanze prescritte dalla costa della terraferma, o dalla costa delle isole situate dietro questi scogli (Riff).

Articolo VIII.

Le due Alte Parti contraenti si riservano di dichiarare contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quale sarà la zona del mare piscatorio nelle proprie acque territoriali, non comprese nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO II.

CONDIZIONI SPECIALI DI PESCA.

Articolo IX.

Pesca a Cutin, Terstenik e Gruiza.

Rispettando le consuetudini antiche i pescatori delle isole di Arbe, Cherso, Lussino e quelli delle località di Novaglia, sull'isola di Pago, potranno, previa concessione della autorità competente, esercitare la pesca entro il primo miglio

marittimo sulle coste degli scogli di Cutin, Terstenik e Cruiza.

Articolo X.

Pesca a Pelagosa.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15 del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Comisa, in numero non superiore a 40, eserciteranno indisturbate, e nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque del gruppo di Pelagosa, con reti sardellare di imbrocco (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fino a qui usati.

A tale scopo i pescatori di Comisa, potranno far uso delle particelle catastali, iscritte ora nei libri censuari italiani come proprietà del comune di Comisa, per l'alaggio delle barche, asciugamento delle reti, conservazione e deposito del pescato, taglio di legna, raccolta di lentischio per la tintura delle reti ecc. Oltre a ciò potranno attingere acqua potabile dalle cisterne esistenti sull'isola.

Articolo XI.

Pesca a Cazza.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15, del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Lissa, in numero non maggiore di dieci, eserciteranno nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque dell'isola di Cazza con reti sardellare d'imbrocco, (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pesca speciale delle aragoste e degli astici.

Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell'isola di Cazza, una tratta estiva sardellara con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del comune di Lissa, secondo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca.

Articolo XII.

Pesca agli scogli Lagostini.

Tenuto conto della secolare consuetudine, alle barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (principali e venturini), nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Ankovica, Tri Sestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Smokvica, Glavat ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rimane stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potranno esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali scogli, (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Petrovak, Krucica, Cesvina, Golubinjac, Mladine, Arzenjac ecc.

Articolo XIII.

Ammissione alla pesca

in zone non contemplate nella Convenzione.

Se le condizioni speciali di approvvigionamento del pesce lo esigessero, le autorità competenti, dietro proposta del comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell'altra Alta Parte in zone non adeguatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente Convenzione.

TITOLO III.

DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XIV.

Entro un miglio dalla Costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vigono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pescosità.

Articolo XV.

La pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita in ogni tempo, in quei luoghi ove la profondità dell'acqua è minore di dieci metri.

Articolo XVI.

Entro il primo miglio marittimo, eccettuate le località espressamente elencate nella presente Convenzione, la pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche a vela od a propulsione meccanica, è proibita per tutta l'anno.

Articolo XVII.

Dal 15 aprile al 10 ottobre di ogni anno, l'impiego delle reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela o propulsione meccanica, può da ciascuno dei due Stati essere proibita nel raggio di tre miglia dalla propria costa.

Articolo XVIII.

L'esercizio della pesca con reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela od a propulsione meccanica, entro il primo miglio marittimo nei canali di Veglia, Maoni e Selve, è permessa soltanto dal 10 ottobre al 15 aprile; mentre detta pesca è proibita per tutto l'anno nei canali della Corsia e di Ulbo e nello specchio d'acqua antistante al territorio di Zara.

Articolo XIX.

In relazione all'articolo XVII le competenti autorità marittime potranno prolungare la concessione dell'esercizio di pesca fino alla feste di Pasqua, qualora tale solennità cada dopo il 15 di aprile.

Articolo XX.

In seguito a proposta della Commissione permanente i due Stati contraenti potranno di comune accordo proibire la pesca a strascico con una o due barche a vela od a propulsione meccanica, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui consti che essa, in seguito ad eccessivo sfruttamento, riesce dannosa alla propagazione ed alla conservazione della specie di pesci di importanza economica.

Articolo XXI.

Nell'esercizio dei vari sistemi di pesca, i pescatori dei due Stati che sono ammessi entro il primo miglio marittimo, dovranno tenersi a con-

veniente distanza gli uni dagli altri, secondo gli usi locali, ed esercitare la pesca coi vari attrezzi osservando tutte le consuetudini finora vigenti.

Articolo XXII.

È vietato di levare o spostare reti ed altri attrezzi di pesca nei luoghi in cui furono regolarmente posti dai pescatori.

Articolo XXIII.

Entro la distanza di duecento metri dai seni marini, ove per diritto privato o per speciale concessione dell'autorità competente, si esercita la piscicoltura, è proibita la pesca in ogni tempo e con ogni sorta di reti e di apparecchi.

Tale divieto non si applica alla pesca con la lenza.

Articolo XXIV.

È vietata la pesca a strascico ad una distanza di 200 metri dai segnali di ogni specie di rete fissa in esercizio e di 400 metri dai segnali delle reti sardellare da imbrocco.

Articolo XXV.

Ciascun dei due Stati contraenti si riserva il diritto di proibire, fino a distanza di dieci miglia dalla propria costa, l'adozione di nuovi sistemi di pesca, fino ad ora non usati e ritenuti nocivi.

Articolo XXVI.

La forza motrice meccanica di ogni singolo peschereccio, esercitante la pesca a strascico, non dovrà superare 40 HP.

Articolo XXVII.

È vietato il commercio dei prodotti pescherecci catturati nei tempi e con modi di pesca proibiti, dalla presente convenzione.

Articolo XXVIII.

È vietato di adoperare per la pesca materie esplodenti o venefiche nonchè mezzi atti a storpire od intorpidire i pesci.

È pure vietato di raccogliere e mettere in vendita i pesci catturati con questi mezzi.

Articolo XXIX.

L'installazione di nuove opere fisse, aventi per fine di ostruire o deviare il passaggio dei pesci, è proibita in maniera assoluta, anche nei casi di accesso comunicanti con le acque territoriali.

TITOLO IV.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XXX.

Le barche italiane e quelle serbo-croate-slovene, appartenenti a porti situati sulle coste del continente o delle isole dell'Adriatico orientale da Capo Promontore a Punta Planca, per esercitare la pesca nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume al canale di Zara;

quelle delle isole di Curzola e del gruppo Lagostano, per la pesca nel canale di Lagosta; nonchè quelle dell'isola di Lissa per la pesca nelle acque di Pelagosa e di Cazza dovranno avere a bordo, oltre alla licenza italiana, od il certificato di registro Serbo, Croato e Sloveno, un permesso speciale di pesca nelle zone anzidette, rilasciato dall'autorità marittima del loro posto di appartenenza e secondo il modulo allegato C.

Articolo XXXI.

Le barche italiane e quelle serbe, croate e slovene, provenienti da coste situate fuori dei limiti indicati nel precedente articolo, dovranno avere a bordo la patente sanitaria ed il permesso speciale di pesca, rilasciati dalla autorità marittima italiana, o serbo, croata, slovena, presso la quale le barche stesse avranno depositato le loro carte di bordo, oppure una dichiarazione di avvenuto deposito presso le autorità consolari delle rispettive Nazioni.

Articolo XXXII.

Le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere per i viaggi delle barche pescherecce, nelle zone di pesca promiscua, i documenti di

navigazione e sanitari, rilasciati dalle rispettive autorità portuali, senza obbligo di vidimazione da parte delle autorità consolari.

Articolo XXXIII.

I permessi speciali anzidetti serviranno alle autorità ed agli agenti dei due Stati per la identificazione delle barche che fossero trovate in contravvenzione alle norme della presente Convenzione, od alle prescrizioni dei singoli Stati nelle acque sottoposte alla loro sovranità.

Articolo XXXIV.

I permessi speciali di pesca saranno validi per un periodo massimo di un anno.

Le patenti sanitarie avranno validità per la durata di mesi sei, e non potranno essere ritirate durante la campagna di pesca dalle autorità portuali dei due Stati, le quali annoteranno su di esse le eventuali variazioni delle condizioni di salute pubblica nei territori di loro giurisdizione.

Articolo XXXV.

I permessi speciali di pesca dovranno essere rilasciati dalle autorità italiane e da quelle serbo, croate e slovene, in conformità del modulo allegato alla presente Convenzione.

Quelli italiani saranno redatti in lingua italiana, con sottoposta traduzione serbo-croata e quelli rilasciati dall'autorità serbo, croata e slovena saranno redatti in lingua serbo-croata, con sottoposta traduzione italiana.

I suddetti permessi potranno essere ritirati soltanto in caso di reato che importi l'arresto immediato dell'imputato od in seguito a sentenza divenuta esecutiva, che infligga la pena della temporanea sospensione o della esclusione dall'esercizio della pesca nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO V.

SORVEGLIANZA.

NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XXXVI.

Nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume fino alla distanza di un miglio a nord della congiunzione Gruiza, Selve, Skerda, Punta Misnjac;

nelle zone di mare antistante il territorio italiano di Zara;

nella zona promiscua del canale di Lagosta: le Alte Parti contraenti eserciteranno la sorveglianza della pesca nei limiti delle acque di loro sovranità applicando le rispettive norme di legge e di regolamenti, e quelle sancite dalla presente Convenzione.

Articolo XXXVII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati preposti alla sorveglianza della pesca nelle acque di pesca promiscua, avranno l'obbligo di prestarsi ogni reciproca assistenza per la repressione delle contravvenzioni alle norme stabilite nella presente Convenzione, ed in generale per il razionale sfruttamento delle acque, per il mantenimento dell'ordine, per la sicurezza delle persone e della proprietà, in quanto riguarda l'esercizio della pesca.

Articolo XXXVIII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati, nelle acque di pesca promiscua sottoposte alla sovranità del proprio Stato, avranno sempre diritto di visita sulle barche da pesca dell'altro Stato.

Articolo XXXIX.

Le Alte Parti contraenti avranno cura d'impartire ai loro ufficiali ed agenti dettagliate istruzioni, perchè le infrazioni alle norme della presente Convenzione ed alle prescrizioni di pesca dei singoli Stati, siano accertate da funzionari esperti delle cose di mare, mediante coscienziosa valutazione delle circostanze e degli eventuali casi di forza maggiore, soprattutto per quanto riguarda la posizione relativa delle barche e degli attrezzi.

Articolo XL.

I capi barca titolari di permessi speciali di pesca, saranno personalmente responsabili delle pene pecuniarie incorse dai componenti i loro equipaggi o da estranei, per contravvenzioni commesse con le barche da essi comandate o con i relativi attrezzi.

Articolo XLI.

Le autorità marittime dei due Stati contraenti dovranno, se richieste, vicendevolmente prestarsi per l'interrogatorio degli imputati, per l'esame dei testimoni, ed in genere per ogni necessario atto d'istruttoria, relativo a contravvenzioni commesse da barche da pesca del proprio Stato nelle acque sottoposte alla sovranità dell'altro; e adotteranno i provvedimenti atti a garantire la esecuzione delle pene pecuniarie riportate dai capi barca con sentenze passate in giudicato.

Articolo XLII.

Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà mediante la propria legislazione interna, che vengano fissate per la pesca nelle acque di pesca promiscua, in modo possibilmente analogo a quelle dell'altro Stato, le penalità delle varie contravvenzioni, e le disposizioni concernenti l'eventuale sequestro o la confisca dei corpi di reato per le infrazioni accertate nelle rispettive zone di sovranità.

Articolo XLIII.

Alla fine di ogni trimestre gli uffici portuali dei due Stati contraenti dovranno in via gerarchica comunicare alla Commissione permanente di cui al titolo VII, le contravvenzioni denunciate e quelle giudicate nelle acque di loro giurisdizione a carico di pescatori dell'altro Stato, e tutte le osservazioni fatte e gli inconvenienti rilevati nei riguardi dell'esercizio della pesca e nell'applicazione della presente convenzione.

Articolo XLIV.

Tre infrazioni del primo miglio o della zona dei 300 metri nel Canale di Maoni, commesse da pescatori di una o dell'altra Parte contraente, determinano rispettivamente la perdita della concessione di pesca con reti a strascico nel detto canale per il corrente periodo di questa.

Passata in giudicato, la perdita della concessione verrà, se del caso, notificata dal Governo Serbo, Croato e Sloveno al Governo Italiano, per opportuna conoscenza dei pescatori.

Articolo XLV.

Le tasse di riconoscimento per l'esercizio della pesca entro il primo miglio marittimo verranno pagate in quei casi nei quali venivano finora pagate.

TITOLO VI.

COMITATO SCIENTIFICO ITALO - SERBO - CROATO - SLOVENO PER LE RICERCHE FISICO-BIOLOGICHE NELL'ADRIATICO.

Articolo XLVI.

Verrà istituito di comune intesa fra i due Stati contraenti il Comitato scientifico. Italo Serbo Croato Sloveno per le ricerche fisico-biologiche nell'Adriatico.

Di detto Comitato faranno parte pel Governo italiano: un rappresentante del Regio Comitato talassografico, il capo dei servizi tecnici della pesca, un biologo delle Regie Università, e da parte del Governo Serbo Croato e Sloveno: il capo del Governatorato marittimo, il capo dell'Ufficio pesca ed un biologo dei servizi della pesca o delle Università.

Articolo XLVII.

Il programma di dette ricerche verrà concordato di comune intesa fra i rappresentanti del Comitato stesso ed avrà per oggetto sia ricerche talassografiche che di biologia applicata alla pesca, con speciale riguardo allo studio dei pesci migratori.

I risultati di dette ricerche saranno portati a conoscenza della Commissione Internazionale per l'esplorazione del Mediterraneo presieduta da S. A. S. il Principe di Monaco.

Articolo XLVIII.

I due Stati prenderanno gli opportuni accordi per il programma dei lavori da eseguirsi in comune, come per l'aiuto reciproco tra le rispettive stazioni ed osservatori biologici nell'Adriatico.

Articolo XLIX.

Il Comitato suddetto si riunirà una volta l'anno, possibilmente in occasione della riunione della Commissione permanente per la pesca, prevista dal titolo VII.

TITOLO VII.

COMMISSIONE PERMANENTE

ITALO - SERBO - CROATA - SLOVENA PER LA PESCA.

Articolo L.

Verrà costituita una Commissione permanente per la pesca nell'Adriatico, formata da due Commissari, con funzioni di presidenti, nominati dai rispettivi Governi; faranno inoltre parte della Commissione per ciascuno Stato: il capo dell'Ufficio pesca presso il Governo centrale, un capitano di porto e due rappresentanti degli interessi pescherecci.

Articolo LI.

Compito della Commissione sarà di cooperare con le autorità statali delle due Alte Parti contraenti in tutto ciò che riguarda la tutela e lo sviluppo della pesca, del commercio e dell'industria dei prodotti pescherecci e l'eliminazione delle controversie che potessero derivare dalla applicazione della presente Convenzione.

A tale scopo la Commissione si riunirà almeno una volta l'anno, in località da stabilirsi, di comune accordo, e funzionerà secondo le norme del proprio statuto approvato dai rispettivi Governi.

Articolo LII.

Fino a tanto che i due Governi non avranno provveduto alla nomina di questa Commissione, rimarrà in funzione, per gli scopi indicati all'articolo 41, la Commissione che ha redatto il presente progetto di Convenzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Articolo LIII.

Eventuali modificazioni alle norme esposte circa i divieti o la sorveglianza a tutela della pescosità, contemplati nella presente Convenzione, saranno adottate di comune accordo tra i due Governi, udita la Commissione permanente per la pesca in Adriatico di cui al titolo VII.

Articolo LIV.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno a vicenda le disposizioni che saranno da esse emanate per l'esecuzione della presente Convenzione, ed i provvedimenti di maggiore importanza concernenti la pesca nelle rispettive acque territoriali dell'Adriatico Orientale.

Articolo LV.

La presente Convenzione entrerà in vigore con il giorno della ratifica ed avrà la durata che verrà fissata dai due Governi contraenti.

Le ratifiche verranno scambiate a

**

Il presente accordo è fatto in due esemplari originali redatti ciascuno in italiano e serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

A conferma di che i delegati hanno sottoscritto il presente progetto di Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Brioni addì 14 settembre 1921.

Firmati: TOSTI DI VALMINUTA
BRUNELLI
BULLO
DAVANZO.

N.

REGNO

REGIO UFFICIO DI PORTO DI

PERMESSO SPECIALE DI PESCA

nelle zone di mare dichiarate di pesca promiscua dalla Convenzione Italo - Serbo - Croata - Slovena, conclusa a Brioni li

La barca denominata
della stazza di tonn. di proprietà del Signor inscritta al N. del registro dell'Ufficio di porto di comandata dal capo barca, figlio di di anni, domiciliato a, avente a bordo N. persone di equipaggio, il capo barca compreso, è autorizzato ad esercitare la pesca con (1)

(1) Indicare il genere delle reti o degli attrezzi.

nelle zone di mare sopra indicate, per la durata non superiore ad un anno dalla data del presente permesso, con l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme della Convenzione conclusa fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbo-Croati e Sloveni e le prescrizioni degli Stati nelle acque sottoposte alla loro rispettiva sovranità.

Dato a, li

IL CAPO DELL'UFFICIO DI PORTO

(L. S.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per una rapida dichiarazione di voto. La giovinezza può bene essere insofferente di indugi, cioè di discorsi, ma l'età che le si contrappone, ed è la nostra, non ha tempo da perdere, perchè l'ora precipita.

Darò voto favorevole agli accordi di Santa Margherita: non si tratta più di approvare o di respingere un progetto di legge, ma di affermare oggi che l'Italia solennemente fa onore alla sua firma. Qualunque cosa avvenga.

Ma in questo momento vorrei che dal Senato, dall'Alta Assemblea, in cui la dedizione suprema alla patria fu continua e mai ebbe colpevoli oblii, giungesse ai nostri fratelli che restano al di là della fredda linea, che li disgiunge politicamente da noi, una parola di conforto.

Là in quei luoghi sacri che videro tante fughe di barbari e tanti trionfi latini, resisteranno impavidi coloro che fermi nella loro fede furono, anche per molti trepidi cuori, fra i nostri, redentori e assertori d'italianità.

La gloria delle armi vittoriose si vela per noi di tristezza e di lagrime: ma l'austerità del dolore, più che l'ebbrezza dei successi, tempera le anime alla concordia. Noi sappiamo quanto ci abbia costato una sciagurata discordia.

Una canzone dell'antico dialetto dalmatico, spentosi con l'ultima persona che lo parlava, dice con infinita tristezza:

Cur mi bun, nu me bandunire!

Cuor mio buono, non mi abbandonerai. Fratelli, il cuore d'una madre non abbandona mai. E madre è l'Italia. (*Vivissimi applausi*).

TIVARONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIVARONI. Onorevoli colleghi, con emozione profonda, con dolore ineffabile vidi presentati gli accordi di S. Margherita alla nostra approvazione, come ultima, fatale conseguenza del Trattato di Rapallo, che sottomise alla dominazione iugoslava la sventuratissima Dalmazia, ad eccezione di Zara, mia patria. E così ben 40,000 fratelli dalmati, i quali amarono sempre di ardente affetto l'Italia, piangono in preda alla disperazione più tragica per essere stati avulsi dalla gran madre antica. Nè il mio dolore può trovare adeguato conforto nell'annessione all'Italia di Zara, che, circondata, stretta ovunque dai iugoslavi, resta prigioniera dello straniero. E, mentre un grido di angoscia erompe dal mio animo straziato per il nostro crudele destino, invio un mesto, estremo saluto a te bella, patriottica Dalmazia, fulgida gemma dell'Adriatico, con la preghiera di non abbandonare la fede in un migliore e radioso avvenire, che compensi gli spasimi del sacrificio cui fosti consacrata, e contro il quale protestò con il cuore angosciato e con il voto. (*Applausi vivissimi*).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi, dopo le parole commosse e commoventi del collega Tamassia e del nobilissimo figlio di Zara - la cui voce era come l'eco della storia del Risorgimento italiano che l'illustre Carlo Tivaroni - suo fratello - insegnò a noi quando la scuola nostra non ci dava questo insegnamento - rinuncerei a parlare; volevo rivolgere un caldo saluto ai fratelli dalmati, e fare qualche considerazione di ordine economico, ma mi pare ormai sia inutile. L'illustre Presidente del Consiglio, e nella sua relazione alla Camera, e più ancora nella relazione al Senato, ha detto delle forti ragioni politiche che richiedono l'approvazione di questi accordi. Per solito nelle prefazioni a questi trattati si mettono in luce le speciali cose utili, i rapporti affermati le migliorie ottenute; l'onorevole Presidente del Consiglio ha invece qui posta nettamente, e solamente, la questione politica, dichiarando che l'approvazione era conseguenza del trattato di Rapallo, che già c'era pel trattato la firma d'Italia e si doveva dar applicazione ai

patti convenuti, sia pure in altro tempo e in altre condizioni di spirito.

Ma ha soggiunto, con molta fermezza e molta nobiltà di parole, che il trattato di Rapallo non è, ha detto un aggettivo caratteristico, non è « tombale », non è definitivo...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e interim degli esteri*. Nessun trattato è definitivo.

RAVA ...Sì, la storia continua, e così le vicende che fanno la storia!

Non votai il trattato di Rapallo; ora vedo in questi accordi che ne derivano, molte norme economiche e vari patti di carattere finanziario e commerciale. Zara - italiana e cara - viene chiusa in una zona franca doganale.

Delle nuove e ferme cose, accennate nella relazione al Senato una sola, onorevoli colleghi, credo bene qui notare: questi svariati accordi si dividono in due categorie: una economica e una direi di coltura e di idealità.

La zona franca di dogana mostra come fu errato il confine che non lasciava a Zara possibilità di vita. I patti per l'esercizio delle professioni liberali, - che è necessario di rivedere, anzi di migliorare, col futuro e qui preannunziato trattato di commercio; - la riserva del III articolo del protocollo finale; la tutela per l'uso della lingua e per le scuole, le norme per la pesca, tradizionale arte di quei valorosi e miti lavoratori, le cautele per la valuta, mostrano lo sforzo fatto per correggere, se era possibile, e bene interpretare, i patti di Rapallo. Ma meglio ancora mostrano, insieme, che si vuole affermare, ravvivare, nell'interpretazione, il diritto che non è spento.

La parte che riguarda la lingua da tutelare, e gli archivi da conservare è notevole ed importante. L'onorevole Presidente del Consiglio ha indicato anzi un notevolissimo fatto circa la questione degli archivi. Ricordo che le carte, dimostranti l'antica italianità della Dalmazia, da anni emigravano dalla Dalmazia, perchè si temeva che la storia risplendesse in questi documenti e parlasse altamente per l'Italia. E andavano a archivi di Stato slavi. Oggi poi si doveva temere, dopo firmato il trattato, che anche quell'immensa dovizia di carte e di cimeli, che ci mostra - sotto l'influenza di Roma e di Venezia e sotto il savio Provveditorato del 1805, - la lotta delle città dalmate per

la civiltà italiana, potesse emigrare. Là si conservano gli archivi del tempo di Napoleone, del provveditore veneto Dandolo, di Vincenzo Dandolo, cioè, l'avo di Enrico e di Emilio Dandolo, entrambi eroi del risorgimento nostro, l'uno ferito e l'altro spento sotto le mura sacre di Roma, nell'assedio glorioso.

La relazione al Senato ci dichiara ora che, con le trattative successive e con la fermezza dimostrata, nel voler i patti, sì, ma l'equa e leale interpretazione dei patti, si è ottenuto che queste carte restino; io credo che per gli studi e per l'italianità della Dalmazia questa sia una buona conquista e un conforto per gli amici di là, tenaci difensori della loro fede e della loro storia e della loro coltura. E credo che con questi documenti le parole dell'onorevole Tamassia e dell'onor. Tivaroni — alle quali, con cuore da lunghi anni amico, mi associo — possano avere la loro affermazione solenne.

Di questa novità mi dichiaro soddisfatto; la noto con soddisfazione di italiano e con augurio che nei successivi accordi, che da questo, come è dichiarato, debbono avere vita, questa volontà e questa forza italiana ottengano sempre più luminosi risultati, e nell'attesa siano di conforto ai cari nostri fratelli. (*Approvazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Allorquando, due anni or sono, si discusse in quest'aula il trattato di Rapallo, fummo 90 senatori a convenire in questo comune pensiero: che al patto firmato non potesse, per ragioni dell'ora, mancare la ratifica del Parlamento; che la ratifica implicasse l'obbligo preciso della leale e scrupolosa osservanza, anche se la ratifica fosse votata, come noi la votavamo, senza plauso e senza approvazione del trattato; che l'importante fosse, invece, di orientare la nazione sulla situazione, che derivava dal trattato, e sugli obblighi, che quella situazione imponeva pel futuro.

Ciò espressamente dichiarato, e detto ai fratelli dalmati « che la fiamma della stirpe e la gagliardia della civiltà, vigilate dall'amore di un grande popolo, assai meglio che i poveri accorgimenti degli uomini, guidano i successivi passi del destino » e che « ad essi restavano avvinti il nostro pensiero e il nostro sentimento di fede e di amore », noi concretavamo così il significato del nostro voto:

« Noi riconosciamo ed affermiamo che il trattato di Rapallo, in connessione di quello di S. Germano, segna alla patria sicuri confini terrestri, e con ciò imprime alla pace italiana il suggello della vittoria, conforme al buon diritto della nazione che vittoria e pace conquistò per virtù del suo popolo e per valore delle sue armi.

« Ma noi dobbiamo altresì riconoscere ed affermare che il trattato di Rapallo lascia insoluta la questione della difesa nazionale in Adriatico, e crea condizioni difficili rispetto allo Stato indipendente di Fiume italianissima ed a Zara nostra. Di che noi dobbiamo essere ben consapevoli, perché ne possono derivare doveri imprescrittibili, che la nazione deve fin d'ora considerare.

« Con questo preciso, duplice, inscindibile significato, noi, inchinandoci alle supreme necessità dell'ora, e per alta affermazione di disciplina nazionale, votiamo la ratifica del trattato ».

Oggi, assai confortati nel significato, che noi davamo al nostro voto due anni or sono, dalle dichiarazioni che il Governo ha fatto innanzi all'altro ramo del Parlamento, e con gli stessi sentimenti di allora, e cioè: omaggio alle condizioni dell'ora ed alla disciplina nazionale, fermo proposito di leale osservanza, col cuore ai fratelli dell'altra sponda, con gli occhi fissi ai capitoli futuri della storia, e fermamente decisi a curare in conseguenza la preparazione della nazione, noi votiamo la ratifica degli accordi di S. Margherita! (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, nella seduta del 16 dicembre 1920 io ho parlato contro il trattato di Rapallo e sono stato uno dei 22 senatori che alla ratifica del trattato stesso hanno dato voto negativo. Spiegai allora che a ciò mi inducevano ragioni riferentisi alla difesa nazionale, ma ancor più quelle di sentimento e di prestigio nazionale che i nostri governanti d'allora, con ogni mezzo, tentavano di abbassare. Oggi siamo davanti ad accordi che direttamente da quel deprecato trattato derivano. Dalla lettura di quegli accordi traspare tutta la miseria, tutta l'insostenibilità di una situazione creata a Zara italianissima. A leggere

quelle clausole non sembra che esse siano l'ultimo atto italiano che chiude l'immane tragedia della grande guerra, che costò tanti sacrifici, tante vite umane, nella quale rifulsero tanti eroismi; atti compiuti da uno Stato di 40 milioni di abitanti per assicurare la vita d'un estremo lembo di territorio italianissimo. No! sembra di essere alla chiusura di una macchina contesa fra comunelli italiani, contesa degna dell'autore della « Secchia rapita ».

Cittadini che devono essere muniti di tessera per recarsi dalla propria abitazione al quotidiano lavoro; provvedimenti che riguardano l'esercizio dei medici, veterinari e perfino delle levatrici; attraverso una frontiera assurda si parla di 5 chilogrammi di carne che passano in franchigia; insomma si stabilisce una vita tale che definisce sempre più la precarietà di questi accordi.

Io voterò contro questi accordi, come ho votato contro il loro fondamento: il trattato di Rapallo; persistendo in quella mia decisione, convinto come tali accordi, per la loro miserabile artificiosità, non saranno duraturi e ripeterò le stesse parole con le quali davo il significato del mio voto. Ad esso voto io do il significato di parola di conforto ai fratelli doloranti dell'altra sponda; incitamento a quella fede dei destini d'Italia che mai abbandonò i dalmati; una parola che dica loro: « speranza non v'ha, se non v'è fede ». Il voto negativo di qualsiasi minoranza del Senato, suonerà monito ai nuovi dominatori dell'altra sponda, ricordando loro che su questa, vigila un grande popolo di 40 milioni, che ha saputo costituire un grande, potente e glorioso esercito che altro e ben più potente padrone, seppe ricacciare dal patrio suolo invaso, e spezzare i ceppi di altri fratelli italiani. Con questi sentimenti mando un evviva alla Dalmazia. (*Approvazioni*).

PULLÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Parlo per una dichiarazione di voto. Noi abbiamo, con buona fiducia, rinunciato nelle vostre mani, onorevole Mussolini, i pieni poteri.

Non sarebbe logico nè giusto sollevare opposizioni all'opera ardua, per non dire immane, cui vi siete accinto — sia pure per atti di cui voi non avete la responsabilità.

Noi consentiamo nella vostra onesta proclamazione che i trattati firmati debbono essere rispettati. Ma non possiamo ricordare senza tristezza che prima del trattato di Rapallo esisteva un trattato di Londra che non fu, a nostra jattura, rispettato.

Forse voi volete con questo contrapposto dare un monito alla vieta diplomazia mostrando alle altre nazioni, alleate o non alleate, la superiore altezza morale e la probità della nuova diplomazia italiana.

E sia!

Ma io non posso rinunciare alle mie convinzioni, che sono radicate nella realtà scientifica e in quella altrettanto forte della coscienza di italianità.

Non posso nè voglio attenuare nessuna delle affermazioni tre volte ripetute in questo augusto Consesso: per Fiume, per la Dalmazia, per il Montenegro.

Affermazioni inoltre che erano nei postulati del Fascismo, e sono nel sentimento della universalità della Nazione.

Nè voi, onorevole Mussolini, le negate in forma assoluta, ma ci segnate un'altra via per averle nel tempo.

L'Italia, che, a un secolo dalla caduta della Repubblica Veneta, disprezzata e conculcata, ha saputo assurgere alla potente unità di Vittorio Veneto, avea ben diritto al riscatto dell'antico patrimonio di Roma e di San Marco.

L'Italia, che ha saputo infrangere la barriera di Campoformio, la barriera di Villafranca, tappa per tappa, drizzate su' suoi passi, sempre e da una medesima diplomazia invida e paurosa dei nostri destini, si trova per la terza volta arrestata alla barriera adriatica.

Questi trattati, l'attuale episodio della nostra storia, la ricaccia indietro di mezzo secolo sul suo fatale cammino.

Mi conforta intanto che nell'arrenderci alla necessità dell'ora le vostre riserve superano in forza le mie stesse affermazioni.

Ma non posso piegare la mia coscienza nemmeno alla parola « obbedisco » del deputato adriatico.

Perciò mi asterrò dal voto.

Si è detto in questi tempi dalla voce dei popoli ricaduti sotto le tirannie straniere:

Non v'ha resurrezione senza morte!

Se noi oggi assistiamo alla morte di Zara e dell'italianità della Dalmazia, auguriamo che nei trenta anni auspicati di vostra vita di governo voi possiate, onorevole Mussolini, assistere alla risurrezione!

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non negherò il mio voto perchè ormai è un voto che non è più discutibile. Ma anch'io, come l'onorevole Zupelli, sono uno dei 22 che negarono il voto nella prima discussione di questo Trattato. (*Rumori*).

Che rumori son questi? Questo ricordo vi offende? Me ne dispiace; ma io non posso dopo avere questo Trattato apertamente biasimato in quest'Aula, apertamente sì, perchè il mio voto non scese nascosto nel segreto dell'urna, non posso, dica, dare ora il voto a questo Trattato senza prima in quel ricordo raffermarmi. E dico subito che plaudo di gran cuore alle fiammanti parole dell'amico Tamassia, e meglio ancora plaudo a quelle che l'onorevole Presidente del Consiglio disse nell'altro ramo del Parlamento, che corrispondono così bene al giudizio che di questo Trattato io feci nella prima discussione: brevi parole ed incisive, che meritano di essere qui ripetute; e mi rincresce di non avere tale voce da farle così altamente risuonare come si converrebbe: « Non mi sento, egli disse, di difendere con troppe parole un Trattato che non ho approvato quando fu concluso e che ritengo anche oggi in molte delle sue parti assurdo » (notate la parola) « e lesivo degli interessi italiani »... E dopo ancora: « Del resto non si capisce perchè il Trattato di Rapallo dovrebbe essere, fra tutte le centinaia di trattati che sono stati stipulati da quando il mondo fa la sua storia, proprio l'unico irreparabile, tombale, perpetuo ».

Votando questo Trattato con la stessa mente con la quale dal Presidente del Consiglio ci viene presentato, credo di votarlo nel migliore dei modi, e dalle ultime sue parole traggo coraggio di ripetere qui la parola con la quale chiusi altro mio discorso (1), confortando alla speranza i nostri fratelli dalmati « Aspettate, aspettate, aspettate! »

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevoli colleghi, vi sono dei grandi momenti nella storia dei popoli, in cui questi non devono sentire altro che la voce del proprio sentimento, in cui si riassume la storia passata, in cui si assommano tutte le speranze dell'avvenire. Ma sono questi i grandi momenti dell'azione. Nella vita quotidiana conviene invece che la fredda ragione domini anche gli impeti del sentimento. Ed è appunto perchè domammo questi impeti che abbiamo approvato il trattato di Rapallo. Ora dobbiamo applicarlo, e dobbiamo applicarlo con perfetta fede e secondo i dettami della ragione, cercando di trarre da esso tutto quel vantaggio che in esso si può trovare. Non dirò che sia grande.

Se in questa assemblea vi è qualcuno, a cui il trattato di Rapallo sia riuscito dolorosissimo, sono certamente io; poichè tutta l'azione, da me spiegata come ministro degli esteri e che era diretta ad ottenere la sovranità di Fiume, naufragava nel trattato di Rapallo.

Una voce. E la Dalmazia?

SCIALOJA, *relatore*. L'avete forse acquistata? E io ho votato tuttavia a favore del trattato di Rapallo, perchè credeva che non si potesse fare altrimenti. Ed oggi pure ritengo che si debbano votare i presenti trattati, perchè non si può fare altrimenti.

Essi migliorano la situazione che era fatta all'Italia dal trattato. Migliorano la situazione di Zara, la quale rimane certamente infelicissima, ma più infelice sarebbe se questi accordi non fossero approvati. I presenti accordi attribuiscono a Zara una zona franca, che consentirà ad essa una vita, non certo rigogliosa, ma almeno una vita. Essi garantiscono, per esempio, a quegli abitanti alcuni elementi essenziali di vita, come l'acqua; mentre secondo il trattato di Rapallo l'acqua veniva senza alcuna garanzia dal territorio jugoslavo.

Dunque, la condizione di Zara, per quanto rimanga certamente assai misera, è migliorata dal presente trattato; ed è soprattutto per amore di Zara, che noi dobbiamo approvare queste convenzioni.

Prima che io dica alcunchè sulla parte di questi accordi che si riferisce più direttamente a Fiume, mi permetta il Senato di fare al Governo qualche domanda di natura generale.

(1) 17. dicembre 1920.

I presenti accordi sono una specie di conglomerato di varie convenzioni diverse. In nessuna di queste convenzioni si contengono mutazioni di territorio; in alcune di esse, invece, oneri finanziari. E per questa ragione che alcune convenzioni, secondo l'art. 5 dello Statuto, non possono avere efficacia, se non con la ratifica parlamentare; mentre tutte le altre, in cui non vi è nè mutamento territoriale, nè onere finanziario, secondo lo Statuto, non avrebbero bisogno di ratifica del Parlamento.

Ora io chiedo al Governo: ha esso ritenuta necessaria la ratifica anche per questa categoria di convenzioni? Certamente è sempre diritto del Governo di chiedere la ratifica; ma non è suo dovere quando l'articolo 5 dello Statuto non l'impone. Però, ripeto, il diritto vi è sempre. Se non che la conseguenza della ratifica del Parlamento è abbastanza grave nei nostri rapporti interni; perchè il trattato, il quale sia stato approvato per legge, non può più modificarsi se non con una nuova legge. Rimane, pertanto, un po' diminuito il potere del Governo di arrecare modificazioni a questi trattati con altri trattati che non abbiano la ratifica parlamentare. Ecco perchè muovo questa domanda al Governo. Si tratta di un punto giuridico, molto freddo di fronte ai sentimenti che agitano il nostro cuore in questo momento; ma tuttavia io stimo opportuno di fissare questo punto.

Passiamo alla parte di queste convenzioni che si riferiscono a Fiume.

Il trattato di Rapallo dichiarava negli articoli 4 e 5 che il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi-Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà e indipendenza dello Stato di Fiume, e s'impegnano a rispettarlo in perpetuo. Vi si dice: Lo Stato di Fiume è costituito dal *Corpus separatum* ecc. ecc.; e viene poi la delimitazione, dirò così verbale, e cioè fatta solamente sulla carta, del territorio di questo Stato. Per la delimitazione concreta, sul terreno, l'articolo 5 deferisce i poteri a una Commissione mista che si sarebbe dovuta di ciò incaricare.

Dunque dal trattato di Rapallo non nasceva uno Stato di Fiume perfetto, il quale potesse senz'altro incominciare a funzionare come Stato indipendente. Gli stessi limiti precisi del territorio non erano fissati, e la costituzione

elementare di questo Stato non era in alcun modo ordinata. Che cosa è accaduto? Che di fronte a cotesta indeterminatezza del trattato di Rapallo, il nuovo Stato fiumano si è trovato in una condizione incerta, tumultuaria, in cui i partiti cozzavano per avere la sovranità dello Stato medesimo, e in cui le più disordinate correnti si facevano chiamare Governo.

Le convenzioni presenti, per quanto riguarda Fiume, sembrano a prima vista cosa piccola. Difatti nei trattati, chiamiamoli così, di S. Margherita, non si stabilisce altro che questo: e cioè che ad una Commissione mista di italiani e di serbi-croati-sloveni si deferisce un mandato, il quale in apparenza può tenersi pari a quello, che era il mandato dell'art. 5 del Trattato di Rapallo. Ma così non è. Adesso si dice: « dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombrò di Sussak, che dovrà essere compiuto entro cinque giorni a datare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione mista di tre italiani e di tre jugoslavi, assistita da esperti, procederà a) a sorvegliare l'operazione di sgombrò di Sussak (e questa è cosa del tutto transitoria); b) a delimitare la frontiera fra il Regno dei serbi-croati-sloveni e lo Stato libero di Fiume in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920 (e questo è il mandato, che l'art. 5 dava a quella Commissione); c) ad aprire il traffico con Fiume (ecco qualche cosa di nuovo e di molto importante); d) ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto; e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume in base all'articolo 4 del Trattato di Rapallo.

In questi due ultimi capitoli del mandato viene a consacrarsi un riconoscimento da parte dei due Stati, che chiameremo genitori dello Stato libero di Fiume. È vero; ma finora non possiamo parlare di uno Stato libero, che abbia il pieno potere sopra se stesso, che abbia già quell'organizzazione la quale lo costituirebbe uno Stato perfettamente indipendente per entro alla Società delle Nazioni. Finora quello di Fiume è uno Stato, che è tuttavia sotto la tutela dei suoi genitori; e la sua organizzazione, che non è stata ancora compiuta, deve compiersi mediante gli atti più sopra accennati, di comune accordo fra il Regno d'Italia e il Regno jugoslavo.

È questo un punto molto importante. Con questo riconoscimento noi potremo assumere una più netta posizione di fronte a uno Stato, che è considerato ancora in un periodo embrionale. Ed io prego perciò il Senato di voler prendere atto di ciò solennemente; di assumere una piena coscienza del contenuto degli accordi relativi a Fiume; e di dare loro voto favorevole, con questa intesa: che il contenuto è quale io ho cercato di riassumervelo.

Di altre parti di queste convenzioni non credo opportuno di intrattenere il Senato. Sono quelle che sono. Se io dovessi fare una minuta analisi di questi articoli, troverei forse molto da ridire sopra parecchi di essi, sia per il contenuto sia per la forma.

E a questo proposito vorrei fare una piccola parentesi per questa raccomandazione al Governo: che ogni volta che si sta per stipulare un trattato di questa natura, la quale in gran parte è amministrativa e giuridica, voglia sentire i propri esperti giuridici. È ciò che fanno prudentemente gli altri governi. Il Ministero degli esteri purtroppo non è l'organo più adatto a fare questo riscontro veramente giuridico; tanto più che di questi giorni esso ha anche perduto la persona, che rappresentava nel nostro Ministero degli esteri la maggior competenza di diritto. Ricordo, a suo onore, il nome di Arturo Ricci-Busatti, consultore legale del Ministero, che purtroppo ci è stato da crudele morte rapito di questi giorni. Egli era il modesto, savio e fedele consigliere giuridico del nostro Governo; e tutti coloro che ne hanno sperimentata la sapienza e la prudenza, devono rendere omaggio alla sua memoria. (*Benissimo*). È necessario che si ristabilisca nel Ministero degli esteri un competente organo giuridico.

Prendo, per dimostrare quanto più sopra asserii, un esempio qualunque. In un punto di questi accordi si dice, che nel caso non si riesca fra gli Stati contraenti a mettersi d'accordo, un arbitro sarà nominato dalla Società delle nazioni. In un altro punto si dice: un arbitro sarà nominato dal Segretariato della Società delle nazioni. Perché questa diversità? Vi siete proprio resi conto, che cosa sia il Segretariato della Società delle nazioni e che cosa è invece la Società delle nazioni, quando di essa solamente si parla? Molto probabilmente no. Si tratta quindi di due formule,

uscite da due persone diverse, senza che vi sia stato alcun lavoro di coordinamento.

Un altro esempio. V'è tutto un capitolo sulla nazionalità delle società commerciali. Ora questa nazionalità delle società commerciali appartiene un poco al mondo della retorica giuridica, ed infatti quando se ne legge la definizione in questi articoli si capisce che non è stato concepita con pienezza di cognizione.

E così via dicendo. Ho detto che non voglio trattenere troppo a lungo il Senato; e non desidero che il Senato possa dire che non ho tenuto fede alla promessa.

In ogni modo, non è il caso di fare qui una analisi dei singoli articoli, perchè le faticose trattative che hanno dato luogo a questi accordi non possono riaprirsi. Se è una ragione politica quella che si impone a noi, e se dobbiamo, per questa ragione altissima, votare il trattato, è meglio non dirne male. (*Commenti in vario senso*).

Si deve, fascisticamente parlando, bere dell'olio di ricino, ma bisogna chiamarlo vino per poterlo trangugiare.

La vostra Commissione degli esteri, tenendo conto che da un lato la necessità politica impone l'approvazione di questi accordi, e dall'altro lato, che le parti più sostanziali di questi accordi migliorano la condizione fatta agli italiani di fronte al trattato di Rapallo, raccomandando al Senato di dar voto favorevole.

Soggiungo ancora una considerazione. Molti sono quelli, che possono sentire come un impetto contrario a questa appendice del trattato di Rapallo; ma io prego anche questi colleghi di non lasciarsi trasportare da cotesto sentimento. Quando ciascuno di noi è chiamato a dare un voto, deve assumerne la completa responsabilità; deve darlo cioè, con quell'animo stesso con cui lo darebbe, se la intera decisione dipendesse esclusivamente da lui. (*Vive approvazioni*). E non bisogna avvalersi, per conseguenza, della certezza, che la maggioranza sarà di opinione diversa, per permettersi il lusso di una dimostrazione sentimentale. (*Vive approvazioni*) Ma poichè il Senato approva non voglio continuare più oltre.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico di cui esso consta sarà votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo all'armamento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington il 6 febbraio 1922 » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso tra gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, il Giappone e l'Italia a Washington, il 6 febbraio 1923 e ratificato il

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon;

Désireux de contribuer au maintien de la paix générale et de réduire la fardeau imposé par la compétition en matière d'armement;

Ont résolu, pour atteindre ce but, de conclure un traité limitant leur armement naval.

A cet effet, les Puissances Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

The United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan;

Desiring to contribute to the maintenance of the general peace, and to reduce the burdens of competition in armament;

Have resolved, with a view to accomplishing these purposes, to conclude a treaty to limit their respective naval armament, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries;

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Foster Pearce, minister for Home and Territories; for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

Le Président de la République Française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon;

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RELATIVES À LA LIMITATION DE L'ARMEMENT NAVAL.

Article I.

Les Puissances Contractantes conviennent de limiter leur armement naval ainsi qu'il est prévu au présent traité.

Article II.

Les Puissances Contractantes pourront conserver respectivement les navires de ligne énumérés au chapitre II, partie 1. A la mise en vi-

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Who, having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS, RELATING TO LIMITATION OF NAVAL ARMAMENT.

Article I.

The Contracting Powers agree to limit their respective naval armament as provided in the present Treaty.

Article II.

The Contracting Powers may retain respectively the capital ships which are specified in Chapter II, Part 1. On the coming into force

gueur du présent Traité et sous réserve des dispositions ci-dessous du présent article, il sera disposé comme il est prescrit au chapitre II, partie 2, de tous les autres navires de ligne des Etats-Unis, de l'Empire Britannique et du Japon, construits ou en construction.

En sus des navires de ligne énumérés au chapitre II, partie 1, les Etats-Unis pourront achever et conserver deux navires actuellement en construction de la classe *West Virginia*. A l'achèvement de ces deux navires, il sera disposé du *North Dakota* et du *Delaware*, comme il est prescrit au chapitre II, partie 2.

L'Empire Britannique pourra, conformément au tableau de remplacement du chapitre II, partie 3, construire deux nouveaux navires de ligne ayant chacun un déplacement type maximum de 35,000 tonnes (35,560 tonnes métriques). A l'achèvement de ces deux navires, il sera disposé du *Thunderer*, du *King George V*, de l'*Ajax* et du *Centurion* comme il est prescrit au chapitre II, partie 2.

Article III.

Sous réserve des dispositions de l'article II, les Puissances Contractantes abandonneront leur programme de construction de navires de ligne et ne construiront ou n'acquerront aucun nouveau navire de ligne, à l'exception du tonnage de remplacement qui pourra être construit ou acquis comme il est spécifié au chapitre II, partie 3.

Il sera disposé selon les prescriptions du chapitre II, partie 2, des navires remplacés conformément au chapitre II, partie 3.

Article IV.

Le tonnage total des navires de ligne de remplacement, calculé d'après le déplacement type, ne dépassera pas, pour chacune des Puissances Contractantes, savoir: pour les Etats-Unis, 525,000 tonnes (533,400 tonnes métriques); pour l'Empire Britannique 525,000 tonnes (533,400 tonnes métriques); pour la France 175,000 tonnes (177,800 tonnes métriques); pour l'Italie 175,000 tonnes (177,800 tonnes métriques); pour le Japon 315,000 tonnes (320,040 tonnes métriques).

of the present Treaty, but subject to the following provisions of this Article, all other capital ships, built or building, of the United States, the British Empire and Japan shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

In addition to the capital ships specified in Chapter II, Part 1, the United States may complete and retain two ships of the *West Virginia* class now under construction. On the completion of these two ships the *North Dakota* and *Delaware* shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

The British Empire may, in accordance with the replacement table in Chapter II, Part 3, construct two new capital ships not exceeding 3,000 tons (35,560 metric tons) standard displacement each. On the completion of the said two ships the *Thunderer*, *King George V*, *Ajax* and *Centurion* shall be disposed of as prescribed in Chapter II, Part 2.

Article III.

Subject to the provisions of Article II, the Contracting Powers shall abandon their respective capital ship building programs, and no new capital ships shall be constructed or acquired by any of the Contracting Powers except replacement tonnage which may be constructed or acquired as specified in Chapter II, Part 3.

Ships which are replaced in accordance with Chapter II, Part 3, shall be disposed of as prescribed in Part 2 of that Chapter.

Article IV.

The total capital ship replacement tonnage of each of the Contracting Powers shall not exceed in standard displacement, for the United States 525,000 tons (533,400 metric tons); for the British Empire 525,000 tons (533,400 metric tons); for France 175,000 tons (177,800 metric tons); for Italy 175,000 tons (177,800 metric tons); for Japan 315,000 tons (320,040 metric tons).

Article V.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire de navire de ligne d'un déplacement type supérieur à 35,000 tonnes (35,560 tonnes métrique), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité.

Article VI.

Aucun navire de ligne de l'une quelconque des Puissances Contractantes ne portera de canon d'un calibre supérieur à 16 pouces (406 millimètres).

Article VII.

Le tonnage total des navires porte-aéronefs, calculé d'après le déplacement type, ne dépassera pas, pour chacune des Puissances Contractantes, savoir: pour les Etats-Unis 135,000 tonnes (137,160 tonnes métriques); pour l'Empire Britannique 135,000 tonnes (137,160 tonnes métriques); pour la France 60,000 tonnes (60,960 tonnes métriques); pour l'Italie 60,000 tonnes (60,960 tonnes métriques); pour le Japon 81,000 tonnes (82,296 tonnes métriques).

Article VIII.

Le remplacement des navires porte-aéronefs n'aura lieu que selon les prescriptions du Chapitre II, partie 3; toutefois il est entendu que tous les navires porte-aéronefs construits ou en construction à la date du 12 novembre 1921 sont considérés comme navires d'expérience et pourront être remplacés, quel que soit leur âge, dans les limites de tonnages total prévues à l'article VII.

Article IX.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire de navire porte-aéronefs, d'un déplacement type supérieur à 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité.

Toutefois chacune des Puissances Contractantes pourra, pourvu qu'elle ne dépasse pas son tonnage total alloué de navires porte-aéronefs, construire au plus deux navires porte-aéronefs, chacun d'un déplacement type maximum de 33,000 tonnes (33,528 tonnes métri-

Article V.

No capital ship exceeding, 35,000 tons (35,560 metric tons) standard displacement shall be acquired by, or constructed by, for, or within the jurisdiction, of, any of the Contracting Powers.

Article VI.

No capital ship of any of the Contracting Powers shall carry a gun with a calibre in excess of 16 inches (406 millimetres).

Article VII.

The total tonnage for aircraft carriers of each of the Contracting Powers shall not exceed in standard displacement, for the United States 135,000 tons (137,160 metric tons); for the British Empire 135,000 tons (137,160 metric tons); for France 60,000 tons (60,960 metric tons); for Italy 60,000 tons (60,960 metric tons); for Japan 81,000 tons (82,296 metric tons).

Article VIII.

The replacement of aircraft carriers shall be effected only as prescribed in Chapter II, Part 3, provided, however, that all aircraft carrier tonnage in existence or building on November 12, 1921, shall be considered experimental, and may be replaced, within the total tonnage limit prescribed in Article VII, without regard to its age.

Article IX.

No aircraft carrier exceeding 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement shall be acquired by, or constructed by, for or within the jurisdiction of, any of the Contracting Powers.

However, any of the Contracting Powers may, provided that its total tonnage allowance of aircraft carriers is not thereby exceeded, build not more than two aircraft carriers, each of a tonnage of not more than 33,000 tons (33,528 metric tons) standard displacement,

ques); à cet effet et pour des raisons d'économie, chacune des Puissances Contractantes pourra utiliser deux de ses navires, terminés ou non terminés, pris à son choix parmi ceux qui, sans cela, devraient être mis hors d'état de servir pour le combat aux termes de l'article II. L'armement d'un navire porte-aéronefs ayant un déplacement type supérieur à 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques) sera soumis aux dispositions de l'article X, avec cette restriction que, si cet armement comporte un seul canon d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre total des canons ne pourra dépasser huit, non compris les canons contre aéronefs et les canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres).

Article X.

Aucun navire porte-aéronefs de l'une quelconque des Puissances Contractantes ne portera de canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres). Sous réserve de l'exception prévue à l'article IX, si l'armement comprend des canons d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre total des canons pourra être de dix au maximum, non compris les canons contre aéronefs et les canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres). Si, au contraire, l'armement ne comprend pas de canon d'un calibre supérieur à 6 pouces (152 millimètres), le nombre des canons n'est pas limité. Dans les deux cas, le nombre des canons contre aéronefs et des canons d'un calibre ne dépassant pas 5 pouces (127 millimètres) n'est pas limité.

Article XI.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne pas acquérir, à ne pas construire et à ne pas faire construire, en dehors des navires de ligne ou des navires porte-aéronefs, de navires de combat d'un déplacement type supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), et à ne pas en permettre la construction dans le ressort de leur autorité. Ne sont pas soumis aux limitations du présent article les bâtiments employés soit à des services de la flotte, soit à des transports de troupes, soit à toute autre participation à des hostilités qui ne serait pas celle d'un navire combattant, pourvu qu'ils ne

and in order to effect economy any of the Contracting Powers may use for this purpose any two of their ships, whether constructed or in course of construction, which would otherwise be scrapped under the provisions of Article II. The armament of any aircraft carriers exceeding 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement shall be in accordance with the requirements of Article X, except that the total number of guns to be carried in case any of such guns be of a calibre exceeding 6 inches (152 millimetres), except anti-aircraft guns and guns not exceeding 5 inches (127 millimetres), shall not exceed eight.

Article X.

No aircraft carrier of any of the Contracting Powers shall carry a gun with a calibre in excess of 8 inches (203 millimetres). Without prejudice to the provisions of Article IX, if the armament carried included guns exceeding 6 inches (152 millimetres) in calibre the total number of guns carried, except anti-aircraft guns and guns not exceeding 5 inches (127 millimetres), shall not exceed ten. If alternatively the armament contains no guns exceeding 6 inches (152 millimetres) in calibre, the number of guns is not limited. In either case the number of anti-aircraft guns and of guns not exceeding 5 inches (127 millimetres) is not limited.

Article XI.

No vessel of war exceeding 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement, other than a capital ship or aircraft carrier, shall be acquired by, or constructed by, for, or within the jurisdiction of, any of the Contracting Powers. Vessels not specifically built as fighting ships nor taken in time of peace under government control for fighting purposes, which are employed on fleet duties or as troop transports or in some other way for the purpose of assisting in the prosecution of hostilities otherwise than as fighting ships, shall not be within the limitations of this Article.

soient pas spécifiquement construits comme navires combattants ou placés en temps de paix sous l'autorité du Gouvernement dans un but de combat.

Article XII.

En dehors des navires de ligne, aucun navire de combat de l'une quelconque des Puissances Contractantes, mis en chantier à l'avenir, ne portera de canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).

Article XIII.

Sous réserve de l'exception prévue à l'article IX, aucun navire à déclasser par application du présent Traité ne pourra redevenir navire de guerre.

Article XIV.

Il ne sera fait, en temps de paix, aucune installation préparatoire sur les navires de commerce en vue de les armer pour les convertir en navires de guerre; toutefois, il sera permis de renforcer les ponts pour pouvoir y monter des canons d'un calibre ne dépassant pas 6 pouces (152 millimètres).

Article XV.

Aucun navire de guerre construit pour une Puissance non Contractante dans le ressort de l'autorité d'une Puissance Contractante ne devra dépasser les limites de déplacement et d'armement prévues au présent Traité pour les navires similaires à construire par ou pour les Puissances Contractantes. Toutefois la limite du déplacement type des navires porte-aéronefs construits pour une Puissance non Contractante ne devra en aucun cas dépasser 27,000 tonnes (27,432 tonnes métriques).

Article XVI.

Si un navire de guerre, quel qu'il soit, est mis en construction pour le compte d'une Puissance non Contractante dans le ressort de l'autorité d'une Puissance Contractante, cette dernière fera connaître, aussi rapidement que possible, aux autres Puissances Contractantes la date de signature du contrat de construction et celle de mise sur cale du navire; elle leur communiquera également les caractéristiques du navire, en se conformant au Chapitre 11, partie 3, section I (b), (4) et (5).

Article XII.

No vessel of war of any of the Contracting Powers, hereafter laid down, other than a capital ship, shall carry a gun with a calibre in excess of 8 inches (203 millimetres).

Article XIII.

Except as provided in Article IX, no ship designated in the present Treaty to be scrapped may be reconverted into a vessel of war.

Article XIV.

No preparations shall be made in merchant ships in time of peace for the installation of warlike armaments for the purpose of converting such ships into vessels of war, other than the necessary stiffening of decks for the mounting of guns not exceeding 6 inches (152 millimetres) calibre.

Article XV.

No vessel of war constructed within the jurisdiction of any of the Contracting Powers for a non-Contracting Power shall exceed the limitations as to displacement and armament prescribed by the present Treaty for vessels of a similar type which may be constructed by or for any of the Contracting Powers; provided, however, that the displacement for aircraft carriers constructed for a non-Contracting Power shall in no case exceed 27,000 tons (27,432 metric tons) standard displacement.

Article XVI.

If the constructions of any vessel of war for a non-Contracting Power is undertaken within the jurisdiction of any of the Contracting Powers, such Power shall promptly inform the other Contracting Powers of the date of the signing of the contract and the date on which the keel of the ship is laid; and shall also communicate to them the particulars relating to the ship prescribed in Chapter II, Part 3, Section I (b), (4) and (5).

Article XVII.

Si l'une des Puissances Contractantes vient à être engagée dans une guerre, elle n'emploiera pas comme tels les navires de guerre quels qu'ils soient, en construction ou construits mais non livrés, dans le ressort de son autorité, pour le compte de toute autre Puissance.

Article XVIII.

Les Puissances Contractantes s'engagent à ne disposer ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, ni autrement, de leurs navires de guerre, quels qu'ils soient, dans des conditions permettant à une Puissance étrangère de les employer comme tels.

Article XIX.

Les Etats-Unis, l'Empire Britannique et le Japon conviennent de maintenir, en matière de fortifications et de bases navales, le statu quo tel qu'il existe au jour de la signature du présent traité dans leurs territoires et possessions respectifs ci-après désignés :

(1) Les possessions insulaires, soit actuelles, soit futures, des Etats-Unis dans l'Océan Pacifique, à l'exception : (a) de celles avoisinant la côte des Etats Unis, de l'Alaska et de la zone du Canal de Panama, non compris les Iles Aléoutiennes; (b) des Iles Hawaï;

(2) Hong-Kong et les possessions insulaires, soit actuelles, soit futures, de l'Empire Britannique dans l'Océan Pacifique, situées à l'est du méridien de 110° est de Greenwich, à l'exception : (a) de celles avoisinant la côte du Canada; (b) du Commonwealth d'Australie et des ses Territoires; (c) de la Nouvelle-Zélande;

(3) Les territoires et possessions insulaires du Japon dans l'Océan Pacifique, ci-après désignés: Iles Kouriles, Iles Bonin, Amami-Oshima, Iles Liou-Kiou, Formose et Pescadores, ainsi que tous territoires ou possessions insulaires futurs du Japon dans l'Océan Pacifique.

Le maintien du statu quo visé ci-dessus implique :

qu'il ne sera établi dans les territoires et possessions ci-dessus visés ni bases navales, ni fortifications nouvelles; qu'il ne sera pris aucune mesure de nature à accroître les ressources navales existant actuellement pour la répa-

Article XVII.

In the event of a Contracting Power being engaged in war, such Power shall not use as a vessel of war any vessel of war which may be under construction within its jurisdiction for any other Power, or which may have been constructed within its jurisdiction for another Power and not delivered.

Article XVIII.

Each of the Contracting Powers undertakes not to dispose by gift, sale or any mode of transfer of any vessel of war in such a manner that such vessel may become a vessel of war in the Navy of any foreign Power.

Article XIX.

The United States, the British Empire and Japan agree that the status quo at the time of the signing of the present Treaty, with regard to fortifications and naval bases, shall be maintained in their respective territories and possessions specified hereunder :

(1) The insular possessions which the United States now holds or may hereafter acquire in the Pacific Ocean, except (a), those adjacent to the coast of the United States, Alaska and the Panama Canal Zone, not including the Aleutian Islands, and (b) the Hawaiian Islands;

(2) Hongkong and the insular possessions which the British Empire now holds or may hereafter acquire in the Pacific Ocean, east of the meridian of 110° east longitude, except (a) those adjacent to the coast of Canada, (b) the Commonwealth of Australia and its Territories, and (c) New Zealand;

(3) The following insular territories and possessions of Japan in the Pacific Ocean, to wit: the Kurile Islands the Bonin Islands, Amami-Oshima, the Loochoo Islands, Formosa and the Pescadores, and any insular territories or possessions in the Pacific Ocean which Japan may hereafter acquire.

The maintenance of the status quo under the foregoing provisions implies that no new fortifications or naval bases shall be established in the territories and possessions specified; that no measures shall be taken to increase the exist-

ration et l'entretien des forces navales; et qu'il ne sera procédé à aucun renforcement des défenses côtières des territoires et possessions ci-dessus visés. Toutefois, cette restriction n'empêchera pas la réparation et le remplacement de l'armement et des installations détériorés, selon la pratique des établissements navals et militaires en temps de paix.

Article XX.

Les règles de détermination du déplacement, telles qu'elles sont posées au Chapitre II, partie 4, s'appliqueront aux navires de chacune des Puissances Contractantes.

CHAPITRE II.

REGLES CONCERNANT L'EXECUTION DU TRAITÉ
DEFINITION DES TERMES EMPLOYES.

PARTIE 1.

*Navires de ligne qui peuvent être conservés
par les Puissances Contractantes.*

Pourront être conservés par chacune des Puissances Contractantes, conformément à l'article II, les navires énuméré dans la présente partie.

*Navires qui peuvent être conservés
par les Etats-Unis.*

Nom :	Tonnage
Maryland	32,600
California	32,300
Tennessee	32,300
Idaho	32,000
New Mexico	32,000
Mississippi	32,000
Arizona	31,400
Pennsylvania	31,400
Oklahoma	27,500
Nevada	27,500
New York	27,000
Texas	27,000
Arkansas	26,000
Wyoming	26,000
Florida	21,825
Utah	21,825
North Dakota	20,000
Delaware	20,000
<hr/>	
Tonnage total	500,650

ing naval facilities for the repair and maintenance of naval forces, and that no increase shall be made in the coast defences of the territories and possessions above specified. This restriction, however, does not preclude such repair and replacement of wornout weapons and equipment as is customary in naval and military establishments in time of peace.

Article XX.

The rules for determining tonnage displacement prescribed in Chapter II, Part 4, shall apply to the ships of each of the Contracting Powers.

CHAPTER II.

RULES RELATING TO THE EXECUTION OF THE
TREATY — DEFINITION OF TERMS.

PART 1.

*Capital ships which may be retained
by the contracting powers.*

In accordance with Article II ships may be retained by each of the Contracting Powers as specified in this Part.

Ships which may retained by the United States.

Name :	Tonnage
Maryland	32,600
California	32,300
Tennessee	32,300
Idaho	32,000
New Mexico	32,000
Mississippi	32,000
Arizona	31,400
Pennsylvania	31,400
Oklahoma	27,500
Nevada	27,500
New York	27,000
Texas	27,000
Arkansas	26,000
Wyoming	26,000
Florida	21,825
Utah	21,825
North Dakota	20,000
Delaware	20,000
<hr/>	
Total tonnage	500,650

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Quand les deux unités de la classe *West Virginia* seront achevées et quand le *North Dakota* et le *Delaware* seront déclassés, ainsi qu'il est indiqué à l'article II, le tonnage total à conserver par les Etats-Unis sera de 525,850 tonnes.

*Navires qui peuvent être conservés
par l'Empire Britannique.*

Nom :	Tonnage
Royal Sovereign	25,750
Royal Oak	25,750
Revenge	25,750
Resolution	25,750
Ramillies	25,750
Malaya	27,500
Valiant	27,500
Barham	27,500
Queen Elizabeth	27,500
Warspite	27,500
Benbow	25,000
Emperor of India	25,000
Iron Duke	25,000
Marlborough	25,000
Hood	41,200
Renown	26,500
Repulse	26,500
Tiger	28,500
Thunderer	22,500
King George V	23,000
Ajax	23,000
Centurion	23,000
Tonnage total	580,450

Quand les deux unités nouvelles à construire seront achevées, et quand le *Thunderer*, le *King George V*, l'*Ajax* et le *Centurion* seront déclassés, ainsi qu'il est indiqué à l'article II, le tonnage total à conserver par l'Empire Britannique sera de 558,950 tonnes.

*Navires qui peuvent être conservés
par la France.*

Nom :	Tonnage (tonnes métriques)
Bretagne	23,500
Lorraine	23,500
Provence	23,500
Paris	23,500
France	23,500

On the completion of the two ships of the *West Virginia* class and the scrapping of the *North Dakota* and *Delaware*, as provided in article II, the total tonnage to be retained by the United States will be 525,850 tons.

*Ships which may be retained
by the British Empire.*

Name :	Tonnage
Royal Sovereign	25,750
Royal Oak	25,750
Revenge	25,750
Resolution	25,750
Ramillies	25,750
Malaya	27,500
Valiant	27,500
Barham	27,500
Queen Elizabeth	27,500
Warspite	27,500
Benbow	25,000
Emperor of India	25,000
Iron Duke	25,000
Marlborough	25,000
Hood	41,200
Renown	26,500
Repulse	26,500
Tiger	28,500
Thunderer	22,500
King George V	23,000
Ajax	23,000
Centurion	23,000
Total tonnage	580,450

On the completion of the two new ships to be constructed and the scrapping of the *Thunderer*, *King George V*, *Ajax* and *Centurion*, as provided in Article II, the total tonnage to be retained by the British Empire will be 558,950 tons.

Ships which may be retained by France.

Name :	Tonnage (metric tons)
Bretagne	23,500
Lorraine	23,500
Provence	23,500
Paris	23,500
France	23,500

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Nom :	Tonnage
Jean Bart	23,500
Courbet	23,500
Condorcet	18,890
Diderot	18,890
Voltaire	18,890
<hr/>	
Tonnage total	221,170

La France pourra mettre en chantier des navires neufs en 1927, 1929 et 1931, ainsi qu'il est prévu à la partie 3, section II.

*Navires qui peuvent être conservés
par l'Italie.*

Nom :	Tonnage (Tonnes métriques)
Andrea Doria	22,700
Caio Duilio	22,700
Conte di Cavour	22,500
Giulio Cesare	22,500
Leonardo da Vinci	22,500
Dante Alighieri	19,500
Roma	12,600
Napoli	12,600
Vittorio Emanuele	12,600
Regina Elena	12,600
<hr/>	
Tonnage total	182,800

L'Italie pourra mettre en chantier des navires neufs en 1927, 1929, et 1931, ainsi qu'il est prévu à la partie 3, section II.

*Navires qui peuvent être conservés
par le Japon.*

Nom :	Tonnage
Mutsu	33,800
Nagato	33,800
Hiuga	31,260
Ise	31,260
Yamashiro	30,600
Fu-so	30,600
Kirishima	27,500
Haruna	27,500
Hiyei	27,500
Kongo	27,500
<hr/>	
Tonnage total	301,320

Name :	Tonnage
Jean Bart	23,500
Courbet	23,500
Condorcet	18,890
Diderot	18,890
Voltaire	18,890
<hr/>	
Total tonnage	221,170

France may lay down new tonnage in the years 1927, 1929, and 1931, as provided in Part 3, Section II.

Ships which may be retained by Italy.

Name:	Tonnage (metric tons)
Andrea Doria	22,700
Caio Duilio	22,700
Conte di Cavour	22,500
Giulio Cesare	22,500
Leonardo da Vinci	22,500
Dante Alighieri	19,500
Roma	12,600
Napoli	12,600
Vittorio Emanuele	12,600
Regina Elena	12,600
<hr/>	
Total tonnage	182,800

Italy may lay down new tonnage in the years 1927, 1929, and 1931, as provided in Part 3, Section II.

Ships which may be retained by Japan.

Name :	Tonnage
Mutsu	33,800
Nagato	33,800
Hiuga	31,260
Ise	31,260
Yamashiro	30,600
Fu-so	30,600
Kirishima	27,500
Haruna	27,500
Hiyei	27,500
Kongo	27,500
<hr/>	
Total tonnage	301,320

PARTIE 2.

*Règles applicables au déclassement
des navires de guerre.*

Les règles suivantes devront être observées pour le déclassement des navires de guerre dont on doit disposer comme il est prescrit aux articles II et III.

I. Un navire pour être déclassé doit être mis hors d'état de servir pour le combat.

II. Pour obtenir ce résultat d'une manière définitive, on devra employer l'un des moyens suivants :

(a) submersion du navire sans possibilité de renflouement ;

(b) démolition. Cette opération devra toujours comprendre la destruction ou l'enlèvement de toutes machines, chaudières, cuirasses, ainsi que de tout le bordé de pont, de flanc et de fond ;

(c) transformation pour l'usage exclusif de cible. Dans ce cas, on devra observer au préalable toutes les dispositions du paragraphe III de la présente partie, à l'exception du sous-paragraphe (6), (dans la mesure nécessaire pour utiliser le navire comme cible mobile), et du sous-paragraphe (7). Aucune des Puissances Contractantes ne pourra conserver, pour s'en servir comme de cible, plus d'un navire de ligne à la fois ;

(d) parmi les navires de ligne arrivant à partir de 1931 à l'époque de leur déclassement, la France et l'Italie sont autorisées à conserver chacune deux bâtiments navigants, qui seront affectés exclusivement aux écoles de canonage ou de torpilles. Pour la France, ces deux navires seront du type *Jean Bart*. Pour l'Italie, l'un d'eux sera le *Dante Alighieri*, le second sera du type *Giulio Cesare*. La France et l'Italie s'engagent à ne plus utiliser comme navires de guerre les navires ainsi conservés dont les blockhaus devront alors être enlevés et détruits.

III. (a) Sous réserve des exceptions spéciales de l'Article IX, quand un navire doit être déclassé, la première opération du déclassement, qui consiste à mettre le navire hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, doit être immédiatement commencée.

PART 2.

Rules for scrapping vessels of war.

The following rules shall be observed for the scrapping of vessels of war which are to be disposed of in accordance with Articles II and III.

I. A vessel to be scrapped must be placed in such condition that it cannot be put to combatant use.

II. This result must be finally effected in any one of the following ways :

(a) Permanent sinking of the vessel ;

(b) Breaking the vessel up. This shall always involve the destruction or removal of all machinery, boilers and armour, and all deck, side and bottom plating ;

(c) Converting the vessel to target use exclusively. In such case all the provisions of paragraph III of this Part, except subparagraph (6), in so far as may be necessary to enable the ship to be used as a mobile target, and except sub-paragraph (7), must be previously complied with. Not more than one capital ship may be retained for this purpose at one time by any of the Contracting Powers.

(b) Of the capital ships which would otherwise be scrapped under the present Treaty in or after the year 1931, France and Italy may each retain two sea-going vessels for training purposes exclusively, that is, as gunnery or torpedo schools. The two vessels retained by France shall be of the *Jean Bart* class, and of those retained by Italy one shall be the *Dante Alighieri*, the other of the *Giulio Cesare* class. On retaining these ships for the purpose above stated, France and Italy respectively undertake to remove and destroy their conning-towers, and not to use the said ships as vessels of war.

III. (a) Subject to the special exceptions contained in Article IX, when a vessel is due for scrapping, the first stage of scrapping which consists in rendering a ship incapable of further warlike service, shall be immediately undertaken.

(b) Un navire sera considéré comme mis hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat quand on aura enlevé et mis à terre ou détruit à bord du navire :

(1) tous les canons et parties essentielles de canons, les hunes de direction de tir et les parties tournantes de toutes les tourelles barbettes et fermées;

(2) toute la machinerie hydraulique ou électrique de manoeuvre des affûts;

(3) tous les instruments et les télémètres de direction de tir;

(4) toutes les munitions, les explosifs et les mines;

(5) toutes les torpilles, cônes de charge et tubes lancetorpilles;

(6) toutes les installations de télégraphie sans fil;

(7) le blockhaus et toute la cuirasse de flanc, ou, si l'on préfère, tout l'appareil moteur principal;

(8) toutes les plateformes d'atterrissage et d'envol et tous autres accessoires d'aviation.

IV. Les délais dans lesquels les opérations de déclassement des navires devront être accomplies sont les suivants :

(a) S'il s'agit de navires à déclasser d'après le premier alinéa de l'article II, les opérations nécessaires pour mettre ces navires hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, en observant les prescriptions du paragraphe III de la présente Partie, devront être achevés dans un délai de six mois et le déclassement devra être complètement terminé dans un délai de dix-huit mois, l'un et l'autre à dater de la mise en vigueur du présent traité.

(b) S'il s'agit de navires à déclasser d'après les alinéas 2 et 3 de l'Article II ou d'après l'Article III, les opérations nécessaires pour mettre chacun de ces navires hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, en observant les prescriptions du paragraphe III de la présente Partie, devront être commencées au plus tard à la date de l'achèvement du navire de remplacement et devront être terminées dans les six mois qui suivront cette date. Le déclassement, opéré conformément au paragraphe II de la présente Partie, devra être terminé dans les dix-huit mois qui suivront l'achèvement du navire de remplacement. Si, cependant, l'achèvement

(b) A vessel shall be considered incapable of further warlike service when there shall have been removed and landed, or else destroyed in the ship :

(1) All guns and essential portions of guns, fire-control tops and revolving parts of all barbets and turrets;

(2) All machinery for working hydraulic or electric mountings;

(3) All fire-control instruments and range-finders;

(4) All ammunition, explosives and mines;

(5) All torpedoes, warheads and torpedo tubes;

(6) All wireless telegraphy installations;

(7) The conning tower and all side armour, or alternatively all main propelling machinery; and

(8) All landing and flying-off platforms and all other aviation accessories.

IV. The periods in which scrapping of vessels is to be effected are as follows :

(a) In the case of vessels to be scrapped under the first paragraph of Article II, the work of rendering the vessels incapable of further warlike service, in accordance with paragraph III of this Part, shall be completed within six months from the coming into force of the present Treaty, and the scrapping shall be finally effected within eighteen months from such coming into force.

(b) In the case of vessels to be scrapped under the second and third paragraphs of Article II, or under Article III, the work of rendering the vessel incapable of further warlike service in accordance with paragraph III of this Part shall be commenced not later than the date of completion of its successor, and shall be finished within six months from the date of such completion. The vessel shall be finally scrapped, in accordance with paragraph II of this Part, within eighteen months from the date of completion of its successor. If, however, the completion of the new vessel be delayed, then the work of rendering the old vessel incapable of

du nouveau navire est retardé, on devra commencer, au plus tard quatre ans après sa mise sur cale, les opérations nécessaires pour mettre le vieux navire hors d'état de remplir ultérieurement un service de combat, conformément au paragraphe III de la présente Partie, et ce travail devra être terminé en six mois. Le vieux navire devra être définitivement déclassé, dans les conditions du paragraphe II de la présente partie, dix-huit mois après le commencement des travaux de ladite mise hors d'état.

PARTIE 3.
Remplacements.

Le remplacement des navires de ligne et des navires porte-aéronefs se fera selon les règles de la section I et des tableaux de la section II de la présente Partie.

SECTION I.
Règles de remplacement.

(a) Sous réserve des cas prévus à l'article VIII et aux tableaux de la section II de la présente partie, les navires de ligne et les navires porte-aéronefs pourront être remplacés, vingt ans après le jour de leur achèvement, par des constructions neuves, mais seulement dans les limites prévues aux articles IV et VII. Sous réserve des exceptions prévues à l'article VIII et aux tableaux de la section II de la présente partie, les nouveaux navires ne pourront être mis sur cale que dix-sept ans après l'achèvement de l'unité à remplacer. Toutefois il est entendu qu'à l'exception des navires visés au troisième alinéa de l'article II et à l'exception du tonnage de remplacement spécifié la section II de la présente partie, aucun navire de ligne ne sera mis sur cale avant l'expiration d'une période de dix ans à partir du 12 novembre 1921.

(b) Chacune des Puissances Contractantes communiquera aussi rapidement que possible aux autres les informations suivantes :

- (1) les noms des navires de ligne et des navires porte-aéronefs qui doivent être remplacés par des constructions neuves ;
- (2) la date de l'autorisation gouvernementale donnée pour la construction des navires de remplacement ;
- (3) la date de mise sur cale de chaque navire de remplacement ;

further warlike service in accordance with paragraph III of this Part shall be commenced within four years from the laying of the keel of the new vessel, and shall be finished within six months from the date on which such work was commenced, and the old vessel shall be finally scrapped in accordance with paragraph II of this Part within eighteen months from the date when the work of rendering it incapable of further warlike service was commenced.

PART 3.
Replacement.

The replacement of capital ships and aircraft carriers shall take place according to the rules in Section I and the tables in Section II of this Part.

SECTION I.
Rules for replacement.

(a) Capital ships and aircraft carriers twenty years after the date of their completion may, except as otherwise provided in Article VIII and in the tables in Section II of this Part, be replaced by new construction, but within the limits prescribed in Article IV and Article VII. The keels of such new construction may, except as otherwise provided in Article VIII and in the tables in Section II of this Part, be laid down not earlier than seventeen years from the date of completion of the tonnage to be replaced, provided, however, that no capital ship tonnage, with the exception of the ships referred to in the third paragraph of Article II, and the replacement tonnage specifically mentioned in Section II of this Part, shall be laid down until ten years from November 12, 1921.

(b) Each of the Contracting Powers shall communicate promptly to each of the other Contracting Powers the following information:

- (1) The names of the capital ships and aircraft carriers to be replaced by new construction ;
- (2) The date of governmental authorization of replacement tonnage ;
- (3) The date of laying the keels of replacement tonnage ;

(4) le déplacement type en tonnes et en tonnes métriques de chaque unité nouvelle à mettre sur cale ainsi que ses principales dimensions, à savoir : longueur à la flottaison ; largeur maximum à ou sous la ligne de flottaison ; tirant d'eau moyen correspondant au déplacement type ;

(5) la date d'achèvement de chaque nouvelle unité et son déplacement type en tonnes et en tonnes métriques, ainsi que ses principales dimensions à l'époque de l'achèvement, à savoir : longueur à la ligne de flottaison ; largeur maximum à ou sous la flottaison ; tirant d'eau moyen correspondant au déplacement type.

(c) Les navires de ligne et les navires porte-aéronefs pourront, en cas de perte ou de destruction accidentelle, être remplacés immédiatement, dans les limites de tonnage spécifiées aux articles IV et VII, par des constructions neuves effectuées conformément aux dispositions du présent Traité ; le programme de remplacement prévu pour la Puissance intéressée sera considéré comme ayant été avancé en ce qui concerne le navire perdu ou détruit.

(d) La seule refonte autorisée pour les navires de ligne et les navires porte-aéronefs conservés consistera à munir ces unités de moyens de défense contre les attaques aériennes et sous-marines dans les conditions suivantes : les Puissances Contractantes pourront, dans ce but, ajouter aux navires existants des soufflages et caissons, ainsi que des ponts de protection contre les attaques aériennes, pourvu que l'augmentations de déplacement qui en résultera pour les navires ne dépasse pas 3,000 tonnes (3,048 tonnes métriques) pour chaque navire. Sera interdit tout changement dans la cuirasse de flanc, le calibre et le nombre des canons de l'armement principal, ainsi que tout changement dans son plan général d'installation. Il est fait exception :

(1) pour la France et l'Italie, qui pourront, dans les limites de l'augmentation de déplacement accordée pour le soufflage, accroître les cuirassements de protection ainsi que le calibre des canons portés par leurs navires de ligne existants, à la condition que ce calibre ne dépasse pas 16 pouces (406 millimètres) ;

(2) pour l'Empire Britannique, qui sera autorisé à achever sur le *Renown*, les modifications de cuirassement déjà commencées et provisoirement arrêtées.

(4) The standard displacement in tons and metric tons of each new ship to be laid down, and the principal dimensions, namely, length at waterline, extreme beam at or below waterline, mean draft at standard displacement ;

(5) The date of completion of each new ship and its standard displacement in tons and metric tons, and the principal dimensions, namely, length at waterline, extreme beam at or below waterline, mean draft at standard displacement, at time of completion.

(c) In case of loss or accidental destruction of capital ships or aircraft carriers, they may immediately be replaced by new construction subject to the tonnage limits prescribed in Articles IV and VII and in conformity with the other provisions of the present Treaty, the regular replacement program being deemed to be advanced to that extent.

(d) No retained capital ships or aircraft carriers shall be reconstructed except for the purpose of providing means of defense against air and submarine attack, and subject to the following rules : The Contracting Powers may, for that purpose, equip existing tonnage with bulge or blister or anti-air attack deck protection, providing the increase of displacement thus effected does not exceed 3,000 tons (3,048 metric tons) displacement for each ship. No alterations in side armor, in calibre, number or general type of mounting of main armament shall be permitted except :

(1) in the case of France and Italy, which countries within the limits allowed for bulge may increase their armor protection and the calibre of the guns now carried on their existing capital ships so as not to exceed 16 inches (406 millimeters) and

(2) the British Empire shall be permitted to complete, in the case of the *Renown* the alterations to armor that have already, been commenced but temporarily suspended.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

SECTION II.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

ETATS-UNIS.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post
			Maine (20), Missouri (20), Virginia (17), Nebraska (17), Georgia (17), New Jersey (17), Rhode Island (17), Connecticut (17), Louisiana (17), Vermont (16), Kansas (16), Minnesota (16), New Hampshire (15), South Carolina (13), Michigan (13), Washington (0), South Dakota (0), Indiana (0), Montana (0), North Carolina (0), Iowa (0), Massachusetts (0), Lexington (0), Constitution (0), Constellation (0), Saratoga (0), Ranger (0), United States (0). *	17	1
1922	A, B, (a)	Delaware (12), North Dakota (12)	15	
1923	15	3
1924	15	3
1925	15	3
1926	15	3
1927	15	3
1928	15	3
1929	15	3
1930	15	3
1931 . . .	C, D	15	3
1932 . . .	E, F	15	3
1933 . . .	G	15	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Florida (23), Utah (23), Wyoming (22)	12	5
1935 . . .	J . . .	E, F . .	Arkansas (23), Texas (21), New York (21)	9	7
1936 . . .	K, L . .	G . . .	Nevada (20), Oklahoma (20)	7	8
1937 . . .	M . . .	H, I . .	Arizona (21), Pennsylvania (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J . . .	Mississippi (21)	4	11
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	New Mexico (21), Idaho (20)	2	13
1940	M . . .	Tennessee (20)	1	14
1941	N, O . .	California (20), Maryland (20)	0	15
1942	P, Q . .	2 Navires de la classe « West Virginia »	0	15

* Les Etats-Unis pourront conserver l'*Oregon* et l'*Illinois* pour des destinations autres que le combat en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

(a) 2 de la classe « West Virginia ».

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, etc. représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

LEGISLATURA XXVI. — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

SECTION II.

Replacement and scrapping of capital ships.

UNITED STATES.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Maine (20), Missouri (20), Virginia (17), Nebraska (17), Georgia (17), New Jersey (17), Rhode Island (17), Connecticut (17), Louisiana (17), Vermont (16), Kansas (16), Minnesota (16), New Hampshire (15), South Carolina (13), Michigan (13), Washington (0), South Dakota (0), Indiana (0), Montana (0), North Carolina (0), Iowa (0), Massachusetts (0), Lexington (0), Constitution (0), Constellation (0), Saratoga (0), Ranger (0), United States (0). *	17	1
1922	A, B, (a)	Delaware (12), North Dakota (12).	15	3
1923	15	3
1924	15	3
1925	15	3
1926	15	3
1927	15	3
1928	15	3
1929	15	3
1930	15	3
1931 . . .	C, D	15	3
1932 . . .	E, F	15	3
1933 . . .	G	15	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Florida (23), Utah (23), Wyoming (22).	12	5
1935 . . .	J	E, F . .	Arkansas (23), Texas (21), New York (21)	9	7
1936 . . .	K, L . .	G	Nevada (20), Oklahoma (20)	7	8
1937 . . .	M	H, I . .	Arizona (21), Pennsylvania (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J	Mississippi (21).	4	11
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	New Mexico (21), Idaho (20).	2	13
1940	M	Tennessee (20).	1	14
1941	N, O . .	California (20), Maryland (20).	0	15
1942	P, Q . .	2 ships West Virginia class	0	15

* The United States may retain the *Oregon* and *Illinois*, for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

(a) Two West Virginia class.

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement, laid down and completed in the years specified.

Remplacement et déclassement des navires de ligne

EMPIRE BRITANNIQUE.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES A DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Commonwealt (16), Agamemmon (13), Dreadnought (15), Bellerophon (12), St. Vincent (11), Inflexible (13), Superb (12), Neptune (10), Hercules (10), Indomitable (13), Temeraire (12), New Zealand (9), Lion (9), Princess Royal (9), Conquerer (9), Monarch (9), Orion (9), Australia (8), Agincourt (7), Erin (7), 4 en construction ou en projet. *	21	1
1922 . . .	A, B, (a)	21	1
1923	21	1
1924	21	1
1925	A, B . .	King George V (13), Ajax (12), Centurion (12), Thunderer (13).	17	3
1926	17	3
1927	17	3
1928	17	3
1929	17	
1930	17	
1931 . . .	C, D	17	
1932 . . .	E, F	17	3
1933 . . .	G	17	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Iron Duke (20), Marlborough (20), Emperor of India (20), Benbow (20).	13	5
1935 . . .	J	E, F . .	Tiger (21), Queen Elizabeth (20), Warspite (20), Barham (20).	9	7
1936 . . .	K, L . .	G	Malaya (20), Royal Sovereign (20)	7	8
1937 . . .	M	H, I . .	Revenge (21), Resolution (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J	Royal Oak (22)	4	1
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	Valiant (23), Repulse (23)	2	1
1940	M	Renown (24)	1	1
1941	N, O . .	Ramillies (24), Hood (21)	0	1
1942	P, Q . .	A (17), B (17)	0	1

* L'Empire Britannique pourra conserver le *Colossus* et le *Collingwood* pour des destinations autres que le combat en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

(a) 2 navires de 33,000 tonnes de déplacement type.

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, etc., représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

Replacement and scrapping of capital ships.

BRITISH EMPIRE.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post-
			Commonwealt (16), Agamennon (13), Dreadnought (15), Bellerophon (12), St. Vincent (11), Inflexible (13), Superb (12), Neptune (10), Hercules (10), Indomitable (13), Temeraire (12), New Zealand (9), Lion (9), Princess Royal (9), Conquerer (9), Monarch (9), Orion (9), Australia (8), Agincourt (7), Erin (7), 4 building or projected.*	21	1
1922 . . .	A, B, (a)	21	1
1923	21	1
1924	21	1
1925	A, B . .	King George V (13), Ajax (12) Centurion (12), Thunderer (13).	17	3
1926	17	3
1927	17	3
1928	17	3
1929	17	3
1930	17	3
1931 . . .	C, D	17	3
1932 . . .	E, F	17	3
1933 . . .	G	17	3
1934 . . .	H, I . .	C, D . .	Iron Duke (20), Marlborough (20), Emperor of India (20), Benbow (20).	13	5
1935 . . .	J	E, F . .	Tiger (21), Queen Elizabeth (20), Warspite (20), Barham (20).	9	7
1936 . . .	K, L . .	G	Malaya (20), Royal Sovereign (20)	7	8
1937 . . .	M	H, I . .	Revenge (21), Resolution (21)	5	10
1938 . . .	N, O . .	J	Royal Oak (22)	4	11
1939 . . .	P, Q . .	K, L . .	Valiant (23), Repulse (23)	2	13
1940	M	Renawn (24)	1	14
1941	N, O . .	Ramillies (24), Hood (21)	0	15
1942	P, Q . .	A (17), B (17)	0	15

* The British may retain the *Colossus* and *Collingwood* for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

(a) Two 35,000-ton standard displacement.

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement laid down and completed in the years specified.

Remplacement et déclassement des navires de ligne.

FRANCE.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post-
1922	7	0
1923	7	0
1924	7	0
1925	7	0
1926	7	0
1927 . . .	35,000 tonnes	7	0
1928	7	0
1929 . . .	35,000 tonnes	7	0
1930	35,000 tonnes	Jean Bart (17), Courbet (17)	5	(*)
1931 . . .	35,000 tonnes	5	(*)
1932 . . .	35,000 tonnes	35,000 tonnes	France (18)	4	(*)
1933 . . .	35,000 tonnes	4	(*)
1934	35,000 tonnes	Paris (20), Bretagne (20)	2	(*)
1935	35,000 tonnes	Provence (20)	1	(*)
1936	35,000 tonnes	Lorraine (20)	0	(*)
1937	0	(*)
1938	0	(*)
1939	0	(*)
1940	0	(*)
1941	0	(*)
1942	0	(*)

* Dans les limites du tonnage total; nombre non fixé.

NOTE. — La France réserve expressément sont droit d'employer son allocation de tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplacement de chaque navire ne dépasse pas 35,000 tonnes et que le tonnage total de navires de ligne reste dans les limites imposées par le présent Traité.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Replacement and scrapping of capital ships.*

FRANCE.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
1922	7	0
1923	7	0
1924	7	0
1925	7	0
1926	7	0
1927	35,000 tons	7	0
1928	7	0
1929	35,000 tons	7	0
1930	35,000 tons	Jean Bart (17), Courbet (17)	5	(*)
1931	35,000 tons	5	(*)
1932	35,000 tons	35,000 tons	France (18)	4	(*)
1933	35,000 tons	4	(*)
1934	35,000 tons	Paris (20), Bretagne (20)	2	(*)
1935	35,000 tons	Provence (20)	1	(*)
1936	35,000 tons	Lorraine (20)	0	(*)
1937	0	(*)
1938	0	(*)
1939	0	(*)
1940	0	(*)
1941	0	(*)
1942	0	(*)

* Within tonnage limitations; number not fixed.

NOTE. — France expressly reserves the right of employing the capital ship tonnage allotment as she may consider advisable, subject solely to the limitations that the displacement of individual ships should not surpass 35,000 tons, and that the total capital ship tonnage should keep within the limits imposed by the present Treaty.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Remplacement et déclassement des navires de ligne.*

ITALIE.

ANNEE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES A DECLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés Nombre total	
				Pre- Jutland	Post.
1922	6	0
1923	6	0
1924	6	0
1925	6	0
1926	6	0
1927 . . .	35.000 tonnes	6	0
1928	6	0
1929 . . .	35.000 tonnes	6	0
1930	6	0
1931 . . .	35.000 tonnes	35.000 tonnes	Dante Alighieri (19)	5	(*)
1932 . . .	45.000 tonnes	5	(*)
1933 . . .	25.000 tonnes	35.000 tonnes	Leonardo da Vinci (19)	4	(*)
1934	4	(*)
1935	35.000 tonnes	Giulio Cesare (21)	3	(*)
1936	45.000 tonnes	Conte di Cavour (21), Duilio (21)	1	(*)
1937	25.000 tonnes	Andrea Doria (21)	0	(*)

* Dans les limites du tonnage total ; nombre non fixé.

NOTE. — L'Italie réserve expressément son droit d'employer son allocation de tonnage de navires de ligne comme elle le jugera bon, pourvu que le déplacement de chaque navire ne dépasse pas 35.000 tonnes, et que le tonnage total de navires de ligne reste dans les limites imposées par le présent Traité.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Replacement and scrapping of capital ships.*

ITALY.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
1922	6	0
1923	6	0
1924	6	0
1925	6	0
1926	6	0
1927 . . .	35,500 tons	6	0
1928	6	0
1929 . . .	35,000 tons	6	0
1930	6	0
1931 . . .	35,000 tons	35,000 tons	Dante Alighieri (19)	5	(*)
1932 . . .	45,000 tons	5	(*)
1933 . . .	25,000 tons	35,000 tons	Leonardo da Vinci (19)	4	(*)
1934	4	(*)
1935	35,000 tons	Giulio Cesare (21)	3	(*)
1936	45,000 tons	Conte di Cavour (21), Duilio (21)	1	(*)
1937	25,000 tons	Andrea Doria (21)	0	(*)

* Within tonnage limitations; number not fixed.

NOTE. — Italy expressly reserves the right of employing the capital ship tonnage allotment as she may consider advisable, subject solely to the limitation that the displacement of individual ships should not surpass 35,000 tons, and the total capital ship tonnage should keep within the limits imposed by the present Treaty.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923*Remplacement et déclassement des navires de ligne.*

JAPON.

ANNÉE	NAVIRES mis sur cale	NAVIRES achevés	NAVIRES À DÉCLASSER (âge entre parenthèse)	Navires conservés	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Hizen (20), Mikasa (20), Kashima (16), Katori (16), Satsuma (12), Aki (11), Settsu (10), Ikoma (14), Ibuki (12), Kurama (11), Amagi (0), Akagi (0), Baga (0), Tosa (0), Takao (0), Atago (0), Projet de programma 8 navires non sur cale. *	8	2
1922	8	2
1923	8	2
1924	8	2
1925	8	2
1926	8	2
1927	8	2
1928	8	2
1929	8	2
1930	8	2
1931 . . .	A.	8	2
1932 . . .	B.	8	2
1933 . . .	C.	8	2
1934 . . .	D. . .	A. . .	Kongo (21)	7	3
1935 . . .	E. . .	B. . .	Hiyei (21), Haruna (20)	5	4
1936 . . .	F. . .	C. . .	Kirishima (21)	4	5
1937 . . .	G. . .	D. . .	Fuso (22)	3	6
1938 . . .	H. . .	E. . .	Yamashiro (21)	2	7
1939 . . .	I. . .	F. . .	Ise (22)	1	8
1940	G. . .	Hiuga (22)	0	9
1941	H. . .	Nagato (21)	0	9
1942	I. . .	Mutsu (21)	0	9

* Le Japon pourra conserver le *Shikishima* et l'*Asahi* pour des destinations autres que le combat, en se conformant aux dispositions de la Partie 2, III, (b).

NOTE. — Les lettres A, B, C, D, ecc., représentent chacune un navire de ligne de 35,000 tonnes de déplacement type, mis sur cale et achevé dans les années indiquées.

Replacement and scrapping of capital ships.

JAPAN.

YEAR	SHIPS laid down	SHIPS completed	SHIPS SCRAPPED (age in parentheses)	Ships retained Summary	
				Pre- Jutland	Post- Jutland
			Hizen (20), Mikasa (20), Kashima (16), Katori (16), Satsuma (12), Aki (11), Settsu (10), Ikoma (14), Ibuki (12), Kurama (11), Amagi (0), Akagi (0), Kaga (0), Tosa (0), Takao (0), Atago (0), Projected program 8 ships not laid down. *	8	2
1922	8	2
1923	8	2
1924	8	2
1925	8	2
1926	8	2
1927	8	2
1928	8	2
1929	8	2
1930	8	2
1931 . . .	A	8	2
1932 . . .	B	8	2
1933 . . .	C	8	2
1934 . . .	D . . .	A . . .	Kongo (21)	7	3
1935 . . .	E . . .	B . . .	Hiyei (21), Haruna (20)	5	4
1936 . . .	F . . .	C . . .	Kirishima (21)	4	5
1937 . . .	G . . .	D . . .	Fuso (22)	3	6
1938 . . .	H . . .	E . . .	Yamashiro (21)	2	7
1939 . . .	I . . .	F . . .	Ise (22)	1	8
1940	G . . .	Hiuga (22)	0	9
1941	H . . .	Nagato (21)	0	9
1942	I . . .	Mutsu (21)	0	9

* Japan may retain the *Shikishima* and *Asahi* for noncombatant purposes, after complying with the provisions of Part 2, III, (b).

NOTE. — A, B, C, D, etc., represent individual capital ships of 35,000 tons standard displacement, laid down and completed in the years specified.

NOTE VISANT TOUS LES TABLEAUX
DE LA SECTION II.

Dans les tableaux précédents, l'ordre suivant lequel sont inscrits les navires à déclasser est celui de leur âge. Il est entendu que, quand les remplacements commenceront conformément aux dits tableaux, l'ordre de déclassement des navires de chaque Puissance Contractante pourra être changé au gré de cette Puissance, pourvu qu'elle déclassé chaque année le nombre de navires indiqué par ces tableaux.

PARTIE 4.

Definitions.

Dans le présent Traité, les expressions suivantes doivent s'entendre respectivement avec le sens ci-après.

NAVIRE DE LIGNE.

Un navire de ligne, en ce qui concerne les navires à construire dans l'avenir, est un navire de guerre autre qu'un navire porte-aéronefs, dont le déplacement type est supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), ou qui porte un canon d'un calibre supérieur à 8 pouces (203 millimètres).

NAVIRE PORTE-AÉRONEFS.

Un navire porte-aéronefs est un navire de guerre d'un déplacement type supérieur à 10,000 tonnes (10,160 tonnes métriques), spécifiquement et exclusivement destiné à porter des aéronefs. Il doit être construit de manière qu'un aéronef puisse y prendre son vol ou s'y poser. Son plan et sa construction ne doivent pas lui permettre de porter un armement plus puissant que celui autorisé soit par l'article IX, soit par l'article X, selon le cas.

DÉPLACEMENT TYPE.

Le déplacement type d'un navire est le déplacement du navire achevé, avec son équipage complet, ses machines et chaudières, prêt à prendre la mer, ayant tout son armement et toutes ses munitions, ses installations, équipements, vivres, eau douce pour l'équipage, ap-

NOTE APPLICABLE TO ALL THE TABLES
IN SECTION II.

The order above prescribed in which ships are to be scrapped is in accordance with their age. It is understood that when replacement begins according to the above tables the order of scrapping in the case of the ships of each of the Contracting Powers may be varied at its option; provided, however, that such Power shall scrap in each year the number of ships above stated.

PART 4.

Definitions.

For the purposes of the present Treaty, the following expressions are to be understood in the sense defined in this Part.

CAPITAL SHIP.

A capital ship, in the case of ships hereafter built; is defined as a vessel of war, not an aircraft carrier, whose displacement exceeds 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement, or which carries a gun with a calibre exceeding 8 inches (203 millimetres).

AIRCRAFT CARRIER.

An aircraft carrier is defined as a vessel of war with a displacement in excess of 10,000 tons (10,160 metric tons) standard displacement designed for the specific and exclusive purpose of carrying aircraft. It must be so constructed that aircraft can be launched therefrom and landed thereon, and not designed and constructed for carrying a more powerful armament than that allowed to it under Article IX or Article X as the case may be.

STANDARD DISPLACEMENT.

The standard displacement of a ship is the displacement of the ship complete, fully manned, engined, and equipped ready for sea, including all armament and ammunition, equipment, outfit, provisions and fresh water for crew, miscellaneous stores and implements of every des-

provisionnements divers, outillages et rechanges de toute nature qu'il doit emporter en temps de guerre, mais sans combustible et sans eau de réserve pour l'alimentation des machines et chaudières.

Le mot tonne employé dans le présent traité sans la qualification de « métrique » désigne une tonne de 2,240 lbs. ou 1,016 kilogrammes.

Les navires actuellement achevés continueront à figurer avec le déplacement qui leur est attribué selon leur système national d'évaluation. Toutefois, lorsqu'une Puissance compte le déplacement de ses navires en tonnes métriques, elle sera considérée, pour l'application du présent Traité, comme ne possédant que le tonnage équivalent en tonnes de 2,240 lbs.

Les navires achevés par la suite seront comptés pour leur déplacement type tel qu'il est défini au 1^{er} alinea de la présente définition.

CHAPITRE III.

Dispositions diverses.

Article XXI.

Si, pendant la durée du présent Traité, une Puissance Contractante estime que les exigences de sa sécurité nationale, en ce qui touche la défense navale, se trouvent matériellement affectées par des circonstances nouvelles, les Puissances Contractantes se réuniront en Conférence sur sa demande pour examiner à nouveau les dispositions du présent Traité et s'entendre sur les amendements à y apporter.

En raison des possibilités de progrès dans l'ordre technique et scientifique, les Etats-Unis provoqueront la réunion d'une Conférence de toutes les Puissances Contractantes après les avoir consultées. Cette Conférence se tiendra aussitôt que possible après l'expiration d'une période de huit ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité et examinera les changements à y apporter, s'il y a lieu, pour faire face à ces progrès.

Article XXII.

Si l'une des Puissances Contractantes se trouve engagée dans une guerre qui, dans son opinion, affecte sa sécurité nationale du côté de la mer, cette Puissance pourra, sur avis préalable,

cription that are intended to be carried in war, but without fuel or reserve feed water on board.

The word « ton » in the present Treaty, except in the expression « metric tons », shall be understood to mean the ton of 2240 pounds (1016 kilos).

Vessels now completed shall retain their present ratings of displacement tonnage in accordance with their national system of measurement. However, a Power expressing displacement in metric tons shall be considered for the application of the present Treaty as owning only the equivalent displacement in tons of 2240 pounds.

A vessel completed hereafter shall be rated at its displacement tonnage when in the standard condition defined herein.

CHAPTER III.

Miscellaneous Provisions.

Article XXI.

If during the term of the present Treaty the requirements of the national security of any Contracting Power in respect of naval defence are, in the opinion of that Power, materially affected by any change of circumstances, the Contracting Powers will, at the request of such Power, meet in conference with a view to the reconsideration of the provisions of the Treaty and its amendment by mutual agreement.

In view of possible technical and scientific developments, the United States, after consultation with the other Contracting Powers, shall arrange for a conference of all the Contracting Powers which shall convene as soon as possible after the expiration of eight years from the coming into force of the present Treaty to consider what changes, if any, in the Treaty may be necessary to meet such developments.

Article XXII.

Whenever any Contracting Power shall become engaged in a war which in its opinion affects the naval defence of its national security, such Power may after notice to the other Con-

ble donné aux autres Puissances Contractantes, se dégager, pour la durée des hostilités, de ses obligations résultant du présent Traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles XIII et XVII. Toutefois, cette Puissance devra notifier aux autres Puissances Contractantes que la situation est d'un caractère assez critique pour exiger cette mesure.

Dans ce cas, les autres Puissances Contractantes échangeront leurs vues pour arriver à un accord sur les dérogations temporaires que l'exécution du Traité devrait comporter, s'il y a lieu, en ce qui les concerne. Si cet échange de vues ne conduit pas à un accord, conclu régulièrement selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues, chacune d'entre elles pourra, après en avoir donné notification aux autres, se dégager, pour la durée des hostilités, des obligations résultant du présent Traité, à l'exception de celles qui sont prévues aux articles XIII et XVII.

A la cessation des hostilités les Puissances Contractantes se réuniront en Conférence pour examiner les modifications à apporter, s'il y a lieu, au présent Traité.

Article XXIII.

Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936. S'il n'est fait notification deux ans avant cette date par aucune des Puissances Contractantes de son intention de mettre fin au traité, ce dernier restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où l'une des Puissances Contractantes notifiera son intention de mettre fin au Traité. En ce cas le Traité prendra fin pour toutes les Puissances Contractantes. La notification devra être faite par écrit au Gouvernement des Etats-Unis, qui devra immédiatement en transmettre aux autres Puissances une copie authentique avec l'indication de la date de réception. La notification sera considérée comme faite à cette date, à partir de laquelle elle produira son effet. Dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis notifierait son intention de mettre fin au Traité, cette notification sera remise aux représentants diplomatiques à Washington des autres Puissances Contractantes; la notification sera considérée comme faite et prendra effet à la date de la communication aux dits représentants diplomatiques.

tracting Powers suspend for the period of hostilities its obligations under the present Treaty other than those under Articles XIII and XVII, provided that such Power shall notify the other Contracting Powers that the emergency is of such a character as to require such suspension.

The remaining Contracting Powers shall in such case consult together with a view to agreement as to what temporary modifications if any should be made in the Treaty as between themselves. Should such consultation not produce agreement, duly made in accordance with the constitutional methods of the respective Powers, any one of said Contracting Powers may, by giving notice to the other Contracting Powers, suspend for the period of hostilities its obligations under the present Treaty, other than those under Articles XIII and XVII.

On the cessation of hostilities the Contracting Powers will meet in conference to consider what modifications, if any, should be made in the provisions of the present Treaty.

Article XXIII.

The present Treaty shall remain in force until December 31st, 1936, and in case none of the Contracting Powers shall have given notice two years before that date of its intention to terminate the Treaty, it shall continue in force until the expiration of two years from the date on which notice of termination shall be given by one of the Contracting Powers, whereupon the Treaty shall terminate as regards all the Contracting Powers. Such notice shall be communicated in writing to the Government of the United States, which shall immediately transmit a certified copy of the notification to the other Powers and inform them of the date on which it was received. The notice shall be deemed to have been given and shall take effect on that date. In the event of notice of termination being given by the Government of the United States, such notice shall be given to the diplomatic representatives at Washington of the other Contracting Powers, and the notice shall be deemed to have been given and shall take effect on the date of the communication made to the said diplomatic representatives.

Toutes les Puissances Contractantes devront se réunir en Conférence dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle aura pris effet la notification, par une des Puissances, de son intention de mettre fin au Traité.

Article XXIV.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, le plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil-neuf-cent-vingt-deux.

Within one year of the date on which a notice of termination by any Powers has taken effect, all the Contracting Powers shall meet in conference.

Article XXIV.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the sixth day of February, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Two.

(L. S.) CHARLES EVANS HUGHES	
(L. S.) HENRY CABOT LODGE	
(L. S.) OSCAR W. UNDERWOOD	
(L. S.) ELIHU ROOT	
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.) LEE OF FAREHAM	
(L. S.) A. C. GEDDES	
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASIA SASTRI	(L. S.)
A. SARRAUT	(L. S.)
JUSSERAND	(L. S.)
CARLO SCHANZER	(L. S.)
(L. S.) V. ROLANDI RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
(L. S.) T. KATO	
(L. S.) K. SHIDEHARA	
(L. S.) M. HANIHARA.	

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CRESPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Crespi.

CRESPI. Onorevoli Senatori. In una settimana di intenso lavoro la Camera dei deputati ha approvato nove convenzioni internazionali che sono tutte ora assieme sottoposte al nostro esame; ed altra importantissima convenzione il Governo ha testè stipulato e già presentato alla Camera.

Di tutti questi accordi tre hanno carattere prevalentemente politico, e sono le due convenzioni di Washington, relative alle limitazioni degli armamenti e quella di Santa Margherita; sette hanno carattere prevalentemente commerciale, e sono i trattati colla Ceco-Slovacchia, colla Spagna, colla Polonia, colla Francia e colla Svizzera; quest'ultimo stipulato e presentato, non ancora discusso dalla Camera. Inoltre le due convenzioni di Washington riguardanti la Cina.

I cinque accordi commerciali portano tutti la firma del mio vecchio e carissimo amico Teofilo Rossi. Basterebbe questo solo fatto a dimostrare che essi sono ispirati a un criterio continuativo di governo — che non si ferma però alla sua assunzione all'alto ufficio che copre con tanta intelligente energia — ma rimonta più indietro e fino all'epoca dell'armistizio — poichè subito nel giorno stesso successivo a Vittorio Veneto, l'Italia ha iniziato una politica di generosità verso i nemici continuando la sua tradizionale fedeltà e cordialità di rapporti verso gli amici. Toccò allora a me, ministro degli approvvigionamenti e delegato italiano all'estero per tutte le trattative e gli accordi economici di guerra, di prendere l'iniziativa di nutrire Vienna e i diversi popoli vinti e affamati, e in pieno accordo col mio primo ministro e coi capi dell'esercito che ora siedono tutti in quest'aula, di spedire centinaia di treni di derrate e di merci di prima necessità in territorio nemico, mantenendo l'antica italica promessa

passate l'Alpi e tornerem fratelli.

Così abbiamo salvato l'Austria dal bolscevismo e abbiamo dimostrato al mondo che l'Italia non è paese di odii, ma di bontà, pronta a ten-

dere la mano a tutti nel sovrano costante suo bisogno di bellezza, di fratellanza, d'amore.

Così oggi, preparandoci a votare unanimi gli accordi con tre Nazioni, che assieme comprendono i due terzi della popolazione dello Stato che ci fu ereditario nemico; e preparandoci anche a subire ancora, col prossimo voto, dolorose rinunce, possiamo a cuore aperto formulare l'augurio che il Governo ci faccia trovare pronti per la ripresa parlamentare o almeno in istato di avanzata preparazione analoghi accordi anche coll'ultimo terzo di ex sudditi austro-ungarici e precisamente colle popolazioni dell'Ungheria e dell'Austria che l'Italia vorrebbe unanime risollevarsi dalla miseria in cui fu piombata dalla cieca scelleraggine degli Asburgo.

Noi lamentiamo soltanto che le urgenti necessità del suo riassetto interno e la durezza della rinnovata crisi mondiale impediscano all'Italia uno sforzo decisivo che ornerebbe di nuova gemma il serto immortale di Roma.

Ma se tale ha potuto essere e vuol ancora essere la politica italiana verso i popoli della monarchia nemica, fra gli altri vincitori della grande guerra alcuno ha voluto, altri hanno dovuto battere diverso cammino; e così dopo quattro anni e tre mesi dalla vittoria, la vera e completa pace è ancora lontana. E mentre l'Italia stringe accordi d'amicizia e di collaborazione con tutti, ed ha anzi già stretto tali e tanti accordi coi decreti che stiamo per convertire in legge, da potersi considerare impegnata con tutti i popoli e in tutti i più importanti punti del suo sistema doganale ed economico, e ciò per gli effetti della clausola della nazione più favorita, — le condizioni generali d'Europa, anzi del mondo sono tali da mettere in forse tutta l'esecuzione di questi trattati a cominciare da quelli di Washington, giù giù fino al trattato colla Svizzera — sono tali certamente da impedire chissà per quanto tempo ancora lo sviluppo del nostro programma economico, sintetizzato nei trattati che ci stanno davanti.

Ond'è che l'esame di questi trattati non può prescindere dall'esame delle condizioni generali in cui sono chiamati a funzionare, e la discussione di tutto un assetto politico economico quali i sette trattati assieme ci presentano, non può a mio modesto avviso iniziarsi senza porre

il quesito di carattere generale della possibilità e dei limiti della loro applicazione. E ciò tanto più in quanto essi hanno per la maggior parte carattere di provvisorietà: onde giova tracciare le prospettive dei loro definitivi effetti.

Nelle convulsioni in cui si dibatte oggi l'Europa, può da un momento all'altro venire a mancare la materia stessa degli scambi e il loro mezzo; materia e mezzo così strettamente collegati fra loro che la produzione dell'una si arresta e muore se l'altro è sostanzialmente soppresso. Verità questa che porta alla rovina il popolo che l'ha scientemente disprezzata, voglio dire il popolo germanico che non s'avvide che sopprimendo la propria moneta, anziché sfuggire ai debiti correva fatalmente al suicidio.

E qui lasciate che io ricordi un'altra benemerita italiana, ed è quella di avere costantemente additato ai popoli amici i pericoli di una discordia che oggi speriamo giunta alle estreme conseguenze, di aver sempre, sempre dal giorno dell'armistizio in poi veduto chiaro che soltanto la mantenuta e continuata collaborazione fra alleati che ha vinto le difficoltà terribili della guerra, potevano vincere le altrettante tremende difficoltà della pace.

Lasciatemi ricordare che subito dopo l'armistizio generale, l'Italia inviava a Parigi il suo delegato economico a porre chiaramente al Governo francese il programma del dopo-guerra in rispetto alle finalità comuni, e a quelle predominanti della Francia. L'intesa colla Francia fu rapidissima e Clementel, ministro francese del commercio ed io, proseguimmo tosto per Londra ove esponemmo le nostre idee e il nostro piano a Lloyd George. Questi con l'abituale prontezza lo comprese e lo accolse, nominando Lord Reading che allora era il suo uomo di fiducia, e che ora governa le Indie, a collaborare con noi. Ci abboccammo cogli americani, guidati da Hoover, il celebre ministro che alimentò prima il Belgio poi tutta l'Europa e che rimane una delle più preminenti personalità degli Stati Uniti. La materia era così delicata e imponente che a poche riunioni numerose, seguirono parecchie riunioni a quattro: Hoover, Lord Reading, Clementel ed io. Muniti di pieni poteri, padroni di tutta l'organizzazione economica mondiale che avevamo noi stessi creato, noi

sentimmo di poter esser gli arbitri del destino del mondo. Francia e Italia avevano la stessa precisa visione, lo stesso preciso programma. Parlavamo colla stessa fede, collo stesso entusiasmo, ma ci urtammo per la prima volta colla incomprendimento americana. Hoover capiva e due volte dichiarò che era pronto a seguirci. Il suo Governo, di ora in ora informato, oppose replicati rifiuti.

Cominciò così il distacco dell'America dagli alleati, col suo isolamento volontario che portò a sì terribili conseguenze.

Esso culminò col diniego di ratifica della convenzione di garanzia e dello stesso trattato di Versailles. E solo dopo quattro anni il Senato americano sembra riflettere a un diverso orientamento.

Signori senatori,

Un illustre senatore americano — uno degli uomini che nel Senato di Washington ebbe in questo periodo storico la maggiore influenza, il senatore Borah rivolse, or sono pochi giorni, esplicito invito al Governo italiano e precisamente all'onorevole Mussolini di rendersi mediatore fra la Francia e la Germania.

L'onorevole Mussolini ha risposto come tutti ricordiamo e nelle sue dichiarazioni di sabato scorso alla Camera, ha sostanzialmente riconfermato quella risposta.

Ma l'illustre capo-gruppo del Senato americano ha posto una questione che non poteva essere più autorevolmente enunciata. Essa denota, assieme a dichiarazioni di altri senatori, tutta una nuova tendenza ed è prezzo dell'opera che essa abbia un'eco nel Senato di Roma non attraverso la mia modestissima voce, ma attraverso quella di colleghi autorevoli che io chiamo a meditare e ad esprimersi sull'argomento.

È un fatto incontrovertibile che in questo momento, con ansia mal celata, tutti chiediamo a noi stessi quale terribile futuro è riservato alla civiltà!

Il Presidente del Consiglio, dopo la discussione dei trattati alla Camera, ha fatto rassicuranti affermazioni. Egli le ripeterà indubbiamente al Senato, ma la situazione rimane quella che è, rimane cioè senza altra via di uscita che la creazione di qualche grandioso fatto nuovo o la guerra.

E poichè tutti deprechiamo una guerra che non solo renderebbe vana l'opera legislativa che stiamo per compiere, non solo renderebbe assurdo e quasi irrisorio specialmente l'accordo di Washington, ma arretrerebbe di dodici secoli la civiltà del mondo, tutti dobbiamo attendere e possibilmente concorrere a creare il fatto nuovo o parecchi fatti nuovi, senza dei quali una nuova se pur lontana guerra europea, è a mio giudizio inevitabile.

Uno dei *leader* del Senato americano ritenne che il fatto nuovo può prodursi in Italia. Io vi sottoporro alcuni dati e alcune osservazioni sui quali il Senato italiano potrà forse rispondere che finora solo il Senato americano è invece nella possibilità di vincere rapidamente la maggiore difficoltà della pace, ed anzi che solo il Senato americano ha per ora tale possibilità. Subito dopo potrà l'Italia concorrere essa pure a determinare un fatto nuovo che la pace dovrà definitivamente assicurare.

Non sarà certo questa la prima volta che si discute fra assemblee di diversi paesi. Certo che nessuna occasione potrebbe essere più alta e più feconda!

Intanto dobbiamo accertare col più vivo compiacimento che la proposta del senatore Borah valorizza notevolmente l'Italia ed il suo Governo.

Implicitamente riconosce quello che molti altri americani hanno dovuto constatare ed è quello spirito di equanimità e di fratellanza verso i vinti che ho nel mio esordio ricordato; quella precisa visione della continuata collaborazione fra potenze alleate ed associate, che si è manifestata per la prima volta nei colloqui di Londra nel dicembre 1918, e che fu costantemente, insistentemente perseguita dalla Delegazione italiana alla Conferenza della pace in Parigi e dalle Delegazioni italiane di tutte le Conferenze successive.

Lo studio dei trattati che ci sono oggi sottoposti, la loro ratifica, la dolorosa decisione circa l'Adriatico che sarà lealmente mantenuta, la apertura di trattative per convenzioni commerciali nuove, tutto è fatto per valorizzare l'Italia e parlare al sentimento estremamente pacifista del popolo americano il linguaggio che meglio esso comprende ed apprezza.

Ma appunto perchè tutti i nostri atti tendono alla pace, appunto perchè i nostri sentimenti,

le nostre aspirazioni, i nostri immediati e i nostri lontani interessi sono tutti concordi, e identici ai sentimenti, alle aspirazioni, agli interessi americani possiamo contrapporre appello ad appello nella suprema speranza di essere finalmente compresi.

Il problema sostanziale e centrale del dopo guerra, onorevoli senatori, è ancora oggi lo stesso che si discuteva fra ministri alleati e associati prima e subito dopo l'armistizio. Esso si esprimeva in quattro parole « la sicurezza della Francia ».

Tutti gli altri problemi per quanto ponderosi e complessi compreso il ponderosissimo problema delle riparazioni, sono una conseguenza e una concomitanza di quelle quattro parole.

Questa è la verità fondamentale che gli anglosassoni vollero sempre disconoscere portando così l'Europa alle attuali condizioni.

Come poteva il problema essere risolto alla Conferenza di Parigi?

Le possibili soluzioni, voi tutti me lo insegnate, erano due: l'occupazione militare continuata della linea del Reno e di un certo numero di teste di ponte, così che la debolezza della frontiera francese rimanesse in eterno rovesciata a danno della Germania, o i due patti di garanzia coll'Inghilterra e con gli Stati Uniti offerti da Wilson e da Lloyd George e accettati da Clemenceau nella famosa seduta a tre dell'Hotel Crillon il 14 marzo 1919. Fu accolta la seconda soluzione e solo in via provvisoria la prima.

Gli avvenimenti hanno dato ragione al maresciallo Foch che ancora nella storica seduta del 6 maggio, alla vigilia cioè della presentazione del trattato ai tedeschi, chiedeva con amare parole pel proprio Governo l'annessione della Renania e delle teste di ponte. Ed ecco perchè tutta la Francia è oggi in piedi al ricordo delle infiammate parole dell'eroe popolare, ecco perchè (è vano il celarlo), a Parigi è su tutte le bocche il rammarico di non avere definitivamente vinto la guerra e l'espressione della necessità di una definitiva vittoria.

Sulla opportunità di occupare la Ruhr, sui pericoli, sui vantaggi e sui danni di tale occupazione, l'opinione pubblica francese e gli ambienti parlamentari francesi sono divisi; sulla necessità dello Stato cuscinetto e di mantenere le truppe sul Reno e al di là del Reno, si è

fermata una immensa maggioranza di energiche decise volontà.

E così il Governo francese si vale di una connessa grande controversia economica, il soddisfacimento delle riparazioni, per definire la grande controversia politica della sicurezza territoriale della Francia.

PRESIDENTE. Onorevole Crespi mi pare che ella si allontani un poco dal trattato. Le associazioni delle idee portano un po' lontano, ma ella deve cercare di raccogliere il suo discorso.

CRESPI. Il trattato, come tutti i trattati che stiamo discutendo si deve svolgere in un ambiente di interessi generali ed io ritengo che se non si traccia questo ambiente di interessi generali, manchi il fondamento e il sostrato stesso dell'opinione che deve regolare la discussione del trattato.

Ho detto che il Governo francese si vale della questione delle riparazioni per risolvere la grossa questione militare.

Fu grande torto comune ai vincitori e ai vinti, di aver lasciato sussistere e di aver invelenito con ogni mezzo il problema delle riparazioni, perchè eliminandolo secondo giustizia, avrebbero potentemente contribuito ad eliminare anche il problema politico.

Il problema delle riparazioni fu anzitutto un problema di politica interna inglese e francese. Io che assieme al commendatore D'Amelio ho assistito e partecipato a tutta la formidabile battaglia combattuta fra Alleati dalla fine marzo a metà aprile 1919 che condusse alla redazione della parte ottava del Trattato di Versailles, non posso che confermare quanto al riguardo ha scritto il signor Keynes, che pure si è sbagliato in altre parti del suo celebre libro, e soprattutto nel pubblicarlo perchè ha con esso eccitato la resistenza tedesca.

Lloyd George aveva posto a base del suo proclama elettorale del dicembre 1919 l'impicagione del Kaiser e il pagamento dei danni di guerra fino all'ultimo penny. Ma quando i delegati degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia si ritrovarono per stendere il trattato egli stesso dimostrò di non essere convinto della tesi elettorale estremista. Quando io a fine marzo succedetti all'onorevole Salandra, ammalatosi di otite, come delegato italiano nella Commissione delle riparazioni, trovai americani ed inglesi d'accordo nel

contrastare le domande francesi; e fu solo dopo un reclamo di parlamentari inglesi che Lloyd George impose ai propri delegati Lord Sumner e Lord Cunliff un radicale cambiamento di tattica e di appoggiare i francesi. Incominciò allora quella corsa al gonfiamento delle cifre applicabili alle riparazioni ammesse dallo specchio dei danni accettato da Wilson, che portò ad una cifra totale così grossa che non si poté confessare perchè era vicina al triliardo.

E così nonostante le osservazioni e proteste mie e dei delegati americani si rimandò a nuove convenzioni di fissare la cifra totale delle riparazioni. Sostanzialmente si lasciò aperta la questione delle riparazioni.

Chi avrebbe potuto far fissare la cifra?

Solo gli americani. Noi saremmo stati disposti a seguirli in tutto e per tutto. Ma imbottigliati come eravamo per la questione di Fiume e dei confini orientali non potevamo prendere l'iniziativa per inimicarci Inghilterra e Francia su cui ancora speravamo per ridurre la tenace opposizione di Wilson alle nostre sane aspirazioni nazionali.

Da questa rapida, ma precisa sintesi, delle angosciose giornate e delle notti laboriose che ho vissuto dalla fine marzo alla fine aprile 1919 ne deriva una nuova constatazione che possiamo ricordare all'illustre senatore Borah e ai suoi colleghi ed è che l'America come non volle continuare la collaborazione alleata che da tanti mali avrebbe salvato l'Europa, non volle o non seppe fare uno sforzo per liquidare a Versailles il problema delle riparazioni con una franca intesa coll'Italia.

Ricordo che nei colloqui privati coi delegati americani ci eravamo trovati d'accordo sull'ammontare della cifra che doveva essere di 150 miliardi di franchi oro comprensivi di tutti gli interessi; presso a poco la stessa cifra che fu, se ben ricordo, proposta da Wirth, in cento miliardi di marchi oro.

È inutile poi ricordare a un popolo leale come l'Americano che negando, secondo il suo incontestabile diritto la ratifica al patto di garanzia offerto e firmato dal suo Presidente Wilson, distruggeva tutta la base politica degli accordi di Versailles e faceva risorgere tutto intero il problema centrale della pace « la sicurezza della Francia ».

Devono dunque il Senato e il popolo americano comprendere che tutta una serie di fatti storici li lega ancora a quel Trattato che inutilmente hanno voluto disconoscere.

Può oggi o in un breve tempo il loro intervento risolvere la tremenda situazione?

Esaminiamola anzitutto, e soprattutto nei riflessi economici perchè da essi sgorgheranno automaticamente i postulati politici.

La situazione economica subito dopo l'armistizio era la seguente:

Da una parte un gruppo di vincitori che avevano assai diversamente sofferto della guerra. La Francia aveva perduto il maggior numero di uomini, aveva subito le maggiori distruzioni, i maggiori danni che si calcolavano in centinaia e centinaia di miliardi. Solo per la ricostruzione dei paesi devastati si prevedeva necessaria una spesa di 160 miliardi oro.

L'America aveva sofferto meno di tutti, in uomini e in cose, aveva importato quasi tutto l'oro disponibile nel mondo, e i suoi nuovi ricchi si erano avvantaggiati di maggiori ricchezze espresse in oro e non in moneta cartacea come i nuovi ricchi di tanti altri paesi.

Dall'altra parte un gruppo di vinti, che poteva ancora ad ogni momento essere ricostruito e dominato dalla Germania, che aveva tutte le sue industrie in efficienza, un'economia di guerra intatta, un popolo che per aver veduto il nemico arrestarsi ai confini aveva creduto al tradimento, non alla sconfitta,

Se la vittoria militare non fosse stata completata dalla vittoria economica, la Germania avrebbe in breve inondato il mondo dei suoi prodotti la cui produzione era facilitata dal basso costo della mano d'opera, derivante dallo svilimento della moneta; e i vincitori in guerra sarebbero stati i vinti nell'immediata competizione economica mondiale, colla prospettiva di pronta rivincita tedesca su nuovi campi di competizione armata.

Donde la necessità assoluta per i vincitori di impedire il risorgere economico della Germania per un tempo bastevole a riorganizzare le proprie forze produttrici esauste per la guerra.

Questa assoluta necessità giustifica le durezza del Trattato di Versailles, che sono state però artatamente esagerate. Esse, sotto l'influenza americana e italiana, furono però appena determinate in quel minimo che doveva bastare

al conseguimento dello scopo. Si aggiunga solo la giusta, la sacrosanta rivendicazione di un minimo di danni di guerra per le inenarrabili e incommensurabili devastazioni nemiche.

Il Trattato di Versailles sembra una cotta d'acciaio, ed invece (almeno nelle sue parti economiche e finanziarie) è una maglia elastica, per chi ben lo conosce. Se mai esso ha il difetto di essere indeterminato nei due punti più sostanziali e questi due punti sono: il mancato accertamento in una cifra concreta del debito per le riparazioni, e la mancata determinazione del tempo bastevole alla ricostruzione economica dei paesi vincitori, in confronto della mantenuta organizzazione economica della vinta Germania.

Ma dico subito che mentre era possibile fissare la cifra, era impossibile fissare anche in modo vago il tempo, perchè nessun delegato possedeva il dono di essere profeta.

Quali conseguenze morali ebbe il sistema economico imposto al mondo dal Trattato di Versailles?

Che nessuno credette sul serio al decadimento economico della Germania e che moltissima gente non ci crede neanche oggi.

Che nessuno ci abbia creduto per almeno 12 mesi è dimostrato dal corso del marco. Esso, espresso in lire, si è risollevato dal corso di 18.25 del febbraio 1920 al corso di 46.92 nel maggio dello stesso anno mentre il dollaro passava solo da 18.21 a 19.86. Il marco cominciò a decadere fortemente e continuamente soltanto dal settembre 1921.

Ne venne dal 1919 in avanti la speculazione sul marco. Poichè nei meno evoluti strati delle popolazioni dei paesi vincitori era rimasta la persuasione della continuata indistruttibile grandezza economica della Germania, un numero infinito di persone si lasciò indurre a comprare marchi; e i tedeschi, ai proventi in divise estere (dollari e sterline) derivanti dalle loro esportazioni, videro aggiungersi i proventi derivanti dalla bonafede altrui sotto forma di acquisti di marchi carta pagati sostanzialmente in oro, e cioè per la massima parte in dollari e sterline.

Così i tedeschi vennero a trovarsi caricati di un debito espresso in marchi carta verso l'estero che era perfettamente bilanciato al momento della guerra, e che oggi è invece assai

difficile di accertare. È ciò in aggiunta al debito interno che alla fine di dicembre 1920 era già salito a 320 miliardi di marchi pari a 400 miliardi di franchi calcolati alla pari contro 260 miliardi della Francia.

Allora i tedeschi credettero al beneficio dell'inflazione monetaria, e anziché frenare l'emissione dei biglietti di banca, la facilitarono e sempre più la facilitano nella credenza che all'annullamento del valore del marco debba corrispondere l'annullamento del loro debito estero ed interno, e che nello sfacelo della situazione monetaria tedesca stia il mezzo di sfuggire anche al pagamento delle riparazioni, riservandosi la rapida ricostruzione dopo il fallimento. Essi non hanno esitato a distruggere il risparmio nazionale pur di distruggere parte pel risparmio estero e di sfuggire alle riparazioni.

PRESIDENTE. Senatore Crespi, senta, io credo che ella discuta qui delle riparazioni germaniche mentre l'argomento è della limitazione delle armate. È vero che questi argomenti hanno una connessione, un fine, ma ella si è dimenticata di dimostrarla, venga quindi al tema.

CRESPI. Non credo di essere fuori del tema, che investe non solo il trattato di Washington, ma tutti gli accordi internazionali in esame, e perciò la situazione generale degli stati contraenti che è strettamente legata a quanto sto esponendo.

La Francia colpita in pieno da questa diabolica tattica tedesca non poteva a meno di reagire, ed ha reagito. Si può discutere sull'efficacia, sull'opportunità del mezzo della reazione francese, ma è indiscutibile che la reazione francese era ed è pienamente giustificata dagli avvenimenti.

I tedeschi negano energicamente di avere preordinato il piano che hanno, secondo loro, solo inconsciamente seguito. Ma sta il fatto che essi hanno posseduto dall'armistizio in poi sempre maggiori quantità di divisa estera — sterline e dollari — depositati a Zurigo e in Olanda, ma per la maggior parte a Londra, il cui mercato monetario fu raramente nella storia tanto abbondante di denaro come testè!

Sta in fatto che già i tedeschi in principio dello scorso anno offrivano alle Banche estere dollari e sterline anziché richiederne.

La finanza e il Governo di Francia non potevano ignorare questi fatti e dovevano agire di conformità. Solo una inchiesta imparziale ma assai difficile potrebbe stabilire se il crollo del marco sia stato voluto o subito dalla Germania.

Ma l'impressione di chi non ha passione né interessi nell'argomento, è di mala fede. L'impressione data dai tedeschi nel 1914 di essersi scientemente assunti tutta la tremenda responsabilità della guerra europea, impressione che costò loro l'entrata in guerra dell'Italia e dell'America — è analoga all'odierna impressione, e cioè che essi abbiano ora voluto e vogliano cercare la salvezza in una generale catastrofe che, lo dico subito, se era possibile nel 1920 non lo è più nel 1923.

E i tedeschi scontano già gli effetti del colossale errore economico in cui sono scientemente o inscientemente caduti, perchè dal momento in cui si vide la possibilità della reazione francese, le loro riserve di divisa estera vanno liquidandosi. Quando i giornali tedeschi di fronte all'occupazione della Ruhr stampano che la Germania si approvvigionerà di carbone e metalli in paesi esteri, (Inghilterra, Svezia, Spagna, ecc.) sanno benissimo di fare del *bluff* e della peggior specie; è un *bluff* pericolosissimo; perchè delle due l'una:

O la Germania non ha accumulato importantissime riserve di divise estere, e allora l'approvvigionamento all'estero sarà presto impossibile e i tedeschi dovranno cedere alla Francia.

O la Germania le ha effettivamente accumulate e potrà continuare nella lotta contro la Francia, e allora la sua malafede sarà incontrovertibilmente provata.

Non soltanto dunque lo sfacelo monetario della Germania ci sta davanti; ma tutto il suo sfacelo economico e quello che è ancora peggio il suo definitivo sfacelo morale.

Io sono fra coloro che credono che fra tutte le ricostruzioni, la più difficile è la ricostruzione del patrimonio morale così degli individui come delle Nazioni, e che senza patrimonio morale ogni bene è senza valore.

Ho detto che lo sfacelo economico tedesco non può più significare lo sfacelo economico mondiale, e neppure europeo. Ma nessuno potrà

negare che esso avrà gravissime ripercussioni nell'economia di tutti i paesi.

Basta tener presente quale enorme danno sia stato e sia per tutti lo sfacelo russo, pure affettante 120 milioni di cittadini in gran parte di arretrata civiltà, per comprendere che maggiore sarà quello di uno Stato di 60 milioni di lavoratori fra i più civilizzati del mondo e residenti nel centro d'Europa.

Dei paesi europei, l'Inghilterra che aveva nella Germania la sua migliore cliente europea, sarà forse quella che sentirà il danno maggiore. Essa intensificherà le sue esportazioni verso altri paesi, ma per qualche tempo vedrà aumentare la sua già notevole disoccupazione. Questa visione spiega all'evidenza il contegno del Governo inglese.

L'Italia avrà danni gravi alle sue esportazioni agricole e di derivati dall'agricoltura, ma in altro campo, e specialmente nel meccanico, imparerà sempre più a fare da sé. Essa dovrà però chiudersi sempre più in sé stessa, cercando come tutti gli altri popoli di organizzare sempre più la propria economia a ciclo chiuso interno, diminuendo gli scambi con l'estero al minimo possibile per vivere dei prodotti del proprio suolo e della propria industria, forzando cioè la natura, anziché seguendone gli sviluppi più facili. Ciò può essere nazionalisticamente desiderabile, ma è contrario al progresso agricolo e industriale e alla stessa civiltà che vogliono invece scambi sempre più frequenti e maggiori tra popolo e popolo.

La Francia ha giuocato il grosso giuoco ed ha quasi tutte le migliori carte in mano:

Essa ha un debito confessato di 346 miliardi di franchi, ma in esso il debito estero non è calcolato come facciamo noi italiani alla pari, ma al cambio di 12 o 13 lire il dollaro e in proporzione la sterlina. E il debito interno è calcolato con il consolidato alla pari, mentre tutti sanno che i consolidati non sono debiti di capitali, ma d'interessi, cioè di rendita.

Comunque lo Stato francese essendo assai più ricco dell'italiano ha un debito che non arriva a tre volte il debito nostro.

Esso ha un *deficit* di bilancio ordinario, lasciando a parte per un momento il suo bilancio straordinario, di soli quattro miliardi e mezzo di franchi, ma i suoi migliori finanzieri dimostrano la possibilità di dimezzarlo rapidamente

e poi di portarlo alla pari. Certo il carico tributario francese è molto minore proporzionalmente alle rispettive ricchezze al carico tributario italiano ed al carico inglese.

La bilancia commerciale francese ha enormemente diminuito il proprio *deficit*. Dopo avere esportato nel 1919 e 1920 circa 40 miliardi di franchi carta per saldare la propria bilancia deficitaria dei pagamenti all'estero, e dopo essersi così messa in balia della speculazione estera dei cambi, che per disfarsi della maggior parte possibile di tali 40 miliardi, nella tema di una nuova guerra ha provocato il recente ribasso del franco, la Francia ha indubbiamente o almeno aveva prima dell'occupazione della Ruhr, una brillante bilancia di pagamenti all'estero. I francesi non lo vorranno ammettere, ma questa è la verità.

Essi infatti hanno già ridotto il loro *deficit* di bilancia commerciale ai tre miliardi all'incirca. Ma per fare la bilancia dei pagamenti di un paese, voi m'insegnate che bisogna aggiungere alle entrate i noli di ritorno della non disprezzabile flotta mercantile francese, le rimesse dei cittadini all'estero, gli utili delle gestioni coloniali, gli utili del movimento forestieri, gli interessi dei titoli esteri posseduti dal paese in questione, l'esportazioni in pacchi postali non controllate dalle statistiche doganali.

Ora chiunque abbia visitato la Francia sa che il movimento forestieri si è mantenuto enorme dopo la guerra, che a Parigi specialmente i forestieri spendono enormi somme. Montmartre vale un miliardo. E i negozi di Rue de la Paix e gli analoghi dettagli sparsi in tutta la Francia esportano enormemente in pacchi postali.

Inoltre si calcola che la Francia oggi possiede per 25 miliardi di titoli esteri redditizi, esclusi cioè i titoli russi e gli altri appartenenti a Stati economicamente distrutti.

È evidente che il reddito di questi 25 miliardi deve quasi da solo bastare a saldare il *deficit* della bilancia commerciale, e che perciò la bilancia francese dei pagamenti deve effettivamente già essere in avanzo.

Io da tempo ho la precisa impressione che se le preoccupazioni politiche che tutti sentono non avessero indotto le banche estere a gettare sul mercato i titoli pubblici e industriali fran]

cesi e i franchi carta che possiedono, il franco francese avrebbe seguita la sterlina nel rapido avvicinamento al pareggio.

Un'altra cifra riassuntiva che vi darà una idea della rapida ricostruzione economica francese, è quella dei risparmi. Il risparmio francese è salito a 30 miliardi nell'anno 1922. Me ne è stata data la dimostrazione con le cifre di dettaglio dei diversi investimenti.

Notate che la ricostruzione delle provincie devastate e invase costerà molto meno del previsto, e cioè non più di 90 e 100 miliardi carta equivalenti al massimo a 40 miliardi oro (di cui ne fu spesa la metà); in confronto dei 160 oro previsti nel 1919. Notate pure che la riattivazione delle miniere di carbone del nord distrutte dai tedeschi, procede più rapidamente del previsto. La loro produzione ha già quasi raggiunto nel luglio 1922 i 13 milioni di tonnellate contro 24 e mezzo milioni nel 1913. E la produzione della Sarre ha già raggiunto nel 1922 i 12 milioni di tonnellate, così che la Francia non potendò impedire l'importazione di carbone inglese sulle coste della Manica e regioni vicine perchè ciò produrrebbe certo un formidabile *dumping* e non avendo ancora tutta la sua industria in pieno sviluppo per gli effetti della crisi del 1921, ha in questo momento disponibilità di carbon fossile, mancando però invece di coke.

Da questo quadro sintetico delle condizioni economiche delle due grandi avversarie, Germania e Francia, scaturisce a mio modesto avviso la seguente constatazione; ed è che quel tale elemento tempo che non si poteva prevedere al momento delle trattative di Versailles, (primavera 1919), va oggi invece delineandosi.

Non era allora prevedibile il numero degli anni in cui gli alleati vincitori erano costretti a ritardare lo sviluppo economico della Germania per non essere immediatamente vinti nella competizione economica.

Poichè invece il colossale errore economico della Germania e il terribile colpo infertole col mantenere occupata la Renania, e ora occupando la Ruhr non può a meno di avere per lungo tempo scosso e di scuotere la sua compagine finanziaria e industriale; poichè d'altra parte la ricostruzione francese è avvenuta e sta avvenendo più rapidamente di quanto fosse

previsto, si può considerare relativamente vicina la data in cui le due grandi avversarie, ognuna cinta dai confini fissati dal trattato di Versailles, potranno finalmente e liberamente combattere ad armi uguali le belle battaglie della industria e della finanza, che sono le battaglie per la civiltà e per il progresso universale.

Così sta per eliminarsi quasi automaticamente in forza degli storici avvenimenti ai quali stiamo assistendo, uno dei più ponderosi problemi connessi a quello centrale della sicurezza territoriale della Francia, problemi che tengono il mondo nello stato della più angosciosa incertezza e impediscono di considerare come realmente efficiente il trattato di Washington, e come passibili di sospensione anche tutti gli altri accordi che stiamo discutendo.

Resta il problema delle riparazioni, problema che se fu discusso a seconda fini diversi, è però fondalmente un problema d'innegabile giustizia. Gli stessi Tedeschi hanno sempre ammesso ed ammettono di dover pagare le riparazioni secondo la loro capacità di pagamento (art. 232 e seg. del trattato di Versailles).

Non sarebbe più dunque un tale problema che un problema di cifre, indicatrici piuttosto che del diritto degli alleati, della capacità di pagamento dei paesi vinti.

Senonchè, quando si parla di cifre assolute e si asserisce che la Germania deve pagare 50, o 100, o 150 miliardi, abitualmente si trascurano gli interessi che aumentano enormemente il debito totale, e gli interessi devono essere pagati dalla Germania, perchè l'America chiede alle associate Inghilterra, Francia e Italia, e l'Inghilterra chiede alle alleate Francia e Italia, il pagamento del capitale e degli interessi dei debiti di guerra. Alla loro volta Francia e Italia non possono, senza correre alla rovina, prescindere dall'esigere in elevatissima misura il loro credito verso la Germania: poichè solo così possono pensare al pagamento dei debiti di guerra in capitale e interessi.

Ecco perchè allo stato dei fatti la questione delle riparazioni è tutta una sola cosa colla questione dei debiti di guerra, e perchè va data lode all'on. Mussolini di avere finalmente in parole chiare prospettato l'indissolubile vincolo esistente fra le due questioni, alla riunione di

Londra dei primi di dicembre testè decorso. La questione è già stata molto autorevolmente affacciata dal senatore Albertini e da altri autorevolissimi, e discussa. Bisogna insistere e parlare sempre più chiaro al riguardo in tutte le Aule legislative. Bisogna dire francamente ai nostri creditori tutta la verità, per quanto dolorosa possa essere.

Ed è per me specialmente dolorosa perchè, quando subii alla Conferenza di Parigi la ripulsa americana d'includere nei temi della Commissione interalleata di finanza che ebbi l'onore di presiedere, lo studio della revisione dei debiti di guerra, io stesso sostenevo la necessità per Francia e Italia di revisionare ma di pagare. Allora noi eravamo riusciti a stabilizzare il nostro cambio a 30 lire per la sterlina, e a 6,33 lire pel dollaro. Quella ripulsa, e tutto il disordine finanziario che derivò nel mondo dalle discordie fra alleati, portò il nostro cambio a toccare quasi le 130 lire per la sterlina e le 30 per il dollaro, e ancora oggi siamo a 97 e quasi a 21. Oggi le condizioni sono tanto mutate nel mondo, da obbligarci a dichiarare che non vediamo più alcuna possibilità di pagamento.

E se dovessimo pagare, la revisione delle cifre comunque s'imporrebbe.

Intanto è innegabile che noi abbiamo ricevuto dall'America molte merci e pochi dollari. Così dall'Inghilterra molte merci e poche sterline.

I dollari americani e le sterline inglesi erano allora necessari specialmente a me, quale ministro degli approvvigionamenti, per poter comperare carni in conserva ed altre derrate nell'America del Sud, che vendeva a prezzi assai inferiori di quelli richiesti dai mercati e dai Governi americani e inglesi.

Ed è così che anzitutto appare giusto che noi restituimo in pagamento merci e servizi, anzichè denaro estero. E ciò è sacrosantamente giusto in quanto che nella fissazione dei prezzi, allora mancava la possibilità di un libero consenso; onde deve avvenire fra Stato e Stato ciò che è avvenuto in tutti i paesi del mondo fra Stato e privati.

Perchè gli Stati hanno confiscato dopo la guerra i profitti di guerra ai privati?

Forse per prepotenza o ingiustizia? No, perchè fu riconosciuto che l'eccezionalità del momento aveva viziato il consenso nella determinazione del prezzo. E se applicando questo giusto

principio, America e Inghilterra hanno prelevato enormi somme dalle sostanze dei loro rispettivi cittadini, perchè si credono in diritto di pretendere dai loro minori e più poveri alleati che lo stesso giusto principio sia messo in disparte?

È quindi la merce e il servizio che va restituito, non il denaro!

I colleghi Dallolio e Nava ricordano d'aver pagato per le loro armi e munizioni dieci volte più i noli di avanti guerra, come io ricordo di aver pagato nelle stesse e anche maggiori proporzioni i noli dei miei grani. Restituimo del nolo e sarà compiuta la giusta restituzione.

Ora per darvi una precisa idea di cosa andrà accadere applicando questo nostro diritto, vi dirò che ad esempio il nolo medio di avanti guerra per i cotone era di 40 centesimi di dollaro per cento libbre. Abbiamo pagato alle navi estere fino a 20 dollari e cioè 50 volte il prezzo di avanti guerra! Oggi si può ancora trasportare il cotone a 40 centesimi di dollaro circa. Vi sono dunque delle partite che sottoposte a un'equa revisione possono ridurre le singole voci dei nostri debiti di guerra al decimo, al al ventesimo, al cinquantesimo!

E se tanto discutibile è il debito in capitale, altrettanto è più discutibile il debito di interessi. Quand'è che un capitale prestato deve fruttare interesse?

Quando il prestito è di vantaggio al debitore o quando il creditore ha preso a prestito a sua volta e ha pagato e paga interessi.

Ma mentre l'America non ha chiesto prestiti a nessuno, essa ebbe ben più vantaggi dalla vittoria che non la povera Italia che diede i suoi 500,000 morti ed ebbe invase e distrutte le sue belle provincie! E così l'Inghilterra ebbe i vantaggi colossali che la resero sempre più padrona del mondo. Non si può dunque ammettere pagamenti di interessi; o soltanto si potrebbero ammettere pagamenti di tasse minimi nominali in proporzione inversa ai vantaggi che ad ognuno è derivato dalla guerra.

Questi argomenti intuitsi dall'Inghilterra hanno mosso Lloyd George a dichiarare al ministro francese Loucheur nella famosa intervista degli Checquers che l'Inghilterra era pronta al condono del suo credito o di gran parte di esso; ed hanno mosso Bonar Law ad ammettere la connessione fra debiti di guerra

e riparazioni sulla domanda esplicita dell'onorevole Mussolini al convegno di Londra. Il Senato conosce però le alterne vicende dei parziali consensi inglesi alla cancellazione dei debiti alleati.

E qui mi sia permesso di riprendere il dialogo col senatore Borah e coi suoi colleghi del Senato americano.

Cosa spera l'America dalla continuazione dell'attuale stato catastrofico?

Un qualsiasi suo vantaggio materiale? È impossibile!

L'America è uno Stato prevalentemente esportatore. La grave contrazione del consumo che si è manifestata alla fine del 1921 riprende nel 1923 e diventerà sempre più grave mantenendo il mondo sotto l'influenza di una nuova guerra, impedendo il ritorno alla pace generale e definitiva.

L'America vide già il tracollo dei suoi prezzi nonostante i suoi scarsi raccolti. Prendo un esempio, il cotone. Essa vide il prezzo di anteguerra con raccolti scarsissimi; ricadrebbe a prezzi catastrofici se il prossimo raccolto fosse abbondante. E poiché l'America esporta in cotone sodo o lavorato i due terzi del suo raccolto normale, può esportare cioè circa 10 milioni di balle da 500 libbre, essa guadagna o perde per ogni centesimo di dollaro in più o in meno del prezzo di costo del suo cotone la bellezza di 50 milioni di dollari e può così molto facilmente essere condotta a fare una differenza di 500 milioni di dollari in una sola stagione e per solo cotone, a seconda che le filature del mondo lavorino in pieno o a orario ridotto. Nel primo caso esse possono facilmente pagare 5 centesimi di dollaro per libbra in più del costo; nel secondo pagheranno probabilmente 5 centesimi sotto il costo come è già avvenuto nel 1921!

Calcoli l'America la massa delle esportazioni sue e le differenze che per ciascuna di esse può guadagnare in più o in meno a seconda del consumo mondiale spinto o ristretto, e vedrà che ristabilendo rapidamente la pace nel mondo potrà assicurarsi il migliore possibile affare. Nessun affare è per essa tanto cattivo come il procurare o mantenere la restrizione nei consumi.

Io ritengo che se l'America avesse cooperato a ristabilire e avesse assieme ai suoi as-

sociati ristabilito la pace nel mondo dal giugno 1919, a quest'ora avrebbe, coi maggiori utili sulle materie prime e lavorate, prelevati sul mondo intero, avrebbe, dico, già ottenuto una somma di gran lunga superiore ai suoi crediti di guerra verso Francia e Italia calcolati in merci, e pari ai suoi crediti di guerra calcolati in dollari.

Ritiene forse l'America di ritrarre un vantaggio morale?

È impossibile! L'America ormai sta comprendendo che l'isolarsi, oltre essere un cattivo affare, a poco a poco diventa una prova di egoismo. L'America che ebbe un grande generale impulso di generosità quando fu silurato il *Lusitania*, non può essere indifferente al grido di dolore che sta per sorgere e sorgere certo da ogni parte del mondo quando il terribile duello economico che si sta combattendo in Renania e Westfalia sarà giunto alle sue estreme conseguenze. Il generoso popolo americano deve intervenire, pena la contrazione progressiva del consumo mondiale e per ciò anche degli Stati Uniti, di tutte le loro industrie, di tutte le loro culture, di tutta quanta la loro grande economia.

Quali sarebbero le conseguenze del loro mancato o anche soltanto ritardato intervento?

La Francia, ripeto, ha giuocato il gran giuoco, essa ha quasi tutte le carte in mano. Per contro la più formidabile carta del giuoco tedesco, è la coalizione colla Russia. Se i tedeschi riuscissero a trasportare rapidamente in Russia le loro industrie di guerra, ne verrebbe una nuova conflagrazione europea a breve scadenza. Voi siete tutti troppo al corrente della situazione d'Oriente perchè sia necessario descriverla a giustificare questa affermazione.

Ma, fortunatamente per tutti, le industrie di guerra tedesche non possono rapidamente essere riorganizzate in un ambiente tanto depresso come in Russia, e alla loro utilizzazione osterrebbero le distanze se alla produzione del macchinario tedesco non corrispondesse la riorganizzazione, anzi addirittura la creazione di immensi mezzi di trasporto.

Si temeva e si teme che da un momento all'altro la Russia attacchi la Polonia. In tal caso la Francia attaccherebbe immediatamente la Germania. La Ceco Slovacchia e la Rumenia attaccherebbero la Russia.

Ma le ultime notizie possono essere rassicuranti anche su questo punto. Anche un attacco alla Polonia esige per essere serio, una forte disponibilità di mezzi logistici. Ora noi sappiamo che la Russia non può più pagare le locomotive che furono ordinate in Germania; che la grande casa costruttrice Borsig non consegna locomotive perchè non è pagata.

La Germania dunque non può trovare alleati che impegnino con essa una nuova guerra contro la Francia. Può consumare tutte le sue riserve di carbone e di metalli, può comprarne credo in limitata quantità all'estero, ma fra uno o due o tre mesi o poco più, le sue maggiori industrie dovranno arrestarsi, le sue grandi masse operaie saranno ridotte alla fame. E allora? O cedere o darsi alla disperazione! Può avvenire l'una cosa o l'altra, con immenso danno di tutti, con nessun profitto per alcuno!

D'altra parte la Francia non può tornare indietro e subirà tutte le alee della grande partita impegnata, deve andare sino in fondo!

Le conseguenze dunque del mancato intervento americano, il solo ora possibile ed efficace, sono una nuova inevitabile catastrofe.

La forma dell'intervento deve corrispondere a un impulso generoso e cioè contenere la dichiarazione di condono o almeno di revisione dei debiti di guerra contratti dalla Francia e dall'Italia, le due Nazioni più povere, ora che la debitrice più ricca, l'Inghilterra, ha regolato la sua situazione.

In una sola conferenza di Plenipotenziari dei quattro paesi alleati e associati, le questioni connesse delle riparazioni e dei debiti di guerra, potrebbero essere allora rapidamente regolate.

Io sono sicuro che di fronte alla cancellazione del suo debito di guerra la Francia accetterà di fissare la somma di riparazioni dovute dalla Germania in un totale di 100 miliardi di marchi oro, somma comprensiva del capitale e degli interessi, divisibile in 40 anni a decorrere da un termine sufficientemente lontano per permettere alla Germania di riorganizzarsi.

L'Italia come l'Inghilterra e gli altri popoli vincitori dovranno naturalmente avere la loro parte. La Francia che avrà compiuto il suo atto di forza, che avrà soddisfatto la legittima

aspirazione del suo popolo di volersi sentire definitivamente vittorioso, potrà a sua volta essere generosa per eliminare le cause permanenti di odii tremendi che portano all'esperazione, preparano sempre le catastrofi.

Con la parte di marchi oro che la Francia, col generale consenso metterà a debito della Germania e che un prestito internazionale potrà in parte rendere tosto esigibile, la Francia regolerà la parte straordinaria del suo bilancio; regolerà cioè il conto ricostruzioni che porta a cifre così elevate il suo *deficit* generale in franchi cartà. Essa potrà, come la più povera Italia, fare un bilancio unico e come la più povera Italia porre a mano a tutti quei mezzi che noi stiamo per adoperare onde tornare in pareggio.

Resta la questione delle garanzie, che sono di due ordini - garanzie finanziarie tendenti ad assicurare agli alleati il pagamento delle annualità delle riparazioni - e garanzie di carattere militare riguardanti la sicurezza territoriale della Francia.

La Francia dichiara di non voler mantenere l'occupazione della Ruhr; vuole invece creare lo Stato cuscinetto della Renania, Stato libero annesso al Reich; e vuole mantenere occupata militarmente la linea del Reno tenendo in saldo possesso le teste di ponte. Questo è ormai il pensiero della grande maggioranza dei francesi. La Francia persegue il sogno di una Renania amica o almeno neutrale che possa vivere tranquilla anche se militarmente divisa dal resto della Germania. Si dice insistentemente a Parigi: « I renani non sono prussiani. Non vogliamo i prussiani al confine! ».

Ora, io che conosco bene la Renania perchè vi ho vissuto nella mia prima giovinezza, come ho vissuto in Francia e in Inghilterra, ritengo che quel sogno non si avvererà mai. I renani sono tedeschi come e più di qualsiasi altro popolo dell'Impero. L'occupazione militare del Reno non sarà mai conciliabile con la indipendenza politica della Renania. Essa ricostituirà solo in odio alla Germania, l'identica situazione dell'Alsazia e della Lorena, che oppresse moralmente la Francia dal 1871 al 1918.

I Francesi vogliono ripetere l'errore di Bismark. Devono invece lasciarsi persuadere a non creare una Alsazia e Lorena a rovescio!

E allora non resterà che una forma di garanzia analoga a quella proposta da Wilson e da Lloyd George nel famoso convegno a tre del 14 marzo 1919, e accettata da Clemenceau.

Ma poichè abbiamo tutti il sentimento che sarebbe vano chiedere ora all'America di ritornare su quel trattato annullato, resta la possibilità, anzi la necessità di garantire la pace del mondo con la creazione del blocco anglo-latino!

Ed ora lasciate, onorevoli senatori, che brevemente io *inceda per ignes* e poi avrò finito.

Quante volte io mi chiesi nelle notti insonni trascorse durante la Conferenza di Parigi; perchè Francia e Italia non si intendono? Siamo di una stessa razza, abbiamo in fondo al cuore gli stessi sentimenti. La Francia intellettuale sa che l'Italia ha sempre avuto nella storia per la sua posizione geografica e pel valore di sua gente, la missione di decidere del destino delle Nazioni! Noi abbiamo salvato tre volte la causa degli alleati durante la guerra, colla dichiarazione di neutralità, con la nostra entrata in linea di battaglia, colla resistenza delle nostre eroiche divisioni a Bligny.

Noi abbiamo avuto sempre più soldati italiani in Francia che soldati alleati in Italia, noi abbiamo per primi fatto squillare la tromba della vittoria sul Piave. Con tutto ciò il signor Clemenceau, che ha accettato il patto di garanzia degli anglo-sassoni, mai, mai durante tutta la Conferenza di Parigi ebbe una parola di invito per l'Italia.

E pure egli sapeva che nella sua gloriosa storia l'Italia non ha mai disdetto la parola dei suoi governanti!

Si diceva allora dai ministri francesi che avevano maggiori contatti con me e che sentivano il mio stesso dolore: « spetta all'Italia di fare il primo passo ». Io ebbi ordine dal compianto Sonnino, anche pel tempo in cui rimasi solo a Parigi, di non lasciarmi mai trascinare su tale terreno prima che venisse l'invito esplicito, ufficiale, e nessuno poteva ragionevolmente sperare che Sonnino modificasse un ordine a salvaguardia della dignità italiana, nè che io lo trasgredissi.

Ma oggi, ma più ancora forse fra qualche tempo, la Francia nonostante la sua potenza, si troverà in una situazione senza uscita.

Onorevoli senatori, io credo che nonostante dolorosi ricordi nessun italiano si sentirà di rifiutare il leale generoso concorso della nuova grande Italia alla definitiva pacificazione del mondo.

Si rivedano le rispettive situazioni secondo giustizia, si formi nello stesso interesse della Germania e di tutti i paesi vinti, l'alleanza fra l'Inghilterra e tutti i grandi popoli latini. Questo è certamente il vostro piano, onorevole Mussolini. Che il Dio della pace vi assista come vi ha assistito il Dio della guerra.

Allora si potrà stipulare a garanzia delle obbligazioni tedesche che in caso di mancato pagamento della cifra annua stabilita per le riparazioni, le navi alleate dovranno sequestrare i carichi tedeschi, e, occorrendo bloccare i porti. La minaccia del blocco sarà molto più efficace che non il mantenimento delle truppe alleate sul Reno, e non costerà nulla.

Allora soltanto potranno essere veramente efficaci e diventare generali i patti stretti a Washington nel febbraio 1922; allora le nazioni tutte nei rispettivi confini decisi a Versailles, potranno riprendere in piena efficienza i lavori fecondi, gli scambi cordiali, l'ascesa verso orizzonti più vasti di civiltà e di progresso.

O ciascun popolo padrone in casa propria, o l'agitazione in permanenza e infine la guerra e la morte della civiltà. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Dal disegno di legge in esame si rileva che la limitazione degli armamenti navali riguarda esclusivamente le navi di linea; e si rileva altresì che il Trattato fu fatto specialmente nell'interesse degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Infatti se noi esaminiamo l'importanza dell'Inghilterra e l'importanza dell'Italia e della Francia possiamo vedere subito che il numero delle navi di linea ed il tonnellaggio assegnato a queste due nazioni non corrisponde, relativamente, all'Inghilterra ed agli Stati Uniti, alla loro importanza. Ad ogni modo io credo che l'Italia ha fatto molto bene ad accettare questa convenzione specialmente per deferenza e riconoscenza verso gli Stati Uniti, i quali se non hanno mandato soldati alla nostra fronte (avendo mandato soltanto un reggimento, malgrado avessero 300,000 italiani sotto le armi ci hanno mandato molte

materie prime che hanno permesso di condurre la guerra alla vittoria.

Ma mentre approvo che si sia fatta questa convenzione per le navi di linea, lodo la condotta della nostra Commissione che non ha consentito che si addivenisse ad una convenzione per il naviglio leggero. Bisogna che il nostro popolo si persuada bene del modo come sono conformate le nostre coste e che cosa è necessario per difenderle; noi abbiamo una lunga distesa di coste, abbiamo molte grandi città e molti stabilimenti importantissimi sulla nostra costa, e molti opifici - assai più delle altre nazioni - che è necessario difendere. Non tutti hanno delle idee chiare a proposito della Convenzione dell'Aja. Dico questo perchè mi sono trovato anche in Commissioni con membri che non avevano idee chiare. Tutti suppongono che le città non fortificate non siano soggette a bombardamento, e ciò in base alla Convenzione dell'Aja e supponendo che essa sia osservata (mentre però la guerra passata avrebbe dimostrato il contrario). Ora questo è un errore perchè la Convenzione dell'Aja ammette che si può distruggere tutto ciò che serve alla guerra: si può quindi distruggere la ferrovia, la stazione ferroviaria, la stazione telegrafica, la stazione radiotelegrafica, tutte le officine che servono per la guerra. Ora in una città si capisce che esiste tutto ciò; per conseguenza quando si bombarda, specialmente a distanza non si può precisamente colpire proprio questi siti. Quindi tutte le nostre grandi città sono soggette al bombardamento; e di questo bisogna convincersene, e bisogna provvedere a difenderla.

Riguardo al numero delle navi, fra le nostre era ammessa la *Leonardo da Vinci*: ora pare che si sia venuti nella decisione che non convenga di ripristinarla; è spiacevole che non si sia pensato fin da allora a questo fatto; perchè se ci si fosse pensato allora si poteva vedere se non convenendo ripristinare la *Leonardo*, si poteva domandare di tenere una delle navi di linea austriache che ci erano state assegnate. Io non so se questo sia ancora possibile di fare; ma se lo fosse io pregherei il ministro della marina di occuparsene, e domandare alle potenze che in sostituzione della *Leonardo* si possa tenere altra unità.

Faccio un'altra osservazione. Non si è ac-

colta la limitazione del naviglio leggero il quale a noi conviene, perchè è quello che deve difendere le nostre coste, e noi ci difenderemo come e fino a che potremo. Si è però ammesso che il naviglio leggero non potesse portare cannoni di calibro superiore ai 203. Faccio osservare che questo può portare ad un inconveniente grave; e di ciò se ne potrà tener conto quando verrà a scadere questa convenzione, per fare cosa più conveniente.

Siccome col naviglio leggero si può arrivare a diecimila tonnellate; queste navi possono portare un calibro maggiore, noi avevamo navi come la *Filiberto* che avevano cannoni di 254 e sappiamo che è il calibro maggiore che vince la guerra; lo si è visto nella battaglia recente delle isole Falkland tra Inglesi e Tedeschi e nella guerra di indipendenza degli Stati Uniti, dove le navi degli Stati Uniti vincevano le inglesi per i calibri maggiori. Noi ci potremmo trovare con nazioni che non hanno firmato questa convenzione, che avranno armato con calibri maggiori i loro esploratori e questo ci potrebbe portare ad essere deficienti in fatto di difesa.

Avendo la nostra Commissione firmato il Trattato io propongo che esso si approvi, ma faccio l'osservazione per l'avvenire; e non ho altro da dire.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Non potrei dire precisamente al senatore Amero D'Aste se a Washington si sia previsto il ripristino della *Leonardo da Vinci* o no; se n'è trattato perchè si credeva riattivarla ma le circostanze hanno dimostrato che sarebbe stato un cattivo affare.

Circa la *Tegethoff*, a cui credo abbia alluso il senatore Amero D'Aste, francamente questa era una nave che anche nei riguardi della stabilità dava poco affidamento. I nostri ingegneri avevano riconosciuto la necessità di ingenti lavori. Credo che se si fosse ripristinata la *Tegethoff*, considerata anche la diversità del sistema per la direzione del tiro e per il maneggio dei cannoni, si sarebbe incorsi in spese grossissime e si sarebbe fatto un peggiore affare del riattivamento della *Leonardo da Vinci*; dunque dobbiamo subire la situazione di avere

un tonnellaggio notevolmente inferiore a quello della Francia.

Pur rinnovando le condoglianze ai nostri amici di oltre Alpi, è opportuno ricordare che il loro tonnellaggio è ora ridotto per il disgraziato accidente che cagionò la perdita della corazzata *France*.

Non vorrei fare dichiarazioni superflue già fatte alla Camera dei deputati, ma poichè non tutti avranno letto il resoconto, dirò che l'Italia non produce che in parte quanto è necessario a nutrire la sua popolazione e ad alimentare le sue industrie di pace e ancor più quelle di guerra. Di quanto le è indispensabile a vivere, i quattro quinti debbono giungerle dal mare e da paesi extra mediterranei.

A differenza di altre nazioni le cui coste sono bagnate esclusivamente dall'Oceano e promiscuamente dall'Oceano e dal Mediterraneo, essa è tutta chiusa nel Mediterraneo stesso. Una potenza a lei superiore in mare che domini gli ingressi del Mediterraneo avrà in mano le sue sorti, qualunque possa essere l'apprestamento del suo Esercito, per quanto brillanti possano essere le vittorie che in un primo tempo esso potrà riportare alla frontiera terrestre. Può apparire paradossale, ma l'assetto italiano dopo la vittoria ha peggiorato e reso più arduo il suo problema navale. Prima della guerra eravamo sicuri, nemici o alleati degli Imperi Centrali, di combattere a Oriente o a Occidente, e di rifornirci dal lato libero. Oggi questa possibilità più non esiste, donde la necessità di un congruo potere navale che valorizzi il nostro Paese nel giuoco delle alleanze e che ci permetta di tenere aperte le vie del mare indispensabili alla nostra stessa esistenza.

In queste condizioni l'Italia ha dovuto affrontare i problemi venuti sul tappeto della Conferenza di Washington; e, pur prescindendo dalle momentanee gravissime condizioni finanziarie che non permettono ad alcuno di abbracciare programmi vasti e costosi, ha dovuto tener conto soprattutto del programma avvenire. E rispetto a questo non vi è persona di senno che esaminando spassionatamente la nostra situazione geografica e l'avvenire riservato alla nostra razza, non debba convenire che con la situazione di parità navale rispetto alla Francia noi abbiamo accettato quanto di meno potevamo richiedere per nostra giusta

e doverosa guardia, per il diritto alla nostra esistenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Badoglio.

BADOGLIO, *relatore*. Il Trattato che è qui davanti al Senato riguarda esclusivamente la limitazione degli armamenti navali; io non posso quindi seguire il senatore Crespi nelle sue considerazioni di politica generale e mi limiterò esclusivamente a quanto ha tratto all'armamento navale. Questo Trattato consta di due parti. La prima parte, come ha detto il senatore Amero d'Aste, è molto utile per noi, giacchè la nessuna limitazione nella costruzione del naviglio sottile, per un paese come il nostro ch'è ricco di coste e povero di risorse, rappresenta effettivamente un vantaggio notevole.

La seconda parte, riguarda la costruzione del naviglio pesante. Il senatore Amero d'Aste ha osservato che forse in questo Trattato viene ad essere stabilita una supremazia navale in Europa, troppo accentuata. Egregio collega, io credo che bisogna essere pratici al mondo: anche senza questo Trattato la supremazia inglese ci sarebbe sempre stata e forse più accentuata ancora. (*Bene*). Solamente finanze stremate come le nostre ed anche come quelle dei nostri vicini, impongono limiti a costruzioni di grandi navi, in considerazione anche che le idee precise sopra il valore reciproco di tutti i mezzi bellici navali non sono chiare, anzi dirò sono molto, ma molto discusse. Però non si può non ammettere che il problema da parte nostra non fu impostato con quella precisione che l'importanza dell'argomento meritava: perchè l'aver stabilito una parità di tonnellaggio fra noi e la Francia e cominciare questa parità di tonnellaggio con 212,000 tonnellate assegnate alla Francia e 182,000 all'Italia, comprendendo fra queste una nave di 23,000 tonnellate che non si era sicuri di poter rimettere in efficienza, in credo che non sia stata una buona speculazione. (*Approvazione*). Come ho notato nella relazione è però vero che questa differenza viene poi ad essere soppressa in un determinato numero di anni quando la Francia tenderà verso le 175,000 tonnellate, come tenderemo noi, e che inoltre tale momentanea inferiorità è in parte compensata dall'aver noi un maggior numero di naviglio sottile che non la Francia; però noi in contrario abbiamo una

deficienza sensibile di sottomarini: ed è su questo punto che io mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro della marina, perchè le nuove costruzioni possano a noi dare un minore squilibrio in questa parte molto delicata della nostra difesa navale.

Per tutto il resto non c'è altra osservazione da fare. Il Trattato è stato approvato: a noi non rimane quindi altro che confermarlo. (*Vive approvazioni*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Mi sarei volentieri dispensato dall'intervenire in questa discussione se nella relazione dell'onor. Badoglio non vi fossero state delle espressioni le quali tendono a sminuire molto nei riguardi dell'Italia l'importanza di questo trattato. E, dico la verità, mi sarei anche deciso a non parlare affatto, perchè vedo che nel Senato non vi è opposizione a questo trattato, se l'onor. Badoglio non avesse con le sue ultime parole sottolineato quella punta di scetticismo che affiora nella sua relazione scritta in riguardo al valore del trattato. Ed è così che vi chiedo, onorevoli colleghi, di permettermi, nella mia qualità di capo della delegazione italiana a Washington, di dire, con brevissime parole, qual'è, secondo il mio avviso, il vero valore e quali sono i diretti, concreti vantaggi di questo trattato per l'Italia.

Nella relazione della nostra Commissione per la politica estera, si dice tra l'altro che la Conferenza di Washington, più che all'Europa, è servita agli interessi particolari degli Stati Uniti e del Giappone. Io non lo contesto.

Non c'è alcun dubbio che la Conferenza di Washington fu convocata principalmente per allontanare la grande minaccia che incombeva di un conflitto nel Pacifico fra gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Ma il fatto che la Conferenza di Washington abbia servito agli interessi degli Stati Uniti d'America e del Giappone e, sia pure, anche a quelli dell'Inghilterra, non significa che gl'interessi dell'Italia non siano stati convenientemente avvantaggiati dalle convenzioni di Washington.

Anche l'onorevole senatore Amero D'Aste ha detto una parola alla quale mi preme di rispondere. Egli ha detto che noi abbiamo approvato le convenzioni di Washington per deferenza e per riconoscenza verso gli Stati Uniti

d'America e verso l'Inghilterra. Non voglio discutere i nostri rapporti di amicizia verso gli Stati Uniti d'America e verso l'Inghilterra, rapporti di amicizia che tutti e molto volentieri riconosciamo e constatiamo; ma assicuro l'onorevole senatore Amero D'Aste ed il Senato che non sono stati nè sentimenti di deferenza, nè sentimenti di riconoscenza verso quelle due nazioni che hanno indotto la Delegazione italiana ad approvare le convenzioni di Washington, ma invece unicamente ed esclusivamente la considerazione degli interessi italiani.

Il problema navale a Washington si è svolto in due fasi. Nella prima fase la questione fu posta nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra ed il Giappone; nella seconda nei rapporti dell'Italia e della Francia, le quali durante la guerra avevano completamente sospeso le costruzioni navali. Bisogna qui tener presente una cosa che mi servirà anche per rispondere ad un'altra osservazione dell'onorevole relatore riguardo ai rapporti fra il tonnellaggio francese ed il tonnellaggio italiano. Devesi tener presente, cioè, che la base della proposta del Segretario di Stato americano, la quale allora suscitò tanta sorpresa in tutto il mondo, rispondente caratteristicamente alla mentalità pratica che contraddistingue gli uomini di Stato americani, era lo stato di consistenza attuale delle più grandi flotte del mondo al momento della convocazione della Conferenza. Qualunque altra base si fosse adottata, avrebbe dato luogo ad interminabili e probabilmente sterili discussioni. Se si fosse basata, ad esempio, la discussione sugli asseriti bisogni della difesa dell'uno o dell'altro Stato non si sarebbe arrivati a nessuna conclusione.

Invece il Segretario di Stato americano propose di prendere per base lo stato attuale di consistenza delle flotte, e se fu lasciata alla Francia per un periodo transitorio una piccolissima superiorità riguardo all'Italia, debbo osservare che questa superiorità sparirà quando si sarà arrivati alla fine di quel periodo.

È stato detto che il trattato servi sopra tutto agli interessi delle maggiori potenze marittime. Ora, io non mi indugio su quello che rappresenta di sacrificio, sia pure di sacrificio bene inteso, anche per gli Stati Uniti, per l'Inghilterra e per il Giappone, questo accordo ma, certo, trattasi di cosa veramente grandiosa.

Basti dire che questi tre Stati, tra navi vecchie e navi in corso di costruzione, rinunciando a tutti quanti i loro programmi di costruzione, e riducendo il naviglio attuale del 40 per cento, demoliscono 68 grandi navi da battaglia, col colossale tonnellaggio totale di un milione ottocentosessantunmila tonnellate. Invece l'Italia e la Francia non sono chiamate a demolire nemmeno una nave e possono riprendere le costruzioni prima delle tre maggiori potenze marittime.

Ora, permettetemi di schematizzare i vantaggi che questo trattato rappresenta per l'Italia. La condizione delle cose è questa: le tre maggiori potenze marittime rinunciano completamente ai loro programmi di nuove costruzioni e riducono effettivamente il loro naviglio del 40 per cento. Vi prego di seguirmi su questo punto. Invece l'Italia non riduce il suo naviglio. Qual'è la conseguenza immediata di questa situazione? La conseguenza è di aumentare immediatamente il valore e il peso, nella bilancia navale mondiale, della flotta italiana. La gara degli armamenti, senza il trattato di Washington, avrebbe continuato in modo impressionante, e allora, mentre secondo il trattato che discutiamo il rapporto tra la flotta italiana e quella dell'Inghilterra e degli Stati Uniti rispettivamente è da uno a tre, entro un breve periodo di tempo questo rapporto sarebbe stato da uno a sette o da uno a otto. Ora, siccome i mari sono tutti intercomunicanti, voi comprendete che è stato proprio il trattato di Washington che ha impedito che il valore relativo della flotta italiana fosse diminuito.

E veniamo alla questione della parità navale con la Francia. Su questa questione la delegazione italiana, fino dal primo momento, ha fermamente insistito, e, attraverso a grandi difficoltà, ha ottenuto questa parità, mentre le istruzioni del Ministero della marina richiedevano solo una proporzione che non fosse inferiore a quella di otto a dieci fra la flotta italiana e la francese.

Certamente, noi non potevamo, data la base del progetto americano, che si fondava sullo stato attuale delle flotte, non potevamo, dico, pretendere che la Francia, che ha 221,000 tonnellate contro 183,000 italiane, e che aveva richiesto per l'avvenire ben 350,000 tonnellate, dovesse ridurre questa differenza durante il periodo

transitorio. Sarebbe stato contrario a tutto l'ordinamento del progetto americano. Ma noi abbiamo ottenuto la parità navale per la fine del periodo sul tonnellaggio di 175,000 tonnellate. E qui permettetemi di dire anche che abbiamo ottenuto questa parità sopra un tonnellaggio che permette di far sì che la parità sia una realtà. Se invece fossero state accolte le proposte e le domande della Francia, che reclamava, come ho detto, un tonnellaggio di 350,000 tonnellate, questa parità sarebbe stata una vacua formula e un'irrisione, perchè noi non avremmo potuto, per ragioni finanziarie, arrivare a costruire un tonnellaggio così elevato.

Il fatto che noi a Washington abbiamo ottenuto il solenne, formale riconoscimento internazionale della parità navale con la Francia, costituisce, credo di poterlo dire, un notevole vantaggio per il nostro paese, sia dal punto di vista tecnico militare e della nostra sicurezza sui mari, sia per quanto si riferisce al nostro prestigio politico ed ai nostri interessi finanziari. Sotto quest'ultimo aspetto il trattato di Washington ci dispensa da una gara di maggiori costruzioni navali con la Francia che sarebbe stata disastrosa per le nostre finanze. Ed infine aggiungo ancora che lo stesso onorevole relatore ha voluto riconoscere che la piccola differenza di tonnellaggio che nel periodo transitorio vi sarà tra la Francia e l'Italia, è compensata dalla nostra superiorità negli incrociatori.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo venia al Senato se ho chiesta la parola per una rettifica su quanto ho udito in questo momento. Non gareggerò in dialettica con l'onorevole Schanzer, perchè sarei immediatamente sconfitto; per quanto a me risulta, fu prevalentemente merito degli esperti navali se dalla nostra Delegazione fu accolto il principio di sostenere la parità navale con la Francia.

SCHANZER. Abbia pazienza, è stato proprio merito della Delegazione.

ALBERTINI. Onorevole ministro della marina, questo è assolutamente inesatto.

PRESIDENTE. Per carità di patria risparmiino queste contese personali. (*Applausi vivissimi*).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Se c'è un merito, il Senato riconosce che esso spetta a tutti i delegati senza distinzione. (*Applausi*).

Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(*Entra nell'Aula S. A. R. il principe Amedeo duca delle Puglie. — Assiste alla seduta, dalla tribuna Reale, S. A. R. la Duchessa d'Aosta.*)

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla protezione della

vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra e al divieto di impiego di gas e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 ».

Invito il senatore, segretario, Biscaretti a darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato relativo alla protezione della vita dei neutrali e dei non combattenti in mare, in tempo di guerra, e al divieto di uso di gas e prodotti chimici nocivi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, ci-après désignés les Puissances Signataires, désireux de rendre plus efficaces les règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non-combattants sur la mer en temps de guerre et d'empêcher l'emploi dans la guerre des gaz et des produits chimiques nuisibles, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes;
Henry Cabot Lodge;
Oscar W. Underwood;
Elihu Root,
citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

The United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan, hereinafter referred to as the Signatory Powers, desiring to make more effective the rules adopted by civilized nations for the protection of the lives of neutrals and noncombatants at sea in time of war, and to prevent the use in war of noxious gases and chemicals, have determined to conclude a Treaty to this effect, and have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes;
Henry Cabot Lodge;
Oscar W. Underwood;
Elihu Root;
citizens of the United States;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India;

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator, the Right Honourable George Foster Pearce, Minister for Home and Territories;

for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingmann Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les Puissances signataires déclarent qu'au nombre des règles adoptées par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants en mer en temps de guerre les règles suivantes doivent être considérées comme faisant déjà partie du droit international:

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Who, having communicated their Full Powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Article I.

The Signatory Powers declare that among the rules adopted by civilized nations for the protection of the lives of neutrals and non-combatants at sea in time of war, the following are to be deemed an established part of international law;

(1) Un navire de commerce ne peut être saisi avant d'avoir reçu l'ordre, en vue de déterminer son caractère, de se soumettre à la visite et à la perquisition.

Un navire de commerce ne peut être attaqué que si, après mise en demeure, il refuse de s'arrêter pour se soumettre à la visite et à la perquisition, ou si, après saisie, il refuse de suivre la route qui lui est indiquée.

Un navire de commerce ne peut être détruit que lorsque l'équipage et les passagers ont été préalablement mis en sûreté.

(2) Les sous-marins belligérants ne sont, en aucune circonstance, dispensés des règles universelles ci-dessus rappelées; au cas où un sous-marin ne serait pas en mesure de capturer un navire de commerce en respectant lesdites règles, il doit d'après le droit des gens reconnu, renoncer à l'attaque ainsi qu'à la saisie et laisser le navire de commerce continuer sa route sans être molesté.

Article II.

Les Puissances signataires invitent toutes les autres Puissances civilisées à adhérer à la reconnaissance de ce droit établi, de sorte qu'il y ait une entente publique universelle bien définie quant aux règles de conduite selon lesquelles l'opinion publique du monde jugera les belligérants de l'avenir.

Article III.

Les Puissances signataires, désireuses d'assurer l'exécution des lois d'humanité déjà reconnues et confirmées par elles relativement à l'attaque, à la saisie et à la destruction des navires de commerce, déclarent en outre que tout individu au service de quelque puissance que ce soit, agissant ou non sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, qui violera l'une ou l'autre desdites règles, sera réputé avoir violé les lois de la guerre et sera susceptible d'être jugé et puni comme s'il avait commis un acte de piraterie. Il pourra être mis en jugement devant les autorités civiles et militaires de toute Puissance dans le ressort de l'autorité de laquelle il sera trouvé.

(1) A merchant vessel must be ordered to submit to visit and search to determine its character before it can be seized.

A merchant vessel must not be attacked unless it refuse to submit to visit and search after warning, or to proceed as directed after seizure.

A merchant vessel must not be destroyed unless the crew and passengers have been first placed in safety.

(2) Belligerent submarines are not under any circumstances exempt from the universal rules above stated; and if a submarine can not capture a merchant vessel in conformity with these rules the existing law of nations requires it to desist from attack and from seizure and to permit the merchant vessel to proceed unmolested.

Article II.

The Signatory Powers invite all other civilized Powers to express their assent to the foregoing statement of established law so that there may be a clear public understanding throughout the world of the standards of conduct by which the public opinion of the world is to pass judgment upon future belligerents.

Article III.

The Signatory Powers, desiring to insure the enforcement of the humane rules of existing law declared by them with respect to attacks upon and the seizure and destruction of merchant ships, further declare that any person in the service of any Power who shall violate any of those rules, whether or not such person is under orders of a governmental superior, shall be deemed to have violated the laws of war and shall be liable to trial and punishment as if for an act of piracy and may be brought to trial before the civil or military authorities of any Power within the jurisdiction of which he may be found.

Article IV.

Les Puissances signataires reconnaissent qu'il est pratiquement impossible d'utiliser les sous-marins à la destruction du commerce sans violer, ainsi qu'il a été fait au cours de la guerre de 1914-1918, les principes universellement acceptés par les nations civilisées pour la protection de la vie des neutres et des non combattants, et, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens l'interdiction d'employer les sous-marins à la destruction du commerce, conviennent de considérer comme liées désormais entre elles par cette interdiction et invitent toutes les autres nations à adhérer au présent accord.

Article V.

L'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, ayant été condamné à juste titre par l'opinion universelle du monde civilisé, et l'interdiction de cet emploi ayant été formulée dans des traités auxquels le plus grand nombre des Puissances civilisées sont parties :

Les Puissances signataires, dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit des gens cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations, déclarent reconnaître cette prohibition, conviennent de se considérer comme liées entre elles à cet égard et invitent toutes les autres nations civilisées à adhérer au présent accord.

Article VI.

Le présent Traité sera ratifié aussitôt que possible par les Puissances signataires selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra à toutes les Puissances signataires une expédition authentique du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des

Article IV.

The Signatory Powers recognize the practical impossibility of using submarines as commerce destroyers without violating, as they were violated in the recent war of 1914-1918, the requirements universally accepted by civilized nations for the protection of lives of neutrals and noncombatants, and to the end that the prohibition of the use of submarines as commerce destroyers shall be universally accepted as a part of the law of nations they now accept that prohibition as henceforth binding as between themselves and they invite all other nations to adhere thereto.

Article V.

The use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices, having been justly condemned by the general opinion of the civilized world and a prohibition of such use having been declared in treaties to which a majority of the civilized Powers are parties.

The Signatory Powers, to the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of international law binding alike the conscience and practice of nations, declare their assent to such prohibition, agree to be bound thereby as between themselves and invite all other civilized nations to adhere thereto.

Article VI.

The present Treaty shall be ratified as soon as possible in accordance with the constitutional methods of the Signatory Powers and shall take effect on the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington.

The Government of the United States will transmit to all the Signatory Powers a certified copy of the procès verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the Archives of the Government

expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement à chacune des Puissances signataires.

Article VII.

Le Gouvernement des Etats-Unis fera parvenir ultérieurement à toutes les Puissances non signataires une expédition authentique du présent Traité et les invitera à y donner leur adhésion.

Toute Puissance non signataire pourra adhérer au présent Traité en faisant parvenir l'Instrument portant adhésion au Gouvernement des Etats-Unis, qui en transmettra une expédition authentique à chacune des Puissances signataires ou adhérents.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent traité.

Fait à Washington, le six février mil neuf cent vingt-deux.

of the United States, and duly certified copies thereof will be transmitted by that Government to each of the Signatory Powers.

Article VII.

The Government of the United States will further transmit to each of the Non-Signatory Powers a duly certified copy of the present Treaty and invite its adherence thereto.

Any Non-Signatory Power may adhere to the present Treaty by communicating an Instrument of Adherence to the Government of the United States, which will there-upon transmit to each of the Signatory and Adhering Powers a certified copy of each Instrument of Adherence.

In faith whereof, the above named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington, the sixth day of February, one thousand nine hundred and twenty-two.

(L. S.) CHARLES EVANS HUGHES	
(L. S.) HENRY CABOT LODGE	
(L. S.) OSCAR W. UNDERWOOD	
(L. S.) ELIHU ROOT	
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.) LEE OF FAREHAM	
(L. S.) A. C. GEDDES	
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASA SASTRI	(L. S.)
A. SARRAUT	(L. S.)
JUSSERAND	(L. S.)
CARLO SCHANZER	(L. S.)
(L. S.) V. ROLANDI RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
(L. S.) T. KATO	
(L. S.) K. SHIDEHARA	
(L. S.) M. HANIHARA.	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Dichiaro subito che, a mio modesto avviso, il Trattato sottoposto al nostro esame deve essere approvato dal Senato; ma questo credo non debba dispensare affatto dal farne una sia pure brevissima disamina, che, penso, non sarà completamente inutile e non costituirà soltanto una discussione teorica, perchè si tratta di questioni che sono di tempo in tempo trattate da consessi internazionali; la relazione con la quale il Governo del Re ha presentato al Senato il Trattato, accenna appunto che sono già intervenuti accordi di massima per addivenire ad un'ulteriore discussione fra vari Stati delle questioni che ne sono oggetto e di altre con esse attinenti. Quindi penso, che muovere qualche osservazione a quanto il Trattato stesso determina possa essere utile, specialmente se queste osservazioni incontreranno, come mi auguro, il consenso, sia pure tacito, del Senato; perchè questo potrà servire, non dirò di norma, ma di consiglio al Governo che darà a suo tempo le istruzioni ai nostri delegati nei consessi ai quali ho accennato.

E vengo all'argomento. Il Trattato è definito bene « Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra », ma credo che la definizione sarebbe ancora più completa, se si aggiungesse « e protezione del traffico marittimo delle Nazioni ricche, capaci di possedere una grande flotta di superficie ». È innegabile che il Trattato porta delle restrizioni alla guerra contro il traffico marittimo soltanto nei riguardi dei sommergibili, mentre lascia immutato lo stato di cose finora vigente per le navi di superficie; vale a dire che chi avrà molte navi di superficie potrà continuare a fare la guerra al commercio nemico, chi avrà invece poche navi di superficie e vorrebbe servirsi di sommergibili anche per questa forma di guerra ne sarà impedito dal Trattato.

Insomma, il Trattato è a vantaggio delle marine potenti, come la britannica e l'americana.

Non è il caso qui di entrare nella disamina della legittimità morale della guerra al traffico marittimo, sulla quale si discute da secoli e,

finora, non si è arrivati a nessuna conclusione; perchè gli interessi delle varie Potenze sono troppo divergenti per consentire un accordo che risulti abbastanza soddisfacente per tutte.

Certo si è, che l'attuale Trattato favorisce le Potenze che hanno una poderosa flotta di superficie, come - ripeto - l'Inghilterra, gli Stati Uniti. Io nel dir questo non intendo minimamente giustificare l'uso dei sommergibili fatto dalla Germania durante la recente guerra: è stato un uso barbaro che va senz'altro deprecato. Ma d'altra parte dire, come si fa nel Trattato, che le Potenze firmatarie riconoscono che il sommergibile non è adatto a questa forma di guerra e quindi rinunciano a impiegarlo, mi pare eccessivo. Questo torna a danno dell'Italia che non potrà mai avere una flotta di superficie poderosa quanto quella di alcune altre grandi Potenze.

Perchè si deve affermare *a priori* che il sommergibile non si possa adoperare per la guerra al traffico marittimo? Perchè il sommergibile non può catturare una nave di commercio e portarla in un porto? Certo queste operazioni sono più difficili per questa classe di naviglio; ma in molte circostanze anche il sommergibile potrebbe agire contro il commercio nemico senza violare le leggi dell'umanità.

Non vedo adunque perchè si debba recisamente negargli la facoltà di far tale specie di guerra. È poi molto strano, che mentre l'art. 4 del Trattato impegna a non impiegare in essa i sommergibili, l'art. 1° ne prevede l'impiego; infatti in esso si legge: i sottomarini belligeranti, non sono dispensati dalle regole di rispetto alla vita degli imbarcati sulle navi da catturare o affondare, e quando non possono applicare queste regole debbono rinunciare alla guerra al traffico. Invece nell'art. 4 le Potenze riconoscono che il sommergibile non ha capacità per tale forma di azione bellica.

Concludo ripetendo che il Trattato favorisce le nazioni le quali dispongono di un poderoso naviglio di superficie, alle quali resta libera e piena la facoltà di impiegarlo anche per la guerra al traffico; nuoce alle nazioni che dispongono di flotte più modeste, alle quali potrebbe convenire di servirsi anche dei sommergibili, ottenendo utili risultati pur senza ricorrere agli atti di barbarie commessi e de-

plorati nella grande guerra dai sommergibili degli Imperi centrali.

Confido, pertanto, che queste osservazioni saranno tenute presenti nelle trattative future.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Dopo lunga ponderazione, mi sono deciso a fare una brevissima dichiarazione, che non credo fuori di luogo.

Purtroppo sono profondamente convinto che in questo momento gli sforzi di valorosi scienziati, non Italiani, e lo dico ad onore nostro, sono diretti a trovare il modo di impiegare, nelle guerre future, i germi delle malattie dell'uomo, degli animali e delle piante. Questi germi patogeni costituiscono una materia che costa pochissimo, che si moltiplica all'infinito, e che potrebbe produrre danni irreparabili.

Gli sforzi saranno coronati o no? Auguriamoci di no, ma io inorridisco già al solo pensiero che si possano raggiungere gli scopi di questo diabolico lavoro. E non posso a meno di dolermi, che nel trattato di Washington al divieto dell'uso del gas asfissianti e dei prodotti chimici velenosi, non si sia aggiunto anche quello dei germi patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante.

Nel trattato c'è un termine che sembra accennarvi, ma in modo equivoco, cioè la parola inglese *devices*, quella francese *procédés analogues* (traduzione italiana: « materie simili »). Certamente in queste materie potrebbero essere compresi anche i germi patogeni. Mi pare però che la questione sia troppo importante per poterci contentare di una semplice possibilità e che dobbiamo provocare un divieto esplicito. Voglio perciò pregare l'onorevole Presidente del Consiglio affinché a tempo opportuno si tenga conto di questa mia osservazione: anzi io mi auguro che ciò sia stato già fatto. Che se si dovesse giungere al punto di adoperare come armi di offesa perfino i germi patogeni, dovrei dolermi di aver dedicato tutta la mia modesta vita di studioso allo studio di questi germi. (*Approvazioni*).

CUSANI VISCONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSANI-VISCONTI. Signori senatori. La mia voce sorge modesta, ma molto ispirata dalla esperienza di guerra navale e vi prego di volerla benevolmente ascoltare. Io intendo

muovere alcuni appunti semplici e chiari sul Trattato di Washington. Premetto che se gli accordi fra gente della stessa nazione, magari della stessa città o anche della stessa famiglia, sono passibili di critiche, di delusioni, ciò vale, ciò accade, più specialmente per gli accordi, per i trattati internazionali. Questo Trattato di Washington non è immune da difetti. Non entro nella questione di riduzione o di equiparazione di tonnello che ha servito soprattutto ad impedire una conflagrazione fra Stati Uniti di America e Giappone. Ma cercherò di porre in evidenza quanto a noi interessa, non tanto con la speranza che si possa correggere o modificare, quanto con la fiducia che il Governo voglia esprimere il suo pensiero in un argomento che mi appare vitale per il nostro Paese e rimanga stabilito il fatto che noi non abbiamo ciecamente approvato — direi supinamente accettato — ciò che venne stabilito a Washington. Uno spiraglio di luce è però nella relazione Badoglio, là dove dice:

« Premetto che, come già viene espresso nella relazione del Governo, la Delegazione italiana a Washington merita il nostro plauso, la nostra riconoscenza. Essa ha saputo prendere iniziative ispirate ad alti sensi di umanità e di civiltà e ciò contribuisce nuovo e non inconsueto onore all'Italia, che è sempre stata in linea di primissima avanguardia nella gara del conseguimento limpido e puro della idealità di pace e benessere dei popoli ».

E ad una idealità si ispira il Trattato di Washington, in quanto che tende ad attenuare gli orrori della guerra con lo stabilire recise regole internazionali per impedire appunto gli atti di crudeltà e di barbarie, contrari al diritto delle genti, diritto tanto bistrattato ed obliato, i quali atti sono prodotti dalla nequizia degli uomini dominati da bellicoso furore. Ma, come ha giustamente ammonito il Presidente del Consiglio in un suo recentissimo discorso alla Camera dei deputati, dietro i graziosi pannelli adorni dei fulgidi colori delle più alte idealità, stanno spesso (e direi più sovente quando si tratta di accordi internazionali, sia pure fra alleati) stanno spesso, dunque, le vipere di interessi e le caparbietà che dagli interessi derivano. Noi italiani, dicono, siamo candidi, siamo sentimentali e buoni; questo è un ammirevole difetto che ci

porta al danno e all'impoverimento dopo il sacrificio.

Ma veniamo all'argomento. L'esperienza della guerra ha fatto sorgere (è questa la bella luce di sentimento) il desiderio di mitigarne gli orrori. Ma - e questo è un altro fatto - i più forti non hanno rinunciato (ed è umanamente naturale) a rimanere forti, ad affermare ancor più la loro forza, e, sempre naturalmente, cercano di calpestare i meno forti.

Veniamo a questo trattato di Washington (per quel che riguarda la mia mozione), che ci viene sottoposto per l'approvazione. Esso si compone di due parti. La prima è intesa a limitare l'uso dei sommergibili, la seconda a vietare assolutamente l'impiego dei gas tossici.

Io mi inchino e sono evidentemente in perfetta e sincera condizione di animo consenziente con i fini altamente umanitari che tendono ad impedire, nelle guerre future, le insensate crudeltà e la dannosissima distruzione dei beni che caratterizzarono per parte di barbari il recente conflitto. Ma è opportuno non dissimularsi che la piena accettazione del Trattato implica, per l'Italia, gravi rinunzie, poiché vieta ai sommergibili, le sole navi che potranno adoperarsi intensamente al largo fino a che non si abbia conseguito il dominio del mare, di esercitare contro il nemico quelle stesse operazioni che restano consentite a qualsiasi nave di superficie.

Nella relazione alla Camera dei deputati è detto:

« Il ministro della marina ha benissimo stabilito le nostre nuove e pur troppo precarie condizioni navali: ha parlato della Penisola adagiata fra due mari che possono divenire ostili, esposta alle offese e al rimaner troncata nelle comunicazioni tanto necessarie all'esistenza. Se nei tempi passati ci invadevano per vie terrene i barbari attratti dal bel clima e dalle ubertose campagne di Italia, ora ci potranno venire dal mare.

Ciò ancor premesso, osserviamo che la limitazione dell'impiego dei sommergibili fa sì che le nazioni più ricche con marine di maggior potenza si vengano a trovare in posizione di vantaggio a scapito delle meno ricche e meno potenti. È doveroso riconoscere che il contrario si verifica per quanto riguarda la proibizione di impiego dei gas, essendo questa, dal lato

puramente militare, una restrizione che sarà maggiormente sentita dalle nazioni industrialmente più forti. E a tal proposito è ovvia la fondatezza del rilievo della Commissione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, circa l'opportunità che vi sarebbe stata di stabilire, nel Trattato sanzioni punitive contro la violazione delle norme di cui all'art. V vietante l'impiego dei gas.

La redazione delle clausole del Trattato è troppo oscura e generica per non dar luogo ad ambiguità od offrirsi a contestazioni.

L'equanimità e la logica più elementare richiedono che la parte 2ª dell'articolo 1 (relativa all'obbligo di un sommergibile di desistere dall'attacco e dalla cattura nel caso non possa attenersi alle norme di diritto riportato dalla parte I) si applichi ugualmente alle navi di superficie ed ai velivoli e non escluda, in caso di fondato sospetto, la facoltà del sommergibile di far deviare una nave dalla sua rotta, scortandola nel porto più vicino per la visita. Salvo, ben inteso, la corresponsione pronta e completo indennizzo qualora tale azione risultasse ingiustificata.

Seguendo tale ordine di idee è bene ricordare che le sanzioni stabilite dall'articolo III, come la nostra delegazione ebbe a dichiarare a nome del Regio Governo, devono applicarsi non solo al personale imbarcato sui sommergibili ma su qualsiasi specie di navi o di velivoli. Saldezza morale e spirito di disciplina degli equipaggi dei sommergibili impongono tal provvedimento anche per evitare possibili complicazioni internazionali e la giustificazione di offensiva morale a base d'accuse per violazione di fede e inumanità. Occorre tener ben conto della vita faticosa, anormale, pericolosissima e del gravissimo sacrificio che esige morale altissimo nell'uomo imbarcato sul sommergibile, egli non può essere considerato come subdolo o subaqueo assassino! D'altronde vi sono insidiosissime armi per combatterlo - tutte le nazioni seguitano a costruire ed a perfezionare l'arma. Nessuno ha pensato e a Washington non si è pensato di proscrivere, di abolire i sommergibili.

Richiede schiarimenti l'articolo IV, che vieta di impiegare i sommergibili per distruzione del commercio. Sarebbe in ciò necessaria una conforme dichiarazione del Governo, sarebbe ras-

sicurante. Distruzione del commercio? Parole bene scelte per indicare nel significato letterale distruzione insensata di navi e di beni, la guerra-disastro proclamata inesorabilmente da Tirpitz; ma non può essere un sinonimo di operazioni contro navi mercantili togliendo così ai sommergibili diritto di visita e di cattura di navi portanti contrabbando o colte in flagranti operazioni di assoluta ostilità.

Ricordo a tal proposito che dopo l'armistizio allorché vennero da me a congedarsi, accompagnati dal Capitano di vascello loro comandante superiore, i comandanti dei sommergibili francesi nel salutarli ho detto: « Io vi ringrazio perché voi avete fatto la bella e leale guerra, come noi l'abbiamo condotta, Avete mantenuto la antiche cavalleresche consuetudini di Francia come noi ci siamo naturalmente attenuti alle antichissime consuetudini di Italia ».

Del resto non va il sommergibile così disprezzato, così condannato. Si sta continuamente perfezionando e quando sarà perfetto verrà altra specie di unità navale che lo soppianderà. È la esperienza costante della marina.

La quinquereme antica della quale non sappiamo esattamente la conformazione e la cui disposizione dei remi ha formato e forma ancora dissensi fra i tecnici di mari e gli storici navali, giunse a un grado di perfezione. Si presenta poi la galea ed anche essa divenne potente arma nei combattimenti navali e veloce scafo anche contro il vento. La nave a vela in origine embrionale, primitiva, disadatta si andò perfezionando, divenne potente nei magnifici vascelli e agile, veloce nelle corvette e nelle rapide navi mercantili; i clippers ad esempio, con un meraviglioso attrezzamento leggero e pur resistentissimo di pennoni, di vele scientificamente disegnate, matematicamente disegnate per utilizzare nel miglior modo il vento e per seguire le rotte anche con vento non favorevole; ciò che noi chiamiamo stringere il vento; sparisce la nave a vela così perfetta, ecco la nave a vapore e con successivi progressi che per brevità non analizzo, siamo alla dreadnought maestosa, terribilmente pesantemente armata, veloce, fortemente protetta e perfetta: infine, regina dei mari. Ma sopravvengono le navi sottili insidiose velocissime e viene il sommergibile, e la dreadnought, l'abbiamo visto nell'ultima guerra, è costretta

a rimanere in porto. È una continua evoluzione e così nelle cose umane come nelle navali, è legge che quando la perfezione si è raggiunta si debba cedere il posto a nuove cose.

Molto dunque si è detto e scritto contro l'impiego dei sommergibili. Io, lo ripeto, non faccio qui una apologia della crudeltà e del disprezzo delle leggi umanitarie. Tutti sanno che un marinaio italiano non può dire né può pensare questo.

Le osservazioni contenute nel disegno di legge per l'approvazione del Trattato « che se una nave mercantile armata è iscritta nel naviglio ausiliario e ne reca i distintivi deve considerarsi in tempo di guerra come belligerante, e se non iscritta in quei ruoli o non portante i distintivi deve considerarsi come nave in corsa » non è esatto e può dar luogo ad equivoci. L'articolo 229 del nostro Codice di marina mercantile, conformemente ai canoni riconosciuti dal Diritto internazionale, infatti stabilisce: Le navi mercantili essendo aggredite da navi, anche da guerra, possono difendersi e predarle — come anche ricorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite e concorrere con esse alla preda.

In altri termini non è innovazione della recente guerra che navi mercantili possano portare armamento guerresco. Tale armamento debbono usare per la propria difesa. Non può legittimarsi questo impiego per opporsi al diritto di visita senza minare il fondamento dell'edificio della sostituzione del diritto alla violenza.

Ripeto che molto si è detto, scritto contro l'impiego di sommergibili, ma si osservi che atti di barbarie avrebbero potuto fare e fecero navi di superficie. Dipende dalla civiltà degli uomini che sono sui sommergibili. Se sono armati da Goti, Ostrogoti o da Unni, da Sciti o da Pannoni faranno crudeltà, se armati da latini e soprattutto da italiani: no, lo garantisco.

Ma dirò invece che il sommergibile a mio avviso è arma eminentemente morale in quanto che in questa epoca delle marine meccaniche, della telegrafia senza fili, dell'aviazione, impedisce alle nazioni più forti di avere sicura, immediata ragione delle nazioni più deboli. È la stessa relazione che passa fra un individuo con arma da fuoco in confronto di un uomo fisicamente più forte. È il Davide insidioso

contro il minaccioso Golia del mare. L'esistenza del sottomarino fa correre un'alea anche alla flotta più potente e malgrado i mezzi per scoprirlo e distruggerlo (è questo un elemento che rendendo sommamente pericolosa la vita sui sommergibili li redime anche dalla taccia di viltà traditrice che alcuni vogliono lanciare) obbliga dunque le navi ad incrociare continuamente ad alta velocità, ad una vigilanza senza tregua con logorio di personale, di materiale, e si risolve in una notevole diminuzione del raggio d'azione dell'unità di superficie.

L'avvento del sottomarino serve ad allontanare le guerre, non a facilitarle. È per questo che pregherei il ministro della marina di porre riparo sia pure nei limiti Washingtoniani alla nostra grave inferiorità, rispetto ad altre marine, in numero e qualità di sommergibili. Non ci mancano gli ottimi e valorosi ufficiali, gli splendidi equipaggi e i nostri bravi ingegneri navali sapranno come di consueto, creare tipi perfezionati che ci daranno la desiderata, anzi la tanto necessaria sicurezza di difesa sul mare. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Prego il Senato di seguirmi attentamente perchè si tratta di una questione delicatissima come è l'interpretazione di un Trattato, altrimenti si potrebbe essere accusati in guerra di aver mancato all'osservanza di un Trattato che abbiamo firmato.

In questo Trattato, al principio dell'articolo 1 si dice che una nave mercantile non può essere affondata da una nave da guerra senza che prima sia salvato l'equipaggio; questa è una cosa umanitaria.

Nella parte seconda, e la leggo perchè è importante; si dice: I sommergibili combattenti non sono in alcuna circostanza dispensati da osservare le regole suddette. Dunque il paragrafo secondo dell'articolo primo vuol dire che questo articolo primo ammette che i sommergibili possano come tutte le altre navi catturate, o affondare, le navi mercantili, purché salvino l'equipaggio e passeggeri.

Veniamo all'articolo 4. Le Potenze firmatarie riconoscono che praticamente è impossibile utilizzare i sommergibili alla distruzione del commercio senza violare, come è stato fatto nell'ultima guerra, i principi universalmente rico-

nosciuti dalle nazioni civilizzate per salvare la vita dei neutri e dei non combattenti, e per fare riconoscere questa intenzione umanitaria di interdire di impiegare i sommergibili alla distruzione del commercio convengono di considerarsi legate tra esse da questa interdizione e invitano le altre nazioni a far lo stesso.

Prima si concede poi si proibisce. Ora bisogna tener conto che i sommergibili hanno fatto una evoluzione come l'hanno fatta le torpediniere. Io ho compiuto il mio primo comando su una torpediniera di trenta tonnellate; ve ne erano anche di diciotto; poi vennero quelle da 70 e da cento ed in seguito anche i caccia torpedinieri da mille e da millecinquecento, per modo che ora siamo ad un tonnellaggio per cui non si capisce più se si tratti di un caccia torpediniere o di un esploratore. Questo in parecchi anni. I sommergibili invece, in periodo brevissimo, hanno fatto durante la guerra la stessa evoluzione; cioè a dire da un piccolissimo tonnellaggio di cento, duecento, quattrocento, ecc., sono arrivati a mille ed anche duemila tonnellate.

Per conseguenza si trovano nelle stesse condizioni delle torpediniere e dei caccia torpediniere non vi è quindi ragione di fare una differenza fra torpediniere, caccia-torpediniere e sommergibili per quanto riguarda le navi mercantili.

E siccome questo è importantissimo per noi, è bene che lo rileviamo dando a questo Trattato l'interpretazione che è segnata nell'articolo primo, che è quella che più ci conviene, perchè non possiamo supporre che le persone molto intelligenti che hanno firmato questo Trattato abbiano prima detto che si ammette una cosa e che poi non si ammette più. Perciò io propongo - badate che si tratta di una questione delicatissima - che sia bene dire alle Potenze di far rilevare questa differenza d'interpretazione e di dire ben chiaro che noi l'interpretiamo nel senso che ho specificato. Propongo quindi questo ordine del giorno: « Il Trattato concluso a Washington fra l'Italia e varie Potenze in data 6 febbraio 1922 relative alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra contiene una dicitura non chiara per quanto riguarda l'impiego dei sommergibili contro navi di commercio: pertanto il Senato del Regno d'Italia lo approva, intendendo che i sommer-

gibili possano procedere alla distruzione ed alla cattura di navi di commercio soltanto quando osservino, come tutte le navi da guerra, le norme del paragrafo primo dell'articolo primo del suddetto Trattato ».

Propongo che questo ordine del giorno sia comunicato alle Potenze firmatarie.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Io pregherei la cortesia dell'onorevole Schanzer di voler dare chiarimenti su quanto ha detto l'onorevole Amero d'Aste, poichè egli è competente sull'argomento.

SCHANZER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io non avrei più ripreso la parola in questa discussione, ma poichè l'onorevole ministro della marina cortesemente mi invita a parlare, credo di essere nel dovere di dare precisi chiarimenti al Senato sul dubbio di interpretazione che è stato opportunamente sollevato nella relazione dell'on. Badoglio ed ora dall'on. Amero D'Aste per quel che riguarda il rapporto fra l'art. 1 e l'art. 4 del trattato in discussione. Io cercherò di essere molto chiaro quantunque la materia sia tecnica ed alquanto astrusa. Trovo giustissimo che i dubbi sollevati siano chiariti — e sono lieto mi si sia offerta l'occasione di farlo. Riferirò a tal uopo alcune dichiarazioni che su questo punto furono fatte a Washington dalla Delegazione italiana.

Io non credo che si possa adottare l'ordine del giorno proposto dal senatore Amero D'Aste e spero, che, dopo i chiarimenti che avrò dato, egli non insisterà nella sua proposta. Ecco dunque come stanno le cose.

L'art. 1° del trattato proclama quali sono le norme generali del diritto internazionale marittimo in materia di visita e di cattura di navi mercantili; e la novità di questo articolo consiste in ciò che le regole che riguardano le navi di superficie, sono state estese ai sottomarini.

Le tre norme affermate come norme del diritto internazionale marittimo sono le seguenti: 1° una nave di commercio non può essere catturata prima di aver ricevuto l'ordine di sottoporsi alla visita ed alla perquisizione, allo scopo di determinare la sua natura; 2° una

nave di commercio non può essere attaccata se non dopo che, essendo stata messa in mora, si rifiuti di arrestarsi per sottomettersi alla visita e alla perquisizione o, se dopo essere stata catturata, rifiuti di seguire la rotta che le sarà indicata; 3° (ed è questo il paragrafo più importante) una nave di commercio non può essere affondata se non dopo che l'equipaggio e i passeggeri siano stati preventivamente messi in salvo.

Queste sono le norme di diritto internazionale marittimo di guerra che sono state affermate a Washington.

Ora però, che cosa è accaduto? L'ultima guerra ha dato certe esperienze e tra l'altro si è accertato che per i sottomarini esiste una difficoltà tecnica di osservare alcune delle menzionate norme, e specialmente la terza, quella, cioè, che stabilisce l'obbligo di mettere in salvo l'equipaggio e i passeggeri prima dell'affondamento della nave.

È vero che l'on. Amero D'Aste ci ha oggi detto che attualmente si costruiscono dei grandi sottomarini, i quali possono trovarsi in grado di mettere in salvo l'equipaggio ed i passeggeri. Io non mi permetto di contraddire un tecnico del suo valore, tuttavia credo che permane sempre una notevole difficoltà tecnica per i sottomarini di conformarsi alla disposizione in parola. Esistono anche grandi navi mercantili che trasportano migliaia e migliaia di passeggeri; come si può provvedere allora da parte dei sottomarini a mettere in salvo l'equipaggio ed i passeggeri?...

AMERO D'ASTE. Si spinge la nave fino alla costa, si fanno sbarcare i passeggeri e l'equipaggio e poi s'affonda.

SCHANZER. È da notare che nella prima parte della guerra anche i Tedeschi osservarono per i sottomarini le norme del diritto internazionale; ma poi s'accorsero che tale osservanza diventava impossibile ed allora stabilirono di eccettuare i sottomarini dall'osservanza stessa e cominciarono quella guerra senza restrizioni e senza quartiere, di cui ancora si ricordano gli orrori, e che suscitò contro di essi l'esecrazione di tutti i popoli civili. E nessuno ha certamente dimenticato che fu dopo l'affondamento del *Lusitania*, con la morte di centinaia di non combattenti, di donne e di bambini, che gli Stati Uniti si decisero ad entrare in guerra,

determinando così la sconfitta della Germania. (*Commenti in vario senso*).

Ora, ricordando questa esperienza, le potenze riunite a Washington hanno creduto che fosse difficile per i sottomarini conformarsi a quanto dispone il paragrafo terzo dell'articolo 1; ed allora stabilirono (e così vengo a spiegare come si risolve l'apparente contraddizione fra l'art. 4 ed il 1° del trattato) di fare un passo più innanzi, diminuendo alquanto il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili da parte dei sottomarini. Infatti, mentre l'art. 1 del trattato riguarda il diritto internazionale per tutti i paesi del mondo, le cinque Potenze firmatarie del trattato stesso stabilirono all'art. 4 che nei loro reciproci rapporti, cioè nel caso di una guerra fra di esse, i sottomarini rinunciano al diritto di affondare le navi mercantili.

I tecnici possono anche giudicare questo accordo come una sensibile diminuzione del diritto dei sottomarini, ma è certo che la spiegazione da me data risolve l'apparente contraddizione tra l'art. 1 e l'art. 4.

È da notare per altro che, secondo l'interpretazione data a Washington dalla delegazione italiana, interpretazione che ho fermamente sostenuto nelle varie discussioni svoltesi alla Conferenza, rimane al sottomarino il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili, anche quando non possa affondare tali navi. Il che significa che, secondo l'interpretazione della delegazione italiana, tutti gli Stati riconoscono in base al diritto internazionale e all'obbligo che deriva dal trattato di Washington, che le navi mercantili si devono sottomettere alla visita dei sottomarini. Potrà accadere che il sottomarino, fermando una nave e constatando che essa reca a bordo del contrabbando di guerra, non possa arrivare fino all'ultima sanzione del diritto di visita, quale è quella dell'affondamento della nave; ma, esso potrà sempre esercitare il diritto di visita e poscia, con tutti i mezzi a sua disposizione, fra cui quelli radiotelegrafici, richiamare sopra la nave visitata l'attenzione delle autorità marittime e delle navi di superficie nazionali, in modo che si possano adottare contro la nave stessa tutti i necessari provvedimenti.

E vengo alle riserve fatte dalla Delegazione italiana, le quali risultano dagli atti della Con-

ferenza che or ora sono stati pubblicati dal Governo americano.

Nella seduta del 5 gennaio dell'anno scorso il signor Root, delegato americano, presentò alla Commissione competente le disposizioni dell'articolo 1° che ora l'onorevole Amero D'Aste ha citato. Dagli atti risulta quanto segue: « Il signor Root dichiara che la Commissione ha adottato questa soluzione alla unanimità, ma che il senatore Schanzer ha domandato che i testi seguenti siano intercalati nel resoconto della Commissione: 1°) è inteso che il significato dell'articolo 2 è il seguente: I sottomarini hanno le stesse obbligazioni e gli stessi diritti delle navi di superficie ». Questa la prima delle riserve da me fatte. Poi venne la seconda, relativa al terzo paragrafo dell'articolo 1°, che prescrive non potersi affondare le navi mercantili senza aver prima messo in salvo equipaggio e passeggeri. È inteso, secondo questa riserva, che una distinzione è stabilita tra la distruzione volontaria di una nave di commercio e la distruzione che può risultare da un attacco legale secondo le regole stabilite dal paragrafo due, cioè quando sia stata data alla nave mercantile l'intimazione di fermarsi e ad essa non sia stato ottemperato. In questo caso il sottomarino, come una nave di superficie, ha il diritto di attaccare la nave mercantile, con tutte le conseguenze che dall'attacco possano derivare.

E passo alla terza riserva. La Delegazione italiana ritenne che fosse necessario definire che cosa è una nave di commercio, perchè se è giusto che i sottomarini non attacchino le navi di commercio, è anche giusto che le navi di commercio, mediante un grande armamento, non si trasformino in navi da guerra. E siccome la Conferenza non volle consentire a mettere nel trattato la definizione della nave di commercio, io feci questa formale dichiarazione, che, cioè, per la Delegazione italiana « nave di commercio » significa « nave di commercio non armata », eccezione fatta di quel piccolo armamento che è ammesso anche dal nostro codice della Marina mercantile.

Ed ora vengo all'ultimo elemento d'interpretazione che, come vedrà l'onorevole Amero d'Aste, ha una grande importanza, ed è la reiezione di un emendamento presentato dalla Delegazione inglese che fu respinto per opera della Delegazione italiana.

Si tratta di questo: nell'articolo 4 dell'accordo si dice che è interdetto di usare i sottomarini per la distruzione del commercio.

Ora l'emendamento inglese insisteva nel sostituire alle parole « interdizione di impiegare i sottomarini alla distruzione del commercio » le parole « interdizione dell'uso dei sottomarini per operazioni contro il commercio ».

Noi ci opponemmo recisamente a questo emendamento, perchè esso significava privare i sottomarini del diritto di visita e di cattura delle navi mercantili. Questo noi non abbiamo voluto, e dagli atti risulta quanto segue: « Il Presidente domanda se l'emendamento è accettato dal senatore Schanzer. Il senatore Schanzer dice che non accetta l'emendamento. Il Presidente risponde che naturalmente la Conferenza agisce soltanto secondo il principio di unanimità, e per conseguenza l'emendamento deve essere ritenuto respinto ».

Io prego di considerare la grande importanza di questo fatto. La reiezione dell'emendamento inglese significa implicitamente che ai sottomarini è rimasto, in forza del trattato, il diritto di visita e di cattura delle navi mercantili.

Dopo queste dichiarazioni, e dopo aver informato il Senato delle riserve dai noi fatte a Washington che risultano dagli atti ufficiali, io vorrei pregare l'onorevole collega Amero d'Aste di non insistere nel mantenimento del suo ordine del giorno.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Mentre io lodo la Commissione per le sue riserve, debbo deplorare che non abbia fatta l'altra riserva e cioè che, quando i sommergibili si siano attenuti alle regole normali per tutte le altre navi, non potessero affondare le navi di commercio.

Per quel che ha detto l'onor. Schanzer che i sommergibili non possono prendere a bordo gli equipaggi, o, per meglio dire, i passeggeri di grandi navi questo non lo possono fare nemmeno le torpediniere e anche i cacciatorpediniere o esploratori di due o tre mila tonnellate perchè non possono trasportare due o tre mila persone a bordo: allora si fanno sbarcare in salvo a terra i passeggeri e poi si affonda la nave se ciò è necessario. (*Commenti*).

Questa è una cosa possibile, sono norme esistenti nella Convenzione dell'Aja ed è stata fatta più di una volta durante la guerra. Ad ogni modo se noi approviamo semplicemente il trattato, noi veniamo a cancellare tutte le riserve che ha fatte la nostra Commissione, ed allora propongo come minimo, ritirando il mio ordine del giorno, che si approvi il trattato con le riserve fatta dalla nostra Commissione.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*. Ho udito gli apprezzamenti e le considerazioni tecniche testè svolte nei riguardi del trattato per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra, e debbo purtroppo riconoscerne la fondatezza.

A loro riguardo occorre tuttavia tener presente che il testo di questo Trattato fu frutto di lungo e laborioso dibattito al quale la Delegazione italiana partecipò attivamente, riuscendo a far modificare il progetto originale in omaggio ai principi di obiettività e di giustizia, a difetto dei quali ogni opera legislativa non può essere che peritura.

A Washington si ottenne che l'articolo 3 relativo alle sanzioni si applicasse al personale imbarcato su qualsiasi tipo di nave e non soltanto sui sottomarini: ed un emendamento, inteso a proibire l'impiego dei sottomarini non solamente per la « distruzione del commercio », ma altresì per tutte le « operazioni contro le navi mercantili », dovette essere ritirato in seguito alla opposizione della Delegazione italiana.

Occorre pure ricordare che il divieto di impiego dei gas tossici fu proposta che parti dall'Italia e fu accolta dalle altre Nazioni soltanto dopo non poche obiezioni e contrasti.

Per questi motivi, noi dobbiamo considerare il trattato come un tutto inscindibile e come soluzione di compromesso.

L'Italia ha aderito ed aderirà sempre col più vivo entusiasmo a qualsiasi equo accordo diretto a rendere meno barbara la guerra e ad allontanare la possibilità di conflitti. Io penso che oggetto di tali auspicati accordi potrebbero essere:

1° Il riconoscimento di speciali immunità (analoghe a quelle oggi concesse alle navi ospe-

daliere) a favore delle navi mercantili, sempre che esse trasportino soltanto *passaggieri*, con esclusione di merci di qualsiasi genere, di valori e di uomini atti alle armi, appartenenti alle nazioni belligeranti;

2° la prescrizione di restrizioni all'attuale diritto dei neutri, allo scopo di richiamare questi al riconoscimento dei vincoli della solidarietà umana, ed impedire che essi sfruttino la loro situazione privilegiata per speculare sul flagello della guerra arricchendosi sulle rovine della civiltà.

BADOGGIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADOGGIO, *relatore*. Il trattato in questione consta di due parti ben distinte: una è quella che si riferisce alla guerra contro il naviglio mercantile e la protezione della vita dei neutri e l'altra che vieta l'impiego dei gas. Per quanto si riferisce alla prima parte, ossia all'azione contro i navigli commerciali e la protezione delle vite dei neutri, i delegati evidentemente sono partiti da punti di vista diversi e tendevano a scopi differenti.

Dalla discussione che ne è seguita, abbastanza vivace come ci ha fatto vedere l'onor. Schanzer, ne è uscito un trattato che non è certo molto chiaro e preciso. La Commissione fu alquanto incerta davanti alla interpretazione perchè, come ha fatto osservare il collega Amero d'Aste, è parso all'Ufficio centrale che gli articoli 1 e 2 non fossero in stretta armonia con l'articolo 4. È bensì vero che l'onorevole Schanzer ha spiegato come l'articolo 4 fosse una evoluzione e una amplificazione degli articoli primo e secondo. Ora io un'evoluzione di una idea la vedo meglio in due trattati separati che non nello stesso trattato. Io non posso ammettere che in un trattato, in un primo e secondo articolo si dica: voi dovete colpire le navi mercantili solo con determinate modalità e poi, amplificando l'idea, si venga a dire in un altro articolo che non si possono toccare le navi mercantili.

Il pregio di qualsiasi trattato è quello di essere chiaro e non dar luogo a nessun dubbio di interpretazione: questo non lo è, e me lo vorrà consentire l'on. Schanzer dal momento che noi ed altri colleghi abbiamo sentito il bisogno di chiedergli una spiegazione.

SCHANZER. Non mi sono spiegato. (*ilarità*).

BADOGGIO. Quindi sarà bene che il Governo pur senza fare di ciò oggetto di un ordine del giorno; cerchi di provocare una delucidazione sopra questo trattato.

Per la seconda parte, e cioè divieto di impiego dei gas, e, secondo l'onorevole Grassi dei microbi patogeni speciali per l'uomo, le bestie e le piante, il mio scetticismo, che riguardo al trattato riflettente le grandi navi non era che lieve, come ha detto l'onorevole Schanzer, qui è talmente grande che io non dico più niente e chiudo. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Se veramente ci fosse una contraddizione tra il primo articolo e il quarto di questo trattato, la cosa sarebbe molto grave. Ma, dissentendo un poco su questo dal relatore collega Badoglio, io esprimerò la mia opinione di giurista; poichè non sono, è vero, militare nè di terra nè di mare; ma un po' di esperienza di navigazione fra le sirti e gli scogli del diritto l'ho fatta.

Non vedo che ci sia contraddizione alcuna, fra i due articoli. Difatti l'articolo 4 vieta la distruzione metodica delle navi di commercio col fine di rompere le comunicazioni commerciali. L'articolo 1, invece, si applica a quei casi, in cui la nave di commercio è fermata dalla nave da guerra per sospetto; e fissa, di conseguenza la procedura, che le navi da guerra devono tenere, in tale contingenza, siano esse navi di superficie, siano navi sottomarine. E l'ultimo termine di questa procedura può essere l'affondamento date certe cautele.

Ora, tra il divieto di affondare le navi di commercio al solo scopo di rompere le linee commerciali, e il permesso di affondare le navi di commercio sospette, che non vogliono subire la visita e seguire il procedimento di guerra, non c'è contraddizione alcuna. Si affonderà la nave di commercio in quanto viola le regole di guerra. Non si deve affondare, al solo scopo di distruggere navi di commercio, la nave che non viola alcuna regola di guerra. Ed io credo di non errare trovando il punto fondamentale di conciliazione in questa distinzione; ed è perciò che pregherei il collega Amero D'Aste di mettere in pace la sua coscienza. Prego poi il Senato di votare con questa intelligenza. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Nelle regole dell'Aja è detto che quando una nave da guerra ha messo in salvo i passeggeri o l'equipaggio e non può condurre in porto la nave che ha catturato, può affondarla. Questa è la differenza.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Amero D'Aste:

« Il Senato, confermando le riserve fatte inserire dalla nostra delegazione a Washington nei verbali della Conferenza, passa all'ordine del giorno ».

Domando al Governo se accetta l'ordine del giorno del senatore Amero d'Aste.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno e per interim ministro degli affari esteri*. Credo che sia inutile metterlo in votazione e dichiaro che ne accetto completamente il contenuto.

PRESIDENTE. Il Governo prega il senatore Amero d'Aste di non insistere per la votazione del suo ordine del giorno, dichiarando che ne accetta completamente il contenuto e questa dichiarazione rimarrà nei verbali del Senato.

AMERO D'ASTE. Accondiscendo alla preghiera del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del Trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo all'indipendenza della Cina e alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio e all'industria in Cina, concluso fra l'Italia e altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

- Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato relativo alla indipendenza della Cina e alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il

Les Etas-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:

Désireux d'adopter une politique de nature à stabiliser les conditions de l'Extrême Orient, à sauvegarder les droits et intérêts de la Chine et les autres Puissances sur le base de l'égalité des chances;

Ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le baron de Cartier de Marchienne, Commandeur de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Farnham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Les Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Les Très-Honorable George Foster Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

The United States of America, Belgium, the British Empire, China, France, Italy Japan, the Netherlands and Portugal:

Desiring to adopt a policy designed to stabilize conditions in the Far East, to safeguard the rights and interests of China, and to promote intercourse between China and the other Powers upon the basis of equality of opportunity;

Have resolved to conclude a treaty for that purpose and to that end have appointed as their respective Plenipotentiaries;

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the Belgians:

Baron de Cartier de Marchienne, Commander of the Order of Leopold and of the Order of the Crown, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Farnham G. B. E., K. C. B., First Lord of his Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Foster Pearce, Minister for Home and Territories;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande ;

pour l'Union Sud-Africaine :

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P. ;

pour l'Inde :

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde ;

Le Président de la République Chinoise :

M. Sao-Ke Alfred Sze, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington ;

M. V. K. Wellington Koo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres ;

M. Chung-Hui Wang, Ancien Ministre de la Justice ;

Le Président de la République Française :

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies ;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume ;

L'Honorable Vittorio Rolandi-Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington ;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec le Fleur de Paulonia ;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant ;

for the Dominion of New Zealand :

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand ;

for the Union of South Africa :

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P. ;

for India :

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State ;

The President of the Republic of China :

Mr. Sao-Ke Alfred Sze, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington ;

Mr. V. K. Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at London ;

Mr. Chung-Hui Wang, former Minister of Justice.

The President of the French Republic :

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies ;

Mr. Jules J. Jusserand, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cros of the National Order of the Legion of Honour ;

His Majesty the King of Italy :

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom ;

The Honourable Vittorio Rolandi-Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington ;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom ;

Mis Majesty the Emperor of Japan :

Baron Tomosaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower ;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun ;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Imperial du Soleil Levant;

Sa Majesté la Reine des Pays Bas:

Le Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Le Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires à Washington;

Le Président de la République Portugaise:

M. José Francisco de Horta Machado da Franca, Vicomte d'Alte, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

M. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Capitaine de Vaisseau, Directeur Technique du Ministère des Colonies.

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

Les Puissances Contractantes, autres que la Chine, conviennent:

1) de respecter la souveraineté et l'indépendance ainsi que l'intégrité territoriale et administrative de la Chine;

2) d'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus libre d'entraves, la possibilité de s'assurer les avantages permanents d'un Gouvernement stable et efficace;

3) d'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de maintenir en application sur tout le territoire de la Chine le principe de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes les nations;

4) de s'abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine pour rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de porter atteinte aux droits des ressortissants d'Etats amis; elles s'abstiendront également de favoriser toute action constituant une menace pour la sécurité des dits Etats amis.

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Her Majesty the Queen of The Netherlands:

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Her Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary;

Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Minister Plenipotentiary, Chargé d'Affaires at Washington;

The President of the Portuguese Republic:

Mr. José Francisco de Horta Machado da Franca, Viscount d'Alte. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;

Mr. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Captain of the Portuguese Navy. Technical Director of the Colonial Office.

Who, having communicated each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

Article I.

The Contracting Powers, other than China, agree:

(1) To respect the sovereignty, the independence, and the territorial and administrative integrity of China;

(2) To provide the fullest and most unembarrassed opportunity to China to develop and maintain for herself an effective and stable government;

(3) To use their influence for the purpose of effectually establishing and maintaining the principle of equal opportunity for the commerce and industry of all nations throughout the territory of China;

(4) To refrain from taking advantage of conditions in China in order to seek special rights or privileges which would abridge the rights of subjects or citizens of friendly States, and from countenancing action inimical to the security of such States.

Article II.

Les Puissances Contractantes conviennent de ne participer à aucun traité, accord, arrangement ou entente soit conclus entre elles, soit conclus séparément ou collectivement, avec une ou plusieurs Puissances, qui porterait atteint ou contreviendrait aux principes déclarés dans l'Article I.

Article III.

En vue d'appliquer avec plus d'efficacité les principes de la porte ouverte ou de la chance égale pour le commerce et l'industrie de toutes les nations en Chine, les Puissances Contractantes autres que la Chine, conviennent de ne pas rechercher, ni aider leurs ressortissants à rechercher: -

a) la conclusion d'accords qui tendraient à établir en faveur de leurs intérêts des droits généraux supérieurs à ceux des autres touchant le développement commercial ou économique dans une région déterminée de la Chine;

b) l'obtention de monopoles au traitements préférentiels de nature à priver les ressortissants d'autres puissances du droit d'entreprendre en Chine toute forme légitime de commerce ou d'industrie, ou de participer, soit avec le Gouvernement chinois, soit avec des autorités locales, à toute catégorie d'entreprises ayant un caractère public, ou de monopoles ou traitements préférentiels qui, en raison de leur portée de leur durée ou de leur étendue territoriale, seraient de nature à constituer en pratique une violation du principe de la chance égale. Toutefois le présent accord ne devra pas être interprété comme interdisant l'acquisition de tels biens ou droits qui pourraient être nécessaires soit à la conduite d'entreprises particulières commerciales, industrielles ou financières, soit à l'encouragement des inventions et recherches.

La Chine s'engage à adopter les principes ci-dessus comme guides en ce qui concerne la suite à donner aux demandes de droits et privilèges économiques de la part de Gouvernements ou ressortissants de tous pays étrangers, qu'ils soient ou non parties au présent Traité.

Article II.

The Contracting Powers agree not to enter into any treaty, agreement, arrangement, or understanding, either with one another, or, individually or collectively, with any Power or Powers, which would infringe or impair the principles stated in Article I.

Article III.

With a view to applying more effectually the principles of the Open Door or equality of opportunity in China for the trade and industry of all nations, the Contracting Powers other than China, agree that they will not seek nor support their respective nationals in seeking: -

(a) any arrangement which might purport to establish in favour of their interests any general superiority of rights with respect to commercial or economic development in any designated region of China;

b) any such monopoly or preference as would deprive the nationals of any other Power of the right of undertaking any legitimate trade or industry in China, or of participating with the Chinese Government, or with any local authority, in any category of public enterprise, or which by reason of its scope, duration or geographical extent is calculated to frustrate the practical application of the principle of equal opportunity.

It is understood that the foregoing stipulations of this Article are not to be so construed as to prohibit the acquisition of such properties or rights as may be necessary to the conduct of a particular commercial, industrial, or financial undertaking or to the encouragement of invention and research.

China undertakes to be guided by the principles stated in the foregoing stipulations of this Article in dealing with applications for economic rights and privileges from Governments and nationals of all foreign countries, whether parties to the present Treaty or not.

Article IV.

Les Puissances Contractantes conviennent de ne pas donner leur appui à des accords qui seraient conclus entre leurs ressortissants respectifs avec l'intention d'établir au profit de ces derniers des sphères d'influence ou de leur assurer des avantages exclusifs dans des régions déterminées du territoire chinois.

Article V.

La Chine s'engage à n'appliquer ni permettre, sur aucun chemin de fer chinois, aucune discrimination injuste d'aucune sorte. En particulier il ne devra pas y avoir de discrimination directe ou indirecte, quelle qu'elle soit, en matière de tarifs ou de facilités de transports, qui soit basée :

soit sur la nationalité des voyageurs;

soit sur le pays dont ils viennent, soit sur celui de leur destination;

soit sur l'origine des marchandises, le caractère des propriétaires, ou le pays de provenance ou de destination;

soit sur la nationalité du navire ou sur le caractère du propriétaire du navire ou de tout autre moyen de transport à l'usage des voyageurs ou des marchandises, employé avant ou après le transport par un chemin de fer chinois.

Les autres Puissances Contractantes prennent de leur côté un engagement similaire concernant les lignes chinoises de chemin de fer sur lesquelles soit elles-mêmes, soit leurs ressortissants seraient en mesure d'exercer le contrôle en vertu d'une concession, d'un accord spécial ou autrement.

Article VI.

Les Puissances Contractantes, autres que la Chine, conviennent de respecter pleinement, au cours des guerres auxquelles la Chine ne participerait pas, les droits de cette dernière en tant que puissance neutre; la Chine, d'autre part, déclare que lorsqu'elle sera neutre, elle observera les règles de la neutralité.

Article IV.

The Contracting Powers agree not to support any agreements by their respective nationals with each other designed to create Spheres of Influence or to provide for the enjoyment of mutually exclusive opportunities in designated parts of Chinese territory.

Article V.

China agrees that, throughout the whole of the railways in China, she will not exercise or permit unfair discrimination of any kind. In particular there shall be no discrimination whatever, direct or indirect, in respect of charges or of facilities on the ground of the nationality of passengers or the countries from which or to which they are proceeding, or the origin or ownership of goods or the country from which or to which they are consigned at the nationality or ownership of the ship or other means of conveying such passenger or goods before or after the transport on the Chinese Railways.

The Contracting Powers, other than China, assume a corresponding obligation in respect of any of the aforesaid railways over which they or their nationals are a position to exercise any control in virtue of any concession, special agreement or otherwise.

Article VI.

The Contracting Powers, other than China, agree fully to respect China's rights as a neutral in time of war to which China is not a party; and China declares that when she is a neutral she will observe the obligations of neutrality.

Article VII.

Les Puissances Contractantes conviennent que, dans le cas où une situation se produirait qui, dans l'opinion de l'une ou l'autre d'entre elles, comporterait l'application des stipulations du présent Traité et en rendrait la discussion désirable, les Puissances Contractantes en cause échangeront à cet égard de franches et complètes communications.

Article VIII.

Les Puissances non-signataires au présent traité, dont le Gouvernement est reconnu par les Puissances signataires et qui ont des relations par traités avec la Chine, seront invitées à adhérer audit présent traité. Dans ce but le Gouvernement des Etats-Unis fera aux Puissances non-signataires les communications nécessaires; il informera les Puissances Contractantes des réponses reçues. L'adhésion de toute Puissance deviendra effective dès réception des notifications faites à cet égard par le Gouvernement des Etats-Unis.

Article IX.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt de toutes les ratifications, dépôt qui sera effectué à Washington, la plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présente Traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

Article VII.

The Contracting Powers agree that, whenever a situation arises which in the opinion of any one of them involves the application of the stipulation of the present Treaty, and renders desirable discussion of such application, there shall be full and frank communication between the Contracting Powers concerned.

Article VIII.

Powers not signatory the present Treaty, which have Governments recognized by the Signatory Powers and which have treaty relations with China, shall be invited to adhere to the present Treaty. To this end the Government of the United States will make the necessary communications to nonsignatory Powers and will inform the Contracting Powers of the replies received. Adherence by any Power shall become effective on receipt of notice thereof by the Government of the United States.

Article IX.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with a their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of all the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1923

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the Sixth day of February One Thousand Nine Hundred and Twenty-Two.

CHARLES EVANS HUGHES	(L. S.)
HENRY CABOT LODGE	(L. S.)
OSCAR W. UNDERWOOD	(L. S.)
ELIHU ROOT	(L. S.)
BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
LEE OF FAREHAM.	(L. S.)
A. C. GEDDES	(L. S.)
R. L. BORDEN	(L. S.)
G. F. PEARCE	(L. S.)
JOHN W. SALMOND	(L. S.)
ARTHUR JAMES BALFOUR	(L. S.)
V. S. SRINIVASA SASTRI	(L. S.)
(L. S.) SAO-KE ALFREDO SZE	
(L. S.) V. K. WELLINGTON KOO	
(L. S.) CHUNG-HUI WANG	
(L. S.) A. SARRAUT	
(L. S.) JUSSERAND	
(L. S.) CARLO SCHANZER	
(L. S.) V. ROLANDO RICCI	
(L. S.) LUIGI ALBERTINI	
T. KATO	(L. S.)
K. SHIDEHARA	(L. S.)
M. HANIHARA	(L. S.)
BEELAERTS VAN BLOXLAND	(L. S.)
W. DE BEAUFORT	(L. S.)
ALTE	(L. S.)
ERNESTO DE VASCONCELLOS	(L. S.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia e gli altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 » (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato relativo alla revisione delle

tariffe delle dogane cinesi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato relativo alla revisione delle tariffe doganali cinesi, concluso tra gli Stati Uniti d'America, il Belgio, l'Impero Britannico, la Cina, la Francia, il Giappone, l'Italia, i Paesi Bassi ed il Portogallo, a Washington, il 6 febbraio 1922, e ratificato il

Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal:

Dans le but d'accroître les revenus du Gouvernement chinois, ont convenu de conclure un traité touchant la revision du tarif des douanes chinoises et autres matières connexes, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citoyens des Etats-Unis;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le Baron de Cartier de Marchienne, Commandeur de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., Premier Lord de l'Amirauté.

Le Très-Honorable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique;

et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très-Honorable George Fosseter Pearce, Sénateur, Ministre de l'Intérieur et des Territoires;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir John William Salmond, K. C., Juge à la Cour Suprême de Nouvelle Zélande;

The United States of America, Belgium, the British Empire, China, France, Italy, Japan, The Netherlands and Portugal;

With a view to increasing the revenues of the Chinese Government, have resolved to conclude a treaty relating to the revision of the Chinese customs tariff and cognate matters, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root,

citizens of the United States;

His Majesty the King of the Belgians:

Baron de Cartier de Marchienne, Commander of the Order of Leopold and of the Order of the Crown, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P., Lord President of His Privy Council;

The Right Honourable Baron Lee of Fareham, G. B. E., K. C. B., First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auckland Campbell Geddes, K. C. B., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America;

and

for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Sir Robert Laird Borden, G. C. M. G., K. C.;

for the Commonwealth of Australia:

Senator the Right Honourable George Foster Pearce, Minister for Home and Territories;

for the Dominion of New Zealand:

The Honourable Sir John William Salmond, K. C., Judge of the Supreme Court of New Zealand;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très-Honorable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Membre du Conseil d'Etat de l'Inde;

Le Président de la République Chinoise:

M. Sao-Ke Alfred Sze, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

M. V. K. Wellington Koo, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Londres;

M. Chung-Hui Wang, ancien Ministre de la Justice;

Le Président de la République Française:

M. Albert Sarraut, Député, Ministre des Colonies;

M. Jules J. Jusserand, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président des Etats-Unis d'Amérique, Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Carlo Schanzer, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Sénateur du Royaume, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington;

L'Honorable Luigi Albertini, Sénateur du Royaume;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Baron Tomosaburo Kato, Ministre de la Marine, Junii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Grand Cordon du Soleil Levant avec la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Washington, Joshii, Membre de la Première Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Jushii, Membre de la Seconde Classe de l'Ordre Impérial du Soleil Levant;

for the Union of South Africa:

The Right Honourable Arthur James Balfour, O. M., M. P.;

for India:

The Right Honourable Valingman Sankaranarayana Srinivasa Sastri, Member of the Indian Council of State;

The President of the Republic of China:

Mr. Sao-Ke Alfred Sze, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;

Mr. V. K. Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at London;

Mr. Ching-Hui Wang, former Minister of Justice;

The President of the French Republic:

Mr. Albert Sarraut, Deputy, Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America, Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour;

His Majesty the King of Italy:

The Honourable Carlo Schanzer, Senator of the Kingdom;

The Honourable Vittorio Rolandi-Ricci, Senator of the Kingdom, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The Honourable Luigi Albertini, Senator of the Kingdom;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomasaburo Kato, Minister for the Navy, Junii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Grand Cordon of the Rising Sun with the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington, Joshii, a member of the First Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice Minister for Foreign Affairs, Jushii, a member of the Second Class of the Imperial Order of the Rising Sun;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

Le Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;

Le Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Ministre Plénipotentiaire Chargé d'Affaires à Washington ;

Le Président de la République Portugaise :

M. José Francisco de Horta Machado da Franca, Vicomte d'Alte, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington ;

M. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Capitaine de Vaisseau, Directeur Technique du Ministère des Colonies ;

lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article I.

Les représentants des Puissances Contractantes ayant adopté le 4 février 1922 à Washington la résolution annexée au présent article au sujet de la revision du tarif des douanes chinoises, afin que le taux des droits soit équivalent à 5 % effectif *ad valorem*, comme il est prévu dans les traités existant entre la Chine et les autres pays, les Puissances Contractantes déclarent confirmer ladite résolution et s'engagent à accepter les taux résultant de cette revision qui entreront en vigueur aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de deux mois après leur publication.

ANNEXE.

En vue de créer des revenus additionnels destinés à faire face aux besoins du Gouvernement chinois, les Puissances représentées à la Conférence, à savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal sont convenues de ce qui suit :

Le tarif des droits de douane à l'importation en Chine adopté le 19 décembre 1918 à Shanghai par la Commission de Revision du Tarif sera immédiatement révisé afin que le taux des droits soit équivalent à 5 % effectif *ad valorem*, comme il est prévu dans divers traités commerciaux auxquels la Chine est partie.

Her Majesty the Queen of The Netherlands :

Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Her Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary ;

Jonkheer Willem Hendrik de Beaufort, Minister Plenipotentiary, Chargé d'Affaires at Washington ;

The President of the Portuguese Republic :

Mr. José Francisco de Horta Machado da Franca, Viscount d'Alte, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington ;

Mr. Ernesto Julio de Carvalho e Vasconcelos, Captain of the Portuguese Navy, Technical Director of the Colonial Office ;

Who, having communicated to each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows :

Article I.

The representatives of the Contracting Powers having adopted, on the fourth day of February, 1922, in the City of Washington, a Resolution, which is appended as an Annex to this Article, with respect to the revision of Chinese Customs duties, for the purpose of making such duties equivalent to an effective 5 per centum *ad valorem*, in accordance with existing treaties concluded by China with other nations, the Contracting Powers hereby confirm the said Resolution and undertake to accept the tariff rates fixed as a result of such revision. The said tariff rates shall become effective as soon as possible but not earlier than two months after publication thereof.

ANNEX.

With a view to providing additional revenue to meet the needs of the Chinese Government, the Powers represented at this Conference, namely the United States of America, Belgium, the British Empire, China, France, Italy, Japan, The Netherlands, and Portugal agree :

That the customs schedule of duties on imports into China adopted by the Tariff Revision Commission at Shanghai on December 19, 1918, shall forthwith be revised so that the rates of duty shall be equivalent to 5 per cent. effective, as provided for in the several commercial treaties to which China is a party.

Une Commission de revision se réunira à Shanghai à une date aussi rapprochée que possible pour effectuer cette revision sans retard et suivant les lignes générales de la dernière revision.

Cette Commission se composera de représentants des Puissances précitées et des représentants de toutes autres Puissances désirant siéger dans cette Commission dont le Gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances participant à la présente Conférence et dont les traités avec la Chine comportent un tarif d'importation et d'exportation ne devant pas dépasser 5 % *ad valorem*.

La revision se fera aussi rapidement que possible de manière à être terminée dans les quatre mois qui suivront la date de l'adoption de la dite résolution par la Conférence de Washington.

Le tarif révisé entrera en vigueur aussitôt que possible après l'expiration d'un délai de deux mois consécutifs à la publication dudit tarif par la Commission de Revision.

Le Gouvernement des Etats-Unis qui a convoqué la présente Conférence est invité en cette qualité à communiquer immédiatement les termes de la présente résolution aux Gouvernements des Puissances qui, quoique non représentées à la dite Conférence, ont participé à la revision du tarif de 1918.

Article II.

Une Conférence spéciale sera chargée de prendre immédiatement les mesures nécessaires en vue de préparer l'abolition, dans le plus bref délai, des likins, ainsi que la réalisation des autres conditions mises par l'article VIII du traité entre la Grande-Bretagne et la Chine du 5 septembre 1902 et par les articles IV et V du traité du 8 octobre 1903, entre les Etats-Unis et la Chine et par l'article I du traité supplémentaire du 8 octobre 1903 entre le Japon et la Chine, à la perception des surtaxes prévues auxdits articles.

La Conférence spéciale sera composée de représentants des Puissances signataires que de celles qui, désirant participer aux travaux de cette Conférence, adhèreraient au présent Traité

A Revision Commission shall meet at Shanghai, at the earliest practicable date, to effect this revision forthwith and on the general lines of the last revision.

This Commission shall be composed of representatives of the Powers above named and of representatives of any additional Powers having Government at present recognized by the Powers represented at this Conference and who have treaties with China providing for a tariff on imports and exports not to exceed 5 per cent. *ad valorem* and who desire to participate therein.

The revision shall proceed as rapidly as possible, with a view to its completion within four months from the date of the adoption of this Resolution by the Conference on the Limitation of Armament and Pacific and Far Eastern Questions.

The revised tariff shall become effective as soon as possible but not earlier than two months after its publication by the Revision Commission.

The Government of the United States, as convener of the present Conference, is requested forthwith to communicate the terms of this Resolution to the Government of Powers not represented at this Conference, but who participated in the Revision of 1918, aforesaid.

Article II.

Immediate steps shall be taken, through a Special Conference, to prepare the way for the speedy abolition of likin and for the fulfillment of the other conditions laid down in Article VIII of the Treaty of September 5th, 1902, between Great Britain and China, in Articles IV and V of the Treaty of October 8th, 1903, between the United States and China, and in Article I of the Supplementary Treaty of October 8th, 1903, between Japan and China, with a view to levying the surtaxes provided for in those articles.

The Special Conference shall be composed of representatives of the Signatory Powers and of such other Powers as may desire to participate and may adhere to the present Treaty, in

conformément aux dispositions de l'article VIII en temps utile pour que leurs représentants soient en mesure de prendre part à ces travaux. Elle se réunira en Chine dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, au lieu et à la date qui seront fixés par le Gouvernement chinois.

Article III.

La Conférence spéciale prévue à l'article II étudiera les dispositions provisoires à appliquer jusqu'à l'abolition des likins et la réalisation des autres conditions stipulées aux articles des traités mentionnés à l'article II; elle autorisera la perception d'une surtaxe sur les importations soumises aux droits. La Conférence décidera à partir de quelle date, pour quelles destinations et dans quelles conditions cette surtaxe sera perçue.

La surtaxe sera fixée à un taux uniforme de 2 1/2 % *ad valorem*, sauf pour certains articles de luxe susceptibles, d'après la Conférence spéciale, de supporter sans que cela constitue une entrave sérieuse au commerce une augmentation plus élevée. Dans ce dernier cas, la surtaxe pourra être plus élevée sans dépasser toutefois 5 % *ad valorem*.

Article IV.

La révision immédiate du tarif des droits de douane à l'importation en Chine, prévue à l'article I sera suivie d'une nouvelle révision qui portera effet à l'expiration d'une période de 4 années, à partir de l'achèvement de la révision immédiate prévue ci-dessus, de façon à assurer que les droits de douane correspondront effectivement aux taux *ad valorem* fixé par la Conférence spéciale prévue à l'article II.

Après cette nouvelle révision et dans le même but défini ci-dessus, des révisions périodiques du tarif des droits de douane à l'importation en Chine auront lieu tous les sept ans. Ces révisions remplaceront les révisions décennales prévues par les traités actuels avec la Chine.

En vue d'éviter des retards, les révisions prévues au présent article seront effectuées selon des règles à déterminer par la Conférence spéciale de l'article II.

accordance with provisions of Article VIII, in sufficient time to allow their representatives to take part. It shall meet in China within three months after the coming into force of the present Treaty, on a day and at a place to be designated by the Chinese Government.

Article III.

The Special Conference provided for in Article II shall consider the interim provisions to be applied prior to the abolition of likin and the fulfillment of the other conditions laid down in the articles of the treaties mentioned in Article II; and it shall authorize the levying of a surtax on dutiable imports as from such date, for such purposes, and subject to such conditions as it may determine.

The surtax shall be at a uniform rate of 2 1/2 per centum *ad valorem*, provided, that in case of certain articles of luxury which, in the opinion of the Special Conference, can bear a greater increase without unduly impeding trade, the total surtax may be increased but may not exceed 5 per centum *ad valorem*.

Article IV.

Following the immediate revision of the customs schedule of duties on imports into China, mentioned in Article I, there shall be a further revision thereof to take effect at the expiration of four years following the completion of the aforesaid immediate revision, in order to ensure that the customs duties shall correspond to the *ad valorem* rates fixed by the Special Conference provided for in Article II.

Following this further revision there shall be, for the same purpose, periodical revisions of the customs schedule of duties, on imports into China every seven years, in lieu of the decennial revision authorized by existing treaties with China.

In order to prevent delay, any revision made in pursuance of this Article shall be effected in accordance with rules to be prescribed by the Special Conference provided for in Article II.

Article V.

Pour toutes questions relatives aux droits de douane, il y aura égalité absolue de traitement et de chances pour toutes les Puissances Contractantes.

Article VI.

Le principe de l'uniformité des droits de douane perçus sur toutes les frontières terrestres ou maritimes de la Chine est reconnu. La Conférence spéciale prévue à l'article II sera chargée d'arrêter les dispositions nécessaires à la mise en application de ce principe. Elle aura le pouvoir d'autoriser tels ajustements qui paraîtraient équitables dans les cas où le droit préférentiel à abolir avait été consenti comme contrepartie de quelque avantage économique se référant à des considérations locales.

Dans l'intervalle tous relèvements du taux des droits de douane ou surtaxes imposées à l'avenir en application du présent traité, seront perçus à un taux uniforme *ad valorem* sur toutes frontières terrestres ou maritimes de la Chine.

Article VII.

Jusqu'au moment où les mesures visées à l'article II seront entrées en vigueur, le taux des permis de transit sera fixé à 2 1/2 % *ad valorem*.

Article VIII.

Les Puissances non signataires au présent Traité, dont le Gouvernement est actuellement reconnu par les Puissances signataires et dont les traités actuels avec la Chine prévoient un tarif à l'importation et à l'exportation ne dépassant pas 5 % *ad valorem*, seront invités à adhérer au dit traité.

Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à faire les communications nécessaires à cet effet et à informer les Gouvernements des Puissances Contractantes des réponses reçues. L'adhésion des Puissances deviendra effective dès réception des notifications par le Gouvernement des Etats-Unis.

Article IX.

Les dispositions du présent traité prévaudront sur toutes stipulations contraires des traités entre la Chine et les Puissances Contractantes, à l'exception des stipulations comportant le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

Article V.

In all matters relating to customs duties there shall be effective equality of treatment and of opportunity for all the Contracting Powers.

Article VI.

The principle of uniformity in the rates of customs duties levied at all the land and maritime frontiers of China is hereby recognized. The Special Conference provided for in Article II shall make arrangements to give practical effect to this principle; and it is authorized to make equitable adjustments in those cases in which a customs privilege to be abolished was granted in return for some local economic advantage.

In the meantime, any increase in the rates of customs duties resulting from tariff revision, or any surtax hereafter imposed in pursuance of the present Treaty, shall be levied at a uniform rate *ad valorem*, at all land and maritime frontiers of China.

Article VII.

The charge for transit passes shall be at the rate of 2 1/2 per centum *ad valorem* until the arrangements provided for by Article II come into force.

Article VIII.

Powers not signatory to the present Treaty whose Governments are at present recognized by the Signatory Powers, and whose present treaties with China provide for a tariff on imports and exports not to exceed 5 per centum *ad valorem*, shall be invited to adhere to the present Treaty.

The Government of the United States undertakes to make the necessary communications for this purpose and to inform the Governments of the Contracting Powers of the replies received. Adherence by any Power shall become effective on receipt of notice thereof by the Government of the United States.

Article IX.

The provisions of the present Treaty shall override all stipulations of treaties between China and the respective Contracting Powers which are inconsistent therewith, other than stipulations according to most favored nation treatment.

Article X.

Le présent traité sera ratifié par les Puissances Contractantes selon les procédures constitutionnelles auxquelles elles sont respectivement tenues. Il prendra effet à la date du dépôt qui sera effectué à Washington le plus tôt qu'il sera possible. Le Gouvernement des Etats-Unis remettra aux autres Puissances Contractantes une copie authentique du procès verbal de dépôt des ratifications.

Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats Unis; des expéditions authentiques en seront remises par ce Gouvernement aux autres Puissances Contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington le six février mil neuf cent vingt-deux.

Article X.

The present Treaty shall be ratified by the Contracting Powers in accordance with their respective constitutional methods and shall take effect on the date of the deposit of the ratifications, which shall take place at Washington as soon as possible. The Government of the United States will transmit to the other Contracting Powers a certified copy of the procès-verbal of the deposit of the ratifications.

The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the other Contracting Powers.

In faith whereof the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty.

Done at the City of Washington the sixth day of February, One Thousand Nine Hundred and Twenty-two.

	CHARLES EVANS HUGHES	(L. S.)
	HENRY CABOT LODGE	(L. S.)
	OSCAR W. UNDERWOOD	(L. S.)
	ELIHU ROOT	(L. S.)
	BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE	(L. S.)
(L. S.)	ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.)	LE OF FAREHAM	
(L. S.)	A. C. GEDDES	
(L. S.)	R. L. BORDEN	
(L. S.)	G. F. PEARCE	
(L. S.)	JOHN W. SALMOND	
(L. S.)	ARTHUR JAMES BALFOUR	
(L. S.)	V. S. SRINIVASA SASTRI	
	SAO-KE ALFRED SZE	(L. S.)
	V. K. WELLINGTON KOO	(L. S.)
	CHUNG-HUI WANG	(L. S.)
	A. SARRAUT	(L. S.)
	JUSSERAND	(L. S.)
	CARLO SCHANZER	(L. S.)
	V. ROLANDI RICCI	(L. S.)
	LUIGI ALBERTINI	(L. S.)
(L. S.)	T. KATO	
(L. S.)	K. SHIDEHARA	
(L. S.)	M. HANIHARA	
(L. S.)	BEELAERTS VAN BLOKLAND	
(L. S.)	W. DE BEAUFORT	
(L. S.)	ALTE	
(L. S.)	ERNESTO DE VASCONCELLOS	

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1922 » (N. 542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di navigazione concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, a Roma, il 23 marzo 1921, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risolto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

i Signori:

LODOVICO LUCIOLLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;

ANGELO DI NOLA, Direttore Generale del Commercio;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CECOSLOVACCA**

i Signori:

ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;

ZDENĚK FAFL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte Parti contraenti che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempite tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2.

I Cecoslovacchi in Italia e gli Italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3.

I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisto di merci nel territorio dell'Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso essi saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che sono tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni, ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitino nè commercio nè industria.

Art. 4.

I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5.

I Cecoslovacchi in Italia e gli Italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi scelti, senza essere obbligati a pagare remunerazioni o indennità agli agenti, commissari, ecc., di cui non vorranno servirsi, e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituite conformemente

mente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le soprattasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

È inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che, per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti, che, in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizione o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, essere richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali, secondo l'origine delle merci, e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci

provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso in cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10.

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2° Per ragioni di sicurezza pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° In vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produ-

zione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5° Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12.

Il regime dei monopoli di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13.

Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'articolo 19 del Trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14.

Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una Parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti,

saranno spedite alle fiere e ai mercati su territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi e magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese donde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi d'ogni specie vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15.

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16.

Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17.

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi,

importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno essere sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20.

I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori della Alta Parte contraente, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.

Art. 21.

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo come pure gli effetti e le merci, che gettati in mare, saranno stati recuperati, oppure

il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati; il tutto senz'altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali, potranno egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè ad altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23.

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate, sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano, quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e di scaricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

Art. 24.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto sono applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26.

La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27.

Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento nelle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale; sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa, quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29.

Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30.

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro e con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31.

Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello stesso terzo Stato, attraverso il territorio dell'altra Alte Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli*. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla Convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui essi aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi

nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36.

Le Alte Parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi i consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37.

Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato,

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le

Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutivo fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuno delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39.

Il presente trattato, redatto in due esemplari uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI.

(L. S.) DI NOLA.

(L. S.) FIERLINGER.

(L. S.) FAFL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BOLLATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI, *relatore*. Poche parole vorrei aggiungere a quanto ho esposto nella relazione. Il Trattato di commercio con la Ceco Slovacchia, è quello che poteva essere; un Trattato senza tariffe, concluso con uno Stato assai giovane, in vista di relazioni commerciali, che nella loro nuova forma, si trovano ancora in un periodo quasi embrionale. Tal quale è, esso sembra però tutelare convenientemente gli interessi italiani e potrà

servire in ogni caso, per un periodo di esperimento, trascorso il quale, saremo meglio in grado di giudicare su quali punti, ed in quale proporzione, ci converrà chiedere ed accordare nuove reciproche concessioni. Certo ci troviamo in presenza di uno Stato, il quale in parte per merito proprio, in parte per un complesso di circostanze favorevoli, si trova fin d'ora in una situazione relativamente soddisfacente; che è suscettibile di un forte sviluppo economico ulteriore e che, se saprà seguire una politica saggia e moderata, astenendosi da eccessi nazionalisti, e soprattutto se una pace solida e vera, non la pace di oggi, riuscirà finalmente ad impiantarsi nel nostro continente, potrà diventare davvero uno dei paesi più prosperi e fiorenti d'Europa. Vi sono quindi fondate ragioni di sperare che i nostri scambi commerciali con la Ceco-Slovacchia, se accuratamente vigilati e protetti, potranno assumere una notevole importanza.

Ma la maggiore importanza del Trattato sta, a mio giudizio, nell'obbiettivo d'assicurare i traffici Ceco-Slovacchi al porto di Trieste. Sarà questo uno dei molti modi con i quali potremo ricondurre il porto di Trieste a quella situazione che dovrebbe avere e che ora, è inutile dissimularlo, non è quale si potrebbe desiderare. Bisogna infondere al porto di Trieste un nuovo soffio di vita; occorre che l'eroica patriottica tenacia, con la quale, contro ogni ostacolo e contro ogni pericolo, la magnifica città seppe costantemente affermare la sua fede italiana, non dia luogo a nessuna delusione.

Sono già quattro anni che la nostra bandiera sventola a Trieste e la crisi, che era forse inevitabile, ma che doveva essere passeggera, non è ancora finita.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per gli affari esteri.* Dipende dall'Italia.

BOLLATI, *relatore.* Appunto; e mi pare siano ancora troppo scarsi i sintomi di un progressivo risanamento. Bisogna fare tutto il possibile per ottenere una rapida e completa soluzione. È questo un dovere assoluto e un grandissimo interesse dell'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « *Convenzione di commercio del 12 maggio 1922 fra l'Italia e la Polonia* » (N. 543).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Convenzione di commercio del 12 marzo 1922 fra l'Italia e la Polonia* ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

CONVENTION COMMERCIALE ENTRE L'ITALIE ET LA POLOGNE

Sa Majesté le Roi d'Italie d'une parte et le Chef de l'Etat Polonais d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention commerciale appropriée au régime transitoire, actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

respectifs et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Dr. Carlo Schanzer, Sénateur, ministre des Affaires Etrangères;

S. E. le Comte Dr. Teofilo Rossi, Sénateur, Ministre de l'Industrie et du Commerce;

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS:

S. E. K. Skirmunt, Ministre des Affaires Etrangères;

M. Henryk Strasburger, Sous Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Industrie et du Commerce; lesquels, après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes, établis dans le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement, jouiront,

en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie contractante des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exceptions, que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes recevront sur le territoire de l'autre Partie contractante, par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Sont toutefois réservées, quant à l'achat, à la possession et à l'usage des biens immeubles, seraient établies à l'égard des ressortissants les exceptions et les restrictions qui sont ou seraient établies à l'égard des ressortissants de tous les Etats étrangers en ce qui concerne la sûreté de l'Etat.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix et ils auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice et un accès libre auprès des autorités. Ils jouiront, quant aux rapports judiciaires, de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.

Article 3.

Les Sociétés civiles ou commerciales qui, en vertu des lois respectives, sont constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leurs droits et leurs industries, acquérir, posséder ou affermer les immeubles nécessaires à leur bon fonctionnement.

Sont toutefois exceptées les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, sont ou seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays.

Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des tribunaux des deux pays et ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à des redevances fiscales autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés du pays.

Le Gouvernement Polonais s'engage à condition de réciprocité, à faire jouir, quant aux autres conditions d'exercice, les sociétés italiennes établies en Pologne, du traitement de la nation la plus favorisée, lorsque ce traitement serait accordé à une puissance tierce quelconque, non limitrophe avec la Pologne.

Article 4.

Les droits et taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne pourront frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes ne pourront, dans aucun cas, être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie contractante, à des droits, taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient exigés des nationaux.

Ils seront dispensés du paiement des emprunts et des dons nationaux forcés, ainsi que de toute autre contribution, de quelque nature que ce soit, imposée pour les besoins de la guerre.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale. Ils ne seront astreints au temps de paix et en temps de guerre qu'aux presta-

tions et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre une juste indemnité.

Article 6.

Tous les produits du sol ou de l'industrie de la Pologne qui seront importés en Italie et tous les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Pologne, destinés soit à la consommation, soit à l'entrepôt, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente convention au traitement accordé à la nation la plus favorisée et notamment ne pourront en aucun cas être soumis à des droits ni plus élevés, ni d'autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège et de toute réduction de droits ou de coefficients de majoration, de taxes qu'elle a déjà accordés ou pourrait, par la suite, accorder, sous les rapports sus-mentionnés, à titre permanent ou temporairement à une tierce nation.

A l'exportation en Pologne il ne sera pas perçu en Italie et à l'exportation en Italie il ne sera pas perçu en Pologne, des droits ou taxes autres ou plus élevés, qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Article 7.

Les dispositions fixées par l'article précédent ne s'appliquent pas:

1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties contractantes dans le trafic frontière avec les pays limitrophes;

2° aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière;

3° au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Article 8.

Les Parties contractantes sont convenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'im-

portation et l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessités par les conditions économiques actuelles.

En attendant que la liberté d'importation soit rétablie, elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, afin que les entraves qui découlent desdites prohibitions soient réduites au minimum moyennant l'octroi de dérogations ou autres moyens appropriés.

En tout cas les Parties contractantes se réservent le droit d'établir des restrictions aux importations et aux exportations:

a) pour des raisons de sécurité publique;

b) pour des motifs de police sanitaire ou en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles et particulièrement dans l'intérêt de la santé publique, conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

c) pour les marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat;

d) en vue de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été et qui seront établis par la législation intérieure en ce qui concerne la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires.

Article 9.

Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai d'un an et de la preuve d'identité, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement:

1° pour les objets destinés aux foires, aux expositions et aux concours;

2° pour les fûts et barils en fer et acier servant d'emballage pour les produits de naphte.

La réexportation de ces objets devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables soit par une caution valable.

Article 10.

Les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays importés sur le territoire de l'autre et destinés à l'entrepôt ou au transit vers quelque destination que ce soit, ne seront

soumis à aucun droit de douane ou à aucun droit intérieur autre que le texte de plombage et le droit de statistique, ou tous autres droits et taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration que peut imposer ce transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces marchandises pourraient être l'objet au cours de leur entreposage ou de leur transport.

Les marchandises, originaires d'un tiers Etat, importées dans le territoire de l'une des Parties contractantes après avoir été déposées dans les entrepôts de l'autre, y seront admises dans même traitement auquel elles seraient assujetties à leur importation à travers les entrepôts de l'Etat le plus favorisé à cet égard.

Article 11.

Les négociants, industriels et autres producteurs de l'un des deux pays, ainsi que leurs commis-voyageurs qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, conforme au modèle annexe A, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, sans payer aucune taxe de patente, de faire dans l'autre pays des achats pour leur commerce ou fabrication et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons opérant la vente de leurs articles ou faisant l'usage de ces articles pour leurs besoins professionnels. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais il leur est interdit de colporter des marchandises à moins d'autorisation donnée conformément à la législation du pays où ils voyageront.

Les échantillons ou modèles, importés par lesdits industriels et commis-voyageurs, seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie. La réexportation des échantillons et modèles dans le délai d'un an, devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables, soit par une caution valable.

Article 12.

Les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement sur leurs territoires, en tout ce qui concerne les diverses formalités administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans la présente convention, le traitement de la nation la plus favorisée.

Article 13.

Dans les ports des deux pays, les bateaux italiens et les bateaux polonais, ainsi que leurs équipages et leurs cargaisons, leurs passagers et leurs bagages, seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, tant en ce qui concerne les taxes générales ou spéciales qu'en ce qui concerne le classement des bateaux, les facilités pour leur amarrage, pour leur chargement ou leur déchargement et, généralement, pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les bateaux de commerce, leurs cargaisons et leurs équipages, leurs passagers et leurs bagages.

Les privilèges et droits énumérés ci-dessus ne s'étendent pas :

- a) aux lois spéciales de protection de la marine de commerce nationale;
- b) aux concessions spéciales accordées aux Sociétés de Sport nautique et aux navires de plaisance;
- c) aux services des ports et au cabotage réservés à la marine nationale, ainsi qu'aux services entre l'Italie et ses colonies;
- d) à la pêche nationale.

Les deux Parties contractantes accepteront pour le tonnage des bateaux respectifs les certificats de jauge délivrés en conformité des lois respectives de chaque pays.

Article 14.

Les ressortissants des deux Parties contractantes, leurs bagages et marchandises jouiront sur les chemins de fer respectifs des droits réservés à la nation la plus favorisée, tant par rapport aux prix et modes de transport que par rapport aux conditions de livraison, taxes et impôts publics.

Article 15.

Dans le cas où l'une des Parties contractantes soumettrait à l'importation ou à l'exportation certains produits ou marchandises à des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou par tout autre organisme constitué par lui, les conditions applicables à l'autre Partie seront les plus favorables qui sont ou pourraient être appliquées à d'autres Puissances tierces ou ressortissantes des autres Puissances tierces.

Article 16.

Le Gouvernement Polonais se déclare prêt à faciliter le voyage des émigrants ressortissants de son territoire, et celui des émigrants de transit qui se dirigent aux ports italiens, ainsi que celui des émigrants qui rentrent dans leur pays par lesdits ports.

Le Gouvernement Polonais déclare consentir à ce que les compagnies de navigation italiennes, en se soumettant à la législation polonaise, établissent des agences de vente en Pologne et y exercent leur activité, pour des transports directs de Trieste aux ports de l'Amérique du Sud et du bassin de la Méditerranée.

Le Gouvernement Italien, en conformité de la législation italienne sur l'émigration, assurera aux émigrants polonais, aussi bien dans le

Royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants, la même protection qu'il accorde aux émigrants italiens. Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateau qui fait le service avec le port de Trieste et qui transporte des émigrants polonais, se trouve un interprète approuvé par les autorités italiennes du service de l'émigration.

Article 17.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

La présente Convention restera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.

Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et, à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties Contractantes, restera en vigueur encore trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire, à Gênes, le 12 mai mil neuf cent vingt deux.

ANNEXE A.

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE

(MODÈLE).

*Carte de légitimation pour Voyageurs de Commerce.*Il est certifié que le porteur de cette carte voyage pour la maison
les maisons

1 à

2 à

3 à

et que cette maison
ces maisons acquitte..... les taxes légales.

Pour l'année..... 19.....

N. de la carte.....

(Armoirie)

Signalement du Porteur:

Age.....

Taille.....

Cheveux.....

Signes particuliers.....

Valable
en Italie et en Pologne.*Signature du Porteur:*

.....

Porteur
(nom et prénom)

(Lieu, le..... 19.....).

L. S. Autorité qui délivre la carte:

Signature:

.....

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il « modus vivendi » commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo » (N. 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, numero 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso in data 15 aprile 1922 fra il Governo italiano e quello spagnolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 16 agosto 1922, numero 1244, è convertito in legge sostituendo all'articolo 1 il testo seguente:

« Piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, è data all'accordo commerciale provvisorio, concluso tra il Governo di Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle note diplomatiche, scambiate a Madrid il 15 aprile 1922 che formano parte integrante della presente legge ».

R. D. 16 agosto 1922, n. 1244.

(Omissis).

Articolo 1.

Sino a quando non sarà provveduto per legge, il Nostro Governo, è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, all'accordo commerciale provvisorio concluso tra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle allegare note diplomatiche scambiate a Madrid il 15 aprile 1922.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

REGIA AMBASCIATA D' ITALIA
IN MADRID

N. 643-50 — Pos. 1-3.

A S. E. il signor Fernandez Prida,
ministro di Stato Madrid

Madrid, 15 aprile 1922.

Signor Ministro,

In risposta alla nota dell'E. V. n. 45, dell'11 corrente mi pregio informarla che il Governo del Re accetta le modificazioni proposte dal Governo di S. M. Cattolica al progetto di *modus vivendi* commerciale italo-spagnuolo.

Esso propone solamente che, per maggior chiarezza, nell'articolo quarto, capoverso secondo, alle parole « polizza di carico o manifesto vistato dai Consoli rispettivi » vengano aggiunte le parole « o bolletta ferroviaria diretta ».

Propone pure la data del 20 corrente mese di aprile, per l'entrata in vigore di tale *modus vivendi* commerciale, il quale rimarrebbe quindi redatto come segue:

Art. 1.

Dal 20 corrente mese di aprile, data dell'entrata in vigore del presente accordo, saranno applicati ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza spagnuola importati in Italia i dazi doganali più ridotti applicabili ai prodotti analoghi di altri Paesi, fermo restando come eccezione a questo principio il disposto dell'articolo sesto del trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il 30 marzo 1914.

Art. 2.

Da parte sua, a decorrere dalla stessa data, la Spagna applicherà ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza italiana i dazi

della seconda colonna della tariffa doganale che in qualsiasi tempo fosse in vigore coll'intesa che la stessa tariffa non comporterà l'applicazione dei sopradazi in dipendenza della svalutazione della moneta per i suddetti prodotti di origine e provenienza italiana.

Art. 3.

Per tutto ciò che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia è regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto ciò che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalità doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle provincie e dei comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza Potenza qualsiasi. Lo stesso principio è stabilito reciprocamente per ciò che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.

Art. 4.

Il presente accordo resterà in vigore per due mesi e, dopo questo termine se nessuna delle parti contraenti lo avrà denunziato almeno un mese prima, esso continuerà ad esercitare i suoi effetti fino allo scadere di un mese dal giorno in cui l'una o l'altra parte lo avrà denunziato.

Il Governo italiano potrà tuttavia denunziarlo, per farne cessare gli effetti in ogni momento, anche prima dello scadere dei due mesi dalla sua pubblicazione, nel caso in cui il Governo spagnuolo concedesse ad una terza Potenza e non estendesse, dopo esserne stato richiesto, all'Italia una tariffa d'importazione più ridotta di quella della seconda colonna della tariffa spagnuola oppure facesse ad una terza Potenza concessioni in materia di società commerciali senza estenderle anche alle società italiane.

In tal caso i dazi più ridotti della tariffa italiana e quelli della seconda colonna della tariffa spagnuola saranno rispettivamente applicabili alle merci spagnuole e italiane che siano

state già spedite con polizza di carico diretta o manifesto vistato dai consoli rispettivi o bolletta ferroviaria diretta entro quindici giorni dalla data della denunzia.

Le disposizioni del presente accordo non saranno ciò non pertanto applicabili alle concessioni di carattere doganale che la Spagna facesse al Portogallo.

Rimango in attesa di un cenno di accettazione da parte della Eccellenza Vostra, col quale il presente accordo sarà perfetto e colgo frattanto l'occasione per rinnovare, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

FASCIOTTI.

MINISTERIO DE ESTADO COMERCIO

Ecc.mo señor baron Carlo Fasciotti
Ambajador de Su Majestad el Rey de Italia.
N. 49.

Madrid, 15 de abril 1922.

Exc.mo Señor,

Muy Señor mio: Refiriendome á nuestra anterior correspondencia y especialmente á su atenta nota de hoy, tengo la honra de participarle que el Gobierno de S. M. aceptando las modificaciones que en dicha comunicacion se sirve proponer V. E., en nombre del Gobierno de Italia, considera ultimado el *modus-vivendi* comercial que hemos venido negociando, en los terminos siguientes:

Articulo 1.

Desde el dia 20 del corriente mes de abril, fecha de la entrada en vigor del presente acuerdo, seran aplicados á los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia española importados en Italia, los derechos arancelarios mas reducidos aplicables á los productos analogos de otros paises, quedando en vigor come excepcion á este principio el dispuesto en el articulo sexto del Tratado de comercio y navegacion concertado entre España é Italia el 30 marzo de 1914.

Articulo 2.

Por su parte, y a contar de la misma fecha, España aplicará a los productos naturales ó fabricados de origen y procedencia italiana, los

derechos de la segunda columna del Arancel de Aduanas que en cualquier tiempo estuviere en vigor, entendiendose, que dicho regimen no levarà consigo la applicacion de la sobretasa por despreciacion de la moneda para los indicados productos de origen y procedencia italiana.

Artículo 3.

Para todo lo que se refiera á las importaciones, independientemente de cuanto queda reglamentado sobre esta materia en las clausulas precedentes, como asimismo para todo lo que concierne á la exportacion, al transito y al deposito aduanero de las mercancías, especialmente en lo relativo al importe, á la garantia y a la exaccion de los derechos, de los impuestos locales, de las formalidades aduaneras, de los derechos de sisa y de consumo percibidos sea por cuenta del Estado que por cuenta de las provincias y de los Municipios, cada una de las Partes contratantes se obliga a hacer beneficiar á la otra, gratuitamente, de todos los favores ó privilegios que respecto a dichas materias hubiese concedido ó concediese á una tercera potencia cualquiera. El mismo principio queda establecido reciprocamente, para lo que se refiere al ejercicio del comercio y de la industria y al trato de los viajantes de comercio.

Artículo 4.

El presente acuerdo continuará en vigor dos meses y despues de este plazo, si ninguna de las Partes contractantes lo hubiera denunciado por lo menos con un mes de anticipacion, seguirá produciendo sus efectos hasta pasado un mes del dia en que una ú otra Parte lo denunciara.

El Gobierno italiano podrá, sin embargo, denunciarlo para hacer cesar sus efectos en cualquier momento, aun antes de transcurrir los dos meses de su aplicacion, en el caso de que el Gobierno español concediese á una tercera Potencia y no lo hiciera extensivo á Italia, despues de haber sido requerido, una tarifa de importación mas reducida que la de la segunda columna del arancel español ó bien hiciera á una tercera Potencia concesiones en materia de sociedades comerciales sin extenderlas tambien á las sociedades italianas.

En tal caso, los derechos mas reducidos de la tarifa italiana y los de la segunda columna del arancel español seran aplicados respectivamente, á las mercancías españolas é italianas que hubieran sido ya expedidas con conocimiento de embarque directo ó manifiesto visado por el Consul respectivo é con talon directo de ferrocarril dentro de los quince dias siguientes á la fecha de la denuncia.

Las disposiciones del presente acuerdo no seran, sin embargo, aplicables á las concesiones de caracter arancelario que España otorgase á Portugal.

De acuerdo con lo que se sirve indicar V. E. en la ultima parte de su citada Nota de hoy, declaro que mediante dicha comunicacion y la presente queda definitivamente concertado el presente modus-vivendi.

Aprovecho la ocasion para reiterar á V. E. las seguridades de mi alta consideración.

FERNANDEZ PRIDA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'Industria e il Commercio
TEOFILO ROSSI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sui trattati.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli interni, interim per gli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno, interim per gli affari esteri.* (*Vivissimi segni di attenzione*). Onorevoli senatori, dopo aver scritto le prefazioni e le introduzioni ai disegni di legge e dopo il discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, non credo che ci siano ancora troppe cose da dire. La stessa rapidità della discussione sta a testimoniare che tutti questi trattati, che tutti questi accordi sono in un certo senso già ampiamente scontati. Con ciò

non voglio negare l'importanza di questi trattati e di questi accordi, ma si tratta di accordi e di convenzioni che risalgono a molto tempo fa, e la vita oggi va straordinariamente in fretta.

Non vi nascondo che, continuando la teoria infinita delle conferenze, i popoli hanno ragione di manifestare un certo scetticismo sui risultati delle medesime. (*Si ride*).

Il senatore Crespi ha cercato di portare la discussione su un terreno d'ordine generale: il terreno scottantissimo dei debiti e delle riparazioni. Il senatore Crespi chiede dei fatti nuovi. Non ce ne sono. E forse non ce ne possono essere. L'appello del senatore americano Borah non ha un'eccessiva importanza.

Mi sono informato, e ho saputo che si tratta di un capo gruppo di uno dei tanti partiti della Repubblica stellata: questo non gli dà ancora titoli sufficienti perchè io debba precipitarmi a raccogliere i suoi più o meno fantastici appelli (*si ride*). Se domani elementi responsabili di Governo, e specialmente dei Governi interessati e impegnati in conflitti, si rivolgesero all'Italia, che è l'unica Nazione del mondo che in questo momento fa una politica di pace (*approvazioni*), non esiterei un minuto solo a rispondere all'appello.

C'è un fatto nuovo, sul quale conviene di riflettere, ma è un fatto nuovo che gela piuttosto che accendere gli entusiasmi; e il fatto nuovo è questo: che l'Inghilterra e gli Stati Uniti si sono messi d'accordo e l'Inghilterra si è impegnata a pagare il suo debito verso gli Stati Uniti. Non c'è quindi da nutrire soverchie illusioni sulla possibilità di avere una cancellazione dei nostri debiti. Sarebbe giustissimo, io penso, da un punto di vista di stretta e assoluta moralità, ma i criteri e i principi dell'assoluta moralità non guidano ancora le relazioni dei popoli. (*Approvazioni*).

Si è detto in un Parlamento straniero che l'Italia aveva tentato una mediazione tra la Francia e la Germania: non esiste un tentativo siffatto. Il mio dovere era quello di procedere a un sondaggio e a una indagine, e l'ho fatto. Questo era il mio dovere; ma quando dal sondaggio e dall'indagine fatta nelle capitali europee mi sono accorto che in quella direzione non si poteva marciare, non ho insistito: insistendo avrei commesso un gravissimo errore.

D'altra parte, io penso che la crisi è giunta a un punto culminante; si tratta di sapere se c'è e ci sarà ancora un'intesa (*commenti*). Non credo di svelare dei misteriosi arcani se dico quello che balza agli occhi di quanti leggono le semplici cronache dei giornali. Non c'è un solo avvenimento, non c'è una sola questione davanti alla quale non si ponga il problema dell'unità d'azione dell'intesa (*impressione*). In questa situazione politica di necessità non si possono improvvisare dei gesti, meno ancora delle originalità.

Tutte le diplomazie, non esclusa quella russa, che è di un formalismo e di un procedurismo raccapricciante, tutte le diplomazie sono in questo momento guardinghe e circospette; non c'è ragione perchè l'Italia debba fare qualche cosa di diverso.

Quando si tratta degli interessi della nostra nazione, quando si tratta degli interessi di 40 milioni di abitanti, che hanno diritto di vivere, bisogna andare adagio nelle improvvisazioni, e bisogna tener conto che oltre alla nostra volontà, ci sono le volontà degli altri.

Se noi avessimo dei bacini carboniferi, se noi avessimo in qualche modo risolto il problema delle materie prime, se disponessimo di larghi depositi aurei a sostegno della nostra valuta, potremmo seguire una data politica, magari la politica della generosità verso la Germania, della grande generosità verso la Germania; ma noi non ci possiamo permettere il lusso della prodigalità e della generosità quando stentiamo a trar la vita, quando dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie per evitare l'abisso. E allora voi convenite, onorevoli senatori, che l'Italia non poteva restare assente dal Bacino della Ruhr, non poteva cioè negarsi e negare una partecipazione di ordine economico e tecnico.

È meglio a mio avviso esser sempre presenti, poichè qualche volta dei complicati problemi, hanno delle soluzioni impensate, e non si poteva correre capricciosamente il rischio di non essere presenti nel caso - tutt'altro che improbabile - di un accordo sul terreno economico - ferro e carbone - tra la Francia e la Germania. (*Approvazioni*).

Venendo agli accordi di S. Margherita, io comprendo perfettamente l'angoscia e il dolore che traspariva dalle parole dei senatori Ta-

massia e Tivaroni. Certamente il sentimento è una forza spirituale grandissima, e negli individui e nella vita dei popoli, ma non può essere l'unico o l'esclusivo motivo dominante della politica estera. Bisogna avere il coraggio di dire che l'Italia non può eternamente rimanere inchiodata in un solo mare, sia pur esso il mare Adriatico. Oltre il mare Adriatico c'è il Mediterraneo, e ci sono altri mari che possono interessarci.

Il trattato di Rapallo fu, a mio avviso, una lamentevole transazione, che era il risultato essa stessa di una situazione interna difficile, e di una politica estera che non brillava per un eccesso di autonomia.

E qui mi sia concesso di ripetere che non si può fare una politica estera di stile, di dignità e di fermezza, se la nazione non dà quotidianamente spettacolo di ferrea disciplina. (*Vive approvazioni*).

Io non credo che questi accordi di S. Margherita segnino la morte di Zara e della Dalmazia. Intanto, con le ultime concessioni, abbiamo salvato l'impiego della lingua italiana per quei nostri fratelli. Ora, mi pare che fosse Gioberti il quale diceva che ove è la lingua ivi è la nazione; per cui, se quei nostri fratelli potranno parlare e scrivere e imparare nella madre lingua italiana, credo che uno degli elementi fondamentali della loro italianità sarà salvato. (*Approvazioni*).

L'italianità di Zara e della Dalmazia ha resistito durante decenni a tentativi ferocissimi di snazionalizzazione tentata dall'impero asburgico. Allora l'Italia non poteva dare un soccorso vivo e forte a questi nostri fratelli; oggi - voi lo notate - la nazione ha un'altra coscienza di sé stessa. Quei nostri fratelli che potevano sentirsi dimenticati qualora gli accordi di S. Margherita fossero stati applicati da un altro governo, non possono pensare la stessa cosa, quando la definitiva e necessaria esecuzione del trattato di Rapallo venga fatta dal Governo che ho l'onore di presiedere, del quale sono membri gli artefici della vittoria. (*Approvazioni*). Noi crediamo fermamente che l'applicazione leale e scrupolosa da parte nostra, come leale e scrupolosa dovrà essere da parte della Jugoslavia, degli accordi di S. Margherita, salverà l'italianità di Zara e della Dalmazia.

Non ho bisogno di ripetere che i trattati sono delle transazioni che presentano degli accordi, dei punti di equilibrio; nessun trattato è eterno, nessun trattato è perpetuo; quello che accade sotto i nostri occhi è altamente ammonitore.

Non vale quindi la pena di seguire il senatore Scialoja nel constatare l'imperfezione giuridica di alcune parti di questi accordi. Io credo che, se l'onorevole Scialoja avesse lui stesso elaborato questi accordi, si sarebbe trovato un altro giurista capace di scoprire che non erano ancora perfetti. (*Si ride*).

Noi applicheremo dunque lealmente e rapidamente questi accordi.

Non bisogna credere che la terza zona sia una specie di continente vastissimo e che abbiamo in essa delle forze ingentissime: si tratta di un territorio che circonda Zara e di un gruppo di isole; in totale non abbiamo là che 120 carabinieri, 18 guardie di finanza e 20 soldati.

A Sussak abbiamo un battaglione di fanteria. Si tratterà di farlo ripiegare sulla linea dell'Eneo, perchè fino a quando non si sappia che cosa sarà Fiume, il Delta e Porto Baros rimangono presidiate da truppe italiane. (*Approvazioni*).

Che cos'è questa Commissione paritetica o paritaria che dir si voglia? È il tentativo, starei per dire una specie di forcipe, col quale o attraverso il quale deve uscire, più o meno vitale, quella creatura che si pensò a Rapallo, cioè lo stato indipendente di Fiume. (*Si ride*). Certo è questo: che noi abbiamo tre italiani in questa commissione paritetica. Certo è questo: che non è proprio assolutamente necessario che Fiume diventi la settantacinquesima provincia del Regno, che a Fiume ci sia veramente il prefetto: questo per me è secondario. Per me è importante che Fiume abbia la sua anima italiana, che abbia il suo spirito intatto, che Fiume resti italiana (*vive approvazioni*) e nello stesso tempo si trovino accorgimenti o transazioni tali che facciano di Fiume una città che viva in se stessa e per se stessa, e non soltanto attraverso le elargizioni dello Stato italiano. (*Vivissime approvazioni*).

Il Governo, che qualche volta fa precedere i fatti alle parole, ha già preso provvedimenti per Zara; provvedimenti di indole economica, provvedimenti di indole politica e spirituale. Altrettanto ha fatto per il resto della Dalmazia.

Bisogna che riconosca con tutta franchezza che, dall'avvento del governo fascista, gli jugoslavi sono stati meno intransigenti nei nostri riguardi.

Non è dubbio che la definitiva esecuzione del trattato di Rapallo è motivo di fiero dolore per i fiumani, per i zaratini, per i dalmati e per moltissimi italiani del vecchio Regno.

Voci. È vero!

In un altro momento ci sarebbero state forse delle difficoltà.

Il Governo che ho l'onore di presiedere non evita le difficoltà: le affronta, starei per dire che le cerca.

Io intendo di sistemare nel più rapido tempo possibile tutte le eredità più o meno fortunate della nostra politica estera.

Non bisogna allarmarsi per quello che succede. Io ho della storia e della vita una concezione che oserei chiamare romana. Non bisogna mai credere all'irreparabile. Roma non credette all'irreparabile neppure dopo la battaglia di Canne, quando perdette il fiore delle sue generazioni; anzi ognuno di voi certamente ricorda come il Senato romano movesse incontro a Terenzio Varrone il quale, pure avendo voluto impegnare la battaglia contro il parere di Paolo Emilio, era certamente uno dei responsabili della disfatta.

Roma cadeva e si rialzava; camminava a tappe, ma camminava; aveva una mèta e si proponeva di raggiungerla.

Così dev'essere l'Italia, la nostra Italia, la Italia che portiamo nei nostri cuori come un sogno orgoglioso e superbo; l'Italia che accetta il destino quando le viene imposto da una situazione di dura necessità mentre prepara gli spiriti e le forze per poterli un giorno dominare. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Propongo che il Senato, dopo avere esaurita la discussione del disegno di legge sulla caccia, sospesa ieri sera, si aggiorni.

Non so quanto durerà questo aggiornamento: bisognerà che il Governo sia lasciato libero di lavorare, di preparare del lavoro per la Camera dei deputati e per il Senato.

Intanto mi preme di ringraziare S. E. il Presidente che ha retto i lavori di questa Assemblea con quel tatto e quell'alta sapienza che ognuno gli riconosce. Sono lieto che il Senato, approvando tutti i trattati di commercio e tutti

i trattati politici, che sono due aspetti di una stessa politica, abbia condotto alla sistemazione una parte della nostra politica estera.

Prego S. E. il Presidente di gradire l'attestazione della mia più alta simpatia. (*Vivi applausi*).

Discorso del Presidente del Senato.

PRESIDENTE (*Si alza; i ministri ed i senatori si alzano*).

Ricambio il saluto cordiale che mi ha rivolto il Presidente del Consiglio. Egli, con animo pervaso tutto di mistica e patriottica fede e con mano che non vacilla, ha assunto la direzione della cosa pubblica quando la deformazione del congegno parlamentare sembrava aver condannato questo a sterilità insanabile, poichè non solo non consentiva ai Ministeri che una brevissima e travagliata esistenza, ma era giunta perfino a renderne impossibile la costituzione, minacciando di paralizzare così la vita stessa della Nazione. (*Approvazioni*).

Al presidente del Consiglio il Senato ha dato tutta la sua cooperazione, ed io penso che ai miei colleghi non dispiacerà se io farò rilevare che tale cooperazione altro non è se non la conseguenza logica dell'attitudine ferma e coerente che il Senato ha sempre tenuto, anche ed anzi più specialmente nei momenti più torbidi dell'agitatissimo periodo del dopo-guerra. (*Approvazioni*).

A quanti alla dilagante demagogia prestarono in passato il loro concorso, o non seppero o non vollero resistere ad essa; a quanti desiderarono o preconizzarono l'avvento del socialismo o mostrarono di essere disposti ad adattarsi ad esso, e che oggi salutano il *novus ordo* instauratosi ed il presidente del Consiglio che lo incarna, l'onorevole Mussolini potrebbe rispondere con un motto storico che fu già pronunciato in una storica occasione: « Ecco dei complimenti, che non erano destinati a me e dei quali il successo ha fatto cambiare l'indirizzo ». (*Si ride*).

Nè ciò vorrebbe dire che consensi e collaborazioni non dovessero essere accolte. Tutti i consensi e tutte le collaborazioni, purchè leali e sincere, dovrebbero essere accolte per un alto intento di pacificazione e di concordia nazionale. (*Approvazioni*).

Però è pur sempre opportuno fare tra i consensi una distinzione che dia la sua vera fisionomia al consenso del Senato, il quale per troppo tempo è rimasto Cassandra inascoltata quando deprecava le tristi conseguenze della debolezza verso la tirannide demagogica, ed affermava in ogni circostanza che la salute della patria dipendeva dal consolidamento del prestigio e dell'autorità dello Stato, dal riordinamento della finanza pubblica, dalla ricostituzione dell'economia nazionale.

Non è superfluo ricordare che fu il Senato il primo a prender posizione contro quel colossale ricatto a danno dello Stato e della sua sicurezza che è lo sciopero generale politico e lo sciopero dei pubblici servizi. (*Bene*).

Fu il Senato che primo protestò contro il monopolio del lavoro e contro il privilegio del collocamento della mano d'opera ad esclusivo beneficio di un partito che poneva ai lavoratori questo doloroso dilemma: o iscriversi ai sindacati sovversivi ed obbedire ai loro ordini, ovvero affrontare la disoccupazione e la fame.

Fu in Senato che la prima volta furono svelate e bollate le nefandezze della tirannia rossa in alcune regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ed invocate le necessarie sanzioni.

Fu in Senato che più volte, in dotte e documentate discussioni, fu denunciata l'organizzazione del lavoro in alcuni porti, la quale mediante un artificiale accaparramento e sfruttamento del commercio, recava ad esso danni incalcolabili e provocava all'estero sul nostro conto giudizi severi e mortificanti per la nostra dignità nazionale.

Fu in Senato che l'attenzione della pubblica opinione fu richiamata sugli sfruttamenti e le speculazioni che si compivano impunemente all'ombra del santo principio della cooperazione, della quale il Senato si gloria di avere nel suo seno ferventi apostoli.

E finalmente nel Senato fu denunciata l'anarchia ferroviaria e postelegrafonica, propugnata una politica di rigorosissime economie e combattuta la politica della statizzazione ad oltranza, che fu propizia a tanti sperperi ed abusi e della quale lungamente il nostro bilancio conserverà le stigmate.

Ho così in poche parole raccolto il succo delle più importanti discussioni del Senato ed

io spero che i miei colleghi, alla cui benevolenza io devo tutto, non se ne dorranno, perchè a me pare che quelle discussioni costituiscano per essi un titolo di benemerita verso il paese, e perchè in esse si contiene la ragione della simpatia con la quale il Senato segue lo svolgimento di un programma di rigenerazione politica ed economica che fu sempre il suo, e considera l'esempio mirabile di ferrea disciplina che ora dà il Paese come una promessa sicura, lieta, confortante, per l'avvenire e per la grandezza d'Italia. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi.

Invito l'onorevole senatore, segretario, De Novellis a procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Berenini, Berio, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice,

Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novel-
lis, De Riseis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di
Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico,
Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco,
Durante.

Einaudi.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fer-
rero Di Cambiano, Figoli, Foà, Fracassi, Fran-
cica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gar-
roni, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti
Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi,
Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Ma-
ragliano, Mariotti, Martino, Mattioli, Mayer,
Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano
Franco D'Aragona, Morpurgo, Mortara, Mosca,
Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini An-
gelo, Paternò, Pavia, Peano, Pellerano, Perla,
Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani,
Pincherle, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà,
Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Ricci,
Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori,
Schanzer, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito,
Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tittoni Romolo,
Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torri-
giani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni,
Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vi-
goni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto dei seguenti di-
segni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge
23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti
rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il ge-

nerale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio
Paolo Thaon Di Revel (N. 554):

Senatori votanti	213
Favorevoli	184
Contrari	29

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi e Convenzioni,
firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno
d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,
per la esecuzione del Trattato di Rapallo del
12 novembre 1920 (N. 553):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato relativo alla li-
mitazione dell'armamento navale, concluso tra
l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 feb-
braio 1922 (N. 548):

Senatori votanti	213
Favorevoli	180
Contrari	23

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato relativo alla
protezione della vita dei neutri e dei non com-
battenti in mare in tempo di guerra ed al di-
vieto di impiego di gas e prodotti chimici
nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a
Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 547):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Approvazione del trattato relativo all'in-
dipendenza della Cina e alla parità di favore
per tutte le nazioni in ordine al commercio e
all'industria in Cina concluso fra l'Italia ed
altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922
(N. 549):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922 (N. 550):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1922 (N. 542):

Senatori votanti	213
Favorevoli	193
Contrari	20

Il Senato approva.

Convenzione di commercio del 12 maggio 1922, fra l'Italia e la Polonia (N. 543):

Senatori votanti	213
Favorevoli	198
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso, in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo (N. 545):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese (N. 544):

Senatori votanti	213
Favorevoli	198
Contrari	15

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'istruzione se non creda che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno.

Mazzoni.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Manna.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il Presidente del Consiglio ha proposto che il Senato, dopo esaurito il disegno di legge sulla caccia, proroghi le sue sedute.

Il Senato però non ha deliberato, quindi pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

MANNA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se in mancanza di una formale modifica dell'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 8, il quale richiede che l'atto di opposizione da parte dell'inquilino sia notificato entro 15 giorni da quello del ricevimento della cartolina raccomandata, basti per impedire la decadenza dell'inquilino la semplice dichiarazione da parte dell'ufficiale giudiziario di avere ricevuto entro il detto termine l'atto di opposizione.

RISPOSTA. — Il Governo non si è dissimulato che l'afflusso di numerosi atti di citazione da parte di inquilini, a norma del capoverso secondo dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, avrebbe reso difficile la esecuzione delle notifiche ad opera degli ufficiali giudiziari entro il termine di 15 giorni fissati dalla data disposizione. Perciò è stata richiamata l'attenzione delle autorità giudiziarie sulla eventuale opportunità dei provvedimenti consentiti dall'art. 11 della legge 24 marzo 1921, n. 298, allo scopo di assicurare che le citazioni siano notificate in tempo utile. Ad ogni modo è stato disposto che al momento in cui l'ufficiale giudiziario riceve l'atto di citazione, faccia sul medesimo attestazione della data in cui l'ha ricevuto; e ciò appunto per fare risultare la presentazione dell'atto entro il termine prescritto dalla citata disposizione

del decreto-legge 7 gennaio u. s., e quindi la tempestività della citazione da parte dell'inquilino.

Naturalmente spetta alle Commissioni arbitrali il decidere sulle eventuali eccezioni che il convenuto sia per proporre nel caso in cui la notifica della citazione, pure presentata in termini dall'ufficiale giudiziario, non sia stata da questo eseguita nel termine stesso per impossibilità materiale.

Il Ministro guardasigilli

OVIGLIO.

Licenziato per la stampa il 2 marzo 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXXIV^a TORNATA

SABATO 17 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
«Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia»	4710
Oratori:	
AMERO D'ASTE	4716
BONICELLI	4726
CAMPELLO, <i>dell'Ufficio centrale</i> 4711-13-16-17-23-28	
CANNAVINA	4719-35
CASSIS	4733
CREDARO	4723-37
DE AMICIS MANSUETO	4737-39
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4724-40
FIGOLI	4711-34
GIUNTI	4716
GRASSI	4716-17-18-26-31-33-35
LAGASI	4740
LUSIGNOLI	4740
NICCOLINI EUGENIO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	4712
PASSERINI ANGELO	4715
PEANO	4711
PIRONTI	4713
SCALORI, <i>presidente dell'Ufficio centrale e relatore</i>	4713-17-27-28-31-34-35-37
SECHI	4722-28-29
SINIBALDI	4720-28-30-34-35
SUPINO	4713
TORRIGIANI LUIGI	4711-15-20-33
VANNI	4725-33
VICINI	4711-14-18
(Progetto di legge coordinato)	4745
Interrogazioni (Annuncio di)	4744
(Decadenza di)	4710
(Risposta scritta ad)	4744
Nomina di Commissione	4744
Relazioni (Presentazione di)	4743
Ringraziamenti	4709
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4744

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, ed i sottosegretari di Stato per l'agricoltura, per le finanze e per la giustizia ed affari di culto.

SILI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Visconti di Modrone ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

« Eccellenza,

« Con la più profonda commozione La ringrazio per le nobili parole da Lei pronunziate in Senato per commemorare il tanto compianto mio consorte ed anche a nome dei miei figli io Le porgo l'espressione della più sentita riconoscenza per la parte da Lei presa all'infinito nostro dolore. Coi migliori saluti Le stringo cordialmente la mano.

« Marianna Visconti di Modrone ».

Dalla vedova del senatore Masci ho ricevuto la seguente lettera:

« Ringrazio V. E. della cortese lettera e della commemorazione che ha fatto del mio compianto marito, senatore Filippo Masci, nella seduta pubblica dell'otto febbraio.

« Di Lui l'E. V. ha saputo rilevare, con profondità ed altezza di pensiero, in forma rapida

e precisa, l'operosa nobiltà dell'anima e della mente, ed ha delineate le fasi progressive del Suo spirito, che fu così vigile e pronto nel raccogliere, in poderoso tentativo di sistemazione filosofica, le espressioni più significative della grande storia del passato e della molteplice cultura scientifica del mondo moderno.

« I miei figli si associano, commossi, a queste manifestazioni di gratitudine e di plauso, anche nel ringraziare S. E. il ministro Gentile, che volle degnamente additare agli insegnanti ed ai giovani italiani il nome onorato di Filippo Masci.

« Con perfetta osservanza di V. E.

« dev.ma

« Giuseppina Tattoni, ved. Masci ».

Per un disegno di legge

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Chiedo al Senato che il disegno di legge: « Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917 concernenti le modificazioni apportate alla Cassa di maternità sia deferito per lo studio ad una Commissione nominata dal Presidente onde il progetto di legge sia pronto per la discussione alla nuova convocazione del Senato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro di agricoltura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Decadenza di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Orlando al ministro dell'agricoltura: « per sentire se non sia il caso di prescrivere la correzione delle cartelle di pagamento, emanate in questi giorni, nella provincia di Pisa, per le quali fra tasse erariali sui terreni e fabbricati, sovrapposte provinciali e comunali e tutte le altre accessorie, dovute alle Amministrazioni rosse, si raggiungono cifre pari, in molti casi, a cinque volte la tassazione del 1916 e che, anche per effetto della prossima ricchezza mo-

bile, oltrepassano ogni reddito possibile delle coltivazioni comuni, che si fanno in quei terreni, rendendo non solo vano l'accertamento di codesto Ministero per il progresso dell'agricoltura, ma anche impossibile l'esercizio stesso dell'agricoltura ».

Non essendo presente il senatore Orlando, l'interrogazione si intende decaduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia ».

In seguito alle osservazioni fatte nella seduta del 15 corrente dal senatore Vicini, l'ultimo comma dell'art. 8, già votato, è stato così modificato: « Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa raggugliata all'estensione secondo un criterio regressivo: da 100 a 1000 ettari L. 1.50 l'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000 lire una; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro ».

Pongo ai voti questo comma; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Per l'art. 14, di cui si iniziò la discussione nella precedente seduta del 15, l'Ufficio centrale, tenendo conto delle osservazioni che erano state fatte, ha proposto la seguente dizione:

Art. 14.

« I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e se la cattura non sia possibile saranno uccisi.

« I cani trovati a vagare nelle campagne, nel periodo di divieto, dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile dovranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

« I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo di

cui ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza. Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, e in prossimità di questi ».

Domando al senatore Fabrizio Colonna se in seguito a questa nuova redazione dell'articolo, ritira il suo emendamento.

FABRIZIO COLONNA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore Figoli...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Prego a nome dell'Ufficio centrale l'onorevole senatore Figoli di ritirare il suo emendamento.

Non è facile riconoscere a chi appartenga un cane vagante, od almeno farlo con sicurezza.

FIGOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io volevo fare quell'emendamento perchè in certi paesi i cani sono conosciuti. E se le guardie private che conoscono questi cani vaganti nelle bandite, facessero una contravvenzione di 5 o 10 lire, come si pratica per le capre e per i cavalli, la cosa sarebbe facilitata. Ma del resto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora domando al senatore Vicini se mantiene il suo emendamento.

VICINI. Il mio emendamento è un'aggiunta all'articolo 14, e non è compreso nel nuovo testo concordato; e rimane come è stato concordato con l'Ufficio Centrale.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Vicini.

PRESIDENTE. Sta bene.

PEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Peano, mi pare che delle sue osservazioni è stato già tenuto conto.

PEANO. Fino a un certo punto. L'art. 14 al secondo comma dice così « I cani trovati

a vagare nelle campagne durante il periodo di divieto, devono essere possibilmente catturati; ove non sia possibile dovranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza ». Una prima domanda: qual'è la sorte di questi cani catturati? Non so se l'emendamento Vicini sia stato accolto...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. È stato accolto.

PEANO. Sta bene. Cioè saranno consegnati all'associazione dei cacciatori. Quanto all'altra parte non posso ammettere questo diritto di vita e di morte su questi cani; è un obbligo troppo imperativo. Io credo che sia sufficiente lo stabilire che siano catturati e consegnati alla detta associazione. Io dunque approvo l'articolo, ma queste parole « dovranno essere uccisi » non fanno certo buona impressione in una legge. Propongo pertanto la soppressione delle parole « dovranno essere uccisi ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me spiace di insistere pel mantenimento di questo articolo, e faccio riflettere all'on. Peano che non è possibile, di regola, catturare cani segugi i quali inseguano caprioli o cervi. Chi spende cure e danaro per allevare la selvaggina deve essere messo in grado di proteggerla efficacemente.

Ritengo poi utile e non dannosa la diminuzione di cani randagi, tra i quali spesso si verificano casi di idrofobia.

I cani, di qualsiasi specie, siano sorvegliati e non lasciati vagare liberamente per le campagne.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho sentito che c'è un articolo concordato sulla questione dei cani; ma io non lo conosco...

PRESIDENTE. È una nuova formula che io ho letto ad alta voce.

TORRIGIANI LUIGI. È stato però letto in un momento in cui, per quanto prestassi attenzione, non mi fu possibile udirlo.

Vorrei proporre un piccolo emendamento a tale articolo. A me sembra che basterebbe cambiare la parola « debbano » con la parola « pos-

sono », il che sarebbe in concordanza con l'ultima parte dell'articolo, e accontenterebbe forse il collega Peano.

CAMPELLO. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento.

NICCOLINI EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. È doloroso per noi, che siamo tutti appassionati di caccia e affezionati ai cani, di dovere insistere in questo articolo; ma credano, onorevoli senatori, è impossibile fare altrimenti, perchè è incompatibile la selvaggina stanziale coi cani randagi.

Ad esempio nei paesetti della maremma Romana e Toscana vi sono più cani che abitanti (si ride). In ognuno di questi paesi ci sono due o tre cacciatori, che durante il periodo della caccia vanno in giro con 15 o 20 cani; quando poi la caccia è chiusa e tutti sono tornati al lavoro, lasciano liberi i cani, i quali vanno in giro per la campagna. Non intendo far perdere tempo ai colleghi, enumerando i danni che producono questi cani; ma faccio rilevare che non c'è animale più pericoloso del cane randagio per la caccia, che nella campagna aperta fa più danni anche del gatto e della volpe.

Perciò io ritengo opportuno insistere nella dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Porrò ai voti per divisione l'art. 14.

La prima parte dice così: « I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati e se la cattura non sia possibile potranno essere uccisi.

« I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza o da quelli della pubblica forza ».

Pongo ora ai voti questo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del comma seguente:

« I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle campagne durante il periodo in cui ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

« Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, e dei greggi e in prossimità di questi ».

Pongo ai voti questa seconda parte proposta dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento o aggiunta del senatore Vicini, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, così concepito:

Art. 14. — Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori legalmente costituita, più prossima al luogo della cattura, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di L. 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

« La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

« Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento dell'onorevole Vicini.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 14. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Esercizio della caccia.

Art. 15.

La caccia e la uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

(È approvato).

Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

a) abbia compiuto il 16° anno di età;

b) abbia ottenuto il consenso del padre o della persona che esercita la patria potestà, se sia minore degli anni ventuno;

c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti

il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ho chiesto la parola per rilevare che la dizione di questo comma dell'articolo 16 non è giuridicamente corretta. Qui è detto: « Che abbia ottenuto il consenso del padre o della persona che esercita la patria potestà ». Se non c'è il padre, la patria potestà passa alla madre e non c'è che lei che possa esercitarla; e se non c'è la madre si fa luogo alla tutela ed occorre il consenso del tutore. Successivamente vi è una riserva: « Se sia minore degli anni 21 ». Ma se non è minore, la patria potestà cessa. Io proporrei dunque che questo comma venisse modificato così: « b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore ».

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Siccome la formula dettata con grande sapienza dal collega prof. Supino interpreta il pensiero della Commissione, che in questo punto aveva deviato dalla stretta norma giuridica, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario ad accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro il comma così emendato?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Supino accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. A me pare che questo articolo contenga da un lato disposizioni superflue e manchi dall'altro di disposizioni necessarie, in quanto che non prescrive alcun criterio per la concessione del permesso di cacciare a chi è provvisto di porto d'armi.

È superflua la disposizione del comma a), perchè già la legge di pubblica sicurezza non consente il rilascio della licenza di porto di armi a chi non abbia compiuto il 16° anno di età. Ora, siccome la legge non deve contenere disposizioni inutili, così mi pare che anche la disposizione di cui al comma b) sia superflua

dal momento che la legge di pubblica sicurezza, all'art. 17, dice che è in facoltà del prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore ed abbia compiuto il 16° anno. Queste due condizioni indicate ai commi a) e b) possono quindi ritenersi assorbite dalle relative disposizioni della legge di pubblica sicurezza e a mio giudizio sono superflue.

Viceversa questo articolo non dice nulla riguardo ai criteri che debbono seguire le autorità politiche nell'accordare o negare il permesso di caccia. Ora bisognerebbe evitare che chiunque sia munito della licenza di porto di armi possa ottenere, senz'alcuna garanzia, il permesso di caccia e darsi alla campagna con manifesto pericolo, non per gli uccelli, ma per gli uomini.

Per queste ragioni io mi permetto di proporre un emendamento a questo articolo, secondo il quale emendamento l'articolo stesso dovrebbe essere redatto così: « Per ottenere il permesso di cui all'art. 15 occorre che il richiedente sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con le disposizioni riguardanti le concessioni governative. Il permesso dovrà negarsi a chi dalle informazioni assunte non risulti di sufficiente perizia nel maneggio delle armi ».

Approvando questo emendamento si accoglierebbe anche un giusto voto manifestato dall'onorevole senatore Vanni.

CAMPELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che per quanto ciò che afferma l'on. Pironti sia esatto, che cioè si tratti di disposizioni già note, tuttavia non sia superfluo che i cacciatori ritrovino ripetute tali disposizioni nella legge sulla caccia.

PIRONTI. Ma è una superfluità, e le leggi non debbono avere disposizioni superflue!

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. A me sembra che una superfluità non sia.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Anche io mi associo a quanto ha detto l'on. senatore Campello, perchè ritengo che non venga viziata la portata della legge, se si manterranno queste disposizioni.

Per quello poi cui accennava il senatore Pironti riguardo alla necessità che sia provata la perizia degli aspiranti alla licenza di caccia, si è già osservato nella discussione generale che esiste una disposizione che fa obbligo a coloro che chiedono la licenza di caccia, di aver frequentato il corso premilitare.

Noi riteniamo che questi requisiti siano sufficienti per darci affidamento che questi aspiranti siano in grado di portare un'arma da caccia, senza pericolo per sé e per gli altri.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Pironti se insiste nella sua proposta di emendamento.

PIRONTI. Dal momento che l'Ufficio centrale si è dichiarato contrario, non insisto nella mia proposta di emendamento, tenendo anche conto dei chiarimenti che mi sono stati forniti.

PRESIDENTE. Non insistendo l'on. senatore Pironti nella sua proposta di emendamento e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 16 con l'emendamento proposto dal senatore Supino.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di P. S.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

(Approvato).

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col fucile e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinibaldi ha presentato un emendamento su questo articolo 18. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. Ritiro l'emendamento su l'art. 18 riservandomi di parlare poi sull'art. 19.

PRESIDENTE. Viene poi l'emendamento del senatore Vicini, designato come articolo 18-*bis* e così concepito: « È vietata la detenzione anche in casa e nelle dipendenze della casa, dei fucili portatili da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

VICINI. Questa aggiunta all'articolo 18, che io ho indicato come articolo 18-*bis*, può a primo aspetto sembrare una grave limitazione. Io credo invece che risponda a due concetti: uno di aumentare il gettito finanziario della tassa per le licenze di caccia, l'altro d'impedire uno dei mezzi di maggiore distruzione della selvaggina e più difficile da controllare. Io dico che la proibizione di tenere i fucili da caccia per chi non sia munito della licenza da caccia, se l'arma deve servire per difesa personale o per la difesa dei prodotti del fondo, non reca alcun danno, perchè si può prendere un'arma diversa dal fucile da caccia. Il contadino che va in campagna anche in tempo di caccia proibita, col fucile da caccia e con le cariche da caccia è attratto, anche se non ha un cattivo pensiero, dalla tentazione di sparare agli animali e questo non può essere

controllato. perchè il contadino va in campagna al lavoro, soprattutto in collina o nella montagna col fucile; lo mette vicino ad un albero o nel casotto che serve nella notte per la difesa dei prodotti del fondo e quando, per esempio, per le pernici, sente che le pernici si chiamano e non sono molto lontane, può con tutta facilità ucciderne, senza che ci sia la possibilità, o almeno la facilità, del controllo. Altra cosa è invece quando il cacciatore va in fondi altrui col fucile e può essere sorpreso. Ma il contadino che si trova nel proprio fondo, che gira l'occhio intorno e vede di esser solo, può profittare di questa facilità che gli dà la vicinanza dell'arma e l'aver stabilito dove la selvaggina si trova, per distruggerla. Dico dunque che dal punto di vista finanziario questa aggiunta è utile e non dannosa; è utile perchè costringerà gli agricoltori che desiderino avere dei fucili da caccia a pagare la tassa, che ora è abbastanza elevata, per avere il permesso. Noi sappiamo, almeno nella nostra provincia, che nella parte alta o bassa della provincia, dove minore è la sorveglianza, la caccia viene esercitata maggiormente dalle persone non munite di licenza che da quelle che hanno il relativo permesso e che dedicano alla caccia un giorno o due in tutta la settimana, mentre per tutto l'anno attendono alle loro ordinarie occupazioni. La mia proposta non diminuisce la possibilità della difesa personale dell'agricoltore o della sua famiglia o dei prodotti del fondo, perchè l'agricoltore può essere munito di un'altra specie di arma che non sia quella da caccia. Per ciò io prego la Commissione e il Governo di volere accettare un mio articolo aggiuntivo, e sarà questa una delle maggiori protezioni per la selvaggina ed uno dei mezzi migliori per ottenere il ripopolamento in Italia, che possa immaginarsi in questa legge.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Ho preso la parola per parlare più specialmente contro l'emendamento proposto dall'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. L'ho ritirato.

PASSERINI ANGELO. Allora dirò poche parole in merito all'emendamento Vicini, che propone che sia vietata la detenzione anche in casa e nelle dipendenze della casa dei fucili portatili

da caccia, a chi non sia munito della relativa licenza. Mi pare che questo emendamento sia troppo gravoso e vada a colpire specialmente i contadini che abitano nelle case isolate; con esso si giungerebbe a togliere a questi contadini quel mezzo di difesa che possiedono e che serve non solo contro probabili invasioni di ladri, ma serve in modo speciale anche a distruggere bestie nocive o all'agricoltura o ai pollai o alla casa stessa. Mi sembra che questa disposizione sia troppo restrittiva. Dice l'onorevole Vicini: potranno tenere altre armi, ma egli sa benissimo che tutte le altre armi sono molte costose; che il munizionamento di esse implica una grave spesa, mentre oggi il povero contadino tiene fucili grossolani che si caricano ancora con il vecchio sistema, e se ne vale o per difesa del suo misero abituro, o come segnale di allarme per la difesa dei suoi sudati prodotti. La restrizione colpisce le classi più umili dei contadini e da parte mia mi oppongo alla sua applicazione e prego il Senato a votare contro l'emendamento proposto.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domando se in questo momento discutiamo l'emendamento Vicini all'articolo 18, o tutti e due insieme?

PRESIDENTE. Discutiamo l'articolo 18 e gli emendamenti ad esso relativi che sono stati presentati.

TORRIGIANI LUIGI. L'emendamento Vicini, sebbene non mi nasconda la sua gravezza, esprime un concetto giusto; l'onorevole Vicini è cacciatore vecchio e pratico ed io come cacciatore vecchio e pratico, dichiaro che se fosse accettato l'emendamento Vicini si avrebbe un grandissimo risultato per quello che vogliamo ottenere, in riguardo della difesa della selvaggina.

Venendo poi all'articolo 18 noto una disposizione sulla quale mi piace di richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale perchè la trovo gravissima; si dice: « La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati ». Ma questa dei bocconi avvelenati è una questione gravissima anche per la sicurezza pubblica. Intanto qui non si definisce dove questi bocconi possono essere messi: devono potere essere messi ovunque? Nelle bandite? Nelle riserve?

Questi bocconi l'ho usati anch'io e si usano tutt'ora, ma con cautele grandissime: bisogna che sia ben segnato il punto dove si trovano, bisogna sapere chi li deve mettere, perchè ciò non deve essere lecito a tutti. Le guardie preposte alle riserve possono farlo benissimo perchè sanno dove li mettono, li depositano alla sera quando non passa più nessuno, li vanno a raccogliere la mattina prestissimo, insomma adoperano tutte le cautele opportune. Dare il permesso a chiunque di collocare questi bocconi avvelenati (io parlo contro la mia tesi di cacciatore e di difensore della selvaggina) è cosa gravissima. Qui mi pare che bisognerebbe dare nella legge o nel regolamento indicazioni precise e tassative che garantissero la sicurezza pubblica.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io sono della stessa opinione dell'onorevole Passerini: mi meraviglia che si possa proporre che un contadino non possa tenere per sua difesa un fucile da caccia. Che non possa girare nei campi portandolo, perfettamente d'accordo, ma che non possa tenere un fucile in casa è qualcosa di enorme. Quasi tutti i nostri contadini lo tengono senza andare a girare per i campi, perchè lo tengono per difesa.

TORRIGIANI LUIGI. Prendano la licenza.

AMERO D'ASTE. Ma che licenza se non vanno a caccia?

Dite piuttosto che è proibito che vadano a girare per i campi col fucile da caccia.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. È necessario fare un'aggiunta a quest'articolo per proibire l'uso degli archetti, dei lacci e delle gabbie a scatto. L'Ufficio centrale mi aveva promesso di provvedere a questa mancanza. Lo prego perciò di fare una proposta. Sarebbe a mio avviso opportuno di definire questo punto prima di passare a discutere l'aggiunta da me presentata all'articolo 18.

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Io mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi. In quanto all'opportunità di permettere ai contadini di tenere il fucile, io vorrei prendere l'esempio dei contadini delle Calabrie, che hanno bisogno di di-

fendersi, perchè spesso sono soggetti ad aggressioni notturne. Osservo inoltre che all'art. 18 dove è detto: « reti orizzontali », bisognerebbe aggiungere le parole: « e reti verticali ». Le reti verticali sono impiegate specialmente nella caccia delle quaglie. Quindi io pregherei l'Ufficio centrale di voler aggiungere dove è detto reti orizzontali; le parole reti verticali.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Risponderò ai tre onorevoli senatori che proposero gli emendamenti.

L'onorevole senatore Passerini ha deplorato che possa venir stabilito che chi non ha il porto d'armi non possa tenere il fucile nella propria abitazione. Questo emendamento, presentato dall'on. Vicini, non è accettato dall'Ufficio centrale e neppure dal Governo.

L'Ufficio centrale ritiene che, entro la propria abitazione, si possa tenere il fucile da caccia, con qualunque munizione.

Il secondo emendamento proposto dall'onorevole Luigi Torrigiani è quello che tende a regolare la presa degli animali nocivi e feroci, fatta con lacci, tagliole e bocconi avvelenati. Tale distruzione degli animali nocivi, necessaria per le riserve e per le bandite, dovrà essere regolata con prudenza.

Sarebbe pericoloso lasciare intera libertà per i bocconi e per le tagliole. Perciò l'Ufficio centrale propone che l'articolo venga modificato come appresso: « la presa degli animali nocivi e feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e alle bandite e con le norme che saranno fissate dal regolamento ».

Rispondo ora al terzo emendamento, proposto dall'onorevole senatore Grassi. L'Ufficio centrale si associa ed intende che vengano vietati ogni genere di lacci, di archetti e di gabbie a scatto.

Apposita aggiunta verrà fatta all'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Giunti propone che all'art. 18 dopo le parole « reti orizzontali » si aggiungano le parole « reti verticali ».

Invito l'Ufficio centrale a dichiarare se accetta questa proposta.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Assicuro l'onorevole senatore Giunti che la caccia con reti verticali è già vietata dall'art. 18.

SCALORI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Devo associarmi a quanto ha detto il collega onorevole Di Campello e chiarire le ragioni per le quali non consento nella proposta Vicini. Se io dovessi cedere alla mia passione cinegetica, dovrei riconoscere da questo punto di vista, la ragionevolezza della proposta dell'on. Vicini; ma l'Ufficio centrale ha dovuto darsi carico di altre considerazioni. Noi con quella disposizione radicale verremmo a turbare radicate consuetudini, verremmo a porre degli obblighi specialmente in alcune regioni d'Italia troppo gravosi. C'è l'abitudine in alcune nostre provincie di tenere per sicurezza il fucile, e qualche volta non solo per la difesa contro gli animali nocivi. Ora, costringere queste povere famiglie, che forse non esercitano la caccia, di sostituire queste armi con carabine o rivoltelle, sarebbe un onere gravoso e poi questa esclusione di possibilità di tenere in casa fucili da caccia, potrebbe avere una ripercussione dannosa per l'industria degli armieri. Per queste considerazioni non accettiamo l'emendamento proposto.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 18. Quest'aggiunta è per me il punto fondamentale della legge. Come l'altro giorno io ho messo in chiaro, è stabilito in modo assoluto e riconosciuto da tutti i competenti in materia, che vi sono uccelli certamente utili all'agricoltura. Questi uccelli sono protetti in tutte le nazioni civili di Europa, eccetto che in Italia. È vero che questa protezione è stata oggetto di controversie trenta o quarant'anni fa. Si era asserito che gli uccelli utili in un senso, cioè, come distruttori di insetti nocivi, potessero riuscire dannosi in un altro senso, cioè, distruggendo insetti nemici di quelli dannosi, o danneggiando le colture.

Sono state fatte lunghe discussioni, ma infine è diventato pacifico e da tutti ammesso che vi è un certo numero di uccelli certamente utili all'agricoltura; ciò si legge in tutti i libri che trattano questa materia; e nelle leggi e nei regolamenti di caccia delle altre nazioni è

annesso l'elenco degli uccelli utili all'agricoltura. Che noi italiani neghiamo questa verità, sembra proprio una cosa assurda.

Voglio aggiungere che in base a questi principi si va introducendo in tutti i paesi di Europa un modo speciale di lotta contro gli insetti nocivi, specialmente alle vigne e ai frutteti. Quivi si collocano nidi artificiali per gli uccelletti; si provvede loro il cibo durante l'inverno; si offre loro acqua da bere o per bagnarsi. Così la quantità di questi volatili aumenta notevolmente.

Per citare un esempio noi sappiamo che le larve delle tignole dell'uva arrecano milioni e milioni di danni. Per combatterle in Francia si usa generalmente di allevare nelle vigne gli ortolani, che fanno il nido ai piedi dei ceppi delle viti. Gli ortolani fanno grande distruzione di questi insetti nocivi.

Ora se noi permettiamo di uccidere questi uccelletti come ci giustifichiamo di fronte agli agricoltori che con essi vogliono proteggere i loro vigneti? A me sembra che occorra aggiungere all'articolo un breve comma così concepito:

« È sempre vietata la caccia con armi da fuoco e l'uccellazione degli uccelli certamente utili all'agricoltura. L'elenco delle specie d'uccelli certamente utili all'agricoltura verrà allegato al progetto di legge ».

O si accetta questo emendamento, o votiamo una legge che è contraria ai dettami della scienza e della pratica. (*Approvazioni*).

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Il principio difeso dall'onorevole Grassi, è in massima giusto, tuttavia per le speciali condizioni nostre e soprattutto per le speciali condizioni di alcune regioni dell'alta Italia, l'Ufficio centrale non ha creduto di poter aderire per intero al suo desiderio. Tuttavia nell'articolo 19, che segue quello che ora discutiamo, è stato opportunamente provveduto nel senso indicato dall'onorevole Grassi.

Pregherei quindi l'onorevole Grassi di attendere quando l'Ufficio centrale sarà per esporre allorchè si discuterà sull'articolo 19.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi permetto di aggiungere un paio di parole a questo riguardo. Mentre da un lato nelle scuole elementari ed agrarie infondiamo agli alunni il principio che è una vergogna, anzi un vero delitto uccidere uccelletti e proibiamo di distruggerne i nidi, d'altro lato permettiamo che se ne faccia una vera strage per il solo piacere di mangiare la polenta con gli uccelletti. (*Commenti; si ride*).

A me sembra che, se, come è fuor di dubbio, vi sono uccelli utili all'agricoltura, bisogna proteggerli, invece di distruggerli. Prego perciò l'onorevole ministro, al quale sono affidate le sorti dell'agricoltura, di voler accogliere il comma aggiuntivo da me proposto per questo articolo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole senatore Grassi, il ministro e l'Ufficio centrale la pregano di discutere il suo emendamento in occasione dell'art. 19.

GRASSI. Ma se approviamo l'art. 18, la questione rimane pregiudicata.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole senatore Grassi, in caso potrà sempre chiedere quando si discuterà l'articolo 19, che venga cambiata la data di apertura o di chiusura relativa all'uccellazione.

GRASSI. Sta bene.

PRESIDENTE. In seguito alle osservazioni fatte dal senatore Campello, il senatore Vicini ha modificato così il suo articolo aggiuntivo: « è vietato portare fuori della casa e delle dipendenze di essa fucili da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare che questa disposizione è già contenuta nella legge di pubblica sicurezza, la quale vieta di portare armi fuori della propria abitazione e delle pertinenze di essa.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Una parola sola. Consentano i colleghi che io la esprima, assicurando che non intendo abusare della loro cortesia. Poiché è stata espressa meraviglia per un articolo di questa

natura, io posso a mia volta girare la meraviglia dell'onorevole collega alle società di cacciatori che mi hanno sollecitato perchè io lo presentassi. Non è una invenzione mia personale: è un voto di associazioni. Coi chiarimenti che sono stati dati io non avrei difficoltà anche a rinunciare a quest'articolo aggiuntivo. Ma poichè l'Ufficio centrale ha già notato al senatore Pironti che non è inutile mettere in questa legge delle disposizioni che sono già nella legge di pubblica sicurezza, invoco questo precedente a favore del mio articolo 18 bis. Va bene che ciò è già contenuto nella legge di pubblica sicurezza: ma non è male che lo ripetiamo, perchè così i cittadini avranno un testo completo senza bisogno di andare a sfogliare altre leggi. Perchè o nella legge di pubblica sicurezza già c'è, e niente di male che qui venga ripetuto, perchè in questo modo noi facciamo il manuale del cacciatore; e se non ci fosse o se non fosse interpretata come ho indicato, tanto più è opportuno di mettere qui la disposizione.

Io voglio sperare che il Senato vorrà approvare l'articolo così modificato. Non si tratta di proibire il porto del fucile nella casa e nelle sue pertinenze; dico soltanto che non si debba portare quando si va in campagna, per grandi estensioni, se non si è muniti del relativo permesso.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. L'onorevole Vicini si è servito dello stesso mio argomento. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di aggiungere quanto appresso:

« È vietato il porto delle armi da fuoco fuori della propria abitazione e delle pertinenze di essa ».

VICINI. Delle armi « da caccia ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio Centrale*. Sta bene.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Viene innanzi tutto l'emendamento del senatore Giunti il quale chiede che al primo capoverso dopo le parole « l'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali » vengano aggiunte le parole « e verticali ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Se si tratta di reti verticali io rammento che esse sono vietate da una apposita disposizione della legge, che vieta la caccia con dette reti anche sui valichi montani e sulla spiaggia del mare.

È disposizione tassativa; e l'Ufficio centrale non può accettare.

PRESIDENTE. Il senatore Giunti ha proposto che al primo capoverso si dica: « l'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali e verticali, fisse e mobili ecc. ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettarlo perchè già nella legge è vietato l'uso di queste reti verticali.

PRESIDENTE. Onorevole Giunti, mantiene il suo emendamento?

GIUNTI. Dal momento che l'Ufficio centrale non l'accetta, lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene poi l'altro emendamento proposto dal senatore Luigi Torrigiani, che consiste nello aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « limitatamente alle riserve e bandite e con le norme che saranno fissate dal regolamento ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Verrebbe poi l'emendamento del senatore Vicini che dice: « È vietato di portare fuori della casa o delle dipendenze della casa il fucile da caccia a chi non sia munito della relativa licenza ».

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. La proposta dell'onorevole Vicini non ha ragione di essere dal momento che c'è un articolo nella legge fondamentale che è il codice penale, il quale ipotizza la contravvenzione quando si portano le armi fuori della casa o delle pertinenze di essa. Aggiungere ciò che richiede l'onorevole Vicini con qualche parola non identica alla dizione del codice penale, può generare delle difficoltà nella pratica anzichè delle semplificazioni. Quindi la miglior cosa è di non accettare la proposta.

Nè è il caso d'invocare l'analogia con l'altro emendamento, giacchè ivi la ripetizione di disposizione legislativa già esistente poteva almeno giustificarsi in rapporto al permesso speciale di caccia, su cui oggi si legifera e di cui

non si può far parola nella legge di pubblica sicurezza.

Prego pertanto il senatore Vicini di voler ritirare il suo emendamento. Egli potrà assicurare chi glielo ha suggerito, che nella legge imperante è già sanzionato quanto oggi si richiede.

VICINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dall'Ufficio centrale è stata proposta un'aggiunta per tener conto della proposta del senatore Grassi e cioè che al penultimo capoverso, che vieta alcuni metodi di caccia si aggiungano ai mezzi vietati: « Le gabbie, a scatto e lacci di qualunque genere ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata)

Pongo ai voti l'intero art. 18 così modificato:

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale di allarme.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Sull'art. 19 erano stati presentati numerosi emendamenti.

L'articolo però è stato modificato dall'Ufficio centrale il quale ha tenuto conto di questi emen-

damenti, per alcuni nella loro totalità, per altri in parte.

L'articolo emendato è così concepito:

Art. 19.

« La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 30 novembre.

« L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

« A) Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile fino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo ed istrice;

« B) Fino al 31 marzo per le specie emigratorie escluse le quaglie e gli uccelli appartenenti ad ordini dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi e del genere tordo;

« C) Fino al 15 aprile dei palmipedi e trampolieri.

« In riferimento al comma C) sarà consentita anche l'uccellazione con reti di maglia larga per le specie nello stesso comma indicate.

« La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio relativamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare. Il Ministero di agricoltura potrà con suo decreto restringere i termini sopraindicati per alcune specie di selvaggina o forme di caccia, o località, quando ciò si renda necessario, nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

« La caccia di alcuni animali feroci e nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del Ministero di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

« È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore di notte, le reti fisse, purchè siano tolti i richiami.

« Il Ministero d'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii con mezzi fissi di aucupio a scopi di protezione agraria ».

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Per quanto io sia stato molto attento alla lettura di questo lungo ar-

ticolo, mi pare di aver capito che vi saranno dei permessi speciali in tempo di divieto per cacciare determinate specie di uccelli migratori. Prendiamo ad esempio la beccaccia che passa da noi nell'Alta Italia in primavera. Se noi - parlo per esperienza - consentiamo che col pretesto di avere un permesso speciale per una data qualità di uccelli migratori, si possa girare impunemente col fucile nelle campagne, e specialmente nelle montagne e colline, che ripopolano di selvaggina la pianura, anche in tempo di divieto, possiamo, direi quasi, trascurare di fare una legge sulla caccia perchè la maniera più facile di distruggere la selvaggina stanziale è data precisamente da questi benedetti permessi speciali. La pubblica forza che deve attendere alla sorveglianza è pochissima, perchè, pur non volendo ammettere negli agenti una cattiva volontà, sappiamo che la sorveglianza è esercitata dai carabinieri e dalle guardie campestri. Di carabinieri in un mandamento, che può avere l'estensione di chilometri e chilometri, ce ne sono generalmente tre o quattro; e i comuni, date le poco liete condizioni finanziarie hanno, quando l'hanno, una sola guardia campestre. Ora, se l'agente che vuol fare il suo dovere sente, ad esempio, sulla vicina collina un colpo di fucile e sa che la caccia è vietata, può accorrere, nella speranza di fare una contravvenzione. Ma se è quasi sicuro che colui che ha sparato ad un lepore o ad una starna potrà all'occasione nascondersela e dire che ha sbagliato tirando a una beccaccia, quest'agente forse non s'incaricherà più di faticare nella certezza di non arrivare allo scopo. Ora, in occasione appunto del passaggio delle beccacce nell'Italia settentrionale ci troviamo innanzi a fatti di distruzione certa di tutta la selvaggina stanziale. Io quindi vorrei che questi permessi speciali non potessero essere accordati.

PRESIDENTE. Ella propone dunque la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di avere accettato, almeno in parte, l'emendamento principale da me proposto all'articolo 19 e dico subito che la ragione per cui ho rinunciato all'emendamento all'articolo 18, che era diretto a sopprimere completamente l'uccellazione, è stata precisamente

la speranza che l'uccellazione potesse essere notevolmente diminuita.

Io farei torto al Senato se credessi che qui vi fosse qualcuno che non volesse quello che il collega Grassi con tanta convinzione ha sostenuto, la limitazione cioè della distruzione degli animali utili all'agricoltura.

Credo che in questo tutti i senatori siano completamente d'accordo, e quindi si tratta semplicemente di vedere quali sono i mezzi più efficaci per giungere allo scopo che a tutti è comune.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, con grande competenza di cacciatore e di avicoltore, volle dimostrare che le specie migranti, le quali rimangono prese a preferenza colle bressanelle, coi roccoli, e con tutte le altre specie di uccellazione che si esercitano specialmente nell'ottobre, non possono essere annoverate tra quelle che comprendono animali utili all'agricoltura e che, in fondo, un nostro ben inteso egoismo potrebbe consigliarci a lasciar completamente libera l'uccellazione nel nostro territorio tanto nell'epoca della venuta quanto in quella della risalita. Orbene io mi permetto di dissentire profondamente da questa opinione, perchè non esiste una distinzione precisa tra specie migranti e specie stanziali. Quasi tutte le specie migranti divengono per un periodo di tempo, più o meno lungo, stanziali nel nostro territorio.

Fra le più numerose ed importanti specie migranti che si catturano in autunno, vanno annoverati i fringuelli, i tordi e le allodole. Ebbene, i fringuelli lungo tutto l'Appennino rimangono in Italia nell'estate e certamente dimorano in Italia dopo l'ottobre, fino al marzo successivo. I tordi svernano in Italia specialmente nelle pendici dell'Appennino ed in tutta l'Italia meridionale; le allodole pure dimorano in estate sulle montagne dell'Appennino ed in inverno se ne trovano abbondantemente nelle nostre maremme. Il che indica, per via di esemplificazione, poichè io non vorrei fare qui un trattato di ornitologia regionale, che se per alcuni periodi dell'anno una parte di questa selvaggina si allontana dall'Italia, per la massima parte dell'anno essa resta in Italia. E quindi se si vuole raggiungere lo scopo di limitare la distruzione degli animali utili all'agricoltura, è necessario ridurre notevolmente i

termini entro cui è consentita l'uccellazione facendoli coincidere con quelli del maggior passaggio autunnale, che avviene generalmente nel mese di ottobre.

Quanto più ci allontaniamo dall'ottobre, tanto più è facile che si catturino uccelli stanziali o che tali si dispongano a divenire.

Io perciò insisto nel mio emendamento, che cioè l'uccellazione sia permessa non come l'Ufficio Centrale propone dal 15 agosto al 30 novembre, ma invece dal 15 settembre al 15 novembre. Questa è la mia proposta.

È già troppo, mi si dice da alcuni colleghi. Ed è vero perchè prima del 15 settembre non esiste emigrazione e dopo il 15 novembre l'emigrazione è finita.

Questo in sostanza è l'emendamento che io propongo al Senato. E giacchè ho la parola debbo aggiungere ancora poche cose.

Approvo *toto corde* la modificazione del capoverso, con cui si dava facoltà al ministro di agricoltura di permettere la caccia in determinate plaghe. Con questa facoltà si sarebbe ritornati in pratica alla stessa confusione di epoche e di norme di caccia che è esistita finora.

Però mi sembra che l'Ufficio centrale con la sua proposta sostitutiva concernente la caccia primaverile, torna a riprodurre perfettamente lo stato di fatto che esiste oggi, e allora perchè facciamo una legge sulla caccia? Quale è la limitazione, quale è l'effetto utile che noi avremo da questa legge? Pochissimo, tanto è vero che coll'emendamento dell'Ufficio Centrale si permette di esercitare fino al 31 marzo la caccia delle specie migratrici. Non vi basta nemmeno il permesso della caccia autunnale, volete perseguire questi poveri uccellini anche nella primavera, nel momento in cui si dispongono alla procreazione?

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Per tutta la piccola selvaggina le caccia è assolutamente vietata in primavera.

GRASSI. Ma è permessa la caccia dei tordi.

SINIBALDI. Domando scusa al Senato dell'equivoco, ma comprende l'Ufficio Centrale che io molto facilmente potevo essere indotto in errore dal fatto che ho udito solo ora leggere il suo emendamento che non ci è stato comunicato. Se però, come dice l'onorevole Grassi, la

caccia ai tordi è permessa in marzo, la mia osservazione è solo parzialmente inesatta.

Ma non basta; l'emendamento dell'Ufficio centrale ammette che anche durante la primavera possano tendersi le reti, sia pure a maglia larga. Ora questo è assolutamente inconcepibile, e credo che l'Ufficio Centrale dovrà consentire a togliere questa disposizione. Finalmente un'ultimissima osservazione: vedo permessa dal 15 aprile al 31 maggio la caccia alle quaglie a mare.

Io mi lusingavo che la proibizione della caccia delle quaglie a mare potesse essere un sacrificio offerto da una gran parte dei cacciatori romani per ottenere sacrifici corrispondenti in tutte le regioni d'Italia; in guisa da giungere attraverso questa speciale proibizione alla proibizione totale della caccia prima dell'epoca della riproduzione. Ad ogni modo, a questo emendamento io debbo proporre un sotto emendamento. Invece di dire: « dal 15 aprile al 31 maggio », diciamo « dal 1° al 31 maggio ». E la ragione ne è chiarissima solo che si conoscano i costumi di questi animalotti granivori. Le quaglie che entrano nel nostro territorio durante il mese di aprile sono le sole che possono proliferare, date le attuali condizioni delle colture. La falciatura dei fieni, la mietitura precoce del grano impedisce alle quaglie che entrano in maggio di riprodursi. E se la caccia ne sarà permessa solo posteriormente al 1° maggio, avremo ottenuto di evitare il maggior male, lasciando che nidifichino tranquillamente tutte le quaglie che saranno entrate in aprile. Finalmente faccio osservare all'onorevole Torrigiani che la proibizione del rilascio di permessi speciali da parte del Ministero di agricoltura è stata chiesta anche da me e lo prego di unirsi con me nell'insistere per questa proibizione.

TORRIGIANI LUIGI. Con tutto il cuore!

PRESIDENTE. Viene poi l'emendamento del senatore Sechi, consistente nell'aggiungere dopo il quarto capoverso il capoverso seguente:

« I Prefetti, sentito il parere del Consiglio provinciale, potranno con proprio decreto ordinare limitazioni ai periodi di caccia permessa per quelle specie che altrimenti andrebbero, nella provincia di loro giurisdizione, soggette da eccessivo impoverimento, quando la limitazione stessa sia previamente approvata dalla

Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 32 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sechi.

SECHI. Io credo che possa risultare opportuno in qualche provincia restringere i termini della caccia per condizioni locali. Attualmente in alcune provincie d'Italia i termini della caccia stabiliti dall'autorità provinciale sono più ristretti di quelli che determina la legge in esame, e questo avviene principalmente in Sardegna per alcune specie di caccia limitate ad un periodo brevissimo. Così si riesce ad ottenere che la specie si conservi. Diminuzioni forti se ne sono pur troppo avute e se si ammettono i termini del disegno di legge, si avrebbe la distruzione completa soprattutto là dove la caccia è esercitata per speculazione, come appunto avviene in Sardegna.

Quando si caccia d'estate, è difficile potere inviare il prodotto in continente perchè il caldo lo fa guastare, ma se si autorizza la caccia di alcune specie, e soprattutto delle pernici, nei mesi di novembre e dicembre, quando fa freddo ed è possibile spedirla in continente, dopo breve tempo non resterebbe più una pernice in Sardegna. Io trovo in genere opportuna una legge che dia termini comuni a tutto il Regno; penso però sia pure opportuno lasciare facoltà alle autorità locali di prescrivere ad essi delle restrizioni, mai allargamenti; credo pure che questo criterio corrisponda in sostanza allo spirito di questa legge, che mira alla conservazione della selvaggina. Di qui il mio emendamento, che confido sarà accettato dall'Ufficio centrale e dal Senato.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento del senatore Vicini, il quale propone che al comma quinto alle parole « Ministro per l'agricoltura » sia sostituita la parola « Prefetto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per svolgere questo emendamento.

VICINI. I miei emendamenti sono assorbiti dalla nuova redazione dell'articolo, e perciò li ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento del senatore De Amicis Mansueto, che propone che per l'uso dei cani da seguito si sostituisca la data 1° settembre a quella del 1° ottobre.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Amicis Mansueto per svolgere il suo emendamento.

DE AMICIS MANSUETO. Il mio emendamento non ha più ragione di essere, poichè con la nuova dicitura dell'articolo sono esclusi i cani segugi.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento dell'onorevole senatore Credaro, il quale propone che dopo le parole: « il ministro per l'agricoltura potrà, con suo decreto » s'inseriscano le parole: « sentito il Consiglio provinciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro per svolgere il suo emendamento.

CRE DARO. Fin qui la materia della caccia era regolata nelle singole provincie dai Consigli provinciali: alcuni di questi hanno fatto assai bene ed hanno protetto la selvaggina. Io potrei portare degli esempi concreti e mi dispiace che nella legge non sia ricordato il Consiglio provinciale. Vorrei che il ministro, nel fare eccezione ai termini generali, avesse l'obbligo di sentire il Consiglio provinciale e che dovesse seguirne il parere. Io ritengo che il termine, e parlo all'Ufficio centrale, dal 15 agosto in poi sia troppo breve. Tutti i cacciatori sanno che sulle Alpi nella prima metà di settembre si trovano nidiate di pernici giovanissime, tutti sanno che si trovano molti leprotti che non sono ancora maturi per poter essere uccisi. Io vorrei che prima del 1° settembre non ci fosse caccia in nessun luogo, ma sulle Alpi questo sarebbe un danno. La legge invece di rappresentare un progresso rappresenterebbe un regresso. Aggiungo che il permettere i cani segugi nel mese di dicembre vuol dire distruggere le lepri sulle Alpi, perchè il cacciatore allora segue le tracce sulla neve.

SCALORI, *relatore*. C'è la proibizione.

CRE DARO. Io faccio all'onorevole Presidente una osservazione che riguarda l'andamento della discussione. Non ritengo che sia possibile una discussione seria di questo articolo, ch'è il pernio della legge, senza che i senatori lo abbiano innanzi stampato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Fa ella on. Credaro, una proposta formale in questo senso?

CRE DARO. Io faccio la proposta che si sospenda la discussione di questo articolo e si riprenda alla fine degli altri articoli quando sarà pronta la stampa.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Io prego, prima di prendere una decisione sull'art. 19, di ascoltare quanto l'Ufficio centrale sarà per esporre. Effettivamente l'art. 19 non è stato potuto stampare e distribuire perchè sino a un'ora fa, anzi anche a discussione iniziata, sono giunti degli emendamenti i quali minacciavano di portare a una discussione tumultuaria.

Disposizioni come quelle che si discutono non possono prendersi isolatamente, nè possono sovrapporsi senza guastare l'armonia che è necessario sussista tra loro. E perciò nel compilare l'articolo 19 la Commissione ha procurato di conciliare le esigenze della conservazione della specie con altre non poche esigenze, diremo così, di indole sociale, che non possono venir trascurate. Veniamo ora a quanto afferma l'onorevole senatore Grassi in relazione ad una auspicata proibizione, estesa all'intera penisola, di ogni caccia od uccellazione agli animali utili all'agricoltura. Tale desiderio, bellissimo in teoria, non è, almeno nelle attuali contingenze, attuabile.

Non possiamo abolire tradizioni oramai inveterate, nè sopprimere tutti i roccoli e le brescianelle! Lo stesso dicasi per la caccia delle quaglie durante il passo primaverile in riva al mare: logicamente andrebbe soppressa, giacchè si uccidono in parte quaglie pronte per una imminente nidificazione. Ma ciò non basta per sopprimere un'usanza tanto generalizzata: sarà opportuno invece contenere tale caccia entro certi limiti di tempo e soprattutto di terreno.

L'articolo dice: la caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre. L'onorevole Credaro afferma che la data del 15 agosto è prematura per l'apertura: è prematura per alcune regioni, ma non per tutte, giacchè in tale epoca si cacciano le quaglie che si preparano a ripassare il mare. Tuttavia ferma restando la data del 15 agosto per l'apertura, la data della chiusura potrà, per l'uccellazione, anticiparsi al 20 novembre.

L'uso dei cani da seguito è permesso sino al 31 dicembre. Ammetto che possa essere dannoso in dicembre specie per le lepri, per quanto i cani da seguito non trovino di solito terreno favorevole. Quando la neve è alta il cane segue male.

CRE DARO. Ma segue bene il cacciatore!

CAMPELLO. Ma la caccia è vietata quando

il suolo è coperto di neve. E perciò l'inconveniente può dirsi assai attenuato.

Potrà venire esercitata la caccia con il fucile sino al 31 gennaio per il cervo, il daino, il capriolo e l'istrice: su ciò non credo vi possano essere osservazioni.

Sino al 31 di marzo è permessa la caccia delle specie migratorie, escluse le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei e tutti gli uccelletti in genere. Ora molti chiederanno perchè vi sia l'esclusione delle quaglie d'inverno. Le quaglie che non ripartono in autunno e si fermano nell'inverno, rimangono poi a nidificare in Italia. E perciò conviene proteggerle, giacchè temporaneamente sono stanziali e non migratorie. Quanto ai passeracei sono compresi in tale ordine quasi tutti gli uccelletti. Speciale facoltà viene lasciata di uccidere i tordi, i corvi, le ghiandaie, gazze, ecc.

Le limitazioni stabilite dall'Ufficio Centrale nell'articolo 19 segnano, a me sembra, un progresso sulla protezione della selvaggina, compatibilmente con le esigenze pratiche della caccia.

La caccia ai palmipedi ed ai trampolieri rimane aperta sino al 15 aprile. L'onorevole senatore Torrigiani Luigi si è preoccupato del fatto che lasciando facoltà di esercitare tale caccia su tutti i terreni si lascia adito ad eludere la legge: e l'Ufficio Centrale aderendo al suo giusto desiderio propone che tale caccia venga limitata ai terreni di pianura e paludosi. Il paragrafo c) dovrebbe perciò venire modificato come appresso: sino al 15 aprile per i palmipedi e per i trampolieri, nelle valli, paludi e pianure.

La caccia alle quaglie con il fucile viene permessa dal 15 aprile al 31 maggio, alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

L'osservazione del senatore Sinibaldi può esser giusta da un lato ma non da un altro, secondo me più importante: infatti nel passaggio primaverile giungono prima i maschi, poi le femmine, poi i quagliardi. Essendo la quaglia poligama l'uccisione dei maschi nel mese di aprile viene ad essere meno dannosa alla specie che non quella delle femmine, che seguono di solito i maschi.

L'onorevole senatore Sinibaldi afferma che le quaglie che giungono tardivamente incontrano difficoltà per nidificare: ciò affermano pure tutti coloro che vorrebbero si permettesse

la caccia delle quaglie nella prima quindicina di giugno.

Ma occorre riflettere che le quaglie che giungono tardivamente non si fermano nelle pianure, ma proseguono sino alle montagne, sia perchè la temperatura a ciò le invita, sia perchè il taglio dei grani nelle zone montane del nostro Appennino non avviene che in agosto e talvolta in settembre!

A me sembra che sia giusta misura di permettere la caccia alle quaglie col fucile dal 15 aprile al 31 maggio, limitando a 500 metri dal mare la distanza nella quale detta caccia è consentita.

Mi permetto poi far notare al Senato che se nel primitivo testo dell'articolo 19 facoltà era lasciata al ministro di mutare i termini di apertura e di chiusura, anche allargandoli, nel nuovo testo è esplicitamente stabilito che il ministro di agricoltura avrà soltanto facoltà di restringere i termini stabiliti.

Credo di trovarmi d'accordo anche con l'onorevole senatore Credaro.

CRE DARO. E i Consigli provinciali sono messi alla porta!

CAMPELLO. Onorevole Credaro, se alcuni Consigli provinciali agirono saggiamente, altri agirono senza alcun discernimento permettendo la caccia quando tale permesso era sotto ogni rapporto assurdo e dannoso. Basta leggere attentamente i loro deliberati.

L'Ufficio centrale potrà aderire a che i Consigli provinciali possano proporre al Ministero la restrizione dei termini: ma la decisione deve essere presa dal Ministero.

PRESIDENTE. Ma il senatore Credaro proponeva non che la decisione venisse dai Consigli provinciali, ma che fossero sentiti i Consigli provinciali.

CAMPELLO. Allora l'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Credaro.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Desidero vivamente pregare il Senato di non voler rinviare la discussione perchè temo che, altrimenti, nemmeno questa volta si possa giungere in porto.

Ho già detto che questa legge, pur rappresentando un notevole passo verso la soluzione

di un non facile ed importante problema, non è una legge perfetta; ma poichè è universalmente riconosciuto essere utile e necessario per il nostro Paese che si disciplini la materia della caccia, io credo che il Senato farebbe assai bene ad avere la compiacenza di procedere senz'altro nella discussione, cercando il modo di arrivare alla fine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Credaro se insiste nella sua proposta di sospensiva.

CRE DARO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Dirò poche parole. In questo articolo l'unità delle norme di legge incontra ostacoli naturali quasi insormontabili; e mi felicito con l'Ufficio centrale per avere adottato un criterio che, se non risponde del tutto... (*conversazioni*). Volevo dire, onorevoli colleghi, che in questo articolo l'Ufficio centrale ed il Ministero prima, hanno trovato le massime difficoltà del tema, perchè si comprende che quando si tratta di date di apertura e di chiusura di caccia in un territorio come è l'Italia, difficilmente si può ammettere che una data conveniente in Sicilia risponda con convenienza alle condizioni di altre regioni.

Qui conviene transigere; nè si può dire che i criteri seguiti dall'Ufficio centrale, particolarmente nell'ultima edizione di questo articolo, non siano quelli capaci di dare una soluzione abbastanza accettabile delle gravissime difficoltà del tema. Quindi io concludo: dal momento che si deve stabilire una data unica di apertura ed unica di chiusura per tutta l'Italia, forse la meno iniqua per qualcuna delle regioni, e non eccessivamente larga per altre, è quella indicata dall'Ufficio centrale.

Ed ora dirò una parola all'onorevole Sinibaldi su punti sui quali esso ha richiamato la nostra attenzione. Mi pare soverchio il rigore dei concetti da lui espressi circa l'uccellazione.

L'uccellazione è più che a sufficienza costretta e ristretta nei termini in cui la costringe e restringe questo disegno di legge; non possiamo più paventare una uccellazione distruttrice, quando sono proscritte le reti verticali, dato che dalle reti orizzontali non viene distruzione di caccia. Restano i roccoli e le brescianelle, cioè istituti venatori che realmente assi-

curano larghissimi prodotti: e siamo in ciò perfettamente d'accordo; ma io credo che non si debba attentare a quei sistemi di caccia, a cui tanto tengono specialmente le regioni nelle quali non v'è selvaggina stanziale; occorre tener conto di questo concetto della presenza e, più ancora, della relativa abbondanza di selvaggina stanziale in talune regioni, ovvero della sua scarsità equivalente qua e là a difetto in altre regioni, perchè, se dobbiamo eguagliarci nelle date di apertura e di chiusura, è giusto pure che ci avviciniamo a un trattamento di compensazione quando si tratta dei modi di caccia. Dunque attentare ai roccoli e alle brescianelle non è giusto; e del resto tutte le forme di uccellazione che dichiariamo lecite sono lontane dall'essere delle forme distruttrici della selvaggina migratoria in senso preoccupante. Colle armi attuali un mediocre cacciatore, a parità di condizioni può ottenere, a fine d'anno, risultati molto più considerevoli della massima parte degli uccellatori, quando, soprattutto, si trovi l'aucupio ristretto a due mesi e mezzo o tre mesi all'anno, vale a dire in confini di tempo che non significano davvero un trattamento soverchiamente largo.

Rimane la questione sollevata dal nostro senatore Grassi, questione che s'ispira a sensi di civiltà; ma prego l'illustre collega di tener presente che non saranno mai dimenticate le sue parole ed io penso che il Ministero e quante autorità si occuperanno dei successivi miglioramenti da introdursi in questa legge (e dovranno pur venire) avvicineranno le norme ai concetti espressi dal senatore Grassi.

Oggi siamo in tema di transazione e d'esperimento, ce lo ha detto l'onorevole ministro; e tutti ci siamo accostati a questo concetto. Lasciamo dunque transattivamente che la legge passi in questo punto ispirata a criteri di relatività, sebbene si tratti di punto da doverarsi fra i più importanti.

Riguardo ai passeracei osservo che la legge deve adoperare una terminologia che sia il meno possibile remota dalla intelligenza comune. Io scommetto che questa parola « passeracei » nel volgo dei cacciatori sarà intesa come eccettuativa della caccia ai *passeri*, sebbene sia questo un uccello che il Ministro di agricoltura ha, poco tempo fa, incluso fra gli animali dannosi.

SINIBALDI. È un grande errore.

VANNI. Sia errore o verità, io sono solito inchinarmi ai giudizi tecnici ministeriali. Che colpa volete fare ai cacciatori, se trovando il passero catalogato fra gli animali nocivi, sono ben lieti di riconoscergli tale qualità e di cacciarlo?

Insomma, dico all'Ufficio centrale che bisognerebbe trovare un'espressione più chiara, di quella che può collegarsi all'aulica parola « passeracei ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Si può fare in sede di coordinamento.

VANNI. Benissimo. Forse sarebbe opportuna la pubblicazione di un elenco delle specie di volatili aggiungendo a ciascun nome scientifico le traduzioni in vernacolo.

Per parte mia, detto questo, e, tenuto conto di tutte le concessioni che ha fatto l'Ufficio centrale anche al nostro collega Grassi, voterò l'ultimo testo di questo articolo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio vivamente l'Ufficio centrale che ha tenuto conto almeno di una parte delle mie proposte, e gliene sono grato perchè io non mi attendevo tanto.

Ringrazio altresì il senatore Vanni delle sue parole gentili a mio riguardo.

Devo però insistere sulla questione degli uccelli utili all'agricoltura: io la considero anche dal punto di vista educativo. Il maestro può insegnare allo scolaro che è un delitto distruggere i nidi degli uccelletti, e nello stesso tempo cacciarli e magari tornare a casa dalla caccia con mazzi di usignuoli, capinere, pettirossi, cingallegre e mostrarli agli stessi allievi come un trofeo? Ciò mi sembra in contraddizione coi principi fondamentali della pedagogia. Si è detto che i roccoli rappresentano una tradizione molto lontana. Per quanto io so, furono inventati circa un secolo e mezzo fa da un frate in un anno di carestia; noi, grazie al cielo, non siamo più in anni di carestia. Io vi domando che male vi hanno fatto gli usignuoli, le capinere, i pettirossi ecc., perchè vogliate ad ogni costo gustar le carni di questi poveri uccelletti? Io insisto nel mio emendamento e mi rimetto al giudizio del Senato. (*Approvazioni*).

BONICELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI. Io non avrei chiesto la parola ed avrei accettata la soluzione transattiva proposta dall'Ufficio centrale se il senatore Grassi non avesse insistito nel suo emendamento; ma poichè lo mantiene devo dire brevissimamente le ragioni per le quali voterò contro quell'emendamento. L'emendamento proposto dal senatore Grassi capovolgerebbe letteralmente, di sorpresa, con la conseguenza di ferire una infinità di interessi e di rispettabili tradizioni, capovolgerebbe, dico le conclusioni a cui sono venuti, dopo maturo studio il Governo e l'Ufficio centrale del Senato; a cui erano venute, prima, tutte le commissioni ministeriali, reali e parlamentari, che avevano, sotto tutti gli aspetti, esaminato a fondo l'argomento, di alcune delle quali mi onoro di aver fatto parte; conclusioni a cui avevano fatto capo, infine, tutti i progetti presentati dai Governi che si succedettero in Italia dalla costituzione del Regno in poi, in nessuno dei quali potè mai trovar posto alcunchè di simile alla disposizione draconiana oggi proposta dal senatore Grassi.

Il grave provvedimento, che avrebbe per effetto di sopprimere l'aucupio in Italia, è invocato dal senatore Grassi in nome dell'interesse dell'agricoltura; ma l'onorevole relatore vi ha già dimostrato, ieri l'altro, anzitutto, che le specie volatili - sulle quali si esercita, pressochè esclusivamente, l'aucupio italiano - non segnano affatto una diminuzione, come è provato ad evidenza da statistiche pluricentinarie; e vi ha dimostrato altresì, che non è affatto certo, se alla protezione degli uccelli si connetta veramente un essenziale interesse dell'agricoltura, (*commenti*), mentre gli scienziati sono su questo punto nettamente divisi; mentre il massimo contingente all'aucupio è dato dalle specie granivore, incontestabilmente dannose; e mentre è fuori di dubbio che, se fra le specie d'insetti insidiate dai volatili insettivori, talune sono nocive, altre sono decisamente utili all'agricoltura, in quanto sono specie antagoniste di specie dannose: ed il bilancio fra i danni e i vantaggi che, sotto questo aspetto, recano gli uccelli non è ancor fatto, e ci troviamo ancora nella più assoluta incertezza.

Di fronte a questa incertezza sta invece, certissimo, un grande e positivo interesse italiano,

quello di non far perire l'industria della uccellazione: una industria tutta italiana, sorta e prosperata in Italia da millenni, e che ha in Italia una importanza, anche economica, che non può assumere in altri paesi, perchè l'Italia si trova, geograficamente, in una condizione privilegiata: una penisola che si allunga da nord-ovest a sud-est e che costituisce il corridoio obbligatorio a cui devono confluire e sul quale si concentrano periodicamente, nell'anno, tutte le specie volatili migranti dal settentrione dell'Europa verso il mezzogiorno e viceversa; un vantaggio di natura, una ragguardevole ricchezza, a cui l'Italia non deve, senza ragioni ben chiare e ben certe, rinunciare.

Questa è la ragione, onorevole senatore Grassi, per la quale l'Italia mai non volle aderire alla Convenzione internazionale del 1902 che avrebbe voluto imporre all'Italia restrizioni dell'aucupio del genere di quelle oggi volute del senatore Grassi. E non è a dimenticarsi che i Governi stranieri e soprattutto gl'Imperi centrali non trascurarono allora e poi insistenze e pressioni per costringerci a subire quelle restrizioni: ma i Governi d'Italia resistettero sempre, perchè compresero che sarebbe stata criminosa stoltezza sacrificare, a fisime, e sia pure ad interessi esclusivamente stranieri, un vitale e certissimo interesse nostro. Ora sarebbe ben strano che quelle ubbie di oltre alpe, le quali non poterono prevalere a nostro danno neppure nel periodo in cui più imperversavano fra noi la suggestione e l'infatuazione teutonica, trovassero fortuna proprio in questa migliore ora nella quale il popolo nostro dimostra di voler riprendere intera la propria indipendenza ed originalità di pensiero e di volere! Il Senato non consentirà, confido fermamente, che un simile sconcio si compia. (*Approvazioni, commenti*).

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Vi è innanzi tutto un emendamento del senatore Sinibaldi al primo comma dell'art. 19 che suona così: « l'uccellazione può essere esercitata dal 15 settembre al 15 novembre ».

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale sono dolente di non poter accogliere l'emendamento del senatore Sinibaldi. Già l'Uf-

ficio centrale ha ridotto notevolmente il periodo dell'uccellazione, limitandolo al 20 novembre. Il non consentire l'uccellazione dal 15 di agosto in poi, renderebbe impossibile una forma di aucupio molto diffusa e redditizia e che non fa danno agli uccelli giovevoli alla agricoltura, cioè l'aucupio per mezzo delle quagliottare, che non si può esercitare utilmente che nel mese di agosto.

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Sinibaldi di non volere insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sinibaldi insiste nel suo emendamento?

Voci. Ritiri, ritiri.

SINIBALDI. Sono costretto a ritirarlo. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Avverto che io non posso seguire l'ordine dell'articolo, seguirò quindi l'ordine degli emendamenti.

Il senatore Torrigiani Luigi e il senatore Sinibaldi propongono la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo che dice così: « il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passeri con mezzi fissi di aucupio a scopi di protezione agraria ».

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. La soppressione di quest'ultimo capoverso avrebbe un riflesso dannoso su l'agricoltura, perchè vi sono forme di coltivazioni - in particolare dove si coltiva il riso - in cui i passeri, specialmente in alcune stagioni, recano un danno assai rilevante. E la forma di caccia notturna del così detto *diluvio* è l'unico mezzo di liberare le risaie da questo danno che in alcune annate può raggiungere il sei, il sette e perfino l'otto per cento pel raccolto.

PRESIDENTE. Il senatore Torrigiani Luigi mantiene il suo emendamento?

TORRIGIANI LUIGI. Non lo mantengo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Sinibaldi?

SINIBALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora continuiamo. L'Ufficio centrale, accogliendo una proposta che mi pare del senatore Torrigiani, limita la caccia dei palmipedi e trampolieri fino al 15 aprile nelle valli paludi e pianure.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ora veniamo al comma c). Il senatore Sinibaldi proporrebbe la soppressione della caccia con le reti e l'Ufficio centrale riterrrebbe che questa caccia si dovesse mantenere limitatamente al 31 marzo.

SINIBALDI. L'Ufficio centrale mi pare abbia detto di rinunciare a quell'inciso del comma c) del nuovo articolo in cui si permette in primavera l'uso delle reti.

Spero che almeno questo possa essere ottenuto.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Il senatore Sinibaldi propone che il comma c) che si riferisce alla caccia con reti a maglie larghe venga soppresso. Orbene contro la soppressione di questa caccia agli uccelli di ripa con rete a maglie larghe, esistono difficoltà di carattere regionale, che l'onorevole senatore Niccolini potrà in seguito spiegare. Ad ogni modo l'Ufficio centrale sarebbe disposto a portare il termine di tale caccia dal 15 aprile al 31 marzo.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Accetterei la proposta dell'Ufficio centrale, ma vorrei una spiegazione. L'Ufficio centrale dice che la caccia con le reti a maglie larghe sarà permessa esclusivamente per i palustri...

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Per le galle, le tecche.

SINIBALDI. Ora c'è una questione molto importante per alcune regioni d'Italia, quella dei palombacci. È permessa o non è permessa la caccia a questi animali con le reti?

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Rispondo al senatore Sinibaldi che la uccellazione dei palombacci sarebbe allo stato delle cose proibita. Le disposizioni di cui tratta il comma c) riguardano esclusivamente i palmipedi e i trampolieri.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Io, benché venga da una regione dove si fa larghissimo uso della caccia ai palombacci, rinunzierei volentieri per la mia regione a questa caccia; ma se in considerazione di interessi regionali, si sono mantenute altrespecie di caccia, non vedo davvero ragioni per cui la caccia ai palombacci dovrebbe essere soppressa. Tanto più che se vi è un animale il quale non reca proprio alcun utile alla agricoltura, è precisamente il palombaccio. Dunque o l'Ufficio Centrale ammette un'eccezione anche per i palombacci, oppure deve rinunciare alle altre eccezioni.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio Centrale sarebbe disposto a protrarre l'uccellazione per il palombaccio, piccione selvatico e palombella sino al 31 marzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, secondo il quale l'uccellazione, anche per i palombacci, sarebbe consentita fino al 31 marzo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole senatore Sechi, per il quale dopo il quarto capoverso si dovrebbe aggiungere:

« I prefetti, sentito il parere del Consiglio provinciale, potranno con proprio decreto ordinare limitazioni ai periodi di caccia permessa per quella specie che altrimenti andrebbero, nella provincia di loro giurisdizione, soggette ad eccessivo impoverimento, quando la limitazione stessa sia previamente approvata dalla Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 32 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi per svolgere il suo emendamento.

SECHI. Io mi limito a pregare l'Ufficio centrale di voler dichiarare se accoglie oppur no il mio emendamento, perchè mi pare che l'onorevole relatore non l'abbia ancora fatto sapere.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. A noi sembra che il testo concordato e l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Credaro ed accettato dal-

l'Ufficio centrale che cioè le limitazioni di caccia possono essere adottate, sentito il parere dell'Ufficio provinciale da parte del Ministero, in qualche modo comprenda la proposta dell'onorevole senatore Sechi, e perciò vorremmo pregare il proponente a non insistere, rimettendosi alle disposizioni già concordate. Facendo egli particolare riferimento ad alcune zone isolate, in tali località quando si renda opportuna la limitazione di qualche caccia allo scopo di conservare la selvaggina, i Consigli provinciali potranno emettere il loro voto ed il Ministero venire a quelle limitazioni che siano consigliabili per la buona conservazione delle specie.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ritengo opportuno di insistere nel mio emendamento. Se lo scopo generale della legge è quello di limitare i periodi di caccia libera, e meglio provvedere alla conservazione della selvaggina, non vedo perchè non si voglia dare facoltà di limitazioni anche alle autorità locali. Questa facoltà l'ha, è vero, il Ministero, ma l'azione di esso, per quanto possa essere solerte e sollecita, non potrà certamente uguagliare in solerzia e sollecitudine di decisioni quella delle autorità locali.

Proprio non vedo, ripeto, perchè non debba essere accolto il mio emendamento, che non guasta affatto l'economia della legge e concorda collo spirito informatore di essa. Sono quindi costretto a mantenerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Sechi dichiara di insistere nel suo emendamento.

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sechi, che non è stato accettato né dall'Ufficio centrale né dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Credaro, accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, consistente nell'inserire dopo le parole « Il ministro per l'agricoltura potrà, con suo decreto » le altre parole « sentito il Consiglio provinciale ».

Chi approva questo emendamento del senatore Credaro è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dal senatore Grassi e così concepito: « È sempre vie-

tata la caccia con armi da fuoco e l'uccellazione degli uccelli certamente utili all'agricoltura. L'elenco delle specie degli uccelli utili all'agricoltura verrà allegato al progetto di legge ».

Prego l'Ufficio centrale di dichiarare se accetta questo emendamento.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Per le ragioni svolte nella discussione generale e confermate dal relatore, l'Ufficio centrale si oppone all'emendamento del senatore Grassi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Grassi non accettato dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Procederemo alla controprova.

Chi non approva l'emendamento del senatore Grassi, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 19 come è stato ora emendato:

Art. 19.

« La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia con il fucile:

a) Sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cinghiale e istrice.

b) Sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri, e dei palombacci anche con reti a maglia larga nelle valli, paludi e pianure.

c) Sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro dell'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopraindicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro dell'agricoltura, che stabilirà le modalità per l'esercizio.

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo del tramonto del sole a un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse, purchè siano tolti i richiami.

Il ministro dell'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria ».

Chi approva l'art. 19 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Durante il periodo di chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste

dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

PRESIDENTE. L'on. Sinibaldi ha presentato un emendamento a questo articolo: ha facoltà di svolgerlo.

SINIBALDI. Io non ho presentato veramente degli emendamenti, ho proposto una semplificazione dell'articolo 20. Nell'articolo 20 sono contemplate una quantità di eccezioni: come il permesso di trasportare selvaggina durante il tempo di divieto, sia pure con garanzie, quello di mettere in commercio la selvaggina conservata nei frigoriferi; ed è data facoltà al ministro di concedere speciali permessi a zoologi e personale addetto a Gabinetti scientifici di catturare capi di determinata selvaggina. Insomma l'articolo 20, come è formulato nel disegno del Ministero e dell'Ufficio centrale, crea quella condizione di cose per la quale si rende così difficile la vigilanza contro le infrazioni al divieto di caccia.

CAGNI. Ma così non la finiamo più!

SINIBALDI. Se si sopprimessero senz'altro queste eccezioni credo che si finirebbe molto prima!

Io discuto infatti solo per semplificare. Del resto io limito anche molto le mie domande che al collega Cagni sembrano eccessive.

CAGNI. La discussione è eccessiva.

SINIBALDI. Mi limito a chiedere che si tolga dall'articolo 20 la facoltà data al ministro di concedere permessi così detti scientifici, perchè noi tutti che siamo o siamo stati cacciatori, sappiamo che con questi famosi permessi scientifici la caccia di frodo è stata largamente esercitata, dando un pessimo esempio d'inosservanza della legge. Io auguro che l'Ufficio centrale vorrà concedermi almeno questo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io mi permetto di osservare ch'è giusto di adottare restrizioni per impedire che si faccia della caccia abusiva, e ammetto che, talvolta si sia fatta della caccia allo scopo di lucro, o di sport, invece che per arricchire i gabinetti scientifici, ma però vietare del tutto la caccia di uccelli per scopi scientifici, sarebbe veramente una cosa deplorabile.

SINIBALDI. Ormai le collezioni sono completate!

GRASSI. Ma l'embriologia degli uccelli, per esempio, si fa studiando gli uccelli e l'embriologia è un ramo importantissimo delle scienze biologiche. Quando ho studiato la malaria, ho dovuto procurarmi degli uccelletti e, non avendone ottenuto dal Ministero d'Agricoltura il permesso, ho corso pericolo di essere arrestato. Io credo che il permesso di caccia per scopo scientifico si debba dare, sia pure con tutte le garanzie possibili, e mi oppongo a che si accolga la proposta dell'onorevole Sinibaldi.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'opposizione sollevata dal collega Sinibaldi a questa disposizione io l'ho trovata negli atti parlamentari precedenti e nelle discussioni sugli altri progetti di legge: ho trovato però anche negli atti parlamentari come il numero di questi permessi speciali accordati a scienziati sia così limitato, così esiguo da non giustificare le preoccupazioni che ha portato fra noi il collega Sinibaldi. D'altra parte vi sono esigenze scientifiche, delle quali

si è fatto autorevole paladino l'on. Grassi, che riguardano gli uccelli in periodo di proibizione, quando i volatili assumono vesti e abitudini speciali nell'epoca degli amori. Ora queste ricerche non possono compiersi se non avendo un permesso speciale. Dipenderà dalla autorità locale e centrale di tutelare e vigilare affinché questo permesso venga accordato veramente per ricerche scientifiche, e non sia un mezzo fraudolento per esercitare la caccia in tempo proibito.

PRESIDENTE. Onorevole Sinibaldi insiste nella sua proposta?

SINIBALDI. No.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del senatore Vanni.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'articolo 20 s'inizia con le parole: « Durante il periodo della chiusura della caccia sono vietati » ecc. È stato osservato che questo termine è troppo rigido nel senso che occorrono in alcune circostanze alcuni giorni per ritirare le armi, le reti, gli attrezzi necessari all'esercizio della caccia nelle località dove la caccia si esercita con mezzi fissi. Si crederebbe opportuno che l'articolo s'iniziasse con le parole: « Dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia sono vietati » ecc.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di sostituire nell'articolo 20 alle parole iniziali: « durante il periodo di chiusura della caccia » le parole: « dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia ».

Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale.

GORGINI, *sottosegretario per l'agricoltura*. Il Governo accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Nei primi cinque giorni dalla chiusura, il cacciatore potrà trasportare al luogo di deposito gli ordigni di caccia senza incorrere in contravvenzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Vanni e dell'Ufficio Centrale all'articolo 20: sostituire le parole: « dal quinto giorno dalla chiusura della caccia » alle parole « durante il periodo della chiusura della caccia ».

Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 20 così emendato.

Art. 20.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di

zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

(Approvato).

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 15, la caccia e l'uccellazione possono essere esercitate nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione, durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

Nelle proprietà private, anche se pertinenti ad enti pubblici, l'esercizio della caccia vagante, è sempre consentito quando esse non siano costituite in bandite o riserve, e quando l'esercizio della caccia non arrechi danno alle coltivazioni.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi di pubblico uso o di riunione, dalle vie di comunicazione e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

PRESIDENTE. Il senatore Cassis propone di sopprimere il capoverso che comincia con le parole: « nelle proprietà private », ecc.

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. La domanda che io faccio è nell'interesse dell'agricoltura e spero non incontri difficoltà. A me pare che ci sia una ripetizione, per lo meno inutile, fra il primo comma dell'art. 21 e il terzo. Il primo comma regola la facoltà di cacciare nei terreni incolti e nei terreni a coltivazione durante il periodo di sospensione delle colture, nei terreni vallivi, ecc. Poi il comma terzo dice: « nelle proprietà private, anche se pertinenti ad enti pubblici, l'esercizio della caccia vagante è sempre consentito quando esse non siano costituita in bandite o riserve e quando l'esercizio della caccia non rechi danno alle coltivazioni »; tutto questo è già regolato nel comma primo in modo assai migliore e più conforme agli interessi dell'agricoltura.

Io proporrei che il terzo comma fosse soppresso; tuttavia se si vuole si potranno trasportare nel primo comma le parole: « caccia vagante » e sostituire alle parole: « possono essere esercitate » la dizione « è sempre consentito » come è detto nel terzo comma.

Resterebbe evitato ogni possibile equivoco, mentre, mantenendo il terzo comma, lo si potrebbe interpretare in maniera non favorevole all'agricoltura.

Credo superfluo darne la dimostrazione e spero che la proposta sia accettata.

PRESIDENTE. Domando al Governo e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Cassis.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Il Governo accetta l'emendamento Cassis.

PRESIDENTE. Il senatore Grassi propone all'articolo 21 il seguente emendamento: Il divieto è presunto ed esente da tassa di riserva per i terreni piantati a vigna.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Come ho detto l'altro ieri, abbiamo ripetutamente constatato che il cacciatore, quando va col cane a cacciare dopo che è piovuto, quando, cioè, il terreno è bagnato (cioè che esso fa volentieri perchè l'olfatto del cane allora è più delicato essendo l'atmosfera umida), passando per i vigneti diventa facilmente mezzo

di diffusione della fillossera. Le fillossere neonate vengono in grandissimo numero alla superficie, specialmente dopo la pioggia; insieme col fango esse si attaccano ai piedi dell'uomo e alle zampe del cane e così vengono trasportate da una vigna infetta a una vigna sana. Il mio emendamento è tolto letteralmente dal progetto di legge dell'onorevole Rava, approvato molti anni fa dal Senato. Io prego di riprodurlo anche in questo nuovo progetto di legge.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Non vorrei essere noioso col mio dire, perchè capisco l'impazienza e l'utilità di costringere nei minimi termini questa discussione, ma c'è quel famoso comma 3° in quest'articolo 21 su cui ha già parlato l'onorevole Cassis che porta...

PRESIDENTE. Ma è già stata accettata la soppressione dal Governo e dall'Ufficio Centrale.

TORRIGIANI LUIGI. Allora sono felicissimo di rinunciare alla parola.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Desidero dalla cortesia dell'Ufficio centrale soltanto di sapere quale sarà la dizione dell'articolo 21, se sarà quella che ora leggerò: « Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto... ».

PRESIDENTE. Ma il testo dell'articolo è già stampato.

VANNI. Ma c'è la soppressione di un capoverso.

PRESIDENTE. Il senatore Cassis ha proposto la soppressione del capoverso che comincia con: « Nelle proprietà, anche se pertinenti ecc. ».

VANNI. Ma io leggevo un brano soltanto dell'articolo, brano che dovrà contenere due parole che non sono in quel punto dello stampato, e che bisogna pur mettercele, perchè il primo comma corrisponda al comma che viene soppresso. Ecco di che si tratta: nel primo comma dove si dice « ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 15, la caccia... », occorre aggiungere la parola « vagante » e dopo: « e l'uccellazione sono sempre consentite » ecc. ecc.

SCALORI, *relatore*. Ma il senatore Cassis nella soppressione del 3° comma aggiungeva

anche questo emendamento al 1° capoverso e su questo punto siamo d'accordo.

FIGOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGOLI. Io aggiungo che bisogna specificare che nei vigneti ed oliveti la caccia è proibita, ed allora il timore dell'onorevole Grassi, che si possa portare la fillossera da un vigneto ad un altro, cade.

PRESIDENTE. Ella propone dunque che ai vigneti si aggiunga anche la parola oliveti.

SINIBALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Il capoverso 4° di questo articolo è concepito in modo tale da lasciar adito a molte questioni. Infatti vi si dice: « la caccia col fucile non può essere esercitata a distanza di 100 metri dagli abitati, dai luoghi di pubblico uso... ecc. ».

Per gli abitati sta bene, ma per i luoghi di pubblico uso a me sembra che l'Ufficio centrale dovrebbe trovare una frase la quale precisasse quali sono i luoghi di pubblico uso. Se con queste parole l'Ufficio centrale ha voluto indicare le passeggiate e i giardini pubblici, credo sia bene specificarlo.

Il comma poi seguita: Sulle vie di comunicazione... ecc. ».

Che cosa intende l'Ufficio centrale per queste vie di comunicazione? Che la caccia non si possa esercitare a distanza minore di 100 metri da qualunque strada pubblica? Lo dica.

PRESIDENTE. Ora siccome l'emendamento Grassi consiste in una aggiunta al terzo comma venendo questo soppresso cadrebbe anche l'aggiunta.

GRASSI. No, perchè verrebbe allora inserita dopo il primo comma.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Durante la discussione in una breve interruzione ho già avuto occasione di associarmi alla proposta del senatore Cassis per l'emendamento al primo capoverso concordato fra lui e il senatore Vanni.

Invece l'emendamento Grassi, per quanto involga una questione assai importante, non è accettato dall'Ufficio centrale, e precisamente per queste considerazioni molto brevi, ma sembrano non trascurabili: quando si parla di terreno coltivato a vigna non possiamo dimen-

ticare che in buona parte delle provincie italiane la coltivazione della vigna si fa indipendentemente da quello che comunemente si chiama vigneto. La vigna si coltiva a filari che sono distanti 20 o 25 metri l'uno dall'altro; è nello spazio che intercorre fra i due filari che si esercita la caccia ed in particolare modo quella alla quaglia; se si vietasse la caccia nelle località in cui è piantata la vite, verrebbe di fatto ad essere vietata la caccia.

E d'altro canto non posso dimenticare che se il cacciatore e il cane transitando nel fondo possono arrecare, come ha detto il senatore Grassi, gravi danni col trasportare i germi della fillossera, questo passaggio è eccezionale in confronto al transito continuo del contadino, del coltivatore e degli animali che questi porta nel campo. E non dimentichiamo che laddove si coltiva la vite a filari, profittando della fertilità del suolo (il sottosegretario onorevole Gorgini, ne può far fede perchè è di una provincia confinante colla mia) sotto il filare si fa della coltivazione intensiva.

Ed è appunto lì che la mano d'opera affuisce e lavora, che il passaggio è più frequente e quindi più facile il trasporto di quei germi temuti dal collega Grassi.

Per queste considerazioni, non accetto l'emendamento proposto ed insisto nel testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Crediamo invece opportune che fra le località dove viene interdetta la caccia, come ha accennato il collega Sinibaldi ed anche il senatore Figoli, siano comprese le strade ferroviarie, laddove il passaggio dei cacciatori può portare nocimento anche al traffico ferroviario.

E mi pare che il testo, come è stato concordato, contenga disposizioni sufficienti per la distanza dalle abitazioni e dalle strade. Quindi il pericolo di caccia troppo vicina alle vie di comunicazione è in qualche modo allontanato.

SINIBALDI. Ma che cosa intendete per vie di comunicazione?

SCALORI, *relatore*. Vie di comunicazioni sono tutte le strade nazionali, provinciali e comunali.

SINIBALDI. Ma perchè non lo dite?

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Prima viene l'emendamento del senatore Cassis il quale propone di trasportare nel primo comma le pa-

role « caccia vagante » e sostituire alle parole » possono essere esercitate », contenute nel terzo comma, il quale verrebbe poi soppresso, le parole « sono sempre consentite ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene poi il secondo emendamento del senatore Cassis il quale propone di sopprimere il terzo comma.

All'ultimo comma dove dice: « lungo le vie, torrenti ed arenili, ecc, « dire - lungo le vie ferroviarie e le vie di comunicazione ».

SCALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. Dire vie di comunicazione è dizione più lata, per non entrare in classifiche che porterebbero a restrizioni eccessive. Noi intendiamo accennare alle strade nazionali e provinciali; mi pare che scendere alle strade vicinali, che non sono molto frequentate, e che in certe regioni sono così fitte da essere a distanze minori di quelle prescritte da questo progetto, significherebbe divieto di caccia assoluto.

PRESIDENTE. Qui c'è una confusione; l'emendamento dell'Ufficio centrale non è al quarto comma, dove si parla delle vie di comunicazione, ma all'ultimo comma dove dice « lungo le vie, torrenti ed arenili », ecc.

L'Ufficio centrale propone che si dica anche « vie ferroviarie ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Quello che ha risposto il relatore dell'Ufficio centrale mette in rilievo la necessità di una distinzione. Egli ha detto: sono vie di comunicazione presso le quali non si può esercitare, la caccia, le strade ferroviarie, le strade comunali, provinciali e nazionali, ma non le vie vicinali, ed io convengo col relatore che se la caccia fosse proibita anche presso le vie vicinali che in certi luoghi sono così fitte, praticamente l'esercizio della caccia diverrebbe impossibile. E sia pure, ma il relatore dell'Ufficio centrale deve mettersi nella posizione di un pretore chiamato a giudicare di una contravvenzione fatta ad un

cacciatore che abbia esercitato la caccia presso una via vicinale; si può dire che una strada vicinale non sia una via di comunicazione? E allora bisogna convenire che per rendere più chiara la disposizione della legge è necessario specificare quali sono le vie di comunicazione presso le quali non si può cacciare.

SCALORI, *relatore*. Allora si faccia seguire in parentesi alla espressione « vie di comunicazione » (strade nazionali, provinciali e comunali).

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento, che si dica cioè « strade nazionali, provinciali e comunali ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Grassi. Lo mantiene?

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Posso rispondere all'onorevole relatore con un'osservazione sola ed è questa: altro è che i contadini vadano sotto il filare a raccogliere i frutti, altro è che il cacciatore passi da una vigna all'altra col pericolo di trasportare così la fillosera da una vigna sana a una infetta. (*Commenti*).

In ogni modo io ho fatto una proposta che ritengo necessaria; il Senato ne faccia l'uso che crede.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Grassi, non accettato dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. La Commissione non ha dato schiarimenti in ordine all'osservazione fatta dall'on. Sinibaldi circa la espressione « di pubblico uso ». Tale dizione è assolutamente nuova nella legislazione, il che potrà dar materia ad una infinità di questioni in pratica. A me pare si possa adottare un'altra formola che è già nei Codici, e dire luogo pubblico, o aperto al pubblico, o esposto al pubblico; allora si dirà cosa più precisa che non luogo di pubblico uso. Propongo sostituire alle parole « luoghi di pubblico uso » le seguenti: « luogo pubblico ovvero aperto od esposto al pubblico ».

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Cannavina, accettato dall'Ufficio centrale, che consiste di sostituire alle parole « luoghi di pubblico uso » del 4° comma di questo articolo 21, le altre « luogo pubblico ovvero aperto ed esposto al pubblico ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 21 così emendato. Lo rileggo:

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle R.R. riserve di caccia, di mufloni e di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

c) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammi-feri, fagiani, pernici, starni e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passerii, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellazione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) divieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellazione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico o inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

(Approvato).

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'articolo 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio

e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

(Approvato).

Vigilanza e sanzioni.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellazione non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellazione.

(Approvato).

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardia caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardia caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ottenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno da esso stabiliti col decreto che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

PRESIDENTE. Su questo art. 25 vi sono tre emendamenti (*oh! oh!*).

Il senatore Credaro propone, dopo le parole « giurate comunali » di inserire le parole « campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Credaro per svolgere il suo emendamento.

CRE DARO. Il mio emendamento non fa che completare l'elenco degli agenti addetti alla

vigilanza sulla protezione della selvaggina ai quali è vietato di cacciare.

Io ricordo che non poche guardie campestri e agenti forestali sono, in taluni luoghi, i distruttori della selvaggina sulle Alpi: Essi sono fuori tutto l'anno, sanno dove la selvaggina fa la cova, la seguono e vanno a caccia anche durante le ore di servizio. Io ritengo che il divieto di caccia debba essere esteso anche a questi agenti.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Governo accettano l'emendamento di cui ha dato ragione l'onorevole senatore Credaro?

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Credaro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un emendamento del senatore Vicini consistente nell'aggiungere al 1° comma dopo le parole « con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 » le parole « agli agenti giurati delle società dei cacciatori ».

Domando all'Ufficio centrale ed al Governo se accettano questo emendamento.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Lo accettiamo.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Anche io dichiaro di accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Vicini.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora facoltà di parlare all'onorevole senatore De Amicis, che vuol proporre un emendamento.

DE AMICIS MANSUETO. Il mio emendamento è molto semplice e spero che incontrerà l'approvazione dell'Ufficio centrale e del Governo. Si tratta di aggiungere dopo le parole « ufficiali e agenti di pubblica sicurezza » le parole « e della milizia nazionale ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'on. senatore De Amicis propone che nel primo comma di questo articolo, dopo le parole « ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza » si aggiunga: « e della milizia nazionale ».

Invito l'Ufficio centrale ed il Governo a dichiarare se accettano anche questo emendamento.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Lo accetto ben volentieri.

SCALORI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi).

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 25 con gli emendamenti testè approvati. Lo rileggo:

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica e della Milizia Nazionale, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardia caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle Società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardia caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ottenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla P. S.

(Approvato).

Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà — escluse le abitazioni — ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, entro 24 ore, all'autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellazione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Vicini ha proposto un emendamento che consiste nella sostituzione delle parole « senza indugio » alle parole « entro ventiquattr'ore ».

Prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler esprimere il loro pensiero riguardo a questo emendamento.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Lo accettiamo.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Anch'io vi aderisco.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 28 con questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, eguite da sentenza di condanna, percepiranno a metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'art. 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

(Approvato).

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal D. P. e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 19, 21 e nella lettera a) dell'art. 22;

b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 25, o da un socio di una Società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Ho domandato la parola per proporre un emendamento a questo articolo. Il mio emendamento mira a rendere effettivamente applicabile l'art. 20, in cui si parla

di divieti per la distruzione dei nidi e delle uova degli uccelli. Se le ammende non sono estensibili ai genitori e ai tutori dei minorenni è perfettamente inutile, poichè noi sappiamo benissimo che in tutti i paesi, specialmente nel giovedì e nella domenica, i ragazzi che sono lasciati liberi si dedicano alla ricerca e alla distruzione dei nidi e delle uova degli uccelli.

Ora, a questo proposito, io mi permetto di rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro di agricoltura e cioè di fare in modo di prendere accordi col suo collega dell'istruzione pubblica perchè sia abolito il riposo scolastico del giovedì e che invece sia destinato alla educazione dei fanciulli per la non distruzione dei nidi, delle uova e degli uccelletti, come anche delle piante.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento del senatore De Amicis che consiste nello aggiungere al comma b) le parole: « Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori, dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati ».

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore De Amicis accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 30 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione e del prodotto di esse, nonchè la revoca del permesso, il quale non potrà nuovamente essere accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non si sia potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellazione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. È stato concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale un nuovo testo dell'articolo 32 che risulta formulato nel modo seguente:

Art. 32.

« Al consiglio per i servizi dell'agricoltura istituito con Regio decreto 11 gennaio 1922, numero 25, è aggiunta una sezione che avrà il compito di pronunciarsi sui ricorsi di cui all'articolo 36 e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il ministro creda di udirla.

« Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime ».

« Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25 ».

LUSIGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Volevo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro per quel che si riferisce al funzionamento della Commissione consultiva di cui si parla nell'art. 32.

PRESIDENTE. Ma non è una vera Commissione consultiva, è una semplice sezione del Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

LUSIGNOLI. Va bene; io desidererei che fosse posto in chiaro questo concetto, che le funzioni di questo Consiglio, qualunque esso sia, sono completamente gratuite.

Prego il ministro di agricoltura di accettare questo mio emendamento.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Io non farò che una preghiera all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale, ed è di sopprimere addirittura la Commissione.

Mi pare che sia molto meglio di dare al ministro la facoltà di fare dopo avere sentito i Consigli provinciali, e, là dove esistono, le associazioni dei cacciatori. Si semplifica così la legge, non solo, ma si dà modo ai corpi consultivi delle provincie di far sentire la loro voce in questa legge, la quale può e deve essere applicata in tante zone d'Italia in diverso modo, per il diverso clima e per le diverse abitudini locali.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Il nuovo testo dell'articolo 32 sopprime questa Commissione consultiva che il Senato giustamente non ha accettata e dà al ministro la facoltà di valersi di una delle sezioni del nuovo Consiglio per i servizi dell'agricoltura.

Non è, poi, possibile che io accolga la proposta dell'onorevole Lusignoli, perchè per il Consiglio per i servizi dell'agricoltura, diviso in cinque sezioni, si è già stabilito, col decreto di istituzione, che ai componenti spetti una medaglia di presenza di 20 lire per seduta. Non potrà essere certamente per questo che si faranno pressioni per entrare in Commissione.

Voci: Ai voti, ai voti.

SCALORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta il testo concordato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 32 nel nuovo testo concordato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 32 *bis* proposto dall'onorevole senatore Grassi e accettato dall'Ufficio centrale.

Art. 32-*bis*.

« Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

« Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali, che vogliano apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrarne di averne l'attitudine ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dei quattro articoli proposti dal senatore Vicini e concordati con l'Ufficio centrale e col ministro.

Registro delle associazioni.

Art. 33.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;

b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal Regolamento;

c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della Provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;

di istituire e dirigere un servizio con apposite Guardia-caccia provinciali che abbiano la qualità di Agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;

di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;

2) una relazione sull'attività che l'associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il ministro per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 33-bis.

Le Associazioni dei Cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

(Approvato).

Art. 33-ter.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della Provincia, nella quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.

(Approvato).

Art. 34.

Le associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 33;

b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;

c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la cac-

cia, spese per ispezioni, per vigilanza, pel funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

SCALORI, *relatore*. Propongo che siano soppresse alla fine del 1° comma le parole « pel funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 ».

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 così emendato.

(È approvato).

Art. 36.

I proprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

(Approvato).

Art. 37.

I possessori di licenza di caccia o di uccellagnone, rilasciata a norma delle leggi sulle concessioni governative, debbono munirsi del permesso, di cui all'art. 15, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Propongo la soppressione dell'articolo 37.

SCALORI, *relatore dell'Ufficio centrale*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37 di cui si propone la soppressione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 38.

Tutte le tasse previste dalla presente legge sono soggette alla addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Propongo che all'articolo 38 sia sostituito il seguente: « Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette all'addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra ».

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Supino.

CAMPELLO, *dell'Ufficio centrale*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 38 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

Salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie Bandite e riserve. In queste ultime l'esercizio della caccia è regolato da norme speciali stabilite dall'Ufficio delle Reali Caccie di concerto col Ministero di agricoltura. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Propongo che in questo articolo siano soppresse le parole: « In queste ultime, l'esercizio della caccia è regolato da norme speciali stabilite dall'Ufficio delle Reali Caccie di concerto col Ministero di agricoltura ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 39 con questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, a norma dell'articolo 6 del Regio decreto legge 31 agosto 1921, n. 1269.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DÈ CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Propongo che siano soppresse le parole: « a norma dell'art. 6 del Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1269 » e siano sostituite con le parole: « per le quali sarà ulteriormente provveduto ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 40 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che l'ordine degli articoli resta modificato per gli articoli aggiuntivi votati dal Senato e che dovranno essere coordinati.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CITO FILOMARINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cito Filomarino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

Invito l'onorevole senatore, segretario, De Novellis a procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli, Barbieri, Bellini, Berenini, Berio, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Carissimo Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cirmeni, Cito Filomarino. Civelli, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Conci, Credaro, Crespi, Crispolti.

D'Alife, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fracassi, Francica-Nava, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusgnoli, Luzzatti.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Persico, Petitti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Puntoni.

Queirolo.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Ronco, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia »:

Senatori votanti	167
Favorevoli	129
Contrari	38

Il Senato approva.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che in conformità del mandato conferitomi ho chiamato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge per l'istituzione di una cassa di maternità, i signori senatori: Agnetti, Badaloni, Crispolti, Foà, Luzzatti, Marchiafava e Tanari.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge: « Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per conoscerne il pensiero circa la convenienza di restituire a Pavia le antiche carte già da tempo trasportate a Milano, le quali riguardano la cronistoria dell'agro Ticinese, sicchè sia possibile creare in Pavia stessa, città universitaria, un archivio speciale che sarebbe di grande giovamento per gli studi storici. E chiede risposta scritta.

Rampoldi.

Al ministro di agricoltura per sapere se l'antica miniera della Mongiana, in provincia di Catanzaro, la quale fornì al Regno di Napoli per tanti anni il minerale di ferro per i bisogni

dell'esercito, della marina e dell'industria, sia stata esplorata con diligenti indagini allo scopo di vedere se trovisi in grado di somministrarne ancora.

Mazziotti.

Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Cencelli.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è tolta, alle ore 18,30.

Risposta scritta ad interrogazione.

CENCELLI. — Al Presidente del Consiglio, Alto Commissario per l'Aeronautica, per conoscere i motivi del ritardo alla concessione della pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso, morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle, per essere stato obbligato a volare con apparecchio difettoso.

Il sottoscritto, fin dal marzo 1922, ne interessò il Comando Generale dell'Aeronautica e ne ebbe qualche affidamento, ma finora la famiglia non ha nulla ottenuto.

RISPOSTA. — La pratica relativa alla pensione da liquidare alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle trovasi presso il deposito del 3. Raggruppamento aviatori di Parma, il quale, d'accordo col Distretto militare d'Orvieto, deve provvedere alla compilazione dei necessari documenti che poi saranno trasmessi al sottosegretario di Stato per le pensioni. Sono state impartite disposizioni affinché la definizione di detta pratica avvenga al più presto avviando in modo assoluto alle lungaggini riscontrate per il passato.

Il Vice Commissario dell'aeronautica
FINZI.

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1923, (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1923

N. 304-A.

Provvedimenti per la protezione della selvaggina
e l'esercizio della caccia.

Protezione della selvaggina.

Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il ministro per l'agricoltura, ove non esista una bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà con suo decreto la costituzione della bandita su terreno di proprietà di enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi in selvaggina e danaro la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni di estensione non inferiore ad ettari 300 potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari due-mila.

Il ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in Consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, è autorizzata con decreto del ministro per l'agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'art. 428 del C. P.;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'art. 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sovra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.

Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina sono vietate a chiunque, com-

preso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico della bandita stessa.

Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non può essere uccisa o presa, anche se trovata fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore per i terreni incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o fratta, fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il natu-

rale passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc. contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa ragguagliata all'estensione secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 Ettari, lire 1.50 all'Ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 Ettari fino a 3000, lire 1 all'Ettaro; per la parte eccedente i 3000 Ettari lire 0.50 all'Ettaro.

Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellazione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente questo dev'essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'art. 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una Associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero affittuaria di una riserva sia una di dette Associazioni, i tributi di cui agli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera a) dell'art. 4, deve apparire che la ri-

serva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

Art. 12.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge. In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinuncia alla concessione.

Art. 14.

I cani di qualsiasi razza e specie trovati nelle bandite o nelle riserve saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e ove la cattura non ne sia possibile potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.

I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimità di questi.

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori legalmente costituita più prossima al luogo della cattura, che ne cu-

rerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguita la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

Esercizio della caccia.

Art. 15.

La caccia e la uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

- a) abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore;
- c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellazione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellazione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, il concessionario deve esserne munito e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di P. S.

È ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al roccolo, bressanella, potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi o feroci può essere fatta anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

È sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

Art. 19.

La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellazione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1º ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile:

a) sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cignale ed istrice;

b) sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata sino al 31 marzo la cattura dei trampolieri e dei palombacci anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure.

c) sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il ministro per l'agricoltura potrà con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del ministro di agricoltura che stabilirà le modalità per l'esercizio.

È vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. È però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purchè siano tolti i richiami.

Il ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di stormi e passerii, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria.

Art. 20.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellazione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di P. S. o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo.

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

È permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può

essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellazione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi di acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellazione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellazione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.

È sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellazione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di m. 50 dal confine perimetrale di queste.

Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle RR. riserve di caccia, di mufloni e di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

c) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starne e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passeri, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellazione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) divieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellazione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico e inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziata in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'art. 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvisate esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellazione non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellazione.

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di P. S. e della forza pubblica e della Milizia Nazionale, alle guardie forestali, alle guardie daziarie, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del Testo unico, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle Società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del Testo unico predetto, e a termini del Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ot-

tenere il riconoscimento dal ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla P. S.

Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellazione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà - escluse le abitazioni - ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellazione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'art. 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal C. P. e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21 e nella lettera a) dell'articolo 22;

b) l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 25, o da un socio di una Società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione e del prodotto di esse, nonché la revoca del permesso, il quale

non potrà nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellazione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellazione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Art. 32.

Al Consiglio per i servizi dell'Agricoltura, istituito col Regio decreto 11 gennaio 1922, numero 25, è aggiunta una Sezione, che avrà il compito di pronunziarsi sui ricorsi, di cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sopra ogni questione in ordine alla quale il ministro creda di udirla.

Dei componenti della Sezione quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati, nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive Associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle Associazioni medesime.

Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della Sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, numero 25.

Art. 33.

Alle Scuole Superiori di Agricoltura e all'Istituto Forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliano apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.

Registro delle associazioni.

Art. 34.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;

b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal Regolamento;

c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della Provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo;

di istituire e dirigere un servizio con apposite Guardie-caccia provinciali che abbiano la qualità di Agenti-giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici;

di presentare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;

2° una relazione sull'attività che l'associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il ministro per l'agricoltura.

Art. 35.

Le Associazioni dei Cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Art. 36.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della Provincia, nella

quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.

Art. 37.

Le associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 36;

b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;

c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 38.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione, da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

Art. 39.

I proprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescri-

zioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

Art. 40.

Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette alla addizionale pro mutilati combattenti e vedove di guerra.

Art. 41.


Salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della

caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie Bandite e riserve. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 42.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, per le quali sarà ulteriormente provveduto.





CXXXV^a TORNATA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (dei senatori. D'Ayala Valva, Trinchera, Salvarezza, Foscari, Salvia) . . . pag.	4769
Oratori:	
PRESIDENTE	4769
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i>	4771
Comunicazioni del Governo	4757
Congedi	4769
Dimissioni (del senatore Millo)	4769
Disegni di legge (Presentazione di)	4766
(Ritiro di)	4758, 4765
Interpellanze (Annuncio di)	4776
Interrogazioni (Annuncio di)	4777
(Risposta scritta ad)	4781
Messaggi (del Presidente della Corte dei conti)	4764
(dei ministri degli affari esteri e dell'industria)	4765
Nomina di senatori	4763
Omaggi (Lettura di un elenco di)	4760
Per il cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni	4758
Oratori:	
PRESIDENTE	4759
D'OIDIO FRANCESCO	4758
FEDERZONI, <i>ministro delle Colonie</i>	4760
Petizioni (Lettura del sunto di)	4760
Relazioni (Presentazione di)	4769
Uffici (Sorteggio degli)	4772
Verbale di deposito dell'atto di matrimonio della Principessa Jolanda	4763

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dei lavori pubblici e il sottosegretario di Stato per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicazioni del Governo.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Per incarico del Presidente del Consiglio, assente da Roma per ragioni del suo alto ufficio, mi onoro di annunziare al Senato che con decreto firmato da S. Maestà il Re il 25 febbraio scorso, il Ministero delle terre liberate è stato soppresso.

Con decreto reale del giorno 8 marzo scorso, l'onorevole avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento, ha cessato dalla carica di sottosegretario di Stato per il Ministero delle Finanze ed è stato nominato sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Parimenti con decreto Reale dello stesso giorno l'onorevole professore Cesare Maria De Vecchi, deputato al Parlamento, cessava dalla carica di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ed era nominato sottosegretario di Stato per il Ministero delle Finanze.

Con Regio decreto del 26 aprile sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole Stefano Cavazzoni, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, e con decreto del giorno successivo è stato soppresso il ministero predetto.

Sua Maestà il Re con decreto pure del 26 aprile scorso ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

dell'onorevole avvocato Ernesto Vassallo, deputato al Parlamento, per gli affari esteri;

dell'onorevole avvocato Fulvio Milani, deputato al Parlamento, per la giustizia e per gli affari di culto:

dell'onorevole professore dottore Giovanni Gronchi, deputato al Parlamento, per l'industria ed il commercio.

Con decreto reale del 29 scorso aprile il sottosegretariato di Stato per le Antichità e Belle Arti è stato soppresso.

Infine con decreti Reali del 3 corrente sono state accettate le dimissioni dalla carica di sottosegretario di stato del Ministero delle finanze rassegnate dall'onorevole prof. avv. Cesare Maria De Vecchi, deputato al Parlamento, ed è stato soppresso uno dei due posti di sottosegretario di Stato pel Ministero delle Finanze.

PRESIDENTE. Dò atto al ministro delle colonie delle fatte comunicazioni.

Ritiro di un disegno di legge.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DE REVEL, *ministro della marina*.
Ho l'onore di presentare al Senato il decreto Reale con il quale il governo del Re è autorizzato a ritirare il disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto n. 1063, in data 12 novembre 1921, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo decreto Reale.

Per il cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni.

D'OVIDIO FRANCESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO FRANCESCO. (*Segni di attenzione*). Non può il Senato essere o parere indifferente in mezzo alla commozione di tutta Italia per il ricordo cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni. Non può, non deve. Intanto da più parti qui mi si è detto che l'onore di unire la voce del Senato al convocio

nazionale spettò oggi a me; forse per il lungo studio e il grande amore che mi han fatto cercare il suo volume, anzi i suoi volumi. Ma io mostrerei d'aver tratto poco profitto da tanto studio, se non dicessi e non sentissi sinceramente che questo onore trascende ogni mio merito e che il mio primo impeto, non appena mi si è offerto, è stato di volgere il pensiero a parecchi nostri colleghi che, meglio di me, avrebbero potuto adempiere il dovere ed esprimere il sentimento dell'Assemblea.

Oltre il resto, oggi la mia stanca voce è anche fisicamente fioca a così nobile ufficio: onde avrei dovuto senz'altro ritrarmene, se non avessi considerato come per Alessandro Manzoni o bisognerebbe parlare all'infinito o è sufficiente il più sobrio degli accenni. Basta proferire quel nome perchè gli animi di tutti si elevino.

Non posso dimenticare che, quando, or son più che quarant'anni, io proclamai essere la grandezza di Alessandro Manzoni pari o poco meno che pari a quella di Dante Alighieri, non avevo che tre soli maestri alla cui autorità appoggiare, occorrendo, la mia modesta parola: Gioberti, Bonghi, De Sanctis. Forse ve n'era qualche altro che ignoravo, forse alcuni professavano in cuor loro quella opinione che però non avrebbero osato manifestare, per tema di essere tacciati d'iperbolici.

Ma oramai quella che era la sentenza di tre o quattro critici e l'intimo sentimento di alcuni lettori, è credenza, si può dire, universale. Quella fede di cui si può chiedere, riferendosi a quei tempi lontani, « dov'eri mai? qual angolo ti raccogliea nascente? » è divenuta oggi quella fede che vince ogni errore! Sì, Alessandro Manzoni, pure in una letteratura così ricca e così luminosa come la nostra, è in certa maniera unico dopo Dante, e con lui costituisce come un duplice picco di una montagna gigantesca al cui paragone tutte le altre sono colline, sian pure alte o altissime. E Milano è così l'unica città della nostra cara Italia che possa competere, sotto il rispetto della creazione letteraria, con quella Firenze che fu l'alma madre, come di ogni altra arte, così dell'arte della parola.

E questa più o meno parità dello scrittore lombardo al fiorentino nasce non solo dalla straordinaria potenza del creator suo spirito, ma dalla profondità del sentimento, dalla magnanimità delle passioni, dalla sincerità dei

convincimenti, dall'ardore della fede, dall'amore fervidissimo al bene e ai buoni, dalla smaniosa brama della giustizia, dalla tenerezza infinita per la patria: nelle quali cose i due sono eguali, anche dove sono superficialmente dissimili. (*Approvazioni*).

Strano che il patriottismo nazionale di Dante sia oggi da alcuni messo in dubbio perciò che egli non potè allora concepire l'unità d'Italia per l'appunto come è stata concepita dopo (e del resto in gran parte sotto l'ispirazione della sua poesia); forse ancor più strano fu che il patriottismo del Manzoni fosse alcuni decenni sono vilipeso perciò che egli colla carità di patria accordò la tenace fede nella religione in cui era nato e che è quella della nazione Italiana. Assurdi, ingiusti, crudeli rimbrotti furono mossi a lui vivente, come a scrittore tiepido per quel che concernesse la resistenza allo straniero e il calore pugnace in pro della libertà. Eppure egli era il più antico degli unitarii (*approvazioni*), e glielo diceva spontaneamente Giuseppe Mazzini; eppure i cori dell'*Adelchi* e del *Carmagnola*, e non essi soltanto, erano una così poco coperta insurrezione contro l'oppressione austriaca, che fa meraviglia come i censori austriaci glieli lasciassero stampare più o meno intatti. Eppure egli, già vecchio, già schivo di ogni viaggio, e benchè ostinatamente dissuaso da Massimo d'Azeglio e da tanti autorevoli personaggi, non volle assolutamente mancare di correre a dare il voto in questo Senato per la proclamazione cavurriana del Regno d'Italia con Roma Capitale, e dipoi per la Convenzione di settembre, nella quale egli, come tanti dei più savii e più ardenti patrioti, riconosceva un nuovo passo della nuova Italia verso questa Roma fatale. (*Approvazioni*).

Per il Senato è un ricordo come di una grandezza domestica che l'altissimo poeta venisse a compiere quegli atti di politica attiva, così scarsi in quella sua vita tanto ricca ed esuberante di politica inclusa nelle ispirazioni della poesia. Ed oggi ben può l'anima italiana esultare di gratitudine verso colui che nella sua lunga vita ebbe sempre in cima al pensiero che non vi fossero mai più barriere fra l'Italia e l'Italia, e la nostra gente si riunisse tutta sotto lo scettro d'un solo Re, come già era *una d'armi, di lingua, d'altare* — *Di memorie*

di sangue e di cor! (*Applausi generali; congratulazioni*).

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Il Senato si associa con tutto l'animo alle parole che il senatore Francesco D'Ovidio ha pronunciate per Alessandro Manzoni, fulgida gloria dell'Italia nostra e del nostro Senato. In lui noi ricordiamo non soltanto il letterato ed il poeta che ha il vanto di avere esteso le frontiere della cultura italiana, ma ricordiamo altresì il grande patriota che, quando la repressione dei moti del 1821 sembrò aver ribadito per sempre le catene del servaggio, scrisse quel mirabile atto di fede nell'unità e indipendenza nazionale che è l'ode a Teodoro Koerner nella quale incitando la gioventù a prepararsi alle future battaglie per ritrovarsi o compagni sul letto di morte o fratelli sul libero suol, vaticinava la grande Italia risorta e al convito dei popoli assisa.

Nel 1848 inviò tre figli sulle barricate e sottoscrisse l'indirizzo dei Lombardi a Carlo Alberto; e nel 1860 entrò nel Senato.

Come non pochi dei grandi uomini del nostro risorgimento, Alessandro Manzoni seppe conciliare il suo fervido sentimento religioso coi doveri verso la Patria. Malgrado autorevoli tentativi per distoglierlo dal suo proposito, nel 1864 si recò appositamente a Torino per votare in Senato il trasferimento della Capitale a Firenze, considerandolo come un primo passo sulla via di Roma, che egli voleva capitale d'Italia e che credeva fermamente che un giorno lo sarebbe divenuta, come il destino gli consentì di vedere (*Bene!*).

Il suo genero, Giorgini, anch'egli vanto del nostro Senato, in una sua lettera del dicembre 1864 alla moglie, scriveva: «Dovrebbero sapere che egli (il Manzoni) è ben chiaro e ben fermo nelle sue idee e nei suoi propositi e che poche idee ha più chiare e più ferme di quella di volere che si vada a Roma. Per lui è evidente che l'andare adesso a Firenze, significa incamminarsi sulla via di Roma. Ha in testa più che mai fitto il chiodo di Roma» (*Approvazioni*).

E l'ultimo sforzo del suo nobile intelletto fu rivolto a glorificare la grande epopea del Risorgimento nazionale in quella introduzione al suo saggio, rimasto incompiuto, sulla rivolu-

zione francese del 1789 e sulla rivoluzione italiana del 1859, da lui scritto già quasi ottantenne, quasi l'ultima scintilla di quella fiamma purissima di amor patrio che aveva divampato in tutte le manifestazioni della sua vita. (*Approvazioni*).

Onorando Alessandro Manzoni noi oggi onoriamo noi stessi. (*Vivissimi applausi*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo unisce la sua voce all'omaggio solenne reso degnamento dall'Alta Assemblea alla memoria gloriosa di Alessandro Manzoni. L'opera di lui resta monumento insigne del genio italiano e ammaestramento incomparabile delle più pure virtù morali e civiche.

Nessuna parte di tale opera fu caduca, ma tutta l'opera grandeggia sempre più nella sua serena e chiara bellezza, nudrita di verità umana, di profonda idealità storica, di presaga coscienza italiana. (*Applausi vivissimi*).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 53. L'ing. Giuseppe Preziosa fa voti perchè siano accolte alcune sue proposte circa il disegno di legge relativo alla tutela del titolo professionale degli ingegneri e architetti (n. 551).

N. 54. L'avv. Giuseppe Liuzzi ed altri 16 firmatari fanno voti perchè non venga soppressa la Pretura di Canneto di Bari.

N. 55. L'avv. Giacomo Piola, segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Acqui, trasmette i voti di quel Collegio di avvocati e procuratori, perchè non vengano soppressi il Tribunale di Acqui ed alcune Preture di quel Circondario.

N. 56. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani trasmette un'ordine del giorno con cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati di quella regione fa voti per il mantenimento della Corte di Appello di Trani.

N. 57. Il Sindaco del Comune di Aquilonia (Avellino) trasmette i voti di quel Consiglio

Comunale per l'integrità della circoscrizione giudiziaria nella provincia di Avellino.

N. 58. L'ing. Francesco Masciari Genoese fa voti perchè siano accolte alcune sue proposte circa il disegno di legge relativo alla tutela del titolo professionale degli ingegneri e architetti.

N. 59. L'onorevole deputato Filippo Turati, presidente dell'Associazione proporzionalistica, ed altri 112 firmatari, fanno voti per il mantenimento della rappresentanza proporzionale.

N. 60. Il generale Ettore Mambretti si duole del provvedimento col quale venne collocato in posizione ausiliaria.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Direttore Archivio Storico del Comune di Milano: *Raccolta Vinciana* presso l'Archivio Storico del Comune di Milano.

Cassa Nazionale Infortuni sul lavoro, Roma: *Annuario 1922*.

Istituto Nazionale Risanamento antimalarico Regioni Pontine: *Per redimere le Paludi Pontine - Progetto di lotta antimalarica* (D. A. Pais).

Amministrazione Comunale di Trieste:

1° *Il Comune di Trieste nel triennio 1900-1902*.

2° *Bollettino dell'Ufficio di lavoro e statistica - Settembre 1921-1922*.

3° *Riassunto di statistica per il IV trimestre 1920*.

R. Istituto Nazionale Forestale, Firenze:

1° *La Legislazione forestale nelle terre redente* (Aut. Romualdo Trifone).

2° *Per l'approvvigionamento del legname nel dopo guerra* (Aut. A. Serpieri).

3° *L'ordinamento del R. Istituto Nazionale Forestale*.

4° *Istruzione sulla valutazione dei danni di guerra ai boschi* (A. Serpieri e G. Di Tela).

Senatore V. Polacco: *A proposito di un recente decreto-legge sulla cittadinanza*.

Senatore Salata: *Kaiserliche Katastrophen Politik* (H. Kanner).

Signora Emilia Tamburini e figlio ing. Cesare, Roma: *Augusto Tamburini 1848-1919* (In memoria).

Ing. Guido Toja, R. Commissario Istituto Assicurazioni, Roma: *Relazione del Direttore Generale sul bilancio al 31 dicembre 1921*.

Presidente Camera di Commercio e Industria di Civitavecchia: *Raccolta degli usi mercantili vigenti nel Porto di Civitavecchia* (Aut. Francesco Cinciani).

Senatore Catellani:

1° *Giulio Cesare Buzzati*.

2° *La questione di Tangeri e gli Stati europei*.

Senatore Calisse: *Diritto ecclesiastico per tradizione*.

Senatore Beltrami: *Miscellanea Vinciana*.

Signor Truman H. Newberry, Washington: *Bollettino medico degli Stati Uniti, 1922*.

Senatore Da Como:

1° *Versi di Giuseppe Da Como*.

2° *Trento* (Canto).

3° *A Trieste* (Stornelli).

Sig. G. Carbonelli, Roma: *Amedeo VIII di Savoia ed il Libro delle "Due parole" di Maestro Guglielmo Fabri*.

Sig. Carlo Calcaterra, Torino: *Polemica Giobertiniana*.

Dott. Mario Bori, Trento: *Nuovi documenti intorno alle relazioni di Pietro Andrea Mattioli coi Principi Vescovi di Trento*.

Senatore Salata:

1° *Per la storia del martirio di Oberdan*.

2° *Un voto per la riforma delle finanze locali, 1911. Relazione del Podestà Luigi Ziliotto al Consiglio Comunale di Zara*.

3° *Réplique du Compte Harry D'Arnim à la lettre du Prince Bismarck, 14 aprile 1873*.

4° *M. Depretis par le Compte Joseph Grabinski*.

Senatore Einaudi: *Appunti per la storia politica ed amministrativa di Dogliani*, dell'avvocato Francesco Fracchia, raccolti e ordinati da Luigi Einaudi.

Senatore Guidi:

1° *Il Comune di Zara dal 1874 al 1889* (Memorie).

2° *Comte de Franqueville. Souvenirs, 1840-1919*.

Prof. Dott. Alfredo Roccella: *Piazza Armerina. L'ora presente*.

Sig. L. Eichner, Parigi: *La Paix des peuples ou Essai d'une Confédération internationale*.

Famiglia del Comm. Aristide Staderini, Roma: *Aristide Staderini, 1845-1921* (Memorie).

Prof. Guido Biagi, Firenze: *L'opera letteraria e civile di Isidoro Del Lungo*, per i dottori A. Gigli e C. Mazzi.

Prof. avv. Manfredi Siotto Pintor, Roma: *Correnti di pensiero dottrinali, parlamentari e giurisprudenziali a proposito dei decreti-legge*.

Dott. Luigi Ferraris, Roma: *Demagogia tributaria di Luigi Ferraris, senatore del Regno*. Lettera a S. Maestà Umberto I, 6 ottobre 1893.

Fondazione Carnegie: *Carnegie Endowment for international Peace, 1920*.

Senatore Sili: *La politique de Benoît XV* (H. Le Floch).

Senatore Salata: *L'irredentismo e la finalità immediata del partito repubblicano* (Roberto Mirabelli).

Senatore Tommasi: *Discussione sui decreti registrati con riserva. Quale sia la funzione del Parlamento* (Discorso).

Senatore Rava:

1° *Commemorazione della Vittoria della Piave*.

2° *Dante e l'anima italiana* (Onor. Innocenzo Cappa).

Avv. Umberto Cao, Cagliari:

1° *Sul diritto di richiamo davanti al Tribunale fatto salvo nell'art. 271 del Codice civile*.

2° *Litispendenza sull'accertamento per pendenza di giudizio esecutivo*.

3° *Per la riforma del processo civile in Italia*. Vol. unico, Parte I, II e III.

Sindaco di Milano: *Atti del Consiglio Comunale 1901, 1902*. Parte I e II.

Sindaco di Milano: 1° *Atti del Consiglio comunale, 1902-903*. Parte I e II.

2° *Id. 1903-904*.

3° *Id. 1917-918*.

4° *Progetto bilancio previsione 1918 al 1922*.

5° *Consuntivo dal 1903 al 1919*.

Direttore Società Insegnanti, Torino: *Atti della settantesima consulta*.

Federazione industriali e commercianti del Goriziano, Gorizia: *L'avvenire della caccia italiana* (Ing. R. Villani).

Direttore generale Istituto di credito fondiario, Roma: *Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci per l'anno 1922.*

Deputato Gino Baldesi: *Di tante briciole fare un'ostia sola.*

Amministrazione provinciale di Bologna:
1° *Rendiconto 1920.*

2° *Bilancio previsione 1923.*

Comando Regia Accademia Navale di Livorno: *Memoriale per l'anno scolastico 1922-1923.*

Avv. cav. Renato Cerciello, Roma: *La riscossione del debito nel diritto civile positivo.*

Ing. Arturo Luzzatto, Roma: *Lettere ai giornali circa la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra.*

Capitano G. Borredon, Pozzuoli: *Questione speditiva, nuova, sublime sulla estensione o limiti dell'atmosfera.*

Onor. avv. Mario Augusto Martini, Firenze: *I popolari davanti al IV Congresso nazionale del partito.* Discorso.

Prof. Giocchino Volpe, Firenze: *Per la storia dell'VIII armata. Dalla controffensiva del giugno alla vittoria del settembre-ottobre 1918.*

Accademia Olimpica di agricoltura, scienze, lettere ed arti in Vicenza: *Atti 1921-22. Volume VIII.*

Senatore Sforza: *Giovanni Sforza.* La biografia dei suoi scritti e quattro discorsi commemorativi.

Prof. Giulio Salvadori Roma: *Due dantisti* (P. Luigi Zambarelli).

Dott. Vincenzo Ferrari, Reggio Emilia: *La miniatura dei corali della Chiara e di altre chiese di Reggio Emilia.*

Sig. Augusto Tommasini, Trento: *Ricordi del tribunale di guerra a Trento (1914-1918).*

Sig. Julius Deutsch, Roma: *Die Fascisten-gefahr.* Vienna, 1923.

Banco di Napoli, Consiglio generale: *Sessione 1923 (gestione 1922).*

Senatore Scialoja: *Gli arbitrati liberi.*

Sindaco di Bologna: *Catalogo dei manoscritti di G. Carducci, a cura di Albano Sorbelli.* Vol. II.

Senatore Crespi, Milano: *Sui trattati politici e commerciali sottoposti all'approvazione del Parlamento.* Discorso.

Id.: *Prefazione al carteggio di Pietro e di Alessandro Verdi.*

Senatore Salata: *Le Questione Romana e la Triplice Alleanza, secondo nuovi documenti austro-germanici.*

Senatore Cirao: *Un'opera internazionale di mutualità fra gli Stati per il soccorso e l'assistenza ai popoli colpiti da calamità.* Progetto e nota illustrativa.

Prof. Melchiorre Roberti, Modena: *Per la rivendicazione del patrimonio dell'Università di Modena* (Memoria).

Conte Luigi Ferraris, Roma: *Relazione sull'ordinamento amministrativo di Roma, città capitale dello Stato italiano.*

Camera di commercio italiana di Buenos Ayres: *La Camera di commercio italiana di Buenos Ayres all'Esposizione internazionale di Rio Jineiro (1922-23).*

Società Ligure di Storia patria, Genova: *La vita e i tempi di Cesare Carbella* (Franco Ridella).

Presidente Deputazione Consiglio provinciale di Torino: *Atti del Consiglio provinciale 1922.*

Ministero agricoltura, Ispettorato generale miniere, Roma: *Rivista del servizio minerario nel 1921.*

Ministero della pubblica istruzione, Roma: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini.* Vol. XXXIV e XXXV.

Istituto Nazionale assicurazioni, Roma: 1° *Relazione del Direttore generale sul bilancio al 31 dicembre 1921.*

2° *Id. dei sindaci esercizio 1921.*

Sindaco del comune di Padova: *Atti del Consiglio comunale 1920.*

Direttore generale della Banca Commerciale Triestina, sede di Roma: *Relazione del Consiglio d'amministrazione per il 1922.*

Senatore Beltrami: *Luigi Secchi.* Collezione di monografie illustrate (1853-921).

Senatore Salata: 1° *Bismark e Ranke* (Aut. Antonio Bianchi).

2° *Il Castel Tirolo presso Merano.*

Senatore Niccolini: *Pietro-Napoleone e Ferrara.*

Senatore Rava: *Antonio Canova ambasciatore.* Nel centenario della sua morte.

Rettore R. Università commerciale L. Bocconi, Milano: *Annuario* 1922-23.

Direttore generale Banco di Sicilia, Roma: *Rendiconto* e bilancio 1922.

Prof. Giorgio Del Vecchio, Roma: *Gli studenti stranieri nelle Università italiane*.

Avv. Gaetano Cimino, Milano: *Ricordi della guerra* (1915-1918).

Comm. avv. Ercole Chiri, Roma: *Primo Congresso Nazionale della cooperazione cristiana* (Atti ufficiali).

Banca Commerciale Italiana, Milano: *Relazione* del Consiglio di amministrazione (1923).

Donna Teresa Principessa di Venosa, Roma: *Ritratti e biografie dei membri della Giunta Provinciale governativa di Roma offerti a S. M. il Re*.

Debito Pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Rendiconto* del Consiglio di amministrazione (1921-22).

Wolf C. Ludovico Stein: *La tradizione politica della Francia e l'avvenire europeo*.

Verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'Atto di matrimonio di Sua Altezza Reale la Principessa Iolanda di Savoia.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Iolanda di Savoia.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

L'anno 1923, addì 12 del mese di aprile, in Roma nel palazzo del Senato e in una sala della biblioteca.

Per procedere alla iscrizione nel registro originale dell'atto di matrimonio di S. A. R. la principessa Iolanda di Savoia, figlia di S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia, venne estratto il giorno 31 marzo ultimo dal forziere destinato alla custodia degli atti di stato civile della Real Famiglia, il registro originale dei matrimoni.

Tale iscrizione venne quindi eseguita il giorno 9 aprile corrente nel Reale Palazzo del Quirinale in Roma.

Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'Archivio del Senato sono quivi convenuti S. E. il cav. avv. Tommaso

Tittoni, Presidente del Senato, il barone Gr. Cord. Giovanni Rossi, senatore questore e il dott. comm. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenute l'una del Presidente, l'altra dal senatore questore e la terza dal bibliotecario-archivista, si è quivi deposto il registro predetto con gli annessi documenti.

In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti, ed al quale si unisce la dichiarazione, in data del 12 aprile corrente, del sovrintendente dell'archivio generale del Regno in Roma, per la consegna fatta a quell'archivio dell'altro registro degli atti di matrimonio della Real Casa, che erasi ritirato per iscrivere l'atto di matrimonio su riferito.

Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta del Senato.

Firmati: TOMMASO TITTONI.

GIOVANNI ROSSI.

FORTUNATO PINTOR.

Nomina di Senatori

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dei decreti di nomina di nuovi senatori.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ed *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Agnelli ing. Giovanni, categ. 21^a.

Asinari di Bernezzo, gen. Vittorio, categ. 14^a.

Ancona prof. Ugo, categ. 3^a.

Bistolfi Leonardo, categ. 20^a.

Boni prof. Giacomo, categ. 20^a.

Casati marchese Alessandro, categ. 21^a.

Corradini prof. Enrico, categ. 20^a.

De Bono gen. Emilio, categ. 14ª.
 De Marinis gen. Alberto, categ. 14ª.
 Foscari conte Pietro, categ. 3ª.
 Marciano avv. Gennaro, categ. 3ª.
 Martini Ferdinando, categ. 3ª-5ª.
 Pantaleoni prof. Maffeo, categ. 21ª.
 Pareto prof. Vilfredo, categ. 20ª.
 Pestalozza prof. Ernesto, categ. 21ª.
 Pistoia gen. Francesco, categ. 3ª e 14ª.
 Pitacco dott. Giorgio, categ. 20ª.
 Ricci prof. Corrado, categ. 20ª.
 Rossi prof. Baldo, categ. 21ª.
 Sanjust di Teulada, ing. Edmondo, categ. 3ª.
 Scaduto prof. Francesco, categ. 16ª.
 Scherillo prof. Michele, categ. 18ª.
 Soderini conte Edoardo, categ. 21.
 Spada Nicola, categ. 3ª.
 Tolomei prof. Ettore, categ. 20ª.

Il nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1º marzo 1928.

Firmato: VITTORIO EMANUELE.

Controfirmato: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione
 RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, ed *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Dott. Antonio Grossich, di Fiume, categ. 20.
 Avv. Antonio Tacconi, di Spalato, categ. 20.
 Prof. Antonio Cippico, di Traù, categ. 20.
 Conte Donato Sanminiatielli, categ. 20.
 Avv. Vincenzo Morello, categ. 20.
 Gr. uff. Filippo Cremonesi, categ. 21.

Il nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno inviati alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, li 7 marzo 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di febbraio 1923.

« Il Presidente
 « PEANO ».

« Roma, 8 marzo 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1923.

« Il Presidente
 « PEANO ».

« Roma, li 24 marzo 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di marzo 1923.

« Il Presidente
 « PEANO ».

« Roma, li 18 aprile 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1923.

« Il Presidente
 « PEANO ».

« Roma, li 4 maggio 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza

lenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di aprile 1923.

« Il Presidente
« PEANO ».

« Roma, li 9 maggio 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1923.

« Il Presidente
« PEANO ».

Messaggi del Ministro degli Affari Esteri.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di due messaggi del ministro degli Affari Esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma 26 febbraio 1923.

« Sig. Presidente,

« I Governi alleati hanno deciso di pubblicare il 26 febbraio corrente i verbali e documenti delle recenti conferenze di Londra e di Parigi sulle questioni delle riparazioni tedesche e dei debiti interalleati, insieme con alcuni documenti illustrativi. Ogni Governo pubblica i verbali della propria delegazione, previo raffronto con quelli delle altre delegazioni.

« Il Senato del Regno essendo chiuso, ho l'onore di fare atto di presentazione di tali verbali e documenti a cotesta Eccellentissima Presidenza.

« Voglia gradire, Sig. Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

« MUSSOLINI ».

« Roma, 20 aprile 1923.

« Signor Presidente,

« Il Regio Governo ha deciso analogamente a quanto hanno già fatto i Governi alleati, di pubblicare alcuni documenti relativi alle trattative di pace con la Turchia.

« Ho quindi l'onore di fare atto di presentazione a cotesta Eccellentissima Presidenza -

nell'attuale periodo di interruzione di lavori parlamentari - del primo Tomo dei documenti diplomatici suddetti.

« Gradisca, Signor Presidente, gli atti della mia altissima considerazione.

« MUSSOLINI ».

Messaggio

del ministro dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del ministro dell'industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, addi 30 aprile 1923.

« In ossequio al disposto dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1912, n. 305, ho il pregio di trasmettere all'Eccellenza vostra duplice copia del bilancio dell'esercizio 1921 dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni unitamente alla relazione del direttore generale e dei Sindaci dello Istituto stesso.

« Il Ministro
« TEOFILO ROSSI ».

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del ministro delle finanze:

« Roma, 20 marzo 1923.

« Mi pregio inviare a V. S. l'accluso decreto Reale 8 corrente mese col quale si autorizza il ministro per le finanze e il tesoro a ritirare il seguente disegno di legge:

« Modificazioni del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, (*Atti parlamentari*, Legislatura XXVI, 1^a sessione 1921-22, Senato del Regno, n. 504) ».

« Con perfetta osservanza.

« Il Ministro
« DE STEFANI ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del Regio decreto.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze e il tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, e ministro dell'interno e con il ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno, il seguente disegno di legge:

« Modificazioni del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza (*Atti parlamentari*, Legislatura XXVI, 1^a sessione 1921-22, Senato del Regno, n. 504) ».

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
FEDERZONI.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del ministro dei lavori pubblici:

« Roma, 18. maggio 1923.

« Ho l'onore di presentare alla E. V. il Regio decreto 18 marzo 1923, che mi autorizza a ritirare il progetto n. 491, recante l'assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di ferrovie, e che, per l'urgenza della sua applicazione, si è dovuto tradurre in decreto-legge.

« Con alta osservanza.

« Il Ministro

« CARNAZZA ».

Prego l'onorevole, segretario, Biscaretti di dar lettura del Regio decreto.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Parlamento Nazionale il seguente disegno di legge:

« Assegnazione del fondo di lire 100,000.000 per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato ».

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CARNAZZA
DE STEFANI.

Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Presidenza del Consiglio:

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'articolo 1° del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (n. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno (n. 596).

Ministero della giustizia e affari di culto:

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Elevazione della misura minima e massima delle pene della multa e dell'ammenda (n. 572);

Norme generali sull'ordinamento delle varie professioni (n. 573);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (n. 574);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (n. 595).

Il disegno di legge n. 574 concernente materia affine al disegno di legge n. 546, è stato inviato all'Ufficio centrale che ha in esame tale disegno.

Ministero della marina:

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798 concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617 riguardante la composizione della Commissione suprema di avanzamento (N. 575);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801 che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del R. Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56 col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex militari (Numero 577);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74 relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 570).

Ministero della pubblica istruzione:

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720 riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso Istituti della cessata monarchia austro-ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1545, che detta norme per i concorsi generali e speciali a cattedre di ruolo delle scuole medie e normali (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 561);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1532, concernente il conferimento delle abilitazioni alla privata docenza (N. 564);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1837, che autorizza l'acquisto della Chiesa e dell'ex convento di S. Adriano in Roma (N. 580);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583).

Ministero dei lavori pubblici.

Conversione in legge dei Regi decreti 21 agosto 1921, n. 1270 relativo ai biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato e 9 ottobre 1921, n. 1472 relativo al ripristino delle concessioni speciali di biglietti per viaggi circolari (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693 che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745 col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili; e del Regio decreto 16-giugno 1921, n. 931 relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famigli di militari morti in guerra (N. 589);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461 recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 431 che reca provvedimenti

e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 747 recante provvedimenti per le ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra (N. 593);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523 contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594).

Ministero dell'industria e commercio:

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264 con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sulle Camere di commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 107 che autorizza il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922, sprovvisti di alloggio (N. 567);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430 che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437 relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie, delle Casse di risparmio dei Monti di Pietà ed altri enti morali (N. 569);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694 che autorizza le casse di risparmio a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Ministero delle poste e telegrafi:

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 193, che approva e rende esecutoria la Convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera per la posa, l'attivazione e il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione (N. 584);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428 riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585).

RELAZIONI.

Dall' Ufficio centrale:

N. 551. Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (*Relatore Tommasi*).

Dalle Commissioni speciali:

N. 552. Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana. (*Relatore Corbino*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Apolloni e Bettoni di giorni 30, Ci-raolo di giorni 10, Crispolti di giorni 4, Frascara di giorni 30, Rava di giorni 8, Nava di giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del senatore Millo:

« Roma, 8 Maggio 1923.

« On. Presidente,

« Le mie attuali occupazioni mi impediscono di seguire i lavori del Senato con assiduità, perciò debbo dimettermi da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

« Gradisca i miei saluti.

F.to: ENRICO MILLO ».

Non ho mancato di fare vive premure al senatore Millo, perchè recedesse dal suo proposito, ma egli vi ha insistito poichè ritiene che l'ufficio altissimo assunto della direzione del porto di Napoli, gli vieti in modo assoluto

di poter partecipare ai lavori di una Commissione del Senato. Non rimane quindi al Senato e con rammarico, che prendere atto delle presentate dimissioni.

La nomina del nuovo Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sarà posto all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Commemorazione dei senatori: D'Ayala Valva, Trincherà, Salvarezza, Foscari e Salvia.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Senatori,

Rivolgiamo il nostro pensiero dolente agli amati colleghi scomparsi durante l'intervallo dei lavori.

Il 9 marzo, dopo lunga malattia, spegnevasi il conte Pietro D'Ayala Valva nella sua Taranto che l'aveva visto nascere il 2 aprile 1848 da nobile famiglia.

Educato ai sani principî liberali, spirito combattivo ed animato di fervido patriottismo, entrò giovanissimo nella vita pubblica. Divenuto infatti ben presto capo del partito progressista tarantino, il conte D'Ayala Valva, mentre prese notevole parte alla vita cittadina, fu inviato nel 1882 alla Camera dei deputati ed ivi sedette ininterrottamente per sette Legislature, fino alla XX. Fu fiero ma leale avversario del trasformismo del Depretis, convinto sostenitore del Crispi e, per la tenacia dei propositi, per la vivacità dell'ingegno e la fermezza del carattere, seppe subito imporsi alla considerazione e alla stima dei colleghi che per lungo tempo lo elessero segretario e poi anche questore.

Diligentissima fu l'opera da lui svolta nell'Ufficio di Presidenza della Camera e non meno assidua la sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari. Non v'era discussione importante alla quale egli non intervenisse, soprattutto quando erano in giuoco gli interessi della sua terra, e la sua parola era sempre lucida, efficace e pervasa da una convinzione profonda. Notevoli sono soprattutto i suoi discorsi in materia finanziaria, di lavori pubblici e di agricoltura.

Nominato senatore il 14 giugno 1900 si acquistò ben presto anche da noi vive simpatie, si da essere eletto segretario nell'Ufficio di Presidenza nel corso della XXIV legislatura. Anche qui prestò opera preziosa ed assidua. Fece parte di varie Commissioni e fu tra i più solerti e competenti collaboratori nella Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno che egli profondamente conosceva.

Partecipò pure con zelo alle nostre discussioni, ma negli ultimi tempi, purtroppo, la sua salute gravemente scossa lo costrinse a tenersi lontano da noi.

Non meno grandi delle doti di mente erano quelle del suo cuore generoso, onde fu liberalissimo di somme cospicue in favore di molti istituti di beneficenza.

Inchiniamoci riverenti dinanzi alla tomba dell'insigne collega e mandiamo alla sua famiglia l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 29 marzo ultimo morì in Ostuni, dove era nato il 9 giugno 1841, il professor Francesco **Trincherà**, discendente da una famiglia di nobilissime tradizioni patriottiche e liberali. Laureatosi in legge e conseguita la libera docenza in diritto internazionale nell'Ateneo napoletano, si segnalò per il pronto e acuto ingegno, per la grande dottrina nelle discipline giuridiche ed economiche, per la parola facile e ornata, sicchè, procacciata fama fra i suoi correghionali, fu dal collegio di Brindisi mandato alla Camera dei deputati nel 1873, per la 13^a Legislatura, e fu rieletto dallo stesso collegio per la 14^a Legislatura; nelle due successive rappresentò Lecce e poi per altre tre fu deputato della sua città natale. Fu pugnace membro della sinistra parlamentare, prese parte notevole alla discussione d'importanti disegni di legge, e fu membro alacre ed autorevole di molte Commissioni e Giunte parlamentari. Nella sua città natale ed a Napoli, dove visse a lungo, ricoprì cospicue cariche pubbliche: in questa seconda città fu consigliere comunale ed assessore per l'istruzione e consigliere provinciale. Fu anche giornalista battagliero e diresse « Il Progresso », organo del partito del Nicotera.

Era stato nominato senatore il 14 giugno 1900, ma la salute, da molti anni malferma, non gli

permise di attendere assiduamente ai nostri lavori.

Vada alla sua memoria il nostro compianto, alla famiglia l'espressione del nostro rammarico. (*Bene*).

Il 31 marzo moriva in Genova il dott. Elvidio **Salvarezza** che era nato a Savona il 23 agosto 1850.

Forte esempio di ciò che può una ferrea volontà unita ad un vivido ingegno, mercè la sua operosità intelligente e instancabile egli seppe elevarsi da modeste origini ai più alti gradi sociali.

Entrato nel 1870 come volontario negli uffici carcerari, dopo avere completati gli studi superiori, passava per merito nella categoria di concetto del personale dell'interno e fin dai primi anni si metteva in evidenza per la non comune sagacia nell'espletare incarichi di particolare difficoltà e conseguendo in breve volgere di tempo numerose promozioni.

Intanto si formava una larga pratica dei servizi amministrativi e una profonda conoscenza delle discipline giuridiche e sociali e si acquistava così grande stima da meritare nel 1899 la nomina a Prefetto. Tale alta e delicata carica egli tenne a lungo a Ferrara sino al 1906, a Como fino al 1911 e poi a Genova nella sua regione nativa.

La lunga permanenza nelle varie sedi, e soprattutto nell'ultima, pur in periodi eccezionalmente delicati, è la migliore prova della fiducia che in lui riponeva il Governo e della simpatia e del consenso generale da cui era circondato. E basti ricordare come, in momenti assai turbolenti, in occasione delle agitazioni agrarie nel Ferrarese, egli fu scelto da ambo le parti contendenti come arbitro e seppe col suo spirito equanime e moderatore ricondurre in breve tempo la calma negli animi e tener alto il prestigio dell'autorità governativa, mentre più tardi a Genova col suo tatto squisito seppe superare mirabilmente le difficoltà del periodo bellico che la stessa posizione della città rendeva particolarmente gravi.

Le benemerenzze acquistate verso il paese gli meritavano, il 17 marzo 1912, la nomina a senatore e ai nostri lavori fu assiduo.

Noi ricorderemo sempre di lui la grande modestia e la simpatica semplicità di modi, la

nobiltà dell'animo che gli ispirò generosi contributi alla pubblica beneficenza.

Ben può dirsi di lui che fu degno fratello del compianto senatore Cesare Salvarezza che avemmo il dolore di perdere nel 1915.

Rivolgiamo un reverente pensiero alla memoria dell'amato collega ed esprimiamo alla famiglia il nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

Non è nella consuetudine del Senato commemorare i senatori non ancora convalidati. Tuttavia io non posso trattenermi dal ricordare reverente e addolorato Piero Foscari, esempio purissimo di disinteressato patriottismo.

Con lui il Senato perde, prima quasi di averla acquistata, una bella e luminosa energia. (*Bene*).

Il 13 maggio, fulmineamente, spegnevasi in Napoli la nobile ed ancor vigorosa esistenza del professor Ernesto Salvia che in quella città era nato il 24 dicembre 1860.

Laureatosi giovanissimo in giurisprudenza egli seppe mirabilmente conciliare l'esercizio della professione di avvocato con una severa applicazione agli studi scientifici. E, mentre venticinquenne conseguiva nell'Università di Napoli la libera docenza in diritto commerciale e scriveva pregevolissimi lavori, soprattutto di diritto marittimo, che più tardi lo fecero assurgere a tale cattedra nell'Istituto superiore navale di Napoli, nell'arringo forense si imponeva per l'acutezza del suo ingegno e la forza del suo argomentare, riportando magnifiche vittorie nella difesa di gravissime cause commerciali e civili.

Ed il suo nome non tardò ad essere circondato dalla più larga e generale estimazione, anche per l'opera piena di fervore che egli svolse nelle numerose cariche pubbliche, professionali e cittadine, che a lui furono affidate.

Fu tra i più assidui ed autorevoli componenti del Consiglio di disciplina dei procuratori e dell'ordine degli avvocati, amministratore di notevoli istituti di pubblica beneficenza, assessore e consigliere comunale, presidente dell'Ente autonomo Voltorno, addimostrandosi sempre amministratore rigido e sagace, sostenitore delle cause più giuste, animato dal solo desiderio del pubblico bene.

La considerazione e l'affetto dei propri concittadini non tardarono ad additarlo come un

degnolo rappresentante in Parlamento e nel 1904 egli fu inviato dal 12° collegio di Napoli alla Camera dei Deputati, dove sedette anche nella 23ª Legislatura: il 6 ottobre 1919, poi, veniva nominato senatore.

Nel Parlamento portò un contributo di grande saggezza e austerità. Collaboratore sagace in numerose Commissioni, partecipò pure alle più importanti discussioni soprattutto in materia di opere pubbliche, di marina mercantile e di commercio e, mentre non trascurò la difesa dei problemi nazionali, dimostrò sempre un filiale e fervido attaccamento alla sua terra i cui interessi vitali trovarono in lui un efficace sostenitore.

La figura del senatore Ernesto Salvia emerge anche per il suo nobile cuore che, come gli fece nutrire un vero culto per la famiglia, così lo rese particolarmente sensibile alle più belle opere di pietà, fra cui mi piace ricordare la fondazione del sanatorio per bambini « Pausilipon » cui egli prodigò le più amorevoli cure anche quale vice-presidente del Consiglio d'amministrazione.

Ernesto Salvia fu un degno figlio del Mezzogiorno e la sua scomparsa ci addolora profondamente.

Con l'animo commosso noi ci inchiniamo reverenti dinanzi alla tomba dell'amato collega mentre il nostro pensiero corre dolente alla famiglia di Lui così crudelmente provata. (*Benissimo*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Il Governo si associa con rispetto e con fervore alle manifestazioni di compianto per gli insigni membri di questa assemblea, recentemente scomparsi, onorevoli D'Ayala Valva, Trincherà, Salvarezza e Salvia; e rivolge un pensiero di particolare rimpianto alla memoria lacrimata di Piero Foscari che fu l'antesignano ardente e chiarovegliente di tutte le più nobili battaglie patriottiche e che cooperò validamente con la sua opera intemerata e generosa all'esito vittorioso della guerra e alla trionfante affermazione delle più vive forze nazionali. (*Approvazioni*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora lo svolgimento di un'interrogazione del senatore Mazzoni al ministro dell'istruzione « Per sentire se non creda che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno ». Però il ministro della pubblica istruzione, assente da Roma, avendo desiderio di rispondere personalmente al senatore Mazzoni, prega di voler rinviare a qualsiasi giorno dell'entrante settimana lo svolgimento di questa interrogazione. Chiedo all'onorevole Mazzoni se accetta il rinvio.

MAZZONI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Possiamo allora differire lo svolgimento dell'interrogazione alla seduta di martedì dell'entrante settimana. Non facendosi obiezioni, resta così stabilita.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici; invito l'onorevole senatore, segretario, Sili a procedere al sorteggio.

SILI, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Agnetti
 Albricci
 Badaloni
 Bassini
 Bombrini
 Boncompagni
 Cadorna
 Canevari
 Cannavina
 Cefaly
 Colonna Prospero
 Cosenza
 Croce
 Curreno
 Dallolio Alberto
 De Larderel
 Di Rovasenda
 Di Sant'Onofrio
 Di Vico

Dorigo
 D' Ovidio Enrico
 Fabri
 Fadda
 Figoli
 Fili Astolfone
 Fortunato
 Garofalo
 Gatti
 Gentile
 Ghiglianovich
 Giunti
 Grandi
 Inghilleri
 Lusignoli
 Malagodi
 Malaspina
 Marcora
 Michetti
 Mosconi
 Nuvoloni
 Orlando
 Pais
 Pascale
 Peano
 Plutino
 Pullè
 Rampoldi
 Rava
 Resta Pallavicino
 Scalini
 Schanzer
 Schiralli
 Sechi
 Torlonia
 Vigliani

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Albertini
 Arlotta
 Auteri Berretta
 Baccelli
 Barzilai
 Beltrami
 Bergamasco
 Bombig
 Bonin Longare
 Borghese
 Borsarelli

Brandolin
Calisse
Calleri
Campostrini
Capaldo
Catellani
Cencelli
Coffari
Conci
Da Como
De Amicis Tommaso
Della Noce
Di Bagno
Ellero
Faina
Ferraris Carlo
Grippe
Grosoli
Guala
Gualterio
Lamberti
Libertini
Lucchini
Martino
Milano Franco d'Aragona
Palummo
Pelloux
Piccoli
Placido
Ponza
Presbitero
Salmoiraghi
Scalori
Scialoja
Setti
Sforza
Spirito
Torrighiani Filippo
Triangi
Valli
Valvassori Peroni
Vigoni
Wollemberg
Zupelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Adamoli
Bergamini
Beria d'Argentina
Berti

Botterini
Brondi
Cagnetta
Capece Minutolo
Carle
Castiglioni
Cirmeni
Contarini
Dallolio Alfredo
De Amicis Mansueto
De Blasio
Del Carretto
Del Giudice
De Lorenzo
Del Pezzo
Diaz
Di Stefano
Fano
Ferraris Maggiorino
Ferri
Fradeletto
Frascara
Frola
Ginori Conti
Gioppi
Giordani
Giusti Del Giardino
Lanciani
Loria
Malvezzi
Maragliano
Marescalchi Gravina
Martinez
Mayer
Molmenti
Montresor
Passerini Napoleone
Pavia
Pecori Giraldi
Piaggio
Pincherle
Pozzo
San Martino di Valperga
Sormani
Squitti di Palermiti
Supino
Tamborino
Tittoni Romolo
Volpi
Volterra
Zappi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso

Aula

Battaglieri

Bensa

Bertesi

Bertetti

Borea d'Olmo

Cagni

Calabria

Campello

Cardarelli

Caviglia

Chersich

Cipelli

Ciraolo

Comparetti

De Riseis

De Seta

Durante

Einaudi

Faldella

Fracassi

Francica Nava

Fratellini

Garroni

Gonzaga

Greppi

Indri

Leonardi Cattolica

Marconi

Mattioli-Pasqualini

Mengarini

Millo

Morrone

Mosca

Oliveri

Pansa

Pantano

Paulucci di Calboli

Persico

Petitti di Roreto

Pigorini

Pini

Porro

Quarta

Rajna

Ridola

Romanin Jacur

Sandrelli

Serristori

Stoppato

Tanari

Tassoni

Vicini

Villa

Vitelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Abbate

Apolloni

Artom

Bava Beccaris

Beneventano

Bianchi Leonardo

Brusati Roberto

Canevaro

Carissimo

Caruso

Cassis

Cefalo

Chiappelli

Chimienti

Civelli

Clemente

Colonna Fabrizio

Conti

Corbino

D'Alife

D'Andrea

Di Frasso

Di Robilant

Foà

Frassati

Gallini

Giardino

Golgi

Guidi

Luzzatti

Mango

Marchiafava

Novaro

Paternò

Pellerano

Perla

Poggi

Polacco

Puntoni

Queirolo

Rebaudengo
Riolo
Rizzetti
Romeo delle Torrazze
Saladini
Santucci
Sili
Suardi
Tamassia
Tecchio
Torraca
Valenzani
Vanni
Venzi
Zuccari

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Filiberto.
Amero d'Aste
Badoglio
Barbieri
Bellini
Berenini
Bettoni
Bianchi Riccardo
Bouvier
Brusati Ugo
Caldesi
Cavalli
Cimati
Cito Filomarino
Cocchia
Compagna
Consiglio
Del Bono
De Petra
Di Brazza
Diena
Di Terranova
Di Trabia
D'Ovidio Francesco
Faelli
Gallina
Garavetti
Gerini
Gherardini
Giordano-Apostoli
Hortis
Lustig
Malfatti

Morpurgo
Nava
Niccolini Eugenio
Passerini Angelo
Pescarolo
Pirelli
Pironti
Quartieri
Rattone
Reggio
Ricci
Rolandi-Ricci
Rossi Giovanni
Rota
Ruffini
Salata
Sinibaldi
Taddei
Thaon di Revel
Tommasi
Venosta
Viganò
Zippel

UFFICIO VII.

Albertoni
Beccaria Incisa
Bennati
Berio
Biscaretti
Bocconi
Bollati
Bonazzi
Bonicelli
Boselli
Capotorto
Cataldi
Cocuzza
Credaro
Crespi
Crispolti
Cusani-Visconti
Cuzzi
De Cupis
Della Torre
Del Lungo
De Novellis
Di Saluzzo
Ferraris Dante
Ferrero di Cambiano

Fulci
 Gavazzi
 Giaccone
 Grassi
 Imperiali
 Lagasi
 Mangiagalli
 Manna
 Mariotti
 Marsaglia
 Mazza
 Mazziotti
 Mazzoni
 Melodia
 Mortara
 Niccolini Pietro
 Pagliano
 Pianigiani
 Pipitone
 Podestà
 Reynaudi
 Ronco
 Rossi Teofilo
 Salvago Raggi
 Sanarelli
 Schupfer
 Tivaroni
 Tomasi della Torretta
 Torrigiani Luigi
 Valerio
 Zunino

Annunzio d'interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Il sottoscritto, considerando che:

il numero degli Istituti di Belle Arti e Musica non risponde ad una necessità vera, ma spesso solo a considerazioni del tutto estranee all'arte;

che la esuberanza di tali Istituti, mentre non permette a nessuno di essi di raggiungere un assetto completo, concorre ad aumentare la classe degli spostati, spingendo all'arte molti

giovani, che non hanno doti sufficienti e compiendo così un'opera immorale;

che l'attuale ordinamento dei suddetti Istituti, poggiato sopra una legge ed un regolamento che impongono a tutti un'unica direzione dipendente dall'autorità centrale, distrugge la mirabile varietà delle espressioni dell'arte italiana, paralizzando le migliori iniziative locali, allontana il valido concorso di preziosi elementi;

interpella il ministro della pubblica Istruzione per sapere se non intenda ridurre il numero degli Istituti succitati, conservando solo quelli che danno garanzie di vitalità e concedendo ad essi quella autonomia che è condizione indispensabile all'esistenza, al progresso di qualunque forma di arte.

San Martino.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle finanze sulla politica finanziaria ed economica del Governo e specialmente:

1°) sui criterii di eccessiva ed assurda fiscalità con i quali si sta procedendo all'applicazione della imposta sui redditi agrari;

2°) sulla condizione che viene fatta alla produzione agraria — già tanto gravemente vessata dalle imposte locali — sfiduciando definitivamente gli agricoltori più volenterosi ed allontanando dalla agricoltura i capitali che trovano altrove forme di investimento più favorevoli, anche per essere, con ingiustificato privilegio, sottratte al doveroso contributo che ogni forma di ricchezza, e specialmente quelle meno produttive, deve alla restaurazione delle finanze nazionali;

3°) sul peso intollerabile che graverà sulle classi lavoratrici agricole le cui condizioni economiche sono già profondamente mutate da quelle del biennio 1921-1922 e minacciano di ritornare rapidamente ad essere quelle del periodo precedente alla guerra e, purtroppo, forse anche peggiori.

Sinibaldi.

Al ministro delle finanze per sapere se non ritiene opportuno che nel disegno di legge che sarà presentato riguardante la Cassa di Previ-

denza per le pensioni dei Sanitari non si assegni:

1° ai medici dei comuni e provincie pensioni superiori a quelle dei medici militari per non gravare i bilanci di detti enti, già dissestati, di un onere tale da renderne più difficile il loro assestamento anche per le conseguenze possibili di domande simili per parte degli altri impiegati;

2° ai medici di istituzioni pubbliche di beneficenza pensioni superiori allo stipendio gravando queste istituzioni, se di piccolo reddito, di oneri tali, anche per le probabili conseguenze, da rendere difficile, forse impossibile, il loro funzionamento.

Amero D'Aste.

Interrogazioni:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno per conoscere se non creda, dopo le gravi rivelazioni del processo di Milano per l'eccidio di Palazzo d'Accursio, di accertare le responsabilità politiche e penali così delle autorità locali come del potere centrale.

Spirito.

In seguito alle risultanze della inchiesta governativa ultimata fino dall'estate scorsa, e dal sottoscritto da tempo provocata, circa l'assalto al patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna, interrogo il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti il Governo intende di prendere per le responsabilità « *più che amministrative, morali e politiche* » (*sic*) emerse da contratti di affittanza concessi ed estorti, perchè « *viziati da violenza* » (*sic*) a danno del patrimonio delle Opere Pie della provincia di Bologna.

Tanari.

Premesso:

che nell'art. 14 del decreto 7 gennaio 1923, n. 8, si contengono disposizioni equitative per l'applicazione del decreto 3 aprile 1921 sugli affitti di negozi ed uffici, per le quali disposizioni è stabilito, fra l'altro, che la proroga può essere accordata, qualunque sia la data di scadenza del contratto, nè è subordinata al fatto che altre proroghe siano state precedentemente accordate;

che le Commissioni e la Magistratura, quantunque tali disposizioni sieno state spiegate da una lettera del Guardasigilli, pubblicata nei giornali, seguitano a negare proroghe, invocando l'aperta proibizione dell'indicato art. 14;

domando d'interrogare il ministro guardasigilli per sapere se non creda opportuno di trasformare in decreto interpretativo il contenuto della sua lettera, attribuendo al Pretore anche la facoltà di sospendere gli sfratti dai negozi e dagli uffici.

Gallini.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se e come intende provvedere alla costruzione della importantissima linea ferroviaria Caltagirone-Terranova.

Libertini.

Al ministro dei lavori pubblici, sugli intendimenti del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia.

Libertini.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della guerra per sapere se sia vero che il ministero della guerra abbia alienato a favore di cooperative private varie aree demaniali in Genova, in località ex batteria della Strega e adiacenze.

A tali aree aspirava il comune di Genova cui era stato anni sono richiesto un prezzo di parecchie centinaia di lire per metro quadrato. Non essendosi allora concluso, era stato promesso di dare al Comune prelazione in successive trattative, come fu fatto in ogni città e come vuole la consuetudine. Il Comune non fu più interpellato e secondo voci che corrono la vendita alle così dette cooperative sarebbe stata fatta al prezzo di lire 40 per metro quadrato.

Ricci.

Il sottoscritto, convinto che nell'interesse delle finanze dello Stato e dell'economia nazionale convenga agevolare il riscatto dell'imposta patrimoniale, interroga il ministro delle finanze per sapere se egli non concordi nell'avviso che a raggiungere un tale intento occorre al più

presto determinare che la valutazione definitiva dei titoli, che non siano di Stato, proceda giusta le risultanze di un periodo di tempo successivo a quello fissato nel decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, essendo che questo dà valori non corrispondenti al vero e ciò per fatto dello Stato che, prescrivendo nell'autunno 1920 l'incameramento totale a vantaggio dell'Erario dei sopraprofiti di guerra, mutò radicalmente la consistenza patrimoniale di molte aziende industriali e commerciali rispecchiantesi nel valore delle rispettive azioni, che così al 1° gennaio 1920, come per tutto il periodo 1° luglio 1919 - 30 giugno 1920, risultò maggiorato indebitamente di quanto fu in seguito riconosciuto spettare allo Stato e fu da questo effettivamente percepito.

Rebaudengo.

Al ministro delle finanze (convinto che all'esecuzione del decreto-legge assoggettante all'imposta di ricchezza mobile i redditi agrari occorranzo norme regolamentari portate in tempo a conoscenza dei contribuenti) per sapere se egli non concordi nell'avviso che sia d'uopo urgentemente concedere una proroga al termine per la denuncia, che scade col 31 marzo 1923, fissandolo in giorno, in cui l'amministrazione finanziaria sia certa di aver regolarmente predisposto quanto è richiesto pel normale funzionamento del nuovo strumento fiscale, evitando lo sconcio di ripetute successive proroghe verificatesi in merito all'imposta patrimoniale che, non buona in sè, fu peggiorata dal modo improvvido di sua applicazione.

Rebaudengo.

Al ministro delle finanze per sapere se, dato il ritardo nella comunicazione delle norme relative alle denunce di imposte che dovrebbero essere fatte entro il termine perentorio del 31 corrente marzo, non credesse opportuno accordare una congrua proroga.

Torrigiani Luigi.

Ai ministri di agricoltura e delle finanze per sapere se di fronte alla difficoltà grande di determinare il reddito agrario contemplato dal decreto 4 gennaio ultimo e volendo colpire ancora gli agricoltori, non credano provvedimento

più pratico e più semplice estendere ai proprietari coltivatori dei propri fondi l'imposta di colonia agricola, ripartendo l'imposta stessa in equa misura fra proprietario e colono nei contratti di mezzadria.

Fracassi.

Ai ministri della guerra e dell'industria per sapere se essi non credano che le recenti pubblicazioni circa l'inchiesta su le spese di guerra e le polemiche, cui hanno dato luogo, non possano in alcuna guisa giovare al necessario ricupero delle somme indebitamente pagate e alla doverosa punizione dei frodatori del pubblico erario, mentre possono arrecare discredito generale sia all'interno che all'estero su l'industria italiana e sui grandi organismi industriali del nostro paese.

Mazziotti.

Al ministro della guerra per sapere se e quando il Governo, in relazione alle promesse fatte, intenda equamente risolvere la penosa questione degli ufficiali che, in seguito ai decreti-legge Albricci, Bonomi e Rodinò, chiesero ed ottennero di essere collocati in posizione ausiliaria speciale (P. A. S.).

Per sapere altresì se il Governo non consideri come una soluzione opportuna, allo stato delle cose, il ritorno puro e semplice all'applicazione della legge contemplante il caso di esuberanza di ufficiali nei quadri.

Di Saluzzo.

Il sottoscritto, che è anche presidente del Comizio Agrario di Torino, impressionato dal malumore serpeggiante nelle campagne, interroga l'on. ministro delle finanze per conoscere i motivi che l'indussero a non giovare, per la compilazione delle tabelle portanti la valutazione del reddito agrario netto per ciascun tipo di coltura, dell'aiuto dei Comizi agrari, finora uniche rappresentanze ufficiali agrarie, la cui collaborazione avrebbe evitato il verificarsi di gravi errori, quali:

a) l'attribuire ai terreni coltivati a mezzadria un reddito superiore a quello riconosciuto ai terreni coltivati manualmente dal proprietario, mentre normalmente succede precisamente l'opposto;

b) il determinare un eccessivo aumento percentuale di reddito nei vigneti prevalentemente coltivati a viti per uva da tavola, senza considerare che essi importano cure e spese speciali;

c) l'assegnare ai campi un reddito maggiore di quello ammesso nei prati, il che non trova punto una giustificazione nel diritto per sé stante attribuito alle stalle;

e per sapere se l'on. ministro non creda conveniente apportare con sollecitudine modificazioni alle suindicate tabelle per modo da renderle corrispondenti alla realtà.

Rebaudengo.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se l'uso dei biglietti ferroviari per le famiglie degli on. senatori (Serie B), con scadenza 10 giugno prossimo, viene regolato dalle vecchie norme ovvero dalle nuove stabilite col Regio decreto 22 marzo 1923, n. 730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente aprile.

Di Vico.

Al ministro dell'industria per sapere:

1°) se l'industria della produzione delle films cinematografiche, così fiorente nel nostro Paese nei passati anni, si trovi ora, come si afferma comunemente, in una notevole decadenza;

2°) se questo fatto dipenda da un'eccessiva concorrenza straniera specialmente dell'America e della Germania;

3°) se non creda che convenga studiare, nell'interesse dell'economia nazionale e di non accrescere la disoccupazione, se ed in qual modo si possano sollevare le sorti di quella importante industria.

Mazziotti.

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quanto vi sia di vero nella notizia diffusa a Roma che si stia pensando a inaugurarvi le così dette « corride » dei tori.

E, nel caso di una risposta affermativa, chiede pure di sapere quali provvedimenti egli intende adottare per impedire l'incivile barbarico spettacolo.

Rampoldi.

Al ministro della giustizia ed affari di culto per conoscere quali provvidenze, in relazione al Regio decreto-legge 24 marzo 1923, n. 602, si intendano prendere, eventualmente di concerto col ministro dell'interno da cui dipendono gli Archivi di Stato, per la sicura salvaguardia della parte più antica degli archivi degli uffici giudiziari recentemente soppressa, anche in vista dei timori già manifestatisi per la possibile dispersione di fonti preziosissime storiche contenute in atti che risalgono talvolta sino al secolo decimoquinto.

Greppi.

Al ministro della giustizia ed affari di culto per conoscere il pensiero del Governo sulla portata della disposizione dell'articolo 26 del Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, e cioè se debbano ritenersi egualmente perenti i ricorsi notificati anteriormente al 1° luglio 1920, per i quali elevata l'eccezione d'incompetenza davanti la Cassazione territoriale e perciò rinviati alle Sezioni unite, non saranno più possibili la discussione e la decisione entro il 31 dicembre 1923.

Spirito.

Per effetto delle disposizioni contenute nel Regio decreto 5 febbraio 1922 n. 78 molti piccoli patrimoni valutati coi criteri enunciati nel Regio decreto 22 aprile 1920, n. 494, non raggiungevano le lire 50.000, considerati col criterio del valore venale dei beni che li costituivano, superano tale somma. Da ciò si resero necessari, nel corso dell'anno 1922 e nei primi mesi del 1923, numerosissimi accertamenti di patrimonio a carico di possessori di modeste fortune, specialmente fra piccoli proprietari agricoli.

Nel prossimo anno questi nuovi contribuenti della imposta patrimoniale saranno obbligati a pagare l'imposta loro applicata con la decorrenza dal 1° gennaio 1920, e poichè i pagamenti devono effettuarsi ad anno anticipato, saranno ben cinque anni d'imposta che graveranno in modo intollerabile nel prossimo anno il loro modesto bilancio.

Ciò stante si chiede all'onorevole ministro delle Finanze se non sia il caso di provvedere ad una meno rigida applicazione e riscossione dell'imposta col rateare l'arretrato dall'anno 1920 a tutto il 1924, sugli anni che rimangono

a compiere il ventennio, conciliando così le esigenze dell'erario con le necessità economiche di tanti piccoli proprietari, i quali, col diuturno lavoro e col risparmio, concorrono grandemente alla ricostruzione della prosperità nazionale.

Montresor.

Risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Amero d'Aste, Rampoldi, Nuvoloni, Zippel, Mazziotti, Rebaudengo, Torrigiani Luigi, Fracassi, Ricci Federico, Di Saluzzo, Greppi, Spirito, e Di Vico. A norma del regolamento, saranno stampate nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine del giorno.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Io, col consenso del collega ministro della giustizia, domando che la discussione dell'interpellanza presentata dagli onorevoli senatori Baccelli, Scialoja e Mengarini, sulla politica del Governo nella colonia Eritrea, che ora si trova al numero 4 dell'ordine del giorno, fosse messa all'ordine del giorno prima del disegno di legge N. 345, che ora la precede.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, rimane così stabilito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja, Mengarini al ministro delle colonie.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (N. 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate

tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato (N. 491);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 492);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556).

IV. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

FRACASSI. — Ai ministri di agricoltura e delle finanze per sapere se, di fronte alla difficoltà grande di determinare il reddito agrario contemplato dal decreto 4 gennaio ultimo, e volendo colpire ancora gli agricoltori, non credano provvedimento più pratico e più semplice estendere ai proprietari coltivatori dei propri fondi l'imposta di colonia agricola, ripartendo l'imposta stessa in equa misura tra proprietario e colono nei contratti di mezzadria.

RISPOSTA. — La struttura data alla tassazione dei redditi agrari del Regio decreto 5 gennaio 1923, n. 16 non consentiva di seguire il sistema di estendere l'imposta sulle colonie agricole anche ai proprietari diretti coltivatori dei propri fondi e di ripartire l'imposta stessa, in caso di colonie parziarie, tra proprietari e coloni.

Tale sistema avrebbe portato all'annullamento del decreto suddetto. Ma, a prescindere da ciò, il sistema stesso non era il più razionale.

L'imposta delle colonie agricole così come fu stabilita dall'art. 9 della legge sulla imposta di ricchezza mobile, (e cioè commisurata al 5.50 per cento del tributo fondiario gravante il fondo) aveva infatti una base del tutto empirica, inquanto prescindeva dalla entità dei redditi colonici e di più essa, pur volendo colpire questi ultimi redditi, grava effettivamente i proprietari, che erano obbligati a versarlo allo Stato, e quasi mai esercitavano il diritto della rivalsa.

Ora, ove si fosse estesa l'imposta estesa ai proprietari, e la si fosse ripartita tra proprietari e coloni in casi di colonie parziarie, si sarebbero accresciute la irrazionalità, l'impe- rismo e la insufficienza di essa.

Invece col sistema adottato, non si è fatto altro che estendere ai redditi in parola la ordinaria imposta di ricchezza mobile, che, del resto, era già applicata sul reddito agrario, realizzato dal fittavolo in caso di conduzione del fondo ad affitto.

Quanto alle difficoltà pratiche di accertare il reddito agrario, esse sono state eliminate con vari provvedimenti, quali ad esempio, la facoltà dei contribuenti di denunciare il solo

reddito netto invece di tutti gli elementi analitici per giungere al reddito stesso, la pubblicazione di tabelle di valutazione per unità e per tipi di cultura, e la procedura abbreviata.

Con ciò si raggiungerà senza dubbio lo scopo di rendere agevole e rapida l'applicazione dell'imposta.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

REBAUDENGO. — Convinto che nell'interesse delle Finanze dello Stato e dell'economia nazionale convenga agevolare il riscatto della imposta patrimoniale, interroga il ministro delle finanze per sapere se egli non concordi nell'avviso che a raggiungere un tale intento occorra al più presto determinare che la valutazione definitiva dei titoli che non siano di Stato, proceda giusta le risultanze di un periodo di tempo successivo a quello fissato dal decreto legge 5 febbraio 1922 n. 78, essendo che questo dà valori non corrispondenti al vero, e ciò per fatto dello Stato che, prescrivendo nell'autunno 1920 l'incameramento totale a vantaggio dell'Erario dei sopraprofiti di guerra, mutò radicalmente la consistenza patrimoniale di molte aziende industriali e commerciali, rispecchiantesi nel valore delle rispettive azioni, che così al 1° gennaio 1920, come per tutto il periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920, risultò maggiorato indebitamente di quanto fu in seguito riconosciuto spettare allo Stato e fu da questo effettivamente percepito.

RISPOSTA. — A dire il vero, non sembra che il deprezzamento verificatosi nei titoli industriali sia una diretta e radicale conseguenza della avocazione dei profitti di guerra allo Stato disposta con legge 24 settembre 1920 n. 1298, inquantochè il Governo, rendendosi conto del periodo di particolare disagio attraversato per cause d'ordine generale dai commerci e dalle industrie, ebbe opportunamente ad emanare una serie di disposizioni equitative, mediante le quali la legge di avocazione si è — in fatto — risolta in un minore aggravio per un gran numero dei contribuenti, ed in special modo per la Società azionarie esercenti imprese industriali, che negli accertamenti analitici profittarono largamente delle detrazioni per svalutazioni d'impianti e merci, consentite dalle predette disposizioni equitative.

Ciò premesso, il pensiero dell'onorevole interrogante, in punto ai vantaggi che lo stesso Erario dello Stato può ritrarre da una larga applicazione del riscatto, collima perfettamente con gli intendimenti dell'Amministrazione, la quale ha cercato (sia con le disposizioni di favore contenute nel R. decreto 5 febbraio 1922 n. 78, sia col raccomandare in ogni occasione agli uffici di porre ogni zelo e diligenza nell'affrettare e facilitare le relative operazioni) di conseguire tutti i possibili benefici inerenti all'istituto del riscatto, siccome quello che, fra l'altro, restituisce al tributo il suo genuino carattere di prelevamento, per una volta tanto di una percentuale dei patrimoni.

Se non che, è proprio questo carattere, di prelievo sui patrimoni esistenti al 1° gennaio 1920 che rende impossibile di trovare per i possessori dei titoli svalutati, una soluzione migliore del temperamento equitativo contenuto negli articoli 19 e 20 del citato nuovo decreto 5 febbraio 1922 n. 78.

Se, infatti, si venisse nella determinazione di tenere conto per i titoli industriali, delle notevoli diminuzioni di valore risultanti dai listini ufficiali di borsa, verificatesi successivamente al periodo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge sarebbe necessario, per non creare una stridente sperequazione, di tenere conto anche delle altre cause di menomazione e di perdita di tutti gli altri cespiti patrimoniali; e, per contro, si dovrebbero ricercare e colpire anche gli eventuali aumenti di patrimonio.

Così l'imposta attuale — che per la sua struttura è una vera e propria *leva sul capitale* verrebbe a trasformarsi in una imposta continuativa e variabile, la quale metterebbe, da un lato l'Amministrazione nella necessità di sbarcarsi al lavoro, gravosissimo, di rivalutare ad intervalli fissi il patrimonio dei contribuenti, e sgomenterebbe d'altro canto il risparmio ed allontanerebbe l'importazione dei capitali esteri.

Lo stesso istituto del riscatto ne resterebbe poi profondamente vulnerato perchè i contribuenti, sapendo che la Finanza tiene conto delle variazioni future, non avrebbero più interesse di assoggettarvisi.

Il Ministro
DE STEFANI

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: Convinto che all'esecuzione del decreto luogotenenziale assoggettante alla imposta di ricchezza mobile i redditi agrari occorranò norme regolamentari portate in tempo a conoscenza dei contribuenti, per sapere se egli non concordi nell'avviso che sia d'uopo urgentemente concedere una proroga al termine per la denuncia, che scade col 31 corr. fissandolo in giorno, in cui l'amministrazione finanziaria sia certa di avere regolarmente predisposto quanto è richiesto pel normale funzionamento del nuovo strumento fiscale, evitando lo sconcio di ripetute successive proroghe, verificatosi in merito alla imposta patrimoniale che, non buona in sè, fu peggiorata dal modo improvvido di sua applicazione.

RISPOSTA. — Le norme regolamentari per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari sono di imminente pubblicazione: e tutto è stato disposto, perchè il nuovo tributo possa trovare pronta, facile, ed esatta applicazione.

È stata anche attentamente esaminata l'opportunità o meno di prorogare il termine per la presentazione delle dichiarazioni, scadente col 31 marzo corrente.

E, sebbene ragioni di carattere tecnico abbiano consigliato di mantenere immutato il termine suddetto, si è tuttavia disposto che, agli effetti della esenzione della penale per omessa dichiarazione di reddito, siano da considerarsi valide anche le denunce che verranno presentate dopo il 31 marzo corrente, ma non oltre il 30 aprile p. v.

Il Ministro
DE STEFANI.

LUIGI TORRIGIANI. — Al ministro delle finanze, per sapere se, dato il ritardo nella comunicazione delle norme relative alle denunce di imposte, che dovrebbero essere fatte entro il termine perentorio del 31 marzo corrente, non credesse opportuno accordare una congrua proroga.

RISPOSTA. — Pregiomi assicurare l'onorevole interrogante che il regolamento per la applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari consente che le denunce dei

redditi stessi possano essere presentate, in esenzione da ogni penalità, fino a tutto il 30 aprile 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

AMERO D'ASTE. — Al ministro delle finanze, per sapere:

1° Se nelle forme che debbono essere emanate, secondo l'articolo 7 del decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario, sono esentati dalla denuncia stabilita dall'articolo 4 come sembrerebbe regolare per semplicità, i piccoli mezzadri, i quali non sarebbero soggetti all'imposta.

2° Se indette norme si contengono maggiori spiegazioni sulle spese da dedurre dal reddito lordo del proprietario e quelle da dedurre da quelle del mezzadro, non essendo su ciò abbastanza chiara la dicitura relativa del decreto.

RISPOSTA. — Nelle norme regolamentari per l'applicazione del decreto 4 gennaio 1923, numero 16, relativo alla tassazione dei redditi agrari, non è possibile di stabilire che i piccoli mezzadri (che sarebbero non soggetti alla imposta), siano esentati dal presentare la dichiarazione, poichè — mentre la non assoggettabilità alla imposta dipende soltanto dalla entità del reddito, inferiore al minimo imponibile (lire 534) — tale computo può essere il risultato di un inesatto e soggettivo apprezzamento del contribuente, su cui necessariamente l'Agenzia delle Imposte, ed eventualmente le Commissioni amministrative, debbono portare il loro esame estimativo.

Tutti, perciò debbono produrre la denuncia agli uffici, per il controllo e la rettifica da parte di questi ultimi, salva l'esenzione dell'imposta, quando non si riconosca raggiunto il minimo imponibile.

Circa la seconda domanda, l'onorevole interrogante può essere certo che le norme predette conteranno elementi sufficienti per la determinazione delle spese e passività deducibili dal reddito lordo del proprietario e del mezzadro.

Ad ogni modo la finanza accetterà egualmente, a tutti gli effetti, la denuncia anche del solo reddito netto tassabile.

Il Ministro
DE STEFANI.

MAZZIOTTI. — Al ministro di agricoltura, per sapere se l'antica miniera della Mongiana, in provincia di Catanzaro, la quale fornì al Regno di Napoli per tanti anni il minerale di ferro per i bisogni dell'esercito, della marina e dell'industria, sia stata esplorata con diligenti indagini allo scopo di vedere se trovisi in grado di somministrarne ancora.

RISPOSTA. — Gli altiforni della Mongiana sono inattivi dal 1865. In essi si trattava il minerale di ferro ricavato dalle miniere di Pazzano presso Stilo. Queste antiche miniere già in lavorazione nel 1313, dopo una lunga serie di sospensioni e di attività, furono riattivate nel 1754 dai Borboni allorchè decretarono gli impianti siderurgici della Ferdinandea e di Mongiana. Questi impianti furono nel 1863 ceduti dal Governo all'industria privata la quale pochi anni dopo li abbandonava.

Intorno al 1880 il sig. Achille Fazzari riprese la lavorazione delle miniere, aprendo a sud di Pazzano le gallerie Umberto I e Regina Margherita, e al nord presso Bivongi la galleria Garibaldi.

Intorno al 1885, però, a causa delle condizioni dell'industria siderurgica, per cui non erano compensate le spese di estrazione e quelle di trasporto del minerale per oltre 30 km. fino a Mongiana per esservi trattato al carbone di legna, nè le spese di trasporto per circa 50 km. della ghisa fino alla marina di Monasterace, la lavorazione fu sospesa.

Solo nel 1917, a cura del sindacato delle miniere di Pazzano, furono ripresi i lavori con l'apertura delle gallerie Piave ed Italia, riscontrando che ad una quota di 350 metri sotto gli affioramenti il minerale limonitico aveva quasi completamente ceduto il posto alla pirite di ferro, di cui si iniziò allora la estrazione. Attualmente le miniere continuano ad essere lavorate dal detto sindacato e la pirite di ferro è trasportata a Monasterace per l'ulteriore inoltro a fabbriche di acido solforico.

Per verificare se il giacimento in parola sia ancora suscettibile di una produzione di minerale di ferro vero e proprio il Ministero non mancherà di dare disposizioni opportune all'ingegnere Capo del distretto minerario di Napoli riservandosi quindi di dare ulteriori notizie a suo tempo.

Il Sottosegretario di Stato
CORGINI.

DI SALUZZO. — Al ministro della guerra per sapere se e quando il Governo in relazione alle promesse fatte, intenda equamente risolvere la penosa questione degli ufficiali che, in seguito ai decreti legge Albricci, Bonomi e Rodinò chiesero ed ottennero di essere collocati in posizione ausiliaria speciale (P. A. S.)

Per sapere altresì se il governo non consideri come una risoluzione opportuna allo stato delle cose, il ritorno puro e semplice all'applicazione della legge contemplante il caso di esuberanza di ufficiali nei quadri.

RISPOSTA. — I desiderata degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale e la condizione economica loro, sono stati oggetto di esame accurato da parte del Ministero. E mentre si sono già esaurite quelle aspirazioni degli ufficiali stessi, che potevano formare oggetto di provvedimenti di esclusiva competenza di questo Ministero, altrettanto non si è potuto fare per il miglioramento delle condizioni economiche non essendosi ancora pronunciato il ministro delle finanze cui, con deliberazione del Consiglio dei ministri, venne deferito l'esame in merito.

Il Ministro
DIAZ.

RAMPOLDI. — Al ministro della marina ed al Commissario per la marina mercantile:

« Per sapere se non stimino conveniente di concedere agli ex combattenti reduci della guerra europea e residenti in Egitto una congrua riduzione dei prezzi di passaggio sui piroscafi Egitto-Italia e viceversa, al fine di rendere sempre più vivo il sentimento di italianità nei connazionali che volessero ogni tanto rivedere la patria e portare un omaggio al Milite ignoto che ricorda tutti i morti della grande guerra.

RISPOSTA. — Nel momento attuale, in cui per accordi provvisori recentemente stipulati le linee marittime sono direttamente esercitate dalle Società di Navigazione verso un contributo a *forfait* da parte dello Stato, qualsiasi facilitazione di viaggio non contemplata dagli accordi suddetti costituirebbe un carico che le finanze dello Stato non potrebbero assumersi. Non è quindi possibile provvedere nel senso desiderato dall'onorevole interrogante.

Si assicura però che è allo studio la possibilità di inserire nei futuri capitoli per il definitivo assetto dei servizi marittimi sovvenzionati qualche riduzione di viaggio in occasione di speciali ricorrenze patriottiche, con particolare riguardo ai connazionali residenti all'estero che abbiano preso parte all'ultima guerra.

Il Ministro della marina
REVEL.

ZIPPEL. — All'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti di urgenza il Governo intenda prendere a sollievo delle dolorose condizioni degli abitanti del paese trentino di Gavazzo minacciato da tragica rovina in causa di allarmanti scoscendimenti del sottosuolo.

RISPOSTA. — Il ministero dei lavori pubblici ha già avuto occasione di occuparsi delle condizioni del Comune di Gavazzo rendendosi conto delle necessità di adottare un provvedimento a sollievo delle gravi condizioni di detto abitato.

Poichè però qualunque beneficio dovrebbe trovare la sua base nelle disposizioni di legge che vigono per gli abitanti del Regno, è poichè ancora dette disposizioni non sono state estese alle nuove provincie, occorre attendere che tale estensione formale abbia luogo, al che si confida di poter provvedere al più presto possibile.

Dopo di ciò si potrà includere l'abitato in apposito elenco da approvare con Reale decreto, e quindi disporre lo studio del progetto e la esecuzione dei lavori subordinatamente alla disponibilità finanziaria, che attualmente ci consente di provvedere soltanto ad opere già autorizzate.

Si è ad ogni modo interessato l'ingegnere capo del genio civile di Trento a fare esaminare le condizioni della frana di Gavazzo ed a riferire quindi con opportune proposte.

Il Ministro
CARNAZZA.

NUVOLONI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito alla recentissima soppressione del treno 4 non ritenga opportuno e necessario, sia per mantenere sollecite le comunicazioni internazionali per la via di Ventimiglia, sia per migliorare le comunicazioni del Circondario di S. Remo col capoluogo della provincia di Portomaurizio - ove sono i principali uffici pubblici - disporre perchè il treno 134 attualmente in partenza da Genova alle 6,35 attenda il treno 6 in arrivo alle ore 7, attuando subito la variante d'orario già predisposta per l'estate ventura.

RISPOSTA. — Il treno 134 che presentemente parte da Genova per Ventimiglia alle 6,35 verrà posticipato a datare dal 15 marzo p. v. facendolo partire verso le 7,20 e cioè in coincidenza col direttissimo 6 proveniente da Roma, che arriva a Genova alle 7.

Il Ministro
CARNAZZA.

SPIRITO. — Al ministro della Giustizia ed Affari di Culto per conoscere il pensiero del Governo sulla portata della disposizione dell'art. 26 del Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, e cioè se debbano ritenersi egualmente perenti i ricorsi notificati anteriormente al 1° luglio 1920, per i quali elevata l'eccezione d'incompetenza davanti la Cassazione territoriale e perciò rinviati alle Sezioni Unite, non saranno più possibili la discussione e la decisione entro il 31 dicembre 1923.

RISPOSTA. — L'art. 26 del Regio Decreto 24 marzo 1923, n. 602, stabilisce la perenzione dei ricorsi di antica data tuttora pendenti che non siano discussi entro il 31 dicembre 1923.

Il termine è sufficientemente lungo ed i Capi delle Corti di Cassazione avranno cura di provvedere che tutti i ricorsi i quali potrebbero essere colpiti da perenzione siano posti in grado

di essere discussi prima della scadenza del termine, se le parti lo vorranno.

L'applicazione delle disposizioni su ricordate non dovrebbe dare luogo a difficoltà.

L'onorevole interrogante però prospetta l'ipotesi che nella discussione del ricorso davanti la Cassazione territoriale vengo sollevata eccezione di incompetenza, in modo che il ricorso debba essere trasmesso alle Sezioni unite e queste non siano più in grado di fissarne la trattazione prima del 31 dicembre.

L'ipotesi deve considerarsi del tutto eccezionale, non essendo ragionevole supporre in rapporto a ricorsi pendenti da oltre tre anni che possano esservi motivi per l'eccezione d'incompetenza della Cassazione territoriale a meno che questa non diventi un espediente difensivo e del resto, una volta proposta tale eccezione la discussione del ricorso davanti le Sezioni unite potrebbe pure aver luogo prima del 31 dicembre 1923.

L'ipotesi non poteva quindi essere completata nel Regio decreto 24 marzo 1923. Qualora essa si verificasse realmente, spetterà esclusivamente alle Sezioni unite dichiarare secondo le circostanze se la perenzione si sia verificata interpretando equamente le disposizioni del decreto. Si tratta di un quesito che non può essere evidentemente risoluto dal Ministero. Sarà comunque mia premura di richiamare su di esso l'attenzione della Prima Presidenza della Corte di Cassazione di Roma.

Il Ministro Guardasigilli

OVIGLIO.

RAMPOLDI. — Al ministro dell'interno per conoscere il pensiero circa la convenienza di restituire a Pavia le antiche carte già da tempo trasportate a Milano, le quali riguardano la cronistoria dell'Agro Ticinese, sicchè sia possibile creare in Pavia stessa città universitaria un archivio speciale che sarebbe di grande giovamento per gli studi storici.

RISPOSTA. — Se l'on. interrogante intende riferirsi alle pergamene pavesi facenti parte dell'archivio diplomatico lombardo, si osserva che la questione non è assolutamente diversa da quella più volte mossa anche da altre provincie lombarde e sempre risolta nel senso che gli atti in parola dovessero rimanere nell'archivio di Milano.

Ciò premesso, occorre subito rilevare che all'epoca della prima soppressione degli istituti religiosi, mentre i libri ed i codici venivano assegnati alle pubbliche biblioteche, si trasferirono invece alla direzione del Demanio insieme con i beni dei conventi, anche i relativi atti, considerati, come in gran parte erano e sono, di grande interesse per la gestione finanziaria della liquidazione e per gli ulteriori possessori dei beni.

Sorse in tal modo il cosiddetto archivio dell'Amministrazione del fondo di religione in Milano, e, avendo questo raccolto migliaia di pergamene, nacque l'idea, al principio del sec. XIX, di formare nella metropoli lombarda un grande Museo diplomatico del Regno Italico a vantaggio degli studi. Con il cadere del Governo napoleonico se ne limitò di necessità l'ampiezza territoriale, ma viceversa si applicarono sempre più i limiti di tempo, che esso doveva comprendere.

Pavia però, ebbe a trovarsi, in questo momento, in condizione speciale, in quanto che agli inizi della repubblica cisalpina formò un proprio archivio diplomatico con le pergamene, mentre gli atti cartacei venivano trasferiti alle direzioni demaniali. Senonchè nel 1813 la Prefettura degli archivi richiamò a Milano una parte delle pergamene per l'archivio diplomatico lombardo e nel 1842 richiamò le altre.

È da osservare, a questo proposito, che l'essere rimaste esse a Pavia non giovò affatto agli studi, chiuse come erano in casse, pur essendo state trasmesse proprio alla Università per « esaminarle » dal 1827 a quell'anno.

Intanto nell'archivio dell'amministrazione del Fondo di Religione di Milano erano affluite le centinaia di cartelle di atti cartacei dei conventi pavesi soppressi, della quale favorevole circostanza si approfittò più tardi per ricollocare di nuovo in corpi uniti gli atti pergamenei e cartacei di alcuni di quei famosi conventi, quali erano descritti negli antichi inventari conventuali.

Non si tratta quindi di rendere a Pavia delle carte pavesi per sè stanti, ma di smembrare da Milano l'Archivio diplomatico lombardo, fonte storica, organica, notissima, da oltre un secolo, e di frequentissima consultazione dei dotti, essendo, come è noto, Milano un centro più ac-

cessibile e di maggiore frequenza per l'esistenza dell'ambrosiana e di altri depositi storici.

Giova anche aggiungere l'inopportunità di smembrare archivi monastici ricostituiti con grande lavoro per stralciarne di nuovo le pergamene. Il concetto di isolare le pergamene è inoltre assolutamente antiscientifico, poichè non solo smembra unità archivistiche, ma suppone che in realtà vi possa essere una vera diversità degli atti cartacei, il che, non è; atti identici, anche antichissimi, si trovano invero a centinaia di copie cartacee e frammisti quindi alla parte cartacea.

Ne è a credero che gli atti dei conventi soppressi siano consultati prevalentemente a scopo di studio, poichè l'esperienza giornaliera dimostra che sono forse in maggior numero le indagini in essi a scopo di interesse privato, la qual cosa ne rende necessaria la conservazione presso un archivio pubblico e non presso un istituto scientifico.

Allo stato delle cose non si appalesa quindi opportuno il rinvio di quelle pergamene a Pavia.

Il Sottosegretario di Stato

FINZI.

GREPPI. — Al ministro della Giustizia ed Affari di Culto per conoscere quali provvidenze in relazione al Regio decreto-legge 24 marzo 1923, n. 602 si intendano prendere eventualmente di concerto col ministro dell'Interno da cui dipendono gli Archivi di Stato per la sicura salvaguardia della parte più antica degli archivi degli uffici giudiziari recentemente soppressa, anche in vista dei timori già manifestatimi per la possibile dispersione di fonti preziosissime storiche contenute in atti che risalgono talvolta sino al secolo decimoquinto

RISPOSTA. — Questo Ministero è vivamente compreso della necessità di curare con la massima diligenza la conservazione di tutto il materiale archivistico esistente negli uffici giudiziari soppressi.

All'uopo è suo intendimento di provvedere perchè, con le dovute cautele, tale materiale sia trasportato negli uffici giudiziari ai quali quelli soppressi sono rispettivamente aggregati.

Se si dovesse ora sceverare il materiale stesso per darvi diverse destinazioni secondo

determinati criteri, il lavoro non potrebbe non essere affrettato, dato il breve periodo di tempo che intercede rispetto alla data in cui si attuerà la soppressione degli uffici, e tenendo conto che il personale deve convergere la sua attività soprattutto alla definizione degli affari giudiziari in corso. Ne sarebbe quindi pregiudicata con tutta probabilità la bontà e l'efficacia del lavoro di selezione degli atti, mentre a ciò potrà provvedersi, a suo tempo, con maggiore cura e senza l'assillo della urgente scadenza di termini, allorchè il materiale archivistico si troverà presso i nuovi uffici.

Il Guardasigilli

OVIGLIO.

REBAUDENGO. — Il sottoscritto, che è anche Presidente del Comizio Agrario di Torino, impressionato del malumore serpeggiante nelle campagne, interroga l'onorevole ministro delle Finanze per conoscere i motivi che l'indussero a non giovare, per la compilazione delle tabelle portanti la valutazione del reddito agrario netto per ciascun tipo di coltura, dell'aiuto dei Comizi Agrari, finora uniche rappresentanze ufficiali agrarie, la cui collaborazione avrebbe evitato il verificarsi di gravi errori, quali:

a) l'attribuire ai terreni coltivati a mezzadria un reddito superiore a quello riconosciuto ai terreni coltivati manualmente dal proprietario, mentre normalmente succede precisamente l'opposto;

b) il determinare un eccessivo aumento percentuale di reddito per vigneti prevalentemente coltivati a viti per uva da tavola, senza considerare che essi importano cure e spese speciali;

c) assegnare ai campi un reddito maggiore di quello ammesso per prati, il che non trova punto una giustificazione nel reddito per sé stante attribuito alle stalle;

e per sapere se l'onorevole ministro non creda conveniente apportare con sollecitudine modificazioni alle suindicate tabelle per modo da renderle corrispondenti alla realtà.

RISPOSTA. — Nella compilazione delle tabelle di valutazione dei redditi agrari, il Ministero non si è limitato agli studi dei suoi fun-

zionari, ma si è avvalso anche delle notizie e dei consigli datigli da esperti e da tecnici, nonché da rappresentanti delle stesse classi agricole,

Per quanto riguarda gli specifici appunti che l'onorevole Interrogante fa alle tabelle, devesi tener presente:

a) Se i terreni coltivati a mezzadria hanno nelle tabelle un reddito agrario maggiore di quello attribuito ai terreni coltivati manualmente dal proprietario, sta tuttavia il fatto che la tassazione del mezzadro viene ad essere mitigata dalla disposizione che consente sul reddito relativo la detrazione del quarto, secondo le norme del regolamento 12 marzo 1923;

b) per i vigneti che prevalentemente producono uva da tavola sono stati fissati redditi maggiori che per i vigneti ordinari, perchè gli studi hanno condotto a ritenere che, se più forti sono le spese, il prezzo di vendita delle uve speciali è notevolmente superiore a quello delle uve comuni;

c) per i prati sono stati fissati redditi in cifra unica per tutta Italia; e fu quindi necessario di adottare cifre mitissime. Le differenze in confronto ai campi non sono in ogni modo costanti; per la provincia di Torino la differenza, è di appena lire 10 di reddito per ettaro.

Scopo essenziale delle tabelle è - del resto - quello di risparmiare agli uffici, e più ancora ai contribuenti, i calcoli analitici che dovrebbero eseguirsi in base al regolamento, e più che tutto per dare al tributo una perequazione per tutto il Regno.

Le tabelle quindi hanno carattere puramente normativo per gli uffici, e non sono affatto impegnative per i contribuenti, che sono invece liberissimi di denunciare redditi diversi, salvo ben inteso nella amministrazione il diritto di rettificare i redditi stessi in quanto li ritenga non accettabili, e il conseguente giudizio delle Commissioni amministrative.

Il Ministro.

DE STEFANI.

RICCI FEDERICO. — Al ministro della guerra, per sapere se sia vero che il Ministero della guerra abbia alienato a favore di cooperative private varie aree demaniali in Genova, in località ex Batteria della Strega e adiacenze.

A tali aree aspirava il comune di Genova, cui era stato anni or sono richiesto un prezzo

di parecchie centinaia di lire per metro quadrato. Non essendosi allora concluso, era stato promesso di dare al comune prelazione in successive trattative, come fu fatto in ogni città e come vuole la consuetudine. Il comune non fu più interpellato e secondo voci che corrono la vendita alle così dette cooperative sarebbe stata fatta al prezzo di lire 40 per metro quadrato.

RISPOSTA. — Fin dal 1919 corsero trattative tra le autorità militari territoriali di Genova e quella civica amministrazione per la permuta di tutti gli ex fertilizzanti di Genova con altri immobili di proprietà comunale, trattative che furono espressamente autorizzate da questo Ministero, appunto nell'intento di favorire lo sviluppo edilizio della città.

Senonchè tali trattative non ebbero più seguito, soprattutto perchè il Comando del corpo d'armata di Firenze, nell'aprile del 1924, fece rilevare che il municipio, non possedendo fabbricati per eseguire la permuta, avrebbe dovuto, a suo tempo, costruire i fabbricati stessi col ricavato della vendita ai privati degli immobili demaniali dello Stato.

Non sussiste poi la circostanza, affermata dall'onorevole interrogante, che cioè i terreni demaniali si vendano per consuetudine ai comuni, i quali sono preferiti ad altri aspiranti solo quando, con apposita istanza diretta al Ministero delle finanze, dimostrino che l'acquisto ha solo scopo di pubblica utilità e non speculativa.

Comunque, dei terreni provenienti dall'ex batteria della Strega, appena una parte, e precisamente metri quadrati 6859,40. fu venduta (mediante contratto del 26 maggio 1922, approvato con decreto del Ministero delle finanze del 21 giugno successivo), alla cooperativa edilizia, « Marte », costituita fra ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare. Per la vendita degli altri appezzamenti dell'ex batteria è attualmente in corso l'istruttoria presso la locale Intendenza di finanza, e se il comune intende concorrere all'acquisto potrà presentare regolare e motivata istanza al Ministero delle finanze, che la esaminerà insieme con le altre domande di acquisto già presentate.

Il Ministro

DIAZ.

MAZZIOTTI. — Al ministro dell'industria per sapere:

1. Se l'industria della produzione delle films cinematografiche che, così fiorente nel nostro Paese nei passati anni, si trova ora, come si afferma comunemente, in una notevole decadenza;

2. Se questo fatto dipende da una eccessiva concorrenza straniera, specialmente dell'America e della Germania;

3. Se non creda che avvenga studiare, nell'interesse della economia nazionale e di non accrescere la disoccupazione, se ed in qual modo si possano sollevare le sorti di quella importante industria.

RISPOSTA. — È purtroppo vero che l'industria della produzione delle pellicole cinematografiche in Italia si trovi in difficoltà economiche in confronto del passato.

Le cause che hanno indotto l'industria suddetta allo stato di depressione in cui oggi versa, sono di vario ordine, e in linea generale e comprensiva, si riannodano principalmente alle mutate condizioni mondiali dell'industria e del commercio cinematografico e al mancato adattamento della nostra produzione nazionale a quelle nuove condizioni.

Tra gli elementi essenziali di tale nuova situazione sono da annoverare, in primo luogo la enorme nuova produzione cinematografica dell'America e della Germania, e la forte concorrenza che questi Stati fanno all'industria cinematografica non solo dell'Italia ma di tutto il mondo.

Prima della guerra l'industria italiana possedeva larghissimi mercati di esportazione, e dopo il successo mondiale (che concide col sorgere del cinematografo) dell'industria francese, essa tenne testa a quella industria e fu sua forte concorrente in tutti i mercati. L'America intanto cominciava a produrre pellicole; e quando la guerra scoppiò la produzione americana poté disporre di grandi vantaggi nel collocamento dei suoi prodotti, di guisa che fece un passo decisivo nella penetrazione di tutti i maggiori mercati stranieri.

Scarsa e scadente era la produzione della Germania avanti la guerra: durante il conflitto si produssero in Germania numerosissime pellicole per la propaganda e per l'istruzione mi-

litare; e a pace conclusa gli stessi industriali che, durante le ostilità, avevano prodotto pellicole per la propaganda e per la resistenza, trasformarono completamente la loro produzione per la conquista dei mercati stranieri.

Di fronte a questi nuovi e potenti concorrenti, America e Germania l'industria italiana non si trovò preparata ed ebbe d'altra parte, a lottare una lotta impari a causa dei maggiori costi di produzione cui essa era soggetta.

Terminata la guerra, parecchia della nostra produzione fu di qualità scadente, perchè abbracciata da industriali improvvisati, che pure essendo presto eliminati danneggiarono il credito della produzione italiana all'estero. Inoltre quello spirito di emulazione e di concorrenza che è il principale fattore della bontà di una produzione industriale venne in Italia per varie cause a mancare; e non fu troppo tenuto conto del differente gusto dei pubblici stranieri, venendosi così a troncargli sbocchi sui mercati esteri.

È anche da ricordare che l'industria americana e tedesca allargarono nei campi più svariati la loro produzione; non limitandosi alla pellicola da sala, ma facendo largo posto alle cinematografie di carattere istruttivo ed educativo, accaparrandosi perciò un'altra grande falange di clienti nelle scuole di ogni grado, negli enti di educazione, di propaganda ecc. In tal guisa si allargava il mercato dei consumatori, si dava maggiore consistenza e potenzialità alla azienda industriale offrendole quindi la possibilità di esportare a prezzo più che basso le pellicole destinate alla penetrazione dei mercati stranieri. Della produzione cinematografica istruttiva i nostri industriali poco o nulla si occuparono.

Al terzo quesito posto dall'onorevole interrogante si può rispondere che certamente è possibile risollevarle le sorti dell'industria cinematografica italiana, tanto più che l'Italia, per la bellezza e la varietà dei suoi paesaggi, per la purezza della luce e per l'abilità dei suoi artisti (ne esiste una numerosa schiera, espertissima della scena muta) può produrre pellicole qualitativamente superiori alle esotiche. Ma occorre, più che l'azione governativa (la quale ha sfere di influenza limitate) l'opera degli industriali e del credito, la quale do-

vrebbe in primo luogo consistere nella ferma volontà di rinnovarsi, di rivedere tutta l'organizzazione industriale italiana della produzione cinematografica, curare col maggiore impegno la bontà della produzione e il suo adattamento ai gusti del pubblico straniero; riformare, in altre parole, tutto quello che esiste oggi e creare quello che non esiste più adattandolo alle mutate condizioni.

Il Governo si è sempre interessato della questione cinematografica, ben conoscendo quale importanza ebbe l'industria italiana del cinematografo e quanta ancora ne può avere trattandosi di una tra le industrie nazionali che maggiormente si devono incoraggiare perchè meno di ogni altra tributaria di materie prime dall'estero. Ma il Governo ritiene che agli industriali specialmente spetta il compito di rinnovare l'industria cinematografica, alla quale opera il Governo è sempre pronto a dare i massimi incoraggiamenti ed appoggi, nei limiti tuttavia di una azione statale utile ed appropriata.

Il Ministro

TEOFILO ROSSI.

DI VICO. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se l'uso dei biglietti ferroviari per le famiglie degli onorevoli senatori (Serie B), con scadenza 10 giugno prossimo, viene regolato dalle vecchie norme ovvero dalle nuove stabilite col Regio decreto 22 marzo 1923, numero 730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente aprile.

RISPOSTA. — Ho il pregio di assicurare l'onorevole interrogante che, in seguito ad accordi intervenuti in una delle sedute del Consiglio dei ministri, l'uso dei biglietti ferroviari già rilasciati per le famiglie degli onorevoli senatori e deputati si intende regolato, fino alla loro scadenza del 10 giugno c. a., secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, ed al riguardo sono state impartite opportune disposizioni alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.


Il Ministro


CARNAZZA.

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CXXXVIª TORNATA

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pág. 4793
Per la ricorrenza del 24 maggio	4793
Oratori:	
PRESIDENTE	4793
MELODIA	4795
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4795

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e il sotto segretario di Stato per le colonie.

SILL, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Curreno di giorni 15, Schupfer di giorni 15, Garavetti di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Per la ricorrenza del 24 maggio.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri. Segni di vivissima attenzione*). È la prima volta, dopo l'armistizio, che la ricorrenza del 24 maggio trova il Senato riunito. Che dire circa la nostra partecipazione alla grande guerra che non sia stato

già detto? La nostra lealtà e il nostro diritto a dichiarare la neutralità prima e la guerra poi a cagione della violazione dei patti della Triplice Alleanza da parte degli Imperi Centrali, che furono essi e non noi ad infrangere, sono stati già luminosamente dimostrati. A questa rivendicazione io stesso portai un contributo modesto, ma efficace, di documenti e di fatti. Reputo insigne onore per me l'essere stato chiamato da Parigi a Roma nell'aprile 1915 dal Ministro Sonnino per preparare con lui la redazione della nota alle potenze, che giustificava la partecipazione dell'Italia alla guerra e ne dimostrava la necessità. Anche i nostri fasti militari, l'eroismo dei nostri soldati e marinai furono in più occasioni celebrati ed esaltati. Pertanto io non credo dover oggi soltanto eccitare quei sentimenti patriottici che sono e furono sempre in questa Assemblea purissimi e vivacissimi, ma voglio soffermarmi di preferenza su due punti circa i quali credo possa e debba dirsi ancora qualche cosa.

Nell'appassionata disputa circa le responsabilità della guerra, si è più volte affermato che una parte di essa spettava all'Inghilterra ed all'Italia, perchè, tenendo un contegno ambiguo, avevano fatto ritenere ragionevolmente alla Germania, la prima che non sarebbe intervenuta nel conflitto e la seconda che vi sarebbe intervenuta a fianco della Germania stessa e dell'Austria. Ora i documenti segreti pubblicati nel loro testo integrale a Berlino ed a Vienna hanno dimostrato quanto queste affermazioni fossero infondate. Il 30 luglio 1914, e cioè quando ancora si poteva utilmente evi-

tare la guerra, accettando la proposta conciliativa di Sir Edward Grey che dava all'Austria tutte le soddisfazioni possibili, l'Imperatore Guglielmo si rivolge all'Imperatore Francesco Giuseppe, il Cancelliere Bethmann Holwegg all'Ambasciatore austro-ungarico a Berlino Szögeny, l'Ambasciatore germanico a Vienna Von Tschirsky al ministro Berchtold, e tutti e tre dicono la stessa cosa: « Ormai è certo che l'Inghilterra parteciperà alla guerra a fianco della Russia e della Francia ed è ugualmente certo che l'Italia rifiuterà alla Germania ed all'Austria un concorso armato al quale le stipulazioni della Triplice Alleanza non la obbligano. La situazione quindi si presenta molto diversa da quando poco prima la Germania spingeva l'Austria ancora dubbiosa a lanciarsi nell'avventura serba. L'esito della guerra diventa incerto e pericoloso: è quindi necessario che l'Austria faccia buon viso alla proposta inglese ». Quindi il 30 luglio a Berlino sapevano in modo certissimo quale sarebbe stata l'attitudine dell'Inghilterra e dell'Italia nel caso la guerra fosse scoppiata, ed avevano eziandio una chiara visione dell'incertezza dell'esito della guerra e dei pericoli gravissimi che avrebbe fatto correre all'Impero germanico. Perché l'Austria fu sorda all'avvertimento sagace che le veniva in tempo da Berlino? Perché a Berlino non insistettero e si adattarono a seguire l'Austria quasi ciechi trascinati da ciechi? Una sola risposta è possibile: perchè la storia insegna che vi è una Nemesis; perchè era legge storica che si compisse il ciclo della redenzione di tutte le nazionalità oppresse dall'Austria. (*Benissimo*).

L'Italia quindi che rimase scrupolosamente fedele alla Triplice Alleanza per sincero desiderio di pace, fino a che gl'Imperi centrali rimasero a quella fedeli, quando essi per primi la violarono, riprese la sua libertà d'azione e per virtù di Re, di Esercito, di Popolo, raggiunse le sue naturali frontiere e compì il suo fatidico destino. (*Benissimo*).

Il secondo punto che intendo dimostrare è che Caporetto non può in alcuna guisa offuscare o attenuare la grandezza della nostra vittoria e la nostra gloria militare. (*Approvazioni*).

Non ne indagherò le cause. Non parlerò nemmeno degli episodi della nostra ritirata in cui

rifulse il valore italiano, del sacrificio generoso della cavalleria che la protesse (*bene*), del mirabile contegno della terza e della quarta armata (*approvazioni*), della ferrea resistenza sul Piave e sul Grappa coronata degnamente con Vittorio Veneto. (*Vive approvazioni*).

Una cosa mi preme di porre in rilievo e cioè che tutte le grandi nazioni ebbero rovesci simili o più gravi (*approvazioni*) e non tutte furono pronte come noi a ripararli.

Quando il 28 aprile 1792 l'Esercito francese sboccando dalla Francia nel Belgio si trovò di fronte a forze austriache ammassate in attitudine puramente difensiva, si vide uno spettacolo dei più dolorosi che un esercito abbia mai offerto e soprattutto un esercito francese. Il Corpo del Generale Dillon che marciava da Lilla su Tournai alla vista degli austriaci fu preso da inesplicabile panico. Al grido di « si salvi chi può » i soldati volsero il tergo al nemico meravigliato, si gettarono in disordine sulla strada di Lilla ed uccisero alcuni dei loro ufficiali. I Dragoni, avendo voltato le briglie al grido: « siamo traditi », trascinarono l'intero corpo d'armata in un terribile sbandamento. Non esagero questi dettagli, perchè li riproduco quasi letteralmente da un grande storico francese, Louis Madelin. Furono giorni d'angoscia per la Francia, « ma il patriottismo sferzato dall'invasione fece il miracolo di ristabilire la disciplina che è la forza principale degli eserciti ». Guidati da Dumouriez e Kellermann, poi Duca di Valmy, come Diaz fu Duca della vittoria, i soldati francesi difesero strenuamente i passaggi delle Argonne, le nuove Termopili, batterono austriaci e prussiani, e salvarono la Francia a Valmy come i soldati italiani sul Piave. (*Bene*).

Sì, i soldati italiani, poichè della resistenza sul Piave nessuno può ad essi ed ai loro capi contestare il merito! (*Vivissimi applausi*).

Il 14 ottobre 1806 i prussiani furono fulmineamente annientati e dispersi a Jena. Reggimenti intieri rifiutarono di battersi. Il veterano Duca di Brunswick, che indignato afferrò una bandiera e marciò solo contro il nemico, colpito da una palla, gridò prima di morire: « Ai primi scoppi della mitraglia i miei soldati sono fuggiti come lepri! » Ci vollero molti anni perchè i tedeschi riacquistassero il loro prestigio militare così gravemente compromesso.

Il 30 gennaio 1900 - mentre il popolo inglese era sotto l'impressione delle continue disfatte subite nella guerra boera - il Marchese di Salisbury disse alla Camera dei Lords: « Se voi gettate uno sguardo indietro voi vedrete che nelle ultime quattro guerre che l'Inghilterra ha combattuto, la spedizione di Walcheren, la guerra di Spagna, la guerra di Crimea, e la guerra del Sud Africa, l'esercito inglese ha sempre avuto in principio delle grandi sconfitte, che poi colla tenacia ha saputo riparare ».

Non credo inutile aver qui evocato questi ricordi storici, i quali dimostrano che noi possiamo guardare colla fronte alta quegli stranieri che voléssero pronunziare ancora il nome di Caporetto con intonazione maligna ed ironica (*Bravo*), alla stessa guisa che noi possiamo guardare colla fronte alta quegli stranieri che, disconoscendo la grandezza morale della nostra partecipazione alla guerra, osassero più o meno copertamente alludere all'egoismo, all'opportunismo o al macchiavellismo italiano. (*Benissimo*).

Con queste affermazioni di dignità e di fierezza nazionale e con sentimenti di ammirazione per tutti gli eroi caduti sul campo dell'onore, e di riconoscenza per i gloriosi superstiti, io vi propongo di togliere la seduta, dando a questa nostra deliberazione il significato di riverente omaggio verso gli uni e verso gli altri, e separandoci al grido di Viva il Re e Viva l'Italia! (*Vivissimi e ripetuti applausi: grida di Viva il Re e Viva l'Italia, alle quali si associano anche le tribune*).

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Dopo le nobili, patriottiche ed esaurienti parole pronunciate dal nostro illustre Presidente, ogni aggiunta da mia parte non farebbe che menomarne il valore e l'efficacia.

Nella storia del nostro risorgimento vi sono date che basta enunciare, perchè il cuore di ogni italiano sussulti di gioia e di nobile orgoglio.

Vi è forse bisogno di illustrare il 5 maggio 1860 ed il 27 marzo 1861?

A queste date, foriere di grandiosi e gloriosi avvenimenti per l'Italia, bisogna aggiungere quella del 24 maggio 1915, poichè, se è vero che l'eroica partenza da Quarto e la non meno eroica proclamazione di Roma capitale, fatta dal Parlamento italiano il 27 marzo in Torino,

sono stati i più grandi fattori della nostra unità, è pur vero che senza la guerra, di cui oggi noi glorifichiamo l'inizio, senza le splendide e memorabili vittorie del Piave e di Vittorio Veneto, l'Italia non avrebbe potuto acquistare così gloriosamente il proprio assetto politico e la propria sicurezza entro i confini naturali. (*Vivissimi applausi*).

Io mi limito a fare una proposta che parecchi colleghi hanno dato a me l'onore e l'incarico di sottoporre al Senato, ed è questa: che il Senato oggi stesso, dopo la chiusura della seduta, vada compatto, in massa, sull'Altare della Patria a visitare la salma del Milite ignoto, simbolo del valore e dello spirito di sacrificio del soldato italiano di terra e di mare; e non per piangere, ma per glorificare coloro sul cui capo brilla l'aureola della gloria che tocca a chi ha immolato la sua vita per la grandezza, per l'onore e per la sicurezza della Patria. (*Applausi vivissimi e prolungati ai quali si uniscono anche le tribune*).

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e del commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e del commercio. Onorevoli senatori, il Governo nostro, che si onora di avere a suo capo amato e venerato Benito Mussolini, eroico combattente e mutilato di guerra, che ha l'alto onore di avere nel suo seno il vincitore della guerra di terra, Armando Diaz, ed il vincitore della guerra di mare, Paolo Thaon di Revel, non può che associarsi con commosso pensiero alle splendide parole, che furono pronunciate dal nostro illustre Presidente e dal senatore Melodia. (*Benissimo*).

Sono otto anni oggi, da quando al grido di: « Italia! Italia!, il popolo dei morti surse cantando a chiedere la guerra », e da quel giorno è cominciata per l'Italia nostra un'era novella. Fu prima un'era di ansia e di dolore: i quattro anni della guerra, durante i quali passammo giornate tremende di ansia e di preoccupazione: quattro anni di dolori, che culminarono poi nel giorno glorioso della vittoria, quando le aquile latine, spiccando il volo, si posarono sul Trentino contrastato con la più grande guerra che la storia d'Italia ricordi.

Ma dopo quel giorno parve che un vento di follia avesse pervaso il nostro Paese; parve,

per un istante, che si fosse oscurato il cielo della Patria, e che quegli stessi sentimenti di patriottismo, di valore e di gloria, che noi esaltiamo oggi, fossero stati da una parte del popolo dimenticati. Ma il popolo ebbe senno e comprese dove era la verità, e la Patria, che non voleva morire, seppe risorgere anche dopo la guerra, politicamente e moralmente

E noi abbiamo visto una specie di risorgimento intellettuale, morale e patriottico in questi ultimi tempi e specialmente in questi ultimi giorni, tale da far lietamente pensare dell'avvenire nostro. È storia di ieri l'ultima inaugurazione della Fiera di Milano, quando il nostro Sovrano venne colà acclamato entusiasticamente da tutta la popolazione; è storia di pochi giorni fa, quando a Torino l'eroico generale Giardino, con uno di quei suoi magnifici discorsi, che sono suo privilegio, e che sembrano fanfare squillanti di guerra, ricordava ed esaltava le glorie della Cavalleria italiana; tutti in quei giorni abbiamo visto l'entusiasmo ed il fremito che pervadeva il popolo italiano, il popolo tutto, che aveva finalmente, ritrovando la Patria, ritrovato se stesso. (*Benissimo*).

Oggi, o signori, sul Carso si sta svolgendo una grande funzione: il Presidente del Consiglio, On. Mussolini e il Ministro della Guerra, S. E. Diaz si trovano a Redipuglia a portare ai tanti gloriosi morti, che colà riposano, il saluto di tutti gli Italiani.

Volgiamo il pensiero nostro in questo momento a quel luogo consacrato dal sangue italiano; volgiamolo non soltanto al cimitero di Redipuglia, ma a tutti i grandi e i piccoli cimiteri, dove giacciono le salme dei caduti per la grandezza della Patria. (*Tutti i Ministri, i Senatori e le persone che affollano le tribune si alzano in piedi*). Oggi ad essi deve andare il nostro pensiero, ad essi, di cui oggi si può dire che

« si scopron le tombe,
si levano i morti »

Questi 600 mila morti per la grandezza della patria in questo momento sono tutti risorti e mandano un saluto alla patria nostra di nuovo redenta e benedicono alla fortuna di questa nostra Italia adorata. (*Vivissime approvazioni*).

Nel nome di questi morti e nel nome di questa Italia, lasciate che, a nome del Governo,

io mandi un saluto a chi quest'Italia ha difeso, a chi i suoi sacri confini ci ha dato: al nostro esercito, alla nostra armata! (*Vivissimi applausi; grida di viva l'esercito, viva l'armata!*).

E lasciate pure che saluti Colui che personifica tutto quanto vi è in ciò di più bello, di più alto, di più nobile, di più caro, S. M. il nostro Sovrano! Evviva il Re d'Italia! (*Applausi unanimi e prolungati; grida di Viva il Re! alle quali si associano anche le tribune; senatori e ministri si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospendere la seduta. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*Approvata all'unanimità*).

Pongo ora ai voti la proposta del senatore Melodia e di altri perchè il Senato si rechi in corpo a rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto. (*È approvata per acclamazione*).

Prego i senatori di trovarsi fra un quarto d'ora nella sala Maccari.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Svolgimento della interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja, Mengarini al ministro delle colonie.

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio o in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri

alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato (N. 491);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1919, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920 (N. 492);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556).


VI. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 16,30).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXXVIIª TORNATA

VENERDÌ 25 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Interpellanza (Svolgimento di):	
« Sulla valorizzazione economica della Colonia Eritrea »	pag. 4807
Oratori:	
BACCELLI	4807, 4814
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i>	4810
Interrogazioni (Annuncio di)	4814
(Svolgimento di):	
« Sull'eccidio di Palazzo D'Accursio »	4802
Oratori:	
FINZI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4802
SPIRITO	4802
« Sulle Opere Pie della provincia di Bologna »	4804
Oratori:	
FINZI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4804
TANARI	4804
« Sulla costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia »	4804
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4804, 4806
LIBERTINI	4805
Relazioni (Presentazione di)	4801
Uffici (Riunione degli)	4802
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4814

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giardino a recarsi alla Tribuna per presentare due relazioni.

GIARDINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, circa la nomina a senatore del tenente generale Emilio De Bono.

Ho anche l'onore di presentare al Senato la relazione circa la nomina a senatore del tenente generale Vittorio Asinari di Bernezzo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giardino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite, ed iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Cataldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CATALDI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dell'on. Ugo Ancona.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cataldi della presentazione di questa relazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Alessandro Casati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cassis della presentazione di questa relazione,

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e i sottosegretari di Stato per le colonie e per l'interno.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito l'onorevole senatore Vanni a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VANNI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Filippo Cremonesi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vanni della presentazione di questa relazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor Gennaro Marciano.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domenica alle ore 11 si riuniranno gli Uffici del Senato, e poichè sono all'ordine del giorno molti progetti di legge, quegli Uffici che non esauriranno la discussione nella seduta antimeridiana, si riuniranno nuovamente nel pomeriggio alle ore 16.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Spirito al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere se non creda, dopo le gravi rivelazioni del processo di Milano per l'eccidio di Palazzo d'Accursio, di accertare le responsabilità politiche e penali così delle autorità locali come del potere centrale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno per rispondere.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'interrogazione dell'on. Spirito verrebbe a portare l'esame del governo attuale su un deprecato periodo di azioni sovversive e di de-

bolezze governative, sul quale non solo la Commissione parlamentare d'inchiesta ha portato un giudizio definitivo, ma altresì l'opinione pubblica e la rivoluzione fascista, sorta per reazione a tutto un sistema che per troppo tempo ha funestato l'Italia. Circa le singole responsabilità, osservo che sarebbe difficile giungere a risultati concreti e si avrebbe invece certamente un danno per la disciplina dei funzionari i quali si sono trovati costretti ad obbedire alle norme dei superiori. E l'on. interrogante vorrà pur convenire sul fatto che nell'opera grave assuntasi dal governo nazionale nella ricostruzione del paese, è indispensabile evitare tutto ciò che potrebbe risvegliare sentimenti di indisciplinazione, e bisogna invece adottare tutti quei provvedimenti che possano portare ad una conciliazione delle parti separate da così lunghe contese. L'onorevole interrogante converrà, quindi, con me come sul doloroso passato, vinto e superato dall'irrompente patriottismo del popolo e del fascismo, sia opportuno stendere un velo pietoso. (*Approva-*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito per dichiarare se è soddisfatto.

SPIRITO. In sostanza io non ho interesse a contraddire quello che, per motivi superiori o per alte ragioni di politica, ha accennato essere proposito del governo l'onorevole sottosegretario all'Interno. Ma egli mi vorrà consentire che io faccia alcuni rilievi.

Premetto che non sono persuaso del fatto che una Commissione d'inchiesta abbia potuto esaminare gli avvenimenti di Bologna in quel periodo tristissimo e consigliare di mettere tutto a tacere. Ignoro quale fosse codesta Commissione, e perciò anche la sua competenza.

Non contesto che una superiore ragione di governo possa persuadere che sia bene di stendere un velo sopra fatti dolorosissimi, i quali forse potrebbero inasprire le contese e turbare ancora la pace pubblica. Ma io francamente ho il dubbio che dinanzi a debolezze grandissime, dinanzi a delitti disumani, terribili, come quelli che furono commessi, non si possa dal governo, consenzienti le Camere, dichiarare, se non proprio proclamare che nella vita del nostro Paese, in un periodo quale che sia, anche atroci delitti possano essere stati compiuti impunemente. In verità tutto ciò a me sembra

tropo assoluto ed eccessivo, perchè se anche il Governo dalle sue alte vedute può trarre la convinzione della convenienza, della utilità di non perseguire coloro che offesero le nostre istituzioni ed anche gli autori di delitti comuni, rimane sempre lo scopo della mia interrogazione, che è quello di sapere se, avanti che il Governo prendesse simili atteggiamenti, funzionari civili, funzionari militari e le stesse autorità giudiziarie adempirono o no al loro dovere.

L'Assemblea intende bene che ciò che impressionò grandemente il pubblico italiano fu il verdetto quasi assolutorio dei giurati di Milano, verdetto che parve e fu impari alla grandezza dell'eccidio consumato nella città di Bologna. Io non penso affatto, e per sentimento civile e politico, e per la stessa consuetudine di professione e di studi cui da tanti lustri attendo, di sindacare, e neppure esaminare il verdetto dei giurati: sono verdetti sacri, sui quali nessuno può dire una parola, e bisogna rispettare la coscienza dei giudici.

Il pubblico d'Italia però non ha potuto non pensare che forse i giurati di Milano ebbero ragione; quando essi per circa due mesi si videro passare d'innanzi una lunga sfilata di testimoni, e catene di responsabilità, i quali apparivano e forse erano stati gli autori o complici morali, e fors'anche materiali, degl'immani delitti, i giurati assolvettero. Questa è la psicologia del giurato, assolve quando teme di fare una ingiustizia, o una iniqua disparità di trattamento. Ma, più che al giury di Milano, io intendo riferirmi all'opera delle Autorità politiche di Bologna e, se il ministro della Giustizia permette, anche alle autorità giudiziarie; anzi soprattutto da lui vorrei un affidamento, e cioè che le Autorità giudiziarie fecero il loro dovere. E perchè sieno giustificate, onorevoli Colleghi, queste gravi domande e la mia stessa interrogazione, permettetemi che io ricordi qui alcuni di quella lunga serie di fatti gravissimi, che vennero alla luce avanti alle Assise di Milano e per bocca di testimoni di rispettabilità superiore, anche funzionari dello Stato. Parla il Questore Poli: « Racconta il teste di aver trovata la questura di Bologna in condizioni disastrose per la sfiducia in cui erano piombati i funzionari, guardie e carabinieri, che erano amareggiati perchè non si sentivano sorretti dalle Autorità. I mandati di cattura si

eseguivano da parte dei carabinieri e dopo poche ore gli arrestati venivano rilasciati ».

Un gruppo di socialisti diede fuoco, pochi mesi prima dell'eccidio, in piazza Vittorio Emanuele, d'innanzi al palazzo d'Accursio, ad alcune bandiere tricolori: quando il commissario Pagani intervenne ed arrestò uno dei più accesi dimostranti che aveva gridato « Viva Lenin! Abbasso il Re! », nacque un pandemonio. Il questore fece non solo rilasciare l'arrestato, ma rimproverò aspramente il funzionario minacciandolo di trasloco.

Tralascio di descrivere ancora a più vivi colori quella che fosse la dittatura di Bucco, perchè il Senato deve certamente ricordare, e questo mi ha dato il diritto e fors'anche il dovere di portare davanti a voi questa interrogazione, la grave interpellanza sottoscritta da circa 50 colleghi, che nella seduta del 25 settembre 1920 fu da me svolta. In quel giorno parlò anche l'onor. Tanari. Rilevammo allora le gravi condizioni della città di Bologna; prevedemmo anche di peggio, perchè già si minacciava l'Italia del comunismo moscovita, e tante altre cose: ma non fummo ascoltati e due mesi dopo, nel 21 dicembre del 1920 venne la strage, in cui fu vittima il compianto liberale e patriota Giordani.

Sentite ancora la deposizione del Poli: « Dopo la morte di soldati e di agenti in occasione dell'assalto al Casermone, mi misi d'accordo con il generale Sani, comandante del Corpo di armata di Bologna per tributare alle povere vittime doverose e degne esequie. Infatti l'Autorità militare mandò la fanfara dei bersaglieri. Ma quando l'imponente corteo si mosse e la fanfara cominciò a suonare l'inno di Mameli, vidi il prefetto impressionato pregare e scongiurare il generale Sani perchè facesse cessare il suono di quell'inno sovversivo e provocatore! ».

In questa parte mi arresto, e passo ad altro; mi rivolgo specialmente all'onorevole Guardasigilli, perchè vi furono anche delitti terrificanti, roba da cannibali.

Udite quello che venne depresso da un altro testimone, l'on. Manaresi: « Tre guardiani, che lavoravano in una tenuta che non era segnata nell'elenco delle leghe, furono trucidati da 3000 contadini. Uno dei disgraziati venne aggredito e gli venne squarciato il ventre e strap-

pati gl'intestini. La moglie dell'ucciso, che piangeva, fu presa per i capelli e gettata col viso sul ventre del marito ». Io mi domando, onorevole ministro, se questi sono fatti che possano rimanere impuniti in nome della pace pubblica. Io credo che prima di qualunque pace ci debba essere il rispetto della legge, della vita dei cittadini, dei più elementari sentimenti umani. Si potrà concedere la grazia e l'amnistia, si potrà fare tutto ciò che si vuole, ma io domando all'onorevole guardasigilli se i magistrati fecero allora il loro dovere, se in questo e in cento altri casi fu iniziato il procedimento penale. Sarebbe bene avere l'elenco dei processi, perchè almeno si potesse dire che, se l'autorità politica fu vile e servile, le autorità giudiziarie fecero il loro dovere, e non subirono le nefaste influenze dell'autorità centrale.

Detto questo, onorevoli colleghi, ho spiegata la ragione della mia interrogazione. Io non debbo dire, e non dico nemmeno se sono soddisfatto o no della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. Egli colla sua risposta ha assunto una grave responsabilità di governo, nella quale non voglio entrare; ma nei tempi difficili che attraversiamo è bene guardarsi dal non cadere negli errori disastrosi di circa tre anni addietro, quando noi rimanemmo Cassandre inascoltate, e si ebbero conseguenze gravi, terribili.

Io posso immaginare, onorevole sottosegretario, ed io stesso vorrei crederlo, che si ritenga scomparso ogni pericolo rosso, e che il nemico sia stato sconfitto; noi possiamo perciò anche perdonare, ma non dobbiamo dimenticare, nè rinunciare al diritto ed al dovere di vigilare; senza continuità di sforzi non si purifica la vita politica italiana, nè si ricostruisce in modo definitivo. Per quanto il nemico possa parere sconfitto, non smobilita e non disarmo. Sarebbe pericoloso per noi e per il Governo abbandonarci a dormire sugli allori! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Tanari al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno: « In seguito alle risultanze dell'inchiesta governativa ultimata fin dall'estate scorso e dal sottoscritto da tempo provocata circa l'assalto al patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna, per sapere quali provvedimenti il Governo intende di prendere per le responsabilità più che amministrative

morali e politiche (*sic*) emerse da contratti di affittanza concessi ed estorti perchè viziati da violenza (*sic*) a danno del patrimonio delle opere pie della provincia di Bologna ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per rispondere a questa interrogazione.

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Poichè nelle affittanze agrarie delle Opere Pie nella provincia di Bologna in tutti i contratti è prevista la rescissione triennale e il triennio viene a scadere col prossimo 30 ottobre, il Ministero ritiene si possa prescindere dal ricorrere all'annullamento dei contratti per eccesso di potere o per altri motivi. Per la revisione della corrisposta d'affitto per detto triennio è stata data regolare diffida dalle Opere Pie interessate al Consorzio delle Cooperative in esecuzione tassativa di istruzioni ministeriali. Infatti, tanto i Commissari quanto le nuove Amministrazioni elette hanno già iniziato le pratiche per accertare se vi è da parte del Consorzio delle Cooperative agricole inadempienza od infrazione dei patti contrattuali, si da potersi addivenire alla risoluzione dei contratti.

Per quanto riguarda le responsabilità dei singoli amministratori, trattasi, più che di responsabilità amministrative, di responsabilità morali e politiche. Di una tale responsabilità sono già stati bollati e depresti il partito e le organizzazioni socialiste con la pubblicazione a mezzo della stampa di uno stralcio della relazione che mette in luce il sistema di un partito che del patrimonio dei poveri si serviva a favore di una determinata classe. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tanari, per dichiarare se è soddisfatto.

TANARI. Ringrazio il sottosegretario di Stato della sua risposta; e, non intendendo attaccare vinti e convinti, altro non aggiungo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici « Sugli intendimenti del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Libertini desidera conoscere gli intendimenti del Governo in ordine

alla costruzione delle ferrovie secondarie siciliane. Gli rispondo semplicemente che il Governo ha la precisa intenzione di costruire quelle ferrovie che sono utili ed ha assoluto proposito di non costruire quelle inutili; appunto in relazione a ciò il Governo ha da sua parte provveduto a fare studiare dai suoi corpi tecnici quali delle linee progettate per la Sicilia siano da costruire, e per queste ha già dato l'appalto, e quelle, lo creda l'onorevole Libertini, saranno costruite.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. La risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici non è veramente molto esauriente, anche per il suo semplicismo, in rapporto al problema delle ferrovie secondarie della Sicilia che è certamente molto complesso. È una questione che si agita da molti anni nel Parlamento, che è passata attraverso una serie di disegni di leggi, man mano integrate ed approvate e che se non fosse intervenuta la guerra sarebbe stata già risolta.

Difatti, prima della guerra sarebbe stato possibile trovare i fondi necessari per la costruzione di queste ferrovie e già eravamo alla vigilia della concessione delle medesime all'industria privata nei limiti della spesa prevista. Ora le condizioni del mercato, sia per quanto riguarda la mano d'opera, come pel costo delle materie prime, hanno certamente modificata una tale possibilità, ed occorrono quindi provvedimenti adeguati per corrispondere alle aspettative delle popolazioni siciliane, che attendono da anni la soluzione di questo problema.

L'affermazione dell'onorevole ministro, cioè che si debbano costruire le ferrovie utili, e non si debbano costruire quelle che non lo sono, è troppo vaga e non dà affidamento alcuno, creando uno stato di oscillanti dubbiezze in tutti gli interessati.

Sarebbe bene, onorevole ministro, ch'ella facesse noto quali di queste ferrovie effettivamente sono state ritenute utili, e quindi hanno la probabilità di essere costruite, perchè, dal punto di vista degli interessi locali, ciascuno ritiene utile la costruzione della propria ferrovia. Ed io non vorrei, d'altra parte, che la decisione della utilità o meno di queste ferrovie, non possa essere determinata da quelle

considerazioni, che certamente devono essere tenute presenti e che si potrebbero creare delle ingiuste preferenze o viceversa.

Coloro che speravano di vedere esauditi i propri voti in quell'insieme di 800 e tanti chilometri che si dovevano costruire, non vorranno certamente rinunciare a questa speranza e non comprendo come il ministro abbia creduto di poter assumere questa responsabilità, stabilendo *a priori* quali delle linee siano utili o meno.

Sarebbe quindi opportuno che quell'elenco delle ferrovie da costruire fosse pubblicato.

D'altra parte, riguardo al modo come effettuare questa costruzione, io, se devo credere alle voci che corrono, dovrei dichiararmi di essere molto poco soddisfatto anche su questo punto assai importante.

Si dice infatti che le linee da costruire sono state già date in appalto ad una Società, la quale, per un lavoro di parecchie centinaia di milioni, si presenterebbe con un capitale azionario di sole 100 mila lire. Non so se ciò corrisponda al vero, mentre nel caso affermativo dovrei dire, che, così essendo, nè le linee utili nè quelle inutili saranno mai costruite.

E veda pertanto, onorevole ministro, ricordando anche di essere siciliano, senza preferenze regionali, ma con quell'affetto che ci deve legare alla patria comune, di tornare sopra una tale questione, che è tra le più importanti per la Sicilia, dando maggiori affidamenti sugli intendimenti del Governo in proposito.

Non posso fare buon viso ad una risposta che in fondo non dice niente, e che lascia tutto nella indeterminatezza più angustievole e nell'attesa più penosa. Chi saranno i beneficiati dalla sorte e chi i reietti? Ella, onorevole ministro, sa benissimo che si tratta di una questione importantissima per la Sicilia e sarebbe doloroso, dopo tanti anni di aspettativa, che le nostre popolazioni dovessero vedere svanire le loro speranze e dovessero rinunciare a quei giusti vantaggi che si ripromettevano dalla costruzione di queste linee, ciò che avrebbe potuto anche risolvere in parte l'altro problema della disoccupazione.

La risposta datami dal ministro non è precisa, e si è perciò che ho dovuto dichiarare di non esserne soddisfatto e confermo che non lo sono.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Libertini se voleva una risposta a ciò che ha chiesto ora avrebbe dovuto esprimerlo nella sua interrogazione; ma egli non può pretendere che, avendomi interrogato sui miei intendimenti, rispondessi su quelli di lui (*si ride*). Io ho dovuto rispondere alla sua interrogazione così come era formulata.

LIBERTINI. Non facciamo scherzi di parole.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non faccio scherzi di parole.

In secondo luogo credevo che dopo le mie così precise parole l'onorevole Libertini si sarebbe dichiarato grandemente soddisfatto della mia risposta. Ma si vede che l'onorevole Libertini non aveva l'intendimento di conoscere solo il mio pensiero.

Egli ha cominciato dicendo che prima della guerra era già stata stabilita la costruzione di queste ferrovie; ma che, sopravvenuta la guerra, e sopravvenute le mutate condizioni del mercato, egli riconosceva che c'era l'impossibilità della concessione all'industria privata delle ferrovie stesse. Dopo queste premesse, quando c'è un ministro che gli ha detto: le ferrovie che sono utili saranno certamente fatte, egli avrebbe dovuto dichiarare che era soddisfatto; ma viceversa, l'onorevole Libertini si è preoccupato che non fossero sufficientemente tutelati gli interessi locali. Ora le dichiaro, onorevole Libertini, che nella mia qualità di siciliano, e nella mia qualità di ministro, che intende la responsabilità del suo posto, io tutelerò gli interessi generali a preferenza di quelli locali; e se questi ultimi non sono tali da dovere essere rispettati, io non li rispetterò nemmeno se riguardano la Sicilia. Io ho dichiarato al Senato, e confermo, che quelle ferrovie che rappresentano una utilità saranno certamente costruite; mentre quelle che rappresentano solo la soddisfazione di un interesse elettorale non saranno costruite. (*Approvazioni*).

LIBERTINI. Dobbiamo stabilirle quelle che sono utili.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Certamente: lo deve stabilire il corpo tecnico del Ministero dei lavori pubblici; ed è sola-

mento esso che deve decidere quale interesse debba avere la preferenza.

Riguardo alla costruzione, il senatore Libertini fa male a portare qui delle voci che corrono e delle affermazioni non controllate. Egli ha affermato che non sarebbe sicura la costruzione se fosse affidata ad una società che ha un capitale di centomila lire. L'argomento è molto adatto per le polemiche dei giornali di provincia, ma poco adatto per il Senato.

Il senatore Libertini sa perfettamente che non vi è nessun imprenditore il quale può pensare di costituire la società con l'intero capitale occorrente all'impresa fino a quando non ha la concessione; e conseguentemente, come sa l'onorevole Libertini, ogni società che si costituisce col proposito di avere la concessione di un lavoro, raccoglie un capitale esiguo; ma con l'obbligo di aumentare il capitale medesimo appena l'impresa le è stata affidata; come avviene in tutte le imprese.

Non dubiti il senatore Libertini che per la diligenza e competenza dei corpi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, ed anche per la personale esperienza del ministro, tutte le garanzie saranno prese perchè la costruzione delle ferrovie effettivamente utili, sia fatta malgrado le mutate condizioni del mercato, malgrado le difficoltà di costruirle. (*Approvazioni*).

Votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «*Votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*».

Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo scrutinio della votazione.

Risultano estratti a sorte i nomi dei senatori: Niccolini Eugenio. Cito di Filomarino, Lamberti, Leonardi Cattolica, Beneventano.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori scrutatori testè sorteggiati di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Amero d' Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Bellini, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D' Argentina, Berio, Bertesi, Berti, Biscaretti, Bocconi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D' Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Foà, Fradeletto, Francicana, Fratellini.

Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Oliveri.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Peano, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pigorini, Pini, Pirelli, Pironti, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenziani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli,

Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja, Mengarini, al ministro delle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja, Mengarini, al ministro delle colonie: « Sulla convenienza per l'Italia di iniziare una sollecita opera di valorizzazione economica della Colonia Eritrea specialmente in rapporto agli Stati confinanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli.

BACCELLI ALFREDO. Gli ultimi avvenimenti di Libia hanno richiamato intorno a quella nostra colonia la pubblica attenzione, ma ciò non significa che noi dobbiamo dimenticare la nostra antica colonia Eritrea, che durante la guerra ha dato tante prove di così salda fedeltà, il suo retroterra, ed i problemi che con questo sono connessi. È appunto per richiamare l'attenzione del Governo e del Senato intorno a questo argomento che, confortato dall'assenso di autorevoli colleghi, ho presentata la interpellanza che ora mi accingo a svolgere in brevissime parole.

La storia delle relazioni tra l'Italia e l'Impero Etiopico è ben nota. Poichè, sopra tutto per le esitanze di Agostino Depretis, l'Italia ebbe declinato l'invito dell'Inghilterra a concorrere con la propria bandiera all'impresa di Egitto e che questa forte nazione marittima, nonostante i minacciati fulmini di altre potenze, sbarcò ad Alessandria e legò a sè le sorti di quel grande paese, noi pensammo, quasi a modesta consolazione del mancato ardimento, di

sbarcare a Massaua, che nè Egiziani nè Abisini avrebbero difesa.

L'Impero Etiopico era là, se non glorioso e ferace come l'Egizio, certo di non inonorate tradizioni ed abbastanza fecondo. Sorrise allora a Francesco Crispi il proposito di fondare colà una grande colonia italiana, e a questo proposito lo confortava la memoria di quanto la scienza geografica nostra aveva compiuto in quelle regioni, con sacrificio anche delle vite di celebri viaggiatori. Orazio Antinori dal 1859 percorreva l'Etiopia, il Chiarini moriva prigioniero della regina di Ghera, il Bottego, dopo aver esplorato il bacino dell'Omo e del Giuba, cadeva in uno scontro con i Galla, ed il Cecchi, dopo esplorato il Caffa e lo Scioa, cadeva anch'esso in uno scontro con quei barbari: scienza e sangue italiano dunque consacravano a noi quella regione. E Francesco Crispi iniziò una politica, che tendeva all'assoggettamento pacifico o militare; politica che ebbe principio dal trattato di Ucciali, conchiuso da Pietro Antonelli.

Nè da questo proposito lo distoglieva l'esempio dell'Inghilterra, che, avendo intrapresa una guerra coloniale per ragione di onore nazionale e avendo debellato il Negus Teodoro, aveva poi abbandonato l'impresa. E forse il sogno di Francesco Crispi sarebbe potuto divenire realtà, se non fosse avvenuto ciò che altre volte è avvenuto fra noi, cioè che i mezzi non si fossero commisurati al fine. Per questa ragione, non per altro, l'impresa non riuscì: chè il nostro esercito, anche in quella occasione, diede alte prove del suo valore. Dai cinquecento caduti a Dogali, al maggiore Toselli, che fu un nuovo Leonida ad Amba-Alagi, al colonnello Galliano, che con un manipolo d'eroi sostenne lungamente l'assedio di Macallè richiamando su quel piccolo luogo l'attenzione e le simpatie del mondo civile, a Dabormida ed Arimondi, che caddero strenuamente ad Adua, è tutta una costellazione di valore, dinanzi alla quale inchinandomi reverente, dopo un quarto di secolo, credo d'interpretare il sentimento di ammirazione e di riconoscenza di tutto il Senato. (*Vive approvazioni*). Sono nomi che non dovranno mai essere cancellati dal cuore degli Italiani.

Ma ormai noi abbiamo preso altre vie; noi abbiamo voluto intraprendere una politica di influenza economica: e sta bene. L'impero Etio-

pico è abbastanza agguerrito; è il solo impero indipendente in mezzo al cerchio di ferro degli imperi coloniali europei. Ben resti la sua libertà, ma è necessario che la nostra influenza economica sia svolta con opera alacre. Altrimenti che cosa avverrà? Avverrà che la Colonia Eritrea, senza sfruttamento di retroterra, rimarrà quasi documento di aspirazioni non raggiunte. È dunque necessario che noi iniziamo l'opera nostra; nè manca il fondamento giuridico a quest'opera, perchè il trattato anglo-italiano del '91 assegnava all'Italia cospicui diritti e, se alcuni di questi furono abbandonati nella successiva politica di rinuncia, altri furono confermati dall'accordo a tre di Londra del dicembre 1906.

Fu opera saggia quell'accordo, ed è una delle tante benemerienze che il nostro illustre Presidente Tommaso Tittoni ha verso l'Italia. Che cosa stabilisce l'accordo di Londra? Innanzi tutto l'Inghilterra, la Francia e l'Italia garantiscono l'indipendenza dell'Impero Etiopico. Poi si garantisce all'Inghilterra la tutela dei suoi interessi nel bacino del Nilo e degli affluenti; alla Francia, la tutela dei suoi interessi nel Protettorato Somalo, nel retroterra e in quella zona ch'è necessaria alla costruzione della ferrovia Addis-Ababa-Gibuti; all'Italia, la tutela dei suoi interessi in Eritrea, nel Benadir e nel Protettorato Somalo, oltre che nei rispettivi retroterra e nella zona necessaria alla costruzione della ferrovia che congiunga la colonia Eritrea col Benadir.

Ebbene, l'Inghilterra, dopo aver compiuto la grandiosa opera degli sbarramenti di Assuan, con la quale ha vinto la memoria del grande faraone Amenamat III, che provvide alla irrigazione del paese, si accinge ora a formidabili opere idrauliche del lago Tzana. La Francia ha costruito la ferrovia Gibuti-Addis-Ababa, e si propone di mettere in valore il suo protettorato. Soltanto l'Italia non ha fatto nulla, non ha tratto alcun profitto dai diritti riconosciuti. Così non si deve proseguire, poichè è vano affrettarsi a farsi concedere diritti sulla carta, quando questi diritti non si esercitano. Il primo fondamento morale e giuridico di una colonia in paese altrui è appunto la diffusione della civiltà. Mancherebbero i principali scopi all'impresa coloniale, quando noi rimanessimo ancora inoperosi.

Già la ferrovia che deve congiungere la colonia Eritrea col Benadir è stata studiata; i progetti sono pronti; essa partendo dal Setit, fino al quale le leggi attuali già stabiliscono la costruzione ferroviaria, volge presso Gondar e il lago Tzana, attraversa il Goggiam, si dirige verso le rive del lago Regina Margherita e finalmente termina a Mogadiscio.

Attraversa una fertilissima regione; è di là che passarono le antiche popolazioni immigratrici dell'Africa: quella è la *Madri-a-bahar*. Là è abbondante il «neuch» dal quale si estrae olio di eccellente qualità; là cresce la «dagussa», cereale dal quale si estrae l'alcool. Il cotone prospera sulle rive del lago Margherita; il caffè cresce spontaneo e di eccellente qualità e aroma nella regione Caffa, che appunto ha dato al caffè il suo nome.

È strana quest'Africa che - quasi la natura volesse difenderla - è fasciata da zone pressochè desertiche sulle rive del mare e poi negli altipiani centrali verdeggia, fiorisce, fruttifica come un paese di meraviglia.

Giuseppe Ostini, ch'è stato per quindici anni in Abissinia promovendo utili iniziative, e che ha procurato all'Italia le simpatie, il favore dei capi abissini ed è stato console generale a Gondar, ha fatto un ardimentoso viaggio nell'Oriente abissino, ha studiato quelle regioni ed ha compiuto opera utilissima, indicando quale è la natura agrológica di quei luoghi. Gli studi agrológici compiuti dall'Ostini noi soli possediamo; altre nazioni non posseggono. Egli, recatosi in Italia, ha, poi, con ricchezza di dati, illustrate quelle regioni, e il Congresso geografico tenutosi a Firenze nell'aprile 1921, ha emesso il voto che il Governo inizi una politica di cooperazione economica con l'Abissinia. Ha riconosciuto la feracità di quelle regioni ed ha espresso il desiderio che si intraprenda l'opera per metterla in valore. È dunque il momento propizio, onorevole ministro, per una politica attiva.

Che cosa è necessario?

Innanzitutto occorre persuadere gli Abissini, già diffidenti per loro natura, ma tanto più diffidenti oggi che si vedono circondati da imperi coloniali europei, della lealtà, della onestà delle nostre intenzioni. Noi non vogliamo minimamente attentare alla loro libertà politica. E questa persuasione potremo tanto più

facilmente indurla, perchè le nostre mire coloniali si sono dirette alla Libia, ed un quarto di secolo di pace prova che essi non hanno nulla a temere.

Io ricordo che, quando nel 1902 mi trovavo sottosegretario di Stato al Ministero degli esteri, e si definivano i confini tra la Colonia Eritrea e l'Impero Abissino, sin da allora i capi abissini avevano la persuasione che le nostre intenzioni fossero oneste e leali, e che nulla più avessero a temere da noi. Del resto l'indipendenza dell'Impero Abissino è anche nostro interesse, perchè il giorno che l'Impero dovesse dividersi, evidentemente tra la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, non sarebbe certamente l'Italia che avrebbe la parte preponderante. E perderemmo l'unico mercato ancora aperto a noi per i prodotti tropicali; mercato che ce li può dare ad un giusto prezzo, mentre gli altri sono monopolizzati dagli Imperi coloniali europei e ce li fanno pagare dieci volte più del loro valore.

Occorre poi chiedere la concessione della ferrovia e dei terreni posti in quelle zone da designarsi dai tecnici, per le culture razionali. Ed in questo noi dovremmo essere appoggiati dalla Francia e dall'Inghilterra, non solo perchè sono firmatarie dell'accordo di Londra, ma perchè, dopo tanti sacrifici fatti nella guerra mondiale e dopo chiare promesse di compensi coloniali, nulla ci è stato dato e pochissimo ci si fa sperare, mentre Francia ed Inghilterra si sono divise il vastissimo Impero coloniale tedesco. Se chiederemo almeno il loro concorso in quest'opera, credo che avremo il diritto di chiederlo, e potremo ottenerlo.

Finalmente occorre finanziare l'impresa, occorre spingere istituti, banche, privati a concorrere. Lo Stato deve moralmente intervenire e, in quella modesta misura che la necessaria austerità della nostra finanza impone, anche materialmente. Del resto l'impresa, a lunga scadenza, è certamente remuneratrice. Noi abbiamo altri esempi.

Il Duca degli Abruzzi, che alla gloria del nome e della stirpe ha voluto aggiungere anche quella dell'opera propria, ha iniziato la colonizzazione del Benadir ed ha trovato i capitali necessari e gli elementi tecnici adatti.

L'onorevole Ragazzi sta per iniziare un'impresa coloniale in Cirenaica con fervore gio-

vanile; e auguriamogli la più prospera fortuna.

Non credo sia troppo arduo trovare i capitali e le forze necessarie a questa impresa; ma del resto non è detto che l'impresa debba essere subito per intero compiuta. Si potrà intanto iniziare la costruzione della parte più remuneratrice della ferrovia o anche si potrà ottenere la concessione dei terreni e organizzare i trasporti, per ora in modo provvisorio.

Certo è necessario, d'altra parte, non dimenticare le esigenze della nostra colonia. È necessario procedere alla ricostruzione di Massaua, procedere al perfezionamento del porto, per modo che esso risponda alle accresciute esigenze.

Colà vi è anche al confine sudanese un nucleo d'iniziativa industriali promosse dall'ingegnere Antonio Tittoni circa la cultura del cotone, l'estrazione dell'olio di sesamo combustibile, l'estrazione di olii per le industrie; se questo nucleo d'attività potrà essere congiunto con la grande ferrovia sarà certamente cosa utile.

Io sono giunto al termine del mio breve discorso: raccomando fervidamente al Governo di non perdere altro tempo, di profittare di questo momento per iniziare l'opera.

Onorevole Federzoni: voi siete uomo d'intelletto e di energia. Io vi conosco e appunto perchè vi conosco ho fiducia in voi. Avete fatto una politica forte in Libia, alla quale ha arriso finora il più felice successo; e noi speriamo che le arriderà per l'avvenire. Iniziate una politica attiva anche in Eritrea; fate intendere che l'Italia vuole avere finalmente una sua politica coloniale; fate intendere che l'Italia vuole valere nel mondo in ragione della sua forza e delle grandi benemerienze che in tempi remoti e vicini ha acquistato verso la civiltà, con grande suo sacrificio. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Devo anzitutto ringraziare vivamente l'onorevole Baccelli e gli altri onorevoli senatori firmatari della interpellanza, perchè hanno avuto il merito e, potrei aggiungere, la cortesia di collaborare nel modo più efficace all'opera del

Governo, col richiamare autorevolmente l'interessamento di quest'Alta Assemblea e della pubblica opinione intorno a uno dei più gravi ed importanti problemi della nostra azione coloniale.

Io mi auguro che il fervido e generoso ottimismo che ha animato le parole dell'onorevole senatore Baccelli, emanando da sede così illustre e solenne, possa valere a diffondere nello spirito pubblico e principalmente in quei ceti economici che fino ad ora, salvo rare eccezioni, hanno accordato ai nostri problemi coloniali soltanto un'attenzione saltuaria e diletantistica, possa, dico, diffondere soprattutto in quei ceti la persuasione che gli sforzi e il denaro impiegati nelle nostre terre d'oltre mare non sono gittati, ma possono dare proporzionato rendimento al bene del Paese ed all'interesse dei singoli.

L'onorevole senatore Baccelli ha mostrato di rendersi esatto conto di quella che è la essenziale funzione economica dell'Eritrea. Infatti l'Eritrea, se, come tutti speriamo e vogliamo, potrà in un tempo assai prossimo colmare il leggero *deficit* del suo particolare bilancio, ha evidentemente una possibilità di vero e proprio sviluppo, principalmente fondata sulla sua funzione di « porta » del confinante Impero Etiopico.

Ma bisogna anzitutto proporsi, onorevole senatore Baccelli, il problema dell'assetto della nostra colonia, prima di affrontare seriamente l'altro problema che in un secondo momento ci si presenterà dinnanzi: ossia quello dell'attivazione dei traffici e della nostra influenza economica nell'Impero Etiopico. Ora, verità vuole che si riconosca come un complesso di coefficienti di varia natura, su cui non è il caso ora di soffermarsi minutamente, ma che, ad ogni modo, erano dominati dal contraccolpo inevitabile della crisi economica seguita alla guerra, aveva creato da ultimo nella nostra Colonia una condizione di grave disagio materiale e spirituale che non poteva non destare le preoccupazioni del Governo centrale. Della necessità urgente, improrogabile di provvedervi, io mi resi immediatamente ragione non appena assunto il portafoglio delle Colonie.

Onde, me lo permetta l'onorevole interpellante, è superfluo l'invito da lui rivolto al Governo attuale di non perder tempo nell'ini-

ziare una fattiva e alacre politica in Eritrea. Ciò che doveva farsi fu invero intrapreso fin dai primi giorni dopo il nostro avvento al potere.

Sembrò indispensabile venire ad un esame diretto e spassionato dei molteplici problemi, la cui mancata soluzione pesava sulla vita e sull'avvenire dell'Eritrea. Ci decidemmo dunque a fare, finalmente, quello che da 38 anni non si faceva, con l'inviare in Eritrea un rappresentante dello stesso Governo centrale, anzitutto per attestare nella maniera più visibile e concreta alla gloriosa primogenita delle nostre Colonie la sollecitudine materna della Metropoli, e inoltre per acquisire un'indagine controllata e precisa sui bisogni, le aspirazioni e le risorse della Colonia medesima.

Devo dire dinanzi al Senato una parola meritata di vivissimo elogio per il modo veramente esemplare come il mio sottosegretario, onorevole Marchi, assolse la missione che gli fu affidata. L'esito di essa fu quale ci si riprometteva. La fedele Eritrea intese perfettamente quanto il Governo centrale fosse compenetrato della necessità politica e morale di ricondurla ad un assetto soddisfacente: il Governo centrale per parte sua poté avere una piena, chiara e univoca conoscenza delle esigenze della Colonia, ciò che rese possibile la adozione di un piano organico per il riordino e la rivalutazione della Colonia stessa; piano la cui attuazione, in seguito alla volontaria domanda di esonero presentata dall'egregio e benemerito marchese Cerrina-Ferroni, che tanti considerevoli servigi rese allo Stato nella sua apprezzata opera di governatore, è ora affidata ad un uomo giovane, ben preparato, operoso, che certamente saprà imprimere un nuovo vigoroso impulso alla nostra azione in Eritrea.

Come primo obiettivo, noi dovevamo stabilire, nella maniera più categorica e concreta, che fondamento inderogabile per l'opera di Governo, soprattutto in Colonia, è la più ferrea disciplina. E ora, con animo tranquillo, noi possiamo affrontare i due problemi pregiudiziali per la rinascita dell'Eritrea e per il ripristino della sua vitale funzione economica in ordine al retroterra etiopico: il problema del porto di Massaua e quello delle comunicazioni, soprattutto ferroviarie, coll'oltre confine.

Massaua, come tutti sanno, è il più grande e sicuro porto del Mar Rosso. Noi siamo assai spesso portati ad apprezzamenti pessimistici delle cose nostre: credo pertanto che metta conto di riferire il giudizio veramente lusinghiero che del porto di Massaua dava tre anni or sono il console degli Stati Uniti ad Aden, signor Addison Southard. In un suo rapporto, pubblicato dal Dipartimento del commercio, scriveva il signor Southard: « Ad eccezione di Porto Sudan, nessun porto nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden offre più moderni mezzi di carico e di scarico che Massaua. A nord della città è stata costruita una banchina dove i piroscafi possono comodamente attraccare. La ferrovia, che va verso l'interno, prolunga i suoi binari lungo le banchine, sulle quali agiscono pure tre grue a vapore. Esistono inoltre moli dove si possono caricare acqua e carbone, e mezzi opportuni per l'imbarco del sale. Possono ottenersi provviste di bordo in discreta quantità e relativamente a buon mercato. Ampi magazzini doganali permettono di conservare e custodire le merci. Un impianto di luce elettrica ed una fabbrica di ghiaccio, provvedono a sufficienza ».

L'Italia si accingeva a migliorare, a perfezionare l'attrezzatura di questo porto, quando sventuratamente la sua azione fu interrotta e paralizzata dai due terribili terremoti dell'agosto e del settembre 1921. Tali terremoti, come il Senato non ignora, arrecarono danni ingentissimi agli edifici pubblici e privati della città e nocquero gravemente al traffico.

Orbene, io vengo a confermare dinanzi al Senato che la ricostruzione ed il risorgimento del maggiore emporio del Mar Rosso costituiscono un nostro debito di onore e un nostro massimo interesse; giacchè è vano parlare di valorizzazione economica dell'Eritrea, soprattutto in rapporto al retroterra etiopico, se prima non si metta in condizione di riprendere il ritmo della sua vita normale quello che può considerarsi il centro propulsore del commercio e dell'industria della Colonia.

I cinque milioni concessi nel 1921 furono erogati in massima parte per la riparazione immediata dei danni agli edifici pubblici. Pur nelle presenti disagiate condizioni dell'erario che richiedono, come lo stesso Senato sa e vuole, la più parsimoniosa ed austera eroga-

zione del denaro pubblico, io ho potuto ottenere col decreto-legge del 7 gennaio, una nuova assegnazione di cinque milioni per la ricostruzione di Massaua. Ma oggi sono lieto di poter annunciare al Senato che, d'accordo col nuovo governatore, ho concretato le basi di un compiuto programma tecnico e finanziario, ispirato alla più oculata prudenza nell'impiego dei fondi per la rapida ricostruzione della città. La realizzazione di tale programma, che importa il concorso per parte degli organi statali di una somma calcolata intorno ai 25 milioni di lire, è stata resa possibile dalla cordiale adesione del Ministro delle Finanze, custode inesorabile del denaro pubblico, ma nello stesso tempo consapevole delle indeclinabili esigenze della vita e dello sviluppo delle nostre colonie. Non è dunque ormai temerario prevedere che fra pochissimi anni Massaua possa risorgere dalle sue rovine e riprendere il suo posto di primario emporio commerciale del Mar Rosso.

Viene ora il secondo problema pregiudiziale connesso con la valorizzazione economica dell'Eritrea: le sue comunicazioni ferroviarie interne e con l'oltre confine.

I successivi provvedimenti del 1911, 1913, 1915 e 1918, avendo appunto di mira l'allacciamento della colonia con il retroterra etiopico, concedevano complessivamente circa 67 milioni di lire per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit, cioè della linea che, congiungendosi alla Massaua-Asmara, ci doveva portare appunto al confine occidentale della Colonia. Il fabbisogno per tale vasta opera si riferiva naturalmente ai prezzi dell'epoca in cui furono concessi i fondi. Oggi con la somma residua disponibile, che supera appena i 14 milioni, non è possibile neppure raggiungere Agordat. Per ultimare la ferrovia fino ad Agordat e poi proseguirla sino al confine, noi dovremmo ora procedere alla costruzione di circa altri 300 chilometri di ferrovia e sostenere quindi una spesa, calcolando la media di 400.000 lire al chilometro, di oltre 120 milioni. Ora, in verità, la situazione finanziaria dello Stato, se altri motivi non vi fossero, deve condurci ad una revisione totale di questo problema delle comunicazioni interne ed esterne dell'Eritrea. E noi dobbiamo vedere se, in considerazione dei nostri limitati mezzi disponibili e dei grandi progressi compiuti dal-

l'industria dei trasporti meccanici, non ci convenga eventualmente anteporre al proseguimento delle costruzioni ferroviarie lo sviluppo delle vie camionabili.

Comunque posso assicurare l'onorevole interpellante e il Senato che ho dato al nuovo governatore precise istruzioni perchè egli faccia immediatamente oggetto di attento esame l'intero problema, e mi sottoponga proposte concrete sulle quali io prenderò, il più presto possibile, meditate decisioni.

Quanto alle direttive generali della nostra politica nei rapporti con l'Etiopia, posso semplicemente dichiarare al Senato, interpretando esattamente anche il pensiero del Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, che tali direttive si fondano essenzialmente sul nostro reale interesse al mantenimento della integrità territoriale etiopica, in quanto noi aspiriamo a stringere con l'Etiopia sempre più pacifiche relazioni di leale e ferma amicizia e ad intensificare con essa gli scambi commerciali. Di questo nostro sincero proposito abbiamo dato di recente concreta manifestazione al governo di Addis-Abeba, col riconoscere, in base alla convenzione di S. Germano, il suo diritto alla importazione di armi nei limiti risultanti dalla convenzione stessa.

Vi è infine la questione del valore economico e della potenzialità produttiva dell'Abissinia. Su questo argomento si sono accreditate opinioni ispirate qualche volta da speranze forse troppo ottimistiche, qualche altra volta da preconcetti indubbiamente pessimistici. Certo, se noi dovessimo fondare il nostro apprezzamento soltanto sulle statistiche doganali del commercio di Gibuti, del Sudan e delle nostre vie carovaniere, il movimento commerciale complessivo dell'Etiopia non potrebbe dirsi, allo stato attuale, tale da lasciare pensare a grandi imprese. Infatti quel movimento, in base alle statistiche che ho detto, non potrebbe calcolarsi se non in una cifra approssimativa di 400 milioni, cifra certamente notevole, ma non altissima.

Vi è poi una cosa della quale da molti non si tiene conto sufficiente, cioè che noi attraverso l'Eritrea già dreniamo un'aliquota abbastanza considerevole, pure coi nostri modesti mezzi carovaniere, del commercio totale dell'Etiopia, aliquota che si calcola quasi del 20

per cento di tutto il movimento commerciale dell'Impero, mentre l'Inghilterra, che pure ha impiegato somme considerevoli per la valorizzazione degli empori di Roseiras e di Gambela, raggiunge una cifra assai inferiore; e la Francia stessa, con tutto ciò che essa ha speso e spende per la ferrovia Gibuti-Addis-Ababa e per il passivo dell'esercizio di essa, arriva ad una aliquota poco più che doppia della nostra nell'assorbimento del commercio etiopico. C'è, è vero, l'importante quesito delle risorse latenti, agricole e minerarie, dell'Ovest etiopico quesito a cui le indagini sperimentate da nostri valenti pionieri, tra i quali giustamente l'onorevole interpellante ha citato, a titolo di onore, il coraggioso e tenace onorevole Ostini, tenderebbero a rispondere favorevolmente. Ma vi è ad ogni modo da determinare una linea di azione efficace e proporzionata alle nostre attitudini e ai nostri mezzi. Sull'argomento abbiamo anche relazioni interessanti di altri preclari e costanti assertori della penetrazione italiana in quelle regioni, come l'onorevole senatore Artom; senonchè, essendo evidente la necessità di raccogliere dati e concetti quanto più possibile precisi e sicuri, io mi pregio di poter annunziare al Senato, non tanto come ministro delle colonie, quanto come presidente della Reale Società Geografica italiana, che per impulso dell'insigne Sodalizio, nostri industriali, compresi di tutta la importanza della questione, stanno promovendo l'invio in Etiopia di una apposita nuova missione di studi e di ricerche. Se l'iniziativa, come ho fiducia, sarà realizzata, avremo dunque la voce stessa degli esperti e degli interessati che ci dirà fondatamente per quali vie il commercio e l'industria italiana dovranno indirizzarsi in quelle regioni e di quali mezzi tecnici e finanziari dovranno disporre per raggiungere il desiderato intento di una alacre e fruttuosa azione economica dell'Italia in Etiopia.

Chiarito l'indirizzo, bisognerà assicurare all'impresa la partecipazione commisurata al bisogno del capitale italiano. Ora, io ripeterò l'augurio che le parole fiduciose dell'onorevole interpellante possano smuovere l'indifferenza e lo scetticismo dei nostri ambienti finanziari, e che, tanto per cominciare, i valenti e illustri uomini che in questa aula rappresentano quegli ambienti, non abbiano invano

ascoltate le parole ammonitrici dell'onorevole Baccelli. (*Approvazioni*).

Certo è che noi, in un momento senza dubbio non felice dell'economia pubblica e della finanza dello Stato, dobbiamo affrontare e risolvere problemi gravissimi di tutta la nostra azione coloniale, e abbiamo fatto e facciamo perciò appello insistente all'ardimento e all'iniziativa del capitale nazionale, anche per le altre colonie, le quali, io posso assicurarle all'onorevole Baccelli, che d'altronde ne è edotto quanto me, hanno altrettanto bisogno della sollecitudine e della cooperazione dei nostri uomini d'affari. Infine, tornando all'Eritrea, se il concorso del capitale ci assisterà, noi confidiamo di poter mettere pienamente in valore la posizione di diritto che ci viene riconosciuta dall'accordo a tre pattuito a Londra il 13 dicembre 1907, e speriamo che a tal fine non potrà mancarci neppure la volenterosa adesione del governo etiopico, il quale, se è nel vero affermando che quello accordo dopotutto non lo riguarda in quanto è soltanto *res inter alios*, d'altra parte non ha alcun motivo di dubitare del carattere esclusivamente economico di questa azione che l'Italia si propone di svolgere in suo confronto.

Per tale azione, soprattutto in rapporto alla vigile tutela dei molteplici e complessi interessi italiani, rispetto alle concomitanti attività di altre Potenze europee, so di poter fare assegnamento sulla illuminata e autorevole assistenza del Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri.

Onorevoli senatori, io chiudo le mie semplici dichiarazioni, che mi pare dovrebbero avere sostanzialmente soddisfatto l'onorevole interpellante, col far voti che sia per iniziarsi anche nell'Eritrea e dall'Eritrea un nuovo ciclo di intensa e felice attività italiana. Già ne danno affidamento il risveglio e l'afflusso innegabile di vecchie e nuove energie suscitate dal ritorno della fiducia nelle colonie, che si manifesta in tutta la pubblica opinione. Possano i progressi dell'Eritrea compensare il lungo sacrificio della Madre-Patria e la costante mirabile offerta di amore e di sangue di quelle fedeli popolazioni! (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Baccelli ha facoltà di parlare per dichiarare se è soddisfatto.

BACCELLI. Confidando che, nei termini della necessaria austerità della nostra finanza, l'opera del Governo diverrà sempre più alacre e feconda, sia per l'assetto della Colonia, sia per la valorizzazione del retro-terra, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, lo ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	227
Maggioranza	114

Ebbero voti:

Il senatore Tanari	190
» Mosca	1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	34

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Tanari.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei Decreti-legge » (N. 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Decreti-legge ».

L'onorevole ministro guardasigilli e l'Ufficio centrale chiedono che questa discussione sia iniziata nella seduta di domani.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate alla Presidenza.

SILLI, segretario, legge:

Al ministro delle finanze per conoscere se crede equo ed opportuno che ai contribuenti la imposta sul patrimonio, i quali abbiano fatto

la dichiarazione provvisoria con i criteri di valutazione indicati dal Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2169, venga consentito di ratizzare in più anni il pagamento della maggiore imposta dovuta in base alla valutazione definitiva eseguita dagli agenti delle finanze.

D'Andrea.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle finanze:

I sottoscritti, plaudendo all'assicurazione dell'on. ministro delle finanze « che gli assenti saranno condotti nelle file e che sarà imposto a tutti il grado che loro spetta nella onerosa gerarchia dei contribuenti », chiedono di sapere se e come la parità di trattamento siasi estesa o si intenda estendere anche ai contribuenti dell'imposta sul patrimonio, la quale (indipendentemente da ogni apprezzamento sulla giustizia ed opportunità della medesima) colpisce intanto solo alcuni cittadini che si affrettarono a presentare la prescritta dichiarazione e che vengono, dagli assenti, specificati tuttora con l'appellativo di ingenui e peggio.

Cagnetta, Manna, Cannavina, Pozzo, Libertini, Di Sant'Onofrio, Sinibaldi, Pagliano.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXI [*Incona*] - (LXII) [*Asinari di Bernezzo*] - (LXIII) [*Casati*] - (LXIV) [*Cremonesi*] - (LXV) [*De Bonis*] - LXVI) [*Marciano*].

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre, 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 328);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che

sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1726, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 492);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552).


V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXXXVIII^a TORNATA

SABATO 26 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):	
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	pag. 4821
Oratori:	
CHIMIENTI	4831
PERLA	4821
(Presentazione di)	4817, 4819
Giuramento (dei senatori Casati, Cremonesi, De Bono).	4830
Interrogazioni (Annuncio di)	4835
(Svolgimento di):	
« Sulla costruzione della linea Caltagirone-Ter-ranova »	4818
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4818
LIBERTINI	4819
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	4819
(Presentazione di)	4818
Uffici (Riunione degli)	4835
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	4821

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, *interim* per gli affari esteri, e i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati col quale si trasmettono alcuni disegni di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

« Roma, 25 maggio 1923.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, qui appresso indicate, approvate nella seduta del 25 maggio 1923, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera

« DE NICOLA ».

Proposte di legge che si trasmettono:

1. Costituzione in comune autonomo della frazione di Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana (1138);

2. Per la ricostituzione del comune di Caldari (1708);

3. Costituzione in comune autonomo delle borgate di Milocca e San Biagio di Campo-franco (1149).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Beneventano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BENEVENTANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare le relazioni ai disegni di legge:

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo;

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Beneventano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

INGHILLERI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli dei signori Sanjust di Teulada ingegnere Edmondo e Pantaleoni prof. Maffeo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Inghilleri della presentazione di queste relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Vanni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VANNI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli del signor Pestalozza prof. Ernesto.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Vanni della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli del sig. Pistoia generale Francesco.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Santucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANTUCCI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli del sig. Rossi prof. Baldo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Santucci della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione sui titoli del signor Scaduto prof. Francesco.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intende provvedere alla costruzione della importantissima linea ferroviaria Caltagirone-Terranova.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'on. senatore Libertini vuol sapere se e come il Governo intende provvedere alla costruzione dell'importantissima linea ferroviaria Caltagirone-Terranova. Questa ferrovia era originariamente compresa fra le complementari, più tardi però fu stralciata dal piano delle complementari Sicule perchè si volle che fosse costruita a scartamento ordinario invece che a scartamento ridotto, e fu compresa in quel blocco di linee ferroviarie da costruirsi dalle ferrovie dello Stato; però mentre questo si faceva nessuna autorizzazione di spese si stabiliva per la costruzione di questa linea, cosicchè essa non può essere costruita coi fondi delle complementari, perchè è stralciata dalle complementari; potrà essere costruita coi fondi che le ferrovie dello Stato avranno per costruzione di nuove linee, se e quando sarà approvato quel tal progetto per spese di due miliardi circa per costruzioni di strade ferrate, che in questo momento non mi pare abbia molta probabilità di essere accolto dal Governo e dal Parlamento.

Comunque il Governo non ignora le richieste vivissime che sono state fatte per la costruzione di questa linea, non si dissimula l'interesse che la costruzione di questa linea può

avere e conseguentemente studierà il modo, o di farla rientrare in quelle linee complementari dalle quali fu fatta uscire o di provvedere in qualche altro modo alla sua costruzione, quando le condizioni della finanza dello Stato permetteranno la costruzione di linee di simile genere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se sia o non soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

LIBERTINI. Non ho che da prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e, facendo assegnamento su quanto egli ha detto e sull'interesse che ha dimostrato di avere per questa linea, della quale ha riconosciuta l'importanza, confido che con provvedimento prossimo essa potrà entrare fra quelle che tra breve saranno costruite.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valore militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per l'opportuno esame.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Invito l'onor. senatore Cataldi a riferire sulla nomina del nuovo senatore Ugo Ancona.

CATALDI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 3ª del-

l'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. prof. Ugo Ancona, che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIII e XXIV.

Dai documenti presentati risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Giardino a riferire sulla nomina dei nuovi senatori Vittorio Asinari di Bernezzo e Emilio De Bono.

GIARDINO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° marzo 1923 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor Vittorio Asinari di Bernezzo, tenente generale.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° marzo 1923 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor Emilio De Bono, tenente generale.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Cassis a riferire sulla nomina del nuovo senatore Alessandro Casati.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il sig. Alessandro Casati.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Vanni a riferire sulla nomina del nuovo senatore Filippo Cremonesi.

VANNI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 19 aprile del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato

nominato senatore del Regno il signor Filippo Cremonesi.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel sig. Cremonesi gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Perla a riferire sulla nomina del nuovo senatore Gennaro Marciano.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° marzo 1923 è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, l'on. avv. Gennaro Marciano che fu deputato al Parlamento per oltre sei anni nelle Legislature XXIV e XXV.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e il concorso di tutti gli altri requisiti prescritti, a unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle proposte della Commissione si voterà ora a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili a procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di numerare i voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri-Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brondi.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo,

Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferri, Felli Astolfone, Foà, Fradeletto, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grossoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Novara, Nuvoloni.

Oliveri.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantano, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Reggio, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Salata, Sandrelli, San Martino, Santucci, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato ha approvato le proposte della Commissione per la verifica dei titoli.

Dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatori dei signori Ancona Ugo, Asinari di Bernezzo Vittorio, Casati Alessandro, Cremonesi Filippo, De Bono Emilio e Marciano Genaro, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Discussione del disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti-legge » (N. 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Sulla conversione in legge dei decreti-legge ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 345-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È iscritto a parlare l'onorevole senatore Perla, al quale do facoltà di parlare.

PERLA. Signori senatori, il largo consenso che raccolse anche fuori di quest'aula un discorso del nostro venerato Presidente sul tema dei decreti-legge e che resterà memorabile negli annali del Senato, poteva far credere che non vi fosse più un impellente motivo per venire a questa discussione.

E in verità le considerazioni tanto gravi che egli fece in quel discorso lasciavano sperare che non fosse lontano il giorno in cui si potesse finalmente chiudere la parentesi di tante anomalie legislative. D'altra parte la legge, con cui furono concessi al Governo pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione, ha ricondotto su basi perfettamente legali la massima parte della sua fervida attività normativa ed ha ristretto nei limiti naturali della urgente necessità l'emanazione dei decreti-legge.

Ma poichè è sembrato agli onorevoli proponenti che non fosse perciò venuta menò l'opportunità di discutere la proposta di cui essi si sono fatti iniziatori, consentite che io sottoponga al vostro esame qualche osservazione. Forse può parere audace che io manifesti il mio dissenso di fronte a tanti insigni colleghi,

che hanno dato l'autorità del loro nome a questa proposta di legge. Ma i miei rilievi non sono che dubbi, ed io sarei ben lieto se essi potessero essere diradati e se io potessi dare il mio voto a questa proposta, con piena fiducia sulla sua utilità ed efficacia.

Nessun dissenso sui presupposti di fatto da cui muovono gli onorevoli proponenti. L'illustre senatore Scialoja nella sua dottissima relazione ha fatto una minuziosa rassegna di tutta la serie dei decreti-legge emanati dopo la cessazione dei poteri straordinari di guerra. Egli ha distinto opportunamente l'uso giustificato dall'abuso dei decreti-legge; ed io posso anche giungere a ritenere che fra tanti di quei decreti ve ne siano di quelli che potrebbero ben figurare in un saggio di patologia legislativa. Non basta però rilevare l'esistenza del male, ma bisogna non perdere di vista le sue cause e giova anche confessare che è molto arduo individuare le responsabilità di uno stato di cose, di cui si può dire che non fu colpa di nessuno, perchè fu un po' colpa di tutti.

Io posso anche credere che avrebbero potuto essere evitate alcune delle esorbitanze deplorate dall'onorevole relatore, ma dico che oggi è difficile rendersi conto di tutte quelle condizioni anormali del Parlamento e del Paese e della forza di tutte le esigenze e della pressione di tutti gl'interessi che spinsero il Governo a mettersi sopra una via nella quale una volta entrati è impossibile fermarsi d'un tratto.

Per quanto riguarda il Parlamento, non ricorderò quanto poco la Camera dei deputati abbia contribuito non dico ad arrestare, ma a moderare questa corsa, e solo osserverò che il Senato, che pure non si mostrò mai refrattario al normale lavoro legislativo e non lasciò passare alcuna occasione senza auspicare il ritorno alla normalità e la cessazione della dilagante pratica dei decreti-legge, ne modificò parecchi ma raramente ne respinse qualcuno. Nè una efficace reazione della pubblica opinione oppose una diga all'eccesso di tanti decreti, ma salvo qualche critica dottrinale e qualche autorevole, ma isolata voce di protesta, il Paese si adattò a questo stato di cose, come ad un effetto della profonda perturbazione nella sua vita pubblica.

Fortunatamente la cura che a questa perturbazione ha apprestato con la propinazione

di rimedi molto energici, per non dire eroici, un salutare risveglio della coscienza nazionale ha mostrato che si tratta di un male acuto e perciò transitorio e correggibile. Ma allora io credo che un radicale rimedio all'anomalia dei decreti-legge non si può sperare se non dalla cessazione graduale delle cause che l'hanno prodotta. Sarebbe però vana lusinga confidare nell'efficacia di semplici palliativi o peggio ancora cercare i rimedi nelle sorgenti stesse del male o anche sistematizzarne e cronicizzarne le manifestazioni.

Prima di guardare più da vicino le disposizioni proposte, io credo di non far torto agli onorevoli proponenti se osservo che è molto difficile formulare una legge in questa materia. Tanto vero che dopo la rivoluzione del 1688 in Inghilterra il *bill of rights* fece riserva di regolare per legge l'emanazione di ordinanze d'urgenza; ma questa riserva dopo duecentoventiquattro anni non è stata mai sciolta.

L'onorevole senatore Scialoja nella sua relazione, con una critica acutissima e degna del suo sottile ingegno, ha esaminato ad una ad una le teorie con le quali i giuristi hanno cercato di conciliare la pratica dei decreti-legge con le disposizioni statutarie, e le ha demolite tutte. Ma non si è fermato qui, e collegando la pratica dei decreti-legge al concetto di un diritto non scritto superiore alla Costituzione, ha affermato che tale pratica ha ormai assunto il carattere giuridico di una vera e propria consuetudine costituzionale.

Io non posso entrare in una discussione dottrinale su questo argomento per contraddire l'opinione di un giureconsulto tanto autorevole come l'onorevole Scialoja; nè sarebbe questa la sede per disquisizioni teoriche. Mi limito solo a dire che avrei ritenuto non necessario in una discussione parlamentare enunciare un concetto per cui la proposta legislativa di cui si tratta viene presentata con la semplice veste di un riconoscimento formale di un istituto giuridico perfettamente organizzato del nostro diritto pubblico.

Con ciò mi guardo bene dal contestare al Governo la facoltà di fare decreti-legge.

Non vi è Governo degno di questo nome che possa rinunciare a servirsi di questo potere quando necessità urgenti dello Stato lo richiedano. Nel Governo si personifica la rap-

presentanza dello Stato e la tutela dei vitali interessi del Paese. E se la Costituzione non gli attribuisce quel potere, glielo attribuisce la legge suprema della necessità. *Salus publica suprema lex*. Il Governo in casi di urgenti necessità non solo può, ma deve arrogarsi quel potere sotto la propria responsabilità. Se i suoi atti sono provvidi e buoni, in ciò trovano la loro piena giustificazione. E il Parlamento, riconoscendone l'urgente necessità e ratificandoli, li legalizza.

LUZZATTI. Ma che teoria è questa?

PERLA. È una teoria che va terra terra, ma è la più semplice. Saranno stati cento o mille i casi in cui furono emanati decreti-legge. Ma che dimostra tuttociò? Vuol dire che cento o mille furono i casi in cui il Governo si ritenne costretto da necessità urgenti ad uscire dall'orbita statutaria e ad assumere, salvo ratifica, i poteri del Parlamento. E se cento o mille volte il Parlamento ratificò gli atti del Governo, vuol dire che in tutte queste volte il Parlamento ritenne giusto e opportuno concedere la sua sanatoria. Ma da ciò deriva la conseguenza che il primissimo decreto della lunga serie di decreti-legge nei settantacinque anni da che fu promulgato lo Statuto, indipendentemente da ogni forza giuridica di una consuetudine, ebbe un carattere perfettamente identico a quello dell'ultimo decreto-legge che sia uscito oggi nella *Gazzetta ufficiale*.

Se invece con disposizioni legislative generali e permanenti trasformate questo altissimo potere di fatto in un istituto positivo del nostro diritto pubblico voi venite a mutarne sostanzialmente l'indole. La ratifica del Parlamento che il Governo chiede caso per caso alle sue urgenti anticipazioni legislative perde il carattere di una sanatoria, e diventa una semplice approvazione diretta a integrare e perfezionare un atto complesso: il che è tutt'un'altra cosa.

Le riserve con cui parecchie volte singoli membri delle Camere legislative accompagnarono la concessione della ratifica d'importanti decreti-legge ed anche quelle espresse in formali ordini del giorno dalle assemblee in tali occasioni potettero apparire come prove di ingenuità. Ma io credo che non si possa escludere che esse abbiano, almeno in tempi normali, esercitata qualche influenza preventiva

per contenere l'uso dei decreti-legge ne' confini della vera necessità. E a questo fine il freno dipendente dalla coscienza della eccezionalità ed extra-costituzionalità di questi atti giova più che ogni meditato congegno diretto ad accelerarne e regolarne l'esame da parte del Parlamento. D'altra parte, onorevoli Senatori, nel campo delle istituzioni costituzionali funzionanti sotto la combinazione di svariatissime forze sociali e politiche esistono zone in cui sorgono posizioni di fatto e rapporti che non si costringono nella previsione di norme legislative, non si adattano a rigorose determinazioni, sfuggono ad ogni regola precisa, serbando sempre lineamenti e contorni indefiniti. Non dovrebbe quindi sembrare azzardato l'affermare che la migliore legge su questa materia è quella che non fu mai scritta.

Vediamo intanto, rapidamente, ciò che la proposta dice, ed anche un po' quello che avrebbe potuto dire e non dice.

La disposizione fondamentale è l'espressione di un concetto che non mi riesce molto chiaro. Esso vuole che, emanato un decreto-legge, sia urgentemente presentato ad una delle Camere legislative e che questa esamini se esso abbia il carattere di urgente necessità, scindendo questo esame preliminare dall'ulteriore esame del merito. È un ingegnoso sistema che mira forse a conciliare la rapidità di una deliberazione del decreto con un più ponderato e definitivo esame delle sue disposizioni. Se la Camera non vi ravvisa nel primo momento la condizione dell'urgente necessità, il decreto cade senz'altro, perde ogni forza di legge e le sue disposizioni si trasformano in semplici proposte, come quelle di ogni altro ordinario progetto di legge. Se invece l'urgente necessità non è esclusa, resta aperto un termine (che giusta un emendamento presentato oggi dall'Ufficio centrale sarebbe molto prolungato) onde il Parlamento possa esaminare le disposizioni del decreto e dare o negare la sua approvazione.

Ciò importa che il primo esame è quello che più conterebbe, almeno nella massima parte de' casi, perchè non potrebbe che esercitare un'influenza decisiva sulle sorti de' decreti-legge nell'altro esame che ne sarebbe fatto in un secondo tempo. Ma l'esame preliminare, per la stessa rapidità con cui si vuole che av-

venga, non potrebbe essere che sommario e sintetico, e forse sarebbe fatto alcune volte in base più ad impressioni che ad uno studio accurato dei decreti-leggi. Ora io non so quanto sia raccomandabile questo sistema, perchè se in alcune straordinarie circostanze, in alcune speciali condizioni della vita pubblica il Governo crede di dover emanare d'urgenza un decreto-legge senza battere la via normale della formazione di una legge, può anche essere inopportuno chiamare le Camere legislative a manifestare la loro impressione immediata. Allora tanto vale provocare il voto delle Camere direttamente con un disegno di legge ordinario, astenendosi dal fare un decreto-legge.

Ma senza fermarmi su questo punto credo che la proposta sia discutibile sotto un altro aspetto, cioè in quanto vuole che anche riconosciuta l'urgente necessità del decreto-legge, se il Parlamento entro il termine assegnatogli non lo approva esso cessa di avere ogni vigore di legge.

Finora l'inerzia del Parlamento di fronte alla richiesta della conversione in legge di un decreto di urgenza è stata sempre considerata come un'adesione tacita; e a questo criterio si ispira la stessa proposta di disposizione transitoria che è stata oggi presentata dall'Ufficio centrale, e secondo la quale si dovrebbero ritenere approvati senz'altro tutti i decreti-legge emanati nel periodo post-bellico e non esaminati finora dal Parlamento, salvo quelli di cui un certo numero di deputati o di senatori chiedesse la discussione. Invece per l'avvenire si vorrebbe seguire il criterio opposto. Potrebbe perciò accadere che un decreto-legge emanato dal Governo per una incoercibile necessità, presentato in tempo debito al Parlamento, riconosciuto effettivamente urgente e necessario ed approvato da una delle due Camere, entrato in completa attuazione con una quantità di effetti giuridici ed amministrativi, se incontra ostacoli presso l'altra Camera nell'ostruzionismo di una minoranza faziosa o se è messo a dormire per qualsiasi motivo, seguirà durante questo periodo di mora ad avere i suoi effetti, ma, senza alcun voto di rigetto, alla scadenza del termine perderà ogni valore e cesserà di esistere.

La cosa può apparire grave, ma io mi affretto a dire che non ritengo probabile questo

evento catastrofico pel semplice motivo che credo più facile un'altra non desiderabile eventualità. E a questo proposito vorrei ricordare un'arguta osservazione di una Novella di Giustiniano, in cui l'imperatore « che trasse dalle leggi il troppo e il vano » paragonava le leggi alle medicine e diceva che, come certe volte gli specifici dei medici non servono a curare le malattie, così alle volte falliscono i calcoli e le previsioni del legislatore.

Credo che le cose non andranno come vorrebbero gli onorevoli Senatori che hanno formulato questa proposta. Essi con la prospettiva di una grave sanzione hanno mirato ad eccitare il Parlamento a non trascurare o ritardare l'esame dei decreti-legge. Ma io credo che probabilmente accadrà che molti di questi decreti saranno messi a dormire, e forse ciò accadrà per i più gravi, come insegna l'esperienza degli ultimi cinque anni, poichè appunto i decreti più importanti e più meritevoli di discussione fra i tanti pubblicati nel periodo post-bellico sono stati i più negletti ed hanno invano atteso finora che fossero presi in esame dal Parlamento. Ma quando poi starà per suonare la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno del termine, le Camere sotto la strettoia dell'imminente scadenza si affretteranno a discutere o più facilmente a votare senza discutere questi decreti, come è avvenuto tante volte per i disegni di legge portati all'ordine del giorno nelle sedute di *fine stagione*.

Ma quando ciò non avvenisse, nulla impedirebbe che la sanzione fosse privata di effetto, perchè la perenzione comminata potrebbe trovare un rimedio nell'antico espediente di una *insufflatio spiritus* con una rinnovazione del decreto-legge. E chi potrebbe impedire che le Camere le quali non hanno quasi mai negato un *bill* di indennità al Governo, accordassero anche in questo caso una sanatoria o magari la concedessero alla propria trascuranza, approvando senz'altro il decreto-legge dopo la scadenza del termine?

Questo meccanismo di termini rigorosi si può adattare ad istituti, ad uffici, a persone la cui azione è subordinata al controllo di superiori autorità; ma che valore può avere per le Camere legislative? Nemmeno gli stessi onorevoli proponenti mostrano di avere molta fiducia in tale congegno, perchè, mentre esigono

che i decreti-legge siano esaminati d'urgenza e che le Commissioni riferiscano *immediatamente*, con l'emendamento proposto oggi prevedono il caso dell'inerzia delle Commissioni, ammettendo che esse possano sottrarsi all'obbligo loro imposto dalla futura legge. Per questo caso si prescrive che dopo due mesi i decreti-legge sieno portati all'ordine del giorno anche senza relazione. Parrebbe che così si dovesse venir presto a discuterli. Ma non manca l'ipotesi anche dell'inerzia della Camera e si ha quindi la disposizione per cui, non seguendo la discussione nel termine assegnato, i decreti-legge si debbano ritenere senz'altro come respinti.

Ma come si può confidare nell'efficacia di questo sistema quando vediamo quale sorte abbiano analoghe norme? Anche il regolamento della Camera de'deputati impone un termine per l'esame dei decreti registrati con riserva, fra cui sono appunto i decreti-legge; ma chi non sa che le sue disposizioni sono rimaste per questa parte lettera morta? Simili disposizioni, anche se scritte in una legge, non vincolerebbero il Parlamento e in fatto non varrebbero più di quelle che possano valere le norme dei suoi regolamenti o varrebbero quanto le disposizioni di una legge imperfetta, lasciando andare le cose come sono andate finora.

Molto discutibili mi sembrano anche le norme con cui sarebbero regolati gli effetti giuridici tanto della ritardata presentazione dei decreti al Parlamento, quanto della negata o mancata approvazione. Secondo la proposta, se il Governo non presenta nei termini stabiliti i decreti-legge all'esame del Parlamento, si applica senz'altro la sanzione della nullità. Può parere molto grave questa comminatoria, per cui i decreti sarebbero considerati come privi di ogni effetto *ab origine* senza alcuna eccezione per i provvedimenti già presi in base ad essi e senza salvare nemmeno i giudicati. Ma io trovo che la cosa è perfettamente logica e anche praticamente innocua, perchè dipenderebbe dalla sollecitudine del Governo l'evitare una così rigorosa sanzione, presentando a tempo i decreti ad uno dei rami del Parlamento.

Viene però un'altra disposizione per la quale se i decreti-legge non sono approvati da una delle Camere il Governo è obbligato senz'altro a revocarli, e ciascuno dei presidenti delle Ca-

mere può far pubblicare la decadenza, il disconoscimento del carattere d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta ufficiale* e i decreti perdono dal giorno della pubblicazione la forza di legge.

Questa disposizione metterebbe sopra uno stesso piano tutta l'indefinita serie possibile di decreti-legge, compresi anche quelli che sotto la pressione di una estrema necessità possano aver provveduto ai più vitali interessi dello Stato e alla tutela dell'ordine pubblico. Ma anche qui bisogna confidare nella moderazione e nel senso politico delle assemblee parlamentari; e se anche vi fosse qualche voto inopportuno e ingiustificato, ci troveremmo di fronte ad un caso di quei grandi conflitti costituzionali, la cui soluzione avviene con mezzi ben diversi da quelli che possono dipendere da una legge come quella che ora è proposta. Restano però tutti gli ordinari decreti-legge che senza assurgere a suprema importanza politica possono riguardare l'Amministrazione dello Stato e toccare in tanti modi gli interessi e i diritti dei cittadini, come la massima parte di decreti-legge emanati finora dopo la guerra. E in quanto a questi svariati decreti merita molta attenzione la proposta, secondo cui in caso di negata o mancata ratifica i decreti-legge non resterebbero annullati *ab origine* e solo cesserebbero di avere forza di legge per l'avvenire, rimanendo perciò fermi tutti gli effetti che avessero potuto avere fino alla loro invalidazione. Ma a questo riguardo occorre considerare che ogni decreto-legge, portando nuove norme di ordine amministrativo o giuridico, se non è diretto a colmare vere e proprie lacune (il che non può avvenire che in casi rarissimi) si risolve nel togliere valore a disposizioni di leggi imperanti. E perciò se i decreti-legge sono di loro natura eseguibili in attesa della ratifica parlamentare, questa esecuzione ha carattere di provvisorietà, perchè le disposizioni di diritto obiettivo che essi contengono sono soggette ad una condizione risolutiva, qual'è l'evento della rifiutata convalidazione.

L'esecuzione provvisoria non può consolidarsi in effetti irrevocabili quando venga meno il presupposto che ne è la causa e il fondamento.

Quando, infatti, il Parlamento nega la convalidazione quale conseguenza ha questo ri-

fiuto? Non la conseguenza di doversi considerare come tornata a novella vita la legge vigente al momento della emanazione del decreto-legge, ma la conseguenza di doversi considerare quella legge come non mai privata del suo vigore e quindi come imperante senza alcuna interruzione anche nel periodo in cui ne fu provvisoriamente sospesa l'applicazione. In tale ipotesi quindi sarebbero reintegrabili tutte le posizioni giuridiche già garantite dalla legge e alterate dai decreti-legge, potendo, a mio avviso, le disposizioni dirette a regolare questa materia spingersi per motivi di convenienza fino a tener fermi i provvedimenti amministrativi presi in base ai decreti-legge prima del diniego di ratificazione quando non toccassero diritti individuali, ma non a ritenere come incondizionatamente regolati da quei decreti tutti gli altri svariati rapporti giuridici sorti durante la provvisoria loro esecuzione. Se non si seguisse questo criterio potremmo trovarci di fronte anche ad un periodo di sopravvivenza delle norme di quei decreti dopo la loro caducazione, perchè nei giudizi in corso esse dovrebbero essere applicate a quei rapporti e si potrebbe così avere il contemporaneo impero di due norme opposte, cioè di quelle della legge non abrogata o non derogata e di quelle del decreto non convalidato: sincronismo che a me parrebbe inconcepibile.

Con questo sistema, signori Senatori, in sostanza si verrebbe a riconoscere nei decreti-legge non convalidati l'effetto di togliere perentoriamente fino al momento della negata ratifica ogni valore alla legge imperante indipendentemente da ogni consenso del Parlamento. Così l'esecuzione dei decreti-legge durante tale periodo sarebbe non più condizionata e provvisoria, ma assoluta ed irrevocabile.

Nella relazione si dice a questo proposito che bisogna guardarsi da una logica apparente. Ma non si può considerare come logica apparente una conseguenza che discende dal carattere stesso di ogni legge, mentre il concetto opposto non ha con sé la dottrina nè ha base nella pratica.

Non mi riporto alla vecchia dottrina dei puritani del costituzionalismo, che sostenevano di non dovere l'autorità giudiziaria dare applicazione ai decreti-legge finchè non fossero convalidati dal Parlamento. Ma la dottrina oggi

prevalente, mentre riconosce che i decreti-legge debbono avere esecuzione in attesa della ratifica, nell'ipotesi che questa sia poi rifiutata, si limita a ritenere che debbano restare ferme le sentenze rese in base a quei decreti e passate in cosa giudicata. Si va però facendo strada un'altra teoria, con cui si ritiene che anche tali sentenze debbano entrare nel novero dei giudicati così detti « condizionali », e che perciò i rapporti giuridici da esse definiti siano soggetti a una *restitutio in integrum*, quando non siano convalidate le norme provvisorie su cui si fondarono.

In quanto alla pratica, è noto il caso in cui il Parlamento negò la convalida di un decreto di « catenaccio », e le tasse che in base ad esso erano state riscosse non furono restituite. Ma una rondine non fa primavera; ed anche il senatore Scialoja ha fatto qualche riserva per tale precedente. La pratica giudiziaria nel passato non ebbe occasioni di occuparsi degli effetti della negata ratifica, perchè rarissime volte furono negate le convalide, e questi rifiuti non dettero luogo a controversie. Ora però la Corte di cassazione ha avuto frequenti occasioni di occuparsi dell'applicazione di decreti-legge, e non solo è entrata in una novella fase di giurisprudenza, ritenendosi competente a conoscere in taluni casi se per la loro emanazione sussistesse la condizione dell'urgenza e se essi fossero rimasti entro certi determinati limiti, ma ha anche affermato recentemente un concetto diametralmente opposto a quello posto a base della proposta di cui ora si tratta.

Io non voglio ripetere qui le considerazioni di una sentenza scritta dall'illustre Presidente della Corte, senatore Mortara, ma mi basta ricordare che in essa è affermato il concetto che la negata convalida non può avere se non un effetto retroattivo. Se quindi la proposta muove da un criterio opposto, qui la consuetudine non c'entra più. Ci troviamo invece di fronte ad una perfetta novità che non so quanto sia conciliabile con l'articolo 6 dello Statuto.

Ma la relazione ci avverte che la proposta sarebbe quella di una regola, che non esclude possibili eccezioni, perchè il Parlamento nel rifiutare la ratifica dei decreti potrebbe anche in alcuni casi negarne gli effetti *ab origine*. Io però non saprei ritenere consigliabile un sistema, per cui il Parlamento dovrebbe vedere

caso per caso se non convenga eccezionalmente far cadere tutti gli effetti pregressi dei decreti non convalidati. Quale arbitrio sarebbe questo di fronte alla massa d'interessi o creati o lesi da' decreti-legge, di cui sia stata rifiutata la chiesta ratifica? Questo mezzo termine non mi parrebbe affatto raccomandabile.

D'altra parte il Parlamento potrebbe dire se debbano o non debbano restare fermi gli effetti pregressi di decreti-legge, quando le disposizioni di questi fossero modificate, perchè le modificazioni richiederebbero il concorso e il consenso delle due Camere. Ma quando si tratta di reiezione pura e semplice di un decreto-legge, non si può parlare di un atto del Parlamento, perchè il rigetto dipende sempre da una sola Camera. Se il decreto-legge è respinto dalla Camera a cui è stato direttamente presentato, non passa all'altra Camera. Se una Camera lo ha approvato e la seconda lo respinge, anche in questo caso è una sola Camera che lo fa cadere. E allora come si potrebbe riconoscere ad essa un potere così geloso quale sarebbe quello di stabilire in singoli casi se eccezionalmente gli effetti dipendenti dal decreto-legge non convalidato debbano restare fermi o pur no? Capirei, se mai, un sistema inverso, e cioè quello di fissare come regola che la negata convalidazione abbia effetto retroattivo sui rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge respinto, salvo le eventuali eccezioni da determinare caso per caso, perchè con questo sistema l'eccezione si convertirebbe in una convalidazione del decreto-legge circoscritta esclusivamente al periodo dalla pubblicazione al rifiuto di ratifica e dipendente da un concorde voto delle due Camere. Ma anche questo sistema non sarebbe scevro d'inconvenienti: il che prova quanto sia difficile regolare ciò che è essenzialmente anomalo.

Ed ora vediamo rapidamente ciò che la proposta non dice.

L'onorevole senatore Scialoja accennando nella sua relazione alle condizioni in cui si è svolta fra noi la pratica dei decreti-legge, dice: « Ammesso per necessità che i decreti-legge abbiano forza obbligatoria, almeno provvisoriamente, sono mancate le limitazioni e le regole secondarie atte ad escludere gli abusi e a togliere di mezzo i dubbi in tale materia dannosissimi ». Parole d'oro, ma esse che cosa

farebbero sperare? Che si tracciassero quei limiti e si ponessero quelle regole, di cui si deplora la mancanza. Invece la stessa relazione più innanzi dichiara che si è esaminato se si potessero stabilire limitazioni e categorie per l'emanazione dei decreti-legge, ma si è finito per ritenere che non convenisse stabilire al riguardo alcuna norma. Ed io che ritengo non occorrere nessuna legge per disciplinare l'uso dei decreti-legge non avrei nulla da osservare, se nulla si facesse. Ma dal momento che volete fare una legge su questo spinoso argomento, questo problema avreste dovuto porvelo non solo, ma anche risolverlo.

Si dice che non si possono *a priori* stabilire limiti, perchè in caso di sommosse, terremoti o altre calamità pubbliche possono occorrere disposizioni straordinarie, a cui non si può imporre alcuna preventiva restrizione. Ma chi nega tutto questo?

Quando si presentano tali malaugurate contingenze il Governo può anche sospendere le gaurentigie costituzionali e dare ogni altra disposizione occorrente a mantenere l'ordine pubblico e provvedere nel miglior modo alle pubbliche necessità. Qui però non si tratta di casi eccezionalissimi che sfuggono di loro natura ad ogni rigorosa previsione, ma si tratta di casi ordinari, in cui alle norme delle leggi vigenti sono surrogate con decreti-legge altre norme permanenti dirette a regolare le più svariate materie amministrative e giuridiche, come sono gl'innumerevoli decreti-legge che ad ogni nostra seduta da parecchi anni siamo chiamati a convertire in legge. E a questo proposito io non saprei dividere l'opinione espressa nella relazione che i numerosi esempi delle Costituzioni e delle leggi fondamentali di altri Stati, che hanno circoscritto tali decreti entro determinate categorie, poco o nulla insegnino.

No, qualche insegnamento possono offrire anche quelle disposizioni. Io non parlo del famoso articolo 14 della legge fondamentale austriaca del 1867 e delle analoghe disposizioni di Costituzioni a tipo tedesco, dirette a vietare l'emanazione di ordinanze modificanti norme costituzionali.

Sono ipotesi e divieti inutili. Simili ipotesi furono anche in altri tempi discusse fra noi; e potrei ricordare a questo proposito uno scritto del compianto Sidney Sonnino che sollevò

molto rumore in un periodo burrascoso della nostra vita politica, perchè accennava all'eventualità di una riforma elettorale approvata per decreto-legge e quindi alla possibilità che una nuova Camera elettiva (*proles sine matre creata*) fosse chiamata a convalidare il decreto-legge che le aveva dato vita.

Sono fatti che possono accadere, ma essi appartengono alla storia, non al diritto: sono grandi illegalità che possono alla loro volta creare un diritto più giusto e meglio rispondente alla rinnovata coscienza dei popoli. Ma il voler prevedere in una legge simili fatti sarebbe veramente una ingenuità, come una ingenuità era quella della Costituzione francese del 1793, che prevedeva il caso di una rivoluzione e presumeva di regolarlo.

Mettiamo dunque da parte le ipotesi di questi eventi straordinari, e guardiamo invece gli svariatissimi casi ordinari degli atti di Governo diretti a modificare norme di legge vigenti in ogni campo dell'azione amministrativa e della vita giuridica, come quelli quotidianamente e tanto copiosamente emanati negli ultimi anni. Ed anche limitandoci a trarre insegnamenti dall'esperienza di casa nostra, non bisogna dimenticare che già la nostra autorità giudiziaria ha affermato che questa attività legislativa eccezionale, ma divenuta di fatto sistematica e permanente non è sciolta da qualsiasi vincolo. D'altra parte basta dare un'occhiata all'enorme massa di quei decreti-legge per dubitare che in alcuni casi essi siano effettivamente andati oltre la naturale loro orbita. Vi sono stati decreti-leggi che hanno creato nuove figure di reati e hanno comminato le corrispondenti penalità; decreti che hanno interpretato leggi vigenti, dando a tale interpretazione la forza di dichiarazione autentica e quindi vincolativa per l'autorità giudiziaria; decreti che hanno modificato le leggi vigenti, dando alle modificazioni effetto retroattivo; decreti che hanno creato nuove giurisdizioni, deferendo ad esse le attribuzioni spettanti ad altre giurisdizioni istituite dalla legge; decreti con cui il Governo attribuì a sè stesso mandati legislativi, in modo che non vennero sottoposte all'esame del Parlamento le disposizioni legislative emanate in base a questo *automandato*; decreti in cui fu inserita la clausola di cui anche nelle leggi inizialmente formate col voto del Parla-

mento si dovrebbe fare rarissimo uso, cioè quella con cui si preclude agli interessati ogni via di ricorso ed anche ogni azione giudiziaria; decreti in cui si ritenne di poter disporre senz'altro: è abrogata ogni legge contraria...

LUZZATTI. È un'ammirabile critica questa; ma cosa ci propone per impedire tutto ciò?

PERLA. La prego, onorevole Luzzatti, non è mio compito fare proposte. Io non ho la sua eloquenza trascinate: ella vuole disorientarmi. (*Si ride*). Ma io abbandono ogni casistica e rispondo subito che si potrebbe dire semplicemente: si faccia tutto quello che si vuole per decreti-legge, ma disposizioni con effetti irreparabili no.

Voi dite che limiti non vi devono essere; ma allora dovete dire anche un'altra cosa, dovete negare all'autorità giudiziaria il diritto di cercarli essa quei limiti caso per caso fuori ogni norma prestabilita. Quando fa una legge il legislatore deve sapere quello che vuole. O è possibile concepire ed imporre limiti e dovete tracciarli, o non credete che ciò sia possibile e allora non dev'essere consentito nemmeno all'autorità giudiziaria riconoscerli in base ad un criterio che il legislatore ha ritenuto non concepibile o almeno non positivamente configurabile. Se ciò non fate, venite a formare una semplice legge di procedura parlamentare che regola i rapporti fra Parlamento e Governo, cioè solo la parte più delicata e meno disciplinabile, e rinunciate a regolare la parte che più esige di essere regolata e più si presta a norme precise, quella cioè che riguarda gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini e i limiti del sindacato giudiziario.

Non bisogna perdere di vista che il supremo collegio giudiziario ha categoricamente affermato che in alcuni decreti-legge il Governo è andato oltre i limiti entro i quali è possibile la provvisoria esecuzione di tali decreti. Nel caso di un decreto portante una interpretazione autentica, la Corte di cassazione ha detto: ciò non si può fare; questo decreto non può essere applicato dall'autorità giudiziaria, perchè non si può riconoscere al Governo il diritto di imporre una interpretazione al magistrato, ma questo potere a termine dello Statuto non può essere esercitato che da una legge votata direttamente dal Parlamento.

Vi è stata poi la configurazione di reati e la comminazione di penalità per via di decreti-legge. E anche qui, esaminando un ricorso riguardante l'applicabilità del decreto-legge sulla assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, la Corte di cassazione ha detto: le disposizioni che configurano contravvenzioni e comminano penalità non hanno valore...

MORTARA. No.

PERLA. Perdoni, onorevole Mortara, completo il concetto con precisione. La Corte di cassazione ha detto che questa disposizione non può essere applicata fino a che il decreto-legge non è convalidato. Ma se l'autorità giudiziaria ritiene possibile la determinazione di alcuni criteri sui limiti dei decreti-legge o almeno sulla loro provvisoria eseguibilità, non farebbe una buona figura il legislatore, che dicesse: «La questione è scabrosa. Io me ne lavo le mani: se la sbrighi l'autorità giudiziaria». Il partito meno raccomandabile in questo caso è l'agnosticismo; e nulla dire importa abbandonare senza alcuna norma direttiva questioni di altissima importanza all'eventuale fluttuazione della giurisprudenza ed a pericolose incertezze.

Signori Senatori, io ho abusato molto della vostra pazienza e mi affretto a concludere.

Tutte le disposizioni proposte in questo disegno di legge sono dominate dalla preoccupazione di accelerare l'esame del Parlamento riguardo i decreti-legge ed io intendo perfettamente questa preoccupazione. Certamente gioverebbe evitare quella coartazione morale che può esercitare sugli animi di coloro che devono esaminare i decreti-legge il considerare che essi sono attuati da notevole tempo e che hanno potuto dar vita a innumerevoli interessi e rapporti anche meritevoli di riguardo.

Ma forse occorrono norme di legge, occorrono comminazioni per eccitare il Parlamento a fare il proprio dovere? La desiderata sollecitudine non dipende che dalla sua buona volontà e se questa manca non c'è norma di legge che possa crearla. Ma qualche volta anche gl'indugi possono non essere inutili e invece la fretta può nuocere. L'esperimento della esecuzione provvisoria di decreti-legge può talvolta giovare ad una più matura valutazione

delle loro norme. E allora può essere il caso di dire: benedetti anche i ritardi nell'esame dei decreti-legge se offrono il modo di osservare gli effetti di tali disposizioni e di correggerli e modificarli.

E a questo proposito vorrei addurre un esempio. Chi segue la cronaca dolorosissima degl'innumerabili infortuni che avvengono sui passaggi a livello delle ferrovie, può anche supporre che se il Parlamento avesse ritardato l'esame del decreto-legge che sopprime la custodia di quei passaggi esso o non lo avrebbe approvato o lo avrebbe sottoposto a cautele e temperamenti.

Troppo è ripetuto nella proposta che si discute la prescrizione dell'esame e del voto d'urgenza. Ma chi non sa a quali inconsulte deliberazioni possono essere tratte talvolta le Assemblee parlamentari dalle discussioni e dai voti d'urgenza? Vincenzo Coco, il sagace storico della rivoluzione napoletana del 1799 scriveva a questo proposito meditate parole, che io mi permetto ricordare al Senato: « Urgenza, « nome funesto! I Romani quando nei loro comizi si discutevano gl'interessi del mondo « non si avvisarono mai di alterare la loro costituzione per servire l'urgenza. Quali sono « mai i casi d'urgenza? Io rido ogni volta che « veggo annunciare con questo nome le leggi « criminali, le leggi civili. La vera, la sola urgenza è il pericolo della Patria ».

L'urgenza può talvolta divenire un facile passaporto a deliberazioni non bene ponderate; e anche il precipitare l'esame di decreti-legge e respingerli può in alcuni casi essere altrettanto dannoso quanto in altri casi affrettarsi a convalidarli. E quando si pensa all'urgenza che è propria dei decreti-legge, alla fretta con cui tante volte è necessità concepirli e formularli ed anche alla minor forza di resistenza che questa forma di attività legislativa può opporre alla pressione di idee discutibili e di richieste non sempre coincidenti con gli interessi generali del Paese, si può ritenere che alla fretta con cui essi possono essere emanati non giovi la corrispondenza di altrettanta fretta nell'esame del Parlamento e che evitando il difetto opposto di eccessivi ritardi bisogna attenersi al giusto mezzo di una matura e ponderata valutazione, perchè l'interessante non è di far presto, ma è di far bene.

L'illustre relatore dice che non bisogna lasciare spalancata la porta agli abusi cui può dar luogo la pratica dei decreti-legge e che il rimedio è nell'esercizio di un energico controllo parlamentare. Ed io non dico di no. Ma vorrei che non dimenticassimo che, non so se a ragione o a torto, molto si è parlato delle scarse attitudini dei Parlamenti in genere a fare un lavoro organico, sistematico, specialmente in quanto concerne lo svolgimento dei concetti fondamentali delle proposte legislative. Ma per essere giusti, si potrebbe aggiungere che nella colluvie di decreti-legge che sono stati pubblicati negli ultimi anni vi sono esempi che dimostrano come si possa fare anche peggio di quello che qualche volta fanno i Parlamenti. E allora il problema non è di far presto, ma è quello di organizzare più cautamente la preparazione delle leggi e tutto il sistema per la loro formulazione. D'altra parte il Governo, quando si è trattato della riforma dei codici, ha saputo mostrare che si possono benissimo conciliare le due esigenze: quella del rispetto all'autorità del Parlamento e la garanzia delle attitudini tecniche che debbono essere portate in questi difficili studi e in questi delicati lavori.

Perchè dunque proprio in questo momento in cui il Governo è sulla via della normalità voi volete avvalorare e consolidare la pratica dei decreti-legge che mal risponde a quelle due condizioni?

Ma mi può dire il relatore: in questo modo entriamo almeno nella legalità! È però facile rispondere che si entra nella regolarità formale, ma quello che è per sua natura anomalo resta sostanzialmente anomalo. La legge deve nascere normalmente incondizionata e incondizionatamente entrare in attuazione.

Quello che occorre invece augurarci è che sia non sistemata organicamente, ma di fatto circoscritta a casi di assoluta necessità una pratica eccezionale che può infirmare le caratteristiche fondamentali della legge, pregiudicandone la generalità, la stabilità, la continuità, la certezza.

Non sarà mai abbastanza messa in rilievo la necessità di restaurare per ogni via quel sentimento della legalità, senza del quale non vi è spontaneità di disciplina, poichè l'adempimento della volontà dello Stato è veramente

assicurato quando non è garantito soltanto dalla coazione verso coloro che non ubbidiscono, ma non venga meno ad essa la volontaria adesione, il fiducioso rispetto, la leale e concorde osservanza dei più. Ma a questo scopo niente vi ha di più suggestivo che la gelosa custodia delle garanzie stabilite per la creazione della legge e l'ossequio verso quelle forme legali di cui anche da' vertici de' pubblici poteri le stesse assemblee parlamentari diano il buon esempio.

Io perciò non saprei meglio concludere le mie modeste parole se non ricordando che il Macaulay nella sua *Storia d'Inghilterra*, dopo avere narrato le vicende della rivoluzione del 1688, osservava che la Camera dei Comuni ritenne di non potere utilmente affrontare nessuna delle riforme di cui si sentiva il bisogno se prima non fosse restaurata in tutte le sue parti l'autorità dell'antica Costituzione del Regno.

Con questo ricordo non intendo di fare un paragone tra le condizioni dell'Inghilterra in quel periodo della sua storia e le attuali condizioni del nostro paese, nè intendo contestare che possa anche essere opportuno introdurre nella nostra Costituzione qualche riforma.

Tutto invecchia a questo mondo, e anche la migliore delle Costituzioni dopo un certo tempo può non più rispondere in tutte le sue parti alle mutate condizioni del Paese. Ma le riforme costituzionali debbono essere fatte ed esaminate con la coscienza di introdurre nuovi ordini, non modificando profondamente le norme della Costituzione con la supposizione di non far niente di nuovo, di non fare che prendere atto di uno stato di diritto già esistente, di registrare semplicemente una consuetudine invecchiata. Dobbiamo ricordare d'altra parte, signori Senatori, che le riforme più efficaci sono quelle che mirano a correggere deviazioni e quelle dirette a richiamare le istituzioni ai loro principii. Cerchiamo dunque di riportare la legge sulle naturali sue basi, e perciò, se la proposta di cui ora si discute diventerà legge dello Stato, dovremo augurarci che, sotto gli auspici del Governo il quale con ferrea volontà mira a restaurare l'ordine in tutte le sfere della vita pubblica, diventino sempre meno frequenti le occasioni per applicarne le disposizioni.

Speriamo invece che, anche organizzando con altri sistemi la più cauta preparazione delle proposte legislative e lo svolgimento delle norme dopo che ne siano affermati i concetti fondamentali, non sia lontano il giorno in cui per la formazione delle leggi si possa tornare all'osservanza di quella legge delle leggi, che è il nostro Statuto: il nostro vecchio e glorioso Statuto, il cui vero spirito fu disconosciuto soltanto nei più dolorosi periodi di oscuramento della coscienza nazionale, ma che non fu mai di ostacolo a nessun movimento di ordinato progresso e che può restare ancora come salda guarentigia per ogni necessità di disciplina civile e per ogni più forte affermazione dell'autorità dello Stato, a salvaguardia degli interessi supremi del nostro Paese! (*Applausi. Molte congratulazioni*).

Giuramento dei senatori Casati, Cremonesi e De Bono.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Casati Alessandro, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Croce e Greppi Emanuele di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Casati Alessandro è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Casati Alessandro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cremonesi Filippo, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Prospero Colonna e Marchiafava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cremonesi Filippo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cremonesi Filippo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Bono tenente generale Emilio, la

cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Giardino e Mazza di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor De Bono Emilio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Bono Emilio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul disegno di legge relativo ai decreti-legge.

CHIMIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, la importanza di questo disegno di legge, che ha suscitato vivissimi dibattiti fuori delle aule parlamentari, rende a me assai difficile il compito, assai più difficile dopo il discorso dell'onorevole senatore Perla; del cui discorso io prendo subito atto per la parte nella quale egli ha calorosamente affermato la ineluttabile necessità dei decreti-leggi. Perchè egli ha ammesso il principio fondamentale che al disopra della norma scritta del diritto delle competenze, che vieta il decreto-legge sta una norma non scritta, di necessità, che impone per la salute dello Stato l'esercizio straordinario del diritto di ordinanza.

L'onorevole Perla ha fatto il classico discorso contro la possibilità di legiferare in materia concludendo che val meglio l'arbitrio del potere esecutivo coperto dalla responsabilità ministeriale che tentare di disciplinare quell'arbitrio riducendolo in termini di tempo i più brevi possibili.

Per brevità io non seguirò l'ordine di discussione dell'onorevole Perla, seguirò una via molto più semplice e che credo doverosa, proponendomi di esaminare il disegno di legge per quello che è ed in relazione a quel problema determinato che vuole risolvere.

Il disegno di legge è il punto di arrivo di un travaglio legislativo di questa assemblea in ordine ai decreti-legge che dura da qualche anno. Cominciò con i primi discorsi e con i primi rilievi contro l'abuso, mise capo alla se-

vera condanna di un decreto-legge respinto in qualche sua parte, trova la sua logica conseguenza in questo disegno di legge.

Questo disegno di legge, per la sua importanza sostanziale e per l'importanza della relazione che lo precede, io credo che rappresenti un passo poderoso, come prima di ora non si era fatto, in questa importante questione.

L'ordine della relazione è chiaro e semplice: prima il fatto che non si discute ma si constata: circa 70 anni di esercizio straordinario del diritto di ordinanza. Le Camere del Parlamento, salvo rare e vigorose proteste, sempre consenzienti nell'approvare. La giurisprudenza: riserve, quasi sempre riconoscimento della efficacia dei decreti legge, qualche rara condanna, sempre l'affermazione del principio, che l'autorità giudiziaria non ha nessun sindacato giurisdizionale su questo esercizio di ordinanza per causa di necessità.

Contro gli abusi di questi decreti, ha parlato testé l'onorevole Perla con passione, con voce infiammata, condannandoli; abusi che sono andati fino al ridicolo, cioè fino al famoso decreto-legge citato dall'onorevole Scialoja, che è come un epigramma che il decreto-legge fa a se stesso.

Il decreto-legge suppone una urgenza, una necessità di provvedere, e c'è un decreto-legge che nomina tenente il capo musica della banda militare della Regia Marina! Questo decreto è un segno rappresentativo della mala pratica che è giunta fino al ridicolo, per condannarsi da sé.

Certo l'uso e l'abuso di decreti-legge non sono sempre dovuti a malizia di governanti o allo sciante abbandono da parte dei rami del Parlamento delle loro prerogative; ne sono state causa ed occasioni tragedie nazionali, disastri, terremoti e la guerra. Questo continuato stato di cose della vita dell'ordinamento giuridico ha creato nella pubblica opinione, come una acquiescenza tacita, quasi come imposta dal destino e soffocante ogni spirito di ribellione contro questi decreti-legge. Nella relazione dell'onorevole Scialoja è detto che questo è il fatto.

L'argomento che vi fu un periodo nel quale di decreti-legge non si senti la necessità, periodo che durò per molti anni, non inficia la constatazione di fatto della loro durata. Prova solo che per quel tempo non vi fu la necessità.

Va notato che i proponenti del disegno di legge, e l'onorevole relatore, giungono all'onesta conclusione che l'esercizio del diritto di ordinanza è vietato dallo Statuto e dalle altre nostre leggi costituzionali. L'onorevole relatore ha fatto benissimo a combattere, senza citare gli autori e le varie teorie, le quali, alcune volte, han cercato di giustificare in maniera infantile l'esercizio straordinario del diritto di ordinanza.

Si domanda: che cosa dice questo fatto? Che cosa esso consiglia alla nostra politica legislativa?

Rappresenta una consuetudine che giova lasciar correre così come è, e svilupparsi da sé, così come, per esempio, la consuetudine del regime parlamentare che il nostro Statuto non prevede?

O giova con una disposizione di legge confermare il divieto dello Statuto?

O riconoscere al potere esecutivo *sic et simpliciter* questa nuova attribuzione?

I proponenti il disegno di legge non hanno accolto nessuna di queste risoluzioni.

Il dovere di chi esamina un disegno di legge di questa importanza è quello di ricercare gli scopi che esso si ripromette; quello che vuole e quello che non vuole.

È uno dei sofismi politici rilevato dal Bentham quello di condannare una riforma per quello che essa non vuole essere o perchè la riforma non provvede e non elimina tutti gli inconvenienti della complessa materia di cui la riforma investe una sola e piccola parte.

Me lo perdonerà l'amico on. Perla.

Egli qualche volta è parso prigioniero di un simile sofisma.

Ma torniamo alla riforma proposta.

Niuna questione sulla potestà ordinaria legislativa di modificare anche le leggi costituzionali e lo Statuto. Oramai è pacifico la modificabilità dello Statuto con legge ordinaria sia perchè niuna norma costituzionale lo vieta sia per virtù di una norma non scritta come argutamente afferma l'onor. Scialoja.

E giova anche consentire con l'onorevole relatore che fondamento dell'esercizio straordinario del diritto di ordinanza non sia lo stato di necessità, così come i giuristi lo concepiscono in diritto privato ed in diritto penale. L'onorevole Scialoja pone a fondamento di

quell'esercizio, cioè del fatto, quella *opinio necessitatis* con cui la coscienza giuridica del popolo accompagna questi atti straordinari del potere esecutivo consentendo nell'efficacia provvisoria di questi atti perchè determinati da ragioni di urgenza.

Se il fatto, dunque, costituisce una esigenza indeprecabile della vita dello Stato, come occorre provvedere per disciplinare questo fatto, per contenerlo, per impedire il maggiore dei pericoli che possa minacciare la vita di un ordinamento giuridico: la incertezza della legge nei rapporti del cittadino che deve servirsene per la difesa dei suoi diritti e del magistrato che deve applicarla? Ecco il problema che si pone al legislatore.

Ecco come si è posto dinanzi alla mente dei proponenti questo disegno di legge.

Il progetto di legge si propone questi scopi: legiferare per escludere ogni dubbio sull'efficacia delle leggi; impedire gli abusi con una disciplina dell'uso, se tale uso sarà necessario.

Ai proponenti il disegno di legge non si può domandare più di quello che essi vogliono. Questo è l'intento preciso, circoscritto di questo progetto di legge, mi si consenta la frase, squisitamente di diritto costituzionale.

Prima di dire qualche cosa delle disposizioni in esso contenute, mi consenta il Senato, mi consenta la Commissione di richiamare non per uno sfoggio di accademia, ma perchè credo che sia assai rilevante accennare ad un altro fondamento vero e più forte, a mio giudizio, dell'esercizio straordinario del diritto d'ordinanza: cioè il principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico della responsabilità dei governanti verso i governati. Questo principio ha avuto nella storia del passato epoche assai agitate, in cui le sanzioni sulla responsabilità dei governanti erano le rivolte dei governati. Per esse la pazienza lungamente repressa contro le male fatte dei governanti divampava nei mutamenti di regime, nei giudizi statali e nel patibolo di Re e di primi ministri.

Nel diritto pubblico moderno ha le sue sanzioni scritte sulla responsabilità dei ministri fino all'istituto della messa in stato di accusa. Ma questo principio della responsabilità, e la sanzione sua, non si arresta solo alle norme scritte, ma vive sempre efficace ed operante nella sua azione continua, non solo per gli atti

che si compiono dai governanti, ma anche in quelli che non si compiono col danno della cosa pubblica. Quando l'ordinamento giuridico di uno Stato è rotto in qualcuna delle sue parti per ragioni imprevedute ed è impossibile o è chiusa od impraticabile la via dell'ordinaria legislazione ed amministrazione, i governanti non possono incrociare le braccia. Essi sono sempre e più che mai responsabili. La responsabilità è azione, ed è continua come la responsabilità verso i governati.

Io credo che questo della responsabilità sia un fondamento sostanziale dell'esercizio straordinario del diritto d'ordinanza. Questo principio e la sua sanzione in parte sono scritti nelle leggi, in parte non sono scritti. Vivono e si attuano solo in sede di azione degli organi della funzione esecutiva dello Stato. Per le altre due funzioni la responsabilità verso i governati è solo di fronte alla storia.

A questo proposito, vorrei ricordare brevissimamente un esempio di una pratica costituzionale i cui effetti giuridici non sono stati abbastanza valutati nella loro vera portata. Facciamo l'ipotesi di un bilancio respinto da un dei due rami del Parlamento, e facciamo l'ipotesi che il primo ministro giudichi necessario politicamente presentare le dimissioni del Gabinetto, e che queste dimissioni siano accettate dal Capo dello Stato. Ricordiamo la formula con la quale il Gabinetto dimissionario si presenta ai due rami del Parlamento e specialmente a quella parte di essa che dice: « il Ministero rimane al suo posto per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, e per il mantenimento dell'ordine pubblico ».

È noto che contro questa affermazione non fu mai rilevata protesta, neppure dai più accesi oppositori, neppure dai più aspri difensori delle prerogative parlamentari. Quale è il valore costituzionale della formula? Senza alcun dubbio essa vuol dire: pagare gli impiegati, far funzionare tutti i servizi pubblici, continuare ad esigere le imposte, provvedere all'organizzazione dell'esercito, della marina e della pubblica sicurezza. Ma se il bilancio fu respinto con quali mezzi potrà farlo? La corretta soluzione costituzionale è di farlo col bilancio già approvato dai due rami del Parlamento e che ormai è esaurito, non col nuovo non approvato. Questa norma corretta, che ha il suo fonda-

mento nel fatto che le leggi dei pubblici servizi e delle imposte furono approvate dai tre rami del Parlamento, e non possono essere sospese per il voto di una sola Camera, non è messa in dubbio mai appunto perchè, anche dimissionario, il Ministero è sempre responsabile dell'ordinaria amministrazione e del mantenimento dell'ordine pubblico. Questa norma non è del diritto scritto, ma è conseguenza necessaria del principio della responsabilità dei governanti verso i governati che non perde mai la sua efficacia, e conserva sempre il suo pieno valore giuridico e costituzionale.

E torniamo al disegno di legge.

Io ne approvo le linee fondamentali, e approvo soprattutto, onorevole Perla, (mi duole che non sia presente) che esso non abbia legiferato sul contenuto della materia dei decreti-legge: quella veramente sarebbe stata un'impresa difficile e aspra perchè per l'appunto la difficoltà di legiferare sul contenuto dei decreti-legge, per la casistica che imporrebbe rappresenta lo spauracchio della dottrina ed un rompicapo della politica legislativa su questa materia.

Il disegno di legge si è fermato al lato formale, ai termini, all'efficacia nel tempo di questi decreti-legge, partendo sempre dal principio politico della provvisorietà di questa efficacia. Se il giurista puro, anzi se il legista vuol di più vuol dire che egli non intende la natura di diritto costituzionale di leggi come quella proposta.

Ed è caratteristico e rappresentativo il fatto che questo disegno di legge sia stato meditato da un uomo politico come l'onorevole Scialoja, che è anche giurista, uno di quelli che conoscono il diritto romano e la storia politica di Roma. Queste leggi costituzionali fatte da giuristi puri non avrebbero un giorno di vita. Se la legge delle guarentigie fosse stata fatta da giuristi e non da quelli eminenti uomini politici che ne furono gli autori, essa non avrebbe resistito tanto tempo; se lo Statuto fosse stato fatto da giuristi puri con la mentalità dell'onorevole Perla, esso non avrebbe avuto la vita gloriosa che auguriamo secolare.

È così, onorevoli colleghi. La legge costituzionale deve svolgersi ed adattarsi nel tempo e vivere e resistere adattandosi ed evolvendosi.

In questo carattere fondamentale è la sua forza ed il fatto più potente della sua vitalità.

Il disegno di legge non dice - e fa bene - se è costituzionale o no emettere decreti-legge; lascia il fatto come è, fedele al principio che ha informato il disegno di legge.

Il fatto rimane fatto politico che lascia integra la responsabilità del Ministero anche per questo. Tale appunto è stato mosso anche fuori quest'aula al disegno di legge e si è detto: ma come? fate un disegno di legge sui decreti-legge, non ne negate la necessità e non modificate il divieto dello Statuto.

Un'assemblea politica non fa mai questo. Il disegno di legge non nega il fatto, e credo non possa negarsi anche per quel principio che ho enunciato poco fa e per le osservazioni fatte dall'onorevole Scialoja nella sua relazione. Il fatto sarà possibile accada domani, la responsabilità politica del Ministero su quel fatto è sempre integra; solamente cerca di disciplinarne i termini, la efficacia e la portata. Se accadrà che si facciano decreti-legge, si farà questo e questo. Ecco ciò che dice la proposta di legge. Si può combattere questa proposta, ma combattendola non si debbono fare dei sofismi, sibbene attaccarla nelle parti dello spinoso problema che essa ha inteso disciplinare.

L'altra questione grave è quella della urgenza legislativa. Chi la deve dichiarare? Ho letto in un articolo, fatto anche bene, che si potrebbe nominare una Commissione composta di deputati e di senatori, del Presidente della Cassazione, del Presidente del Consiglio di Stato; Commissione permanente che dovrebbe decidere sull'urgenza. Io credo che avendo affidato questo compito ad uno dei rami del Parlamento, al quale il Governo crederà di presentare il disegno di legge (quando non sia obbligato di presentarlo alla Camera elettiva nei casi previsti dallo Statuto) sia un procedimento corretto. I due rami del Parlamento giudicano sovente di urgenza o meno legislativa e non vi è da spaventarsi che lo facciano in tale occasione. La prerogativa regia è salva: ed alle osservazioni dell'onorevole senatore Perla è molto facile rispondere. Anche io sono d'accordo con lui, poichè ho sempre pensato che quando i Parlamenti sono in ozio fanno meno male e non si può immaginare un Parlamento in continua produzione di leggi. Ma

l'onorevole Perla è in contraddizione con se stesso, poichè questo tempo si dà alla proposta del Governo. Invece di decreto-legge di urgenza lo si fa diventare un disegno di legge ordinario: si avrà maggior tempo di pensarci su.

Un'altra osservazione io potrei fare su alcune disposizioni del disegno di legge ma mi riservo di parlare in sede di discussione degli articoli. Non voglio più abusare della pazienza e tengo conto dell'ora tarda.

E concludo. Per tutto il contesto delle mie brevi osservazioni, io mi dichiaro favorevole in massima al disegno di legge, orgoglioso che il Senato del Regno abbia trovato nella soluzione di un problema costituzionale altissimo, una via che a me pare la migliore per lo spirito del nostro diritto pubblico e per le esigenze della nostra vita nazionale.

Onorevoli colleghi, veramente dopo la caduta dei regimi assoluti e di polizia, uno dei problemi costituzionali che ha tormentato e tormenta la dottrina di diritto pubblico e la pratica costituzionale degli Stati moderni è quello di una costituzione forte e perciò responsabile del potere esecutivo. Questa costituzione è minacciata, da una parte dalle pretese di qualche dottrina politica e dalla irrequietezza dei partiti che lo vorrebbero controllato ed insidiato da freni ed inceppi così da togliere ad esso ogni libertà ed ogni iniziativa, e dall'altra dalla dottrina che nella Germania di ieri voleva un Governo anche al disopra delle leggi e della costituzione.

Negli Stati Uniti quando si dovè procedere alla costituzione di quel potente Stato federale, agli autori di quella costituzione fu presente il problema della costituzione del potere esecutivo: essi dichiararono che erano tutte cose interessanti le prerogative parlamentari, i diritti dei cittadini; ma essi ebbero presente tecnicamente il problema di una costituzione forte del potere esecutivo. E tale lo fecero, e tale è.

Anche in Francia, dopo il 1870, per la costituzione repubblicana tutti riconobbero chiaramente la necessità di addivenire a una forte costituzione del potere esecutivo. La crisi del potere esecutivo è uno dei fenomeni più imponenti che attraversi sotto i nostri occhi il diritto pubblico moderno e la vita dello Stato.

Qualche avvenimento contemporaneo si spiega anche perchè parve imperioso di costituire, dove veniva a mancare, la forza giuridica e politica della funzione esecutiva. Mi auguro che questa nobile iniziativa del Senato diventi legge dello Stato, perchè penso che l'Italia darà una nuova prova, auspice il Senato, del suo equilibrio e della sua saviezza politica. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Sili di dar lettura delle interrogazioni.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere, se è vero (e nell'affermativa quali provvedimenti si intendano adottare) che gli agenti delle imposte, creando contro legge una presunzione di legge, si credono autorizzati a ritenere quali coltivatori diretti dei fondi gl'intestatari di articoli catastali, iscrivendoli senz'altro, di ufficio, sol perchè tali, nella tabella di cui all'art. 18 del Regio decreto 12 marzo 1923, n. 505 per l'applicazione dell'imposta sui redditi agrari istituita col Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Cannavina.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti saranno dati per attuare la bonifica del lago Biviere, che fu dichiarata la più importante nella provincia di Siracusa, classificata la prima, sia per la sanità pubblica dei Comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia, sia pure per la grandissima utilità all'incremento dell'agricoltura e delle industrie affini.

Beneventano.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Ricordo che domani alle ore 11 il Senato si riunirà negli Uffici. Siccome sono all'ordine del giorno parecchi disegni di legge, quegli Uffici che non ultimassero la discussione nella mattinata, proseguiranno il loro lavoro alle ore 16.

Lunedì, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXVII [*Pantaleoni*] - (LXVIII) [*Pestalozza*] - (LXIX) [*Pistoia*] - (LXX) [*Rossi Baldo*] - (LXXI) [*Sanjust di Teulada*] - (LXXII) [*Scaduto*]).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il tempo utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1920, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 492);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiati della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (Numero 552).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R Documenti).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 4 giugno 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXXIX^a TORNATA

LUNEDÌ 28 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 4837
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	4842
Oratori:	
BERIO	4843
FERRARIS CARLO	4847
SANTUCCI	4850
(Ritiro di)	4846
Giuramento (dei senatori Ancona, Marciano, Pistoia, Rossi Baldo, Sanjust di Teulada, Scaduto)	4839, 4841
Interrogazioni (Risposta scritta ad)	4852
(Svolgimento di):	
« Sul pagamento dell'imposta sul patrimonio »	4837
Oratori:	
D'ANDREA	4838
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4837
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	4839
(Presentazione di)	4842
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	4841

La seduta è aperta alle ore 15:

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, della industria e commercio ed i sottosegretari di Stato per le finanze e per le colonie.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Battaglieri ha chiesto un congedo di giorni 10: se non si fanno osservazioni si intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore D'Andrea al ministro delle finanze per conoscere se creda equo ed opportuno che ai contribuenti per la imposta sul patrimonio, i quali abbiano fatto la dichiarazione provvisoria con i criteri di valutazione indicati dal Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2169, venga consentito di ratizzare in più anni il pagamento della maggiore imposta dovuta in base alla valutazione definitiva eseguita dagli agenti delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I contribuenti che debbono o dovranno soddisfare gli arretrati di imposta sul patrimonio possono distinguersi in tre classi.

Prima: contribuenti che omisero di presentare la denuncia prescritta, verso i quali le agenzie delle imposte hanno proceduto con accertamenti di ufficio.

Seconda: contribuenti che presentarono regolarmente la dichiarazione e che perciò dal 1920 in poi furono iscritti in ruolo in base alla denuncia, calcolando però il valore dei beni immobili mediante coefficienti fissi sulla base della imposta erariale per i terreni e del reddito imponibile per i fabbricati ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78. In questi casi la valutazione definitiva dei patrimoni, che risulta dagli accertamenti fatti dalle agenzie, è di regola sensibilmente superiore a quella che dette luogo

alla provvisoria iscrizione a ruolo, e quindi dalla liquidazione definitiva risulta un credito dello Stato per la differenza tra l'imposta iscritta provvisoriamente a ruolo in ciascun anno e quella definitivamente accertata.

Terzo: contribuenti che hanno presentata la dichiarazione, ma che finora nulla hanno pagato, perchè il loro patrimonio calcolato in base ai coefficienti portati dalla legge non raggiungeva il valore di lire 50.000 (minimo tassabile) mentre questa cifra è stata sorpassata nella valutazione definitiva.

Ora nel primo caso si tratta di cittadini i quali non hanno assolto l'obbligo di denunziare il loro patrimonio e che quindi finora si sono sottratti al pagamento di quella imposta che è stata pagata dai contribuenti scrupolosi e onesti. Qualsiasi provvedimento di favore che venisse adottato in confronto di costoro, dalla cui negligenza lo Stato ha subito un danno sensibile per la mancata riscossione, non sarebbe assolutamente giustificato, sia nei riguardi dell'erario, sia in rapporto agli altri contribuenti, perchè si verrebbe a fare un trattamento migliore a coloro che hanno tentato sottrarsi all'imposta e di fatto hanno già avuto il vantaggio di ritardarne il pagamento di fronte a quelli che hanno compiuto il loro dovere.

Diversa invece è la condizione dei contribuenti della seconda categoria, che hanno assolto il loro obbligo, secondo la legge, ma che sono rimasti debitori verso lo Stato in seguito alla valutazione definitiva, che è stata fatta, per necessità inerenti al lavoro d'indagine e di accertamento e per le condizioni in cui si è venuto a trovare il personale delle imposte, solo qualche anno dopo che la legge è entrata in vigore. Questi contribuenti non sono in colpa per il ritardato pagamento; ma d'altra parte bisogna tenere presente che legalmente l'intero debito d'imposta si è costituito con effetto dal gennaio 1920 e che il mancato versamento annuale di parte dell'imposta, sia pure per circostanze indipendenti dalla volontà dei contribuenti, ha sostanzialmente recato loro il vantaggio di avere la disponibilità di somme dovute all'erario da tempo. Anche per costoro è utile il confronto con quei contribuenti che possedevano un patrimonio costituito nella sua totalità o quasi da beni mobili, per i quali la

valutazione provvisoria di regola non differisce molto dalla definitiva e che hanno pagato annualmente tutto il debito d'imposta. Certamente non può disconoscersi che il pagamento di tutti gli arretrati nelle sei rate bimestrali in cui normalmente sono ratizzati i ruoli d'imposta può recare un forte disagio economico ai contribuenti. Ma d'altro parte le esigenze dell'erario, poste in relazione con la natura della imposta sul patrimonio, non permettono una lunga rateazione del debito, come è stato richiesto da molti e, tra gli altri, anche dall'onorevole senatore Montresor. Per tutelare gli interessi dello Stato con un certo riguardo alle condizioni di fatto accennate il Governo è disposto ad esaminare benevolmente la questione, concedendo le agevolazioni possibili, quale ad esempio la rateazione del pagamento in 12 rate bimestrali anzichè in sei. Con questo rimedio si riesce a conciliare opportunamente le imprescindibili esigenze dell'erario colle condizioni di questi contribuenti onesti, che sono venuti a trovarsi in situazioni difficili. Uguale provvedimento può adottarsi in confronto dei contribuenti della terza categoria. Di più non sarebbe possibile fare, poichè le condizioni del bilancio richiedendo forti disponibilità, non permettono di protrarre molto a lungo le riscossioni delle entrate pubbliche.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore D'Andrea ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'on. Sottosegretario di Stato per la cortese risposta e mi affretto a dichiarare che sono parzialmente soddisfatto anche del merito di essa. L'agevolazione da me prospettata nella interrogazione, di ratizzare cioè il debito d'imposta sul patrimonio per quei contribuenti i quali abbiano fatta la loro dichiarazione a termini di legge, ma che abbiano più tardi subito un accertamento superiore e quindi un supplemento d'imposta; tale agevolazione risponde a criteri di opportunità e di equità. La legge 24 novembre 1919 all'art. 19 è così concepita: « pel primo decennio di applicazione della tassa sul patrimonio la valutazione dei terreni è fatta moltiplicando pel coefficiente fisso lire 325 l'imposta erariale del 1916, e la valutazione dei fabbricati è fatta moltiplicando pel coefficiente fisso 25 il rispettivo reddito imponibile del 1919 ». Ora i contri-

buenti, che, seguendo le norme del decreto, hanno fatta la loro dichiarazione, sono in perfetta buona fede; non importa che sia posteriormente venuta la legge del 22 aprile 1921, colla quale fu stabilito che entro un quinquennio dall'applicazione di essa si sarebbe proceduto alla liquidazione definitiva e si sarebbe pagata la tassa sui nuovi accertamenti: questa disposizione non può tradursi in danno di coloro che hanno fatto la dichiarazione secondo i criteri indicati dal legislatore. Noti l'on. Sottosegretario di Stato la gravità della situazione di questi contribuenti ossequenti alla legge, messi a raffronto con la condotta degli altri: essi hanno già pagato la tassa sulla base della dichiarazione provvisoria, mentre quelli che chiamerei i ritardatari, i disertori dell'imposta nulla hanno pagato.

Non basta, ed è questa la considerazione sulla quale richiamo tutta la benevola attenzione del Senato.

Nell'aprile del 1920, quando fu pubblicata la legge d'imposta sul patrimonio, era già notorio, pel dibattito sorto nella stampa e nelle assemblee, che si sarebbe resa obbligatoria la nominatività dei titoli di credito verso lo Stato, i Comuni e le Provincie, e quindi coloro che fecero le dichiarazioni di patrimonio vi inclusero i titoli di consolidato e le azioni a carico degli enti, ma dopo due anni è venuta una nuova legge che ha abolito l'obbligo della nominatività. Ed ecco una seconda grave sperequazione tra i contribuenti: gli ossequenti alla legge i quali pagano la tassa sul patrimonio mobiliare, ed i ritardatari che si limitano a denunciare soltanto il patrimonio immobiliare. Questa stridente sperequazione non può essere colmata che da criteri di larghezza verso la prima categoria di contribuenti.

Purtroppo le esigenze del bilancio hanno fatto sì che la nostra proprietà fondiaria sia soggetta ad imposte gravosissime. Oltre quella sui terreni e sui fabbricati, oltre alle addizionali a favore dei comuni e delle provincie, abbiamo la tassa sui redditi agricoli. Ora, quando si vuole obbligare il contribuente a pagare contemporaneamente non solo l'aumento d'imposta a seguito della revisione, ma tutti gli arretrati che possono ascendere fino a 6 o 7 semestri, allora non rimane che vendere il patrimonio, ma una legge la quale ob-

blighi a questi estremi sarebbe iniqua. Tutte le leggi d'imposta debbono colpire il reddito, di modo che il proprietario possa dividere col fisco le sue rendite, ma quando s'impone un peso così forte, come quello di dover pagare in una volta, tutti gli arretrati, quando per un accertamento di 5000 lire di imposta, l'Agenzia lo fa salire a 15 mila e bisogna pagare in due bimestri la differenza di 10 mila lire, allora occorre vendere il patrimonio, non essendo possibile provvedere con le sole rendite di esso.

È una cosa assurda e contraria alle regole elementari della giustizia! (*Approvazioni*).

Un'ultima osservazione ed avrò finito. Sono lieto del consenso benevolo del Senato, il quale è la migliore prova che in fondo ho toccato una piaga scottante. Nella stessa legislazione fiscale, l'on. ministro troverà precedenti da imitare.

Nella legge 23 gennaio 1902 sulla tassa di successione, la quale poi ha subito tali aumenti di aliquote, che se si applicasse rigorosamente alla terza generazione, e forse anche alla seconda, il patrimonio sarebbe ingoiato dallo Stato, in quella legge il legislatore ha trovato il modo di mitigarne le asprezze stabilendo che la tassa sul patrimonio immobiliare, cioè terreni e fabbricati, possa essere pagata nel periodo di quattro anni. Applichi lo stesso criterio, onorevole Sottosegretario di Stato, per l'imposta sul patrimonio ed avrà reso doveroso omaggio di giustizia verso coloro che furono solleciti ad obbedire alla legge. (*Applausi*).

Giuramento dei senatori Ancona e Marciano.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ugo Ancona, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Luzzatti e Bergamini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ugo Ancona è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ugo Ancona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Marciano Gennaro, la cui nomina a sena-

tore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Lusignoli e Boncompagni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Marciano Gennaro è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Marciano Gennaro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'on. prof. Maffeo Pantaleoni.

La vostra Commissione, constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vanni.

VANNI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Ernesto Pestalozza.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel prof. Pestalozza gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino.

GIARDINO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° marzo 1923 è stato nominato senatore del Regno, per le categorie 3ª e 14ª dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole tenente generale Francesco Pistoia, che fu deputato al Parlamento per le legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

Riconosciuti esatti i titoli, e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la Commissione, alla unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santucci.

SANTUCCI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Baldo Rossi.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel prof. Rossi gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri.

INGHILLERI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'on. ing. Edmondo Sanjust di Teulada, che fu deputato al Parlamento per le Legislature XXIII, XXIV e XXV.

Dai documenti presentati, risultando esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° marzo 1923, per la categoria 16ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Francesco Scaduto.

Dai documenti presentati risulta che il professor Scaduto fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Girgenti otto volte consecutive, cioè dal 1915 al 1922, e che concorrono tutti gli altri requisiti prescritti. La vostra Commissione quindi, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la convalidazione della nomina a se-

natore dei signori: Pantaleoni prof. Maffeo, Pestalozza prof. Ernesto, Pistoia tenente generale Francesco, Rossi prof. Baldo, Sanjust di Teulada ing. Edmondo e Scaduto prof. Francesco.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Artom, Auteri-Berretta, Ancona,

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Cimatei, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cochchia, Coffari, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Cusani-Visconti, Casati.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Fili Astolfone, Foà, Fracassi, Fradeletto Francica-Nava, Frassati, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro. Oliveri.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Squitti, Stoppato, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che dal computo dei voti è risultato che l'assemblea approva le proposte della Commissione per la verifica dei titoli. Dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori: Pantaleoni Maffeo, Pestalozza Ernesto, Pistoia Francesco, Rossi Baldo, Sanjust di Teulada Edmondo, Scaduto Francesco, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento dei senatori Pistoia, Rossi Baldo, Sanjust di Teulada e Scaduto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pistoia Francesco, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Grandi e Dallolio Alberto di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pistoia Francesco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pistoia Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Rossi Baldo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Lusignoli e Valvassori-Peroni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Rossi Baldo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Rossi Baldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Sanjust di Teulada ingegnere Edmondo, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Bianchi Riccardo e Boncompagni da volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Sanjust di Teulada ing. Edmondo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sanjust di Teulada ing. Edmondo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Scaduto prof. Francesco, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Polacco e Di Terranova di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Scaduto prof. Francesco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Scaduto prof. Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Santucci di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SANTUCCI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare le relazioni per la nomina a senatori dei signori Agnelli ing. Giovanni, Soderini Conte Edoardo.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Santucci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la nomina a senatore del signor Martini Ferdinando.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la nomina a senatore del signor Scherillo Prof. Michele.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Invito il senatore Giardino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIARDINO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del signor Spada Nicola.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giardino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »
(N. 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berio.

BERIO. Onorevoli colleghi. Ho chiesto la parola per esporre brevi osservazioni relativamente alla struttura tecnica di questo disegno di legge, prescindendo da considerazioni generali di carattere strettamente giuridico, per le quali, in massima, mi associo a quanto, con tanta acutezza e con tanta dottrina, ha detto nell'ultima seduta, il Senatore Perla.

Quale sia il sistema di questo disegno di legge è noto agli on. Senatori, ed è superfluo che io ripeta. Vi ha di notevole che esso distingue, nell'esame che il Parlamento deve fare di ogni decreto legge, due fasi: la prima riguarda l'esame dell'urgenza, la seconda l'esame del merito.

In ordine alla prima fase, ossia all'esame dell'urgenza, l'art. 2 di questo disegno di legge dice: « La Commissione Parlamentare che esaminerà la conversione in legge di un decreto Reale, dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità, che solo può giustificare l'emanazione, e ne riferirà immediatamente ecc. ».

Ora le osservazioni che io sottopongo al Senato e all'Ufficio Centrale sono queste. In primo luogo, mi sembra difficile, e forse non sempre possibile, esaminare l'urgenza separatamente dal merito. Colui che è chiamato a dare un giudizio sull'urgenza di un provvedimento, molte volte non può esprimerlo con cognizione sicura di causa, senza contemporaneamente esaminare anche il merito. Tanto è vero che, nel sistema della legge comunale e provinciale, che disciplina un meccanismo analogo per le deliberazioni di urgenza, i consigli comunali e provinciali, in sede di ratifica di queste deliberazioni, esaminano, tutto contemporaneamente, l'urgenza e il merito.

In secondo luogo, dovrei fare una osservazione di forma. L'art. 2 parla di « commissione parlamentare »: Ora io non so a quale commissione si intenda alludere, perchè noi abbiamo gli Uffici...

PRESIDENTE. È la stessa cosa.

BERIO. Va bene. Ma un dubbio più grave e sostanziale è questo. Due ipotesi noi possiamo fare: o quel ramo del Parlamento, al quale per primo è presentato il disegno di legge, nega l'urgenza, o riconosce l'urgenza. Nel caso che neghi l'urgenza, *nulla quaestio*, perchè siccome per l'approvazione occorrono due vo-

lontà positive, se ne manca una, il decreto cade. Nel secondo caso, quando cioè la Camera che esamina per prima il decreto ammette l'urgenza, basta questa deliberazione o è necessaria anche quella della altra Camera? Mi pare che l'art. 2 non risolva testualmente il dubbio. Dato che si richiedessero tutte e due le approvazioni in conformità del nostro sistema bicamerale, vedrei difficoltà e complicazioni, perchè avremmo un esame di urgenza prima, poi un esame di merito da parte di una Camera; il decreto quindi passa all'altra Camera e di nuovo, esame di urgenza ed esame di merito. Ammettere che le Camere si palleggino due volte lo stesso decreto, una volta per l'esame dell'urgenza e una seconda per il merito, mi parrebbe un sistema complicato e ingombrante. Rimarrebbe una terza ipotesi, e sarebbe la più semplice: che cioè quella Camera, la quale è stata per prima investita di questo esame, dia il suo giudizio e, posto che sia favorevole, questo basti per ciò che riguarda l'urgenza.

Ma in tal caso noi ci allontaneremo dal nostro sistema costituzionale che è quello bicamerale.

Queste osservazioni potranno sembrare sottili. Ne convengo: anzi, non mi sarei permesso di intrattenervi sopra il Senato, se esse non mi confermassero il dubbio che non sia forse possibile questa separazione, questi due esami. Tanto più che noi ci troviamo di fronte ad assemblee politiche; e non ad organi giuridici, che si rispettano rigorosamente i limiti delle competenze. Accadrà quanto già accennò l'onorevole senatore Perla, che col primo esame dell'urgenza, si esaminerà anche il merito e quindi in sostanza si finirebbe, col giudizio unico di una Camera, di pregiudicare le risoluzioni definitive, anche per il merito.

Sottopongo al vostro esame questi dubbi, perchè mi parrebbe più semplice conglobare queste due indagini, urgenza e merito, pur mantenendo il concetto, che mi pare giusto e fondamentale, secondo il quale, la condizione necessaria, per la validità di questi decreti, è che sussista l'urgente necessità.

E passo ad altro. L'art. 4 stabilisce un termine per l'esame definitivo del Parlamento. Se in sei mesi ciascuna delle due Camere non approvi la conversione in legge di un decreto, esso cesserà di avere vigore.

Ora ho rilevato che, d'accordo con il Governo, questa disposizione sarebbe stata emendata nel senso che dopo due mesi dalla sua presentazione il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno con precedenza anche se le Commissioni, ecc.

Senonchè dal foglio di emendamenti, che è stato distribuito, risulta che l'Ufficio centrale ha riproposto un articolo aggiuntivo, che trasporta il termine da sei mesi (che erano poi dodici, perchè le Camere sono due) a due anni. V'è una proposta dell'illustre senatore Ferraris per la soppressione di questo articolo aggiuntivo; ed io sottoscrivo incondizionatamente. Non faccio questione di termini, ma di principio; mi pare che questa disposizione capovolga la legge. Questa ha lo scopo di frenare e regolare l'azione del potere esecutivo; noi invece presupponiamo l'inerzia degli organi parlamentari e stabiliamo una sanzione, non a carico degli organi che sono stati inerti, ma a carico del Governo, che vede decaduto il decreto: il che mi sembra tanto più grave, quando si pensi che si tratta di decreti, di cui lo stesso Parlamento ha riconosciuto l'urgenza.

Nè varrebbe dire che il silenzio delle due Camere implichi una presunzione di disapprovazione. Chi ragionasse così, secondo me, si metterebbe fuori della realtà. Il silenzio può produrre conseguenze giuridiche, quando colui che tace, avrebbe potuto parlare e non ha parlato. Qui il caso è diverso. La Camera non può esprimere il suo pensiero che deliberando. I ritardi dipendono da cause estranee alla volontà dell'Assemblea, e precisamente dal lavoro degli Uffici o delle Commissioni. Sarebbe quindi grave desumere da questi fatti la disapprovazione di una legge, di cui lo stesso Parlamento ha riconosciuto l'urgenza.

V'ha di più che, trascorso il biennio, il Governo, ove credesse che persistano le ragioni di urgenza, finirebbe per rinnovare il provvedimento.

E vengo all'art. 6, il quale dimostra il disagio in cui si è trovata la Commissione, specie per le deliberazioni relative al diniego d'urgenza, delle quali i terzi potrebbero non avere notizia.

Per ovviare a questo inconveniente, l'art. 6 fa obbligo al Governo di revocare il decreto.

legge; e aggiunge che in ogni caso i Presidenti delle Camere possono far pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, per la necessaria pubblicità e per ogni effetto legale, le deliberazioni che, avendo negato l'urgenza, importano la decadenza del decreto.

Ora, io mi domando, occorre la revoca, o la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della Camera? In argomento grave e delicato, come è quello in esame, è necessaria una norma precisa ed univoca. Non solo: ma può il Parlamento imporre la revoca? La revoca spetta al potere esecutivo, ed implica un apprezzamento. Ad ogni modo, qualora dovesse essere imposta in ogni caso, diverrebbe superflua, e tanto varrebbe dire che il decreto resta revocato di diritto. Ma anche questa affermazione mi parrebbe pericolosa. Un decreto-legge può contenere disposizioni che non hanno contenuto legislativo e che rientrano nelle facoltà del potere esecutivo; ed allora è giusto, è legittimo imporre la revoca? Sarebbe forse preferibile lasciare alla magistratura di decidere caso per caso. E, del resto, la magistratura a proposito dei decreti-legge, in qualche occasione ha mostrato di sapere contemperare le esigenze supreme dello Stato con le guarentigie dovute ai cittadini.

Finalmente mi ha sorpreso l'art. 8 aggiunto e concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo. L'art. 8, in fondo, dice questo: tutti i decreti-legge fino al 1° luglio 1923 sono sanati, e s'intendono approvati. Non può sfuggire a nessuno la gravità di questa disposizione, perchè v'hanno decreti-legge coi quali si sono modificate leggi importantissime, non leggi di guerra, ma leggi fondamentali dello Stato, dovute alla sapienza dei nostri migliori uomini.

Non può ammettersi che questi decreti siano sottratti al controllo del Parlamento. È vero che l'art. 8 contiene un correttivo, in quanto cinquanta deputati o cinquanta senatori possono prendere l'iniziativa della revisione da parte del Parlamento. Mi pare difficile però che sia possibile, in due mesi, mettere insieme cinquanta firme per rivedere tutta questa importantissima materia. È facile raccogliere molte firme durante una seduta, per ottenere, per esempio, un appello nominale, ma non altrettanto quando le Camere sono chiuse. V'ha di più, che si tratta di argomenti che devono es-

sere studiati. Bisognerebbe supporre che cinquanta senatori o cinquanta deputati si riunissero fuori del Parlamento, per discutere quali di questi decreti debbano essere sanati senz'altro, e per quali sia invece necessario chiedere la discussione.

Al massimo, siccome mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto a studiare un sistema di semplificazione, sarei disposto ad aggiungere un emendamento nel senso proposto, soltanto per quei decreti-legge che sono ormai sorpassati, per essere scaduto il termine assegnato alla loro durata. E ciò, dato che sia necessario, perchè si trova innanzi al Senato un elenco di decreti già esauriti ed approvati dalla Camera; ma ad ogni modo, dato che ve ne fossero altri ancora, si potrebbe fare un emendamento nel senso più sopra detto.

Onorevoli senatori, ho fatto queste brevi osservazioni in sede di discussione generale, in primo luogo perchè esse riguardano l'intera struttura del disegno di legge, in secondo luogo perchè mi sembra che esse, più che consigliare emendamenti, dimostrino che questa materia dei decreti-leggi è una materia, come del resto osservava anche il senatore Perla, assai difficile ad essere regolata.

Non intendo soffermarmi ad esaminare se il decreto-legge sia una illegalità o no. In realtà di decreti-legge se ne sono fatti molti; il Parlamento, in massima, li ha tutti convertiti in legge; essi hanno creato determinate situazioni giuridiche, e quindi dire che sono illegali potrebbe significare far uso di un'espressione non propria e che non risponde alla realtà. Certo è che il decreto-legge è fuori della nostra costituzione, che non lo contempla. Lo Statuto non ne parla, per quanto neppure lo vieti espressamente, e forse ha taciuto perchè il decreto-legge si riferisce ad ipotesi che, esorbitando dalla normalità dei fatti costituzionali, non possono essere inquadrati nella rigidità di norme fisse e prestabilite. Per queste ragioni, mi pare molto difficile poter fare una legge speciale, che, in sostanza, sarebbe una integrazione dello Statuto.

L'Ufficio centrale, nella dotta relazione che è stata stesa dall'illustre senatore Scialoja, si sofferma ad esaminare qual'è il fondamento di questi decreti-legge, e quale ne sia la causa giustificatrice. Esamina le varie teorie, e rico-

nosce in sostanza che il decreto-legge trova la sua ragion di essere nell'urgente necessità.

Le mie forze sono troppo modeste perchè io possa seguire l'illustre relatore in queste indagini certamente interessantissime, ma di carattere teorico. Mi permetterei però di osservare che esse forse non sono strettamente necessarie, perchè si riferiscono piuttosto alle forme classiche, tipiche dei decreti-legge, catenaccio, stato d'assedio....

SCIALOJA, *relatore*. Lo stato d'assedio non è stato mai applicato con decreto legge!

BERIO... alle ipotesi, in poche parole, in cui il potere esecutivo, per le supreme necessità dello Stato, assorbe alcune prerogative del potere legislativo: per queste ipotesi straordinarie, a nessuno è mai venuto in mente di fare una legge.

Il disegno in esame ha uno scopo attuale e pratico; si riconnette, mi pare, a quella situazione anormale che si è creata in conseguenza della guerra.

La storia di questi decreti, o per dir meglio delle cause che hanno determinata la presentazione di questa legge, sono note a tutti. Il Governo, durante la guerra, era investito dei pieni poteri con la legge del 1915, epperò, durante quel periodo, i decreti-legge furono meno numerosi. Cessati i pieni poteri non fu possibile immediatamente tornare alle condizioni normali, in parte per l'abitudine, in parte per la mentalità di guerra, mentalità della quale, purtroppo, non ci siamo ancora spogliati ancora oggi, e in parte per necessità vere, obiettive. Fu così che non venuti meno i pieni poteri, continuò a provvedere come prima, facendo largo uso dei decreti-legge.

Ora sarebbe contrario alla realtà affermare che ciò, almeno in gran parte, non sia dipeso da necessità dipendenti dalle anomalie create dal fatto della guerra. Ma mi par difficile provvedere legislativamente a queste necessità, anche perchè *necessitas non habet legem*, senza notare che sarebbe prematuro provvedere definitivamente ad uno stato di fatto transitorio, e che noi dobbiamo augurarci sia destinato a cessare.

D'altronde, onorevoli colleghi, non possiamo non preoccuparci delle conseguenze di questo disegno di legge. L'onorevole senatore Perla vi ha accennato ampiamente; ed io prescindo dal

ricordare la più grave, quella, cioè, di legittimare implicitamente il decreto-legge, incoraggiando il Governo a farne uso, sia pure con determinate modalità.

Ma io intendo soffermarmi su un altro in conveniente. Si può supporre, e purtroppo si tratta di una supposizione verosimile - che quello stato di transizione in cui noi ci troviamo e che dipende dalla guerra, continui ancora per qualche tempo e che quindi si riproducano le stesse necessità che hanno indotto tutti i Governi a far uso di decreti-legge.

Voglio dire in sostanza che pur troppo avremo ancora, con una certa frequenza, questa forma anormale di legislazione; e se così è, non possiamo non preoccuparci di una legge che contiene tante forme, tanti termini, tante nullità. Non v'è articolo, si può dire, che non commini una nullità.

Ora un decreto-legge, buono o cattivo che sia, crea delle situazioni giuridiche: e un cittadino che desume da quel decreto un diritto o si trova in una condizione patrimoniale o morale connessa col decreto stesso, non saprà mai se il suo diritto esista o no, perchè può bastare il più piccolo vizio di forma per farlo decadere.

Sarà facile alla cavillosità delle parti sostenere che il decreto è caduto, o perchè fu presentato un giorno dopo, o perchè presentato alla Presidenza, anzichè all'Assemblea, o trasmesso con lieve ritardo da una Camera all'altra: in una parola a quante contestazioni, anche giudiziali, non si potrebbe andare incontro?

E vengo alla conclusione. Penso, da un lato che è estremamente difficile legiferare in questa materia, tanto che lo stesso disegno che ci è stato presentato, non certo per difetto di concezione o di elaborazione, ma per la natura dell'argomento, può prestare il fianco alla critica; penso, d'altra parte, che sia perfettamente lodevole l'iniziativa di tanti autorevoli colleghi, i quali si propongono lo scopo veramente nobile di reprimere, non dirò l'uso in ogni caso, perchè ci potranno essere ancora straordinarie necessità, ma l'abuso dei decreti-legge.

Resta a vedere se il metodo scelto sia quello che meglio conduce allo scopo, e se non sia piuttosto il caso di risalire alle cause, perchè sarebbe vano colpire l'effetto quando continuassero a persistere le cause. Queste cause

sono molteplici. Una parte di colpa spetta anche al Parlamento, che ha sempre subito questi decreti senza reagire; ma io credo che le cause principali stiano al di fuori della volontà di tutti e dipendano dalla anormalità della nostra vita politico-amministrativa, in dipendenza del fatto della guerra e della legislazione di guerra, e dalla anormalità della funzione parlamentare.

Reprimere queste cause non è impresa facile. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Oggi abbiamo un Governo saldo, forte, di grande prestigio, e di straordinaria autorità. L'ordine e la disciplina ristabiliti nel nostro Paese, il graduale miglioramento della finanza, sono sintomi confortanti.

Persistiamo. Sorreggiamo il Governò nel suo lavoro fecondo e tenace; adoperiamoci tutti, ciascuno nei limiti delle proprie forze, per facilitare il ritorno graduale, ma rapido, alla normalità della vita ed alla normalità della funzione parlamentare. Eliminate o attenuate le cause, si può ritenere che saranno eliminati o attenuati gli effetti.

Questo ho detto, perchè risponde a un mio profondo convincimento, e non per una avversione preconcepita al disegno di legge che mi riservo di approvare o no, dopo udite le dichiarazioni dell'Ufficio centrale. Anzi, do lode a questo nobile proposito, come non posso non approvare qualunque sforzo, qualunque mezzo, che tenda ad assicurare la legalità ed il perfetto ossequio alla nostra costituzione. Ma non vorrei che, per riparare ad un male, si creassero degli inconvenienti anche più gravi del male. (*Approvazioni*).

Ritiro di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Mi onoro di presentare al Senato il seguente Regio decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Parlamento nazionale il seguente disegno di legge (Stampato Senato del Regno n. 213):

« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349 relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari ».

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
DE STEFANI.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della marina della presentazione di questo Regio decreto.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sui decreti-legge.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io mi sono iscritto a parlare nella discussione generale del disegno di legge, per poter spiegare congiuntamente gli emendamenti che ho presentati, i quali, essendo strettamente collegati fra di loro, non avrebbero potuto opportunamente svolgersi nella discussione dei singoli articoli.

Però voglio premettere una dichiarazione in ordine alla questione fondamentale sull'opportunità o meno di disciplinare per legge la materia dei decreti-legge, questione così brillantemente trattata dai colleghi Perla, Chimienti e Berio.

Il collega Berio, mostrandosi di opinione piuttosto contraria a quella opportunità, ha fatto appello al ritorno alla normalità nelle condizioni del lavoro legislativo ed io posso associarmi a questo suo appello. Ma io esamino la realtà presente e con apprensione considero la persistenza della mentalità che è stata creata dalla guerra sopra questo argomento dei decreti-legge.

Durante la guerra di decreti-legge se ne sono emanati moltissimi, e lo stato di guerra poteva giustificarli. Ma finita la guerra è continuata la emissione accelerata dei medesimi quando una assoluta necessità di essi, per molta parte, non si sentiva più. Ad ogni modo, non curandomi dei passati Ministeri, confidavo che col nuovo Ministero l'uso dei decreti-legge dovesse, non dirò, completamente cessare, ma essere molto ridotto, perchè l'attuale Ministero, avendo pieni poteri in materia finanziaria ed in materia amministrativa, ha in questi larghi limiti tanto da fare con semplici decreti Reali, da poter risparmiare per le altre materie i decreti-legge, provvedendo alle medesime col l'ordinario lavoro legislativo.

Invece anche l'attuale Ministero ha continuato ad emanare e in grande numero decreti-legge: nell'ultima seduta degli Uffici ne esaminammo ben ventisette.

Noi così persistiamo a percorrere una pessima strada, ed io mi sento profondamente impensierito pel fatto che il lavoro legislativo, se si va avanti così, sarà ridotto semplicemente alla conversione in legge dei decreti-legge, il che non è decoroso per il Parlamento.

Noi dobbiamo instaurare anche su questo punto la disciplina e poichè non si è ritornati naturalmente alla normalità prebellica, vediamo di ristabilirla con qualche provvedimento legislativo. Perciò ho dato il mio consenso al disegno di legge diretto a disciplinare la materia dei decreti-legge, appunto perchè si verranno a stabilire norme per l'uso di questo privilegio usurpato dal potere esecutivo in così larga misura e ad infrenarne gli eventuali abusi.

Si avverta pure che sono sorte gravi incertezze nella giurisprudenza rispetto all'efficacia giuridica dei decreti-legge ed ai limiti della loro applicazione ed in ordine alle facoltà spettanti all'autorità giudiziaria quanto al riconoscimento di tale efficacia e di tali limiti. E queste incertezze devono essere per noi di forte impulso a regolare tale materia, perchè altrimenti non si saprà più dagli amministrati quali siano i loro diritti e quali i loro doveri di fronte ai medesimi.

Si è detto che il nostro Statuto non consente l'uso dei decreti-legge; ma siccome praticamente e per lunga consuetudine anche prebellica si è riconosciuto che in qualche caso il

Governo è costretto a ricorrervi, così, disciplinando questa materia, colmeremo una lacuna del nostro Statuto o, se meglio piaccia, vi faremo un'aggiunta: cosicchè l'argomento, che si deduce dalla lettera del nostro Statuto, è efficace non per combattere, ma per avvalorare la tesi di coloro, i quali insistono che la materia dei decreti-legge sia regolata per legge.

Senonchè, mentre è facile dire che dobbiamo disciplinare mediante legge la materia dei decreti-legge, la cosa è praticamente difficile, come lo hanno avvertito tutti gli oratori che mi hanno preceduto; anzi di questa difficoltà taluno vorrebbe servirsi come argomento per metter in disparte qualsiasi proposta, mentre invece è degna impresa affrontare gli ostacoli e cercare di superarli.

Della notata difficoltà danno prova gli stessi documenti che abbiamo dinanzi. E infatti abbiamo un primo disegno di legge, quello che è stato presentato dai colleghi allo scopo d'iniziare il lavoro legislativo su questa materia; abbiamo un secondo disegno, quello che è stato redatto dall'Ufficio centrale; abbiamo un terzo disegno cioè quello che è stato concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale. E questa triplice redazione basta a provare quanto sia arduo regolare la materia.

Ma ciò non toglie o scema il merito della iniziativa dei colleghi in argomento e in particolare il merito del principale redattore dei disegni di legge, il collega Scialoja, il quale davvero si è messo

per un bosco
che da nessun sentiero era segnato.

Ed un sentiero almeno egli lo ha segnato, anzi costruito, e gli emendamenti da me presentati non hanno scopo di ostruirlo, ma anzi di apportarvi un po' di ghiaia per meglio consolidarlo, e così permettere di percorrerlo con maggiore facilità.

Quindi richiamo l'attenzione del Senato sopra i miei emendamenti, che secondo il mio avviso, possono agevolare il conseguimento degli intenti propostisi dai promotori e autori dei disegni di legge.

L'articolo secondo del disegno di legge dell'Ufficio centrale ha indicata la prima deliberazione che dovrà essere presa dalla Commissione parlamentare, alla quale sarebbe deferito l'esame

della conversione in legge di un decreto-legge. Ma prevedendo la prima deliberazione della Commissione, cioè quella in ordine al carattere di urgente necessità, che il decreto-legge dovrebbe possedere, non ha il disegno di legge preveduto invece la deliberazione che possa essere presa dall'Assemblea e gli effetti che possano derivare dalla medesima. E questa mi pare una grave lacuna dell'articolo. Mi dirà l'egregio relatore, che uno degli effetti, quello del diniego d'urgenza da parte della Commissione, è previsto dall'articolo sei. Ma questo articolo ha, secondo il mio avviso, una redazione assai imperfetta, inquantochè stabilisce che: «tostochè un decreto-legge sia decaduto per decorrenza dei termini o pel diniego dell'urgenza, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve revocarlo». Ora l'aver parlato del diniego d'urgenza senza ulteriore specificazione e senza riferirsi all'articolo 2, e l'aver invece specificatamente detto che il rigetto basta che avvenga da parte di una delle Camere, lascia legittimamente supporre che il diniego d'urgenza debba essere deliberato da tutte e due le Assemblee per obbligare il Governo a revocare il decreto, mentre a tale scopo basterebbe il rigetto deliberato da una sola delle due Camere.

Vi è quindi una prima imperfezione nella redazione dell'articolo secondo. Ma poi ve ne è una seconda in quanto non vi si prevede l'effetto di una deliberazione che può anche intervenire, cioè di quella che riconosca l'urgenza del decreto-legge.

In conseguenza ho creduto di formulare un emendamento all'articolo secondo, nel quale ho preveduta la deliberazione della Commissione e le deliberazioni dell'assemblea, a cui la Commissione ha presentata la sua relazione. Secondo il mio emendamento, la Commissione deve esaminare, come propone il disegno di legge dell'Ufficio centrale, se il decreto-legge abbia carattere di urgente necessità. Io non mi preoccupo, come il collega Berio, se la Commissione nel decidere sul carattere dell'urgenza possa o non astenersi dall'entrare nel merito; essa potrà fare benissimo un esame complessivo; anzi se avrà esaminato anche il merito, con maggior coscienza potrà la Commissione dire se il decreto-legge aveva o non aveva carattere di urgenza. Quindi la difficoltà di

separare l'esame dell'urgenza dall'esame del merito, non mi pare obbiezione che abbia valore: però la Commissione dovrà riferire soltanto se esista o non il carattere dell'urgenza. Quando ha riferito sull'urgenza, se la Camera, a cui la relazione è stata presentata (e qui viene la mia aggiunta importante) riconoscerà che il decreto non aveva il carattere d'urgenza, allora il decreto cesserà di aver vigore di legge, ed ho aggiunto: il Governo dovrà revocarlo. Ma invece di dire, come ha detto l'Ufficio centrale, che allora il decreto-legge diventa un semplice disegno di legge, ho stabilito che il Governo, ove lo creda, può convertirlo in un semplice disegno di legge.

Ecco quanto potrà avvenire: il Governo parteciperà alla discussione, sosterrà l'urgenza; se la Camera dà torto al Governo, e dichiara che questo carattere d'urgenza non c'era, il Governo dovrà revocare il decreto legge, che ha perduto vigore di legge, salvo a convertirlo, se vorrà, in un disegno di legge, perchè questa è la procedura corretta parlamentare. Se invece la Camera, a cui è stata presentata la relazione, delibererà che ha riscontrato il carattere dell'urgenza, allora la conseguenza, che ne deriverà, sarà che il decreto-legge continuerà ad aver valore ed applicazione pratica, ed agli effetti parlamentari sarà considerato come un disegno di legge urgente e seguirà immediatamente la procedura dei disegni di legge urgenti senza le altre votazioni previste dai regolamenti: e così ecco provveduto anche all'ulteriore rapido corso della conversione in legge del decreto senza ulteriori formalità. I vantaggi derivanti da tale proposta sono evidenti. Essendo stato dalla Camera dato consenso implicito al contenuto del decreto-legge, il decreto giustamente viene applicato, non vi sono più dubbi sui suoi effetti amministrativi e giuridici, ed intanto l'andamento legislativo di esso è regolato con tutta semplicità e chiarezza e ne è garantita la sollecitudine e il pronto esaurimento.

Queste circostanze, che sono una conseguenza della proposta che io ho formulata nell'emendamento all'articolo secondo, rendono inutile l'articolo quarto del disegno di legge dell'Ufficio centrale, il quale dice che « ove ciascuna delle due Camere non approvi la conversione in legge di un decreto entro sei mesi dal giorno,

in cui fu rispettivamente a ciascuna di esse presentato, il decreto cesserà di aver vigore di legge ».

Questo articolo è diventato inutile, inquantochè se la Camera ha diniegata l'urgenza, il decreto ha cessato di aver vigore di legge e il Governo deve revocarlo, e può convertirlo in semplice disegno di legge; se la Camera ha riconosciuto l'urgenza, allora il decreto continua ad avere vigore di legge, e, se anche la deliberazione definitiva di merito dovesse rivestire ritardare, lo stato giuridico creato da quel decreto sarebbe pienamente legittimo.

Aggiungo che mantengo la proposta di soppressione non soltanto per l'articolo 4 come è stato formulato nel disegno di legge dell'Ufficio centrale, ma anche per l'articolo 4 come è stato concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo. Questo emendamento concordato dice: « dopo due mesi dalla sua presentazione il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno ecc. ecc. ».

Avendo provveduto con l'articolo 2 all'andamento del disegno di legge, questo articolo esso pure diventa inutile: ma io questo articolo non lo approvo anche per un altro motivo, motivo che avrei potuto pure addurre per condannare l'articolo 4 come era stato prima formulato dall'Ufficio centrale, perchè in entrambe le formulazioni vi sono dei termini: qui era un termine di due anni, là è un termine di due mesi che possono trascorrere prima che si prendano deliberazioni definitive. Ora, lasciar trascorrere più o meno lunghi termini, durante i quali un decreto legge è applicato, è cosa pericolosa, perchè si creano interessi e situazioni giuridiche che vengono poi ad essere fortemente perturbati quando sopravviene la eventuale tardiva abrogazione del decreto-legge. Quindi bisogna che la cosa proceda sollecitamente: o al decreto-legge la Camera nega l'urgenza ed esso cade, o è riconosciuta l'urgenza e allora continua la sua applicazione, perchè la Camera una certa sanzione l'ha già data riconoscendone l'urgenza, ma essa deve con sollecitudine deliberare definitivamente anche per trasmettere presto il disegno di legge all'altra Camera.

Ecco perchè io faccio vivissima preghiera all'Ufficio centrale, perchè esamini con cura

l'emendamento da me proposto all'articolo 2, il quale, secondo il mio avviso, risolve assai bene una delle maggiori difficoltà che vi possono essere quanto al disciplinare questa materia dei decreti-legge.

Come conseguenza della soppressione dell'articolo 4, viene una soppressione formale di una parte dell'articolo 5, sulla quale non mi fermo: ma soprattutto nasce la necessità di modificare un altro articolo fondamentale che è il sesto.

L'articolo 6 proposto dal nostro Ufficio centrale stabilisce: « Tostochè un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve revocarlo.

« Ciascuno dei Presidenti delle Camere può far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il decreto perde dal giorno della pubblicazione la forza di legge. In ogni caso la decadenza o revoca sarà anche inserita nella *Raccolta delle leggi e dei decreti* ».

Ma contemplare la decadenza non è più necessario dopo quello che io ho proposto con le modifiche degli articoli anteriori; il diniego di urgenza è disciplinato anch'esso nell'articolo 2° che ho formulato, e quindi in questo articolo 6° non si tratta che di disciplinare il rigetto da parte di una delle Camere.

Perciò il 1° comma del nuovo articolo 6 da me proposto è: « Tosto che un decreto-legge sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re dovrà revocarlo »: ed invero esso decade, proprio come avviene per un ordinario disegno di legge, che è rigettato da una delle Camere, salva qui la necessità della esplicita revoca, perchè il decreto-legge è stato ufficialmente pubblicato.

Quanto poi all'intervento opportunissimo del Presidente di una delle Camere io ho raccolto, modificandolo alquanto, il contenuto del 2° comma dell'art. 6 dell'Ufficio centrale ed ho proposto la seguente formula:

« Ciascuno dei Presidenti della Camera può far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la notizia del diniego d'urgenza, di cui al comma terzo dell'art. 2, e del rigetto, di cui al comma primo del presente articolo, e in tali casi il decreto perde dal giorno della pubblicazione vigore di legge. La notizia dovrà essere

riprodotta nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* ».

Credo che in questo modo si venga a disciplinare la materia dei decreti-legge con una notevole semplicità congiunta a pratica efficacia.

Mi riservo poi, allorquando verranno in discussione i singoli articoli, di dire quale è il mio avviso relativamente alle disposizioni che sono state formulate, in aggiunta al disegno di legge, dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo.

Ma prima di finire desidero avvertire una cosa ancora. Alcuni avrebbero preferito che, nel regolare questa materia dei decreti-legge, si fosse specificato (nel primo articolo per esempio del disegno di legge) per quali materie si possano pubblicare decreti-legge, imitando in ciò alcune legislazioni estere. Ma a tale procedimento, che può costituire anche una obiezione al disegno di legge quale ci è stato presentato, io mi dichiaro nettamente contrario, inquantochè, data la grande estensione delle funzioni dello Stato odierno, con tutta facilità o si esagera nell'enumerare le materie per le quali si consentono i decreti-legge, o vi è sovrachia scarsità nella enumerazione, e si viene nell'un caso a dare troppo estesi poteri al Governo, nell'altro a limitarne troppo le facoltà. Quindi anche di fronte a questa proposta avanzata da alcuni sull'esempio di legislazioni estere, io persisto a preferire il procedimento delineato nell'attuale disegno di legge opportunamente emendato.

Perciò raccomando vivamente i miei emendamenti all'Ufficio centrale ed al Governo, nella speranza che possano essere accolti e diano a me la modesta soddisfazione di aver contribuito a disciplinare questa materia che pur offre tante difficoltà (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Santucci.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, sono stato molto perplesso sulla opportunità di prendere o meno la parola in questa discussione.

Certo io penso che il disegno di legge che stiamo discutendo ha un grande pregio, quello di rappresentare da parte del Senato un monito al potere esecutivo, ed anche agli organi del potere legislativo su questo andamento di cose

che tutti in fondo hanno deplorato, e la coscienza pubblica certamente non sa adattarsi a tollerare, per quanto debba subirlo, cioè che la funzione legislativa rimanga in tanti casi, e così spesso in forme così diverse, perturbata dall'intervento dei decreti-legge.

Un avvertimento, che in forma, direi così, ufficiale venga al Paese ed agli organi pubblici da parte del Senato è certamente utile, ed è infatti per questo che nel gran numero dei senatori che firmarono la proposta di questo disegno di legge anche il mio oscuro nome fu aggiunto.

Però devo confessare che il disegno di legge quale poi è venuto alla luce, e quale è stato discusso, anche con gli emendamenti ultimamente proposti, mi lascia molto incerto sulla opportunità del provvedimento che andiamo a deliberare. Giacchè per quanto dotta e veramente lodevolissima sia la relazione che precede questo disegno di legge, dovuta all'illustre collega ed amico, prof. Scialoja, sussiste tuttavia quell'obiezione che formava la parte fondamentale del discorso dell'illustre presidente Perla; noi stiamo per legalizzare con questo disegno di legge uno stato di cose che è una deviazione dalle norme ordinarie, e lo legalizziamo senza alcun freno fuorchè, dirò così, meccanico nelle circostanze di tempo e di modo.

Il collega Ferraris diceva poco fa, e così ha dichiarato il relatore a nome della Commissione, di essere contrario alla elencazione delle materie a cui si dovrebbe restringere l'uso dei decreti-legge. E capisco gli argomenti in contrario; sebbene a me pare che sarebbe anche possibile, e sarebbe opportuno che questo elenco di materie si potesse introdurre e fosse molto ristretto.

Capisco i decreti-legge per questione di pubblico interesse, interno o anche internazionale; capisco i decreti-catenaccio in materia tributaria, ma non capisco, almeno in teoria, i decreti-legge per tutte le altre cose, specialmente poi quando si tratta di sconvolgere ordinamenti giurisdizionali ed amministrativi, anche in materia delicatissima come, per esempio, il decreto recente emanato in forza dei pieni poteri (e che non rientrerebbe quindi nella presente discussione), col quale tutte le garanzie che l'ordinamento delle nostre leggi sulle opere pie aveva stabilito per frenare e dirigere in qualche modo

il potere esecutivo nel procedere alle concentrazioni o alle trasformazioni di opere pie, vengono ad essere tolte, in quanto che si stabilisce che queste concentrazioni e trasformazioni possano essere fatte anche per semplice decreto ministeriale.

Se si dovesse lasciare la porta aperta a simili provvedimenti, si finirebbe collo sconvolgere tutti gli ordinamenti che ci reggono, tutte le garanzie non solo strettamente costituzionali, non solo puramente legislative, ma anche organiche per la difesa di tutti.

Dunque io sarei del parere che l'elenco ci dovrebbe essere, ma ristrettissimo per due sole categorie, per quelle cioè che ho indicato di sopra. Quando lasciamo però le facoltà di emanare decreti-legge, senza nessuna determinazione di categorie di materie, noi veniamo a sanzionare la legittimità di qualunque provvedimento, ed in qualunque materia la più delicata e la più grave anche nell'ordinamento giurisdizionale che è cosa che deve essere rispettata sempre e protetta con la massima gelosia.

Questo è quanto a parer mio non può ammettersi nel presente disegno di legge: il lasciare una sconfinata libertà contentandoci di circoscrivere questo arbitrio con certi rimedi, diremo così, meccanici, i quali poi sono o troppo larghi, o troppo stretti, non mi persuade. E vedo che la sensazione di questa incertezza è talmente nel sentimento di tutti, che l'Ufficio centrale accetta modificazioni, alcune delle quali radicalissime; e l'onorevole Ferraris vorrebbe restringere alcuni termini. Tutto questo dimostra che noi non abbiamo in questo disegno di legge altra idea che quella d'inceppeare in qualche maniera lo svolgimento di questi decreti-legge e incepparli poco o molto, ma niente altro che questo, per il resto, libertà assoluta di provvedere e legiferare per mezzo di decreti sopra qualunque materia.

Ora questo a me veramente ripugna, e quindi credo che bisognerebbe tornare ad esaminare questa legge con un po' più di calma, e pure avendo una fiducia grandissima negli illustri membri dell'Ufficio centrale e specialmente nell'egregio e veramente illustre relatore, mi pare che essi dovrebbero però esaminare la materia un po' più a fondo per vedere se ci dovremo contentare di questi meccanismi, secondo i quali in fondo tutto riposa nella pos-

sibilità che a un dato momento presentandosi un decreto-legge, si discuta la sua urgenza.

Avevo già detto che di questo avrei parlato, ed infatti dirò una parola in proposito. Io non credo che ci sarà mai un caso, quando questo disegno sarà divenuto una legge, in cui la Camera o il Senato avanti ad un atto del Governo, che, evidentemente, una certa giustificazione d'urgenza l'avrà quasi sempre, direi sempre, discuta la questione dell'urgenza: l'accetterà sempre ed allora non c'è che il merito che può essere discusso poi entro due anni. L'onorevole relatore questa mattina, conversando privatamente, mi diceva: « Ma perchè ti allarmi dei due anni? Se facciamo anche sei mesi, al termine dei sei mesi il Governo fa un secondo decreto, così il termine sarà prorogato ».

Questo potrà accadere anche per i due anni e se ammettiamo che il Governo possa abusare di questa facoltà, come purtroppo alcuni dei passati Governi ne hanno abusato in passato, vuol dire che non abbiamo modo di difenderci: ma certamente la difesa sarà tanto minore contro questa possibilità di abusi, quando la base di quest'atto sarà diventata così legittima da parere la cosa più naturale e semplice del mondo. Io francamente sarei molto inclinato a fare una proposta formale di sospensiva, e non la faccio perchè mi riservo di sentire quello che diranno nel seguito della discussione la Commissione ed in ispecie il suo dottissimo relatore, ed anche quello che dirà il Governo. Sarei molto inclinato a dire: sospendiamo questa discussione perchè in seguito potrà maturarsi maggiormente lo studio dello stesso disegno di legge.

Noi avremo sempre raggiunto uno scopo, quello di far sentire che di fronte a questo andazzo tutti ci sentiamo a disagio: se il rimedio non l'abbiamo ancora trovato, un rimedio cioè che risponda realmente al bisogno, lasciamo la cosa così, e intanto non avremo perduto il nostro tempo, perchè il solo fatto della presentazione e della discussione che ha avuto luogo ha già una grande efficacia morale tale da permetterci di compiacerci con noi stessi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta a una interrogazione del senatore Mazziotti. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXXIII [*Agnelli*] - (LXXIV) [*Martini*] (LXXV) [*Scherillo*] - (LXXVI) [*Soderini*] (LXXVII) [*Spada*]).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 29 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni

dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti [dei] procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (numero 552);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 451);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Risposta ad interrogazione.

MAZZIOTTI. — Ai ministri delle finanze, della guerra e dell'industria, per sapere se non credano che le recenti pubblicazioni circa l'inchiesta su le spese di guerra e le polemiche, cui hanno dato luogo, non possano in alcuna guisa giovare al necessario ricupero delle somme indebitamente pagate e alla doverosa punizione dei frodatori del pubblico erario, mentre possono arrecare discredito sia all'interno che all'estero su l'industria italiana e sui grandi organismi industriali del nostro paese.

RISPOSTA. — Non mi dissimulo che il dibattito di recente avvenuto sulla stampa quotidiana circa il risultato dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, abbia potuto, in qualche modo, deviare l'opinione pubblica dal giusto apprezzamento su uomini e cose che formano oggetto di inda-

gini e di giudizi da parte della Commissione predetta. Tengo, tuttavia, ad assicurare l'onorevole interrogante che il Governo non defletterà da ogni azione che possa condurre alla reintegrazione erariale dei lucri indebiti ed eccessivi. La eseguità del numero di enti industriali che parteciparono alle polemiche giornalistiche esclude, poi, che l'industria italiana possa, da tali pubblicazioni, aver subito un discredito all'interno del Regno, che tale discredito abbia potuto avere apprezzabili ripercussioni all'estero.

Con la presente rispondo a nome anche dei colleghi della guerra e dell'industria, ai quali la S. V. On.ma si era rivolta.


Roma, 25 maggio 1923.


Il Ministro
A. DE STEFANI.

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CXL^a TORNATA

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	4865
Oratori:	
ALBERTINI	4865
CANNAVINA	4870
TOMMASI	4868
(Presentazione di)	4865
Documenti (Presentazione di)	4857
Giuramento (dei senatori Pestalozza, Pantaleoni, Soderini, Scherillo)	4857, 4858, 4865
Interrogazioni (Annuncio di)	4875
(Svolgimento di):	
« Sulla Gipsoteca canoviana in Possagno »	4858
Oratori:	
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	4858
MAZZONI	4859
« Sull' applicazione dell' imposta sui redditi agrari »	4859
Oratori:	
CANNAVINA	4860
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4859
« Sulla bonifica del lago Biviere »	4862
Oratori:	
BENEVENTANO	4862
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4862
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	4863
(Presentazione di)	4857, 4865
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4865

l'agricoltura, dell' industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le finanze.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Giuramento del senatore Pestalozza.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ernesto Pestalozza, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Melodia e Marchiafava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ernesto Pestalozza è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ernesto Pestalozza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni e di un documento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALBERTO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali » (N. 569).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del-

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Vitelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VITELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922. n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24, 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia accademia dei Lincei in Roma » (N. 581).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vitelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Triangi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TRIANGI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie » (N. 578).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Triangi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PERLA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato le relazioni relative alla convalida della nomina a senatore dei signori Boni Giacomo, Corradini Enrico, Bistolfi Leonardi, Pitacco Giorgio, Ricci Corrado, Tolomei Ettore.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di queste relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno di domani.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato la « Nota del Governo lussemburghese relativa al trattamento dogana-

nale delle merci di provenienza del Regno e la risposta del Governo italiano ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo documento.

Giuramento del senatore Pantaleoni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pantaleoni Maffeo la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Bergamini e Mortara di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pantaleoni Maffeo è introdotto nell'aula e presta giuramento seconda la formola prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pantaleoni Maffeo del prestato giuramento lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Mazzoni al Minsitro della pubblica istruzione: « Per sentire se non creda che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno ».

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Mazzoni m'interroga se non credo che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno.

Io sono lieto di assicurare il senatore Mazzoni che il Ministero della pubblica istruzione si è già preoccupato di tale questione; ed ha fatto tutto quello che nelle presenti condizioni si poteva per aiutare l'iniziativa lodevolissima del comune di Possagno per il riordinamento della Gipsoteca Canoviana. Ed è stata promessa la somma di venticinque mila lire per il compimento dei lavori occorrenti al riordinamento della Gipsoteca.

Ora è da sperare che lo stesso comune faccia il maggiore sforzo possibile per profittare appunto della manò che gli offre il Ministero.

Credo che il senatore Mazzoni sia soddisfatto del nostro interessamento.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Non posso che dirmi soddisfatto e ringraziare l'onorevole ministro. Ogni cosa che si faccia perchè i nostri tesori artistici nazionali siano mantenuti e vengano saviamente accresciuti, arreca un vantaggio manifesto; perchè qualsiasi forestiero che, venuto in Italia, abbia l'occasione dalle opere belle e dalle collezioni di fermarvisi qualche giorno di più, contribuisce anch'esso all'economia del Paese; ma, anche senza tener conto di ciò, conviene custodire e curare quanto si attiene alle ragioni del sentimento patrio e alla storia gloriosa che è vanto specifico dell'arte italiana.

La somma di lire 25,000 non è certamente cospicua; pur si ha da tenere conto delle strettezze del bilancio delle Belle Arti, e nulla oso chiedere ora in più.

Soltanto raccomanderò all'onorevole ministro di far sempre vigilare come si mantengano le preziose opere o raccolte minori che onorano ogni regione d'Italia; in guisa che l'autorità centrale sappia prima, o almeno contemporaneamente a quelli che si interessano delle cose dell'arte, quali provvedimenti occorra di prendere per preservarle o completarle.

Nel caso presente, questa interrogazione, annunciata parecchi mesi fa, mi compiaccio che abbia giovato alla bella e importante Gipsoteca di Possagno, malmenata dalla guerra; ma sarebbe bene che l'Amministrazione centrale da' suoi organi vigili e solerti fosse sempre informata in maniera che non le occorresse, per provvedere, l'impulso di un'interrogazione.

E detto ciò, torno a ringraziare l'onorevole ministro, sicuro che non ometterà, in favore degli studi canoviani, e della bellezza mirabile di quella collezione, quanto sia per apparire ulteriormente vantaggioso.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Cannavina al ministro delle finanze: « Per sapere, se vero (e nell'affermativa quali provvedimenti si intendano adottare) che gli agenti delle imposte, creando contro legge una presunzione di legge, si credono autorizzati a ritenere quali coltivatori diretti dei fondi gl'intestatari di articoli cata-

stali, iscrivendoli senz'altro, di ufficio, sol perchè tali, nella tabella di cui all'articolo 18 del Regio decreto 12 marzo 1923, n. 505, per l'applicazione dell'imposta sui redditi agrari istituita col Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto ciò non sia detto esplicitamente, è chiaro che l'onorevole interrogante si preoccupa della condizione che nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, può essere fatta ai proprietari di fondi, nel caso in cui questi siano affittati, in base a semplici contratti verbali o scritti non registrati nei termini di legge.

Secondo l'interrogante, in tali casi, le agenzie, di fronte alla impossibilità in cui il proprietario viene a trovarsi di fornire le prove legali della esistenza del contratto di fitto e quindi del suo diritto alla esenzione dalla imposta, considerano senz'altro il proprietario stesso soggetto alla imposta medesima, quale diretto coltivatore.

Si potrebbe anzitutto osservare all'onorevole interrogante che di fronte allo stato di cose assolutamente anormale creato dagli stessi proprietari in frode ad un'altra legge tributaria dello Stato, non può certamente affermarsi eccessiva l'azione dell'agente, il quale, messo nell'impossibilità di assoggettare all'imposta il reddito agrario a nome dell'affittuario, perchè gli mancano gli elementi a ciò indispensabili, ricorre ad una presunzione, che nel caso appare giustificata, per chiedere al proprietario il pagamento del tributo, lasciando al proprietario stesso, il compito di dimostrare la erroneità della presunzione medesima in base a prova che egli solo possiede. Si può però assicurare che, indipendentemente dalla regolarizzazione dei contratti agli effetti delle tasse di registro e bollo, gli agenti hanno desistito dall'accertamento al nome del proprietario, ogni qualvolta è stato possibile procedere all'accertamento a carico dell'affittuario. Chè se poi trattasi di terreni di poca estensione, allora non vi è alcun motivo di preoccupazione, in quanto non vi sarebbe luogo ad alcun ac-

certamento del reddito inferiore al limite imponibile fissato dalla legge.

Comunque sia si può anche assicurare l'onorevole interrogante che la questione alla quale egli accenna, ha già formato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva di risolverla nel modo più conveniente nell'interesse dei proprietari e dell'erario, ammettendo a registrazione ed alla regolarizzazione agli effetti della tassa di bollo verso il solo pagamento delle tasse, ed in esenzione da qualsiasi sopra tassa e penalità, i contratti sia verbali che scritti non registrati nei termini di legge, i quali debbano essere prodotti alle agenzie agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

Le agenzie poi, prescindendo da qualsiasi eccezione in ordine alla validità dei contratti di fronte all'Amministrazione pel periodo anteriore alla data di registrazione, potranno riconoscere ai contratti medesimi valore retroattivo, ogniqualvolta, ben inteso, risulti che essi corrispondano ad uno stato di fatto preesistente alla data della registrazione, e questo sia ammesso e riconosciuto dagli affittuari tenuti al pagamento dell'imposta.

Altra preoccupazione dell'onorevole interrogante sarebbe a quanto pare, costituita dalla possibilità che, causa la deficienza e la non regolare tenuta di taluni catasti, possano essere chiamati a pagare l'imposta, molti i quali non sono proprietari di terreni, per quanto figurino tuttora iscritti nei registri catastali.

Certo l'iscrizione catastale in mancanza di documenti che ne dimostrino l'erroneità, non può non costituire per gli agenti la base principale per gli accertamenti d'ufficio. È però da tener presente che le dichiarazioni vennero presentate in numero enorme, e fra queste non poche riguardanti redditi non soggetti alla imposta, e che, indipendentemente dalle dichiarazioni suddette, le Agenzie hanno eseguito tutto un lavoro di spogli, di raccolta di dati e di elementi, da rendere possibile, non soltanto un serio controllo delle dichiarazioni, ma ben anco di integrare e correggere in gran parte i dati catastali in loro possesso.

Si può quindi con tranquillità affermare che l'inconveniente di cui si preoccupa l'onorevole

interrogante, potrà verificarsi soltanto in un numero limitato di casi.

Del resto istruzioni sono state date perchè gli agenti si astengano dallo iscrivere in tabella le partite per le quali manchino le dichiarazioni e gli elementi in loro possesso, non siano sufficienti per una, per quanto sia possibile, esatta identificazione dei terreni e dei loro attuali proprietari.

In tal caso gli agenti a sensi dell'art. 27 del Regio decreto 12 marzo 1923, n. 505, devono procedere agli accertamenti nei modi ordinari, e cioè colle notificazioni individuali dei relativi avvisi, il che garantisce al contribuente l'esercizio più completo del proprio diritto di difesa.

Non può certamente escludersi che, non possono essere compresi nelle tabelle anche taluni contribuenti i quali, per quanto iscritti nei registri catastali non siano in realtà più proprietari dei terreni. A questi però, come ad ogni altro contribuente compete il diritto di ricorso alle Commissioni amministrative. Che nella peggiore delle ipotesi e quando pure gli iscritti irregolarmente in tabella non fossero in grado di esperire nei termini di legge, il loro diritto di ricorso ed il reddito accertato d'ufficio dovesse divenire definitivo, resterebbe pur sempre ad essi integro il diritto del ricorso alle Commissioni per assoluta inesistenza di reddito a sensi dell'art. 117 del Regolamento 11 luglio 1907, n. 560 per l'imposta di ricchezza mobile, ricorso che può essere presentato nei tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, od anche prima, quando dell'erroneo accertamento essi vengono eventualmente a conoscenza, indipendentemente dalla pubblicazione suddetta o dalla notificazione della cartella di pagamento per parte dell'esattore.

Pare quindi possa affermarsi che in ogni ipotesi la difesa del contribuente è sufficientemente garantita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannavina.

CANNAVINA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della lunga risposta data alla mia breve interrogazione, per quanto tutto il contenuto della risposta non sia esattamente pervenuto al mio orecchio, per la confusione del momento e per la debolezza della voce.

Comunque, prendo atto volentieri delle assicurazioni date per quella parte che ho potuto udire. Comprendo perfettamente le osservazioni che sono state esposte per giustificare l'operato degli agenti delle imposte, circa l'applicazione del decreto che ha istituito il reddito agrario in confronto di proprietari in determinate condizioni: comprendo le considerazioni addotte a giustifica, ma non posso affatto ritenerle buone. È ben vero che il proprietario può non aver registrato un suo contratto di fitto e però egli è passibile delle penalità previste dalla legge del Registro; è ben vero che tale condizione può creare un mezzo per eludere l'applicazione della legge sui redditi di ricchezza mobile; ma tutto questo non ha a che vedere con il decreto che ha istituito la imposta sul reddito agrario per i proprietari in determinate condizioni, quando cioè tale decreto, con quello successivo che detta le norme regolamentari, espressamente dice che è tenuto alla dichiarazione unicamente il proprietario che coltiva direttamente i propri fondi, ovvero dà i fondi a mezzadria.

Codesto concetto, scolpito nel Regio decreto che istituisce l'imposta, ribadito nelle norme regolamentari, è di palmare evidenza. Data così questa situazione di diritto è evidente che il proprietario, sia o non sia in regola con la legge del Registro, avendo la coscienza - rispondente a realtà - di non essere né coltivatore diretto, né coltivatore dei suoi fondi a mezzadria, si astiene dal fare la denuncia di reddito agrario nel caso che abbia dato in fitto i suoi fondi rustici. E se ne astiene nella massima buona fede, salvo, s'intende, l'eventualità che possa soggiacere a misure fiscali per la mancata registrazione dei contratti di locazione.

Intanto, poichè l'istituzione della nuova tassa, con norma nuova stabilisce che l'iscrizione nella tabella non è preceduta o accompagnata da avviso personale da notificarsi agli iscritti, prescrivendo solo che la tabella sia pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale, è ben naturale che il proprietario che non si trova nelle condizioni prescritte dalla legge e quindi non ha fatto, perchè non doveva farla, la dichiarazione di reddito, non si dà briga nemmeno di andare a consultare la tabella dovendo ritenere giustamente ch'egli non vi sia compreso.

Di qui deriva che, decorso inutilmente il termine per il reclamo, il proprietario, che non è tenuto per legge a fare dichiarazioni, perchè non obbligato al pagamento della nuova imposta, si trova invece, per una presunzione di legge, in perfetta opposizione alla legge ad essere o un proprietario che coltiva direttamente o che ha dato a mezzadria i suoi terreni senza essere nè nell'un caso, nè nell'altro. Tutto ciò costituisce evidentemente una ingiustizia; costituisce anzi - *absit iniuria verbis* - una insidia.

Volendo raggiungere il fine di obbligar tutti alla dichiarazione, anche il proprietario che avesse concesso i suoi fondi in affitto, bisognava si dicesse nettamente nel decreto essere tutti i proprietari tenuti alla denuncia con obbligo, in caso di terreni dati in fitto, di declinare il nome del fittavolo all'evidente scopo di raggiungere quest'ultimo ed obbligarlo al pagamento giusta la precedente legge sulla imposta di ricchezza mobile. Ma l'aver creato una presunzione, che è contraria alla legge, per aggiungere alla legge casi da questa evidentemente esclusi, sembra a me costituisca addirittura una enormità, che nessun sottile ragionamento potrà mai giustificare.

D'altronde i pericoli sono gravissimi. Già l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze ha rilevato come in parecchie regioni del Regno, i proprietari, per antiche contrattazioni verbali di compra-vendita verificatesi prima ancora del Codice civile, si sono accordati tra loro, e mentre figura ancora in catasto l'antico intestatario, chi paga l'imposta è invece il reale proprietario. È naturale quindi che l'antico intestatario non si faccia vivo; eppure egli, che non è neppure il proprietario, si troverà gravato dall'imposta del reddito agrario per effetto della creata presunzione.

Molte volte, come l'onorevole sottosegretario sa, dato il lavoro esuberante delle agenzie, non sono ancora eseguite materialmente le annotazioni dei trapassi pur di data non remota, benchè le agenzie delle imposte si trovino già in possesso degli elementi per le volture catastali.

Comunque, io prendo atto della promessa dell'onorevole sottosegretario alle finanze che saranno presi provvedimenti per evitare inconvenienti il più che sarà possibile. Non posso però non compiacermi di aver presentato que-

sta interrogazione, perchè il suo svolgimento, o almeno la risposta data dall'onorevole sottosegretario di Stato, servirà a mettere sull'avviso i proprietari sul pericolo da cui sono minacciati, per cui, senza ch'essi lo sappiano, possono trovarsi gravati da una imposta che per la legge stessa non dovrebbero pagare.

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione del senatore Beneventano al ministro dei lavori pubblici « Per conoscere quali provvedimenti saranno dati per attuare la bonifica del lago Biviere, che fu dichiarata la più importante nella provincia di Siracusa, classificata la prima sia per la sanità pubblica dei Comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia, sia pure per la grandissima utilità all'incremento dell'agricoltura e delle industrie affini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, ministro dei lavori pubblici. La bonifica del lago di Lentini cui si interessa l'onorevole senatore Beneventano è infatti iscritta al n. 67 della tabella annessa al testo unico del 28 marzo 1900. L'onorevole Beneventano vuole conoscere quali sono gli intendimenti del Governo circa l'esecuzione di questa bonifica. Egli sa che le bonifiche possono secondo la nostra legge essere fatte o direttamente o per concessione. Lo Stato non farà direttamente la bonifica del lago di Lentini perchè nelle condizioni attuali del bilancio dello Stato non è possibile addossargli l'onere della esecuzione di questa bonifica. Però se l'esecuzione della bonifica venisse chiesta in concessione, la concessione sarebbe immediatamente accordata perchè ho ottenuto dal mio Collega delle Finanze l'assegnazione sufficiente per potere fare la concessione di queste opere di bonifica. L'onorevole senatore Beneventano però, oltre che conoscere gli intendimenti del Governo, il quale, come egli vede, ha in animo di eseguire l'opera sempre che vi siano coloro che ne chiedano la concessione, vuol sapere anche i criteri relativi alla forma della esecuzione della bonifica, poichè questa bonifica del lago di Lentini ha dato luogo ad un dissenso di ordine tecnico fra coloro i quali chiedono che essa sia fatta mediante il prosciugamento dell'intero lago e coloro i quali invece ritengono che debba essere fatta lasciando intatto il lago e prosciugando soltanto le adiacenze di

esso. La questione effettivamente è grave, ed essa si riferisce non solamente alle condizioni particolari del lago di Lentini, ma si riferisce anche alle condizioni di tutta quella regione che è a valle del lago medesimo e per la quale questo lago serve come unico serbatoio che rende possibile la irrigazione di vasti terreni a valle. Certamente l'onorevole Beneventano conosce meglio di me che il lago di Lentini, ideato e costruito nel Medio Evo, è l'unico esempio di un lago artificiale, di cui sono rimaste tracce in Sicilia. Esso è un serbatoio artificiale che fu costruito dagli arabi appunto per poter irrigare le terre che sono a valle del lago medesimo. Perciò è venuto il contrasto se nell'eseguire la bonifica dovesse prosciugarsi interamente il lago e sopprimere così la irrigazione di tutti i terreni a valle o se invece dovesse conservarsi il lago e farlo servire da serbatoio per la irrigazione dei terreni a valle. La questione è certamente grave: vi è chi afferma che ragioni di sanità pubblica impongono il prosciugamento del lago anche se dovesse soffrirne l'agricoltura. Vi è invece chi ritiene che le ragioni della sanità pubblica possano agevolmente esser conciliate con quelle dell'agricoltura. Io non mi azzardo a dare un giudizio sulla materia: il giorno in cui vi sarà un concessionario disposto ad assumere la concessione della bonifica io sottoporro le due ipotesi al corpo tecnico del mio ministero che giudicherà se l'uno o l'altro sistema debba essere adottato per la bonifica stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano per dichiarare se è soddisfatto.

BENEVENTANO. Prima di tutto, onorevole ministro, mi permetta che io faccia presente lo stato in cui si trovava il lago di Lentini prima della attuale arginatura. Esisteva il lago di cui la storia conserva il ricordo e che dal nome favoloso di Ercole appellavasi Ercoleo. Veniva alimentato semplicemente con le acque che sorgono nel centro di quel suo piccolo avallamento. Dopo, all'epoca dei normanni, fu data facoltà di costruire una diga che ha cagionato l'espansione del lago, occupando estese zone di terreni adiacenti, e dato incremento alla malaria che da tempo nuoce ai quattro popolosi comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia.

Per attuare la bonifica di questo lago, il Governo fece eseguire un progetto, che per la sua struttura importava una grandissima spesa e lasciava sussistere gli inconvenienti, che si volevano eliminare.

Fu necessario studiare un altro sistema, che all'incremento dell'agricoltura congiungesse la completa soppressione della malaria.

Relativamente a questo sorse in seno al Consiglio Superiore del Ministero una divergenza di pareri di cui ha fatto cenno l'onorevole ministro.

Da alcuni si chiedeva un bacino montano, da altri si voleva il prosciugamento totale del lago. Interpellata per l'obbietto, la Direzione Generale di Sanità Pubblica nel modo più chiaro e categorico, ha detto che al disopra di tutto deve sovrastare la salvezza dei sopraccennati quattro comuni interessati, e che altro mezzo non c'è per raggiungere questo scopo all'infuori di quello del totale prosciugamento.

Per questo io, insieme alla Società dei Combattenti, alla quale è stata concessa la esecuzione di questa bonifica, abbiamo presentato un grande progetto di massima per la totale bonifica col completo prosciugamento dell'intera superficie del lago con una spesa preventivata di un milione e 200,000 lire. Con questa spesa si avrà il totale prosciugamento e la formazione di una cascata la quale potrà fornire importante forza motrice per le industrie locali, e procurerà grande ricchezza con le acque che al disotto della cascata serviranno all'irrigazione della vastissima zona di terreni che giacciono a valle della medesima. Ora, l'Associazione dei combattenti di Lentini è pronta ad assumere l'opera. È doloroso apprendere, che lo stanziamento di 2,200,000 lire che erano accantonate per quest'opera secondo le disposizioni del ministro del tempo, sono stati soppressi di recente. Ciò mi sorprende. Non è necessario, nè conforme a rettitudine sopprimere lo stanziamento di somme destinate ad accrescere la ricchezza e ridare la salute ad una intera regione, mentre siamo chiamati a dare 20 milioni, 50 milioni per opere che non hanno affatto la utilità desiderata.

Spero che l'onorevole ministro troverà modo di facilitare la pronta attuazione della totale bonifica che è vivamente reclamata.

Non è possibile che si possa ancora tollerare la malaria in quattro comuni; ciò costituisce un'onta per la civiltà moderna.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Santucci.

SANTUCCI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto in data 1° marzo del corrente anno, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'ing. Giovanni Agnelli.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nell'ing. Agnelli gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per le categorie 3ª e 5ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno, venne nominato senatore l'on. Ferdinando Martini.

Dai documenti presentati risulta che fu deputato al Parlamento per tredici Legislature, dalla XII alla XXIV, e due volte ministro Segretario di Stato.

Concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santucci.

SANTUCCI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'onorevole conte Edoardo Soderini.

La vostra Commissione, constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri requisiti prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Perla.

PERLA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 1° marzo 1923, per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore il professore Michele Scherillo.

Dall'esame dei documenti presentati risulta che la nomina del prof. Scherillo a membro effettivo del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere fu approvata con Regio decreto del 21 marzo 1907 e che concorrono tutti gli altri requisiti. La vostra Commissione quindi ha l'onore di proporvi, ad unanimità, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino.

GIARDINO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto del 1° marzo 1923, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. Nicola Spada è stato nominato senatore del Regno.

La vostra Commissione, verificato che l'onorevole Spada fu deputato al Parlamento per tre consecutive Legislature, XX, XXI e XXII, e risultando il concorso di tutti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego l'onorevole, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Ancona, Artom, Auteri Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Fili Astolfone, Foà, Francassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Garofalo, Gatti, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Loria, Lusignoli, Lustig, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni, Pestalozza, Pantaleoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivarioni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli, dichiarato convalidata la nomina a senatore dei signori Agnelli, Martini, Scherillo, Soderini, Spada e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di un disegno di legge.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 3349 relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato all'esame dello stesso Ufficio centrale che ebbe in esame il disegno di legge n. 213, ieri ritirato e riguardante analoga materia.

Giuramento dei senatori Soderini e Scherillo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Soderini conte Edoardo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Mattioli-Pasqualini e

Santucci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Soderini Edoardo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Soderini Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Michele Scherillo la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori D'Ovidio e Lusignoli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Michele Scherillo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Michele Scherillo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Niccolini Pietro a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

NICCOLINI PIETRO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione ai Comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondezze domestiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Niccolini Pietro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione della proposta di legge:
« Sulla conversione in legge dei decreti legge »
(N. 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Albertini.

ALBERTINI (*Segni di attenzione*). On. senatori, il Senato deve una riconoscenza vivissima al senatore Scialoja e a tutti quei colleghi che

hanno portato l'autorità del loro nome alla sua proposta diretta a frenare l'abuso del decreto-legge regolandone in qualche modo l'esercizio. Già il nostro illustre Presidente aveva levata qui in Senato, in uno dei suoi autorevoli discorsi, una fiera protesta contro l'abuso del decreto-legge dimostrandone tutta l'enormità giuridica e morale. Un sentimento comune anima tutti qua dentro, tanto coloro che approvano il disegno di legge che ci sta dinanzi, quanto quelli che esso lascia perplessi. Gli uni e gli altri, cioè, sono d'accordo nel giudicare che così non si può andare avanti, che l'attività d'un Parlamento ridotto ad approvare la conversione di decreti-legge è indecorosa, che tanta violazione dello Statuto offende non solo la dignità delle due Camere ma anche gli interessi del paese, a cui è tolto il mezzo di intervenire, attraverso i suoi rappresentanti, nella legislazione. Se si considera che dei 290 progetti approvati dal Senato, ben 197 furono conversioni in legge di decreti, si ha il quadro della vera situazione in cui ci troviamo.

Per uscire da questa situazione si affacciano due soluzioni: quella della transigenza, cioè della regolazione dell'abuso, e quella della intransigenza, che all'abuso non vuol dar quartiere. Io sono tra gli intransigenti e ne dico rapidamente le ragioni.

Il decreto legge è un fatto, non un diritto. Esso, ha scritto l'onorevole Scialoja, « non ha una giustificazione nella nostra legge scritta »; ma la necessità di emanare decreti-legge avrebbe creato, secondo lui, « una norma costituzionale non scritta », che ha modificato lo Statuto. Questa necessità dei decreti-legge è stata ammessa così dai fautori della proposta Scialoja come da coloro che le sono contrari. Ma esiste? Nei tempi più gravi e procellosi del nostro Risorgimento l'uso dei decreti-legge fu minimo. Nel 1848 il Governo fece approvare il bilancio con decreto reale; ma la Camera unanime elevò così fiera protesta che da quel giorno la prova non fu più ripetuta. Cavour seppe governare rispettando lo Statuto e i diritti del Parlamento. E, se dal '63 al '67 i decreti-legge divennero alquanto numerosi, dal '68 all'81, secondo ci narra l'onorevole Scialoja, ne troviamo soltanto sette! Pensate quali anni quelli dal '68 all'81! Dall'82 poi al '91 nessun decreto-legge. Nel '91, a proposito di un de-

creto-legge che portava un aggravamento di tassa di fabbricazione interna, l'onorevole Crispi così si esprimeva: « Il decreto reale in questo caso è una enormità, è una violazione pura e semplice della Costituzione del Regno... Il Re non ha il potere di decretare le imposte: la dinastia di Savoia si è segnalata sempre per la sua lealtà e fede alla Costituzione: i ministri che dovrebbero essere i custodi del patto fondamentale, anzi i tutori, non hanno curato abbastanza il prestigio regio e hanno fatto male a far firmare questo decreto dal Re. E debbo dirvi io, che fui proclamato autoritario, che non avrei mai avuto il coraggio di portare alla firma del Re un decreto-legge simile ». Come suona oggi ammonitore tale linguaggio!

L'onorevole Scialoja afferma che la dottrina francese sembra propensa ad ammettere che il Governo possa emanare provvedimenti di urgenza aventi forza di legge in circostanze eccezionali, quando il Parlamento non sia riunito. Ma in realtà il decreto-legge è sconosciuto in Francia come in Inghilterra.

Questa affermazione riceve conferma dalla pratica dei due maggiori Governi parlamentari europei. Ciò che è avvenuto in Stati che non erano o non sono retti da Governi parlamentari non ha interesse per noi: il confronto non può stabilirsi che fra la pratica italiana da una parte, e quella francese e inglese dall'altra. Tanto Francia quanto Inghilterra hanno superato il periodo della guerra rispettando tutti i diritti del Parlamento, cosicchè Deschanel poteva dichiarare: « Noi non abbiamo avuto bisogno di sconvolgere le nostre istituzioni: e per noi sarà onore eterno aver fronteggiato la più grande catastrofe che mai abbia visto il mondo, senza toccare la legge fondamentale ».

Se dopo d'allora le cose mutarono, non è men vero che il male solo negli ultimi anni assunse proporzioni inquietanti. Ad ogni modo, dal punto di vista della necessità, è evidente che, se i decreti-legge non furono necessari nei periodi pieni di eventi che sopra ho ricordato, essi non colmano una lacuna del nostro Statuto, ma della nostra volontà e della nostra capacità di legiferare.

Il Presidente della Repubblica francese non ha l'autorità di toccare le leggi esistenti e di emanarne delle nuove. Principio poi fondamentale della costituzione francese è che tutto

ciò che ha formato materia di legge non possa esser più toccato se non da legge successiva. E sono accaduti in Francia, anche recentemente, fatti che dimostrano fino a qual punto arrivi il rispetto e la tutela, da parte del Parlamento francese, dei propri diritti. La questione dell'ora legale fu lì lì per essere risolta per decreto pochi giorni fa, ma ciò unicamente perchè il Parlamento con un suo voto, che aveva forza di legge, aveva in una prima fase della discussione deciso di autorizzare il Governo a prendere tale misura. Ma poi, in un'altra fase della discussione, visto che vi erano già due leggi che avevano regolato la materia, la Camera ritornò sulla decisione presa approvando una legge vera e propria.

Un altro esempio. La legge francese vieta di revocare, trasferire o retrocedere un pubblico funzionario senza comunicargli le sue note caratteristiche.

Allo scoppio della guerra, pensando che la comunicazione di tali note potesse presentare gravi inconvenienti, arrestando magari praticamente tutta la macchina amministrativa, un decreto presidenziale sospese la pubblicazione di questa legge per la durata delle ostilità, ma colla riserva che alla fine delle ostilità gli interessati avrebbero avuto diritto di rivadersi e di attaccare lo Stato per le misure prese durante la guerra a loro riguardo, se si ritenessero lesi. Ora il Consiglio di Stato per due anni consecutivi dopo la fine della guerra ha discusso per sapere se il Presidente della Repubblica, incaricato soltanto di fare eseguire le leggi, non avrebbe ecceduto nei suoi poteri con quella misura: e soltanto due mesi fa il Consiglio di Stato ha deciso per il sì trattandosi della sospensione in circostanze eccezionali e transitorie di una misura legislativa e non della istituzione di una nuova legge.

Se le cose stanno a questo modo, se il decreto-legge non può giustificarsi con la necessità, come allora si è introdotto nel nostro costume politico? Si è introdotto nel nostro costume politico per quella decadenza degli istituti parlamentari di cui sono responsabili tanto il Parlamento quanto i Governi che abbiamo avuto. E qui non mi dilungo a dire cose note, ad illustrare la piaga e le sue origini. Affermo solo, per la mia tesi, che noi non possiamo far cosa che paia stabilizzare questa nostra infer-

mità, considerarla come normale, ineluttabile, e regolare così le funzioni e la vita di un Parlamento diminuito nella sua figura, incapace di fronteggiare tutte le supreme necessità della legislazione. Dobbiamo guarire, dobbiamo avere questa fede e questa volontà, e mirare all'estirpazione del decreto-legge dalla nostra pratica costituzionale.

Se questa mèta non sembra prossima a toccare, arride però alle nostre migliori speranze di restaurazione d'una vita pubblica degna di un popolo libero. Ma, se noi invece facciamo posto alla triste pianta fra le nostre leggi, allora corriamo il rischio di perpetuare il male e di allargarlo. Quali si siano le opinioni dei giuristi intorno agli effetti della consuetudine del decreto-legge, siano o no ammissibili le consuetudini *contra legem*, sta in fatto che l'uso del decreto-legge sembra così anticostituzionale ai governanti stessi che se ne valgono, da indurli in occasioni solenni a venire innanzi a noi a chiederci i pieni poteri. Domandando al Parlamento i pieni poteri, praticamente il Governo ammette che non può emanare provvedimenti legislativi: e a me, come ad altri oratori che mi hanno preceduto, sembra grave che il Parlamento, per limitare l'abuso, venga a concedere al Governo una facoltà che esso esercita, ma di cui non riconosce a se stesso il diritto.

Ricordo che qui in Senato, il 15 luglio 1920, l'onorevole Giolitti ebbe a parlare di tale argomento. Fatta la dovuta distinzione tra gli atti compiuti dal Governo in esecuzione di poteri delegati dal Parlamento e i decreti-leggi, egli si espresse così:

« Ma che il potere esecutivo pubblici lui delle leggi e le ponga in esecuzione, salvo poi al Parlamento il diritto di revocarle se crederà, questo è un alterare profondamente l'ordinamento politico del Paese. I decreti-legge sono stati pubblicati a migliaia, ed io ne ho trovati ancora al Ministero dell'interno, ed anche i miei colleghi ne hanno trovato una quantità che non è stata nemmeno presentata al Parlamento: li presenterò, e il Parlamento li giudicherà; ma io credo che questo fatto dell'essersi introdotto gradatamente, poco alla volta, questa consuetudine che il potere esecutivo invada il potere legislativo, richiederà di esaminare (e mi propongo di farlo) se non sia il caso di provvi-

denze legislative, che stabiliscano qualche autorità la quale possa dichiarare che quel tale atto del potere esecutivo non è legittimo, perchè ha invaso il potere legislativo, senza che il Parlamento gli avesse delegato quel potere ».

Qui l'onorevole Giolitti alludeva forse alla creazione di un Tribunale supremo, qualche cosa di analogo alla Suprema Corte degli Stati Uniti di America, la quale ha poteri immensi, persino quello di annullare, su ricorso dei cittadini, leggi deliberate dalle due Camere e sanzionate dal Presidente, perchè contrarie alla « legge comune ed al diritto ». Istituzioni simili sono certamente organi di conservazione straordinari, perchè permettono agli Stati democratici di superare qualunque tempesta senza correre il rischio di precipitare nella demagogia o nella dittatura.

Noi invece, secondo la proposta Scialoja, non solo riconosceremmo il decreto-legge, ma concederemmo che l'esercizio di questa facoltà non avesse limitazioni di sorta circa la materia dei decreti-legge. Unico freno l'esame di una Commissione parlamentare, incaricata di verificare se un decreto-legge abbia o no carattere di urgente necessità. Dunque, se è urgentemente necessario - e il caso può capitare - il Governo può fare approvare l'esercizio dei bilanci con decreto reale? E chi garantisce alle minoranze che una maggioranza prona al Governo non consenta questa massima ferita alla Costituzione?

Volendo legiferare in questo campo, volendo codificare la consuetudine, non si potrebbe dunque prescindere dal limitare la materia del decreto-legge: altrimenti si giungerebbe tacitamente ad ammettere che si possa modificare con decreto reale anche la legge elettorale. Le Commissioni parlamentari non darebbero il loro consenso? Ma, a sessione chiusa, a Camera sciolta, quali Commissioni parlamentari funzionerebbero? Ecco un'altra lacuna di questo progetto; esso non prevede che le Commissioni non funzioneranno tra una sessione e l'altra, tra una Legislatura e l'altra; e l'inconveniente può risultare gravissimo, una volta che noi stessi abbiamo riconosciuto, entro certi limiti, la legalità del decreto-legge.

Si può obiettare che c'è un supremo custode dello Statuto, il Re, che gli ha giurato fede, il quale non apporrebbe mai la sua firma a tale manomissione della Costituzione. Ma noi,

intervenendo in questo campo, ammettendo che certi decreti-legge possano essere costituzionali, assumendoci il controllo della necessità, non discutiamo forse i controlli che oggi ci sono, che in date evenienze possono agire, e che nel campo del diritto individuale agiscono già con le sentenze della Suprema Corte?

Tutte domande che pongo, tutti dubbi che tormentano la mia coscienza e che mi inducono a preferire l'abuso attuale all'uso legalizzato, in questo senso: che contro l'abuso sorgerà prima o poi una reazione salutare, mentre la legalizzazione, non solo presenta difficoltà paurose, non solo non evita l'abuso, ma significa ammissione ufficiale e permanente di questa creatura adulterina tra i figli legittimi della Costituzione.

D'altronde non illudiamoci: o noi riusciremo ad innalzare le istituzioni parlamentari, il loro prestigio e la loro figura, a farle funzionare meglio e più rapidamente, magari con opportune revisioni dei loro regolamenti interni così da togliere ogni giustificazione ai decreti-legge, ed allora questi spariranno dalle nostre consuetudini; oppure non risorgeremo, e allora le Commissioni parlamentari, specchio di maggioranze rassegnate ai voleri del Governo, non oseranno pronunciare la decadenza dei decreti-legge, come oggi non osano negare la conversione in legge di tanti decreti su cui sarebbe opportunissimo tornare per rivederli o respingerli. (*Approvazioni e congratulazioni*).

TOMMASI. Consenta il Senato che, nel contrasto delle opinioni sull'opportunità di questo disegno di legge, io, che pur ne sono firmatario, porti nella discussione il mio modesto contributo. E vorrò farlo con senso, mi lusingo, di praticità.

Ho detto nel contrasto delle opinioni sull'opportunità del disegno di legge, dappoichè il dibattito sostanzialmente non verte che su ciò; mentre tutti gli oratori che mi hanno preceduto, fondamentalmente non dissentono che la nostra Carta costituzionale non ammette altra forma di legge che non sia quella, e soltanto quella, che emana dalle due Camere e dal Re ed ammettono essere affatto anormale l'uso di dettar leggi per semplice decreto Reale. Anormalità questa tanto più grave, essendo l'uso degenerato in eccessivo abuso, siccome da tutti si riconosce.

In questo, dico, si è tutti d'accordo. Il disaccordo sorge e sta invece in ordine alla opportunità di questa discussione, della quale si vorrebbe perfino la sospensione. Ma vorrei dire: adagio al mal passo! Poteva questo disegno di legge non essere presentato, e lasciar correre le cose per la loro china. Ma poichè, questa essendo disastrosa, è parso doveroso, ricorrere al riparo; sospendere questo e, peggio ancora, respingerlo, varrebbe, non più virtualmente, ma chiaramente incoraggiare i Gabinetti a continuare nell'abusato sistema dei decreti-legge; anche quando il presupposto della loro legittimità manchi del tutto.

Il che avrebbe in pratica questo significato: che si possa perfino fare a meno dell'opera delle due Camere, convocandole soltanto per l'approvazione dei bilanci, se pure, tosto che tutto il sistema costituzionale della formazione delle leggi rimarrebbe sovvertito.

Attingendo, onorevoli colleghi, alle Carte costituzionali dei vari Stati, passate in rassegna nella magistrale relazione dell'Ufficio centrale, si è condotti a riconoscere che, sebbene in varia maniera, una sola deroga sia universalmente ammessa alla normale emanazione delle leggi: quella del pericolo sovrastante alla salute dello Stato: *salus publica, suprema lex*. Pericolo che, a mio avviso, e a grandi linee, si può restringere a due sole vitali emergenze: la conservazione dell'ordine pubblico al cospetto di qualsiasi impellente necessità, anche nei riguardi internazionali; e la tutela preventiva dalle frodi finanziarie: catenacci. Codesta limitazione, che è ad un tempo la vera soluzione, avrebbe il pregio di evitare la questione costituzionale, fatto riflesso che l'Ente Stato, qualunque ne sia il regime, è chiamato, al pari degli individui, a reagire contro gli attentati, in genere, alla sua esistenza e a provvedere rapidamente alla propria conservazione, comunque in pericolo. Nei quali casi e soltanto in essi s'impone legittima la necessità di scostarsi dalla regola statutaria, la quale si compendia, per la divisione dei poteri, nel *cuique suum tribuere* e di valersi invece del principio di ragione, che è pure fondamentale principio di legge, che necessità non riconosce legge, e per cui, in proposito, ben disse la Cassazione romana, che ci sono delle necessità alle quali non può sottrarsi inerte il potere

esecutivo: invincibile necessità di fatto che diventa suprema ragione di diritto. A cotesto principio è in sostanza ispirato il presente disegno di legge. E, poichè proposto, sarebbe grave errore discostarsene, meno che mai per la speciosa ragione che non sia da ammettersi la proposta di disciplinare un istituto che non merita riconoscimento.

Sull'esempio di altri Stati, che, con denominazioni diverse, lo contemplan, e stante l'abuso fattone tra noi - precisamente forse per difetto di norme restrittive - sarebbe vano opporre un preliminare fine di non ricevere quell'istituto, che tuttodì riceve riconoscimento dalle innumerevoli conversioni in legge e da non poche sentenze dei nostri tribunali.

Discutiamolo, quindi, il disegno di legge, col divisato fine di frenare l'abuso e regolare l'uso degli invalsi decreti-legge, migliorandone, se del caso, le disposizioni.

E di miglioramenti io credo vi sia d'uopo. Riservandomi di riprendere la parola sugli articoli, dirò in succinto che sia da riconoscersi la duplice necessità che ciascuna Camera abbia preliminarmente, e con particolare urgenza, a decidere se il decreto-legge presentato per la convalida abbia il carattere di urgente necessità, e che, questa negata, il decreto abbia *de iure* a caducarsi, ovvio essendo che il divisato giudizio preliminare essenzialmente richiede una deliberazione del merito del provvedimento, dal cui contenuto essenzialmente può argomentarsi la urgente necessità d'esso. Come è ovvio che al giudizio preliminare di legittimità debba seguire distinto quello di merito, potendo nel merito essere le relative disposizioni suscettibili di modificazioni. E accenno altresì poter non essere necessario che un decreto-legge, decaduto per decorrenza di termini o per il diniego della urgenza, ovvero respinto nel merito, debba essere revocato dal Governo. La decadenza, a mio avviso, induce virtualmente e necessariamente la revoca, senza d'uopo di addivenire formalmente ad essa.

Aggiungo che, in conformità dell'analoga proposta del senatore Gallini, può essere conveniente regolare col disegno di legge anche gli effetti dal decreto-legge sino al giorno della sua decadenza o rigetto, ammettendo che abbia a farsi luogo alla *restitutio in integrum*.

La Cassazione ha testè proclamato il prin-

cipio che le pene comminate da decreti-legge siano inapplicabili, pendente la condizione della conversione di essi in legge, e che sia quindi improcedibile l'azione penale relativa per difetto di una legge perfetta.

La Cassazione si è fondata sull'art. 1° del Codice penale, il quale detta: « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano state da essa stabilite ». E ne ha tratta la logica conseguenza che il decreto-legge, non essendo pertanto una legge perfetta, in quanto è sottoposto alla condizione della sua conversione in legge, sia improcedibile l'azione penale per fatti da esso decreto preveduti come reati sino all'avveramento della condizione.

Donde promana che, non potendo trovare i decreti-legge applicazione nel campo penale, i loro effetti non possono generarsi che nel campo civile e nell'amministrativo e perciò stesso riparabili *ex illo tunc*.

Infine credo che per raggiungere la finalità voluta da questo disegno di legge, che cioè il Parlamento abbia modo di intervenire prontamente onde sia evitato l'uso di decreti illegittimi, si debba procedere rapidamente, fissando termini brevissimi, tanto di obbligo al Governo alla presentazione dei decreti-legge da convertirsi in legge, quanto per lo esame della loro legittimità ed eventualmente del merito da parte delle due Camere.

Congruo il termine di sei mesi in primo tempo proposto, è eccessivo l'altro di due anni che si vorrebbe sostituito. In due anni, per lo più, si esaurisce il contenuto dei decreti-legge ed effimero si appaleserebbe il rimedio di cui è tema, imperocchè nella maggior parte dei casi si risolverebbe in una vana decadenza. E ciò tanto più se per avventura si facesse strada l'idea di voler sceverare il passato dal futuro, nel senso di mantenere integri i fatti compiuti, e cioè i rapporti giuridici stabiliti nel passato. Cosa in ogni caso da evitarsi, per il fatto accenno che i rapporti di ordine civile e amministrativo, che possono essersi soltanto dischiusi, sono sempre riparabili.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Col chiedere la parola ieri, in fine di seduta, ritenendo che non vi fossero

altri oratori iscritti nella discussione generale, io ho già dimostrato non esser mio proposito di interloquire in merito, su tema così grave, così complicato, così delicato, sul quale si sono intrattenuti gli uomini più eminenti per dottrina e per coltura, in questa assemblea e addirittura nel Paese. Se chiesi la parola pertanto, in quello scorcio di seduta, si fu unicamente per fine diverso e più modesto, quello cioè di prospettare le ragioni pratiche, elementari, pedestri, se tali vi piace di ritenerle, per cui inopportuna parvemi la proposta dell'onorevole Santucci, cioè il rinvio, sospendendo la discussione sull'odierna proposta; il che significa non risolvere il problema intorno al quale ci affatichiamo da tanto tempo. Gli è perciò che quanto io verrò dicendo mira, esclusivamente, ad esporre le ragioni, per le quali a mio avviso, il rinvio non è accettabile sotto verun aspetto.

Già l'onorevole Santucci traeva la conclusione dalle premesse poste con i due poderosi discorsi degli onorevoli Perla e Berio, in quantochè l'onorevole Perla attaccava a fondo il principio stesso che anima l'odierna proposta di legge, mentre, a sua volta, l'onorevole Berio più specialmente si soffermava sulle singole disposizioni di cui consta la proposta stessa, per dimostrarle insufficienti o inadatte a raggiungere lo scopo di regolare la materia dei decreti-legge. L'onorevole Santucci così traeva, con la proposta di suspensiva e di rinvio, le conseguenze logiche di tali discorsi.

Ma in verità, in contrapposto dei discorsi dell'onorevole Perla e dell'onorevole Berio, ne furono pronunziati altri due, poderosi ed acuti anch'essi, l'uno del senatore Chimienti e l'altro del senatore Carlo Ferraris. L'onor. Chimienti, infatti, nettamente approvò la proposta di legge, accettandone le finalità, e lodando, salvo qualche riserva per eventuali miglioramenti, le singole disposizioni; a sua volta l'onorevole Carlo Ferraris, accettando anch'egli la proposta di legge, diffusamente illustrò taluni emendamenti agli articoli, atti a meglio regolare la materia e a meglio raggiungere lo scopo.

Io, onorevoli senatori, come ho già avuto l'onore di accennare, sono dell'opinione degli onorevoli Chimienti e Ferraris, nonostante il discorso lucido e sobrio, pronunziato oggi dall'onorevole senatore Albertini.

Quali sono le considerazioni per le quali la proposta di legge, che può non essere perfettissima nel suo congegno, deve essere, a mio avviso, discussa oggi perchè, col voto favorevole, possa diventar legge al più presto? Vi sono ragioni di ordine giuridico e di convenienza politica. Non disciplinare oggi la materia, sia pure alla men peggio - d'altronde ogni legge si migliora col tempo ed in parte questa proposta di legge può migliorarsi anche oggi attraverso gli emendamenti del senatore Ferraris od altri che venissero eventualmente proposti - il non farne nulla significherebbe permanere nello *status quo ante*, nel periodo prebellico. Ora, io chiedo: può ritenersi oggi che la situazione sia quella stessa di allora, per modo che si possa tranquillamente attendere il ritorno alle funzioni normali del Parlamento, rivendicandone i diritti e le prerogative, così come si praticava prima del periodo di guerra?

A me pare, onorevoli senatori, che oggi tutto sia quasi fundamentalmente mutato. Infatti, prima del periodo di guerra - e ciò è stato detto e ripetuto per cui non è il caso di entrare in particolarità - il decreto-legge era una rara eccezione, non costituiva, come oggi, quasi la normalità della vita giuridica del paese; oggi invece è stragrande il numero dei decreti-legge pubblicati durante il periodo della guerra, nè l'abuso accenna a cessare.

Onorevoli Colleghi, purtroppo, è così. Come notava ieri il senatore Ferraris non è cessato il periodo dei decreti-legge. Chi percorra soltanto il sommario della *Gazzetta Ufficiale* trova che tuttodì si legifera con decreti-legge. Notava ieri il senatore Ferraris - e diceva cosa esattissima - che per talune materie per cui si è adottato dal governo oggi il decreto-legge, forse perfino il decreto-legge non era necessario, perchè poteva legiferarsi in base alla legge dei pieni poteri. Comunque il numero eccessivo dei decreti-legge, emessi durante la guerra, e tuttora, nella maggior parte, da convertire in legge, aumenta sempre, perchè si legifera tuttavolta con decreti-legge. E poichè quel ch'è stato ed è, probabilmente sarà ancora per un pezzo, noi siamo e saremo sotto l'incubo di una quantità straordinaria di decreti-legge, il che manifestamente rende assai diversa la posizione di oggi da quella del periodo prebellico.

Notisi inoltre - il che è più importante e più grave - che il decreto-legge non può nella sua efficacia giuridica ritenersi così come ritenevasi prima della guerra. Prima della guerra la giurisprudenza erasi ormai affermata nel senso di considerare il decreto-legge legittimo per urgenti necessità di governo, in momenti eccezionali; essere il Parlamento unico giudice della urgenza e della necessità, avere frattanto il decreto-legge tutta la sua efficienza giuridica di fronte ai cittadini, fino a quando le assemblee legislative non si fossero pronunziate sull'atto compiuto dal Governo e quindi sul decreto-legge, sia sotto l'aspetto formale che sotto il riflesso sostanziale. Allora, tenuto conto da un lato dello scarso numero dei decreti-legge, in correlazione, dall'altro, alla loro efficienza giuridica, così riconosciuta dalla giurisprudenza, non erano da deplorare o da paventare gravi inconvenienti o pericolosi dibattiti.

Ma oggi, di fronte alla quantità dei decreti-legge che sono stati emessi e si emettono sulle più svariate materie, e non sempre sotto l'assillo della vera ed urgente necessità, anche la giurisprudenza si è profondamente mutata.

Io non intendo associarmi o meno al nuovo orientamento del potere giudiziario, nè lodare o criticare il nuovo atteggiamento della giurisprudenza; ciò non è nei miei fini: io intendo solamente, per la dimostrazione del mio assunto, constatare come la situazione di oggi sia diversa assai da quella del periodo prebellico.

Oggi infatti non si può più affermare che il decreto-legge sia emesso per necessità, che della necessità sia giudice assoluto ed esclusivo il Parlamento, che frattanto il decreto-legge conservi in pieno tutto il suo vigore fin quando il Parlamento non ne abbia conosciuto e discusso per la conversione in legge. Oggi no, la giurisprudenza è mutata. Non enumererò le varie decisioni pronunziate dall'autorità giudiziaria in materia, ma mi consentirete, perchè più chiara la situazione attuale apparisca, - donde la necessità di adottare norme legislative per uscire dal pelago alla riva, - che io qualcuna di tali decisioni ricordi in quest'Assemblea. La Corte Suprema di Roma nel 24 gennaio 1922 affermò la seguente massima: « L'autorità giudiziaria deve negare l'applicazione di un decreto-legge emanato in tempo normale e senza

il concorso di eccezionali circostanze che valgano a legittimare l'esercizio straordinario del potere legislativo da parte del Governo, maggiormente, se a Camera aperta, non risulti presentato per la sua conversione in legge ».

L'autorità giudiziaria così s'incammina verso un altro orientamento, anzi vi si è già incamminata; afferma cioè la propria competenza a giudicare se esista o meno l'urgenza sotto l'aspetto formale, il che in precedenza non aveva mai affermato.

Cotale nuovo orientamento del potere giudiziario culmina maggiormente in altra decisione recentissima del 16 novembre scorso, di cui per la sua grande importanza si occupò tutta la stampa politica quotidiana, oltre che la stampa giuridica. È una sentenza che perfettamente delinea e svolge il concetto, che dell'urgenza del decreto-legge possa e debba l'autorità giudiziaria occuparsi sotto l'aspetto formale. Questa sentenza ferma la massima che riferirò nei termini precisi, pregando gli onorevoli senatori di ascoltarne attentamente la lettura, perchè meglio si rilevi quale sia la situazione assai delicata e pericolosa che ormai si è andata creando. « I decreti-legge sono atti arbitrari del Governo eccedenti il potere esecutivo, e quindi per loro stessi incostituzionali, ecc. Tuttavia l'autorità giudiziaria non può, senza eccedere i limiti delle sue funzioni, conoscere i motivi di suprema necessità e di urgenza che hanno indotto il Governo ad usare del potere legislativo, trattandosi di materia eminentemente politica devoluta soltanto al sindacato del Parlamento, ma ben può accertare il fatto se l'urgenza risulti dalle manifestazioni esteriori che sono inerenti alla sua natura, come la sospensione dei lavori parlamentari, l'immediata esecuzione data al provvedimento, la pronta sua pubblicazione ed entrata in vigore, ecc., ecc... Del pari l'autorità giudiziaria, può esaminare, in linea di accertamento materiale, se il Governo abbia adempiuto alla sua promessa di presentare il decreto al Parlamento per la sanatoria, o se dai fatti o circostanze particolari risulti sia venuto meno in lui il proposito di ottenere la conversione del decreto-legge. In mancanza degli elementi d'urgenza soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria, o nel caso di non persistenza del Governo nel proposito di promuovere la deliberazione del Parlamento, deve essere negata la

efficacia legislativa del decreto in rapporto al diritto individuale di cui si lamenta in giudizio la lesione ».

È evidente dunque che l'autorità giudiziaria oggi distingue la necessità ed urgenza sostanziali, dalla necessità ed urgenza formali, e a differenza del periodo prebellico, decide potersi negare, anzi doversi negare, efficacia al decreto-legge, quando non sia sorretto da ragioni di necessità e urgenza sotto l'aspetto formale. Nè basta. Con ulteriore arresto della Corte suprema romana, pronunziato il 30 dicembre 1922, fu solennemente affermato che le sanzioni penali stabilite con i decreti-legge non possono essere applicate dall'autorità giudiziaria prima che questi non siano consolidati, dovendosi così solo dopo la conversione in legge promuovere l'azione penale.

In sostanza oggi l'enorme numero e lo svariato contenuto dei decreti-legge, il nuovo orientamento, radicalmente mutato, come ho avuto l'onore di dimostrarvi, del potere giudiziario, sul valore e sull'efficacia di essi di fronte ai cittadini, costituiscono, a differenza del periodo anteriore alla guerra, tale uno stato intollerabile di incertezza e di dubbio sul decreto-legge, tanto nei rapporti del Governo, quanto di fronte alla collettività dei cittadini, da rendere indispensabile dettare delle norme perchè il Governo, sapendo le condizioni cui è sottoposto il decreto-legge, non ne abusi, come finora è avvenuto, e i cittadini sappiano di esser tenuti all'osservanza, senza dovere preliminarmente procedere a pericolosa ed incerta indagine sull'elemento formale della urgenza e della necessità e talvolta anche all'esame del merito.

Io comprendo che l'odierna proposta di legge possa non essere perfettissima in ogni sua parte; ma ritengo del pari che possa migliorarsi oggi nel corso della discussione o poi col decorso del tempo. Gli è perciò che io non condivido l'opinione di coloro i quali pensano che la discussione in questo momento sia una discussione più accademica che altro. Se furono emessi tanti decreti-legge finora, se la nuova giurisprudenza ne inficia in taluni casi la validità, se, purtroppo, è da temere che altri decreti-legge verranno, è bene che una legge in proposito sia fatta la quale regoli l'avvenire.

E guardando la cosa sotto tale profilo pratico, io lungi dal censurare l'art. 8 nel testo

modificato d'accordo fra il Governo e la Commissione (il quale articolo 8 modificato prescrive che se entro due mesi cinquanta senatori o cinquanta deputati non chiedano la discussione di un determinato decreto-legge, tutti quelli che siano pubblicati prima del 1° luglio 1923 si intendono approvati), io, dico, lungi dal censurare questo articolo, come fu censurato ieri, per mio conto pienamente l'approvo, in quanto sarà minor male sapersi, dopo due mesi dalla promulgazione delle nuove disposizioni legislative, sotto l'inderogabile imperio degli emanati decreti-legge, perchè divenuti ormai legge per volontà espressa del Parlamento, anzichè sottostare al regime incerto di decreti in attesa di conversioni in legge, senza sapere se, quando ed in quali termini, ciò potrà avvenire.

Nè si dica che mancherà la diligenza dei cinquanta senatori o dei cinquanta deputati che chiedano la discussione di qualcuno dei cennati decreti. Già è risaputo che non bastano le leggi buone se mancano gli uomini chiamati a farle funzionare; il difetto, in tal caso, non è nella legge, nè in questa legge, ma negli uomini. Comunque, giova ripeterlo, sarà sempre minor male che il regime di decreti-legge cessi col farli diventar legge per opera del Parlamento, anzichè vivere in regime di decreti-legge in completa attuazione che, peraltro, legge non sono, perchè non intervenuta ancora la ratifica del Parlamento. Gli eventuali danni per qualcuno o per parecchi decreti-legge immeritevoli della conversione, saranno sempre più tollerabili del presente malanno.

E d'altronde io dico che se pure il Parlamento sedesse in permanenza, non sarebbe possibile se non in termine assai lungo, esaurire l'esame e la discussione di tutti i decreti-legge finora pubblicati, con, inoltre, assai scarsa fiducia di pratico risultato, giacchè la esperienza insegna che le Camere, trovandosi di fronte al fatto compiuto e a situazioni quasi sempre pregiudicate, spesse volte esaurite, non possono per ragioni politiche, per tema del peggio, non convertire in legge decreti che esse pur deplorano.

Signori, non notate la posizione difficile e strana in cui si trova attualmente il cittadino italiano, specie in materia tributaria? Ad esempio, non siamo oggi tutti in contestazione con gli agenti del fisco per l'imposta sul patrimo-

nio, la quale oggi va liquidandosi definitivamente con i concordati? Eppure questa imposta si applica e si riscuote in virtù di un decreto del 1919 da convertirsi in legge, modificato da successivo decreto, anch'esso da convertire in legge. Tutti prestiamo ossequio ed osservanza ad un provvedimento del Governo in materia più specialmente spettante al potere legislativo: fra breve tutte le operazioni saranno esaurite. E non è meglio allora dire che il decreto-legge, come altri consimili, è diventato legge ad opera del Parlamento, senza aspettarne la presentazione per la conversione in legge, fingendo di aspettare il momento per una discussione che non avverrà, anche perchè ci troveremo sempre di fronte ai fatti irreparabilmente compiuti?

Per queste ragioni ritengo, onorevoli senatori, che la proposta di legge sia opportunissima, e che bisogna venire subito ad una conclusione, la quale avrà, se non altro, il vantaggio di dettare norme intese a regolare una situazione di cose anormale, piena di incongruenze, di incertezze e di pericoli.

Del resto, di opposizioni dottrinarie io credo di averne udite due solamente: con la prima si afferma che il decreto-legge non è in verun caso ammesso dal nostro Statuto; e però, legiferando oggi in materia, si viene a riconoscere al decreto-legge quella legittimità che lo Statuto gli nega, ed anche il Parlamento d'ora innanzi non potrebbe più negare al Governo il diritto del decreto-legge. Se avesse valore la mia convinzione, accederei all'opinione di coloro che affermano il nostro Statuto non ammettere mai il decreto-legge, ma il fatto si è che di fronte alla necessità delle cose, alle urgenze assillanti dello Stato in determinate, eccezionali contingenze (anche in tempi andati pure senza l'abuso odierno) l'uso del decreto-legge è stato riconosciuto legittimo anzi doveroso, e si ammette dagli stessi rigidi interpreti dello Statuto; così le necessità dello Stato si sono sovrapposte allo stesso Statuto imponendo il decreto-legge.

Del resto, quale che sia la risoluzione sul punto dottrinario, sia pur vero che lo Statuto in modo assoluto neghi l'uso del decreto-legge e che col legiferare oggi, implicitamente si riconosce la legittimità di tale uso nel governo, io mi domando: non c'è forse il fatto eloquentis-

simo che un tale uso perfettamente legittima, quando giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto ci vengono presentati decreti-legge per la conversione, senza che mai, pur attraverso le varie deplorazioni, si sia negata la ratifica o la convalidazione, negando addirittura la potestà del Governo di pubblicare decreti-legge perchè non mai consentiti dallo Statuto?

Mi pare che la pratica quotidiana della conversione dei decreti-legge, non negata mai (pur deplorando l'abuso del Governo) e meno che mai per ragioni di costituzionalità nettamente affermate, sia la prova più evidente che implicitamente è già riconosciuto il diritto del Governo di emettere decreti-legge. E se, d'altronde, anche i rigidi interpreti dello Statuto pure convengono che in casi di necessità si debba fare uso del decreto-legge, che male c'è che si legiferi per disciplinare tale facoltà al fine di evitare che i Governi, come finora è avvenuto, più non ne abusino?

Ritorniamo allo Statuto: è l'augurio che tutti facciamo, ma qual mai è il pericolo o il danno che, col ritorno allo Statuto, ci siano norme regolatrici di una facoltà la quale, ormai, per consuetudine costituzionale universalmente accettata, è riconosciuta competere al Governo per suprema necessità dello Stato?

Altra difficoltà, d'ordine teorico, è stata prospettata e cioè che volendo fare la legge si esemplifichino i casi, si specifichino i casi in cui è consentito emettere decreti-legge, dettando così rigida norma al Governo. È stato già risposto che tutto ciò è sommamente difficile per non dire impossibile. Son infatti tante le attività dello Stato, è così multiforme l'azione che deve svolgere lo Stato in vantaggio e a tutela della collettività, da rendere impossibile il disciplinare la materia, prevedendo tutti i casi possibili, per riconoscere preventivamente solo in taluni di essi la possibilità di usare per urgente necessità il decreto-legge.

D'altronde io ritengo, che l'esemplificare sarebbe un errore; prima di tutto perchè è risaputo che la legislazione odierna rifugge da esemplificazioni proprie perchè pericolose; e poi perchè lo specificare varrebbe a diminuire la responsabilità politica del Gabinetto. La responsabilità del Ministero è maggiore se non si specificano i casi in cui si possano emettere provvedimenti per decreti-legge.

Io credo, onorevoli senatori, di poter concludere, sotto l'aspetto sociale e giuridico, essere necessità che la proposta di legge diventi legge per eliminare lo stato di incertezza in cui oggi si trovano Governo e cittadini: il Governo, che dato il valore menomato dei decreti-legge, non può sapere se e fino a qual punto possa pretendere dalla collettività l'osservanza di norme che crede con tal mezzo prescrivere, e il cittadino, che a sua volta non deve analizzare ogni decreto prima di decidersi a prestarvi ossequio.

Passo alle ragioni di convenienza politica — ed avrò finito. Esse sono intuitive e sono state già accennate, mi pare, dall'onorevole Tommasi. Ormai si è posto il problema anche dinanzi al Paese e se alla risoluzione di esso attendono gli intelletti più illuminati e dotti di questa Assemblea, se il bisogno di legiferare in materia è stato sentito al punto che la proposta ottenne il consenso di ben 71 o 72 senatori che di essa furono presentatori, io domando se, ingaggiata anche la discussione oggi in questa aula e alla quale hanno preso parte eminenti cultori del diritto e uomini politici autorevolissimi, io domando se il rinvio oggi *sine die* della discussione, non sia per essere indizio di debolezza, quasi confessione di rinunciare per impotenza a legiferare in materia. E pure presso altre nazioni esistono precedenti: esistono infatti costituzioni politiche, anche moderne, che regolano la materia dei decreti-legge in un modo che forse — mi azzardo ad avanzare un mio suggerimento — anche noi vi potremmo accedere, quello cioè di deferire l'esame dell'urgenza del decreto-legge ad una Commissione permanente mista di senatori e deputati, il che eliminerebbe l'inconveniente di attendere il giudizio della doppia assemblea con dannosissima perdita di tempo. È un'idea che io sottopongo all'esame dell'Ufficio Centrale: anche per udirne la confutazione per bocca dell'onorevole senatore Scialoja. Comunque, non dar corso alla proposta di legge, dopo tutto, è, lo ripeto, indizio di debolezza. Nè veggo l'utilità del rinvio pel migliore e più approfondito esame del tema, quando la proposta di legge è già frutto di lavoro compiuto da valenti uomini che sono vanto di questa assemblea.

Del resto, o signori, se volessimo rinviare, la discussione in corso per le ragioni che furono adottate, noi verremmo addirittura a sva-

lutare tutta la grande importanza di questo dibattito che, in sostanza, mira nel suo concetto informatore, e nella sua finalità, a tenere alto il prestigio e la funzione del Parlamento, che rivendica le sue prerogative di fronte alle eventuali invasioni del potere esecutivo, ed a tutela della stessa collettività, che deve rispetto ed ossequio alle leggi, che tali sieno in base alla carta costituzionale, non agli atti esorbitanti del potere esecutivo.

Io questo aspetto politico non saprei meglio illustrare se non ricordando le parole che il nostro illustre Presidente, con grande decoro, con grande convinzione, con grande dignità pronunciava nella seduta del 3 aprile 1922, proprio a questo riguardo.

Egli diceva: « Non posso prendere commiato da voi (il Senato stava per prorogare i suoi lavori) senza parlare di un atteggiamento del Senato che in questi giorni ha richiamato l'attenzione della pubblica opinione, dell'atteggiamento, cioè, nei riguardi dei decreti-legge. Esso non può essere rimpicciolito, limitandolo all'esame di un singolo decreto-legge, nè può essere coinvolto in competizioni alle quali il Senato rimarrà sempre estraneo e superiore. Tale atteggiamento ha un significato più obiettivo e più generale e più elevato; esso ha posto dinanzi al Parlamento e al Paese una questione altissima di principio, che investe il sistema rappresentativo nella sua stessa essenza, nei suoi più delicati congegni ». E proseguiva: « Trattasi di una tirannia più pericolosa di quella di un despota contro il quale gli oppressi possono insorgere ». Sono oppressi infatti i cittadini tenuti ad osservare un decreto-legge che è una usurpazione del potere esecutivo sul potere legislativo quando pubblicato senza urgenza o necessità. È una sudditanza imposta ai cittadini i quali, ben diceva il nostro illustre Presidente, « oppressi, possono insorgere, mentre se il Parlamento trascura di riassumere l'esercizio dei suoi diritti e delle funzioni costituzionali, non c'è insurrezione possibile contro questa forma anonima di assolutismo. I cittadini colpiti nella loro libertà, nei loro diritti, nei loro averi, dapprima si irritano, ma poi non sapendo come difendersi da un nemico invisibile si disanimano, si accasciano, e si rassegnano all'arbitrio e alla spoliazione ». Concludeva quindi, il nostro Presidente, così: « Il Senato sincera-

mente liberale e schiettamente democratico, elemento attivo, vivace e operante di progresso, consapevole delle necessità dei tempi e della inevitabile e profonda evoluzione della società moderna, evoluzione della quale la guerra ha grandemente accelerato il ritmo, è desideroso e pronto a collaborare senza pregiudizi e senza apriorismi di parte a tutte le utili e serie riforme politiche, economiche e sociali, ma al tempo stesso è risoluto ad opporsi a tutte le deviazioni, a tutti i pervertimenti e a tutte le prepotenze demagogiche ». Questo diceva il nostro Presidente nella seduta ormai non recente del 3 aprile 1922. La proposta di legge, che oggi è in discussione, è il riflesso di questo penoso stato d'animo dell'assemblea e del paese, è la conseguenza di ciò che tutti noi abbiamo deplorato col più caldo proposito di approntarvi rimedio efficace. Il rinviare oggi, o signori, sarebbe una prova di debolezza ed impotenza; ma il Senato, fedele delle sue tradizioni, questa prova non darà, oggi meno che mai, oggi, che al Senato si appuntano, con fiducia, gli sguardi e le speranze del paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione che è stata presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della Pubblica Istruzione e dell'Interno per conoscere i loro propositi circa la convenienza di curare maggiormente la educazione dei ciechi in Italia, promuovendo e favorendo lo sviluppo di scuole professionali.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXXVIII [*Bistolfi*] - (LXXIX) [*Boni*] - (LXXX) [*Corradini*] - (LXXXI) [*Pitacco*] - (LXXXII) [*Ricci Corrado*] - (LXXXIII) [*Tolomei*]).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (n. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (n. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, che estende agli aiutanti del Regio Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relativo agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del Genio civile (n. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 12 gennaio 1915 (N. 287);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni di somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2160, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1262, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della

vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (n. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (n. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1923

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

VI. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1923 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLIª TORNATA

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 4881
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	4885
Oratori:	
FRACASSI	4888
PEANO	4885
SCIALOJA, <i>relatore</i>	4892
VENZI	4888
(Ritiro di)	4881
Giuramento (dei senatori Spada, Martini, Bistolfi, Tolomei, Ricci Corrado)	4881, 4885, 4891
Interrogazioni (Annuncio di)	4901
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	4882
(Presentazione di)	4884
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4884

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani ha chiesto un congedo di giorni 15: se non si fanno osservazioni s'intende accordato.

Giuramento del senatore Spada.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nicola Spada la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori De Novellis e D'Alife di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Nicola Spada è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRÉSIDENTE. Do atto al signor Nicola Spada del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ritiro di disegni di legge.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio ho l'onore di presentare al Senato i seguenti decreti:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, commissario per l'aeronautica,

di concerto con i ministri della marina, delle finanze, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il commissario per l'aereonautica è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno il disegno di legge riguardante la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aereomobili.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL
CARNAZZA
ACERBO
COLONNA DI CESARÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario per l'aereonautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il commissario per l'aereonautica è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno il disegno di legge per la navigazione aerea.

Dato a Roma, 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi due decreti.

Relazioni della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Perla, in sostituzione del relatore, senatore Fabrizio Colonna.

PERLA, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto in data 1° marzo c. a., per la categoria XX dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor Leonardo Bistolfi.

La vostra Commissione, egregi colleghi, all'unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione, riconoscendo che Leonardo Bistolfi, maestro nell'arte della scultura, col suo scalpello infonde nelle sue opere magnifiche, lo spirito delle passioni umane, e per la sua arte illustra se stesso e la nostra patria.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo 1923 fu nominato senatore del Regno, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, il signor Giacomo Boni.

Di Giacomo Boni può dirsi che in lui si fondono il genio del poeta e quello dell'archeologo. Natura amante del bello e del grande, trascorse i suoi giovani anni fra le bellezze della natia Venezia, ma la sua passione per l'archeologia lo trasse a Roma ove trovò largo campo ai suoi studi, e con ammirevole costanza rimise alla luce del sole ed all'ammirazione dei mille e mille visitatori dell'Urbe eterna, preziose vestigia della romana grandezza.

La vostra Commissione, egregi colleghi, ritiene che fu bene applicata la categoria XX a Giacomo Boni e, all'unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

SIGNORI SENATORI. — Per la XX categoria dell'articolo 33 dello Statuto, con Regio decreto in data 1° marzo u. s. fu nominato Senatore del Regno il signor Enrico Corradini, forte scrittore politico che contribuì efficacemente a rafforzare la coscienza nazionale.

Con fede incrollabile, in tutti i suoi scritti, segue quella via che ha per mèta la grandezza della patria e la forte speranza che giunga alla supremazia morale nel consorzio delle civili nazioni. Corradini è un apostolo di italianità purissima, e con queste sue doti di mente e di cuore ha acquistato titoli di benemerita verso la patria nostra.

La vostra Commissione, egregi colleghi, per le sopra espresse considerazioni, a voti unanimi, ve ne propone la convalidazione.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo c. a. fu nominato senatore del Regno, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, il sig. Giorgio Pitacco.

Istriano di nascita, ma residente a Trieste, è una delle più simpatiche figure dell'irredentismo della Venezia Giulia. La causa delle integrali rivendicazioni italiane nell'Adriatico ha avuto ed ha in Giorgio Pitacco un assertore costante, fedele ed entusiasta. Deputato al Parlamento di Vienna pronunciò forti discorsi contro la politica slavizzatrice del governo austriaco sì che durante la guerra fu costretto a ripararsi al di quà dei confini, non cessando il suo apostolato irredentista.

Con Ferdinando Bennati e Roberto Ghiglianovich, già senatori, Giorgio Pitacco ha diretto il movimento dei fuoriusciti adriatici, per la redenzione della Venezia Giulia e per la Dalmazia, benemeritando della Patria. Quale sindaco di Trieste, ricevette i nostri amati Sovrani nella prima loro visita ufficiale a Trieste, esultante d'italianità, sì che dare un seggio in Senato a Giorgio Pitacco è un atto di sovrana riconoscenza pel benemerito uomo e per la città illustre che degnamente rappresenta. La vostra Commissione, egregi colleghi, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo a. c., fu nominato senatore del Regno, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, il sig. Corrado Ricci.

Mente e anima di artista, di letterato geniale, esperto ordinatore di pinacoteche, con la sua opera intelligente e fattiva, diretta a tutelare sempre più il patrimonio artistico d'Italia, ricco di tante cose preziose, ispirò pure la legge pel rispetto delle bellezze naturali del nostro ammirato paese. La natia Ravenna gli fu sempre grata per quanto seppe e volle fare in difesa e conservazione dei suoi tesori d'arte, sì che lo considera quale uno dei suoi migliori figli. A lui finalmente si deve se fu colmata quella manchevolezza che si deplorava in Roma di un Istituto italiano d'archeologia e d'arte, alla cui costituzione ha dato animo e cuore.

La vostra Commissione, egregi colleghi, a voti unanimi ve ne propone la convalidazione,

perchè uomini come Corrado Ricci illustrano la Patria.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 1° marzo corrente anno, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor Ettore Tolomei, persona ben nota all'irredentismo e agli studiosi di storia. Vero apostolo d'italianità, con i suoi studi intorno alla regione trentina e specialmente all'Alto Adige, portò un forte contributo di cognizioni geografiche e storiche comprovanti sempre più la legittimità dell'appartenenza dell'Alto Adige all'Italia.

Come per gli altri benemeriti delle terre redente anche per Ettore Tolomei fu ritenuto conveniente un posto in quest'assemblea e la vostra Commissione, a voti unanimi, vi propone, egregi colleghi, la convalida della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Ancona, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Broadi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Ce-

falo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Lustig, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincerle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaulengo, Resta Pallavicino, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sandrelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Spada.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dichiarato convalidata la nomina a senatore dei sigg. Leonardo Bistolfi, Giacomo Boni, Corradini prof. Enrico, Pitacco dott. Giorgio, Riccio Corrado, Tolomei prof. Ettore e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Di Stefano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali e provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Stefano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PERLA. A nome del senatore Fabrizio Colonna, ho l'onore di presentare al Senato le

relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sulla nomina a senatore dei signori Cippico, Grossich, Tacconi, Sanminiatelli e Morello.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di queste relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno di domani.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ferdinando Martini, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Melodia e D'Ovidio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ferdinando Martini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ferdinando Martini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Leonardo Bistolfi la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Foà e Fradeletto di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Leonardo Bistolfi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Leonardo Bistolfi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tolomei Ettore la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Zippel e Bonicelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Tolomei è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tolomei Ettore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ». (N. 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Onorevoli Colleghi, avrei rinunciato a prendere la parola in questa discussione dopo le dotte argomentazioni che vennero portate davanti all'Alta Assemblea, se l'importanza dell'argomento non me ne facesse uno stretto dovere.

La questione che oggi si agita è una delle più gravi per quel che riflette la nostra costituzione e la sua interpretazione.

Nella dotta relazione del senatore Scialoja essa fu già esaminata dal punto costituzionale, ma io credo sia opportuno prospettarla di nuovo al Senato.

Io sentii accennare nella discussione all'evoluzione dello Statuto, non certo alla giustificazione dei decreti-legge; sentii accennare all'opportunità di regolare questa materia. Ora a me pare che ciò non sia possibile perché l'illegalità non può essere regolarizzata e non può diventare legge quello che è contro la legge statutaria.

Noi abbiamo due disposizioni dello Statuto che più precisamente regolano la materia; una l'articolo 6, il quale così si esprime: « il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne ». Quindi la legge non può essere in alcun modo sospesa nella sua esecuzione, non può essere modificata se non con un'altra legge. Questa disposizione, io non ho bisogno di ricordarla ai senatori, ha una storia nelle costituzioni dei popoli. L'articolo 14 della costituzione francese del 1814, stabiliva precisamente che il Re aveva la facoltà di fare i regolamenti per la esecuzione delle leggi e poteva fare le ordinanze in materia di sicurezza pubblica. Ora questa disposizione fu applicata in modo tale, che provocò le giornate del luglio del 1830 e allora la costituzione in questa parte fu modificata e venne

tolto al potere esecutivo il diritto di fare delle ordinanze anche in materia di sicurezza pubblica. Ciò fu disposto colla costituzione del 1830 che all'art. 13 contiene una disposizione uguale a quella sopra citata del nostro Statuto, e cioè dispone che il Re cura la esecuzione delle leggi « senza giammai sospenderne l'osservanza ». Nè la soppressione della parola « giammai » nel citato art. 6 altera il senso dell'articolo stesso, come del resto ammette lo stesso relatore e risulta dagli atti preparatori dello Statuto, che contiene il divieto assoluto nel potere esecutivo di fare delle leggi.

Un'altra disposizione abbiamo nello Statuto che si riferisce alle ordinanze, ed è nella parte transitoria, cioè l'articolo 82 che è bene leggerlo, perchè esso pure è influente nella presente questione. L'articolo 82 dopo avere premesso che lo Statuto entrava in vigore dopo le elezioni, soggiunge quanto segue: « fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con sovrane disposizioni ecc. ». Ciò vuol dire che lo Statuto all'articolo 82 ammetteva solamente che fino alle elezioni si provvedesse ancora con ordinanze e nei soli casi di urgenza.

Questa è la nostra legislazione, ma è bene che noi guardiamo come è stata applicata nei primi momenti che ebbe attuazione dal Parlamento Subalpino poichè quella è la fonte più chiara e più sicura per una retta interpretazione. Come è noto durante la guerra contro l'Austria del 1848 fu emanata la legge 2 agosto 1848 che conferiva i pieni poteri al Governo: sopravvenuto l'armistizio di Salasco del 4 agosto, riaperta la Camera nell'ottobre del 1848, il deputato Cadorna sollevò davanti al Parlamento subalpino la questione se per il fatto solo della convocazione del Parlamento era venuta a cadere la legge dei pieni poteri. Ed il ministro Pinelli rispondeva in questi termini (siamo nella seduta del 17 ottobre 1848): « Noi prima di tutto, dichiariamo già sin d'ora che crediamo cessato l'effetto di questa legge che le circostanze straordinarie del momento hanno dettato. A noi non entrò mai in pensiero che riedendo di nuovo al Parlamento possa essere ancora presso il potere esecutivo una particella sola di quel potere che non gli compete per lo Statuto ». Fu allora che l'onorevole Galvagno proponeva e la Camera vo-

tava il seguente ordine del giorno: « La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, passa all'ordine del giorno ».

Ma i rappresentanti del Parlamento subalpino non si contentarono di questa dichiarazione e vollero qualche cosa di più. Nella seduta del 2 novembre 1848 il deputato Albini presentò una precisa proposta di legge perchè si dichiarassero cessati gli effetti della legge sui pieni poteri del 2 agosto del 1848; ed egli dichiarava quanto segue: « Noi, posti a guardia delle libertà del popolo, abbiamo debito verso di noi e verso il paese di togliere qualunque ombra di dubbio, qualunque ombra del più remoto pericolo che possa essere menomata, diminuita o minacciata la libertà ».

Ora il Parlamento subalpino intendeva così le garanzie statutarie, che cioè il solo fatto della convocazione del Parlamento facesse cadere i pieni poteri; e non pago di questo volle con una legge apposita dirimere ogni dubbio.

Ma per venire ai giorni nostri ricorderò che la questione fu da me sollevata alla Camera dei deputati.

Quando nella seduta del 25 aprile 1918 si presentò il disegno di legge per prorogare di un anno la ventiquattresima legislatura, io proposi allora un articolo, il quale fu accettato dal Governo e votato ad unanimità dalla Camera, con cui si stabilì, appunto come nel 1848, che tutte le leggi eccezionali, per il fatto di indire i nuovi comizi, avrebbero dovuto intendersi decadute.

I decreti-legge, non è dubbio lo ha ammesso lo stesso relatore, non sono riconosciuti dal nostro Statuto; anzi essi sono contro i principi che lo informano, perchè infirmano la divisione dei poteri. Di decreti-legge, è vero, se ne sono fatti molti; ma quando si scriverà la storia di questo periodo forse si troverà anche in parte la giustificazione, perchè bisogna tener conto dello sconvolgimento gravissimo verificatosi in conseguenza della guerra, per il quale lo Stato aveva bisogno di prendere provvedimenti che eccezionali. E quando, leggendo l'esposizione finanziaria e i documenti ad essa allegati, fatta dall'onorevole De Stefani, si rileverà che il popolo italiano, dal 1914 ad oggi si è assoggettato ad un sacrificio di tributi per la somma di 8 miliardi all'anno in più, si potrà trovare la giustificazione di molti di questi Decreti.

Ma queste sono considerazioni d'ordine eccezionale e se in esse Governo e Parlamento possono trovare una giustificazione del loro operato e quindi può ammettersi un *bill* di indennità, ciò non può portarci a infrangere in modo permanente la nostra costituzione. E questa infrazione, secondo il mio modo di vedere, avverrebbe approvando il disegno di legge in esame che, sebbene ispirato al sentimento più puro del rispetto della costituzione, e al desiderio di portar riparo a questo male, pure non raggiunge lo scopo, anzi peggiora il male stesso.

Non raggiunge lo scopo. Già osservò il senatore Albertini che tutto l'ordinamento stabilito dal progetto, quali le Commissioni, i termini, le decadenze, non potrebbe funzionare, quando la Camera è sciolta, e cioè nei quattro mesi in cui potrebbe rimaner chiusa, a termini del nostro Statuto. Inoltre vi sono dei casi in cui i decreti-legge si esauriscono in un unico e solo momento; parlo dei decreti-legge in materia di finanza pubblica: se si fanno decreti in cui si stanziavano somme ingenti di milioni e si spendono, la Commissione arriva troppo tardi e non raggiunge più lo scopo, di impedire la spesa. Il nuovo Governo ha fatto un provvedimento di cui sono lieto di dargliene lode; e cioè ha disposto che i ministri non possano dare ordini alle ragionerie di eccedere nelle spese i limiti stanziati in bilancio, e la legge sulla contabilità dello Stato vieta del pari che si emettano mandati in eccedenza alle somme stanziare in bilancio e queste disposizioni sono osservate; ma a cosa servono se domani un Governo qualunque con decreti Reali aumenta i capitoli e la spesa? Allora le norme e le garanzie dettate dalla legge di contabilità, che si intrecciano con quelle contenute nella legge del bilancio, perchè tutte sono garanzie delle nostre istituzioni finanziarie, tutte cadono, se per semplice decreto si può modificare il bilancio votato dal Parlamento; quindi prima obiezione: non credo efficace questa legge.

Seconda obiezione, credo che peggiori lo stato presente delle cose.

Attualmente noi abbiamo alcune garanzie che pure non ci sono tolte anche di fronte al decreto-legge; io non parlo della questione che si può fare davanti al Parlamento, perchè la si può sempre sollevare, si approvi o no questo

disegno di legge; parlo del presidio che ancora ci offre la magistratura, e sebbene nella relazione l'onorevole Scialoja accenni che questa non ha funzionato sempre come forse sarebbe stato necessario, per mantenere ciascun potere nei limiti della sua sfera di azione. Ora è certo che anche nelle ultime sentenze noi vediamo che questi freni hanno agito. In materia penale si è negato ad esempio la possibilità di applicazione immediata della pena; ciò che in fatto ha avuto per conseguenza di sospendere i decreti emanati per la assicurazione contro la vecchiaia e la invalidità.

Invece secondo il progetto, e più precisamente secondo l'art. 4, i decreti hanno efficacia immediata. In questo articolo si dice: « ove la Commissione non riscontri nel decreto tale carattere (l'urgenza) proporrà che esso cessi d'aver efficacia ». Dunque appena emanati essi hanno un valore di legge assoluto, indiscutibile e che la Magistratura dovrà loro riconoscere.

Ora io non posso ammettere che il Governo, senza avere pieni poteri, ma coi poteri che si assume da sé, faccia leggi in qualunque materia, finanza, esercito, amministrazione pubblica con pieno effetto senza che vi sia neppure più la salvaguardia della magistratura.

Potrei dilungarmi, ma non voglio tediare a lungo il Senato, e concludo affermando che credo che vi siano principi che sono sostanziali nelle costituzioni. Nel nostro statuto come è sostanziale il principio della monarchia, così è sostanziale il principio della divisione dei poteri. Se lo si infrange non vi sono limiti e freni, il Governo può far leggi, eseguirle arbitrariamente, e magari aggiungendovi che è tolto il ricorso all'autorità giudiziaria ed amministrativa, sopprimere anche in dati casi il potere giudiziario, e così si può giungere alla più grave offesa della nostra libertà.

Ma in materia di costituzione bisogna essere rigidi nell'osservarne le norme, si può accordare ai Governi un *bill* d'indennità quando la necessità delle cose richiedono provvedimenti urgenti, ma un Parlamento non può abdicare ai suoi poteri. Siamo uomini politici e non negheremo mai questo *bill* d'indennità quando si tratta dell'interesse del Paese; ma lo Statuto vuole la divisione dei poteri, lo Statuto è sempre stato interpretato in questi termini, perciò dichiaro che pure apprezzando il concetto che

hanno mosso i proponenti di questo disegno di legge, non posso approvarlo.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io ho presentato un ordine del giorno semplicemente per il passaggio alla discussione degli articoli; quest'ordine del giorno non avrebbe bisogno di svolgimento, anzi poteva anche non essere presentato, se le discussioni avvenute non avessero portato il dubbio anche tra i più convinti avversari dei decreti-legge sull'opportunità di passare o meno alla discussione degli articoli.

Infatti ieri il collega Santucci ha prospettata l'opportunità di sospendere la discussione del progetto.

Io, pure essendo un avversario convinto del sistema dei decreti-legge, credo convenga passare alla discussione degli articoli; credo che il disegno di legge, che potrà essere emendato, riuscirà molto utile al Paese.

Il senatore Albertini ieri, nel suo discorso molto preciso e molto incisivo, si dichiarava contrario al disegno di legge perchè, diceva, non manca al Parlamento il rimedio contro questo abuso.

Certo questo rimedio il Parlamento lo ha nel voto politico di sfiducia al Governo, ma l'esperienza ha dimostrato che, non solo il Parlamento italiano, ma neanche il Paese non reagisce, non ha mai reagito, contro l'abuso dei decreti-legge: la sensibilità politica del Paese e del Parlamento non è ancora così sviluppata da impedire al Governo di usare eccessivamente dei decreti in ogni materia, anche se di competenza del potere legislativo; in questa condizione di cose conviene mettere un freno alla facoltà illimitata che ha il Governo di legiferare in ogni campo con semplici decreti. Di questa facoltà il Governo si è valso negli ultimi anni in modo veramente eccessivo e noi abbiamo qui dinanzi, per la conversione in legge, decreti che rimontano a 6 o 7 anni addietro: alcuni non ancora esaminati nè dalla Camera nè dal Senato, alcuni convertiti dalla Camera da tre o quattro anni e che al Senato non sono ancora venuti in discussione. Ora, io ritengo che il Governo in certi casi, ha non solamente il diritto, ma il dovere di ricorrere ai decreti-legge. Quando il Parlamento non funziona, la vita del Paese non può arrestarsi,

perchè il Parlamento non è aperto, e quindi bisogna che il Governo provveda sotto la sua responsabilità. Negli anni passati e per lunghi periodi di mesi e mesi le Camere erano chiuse, ed era il Paese stesso che chiedeva che provvedesse il Governo a necessità impellenti: il Governo ricorreva ai decreti-legge e faceva benissimo.

Importa però che questi provvedimenti, presi in circostanze eccezionali, in periodi eccezionali, non rimangano in vigore lungamente, senza la sanzione parlamentare, ma siano presentati e discussi dal Parlamento colla massima sollecitudine.

Per le ragioni dette e con questi convincimenti io voterò il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Venzi.

VENZI. Onorevoli Senatori. Dopo che molti colleghi, più autorevoli e più eloquenti di me, hanno parlato su questo argomento, e mietuto largamente il campo, parrà forse inutile che io aggiunga altre parole.

Però l'importanza, la delicatezza dell'argomento è tale che non mi pare inopportuno che il Senato faccia su di esso una esauriente discussione. D'altronde io mi limiterò - come è mio solito - a pochissime osservazioni, e non tedierò a lungo il Senato.

Io desidero richiamare l'attenzione del Senato sopra due punti che mi paiono di capitale importanza. Uno di essi si riferisce al fondamento, alla ragione giustificatrice dell'attuale disegno di legge; l'altro entra nel merito di esso.

Riguardo al primo punto, la ragione che si adduce per giustificare il disegno di legge, consiste nella necessità in cui i Governi si sono trovati negli ultimi tempi e si trovano attualmente, di provvedere alla pubblica cosa mediante i decreti-legge.

Si dice: il decreto-legge è frutto, non bello sì, ma necessario e inevitabile, delle attuali condizioni del Parlamento che non permettono una regolare discussione delle leggi; e perciò vediamo che tutti i Governi ricorrono a questo sistema, tanto che si può addirittura dire che la consuetudine lo abbia consacrato e, come è noto, la consuetudine in materia di diritto pubblico è fonte di diritto. Quindi deriva la

logica conclusione, che una volta che si tratta di un provvedimento inevitabile, è meglio regolarlo e disciplinarlo, piuttosto che lasciarlo così com'è, soggetto alle vicissitudini parlamentari e alle incertezze della giurisprudenza. Questa è la ragione che giustifica la presentazione di questo disegno di legge.

Ora io nego assolutamente la esistenza di tale necessità ed inevitabilità, ed aggiungo che l'affermarla è pericoloso, in quanto che così dicendo, invece di andare contro i decreti legge, invece di reprimerne l'abuso, non si fa che incoraggiare i Governi ad emetterne. Una volta infatti, che si dice che questo sistema è necessario, che è inevitabile, è naturale che i Governi allegramente si diano a fare decreti-legge su decreti-legge.

Ora io - dicevo - nego assolutamente questa premessa. Io mi sbarazzo subito dall'affermazione relativa alla consuetudine. Come è noto, la consuetudine, per poter essere produttiva di diritto, deve avere radice nella coscienza pubblica, nel senso che, se non tutti, almeno la grande maggioranza dei cittadini abbiano coscienza della reale ed effettiva necessità del fatto che forma oggetto della consuetudine (*opinio iuris atque necessitatis*). Ora questo non si verifica affatto nel caso dei decreti-legge. L'opinione pubblica è contraria ad essi, ed il Senato, che ne rappresenta una parte autorevole, ha più volte alzata la sua voce contro questo abuso, ed anche il nostro venerato e benamato Presidente ha più volte pronunziato veementi filippiche contro di esso.

Il decreto-legge, signori Senatori, è una conseguenza della guerra. Prima della guerra ci si è ricorso, ma rare volte e in circostanze di vera necessità, sì che nessun allarme ne è derivato. È dopo la guerra, negli ultimi tempi, che è cominciato l'uso, anzi l'abuso dei decreti-legge.

Noi abbiamo altre conseguenze, purtroppo, della guerra, come il caro della vita, l'altezza del cambio, la perturbazione delle coscienze, ecc. Ma che forse questi fenomeni sono accettati di buon animo? Il popolo li sopporta, e molto a malincuore, se ne vorrebbe liberare, non vi riesce subito, ma vi tende con tutte le sue forze.

Ma nessuno ha mai pensato a stabilizzarli mediante la legalizzazione di essi. Nessuno ha mai pensato a proporre una legge, che pur di-

sciplinandoli miri a rendere perpetui il caro viveri o l'altezza del cambio.

Si deve dunque riconoscere che simili fenomeni sono il frutto di contingenze eccezionali e transitorie, ma non credere che siano di carattere duraturo e permanente, sì da meritare di essere regolati con legge.

Del resto nego ancora la premessa per un altro motivo, e dico che non è vero che sia necessario, neanche in questi momenti, ricorrere ai decreti-legge. Cito al Senato un esempio. Il Ministero che durò dal 1920 al 1921, fece pochissimo uso dei decreti-legge. Già ieri l'onorevole Albertini vi accennò. Io mi permetterò di ricordare le parole che il Presidente del Consiglio di quei tempi pronunziò qui al Senato a proposito dei decreti-legge. Egli così disse: « Nella politica interna ci proponiamo anzitutto di tornare all'osservanza dello Statuto, *rinunziando ad emettere decreti-legge* (e qui il resoconto registra *applausi e vive congratulazioni*) con le sole eccezioni seguenti: 1) quando si tratti di revocare o modificare decreti non ancora convertiti in legge (*benissimo*); 2) quando si tratti di sopprimere istituti od impieghi divenuti inutili; 3) per provvedere a quanto riguarda le provincie re-dente finchè non siano legalmente annesse al Regno d'Italia ».

Non credo che vi sia bisogno di spendere parole per dimostrare la ristretta portata di queste eccezioni, e la loro opportunità. Non credo neanche che sia necessario di ricordare che quel Ministero, per la durata di un anno, mantenne lealmente la sua promessa. Non solo, ma quel periodo fu un periodo di intensa attività da parte del Parlamento che approvò parecchie leggi, tra le quali quella sul pane contro la quale vi fu anche l'ostruzionismo.

Dunque, onorevoli colleghi, concludendo su questo punto, mi pare di aver dimostrato che non vi sia, neanche attualmente, la così detta imprescindibile necessità di ricorrere ai decreti legge, e perciò, sotto questo punto di vista, esula la opportunità, e tanto meno la necessità di regolarli con legge. Il decreto-legge è una pianta cattiva che dev'essere estirpata, e non coltivata, sia pure cercando di raddrizzarla in qualche modo.

E passo al secondo punto, che mi pare di importanza assai più grande; altri oratori vi

hanno accennato, ma credo che sia bene insistere su di esso perchè è di una gravità eccezionale. Questo punto tende a dissipare un equivoco in cui credo che alcuni, non oso dire molti, colleghi siano caduti. Si crede, cioè, che il decreto-legge, per effetto dell'approvazione di questo disegno di legge, non sarebbe eseguibile se non dopo che uno dei due rami del Parlamento, per mezzo della sua commissione, non ne avesse riconosciuta l'urgenza. E si dice: questo è certamente un indiscutibile vantaggio di fronte all'attuale stato di cose perchè, per lo meno, e sia pure in via di deliberazione, il Parlamento entra nella emanazione del decreto-legge, e adempie al suo dovere che è quello di contribuire alla formazione delle leggi. Onorevoli senatori, io dico anzitutto che questa non sarebbe affatto una garanzia sufficiente e ricordo un fatto. Nell'aprile dell'anno scorso la Commissione della Camera dei Deputati addetta agli affari di giustizia credette di votare un ordine del giorno con il quale si faceva invito al Governo di aumentare la competenza dei pretori con decreto-legge, reputando che questa cosa fosse di un'urgenza assoluta. Questa era tanto poco urgente che il Governo non solo non aderì, e operò saggiamente, al consiglio, e fece approvare regolarmente dalla Camera e dal Senato un ordinario disegno di legge in proposito, ma questa legge, quantunque approvata da vari mesi, non è ancora attuata e la sua esecuzione è rimandata, credo, alla fine dell'anno. Dunque vedete quale garanzia possa offrir una commissione parlamentare chiamata a giudicare dell'urgenza di un decreto-legge.

Ma la questione principale non sta qui. Bisogna tener presente che il decreto-legge è eseguibile immediatamente appena è emanato. Su questo punto io credo non vi possa essere discussione: del resto il disegno di legge è chiarissimo. Il primo articolo ci dice che il decreto-legge deve, a pena di nullità, essere subito presentato a una delle due Camere o alla rispettiva Presidenza secondo i casi. Ciò significa che quando il disegno di legge è presentato la nullità non c'è più, o allora se non c'è nullità, c'è validità.

Nel secondo articolo si dice che quando la Commissione parlamentare non abbia riconosciuta l'urgenza proporrà che il decreto-legge

cessi di avere efficacia: naturalmente, se allora esso cessa di aver l'efficacia, prima l'aveva. Del resto, ciò deriva dalla natura del decreto-legge, che deve essere eseguito immediatamente, perchè è basato sull'urgente necessità la quale non ammette termini: figuratevi un *catenaccio* che non potesse essere attuato se non dopo due o tre giorni (mettiamo pure un termine ristrettissimo) dalla sua emanazione! Dunque il decreto-legge deve essere attuato immediatamente, salvo la presentazione di esso ad una delle due Camere nella prima seduta dopo la sua pubblicazione, secondo il progetto e non oltre la decima seduta, secondo l'emendamento concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo; se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso. Poi il decreto-legge va alla Commissione parlamentare della Camera o del Senato a seconda dei casi: ma quando è che va a questa Commissione? Su questo punto il disegno di legge non dice nulla; può andarci subito, come può andarci dopo due o tre o tre mesi; il termine l'abbiamo nell'art. 4 secondo il progetto dell'Ufficio centrale, nel quale si dice che ove ciascuna delle due Camere non approvi la conversione in legge del decreto entro sei mesi dal giorno in cui fu rispettivamente ad esse presentato, il decreto cesserà di aver vigore. Ma anche questo termine sparisce nel testo concordato tra Governo e Ufficio centrale, perchè ad esso si sostituisce la semplice iscrizione nell'ordine del giorno dopo due mesi dalla presentazione.

C'è poi, da ultimo, la sanzione dei due anni e cioè, a termini dell'art. 5 *bis*, proposto ora dall'Ufficio centrale, e non si sa se accettato dal Governo, il decreto cessa di aver vigore se entro due anni dalla sua pubblicazione non sia stato convertito in legge. Non so quanto questa sanzione potrà essere efficace, perchè dopo due anni di attuazione del decreto, se le vicende parlamentari non ne abbiano ancora permesso la discussione, qualunque Governo si sentirà autorizzato, e fors'anche in dovere, di emettere un nuovo decreto ricominciando così da capo.

Ma non mi soffermo su questo; quello che è importante è che il decreto è eseguito subito

dopo la sua pubblicazione, e il Parlamento quando l'esaminerà, vi troverà come succede anche adesso, di fronte al fatto compiuto: e, ciò è tanto più grave, in quanto come diceva l'onorevole Peano poco fa, molte volte il decreto-legge è tale che si esegue immediatamente, e in un solo o pochi atti.

Mi si faceva autorevolmente una obiezione che suona così: anche adesso ciò si verifica.

Ma, e qui richiamo la benevola attenzione del Senato perchè *hic sunt leones*; la differenza tra il sistema attuale e quello che si vuole inaugurare con il disegno di legge, è che attualmente la cosa è illegale, mentre col progetto diventa legale: questo è il punto, onorevoli colleghi, di importanza fondamentale. Con il disegno di legge, il Parlamento non ha cognizione del decreto-legge se non dopo un tempo più o meno lungo; nel frattempo il decreto-legge è eseguito ed è eseguito *legalmente*, in modo che l'autorità giudiziaria non potrebbe più dichiararne l'incostituzionalità. L'esecuzione di un decreto legge prima che sia approvato dal Parlamento diventa così perfettamente legale, mentre oggi è illegale.

Di fronte a un fatto illegale noi possiamo sempre sperare che l'opinione pubblica, il Parlamento o la magistratura reagiscano. La magistratura infatti si è messa finalmente sulla buona strada e per ora nella materia penale, ha dichiarato che i decreti-legge sono incostituzionali. Dalla materia penale sarà facile il passaggio alla materia civile, perchè la legge è uguale sia in penale che in civile. Inoltre, poi che il decreto legge è oggi caso illegale, il governo ha in ciò un freno; naturalmente cercherà di commettere la illegalità meno che sia possibile, e di rado, e soltanto quando non possa farne a meno e non mai quando si tratti di atti d'importanza e delicatezza eccezionali.

Quando invece, questo disegno di legge fosse approvato, il Governo ha libero il campo: può decretare a suo arbitrio in qualunque materia, e il decreto diventa subito perfettamente eseguibile, senza che nessuno possa opporsi.

Dunque, come vedete, onorevoli senatori, in questo modo il disegno di legge raggiunge pienamente l'effetto di legalizzare la illegalità. E così il principio della divisione dei poteri, principio fondamentale del nostro Statuto, baluardo dello stato libero, vero progresso della

civiltà, vien posto da parte perchè la legge potrà esser regolarmente formata, ed eseguita dal potere esecutivo. Vero che il Parlamento dovrà esaminare l'operato del potere esecutivo, ma soltanto a cose compiute.

Io credo che gli onorevoli colleghi dovrebbero riflettere su questo punto, tenendo anche presente che il decreto-legge non contiene alcuna restrizione per nessuna materia, e che quindi il Governo potrà prendere con decreto-legge qualunque provvedimento, anche il più delicato ed importante.

Inutile aggiungere che in questo modo il disegno di legge raggiunge completamente lo scopo di reprimere l'abuso dei decreti-legge, ma come? non facendo cessare l'impiego di essi, ma dichiarandoli addirittura legali.

Io non credo di dover aggiungere altre parole. Si dice che il Governo voglia proporre una riforma costituzionale: ben venga questa proposta! A differenza del mondo morale, nel mondo giuridico, non vi è nulla di fisso e di immutabile; nulla che non sia suscettibile di esser migliorato. Anche il nostro Statuto potrà essere migliorato; ma la riforma dello Statuto si affronti apertamente e direttamente, non per via indiretta! (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Corrado Ricci.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Corrado Ricci la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Rava e D'Ovidio Francesco di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Corrado Ricci è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Corrado Ricci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge N. 345.

Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale riservando la

facoltà di parlare all'onorevole relatore ed al ministro.

L'onor. senatore Scialoja, relatore, ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho anzitutto il dovere di ringraziare tutti gli oratori, favorevoli o contrari al progetto di legge, delle parole benevole, che hanno usato a mio riguardo della relazione da me scritta. Potrei dire che la mia gratitudine sarebbe anche maggiore, se potessi avere la certezza che tutti avessero letto la mia relazione, (*ilarità*); perchè forse qualcuna delle cose che sono state dette, non si sarebbero dette avendo trovata già la confutazione negli argomenti da me svolti per iscritto, e soprattutto poi perchè avrei potuto essere assai più breve nella risposta di quel che non mi sarà possibile, e alla mia gratitudine si sarebbe aggiunta allora anche quella di tutti i colleghi che non avrei tediato a lungo.

Quando proponemmo, numerosi, il primo progetto relativo alla conversione in legge dei decreti-legge, ricorderete tutti che ciò avvenne tra il plauso non solo del Senato, ma di tutto il Paese, il quale senti che per la prima volta ad alta voce, una delle Camere reclamava contro l'abuso dei decreti-legge.

Già il solo fatto della presentazione del nostro progetto di legge ha prodotto i suoi vantaggiosi effetti; ha scossa l'opinione pubblica che dormiva, ha scosso il Parlamento; e gli stessi discorsi che oggi avete uditi, apparentemente contro il progetto da noi presentato, non sono che l'espressione esagerata, a parer mio, di una reazione contro i decreti-legge.

Se altro non si fosse ottenuto, già grande sarebbe il beneficio della nostra proposta. Ed infatti ciò che è avvenuto oggi in Senato, (oggi, intendo nel corso della discussione) è caratteristico, perchè il nostro progetto è stato attaccato come inutile e da qualcuno anche come dannoso, nel senso che non si abbia nemmeno da sospettare che in seguito ad esso possano continuare ad emanarsi decreti-legge, che nessuno più dovrebbe ammettere.

Ora bisogna anzitutto, come ho già fatto per iscritto lungamente e con piena dimostrazione storica, renderci conto dello stato vero di fatto; è un vecchio proverbio « che vale più un oncia di fatto che dieci libbre di diritto ». Ora il fatto, on. senatori, è imponente sì che solo chiudendo

gli occhi si può dire che è meglio ignorare l'esistenza dei decreti-legge. Permettano gli egregi colleghi che io ricordi un certo aneddoto, che mi fu narrato quando era ragazzino, di un tale che si vestiva di tela il 15 maggio. Un anno faceva un freddo terribile, ma egli si vestì lo stesso di tela e a chi gli osservava che faceva tanto freddo rispondeva: « Se il tempo è pazzo, non sono pazzo io ». E così qualcuno dice: « Se i decreti-legge ci sono, per me non devono esistere ». Dio volesse che non esistessero, ma purtroppo esistono e non da oggi.

Lo studio, molto accurato, che io ho cercato di fare per la prima volta da quando si discute su questa materia, circa il fatto dei decreti-legge nel nostro diritto costituzionale, è veramente meraviglioso; io non mi sarei aspettato i risultati, che la storia mi ha dato. E sono questi: Decreti-legge propriamente detti non se ne sono fatti dallo Statuto fino al 1859: nell'epoca piemontese, diversa da quella posteriore, sia perchè allora si era molto più vicini allo Statuto che aveva ancora tutto il suo letterale vigore, sia perchè i bisogni del Piemonte non erano quelli del più vasto Regno d'Italia.

Ma dal 1859 ad oggi, salvo lievi interruzioni, decreti-legge vi sono stati sempre. E non è piccolo lo spazio di più di sessant'anni per il diritto pubblico: è un lunghissimo tempo.

Il primo decreto-legge ebbe un carattere di straordinaria gravità: fu il decreto col quale fu ratificata, la pace del 1859, contro l'articolo 5 dello Statuto e contro la norma generale, perchè per l'approvazione dei trattati, che portano oneri finanziari o mutamenti di territorio è necessario, adopero le stesse parole dello Statuto, « l'assenso delle Camere ». Ora si può capire che il decreto-legge valga una legge; ma che il decreto-legge sostituisca l'assenso delle Camere, tassativamente richiesto dallo Statuto, è un fatto, evidentemente, di enorme gravità. Esso fu compiuto nel 1859. E fu benissimo. Nessuno al mondo potrebbe chiamare responsabili coloro che commisero questa infrazione allo Statuto; essi meritano anzi tutta la nostra gratitudine. Similmente nel 1866, in seguito alla guerra, la pace di Zurigo fu ratificata per decreto-legge.

Nel 1919 i grandi e solenni trattati (se ne può pensare quel che si vuole, ma non si può

negare la loro solennità) conclusi in seguito alla Conferenza di Parigi, sono stati da noi - ed io ne ho una parte di responsabilità, e me ne glorio - ratificati per decreti-legge: che se non avessero potuto essere ratificati per decreto-legge, il danno che il nostro Paese ne avrebbe subito sarebbe stato immenso. Basti dire che secondo le clausole di quei trattati (Versailles, Saint Germain, Trianon, ecc.), essi entravano in vigore con la ratifica di tre delle grandi Potenze alleate. E se noi non eravamo una di queste tre, saremmo rimasti fuori della Commissione di riparazioni. La storia ci insegna qual fosse la sorte d'Italia, quando rimaneva fuori da qualcuno dei grandi collegi internazionali. Ebbene io ho una parte di responsabilità di quella infrazione dello Statuto, e del pari il collega Mortara che allora era ministro di grazia e giustizia, e studiò i precedenti e li consigliò. Sia lode anche a lui di aver partecipato a questa infrazione dello Statuto.

Insisto su questo esempio, che dimostra come la prima volta che fu emanato un decreto-legge, questo ebbe un carattere di enorme violazione formale della costituzione, pure ottenendo l'approvazione di tutti.

Da quel giorno in poi, decreti-legge furono emessi sempre.

Nella mia relazione ho dato le cifre esatte ed il contenuto sommario dei decreti-legge, che si sono emanati. E non starò a ripetermi. Ma in via sommaria, per rinfrescare la memoria di coloro che hanno letto la relazione, e per dare una notizia a coloro che non l'hanno letta, è bene che io dia qualche accenno in proposito. Io potrei riferire le cifre annuali, ma per brevità le do complessive. Fino al 1892, i decreti-legge furono emessi nella media di una diecina all'anno. Arrivarono così a 118, la cifra non era spaventosa, e nessuno infatti si spaventò.

ALBERTINI. Però ella dice che dal 1880 al 1891 non ne fu fatto nessuno.

SCIALOJA. È quello che ho scritto. È quello che sto dicendo adesso. Dal 1892 al 1913 ne sono stati fatti 137: sono pochi. In alcuni anni ve ne fu uno, in alcuni anni due: ma continuamente.

Voce. Decreti-catenaccio!

SCIALOJA. Non solo decreti-catenaccio; se guardate la mia relazione vedete anche di che si tratta, perchè io ho indicato le materie.

Dunque sono 137 decreti-legge. Il fenomeno è quindi contenuto in una misura tollerabile; ma esiste. Però non si potevano chiudere gli occhi neppure allora, e negare l'esistenza di questo fenomeno. Dal 1914 in poi bisogna leggere le cifre annuali, perchè sono impressionanti. Notino i colleghi che con la fine del 1914 entra a far parte del ministero un mio veneratissimo e amatissimo amico, nemico acerrimo dei decreti-legge, il quale se la pigliava anche con me, perchè io aveva osato presentare questo progetto che in certo modo riconosce il decreto-legge; parlo di Sidney Sonnino. Ebbene, i decreti furono anche da lui votati, perchè sono approvati all'unanimità nel Consiglio dei ministri; e sono 100 nel 1914, 221 nel 1915, 173 nel 1916, 337 nel 1917, 348 nel 1918.

Notino i colleghi che siamo in tempo di parziali pieni poteri per la guerra, e questi numeri non si riferiscono ai decreti aventi valore di legge per delegazione; sono quelli dei decreti che vanno al di là della delegazione; fatti con la clausola della conversione in legge, perchè eccedevano i poteri conferiti dal Parlamento al Governo.

Poi si va oltre. Pareva che, finita la guerra e lo stato gravissimo di cose che era per sé stesso così straordinario da giustificare ogni straordinario provvedimento, dovesse cessare la emanazione dei decreti-legge; e credo che parecchi colleghi, che oggi affermano che cesserà presto tale fenomeno, allora avrebbero avuto ragione di dire che sarebbe cessato prestissimo. Infatti nel 1919 i decreti-legge ascendono a 1029! Ed anche allora il Ministero aveva nella sua composizione degli uomini che certo non amavano i decreti-legge; vi fu un tempo il nostro Presidente, vi sono stato per qualche tempo anch'io; c'è stato per parecchio tempo il collega Mortara.

Vedete che non è peccato d'uomini, è peccato di cose. Nell'anno 1920, i decreti furono 519 e poi nell'anno successivo 312. La statistica non continua perchè la relazione è stata presentata nel 1922; non ho le ultime cifre, ma decreti-legge si sono emanati, non so se nelle stesse proporzioni, ma certo in numero grande, e direi quasi abbastanza scandaloso.

Così posto, il voler negare l'esistenza dei decreti-legge come fenomeno di cui il legislatore deve tener conto, voler chiudere gli occhi e

dire che il fenomeno è anormale e che lo si deve ignorare, è cosa che la mia intelligenza (sarà cortissima) non arriva ad intendere. Di fronte a un fatto di questa importanza è impossibile di rimanere impassibile a guardare e a negare.

Se noi studiamo il decreto-legge nel periodo più fisiologico della nostra costituzione, ossia nel periodo *ante bellum*, dobbiamo riconoscere che, dato il nostro Statuto scritto, e dato un certo vizio del nostro Parlamento, esso fu una necessità e perciò fu tollerato senza reclami, finché fu contenuto nei limiti della necessità stessa. È la necessità urgente che talora s'impone; perchè la grave macchina parlamentare può riuscire in certi momenti troppo lenta e tardiva.

Io ho tentato nella mia relazione anche un po' di teoria delle fonti del diritto a questo proposito, perchè ritenevo che un uomo come me, che ha ormai addosso 45 anni d'insegnamento di diritto, non potesse non affrontare anche la questione teorica; ma bene ha detto l'illustre collega Perla, che meglio è di non parlare di teoria, ciascuno potendo formarsela da sé. Ma il fatto s'impone a tutti, il fatto il quale per la sua esistenza merita ogni considerazione.

Ora, che cosa è accaduto? Il Parlamento come si è contenuto di fronte ai decreti-legge? Pur troppo, anche durante il periodo dell'abuso, convien confessare che il Parlamento si è contenuto con una accidia - se vogliamo chiamarla così - che deve ritenersi anche colpevole. Chi mai ha reagito quando era il tempo di reagire? Abbiamo reagito noi ora, troppo tardi certamente; ma che poi ci si venga ad incolpare di aver reagito almeno ora, mi pare un po' troppo! Bisogna reagire.

Il Parlamento ho detto, compreso il Senato (perchè il *mea culpa* lo dobbiamo dire anche noi, e il confessare le proprie colpe è anch'esso un atto di dignità). Il Senato, che per bocca di parecchi colleghi oggi si scandalizza tanto di certi decreti-legge (e certo i più scandalosi sono quelli con cui si sono create giurisdizioni speciali), si è pure occupato a lungo del decreto che creava la giurisdizione speciale delle acque. Ha forse reclamato contro l'esistenza del decreto-legge? No; ne ha discusso il contenuto, il che significa che ammetteva che per decreto-legge si fosse potuta fare una cosa simile.

Si dice: ma vi sono state voci autorevoli alla Camera ed al Senato contro i decreti-legge. Ben poche, caro Albertini, e neppure quella voce autorevole che ella ha citato. Ella ha citato un passo del Crispi, grande autorità per noi; ma il Crispi in quel passo non reclamava mica contro il decreto-legge in sé, contro l'atto formale d'invasione del potere legislativo da parte del potere esecutivo, reclamava contro quel determinato decreto-legge per il suo contenuto; il che vuol dire che egli ammetteva la generica possibilità di buoni decreti-legge e ne presupponeva la validità. E se non l'avesse presupposta, sarebbe andato contro sé stesso, perchè Francesco Crispi fu autore di una serie di celebri decreti-legge, sicchè vi fu un momento che pareva fosse vicino un colpo di Stato. Noi che siamo vecchi ce ne ricordiamo; e posso dirvi che io personalmente reclamai contro questo abuso al Re Umberto, allora regnante. Ho sempre reclamato contro l'abuso, quando ho potuto; e se non ho fatto di più in Senato in altro tempo, è perchè allora io era altrove a compiere altri doveri.

Reclami se ne sentono ora ogni tanto. Il più curioso è - l'ho detto e l'ho scritto - che molti dei reclamanti alla Camera, e qualche volta anche al Senato, e certamente tra i più autorevoli, sono degli ex-ministri, i quali durante il loro Ministero hanno fatto una quantità di decreti legge (*si ride*). E vorrei che anche il mio amico Peano, la cui voce avete sentito testè, non avesse sulla sua coscienza qualche decreto-legge... (*Si ride*).

PEANO. Uno solo per quattro milioni. (*Commenti*).

SCIALOJA, *relatore*. Lei come membro del Governo ne avrà sulla coscienza di più; ed allora non si può troppo scandalizzare e gridare che la Costituzione non si deve violare. Se veramente si crede che la Costituzione sia violata, allora si prendono le armi; questa è la tradizione di chi porta il mio nome. Del resto se io non ho proposto decreti-legge durante il periodo del Ministero Boselli, fu per la semplice ragione che ero ministro senza portafoglio: era un'innocenza coatta la mia. (*Si ride*).

CORBINO. Io mi pento di quelli che non ho fatto. (*Commenti*).

SCIALOJA, *relatore*. Egli si pente di quelli che non ha fatto, ma è un fisico non un giu-

rista; e come fisico guarda il fatto non il diritto. (*Si ride*).

Ora se tale è la condizione delle cose e se non vi è da sperare in un pronto ritorno all'applicazione della letterale disposizione dello Statuto, io credo che sia necessario intervenire in via legale.

Sono state fatte varie proposte. Dicono alcuni: lasciamo correre le cose come sono, c'è la *vis medicatrix naturae*, che ci provvederà lei. Molte volte purtroppo ci provvede facendo morire l'ammalato. Ma noi non possiamo lasciar fatalmente morire l'ammalato; ricordiamoci della gravità del problema, nel caso di vera necessità.

Qui dobbiamo studiare la questione sotto diversi aspetti, tutti importanti, tutti decisivi dal punto di vista costituzionale. Ma il primo degli aspetti, quello che per me è il principale, è la condizione, in cui è messo il cittadino italiano di fronte a questo fenomeno. Qui si è parlato della Camera, del Senato, della magistratura; tutte cose eccellenti, di cui ragionerò tra breve. Ma il personaggio più importante in Italia è il cittadino italiano, e le leggi si fanno per dettar norma al cittadino italiano, non per fare dei componimenti o proporre oggetti di discussione tra Governo e Parlamento. E in un popolo libero la necessità suprema, al disopra pure di quella delle buone leggi, è che il cittadino abbia la piena sicurezza del proprio diritto, sappia quale è l'atto a cui deve obbedire. Questa è la prima di tutte le necessità.

Ora quale è la condizione attuale relativamente a questo punto?

Questa, che secondo una lunga tradizione, che io credo di ben poter chiamare consuetudine, perchè è entrata ormai da sessant'anni nella pratica costituzionale, i decreti-legge hanno vigore. Che sia un male, siamo tutti d'accordo, intendiamoci, ma conviene guardare anzitutto la cosa dal punto di vista della forma.

I decreti-legge hanno vigore, e la magistratura, la quale forse da principio avrebbe potuto disconoscere il valore in base alle letterali disposizioni dello Statuto (circa il cui significato io sono perfettamente d'accordo con gli oratori favorevoli allo stretto diritto statutario) ha invece sempre riconosciuto la forza giuridica dei decreti-legge.

VENZI. Non sempre!

SCIALOJA. Lei stesso ha fatto parecchie sentenze con cui ha riconosciuto il valore dei decreti-legge, me lo lasci dire. (*Parità*). Qualche pretore, qualche giovane magistrato si è ribellato, ma l'alta magistratura italiana ha sempre riconosciuto la validità dei decreti-legge fino al momento in cui parlo: delle pretese eccezioni mi occuperò tra breve. E in quest'ultimo periodo, secondo me, non poteva più ragionevolmente respingerli, perchè di fronte ad una consuetudine persistente un mutamento in questa materia avrebbe causato tale una perturbazione dell'ordinamento legale del paese che il rimedio sarebbe stato peggiore del male.

La magistratura pertanto ha riconosciuto sempre il valore dei decreti-leggi, annullando quelle povere sentenze che hanno tentato di ribellarsi; e mi si lasci dire che la magistratura ha riconosciuto anche il valore penale dei decreti-legge, anche in casi recentissimi. Mi permetta il senatore Mortara di dire che fra i decreti da lui firmati ce ne è uno (e non intendo di fargliene colpa) di materia penale... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole relatore di evitare le contestazioni personali.

SCIALOJA, *relatore*. Non è una contestazione personale: mi si dice che non esiste il fatto, ed io cito degli esempi.

PRESIDENTE. Ma questa è materia che interessa tutto il Senato e non può limitarsi ad una disquisizione fra due giuristi...

SCIALOJA, *relatore*. Io noto semplicemente che la Corte di cassazione ha tenuto una certa linea di condotta, e ciò faccio per mostrare in qual modo fino ad oggi si sono considerati i decreti-legge.

Questo stato di cose che significato aveva? Esso costituiva la certezza per parte del cittadino, di dover obbedire ai decreti-legge; una certezza non bella, se volete, ma che almeno consentiva al cittadino di ragionare così: c'è un decreto-legge con la clausola della conversione, bisogna ubbidire; farò il contratto in base al decreto-legge; venderò o acquisterò in base al decreto-legge e quanto ai rapporti giuridici così costituiti sono al sicuro. Questa certezza è la prima delle necessità.

Che cosa è avvenuto nei recentissimi tempi? Per una reazione che io comprendo benissimo,

e che dal punto di vista sentimentale condovido, per una reazione contemporanea alla presentazione del presente nostro disegno di legge (il che dimostra che c'era un movimento in tutti i ceti d'Italia per portare rimedio al moribondo stato di cose), abbiamo avuto qualche ultima sentenza non conforme alla tradizione anteriore. Ve ne sono di due tipi (sono poche, io non le conosco tutte, ma credo che siano ben poche). In quelle di un primo tipo la Corte di cassazione, la quale finora aveva sempre dichiarato che il giudizio intorno all'urgenza ed alla necessità intrinseca del decreto-legge, essendo di carattere politico, non poteva essere dato dalla magistratura, ma era riservato al Parlamento, ha ammesso un giudizio circa la urgenza, non ricercando l'elemento politico intrinseco del contenuto della legge, ma fermandosi alla parte formale di esso, ritenendo che il decreto-legge deve presentarsi al Parlamento in tempo utile, e che, per potersi considerare urgente, deve essere fatto mentre il Parlamento è chiuso. Perciò, se si trova un decreto-legge fatto a Parlamento aperto o, con sospetto fraudolento, fatto il giorno dopo la chiusura del Parlamento (e credo che si sia verificato quest'ultimo caso)...

MORTARA. È in discussione.

SCIALOJA. . . o la presentazione alle Camere è stata piuttosto tardiva, si dichiara che il decreto-legge non vale.

Ebbene io divido il sentimento che ha dettato questa decisione, ma non posso approvarla dal punto di vista giuridico. (*Approvazioni*). Perché se questa decisione dovesse avere una prole molteplice, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che io cittadino non saprei mai prima che la causa sia arrivata dinanzi alla Corte di cassazione a sezioni unite, se un atto del Governo abbia forza di legge o sia invece senza valore. Ora questa è la peggiore delle condizioni in cui voi potete mettere un cittadino. Non deve poter dipendere da una futura decisione, sia pure della più alta magistratura, la sicurezza che il cittadino possa avere dell'esistenza o meno di una legge. Per ciò appunto le leggi sono formali; perché bisogna che abbiano chiari caratteri esteriori di riconoscimento; senza di questo non esiste regolare legislazione. Data questa riserva della Cassazione di giudicare caso per caso, non esistendo alcuna

norma fissa circa il tempo della presentazione utile al Parlamento, la Corte dirà una volta che 30 giorni sono sufficienti, un'altra volta che non bastano. È necessario, evidentemente, perché diventi utile l'esercizio di questo potere della magistratura, che ad essa siano date regole fisse; altrimenti non è più giudizio, ma arbitrio di Corte di cassazione; e tra arbitrio di Corte di cassazione e arbitrio di Governo, per il cittadino, che deve ubbidire alla legge, non c'è differenza.

L'altra limitazione ammessa dal supremo magistrato è quella relativa alle pene; e qui il sentimento è anche più forte a favore della Corte di cassazione, perché è certo assai grave che il cittadino di una libera nazione possa essere costretto a subire pene per un semplice decreto-legge. Ma andiamo adagio. Prima di tutto c'è una certa disuguaglianza fra i giudicati in materia, perché fino a ieri l'altro si è ammessa anche la validità delle disposizioni penali; e che un cittadino sia o non sia in carcere, perché la Cassazione ha giudicato una settimana prima o dopo, non è neppure una gran bella cosa. Ma se la massima si accettasse così com'è, sa il Senato che cosa succederebbe? Fra tutte le categorie di decreti-legge ve n'è una che anche coloro che più sono ad essi avversari ammettono, ve n'è una di cui nessuno ha mai dubitato, ed è compresa in tutte le costituzioni che hanno qualche disposizione in proposito: è quella relativa all'ordine pubblico. Ebbene, i provvedimenti di ordine pubblico, in caso di ribellione, di tumulti o anche in caso di caso di gravi calamità naturali, implicano tutti la necessità di pene; chi ubbidirebbe ad un ordine straordinario del Governo, se non ci fossero sanzioni? Questa categoria indubitabilmente necessarissima sarebbe distrutta da quella massima, se fosse attuata puramente e semplicemente. Grave pericolo in materia di questo genere, così vasto, che si applica a tutta la vita dello Stato e della società italiana, è il guardare le cose da un punto di vista accidentale, come avviene quando un caso è portato dinanzi ai giudici.

Ma aggiungo poi quest'altra considerazione: la difesa che l'autorità giudiziaria può concedere al cittadino è assai limitata in questa materia.

Se voi prendete le statistiche ed esaminate

la natura delle materie che sono state regolate per decreto-legge in questi tempi, e anche in tempi più remoti, troverete che la massima parte dei decreti-legge non si riferisce a materia che dia luogo a rapporti tra privati o tra privati e Stato, ma bensì a materie di natura amministrativa. Sono norme che si dettano agli organi dello Stato, i quali debbono ubbidire e non possono reclamare all'autorità giudiziaria; ma sono tenuti al rispetto della legge e soltanto per amore di libertà possono essere portati alla disubbidienza: occorre però che esista una chiara ragione formale che giustifichi la disubbidienza. Se dunque noi dovessimo ricorrere unicamente all'autorità giudiziaria, per impugnare il valore di un decreto-legge, il rimedio sarebbe in gran parte inutile e vano, e in qualche parte dannoso, perchè ci riferiremmo ad una casuistica che farebbe piombare il cittadino italiano nell'incertezza, invece di trarlo da questo stato morboso.

E allora qual'è il rimedio? Ebbene, il rimedio, si vuol cercare da parecchi degli oratori precedenti nel formare un elenco di materie, per le quali sia ammesso il decreto-legge, proibendolo in modo assoluto nelle materie diverse.

Mi pare che anche l'onorevole collega Santucci, e parecchi altri, abbiano accennato a questo.

Io aveva preveduto nella relazione la questione dell'elenco di materie proibite, perchè se ne era discusso nella nostra Commissione: non dovette credere, onorevoli Colleghi, che la nostra Commissione fosse composta di gente che non capisse niente! (*ilarità*). Dopo matura discussione si era rifiutato tale ordine di idee; e non soltanto per la difficoltà di formare siffatto elenco. È difficile formarlo, è vero, ma quanto a me individualmente, se voi mi dite che una cosa è difficile, mi invitate a studiarla e non mi spaventate. A me le cose facili non sono mai piaciute: le cose difficili mi attraggono. Se dunque non ci fosse stata che la difficoltà di formare l'elenco, io avrei pregato il Senato di ritardare di un mese la discussione per permetterci di vincere questa difficoltà; ma la compilazione dell'elenco non è soltanto difficile, è anche pericolosa. Che cosa sarebbe accaduto infatti? Una volta ammesso il decreto-legge per certe categorie di materie, si rinunciava quasi alla legislazione normale relativa-

mente a queste, le quali sarebbero state importantissime, perchè, ad esempio, per l'ordine pubblico e per la finanza necessariamente si si sarebbe dovuto ammettere in caso di urgenza il decreto-legge.

Se voi ammettete le categorie dell'ordine pubblico e della finanza, avete spalancato una gran porta all'arbitrio del Governo. D'altra parte i divieti assoluti per le materie non previste certamente prima o poi avrebbero dovuto essere violati. Infatti, se si fosse dovuto formulare un elenco nel 1858, nessuno al mondo avrebbe posto nell'elenco la ratifica dei trattati contro l'art. 5 dello Statuto: eppure se n'è presentata ripetutamente la necessità e si è dovuta concedere questa ratifica.

Se voi percorrete l'immenso elenco di materie nelle quali si sono emanati decreti-legge, troverete che fra le molte inutilissime, ve ne sono parecchie necessarie e vi persuaderete che sarebbe molto difficile vietare i decreti-legge nelle categorie non prevedute.

Sarebbe accaduto, se si fosse formulato l'elenco, che per le categorie previste si sarebbe spalancata la porta al potere esecutivo, e per le categorie non previste il decreto-legge sarebbe venuto fuori in quello stato anormale, in cui oggi si trovano tanti e tanti decreti-legge. Infatti un divieto di legge in questo senso non sarebbe superiore al solennissimo divieto dello Statuto; e se questo solennissimo divieto non ha retto alla prova dei fatti anche l'altro non reggerebbe.

Si è detto d'altra parte « Non provvedete » e si è ripetuto da persone di tanta autorità, che io ho finito per credere che si tratti di cosa seria. Ma vorrete voi davvero dire al nostro popolo che il Parlamento ha esaminato la cosa, e ha ritenuto che allo stato attuale è meglio che continui così? Siamo in tempi in cui il popolo ha cominciato a reagire e non sopporterebbe forse che, constatato il male, si dichiarasse inutile il rimedio. Come ammettere che si lascino andare le cose come vanno?

PEANO. Ma anche adesso!

SCIALOJA. Adesso è così, caro Peano!

Dunque quale il rimedio? E dove trovare la forza per questo rimedio, pel quale è necessario un fulcro?

Qui interviene l'altro aspetto del problema; rapporto fra potere esecutivo e Parlamento:

rapporto fra i due rami del Parlamento. Va considerato il problema sotto questi aspetti.

Rapporto fra il potere esecutivo e il Parlamento. Evidentemente il potere esecutivo, se vuole fare il suo dovere, deve anzitutto porre, benchè non sia cosa facile, fra i suoi compiti principali quello di regolare la funzione parlamentare in modo da ricondurla al suo stato normale. Attualmente non ci siamo ancora, e dobbiamo tutti riconoscere che abbiamo attraversato un periodo, in cui qualunque sforzo di potere esecutivo non sarebbe riuscito a domare il disordine parlamentare che regnava.

Era una parte del disordine dello Stato, perchè il Parlamento stesso non è che una parte dello Stato e si risente delle condizioni generali Paese.

L'urgente necessità, che manca purtroppo nella maggior parte degli atti compiuti per decreto-legge, è sostituita dalla impossibilità di procedere per le vie regolari. Non è una giustificazione piena, ma è pure una qualche giustificazione del morbosio stato di cose.

Ma se il Governo ha il dovere di cercare, soprattutto oggi, di rimettere il Parlamento in perfetta funzione, il Parlamento deve sentire da parte suo il dovere corrispondente; il Parlamento deve capire che la sua condotta passata è una delle cause del disordine d'Italia, e che perciò un movimento incostituzionale è stato necessario al fine (ed io non dubito che tale sia stato l'animo dei condottieri) di ristabilire attraverso la forza l'ordine ed il diritto. Se non fosse così quella rivoluzione sarebbe condannata nella storia; se è così, invece sarà gloria di chi l'ha compiuta. (*Approvazioni*).

È dunque dovere nostro provvedere ai rimedi. Noi che costituiamo quella delle due Camere, la quale oggi per aver meno peccato è più in alto nella estimazione del Paese, abbiamo il dovere di mantenere questa estimazione, di far sapere al Paese, che confida nel Senato, che il Senato è degno di questa fiducia e vuole essere il principale protettore degli ordini costituzionali, i quali non sono la semplice parola della legge scritta, ma sono la libertà ordinata in funzione. Attraverso un periodo che sarà di convalescenza, questa legge sarà la medicina che durerà quanto la convalescenza. Essa potrà annullarsi, quando sarà sufficiente la coscienza generale; ma intanto in

questo periodo noi dobbiamo ricorrere ai rimedi ch'essa ci appresta. Approvare senz'altro lo stato presente delle cose, è screditare l'opera del Senato.

Su che fondiamo noi il rimedio che proponiamo? Sul Parlamento. Che se il Parlamento mancherà, la forza verrà di fuori.

Ma noi che siamo parte del Parlamento dobbiamo affermare che per noi non si mancherà e dobbiamo esigere che anche per gli altri non si manchi. Noi dobbiamo aver fede, poichè l'incredulità è un male; bisogna credere e la credenza diventa fatto. Non si opera mai niente, se non si crede e spera in ciò che si fa.

Noi dovevamo basarci sul Parlamento, poichè questo è l'unico organo competente a porre un freno al disordine legislativo attuale: bisogna che a poco a poco la legge diventi legge veramente parlamentare.

Non è questo il concetto animatore della nostra legge? Essa ha dei difetti? Li potremo anche correggere. Qualcuno ha proposto degli emendamenti: li studieremo d'accordo. Credo anzi che il Senato, dopo la discussione generale ci permetterà la sospensione per riordinare e perfezionare la parte tecnica della nostra proposta. Ma il concetto è questo: se il decreto-legge è stato sempre, anche per il passato (ed oggi è ancor più che pel passato remoto, e meno che per il passato prossimo) un organo necessario del regolamento dei rapporti giuridici del nostro paese, contieniamolo, freniamolo, e facciamo sì che il Parlamento intervenga, subito dopo la sua emanazione. Esso anche oggi ha diritto di intervenire; ma non interviene.

Il seguitare a dire che il Parlamento ha diritto di intervenire è vano, se esso non interviene. Si deve dunque stabilire, che il decreto-legge perde la sua efficacia, se non è presentato entro brevissimo tempo al Parlamento.

La Corte di cassazione ha deciso in un caso che il decreto-legge era nullo, perchè non era stato presentato entro il termine che ad essa pareva congruo. Ma è alla legge che spetta l'ordinare quando debba considerarsi decaduto un atto dello Stato. Il lasciare dipendere questo termine dal giudizio arbitrario della Corte di cassazione è una strana cosa, anche perchè essa non è l'organo migliore e più competente per decidere in materia politica come questa.

A proposito di questa decadenza il collega Venzi ha osservato che si arriva quando tutto è fatto, perchè il decreto-legge è di sua natura urgente, e si applica immediatamente. Ciò è vero, ma oggi la cosa è forse diversa?

VENZI. Ma è illegale.

SCIALOJA, *relatore*. È vero; ma non è bello seguitare a vivere in uno stato illegale. Ed è strano che ciò venga consigliato da un magistrato.

Io preferisco stare nella legalità. Io sono un vecchio liberale ed amo lo stato legale.

VENZI. Aboliamo il Parlamento.

SCIALOJA, *relatore*. Ma lo abolite voi il Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, continui: non raccolga le interruzioni.

SCIALOJA, *relatore*. Questa temuta rapidità fulminea ci potrà essere nei casi più gravi, ma non in tutti. E in ogni modo il Parlamento, che oggi si occupa della conversione dei decreti in legge, se ne occupa dopo sei o sette anni, con tutta comodità, lasciando applicare questi decreti, anche se meno urgenti, anche se sovvertitori dell'ordine costituzionale, anche se creatori di nuove giurisdizioni, anche se creatori di nuove imposte, e prelevanti la ricchezza per anni interi dai cittadini. Noi vogliamo invece che il Parlamento vigili, giudichi subito se esiste urgenza e che lo dichiari solennemente.

Richiamo su questo punto l'attenzione del Senato: l'unica ragione giustificativa del decreto-legge deve essere l'urgenza. Questo principio, che si afferma da molti oggi, ma che non è sanzionato da nessun testo di legge, deve diventare legge.

Nel nostro disegno di legge si dichiara che l'unica giustificazione del decreto-legge è l'urgente necessità. Vale qualche cosa anche questo.

La Camera o il Senato, a cui il decreto-legge sia presentato, deve immediatamente dichiarare se esiste l'urgenza; e se questa non vi è, deve negarla ed il decreto decade.

Si è detto da un egregio collega: questo giudizio sulla urgenza non ha limiti molto precisi, perchè per giudicare se vi è o non vi è urgenza bisogna vedere di che si tratta. Certamente che bisogna vedere di che si tratta! Sarebbe molto strano di dire che una cosa è urgente senza sapere che cosa sia. Ed è un

giudizio politico proprio del Parlamento. Un decreto però può contenere molte disposizioni varie; ce ne sono di quelli che hanno numerosissimi articoli: ma per conoscere se la materia è urgente non è necessario esaminare se le particolari disposizioni siano accettabili. Se si nega l'urgenza, cade il decreto; se si ammette l'urgenza, diventa dovere del Parlamento di deliberare sul merito delle disposizioni più presto che potrà.

Si osserva che non si impone alla Camera e al Senato di deliberare entro un dato tempo. Ma la Camera dei deputati e il Senato devono sentire che, dopo avere pronunziato sull'urgenza e averla ammessa, dato il vigore interinale del decreto-legge, hanno l'obbligo di risolvere subito la questione di merito. Noi lasciamo loro una certa libertà di apprezzamento; perchè poco varrebbe toglierla, essendo questa legge diretta a corpi sovrani, i quali alle leggi, forse perchè sanno come si fanno, non sono i più ossequenti (*si ride*). Bisogna affidarci alla loro coscienza; ma affidarci, sentendo che noi stessi siamo parte del Parlamento e impegnandoci tutti moralmente ad attuare questi nostri intenti con serietà e con forza.

Il votare questa legge costituisce un impegno che ciascuno di noi prende, che l'eseguiremo per parte nostra; e questa sarà cosa certamente migliore che lasciare andare le cose per la loro china, sperando che il Padre Eterno un giorno intervenga.

Abbiamo poi regolato i rapporti fra i due rami del Parlamento; e qui richiamo l'attenzione del Senato su questo punto che concerne anche la sua dignità. Che cosa accadrebbe, se non si stabilissero dei termini, per i singoli rami del Parlamento? Accadrebbe quello che accade oggi, che una delle Camere (il più delle volte è l'altra, ma qualche peccato l'abbiamo anche noi), trattiene presso di sé i decreti legge.

PRESIDENTE. Veramente non c'è nessun progetto di conversione di decreti-legge in legge che non sia stato discusso dal Senato.

SCIALOJA. Perchè siamo più buoni.

PRESIDENTE. Ma siccome lei ha detto che anche noi abbiamo qualche peccato, e siccome in fatto non ne abbiamo, mi piace di ristabilire la verità.

SCIALOJA. Applaudiamo, perchè è raro il caso di sentirci privi di colpe. Una volta era

impedito al Senato di pronunziare il nome di Montecitorio; ma ora si può dire che ci sono là decreti giacenti da sette anni, che non giungono a noi e sono sottratti quindi, per questa inerzia, al giudizio di uno dei due rami del Parlamento - ed è il nostro.

Anche per far cessare ciò; bisogna stabilire un rapporto fra i due rami del Parlamento affinché entrambi, in un tempo non troppo lungo, siano chiamati a dare il loro voto, e deliberare se quella deve essere definitivamente una legge oppure deve cancellarsi dal novero delle leggi.

Avremo fatto ciò in un modo perfetto? No, non l'abbiamo fatto in un modo perfetto. Forse anche se fosse fatto in modo troppo perfetto, troverebbe difficoltà nell'applicazione; perchè le Camere sono fino ad un certo punto incoercibili, e se si restringono in cancelli troppo chiusi, può accadere che li rompano. Una certa larghezza, come ben diceva l'on. Chimienti, tutte le leggi d'ordine costituzionale devono averla, altrimenti non si adattano alle circostanze e diventano lettera morta.

In molti punti del progetto di legge ammetto tuttavia anch'io che ci possa essere qualche correzione da portare.

Ma voci allarmanti ci domandano se, presentando questo progetto di legge, non ci siamo resi conto del grave pericolo che facciamo passare all'Italia. Legalizzando una materia illegale, si dice, sapete che cosa accadrà?

Permettetemi con la franchezza che è uno dei miei difetti, ma forse anche una delle mie virtù, di riferire qui quello che si dice altrove. Si è detto che poichè col nostro progetto il decreto-legge diventa legale anche prima di essere sottoposto alla critica parlamentare, potrebbe darsi che il Governo attuale ne approfittasse per varare per decreto-legge la riforma elettorale. (*Commenti*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma questo poi è assurdo!

SCIALOJA, *relatore*. Non vi scandalizzate, onorevoli Colleghi, perchè molto si è detto per minare questo progetto. Ebbene, se ciò fosse, se il nostro progetto dovesse produrre questa enormità, io non rimarrei a questo posto un minuto solo....

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma è assurdo. Non mi pare si sia mai detto questo.

SCIALOJA, *relatore*. È mai pensabile che in un momento in cui si cerca in tutti i modi di rimettere a galla la costituzione, che nella sua sostanza ha subito un crollo pericoloso, il Governo voglia macchiarsi di questa enormità? Sarebbe fare per la prima volta ciò, che in mezzo a tutti gli abusi commessi in 60 anni non si è mai osato di fare. Una materia non è stata mai toccata in mezzo alla congerie dei decreti-legge: la materia elettorale nella sua parte essenziale. Questa è stata sempre considerata al disopra di tutto, perchè è il fondamento della nostra costituzione, e nessun Governo l'ha mai toccata. (*Commenti, conversazioni*).

Pensare che l'attuale Governo, con gli intenti altissimi che si è proposto, voglia per primo commettere un peccato di codesta natura, è cosa da cui rifugge l'animo mio; ed ho sentito con piacere il ministro della giustizia dire che è un assurdo.

Non ne parliamo dunque e scacciamo dalla nostra coscienza un sospetto che offende forse più noi, che altri; perchè significherebbe che, essendo noi senatori, si permetterebbe una simile infrazione della Costituzione.

Non pensiamo a questo: che se si volesse pensarvi, io mi domando se, nello stato attuale delle cose, non potrebbe accadere ugualmente oggi lo stesso. Se il Governo volesse commettere questa violazione, la commetterebbe allo stato attuale...

Voci. La commetterebbe illegalmente.

SCIALOJA, *relatore*. ... illegalmente: ma la piccola illegalità formale sarebbe assorbita dall'immensa illegalità sostanziale. E se non ci si ribella alla illegalità sostanziale, non ci si ribellerebbe alla illegalità formale.

Esaminiamo dunque il progetto di legge onestamente, come onestamente è stato proposto, e come io speravo me ne desse diritto il mio nome, che ha una tradizione di 150 anni di lotta per la libertà, di una famiglia che ha dato tutto per la patria. Credevo che ciò mi liberasse da ogni sospetto di simile complicità.

È mai possibile concludere che non dobbiamo portare nessun rimedio allo stato attuale delle cose? No, noi dobbiamo rimediarvi, se vogliamo mantenerci in credito. Se avete un rimedio migliore, proponetelo. Alcuni ne hanno proposti, ma non ci sembra che siano migliori. Il nostro progetto non è perfetto: è un eccitamento al Governo ed al Parlamento, è un ri-

chiamo a che si ritorni alla legalità, è la sanzione di una massima che tutti conoscevano, ma che nessuno ancora aveva formulato: che non vi può esser decreto-legge senza urgente necessità. È un invito al Governo di usarne solo in caso di urgente necessità, quando lo esigano gravi interessi del paese, non di partito o della burocrazia; perchè molti decreti-legge sono stati fatti nel solo interesse della burocrazia. E noi ci sentiremo ricondotti alla santa tradizione dell'epoca eroica della Costituzione, nella quale i decreti-legge ci sono stati, ma sempre corrispondenti alla coscienza nazionale. Noi tentiamo riportare l'esercizio di quella straordinaria facoltà di Governo nei suoi limiti naturali, con l'attuale progetto di legge. (*Vivi e generali applausi — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettera di una interrogazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, perchè dica come intende di provvedere alle urgenze e alle promesse, che da 15 anni si fanno dal Governo alla distrutta Messina, purtroppo scarsamente mantenute, malgrado tante provvide leggi approvate dal Parlamento con plauso della Nazione.

Durante.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. LXXXIV [*Cippico, Grossich, Tacconi*] - (LXXXV) [*Morello*] - (LXXXVI) [*Sanminiatelli*]).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti

già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio o in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la

concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1919, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2403, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per

la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552).

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1922, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 99, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458).


IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).


La seduta è tolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





CXLIIª TORNATA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comitato segreto (Riunione del Senato in). pag. 4933

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto » . . . 4911

« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura » 4922

« Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, che estende agli aiutanti del Regio Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, relativo agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del Genio civile » 4922

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto. 13 gennaio 1915 » . . . 4923

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni di somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza » 4924

« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2160, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima » 4927

« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1262, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia » 4928

« Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato » 4929

« Conversione in legge, con modifiche del Regio decreto 9 dicembre 1910, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato » 4930

« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare » 4932

(Seguito e sospensione della discussione di):

« Sulla conversione in legge dei decreti-legge » 4908

Oratore:

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4908

— Approvazione di un ordine del giorno — 4911

(Presentazione di) 4933

Giuramento (dei senatori Grossich, Pitacco, Seminiatelli, Cippico). 4908, 4933

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 4906

(Presentazione di) 4906, 4907

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 4907

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti, i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le colonie.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome della Commissione di contabilità interna ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio interno del Senato per l'esercizio 1923-24.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bertetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1823, n. 428 riguardante il trattamento di quiescenza del personale telefonico ex-sociale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione**per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Perla, in sostituzione del relatore, senatore Fabrizio Colonna.

PERLA, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 19 aprile 1923 furono nominati senatori, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, i signori:

Cippico Antonio di Traù;
Grossich Antonio di Fiume;
Tacconi Antonio di Spalato;

figli di quelle contrastate terre dell'orientale sponda adriatica ed espressione di alto spirito patriottico dei nativi luoghi.

Con l'aver sempre tenuta viva la fiamma d'italianità in quelle regioni acquistarono speciale titolo di benemerenzza verso la madre patria, e Sua Maestà il Re nella sua sovrana saviezza li volle senatori del Regno.

La vostra Commissione, ad unanimità di voti, vi propone, egregi colleghi, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 19 aprile dell'anno corrente, il signor Vincenzo Morello fu nominato senatore del Regno per la XX categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Fin dai suoi giovani anni fece pubblicazioni intorno ad argomenti giuridici che ebbero larga risonanza e gli procurarono posto notevole nel Foro. Entrato quindi nell'agone della pubblica stampa, con spirito scevro di qualunque passione di parte, persegui sempre con ammirabile costanza e con magistrali scritti ed articoli, una via che i suoi studi, mai interrotti, gli facevano ritenere esser quella che dovesse condurre ad un più severo rispetto delle nostre norme costituzionali e ad una maggiore considerazione dell'Italia da parte degli stranieri. Può ben dirsi, nè altrimenti potrebbesi, che Vincenzo Morello fu sempre ispirato da un forte e puro sentimento patriottico e di ciò fanno fede i suoi vigorosi articoli polemici di politica internazionale che ebbero ripercussione oltre i confini della Patria e che La fecero sentire nelle nostre lontane e disperse colonie, le quali negli scritti del Morello trovarono sempre una parola confortatrice di un ideale animatore.

La vostra Commissione, egregi colleghi, per le controesposte considerazioni riconosce nel Vincenzo Morello meriti patriottici eminenti e, ad unanimità di voti, vi propone la convalida della sua nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 19 aprile a. c. fu nominato senatore del Regno il signor conte Donato Sanminiatelli, per la categoria XX dell'articolo 33 dello Statuto.

Nella lunga sua dimora in Dalmazia ebbe modo di profondamente studiare l'animo dalmata anelante al riscatto e, convinto della giustizia di quelle aspirazioni, ne divenne un fautore appassionato e, quale membro autorevole della Dante Alighieri, compì opera efficace di propaganda italiana in quella regione, rendendo così eminente servizio alla madre Patria.

La vostra Commissione, egregi colleghi, per le esposte considerazioni, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Ancona, Auteri Berretta, Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bennati, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimenti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Coffari, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fili Astolfone, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Riddola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Spada, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemberg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori Cippico, Grossich, Tacconi, Morello e Sanminiatelli, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-1923 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923 n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferrero di Cambiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Gualterio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GUALTERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge N. 276-B, circa la ratifica da parte del Parlamento del decreto sugli arsenali della Regia marina e sui servizi a terra.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento dei senatori Grossich, Pitacco e Sanminiatielli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Grossich Antonio la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Grossich Antonio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Grossich Antonio del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi vivissimi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pitacco Giorgio la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Valerio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pitacco Giorgio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pitacco Giorgio del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi vivissimi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Sanminiatielli conte Donato la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Rava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Sanminiatielli Donato è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sanminiatielli Donato del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge » (Numero 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

Ha facoltà di parlare il ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Signori senatori, parlerò breve per dichiarare il pensiero del Governo a proposito di questo disegno di legge di iniziativa senatoriale, così dottamente e ampiamente discusso, che tutte le ragioni per questa e per quella tesi sono state esposte in modo egregio. Se io ripetessi ora il già detto farei opera del tutto inutile.

Se il Governo dovesse essere animato da un'intenzione egoistica dovrebbe tendere ad aver mani libere, a poter prendere senza controllo; dovrebbe pensare che il meglio è mantenere lo *statu quo*, e non accettare alcuna limitazione o sorveglianza o termine preteritorio. È

vero che vi sono state talune - dirò così - scon-trosità giurisprudenziali; ma ad ogni modo, preferibile sarebbe ancora la pratica attuale che significa libertà di movimento, senza impacci. Ma in verità questo egoismo governativo sarebbe cosa misera e meschina; ed io non vi accennerei nemmeno in linea d'ipotesi se ieri il senatore Scialoja, chiudendo il suo brillantissimo discorso non avesse accennato ad una mormorazione, che non raccoglierei, tanto è inverosimile ed assurda, se non mi inducesse in diverso pensiero l'autorità della persona che ha ripetuta in quest'aula la ipotesi maligna. Dico insomma che se il Governo avesse in pensiero di muoversi a suo agio e di sovrapporre il suo potere a quello delle Camere, niente di più adatto che la pratica consueta, ormai costante e numerosissima. Ma poichè la pratica dei decreti-legge richiama l'attenzione delle Assemblee legislative e dell'opinione pubblica, è bene che il problema lo si affronti lealmente e lo si risolva.

Abbiamo sentito diverse voci: una ortodossa per eccellenza: quella che dallo Statuto letteralmente cerca di trarre le norme. Allora le deduzioni sono assai facili: il potere legislativo dice lo Statuto, sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle Camere; al Principe compete il potere esecutivo. Al Re, in conseguenza di questo potere, l'ufficio di fare i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza poter sospenderne l'osservanza, senza poter dispensarne. Ed allora il commento letterale dovrebbe condurre alla conseguenza letterale: dunque il potere legislativo non può essere deferito al Governo, dunque quando il Governo invade la funzione legislativa fa cosa contro lo Statuto e inibita dallo Statuto.

La facoltà di legiferare per decreto è sorta contro o in margine allo Statuto?

È un arbitrio senza giustificazione oppure è una consuetudine solenne che ha creato un diritto? Questa è la questione. Gli intransigenti che si riferiscono alla lettera dello Statuto asseriscono che si tratta di una illegalità, di un arbitrio. Ma ad essere rigorosamente logici dovrebbero concludere proponendo una inibizione assoluta, precisa che tagli il nodo: d'ora innanzi decreti-legge non se ne faranno più. Ma nemmeno essi osano dire questo; nemmeno essi pervengono a questa conclusione. Perché?

I fatti sono troppo solenni e concludenti e la consuetudine ha acquistato in verità un'efficacia memorabile: alla consuetudine hanno collaborato tutti i poteri dello Stato.

Il Parlamento, tollera, convalida i decreti e li converte in legge; ne prende atto talora anche prima della conversione, ammettendo nella previsione della spesa o in quella dell'entrata capitoli dipendenti da disposizioni stabilite da decreto.

Le Camere, sono giunte talora a invocarne l'emanazione, sempre comunque hanno accolto la consuetudine. Il potere giudiziario ne ha riconosciuta l'efficacia; ne ha riconosciuta l'efficacia in massima sempre, anche quando si è detto che l'aveva disconosciuta.

Le sentenze le quali hanno cercato di opporre qualche ostacolo e qualche limitazione hanno detto per esempio: « potremo fare un'indagine per dire che in questi casi appare anche formalmente che si è proceduto senza l'urgenza e senza la necessità ». Ma insomma radicalmente e in pieno non si è contraddetta la tesi del decreto regio da convertirsi in legge. Non si è detto mai inefficace il comando, perchè emanante da una autorità che non ha la specifica funzione, quindi comando al quale non è dovuta obbedienza. Questo non si è detto, che io sappia, in nessun caso notevole, almeno da nessuna autorità giudiziaria di alto grado. Anzi è avvenuto il contrario: l'autorità giudiziaria, ha costruita la teorica giustificativa.

Nella giurisprudenza troviamo una serie di massime relevantissime.

Vi è l'imprevisto - si è detto dalla giurisprudenza - che sfugge alla legge generale che deve governare lo Stato. Vi è una necessità alle quali non può sottrarsi inerte il potere esecutivo, una invincibile necessità di fatto che diventa suprema ragione di diritto: le due condizioni, urgenza e approvazione *ex-post* del Parlamento, imprimono ai decreti-legge carattere di anticipazione dell'esercizio della funzione legislativa.

Pertanto tutti i poteri hanno ammesso questa necessità, il potere legislativo, il potere giudiziario, il potere esecutivo che ha emanato i decreti. Il fatto è imponente per la sua molteplicità, il fatto che si ripete, che ha intermitenze ma che ritorna implacabile appunto come la necessità.

Vi sono occasioni in cui ognuno dove riconoscere che il Governo ha l'obbligo di intervenire senza indugio. Se non intervenisse ne avrebbe danno lo Stato.

E se questo è, ecco che la teorica del decreto-legge è fissata. Dobbiamo riconoscere che in margine allo Statuto, non contro lo Statuto il decreto-legge si delinea, e si afferma; ha degli arresti, delle brevi intermissioni ma ritorna fino a raggiungere la cifra iperbolica dei più che mille decreti nel 1919, per diminuire di poi, ma per mantenersi anche negli anni successivi ad una cifra sempre rispettabilissima.

Orbene, smettere, non fare più decreti come nei tempi aurei, nei tempi lontanissimi, quasi preistorici? È possibile?

La citazione dei taluni, pochi precedenti, non conclude. Il precedente non dà norma per determinare quello che deve avvenire in seguito. Lo Stato non ha enormemente allargata forse la sua sfera d'azione? È bene o è male? Intanto è. Il ritmo degli affari e dei rapporti che ne conseguono si è così accelerato da esigere sovente un'immediata regola legislativa.

Lo Stato esercita - bene o male - molteplici nuove funzioni, lo Stato ha allargato la sua sfera di intervento e di azione. Ora qui non teorizzo su quelle che devono essere le funzioni dello Stato. Mi devo occupare della realtà contingente. E poi non vi è anche una modifica dell'istituto parlamentare il quale diversamente si è atteggiato, ha assunto nuovo aspetto, ha creato a se stesso una diversa attività? Non voglio dire se questo sia bene o sia male, non voglio ricercare se questo mutamento sia un divenire storicamente necessario o una degenerazione; certo il mutamento è innegabile. Un ramo del Parlamento specialmente, non dico ha abbandonato, ma ha diminuite la sua tecnica in rapporto alle leggi. Vi ha sostituito la tendenza a discutere in permanenza la politica nelle sue linee generali, a tenere sotto processo quasi in permanenza i Governi. Si allontana mano mano e si fa più rara la analitica discussione delle leggi.

Rievochiamo l'attività parlamentare di questi ultimi tempi, quella della Camera elettiva specialmente e riscontreremo che l'aumento dei decreti-legge procede parallelo al procedere di questo atteggiamento parlamentare. I due

fatti si coordinano, fanno quasi un tutt'uno, e non si possono staccare. Quando si osserva « ma... in quel periodo aureo che va dal 1849 al 1859 non vi sono stati decreti-legge e poi dal 1882 al 1891 non ve ne sono stati neppure; poi ve ne sono stati meno » allora si considera un fatto antico che è anche più antico di quello che appaia per la cronologia, un fatto antico e superatissimo per la sua fisonomia politica completamente diversa dall'attualità e della realtà. Tanto che quando riandiamo a quel passato, e ci sforziamo di ricostruirlo nel desiderio e nella fantasia ci abbandoniamo ad un romanticismo nostalgico. Non facciamo di più.

Io credo e mi auguro tuttavia che si potrà e dovrà tornare ad una maggiore tecnica legislativa parlamentare: lo sforzo deve essere a questo inteso. L'esempio ammirevole che dà il Senato che si acquista l'ammirazione e il consenso del Paese, per la sua attitudine a un'opera tenace e serena, per la sua costanza nel plasmare le leggi, per le discussioni, di cui abbiamo avuto anche recentissimo esempio e nelle quali l'elaborazione legislativa raggiunge una vera perfezione tecnica, ho fiducia potrà riaccostarci alla buona tradizione parlamentare. Ma questo non esclude vi sia una verità attuale che tutti sanno e della quale non è possibile dubitare.

Dunque di fronte a questa condizione di cose, quali sono le provvidenze? Molti sostengono - e questo pensiero è stato svolto in questa discussione - che dobbiamo sempre porre mente alla costituzione. Il decreto-legge contraddice la norma che il Governo non ha potestà legislativa, quindi deve restar fermo che ogni volta che emana un decreto-legge commette un arbitrio. È questa la maggiore e la più forte guarentigia perchè il potere esecutivo non si arrischi a simile atto, se non ha coscienza che lo sorreggerà la fiducia del Parlamento. Decreti-legge il Governo dovrà continuare a farne, ma con la preoccupazione della responsabilità a cui va incontro il suo arbitrio e la sua illegalità. Questa la teoria. Ma la troppo larga e ricevuta consuetudine che al decreto-legge ha tolto ogni aspetto di straordinarietà toglie o almeno attenua ogni effettiva preoccupazione di responsabilità. E poi come è possibile sul serio parlare di arbitrio e di

illegalità quando gli stessi difensori dell'intransigenza statutaria devono riconoscere che i decreti-legge costituiscono talora almeno, una necessità inderogabile?

È per questo che a me pare saggio il provvedimento al quale intende il Senato col disegno di legge proposto alla vostra discussione.

Questo è l'assunto: poichè il decreto-legge è un fatto innegabile e necessario piuttosto che abbandonarlo alla consuetudine un po' anarchica, e rimmetterlo totalmente alla giurisprudenza la quale in materia deve essere arbitraria, e non può essere che tale, perchè la lettera della legge non soccorre, dettiamo norme positive le quali mettano il Governo in condizione di dover sottomettere l'opera sua permanentemente e regolarmente al sindacato del Parlamento, il quale non dovrà essere lontano e assente da quest'opera legislativa straordinaria, ma dovrà potere esercitare tutti i giorni, sempre, in permanenza su di essa il suo potere d'arresto e d'inibizione. Questo è il principio: il progetto potrà essere rielaborato. Il presidente della Commissione ieri ha detto che gli articoli devono essere ritoccati.

Sta bene. L'argomento è difficile ed originale - e occorre affrontarlo e risolverlo con reiterata ponderazione.

Ma a me sembra che ora si debba dichiarare, attraverso il voto, la opportunità del passaggio agli articoli, e si debba fissare il principio che il Parlamento deve essere posto in condizione di esercitare il suo sindacato con prontezza e con efficacia. Quando il Governo eserciterà funzione legislativa, dovrà sapere che il Parlamento sarà messo in condizione di esercitare un pronto ed efficace controllo.

Così si potrà infrenare l'abuso.

Se il Parlamento sarà in grado di dimostrare la sua efficienza, la sua potenzialità, la sua solerzia, avrà la legge che lo porrà in condizione di farlo.

Queste le mie brevi dichiarazioni: dichiarazioni, non dimostrazioni. Io ho soltanto accennato.

Il Governo chiede che, affermata la massima, il Senato deliberi il passaggio alla discussione degli articoli. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno del senatore Fracassi, già svolto in una precedente seduta. Ne do lettura:

« Il Senato, convinto della necessità di frenare l'uso dei decreti-legge, passa alla discussione degli articoli ».

Quest'ordine del giorno è stato accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il relatore dell'Ufficio Centrale ha chiesto una breve sospensione per poter conferire coi presentatori dei vari emendamenti e con il Governo. D'altra parte, l'onorevole ministro Guardasigilli deve presenziare la discussione sulla riforma dei codici, che incomincia oggi alla Camera, riforma dei codici che, dopo votata dalla Camera, dovrà venire immediatamente dinanzi al Senato. Quindi io, anche a nome dell'onorevole ministro Guardasigilli, propongo che la discussione degli articoli venga ora sospesa, per essere ripresa immediatamente dopo che la Camera avrà terminata la discussione della riforma dei codici.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge di decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto », (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa.

TABELLA.

Anno 1911.				Anno 1916.			
R. D. 9 marzo	1911, n. 293,	v. dis. di legge n. 29	(¹)	D. L. 23 gennaio	1916, n. 55,	v. dis. di legge n. 385	
R. D. 25 giugno	1911, n. 729,	id.	n. 29	id.	n. 56,	id.	n. 385
Anno 1913.				D. L. 9 gennaio	1916, n. 79,	id.	n. 890
R. D. 6 settembre	1913, n. 1175,	v. dis. di legge n. 641		id.	n. 86,	id.	n. 134
Anno 1915.				id.	n. 87,	id.	n. 385
R. D. 1° aprile	1915, n. 426,	v. dis. di legge n. 30		D. L. 30 gennaio	1916, n. 102,	id.	n. 385
R. D. 28 marzo	1915, n. 461,	id.	n. 894	D. L. 3 febbraio	1916, n. 122,	id.	n. 385
R. D. 22 aprile	1915, n. 497,	id.	n. 267	D. L. 10 febbraio	1916, n. 126,	id.	n. 385
R. D. 2 maggio	1915, n. 566,	id.	n. 267	D. L. 3 febbraio	1916, n. 142,	id.	n. 385
R. D. 29 aprile	1915, n. 567,	id.	n. 642	D. L. 10 febbraio	1916, n. 143,	id.	n. 385
id.	n. 573,	id.	n. 894	D. L. 30 gennaio	1916, n. 144,	id.	n. 34
id.	n. 582,	id.	n. 894	D. L. 17 febbraio	1916, n. 171,	id.	n. 385
R. D. 6 maggio	1915, n. 588,	id.	n. 269	D. L. 28 febbraio	1916, n. 182,	id.	n. 385
			e 894	D. L. 17 febbraio	1916, n. 184,	id.	n. 385
R. D. 25 aprile	1915, n. 650,	id.	n. 446	id.	n. 185,	id.	n. 385
			e 894	D. L. 27 febbraio	1916, n. 226,	id.	n. 385
R. D. 9 maggio	1915, n. 654,	id.	n. 894	id.	n. 227,	id.	n. 385
id.	n. 696,	id.	n. 894	id.	n. 228,	id.	n. 385
R. D. 13 maggio	1915, n. 775,	id.	n. 894	D. L. 18 maggio	1916, n. 660,	id.	n. 30
R. D. 23 maggio	1915, n. 790,	id.	n. 271	D. L. 22 giugno	1916, n. 760,	id.	n. 384
D. L. 24 giugno	1915, n. 911,	id.	n. 609	id.	n. 779,	id.	n. 384
D. L. 17 giugno	1915, n. 913,	id.	n. 383	D. L. 1 giugno	1916, n. 780,	id.	n. 129
id.	n. 914,	id.	n. 643	D. L. 22 giugno	1916, n. 781,	id.	n. 384
D. L. 27 giugno	1915, n. 990,	id.	n. 383	D. L. 26 giugno	1916, n. 782,	id.	n. 384
D. L. 3 giugno	1915, n. 1024,	id.	n. 383	D. L. 22 giugno	1916, n. 783,	id.	n. 384
D. L. 20 giugno	1915, n. 1048,	id.	n. 31	D. L. 25 giugno	1916, n. 784,	id.	n. 384
D. L. 18 luglio	1915, n. 1154,	id.	n. 644	id.	n. 785,	id.	n. 384
D. L. 29 luglio	1915, n. 1176,	id.	n. 383	D. L. 9 luglio	1916, n. 844,	id.	n. 386
D. L. 25 luglio	1915, n. 1189,	id.	n. 383	id.	n. 846,	id.	n. 386
D. L. 1° agosto	1915, n. 1214,	id.	n. 383	id.	n. 847,	id.	n. 386
D. L. 22 agosto	1915, n. 1294,	id.	n. 894	D. L. 21 maggio	1916, n. 969,	id.	n. 446
D. L. 1° agosto	1915, n. 1297,	id.	n. 34	D. L. 6 agosto	1916, n. 972,	id.	n. 386
D. L. 22 agosto	1915, n. 1298,	id.	n. 383	id.	n. 973,	id.	n. 386
D. L. 12 agosto	1915, n. 1299,	id.	n. 383	id.	n. 974,	id.	n. 386
D. L. 1° agosto	1915, n. 1301,	id.	n. 383	id.	n. 975,	id.	n. 386
id.	n. 1302,	id.	n. 383	id.	n. 976,	id.	n. 386
D. L. 12 agosto	1915, n. 1326,	id.	n. 383	id.	n. 977,	id.	n. 386
D. L. 26 agosto	1915, n. 1388,	id.	n. 1160	id.	n. 978,	id.	n. 386
D. L. 12 settembre	1915, n. 1407,	id.	n. 383	id.	n. 979,	id.	n. 386
D. L. 14 settembre	1915, n. 1443,	id.	n. 383	id.	n. 998,	id.	n. 386
D. L. 9 settembre	1915, n. 1452,	id.	n. 894	id.	n. 999,	id.	n. 386
D. L. 31 ottobre	1915, n. 1561,	id.	n. 383	id.	n. 1000,	id.	n. 386
D. L. 14 novembre	1915, n. 1636,	id.	n. 383	D. L. 27 agosto	1916, n. 1096,	id.	n. 386
D. L. 30 ottobre	1915, n. 1637,	id.	n. 908	id.	n. 1128,	id.	n. 386
D. L. 25 novembre	1915, n. 1639,	id.	n. 383	D. L. 4 settembre	1916, n. 1195,	id.	n. 386
D. L. 11 novembre	1915, n. 1658,	id.	n. 30	id.	n. 1196,	id.	n. 386
D. L. 14 novembre	1915, n. 1661,	id.	n. 894	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1256,	id.	n. 261
D. L. 25 novembre	1915, n. 1673,	id.	n. 383	D. L. 3 settembre	1916, n. 1306,	id.	n. 34
D. L. 23 dicembre	1915, n. 1827,	id.	n. 385	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1315,	id.	n. 386
id.	n. 1878,	id.	n. 456	D. L. 3 settembre	1916, n. 1316,	id.	n. 613
D. L. 23 dicembre	1915, n. 1879,	id.	n. 385	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1318,	id.	n. 386
D. L. 29 dicembre	1915, n. 1967,	id.	n. 269	id.	n. 1319,	id.	n. 386
				id.	n. 1321,	id.	n. 386
				id.	n. 1323,	id.	n. 386
				id.	n. 1325,	id.	n. 386

(1) Il riferimento corrisponde agli stampati della Camera dei deputati della XXVI Legislatura.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 8 ottobre	1916, n. 1338,	v. dis. di legge n. 386	D. L. 21 gennaio	1917, n. 141,	v. dis. di legge n. 388
D. L. 15 ottobre	1916, n. 1373,	id. n. 386	id.	n. 150,	id. n. 387
D. L. 19 ottobre	1916, n. 1406,	id. n. 386	D. L. 4 febbraio	1917, n. 153,	id. n. 387
id.	n. 1407,	id. n. 386	id.	n. 155,	id. n. 387
id.	n. 1408,	id. n. 386	id.	n. 188,	id. n. 387
id.	n. 1409,	id. n. 386	D. L. 11 febbraio	1917, n. 189,	id. n. 387
id.	n. 1411,	id. n. 386	id.	n. 192,	id. n. 387
D. L. 26 ottobre	1916, n. 1462,	id. n. 386	D. L. 4 febbraio	1917, n. 252,	id. n. 387
id.	n. 1463,	id. n. 386	D. L. 11 febbraio	1917, n. 254,	id. n. 387
id.	n. 1464,	id. n. 386	id.	n. 255,	id. n. 387
D. L. 29 ottobre	1916, n. 1490,	id. n. 386	id.	n. 256,	id. n. 387
D. L. 5 novembre	1916, n. 1519,	id. n. 386	id.	n. 257,	id. n. 387
id.	n. 1521,	id. n. 386	id.	n. 259,	id. n. 387
D. L. 9 novembre	1916, n. 1563,	id. n. 386	id.	n. 260,	id. n. 387
D. L. 23 novembre	1916, n. 1632,	id. n. 386	id.	n. 262,	id. n. 387
id.	n. 1633,	id. n. 386	id.	n. 263,	id. n. 387
id.	n. 1634,	id. n. 386	id.	n. 264,	id. n. 387
id.	n. 1635,	id. n. 386	D. L. 18 febbraio	1917, n. 265,	id. n. 387
id.	n. 1636,	id. n. 386	D. L. 15 febbraio	1917, n. 266,	id. n. 387
id.	n. 1637,	id. n. 386	id.	n. 267,	id. n. 387
id.	n. 1638,	id. n. 386	id.	n. 268,	id. n. 387
D. L. 22 ottobre	1916, n. 1660,	id. n. 134	id.	n. 269,	id. n. 387
D. L. 26 novembre	1916, n. 1662,	id. n. 908	D. L. 11 febbraio	1917, n. 283,	id. n. 388
D. L. 16 novembre	1916, n. 1686,	id. n. 963	id.	n. 310,	id. n. 388
D. L. 22 ottobre	1916, n. 1740,	id. n. 446	D. L. 18 febbraio	1917, n. 315,	id. n. 388
D. L. 28 dicembre	1916, n. 1840,	id. n. 267	id.	n. 323,	id. n. 253
			id.	n. 326,	id. n. 387
			id.	n. 329,	id. n. 387
			id.	n. 330,	id. n. 387
			D. L. 22 febbraio	1917, n. 343,	id. n. 387
			id.	n. 485,	id. n. 456
			D. L. 1° aprile	1917, n. 537,	id. n. 390
			id.	n. 553,	id. n. 390
			id.	n. 566,	id. n. 390
			id.	n. 567,	id. n. 390
			D. L. 7 aprile	1917, n. 603,	id. n. 389
			id.	n. 613,	id. n. 390
			D. L. 15 aprile	1917, n. 615,	id. n. 390
			id.	n. 616,	id. n. 390
			id.	n. 649,	id. n. 390
			id.	n. 650,	id. n. 390
			id.	n. 651,	id. n. 390
			id.	n. 653,	id. n. 390
			id.	n. 654,	id. n. 390
			id.	n. 655,	id. n. 390
			D. L. 1° maggio	1917, n. 672,	id. n. 390
			D. L. 26 aprile	1917, n. 685,	id. n. 390
			id.	n. 686,	id. n. 390
			id.	n. 687,	id. n. 390
			id.	n. 688,	id. n. 390
			id.	n. 689,	id. n. 390
			id.	n. 690,	id. n. 390
			id.	n. 691,	id. n. 390
			id.	n. 692,	id. n. 390
			id.	n. 709,	id. n. 389
			D. L. 6 maggio	1917, n. 730,	id. n. 390
			id.	n. 731,	id. n. 390
			id.	n. 778,	id. n. 390
			D. L. 10 maggio	1917, n. 779,	id. n. 390
			id.	n. 780,	id. n. 390
			D. L. 6 maggio	1917, n. 781,	id. n. 390

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 10 maggio 1917, n. 782, v. dis. di legge n. 390	D. L. 5 agosto 1917, n. 1464, v. dis. di legge n. 272
id. n. 784, id. n. 390	D. L. 9 agosto 1917, n. 1465, id. n. 34
id. n. 785, id. n. 390	D. L. 23 agosto 1917, n. 1466, id. n. 254
id. n. 786, id. n. 390	id. n. 1469, id. n. 54
id. n. 787, id. n. 390	id. n. 1471, id. n. 391
D. L. 6 maggio 1917, n. 797, id. n. 389	D. L. 6 settembre 1917, n. 1515, id. n. 391
D. L. 10 maggio 1917, n. 820, id. n. 389	D. L. 2 settembre 1917, n. 1516, id. n. 391
D. L. 13 maggio 1917, n. 827, id. n. 390	D. L. 6 settembre 1917, n. 1518, id. n. 391
id. n. 828, id. n. 390	id. n. 1520, id. n. 919
id. n. 829, id. n. 390	D. L. 13 settembre 1917, n. 1522, id. n. 391
id. n. 830, id. n. 390	D. L. 6 settembre 1917, n. 1544, id. n. 391
id. n. 831, id. n. 390	D. L. 29 luglio 1917, n. 1594, id. n. 132
D. L. 17 maggio 1917, n. 834, id. n. 390	D. L. 7 ottobre 1917, n. 1606, id. n. 391
id. n. 836, id. n. 390	D. L. 3 settembre 1917, n. 1607, id. n. 254
id. n. 837, id. n. 390	D. L. 1 ^o ottobre 1917, n. 1677, id. n. 908
D. L. 20 maggio 1917, n. 865, id. n. 390	D. L. 7 ottobre 1917, n. 1680, id. n. 391
D. L. 6 maggio 1917, n. 866, id. n. 390	id. n. 1681, id. n. 391
D. L. 10 maggio 1917, n. 867, id. n. 390	id. n. 1683, id. n. 391
D. L. 20 maggio 1917, n. 895, id. n. 129	id. n. 1684, id. n. 391
D. L. 24 maggio 1917, n. 897, id. n. 390	id. n. 1712, id. n. 392
id. n. 898, id. n. 390	id. n. 1752, id. n. 391
id. n. 923, id. n. 389	id. n. 1755, id. n. 391
D. L. 31 maggio 1917, n. 924, id. n. 390	id. n. 1756, id. n. 391
id. n. 928, id. n. 390	id. n. 1758, id. n. 391
id. n. 929, id. n. 390	D. L. 11 ottobre 1917, n. 1759, id. n. 391
id. n. 966, id. n. 390	D. L. 7 ottobre 1917, n. 1700, id. n. 391
D. L. 24 maggio 1917, n. 967, id. n. 390	id. n. 1761, id. n. 391
D. L. 14 giugno 1917, n. 988, id. n. 390	id. n. 1762, id. n. 391
D. L. 17 giugno 1917, n. 989, id. n. 390	id. n. 1763, id. n. 391
D. L. 10 giugno 1917, n. 990, id. n. 390	D. L. 11 ottobre 1917, n. 1765, id. n. 391
id. n. 1011, id. n. 389	id. n. 1766, id. n. 391
id. n. 1026, id. n. 390	D. L. 8 novembre 1917, n. 1885, id. n. 393
D. L. 24 maggio 1917, n. 1063, id. n. 158	D. L. 11 novembre 1917, n. 1914, id. n. 394
D. L. 26 luglio 1917, n. 1186, id. n. 391	id. n. 1935, id. n. 683
id. n. 1240, id. n. 392	D. L. 25 novembre 1917, n. 1936, id. n. 394
id. n. 1243, id. n. 391	D. L. 11 novembre 1917, n. 1937, id. n. 394
id. n. 1250, id. n. 391	D. L. 9 dicembre 1917, n. 1965, id. n. 394
id. n. 1251, id. n. 391	id. n. 1966, id. n. 394
id. n. 1252, id. n. 391	id. n. 1979, id. n. 394
id. n. 1253, id. n. 391	id. n. 2002, id. n. 394
id. n. 1254, id. n. 391	id. n. 2003, id. n. 394
id. n. 1255, id. n. 391	id. n. 2004, id. n. 394
id. n. 1256, id. n. 391	id. n. 2005, id. n. 394
id. n. 1257, id. n. 391	id. n. 2006, id. n. 394
D. L. 29 luglio 1917, n. 1259, id. n. 391	id. n. 2007, id. n. 394
D. L. 2 agosto 1917, n. 1260, id. n. 391	id. n. 2008, id. n. 394
D. L. 5 agosto 1917, n. 1277, id. n. 391	id. n. 2009, id. n. 394
id. n. 1280, id. n. 391	id. n. 2011, id. n. 394
id. n. 1281, id. n. 391	id. n. 2012, id. n. 394
id. n. 1282, id. n. 391	id. n. 2013, id. n. 394
D. L. 5 agosto 1917, n. 1327, id. n. 392	id. n. 2014, id. n. 394
D. L. 26 luglio 1917, n. 1334, id. n. 891	D. L. 25 novembre 1917, n. 2068, id. n. 132
D. L. 5 agosto 1917, n. 1335, id. n. 391	D. L. 30 dicembre 1917, n. 2105, id. n. 396
id. n. 1336, id. n. 391	id. n. 2129, id. n. 396
D. L. 9 agosto 1917, n. 1337, id. n. 391	
id. n. 1338, id. n. 391	
D. L. 29 luglio 1917, n. 1397, id. n. 970	
D. L. 23 agosto 1917, n. 1398, id. n. 391	
id. n. 1401, id. n. 391	
id. n. 1435, id. n. 392	
D. L. 5 agosto 1917, n. 1463, id. n. 272	
	Anno 1918.
	D. L. 3 gennaio 1918, n. 14, v. dis. di legge n. 456
	D. L. 13 gennaio 1918, n. 29, id. n. 396
	id. n. 37, id. n. 396
	id. n. 38, id. n. 396

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — PORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 10 gennaio	1918, n. 47,	v. dis. di legge n. 891	D. L. 9 giugno	1918, n. 816,	v. dis. di legge n. 399
D. L. 13 gennaio	1918, n. 48,	id. n. 396	id.	n. 817,	id. n. 399
D. L. 10 gennaio	1918, n. 75,	id. n. 396	id.	n. 818,	id. n. 399
id.	n. 76,	id. n. 396	id.	n. 819,	id. n. 399
id.	n. 77,	id. n. 396	id.	n. 820,	id. n. 399
id.	n. 78,	id. n. 396	D. L. 10 giugno	1918, n. 822,	id. n. 399
D. L. 3 febbraio	1918, n. 137,	id. n. 396	id.	n. 823,	id. n. 399
id.	n. 134,	id. n. 396	D. L. 9 giugno	1918, n. 824,	id. n. 399
id.	n. 135,	id. n. 396	D. L. 10 giugno	1918, n. 825,	id. n. 399
id.	n. 137,	id. n. 396	D. L. 9 giugno	1918, n. 826,	id. n. 399
id.	n. 138,	id. n. 396	id.	n. 847,	id. n. 400
id.	n. 139,	id. n. 396	D. L. 30 giugno	1918, n. 919,	id. n. 401
id.	n. 191,	id. n. 396	id.	n. 921,	id. n. 401
id.	n. 192,	id. n. 396	id.	n. 922,	id. n. 401
D. L. 10 febbraio	1918, n. 193,	id. n. 396	D. L. 26 maggio	1918, n. 923,	id. n. 132
D. L. 3 febbraio	1918, n. 204,	id. n. 395	D. L. 30 giugno	1918, n. 924,	id. n. 401
D. L. 28 febbraio	1918, n. 346,	id. n. 655	id.	n. 928,	id. n. 401
D. L. 21 marzo	1918, n. 388,	id. n. 398	id.	n. 929,	id. n. 401
id.	n. 389,	id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 975,	id. n. 401
id.	n. 391,	id. n. 398	D. L. 27 giugno	1918, n. 976,	id. n. 129
id.	n. 392,	id. n. 398	D. L. 30 giugno	1918, n. 977,	id. n. 401
id.	n. 393,	id. n. 398	D. L. 4 luglio	1918, n. 1008,	id. n. 298
id.	n. 394,	id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 1010,	id. n. 401
id.	n. 395,	id. n. 398	id.	n. 1011,	id. n. 401
id.	n. 397,	id. n. 398	id.	n. 1012,	id. n. 401
id.	n. 399,	id. n. 398	id.	n. 1017,	id. n. 401
id.	n. 400,	id. n. 398	id.	n. 1068,	id. n. 609
id.	n. 407,	id. n. 397	id.	n. 1070,	id. n. 401
D. L. 24 marzo	1918, n. 449,	id. n. 398	id.	n. 1073,	id. n. 402
id.	n. 481,	id. n. 655	D. L. 1° agosto	1918, n. 1128,	id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 520,	id. n. 398	id.	n. 1129,	id. n. 401
id.	n. 521,	id. n. 398	id.	n. 1130,	id. n. 401
id.	n. 522,	id. n. 398	id.	n. 1131,	id. n. 401
id.	n. 523,	id. n. 398	id.	n. 1132,	id. n. 401
D. L. 16 aprile	1918, n. 524,	id. n. 398	id.	n. 1133,	id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 525,	id. n. 398	id.	n. 1138,	id. n. 401
id.	n. 526,	id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 1139,	id. n. 401
D. L. 14 aprile	1918, n. 527,	id. n. 179	D. L. 1° agosto	1918, n. 1140,	id. n. 401
D. L. 16 aprile	1918, n. 528,	id. n. 398	id.	n. 1141,	id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 530,	id. n. 398	id.	n. 1143,	id. n. 401
id.	n. 531,	id. n. 398	D. L. 11 agosto	1918, n. 1209,	id. n. 401
D. L. 4 aprile	1918, n. 533,	id. n. 54	id.	n. 1211,	id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 534,	id. n. 398	id.	n. 1212,	id. n. 401
id.	n. 555,	id. n. 397	id.	n. 1213,	id. n. 401
id.	n. 630,	id. n. 399	D. L. 14 luglio	1918, n. 1214,	id. n. 255
id.	n. 631,	id. n. 399	D. L. 11 agosto	1918, n. 1217,	id. n. 401
id.	n. 656,	id. n. 399	id.	n. 1219,	id. n. 401
D. L. 9 maggio	1918, n. 657,	id. n. 399	id.	n. 1239,	id. n. 402
id.	n. 658,	id. n. 399	D. L. 18 agosto	1918, n. 1252,	id. n. 401
D. L. 12 maggio	1918, n. 687,	id. n. 399	id.	n. 1253,	id. n. 401
id.	n. 688,	id. n. 399	id.	n. 1259,	id. n. 401
D. L. 9 maggio	1918, n. 689,	id. n. 399	D. L. 8 settembre	1918, n. 1336,	id. n. 401
id.	n. 698,	id. n. 400	id.	n. 1337,	id. n. 401
D. L. 19 maggio	1918, n. 729,	id. n. 399	id.	n. 1338,	id. n. 401
D. L. 26 maggio	1918, n. 730,	id. n. 399	id.	n. 1339,	id. n. 401
id.	n. 737,	id. n. 399	id.	n. 1341,	id. n. 401
D. L. 19 maggio	1918, n. 734,	id. n. 655	D. L. 29 agosto	1918, n. 1340,	id. n. 623
D. L. 26 maggio	1918, n. 735,	id. n. 399	id.	n. 1343,	id. n. 401
D. L. 9 giugno	1918, n. 814,	id. n. 399	id.	n. 1344,	id. n. 401
id.	n. 815,	id. n. 399	D. L. 8 settembre	1918, n. 1345,	id. n. 401

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 8 settembre 1918, n. 1348, v. dis. di legge n. 401	D. L. 8 dicembre 1918, n. 1964, v. dis. di legge n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1381, id. n. 401	id. n. 1965, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1383, id. n. 401	D. L. 12 dicembre 1918, n. 1999, id. n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1384, id. n. 401	D. L. 8 dicembre 1918, n. 2000, id. n. 404
id. n. 1385, id. n. 401	D. L. 22 dicembre 1918, n. 2002, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1386, id. n. 401	D. L. 19 dicembre 1918, n. 2056, id. n. 404
id. n. 1387, id. n. 401	id. n. 2057, id. n. 404
id. n. 1388, id. n. 401	id. n. 2058, id. n. 404
id. n. 1392, id. n. 401	id. n. 2059, id. n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1419, id. n. 402	D. L. 22 dicembre 1918, n. 2060, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1420, id. n. 402	id. n. 2061, id. n. 404
D. L. 29 settembre 1918, n. 1470, id. n. 401	id. n. 2062, id. n. 404
id. n. 1471, id. n. 401	id. n. 2063, id. n. 404
id. n. 1472, id. n. 401	id. n. 2073, id. n. 403
id. n. 1473, id. n. 401	D. L. 19 dicembre 1918, n. 2087, id. n. 404
id. n. 1474, id. n. 401	
D. L. 22 settembre 1918, n. 1477, id. n. 401	Anno 1919.
D. L. 29 settembre 1918, n. 1478, id. n. 401	D. L. 3 gennaio 1919, n. 14, v. dis. di legge n. 456
id. n. 1479, id. n. 401	D. L. 25 gennaio 1919, n. 15, id. n. 404
id. n. 1480, id. n. 401	D. L. 5 gennaio 1919, n. 16, id. n. 404
id. n. 1483, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 69, id. n. 404
id. n. 1484, id. n. 401	D. L. 3 gennaio 1919, n. 80, id. n. 132
id. n. 1485, id. n. 401	D. L. 19 gennaio 1919, n. 81, id. n. 134
D. L. 15 settembre 1918, n. 1548, id. n. 132	D. L. 23 gennaio 1919, n. 83, id. n. 404
D. L. 30 settembre 1918, n. 1550, id. n. 401	id. n. 84, id. n. 404
id. n. 1552, id. n. 401	id. n. 113, id. n. 404
D. L. 17 ottobre 1918, n. 1596, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 115, id. n. 404
id. n. 1597, id. n. 401	D. L. 23 gennaio 1919, n. 116, id. n. 404
id. n. 1598, id. n. 401	id. n. 117, id. n. 404
id. n. 1600, id. n. 401	id. n. 118, id. n. 404
D. L. 1° agosto 1918, n. 1601, id. n. 401	id. n. 119, id. n. 404
id. n. 1602, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 120, id. n. 404
id. n. 1603, id. n. 401	D. L. 23 gennaio 1919, n. 121, id. n. 404
id. n. 1604, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 124, id. n. 404
id. n. 1605, id. n. 401	id. n. 125, id. n. 404
D. L. 8 ottobre 1918, n. 1606, id. n. 134	id. n. 154, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1619, id. n. 401	D. L. 6 febbraio 1919, n. 221, id. n. 404
id. n. 1620, id. n. 401	id. n. 222, id. n. 404
id. n. 1621, id. n. 401	id. n. 223, id. n. 404
D. L. 6 ottobre 1918, n. 1622, id. n. 134	id. n. 233, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1671, id. n. 908	id. n. 235, id. n. 404
D. L. 21 novembre 1918, n. 1747, id. n. 426	id. n. 237, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1776, id. n. 401	id. n. 240, id. n. 404
D. L. 3 novembre 1918, n. 1777, id. n. 401	id. n. 241, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1778, id. n. 401	D. L. 13 febbraio 1919, n. 246, id. n. 404
id. n. 1780, id. n. 401	id. n. 280, id. n. 403
D. L. 15 settembre 1918, n. 1781, id. n. 629	D. L. 27 febbraio 1919, n. 301, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1783, id. n. 401	id. n. 309, id. n. 404
D. L. 17 novembre 1918, n. 1822, id. n. 401	id. n. 310, id. n. 404
id. n. 1823, id. n. 401	id. n. 311, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1827, id. n. 401	D. L. 23 febbraio 1919, n. 340, id. n. 446
id. n. 1828, id. n. 401	id. n. 343, id. n. 404
D. L. 3 novembre 1918, n. 1833, id. n. 402	D. L. 27 febbraio 1919, n. 344, id. n. 404
D. L. 8 dicembre 1918, n. 1917, id. n. 404	id. n. 345, id. n. 404
id. n. 1919, id. n. 404	id. n. 346, id. n. 404
id. n. 1920, id. n. 404	id. n. 348, id. n. 404
id. n. 1959, id. n. 404	D. L. 6 febbraio 1919, n. 351, id. n. 404
id. n. 1961, id. n. 404	D. L. 27 febbraio 1919, n. 352, id. n. 404
D. L. 17 novembre 1918, n. 1962, id. n. 132	id. n. 354, id. n. 404
D. L. 12 dicembre 1918, n. 1963, id. n. 404	id. n. 355, id. n. 404

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 23 febbraio	1919, n. 356,	v. dis. di legge n. 404	D. L. 15 maggio	1919, n. 821,	v. dis. di legge n. 405
D. L. 27 febbraio	1919, n. 357,	id. n. 404	id.	n. 822,	id. n. 405
id.	n. 358,	id. n. 404	D. L. 25 maggio	1919, n. 828,	id. n. 405
id.	n. 359,	id. n. 404	id.	n. 873,	id. n. 405
id.	n. 360,	id. n. 404	id.	n. 874,	id. n. 405
D. L. 18 marzo	1919, n. 457,	id. n. 405	id.	n. 875,	id. n. 405
id.	n. 458,	id. n. 405	id.	n. 880,	id. n. 405
id.	n. 459,	id. n. 405	id.	n. 881,	id. n. 405
id.	n. 460,	id. n. 405	id.	n. 907,	id. n. 405
id.	n. 463,	id. n. 405	D. L. 18 maggio	1919, n. 909,	id. n. 1042
D. L. 2 marzo	1919, n. 465,	id. n. 446	D. L. 12 giugno	1919, n. 924,	id. n. 405
D. L. 6 aprile	1919, n. 491,	id. n. 405	D. L. 18 maggio	1919, n. 926,	id. n. 891
D. L. 18 marzo	1919, n. 498,	id. n. 405	D. L. 25 maggio	1919, n. 927,	id. n. 446
D. L. 27 marzo	1919, n. 503,	id. n. 405	id.	n. 928,	id. n. 405
id.	n. 535,	id. n. 405	id.	n. 929,	id. n. 405
id.	n. 537,	id. n. 405	id.	n. 930,	id. n. 405
D. L. 30 marzo	1919, n. 540,	id. n. 405	id.	n. 934,	id. n. 405
id.	n. 541,	id. n. 405	id.	n. 935,	id. n. 405
D. L. 27 marzo	1919, n. 542,	id. n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 932,	id. n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 558,	id. n. 405	id.	n. 933,	id. n. 405
id.	n. 559,	id. n. 405	id.	n. 936,	id. n. 405
D. L. 21 aprile	1919, n. 560,	id. n. 405	id.	n. 967,	id. n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 574,	id. n. 267	id.	n. 968,	id. n. 405
D. L. 18 marzo	1919, n. 575,	id. n. 405	id.	n. 969,	id. n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 604,	id. n. 405	id.	n. 970,	id. n. 405
id.	n. 611,	id. n. 405	id.	n. 971,	id. n. 405
id.	n. 612,	id. n. 405	id.	n. 972,	id. n. 405
id.	n. 613,	id. n. 405	id.	n. 996,	id. n. 405
id.	n. 614,	id. n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 997,	id. n. 596
id.	n. 616,	id. n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 1007,	id. n. 405
D. L. 15 aprile	1919, n. 620,	id. n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 1010,	id. n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 621,	id. n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 1011,	id. n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 623,	id. n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 1012,	id. n. 405
id.	n. 625,	id. n. 81	D. L. 8 giugno	1919, n. 1014,	id. n. 405
id.	n. 666,	id. n. 405	D. L. 15 giugno	1919, n. 1015,	id. n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 699,	id. n. 405	id.	n. 1025,	id. n. 405
id.	n. 700,	id. n. 405	id.	n. 1026,	id. n. 405
id.	n. 701,	id. n. 405	id.	n. 1027,	id. n. 405
id.	n. 702,	id. n. 405	id.	n. 1030,	id. n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 703,	id. n. 405	id.	n. 1032,	id. n. 405
id.	n. 704,	id. n. 405	id.	n. 1033,	id. n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 708,	id. n. 405	id.	n. 1034,	id. n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 709,	id. n. 405	id.	n. 1035,	id. n. 405
id.	n. 710,	id. n. 405	id.	n. 1036,	id. n. 405
id.	n. 711,	id. n. 405	id.	n. 1037,	id. n. 405
id.	n. 712,	id. n. 405	id.	n. 1038,	id. n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 713,	id. n. 405	id.	n. 1039,	id. n. 405
id.	n. 714,	id. n. 405	id.	n. 1041,	id. n. 405
id.	n. 716,	id. n. 405	id.	n. 1065,	id. n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 718,	id. n. 405	R. D. 29 giugno	1919, n. 1066,	id. n. 1042
id.	n. 721,	id. n. 405	D. L. 15 giugno	1919, n. 1091,	id. n. 405
D. L. 8 maggio	1919, n. 752,	id. n. 405	D. L. 6 luglio	1919, n. 1178,	id. n. 405
D. L. 15 maggio	1919, n. 802,	id. n. 405	id.	n. 1179,	id. n. 405
id.	n. 807,	id. n. 405	id.	n. 1181,	id. n. 405
id.	n. 809,	id. n. 405	id.	n. 1183,	id. n. 405
D. L. 8 maggio	1919, n. 810,	id. n. 405	id.	n. 1187,	id. n. 405
D. L. 15 maggio	1919, n. 814,	id. n. 405	id.	n. 1188,	id. n. 405
id.	n. 815,	id. n. 405	D. L. 3 luglio	1919, n. 1191,	id. n. 405
id.	n. 816,	id. n. 405	D. L. 4 luglio	1919, n. 1204,	id. n. 406
D. L. 15 maggio	1919, n. 817,	id. n. 405	D. L. 6 luglio	1919, n. 1237,	id. n. 405

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 6 luglio 1919, n. 1238, v. dis. di legge n. 405	R. D. 25 agosto 1919, n. 1594, v. dis. di legge n. 407
id. n. 1241, id. n. 287	id. n. 1596, id. n. 407
D. L. 8 luglio 1919, n. 1269, id. n. 405	id. n. 1597, id. n. 407
D. L. 6 luglio 1919, n. 1273, id. n. 405	R. D. 17 agosto 1919, n. 1605, id. n. 408
R. D. 8 luglio 1919, n. 1274, id. n. 405	id. n. 1606, id. n. 408
D. L. 8 luglio 1919, n. 1277, id. n. 405	id. n. 1607, id. n. 408
id. n. 1278, id. n. 405	R. D. 25 agosto 1919, n. 1621, id. n. 407
R. D. 8 luglio 1919, n. 1279, id. n. 405	R. D. 7 settembre 1919, n. 1632, id. n. 407
id. n. 1280, id. n. 405	R. D. 2 settembre 1919, n. 1640, id. n. 407
id. n. 1326, id. n. 405	id. n. 1641, id. n. 407
D. L. 8 luglio 1919, n. 1329, id. n. 405	id. n. 1642, id. n. 407
R. D. 8 luglio 1919, n. 1330, id. n. 405	id. n. 1644, id. n. 407
D. L. 3 luglio 1919, n. 1331, id. n. 405	id. n. 1645, id. n. 407
R. D. 8 luglio 1919, n. 1332, id. n. 405	id. n. 1647, id. n. 407
id. n. 1334, id. n. 405	id. n. 1648, id. n. 407
id. n. 1356, id. n. 129	id. n. 1649, id. n. 407
R. D. 6 luglio 1919, n. 1386, id. n. 405	id. n. 1650, id. n. 407
R. D. 8 luglio 1919, n. 1388, id. n. 405	id. n. 1651, id. n. 407
R. D. 27 luglio 1919, n. 1389, id. n. 736	id. n. 1653, id. n. 661
R. D. 10 agosto 1919, n. 1402, id. n. 407	id. n. 1654, id. n. 407
R. D. 8 luglio 1919, n. 1423, id. n. 405	id. n. 1655, id. n. 407
id. n. 1424, id. n. 405	id. n. 1656, id. n. 407
id. n. 1428, id. n. 134	id. n. 1657, id. n. 407
R. D. 17 agosto 1919, n. 1516, id. n. 407	id. n. 1671, id. n. 407
id. n. 1517, id. n. 407	R. D. 30 agosto 1919, n. 1760, id. n. 182
	e 1066
R. R. 13 agosto 1919, n. 1518, id. n. 407	R. D. 21 settembre 1919, n. 1787, id. n. 613
R. D. 17 agosto 1919, n. 1520, id. n. 404	R. D. 2 settembre 1919, n. 1834, id. n. 410
id. n. 1523, id. n. 407	R. D. 2 ottobre 1919, n. 1851, id. n. 410
id. n. 1525, id. n. 407	id. n. 1852, id. n. 287
id. n. 1526, id. n. 407	id. n. 1854, id. n. 91
id. n. 1527, id. n. 407	id. n. 1881, id. n. 409
id. n. 1528, id. n. 407	R. D. 21 ottobre 1919, n. 1890, id. n. 1067
id. n. 1529, id. n. 407	R. D. 2 ottobre 1919, n. 1891, id. n. 410
id. n. 1530, id. n. 407	id. n. 1893, id. n. 410
id. n. 1531, id. n. 407	id. n. 1894, id. n. 410
id. n. 1532, id. n. 407	id. n. 1895, id. n. 410
id. n. 1533, id. n. 407	id. n. 1897, id. n. 410
id. n. 1534, id. n. 407	id. n. 1899, id. n. 410
id. n. 1535, id. n. 407	id. n. 1900, id. n. 410
id. n. 1536, id. n. 407	R. D. 12 ottobre 1919, n. 1902, id. n. 457
id. n. 1537, id. n. 407	R. D. 2 ottobre 1919, n. 1904, id. n. 410
id. n. 1538, id. n. 407	id. n. 1905, id. n. 410
id. n. 1539, id. n. 407	id. n. 1906, id. n. 410
id. n. 1540, id. n. 407	id. n. 1907, id. n. 410
id. n. 1541, id. n. 407	id. n. 1911, id. n. 410
id. n. 1542, id. n. 407	id. n. 1912, id. n. 410
id. n. 1543, id. n. 407	id. n. 1913, id. n. 410
id. n. 1545, id. n. 407	id. n. 1914, id. n. 410
id. n. 1546, id. n. 407	id. n. 1919, id. n. 410
id. n. 1547, id. n. 407	R. D. 9 ottobre 1919, n. 1936, id. n. 410
id. n. 1548, id. n. 407	R. D. 9 ottobre 1919, n. 1938, id. n. 410
R. D. 15 agosto 1919, n. 1549, id. n. 684	id. n. 1944, id. n. 410
R. D. 17 agosto 1919, n. 1579, id. n. 287	R. D. 2 ottobre 1919, n. 1946, id. n. 410
id. n. 1585, id. n. 609	id. n. 1947, id. n. 410
R. D. 25 agosto 1919, n. 1589, id. n. 407	id. n. 1948, id. n. 410
id. n. 1590, id. n. 407	id. n. 1949, id. n. 410
id. n. 1591, id. n. 407	id. n. 1950, id. n. 410
id. n. 1592, id. n. 407	R. D. 12 ottobre 1919, n. 1958, id. n. 410
id. n. 1593, id. n. 407	R. D. 16 ottobre 1919, n. 1960, id. n. 916
	R. D. 12 ottobre 1919, n. 1962, id. n. 410

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

R. D. 12 ottobre	1919, n. 1963, v. dis. di legge n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2185, v. dis. di legge n. 410
id.	n. 1964, id. n. 410	id. n. 2186, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 1989, id. n. 410	R. D. 31 ottobre 1919, n. 2187, id. n. 410
id.	n. 1990, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2190, id. n. 410
id.	n. 1991, id. n. 410	id. n. 2191, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 1992, id. n. 410	id. n. 2192, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 1994, id. n. 410	id. n. 2193, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 1997, id. n. 410	R. D. 6 novembre 1919, n. 2194, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 1998, id. n. 410	R. D. 26 ottobre 1919, n. 2195, id. n. 108
id.	n. 1999, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2196, id. n. 410
id.	n. 2000, id. n. 410	R. D. 31 ottobre 1919, n. 2197, id. n. 410
R. D. 24 agosto	1919, n. 2001, id. n. 844	R. D. 16 novembre 1919, n. 2207, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2002, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2208, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 2003, id. n. 410	id. n. 2209, id. n. 410
id.	n. 2004, id. n. 410	R. D. 16 novembre 1919, n. 2228, id. n. 410
id.	n. 2005, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2236, id. n. 410
id.	n. 2008, id. n. 410	R. D. 4 novembre 1919, n. 2266, id. n. 622
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2010, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2271, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 2012, id. n. 683	id. n. 2272, id. n. 410
id.	n. 2015, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2274, id. n. 410
D. D. 12 ottobre	1919, n. 2016, id. n. 410	id. n. 2275, id. n. 410
R. D. 9 ottobre	1919, n. 2033, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2277, id. n. 410
R. D. 31 ottobre	1919, n. 2034, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2279, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2035, id. n. 410	id. n. 2280, id. n. 410
R. D. 31 ottobre	1919, n. 2036, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2283, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2045, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2284, id. n. 410
id.	n. 2046, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2286, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 2047, id. n. 446	id. n. 2287, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2050, id. n. 410	id. n. 2288, id. n. 410
id.	n. 2051, id. n. 410	id. n. 2289, id. n. 410
id.	n. 2052, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2290, id. n. 410
R. D. 31 ottobre	1919, n. 2053, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2291, id. n. 410
id.	n. 2054, id. n. 410	id. n. 2293, id. n. 410
id.	n. 2055, id. n. 410	id. n. 2294, id. n. 410
id.	n. 2056, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2313, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2057, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2323, id. n. 1042
R. D. 26 ottobre	1919, n. 2058, id. n. 911	id. n. 2331, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2061, id. n. 410	id. n. 2332, id. n. 410
id.	n. 2064, id. n. 410	id. n. 2333, id. n. 410
R. D. 31 ottobre	1919, n. 2067, id. n. 410	id. n. 2336, id. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2068, id. n. 410	id. n. 2337, id. n. 410
R. D. 31 ottobre	1919, n. 2069, id. n. 410	id. n. 2338, id. n. 410
R. D. 9 ottobre	1919, n. 2077, id. n. 410	id. n. 2239, id. n. 410
D L 6 novembre	1919, n. 2096, id. n. 908	id. n. 2340, id. n. 410
R. D. 16 ottobre	1919, n. 2097, id. n. 184	R. D. 25 novembre 1919, n. 2341, n. n. 410
R. D. 23 ottobre	1919, n. 2103, id. n. 410	id. n. 2342, id. n. 410
id.	n. 2107, id. n. 409	R. D. 27 novembre 1919, n. 2343, id. n. 410
R. D. 6 novembre	1919, n. 2123, id. n. 410	R. D. 23 novembre 1919, n. 2344, id. n. 410
id.	n. 2124, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2345, id. n. 410
id.	n. 2129, id. n. 410	id. n. 2347, id. n. 410
id.	n. 2131, id. n. 410	id. n. 2348, id. n. 410
id.	n. 2132, id. n. 410	R. D. 22 novembre 1919, n. 2356, id. n. 102
id.	n. 2133, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2361, id. n. 906
id.	n. 2134, id. n. 410	R. D. 6 novembre 1919, n. 2364, id. n. 287
id.	n. 2135, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2368, id. n. 410
id.	n. 2137, id. n. 410	id. n. 2369, id. n. 410
id.	n. 2138, id. n. 410	id. n. 2380, id. n. 410
id.	n. 2139, id. n. 410	id. n. 2381, id. n. 410
R. D. 11 novembre	1919, n. 2183, id. n. 410	R. D. 30 novembre 1919, n. 2383, id. n. 111
id.	n. 2184, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2385, id. n. 410

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

R. D. 27 novembre 1919, n. 2399, v. dis. di legge n. 870	R. D. 3 giugno 1920, n. 794, v. dis. di legge n. 169
R. D. 9 ottobre 1919, n. 2433, id. n. 446	R. D. 5 giugno 1920, n. 810, id. n. 1067
R. D. 27 novembre 1919, n. 2437, id. n. 410	R. D. 30 maggio 1920, n. 827, id. n. 417
id. n. 2438, id. n. 410	R. D. 5 giugno 1920, n. 856, id. n. 1029
R. D. 30 novembre 1919, n. 2443, id. n. 180	id. n. 857, id. n. 1069
R. D. 27 novembre 1919, n. 2449, id. n. 409	D. L. 5 giugno 1920, n. 858, id. n. 1061
R. D. 26 dicembre 1919, n. 2467, id. n. 1067	R. D. 30 maggio 1920, n. 909, id. n. 134
R. D. 28 dicembre 1919, n. 2484, id. n. 1069	R. D. 22 giugno 1920, n. 957, id. n. 417
R. D. 27 novembre 1919, n. 2495, id. n. 795	R. D. 25 agosto 1920, n. 1184, id. n. 165
R. D. 20 novembre 1919, n. 2498, id. n. 446	R. D. 14 agosto 1920, n. 1237, id. n. 421
R. D. 12 ottobre 1919, n. 2524, id. n. 156	R. D. 1° settembre 1920, n. 1280, id. n. 421
R. D. 25 novembre 1919, n. 2526, id. n. 624	id. n. 1325, id. n. 421
R. D. 28 dicembre 1919, n. 2559, id. n. 1061	R. D. 11 settembre 1920, n. 1326, id. n. 421
R. D. 20 novembre 1919, n. 2594, id. n. 134	R. D. 19 settembre 1920, n. 1327, id. n. 421
id. n. 2611, id. n. 245	id. n. 1328, id. n. 421
R. D. 29 agosto 1919, n. 2650, id. n. 134	id. n. 1329, id. n. 421
	R. D. 1° settembre 1920, n. 1339, id. n. 129
Anno 1920.	R. D. 26 settembre 1920, n. 1343, id. n. 1067
R. D. 4 gennaio 1920, n. 4, v. dis. di legge n. 1117	R. D. 19 settembre 1920, n. 1393, id. n. 421
id. n. 20, id. n. 411	id. n. 1394, id. n. 421
id. n. 21, id. n. 411	id. n. 1395, id. n. 421
id. n. 22, id. n. 411	R. D. 30 settembre 1920, n. 1429, id. n. 421
id. n. 36, id. n. 286	id. n. 1440, id. n. 871
R. D. 18 gennaio 1920, n. 58, id. n. 804	R. D. 5 ottobre 1920, n. 1490, id. n. 421
R. D. 22 gennaio 1920, n. 79, id. n. 411	R. D. 30 settembre 1920, n. 1499, id. n. 421
R. D. 29 gennaio 1920, n. 132, id. n. 411	id. n. 1500, id. n. 421
id. n. 133, id. n. 411	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1560, id. n. 492
id. n. 134, id. n. 411	R. D. 8 ottobre 1920, n. 1575, id. n. 421
R. D. 1° febbraio 1920, n. 168, id. n. 885	id. n. 1576, id. n. 421
R. D. 26 febbraio 1920, n. 203, id. n. 102	R. D. 12 ottobre 1920, n. 1577, id. n. 421
R. D. 1° febbraio 1920, n. 208, id. n. 264	R. D. 19 ottobre 1920, n. 1578, id. n. 421
id. n. 209, id. n. 171	id. n. 1579, id. n. 421
R. D. 20 febbraio 1920, n. 213, id. n. 1027	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1580, id. n. 421
R. D. 7 marzo 1920, n. 256, id. n. 1148	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1592, id. n. 421
id. n. 259, id. n. 415	R. D. 29 settembre 1920, n. 1593, id. n. 421
id. n. 260, id. n. 415	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1624, id. n. 11
id. n. 261, id. n. 415	R. D. 7 novembre 1920, n. 1643, id. n. 1124
R. D. 8 aprile 1920, n. 409, id. n. 416	R. D. 14 novembre 1920, n. 1686, id. n. 617
D. D. 13 marzo 1920, n. 424, id. n. 287	R. D. 7 novembre 1920, n. 1694, id. n. 421
id. n. 425, id. n. 287	id. n. 1695, id. n. 421
id. n. 426, id. n. 283	id. n. 1696, id. n. 421
id. n. 427, id. n. 284	id. n. 1705, id. n. 421
id. n. 428, id. n. 264	id. n. 1717, id. n. 422
R. D. 8 aprile 1920, n. 429, id. n. 474	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1728, id. n. 266
R. D. 18 aprile 1920, n. 469, id. n. 416	R. D. 18 novembre 1920, n. 1739, id. n. 422
R. D. 8 aprile 1920, n. 502, id. n. 416	R. D. 7 novembre 1920, n. 1740, id. n. 422
R. D. 20 aprile 1920, n. 505, id. n. 416	R. D. 21 novembre 1920, n. 1741, id. n. 422
id. n. 506, id. n. 416	R. D. 7 novembre 1920, n. 1745, id. n. 421
R. D. 22 aprile 1920, n. 513, id. n. 286	id. n. 1746, id. n. 421
R. D. 25 aprile 1920, n. 572, id. n. 416	id. n. 1747, id. n. 422
R. D. 2 maggio 1920, n. 582, id. n. 416	R. D. 12 novembre 1920, n. 1765, id. n. 446
id. n. 603, id. n. 416	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1771, id. n. 615
id. n. 604, id. n. 416	R. D. 19 dicembre 1920, n. 1780, id. n. 617
id. n. 622, id. n. 416	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1783, id. n. 640
id. n. 623, id. n. 416	R. D. 18 novembre 1920, n. 1816, id. n. 264
R. D. 6 maggio 1920, n. 626, id. n. 219	R. D. 23 dicembre 1920, n. 1835, id. n. 670
R. D. 2 maggio 1920, n. 628, id. n. 416	R. D. 26 dicembre 1920, n. 1866, id. n. 735
R. D. 11 maggio 1920, n. 633, id. n. 122	id. n. 1867, id. n. 1061
R. D. 2 maggio 1920, n. 662, id. n. 416	id. n. 1868, id. n. 733
R. D. 13 maggio 1920, n. 719, id. n. 417	id. n. 1869, id. n. 1069
R. D. 7 giugno 1920, n. 774, id. n. 263	id. n. 1870, id. n. 1067

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

Anno 1921.							
R. D. 6 gennaio	1921, n. 2,	v. dis. di legge	n. 1068	R. D. 10 aprile	1921, n. 531,	v. dis. di legge	n. 326
R. D. 2 gennaio	1921, n. 17,	id.	n. 425	R. D. 24 aprile	1921, n. 604,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 19,	id.	n. 424	id.	n. 607,	id.	n. 326
R. D. 27 gennaio	1921, n. 38,	id.	n. 1439	R. D. 1° maggio	1921, n. 635,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 49,	id.	n. 424	id.	n. 636,	id.	n. 326
R. D. 23 gennaio	1921, n. 51,	id.	n. 424	R. D. 8 maggio	1921, n. 654,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 62,	id.	n. 424	R. D. 9 giugno	1921, n. 740,	id.	n. 1208
R. D. 23 gennaio	1921, n. 71,	id.	n. 424	id.	n. 793,	id.	n. 1122
R. D. 24 febbraio	1921, n. 245,	id.	n. 942	R. D. 30 giugno	1921, n. 962,	id.	n. 1174
R. D. 3 aprile	1921, n. 430,	id.	n. 1067	R. D. 17 luglio	1921, n. 1004,	id.	n. 1044
id.	n. 472,	id.	n. 1054	id.	n. 1062,	id.	n. 956
R. D. 7 aprile	1921, n. 523,	id.	n. 326	R. D. 12 agosto	1921, n. 1100,	id.	n. 1174
id.	n. 524,	id.	n. 326	R. D. 24 agosto	1921, n. 1221,	id.	n. 973
				R. D. 2 ottobre	1921, n. 1395,	id.	n. 1208
				R. D. 12 novembre	1921, n. 1668,	id.	n. 1244

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136 che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura ». (N. 210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136 che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 521;

Visto il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1044, che fonda in Roma un Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura, determinandone l'ordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura, a far tempo dalla sua fondazione, sono esenti dalle ordinarie tasse di registro e bollo e soggetti alla sola tassa fissa di registrazione di lire 2.60.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

VISOCCHI

TEDESCO.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1920, n. 185 che estende agli aiutanti del R. Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del R. Corpo del Genio Civile ». (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185 che estende agli aiutanti del R. Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 relative agli ingegneri e aiutanti del R. Corpo del Genio Civile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 335*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile.

(Approvato).

Art. 2.

Ad estensione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, numero 667, gli aiutanti del Real Corpo delle miniere i quali, prima del 31 dicembre 1922 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi e che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel Real Corpo delle miniere, possono conseguire per ordine di anzianità, la nomina di ingegnere nel detto Corpo, su conforme parere del Comitato del personale del Corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ad estensione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, gli aiutanti del Regio Corpo delle miniere i quali prima del 31 dicembre 1921 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi, che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel Regio Corpo delle miniere e che non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, possono conseguire, per ordine di anzianità,

la nomina ad ingegnere nel detto Corpo, su conforme parere del Comitato del personale del Corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 555, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 1915 » (N. 287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 555, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimenti di danni dipendenti dal terremoto 1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È fissato al 31 marzo 1917 il termine per la presentazione alla Commissione istituita con decreto 22 agosto 1915, n. 1415, n. 1432, delle domande di indennità dovute a proprietari per risarcimento di danni arrecati ad immobili, per requisizioni di materiali e derrate, per occupazioni di terreni ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513 concernente l'obbligo dei comuni a somministrare l'alloggio alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio e in precaria residenza ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

ALLEGATI.

Decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di ser-

vizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

Art. 2.

Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori della propria sede e restare per più di tre mesi in una stessa località, ove non sieno caserma o locali demaniali adatti per alloggiarla o questi sieno insufficienti, trascorso tale termine ed anche prima, se la maggiore durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'Amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento ed agli ufficiali non compete l'alloggio per parte dei comuni.

Art. 3.

L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e ai militari della R. marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei Reali carabinieri, agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare e da altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetti alle truppe.

Art. 4.

Le autorità militari procureranno, sempre che sia consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i comuni dell'arrivo delle truppe almeno ventiquattro ore prima, specificando la forza degli ufficiali, degli assimilati, della truppa e dei quadrupedi, i locali occorrenti e la durata approssimativa dell'occupazione.

Art. 5.

Le Amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare ufficiali e truppa e dare ricovero ai quadrupedi. In tal caso gli obbligati saranno tratti a turno, in ordine decrescente dei mezzi dei quali ciascuno dispone, dall'apposito

ruolo, da tenersi in ogni comune del Regno a senso del § 11 della « Istruzione sulle somministrazioni dei comuni alle truppe ».

Però agli effetti amministrativi la somministrazione è in tutti i casi considerata come fatta dal comune.

Art. 6.

I compensi per gli alloggi, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali ed alla truppa, sono determinati in tutto il Regno a decorrere dal 1° luglio 1917 dalle tariffe di cui all'allegato A, che fanno parte integrale del presente decreto.

Dalle Amministrazioni comunali non sono dovute agli abitanti somme maggiori di quelle ad esse pagate dallo Stato.

Art. 7.

Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe ed ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura e « motivi di ordine pubblico » che importino notevole radunata di forze in una determinata località, dovranno corrispondersi, previa autorizzazione del Ministero della guerra, i prezzi correnti sul mercato ed, in caso di contestazione, quelli di requisizione dei generi stessi, anziché i compensi previsti nelle tariffe, di cui all'allegato A.

Art. 8.

In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. 178 del Codice penale a chi ne venga riconosciuto responsabile.

L'inadempimento per causa non giustificata del precetto, intimato dall'autorità comunale o direttamente dai comandanti delle truppe al cittadino obbligato, dà luogo di pieno diritto, ed a spese del precettato alla esecuzione coattiva del precetto stesso per parte del Comune o della truppa, cui debbano essere fatte le somministrazioni.

Il contravventore è inoltre passibile delle pene sancite dall'art. 434 del Codice penale.

Il contravventore sarà ammesso a fare oblazione secondo la legge comunale e provinciale, fermo il disposto del 3° alinea di questo articolo.

Art. 9.

I comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, provvisti di paglia, per lo scarso raccolto o l'assoluta mancanza di produzione di essa, le condizioni economiche in cui versino, lo stato della viabilità e le distanze dalle stazioni ferroviarie, saranno tenuti a fornire i soli locali, fermo l'obbligo di somministrare gli alloggi per gli ufficiali.

I comandanti di corpo d'armata compileranno e terranno al corrente per norma dei corpi l'elenco dei Comuni che si trovino nelle condizioni accennate dietro motivate proposte, approvate dal Ministero.

Art. 10.

I Comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'Amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere gli alloggi per gli ufficiali.

Art. 11.

I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati debbono liquidare prima della partenza, ed in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, eseguendo i pagamenti nella cassa comunale e ritirandone ricevuta.

I crediti per le somministrazioni fatte alle truppe si prescrivono in sei mesi dalla data in cui ebbero luogo le somministrazioni.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con gli altri ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO A.

TARIFFA DEI COMPENSI GIORNALIERI PER GLI ALLOGGI DOVUTI DAI COMUNI AGLI UFFICIALI ED ALLE TRUPPE DI PASSAGGIO OD IN PRECARIA RESIDENZA.

Ufficiali.

Ufficiali generali, due camere, L. 2.50.

Ufficiali superiori, compresi i primi capitani, una camera, L. 1.50.

Capitani, una camera, L. 1.

Ufficiali subalterni, una camera, L. 1.

Truppa.

Marescialli, due per camera, L. 0.50.

Sottufficiali, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0.10.

Caporali e soldati, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0.06.

Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato), in locale vuoto senz'altra fornitura, L. 0.02.

Quadrupedi.

Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla, L. 0.10.

Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in locali vuoti senz'altra fornitura, L. 0.02.

Locali ad uso ufficio, infermerie, magazzini, eccetera, per ogni metro quadrato di superficie, Lire 0.02.

AVVERTENZE.

a) Ai comandi, retti da ufficiali generali, saranno assegnate una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Il compenso per questi locali è di lire due al giorno;

b) gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali, addetti alla persona di un ufficiale generale, saranno, tranne i casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'al-

loggio somministrato a detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado;

c) gli attendenti degli ufficiali, che, secondo la presente tabella, non hanno diritto alla camera per l'attendente, saranno alloggiati con la truppa;

d) le camere da letto dovranno avere, oltre il letto completo secondo la stagione, gli altri mobili necessari.

Le altre stanze saranno arredate secondo i luoghi e l'uso per il quale devono servire;

e) gli abitanti devono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la famiglia;

f) agli ufficiali ed impiegati in marcia saranno somministrate le scuderie secondo il numero effettivo dei loro cavalli con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi da scuderia;

g) chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a somministrare loro il lume ed il riscaldamento ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco;

h) un letto non può servire che ad una sola persona;

i) la paglia, spettante ad ogni uomo alloggiato, dovrà sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3 dopo 15 giorni.

Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Nei luoghi, ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il Comune dovrà compensare il difetto mediante l'aumento del 30 per cento.

k) la quantità di paglia da lettiera assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno.

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e per la lettiera dei quadrupedi;

l) i mobili, occorrenti ad arredare gli uffici, come tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., saranno somministrati dal Comune;

m) la competenza d'alloggio, stabilita per gli ufficiali, spetta anche alle persone non militari, addette all'esercito ed all'armata, secondo il grado militare cui sono parificate;

n) per i cavalli si intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, sieno essi requisiti o noleggiati;

o) non è dovuto alcun compenso pei cortili, scale, corridoi, passaggi di qualsiasi natura e terrazze nè per locali all'aperto, dove, permettendo la stagione, venissero tenuti quadrupedi, carri e materiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360 che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima » (N. 437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360 che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che stabilisce le norme che regolano la navigazione aerea sul territorio dello Stato e delle Colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2360.

(Omissis).

Art. 1.

Il Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, convertito in legge 16 aprile 1916, n. 429, che

vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale, è abrogato.

Art. 2.

Ogni aeromobile potrà volare o innalzarsi sul territorio dello Stato, delle colonie e sul mare territoriale, soltanto previo permesso di volo da rilasciarsi di volta in volta od anche per un limitato periodo di tempo o previa concessione del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica).

Le condizioni cui sono subordinati i permessi di volo, le concessioni, i casi di revoca o di sospensione e le modalità inerenti alla navigazione, saranno approvate con decreto del ministro dei trasporti.

Art. 3.

Le aeromobili sono obbligate a discendere, con la maggiore possibile sollecitudine, ad ogni ingiunzione dell'autorità competente nel più vicino luogo di approdo.

Le autorità competenti hanno sempre facoltà di procedere alla visita di dette aeromobili, allo scopo di accertare l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti.

Art. 4.

La navigazione e l'innalzamento delle aeromobili possono essere vietati al di sopra di zone di territorio nazionale, coloniale o di mare territoriale da determinarsi in conformità degli accordi da prendersi coi Ministeri interessati.

La posizione e l'estensione di tali zone vietate sono rese note mediante decreti dei ministri competenti.

Art. 5.

Le aeromobili in servizio militare per la guerra e per la marina non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi militari e finanziarie, ogni infrazione alle disposizioni contenute negli

articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, è punibile con la multa di lire 500 fino a lire 2000 e salva, nei casi più gravi ed in quelli di recidiva, l'applicazione dell'arresto fino ad un mese.

Tali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti e delle istruzioni e l'eventuale sequestro delle aeromobili spettano ai funzionari che saranno designati dal ministro dei trasporti, su proposta del direttore generale d'aeronautica.

È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca dell'aeromobile.

Art. 7.

Le pene di cui al precedente articolo sono applicabili anche al proprietario, qualora si trovi sull'aeromobile o questo navighi per suo ordine o permesso.

Le pene stesse possono essere aumentabili fino a raggiungere il doppio:

a) in caso di recidiva specifica entro dodici mesi di una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali;

b) se il contravventore si serva di un'aeromobile che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporne.

Art. 8.

Di tutti i danni, comunque e dovunque arrecati a persone od a cose dalle aeromobili, sono responsabili solidalmente, l'autore del danno, il comandante e il proprietario dell'aeromobile.

Al danneggiato incombe l'onere della sola prova del danno, salvo al danneggiante la prova liberatoria che il danno si è prodotto per cause di assoluta forza maggiore.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di progetto, di costruzione o di manutenzione dell'aeromobile.

Art. 9.

Le azioni di risarcimento dei danni, comunque e dovunque prodotti dall'aeromobile a per-

sone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti l'autorità giudiziaria competente nel luogo dove il danno si è verificato.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362 che concede all'Associazione Nazionale madre e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia al ricordo dell'unità d'Italia » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362 che concede all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione della medaglia al ricordo dell'Unità d'Italia ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1922 N. 1362, che concede all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, N. 1362.

(*Omissis*)

Art. 1.

È concessa all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della

coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituita col R. decreto 19 gennaio 1922, N. 1229.

Art. 2.

Al ministro della guerra è riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia, e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione di essa sia eseguita a perfetta regola d'arte.

Art. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, non potrà essere superiore a L. 3,50.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 9 giugno 1921, n. 788 che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato ». (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921 numero 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 788, concernente:

l'abolizione delle tariffe locali viaggiatori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 per le linee del continente e le locali interne A, B e C, e speciali interne C ed E della Sicilia;

la soppressione del comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di estendere, previa approvazione del suo Consiglio, a linee del continente, la tariffa speciale interna D della Sicilia.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

Le tariffe locali viaggiatori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 per le linee del continente e le locali interne A, B e C, e speciali interne C ed E della Sicilia, sono abolite.

Art. 2.

Il comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, 310, è soppresso.

Art. 3.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad estendere, previa approvazione del suo Consiglio, a linee del continente, la tariffa speciale interna D della Sicilia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Modificazione alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici »; ma non essendo presente il ministro competente, la discussione è rinviata a giorno da destinarsi.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920 n. 1817 che sopprime la direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla direzione generale delle ferrovie dello Stato » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modifiche del Regio decreto 9 dicembre 1920 n. 1817 che sopprime la direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla direzione generale delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 330).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale per i combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle Ferrovie dello Stato).

(Approvato).

Art. 2.

Nel suddetto Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, sono introdotte le modificazioni appresso indicate:

Il secondo comma dell'articolo 1° è sostituito dal seguente:

« La gestione dei carboni fossili, già affidata alla Direzione predetta, è trasferita all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la quale assume, pertanto, il diretto approvvigionamento dei carboni fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero

della marina) nonchè per eventuali forniture agli Enti pubblici, a servizio di pubblico interesse, ed alle industrie ».

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti come segue:

« Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume la liquidazione della gestione carboni anteriore al 17 gennaio 1921 e la esecuzione dei contratti in corso a tale data, rilevando tutta la scorta di combustibili di pertinenza della predetta gestione alla data stessa. Tale scorta, per il quantitativo ceduto dalle Ferrovie dello Stato all'atto della istituzione del Commissariato carboni (1° marzo 1917) verrà valutata al prezzo di cessione. Le quantità eccedenti tale quantitativo saranno valutate al prezzo di costo effettivo.

« Dagli eventuali utili risultanti dalla liquidazione della gestione, verrà detratta, a favore del bilancio ferroviario, una quota proporzionale alla quantità di carbone fornita alle Ferrovie dello Stato a tutto il 31 dicembre 1920. Tale quota sarà posta in evidenza nel bilancio ferroviario con apposita annotazione al capitolo comprendente la spesa per il combustibile usato per la trazione e per le centrali termo-elettriche.

« Il restante utile della gestione verrà versato in conto entrate del Tesoro.

« Art. 3. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà pure, di concerto col Ministero del tesoro, al ricevimento dei carboni dovuti all'Italia a titolo di riparazione di guerra, al loro diretto impiego ed alla loro vendita ».

Il secondo comma dell'art. 4, è sostituito come segue:

« L'importazione dei carboni fossili via terra per conto di privati e la esportazione degli stessi via terra o via mare, eccezione fatta per le esportazioni nelle colonie italiane per le quali non occorre il detto permesso, sono soggette a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni ».

L'articolo 7 è abrogato.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817.

(*Omissis*).

Art. 1.

La Direzione generale per i combustibili presso il Ministero dell'industria e del commercio a datare dal 1° gennaio 1921 è soppressa.

La gestione dei carboni fossili, ora affidata alla Direzione predetta, è trasferita con la stessa data alla Direzione generale dei carboni fossili delle ferrovie dello Stato, la quale assume pertanto il diretto approvvigionamento dei carboni fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero della marina) nonchè per eventuali forniture agli Enti pubblici al servizio di pubblico interesse ed alle industrie con le stesse facoltà già attribuite alla prefata Direzione combustibili.

La Regia marina provvederà direttamente all'approvvigionamento dei carboni occorrentigli prendendo accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per usufruire degli uffici di acquisto delle ferrovie all'estero e per utilizzare, in quanto possibile, il carbone ricevuto a titolo di riparazione di guerra e di cui all'articolo 2.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie provvederà pure, di concerto col ministro del tesoro al ricevimento di carboni dovuti all'Italia a titolo di riparazione di guerra al loro diretto impiego ed alla loro vendita.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie assume la liquidazione della gestione carboni anteriore al 1° gennaio 1921 e la esecuzione dei contratti in corso a tale data, rilevando tutta la scorta di combustibili di pertinenza della predetta gestione alla data stessa.

Tali scorte verranno computate a metà del prezzo di costo per il quantitativo ceduto dalle ferrovie dello Stato all'atto della costituzione del Commissariato carboni (1° marzo 1917). Le

quantità eccedenti tale quantitativo saranno valutate al prezzo di costo effettivo.

Gli eventuali avanzi risultanti dalla liquidazione saranno versati in conto entrate del tesoro.

Il conto corrente istituito presso il tesoro con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1917, n. 113, sarà mantenuto fino al 31 dicembre 1920, intestato al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale dei combustibili) e successivamente all'amministrazione ferroviaria fino alla liquidazione ultimata della gestione anteriore al 1° gennaio 1921.

Art. 4.

La facoltà di ordinare la requisizione dei combustibili fossili concessa al commissario generale per i carboni con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, sarà esercitata fino al 31 dicembre 1920 dal ministro dell'industria e commercio e successivamente dal ministro per i lavori pubblici, ferme restando per la liquidazione delle indennità di requisizione, le norme di cui al decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 718, modificato dal nostro decreto 20 dicembre 1919, n. 2547.

La concessione di licenze per l'importazione di carboni via terra per conto di privati, o similmente la concessione di licenze per l'esportazione di carbone fossile via terra o via mare, eccezione fatta per le esportazioni nelle colonie italiane per le quali non occorre alcun permesso, è devoluta al ministro per le finanze, sentito il Comitato per le importazioni e le esportazioni.

Sono soppresse le commissioni provinciali carboni e le delegazioni del Commissariato carboni ai porti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 113.

Le capitanerie di porto, su richiesta delle ferrovie dello Stato, continueranno tuttavia a prestare la loro opera per quanto riguarda il movimento e la buona utilizzazione del naviglio.

Art. 5.

Le forniture di carbone agli Enti governativi saranno eseguite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ai prezzi di costo aumentati di una congrua percentuale per spese generali da stabilirsi con le singole amministrazioni.

Le vendite ad Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse ed alle industrie saranno invece effettuate in base a listini da concordarsi fra il Ministero dell'industria e del commercio e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

È abrogato il Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 630; e ogni altra disposizione in materia di carboni fossili esteri contraria al presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con i ministri interessati, saranno dati i provvedimenti per la disciplina del servizio di approvvigionamento e distribuzione di combustibili liquidi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare » (N. 398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura:

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 22 novembre 1919, n. 2418, riguardante la concessione all'industria privata delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio delle operazioni di guerra.

ALLEGATO.

Decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che durante lo svolgersi delle operazioni militari, per esigenze della guerra, il Comando supremo ha proceduto alla costruzione di ferrovie a scartamento ridotto nel territorio delle operazioni;

Considerato che, venute a mancare le necessità di ordine militare, quelle ferrovie dovranno essere consegnate dall'Amministrazione della guerra all'autorità civile;

Considerata l'opportunità di concedere l'esercizio di dette ferrovie all'industria privata non riscontrandosi la convenienza di un esercizio diretto da parte dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'industria privata l'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio che fu teatro delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Alle concessioni di cui al precedente articolo potrà accordarsi una sovvenzione chilometrica annua entro il limite massimo di lire cinquemila e per un periodo di tempo non superiore ai dieci anni.

Le concessioni medesime saranno subordinate alle condizioni generali e speciali che verranno stabilite di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per le dette sovvenzioni sarà provveduto mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

I dieci disegni di legge che il Senato ha testè approvati, saranno votati a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'agricoltura della presentazione di questo

disegno di legge, che sarà trasmesso all'esame della stesso Ufficio centrale che già ebbe precedentemente ad occuparsene.

Giuramento del senatore Cippico.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Cippico la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Campello e Gualterio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cippico Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cippico Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Essendo oggi stata presentata dalla Commissione di contabilità interna la relazione sul bilancio interno del Senato per l'anno 1923-24, domani mattina sarà stampata e distribuita; propongo quindi che il Senato si riunisca sabato in Comitato segreto.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523):

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (N. 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 34);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Convenzione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569).

IV. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);


La seduta è tolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1923 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della seduta pubblica.





CXLIIIª TORNATA

VENERDÌ 1º GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Presentazione di)	pag. 4938, 4939
Documenti (Presentazione di)	4938
Giuramento (dei senatori Morello, Boni, Tacconi)	4937, 4940
Interrogazioni (Risposta scritta ad)	4941
Relazioni (Presentazione di)	4937
Sui lavori del Senato	4940
Oratore:	
PRESIDENTE	4940
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4939

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, e il sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Giuramento del senatore Vincenzo Morello.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vincenzo Morello, la cui nomina a senatore è stata in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Mortara e Di Terranova di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Vincenzo Morello è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vincenzo Morello del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio di una interrogazione e di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Durante al ministro dei lavori pubblici. Ma il ministro mi ha scritto dichiarando di essersi dovuto assentare da Roma. Egli prega il Senato di voler rinviare a un altro momento tanto l'interrogazione del senatore Durante quanto la discussione dei disegni di legge che lo riguardano.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggio per mutilati ed invalidi di guerra e per le famiglie dei militari morti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di fare l'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Ancona, Artom, Auteri-Berretta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bennati, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fili Astolfone, Foà, Fra-deletto, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi, Grossich.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pigorini, Pincherle, Pironi, Pistoia, Pitacco, Placido, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Sanminiati.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Techchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zúppelli.

Presentazione di disegni di legge e di documenti.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro della marina*.
A nome dell'onorevole ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato il tomo 2º dei documenti diplomatici relativi alla pace con la Turchia contenente: « Modificazioni apportate al progetto di trattato - Rapporto della Delegazione italiana a S. E. il ministro degli affari esteri - Controproposte turche - Note scambiate tra i Governi alleati e il Governo della Grande Assemblea Nazionale di Angora ».

Sempre a nome dell'onorevole ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Approvazione della convenzione conclusa tra l'Italia e il Ni-

caragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 ».

A nome dell'onorevole ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1º luglio 1923 al 30 giugno 1924, sino a quando siano approvati per legge;

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato con Regio decreto 2 giugno 1913, n. 453, libro 3º, parte 3ª.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi documenti e disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera elettiva con suo messaggio odierno, invia alla Presidenza del Senato, tre disegni di legge, di iniziativa di quella Camera, e relativi alla costituzione in comune delle frazioni Bellombra e Panavella, di S. Antonio Abate e di Milieci-Rodi.

Da atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati all'esame degli uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523):

Senatori votanti	251
Favorevoli	232
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210):

Senatori votanti	251
Favorevoli	228
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335):

Senatori votanti	251
Favorevoli	225
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287):

Senatori votanti	251
Favorevoli	231
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416):

Senatori votanti	251
Favorevoli	221
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello

Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437):

Senatori votanti	251
Favorevoli	227
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537):

Senatori votanti	251
Favorevoli	227
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323):

Senatori votanti	251
Favorevoli	220
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330):

Senatori votanti	251
Favorevoli	230
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398):

Senatori votanti	251
Favorevoli	225
Contrari	26

Il Senato approva.

Giuramento dei senatori Boni e Tacconi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giacomo Boni, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Carlo Ferraris e Mengarini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giacomo Boni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giacomo Boni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Tacconi, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Di Campello e Tamassia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento,

(Il signor Tacconi Antonio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto.) (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tacconi Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora richiederebbe la discussione di alcuni disegni di legge che dovrebbe essere sostenuta dai ministri di giustizia, lavori pubblici ed industria; ma il ministro per la giustizia è presentemente impegnato all'altro ramo del Parlamento per la discussione della riforma dei Codici, i ministri dei lavori pubblici e dell'industria hanno lasciato Roma e non saranno di ritorno che il giorno 5 corrente, quindi l'ordine del giorno sarebbe esaurito, salvo la discussione di questi disegni di legge.

Oggi poi è stato presentato il disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

Il Presidente della Commissione di finanze mi assicura che per lunedì sera o martedì mattina al più tardi, presenterà la sua relazione, la quale, certamente, entro mercoledì sera sarà stampata e distribuita.

Propongo quindi che il Senato rinvi le sue sedute a giovedì, 7 corrente, mettendo all'ordine del giorno, come primo argomento, la discussione dell'esercizio provvisorio.

Pongo ai voti la proposta, per la sospensione delle sedute e il rinvio a giovedì 7 corrente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni del senatore Rampoldi; dei senatori Cagnetta, Manna ed altri; e del senatore Montresor.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico delle seduta odierna.

Domani, come è già stato deliberato, avrà luogo alle ore 16 la riunione del Senato in Comitato segreto.

La seduta è tolta (ore 17,20).

Risposte scritte ad interrogazioni.

MONTRESOR. — Al ministro delle finanze. Per effetto delle disposizioni contenute nel Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 87, molti piccoli patrimoni valutati coi criteri enunciati dal Regio decreto 22 aprile 1920, n. 94, non raggiungevano le lire 50,000: considerati col criterio del valore venale dei beni che li costituivano, superavano tale somma; da ciò si resero necessari nel corso dell'anno 1922 e nei primi mesi del 1923, numerosissimi accertamenti di patrimonio a carico di possessori di modeste fortune, specialmente fra piccoli proprietari agricoli.

Nel prossimo anno questi nuovi contribuenti dell'imposta patrimoniale saranno obbligati a pagare l'imposta loro applicata con la decorrenza dal 1º gennaio 1920: e poichè i pagamenti devono effettuarsi ad anno anticipato, saranno ben cinque anni d'imposte che graveranno in modo intollerabile, nel prossimo anno, il loro modesto bilancio.

Ciò stante si chiede all'on. ministro delle finanze se sia il caso di provvedere ad una meno rigida applicazione e riscossione delle

imposte col rateare l'arretrato dell'anno 1920 a tutto il 1924, sugli anni che rimangono a compiere il ventennio, conciliando così le esigenze dell'erario con le necessità economiche di tanti piccoli proprietari i quali, col diuturno lavoro e col risparmio, concorrono grandemente alla ricostruzione della prosperità nazionale.

RISPOSTA. — Il Governo - come ho avuto testè occasione di dichiarare in Senato rispondendo all'interrogazione orale dell'on. senatore D'Andrea - ha consentito che il pagamento degli arretrati d'imposta sul patrimonio, dovuti in base all'accertamento definitivo di quei contribuenti che presentarono, a suo tempo, la prescritta denuncia, possa essere ratizzato in 12 rate bimestrali.

Questa agevolazione s'intende estesa anche a quei contribuenti, il cui patrimonio - con la valutazione provvisoria di cui all'art. 10 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 494 - non raggiungeva il minimo imponibile, purchè abbiano presentato la domanda nel 1920 in quanto ritennero fin d'allora il loro patrimonio soggetto ad imposta in sede di valutazione definitiva, o nel 1922 in base al Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78 che tassativamente prescrisse la denuncia del valore venale.

Non è possibile accordare una rateazione più lunga, perchè il provvedimento adottato è già di per sé una deroga eccezionale, alle norme che regolano la riscossione dell'imposta diretta.

Il Ministro

A. DE STEFANI.

CAGNETTA, MANNA, CANNAVINA, POZZO, LIBERTINI, DI SANT' ONOFRIO, SINIBALDI, PAGLIANO. — Al ministro delle finanze. I sottoscritti, plaudendo alla assicurazione dell'onorevole ministro delle finanze che gli assenti saranno condotti nelle file, che sarà imposto a tutti il grado che loro spetta nella numerosa gerarchia dei contribuenti, chiedono di sapere se e come la parità di trattamento siasi estesa o si intenda estendere anche ai contribuenti dell'imposta sul patrimonio, la quale (indipendentemente da ogni apprezzamento sulla giustizia ed opportunità della medesima) colpisce intanto solo alcuni cittadini che si affrettarono

a presentare la prescritta dichiarazione, e che vengono dagli assenti specificati tuttora con l'appellativo di ingenui e peggio.

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto della presente interrogazione ha avuto ogni attenzione ed ogni cura da parte del Governo.

Un'attiva opera d'indagine e di controllo è già stata svolta, e continua a svolgersi ininterrottamente, per identificare, raggiungere e colpire con l'imposta sul patrimonio quei contribuenti, i quali - pur possedendo al 1º gennaio 1920 un patrimonio superiore alle lire 50,000 - non hanno adempiuto il civico dovere di presentare la denuncia prescritta dalla legge, agli effetti del pagamento di un tributo, che va già pagandosi dai cittadini disciplinati ed onesti.

Compiuta ormai, quasi interamente, negli anni 1921-1922, la raccolta di ogni possibile dato informativo, gli uffici stanno ora intensificando con la massima alacrità gli accertamenti di ufficio.

Dai dati statistici raccolti fino a tutto il primo trimestre dell'anno corrente risultano già accertati d'ufficio 48,204 contribuenti trasgressori all'obbligo della denuncia: e 30,665 di questi sono già addivenuti - per evitare le sanzioni di legge - a concordati con le competenti agenzie delle imposte, dando, per se soli, alla finanza nuova materia tassabile per la cospicua cifra complessiva di due miliardi 867 milioni e 797 mila lire di patrimonio imponibile.

Per gli altri 17,539, pendeva ancora al 31 marzo, contestazione per una cifra complessiva di quasi due miliardi di patrimonio imponibile.

Dal marzo ad oggi, il numero dei renitenti sarà certo notevolmente diminuito: si deve comunque avere fiducia che, nel corrente anno, grazie allo slancio col quale gli organi tutti della Amministrazione finanziaria, conducono l'opera loro di indagine e di accertamento, la grandissima parte di coloro che hanno creduto di potersi sottrarre all'onere loro imposto dalla legge saranno inesorabilmente perseguiti.

A dissipare poi ogni illusione di chi sperasse sottrarsi alla giustizia fiscale, giova ricordare che la legge accorda alla finanza un termine ancora sufficientemente lungo (fino a tutto l'anno 1927) per rintracciare i disertori e ridurli nei ranghi di coloro che pagano,

punendoli inoltre con gravi sanzioni. E la esperienza insegna che molte sono le contingenze della vita nelle quali il contribuente o i suoi eredi sono costretti - anche loro malgrado - di rivelarsi al Fisco, direttamente o indirettamente.

Pari a quella degli onorevoli interroganti, è ad ogni modo vivissima nel Governo la preoccupazione di volere la legge fiscale da tutti ugualmente rispettata.

Io sono poi personalmente grato della opportunità che con la presente mi è stata offerta, di diffidare ancora una volta quanti non sono ancora in regola con la finanza nei riguardi dell'imposta patrimoniale, e di ricordare ad essi la necessità di compiere il loro dovere entro il 30 giugno p. v. poichè con questa data viene a cessare la facoltà concessa all'Amministrazione per il condono delle penalità sancite dalla legge.

Il Ministro
DE STEFANI.

RAMPOLDI. — Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere quanto vi sia di vero nella notizia diffusa a Roma, che si stia pensando a inaugurarvi le così dette « Corride dei tori ». E, nel caso di una risposta affermativa, chiede pure di sapere quali provvedimenti egli intende per impedire l'incivile barbarico spettacolo.

RISPOSTA. — Non esiste in Italia nessuna legge che proibisca in via specifica e con formula tassativa gli spettacoli detti « corrida dei tori » ed autorizzi a vietarli in modo assoluto.

La legge del 12 giugno 1923, n. 611, proibisce « gli atti crudeli su animali » ed i « giuochi che importino strazio di animali ».


Tale legge e il Codice penale mirano a combattere forme e manifestazioni dello spirito antisociale di brutale malvagità su animali: ora la corrida non riveste questo carattere, e perciò si è ritenuto che non fosse invocabile contro di essa il divieto della legge.


Il Sottosegretario di Stato
FINZI.

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1923 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche





CXLIV^a TORNATA

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »

pag. 4951

Oratori:

SINIBALDI 4967
TAMASSIA 4964
WOLLEMBORG 4951

(Presentazione di) 4945

Giuramento (dei senatori Agnelli e Corradini). 4946

Interrogazioni (Annuncio di) 4974

(Risposta scritta ad) 4976

(Svolgimento di):

« Sulla ricostruzione della città di Messina » 4946

Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* 4947, 4950
DURANTE 4948, 4951

Messaggio (del Presidente della Corte dei conti). 4945

Regolamento giudiziario del Senato (Presentazione di una proposta di modificazione al). 4975

Relazioni (Presentazione di). 4945

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« N. 3944.

« Roma, 6 giugno 1903.

« A S E. il Presidente »

del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 14 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di mese di maggio 1923.

« Il Presidente »

« PEANO ».

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'elenco delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520

per la istituzione di una Cassa di maternità e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543 concernente la misura dei sussidi corrisposti della Cassa predetta (555).

(Relatore Agnetti).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio (566).

(Relatore Vanni).

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529 che approva la conversione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e servizi ospitalieri di Pisa (582).

(Relatore Chiappelli).

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggi per le Compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (589).

(Relatore Dallolio Alfredo).

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1928, n. 523 contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (594).

(Relatore Tassoni).

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (571).

(Relatore Stoppati).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1923, n. 624 che istituisce presso l'educandato femminile di S. Demetrio di Zara 40 posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 503 che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel

ruolo del personale delle biblioteche governative a favore della sig.na Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623 che istituisce presso il convitto di Pisino 81 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Giuramento dei senatori Agnelli e Corradini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Agnelli Giovanni la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Agnelli ing. Giovanni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Agnelli Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Corradini Enrico la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Giardino e Cagni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Corradini prof. Enrico è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Corradini Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Durante al ministro dei lavori pubblici « perchè dica come intende di provvedere alle urgenze e alle promesse, che da 15 anni si fanno dal Governo alla distrutta Messina, purtroppo scar-

samente mantenute, malgrado tante provvide leggi approvate dal Parlamento con plauso della Nazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole interrogante conosce come l'opera del Ministero dei lavori pubblici riguardo la ricostruzione dei paesi distrutti dal terremoto sia limitata ad alcune materie solamente.

L'onorevole senatore Durante accenna a promesse che sono state fatte e non mantenute: io vorrei pregarlo di considerare che l'azione del Governo non ha potuto sempre essere quale sarebbe stato nel desiderio dei governanti. L'onorevole senatore Durante intende come durante il periodo della guerra, per ineluttabile necessità si sia dovuto ritardare quel ritmo di ricostruzione che era stato impresso alla città di Messina.

Difficoltà di altro genere si sono presentate nell'immediato dopo-guerra.

Però io posso assicurare l'onorevole senatore Durante che il Governo attuale ha fatto tutto quello che era possibile fare e con la maggiore celerità che gli era consentita; come ho già dichiarato il Governo ritiene che la ricostruzione dei paesi danneggiati dal terremoto costituisce un dovere nazionale al quale il Governo non intende mancare.

Io dirò, per dare all'onorevole senatore Durante maggiori dettagli sull'argomento, che da quando l'attuale Governo è al potere, per tutti gli edifici pubblici della città di Messina la cui ricostruzione spetta al Ministero dei lavori pubblici, sono stati fatti ultimare i progetti, sono stati fatti stanziare i fondi e già per tre fra i principali edifici sono stati dati gli appalti.

Io chiedo all'onorevole Durante se era possibile fare più presto e fare di più.

Vi era e vi è un altro problema di grande gravità la cui soluzione appunto spetta al Ministero dei lavori pubblici, ed è la costruzione di case economiche e popolari. Questo problema è per Messina più importante e certamente più grave di quanto non sia per le altre città italiane, malgrado la crisi delle abitazioni che da pertutto si fa sentire. L'importanza è maggiore per queste considerazioni: il maggior costo delle costruzioni, la difficoltà di ragguagliare

al costo delle costruzioni i contributi da parte dello Stato, la difficoltà derivante dall'applicazione delle norme antisismiche, hanno fatto sì che in Messina non si potesse costruire dagli antichi proprietari delle case tanta estensione di fabbricati quanta essi ne possedevano prima del terremoto: cosicché se si è potuto in piccola parte provvedere all'abitazione di coloro i quali erano proprietari di case, non si è con eguale celerità potuto provvedere alla costruzione di case per coloro che, non essendo proprietari, devono prenderle in locazione. Ecco perchè il problema delle case economiche e popolari è più grave a Messina, in quanto manca quel demanio edile che è destinato ad essere dato in locazione.

Ma per quanto il problema sia più grave, per altrettanto esso è di urgenza assoluta. A Messina vivono in questo momento ancora nelle baracche, costruite immediatamente dopo il disastro, circa 40 mila persone. Queste 40 mila persone abitano in una maniera che è una offesa alla morale, all'igiene, alla stessa dignità umana. Quelle baracche, le quali sono state costruite 15 anni fa, sono adesso fradicie e cadenti: la popolazione che abita in quelle baracche è naturalmente aumentata ed è veramente indegno che ancora debba abitare in questo modo. Queste mie parole dimostrano al senatore Durante come io intenda tutta quanta la gravità e l'importanza del problema. E in relazione ad esso ho cercato di fare con la maggiore celerità possibile quello che mi era consentito. Ho cominciato dal crearmi lo strumento che mi desse la possibilità di provvedere, poichè fino ad ora lo Stato non aveva la possibilità di provvedere alla costruzione di case economiche e popolari, in quanto che nessuna legge lo autorizzava a queste costruzioni. Io ho sottoposto al Consiglio dei ministri, che lo ha accettato, un progetto di decreto per autorizzare il Ministero dei lavori pubblici alla costruzione diretta delle case economiche e popolari. Mi sono rivolto a tutti coloro che si erano dedicati allo studio di questo problema ed ho fatto presentare al Consiglio superiore dei lavori pubblici delle offerte dei tipi, dei disegni per scegliere non solamente quei tipi di case che potessero essere costruiti nel territorio di Messina con i materiali ordinari, ma anche quegli altri che potessero essere costruiti

con speciali sistemi costruttivi, che dessero la possibilità da una parte di accelerare queste costruzioni, dall'altra di ridurle ad un prezzo tale che consentisse allo Stato e di costruirle e di darle in locazione contro la corrispondenza d'un canone che fosse possibile pagare. Io ho avuto molte di queste offerte, di questi progetti: li ho sottoposti al Consiglio Superiore dei lavori pubblici e debbo rendere lode a quel consesso il quale con la più grande celerità e con il più grande scrupolo ha esaminato questi diversi tipi. Io ho mandato adesso a Messina il Direttore generale delle opere pubbliche dell'Italia meridionale perchè vada ad esaminare sul posto la questione delle aree dove queste case possono essere costruite. Appena questa questione delle aree sarà risolta, sarà dato l'appalto anche per la costruzione delle case popolari.

C'è un terzo punto che dipende dal Ministero dei lavori pubblici ed è quello del sussidio per la ricostruzione delle chiese. Io assicuro l'onorevole senatore Durante che anche per questo tutte le domande di sussidio che mi sono pervenute sono state istruite colla maggiore celerità.

Ho risposto con ciò per quel che riguarda l'opera specifica del Ministero dei lavori pubblici. Ma io non posso, anche per la mia qualità di siciliano, disinteressarmi di altri provvedimenti, che non riguardano il mio Ministero, ma che sono intimamente connessi alla ricostruzione di Messina.

L'onorevole Durante sa che per la ricostruzione delle case private il Governo interviene con un contributo e con un mutuo di favore, contributo e mutuo di favore i quali potevano essere ceduti ad un ente denominato « Unione Edilizia » che è poi diventata l'« Unione Edilizia Nazionale », che provvedeva allo sconto di questi contributi e di questi mutui presso la Cassa depositi e prestiti e s'incaricava della costruzione delle case. Io devo dire subito che il funzionamento dell'« Unione Edilizia Nazionale » mi lascia tutt'altro che tranquillo. (*Approvazioni*).

L'« Unione Edilizia » ha provveduto alla costruzione con spese generali, che gravano poi sui cittadini, assolutamente esagerate. Io confido di poter presto sottoporre al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento, un disegno di

legge che tolga ogni ingerenza statale nell'amministrazione dell'« Unione Edilizia » e che la lasci vivere — se potrà e saprà vivere — come ogni ente privato.

Però io dovevo preoccuparmi anche della necessità che non fosse nemmeno per un momento interrotta la costruzione di case private a Messina. E poichè la Cassa depositi e prestiti non si trovava e non si trova in condizioni di scontare in misura sufficiente i mutui e i contributi, pur facendo cosa che esorbita dalla mia qualità di ministro dei lavori pubblici, io ho ottenuta dal Banco di Sicilia un'assegnazione di 10 milioni per sconto di mutui e contributi, in modo che anche per questa somma si potranno fare delle costruzioni a Messina.

Io credo che considerando con obiettività l'opera del Governo dovrà riconoscersi che nei pochi mesi dacchè esso è al potere, esso ha fatto tutto ciò che era possibile fare e con la maggiore celerità possibile.

Io vorrei rivolgere una preghiera alla popolazione di Messina ed è di considerare meglio l'interesse generale anzichè quello particolaristico di talune categorie e di talune persone, perchè se questo interesse particolaristico vien fatto tacere, credo che col concorso dei volentosi sarà anche più pronta ed efficace l'opera che, ripeto, il Governo considera come dovere nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Durante.

DURANTE. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici per le dichiarazioni confortanti che egli ha voluto fare al Senato, e sono da parte mia lietissimo nel vedere che il Governo comincia ad indirizzarsi, dopo 15 anni dal disastro, a far risorgere quella sventurata città, o, per dir meglio, quelle sventurate regioni della Sicilia e della Calabria. Credo però mio dovere di fare brevi osservazioni su quello che mi è stato riferito intorno alle conversazioni e agli accordi intervenuti tra il Governo ed una Commissione venuta da Messina, e alle notizie apprese nei giornali locali. Si dice che per i lavori pubblici nelle regioni disastrose e per tutti gli altri lavori connessi, sono stati assegnati soltanto 40 milioni annui, assegno che proviene dai centesimi addizionali. Se ciò è vero, mi permetterà il signor ministro di dire che i 40 milioni sono assolutamente insufficienti,

perchè questi 40 milioni devono servire per reintegrare i bilanci dei municipi. Sono 100 i municipi disastriati, 2 dei quali importantissimi: Reggio e Messina. Ora se noi facciamo il conto di ciò che occorre per reintegrare questi bilanci, vedremo che per i lavori pubblici, per l'arginatura dei torrenti, per la costruzione delle strade e per riordinare anche i piani regolatori, non restano disponibili che otto milioni, il che significa 600,000 lire al mese. Ora domando io se il Governo può assicurare che con 600,000 lire al mese provvederà a tutti questi bisogni?

Io credo che ciò non sia possibile assolutamente, ragione per cui il Governo attuale, che tanta buona volontà e tanto affetto dimostra verso quelle disgraziate regioni, deve trovare una via per raggiungere lo scopo; di fare cioè andare le cose con una certa celerità, onde Messina e Reggio possano una buona volta rifiorire. Se invece andiamo avanti con sole 600,000 lire al mese, quanto tempo ci vorrà perchè la rinascita di questi paesi avvenga? Non basterà certo meno di mezzo secolo!

Ma il Governo mi dice: le condizioni del bilancio non permettono gravi spese. Ed io ne convengo; ma da non permettere spese in modo relativo e non permetterne in modo assoluto ci corre; tanto più che a me fu riferito che i Governi precedenti hanno avuto la capacità di ricostruire la zona di Avezzano, di rifabbricare cioè tutto ciò che era stato distrutto dal terremoto, e che vi siano oggi circa 4000 fabbricati in più di quelli che occorre. Il funesto terremoto della regione del Fucino accadde dopo la catastrofe calabro-sicula, ma nella ricostruzione fu più fortunata di Messina, che dopo quindici anni è ancora, per i bisogni cittadini, pressappoco nello stato in cui era nel 1908.

L'onorevole ministro ha detto, con mia grande soddisfazione, che ha provveduto per la costruzione delle case operaie che devono ricoverare convenientemente 40,000 popolani i quali vivono nelle sconquassate baracche.

In quanto al numero degli abitatori delle baracche mi permetto di dissentire, perchè a me consta che gli abitanti delle baracche sono invece 100,000. Questa è la statistica che fanno localmente: sono 100,000 persone che vivono nelle baracche che vi ha descritto, onorevoli colleghi, con neri colori, il signor ministro dei

lavori pubblici: vere caverne luride, caverne infette, immorali (posso asserirlo, vere caverne immorali), fradicie, piene di polvere; in ogni stanza delle quali vivono quattro, cinque o sei persone, maschi e femmine, ed anche animali. È uno stato veramente pietoso, uno stato straziante. Non dubito menomamente che se l'onorevole ministro dei lavori pubblici fosse informato di questo stato di cose, avrebbe fatto, potendolo, assai di più. Io vorrei che i membri del Governo ed anche altri uomini politici andassero a fare una passeggiata per quelle contrade, raccomandandosi che non si facessero nè battimani nè banchetti (*approvazioni*), onde visitare i luoghi che hanno bisogno veramente di soccorso.

Noto che la Commissione messinese, si dice, ha chiesto al governo invece di 40 milioni 106 milioni per il fabbisogno ed è questa forse la somma necessaria.

Si possono, per quello che riguarda i lavori pubblici, anche allargare i termini della attesa, non si può in nessun modo aspettare, per quello che riguarda le costruzioni delle case popolari, cioè due quinquenni; periodo segnato per avere i 120 milioni. Due quinquenni di tempo per costruire l'intera città sarebbero forse il tempo giusto, a patto però che non si facciano case popolari come sono state fatte per il passato: invece di case popolari a tipo eleganti villini, che costano cento a centocinquanta mila lire.

Chi li deve abitare? la classe popolare forse, che sarebbe obbligata a pagare 90 o 95 lire di pigione per una piccola abitazione di tre o quattro camere molto strette, seppure ben costruite. Finora la maggior parte delle case popolari dove sono state fatte? Nelle campagne dove debbono stare i contadini. Ma i contadini tali case non le abiteranno perchè non hanno i comodi per il loro mestiere. Quindi per me questi sono stati denari sprecati.

Non vorrei che anche a Messina spendendo 120 milioni in dieci anni si dovessero fabbricare dei villini della stessa foggia; sarebbe un errore gravissimo. Per queste costruzioni ci vogliono ingegneri che non abbiano molto amore per l'arte, ma molta carità cristiana, la quale comprende tutto. (*Approvazioni*).

Io sono persuaso che i 120 milioni per la costruzione delle case popolari basteranno ad una condizione - oltre quella accennata - che

i materiali di costruzione non vengono sottoposti a dazi doganali: laggiù sono necessari in abbondanza il ferro e il cemento. Ora il ferro ed il cemento con i dazi imposti vengono a costare una enormità, per tale regione il numero delle case popolari si ridurrebbero notevolmente di numero.

Occorre quindi tener presente due capisaldi: costruzioni veramente economiche e materiali non sottoposti a dazi. Così invece di ottenere cento case se ne potranno ottenere 200, e senza aspettare 10 anni si potrà vedere compiuta in gran parte l'opera benefica in 5 anni, con grandissimo sollievo di quelle povere popolazioni, le quali attualmente sono in continuo pericolo di vita per infezioni di ogni genere e specialmente per la tubercolosi, che fa strage in mezzo a quella gente tenuta ad abitare in caverne trogloditiche.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, signori del Governo, ricordatevi che le regioni meridionali sono state oggetto di moltissimi anni di studi, tanto da parte di commissioni inquirenti, quanto da parte di illustri studiosi. Tutti unanimemente hanno richiamato l'attenzione sui mali del mezzogiorno d'Italia. Ogni governo ha promesso di provvedere, ogni governo assicurava che avrebbe provveduto al più presto possibile e mai nulla fu fatto. È mezzo secolo che si fanno queste conversazioni; ed oggi al malessere preesistente, alle cattive condizioni vigenti si è aggiunto il danno incommensurabile del disastro tellurico. Bisogna dunque aiutare queste regioni e fare qualunque sacrificio, perchè le popolazioni siano messe in condizioni di vivere.

Notate, onorevoli colleghi, che il mezzogiorno d'Italia e la Sicilia in ispecie è il grande baluardo contro tutte le idee sovversive. (*Approvazioni*). Ricordatevi che quelle genti sono state sempre ferme nell'amore di patria e che nella loro mente non sono mai penetrate le utopie velenose, che giornalmente si propinano e si cerca di inoculare.

Questa parte bella dell'Italia nostra, pure dopo tante sciagure sofferte, non è facile ad essere sedotta e condotta ad una azione che possa riuscire dannosa al Paese. Il patriottismo domina in essa e perciò non sente altro bisogno che di pace e lavoro, sotto l'impero della giustizia. E concludo dicendo che il Mezzogiorno

è stato e sarà sempre la garanzia della libertà e dell'unità italiana. (*Applausi*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso entrare ora nell'esame di tutta la questione meridionale; ma ho il dovere di rettificare alcune affermazioni dell'onorevole senatore Durante, anche perchè potrebbe darsi che esse producano effetto opposto a quello che si ripromette l'on. Durante. La notizia dei 40 milioni o dei 106 milioni, apparsa come risultato di una conversazione con la Commissione riguardante Messina, è assolutamente estranea a tutto quello che io ho avuto l'onore di comunicare al senatore Durante. La costruzione di edifici pubblici, la costruzione di case popolari è assolutamente estranea a quei 40 o 100 milioni che dipendono dalle addizionali e che sono destinati a tutt'altra cosa. Quindi l'onorevole senatore Durante non mi faccia torto di pensare che con la quinta parte dei 40 milioni dovessi provvedere alla costruzione di tutto ciò che ho detto. Quei 40 milioni erano il consolidamento della addizionale che servono per la integrazione dei bilanci comunali e per il piano regolatore della città.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori pubblici di cui ho parlato, essi saranno eseguiti con tutti altri fondi che non hanno nulla a che vedere con questo.

L'onorevole senatore Durante ha ricordato Avezzano ed ha affermato che la ricostruzione di quella città non solo è completa, ma che vi è qualche migliaio di case in più di quelle che c'erano precedentemente. Debbo dichiarare all'onorevole Durante che sono stato personalmente ad Avezzano ed ho potuto *de visu* constatare, che se è vero che proporzionalmente si era ad Avezzano costruita qualche casa di più di quelle che s'erano costruite nella regione calabrese e siciliana, è vero che molta parte di quelle patriottiche popolazioni è lungi dall'aver ottenuto la ricostruzione delle sue case.

Finalmente l'onorevole Durante mi ha fatto un rimprovero, cioè che coloro che avevano pensato alla costruzione di case popolari avessero fatto costruire dei villini, e che il lusso di queste costruzioni avesse importato l'esiguità

delle costruzioni medesime. Onorevole Durante, ella ha ragione, ma io vorrei che ella vedesse la viva lotta che si è fatta e che si fa contro quei sistemi di case popolari, cui ho accennato qualche momento fa. Vi sono imprenditori che pur di non farsi togliere le imprese hanno detto che Messina non poteva tollerare la costruzione di case in serie, perchè era un paese artistico (*ilarità*), e appunto per questo, onor. Durante, sono lieto di vedermi confortato dalla sua autorità ed è appunto per questo che dicevo un momento fa, che se fossimo meglio aiutati nella visione del problema della ricostruzione della città di Messina per parte di quella popolazione, e se fossero abbandonati alcuni interessi egoistici e particolaristici, che non faremo prevalere, questa ricostruzione procederebbe con maggior sollecitudine.

Finalmente, onorevole Durante, consenta che rettifichi un'altra sua affermazione.

Ella ha detto che quelle popolazioni sono abituate alle promesse e che finora non si è fatto nulla. Io non ho fatto nessuna promessa...

DURANTE. Non parlo di lei.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*, ...ma ho detto semplicemente quello che ho fatto fino ad ora, e aspettavo da lei l'affermazione che di più e più celeremente non si poteva fare. (*Approvazioni*).

DURANTE. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici di aver ripreso la parola per rispondere a ciò che io dichiarai di avere avute come notizie. Per quel che riguarda le somme promesse, io lo ho appreso dai giornali locali; per quel che riguardava la ricostruzione della Regione del Fucino, lo aveva riferito un impresario, perciò nel ripetere le dicerie io non volevo assumerne la responsabilità, e sono lietissimo che in ciò l'onorevole ministro mi abbia reso tranquillo, smentendo quello che mi fecero credere. Per tutto il resto mantengo quello che ho detto; e cioè che poco o nulla si è fatto, non dal Ministero attuale, da cui largamente spero, da cui credo dobbiamo aspettarci il maggior bene possibile per quelle sventurate regioni, ma dai passati governi. Non dubito che il Presidente del Consiglio, che già ha preso la determinazione di andare in Si-

culia, apporterà fortuna a quelle popolazioni, poichè non vi andrà per vederla superficialmente nelle sue bellezze naturali, ma, son sicuro, penetrerà dentro le viscere di quell'isola, per studiare e debellare quanto vi è di marcio e di doloroso.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ». (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Wollemborg, primo iscritto.

WOLLEMBORG. (*Segni di viva attenzione*). Sebbene incitato da molti colleghi, e tanto autorevoli, prendo a parlare con maggiore esitanza del consueto. E può darsi che abbia a rinunciarvi subito.

Perchè io domando se sia inutile che l'ultima esposizione finanziaria, il discorso di Milano, col suo largo corredo di allegati, dia luogo qui a una discussione accompagnata, e coronata, da consensi e dissensi, serenamente, pacatamente, apertamente, liberamente, espressi, nell'intento di giovare il difficile compito cui il

ministro delle finanze attende per il bene comune?

L'esercizio provvisorio di un anno intero, chiesto dapprima in base agli stati di previsione firmati dal compianto Tangorra, avrà, malgrado la presentazione, tardivamente fatta, delle voluminose note di variazione, avrà il voto del Senato, nella formula stessa che ci sta dinnanzi, e senza che sia posto confine alcuno alla libertà di azione ministeriale.

Ma, parlando della situazione finanziaria, possiamo prescindere dai numerosi decreti letti nella *Gazzetta Ufficiale*, dalle note di variazione che, in tanti punti e così profondamente, alterano i preventivi del 25 novembre 1922?

La nostra Commissione di finanze non è stata di questo avviso...; e qui il Senato mi permetta di tributare un vivo plauso all'opera che il presidente, Carlo Ferraris, ha assolto con magnifico sforzo di affrettato lavoro. (*Vive approvazioni*). E benchè sarebbe possibile giungere allo stesso fine per vie indirette, e con l'uso o l'abuso, più o meno largo ed opportuno, di figure rettoriche, io preferirei addirittura di tacermi, se da Voi onorevoli colleghi, se da Lei illustre presidente del Senato, si stimasse alle domande che testè ho fatto, di rispondere affermativamente, per ragioni, dinanzi alle quali m'inclinerei senza indagarle.

Voci: Parli, parli pure.

PRESIDENTE. I colleghi hanno già manifestato il loro pensiero. Per parte mia non posso dir altro che riconosco illimitata libertà di parola a lei, onorevole senatore Wollemborg, e a tutti gli altri iscritti per parlare sulla domanda di esercizio provvisorio. E questa illimitata libertà di parola garantirò. (*Approvazioni*).

WOLLEMBORG. Allora ringrazio i colleghi, ringrazio il Presidente e col conforto di tal viatico mi metto per l'aspro cammino; e cercherò di meritare la stima che il Senato ha voluto esprimermi, usando, anche in questa occasione e in quest'ora, l'abituale franchezza.

E comincio leggendo appunto un periodo del discorso detto dall'onorevole ministro delle finanze a Milano:

« In coloro che tennero il Governo o il controllo parlamentare della pubblica finanza nel periodo che precedette la marcia su Roma, era diffuso il senso della stabilizzazione del disa-

vanzo e pubblici documenti del tempo riflettono il travaglio di quelle anime per la coscienza che esse avevano della gravità del momento e della sproporzione delle forze riparatrici ».

Io non so a quali e quante anime in pena possa estendersi l'allusione del ministro, e in che misura essa sia giustificata. Nè a me spetta difendere i predecessori dell'onorevole De Stefani, ai quali non ho certo risparmiato pubbliche critiche, ammonimenti ed incitamenti, mentr'erano al potere.

Ma sì, onorevole ministro, bisognava - e bisogna - aver fede nell'azione delle forze riparatrici e specialmente delle forze riparatrici della natura, fede; ed io sempre l'ebbi e durante e dopo la guerra, e sempre la manifestai anche in quest'Aula; fede nell'efficacia loro contro e sopra le forze distruttive.

Efficacia di cui apparivano chiari e certi i segni fin dal 1921.

Nella relazione ufficiale italiana alla Società delle Nazioni (in data 30 aprile 1922) e da questa poi pubblicata, si legge:

« Dalla fine del 1920 e nel corso del 1921 si è prodotto nelle condizioni di sviluppo del paese un mutamento rapido e notevole che ha prodotto un equilibrio più stabile, un'attenuazione dei conflitti sociali e più calma negli spiriti. In un ambiente meno turbato, la restaurazione economica ha potuto proseguire con rapidità notevole e la politica dello Stato ha potuto tendere a una pronta riorganizzazione economica del paese. E grazie alla virtù dei contribuenti, è stato compiuto un passo decisivo verso l'equilibrio finanziario necessario al risanamento economico nazionale e specialmente al miglioramento del regime monetario ».

E nella lettera d'invio che precede la relazione, in data 3 luglio 1922 è scritto: « Il miglioramento ben netto che si constata paragonando la situazione dell'Italia al principio del 1922 con quella che era al principio del 1920, dev'essere attribuito in parte all'azione spontanea delle forze di ricostituzione economica. La politica economica italiana s'è informata ai principii stabiliti a Bruxelles, ispirandosi all'idea che conveniva assicurare agli affari la libertà necessaria, diminuendo, o sopprimendo i vincoli del tempo di guerra. In questo movimento di restaurazione dell'eco-

nomia italiana bisogna attribuire una grande importanza al mutamento avvenuto nella psicologia collettiva della popolazione che si è liberata dalle influenze di disordine e di turbamento prevalse nel periodo immediato del dopoguerra: la base economica e politica ha ripreso così i caratteri di stabilità che sono le premesse indispensabili di ogni attività economica efficace ».

« La situazione del bilancio si trova in via di miglioramento. Vi ha in buona parte contribuito un rigore più grande nel regime delle spese. Vi è una tendenza molto *accentuata*, come dimostrano le cifre della relazione, per l'epoca più recente, verso la riduzione del disavanzo del bilancio dello Stato. È a sperare che, grazie a nuovi sforzi per comprimere le spese, sarà possibile raggiungere in tempo poco lontano l'equilibrio ».

« L'inflazione monetaria arrestata ha costituito un molto importante fattore della restaurazione dell'economia italiana. Si è ridotta la circolazione cartacea e realizzata una stabilità monetaria, e quindi una certa stabilità del livello dei prezzi e una riduzione nella fluttuazione dei cambi » (1).

E il Direttore generale della Banca d'Italia, alla recente assemblea del 29 marzo, esaminate le condizioni generali della nostra economia, con la consueta ponderata e cauta parola, così si esprimeva: « Si direbbe cosa non vera se si dicesse che il bilancio complessivo del 1922 abbia avuto una tendenza sfavorevole ».

E altre constatazioni si potrebbero aggiungere, altri indici rilevare, nel medesimo senso; ad esempio, il rinnovato flusso di rimesse — malgrado qualche oscillazione — degli emigranti e dei forestieri, il miglioramento grandissimo della bilancia commerciale, che già or son due anni volli annunziare e commentare, onde la differenza passiva ne scemò dai 15 miliardi del 1920, ai 9 miliardi del 1921, ai 6 miliardi e 400 milioni del 1922.... E il miglioramento prosegue nel primissimo tempo del corrente anno, sebbene il febbraio, l'ultimo mese di cui conosco i dati, segni un movi-

mento inverso, derivante però, in gran parte, da cresciuta importazione di materie prime.

E qui, onorevoli colleghi, mi perdonerete l'«atto odioso» di citare me stesso, non per vanto personale, che ben sapete alieno dal mio costume, ma quale argomento e premessa per ciò che avrò a dire, all'uopo invocando la testimonianza vostra, onorevoli colleghi, se non quella del ministro, il quale non avendo udito i miei discorsi al Senato, non può naturalmente conoscere nè questi, nè i miei scritti sul medesimo tema, altrove pubblicati.

Perchè già durante la guerra e dopo di essa, espressi con continuità ed insistenza un pensiero di inalterata fiducia per la condizione economica e finanziaria dell'Italia, almeno nella sua possibile dinamica: anche quando la si dipingeva coi più neri colori, e prevalevano le predizioni più oscure, che richiamai pur in quest'Aula, per oppugnarle, al punto da attirarmi la taccia di persistente ottimismo. E l'accettai, dichiarandomi innanzi a voi, onorevoli colleghi, «ottimista impenitente, benchè non ad occhi chiusi o semiaperti». (*Bene*).

Ed anche nel mio ultimo discorso, del dicembre 1921 — i miei discorsi hanno almeno il pregio della rarità — mi domandavo, dopo aver dimostrato lo svolgimento magnifico delle entrate effettive che fin d'allora prevedevo sopra i 19 miliardi per 1921-22 e sopra i 16 miliardi e mezzo per il corrente esercizio, mi domandavo:

« Siamo dunque per uscire dal pelago alla riva? Sarebbe incauto forse, eccessivo certo, affermarlo. Lo sviluppo stupendo delle entrate, che del resto subirà in avvenire una crisi, non basta, non può bastare a metterci sulla via della salvezza. Se lavoreremo con fervore, se risparmieremo con tenacia, se supporteremo volentieri dure imposte e dure economie, se con animo deliberato e costante accetteremo pesi e rinunzie: ci salveremo, salveremo la finanza e lo Stato. Questo sì, bisogna dire e ripetere. Dichiararsi, (dicevo allora) stimarsi perduti, è inutile e nocivo. Tra la prostrazione dello scoraggiamento ed il fanatismo della speranza che Mirabeau esaltava, meglio questo di quella, anche in economia, anche in finanza ». (*Bene*).

Onde la mia costante posizione spirituale al riguardo è nettamente definita dalla formula, colla quale la sintetizzai: « Nè disfattismo, nè

(1) Société des Nations. — Conférence financière de Bruxelles 1920. — Les recommandations et leur application. — Examen après deux ans. — Volume II. Italie. — Section économique et financière. — Décembre 1922.

narcotismo finanziario ». E amo credere di non interpretar male il pensiero del ministro delle finanze, affermando che a tale concetto egli sostanzialmente aderisce.

Pensate, dunque, con quale animo, quanto lietamente, appena mi giunse nella mia « Tebaide politica », accolsi lo squillo festoso echeggiato in una bella giornata di maggio, da un palco uso agli splendori scenici più abbaglianti, l'annuncio di uno stupendo effetto finanziario, prodigioso per subitanità ed ampiezza: il bilancio pubblico d'un colpo migliorato di duemilaottocentotredici milioni; il disavanzo, se non interamente snidato, piegato in brevissimo tempo da 4000 a 1187 milioni; primo grandioso balzo che si presentava come promessa e preludio, anche per la veemenza del suo ritmo, del prossimo raggiungimento dell'ultima meta: l'agognato pareggio tra le spese e le entrate, già fermo nella mano, che un'altra stretta delle stesse fortissime dita sarà per definitivamente tenere!

Non ho adoperato frasi eccessive. La stampa, quasi unanime, prodigò, per l'occasione, i suoi inchiostri più fulgidi. Un foglio di gran formato, molto amico del ministero, giunse — con scelta, incauta, forse, dell'epiteto — a chiamar *favolosa* l'economia dichiarata a Milano.

Or io, perdurando nell'ostinato ottimismo che mi fa credere sempre alla possibilità e all'utilità della serena discussione e dell'esame delle cifre pacato e preciso, tecnico e tranquillo, tenterò una così fatta disamina.

Gli avversari del ministro lo accusano di antipatia per le cifre... Non ci credo; ed invoco, con la tolleranza vostra, onorevoli colleghi, la sua pazienza... professionale... E se esporrò insieme a qualche schietto consentimento, talune obiezioni, talune riserve, il ministro, dopo averle ascoltate, queste confuterà, queste distruggerà. E sarà tanto di guadagnato per lui e per la pubblica cosa, cui soltanto intendiamo servire, e che non si serve con le reticenze equivoche e coi dubbi sussurrati, bensì con la verità consacrata negli aperti dibattiti.

Nulla nuoce più dei preludi troppo risonanti e degl'intemperanti commenti. Niente è più dannoso delle esaltazioni, cui seguono le depressioni, delle amplificazioni, che suscitano esagerati scetticismi... Un sereno dibattito può, abbattendo le une, eliminare a un tempo gli

altri. Nessun dibattito, forse, è conclusivo in Parlamento; ma può valere almeno a dissodare il terreno, e prepararlo a meglio ricevere future sementi di proficui germogli.

Una prima domanda. Può ammettersi che fare un debito nuovo di 1500 milioni per 1923-24, col fine di soddisfare una somma pari di spese del bilancio stesso, significhi aver ridotto il disavanzo di un miliardo e mezzo, affermandolo così disceso da 2616 milioni a 1187 milioni? Sì; alla condizione implicita, sufficiente ma necessaria, di aver prima adottato un'aritmetica nella quale i valori dei segni positivo e negativo siano invertiti. Una tale algebra nel campo della finanza non l'ammettiamo. In ciò il ministro e la nostra Commissione di finanze sono concordi. Ed inverò, nella tabella, a pagine 213 del volume degli allegati, chiaramente è scritto in 2616 milioni la cifra del disavanzo effettivo, « il vero e proprio disavanzo » attesta la Commissione di finanze (Relazione, pagina 5); e la confermano le recentissime note di variazione...

Una piccola parentesi. Tolga, onorevole ministro, la parola « reale » dalla sua terminologia...

DE. STEFANI, *ministro delle finanze*. È nella legge.

WOLLEMBORG. Lo so: non l'ha inventata lei; le sarà meno doloroso di sopprimerla; e ne ha i poteri... Può generare equivoci, può indurre prima illusioni e poi delusioni nocive, l'uso così diverso di parole che son sinonimi nel linguaggio comune... Il disavanzo di 2616 milioni è disavanzo effettivo, è disavanzo reale. Se annunciate che, per pagare una spesa, fate un debito di 1500 milioni, ciò vuol dire soltanto che dovrete fare altri debiti per 1187 milioni ancora, affine di fronteggiare interamente il disavanzo. La realtà effettiva (fondiamo insieme le due espressioni) è che occorrono per 1923-24 debiti nuovi per 2616 milioni, poiché tanti ne mancano al pareggio tra le spese e le entrate effettive, e non già che il disavanzo sia ridotto realmente a 1187 milioni. Come chiamar disavanzo reale quel che si ottiene diminuendo il disavanzo effettivo col supero nel movimento dei capitali, mentre tal supero significa peggioramento patrimoniale, aumento del debito? E il discorso di Milano che cosa dice? Dichiarare un miglioramento effettivo sul bilancio

firmato dal compianto Tangorra di 942 milioni, che è appunto la differenza tra i detti 2616 milioni e i 3558 milioni, disavanzo del preventivo 25 novembre 1922. 942 milioni, composti di due parti: l'una, le maggiori entrate al netto delle minori entrate; l'altra, le minori spese al netto delle maggiori spese. Il ministro nel discorso di Milano, come nell'allegato 112, indica la prima in 442 milioni, la seconda in 479.

Senonchè i due elementi della somma non danno 942, ma 21 milioni di meno. Il conto non torna. E, di più, quei due elementi non sono esatti, nè l'uno nè l'altro. Il rilievo è necessario pel ragionamento che dovrò far poi.

Dalla lettura della stessa tabella dianzi ricordata (allegato 113) emerge una somma di entrate effettive per 15,565 milioni ed una

somma di spese effettive per 18,561 milioni. Paragonando questi numeri con quelli corrispondenti del bilancio del 25 novembre 1922, appunto come fa il discorso di Milano, si ha una maggior entrata netta prevista di 563 milioni (e non di 442), e una minor spesa netta prevista di 379 milioni (e non di 479). Le due somme così rettificcate danno appunto con precisione la cifra di 942 milioni che i due numeri del ministro non giungono a toccare. Non discuto, ora, la somma di 942 milioni; ma è interessante sapere quale parte vi abbia la maggior entrata netta, offerta dei contribuenti; e quale la minor spesa netta, offerta dei governanti. Vuole il ministro, vuole il Senato una controprova?... Eccola, tratta dalle note di variazione del 28 maggio 1923:

Per la spesa.

Totale generale	{	Bilancio 25 novembre 1922: 21,929	} Differenza: 379, e non 479;
		Bilancio 28 maggio 1923: 21,550	

Spese dette reali	{	Bilancio 25 novembre 1922: 21,718	} Differenza: 358;
		Bilancio 28 maggio 1923: 21,360	

Spese effettive (e a queste, naturalmente, si riferisce il ministro come mi riferisco io):

	{	Bilancio 25 novembre 1922: 18,561	} Differenza: 379, e non 479;
		Bilancio 28 maggio 1923: 18,182	

Spese effettive, comprese le costruzioni ferroviarie, con lievissima variante di centomila lire:

	{	Bilancio 25 novembre 1922: 18,861	} Differenza: 379.
		Bilancio nuovo: 18,482	

Dunque, 379 e non 479.

E per l'entrata?

Totale generale	{	Bilancio nuovo: 20,363	} Differenza: 2,021;
		Bilancio 25 novembre 1922: 18,342	

Spese dette reali	{	Bilancio nuovo: 20,173	} Differenza: 2,041;
		Bilancio 25 novembre 1922: 18,132	

Entrate effettive (e a queste si riferisce il ministro come mi riferisco io):

	{	Bilancio nuovo (del 28 maggio 1923): 15,565	} Differenza: 563, e non 442.
		Bilancio 25 novembre 1922: 15,002	

Per la cifra dell'entrata poi, abbiamo anche i due allegati 114 e 115. L'allegato 114 dà le variazioni *in più* in confronto del bilancio 25 novembre 1922; e sono 769 milioni. L'allegato 115 dà le variazioni *in meno*; e sono 206 milioni. Differenza: appunto 563.

Non basta. Il beneficio di 280 milioni che si legge nel bilancio nuovo delle finanze per presunta diminuzione del *deficit* ferroviario - prescindendo, per ora, dalla considerazione della sua verosimiglianza o del suo malfermo fondamento - deriva per cento milioni da inasprimento di tariffe. (Nota preliminare, pagina 73). Onde, in sostanza, la parte spettante alla maggior stima dell'entrata netta, nell'annunciato miglioramento complessivo di 942 milioni, sale da 563 a 663 milioni; e la parte da attribuirsi alla minor spesa netta scende, fino da ora, di altri cento milioni e cioè a 279; anzi, a 179, per la preveduta assegnazione di cento milioni alle spese straordinarie dell'Esercito, a 179 milioni invece di 479; pur prescindendo, per ora, da qualsiasi esame dei 1600 milioni elencati dal ministro quali economie, della loro intrinseca consistenza e possibile verifica nella realtà.

Ma come si spiegano tali... diversità fra quel che il ministro ha detto a Milano e scritto nell'allegato 112, e quel che risulta dai suoi documenti? Forse... e senza forse, per quanto concerne l'entrata, in un primo tempo, quella del nuovo *Provveditorato generale* fu calcolata al netto dei rimborsi ad esso corrisposti dai diversi ministeri, e, cioè, a zero; e, in un secondo tempo, fu - come è normale - computata al lordo. Sono precisamente 121 milioni in cifra tonda, che aggiunti ai 442 del ministro fanno appunto 563.

Per quel che riguarda la spesa - qualunque conteggio si scelga, e dianzi li ho esposti tutti - il divario sulla cifra del ministro non è inferiore a cento milioni. E la spiegazione qui dipenderebbe da più cagioni: delle quali mi limito, ora, a segnalare una sola che ha la portata di venti milioni, quale emerge dal confronto tra le partite di giro dei due bilanci (Tangorra: 210; De Stefani: 190); ma il ministro non vorrà, credo, annoverare fra le economie, anche le variazioni nelle partite di giro... Teniamoci alle spese effettive, e la cifra differenziale è 379 milioni; anzi, compreso il bilancio delle ferrovie di Stato, 279 milioni, in base ai documenti ministeriali.

È, dunque, lecito già a questo punto rilevare qualche imprecisione nell'elenco dei 1596 milioni enunciati come minori spese. (cui del resto, si contrappongono già 1117 milioni di maggiori spese): pur senza entrare, per ora, nel-

l'analisi della loro intrinseca consistenza o pratica possibilità di verifica.

Quanto a spiegare le constatate... diversità non è, comunque, compito mio.

La stima della maggior entrata effettiva netta in confronto al preventivo 25 novembre 1922 sale, in realtà, a 663 milioni; la minor spesa netta scende a 179 milioni, tenuto conto dei cento da assegnare all'Esercito...

Ma basta di ciò. Si tratta non altro che di sviste, di nei... come quelli di una bella donna... ammesso che la donna sia bella...

Prima di proceder oltre, e a romper la monotonia di quest'umile disamina, dirò io, nato nelle terre che il Grappa glorioso salvò dai danneggiamenti nemici, poche osservazioni sui possibili effetti della decretata emissione delle « obbligazioni delle Venezie » (alla quale auguro, com'è doveroso, il miglior successo) che si farà intanto per 1500 milioni, i 1500 milioni appunto, cui or ora alludevo.

E non disapproverò, infine, il provvedimento contentandomi solo che si rifletta, prima di adoprare un tal metodo per altri luoghi, per altri fini.

È un nuovo tipo di debito redimibile cui si dà vita per questa singolar specie di prestito forzoso localizzato, imposto ai danneggiati di guerra in proporzione dei danni subiti e dallo Stato riconosciuti. A parte ciò, molti anni addietro, e allora la situazione era più semplice, scrissi nella relazione della Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati sul bilancio del Tesoro che « avevamo creato una quantità multiforme, quasi un campionario, di certificati ed obbligazioni statali (definizione accettata dal ministro del tesoro del tempo) che, infestando il mercato senza poterlo conquistare, mancando del pregio essenziale della facile circolabilità, finiscono con lo stagnare in grandi masse ed immobilizzarsi nei serbatoi delle casse pubbliche e semi-pubbliche; fatto non scevro di preoccupazioni ».

A parte ciò, l'operazione si risolve, per i danneggiati, in una falcidia generale, e un po' sommaria e sperequata, dei risarcimenti, compensata da una più pronta riscossione; per lo Stato, è un prestito di forma nuova, che, estinguendosi in 25 anni, nei rimborsi degli anni men prossimi potrà - e ciò per altre ragioni speriamo che sarà - potrà aggravarlo per effetto

della rivalutazione della lira. « La minaccia della rivalutazione della lira esiste per tutti i debiti » ha detto il ministro alla Camera dei deputati il 30 maggio scorso. Ma, indubbiamente, la minaccia è maggiore per i debiti rimborsabili a più lontana scadenza. Ed io ho parlato, appunto, dei rimborsi meno vicini.

Per intanto è a prevedere che le nuove obbligazioni delle Venezie salganò, in breve, ad alcuni miliardi, forse oltre cinque, in valore nominale (il ministro potrà, se crederà, dire cifre più precise); e poichè i danneggiati cercheranno, forse in maggioranza, realizzazioni immediate, anche se parziali, per la via delle anticipazioni, via sboccante, in definitiva, agli sportelli degli istituti di emissione, è un nuovo fattore di inflazionismo - d'altronde anche alimentato dall'allargato uso monetario consentito alle cedole - è un nuovo fattore d'inflazionismo che si crea, cogli effetti troppe volte chiariti perchè io ne abbia a rinnovare ora la illustrazione.

E, tornando al bilancio, un disavanzo dunque pel 23-24, fin qui constatato di 2616 milioni; senza contare, s'intende, 300 milioni per costruzioni ferroviarie da ottenersi con debiti il cui servizio sta tutto a carico del bilancio dello Stato; e cento milioni per le spese straordinarie dell'Esercito.

E limitandoci alla prima categoria, 942 milioni di miglioramento sul preventivo del 25 novembre 1922; di cui 563, oltre i 100 delle Ferrovie di Stato, dovuti a miglior stima delle entrate.

Le entrate! Dico subito che accetto le stime ministeriali, sia per il bilancio moribondo che pel nascituro. Il che mi dispensa dall'espore qui minute analisi, onde sarei condotto a segnare talune differenze relativamente lievi e che poco contano per cifre globali così grosse. Complessivamente le accetto, sebbene vi figurino sempre - e, del resto, non proporrei di cancellarlo, e nemmeno di diminuirlo - quel miliardo di riparazioni dagli Stati ex nemici che non si è mai avuto intero, perchè non ha avuto conferma, come vi dissi altra volta, la scoperta germanica dell'oro sintetico a buon mercato...

Questi altissimi gitti li abbiamo, li avremo ancora, a condizione, per altro, che - per la immediata fortuna del ministro delle finanze - rimanga tra lo « stok » delle profezie fuori

uso anche quella della « lira in due mesi a 50 centesimi d'oro » o, in termini meno pittoreschi e meno assoluti, della rapida rivalutazione della moneta nazionale.

Questa verrà, sì, verrà; verrà col tempo, fattore necessario che suol vendicarsi di ciò che senza il suo concorso si tenti; verrà a grado a grado, come il frutto pazientemente maturato dal nostro tenace lavoro per crescere produzione e risparmio, per arrestare e diminuire l'indebitamento, per temperare ed eliminare l'inflazione monetaria.

Ma la soverchia rapidità nella rivalutazione della lira porterebbe nuovi sconvolgimenti e nuove brusche scosse a molte private economie e ai pubblici bilanci di entrata, e imporrebbe altri, troppo faticosi, sia pur temporanei, sforzi al tesoro.

Ma non sono preoccupazioni imminenti!..

In quest'ultimo tempo (dal febbraio) gl'italiani hanno pagato il dollaro, la sterlina e - dopo respinta dal popolo elvetico l'imposta sul patrimonio - anche il franco svizzero a più caro prezzo, mese per mese, settimana per settimana, si può dir giorno per giorno, che nel corrispondente periodo del 1922.

La circolazione cartacea è diminuita? Sì. Ma bisognerebbe sapere se la riduzione aritmetica dei biglietti equivalga alla loro riduzione economica, se altri fattori d'inflazione indiretta abbiano avuto sviluppo, se modificazioni aventi effetti in opposto senso siano avvenute nelle quantità e nei valori delle merci circolanti all'interno, nelle masse delle lire tesoreggiate e di quelle trattenute all'estero, e via dicendo.

Onorevoli colleghi, da anni, è questa la prima volta che non impugno le previsioni ministeriali dell'entrata effettiva. Da anni, ho dichiarato eccessivamente basse le stime scritte nei bilanci preventivi per le entrate effettive. In ciò mi incoraggiarono le conferme via via datemi dall'esperienza... E anche venti mesi fa, annunciai pel 1921-22 e pel 1922-23 cifre ben superiori a quelle ministeriali, che oggidi il consuntivo ultimo e la previsione assestata pel corrente esercizio attestano realizzate, o quasi sicuramente realizzabili. A quei miei presagi

Obbediente l'avvenir rispose.

Speriamo che ciò possa dirsi a suo tempo anche pel 1923-24.

Accetto, dunque, la complessiva stima ministeriale dell'entrate effettive, anche perchè parmi che, disegnandola in dimensioni assai vicine alla probabile sua verifica, si sia accolto un concetto che credo giusto ed opportuno; sebbene quando qui lo esposi abbia scandolezzato eminenti colleghi; il pensiero da tempo in me maturato che la troppa, la *troppa* prudenza, (ve lo dicevo nel dicembre 1921) « nella previsione delle entrate sia insieme un errore tecnico ed un errore politico ». (*Segni d'attenzione*).

« È saggia questa regola, è buono questo metodo? Il ministro del tesoro mira a presentarsi una specie di riserva nascosta con la quale fronteggiare le nuove richieste di spese. Ma il gioco... dura poco.

« I suoi colleghi imparano tosto l'esistenza del fondo riparato da così tenue paravento e anzi - come è umano - inclinano a valutare lo maggiore del vero. E vincono le resistenze del custode del bilancio, dicendogli che, malgrado le nuove spese, il disavanzo non supererà la cifra annunciata nell'esposizione finanziaria; e la conclusione è che i maggiori carichi finiscono coll'essere accolti.

« Il margine è percorso e anche oltrepassato. Il mal dissimulato scrigno di Arpagone è presto scoperto, rapito, violato; e le deprecazioni non servono, come nella scena di Molière, a impedire che dell'oro, con tanta cura riposto e custodito, si faccia man bassa. Non gli resta nulla, nemmeno lo scrigno vuoto.

« Peggio ancora. Perchè le dimensioni di una ricchezza non chiaramente visibile si esagerano sempre. Su essa s'iscrivono ipoteche superanti ogni reale capienza. Un tesoro velato è creduto inesauribile. Perciò è presto esaurito. Così si fa incapace all'assegnato ufficio, la riserva del ministro del tesoro predisposta con un concetto ed un'arte inadeguati all'onesto suo fine. Il valore pedagogico del metodo risulta nullo, anzi passivo ».

Le presunzioni dell'entrate posson errare per eccesso o per difetto. Se per difetto, la *troppa*, e per ciò evidente, *prudenza* nella previsione adduce poi facilmente alla *imprudenza* nella pratica condotta dei bilanci della spesa.

Omai da tal peccato, della sottovalutazione, cioè, delle entrate presunte - malgrado recentissime dichiarazioni del ministro delle finanze all'altro ramo del Parlamento - da tal peccato le previsioni ministeriali delle entrate effettive mi paion redente.

E bene sta, perchè, così, il ministro delle finanze è obbligato alla più ferrea vigilanza, e non dubito che la eserciterà, sui suoi colleghi, al fine che gli stanziamenti scritti nei bilanci passivi non sian valicati. E tanto più per i nuovi tagli (15 milioni) forse eccessivi, che il ministro, molto coraggiosamente, ha fatto nei suoi fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le impreviste.

Non ripeterò tutte le ragioni che mi suggerirono le attese di così superbe ascensioni dell'entrate effettive. Le riassumo così: l'attività instancabile dell'amministrazione finanziaria; la virtù mitridatica del contribuente italiano, fatto capace di sopportare le più svariate dosi dei più svariati veleni fiscali; la svalutazione (*last not least*) la forte svalutazione della moneta nazionale che vuol dire forte spinta all'insù di prezzi e mercedi (*Bene*).

Ma intanto - e prescindendo dagli effetti di quest'ultima grande causa - è notevole e confortevole il significato di un livello sì alto di entrate effettive; tanto più che vi è ormai ridotta la parte dei cespiti più prossimi alla loro scomparsa.

A determinarlo, questo alto livello, non mancò - è da riconoscere e tutto considerato da lodare - la fervida attività fiscale del ministro (l'onorevole Sinibaldi, che ho visto iscritto a parlare e di cui ho letto l'interpellanza non consentirà forse in ciò, e da uno speciale punto di vista potrà avere in parte ragione) nell'insieme è da lodare - anche se nell'antico mio grido « imposte ed economie » sia ormai necessaria la inversione - la fervida attività fiscale del ministro, che si è manifestata colpendo il reddito agrario ed alcuni salari, gravando gli spiriti col solo compenso dello *scamciamento* delle bottiglie di vermouth e di liquori, elevando diritti marittimi e tasse di statistica, tasse scolastiche e per concorsi; e via, e via dicendo.

Il ministro ha voluto dimostrare che ancora qualche cosa sfuggiva all'argo fiscale (e qui ad

aiutarlo nella sua giusta lotta contro gli evasori ai pubblici pesi, dirò che, ad esempio, la tassa del 15 per cento sui dividendi dei titoli al portatore, non la pagano più che gli ingenui, perchè gli altri riescono a sfuggirla rendendo nominativi i titoli solo per la riscossione dei dividendi, e subito poi ritramutandoli al portatore); il ministro ha voluto diffondere tra i cittadini la coscienza delle necessità statali e la pratica cognizione del corrispondente dovere tributario, aumentando il numero dei soggetti all'imposta diretta.

Pensiero finanziariamente e politicamente ben giustificato per me, che sempre lo difesi e cercai anche di attuarlo, oltre venti anni fa; pensiero finanziariamente utile che mira, allargando la base della piramide del sistema tributario diretto, a dargli maggiore e migliore equilibrio e stabilità; pensiero politicamente sano, che intende crescer la schiera dei cittadini stimolati a seguir da presso la curva della pubblica spesa (*bene*).

Nell'inizio dell'attuazione (si tratta d'inizio, onorevoli colleghi, non dubitate!) il ministro ha in parte peccato (è contento ora onorevole Sinibaldi?) per difetto di coordinazione e scarso senso di psicologia, che, anche nell'interesse del miglior rendimento dei tributi, non deve mancare al finanziere. Il finanziere pratico è un artista, e poichè la materia su cui lavora è, in definitiva, l'uomo, egli dev'essere anche un assiduo studente di psicologia.

Non solo l'edificio tributario mancherebbe di saldezza se in fondo non poggiasse sul consenso delle forze economiche, sicchè conviene che non ne ostacoli troppo lo svolgimento; ma ancora l'imposta deve esser tale che il contribuente l'accetti senza soverchia ripugnanza, senza soverchia difficoltà. Essa deve apparirgli equa ed umana, e qualora urti contro abitudini inveterate e radicate forme mentali, bisogna che sia governata dal senso della misura, soprattutto all'atto della sua introduzione, e questa non sia scompagnata da avveduti temperamenti...

Certo, il più energico sforzo è necessario, per comprimer la spesa, ma i cittadini debbono accettare con coraggio anche le imposizioni più dure. Altrimenti è l'indebitamento crescente, cioè il maggiore pericolo! L'indebitamento crescente, ecco il nemico, il massimo nemico!

Certo, sarebbe assurdo impoverire il paese per arricchire la Tesoreria. Ma da questo arricchimento siamo lontani! Il tesoro è anche esso un reduce di guerra, glorioso reduce anch'esso con i segni impressi delle lunghe vigilie nelle trincee finanziarie, curvo sotto il pondo del debito fluttuante, e che non può andare in pensione, ma deve camminare senza posa col grave peso che l'affatica, e noi pensiamo con trepida, patriottica ammirazione all'immane lavoro da esso fornito, e a quello che ancora lo attende! (*Bene!*).

Non mi soffermerò sul bilancio corrente, omai molto vicino alla verificaione, che per due terzi appartiene al presente ministero. Lo ha sorvolato lo stesso ministro... Le entrate effettive vi avranno fatto il loro dovere... Dissi, venti mesi fa, che sarebbero andate sopra i 16 miliardi e mezzo; si può dir ora che saranno 17, superando il preventivo di un miliardo e un quarto. Ma le spese, come sempre vincendo la gara, salirono dai 14 miliardi e mezzo votati a 21 miliardi e mezzo secondo la previsione assestata, spingendo così il disavanzo da 2 miliardi e tre quarti a 4 miliardi e mezzo; e speriamo non oltre; senza contare 380 milioni di spesa per costruzioni ferroviarie. Lo speriamo, secondo ciò che, lodevolmente, si è il ministro delle finanze proposto, di « non sanare cioè (son parole sue) impegni assunti al di là degli stanziamenti ».

Lo studio del bilancio moribondo - nel quale pur non manca il ricorso all'uso dei residui, intorno a cui dirò più avanti qualche parola - ci darebbe ricca messe d'insegnamenti per l'avvenire.

Ma poichè la lunga via mi sospinge, mi occuperò soltanto del bilancio nascento, quale il ministro lo ha preparato, quale ce lo presenta.

Già dissi che consentivo nella complessiva stima ministeriale dell'entrate effettive. Rimarrebbe da esaminare la previsione delle spese effettive, per vedere se la misura del disavanzo 23-24 abbia, veramente, a stimarsi quale, a questo punto apparisce, nella cifra, cioè, scritta all'allegato 113 e nella nota 28 maggio 1923: 2616 milioni, o meglio 2716 coi cento da assegnare per l'Esercito, o 3016, costruzioni ferroviarie comprese; se tutto, cioè, andasse pel meglio, e nulla fosse da eccipire nell'elenco dei 1600 milioni presentati come economie - e siano

pure, in parte, semplici tagli di transitoria efficacia - e avessero a tradursi interamente nella realtà, e di ogni novella cagione di altri o maggiori dispendi inaridisse la radice.

Ad evitar troppo lunghe e minuziose analisi quali son contenute nei miei appunti, e per seguire il metodo stesso adottato dal ministro a Milano, non parlerò che delle mutazioni al bilancio del 25 novembre 1922. E pur così facendo, mi limiterò - per necessità di tempo - ad alcuni punti più importanti e caratteristici: spese militari e di polizia, bilancio dei lavori pubblici, bilancio delle ferrovie di Stato, e forse appena qualche altro.

E procederò per sommi capi.

	Milioni
Bilancio 25 nov. 1922: parte ordinaria	188,8
Bilancio 28 maggio 1923: » »	201,2

Aumento 12,4

201,2 e non 221.

Ma lasciamo ciò.

Anche qui mi piace prender le mosse da un passo del discorso di Milano, laddove, a proposito delle spese per lavori pubblici, si afferma essere « un'illusione che ad una nuova domanda di lavoro statale non corrisponda una contrazione della domanda privata ».

Giusto! Però non va dimenticato che vi son lavori pubblici che solo lo Stato può, e deve fare; e non solo quelli militarmente necessari, ma anche quelli politicamente, nell'alto senso della parola, giustificati; e ancora che opere pubbliche vi sono, compiute dallo Stato o per impulso dello Stato, veramente utili, accanto a quelle in tutto o in parte non redditizie.

Ma qui la considerazione si allarga. Non scèvra (scrivevo già anni or sono) non scèvra di pericoli e danni è la soverchia sollecitazione, la troppo rapida affluenza alle opere pubbliche del capitale, nei periodi nei quali sia scarso; pur se diretto a investimenti, e tecnicamente giustificati, ed anche economicamente produttivi. Certo la continua conversione del capitale circolante in fisso è l'indice dell'incivilimento, il segno del progresso economico. Ma, se troppo affrettata ed esagerata, adducendo uno squilibrio nelle rispettive proporzioni tra capitale circolante e capitale fisso, provoca con la mag-

Il bilancio dei lavori pubblici.

Non intendo certo farne ora l'analisi. La nota di variazione 28 maggio, ne ha, tra altro, così profondamente mutato la struttura, con ripartizioni e raggruppamenti non più per materia ma per territorio, da render necessarie le più laboriose indagini per ogni confronto e giudizio.

Accetterò qui ora, con beneficio d'inventario, le somme globali.

221 milioni di economie, disse il ministro a Milano, sul bilancio 25 novembre 1922. Veramente non sono tanti. Ecco le cifre:

	Milioni	Milioni	Milioni
parte straordinaria	683,6	Insieme	872,4
» »	470	»	671,2
	Diminuzione 213,6	Diminuzione	201,2

giore, sia pur temporanea, rarefazione dell'uno, con il, sia pur temporaneo, isterilimento dell'altro, crisi funeste e laboriose, industriali ed operaie, di credito e di consumo; superate soltanto mercè l'opera ricostituente, faticosa, oscura, spesso dolorosa, del risparmio, che assiduamente tutto rifà e tutto ricompone.

V'ha di più. L'attuale prospettiva di forse non lontani e sensibili mutamenti nei prezzi di tutto quanto è richiesto per lavori pubblici, sembra consigliare il rinvio più largo possibile di opere pubbliche, sia di esecuzione diretta dello Stato, sia - e maggiormente - date in concessione a privati. Pericolosi poi i suggerimenti per la creazione di titoli di debito specialmente destinati all'uno o all'altro scopo, che qua e là si van proponendo, ispirati forse dal recentissimo esempio ministeriale per i risarcimenti di guerra. Il ministro delle finanze sentirà tanto più forte l'obbligo di resistervi, non ne dubito punto.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. L'ho già dichiarato.

WOLLEMBORG. E va bene. Vi dicevo qui nel dicembre del 1921: « Non credo alla intangibilità dei programmi per opere pubbliche. Se sono sproporzionati alle condizioni finanziarie, devono rivedersi. (*Bravo*). Se ordinati,

se ampliati per provvedere alla disoccupazione, nel ripararla da un lato, dall'altro la provocano; e, generalmente, di maggiori dimensioni; importando più vasto consumo dei mezzi disponibili per la produzione ed il lavoro, rendendo lo Stato simile a quel zappatore che per colmare un buco ne scava un altro accanto, certo non minore... ».

Ora i 221 milioni che il ministro registra fra le sue economie sono un'economia verace, dipendono da provvidenze organiche, derivano da una revisione di programmi? Il ministro dichiarò apertamente che quei 221 milioni — e son poi 201, come dianzi dimostrai — li ottiene, usando dei residui per una somma maggiore, per 250 milioni.

Nè l'uso dei residui è un caso isolato. Il ministro vi ricorre largamente e pel moribondo e pel nascituro esercizio. Un solo esempio ancora. Ecco qui la *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile ultimo scorso, che porta il decreto 11 marzo 1923, n. 644. Mi limito a legger l'ultimo capoverso dell'articolo 3:

« Al suindicato capitolo n. 121-*v* " Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc. " è inoltre assegnato il fondo, in conto residui, di lire 27,300,000 ».

E l'articolo 4:

« È concessa al Commissariato per l'aeronautica, fino a tutto l'esercizio 1923-24, la facoltà di imputare i pagamenti sul fondo dei residui fino a suo totale esaurimento ed indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti ».

Or quest'è mescolare cassa e competenza toglier la distinzione tra esercizio ed esercizio. Diceva Gaspare Finali che il trasporto di fondi dall'uno all'altro esercizio equivale, nell'ordine contabile, a ciò che nell'ordine costituzionale sarebbe la confusione dei poteri. Ma se la similitudine del maestro romagnolo sembri oggi aver sapore d'arcaismo, dirò, con più volgare e pratico paragone, che quest'uso dei residui, risolvendosi in un effimero transitorio sollievo di un bilancio di competenza, di cui poi risentirà il Tesoro attraverso il conto appunto dei residui, trova simiglianza nell'atto di chi si versi un bicchiere da una bottiglia, pretendendo poi di trovarla piena come prima. (*Bene*).

Il bilancio delle ferrovie di Stato.

Qui uomini come il collega Riccardo Bianchi potrebbero dire decisive parole...

Credo, con la nostra Commissione di finanze, che questo bilancio possa offrir larga messe di economie, specie nei capitoli del personale e della riparazione dei rotabili.

Non so, invece, se l'apporto al totale generale delle economie promesso si avrà nel 1923-24, coi provvedimenti enumerati nell'allegato 171. Il *deficit*, presunto per l'anno corrente in un miliardo circa, dovrebbe scender subito di oltre tre quinti, di oltre 600 milioni. La discesa si collega, tra l'altro, ad una somma complessiva d'introiti che sembra eccessiva in relazione ai risultati noti del 1921-22, e al presumibile sviluppo del traffico; si collega a un prezzo del carbone già calcolato a circa 200 lire la tonnellata, oggidi superato, ecc. ecc.

Vi è nell'allegato 171 un cenno al Fondo pensioni che potrebbe far temere la formazione di un nuovo debito latente, argomento di nuovi dolori per l'avvenire.

Tutta la questione delle pensioni, del resto, richiama molta attenzione.

Pericoloso, anche, sarebbe ogni rallentamento nella manutenzione delle linee, e tecnicamente, e finanziariamente. Quanto ai 300 milioni che si vorrebbero chiedere alle altre Amministrazioni statali a titolo di rimborso, senza discutere ora nè la cosa, nè la cifra, è chiaro che, comunque, nessun beneficio ne verrebbe al bilancio generale dello Stato.

E non proseguo, perchè mi basta raccogliere la confidenza fatta dal ministro delle finanze a Milano che « Sua Eccellenza Torre assicura la riduzione del *deficit* 1923-24 a 374 milioni ». L'assicurazione sarà eccellente; però il ministro si guarda dall'avallarla; e non vorrà chiedere a noi di essere più realisti del re.

Le spese militari e di polizia. Poche cifre e breve discorso. Lasciamo da parte l'esercizio 1921-22 nel quale « si addivenne, come scrive il « ministro, alla definitiva sistemazione contabile « delle spese dipendenti dalla guerra e alla « liquidazione delle gestioni di guerra »; ma i numeri dell'esercizio corrente, amministrato per due terzi dal ministero attuale, esercizio alla vigilia del trapasso, cioè prossimo al giorno in cui le cifre per esso presunte verranno al

cimento dell'esperienza, qualche lume possono dare. Paragonando la previsione nuova (allegato 111) pel 1922-23 con quella votata, si trova un aumento complessivo per i due bilanci militari di 1250 milioni; essi salgono, cioè, da 2487 a 3737 milioni: cui vanno aggiunti in altro bilancio, oltre i 300 milioni per la Regia Guardia, 48 milioni per la Milizia Volontaria, e 95 per la Regia Aeronautica, oltre l'utilizzazione dei residui.

So bene che qui son compresi gli stanziamenti per la marina mercantile e il traffico marittimo, ed altri da ritenersi transitori; ma so anche che taluni organismi nuovi, o trasformati, nacquerò ad esercizio inoltrato.

E che nel 1923-24, i cancelli dei 3 miliardi resistano con organismi nuovi creati, con ordinamenti non ristretti, anzi ampliati, basta a far dubitare il più sommario confronto col'esercizio corrente, come il più sommario sguardo ai novelli bilanci. Si direbbe che per scriverne gli stanziamenti, il ministro delle finanze abbia veduto i relativi servizi con un binocolo impugnato alla rovescia...

Per la Milizia Volontaria - son chiarimenti che chiedo - con un organico così largo, specie negli stati maggiori, 25 milioni?

E la Regia Aeronautica? È buono questo separatismo aviatorio? Forse è a temerne, in futuro, una duplicazione, anzi triplicazione d'organismi, di servizi, di spese! Intanto, la sufficienza del bilancio è ammissibile, sapendo, per comunicati ufficiali, che, elaborato e approvato in 280 milioni, fu poi d'un tratto diminuito a 200, anzi a 196 milioni? Qui non si tratta soltanto della vasta preparazione degli apparecchi, ma anche, e più, di quella dei piloti, i quali si improvvisano meno di quelli.

E per la difesa contro la guerra chimica, con le sue apocalittiche visioni, certo non si lascerà di provvedere. L'idea del ministero unico della Difesa nazionale sembra illuminarsi di maggior luce...

Ma son temi che mi trarrebbero troppo lontano... e torno, torno modestamente alle cifre.

Il bilancio nuovo della guerra! Milleottocentovantasette milioni; cioè - a parte quanto occorre per l'amministrazione centrale, per le pensioni ordinarie, e per i carabinieri - per le spese dell'Esercito si e no, 1200 milioni (come vedete sono meno pessimista della relazione

della nostra Commissione di finanze) 1200 o 1300 milioni, coi cento ancora da assegnare alla parte straordinaria.

Ora non parlerò delle vaste esigenze per mezzi tecnici e per la sistemazione del nuovo confine (a parte anche quella ferroviaria). Mi asterrò da indagini particolareggiate, da analisi minute delle note di variazione 28 maggio 1923 che ho qui, e confermerebbero i numeri che dianzi ho detto.

E, nemmeno, riferirò i calcoli di quel che costa oggidì per solo mantenimento ogni uomo in servizio; i quali calcoli, naturalmente, variano secondo che si considerino le varie specialità, e le rispettive loro proporzioni.

Ma, se i dati dell'esperienza attestano che un bilancio complessivo dell'Esercito efficiente ed armonico, sta normalmente a quel costo come tre ad uno, quale sarà per essere la forza media alle armi, quanti uomini avranno istruzione adeguata colla ferma di 18 mesi, quale quota vi perverrà del ricco getto delle nostre leve? La nota di variazione 28 maggio 1923 tace su ciò ogni indicazione.

Il problema della sufficienza degli stanziamenti ai servizi appare irto d'incognite; e non solo per ciò che s'attiene alla difesa nazionale. Potrei, ma il tempo lo vieta, potrei gettar qui uno sguardo su altri bilanci passivi per arrivare alla conclusione che, in più casi, si tratta di cornici troppo piccole per tele troppo grandi: onde non è a escludere che converrà, presto, rifare o quelle o queste, o forse, meglio, e queste e quelle. Auguro, tuttavia, al *ministro-corniciaio* di smentirmi mantenendo fermo il suo lavoro - senza danno della pubblica cosa, senza ricorrere a consumi patrimoniali, a intacco di magazzini e dotazioni e a simiglianti mezzi artificiosi e nocivi...; e nessuno ne sarà più lieto di me!

Ora potrei proseguire, coi miei appunti che molti, e molti, ho ancora sott'occhio, questa laboriosa rassegna; potrei altre riduzioni annunziate quali economie segnalare come effimere o fallaci, o divise sulla carta e destinate a rimanervi...

Ma quando avrò ricordato che, per esempio, a 81 milioni (o 78 secondo i diversi documenti) di minor stanziamento per compra di tabacchi nel 23-24 fan riscontro 110 milioni di maggior spesa aggiunta, collo stesso decreto, pel 22-23 -

mero spostamento, dunque, di oneri dall'uno all'altro esercizio, dal prediletto 23-24 al moribondo Cireneo; che 65 milioni di minor spesa per i fiammiferi corrispondono ad altrettanti milioni di minor entrata - non essendo che la scomparsa di una partita d'entrata compensata nella spesa o viceversa -; quando avrò soggiunto di aver cercato invano, nel capitolo 12 o in altro del rinnovato bilancio delle finanze, la menzione dei buoni novennali, emessi per 2 miliardi, e non tutti a sostituzione di altri...

(Del resto anche nel discorso del 30 maggio ultimo scorso alla Camera dei deputati, il ministro ha annunciato che « i buoni novennali han dato un concorso per 700 milioni alla cassa ». Ma, se la cassa è stata, e può essere, lodevolmente, rinforzata, questo rinforzo costa, non occorre dimostrarlo, al bilancio); quando avrò osservato che i capitoli pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia sono scritti *per memoria* mentre dopo una recente conferenza diplomatica, un carico men grave dell'antico, ma da corrispondersi in oro, dovrà in quei capitoli comparire a suo tempo; quando avrò notato che il *deficit* delle linee ferroviarie delle nuove provincie si valuta in 120 milioni, e fu di 174 nel 1921-22; che il tono brillante e il *tempo* vivace della politica coloniale... e di altre politiche... mal tollerano le martincicche ritardatrici; non abuserò più oltre della pazienza del Senato, prolungando un'enumerazione siffatta, tanto più che quanto ho detto è bastevole.

È bastevole a giustificare ch'io domandi: qual è il vero significato di quella cifra differenziale, dal ministro enunciata, di 479 milioni di minor spesa netta, anzi di 279, secondo la rettifica da me fatta in principio, che dovrà diminuire « per nuove spese che si possono fin d'ora presumere » (come scrive il ministro), che scende subito a 179 milioni per l'assegnazione alle spese straordinarie dell'Esercito; qual è il vero significato di quella cifra che è l'espressione sintetica del risultato, per dirla ancora con le parole del discorso di Milano, « della libertà concessa al ministero? »

A che, a che, si riduce il valor sostanziale dei numeri elencati col titolo di economie, a che l'effettiva compressione di spesa ottenuta?

E allora? E allora, ricordando le invocazioni alla novella decima musa, l'energia, e le possibilità straordinarie, e la potestà piena di agire

reclamata ed usata; ricordando promesse e promesse, vien fatto di ripetere l'antico motto, ma capovolto: « Per augusta ad angusta! »

Onorevole ministro delle finanze, è ancora più facile mettere imposte che togliere spese!

Tuttavia, io auguro che Ella, ripigliando la sua aspra fatica (Ella ha avuto finora poco tempo) assolverà anche questa più difficile parte; auguro e spero, perchè è necessario, che Ella, rammentando il precetto del vecchio fiorentino, profittando delle eccezionali facoltà di cui può valersi per fare, farà; auguro e spero che Ella saprà avviarci, in verità, verso il pareggio e riuscire, infine, a sloggiare dal nostro bilancio il disavanzo che tuttora vi è tenacemente annidato come il più ostinato e petulante inquilino, protetto dai decreti sulle abitazioni!... (*Bravo!*).

Onorevoli Colleghi, la materia è sì vasta e complessa che in un discorso non è possibile, nonchè di esaurirla, nemmeno di sfiorare i temi che comprende; nemmeno di esporre, di passata, le considerazioni, le idee che suggerisce, che eccita, che alimenta.

Nulla dirò della situazione del tesoro che appare nell'ultimo conto mensile (30 aprile), malgrado il ritardo di taluni pagamenti, peggiorata di oltre un miliardo dal 1° luglio scorso, pur tenuto conto dell'aumento del fondo di cassa per 1374 milioni; e malgrado che gli incassi in conto bilancio per debiti abbiano superato quelli del corrispondente periodo dell'anno passato di oltre 1500 milioni, e di oltre 1748 per l'intera entrata straordinaria; e l'eccesso degli introiti sui pagamenti per movimento di capitali, in questi dieci mesi, risulti di ben 3770 milioni.....

Nulla dirò delle finanze locali; nulla più, ora, delle condizioni economiche del paese, della circolazione, dei cambi, del debito pubblico..... argomenti tentatori! Ne avrete doppio compenso: il riserbo mio e l'intervento di altri colleghi nella discussione.

Accennerò al debito pubblico solo per chiedere al ministro di integrarne la indicazione con l'ammontare delle *passività diverse*, valutabili oggi in circa 8 miliardi; solo per dire che nel delicato argomento del debito estero avrei desiderato minor oblio dell'oraziano: « *Incedis per ignes* »..... con quello che segue.

Mi fermerò, prima di chiudere, solo pochi minuti sulla questione dei residui attivi e passivi che ha avuto, in quest'ora, la inaudita, singolar sorte di richiamare l'attenzione del pubblico. Certo abbiamo sott'occhio ingentissime cifre: al 30 giugno 1922, 43 miliardi per residui passivi e 22 miliardi e mezzo per residui attivi.

Ma pensiamo all'inaudita altezza cui sono saliti i bilanci, alla molteplicità e alla mole delle gestioni create dalla guerra e nell'immediato dopo-guerra, alla quantità e complessità dei rapporti che ne son derivati, all'inevitabilmente lento svolgimento delle spese straordinarie e alle speciali norme contabili che le regolano; e via dicendo!

Fatti così numerosi e complicati dovevano esser rispecchiati nelle scritture dello Stato, e ingrandirle, e trovarvi dei loro intrecci il riflesso. Ma maggiori ingrandimenti, ma più ampi intrecci non sono oscurità.

Nè le fortissime cifre possono suscitare acri inquietudini. Naturale che quote importanti di essi residui appartengano alle partite di giro o in corso di regolazione; o trovino equivalenza in pari somme attive e passive, rappresentando reciproci accreditamenti e addebitamenti fra gestione e gestione, fra dicastero e dicastero; o corrispondano a pagamenti già compiuti dal tesoro (*staffetta del bilancio!*) per conto dei diversi ministeri; o siano da annullare perchè relative ad accensioni di debiti sostituite da emissioni di titoli proprie della tesoreria, e già eseguite, e calcolate nell'ammontare del debito pubblico; e via dicendo!

E allora si comprendé come gran parte di quei numeri, a prima vista paurosi, siano « ombre vane fuor che nell'aspetto ».

E allora si vede come i residui, che praticamente interessano la cassa, calino subito, quelli passivi a 12 miliardi, e quelli attivi a 3, compresi in questi, naturalmente, gli effetti delle rateazioni concesse pel pagamento di certe imposte.

Ed è anche a sperare un ulteriore avvantaggiamento di tal situazione; è a sperare che il progressivo appuramento dei residui - e qui ri-fulgerà l'opera dell'amministrazione finanziaria - rechi, per duplici ed inversi effetti, miglioramenti netti annui nella gestione dei residui, con effettivi benefici al Tesoro.

Con tale augurio; e con la viva raccomandazione che non si pensi a distruggere il bilancio di competenza per contentarci del solo bilancio di cassa, chè sarebbe un regresso tecnico, e, in un paese come il nostro, anche un pericolo finanziario e insieme politico, ho proprio finito.

E termino, rinnovando innanzi a voi, onorevoli colleghi, il mio meditato, il mio consapevole atto di fede. Il popolo italiano, essenzialmente sano, lavora, produce, opera per rialzarsi e, malgrado i suoi errori, si rialzerà,

Come la fronda che flette la cima
Nel transitò del vento e poi si leva
Per la propria virtù che la sublima!...

Questo popolo due cose soprattutto domanda, due cose comprese in una vecchia formula non ancora frusta: il binomio, di cui la prima parte, diceva Emilio Castelar, è come l'aria che si respira, e non deve mancar mai, l'ordine; e la seconda parte è come il pane che si mangia e di cui il digiuno non può a lungo durare, la libertà.

Ho parlato *per ver dire*, non d'altro preoccupato che del pubblico bene, come uno che nulla sperando, nulla temendo, nemmeno il fischio, nemmeno l'applauso, nutre in cuore il culto, comune a voi tutti, per la patria adorata! (*Vivi applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Onorandi colleghi! Di tante cifre, così poderosamente discusse dall'amico e collega Wollemborg, una mi sembra fissata su mè. Lo zero. Al quale il Senato voglia, in pegno di benevolenza, preporre una modestissima unità, per darmi coraggio a parlare.

E ricambierò il Senato di questa nuova bontà abbreviando la noia delle mie parole. Queste sono tutte rivolte all'opera dell'onorevole ministro dell'istruzione; che, però, anche da parte sua ha lavorato con me a liberare il terreno da discussioni, sopprimendo, credo ieri, quella tale disposizione regolamentare che esigeva una tassa di pedaggio, o dirò meglio, di passaggio per ogni libro chiesto dallo studioso da biblioteca a biblioteca.

Così almeno la circolazione dei libri, anche se pochini, è e resterà libera.

Dovrei toccare anche delle gravi riforme introdotte nelle scuole medie; ma non vorrei cimentarmi nell'esame, senza la necessaria preparazione.

Penso però che qualche esitazione, qualche possibilità di felici e necessari ritocchi siano come annunciati da provvedimenti transitori e di attesa all'introduzione delle novità escogitate nell'organismo delle scuole stesse.

Se queste grandi riforme saranno oggetto di nuova meditazione, nessuno più di me ne sarà lieto.

Ma è l'Università che richiama anzitutto la nostra attenzione e, permettetemi di soggiungere, le nostre preoccupazioni.

Leggo nella relazione dei « *savi alle spese* » come si direbbe nell'antico stile veneto, redatta dal carissimo collega Ferraris, un grave monito al Ministero che si propone di interrompere ogni lavoro edilizio universitario nelle nostre Scuole. Cosa grave e non del tutto scevra di conseguenze, che potrebbero derivare dalla attuazione di una così strana economia. Lasciando a mezzo, così scoperto, senza difesa dalle intemperie, quel tanto che si è fatto, talvolta poco remoto dal suo compimento, si condanna tutto a certa rovina. Quando si dovessero riprendere, in migliorate condizioni del bilancio, i lavori, bisognerebbe cominciare da capo.

Inoltre non è tanto facile interrompere le costruzioni, così tranquillamente. Vi sono impresari coi quali possono essere stati fatti accordi, che lì per lì non si potrebbero rescindere unilateralmente. Il materiale, che l'impresa vedrebbe deteriorato, per il lungo abbandono delle opere, bisognerebbe pur pagarlo. E allora non so proprio se l'attesa economia non sia distrutta da gravi impegni con conseguenti litigi e obblighi di indennità, cui, come dissi, è necessario aggiungere la quota rappresentata dal deperimento degli edifici abbandonati. Ci pensi il Ministro.

C'è però un altro guaio grosso che colpisce la vita stessa dei nostri Istituti Superiori. E cioè la falciatura del 30 per cento imposta alle dotazioni scientifiche: lo scopo sarebbe il solito, sostanzialmente buono: l'economia fino all'osso.

Mi si permetta anche qui una franca parola.

Si colpisce con la falciatura l'alimentazione intellettuale, con gli stessi effetti disastrosi che avrebbe una riduzione avara di quella materiale. Con l'alimento che manca, gracilità morbosa e debolezza estrema di membra e di mente.

No: non dobbiamo essere inferiori ai vinti, noi vincitori. Nell'arringo scientifico, l'Italia si deve, ad ogni costo, presentare in modo degno della sua storia e della sua alta nobiltà di pensiero. Di meno dei vinti, no certo. I quali vinti nulla tolsero alle Università, come dopo le sconfitte antiche e le recenti: anzi dalla coltura superiore ravvivata, quasi più intensamente protetta, dopo le non liete vicende militari, vollero trarre conforto e forza per risollevarsi con maggiore prontezza e con più gagliardi auspici.

Già che siamo nelle Università, che sono i nostri templi, restiamoci.

Duolmi di non aver potuto salutare, nella mia Padova, l'onorevole Presidente del Consiglio. Le sue alte parole bene rivelano come a lui sia giunta possente la suggestione dei luoghi, e dei secoli che là dentro rivivono nella concatenazione mirabile del pensiero scientifico!

Onorevole ministro, non crediate, ve ne prego, che sia facile la riforma, riformando un pezzo di carta dov'è scritto un regolamento.

Uno di quei tali saggi della vecchia destra, che a Voi e a me è tanto cara per quella continuità austera dell'idea liberale, Ruggero Bonghi, diceva in una conferenza, che io udii, che lo Statuto dato da quel Re così degno del suo popolo, Statuto che fu ed è la fortuna d'Italia, rimase carta solo per il momento della concessione: poi diventò la fibra più viva della Nazione, che non si strappa senza dolore e senza reazione immediata. Così della legge Casati e di alcune norme fondamentali, più o meno martoriate dall'ingegno inquieto di qualche vostro predecessore, si può soggiungere che si tramutarono in una maniera di ordinamento tradizionale, quieto, fermo, dei nostri studi superiori. Qualche maluccio era sanato da quella mirabile forza di adattamento, che in Italia sgretola felicemente le punte moleste delle simmetrie burocratiche.

Se mai vi cogliesse vaghezza di riforme, io vi pregherei, onorevole ministro, - e la mia è modesta ma viva preghiera - di ricordarvi del

naturale *gruppo di competenza* che è costituito dai vostri colleghi. Sono là in quelle aule venerande, facendo davvero lezione; e vi stanno bene e dalla giovinezza che li circonda traggono, anche in anni meno lieti, il sussulto, l'ardire della età che è più beata. Un consiglio di gente ammodo non è sempre da sprezzare o da omettere, per quel bene o quel meglio che vogliamo raggiungere insieme. Permettetemi però un'altra osservazione che sarà, credo, la penultima.

L'*esame di Stato* oggi è in auge. È una formula, una panacea, una riforma che è sulla bocca di tutti. È la fortuna delle parole che talora è la disgrazia dei fatti.

Per lo più, l'*esame di Stato* s'ignora che esiste, funziona, tormenta le sue vittime giovanili anche da noi. Io che vi parlo sono reduce da una di queste prove. Poi esso è lodato da tutti coloro che non hanno veduto come funzioni al di là delle Alpi. In economia politica il minimo mezzo ha una legge per sé, che ne consacra il vigore, come nel campo dell'infinita natura: ma la legge agirebbe molto male — e agirà in questo senso, ammesso l'*esame di Stato*, perchè creerebbe certi *manuali* per i candidati all'*esame di Stato*. Quel tanto che è necessario, come in uno specifico dalle ben dosate droghe o medicine. Niente di più. Certe materie austere, che sono lì, e sembrano poco importanti e conservano in sé il segreto della cultura, che non si può sfilacciare in brandelli, morrebbero. Chi va a sentire cose inutili? Oggi lo studente può nell'Università volgersi ove egli si sente attratto; e c'è quasi l'allettamento sano della scienza, anche se questa appare non traducibile nella pratica immediata. Domani è una legge unica, grigia, vorrei dire cinica; un catechismo freddo, senza l'alito del divino.

Vi assicuro, onorevole ministro, che certi professori, per mancanza di uditori, dovranno a voi (o al vostro successore) rimettere terribilmente bianco il registro delle lezioni. E ancora una volta, onorevole ministro, pensiamoci un poco insieme.

Dalla scuola, che è cosa altissima, non si discende, toccando dell'ultimo argomento, che sta a cuore a me e a molti.

In fatto di certe idee, come direbbe un avvocato, mi sento al coperto da ogni critica.

Credo di aver diritto, anche qui, di parlare apertamente. Non posso approvare quel provvedimento che volle finirla con l'Accademia della Crusca. Ignoro quale segreta ruggine abbia finalmente corrosa quel laboratorio destinato a trarre dal tesoro dei nostri grandi la parola, le frasi, tutte le perle del nostro linguaggio. Penso con malinconia agli esempi antichi del Richelieu e della grande Accademia di Spagna. Come è stato devotamente amato, accarezzato, custodito l'idioma nazionale! Ma non solo della lingua nazionale. I Tedeschi dalle pietre riesumate, dai codici antichi, dai papiri, dai graffiti giunsero a raccogliere e a condurre bene avanti quel *Thesaurus* della lingua latina, che è l'ossequio più alto reso al genio della nostra stirpe. L'osservazione è molto bella perchè è dell'amico Cocchia. E noi? Noi dovremmo trascurare la lingua nostra, proprio nell'anno in cui si commemora Alessandro Manzoni! Ma come mai, onorevole ministro, non avete pensato al danno? Dirò meglio, voi, che appartenete ad un Governo che vuole e dev'essere fieramente nazionale (ed in questo anch'io mi sento con voi), non vi siete accorto che l'Accademia bisognava aiutarla? L'economia della sua soppressione è tanto tenue da doversi dire ridicola.

Ogni parola raccoglie un fatto eroico, una lagrime: è tutta l'anima nostra nella lingua.

Jacob Grimm disse bene: la lingua è il pieno respiro dell'anima umana. E noi respiriamo gloria e grandezza. Quel filo che perle teneva unite, e continuava ad arricchirsi di perle, fu spezzato. Riannodate i capi. È dovere questo del Governo nazionale.

E perchè ho parlato di anima, consentitemi ch'io a quest'anima italiana ritorni. So bene che se l'onorevole Presidente del Consiglio è assente, non è lontano dal nostro comune pensiero.

Quando il nostro popolo, sedati rancori e fazioni, voleva impegnarsi solennemente a segnare trattati o vie nuove di vita, erano i consoli e i podestà che si obbligavano per lui e con frase che è sintesi bellissima del sentimento concorde, si diceva che i consoli giuravano *in anima populi*.

Questo popolo, meraviglioso nel lavoro pacifico, nell'austerità composta di alto senso di dignità, disciplinato, è tutto raccolto intorno al Governo ch'egli volle animato dal fremito della

giovinezza e della fede. Quest'anima giunga al Governo, senza molesti diaframmi, limpida nella sua bellezza ingenua e ferma. *In anima Italiae*, per la gloria dei martiri, per la maestà eccelsa di un popolo che vuole toccare la vetta altissima cui mira fidente! (*Vivissimi applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. Onorevoli Colleghi, debbo sempre confidare nella vostra benevolenza; ma in queste condizioni del Senato è necessario che più caldamente vi preghi di prestarmi un po' della vostra attenzione. Vi compenserò col ridurre al minimo le cose che mi sono impegnato - non solo verso me stesso - a dire.

Io aveva presentato due interpellanze. E siccome esse costituiranno l'argomento del mio dire, credo che il Senato certamente mi consentirà di leggerle. La prima era del 16 novembre 1922:

« Al ministro delle finanze sui provvedimenti che intende prendere per frenare la mania sperperatrice di moltissimi enti locali - provincie e comuni - per opera dei quali si viene accumulando un *deficit* quasi altrettanto grave quanto quello del tesoro dello Stato, e si aumentano le imposte fino ad assorbire in taluni luoghi l'intero reddito dei contribuenti ».

L'altra interpellanza più recente riguarda in genere la politica finanziaria del Governo e specialmente:

« Sui criteri d'eccessivo fiscalismo coi quali si sta procedendo alla applicazione dell'imposta sui redditi agrari ».

« Sulla condizione che viene fatta alla proprietà agraria già tanto gravemente vessata dalle imposte locali sfiduciando definitivamente gli agricoltori volenterosi ed allontanando dall'agricoltura i capitali che trovano altrove forme d'investimento più favorevoli, anche per essere, con ingiustificato privilegio, sottratte al doveroso contributo che ogni forma di ricchezza e specialmente quelle più produttive, deve alla restaurazione delle finanze nazionali ».

« Sul peso intollerabile che graverà sulle classi lavoratrici agricole, le cui condizioni economiche sono già profondamente mutate rispetto a quelle del biennio 1921-22 e minacciano di ritornare rapidamente ad esser quelle del

periodo precedente alla guerra, e purtroppo forse, anche peggiori ».

Io ero incerto se chiedere all'onorevole ministro ed al Senato la fissazione di una seduta per la discussione di queste interpellanze. Sopravvenne però un'adunanza numerosissima di senatori che qui si occupano di questioni agrarie. Ed essi, unicamente, credo, per la combinazione che mi trovavo ad aver presentate dell'interpellanze sull'argomento, m'incaricarono di parlare a loro nome sopra la nuova imposta sul reddito agrario, ma più specialmente sulle condizioni che attualmente vengono fatte all'agricoltura dalla nostra legislazione tributaria.

Il tema è ampio e l'ora è tarda; e dovrò sorvolare sopra molte cose che pur sarebbe necessario dire; intanto però i miei mandanti - così chiamerò i cortesi colleghi che vollero incaricarmi di parlare su questo argomento - i miei mandanti tengono a che si sappia che non li muove a sollevare doverose obiezioni in ordine all'imposta sul reddito agrario, o piuttosto alla sua applicazione, spirito di opposizione al Ministero o di diffidenza, anzi essi tengono ad affermare, a nome degli agricoltori italiani, che se c'è classe in Italia la quale debba gratitudine all'attuale Governo fascista è precisamente la classe degli agricoltori, la quale dal rinnovato e restaurato ordine pubblico, ha tratto il più grande giovamento quale nessuna altra classe sociale, perchè a nessuna professione, arte o industria è tanto necessaria la pace come all'arte dei campi. (*Bene*). Dunque nessun preconcetto di opposizione, ma solo una fiducia ragionevole e ragionata la quale dà le ragioni del suo consenso e le ragioni dell'eventuale dissenso.

Essi, gli agricoltori a nome dei quali io parlo, non intendono affatto che sia rinnovata qui la discussione dottrinarica sulla base giuridica della nuova imposta in quanto essa costituisca o meno un duplicato della imposta fondiaria: non è questo il momento di arrestarsi di fronte a sottili disquisizioni giuridiche; è il momento di dare per la restaurazione dell'erario tutto quanto si può, nei limiti soltanto della giustizia distributiva fra le varie classi dei contribuenti e della integrità della produzione agraria.

Se infatti l'accumularsi dei tributi togliesse agli agricoltori i mezzi per far fronte alle spese culturali e alle indispensabili migliorie dei fondi il danno che ne verrebbe alla produzione agraria ed a tutta l'economia nazionale sarebbe infinitamente maggiore del beneficio che dai tributi riceve l'erario e il Ministero delle finanze più degli altri se ne dovrebbe.

In quale misura la terra contribuisce agli oneri dello Stato?

Gli onorevoli colleghi che mi incaricarono di parlare per loro, desiderano che una voce si elevi, sia pure debole come la mia, contro la falsa credenza che molti giornali e scrittori, e uomini politici sono venuti accreditando, che cioè la terra paghi molto meno che non tutte le altre forme di ricchezza; falsa credenza che forse appunto perchè falsa ha maggior credito. M'insegnate infatti che le monete che circolano più rapidamente sono le monete false.

L'agricoltura non paga.....! La prima delle mie due interpellanze comincia già col dare una risposta a questa accusa quanto mai ingiusta ed erronea. L'agricoltura o più precisamente la proprietà terriera, pagava solamente, secondo il bilancio chiuso il 30 giugno 1921, 138 milioni d'imposta diretta allo Stato; e naturalmente chi si ferma a questa cifra - e non sono pochi - declama contro l'egoismo degli agricoltori e invoca contro di loro tutti i fulmini della finanza. Ma il preconetto cade quando si sa che ai 138 milioni di imposta diretta verso lo Stato devono aggiungersi (sempre secondo il consuntivo 1920-1921) 668 milioni di sovrimeposte comunali e provinciali e circa 130 milioni di tasse sul bestiame formando un onere complessivo di 928 milioni che dal 1° luglio 1921, al noto decreto di blocco del ministro De Stefani è presumibilmente cresciuto fino a raggiungere e superare il miliardo (1).

E non ho messo in conto i 500 milioni circa della tassa sul vino, la quale è stata classificata da qualcuno come una tassa di consumo, ma che effettivamente è una tassa di produzione, e lo è tanto più quando per l'aggravarsi della

(1) Rilevo dagli allegati al discorso di S. E. De Stefani del 13 maggio 1923, tabella n. 214 che le sovrimeposte comunali e provinciali sui terreni sono salite nel 1922 a 918 milioni da 668 del 1921, con aumento cioè di milioni 250 in un anno.

crisi del vino i produttori debbono pagare la imposta senza essere ben sicuri di vendere il proprio prodotto.

La questione delle imposte locali fu molte volte sollevata, ed io stesso ebbi l'occasione di presentarla incidentalmente: purtroppo però mai fu preso un rimedio radicale quale occorreva ed inutile difesa erano ai contribuenti le disposizioni degli articoli 309 e 310 della legge comunale e provinciale, che ammettono il ricorso fino al Consiglio di Stato. Effettivamente il Consiglio di Stato qualche volta ha accolto i ricorsi ordinando che si eliminassero dai bilanci le spese facoltative per ridurre la sovraimposta; ma le amministrazioni fanno tardi il bilancio, i ricorsi procedono lentamente, la decisione del Consiglio di Stato è arrivata sempre a bilancio quasi esaurito e la Cassazione ha detto: vi è un limite alla vostra competenza, e sta nella possibilità che le economie si realizzino nel bilancio di competenza. Questa possibilità non è stata trovata mai, di modo che i contribuenti sono sempre rimasti senza difesa contro gli sperperi che del denaro pubblico hanno fatto gli enti locali e specialmente le amministrazioni socialiste.

Ora è titolo di grande lode per l'onorevole De Stefani di avere, prima con una circolare e poi con un decreto, eseguito quello che egli nel suo discorso di Milano chiama il blocco delle sovrimeposte comunali e provinciali. Ed io mi auguro che, come egli ha con felice intuito immaginato questo provvedimento, voglia con la sua consueta energia esigere da tutti, specialmente dai prefetti, che sia rigorosamente osservato. Però, onorevoli colleghi, il provvedimento purtroppo, non per colpa del ministro, è arrivato tardi, è arrivato quando le amministrazioni comunali, succedute alle precedenti che il male avevano fatto, si trovavano vincolate al passato e potranno sì non aumentare ulteriormente le sovrimeposte, ma certo, sarebbe ingenuo supporlo, non riusciranno mai a diminuirle. E rimanendo questo enorme gravame sopra la proprietà fondiaria, si rende non difficile ma quasi insolubile la questione tributaria rispetto al giusto tributo che deve la terra allo Stato. Perchè si ha un bel dire che in fondo lo Stato non prende che 138 milioni dalla proprietà terriera e che c'è un largo margine ancora; si ha un bel dire che gli altri 668 mi-

lioni i contribuenti se li sono lasciati imporre da amministrazioni improvide e che riguardano solamente i bisogni locali. La verità è, onor. colleghi, che lo Stato quando poteva e doveva — perchè la legge gliene faceva obbligo — non è intervenuto; la verità è che lo Stato solo poteva difendere i contribuenti e non li ha difesi, cosicché lo Stato non può prescindere oggi dalla condizione in cui i contribuenti si trovano, condizione che in qualche luogo è veramente miserevole, perchè si è arrivati ad imporre 15, 20, 23 volte, come mi diceva oggi il collega Rava, il tributo diretto.

Insomma un gravame assolutamente insopportabile, tanto più che è inegualmente distribuito. Da esso non può prescindere lo Stato se non vuole ferire profondamente le fonti stesse della produzione agraria che costituisce il più alto interesse nazionale e deve esser sottratta agli arbitri ed agli sperperi locali.

Ma l'onere dell'imposta-sovrimposta e tassa bestiame valutato ad un miliardo non è il solo e nemmeno il maggiore che gravi sull'agricoltura.

Ho detto già che tra gli oneri delle proprietà fondiaria anche se non precisamente diretto, deve computarsi l'imposta sul vino, se non altro perchè (prendiamo l'ipotesi più favorevole) rende più difficile lo smercio del prodotto e, abbassando la capacità di acquisto del consumatore, abbassa necessariamente anche il prezzo del prodotto.

Continuo l'enumerazione accennando alle assicurazioni sociali, assicurazioni contro gli infortuni e assicurazioni sulla invalidità e vecchiaia notando che se l'onere di queste ultime è gravissimo per sé stesso, quello delle assicurazioni contro gli infortuni è stato reso più grave dalla guerra ingiustificata che la burocrazia fece alle Mutue che facevano questo servizio con grande economia di spesa.

Vi è poi l'imposta sul patrimonio: essa certo non grava teoricamente solo sulla proprietà fondiaria, ma praticamente solo la proprietà fondiaria ne viene colpita in pieno perchè la proprietà mobiliare (l'onorevole ministro delle finanze me lo insegna) ha tante vie per sottrarsi, e molte più, me lo conceda l'onorevole ministro, glie ne sono state fornite dal giorno in cui è stata abolita la legge sulla nominatività dei titoli.

Sulla proprietà fondiaria gravano anche, quasi esclusivamente perchè, ripeto, i beni mobiliari sfuggono troppo facilmente, le imposte di registro per il trasferimento fra vivi e le imposte di successione; imposte di successione le quali, come sono oggi congegnate, costituiscono quasi un decreto di espropriazione a brevissima scadenza di tutta la proprietà fondiaria italiana. (*Benissimo, applausi*).

Non solo; ma sulla proprietà fondiaria, grava senza nessuna rivalsa, il debito ipotecario e la imposta di ricchezza mobile che lo Stato percepisce dal debito ipotecario e su di essa grava in proporzione maggiore che su tutti gli altri redditi, la tassa complementare.

Questo essendo il quadro generale sinottico, certamente incompleto, delle condizioni tributarie della proprietà fondiaria con particolare riguardo alla proprietà agricola sopraggiungono contemporaneamente a rendere più gravi tali condizioni tre nuovi congegni di esasperazione fiscale tutti in corso di attuazione; l'accertamento definitivo del valore degli immobili agli effetti della liquidazione della tassa patrimoniale — la revisione degli estimi catastali — l'accertamento del reddito agrario per la nuova imposta di ricchezza mobile.

Questa condizione di cose giustificherebbe anche una opposizione vivace, che io non faccio, sebbene l'on. Wollemborg con cortesi parole me ne abbia in qualche modo accusato.

No, ripeto che non è mio intendimento elevare obiezioni contro il principio della imposta sul reddito, ma vorrei, come l'on. Wollemborg augurava, vorrei che l'istituzione della imposta sul reddito agrario desse modo al ministro delle finanze di reclutare nuovi contribuenti volenterosi, e persuasi della giustizia della imposta, perchè come egli ben diceva, quando i contribuenti questa persuasione di giustizia hanno, è un bene per loro e per il ministro delle finanze che poi potrà con maggiore snellezza maneggiare il nuovo strumento fiscale che egli ha foggato. Perchè non lei, on. ministro, credo, ma chi ha con lei congegnato il modo di applicazione di questa tassa non ha pensato che, trattandosi di una tassa nuova, veniva, molto più che per tutte le altre, usare il guanto di velluto invece del guanto di ferro.

Ritornando per un breve accenno all'onere tributario che grava la proprietà agricola de-

sidero fissare questo onere con una cifra comparativa che prendo da uno studio del Serpieri riconosciuto come uno dei più competenti in tecnica e contabilità agraria.

Secondo il Serpieri, il quale - notisi - prescinde da molti dei gravami che io ho enumerato, e limita il suo calcolo al miliardo di imposta, sovrimposta e tassa bestiame, il prelevamento sui redditi dominicali e agrario-industriali è dell'11 per cento, mentre il prelevamento sugli altri redditi è del 4,8 per cento. Anche a me ha fatto impressione questa cifra, come vedo che fa impressione a voi, ma quando ho letto la dimostrazione numerica che ne dà l'illustre scrittore, ho detto: » è proprio vero; avevamo anche più ragione di dolerci di quello che non sospettassimo ». Ma il quadro non sarebbe completo se il Senato non tenesse presente quali siano le condizioni attuali della proprietà agricola perchè tutto quanto io vi ho detto, se viene riferito al biennio 1920-21, provoca facilmente una obiezione: Ma gli agricoltori hanno lucrato quanto hanno voluto, sul grano, sul vino, sulla carne, sull'olio, dati gli elevatissimi prezzi che allora vigevano ». È giusto, ma oggi gli stessi agricoltori scontano il bene di ieri: ieri fu il periodo delle sette vacche grasse, oggi è venuto il periodo delle sette vacche magre, e infatti il frumento è disceso da 125 a 110 lire, il bestiame da 800 lire il quintale a circa 400 lire, l'olio da 1100 lire prezzo di requisizione per 1920-21 e dai prezzi superiori di affezione che i consumatori pagavano a 650.

Dati questi prezzi attuali dei prodotti agrarii e permanendo eguale o di poco inferiore il costo di produzione, eguali o superiori i carichi fiscali, quando si sono fatti i conti culturali alla fine del 1922 non poche aziende se non risultarono passive dettero utili assolutamente inadeguati alla importanza loro. E del resto non può essere diversamente: qualunque industria e specialmente quelle protette dalle tariffe doganali trova modo di riversare sui consumatori i maggiori carichi che deve sopportare, non così l'industria agraria esposta in pieno alla concorrenza estera per il suo principale prodotto e presso chè indifesa per gli altri.

Non ostante ciò gli agricoltori accettano, come ho premesso, il principio della nuova tassa anche se da essa venga aggravata la spe-

requazione già esistente a loro danno in confronto delle altre categorie di contribuenti, e distolga dalla terra i capitali di cui essa ha tanto bisogno dato che tutti gli altri investimenti e specie quelli di *riposo* godano della ingiustificata benevolenza del fisco; l'accettano non ostante che vedano approssimarsi il limite oltre il quale la mancanza assoluta di ogni disponibilità costringerà gli agricoltori a rinunciare ad ogni miglioramento agricolo ed anche a limitare, con immenso danno della produzione, le ordinarie spese di coltivazione. Ma non possono non essere turbati e malcontenti per il modo con cui si intende applicare la tassa, e specialmente per i criteri di valutazione del reddito dettati dagli organi centrali del Ministero delle finanze.

È noto che sono state diramate dal Ministero alle Intendenze altrettante tabelle di valutazione del *reddito agrario netto*, quante sono le provincie del Regno; io ho qui avanti a me tutte le tabelle e le ho studiate attentamente; ebbene posso dirvi, onorevole ministro, che gli agricoltori italiani sarebbero molto lieti se quello che in ciascuna tabella viene indicato come reddito agrario, cioè differenza tra il reddito netto complessivo ed il valore locativo, se quello, che è indicato come reddito agrario, fosse da essi realizzato come reddito complessivo netto dei loro terreni.

Gli errori delle tabelle nascono da un doppio ordine di false premesse.

Secondo la legge (art. 4) il valore locativo o fitto presunto avrebbe dovuto determinarsi mediante opportuni confronti con terreni di pari coltura e produttività che siano stati concessi in affitto all'infuori del regime vincolativo ovvero ragguagliando il fitto dell'ante-guerra al valore attuale della moneta.

Si vide subito quanto fosse difficile istituire calcoli di tal genere date le tumultuose variazioni dei prezzi dei prodotti agrari e la difficoltà o meglio la impossibilità di fare astrazione da esse e dal regime vincolativo che ha dominato per tanto tempo e regolata tutta la materia delle affittanze agrarie. Oltre a ciò si dovette constatare che vi sono intere regioni - quelle precisamente nelle quali la legge deve essere applicata - dove l'affitto è sconosciuto o costituisce una vera eccezione.

Quindi chi ha compilato le tabelle ha dovuto

certamente prescindere — almeno per queste ultime regioni — dal criterio del confronto con i contratti esistenti ed ha dovuto figurarsi l'utile dell'affittuario come una quota parte, una percentuale, del reddito netto complessivo. Ed a questo punto è stato commesso l'errore più grande. Impressionati dalla conoscenza degli enormi guadagni realizzati dagli affittuari di beni rustici durante e dopo la guerra e da essi ammessi nei concordati numerosi conclusi per l'accertamento del reddito agli effetti della tassa di ricchezza mobile, i funzionari del Ministero hanno creduto di essere discreti immaginando che il reddito agrario (lucro del presunto affittuario) rappresenti la metà del reddito netto complessivo, ossia che dato un prodotto di 10 mila lire, 5 mila rappresentino il valore locativo e 5 mila il reddito agrario, ed infatti alle obiezioni dei contribuenti si è risposto che l'amministrazione delle finanze ha fatto concordati con gli affittuari elevando il loro reddito anche oltre il 90 per cento del canone di affitto. Ora io credo che per il periodo bellico e postbellico precedente a questo fossero possibili concordati anche al 150 per cento, ma è forse questa una buona ragione perchè ai proprietari si possa dire oggi, diminuendo d'un colpo il valore del reddito fondiario sul quale già pagano l'imposta diretta e le sovrimposte enormi: si presume che voi, avendo un fondo che vi rende 10 mila lire, lo affittereste a cinque?

C'era un criterio possibile ed onesto adottato in tutti gli appalti — quello che presume nel 10 per cento l'onesto guadagno dell'assuntore dell'opera; nel caso dell'affittuario si potrà anche raddoppiare codesto lucro portandolo al 20 per cento. Ma andare oltre questo limite significa rendere volontariamente ingiusta l'applicazione della legge.

L'altra premessa erronea su cui si fondano le tabelle è quella dell'apprezzamento esagerato della produttività dei terreni che apparirà evidentissimo quando le Commissioni dovranno pure istituire qualche conto colturale completo. Naturalmente non posso io farlo qui nè posso chiedervi che mi crediate sulla parola, io però mi sono dato cura di calcolare in base alle tabelle quale sarebbe il reddito medio delle varie culture agrarie per confrontarlo con i dati che ci fornisce anno per anno il diligentissimo uf-

ficio di statistica agraria presso il Ministero di agricoltura e gli errori contenuti nelle tabelle risultano eccezionalmente gravi e numerosi.

Noti il Senato che io non sono uno che giuri sulle statistiche: ma quando si tratta di grossi numeri...

CORBINO. Quando fa comodo!

SINIBALDI. Non quando fa comodo, onorevole Corbino, perchè trattandosi di combattere valutazioni, che un nostro egregio collega definì giustamente un catasto grossolano fatto a sciabolate, quando si tratta di combattere degli apprezzamenti cervellotici, cosa volete di meglio della testimonianza di documenti ufficiali, dai quali risulterà una verità più o meno vicina al vero assoluto, ma certamente quella verità sia pure approssimativa che si impone alla nostra attenzione, ed a cui non può negar fede il Governo da cui emana. No, onorevole Corbino, non fa comodo, ma è l'unico mezzo per determinare quale sia veramente il reddito presunto dei nostri terreni anche perchè ogni altro sarebbe arbitrario.

Ho qui come dissi le tabelle ufficiali diramate per tutte le provincie ed ho con molta pazienza verificato quale sia il reddito medio che si assegna a ciascuna coltura riferendolo specialmente alla zona dove vige il sistema della mezzadria che è poi quella dove la legge sarà applicata.

Premetto che le tabelle danno per ciascuna provincia il reddito presunto delle singole colture specializzate divise normalmente in nove categorie 1ª, 2ª e 3ª categoria di piano, 1ª, 2ª e 3ª categoria di collina, 1ª, 2ª e 3ª categoria di montagna. Quanto ai fondi a coltura promiscua il loro reddito naturalmente è calcolato come una risultante proporzionale del reddito delle varie colture.

Ed ecco, come saggio, qualche risultato delle mie indagini.

Seminativi asciutti: raggruppato le nove cifre di reddito agrario padronale date per i seminativi asciutti ne ho tratta la media in ciascuna tabella; ho sommato poi le medie di varie provincie in condizioni diverse e, fattane ancora la media, mi è risultato che, secondo la tabelle il reddito agrario medio dei seminativi asciutti in tutta Italia sarebbe di lire 107 ad ettaro. In base alla statistica agraria che, almeno pel frumento, è riconosciuta da tutti

come molto esatta, ho potuto ricostituire co-testa valutazione e controllarne l'esattezza.

La statistica agraria ci dice che il prodotto dei terreni *seminati* a frumento è in tutta Italia di quintali 10.1 ad ettaro.

Al prezzo di lire 110 il terreno seminato a grano rende dunque lire 1111 lorde di lavorazione e spese detraibili.

Calcolo al 50 per cento la parte padronale, sebbene il mezzadro percepisca qualche cosa di più della metà del prodotto ed al 25 per cento le spese detraibili secondo l'art. 6 della legge, parte padronale delle sementi, concimi, manutenzione attrezzi, assicurazioni infortuni ed associazioni sociali, manutenzione terreni.

Ne risulta parte padronale lorda $\frac{1111}{2}$ lire 555 detratte le spese $\frac{555 \times 25}{100}$ lire 139 residuano nette lire 396.

Il reddito netto sarebbe dunque di lire 396 per ciascun ettaro effettivamente seminato a frumento, ma poichè non tutti gli anni si semina frumento, ma ogni due, ogni tre ed anche ogni quattro anni secondo la fertilità del terreno e il sistema di rotazione agraria, è necessario mettere in relazione il prodotto unitario del frumento con i prodotti degli anni a riposo. Risulta dalla stessa statistica che ogni 100 ettari seminativi se ne seminano annualmente 36; dunque la cifra ottenuta deve essere moltiplicata per 36 e divisa per 100 $\frac{396 \times 36}{100} = 142.56$

a questa cifra di reddito annuale per ettaro della coltura e frumento si deve aggiungere il prodotto delle colture secondarie. In genere si tratta di foraggi che il bestiame consuma per la coltura del fondo, ma adottando un criterio molto largo si può concedere che il reddito delle colture secondarie in terreni non irrigui rappresenti il 25 per cento del reddito del frumento e calcolando questo 25 per cento per il 64 per cento della superficie che resta libero da grano avremo lire $\frac{396 \times 25}{100} = 99$ che $\frac{\times 64}{100}$ è

uguale a lire 63.36. In conseguenza il reddito complessivo dei terreni seminativi risulta dai dati statistici essere inoppugnabilmente per il frumento di lire 142.56 per le colture secondarie di > 63.36 ossia precisamente di lire 205.92 ad ettaro.

Quale sarà il reddito agrario, quale cioè il profitto presunto di un affittuario, esclusa l'assurda pretesa che egli lucri la metà del reddito complessivo? Ho già detto che non può presumersi senza grave ingiustizia maggiore del 20 per cento; quindi ad un reddito complessivo di lire 205,96 deve corrispondere per i seminativi asciutti un reddito agrario di lire 40, mentre le tabelle lo calcolano in media di lire 107!

Questa cifra in molte regioni, come nella provincia di Ferrara dove ogni ettaro seminato produce quintali 19,5 di frumento, è largamente superata, ma in altre, come in provincia di Reggio Calabria dove si producono meno di 5 quintali ad ettaro, è infinitamente superiore al vero. Per Reggio Calabria ho calcolato con lo stesso sistema un reddito agrario di lire 12 ad ettaro di terreno seminativo asciutto mentre la tabella di quella provincia segna una media di lire 63!

Nelle provincie dell'Italia centrale, comunque si facciano i calcoli, apparisce sempre di fronte al reddito agrario di lire 107, poco più o poco meno, indicato dalle rispettive tabelle quello effettivo di lire 40 e ciò è naturale perchè ivi la produzione del frumento più si avvicina alla media generale nazionale di quintali 10,1 ad ettaro.

Istituendo il calcolo sulle stesse basi ossia sulle cifre fornite dall'ufficio di statistica agrario si ha per gli oliveti attualmente un reddito agrario medio di lire 90 ad ettaro mentre le tabelle lo indicano superiore alle lire 300.

Altrettanto posso dire per i vigneti. Ma se si vuole una dimostrazione matematica, quasi *ex absurdo*, del modo come sono state fatte le tabelle, potrebbe darcela l'amico Bergamasco, il quale citava il caso delle risaie lombarde. Sapete che cosa è stato fatto per le risaie lombarde? Per le risaie lombarde (ad esempio per la provincia di Pavia) è stato calcolato un reddito agrario medio di lire 1300, mentre per i terreni seminativi irrigui di pianura il reddito agrario medio è stato stabilito in lire 720.

Orbene le risaie sono i terreni costantemente bagnati, dove non può essere coltivato altro che il riso e dove il coltivare continuamente ogni anno il riso isterilisce il terreno, in modo che si ha sempre un prodotto minore. Viceversa i terreni seminativi irrigui sono quelli dove la cultura del riso viene alternata con

altre culture e danno quindi il più alto reddito, che le famigerate tabelle calcolano invece più basso del 50 per cento circa di quello delle risaie!

Onorevoli Colleghi, se io ho parlato delle tabelle, lo feci non perchè spero che possa o voglia il ministro influire sul modo con cui i vari agenti delle imposte crederanno di accertare il reddito agrario. Ho già detto che i proprietari accettano senza questione l'imposta e quanto all'accertamento hanno fede nella giustizia delle commissioni di 1ª e 2ª istanza e per essi la questione è già risolta. Ciò che mi resta a dire è molto più grave e per questo ho assolutamente bisogno che il Senato mi consenta altri cinque minuti della sua benevola attenzione, non ostante l'ora così inoltrata. Riguarda la tassazione dei mezzadri.

Relativamente ai mezzadri si verifica per l'imposta sul reddito agrario una duplice ingiustizia. Non dico una cosa nuova ricordando al Senato che il sistema della mezzadria è generale ed unico in tutta l'Italia centrale, a cominciare dall'Umbria per passare alle Marche, alla Toscana, alle Romagne e all'Emilia, per estendersi alla zona collinosa appenninica lombarda ed alla zona subalpina.

Nelle pianure lombarde e nel mezzogiorno la mezzadria, se non addirittura sconosciuta, è pochissimo adottata vigendo il sistema dell'affitto o della conduzione diretta.

In conseguenza la tassa sul reddito agrario presumendosi già pagata dall'affittuario non colpirà né i proprietari né i salariati delle più ricche regioni dell'Italia Settentrionale.

Dovrebbe esser pagata dagli affittuari anche in tutta l'Italia Meridionale: ma effettivamente non lo è perchè ivi si costumano dei contratti verbali non registrati, e degli affittuari fino ad ora ben pochi pagano tasse di ricchezza mobile. Quindi in quelle regioni sarà abbastanza sensibile la tassa. In ogni modo la pagheranno solo gli affittuari, non i braccianti che alle loro dipendenze lavorano.

Invece nelle regioni dove vige esclusivamente il sistema a mezzadria e cioè Umbria, Marche, Toscana, Emilia, pagheranno tassa sul reddito agrario i proprietari e saranno parificati giustamente, come sostiene il ministro, agli affittuari delle altre regioni, ma pagheranno anche i lavoratori come mezzadri commetten-

dosi, come dicevo, una doppia ingiustizia; ingiustizia a danno della economia agricola di quella regione chiamata a corrispondere all'Erario un tributo doppio che le altre non pagano e che ammonterà a qualche diecina e diecina di milioni; ingiustizia a carico dei lavoratori della terra colpiti solo per la forma speciale del contratto di lavoro.

Ora quale è la ragione per cui i nostri coloni debbono essere assoggettati ad una tassa che gli altri lavoratori non pagano?

(Interruzione del senatore Loria).

SINIBALDI. Onorevole collega Loria: solo in limitate zone delle Marche i coloni hanno il capitale bestiame; ma in tutta l'Umbria, in Toscana...

TORRIGIANI LUIGI. E in Emilia.

SINIBALDI. ...e in Emilia come mi suggerisce il collega Torrigiani, il capitale bestiame i coloni non lo hanno. Essi sono dei lavoratori puri e semplici benchè interessati all'Azienda, e sotto forma di cointeressenza ricevono il loro salario.

Mi fu obiettato esser giusto che ai coloni sia applicata per primi l'imposta sui salari operai perchè i coloni godono di una condizione privilegiata per la loro assicurata e continua occupazione nel fondo rispetto agli operai che sono esposti alla disoccupazione. Non si pensa però che se gli operai liberi, i braccianti, sono esposti al pericolo della disoccupazione, essi se ne compensano larghissimamente esigendo salari che vanno dalle dodici alle quindici alle venti lire al giorno. Ed io senza tediarvi con altri calcoli, che però ho fatto, posso affermare che attualmente una buona famiglia colonica non percepisce in media un salario di più di cinque o sei lire per unità lavoratrice. Ed allora come si può sostenere che il colono debba pagare l'imposta di ricchezza mobile mentre il bracciante benchè in condizioni migliori non la paga? Ma come volete che il colono accetti senza protesta questa tassa quando vede che i braccianti che coltivano il fondo confinante col suo e che guadagnano come lui e più di lui, non la pagano? E lavorano i braccianti non più di otto ore, mentre i coloni, i nostri mezzadri, in epoche di bisogno specialmente, lavorano le dieci, le dodici ed anche le quattordici ore al giorno. Non basta: dove è la tranquillità dei coloni? Essi sono esposti a tutti i cataclismi atmosferici, a tutti i danni che l'inclemenza di una

stagione può cagionare ai raccolti agrari, alla grandine, alla siccità, ed in genere agli scarsi raccolti. Ed allora sono veramente anni di miseria e di privazioni che non si narrano.

Io vi dico una cosa, onorevole ministro; non tutti i nostri coloni hanno ancora compreso la gravità della loro posizione. Quelli fra essi che se ne sono resi conto hanno dichiarato unanimemente che essi la tassa non la pagheranno, e giungono a dire che lasceranno le colonie preferendo di essere pagati a giornata. In ciò non si può dar loro torto quando non abbiano altro modo per sfuggire ad una patente ingiustizia.

Ebbene io vi confermo che non m'interessa se non nei limiti di un'equa applicazione della tassa di quanto riguarda i proprietari agricoltori. Quello che mi rammarica, che mi scuote e mi tormenta è l'applicazione della tassa stessa ai mezzadri. Pensate, onorevole ministro, che essi costituiscono veramente in un blocco compatto la grande forza agricola della Nazione; pensate che fino ad ora non abbiamo fatto altro che incoraggiare, e giustamente, le forme di retribuzione che interessavano i lavoratori alla produzione; pensate che i coloni non solo lavorano di più, ma sono i più fedeli alla terra che essi amano di amore infinito, e da cui voi con questi provvedimenti li disgustate.

Questo è tale un danno che nessun provvedimento finanziario potrà mai compensare, e pensate, onorevole ministro, che se è vostro merito, se è merito del vostro partito di aver sottratta questa massa all'influenza dei socialisti, voi correte grande pericolo di farla ricadere sotto il loro giogo; essi sono là che aspettano, essi non disarmano, aspettano sperando di profittare dei vostri errori, se errori commetterete e se, avendoli commessi, non riparerete, riconoscendoli lealmente.

Un'ultima raccomandazione ed ho finito, ringraziando il Senato dell'insolita benevolenza. (*Commenti*).

Voci. No, no.

SINIBALDI. Insolita dico per l'ora molto tarda. Gli agricoltori dunque domandano giustizia ma domandano anche all'on. ministro delle finanze un'altra cosa, domandano cioè che egli perseveri più che non dica e più che non sembri nel realizzare nel bilancio dello Stato tutte le economie possibili, perchè purtroppo, lo accennava poco fa il collega Wol-

lemborg, la via delle economie è più difficile assai a percorrere che non la via dei tributi; io non vorrei che mirabile energia dell'onorevole De Stefani si dirigesse verso la linea di minor resistenza quale è quella dei tributi.

Noi agricoltori siamo i primi a rendervi lode dell'azione energica che state spiegando, molta più ve ne daremo quando vi vedremo realizzare effettivamente tutte le economie possibili. Esse sono molte, sono ancora molte, perchè molti servizi sono ancora da semplificare, molti organismi inutili debbono ancora cadere.

Il giorno in cui gli agricoltori italiani saranno convinti che tutte le economie sono state fatte, essi si sottometteranno patriotticamente non solo a questo sacrificio ma anche ad altri se sarà necessario e si dedicheranno con rinnovato fervore al lavoro dei campi della patria redenta. (*Applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviato la risposta scritta alla interrogazione del senatore Rampoldi.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prega il senatore segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

PELLERANO, *segretario*, dà lettura delle interrogazioni:

Al ministro di agricoltura per conoscere se intende provvedere perchè in base alla legge 7 aprile 1920, n. 407, i locatori di fondi rustici siano autorizzati a percepire anche per l'anno agrario 1923-24 lo stesso aumento percentuale che fu loro autorizzato di percepire per l'annata 1922-23, come al Decreto luogotenenziale 14 novembre 1922.

Tale provvedimento è reclamato perchè perdurano le condizioni di vantaggio per i contratti stipulati prima del 30 giugno 1918 e che sono tuttora in corso in favore dei conduttori, mentre sono peggiorate per i locatari, dato il rilevante aumento delle tasse.

Passerini Angelo.

Al ministro delle finanze per sentire se non creda provvedere in qualche modo al ritardo con cui si fanno le assegnazioni di acconti sulle pensioni non ancora liquidate, specialmente a coloro che non hanno altri mezzi di sussistenza.

Garofalo.

Al ministro degli affari esteri, per sapere se, come hanno affermato alcuni giornali, sia stato nominato dal Governo dei Sovieti un nuovo delegato presso la così detta « missione commerciale » russa a Roma; e se si creda conveniente e prudente il continuare ad accogliere la missione medesima in Italia, quando tutto fa supporre ch'essa non si proponga in realtà altro scopo che la propaganda comunista nel nostro paese.

Garofalo.

Annuncio di una proposta di modifica al regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali hanno presentato una proposta di modifica al regolamento giudiziario del Senato relativa alla dichiarazione di incompatibilità per i senatori di esercitare il patrocinio delle parti avanti l'Alta Corte di giustizia.

Secondo i precedenti, in simili occasioni l'esame della proposta è stato deferito ad una Commissione speciale. Quindi, in omaggio ai precedenti, io porrò all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la nomina di questa Commissione.

Domani alle ore sedici, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa,

per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge. (N. 602).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1920, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (Numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e e Milo (N. 458);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasferto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei suoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C).

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585).

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di

risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAMPOLDI. — Al ministro dell'istruzione pubblica e al ministro dell'interno per conoscere i loro propositi circa la convenienza di curare maggiormente la educazione dei ciechi in Italia, promuovendo e favorendo lo sviluppo di scuole professionali.

RISPOSTA. — Per lo studio dell'importante problema dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi venne recentemente nominata apposita Commissione presieduta dall'on. prof. Codacci-Pisanelli e composta di rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'interno, e di vari rappresentanti dei ciechi e degli Istituti pro-ciechi, coll'intervento anche di un rappresentante il Ministero dell'industria con voto consultivo per quanto riguardava le questioni attinenti all'istruzione professionale dei ciechi.

La predetta Commissione approvò, fra l'altro, il seguente ordine del giorno:

« Affermando la necessità di provvedere in via legislativa a trattare l'educazione e l'istruzione dei ciechi come un ramo dell'istruzione pubblica, fa voti affinché, costituito presso la Direzione generale dell'istruzione primaria un ufficio speciale per l'insegnamento tiflogico, venga svolta un'azione coordinatrice dal Ministero dell'interno e da quello dell'istruzione, mirante al miglioramento degli Istituti e al passaggio immediato al Ministero dell'istruzione di quelli fra essi nei quali, per le tavole di fondazione e per le riforme apportate ai loro statuti e ai loro regolamenti, il fine dell'istruzione si rilevi prevalente ».

Nell'intento di tradurre al più presto in atto il voto suespresso, questo Ministero sta studiando, di concerto con quello dell'istruzione, la possibilità del passaggio di alcuni Istituti

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1923

con scopo prevalente di istruzione alla diretta dipendenza di quest'ultimo Ministero, affinché esso possa aver libertà di azione nel dare agli Istituti stessi quell'indirizzo che riterrà più rispondente alle moderne esigenze ed aspirazioni dei ciechi.

Il Sottosegretario di Stato

FINZI.

Il ministro dell'istruzione ha preso nella maggiore considerazione i risultati delle indagini e delle discussioni della Commissione per l'educazione dei ciechi, da lui stesso convocata. Nel progetto che vien preparando per la riorganizzazione

dell'istruzione elementare confida di poter, col consenso dei Ministeri interessati, quello del tesoro e dell'interno, risolvere il problema della estensione ai fanciulli ciechi dell'obbligo scolastico, della preparazione specifica degli insegnanti per i ciechi e in genere della assistenza educativa ai ciechi.

Il Ministro


GENTILE.

Licenziato per la stampa il 16 giugno 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CXLVª TORNATA

VENERDÌ 8 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1º luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »

pag. 4982

Oratori:

CRISPOLTI	4997
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno e interim degli affari esteri</i>	4984
RAVA	4999
SPIRITO	4982
Petizioni (Sunto di)	4981
Relazioni (Presentazione di)	4981

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i ministri delle Colonie, delle Finanze e Tesoro, della Guerra, della Marina, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio, delle Poste e Telegrafi e i Sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per le Finanze, per l'Interno, per i Lavori Pubblici, per la Marina.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del sunto di una petizione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« La signora Sofia Salvini fa voti pel sollecito disbrigo della pratica sanitaria riguardante il marito capitano Salvini Francesco, invalido di guerra.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cencelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CENCELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città ». (N. 588).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cencelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 533, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923, e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione ». (N. 595).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che verrà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Faelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FAELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430 che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali » (N. 568).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Faelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Spirito.

SPIRITO. Onor. Colleghi, modesto collaboratore ai lavori del Senato allorchè ebbi il pensiero, e ve ne spiegherò subito il motivo, di iscrivermi in questa importante discussione tutt'altro potevo pensare che mi accadesse di dover discorrere in una seduta così solenne; solenne per numero di senatori, solenne per grandiosità di pubblico, solenne per l'intervento del Presidente del Consiglio il quale ha annunciato, o fatto annunciare, che avrebbe espresso nel Senato il suo programma e le sue vedute sopra i principali problemi della politica italiana interna ed estera. (*Commenti*): Accorcerò il mio dire.

Ebbi il pensiero d'iscrivermi in questa discussione quando nei giornali fu ricordato tutto quello che nella settimana passata avvenne nel Veneto ove il Presidente del Consiglio pronunciò tre importanti discorsi: direi quelle furono le giornate venete, le quali non possono non avere importanza e riflessi nella nostra politica parlamentare, tanto più quando di recente abbiamo appreso dalla stampa altri

fatti importanti, i quali non possono sfuggire all'attenzione del mondo politico e del paese. È bene che nel Senato sia posato e discusso il gravissimo problema della intransigenza o della collaborazione: in altri termini i rapporti che intercedono o che dovrebbero intercedere tra il fascismo e gli altri partiti nazionali. Io sono amico del Gabinetto, ammiratore dell'on. Mussolini (*commenti*) per quello che egli ha fatto ed ha dato all'Italia, ed appunto per questo non posso non ricordare che nel Senato per la prima volta si sollevò una voce di protesta contro le conseguenze tristi della tirannide demagogica che imperversava in mezza Italia. Il periodo dal 1819 all'ottobre del 1922 fu certamente uno dei più tristi della storia nostra. Quali fossero le condizioni del paese (*commenti*) non credo di aver bisogno di dimostrare; l'onorevole Mussolini prese le redini dello Stato in un momento in cui poteva dirsi che l'Italia era sull'orlo del baratro, e se noi guardiamo alle condizioni di oggi rispetto a quelle dell'ottobre 1922 noi non possiamo che essergli riconoscenti, noi non possiamo che dichiarare che quella reazione fu necessaria, fu una vera provvidenza; essa impedì che l'Italia scendesse agli estremi gradini del comunismo! La Russia insegnò.

Premesse queste dichiarazioni vengo subito al tema che, come ho detto, ha ispirato la mia iscrizione. Quali sono i rapporti tra il fascismo e gli altri partiti? Deve essere il fascismo intransigente, ovvero deve avere la collaborazione di altri partiti, con i quali abbia comuni i capisaldi di una vera politica nazionale, cioè la autorità dello Stato, la sovranità dello Stato sopra le altre classi e sopra tutti gli interessi di parte?

L'Assemblea è giustamente irrequieta ed impaziente di sentire la parola del Presidente del Consiglio; ma io non posso non accennare, brevemente però, allo stato dei partiti in Italia. Noi dobbiamo assolutamente dissentire dal partito socialista, ed in tutte le sue gradazioni, perchè ha una concezione ideologica antipatriottica e antinazionale; penso che debba ugualmente escludersi dal giuoco del collaborazionismo il partito popolare, perchè esso nacque senza vero contenuto, e venne a perdere ogni sua ragione di essere quando si pose in gara (*commenti*) col partito socialista, divenendo più demagogico

dello stesso socialismo (*Approvazioni*). Restano certe frazioni del partito così detto liberale, e cioè le molteplici democrazie, le quali con vari aggettivi e colori, discendendo da un liberalismo degenerato, malamente operarono, e non possono pretendere di sopravvivere al grande movimento del 28 ottobre 1922.

Quelle democrazie non sono e non seppero essere sinceramente liberali; esse sopra il tronco della democrazia ed in nome di essa innestarono la peggiore delle demagogie. Quei Governi tennero il potere quasi a servizio del socialismo, divenendo essi stessi demagogici, senza nemmeno ottenere la responsabilità dei diretti esponenti del socialismo.

E se così è, onorevoli colleghi, a mio giudizio non vi è che un solo partito, che possa avere il diritto e l'onore di collaborare al governo del Paese; questo partito è la destra parlamentare (*Commenti e rumori*); essa è stata depositaria e continuatrice (*Commenti e rumori...*) della vera dottrina liberale.

Ben fu detto che il 28 novembre del 1922 spazzò, cancellò il 18 marzo 1876; e voi non potete negarlo, perchè neghereste la storia di ieri, storia autentica, e cioè che il Paese, quando vide i danni ed i pericoli che derivavano da governi fiacchi e più o meno demagogici, si rivolse agli uomini della destra, che in sé incarnavano quei principii che avevano costituito sempre la forza della Nazione.

Sicchè due elementi sono vivi e vitali in questo periodo: il fascismo del novembre 1922, e la gran massa liberale del popolo italiano; essi hanno comuni gli ideali, e concordano nei principii fondamentali e nei canoni essenziali di una politica nazionale all'ombra del nostro Statuto. Essi dovrebbero procedere l'uno a fianco dell'altro.

Onorevole Gentile, ella circa un mese addietro pubblicò una lettera nella quale spiegava le ragioni (*Commenti e rumori*) del suo passaggio al fascismo. Io non voglio criticarla per questo atto. Se fossi in più giovane età, se 30 anni e più di vita politica nel partito liberale non mi avessero messo addosso la camicia del liberale, se non temessi l'accusa di *arrivismo*, anch'io potrei seguire il suo gesto.

Ma onorevole Gentile, ella ha esagerato, ella è stato ingeneroso, quando ha detto che il partito liberale non ha più ragione di essere, e

che per servire la patria tutti i liberali non debbano far altro che iscriversi al fascismo. Più equanime di lei, con maggior esattezza storica, con più larga visione politica, il Presidente del Consiglio, il 12 marzo 1922 ebbe a proclamare le benemeritenze della destra parlamentare: che fu la vera depositaria e l'alfiere, delle dottrine liberali; che nel 1915 ebbe il coraggio di assumere la responsabilità della guerra; che più tardi difese la guerra stessa insieme ai frutti della vittoria; che affiancò il fascismo in tutta la sua azione parlamentare. Dunque vi è una contraddizione fra l'atto dell'onorevole Gentile, che ha messo il campo a rumore, e l'opinione e la concezione politica del Presidente del Consiglio.

Si è detto, si è sospettato, si susurra che sotto la veste di più o meno autentici liberali, vi siano altri i quali vogliano creare imbarazzi od imboscate al Governo; sarebbero coloro che nelle ore difficili della Patria, non la difesero, sarebbero quegli altri che con debolezze e vili rinunzie danneggiarono l'Italia, come apparve nei trattati di Rapallo, nella risoluzione della questione adriatica, di Fiume, della Dalmazia. Non è di quei liberali, onorevole Presidente del Consiglio, che io vi parlo! Essi devono rimanere fuori; io vi parlo degli altri, quelli che vagheggiarono sempre, auspicarono una Italia grande e forte come la pensò lei, onorevole Presidente del Consiglio; io penso che la parte liberale possa avere ed ha un compito alto ed onorifico, il compito di dimostrare al Paese che i concreti scopi del fascismo si possono raggiungere senza violenze alle persone, senza offese a tradizioni nè ad istituzioni, ma col consenso della grande maggioranza degli italiani. Ho parlato sommariamente per la legittima impazienza dell'Assemblea di sentire la parola del Presidente del Consiglio, e qui arresto il mio dire, pago di avere espresso il mio pensiero fondamentale. Mi auguro che egli vorrà dare risposte ed assicurazioni che tranquillizzano le oneste coscienze di quanti desiderano una Patria grande. Che se voi vorrete seguire una politica di esclusivo fascismo e di intransigenza, ciò che io non voglio augurarmi, non crediate perciò che io diverrò un vostro avversario; il mio pensiero, questo discorso, i miei voti sono tutt'altro che di opposizione, (*rumori*); in questi momenti difficili che attraversa la patria gli uomini po-

litici devono saper tutto sacrificare per la grandezza e per l'avvenire dell'Italia nostra.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri*. (*Segni di viva attenzione*). Il discorso che ho l'onore di pronunziare dinanzi alla vostra alta assemblea potrà apparire analitico, perchè si propone di toccare parecchie questioni, e di dire parole decisive su parecchi problemi, specialmente in materia di politica interna.

Con che non mi illudo di potere convincere quelli che sono gli oppositori di professione o per temperamento personale. Non vi stupirà se io comincio dalla politica estera anche se, per avventura, sia questa la materia in cui una opposizione seria e fondata non esiste, per cui si può legittimamente affermare che questa politica raccoglie la quasi unanimità nazionale.

Come già dissi altra volta, le direttive generali della politica estera dell'attuale Governo sono ispirate dalla necessità di una progressiva rivalutazione della nostra posizione diplomatica e politica nell'Europa e nel mondo. Sta di fatto che, salvo le acquisizioni territoriali coi confini al Brennero e al Nevoso, confini strappati dopo una lunga e sanguinosa guerra vittoriosa, l'Italia è stata esclusa nella pace di Versailles e altre successive dai benefici di ordine economico e coloniale.

Patti solenni firmati durante la guerra passarono in decadenza e non furono sostituiti. La posizione di inferiorità fatta all'Italia ha pesato e pesa ancora molto sulla economia del nostro popolo. Ma è inutile ora insistere sulle recriminazioni del passato: bisogna cercare piuttosto di riguadagnare il terreno ed il tempo perduto. Non vi è dubbio che dall'ottobre ad oggi, malgrado le vecchie e nuove difficoltà, la situazione è notevolmente migliorata.

Le altre Potenze, alleate o non, sanno che l'Italia intende seguire una politica di energica, assidua tutela dei suoi interessi nazionali: intende essere presente dovunque siano direttamente o indirettamente in giuoco i suoi vitali interessi, perchè questo è il suo diritto e il suo preciso dovere. Ma nello stesso tempo è favorevole a quella azione politica di ordine

generale che tende a normalizzare il più sollecitamente possibile la situazione economica del nostro continente.

L'Italia, che pure cammina alacramente verso il suo riassetto, vede continuamente turbata questa rinascita da elementi estranei di ordine generale. Giudico che ci sia un preciso interesse italiano nell'affrettare la soluzione pacifica della crisi europea. Ora tale crisi dal Trattato di Versailles in poi è dominata dal fatto riparazioni.

Innanzi a tale problema la posizione fondamentale dell'Italia è la seguente:

1° La Germania può e deve pagare una somma, che ormai appare universalmente precisata, e che è assai lontana dalle molte centinaia di miliardi, di cui si parlò all'indomani dell'armistizio.

2° L'Italia non potrebbe tollerare spostamenti o rivolgimenti di ordine territoriale che conducessero ad una egemonia di ordine politico economico e militare (*approvazioni*).

3° L'Italia è disposta a sopportare la sua quota parte di sacrificio, se ciò si renderà necessario ai fini di quella che, ordinariamente, si chiama la ricostruzione della economia europea.

4° Il Governo italiano sostiene oggi più che mai, soprattutto di fronte alla ultima nota tedesca, che il problema delle riparazioni e quello dei debiti interalleati europei sono intimamente connessi ed in un certo senso interdipendenti. (*Benissimo*).

Non vi è dubbio che la occupazione della Ruhr ha portato alla acutizzazione estrema la crisi delle riparazioni e quindi in un certo senso ne ha affrettata la soluzione.

Vale certamente la pena di precisare nelle loro linee essenziali i termini del progetto italiano, inglese e tedesco per avere il quadro della situazione nelle sue coincidenze, nelle sue diversità e trarre qualche previsione circa la possibilità di un accordo.

Ciò varrà anche a spiegare come a Parigi l'Italia non abbia potuto accettare il progetto Bonar Law, e come abbia dovuto respingere il recente *memorandum* Cuno-Rosemberg.

Il progetto italiano di Londra riduceva il debito tedesco a cinquanta miliardi di marchi oro. Proponeva una moratoria di due anni, durante la quale sarebbe continuata la consegna

di riparazioni in natura da parte della Germania. Accettava la ripartizione dei pagamenti tedeschi, secondo le quote di Spa, per cui la quota italiana sarebbe stata di cinque miliardi di marchi oro. Stabiliva il pagamento di una parte dei buoni C mediante i valori corrisposti dagli altri Stati ex-nemici o mediante lo annullamento di una parte di detti buoni, uguale all'importo del debito verso l'Inghilterra che sarebbe rimasto così annullato. La restante trancia dei buoni C sarebbe stata impiegata nei riguardi del debito verso l'America. Ammetteva la presa di pegni economici a garanzia dei pagamenti tedeschi.

Il progetto inglese, presentato da Bonar Law a Parigi, manteneva i 50 miliardi a riduzione del debito tedesco; ma ne ripartiva fra gli alleati solo 40, gli altri dieci dovendo servire al pagamento delle spese per le armate di occupazione e per il rimborso alla Francia, agli Stati Uniti ed all'Inghilterra del debito di guerra belga.

Lo stesso progetto cancellava il debito italiano verso il Tesoro inglese, ma domandava all'Italia un miliardo e mezzo di marchi oro di riparazioni sui quattro assegnatili e la rinuncia del mezzo miliardo di lire oro che si trova in deposito a Londra.

Concedeva alla Germania una moratoria di quattro anni e riduceva le forniture in natura a limitatissime quantità di carbone. (*Commenti*).

Prospettava un debito supplementare tedesco, capitalizzando al 1923, in una cifra di altri 17 miliardi, gli interessi non pagati sui 50 durante i quattro anni di moratoria, ma sottoponeva la possibilità di questo debito supplementare al giudizio di una Commissione internazionale, di guisa che la sua consistenza appariva assai dubbia. Domandava infine l'impegno, per ciò che si riferisce al pagamento delle riparazioni dovute dall'Austria, dalla Bulgaria e dall'Ungheria, di accettare le proposte che l'Inghilterra si riservava di avanzare, proposte, cioè, di annullamento di quei debiti, come è risultato dalle dichiarazioni successive.

La quota italiana di riparazioni che il progetto italiano fissava in cinque miliardi di marchi oro, si riduceva così nel progetto inglese a meno della metà; mentre annullando i buoni C si aboliva con nostro danno, da un lato, la solidarietà tedesca sui debiti minori ex nemici,

e si rendeva impossibile l'esecuzione dell'accordo del marzo 1921, che assicura seri vantaggi all'Italia, sulla base dei buoni C. La maggiore percentuale riservata sui 17 miliardi, rappresentanti gli interessi di moratoria capitalizzati al 1923, non poteva servire nei riguardi dei debiti americani, dato il carattere aleatorio di questi 17 miliardi.

Non ricordo tutto ciò per aprire o riaprire polemiche, ma soltanto per precisare i termini di quello che fu e rimane un tentativo notevole di trovare una soluzione alla grave questione, tentativo che contiene elementi pregevoli, che potranno essere ripresi utilmente nel caso di una sistemazione definitiva.

Alla presentazione del progetto inglese seguì a breve distanza la conclusione di accordi tra l'Inghilterra e l'America sul problema dei debiti ad opera dell'allora Cancelliere dello Scacchiere ed oggi Primo Ministro Britannico.

Esula da questa sistemazione ogni idea di cancellazione del debito stesso, o anche di una semplice compensazione attraverso la riscossione delle riparazioni: l'obbligo del pagamento, sia pure con agevolazioni, e per il numero degli anni in cui esso deve avvenire e per gli interessi da corrispondere, vi viene solennemente affermato e tradotto in atto.

Il discorso della Corona inglese mise l'accordo in speciale rilievo: nè esso, pure fatta la debita parte alla diversità di potenza economica ed alla somma di sacrifici sopportati, poteva rimanere senza effetto sulla valutazione della intera questione da parte delle altre Potenze europee.

Se all'esame del progetto italiano ed inglese si fa seguire quello del progetto tedesco, la inaccettabilità dell'ultimo appare evidente. Come è noto, gli elementi fondamentali del penultimo progetto tedesco sono i seguenti: consolidamento del debito attuale della Germania, specie in natura, nella cifra di 20 miliardi marchi oro, più altri 10 il cui pagamento è subordinato al giudizio di una Commissione internazionale.

Detratti gli interessi, gli stessi 20 miliardi si riducono a 15 e le somme occorrenti devono essere date da prestiti internazionali; nel caso molto probabile che per il 1927 i 20 miliardi non siano sottoscritti, il pagamento di un'annualità rappresentante il 5 per cento di inte-

resse più l'uno per cento di ammortamento. Manca infine nel progetto tedesco ogni disposizione e norma nei riguardi della garanzia richiesta.

Il debito capitale tedesco che nel progetto inglese ed in quello italiano veniva fissato nella cifra di 50 miliardi, nel progetto tedesco è ridotto a meno di un terzo. Difficile, se non impossibile, determinare la quota italiana in un simile progetto ed il sacrificio che all'Italia si domandava.

Date le sollecitorie, specialmente dell'Inghilterra e dell'Italia, la Germania ha riconosciuto insufficienti le sue proposte, e ieri sera l'ambasciatore Neurath mi ha presentato la nuova nota tedesca, sul contenuto e natura della quale non posso pronunziarmi per motivi evidenti di riserbo; dovendo, attorno alla medesima nota, iniziarsi e svolgersi una attività diplomatica fra tutti gli alleati. Mi limiterò a dire soltanto che nella nota tedesca non si richiede più, per trattare, la preventiva evacuazione della Ruhr, il che potrebbe far credere ad una rinunzia da parte della Germania a quella resistenza passiva la cui utilità, anche ai fini tedeschi, appare sempre più dubbia, la cui cessazione gioverebbe forse a un più rapido raggiungimento della soluzione.

Ma il problema delle riparazioni non è soltanto franco-tedesco: è anche ungherese, bulgaro ed austriaco. È utile precisare a che punto sia la situazione nei confronti di questi tre paesi ex nemici.

L'ammontare delle riparazioni ungheresi, che non fu fissato dal trattato di pace del Trianon, non è stato ancora determinato dalla Commissione delle riparazioni, e l'Ungheria a tutt'oggi non ci ha dato che limitate forniture in natura.

Il Governo ungherese, allegando le disagiate condizioni economiche e finanziarie del paese, denunciate dalla grave svalutazione della corona, ha di recente prospettato la necessità di contrarre un prestito all'estero che per riuscire dovrebbe essere garantito sulle dogane, sul monopolio dei tabacchi e all'occorrenza su altri cespiti di entrata. Da qui il bisogno che tali cespiti siano liberati per un adeguato periodo di tempo dal vincolo delle riparazioni.

Un memoriale appunto in tal senso è stato presentato recentemente dal Ministro d'Ungheria

in Parigi alla Commissione delle Riparazioni.

Il Governo italiano, esaminata la questione dal punto di vista tecnico, ha ritenuto che fosse indispensabile concedere all'Ungheria la temporanea liberazione di alcuni cespiti, affinché essa possa procedere alla propria restaurazione economica, mediante prestiti da contrarre all'estero.

Si è mostrato quindi in massima favorevole da parte sua all'anzidetta domanda ungherese, circondando la concessione di alcune condizioni necessarie a garantire i propri diritti. Ed in ciò si è trovato d'accordo col Governo Britannico.

La Commissione delle riparazioni, che ha negli ultimi giorni del maggio scorso discusso quella domanda, ha accettato a maggioranza la tesi francese della Piccola Intesa, nel senso di non opporsi alla richiesta inglese di sospensione temporanea del privilegio sui redditi ungheresi, necessari per garantire i prestiti autorizzati: ma di non accordare tale facilitazione se non a condizione che una parte del ricavato dei prestiti fosse destinata alle riparazioni. L'Italia e l'Inghilterra non hanno creduto di aderire a tali condizioni, perché risultava in modo positivo che i prestatori esteri non avrebbero in alcun modo consentito l'operazione, se il ricavato del prestito non fosse stato destinato unicamente alla restaurazione economica del paese debitore.

La Commissione delle riparazioni ha stabilito inoltre d'inviare subito in Ungheria una Commissione, per esaminare sopra luogo la situazione finanziaria ed economica del paese.

L'Ungheria ora insiste nel far presente che a tali condizioni non le riesce di contrarre il prestito e che di conseguenza la sua posizione va ognor più aggravandosi.

Mentre la Commissione suddetta prepara il suo responso, non è escluso che la Commissione delle riparazioni possa esaminare contemporaneamente alcune transazioni complementari.

Nei riguardi delle riparazioni bulgare l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia il 31 marzo scorso sono addivenute ad un accordo con il Governo bulgaro, per facilitargli il modo di pagamento del suo debito di 2250 milioni di franchi oro, fissato dal Trattato di Neuilly, col

dividerlo in due parti, l'una di 550 milioni da pagarsi ratealmente a cominciare dall'ottobre di quest'anno e l'altra di 1700 milioni da reclamarsi non prima di 30 anni.

La Bulgaria si è obbligata con questo accordo a riservare al regolamento del suo debito i proventi delle sue dogane, ed ha già all'uopo emesso una legge.

L'accordo è stato approvato anche dalla Commissione delle Riparazioni, con la riserva dei nostri diritti per il rimborso delle spese delle armate di occupazione italiane.

In effetti sono in corso negoziati col Governo bulgaro per il regolamento di detto nostro credito, che gode del privilegio della priorità sulle stesse riparazioni.

Il Regio Governo, animato da favorevoli disposizioni in tutto quanto concerne la sistemazione degli obblighi dipendenti dalla guerra, non ha avuto difficoltà ad accettare un tale accordo, che costituisce una forma di impegno concreto, garantito da un reddito sufficiente ad assicurarne l'esecuzione.

Mantenendo l'impegno assunto dai suoi predecessori, coi protocolli di Ginevra del 4 ottobre 1922, il Governo italiano ha dato opera coi Governi firmatari dei protocolli stessi, che il prestito a favore dell'Austria avesse una pronta e larga realizzazione.

A tal uopo ha consentito a postergare per venti anni, quanto è la durata del prestito, il privilegio verso l'Austria per ricuperi di danni e per buoni di rifornimento alimentare; ha dato nella misura del 20.5 per cento la propria fideiussione ad un prestito massimo di cinquecento ottacinque milioni corone oro ed ha autorizzato le banche italiane a concorrere direttamente al prestito, sino al limite massimo di duecento milioni di lire, ivi compresi i 68 milioni di lire che l'Italia aveva precedentemente prestati all'Austria e che a termini del protocollo di Ginevra avrebbero dovuto essere rimborsati in contanti.

Per il servizio del prestito sono stati pignorati, oltre quelli delle dogane e altri minori, i redditi lordi dei tabacchi austriaci, e perchè essi fossero realmente remunerativi e tali da non fare possibilmente appello alla fideiussione degli Stati garanti, i Governi di Inghilterra e di Francia hanno consentito che l'Amministrazione dei tabacchi venga dal Commissario Ge-

nerale affidata ad un italiano, riconoscendo con ciò implicitamente l'eccellenza della nostra Regia.

Concedendo le accennate facilitazioni per le riparazioni austriache ed accordando una fidejussione ed un concorso diretto e cospicuo al prestito a favore dell'Austria, il Governo italiano ha voluto offrire il suo concorso a quell'indipendenza politica ed integrità territoriale della Repubblica d'Austria a cui accennano i protocolli di Ginevra, ed a cui, voglio notare, hanno anche contribuito gli Stati Uniti d'America, sottoscrivendo fiduciosi per la prima volta ad un prestito europeo.

L'azione politica dell'Italia verso gli Stati della Piccola Intesa, e in genere verso gli Stati successori, è ispirata sostanzialmente dall'opportunità di esigere il rispetto e l'osservanza scrupolosa dei trattati, perchè, nelle attuali contingenze, solo tale politica può recare buoni e rapidi frutti per una sistemazione economica degli Stati danubiani, che contribuirebbe a quella più larga dell'Europa Centrale. In varie occasioni l'azione amichevolmente moderatrice dell'Italia si è svolta in tal senso con utili risultati.

Nei riguardi di tale politica hanno speciale importanza i rapporti dell'Italia con la Jugoslavia.

L'atteggiamento netto assunto dal Governo nei riguardi della Jugoslavia, col procedere alla definitiva applicazione del Trattato di Rapallo, avendo fortificata la nostra posizione di fronte al diritto, ci ha messo in grado di poggiare su una solida base ogni ulteriore sviluppo della nostra politica.

L'esecuzione delle convenzioni di Santa Margherita, naturalmente laboriosa per la vastità della materia che investe, può dirsi però che proceda, in generale, in modo soddisfacente.

Malgrado le difficoltà iniziali in ogni regime eccezionale, funziona, già dal tempo dello sgombero degli ultimi territori dalmati, il regime economico della cosiddetta « zona speciale » di Zara, e sono stati costituiti i vari organi per il regolamento di tutta la complessa materia, oggetto delle convenzioni.

Ma, naturalmente, la questione più importante a sistemare è quella di Fiume. Essa, come è noto, presenta le più gravi difficoltà, implicando, per assicurare l'avvenire della vita eco-

nomica della città, la soluzione di molti complessi problemi di carattere economico, spesso contrastanti con quelli di carattere politico. Certo, sulla speditezza della soluzione di tale questione ha gravemente pesato la recente lunga crisi parlamentare jugoslava che per molto tempo ha dovuto raccogliere quasi esclusivamente sui problemi interni l'attenzione del Governo di Belgrado. Quel Governo ci ha fatto ripetutamente conoscere i suoi intendimenti di risolvere la questione in modo soddisfacente per i sentimenti e per gli interessi dell'Italia e ci ha anche francamente manifestato quali siano le reali difficoltà che esso incontra per fare accettare alle popolazioni interessate la soluzione consona al punto di vista italiano.

Nell'intento di assicurare ai lavori della Commissione paritetica un ambiente di maggior serenità, il Governo di Belgrado ha intanto consentito a trasferirne la sede a Roma.

La delegazione jugoslava è giunta; tra essa e la delegazione nostra, che agisce con alto senso di patriottismo e di probità politica, sono ora in corso preliminari conversazioni allo scopo di concretare alcune basi fondamentali, prima di riprendere le discussioni ufficiali; in modo che queste possono procedere con la possibile speditezza, senza soggiacere a deplorabili ristagni, altrimenti inevitabili in così ardua materia.

La conferenza di Losanna che, dopo la nota interruzione del febbraio scorso, ha ripreso i suoi lavori il 23 aprile, li va lentamente ultimando, attraverso le non lievi difficoltà di varia natura, dipendenti dalla delicatezza e complessità delle questioni sottoposte al suo esame. L'azione svolta in ogni circostanza dalla delegazione italiana, è stata sempre improntata alla più serena ed equanime obbiettività, e l'efficacia di essa è stata riconosciuta e generalmente apprezzata al suo giusto valore.

L'Italia non può non considerare quali suoi vitali interessi il pronto ritorno alla normalità dei liberi traffici in Levante, lo sviluppo economico e il civile progresso di tutti i popoli abitanti sulle sponde del Mediterraneo orientale.

Quantunque non ancora tutte le questioni in discussione siano state risolte a Losanna, pure, per alcune di quelle che più direttamente interessavano il nostro Paese si è raggiunta una soluzione in complesso soddisfacente.

La riserva sollevata dal Governo di Angora circa l'attribuzione all'Italia dell'isola di Castelrosso, il cui possesso da parte nostra non potrebbe in alcun modo giustificare un eventuale sospetto di nostre mire aggressive nei riguardi della Turchia, è stata esplicitamente da questa ritirata.

La nostra bandiera, già salutata fin dal suo apparire nell'isola, come simbolo di tranquillo benessere, continuerà a proteggere nell'avvenire una popolazione, che a noi plebiscitariamente si è affidata.

Per la nostra marina mercantile, che attraverso secolare tradizione è la più interessata nei mari del Levante, contribuendo così efficacemente allo sviluppo dei traffici della Turchia, si è potuto ottenere da questa che per due anni, dopo i quali sarà possibile concludere diretti accordi con il Governo turco, siano rispettati i diritti acquisiti in materia di cabotaggio, lungo le coste di quello Stato.

E così, del pari, gli alleati si sono assicurato il rispetto dei diritti acquisiti dai rispettivi connazionali alla data del 1° gennaio 1923, per ciò che concerne l'esercizio delle professioni liberali in Turchia, col riconoscimento dei diplomi da essi conseguiti nei rispettivi paesi di origine. Tale questione interessava particolarmente gli italiani colà residenti, e per la sua soluzione favorevole la colonia italiana di Costantinopoli mi aveva, con ragione, fatto le più vive premure.

Il Governo italiano ha ottenuto anche che cadessero quelle clausole di interessamento formale del Sultanato, che gli accordi, che chiusero la guerra libica, avevano lasciato sussistere nelle nostre colonie dell'Africa settentrionale, e nello stesso tempo sono stati opportunamente tutelati gli interessi dei sudditi libici residenti in Turchia, i quali sono stati parificati nei diritti ai cittadini italiani.

Della maggiore importanza per la Turchia si dimostrò, fin dall'inizio della conferenza, la questione relativa alla tutela giuridica degli stranieri; la conferenza è stata d'accordo nel definire i termini di tale tutela, concretandola in una formula che stabilisce per un periodo di cinque anni l'assunzione al proprio servizio, da parte del Governo turco, di giureconsulti esteri, a cui è data facoltà di ricevere reclami sui giudicati e sull'operato dei magistrati turchi.

Con tale soluzione, così ampiamente benevola, che accompagna quell'abolizione delle capitolazioni da tanto tempo e tanto insistentemente dai Turchi invocata, le Potenze europee hanno, in sostanza, aperto il più largo credito morale alla Turchia, sperando che essa sappia mostrarsi col fatto capace di organizzare rapidamente un'Amministrazione giudiziaria al livello di quelle europee, e specialmente sappia imporre alle proprie autorità di polizia e giudicanti uno spirito di giustizia superiore ai piccoli interessi, quale Roma seppe insegnare al mondo.

Restano a Losanna tuttora in discussione alcune importanti questioni di interesse generale, quali quelle riferentesi al servizio del debito pubblico ottomano ed altre di natura economica, che mi auguro possano essere rapidamente risolte.

Gli attuali rapporti con la Russia sono regolati dagli accordi preliminari italo-russo ed italo-ukraino del 26 dicembre 1921. Proprio di questi giorni sono stati presentati al Parlamento i progetti per la conversione in legge dei Regi decreti del 31 gennaio 1922, con i quali i detti accordi erano stati approvati, e che avevano trovato qualche ostacolo nella loro applicazione pratica, dando pretesto ai russi di violare gli accordi.

Noi intendiamo così di rimuovere questi ostacoli per rendere più facili i rapporti economici fra i due paesi, e preparare il terreno alla eventualità di un'intesa a base più larga senza soverchie illusioni, ma senza prevenzioni dannose. I contatti tra i due paesi a sistema economico diverso, evidentemente presentano gravissime difficoltà che non sono però insormontabili se dalle due parti ci sia la buona volontà di rimuoverle. La politica dell'Italia verso la Russia è chiara e non può dar luogo ad equivoci.

La presentazione al Parlamento dei decreti in parola è una prova di più delle nostre intenzioni e ci dà il diritto di attenderci dal Governo di Mosca la scrupolosa osservanza dei patti firmati, e fra i patti firmati è bene che il Governo russo ricordi l'impegno assunto di astenersi da ogni atto o iniziativa ostile al Regio Governo, e da qualsiasi propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno. (*Benissimo*).

Non credo, per l'economia di questo discorso, scendere ad ulteriori dettagli. Dirò solo che particolarmente cordiali sono i rapporti fra Stati Uniti e Italia, e sono lieto di aggiungere che tanto il Governo quanto il popolo americano hanno pienamente compreso la nuova situazione politica italiana.

L'iniziativa presa dall'Italia, per il definitivo regolamento della frontiera della Polonia, ha sempre più cementato i vincoli di cordiale amicizia che uniscono da secoli i due paesi. Oltre che sul terreno politico la loro collaborazione continua ad affermarsi anche su quello economico.

In questi stessi giorni il Governo polacco ha fatto all'industria italiana nuove importanti ordinazioni.

I colloqui ed i contatti da me avuti coi ministri di Austria, Romania, Ungheria, il viaggio recente di S. M. il Re d'Inghilterra, i trattati commerciali conclusi e da concludere sono altrettanti elementi di quella progressiva rivalutazione della nostra posizione diplomatica cui accennavo in principio. Il Governo fascista, sempre ai fini di questa rivalutazione, non appena insediato, annunciò alle Regie rappresentanze all'estero di ispirare l'azione politica fuori dei confini del paese alla rinnovata coscienza della Patria ed affrontò immediatamente il problema degli strumenti e degli uomini.

Effettivamente l'Amministrazione degli esteri, già di fronte a tante difficoltà esterne, ne trovava una grandissima al suo interno per l'insufficienza numerica dei suoi elementi. Gli strumenti della nostra opera così delicata all'estero dovevano essere rinsaldati, resi atti, come quantità e come spirito, al gran lavoro che ad essi si richiede.

Si è quindi disposto fin dai primi di novembre per l'apertura dei concorsi alle carriere diplomatica e consolare ed alla carriera degli interpreti, e si è provveduto poi a circondare il personale di concetto di un servizio amministrativo e d'ordine che esonerasse il primo dalle cure assorbenti della contabilità, della custodia dei documenti e della cifrazione dei telegrammi, tutti compiti, che per le responsabilità minute che importano, finiscono col distogliere i funzionari dalle responsabilità più alte e più ampie.

Allo spirito delle carriere si è dedicata particolare attenzione, allargando la base del re-

clutamento, mediante l'abolizione del requisito della rendita, e riformando la carriera diplomatico-consolare in guisa da darle un reclutamento unico per dividerla poi in due ruoli separati, uno dei quali — il diplomatico — trarrà costantemente un terzo dei suoi elementi da quello consolare, mediante passaggi laterali, in qualsiasi grado della carriera.

Al miglioramento dei servizi si è fatto corrispondere una diversa distribuzione di essi per quello che riguarda la rete consolare. Infatti mentre immense regioni ove affluisce e si è stabilita da tempo la emigrazione italiana, sono state trovate prive di adeguata rappresentanza consolare, in quasi tutte le capitali accanto all'ufficio diplomatico esisteva un ufficio consolare di carriera, il quale, malgrado la sua diversa natura, pur rappresentava una duplicazione nei rispetti della presenza di una diretta tutela del nostro connazionale all'estero.

Senza disconoscere l'utilità di tali consolati nelle capitali, pure, di fronte alla necessità che si risentiva in altri luoghi, è sembrato inevitabile di procedere alla soppressione di essi, per potere invece provvedere alla creazione di altri, senza perdere di mira gl'interessi dell'Erario. I nuovi consolati, che sono in corso di creazione, sorgeranno in maggior parte nel Brasile, negli Stati Uniti, nel Messico e nell'India.

Concludendo, mi piace ripetere che la politica estera italiana, mentre intende salvaguardare gli interessi nazionali, vuole anche costituire nello stesso tempo un elemento di equilibrio e di pace in Europa. Credo, con questa politica, di interpretare le tendenze ed i bisogni del popolo italiano. (*Vive approvazioni, applausi*).

Vengo alla politica interna. (*Segni di attenzione*). I problemi dell'ordine pubblico sono i problemi dell'autorità dello Stato. Non v'è autorità dello Stato solida se l'ordine pubblico non è perfettamente normale, quindi ordine pubblico e autorità dello Stato sono i due aspetti dello stesso problema. Io domando a voi, domando alla nazione: se le condizioni dell'ordine pubblico sono migliorate o sono peggiorate dall'ottobre scorso?

Voci. Migliorate!

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Sento che qualcuno di voi dà già una risposta affer-

mativa. Dico anch'io che sono migliorate. Quantunque io sia per temperamento piuttosto portato al pessimismo, e quindi al malcontento. Non si va mai abbastanza bene! Ma, o signori, quando si parla di ordine pubblico, bisogna stabilire dei raffronti: anche se sia odioso, essi sono necessari. L'inquietudine, il disagio, lo spirito di faziosità non sono soltanto un fenomeno italiano. Se noi gettiamo l'occhio al di là delle nostre frontiere, abbiamo motivo di ripetere che se Messene piange Sparta non ride.

Prendetemi i popoli vinti e guardate quello che accade in Austria, e in Germania; prendetemi i popoli vittoriosi: è di ieri uno sciopero dei funzionari pubblici nel Belgio che ha costato all'erario e all'economia belga centinaia e centinaia di milioni di franchi; se poi rivolgete lo sguardo ai paesi neutrali (Spagna) troverete che anche là la vita non è eccessivamente comoda e brillante. Questo dico per coloro che ad ogni piccolo sparo di rivoltella in uno dei ventimila villaggi d'Italia credono di esser feriti da un colpo di 420. (*ilarità*). Ma poi soprattutto vale la pena di fare il raffronto in Italia e mettere da una parte la situazione dell'Italia nel biennio 1919-20 e nel biennio successivo 1921-22. Il fatto dominante del biennio 1919-20 è costituito dall'occupazione delle fabbriche, dallo sciopero rotativo e permanente dei funzionari dei servizi pubblici (*approvazioni*); da un disgregamento di tutte le funzioni dell'autorità statale; e quantunque sia sommatamente ingrato, bisogna pur ricordare che lo stesso nostro gloriosissimo esercito ebbe un episodio, ad Ancona, che dimostra come qualmente il tarlo fosse giunto assai profondo nell'organismo dello Stato italiano.

Fatto dominante di questo biennio, che chiameremo dell'orgia demagogica, l'occupazione delle fabbriche; fatto dominante del biennio successivo è la spedizione punitiva fascista. Vedete che io sono di una obbiettività straordinaria! I fascisti, per necessità di cose, sono andati all'assalto delle città a vaste masse e armati. Oggi tutto ciò è finito, oggi i funzionari dei servizi pubblici non fanno e non faranno sciopero. (*Bene*).

Quando i postelegrafonici fascisti sono venuti da me per protestare, perchè in seguito ad un telegramma di protesta al mio collega Di Cesarò erano stati puniti, ho detto loro che se fossi

stato il collega delle poste li avrei puniti due volte, e ho detto che, perchè fascisti, essi avrebbero dovuto riconoscere la necessità di questa severa disciplina. (*Approvazioni*).

La situazione dell'ordine pubblico nel secondo semestre dell'anno decorso raggiunge il suo apice di disintegrazione; c'è nell'agosto uno sciopero: lo sciopero antifascista, sciopero che paralizza completamente lo Stato. Lo Stato non agisce, agiscono in vece dello Stato le forze del fascismo. È da allora, o signori, che io ho detto che di due bisognava fare uno, è da allora che ho detto che dal momento che c'era uno Stato inattuale, uno Stato svuotato di tutti gli attributi della sua virilità, e c'è uno Stato in potenza che sorge, fortissimo, che saprà imporre una disciplina alla Nazione, è necessario che ci sia la sostituzione, mediante un atto rivoluzionario, dello Stato che sorge allo Stato che declinava inesorabilmente.

Lo sciopero antifascista dell'agosto fu seguito dall'occupazione fascista delle città di Bologna e di Bolzano.

L'autorità dello Stato presentava lo spettacolo di macerie, di rovine infinite. Ora la rubrica dei conflitti non appare più sui giornali; e la rissa domenicale non può farsi passare come conflitto: perchè conflitto ci sia, deve essere collettivo e politico.

Vi ripeto, onorevoli senatori, sono così imparziale da dirvi che in questi ultimi giorni c'è stata una leggera recrudescenza: da che cosa essa dipende? Ve lo dico con tutta franchezza: dalla riapertura della Camera! (*ilarità*). La sede delle interrogazioni, con lo spettacolo che offre alla Nazione, è quella che riverbera e che getta in mezzo alle masse impulsive, eccitabili, sentimentali, i germi di conflitti e di discordie.

In secondo luogo, l'atteggiamento di una corrente del liberalismo italiano è una grandissima bazza per i sovversivi, perchè essi trovano in costoro degli alleati insperati, inopinati, i quali sollevano delle enormi vesciche, che io mi riprometto di bucare con lo spillo della mia logica e della mia sincerità, prima di finire il discorso! (*Approvazioni*). Poi, forse forse, c'è questo: che certi signori, quando si sono accorti che non hanno più da temere l'illegalismo fascista e il legalismo governativo che è lento, perchè deve rispettare tutte le procedure, hanno ripreso baldanza e fanno quell'illegalismo che

richiamerà in vita un altro illegalismo fascista.

Quali misure sono state adottate per ristabilire l'ordine pubblico? Prima di tutto il rastrellamento degli elementi così detti sovversivi: si è gridato alle retate in grande stile, ma in realtà è stata cosa assai modesta; su 2000 arrestati quelli che si trovano ancora in carcere non arrivano a 150.

Sono affidati completamente alla magistratura: erano degli elementi di disordine e degli elementi sovversivi: può essere che la pratica liberale consenta di lasciar mano libera a questi elementi, ma io non mi sento di seguire questa pratica! (*Approvazioni*).

All'indomani di ogni conflitto io davo l'ordine tassativo di rastrellare il maggior numero possibile di armi d'ogni specie e qualità; questi rastrellamenti hanno dato risultati discreti.

Sono stati sequestrati nel periodo dal marzo alla fine di aprile armi lunghe da fuoco da guerra, 29257; armi corte da fuoco 1048; armi da punta e da taglio 7228; armi diverse 249. Munizioni per armi lunghe da fuoco, cartucce; 1,110,000: munizioni per armi corte da fuoco. 82,000. Esplosivi diversi 1086 (e cioè bombe, pedardi e simili aggeggi). Sono state sequestrate 29 scatole di dinamite; mezza cassetta di gelatina e chilogrammi 30 della stessa gelatina. Ci sono anche le armi comuni sequestrate e cioè: armi lunghe da caccia 2655; corte 2444; armi comuni da punta e da taglio 1089.

Va da sé che questo rastrellamento continua colla maggiore energia. (*Approvazioni*).

Poi ho dovuto reprimere ogni atto di illegalismo: si dice che qualche bicchiere di olio di ricino viene ancora distribuito qua e là; ma io ho già detto all'altro ramo del Parlamento che i colpevoli di questi reati vengono severamente puniti.

Tutti questi provvedimenti sarebbero stati insufficienti se io non avessi restituito la piena autorità ai prefetti delle provincie. Ripeto ancora una volta che il Prefetto e il questore sono gli unici legittimi autorizzati rappresentanti dell'autorità dello Stato nelle provincie del Regno (*Approvazioni. Benissimo*).

Poi vincendo le resistenze legittime del mio amico De Stefani ho migliorato le condizioni dei funzionari di P. S., i quali sono oggi vali-

damente tutelati in senso morale e politico dal Governo.

Ma il problema più spinoso, che ho dovuto affrontare e risolvere, e l'ho risolto, è il problema degli squadristi. Ognuno di questi squadristi era un grandissimo colpo di piccone all'autorità dello Stato e siccome io penso, per assioma, che solo lo Stato ha il diritto e il dovere di avere forze armate (*approvazioni*), ho detto che queste multicolori camicie, ad un dato momento, dovevano essere completamente bandite dalla circolazione. E ce ne erano delle nere, delle azzurre, delle cachi, delle rosse, delle grigie, delle verdi e delle bianche. Vi ripeto che non era un problema facile, perchè molti di questi squadristi agivano sul terreno nazionale, comprendevano patrioti, degli ex combattenti, feriti, mutilati e decorati. Ma bisognava finirli, ed allora un decreto del Consiglio dei Ministri ha deciso che da 1° febbraio tutti gli squadristi erano aboliti, non si permettevano che squadristi di gente di età inferiore ai 12 anni (*ilarità*). La misura è stata generalmente osservata, ma c'era uno squadristo speciale, che mi poneva avanti ad un problema con riflessi di ordine morale e storico: il problema dello squadristo fascista. Bisognava disperderlo, dire a questa gente: « andate a casa, tutto è finito »? Non si poteva! Prima di tutto perchè sarebbe stata una ingratitudine enorme, in secondo luogo sarebbe stato pericoloso e d'altra parte dovevo trasformare questo squadristo, che aveva agito sul terreno dell'illegalismo, in un organo che fosse alle dipendenze dirette dello Stato. Ci sono riuscito, non completamente, ma dovete pensare che gli squadristi sono stati aboliti al 1° di febbraio di quest'anno di grazia e non si può in tre mesi, prendere dei giovani, che erano stati abituati per due anni ad una ginnastica specialissima (*ilarità*) e farne dei soldatini di piombo.

E si è detto: Perchè questa milizia non ha prestato giuramento di fedeltà a S. M. il Re? Voi credete che noi non abbiamo pensato a questo. Errore! Ci siamo decisi in senso negativo perchè abbiamo pensato che la persona del Re, simbolo della Patria, simbolo della perpetuità della Patria (*Applausi vivissimi e prolungati; tutti i Ministri, la Presidenza del Senato, i Senatori si alzano in piedi; grida di*

Viva il Re, viva l'Italia), non può essere messa a capo di una milizia, che aveva, per necessità di cose, più che per volontà di uomini, un carattere spiccatissimo di partito. Ora questa milizia sta continuamente raffinandosi; si procede ad un'opera severissima di selezione. Del resto la cronaca quotidiana documenta tutto ciò.

C'era un altro problema a proposito dei quadri della milizia. Il problema di contemperare le necessità dei quadri superiori che dovevano essere affidati ad uomini provenienti dall'Esercito e con una vasta esperienza militare e personale, col riconoscimento e la gratitudine che si doveva ai piccoli capi dello squadristo fascista il quale aveva domato, lasciando centinaia di morti gloriosissimi, il sovversivismo demagogico. (*Approvazioni*). Abbiamo risolto questo problema. Tutti i gradi di ufficiali superiori a Seniore sono assegnati ad ufficiali che vengono dall'Esercito; tutti i gradi inferiori, quelli che potrebbero essere chiamati i gradi subalterni, e i sottufficiali, sono stati assegnati ad elementi dello squadristo, che hanno sempre un passato militare e che sempre debbono avere delle qualità morali ineccepibili.

Del resto le statistiche valgono sempre più dei discorsi.

Gli ufficiali superiori della milizia, di grado superiore a Seniore, vengono, per il 97 per cento, dagli ufficiali del Regio Esercito. Gli altri rappresentano il 3 o 4 per cento. Su circa 230 ufficiali superiori al grado di Seniore vi sono 20 ricompensati nei vari gradi dell'ordine militare di Savoia, 12 medaglie d'oro, 130 medaglie di argento, 80 medaglie di bronzo.

E bisogna anche, a costo di abusare della vostra pazienza e siccome questa è una giornata di chiarimenti, che vi legga lo stato di servizio dei capi della milizia nazionale: Generale De Bono (generale di corpo d'armata dell'esercito): 3 medaglie d'argento, una promozione straordinaria per merito di guerra, croce di guerra;

Generale Gandolfo (generale di Corpo d'armata): 2 medaglie d'argento, promozione straordinaria per merito di guerra;

De Vecchi: 4 medaglie d'argento: 2 medaglie di bronzo, due croci di guerra;

Balbo: Una medaglia d'argento, croce di guerra;

Fara (il generale conosciutissimo in tutta l'Italia): Una medaglia d'oro; due medaglie di argento, promozione per merito di guerra;

Stringa (altro maggior generale dell'Esercito): 3 medaglie d'argento, una medaglia di bronzo, mutilato di guerra;

Perol Clemente (altro maggior generale dell'Esercito): 2 medaglie d'argento, croce di guerra;

Ceccherini (maggior generale dell'Esercito): 3 medaglie d'argento, due medaglie di bronzo;

Zamboni (maggior generale dell'Esercito): una medaglia di argento, una di bronzo;

Guglielmotti (maggior generale dell'Esercito): due medaglie d'argento.

Qui seguono poi: Maggiore Giuriati: 2 medaglie d'argento; Acerbo: tre medaglie d'argento (*bravo!*); Caradonna: tre medaglie d'argento; Finzi: una medaglia d'argento e due Croci di Guerra, ecc. ecc.

E non voglio, per non confondere la modestia dei miei amici, continuare a leggere l'elenco di questi ufficiali della milizia nazionale. (*ilarità*).

Ho letto tutto ciò per dimostrarvi che la milizia è una cosa seria, e lo sta diventando ogni giorno di più, perchè così io voglio, perchè tutti i capi questo vogliono.

Ci si domanderà: perchè la milizia resta? Ve lo dico subito per una ragione molto semplice: per difendere la rivoluzione fascista all'interno ed anche all'estero.

La frase « estero » può impressionarvi. Ebbene c'è all'estero un ambiente difficile per il fascismo italiano. Difficile a destra e difficile a sinistra. Difficile a destra, in quanto che l'elemento destro è un elemento nazionale, il quale non può essere entusiasta di un movimento che esalta i valori nazionali. D'altra parte l'elemento sinistro ci è avverso dal punto di vista sociale, perchè sa che il movimento fascista è nettamente anti-socialista. Allora è bene che si sappia che a difendere la Nazione, e a difendere quella speciale forma di reggimento politico che si chiama fascismo vi è una potentissima armata di volontari. Secondo: per permettere all'esercito di fare il suo mestiere: l'esercito deve fare la guerra, deve prepararsi alla guerra, non deve fare della polizia, specialmente politica, se non in casi assolutamente eccezionali, che in questo

momento non voglio assolutamente presentare nemmeno come ipotesi.

Stanotte, per mio ordine personale, si è bloccato un intero quartiere di Livorno.

Ebbene, 100 carabinieri e 300 camicie nere sono bastate. L'Esercito, le truppe e gli ufficiali dormivano tranquillamente nelle loro Caserme, come era loro diritto e dovere. Eppoi credetemi, finchè in Italia si sa che, oltre ad alcune decine di migliaia di carabinieri fedelissimi, c'è questa enorme forza, i conati rivoltosi, i conati di sedizione non saranno mai osati.

Se dopo questi sei mesi di governo, io mi volgo indietro e abbraccio con un colpo d'occhio, come si abbraccia un panorama, quello che è successo in sede politica, vedo tre fenomeni interessanti; tre fenomeni che io chiamerei tentativi di aggiramento del fascismo.

Ad un certo momento, nel novembre, si comincia a parlare di unità operaia, bisogna mettersi tutti insieme sotto una bandiera vagamente nazionale, che doveva coprire parecchie merci di contrabbando. Il nome di Gabriele D'Annunzio era una carta che veniva frequentemente giocata da questi ambigui zelatori dell'unità operaia.

Ci voleva poco a capire che si trattava di una mistificazione, attraverso la quale parecchi elementi, che si ritenevano espulsi dalla scena politica, volevano rientrarvi.

Bastò dire che le corporazioni assumessero il nome di fasciste e questa speculazione cessò d'incanto. Secondo: il contraltare nazionalista, bisogna dire che da Roma in su nazionalisti e fascisti sono andati sempre d'accordo; erano due corpi in un'anima sola. A Milano dove ho vissuto e lottato non si è mai avvertita questa differenza. Ora va a succedere che dopo la marcia su Roma c'è una primavera enorme di nazionalismo, soprattutto da Roma in giù (*siride*). Evidentemente, elementi dubbi volevano, attraverso questo contraltare, fare o preparare una opposizione al Governo fascista.

Anche questo ostacolo è stato superato con la fusione e mi sia concesso di rendere omaggio solenne allo spirito di lealtà assoluta e di ferma disciplina, allo spirito cioè con cui i nazionalisti sono entrati nelle file del fascismo. Finalmente, ed è manovra di quest'ultimi giorni, sono spuntati in Italia i fieri difensori dello Statuto, della libertà e del Parlamento.

(*si ride*). Sembra, a sentire questi signori, che avevano dimenticato da parecchio tempo l'esistenza dello Statuto, anche a semplice titolo di documento storico (*si ride*), che lo Statuto corra supremo pericolo e che non si possa nemmeno discutere dello Statuto, nemmeno esaminarlo.

Credo che nessuno di voi possa ritenere Camillo conte di Cavour un bolscevico o un fascista del 1848. Ebbene ognuno di voi sa che il moto costituzionale del Piemonte è stato opera di Camillo Cavour; ognuno sa come venne largita la costituzione politica. Ci fu un tumulto a Genova contro i gesuiti ritenuti assertori dell'assolutismo; una commissione di Genovesi parte, va a Torino e chiede la cacciata dei gesuiti e la guardia civica; ma Camillo Cavour dice: « Questo è poco, i tempi sono maturi per ben altro ».

Scriva il Cavour nel suo giornale « *Il Risorgimento* », bisogna chiedere la costituzione, e questa fu promulgata il 4 marzo.

Nel preambolo è detto: « lo Statuto è la legge fondamentale perpetua e irrevocabile della Monarchia ». Quattro giorni dopo si formò il primo ministero costituzionale di coalizione col moderato Balbo e il democratico Pareto, e poiché la frase: lo Statuto è la legge fondamentale perpetua e irrevocabile della Monarchia, aveva ferito le orecchie dei democratici, Camillo Cavour si affrettava ad interpretarla in senso relativo o relativista. Vale la pena di ascoltare attentamente questo brano di Camillo Cavour: « Come mai - affermava - si può pretendere che il legislatore abbia voluto impegnare sé e la Nazione a non mai portare il più leggero cambiamento diretto ad operare il meno miglioramento di una legge politica? Ma questo sarebbe voler far sparire il potere costituente dal seno della società, sarebbe privarla dell'indispensabile potere di modificare le sue forme politiche a seconda delle nuove esigenze sociali, sarebbe un concetto talmente assurdo che non poteva venir concepito da nessuno di coloro che cooperarono alla redazione di questa legge fondamentale. Una nazione non può spogliarsi della facoltà di mutare con mezzi legali le sue leggi comuni ».

Non passò molto tempo che la cronaca dovette registrare una prima violazione dello Statuto, il quale presumeva e presume che per

essere deputati bisogna essere cittadino italiano. Il giorno 16 ottobre si era verificata una divisione tra la Destra e la Sinistra. Nella prima vi erano i moderati ed i municipali, nella seconda i democratici, così detti « Teste bruciate », ed i repubblicani.

Il 17 questi due partiti si trovarono uniti per proclamare, al disopra dello Statuto, che potevano far parte del Parlamento Subalpino tutti gli italiani di qualunque regione; e ciò all'unanimità. Il primo a beneficiare di questa violazione dello Statuto sarebbe stato Alessandro Manzoni, se il grande scrittore non avesse declinato il mandato con una lettera che è un monumento di castigatezza e di probità politica. (*Approvazioni*).

Nessuno, o signori, nessuno di noi vuole abbattere o distruggere lo Statuto. Lo Statuto è piantato solidamente nei suoi muri maestri; ma gl'inquilini di questo edificio, dal 48 ad oggi, sono cambiati; vi sono altre esigenze, altri bisogni, non vi è più l'Italia piemontese del 1848.

Ed è oltremodo strano vedere fra i difensori dello Statuto quelli che lo hanno violato nelle sue leggi fondamentali; quelli che hanno diminuito le prerogative della Corona, quelli che volevano render la Corona totalmente estranea alla politica della Nazione, facendone una cosa morta e lontana nello spazio e nel tempo. (*Vivi applausi*).

Si dice che questo Governo non ami la Camera dei Deputati (*commenti, conversazioni*). Si dice che si vuole abolire il Parlamento o svoltarlo di tutti i suoi attributi essenziali. Signori, sarà tempo di dire che la crisi del Parlamento non è una crisi voluta dal sottoscritto o da quelli che seguono le mie idee: il parlamentarismo è stato ferito non a morte, ma gravemente da due fenomeni tipici del nostro tempo: da una parte il sindacalismo, dall'altra il giornalismo.

Il sindacalismo che raccoglie in determinate associazioni tutti quelli che hanno interessi speciali e particolari da tutelare e che vogliono sottrarli alla incompetenza manifesta dell'assemblea politica; ed infine il giornalismo che è il parlamento quotidiano, la tribuna quotidiana, dove uomini venuti dall'Università, dalle scienze, dalla industria, dalla vita vissuta, vi sviscerano i problemi con una competenza che si trova

assai difficilmente sui banchi del Parlamento. Ed allora questi due fenomeni tipici dell'ultimo periodo della civiltà capitalistica sono quelli che hanno ridotto la importanza enorme che si attribuiva ai Parlamenti. Insomma il Parlamento non può più contenere tutta la vita di una Nazione, perchè la vita delle Nazioni moderne è eccezionalmente complessa e difficile.

Dire questo non significa dire che vogliamo abolire il Parlamento. Affatto; anzi vogliamo migliorarlo, perfezionarlo, correggerlo, farne una cosa seria, se è possibile, una cosa solenne. E del resto se volessi abolire il Parlamento, non avrei presentato una legge elettorale. Questa legge elettorale, a lume di logica, presuppone delle elezioni: si sa già fin da questo momento che, attraverso a queste elezioni, vi saranno dei deputati i quali comporranno il Parlamento; per cui nel 1924 vi sarà un Parlamento.

Ma il Governo deve essere rimorchiato dal Parlamento? Il Governo deve essere in balia del Parlamento? Il Governo deve essere abulico e acefalo dinanzi al Parlamento? No! Non posso accettare la teoria dell'abulia e della acefalia del Governo dinanzi al Parlamento.

Si dice che il fascismo ha creato dei duplicati. Signori, questi duplicati non esistono. Il Grande Consiglio fascista non è un organo duplicato del Consiglio dei ministri o superiore al Consiglio dei ministri. Il Grande Consiglio del Fascismo si è riunito quattro volte. Il Grande Consiglio, non ha mai affrontato i problemi che sono di pertinenza del Consiglio dei ministri. Di che cosa si è occupato il Grande Consiglio del Fascismo? Nella sessione di febbraio il Grande Consiglio del Fascismo si è occupato della Milizia Nazionale e della Massoneria; ha fatto un omaggio ai dalmati e fiumani; si è occupato dei fasci all'estero. Nella sessione di marzo ha predisposto le cerimonie per il Natale di Roma e si è occupato di sindacalismo. Nella quarta sessione di aprile si è occupato del Congresso di Torino ed ancora di sindacalismo.

Voi vedete che tutti i grandi problemi dell'amministrazione dello Stato, della riorganizzazione delle nostre forze armate, della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, della riforma delle scuole medie, tutte le misure di ordine finanziario, dalla nominatività dei titoli all'introduzione dell'imposta sul reddito agrario, sono

tutte misure che sono state adottate dall'ente responsabile e diretto: il Consiglio dei ministri.

Ed allora che cosa è il Grande Consiglio del Fascismo?

È l'organo di coordinazione, di transazione, di temperamento fra le forze responsabili del Governo e le forze responsabili del fascismo. E fra tutti gli organi creati dopo la rivoluzione di ottobre il Gran Consiglio del fascismo è il più originale, il più utile, il più efficace. Ho abolito gli alti commissari perchè erano un duplicato dei prefetti, perchè angustiavano l'esercizio dell'autorità dei prefetti, i quali soli hanno diritto di esercitarla; ma non saprei mai abolire il Grande Consiglio del Fascismo neppure se, per ipotesi, il Consiglio dei ministri si componesse domani di tutti membri fascisti.

Questo Governo, che è dipinto come liberticida, è stato forse troppo generoso.

Non è stata una rivoluzione incruenta per noi quella dell'ottobre: noi abbiamo lasciato decine e decine di morti, o signori. E chi ci avrebbe impedito in quei giorni di fare quello che han fatto tutte le rivoluzioni? Di liberarci, una volta per sempre, da tutti coloro che, abusando della nostra generosità, rendono difficile ora il nostro compito? Soltanto i socialisti della *Giustizia* di Milano hanno avuto il coraggio di riconoscere che, se essi sono ancora in vita, lo debbono a noi, che non abbiamo voluto nei primi momenti della marcia su Roma che le camicie nere si macchiassero di sangue italiano. (*Bene*).

Ma, o signori, non bisogna abusare di questa nostra generosità. Non mi pongo il problema se sia stato un bene o un male il non avere agito in quei termini. Perchè non me lo pongo? Ve lo dico con una schiettezza che parrà brutale. Non me lo pongo perchè, se domani fosse necessario, io ho il coraggio, la volontà e i mezzi per poterlo fare ancora. (*Impressioni*).

E non spero qualcuno nella crisi del fascismo e non la distenda sulle colonne dei capaci giornali. Ecco è finito; era una bega di piccoli capi. E si capisce; non si può sistemare tutto il mondo. Io ho sempre detto che la rivoluzione non può essere una sistemazione in cui ognuno trova la sua casella... e ci mangia dentro. (*Ilarità*).

Il fascismo è ancora e rimarrà per lungo tempo un partito semplicemente formidabile.

Non fate come faceva il borghese dell'occidente che, ogni minuto, quando saltava su un Wrangel o un Judenic, pensava che quelle piccole bande disarmate e scalze potessero demolire il Governo dei Sovieti. L'altro giorno Lloyd George diceva che è un Governo assai solido.

E così, se vedrete che in una delle tante Peretole d'Italia c'è un dissidio, non argomentatene che il fascismo è in crisi. Bisogna, o signori, introdurre nell'esame dei fenomeni della storia, l'elemento durata, l'elemento tempo. E quando un partito ha il Governo nelle mani, lo tiene, se lo vuol tenere, perchè ha delle forze formidabili da utilizzare per stabilire sempre più saldamente il suo dominio. Il fascismo è un movimento sindacale che raccoglie un milione e mezzo di operai e contadini i quali - debbo dirlo a titolo di lode - sono quelli che non mi danno imbarazzi di sorta. Poi è un movimento politico che ha 550 mila iscritti e io ho chiesto di esser liberato da almeno 150 mila di questi signori. (*ilarità*). Quindi è un movimento militare: 300 mila camicie nere che esistono, che non attendono che d'esser chiamate. Poi finalmente c'è in tutto ciò un amalgama, un cemento che si potrebbe chiamare mistico e religioso, per cui, battendo su certi tasti, domani s'avrebbe il suono di certe fanfare. (*Commenti*).

Ci si domanda: vorrete dunque accamparvi in Italia come un esercito di nemici che opprime il resto della popolazione? Siamo alla filosofia della forza del consenso.

Intanto ho il piacere di annunziare che al fascismo hanno aderito masse imponenti di uomini, che meritano tutto il rispetto della Nazione. Al fascismo hanno aderito l'Associazione dei mutilati e degli invalidi; al fascismo ha aderito l'Associazione Nazionale dei combattenti; nell'orbita del fascismo marciano anche le famiglie dei caduti in guerra. C'è molto popolo in queste tre Associazioni, c'è molto consenso in questi mutilati, combattenti e famiglie di caduti. Sono milioni di persone. E davanti a questa collaborazione debbo proprio io andare a cercare tutti i frammenti, tutte le reliquie dei vecchi partiti tradizionali?

E debbo vendere la mia primogenitura ideale per il piatto di lenticchie che mi potrebbero offrire questi signori che non hanno seguito alcuno nel paese? (*Vive approvazioni*).

No, non farò mai questo!

Ma se uno vuole collaborare con me, io l'accolgo nella mia casa. Ma se questo collaboratore mi ha l'aria dell'inquisitore che controlla o dell'erede che aspetta, dell'uomo che sta in agguato per potere, a un certo momento, fare l'obliquo ragioniere dei miei errori, allora io dichiaro che di questa collaborazione non voglio assolutamente sapere. (*Benissimo*).

Del resto c'è una forza morale in tutto ciò. In fondo, di che cosa ha sofferto la vita italiana negli anni passati? Ha sofferto del fenomeno del trasformismo.

Non c'erano mai dei confini precisi. Nessuno aveva il coraggio di essere quello che doveva essere. C'era il borghese che aveva delle arie socialistoidi, c'era il socialista che si era già imborghesito fino al midollo spinale. Tutta l'atmosfera era un'atmosfera di mezze tinte, d'incertezza; non si vedevano mai dei contorni nettamente tagliati e definiti. Ebbene il fascismo nella vita italiana compie proprio questa funzione; prende gl'individui per il collo e dice: dovete essere quello che siete. Se siete dei borghesi dovete essere dei borghesi, dovete avere l'orgoglio della vostra classe, perchè la vostra classe è la classe che ha dato il tipo della civiltà mondiale al secolo decimonono (*approvazioni*); se siete dei socialisti, dovete avere il coraggio di esserlo, affrontando gli inevitabili rischi che questa professione può portare. (*ilarità*). Lo spettacolo della Nazione in questo momento è soddisfacente, soddisfacente perchè il Governo fa una politica dura, una politica crudele, se volete. Deve licenziare a migliaia i suoi funzionari: sono magistrati, sono ufficiali, sono ferrovieri, sono arsenalotti; e ogni licenziamento è un motivo di turbamento, di dolore, di disagio di migliaia di famiglie. Ha dovuto mettere delle tasse che feriscono certamente vasti strati della popolazione italiana. Questo popolo italiano non ha ancora avuti quelli che si potrebbero chiamare i vantaggi di ordine materiale; non li ha avuti. Il Governo non ha dato proprio nulla che si possa tradurre in contanti, niente: ebbene questo popolo è disciplinato, questo popolo è silenzioso, questo popolo è tranquillo, questo popolo lavora. Come vi spieghereste questo fenomeno se non pensaste che questo popolo è tranquillo perchè sa che c'è un Governo che governa e sa soprattutto che,

se questo Governo colpisce con misure crudeli, strati della popolazione italiana, non lo fa perchè si alzi al mattino con il capriccio di dire: oggi voglio colpire i ferrovieri, gli arsenalisti o i postelegrafonici. Lo fa perchè ciò risponde ad una necessità suprema di ordine nazionale. Al di sopra di questa massa che si cifra a decine di milioni ci sono i gruppi irrequieti dei politicanti di professione. Bisogna parlar chiaro: c'erano parecchi Governi in Italia prima di questo, i quali governi tremavano sempre davanti al giornalista, davanti al banchiere, davanti al gran maestro della Massoneria, davanti al capo più o meno clandestino del partito popolare (*applausi, ilarità*) e bastava che uno di questi ministri *in partibus* battesse alla porta dell'anticamera del Governo, perchè il Governo fosse colto da improvvisa paralisi. Ebbene, tutto ciò è finito: molti signori che prendevano delle arie con i vecchi Governi, non li ho ricevuti e li ho fatti piangere (*approvazioni*) perchè il Governo è uno solo, il Governo della Nazione, e non conosce altri Governi all'infuori del suo e vigila attentamente. Non bisogna mai dormire quando si governa, non bisogna trascurare nessuno dei sintomi, tenere innanzi agli occhi tutto il panorama, vedere tutte le composizioni, le scomposizioni, le deformazioni dei partiti e degli uomini. Qualche volta è necessario per la tattica avere degli adattamenti, ma la strategia politica, la mia almeno, è intransigente e assoluta.

Avrei finito, anzi ho finito, se non dovessi dire ancora una parola che mi riguarda un po' personalmente. Io non nego ai cittadini quello che si potrebbe chiamare il *jus murmurandi* (*si ride*), ma non bisogna esagerare, non bisogna sollevare dei fantasmi, non bisogna ad ogni momento essere con le orecchie ritte, nella tema di pericoli che non esistono, e, credetemi, io non mi ubriaco di grandezza; vorrei, se fosse possibile, ubriacarmi di umiltà. (*Approvazioni*). E credete ancora, onorevoli senatori, che non mi passa nemmeno per la controcassa dell'anticamera del cervello quello che può balenare nei crocchi misteriosi, pieni di sospetti, di paure e di calunnie. Io mi contento semplicemente di essere ministro; nessuno deve essere spaventato dal fatto che io vado a cavallo (*si ride*). Ci andavano anche D'Azeglio e Minghetti; e del resto se questo si

deve alla mia gioventù, questo è un male divino di cui si guarisce ogni giorno. Non ho ambizioni che oltrepassino la cerchia nettamente definita dei miei doveri e delle mie responsabilità. (*Applausi vivissimi*).

Eppure, un'ambizione l'ho anch'io: più conosco il popolo italiano, più m'inchino dinanzi a lui (*approvazioni*); più m'immergo anche fisicamente nelle masse del popolo italiano, più sento che questo popolo italiano è veramente degno del rispetto di tutti i rappresentanti della Nazione. (*Approvazioni*).

La mia ambizione, o signori, sarebbe una sola: non m'importa per questo di lavorare 14 o 16 ore al giorno, non m'importerebbe nemmeno di lasciarci la vita, e non lo riputerei il più grande dei sacrifici! La mia ambizione è questa: vorrei rendere forte, prospero, grande e libero il popolo italiano! (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 10 minuti. (Ore 18).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (Ore 18,10).

Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispolti.

CRISPOLTI. Dirò due parole soltanto, quali possono formularsi subito dopo avere udito il potente discorso del Presidente del Consiglio. Io ritengo opportuno di toccare un punto della politica interna, attinente in modo particolare a quella questione di fiducia che è implicita nel voto stesso che stiamo per dare. Alludo a quanto egli ha detto rispetto alla collaborazione dei partiti, che io seguo con un sentimento più ottimista del suo. Quando accadde l'avvento del fascismo al potere, essendo io fuori del Parlamento, e quindi in condizioni di semplice testimonianza, notai un fatto che mi parve bellissimo, che cioè, mentre il fascismo arrivava al potere con mezzi impreveduti, i quali turbavano le aspettative di chi credeva si potesse risolvere la crisi coi soliti criteri parlamentari, anche uomini, appartenenti a partiti costituzionali che sentivano diminuita la loro

efficacia, pensassero immediatamente di collaborare col Governo.

Certo, nei vari uomini singoli che pativano di questa condizione di cose e che pur provavano la tendenza a cooperare coi nuovi venienti, ci poteva essere qua e là alcuno dei motivi indicati dal Presidente del Consiglio, potevano esservi cioè alcuni che ancora nutrivano delle superstiti ambizioni, ed alcuni altri che cercassero di divenire alleati con coloro che temevano di aver nemici.

Ma v'era qualcosa di più profondo, che muoveva la maggior parte di questi uomini, ossia la convinzione che, inalberata dal nuovo Governo la bandiera della ricostituzione nazionale, non la si poteva disertare; anche se quella bandiera non riproduceva perfettamente i colori del partito proprio. Fra un momento supremo della vita della patria, e per amore di essa, bisognava esser presenti ed operanti.

Ora, io ho notato che questo sentimento disinteressato si è andato accrescendo da quel tempo in poi. Esulando sempre più da tale avvicinamento al Governo gli intenti di speculazione politica, è man mano cresciuto il numero di coloro che riconoscono in ciò un dovere della propria coscienza.

E il fatto è avvenuto per parecchie ragioni. Una di esse sta in quel che ha esposto il Presidente del Consiglio, cioè nei buoni frutti, d'ordine, di sicurezza, di dignità nazionale, che vien dando il governo fascista; quantunque rimangano qua e là alcuni incidenti e disordini, che il Presidente stesso ha detto molto bene di aver tutta l'intenzione, come ha tutto l'interesse, di reprimere e d'impedire. Il nuovo esperimento di regime vien dando alla vita pubblica italiana un'elevatezza, un senso di sollievo, che tutti quanti devono riconoscere.

Ma una seconda e più alta ragione non è stata, se non indirettamente, accennata dal Presidente del Consiglio. Ed è questa: che il nuovo Governo, il quale prendeva tutto il proprio programma dal concetto di Nazione, dava il bellissimo esempio di fare intendere, — come lo sentiva dentro di sé — che la Nazione non si può amare solamente nella sua superficie, come estensione di territorio, e che non si può domandare per essa e procurare ad essa solo un benessere generico, quale si

augura a tutte le nazioni; ma che bisogna amare la patria italiana nei suoi caratteri specifici, ossia nelle sue profondità; amare, come fu detto dal poeta, « le memorie e le glorie dei suoi padri e di sua gente ». Un tal ritorno al sentimento della tradizione, anche spirituale, italiana, dopo molti e molti anni in cui il concetto di patria, anche da coloro che più ardentemente lo professavano era stato molto ristretto; questo ritorno, che mostrava come il nuovo regime intenda comprendere tutto lo svolgimento della civiltà italiana, dalla Roma imperiale alla Roma cristiana ed esaltare la vera e storica continuità nazionale, era appunto ciò che noi della nostra parte avevamo sempre augurato. Era la pienezza di quel programma, che noi, quantunque io parli qui personalmente e non intenda d'impegnare e compromettere nessuno, noi, dico, vagheggiavamo; poichè pronunziando la parola Italia, sapevamo di pronunziarla nel senso più profondo e più complesso, quale Iddio e la storia l'hanno voluta e l'hanno fatta.

Senonchè una tal seconda ragione dell'avvicinamento morale, e direi, di coscienza, verso il regime attuale, ha influito anche su uomini d'altri partiti costituzionali oltre il mio; perchè se pure in qualcuno di tali uomini ci fu l'accennato stringimento dell'idea della Patria, è naturale che una volta innalzata la bandiera dell'Italia intera, nella sua estensione e nelle sue tradizioni, non ci possono essere prevenzioni, nè pregiudizi, nè abitudini antiquate di mente, le quali impediscano di sentire che una tale bandiera esprime il genio e l'augurio di tutta la stirpe italiana.

Ma, o signori, c'è stata un'altra ragione per cui si è avuto questo desiderio intimo di cordiale collaborazione al Governo, ed è stata la seguente. L'Italia, come tutti i paesi, nei momenti di ricostituzione aveva sete di un uomo. E, diciamolo apertamente, uno dei principali meriti del fascismo (io non sono un adulatore, e quindi dico che sulla bilancia gli saranno messi dei meriti e dei difetti, come in tutte le cose umane), uno dei principali meriti del fascismo fu, che nella sua organizzazione esso rivelasse l'ispirazione di un uomo, e nel suo sviluppo rendesse possibile l'avvento di un tal uomo.

Ora, dunque, l'uomo aspettato c'è, e se c'è, anche non essendo qui presente il Presidente

del Consiglio, può parere che io vada menando il turibolo, lo faccio con franchezza, e senza nessun rossore. Preferisco la lode aperta e diretta verso di lui, a quella forma di adulazione, adoperata molto frequentemente da chi per far mostra d'evitare il « servo encomio » gli offre in olocausto la reputazione di tutti gli uomini di governo che si sono succeduti sino ad oggi. Ecco l'adulazione di cui mi guardo, poichè seppure fra i capi degli antichi Governi non c'è stato nessun uomo di parte mia, sento il dovere d'andar cauto prima di darne un giudizio. Penso a coloro che un tempo hanno dato loro tanti voti di fiducia, e ne dicono tanto male oggi, e non voglio essere di questa schiera, sapendo che la storia non permette i giudizi sommari e molto meno le esecuzioni sommarie.

Ebbene, signori, credo di avere risposto, accogliendo in una parte, distinguendo in un'altra, quelle parole del Presidente del Consiglio che si sono riferite alla collaborazione dei vari partiti, e credo di averlo fatta sia con sincerità, sia con ispirito d'imparzialità, pur potendomi lamentare che uomini a me cari non abbiano avuto un troppo amabile trattamento qua dentro.

Ma se io sento di dover collaborare, nel mio animo, con tutta la coscienza e con tutto il cuore all'opera del Governo, non mi servo di queste parole unicamente per fare qui una professione di fede, poichè il Senato, il quale mi ascolta con tanta benevolenza, potrebbe dire che non gli importa gran che; me ne servo per fare, onorevole ministro delle finanze, una raccomandazione, che prego comunicare al Presidente del Consiglio. La raccomandazione è che il Governo abbia in sè tanta fiducia quanta se ne ha in lui.

BACCELLI. Non ha bisogno di incoraggiamenti.

CRISPOLTI. Ne ha bisogno; perchè io credo che quando il Governo è presieduto da un uomo forte e lo appoggia con grande armonia, quest'uomo può essere sicuro che non vi sono impacci di leggi imperfette che trattengano lo sviluppo della sua provvida potenza; come non vi sarebbero puntelli di riforme legislative e regolamentari di nessuna specie che potrebbero dare potenza e autorità ad un uomo che non l'avesse in sè. Questa mi pare la sintesi della storia, per ciò che riguarda il potere dei

Governi rispetto al congegno delle leggi. Ripeto, è bene che il Governo senta la forza di sè stesso, perchè ciò gli darà modo di temperare quel movimento, promosso non da lui, ma attorno a lui, e che di tanto in tanto fa annunciare che grandi innovamenti sono necessari, che bisogna cercare dei mezzi per tutelare la stabilità del Governo, che occorrendo conviene rivedere perfino la Costituzione, affinché il Ministero abbia sempre modo di far valere l'opera sua. La forza del Governo è nel Governo; non sarà affatto in nessuno degli espedienti che altri potrebbero suggerirgli per rafforzarlo esternamente ancora. Ecco perchè, onorevole Baccelli, è opportuno che ciò sia pensato e detto.

Con questa raccomandazione, con queste osservazioni, con queste speranze io mi accingo di cuore a dare il voto di fiducia implicito nel progetto che ci è stato sottoposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Onorevoli Colleghi. In questa ora - dopo il forte discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio - avrei desiderato, a dir vero, di non avere il turno delle parole; ma rinunciandovi mi parrebbe di mancare di riguardo e all'onorevole ministro del tesoro e delle finanze ed ai doveri verso il Senato.

Certo la mente mia - e così sarà di molti tra voi - è sotto l'impressione del formidabile discorso del Presidente del Consiglio, e delle risolte dichiarazioni, che mostrano la sua vigorosa tempra politica e una volontà ferrea, unita ad un'energia meravigliosa, tutte volte - e fino al sacrificio - a tener alta l'Italia all'estero, e a far bene al popolo d'Italia, di cui si riconosce la virtù, la dignità, il patriottismo.

L'anima si commuove sentendo queste affermazioni da chi - nelle generali difficoltà del momento - presiede alla politica italiana con una così forte energia, e una così risoluta volontà di azione, per ricostituire la finanza e la economia italiana, per sollevare le classi operaie, per far sì che all'estero l'Italia assuma, a viso aperto, quella posizione che le assegnano non le tradizioni, del passato, i sacrifici della rinascita, i grandi martiri, il valore, e l'intelligenza, ma, come sintesi luminosa, il sacrificio dei suoi soldati vittoriosi al Grappa, alla Piave, a Vittorio Veneto.

Il discorso dell'onor. Crispolti è stato come un ponte di passaggio fra la linea di grande politica del Presidente del Consiglio, rigidamente e direi « michelangiolescamente » disegnata nel suo discorso, e con affermazioni di insolita franchezza nelle assemblee parlamentari, e le cose pratiche e modeste che io debbo dire, ritornando ora serenamente alla discussione « dell'esercizio provvisorio », ossia all'esame di tutte le cose, di tutti i problemi, che possono interessare la vita, l'economia e le speranze d'Italia.

Anche queste, Signori, ché nelle cifre noi vediamo gli indizi e gli auspicii di un avvenire migliore, se volontà e concordia e lavoro ci assistono.

Ma, poichè qui resta quella impressione, dirò soltanto poche cose, e le riferirò anche in forma di ampie interrogazioni all'onorevole ministro del tesoro ed ai colleghi suoi.

Dichiaro innanzi tutto che io ho riportato un'ottima impressione del discorso finanziario di Milano. In questi tempi, in cui si parla tanto di « stabilizzazione », io mi compiaccio che egli non abbia... stabilizzato (bisogna usarla, per veder di farla respingere questa nuova parola) la forma ormai consuetudinaria e burocratica, e pedestre alquanto, delle esposizioni finanziarie, ma abbia voluto porre in un documento di tanta importanza il marchio della sua personalità, del suo stile e del suo ingegno. C'è dell'arte, o mi piace! In quel documento sono contenute molte idee chiare e molte affermazioni di volontà, e poche cifre; di modo che esso ben risponde al proverbio tedesco che i « troppi alberi spesso impediscono di vedere il bosco ». In quel documento appare la sua volontà ferma e decisa, coadiuvata dalla massima energia che è nel Gabinetto di cui fa parte, di restituire il pareggio nel bilancio dello Stato. Opera lunga e difficile che — lo si riconosce — non si improvvisa in pochi giorni. È la meta cui si vuol giungere tagliando strade diritte. Mi compiaccio, adunque, delle affermazioni contenute in quel discorso, e nei documenti che le illustrano e ci illuminano. E mi compiaccio subito del Regio decreto, emanato nel marzo dall'onorevole ministro delle finanze, sugli Enti locali. Ne ha fatto cenno anche il Presidente della nostra Commissione di finanze, in quella bella, limpida, precisa relazione, sulla domanda di esercizio provvisorio, relazione, che indica

con competenza e con conoscenza, tutti i problemi che oggi premono sul bilancio italiano.

È il problema della « finanza locale »; di questo parlai già qui altre volte. Giova insistere: e ricordare che è connesso col lavoro e coll'agricoltura nostra.

L'onorevole ministro del Tesoro, in quel decreto, — che rispondeva a nostri voti e a dichiarazioni fatte in quest'Aula, — si è posto non solo il problema della finanza dello Stato, ma anche quello della finanza locale. Ed ha fatto benissimo, perchè il grave problema della finanza italiana è insolubile, se la considerazione dello Stato non si accompagna con quella degli enti locali. Noi non possiamo schiacciare i contribuenti in nome dei Comuni e delle Province, mentre si cerca di tenerli meno aggravati in nome dello Stato. Bisogna evitare soprattutto quella dannosa disuguaglianza di trattamento tributario tra regione e regione, tra provincia e provincia, la quale offende lo spirito delle popolazioni che hanno, come gli onorevoli colleghi ben sanno, dai facili confronti un senso un po' meccanico — e perciò più pronto ed acuto — della disuguaglianza dei sacrifici in materia tributaria. Enorme è tale disuguaglianza!

L'onorevole ministro del Tesoro ha messo due principi fondamentali: il « fermo » nell'aumento della sovrainposta, e l'« obbligo » della revisione degli « organici » degli enti locali, i quali organici (allargati troppo) costituiscono appunto una delle spinte maggiori a portare la cifra delle spese ad altezze vertiginose e a pressioni tributarie insopportabili, anche perchè non giustificate da interessi e utilità generali.

L'onorevole ministro del Tesoro ha voluto presentarci quella serie di documenti finanziari che una volta si presentavano con regolarità al Parlamento, e che ai tempi aurei della finanza italiana formavano un bel volume che usciva dal Ministero delle finanze e costituiva una specie di « manuale » degli indici della vita civile, lo specchio della vita economica e finanziaria della nazione. Orbene in uno degli allegati contenuti in questo nuovo, utile volume, l'onorevole ministro del Tesoro ci mostra quale è stato lo sviluppo delle imposte e delle sovrimeposte. Il confronto è istruttivo. Mentre lo sviluppo di quelle tre imposte dirette cui egli vuole ridurre i pilastri fondamentali dell'eco-

nomia dello Stato, — e cioè la terra, i fabbricati e la ricchezza mobile, — si è mantenuto con un andamento ragionevole, invece le sovrainposte dal 1914 in poi hanno subito un aumento via via crescente — e poi precipitoso; — da prima cioè non molto notevole, e giustificato dalle esigenze generali, ma dal 1920 in poi senza freno e con cifre veramente sbalorditive. Orbene queste cifre delle sovrainposte, poste vicino alle cifre-basi delle imposte governative, mostrano dove è più grave la pressione finanziaria. Il male non sta tanto nel fatto che la nazione debba sopportare questa complessiva pressione finanziaria — la sopporta e lavora — il difetto sta nella cattiva distribuzione di codesta pressione, perchè mentre in alcuni luoghi si paga fino a vedere assorbito tutto il reddito, si hanno invece luoghi dove si paga in misura giusta e in proporzione ragionevole rispetto al reddito.

Le sovrainposte, come risulta dall'allegato 214 del ministro, sono a milioni:

Province e Comuni.

	Terreni	Fabbricati
anno 1914.	204	161
» 1915.	207	179
» 1916.	226	190
» 1917.	248	202
» 1918.	268	218
» 1919.	286	238
» 1920.	460	308
» 1921.	665	387
» 1922.	919	444

Manca la divisione per provincia nello specchio. La tassa bestiame pel 1922 è di lire 107 milioni e grava pure la terra. E così l'imposta sul vino. L'imposta governativa sui terreni è invece di soli 138 milioni.

Ma quando, ad esempio, per una lira d'imposta erariale, provincia e comune prendono ben 23 lire; e per 100 lire di imposta governativa 2300 lire di sovrimposta, *tutto* il reddito spesso è assorbito. E allora dove prenderà il ministro del tesoro la *nuova* ricchezza mobile sul reddito agrario dominicale? « Dove non c'è nulla, anche il Re perde il suo diritto », dicevano i vecchi giuristi.

Ormai, durante la guerra, molti mezzadri comprarono i poderi e divennero lavoratori

proprietari. E come possono sopportare tale peso di sovrinposte? Questo carico che è enorme in alcune provincie non va detratto dal reddito per la ricchezza mobile agraria. È logico ciò?

E come sono rispettate le *quattro regole* di Adamo Smith?

Ora l'onorevole ministro ha detto una cosa molto giusta che io rilevo dal suo discorso. E cioè « che il Governo provvederà coi suoi prefetti e coi suoi intendenti a far camminare all'indietro le amministrazioni, dopo questa mala corsa alle eccessive tassazioni ». Ed io mi auguro, anzi sono certo, che questo avverrà, tanto più che penso che la parte più dolorosa del provvedimento, e che potrebbe essere quella del licenziamento di impiegati, si può realizzare col non sostituire gli impiegati a mano a mano che se ne vanno in pensione.

E quest'opera è tanto più necessaria, quanto più fu sregolata e dura la corsa in questi ultimi anni. Infatti oggi assistiamo a questa singolare condizione di cose per un Governo costituzionale, e cioè che il ministro dell'interno, o il nuovo prefetto, deve domandare la revoca d'ufficio di provvedimenti che portano la firma di altri prefetti e che furono (si noti) d'autorità imposti alle amministrazioni locali come norme obbligatorie! Cito, per esempio, quel famoso regolamento modello, o tipo, per gli uffici comunali nella provincia di Bologna, in cui tutte, o quasi, le norme della legge comunale e provinciale erano violate, compreso quell'articolo 91 del regolamento che dice non potersi assegnare ai funzionari locali stipendi e pensioni superiori a quelli dei funzionari statali.

Riveda l'onorevole ministro, poichè certo a lui, studioso di problemi di finanza, questa questione non è nuova, riveda i bilanci dei comuni e delle provincie. E faccia, come si usava un tempo, pubblicare i dati. E si vedranno le cause delle spese eccessive, specie di stipendi e di pensioni. E così nelle Opere pie che corrono a rovina per eccesso di funzionari.

Io mi auguro che l'onorevole ministro, il quale nel suo discorso ha così chiaramente accennato la mèta da raggiungere e la via che intende percorrere, si valga dei suoi prefetti e dei suoi intendenti di finanza solo per il nobile scopo di far rispettare le leggi esistenti e provvedere all'avvenire, non volendo distrug-

gere diritti legittimamente acquisiti dai funzionari locali.

E giacchè son venuto a parlare di pensioni, vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di rivolgere la sua attenzione ad un altro problema. Dagli specchi che egli ha allegato al discorso di Milano, risulta che il carico delle pensioni di guerra è oggi di 1 miliardo e 378 milioni e quello delle civili e militari di 200 milioni e presto di 224 milioni. Egli dimostra, con savie e pratiche osservazioni di finanza e di demografia, in base alla legge di mortalità, che le pensioni di guerra scenderanno; ma egli mostra altresì quanto crescerà il carico delle pensioni civili, le quali in una breve serie di anni raggiungeranno i 650 milioni. Questo è inevitabile, perchè si tratta di un diritto acquisito, e di stipendi e di numero accresciuto di pensioni, ma vorrei pregare l'onorevole ministro (e il mio desiderio non è una novità), dal momento che la spesa si deve fare, di voler portare, dentro la spesa, un necessario e nuovo spirito di equità, non un aumento di milioni - io mi guardo bene dal chiederlo - ma un po' di equa distribuzione.

Sono ora 8791 pensioni militari e 9987 civili; ma cresceranno con le così dette epurazioni che non sono sempre un'economia.

Riforme sono necessarie, poichè la costituzione della famiglia, quale è presupposta dai regolamenti sulle pensioni, spesso non corrisponde alla realtà (come avviene ora anche per i biglietti ferroviari rilasciati a noi senatori, dove si parla di ascendenti, di antenati, e non di nipoti o di nuore o di generi) (*ilarità*), il che fa ben pensare della gioventù del Senato, non corrisponde certo allo stato dei fatti. Vi sono tanti casi di persone che non hanno formato una famiglia per poter mantenere le proprie sorelle, che hanno vissuto con le nipoti o con le figlie. Morendo essi, le sorelle non hanno alcun diritto alla pensione, e se le figlie sono maggiorenni non percepiscono un soldo: vengono a perdere tutte le ritenute - forzate - rilasciate dal loro congiunto in un periodo di molti anni di lavoro. Ora questo incameramento da parte dello Stato di 30 o 40 anni di contributi forzati - senza restituire una lira - è cosa non equa. L'onorevole ministro, che adopera molta matematica nei suoi libri, può studiare le formule necessarie per di-

stribuire meglio questa somma. Abbiamo creato per tutti un'Assicurazione di Stato, tecnicamente organizzata, per la vita, e perchè non vi portiamo i nostri 200 mila impiegati? E così dicasi dei 200,000 ferrovieri, dove temo (e lo vedo dalle cifre) si formi un altro grave disavanzo tecnico nel servizio delle pensioni, come le cifre dei bilanci accennano, con circa 189 milioni versati al *fondo pensioni* e 250 spesi.

Dopo questa raccomandazione di indole generale, e lasciando le altre che mi verrebbero facilmente alla mente, perchè ho letto e il discorso di Milano e i documenti che lo illustrano e le note che lo commentano (così ad esempio - ed è tema da riprendere in esame - le tabelle dei « vani finanziati » con 539 milioni in due anni dalla Cassa depositi e prestiti, per 90.000 vani in Italia menò il Lazio, e 45,830 nel Lazio), farò, dicevo, alcune osservazioni speciali. Tre riguardano Roma, che è giustamente nel cuore di tutti noi.

Ecco la prima per Roma: l'*Università*.

Io vorrei domandare questo all'onorevole ministro: qualche anno fa noi qui votammo (e io sedevo al suo posto) una legge per l'Università di Roma. Pareva allora, ed era effettivamente così, che nel palazzo storico della Università di Roma, alla Sapienza, più non stessero gli studenti venuti da ogni parte d'Italia. Si stabilì allora di restare nel bel palazzo, sotto la cupola del Borromini, con due facoltà (leggi e lettere), e poi vedendo quella magnifica città clinica che era sorta (per volontà e la genialità di Guido Baccelli) intorno al Policlinico, si pensò di cedere la Sapienza ai nuovi studi tecnici e commerciali, e per altri credo di nuova importanza; e di creare una nuova città universitaria al Policlinico. Si fissò il programma. Si votò la legge. Si stanziarono allora i fondi e si comprarono le aree: ora improvvisamente tutto questo si è arrestato; la *Gazzetta Ufficiale* avvisa che si è comprato ora il palazzo Carpegna vicino alla Sapienza: e pare ormai che la nuova città universitaria sia di là da venire o abbandonata.

Ora io domando all'onorevole Gentile: si è cambiato programma? sarà bene avere un'informazione precisa, e perchè esiste una legge, e anche per altra ragione. Io ebbi l'onore di occuparmi dello sviluppo dell'Università e di acquistare le aree necessarie intorno al Poli-

clinico. Ne acquistai 300.000 mq a buonissimo prezzo e fu tale compera sollecita lodata dal Senato. Ora mi si dice che queste aree si vendono per far case; mentre una legge le assegnava all'Università. Non vorrei che si vendessero troppo, e che in un giorno gli edifici universitari al Policlinico non avessero più modo di svolgersi su quelle aree che io ebbi la fortuna di comperare a 3 o 4 lire al metro mentre ora ne costano 30 e più al mq.

L'Università di Roma, con le migliaia dei suoi giovani non è problema di poco momento. È grave e importante. Le capitali estere — che presero a modello il tipo italiano antico — fanno opere grandiose per la *città degli studi*. E già si vedono, come a Praga, le case degli studenti felicemente e praticamente organizzate.

Perchè vendere le aree?

Scuole di lavoro.

Un'altra osservazione devo fare per Roma. L'istituto di istruzione professionale da tanti anni promesso alla capitale con una legge che potei condurre in porto, doveva sorgere nel palazzo di S. Michele sulla riva del Tevere. A me parve allora, e pare ancora, che sarebbe stato sul Tevere — nobile, maestoso e ricco di memorie e pieno di bellezza, di sanità e di frescura — sarebbe stato quell'immenso palazzo dai larghi cortili porticati, un luogo magnifico per questa grande Scuola del lavoro. Non si è voluto così: la legge si è arenata, io protestai varie volte: la scuola ora sorge in altra parte cioè dove erano i Mercati del Comune. Raccomando all'onorevole ministro Rossi che, anche nel suo giusto e sano spirito di economia, non lesini i mezzi perchè questa grande « scuola di lavoro a » Roma è necessaria e deve avere spazio, altrimenti con i piccoli appartamenti, con gli affitti, e i ripieghi e con vari locali sparsi in ogni angolo di Roma, si finirà per spendere di più e non si avrà un organismo scolastico, ma un disordine. Confido dunque che il ministero vorrà sollecitare quest'opera che per Roma è necessaria. In qualunque città noi ci rechiamo all'estero, vediamo grandi istituti di questo genere; ora se c'è un popolo che ha vivo ingegno, istinto del bello e spirito artistico e tradizioni gloriose, — dagli artisti etruschi ai romani, da Luca della Robbia ai nostri maestri del legno, del ferro, del cuoio della

ceramica — per fare le cose, gli oggetti della vita quotidiana con garbo, e con grazia artistica, è l'italiano. Diamo alla capitale la sua scuola del lavoro come già hanno altre città in Italia le quali — come quella di Milano ed anche quelle delle nostre, felicemente riunite, tre Venezie — danno mirabili esempi di questo progresso. E sono scuole utili perchè, al contrario delle altre, la domanda di scolari per impiegarli è superiore alla disponibilità.

Ed un'altra cosa debbo chiedere per Roma.

La ferrovia per Ostia.

I colleghi ricordano quando discutemmo qui alcuni mesi or sono, e sospendemmo poi di discutere per una utile ed efficace iniziativa anche del nostro illustre Presidente, quando discutemmo, dicevo, la questione del porto di Roma e della ferrovia Roma-Ostia.

Per il porto di Ostia, organizzato con uno di quei sistemi di Ente autonomo o altro, che non hanno fatto buona prova (io non parlo di quello di Roma) qui fu detto, e credo che si sia detto giustamente: aspettate; la cosa non risponde alle esigenze immediate e alle possibilità della finanza. Ma per la ferrovia Roma-Ostia — compresa nella legge pel porto di Ostia — è un'altra questione: è urgente è utile. Nella sua stessa raccolta di documenti che completano il discorso di Milano, onorevole ministro, è dato in luce lo specchio delle ferrovie in costruzione e si legge che fra quelle costruite dallo Stato, vi è la linea di Ostia; si legge che la massicciata è completa, che le espropriazioni sono fatte, che le stazioni sono costruite, e, anzi, con lusso ed ampiezza che forse non sarebbero di questi giorni. Si sa anche che furono ordinate le carrozze. Ora manca semplicemente di completare l'armamento. Onorevoli ministri, pensate alle necessità di Roma, pensate ad una ferrovia di 30 km. quasi compiuta, pensate al poco per compierla che ancora rimane, e pensate specialmente alla certezza di poter avviare un ottimo e vivo traffico estivo, e vogliate completare quella ferrovia, tanto più che credo persino i locomotori siano stati acquistati e siano anche arrivati a Roma. Ho detto la certezza di un traffico estivo, e lo ripeto; ma davanti alla grandiosa rivelazione romana che danno gli scavi di Ostia si può stare sicuri che anche nelle altre stagioni la ferrovia sarà redditizia.

Infatti basta a Roma organizzare, e lo sa anche l'Ufficio dell'Ente nazionale turistico (*Enit*), le gite, che vi corre un grande numero di forestieri, le vetture sono sempre piene. E veramente poter vedere a Pompei una città civile nel suo sviluppo, quasi soffocata d'improvviso dalla morte - come al compianto senatore Fiorelli riuscì di ottenere - e vedere a Ostia, la città commerciale, con i suoi magazzini, le sue botteghe, il teatro, i suoi templi per le religioni varie dei naviganti che convenivano al Tevere sacro, è sempre una grande attrattiva per i forestieri. E la popolazione di Roma sente il bisogno del mare e vi accorre lieta coi suoi bimbi numerosi e fiorenti.

Vorrei anche parlare del Campidoglio, ma so che la mia vecchia passione, tenace anche come sindaco, di dare palazzo Caffarelli, che era sede dell'ambasciata germanica al municipio, anzi per ridarlo, giacchè, secondo me, non ci possono essere due padroni sul Campidoglio, è ormai un fatto compiuto. Io mi auguro che là dove era palazzo Caffarelli venga un bel giardino perchè i bimbi di Roma - che riempiono con tanta assiduità e tante grida festose - la piazza di Michelangelo, possano trovare luogo sicuro alla loro giovinezza e allegrezza. E perchè tutti possano dal sacro colle ammirare - compresi di nobili ricordi - l'Urbe che si stende verso il Tevere.

Ed ora vorrei dire poche cose su due altri problemi italiani: *I nostri fratelli fuori dei confini della Patria*.

Abbandono ogni altro tema, onorevoli colleghi, e per essere breve e perchè sento io stesso che la mente vostra è piena di altri pensieri; che qui domina quello delle necessità supreme della Patria. Mi è venuto lo spunto proprio leggendo la relazione dell'amico Ferraris, nostro illustre Presidente; nelle ultime righe, dove egli, parlando della bilancia dei pagamenti internazionali, ricorda che due elementi in passato molto influirono sulla nostra bilancia commerciale, e non è detto che non influiscano anche oggi, per quanto il valore di uno sia molto depresso. Questi due elementi che molto influirono (a nostro beneficio) sui cambi e sulla finanza italiana sono le rimesse degli emigranti e le spese dei forestieri.

L'emigrazione che nel 1913 era di 339 mila, nel '14 di 63 mila, nel '15 di 35 mila, nel '16 di 32 mila, nel '20 salì molto più alto (246,000

se non erro). Ma queste cifre avevano pure di contro un forte riflusso; e negli anni primi che ho ricordato il riflusso superava l'andata e tornarono in patria, nel 1914, 182,000 emigrati; e nel 1915, 140,000; e nel 1916, 29,000, con una forte riduzione nei partenti e con notevole cifra di reduci.

Dicevo: le rimesse degli emigranti nel 1909 10 furono di 734 milioni, nel 1920 un miliardo e 200 milioni, nel 1921, 758 milioni. Nel 1922, 525 milioni. Sono cifre importantissime, sulle quali già lavorò, con mirabili saggi statistici, il nostro Stringher, direttore generale della Banca d'Italia, che ne faceva argomento di studio severo per le condizioni del cambio in Italia.

Il Banco di Napoli, vi dedica cura assidua: ed è merito di Nicola Miraglia che ha pensieri affettuosi e premure per gli emigranti, e va qui ricordato.

Ora il Governo ha pensato a regolare questo movimento di emigrazione, a favorirlo per dare lavoro sicuro, e per trovare uno sfogo maggiore a questa che io non esito a chiamare ricchezza italiana. In fondo i vecchi economisti cresciuti alla scuola di Adamo Smith... (*Conversazioni. Richiami del Presidente*).

La politica dell'emigrazione è fortemente voluta oggi e regolata da ordini, da nuove cure e da fermi propositi del Presidente del Consiglio che ispira il Commissariato dell'emigrazione e vuol creare un *Istituto di credito* per essa.

L'emigrazione costituisce veramente un problema nostro, perchè se confrontiamo l'economia della Francia con quella dell'Italia vediamo che in Francia il risparmio dalle famiglie (che non vogliono aver figli) passa alle Casse di risparmio, o ai titoli di credito fondiario. In Italia le famiglie invece crescono e hanno quattro o cinque figli ciascuna, e il risparmio è investito nell'allevamento dei figli. Se tali figliuoli hanno una buona preparazione, possono andare all'estero e trovar bene da vivere per loro e anche trarne modo di mandare in Italia dell'oro, a conforto delle loro famiglie ed anche... del ministro del tesoro. (*Ilarità*).

Occorrono, ripeto, scuole di lavoro e corsi elementari con insegnamenti tecnici, e di lingue estere. Io studiai e pubblicai (1907-8) i programmi delle scuole del corso popolare (V e

VI classe) con tali propositi. E andarono bene, e giovarono. Cosa resterà ora di essi con le riforme?

Altro problema è quello dei forestieri in Italia. Il Governo italiano ebbe l'idea di ordinare, secondo l'esempio che veniva dalla Francia, dalla Svizzera, che è maestra, e persino dal lontano Giappone, la costituzione di organi che agevolassero la venuta forestieri, e ne rendessero più facile il soggiorno. Fu così costituito l'Ente nazionale turistico (*Enit*) con decreto-legge e poi per legge, accolta con grande favore del Parlamento. Era stabilita da prima la tassa di soggiorno per luoghi di cura, tassa che col decreto Soleri - e questo farà piacere all'onorevole ministro - non è più una tassa destinata allo scopo speciale di migliorare le stazioni che l'applicano, ma è un'entrata delle solite pel bilancio comunale, e più non giova a migliorare i luoghi. Si è, dicevo, costituito l'Ente nazionale turistico con una tassa sui conti di albergo di due soldi ogni cinquanta lire, tassa che nessuno sdegnava e non gravava, ma l'onorevole ministro l'ha abolita, perchè non rientra nei suoi convincimenti per le tasse speciali. La Repubblica di Venezia, savia amministratrice, aveva invece tale concetto finanziario. Non discuto di questo, mi rimetto a quello che l'onorevole ministro farà e dirà. E spero che farà e darà adeguatamente, convenientemente, perchè, come risulta dalla terza relazione dell'*Enit* che Vi sarà distribuita a giorni, questa nostra organizzazione agisce fortemente per far venire i forestieri in Italia. Ha istituito uffici di informazioni e di propaganda in tutte le capitali estere e distribuisce guide, orari, programmi, cartelli, libri, opuscoli, fatti da letterati e artisti egregi nostri. E infatti ne vengono a migliaia di forestieri, e si rivolgono agli uffici nostri già istituiti. Chi va a Vienna, a Berlino, a Parigi, a Nizza, in Svizzera, a Londra, al Cairo, in America, vede cumuli di domande per viaggi in Italia e scorge la ricerca assidua di prospetti e programmi.

Altre agenzie estere sviavano prima il movimento dall'Italia, *come fermata*; oggi basta presentarsi ad un grande albergo e guardare l'elenco dei forestieri per comprendere quale sia la ripresa del movimento.

L'onorevole Ferraris, mentre conosce, e meglio di me, la statistica delle rimesse degli emi-

granti dice che non abbiamo più notizie delle rimesse dei forestieri. È vero. Non ci furono mai esatte. Sono rilevati difficili.

Io mi sono occupato per l'*Enit* di questo problema, e riconosco le difficoltà della ricerca, poichè bisogna sapere chi è straniero, e di dove viene, quanti giorni sta in Italia, e magari quanto spende! Domande indiscrete. Non tutti gli alberghi vogliono dare notizie esatte, perchè temono, onorevole ministro, i suoi agenti!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Sono ingenui!

RAVA. ...Bisogna far comprendere che si tratta di un vantaggio comune.

L'«*Enit*» ha fatto fare statistiche per mezzo delle prefetture, facendo lavorare impiegati, che ha modestamente compensati, e ha raggiunto qualche risultato che voglio esporre al collega on. Ferraris e al Senato. Io credo che sia una statistica contenente forse errori e suscettibile di correzioni. La pubblicherò. E sarò grato a quanti coopereranno a correggerla.

Risponderò dunque alla parola dell'amico on. Ferraris e con le riserve accennate.

Ecco i miei dati:

*Sul movimento dei forestieri in Italia
nel 1922.*

Gli studi dall'«*Enit*» rivolti alla valutazione del movimento turistico in Italia agli effetti della moneta estera che gli stranieri lasciano da noi, e dei quali si sono già interessati vari studiosi, come il prof. Flora, furono condotti partendo da indagini diverse.

Le segnalazioni dello straniero venuto in Italia vennero infatti ricercate nei seguenti elementi:

a) Numero dei biglietti venduti all'estero e alle stazioni di confine per l'Italia;

b) Numero dei viaggiatori sbarcati nei porti da navi provenienti dall'estero;

c) Numero delle concessioni ferroviarie rilasciate a agenti e giornalisti esteri;

d) Numero delle automobili importate temporaneamente per diporto;

e) Numero degli stranieri segnalati negli alberghi italiani.

Tutti questi dati, elaborati prudentemente, portarono ad affermare che in Italia durante

il 1922 vennero 750,000 stranieri. La cifra è data dai registri.

Quanti saranno in permanenza ogni giorno in media?

Credesi un quarantamila non calcolando quelli con dimora stabile in Italia.

Calcolando per ciascun viaggiatore una permanenza media di 20 giorni...

Interruzioni. Sono troppi!

RAVA. ...Se sono troppi si potranno diminuire. Lasciatemi leggere i dati. Calcolando una permanenza di 20 giorni si avrebbero 15 milioni di giornate-stranieri e supponendo una spesa media - badate che vi sono alberghi grandi dove la spesa è anche maggiore, se pure ve ne sono dei piccoli dove la spesa è più piccola - una spesa media di 160 lire al giorno...

Voci. È un po' troppo.

RAVA. Chi va nei grandi alberghi sa assai bene quanto vi costi la stanza e il vitto oggi! Troppo forse. La somma ammonterebbe dicevo a due miliardi e mezzo, e se mettete una media di lire 80 al giorno, sarebbe un miliardo e 250 milioni che hanno portato questi stranieri di cui si è potuto avere la segnalazione precisa...

FERRARIS CARLO. Di carta italiana.

RAVA. Certamente: si paga in carta. Ma portano oro. Ma 80 lire al giorno sono poche. La spesa del biglietto ferroviario è alta, e vi è compresa.

Ora per le notizie di coloro che si possono rintracciare, si nota un movimento crescente di forestieri in Italia, quindi io raccomando al Governo, di lasciar sviluppare l'*Enit*. Tre anni di vita, di lavoro, di pubblicazioni di propaganda alta e di difesa delle cose e degli interessi italiani fatta con spirito patriottico, ne mostrano le benemerienze e la utilità pratica per condurre stranieri in Italia. La relazione che secondo la legge vi verrà distribuita, chiarirà bene queste affermazioni. E si farà sapere la verità.

Un'altra proposta *pei nostri all'estero*, giacché vedo ancora qui presente l'onorevole Gentile. Nel febbraio scorso chiesi al Ministero un libro popolare per la « storia della nostra guerra vittoriosa » da mandarsi all'estero, agli emigranti, agli studenti, ai soldati: ora si farà.

Noi italiani abbiamo all'estero, prescindendo dalla maggiore o minor simpatia politica

che possiamo incontrarvi, abbiamo una singolarità notevole; l'ho potuto notare l'anno scorso viaggiando in Inghilterra e in Iscozia e anche or son pochi giorni, quando, insieme ad alcuni egregi colleghi, mi sono recato nel nuovo Stato della Repubblica Czecho Slovacca. Ho notato cioè la simpatia che si ha per la lingua italiana. Ad Amsterdam per esempio è sorta una Società dantesca, che pubblicò un nobile volume di studi, in lingua italiana, e si recò a Ravenna per le feste dantesche a presentarlo, con rappresentanti che parlavano bene italiano. E là si raccolgono per studiare cose italiane. Quest'anno, dovunque il Manzoni è stato bene ricordato come un genio della Patria e del patriottismo italiano, giacché votò esso per Roma capitale d'Italia.

E questa grande simpatia si è nuovamente affermata. E non si verificano i soli casi della fondazione di circoli all'estero per studiare la lingua italiana da parte di nostri connazionali, ma in molti luoghi, come in Iscozia, (dove molti emigrati lavoratori italiani conoscono alla meglio la loro lingua - e il nostro console in quelle grandi città spesso non la conosce!! - pur amando intensamente, e veramente la patria lontana), sorgono società per la diffusione della nostra lingua. A Barcellona vi è la Casa d'Italia, varie ve ne sono in città degli Stati Uniti; in Belgio vi è la Società italo-belga; nell'America latina se ne fecero, (e si fanno belle biblioteche), come a Rio Janeiro; a Londra poi si ha una mirabile organizzazione di cui è segretario l'illustre Trevelyan, il quale ci diede i nobilissimi e degni studi su Roma nel 1849, e su « Garibaldi e i mille », e ora sta preparando un grande studio sulla caduta della Repubblica Veneta del 1849, ricco di documenti, illustrante l'opera del Manin e di Tommaseo, vi è segretaria la sua signora gentile, che scrive bene di storia italiana; (sono i *Friends of Italy*) questa grandiosa organizzazione dei *Friends of Italy* è capeggiata da Sir Rennel Rod che fu, qui a Roma, ambasciatore, e lasciò tante amicizie.

A Edimburgo ho visto questi italiani lavoratori - che per lo più sono dei gelatieri, e che vengono anche dalle sue provincie, onorevole Gentile, dove si fanno con bell'arte questi gelati (*ilarità*), come Londra stessa ricorda e riconosce, da anni, lasciando ai nostri meridionali quasi il monopolio di tale industria, che per lo

più riescono a fare fortuna (infatti a Londra le gelaterie si chiamano « Gatti » dal primo che importò colà questa industria più che un secolo fa), questi nostri fratelli, dicevo sognano l'Italia, desiderano giornali, stampe e libri italiani, e dappertutto cercano di raccogliersi in circoli e discorrere delle cose italiane.

Nella capitale bella e storica della Repubblica Czecho-Slovacca, a Praga, è sorto ora un Istituto di studi italiani; c'è un professore regio nostro che insegna, e fa corsi di letteratura; là si cercano libri italiani, e gente del luogo studia l'italiano con molto amore. A Bruna, sotto lo Spielberg, si è formata una società per lo studio della lingua italiana, e vi hanno parte questi czecho-slovacchi, quasi tutti studenti, e parlano l'italiano e desiderano avere libri italiani. Il primo che venne da me, per la Dante Alighieri, era polacco! Ho avuto occasione di trovarmi con molti; ho parlato allo Spielberg per onorare i nostri martiri del 1821, e nelle stesse orribili prigioni in cui furono iniquamente condannati. I miei uditori erano stranieri e pure capivano l'italiano. On. Gentile, tenga conto di tali fatti; qui forzi la mano al collega; invii qualche libro, qualche calcografia qualche cosa che ricordi l'Italia. Abbiamo avuto due insigni artisti, il Piranesi di Roma ed il Rossini di Ravenna che hanno inciso stampe mirabili romane, mandiamone loro qualche copia, magari un poco sfiorita.....

Voci. No no, che siano belle.

RAVA. Siamo in tempi così difficili che bisogna cercare l'economia in tutto; mandiamo dei libri.

Mi si può rispondere che c'è per fortuna una istituzione in Italia che ha questo nobile scopo di difendere e di diffondere la lingua italiana all'estero. Ora di questa istituzione, cui è capo e assertore eloquente il mio illustre maestro ed amico, Paolo Boselli, io sono uno dei più vecchi e fedeli soldati, ed ho parlato per essa all'estero in questi ultimi giorni raccogliendo gli amici della Dante Alighieri e rispondendo al loro desiderio di conoscere l'Italia. Ed è per me notevole che circa dieci giorni fa, a Vienna, l'ambasciatore nostro in quella città, l'on. Orsini Baroni, mi abbia pregato di dire all'onorevole Boselli di inviare colà e libri e qualche migliaio di lire per gli italiani che vi hanno aperta una scuola. Orbene questa

scuola, con grande mia sorpresa, è frequentata da 850 persone, in maggioranza non italiane, ed è un fatto mirabile che a Vienna ci sia una scuola di italiano, che è frequentata oggi da 850 persone. La Dante Alighieri fa quanto può e fa molto perchè ha amici e fortune e doni e lasciti. E ha moltissimi soci perpetui. I soci della Dante arrivano oggi a 60.000, i quali tutti dovrebbero pagare 10 lire: ma, per fortuna nostra vi sono moltissimi giovani studenti che non hanno libero questo « capitale », sia pure in moneta svalutata e pagano minor quota. Mandate voi pure libri, la Dante non manda già scarti o libri scolastici, opuscoli e altre cianfrusaglie: oggi manda le opere dei grandi maestri italiani: Pascoli, Carducci, Leopardi, Foscolo, e libri nuovi di altri illustri nostri contemporanei, come le opere letterarie di Benedetto Croce, e anche di lei, onorevole Gentile, quali gli studi sulla storia della filosofia, (non le altre opere di filosofia pura, che non sarebbero adatte) le quali tutte servono magnificamente a scopo di penetrazione culturale e di diffusione italiana. È una domanda continua di libri, e noi ne mandiamo moltissimi ogni anno e per parecchie decine di migliaia di lire. Abbiamo doni e soccorsi straordinari, e cerchiamo ribassi dagli editori, lieti e onorati di tale diffusione. Perciò sarebbe, signori, molto bene stanziare qualche somma da parte del Tesoro, somma che poi verrà largamente restituita, per aiutare *coi libri* l'opera altissima e nobile della Dante Alighieri. Io insisto e prego di aiutare la Dante - che fece tanto bene nelle provincie ora redente - in quest'opera di distribuzione del libro italiano, che riesce un'utile penetrazione e va assai al di là di quello che pensiamo, perchè il libro va nelle mani di coloro che poi verranno ad ammirare le bellezze d'Italia, e che se pur non scenderanno nei grandi alberghi (poichè gli studenti viaggeranno magari a piedi) dovranno spendere: e tornano incantati del nostro paese ed eccitano altri a venire. La Dante ormai può spendere quasi un milione all'anno; ma ha compiti sempre crescenti.

Nel luglio scorso io ho visto in molti paesi esteri, come a Manchester, a Glasgow, a Leeds, a Edimburgo, nei loro luoghi di riunione quei nostri connazionali. Le pareti hanno riproduzioni di ritratti del Re e di uomini politici eminenti: e bisogna dire che esse sono delle brutte

opere d'arte. Mandiamo perciò i ritratti del Re, di Dante Alighieri, di Michelangelo, di Carducci, ecc., fatte dalla R. Calcografia. Di ritratti di Dante ne abbiamo distribuiti molti l'anno del centenario, e fu una festa per tutti coloro che ricevevano il Dante di Raffaello, riprodotto bene dalla R. Calcografia; si deve almeno in ciò incoraggiare l'opera della Dante, diretta dal nobile intelletto del nostro collega Boselli. Non c'è cosa più confortante del trovarsi, o Signori, in mezzo ad italiani, specie lavoratori, in paesi lontani: Essi vi si stringono intorno con affetto, domandano delle cose e degli uomini d'Italia. Si confortano, si entusiasmano: e tutti i vecchi rancori si attutiscono, e tutti vi guardano con un fiducioso sorriso, vi interrogano e vi ascoltano. Sembra di vedere la scena dantesca del Mantovano quando ascolta e grida: *Io son Sordello della tua terra*; ed essi pure vi si buttano fra le braccia nel nome sacro d'Italia. (*Vivissimi applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. votazione per la nomina di una Commissione speciale per l'esame di una proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali: « Per modificazioni al Regolamento Giudiziario del Senato ».

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie,

delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C).

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle

medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570).


VI. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 18 giugno 1923 (ore 21).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLVI^a TORNATA

SABATO 9 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazione del Governo	pag. 5013
Oratore:	
GENTILE, ministro della pubblica istruzione	5013
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »	pag. 5016
Oratori:	
D'ANDREA	5016
GROSSICH	5027
MARAGLIANO	5029
NICCOLINI PIETRO	5020
PAIS	5024
Interrogazioni (Annuncio di)	5031
(Svolgimento di):	
« Sugli acconti concessi sulle pensioni non an- cora liquidate »	5013
Oratori:	
GAROFALO	5014
LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze	5013
Relazioni (Presentazione di)	5015, 5024, 5029
Uffici (Riunione degli)	5015
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	5032

La seduta è aperta alle 16.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicazione del Governo.

GENTILE, ministro dell'istruzione pubblica.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, ministro dell'istruzione pubblica.

Ho l'onore d'informare il Senato che Sua Maestà il Re, con decreto in data 7 giugno corrente, ha nominato ministro di Stato l'onorevole barone Niccolò Melodia, senatore del Regno. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della comunicazione fatta al Senato. (*Applausi*).

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Garofalo al ministro delle finanze: « Per sentire se non creda provvedere in qualche modo al ritardo con cui si fanno le assegnazioni di acconti sulle pensioni non ancora liquidate, specialmente a coloro che non hanno altri mezzi di sussistenza ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato delle finanze.

LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze. In vista della urgente necessità di attenuare il disagio economico dei funzionari collocati a riposo e che sono in attesa della liquidazione della pensione, si è già da tempo provveduto ad eliminare le cause di ritardo nelle concessioni degli acconti provvisori.

Le relative autorizzazioni dirette alle delegazioni del tesoro, vengono date immediata-

mente, dopo l'arrivo al competente Ufficio, dei decreti di cessazione dal servizio che vengono trasmessi dai vari Ministeri, sempre che, a corredo dei decreti stessi sia unita la prescritta domanda di liquidazione di pensione, documento indispensabile per far valere il diritto all'acconto provvisorio e che non sempre gli interessati curano di produrre in tempo.

Questo per quanto riguarda gli acconti disposti dal Ministero delle finanze, poichè, a rendere ancora più agevole e sollecita la concessione degli acconti sulle pensioni civili e militari dell'amministrazioni della guerra e della marina sono state da tempo autorizzate le amministrazioni medesime a provvedere direttamente al pagamento delle anticipazioni in favore dei personali dipendenti.

Per altro, allo scopo di semplificare ed accelerare ancora più il servizio, non si mancherà di studiare la possibilità di abolire l'impegno preventivo da parte del tesoro, e di lasciare a ciascun Ministero la facoltà di spedire direttamente alla Corte dei conti la domanda e gli atti occorrenti per la liquidazione della pensione e concedere contemporaneamente l'acconto.

Per le pensioni di reversibilità poi, per le quali, come è noto all'onorevole interrogante, l'accoglimento della domanda di acconto deve essere preceduto dal nulla osta da parte della procura generale della Corte dei conti, si può assicurare che viene provveduto anche per esse con la maggior sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo, per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

GAROFALO. Sono lieto di sentire dall'onorevole sottosegretario di Stato, che si vada studiando il modo di rendere più rapida l'assegnazione di acconti sulle pensioni, e che già siano state date istruzioni in proposito: ma fino ad ora non mi sembra che esse abbiano avuto l'effetto desiderato.

Molti casi sono a mia conoscenza di persone, che, essendo andate a riposo già da parecchi mesi, ed avendo fatta domanda di acconti provvisori, non hanno potuto ottenere nulla. Di più, a quanto mi si dice, per le pensioni privilegiate non si concedono acconti. Questo io rilevo anche da una lettera ricevuta, in questo

momento, di un egregio funzionario, il quale, messo a riposo da parecchi mesi per la perdita di una gamba in servizio, dice di trovarsi nella più grande miseria, senza aver potuto ottenere ancora alcuna anticipazione della pensione dovutagli, perchè questa sarebbe privilegiata.

Insomma, la situazione di questi poveri funzionari e delle loro famiglie è veramente tale da muovere a compassione. Bisogna che qualche cosa si faccia, perchè essi possano essere salvati dalla più dura indigenza.

Capisco che la liquidazione delle pensioni esige lunghe pratiche: ma appunto a causa della lunghezza delle pratiche per la liquidazione delle pensioni, si era riconosciuta la necessità di fare assegnazioni provvisorie. L'onorevole sottosegretario dice di aver fatto il possibile e di aver autorizzato le amministrazioni a provvedere direttamente a tali anticipazioni: ma bisogna vedere però se le amministrazioni facciano uso di questa autorizzazione. Io credo che con le sole istruzioni non si raggiunga lo scopo: bisogna escogitare un mezzo più efficace.

Se mi è permesso di suggerire un rimedio, esso potrebbe consistere in ciò: che ai funzionari messi a riposo si continui a pagare, non lo stipendio intero, ma una metà o i due terzi, come se fossero ancora in servizio; salvo, s'intende, a compensare la differenza in meno o in più, con l'aumento o con la ritenuta sulla pensione che verrà loro in seguito liquidata.

In questo modo non vi sarebbe da temere che per mesi e mesi i funzionari restino privi di ogni mezzo di sussistenza, cosa che ad ogni costo si dovrebbe evitare, per giustizia e per umanità.

Rinvio di interrogazione.

LISSIA, *sottosegretario di Stato alle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato alle finanze.* Prego l'onorevole senatore Garofalo di voler consentire che l'altra sua interrogazione posta all'ordine del giorno di oggi, sia rinviata ad otto giorni, per dar modo di poter intervenire alla seduta all'onorevole ministro cui essa è diretta.

GAROFALO. Non ho nessuna difficoltà a consentire al rinvio chiesto dall'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Quartieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

QUARTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Quartieri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Berio di voler recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Credaro a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

CREDARO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie;

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Credaro della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

SARDI, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDI, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici. A nome del Ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di pregare il Senato di voler sospendere la discussione del disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno e cioè: « Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici ». Tale preghiera è motivata dal fatto che il Governo sta prendendo accordi con l'Ufficio centrale del Senato, il quale aveva proposto alcuni emendamenti al progetto di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici prega che sia rinviata la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici », per dar modo al Governo di concretare con l'Ufficio centrale del Senato una nuova relazione del disegno di legge stesso. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 11 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Pregherei il Senato di voler stabilire che la riunione degli Uffici fissata per domani, anziché alle ore 11 si tenga alle ore 16 o 17 e ciò per dar modo di discutere con profitto le varie proposte di legge che gli Uffici debbono prendere in esame. Questo a me pare che non si potrebbe fare fissando la riunione degli Uffici per le ore 11. (*Proteste, rumori*).

Voci: No, no, sta bene alle 11.

PRESIDENTE. Tutte le volte che si tratta di stabilire l'ora per la riunione per gli Uffici si verifica sempre questo contrasto fra coloro che preferirebbero che la riunione fosse indetta per la mattina, e coloro che preferirebbero invece il pomeriggio.

Il Presidente si rimette completamente a quello che il Senato crede di deliberare.

L'onorevole senatore Cefaly propone che la riunione degli Uffici fissata per domani si tenga nel pomeriggio, anzichè alla mattina.

Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole senatore Cefaly.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta del senatore Cefaly è respinta).

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che la riunione degli Uffici avrà luogo domani alle ore 11.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di una Commissione speciale per l'esame di una proposta di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, presentata dai senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali e che stabilisce la incompatibilità a patrocinare innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Ricordo agli onorevoli senatori che la Commissione sarà composta di sette membri, ma i senatori hanno diritto di votare solo per cinque nomi.

Prego l'onor. senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederò al sorteggio dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Orlando, Brusati Roberto, Ciraolo, Pullè e Ricci Corrado.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli

stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario del 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Signori senatori. Non posso nascondere la mia perplessità nel prendere la parola sopra un tema altre volte dibattuto in quest'aula, per timore di ripetere cose già dette e finire ad una nuova edizione di miei precedenti discorsi. Senonchè l'argomento sul quale debbo intrattenervi è così suggestivo, e le ragioni che mi propongo addurre tanto convincenti, da superare ogni esitazione e farmi confidare nella benevolenza del Senato e, più che tutto, nel pieno accoglimento delle mie preghiere da parte dell'onorevole ministro delle finanze.

Tutti sanno quali fossero durante e dopo la guerra le difficili condizioni dei bilanci degli istituti di beneficenza, bilanci dissestati dall'aumento vertiginoso del prezzo dei generi di prima necessità, dagli aumenti degli stipendi agli impiegati e dei salari al personale di basso servizio. Le rendite di patrimoni accumulati attraverso i secoli dalla pietà dei filantropi, insufficienti a sostenere questi nuovi oneri. E si noti che negli ultimi anni, di nuovi legati alla beneficenza se ne sono avuti pochissimi poiché la guerra ha creato nuove forme patriottiche e civili di carità, quali l'assistenza ai mutilati, agli invalidi, agli orfani di guerra, ed in conseguenza la vecchia — mi si consenta la parola — la vecchia beneficenza è stata dimenticata.

Preoccupati di questa grave condizione di cose, convocammo a Roma un Congresso: ben duecento Opere Pie risposero al nostro appello e nella sala degli Orazi e Curiazi fu sciolto un inno solenne alla carità, che ebbe meravigliosi esecutori i rappresentanti di quasi tutte le regioni d'Italia. Furono formulati parecchi voti, tra i quali una percentuale sui tributi diretti a favore della beneficenza, l'esenzione dei fabbricati di ricovero e di cura dal peso dell'imposta ed infine una tassa sui teatri, cinematografi ed altri pubblici spettacoli. Delle diverse nostre aspirazioni quest'ultima soltanto fu accolta dal Ministero, ed applicata col decreto-luogotenenziale del 3 ottobre 1918. La tassa nei primi anni dette risultati modesti, non sorpassando i 12 o 15 milioni di lire, e fu distribuita dal Ministero dell'interno sulle proposte dei

prefetti, agli istituti di beneficenza che versavano in maggiori bisogni. Più tardi la distribuzione ne fu affidata al Consiglio Superiore della beneficenza, di accordo con un funzionario dello stesso Ministero.

Ben presto però dovette riconoscersi la insufficienza del contributo, e quindi la persistente necessità per le Opere pie di alienare successivamente parte del patrimonio, ovvero ricorrere a prestiti onerosi. A mitigare le deficienze, venne la legge 29 agosto 1922, con la quale la tassa fu estesa ad altre forme di divertimento, ai the danzanti, ai balli negli alberghi, all'ingresso negli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, ai bagni di mare, ecc.

Ai fini del mio assunto è indispensabile ricordare al Senato ed all'onorevole ministro l'articolo 3 di detta legge, così concepito:

« Il contributo di beneficenza proveniente da diritti erariali riscossi a mezzo dei biglietti di Stato e da quelli riscossi per le corse dei cavalli, va ripartito in ragione del 9 per cento a favore dell'assistenza militare e del 91 per cento a favore della beneficenza civile. - Il contributo di beneficenza riscosso a mezzo della Società italiana degli autori va ripartito in ragione del 16 per cento a favore dell'assistenza militare e dell'84 per cento a favore della beneficenza civile. - Il contributo di beneficenza derivante dagli stabilimenti balneari, idroterapici, sui bagni marini e di città, sulle scommesse e sui proventi della tassa di concessione governativa sui the danzanti e balli negli alberghi, va interamente devoluto alla beneficenza civile ».

Fu un grande respiro di sollievo da parte delle istituzioni di beneficenza, le quali vedevano sensibilmente aumentati i proventi per far fronte ai bisogni sempre crescenti dei loro bilanci, ed infatti alla fine dell'esercizio 1922-23, la tassa ha dato risultati considerevoli.

Nella nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1923-24, sono iscritti tre cespiti di entrata: diritto erariale dovuto allo Stato sui biglietti d'ingresso ai luoghi di pubblico spettacolo - previsione 16 milioni, variazione 400 mila lire in più, competenza 16 milioni 400 mila lire. Diritto erariale per tasse di bollo sui pubblici spettacoli, riscosse per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori - previsione 8 milioni, varia-

zione in aumento 200 mila lire; competenza 8 milioni e 200 mila lire.

Sotto il titolo generico di entrate diverse poi è riportato il contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui biglietti di scommessa alle corse, sui biglietti di ingresso e di abbonamento per gli stabilimenti minerali, termali ed idroterapici. Tale contributo nello stato di previsione presentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1922 ascendeva a 20 milioni; variazione in più 20 milioni e 600 mila lire; competenza per l'esercizio finanziario 1923-24: 40 milioni e 600 mila lire.

Di tal che secondo le note di variazione allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1° luglio 1923-30 giugno 1924 il contributo di queste tasse sugli spettacoli, sui biglietti di scommessa alle corse, su quelli di ingresso agli stabilimenti termali, idroterapici, ecc., dovrebbe essere di 40 milioni e 600 mila lire.

Appena presentata al Senato la domanda di esercizio provvisorio e le note di variazione, io mi affrettai a chiedere alla cortesia dell'illustre presidente della nostra Commissione di finanze di prenderne visione. Ma quale fu la mia delusione nel leggere le note di variazione allo stato di previsione della spesa. « Spese per la pubblica beneficenza - Fondo per l'erogazione di sussidi a favore degli istituti di beneficenza, legalmente riconosciuti, aventi scopi di ricovero, ecc. », nel bilancio 1922-23 figuravano per 18 milioni. Con le note di variazione si propongono 3 milioni di economie, e quindi la impostazione si riduce a soli 15 milioni.

Per tal modo dei 40 milioni e 600 mila lire che si prevede debba rendere la tassa, 15 milioni soltanto vanno a favore della beneficenza, mentre 25 milioni e 600 mila rimangono nelle Casse dello Stato. Credo di essere stato chiaro in quest'arida quanto penosa esposizione di cifre. Ed allora mi sono domandato come mai potesse giustificarsi questa minore assegnazione nel bilancio della spesa di fronte all'entrata, ed ho trovato nella stessa nota di variazione la spiegazione: « diminuito lo stanziamento per maggiori limitazioni nella concessione di sussidi, e modificata la denominazione in dipendenza del Regio decreto 11 febbraio 1923, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di pro-

venti destinati a far fronte a spese od erogazioni speciali ».

In altri termini, l'onorevole ministro delle finanze, col decreto 11 febbraio 1923, ha disposto che tutte le assegnazioni provenienti da leggi anteriori siano abrogate, ed i diversi proventi debbano tutti andare al Tesoro dello Stato, il quale poi ne farà la distribuzione a seconda delle necessità. Ora io non posso permettermi di discutere il decreto, dettato certamente da gravi necessità finanziarie e dal desiderio vivissimo del Governo, diviso dal Senato e dal Paese; di giungere al pareggio, ma ritengo che esso non sia applicabile agli istituti di beneficenza, per quanto riguarda il contributo della tassa istituita in loro favore.

Il decreto infatti così si esprime: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai proventi e quote di proventi che siano dovuti ad enti o istituti, o che derivino da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili ».

Di tal che, interpretando letteralmente il decreto 11 febbraio 1923, la contribuzione a favore degli istituti di beneficenza deve essere mantenuta ed il provento della tassa non può essere in tutto o in parte incamerato dal tesoro dello Stato, perchè si è fatta esplicita eccezione per i proventi o quote di proventi dovuti agli istituti, e nessuno dubita che quelli di beneficenza siano tali. Si potrebbe rispondere che il ministro delle finanze il quale ha fatto il decreto deve anche interpretarlo, e lo ha interpretato riducendo l'assegnazione; e che se anche il decreto lasciasse qualche dubbio il ministro, in virtù dei pieni poteri, può emetterne un altro per eliminarla.

Ed ecco, onorevoli colleghi, la necessità di proporci brevemente un secondo quesito: quale sia la finalità della tassa a favore della beneficenza, e con quali criteri sia stata concepita.

Nell'animo di coloro che intervennero al congresso e poi nell'animo del ministro dell'interno il concetto informatore della tassa fu questo; che la gioia dovesse pagare il suo contributo al dolore; che il piacere dovesse lenire le amarezze di chi soffre; che il ricco dovesse soccorrere gl'infermi, i bambini, i vecchi, gl'inabili al lavoro.

Non è una legge soltanto d'imposta, si bene la consacrazione di un alto dovere civile e morale.

Ed in proposito, mi consenta il Senato un ricordo che credo non sia inopportuno.

In una chiesa del decimo-quinto secolo, sorta ad iniziativa di coloro che furono i seguaci di Pontano, il famoso filosofo del quale rimane tuttora in Napoli il ricordo oltrechè negli scritti, nell'Accademia Pontaniana; in quella chiesa, costruita con pietra del Vesuvio, vi sono molte lapidi in marmo sulle quali si leggono profonde massime morali. Giovane, mi fermavo a leggerle ed ora ne ricordo una che non potrebbe essere meglio a proposito invocata: *in utraque fortuna fortunae ipsius memor esto*.

Tu che trasportato da una sontuosa automobile ti apparecchi ad entrare in teatro per procurarti un'ora di divertimento; tu che pregusti la fugace ebbrezza di un'ora, avvicinandoti ad una sala da ballo; tu che scommetti somme ingenti sul colore di un fantino e sulla velocità di un cavallo, ricordati di coloro che soffrono. La stessa iscrizione sui biglietti d'ingresso: « contribuito a favore della beneficenza » è il monito eloquente di chi soffre a colui che gode. Tal'è l'origine della tassa, la nota sentimentale del contributo. Ora io chieggo a voi se esso possa andare in tutto o in parte ad impinguare le casse dell'erario.

La risposta negativa è evidente. Lo Stato ha diritto di chiedere nuovi e più gravi sacrifici ai contribuenti; ma non può non deve attentare alla tassa in favore dei poveri.

La restaurazione della finanza, onorevole ministro, non può essere fatta a danno degli enti locali: non si possono rovesciare gli oneri dello Stato sui Comuni e sulle Provincie, perchè essi con i bilanci stremati, impoveriti, impotenti a provvedere a tanti bisogni non tollerano nuovi aggravii. E molto meno si può gravare sugli Istituti di beneficenza, perchè i Comuni e le Provincie possono in qualche modo provvedere al disavanzo dei loro bilanci imponendo centesimi addizionali o ricorrendo ad altre forme svariate di tasse, come quelle che opprimono il contribuente italiano, mentre gl'Istituti debbono vivere soltanto delle rendite dei loro beni e poichè queste sono insufficienti, non rimane altra alternativa che quella di alienare il patrimonio, ovvero chiudere le case di ricovero.

E pensare che tra giorni dovremo occuparci della conversione in legge di un decreto il

quale aumenta il contributo dello Stato, dei comuni e degl'istituti di beneficenza alla Cassa pensione a favore dei medici condotti, e dei sanitari degli ospedali!! Non intendo anticipare una discussione che faremo a suo tempo; ma credo che lo Stato non abbia il diritto d'imporre ai Comuni, alle Provincie ed agli enti locali nuovi oneri, senza fornire loro i mezzi per sopprimerli.

Onorevole ministro, finisco con l'augurio vivissimo che la mia parola più che alla vostra mente giunga al vostro cuore. La mia voce non è voce solitaria, perchè credo di essere interprete autentico del pensiero e dei voti di tutti quegli istituti del Regno che nel 1918 furono intorno a me il giorno del congresso. Ma se la mia voce non giungesse a commuovervi, udite quella che parte dagli ospedali, dagli orfanotrofi, dai mendicomici. Sono bambini, vecchi, infermi, i quali non guardano con occhio bieco, ma supplice; non minacciano, ma tendono le mani in atto di pietà e chieggono che in nome della carità siano conservati ad essi quei benefici che con tanti e lunghi stenti hanno conseguiti. (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori scrutatori testè sorteggiati, Orlando, Brusati Roberto, Ciruolo, Pullè, Ricci Corrado, di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Arlotta.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea d'Olmo, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cinati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Ci-

velli, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Conzarini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Ferri, Foà, Fradeletto, Francica-Nava.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco d'Aragona Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin-Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sull'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare il senatore Pietro Niccolini.

NICCOLINI PIETRO. L'argomento e il tono che hanno assunto tutte le nostre discussioni, in quest'aula e fuori, dopo il discorso pronunciato dall'onorevole Presidente del Consiglio rendono assai difficile una ripresa del tema georgico dell'agricoltura.

Fortunatamente dell'agricoltura hanno parlato altri senatori; l'altro giorno l'onorevole Sinibaldi con un discorso veramente efficace, perchè comprensivo e dimostrativo, e di una questione che molto da vicino interessa l'agricoltura ieri ha fatto cenno il senatore Rava, brevemente, ma come al solito con acume. Oggi alcuni dicono che ne parlerà l'onorevole Luigi Luzzatti.

LUZZATTI. No, no!

NICCOLINI PIETRO. Io naturalmente lo auguro, e un poco anche lo spero. Io sono impegnato a parlare per accordi con altri colleghi, accordi di divisione del lavoro; ma dichiaro che, date le condizioni della discussione in questo momento, rinuncio a tutte le considerazioni di carattere generale sulle condizioni vere dell'agricoltura italiana nel momento attuale, e mi limito a due semplici raccomandazioni all'onorevole ministro De Stefani. Al quale io mi rivolgo con grande e non recente fiducia, perchè il valore dell'onorevole De Stefani si è fatto conoscere nella mia città da una cattedra universitaria prima ancora che fosse manifesto dalla tribuna parlamentare e poi riconosciuto ed acclamato da tutta l'Italia.

Dunque, onorevoli senatori, due raccomandazioni: l'una sopra un argomento che non è stato ancora trattato in questa discussione, cioè le assicurazioni sociali; l'altra sopra un argomento che è stato già toccato: le finanze locali. Mi parrebbe di mancare ad un dovere verso la mia regione se io non insistessi su questo argomento, perchè disgraziatamente, se il disordine delle finanze locali esiste un po' da pertutto in Italia, esiste più specialmente nella mia regione, ed è una particolarità che certo non lo può essere invidiata da nessun'altra.

Vi è dissesto nelle provincie, nei comuni e nelle opere pie.

Per le opere pie non vi sono documenti ufficiali.

Io ho ascoltato con grande interesse il discorso pronunciato testè dal senatore D'Andrea, perchè se anche non ha portato documenti ha portato argomenti di carattere giuridico che hanno molto valore.

Per le provincie e per i comuni i documenti sono stati forniti dallo stesso ministro De Stefani negli allegati al discorso tenuto a Milano il 13 maggio. Quegli allegati contengono quadri statistici dai quali si desume, in cifre precise, quali sono le condizioni dei comuni. Però non bisogna fermarsi alla media; occorre un'analisi, una distinzione: vi sono ancora dei comuni, specialmente piccoli, in buon assetto; ma almeno un terzo delle provincie e dei comuni si trova in una situazione veramente preoccupante: alcuni in una situazione disastrosa. I debiti sono enormi, gli sbilanci sono irrimediabili; e disgraziatamente i comuni ricorrono a nuovi debiti, non per eseguire opere pubbliche, ma unicamente per chiudere i bilanci, per pagare gli impiegati, e ciò vuol dire la corsa all'abisso finanziario.

Le conseguenze inevitabili sono due: prima un enorme peso, un'enorme pressione tributaria sull'agricoltura, perchè come tutti sanno l'agricoltura è il principale contribuente delle finanze locali; in secondo luogo, un profondo, permanente disagio di tutta l'economia nazionale, perchè nessuno può supporre in assetto l'economia nazionale, anche se noi raggiungessimo il tanto sospirato pareggio del bilancio dello Stato, quando avessimo il fallimento dei comuni e delle provincie.

Io riconosco subito, signori senatori, che l'onorevole ministro De Stefani ha avuta la pronta sensazione di questo stato di cose ed ha emanato senza indugi un provvedimento molto energico: egli ha bloccato le sovraimposte comunali e provinciali. Riconosco di più che l'onorevole Presidente del Consiglio con un'audacia giuridicamente rivoluzionaria, ma certamente provvida ha assoggettato a revisione tutti i contratti di impiego. Questo è molto, è moltissimo, e forse basterà per due terzi dei comuni italiani; ma un terzo di questi comuni è in una situazione così eccezionale, che io credo, e sot-

topongo all'onorevole ministro la mia idea, sia necessario che per questi si studino e si attuino provvedimenti speciali.

Nel discorso di Milano l'onorevole De Stefani ha pronunciato queste parole: « Su tutti gli ordinamenti finanziari dello Stato si proietta l'ombra funesta dei passati ministri dell'interno ». Ma per i comuni, le provincie e le Opere pie c'è ben altro, o signori: ci sono due, tre, quattro, cinque anni di dominazione assoluta dei socialisti e dei comunisti, e questi hanno lasciato ben più che un'ombra funesta, hanno lasciato delle rovine finanziarie: la inflazione dei bilanci voluta e meditata, la delapidazione irreparabile del patrimonio delle Opere pie; uno stato di cose che io non descriverò, perchè è stato qui già molto efficacemente descritto, in tempo non lontano, dal collega senatore Tanari. Ma siccome più delle descrizioni valgono le documentazioni, permetta il Senato che io raccolga qualche dato da quei preziosi allegati aggiunti dal ministro De Stefani al suo discorso. Poche cifre, onorevoli colleghi, perchè so come le cifre siano noiose.

Il complesso dei tributi locali nel 1922, secondo l'allegato n. 217, ascende in totale a lire 2,982,000,000; e siccome, secondo calcoli approssimativi, i dazi si possono calcolare a circa un miliardo, restano lire 1,982,000,000 di contribuzioni dirette.

Tenendo conto della sovrimposta comunale e provinciale che si avvicina quasi al miliardo aggiungendovi la tassa sul bestiame ed una congrua percentuale di tutte le altre tasse particolari, si può attribuire alle classi agricole un carico complessivo non molto lontano da un miliardo e mezzo all'anno.

Faccio una piccola parentesi: questa cifra è superiore a quella che è stata annunciata l'altro giorno dal senatore Sinibaldi, ma il collega Sinibaldi voglia tener presente che egli ha ragionato sopra i dati del 1921, ed io, fortunatamente, negli allegati del ministro De Stefani ho trovato i dati del 1922, i quali dimostrano come sia non solo durata, ma come sia cresciuta la corsa pazza degli enti locali all'aumento delle sovrimposte.

Io non dico, onorevole ministro ed onorevoli senatori, che gli agricoltori italiani non possano sostenere un carico di un miliardo e mezzo per i servizi locali; dico anzi che lo possano

sostenere. Io dico soltanto che non lo possono là dove ci sono nelle sovraimposte dell'esagerazioni che sono assolutamente fantastiche ed incredibili; e dove ci sono delle sperequazioni che non solo rappresentano l'ingiustizia ma anche l'assurdo.

Alcuni esempi: la sovrimposta terreni secondo l'allegato 217 per l'anno 1923 ammonta a 918 milioni; quindi circa 8 volte l'imposta erariale. Così mentre nelle nostre leggi c'è un limite legale che solo a denunciarlo dovrebbe far ridere tutto il Senato, per tutti gli 8 mila comuni la media è di 8 volte. Ma bisogna che noi analizziamo questa media. Vi è, o signori, un terzo dei comuni italiani che (sia detto a loro lode) rispettano il limite legale. Vi è un altro terzo dei comuni che nelle condizioni attuali non meritano biasimo anzi, forse, meritano anch'essi lode, i quali si aggirano sul doppio o il triplo del limite legale. Ma vi è l'altro terzo che questo limite legale ha totalmente perduto di vista che non si può più nemmeno pensarvi; tanto è vero che tutti i ricorsi fatti, basandosi sulle leggi che impongono quel limite, non hanno trovato né una Giunta provinciale amministrativa, né il Consiglio di Stato, né l'autorità giudiziaria che l'abbiano preso sul serio. E dopo tutto c'è un po' di ragione, poichè la realtà è troppo distante dalla finzione legale.

Io potrei citare numerosissimi esempi: ma non lo farò; io voglio darvi semplicemente un'idea dell'ironia che vi è oggi a parlare di limite legale delle sovraimposte.

Pochissimi dati: comincio da quelli della mia provincia che ho avuto modo di controllare personalmente.

Ferrara: sovraimposte comunale e provinciale 12 volte l'imposta erariale. Copparo (grosso comune della provincia): 14 volte. Porto Maggiore: 16 volte. Massa Biscaglia: fra 17 e 18 volte. Da una pubblicazione che è stata fatta dall'onorevole Fontana, ex sottosegretario del Ministero delle Finanze, desumo qualche altro dato. Alessandria: la sola sovraimposta comunale 12 volte l'imposta erariale. Pavia: 16 volte. Ravenna: 12 volte. A Bologna i Comuni vanno da un minimo di 14 a un massimo di 28 volte il limite legale. (*Commenti*).

A Reggio Emilia, dove è stato di recente eseguito il nuovo catasto, questo ha constatato un

imponibile di due milioni: ebbene, la sovrainposta è di 6,533,293 lire, pari a 325 per cento dell'imponibile, pari a 285 lire per ettaro di terreno.

Io comprendo, onorevoli colleghi, che non era erronea la mia credenza che per la maggior parte del Senato queste cose erano ignote e sembrano incredibili. E sono vere; sono vere, signori senatori, ma corrispondono forse a bisogni amministrativi? Nemmeno per ombra, corrispondono a un programma socialista e comunista apertamente confessato, il programma di distruggere la proprietà non con la rivoluzione (ne ha detta ieri la ragione il Presidente del Consiglio) ma col fisco. Una prova di fatto me l'ha fornita ieri sera il senatore Sinibaldi, quando mi ha raccontato che nella provincia di Perugia i socialisti, appena arrivati al potere, hanno di balzo portata la sovrainposta da 4 a 22 milioni. (*Impressioni*).

SINIBALDI. Precisamente.

NICCOLINI PIETRO. Se questo, onorevoli colleghi, potesse permanere noi dovremmo credere che il Governo attuale potesse conservare il socialismo nelle sue realizzazioni pratiche, dopo di averlo così fieramente, così vittoriosamente combattuto nelle sue rappresentanze politiche. Questo non può essere quindi questo non può permanere; ma io mi domando: come si può rimediare? Permetta l'onorevole ministro De Stefani che io rilevi come nel discorso di Milano egli ha minacciata contro questi comuni una spedizione punitiva di prefetti e di intendenti di finanza; permetta il ministro De Stefani che io gli dica apertamente il mio diverso parere; questi comuni meritano invece un aiuto morale e materiale, perchè essi non sono tanto colpevoli di abuso di libertà, o di abuso di autarchia, come corregge il presidente della nostra Commissione di finanza, essi sono le vittime di una situazione politica che aveva proprio qui in Roma, nel Governo e nel Parlamento di allora, la sua vera causa. (*Benissimo*).

E vengo alla seconda raccomandazione, la quale comincia con una preghiera all'onorevole ministro De Stefani, la preghiera che egli voglia aggiungere, mentalmente s'intende, un piccolo inciso ad uno dei più brillanti, dei più geniali periodi del suo discorso di Milano. Ivi egli ha detto che bisogna metter da parte tutte le pedantesche terminologie inventate

oggi per la finanza, e bisogna tornare ai precetti degli antichi sapienti, i quali dicevano che le tasse devono essere semplici, comode, certe ed economiche. Ebbene, io ricordo che nei precetti degli antichi sapienti si trova anche questo suggerimento: « che danno molto meno pensiero le tasse gravose delle tasse fastidiose » (*Giustissimo*).

Ora, o signori senatori, non pel contenuto e per la finalità, ma pel modo di esazione, oggi non ci sono tasse più fastidiose di quelle che corrispondono alle assicurazioni sociali (*Giustissimo*). Prima della forma esaminiamo un momento la sostanza sempre basandoci sugli allegati del ministro De Stefani.

Secondo essi va da 500 a 600 milioni la spesa annua per le assicurazioni sociali: il carico però in parte è sopportato dai proprietari, dagli interessati, e in parte dallo Stato.

La somma è grave, innegabilmente, ma ciò che è più grave praticamente è che in queste assicurazioni sociali noi non abbiamo un indirizzo, non sappiamo quali siano quelle sospese e quelle rimesse, non sappiamo quali ne siano i risultati e molto meno sappiamo dove andremo a finire con le spese che importano e che importeranno.

Anche qui tolgo dagli allegati pochissime cifre.

L'assicurazione degli infortuni agricoli, di cui molto si parla dagli agricoltori (lascio gli infortuni industriali che escono dal mio obiettivo speciale) hanno importato 48,409,000 di lire tutte contribute dai proprietari, affittuari e mezzadri. L'Assicurazione invalidità e vecchiaia: 250 milioni, contribuiti per metà dai datori di lavoro per metà dagli assicurati (*Commenti*). Cassa di maternità: datori di lavoro 804,000 lire, assicurati 640,000, Stato 405,000, totale 1,849,000. Veniamo alla più importante. Disoccupazione: datori di lavori 44 milioni, assicurati 44 milioni, Stato, secondo la legge istitutiva, 40 milioni all'anno. Ma l'allegato ci informa che in 17 mesi, i mesi della barabanda politica, lo Stato ha contribuito con 266 milioni (*Impressione*).

Una brevissima analisi. Per questa però debbo dire che io non sono più aiutato dal discorso dell'onorevole De Stefani ed ho dovuto ricorrere all'Annuario del Bachi, una pubblicazione che tutti conoscono, patrocinata dal senatore

Einaudi, molto apprezzata e ritenuta assolutamente imparziale. Degli infortuni agricoli, che importano come ho detto 48 milioni all'anno, dice il Bachi che solo la Cassa Nazionale Infortuni dà notizie ufficiali. Ebbene, onorevoli colleghi, secondo il Bachi la Cassa Nazionale Infortuni nel 1921 ha pagato - dico la cifra precisa - 6,929,562 lire di indennizzi agli infortunati, compresi 642 casi mortali e 2430 casi di invalidità permanente. E siccome la Cassa Nazionale Infortuni ha i sette decimi di tutto il lavoro degli infortuni agricoli, noi possiamo benissimo, trasportando questa cifra da sette a dieci decimi, affermare che nel 1921, per infortuni agricoli, si sono pagati per indennizzi 10 milioni, in confronto ai 48 milioni che sono stati tolti dalle saccoccie dei contribuenti! (*Commenti*).

FERRERO DI CAMBIANO. Quella era la competenza; ma vi era tutto quello che vi era da liquidare!

NICCOLINI PIETRO. Un po' di competenza in materia di assicurazioni l'ho anch'io e riferisco le cifre del Bachi (Ella potrà confrontarle) che distinguono quello già liquidato per 53,325 denunce da quello che resta da liquidare per altre 1430 denunce il cui carico si trasporterà sul nuovo esercizio, ma secondo la cifra media degli indennizzi si tratterà di poco più di 200 mila lire da aggiungere alle 6.929.562 lire della Cassa infortuni.

Io ho riferito dei dati e ho detto dove li ho raccolti e non faccio ulteriori commenti sopra questa percentuale del 20 per cento pagata per sinistri e dell'80 per cento incassata dagli istituti assicuratori, perchè basta annunciarla perchè tutti ne comprendano l'enormità.

Possono, io domando, gli agricoltori tacere e rassegnarsi a questo carico, quando hanno il dubbio così ben fondato che di tutta la somma che pagano così piccola sia la parte che va agli assicurati? E possiamo noi, amministratori dello Stato, favorire dei monopoli più o meno larvati a tutto danno degli agricoltori e con così poco sollievo degli assicurati? (*Approvazioni vivissime*).

E non si dica che queste sono piccolezze! Non si dica che di questa minima aliquota l'agricoltura non se ne accorge! Non è vero che siano delle piccolezze: io ho controllato l'aliquota del mio comune ed ho trovato che essa

è del 2.77 per cento dell'imponibile, e prego tutti di ricordare che quando nel Parlamento furono fatte delle lagnanze, si è creduto di correre ai ripari ponendo il limite di 4 lire per ettaro all'aliquota per questa assicurazione; 4 lire mentre lire 2 sarebbero state più che sufficienti, anzi esuberanti. Gli agricoltori, è giusto riconoscerlo, hanno ragione di lamentarsi, e di domandare che cessi questo sfruttamento.

E passiamo all'assicurazione sull'invalidità e vecchiaia. Ricordo: 256 milioni. Ma questa assicurazione dell'invalidità e vecchiaia, tutti lo sanno, va grandemente a rilento, e solo per questo si può parlare di 256 milioni. La Cassa che amministra questa assicurazione ha escogitato vari mezzi. Prima le commissioni di propaganda: mandava in giro dei conferenzieri a far conferenze; ma dato l'argomento parlavano al deserto. Poi ha nominato le commissioni di vigilanza cioè una specie di agenti investigativi che dovevano scrutare chi non si fosse messo in regola con questa assicurazione e denunciarlo. Nemmeno con questi mezzi, che io non biasimo, ma di cui constatato il poco successo, fu raggiunto lo scopo; ed è ufficiale la confessione che il numero degli assicurati, di coloro cioè che parteciperanno ai vantaggi di questa assicurazione, è infinitamente inferiore a quella percentuale che dovrebbe essere data dal calcolo demografico.

Dunque abbiamo due cose. La prima che diciamo di aver istituito l'assicurazione sull'invalidità e vecchiaia ed invece sono ben pochi coloro che sono assicurati per l'una e per l'altra. La seconda che diciamo di provvedere a questo servizio con 256 milioni, ma se questo servizio progredirà e si estenderà, questi 256 milioni dovranno diventare di più, molto di più. Io non dico che sarà un male; vi domando soltanto se non dobbiamo riflettere anche alla potenzialità dei nostri bilanci.

E passiamo alla assicurazione per la disoccupazione: 128 milioni, secondo gli stanziamenti legali; ma avete sentito che in fatto sono stati più di 300 milioni.

Io non ricordo bene quando questa assicurazione è stata istituita; so che è stata sospesa il 30 gennaio 1921; che è stata ripristinata il 30 luglio 1921, che è stata aggravata nello stesso anno 1921 perchè vi si sono aggiunti

tutti gli impiegati che avevano stipendio mensile inferiore alle lire 800, so che è stata di nuovo sospesa recentemente.

Io credo, onorevoli colleghi, che il popolo di Roma abbia il commento più adatto per questo andamento di cose: *e che, famo li giochi?* (*Risa*).

La verità è questa, che ci siamo messi troppo presto per questa via delle assicurazioni sociali, e pur non avendo ancora attuata quella delle malattie, abbiamo voluto attuare quella molto più difficile e pericolosa della disoccupazione. L'abbiamo fatto certamente per un sentimento umanitario, ma più certamente ancora per la illusione politica che le assicurazioni siano un mezzo di pacificazione sociale. Purtroppo invece come sono attuate oggi in Italia, esse sono un mezzo di malcontento per tutti.

Senza maturità di studi, senza stabilità di concetti, senza praticità di metodi, ma con una grande leggerezza abbiamo impegnato i nostri bilanci per oltre mezzo miliardo e se le leggi saranno meglio attuate, se appoveremo anche l'assicurazione per le malattie, e quando progredirà quella per l'invalidità e la vecchiaia, ben altre vertiginose spese dovremo raggiungere. Noi stiamo creando una nuova latente ragione di sbilancio proprio quando siamo qui tutti unanimi, col ministro De Stefani alla testa, a dire che vogliamo il pareggio del bilancio ad ogni costo.

Se queste mie poche parole, che ho limitate, ed è una fortuna per voi...

Voci. No, no!

NICCOLINI PIETRO ... che ho limitate a due soli punti, possono avere una conclusione, io credo che debba essere questa: che quel pareggio del bilancio che noi vediamo brillare di così splendida luce in cima al pensiero e alla volontà del ministro De Stefani, che noi abbiamo veduto ondeggiare un poco sulla acutissima disamina del collega Wollemborg, non potrebbe essere che una illusione transitoria se non risolvessimo quei problemi che travagliano la struttura economica del nostro bilancio. Perché la struttura finanziaria, lo ha detto nel suo discorso lo stesso onorevole De Stefani, non è che una superstruttura: la verità è la struttura economica del bilancio, anzi in ultima analisi è quella della nazione.

Di questi problemi io ne ho esaminati due. Altri colleghi che mi sono maestri ne hanno esaminati e ne esamineranno altri. Io ne ho esaminati due e non ho alcuna pretesa di aver detto cose nuove. Ho soltanto la fiducia che il Senato voglia riconoscere che io non ho fatto il discorso per il discorso, la critica per la critica, secondo quello che il Presidente del Consiglio ha qualificato e crudamente stigmatizzato come mal costume parlamentare.

Io ho indicato dei problemi da risolvere, e li ho indicati al Governo perché ho la fiducia che questo Governo li saprà e li vorrà risolvere, ispirato non solo da quella decima musa a cui ha accennato il senatore Wollemborg - l'energia del Presidente - ma anche da una undecima musa - la competenza - che così bene assiste il ministro De Stefani.

Al ministro De Stefani io mi sono rivolto, indicandogli un compito che egli saprà bene assolvere; e l'assolverlo farà onore a lui, farà onore al Governo, sarà, in questo momento così grave per la finanza e per l'economia nazionale, una vera ed alta benemeranza verso il Paese. (*Vivi, prolungati applausi; congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Maragliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sull'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pais.

PAIS. È la prima volta, onorevoli senatori, che ho l'onore di parlare in Senato. Io sono

abituato a discorrere in altri ambienti e chiedo perciò un po' di benevolenza: in compenso sarò brevissimo.

Ieri sera ho udito il grande discorso del Presidente del Consiglio, ho ammirata la ferma volontà, dirò di più, la sincerità che lo anima. Eppure io ho sentito una pena e devo esprimerla liberamente. E la pena è questa, che il Presidente del Consiglio ha fatto una critica severa di tutti i partiti di Governo che lo hanno preceduto: ha detto, è vero, delle grandi verità, ma mi pare che quelle critiche si possano talora attenuare. Io non sono iscritto nel partito fascista: non ho nulla da chiedere al partito fascista, e, se mi fossi voluto iscrivere, non lo avrei fatto alla « sesta giornata ». A me pare che nelle parole del valoroso Presidente del Consiglio vi sia un po' di dimenticanza di quello che ha fatto il grande partito liberale. Il Presidente del Consiglio è nato quando il partito liberale aveva compiuto l'opera sua, ma io sono nato molti anni prima e nella mia giovinezza ho sentito ancora l'eco dei consigli, dei conforti, delle parole di tutti quelli che hanno contribuito a far grande l'Italia e che ci hanno condotto a Roma. Ebbene può darsi che negli ultimi anni vi siano stati degli errori: qualunque istituzione si modifica e si cambia: si cambierà anche il fascismo, si logorerà lentamente anche il fascismo, perchè questa è la sorte di tutte le istituzioni umane, ma qui ancora, specialmente in quest'Aula, vi sono quelli che hanno appreso le dottrine dei grandi maestri del liberalismo e che le hanno saputo mantenere con onore. Non vi sono soltanto i giornalisti: io rispetto anche gli insegnamenti dei giornali quando i giornalisti sono uomini di grande valore, ma molte cose si apprendono al di fuori dei giornali faticosamente riassunte dopo molti anni di lavoro, e qui vi sono giuristi e uomini di amministrazione valentissimi che possono prestare l'opera loro al Governo. L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto chiaramente comprendere di accettare la collaborazione, ma soprattutto conta sull'opera del fascismo. Egli ha detto chiaramente che noi siamo sotto la dittatura; e sia. Ma io osservo che nel Parlamento e soprattutto in quest'Aula, vi sono molti uomini che possono recare aiuto al Governo nell'assolvere il compito suo gravissimo. Io ho dato uno sguardo ai circoli di

competenza e ho trovato persone rispettabilissime tutte, ma senza eccessiva competenza: specialmente, (non faccio misteri) rispetto alla futura modificazione da apportarsi alla costituzione, ed io ho visto che in una materia così difficile, che richiede cultura giuridica infinita, nozioni storiche immense e un tatto finissimo per conoscere uomini e cose e nell'adattare appunto ad esse le costituzioni, mancano gli uomini più notevoli del Parlamento, gli uomini più insigni d'Italia, e allora io domando: Onorevole Presidente del Consiglio voi avete ragione, voi avete fatta una rivoluzione, questa rivoluzione era necessaria, ma non allontanate da voi tutti quelli che vi vogliono bene, tutti quelli che volentieri vi seguirebbero, che vi aiuterebbero a ricostruire il Paese. Perchè li allontanate da voi gli uomini più competenti d'Italia?

Il Presidente del Consiglio con una frase arguta e che resterà forse, se non nella storia, nelle aule del Parlamento, ha parlato di *ius murmurandi*: sì, la frase è arguta, ma che vuol dire? Il mormorio ha accompagnato gli uomini di ogni epoca, ha accompagnato Giulio Cesare e Napoleone; non c'è da offendersene. Del resto, non si è mormorato del Presidente; il Presidente ha fatte delle dichiarazioni così belle, così leali quando ha detto che il Re è il simbolo dell'eternità della Nazione ed è stato così sincero e così fedele quando ha detto che egli aspira soltanto ad essere ministro e non ha ambizioni ingiuste! Nessuno potrebbe mormorare di lui; ma qualche mormorio si fa intorno alle competenze degli uomini che lo accompagnano; se non lo si è detto qui lo si dice generalmente nel paese. L'onorevole Mussolini ha scelto degli uomini di prim'ordine, come il De Stefani, come l'Oviglio, ma desidereremmo che egli che ha sensazioni finissime di quello che si pensa, si guardasse intorno e vedesse se può rinnovare questa sua « bellissima ciurma » con qualche altro uomo che faccia veramente onore al paese. Del resto *ius murmurandi* è parola arguta, ma non mi soddisfa: l'*ius murmurandi* è il diritto dei deboli, il diritto dei forti è il *ius loquendi*, non *murmurandi*. Da Esopo al poema degli animali del Casti l'*ius murmurandi* è una meschina arma di quelli che non possono e non hanno il coraggio di parlare. Invece in Italia dobbiamo parlare li-

beramente ed io reputerò fortunato il Presidente del Consiglio se nella Camera futura, che egli promette per il 1924, si formerà una opposizione sana e leale che lo aiuti ad evitare errori e che lo incoraggi sulla buona via! (*Approvazioni*).

Noi siamo sotto la dittatura e sia: gli uomini hanno bisogno talora del medico. Ma vi è differenza tra dittatura e dittatura, tra una dittatura che si appoggia sulla violenza e la dittatura che raccoglie tutti gli uomini volenterosi: la prima dura pochi anni, l'altra dura molti decenni; e noi saremo lieti se l'onorevole Mussolini, dopo aver ricostituito la finanza, dopo aver rimesso l'ordine in tutta la Nazione continuerà a prestare la sua opera insigne. Noi saremo i primi a pregarlo a restare. Però, per raggiungere questo fine è necessario che in Italia ci sia veramente un'educazione politica. Ora noi abbiamo anche nelle scuole il mezzo di fornire questa educazione; noi abbiamo la facoltà di legge. Recentemente si è sentita la necessità di scuole superiori di commercio, perchè le università non bastavano: ricostituiamo tra noi quelle scuole di scienze politiche, le quali sono necessarie per formare buoni cittadini, che siano in grado di comprendere gli errori del demagogismo.

Dopo ciò io dico poche parole rispetto alle materie tecniche che io coltivo, ma non dal puro punto di vista tecnico, perchè non si possono portare dinanzi al Senato questioni particolari, ma soprattutto rispetto al carattere sociale.

All'onorevole ministro della pubblica istruzione è toccata una rara fortuna: dal 1860 in poi non si era più dato il caso che un ministro avesse poteri così vasti, in modo da poter riordinare tutta quanta l'amministrazione.

E l'onorevole Gentile si è accinto a compiere con zelo quest'opera immane; ma gli è accaduta anche una sventura: egli si è bensì accinto al compito, ma è stato obbligato a togliere dalle dotazioni agli istituti circa il 30 per cento, ha abolito scuole e forse sarà costretto a scemare il numero delle Università. Io non parlo particolarmente di questa questione, ma raccomando all'onorevole ministro della pubblica istruzione di reagire quanto può contro la diminuzione dei fondi e lo prego di considerare quel che ha fatto il suo collega di

Francia. L'illustre ministro Léon Bérard un mese fa ha fatto una legge analoga a quella elaborata dal nostro ministro. Il ministro francese ha pensato che sarebbe « funesto » fare queste riforme tenendo conto degli interessi puramente materiali e delle economie. E infatti quei pochi denari — molto pochi — che si spendono per mantenere una scuola e qualche professore fruttano molto. Io ho avuto la fortuna di girare tutti gli Stati Uniti di America, ho esaminato le condizioni dei nostri emigranti di fronte a quelli delle altre nazioni e ho potuto constatare che, mentre allora i nostri emigranti guadagnavano un dollaro al giorno, gli emigranti di altre nazioni ne guadagnavano da tre a quattro, perchè avevano un'istruzione maggiore.

Io prego l'onorevole ministro di insistere, di non lasciarsi disarmare, perchè il denaro speso per la pubblica istruzione non è perduto: è perduto soltanto dal punto di vista di un getto risparmio.

Vorrei fare ancora qualche breve osservazione. Ella si è accinto coraggiosamente onorevole ministro, alla riforma della scuola primaria, secondaria e della università; ha fatto la legge sulla scuola media. Tra breve preparerà la legge sulle università. Io in questo punto dissento un poco dalle sue vedute: trovo che forse sarebbe stato meglio cominciare dall'università. Non vale infatti aver valide mani e robuste membra, occorre anche che la mente sia forte.

Ora io credo che tutte le scuole dipendano dall'università. Si agisce diversamente in altri paesi: la Francia, prima ancora dell'ultima legge, ha stabilito che la nazione sia divisa in 16 dipartimenti accademici, e ciascuno di questi dipartimenti è diretto per consuetudine da un professore di università, il quale raduna il collegio delle facoltà universitarie: è l'università che imprime la sua forza a tutti gli istituti di istruzione secondaria e primaria. Lo stesso si fa negli Stati Uniti d'America dove vi sono egregi organismi di questo genere: ogni università ha i suoi licei, le sue scuole tecniche ed elementari e sono precisamente professori universitari che verificano come procedono i vari istituti nei quali si creano i futuri professori e maestri.

Passo ad una seconda brevissima osservazione; l'onorevole ministro ha fatto il progetto

sulle scuole medie, nel quale tratta molte questioni, ma non emerge l'elemento sociale; questo elemento sociale, invece è chiaramente confessato e dichiarato nel progetto francese. Nel progetto francese sono istituite borse per aiutare i giovani di povere famiglie che abbiano però un grande valore.

Io con piacere ho visto che l'on. Gentile ha istituito delle borse di studio per Zara e per l'Istria, ma guardi di poterle estendere queste borse; sarà una grande fortuna per l'Italia se aiuteremo la povera gente che abbia dell'ingegno, a studiare, ed a innalzarsi...

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ma nella legge ci sono, onorevole senatore!

PAIS. ...il nostro presidente del Consiglio ce ne dà un esempio.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Altre borse di studi sono state istituite anche per le scuole magistrali.

PAIS. Rispetto poi ai convitti, onorevole ministro, se permette faccio un'altra breve osservazione.

Ella ha stabilito che i vice-rettori e rettori siano scelti dal Consiglio di amministrazione del Ministero. Ma per poter dirigere questi convitti, devono essere uomini di grande mente non devono essere dei sovrintendenti, amministratori soltanto; devono badare anzitutto all'educazione dei fanciulli. E ricordo ora, un'altra istituzione bellissima, che ho notato in Germania, dove gli studenti poveri in alcuni istituti ottengono i libri *gratis* purchè ottengano quei dati voti e dimostrino un effettivo valore.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Questo sistema è attuato anche da noi!

PAIS. Io non so se vi sia, ma, ad ogni modo, cerchi di estenderlo quanto più è possibile.

Ed ora vengo ad un altro punto: l'onorevole ministro ha, con molto coraggio, con molta energia, tentato di accoppiare l'insegnamento di differenti materie, ma io so che con ciò ha creato dissensi in tutte le categorie di insegnanti. L'onorevole ministro ha tolto dalle scuole medie l'insegnamento delle scienze naturali. Rispetto l'opinione personale dell'onorevole ministro, ma come i professori di scienze naturali e quelli di matematica non sono soddisfatti, così noi professori di storia non possiamo accettare l'unione della filosofia con la storia,

e le assicuro che se fosse bandito un concorso, in cui i candidati, all'insegnamento storico dovessero subire un esame di filosofia astratta, noi professori di storia saremmo certamente bocciati. (*ilarità*).

Forse ella, onorevole ministro, avrà una maggior forza di mente per unire materie e metodi disparati.

Ed ora finisco: noi abbiamo una dittatura politica, è necessaria e speriamo che il presidente del Consiglio, come Giorgio Washington, riuscirà nel suo intento, ma, onorevole Gentile, la dittatura scientifica non esiste. Abbia la bontà di sentire il parere di tutti i suoi colleghi, senta quello del Consiglio superiore dell'istruzione; se non lo creda capace, lo sciolga e lo ricomponga, ma senta il parere di tutti i competenti. L'espressione degli antichi « repubblica delle lettere » non è una vuota formula. (*Applausi*).

GROSSICH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSICH. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, sento il bisogno che non posso contenere di far sì che in questa eterna Roma, da questo alto seggio, risuoni una parola, che nei vostri cuori, o illustri custodi dell'onore d'Italia, ne evochi un'altra, degna di voi e dell'istituto che nel nome porta il segno della giustizia e della grandezza romana.

La parola che io grido è Fiume, la parola romana che io aspetto dalla Patria mia, dalla nostra grande Italia è « Annessione ». (*Bene*).

Crollata la Monarchia austro-ungarica, Fiume ridivenuta libera, valendosi del diritto storico di decidere delle sue sorti, diritto enunciato e coraggiosamente difeso dal nostro deputato Andrea Ossoinak in pieno Parlamento austro-ungarico ancora il 18 ottobre 1918; diritto riconosciuto anche da un illustre giurista italiano che onora questo Consesso; Fiume, forte di questo suo diritto, che nessuno poteva toglierle, proclamò il 30 ottobre 1918 la sua annessione all'Italia, e nello stesso giorno cinque ardimentosi giovani varcarono l'Adriatico, insidiato da innumerevoli mine, e tormentato dai sinistri bagliori e dai cupi fragori della battaglia che ferveva più che mai micidiale sulle sue sponde, e giunti quasi miracolosamente a Venezia, accompagnati dal poeta Sem Benelli, si gettarono

ai piedi del grande ammiraglio Thaon di Revel, implorando aiuto dalla Patria.

Il 4 novembre, alcune ore prima che venisse firmato l'armistizio a Villa Giusti, apparve nel porto di Fiume la bella, la gloriosa, la santa bandiera d'Italia, issata sull'albero della *Stocco*, che precedeva la nave ammiraglia *Emanuele Filiberto*; ed il popolo tutto, quasi pazzo di gioia, al grido di « Viva l'Italia e viva il nostro Re Vittorio Emanuele III! », si riversò sulle rive: la nave ammiraglia gettò l'ancora e in quel momento udii pronunciate dalla voce commossa d'un mio caro amico che m'era vicino queste parole che allora mi parvero profetiche: « Quell'ancora unisce in questo momento Fiume all'Italia; noi la chiederemo in dono per collocarla sull'Altare della Patria, che erigeremo per i nostri figli, per i nostri nipoti ».

Senonchè la speranza dei cittadini di Fiume di potere abbracciare e baciare i baldi soldati della marina italiana fu delusa. Le truppe non sbarcarono. L'allegria fiduciosa diede nuovamente posto allo scoramento ed al dolore dinanzi a quella prima dimostrazione d'impotenza della nazione che aveva vinto la guerra e che era la nostra nazione. Ma la fiducia riapparve quando il 17 novembre i Granatieri di Sardegna entrarono da più parti nella città e l'occuparono. Seguirono tempi lieti: ma quale non fu lo sgomento quando dopo sette mesi i Granatieri di Sardegna ricevettero l'ordine di partire! Fiume si sentì condannata. I poliziotti maltesi, assoldati dai nostri cari alleati, già entrati nel porto erano pronti a sbarcare. Ma ecco il 12 settembre 1919 improvvisamente alle porte della città, seguito da una legione di eroi, apparve Gabriele D'Annunzio. Nel volgere di poche ore i Fiumani passarono dal più tetro avvillimento al più alto fastigio della gioia e della fede. Le bandiere degli Alleati, le loro truppe, i loro poliziotti maltesi sparirono.

La Regia nave *Dante Alighieri* che stava per partire riaffondò le sue ancore; e ciò parve un presagio ai cittadini che avevano supplicato dalle rive gli ufficiali e i marinai di non abbandonar Fiume; parve che Dante si fosse commosso ed avesse mandato a liberarci dalla selva oscura degli intrighi internazionali il poeta armato al cui apparire si dileguarono le tre fiere che avevano impedito il nostro cammino. Chi

potrebbe narrare se non lui solo, il comandante, i fatti che si svolsero sotto i nostri occhi dal giorno del suo arrivo a quello tristissimo della sua partenza? Chi ridire i suoi colloqui notturni col popolo adunato sotto il suo balcone, chi descrivere la commozione che s'impadroniva del cuore d'ognuno e prorompeva da mille e mille bocche come il tuono? Fiume era divenuta la fucina gloriosa in cui Gabriele D'Annunzio temprava l'anima della nuova Italia, balzata armata tra il furor della battaglia dal seno della vecchia genitrice. Ma si ripeteva fatalmente ancora una volta la terribile leggenda profondamente umana del dio Saturno invidioso della sua prole; — la vecchia Italia rivolse le armi ancora fumanti del sangue nemico domato, per domare gl'impeti generosi dell'Italia giovinetta ed eroica che le aveva salvata la vita e le voleva salvare l'onore.

Fiume fu bombardata e vide la guerra fratricida. Gabriele D'Annunzio per troncare le stragi di don e e bambini uscì da Fiume che lo idolatrava, e che dopo la sua partenza si sentì nuovamente perduta.

Da quel giorno domina in noi la desolazione, la miseria e l'angoscia dell'ignoto. E come mai avrebbe potuto Fiume credere alla sua salvezza se essa vedeva che l'Italia stessa andava incontro alla rovina? Eppure il nostro cuore ci diceva che l'Italia si sarebbe salvata e avrebbe salvata la sua Fiume.

Poteva morire l'Italia? poteva morire una Nazione che alcuni mesi dopo Caporetto aveva sul Montello, dato il colpo mortale al nemico e segnato il principio della vittoria comune degli Alleati, alla quale doveva poi sul Piave porre il suggello? No, non poteva morire l'Italia. L'anima della nuova Italia era nata nella trincea, un eroico fante della trincea doveva condurla alla conquista dei suoi alti destini. Nel momento del sommo pericolo il cielo glielo diede nel Grande che oggi regge le sorti dell'Italia e che tutti gli altri popoli ci invidiano. La sua maschia parola e il suo pugno di ferro hanno salvato la patria; e fu gran ventura che tra i primi a comprendere l'importanza fosse il nostro Re, che con un gesto che da solo basterebbe a eternarne la memoria gloriosa, liberò Roma e il Paese tutto dall'incubo dell'imminente fratricidio, e presentò al mondo la nuova Italia.

A questa nuova Italia mi rivolgo per dirle ancora una volta che Fiume le è necessaria, anzi indispensabile; che l'Adriatico non avrà mai pace senza Fiume, perchè Fiume giace entro i suoi confini, ed è una delle sue porte. Potrà mai essere una parte in mano di altri? potrà esserlo senza che si ripresenti fatalmente la necessità d'una guerra? Giacchè è tempo che ognuno capisca che Fiume non può essere che o dell'Italia o della Nazione che le sta alle spalle; uno stato indipendente non può essere. Fiume non potrà mai reggersi da sé, non potrà trovare nè pace, nè sicurezza, nè prosperità che unita al Regno d'Italia. E l'Italia in possesso di Fiume, potrà garantire a tutti i popoli del retroterra l'uso dell'intero porto di Fiume, e alla Jugoslavia potrà concedere molte facilitazioni che lo Stato libero di Fiume, ammessa per inconcessa ipotesi la sua vitalità, non potrebbe concedere mai.

Il trattato di Rapallo ignorandola non può avere distrutta la nostra autodecisione del 30 ottobre 1918, che il Consiglio Nazionale d'allora aveva notificato a tutte le Potenze interalleate e che conserva anche oggi tutto il suo pieno valore giuridico.

Di fronte a chi osservasse che il consiglio nazionale d'allora era stato eletto plebiscitariamente, e quindi la sua legalità fosse discutibile sta il fatto, che un anno dopo si passò a una regolare elezione, alla quale parteciparono tutti i partiti ed il Nuovo Consiglio Nazionale così eletto nella sua prima seduta il 30 ottobre 1919, ha deliberato ad unanimità di tener fermo al proclama del 30 ottobre 1918 e di più ha deciso che si dovesse considerare festa nazionale il giorno 30 ottobre di ogni anno.

Senonchè la vecchia Italia non accettò, nè la prima volta nè la seconda, il dono che Fiume faceva di se stessa alla sua adorata Madre patria; ed è perciò che io mi rivolgo alla nuova Italia al suo potentissimo duce, che con la sua meravigliosa chiaroveggenza con la sua fulminea rapidità d'azione ha provato al mondo intero di volere e di potere; mi rivolgo a lui perchè voglia correggere, rimediare agli errori dei governi passati.

E se la mia voce non bastasse, ascolti egli la voce dell'anima degli eroi fiumani caduti sul Carso, per la grandezza d'Italia; ascolti la voce dell'anima dei figli d'Italia che giacciono

nel nostro cimitero e che hanno dato tutto il loro sangue per la salvezza di Fiume. Io dichiaro che noi riponiamo tutta la nostra speranza, tutta la nostra fede, la nostra esistenza nazionale, la nostra vita nelle mani del Governo nazionale, che con fermezza romana guida la nuova Italia in nome del Re, verso la grandezza, verso la potenza dell'antica Roma imperiale. (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Catellani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CATELLANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione conclusa tra l'Italia e il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Catellani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli senatori. Vi chiedo pochissimi minuti di attenzione per fare qualche osservazione nell'interesse dei nostri Istituti superiori di istruzione; delle nostre Università. Entrerò subito in argomento e con delle cifre.

Il bilancio del Ministero della pubblica istruzione segnava nel progetto Tangorra una spesa di 890 milioni, il progetto dell'onorevole De Stefani porta 860 milioni, con una economia globale di 30 milioni, vale a dire del 3 per cento. La posizione poi, rispetto all'istruzione superiore, nel progetto Tangorra, era di 61 milioni, mentre nel bilancio De Stefani è di 50 milioni.

Quindi, mentre per tutti gli altri servizi del Ministero della pubblica istruzione, bilanciati per 829 milioni, si fa un'economia di 19 milioni, se ne fa una di 11 milioni sopra i 61 destinati all'istruzione superiore. Con questa differenza stridente, all'istruzione superiore si

toglie il 18 per cento sulla cifra precedentemente bilanciata, mentre agli altri servizi non si toglie che il 2.30 per cento.

Se procediamo più oltre ad esaminare più minutamente ciò che riguarda i servizi universitari, troviamo il capitolo 79, il quale è intitolato così: « Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per il mantenimento delle cliniche, per uffici e locali, per spese inerenti ai singoli Istituti, supplementi di dotazioni, incoraggiamenti per ricerche sperimentali, ecc. ». Il significato complesso e il valore di questi servizi appare chiaro dal titolo. Ebbene a questi servizi cui erano destinati nel bilancio precedente 19 milioni e 650 mila lire, nel bilancio presentato dall'onorevole De Stefani troviamo una riduzione di 6 milioni e 242 mila lire, di modo che si ha una sottrazione del 30 per cento. È questo il capitolo più decimato di tutto il bilancio della pubblica istruzione.

Orbene, quali sono le conseguenze della situazione creata da tutte queste riduzioni?

Evidentemente ed anzitutto restano menomati agli studiosi i mezzi della ricerca scientifica. Se consideriamo la svalutazione della moneta troviamo che oggi gli Istituti superiori si troveranno ad avere molto ma molto meno di quello che avevano prima della guerra. Se calcoliamo poi che il valore di tutto quanto è necessario all'insegnamento scientifico e alle ricerche è cresciuto in misura non solo del 400 per cento, ma spesso del 1000 per cento, come avviene per taluni strumenti e per taluni materiali; si comprende facilmente la grande jattura che colpirà la istruzione superiore con queste riduzioni.

Devo poi richiamare l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole ministro, sulla parte relativa alle cliniche. Le cliniche universitarie del Regno hanno un numero di letti molto limitato e che è assai inferiore a quello delle cliniche universitarie delle altre nazioni. Per questi letti e pei loro speciali servizi il Governo paga alle amministrazioni ospitaliere delle rette particolari e poi resta ancora a carico delle cliniche il provvedere ai medicinali e a tutte le altre spese necessarie per il loro funzionamento. In tutte le Università del Regno esistono all'uopo convenzioni fra le amministrazioni ospedaliere e lo Stato per cui il Governo ha l'obbligo fisso e preciso di corrispondere

ad esse date somme irreducibili. Per attuare una riduzione in queste somme, non vi sarà che un mezzo, quello di ridurre l'anno scolastico e di ridurlo in proporzione della economia che si vuol fare in questi stanziamenti. A meno che non si voglia ridurre il numero dei letti, ma voi comprendete che sia col ridurre il periodo di insegnamento sia col diminuire il materiale d'istruzione pratica, si rende un pessimo servizio all'istruzione ed uno ancora peggiore alla umanità, perchè se mancano questi mezzi non si possono avere medici educati praticamente all'esercizio della loro difficile professione.

Ma vi ha un altro fatto, onorevoli colleghi, di speciale gravezza. In molte città dove esistono istituti universitari, di fronte ai bisogni continui e crescenti dell'insegnamento, per la parte relativa alla costruzione di nuovi edifici, in sostituzione di quelli divenuti insufficienti, dinanzi al cresciuto numero delle scolaresche; furono istituiti dei consorzi i quali finanziariamente sono basati sul concorso nelle spese, del Governo e su quello proporzionato di enti locali.

In conseguenza vennero stipulati contratti e vennero iniziati lavori che oggi trovansi in corso. Ebbene nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione noi troviamo cancellati i contributi statali e contrattuali per Padova, Napoli, Catania, Roma, Genova, Milano, Parma. Ora si tratta in gran parte di edifici che si trovano in corso di costruzione e perciò se si sospendono le fabbricazioni, le costruzioni naturalmente deperiscono e se ne ha un gravissimo danno che potete facilmente misurare. E poi vi è da considerare che gli enti locali hanno contribuito, hanno dato le loro quote, ed hanno ragione di esigere che lo Stato paghi la propria parte, ma lo Stato dice: non voglio e non intendo per ora pagare.

Io vi ho parlato dei danni misurabili che derivano dai provvedimenti segnalati. Ve ne sono poi altri incommensurabili di ordine morale che voi di certo comprendete e che il tempo non mi consente di dimostrare partitamente.

Ora dinanzi a queste mie osservazioni si potrebbe obiettare: Dite tutto bene, ma lo Stato ha bisogno di diminuire le proprie spese, e l'istruzione superiore deve essa pure pagare la sua parte di riduzione. Noi e tutti gli italiani

ammiriamo l'energia e la fermezza con la quale il Governo fascista e il ministro delle finanze hanno messo mano alle economie dei bilanci e comprendiamo che nel fare le riduzioni, essi hanno subito il tormento di dover fare cose le quali sentivano che non potevano esser utili ai servizi statali colpiti.

Lo comprendo, sì, ma chiedo all'onorevole ministro: Si possono appaiare i servizi universitari a tutti gli altri servizi di ordine dello Stato?

Possono essere valutati alla medesima stregua i bisogni dell'istruzione superiore, la missione che ha l'istruzione superiore con i servizi, puta caso, delle guardie daziarie o di quelle carcerarie? Le esigenze di edifici universitari con quelli carcerari destinati a migliorare le condizioni dei delinquenti in esse ricoverati?

L'istruzione superiore per le sue alte finalità, per la sua alta missione non può essere messa a fascio con ogni altro servizio statale, nessuno la uguaglia, essa tutti supera.

Io credo che di questo dobbiamo essere tutti convinti perchè nell'interesse del nostro come d'ogni altro Paese civile, tutto ciò che si riferisce all'istruzione superiore deve avere un trattamento superiore a quello che hanno tutti gli altri servizi statali.

Io non ho davvero bisogno di ricordare in quest'Aula l'influenza dell'istruzione universitaria sulla vita delle nazioni, sia in guerra che in pace: abbiamo veduto durante l'ultima guerra quale sia stata l'influenza delle conquiste scientifiche e quanto l'applicazione di esse abbia potuto pesare sui successi e sugli insuccessi. Ed è dalla Istruzione superiore che traggono forza e ragione le industrie, i commerci, la salute degli uomini, la civiltà.

Così si pensa presso i popoli più progrediti: certo lo pensa e lo deve pensare il Governo fascista che si è imposta la nobile missione di ravvivare le energie della Nazione, di valorizzarne le opere ed i frutti.

Io comprendo perfettamente che l'onorevole ministro delle finanze non poteva vedere capitolo per capitolo...

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. L'ho visto!

MARAGLIANO. Mi lasci credere che le sia sfuggito questo delle Università - articolo per articolo, i dettagli dei bilanci dei vari Mini-

steri di cui ha dovuto in complesso esaminare le cifre globali e fare esaminare da altri i dettagli. Ma appunto perchè io sono convinto di questo, perchè il ministro delle finanze prima di essere ministro delle finanze è stato ed è tuttora uno studioso, e poichè egli fa parte di questo Ministero rinnovatore in cui il paese ripone la sua fiducia, io mi lusingo che egli voglia prendere nota di queste osservazioni.

Comprendo perfettamente che non si possa ora rimaneggiare il bilancio presentato, ma confido che riesaminandolo, nei rimaneggiamenti inevitabili possa trovare il modo di soddisfare ai bisogni dell'istruzione superiore. Di economie ne sono, certo, possibili altre e più larghe e non infeconde, semplificando i servizi e discentrando; certo è che sul bilancio della pubblica istruzione con tali semplificazioni se ne potrebbero avere due, tre volte tanto di quelle ora progettate, non peggiorando, ma migliorando i servizi.

Del resto, qualunque possano essere i disegni del Governo per quella riforma universitaria, che si dovrebbe finalmente avere e che non si avrà, se per attuarla non si useranno i metodi fascisti e non si troncheranno tutti gli indugi dottrinali: - qualunque possa essere questa riforma saranno sempre necessari sufficienti mezzi di ricerca e di istruzione in progressivo sviluppo.

E l'onorevole Presidente del Consiglio che a Padova scioglieva di questi giorni un inno entusiastico alla scienza e alla Università, darà il suo autorevole patrocinio perchè le sorti ne siano elevate per nuova gloria sua e per gloria del suo Governo. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di lunedì.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto si permette d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sul modo come il Governo intende applicare

l'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1923 n. 1042 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1923) riguardante la cessazione al 1° luglio prossimo del pagamento ai comuni per i locali occupati dallo Stato, quando lo Stato è affittuario di quei locali per contratto registrato, portante che l'affitto non possa risolversi se non con un preavviso di 6 mesi.

Considerando infatti il decreto legge come un preavviso dato il giorno della pubblicazione ossia il 22 maggio, ne conseguirebbe che la scadenza dell'obbligo di pagare il fitto, avverrebbe il 22 novembre, e non il 1° luglio.

Siccome sono molti i Comuni che hanno firmato contratti, sarebbe opportuno che, per evitare contestazioni giudiziarie, il Governo, anche in riguardo al rispetto dovuto alle contrattazioni scritte, prendesse in equa considerazione la questione suddetta.

Crispolti.

Per l'interrogazione del senatore Garofalo.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio chiede che l'interrogazione del senatore Garofalo sia rinviata alla seduta del giorno 16 corrente.

Se non ci sono osservazioni, rimane così stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto svoltasi nella seduta odierna:

Senatori votanti	250
Maggioranza di un quarto di voti	63
Ebbero voti:	
Il senatore Del Giudice	184
» Sinibaldi	170
» Santucci	162
» Tamassia	159
» Spirito	151
» Venzi	32
» Chimienti	29
» Rava	10
» Polacco	8
» Imperiali	6
» Badoglio	6
» Giardino	5

Il senatore Diena	5
» Garofalo	5
» Rossi Giovanni	4
» Cassis	4
» Scialoia	4
» Mortara	4
Schede bianche	35

Sono eletti i senatori: Del Giudice, Sinibaldi, Santucci, Tamassia, Spirito.

Ballottaggio fra i senatori: Venzi, Chimienti, Rava, Polacco.

Lunedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione speciale per l'esame di una proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali: « Per modificazioni al Regolamento Giudiziario del Senato per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinnanzi all'Alta Corte di giustizia ».

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602);

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli

arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 6 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582).


V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CXLVII^a TORNATA

LUNEDÌ 11 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 5037
Dichiarazione del senatore Polacco	5037
Disegni di legge (Discussione di):	
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »	5038
Oratori:	
LUZZATTI	5044
ROLANDI RICCI	5055
ROMANIN JACUR	5038
SPORZA	5055
Interrogazioni (Annuncio di)	5061
(Risposta scritta ad)	5063
Petizioni (Lettura del sunto di)	5037
Relazioni (Presentazione di)	5038

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, delle poste e dei telegrafi, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per il tesoro, per la marina, per i lavori pubblici e per le pensioni militari.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni dieci il senatore Giaccone. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del sunto di una petizione.

SILI, *segretario*, legge:

Il colonnello Dompè cav. Paolo si duole del provvedimento col quale fu posto in posizione ausiliaria e chiede che la sua posizione venga pareggiata a quella degli altri suoi colleghi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione speciale per l'esame di una proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia ».

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Una imprevedibile accidentalità ha fatto sì che il mio nome si trovi fra i quattro in ballottaggio per la imminente votazione. Già ho dichiarato sin dall'altrieri a numerosi colleghi ed amici che non avrei potuto accettare l'onorifico ufficio. Mi permetta il Senato che tale dichiarazione pubblicamente io ripeta, avendo ragioni per desiderare che rimanga consacrata a verbale.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Polacco di questa sua dichiarazione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rebaudengo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

REBAUDENGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1482 che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rebaudengo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1597, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed alla assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge; « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario del 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Romanin Jacur.

ROMANIN-JACUR. Signori senatori. Io faccio appello alla vostra benevolenza, della quale non abuserò dappoichè la mia non breve esperienza parlamentare mi insegna che quando le discussioni si fanno lunghe e particolarmente quando assurgono a discussioni politiche, il dovere degli oratori è quello di essere il più breve possibile.

Io intendo di richiamare la vostra attenzione e ancora di più quella del Governo sopra un argomento molto grave che interessa la mia regione, cioè il Veneto.

Dalla relazione dell'illustre presidente della Commissione di finanze, senatore Ferraris, preparata colla consueta sua maestria, si rileva che alla Commissione stessa non è bastato il brevissimo tempo, concesso dall'ora presente, per portare alle numerosissime note di variazioni presentate, pochi giorni or sono dal Governo, tutta quella minuta disamina che la importanza loro avrebbe richiesto. Ad esempio non abbiamo dinanzi per i lavori pubblici, nè possiamo avere, la bella, completa relazione dell'onorevole Mariotti. E così tocca a me di rilevare e ragionare di una modificazione la quale, mi affretto a dirlo, ha tutta l'apparenza di molta gravità ma potrebbe perderla di fronte a esplicite dichiarazioni che io m'auguro ed invoco dal Governo. In quanto che non si tratta di domandare, da parte mia, nè aumenti di spesa nè modificazioni alle direttive che oggi ha assunte il Governo e che hanno tutta la mia approvazione. Anzi, se mi dolgo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici non possa trovarsi oggi qui presente mi conforta di vedere qui l'onorevole ministro delle finanze, perchè la dichiarazione che io invoco concorda precisamente colle direttive del Governo ma specificatamente del ministro delle finanze, il quale, nel suo discorso di Milano e più ancora di fatto in tutti i suoi atti, dimostra di non volere raggiungere che un intento solo, quello di potere con qualunque mezzo, e nel più breve tempo possibile, raggiungere il pareggio del bilancio e insieme al pareggio il ripristino, il miglioramento della economia nazionale, del quale miglioramento già, fortunatamente, appaiono alcuni buoni segni.

Ora io penso, dirò meglio, ho sempre creduto che il pareggio, cioè l'equilibrio del bilancio fra entrate e spese, non si può otte-

nere soltanto coi due mezzi ben noti, aumentare le imposte e diminuire le spese, perchè c'è un terzo mezzo il quale concorre a questo effetto. È quello di porre ogni cura per impedire che il Governo, suo malgrado, sia obbligato a dover rimediare a disastri che portino a improvvisi, imprevisi, ma inevitabili gravissimi dispendi. Bisogna che l'amministrazione sia costantemente condotta, diretta in modo da impedire, per quello che è umanamente possibile, i disastri. I quali disastri pubblici, e non si deve dimenticarlo, si trasformano in un carico talora enorme, improvviso per l'erario dello Stato, non solo, ma anche in sventura, in carico per l'erario privato e in definitiva, con tutte le sue ripercussioni dirette e indirette, in danno gravissimo per tutto l'insieme della economia nazionale.

Or bene, signori senatori, a pag. 15 della nota di variazioni che vi sta dinanzi si legge: « Servizio delle opere idrauliche e marittime delle provincie venete e di Mantova », col richiamo della nota a fine di pagina, alla lettera *g* che avverte che i capitoli dal 71 al 76 e dal 79 all'82 del precedente progetto di bilancio dei lavori pubblici, e gli altri pure 77-78 e 83 a 88, sono stati trasportati e cioè conglobati alla rubrica « Spese: Opere dell'Italia settentrionale ». E qui mi occorre di dire subito che questo conglobamento, che si traduce in evidente *soppressione*, sta in armonia con la nuova direttiva del ministro dei lavori pubblici, il quale ha diviso la sua amministrazione in tre grandi branche che comprendono tutti i servizi dei lavori pubblici: dell'Italia settentrionale, dell'Italia media e dell'Italia meridionale.

La soppressione di cotesti capitoli non avrebbe di per sè stessa gravissima importanza se la consuetudine seguita finora dalla amministrazione, il sistema, il metodo, seguito dalla burocrazia, non portasse per effetto che scomparendo dal bilancio le assegnazioni particolari in bilancio, prescritte dalla legge organica per il Magistrato alle acque, dovesse intendersi che, di fatto, tutta la azione il funzionamento di questo particolare Istituto dovesse venire sottoposto alla Direzione centrale oggi creata colla denominazione di Direzione generale per l'Italia settentrionale.

Signori senatori, signori ministri, è su questo punto che io ho bisogno di richiamare l'atten-

zione vostra e anche particolarmente quella dell'illustre Presidente della nostra Commissione di finanze che io chiamerò fra poco in causa, dirò così con frase avvocatesca, come testimonio.

Egredi signori. Le condizioni della pianura Veneta erano tempo addietro non molto note a tutto il resto dell'Italia. Almeno così appariva a noi Veneti nell'assemblea dalla quale io provengo, la Camera dei deputati. Molti erano stati a Venezia e nelle altre principali città, ma dirò così per i loro affari, per una visita di piacere, ma le condizioni del territorio che costituisce il Veneto ai molti erano ignote.

E quando noi parlavamo delle condizioni nostre idrauliche, chiedendo provvedimenti, facevamo l'effetto di piagnoni che chiedevano dispendi per chimeriche paure, per difendere quello che non c'era bisogno di difendere.

Oggi la lunga guerra ha posto tutti gli italiani in grado di conoscere molto bene le pianure del Veneto. Non c'è nessuno, a qualunque condizione appartenga, che non abbia avuto occasione, o diretta o indiretta, di recarsi nel Veneto, di constatare coi suoi propri occhi le sue particolari condizioni.

Tutti hanno potuto constatare che, idrograficamente parlando, il Veneto è una superficie pianeggiante nella quale scorrono moltissimi fiumi con un percorso, relativamente breve, ma che esige opere quali non sono necessarie in altre parti d'Italia, anzi, in poche altre parti di Europa e del mondo intero. Perchè in pochi luoghi, eccezione fatta per l'Olanda, i fiumi richieggono argini che difendano le campagne circostanti che siano cotanto poderosi ed elevati. Nelle provincie di Rovigo, Venezia, Padova, Vicenza, ad esempio, i fiumi Adige e Piave, necessitano di argini elevati in più luoghi circa 10 metri sul piano delle campagne e per decine e decine di chilometri. Tutti capiscono quindi in che condizioni si trovano, rispetto a questi fiumi, oltre che le campagne i paesi e le città circostanti. Nè questo è tutto. Il territorio è anche percorso da una quantità di canali costruiti artificialmente. E l'istessa Venezia è mantenuta in vita per un mirabile complesso artificioso di opere che gli idraulici sommi della Repubblica di Venezia hanno studiato e fatto eseguire per difenderla dal mare e dai fiumi che trasportano le materie; diversamente la

città avrebbe avuta la sorte di Altino e Aquileia. Sono cose che tutti sanno. E devesi aggiungere che tra un fiume e l'altro esiste oggi un territorio, anche in molte parti soggiacente al livello del mare, che viene redento per mezzo di bonifiche, alcune distrutte al tempo della guerra ma oggi riprestinate ed altre che si stanno compiendo, proprio in questo momento, tantochè si può dire che nel Veneto vi siano oggi oltre 200 mila ettari di terreni, depressi e paludosi, bonificati a sistema olandese, cioè sollevando meccanicamente le acque, a prezzo di carbone, di olio pesante, di corrente elettrica. Ora la singolare condizione del territorio era stata già giustamente valutata al tempo della Repubblica di Venezia che aveva istituito un ufficio particolare per provvedervi adeguatamente. Anche i governi stranieri, anche l'Austria quando, disgraziatamente, per il trattato di Campoformio, divenne dominatrice del Veneto, si guardò bene dal mutare gli stabiliti ordinamenti tecnici e mantenne un ufficio per provvedere a questo grave stato di cose che rimase fino alla fortunata nostra liberazione. Venuta la tanto sospirata liberazione, nel 1866, il patriottismo dei Veneti, la credenza che gli ordinamenti del nuovo regno d'Italia potessero provvedere a tutti i bisogni fece sì che nessuno domandasse, nè pretendesse, che quell'ufficio, che era stato mantenuto dall'Austria, fosse mantenuto dal nuovo regime, e il governo dei fiumi fu così sottoposto alle leggi comuni, alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici. Ma disgraziatamente, la natura non si piega alle aspirazioni patriottiche nè alla volontà degli ordinamenti burocratici. Sopravvennero le piene dei fiumi coi conseguenti, più o meno, gravi disastri.

Fiumi usciti dagli argini, territori inondati a più riprese, e il modesto oratore che ha l'onore oggi di parlarvi, nel 1883, 40 anni or sono, avanti all'altro ramo del Parlamento, riprodusse il quadro del grande disastro del 1882, e il ministro del tempo, il compianto Baccarini, che era rimasto nel Veneto un mese dopo avere accompagnato il Re, il compianto Re Umberto - che pure aveva voluto constatare con i suoi occhi l'immane sventura - si alzò a dichiarare che il triste quadro che io avevo presentato era esattissimo. Non ricorderei ciò se gli Atti parlamentari non lo testimoniassero. E quel

disastro si riassume così: i fiumi che ruppero i loro argini per 100 o 120 diverse brecce, ponti ed altri importanti manufatti distrutti, 170,000 ettari di terreno coltivato inondati, una parte notevole della città di Verona distrutta, parecchie altre città e molti paesi temporaneamente inondati, 20,000 o 25,000 case nelle campagne distrutte e più che 20,000 abitanti trasportati ed accolti dalla pietà di Venezia e di Milano per molti mesi, perchè la parte più bassa della provincia di Rovigo, coi relativi abitati, rimase sott'acqua non un giorno nè un mese, ma undici mesi intieri. Questo il disastro massimo, ma dopo, purtroppo, ne vennero degli altri: è inutile enumerarli o descriverli, perchè sarebbe troppo lungo. Ma quando nel 1905 venne altro importante disastro, i deputati veneti si raccolsero tutti, e per la voce autorevole del nostro illustre collega Luzzatti domandarono al Governo che si prendesse un provvedimento radicale e l'onorevole Luzzatti, ricordò in quella occasione, i provvedimenti istituiti dalla vecchia ma sapiente Repubblica di Venezia. Il Presidente del Consiglio di allora, l'on. Fortis, e lo cito a titolo di onore, dopo aver riconosciuto che occorre, per questa bisogna particolare del Veneto, particolari provvidenze, promise che avrebbe presentato un disegno di legge particolare e lo fece preparare dal suo ministro dei lavori pubblici - l'attuale presidente della Commissione nostra di finanza autorevolissimo, onorevole Carlo Ferraris - ed ecco, come poco fa dissi, perchè lo chiamo testimonio in causa.

Quel Ministero però cadde prima che potesse essere presentato al Parlamento, ma il disegno di legge preparato venne ripreso dal Ministero che lo seguì, del quale faceva parte l'onorevole Luzzatti, ministro del Tesoro, ed era, ministro dei lavori pubblici, l'on. Carmine. Se ne cominciò anche la discussione alla Camera, difeso dall'allora sottosegretario ai lavori pubblici il nostro collega onorevole Ferrero di Cambiano. Ma anche questo Ministero cadde prima che fosse condotto in porto. Subentrò un nuovo Ministero, nel quale l'onorevole e sempre compianto Gianturco fu ministro dei lavori pubblici. E l'onorevole Gianturco sostenne personalmente la lunga e minuziosa discussione del disegno di legge, che poi divenne la legge 5 maggio 1907. Cioè la legge sul Magistrato alle acque. Passato attraverso il crogiuolo di tre diversi Ministeri

e lunghe discussioni, nessuno può dubitare che non sia stato studiato abbastanza. Ebbene, quali furono gli scopi e gli intenti che si vollero raggiungere con questo istituto? Quello di creare un istituto il quale sul posto, con funzionari, tecnici ed amministrativi, allevati sul posto e quindi forniti di pratica e locale conoscenza, senza bisogno di ricorrere a pareri di lontani consigli superiori, liberato da tutte quelle pastoie, da tutte quelle pratiche ingombranti che fanno della burocrazia quel grave peso che tutti noi portiamo e continuamente lamentiamo, doveva provvedere speditamente ai bisogni idraulici di quella regione.

E qui, lasciatemi manifestare, onorevoli senatori, una modesta mia personale convinzione; permettetemi una breve parentesi. Io anche l'altra sera, dopo avere meditato sul modo di concentrare in poche parole quello che dovevo dire oggi, presi il primo giornale che mi capitò sotto le mani, il *Giornale d'Italia*, e lessi due articoli, uno inneggiante al Presidente del Consiglio, on. Mussolini, che partiva allora per la Sardegna, l'altro, che ragionava intorno all'interpellanza che pochi giorni or sono aveva svolto in quest'Aula il nostro illustre collega onor. Durante sull'enorme disastro che purtroppo distrusse Messina e sulla risposta datagli dal ministro dei lavori pubblici, onorevole Carnazza. Ebbene, gli scrittori di questi due articoli davano entrambi la colpa alla burocrazia; se per la Sardegna ancora non si era fatto quanto le leggi predisposto avevano da tempo per la patriottica isola, e se i provvedimenti disposti per quella importante e tanto sventurata nostra città, Messina, non avevano ancora dati gli effetti voluti dal legislatore.

Orbene, signori senatori, la legge per il Magistrato alle acque sta qui a provarvi che la colpa non è della burocrazia. La colpa, e questa è la mia opinione, la mia ferma convinzione, sta negli ordinamenti disposti nelle nostre leggi.

Nessuno si offenda perchè tutti quelli che dettero opera alla cosa pubblica — modestissimamente me pure compreso — sono in colpa. Esprimo un personale convincimento maturato coll'esperienza dell'accumularsi degli anni. Gli ordinamenti burocratici hanno due enormi difetti di cui le persone che costituiscono la burocrazia sono le vittime. Il primo è

che, obbligando gli impiegati a salire grado grado tutti i gradini della scala gerarchica, li abituiamo un po' per volta inconsciamente a rinunciare al concetto della responsabilità e questa rinuncia, che divenuta in loro natura, non vincibile li obbliga a ricorrere, a chiedere i pareri a cui possono ricorrere anche quando i pareri degli enti consulenti superiori potrebbero essere omissi. Da ciò deriva una perdita di tempo enorme. L'altro difetto consiste nell'aver stabilito un'altra scala con tali e tanti gradini necessari a percorrersi, prima che una disposizione legislativa venga applicata, che occorrono inesorabilmente mesi e mesi. E molta parte di questo complicato e ingombrante sistema è procurato non dalle leggi per se stanti ma dai faraginosi regolamenti.

Onorevoli senatori, il Magistrato alle acque ha funzionato egregiamente 16 anni senza il prescritto regolamento. Io che sono stato nominato presidente della Commissione che dovevo prepararlo, l'ho convocata una prima volta, per determinare i suoi rapporti col finitimo ufficio del Po, ma il regolamento per il suo funzionamento non è mai stato fatto, né mai si è inteso il bisogno di farlo.

L'Istituto ha funzionato benissimo, perchè il presidente del Magistrato è posto alla diretta dipendenza del Ministero, ha facoltà ed obbligo di provvedere per tutto quanto è necessario, udito soltanto il proprio Consiglio tecnico il quale è costituito in modo da sostituire il Ministero (cioè l'Amministrazione centrale), il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato e anche, fino a un giusto punto, la Corte dei conti.

Col determinato proposito di ottenere tutto ciò si è creato l'Istituto il quale, ripeto, ha funzionato in modo tale che tutti, in basso e in alto, ne furono contenti; i Veneti ne sono soddisfattissimi. Durante la guerra ha resi importantissimi servizi, che tutti furono celebrati e lodati nelle pubblicazioni ufficiali dei Ministeri della guerra e della marina, i cui Comandi dovettero trovarsi in diretto e continuo contatto con l'Istituto stesso e tutti i valorosi comandanti dell'esercito e della marina che il nostro Senato accoglie e i presenti possono confermarlo.

Pochi mesi or sono, all'uomo benemerito che è andato a riposo, dopo aver presieduto l'Istituto

per sedici anni, per limiti d'età, il comm. Ravà, è stata fatta da tutte le autorità del Veneto, dai Consorzi, dalle Provincie, dai Comuni e col pieno consenso ed intervento dell'attuale Governo, una solenne dimostrazione di gratitudine che ebbe luogo nel Palazzo Ducale di Venezia e credo che gli sia stata regalata anche una medaglia coniata per ricordargli la sua personale benemerenzza.

Ebbene, signori senatori, ritornando alla nota che ho letto poco fa a pagina 15 del documento che ci sta dinanzi - per questa nota - e qui invoco di nuovo l'attenzione dell'illustre presidente della nostra Commissione di finanza, se io leggo bene, secondo le consuetudini, l'applicazione fatta dei nostri bilanci, l'effetto sarebbe questo, non già di distruggere l'Istituto del Magistrato alle acque effettivamente, ma, di trasformarlo addirittura, sottoponendolo alla Direzione generale dell'Italia centrale.

E questa sottoposizione, porterebbe per conseguenza l'annullamento di tutto l'edificio amministrativo creato colla legge 5 maggio 1907, perchè ogni deliberazione del Comitato tecnico, per divenire esecutiva, dovrebbe venire a Roma e seguire tutta la via burocratica stabilita per tutte le leggi comuni e quindi tutti gli effetti voluti e conseguiti dalla legge, che ha istituito il Magistrato alle acque, verrebbero frustrati e annullati. Questo sarebbe l'effetto pratico, secondo il modo inteso dalle Commissioni che esaminano, discutono, propongono i bilanci. Ed io che ho avuto l'onore di appartenere per qualche decennio, nell'altro ramo del Parlamento, alla Giunta del bilancio, credo che tale sarebbe l'interpretazione che gli organi burocratici dovrebbero dare a questa semplice nota e perciò questi i deleteri suoi effetti.

Però io spero che questo assolutamente non sia e richiamandomi all'esordio con cui ho iniziato il modesto mio dire, io credo e spero sia nel pensiero del ministro di voler sostituire una nuova forma, dirò così, di distribuzione ai titoli di spesa del Bilancio e ciò rientrerebbe, io credo, nella facoltà dei pieni poteri, sarebbe una forma più larga di quella usata finora, subordinatamente però alla condizione di dividere i nuovi, e molto ingrossati capitoli, in articoli.

Se in sostituzione dei 20 o 25 capitoli...

FERRARIS CARLO. Ventotto!

ROMANIN-JACUR. ... dei 28 soppressi capitoli, che figuravano in bilancio dal 1907 in poi intestati al Magistrato alle acque, si intende, sostituire altrettanti articoli, se sono mantenute integre tutte le facoltà attuali del Consiglio tecnico di quella magistratura, allora ben venga pure la soppressione dei capitoli che ogni opposizione, alla nota che io ho incriminata, scompare perchè non si tratta di questione di forma, ma di sostanza, nè io intendo, il Cielo bene me ne guardi, di fare questione di forma.

E sarei anche indotto, nè lo dico per artificio, a credere che questo fosse il divisamento del ministro, in primo luogo perchè tutte le disposizioni e le intenzioni del ministro, come ho detto prima, sono per semplificare, e non per complicare, e qui si tratterebbe di una complicazione, di un regresso, di un ritorno all'antico con tutti i danni cui ho accennato. In secondo luogo perchè lo stesso ministro ha dimostrato in due modi di non volerlo; sono però, tutti e due, modi indiretti e perciò sono stato obbligato oggi a prendere la parola per bene chiarire le cose.

CORBINO. C'è il decreto del 31 dicembre che stabilisce che nulla è innovato nei riguardi del Magistrato alle acque.

ROMANIN-JACUR. La ringrazio onorevole Corbino, amico carissimo ed egregio collega, la ringrazio molto, moltissimo, della sua interruzione! E me ne varrò fra poco, ma mi lasci completare la esposizione del mio pensiero e cioè dire che la prima prova indiretta è l'inclusione della denominazione del Magistrato alle acque nei due capitoli che si leggono nella stessa nota di variazione che ci sta dinanzi 18 e 28 e la seconda prova sta nella formazione nuova del Consiglio superiore dei LL. PP., alla cui alta presidenza ella è stato meritamente e degnamente preposto, onorevole Corbino. Una non dissimile modificazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, era nell'animo mio di proporre in una interpellanza presentata molto prima dell'avvento al potere del presente Ministero, che è rimasta giacente molto tempo, sull'ordinamento del Genio Civile e che ritirai dopo le innovazioni compiute dall'on. ministro Carnazza.

Da questa innovazione del Consiglio superiore dei LL. PP. traggio anzi argomento per arguire fondatamente che il mantenimento in piena

vita del Magistrato alle acque sia davvero nell'animo del ministro perchè l'innovazione del Consiglio Superiore dei LL. PP. è fatta in corrispondenza precisa, di quanto, in limiti più modesti ben s'intende, venne fino dal 1907 dalla legge fissato per il Consiglio tecnico del Magistrato alle acque. Abbiamo ora udita anche l'affermazione autorevolissima dell'illustre collega Corbino; tutto ciò tranquillizza la mia coscienza, ma la mia personale tranquillità non è sufficiente, perchè l'allarme è generale nel Veneto, tutti ne parlano, come di un pericolo grave che sovrasta alla regione. Pochi giorni or sono presiedendo l'adunanza di uno fra i più importanti Consorzi, alla quale assistevano parecchi parlamentari ne ebbi la prova. In questa adunanza l'onorevole Camerini, che è stato deputato al Parlamento per molti anni, ed è uno dei principali e più benemeriti industriali e possidenti del Veneto, si fece portavoce di tale allarme, asserendo essere a sua notizia che il Governo assolutamente voleva sopprimere il Magistrato alle acque. Io credetti mio dovere di dichiarare che le informazioni mie non corrispondevano affatto a questa notizia. Ma in quella occasione ed altre che la precedettero e la seguirono, presi impegno che mi sarei fatto portavoce di questi allarmi per procurare di dissiparli.

E a tale proposito, io sento l'obbligo di pregare il Governo e per la parte non ultima che può avere Ella pure, onorevole Corbino, egregio Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di tener conto di un desiderio che mi permetto esprimere: quello di raccomandare agli organi della burocrazia, alta e bassa, di esaminare le disposizioni, i decreti del Ministro, anche riguardo, e specialmente riguardo al Magistrato alle acque, non col microscopio, ma con la lente d'ingrandimento. Perchè, adoperando il microscopio, leggendo fra le disposizioni personali del Ministro e più ancora in quelle contenute nei suoi decreti, si può controoperare assolutamente al programma e alle intenzioni chiaramente espresse dal ministero, le quali non sono per accrescere, per complicare le funzioni, le attribuzioni, della burocrazia ma per diminuirle, per togliere il loro peso, per quanto è possibile, dalle spalle dei cittadini.

E ricordo ancora, per concludere, che la legge del magistrato alle acque stabilisce chia-

ramente che il Consiglio tecnico del magistrato ha tutte le attribuzioni e sostituisce la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se questa disposizione è mantenuta in tutti i suoi effetti, come è stata mantenuta durante questi sedici anni, credo che tutti i veneti debbano e possano essere del tutto tranquilli. Perchè il concetto della legge del magistrato delle acque, e lo ripeto ancora a conclusione, fu questo: porlo alle dirette dipendenze del ministro, liberando così l'istituto del magistrato da tutte le pastoie - la parola è dura, ma è la sola che rappresenta il vero - le quali ritardano, incagliano i provvedimenti non del solo Ministero dei lavori pubblici, ma di tutti gli altri Ministeri e in generale di tutta l'amministrazione statale. Io mi auguro che la tendenza nuova affermata dall'attuale Ministero sappia liberare veramente da queste pastoie tutta l'amministrazione italiana. Il paese intero gliene sarà assai grato.

E con questo, illustri senatori, io ho finito, e vi ringrazio della attenzione e della bontà con cui avete tollerate le mie parole.

Io non sono amico della retorica, credo che questa non si debba usare nelle aule che raccolgono persone quali quelle che costituiscono quest'Alta Assemblea. Ma non credo di poter dispensarmi dal chiudere le mie modeste parole con una frase che certamente avrà la forma retorica, ma che corrisponde al mio intimo sentimento. La conservazione del Veneto deve esser cara a tutti - al pari di tutte le altre regioni d'Italia - e indubbiamente lo è - ma io mi permetto di ricordarvi che per il Veneto non è soltanto questione di conservare il territorio, questione cioè di salvare una parte cospicua di ricchezza nazionale: ma è anche, lasciatemelo dire, atto di riconoscenza e di rispetto a quei oltre 600,000 morti gloriosi di cui si parla doverosamente ogni giorno, a cui dobbiamo il raggiungimento dell'unità d'Italia. Se molti di quei morti sono sepolti degnamente a Redipuglia, che giace sulle alture carsiche al sicuro da ogni minaccia delle acque, molti giacciono invece sepolti in più modesti cimiteri sotto i poderosi argini esposti ai continui e minacciosi gravi insulti delle acque, anche di quel fiume che abbiamo chiamato e che rimarrà per sempre il sacro fiume, e benchè raccolti in modesti cimiteri, hanno diritto al rispetto al pari di tutti gli altri.

E dobbiamo ricordare sempre che questi sacri e gloriosi testimoni del sacrificio di tanti nostri figli debbono essere conservati con ogni cura per farne insegnamento perenne alla nostra gente e affidarli alla eterna gratitudine delle generazioni future. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI (*segni di generale attenzione*). Onorevoli colleghi, dovendo oggi, anche per desiderio di parecchi di voi, ragionare intorno alla finanza, mi occorre alla mente il pensiero di uno dei più grandi scrittori dell'antichità; conviene la massima serenità nel ragionare delle cose veramente gravi. Uno dei discorsi che più mi rattrista è quando sento parlare con asprezza contro il più infelice mortale d'Italia, il ministro delle finanze (*viva ilarità*), e certe critiche fatte non per migliorare la finanza, ma per aggravarne la situazione, rappresentano la potenza degli impotenti. (*Vive approvazioni*).

Io debbo ringraziare il ministro delle finanze e del tesoro, se me lo permette ci aggiungo sempre anche questo titolo che egli si è soppresso...

DE STEFANI. Non ce l'ho più.

LUZZATTI. ...di avere più volte ricordato con somma benevolenza alcune proposte mie da lui tradotte in atto, il che mi compensa di tante altre, che mi ho veduto poi rubare o attribuire ad altri. Ma me ne sono confortato subito perchè è una forma di propaganda questo furto delle idee buone, consolatrici di coloro che le hanno concepite (*si ride*). Di alcune riforme prima di venire ad osservazioni più gravi, segnatamente lo lodo, fra le quali quella di aver congiunto insieme due istituzioni, che non si sarebbero dovute disgiungere, il ministero delle finanze e il ministero del tesoro.

Quando uno dei Cancellieri dello Scacchiere più competenti, uno dei maggiori uomini di Stato e più gloriosi d'Europa, Gladstone, prese notizia da me di questa divisione, se ne meravigliò altamente, e mi scriveva: « Come è possibile mettere un ministro del tesoro, che ha la responsabilità del pareggio, vicino a un ministro delle finanze, che non l'ha e non la sente essendo troppo prossimo al ministro del tesoro, per l'indole politica di tutti i governi parlamentari, non è chiamato ad essergli par-

ticolaramente amico? Allora il ministro del tesoro che dovrebbe essere responsabile, « soggiungeva Gladstone » ha la guaina e il ministro delle finanze la spada ». Così è avvenuto per molto tempo nel nostro paese con danno della finanza italiana!

È vero che quando uno è ministro delle finanze e del tesoro, lo sa il De Stefani, lo so io, quella discussione che non avviene con un collega turba la nostra coscienza; ma è più facile la riconciliazione (*si ride*) con quei temperamenti medi, particolarmente necessari nei paesi non eroici, nei paesi parlamentari.

Così plaudo al ministro di avere accennato alla ricostituzione di un Ministero che si era spezzato inutilmente, con danno della pubblica economia; plaudo di aver ricongiunto il lavoro al commercio e all'industria. Quando penso che vi fu un Ministero, il quale voleva fare anche due Ministri, uno del commercio e l'altro dell'industria! Resta ancora il Ministero dell'agricoltura per raggiungere quell'ideale che fu suggerito da uno dei senatori più illustri, il Boccardo, quando presiedette la Commissione di cui io era vicepresidente, incaricata di ricostituire il Ministero di agricoltura, del commercio, dell'industria e del lavoro, distrutto dall'onorevole Crispi. Avevamo proposto di chiamarlo il Ministero dell'economia nazionale; esso doveva considerare l'economia nazionale da tutti gli aspetti, l'agricoltura, l'industria, il commercio e il lavoro. Non affretto questa riforma perchè il ministro di agricoltura è uno di quegli uomini più simpatici a me per la sua competenza tecnica; egli è un abile amministratore dei campi, ha ora in mente alcune riforme che bisogna lasciargli il tempo di compiere. Ma sono sicuro che, quando le abbia compiute, il suo patriottismo farà sì che egli sarà il primo a consegnare il portafoglio per costituire quel Ministero dell'economia nazionale, che è indispensabile. (*Segni di assenso dell'onorevole ministro di agricoltura*).

LUZZATTI. Vedo che ella assente e me ne rallegro, perchè ora resta e perchè si prepara a suo tempo a uscire. (*Si ride*).

E non parliamo poi, onorevoli colleghi, di tanti Ministeri inutili costituiti prima. Quando voi pensate che il periodo più bello, per il servizio e per le finanze, delle poste e dei

telegrafi fu quello delle due Direzioni generali autonome dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, e che poi il relatore ultimo del bilancio delle poste ha dimostrato che vi era un disavanzo di mezzo miliardo (forse avrà un po' esagerato il calcolo, ma certamente oltre 400 milioni di disavanzo vi erano), voi vedete quali sono le fortune italiane quando si affidano dei servizi che vanno bene a dei nuovi ministri che li conducono male.

E così dicasi - e qui non potrei lodare il ministro - di alcuni servizi indipendenti che si sono costituiti e sembrano il germoglio, il principio di altri Ministeri. Non li accenno. Egli sa a quali alludo.

E perchè, onorevoli Colleghi, si constitui anche un Ministero delle pensioni militari? Perchè occorreva creare un ministro! (*si ride*). Con rammarico penso che con non molte decine d'impiegati la Corte dei conti avrebbe compiuto imparzialmente, senza farsi mettere sotto inchiesta, quest'opera di liquidazione delle pensioni militari, senza creare questo mastodontico, rumoroso e necessariamente bersagliato Ministero delle pensioni... (*si ride*). Ma adesso è finito; vi è un sottosegretario di Stato egregio, il quale si prepara anche lui a morire (*Viva ilarità*). (*L'onorevole Rocco assente*). Mi viene la voglia di dichiarare qui al Senato che vi deve essere una cagione essenzialmente politica, la quale spieghi queste deviazioni, questa patologica espansione dei Ministeri... la trasformazione, la tralignazione dei partiti in gruppi, dei gruppi in fazioni, delle fazioni in esseri inquieti che vogliono influire per andare essi al Ministero (*Vive approvazioni*). E allora, o signori, la moltiplicazione dei Ministeri è la conseguenza di questa patologia politica. (*Bene*).

Mi duole che non applaudiate (*Viva ilarità*).

Noi definivamo altamente i partiti, insegnando ai nostri scolari il diritto costituzionale. Io dicevo: i partiti sono metodi diversi per servire con uguale parità di intenti la Patria e le istituzioni nazionali (*Vive approvazioni*). Allora non c'era bisogno di costituire e di sgruppare gruppi, tutte queste divisioni che generarono poi tanti affanni amministrativi, tante efflorescenze patologiche e un aumento di spese notevolissimo, non avevano il malsano alimento (*Vive approvazioni*).

Perciò mi rallegro, e non potrei non farlo, col ministro del tesoro. Io gli dico prima tutte le giuste lodi per prepararlo ad ascoltare con benevolenza non le censure, ma certe osservazioni che dovrò esporre.

Mi rallegro che il ministro del tesoro e delle finanze abbia compiuto due atti di coraggio e dovrebbe fare anche il terzo, che gli dirò.

Il ministro De Stefani ha capito che la difficoltà maggiore dell'uomo che tiene il suo posto; non è nel Senato, non è nella stessa Camera dei deputati, ma nei Colleghi. Chi è stato a quel posto sa che vi entra amico, quale ministro del tesoro e delle finanze, dei suoi colleghi, e poi li perde tutti per via, uno a uno. Io ne conosco uno, colui che ha l'onore di parlarvi, che non riceveva più il saluto da metà del Consiglio dei ministri.

DE STEFANI, *ministro del tesoro e delle finanze*. Oggi i tempi sono mutati.

LUZZATTI. Ed è così che si salva la finanza. Tanto più che l'onorevole De Stefani può stare sicuro, come ero sicuro io, che quando si cade da ministro del tesoro, quei colleghi che non lo salutavano, tornano di nuovo i migliori amici. (*Viva ilarità*).

Ora il ministro De Stefani raccogliendo un progetto di legge che io avevo posto a effetto anche prima di vederlo approvato, ha voluto dichiarare che i ragionieri di tutti i Ministeri dipendono direttamente dal ministro delle finanze e del tesoro, perchè non avvenga che essi siano i più acri, i più abili cospiratori per persuadere i ministri di spese eccedenti i bilanci.

Spero che li reggerà con mano forte questi ragionieri, perchè divengano tutti i suoi collaboratori più devoti, prima per l'indole loro che è l'ordine nei conti, e poi perchè così possono coltivare legittimamente la speranza di passare a migliori e più alti uffici.

L'altra considerazione è quella di un monito, che io vidi pubblicato dai giornali ed attribuito al ministro delle finanze e del tesoro, e cioè che a cominciare dall'esercizio finanziario 1923-1924 i ministri non potranno mai, per nessuna cagione, derogare alle ingiunzioni prescritte dalla contabilità; essi non potranno uscire dai limiti della spesa determinata nei capitoli del bilancio.

Ma quale sarà la sanzione di questa prescrizione? Le sanzioni sono due, onorevole ministro del tesoro e delle finanze. Una di queste sanzioni è che non vengano le misericordie divine del Consiglio dei ministri a creare quei decreti-legge, biasimevoli sempre, ma essenzialmente biasimevoli quando toccano i bilanci, anche quelli di esercizio provvisorio, come siamo abituati a vedere ormai ogni giorno. Noi votiamo i bilanci dell'esercizio provvisorio e poi vengono dei decreti-legge che li modificano radicalmente, per arbitrio imperdonabile. (*Applausi*). Sarebbe meglio allora di non fare la simulazione di chiedere l'esercizio provvisorio!

Dunque è ben chiaro che decreti-legge per modificare l'esercizio dei bilanci, specialmente dopo che vi abbiamo introdotto le modificazioni proposte dall'onor. De Stefani contenenti le nuove economie, dopo quell'ammonimento che abbiamo letto non se ne faranno più. (*Approvazioni*). Ma se vi fossero dei ministri che, nonostante tutti questi divieti e tutte queste resistenze, insistessero, si ingegnassero con acume particolare a cercar di uscire dai limiti delle spese, bisogna allora severamente applicare la legge di contabilità, la quale, rettammente interpretata, li traduce dinanzi alla Corte dei conti, li rende finanziariamente responsabili di questi eccessi costituzionali, tra i peggiori che si possano immaginare. E nel nostro paese quegli eccessi hanno una gravità straordinaria, perchè quando voi pensate, onorevoli colleghi, alle condizioni in cui si trova il contribuente italiano, voi sentite tutta l'onta di coloro, i quali spendono ciò che non sono autorizzati a spendere dal Parlamento. (*Benissimo; vive approvazioni*).

E qui sorge la terza osservazione rivolta al ministro, il quale fa tante cose buone lui, che non crede di diminuirsi seguendo alcuni consigli, che reputa utili anche se gli vengono da altri. Vi era un'istituzione al Ministero del tesoro, che ha giovato molto a mantenere le finanze in pareggio, ha impedito molti disordini che poi si ebbero a denunciare. Trattasi di un provvedimento per effetto del quale ogni mese si radunavano i capi di ogni Ministero, presieduti dal sottogretario di Stato, dove vi era, e dove non v'era, dal capo dell'ufficio più importante, per esaminare continuamente la situazione del bilancio e vedere se si era ecceduto

nelle spese, come si poteva rientrarvi. Era in somma un esame di coscienza finanziaria che gli amministratori della pubblica cosa ogni mese compivano, e lo consegnavano al ministro del tesoro, alla Corte dei conti, la quale seguiva per tal guisa mensilmente le condizioni dell'entrata e dell'uscita di tutti i Ministeri. Era una istituzione semplice, ma di grande utilità; e se io ho potuto avere la fortuna di provvedere a due disavanzi, credo di doverlo particolarmente a questo esame continuo di coscienza finanziaria. Perchè, onorevoli colleghi, non bisogna qui illudersi; il disavanzo è maggiore del previsto. È una cosa che ha esaminato anche con la sua usata competenza il mio amico Wollemborg. È lì?

WOLLEMBORG. Ecce homo!

LUZZATTI. — Non si duole se lo chiamo il mio amico Wollemborg. Non è vero? (*ilarità*).

Già io ho sempre visti i disavanzi maggiori dei previsti e specialmente in questi ultimi tempi essi giungevano a sorpassare le previsioni di alcuni miliardi. Perciò io che consento in tante cose col mio amico Wollemborg, qui dissento. Già quando i disavanzi sono così grossi, come diceva lui, c'è tempo e modo per le sue meditazioni finanziarie come per le mie. (*ilarità*).

Ci completiamo, egli nell'analisi, io nella sintesi. Diciamo le cose come sono. Questi disavanzi mi consigliano a seguire la via che il mio amico Wollemborg ha per due volte sconsigliata.

Io credo che facciano bene i ministri delle finanze e del tesoro a prevedere con molta cautela le entrate, anche sotto quello che devono rendere e a dire invece intere le spese...

WOLLEMBORG. No!

LUZZATTI. In qualche cosa bisogna pur dissentire, on. Wollemborg; se consentissimo in tutto, sarebbe inutile parlare tutti e due. (*Viva ilarità*).

WOLLEMBORG. Sarebbe troppo monotono!

LUZZATTI. Lei mi toglie la parola buona che avrei voluto dire. E qui mi permetta il Senato e mi permetta l'onorevole Wollemborg... (*ilarità*)... merita di chiedergli il permesso particolarmente perchè non ci sono molti competenti come lui in questa materia qua dentro (*commenti*). Ci sono moltissimi competenti in altre materie certo più nobili, ma passano

il tempo in mezzo a queste tristi cifre per loro sfortuna soltanto pochi. La maggior parte passano il loro tempo (che cosa volete che dica?) in modo meno sgradito.

Ebbi occasione di assistere a questo colloquio tra due uomini che il Senato ammira e l'onorevole Wollemborg rispetta anche. Uno si chiamava Marco Minghetti, l'altro Quintino Sella. Marco Minghetti diceva: io sinchè tengo (allora non si diceva finanze e tesoro, si diceva solo finanze) le finanze prevedo sempre scarse le entrate e prevedo giuste, e anche, qualche volta, qual cosa più le spese, perchè avendo il disavanzo, è il modo di moderare tutte le pretese: quando conseguiremo il pareggio si potrà mutar via. Sella che era un ingegno più profondo e meno vasto di Minghetti, ma, in queste questioni più saldo diceva: « No, anche quando avremo il pareggio bisogna continuare così, perchè il pericolo dei bilanci comincia quando si ha il pareggio. Allora c'è l'assalto di tutti coloro che vogliono qualcosa ».

WOLLEMBORG. Onorevole Luzzatti, rimaniamo l'accordo a quando ci sarà il pareggio.

LUZZATTI. Siccome lei muove le questioni prima che ci sia, così ho voluto mettere innanzi questa osservazione (*si ride*).

Onorevoli colleghi, bisogna non illudersi: imposte non c'è più fantasia di tassatore che possa inventarne di nuove (*approvazioni*).

Tutti noi l'abbiamo esercitata questa fantasia di tassatori: io ho inventate le imposte dolci, ma ho la coscienza che hanno amareggiato il popolo italiano (*approvazioni e ilarità*).

WOLLEMBORG. Tutti veleni.

LUZZATTI. In verità non rinnoverò qui l'elogio del contribuente italiano, ma narro al Senato un fatto che va conosciuto. I socialisti e i radicali svizzeri ottennero di recente il numero dei voti necessario per poter fare il *referendum* al fine di proporre l'imposta sul patrimonio, e l'adornavano di bei contorni perchè l'entrata nuova dovesse servire a fini sociali e di pietà.

WOLLEMBORG. Il popolo la respinse.

LUZZATTI. Fu respinta da uno dei più liberi popoli del mondo, perchè il suo parlamento è sottoposto, in questi casi, al *referendum*, che ne annulla le leggi.

WOLLEMBORG. Con grande maggioranza.

LUZZATTI. Con grande maggioranza. Ma c'è di più; poche settimane or sono i labouristi inglesi chiesero alla Camera dei Comuni di assegnare un giorno, non per proporre la imposta sul patrimonio, ma per discuterla; la Camera dei Comuni non ha ancora trovato questo giorno.

WOLLEMBORG. Lo troverà!

LUZZATTI. E se lo troverà la respingerà. Noi, onorevoli colleghi, abbiamo avuto il coraggio, perchè non voglio dire la petulanza finanziaria, di promulgare questa imposta per decreto-legge, e non abbiamo neppure udito subito quell'uso della mormorazione che il presidente del Consiglio consente ai cittadini italiani (*ilarità*).

WOLLEMBORG. Quella magari sì, ma si paga però.

PRESIDENTE. Sono state elevate proteste anche in quest'aula contro questa enorme violazione delle buone norme costituzionali, che è l'imposizione di tasse per decreto-legge.

LUZZATTI. Onorevole presidente, noi ci correggemmo a vicenda alcuni errori, stia attento a quello che dico e allora vedrà che non merito questo rimprovero (*viva ilarità*).

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Luzzatti, ella scorge un rimprovero che non è nelle mie parole.

Io tenevo a constatare il fatto che il Senato non aveva mancato di protestare.

LUZZATTI. E allora la ringrazio: È impossibile che noi siamo divisi! Non c'è che una salvezza per sistemare il bilancio: l'economia.

WOLLEMBORG. Anche le imposte!

LUZZATTI. Cosa diceva?

WOLLEMBORG. Anche le imposte!

LUZZATTI. Continueremo la conversazione a parte.

Due cose raccomando vivamente al ministro delle finanze e veramente gravi. Nelle poste, nelle ferrovie non si sono fatti ancora quei tagli risoluti, netti, dei quali si ha maggiore necessità; perchè ammetto che 500 milioni di disavanzo nelle poste, fossero un numero esagerato quale lo denunciava il relatore della Camera.

Ma nonostante i tagli fatti, le poste superano ancora, e forse notevolmente, i 300 milioni di disavanzo. E prego anche l'onorevole ministro delle finanze e del tesoro di conside-

rare che avvengono delle strane sorprese nelle previsioni delle economie: quante volte speravo di averne ottenuto dei milioni e non raccolsi, nei primi tempi, che delle centinaia di migliaia di lire!

Ma vi è poi la gravissima questione delle ferrovie! Lessi con grande attenzione quella parte della relazione del mio amico onorevole Ferraris presidente della Commissione del bilancio, che riguarda le ferrovie: l'onorevole Ferraris mi addita con la mano destra l'onorevole Bianchi come autore di quella parte della relazione: io dico che gli autori sono tutti e due, perchè lei onorevole Ferraris vi ha portato quel criterio economico saldo che reca nei suoi studi, e l'altro, bisogna che lo riconosciamo, in questa materia è il più competente, è il maestro di color che sanno. Noi lo abbiamo udito qui in Senato per la prima volta determinare il carattere e la misura dell'enorme disavanzo: il suo discorso non fu inutile, però a lui toccò una strana ventura. Quando le Ferrovie di Stato erano in piccolo avanzo, cosicchè coprivano una minima parte, oltre le spese, del capitale concorso a costituirle, quale cenno di future sistemazioni, egli era direttore generale delle ferrovie, e durante la guerra continuò questa felice condizione di cose. Ma un ministro litigò con lui, ebbe ragione di lui ed egli uscì dalla Direzione Generale, con danni gravissimi per le ferrovie, perchè se fosse continuata la sua opera questa ruina non sarebbe accaduta. (*Applausi*).

E anche un secondo caso strano gli è ora accaduto e fu dopo il discorso suo in Senato. Non se ne abbia a male, onorevole Bianchi, avrà tanti che dicono male di lei; lasci almeno che uno pubblicamente ne dica bene! Dunque dopo il discorso fatto in Senato, dopo le acclamazioni che il Senato aveva voluto dedicargli per la insigne competenza associata alla insigne modestia, una Commissione di vigilanza benemerita che egli presiedeva e alla quale aveva attinto molti di quei dati e molti di quei consigli che noi ascoltammo in Senato, fu sciolta. Così due volte egli è morto per risorgere in gloria qui dentro! (*Approvazioni vivissime*).

(*L'oratore si rivolge all'Ufficio centrale*).

Calmatevi, so che mi seguite in questo applauso.

Il disavanzo delle poste e delle ferrovie, nonostante le economie notevoli fatte dalla natura e dall'Alto Commissario delle ferrovie, dalla natura perchè sono diminuiti i prezzi del carbone e di altre cose.

WOLLEMBORG. Il carbone aumenta.

LUZZATTI. È vero perchè adesso abbiamo la Ruhr che scomoda tutti, tranne l'Inghilterra..... lo calcolo, e potrei calcolarlo di più, ma bisogna essere modesti, sui 900 milioni, insieme alle poste (600 per le ferrovie, 300 per le poste). So che potrei portare il disavanzo delle ferrovie più in alto, esponendolo in conformità alle considerazioni gravissime fatte nella relazione Ferraris, e specialmente prevedendo che le speranze delle entrate, ottenute con l'aumento delle tariffe, non saranno quali si attendono.

Per le poste la manipolazione delle economie è in corso: speriamo che quanto non si è fatto ancora si farà. E qui addito all'onorevole ministro delle finanze e del tesoro, perchè lo dica al collega delle poste, il lavoro scritto da un uomo competente: Celestino Arena, il quale esamina tutto questo disavanzo con cura acuta, studia anche il modo di toglierlo in breve tempo. Ho letto con attenzione quel lavoro e mi pare abbia ragione, cosa non facile in questa materia; perciò passo oltre e mi fermo sulle ferrovie, per fare al Senato ed al ministro una proposta.

Nei documenti finanziari pubblicati dall'onorevole ministro De Stefani per il febbraio 1923 si indicano 215 mila agenti, che costano 2 miliardi e 365 milioni. Questi si sono alquanto diminuiti dal febbraio ad oggi, perchè come ho detto, delle economie, anche coraggiose, si fanno. Ma si devono ridurre almeno di altri 30 mila questi agenti e quando penso che fu l'opera di pochi anni questa elefantiasi nel personale, e vi furono ministri e direttori generali che riempirono di inutili elementi le ferrovie, quando penso ad errori così fatali, imperdonabili e inesplicabili, io spero che, poichè gli uomini hanno perdonato ai peccatori, non perdoni così facilmente il Cielo, e abbiano almeno una dimora nel Purgatorio!

Voci. All'inferno!

LUZZATTI. L'inferno è troppo, io non sono così crudele. (*ilarità*).

Ora come si provvede? Prego il Senato di ascoltare attento questa mia proposta. Come si provvede alla diminuzione di 30 mila agenti che è il *minimum* necessario? Occorre licenziarli rapidamente, come rapida fu l'assunzione o si deve sospendere per sei anni ogni nuova assunzione? Ma in sei anni, anche sospendendo le nuove assunzioni, si dovrebbe spendere più di 900 milioni prima che la natura e le contingenze possano operare la necessaria riduzione. E in questi sei anni, come risulta dai conti e dalle considerazioni, le quali allegherò al discorso ed è inutile dirle qui al Senato, ci peserebbe un aggravio di oltre 900 milioni. (Allegati I e II).

In questi tempi di disoccupazione non lieve è cosa grave mettere sul lastrico 30 mila ferrovieri, che hanno già la loro casa, perchè abbiamo procurato a molti di essi la casa popolare, che hanno la loro famiglia raccolta e contenta e non troverebbero facilmente un'altra occupazione, l'Italia soffrendo il male di tutti i paesi, la disoccupazione. D'altra parte l'Erario non può sopportare questo carico. Siamo messi dunque fra il dilemma, di mandarli via rapidamente, un atto di durezza necessaria (ma non cessa di essere assillante) o aspettare che operi la natura in sei anni, caricando il bilancio di un peso che non può sostenere. E allora mi rivolgo ai ferrovieri, che hanno stipendi maggiori degli altri impiegati civili, e dico che è nel loro interesse accettare la mia proposta di una riduzione del 7 per cento in media degli stipendi. Ho qui i calcoli, condotti con sufficiente diligenza, i quali conducono a questa conclusione, che i trentamila ferrovieri rimarrebbero in ufficio, e colla trattenuta in media del 7 per cento lo Stato nei sei anni della lenta loro liquidazione riscoterebbe forse più che licenziandoli subito colle aggiunte di provvedimenti finanziari confortatori.

Faccio appello all'interesse di tutti i licenziandi e al loro spirito di umana solidarietà; la sventura di essere mandati via può cogliere tutti, anche quelli che restano nell'esordio dei licenziamenti. Quindi è un mutuo soccorso, nel quale la buona azione costituisce anche un buon affare. Con questo 7 per cento si raccoglie ogni anno la somma di 165 milioni, che in 6 anni darebbe quei 990 milioni che si acquisterebbero subito licenziandoli.

E allora, onorevole ministro, proviamo a persuadere i ferrovieri di compiere questo sacrificio, che non nuoce all'erario, li fa collaboratori della Finanza, mentre non soffrono l'immediato, aspro licenziamento. Io non so se mi sia spiegato chiaramente.

Voci. Sì sì.

LUZZATTI. Non è difficile la realizzazione; perchè c'è un Governo per quella cosa; e non è equo continuare a percepire stipendi più alti di altre professioni. Non domando al ministro delle finanze e del tesoro una pronta risposta. Questa potrebbe essere un rifiuto e sarebbe temerario; potrebbe essere un consenso e sarebbe temerario anch'esso. Ho meditato la proposta profondamente; ne ho fatto cenno anche ad alcuni ferrovieri, ai quali agevolai la costruzione della casa, e continuerò a studiarla per migliorarla.

Uniamo tutte le forze per raggiungere un alleggerimento del carico del bilancio, che è insopportabile! (*Applausi*).

E qui, onorevoli Colleghi, vi sono due punti ancora, che voi mi consentirete non di esaminare a fondo, come meriterebbero, ma di accennare al Senato. Uno riguarda la circolazione e il cambio, l'altro riguarda i nostri debiti. Quale dei due desiderate che tratti per primo?

Voci. Scelga lei. *Altre voci:* i debiti, i debiti!

LUZZATTI. Io ascoltai con molta attenzione il discorso pronunciato al Senato dal Presidente del Consiglio, nei punti molteplici nei quali consentivo e quando dissentivo. E specialmente fissai la mia mente su quelle dichiarazioni gravissime che riguardano il progetto italiano per le riparazioni, e sulla risposta inglese intorno a questo progetto italiano per la parte che interessa la patria nostra, perchè mi guarderei bene (ne ho parlato troppo) di discutere dei nostri infelici trattati di pace.

Il presidente del Consiglio ci disse che egli: « a Londra aveva proposto di ridurre il debito tedesco a 50 miliardi di marchi oro ». Come voi sapete, la prima cifra era di 132 miliardi; come voi sapete in questa cifra di 132 miliardi l'Italia aveva il 10 per cento, l'Inghilterra il 22 per cento.

Dio mi guardi dal non pensare altamente di quel popolo mirabile che è l'inglese, una delle maggiori e necessarie luci della civiltà, ma dobbiamo riconoscere che il suo territorio

non fu invaso, mentre il nostro porta ancora le ferite e i segni della distruzione; il mio amico Romanin Jacur con grande competenza oggi l'indicava.

E durante la guerra, e dopo, vi furono i rialzi del carbone, i rialzi dei noli e di tante altre cose di cui quell'eletto e ricchissimo popolo ha il monopolio, il privilegio o quantità notevoli; e ben si può dire che non sia stato ancora fatto il conto di ciò che ha guadagnato, di quanto ha perduto; se si facesse, non credo che esso si sia impoverito. Lo attestano anche i 101 milioni in sterline di avanzo nel suo bilancio!

Per l'Inghilterra il 22 per cento, per noi il 10 per cento... perchè voi avete le garanzie austriache, ci si rispose; nei trattati che si sono fatti sono fissate quote notevoli che l'Austria, l'Ungheria ecc. ecc. pagherebbero all'Italia.

E in verità, onorevoli colleghi, quando si negoziava si sapeva bene in quali condizioni erano quei paesi. E io rischio una dichiarazione che mi porterà del danno a dirlo, ma credo che quando entrammo in guerra, dato che uscivamo da un'altra guerra, date le nostre condizioni economiche quali più volte ho considerate, tanto inferiori a quelle dei nostri alleati, l'Impero Britannico in un anno d'entrata raccoglieva quasi tutta la nostra sostanza prima della guerra; la Francia ha almeno il doppio della nostra ricchezza e adesso coll'Alsazia e la Lorena, ha acquistato i paesi del ferro e di altre materie fecondatrici.

Voci: E le colonie?

LUZZATTI. Lasciamo le colonie che sono un aggravio oltre che un bene; e parliamo dei benefici assoluti; ma delle colonie che dovrei dire rispetto all'Inghilterra, la quale ha preso quasi tutte le colonie, che aveva la Germania? Ma colle vostre amabili interruzioni mi fate perdere il filo del periodo. Penso che abbiano avuto ragione le Commissioni della Camera di finanza e degli esteri, quando raccomandammo concordissimi al ministro Sforza, non so se sia presente, e all'onorevole Meda, allora ministro del tesoro, quando raccomandammo che andando a Londra sostenessero questa tesi, votata all'unanimità, che $22 + 10 = 32$ si dividesse per metà; 16 per uno.

E non era domanda indiscreta, era discreta come quelle che deve fare sempre l'Italia; ma

anche quando fa le domande discrete si risponde con offerte indiscrete per la loro piccolezza. (*Applausi*).

E pensare, onorevoli colleghi, che queste questioni si decidevano allora all'unanimità di voti e bastava il nostro rifiuto per fare arrestare i benefici degli altri. (*Commenti*).

Ora il presidente del Consiglio ci disse che egli accettava a Londra la ripartizione dei pagamenti tedeschi secondo le quote di Spa, per le quali la quota italiana sarebbe stata di 5 miliardi di marchi oro. Difatti il 10 per cento dei 50 miliardi di marchi oro fa 5 miliardi, come ne faceva 12 o 13 col 132 fissati prima. Inoltre il presidente del Consiglio stabiliva il pagamento di una parte dei buoni C mediante i valori corrisposti dagli altri Stati ex-nemici, e mediante l'annullamento di una parte di detti buoni uguale all'importo del debito verso l'Inghilterra, che sarebbe rimasto così annullato; la restante trancia dei buoni C sarebbe stata impiegata nei riguardi del debito verso l'America.

Ammetteva la presa di pegni economici a garanzia dei pagamenti tedeschi.

Io dico in verità che se la domanda del Governo italiano fosse stata accolta, con rassegnazione, avremo potuto approvarla. Si finiva questa questione del debito con l'Inghilterra che risorge ogni giorno e ha una gravità straordinaria.

Quando pensate che la metà delle nostre riserve in oro non è più in Italia, ma è alla Banca d'Inghilterra, e che l'Inghilterra aveva chiesto, e io rifiutai, che dovessero garantire tutti i prestiti, non solo i primi, come era stabilito, è evidente la necessità di finire questa vertenza, di riavere il nostro oro. (*Approvazioni*).

Così si annullava quel debito, e si copriva una parte del debito con gli Stati Uniti, che il ministro De Stefani disse nel suo discorso di Milano che bisognerà pagare. Anche se questo avverrà, sarà con lunghe more. Con lunghe more, non tutto, ma una parte si potrà pagare, perchè è sperabile che quando avverranno le scadenze, non vi sarà più il cambio quale ora è, altrimenti i 23 o 24 miliardi di debito calcolato cogli interessi bisognerebbe moltiplicarli per 4 e allora vi lascio pensare quale sarebbe la situazione del nostro paese, con quasi

100 miliardi di debito interno e con questo debito all'estero!... Oh! non basterebbero le economie che abbiamo immaginato. Ci penseranno i posterì, si usa dire; ma quando si pensa al carico enorme dei bilanci per gli interessi, noi siamo i posterì di noi stessi. (*Viva ilarità e applausi*).

Ebbene che cosa rispose l'Inghilterra? È da rallegrarsi che il presidente del Consiglio abbia esposto nettamente la questione. Udite: « la quota italiana di riparazioni che il progetto italiano - quello fatto dal presidente del Consiglio - fissava in cinque miliardi di marchi oro, si riduceva nel progetto inglese a meno della metà. Mentre annullava i buoni C, si aboliva con nostro danno, da un lato la solidarietà tedesca sui debiti minori ex-nemici - capite la gravità di questo - e si rendeva impossibile l'esecuzione dell'accordo del marzo 1921 che assicurava seri vantaggi all'Italia sulla base dei buoni C. La maggior percentuale riservata sui 17 miliardi rappresentanti gl'interessi di moratoria, capitalizzati al 23, non poteva servire nei riguardi dei debiti americani, dato il carattere aleatorio di questi 17 miliardi » (sono di quei miliardi fluttuanti che svaniscono). E l'Inghilterra consentiva alla riduzione di una parte dei suoi debiti, ma intanto si teneva i 500 milioni in oro che noi le avevamo dato a custodia, in deposito, con strana arrendevolezza.

Ora io credo che il Senato sarà concorde nell'associarsi a questo voto: il *minimum* delle domande che l'Italia può avanzare e alle quali l'Italia si rassegnerebbe, è la proposta fatta a Londra dal Presidente del Consiglio, respinta in nome dell'equità internazionale... Quella proposta con cui si riduceva, si annullava l'aggravio che non ci spetta, perchè contrario ai duri sacrifici, i quali proporzionati ai nostri mezzi, sono maggiori di quelli di tutti gli altri popoli! (*Vive approvazioni*).

Noi confidiamo che il ministro delle finanze riferirà questo nostro stato d'animo al ministro Presidente con quello stesso impeto con cui io lo feci manifesto e col quale lo accolse il Senato. (*Vivi applausi*).

E pei cambi non oso, perchè ne ho ragionato troppe volte e ne parlai abbastanza a lungo al Senato nel mio discorso del 1921, non oso mettere innanzi tutta la gravità di questo problema.

È certo che uno Stato potente nel 1916 si credeva sicuro dai cambi malvagi e perciò non fu accolta una proposta che mirava a temperarli. Deve essere pentita oggi quella Nazione che, quantunque fosse la prima potenza monetaria dell'Europa, è afflitta anch'essa dalla caduta del franco. Nessuno avrebbe potuto immaginare che potessesi colpirla. Essa, dal punto di vista monetario, era anche maggiore dell'Inghilterra. Alludo alla Francia.

Il Senato abbia la cortesia di seguirmi in questo ragionamento.

Può essere (non posso discutere questa questione qui) che le leggi economiche dei cambi quali le abbiamo apprese nel grande libro di un eminente Cancelliere dello Scacchiere, il Goschen (« On foreign exchange »), che le leggi economiche operino anche quando una parte dei paesi hanno la moneta sana, una parte l'hanno ridotta al punto annichilatore della Germania e dell'Austria, e una terza parte infine si trovi in condizioni medie, come il nostro Paese, la Francia, la Ceco-Slovacchia, ecc. Può essere che le leggi economiche operino anche in questi casi spontaneamente. Io non discuto questa questione, dove avrei alcune obiezioni a fare; ma una cosa è certa, che quando all'infuori dei cambi internazionali (comprare e vendere) appaiono dei fenomeni miracolosi (cercar della divisa, quando la Germania deve pagare dei miliardi che sono all'infuori del gioco spontaneo dei commerci internazionali o cercare delle divise, come fa l'Inghilterra rastrellandole in Europa per pagare gli interessi dei debiti con gli Stati Uniti d'America), intervengono fatti straordinari, non prevedibili e non previsti dagli economisti, questi fatti chiedono dei provvedimenti eccezionali.

Ora uno di questi provvedimenti si era suggerito e fu accolto a unanimità dalla Conferenza di Genova. Presiedeva la Commissione finanziaria l'Horne, il Cancelliere dello Scacchiere del Ministero liberale conservatore del Lloyd George. La deliberazione (ed era stato un onore dei delegati italiani e del ministro del tesoro di allora l'aver raggiunto questo risultato) determinava di convocare al più presto i rappresentanti delle banche d'emissione principali d'Europa, cercando di fare intervenire anche quella degli Stati Uniti d'America, per esaminare tutte le cause straordinarie che stanno

fuori, lo ripeto, dalle regole del commercio internazionale, dipendendo da avvenimenti che l'economia non può prevedere.

Vedete ora il caso curioso. I cambi di Europa con l'Inghilterra si aggravano. La lira sterlina cresce, per questi cambi con la Francia, con l'Italia, ma con gli Stati Uniti è al di sotto del punto che aveva toccato. Era arrivata a superare i 4 dollari e 75 centesimi; ora è tornata ai 61 e 60 centesimi. Quindi noi abbiamo oggi (e se combineremo con la Germania lo avremo anche poi) due grandi rastrellamenti di cambi, all'infuori della cerchia naturale degli affari, e perciò i nostri paesi troveranno più alto il loro cambio, più dura la loro situazione monetaria e più aspri anche i prezzi delle cose, per quella parte che il rincarimento dei cambi prende nell'inasprimento dei prezzi di tutto quanto è necessario alla vita. Ma quella convocazione deliberata a unanimità al Congresso di Genova e che si era deciso dovesse farsi subito, quella convocazione non si è mai avuta. Chi è che la dimenticò? La dimenticò l'Italia, la più interessata? La dimenticò la Francia? La dimenticò l'Inghilterra, che presiedeva col suo Cancelliere dello Scacchiere? La Commissione doveva esaminare anche il progetto di *chèques* comuni alle Banche di emissione, il che era già deliberato, su mia proposta, nella riunione delle banche minori di emissione a Bruxelles prima della guerra. Io vorrei che il ministro delle finanze e del tesoro ripigliasse questa questione, oggi più che mai indispensabile ad esaminarsi.

Perchè la questione dei cambi, tanto se dobbiamo pagare come se non dobbiamo pagare i nostri debiti all'estero, diventa ogni giorno più grave per il nostro paese. È inutile dirlo a voi che ne siete maestri. E con queste osservazioni, sulle quali invoco l'attenzione e le risposte del Governo, pongo fine al mio dire. Quando vedo i pericoli della situazione estera, che si fa ogni giorno, per novità di casi, paurosa, quando vedo cosa avviene in Bulgaria, cosa può avvenire negli altri paesi balcanici, i quali in fondo hanno perduto tanto che non hanno più nulla da perdere a fare la guerra (vi sono dei popoli che possono unirsi tra loro per disperazione e tentare grandi calate a uso della fine dell'Impero romano... non hanno nulla da perdere) quando vedo le difficoltà

gravissime per risolvere il problema delle riparazioni, che tutti quanti noi sentiamo urgentissimo, credo che si debba affrettare la sistemazione dei nostri problemi interni. La Germania la si deve costringere a pagare ciò che deve pagare, nei limiti della possibilità ed è perciò che approvo la proposta del Presidente del Consiglio, che da 162 miliardi scendeva a 50, ma ricordandoci che c'è anche l'Italia invocante tutte quelle altre guarentigie, che sinora non si vollero consentire.

Quando le condizioni dell'Europa sono così gravi e influiscono sulla pace e sui mezzi economici dei paesi che vogliono la pace, voi vedete la necessità in cui siamo, non potendo impedire i guai che possano venire dal di fuori, di sollecitare con la massima energia quella guarigione radicale della nostra finanza e della nostra economia nazionale, il cui ritardo varrebbe a perdere quei pochi momenti ancora a nostra disposizione per riacquistare la salute nazionale.

Quando io ho udito qui in Senato degli oratori autorevolissimi parlare con grande competenza sulla situazione dell'agricoltura e delle Opere pie; specialmente nel discorso dell'onorevole Niccolini, che ci ha tutti sorpresi, addolorati e umiliati nel rivelare a che punto era giunta la sopratassazione sui terreni (mi dispiace che se l'è pigliata con le assicurazioni sociali le quali non supponevano che si potesse giungere fino a quel punto...)

WOLLEMBORG. *Studuisse oportet!*

LUZZATTI. Già su questo argomento ha domandato la parola il collega Ferrero Di Cambiano, che è benemeritissimo di queste provvide istituzioni, e ne parlerà con più competenza di me... Quando ho udito esporre al Senato i bisogni urgenti dell'agricoltura, mi associò di tutto cuore, ma avverto che ve ne è uno anche più urgente, perchè dalla sua soluzione dipende la possibilità di curare i mali di tutti gli altri organismi economici sofferenti. Se l'Italia, per non arrestare i suoi pagamenti, dovesse adoperare nuove emissioni di carta moneta, tutto sarebbe finito. Se l'Italia può avviarsi al pareggio e dare la fiducia che vi giungerà, allora anche tutte le forze economiche del paese si rialzeranno e respireranno e si potrà chiedere al Governo di provvedere al principale alleviamento, quello dell'agricoltura.

Ma prima del pareggio del bilancio ogni altro sforzo è vano.

La nostra malattia è così grave perchè si congiunge con tutte le altre malattie, ma non la cureremo efficacemente se non salviamo il pareggio del bilancio. Questo augurio che il ministro consegua il pareggio, e insista in tutta la impopolarità di cui deve ricoprirsì per raggiungerlo, mi acqueta sperando non lontano il giorno in cui il coraggio e la competenza tecnica ci daranno quella fortuna, la quale finora ci è mancata. (*Applausi vivi; generali congratulazioni*).

ALLEGATO I.

Aprile 1923.

215.000 agenti costano 2.365.000.000, si deve ridurre il numero degli agenti a 185.000.

La diminuzione di 30.000 agenti può essere ottenuta:

o con licenziamenti rapidi, come rapide furono le assunzioni;

o col sospendere per 6 anni ogni nuova assunzione.

Quest'ultimo provvedimento equivale a continuare a gravare il bilancio di un onere di lire 330.000.000 per il 1° anno.

L. 55.000.000 pel 6° anno

ossia in media L. 166.000.000 che per 6 anni equivale a 990.000.000.

È giusto che tale onere sia pagato dai contribuenti? Non sarebbe bene che i ferrovieri avessero (per spirito di mutualità) a sostenerlo subendo per 6 anni una ritenuta del 7 per cento sui loro emolumenti?

$$0,07 \times 2.365.000.000 = 165.550.000$$

ALLEGATO II.

Sul disavanzo delle Poste più di trecento milioni (fra le entrate e le spese), mentre nel bel tempo antico le Poste avevano un'eccedenza attiva, invoco la testimonianza del senatore Mazziotti, che era il mio egregio collaboratore quando teneva l'*Interim* del Ministero delle Poste per mondarlo da spese inutili; ricordo gli sforzi fatti insieme, non senza effetto felice, per crescere l'avanzo di quel servizio. Tacerò su questo argomento, perchè un uomo egregio, Celestino Arena, ha dettato ora una memoria notevole sul disavanzo delle Poste e dei Servizi postali e sul modo di eliminarlo.

Ma le difficoltà maggiori e resistenti anche a cure coraggiose iniziate dall'Alto Commissario, si annidano nell'esercizio delle ferrovie. Nè conviene mai dimenticare che il disavanzo postale fra tre e quattrocento milioni all'anno, quello dell'esercizio ferroviario in cinquecento o seicento milioni all'anno comprese le linee dei paesi redenti (perchè forse si esagerarono gli aumenti delle entrate) si aggirano intorno a novecento milioni di lire, e se la nostra volontà sia ferrea, cioè all'altezza dei

mali, questo vergognoso disavanzo, frutto di alti prezzi e anche di errori imperdonabili dei Ministeri passati, che nelle ferrovie accumularono nomine non necessarie per almeno quaranta mila agenti (persino con maggior prodigalità di quella usata dalle Poste), può al più presto sparire, come lo ha dimostrato Riccardo Bianchi, in queste materie il maestro di coloro che sanno.

E qui mi si consentano due preliminari osservazioni. Una è che l'esercizio di Stato, il quale sostenne egregiamente l'Italia in guerra, non era in disavanzo, dava anzi un piccolo margine di eccedenza attiva, col quale si pagava una minima parte dell'interesse del capitale per la costruzione delle ferrovie. L'altra osservazione è che se si vuol concedere le ferrovie a compagnie private, lo si faccia per evitare contratti leonini, dopo di aver purgato l'esercizio da tutte le spese inutili ed eccessive.

E vengo al dolente tema, quello del personale ferroviario, nel quale mi permetto di sottoporre all'esame del Governo una proposta, senza chiedere una risposta; solo desidero che si mediti a fondo dei ministri competenti. Prendo i dati del febbraio 1923, che però mutano continuamente per effetto degli iniziati licenziamenti. Quei dati danno i seguenti numeri: duecento quindici mila agenti costano due miliardi trecento sessantacinque milioni; la sola diminuzione di trentamila agenti (*che rappresenta un minimo*) riducendo il personale a centottantacinque mila, può essere ottenuta con licenziamenti rapidi, come furono rapide le assunzioni, o col sospendere per sei anni ogni nuova nomina di agenti ferroviari. Ma l'ingente disavanzo nostro non può attendere sei anni con un aggravio in bilancio di un onere di trecentotrenta milioni pel primo anno, di cinquantacinque pel sesto anno, cioè con una media annua di carico insopportabile di centosessantasei milioni equivalente per sei anni e novecentonovanta milioni.

E cosa triste, dolente, forse anche impolitica, il licenziamento improvviso di trentamila agenti che hanno le loro famiglie, le loro case popolari, lasciandoli sul lastrico in un momento di grave disoccupazione; però è egualmente impossibile pel bilancio di aspettare sei anni aggravandolo di quasi un miliardo. E allora perchè gli stessi ferrovieri avvinti da spirito di solidarietà e di mutualità non potrebbero essi assumersi questo carico, colla trattenuta in media del sette per cento sugli stipendi? Si avrebbe un'economia annua di centosessantacinque milioni cinquecentocinquanta mila lire, corrispondente alla spesa accennata sopra (0,07 moltiplicato per 2.365.000.000 = 165.550.000).

Questo atto di reciproca assicurazione, che compirebbero i ferrovieri, sarebbe un buon affare per ognuno di loro che può essere colpito dal licenziamento e costituirebbe una buona azione. E poichè non cesserebbero i licenziamenti straordinari degli inetti e dei colpevoli, la trattenuta del sette per cento diminuirebbe e potrebbe diminuire anche colpendo un po' più le maggiori remunerazioni, un po' meno le minori. Per tal guisa lo Stato offrirebbe a tutti gli agenti buoni la pace con non gravi sacrifici.

Io, prevedo tutte le obiezioni, ma a tutte si può rispondere con questo dilemma: il vecchio metodo oscilla

fra gli immediati licenziamenti, terribili per i colpiti nei loro effetti morali e finanziari o l'attesa di sei anni con un aggravio insopportabile pel bilancio dello Stato. La mia proposta libera nello stesso tempo l'Erario e gli agenti ferroviari, sottoponendoli a un sacrificio salvatore per quelli che sarebbero licenziati, sopportabile per quelli che rimarrebbero e rimarrebbero anch'essi, senza la nuova proposta; fra le angosciose incertezze di un successivo licenziamento. Poichè tutti dobbiamo persuaderci che il periodo di nuove imposte è chiuso, non rimane allo Stato altra salvezza che il coraggio delle più dure economie, collegato colla fortuna della risorgente potenza economica della Nazione. E chi si rifiuta oggi ai piccoli sacrifici per la salute comune, dovrà domani sicuramente soffrire ben più! I sacrifici tollerabili salvano dalla rovina o almeno da maggiori guai, effetto di codardi indugi.

Affido queste idee alla prudenza del Governo, all'oculato patriottismo dei ferrovieri.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che faranno lo spoglio delle schede.

Sono sorteggiati i senatori Taddei, D'Alife, D'Andrea, Della Noce, Pitacco.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori sorteggiati a voler procedere allo scrutinio.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Bacelli, Badaloni, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carrissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corradini.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De

Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Manna, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Samminiatielli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'esercizio provvisorio.

SFORZA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA. Ho chiesto la parola per fatto personale ma la terrò per brevissimo tempo, poichè, in realtà, più che di un fatto personale si tratta...

LUZZATTI. Un fatto personale dolce.

SFORZA ... di rettificare un punto di storia: in questo campo, del resto, i fatti personali sono appena concepibili, perchè tutti quanti abbiamo le stesse idealità e gli stessi desideri. Il punto di storia che voglio chiarire è questo: può sembrare, e sembra anche a me, che il 10 per cento che fu ottenuto per le riparazioni dall'Italia sia poca cosa in confronto alle perdite e alle sofferenze che l'Italia ebbe durante la guerra, e che, per la sua scarsa forza economica, furono tanto più crudeli di quelle dei nostri alleati. Ma quando a Spa si dovette decidere della ripartizione delle riparazioni, il Governo italiano si trovava di fronte a dei precedenti che avevano per esso una gravissima importanza. In politica estera tutto si tiene...

LUZZATTI. Tutto si espia!

SFORZA ... i Gabinetti si succedono e, facciano o non facciano la stessa politica, ereditano il terreno preparato dai Gabinetti precedenti. Ora quello che era accaduto è che era per noi doloroso nel fatto delle riparazioni, era questo: durante i negoziati di Parigi il Presidente Wilson, all'inizio stesso della Conferenza, delibando in via ufficiosa per la prima volta il modo come risolvere la questione delle riparazioni, sentenziò che all'Italia poteva bastare circa il 6 per cento. L'autorità di Wilson era a quel tempo onnipotente.

LUZZATTI. Era umana!

SFORZA. Non si potè o non si osò da parte del ministro degli esteri di allora contestare questa pericolosissima affermazione del presidente Wilson: essa rimase quindi negli Atti e voi sapete che nella politica internazionale certi atteggiamenti di alleati sono ancora più pericolosi di atteggiamenti di nemici quando si tratta di spoglie da dividere.

LUZZATTI. Ma non fu accettata.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti non interrompa: lasci che l'onorevole Sforza svolga il fatto personale.

SFORZA. Non fu accettata nè rifiutata, ma questo bastò perchè coloro che avevano interesse a che la parte altrui fosse misera, credessero, ed è così facile credere anche in buona fede quando c'è il proprio tornaconto, che l'Italia potesse contentarsi del 6 per cento. (*Commenti*). Quando arrivai a Spa mi trovai di fronte a questa radicata opinione che all'Italia bastava il 6 o tutt'al più il 7 per cento, e se potei raggiungere il 10, e riconosco sarebbe stato desiderabilissimo fosse stata una cifra maggiore, fu appunto perchè mi servii aspramente - durante quattro interi giorni - di quelle minacce di ostruzionismo che l'onorevole Luzzatti mi consigliava adesso; tali minacce, in realtà, erano meno decisive di quello che egli creda, poichè nei Consigli supremi per le questioni che non toccavano in modo assoluto la sovranità statale vigeva una giurisprudenza che faceva sostenere ai più e più potenti che la maggioranza bastava. Tutti erano d'accordo contro le inattese pretese italiane perchè il nostro aumento significava una diminuzione altrui a cifre che si stimavano omai acquisite. E che arrivassimo al 10, dopo aver rifiutato l'8 e il 9 successivamente offertoci, parve allora, a testimoni obiettivi, un insperabile successo. Quanto poi alle maggiori percentuali che ottenni negli altri campi, è chiaro che nessuno di noi s'illudeva sulle realtà economiche, almeno immediate, che se ne sarebbero tratte; ma non vi è dubbio che potevano apportare vantaggi d'influenza politica, e quindi, successivamente, d'influenza economica e non si poteva disprezzare questo contributo.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A me pare chiuso l'incidente personale e non vedo che utilità ci sia a prolungare una contestazione retrospettiva.

LUZZATTI. Onorevole Presidente, io avrei diritto di rispondere, ma poichè mi preme molto la sua tranquillità taccio.

PRESIDENTE. In ogni caso sarà per la tranquillità di tutti e due!

ROLANDI RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Voglia il Senato concedermi un po' della sua benevola attenzione, anche se ho la sventura di dover parlare dopo che meritamente tutta l'attenzione del Senato

fu attratta dal mirabile discorso dell'on. Luzzatti.

Domando una breve attenzione dopo un triennale silenzio: il Senato può essermi indulgente. Poche cose d'altronde io ho a dire per esprimere il mio pensiero, che, essendo un pensiero chiaro, può trovare una facile manifestazione in parole altrettanto precise quanto concise.

1. Nella discussione sull'esercizio provvisorio, che sta quasi per concludersi, si inserì il discorso del Capo del Governo, discorso espositivo dell'opera compiuta dalla assunzione del potere fino ad oggi e programmatico per l'avvenire da oggi in poi.

Sul contenuto di questo discorso credo mio diritto e mio dovere come senatore di dichiarare il mio giudizio, giacchè a mio avviso il dare il voto favorevole al progetto di legge dell'esercizio provvisorio perde oggi l'abituale contenuto inerente al voto medesimo.

Lo perde infatti oggi o almeno a me così sembra: giacchè io troverei d'una incongruenza logica evidente negare l'esercizio provvisorio, che vuol dire facoltà di ordinaria amministrazione, ad un Governo al quale si è consentito l'esercizio dei pieni poteri.

Ed ho chiesto appunto di parlare, onorevoli colleghi, perchè il gesto del voto potendo riuscire dubbio, la chiara motivazione ne determinasse la portata e ne precisasse l'intenzionalità.

Noi abbiamo udito venerdì dal Capo del Governo parole lette e parole dette: le prime si riferivano alla politica estera, le seconde riguardavano la politica interna.

2. Quanto alla politica estera, dichiaro la mia approvazione intiera alla politica estera seguita dal Governo ed alle vedute alle quali, secondo il discorso di venerdì, s'indirizza la sua opera attuale e tenderà la sua opera futura. È una politica di saviezza e di realtà; la quale, superate precedenti incertezze, assume con sicurezza la tutela dell'interesse nazionale, tanto rispetto agli ex nemici di ieri, quanto rispetto agli alleati, che noi cordialmente desideriamo di considerare amici, ma alla cui amicizia non dobbiamo nè vogliamo sacrificare gli interessi fondamentali e legittimi dell'Italia nel mondo! (*Approvazioni*).

Il progressivo svolgersi di alcune situazioni internazionali, la mutabilità non imprevedibile

ma incoercibile di talune altre situazioni internazionali potranno forse maturare eventi non remoti che permettano ulteriori realizzazioni; e se una di queste risponderà ai voti dei quali sabato fu in quest'Aula commovente e commosso interprete il senatore Grossich, la patriottica gioia della meta raggiunta, non ci farà ingiusti svalutatori delle tappe e degli sforzi che si saranno dovute oltrepassare e che si saranno dovuti compiere per raggiungere quella meta.

Riguardo ai nostri rapporti con l'estero, rilevo poi che l'on. signor ministro delle finanze, nel suo discorso di Milano, ha, con opportuna probità, affermato la intenzione dell'Italia di assolvere al soddisfacimento dei debiti verso l'Inghilterra e l'America. Il primo, quello verso l'Inghilterra, da regolarsi coordinatamente alla sistemazione delle riparazioni dovute dai vinti, il secondo da dover formare oggetto di una giusta liquidazione moderatrice e di un regolamento, che, per improntarsi all'equità e per corrispondere ai sentimenti comuni dei due popoli e dei due Governi, dovrà tener conto del tempo necessario perchè un lungo congruo periodo di pace laboriosa, permetta alla Nazione debitrice di pareggiarsi dei danni sofferti dalla sua economia in quel quadriennio bellico nel quale essa, non misurando i sacrifici, nè del sangue dei suoi figli, nè del risparmio dei suoi contribuenti, ha lottato e vinto per la vittoria comune, e per il vantaggio più di altrui che di sè stessa.

La netta dichiarazione ufficiale del rappresentante competente del Governo dissipò così i dubbi che derivavano, in America specialmente, da opinioni professate qui da uomini autorevoli ed accolte in diffusi giornali.

Quelle opinioni si ispirarono indubbiamente ad una nobile passione di giustizia ideale, ma esse prescindevano troppo dalla realtà delle contingenze attuali, esse dimenticavano troppo le necessità di Governo che avvengono gli stessi uomini che oggi dirigono la politica americana, e forse non ricordavano abbastanza, che una parte non trascurabile del debito, che noi abbiamo verso l'America, fu contratta dopo l'armistizio ed ebbe la sua espressione giuridica in obbligazioni di pagamento a semplice richiesta, redatte nel modo più esplicito e formale.

Quei dubbi ci nuocevano; l'averli eliminati fu opera utile fatta dal Governo attuale.

3. Politica interna. Nei riguardi della politica interna, a me pare che le parole dette dal capo del Governo si possono sintetizzare in due proposizioni. L'una per ciò che riguarda il periodo trascorso dall'ottobre ad oggi, l'altra per il periodo da oggi in poi.

La prima proposizione potrebbe esprimersi con una formula storica « Siamo usciti dalla legalità per rientrare nell'ordine ». Però la differenza notevole, ed a tutto vantaggio del popolo italiano e a tutto elogio di chi ha fatto il movimento del Governo italiano, sta in ciò: che mentre per farlo rientrare nell'ordine occorre che Luigi Bonaparte imponesse al popolo francese, mediante il colpo di stato, il regime militaristico ed ultra montano dell'impero; invece in Italia si è rientrati nell'ordine senza intaccare in alcun modo le Istituzioni. E se vi fu una illegalità apparente, non ve ne fu però alcuna sostanziale, perchè la maggioranza del Paese diede intero il suo consenso alla instaurazione del nuovo Governo, gli diede un *bill* di indennità populiscitario per la trascuranza delle forme, e per la minacciata, ma tempestivamente frenata, violenza a cui aveva ricorso come partito di opposizione per raggiungere il potere; ed il partito vittorioso immediatamente restituiva sui regoli del diritto costituzionale il Governo che aveva fatto suo.

Il Potere fu conferito dalla Corona, nulla di più ortodosso. Il potere fu mantenuto perchè Camera e Senato, questo con convinzione e con dignità, quella con una mansuetudine evangelica, che assicura ai suoi componenti il regno dei cieli, copersero, cresimarono ed appoggiarono il Ministero coi voti di fiducia i più ampi e più costanti; basta per tutti, quello che attribuiscegli i pieni poteri.

PRESIDENTE. Onorevole Rolandi Ricci, le faccio osservare che gli apprezzamenti in una Camera sopra la condotta dell'altra sono contrari alle nostre consuetudini costituzionali (*Applausi*).

ROLANDI RICCI. Non ho fatto alcun apprezzamento; io ho riconosciuto una virtù evangelica. Del resto io sempre fui d'avviso che le recriminazioni sul passato non servono a niente. Convieni invece guardare il presente e l'avvenire.

A tal riguardo le parole dette dal Presidente del Consiglio si potrebbero riassumere in un'altra formula storica; questa non più del Piccolo, bensì del Grande Napoleone, con la differenza che là si trattava di una Corona, e qui della Presidenza del Consiglio: « Dio me l'ha data, guai a chi la tocca ». Le parole del Presidente si possono tradurre in questa formula breviloquente: « Il mio partito è al potere e cercherà di non lasciarsene mandar via ». Io trovo che questo è perfettamente logico; è del resto quello che han fatto tutti i partiti al potere se pure non lo hanno detto. E poteva anche non essere detto adesso, imperocchè oggi la stabilità dell'attuale Governo al potere, per mio avviso, è garantita da due elementi, uno positivo e l'altro negativo.

L'elemento positivo è il favore che, col più vivido fervore di speranze e con una fiducia che raggiunge la fede, l'attuale Capo del Governo ha presso la grande maggioranza del Paese, tanto nella borghesia media, quanto nelle masse umili. Può accadere che qua e là, soprattutto in provincia, talune intemperanze di gregari, qualche prepotenza di piccolo proconsole, (che in genere sono i fascisti della sesta, della settima o magari della ottava giornata), destino delle irritazioni, ed alienino qualche simpatia al fascismo. Ma anche tra i non fascisti, vi sono molti ma molti *mussoliniani*.

L'elemento negativo, che, a mio avviso, assicura attualmente la stabilità del Governo, è la mancanza del successibile. L'opposizione in politica, non è fine a sè stessa; l'opposizione è un mezzo, si fa l'opposizione per sostituire un Governo che si crede migliore al Governo in carica, che non si ritiene abbastanza buono. Ora, onorevoli Colleghi, a volere essere praticamente realistici, girando lo sguardo intorno al nostro panorama politico, ditemi dove è l'uomo ed il partito che oggi potrebbe sostituire il presidente Mussolini ed il fascismo?

Con ciò, intendiamoci bene, non intendo dire che il fascismo e l'attuale ministero siano necessari ed insostituibili. Se io lo dicessi nessuno me lo crederebbe a cominciare dagli stessi ministri: ma io non lo credo e non lo dico.

Però credo e dico che allo stato attuale delle cose, in questo momento della nostra vita po-

litica questo è il ministero più utile agli interessi del Paese; ed è bene che esso sia oggi al Governo del Paese. Non dico che sia il migliore, perchè, anche in tema di ministeri, il meglio è nemico del bene.

Ed io che non ho proprio nessuna collaborazione da offrire, perchè non soffro di nessuna frenesia esibizionistica, e non mi sento dotato di nessuna qualità o competenza specifica che mi renda indispensabile in nessuna anche modesta funzione di governo, io penso e dico che oggi quanti amiamo l'Italia dobbiamo concorrere a sostenere questo Governo, soprattutto nell'opera di ricostruzione economica del paese.

4. Onorevoli colleghi, può benissimo darsi che le mie visioni politiche siano ristrette per effetto di una miopia idiosincratica o per limitazione di insufficiente cultura: ma io nell'avvenire dell'Italia non vedo che due grandi partiti: un partito borghese-progressista, ed un partito social-comunista.

Tutte le diverse gradazioni nelle quali nel nostro parlamentarismo si sono sfaccettati i diversi partiti, sono prevalentemente delle degenerazioni dovute non in piccola parte alla vanità dei capi ed all'ambizione dei gregari. Secondo il mio modesto avviso, la direzione della politica italiana, per molti decenni spetta ancora alla democrazia italiana, rappresentata dalla borghesia, da una borghesia che rifugga da tutti i conservatorismi, da una borghesia che sia scevra nella sua condotta da vecchi egoismi e da stupide grettezze, da una borghesia la quale si proponga questo difficile a raggiungere, ma non irraggiungibile, scopo finale, di far sì che tutti gl'italiani, anche quelli delle classi oggi più diseredate, diventino dei piccoli borghesi.

Quando tutti avranno un interesse da conservare la stabilità dell'organizzazione politica non avrà nulla da temere.

Non ho quindi ragione per dissentire dall'impostazione della politica interna dell'attuale Gabinetto.

Ma non voglio omettere di rilevare, pagando un debito alla schiettezza del mio carattere, che nel discorso dell'onorevole presidente del Consiglio vi è stata una parificazione intrinsecamente ingiusta, forse involontaria, ma che tuttavia appare ingiusta, dell'opera di tutti i Gabinetti post-bellici che precedettero il suo.

No: a quel Gabinetto che avviandoci ad una dritta politica estera, che iniziando la prima riduzione, più difficile e più penosa, del disavanzo, cominciò a ricondurre nell'orbita dell'ordine e del risanamento la situazione pubblica e finanziaria del paese; a quel Gabinetto Giolitti si devono, per giustizia, riconoscere le benemeritenze che esso ebbe, e non va confuso con gli altri che lo precedettero e susseguirono. I tempi erano difficilissimi, l'eredità toccatagli era disastrosa; esso tentò di far del suo meglio e vi mise tutta la sua buona volontà a ben fare, ed in parecchie parti riuscì. Ed onorevoli colleghi, perchè io sento proprio così, permettetemi che vi esponga intero e netto serenamente il mio sentimento e il mio pensiero, sebbene io non mi dissimuli che a giudizio di non pochi di voi esso è un pensiero erroneo. Quando io sento parlare, e accade non infrequentemente, e lo dico anche perchè c'è un accenno nel discorso del presidente del Consiglio, quando sento parlare dell'avvenimento della occupazione delle fabbriche come massima concessione fatta da una debolezza di Governo all'ubriacatura bolscevica, io trovo che si fa una ingiustizia, perchè si bada all'apparenza e non alla sostanza. (*Commenti*). Quel gesto in quel momento ha messo le masse a faccia a faccia colla realtà, ed esse trovandosi di fronte alla realtà dovettero riconoscere la propria incapacità (*commenti*) a creare un nuovo regime economico, la propria impotenza a vincere l'organizzazione capitalistica mondiale, ed allora si sono persuase che non potevasi fare la rivoluzione nè politica nè economica, e da allora è cominciato il disinebbriamento, e da allora cominciarono le resipiscenze, ed è da allora che a poco a poco le masse si sono ricondotte nell'ordine. (*Commenti e approvazioni*).

Questo ho tenuto a dire perchè io non ho l'abitudine di volgermi all'oriente a cercare le nascenti luci; questo gesto di politica quando fu fatto io lo approvai, e non ho nessuna ragione di ricredermi, (*benissimo*) se anche altri ne dissentono oggi. (*Bene*).

E allora non erano tanti a dissentire!

5. Ed ora parliamo un po' di finanza, molto modestamente perchè non c'è nessuna Ruth spigolatrice che possa più raccogliere una spiga quando ha parlato l'onorevole Luzzatti nel tema della finanza.

Lasciatemene parlare con la modestia convinta e sincera che io devo avere dopo un discorso di tanto maestro, lasciatemene parlare terra terra, toccando questioni di immediata pratica, parlando di piccole cose, di quelle alle quali posso giungere e per le quali rivolgomi al ministro perchè eventualmente mi dia i suoi lumi e, se può, indichi i suoi rimedi ai mali ch'io gli espongo. Proprio anch'io vorrei dire qualche cosa anche sui cambi: e io propongo al ministro tre domande precise che attendono da lui risposte recise: una come ministro del tesoro (non ne ha il titolo ma ne ha il peso!) e due come ministro delle finanze.

Come ministro del tesoro io gli domando se egli crede possibile ed utile di esplicitare una qualche azione oggi, e quale, per rendere meno tempestoso e meno ingiusto il danno della lira italiana nel mercato dei cambi? Le valutazioni dei cambi sono l'effetto di una situazione reale inerente agli scambi commerciali, e di un apprezzamento soggettivo della situazione finanziaria e politica del paese. Un'azione diretta sopra il primo elemento non si può esercitare. Talvolta se ne può esercitare una sopra il secondo, quello dell'apprezzamento. Per es. mentre una considerazione obbiettiva dovrebbe persuadere che la lira italiana vale almeno quanto il franco francese, questo conserva normalmente un premio dal 35 al 40 per cento sopra la nostra lira. Io penso che obbiettivamente chiunque consideri la situazione delle due economie, chiunque si indugi a studiare i rapporti ufficiali che attestano della situazione finanziaria dei nostri vicini di ovest, si persuada che la nostra lira vale il franco francese: (*commenti*) ed io sono convinto che, a mantenere questo premio immeritato al franco sopra la lira, concorra l'abilità tecnica dell'Alta Banca francese che, sempre in questo patriotticamente d'accordo col suo governo, manovra meravigliosamente i suoi cambi. È possibile fare qualche cosa che attenui questa ingiustizia? Nulla propongo - Dio guardi! - sottopongo una domanda?

È possibile trovare una maniera per cui ci sia resa un poco di giustizia? Badate che non parlo del nostro cambio in confronto della sterlina e del dollaro, ma della valutazione e svalutazione della lira in confronto del franco.

Quanto al cambio in confronto della sterlina

e del dollaro, io credo che la causa dei recenti inasprimenti sia da ricercarsi non in una valutazione pessimistica delle condizioni speciali dell'Italia, ma in una valutazione poco favorevole che l'Inghilterra e l'America fanno della situazione complessiva dell'Europa continentale tutta intera. Vi è però una concausa concorrente all'inasprimento del nostro cambio rispetto al dollaro ed alla sterlina, e forse questa bisognerebbe aiutare a correggere; e questa correzione potrebbe essere autorevolmente fatta dal Commercio e dal Tesoro.

Per un malinteso ottimismo speculativo, che mal si traveste da patriottismo, una larga porzione di debitori italiani all'estero per importazioni, prorogano i loro pagamenti ed i cambi sono riportati. Chiunque conosca la materia comprende che questa posizione in sospenso, che attinge ad una cifra che non dico poichè non credo sia opportuno che da una pubblica tribuna si possa all'estero conoscere l'entità di questa posizione (*commenti*), mette in condizione che un giorno o l'altro, se venga una rissa od una paura, si potrà avere un notevole e nocivo sbalzo dei cambi.

Ora sarebbe molto opportuno che a poco alla volta queste posizioni si tentassero di smontare e che si persuadesse il pubblico, che se è un tipatriottica una speculazione sui cambi al ribasso della lira può riuscire nociva e dannosa anche una speculazione sui cambi determinata da eccessivo e prematuro ottimismo.

6. Un'altra domanda è questa al ministro delle finanze. A quali mezzi il ministro delle finanze intende di ricorrere per evitare quelle evasioni dalle tasse, soprattutto sui beni mobili, alle quali egli ha dichiarato tanto opportunamente e tanto giustamente di voler efficacemente contrastare? Chi ha l'onore di parlare oggi al Senato, ha un peccato di origine a questo riguardo: è stato il relatore favorevole, il sostenitore a spada tratta e convinto della legge sulla nominatività dei titoli, che egli giustificava tecnicamente come un mezzo per impedire la evasione della ricchezza mobiliare dall'onere delle tasse sul patrimonio e successorie, e giustificava politicamente come un sistema di perequazione dei tributi fra il Mezzogiorno ove la ricchezza è prevalentemente terriera e non sfugge alla tassazione sugli immobili, ed altre parti d'Italia ove la ricchezza mobiliare è più

ingente e può sfuggire alle tasse. Fu abbandonata quella legge. Io disapprovo ma non recrimino. Una volta mollata in bando una di queste norme, non la si tira più a riva. Difendere la nominatività dei titoli per ripristinarla, sarebbe oggi fare una proposta che non avrebbe praticità di applicazione. Quale altro sistema allora sostituirete alla abbandonata nominatività per raggiungere i fini che questa proponevasi?

Onorevole ministro delle finanze, l'insigne uomo che ha parlato prima di me ha detto che voi eravate il più infelice dei mortali in questo momento. Io ho la speranza che non vi sentiate tanto infelice; certamente però in posizione difficile vi si va mettendo tutti i giorni. Se fate un'economia tutti gridano. Se toccate un'accademia, vi si dice che non rispettate l'arte; se toccate un gabinetto scientifico, vi si dice che insidiate la scienza; se spostate un ufficio pubblico o lo riducete, gli interessi locali si agitano, d'altra parte siamo tutti d'accordo, plaudiamo tutti, e dal profondo del cuore, quando si dice: date i mezzi necessari perchè l'esercito, l'armata e l'aviazione, col loro valore difendano la Patria; ma sono diecine di centinaia di milioni che occorrono all'uopo. Dove trovarli? Le economie sui lavori pubblici ciascuno ve le predica, ma per la provincia o per la regione cui egli non appartiene.

Voci. È vero.

ROLANDI RICCI. In genere le economie sono difficili e danno luogo a reclami, le spese sono necessarie. Io comprendo benissimo che dobbiate essere costretto ad una politica di severa tassazione. Ha detto giustamente l'onorevole Luzzatti, che si è stancata la fantasia dei ministri delle finanze nel tassare. Se si è stancata la sua così poderosa, è certo che non c'è più un campo in cui mieterne. Ma io chiedo se almeno le tasse che ci sono vi mettano in grado di poter sopperire alle esigenze delle domande che vi si fanno, e se dalle tasse attuali potete esprimere quanto è indispensabile al funzionamento dello Stato.

Credete voi, (mi permetto soltanto di rivolgere una domanda, non di dare un consiglio) credete voi che, attenuata l'aliquota dell'imposta di successione, la quale è tanto elevata e barbara che quasi legittima la resistenza a pagare, credete voi che ci sia un mezzo più costrittivo perchè i contribuenti vi

diano tutto quello che vi devono? Vi può giovare a questo riguardo il giuramento con penali sanzioni per gli spergiuri? Vi può giovare il colpire le evasioni dalla tassa con la decadenza dalle onorificenze, e dalla eleggibilità amministrativa e politica? Sarebbe il caso in cui la vanità gioverebbe alla probità in materia tributaria, e le competizioni di parte gioverebbero agli interessi generali della Nazione.

7. Ed ora un'altra domanda e con questo avrò esaurito il mio interrogatorio breve e puntuale.

Avete sentito qui da colleghi autorevoli e a me sempre maestri, una diagnosi meravigliosamente acuta, diligente, particolareggiata delle condizioni disastrose degli enti locali, provincie, comuni, opere pie. Questi squisiti diagnostici hanno voluto lasciare a voi evidentemente l'incarico della terapia, perchè nessuno di essi ha proposto un rimedio. Figuratevi se un rimedio posso proporre io che ho molto minore autorità di loro, tanto più che credo che rimedi ce ne vorrebbero parecchi, perchè uno solo non potrebbe bastare.

Ma io domando: onorevole ministro delle finanze, dopo aver sentito questa diagnosi, che cosa vi proponete di fare? Questo è grave problema, perchè il fallimento di tutti gli enti locali, vuol dire il fallimento dello Stato. Ed allora come si risolve questo quesito? Io, con sincera modestia, penso che si potrebbe cominciare a provvedere in un modo molto diverso da ciò che si fa attualmente. Ogni giorno vengono dinanzi al Senato proposte per la creazione di Comuni autonomi. Ebbene, molti dei comuni attualmente esistenti, io invece li riunirei in una sola gestione; sarebbe molto più economico.

Tutti i giorni si lamenta che le opere pie hanno dei bilanci difficili, resi più difficili dalle condizioni post-belliche. Oh se la legge Crispi fosse stata interamente eseguita, se fossero stati convertiti i beni immobili che gli istituti non possono amministrare bene, in tanto consolidato! Quanto più facilmente e meglio sarebbero state amministrate le opere pie!

8. Onorevole ministro. Io vi rendo anticipate grazie delle risposte che mi vorrete dare. Io non voglio e non mi sento di seguire l'esempio dei miei due colleghi, l'amico Wollemborg e l'onorevole Niccolini che in questa discussione

promossero la prolificità del connubio di Giove con Mnemosine, e alle nove muse tradizionali « *Novem Jovis concordēs filias sorores* » come le chiamò l'antico poeta Nevio, ne hanno volute aggiungere due: l'energia presidenziale e la competenza ministeriale. Io confesso che smobiliterei anche le nove abitatrici dell'Elicona riducendole alle tre Ascee esistenti prima della Teogonia Esiodea: una musa per la meditazione, una per la memoria, e una per il canto sarebbero sufficienti anche adesso!

Il nostro paese molto si attende dall'alacre fattività di un ministero nel quale sono tanti giovani, ma anche non gli nuocerà il temperato consiglio della gente matura. Villari nota che nel giugno 996 Roma era governata da un papa di 23 anni, Gregorio V. e da un imperatore di 16 anni, Ottone III di Sassonia. Essi erano molto giovani, ma loro giovinezza non giovò a mantenere alti né l'autorità dell'impero, né il magistero del papato.

Io non sciolgo dunque il solito inno alla giovinezza, ma, mentre mi avvicino alla vecchiaia, alla giovinezza mando un augurio. Voi avete rimesso di moda il saluto romano, ed io vi accompagno con un romano augurio: lavorate e riuscite, per il bene d'Italia, « *virtute duce, comite fortuna* ». Il valore vi guidi, la fortuna aiuti! (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta all'interrogazione del senatore Passerini Angelo. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se il Governo abbia adottato o intenda adottare efficaci e solleciti provvedimenti per riparare agli in-

genti danni causati da un recente nubifragio nella provincia di Novara, danni che colpiscono non solo proprietà private, ma anche strade, ponti ed abitati, a cui non sono in grado di provvedere, se non in misura assolutamente insufficiente, le stremate finanze delle locali amministrazioni, provinciali e comunali.

Bollati.

I sottoscritti chiedono agli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura se non crederrebbero opportuno, nell'interesse stesso del Governo, dare precise istruzioni agli Agenti delle imposte, alcuni dei quali, nella determinazione del quantitativo della Ricchezza mobile da pagare sui redditi agrari, si ispirano a criteri del tutto errati e che possono influire in modo disastroso sull'ulteriore sviluppo dell'agricoltura nazionale.

Soderini, De Amicis Mansueto.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'agricoltura per sapere:

1° Perchè non furono distrutte le pochissime scintille filloseriche delle provincie di Roma, Arezzo, Perugia;

2° A qual punto siano le pratiche per la istituzione dell'ovile sperimentale a Foggia;

3° Se non sia opportuno di riunire il servizio di irrigazione alla Direzione generale della colonizzazione interna.

Grassi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1726, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (Numero 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582).

IV. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19.15).

Risposta scritta ad una interrogazione.

PASSERINI. — Al ministro di agricoltura per conoscere se intende provvedere perchè in base alla legge 7 aprile 1920, n. 407, i locatari di fondi rustici siano autorizzati a percepire anche per l'anno agrario 1923-24 lo stesso aumento percentuale che fu loro autorizzato di percepire per l'annata 1922-23 come al de-

creto-legge 14 novembre 1922. Tale provvedimento è reclamato perchè perdurano le condizioni di vantaggio per i contratti stipulati prima del 30 giugno 1918 e che sono tuttora in corso in favore dei conduttori, mentre sono peggiorate per i locatari, dato il rilevante numero delle tasse.

RISPOSTA. — Il Ministero di agricoltura, di concerto con quello della giustizia, sta studiando la questione delle locazioni di fondi rustici con corrisposta di un canone fisso in denaro, in corso di esecuzione, e si propone di promuovere adeguati provvedimenti al riguardo, rendendosi ben conto della necessità di stabilire quali debbano essere, per gli accennati contratti, i canoni da valere dopo la fine dell'annata agraria corrente, cui è limitata l'applicabilità delle disposizioni emanate con la legge 7 aprile 1921, coi decreti 14 novembre e 3 dicembre 1922.

I detti provvedimenti saranno al più presto possibile concretati.


Il Ministro

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1923 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CXLVIIIª TORNATA

MARTEDÌ 12 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »

pag. 5069

Oratori:

DE STEFANI, *ministro delle finanze* 5073
 DIAZ, *ministro della guerra* 5081
 FERRERO DI CAMBIANO 5069
 GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 5083

Regolamento giudiziario del Senato (Per la proposta di modificazioni al) 5065

Oratori:

GIARDINO 5065
 PEANO 5067

Relazioni (Presentazione di) 5082

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 5065, 5081

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e i sottosegretari per l'interno, per i lavori pubblici e per la marina.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione spe-

ciali per l'esame di una proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia » :

Senatori votanti 236

Ebbero voti:

Il senatore Rava 166
 » Chimienti 130
 » Polacco 56
 » Venzi 52
 » Peano 2
 » Giardino 1
 Voti nulli o dispersi 6
 Schede bianche 31

Sono eletti i senatori Rava e Chimienti.

Per la dichiarazione di urgenza della proposta di modificazioni al regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Il senatore Giardino ha presentato una domanda perchè sia dichiarata l'urgenza per la discussione della proposta di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato. Do facoltà di parlare al senatore Giardino perchè dia ragione al Senato della sua domanda.

GIARDINO. Io debbo rendere ragione al Senato della mia proposta di urgenza, e fornire al Senato gli elementi indispensabili per l'espressione del suo parere.

Mi ero proposto di essere assolutamente schematico: potevo esserlo sebbene la questione,

che si è presentata da principio assai semplice e intuitiva, che ha avuto subito adesione quasi generale, e che sembrava potere entrare in porto senza fragore di tempesta, avesse subito qualche deviazione e deformazione; a me bastavano poche parole per rimetterla sul giusto binario.

Ma oggi io trovo sulla mia strada un contraddittore, iscritto a parlare contro; contraddittore di carattere politico ben definito e ben spiccato, che mi lascia ritenere che la questione venga portata sul terreno politico. Se così è, tanto meglio: alla luce del sole, a visiera alzata.

Ma io penso che il mio contraddittore, poichè la questione non è stata portata nei documenti del Senato in modo esplicito, non saprà dove incontrarmi, come io non so dove incontrarlo. Mi incombe dunque l'obbligo cavalleresco di fissare i termini della questione e di definire il terreno dell'incontro cortese. Non potrò perciò essere tanto schematico; ma sarò breve.

PRESIDENTE. Senatore Giardino, parli della urgenza; non entri nel merito della questione, perchè altrimenti anticiperemmo una discussione che il Senato dovrà fare in seguito.

GIARDINO. Stia tranquillo, non dirò che il necessario.

La ragione della urgenza sta tutta nel carattere della proposta che, con altri colleghi, anche io ho firmato.

Questa proposta è di sancire la incompatibilità di senatore nell'assumere l'ufficio di patrocinio di una delle parti dinanzi al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.

Così è posta chiaramente la materia del dibattito.

Il terreno del dibattito.

Una zona fin d'ora è neutralizzata, la zona giuridica.

Noi, che abbiamo fatta la proposta, non ci siamo occupati dell'aspetto giuridico e non ce ne occupiamo, se anche una questione di incompatibilità giuridica vi possa essere; cosicchè, se anche l'avversario mi dimostrerà che esiste compatibilità giuridica perfetta, ed anche giovevole giuridicamente, la nostra questione non ne rimane spostata di un filo.

Un'altra zona io chiedo, non per me, ma per l'assemblea, che sia interdotta di comune accordo: la zona personale.

Io non posso fingere di ignorare che la questione, fuori di qui, fu portata su quel terreno.

Su quel terreno io non sono inerme; ma, per rispetto all'assemblea, mi limito a dichiarare che quella deviazione è assolutamente arbitraria.

Leggete i nomi dei senatori che hanno firmato la proposta; e notate che sono i nomi di tutti gli esponenti autorizzati, presenti in quel giorno in Senato, di un gruppo imponente di senatori, ad eccezione di due, che, consenzienti in tutto ed in pieno, non hanno firmato per delicato riguardo, essendo membri della Commissione del regolamento interno.

Io mi auguro che questo basti.

Del resto mancherebbe ogni ragione sotto questo punto di vista: in questa materia noi abbiamo coscienza, e voi avete coscienza, che il Senato ha in sé tanta forza morale da non aver bisogno di sanzioni regolamentari per le eventuali sue guarentigie.

Precisato così il carattere della questione, questo carattere rimane esattamente definito come puramente morale e di interesse generale dell'assemblea.

E questo è il carattere che richiede l'urgenza, e che io mi permetterò di chiarire brevemente.

Dopo l'ultima Corte di giustizia la fisionomia del Senato è profondamente cambiata.

Assemblea politica prima come dopo, bene inteso; ma, dopo, ed in misura sempre ed ancor oggi crescente, è diventato una assemblea politica attiva, permeata e permeabile dalle correnti politiche attive.

Fatto nuovissimo per il Senato, nel Senato si sono costituiti dei gruppi politici, diversi tra loro e contrastanti; oggi — è vero — di quei gruppi uno solo formalmente sussiste ancora, ed in semplice servizio di guardia, ma nessuno si illude che non persistano le tendenze e i raggruppamenti di tendenze politiche, vivaci e tenaci come prima. È questa un po' la situazione comune di tutto l'ambiente parlamentare e non parlamentare...

PRESIDENTE. Permetta onor. Giardino, mi pare che questa dissertazione sulle correnti politiche dell'assemblea sia un poco lontana dalla proposta ben determinata che è stata presentata. Tanto più che siamo in tema di dichiarazione d'urgenza, per la quale non posso consentirle la libertà sconfinata di parola che

potrei ammettere quando si discutesse il merito.

GIARDINO. Perfettamente, onorevole Presidente; ma se io non dichiaro le ragioni che debbono suffragare l'urgenza di questa proposta...

PRESIDENTE. Onorevole Giardino, veda di restringere le sue argomentazioni.

GIARDINO. Vedrò di essere sintetico. Dunque dicevo che le tendenze dei gruppi esistono e debbono esistere per forza di cose; e se noi non le ricordiamo, s'incaricano esse di ricordarsi a noi.

Io non voglio fare delle storie retrospettive che non giovano a nessuno.

Ma, come si è ricordata qui ieri, me lo consente il collega Rolandi Ricci, la pretesa virtù profilattica e educatrice dell'occupazione delle fabbriche, noi possiamo ricordare altre cose, che naturalmente non possiamo nè dobbiamo dimenticare, dei bagagli politici del passato.

E allora questa situazione di gruppi e tendenze va benissimo per la funzione politica dell'assemblea, ed anzi ne rende più piacevole la vita; ma non va altrettanto bene per la funzione giudiziaria.

D'accordo tutti che la coscienza rimane immutata ed illibata; ma noi dobbiamo pure dare garanzie all'esterno che queste correnti politiche cessano nella funzione giudiziaria, e che noi prendiamo tutte le garanzie perchè cessino, e perchè la giustizia sia puramente giustizia.

Ora io faccio un'ipotesi per un raggruppamento politico qualunque, il quale si trovi ad avere qualche suo aderente alla sbarra, e che per sua disgrazia si trovi a dare il voto in giudizio, conforme la tesi sostenuta dal suo aderente alla sbarra; e mi chiedo chi potrà coprire questo gruppo politico dall'accusa di partigianeria?

Di fronte a questa nuova situazione, noi, firmatari, abbiamo pensato che fosse necessario a tutti, all'assemblea intiera, di salvaguardarsi, specialmente perchè col valore politico, che noi abbiamo acquistato, abbiamo il dovere di conservare e d'innalzare, se d'innalzare ci fosse bisogno, il valore morale.

Questo è il solo fondamento della nostra proposta, solo e unico; ma è da questo fondamento che deriva la necessità dell'urgenza.

Per le vicende della discussione politica in corso, e per le esigenze regolamentari relative alla nomina di una commissione speciale, diventa oggi aleatorio, se il Senato arrivi, prima della chiusura dei suoi lavori, a investirsi di questa questione morale e a risolverla.

Questione di altissimo valore morale, ma che non richiede indagini, perchè è una semplice questione di sensibilità morale.

Situazione questa assai delicata per l'assemblea politica, che vede innanzi a sè, a non lunga scadenza, la funzione giudiziaria; situazione delicata nei riguardi delle parti che vengono in causa, le quali, qualunque siano e di qualunque parte siano, hanno il diritto di sapere in tempo se potranno trovare tra i senatori il patrocinio della sbarra; situazione delicata per noi, perchè a me pare che un'assemblea come il Senato, sempre, ma specialmente in queste contingenze, non possa dilazionare la soluzione di una questione morale, dal momento che questa questione morale le viene posta innanzi.

Le questioni morali hanno la insonnia; non ammettono dilazioni; e una volta poste, bisogna liberarsene, risolvendole.

Di qui la ragione dell'urgenza, che io propongo.

Io ho detto intiero il mio pensiero.

Al Senato di dire il suo.

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Se mi sono deciso di prendere la parola in questo dibattito, non è certamente, me lo permetta il senatore Giardino, che io sia stato mosso da una ragione di partito, nè da una differenza di idee con quelle da lui sostenute. In un argomento come questo che riflette la costituzione in Alta Corte di giustizia la politica deve esulare.

Io non tratterò il merito, perchè non è questa la sede, dovendosi solo parlare dell'urgenza di esaminare la proposta di riforma del Regolamento. Innanzi tutto credo che sia opportuno che si finisca la discussione sull'esercizio provvisorio e che essa segua senza essere interrotta, mi pare quindi che si poteva almeno attendere a domani fare la proposta d'urgenza.

Ma a parte questo, io osservo che la questione sottoposta oggi al Senato è di un gravità eccezionale per l'ordine costituzionale; e che inol-

tre mi pare che essa non sussista perchè sono sufficienti le disposizioni vigenti per risolverla. È di una gravità eccezionale per l'ordine costituzionale per questo: quando si è già iniziato un procedimento davanti all'Alta Corte di giustizia, non so quanto sia conforme ai principî di retta interpretazione della costituzione il modificare la procedura dell'Alta Corte specie in materia di incompatibilità. Io so bene che lo Statuto ha dato al Senato la facoltà di dettare norme circa il suo procedimento.

Ma, in materia di incompatibilità, quando un giudizio è iniziato...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Peano. Anche questo è merito. E come ho richiamato l'onorevole Giardino, così richiamo anche lei.

PEANO. Io osservo solamente questo: che se si ammette che si possono modificare le disposizioni contenute nel regolamento come si introducono nuove incompatibilità così ad esempio si potrebbe modificare la norma che dispone che non possono far parte dell'Alta Corte di giustizia coloro i quali sono stati nominati dopo che fu iniziato il giudizio. Ora se si venisse a modificare questa disposizione, o si introducesse altra norma consimile dopo che il giudizio è iniziato si altererebbe la struttura dell'Alta Corte, ciò che è sommamente pericoloso data la natura dei processi che sono deferiti al Senato. È una preoccupazione d'ordine costituzionale quella che io prima di tutto pongo.

L'altro punto che desidero sottoporre all'attenzione del Senato è questo: io credo superflua la disposizione dell'incompatibilità fra chi è giudice di diritto e di avvocato, nessuno di noi può togliersi la qualità di giudice per assumere secondo più gli piace quella di difensore, alla stessa guisa che uno non può essere perito e giudice, così uno non può essere avvocato e giudice. È ovvio che perciò non occorre alcuna disposizione speciale; bastano i principî generali di diritto che del resto non sono nuovi. Invero l'articolo 116 del Codice di procedura civile regola l'Istituto della ricusa del giudice quando questi ha ha interloquuto come avvocato nella causa. Ed uguale ragione di incompatibilità sussiste se essendo giudice di diritto vuole assumere la figura di difensore.

Io ricordo che c'è una legge nel diritto romano che prevede il caso: è quella contenuta

nel libro I, titolo LI, legge 14 del Codice Giustiniano che non solo vieta il cumulo delle due funzioni, ma punisce chi viola la disposizione stessa con l'interdizione dell'esercizio dell'avvocatura.

Osservo quindi che tale disposizione non è necessaria; e se occorrerà di provvedere, ciò potrà farsi il giorno della riunione del Senato in Alta Corte, potendo esso, se fra i difensori vi sono dei senatori, dichiarare illegale la costituzione del Collegio di difesa.

E ciò può farsi benissimo perchè non si tratta di modificare il regolamento, ma solamente di una questione di interpretazione di leggi esistenti e di applicazione dei principî generali del diritto. Vi è del resto il precedente del 1866, quando si trattò di giudicare l'ammiraglio Persano: allora il Senato dettò norme per il suo procedimento.

Siccome il Senato può provvedere a mezzo di ordinanze così io credo che non vi sia urgenza; e che perciò si possa rimandare questa proposta, tanto più che l'Alta Corte non si riunirà che in novembre. Quindi vi è tutto il tempo necessario di esaminare con la dovuta ponderatezza la grave questione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 84 del regolamento la domanda di urgenza deve essere votata a scrutinio segreto, quindi la proposta del senatore Giardino deve essere votata a scrutinio segreto.

PEANO. Proporrei di votare alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Il senatore Peano propone che questa votazione, invece di aver luogo immediatamente, abbia luogo alla fine della seduta.

Chi approva quest'ultima proposta è pregato di alzarsi.

La proposta non è approvata.

Allora si procederà alla votazione a scrutinio segreto della proposta d'urgenza avanzata dal senatore Giardino.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Onorevoli colleghi, avevo nessun proposito di interloquire in questo solenne dibattito finanziario, accontentandomi di contribuire con la modesta forza del mio voto convinto e col calore di ogni altro mezzo efficace, alla restaurazione del nostro bilancio. E non pensavo davvero di dover parlare di assicurazioni sociali in tema di esercizio provvisorio. Mi hanno indotto, anzi trascinato, a prender la parola le mormorazioni e le recriminazioni dell'onorevole nostro collega il senatore Pietro Niccolini, e più di queste mormorazioni l'intuizione di una tendenza e di un ambiente contrario alle assicurazioni sociali di cui esse sono l'indice e la rivelazione. Ed io ho creduto mio dovere imprescindibile di rettificare cifre e dati e di contrastare le conclusioni alle quali è venuto l'onorevole Pietro Niccolini.

L'onorevole senatore Niccolini ha trovato in un libro, per verità pregevole, ma necessariamente compendioso, una cifra che per sè poco diceva, e riferì che nell'anno 1921 si erano pagate per indennità di infortuni agricoli lire 6,900,000, e vi contrappose un'altra cifra, non so dove trovata, di un incasso di contributi di 38 milioni. Conoscendo le cifre del mio Istituto, la Cassa Nazionale Infortuni, che ho l'onore di presiedere, e sentendo non conformi all'esattezza le cifre esposte dall'onorevole senatore Niccolini, mi permisi d'interrompere, e ne chiedo scusa all'egregio oratore. Però l'interruzione era legittima ed ora la motiverò.

Per chi ha pratica di infortuni sul lavoro è risaputo che non tutte le indennità si possono

liquidare nell'anno a cui gli infortuni si riferiscono. Vi sono le indennità per i casi di invalidità permanente e di morte, le quali esigono una più larga e lunga istruttoria; vi sono gli infortuni denunciati negli ultimi mesi dell'anno: orbene, queste e quelle indennità non si possono pagare nell'anno di competenza, ma calcolandole approssimativamente e con la maggiore precisione possibile, si accantonano per esse le riserve necessarie e si pagano poi nell'anno successivo. E così risulta che le indennità di competenza dell'anno 1921 sommano non a 6,900,000, ma a 14,900,000, di fronte ad una esazione per contributi non di 38, ma di 17 milioni. E similmente nel 1922 e per le stesse ragioni che ho dette, le indennità pagate nell'anno sono state di 18 milioni e sommano a 25 milioni le indennità di competenza, mentre i contributi esatti sono stati di 33 milioni.

Queste le cifre esattissime. La differenza fra i contributi incassati nel 1921 che è di 3 milioni, e quella di 5 milioni del 1922, oltre una somma di 3 milioni portata a riserva, rappresentano le spese dell'assicurazione. Ma va notato che la metà almeno di questa spesa si riferisce ai certificati medici e agli aggi di riscossione dovuti agli esattori, cosicché la vera spesa di gestione della Cassa Nazionale Infortuni, controllata e fissata d'accordo col Ministero del lavoro, raggiunge appena il 10 per cento, mentre poi il massimo imponibile pei contributi a carico dei proprietari non oltrepassava, secondo le provvidenze ministeriali, le 4 lire per ettaro. Come si può dunque dire che questa assicurazione sia tanto gravosa all'agricoltura e alla proprietà fondiaria? E tanto più che la riscossione si fa automaticamente con la cartella delle imposte fondiarie, senza quasi che se ne accorgano i proprietari. E come si può dire che sia eccessiva quando con questa spesa si sono indennizzati 54,700 infortuni nel 1921 con 921 casi di morte, e 94,000 infortuni nel 1922 con 1250 casi di morte? I proprietari che con spesa così tenue non sentono più la responsabilità degli infortuni toccati ai contadini sulla loro terra e non hanno più da soccorrerli in questi gravi frangenti di infortunio, mentre moralmente glielo imporrebbero la funzione sociale della proprietà e la bontà cristiana dell'anima loro, non devono incriminare ma benedire

questa assicurazione infortuni. Soltanto invece di lamentarsi, come fanno, per il costo che può effettivamente diventare maggiore, poiché gli infortuni accennano sgraziatamente ad aumentare, e già prevediamo dai risultati di questi primi mesi del 1923 un aumento medio del 30 per cento, dovrebbero aiutare il provvido istituto assicuratore nella lotta immane e continua contro gli autolesionisti, contro gli sfruttatori degli infortuni per inventarli o peggiorarli, contro medici ed avvocati poco onesti e contro patronati meno corretti. Se questo facessero potrebbero sperare in un minor costo dell'assicurazione, mentre dal canto suo la Cassa Nazionale Infortuni tenta di giungervi con la sua provvida ed operosa organizzazione e con le cure degli infortunati onde reintegrarne la capacità lavorativa a beneficio degli agricoltori e della economia nazionale.

Ho anche udito accennare allo spauracchio di un monopolio da parte della Cassa Nazionale Infortuni, ma le cinque mutue e sindacati che sono stati conservati a fianco della Cassa Nazionale si arrabattano in difficoltà anche maggiori perchè meno bene organizzati; e lo prova un fatto che vale la pena di riferire. La Cassa Mutua Lombarda, che fra i Sindacati è pure il migliore, per far fronte alle spese della sua gestione ha dovuto ricorrere ad un mutuo di 600,000 lire, non bastandole i contributi raccolti; prestito che la Cassa Nazionale Infortuni le ha generosamente concesso a mite interesse. Ed intanto invece la Cassa Nazionale Infortuni, per la gestione attiva in parecchi suoi compartimenti, ha raccolto 14 milioni di riserva impiegati in Buoni del Tesoro a tenore di legge per le meno fortunate eventualità future.

Così sono tutte contraddette le asserzioni e le conclusioni dell'onorevole senatore Niccolini in tema d'infortuni agricoli.

Lo stesso possiamo dire e provare passando all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia affidata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'onorevole Niccolini accennò ad una esazione di 250 milioni lasciando sospettare che tal gravame abbia pesato o debba pesare sulla proprietà fondiaria; ma la verità è questa, che nel 1921 e nel 1922 non si sono esatti dagli agricoltori che 40 milioni, giusto 20 milioni per ciascun esercizio, mentre poi

anche quando avrà tutta la sua applicazione l'assicurazione invalidità e vecchiaia per i sei milioni di contadini circa che vi sono soggetti e per i 26 milioni di ettari all'incirca coltivati in Italia, i contributi di assicurazione non oltrepasseranno i 150 milioni, il che vuol dire una media di 5 lire per ettaro, cifre, anche codeste, assolutamente esatte.

Ora se consideriamo che l'assicurazione per la disoccupazione non si applica in agricoltura ed effettivamente è un assurdo l'applicarla; se ricordiamo che la Cassa di maternità non costa un centesimo agli agricoltori, perchè non riguarda che le industrie; se rammentiamo che l'assicurazione malattie non esiste ancora, ed è bene che nell'imporla si vada gradatamente e lentamente e si lascino prima svolgere le due assicurazioni già in atto; se sommiamo il costo dell'assicurazione infortuni, 4 lire per ettaro, con quello dell'invalidità e vecchiaia, 5 lire per ettaro, noi ci chiediamo in nome di Dio se sia tanto alto il gravame di 9 o 10 lire per ettaro di fronte ad un reddito, sia pur lordo, di lire 1000-1200 per ettaro. (*Rumori altissimi*).

Sicuro lo dico e lo provo. Quando un ettaro è coltivato a grano, sia pure men bene coltivato, vi dà un prodotto non minore di 10 o 12 quintali. (*Rumori*).

Voci. E le spese?

FERRERO DI CAMBIANO. Ma io non ho parlato di reddito netto, perchè anche questa dell'assicurazione è una spesa della coltivazione.

E parlo di coltivazione a grano, che se parlassi di vigneti o di oliveti o di altre colture intensive più redditizie, il reddito sarebbe assai maggiore. Ad ogni modo mettete pure anche la metà di questo reddito, cosa sono di fronte a tal reddito le 9 o le 10 lire per ettaro di contributo di assicurazione che vi fa compiere una provvida funzione sociale e provvede alle tristi contingenze dei vostri contadini infortunati, invalidi o vecchi?

Ma non è tutto: questo gravame di 40 milioni che l'assicurazione invalidità e vecchiaia ha fatto pesare sulla proprietà fondiaria è stato compensato ad usura le due volte tanto, dalle sovvenzioni che la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ha concesse sotto la forma di mutuo o di riscatto di annualità di Stato

alle benefiche opere di bonifica che redimono le nostre terre e tanto profitto recano all'igiene e alle fortune dei proprietari e dei contadini. La Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ha impiegati a pro di queste imprese in questi ultimi anni ben 55 milioni, e 30 milioni ha dato a mezzo del Consorzio per opere pubbliche acquistando le cartelle che rappresentano sovvenzioni concesse dal Consorzio a bonifiche. E impegni anche maggiori ha presi la Cassa Nazionale, che si assolveranno nei prossimi anni, per 101 milioni di sovvenzioni dirette e per 50 milioni di cartelle a mezzo del Consorzio delle opere pubbliche. Ecco le provvide interferenze delle Assicurazioni Sociali, che i loro contributi fecondino il lavoro dal quale vengono e ne raddoppino così il beneficio. E ben lo deve sapere l'onorevole Niccolini, perchè la maggior parte di questo beneficio è stato concesso alle sue regioni del Ferrarese e dell'Emilia. E così non insisto oltre nel denunciare destituite di ogni fondamento le sue critiche, errate le sue conclusioni, infondate le sue lamentele sull'eccessivo gravame della spesa delle assicurazioni infortuni, invalidità e vecchiaia.

Ma l'onorevole senatore Niccolini ha pur detto, e molti e troppi gli fanno coro, che l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia non è soltanto gravosa, ma fastidiosa per le formalità che l'accompagnano, per le disposizioni di legge e di regolamento, per la difficoltà di applicazione. Io non nego che in qualche maniera impicci e fastidi accompagnino l'attuazione delle assicurazioni, e vi è chi li trova anche maggiori di quelli per gli affittuari e i mezzadri, nell'assicurazione delle persone di servizio, in quella dei lavoranti a domicilio; ma non vanno esagerati questi fastidi e questi impicci, e con un poco di buona volontà anche codesti si possono vincere e scartare, così come si è fatto in altri paesi.

Certamente se l'assicurazione invalidità e vecchiaia invece di essere stata concepita soltanto da pochi studiosi, per quanto valenti, e di esserci venuta per Decreto Reale, fosse stata il frutto di una legge maturata nella stampa e nella coscienza pubblica, sapientemente vagliata nel Consiglio della previdenza, ampiamente discussa poi nel Parlamento, si sarebbe avuta una perfezione maggiore, le scorie si

sarebbero lasciate per via, le difficoltà sarebbero state meglio risolte e non sarebbe più stato mestieri di decreti correttivi provocati purtroppo da lamenti non sempre fondati e ispirati pure da convenienze non tutte legittime. Ma quello che non è stato fatto si può fare ancora, e ben venga e sollecita quella discussione nei due rami del Parlamento che desideriamo e auspichiamo. Ad ogni modo è di tanto valore la provvidenza sociale di queste assicurazioni da dover tenere conto dei benefici che arrecano assai più dei sacrifici che possano costare e delle difficoltà che possano incontrare.

Gli agricoltori vincendo sentimenti egoistici si ispirino al nobile esempio degli industriali italiani i quali hanno contrastato mai e non contrastano queste assicurazioni sociali e vi hanno anzi dato in ogni tempo benefico impulso per istituirle e per applicarle.

Ma a questo non restringo il mio dire, e poichè ho la ventura di parlare al Senato e al Governo in così solenne adunanza, mi si consenta di porre qui nettamente e nella sua interezza questa questione delle assicurazioni sociali, che sono ormai una conquista nostra e dei lavoratori d'Italia, così come sono l'assillo e il vanto dei tempi nostri in tutti i paesi civili, a cominciare dalla Germania dove sono state ottima disciplina del lavoro e santo legame fra lo Stato e gli operai, e venendo all'Inghilterra che è stata la più refrattaria ed oggi le ha accolte e le favorisce.

Queste assicurazioni sociali emanano dall'amor del prossimo della buona novella cristiana. (*Commenti*). Sì, precisamente dall'amor del prossimo che prima è stata carità da benefattore a beneficiato, poi si è ingrandita e fatta collettiva e più provvidenziale nella beneficenza, per mutarsi in ultimo nella previdenza, forma più alta e più evoluta dell'assistenza, più dignitosa e più rispettosa del lavoro e dei lavoratori.

Vi fu ancora fra noi chi alla previdenza delle assicurazioni voleva sostituita l'assistenza dello Stato, che diceva più semplice e meno costosa, il compianto nostro Bertolini; ma la sua tesi è stata vittoriosamente contraddetta e l'assicurazione prevalse. Fummo in parecchi dapprima a volerla libera questa assicurazione, ma fallì il tentativo per la troppo incosciente imprevidenza, e così si venne alla obbligatorietà san-

cita nelle nostre leggi per gli infortuni sul lavoro e per la invalidità e vecchiaia. Ed io vi chiedo se non sia santa cosa che al fiacco che piange perchè cadde ferito sul lavoro o ne divenne incapace per sopraggiuntagli invalidità, od ha le forze stremate nella impotente vecchiaia, giungano gli aiuti accumulati coi suoi risparmi forzati, con i contributi dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato?

Vi è chi crede che queste assicurazioni sociali siano predicazione ed imposizione socialista, e nulla vi ha di meno vero. Delle assicurazioni sociali siamo stati assertori, fautori, apostoli, noi di parte liberale, e posso citare in quest'alta Assemblea fra gli antesignani uomini insigni come Luigi Luzzatti, Carlo Ferraris, Luigi Rava, Giovanni Pirelli, e tutti non li posso dire, che le abbiamo propagandate e preparate. I socialisti ce le hanno sempre contrastate, e fu tardi soltanto che essi le accolsero con minore diffidenza convincendosi del quanto siano benefiche, e ci aiutarono a farle accogliere dai lavoratori e a fare eseguire le leggi nostre che le consacrarono.

E poichè ora siamo tutti d'accordo in pro di chi soffre e lavora, di favorire queste assicurazioni e i due grandi Istituti - la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e la Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro - nei quali le abbiamo foggiate e le abbiamo cresciute a quelle fortune che sono vanto d'Italia e che all'estero ci si invidia, io chiedo al Governo che dica la sua alta parola in loro favore e dia quegli affidamenti che si attendono, che questi Istituti non saranno sconvolti con propositi improvvisi.

Che se riforme ad essi si dovranno recare, poichè ogni cosa umana è perfettibile, queste siano riforme meditate, liberamente discusse alla luce del sole e nel Parlamento, non preparate soltanto e imposte da cenacoli burocratici o da Commissioni di maggiore o minore competenza, ma veramente rivolte a rendere loro più facile il magnifico e benefico compito.

La maggior legge che disciplina l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia è stata emanata per decreto. Era forse necessario che così avvenisse per impedire una soluzione di continuità fra l'assicurazione degli operai degli stabilimenti ausiliari, sapientemente concessa e favorita dall'illustre nostro Paolo Boselli e

che già aveva raccolto 40 o 50 milioni, e le nuove e più larghe provvidenze che si erano promesse ai lavoratori dei campi e delle officine per la valorosa loro condotta nella guerra. Ma è stato tuttavia un danno che la legge non sia stata ampiamente discussa nel Parlamento, perchè ne sarebbe sicuramente uscita migliore e sarebbe stata più compresa dalla pubblica coscienza che, o non l'avverti o giunse a condannarla come una imposizione dannosa, rendendosene così più difficile la necessaria attuazione. Or bisogna che si esca dallo stato di dubbiezza e di incertezza che ne è venuto: bisogna che la legge sia discussa in Parlamento e poichè già tre volte il decreto del 19 aprile 1919 è stato presentato alla Camera e vi è giunto allo stato di relazione, io chiedo al Governo che voglia sollecitarne la discussione e promuoverne premurosamente la conversione in legge senza ricorrere, come si è fatto, a decreti suppletivi dettati da peculiari convenienze più che da concetti di meditati emendamenti. Sarà in Parlamento che tutti potranno far valere le loro ragioni e che si potrà giungere ad una legge razionale, ponderata, da tutti voluta perchè tutti vi avranno concorso. Questo io chiedo al Governo e mi pare onesta e discreta domanda. Lo faccio per desiderio di bene, nell'interesse dei lavoratori, e nell'interesse stesso politico del vostro e nostro Governo. Perchè se oggi abbiamo gli indifferenti e i noncuranti anche fra i beneficiati delle assicurazioni, costoro ne diventerebbero strenui fautori il giorno che fossero minacciate, le rivendicherebbero e cercherebbero e troverebbero allora chi se ne farebbe indice e bandiera fra i partiti estremi. Siamone e rimaniamone fautori, noi di parte liberale, e Voi del Governo Nazionale, col fermo convincimento che in fatto di previdenze sociali non si può nè si deve tornare indietro.

E per quanto desideriamo, vogliamo, auspichiamo il pareggio del bilancio con le maggiori economie, non intenda il Governo di raggiungerlo sacrificandovi la beneficenza - e in questo consento col senatore D'Andrea - e la previdenza sociale che or vi congiungo, poichè sarebbe proprio questo il peggior caso del *propter vitam vivendi perdere causas*. Confido nella saviezza del Governo e nell'autorevole assenso del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. (*Segni di viva attenzione*). Il vostro eminente collega, senatore Carlo Francesco Ferraris, vi ha espresso nella sua relazione, con la consueta chiarezza e precisione di informazioni, il pensiero della Commissione di finanze sui nostri bilanci e sull'insieme della nostra opera finanziaria. Trovo qui, ancora una volta mio giudice, colui che mi ha già altre volte giudicato ed assolto. Sono lieto, onorevole Ferraris, ch'ella non abbia interrotto, neanche in questa occasione, quell'antica e per me buona abitudine.

Noi non conosciamo ancora abbastanza bene l'arte delle assemblee politiche, il nostro gusto per esse è in via, dirò così, di formazione. Ho ascoltato con interesse le vostre sagge e illuminate parole. La mia naturale ritrosia a intervenire nei pubblici dibattiti è vinta oggi dalla serenità di questo luogo, in cui la lotta ha forme di mitezza, ed anche dalla vostra competenza.

Il Governo, con il disegno di legge che venne sottoposto ai suffragi della Camera il 17 maggio, chiedeva l'esercizio provvisorio del bilancio secondo gli stati di previsione presentati il 25 novembre scorso. Verso la fine della discussione, e cioè il 28 maggio, ho avuto la fortuna di poter presentare all'altro ramo del Parlamento le note di variazione a quegli stati di previsione, note cui esso diede il proprio voto favorevole. Si tratta in realtà della sostituzione di nuovi stati di previsione agli antichi.

Io devo chiedere perdono, se — come dice l'onorevole Ferraris — ho fatto cadere addosso alla vostra Commissione di finanze, così d'improvviso, questa ingente mole di documenti. La vostra Commissione ha, ciò malgrado, mostrato di reggere benissimo al peso (*benissimo*) e lo hanno esplicitamente dimostrato quei senatori che sono intervenuti in questa discussione, ed in particolare, me lo consenta, l'onorevole Wollemborg, il cui discorso fu materiato di una analisi benevolmente implacabile (*Ilarità*). Il Senato conta troppi uomini esperti nel Governo della pubblica finanza perchè possa essere sfuggita la ragione del mio desiderio, e del desiderio del Governo, di veder concesso l'esercizio provvisorio non sulla base delle previsioni del novembre scorso, ma sulla base di quelle che

io vi ho sostituite. Credo quindi che mi sarà concessa per buona, dato lo scopo, la tattica di voler consacrate con un atto legislativo le posizioni faticosamente raggiunte.

Si sono fatte da più parti risalire al ministro delle finanze le colpe ed i meriti delle economie nelle spese. Desidero che i meriti vengano equamente distribuiti fra i miei colleghi. Io mi addosso il peso delle colpe, senza dichiararmene tuttavia pentito.

Devo però ricordare che tutte le economie introdotte furono discusse e concordate coi ministri responsabili, assistiti dai loro direttori generali, vagliando le spese capitolo per capitolo, secondo l'esperienza del passato, le informazioni di cui si poteva disporre ed i nuovi programmi amministrativi.

Può darsi, onorevole Wollemborg, che taluna delle mie cornici si riveli, nel corso dell'esercizio, insufficiente all'ampiezza del quadro. È strano però che ella non abbia trovato in quel vasto labirinto contabile di cui è, come di molte altre cose, profondo conoscitore, nessun quadro troppo piccolo per le mie cornici.

WOLLEMBORG. Si fa quel che si può!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Non me ne dolgo. Al ministro delle finanze non è consentita alcuna lamentazione; perchè la imperturbabilità e la serena pazienza costituiscono un suo dovere professionale. I dubbi che si sono espressi non mi sorprendono e sono certamente autorizzati dalle passate esperienze e dalla novità parlamentare e tecnica degli uomini e delle cose.

Io anzi ringrazio queste anime dubitose perchè costituiscono il migliore ausilio del ministro delle finanze, il quale nel suo discorso di Milano ha dichiarato di sperare che la nuova e confortante situazione finanziaria non debba essere notevolmente spostata dalle nuove spese, che si possono fin da ora presumere, purchè non sopravvengano circostanze che escano dal quadro delle ordinarie previsioni.

È forse anche opportuno che io ricordi al Senato le mie parole: « In ogni previsione che sia concretabile in cifre, ci sono intorno ad esse degli elementi imponderabili di speranze e di timori, che si risolvono in una valutazione spirituale, in un bilancio morale accanto al bilancio contabile.

« Il bilancio morale delle entrate e delle

spese - dicevo in quella occasione - non peggiora nel mio animo il bilancio contabile: perchè alla valutazione delle possibilità sfavorevoli contrappongo la valutazione compensatrice delle possibilità favorevoli di entrate più abbondanti del previsto, dovute ai nuovi ordinamenti e alla ripresa della economia nazionale e, per quanto riguarda le spese, le possibilità derivanti dalle ulteriori revisioni e dalle riforme già ideate, oltrechè dai migliorati controlli amministrativi ». La volontà del capo del Governo è anche in questo campo decisissima, e quando c'è da troncare una spesa parassitaria, ve lo assicuro, egli maneggia la matita con furore, come il boscaiolo maneggia la propria ascia.

La singolarità del rivolgimento politico cui si riconduce il Governo fascista consiste appunto nel rispetto e nella volontà ricostruttrice degli ordinamenti finanziari e della economia della Nazione, e nella scelta sapiente tra quello che dovevasi distruggere e quello che dovevasi conservare e migliorare. Per questo riguardo io non credo che il rivolgimento dell'ottobre scorso abbia frequenti riscontri nella storia.

Mi consenta il Senato che io ricordi un ordine di servizio che Benito Mussolini inviava il 13 maggio alle LL. EE. i singoli ministri. Dice quest'ordine di servizio: « Col discorso del ministro delle finanze il governo fascista ha assunto di fronte alla Nazione l'impegno di non eccedere le somme stanziare nei nuovi bilanci, a meno che non intervengano circostanze straordinarie. Sono certo che i miei collaboratori porranno ogni cura perchè l'impegno sacro sia mantenuto ». Questa singolarità del rivolgimento fascista che dimostra l'alto senno di Colui che ci ha guidati e ci guida, fu rilevata dagli studiosi di cose sociali, dalla stampa, dagli uomini politici anche degli altri Paesi, ed è con legittimo orgoglio di gregario che io ho voluto ricordarla in questo luogo.

Il Senato ha avuto parole di alto consenso per la nostra opera di unificazione e di rafforzamento dei controlli finanziari. Sono lieto di aver prevenuto il desiderio ieri espresso dall'onorevole Luigi Luzzatti, sulla vigilanza degli impegni. Ho già disposto perchè accanto al conto del Tesoro ci sia un conto mensile degli impegni.

LUZZATTI. Quello che si faceva...

DE STEFANI, *ministro delle finanze* ...ma

che non si faceva più, e che darà modo ai singoli ministri e a me di regolare le spese in relazione al graduale esaurirsi degli stanziamenti, e al Parlamento e alla Nazione di seguire e controllare e giudicare l'opera amministrativa e finanziaria del Governo.

Spero che l'onorevole Luzzatti non si dorrà di questa anticipazione spirituale.

LUZZATTI. È una ripresa di quello che si faceva. (*Si ride*).

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Ho anche esumato dalla sua obliata sepoltura l'articolo 37 della legge sulla contabilità generale dello Stato, che prescrive al ministro delle finanze di non consentire nessuna spesa senza che siano determinati i mezzi con cui provvedervi.

Trasformando la frase che ho udita, mi pare, dall'onorevole Rolandi Ricci, dirò che abbiamo dovuto uscire dalla legalità per ottenere l'obbedienza alle leggi.

Credo che questa notizia sul controllo degli impegni e sul finanziamento delle nuove spese avrà il consenso di quest'Alta Assemblea.

Dissi nel mio discorso di Milano, ed ho ripetuto alla Camera il 30 maggio scorso, che il Governo ha avuto la singolare fortuna, a malgrado le mutevoli vicende della vita economica interna e internazionale, di poter tener fede, nello svolgimento della propria attività finanziaria, a quella linea di azione che esso si era originariamente tracciata e che venne esplicitamente definita nei discorsi del Presidente del Consiglio, del defunto ministro del tesoro, e in quelli che io stesso ho avuto occasione di pronunciare alla Camera ed al Senato il 25 ed il 28 novembre scorso. Questo vuol dire che il programma del Fascismo corrispondeva e corrisponde anche in questo campo agli interessi, alle necessità, alla coscienza finanziaria della Nazione.

Mi permetta, onorevole Wollemborg, di ricordare al Senato la fede da lei espressa nell'azione delle forze riparatrici e specialmente, come ella disse, delle forze riparatrici della natura; la fede che ella ebbe durante la guerra ed anche dopo la guerra, e da lei per quest'ultimo periodo manifestata nei suoi scritti e nei suoi discorsi tra il 1921 ed il 1922. Io credo di poterle chiedere: perchè ella poteva manifestare il suo ottimismo nelle giornate più gravi

della Nazione? Quali furono queste forze da lei innominate della natura? Se ella vorrà dare un contenuto materiale a questa astrazione, troverà sulla propria via il fante ed il fascista: due nomi ed una sola cosa. (*Bravo*). Queste furono le forze riparatrici della natura!

Non tema il Senato che l'elogio o la critica addormentino o rendano perplesso il Governo: vi sono ancora dei problemi aperti, ne abbiamo perfetta coscienza. Vi sono dei punti oscuri. Quei problemi, per quanto da noi dipende, saranno risolti e questi punti gradualmente chiariti.

Bisogna soprattutto essere tempisti. Alcuni dicono che il ministro delle finanze batte un passo troppo rapido, altri un passo troppo lento. Io batto il passo che mi viene dal mio temperamento e insieme dalla necessità di superare gli ostacoli frazionandoli. Mi si invita a deliberare con maggiore speditezza in materia tributaria. Devo rispondere che la riforma è in corso, che essa è anzi nel suo pieno e razionale svolgimento. Di riforme puramente letterarie ve ne sono state moltissime: voi le conoscete. L'Italia era un poco il paese delle riforme stampate: e questa fu talora la sua fortuna. I pieni poteri non implicano una velocità pazza, aprioristica: certe velocità sono obbligate e non si possono superare senza rendere vana e distruttiva l'azione. Gli uffici sono quelli che sono: se rovesciassi su di essi un lavoro sproporzionato alla loro potenza, ne sarebbero paralizzati e la trasformazione rimarrebbe un ordine del ministro o non eseguito o male eseguito (*benissimo*). Le possibilità pratiche governano esse il ritmo dell'azione. Le riforme debbono essere saldamente piantate sin dal loro inizio. La loro fortuna, il loro rendimento dipendono dal modo con cui sono nate, con cui furono originariamente attuate.

Nel mio discorso di Milano, da cui molti hanno ritagliato dei frammenti per farsene un oggetto di consolazione o un piccolo bersaglio, ho accennato al riordinamento delle imposte dirette. Quello che si è fatto sin qui documenta con tutta evidenza che la riforma è in pieno svolgimento. La riduzione dell'imposta sugli amministratori e dirigenti delle società commerciali; l'abolizione del contributo straordinario di guerra; l'estensione dell'imposta di ricchezza mobile a certe categorie speciali di salariati, speciali a riguardo dell'opera prestata e delle

condizioni del loro contratto di lavoro; l'estensione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi mobiliari dei proprietari coltivatori e dei coloni; la poderosa opera, in corso di esecuzione, di revisione e di aggiornamento delle rendite censuarie; la predisposta revisione generale dei redditi edilizi costituiscono delle posizioni che io intendevo raggiungere per poter sicuramente avanzare, per creare una base adatta all'applicazione della futura imposta complementare e al riassetto delle finanze locali.

Che cosa si intende quando si dice che deve procedersi senza ulteriori indugi? Ecco come si esprime la vostra Commissione di finanze: « Ulteriori indugi nel deliberare in proposito farebbero rinviare l'applicazione della riforma a tempo molto lontano, e quindi quel processo di semplificazione tributaria che è nei lodevoli propositi del Governo, per questa parte, che è la preminente nel sistema tributario, si arresterà o almeno diventerà di una esasperante lentezza ».

Ora io sono certo che la vostra Commissione di finanze nella sua alta competenza riconoscerà la impossibilità assoluta della immediata revisione dei redditi edilizi e della applicazione dell'imposta complementare, su basi tuttora sperperate, mentre ferve intensa negli uffici l'opera gravosa per la esecuzione dei provvedimenti già presi. Il voler forzare il passo condurrebbe a paralizzare gli uffici e a compromettere l'azione in corso ed anche la liquidazione, che deve essere la più rapida possibile, delle superstrutture tributarie di guerra. La materia prima non deve accumularsi nei magazzini, ma passare tutta alla lavorazione senza ingorghi e senza interruzioni di lavoro.

Io pregherei il Senato di consentire in questo criterio, che è desunto dalle concrete osservazioni della realtà. O si vuol forse che il Governo deliberi una riforma formalmente organica in libri, in sezioni, in capitoli, in articoli, con un'adeguata relazione e con le sue brave disposizioni transitorie? Ammaestrato dai precedenti e uniformandomi anche in questo allo stile del nostro Governo e per rispetto pure a quei criteri di psicologia finanziaria, cui ha molto opportunamente accennato l'onorevole senatore Wollemborg l'altro giorno, io non condividerei l'idea di separare nel tempo la deliberazione dalla esecuzione, nel senso di

creare una forma senza vita e che non possa esser vivificata nell'atto stesso della sua creazione.

Io pregherei il Senato di voler ascoltare la lettura di due ordini del giorno, l'uno del senatore Pozzo e l'altro dello stesso onorevole Ferraris, votati in occasione della conclusione degli studi preparatori del disegno di legge 25 novembre 1921. Dice l'ordine del giorno del senatore Pozzo:

« La Commissione, convinta che, affinché i suoi studi abbiano il frutto sperato, e più ancora le disposizioni tributarie possano dare un rendimento adeguato alle esigenze del bilancio e venire applicate con giustizia distributiva, è indispensabile che gli organi dell'amministrazione finanziaria e specialmente le agenzie delle imposte siano messi in grado di funzionare, mentre è notorio che il personale per l'esodo di molti agenti e per la chiusura dei concorsi è stato notevolmente ridotto, esprime il voto che il Governo voglia adottare i necessari provvedimenti per rinvigorirlo, facendo sì che anche le nuove reclute siano per cultura e preparazione adatte all'arduo compito ». Ed ecco l'ordine del giorno del senatore Ferraris: « La Commissione esprime il voto:

« a) che nessuna esenzione da imposte e da tasse debba essere concessa se non dal ministro delle finanze, al quale deve spettare esclusivamente l'iniziativa delle relative disposizioni legislative e amministrative;

« b) che gli altri ministeri, ove vogliano concedere aiuti a speciali forme di produzione o ad istituzioni sociali, lo debbano fare mediante stanziamenti da iscriversi regolarmente nei loro bilanci;

« c) che sia fatto divieto ai ministeri diversi da quello delle finanze di creare dei contributi di carattere speciale destinati a speciali spese della loro gestione o a enti autonomi da essi creati ».

Il Senato conosce le assidue cure destinate a rinvigorire gli uffici finanziari. Per colmare, almeno parzialmente, i grandi vuoti degli uffici esecutivi, in data 16 novembre venne bandito un concorso per 1500 posti di volontario che si chiuse il 15 febbraio 1923, e che venne giudicato, benchè i concorrenti ammontassero a 7371, in quarantotto giorni. I nuovi volontari sono tutti in servizio nelle provincie — neanche

uno è a Roma — dal 15 maggio. Non credo che in questo campo mi si possa fare l'accusa di lentezza.

Procedono pure i trasferimenti dall'amministrazione centrale agli uffici esecutivi e alle intendenze di finanza.

Anche le proposte dell'onorevole Ferraris sono state da tempo realizzate.

A compenso del lavoro che ho compiuto fin qui, chiedo al maestro di avere fiducia nel suo antico allievo e nei suoi criteri anche per la scelta del momento dell'esecuzione. (*L'onorevole Ferraris fa cenni di assentimento*).

La vostra Commissione ha anche sollevato qualche dubbio sulla possibilità di un gettito di 600 milioni della imposta straordinaria sul patrimonio.

WOLLEMBORG. Io ci credo!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Io conosco e condivido, onorevoli senatori, il vostro pensiero recondito su questa imposta...

PRESIDENTE. È stato manifestato, ed anche chiaramente, onorevole ministro. (*ilarità*).

WOLLEMBORG. Bisogna trovare il modo di riscuoterla, questa imposta!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Precisamente. La lotta alla quale ieri accennava, con la consueta arguzia giovanile, l'onorevole Luzzatti, lotta tra il ministro del tesoro e il ministro delle finanze, si svolge appunto in me a proposito di questa imposta, rompendo l'unità della mia anima...

LUZZATTI. Ma poi bisognerà che la concili!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Vi confesso che il ministro del tesoro ha nettamente battuto in questo campo il ministro delle finanze (*Benissimo!*), che lo aveva generato. (*ilarità*).

Io intendo abbreviare però il vostro giusto dolore e confortarlo anche con la obbedienza alla legge da parte dei trasgressori. L'aumento di 100 milioni nel gettito per l'esercizio 1923-1924 è giustificato dai nuovi accertamenti e dalle seguite rettifiche. In quest'ultimo periodo si ebbero 48,204 accertamenti. Si tratta di un cospicuo numero di nuovi disgraziati! (*Si ride*).

WOLLEMBORG. Non tutti, molti erano disertori.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. ...di cui 30,665 diedero luogo ad accordi con la fi-

nanza per un patrimonio netto di due miliardi cinquecentonovantaquattro milioni (*Commenti*). Vennero anche concordate fino al 31 marzo 28,299 rettifiche con un aumento complessivo di due miliardi cinquecentocinquanta milioni sulla cifra denunziata. Sono peccati veniali dei contribuenti! (*Ilarità*).

Si sono pertanto acquisiti alla tassazione altri cinque miliardi di ricchezza imponibile. E tutto questo in grandissima parte fra il mese di gennaio e il mese di marzo di quest'anno, concludendo anche nello stesso periodo con i contribuenti 4000 riscatti sui 9079 stipulati dalla istituzione dell'imposta a tutto il 31 marzo 1923.

In generale, nella previsione delle entrate, delle maggiori entrate, credo di essermi ispirato a criteri della più stretta prudenza, calcolandole in 442 milioni al netto dovuti particolarmente alle imposte dirette e alla fortunata tassa sugli affari. Le mie previsioni vennero anche accettate, e non è piccola ventura, dall'onor. Wollemborg. (*Ilarità*).

Credo però che le mie previsioni pecchino leggermente per difetto, il che è un peccato di cui io stesso mi assolverò, e di cui credo mi assolverà anche Luigi Luzzatti il quale, nei suoi 50 anni di vita finanziaria, che ha saputo vivere con cuore di apostolo, ha sempre temuto la scarsa previsione della spesa, mai la scarsa previsione dell'entrata. (*Il senatore Luzzatti accenna col capo*). Io però non voglio entrare nella controversia tra questi spiriti magni: preferisco invece ricordare al Senato che nei primi undici mesi dell'esercizio in corso si è avuto un miglioramento di 111 milioni nelle entrate tributarie...

WOLLEMBORG. Le entrate fanno il loro dovere!

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. ...in confronto del corrispondente periodo del '21-22 e di 470 milioni in confronto della previsione fatta per l'intero esercizio. Io assicuro anche la vostra Commissione sulla sufficienza dello stanziamento per gli interessi dei buoni poliennali, nel quale ho tenuto conto della trasformazione dei buoni ordinari scaduti e degli interessi derivanti dalle eventuali nuove emissioni.

E vengo a un altro punto: la riduzione dello stanziamento di 78 milioni sui 500 anteriormente destinati all'acquisto dei tabacchi ha messo il mondo a rumore e per poco io non

passavo alla storia come un insigne giocoliere. Mi sia pertanto consentito di ricordare che nel mio discorso di Milano ho nettamente distinto l'ammontare delle economie realizzate da questa riduzione di 78 milioni, che non è, come io dissi allora, una economia nella spesa, ma una diminuzione di stanziamento consigliata dalla esuberanza delle scorte e dalle migliorate condizioni di acquisto dei tabacchi.

Con i pieni poteri finanziari il ministro delle finanze ha ottenuto anche il potere di dire la verità: io non garantirei di poterla dire in altre condizioni. (*Ilarità*).

Con questo che ho detto fin qui, io spero di aver chiarito i dubbi della vostra Commissione per quanto riguarda la mia amministrazione.

Devo ancora un ultimo chiarimento sul tema della circolazione di Stato e cioè sul passaggio dalla circolazione bancaria alla circolazione di Stato del biglietto da 25 lire. Con questo passaggio s'intese attenuare lo squilibrio tra le proporzioni del logoro dei biglietti da cinque e dieci lire e gli attuali mezzi di contazione e produzione e anche rendere meno gravi per il Tesoro le spese relative di sostituzione.

Aggiungo che anche la minuta circolazione di Stato procede verso il suo risanamento: parlo del suo risanamento materiale effettuato con la sostituzione che dovrà essere in non lungo tempo compiuta dei buoni di cassa cartacei con quelli di nichelio: è anche una questione di dignità nazionale! (*Bene*).

Ho avuto appunto ieri l'onore di presentare al vostro illustre Presidente una delle prime prove del nuovo buono di nichelio da due lire, recante da un lato l'effigie del nostro Sovrano e dall'altro il fascio littorio, disegnato sotto la guida di Giacomo Boni, interprete vivente dello spirito di Roma.

Riassumendo questa parte del mio discorso, voglio ricordare, perchè su ciò si fissi il pensiero del Senato, che le nostre note di variazione non costituiscono un punto di arresto, non documentano l'esaurirsi di una forza, ma sono la determinazione di un momento transitorio della nostra attività, che sarà ripresa con maggiore energia quando lo consentiranno gli ozi parlamentari.

Devo anche alcune brevi risposte agli onorevoli senatori che mi hanno fatto l'onore di occuparsi della mia attività finanziaria.

Mi è particolarmente penoso l'addebito di aver gravato l'agricoltura, mentre io ho tenuta l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari in limiti ben inferiori alla misura ordinaria e a quella che era stata disposta dai miei predecessori. Ricordo al Senato che, soprattutto nell'interesse della proprietà immobiliare, ho bloccato le sovraimposte comunali e provinciali e nella politica doganale e nella politica dei trattati ho tenuto presenti le necessità dell'economia agraria.

Quando il Governo avrà compiuto la propria opera di riordinamento tributario e degli istituti che gravano in misura sproporzionata sull'agricoltura, io credo che potrò dimostrare che il Governo le ha dato più di quanto le abbia chiesto.

Assicuro l'on. Niccolini che il problema della economicità e della comodità delle assicurazioni sociali sarà anch'esso affrontato e risolto. (*Approvazioni*). Non esistono immunità di fronte al Governo nazionale!

Ho accennato anche alla nostra politica doganale. Non saranno certamente sfuggite alla consueta e meditata diligenza del Senato le dichiarazioni che io, per conto del Governo, ho fatto alla Camera in materia di politica doganale. Nè sarà ad esso sfuggito il provvedimento preso nell'ultimo Consiglio dei ministri, e che si propone sia riprodotto nella tariffa nostra, col quale si aboliscono o si riducono a misura insignificante i dazi su certe derrate alimentari di consumo generale. Qui il ministro delle finanze ha allargato la propria borsa.

La persistenza degli alti prezzi sul mercato al minuto, non spiegabile in molti casi con l'andamento del costo di produzione o d'importazione, ha richiamato da tempo l'attenzione del Governo, che, senza ricorrere a provvedimenti anti-economici, che questo Governo non intende adottare, vuole ottenere per via indiretta la riorganizzazione dei mercati, l'unificazione dei prezzi, la riduzione degli intermediari, cui concorrerà anche la tassa di scambio e in generale una più stretta corrispondenza tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al minuto e tra i prezzi delle stesse cose in luoghi diversi.

Il ministro delle finanze è un poco la vittima dell'enorme tastiera che gli si è affidata, specialmente da quando è avvenuta la fusione del

ministero della spesa con quello dell'entrata, tastiera in cui ciascun tasto ha risonanze vicine e lontane e produce negli uomini le più svariate manifestazioni, che vanno dal giubilo al rimprovero. Non consentirei più del rimprovero platonico e credo di averlo dimostrato.

L'onorevole Rolandi Ricci, che è certamente un grande avvocato, ha voluto fare oggetto delle sue interrogazioni tre punti, scelti - lo devo riconoscere - con fine e direi quasi professionale accortezza; tre problemi che invano uomini eminenti per autorità politica e per competenza hanno cercato fin qui di risolvere; e cioè: la sproporzione tra il valore della lira italiana e il valore del franco francese; l'evasione dagli oneri tributari dei redditi mobiliari; il riordinamento delle finanze locali e di quelle delle Opere pie. Quest'ultimo problema è il più dominabile e ad esso si sta provvedendo. Di esso ha parlato con profonda passione il senatore D'Andrea, appellandosi al mio cuore, benchè io ne abbia delegato i palpiti - ad evitare diuturne sofferenze - al Presidente del Consiglio e ai miei colleghi del Gabinetto. (*Ilarità*).

L'onorevole Rolandi Ricci ha detto assai chiaramente al Senato che egli si attende da me una precisa risposta. Io credo che egli abbia voluto dire che si attende una risposta dall'opera concreta del Governo, perchè non posso pensare che, data la sua esperienza politica e tecnica, mi abbia richiesto una risposta verbale.

Potrei, sì, dargli delle risposte evasive, dirgli per esempio che i cambi saranno avvantaggiati dal riassetto della privata e della pubblica economia (*ilarità*), dal concorso della produzione italiana nel commercio internazionale, dal compiersi senza ulteriori scosse della smobilitazione bancaria, dal buon nome che l'Italia va acquistandosi all'estero nel campo della finanza, dell'amministrazione e in quello dell'ordine economico e sociale. Potrei dirgli, a proposito delle lamentate evasioni, che i dividendi che le società distribuiscono fra gli azionisti sono anche oggi decurtati della imposta di ricchezza mobile sul reddito sociale e che gl'interessi dei prestiti pubblici ne sono legittimamente esenti e che tale esenzione è stata già capitalizzata a favore dello Stato attraverso il minor costo del danaro. (*Commenti*).

Su quest'ultimo punto io devo però dichia-

rare, colla massima energia e per sradicare ancora una volta i rinascenti equivoci, che il Governo fascista non intende venir meno agli impegni che lo Stato ha formalmente assunti (*Bene! Bravò!*).

Io non so se l'onorevole interrogante sarà soddisfatto, come io lo sono, della misurata confidenza (*Ilarità*).

Ho parlato di una mia anticipazione spirituale nei confronti dell'onorevole Luigi Luzzatti a proposito del controllo sugli impegni.

Per equità distributiva debbo parlare di una mia anticipazione spirituale nei confronti dell'onorevole Wollemborg, il quale ha giustamente osservato che la imposta del 15 per cento sui titoli al portatore è pagata soltanto dagli uomini ingenui o dai buoni cittadini; gli altri, diceva, i più scaltri, e io preferirei dire i cattivi cittadini, riescono a sottrarvisi, trasformando i loro titoli al nome, nel periodo del pagamento del dividendo e degli interessi, trasformandoli poi nuovamente al portatore dopo avvenuta la riscossione. Io ho il piacere di comunicare al Senato e all'onorevole Wollemborg in particolare che nel Consiglio dei ministri del giorno 5 corrente si è approvato uno schema di decreto rivolto anche ad impedire la frode che egli giustamente lamenta dell'imposta sui titoli al portatore (*Benissimo*).

Come si vede, la velocità dell'azione qualche volta supera la velocità della critica (*Ilarità*).

L'on. Wollemborg ha voluto rifare i miei conti ed ha trovato delle differenze nei miei risultati.

Parlerò anch'io con franchezza. C'è una differenza di 21 milioni, e più precisamente di lire 21,316,218 e 62 centesimi, di cui troverà la spiegazione a pagina 24 della nota preliminare al nuovo bilancio di previsione. È una piccola cosa. V'è un'altra differenza di 121 milioni tra i 563 milioni indicati dall'onorevole Wollemborg come maggiori entrate, e i 442 più modestamente da me precisati allo stesso titolo nel discorso di Milano.

Se lei, onorevole Wollemborg, rileggerà quella parte del mio discorso, troverà che queste maggiori entrate vennero calcolate al netto, e cioè depurate di 121 milioni che costituiscono un passaggio di fondi dipendente dall'istituzione del Provveditorato Generale dello Stato...

WOLLEMBORG. Anche i 563 sono al netto.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. ...C'è una terza differenza di 100 milioni, perchè l'on. Wollemborg calcola come maggiore entrata del bilancio generale dello Stato (può anche farsi così, se si vuole) i 100 milioni previsti per maggiori entrate ferroviarie. Ora, il rapporto tra il bilancio ferroviario e il bilancio dello Stato sta unicamente nell'avanzo o nel disavanzo del bilancio ferroviario.

C'è una quarta differenza di 20 milioni derivante dal fatto che l'onorevole Wollemborg tiene conto nei suoi calcoli, di cui del resto gli sono riconoscente, delle partite di giro, dalle quali invece nei miei ho fatto astrazione, e di più ne tiene conto soltanto nei riguardi delle spese, non delle entrate; queste sono questioni di forma contabile, ma non è poi assolutamente vero che il ministro delle finanze nel determinare l'ammontare dei pagamenti per lavori pubblici (è qui presente la mia vittima) nella cifra di un miliardo per il prossimo e per i futuri esercizi, abbia confuso contabilità che si riferiscono ad oggetti diversi: il ministro dei lavori pubblici potrà pagare nell'esercizio 1923-1924 un miliardo fra competenze e residui, senza che perciò le contabilità delle competenze siano state o siano per essere confuse con le contabilità relative ai residui.

Con questa soluzione io ho voluto graduare le scadenze dei pagamenti, e l'ho fatto per evitare che sulla cassa si concentrassero, in un solo esercizio, oneri insopportabili. Il ministro dei lavori pubblici avrebbe potuto impegnare la cassa in un solo esercizio per l'intero ammontare di quei residui, e cioè per circa un miliardo e 300 milioni.

Nessuna confusione dunque, a mio modo di vedere, nessun trasporto di fondi da esercizio a esercizio: lo spirito di Gaspare Finali può rimanersene tranquillo, malgrado l'appello dell'onorevole Wollemborg. (*Ilarità*).

Deve essere sembrato al Senato che io sia ormai esperto in quest'arte della preordinata confusione tra il conto delle competenze e il conto dei residui, anche per l'addebito che mi venne fatto a proposito del trasporto dei fondi dei bilanci dei ministeri della guerra e della marina a quello dell'interno per le spese dell'aeronautica. Si tratta unicamente di uno spostamento di gestione da quelle amministrazioni a questa, e non di un espediente per

valersi dei residui per il pagamento di spese che ai residui non possono essere attribuite.

Le cose dette nel mio discorso di Milano hanno resistito a qualsiasi confutazione. Ripeto anche qui che se avessi commesso degli errori li avrei riconosciuti. Vero è però che la corrispondenza del consuntivo col preventivo dipende dalla volontà, dalla tenacia del Governo. La distinzione fra disavanzo effettivo e disavanzo reale l'ho ereditata insieme con molte altre cose che avrei preferito non ereditare. Ma quando si vada intesi sul significato tecnico e non volgare delle parole, la distinzione è utile perchè risponde a una realtà finanziaria e quindi a una realtà contabile.

E vengo al prestito per il risarcimento dei danni di guerra. (*Commenti*).

L'onor. Wollemborg, benchè dichiarò di non disapprovare il nuovo modo di risarcire i danni di guerra, non ha voluto darmi atto che con questo modo, accettato patriotticamente dalle nostre popolazioni, il Governo ha migliorato di oltre un miliardo la situazione patrimoniale dello Stato...

WOLLEMBORG. Ho detto che ha risparmiato, non ho detto la cifra precisa.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Ha parlato di falcidia...

WOLLEMBORG. Per i danneggiati, sì.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Mi fu chiesto: si può fare un debito nuovo di 1500 milioni a fine di eliminare una somma pari di disavanzo? Rispondo: non si tratta di un debito nuovo, ma di un debito che preesisteva e che anzi ho ridotto nella sua entità complessiva. Questo è il punto. Si ha così l'aria di dire che il provvedimento fu preso alla vigilia del discorso di Milano, per confondere i filistei! (*Si sorride*). Il Governo è abbastanza forte per non ricorrere a questi ripieghi. Si tratta invece di una operazione di tesoro di notevole portata e che ci consente una maggiore tranquillità nei riguardi della cassa.

Non condivido neanche l'opinione che questo modo di pagamento possa condurre ad una inflazione sensibile per importanza e per durata. La questione non mi era sfuggita; io l'ho accuratamente studiata. Il titolo sarà in parte conservato, in parte sostituito come garanzia di anticipazioni già esistenti.

Io non voglio fare i gattini ciechi, ma ho

fretta di chiudere il periodo dell'indebitamento. La politica del tesoro è subordinata per molti riguardi alla chiusura del periodo dell'indebitamento. Comunque, sarebbe una cattiva politica quella di sacrificare la stabilità del successo alla sua immediatezza.

L'esercizio finanziario, nella storia finanziaria della Nazione, è un incidente. Il mio discorso di Milano, le mie note di variazione, le critiche e le laudi sono superate da quelle forze continue che costituiscono il substrato e le determinanti più o meno oscure e lontane della pubblica finanza. Il Governo opera non soltanto per l'esercizio 1923-24, ma per dare alla Nazione una muscolatura politica e finanziaria potente e durevole.

Il lavoro nostro è appena iniziato, ma ho fiducia che anche per quel tanto che da noi si è fatto, il voto di quest'Alta Assemblea, nella quale si radunano i migliori intelletti, le più grandi capacità, i più provati servigi, conforterà il Governo fascista nella propria marcia ideale. (*Vivissimi e generali applausi, molte congratulazioni e strette di mano*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero d' Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Chimenti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grossich Guala, Gualterio.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrighiani Filippo, Torrighiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la dichiara-

zione di urgenza della proposta di modificazioni al regolamento giudiziario:

Senatori votanti	235
Favorevoli	170
Contrari	65

Il Senato approva l'urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

DIAZ, *ministro della guerra (segni di attenzione)*. Brevi dichiarazioni mi consenta il Senato che io faccia per rassicurare gli spiriti ansiosi del bene del nostro esercito e della efficacia dei nostri ordinamenti militari e per dissipare i dubbi che le mute cifre degli stanziamenti possono far nascere.

Non deve certo il ministro della guerra chiudere la sua alta cura nei limiti rigorosi di un bilancio contabile; ma deve pur nella schiavitù finanziaria, come volle chiamarla l'autorevole ministro delle finanze nel suo robusto discorso di Milano, svolgere la sua funzione con una adeguata libertà tecnica, che permetta di assicurare alla Nazione uno strumento rispondente alle esigenze della sua difesa per disciplina di spiriti e per convenienza di ordinamenti.

Schiavitù finanziaria, mi affretto a soggiungere, necessaria ed inevitabile, se noi dobbiamo col patrimonio di tutte le nostre forze e di tutte le nostre energie restituire alla Nazione la sua sanità finanziaria.

Se in tempi non da noi lontani il bilancio delle spese per la difesa nazionale poteva quasi segregarsi dal diretto contatto con i problemi economici e finanziari del paese, oggi l'Italia nuova, risorgente dagli eroismi e dai sacrifici della guerra vittoriosa e consapevole del suo avvenire, deve saper conciliare le necessità della sua difesa con le condizioni economiche e finanziarie della Nazione e dello Stato, ispirandosi nelle sue decisioni e nelle sue conclusioni alla realizzazione di quella interdipendenza tra forze economiche e forze militari che costituisce il più alto fattore per conseguire il massimo risultato nella preparazione bellica della Nazione. E pur nei limiti così determi-

nati per le spese che la Nazione vuole consacrare alla sua preparazione ed organizzazione militare, l'ordinamento dell'esercito fissato col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, non subì scossa alcuna, anzi dimostrò, di fronte alle ineluttabili, contingenti necessità della difesa finanziaria dello Stato, i suoi pregi e la bontà organica dei suoi congegni. Già dissi nella relazione che precede il rammentato decreto che la intelaiatura dell'esercito di pace deve essere stabilita in rapporto alle unità di guerra, che essa deve avere l'attitudine ad inquadrare rapidamente, ordinatamente ed efficientemente, all'atto della mobilitazione, senza eterogeneità tra loro, senza pericolosi dualismi, tutte le forze nazionali e deve essere accompagnata da sistemi tali che consentano di poter effettuare fino dallo stesso inizio della guerra, il massimo sforzo militare.

Questo il nuovo ordinamento contempla, realizzando così fra esercito di pace ed esercito di guerra quel giusto rapporto e quella necessaria armonia, che sono indispensabili per mobilitare in modo conveniente, rapido ed efficiente quel numero minimo di unità occorrenti per la difesa dello Stato, quale è richiesta dalle caratteristiche e dalla posizione geografica del nostro Paese.

Ora se oggi, per il dominante problema del risanamento della nostra situazione finanziaria, il bilancio della spesa dell'esercito è costretto in quei limiti che risultano dagli stanziamenti segnati nello stato di previsione 1923-1924, nessun dubbio insorga sulla resistenza e capacità organica del nuovo ordinamento. Difatti fino dalla prima applicazione delle nuove disposizioni sul reclutamento, approvate con Regio decreto del 7 gennaio 1923, n. 3, sono stati arruolati tutti i giovani della classe 1903 risultati idonei negli accertamenti sanitari definitivi ed incorporati nelle varie unità dell'esercito in piena conformità delle previsioni fatte in base alle nuove disposizioni sul reclutamento. Ed il contingente così incorporato della detta classe di leva sarà conservato nella sua quasi totalità alle armi per tutto il periodo necessario ad assicurarne l'istruzione, nel limite massimo stabilito dalla nuova ferma.

Quindi nessun cambiamento del programma e dei criteri che mi servirono di guida nello stabilire il nuovo ordinamento; soltanto mi limiterò ad introdurre quelle piccole varianti

che, senza vulnerare in alcun modo l'efficienza dell'ordinamento, l'istruzione dei quadri e delle truppe, mi consentano di realizzare quelle economie nella misura che oggi è imposta dalle supreme esigenze finanziarie della Nazione e dello Stato. Ed in questa opera di realizzazione economica non mancherò di devolvere a vantaggio della efficienza e dell'istruzione dell'esercito ogni ulteriore contributo finanziario che venisse assicurato al bilancio da un'oculata e sana amministrazione, come ho già procurato di fare, e, posso dirlo, con successo, nel mio periodo di permanenza al Ministero della guerra.

Io penso, onorevoli senatori, e sono lieto di porgerne a voi la più alta assicurazione, che la preparazione della Nazione, rappresentata dal più complesso dei suoi organismi, l'Esercito, possa essere considerata ed apprezzata con assoluta e consapevole fiducia. L'opera nostra è appena iniziata, ma procede sicura con la dovuta energia, con fermezza, costanza e ponderazione, per modo che il nuovo ordinamento saprà, nel suo completo sviluppo, sempre più fondersi con la vita della Nazione e dello Stato senza turbarne l'andamento e senza richiedere al paese sacrifici che oggi non potrebbe consentire.

Quello che ieri era soltanto una speranza e un proposito, è oggi una realtà, cui i fatti hanno posto il loro suggello, quello che ieri ancora si discuteva, oggi si concreta in un ordinamento che permetterà all'esercito di consolidarsi in un organismo rispondente alle sue finalità. E credo che in tutti sia già la sensazione di questo progressivo consolidamento.

Consentitemi, onorevoli colleghi, che io oggi, con legittimo orgoglio e con sicura coscienza, dica al Senato che questa realtà infrangibile, questo esercito che con devoto fervore stiamo con la fatica di ogni giorno costruendo e organizzando, è il risultato della volontà infaticabile del Governo nazionale, di quella volontà che con fede e con forza mira a portare la patria nostra al compimento dei suoi alti e meritati destini. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alberto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALBERTO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, numero 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di speciali Polizze a favore dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, i frequenti accenni che durante questa discussione sono stati fatti alla pubblica istruzione, le preoccupazioni che da vari senatori sono state manifestate per alcune delle riforme già introdotte nel sistema della istruzione nostra, mi obbligano a domandare la parola e a chiedere alcuni minuti di indulgenza al Senato. Ma, poichè nella relazione della Commissione di finanze sono accennati, anche, alcuni dubbi per la parte del bilancio che riguarda la pubblica istruzione, io mi credo in dovere di esporre, prima, brevemente qualche considerazione che può servire ad eliminare quei dubbi. Uno di questi si riferisce alla economia che si prevede nel bilancio per effetto della riforma dell'amministrazione scolastica. Ora, la economia derivante dal trasformarsi della amministrazione scolastica da provinciale a regionale non è una grande economia: è una economia di 7 milioni annui. Ma essa certamente non mancherà. La riduzione del personale è stata già compiuta secondo la nuova tabella organica annessa al Regio decreto 31 dicembre 1922. L'economia, per quanto modesta, è dunque assicurata; non di meno, il funzionamento della amministrazione migliorerà, perchè non è esatto, come si dubita dal relatore, che le mansioni degli uffici regionali restino identiche e quelle attuali degli uffici provinciali. Ciò apparirà dalla riforma della amministrazione scolastica che verrà

insieme con quella dell'istruzione elementare. D'altra parte, per quanto riguarda l'istruzione media, si sono dati grandi poteri ai presìdi, esonerando per tal modo i provveditori agli studi di molte gravose attribuzioni, e un decentramento nello stesso senso sta pure per operarsi nel campo della istruzione elementare.

Un altro punto della relazione si riferisce alla edilizia universitaria. Quanto all'assetto edilizio universitario, il fermo posto alle relative spese ha avuto indubitabilmente due benefici effetti: primo, ha permesso una rescissione dei progetti e dei propositi di spesa non tutti autorizzati e giustificati, e, conseguentemente, una riduzione del fabbisogno; alcuni progetti, in questa occasione, sono stati definitivamente abbandonati perchè, purtroppo, bisogna confessare che si era piuttosto largheggiato al riguardo per un naturale desiderio di sviluppo degli istituti scientifici, giusto, forse, ma che va contenuto entro i confini compatibili con le necessità del bilancio. In secondo luogo, questo fermo ha stimolato gli enti locali, e non soltanto le provincie ed i Comuni, ma anche i grandi istituti di credito e di risparmio e i privati cittadini a concorrere, insieme con lo Stato, nelle spese occorrenti per l'ampliamento dei locali universitari.

Una terza osservazione si riferisce al decreto-legge dell'11 marzo 1923, n. 883, che autorizza lo stanziamento di annui milioni 36 per l'esercizio 1922-23 e successivi e per la istituzione di complessive 6000 scuole elementari. Il relatore domanda qual conto si sia tenuto, nella preparazione del nuovo bilancio, delle somme stabilite da quel decreto. Prego di considerare che il decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio, quando la nuova previsione 1923-24 era già stata compilata e stampata. Ad ogni modo, poichè con la revisione delle scuole elementari istituite negli ultimi anni si otterranno sensibili economie, poichè si è resa manifesta la necessità di una rassegna delle nostre scuole elementari essendocene circa 10.000 di troppo scarso rendimento e che bisogna perciò trasformare e ridurre il numero, è da sperare che non tutta la somma autorizzata dal decreto suddetto sarà necessaria. Certo, il Ministero amministrerà ogni suo stanziamento ordinario e straordinario con la massima parsimonia.

Il quarto appunto riguarda il rinvio dello stanziamento di due milioni derivante dalla legge 6 settembre 1921 per gli impianti, l'arredamento, l'acquisto di materiale scientifico e didattico per gli istituti dell'istruzione superiore. L'onorevole relatore ritiene tale rinvio troppo radicale: io non esito a riconoscere che esso è radicale, e che è grave, e a dichiarare che esso ha molto pesato sull'animo non soltanto del ministro, sibbene anche dell'insegnante universitario. Ma si tratta di una misura necessaria poichè una riduzione doveva pur farsi nel bilancio della pubblica istruzione, e non poteva non pesare particolarmente sopra questa parte del bilancio poichè — se l'onorevole relatore riflette — la massima parte di esso riguarda gli stipendi del personale, dei quali stipendi non era certo possibile d'un tratto tentare neanche una qualsiasi riduzione: ad ogni modo, per il giudizio intorno al rinvio, che è un semplice rinvio, dello stanziamento dei due milioni che sarebbero toccati all'esercizio 1923-1924, io prego l'onorevole relatore, prego gli onorevoli colleghi, che hanno manifestato la loro apprensione su questo punto, di voler considerare che ogni discussione al proposito è prematura. È prematura perchè, come è noto, è in corso di preparazione il nuovo assetto universitario e bisognerà studiare, allorquando avremo l'assetto definitivo, se le dotazioni di cui possiamo disporre a beneficio dei nostri istituti universitari saranno per essere, o meno, adeguate ai bisogni dei nostri istituti.

In generale poi, per molte delle osservazioni che sono state fatte da vari senatori intorno alla mia politica scolastica, io mi permetto di dichiarare con franchezza che esse mi sono sembrate premature anche per la parte della mia politica scolastica che è già, si può dire, attuata. Premature sono state per un doppio rispetto: in primo luogo, perchè le riforme di cui si è deliberata la discussione nella presente sessione sono riforme da me eseguite nell'esercizio dei pieni poteri: verrà il momento in cui dovremo discutere dell'esercizio che il Governo avrà fatto dei poteri delegatigli: ma saremo tutti d'accordo nel riconoscere che questo momento non è venuto. E non si può ammettere che sia venuto, poichè l'esercizio dei pieni poteri è in corso di svolgimento e le riforme che nel campo della nostra amministrazione

noi abbiamo incominciato ad attuare, in tanto potranno essere giudicate e potranno essere utilmente discusse, in quanto saranno tutte integrate nel sistema delle riforme di cui fanno parte.

Ora, se io ricordo che gli appunti che in particolare alcuni degli onorevoli senatori, che si sono occupati della pubblica istruzione hanno fatto relativamente a quella delle riforme che si può dire da me compiuta, la riforma relativa alla scuola media, non posso non lamentare che le osservazioni, anche dentro l'ambito ristretto dell'argomento, abbiano inopportuna-mente anticipato una discussione, di cui non è ancora il tempo.

Il mio egregio amico, l'onorevole Tamassia, che mi dispiace di non vedere qui presente, ha dovuto riconoscere che tanti dei suoi dubbi e delle sue preoccupazioni erano già stati eliminati al momento in cui egli prendeva la parola, dacchè erano già state annunziate dai giornali le disposizioni transitorie che egli appunto aveva augurato come rimedio a quelle che, forse con parola che eccedeva il suo pensiero, diceva errori della legge. Si sarebbero dovuto aspettare naturalmente queste disposizioni transitorie, le quali disciplineranno il passaggio dall'antico al nuovo regime.

È stato detto che il ministro dell'istruzione avrebbe fatto bene, in generale, a meditare prima di agire; io non vorrei, per ritorsione, dire che bisognerebbe pur meditare prima di parlare; ma è un fatto che se si fosse meditato intorno alla necessità, alla immancabilità delle disposizioni transitorie, che dovevano certamente seguire alla legge organica, molte delle preoccupazioni che, benchè tardivamente, hanno trovato espressione in questa discussione, sarebbero state per se stesse eliminate.

Il senatore Pais ha detto: « Il ministro della istruzione ha cominciato dalla scuola media; perchè non ha cominciato invece, come avrebbe dovuto, dalla università? Non è l'università che forma la scuola media? Come si può riformare la scuola media se prima non si riforma l'università? » Benissimo: se questa discussione noi la faremo dopo che sarà noto tutto il complesso delle riforme relative alla istruzione, voi forse vedrete che la riforma della scuola media era già idealmente preparata da una riforma universitaria; e io

vorrei piuttosto avvertire, poichè cotesto criterio di scendere dall'università alla scuola media e alla elementare è veramente infondato, vorrei piuttosto avvertire che allora sarà chiaro che la stessa riforma della scuola media faceva parte di un sistema di riforme dell'istruzione pubblica, le cui varie parti non erano scindibili, e che non possono perciò essere separatamente giudicate o discusse una dopo l'altra.

A me pare, onorevole Pais, che nè la scuola media condizioni l'università nè, perciò, la preceda idealmente, nè l'università preceda e condizioni la scuola media. Noi possiamo dire che è la scuola media che fa l'università, e possiamo pur dire, con altrettanta ragione, che l'università è quella che determina un certo sistema di scuole medie.

Quanti collaboriamo alla vita della scuola superiore, sentiamo, molte volte, che la nostra opera è quella che è, chiusa dentro certi limiti insormontabili malgrado tutti i nostri sforzi di buona volontà, per effetto delle condizioni della scuola media. In realtà, tutte le varie parti dell'istruzione costituiscono un organismo, formano un sistema, e tutte, perciò, sono condizionate reciprocamente, tutte dipendono da un principio fondamentale, che è quello che tutte le anima.

Un riformatore, quando abbia accettato questa grave responsabilità, che pesa sulle sue spalle, deve appunto guardare non alla scuola media per sè stessa, neppure per sè stessa all'Università, ma deve guardare a questo centro, a questo principio fondamentale, che è l'anima di tutta la scuola, che deve reggere tutte le membra, che deve tutte quante organizzare e rendere viventi. Così è, che se oggi volessimo discutere intorno alla riforma della scuola media, che è scritta per ora sulla carta e che deve essere attuata — e non ho nessun dubbio che sarà attuata — noi dovremmo parlare prima di tutto di questo concetto fondamentale e animatore che investirà del suo spirito, attraverso la scuola media, tutto il sistema della scuola italiana.

Altrimenti, dobbiamo accontentarci, come hanno fatto gli onorevoli senatori che hanno voluto occuparsene, di osservazioni particolari; possiamo approvare o disapprovare — come ha fatto il senatore Pais — che nell'insegnamento liceale la filosofia sia stata congiunta con la

storia o la fisica sia stata congiunta con la matematica; possiamo fare infinite di codeste piccole e insignificanti osservazioni; le quali osservazioni saranno vere, saranno false; ma non si può valutarle per sè stesse, senza esaminare, senza neppure sospettare quel concetto fondamentale. Verrà a suo tempo la discussione, che io mi auguro ampia e profonda; e potrà essere allora benefica pel progresso ulteriore della nostra scuola; ma allora si potrà osservare la condizione indispensabile a ogni discussione proficua, di discutere prima di tutto il principio a cui s'ispira la riforma.

Mi consenta il Senato che continui a parlare con la stessa franchezza su quel che si è detto intorno alla riforma dell'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca era stata fatta oggetto da decenni a critiche, che io dirò per la massima parte ingiuste. Io sono sicuro di aver reso con la mia riforma un grande servizio, il più grande servizio che quanti finora si sono occupati delle sorti dell'Accademia le abbiano reso.

Voci. Ma se l'ha uccisa! (*ilarità*).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione.* Per vedere quale sia questo servizio, occorre però aspettare che l'Accademia, così, come da me è stata vagheggiata e non da me soltanto, o signori, ma da molti studiosi specialmente competenti della materia ed anche da taluno degli stessi accademici della Crusca, si veda all'opera. Intanto, vorrei osservare a chi si è occupato della materia in quest'Aula che non è vero che l'ente al quale si trattava di provvedere costasse 236 mila lire soltanto. Si trattava, invece, di mezzo milione.

Ma non è stata l'economia il motivo principale della riforma, sibbene il desiderio di rendere possibile all'Accademia un lavoro che sia finalmente sottratto ai dubbi, alla diffidenza, alle discussioni, alle censure, alle quali essa andava incontro anno per anno ogni volta che nelle sue adunanze solenni si presentava al pubblico italiano, alle accuse di lentezza, di difficoltà che avrebbe dovuto superare e che non superava per il compimento del lavoro che le era affidato. Il suo compito viene ora definito appunto dalla nuova legge in modo molto più pratico e conforme a ciò che si può aspettare dal lavoro collettivo di un'accademia. E poichè si è parlato anche oggi, con qualche

sorridente mormorazione che ha accompagnato le mie parole, di una « uccisione » dell'accademia della Crusca, io sono lieto di comunicare a tutti gli amici che si interessano della gloriosa accademia, che essa ora è più viva di prima e raccoglie intorno a sè simpatie che non sono più meramente platoniche e rettoriche (di quella rettorica che abbiamo udito anche in quest'aula inneggiare all'opera secolare della Accademia deputata a raccogliere le perle della nostra lingua); ma sono simpatie operose e fattive, le quali han messo a disposizione dell'Accademia i mezzi necessari a raggiungere i suoi scopi. Con questi mezzi e con la responsabilità maggiore che essa perciò oggi può assumere l'Accademia certamente procederà avanti alla mèta, curando anche, se vorrà, la pubblicazione di quel vocabolario di cui inesattamente si è detto che la mia legge decreti la soppressione.

Quanto alle Università, il collega senatore Pais mi ha raccomandato di non fare il dittatore. Il collega senatore Pais è andato anche più oltre. Egli ha rivolto un caldo appello al capo del Governo, a cui mi onoro di appartenere; e lo ha esortato vivamente a migliorare la sua ciurma, a completare il gruppo delle competenze di cui è forte questo Governo. Poteva parlare anche più chiaramente e francamente il senatore Pais.

PAIS. Parlo sempre!

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Poteva nominare il ministro della pubblica istruzione e dire: - sostituitelo. - Io vorrei poter augurare a un maestro come il senatore Pais di poter completare, lui, le competenze che fanno la forza di questo Governo.

Ma l'assicuro che le sue preoccupazioni circa la dittatura del ministro della pubblica istruzione, nonché il suo appello, alquanto letterario, alla repubblica delle lettere, con cui egli ha voluto chiudere il suo discorso, sono, mi si lasci dire, fuori di luogo.

Già la repubblica delle lettere, di cui si parlava nel secolo decimottavo, non aveva niente che vedere colla repubblica cara al cuore del senatore Pais: colla repubblica cioè dei professori nel campo della legislazione scolastica.

La repubblica delle lettere, nel campo del pensiero scientifico, è sacra; e non potrà mai essere né veramente minacciata né soppressa

da nessuna dittatura. Ma qui siamo nella sfera d'attività dello Stato. Lo Stato oggi attraversa un periodo, in cui gli uomini che hanno la responsabilità del Governo non debbono, non possono consentire che questa responsabilità si divida e disperda; io, in particolare, avverto profondamente questo dovere, appunto perchè sono vissuto per molti anni dentro l'Università, perchè dell'insegnamento universitario ho fatto la missione della mia vita, perchè sento veramente, come diceva l'amico Tamassia, la vita universitaria vibrare dentro alle fibre della mia stessa anima, perchè ricordo il passato, e tutti i tentativi fatti da quanti abbiamo desiderato vivamente e vivamente abbiamo chiesto allo Stato, ai poteri responsabili la riforma dei nostri istituti. Noi, che non siamo stati degli individui isolati, ma che siamo stati associazione, siamo stati corpo universitario, siamo stati Consiglio superiore della pubblica istruzione, ricordiamo di aver posto i problemi, e di averli posti chiaramente, di averli discussi, di averne indicate soluzioni che ci parevano chiare, evidenti, rammentiamo che queste soluzioni non sono giunte mai in porto, non sono arrivate mai ad esser legge dello Stato, legge che finalmente liberasse le nostre povere Università da regolamenti, da leggi che ne comprimavano e ne soffocavano la vita.

Oggi è giunto il momento in cui le antiche aspirazioni saranno finalmente soddisfatte; noi non possiamo quindi baloccarci con le dubitazioni, le discussioni, i tentennamenti di gente che fra il nuovo e l'antico non si sa mai decidere.

Mi dice l'onor. Pais: « se il Consiglio superiore non vi piace, scioglietelo, fatene un altro, ma consultatelo »; ma al Consiglio superiore l'onor. Pais c'è stato e saprà che da ben cinque anni esso ha espresso il suo pensiero ben meditato sopra quella che è l'esigenza più urgente della pubblica istruzione nel campo dell'Università.

I professori, con cui mi dovrei tenere al contatto, che dovrei consultare come i competenti, - quasi che io venissi dal di fuori dell'Università a questo posto, quasi che io non vivessi da tempo la stessa vita dei colleghi universitari, - i professori da quanto tempo non hanno espresso i loro desideri e i loro postulati?

Nel 1912, qui, a Roma ci fu un grande Congresso dell'Associazione nazionale fra i profes-

sori universitari, in cui si presentarono importanti relazioni, le più elaborate che siano state scritte nella storia dell'Associazione, intorno al problema della riforma universitaria.

I professori sono stati ufficialmente invitati nel 1910 ad esprimere il loro parere sopra le più urgenti necessità dell'insegnamento superiore, e si nominò allora, nel gennaio del 1910, una Commissione che studiò per ben 5 anni questo problema; la Commissione venne a una conclusione che è rappresentata da un grosso volume che fa onore al pensiero italiano, in quanto non solo coltiva e promuove la scienza e ne avvisa ogni esercizio professionale, ma si preoccupa degli ordinamenti didattici che provvedono alla perpetuità e al progresso del sapere scientifico.

Anche di recente il Consiglio superiore, quando ebbe notizia nella prima convocazione dopo la formazione del presente Ministero, dei propositi di riforma del Governo in ordine all'istruzione superiore, ha manifestato le sue idee circa le annunziate riforme. Per ciò, io sento di poter procedere francamente nella via per cui mi son messo: sento di essere assicurato dal consenso della maggioranza dei professori universitari: di quei professori universitari, intendo dire, che hanno veramente, sinceramente, con profondo interesse obbiettivo, studiato i problemi alla cui soluzione io, umilmente, ho dedicato la forza che mi è stata messa inopinatamente in mano per il progresso della pubblica istruzione, per il progresso della Patria, i cui interessi io vedo intimamente legati con gli interessi sacri della scuola. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il ministro delle colonie mi prega di scusare presso il Senato la sua assenza. Egli si era iscritto per rispondere ad alcune osservazioni mosse nella discussione circa il bilancio delle colonie; ma gravi preoccupazioni per la salute di suo padre lo hanno chiamato altrove.

Sicuro interprete del pensiero del Senato esprimo il voto che queste preoccupazioni abbiano al più presto a cessare. (*Approvazioni*).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1922, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costru-

zione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 951, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsebali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 128, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1933, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio e partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (N. 571);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 544, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CXLIX^a TORNATA

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »

pag. 5091

Oratori:

ALBERTINI	5091
BORSARELLI	5105
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5102
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze e relatore</i>	5094
FERRARIS MAGGIORINO	5109
MONTRESOR	5108
(Presentazione di)	5101
Interrogazioni (Annuncio di)	5114
(Svolgimento di):	
« Sul nubifragio nella provincia di Novara »	5089
Oratori:	
BOLLATI	5090
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5090
Relazioni (Presentazione di)	5101
Sul processo verbale:	
Oratori:	
PRESIDENTE	5089
TORRIGIANI LUIGI	5089

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e i sottosegretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la guerra.

BISCARETTI, *segreta io*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Poichè ieri il nostro Presidente diede la notizia delle non buone condizioni di salute del padre dell'onorevole ministro delle colonie, io credo di farmi interprete del desiderio del Senato pregando l'onorevole Presidente di assumere altre notizie.

PRESIDENTE. Già ieri, in seguito alla manifestazione del Senato, ho pregato la famiglia dell'illustre infermo di tenermi al corrente delle sue condizioni di salute. (*Approvazioni*).

Se non si fanno altre osservazioni, il verbale si intende approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Bollati al ministro dei lavori pubblici « per sapere se il Governo abbia adottato o intenda adottare efficaci e solleciti provvedimenti per riparare agli ingenti danni causati da un recente nubifragio nella provincia di Novara, danni che colpiscono non solo proprietà private, ma anche strade, ponti ed abitati, a cui non sono in grado di provvedere, se non in misura assolutamente insufficiente, le stremate finanze delle locali amministrazioni, provinciali e comunali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Appena io ebbi notizia dell'alluvione avvenuta in provincia di Novara, ebbi cura di mandare sul posto non solamente l'ingegnere capo del Genio civile di Novara, ma un ispettore superiore del Genio civile, e invitai anche il direttore generale delle opere pubbliche dell'Italia settentrionale a recarsi sul posto per rendersi conto della entità dei danni e dei provvedimenti che più urgentemente fossero stati richiesti per alleviare le conseguenze del nubifragio. I danni sono stati rilevanti, specialmente per il comune di Fobello: è stata asportata una parte notevole della chiesa parrocchiale, la piazza è stata rovinata e perfino il monumento ai caduti che era stato eretto di recente sulla piazza di quel paese, è stato asportato dalla furia delle acque. Vi sono interruzioni di notevole importanza nella strada provinciale che conduce a Fobello e altri danni nella strada nazionale del Sempione. Per una parte lo Stato può intervenire immediatamente per la riparazione, ed è la parte che riguarda la strada nazionale del Sempione; ed io assicuro l'onorevole interrogante che ho già dato gli ordini opportuni, i lavori sono stati già iniziati, e prestissimo la strada internazionale sarà rimessa in piena efficienza. La cosa è alquanto più difficile per quanto riguarda la strada provinciale; i danni sono notevoli, ma le riparazioni sono di competenza della provincia, né il ministro potrebbe da parte sua provvedere a riattare quella che è una strada provinciale. Però io mi rendo perfettamente conto delle condizioni in cui si trova quella provincia, della difficoltà degli enti locali di provvedere al ripristino della viabilità e conseguentemente io ho disposto che siano fatti immediatamente i progetti necessari per la ricostruzione della strada, e assicuro l'onorevole interrogante che il ministero dei lavori pubblici anche senza incorrere nella scomunica da parte del collega delle finanze, interverrà colla maggior larghezza di sussidi che sarà possibile in modo da agevolare effettivamente la ricostruzione della strada. Assicuro l'onorevole interrogante che ho già disposto per l'esecuzione di quei lavori che fossero resi necessari per ripristinare immediatamente il passaggio dove esso attualmente è impossibile.

Per quanto riguarda la ricostruzione della chiesa e il riattamento della piazza, anche qui le

difficoltà sono forse un po' maggiori in quanto si tratta di opere strettamente appartenenti al Comune e alla parrocchia, e per le quali lo Stato non potrebbe intervenire. Però assicuro l'onorevole interrogante che anche per queste opere troverò modo di sussidiare gli enti a cui questa ricostruzione spetta in modo di potere, nei limiti consentiti dal bilancio, venire in aiuto di quelle popolazioni.

Spero che l'onorevole interrogante riconoscerà che ciò che era possibile fare è stato fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bollati per dichiarare se è soddisfatto.

BOLLATI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta che ha voluto darmi, e non posso che dichiararmi interamente soddisfatto. Vorrei però aggiungere qualche ulteriore preghiera: se apparirà indiscreta, mi si dia venia in ragione dell'amore per il natio loco. E la preghiera è che, nella misura del concorso governativo, egli voglia apportare la maggior possibile generosità.

È perfettamente esatto quanto il ministro ha detto. Egli ha parlato di Fobello. Infatti Fobello, un ridente villaggio che nell'estate va lieto per l'accorrere di numerosi villeggianti, (forse può interessare il Senato il sapere che è la dimora consueta del nostro ottimo collega Rizzetti) si trova nelle più squallide condizioni: la strada che vi conduce è stata interrotta in venti punti, il paese è ancora esposto ai più gravi pericoli. Ma non è il solo: nella valle del Cervo, per esempio, Piedicavallo è stata tagliata fuori da ogni consorzio umano, Rosazza è seriamente minacciata. Anche la strada di Valle Anzasca che mette capo a Macugnaga è interrotta per un lungo tratto. Tutta l'operosa e patriottica Val Sesia è più o meno danneggiata. Il comune di Vintebbio si trova esposto ai più seri pericoli per il crollo dei muraglioni che lo proteggevano. Più a valle, le due rotte del canale Cavour, causate dall'infuriare della Sesia, potrebbero compromettere seriamente e forse irrimediabilmente tutto il raccolto del riso di quest'anno con immensa iattura dell'Agro Novarese e Vercellese.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. È stato riparato, onorevole senatore. Abbiamo mandato 500 operai appunto in vista di quel pericolo, perchè sia immediatamente riparato il canale.

BOLLATI. Ringrazio vivamente e prendo atto con crescente soddisfazione. Esprimo soltanto il voto che il Regio Governo che in ogni occasione ha saputo dimostrare di venire premurosamente in aiuto delle infelici regioni che furono rovinare dal terremoto, voglia accordare la stessa assistenza anche a questi poveri paesi che furono colpiti da un altro immane flagello. Le popolazioni della provincia di Novara attendono fiduciose che le loro istanze non rimangano inesaudite.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923, al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Onorevoli Senatori, il dibattito sull'esercizio provvisorio presenta due aspetti: uno tecnico-finanziario e l'altro politico. La discussione finanziaria è stata ampia ed io non voglio tediare il Senato attardandomi su di essa. Desidero solo esporre un parere diverso da quello di alcuni oratori che mi hanno preceduto su una questione che ha una importanza vitale per l'economia e la finanza: la questione dei cambi: Voglio cioè pregare il ministro delle finanze di non spendere un centesimo e di non consacrare un minuto del suo tempo a quell'impresa che vien detta « rivalutazione della lira ».

A molti italiani pare doloroso pagare un premio, che oggi è di 38 centesimi, per comprare un franco francese che, secondo essi, date le condizioni del bilancio e della circolazione francese, non dovrebbe valere più della lira. Io non mi attento di esaminare qui le molteplici ragioni di questo fatto; secondo me non si tien conto abbastanza della maggiore facilità di operare il saldo dei suoi pagamenti all'e-

stero che rispetto a noi ha la Francia, cui non difettano, come a noi, tante materie prime.

Ad ogni modo, dal punto di vista dei nostri interessi, giova notare che, se noi perdiamo 38 centesimi quando compriamo il franco per acquistare merci in Francia, guadagnamo 38 centesimi quando vendiamo il franco col quale ci vengono pagate le merci che la Francia acquista in Italia. Nell'anno scorso noi importammo dalla Francia per 1,152 milioni ed esportammo in Francia per 1.364 milioni. Se alla cifra delle nostre esportazioni, maggiore di quella delle importazioni, aggiungiamo le rimesse degli emigranti, vediamo che il guadagno che abbiamo fatto vendendo il franco francese supera la perdita che abbiamo avuto per comprarlo. Dunque nessuna preoccupazione da questo lato.

Cerchiamo invece quali sarebbero le conseguenze d'una rapida rivalutazione della lira, che cosa cioè accadrebbe se la lira-carta, che oggi vale meno di 25 centesimi di lira-oro, valesse domani quei 50 centesimi che a tanti uomini politici darebbe gioia suprema il raggiungere subito.

Risulta dagli allegati al discorso di Milano che il nostro debito interno, esclusa la circolazione e quei debiti diversi di cui ci ha parlato qui il senatore Wollemborg per chiederne l'ammontare, si aggira intorno agli 84 miliardi di lire-carta; è cioè inferiore a 21 miliardi di lire-oro. Ma, se domani la lira-carta valesse, non come oggi meno di 25 centesimi, ma 50 centesimi-oro, ecco che il debito interno equivarrebbe non a 21 miliardi, ma a ben 42 miliardi-oro. Le paghe di quei funzionari che percepiscono in media 12,000 lire-carta l'anno, e sono l'enorme maggioranza, per questa stessa ragione salirebbero da 3000 a 6000 lire-oro. In altre parole la rivalutazione della lira a 50 centesimi avrebbe l'effetto di raddoppiare tutti gli oneri dello Stato e segnerebbe il suo fallimento. (*Commenti prolungati*). Addio allora le previsioni dell'onorevole De Stefani, addio pareggio prossimo! E quale crisi, oltrechè della finanza, dell'economia nazionale! Ce lo insegna l'esperienza recentissima della Cecoslovacchia.

Si obietterà che la rivalutazione della lira renderebbe più tollerabile il debito estero e più agevole il suo pagamento. Ma togliamoci di mente tutti, se non vogliamo vedere la lira

aspirare alla sorte toccata al marco o alla corona, che l'Italia possa rimborsare il debito contratto all'estero per la causa nostra e degli alleati, o qualche cosa che si avvicini a quel debito. Le nostre possibilità di pagamento, per le ragioni che ho già detto in Senato, non superano la cifra delle riparazioni che riusciremo a riscuotere; le somme cioè che rimborseremo agli alleati creditori non possono uscire dai nostri bilanci, ma debbono uscire dai bilanci dei paesi che abbiamo vinto.

Queste argomentazioni non tendono certo a dimostrare la desiderabilità d'un ulteriore aumento dei cambi. Dio me ne guardi. Tendono solo a invocare che si lasci agire la *vis medicatrix naturae*. Il cambio alto è espressione nel nostro disagio economico e finanziario; la sola politica sana che il Governo può opporre all'ascesa dei cambi è quella di diminuire questo disagio col non aumentare la circolazione, col pareggiare il bilancio, e quindi col non far più debiti, col consolidare il debito fluttuante. Ma, se, per rivalutare la lira, il ministro delle finanze diminuisse sensibilmente la circolazione, non solo non raggiungerebbe più il pareggio ma precipiterebbe il paese in una crisi profonda da cui non usciremmo che, tornando a stampare biglietti.

L'onorevole De Stefani, per quanto risulta dalle dichiarazioni fatte ieri e dalla cura che ha avuto nel subordinare la realizzazione delle sue previsioni all'andamento dei cambi, è certo del mio avviso, e io non posso che compiacermene.

Vengo ora alla parte politica del mio discorso, che limiterò alla politica interna.

L'argomento è delicato, e io vedrò di trattarlo con la maggiore serenità. Dico di più: dimostrerò che non mi muove se non il calore delle mie convinzioni col rinunciare del tutto ad esaminare il passato e il presente della politica di questo Ministero, e col discutere solo dei suoi propositi per l'avvenire, del suo indirizzo generale quale risulta dal discorso pronunziato qui dal Presidente del Consiglio.

È necessaria all'uopo una brevissima analisi di questo discorso.

L'onorevole Mussolini ci ha detto: « Nessuno di noi, o signori, vuole abbattere lo Statuto. Lo Statuto è piantato solidamente sui suoi muri maestri. Ma gli inquilini di questo edificio

dal '48 ad oggi sono cambiati. Ci sono altre esigenze, altri bisogni, c'è un'altra Italia, non c'è più l'Italia piemontese ».

A dire il vero, lo Statuto ha fatto prova eccellente non solo nell'Italia piemontese, ma anche in quell'Italia unificata che è giunta a Vittorio Veneto. Un esperimento di oltre settant'anni non può essere infirmato dalle aberrazioni di quel periodo post-bellico che trovò l'organismo nazionale indebolito dal durissimo sforzo della guerra. Ma con ciò non voglio dimostrare che lo Statuto debba essere intangibile. Lo considerava rivedibile, come ci ha detto l'on. Mussolini, anche Cavour, sebbene sia evidente che Cavour non lo considerava rivedibile in senso illiberale, nel senso cioè di menomare i diritti e le funzioni del Parlamento. Ho letto qui al Senato, l'anno scorso, parole del sommo statista non equivoche a questo riguardo e contro la dittatura, che egli non volle nemmeno nei giorni più gravi per la Patria. Oggi desidero aggiungere che Cavour considerava « irrevocabili », secondo la parola che ricorre nel preambolo dello Statuto, « i nuovi e grandi principi » che esso proclamava.

L'onorevole Mussolini tuttavia non intende nemmeno lui sopprimere il Parlamento. Soltanto si chiede: « Ma il Governo deve essere rimorchiato dal Parlamento? Il Governo deve essere abulico ed acefalo dinanzi al Parlamento? No. Non posso accettare questa teoria dell'abulia e dell'acefalia del Governo dinanzi al Parlamento ».

Quando lo ha dominato una figura di statura più o meno notevole, il Governo non è stato né abulico né acefalo. Ma ad ogni modo, così pensando, correva l'obbligo all'onorevole Mussolini di dire in qual modo, con quali congegni egli intende raggiungere il suo fine, quello di una maggiore stabilità dei ministeri. Invece di esporci un suo piano di riforma costituzionale, il Presidente del Consiglio, dopo averci ricordato che il Governo uscito dalla rivoluzione è stato troppo generoso coi suoi nemici ed averci ammonito che non bisogna abusare della sua generosità sotto pena di non so che cosa, ha concluso: « Quando un partito ha il Governo nelle mani, lo tiene se lo vuole tenere; perchè ha delle forze formidabili da utilizzare per stabilire sempre più solidamente il suo dominio ».

Le forze formidabili alle quali l'onorevole Mussolini allude sono costituite principalmente della milizia fascista, a proposito della quale egli si è espresso così: « Oggi a difendere la Nazione, a difendere anche quella speciale forma di reggimento politico che si chiama fascismo, c'è appunto una grandissima armata volontaria ».

Senonchè, esposti questi concetti, il Presidente del Consiglio si è avveduto della enormità del regime che vuole imporre alla nostra vita, poichè, giunto quasi al termine del suo dire, si è messo un quesito e gli ha dato risposta. Ecco come: « Si domanda dunque: volete forse accamparvi in Italia come degli eserciti nemici? Noi siamo per contemperare la forza col consenso ».

Illusione! Nell'economia monetaria c'è una legge la quale dice che la moneta cattiva scaccia la buona. Allo stesso modo in politica la forza menoma, scaccia il consenso; non si possono cioè contemperare la forza ed il consenso.

CORRADINI. E l'esercito?

ALBERTINI. Ma l'esercito non serve per imporre il consenso. Dove regna la forza non esiste un'espressione sincera di consenso, a meno che si voglia chiamar consenso l'adesione ottenuta con l'intimidazione. Ora, chiedo io, quella della forza è mai una formula, una norma che si convega ad un popolo civile che ha più di 2500 anni di storia? Va bene: siamo assicurati che lo Statuto rimane, che il Parlamento e le altre istituzioni statutarie non saranno toccate. Ma quale valore hanno esse se non svolgono l'attività loro in libertà piena, se sono obbligate cioè a consentire con l'opera del Governo sotto pena che questo, mancandogli il consenso, ricorra alla forza di cui dispone per far valere la volontà sua?

Praticamente adunque uno Stato nel quale si governa contemperando la forza al consenso è uno Stato senza legge, nel quale le opposizioni non sono tutelate da alcun sistema giuridico, ma debbono contare sulla generosità del Governo e non abusarne. È ammesso, ha detto l'onorevole Mussolini, il *ius murmurandi* - quel *ius murmurandi* che il senatore Pais vorrebbe giustamente vedere elevato ad un *ius loquendi*; - ma anche il diritto di mormorazione va esercitato senza esagerare.

PRESIDENTE. Ella in questo momento sta dando prova che esiste il *ius loquendi*. (*Si vide*).

ALBERTINI. Onorevole Presidente, ho già detto prima che non parlo della situazione attuale, ma del regime che risulterebbe dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Non si dovrebbero forse prendere al tragico queste affermazioni, che pure furono fatte solennemente qua dentro. Non si dovrebbe prenderle al tragico per varie ragioni. Anzitutto basta tratteggiare le linee di un regime simile basato sulla forza anzichè sulla legge, per comprenderne tutta l'assurdità politica e morale, e quindi l'impossibilità di reggersi. Poi non va dimenticato che in uno Stato retto a monarchia il Sovrano ha una funzione di suprema tutela di quella Carta costituzionale alla quale ha giurato solennemente di serbare fede. Infine è noto che l'onorevole Mussolini ha in animo di proporre alla Camera che uscirà dalle nuove elezioni una riforma costituzionale della quale gli interpreti del pensiero del Presidente del Consiglio hanno indicato la struttura.

Ma la riforma non è tale da dissipare le maggiori inquietudini. Si direbbe anzi che essa voglia dare un assetto stabile ed apparentemente legale allo stato di cose esistente, il quale invece, a mio giudizio, non può essere se non temporaneo e deve prima o poi sboccare in un ritorno al rispetto intrinseco ed estrinseco di quei diritti statutari e di quelle garanzie costituzionali di cui il popolo italiano è degno al pari degli altri popoli civili. A questo popolo il Presidente del Consiglio ha sciolto un inno; ma v'è contraddizione fra il sentimento che ispira questo inno e il trattamento di *minus habens* che al popolo italiano si vuole infliggere con un regime quale non ha riscontro nè fra i vinti nè fra i vincitori della guerra.

Di qui le mie riserve che formulo con quella schiettezza che l'onor. Mussolini ha invocato quando ha detto: « dovete essere quello che siete ». Io sono così, e così mi esprimo oggi, come mi sono espresso in Senato prima della rivoluzione fascista quando ne prevedevo le tendenze anticostituzionali. A tale riguardo, non so comprendere perchè contemplando le varie opposizioni che si muovono all'opera del suo Governo, il Presidente del Consiglio non abbia ammesso che vi possano essere correnti

politiche le quali convengono lealmente con lui e coi suoi collaboratori in alcuni campi della loro attività, e con altrettanta lealtà non convengono invece con metodi e propositi di straordinaria entità della politica interna. Perché volere che gli italiani che non militano né fra socialisti né fra popolari, parlino e pensino tutti allo stesso modo? Come pretendere che il fascismo distrugga quelle divisioni di partiti che rispecchiano tendenze diverse, insopprimibili del pensiero umano? Per quale motivo non rispettare i diritti della discussione e della stessa opposizione, quando la storia nostra e quella di tutte le nazioni civili stanno a dimostrare che la luce, la verità, il progresso discendono dal contrasto delle opinioni, dal vaglio dei dibattiti, dal libero giuoco insomma di tutte le forze politiche nell'ambito, nei limiti della legge?

Quando venerdì scorso udivo l'on. Mussolini parlare, ed ammiravo le sue doti di forza, e l'attrazione che egli esercita sulle assemblee politiche anche quando dice cose che dovrebbero gravemente ferire la loro suscettibilità, mi chiedevo perché un uomo che può aspirare ai consensi più imponenti, che questi consensi, com'egli riconosce, ha ottenuto, non voglia imporre a sé stesso ed all'attività del suo Governo i confini della Costituzione, quale fu interpretata sin qui da tutti coloro, grandi e piccoli, che ci ressero nelle varie nostre fortune. Lungi dall'essere di impaccio, questi confini sono provvidenziali per lo statista. Rispettandoli, egli ha il beneficio di governare non solo col plauso dei suoi seguaci, ma anche coll'adattamento degli oppositori, e di far procedere così più sicura la nave dello Stato. È pericoloso, estremamente pericoloso, confonderà l'euforia, la sensazione di benessere che prova un paese nel quale l'ordine è fondato sulla paura, con la calma e la tranquillità raggiunte mercé l'esercizio della libertà, la quale — non sarà mai ripetuto abbastanza — non è affatto quella deplorabile licenza in cui la nostra libertà era naufragata, e contro cui, se le leggi attuali non bastano, è possibile escogitare e realizzare nuovi ripari.

Con tutta la sincerità di queste convinzioni che ho sempre professato, vorrei quindi esortare l'onorevole Presidente del Consiglio a non attendersi nella vana ricerca di formule e reggimenti nuovi. È una ricerca piena di rischi,

come ammonisce l'insigne scrittore del « Risorgimento », alla cui autorità l'on. Mussolini si è riferito. In un articolo del 16 novembre 1848, il Conte di Cavour scriveva: « Chi ha perduto mai sempre le rivoluzioni più belle e più giuste? La smania de' mezzi rivoluzionari, gli uomini che pretesero essere indipendenti dalle leggi comuni e si credettero forti abbastanza per rifarle da capo ».

Non c'è più molto da scoprire nel campo del diritto costituzionale. Evolverà anch'esso, ma lentamente, e noi coglieremo i frutti di una sana evoluzione se non ci allontaneremo da quella via maestra della libertà che talvolta bene e talvolta malissimo abbiamo battuto fin qui e che batte tutto il mondo civile; la sola che permetterà all'on. Mussolini di soddisfare l'ambizione che ha espresso chiudendo il suo discorso: quella di « rendere forte, prospero, grande e libero il popolo italiano ». (*Vivi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione è chiusa, riservando la parola al relatore ed ai presentatori degli ordini del giorno.

L'onorevole relatore e presidente della Commissione di finanze ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO, *presidente e relatore della Commissione di finanze*. (*Segni di attenzione*). Debbo innanzi tutto ringraziare il collega Wollemborg e gli altri colleghi che hanno avuto parole di benevola lode per il relatore della Commissione di finanze ed i suoi collaboratori, e ringrazio il Senato che ha voluto dare a quelle parole la sua cortese approvazione. Uno speciale ringraziamento debbo al ministro delle finanze, il quale mi ha considerato non soltanto come il relatore della Commissione di finanze, ma anche come il suo antico maestro, e per noi, vecchi professori, è un grande conforto il sapere che abbiamo lasciata qualche traccia nella mente e nel cuore dei nostri discepoli; e questo conforto è ancora maggiore, quando questi discepoli hanno conquistato un alto posto nella scienza e nella vita pubblica, come l'amico De Stefani.

Mi preme ora accertare la posizione in cui si trova la Commissione di finanze rispetto ad un disegno di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci, in confronto alle facoltà che sono

concesse ai singoli senatori. I singoli senatori possono percorrere liberamente la sterminata ampiezza del dominio della politica interna e della politica estera, anche in occasione della discussione di un esercizio provvisorio: ma la Commissione di finanze deve attenersi strettamente alla questione finanziaria, limitarsi a studiare la situazione finanziaria dello Stato, ad esaminare le entrate e le spese dello Stato, a render conto delle risultanze dei bilanci dello Stato.

Ho voluto dir questo per giustificare qualche probabile lacuna che si sia riscontrata o creduto di riscontrare nella relazione della Commissione di finanze e per scusarmi presso gli oratori, che mi hanno preceduto, se non potrò rilevare la massima parte delle loro considerazioni.

La relazione al Senato, che fu redatta secondo l'accennato criterio, contiene l'esame degli stati di previsione per l'esercizio 1923-24 che il ministro De Stefani ha presentati al Parlamento nel 28 maggio prossimo passato (li chiamo stati di previsione perchè egli stesso ieri ha ammesso che, invece di note di variazioni, sono veramente e propriamente dei nuovi bilanci) e li ho confrontati meno coi bilanci relativi all'esercizio finanziario 1922-23 e più con gli stati di previsione per l'esercizio 1923-24 che sono stati presentati nel novembre passato dal compianto ministro Tangorra, alla cui memoria permettetemi di mandare un reverente saluto, tanto più da che io lo stimavo molto anche come scienziato, cosicchè quando egli pubblicò il primo volume del suo grande trattato di scienza delle finanze, rimasto malauguratamente incompiuto, volli io stesso renderne conto all'Accademia dei Lincei.

Ho confrontato, dico, le previsioni Tangorra del novembre 1922 con le previsioni De Stefani del maggio 1923, sia perchè si riferiscono allo stesso esercizio, quello del 1923-24, sia perchè, mentre le previsioni Tangorra, benchè presentate dal Ministero ora in carica, contenevano un lavoro stato compiuto in larga parte già sotto il precedente Ministero, invece le previsioni De Stefani rappresentano l'opera compiuta dal presente Ministero, e ci danno un'esatta idea delle tendenze della sua politica finanziaria.

I risultati generali di questo confronto si riassumono essenzialmente nelle seguenti cifre.

Il disavanzo vero e proprio, quello tra le entrate e le spese effettive, appare scendere gradualmente così: previsione 1922-23, 4 miliardi e 453 milioni; prima previsione 1923-24 (quella del novembre 1922), 3 miliardi e 558 milioni; seconda previsione 1923-24 (quella del maggio 1923), 2 miliardi e 616 milioni.

Siccome poi al pubblico apparvero di colore oscuro le parole usate dal ministro delle finanze nel suo discorso di Milano, disavanzo *effettivo* e disavanzo *reale*, parole su cui esercitò la sua arguzia il collega Wollemborg, ho voluto aggiungere qualche schiarimento e quindi ho detto nella relazione che nella seconda previsione 1923-24 si prevede un'entrata per movimento di capitali ossia accensione di debiti, compresa la costruzione di strade ferrate, in migliaia di lire 4,607,403 e in spesa un movimento di capitali ossia pagamenti, compresa la costruzione di strade ferrate, in migliaia di lire 3,178,911. E così al disavanzo delle spese effettive in migliaia di lire 2,616,028, contrapponendo la maggiore entrata per movimento di capitali in migliaia di lire 1,428,492, rimane una differenza in migliaia di lire 1,187,536, come indebitamento a cui provvedere per l'esercizio 1923-24 e così il ministro delle finanze ha potuto indicare un disavanzo effettivo in migliaia di lire 2,616,028 e un disavanzo reale in migliaia di lire 1,187,536.

Queste cifre nelle loro grandi linee possono accettarsi e rivelano un sostanziale miglioramento nella nostra situazione finanziaria e un confortante avviamento verso il pareggio.

Però, oltre a qualche osservazione che presenterò in seguito, debbo subito dire che io vorrei associarmi all'augurio del ministro delle finanze che bramerebbe chiudere presto il periodo dell'indebitamento. Ma quelle cifre lasciano purtroppo supporre che si dovrà all'indebitamento ricorrere ancora e forse per cifre cospicue e ciò deve esserci di sprone a persistere in una politica finanziaria austera e rigorosa, se anche dolorosa, in ordine specialmente alle spese.

Aggiungo subito, onorevole ministro, che fra le forme di indebitamento devesi eliminare l'aumento della circolazione cartacea. E fu il timore che questo aumento potesse avvenire, che spinse la Commissione di finanze a domandarle conto, per mezzo mio, dell'avocazione

allo Stato dell'emissione del biglietto da 25 lire, che attualmente è di emissione bancaria. Ella ieri ha dato in proposito soddisfacenti spiegazioni, e quindi io la prego di ricordarsi durante la Sua vita ministeriale che la Commissione di finanze ha preso nota con compiacimento del fatto che non solo è stato arrestato l'aumento della circolazione cartacea, ma che si sta percorrendo con tenacità la via della graduale diminuzione.

Ed ora scendiamo a qualche particolare, innanzi tutto relativamente alle spese.

Nella mia relazione per ogni singolo Ministero ho confrontate le previsioni del novembre 1922 con le previsioni del maggio 1923, ed è inutile che io ripeta quelle cifre. Dirò solo sommariamente che si è rilevato un aumento nelle spese del Ministero delle finanze, del Ministero della giustizia e del Ministero della marina, e una diminuzione in tutti gli altri Ministeri. Cosicché le cifre riassuntive sono queste: secondo la previsione del novembre 1922, le spese sarebbero state di ventun miliardi e settecento diciotto milioni; secondo la previsione del maggio 1923, sarebbero invece di ventun miliardi e trecentosessanta milioni, con una differenza in meno di trecento cinquantotto milioni. Ma questa cifra, che è pure un'indicazione importante, di trecentocinquantotto milioni, non rivela l'intimo lavoro che è stato fatto per arrivare a questi risultati nella composizione dei bilanci.

E perciò occorre che io faccia qualche illustrazione in proposito. Così ad esempio gli aumenti del Ministero delle finanze sono dovuti in parte ad un nuovo assetto nei servizi anche in seguito al trasferimento in esso di alcuni servizi che appartenevano ad altri Ministeri, del che sono esempio la istituzione del Provveditorato generale e l'unificazione delle Ragionerie centrali. Così l'aumento del bilancio del Ministero della giustizia è dovuto per oltre cento milioni al fatto che il servizio delle carceri è passato dal Ministero dell'interno al Ministero predetto. L'aumento nel bilancio del Ministero della marina fu dovuto per oltre 187 milioni al fatto della nuova spesa indispensabile per le costruzioni navali e per l'industria della navigazione marittima, spesa del resto che rappresenta già una diminuzione su quella che si prevedeva nel passato. Anche certe eco-

nomie apparirebbero maggiori se non fossero state sostituite da spese che la Commissione reputa necessarie. Così mediante economie nel Ministero dell'interno si è potuto far posto alla spesa, indispensabile a nostro avviso, per l'aviazione che fu fissata in 200 milioni.

Quindi voi vedete che per rendersi ragione di quelle espressioni finanziarie della spesa bisogna fare un'analisi assai particolareggiata, e infatti da questa analisi risulterebbe (e in questo confermo anche quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze), che per esempio con l'unificazione dei Corpi di polizia si è ottenuta un'economia di 250 milioni e oltre, dal Ministero della guerra un'economia di 300 milioni, dal Ministero dei lavori pubblici di 200 milioni, dal Ministero delle finanze di 70 milioni, dal Ministero degli esteri di 3 milioni, dal Ministero delle Colonie di 13 milioni, dal Ministero dell'istruzione pubblica di 30 milioni, dal Ministero di agricoltura di 23 milioni, dal Ministero per l'industria e commercio di 43 milioni, dal Ministero delle poste di 100 milioni. Ed io do lode all'attuale Ministero per questa vigorosa politica delle economie.

Ma sorge tosto la domanda: potranno queste economie mantenersi? La domanda venne fatta per ciascuno dei Ministeri, pei quali occorreva in modo speciale, nella mia relazione.

Ieri abbiamo udito la risposta del ministro della guerra. Io m'inchino alla sua altissima autorità, e prendo atto senza beneficio d'inventario della sua parola di grande condottiero di eserciti, e quindi non aggiungo nulla a quanto egli ha detto, persuaso che l'esercito avrà un saldo ordinamento sotto la sua valida direzione.

Il ministro delle colonie non poté rispondere, come aveva intenzione di fare, per la sventura domestica che lo minaccia e che l'ha obbligato ad allontanarsi.

Il ministro della pubblica istruzione ha assai ampiamente risposto. Ma io non sono stato completamente soddisfatto di quelle risposte, e avrei, per esempio, il desiderio di sapere da lui se propriamente si potrà mantenere l'abolizione dello stanziamento per gli edifici universitari. Egli ha detto che gli enti locali sono disposti a spendere di più, che ci saranno anche altri contributi; ma questo non esclude che anche lo Stato debba concorrere. Così ieri il ministro ha affermato (e questo glielo domanderei, se

fosse presente, per desiderio di parecchi colleghi) che la spesa annuale per l'Accademia della Crusca ha superate le 300.000 lire. Ora gli amici mi hanno detto che questa somma non si è arrivati mai a spenderla annualmente per l'Accademia della Crusca. Ad ogni modo verrà l'occasione, in cui dovremo discutere sulle spese per la istruzione pubblica cioè quando le questioni saranno più mature che non siano oggi giorno (*ilarità*).

Invece il ministro delle finanze ha risposto esaurientemente alle domande ed io lo ringrazio di averci spiegate le ragioni della diminuzione dei 78 milioni relativi ai tabacchi, come dimostrata la sufficienza dello stanziamento relativo ai buoni del tesoro, ecc. Aggiungo volentieri che nella mia relazione ho voluto rilevare il nuovo ordinamento delle Ragionerie centrali, provvedimento che si riannoda ad antiche proposte del nostro collega Luzzatti, come ho approvata la severa disciplina relativamente agli atti di impegno sanzionata con Regio decreto del 18 gennaio 1923, n. 98 (che ha anche meglio coordinato il regolamento alla legge sulla contabilità dello Stato), il che sarà ben giovevole per una rigorosa vigilanza sulle spese.

Ieri Ella, onorevole ministro delle finanze, ebbe la cortesia di ricordare un ordine del giorno che io presentai alla Commissione per la riforma tributaria e che fu approvato da quella Commissione. È inutile rileggerlo, ma avverto che in base a quell'ordine del giorno nel disegno di legge per la riforma delle imposte dirette sui redditi presentato alla Camera dal ministro delle finanze il 25 novembre 1921 (stampato n. 196) si è introdotta questa disposizione (articolo 13, comma 2 e 3): « Nessuna nuova esenzione dal pagamento d'imposte può essere accordata se non su proposta del Ministro delle finanze, al quale soltanto è riservata l'iniziativa delle relative disposizioni di legge. È fatto divieto di creare, se non per iniziativa del Ministero delle finanze, tributi di carattere speciale, destinati a spese di gestione di altri Ministeri o a enti autonomi da questi creati ». Non ho potuto esattamente comprendere dalla Sua risposta se una simile disposizione sia stata da Lei introdotta in qualcheduno dei decreti relativi alla contabilità di Stato. Io sono un assiduo lettore della *Gazzetta Ufficiale* che vedo ogni mattina.... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Le auguro di trovare molti imitatori (*ilarità*).

FERRARIS CARLO, *relatore*. ...che vedo ogni mattina prima di leggere i giornali politici, ma non mi ricordo di avervi trovata una disposizione simile nei decreti relativi alla contabilità di Stato da Lei promossi. Ella mi dirà se lo ha fatto; ma se non lo ha fatto, mi permetto diregarla di volerlo fare.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. C'è una deliberazione del Consiglio dei ministri.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Ora vengo ai tre punti neri degli argomenti in esame: lavori pubblici, poste e ferrovie.

Sui lavori pubblici io posso dir ben poco; per quanto abbia familiarità con i bilanci, mi son trovato smarrito con la nuova forma data al bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Mi dispiace che non sia qui il ministro dell'istruzione pubblica, che ieri disse che non aveva tenuto conto nel bilancio del suo Ministero di un decreto Reale, da lui promosso, dell'11 marzo 1923, perchè era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 1° maggio. Or bene, il suo collega ministro dei lavori pubblici è stato molto più audace di lui, ha rifatto intieramente il suo bilancio fondandosi su un decreto Reale in data 3 maggio 1923 che ufficialmente si dichiara in corso di pubblicazione, dimodochè non è neanche noto al pubblico, compresi noi legislatori, il decreto in base al quale si è fatto tutto questo rimaneggiamento! E non sono stato io solo a non riuscire a raccapezzarmi nel labirinto del nuovo bilancio, in quanto che anche il collega Romanin-Jacur, il quale pure è un vecchio esperto scrutatore del bilancio dei lavori pubblici, non vi ha potuto ritrovare il suo Magistrato alle acque del Veneto. Io quindi avrei desiderato che il ministro dei lavori pubblici ci avesse data qualche spiegazione relativamente alla nuova forma del suo bilancio e ci avesse dimostrato se questa nuova forma garantisce veramente quei 200 milioni di economie che ci sono stati indicati dal suo collega ministro delle finanze.

V'è un altro mistero non svelato: i 100 milioni di economie nel Ministero delle poste. Nel bilancio, che ci è stato presentato, si dice che sono in corso i provvedimenti per queste economie. Ma se sono in corso i provvedimenti,

noi non abbiamo ancora gli elementi per giudicarne. Il collega onorevole Luzzatti con la sua autorità ci ha messo in apprensione l'altro giorno, quando ha detto che crede che il disavanzo nel bilancio delle poste sia molto più elevato di quello che non si prevede.

LUZZATTI. Non molto: io non adopero la parola molto: ho detto più elevato!

FERRARIS CARLO. E sia pure senza il molto: resta fermo che anche sopra questo punto qualche chiarimento da parte del Ministero sarebbe stato opportuno.

Quanto alle Ferrovie dello Stato, anche qui il Ministero non ci ha dato altro che gli elementi sui quali la Commissione, anche per opera del collega Bianchi, ha esercitata la sua critica.

Il collega onorevole Luzzatti ci ha presentata l'altro giorno una proposta che gli è stata dettata in parte dal suo buon cuore; egli teme che il licenziamento dei ferrovieri possa portare nuovo alimento alla disoccupazione; egli vorrebbe sostituire questi licenziamenti con una diminuzione generale delle retribuzioni dei ferrovieri che egli avrebbe fissato nelle misura percentuale del 7 o dell'8 per cento.

LUZZATTI. No, in misura corrispondente a quello che si deve guadagnare.

FERRARIS CARLO. Ella ha indicata quella percentuale; ma il punto fondamentale non è la misura ma il suo carattere uniforme per tutte le categorie. Orbene la Commissione è dispiacente di non poter consentire nelle due proposte fatte dal collega on. Luzzatti. Non può consentire nella proposta relativa alla sospensione degli esoneri del personale, perchè vi è una ragione tecnica ed una ragione di giustizia per questi esoneri. Vi è una ragione tecnica, giacchè il personale è assolutamente esuberante in modo che si possono licenziare, come fu avvertito nella relazione, senza danno del servizio, prendendo come punto di partenza lo stato del personale al 31 dicembre 1922, circa 36 mila agenti...

WOLLEMBORG. Con vantaggio del servizio!

FERRARIS CARLO. Vi è una ragione di giustizia, perchè dal momento che si licenziano magistrati, professori, impiegati civili, operai, ecc., mi pare che non si debba fare un trattamento speciale per i ferrovieri, tanto più che in numero notevole essi sono avventizi. (*Approvazioni*).

Relativamente poi alla diminuzione delle retribuzioni la Commissione di finanze ha fatto una dichiarazione sulla quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi. Eccola testualmente: « La revisione del trattamento troppo largo concesso nel 1921 a talune numerose categorie di personale avrebbe dovuto far scendere almeno da 10,300 lire a 9,300 lire la spesa media per agente ». Voi vedete, onorevoli colleghi, che la Commissione di finanze ha già suggerito questa diminuzione di stipendi ed ha parlato di talune numerose categorie di personale, perchè la legge del 1921 e le disposizioni, che la completarono, hanno due difetti; un difetto estrinseco ed un difetto intrinseco. Il difetto estrinseco è quello di aver aumentate le retribuzioni dei ferrovieri molto di più che non siano stati aumentati gli stipendi dell'altro personale dello Stato. Il difetto intrinseco è la sperequazione nelle retribuzioni degli stessi ferrovieri, giacchè quelle del personale inferiore sono sproporzionate a quelle che si danno al personale medio e superiore. Io non ho gli elementi completi di confronto, ma lo stesso ministro delle finanze nel volume dei documenti, che ha allegati al discorso di Milano, ci ha indicate alcune retribuzioni del personale inferiore; si rileva da questo volume che un manovale di stazione può arrivare ad un guadagno giornaliero netto di lire 32.70, un manovale di officina di lire 36.10, un frenatore di lire 41.75, un operaio di prima classe di lire 44.35, retribuzioni che sono sproporzionate anche al guadagno giornaliero che può ottenere un macchinista, che è di lire 60.65, perchè il macchinista ha una mansione di grande fatica e di somma responsabilità, è quegli che fa camminare i treni e quindi merita tutti i riguardi. Quel guadagno poi è troppo superiore a quello che è tollerabile a carico dei contribuenti ed è concesso agli altri operai governativi, per non parlare delle retribuzioni date nell'industria privata dei trasporti e delle altre forme di produzione, che sono assai più basse.

Quindi raccomando vivamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler portare tutta la sua attenzione su questo problema delle ferrovie, affinchè si possano raggiungere questi due scopi, il cui conseguimento è indispensabile per risanare il bilancio: vale a dire l'e-

sonero del personale superfluo e la riduzione delle troppo elevate retribuzioni di alcune categorie del personale delle Ferrovie dello Stato. (*Approvazioni*).

Ed ora, se non abuso della pazienza vostra, vengo alle entrate.

Io nella relazione, col parere della Commissione di finanze, ho accettato le previsioni del ministro. Ho fatto soltanto un'osservazione relativa all'aumento previsto nel prodotto dell'imposta sul patrimonio, perchè, avendo accertato che nei dieci mesi dell'esercizio corrente si sono incassati soltanto 416 milioni, poteva parere esagerato l'aver previsto per il 1923-24 un provento di seicento milioni, ma ho subito soggiunto che il dubbio poteva essere eliminato e ho scritto nella relazione che la cosa « poteva spiegarsi ammettendo che siano state rettificata molte denunce e scoperti nuovi contribuenti » e su questo punto ho avuto gli schiarimenti dall'onorevole ministro.

Se io sollevo qualche dubbio relativamente alle entrate, lo faccio perchè appartengo alla scuola di Luigi Luzzatti e non a quella del collega Wollemborg, il quale disse altra volta che era un errore tecnico e un errore politico la troppa prudenza nelle previsioni delle entrate. Credo invece sia un dovere tecnico e politico fare delle previsioni molto prudenti, sia perchè la capacità economica del contribuente italiano è già posta a durissima prova, cosicchè bisogna cercare di alleviarlo nella maggior misura possibile, come del resto tende a fare il ministro delle finanze, sia perchè, non largheggiando nella previsione delle entrate, si mette il Governo in condizione di poter respingere più energicamente le domande di nuove spese e di attuare con maggior rigore le economie.

L'egregio ministro ha già provveduto a semplificare le imposte sugli affari e sui consumi ed ha modificato l'assetto di altre imposte, facilitando i pagamenti e via dicendo. Ma, siccome in ordine al formidabile problema della riforma delle imposte dirette io mi sono espresso con qualche frase un po' vivace nella mia relazione, egli mi ha risposto nel suo discorso di ieri, se ho ben compreso, che egli prima desidera di consolidare i lavori preparatori, di assidersi fermamente sopra le posizioni conquistate e poi di spiccare il volo per la riforma, in quanto

che mi pare che egli abbia soggiunto che non deve trascorrere lungo tempo fra la deliberazione e l'esecuzione.

Orbene, onorevole ministro, nella mia relazione ho creduto mio dovere di mettere in evidenza i meriti Suoi relativamente alla preparazione, diremo così, della riforma delle imposte dirette, allorquando ho scritto queste parole:

« Il ministro delle finanze nella sua azione legislativa ed amministrativa si occupò innanzi tutto di colpire coloro che si sottraevano al carico tributario o fraudolentemente non denunziando i redditi o perchè ne erano stati dichiarati esenti per ragione di dubbia legalità, o credute non attendibili di fronte ai rigorosi precetti finanziari. Questo avvenne specialmente per l'imposta di ricchezza mobile, per la quale furono scovati molti disertori (la parola è del ministro) e si chiamarono al pagamento salariati, proprietari-coltivatori e coloni. Fu ordinata la revisione degli estimi fondiari e predisposta quella sui redditi edilizi, mentre fu reso più attivo, mediante un personale speciale, il servizio di vigilanza su forme di produzione soggette a speciali oneri tributari ».

Ora o io m'inganno o tutto questo è precisamente un lavoro preparatorio per la riforma delle imposte dirette, a cui va aggiunta l'imposta complementare sul reddito. Orbene, onorevole ministro, se Ella compie la riforma in quest'anno stesso durante i pieni poteri, potrà la riforma stessa al più presto essere applicata soltanto col 1° gennaio 1925. Non si illuda di poterla applicare prima. Se poi Ella non compie la riforma durante i pieni poteri, non so quando la si farà. Ed è perciò che nella mia relazione ho scritto: « Ulteriori indugi nel deliberare in proposito farebbero rinviare l'applicazione della riforma a tempo molto lontano, e quindi quel processo di semplificazione tributaria, che è nei lodevoli propositi del Governo, per questa parte, che è la prominente nel sistema tributario, si arresterà o almeno diventerà di una esasperante lentezza ».

Ed a questo argomento si riannoda anche l'altro di quella così osteggiata imposta di ricchezza mobile sui salari, di cui mi sono fatto banditore ripetute volte nel Senato, ottenendo l'approvazione dei colleghi.

Ella, onorevole ministro, ha avuto il coraggio di applicarla ai salariati dello Stato, delle pro-

vincie, dei comuni, delle aziende autonome e degli enti di trasporti. Ma alla mia domanda circa quando l'estenderà anche ai molto più numerosi salariati dell'industria privata Ella non ha risposto. Ma allora, se Ella non accelera la riforma delle imposte dirette, nella quale dovrebbe mantenersi quella disposizione che esiste già nel progetto che sta dinnanzi alla Camera dei deputati fin dal novembre 1921, con cui si colpiscono i salari degli operai tutti, in tal caso anche questa esenzione tributaria, che io non credo legittima, durerà indefinitamente.

Adunque, siccome questo argomento dell'imposta su tutti i salari si riannoda a quello delle imposte dirette, La prego di farlo oggetto di suoi studi, e, se non vuole colpire subito gli operai dell'industria privata separatamente dalla riforma delle imposte dirette, La esorterei di nuovo ad accelerare questa completa riforma.

Ma, onorevole ministro, la Commissione di finanze non si è preoccupata soltanto di spese e di entrate; essa desidererebbe che si avviasse l'opera legislativa in ordine ai bilanci verso un assetto normale.

Io ho avvertito nella relazione che da che occupo, indegnamente, la carica di presidente della Commissione di finanze, ho già presentato dodici relazioni su esercizi provvisori. (*Commenti*).

Ora come si farà ad uscire da questo stato di cose? Nel novembre si troveranno dinnanzi all'altro ramo del Parlamento i tredici bilanci che il ministro ha presentato il 28 maggio e vi si aggiungeranno i tredici bilanci dell'esercizio 1924-25 che il ministro, secondo la legge di contabilità, dovrà presentare nel novembre, cioè una mole ingente di documenti su cui riferire. Ora, per uscire da questo impaccio, la Commissione di finanze si è permessa di presentare un modesto suggerimento. Se nel novembre prossimo il ministro conglobasse i bilanci, già presentati nel 28 maggio, in un bilancio di assestamento, secondo l'antica abolita forma, così rinnovando anche per una sola volta...

LUZZATTI. Per sempre!

FERRARIS CARLO ...quell'istituto del bilancio di assestamento, si potrebbero avere i seguenti vantaggi.

Tale bilancio di assestamento per l'esercizio 1923-24 dovrebbe contenere un quadro sinte-

tico, ma completo, di tutta la nostra situazione finanziaria, comprese le variazioni che si verificheranno nel quinquimestre giugno-ottobre. La discussione di tale bilancio di assestamento potrebbe sostituire quello delle note di variazioni, ossia dei nuovi bilanci 1923-24 ora presentati, e la sua approvazione dovrebbe segnare la fine dell'esercizio provvisorio ora chiesto.

Intanto la Camera potrebbe preparare acconciamente le relazioni sui bilanci 1924-25, mandarli in tempo al Senato, e così nel giugno 1924 sarà risparmiato il redigere una nuova relazione sull'esercizio provvisorio a quel presidente della Commissione di finanze che sarà al mio posto.

Siccome è urgente cercare i mezzi più acconci per restituire al Parlamento la sua funzione normale rispetto all'approvazione dei bilanci, così la Commissione si è permessa di darle, on. Ministro, questo suggerimento ed io lo raccomando alle Sue meditazioni, poiché credo che applicandolo ne verrebbe un giovamento politico ed amministrativo.

Io mi sono astenuto, nella mia relazione, di parlare di altri problemi finanziari, specialmente del problema dei cambi; e per questo ultimo me ne sono astenuto, perchè io mi ricordo che nel 1879, avendo dovuto fare degli studi sopra questo argomento per un mio lavoro sulla moneta e sul corso forzoso, ho visto le complicazioni che erano derivate dal solo fatto che la nostra circolazione allora era perturbata dal corso forzoso. Ed oggi giorno le difficoltà sono enormemente cresciute.

Con una circolazione così disastrosamente disordinata in parecchi paesi europei, con tante incertezze e perturbazioni nella politica internazionale, con tante lotte commerciali palesi ed occulte e con un regime doganale non solo non ancora assestato ma in continua mutazione nei vari paesi, date dunque queste malaugurate circostanze, proprio non saprei trovare nessun rimedio per regolare o in qualsiasi modo disciplinare il corso dei cambi. Mi augurerei che fossero accettati i consigli del collega Luzzatti, ma temo che, date le condizioni attuali internazionali, neppure la sua proposta del convegno a Parigi dei banchieri possa venire applicata...

LUZZATTI. Le grandi banche di emissione, esclusi i banchieri.

FERRARIS CARLO ...È sia pure anche per le sole banche di emissione, che non sono neppure esse del tutto in istato soddisfacente. Quindi mi sono astenuto dal fare qualsiasi proposta al riguardo; ma permetta l'onorevole ministro che, in parte come relatore della Commissione di finanze, ma anche e forse più come studioso dei fenomeni economici, io reinsista sulla proposta che pure ho inserita nella relazione: bisogna fare ricerche al possibile complete per conoscere il bilancio dei nostri pagamenti internazionali, e quindi io la pregherei di far completare le indagini relativamente alle rimesse degli emigranti, come di farne fare sulle spese dei forestieri nel nostro paese, perchè dobbiamo rilevare qual parte possano avere ancora questi due già così cospicui introiti nel bilancio dei nostri pagamenti internazionali. Ella, così distinto scienziato, così valente cultore dell'economia e della statistica (Le ho fatto nella relazione appello anche per un'altra ricerca statistica, quella sui ruoli organici, e per un riordinamento della statistica ufficiale, ma non ne intrattengo il Senato), è il primo a comprendere, senza che io aggiunga altro, quali utilità si possano avere da quelle indagini per conoscere le vere condizioni economiche del nostro paese.

E così, onor. colleghi, ho esaurito modestamente il mio compito. Siccome non ho l'abitudine di fare della rettorica, così io mi limito a concludere con le stesse parole con cui ho conclusa la relazione della Commissione di finanze. È convinzione della Commissione di finanze che la condizione del bilancio vada costantemente migliorando ed essa crede che l'opera energica del presente Ministero saprà imporre a questo miglioramento un ritmo anche più accelerato. Facendo diventare una realtà questa profezia della Commissione di finanze, il presente Ministero si sarà veramente reso benemerito dell'Italia. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni; anche il ministro delle finanze, fra nuovi applausi, si reca a congratularsi coll'oratore.*)

**Presentazione di un disegno di legge
e di una relazione.**

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Chiedo al Senato che venga nominata una Commissione speciale composta di 18 membri per l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro propone che l'esame di questo disegno di legge sia affidato ad una Commissione di 18 membri.

Metterò all'ordine del giorno della seduta di domani la elezione di questa Commissione.

Voci: la nomini il Presidente.

PRESIDENTE. Si propone che questa nomina venga fatta dal Presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere in altra seduta i nomi dei componenti la Commissione.

Invito l'onorevole senatore Sinibaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SINIBALDI. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare la relazione sulla proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, ed altri per: « modificazioni al regolamento giudiziario del Senato per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di Giustizia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di questa relazione.

Il Senato avendo decretata l'urgenza su questa proposta, e potendosene distribuire la relazione stampata nella mattinata di domani, la discussione di essa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani, subito dopo quella dell'esercizio provvisorio.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull'esercizio provvisorio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io avrei voluto evitare al Senato il fastidio di un'altra dichiarazione ministeriale e tanto più l'avrei voluta evitare, in quanto che la relazione della Commissione di finanza non conteneva quella qualifica di punti oscuri che l'illustre presidente della Commissione stessa ha voluto dare oggi ai lavori pubblici ed alle ferrovie. La autorità del presidente della Commissione, l'affermazione dell'esistenza di punti oscuri, mi obbligano a prendere la parola per una dichiarazione che del resto sarà molto breve.

Per quanto riguarda il bilancio del Ministero dei lavori pubblici l'onorevole presidente della Commissione ha rilevato come esso in sostanza venga a costituire un ordinamento nuovo e completamente diverso dal precedente, così che gli riusciva anche difficile - egli ha troppo modestamente voluto dire « impossibile » - una ricerca per un confronto fra gli attuali capitoli del bilancio e quelli del bilancio precedente.

Ora io mi permetto di osservare all'onorevole presidente della Commissione, che la forma esteriore nuova data al bilancio dei lavori pubblici è in perfetta corrispondenza con l'ordinamento nuovo che è stato dato al Ministero stesso. Una volta che il Governo aveva trovato opportuno di modificare la composizione e la organizzazione del Ministero di lavori pubblici era necessario che a questa nuova organizzazione del Ministero corrispondesse una formazione nuova del bilancio in relazione al nuovo ordinamento. Così che il dubbio manifestato dalla Commissione non si riferisce tanto alla forma esteriore data al bilancio, ma si riferisce piuttosto alla organizzazione data al Ministero, la quale si riverbera poi sulla forma data al bilancio.

Ora in riguardo all'organizzazione data al Ministero, è vero che essa diede luogo nel momento in cui fu disposta ed attuata a dubbi ed incertezze. I giudizi furono veramente molti disparati; però è anche vero che, con l'andar del tempo e soprattutto posta a raffronto con la pratica, non solamente i dissensi e le censure si sono manifestate non fondate, ma viceversa l'esperienza ha dimostrato che il nuovo ordinamento dato al Ministero corrispondeva

ad una vera ed impellente necessità. Io sono sicuro che l'onorevole presidente della Commissione, e la Commissione stessa, vorranno riconoscere l'importanza grandissima nella vita economica del Paese assunta dai lavori pubblici, specialmente in riguardo ai mezzi di comunicazione.

Essa fa sì che non è possibile considerare e giudicare di una categoria di opere pubbliche in una determinata regione, se non in funzione di tutte le altre opere pubbliche della regione medesima. È intuitivo che l'utilità di un porto sarà maggiore o minore secondo che le strade che accedono a quel porto più facilmente trasporteranno le mercanzie; è intuitivo che un'opera di bonifica non raggiunge la sua finalità, se non è connessa alla sistemazione del bacino montano; e quest'opera di bonifica e di sistemazione del bacino montano non raggiungeranno la loro finalità, se non connesse al problema della viabilità nella regione stessa.

E questo problema è poi intimamente connesso all'altro problema delle concessioni ferroviarie, tranviarie, automobilistiche: di modo che non è possibile scindere una categoria, una serie di lavori pubblici in una determinata provincia o regione, senza andare incontro a quegli errori di ordine economico o politico che sono stati largamente compiuti per il passato. Poiché molte volte abbiamo dovuto assistere alla costruzione di strade le quali non servivano perchè attraversavano terreni incolti o non produttivi ed abbiamo assistito alla costruzione di importanti opere di bonifica che non hanno potuto essere servite da strade perchè non si è pensato che il problema della viabilità era direttamente connesso con quello dello sfruttamento delle bonifiche.

Come rimediare a questo se il Ministero dei lavori pubblici era costituito da una direzione generale che si occupava soltanto delle strade e da un'altra direzione generale che si occupava soltanto delle opere idrauliche? Come rimediare a questo fino a quando il Direttore generale delle opere marittime si sarebbe occupato soltanto della costruzione dei porti senza preoccuparsi della viabilità relativa ai porti medesimi? Questi difetti sostanziali della organizzazione precedente avevano una ripercussione ancora più grave lì dove si tratta della esecuzione delle opere pubbliche. Come io ho

detto, il Ministero dei lavori pubblici aveva una direzione generale delle strade, una direzione generale delle opere marittime, una direzione generale delle bonifiche e una delle opere idrauliche, e l'esecuzione di tutte quante queste opere le quali dipendevano da direzioni generali diverse, era affidata ad un unico ufficio del Genio civile che si trovava in ogni provincia. Come era possibile coordinare l'opera di questo unico ufficio che doveva ubbidire e seguire le direttive di quattro direzioni generali diverse? Mentre normalmente è nella concezione comune che una deve essere la testa per comandare e diverse le braccia per eseguire, noi invece avevamo diverse teste per comandare ad un solo braccio, quell'unico ufficio del Genio civile provinciale che doveva ubbidire agli ordini di direzioni generali diverse, le quali si occupavano l'una indipendentemente dall'altra delle diverse categorie di opere pubbliche.

Mi è parso che corrispondesse ad un criterio logico e ad un criterio di buona amministrazione il riunire in una direzione generale tutte le opere da eseguirsi in una determinata regione, perchè si avesse un coordinamento, per quanto possibile perfetto tra le diverse opere pubbliche di quella regione, si da poter dare all'organo esecutivo un'unità di indirizzo e di direzione che meglio rispondesse alla esecuzione delle opere stesse.

Questo il concetto fondamentale a cui è stata informata la riforma del Ministero dei lavori pubblici, concetto che ha trovato delle opposizioni, ma che ha trovato anche in queste opposizioni uno degli argomenti più forti per la sua approvazione.

Perchè contemporaneamente alle critiche sulla nuova organizzazione dei lavori pubblici si è invocata e a ragione l'utilità ed il vantaggio che alle provincie venete deriva da quel Magistrato alle acque che costituisce un vanto di quelle provincie, che alla sola idea che potesse esser menomata l'efficienza di quel Magistrato hanno risposto con proteste vivissime.

E che cosa è il Magistrato alle acque delle provincie venete se non una Direzione generale che si occupa di tutti i servizi e di tutte le opere pubbliche (meno di quelle ferroviarie e stradali) in quelle regioni? Appunto perchè quell'esempio aveva dimostrato che utile era questo accentramento e aveva dimostrato che utile

era la subordinazione dell'ufficio esecutivo unico ad un'unica direzione in riguardo a tutte le opere della regione, ho creduto che convenisse estendere quel principio. E l'estensione doveva riverberarsi sul bilancio. Non era possibile che continuasse ad essere formulato il bilancio coi capitoli relativi alle attribuzioni delle singole direzioni generali, quando le attribuzioni stesse erano state modificate e raggruppate nello spazio anzichè nella materia.

Io dirò che questo rispondeva ad un altro concetto che non credo disprezzabile. Il Senato conosce come le regioni meridionali d'Italia abbiano costantemente mosso grande lamento perchè, mentre molte leggi sono state dal Parlamento votate per avviare alla soluzione di quel problema meridionale che giustamente è considerato problema nazionale; quelle leggi scarsa applicazione hanno trovato, e hanno trovato scarsa applicazione perchè la minore iniziativa individuale nelle regioni meridionali, la minore abbondanza di capitali in quelle regioni hanno fatto sì che non potesse con abbastanza celerità il Mezzogiorno avvalersi delle leggi e degli stanziamenti di somme che il Parlamento aveva fatto in favore di quelle regioni.

Con l'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici e del bilancio dei lavori pubblici, così come era precedentemente, avveniva ed è avvenuto per lunghi anni che le assegnazioni di somme che avrebbero dovuto essere impiegate nel Mezzogiorno d'Italia, non lo sono state. E non lo sono state per quelle ragioni che io ho già esposte al Senato che facevano sì che con maggiore facilità, con più grande prontezza le popolazioni e i rappresentanti delle regioni aventi maggiore iniziativa individuale, usavano di quegli stanziamenti. Dal che è derivato che se noi guardiamo all'effettiva utilizzazione che è stata fatta nel Mezzogiorno di tutto quello che il Parlamento ha votato in favore del Mezzogiorno, noi troveremo quella disparità la quale dà appunto la giustificazione di molte non ingiustificate lamentele delle popolazioni meridionali. Io ho riconosciuto questo giusto lamento delle popolazioni meridionali, che è stato del resto riconosciuto giusto dal Parlamento. Io ho creduto anche con questa organizzazione di evitare che quelle assegnazioni di fondi che erano fatte per adempiere ai doveri dello Stato nel Mezzogiorno, potessero essere adoperate in

altre regioni. Anche questa considerazione mi ha spinto a dare quella nuova e diversa organizzazione al Ministero dei lavori pubblici, la quale, ripeto, doveva trovare la sua rispondenza nel bilancio che è stato presentato.

Io posso assicurare il presidente della Commissione di finanza e la Commissione tutta, che l'esperienza ha dimostrato che questa coordinazione fra i vari servizi è grandemente giovevole alla buona esecuzione delle opere e soprattutto alla efficienza delle opere stesse. Io posso altresì assicurarlo che questa organizzazione diversa data al Ministero, non solamente non importa in alcun caso aumenti di spese, ma spesse volte, per quella coordinazione a cui ho accennato, importa la possibilità dell'esecuzione della stessa quantità di opere con una spesa immensamente minore. Basterà accennare ad un esempio molto ovvio. Se si costruisce una strada prima di costruire un'opera ferroviaria, evidentemente i trasporti su questa linea ferroviaria, costeranno molto meno che se la strada non ci fosse stata. Questa coordinazione fa sì che molte volte l'opera viene a costare molto meno di quello che senza la coordinazione stessa sarebbe costata.

Esposto così qual'è stato il criterio seguito nella riforma dell'organizzazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici e conseguentemente quale è stato il criterio per la formazione del bilancio, io comprendo che non è agevole, e soprattutto non è sollecita cosa il confrontare gli articoli di ognuno dei capitoli del bilancio nuovo, con quelli antichi. Però io, anche in riguardo a questa che è la parte formale, vorrei sottoporre alla Commissione quello che è accaduto per l'organizzazione che il Ministero precedentemente aveva.

Noi avevamo non solo una quantità immensa di articoli, ma avevamo altresì una quantità immensa di residui i quali dipendevano dal fatto che molte opere non potevano essere completate nell'esercizio a cui si riferivano gli stanziamenti, e conseguentemente il bilancio del Ministero dei lavori pubblici aveva una selva di articoli nella quale era estremamente difficile il raccapezzarsi, e che dava luogo, con un lavoro veramente enorme per la ragioneria del Ministero, all'accumularsi di residui per un gran numero di esercizi, con

una grande complicazione contabile. Il nuovo ordinamento dato al bilancio ha semplificato grandemente questi capitoli, ha tolto i residui che ingombravano il bilancio, e ha distribuito le spese per non aggravare le condizioni della cassa.

E quel decreto del 3 maggio 1923, che non era stato ancora pubblicato nel momento in cui la parte di variazione si presentava (e la nota di variazione doveva essere presentata per un omaggio al Parlamento che in quel momento discuteva l'esercizio provvisorio) quel decreto del 3 maggio 1923 che sarà tosto pubblicato, contiene una tabella nella quale è indicato l'articolo e il capitolo del nuovo bilancio corrispondente alla formazione precedente, in modo da rendere, se non pronta almeno facile ed agevole quell'opera di controllo e di raffronto a cui accennava il presidente della Commissione di finanze. Mi auguro che dopo questi chiarimenti il primo punto oscuro dell'onorevole presidente della Commissione sia diventato almeno un poco più chiaro. C'è un secondo punto oscuro che riguarda me, ed è quello relativo alle ferrovie. Quel secondo punto oscuro, consentirà l'onorevole presidente della Commissione che non si riferisce tanto alle note di variazioni presentate ed al bilancio delle ferrovie quanto all'esame piuttosto teorico dei rimedi con i quali si potrebbe arrivare a migliorare le condizioni del bilancio ferroviario.

L'onorevole presidente della Commissione ha dichiarato di non poter accedere alla proposta di evitare i licenziamenti del personale ferroviario contro una riduzione percentuale di tutti gli stipendi. Dichiaro subito che il pensiero del Governo concorda perfettamente con quello del presidente della Commissione di finanze. Noi riteniamo che effettivamente la pleora di personale la quale esiste indiscutibilmente, non solamente è cosa antieconomica ma altresì tecnicamente dannosa in quanto che l'esercizio ferroviario lungi dal trarre profitto, trae danno, e danno non lieve, da questa eccessiva assunzione di personale che è stata fatta negli anni precedenti. Il Governo dunque concorda perfettamente nella necessità di dover ridurre allo stretto necessario il personale ferroviario, e in questa via il Governo ha fatto il possibile con quella prudenza e quella cautela che natural-

mente la eliminazione di un numero tutt'altro che indifferente di personale deve consigliare; ma l'onorevole Commissione di finanze sa che già buona parte di questo personale esuberante è stato eliminato ed ogni mese si continua nella eliminazione, tenendo conto delle condizioni di ciascuno di questi impiegati assunti nelle ferrovie e tenendo conto, per gli avventizi, del merito di aver combattuto e di aver perduta una parte di sé nel servizio della Patria.

L'amministrazione ferroviaria continua con prudenza e con oculatezza ma nello stesso tempo con severità ad eliminare tutto quel personale non strettamente necessario al servizio delle ferrovie. Il Commissario straordinario, che in questo momento sostituisce il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha d'altro canto annunziato dei provvedimenti i quali tendono da una parte a quella perequazione tra gli stipendi la cui mancanza costituisce appunto uno dei danni anche alla disciplina ferroviaria e che deve essere eliminata, e, inoltre, a quella riduzione delle paghe del personale ferroviario che può essere consentita in relazione al costo della vita e alla specialità dei servizi che sono affidati ai ferrovieri nonchè in relazione alle necessità della azienda ferroviaria. Mi auguro che queste dichiarazioni avranno servito a chiarire anche il secondo punto oscuro e sarò molto lieto se avrò raggiunto questo risultato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora passeremo allo svolgimento degli ordini del giorno. Do lettura degli ordini del giorno presentati dal senatore Borsarelli:

I.

Il Senato confida che il Governo vorrà, constatandone la enormità, lenire l'attuale asprezza della tassa di successione.

II.

Il Senato invita il Governo, in omaggio ad equità, a consentire per i patti di locazione di fondi rurali avvenuti dopo il 1918, quanto trovò giusto sancire per i contratti anteriori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli per svolgere i suoi ordini del giorno.

BORSARELLI. Mi son fatto l'onore di presentare due ordini del giorno al Senato, e, se lo consenta la benevolenza degli onorevoli col-

leghi, ne darò, come è mio dovere, brevemente ragione. Il Senato ha dato non solo con la parola ma con ogni specie di manifestazioni la prova che esso non intende per nulla di creare ostacoli all'opera volenterosa ed alta che si è prefissa l'attuale Governo: il Senato ha dato anche e promessa e prova di voler portare ad essa ed al suo svolgersi il massimo, anzi, tutto il suo aiuto. Da ciò e perciò anche il consenso e il concorso nei sacrifici.

E il popolo italiano anch'esso - e gliene venne data in quest'aula stessa con alta parola, dal Presidente del Consiglio, la meritata lode - il popolo italiano dà mirabile spettacolo di raccoglimento e di disciplina, poco discutendo, assai lavorando e piegandosi ai pesi riconosciuti necessari.

Però se nell'esame e nello studio dell'economia generale delle imposte, delle tasse e dei proventi che danno contributo all'erario, alcuna ve ne sia la quale raggiunga limiti tali che possa essere tacciata di iniquità - mi si permetta la parola, che verrò spiegando, per giustificare l'asprezza e possa ritenersi esponente più che di calcolo e provvedimento severo, di vera follia tassatrice che abbia pervaso in un momento di legittima inquietudine per le sorti della nostra finanza l'animo di qualche ministro che di questo più specialmente si è occupato - credo che ci sia ragione perchè il Senato ascolti ed il Governo consenta di prestare benevolo orecchio alle modeste osservazioni che saranno da me svolte in questo campo.

Primeggia tra queste - ed è la sola di cui parlerò - la questione concernente la tassa di successione. Non so se possa trattarsi per me di triste presagio, ma a me pare che la questione delle successioni rivesta veramente carattere di interesse grandissimo. E neppure io credo che sia tutta codardia dinanzi al gran passo, se io vi affermi che mai come ora io ebbi paura di morire. E ciò per amore più che di me, per amore, dico, e per pietoso riguardo di chi resta.

Che questa tassa sia troppo alta in tutte le sue applicazioni e a riguardo a tutte le categorie di persone che in tema di successione essa colpisce non è chi non scorga; questa tassa sancisce il pagamento di somme, per successione tra estranei o parenti lontani, veramente sbalorditive. Io non so se in questo momento

mi ascolti qualche collega che appartenga alla città di Milano: ad ogni modo io ricordo che è stato clamoroso il fatto non remoto della eredità Barbò, eredità cospicua, altissima, che credo raggiungesse la somma di 30 milioni e che si è dovuta rifiutare, perchè la tassa che avrebbe dovuto pagare il successore era maggiore dello ammontare della successione stessa. Come si può concepire cosa più folle di questa che si paghi una tassa qualsiasi e per quale si sia titolo che vada più in su del 100 per cento? Eppure inverosimile, ma vero si va ora in quel campo al 101 e fino al 103 per cento!

Di esempi e casi simiglianti, son certo che ognuno degli onorevoli colleghi avrebbe dovizia.

Accennerò soltanto al caso che colpisce la famiglia di un nostro egregio e amato collega al quale, dolente che le condizioni sue non gli permettano di prender parte alle sedute del Senato, mando un affettuoso saluto. Questo egregio collega è erede di un fratello ed erede fiduciario per una nipote; ebbene, egli si vede così falciata l'eredità, da doverla ritenere pressochè annullata. E abbondano, ripeto, i casi del genere.

Ma questo che io dico per le imposte che cadono su estranei è molto, ed è anche più inquietante per le imposte che ricadono sui nostri eredi diretti, sui nostri figlioli; secondo me questa tassa raggiunge proporzioni tali che ora le si dovrebbe cambiare nome e chiamarla spogliazione e confisca. Anzi io affermo che è peggio d'una confisca.

Non vi sarebbe Governo, se non fosse un Governo pazzo, crudele, selvaggio, il quale non darebbe un compenso anche piccolo, anche modesto ad una confisca. Ora io credo che in certi casi le eredità siano ridotte a tale che l'erede prenderebbe volentieri il 20 o il 25 per cento pure che lo si lasciasse tranquillo.

Io faccio un caso modesto, la cui evidenza dovrebbe balzare alla mente del più elementare giudice: porto l'esempio di una famigliola che abbia 100 o 200 mila lire, costituite dalla casetta che abita, e dal podere col quale campa. Muore il padre di questa famiglia ed in quattro mesi - perchè credo che questo sia il lasso di tempo - gli eredi devono trovare 30 o 40 mila lire per pagare la tassa di successione. Ma dove le troveranno? Quale sarà l'onesto impre-

statore che darà il mezzo di sopperire a queste spese senza che venga iugulata questa povera famiglia la quale, al dolore di aver perduta una persona amata e cara, deve aggiungere quello di una vera e totale rovina della piccola fortuna familiare. Se questo può essere un cespite di entrate per il Governo, è anche fonte di mali e se mi fosse concesso davanti alla maestà del Senato, ed in un tema che riveste scarsa ragione di gaiezza un piccolo scherzo, vorrei, avendo pronunciate le parole iniquità e follia e pensando alla persona che ha dettato in massima parte le presenti disposizioni ed ebbe parte grandissima in quest'opera, vorrei dico e debbo cercare una ragione di bene nei suoi intendimenti e sarebbe questa, che in tanta rilassatezza di vincoli famigliari, abbia voluto trovare un mezzo per far circondare dai figli di più amorosa cura la vita dei genitori e far sì che non si desiderino più con male celata impazienza la fine degli zii e dei parenti lontani (*ilarità*).

Ho detto, signori miei, che può essere questa misura di tassazione fonte di male e non fonte di bene. Noi siamo ormai in un'età, parlo di me, nella quale quelle sole cose ci importano, o essenzialmente e più dell'altre importano, che concernono i figli nostri e le nostre famiglie; ora dove sarà l'eccitamento al lavoro, al risparmio, alla morigeratezza? Già prima di tutto si cercheranno nell'inesauribile inventabilità umana, delle frodi d'ogni sorta per sfuggire a quella tassa, ed in questo, come hanno osservato autorevolissimi parlamentari che parlarono in questo dibattito così altamente tenuto dal Senato, saranno i più scaltri, saranno i meno onesti, saranno i meno degni che sfuggiranno, che diserteranno la legge e il dovere e manometteranno ogni vantaggio dell'erario, gli altri, gli ingenui, i buoni, i meno capaci, i meno atti, i meno evoluti ci incapperanno tanto da lasciarvi il migliore sangue delle loro vene. E ho detto anche, che questa toglierà, almeno in gran parte, ogni impulso al lavoro, al risparmio e alla morigeratezza. Noi avremo più facilmente l'impulso a godere, allo scialaquare perchè tanto dopo di noi vi sarà... il diluvio.

A me sembra che il Governo dovrebbe riflettere a tutto questo, e che pure essendo geloso custode come deve esserlo, della integrità

del bilancio, e di quel desiderio e sforzo al pareggio, in cui tutti consentiamo così vivamente, dovrebbe pensare che sarebbe forse non tutto male quello che egli accordasse, poichè lo svantaggio dell'erario sarebbe colmato dal vantaggio morale ed economico della Nazione per le ragioni che modestamente ho dette e che mi paiono inoppugnabili.

Ed il tema di tasse mi porta a fare un rapido passo al secondo ordine del giorno, e avrò in breve parole finito di tediare il Senato...

Voci. No, no, parli!

BORSARELLI... della pazienza e benevolenza del quale sono vivamente riconoscente.

Il Governo attuale ha fatto un grande passo, molto onesto, molto equo. Negli ultimi anni del dopo guerra sono successi dei veri cataclismi economici nel commercio, nello Stato e nella pubblica cosa. Si sono avuti i prezzi altissimi delle derrate, di cui molti gemono, alcuni godono, ma sono venuti del pari altezze vertiginose di tasse le quali non so come lo consenta l'osservanza che dovrebbe esservi dello Statuto. Sono stati lasciati in balia delle amministrazioni locali, le quali, specialmente le socialiste, si sono date ad una corsa pazza all'aumento; conosco bilanci di piccoli Comuni che da 8 mila lire sono saliti a 40, da 12 a 14 sono saliti a 60, 70,000 lire, con degli stipendi enormi, con minimi deplorabili di stipendi e tutto questo si risolve in una tassa enorme per la proprietà.

Lasciamo stare l'argomento del diritto e delle misure di tassare dell'assurdo del minimo degli stipendi che troppo lunghi mi porterebbe e varcherebbe i limiti indicati nel mio ordine del giorno, ma il Governo ha pure visto queste cose e allora è venuto nella decisione di lenire e ha concesso che si rivedessero i patti di affitto. Perchè non era giusto, non è giusto, signori miei, che ci siano proprietari che languono, non voglio usare la frase che muoiono di fame, perchè non amo le esagerazioni, ma languono. Potrei citare casi di gente, che ha dovuto abbandonare il soggiorno delle città per ridursi in campagna a vivere più che modestamente, con danno dell'educazione dei figli e con disagi d'ogni specie, mentre i loro affittavoli impinguano in un modo che non è nè giusto nè ragionevole.

Cosa ha fatto il Governo? Il Governo è intervenuto e ha detto: rivedete quei patti che

non rispondono alla realtà della vita, nè stanno col momento presente, perchè le circostanze si son chiarite così eccezionalmente nuove che non solo ammettono ma esigono un esame nuovo. Ma perchè il Governo si è arrestato in così ben cominciato cammino? Perchè all'anno di grazia 1917-18? mentre invece dopo il 1918 si è verificato il vero aumento delle derrate e l'aumento delle imposte? Il povero proprietario, che non gode del maggior prezzo delle derrate, mentre purtroppo deve sottostare all'aumento vertiginoso ed iniquo delle imposte locali, si trova spogliato di tutto. E si devono aggiungere, a carico dei piccoli redditi netti, le spese di amministrazione, di riparazione dei fondi. Con tutte queste cose che io vi dico, i fondi sono ridotti a rendere zero. Signori del Governo, io non esigo, specialmente per quanto riguarda questa seconda parte una risposta immediata. Io rivolgo soltanto una richiesta, una preghiera al Governo: che esso studi questa questione, e per ragioni di parità di trattamento, prima si estenda ai contratti che si sono fatti dopo il 1918 la facoltà data per quelli anteriori: farà opera di giustizia. Sancisca la libertà per più umane e più conformi trattazioni e farà opera di equità.

Questo che venni dicendo, non è, non è, o signori del Governo, volerci sottrarre a portare, per la parte che ad ognuno spetta, i pesi ai quali ogni buon cittadino con ben disposto animo deve sobbarcarsi, massime in un momento di nobile conato, come è l'attuale, per il risanamento della pubblica cosa, ma è commisurare il peso alla possibilità di sopportarlo; è il versare *quid valeant humeri, quid ferre recusent*.

E ciò perchè se le forze si stremano se esse si fiaccano per la immanità del pondo, non possono rendere più, e noi, anche a malgrado di ogni migliore volontà, non possiamo recare quell'aiuto che vorremmo e che vogliamo all'opera ardita ed animosa del Governo, al quale auguriamo fervidamente di riuscire nella via intrapresa per il raggiungimento degli alti ideali comuni che sono appunto il bene e la grandezza della nostra amatissima Patria. (*Viri applausi*).

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Montresor:

« Il Senato, accogliendo il principio dell'esame di Stato come avviamento alla libertà della

scuola, invita il ministro della Pubblica Istruzione ad abbondare nelle norme transitorie, sì che queste consentano un graduale trapasso dai vecchi ai nuovi ordinamenti, e persuadano insegnanti, allievi e famiglie che le innovazioni, introdotte coi pieni poteri, saranno a tutto vantaggio della serietà degli studi e della cultura nazionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Montresor per svolgere il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. Non intendo svolgere il mio ordine del giorno, di per sé esplicito nell'aperta adesione al principio informatore con cui l'onorevole Gentile ha compiuto il suo arduo lavoro. Nè questa sarebbe l'ora per una discussione su una riforma così complessa e radicale. Mi consentano perciò gli onorevoli colleghi una breve dichiarazione, che porta qui l'eco dei turbamenti, in parte ragionevoli, che si accompagnano inevitabilmente alla promulgazione della nuova legge.

Il ministro, con lodevole premura, ha annunciato alcune norme transitorie che dovrebbero consentire il graduale trapasso dai vecchi ai nuovi ordinamenti; ma noi non conosciamo che gli accenni dei giornali, mentre siamo persuasi che molti impreveduti ostacoli turberanno il regolare funzionamento di tutte le scuole nel prossimo ottobre.

Perciò, rinunciando alla parola, mi contenterò di rivolgere queste domande all'onorevole ministro, riservandomi di sottoporre a lui le osservazioni che avrei fatto a voce:

Primo. Le norme transitorie sono soltanto quelle annunciate dai giornali?

Secondo. Il ministro intende emanare presto i programmi, affinché gli istituti privati possano, in base ad essi, inoltrare la domanda di apertura tre mesi prima, come prescrive la nuova legge?

Terzo. Nell'ordinamento scolastico delle nuove provincie il ministro intende usare temperamenti, rispetto agli allogeni, che rendano più spontanea e pacifica l'adesione di quelle popolazioni alle ragioni per cui l'Italia ha affermato il suo diritto su quelle terre?

Un'ultima preghiera rivolgo all'onorevole ministro: cioè che provveda ad un testo unico della legge scolastica media, affinché sia possibile orientarsi attraverso il pelago di leggi e

di regolamenti che rendono ormai irricognoscibile l'antica legge organica Casati.

Ciò posto, noi daremo la più leale collaborazione al nuovo ordinamento, affrontando con spirito sereno le difficoltà attraverso le quali gli istituti pubblici e privati daranno all'Italia una gioventù rinnovata intellettualmente e moralmente. E non ho altro da dire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dei senatori Maggiorino Ferraris e Mazziotti:

Il Senato

Udite le dichiarazioni del Governo;

Considerando il pareggio effettivo del Bilancio come fattore efficace di miglioramento delle condizioni del credito e del lavoro nazionale e come mezzo indispensabile e sicuro per la sistemazione del Tesoro, per rendere normali i cambi sull'estero e per il conseguente ribasso dell'alto costo della vita, che tanto ancora pesa sull'economia nazionale;

Constatando i notevoli risultati già conseguiti nel dopo guerra, e grazie ai quali il disavanzo effettivo da 22 miliardi 775 milioni nell'esercizio 1918-1919 è sceso a miliardi 2 e 616 milioni nella previsione dell'esercizio 1923-1924;

Preso atto del fermo proposito del Ministero di evitare qualsiasi aumento esiziale di moneta cartacea, di cui è già felicemente iniziata la riduzione, e di porre l'ordine pubblico ed il pareggio effettivo del bilancio a base della restaurazione finanziaria, economica e morale della Patria;

Esprime fiducia nella politica del Governo, intesa a realizzare le economie e le entrate ancora necessarie a conseguire il pareggio;

Confida nelle virtù di abnegazione e di patriottismo del popolo italiano, perchè cooperi alla ricostituzione finanziaria indispensabile ad assicurare al paese i benefici della magnifica vittoria delle armi e del generoso sacrificio dei suoi figli;

E passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge.

MAGGIORINO FERRARIS
MAZZIOTTI.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maggiorino Ferraris per svolgere il suo ordine del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO. Signori senatori, l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare rispecchia quei problemi che l'onorevole ministro delle finanze con frase elegante, disse ieri, problemi tuttora aperti della nostra ricostituzione finanziaria ed economica. Essi sono essenzialmente il disavanzo, il corso sfavorevole dei cambi e l'alto costo della vita. Ma l'ordine del giorno nostro - che appunto per ciò mi consentirà di essere molto breve - addita anche le soluzioni che speriamo siano date a questi problemi; soluzioni che concordano perfettamente con l'indirizzo di finanza e di economia che fu manifestato dall'onorevole ministro nel discorso di Milano, lucido e chiaro per sé stesso e arricchito di molti, copiosi e interessanti documenti.

Il fondamento della ricostituzione economica del paese lo dobbiamo essenzialmente riporre nel pareggio del bilancio. Noi ci troviamo oggidi, come fu autorevolmente detto, nella stessa identica situazione in cui si trovò l'Europa all'indomani della guerra del 1815. La storia di quel periodo, con grande autorità, or non è molto, evocata dall'illustre Presidente di questa Assemblea, dimostra che solo i popoli che in un tempo relativamente breve, seppero porre in ordine le loro finanze e con le finanze il Tesoro, il debito pubblico, e specialmente la circolazione cartacea, prepararono per i loro paesi un periodo di vera prosperità a vantaggio soprattutto delle classi popolari. Ed il memoriale redatto dai capi dei Governi convocati a Londra nel 1920 sulla ricostituzione economica dell'Europa, dimostrò che dopo le grandi guerre del secolo passato occorsero in media da 10 a 12 anni perchè un paese, con un indirizzo risoluto di Governo, ritornasse in condizioni relativamente normali: e concluse che solo i popoli dell'Europa che seguiranno questa via potranno avere un avvenire sicuro.

Io poi credo che invocando il concorso del Senato del Regno al proposito veramente lodevole del Governo di voler porre il pareggio a base della restaurazione finanziaria, economica e morale della Nazione, mi rivolgo alle più belle e nobili tradizioni di questa grande Assemblea che ha acquistato tanto prestigio nel Paese e che scriverà una pagina magnifica nella storia d'Italia se, come essa sta facendo, vorrà fortemente cooperare a questa ricostituzione econo-

mica della patria. Mi sarà anzi lecito dire che fu appunto in Senato per opera di autorevoli colleghi, come l'onorevole Scialoja, ai quali modestamente mi sono associato, che fu appunto in Senato che partirono voci unanimi e concordi perchè la guerra fosse virilmente combattuta e vinta fino all'ultimo, ma perchè nel tempo stesso già fino nel periodo di guerra si preparassero le basi di quella ricostituzione economica e finanziaria che sola poteva assicurare al popolo italiano i benefici della vittoria.

Non mi dilungherò su questo argomento, perchè il pensiero del Senato fu recentemente espresso con grande autorità e sintetizzato con forte parola dal nostro illustre Presidente.

L'onorevole Tittoni, con gentile e delicato pensiero, accettando di commemorare Giuseppe Saracco, non solo come suo predecessore nell'alto seggio ma più ancora come uomo che tanto onorò questa Assemblea, dimostrò come il pareggio fosse la base prima, il punto di partenza di quella prosperità finanziaria ed economica della Patria che Giuseppe Saracco propugnò in tutta la sua vita. Ed il nostro illustre Presidente ebbe un pensiero così forte che mi permetto semplicemente di accennarlo, affermando che solo col pareggio l'Italia poteva aspirare ad assicurare il suo avvenire; e così si esprimeva: « dobbiamo avere oggi la coscienza sicura, ed il popolo deve averla ed il Governo deve averla, che o noi vivremo e prospereremo per la nostra virtù, o periremo per la nostra viltà ».

Queste parole dette dal Presidente del Senato, in momenti ancora incerti e difficili per la nostra finanza, accennano chiaramente al bivio dinanzi al quale il Senato e il Paese si trovano: o salvarci per la nostra virtù o perire per la nostra viltà.

Io escludo in modo assoluto questa seconda ipotesi, e sono sicuro di rendermi interprete del pensiero unanime del Senato e del Governo, dicendo che l'Italia è sulla via della salvezza e che si salverà per la sua virtù. (*Approvazioni*).

Il pareggio conduce di per sé, automaticamente, alla soluzione della questione dei cambi. Il mio amico onorevole Rolandi-Ricci, la cui voce, sempre eloquente, abbiamo riudito con piacere in quest'Assemblea, domandava se il Governo poteva o doveva fare qualche cosa per equiparare il cambio dell'Italia al cambio

della Francia. Per parte mia vorrei dichiarare nettamente, come modesto, ma, purtroppo, vecchio studioso di queste materie, che direttamente il Governo nulla può fare. Non sono nè la Francia nè l'Italia — che subiscono questi cambi tanto sfavorevoli — quelle che possano modificarli: sono i popoli creditori e ricchi che fanno il cambio: sono i popoli sfortunatamente debitori e meno ricchi che lo subiscono. Il centro delle quotazioni del cambio oggidi è New-York, e noi, come la Francia, non possiamo che accettarle.

Nei telegrammi giunti oggi, che si possono leggere nella nostra sala di lettura, è detto che in questi giorni New-York quota in dollari cento lire italiane 4.62, cento franchi francesi 6.40, e 100 franchi svizzeri, 18 dollari, cioè alla pari. Per conseguenza New-York ritiene che la struttura economica, finanziaria e politica della Svizzera valga tre volte quella della Francia e quattro volte e mezza quella dell'Italia.

La sola cosa che il ministro delle finanze può fare è di influire sugli elementi che concorrono a formare cotesta struttura, ed a determinare il giudizio, che ritengo pessimista, che l'estero ne dà.

Fu ieri l'altro invocata a ragione l'autorità del Goschen in questa materia e fu ripetuto quanto egli ebbe a dire: che il corso dei cambi è l'esponente delle condizioni generali di un paese. Da questo principio del Goschen, che fu un grande banchiere e cancelliere dello schacchiere, il Deschamps della Banca di Francia, trasse una teorica moderna, semplice ed ingegnosa. Il Deschamps ravvisa nel cambio una specie di premio di assicurazione contro i rischi che un paese ricco corre prestando ad un paese povero e dissestato. Quindi, secondo questa teoria, gli Stati Uniti quoterebbero il cambio italiano inferiore a quello francese, perchè credono che le condizioni dell'Italia siano nel loro complesso meno forti e meno solide delle condizioni della Francia; condizioni finanziarie, condizioni economiche generali ed anche condizioni politiche.

Quando l'onorevole ministro delle finanze con tanto giovanile ardore addita all'Italia la necessità del pareggio e manifesta la fede, che io pienamente divido, che il popolo italiano arriverà a questa meta, egli è sulla buona via e come è stato detto, dà un felice inizio a

quella politica che concordemente dobbiamo seguire con passo misurato e se è possibile anche con passo alquanto affrettato.

Il pareggio è ormai alle viste in Italia. Ci sono alcuni fatti che veramente confortano. Anzitutto noi ci siamo permessi di ricordare nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, che da un disavanzo di 22 miliardi, in 5 anni siamo discesi ad un disavanzo di 2 miliardi e 616 milioni. Se a ciò ha contribuito la diminuzione di circa 14 miliardi nelle spese che può essere attribuita alla naturale liquidazione delle spese di guerra, è pure confortante — e se volete sotto un altro aspetto è doloroso — il dire che le nostre entrate che prima della guerra non erano che di due miliardi e mezzo superano ormai i 19 miliardi. Ora ciò dimostra che è proprio la forza intima, tenace del lavoro, del risparmio, del sacrificio, e della abnegazione del popolo italiano che dà la base sicura della sua ricostituzione.

Concordo pure con l'onorevole ministro che vi sono alcune grandi spese che andranno eliminandosi a gradi: risarcimento dei danni di guerra, pensioni di guerra e *deficit* ferroviario, di cui forse in questa discussione non ci siamo occupati abbastanza. Il ministro delle finanze calcola queste spese a circa 3 miliardi, i quali da soli basterebbero a darci il pareggio; ma occorre rilevare che quella delle pensioni di guerra è una diminuzione troppo lenta per potervi fare immediato assegnamento. Per affrettare il pareggio restano quindi i mezzi ordinari: economie e maggiori entrate. Pur troppo dubito che sia ancora possibile procedere molto in là nel campo delle economie civili. Auguriamoci che si possa stare nei limiti delle spese assegnate per i bilanci militari ed anzi se i lavori della Società delle Nazioni per la riduzione degli armamenti condurranno ad un risultato pratico potremo avere anche qualche economia in questo campo. Peraltro io credo ormai esaurito il campo relativo alla possibilità di nuove imposte. Qualche cosa forse l'Italia potrebbe ancora, a somiglianza di altri paesi, ottenere con le imposte sul lavoro. Infatti mentre quasi tutti gli Stati d'Europa hanno già dovuto ricorrere ad esse, noi siamo andati in ciò molto lentamente. Un uomo eminente ritenne che si potesse ricavare molto ancora dalle imposte sui consumi e giustificava tale sua opinione con

queste previsioni: siccome i consumi sono soprattutto aggravati dall'alto cambio e siccome l'alto cambio è segnatamente provocato dal disavanzo, il giorno in cui le imposte sui consumi riuscissero a colmare il disavanzo, la diminuzione dei cambi dovrebbe esser tale da portare una diminuzione sensibile, e forse maggiore nel prezzo dei consumi. Teoria molto ardita che io presento al vostro apprezzamento. Certo le difficoltà in materia di cambi non sono lievi. Mi dispiace che non sia ora presente l'onorevole senatore Rolandi Ricci il quale potrebbe confermare quanto dirò.

Avendo seguito molto da vicino la stampa e le pubblicazioni notevoli di finanzieri americani, mi sono fatta questa opinione, che l'America, da cui in prima linea dipende la questione dei cambi, abbia una sfiducia profonda non nell'Italia ma nell'Europa in generale. I delegati dell'America con cui mi sono incontrato in Congressi internazionali, me lo dichiararono nel modo più reciso possibile. Un uomo che ebbe larghi consensi nell'opinione pubblica americana è un grande finanziere che dopo avere visitato l'Europa ritornò in patria pochi mesi or sono dicendo: « Arrivo da un paese di folli che non hanno la coscienza di esserlo ». Per l'America, ed abbiamo avuto una notevole dichiarazione a questo proposito nel Senato di Washington, il far credito all'Europa servirebbe soltanto ad aumentare le sue spese militari e ad affrettare una nuova guerra che sarebbe una rovina per tutti. Riferisco, non giudico e non entro in merito.

Per conseguenza nel Senato americano fu altamente proclamata la necessità di evitare qualsiasi credito all'Europa per mantenere la pace nel mondo. Finchè quest'ordine di idee dominerà i grandi finanzieri dell'America, è difficile che la questione dei cambi venga da loro regolata in termini più favorevoli. La sola cosa che possiamo fare da parte nostra, sarebbe precisamente questa: dimostrare mediante il pareggio che noi siamo un popolo di savi. E questo io credo lo faremo.

Mi permetterò ancora di accennare brevemente ad un altro punto che influisce enormemente sui cambi, ed è la questione dell'eccessiva circolazione cartacea. Confesso invero che le parole pronunciate dal capo del Governo quando - credo al tempo della sua visita al Mi-

nistero delle finanze - dichiarò che egli la carta moneta la detestava, che non ne avrebbe emessa di nuova, e che se avesse potuto avrebbe bruciata quella già esistente, hanno avuto un'eco di grande simpatia, oserei dire di commozione nel mio cuore, perchè avendo assistito al terribile disastro dell'emissione cartacea in Germania e in Austria, scongiuro il Senato di non dare mai un giorno di tregua a nessun Governo che aumentasse di una lira la circolazione cartacea, perchè non esiste, non può esistere, non esisterà mai una miseria più profonda di tutte le classi sociali, dei ricchi e dei poveri, dei lavoratori e dei consumatori, come quella creata dalla emissione cartacea nei paesi del Nord. (*Benissimo*).

Ho visto tali cose che, se l'ora non fosse tarda, potrei interessare il Senato col riferire degli spettacoli penosi: delle case costrutte con milioni e milioni di lire oro, che fruttano qualche migliaio di lire all'anno; dei cittadini eminenti, noti nella storia dell'ultimo periodo della guerra, che hanno delle pensioni di 25 o 50,000 corone che si riducono a 10 o 20 lire all'anno, e ridotti alle più disagiate condizioni; una famiglia, che disponeva di un patrimonio in titoli di 12 milioni di corone o franchi oro, ha un figlio e una figlia che vivono, la figlia facendo la dattilografa in una banca, e il figlio come commesso nella banca stessa.

Se, egregi colleghi, volete vivere tranquilli questi anni della vecchiaia che auguro a tutti voi prosperi e felici...

Voci. Grazie!

FERRARIS MAGGIORINO. ...Se volete che le modeste fortune avite e quelle più sudate che avete risparmiato col lavoro, passino ai vostri figli, resistete, resistete fino all'ultimo a qualunque emissione di carta, perchè questo è il solo modo di ridonare alla patria il senso del lavoro, del progresso e della sua solidità avvenire. (*Benissimo*).

E è perciò che in questa parte abbiamo nell'ordine del giorno pienamente aderito al programma del Governo. Aggiungo che mi piacque anche molto il concetto dell'onorevole Mussolini di porre a base della ricostituzione economica della nazione l'ordine pubblico largamente inteso.

Egli ha definito l'ordine pubblico come sinonimo dell'autorità dello Stato, ed io accetto di

buon grado questa sua definizione. E poichè non da oggi, ma ben prima che egli salisse al Governo, io avevo posto in rilievo il programma di ricostruzione finanziaria che l'on. Mussolini andava propugnando, sia quale capo del partito fascista, sia nel giornale da lui diretto, mi sia consentito di dire che alcuni mesi prima della salita al potere del nuovo Governo, io ho scritto nettamente che i due grandi problemi, di cui era necessaria la soluzione in Italia erano il pareggio e l'ordine pubblico: l'ordine pubblico nel rispetto della legge e della libertà. E poichè l'onorevole Mussolini, con parole molto sincere e in pari tempo in lui quasi (consentitemi la parola) di rammarico, disse che era dolente di non avere ancora potuto fare per il popolo italiano ciò che era sua aspirazione, ciò che è nell'aspirazione di tutta quest'Assemblea, io mi permetterei di aggiungere che se egli potrà, come tutti ci auguriamo che possa, stabilmente risolvere i due problemi del pareggio e dell'ordine pubblico, nel senso largamente inteso, egli conferirà in questo modo il massimo beneficio al popolo italiano, perchè con la soluzione di questi due problemi verrà la diminuzione dei cambi (che non può che attuarsi gradatamente; non c'è nessuna probabilità di una soluzione rapida, immediata) e, conseguentemente, si avrà un abbassamento dell'alto costo della vita.

Posso aderire di buon grado ai recenti provvedimenti del Governo, della sospensione o diminuzione di alcuni dazi: mi sia concesso di ricordare che quando l'onorevole Orlando mi fece l'onore di chiedermi di formulare un programma contro l'alto costo della vita, proposi, e la proposta fu accettata dal Consiglio dei ministri di quel tempo, la sospensione totale temporanea di tutti i dazi doganali e comunali che gravavano sulle materie alimentari, escluse le bevande alcoliche e alcuni generi di lusso. Ma allo stato attuale delle cose la vera diminuzione del costo della vita noi non possiamo averla che con il miglioramento dei cambi, che non otterremo che con il pareggio dei bilanci..

CORBINO. Con la riduzione dei salari.

FERRARIS MAGGIORINO. Ringrazio l'interrottore perchè è un punto a cui sarei venuto. È evidente che il salario, a grandi linee, è in funzione del costo della vita. Quando col

pareggio noi diminuiamo i cambi e quando con la diminuzione dei cambi diminuiamo il costo della vita, il salario non tarderà a uniformarsi alla nuova condizione di cose. Un commerciante genovese mi diceva, con quel senso pratico proprio di quel popolo: vede, cosa accade al porto di Genova. Arriva un quintale di grano: su questa pagina noi lo registriamo per 22 o 23 scellini e sulla pagina successiva diventano 110 lire. Che cosa volete? Quando ogni lira-oro nella quale siamo obbligati a computare i nostri acquisti, diventa 4 lire e qualche volta 4 lire e mezzo lire italiane per il solo fatto di passare la linea di dogana, è evidente che noi viviamo in una condizione di cose che non può durare e che deve essere impegno del Governo, del Parlamento e del Paese intero di vincere e di migliorare a qualunque costo.

A questo scopo può anche molto giovare l'assetto della circolazione. L'Italia aveva meno di 3 miliardi di biglietti nell'avanti guerra; nel periodo di guerra è salita a 22 miliardi, nel 1920 è ridiscesa a 20 miliardi attualmente: quindi c'è una confortante diminuzione di cui prendiamo atto nel nostro ordine del giorno. Ma, badate, l'Italia nell'avanti guerra, quando aveva quel periodo di prosperità, che era venuto precisamente per il pareggio e per i provvedimenti compiuti poco prima, aveva 78 lire di carta per abitante: è poi salita a 600, ed è ancora a 544. Ebbene questa cifra è troppo elevata. Un grande banchiere, un banchiere che lavora con fede alla attuazione della proposta dell'onorevole Luzzatti della convocazione delle banche di emissione di Europa per attenuare i cambi, un banchiere della banca del Belgio...

LUZZATTI. Che anche lei attende perchè ha collaborato con me.

FERRARIS MAGGIORINO. Ho presentato la sua proposta al Congresso finanziario di Bruxelles e l'ho fatta votare, a nome suo, come delegato ufficiale dell'Italia. Non potevo fare di più.

LUZZATTI. La ringrazio.

FERRARIS MAGGIORINO. ...mi disse che difficilmente un paese può tenere alla pari più di cento lire di carta per abitante: noi siamo ancora a cinquecento lire! Ecco perchè invoco il pareggio. Dato il pareggio, per poco che si determini il miglioramento dei cambi, viene

l'avanzo, perchè risparmieremo nell'acquisto dei carboni e perchè forse il Governo potrà allora meglio moderare alcune spese attuali. Con l'avanzo noi dobbiamo anzitutto provvedere a sistemare il Tesoro, la circolazione cartacea eccedente, e il debito fluttuante e allora andiamo a posto. E quanto espongo non è un ordine di idee teorico: è quello che ha fatto l'Inghilterra in questi ultimi anni. L'Inghilterra aveva visto il cambio sull'estero scendere fortemente cosicchè era in perdita sopra i mercati oro. L'Inghilterra nominò una Commissione per le economie. Il famoso Comitato Geddes, di cui tanto si discusse: l'Inghilterra tassò, tassò virilmente, fortemente il suo popolo, come noi abbiamo fatto. Orbene, l'Inghilterra ha ottenuto questo risultato: la sterlina che perdeva or non è molto il 12 per cento in Svizzera oggi vi guadagna il 2 per cento. E per conseguenza la strada che è tracciata nel nostro ordine del giorno non solo si informa al pensiero espresso più volte dal presente Ministero, ma trova il suo riscontro nella pratica felice e vittoriosa seguita ultimamente dalla Tesoreria inglese. Ormai l'Inghilterra ha varcato il fiume, è giunta all'altra sponda. E debbo dire che dopo l'Inghilterra colloco l'Italia e la Cecoslovacchia tra i paesi che hanno fatto maggiori sacrifici per la loro ricostruzione finanziaria ed economica. Mi dolgo che altri popoli, come ad esempio gli Austro-Germanici, abbiano invece seguito una via così disastrosa e che purtroppo non manchino anche in Italia coloro che crederebbero ancora utile imitare l'esempio loro sulla triste via delle emissioni cartacee.

L'onorevole ministro ci ha pure dichiarato che egli spera di porre termine alla politica degli indebitamenti: sarei felicissimo che potesse conseguire questa meta. Abbiamo davanti a noi tre grandi sistemi con i quali i diversi paesi si comportano di fronte al disavanzo. L'uno è sistema disastroso Austro-Germanico delle emissioni di carta; l'altro è il sistema medio che io chiamerei latino - Italia, Francia e Belgio - la politica dell'indebitamento: se mancano 4 o 5 miliardi al pareggio, si fanno 4 o 5 miliardi di debito. L'onorevole ministro lodevolmente dichiara di voler eliminare questa politica dell'indebitamento. La terza è la politica forte, la politica del pareggio, della

normalità del bilancio e della circolazione cartacea, secondo lo splendido esempio dell'Inghilterra e dei paesi ex-neutri in genere.

Chiedo scusa al Senato di aver parlato in questa stagione, ma ho voluto esprimere la mia profonda fiducia che la politica italiana seguirà la via della ricostruzione: ho voluto esprimere la mia incrollabile fede nel successo cui questa via conduce. Raggiunto questo successo noi potremmo dire di aver reso il più grande omaggio ai nostri caduti, che mi pare opportuno di ricordare in questo mese di giugno, perchè è il mese delle grandi battaglie della Piave, che furono l'inizio della ricostruzione militare dell'Italia.

Molte volte noi ci lamentiamo dei giudizi dell'estero e del resto anche ultimamente abbiamo avuto una qualche polemica internazionale: ma io prego gli onorevoli colleghi di volermi consentire di ricordare una notevole pubblicazione. Poco tempo fa il *Times*, il grande giornale di Londra, completò la sua magnifica storia della guerra in parecchi volumi e nell'annunciare il volume sulle operazioni della Piave, scriveva: questo volume dimostrerà al popolo - parlava al popolo inglese - che la fronte di difesa e di resistenza sulla Piave fu organizzata dal comando e dalle truppe italiane prima che arrivassero i contingenti inglesi e francesi. Quando le truppe alleate arrivarono alla fronte, la saldezza della linea italiana aveva già raddrizzata la situazione.

Lo stesso volume dedica tutte le prime pagine alle azioni della Piave ed esalta le gesta dei nostri alpini che si arrampicavano coi tascapani pieni di bombe e conclude col dire che questi fatti sembrano leggendari, ma si sono verificati ed è per questo che sono veri. La vittoria del Piave - così dice la storia del *Times* - ha modificato le fortune della guerra per ragioni diverse: prima di tutto ha dimostrato che l'antico morale militare dell'esercito e del popolo italiano era saldo; in secondo luogo ha messo alla prova decisiva e vittoriosa la compattezza dell'organizzazione militare dell'Italia; in terzo luogo ha fiaccato la potenza militare e politica dell'Austria ed ha così portato un colpo decisivo alle forze avversarie all'Intesa ed ha dato lo slancio morale della vittoria agli eserciti dell'Intesa; cosicchè, sotto gli auspici della vittoria italiana, abbiamo insieme

proceduto alla vittoria generale degli alleati! (*Approvazioni*).

Confesso che mi sono commosso nel leggere queste poche pagine e chieggo scusa al Senato di averle ricordate.

Sento naturalmente di essere ormai vecchio dopo quasi 40 anni di vita politica; ma, onorevoli colleghi, lasciatemi chiudere in questo momento con la visione di un'Italia economicamente forte, prospera, grande, quanto forti e grandi furono i nostri soldati, i nostri caduti: sia la visione di un'Italia bella, quale la sognarono quelli che per essa hanno combattuto e per essa son morti.

Questa visione dobbiamo realizzare e dico, senza adulazione, è il Senato italiano che deve realizzarla; perchè il Senato in questi ultimi anni, è diventato organo essenziale e motore della vita nazionale; perchè qui tutte le grandi e generose aspirazioni di un popolo nuovo che si rinnovella, trovano la loro eco e trovano anche la loro giusta misura; perchè da questa Assemblea dalla quale è sempre partito unanime e concorde il grido della battaglia e della vittoria nel tempo di guerra, parta unanime e concorde il grido della riscossa e della vittoria nella pace, nella prosperità, per la grandezza del nostro Paese. (*Applausi vivissimi e prolungati, molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze per conoscere gli intendimenti del Governo per l'imminente scadenza della concessione della indennità caro-viveri ai vecchi pensionati.

Pellerano.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602).

III. Proposta di modificazione al Regolamento Giudiziario del Senato (*Documenti numero XC*).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (Numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e e Milo (N. 458);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919,

n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'articolo 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di

esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1392, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta (N. 336-C);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 23 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di

Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

VI. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CL^a TORNATA

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazione del Governo	pag. 5118
Dimissioni (del senatore Colonna Fabrizio)	5147
(del senatore Bianchi Riccardo)	5118
Oratori:	
PRESIDENTE	5147
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	5118
LUZZATTI	5118
Disegno di legge (Seguito della discussione di):	
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge »	5123
Oratori:	
BORSARELLI	5130
CORBINO	5131
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	5126
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i>	5130
FERRARIS MAGGIORINO	5131
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	5130
MAZZONI	5129
MONTRESOR	5131
SECHI	5123
— (Approvazione di un ordine del giorno)	5131
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge »	5132
Oratori:	
BERIO	5134, 5138
CANNAVINA	5142, 5145
DEL GIUDICE, <i>dell'Ufficio centrale presidente</i>	5141
DI STEFANO	5138, 5140
MORTARA	5136, 5140
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	5133 <i>passim</i>
PELLERANO	5139
SCHANZER	5132
SCIALOJA, <i>relatore</i>	5133 <i>passim</i>
SPIRITO	5139
TOMMASI	5132, 5147
ZUNINO	5138
(Presentazione di)	5117

Interrogazioni (Svolgimento di)	5119
« Sulla ricchezza mobile da pagarsi sui redditi agrari »	5119
Oratori:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	5119
SODERINI	5120
« Sull'infezione fillosserica, sull'Ovile sperimentale di Foggia, sul servizio dell'irrigazione »	5121
Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	5121, 5123
GRASSI	5122
Petizioni (Presentazione di un elenco di)	5119
Regolamento giudiziario del Senato (Approvazione di una proposta di modificazioni al)	5131
Relazioni (Presentazione di)	5119

La seduta è aperta alle ore 16,5.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, e i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per le finanze.

SILLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvata.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, addì 13 giugno 1923.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 13 giugno 1923 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso:

« 1° Modificazione dell'articolo 522 del Codice di procedura penale;

« 2° Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzana e S. Marcello Pistoiese;

« 3° Tombola a favore dell'orfanotrofio pro orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'ospedale di Sassoferrato ecc;

« 4° Lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno;

« 5° Costituzione in comune autonomo della frazione di Tutturano;

« 6° Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Vito dei Normanni;

« 7° Costituzione in comune autonomo della frazione di Aprica;

« 8° Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« Firmato: DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Comunicazione del Governo.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro d'informare il Senato che Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'agricoltura rassegnate dall'onorevole rag. dott. Ottavio Corgini, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di questa comunicazione.

Per le dimissioni del sen. Riccardo Bianchi.

PRESIDENTE. Il senatore Riccardo Bianchi ha inviato la seguente lettera:

« Prego V. E. di voler accettare le mie dimissioni da membro della Commissione di finanze.

« Con ossequio mi confermo dell'E. V.

« Dev.mo

« RICCARDO BIANCHI ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, che è unanime in questo pensiero, prego il Senato di non accettare le dimissioni dell'on. Riccardo Bianchi da membro della Commissione stessa.

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. Prego vivamente il Senato di non accettare queste dimissioni, poichè ne sono io la cagione indiretta. L'onorevole senatore Bianchi consente intieramente nelle idee che io ho espresse al Senato intorno alle economie ferroviarie...

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

LUZZATTI. ...e non oggi, perchè il Senato desidera uscire dalla discussione dell'esercizio provvisorio, ma mi propongo di discuterne a fondo col nostro Presidente della Commissione la cui tendenza a meditare qualche volta è superata dalla improvvisazione nel decidere di cose che vanno ponderate più a fondo (*Commenti vivissimi*).

Ieri era stato deciso che non si dovesse parlare su questa questione; se qualcuno avesse dovuto parlare, questi sarebbe stato il senatore Bianchi, che dava alla mia proposta la somma autorità del suo consenso.

FERRARIS CARLO. Ho parlato a nome della Commissione di finanze come relatore (*Bene*).

LUZZATTI. Ma su questa mia proposta non si era pronunciata. E io, che sono la causa indiretta di questo guaio, perchè è un grave atto che il Bianchi esca dalla Commissione di finanze per la somma competenza universalmente riconosciuta, prego vivamente il Senato di non accettarne le dimissioni (*Commenti*).

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ho chiesto la parola unicamente per dire che io ho ripetuto al Senato quello che è scritto nella relazione della Commissione di finanze ed ho lette le relative parti così quanto al personale come quanto agli stipendi di questo personale.

Non ho altro da aggiungere: ho compiuto il mio dovere con tutta coscienza e con tutta sincerità. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che le dimissioni del senatore Bianchi Riccardo dalla Commissione di finanze non vengano accettate.

(Il Senato approva).

Il Senato respinge le dimissioni dell'onorevole senatore Bianchi Riccardo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Casati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASATI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922 n. 1546 che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Casati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Elenco di petizioni.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato il quinto elenco delle petizioni pervenute alla Commissione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Garofalo della presentazione di questo quinto elenco di petizioni, che saranno poste all'ordine del giorno.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni degli onore-

voli Soderini, De Amicis Mansueto ai ministri delle finanze e dell'agricoltura. « Per sapere se non crederebbero opportuno, nell'interesse stesso del Governo, dare precise istruzioni agli agenti delle imposte, alcuni dei quali nella determinazione del quantitativo della Ricchezza Mobile da pagare sui redditi agrari, si ispirano a criteri del tutto errati e che possono influire in modo disastroso sull'ulteriore sviluppo dell'agricoltura nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze.

LISSIA, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Come ben sanno gli onorevoli interroganti, l'amministrazione delle imposte, convinta della assoluta necessità che nella applicazione della imposta sui redditi agrari, si debba procedere con criteri per quanto possibile uniformi, ha predisposto, collo spontaneo concorso dei rappresentanti le maggiori associazioni agrarie del Regno, speciali tabelle di valutazione per ciascun tipo di coltura dei terreni. A tali tabelle devono, di regola, attenersi le agenzie nel procedere alla revisione dei redditi dichiarati, od all'accertamento d'ufficio di quelli non denunciati, salvi ben inteso quei temperamenti d'ordine generale che in ciascuna provincia si trovasse necessario introdurre a correzione di eventuali inesattezze.

A quanto consta tutti gli uffici si sono uniformati alle disposizioni suaccennate, ed in varie provincie si sono anche conclusi tra i rappresentanti la finanza e le associazioni agrarie locali dei concordati basati ben s'intende sulle tabelle predisposte dall'Amministrazione, le quali naturalmente devono, nelle loro linee generali, rimanere ferme per evitare possibili sperequazioni tra provincia e provincia.

Si può quindi con sicurezza affermare che in generale l'azione delle agenzie si è svolta nel modo più regolare ed uniforme. Può ciò nonostante accadere che taluni contribuenti ritengano per sé troppo gravosi gli accertamenti proposti dalle agenzie in base alle suaccennate tabelle. Occorre però appena ricordare che, come è stato replicatamente dichiarato, le tabelle non sono affatto imperative per i contribuenti cui è sempre fatto salvo il diritto di ricorso alle Commissioni amministrative le quali, non è da dubitarne, ispireranno i loro giudizi a criteri della più sicura obbiettività.

Si può ad ogni modo assicurare gli onorevoli interroganti che gli eventuali errori di valutazione nei quali fossero incorsi gli uffici, potranno, senza pregiudizio del ricorso alle Commissioni, essere prospettati anche agli uffici medesimi, i quali, quando ne riconoscano l'esistenza, provvederanno subito a correggerli.

Mi permetto di aggiungere al Senato che trattandosi di una imposta nuova, essa trova necessariamente una certa resistenza da parte dei contribuenti. Ma le nuove imposte, come diceva Sella, sono un po' come le scarpe nuove che in principio fanno male. Ad ogni modo l'amministrazione finanziaria segue con amore l'andamento di questa nuova imposta: essa per ora tiene esclusivamente a formare i quadri dei contribuenti, lasciando poi agli agenti la cura di completarli con opportuni accertamenti negli esercizi futuri. Le denunce pervenute sono oltre un milione e 315 mila e questo è uno splendido risultato di cui andiamo legittimamente superbi: noi siamo disposti qualora sorgano difficoltà nella applicazione, a far tesoro di tutte le osservazioni che verranno fatte, saremo particolarmente grati agli onorevoli senatori se vorranno segnalarci i vari inconvenienti che mano mano si appaleseranno, e alla cui eliminazione provvederemo con amorevole sollecitudine.

SODERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato alle finanze per la promessa che egli ora ha cortesemente fatta di vigilare a che gli agenti delle imposte non vadano al di là di quello che è onesto e giusto nei loro accertamenti.

Veramente dopo il discorso magistrato così ricco di dati preziosi, pronunziato l'altro ieri dall'onorevole senatore Sinibaldi, al quale si sono associati altri senatori, nei riguardi dei pesi che gravano l'agricoltura, la interrogazione dell'onorevole Mansueto De Amicis e mia può sembrare una inutile ripetizione; ma noi siamo stati spinti a farla dai lamenti numerosissimi che vengono da tutte le regioni agricole d'Italia e da acquisizioni di nuovi fatti.

Gli agenti delle imposte non hanno tenuto alcun conto delle denunce ed io credo sia di peso dal fatto che essi hanno voluto equiparare l'agricoltura all'industria, che si comporta do-

vunque allo stesso modo, mentre in agricoltura grandissime sono le differenze che corrono non solo tra regione e regione, ma perfino tra località e località, quindi è avvenuto, per esempio, che abbiano considerato alla stessa stregua una parte di terreno coltivata in montagna e un'altra non coltivabile. Come indice del valore hanno preso i prezzi dei prodotti durante la guerra, prezzi che erano l'effetto di circostanze eccezionali che non potevano durare e quindi è avvenuto per esempio che il valore dell'ulivo il quale in media, secondo l'Ufficio di statistica agraria, è di lire 90 per ettara sia stato portato a 300 lire. Niente dico del valore attribuito al grano. Qualche agente delle imposte è giunto a pretendere che un'ettara a grano produca netto con i prezzi attuali da 1200 a 1500 lire. A parte che la media di produzione per tutta l'Italia è errata, sta di fatto che l'agente si è dimenticato di detrarre il costo del seme, quello dei concimi, quello dell'aratura, il consumo del bestiame, le varie assicurazioni e la metà che va al mezzadro. Si sta dunque per parte dell'agente delle imposte nel regime dell'ignoranza e del capriccio. Che cosa sa egli delle critiche vicende a cui è esposta l'agricoltura; i danni che recano le grandini, le brinate, le gelate, le alluvioni, le siccità, gli insetti, la peronospera, la flossera e così di seguito?

E pure se c'è una classe per la quale si dovrebbe avere una considerazione specialissima è quella degli agricoltori che, specie durante la guerra, hanno fatto sforzi inauditi per l'accrescimento della produzione. Questa nel 1864 era di 3 miliardi di lire; nel 1910 eravamo a 7 miliardi, nel periodo che va dal 1920 al 1922 siamo saliti a 50 miliardi. È vero che siamo in tema di svalutazione della moneta; tuttavia l'accrescimento del prodotto è sempre notevolissimo. Viceversa nel commercio di esportazione e importazione agraria abbiamo che, eccetto nel 1904 e 1907, il valore dell'importazione di prodotti agrari è superiore a quello delle esportazioni. Considerando le medie degli ultimi tre anni prima della guerra 1912-13-14 e quelle del 1919-20-21 risulta che l'aumento percentuale del valore dell'importazione per il totale dei prodotti agricoli ascende a 903 per cento, mentre per il frumento, per il bestiame e suoi prodotti l'aumento percentuale arriva rispettivamente al 1318 ed al 1217.

In corrispondenza a ciò nel 1919 abbiamo un deficit di 5 miliardi e 159 milioni; nel 1920 di 7 miliardi e 374; nel 1921 6 miliardi e 406. Questo sbilancio è dovuto in parte ad un aumento di consumo, ma in parte anche maggiore ad una diminuzione di prodotto che derivò da siccità, da gelate persistenti, da scioperi, dal caro della mano d'opera; ma anche e soprattutto dal rifuggire graduale del capitale dagli impieghi in agricoltura e la ragione è chiara. Il Sinibaldi e il Rava hanno osservato che si è giunti ad imporre nei comuni e nelle provincie 15, 20 e perfino 23 volte il tributo diretto. Secondo il Serpieri il prelevamento tra comune e provincia, lasciando fuori il vino, è dell'11 per cento, mentre sugli altri redditi è del 4,8 per cento. Lo Stato non può prescindere oggi dalle condizioni in cui si trovano i contribuenti per colpa sua perchè non li ha difesi contro le intemperanze delle amministrazioni comunali e provinciali. Non dirò qui degli errori fenomenali delle tabelle; l'ha fatto egregiamente l'onorevole Sinibaldi. Oggi importa che lo Stato faccia del suo meglio per ricondurre il capitale sui campi. Lo Stato non si lusinghi di guadagnare con lasciare che s'impongano tasse su tasse; può ottenere un miglioramento temporaneo, ma poi giunge la catastrofe. Lo Stato in Italia non possiede che quello che gli viene dai cittadini; importa dunque a lui che il benessere dei cittadini cresca continuamente perchè con ciò stesso crescerà il benessere suo. Se lo Stato va a colpire la fonte della ricchezza è lo Stato che ne risentirà il maggior danno. Il contribuente italiano è stato somigliato ad una vacca che si munge abbondantemente; il pericolo è che lo smungimento sia tale da far morire la vacca. Questo deve tener presente sempre l'attuale ministro delle finanze, il quale ha già mostrato di possedere quelle qualità che devono essere proprie di un grand'uomo di Stato, consapevole che la prima base per fare grande e temuto un paese è quella di farlo ricco.

Sotto qualunque problema di politica interna ed estera, ci è sempre un substrato economico; è necessario di non perderlo mai di vista.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Grassi al ministro dell'agricoltura. Per sapere:

« 1° perchè non furono distrutte le pochissime scintille fillosseriche delle provincie di Roma, Arezzo, Perugia;

« 2° a qual punto siano le pratiche per l'istituzione dell'Ovile sperimentale a Foggia;

« 3° se non sia opportuno di riunire il servizio della irrigazione alla Direzione Generale della Colonizzazione interna ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. La Commissione consultiva per le malattie delle piante, nella sessione del dicembre scorso ha espresso voto favorevole a che la difesa diretta dei vigneti accertati infetti dalla fillossera, in seguito alle esplorazioni fatte nella campagna del 1922, fosse limitata ai centri infetti rinvenuti nelle provincie di Roma, Arezzo, Perugia, Caserta, Teramo, e per una superficie totale di circa 17 ettari. L'effettuazione di tali distruzioni importava una spesa di lire 128,000, oltre il consumo di circa 150 quintali di solfuro di carbonio.

La somma disponibile dell'apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura era sufficiente appena per l'esecuzione delle operazioni in provincia di Caserta. E queste furono subito disposte e sono state già ultimate. Per avere la disponibilità delle somme per l'esecuzione dell'intero programma dei lavori proposti dalla Commissione consultiva, richiesi una assegnazione complementare di lire 98,000 al bilancio dell'agricoltura, per l'esercizio in corso. L'assegnazione è stata recentemente ottenuta, soltanto, però, in misura di 70,000 lire. In conseguenza, si è disposto per l'esecuzione dei lavori nella provincia di Teramo.

Nella provincia di Roma i centri infetti si trovano nei comuni di Monterotondo e di Mentana. Il funzionario preposto a questo servizio, fino dallo scorso aprile, informò il Ministero di agricoltura dell'impossibilità di effettuare le distruzioni stante l'avanzata vegetazione e le difficoltà d'indole tecnica di eseguirle. Analoghe informazioni furono date per i centri infetti delle provincie di Perugia e Arezzo; cosicchè si è dovuto soprassedere alla esecuzione di queste operazioni.

E passo alla seconda domanda dell'onorevole senatore Grassi. L'Ovile nazionale di Foggia, istituito con Regio decreto 12 giugno 1921, n. 960, con lo scopo di migliorare l'industria ovina nazionale e specialmente pugliese, fu eretto in ente autonomo, ed il capitale di cui dispone è formato da contributi dello Stato

(un milione cinquecento mila lire) della provincia, del comune e dell'associazione zootecnica di Foggia. L'ente è amministrato da un consiglio, composto dei rappresentanti degli enti suddetti, che deve provvedere, secondo il programma già stabilito, anzitutto all'acquisto del fondo sul quale deve sorgere l'Ovile nazionale, e a ciò sta provvedendo fra non lievi difficoltà sorte per divergenze con il proprietario del fondo stesso, circa il prezzo. Ciò premesso, credo che l'onorevole Grassi voglia riferirsi a quanto segue.

In relazione ai criteri di politica finanziaria attualmente seguiti, per i quali i fondi non ancora erogati vengono passati, dai singoli bilanci, alle economie dell'Erario, io doveti fare avvertire l'amministrazione dell'Ovile nazionale che erano da sospendere le trattative per l'acquisto del fondo, in attesa che fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'agricoltura fosse definito quanto riguarda la somma di lire un milione e mezzo non erogata. Appunto con il Ministro delle finanze sto trattando affinché il contributo possa venir conservato, e così la Istituzione possa sorgere.

Io confido che, data l'indole del fatto, l'onorevole Collega delle finanze vorrà considerare la cosa, con me, con la massima benevolenza, e anche con larghezza. Oggi non sono ancora in grado di dare una precisa risposta all'onorevole interrogante: desidero assicurarlo, però, circa la mia convinzione sulla utilità dell'Ovile nazionale in Foggia, onde mi auguro che la Istituzione possa sorgere al più presto, essendo reclamata dagli allevatori pugliesi, ed essendo di sicuro interesse, anche nazionale.

Il terzo punto della interrogazione dell'onorevole Grassi si riferisce a una delle questioni che riflettono l'amministrazione dell'agricoltura e la sua riforma. Su questa non posso, per ovvie ragioni, pronunziarmi ora: come ho avuto occasione di dichiarare, e come ha pubblicato la stampa, non si è potuta ancora licenziare la riforma dei servizi del Ministero dell'agricoltura, perchè sono in corso provvidenze di carattere urgente per la economia nazionale (cito, ad esempio, quelle concernenti i petroli) che sarebbero intralciate dai provvedimenti che riflettono l'ordinamento e l'organizzazione dei relativi servizi. Tutto ciò, naturalmente, io ho sospeso con il pieno accordo del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Grassi, per dichiarare se è soddisfatto.

GRASSI. Ringrazio l'onorevole ministro che in sostanza mi sembra abbia ben compreso che le mie interrogazioni sono ispirate soltanto da interessi generali. Comincio colla risposta riguardante la fillossera. Il Ministero dell'agricoltura sa benissimo che per combattere la fillossera sono assolutamente necessari stanziamenti, che il Ministero del tesoro non vuol concedere; più esattamente li ha concessi soltanto ora che è trascorso il tempo opportuno per far le operazioni. Io voglio in particolare richiamar l'attenzione su casi, in cui il provvedimento di distruggere la fillossera s'impone in modo evidentissimo anche agli occhi dei profani. Noi abbiamo a Mentana e a Monterotondo alcune scintille fillosseriche, la cui distruzione non sarebbe costata più di lire 5000. Orbene tutti i vigneti dei Castelli romani, che sono contigui a quelli di Monterotondo e di Mentana, valgono centinaia e centinaia di milioni. Se noi abbandoniamo a se stesse le or dette scintille, in breve tempo la fillossera dilagherà, non solo a Mentana e a Monterotondo, ma anche in tutti i Castelli romani. Io ritengo che sia una responsabilità gravissima quella che il Governo si assume abbandonando a se stesse queste scintille fillosseriche. Io mi rivolgo non tanto al Ministro di agricoltura, che certamente è d'accordo con me, quanto al ministro delle finanze, per far presente che queste scintille sono più pericolose di quel che non siano i covi degli anarchici e dei bolscevici. Lasciar sotto la minaccia di distruzione centinaia di milioni per risparmiare lire 5,000?

È cosa incredibile!

L'onorevole ministro d'agricoltura ci ha fatto sapere che il delegato tecnico quando nel mese di aprile fu autorizzato a far la distruzione ha osservato che non si poteva più fare, perchè i vignaroli facevano opposizione. Ma ciò è ben naturale; la distruzione doveva esser fatta prima che cominciasse la vegetazione!

Così pure in provincia di Arezzo e di Perugia si trattava di scintille per la distruzione delle quali la spesa sarebbe stata inferiore a lire 5,000. Se si fanno risparmi di questo genere, io mi domando dove andremo a finire.

Questo per quanto riguarda la fillossera: vengo ora alla questione dell'ovile sperimentale. Sono

stato sorpreso nell'apprendere che quest'ovile, il quale è stato tanto desiderato dai Pugliesi ed è ritenuto come una istituzione destinata ad essere di grande giovamento a quella regione, quest'ovile, che era stato promesso e per il quale erano già stati accantonati i fondi, non sorgerà più, perchè i fondi sono stati incamerati dal ministro del tesoro. A me pare che questa non sia un'economia. A beneficio di chi andrebbe questa economia? A beneficio del tesoro? No, a maleficio del tesoro, perchè queste spese si possono paragonare a risparmi sulle sementi e chi risparmia sulle sementi, dice il contadino, sbadiglia al raccolto.

Quanto al terzo punto della mia interrogazione, prego l'onorevole ministro di agricoltura di tener presente che la irrigazione e la colonizzazione sono due sorelle e che sarebbe grave errore il non riunirle ora che ne sorge l'occasione. (*Approvazioni*).

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura* Volevo chiarire soltanto per quanto riguarda l'Ovile Nazionale di Foggia. Ho detto che siccome il Consiglio d'amministrazione dell'ente non poté andar d'accordo col proprietario sul prezzo, si è dovuta ritardare la provvista della tenuta occorrente.

Vi è stato finora un ritardo; ma non vi è dubbio circa l'istituzione se il ministro delle finanze sarà d'accordo con me nell'apprezzamento della questione che io ho esposto rispondendo all'onorevole Grassi.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge ».

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Sechi:

« Il Senato ritiene di essenziale interesse per l'economia nazionale e per il miglioramento della bilancia commerciale che:

1° sia intensificata la ricerca e l'impiego dei combustibili nazionali, nonché la produzione e l'impiego di quelli che possono comunque ottenersi in paese;

« 2° sia intensificata la produzione e l'impiego di energia elettrica a scopi industriali e di trasporto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sechi per svolgere il suo ordine del giorno.

SECHI. La questione dei combustibili interessa moltissimo la nostra bilancia commerciale, assai più di quello che non avvenga per altre materie prime; quando si importano, ad esempio, lana, cotone o juta, che sono in paese trasformati in manufatti una parte dei quali vengono esportati, l'aumento di tali importazioni anzichè di danno risulta di vantaggio per la bilancia commerciale: infatti se si importa per un valore 5 si esporta per un valore 10. Questo non avviene nei riguardi delle materie prime che si consumano interamente in paese, e non danno luogo a riesportazione; così i grani, i cereali in genere, e i combustibili: tutto quello che si importa grava in passivo sulla bilancia e non determina mai contropartite attive di sorta.

Dunque, è di grande importanza attuare tutti quei provvedimenti che comunque possono riuscire a diminuire il consumo dei combustibili importati dall'estero, e sostituire ad essi i combustibili nazionali, cioè prodotti dal suolo italiano oppure producibili con materie prime che possa dare il nostro suolo o quello delle nostre colonie; oppure sostituirli con energia elettrica, aumentando la produzione di questa.

Prima di addentrarmi nell'argomento ho però il dovere di rivolgere vivo ringraziamento all'onorevole ministro dell'agricoltura che si è compiaciuto di trovarsi presente alla svolgimento del mio ordine del giorno, molto modesto nei riguardi della persona che lo svolge, ma di grande interesse - ripeto - per l'economia nazionale, specialmente nell'attuale periodo in cui la bilancia commerciale, pur riprendendo gradualmente a nostro vantaggio, ci è ancora sfavorevole di qualche miliardo.

Risulta da atti ufficiali che l'attuale Governo ha dato impulso alla ricerca in Italia dei combustibili liquidi, e di questo credo gli va rivolta viva lode. Occorre che seriamente s'intensifichi la ricerca, e si assegnino somme adeguate: sono ricerche che costano molto perchè occorre scendere a grandi profondità: non bisogna scoraggiarsi se a 200 od anche a 300 metri sotto il livello del suolo non si trova niente, occorre scendere molto di più.

Così si è fatto nei paesi grandi fornitori di combustibili solidi o liquidi: si sono affrontate grandi spese, il cui rischio poteva essere colà sostenuto da società private, per le grandi disponibilità del denaro, il minor costo di esso ed anche un po' lo spirito di speculazione più vivace che da noi. Ma in Italia, nell'attuale momento, in cui il denaro costa tanto caro e trova ottimi impieghi di piena sicurezza e redditi elevati, è ben difficile trovare capitale che si impegni in imprese aleatorie.

Bene ha fatto dunque il Governo, e giova confidare che continuerà in questa via, senza troppo preoccuparsi di spendere qualche milione di più in relazione alle somme finora preventivate. E sarà pure opportuno, a mio modesto avviso, che questa attività, la quale per ora si va lodevolmente svolgendo nei riguardi dei combustibili liquidi, si estenda pure a quelli solidi, per i quali esistono difficoltà analoghe.

Anche per essi bisogna scendere molto sotto il livello del suolo: le miniere inglesi sono di frequente profonde sui 1000 metri, e talora scendono molto più giù. In Italia abbiamo varie miniere di combustibili così detti poveri, le quali per lo più sono superficiali, e poichè le ricerche di esse costarono relativamente poco, si capisce come sia stata all'uopo sufficiente l'iniziativa privata. Ma quando si parla del carbon fossile propriamente detto tipo Cardiff, Westfalia, ecc., bisogna ricercarlo a profondità sempre rilevanti. Io ora non voglio dire che certamente in Italia esiste tale tipo di combustibile, ma osservo che finora ricerche metodiche alle necessarie profondità non se ne sono fatte, e ritengo sia molto opportuno di farle anche impegnandovi vari milioni, perchè con essi potremo forse risparmiarne parecchie centinaia; queste non andranno direttamente alle casse dello Stato, ma tale risparmio sarà oltre-

modo giovevole all'economia nazionale, e in via indiretta risarcirà largamente l'erario delle spese all'uopo sostenute.

A questo proposito desidero segnalare all'onorevole ministro e al Senato, che nella Sardegna queste ricerche offrono probabilità di riuscita sufficienti per spingere ad affrontare le necessarie spese.

DE CAPITANI, *ministro dell'industria*. Nella Nurra.

SECHI. Infatti, si ha motivo di ritenere che nella regione della Nurra situata nel nord-ovest della Sardegna, vi sia probabilità di trovare buoni combustibili fossili: io non posso affermarlo, e se la cosa fosse sicura, sarebbe proprio superfluo richiamare su di essa l'attenzione del Governo, perchè vi penserebbero senz'altro capitalisti e uomini di affari.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. C'è una proposta di sfruttamento tedesca!

SECHI. E hanno il marco che vale meno della corona! Comunque, questo conferma che fondate speranze ve ne sono; concludo, adunque, su questo punto, affermando che ove la iniziativa privata manchi, o sia poco sollecita, sarà molto utile l'intervento del Governo, con ricerche dirette oppure stimolando e facilitando l'opera di privati. Se questo avverrà, io credo che la Sardegna ci darà probabilmente delle sorprese grate, non solo nei riguardi del carbone, ma pure di vari metalli, ferro, zinco, ecc. perchè estese zone dell'isola hanno tutti i caratteri dei territori ricchi di metalli e di combustibili fossili; io spero che il nostro grande baluardo d'Occidente, come contribuì grandemente alla resistenza e alla vittoria per mezzo degli eroici suoi figli, darà contributo ugualmente rilevante alla prosperità e alla grandezza economica della Nazione.

Per promuovere le ricerche in questione io credo sia pure necessario, che il Governo provveda alla unificazione della nostra legislazione mineraria, che ancora non esiste dopo ben 70 anni dalla nostra unità nazionale.

Comprendo che è cosa da fare con somma prudenza ed oculatezza, ma bisogna farla, ed aggiungo che la ricerca di combustibili d'alto rendimento non deve a mio avviso far trascurare l'utilizzazione dei combustibili poveri, dei quali durante la guerra si fece im-

piego abbastanza cospicuo specie nell'ultimo periodo.

Comprendo bene l'impossibilità di applicare in tale questione i criteri - talora antieconomici - seguiti durante la guerra per superiori necessità, ma credo che si possa fare qualcosa di più, in fatto di utilizzazione di combustibili nazionali, perchè vi sono dei processi sui quali non mi dilungo, anzitutto perchè non sono tecnico per assumere la legittimità di quello che dico, poi perchè non è il caso di parlarne in questa discussione, vi sono processi - ripeto - che consentono di bruciare utilmente sul posto di estrazione qualunque combustibile povero, magari poverissimo, ed in Germania, che pure possiede cospicue disponibilità di buon carbone, questo si fa su larga scala.

L'utilizzazione sul posto di questi combustibili poveri può farsi a mezzo di grandi centrali elettriche, e buoni risultati si ottengono pure sottoponendoli a distillazione, e ricavandone combustibili più ricchi della classe degli idrocarburi, capaci di meglio sostenere spese di lunghi trasporti, nonché altri utilissimi prodotti, fra i quali conviene fare speciale menzione dei concimi.

Di combustibili liquidi, in Italia abbiamo ora pochissima produzione; se riusciremo a trovarne di più tanto meglio, ma è pure opportuno considerare fin d'ora l'eventualità di non trovarne in quantità insufficiente al nostro consumo.

Se quindi bisogna procedere alla intensificazione delle ricerche, è pure opportuno considerare se e come si possa sostituirli. Tale possibilità esiste, specialmente nei riguardi della benzina, dappoichè carburanti a base di alcool azionano benissimo i motori che normalmente impiegano benzina, cioè quelli dell'aviazione, dei motoscafi, degli automobili, degli autocarri, ecc.

Questo è confermato da prolungate esperienze fatte gli scorsi anni a cura del Ministero della marina, appunto con un carburante a base di alcool, il quale perciò può prodursi in Italia anche in quantità cospicue.

Bastano lievissime modificazioni, che costano poche decine di lire, a qualche organo dei motori azionati a benzina; bisogna però avver-

tire che il consumo per unità di percorso e di peso risulta alquanto maggiore.

Io credo, senza entrare in particolari, che la questione debba essere profondamente studiata e prontamente risolta.

Non so, se l'onorevole ministro di agricoltura sia a conoscenza delle esperienze cui ho accennato...

DE STEFANI, *ministro delle finanze e del tesoro*. C'è già un provvedimento.

SECHI. Benissimo, allora mi limito ad osservare che questi carburanti sono a base di alcool, la cui produzione in Italia è molto limitata in relazione al possibile consumo, qualora essi sostituissero largamente la benzina; penso dunque che bisognerebbe pur procedere a studi ed esperimenti per vedere di quali sostanze vegetali...

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Si sta facendo.

SECHI... di produzione poco costosa, si possa attivare la coltivazione per ricavarne l'alcool con processi di distillazione fatti su larga scala. Oggi la produzione di alcool in Italia non ricordo bene se sia di 15 o di 30 mila quintali: quindi bisogna provvedere ad una ben più cospicua quantità se si riesce a risolvere il relativo problema tecnico-economico: questo ritengo tanto più opportuno, in quanto credo che le piante, dalle quali si può ricavare tale prodotto, in limiti di costo convenienti, possono prosperare con pochissima spesa culturale in terreni incolti, o poco adatti o inadatti per eccessiva aridità a culture più ricche.

Ed aggiungo, che la sostituzione della benzina con carburante nazionale, ha importanza non solamente economica, ma pure una relevantissima importanza militare, perchè in tempo di guerra l'aviazione, i motoscafi della marina, gli autocarri, autoblindate e tanti altri servizi di essenziale necessità bellica sarebbero irrimediabilmente immobilizzati qualora venisse a mancare la benzina. È del tutto inutile dare un grande sviluppo all'aviazione, se poi si trascurano i mezzi necessari per farla funzionare.

Qualunque cosa si faccia in questo senso è doppiamente utile: una guerra, che speriamo lontana, ma che pur potrebbe scoppiare da un giorno all'altro, ci potrebbe trovare in piena

efficienza di importanti mezzi bellici incapaci però di agire per mancanza di carburante: e non sempre saremo nelle condizioni relativamente buone della grande guerra, cui l'Italia partecipò con tanto vigore e tanto successo; di avere cioè la disponibilità dei prodotti di quasi tutto il modo, di avere libere le vie marittime di Suez e Gibilterra che in diverse situazioni sarebbero forse caudine terribili pel nostro traffico coi maggiori serbatoi di materie prime.

Penso pure che, forse in parte modesta, ma tuttavia sempre utile, perchè qualunque riduzione di acquisti all'estero giova alla bilancia commerciale, si avrebbe un vantaggio sostituendo a motori che impiegano benzina, motori elettrici azionati dagli accumulatori. Da gran tempo egregi scienziati, si occupano della ricerca dell'accumulatore leggero, ma non credo sia necessario aspettare la realizzazione di questo problema, che potrebbe avvenire domani come fra molti anni, e convenga utilizzare quello che già la scienza offre oggi all'uso pratico.

Pare che l'impiego di automobili a motori elettrici con accumulatori sia abbastanza comune nell'America del Nord ove si produce gran copia di benzina; e che l'energia elettrica occorrente per la carica degli accumulatori si distribuisca anche in cabine poste lungo le strade più frequentate, provviste di contatori automatici, come si usa anche in Italia per il gas.

So bene che la situazione dell'America del Nord è più vantaggiosa per la conformazione del terreno pianeggiante, ma se in Italia vi sono molte regioni montuose o collinose, ve ne sono pure di pianeggianti, e soprattutto in queste la sostituzione credo potrebbe effettuarsi con vantaggio, almeno per talune categorie di trasporti.

Non posso certamente formulare un programma particolareggiato sulle cose che ho dette; a me premeva soltanto di richiamare su di esse l'attenzione del Governo, e sono lieto di aver sentito che per alcune si è già in via, almeno parziale, di attuazione.

Per realizzarle su vasta scala, potrà essere necessario qualche contributo del pubblico erario, sotto forma di soppressione o diminuzione di tasse, di premi temporanei di produzione

che stimolino la creazione degli impianti necessari, rendendone più sollecito e sicuro l'ammortamento: potrà anche risultare utile qualche provvedimento vantaggioso all'erario, come l'aumento dei dazi di confine per quelle materie che si riuscirà a produrre in paese in sostituzione di altre ora importate; perchè il liberismo è teoricamente bellissima cosa, ma nelle attuali condizionali generali, e col vento protezionista che spira dappertutto, io penso che convenga di consumare cose prodotte in paese anche sopportando, in certi limiti, una maggiore spesa; specie poi quando si tratta di cose che interessano pure la difesa nazionale.

E concludo affermando, che dobbiamo volere, fermamente volere, che il nostro suolo e i nostri monti non siano soltanto un incomparabile elemento di bellezza della nostra terra, ma siano pure un fattore sempre più poderoso ed essenziale della prosperità economica, della capacità alla resistenza bellica della patria.

Credo che questo si potrà ottenere tanto meglio e tanto più presto, se le private iniziative saranno sorrette e stimolate da un'azione di Governo saggia, avveduta, se necessario audace (*Approvazioni, congratulazioni*).

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*,
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Io sono lieto di dichiarare che il programma del Governo, in materia di combustibili, concorda pienamente con quello prospettato nell'ordine del giorno e auspicato da tutti i buoni italiani che vogliono il benessere della Nazione.

Pure bandendo ogni forma di privilegio, ogni forma di attività che contrasti con la libera esplicazione delle leggi economiche, noi tendiamo a favorire, nella più larga misura, la valorizzazione integrale del nostro sottosuolo.

Dopo avere ristabilito, in materia, la libertà dell'industria e dei commerci, abrogando pressochè tutte le disposizioni emanate nel corso della guerra; dopo di aver affermato nella nuova legislazione il principio fondamentale della demanialità mineraria; dopo di avere semplificato le procedure e unificato le disposizioni preesistenti nelle diverse leggi del Regno, l'azione governativa è stata sopra tutto diretta

alla ricerca degli olii minerali ed alla migliore utilizzazione dei nostri combustibili solidi.

Le ricerche petrolifere furono autorizzate da poco più di un anno. Le indagini per lo innanzi eseguite, si limitarono, sostanzialmente, alla Valle Latina - zona di Ripi, nel Frusinate - ed ebbero risultati soddisfacenti. In poco più di tre anni, invero, lo Stato, pure essendosi limitato alla sola ricerca ed avendo quindi esclusa la coltivazione industriale del giacimento, ha estratto circa 400 mila litri di petrolio.

I concessionari precedenti, in circa 60 anni, non ne avevano ricavato che 1800 litri.

In seguito alla pubblicazione del Decreto legge 19 novembre 1921, il Regno è stato diviso in zone. Lo studio di ciascuna di esse è stato affidato ad un geologo di fama riconosciuta. I risultati di tali studi sono stati promettenti e riportarono l'approvazione del Regio Comitato geologico. Nell'Emilia, nel Lazio, nell'Abruzzo, nell'Avellinese, nella Basilicata e nella Sicilia si sono constatate manifestazioni importanti di idrocarburi, che consigliano la esecuzione di perforazioni.

Mentre tali indagini si svolgevano, fu provveduto all'acquisto del cospicuo materiale da sondaggio indispensabile per le perforazioni. E mi si permetta di ricordare qui che, lo scorso anno, quando ebbi l'onore di essere sottosegretario di Stato al Tesoro, aveva insistito, d'accordo col mio ministro sua eccellenza Peano, perchè, in conto riparazioni, si ordinasse una fortissima quantità di trivelle capaci di scendere a grandi profondità. Caduto quel Gabinetto, venne senz'altro annullata ogni qualsiasi ordinazione. Il Governo nazionale ha dovuto quindi di nuovo fare queste ordinazioni, riducendole per necessità. Il difetto invero di trivelle sufficientemente potenti, fu causa precipua degli scarsi risultati ottenuti in passato. Come bene si disse, le ricerche fatte in Italia non sono scese quasi mai ad una profondità maggiore di poche centinaia di metri. E quando pensiamo che i pozzi petroliferi della Polonia, della Rumenia, del Messico e di altri paesi vanno anche a profondità superiori ai 1500 metri, dobbiamo concludere che non si può dire fino ad ora di aver compiuto vere ricerche in Italia, con metodo tecnicamente esatto.

Entro il giro di pochi mesi, lo Stato potrà disporre di 50 sonde, molte delle quali potranno scendere a profondità superiori ai 1500 metri.

Una parte di esse si ottenne dalla Germania in conto riparazioni, e sono già arrivate a Roma. Altre ne sarebbero giunte, se il loro trasporto non fosse stato momentaneamente arrestato dalla occupazione francese nella Ruhr. Comunque, quelle commesse all'industria nazionale sono già pronte, e possiamo quindi fare già pieno assegnamento su una parte notevole del materiale predetto.

Contemporaneamente, si attese alla formazione delle maestranze. Due corsi sono stati fatti per sondatori, ed ora sono compiuti; uno a Ripi, l'altro a Montechino. Chi s'intende di questa materia sa quanta importanza sia avere un numero di lavoranti perfettamente conscio dell'importanza delle operazioni a loro affidate.

Data l'organizzazione in tal modo predisposta, è stato possibile dare inizio alle perforazioni nelle zone indicate dai geologi. È stata allestita a Ripi una trivellazione a grande profondità; è in corso di allestimento l'impianto dei cantieri in Abruzzo. Prosegue intanto il rilevamento geologico delle varie zone non ancora esplorate. Proprio in questi giorni, sei geologi attendono, in diverse zone, a tali operazioni.

L'azione del Governo si svolge, pertanto, secondo i seguenti criteri fondamentali:

a) intensificare la ricerche nel Regno, in conformità del piano organico predisposto: a tal fine, mentre proseguono gli studi geologici ed i rilevamenti di dettaglio, viene provveduto, come si è detto, all'approvvigionamento del residuo materiale occorrente e all'addestramento delle maestranze;

b) iniziare e proseguire, possibilmente in modo simultaneo, le ricerche di olii minerali nelle diverse regioni del Regno. Lo Stato assumerà, direttamente, l'esecuzione di pochissime trivellazioni, e ciò nei punti più delicati, ove cioè occorra circondarsi di maggiori garanzie, o dove non sia agevole promuovere le private iniziative. Un secondo e più largo gruppo di perforazioni potrà essere eseguito, con una forma associativa semplicissima, la quale, pur avendo tutti i vantaggi del consorzio, non potrà dar luogo alle controversie proprie di tale figura contrattuale. Lo Stato fornirà il materiale da sondaggio; tutte le spese di esercizio saranno a carico delle imprese private, le quali, nel caso di successo, avranno diritto di ottenere la concessione del giacimento. Da ultimo, tutte le rimanenti zone saranno lasciate

alla libera iniziativa dell'industria privata. L'opera dello Stato apparirà in tal modo semplicemente integrativa, in quanto la più parte delle zone potrà essere oggetto di private ricerche. (*Benissimo!*).

c) seguire, per quanto si riferisce alle domande presentate da compagnie estere allo scopo di fare ricerche petrolifere, una linea di condotta che consenta la leale collaborazione delle imprese straniere mosse da intendimenti seri e corretti; per ricercare i petroli, non per fingere di cercarli e non trovarli. (*Approvazioni*). Si è pertanto determinato di accogliere le domande presentate dalle imprese straniere a condizione:

1° che sia fatto a tali imprese lo stesso trattamento di quelle nazionali aventi per fine la ricerca dei giacimenti petroliferi, con l'esclusione di qualsiasi privilegio o monopolio;

2° che si conceda a tali imprese il permesso di far ricerche in quella zona o in quelle zone che siano preventivamente e specificamente indicate, e che risultino libere e disponibili;

3° che le ricerche seguano alle stesse condizioni e con le stesse garanzie stabilite per le imprese nazionali, per accertare la serietà dei lavori;

d) estendere, in quanto alle colonie, le ricerche, col sistema seguito nel Regno, facendo precedere nuove e più accurate indagini geologiche, segnatamente per quanto si riferisce alla Tripolitania;

In tal modo la ricerca degli olii minerali sarà sistematicamente eseguita in tutto il nostro territorio, e non sarà lontano il giorno in cui potremo accertare fino a quali limiti sia dato di fare assegnamento sul nostro sottosuolo, per quanto si riferisce ai combustibili liquidi.

Per tali ricerche, noi disponiamo di un fondo di 8 milioni, fondo che il ministro delle finanze ha ritenuto di dover mantenere, e che se non è eccessivamente largo, pur tuttavia dà il modo di poter fare esperienze molto serie.

Non abbiamo trascurato nel tempo stesso le forme di possibile utilizzazione dei nostri combustibili solidi.

Furono già oggetto di speciali studi da parte del Comitato dei combustibili: l'inventario e la classificazione del nostro patrimonio minerario

di combustibili fossili; la determinazione dei sistemi più razionali di combustione diretta delle ligniti e delle torbe, nonché la trasformazione degli impianti nei quali si consuma carbone estero; la valutazione dei problemi relativi alla distillazione e gassificazione dei nostri combustibili fossili, includendovi il carbone fossile di importazione ed i residui della lavorazione nazionale del legno; la migliore utilizzazione dei combustibili fossili liquidi, includendovi la produzione dell'alcool combustibile e dei surrogati degli olii minerali; ed infine l'esame dei problemi tecnici ed economici relativi alla utilizzazione delle torbe e delle ligniti per quanto riguarda la produzione della energia termo-elettrica.

Debbo a questo proposito osservare all'onorevole senatore Sechi, che per quanto riguarda i surrogati in questione l'amministrazione dell'agricoltura ha fatto le maggiori facilitazioni: uguale larghezza ha concesso il Ministero delle finanze per quanto riguarda il trattamento fiscale dei materiali destinati alle esperienze.

Il risultato di tutti gli studi suddetti, dei quali a nessuno sfuggirà l'importanza, sarà reso di pubblica ragione in un volume, che spero potrà vedere la luce nel mese in corso e che fornirà molte e molto interessanti notizie per i cultori di questa materia.

Altri studi, non meno importanti, si stanno ora svolgendo sotto l'alto controllo e con l'aiuto del Ministero di agricoltura:

1°, sull'accertamento di giacimenti nazionali di antracite, di lignite e di torba, di rocce bituminose, di idrocarburi liquidi e gassosi; accertamento che sarà esteso anche alle provincie redente. Tali studi, oltre che sotto l'aspetto geologico, saranno eseguiti dal punto di vista minerario e chimico per giudicare le possibili utilizzazioni industriali dei singoli giacimenti;

2°, sulla distillazione delle torbe e delle ligniti nazionali e il rendimento in azoto ammoniacale dei prodotti stessi, nonché sui catrami ottenuti negli impianti italiani.

Su tali ricerche, affidate alla R. Scuola Superiore di chimica industriale di Bologna, ha riferito con soddisfazione di tutti gli studiosi il prof. Levi nel recentissimo Congresso nazionale di chimica.

3°, sulla distillazione dei calcari bituminosi di Ragusa in Sicilia e di S. Valentino negli

Abruzzi dal punto di vista economico e tecnico, allo scopo di ricavarne olii minerali;

4°, sulla combustione diretta dei carboni fossili nazionali in prosecuzione degli studi e delle ricerche già fatte;

5°, sulla produzione industriale dell'alcool e degli altri carburanti nazionali che tanta importanza hanno assunto in questi ultimi tempi. Di questo ultimo argomento si occupò recentemente il Consiglio Superiore dell'agricoltura, ponendo in luce tutta la complessità del problema, non solo dal lato strettamente tecnico, ma sopra tutto dal lato economico, inquantochè pur essendo accertata la possibilità di sostituire l'alcool alla benzina nei motori a scoppio, resta da accertare se e come sia possibile ottenere l'alcool a prezzo conveniente, in modo da poter compensare il suo minor potere calorifico.

Tutto ciò dimostra che tanto il Ministero di agricoltura quanto gli organi consultivi presso di esso costituiti, come gli istituti da esso sussidiati nulla trascurano per valorizzare nel miglior modo possibile le nostre ricchezze minerarie. A questo punto devo inviare un plauso a tutti gli scienziati, a tutti gli studiosi d'Italia che danno l'opera loro al Ministero di agricoltura, opera talmente volenterosa e premurosa, da far sì che questi difficilissimi studi possano essere compiuti con vera e pratica utilità. Io credo, inviando questo plauso, di interpretare il sentimento del Senato. (*Benissimo!*).

Si tratta di una duplice finalità connessa con siffatta materia: quella di promuovere lo sviluppo della nostra industria da una parte, e dall'altra quella, che giustamente qui è stata richiamata, di influire favorevolmente sulla bilancia commerciale e sul corso dei cambi. (*Approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Accetta quindi l'ordine del giorno presentato?

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Lo accetto come raccomandazione.

MAZZONI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Nel suo discorso di ieri l'altro il ministro dell'istruzione, secondo quel che risulta dal resoconto sommario, asserì che l'Accademia della Crusca costava 336 mila lire. Ieri il Presidente della Commissione, onorevole

Ferraris, ha parlato testualmente così, come leggo nel resoconto stenografico da lui cortesemente passatomi:

« Ieri il ministro ha affermato (e questo glielo domanderei, se fosse presente, per desiderio di parecchi colleghi) che la spesa per l'Accademia della Crusca ha superato le 300 mila lire. Ora gli amici mi hanno dichiarato che questa somma non si è arrivati mai a spendere per l'Accademia della Crusca. Ad ogni modo verrà l'occasione di discutere anche di questo ».

Ora ecco le cifre precise: è bene che i colleghi le conoscano, non per entrare fin da ora in una discussione che essi vorranno forse fare a suo tempo, ma semplicemente perchè vi è stato un equivoco o un errore, e importa correggerlo ad ogni buon fine.

A parte ciò che per l'Accademia si spendeva (sempre con somme inferiori alle necessità crescenti, onde la lentezza del lavoro) prima della guerra, che erano pochissime migliaia di lire - 50 o 60 mila - è vero che, pochi mesi fa, si ebbe un aumento del bilancio annuale: sia pel costo tanto maggiore secondo le nuove tariffe tipografiche e della carta, sia anche perchè gli Accademici compilatori venivano passati ad un ruolo pareggiato per lo stipendio a quello dei professori universitari.

Ecco dunque il bilancio dell'Accademia, quale era in via di attuazione in questi ultimi mesi, quando è venuta la riforma:

Personale lire 101.600; « caroviveri » 23.700; spese d'ufficio e di stampa 6.500; affitto della sede 5.600. Totale lire 137.400: che avrebbero dovuto per altro, a ogni modo, scemarsi del transitorio « caroviveri ».

Or qui, per l'economie sperate, va d'altra parte osservato che gli undici Accademici residenti (uno ci è mancato pochi mesi fa, e non è stato sostituito) manterranno la pensione annua di lire 2000: dunque ecco lire ventiduemila da detrarre. E altre lire ventiquattromila restano assegnate in bilancio alla superstite Regina Accademia della Crusca.

Sono dunque lire 46.000 che lo Stato seguirà a pagare, e che vanno detratte dalle suddette lire 137.400.

Onde è che l'economia annua si riduce a lire 89.400, anche non tenendo conto delle suddette lire 23.700 del « caroviveri ».

Tanto è vero tutto ciò, che nella Nota di variazione al bilancio di previsione della spesa presentata dal ministro delle finanze il 28 maggio 1923, a pag. 28, c'è il risparmio (ossia la diminuzione di stanziamento dipendente dalla riforma della Accademia) stabilito in lire 88.761. Ma a questo va aggiunto che l'Accademia rendeva (e ciò coi prezzi antichi !) con la vendita del Vocabolario e degli Atti un certo introito annuale; non molto, a dir vero, soltanto tra le due e le tre mila lire, ma insomma qualcosa da dedurre ancora dalle lire 88.761.

Al che va aggiunto, altresì, che rimane a vantaggio dello Stato un certo numero di copie del Vocabolario, il quale è arrivato in undici grossi volumi sino a tutta la lettera P, e si vende per conto appunto dello Stato, di cui è patrimonio attivo. Interrotta l'opera, ne scemerà inevitabilmente il valore.

Il ministro, del resto, dichiarando che la riforma non dipendeva in realtà da ragioni di economie, ha deliberato alcune delle ragioni che gliela consigliarono: e su queste, quando il Senato vorrà, potremo discutere allora.

Ho voluto soltanto riferire ora le cifre che nella discussione tra il ministro della istruzione e la Commissione di finanze erano rimaste o male intese o incerte. (*Approvazioni*).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. La prego di tener conto che nel resoconto sommario è stampato 336,000, là dove io dissi, rilevando l'affermazione che aveva fatta il giorno precedente il collega senatore Pais, che non si trattava di un'economia di 236,000 lire, ma si trattava di un'economia di mezzo milione. Dicendo, però, questo, non mi riferivo soltanto alle economie immediate che venivano nel bilancio 1923-24, ma a quelle altresì che sarebbero venute in tutti i bilanci successivi, per il fatto che, da un lato, l'organico dell'Accademia veniva ad essere modificato, e dall'altro si rinunziava da parte dello Stato, a sostenere le spese del vocabolario della lingua italiana. Questi calcoli di tutte le spese che avrebbe dovuto sostenere lo Stato mantenendo intatta la costituzione dell'Accademia e il sistema fin qui tenuto per le sue pubblica-

zioni, calcoli eseguiti con grande larghezza e senza molto raffinare i conti, avevano dimostrato che almeno mezzo milione di spese occorreva per condurre in porto l'opera avviata. A questo precisamente mi riferivo dicendo che c'era un'economia, per il mutamento dell'indirizzo della costituzione dell'Accademia, di mezzo milione, e questo debbo ancora mantenere.

PRESIDENTE. Prego il ministro delle finanze di esprimere il pensiero del Governo sugli ordini del giorno che sono stati presentati.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta gli ordini del giorno presentati come raccomandazione, e prega il Senato di voler votare l'ordine del giorno presentato dai senatori Ferraris Maggiorino e Mazziotti, ma senza considerazioni e ridotto solo alla prima ed all'ultima parte, cioè « il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Borsarelli ha presentato due ordini del giorno che il Governo accetta come raccomandazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli per dichiarare se è d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze.

BORSARELLI. Consento che i miei ordini del giorno siano convertiti in semplici raccomandazioni, sperando nell'opera del Governo e nella giustizia delle mie ragioni.

PRESIDENTE. Un ordine del giorno è stato pure presentato dal senatore Montresor.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Per la parte che mi riguarda, prego il senatore Montresor di trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione. Quanto alle domande che sono contenute nel suo ordine del giorno, desidero per altro informarlo che le norme transitorie non sono solamente quelle che sono state pubblicate dai giornali: quelle sono come una esemplificazione della legge che contiene più di 50 articoli e che, posso assicurare l'onorevole senatore Montresor, provvedono sia alla sorte della scolaresca, sia a quella di tutti i professori la cui posi-

zione viene ad essere modificata per effetto della riforma della scuola media; per modo che, a cominciare dall'anno venturo, la scuola media riavrà il suo ordinato assetto come è certamente nei desideri del senatore Montresor. Quanto al programmi, ho già fatto sapere per mezzo di uno speciale comunicato che i programmi saranno pubblicati dentro il mese di settembre; ma, questa pubblicazione non recherà nessun pregiudizio alle domande per l'apertura di nuove scuole private, perchè, per fare queste domande, basta riferirsi all'altezza, e uniformarsi alle condizioni che nella legge sono prescritte per gli Istituti privati. Le domande perciò possono essere fatte in tempo senza aspettare i programmi che ad ogni modo si avranno prima che si inizi il nuovo anno scolastico.

Per quello che si riferisce alle norme transitorie per le nuove provincie del Regno, posso dare al senatore Montresor l'assicurazione che norme speciali saranno emanate in modo appunto che si senta meno la difficoltà del passaggio dall'ordinamento speciale di cui esse godevano all'ordinamento comune a cui dovranno conformarsi.

Infine, circa l'invito che egli mi ha rivolto di redigere in testo unico i provvedimenti relativi alla scuola media, prego l'onorevole Montresor di osservare che questo testo unico già c'è, perchè il decreto 6 maggio 1922 è il testo unico della legislazione relativo alla scuola media. Io spero dentro un termine piuttosto breve di completare il testo unico generale con la parte che si riferisce alle scuole elementari, con quella delle Università, e infine con quella che si riferirà alle Belle arti, per modo che una legge organica unica possa rimanere la legge di tutta la nostra pubblica istruzione e dell'Amministrazione delle antichità e Belle Arti.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Montresor se mantiene il suo ordine del giorno.

MONTRESOR. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rinuncio al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Sechi s'intende che egli abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Se fosse stato mantenuto l'ordine del giorno Sechi io avrei dovuto fare gravi riserve; ma poichè così non è, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Comunico ai senatori Ferraris Maggiorino e Mazziotti che l'onorevole ministro chiede loro di mantenere la prima parte dell'ordine del giorno e dichiara, circa le altre considerazioni, che le accetta come raccomandazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Anche a nome del collega Mazziotti, aderisco e ringrazio.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno accettato dal Governo e così modificato:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di rileggere l'articolo unico del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione della proposta di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione all'articolo 54 del regolamento giudiziario del Senato.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« All'art. 54 del regolamento giudiziario è sostituito il seguente: Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi a patrocinare soltanto gli avvocati iscritti nell'albo presso la Corte di cassazione, esclusi i senatori ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola la discussione è chiusa, e pongo ai voti la proposta modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ripresa della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti legge » (Numero 345-A).

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che la discussione generale sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge », fu esaurita e fu votato il passaggio alla discussione degli articoli sul testo concordato tra il Governo, l'Ufficio centrale e alcuni dei presentatori degli emendamenti.

Procederemo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di nullità, essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la decima seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Prendendo la parola nella discussione generale mi riservai di ridomandarla nell'esame degli articoli, col proposito di vederne migliorate le disposizioni. Il disegno di legge ha per fine di frenare l'abuso e di regolare l'uso dei decreti-legge, senza eluderne

le disposizioni, dirette precisamente ad ovviare l'abuso.

Ora è da esaminare se codesta finalità sia serbata da quello che è il nuovo testo concordato: finalità non soltanto formale, ma sostanziale, che è quella di evitare che una legge contraria allo Statuto imperi e si esaurisca nel contenuto.

Ho presa la parola sull'articolo primo; ma per brevità di discussione il Presidente consentirà, spero, che tocchi altri articoli connessi al primo.

PRESIDENTE. No, no, mi dispiace, quando si tratta di articoli non si può parlare che dell'articolo sul quale si sta discutendo. Le darò nuovamente la parola quando si discuterà sull'art. 3, ma ora la prego di parlare esclusivamente dell'art. 1.

TOMMASI. Rilevavo come la brevità dei termini, che costituiva la prerogativa tanto dell'originario disegno di legge che dell'altro dell'Ufficio Centrale, manca nel nuovo testo concordato tra il Governo e l'Ufficio Centrale.

Secondo i primi disegni il decreto, da convertirsi in legge, dovrebbe essere presentato a uno dei rami del Parlamento alla prima seduta; dalla quale si vuole ora andare sino alla decima. Ed è così che di seguito il termine di due mesi, che era concesso a ciascun Ramo del Parlamento per la discussione del disegno di legge, lo si vede esteso a due anni: tempo eccessivamente lungo, che elude lo scopo della legge e mira manifestamente a fare esaurire il contenuto della stessa. Ma certe cose, o signori, si vogliono o non si vogliono. Si poteva fare a meno di presentare questo disegno di legge; ma poiché lo è stato, occorre che esso appresti tutte le garanzie indispensabili perchè risponda allo scopo. Ecco perchè propongo che per l'articolo primo si ritorni all'antico testo, disponendo che il decreto-legge debba essere presentato alla prima seduta e mai alla decima.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Più che per far delle proposte vorrei chiedere alla Commissione e all'onorevole relatore qualche chiarimento. La materia è molto complessa e difficile e quindi è necessario che il punto al quale mi riferisco sia chiarito.

Per quel che riguarda gli effetti giuridici dei decreti-legge ci sono due sistemi; un sistema consiste nel ritenere, che quando il decreto-legge sia dichiarato non urgente o sia respinto dalle Camere, la mancanza degli effetti giuridici retroagisca al momento della emanazione del decreto-legge. Questo è un sistema, ed è un sistema che per conto mio non credo il migliore, lo dico subito, e non è il sistema nemmeno del disegno di legge. Non lo credo il miglior sistema, perchè il decreto-legge, per quanto sia un metodo assolutamente eccezionale di legiferazione, deve avere per sé la presunzione della validità, se non si vuole ingenerare l'incertezza del diritto, l'incertezza da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del cittadino. Io quindi sono favorevole al sistema del disegno di legge, il quale, se ho ben inteso, invece fa cessare gli effetti giuridici del decreto-legge, o negata l'urgenza, oppure quando non vengano osservati i termini stabiliti dalla legge o venga respinto il disegno di conversione in legge. E sta bene. Accettiamo questo sistema, e allora mi permetto di dire, che questo sistema non è applicato in tutta la sua coerenza logica in tutto il disegno di legge. Infatti nell'articolo 2, ho bisogno di citarlo....

PRESIDENTE. Ella poteva discorrere di tutti gli articoli nella discussione generale, ma non ora.

SCHANZER. Allora rinuncio a parlare, onorevole Presidente, perchè siccome la questione degli effetti giuridici riguarda diversi articoli...

PRESIDENTE. Sta bene, ma nel primo articolo si parla unicamente dei termini della presentazione, vuol dire che le darò la parola quando si discuterà l'articolo secondo.

SCHANZER. In non posso dimostrare la mia tesi se non accenno alla concatenazione dei diversi articoli.

PRESIDENTE. Allora occorrerebbe riformare il regolamento per il loro uso e consumo!

Leggo allora l'emendamento proposto dal senatore Tommasi che consiste nel sostituire alle parole dell'articolo primo: « non oltre la decima seduta dopo la sua pubblicazione » le parole: « nella prima seduta dopo la sua pubblicazione ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io pregherei il ministro di voler rispondere lui, poichè si tratta di un testo concordato col governo, per cui l'Ufficio Centrale ritenne di dovere estendere alquanto il termine della presentazione in vista della procedura relativa ai rapporti tra il governo e le Camere.

Per parte dell'Ufficio Centrale non vi sarebbe alcuna difficoltà, se il Governo accetta. Ma l'Ufficio Centrale tiene ad andare d'accordo con il Governo, affinché esso appoggi poi il progetto nell'altro ramo del Parlamento. Intanto avverto che è sfuggita una parola non perfettamente tecnica; invece di « nullità » deve dirsi « decadenza ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il termine di presentazione al Parlamento dei decreti da convertire in legge mi è sembrato si potesse rendere meno angusto, per una ragione di necessità pratica.

Dieci giorni o dieci sedute - come dice il disegno di legge - non sono gran che. Questo per evitare che si potesse cadere in decadenza per una qualsiasi dimenticanza.

Mi sembra che qualche giorno di più o di meno non alteri il sistema e non possa nuocere, perchè o il decreto legge mette immediatamente in essere dei rapporti irreparabili, e allora quel che è fatto è fatto e non influisce la brevità del termine; o questo non è ed il breve ritardo è senza importanza.

Però su questo punto sono remissivo.

Se il senatore Tommasi insiste nella sua proposta, si potrà ridurre a cinque giorni, od anche si potrà dire « non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione », se questo più piace al Senato.

SCIALOJA, *relatore*. Allora si sostituisce la parola « terza » a « decima ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si dirà: « non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione ».

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Sono d'accordo sul nuovo termine proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo

con la modificazione così concordata. L'articolo suona così:

Art. 1.

Il Decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di decadenza essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2.

La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un Decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità, che solo può giustificare l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata d'urgenza.

Se il disegno di legge di conversione sarà discusso col sistema delle tre letture, nella prima lettura si procederà anzitutto alla discussione e deliberazione circa l'urgente necessità del decreto-legge.

Ove la Camera deliberi di non riscontrare nel decreto quel carattere, il decreto cesserà di aver vigore di legge.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Dal nuovo testo dell'art. 2, che è stato modificato rispetto al testo originario, messo in confronto con l'articolo 3, sembra doversi desumere che, secondo il pensiero dell'Ufficio centrale e del Governo, tanto per la questione dell'urgenza quanto per quella del merito, occorran le deliberazioni di entrambe le Camere. Mi spiego: se la Camera alla quale il decreto è presentato per la prima volta nega l'urgenza, il decreto decade. E si capisce. Ma se la Camera ammette l'urgenza, sembra che non basti la deliberazione di un solo ramo del

Parlamento, ma che occorra anche quella dell'altra Camera.

SCIALOJA, *relatore*. Ma se abbiamo modificato l'art. 2, appunto per dire che basta una sola Camera!

BERIO. Sta bene. Se l'articolo 2 si deve invece interpretare nel senso che basti una sola Camera, cioè quella che fu per prima investita dell'esame del decreto, resta il dubbio, che già sollevai in sede di discussione generale, e che cioè si ferisce il sistema bicamerale. Nè si dica che si tratta della sola urgenza; perchè il decidere questo punto importa una indagine di grande importanza, che può già pregiudicare il merito. In sostanza, noi diamo a una sola Camera, che poi il Governo può scegliere come crede, la facoltà di pregiudicare la questione di merito.

Ma non presento proposte o emendamenti. Avevo chiesto la parola, perchè desideravo una dichiarazione esplicita da parte dell'Ufficio centrale, la quale valga come una interpretazione autentica dell'articolo 2 che, così formulato, può legittimare qualche dubbio; tanto è vero che io ero incerto se occorreva la deliberazione delle due Camere sulla urgenza o se basti una sola.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A me pare che la trasformazione che ha subito durante il discorso il pensiero del senatore Berio lo abbia condotto a domandare una cosa perfettamente inutile, perchè egli voleva da principio criticare il contenuto dello articolo, e questo l'avrei capito; ma non vedo che si possano domandare spiegazioni circa una formulazione che mi pare evidente. Quando si dice « la Camera che per la prima dovrà esaminare il progetto di legge », s'intende che è quella, e non l'altra che l'esaminerà per la seconda; essendoci contraddizione fra prima e seconda. Intendo che si possa censurare questa disposizione, e se il collega Berio vuol censurarla lo dica, e io risponderò; ma se domanda semplicemente spiegazione, gli dico: leggiamo insieme l'articolo, ed evidentemente egli lo capirà subito.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Se fosse esatto che leggendo l'articolo se ne intende subito il significato, si potrebbe arrivare alla conclusione che basti una

Camera anche per esaminare e decidere il merito: il che non è. Difatti l'articolo 3 stabilisce che quando la Camera, che fu per prima investita dell'esame del decreto, lo ha approvato, il decreto passa all'altra Camera.

Si potrebbe quindi supporre che la procedura dell'articolo 2 occorra due volte, tanto per l'urgenza, quanto per il merito.

Ad ogni modo, come ho detto, ora che il dubbio è chiarito (ed è bene che sia stato chiarito) non propongo emendamenti, perchè sono contrario in massima a questo meccanismo, e mi compiaccio che lo stesso illustre relatore riconosca che questo articolo può formare oggetto di giuste critiche.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Riconosco che l'articolo si possa censurare nel contenuto, ma non nella forma.

BERIO. Ma è certo che la deliberazione va presa da tutte e due le Camere.

SCIALOJA, *relatore*. Leggo il testo. « La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità che solo può giustificarne l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata di urgenza ».

Qui si parla di una sola Camera, della prima; è il procedimento prescritto per quella delle due Camere che è per la prima investita del disegno di legge di conversione in legge del decreto, e s'intende che la decisione urgentissima sull'esistenza dell'urgenza giustificatrice del decreto deve pronunziarsi immediatamente da quella delle due Camere che è investita del decreto legge; l'altra potrà dare il suo voto molto tempo dopo, e sarebbe abbastanza ridicolo che in quel momento le si prescrivesse di dare d'urgenza un voto sull'urgenza; farà quello che crederà perchè ciascuna delle Camere nel discutere un disegno di legge può chiedere che si esamini l'urgenza e si faccia un voto su questa, prima di passare alla discussione degli articoli; ma non si può prescrivere ciò alla seconda Camera.

La censura possibile in merito, che io ammettevo, non è censura che io faccia mia; io

diceva che è una censura logicamente possibile; perchè si può pensare che si dà in questa maniera una certa prevalenza alla Camera che per prima è investita del disegno di legge. Ma, per non seguire questa via, si sarebbe dovuta costituire una Commissione composta di delegati delle due Camere, a cui si sarebbe dovuto attribuire l'ufficio permanente di giudicare di quest'urgenza. È un sistema che io stesso ho proposto all'Ufficio centrale una volta; ma che non ha riscosso l'approvazione dei colleghi per buone e gravi ragioni di ordine politico. La legge è di ordine costituzionale e si avvicina alle prime fonti di questo diritto, che sono di ordine politico. Si è pensato che costituire una Commissione, la quale avrebbe dovuto avere carattere permanente per potere immediatamente dare il suo responso, sarebbe stato come creare una specie di controaltare al Governo. Poichè, o questa Commissione avrebbe proceduto d'accordo col Governo e sarebbe stata allora affatto inutile, o si sarebbe messa in urto col Governo, ed allora si sarebbero suscitate questioni aspre e si sarebbe dovuto consultare il Parlamento. A queste obiezioni io mi sono arreso, riconoscendo che sarebbe stato meglio seguire la procedura, che si avvicina più a quella dei disegni di legge ordinari.

Spero che il collega Berio, dopo aver riletto con me l'articolo si persuaderà prima che è chiarissimo, e poi che si può accettarne anche la sostanza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti quest'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Quando un decreto Reale presentato ad una delle due Camere del Parlamento per la conversione in legge sia da questa approvato, dovrà sotto pena di nullità, essere presentato all'altra Camera nel termine di giorni quindici. Ove questa non sieda, il decreto dovrà, sotto pena di nullità, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Vedo che anche in questo articolo, come nell'articolo 1, è sfug-

gita due volte una parola, che non è perfettamente tecnica. Invece di dire « sotto pena di nullità » si deve dire « sotto pena di decadenza ».

Non è nullo il decreto: decade il valore di legge.

Questa correzione va fatta tutte le volte che ricorre nel progetto questa parola « nullità ».

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Desidererei un chiarimento su questo articolo 3. In esso si dice che quando un decreto è presentato per la conversione in legge ad una delle due Camere sia da questa approvato, dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato all'altra Camera, ecc. Ove questa non sieda, il decreto dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

Come si farà a far risultare ufficialmente il caso eventuale della decadenza? Questo lo domando perchè verrà poi la questione: quali sono i doveri dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi di decadenza...

PRESIDENTE. C'è poi nell'articolo 8.

MORTARA. Mi si parla dell'articolo 8; però, io non so se dico bene o se sbaglio, ma mi sembra che quando una Camera ha approvato un progetto di legge, il Presidente di quel ramo del Parlamento lo trasmette al Presidente dell'altro ramo...

SCIALOJA, *relatore*. Se è governativo al Governo, se è d'iniziativa parlamentare al Presidente dell'altra Camera.

MORTARA. Qui naturalmente non possono essere che governativi. Quindi resta inteso che queste decadenze sono comprese nella previsione dell'articolo 8.

SCIALOJA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3 con la correzione proposta dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno, con precedenza, anche se la Commis-

sione della Camera dei deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Sempre nell'intento di limitare più che sia possibile la durata della efficacia del decreto legge - il quale essenzialmente per questa nuova legge si troverà per un certo periodo di tempo *sub iudice* - ho da rilevare che nei due primi testi del disegno di legge, quello originario e l'altro dell'Ufficio centrale, si proponeva che il decreto-legge abbia a cessare di aver vigore di legge se non approvato da ciascuna Camera entro sei mesi dalla rispettiva presentazione.

Il nuovo testo invece propone ben altra sanzione, quella che entro sei mesi si debba soltanto iscrivere d'ufficio all'ordine del giorno il disegno per la conversione in legge del decreto-legge, rimanendo questo frattanto in vigore.

Vi è, è vero, nell'articolo 6, la sanzione della decadenza fra due anni, qualora il disegno di legge per la conversione risulti non approvato dall'una e dall'altra Camera. Ma mosso sempre dal concetto fondamentale che presiede a questa discussione, io verrei proponendo che il testo di questo articolo sia sostituito da quello originariamente proposto dall'Ufficio centrale, essendo indispensabile che il decreto-legge abbia la sua definizione di legittimità, rapidamente, senza tergiversazioni, senza perdite di tempo, per le gravi conseguenze che possono derivare dalla sua esecuzione.

Io quindi, ripeto, verrei proponendo che l'articolo 4 del disegno di legge, messo in discussione, sia sostituito dalla prima dizione dell'articolo stesso proposta dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A me sembra che l'articolo 4 come è emendato presenti sufficienti garanzie. Dopo due mesi dalla sua presentazione il disegno di legge deve essere iscritto di ufficio all'ordine del giorno anche quando la Commissione non abbia presentata la relazione. Questo garantisce a pieno la Camera, la quale,

avendo, con l'iscrizione all'ordine del giorno, la possibilità di decidere non oltre il bimestre, può vedere se occorra trattare l'argomento immediatamente o, non ravvisando tale necessità, provvedere diversamente.

Quel che interessa è che può emettere, se vuole, rapidamente una decisione. Se poi la Camera ritenesse di non decidere immediatamente e di differire la trattazione, verrebbe con questo a riconoscere che il decreto non è lesivo e inopportuno. Si avrebbe comunque una decisione autorevole e tranquillizzante.

Per ciò l'articolo 4, come è stato concordato, mi sembra non offenda le necessità di un controllo parlamentare e di una decisione rapida.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo con l'onorevole ministro. Naturalmente le ragioni addotte dal collega onorevole senatore Tommasi non possono non essere state tenute in considerazione dalla Commissione, quando essa fece la sua prima proposta. Noi eravamo perfettamente d'accordo con lui nella nostra prima idea; ma anche in questo caso l'amore di concordia col Governo ci ha indotti ad accettare il mutamento.

Le ragioni portate a sostegno di questo mutamento sono quelle teste accennate dall'onorevole ministro: si è ritenuto che un troppo breve e rigoroso termine di sei mesi imposto all'una e all'altra Camera potesse facilmente essere trasgredito con l'effetto troppo grave della decadenza. La condizione attuale delle Camere di fronte agli ordini del giorno carichi di materie diverse fa sì che difficilmente si può essere padroni (e anche un Governo molto energico difficilmente può esserlo) dell'ordine delle discussioni, e può accadere che qualche progetto di legge di massima urgenza debba necessariamente avere la precedenza. Probabilmente, per non correre il rischio di una possibile decadenza, si sarebbe cercato rimedio in qualche legge di proroga di termini, che avrebbe finito per togliere ogni forza al meccanismo che oggi costituiamo. Noi, tenendo conto di ciò, abbiamo ritenuto abbastanza buona garanzia questa di prescrivere, come si fa all'art. 4, che, dopo due mesi dalla presentazione, l'urgenza abbia tale carattere da permettere alla Camera investita del progetto di conversione di discu-

terlo anche senza relazione scritta. È la forma di massima urgenza, che noi talora anche in Senato abbiamo applicata, oltre la quale è difficile che una procedura parlamentare possa andare.

Io prego quindi il collega Tommasi di fare come abbiamo fatto noi, di contentarsi cioè del possibile per non esagerare le richieste in modo che o il Governo non appoggi la nostra proposta alla Camera, o che questo disegno di legge, diventato un giorno legge, finisca per avere mediante leggi speciali di proroga di termini un'applicazione così vacua da perdere ogni pratica efficacia.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Non sono alieno dall'accedere in massima alle considerazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore; ma siccome vedo che l'articolo 6 è intimamente connesso con l'articolo 4, pregherei che si sospendesse per un momento la votazione dell'articolo 4. Discutiamo l'articolo 6, potendo indi, probabilmente, venir fuori un articolo 4 e un articolo 6 modificati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la proposta sospensiva del senatore Tommasi?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettare questa proposta sospensiva.

Secondo l'onorevole proponente adesso non dovremmo occuparci dell'art. 4 per non intaccare l'art. 6. Più tardi dovremo seguire lo stesso sistema per altri articoli: così non si finirebbe più. Si è fatta una discussione generale amplissima per le norme generali.

Mi pare che l'art. 4 si possa votare senza nessuna compromissione per l'art. 6. L'art. 4 nel testo primitivo comminava la decadenza entro sei mesi.

Questa decadenza è sembrata troppo rigorosa. Si è detto: in pratica non sempre è possibile l'osservanza di questo termine, e allora per evitare inconvenienti gravi si dovrebbero emettere nuovi decreti-legge sulla stessa materia, oppure votare leggi di proroga. Invece togliendo questo termine eccessivamente rapido di sei mesi, si può con maggiore vantaggio fissare un termine breve, entro il quale il decreto debba essere comunque presentato alla

decisione della Camera. E si è fissato un termine di due mesi.

Comunque vi è un termine di due anni dentro il quale il decreto dovrà essere sotto pena di decadenza convertito.

Quest'ultima è una disposizione che dovrà essere decisa separatamente, ma, insomma, il sistema è tale che la votazione dell'articolo 4 non compromette affatto la votazione successiva.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasi aderisce alla proposta dell'onorevole ministro Guardasigilli?

TOMMASI. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Nel caso che la Sessione venga chiusa, il disegno di legge per la conversione in legge dovrà essere ripresentato alla prima seduta della nuova Sessione, e i termini prescritti negli articoli precedenti incominceranno di nuovo a decorrere dalla riapertura della Sessione.

(Approvato).

Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto da convertirsi in legge non sarà stato approvato dal Parlamento, esso cesserà di aver vigore.

A questo articolo il senatore Spirito propone un altro articolo aggiuntivo. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Spirito.

SPIRITO. Mi pare, onorevole Presidente, che l'articolo 6 aggiunto, da me proposto, trovi la sua sede all'articolo 8, perchè adesso sono stati spostati gli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene; allora dell'articolo aggiuntivo del senatore Spirito si discorrerà all'articolo 8.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Io trovo che il termine di due anni è un periodo troppo lungo. Penso che se si sostituisse un anno, si avrebbe un termine ch'è abbastanza ampio, perchè le due Camere possano votare la conversione in legge del decreto-legge. Aspettare due anni, quando, per

si lungo tempo, tanti diritti dei singoli possono rimanere sospesi, quando vi sono delle condanne pronunziate, che possono pure rimanere sospese, mi sembra che sia un grave danno. Ridurrei, quindi, il termine ad un anno.

Così avremo accordato due mesi alla Camera, innanzi alla quale la conversione in legge è, prima, proposta, perchè possa decidere se il decreto abbia o no il carattere di urgenza e pronunziarsi in merito per la conversione, e rimarranno all'altra Camera dieci mesi, per approvare o meno questa conversione. (*Approvazioni*).

ZUNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUNINO. Io ho chiesta la parola appunto per fare la stessa proposta. Mi pare che il termine di due anni non sia in armonia con lo spirito a cui s'informa la legge che tende a esprimere sollecitamente l'abuso di questi decreti emanati in via d'urgenza.

E difatti il contesto della legge che è sottoposta all'approvazione del Senato si ispira a questo concetto: io lo desumo dalla disposizione dell'art. 4° che prescrive che la convalidazione di questi decreti-legge sia portata in discussione con precedenza; quindi, pure ammessi gl'inevitabili ritardi alla decisione da parte dei due rami del Parlamento, ad ogni modo sembra a me che possa essere sufficiente il termine di un anno, avuto anche riguardo al fatto che questi decreti-legge possono riferirsi ai diritti dei terzi che è bene non restino lungo tempo sospesi.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Avrei dette le stesse cose che gli onorevoli preopinanti, vale a dire doversi ridurre in via transattiva i due anni a un anno.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Ho chiesta la parola per sostenere una tesi opposta a quella che è stata sostenuta dai colleghi, che hanno parlato precedentemente. Io proporrei la soppressione di questo articolo, perchè contiene una disposizione che non può trovar luogo in un disegno di legge, che ha lo scopo di regolare l'azione del Governo, e non l'azione delle due Camere. D'altra parte, dopo che si è aggiunto l'articolo 4,

che non esisteva nel testo originario, col quale articolo è prescritto che dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno con precedenza, anche se la Commissione della Camera dei deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione, mi pare assurdo lo stabilire che con il decorrimento del tempo decada un decreto legge, del quale il Parlamento ha già riconosciuta l'urgenza.

Non si può pensare che il Parlamento, dopo avere riconosciuta l'urgenza, ossia dopo avere riconosciuto che il Governo aveva delle buone ragioni per provvedere, possa respingere col silenzio. Potrà, in sede di merito, emendare il decreto dal primo all'ultimo articolo, ma non respingerlo senza esame. Ad ogni modo, il Governo potrebbe eludere questa rigorosa disposizione, perchè, se la Camera ha riconosciuto l'urgenza del provvedimento, ma non ha deliberato, al Governo, se l'urgenza perdura, non resterà altra via che fare un altro decreto.

A me pare che anche per dirimere tutte le questioni e le discussioni che sono sorte in questa assemblea per decidere se il termine debba essere di uno o di due anni, il miglior partito, dopo la disposizione dell'articolo 4, la quale tende ad affrettare la discussione, sia quello di sopprimere questo articolo, che non ha più ragione di esistere.

PELLERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. A me pare che l'articolo 6 sia una necessità, specialmente per difendere il Senato: infatti la Camera può benissimo non discutere e non approvare un decreto: possono trascorrere i due anni senza che il decreto venga dinanzi al Senato...

SINIBALDI. Dobbiamo tener presenti tutte e due le Camere.

PELLERANO. Benissimo: in questo modo sarà fatto obbligo all'una delle due Camere di discutere il disegno di legge, altrimenti esso cesserà di aver vigore. Quindi io propongo che l'articolo 6 rimanga.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io non posso aderire alla teorica e alla domanda dell'onorevole collega Berio di soppressione dell'articolo sesto, perchè mi

pare che essa contrasti con tutto il principio informatore della legge. In questo modo noi verremmo effettivamente a creare una figura di decreto-legge, il quale, pur non essendo stato convalidato dalle due Camere, continuerebbe ad aver vigore: questo resiste al concetto della legge e dello Statuto. Se il decreto-legge può essere ammesso come una necessità, è pure necessario che sia approvato da ambedue le Camere: quello che non ha veduto l'una può vederlo l'altra. Nulla importa che una delle due Camere abbia potuto approvarlo: anche l'altra Camera ha uguale diritto di esame e di deliberazione. Laonde, se vogliamo dare al decreto-legge il diritto di cittadinanza, perchè valga come legge, occorre che ambedue le Camere lo abbiano approvato. Se l'articolo 6 tende a questo, io credo che esso sia necessario, e debba rimanere così come è.

SCIALOIA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Abbiamo due proposte perfettamente contraddittorie. Alcuni hanno proposto di ridurre il termine di due anni ad un anno; altri invece di togliere di mezzo qualunque termine, sicchè ciascuna delle Camere abbia libertà di applicare la propria procedura, accelerata dalle disposizioni dell'art. 4 che abbiamo già votato.

Un termine, che abbracci tutti i lavori parlamentari, come quello proposto nell'art. 6, a noi è sembrato necessario appunto per impedire che una delle due Camere sottragga all'altra Camera la conoscenza del decreto legge, il che non è una ipotesi, ma è un fatto...

PRESIDENTE. È quel che accade oggi!

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. ...verificato spesso finora. È vero che con l'art. 4 cerchiamo di svegliare la Camera a cui il decreto è stato presentato, ma è vero anche che le Camere sono sovrane e che i sovrani spesso volte abusano del loro supremo potere.

È assai difficile riuscire a vincere la resistenza, soprattutto quando dipende dalla pigrizia e dall'accidia, se non con la minaccia di una decadenza legale. E per questo che noi abbiamo creduto di segnare un termine finale alla discussione parlamentare, dichiarando che se il decreto non è approvato entro due anni, s'intende decaduto. Il collega onorevole Berio,

che prima trovava che il voto di una sola delle Camere sull'urgenza era troppo poco, ora dice che è sufficiente a far riconoscere l'urgenza con tanta sicurezza che non valga la pena di minacciare la decadenza al decreto così dichiarato urgente. Io seguo una via di mezzo; credo che il voto di una delle due Camere dia quel tanto di affidamento che il Governo non ha abusato, almeno troppo gravemente, del suo potere, decretando disposizioni che avrebbero dovuto essere stabilite per legge; ma penso anche che l'altra Camera abbia diritto di essere investita in un termine congruo della cognizione del decreto-legge. A tal fine non abbiamo trovato altro mezzo che questo di stabilire un generale termine finale con la minaccia di decadenza. È troppo lungo il periodo biennale? vogliamo restringerlo ad un anno? Forse l'anno è troppo breve. Quando noi abbiamo stabilito nel nostro primo progetto, che ciascuna delle Camere doveva esaurire il suo lavoro entro sei mesi, arrivavamo già con questi termini ad oltrepassare l'anno, perchè ai sei mesi per una Camera e sei mesi per l'altra si aggiungeva l'intervallo necessario fra una Camera e l'altra. Ma quei termini sembravano troppo brevi e perciò furono corretti negli articoli precedenti. Se un anno è troppo breve, abbiamo creduto di fissare due anni come termine congruo.

Certo, a prima vista, può apparire molto lungo il termine di due anni; ma se voi considerate che molti dei decreti non ancora approvati hanno già la rispettabile età di 7 anni, che per gli uomini è l'età della ragione e per i decreti della mancanza della ragione (*ilarità*), abbreviare i 7 anni a due, ci è sembrato già un progresso, mantenuto nei limiti del possibile.

Pregherei quindi il Senato di votare il termine di due anni. Normalmente si deve ritenere che, applicando bene l'art. 4, il termine sarà in pratica assai più breve.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se l'articolo 6 deve essere mantenuto, credo che l'esperienza dimostri abbastanza abbondantemente, come accennava il relatore, che il termine di due anni non è eccessivo.

Egli ha parlato di decreti-legge non ancora convertiti, che hanno sette anni di età, ma io

credo ve ne siano dei più vecchi, ad ogni modo questo è un termine congruo.

Io sarei favorevole alla proposta del collega Berio, di sopprimere l'articolo; il Senato deciderà su questa proposta; ma se l'articolo rimane, pregherei la Commissione e l'onorevole ministro, di accettare un lieve emendamento.

Ove si dice: « non sarà stato approvato dal Parlamento », propongo di sostituire le parole: « non sarà convertito in legge », perchè con questa formula si rende legalmente certo il modo di controllare, con una semplice indagine materiale, la scadenza dei due anni. Infatti quando è avvenuta la conversione in legge, la *Gazzetta Ufficiale* pubblica la legge di conversione, della quale è agevole confrontare la data con quella dell'emanazione del decreto e vederè se siano oltrepassati i due anni. Altrimenti l'autorità giudiziaria, quando fosse chiamata a verificare se il Parlamento abbia ratificato un decreto legge entro il termine preciso di due anni, oppure un giorno prima o dopo, potrà trovarsi di fronte a difficoltà e a complicazioni.

Prego quindi l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, di voler accettare questo mio emendamento.

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri questa che è una vera correzione, non solo per le ragioni di utilità che sono state bene accennate, ma anche per una ragione costituzionale; perchè effettivamente si era qui dimenticata la Corona e la sanzione che le spetta. È utile adoperare, anche per questa ragione, la frase « non saranno convertiti in legge ».

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Faccio anzitutto, osservare al relatore, onorevole Scialoja, che le sue argomentazioni, fondate sui termini accordati nel primo progetto di legge che parvero ristretti a parecchi colleghi, non hanno ugual valore di fronte al testo concordato.

Nel sistema del progetto presentato, siccome si concedevano sei mesi a ciascuna delle due Camere per approvare o negare la conversione in legge, questo termine duplicato di sei mesi parve insufficiente, perchè si pensò che, nel

secondo periodo dei sei mesi, poteva la Camera essere chiusa per le vacanze estive, e così non si sarebbe arrivati in tempo a votare la conversione.

In questo nuovo testo concordato e già in parte votato, si è sancito, che, dopo due mesi dalla presentazione del decreto-legge, da convertire in legge, esso deve essere iscritto sull'ordine del giorno e deve essere discusso, anche se la Commissione non abbia presentato la sua relazione. Pertanto, restano dieci o per lo meno nove mesi a compiere l'anno; ed in questo lungo termine, può l'altro ramo del Parlamento, benissimo, trovare il tempo di discutere su questa conversione. Quindi, non avremo sei mesi più sei mesi, ma invece, due mesi più dieci mesi.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevole Di Stefano, Ella è stato deputato, per molti anni, e se ne ricorda di queste cose!

DI STEFANO. Che ci siano stati per l'innanzi dei decreti-legge, che sono durati sette anni, senza essere convertiti in legge, è vero, ma ciò è dipeso da un abuso, che, appunto, noi vogliamo frenare. Ma, se vogliamo frenarlo, accordare un termine di due anni, è troppo specie poi, ove si osservi che l'articolo 7 dispone: « Quando una condanna a pena restrittiva della libertà dipenda dall'applicazione di un decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto ».

E questo per la parte penale! Per le conseguenze civili, che possono riguardare tanti cittadini, gli interessati dovrebbero attendere due anni per sapere se il decreto-legge sia legge o non lo sia! E francamente, il termine è troppo lungo.

Noi da una parte, abbiamo, con questo disegno, che legittima il decreto-legge, voluto infrenare, indirettamente, l'enorme abuso, che si è verificato finora, ma lasciamo un termine troppo lungo agli effetti dell'abuso, se questo si verificasse.

Mi permetto, quindi, di insistere nella mia proposta, appoggiata da tanti colleghi, e prego l'illustre relatore di voler considerare queste mie brevi osservazioni sugli effetti della nuova dizione del testo, che assicura i diritti del ramo del Parlamento, che discuterà, in secondo tempo,

della conversione in legge, prima di dire la sua ultima parola in proposito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo accetta l'emendamento Mortara il quale indubbiamente contiene una dizione tecnicamente più esatta e corretta.

Insiste perchè il resto dell'articolo venga approvato come al progetto concordato.

I due anni non sono un termine eccessivo. Non bisogna dimenticare la pratica e la necessità parlamentare. Una abbreviazione potrebbe costituire un pericolo.

Mi sembra, anche per quanto ha espresso il relatore, che il termine di due anni sia necessario.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Desidero solo di fare una proposta riguardante la forma. Mi sembra che si potrebbe togliere nella prima parte le parole « da convertirsi in legge » e formulare l'articolo così: « Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge esso cesserà di aver vigore ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Vi è innanzi tutto una proposta di rigetto dell'articolo. Ma questa proposta non può essere messa in votazione poichè l'articolo 87 del Regolamento del Senato, prescrive: « La soppressione di un articolo o di una parte di articolo, non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ». Ciò vuol dire che coloro che chiedono la soppressione dell'articolo voteranno contro quando si voterà l'articolo stesso.

Ora veniamo agli emendamenti.

Il primo emendamento è quello del senatore Mortara con la modificazione proposta dal senatore Del Giudice, e cioè che si dica: « Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore ».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento dei senatori Di Stefano, Tommasi ed altri che propongono che invece delle parole « entro due anni » si dica « entro un anno ». Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo così emendato che rileggo:

Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore.

Chi approva questo articolo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta così implicitamente respinta la proposta di soppressione dell'articolo stesso fatta dal senatore Berio.

Art. 7.

Quando una condanna a pena restrittiva della libertà dipenda dall'applicazione di un decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto. Se la disposizione penale del decreto non sarà convertita in legge, la condanna si riterrà come non avvenuta.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Avrei preferito si seguisse la decisione della Corte di Cassazione, la quale, come si è avuto occasione di rilevare in più incontri, ebbe a sancire la massima che le leggi penali non sono applicabili se non in virtù di una legge perfetta, e che, nel difetto, ogni azione penale sia addirittura improcedibile. Ma, mi spiego, la disposizione diversa di giusto temperamento - adottata nell'articolo 7 - perchè il decreto-legge, che sia improntato ad un'urgenza riconosciuta, è ben conveniente che abbia delle sanzioni penali e quindi che l'azione sia procedibile; lasciando, come si è proposto, all'autorità giudiziaria di servirsi o meno della facoltà di sospendere l'esecuzione della pena inflitta.

Si potrà contraddire cotesta ammissione, sentendo a me d'intorno sussurrare da colleghi come non debba lasciarsi tale facoltà all'autorità giudiziaria, la quale debba invece e senz'altro disporre la sospensione delle pene applicate. Ma, per la verità, io finisco per accedere al contenuto dell'articolo 7, riconoscendo che possano esservi ragioni di alto interesse per cui la infrazione del decreto-legge debba essere prontamente colpita con procedimento penale e con l'applicazione di pena, la quale convenga pure debba essere espiata per la ragione stessa onde si legittima il decreto-legge: *salus publica, suprema lex...*

CANNAVINA. Domando la parola.

TOMMASI. Ma mentre sono incline ad approvare la disposizione dell'articolo 7, la trovo insufficiente in quanto essa contempla semplicemente il campo penale. Forse a ragion veduta si è ommesso di regolare i rapporti di indole civile e di indole amministrativa, che possono essere scaturiti dall'applicazione del decreto-legge.

Eppure nella discussione generale fu accennato alla necessità di distinguere il passato dal futuro. Un decreto-legge che per qualsiasi ragione venga a riconoscersi non costituzionale, un decreto-legge che abbia a decadere per una delle tante cause dal disegno di legge indicate; ovvero che, esaminato nel merito, venga rigettato, lascia certamente, nel campo dei fatti compiuti, costituiti tanti e tanti rapporti civili ed amministrativi! Cosa si farà di questi? Viene al riguardo opportuno l'ordine del giorno del senatore Gallini, che fo anche mio con una lieve modifica e sarebbe questa: che i fatti compiuti, i provvedimenti presi, le sentenze emanate durante l'impero dei decreti-legge respinti o decaduti, saranno regolati secondo i principi generali di diritto. Facciamo questa dichiarazione e non lasciamo che i cittadini, i quali hanno potuto essere colpiti in tante maniere dall'applicazione dei decreti-legge, restino in balia dell'ignoto, tentando o non tentando l'esperimento di azioni giudiziarie, di esito certamente incerto.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto di parlare perchè leggendo l'articolo 7 con la parola « potrà » avevo creduto che si trattasse forse di un

errore tipografico. Probabilmente sono io dalla parte del torto per miopia intellettuale congenita (*Oh! Oh!*) Ed allora aspetterò i chiarimenti che verranno, inquantochè a me sembra enorme ed assurdo che, emanato un decreto-legge, il quale commina delle pene restrittive della libertà personale, possa l'autorità giudiziaria obbligare il cittadino all'espiazione della pena corporale, quando è tuttora possibile che a quel decreto-legge venga negata la conversione in legge; cosicchè il cittadino potrà avere espia la pena, che la mancata conversione avrà dimostrato essere addirittura illegittima. Se si trattasse di pena pecuniaria, io comprenderei la facoltà lasciata all'autorità giudiziaria di obbligare o meno al pagamento, perchè vi è almeno la possibilità della restituzione; ma quando si è privato della libertà personale il cittadino in base ad un decreto-legge che non è ancora legge, io domando come è possibile la reintegrazione; il diritto dei cittadini è irrimediabilmente vulnerato.

Quindi, il « potrà » io credo si debba tramutare in « dovrà ». E d'altronde in linea di principio, col lasciare all'autorità giudiziaria la facoltà di sospendere o meno la esecuzione della condanna comminata dal decreto-legge, si sostituisce nel fatto il potere giudiziario al potere legislativo, comandando all'autorità giudiziaria di dar valore ed efficienza di legge a provvedimento che tale ancora non è.

Quindi a me pare che debba modificarsi, l'articolo 7 che concerne unicamente le pene restrittive della libertà personale, materia delicatissima e gelosa che il nuovo Codice di procedura penale ebbe cura di tutelare più che non era col precedente Codice. Parmi quindi che, a tutelare la libertà individuale, non si possa costringere in verun caso il cittadino alla espiazione di una pena corporale in base ad un provvedimento che non è legge sino a quando non sia approvato dal Parlamento. Io ritengo che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno accettare la sostituzione del « potrà » nel « dovrà ». Con che io credo non essermi ingannato nell'aver ritenuto trattarsi di un errore tipografico, più che di altro.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. È questa dell'articolo 7 certamente una questione assai delicata. Conviene ricordare, che il principio di tutta que-

sta legge, il quale ha dato luogo nella discussione generale alla maggior parte delle osservazioni, è che il decreto-legge abbia immediatamente vigore. Ora partendo da questo principio, la conseguenza logica pura sarebbe che il decreto-legge contenente disposizioni penali, anche restrittive della libertà personale, dovrebbe trovare applicazione. Ma io stesso quando nella discussione generale trattai di questo punto, a proposito della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, dissi che effettivamente il sentimento e la coscienza giuridica si ribellavano alla rigorosa applicazione di questo principio. Quando siamo venuti al riesame del progetto per introdurre modificazioni, io non ho trovato nulla da obiettare all'introduzione nel progetto stesso di un articolo che contemplasse questa materia della sospensione delle condanne penali, le quali si riferiscano a pene restrittive della libertà personale. Per quanto riguarda invece le pene pecuniarie, abbiamo ritenuto che si tratti di conseguenze pecuniarie non differenti da quelle che subisce il convenuto condannato in un procedimento civile.

Ma questa eccezione alla conseguenza logica del principio non è anch'essa senza qualche inconveniente non lieve. Perchè tra i decreti-legge, sui quali vi è minore discussione non solo nel nostro paese ma anche negli altri, sono da annoverarsi quelli relativi all'ordine pubblico in casi urgenti e necessari. Ora in questi casi, se noi negassimo ogni valore immediato alle pene comminate per reprimere le violazioni dell'ordine pubblico, tali decreti-legge perderebbero ogni efficacia. Così che noi saremmo venuti alla strana conclusione di accettare in genere il decreto-legge, ma di abolirlo quasi in quelle applicazioni, in cui esso è maggiormente necessario.

Evidentemente la situazione è alquanto difficile. Per logica generale la pena dovrebbe essere applicata; per quel principio speciale regolatore del diritto penale, la pena non dovrebbe essere applicata; ma per l'urgente necessità, che abbia dettato alcuni decreti-legge, bisognerebbe che la pena potesse essere anche immediatamente applicata. Ecco perchè si è scritto: « potrà ».

Non dico che sia una espressione molto bella, ma è una forma transattiva; ed io non vorrei che essa scandalizzasse eccessivamente la co-

scienza del collega senatore Cannavina, perchè in fondo l'autorità giudiziaria ha già per altre leggi questa difficoltà di sospendere in certi casi l'esecuzione della pena. È un giudizio che la legge affida altre volte all'autorità giudiziaria. Orbene il « potrà » significa appunto questo: noi non vogliamo del tutto abolire quella logica conseguenza, per cui anche la legge penale deve aver vigore benchè sia contenuta in un decreto-legge; ma per considerazioni di logica e di sentimento vogliamo che l'autorità giudiziaria possa dispensare dalla immediata esecuzione della pena quei violatori del decreto-legge, che non meritino, per l'insieme delle circostanze, la immediata applicazione della pena.

Che questa sia una trovata perfetta, io non oso affermarlo; è quel tanto che in via transattiva ci è sembrato che potesse conciliare il rispetto alla forza dei decreti-legge da una parte ed il rispetto alla libertà dall'altra, affidando alla autorità giudiziaria un certo potere discrezionale. Se il collega senatore Cannavina avesse qualche proposta diversa da fare, io lo pregherei di venirmi in aiuto; ma la sua proposta di cambiare il « potrà » in « dovrà » è eccessiva, anche perchè distrugge assolutamente il decreto-legge di carattere penale, che in certi casi è necessario. Sarebbe strano di privare il Governo di una facoltà, che è la massima, perchè il decreto-legge in caso di tumulto, di ribellione o anche di cataclisma naturale, è il supremo dei doveri del potere esecutivo. Privarlo di questa facoltà sarebbe compiere un atto non solo contrario al diritto, non solo improvvido, ma privo di ogni efficacia; perchè, se il collega Cannavina fosse al Governo in uno di quei momenti, malgrado tutte le sue teorie non solo farebbe il decreto-legge per la conservazione dell'ordine pubblico, ma anche con la violenza applicherebbe effettivamente la pena: sono quei casi, in cui *suprema lex è la salus publica*.

Questo significa il « potrà ». Se troviamo una formula migliore - qui ci sono tanti giuristi che possono suggerirla - credo che tutto l'Ufficio centrale sarà disposto ad accettarla, e forse anche il ministro, il quale concordava con noi nell'ordine di idee che ho esposte.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho concordato con la Commissione all'articolo 7 il « potrà ». Non sono sicuro di aver fatto bene, e dubito di aver acceduto ad una tesi eccessiva. Il Governo è sempre sospettato di abusi, e sta bene. Il Governo però qualche volta deve intervenire, e deve intervenire di urgenza, specialmente per ragioni di ordine pubblico. Allora occorre che egli possa provvedere anche a sanzioni penali. Questa può essere talora ragione di Governo urgentissima. Ma la Cassazione in questi ultimi tempi ha detto: l'applicazione della sanzione penale può importare lesione irreparabile, e noi abbiamo, aderendo a questa considerazione acconsentito che si possa in queste circostanze anche dall'autorità giudiziaria apprezzare il caso che è sottoposto all'esame; possa l'autorità giudiziaria vedere se per le ragioni di ambiente, se per le ragioni del momento, per le qualità personali di chi deve essere giudicato, sia il caso di sospendere la esecuzione della pena. Ma dire: la pena, quando è comminata da un decreto legge non deve mai essere applicata, significa togliere ogni efficacia al decreto e dare al diritto individuale una protezione in contrasto e in prevalenza assoluta a quello che può essere il diritto dello Stato, talora più urgente e più forte.

La nostra procedura penale si rende conto, del resto, in molti casi di questa necessità della prevalenza dell'interesse pubblico sul privato. L'imputato non è ancora convinto di reità, la condanna non è ancora stata pronunciata, ebbene, il giudice interviene, arresta, prolunga la cattura; può prolungare la cattura per un tempo lunghissimo - malgrado le restrizioni della procedura - potrei dire per un tempo indeterminato. Poi l'autorità giudiziaria giudica: e talora assolve. La lesione è avvenuta ed è irreparabile. Nessuno protesta contro l'ingiustizia e ognuno comprende la necessità che prevalga un diritto superiore a quello dell'individuo. Il caso attuale non è precisamente identico, lo convengo. Qui è in dubbio anche se la norma penale troverà suggello nel voto del Parlamento.

Il magistrato - giudicando caso per caso - avrà modo di applicare criteri di equità e di apprezzare se sia nel caso prevalente il diritto

dello Stato di veder subito represso il fatto delittuoso o quello individuale di non rischiare di soffrire lesione irreparabile quando è possibile che mancando poi la conversione del decreto le sanzioni in esso comminate vengano meno.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io sono soddisfatto di avere provocato questa dotta discussione e di avere provocato almeno i chiarimenti che sono stati dati. Ma dopo avere udito quanto è stato esposto a sostegno del « potrà » di cui all'articolo 7, io mi permetto di restare nella mia convinzione. In sostanza, la facoltà concessa all'autorità giudiziaria di applicare o meno la pena, dovrebbe essere limitata nei soli casi in cui il Governo emettesse il decreto-legge per ragioni esclusive di ordine pubblico: *salus publica suprema lex*. Si sacrifichi anche il cittadino nella sua libertà personale, in quanto cioè ha di più caro e di più sacro, perchè la salute pubblica ciò esige! Ma io mi domando: i casi di decreti-legge, intesi strettamente alla tutela della salute pubblica, sono i casi prevalenti per modo da dover giustificare la facoltà di cui si discute? O sono una rarissima eccezione per cui non è il caso, per la eccezione, dettare una regola generale così pericolosa?

SCIALOJA, *relatore*. I casi di pena restrittiva della libertà sono rarissimi nei decreti-legge: frequenti sono invece i casi di pene pecuniarie.

CANNAVINA. Noi che viviamo non nelle alte sfere del mondo giudiziario, che siamo per esigenze professionali costretti quotidianamente ad occuparci anche dei piccoli decreti-legge che si emanano, possiamo dirvi, on. Scialoja, che invece sono parecchi i decreti-legge comminanti pene corporali anche per materie minime. Comunque, se si vuole nel caso eccezionale di tutela dell'ordine pubblico sacrificare la libertà del cittadino (certo il decreto-legge per la stretta tutela dell'ordine pubblico è una eccezione)....

SCIALOJA, *relatore*. Non bisogna confondere i decreti fatti per delegazione.

CANNAVINA. Non confondo quelli! Comunque sia qui si tratta, per l'articolo sette, della sospensione della condanna. Se è esatto, come è esatto e non ne dubito, quello che diceva testè l'onorevole ministro, che c'è nel Codice

di procedura penale attuale tutto il mezzo per far passare un periodo lunghissimo di anni, per trattenere un giustificabile sotto l'azione della giustizia, a maggior ragione si deve ritenere che allora la condanna verrà a parecchio tempo di distanza da quelli avvenimenti che hanno potuto suggerire il decreto-legge per la tutela dell'ordine pubblico, e allora non c'è bisogno di rendere obbligatoria la condanna quando la tutela dell'ordine pubblico può essere data con opportune norme revocatorie di quelle garanzie durante il periodo istruttorio. Potrete privare della libertà personale il cittadino per misura di ordine pubblico nel periodo istruttorio restringendo i casi previsti dal Codice di procedura penale, ma non addirittura fare spiare la condanna in virtù di un decreto-legge che potrà essere revocato dal Parlamento sia pure emanato per motivi di ordine pubblico.

In questo caso non insisto nel « dovrà » o « potrà » perchè sono convinto che di fronte alla autorità del ministro e a quella del relatore l'emendamento non sarà accettato. Per mio conto voterò contro all'articolo perchè mi sembra molto più liberale la teoria della Corte suprema di oggi che afferma che quando un decreto-legge commini una pena restrittiva della libertà personale resti sospesa l'azione penale sin che il decreto-legge non sia convertito in legge.

Per mia parte voterò contro l'articolo 7, sembrandomi enorme che si possano fare spiare mesi e forse anni di pena a un cittadino quando potrà arrivare l'azione del Parlamento a togliere valore a questo decreto-legge.

Io non ho da aggiungere altro perchè non avrei nemmeno la presunzione di convincere alcuno con le mie parole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Ora c'è un articolo 7 *bis* proposto dall'onorevole Tommasi: « I fatti compiuti, i provvedimenti presi, le sentenze emanate durante l'impiego dei decreti-legge decaduti o rigettati saranno regolati dai principi generali di diritto ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non credo possa essere accettato questo nuovo articolo: che cosa esso

possa significare non è molto chiaro alla mia mente.

TOMMASI. Si può spiegare se non è abbastanza chiaro.

SCIALOJA, *relatore*. O significa che si applicano i presenti principii del diritto, e io domanderei quali sono: perchè il parlare di principii del diritto in astratto relativamente a decreti che fino al momento in cui parliamo sono contrari alle norme generali del diritto statutario, è una cosa poco chiara. Se uno scolaro domandasse quali sono i principii del diritto da applicarsi, non saprei rispondere: eppure sarei tenuto a dirgli qualche cosa di abbastanza chiaro!...

TOMMASI. Potrebbe bastare la lettura dell'art. 3 dei prolegomeni del Codice civile!

SCIALOJA, *relatore*. Il quale già non è molto chiaro di per sé, e ha dato luogo a gravi discussioni teoriche e pratiche. Ma se per principio generale del diritto noi dovessimo intendere, com'è probabile, quello per cui la negazione della conversione in legge del decreto-legge dovrebbe avere effetto retroattivo, io mi dichiaro assolutamente contrario alla applicazione di questo principio.

A me è rincresciuto che il nostro Presidente, compiendo il suo dovere di applicazione del regolamento, abbia impedito al nostro illustre collega onorevole Schanzer, di riportare dinanzi al Senato questa così grave questione della efficacia della non conversione in legge di un decreto-legge.

Abbiamo parlato di tante cose nella discussione generale, che è probabile che la massima parte degli onorevoli colleghi non rammenti ciò che io ho avuto luogo di dire a questo proposito. Lo ricorderò brevemente. La logica del diritto porterebbe a questa conseguenza: che, siccome il diritto attuale non può essere mutato che da una legge, quando il Parlamento nega la conversione in legge di un decreto, questo decreto dovrebbe perdere ogni efficacia non solo futura, ma anche passata. Tuttavia questo principio logico, come molte volte accade, non resiste alla prova della pratica. Se si dovesse ammettere pienamente questo principio, ne verrebbe che tutti i decreti-legge rimarrebbero in sospenso fino al giorno dell'approvazione o disapprovazione parlamentare, e mancherebbero perciò di ogni vera efficacia. Ma

la ragion d'essere dei decreti-legge è appunto quella di avere immediata e pratica efficacia.

Questa ragion d'essere del decreto-legge ci obbliga a deviare alquanto dalla conseguenza logica dei principii generali del nostro diritto, i quali non prevedono l'esistenza dei decreti-legge.

Ma, d'altra parte, anche se noi volessimo in questa legge consacrare il principio inverso, cioè che la negata conversione in legge non dovesse mai avere effetto retroattivo, eccederemmo, perchè secondo la natura della materia e il contenuto del decreto-legge può darsi che in alcuni casi sia cosa prudente ed opportuna distruggere anche gli effetti passati.

Se noi potessimo avere una grande fiducia nella tecnica legislativa del Parlamento italiano, dovremmo confidare che questo, nel dare il suo voto relativamente al decreto-legge, definisse anche espressamente il valore di tal voto e gli attribuisse o no effetto retroattivo.

Considerando la questione dopo un lungo e maturo esame, credo che la regola dovrebbe essere la non retroattività dell'annullamento, e l'eccezione la retroattività di esso.

Ma noi non possiamo imporre al Parlamento di dichiarare espressamente la sua volontà di dare effetto retroattivo alla negata conversione in legge; io ho la certezza che il Parlamento non sempre si curerebbe della inserzione di una formula espressa, e lo farebbe solo qualche volta saltuariamente.

Noi non abbiamo, come ha il Parlamento inglese, formule che si riproducano nelle leggi costantemente. Sarebbe utilissimo procedere in questo modo; ma poichè noi non possiamo confidare sopra una tecnica che non è ancora bene costituita, io penso che la risposta al quesito proposto dal senatore Tommasi non possa essere che questa: non si può in una legge generale sui decreti-legge, come la presente, stabilire una precisa regola circa la retroattività o meno della negata conversione in legge. Secondo la logica del diritto, quando del diritto verrà a far parte la legge presente, si dovrà ammettere piuttosto la non retroattività della negata conversione; quando il Parlamento avrà dichiarato la sua espressa volontà, non vi potrà più esservi discussione in proposito; ma quando non vi sarà stata questa espressa dichiarazione, l'autorità giudiziaria dovrà giudicare se la ne-

gata conversione implichi per la natura del contenuto del decreto un effetto retroattivo, se costituisca una revoca *ex tunc*, come diciamo noi nel nostro linguaggio giuridico.

Concludendo non credo che si possa accettare l'articolo 7-bis proposto dal senatore Tommasi.

Lasciamo le cose come sono, perchè, per il momento, ogni disposizione espressa potrebbe essere pericolosa.

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli accetta l'articolo proposto dal senatore Tommasi?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Tanto l'onorevole ministro quanto l'Ufficio centrale non accettano l'articolo aggiuntivo del senatore Tommasi.

Onorevole Tommasi, mantiene la sua proposta?

TOMMASI. La forma dell'articolo, studiata, è stata proposta in maniera vaga, con il concetto di lasciare che l'autorità giudiziaria possa vedere che la questione della retroattività o meno non è stata trascurata in questa sede di discussione.

Avrei compreso il miglioramento dell'articolo, avrei compreso che si fosse detto e si dicesse nettamente « è retroattivo o non è retroattivo » senza dissimulare la grave difficoltà di dirlo. Ora il relatore dell'Ufficio centrale dichiara — ne prendo atto ad ogni ben effetto — che in questa sede non è opportuno, nè affermare la retroattività, nè negarla; onde si può avere, non dico fonte di interpretazione, ma si potrà avere il precedente autorevole, che questo disegno di legge lascia immutata la condizione di diritto di coloro tra i quali si sia costituito un rapporto giuridico. E con questa dichiarazione, per la quale l'autorità giudiziaria potrà rimanere libera ed arbitra delle sue decisioni, ben edotta dalla disposizione dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile — per cui quando manchi una esplicita dichiarazione di legge la controversia è giudicata secondo i principi generali di diritto — io potrei dire a me stesso: *quod petis intus habes* e quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Fabrizio Colonna mi ha pregato di accettare le sue dimissioni da Presidente della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia. Valendomi dei poteri conferitimi dal regolamento l'ho, sostituito nominando il senatore Cefaly.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1818, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta (N. 336-C).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegno di legge e documento:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge (N. 602);

Modificazione all'art. 54 del Regolamento Giudiziario del Senato (*Documenti* N. XC).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1924, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568).

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia e il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolffera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in un unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad

uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la con-

venzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari ecclesiastici delle Nuove Province (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune

opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (Numero 588);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600).


IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Licenziato per la stampa il 28 giugno 1923 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



GLI TORNATA

VENERDI 15 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta » pag. 5171

(Seguito della discussione di):

« Sulla conversione in legge dei decreti-legge » 5153

Oratori:

BERIO 5158, 5167
MORTARA 5159
MOSCONI 5154
OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5159, 5165, 5169
PEANO 5154, 5165
POLACCO 5161, 5167
SCIALOJA, *relatore* 5156 *passim* 5170
SPIRITO 5160, 5163
TOMMASI 5154
VENZI 5168

— Approvazione di un ordine del giorno — 5170

(Presentazione di) 5166, 5173

Nomina di Commissioni 5175

Relazioni (Presentazione di) 5166, 5174

Sull'ordine del giorno:

Oratore:

PRESIDENTE 5175

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 5174

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti-legge » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

La discussione era stata sospesa all'articolo 8.

Ne do lettura:

Art. 8.

Tostochè un decreto-legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re può revocarlo.

Ciascuno dei Presidenti delle Camere può far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il decreto perde, dal giorno della pubblicazione, la forza di legge. In ogni caso la decadenza o revoca sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole senatore Peano.

Esso è del seguente tenore:

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

È fatta salva all'autorità giudiziaria la facoltà di dichiarare l'inapplicabilità di un decreto-legge, se si è verificata una delle cause per effetto delle quali ha perduto efficacia, anche se non sia stato emesso il decreto di revoca o non sia avvenuta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano per svolgere il suo emendamento.

PEANO. Onorevoli Colleghi, l'emendamento che io ho presentato mira a risolvere una questione che certamente si presenterà avanti all'autorità giudiziaria se non si regola chiaramente la materia.

Se noi guardiamo il disegno di legge che è in discussione, vediamo che molti sono i casi di decadenza. Abbiamo il primo caso all'articolo 1° ove si dispone che il decreto Reale da convertirsi in legge dovrà essere sottoposto alla Camera per l'approvazione, sotto pena di decadenza, in un determinato termine. Il secondo caso si ha, quando sia negata l'urgenza del decreto; il terzo caso contempla l'ipotesi in cui il Governo (poichè si tratta sempre di proposta d'iniziativa governativa) non presenti all'altra Camera il disegno di legge approvato dalla prima. Abbiamo poi l'articolo 5, che per me ha grandissima importanza, nel quale si prevede l'ipotesi della chiusura della sessione. Ora cosa succede? che tutti i decreti-legge i quali hanno magari tre o quattro anni di età o, come diceva il senatore Mortara, 8 o 9, devono ripresentarsi alle Camere. Non è un lavoro semplice e facile; ed io che ebbi a farlo come ministro dei lavori pubblici dopo le ultime elezioni, ho dovuto faticare non poco per mettere insieme tutte queste centinaia di decreti.

SCIALOJA, *relatore*. C'è da augurarsi che questo fatto più non si ripeta per l'avvenire.

PEANO. Ma di questi decreti ne rimarranno ancora molti da convertire in legge.

Voci. No, no, perchè a questo è stato già provveduto con l'articolo 10 del disegno di legge in discussione.

PEANO. Ad ogni modo è certo che bisognerà fare un esame di questi decreti che assai probabilmente seguiranno ancora in ogni anno ad essere in numero rilevante.

Poi abbiamo tutti quei decreti che per l'articolo 6 decadono se nel biennio non sono convertiti in legge. Ora io dico: è assai facile che non si abbia presente tutto questo scadenziario di decreti, inoltre può anche darsi che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ritardi per ragioni di carattere diverso. In questa ipotesi che cosa succede? Succede che abbiamo decreti che hanno perduto effetto di legge e

che se non avviene la emissione del decreto di abrogazione, o la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle dichiarazioni dei Presidenti delle Camere seguitano ad avere valore, anche se non si è riconosciuta l'urgenza. Ed è perciò che io ho presentato questo emendamento allo scopo di colmare una lacuna; comunque per provocare una dichiarazione del relatore. Sarà assai facile ripeto che questi termini, anche volendo, non siano osservati per dimenticanza e può darsi che un decreto di cui la Camera od il Senato non abbiano riconosciuta l'urgenza, seguiti ad applicarsi illegalmente.

Questa è la ragione che mi ha indotto a presentare l'emendamento.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Molto opportunamente l'onorevole senatore Peano ha messo in rilievo i vari casi di decadenza. Dicevo molto opportunamente; però non per trarne la conseguenza che egli ne ha tratto, bensì per proporre di convertire il « può » che si legge nel capoverso dell'articolo 8, in « deve », e ciò allo scopo di avere, *ope legis*, l'affermazione di decadenza del decreto dal giorno della relativa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* per opera del Presidente della Camera per prima investita dell'esame del decreto-legge.

Con che si ha una seria garanzia di speditezza onde la conseguita inefficacia del decreto sia operativa e per cui il Governo andrebbe dispensato dal dovere fattogli dalla prima parte dell'articolo di revocare il decreto: cosa affatto oziosa, tosto che per effetto della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* il decreto cade di peso dal giorno di detta pubblicazione, rimanendo privo di efficacia giuridica per aver perduta la forza di legge.

Per queste ragioni io verrei proponendo che sia soppressa la prima parte dell'articolo 8, che è superflua, e che sia mantenuto il capoverso dello stesso articolo, con la sola sostituzione della parola « deve » alla parola « può ».

MOSCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI. Onorevoli colleghi, il motivo per il quale ho creduto di prendere la parola su di questo articolo si avvicina a quello che ha informato le proposte dell'onorevole senatore Tommasi. Ma, se io giungo a conclusioni

presso che uguali, le considerazioni che verrò esponendo sono in parte diverse, e mi sembrano non prive di qualche importanza.

Lo scopo che si prefigge l'art. 8 è quello di stabilire la durata degli effetti del decreto-legge, una volta che esso abbia incontrata la disapprovazione, espressa o tacita, del Parlamento. E giustamente l'articolo suddetto ha creduto di stabilire che in questi casi si tratti puramente e semplicemente di una posteriore cessazione di vigore ad una determinata data, che quindi la disapprovazione espressa o tacita del Parlamento non retroagisca, ma abbia inizio dal momento in cui questa opposizione al decreto-legge si sia legalmente manifestata, e precisamente dalla data in cui ad iniziativa di uno dei Presidenti delle Camere ne venga fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Io convergo perfettamente in quest'ordine di idee; ma appunto per questo a me sembra che nella prima parte dell'articolo vi sia una disposizione che ad un tale criterio contraddice. Infatti il primo comma contempla il dovere che avrebbe il Governo nel caso di siffatta disapprovazione, e tale dovere si concreterebbe nell'obbligo di revocare il decreto-legge. Ora io credo che la revoca nel nostro diritto amministrativo rappresenti l'espressione di un concetto, di un sistema completamente diverso da quello della cessazione di vigore. La cessazione di vigore non agisce retroattivamente, mentre invece la revoca, come è generalmente riconosciuto nel campo del diritto, opera retroattivamente, mette del tutto fuori il provvedimento emanato, che viene così considerato come non esistente; e non mi pare che una così grave imperfezione di linguaggio possa sussistere in un disegno di legge tanto importante; per cui converrebbe almeno sostituire alla revoca una espressione meno impropria. Ma io vado anche più in là; e, convenendo in questo con l'onorevole Tommasi, mi domando: è proprio necessario che oltre all'atto, il quale sarebbe facoltativo secondo il disegno di legge, od invece obbligatorio, come giustamente propone l'onorevole Tommasi, mediante il quale l'iniziativa di uno dei presidenti delle due Camere rende pubblica la contraria volontà, espressa o tacita, del Parlamento, si aggiunga anche l'intervento del Governo?

Anzitutto si può osservare che l'istituto della

revoca costituisce una facoltà del potere esecutivo; e allora come si può imporre al Governo l'esercizio di questa facoltà? D'altra parte quale necessità vi può essere anche di questo provvedimento, una volta che nella *Gazzetta Ufficiale* e nella Raccolta delle leggi e dei decreti è già avvenuta la pubblicazione di quell'atto, che rende nota la volontà del Parlamento contraria alla conversione in legge di un dato decreto, facendone cessare ogni effetto? Vi è in ciò tutto quanto è necessario perchè i cittadini siano legalmente e pienamente informati che quel decreto ha cessato di aver vigore. O l'intervento del Governo mediante la revoca ha la stessa portata di una tale cessazione di vigore, e allora è inutile; oppure ha una portata diversa, e allora è dannoso. In entrambi i casi non solo non sarebbe necessaria questa disposizione, ma potrebbe anche essere pericolosa. Infatti, pur non facendosi nemmeno l'ipotesi di un Governo che non esegua l'obbligo impostogli da una legge, resta tuttavia l'altra ipotesi che esso abbia a ritardare il provvedimento. Si risponderà: ma allora può intervenire il presidente di una Camera con la sua iniziativa... Se non che questo importerebbe da parte dei presidenti un dovere abbastanza complicato, quello di tenersi continuamente al corrente di ciò che il Governo intenda di fare e quando. All'incontro è così semplice, così diritta la via che si può seguire, quella cioè che, appena verificatosi il provvedimento positivo di diniego d'urgenza o disapprovazione del decreto, oppure negativo di decorrenza di termini, abbia luogo quella pubblicazione per la quale il decreto-legge cessa senz'altro di vigore. E la semplice e precisa applicazione di questa norma è ciò che maggiormente interessa il cittadino, mentre un ulteriore intervento con un atto non necessario del Governo non potrebbe che ingenerare confusione, specie per la decorrenza. Quindi in base a tali considerazioni dovrebbero a mio parere esser tolte le parole: « Il Governo del Re deve revocarlo »; e più sotto invece di: « può fare » si dovrebbe dire: « deve fare ». Così pure io riterrei opportuno che nell'ultimo inciso, riguardante l'inserzione nella Raccolta, non solo si togliesse di conseguenza il caso della revoca, ma si contemplassero anche gli altri casi, oltre quello della decadenza. Poichè tutti

i decreti-legge vengono inseriti nella Raccolta ufficiale, è doveroso, è necessario che tutti i provvedimenti che li fanno cessare di vigore, e non uno soltanto di essi, siano inseriti nella medesima. S'intende che in seguito alle soppressioni da me proposte i due comrai dell'articolo dovrebbero essere fusi in uno solo.

Un'ultima osservazione. Ieri molto giustamente il nostro illustre relatore ha fatto presente come la ragione, per la quale si stabilisce in quest'articolo la data precisa della cessazione di vigore, sia una necessità più che altro di carattere pratico, perchè è interesse di tutti i cittadini il sapere quando un decreto-legge venga messo fuori vigore. Havvi infatti il caso della decadenza, che si verifica senza l'intervento di un atto di espressa volontà, il quale possa dire quando il decreto-legge cessa d'aver vigore, e da ciò deriva la necessità di una disposizione la quale fissi *a priori* una presunzione, una norma generale in proposito.

L'onorevole relatore giustamente ha accennato anche ad un altro caso, quello cioè che, data la complessità del lavoro legislativo, avvenga che non sempre nell'esame dei singoli decreti-legge da convertire in legge si pensi a precisare il punto preciso di cessazione degli effetti del decreto. Una tale disposizione risponde quindi ad una necessità di ordine pratico; ma però non significa affatto e non deve significare che con ciò il Parlamento sia esonerato dall'entrare in questa materia, mentre sarebbe opportuno, anzi preferibile che caso per caso il Parlamento vedesse se il decreto-legge merita almeno di essere mantenuto in vigore per questo periodo, che io chiamerei di parentesi, il quale va dal giorno di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* fino al giorno in cui per decadenza o per deliberazione negativa del Parlamento ha cessato mediante altra pubblicazione di aver vigore. Perciò a me pare che sarebbe bene aggiungere una formula la quale facesse mettere bene in rilievo, per il significato che può avere sia di fronte al Governo, sia di fronte ai cittadini, sia di fronte anche al Parlamento stesso, che questa è bensì una norma di carattere generale, ma che essa non vuol dire che per questo il Parlamento non possa ed anche in taluni casi non debba esaminare se occorra eventualmente stabilire la retroattività della cessazione

del decreto-legge, retroattività che talora può essere imposta da ragioni di evidente giustizia, poichè il decreto-legge può aver ferito interessi in modo da rendere doveroso ripristinare pienamente il valore della legge precedente. Posso convenire che una simile aggiunta non avrebbe un grande valore giuridico, perchè le Camere sono pur sempre investite della facoltà di farlo; ma più che del valore giuridico mi preoccupo di quello morale della cosa; e questo avrebbe certo una notevole importanza. La frase, semplicissima, che io proporrei di aggiungere avrebbe appunto questo grande valore morale, anzitutto di fronte al Governo che saprà come nemmeno per quel periodo di parentesi, dalla pubblicazione del decreto fino alla più prossima deliberazione del Parlamento o alla decorrenza del biennio, sia sicuro che quel suo decreto possa avere degli effetti irrevocabili; inoltre rappresenterà una assicurazione per i cittadini, i quali non si sentiranno completamente abbandonati, e sapranno che nel Parlamento i loro interessi, se ingiustamente lesi, potranno sempre trovare una difesa; costituirà infine un costante avvertimento per il Parlamento stesso, la cui attenzione sarà richiamata sul fatto che esso ben potrà, ed in taluni casi dovrà affrontare una simile discussione, ed esaminare se, contrariamente a quella norma presuntiva, si renda doveroso rendere retroattiva la cessazione di vigore di un decreto-legge che viene disapprovato.

Quindi, riassumendo, proporrei che fossero tolte le parole « il Governo deve revocarlo », che invece di « può fare » si dica « deve fare », e che dopo le parole « far pubblicare » si aggiungessero queste: « ed inserire nella Raccolta delle Leggi e dei decreti »; e infine alle parole: « perde dal giorno della pubblicazione la forza di legge » si aggiungesse: « a meno che il Parlamento abbia diversamente stabilito ». Sono queste modificazioni che io penso valgano a mettere questo articolo meglio in armonia con i criteri informativi del disegno di legge che stiamo discutendo; ed è perciò che su di esse ho creduto doveroso richiamare l'attenzione del Senato.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Abbiamo un emendamento sostanziale che è quello proposto dal se-

natore Peano. Questo emendamento desta, direi quasi, un certo sentimento di simpatia, perchè tende a dare maggior vigore alle disposizioni di questa legge. Tuttavia questa simpatia è alquanto diminuita da una considerazione di ordine generale, che a me par debba costituire quasi una premessa a tutti i nostri ragionamenti. Ciò che interessa sopra ogni altra cosa è che il cittadino italiano conosca quali sono le norme che deve seguire. Dico sopra ogni altra cosa, perchè è meglio avere una legge cattiva ma certa piuttosto che una legge incerta di miglior contenuto. L'articolo ottavo fu scritto appunto per togliere di mezzo ogni incertezza circa il valore dei decreti-legge. Il decreto-legge comincia ad aver valore con la sua pubblicazione, o con i 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Quando cessa di aver valore? Quando questa cessazione è portata ufficialmente a cognizione dei cittadini, i quali, altrimenti, sarebbero costretti a seguire tutti i meandri della procedura parlamentare per conoscere se una data norma vige o non vige come legge.

Ora nel nostro sistema costituzionale il cittadino non è punto tenuto a conoscere gli atti parlamentari; è tenuto soltanto a conoscere il prodotto legislativo di questi atti, tanto che vi è una giurisprudenza, per la quale è riconosciuto valore di legge anche ad atti che non siano stati perfettamente condotti secondo la procedura costituzionale. Spetta al Governo del Re farsi garante che questa procedura sia stata seguita. Nel nostro caso bisogna che qualche autorità comunichi ufficialmente ai cittadini che un dato decreto, che fino ad un dato momento ha avuto vigore, non vigerà più per l'avvenire. Ecco perchè io non sono propenso ad accettare, per quanto esso sia animato da ottimo spirito, l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Peano.

Degli emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi Tommasi e Mosconi non avrei difficoltà ad accettare quello per cui il « può » si converta in « deve », nella frase in cui si impone al Presidente della Camera, di far noto sulla *Gazzetta ufficiale* il fatto che ha prodotto la cessazione della forza del decreto-legge. Credo che anche gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale non abbiano difficoltà a mutare il « può » in « deve ».

Per il resto non sarei propenso ad accogliere gli emendamenti.

Il collega onorevole Tommasi vorrebbe che tutta la prima parte dell'articolo 8 fosse tolta di mezzo: tosto che un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'articolo 2 o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve revocarlo.

Il collega onorevole Mosconi è nello stesso ordine di idee, quantunque l'emendamento da lui proposto sia più ristretto.

Ora io credo che si debba mantenere l'obbligo della revoca per parte del Governo. Perchè bisogna ricordarsi che il decreto-legge è un decreto, e come decreto registrato con riserva, anche se privato della forza legale, potrebbe continuare ad aver valore amministrativo. L'autorità giudiziaria evidentemente non lo applicherebbe più, in quanto essa applica la legge; ma le autorità amministrative gerarchicamente subordinate sarebbero tenute ad obbedire al decreto registrato con riserva. Ora noi intendiamo che il voto contrario del Parlamento, o quel fatto per cui il decreto è decaduto, obblighi il Governo a revocare quel decreto. Il Governo ha sempre l'autorità di farne un altro nei limiti della legalità.

Il senatore Mosconi trova una certa contraddizione tra il concetto di revoca del decreto e l'altro per cui si ammette che il decreto-legge possa produrre i suoi effetti irrevocabili anteriormente alla decadenza. Se l'onorevole Mosconi avesse proposto di mutare la parola « revocare » in un'altra...

MOSCONI. In via subordinata lo avevo accennato.

SCIALOJA, *relatore*. ...Se ella mi dice qual'è quest'altra parola ne potremo discutere...

MOSCONI. ...L'altra parola potrebbe essere: emettere un provvedimento dichiarante la cessazione di vigore del decreto-legge.

SCIALOJA, *relatore*. ...Io non so se la parola « revoca » nel nostro diritto pubblico significhi sempre annullamento *ex tunc*; a me pare che possa anche significare annullamento *ex nunc*; perchè annullare significa distruggere un provvedimento nelle sue radici, mentre la parola « revoca » non ha questa significazione, tanto che noi giuristi facciamo, nella parte generale

del diritto, la distinzione tra revoca *ex nunc* ed *ex tunc*...

PERLA. Vi possono essere provvedimenti annullati i quali hanno degli effetti; ma quando un provvedimento è revocato non produce più effetti.

SCIALOJA, *relatore*. Ma la questione consiste nel sapere se si distruggono gli effetti nel passato. La parola revoca non ha questa significazione nè in un senso, nè nell'altro.

MOSCONI. Tutta la nostra giurisprudenza è in questo senso.

DI BLASIO. È questione di parole.

SCIALOJA, *relatore*. È questione di parole, ma ci vuole una parola in una legge in cui bisogna pur dire qualcosa! Se intanto studiate una formola migliore, nel senso che tolga di mezzo ogni ambiguità, noi siamo disposti ad accoglierla.

Invece non credo che si debba accogliere l'altra proposta del collega Mosconi, che vorrebbe inserire una frase la quale accennasse all'obbligo delle Camere di dichiarare se l'annullamento debba avere o no effetto retroattivo. Ho già detto nella discussione generale, che se veramente avessimo una perfetta tecnica legislativa, questo si dovrebbe fare regolarmente in tutti quanti gli atti di questa natura; ma che non possiamo imporlo senz'altro. Il giorno che le Camere, che sono sovrane e che qualche volta abusano di questa sovranità, non fossero così diligenti nell'inserire questa dichiarazione, la dichiarazione espressa nel testo della presente legge obbligherebbe l'autorità giudiziaria a negare l'effetto retroattivo, anche quando per la natura delle cose, fosse di per sé stesso evidente. Perciò credo che questa materia debba essere lasciata alla prudente interpretazione dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa stessa quando si tratti di decreti che davanti all'autorità giudiziaria non vanno.

Il più delle volte sarà la natura del contenuto del decreto quello che determinerà se la revoca abbia o no effetto retroattivo. Di regola un decreto, il quale desse norma a rapporti tra privati o tra privati e Stato, dovrebbe mantenere pel passato il suo valore non distrutto dalla revoca; invece per molti atti di amministrazione interna, la revoca *ex tunc* con effetto retroattivo, può darsi che non produca alcun danno, anzi che distrugga qualche cosa che è

bene che non esista più. Lascierei quindi intatto il progetto di legge rimettendoci alle regole generali dell'interpretazione per la questione della retroattività.

Mi pare così di aver risposto a tutti, ma non so se il collega Tommasi avesse fatto qualche altra proposta.

TOMMASI. Avevo proposto che avesse effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

SCIALOJA, *relatore*. C'è un'altra proposta, di modificare l'ultima parte dell'art. 8, dove si dice: « In ogni caso la decadenza o revoca sarà anche inserita nella raccolta delle leggi e dei decreti ».

Non ricordo più quale oratore sia stato a proporre che si dovesse modificare nel senso che il Presidente, che ordina la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, debba anche ordinare l'inserzione nella raccolta dei decreti. Io credo che dare al Presidente di una delle due Camere questo solenne ufficio di avvertire i cittadini che è avvenuto quel fatto, che la forza di questa legge annulla il decreto, stia bene; ma andare oltre significherebbe affidargli una materia che spetta al Re, come capo del potere esecutivo. Non dobbiamo porre in dubbio che il Governo farà il suo dovere in questo caso; perchè se cominciamo a dubitare che il Governo non faccia il suo dovere, che il Senato e la Camera dei deputati non facciano il loro, è inutile anche che facciamo la legge.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Ho ascoltato attentamente i chiarimenti dati, con tanta lucidità, dall'onorevole relatore intorno all'emendamento proposto dal collega Peano; riconosco anche io che il cittadino non può seguire la procedura parlamentare, e non si può quindi dare all'autorità giudiziaria il compito di indagare se furono osservate o no le forme che il Parlamento stesso ha stabilito come norma e direzione interna dei propri lavori e delle proprie deliberazioni.

Ma se così è, che cosa significano l'espressioni che si leggono « pena di nullità? ».

SCIALOJA, *relatore*. Dove le legge? Quelle espressioni non esistono più, perchè le abbiamo modificate nelle altre « sotto pena di decadenza ».

BERIO. ...veramente nel testo che ho qui presente si parla di nullità. Ma se anche si

ambia in decadenza, il mio dubbio resta egualente.

Esclusa infatti la competenza del giudice, chi eciderà se la decadenza è avvenuta? Secondo art. 8, unico giudice è il Presidente della Camera o del Senato. Ora io non dubito della grande imparzialità di queste supreme autorità: ma è veramente strano che esse divengano una giurisdizione.

Questo dimostra e conferma i dubbi sulla difficoltà o impossibilità di disciplinare questa materia, dubbi che io prospettai nella discussione generale. In ogni modo io pregherei il relatore di togliere quelle espressioni dove sono rimaste: anzi dal momento che l'art. 8 si esprime così chiaramente, mi sembra superfluo il parlare negli altri articoli di nullità o decadenza.

SCIALOJA, *relatore*. Dovunque c'è « nullità » bisogna mettere « decadenza ». Lo dicemmo già.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Do lettura dell'emendamento del senatore Mosconi, il quale propone di sostituire l'articolo col testo seguente: « Tostochè il decreto-legge sia decaduto per decorrenza del termine stabilito negli articoli precedenti, o per diniego dell'urgenza, giusta l'articolo 2, o sia stato rigettato da una delle due Camere, ciascuno dei Presidenti di esse fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e si iscrive nella Raccolta delle leggi e decreti la decadenza, diniego o rigetto. Dal giorno di tale pubblicazione, il decreto perde la forza di legge, a meno che il Parlamento abbia diversamente deliberato ».

Il Governo accetta questo emendamento?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Che ne pensa l'Ufficio centrale?

SCIALOJA, *relatore*. Così come è stato proposto l'Ufficio centrale non può accettarlo.

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti. Chi approva questo articolo sostitutivo è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Tommasi, il quale propone di sopprimere la prima parte dell'articolo 8. Rimarrebbe il capoverso che dovrebbe essere così modificato: « Ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'effetto che il de-

creto perda, dal giorno della pubblicazione, la forza di legge. In tal caso la decadenza, il diniego d'urgenza o la revoca sarà anche scritta nella Raccolta delle leggi e dei decreti ».

L'Ufficio centrale e il Governo hanno dichiarato che non possono accettare questo emendamento. Il senatore Tommasi lo mantiene?

TOMMASI. Io sono pronto a vedere di concordarlo. Mi pareva che il relatore in massima lo accettasse. Anzi il relatore esplicitamente dichiarava che accettava di cambiare il « può » in « deve ». Ora, poichè in questo si sostanzia il mio emendamento, del di più se ne faccia pure a meno.

SCIALOJA, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasi propone che al secondo capoverso dove dice: « ciascuno dei Presidenti delle Camere può far pubblicare la decadenza », si sostituisca: « ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare ecc. ».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio Centrale. Lo pongo ai voti; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Poichè l'articolo 8 è ora liberato dai proposti emendamenti, e rimane quasi integro come nel progetto, io prego l'onorevole relatore di considerare se non fosse opportuno modificare l'ultima parola del primo comma « revocarlo » e sostituirvi la parola « abrogarlo ». Si adopererebbe così la parola esatta per stabilire la cessazione degli effetti di una legge, dal momento in cui è pubblicato il provvedimento di revoca; e non potrebbero sorgere discussioni sul significato amministrativo e giudiziario di una parola.

SCIALOJA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Mortara propone che l'ultima parola del primo capoverso, invece di « revocarlo » sia « abrogarlo ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SCIALOJA, *relatore*. Si dovrà anche usare la parola « abrogazione » invece della parola « revoca » nell'altro capoverso.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8 così modificato:

Art. 8.

Tostochè un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve abrogarlo.

Ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il decreto perde dal giorno della pubblicazione la forza di legge. In ogni caso la decadenza o abrogazione sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Spirito ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

Le disposizioni di un decreto legge soppresse od anche soltanto emendate da una delle Camere legislative cessano di aver vigore; e ne sarà fatta immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a forma e con tutti gli effetti di cui al precedente articolo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Dirò brevemente le ragioni della mia proposta. In questo disegno di legge si prevede il caso dell'approvazione del decreto legge o quello della disapprovazione, quello della decadenza ed altre ipotesi che toccano in pieno i decreti-legge; ma vi è un'altra questione che in questa discussione non è stata rilevata.

La relazione dell'Ufficio centrale ne parla, e ne parla a lungo, ma senza venire ad alcuna proposta concreta. La questione è questa; quando di un decreto-legge, che una delle Camere non ha respinto, ma non ha interamente approvato, e cioè quando siano state soltanto modificate o soppresse, o comunque emendate alcune disposizioni del medesimo, che cosa avviene nell'intervallo tra la deliberazione dell'una delle Camere e quella dell'altra Camera, quando in definitivo si vedrà se il decreto-

legge debba ritenersi approvato o non approvato?

La cosa è di una importanza notevole, perchè a prescindere da quei casi lievissimi di piccole modifiche, possiamo trovarci innanzi, come se ne è verificato il caso, a modificazioni di parti sostanziali.

In tale ipotesi a me pare che sarebbe poco lodevole il fatto che mentre una delle Camere ha respinto una parte sostanziale di un decreto-legge, per intanto, come da alcuni si sostiene, quelle disposizioni soppresse o modificate, dovessero continuare ad aver valore e ad essere applicate. L'Ufficio centrale si è largamente occupato della questione, anzi ha avuto un punto della sua relazione dove si fa questo tassativo quesito: « quale fu il valore attribuito ai decreti-legge dai poteri dello Stato? » E qui, tra parecchie altre cose la relazione ha ricordato una sentenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale ebbe a proclamare il principio che dal momento che una solenne deliberazione di una delle Camere ha soppresso e modificato l'una o l'altra disposizione, questa immediatamente cessa di avere valore. In contrario parere andò la Quarta Sezione del Consiglio di Stato la quale (e francamente a me non sembra che abbia fatto molto omaggio ai principi fondamentali costituzionali e statutari) opinò che le disposizioni comunque modificate, comunque soppresse, dovessero continuare ad aver valore sino alle definitive deliberazioni sul decreto-legge. In questa decisione la Quarta Sezione si trovava innanzi ad una questione di retroattività o meno della avvenuta soppressione; ed io sono del parere dell'onorevole Scialoja che sia meglio non dir nulla, pur dando prevalenza al concetto del rispetto dei rapporti creati, e cioè di una soppressione con effetti *ex nunc*. Questo pensiero indusse il Consiglio di Stato ad andare troppo oltre, vale a dire in una contraria, antitetica opinione a quella espressa dalla Corte di Cassazione.

Fra tanto contrasto di opinioni e di giurisprudenza, io ricordo quello stesso principio invocato dall'onorevole Scialoja, e cioè il diritto dei cittadini di conoscere qual'è la legge che deve regolare i loro rapporti. Epperò se incertezza vi è nei casi e nella questione da me sollevata, io credo sia utile che il Senato prenda una deliberazione, la quale nettamente dichiari

il concetto espresso nell'articolo da me proposto, e che mi pare il più esatto costituzionalmente, ossia che le disposizioni di un decreto-legge, dal momento che sono soppresse o modificate, cessano di aver vigore.

Su questo punto attendo di conoscere il parere dell'onorevole Commissione, ma non posso dubitare dell'opinione favorevole in tutto alla mia tesi, dell'onorevole ministro guardasigilli, perchè egli ebbe già a manifestarla.

Il Senato ricorderà (e questo fu uno dei casi gravi che dovrebbero consigliarci ad accettare la proposta che mi sono permesso di presentare) che nella seduta del 28 novembre 1922 l'onorevole nostro collega Garofalo rivolgeva una interrogazione al Governo per sapere quale fosse il suo pensiero sopra un fatto dannoso ed incresevole che si verificava, quello che, nonostante la soppressione da parte del Senato del relativo articolo 8 del decreto-legge, e mentre la Corte di cassazione aveva dichiarato che quella disposizione aveva cessato di aver vigore nel momento stesso che una deliberazione di una delle Camere l'aveva soppressa, il Commissario agli alloggi continuava ad imperversare, applicando il famigerato e deprecato razionamento degli alloggi che produsse così universale indignazione. Ebbene, a questa categorica domanda del barone Garofalo, il ministro guardasigilli, onorevole Oviglio, faceva rispondere in questi termini testuali che io tolgo dal resoconto ufficiale del Senato: « Quanto all'interpretazione dell'efficacia di modifiche apportate ad un decreto-legge in sede di conversione in legge da uno dei due rami del Parlamento, l'attuale guardasigilli opina che, quando ad un decreto legge siano apportate da uno dei due rami del Parlamento delle modifiche, quel decreto, nelle parti sostanzialmente modificate, perde *de jure* e di fatto ogni capacità di applicazione ».

Se questa è l'opinione del guardasigilli, ed essa risponde perfettamente ai principi del nostro Statuto, anzi agli stessi principi informativi dell'attuale disegno di legge, e poichè evidentemente è utile che si dica ciò dal legislatore, come desumo altresì dalla mia pratica professionale, per il fatto che le stesse Corti sono rimaste incerte e perplesse, bene farebbe il Senato a dichiarare esplicitamente, che quando una proposta di legge in qualche parte

è stata emendata o una disposizione è stata soppressa, tali disposizioni soppresse od emendate, cessano immediatamente di aver valore.

Questa è la ragione della mia proposta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La questione sollevata dall'onorevole senatore Spirito è della più alta importanza, come dimostra il fatto che sopra di essa siansi pronunziati diversamente i due più elevati Collegi, quali sono la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato. Ora io reputo (dissentendo dall'onorevole Spirito) che la decisione presa dal Consiglio di Stato sia preferibile; sia detto questo con tutto l'ossequio che pur professo alla Corte di Cassazione ed all'uomo illustre che ne sta a capo. Io credo che nel caso concreto quello che ha influito sulla decisione della Corte sia stata l'indole della fattispecie, su cui e l'uno e l'altro Corpo erano stati chiamati a deliberare. Si trattava dei limiti dei poteri di quel famigerato e incriminato Commissario degli alloggi contro il quale vedemmo qui lanciarsi, e giustamente, tanti strali quando si discusse il relativo decreto. Orbene, parve alla Corte di Cassazione esorbitante, contrario al sentimento comune il continuare ad accordare a questo organo speciale quei poteri che erano sembrati universalmente eccessivi e che avevano sollevato tanto animata discussione in questa Assemblea.

Ma noi dobbiamo (prego gli onorevoli Colleghi di riflettere su questo) astrarre dalla questione particolare che ha dato origine a tale dibattito e che può avere influito sull'animo degli illustri decidenti della Corte di Cassazione inducendoli a dare tale un responso, che meglio rispondesse a quello che era il sentimento generale della popolazione cresimato dalla nostra alta Assemblea.

Noi dobbiamo porre il quesito nei suoi termini generali, indipendentemente da casi speciali e vedere quale è la figura dal decreto-legge che è stato approvato da una Camera con talune modificazioni, ma che attende ancora l'approvazione dell'altra Camera.

Il decreto-legge è sempre presentato a noi con un'unica formula, un solo articolo in cui è detto: « È convertito in legge il seguente decreto ». Segue poi come allegato il testo del decreto-legge, il quale può essere costituito di

moltissimi articoli, come ad esempio quello relativo alla derivazione delle acque pubbliche che diede luogo in Senato a così larga discussione e a così profonde modificazioni.

Orbene la nostra Assemblea, come è avvenuto nel caso del Commissario degli alloggi, ha approvato quell'unico articolo con cui si convertiva in legge il decreto, aggiungendovi la consueta formula: « è approvato con le seguenti modificazioni », poichè su questo o quel punto aveva modificato il contenuto di taluni articoli dell'allegato decreto-legge. In questa condizione quello che non è ancora che un disegno di legge sempre allo stato di gestazione, viene presentato all'altro ramo del Parlamento. L'altro ramo del Parlamento lo esamina e può essere che non accolga le modificazioni che noi avevamo apportato e ripristini invece il decreto-legge nel suo testo originario. Allora quel decreto legge ripristinato nella sua prima forma, ritorna a noi, perchè fino a quando le due Camere non siano d'accordo sullo stesso preciso testo, il disegno di legge si trova sempre ripeto nello stadio di gestazione. E ritornato a noi questo decreto-legge dall'altra Camera, può darsi che noi riconosciamo che il parere di quella Camera è preferibile o che, per altre ragioni finiamo con l'adottare definitivamente il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento. Orbene, mentre questo disegno di legge va e viene dall'una all'altra Camera, che cosa ci autorizza a dire che il decreto-legge è caduto in quella parte che è stata modificata da noi e che noi stessi potremmo domani rimodificare accettando quella che è la deliberazione dell'altra Camera? Questo mi pare assolutamente inammissibile. Pensiamo che tutto ciò non farebbe che accrescere quello stato di incertezza nei cittadini circa la norma alla quale debbono ubbidire, intorno al quale ha parlato così bene anche oggi il nostro relatore Scialoja. Egli vi ha detto: ciò che soprattutto interessa, è che i cittadini sappiano qual'è la legge che devono seguire. Fino a ieri era il decreto-legge che aveva vigore di legge; oggi uno dei due rami del Parlamento lo modifica in qualche parte. Quella parte è caduta. Ma domani è ripristinata, perchè così opina l'altra Camera, e a questo diverso opinamento accediamo anche noi. E pensiamo che nel caso che ha dato origine a tale questione, la cosa

poteva essere di una importanza non grande, anzi poteva forse essere buona nelle pratiche sue risultanze e consona al sentimento universale che non voleva si applicasse quel tale articolo 8 del decreto sul Commissario degli alloggi. In molti altri casi invece verremmo a turbare le condizioni e i rapporti giuridici che ciascun cittadino ha ragione di conoscere da qual norma di diritto siano precisamente disciplinati. Reco un esempio in una materia della massima importanza. Noi abbiamo un decreto-legge che, modificando profondamente il Codice civile, ha ridotto i gradi di successibilità da dieci, come erano nel Codice civile, a sei. Dice questo decreto-legge: d'ora in poi oltre il sesto grado non si va. Diventa estraneo affatto, nei riguardi della successibilità, il parente oltre il sesto grado.

Questo decreto non è stato ancora approvato dalla Camera, è uno dei tanti che purtroppo sono là giacenti.

Ebbene, supponiamo che il Senato, accostandosi all'opinione di molti che così sostengono in dottrina, avesse opinato essere troppo blanda, troppo mite questa riforma, e avesse creduto di modificare il decreto-legge in senso anche più restrittivo. Supponiamo dunque che, ferme e inalterate altre disposizioni del decreto come quella relativa ai proventi delle eredità vacanti, che prima andavano tutti alla Cassa dell'invalidità e vecchiaia, mentre ora si è stabilito doversi prendere la media dell'ultimo quinquennio nel bilancio perchè la si assegni annualmente alla Cassa stessa, supponiamo, dico, che il Senato avesse voluto andare più in là, avesse creduto di arrestarsi al quarto grado. Che cosa ne viene? Secondo l'opinione sostenuta dalla Cassazione ed oggi dall'on. Spirito, ne viene che allora il decreto-legge in quella parte che è capitale cade. Ma che cosa vi si sostituisce? Se quanto al Commissario degli alloggi, che era un organo nuovo per il quale nessuno aveva soverchie simpatie, l'incertezza circa la forma definitiva del decreto portava all'abolizione di esorbitanti poteri dell'istituto stesso, e se tale abolizione non provocava alcun rimpianto, qui dovremmo dire invece che tornerebbe ad aver valore il Codice civile con i suoi dieci gradi di successibilità, dunque, qualche cosa di opposto diametralmente a quello spirito stesso che aveva

animato il Senato quando deliberava di ridurre dal sesto grado proposto al quarto il diritto di successione.

Posto ciò, mi pare che quando esaminiamo la cosa in tutta la portata che essa può avere, per quanto degne di considerazione siano - come sempre - le osservazioni del senatore Spirito, sia per lo meno imprudente l'aggiungere un articolo che decida nel senso da lui vagheggiato, siffatta questione. La quale è bene (come appunto l'Ufficio centrale ha mostrato di voler fare) sia lasciata così *sub judice*, com'è oggi. Se legiferare proprio si dovesse, io proporrei un articolo del tutto opposto a quello formulato dal collega Spirito, e questo per le ragioni che ho svolte. Ma poichè non mi nascondo che certe eventualità simili a quella del famigerato Commissario degli alloggi, possano talora, per motivi di pubblica convenienza, rendere opportuno l'adottare una conclusione diversa, dico: lasciamo impregiudicata la questione; e concludo pregando l'on. Spirito di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Chiedo venia al Senato: dirò poche parole. Le autorevoli osservazioni che ha fatto l'onorevole Polacco, non possono non aver fatto impressione sull'animo del Senato. Ma io devo confessare che non mi hanno convinto, perchè egli in conclusione non viene che a prospettare degli inconvenienti, che, a suo giudizio, deriverebbero dall'adozione della mia proposta.

Francamente, io non credo che a base di inconvenienti e per tema di essi si possa transigere sopra un principio fondamentale di diritto costituzionale, quale è quello di cui noi discutiamo. L'onorevole Polacco ha paragonato il decreto-legge che si presenta alla Camera per la conversione in legge ad un qualunque altro disegno di legge. Ah no! Questo è l'errore; perchè se nella tecnica parlamentare per la formazione delle leggi un disegno per la conversione in legge di un decreto legge è eguale ad ogni altro progetto, nella sostanza la differenza è fondamentale. Un disegno di legge è una legge *in fieri*, è una legge avvenire; quella proposta di legge nell'*ibis et redibis* da una Camera all'altra non produce nessun danno, nè lede diritti o situazioni. Ma la specie è affatto diversa; qui si tratta di un de-

creto legge che è in esecuzione; epperò il problema sta nel decidere fra due opinioni, una quella del governo che ha creduto emanare un decreto-legge, e l'altra, quella di una delle Camere la quale ha modificato il decreto-legge in una parte piccola o grande che sia, quale di dette opinioni deve prevalere. Ma qui non è neppure a parlare di opinioni; il decreto-legge ha una semplice presunzione di legittimità, anzi di bontà, ma allora quando contro questa presunzione, una delle Camere ha deliberato che quella disposizione non è accettabile, una tale disposizione non può avere ulteriore vigore. Per approvare una legge occorre il voto delle due Camere, ma per disapprovare un decreto-legge, basta il voto di una sola; dunque per legge, per i nostri principi costituzionali, il decreto-legge deve cessare di aver vigore nelle parti non approvate. Ripeto: penso che ciò sia bene dire, anche perchè, non resti incertezza. È bene dirlo anche per un'altra ragione. Ieri avete votato l'articolo 6 con il quale si è dato, nientemeno, la dilazione di due anni perchè un decreto-legge approvato in parte o in tutto da una delle due Camere possa ricevere l'approvazione dell'altra Camera. Or se la teoria dell'onorevole Polacco dovesse prevalere, noi assisteremmo a questa anomalia costituzionale, che per due anni potrebbero continuare a sussistere, ad avere esecuzione, ad essere applicate disposizioni che una delle Camere ebbe già a dichiarare ingiuste, non legali, non utili. Non aggiungo altro.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Penso che avevo fatto bene, quando, dopo avere nella relazione proposto il problema, io aveva cercato di evitare al Senato una discussione sopra una proposta concreta in proposito.

Il Senato si è occupato più volte di questa questione. Siccome è una questione tecnica, è naturale che la massima parte dei colleghi non si rammenti dei fatti passati. Vi è stata una discussione ampia di tale questione a proposito precisamente del decreto-legge sulle acque. Io allora non ero presente in Senato perchè mi trovavo a Parigi, ma ho letto i resoconti di quelle sedute, perchè sono interessantissimi e rammento la discussione fra il collega Polacco ed il collega Bensa, di cui tutti deploriamo

oggi l'assenza per ragioni di salute. Il Polacco difendeva l'opinione che oggi ha così bene esposta e sostenuta; il Bensa, anche lui di grande autorità in materia giuridica, sosteneva l'opinione contraria.

Poi avemmo il dissenso fra le autorità dello Stato. Si sono dati poi alcuni casi abbastanza strani, perchè questa materia dei decreti-legge, essendo patologica, presenta dei casi inaspettati alle volte; e uno di questi ha dato luogo anche ad una relazione del collega Venzi. Anche in questo momento, mentre parliamo, c'è stato un altro caso, per cui il Senato è chiamato ad approvare un decreto-legge che non è stato ancora approvato dalla Camera dei Deputati.

Io non so se la mia opinione sia quella di tutti i colleghi dell'Ufficio Centrale: è una questione su cui si può pensare diversamente, e, probabilmente, qualche collega dell'Ufficio potrà avere un'opinione diversa: egli potrà sempre esporla al Senato. La mia opinione è decisamente nel senso del collega Polacco.

Mi rincresce di essere in questa parte in dissenso con l'onorevole ministro della giustizia, con cui abbiamo proceduto sempre perfettamente d'accordo. Ma io non dispero che anche l'onorevole ministro della giustizia vorrà mutare opinione, ricordando un testo famoso delle pandette (permettete, onorevoli Colleghi, questo ricordo ad un romanista di professione). Questo testo è ritenuto titolo di lode per Papiniano, il quale dice: « Io pensavo finora così, ma avendo letto nell'opera di Masurio Sabino queste osservazioni, cambio opinione ». Cambiare opinione ragionevolmente è segno che siamo animali ragionevoli: è la lode maggiore che si possa tributare agli uomini.

A me pare dal punto di vista logico indubitabile l'opinione del collega onorevole Polacco. Infatti un emendamento votato da una delle Camere qual valore ha costituzionalmente? Ha forse valore decisivo sulla sorte della legge, che è discussa? No, perchè se l'altra Camera non accetta l'emendamento votato dalla prima e ripristina il testo quale fu da principio proposto, il progetto di legge ritorna dinanzi alla Camera che per prima lo ha discusso; e accade - l'esperienza insegna - che molte volte, se non si tratta di una questione di principio, la Camera, che torna ad

esaminare il progetto, si adatta al voto dell'altra, che non ha accettato l'emendamento. Così la legge approvata dal Parlamento è precisamente quella che fu proposta nel progetto: se si tratta di un decreto-legge, è precisamente il testo del decreto-legge, quale fu emanato, quello che diventa legge.

E non è priva di grande importanza pratica la domanda che muoveva l'onorevole collega Polacco: se voi ritenete che il decreto-legge per la parte emendata non abbia più valore, vi sostituite forse l'emendamento votato da una delle Camere? Non è possibile attribuire forza di legge all'emendamento votato da una sola delle Camere! E allora che cosa può accadere? L'esempio portato dall'onorevole collega Polacco è gravissimo dal punto di vista politico, in quanto si potrebbe sempre applicare il diritto comune anteriore. Ma ciò non può accadere per ogni decreto-legge: in molti casi non si saprebbe qual norma applicare; non la nuova, perchè non ancora valida, non la vecchia, perchè annullata; sicchè vi sarebbe mancanza assoluta di norme, pur vigendo il decreto-legge. Se infatti fosse annullato tutto il decreto-legge, si tornerebbe al diritto antico; invece vigendo il decreto-legge, il punto sarebbe indeciso, e questo non è ammissibile.

Io credo dunque che secondo il principio del diritto costituzionale si debba concludere, che, finchè l'emendamento è votato soltanto da una delle Camere, non può avere valore costituzionale di legge, nè il voto di una Camera può costituire abrogazione del decreto, che internamente *vim legis obtinet*. Vi possono essere inconvenienti di ordine politico o anche di opportunità legislativa, ma ad essi facilmente si porrà rimedio, come è avvenuto praticamente in parecchi dei casi passati. Il Governo può valutare l'importanza del voto di una delle due Camere e può con un nuovo decreto-legge modificare il decreto-legge vigente, adattandolo al voto autorevolissimo della Camera che ha deliberato. Questo si è fatto in parecchi casi, ed è il vero rimedio, quando di rimedio ci sia veramente bisogno.

Col testo votato finora dall'attuale progetto di legge, la questione è decisa, avendo noi ammesso che i fatti interni del Parlamento non possono avere una efficacia diretta sul valore del decreto-legge. L'emendamento votato da

una sola delle Camere, è ancora un fatto interno del corpo legislativo, per conseguenza esso non può avere efficacia di fronte alla massa dei cittadini, che si attiene ancora al decreto-legge come fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e come è entrato temporaneamente in vigore.

Prego il collega, on. Spirito, di voler ritirare il suo emendamento: certo non sarà grave l'inconveniente ch'egli teme, perchè il rimedio, come io ho detto, è molto semplice.

SPIRITO. Se il Governo lo vorrà adottare.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il senatore Spirito ha citato un'ampia risposta ad una interrogazione. Avrebbe potuto citare qualche cosa di anche più espressivo: un mio decreto-legge circa la nomina dei sindaci nel caso di moratoria. In quel decreto, in osservanza della giurisprudenza della Cassazione, ho creduto di intervenire con un decreto-legge per accettare un emendamento approvato dal Senato ad un precedente decreto-legge. Il mio pensiero è stato perciò espresso in un doppio modo; primo con la risposta all'interrogazione, che avevo dimenticata; secondo con il decreto-legge, che il senatore Spirito non ha ricordato e che io non ho dimenticato.

Non intendo di rettificare il mio pensiero, quantunque sia autorevolmente combattuto. Ritengo opportuno ricordare una disposizione dello Statuto. L'articolo 56 dice: « Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa Sessione ».

Che cosa avviene quando il progetto di legge non sia stato rigettato in pieno, ma sia stato emendato, cioè rigettato in una delle sue disposizioni? Evidentemente deve passare all'altro ramo del Parlamento ma non per quel che è stato rigettato ma per quel che è stato approvato.

Per quel che è stato approvato occorre l'esame e il voto dell'altro ramo del Parlamento. Allora può accadere che l'altro ramo del Parlamento, esaminando tutto il decreto-legge, riveda anche la disposizione che la prima Camera non ha approvato e creda di emendare

a sua volta l'emendamento della prima Camera. Ritorna il decreto-legge al primo ramo, il quale può in qualche caso anche rettificare il suo primo progetto, cioè emendare il suo emendamento. Tutto questo può essere, ma non avviene fortunatamente tutti i giorni, altrimenti ci si allontanerebbe in modo impressionante da quanto ci proponiamo di fare: dare al cittadino la certezza delle disposizioni che lo reggono e alle quali deve ubbidire.

Io mi sono preoccupato della questione. Ho detto, sta bene che il Governo possa esercitare eccezionalmente un potere legislativo, ma quando uno dei due rami del Parlamento non approva il decreto-legge in tutto o in parte, in questo caso non si può fare che come ho modestamente fatto anch'io intervenendo con un nuovo decreto-legge che accolga l'emendamento.

Comprendo le difficoltà e gli inconvenienti. Può essere che la Camera emendi, che si ritorni al Senato, che l'altalena continui e che si debba seguire questa vicenda, ma per buona sorte la pratica e la realtà sono migliori e meno agitate delle nostre ipotesi. Perciò non credo di decampare da quel pensiero che ho già accennato. Credo però che non vi sia bisogno di una precisa disposizione. Anche partendo da diverse premesse, pervengo alla stessa conclusione dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale. Una precisa disposizione legislativa sarebbe per lo meno superflua.

PRESIDENTE. Allora metteremo ai voti l'articolo aggiuntivo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Attese le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rinunzio al mio articolo.

PRESIDENTE. Viene poi l'aggiunta del senatore Peano.

Il senatore Peano mantiene la sua proposta?

PEANO. Dichiaro che non insisto nella mia proposta, anche perchè è stato accolto l'emendamento del senatore Tommasi di sostituire all'articolo 8 la parola « può » con la parola « deve far pubblicare la dichiarazione di decadenza ».

D'altra parte la questione che ho prospettato verrà risolta come molte altre dall'autorità giudiziaria ed il mio scopo è raggiunto, dato

che su di essa intendevo richiamare l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Lo rileggo:

Art. 9.

Immediatamente dopo ordinata la registrazione di un decreto da convertirsi in legge, la Corte dei Conti dovrà darne comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge
e di relazioni.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo ».

Chiedo che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente. Presento inoltre un altro disegno di legge relativo all'incremento dell'olivicoltura.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura ha chiesto che questo disegno di legge sia deferito a una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro d'agricoltura.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura della presentazione dell'altro disegno di legge relativo all'incremento dell'olivicoltura, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino 80 posti

gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Cusani Visconti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CUSANI VISCONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della Commissione Suprema di avanzamento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cusani Visconti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato una relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo la discussione del disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti legge ».

Passiamo all'articolo 10 del disegno di legge, lo rileggo:

Art. 10.

I decreti da convertirsi in legge, pubblicati prima del 1° luglio 1923, s'intenderanno senz'altro approvati e convertiti in legge dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad eccezione di quelli per i quali, entro il detto termine, cinquanta senatori o cinquanta deputati abbiano presentato domanda di discussione.

La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli art. 4, 5 e 6.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Io prego gli onorevoli senatori di considerare l'importanza e la gravità di questa disposizione che non esisteva nel testo originario dell'Ufficio centrale e che è stata aggiunta poi, in seguito agli accordi intervenuti tra Ufficio centrale e Governo. In sostanza, con questo articolo, si danno per approvati i decreti emanati fino al 1° luglio 1923. A me sembra eccessiva una disposizione di questo genere che sottrae al controllo del Parlamento infiniti provvedimenti che possono essere di una grande importanza e gravità. E v'ha di più che si dà la sanatoria persino per quelli che eventualmente venissero emanati nel futuro, cioè sino al 30 giugno 1923.

Siccome d'altra parte mi rendo conto della opportunità di sfollare gli uffici della Camera e del Senato di una quantità di decreti-legge ingombranti, ormai sorpassati, proporrei di trasformare questo articolo, limitandone la portata a quei soli decreti-legge che hanno ormai cessato di aver vigore perchè è passato il tempo di durata loro assegnato. Come è noto, specialmente durante la guerra, si sono fatti moltissimi decreti-legge che avevano una durata limitata. E quindi convergo che sarebbe opportuno liberarci una buona volta dall'esame di questi decreti, anche per rendere più facile e spedito l'esame degli altri che provvedono in modo permanente e definitivo. Questa è la ragione del mio emendamento. Naturalmente trasformandosi questo articolo 10 nel mio, bisognerebbe riprodurre l'articolo 8 della proposta originaria dell'Ufficio centrale, e aggiungervi un capoverso nel quale si dicesse; « s'intendono convertiti in legge i decreti emanati con la clausola della conversione prima della promulgazione della presente legge, ecc. ecc. ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola su questo art. 10, di cui ognuno avverte la grande importanza, anzitutto perchè credo che qui non sia il caso di consentire con l'onorevole Berio. Giova

prendere una buona volta un provvedimento radicale; è un nodo gordiano che bisogna avere il coraggio di recidere. In avvenire ci sarà questa legge che stiamo approntando che ci salverà, speriamo, dalla valanga di decreti-legge: perchè questi si faranno solo in certi casi di vera urgenza e con maggiore ponderazione, visti i freni che il presente disegno di legge intende apportare. Soltanto faccio osservare che questo articolo si riconnette all'argomento di cui si è parlato or ora a proposito dell'emendamento del senatore Spirito. Rimane dubbio cioè nel caso in cui un decreto-legge sia stato bensì approvato da una delle due Camere, ma con talune modificazioni, quale dei due testi, scorsi i due mesi, si troverà ad acquistare vigore, se quello originario presentato dal Governo, o quello che uscì migliorato eventualmente ed emendato da quella delle due Camere che ebbe la diligenza e la cura di apportare ad esso, come si è fatto sempre qui, pazienti indagini e diligenti cure.

Credo che dovendosi dar vigore a un decreto-legge perchè entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge nessuno fece domanda di discussione, si debba precisare che sarà approvato nel testo originario se non formò oggetto di discussione nè in seno all'una nè in seno all'altra Camera; nel testo uscito dalle deliberazioni di una Camera, se una di esse l'ha esaminato e modificato. Vi è poi anche la questione del 1° luglio 1923 ed anch'essa ha la sua importanza. Lungi da me il sospetto che il presente Governo profitti di questa disposizione per inondare il paese, da oggi al primo luglio, di una nuova fiumana di decreti-legge; ma anche le apparenze è bene si salvino e lo si farà dicendo che la disposizione in esame si applica ai decreti-legge emanati prima del 1° giugno. Direi dunque: « Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge emanati prima del 1° giugno 1923, si intenderanno convertiti in legge nel testo originario se non ancora esaminati da alcuna delle due Camere, altrimenti nel testo approvato dalla Camera che li ha esaminati ». Soggiungerei poi in un capoverso: « È fatta eccezione alla norma stabilita nel precedente comma per i decreti-legge per i quali, entro il detto termine, dieci senatori o dieci deputati abbiano presentata una domanda di discussione » parendomi eccessivo all'uopo il numero

di 50 senatori e 50 deputati proposto nel testo che ci sta sott'occhio. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti, ai voti.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Io credo che vi sono ancora parecchi decreti-legge i quali, pur essendo in vigore, non sono stati presentati nè alla Camera nè al Senato. Ora per questi decreti-legge, stabilire che siano senz'altro approvati e diventino legge, quando un certo numero di deputati o di senatori non abbia presentato la richiesta di cui si parla in questo articolo, mi pare cosa molto grave, perchè possono non essere cognitivi, dal momento che non sono stati presentati al Parlamento.

Io proporrei che all'art. 10 dove si dice: « I decreti da convertirsi in legge, pubblicati prima del 1° luglio 1923 » o altra data a cui accennava il collega Polacco, si aggiungano le parole: « e presentati ad uno dei due rami del Parlamento ». In sostanza, dico che non mi pare opportuno che questa approvazione tacita si ammetta anche per quei decreti che non siano stati presentati nè all'uno nè all'altro ramo del Parlamento.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Abbiamo qui parecchi emendamenti. È l'ultimo articolo, e ciò valga di consolazione ai colleghi, ed anche di esortazione all'attenzione.

Vi è la proposta di togliere di mezzo completamente la sostanziale disposizione dell'articolo 10, per ripristinare l'articolo del progetto dell'Ufficio centrale. L'art. 10, così come ora è concepito, è veramente di una singolare importanza: è un'indulgenza plenaria, che si largisce a tutti i peccati e a tutti i peccatori in materia di decreti-legge, e può fare perciò una certa impressione; la quale però deve essere attenuata dalla possibile eccezione che è prevista dallo stesso articolo; ed anche, cari colleghi, da un'alta considerazione. Vediamo che cosa realmente è accaduto ed accada nel nostro Parlamento di fronte a questi vecchi decreti-legge. L'ho notato ripetutamente nella mia relazione: è accaduto che alla mancanza dell'urgenza e della necessità nel momento in cui i decreti furono emanati, si è venuta sostituendo la necessità di non cambiare

ciò che ha avuto per parecchi anni la sua pratica applicazione. Se noi oggi rigettassimo in un numero considerevole i decreti-legge vigenti, porteremmo alla presente condizione delle cose un danno maggiore di quello che fu portato quando questi decreti-legge furono emanati anche senza necessità e senza urgenza. Di ciò dobbiamo renderci conto: ed io per parte mia, come senatore, vi confesso che mi sento abbastanza umiliato quando debbo passare innanzi ad una fila di quelle urne disposte sotto il banco della Presidenza, per votare necessariamente - senza voler troppo indagare di che si tratta - che approvo i decreti-legge di 5 e 6 anni or sono, che vengono oggi alla discussione del Parlamento. Non è mai accaduto che li abbiamo disapprovati, e raramente è accaduto che un senatore abbia preso la parola relativamente ad un progetto di conversione in legge di uno di quei decreti.

Non vi pare sia per noi più dignitoso e per i cittadini più utile di assicurare da un certo momento in poi la certezza del diritto vigente? Oramai gran parte del diritto vigente è costituito da questi decreti-legge e non possiamo pensare di non doverli approvare.

L'approvazione in massa è il riconoscimento di una grande necessità attuale. Facciamola dunque senza soverchi ritegni. Ma evidentemente nella grande massa vi possono essere dei decreti che per la loro natura o per la loro maggiore imperfezione non possono essere accettati dal Parlamento: in questo caso può trovar luogo la eccezione che noi abbiamo proposto. Sulla domanda di un certo numero di deputati e di senatori questi decreti-legge si toglieranno dalla massa che si approva e saranno oggetto di particolare discussione.

Si è detto: cinquanta sono troppi. Invece di cinquanta si potrà proporre venticinque. L'Ufficio centrale non fa questione circa il numero.

Voci. Dieci!

SCIALOJA, *relatore*. Dieci sono troppo pochi. Nella nostra Camera forse sarebbero più che sufficienti, non essendo da prevedere dispetti d'ordine politico. Ma poichè dobbiamo stabilire la stessa norma per la Camera dei deputati, se riduciamo ad un numero troppo piccolo quello dei dissenzienti che possano impedire l'applicazione normale dell'articolo, questo

articolo correrebbe rischio di non avere nessun valore, perchè si troverebbero con grande facilità 10 o 15 oppositori, che pur di creare degli imbarazzi al Governo prenderebbero l'elenco dei decreti e ne chiederebbero la discussione parlamentare. *Pro bono pacis* proporrei il numero di 25.

Abbiamo poi la proposta del collega Polacco, il quale, riconnettendosi alla discussione che abbiamo fatta testè, si domanda: se uno dei rami del Parlamento ha già esaminato un decreto-legge, ed ha approvato alcuni emendamenti, il decreto che passerà d'ora in poi in vigore regolarmente e perpetuamente fino a modificazione per legale abrogazione, dovrà essere quello che fu emanato dal Governo, oppure quello emendato da quel ramo del Parlamento che già se n'è occupato? Io credo che, per quei riguardi dei quali abbiamo parlato e pei quali era consigliabile al Governo di modificare per decreto-legge il decreto originario, sia anche opportuno stabilire che il decreto, che deve rimanere in vigore, contenga gli emendamenti approvati da uno dei due rami del Parlamento, emendamenti che hanno per sé una naturale presunzione di bontà. Però non basta scrivere le sole parole dettate dal collega Polacco nel suo emendamento; poichè, siccome si tratta di un atto interno del Parlamento, bisogna aggiungere che sarà pubblicato di nuovo il testo del decreto-legge con gli emendamenti apportati. Pregherei il collega Polacco di voler introdurre qualche parola nel suo emendamento per imporre questa ripubblicazione.

E vengo all'emendamento Venzi. Ci sono dei decreti che non sono stati presentati al Parlamento? Io credo che non debbano più esserci; perchè il Senato tante volte ha censurato per la tardiva presentazione il Governo, non con un voto solenne, ma con dichiarazioni di senatori che hanno avuto l'approvazione morale, se non una deliberazione formale dell'alta Camera, che il Governo dovrebbe ormai aver presentati al Parlamento tutti quanti i decreti-legge. Non so se possa darne una piena certezza il ministro.

VENZI. Se non ci sono, non guasta

SCIALOJA, *relatore*. « Se non ci sono non guasta » dice il collega Venzi. Guasta; ed è anzi un punto che vorrei fosse eliminato in via di fatto, in modo che tutti i decreti-legge fos-

sero presentati; perchè, se non sono presentati, ricadiamo per questa parte in uno stato di malefica incertezza.

Siamo alle solite; il pubblico conosce soltanto la pubblicazione dei decreti. Il fatto della presentazione di un decreto al Parlamento per la conversione in legge è ignorato dal pubblico. Vorrei invocare qui la testimonianza del Presidente della Cassazione. Egli potrebbe dirvi quanto sia grande la difficoltà, che s'incontra certe volte per verificare se la presentazione al Parlamento è avvenuta o no: difficoltà qui in Roma, figuratevi poi cosa avviene per i milioni di cittadini che non risiedono in Roma. Se pertanto noi trattiamo diversamente i decreti presentati e quelli non presentati, facciamo cosa che dal punto di vista parlamentare è corretta, ma che cagiona ai cittadini un'incertezza, dalla quale è necessario una volta o l'altra liberarli.

Con questa osservazione non avrei difficoltà ad accettare che alla data del 1° luglio si sostituisca quella del 1° giugno.

POLACCO. Spostiamo al 1° maggio, e allora questa eventualità...

SCIALOJA, *relatore*. Più andiamo in là, più rendiamo difficile la cosa. È certo che votare la data del 1° luglio oggi che siamo al 15 di giugno non sembra opportuno: il 1° luglio fu posto perchè si riteneva che la discussione sarebbe andata più in là, ma poichè si fa nel giugno, è meglio adottare la data del 1° giugno. Resterebbero così ratificati tutti i decreti anteriori al 1° giugno del 1923, salvo quelli per cui 25 deputati o 25 senatori chiedessero la discussione parlamentare.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ritengo che l'approvazione e conversione automatica - di cui all'art 10 - debba riferirsi al testo emendato da una delle due Camere, quando questo sia avvenuto. E con ciò adotto l'avviso del senatore Polacco accettato dall'Ufficio centrale.

Mi sembra poi che occorra che il testo emendato venga pubblicato e su questo punto anche il senatore Polacco è d'accordo. Che i decreti da convertirsi in legge siano quelli pubblicati anche se non presentati sembrami

necessario, per quanto ha detto il relatore dell'Ufficio centrale senatore Scialoja.

Quanto al numero dei deputati e dei senatori necessari perchè possa essere portato in discussione un decreto-legge faccio appello al Senato perchè questo numero sia considerevole.

Potrà essere diminuito di qualche poco il numero dei 50, se sembra eccessivo, ma non può essere ricondotto al numero di 10. Se non 50 almeno 30 o almeno 25.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

C'è un emendamento del senatore Berio che non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo. Onorevole Berio lo mantiene?

BERIO. Poichè non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo penso che il mio emendamento, che non avrei ragione di modificare, non avrebbe fortuna. Epperò non insisto, raccomandando che si riduca il numero dei deputati e dei senatori e si sposti la decorrenza.

PRESIDENTE. Il senatore Polacco propone il seguente articolo sostitutivo:

«Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 si intenderanno convertiti in legge nel testo originario, se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle due Camere; altrimenti nel testo approvato dalla Camera che li ha esaminati, testo che sarà debitamente pubblicato. È fatta eccezione al principio stabilito nel precedente comma riguardo a quei decreti-legge per i quali entro il detto termine 25 senatori o 25 deputati abbiano presentato domanda di discussione. La presentazione, ecc., come nel testo dell'articolo ».

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Polacco di modificare qualche parola nel suo emendamento, là dove dice « si intenderanno convertiti in legge nel testo originario ». È accaduto molte volte che al testo originario di un decreto-legge se ne sia venuto sostituendo per opera del Governo stesso qualche altro, e anche talvolta due o tre altri. Il dire testo « originario », può far nascere il dubbio, lontano certo dall'intenzione dell'onorevole proponente, che si tratti del primo decreto-legge e non del decreto con tutte le modifica-

zioni portate in seguito. Vorrei che sopprimendo la parola « originario » o in qualche altro modo si togliesse di mezzo questo dubbio.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Bisogna dire: s'intenderanno convertiti in legge nel testo presentato o modificato dal Governo, oppure nel testo pubblicato.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole relatore riguarda la possibilità di modificazione di un decreto da parte del Governo stesso.

POLACCO. Si potrà dire il « testo pubblicato dal Governo ».

PRESIDENTE. C'è anche la questione del numero poichè l'onorevole guardasigilli ha chiesto che il numero dei senatori sia portato da 25 a 30.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di rivedere l'articolo modificato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo 10.

«Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 s'intenderanno convertiti in legge nel testo pubblicato se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle due Camere; altrimenti nel testo approvato dalla Camera che lo ha esaminato, testo che sarà debitamente pubblicato.

«È fatta eccezione al principio stabilito nel precedente comma riguardo a quei decreti per i quali entro il detto termine 25 senatori o 25 deputati abbiano presentato domanda di discussione.

«La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli articoli 4, 5 e 6 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10, così modificato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola per due cose: anzitutto per chiedere al Senato la facoltà di rivedere il testo, poichè in mezzo a questi emendamenti può essere avvenuta

qualche sconcordanza: chiedo insomma la revisione dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale comunicherà il testo coordinato; se si tratterà di modificazioni di pura forma non occorrerà il voto del Senato, diversamente sarà lasciato al giudizio del Presidente di riportare dinanzi all'Assemblea il nuovo testo dell'Ufficio centrale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilità.

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. In secondo luogo, ho chiesto la parola per proporre un ordine del giorno, invitando il Governo a presentare al più presto al Parlamento tutti i decreti-legge che non siano ancora stati presentati. Se ciò il Governo farà, come io spero, toglierà di mezzo anche quegli inconvenienti dei quali abbiamo fatto cenno nella nostra discussione dell'art. 10. Essendovi dopo la pubblicazione di questa legge ancora due mesi concessi ai 25 deputati o senatori per domandare la discussione, si avrà tutto il tempo necessario per eliminare ogni inconveniente anche relativamente ai decreti fin qui non presentati.

Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato fa voti che il Governo presenti al più presto al Parlamento i decreti-legge che non siano ancora stati presentati ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato fa voti che il Governo presenti al più presto al Parlamento i decreti-legge che non siano ancora stati presentati ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta » (N. 336-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta ».

Invito l'onorevole ministro dell'agricoltura a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente.

Art. 2.

L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

Art. 3.

È concessa la dispensa della autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e con-

servare convenientemente le quantità di seme che producono.

Essi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge debbono fare denuncia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della Ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

Art. 4.

Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l'1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli all'articolo 1 dovranno, entro cinque anni dalla approvazione della legge, avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

Art. 5.

È consentita la importazione nel Regno del seme-bachi da seta soltanto depono in celle, colle relative farfalle.

Art. 6.

È vietato di allevare a scopo di riproduzione e di reincrocio, le razze già incrociate fra tipi asiatici e tipi indigeni.

Art. 7.

La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 1, e a quelli contemplati dall'articolo 3.

È tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

Art. 8.

È vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

Art. 9.

Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

Art. 10.

Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini, in scatole, in sacchetti e non altrimenti.

Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

Art. 11.

Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

Art. 12.

Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli Istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

In caso di contestazioni circa le risultanze degli accertamenti sulla infezione del seme, il giudizio definitivo ed inappellabile, è dato dall'Istituto governativo che all'uopo sarà designato col decreto di cui al primo comma.

Art. 13.

Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio

finanziario 1922-23, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

Art. 14.

Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'articolo 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà la modalità della distruzione.

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire mille.

In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

Art. 16.

I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia.

Le sentenze di condanna sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale di informazioni seriche*.

Art. 17.

Le infrazioni sono denunciate al magistrato, dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

Art. 18.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'articolo 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta difidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la dif-

fida e il richiamo vengono pubblicati sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Rimane salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'articolo 14.

Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

☞ PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.
A nome del Ministro della guerra ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia con modificazioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri e oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnelli, Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Bacelli, Badaloni, Barbieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Corradini, Credaro.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica Nava.

Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marsaglia, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Men-

garini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherrillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Supino.

Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Wollemborg.

Zippel, Zuniño, Zupelli.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della convenzione internazionale di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi » (N. 557).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge:

Senatori votanti	204
Favorevoli	175
Contrari	29

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 54 del regolamento giudiziario del Senato:

Senatori votanti	204
Favorevoli	176
Contrari	28

Il Senato approva.

Sulla conversione in legge dei decreti legge:

Senatori votanti	204
Favorevoli	159
Contrari	51

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382 che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme da bachi da seta:

Senatori votanti	204
Favorevoli	184
Contrari	20

Il Senato approva.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Partecipo che in conformità al mandato conferitomi dal Senato ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge per il Parco nazionale degli Abruzzi i senatori: Bellini, Campello, De Amicis Mansueto, Di Robilant, Rava, Torlonia e Torrigiani Luigi.

Ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge per la riforma dei codici i senatori Boselli, Calisse, Del Giudice, Di Stefano, Fabri, Garofalo, Indri, Luzzatti, Mortara, Persico, Polacco, Rolandi Ricci,

Santucci, Scialoja, Spirito, Supino, Tacconi, Venzi.

Queste due commissioni sono convocate per domani alle 15.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I ministri delle poste, dell'industria e dei lavori pubblici chiedono che dopo la discussione del disegno di legge sugli architetti e gli ingegneri, siano discussi i disegni di legge contrassegnati nell'ordine del giorno odierno con i numeri 7, 2, 11, 12, 15, 26, 33, 34.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Ricostituzione del Comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenenti disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di

trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (N. 607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520 per la istituzione di una Cassa di maternità,

e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570).

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558):

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583):

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565):

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595):

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566):

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562):

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600):


II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CLII^a TORNATA

SABATO 16 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Anniversario della battaglia del Piave (Per l')	pag. 5182
Oratori:	
PRESIDENTE	5183
DELLA NOCE	5182
DIAZ, <i>ministro della guerra</i>	5183
Disegni di legge (Coordinamento di)	5182
(Inizio della discussione di):	
« Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti »	5183
Oratori:	
BONI	5198
DEL CARRETTO	5203
MENGARINI	5189
NAVA	5193
ORLANDO	5190
RAVA	5201
RICCI CORRADO	5196
(Presentazione di)	5182
(Ritiro di)	5203
Interrogazioni (Annuncio di)	5203
Relazioni (Presentazione di)	5181, 5190
Saluto al Presidente	5203
Oratori:	
PRESIDENTE	5203
TORRIGIANI LUIGI	5203
Uffici (Riunione degli)	5181

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domattina alle ore 11 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pensioni militari dell'Ordine di Savoia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Valvassori-Peroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo pel personale delle biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valvassori-Peroni della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

La seduta è aperta alle 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge riguardante il Parco Nazionale di Abruzzo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

PRESIDENTE. Comunico al Senato, che, in seguito a quanto fu stabilito ieri, l'Ufficio centrale, che ha esaminato il disegno di legge « per la conversione in legge dei decreti-legge », mi ha trasmesso il testo coordinato.

Non avendovi riscontrato che lievi modificazioni di pura forma, in conformità della facoltà conferitami dal Senato, ho disposto che venga inserito come testo definitivo nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegni di legge

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti che recano varie disposizioni nel servizio delle Ferrovie dello Stato, in specie sui passaggi a livello;

Convalidazione di decreti contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rievocazione della battaglia del Piave.

DELLA NOCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA NOCE. (*Viva attenzione*). Il 16 e il 17 di giugno sono giornate che dovrebbero essere scritte a caratteri d'oro nella storia del Risorgimento italiano, rammentando esse l'inizio della grande battaglia sul Piave.

Alla metà di giugno 1918, l'esercito tedesco in Francia era vittorioso; dinanzi a noi tutto l'esercito austriaco che, come ben disse il generale Diaz nel suo tacitiano bollettino della vittoria, « era uno degli eserciti più potenti del mondo ».

In piena efficienza guerresca, aveva passato il Piave in vari punti, e premeva alla nostra sinistra sugli altipiani e sul Grappa, preparandosi alla ripresa dell'offensiva.

Immense erano le difficoltà; delicata la nostra situazione strategica; soverchia audacia pareva dare battaglia. Ma il nostro Comando Supremo aveva grande fede nell'Esercito, che aveva così bene approntato, e dispose per una energica controffesa; la quale non soltanto sgominò le truppe austriache già passate sulla destra del Piave, ma inflisse al nemico una tale sconfitta da obbligarlo a ripassare il fiume e allontanarsi dalla sponda sinistra, in gravissimo disordine.

La battaglia del Piave è una delle più brillanti battaglie che conti la storia di tutti i paesi e di tutti i tempi, per la valentia dei capi, per il valore delle truppe, e per le sue conseguenze strategiche; le quali hanno avuto immense e funeste ripercussioni materiali, morali

e politiche, non solo in tutta l'Austria e sulla compagine delle sue forze armate, ma anche in Germania e sull'esercito tedesco, che, dopo la nostra vittoria, dovette ripiegare le sue bandiere e subire l'avanzata vittoriosa degli Alleati (*Vivissime approvazioni*).

La vittoria del Piave preparò la gloria di Vittorio Veneto. (*Approvazioni generali*).

Ed io credo rendermi interprete dei sentimenti del Senato porgendo, in questo anniversario, un saluto ai valenti condottieri, che col senno, col valoré e colla fede, condussero l'Esercito italiano oltre i confini che la natura ci ha dati (*Applausi*). Ed un memore devoto omaggio salga dai nostri cuori agli eroi che colla loro vita affrettarono il raggiungimento dei nostri più cari ideali, che furono sogno e voto di generazioni, di martiri, e di poeti. (*Nuovi applausi*).

Al generale Diaz ed ai suoi valenti collaboratori un evviva. Evviva l'Esercito, la Marina, l'Italia, il Re! (*Il Presidente, i senatori ed i ministri in piedi applaudono lungamente. Si unisce all'applauso anche il pubblico delle tribune*).

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Con animo compreso di profondo raccoglimento ho ascoltato le parole nobilissime del senatore Della Noce che ha rievocato le giornate della battaglia del Piave. Quelle giornate rimangono scolpite nel cuore di chi le ha vissute; ma rimangono anche scolpite nel cuore della nazione che seguiva gli atti di valore dei suoi figli al fronte. (*Approvazioni*). La battaglia del Piave, concepita in un ardente sentimento di amor di patria, portò a quei risultati che nessuno può disconoscere, portò all'arretramento dell'esercito austriaco, preparò la risoluzione della guerra. (*Approvazioni*).

Ma oltre ai valori materiali, molta decisiva importanza ebbero in quella battaglia i valori morali, giacchè non erano solo i soldati che combattevano, non erano solo i capi che comandavano, non erano solo le unità che operavano contro il nemico, ma era un organismo solidissimo, in fervida fusione di cuori, di energie e di volontà, che al nemico si presentava sicuro delle sue sorti. (*Vivissimi applausi*).

E su tutti, animatore di queste energie mo-

rali, era il vero capo dell'esercito: il Re (*vivissimi applausi, tutti i senatori e ministri si alzano*), il Re che con il suo esempio, con la costante sua abnegazione, con la continua presenza fra i combattenti, si può dire fosse l'anima della resistenza e della vittoria. (*Approvazioni*).

Rendo omaggio ai comandanti, ai combattenti, alle unità, ai soldati, a tutta l'Italia, compresa quella delle retrovie - perchè tutti contribuirono al successo - (*approvazioni*): ma su tutti lasciate che io, soprattutto ricordi i più umili, ricordi coloro che tutto diedero e nulla chiesero e che sono simboleggiati in quel Milite Ignoto cui spetta degnamente la più grande riconoscenza della Nazione.

Io non so meglio rievocare quelle ore solenni e ringrazio il Senato della benevolenza con la quale ha voluto ascoltare le mie parole.

Quelle ore non si racchiudono in un discorso, ma si sentono, e noi le sentimmo profondamente nel nostro cuore. Eleviamo con cuore raccolto un inno alla grande patria nostra, al nostro Re, al nostro popolo, grande, forte, immortale. (*Vivissimi e prolungati applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato col suo applauso ha dimostrato di associarsi unanime alle patriottiche parole pronunziate dal senatore Della Noce e dal ministro della guerra. (*Vive approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ». (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 551*).

PRESIDENTE. Dichiarò aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mengarini.

MENGARINI. Onorevoli colleghi, da venti anni si dibatte in Italia, e si dibatte aspramente, la questione di provvedere all'ordinamento della professione di ingegnere e di architetto, di dare a questi professionisti una

disciplina giuridica, di creare degli albi per gli ingegneri e per gli architetti, come già esistono albi per altre categorie di professionisti. Il primo progetto, di iniziativa parlamentare, dovuto all'on. De Seta risale a diciannove anni fa, al 1904.

Gravissimi dibattiti sorsero immediatamente fra oppositori e sostenitori del disegno di legge; e ciò ebbe per risultato che il progetto stesso non poté giungere alla discussione.

Seguì nel 1910 un progetto presentato dal guardasigilli Fani; anche questo non ebbe miglior sorte; nè sorte migliore ebbe un terzo progetto presentato dal guardasigilli Finocchiaro-Aprile nel 1914.

Nel 1921 fu presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, dall'on. Ciappi presidente del gruppo parlamentare degli ingegneri. Tale progetto doveva rappresentare la espressione dei desideri dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani: ma non venne bene accolto dalla classe; dibattiti risorsero ancora vivi ed accesi, sino a che nel maggio del 1922 fu presentato alla Camera dei deputati, con richiesta d'urgenza, un progetto di legge dal guardasigilli Rossi Luigi.

Il progetto fu accolto dall'attuale guardasigilli Oviglio e discusso alla Camera dei deputati nelle sedute 9 e 10 febbraio. Il progetto viene in Senato approvato quasi integralmente nella forma concepita dal Governo; la Camera dei deputati ci apportò alcune modificazioni non sostanziali, su alcuna delle quali dovremo più tardi intrattenerci.

Il veder essere quasi giunto in porto questo progetto di legge da tanti anni invocato e da tanti combattuto, ha riacceso più che mai dispute e polemiche e voi tutti, onorevoli colleghi, ne avete avuta una prova dalla valanga di carta, dal numero di telegrammi, di lettere, di memorie inviate ai senatori, alle autorità; dal numero di Commissioni e di delegazioni presentatesi per sostenere determinate tesi e per appoggiare determinati punti di vista.

Credo che ben pochi progetti di legge abbiano tanto fatto gemere i torchi e tanto consumare i fili del telegrafo quanto questo per la tutela dell'esercizio della professione di ingegnere e di architetto!

Se riassumiamo brevissimamente le proposizioni manifestate, possiamo classificarle in tre

gruppi: vi è chi sostiene che si debba votare dal Senato la legge nella forma esatta ed integra come giunta dalla Camera dei deputati; vi è chi sostiene che le disposizioni di legge siano troppo larghe, di troppo danno a coloro che ebbero il titolo da Istituti superiori d'insegnamento, quindi vorrebbero introdurre clausole che meglio tutelino i diritti di coloro che sono diplomati; vi è poi chi afferma essere la legge fatta a favore esclusivo dei laureati dalle scuole d'applicazione per gli ingegneri e dai politecnici e dei diplomati dall'Istituto superiore di architettura, quindi estremamente lesiva agli interessi di tanti professionisti che con studio e lavoro di anni ed anni si erano tracciata la loro strada e l'avevano battuta con onore.

Ritengo, onorevoli colleghi, che vi sia un po' di esagerazione da ogni parte; è evidente che una legge fatta a tutela del titolo e dell'esercizio della professione di ingegnere e di architetto debba anzitutto occuparsi degli interessi di queste classi, quindi non è a meravigliarsi se vi si statuiscono delle clausole a favore delle classi stesse. Ma però se si esaminano con sereno animo le varie disposizioni della legge, deve riconoscersi che essa provvede in modo assai generoso a tutte le altre classi di professionisti e, come fu detto dal vivace ed attivo ingegnere, onorevole Mauro, è ispirata a grande transigenza ed a riguardo per ogni equo interesse acquistato.

La legge apre le materne braccia a tutti coloro che, avendo sinora esercitato, sia possedendo solo diplomi di scuole medie, sia anche sprovvisti di qualsiasi diploma, la professione di ingegnere o di architetto, intendano regolarizzare uno stato di cose non ammissibile in un paese civile.

Ma, si noti bene, la legge apre le braccia a tutti coloro che sanno, che valgono, che hanno dato prova di sapere e di sapere fare, di avere reale conoscenza della professione.

Ed infatti, per l'art. 9 può essere iscritto nell'albo degli ingegneri e nell'albo degli architetti chiunque abbia titoli che comprovino il lodevole esercizio della professione per un decennio e cultura sufficiente per il detto esercizio

Vi è modo dunque per tutti di essere iscritti negli albi, ma per tutti coloro che hanno lodevolmente lavorato e che nella loro vita pro-

fessionale hanno raccolto titoli a riprova della loro conoscenza della professione.

Ed inoltre per l'art. 10, può essere iscritto nell'albo degli architetti chiunque, licenziato da un'Accademia di belle arti o da un Istituto di belle arti, possa dar prova di avere esercitato lodevolmente la professione per un quinquennio.

È dunque una legge di transigenza per ogni onesto interesse acquisito, è una legge che apre la porta a quanti possono dimostrare di meritare di entrarvi. Tuttavia queste ammissioni debbono avere un limite e, per riguardo ai non laureati, può dirsi essere una legge cattedraccio; le porte si chiudono irremissibilmente il 31 dicembre 1926 per i licenziati dalle Accademie e dagli Istituti di belle arti che chiedono la iscrizione nell'albo degli architetti; si chiudono sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento per tutti coloro che domandano, solo per titoli, la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

V'è certamente tutto il tempo per apprestare i propri titoli e per farli valere per ottenere la iscrizione negli albi; non si taglia la via ad alcuno che possa dimostrare di conoscere la professione e di averla bene esercitata.

I titoli che si richiedono sono titoli professionali; però nell'art. 9 della legge vi è un inciso sul quale io devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro.

L'art. 9 dice: « Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto « e » - notate la congiunzione - di avere cultura sufficiente per il detto esercizio ».

Sembrerebbe ad una lettura superficiale che si richiedessero due prove per l'iscrizione nell'albo, una per titoli, l'altra per esame, per provare la coltura professionale. Però leggendo il contesto dei successivi periodi di questo articolo e gli altri articoli della legge, in essi non si trova mai detto di prova per esame nè come questo esame dovrebbe esser dato ed a chi. Per conseguenza a me sembra che dire « e », di avere cultura sufficiente », lasci una certa larghezza alla Commissione giudicatrice dei titoli nel sottomettere l'allievo che è privo

di titoli di coltura ad una prova di coltura professionale.

Ora, come ho detto, siccome non si richiede alcun titolo di studio a norma dell'art. 10, può essere benissimo che persona degnissima, la quale tutta la sua vita ha fatto l'ingegnere, non avendo altri titoli da far valere che la dimostrazione dei lavori compiuti non abbia modo di far conoscere la propria coltura. Perciò io credo che l'onorevole ministro vorrà consentire di aggiungere nel regolamento che coloro i quali chiederanno di provare « per esame », la cultura che posseggono potranno farlo.

Gli articoli 9, 10 e 12 della legge hanno sollevato le più fiere obiezioni e, diciamo francamente, sono stati osteggiati da tutti: da coloro che dovrebbero esserne favoriti come da quelli che ritengono di esserne danneggiati. L'articolo 9 dispone che tutti coloro che ne faranno richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, possono essere iscritti nell'albo se presenteranno titoli professionali giudicati di sufficiente valore ed avranno 10 anni di esercizio professionale. Costoro riceveranno, in forza dell'articolo 12, il titolo di abilitato alla professione di ingegnere.

L'articolo 10 dispone invece che coloro che hanno ottenuto il diploma di professore di disegno architettonico in un Istituto di Belle arti potranno essere iscritti nell'Albo se presenteranno, entro il 31 dicembre 1926, titoli validi e se avranno esercitato lodevolmente per 5 anni la professione. E a costoro sarà riconosciuto il titolo di architetto.

Inde irae! Disparità di trattamento fra gli uni e gli altri: ai primi 10 anni di esercizio e il titolo di semplice-abilitato; agli altri 5 anni di esercizio e la qualifica di architetto.

Si è perciò insistentemente domandato di modificare questo articolo e di unificare il titolo e cioè, tanto di concedere a tutte e due le categorie il titolo senza prefisso, quanto di concederlo a tutte e due col prefisso di abilitato.

Io ho letto tutte le memorie e pro e contro che ci furono inviate; io ben so quanto si può dire in un senso e nell'altro; ma non voglio entrare nel merito della spinosa questione: voglio solo porre in guardia contro il pericolo che si corre di mantener ancor vive inutili speranze se si vogliono modificare le qualifiche che la Camera dei deputati ha votato, su ap-

posito emendamento richiesto a variazione del testo primitivo della legge, quale era presentato dal ministro ed approvato dalla Commissione.

Parliamoci chiaramente: se vogliamo modificare la legge son pronto a presentare emendamenti e all'art. 12 e ad altri articoli.

Ma se vogliamo approvare la legge tale e quale ci è pervenuta dalla Camera dei deputati, come io penso e come credo pensi la maggioranza del Senato, non possiamo introdurre modifiche che ne alterino in qualsiasi modo il contenuto e la dizione; dobbiamo contentarci che il ministro prometta di tener conto delle nostre osservazioni nel regolamento, che dovrà esser formulato dalla Commissione di cui all'articolo 7.

Ma per quanto ampi siano i poteri che l'articolo 7 dà alla Commissione di 9 membri che deve fungere da consulente per la formazione del regolamento, tanto da potersi dire che si dà una vera delega legislativa, pure io credo che, ove il regolamento contenesse una modifica alle qualifiche espressamente poste nell'articolo 12 il Consiglio di Stato lo respingerebbe!

Per tali considerazioni sono dolente di non poter dare il mio voto all'emendamento proposto dal mio amico Senatore Nava ed altri al comma *c* dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale col quale si vorrebbe cambiare il titolo di architetto, dato dall'art. 10, in quello di architetto abilitato.

Io sono un professore della scuola di applicazione degli ingegneri di Roma, io mi inchino dinanzi all'alto sapere degli illustri uomini di legge che sono nel nostro Ufficio centrale e che seggono in quest'aula; ma a me sembra, a mio modesto giudizio, che un articolo di regolamento non possa variare il testo di un emendamento accettato e votato con tutti i sacramenti, nell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto sono convinto che qualunque variazione noi portassimo sia in un senso che nell'altro, alla dicitura precisa dell'art. 12 quale ci sta dinanzi, noi faremmo un buco nell'acqua. Se anche il ministro vorrà esser così cortese di dichiarare che terrà conto di queste nostre osservazioni nella compilazione del regolamento, c'è sempre il Consiglio di Stato che dovrà esaminare il regolamento e certamente non approverà la modificazione da noi desiderata.

E se anche il Consiglio di Stato lo accettasse, vi è poi la Corte dei Conti che non lo registrerebbe.

BERIO. Certamente.

MENGARINI. E così anche sono dolente di non poter aderire e dare il mio voto all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, comma *c*, il quale vorrebbe che agli iscritti nell'albo d'ingegnere o in quello di architetto a termini degli articoli 3, 8, 9 e 10 fosse consentito di assumere il titolo di « ingegnere abilitato » o di « architetto abilitato », non solo ma anche che ai diplomati dell'istituto superiore di architettura fosse permesso assumere il titolo di « architetto-ingegnere ». Qui, signori, non solo veniamo a cambiare radicalmente quello che si è voluto con l'ordine del giorno Pestalozza-Mauro, votato all'altra Camera, ma andiamo addirittura contro una disposizione vigente. Ho qui il decreto che istituisce in Roma la Scuola superiore di architettura, in data 31 ottobre 1919. Il decreto all'art. 1 dice: « È istituita in Roma una scuola superiore di architettura; essa è abilitata a conferire i diplomi di architetto civile ed è compresa a tutti gli effetti nel novero degli istituti superiori di istruzione ». Con ciò si dà legalmente ai licenziati da questa scuola un certo titolo: possiamo noi con un articolo di regolamento cambiarlo?

I competenti diranno se io ho ragione o meno!

È invece opportuno richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli e del ministro dell'istruzione sopra un fatto che parmi possa prolungare gli equivoci che intende il presente disegno di legge. Il Regio decreto 31 ottobre 1919 istituisce in Roma una Scuola superiore di architettura la quale dà ai diplomati il titolo di « architetto civile », titolo che compete ai diplomati dai Politecnici e dalle scuole di applicazione per gli ingegneri. Il decreto dispone in pari tempo che all'Istituto di belle arti di Roma non si accettino, dal giorno dell'apertura di questa Scuola superiore di architettura, iscrizioni al corso speciale di architettura e che alla Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma non si accettino più iscrizioni alla Sezione di architettura civile. E ciò è giusto: il diploma di architetto civile deve essere dato esclusivamente dalle scuole superiori di architettura.

Ma di queste scuole ve ne è ora una soltanto: ne fu promossa l'istituzione di una a Venezia e di altra a Firenze; anzi il ministro Gentile annunciò alla Camera dei deputati che per la creazione della Scuola superiore di architettura di Venezia gli studi erano già a buon punto.

Attualmente in Italia esistono, tolta Roma, altri sette Istituti di belle arti da dove usciranno ancora dei diplomati dalla Sezione di architettura col titolo di « professore di disegno architettonico ». Questi diplomati avranno tempo sino al 31 dicembre 1926 per poter chiedere la iscrizione nell'albo degli architetti a termini dell'articolo 10 della legge ora in discussione, ma l'iscrizione non può essere concessa se non dopo cinque anni di pratica. Non si comprende quindi come i licenziati dalla Sezione di architettura degli Istituti di belle arti fuori di Roma, potranno d'ora innanzi aspirare ad avere il titolo di architetto civile?

È quindi evidente la necessità di creare altre scuole superiori di architettura. Faccio anche io, pertanto, come furono fatte nell'altro ramo del Parlamento, vive premure all'onorevole ministro Gentile per la sollecita apertura delle scuole superiori di architettura in Venezia per la quale disse essere bene avviate le trattative e per quella in Firenze.

Occorre fare ora un breve esame di alcuni articoli del progetto di legge per rispondere a domande ripetutamente fatte e per chiarire alcune dubbiezze.

Per l'art. 4 le perizie e gli incarichi professionali dell'autorità giudiziaria e gli incarichi professionali delle amministrazioni pubbliche debbono essere affidate agli iscritti negli albi, salvo casi di evidente necessità ed utilità, nei quali possono essere affidate a « persona di competenza tecnica ».

Tale disposizione ha suscitato vivaci e, certo non infondati, reclami poichè mal si comprende come dopo aver richiesto per l'iscrizione negli albi la laurea riportata da Istituti superiori di istruzione oppure cinque e dieci anni di lodovole esercizio professionale; si possano affidare perizie ed incarichi a persone che, non si sa a giudizio di chi, debbono avere solo competenza tecnica.

Trovo giusto pertanto e mi associo tanto all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, comma *a* come all'emendamento Nava al medesimo, con

i quali le perizie e gli incarichi professionali debbano essere affidati o agli iscritti negli albi degli ingegneri e degli architetti od agli iscritti negli albi speciali dei periti in materia relativa alle rispettive specialità tecniche, entro ai limiti che verranno stabiliti dalla Commissione del regolamento, tenuto conto della preparazione risultante dagli studi compiuti.

Non altrettanto fondati appaiono i timori affacciati circa il funzionamento della Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 per la formazione degli albi speciali per gli agrimensori e per le altre categorie di periti tecnici. Infatti la Commissione consultiva si compone di undici membri, di cui cinque scelti fra coloro che hanno requisiti per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, quattro delegati dai quattro Ministeri interessati e due rappresentanti la categoria dei periti tecnici di cui deve formarsi l'albo. Tale disposizione pone in minoranza nella Commissione i cinque membri ingegneri ed architetti rispetto ai quattro delegati ministeriali, uniti ai due commissari dei periti tecnici, sicchè qualunque idea di una possibile sopraffazione è esclusa.

Oltre a ciò l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale al comma *b*, cui io mi associo, chiede che, contro la negata iscrizione nell'albo dei colleghi professionali, competa il ricorso alla autorità giudiziaria, sicchè a me sembra, che quando tali disposizioni vengano introdotte nel regolamento, si possa avere piena tranquillità.

L'art. 7 parla del coordinamento delle disposizioni della legge con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie riunite al Regno d'Italia. Sebbene possa sembrare superfluo, pur parmi opportuno sia introdotto nel regolamento un accenno al diritto che hanno all'iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti coloro che ne ottennero i diplomi dalle Università o dagli Istituti di studi superiori degli ex Stati annessi al Regno d'Italia.

Sono ormai ben pochi quelli che rimangono di questa valente schiera, fra cui sono uomini di grande valore che altamente onorano l'ingegneria e l'architettura italiana.

Questi hanno pieno diritto all'iscrizione nell'albo per gli effetti combinati dagli articoli 1 ed 8. Ma io non vorrei che una interpretazione troppo letterale dell'art. 8 potesse

generare equivoco. Infatti questo dispone che « possono essere iscritti nell'Albo coloro, i quali anteriormente alla pubblicazione della presente legge siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dalle disposizioni allora vigenti.

MENGARINI. Io però non ho trovato nessuna disposizione della legge italiana in favore di questi diplomati, ma credo si debbano nonostante iscrivere nell'albo, di pieno diritto.

Per l'art. 6 delle disposizioni transitorie l'iscrizione negli albi è concessa a coloro che, pur non avendo ottenuto il titolo di ingegnere o di architetto da un istituto di istruzione superiore « siano stati abilitati anteriormente alla presente legge all'esercizio della professione delle disposizioni vigenti ».

Su questo punto è necessario essere ben chiari: abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti, sono coloro che hanno conseguito il diploma in seguito a studi regolarmente compiuti in Istituti superiori e quelli che l'abilitazione all'esercizio avevano conseguito o con leggi speciali, o con speciale decreto, in seguito a giudizio tecnico dato dei lavori e delle pubblicazioni da essi fatte. Ora veruna espressa disposizione regola questo secondo modo di abilitazione, che fu chiamata « per equipollenza », sicchè è necessario che nel regolamento si chiarisca che abilitati all'esercizio professionale si intendono anche tutti coloro che non avendo un diploma rilasciato da un istituto superiore di istruzione, hanno ricevuto l'abilitazione per mezzo di decreto, stantechè la dizione « siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti » potrebbe indurre in errore.

È meritevole di speciale considerazione il caso di alcuni diplomati dall'Istituto superiore di istruzione creato con legge 24 marzo 1907, col titolo di « Istituto Superiore postale, telegrafico, telefonico ». Gli insegnamenti che vi erano impartiti avevano carattere affatto universitario ed erano dati da professori di riconosciuto valore scientifico. E tanto che, chiuso nel 1914 l'Istituto, per ragioni di economia, gli insegnamenti che esso impartiva furono aggregati alla Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma. All'Istituto venivano ammessi i fun-

zionari di prima categoria dei servizi elettrici del Ministero poste e telegrafici dopo aver superato una prova « per merito distinto » o coloro che avevano compiuto il primo biennio universitario.

I corsi avevano la durata di due anni.

Siamo qui appunto nel caso previsto dall'articolo 8 della legge in discussione, trattandosi di un diploma riferentesi ad uno speciale ramo dell'ingegneria, l'ingegneria telegrafica e telefonica, concesso da una disposizione di legge, antecedente alla legge ora in discussione.

Ritengo quindi che possa dirsi nel regolamento che potranno essere iscritti nell'albo degli ingegneri col titolo di ingegneri telegrafici e telefonici i funzionari di prima categoria del ruolo dei servizi elettrici del Ministero delle poste e dei telegrafi che conseguirono il diploma presso l'Istituto superiore postale telegrafico, istituito con legge 24 marzo 1907, n. 111, quando gli aspiranti più non appartengano alle amministrazioni dello Stato e siano in grado di esercitare la libera professione.

Qualche breve osservazione sugli ingegneri navali. La Regia scuola superiore navale di Genova ed il Politecnico di Napoli, sezione navale, conferiscono il titolo di « ingegnere navale e meccanico » dopo 5 anni di studi universitari.

Nella città di Trieste esiste una speciale « Scuola superiore di costruzione navale », la quale, dopo un solo biennio di studi, cui si è ammessi con la licenza della scuola media, dà il titolo di « ingegnere navale ». Questi costituiscono un tipo intermedio fra l'ingegnere navale e meccanico ed il costruttore navale, e stanno all'ingegnere navale e meccanico come il perito agrimensore sta all'ingegnere civile.

Niun dubbio pertanto che ai laureati della scuola superiore navale di Genova e della sezione navale del Politecnico di Napoli spetti di diritto l'iscrizione nell'albo dell'ingegneri navali col titolo di ingegneri navali e meccanici, mentre ciò non può essere riconosciuto agli « ingegneri navali » diplomati dalla scuola superiore di costruzione navale di Trieste, almeno sino a quando gli studi di codesta scuola non siano portati ad un quinquennio di insegnamento ed elevati all'altezza di studi universitari.

Infine viene richiesto da alcuno quale verrà ed essere, dopo la promulgazione della nuova legge, la situazione di coloro che hanno conseguito diplomi in università ed in istituti esteri e dei diplomati da istituti esteri che chiedono di esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Regno.

Orbene dalla legge attuale nulla viene variato di quanto esiste nelle disposizioni di legge attualmente vigenti. Ricorderò a questo riguardo, l'art. 96 testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795, che dice:

« Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo casi di legge speciale.

« Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Università estere di maggior fama e che faranno constatare di avere effettivamente fatto gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali e verranno, senza più, ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano ».

Mi resta per ultimo di rivolgere preghiera ai ministri dello interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, perchè siano senza indugio formati gli albi per i periti agrimensori e per gli altri periti tecnici ed emanate le disposizioni per regolare il funzionamento dei collegi professionali.

Il ministro Oviglio, nella seduta del 10 febbraio della Camera dei deputati, accettava un ordine del giorno proposto dall'onorevole Agnini ed altri col quale si invitava il Governo « a provvedere affinchè il regolamento per i periti agrimensori, contemplato nello art. 7 venga redatto ed emanato dai ministri competenti simultaneamente a quello degli ingegneri e degli architetti ». Ed il ministro accettava, come raccomandazione, questo ordine del giorno e chiedeva che alla parola « agrimensori » si aggiungesse le parole « ed altri periti tecnici » ciò che la Camera approvò.

È evidente la ragione di giustizia che impone la pubblicazione degli ordinamenti relativi alla classe degli agrimensori e degli altri periti tecnici, simultaneamente alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge per la parte che riguarda soltanto l'esercizio professionale degli ingegneri e degli ar-

chitetti. Il rimandare la pubblicazione dei nuovi albi speciali ed il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei relativi « collegi » a tempo indeterminato e ad attendere per esempio sino a che sia discusso ed approvato il progetto di legge presentato al Senato solo il 9 maggio scorso sulle « Norme generali per l'ordinamento delle varie professioni », sarebbe recare grave ingiusto danno ad una benemerita e valente categoria di professionisti.

Pertanto, astenendomi dal presentare un ordine del giorno apposito, e riferendomi alle dichiarazioni fatte dall'on. ministro Oviglio nell'altra Camera, amerei sentire da lui riconfermato il suo pensiero in proposito.

Onorevoli Colleghi, il nostro Ufficio centrale propone di accettare integralmente la legge quale è stata approvata dalla Camera dei deputati.

Io, pur non essendo entusiasta di questo progetto di legge, riconosco che, nonostante alcune mende, esso dà una soluzione alla assillante richiesta di tutela giuridica reclamata dalle nostre classi degli ingegneri e degli architetti. Darò quindi il mio voto favorevole alla legge. In pari tempo presento un mio ordine del giorno che riassume le poche osservazioni che ho qui fatte, le quali, se saranno comprese nel regolamento, varranno a chiarire alcune dizioni, la cui interpretazione potrebbe indurre in errore e ad evitare incertezze nell'applicazione della legge.

Onorevoli Colleghi, votiamo questa legge con serena coscienza, attendiamone il regolamento, con la fiducia che la Commissione, composta di funzionari e di professionisti, che saranno indubbiamente scelti fra uomini di ineccepibile valore detterà norme che varranno a chiarire ogni dubbio e ogni incertezza. Ritengo che questa legge varrà a far cessare l'agitazione che dura nel paese, e condurrà alla giusta tutela dell'esercizio di professioni così benemerite, e che tanta importanza hanno per il nostro Paese. (*Approvazioni. Molti senatori vanno a congratularsi coll'oratore.*)

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Orlando.

ORLANDO. Non tedierò certo il Senato con un discorso diretto a dimostrare la necessità di votare questa legge che viene a noi dopo un travaglio di vent'anni in un'ora come questa, che è forse estrema per l'altro ramo del Parlamento. Perciò limiterò il mio dire solo ad alcune considerazioni per rilevare il dissenso mio sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale col suo ordine del giorno vuole in sostanza che nel regolamento alcune clausole siano inserite che a mio parere tendono a modificare radicalmente la legge. Infatti al comma A si dice: *Che per le combinate disposizioni degli articoli 4 e 7 le perizie e gli incarichi giudiziari ed amministrativi possano essere conferiti anche agli iscritti negli albi speciali in materia relativa alle rispettive specialità tecniche.*

Questa disposizione se fosse attuata aprirebbe il campo dell'attività industriale del Paese a tutti i tecnici minori, poichè riconoscerebbe ad essi uguaglianza di competenza coi tecnici maggiori per parte delle più alte autorità morali e civili: il tribunale e la pubblica amministrazione.

Onorevoli colleghi, questa proposta avrebbe una grave ripercussione poichè noi non dobbiamo limitare il nostro esame solo nel campo della costruzione edilizia nel quale la contesa fra chi fa un edificio più forte e chi lo fa più bello ha condotto, come ho già accennato, ad un dissidio di vent'anni, ma dobbiamo estenderlo a tutto il vasto campo dell'ingegneria professionale che nulla ha a che fare coll'edilizia.

Ora che la pace è intervenuta fra i contendenti, è bene che questa legge sia votata, tenendo bene in mente che essa si riferisce non solo agli architetti provenienti dalle scuole superiori, o dalle scuole di belle arti ma a quella immensa falange di tecnici e di ingegneri che pur divisi nelle varie specializzazioni provengono tutti da una scienza madre che è la matematica.

Dunque l'Ufficio centrale propone col suo ordine del giorno che sia aperto il campo dell'attività industriale del paese a tutti i tecnici minori, nè vale il dire che gl'incarichi saranno limitati alle rispettive specializzazioni poichè questa non è affatto una limitazione giacchè nella vita pratica, nell'esercizio della propria professione, un ingegnere si specializza sempre in un determinato ramo perchè solo così può emergere e farsi conoscere.

Io credo che se domani si dovessero conferire importanti incarichi di carattere giudiziario ed amministrativo relativi a costruzioni ferroviarie si penserebbe certo al nostro collega ing. Bianchi, tanto specializzato in quel ramo e non, per esempio, all'ingegnere Luiggi, specializzato in costruzioni portuali.

La specializzazione, del resto, comincia già dalla scuola e viene per molte categorie già iscritta sul relativo titolo accademico; essa dunque non limiterebbe affatto il campo di azione dei tecnici minori.

Invece la disposizione della legge all'articolo 4 è più chiara. Essa dice: *tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente possono le perizie e gli incarichi di cui ai precedenti comma essere affidati a persona di competenza tecnica, anche non iscritta nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.*

Il concetto è dunque di affidare gli incarichi di minore importanza ai tecnici minori ai quali si stabiliscono dei limiti ed ai tecnici

maggiori qualsiasi incarico senza limite alcuno.

Non bisogna alterare questo criterio che scaturisce dall'articolo 4 con disposizioni regolamentari atte a generare confusione nella limitazione del campo di azione di chi non è nutrito di studi.

Al comma *b*) dove si dice: « per altre categorie di periti tecnici di cui all'art. 7, primo capoverso », si dovrà forse dire: « secondo capoverso... ».

TOMMASI, *relatore*. No, si deve dire necessariamente « prima parte » e poi « primo capoverso ».

ORLANDO. Ad ogni modo nessuno si potrebbe opporre all'invito che si fa al Governo in questo comma *b*): di un appello ai giudici, me in fondo chi dovrà giudicare saranno sempre dei tecnici e non si avrà quindi che una ripetizione del primo giudicato della Commissione prevista dalla legge.

Il comma *c*) dice che il titolo di ingegnere o quello di architetto spetta esclusivamente ai *diplomati dottori* da Istituti superiori, ecc. Che cosa è questo *diplomato dottore*? Io credo si possa dare il titolo di dottore a chi proviene dallo studio di una scienza pura, ma non a chi proviene, come l'ingegnere, dalla scienza applicata. Qui sembra che si crei una nuova classe di ingegneri dottori.

Nello stesso comma *c*) si parla più oltre del titolo di ingegnere abilitato o di architetto abilitato e del titolo di architetto-ingegnere ai diplomati dall'Istituto superiore di architettura. Anche questa è una nuova nomenclatura di cui si stenta a riconoscere la necessità.

Ad ogni modo io trovo che è giusto che la classe degli ingegneri laureati abbia diritto alla soddisfazione morale di possedere un titolo che li differenzi da quelli che non hanno studiato; questa soddisfazione morale ha il suo alto valore e noi dobbiamo riconoscerla.

E qui prendo occasione per protestare contro le parole pronunziate dal senatore Mengarini il quale dice che il titolo di ingegnere navale non è un titolo di scuola superiore...

MENGARINI. Io ho detto il contrario; parlavo invece di ingegneri costruttori.

ORLANDO. Questo titolo non esiste, esiste il costruttore navale che è prodotto dagli Istituti nautici, ma l'ingegnere costruttore non

esiste. Esiste un ingegnere navale il quale esce dalla Scuola superiore navale.

MENGARINI. È appunto quello che io ho detto.

ORLANDO. Allora viene meno qualunque ragione per protestare contro le sue parole.

Quanto al comma *d*) io accetterei la proposta dell'Ufficio centrale quando fosse bene inteso che essa vale per il passato per coloro cioè che già *ottennero* la relativa nomina non per quelli che potrebbero ottenerla perchè altrimenti si darebbe in futuro questo diritto anche a coloro che non hanno nessun titolo poichè quelli ai quali allude un'Ufficio centrale sono semplici geometri i quali dopo aver lavorato presso un Ufficio del Genio civile, negli ultimi anni sono stati nominati ingegneri di terza classe dagli stessi loro compagni di lavoro, sebbene superiori, riuniti in commissione e tendenti naturalmente alla più grande indulgenza.

A me pare che se si accettassero le idee esposte nell'ordine del giorno, presentato dall'Ufficio centrale che allarga le facoltà inerenti al titolo di studio conseguito, noi verremmo a snaturare quello che era lo scopo fondamentale della legge e cioè di determinare entro limiti chiari e precisi a chi questi titoli dovessero spettare, e quale è il campo rispettivo di azione.

Avviene per questa proposta di legge quello che altre volte si è verificato per leggi simili. Quando il Governo le presenta, sono dei blocchi a spigoli vivi, ben delineati: intorno a questi blocchi si esercita un'assidua opera di lima di tutti gli interessi privati, i quali fanno pressione presso i deputati ed i senatori che debbono approvare il disegno di legge, e presso i funzionari che poi debbono compilare i relativi regolamenti. Ed allora avviene che questi blocchi che prima si presentavano in forma ben delineata e precisa, si arrotondano in modo che non urtano più nessun interesse è vero, ma non danno più quell'indirizzo preciso alla nostra vita e ai nostri ordinamenti, quale si era proposto chi aveva preparato quei disegni di legge.

Questo fatto si verifica assai frequentemente ed anzi io ricordo di avere più volte nell'altro ramo del Parlamento udito levarsi delle voci di protesta.

Anche qui in Senato abbiamo avuto giorni fa una manifestazione, che non aveva niente di men che corretto verso un nostro eminente collega ma che voleva significare soltanto una recisa affermazione che quando cioè provvedimenti di legge si prendono di carattere preciso e definitivo non si debbono in alcun modo modificare con delle proposte d'importanza secondaria, le quali possano togliere ai provvedimenti stessi quel carattere che debbono avere.

Orbene, a me sembra che un caso concreto di questo genere si presenti anche coll'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che mi auguro perciò che il Senato vorrà respingere.

Ma l'onorevole Tommasi potrà dirci: nell'estendere queste facoltà e l'uso di questi titoli a tanti tecnici non laureati ma di valore, che meritano la nostra considerazione, noi crediamo di non far nulla contro l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto. Infatti molte volte si è visto che uomini i quali non avevano titoli accademici, ma che erano assistiti da genialità o da lunga pratica di lavoro hanno fatto delle opere che destano la nostra ammirazione. E a questo proposito si citano i nomi di Michelangelo, di Brunelleschi, di Sansovino e di tanti altri illustri artisti della nostra architettura.

Ma io penso che se Michelangelo stesso fosse vissuto al giorno d'oggi e si fosse trovato nella necessità di costruire, ad esempio, un ponte di acciaio con 500 metri di volata oppure di provvedere ad una costruzione in cemento armato, si sarebbe affrettato a correre alle scuole superiori per apprendere gli elementi a ciò necessari.

TOMMASI. Molto probabilmente ci sarebbe ugualmente arrivato col suo genio.

ORLANDO. L'onorevole senatore Tommasi potrebbe anche dirci che ci sono dei formulari i quali forniscono a chi abbia pratica del lavoro gli elementi necessari. Orbene, anche in questo campo mi si permetta di esprimere il mio pensiero e cioè che quando la formula è adoperata da gente che non ne conosce nè la genesi nè l'essenza, è come l'arma da fuoco in mano a dei ragazzi inesperti.

A questo proposito mi permetta anzi il Senato di citare un episodio della mia vita di professionista.

Una volta in uno scalo della Liguria era impostato un magnifico piroscafo, del valore di parecchi milioni. Alla costruzione di questo piroscafo aveva provveduto un tecnico di valore, che non aveva conseguito la laurea accademica, ma poteva dirigere il cantiere pel difetto delle nostre leggi. Orbene, avvicinandosi il momento del varo, egli volle consultarmi a proposito del varo stesso. Mi squinternò una grande quantità di calcoli, di operazioni, di applicazioni di formule di ogni genere. Naturalmente io non potevo mettermi a giudicare su due piedi se tutti questi calcoli fossero esatti e tutte queste formule opportunamente applicate; ma ne diffidai, e vedendo il bastimento un po' alto gli domandai se non sarebbe stato bene mettere duecento tonnellate di zavorra in aiuto dei suoi calcoli; egli mi disse: io non lo farò mai perchè le mie formule sono precise.

Non mise la zavorra e la nave, appena varata si rovesciò e fu perduta con grave danno per la marina mercantile.

CORBINO. Queste cose succedono anche ai laureati!

ORLANDO. È vero: ci possono essere delle eccezioni di laureati che non abbiano mai studiato e che siano riusciti ad ottenere il diploma senza aver capito niente, o che abbiano frequentato corsi di professori che non fanno lezione.

Potrei citare altri casi. Il crollo del bacino di Messina, per esempio, il quale avvenne per un errore di calcolo, ed è costato allo Stato parecchi milioni e peggio ancora ha diminuito enormemente la potenzialità di quel bacino, diminuendo di un metro la sua profondità. Altri casi si potrebbero citare per dimostrare i pericoli di introdurre nella vita industriale elementi che non abbiano la necessaria base scientifica, che non sappiano che cosa sono le formule, quando e come si debbano applicare.

E questo può dirsi anche per quel che riguarda i professionisti legali. Conosco vecchi commessi di studi di avvocato che conoscono di procedura molto più dei loro stessi titolari: ebbene, a nessuno è saltato mai in mente di dar loro nemmeno l'autorizzazione ad esercitare la semplice professione di procuratore. Perchè non basta conoscere gli articoli del codice, bisogna saperli applicare, bisogna che ci sia la cultura scientifica per sapere impostare

la questione come si deve, come per un ingegnere, dinanzi alla determinazione di un incognita, occorre saper mettere il problema in equazione.

E allora perchè vogliamo modificare lo spirito di questa legge che dà ad ognuno quello che deve avere. Quando noi accettassimo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, invece di studiare ognuno potrebbe benissimo fare, con qualche anno di pratica l'ingegnere abilitato, e andare avanti. Mentre dobbiamo indirizzare i giovani allo studio, perchè lo studio è necessario al progresso italiano.

Signori, quando si dice che il nostro paese potrà provvedere ai suoi bisogni di grano, io non lo credo, perchè vedo che abbiamo soltanto metà della superficie coltivata a cereali che ha la Francia, pure avendo la stessa popolazione, e allora bisogna esportare prodotti industriali per compensare l'importazione del grano.

Tanto più oggi in quanto le frontiere si chiudono anche ai nostri uomini: e perciò, non potendo esportare uomini, dobbiamo esportare il loro lavoro.

Ora per creare un vero progresso industriale nel nostro paese, bisogna curare il progresso scientifico di coloro che devono guidare l'industria. Per questa ragione non posso accettare l'ordine del giorno della Commissione e spero che il Senato sarà concorde con me. Noi dobbiamo dare agli ingegneri italiani che aspettano questa manifestazione della buona volontà del Senato con l'approvazione di questa legge; io spero che il ministro accolga i desiderata di coloro che hanno lavorato e che hanno acquisiti dei diritti, con quelle eccezioni che sono doverose.

Ad ogni modo l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al Senato è in senso restrittivo: lasciamo alle leggi la loro rigidità, la loro efficacia.

NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Le parole pronunciate dagli oratori che mi hanno preceduto, mi fanno ritenere che qui ci troviamo tutti d'accordo con l'Ufficio centrale, circa l'opportunità di votare il disegno di legge nella integrità del suo testo, quale ci è venuto dalla Camera.

Ed io, facendomi interprete dell'Associazione Nazionale degli Ingegneri e Architetti italiani, non posso che associarmi all'autorevole invito che l'Ufficio centrale ha rivolto al Senato. Già il collega Mengarini ha accennato alle difficoltà che si sono avute per varare questo disegno di legge; difficoltà che non dipendevano da dubbi che si avessero circa la giustizia dei provvedimenti di tutela giuridica invocata per il titolo e la professione di ingegnere ed architetto, ma da una condizione di fatto che rendeva molto difficile di trovare la formula di tale tutela giuridica. La mancanza appunto della legge aveva creata e lasciata sussistere, indisturbata, una larghissima tolleranza nell'esercizio della professione di ingegnere e d'architetto, da parte di chi non era provvisto dei relativi diplomi scolastici; in conseguenza della quale si è venuto formando un complesso d'interessi morali e materiali, molte volte assai rispettabili, i quali avevano tutto da temere dall'avvento di una legge di tutela professionale, la quale fosse concepita rigidamente e rigidamente applicata. D'altra parte, c'erano tutti coloro, che attraverso lunghi e faticosi studi avevano conquistato il diploma di laurea in ingegneria o in architettura, e che ricordavano le lunghe veglie passate sui libri aridi della scienza e che ricordavano altresì l'onere finanziario che questi studi avevano costato alle proprie famiglie, e che mal si adattavano a tollerare che vi fosse chi, attraverso semplicemente una pratica professionale, quasi sempre retribuita, oppure con un corso di studi assai meno faticosi di quelli da essi compiuti e quasi esclusivamente artistici, potesse fruire della dignità di un titolo abusivamente assunto e fruire anche dei relativi vantaggi economici. È appunto per questo contrasto di interessi economici e morali che era difficile di trovare la formula della tutela giuridica, e cioè il testo delle disposizioni legislative. Ebbene, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione ha appunto questo merito, di rappresentare precisamente la formula di conciliazione generalmente accettata, o, per lo meno, subita dalle varie categorie contrastanti di interessati. Sicchè se si volesse, anche nel lodevole intento di migliorarlo, modificare qualcuna delle disposizioni in esso contenute, colla conseguenza di doverlo rimandare alla Camera, noi correrem-

mo il rischio di veder riaprirsi nella sua interezza la questione e di far risorgere in tutta la loro efficienza egoistica quelle richieste, quei desideri, e quegli appetiti particolaristici, dai quali abbiamo avuto un saggio, nella colluvie di circolari, di lettere, e di telegrammi, dai quali il Senato è stato deliziato in questi ultimi giorni. Ma il danno maggiore sarebbe quello di rimandare a chissà quando ancora la soluzione del problema; soluzione che, come ha dimostrato l'onorevole Orlando, presenta tutti i caratteri della urgenza.

Perchè, signori miei, i problemi che si impongono all'ingegneria nei nostri tempi diventano sempre più formidabili: sicchè, quando noi facciamo una legge di tutela giuridica del titolo di ingegnere e architetto, non provvediamo soltanto alla difesa di legittimi interessi privati, ma altresì a quella della pubblica incolumità, ed in molti casi anche della pubblica ricchezza. Quindi credo mio dovere di insistere nell'invito fatto al Senato di voler accogliere nella sua integrità il progetto di legge. L'Ufficio centrale ha proposto poi un ordine del giorno col quale, sostanzialmente, invita il Governo a chiarire, in sede di regolamento, alcuni punti che, nell'applicazione della legge, potrebbero, dar luogo a dubbi di interpretazione. Uno di questi punti è quello che riguarda i periti: e qui mi trovo in disaccordo con il collega Orlando. L'articolo 7 della legge conferisce ai periti agronomi, geometri e ad altri periti tecnici, licenziati da scuole regie e parificate, il diritto di formare dei propri albi, provinciali. Questa disposizione dell'articolo 7 è stata introdotta soltanto durante la discussione della legge; perchè il testo originario, presentato dal ministro Rossi alla Camera e che il ministro Oviglio ha poi accettato, non considerava che i soli ingegneri e architetti.

Fu soltanto, come dissi, durante la discussione della legge stessa, e precisamente durante la discussione degli articoli, che, arrivati all'articolo 7, l'onorevole Agnini propose che potessero avere il diritto di formare albi propri, anche i tecnici dei quali ho parlato. Il ministro accettò la proposta e la Camera la approvò. Ma questa disposizione è stata introdotta quando erano già stati votati, come dissi, gli articoli precedenti, quando era già stato votato l'articolo 4, ad esempio, che dice: « Le perizie

e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri e di architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

Ora potrebbe nascere il dubbio che a nessun altro fuori che agli ingegneri ed agli architetti iscritti nell'albo, oppure a quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 4, potessero, dall'autorità giudiziaria, o dalle amministrazioni pubbliche, essere affidate perizie, oppure incarichi professionali, e che i periti minori, come gli agrimensori e geometri e gli altri considerati nell'articolo 7, fossero invece esclusi dalla disposizione dell'articolo 4. Ora ciò sarebbe illogico e non equo poichè questi tecnici potrebbero essere chiamati, senza offesa ai giusti diritti degli ingegneri, per incarichi, o per perizie consentanee alla loro preparazione culturale ed alla loro capacità tecnica.

È bene allora che nel regolamento sia stabilito nettamente che le disposizioni dell'articolo 4 si intendano estese anche agli agrimensori, ai geometri e agli altri periti ricordati nell'art. 7: ed è appunto ciò che l'Ufficio centrale, col comma A del suo ordine del giorno, chiede al Governo. Ma la dizione usata dall'Ufficio centrale potrebbe lasciar supporre che si intendano parificati, agli effetti dell'art. 4, quei periti agli ingegneri ed architetti: ciò che sarebbe eccessivo.

Sicchè alcuni colleghi si sono uniti a me nel proporre un emendamento in questo senso che si potranno bensì affidare perizie ed incarichi ai tecnici di cui all'art. 7, però « entro i limiti che verranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 7, tenuto conto della preparazione risultante dagli studi compiuti ».

È appunto quella Commissione che dovrà determinare i confini della efficienza pratica di ciascun perito; che dovrà stabilire cioè i limiti, entro i quali potranno essere affidate ad essi perizie giudiziarie o incarichi da parte

delle Amministrazioni pubbliche. Mi pare che la cosa sia equa, sicchè non dubito che su questo punto ci troveremo d'accordo anche con l'Ufficio centrale.

Veniamo all'altra questione che riguarda invece gli architetti. Voi sapete che coloro i quali erano licenziati dalle Accademie di belle Arti col titolo di Professori di disegno architettonico, per consuetudine, pacificamente accettata, assumevano il titolo ed esercitavano la professione di architetti.

La relazione ministeriale ha creduto a questo proposito di dare una giustificazione del fatto, che non è esatta. Dice la relazione stessa che questo stato di cose si è dovuto tollerare perchè mancavano in Italia le Scuole Superiori di Architettura: le quali nel fatto hanno tratto origine soltanto dal decreto-legge 31 ottobre 1919, ma come Scuole Superiori annesse alle Accademie di Belle Arti.

Ora, è notorio che, anche prima della istituzione della Scuola Superiore d'architettura di Roma, che pure fu la prima che sorgesse per effetto di quel decreto, esistevano già presso i Politecnici e gli Istituti Superiori delle sezioni di architettura, abilitate a rilasciare diplomi di architetto civile; ed io che conosco la sezione di architettura annessa al Politecnico di Milano, posso assicurare che in quella scuola, non è curato soltanto l'insegnamento scientifico, ma vi è coltivato largamente e nobilmente anche l'insegnamento artistico. Basti dire che il Direttore ne è stato per molti anni, Camillo Boito e che oggi essa è diretta da un altro insigne artista: Gaetano Moretti.

Si poteva dunque, anche prima della istituzione delle Scuole Superiori di architettura, attraverso alle scuole medie, e poi con cinque anni di studi scientifici ed artistici, conseguire la laurea di architetto civile.

Ed è stata appunto la coesistenza di due strade diverse, una lunga ed aspra e l'altra invece più breve e meno faticosa, le quali conducevano entrambe alla stessa mèta, e cioè all'esercizio della professione di architetto, che ha creato contrasti di interessi e che di conseguenza ha reso difficile di trovare la formula della legge, per la tutela del titolo. Perchè, da una parte si presentava una schiera, veramente eletta, di professori di disegno architettonico, i quali potevano provare col fatto di

opere insigni e qualche volta monumentali da essi compiute, il loro diritto morale a poter continuare nella professione di architetto ed a portarne degnamente il titolo; dall'altra parte, vi era una schiera, non meno valorosa, di architetti civili, diplomati negli Istituti superiori, i quali rivendicavano i diritti loro derivanti dai lunghi studi compiuti e dal diploma conseguito.

L'Ufficio centrale col comma C del suo ordine del giorno, ha cercato di risolvere la questione, in un modo, che, a mio parere, potrebbe essere accettato almeno come concetto. Esso ha detto: siccome la legge concede ai professori di disegno architettonico, i quali possano provare, come dice l'art. 10, di avere esercitato per cinque anni, lodevolmente, la professione, il titolo di architetto, sarebbe necessario, per poter stabilire una distinzione che è pure doverosa concedere a coloro che hanno conquistato la laurea, dare a questi laureati un titolo speciale e di valore superiore. Ed ha proposto — limitando, però, ingiustamente la concessione ai soli diplomati della Scuola superiore di Roma — di conferire ai laureati in architettura civile il titolo di architetto-ingegnere; ma questo titolo accademico non esiste in nessuna legge nè sarebbe consentito di crearlo con un regolamento. Sicchè, accettando il concetto dell'Ufficio centrale si potrebbe delegare al Governo di dare forma alla proposta fatta dall'Ufficio stesso, nella sede adatta. Ed io non dubito che il Governo saprà, nella sua feconda fantasia inventiva, trovare il titolo che possa distinguere gli architetti diplomati, ed anche gli ingegneri diplomati, dagli altri ammessi a portarne il titolo.

L'Ufficio centrale propone che costoro abbiano a chiamarsi « architetti abilitati » o « ingegneri abilitati ».

Ora, io non credo che fosse nella sua intenzione di dire che così dovrebbero essere chiamati in pubblico, nè che dovessero mettere questo titolo sul loro biglietto da visita; ma semplicemente che esso dovesse essere usato agli effetti della iscrizione nell'albo. L'articolo 2 dice infatti che per l'iscrizione nell'albo deve essere indicato il titolo, in base al quale la iscrizione viene fatta; sicchè, mentre per gli architetti od ingegneri diplomati, si dovrà indicare il diploma, come titolo, per questi si

doirebbe dire: « abilitati in forza dell'articolo 10 ».

Questo è il nostro concetto e mi sembra che in questo modo si potrebbe risolvere la questione. L'importante però, onorevoli colleghi, è di far cessare lo stato caotico attuale e di impedire che per l'avvenire i fatti avvenuti nel passato, abbiano a ripetersi. Siamo dunque pure larghi nelle disposizioni transitorie; ma che la legge abbia finalmente corso. Ed a proposito di tale larghezza io non condivido le preoccupazioni delle quali si è fatto interprete l'onorevole Orlando, il quale sembra temere quasi che quelle disposizioni, che devono avere un carattere puramente transitorio, possano perpetuarsi nei loro effetti. Io ripeto che, trattandosi di risolvere uno stato di cose veramente anarchico, si può essere larghi nelle concessioni, che facilitano tale soluzione: pur che si arrivi una buona volta a calare le saracinesche che separino nettamente il passato dall'avvenire. (*Approvazioni*).

E per ciò fare, votiamo il disegno di legge che ci sta davanti.

Onorevoli colleghi! Permettete che vi faccia considerare che, data l'importanza che l'ingegneria va sempre più largamente acquistando, nella vita civile e nello sviluppo del progresso, è doveroso e necessario che ad essa sia garantita la dignità morale, che ha saputo conquistarsi, e soprattutto che sia ben stabilito che all'esercizio di tale elevata professione, che involge tante responsabilità, non si possa arrivare che attraverso una rigida disciplina di severi studi scientifici (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

RICCI CORRADO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI CORRADO. Onorevoli colleghi, era mio fermo proposito quello di lasciar passare molto tempo prima di parlare davanti al Senato, perchè io sono convinto che non vi è nessuna migliore dimostrazione di rispetto da parte di chi entra nuovo in una Assemblea come questa, che quella di tacere, ascoltare e imparare. Ma è venuto il caso ch'io vedo presentata una legge, la quale è stata lungamente la preoccupazione della mia attività di direttore generale delle antichità e belle arti. Infatti io mi sono trovato fin dalle origini a far parte delle Commissioni che hanno trattata questa

scabrosissima questione. Dico scabrosissima, perchè, alla prima adunanza che era presieduta da un illustre e compianto nostro collega, Giuseppe Colombo, si disperò sino di arrivare a una qualsiasi conclusione, tanto il campo degli architetti e quello degli ingegneri erano divisi, e gli uni si erano armati contro gli altri. Non si dava tregua da nessuna parte e non si voleva assolutamente aderire a nessun concetto che paresse menomare i rispettivi interessi. Le adunanze che seguirono non procurarono minore avvillimento. Si arrivò quasi a pensare che questa legge non si potesse fare.

Arrivato in Senato da pochi giorni, ho avuto la grandissima consolazione, di vedere che tra i meandri degli uffici e dei Ministeri, la legge era pure giunta al Parlamento e, ora, al nostro Consesso.

Se io, che, insieme all'onor. Nava, ho studiato sino dalle origini l'argomento, dovessi dire che è perfetta, direi cosa non vera.

LUSIGNOLI. Non esiste legge perfetta.

RICCI CORRADO. Mentre convengo che non esiste legge perfetta, noto che questa potrà considerarsi come « sperimentale ». Del resto le leggi che Mosè faceva sul monte Sinai, fra i lampi e i tuoni, non si ripetono; e quelle che facciamo noi mortali si possono disfare o, meglio ancora, perfezionare.

Voci: È vero.

Ora io direi che non solo il Governo è arrivato a portare questa legge nell'arsenale, prossima al varo, ma direi che ha saputo cogliere il momento opportuno, in quanto ingegneri ed architetti consci del danno che sarebbe venuto loro se finalmente non si arrivava a qualche cosa che disciplinasse il loro esercizio, si sono calmati, e mai vi è stato un tempo nell'ultimo ventennio, nel quale le condizioni siano apparse altrettanto favorevoli. La nave scende in mare « mentre che il vento come fa si tace ».

Altro non avrei da dire che augurarmi che il consenso del Senato sia unanime: senonchè voglio fare alcune poche raccomandazioni ai due ministri che sono presenti. Vedrà il ministro dell'istruzione se sia il caso di tenere in qualche considerazione la condizione fatta a quegli studenti i quali si sono iscritti nelle odierne scuole d'architettura avendo davanti una prospettiva, e poi si sono trovati in un

luogo chiuso: vedrà se non sia il caso di agevolare la loro iscrizione al quarto corso.

Quanto agli insegnanti di disegno architettonico, se non mi sbaglio, mi è parso di sentirne parlare come se fossero, in fatto d'arte, in linea secondaria. Ebbene io posso assicurare, per quel poco di esperienza che ho fatto frequentando per ragioni d'ufficio gli istituti di belle arti, che i veri, i grandi, gli abili, i forti architetti nostri sono venuti, quasi sempre, fuori da quella categoria. Anzi non posso fare a meno di osservare che nella legge il requisito dell'esercizio professionale richiesto loro non mi è sembrato nè opportuno nè giusto. Nell'articolo è detto: « Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguito da una accademia o istituto di belle arti nel Regno, abbiano « esercitato » lodevolmente per 5 anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti ».

Ora simile richiesta fatta loro d'avere professionalmente esercitata l'architettura per cinque anni è cosa che nelle condizioni attuali dell'edilizia non può che essere ingiusta.

Noi abbiamo giovani professori di disegno architettonico che sono grandi valori, ma che solo da poco sono entrati nell'insegnamento delle nostre scuole. Essi si trovano di fronte ad una grave crisi edilizia, che ha ridotto allo stremo le nuove costruzioni; per cui essi non possono dare alcun saggio della loro bella capacità. V'hanno città cospicue dove non si costruisce o forse non si costruirà ancora per due, tre, quattro o dieci anni, per le note condizioni del costo della mano d'opera e del materiale. Ebbene: là quegli insegnanti non potranno dimostrare quella capacità, che in un altro momento, avrebbero potuto dimostrare ampiamente al di fuori dell'insegnamento. Ma qui sarà questione di provvedere col regolamento e con l'apprezzamento che potranno fare le commissioni.

La causa principale per cui ho preso la parola (e vi ripeto che l'ho presa mal volentieri, perchè non avrei voluto tediare nei primi giorni che sono entrato in questo consesso dove parlo con vera emozione) è quella relativa alla proposta della Commissione: « che mentre il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente ai diplomati dottori da istituti superiori di istruzione, sia con-

sentito agli iscritti nel relativo albo a termini degli articoli 3, 8, 9, 10 di assumere il titolo di ingegnere abilitato o di architetto abilitato e quello di architetto ingegnere, ai diplomati dell'istituto superiore di architettura ». Il campo che si era calmato, il mondo degli architetti che aveva accettato nella sua grandissima maggioranza, il testo della legge, quando ha veduto uscir fuori questo aggettivo di « abilitato » è insorto a rumore. Nè avrei io assunto di sostenerne la parte, se non fossi profondamente convinto che quella parola « abilitato » è inopportuna. Ed è inopportuna tanto più, dopo quello che ha detto il collega Nava, quando ha affermato che, per vedere di liquidare un passato, diventato ormai tormentoso, bisogna largheggiare; e bisogna largheggiare soprattutto perchè si tratta di disposizioni di carattere transitorio. Dopo che questi architetti saranno finiti (io auguro loro lunghissima vita) certamente tutto verrà disciplinato secondo le norme della nuova legge.

Abilitato! Io, illustri colleghi, ho voluto un po' guardare quale è la vera precisa significazione del vocabolo « abilitato » e sono andato a consultare qualche dizionario, il Manuzzi, il Tommaseo, il Tramater, ecc., « Abilitare significa accordare a persona un esercizio anche di fuori della sua precisa azione »; oppure « Accordare altrui la facoltà di alcuna cosa derogando alla legge ».

E sono anche ricorso alla Crusca...

Voci. Oh, oh...

RICCI CORRADO. ...Mi è piaciuto volgermi alla Crusca nei giorni del dolore (*si ride*) ed ho trovato: « Abilitato vale rendere abile alcuno a checchessia per diritto o per privilegio ».

Di fronte a queste definizioni, se gli architetti si sono allarmati hanno avuto perfettamente ragione; architetto abilitato, vuol dire, architetto tollerato... naturalmente di fronte alla legge! Quando venisse una competizione riguardo a due artisti, e una persona chiedesse: « Volendo io farmi costruire una casa dal tale o dal tale altro, ditemi che qualifiche hanno i due artisti che m'offrono l'opera loro » e si udisse variamente rispondere: Quello è architetto e l'altro è architetto abilitato, credete pure che l'architetto abilitato sarebbe... liquidato! (*si ride*). Ma è da considerare ancora che la legge aveva avuto questo riguardo di sa-

nare il passato senza destare suscettibilità; perchè l'articolo 10 dice: « Entro il 31 dicembre 1926, colui che possiede la licenza di professore di disegno conseguita da una accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, ecc., può essere iscritto come architetto nell'albo »; e l'articolo 12: « Agli iscritti nell'albo, a norma degli articoli 8 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto ecc. ». Nella legge, dunque, la parola « abilitato » non appare mai!

Perciò io prego vivamente e la Commissione e il ministro e il Senato, ora che questo vessato problema dell'esercizio di due nobili classi professionali, sta per essere superato, di non lasciare uno stato di amarezza che potrebbe in avvenire dare argomento a competizioni.

Si tratta di una parola, lo so; ma il Senato sa meglio di me che molte volte una parola ferisce più di un'arma. (*Approvazioni*).

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. (*Segni di attenzione*). Venticinque anni sono il ministro Guido Baccelli mi domandava se gli architetti Bon del Quattrocento erano miei antenati. Risposi: « Spero di sì, ma ad ogni modo non si qualificavano architetti ».

I contratti della Ca' d'oro sul Canal Grande, e della Porta della Carta del Palazzo Ducale, le più belle opere architettoniche veneziane della prima metà del secolo xv, erano firmati da « Zuane Bon tajapiera e Bortolomio mio fio » tagliapietra soltanto.

Molti diplomati architetti d'oggiorno non sanno cosa sia l'architettura della Ca' d'oro o del Palazzo Ducale.

Guido Baccelli, nell'affidarmi il Foro Romano, mi chiedeva se a parer mio i suoi avanzi monumentali avrebbero potuto contribuire al risveglio dell'architettura italiana. Poichè Guido Baccelli era un clinico geniale, non solo al letto dei malati, e capace di sintesi rapide, gli risposi che l'architettura in quanto arte sovrana subiva ed esercitava influenze avvertite sin dal iv secolo avanti Cristo, dai più grandi pensatori dell'Estremo Oriente e dell'Ellade.

Non ardisco filosofare dinanzi al senatore Gentile, ministro filosofo, e mi limito a ricordare che Ciuang-tze, il sommo discepolo di Lao-tze fondatore del Taoismo, narra d'un fabbricante di carri, il quale diceva al suo Duca, a proposito delle ruote perfette: « Vi ha

coordinazione tra la mente e la mano; le parole non sanno spiegarla, ma un'arte misteriosa le guida. Io non posso insegnarla al figlio mio, nè egli può impararla da me ».

L'altro filosofo è Platone; a proposito di arte greca, racconta che un fanciullo, ancor troppo piccolo per esser messo alla ruota, diventa vasaio col veder lavorare il padre.

Guido Baccelli mi poneva la mano sulle spalle dicendomi: « Trasforma il Foro Romano in un gabinetto sperimentale di architettura ». Così ho tentato di fare, assecondato dai migliori pensionati della Francia, del Belgio, dell'Olanda, della Scozia, del Canada e dell'Australia. Studiavano da mattina a sera, tra i marmi antichi, non come si suole studiare tra le carte e i disegni di vecchie Accademie o su logori calchi che non hanno più espressione alcuna, ma come studiavano Leon Battista Alberti e Donatello, che da quelle pietre antiche sorbivano l'arte e provavano le vibrazioni di vita che da esse emanano.

Un nostro collega, Luca Beltrami, insegnava la via del Foro Romano a due studenti italiani. Uno giovanissimo, Romeo Moretti, studiava per un trimestre l'ornamentazione delle case repubblicane sotto il palazzo dei Flavi e raggiungeva effetti sorprendenti: quasi se l'anima sua si aprisse come i petali d'un fiore innanzi al sole, egli acquistava le doti di un vero architetto man mano che si aggirava tra i sassi del Foro.

L'altro disegnatore, attempato e valoroso, il prof. Mentessi dell'Accademia di Milano, ha subito a contatto dei ruderi del Foro una vera trasfigurazione. Nessuno dei nostri più grandi architetti o scultori del '400 lo ha mai uguagliato nel darci il colore con la sola matita e nel far assurgere i disegni più semplici al valore delle opere d'arte architettoniche.

L'onorevole ministro opererebbe veramente bene agevolando tali studi.

Ricorderò in ultimo due cari amici defunti, l'uno Giuseppe Sacconi, il più musicista degli architetti, l'altro Arrigo Boito, il più architetto dei musicisti. Discutevano nel Foro Romano sui rapporti di tutte le arti con la sovrana tra esse, l'architettura.

A proposito delle parole oggi pronunziate in quest'aula dagli onorevoli Della Noce e Diaz in ricordo della battaglia sul Piave, rammento

che quando i cannoni austriaci furono portati qual trofeo a Roma e schierati di fronte all'Altare della Patria, osservai che quei cannoni erano stati fusi col bronzo delle 1600 campane veneziane dei secoli XIV-XVI che la Serenissima Repubblica mandava in dono qual pegno di armonia alle fedelissime popolazioni celto illiriche d'oltre Adriatico, civilizzate da Roma e dalla primogenita di Roma, delle quali io ho raccolto, per dir così, le notizie genealogiche delle famiglie più illustri tra i campanari ed i grandi fonditori veneti, molto esperti nell'arte di fondere metalli sino dall'età del bronzo.

Il suono di qualcuna delle campane trecentesche era giunto forse all'esule Dante Alighieri nell'ora che intenerisce il core, con lo stormire dei pini e le indistinte vibrazioni che la civiltà romana e la veneta mandano dagli scogli del Quarnero e della Dalmazia frangenti in spume argentee l'azzurra mole iracunda.

Volendo rifondere i cannoni austriaci, strumenti di morte, in un quadriglione di campane tubolari che adorni l'alto colonnato ricurvo del monumento all'Italia risorta e faccia giungere ai seicentomila fratelli nostri caduti in guerra la voce possente della patria, messaggio dei vivi a chi riposa in eterno, le campane fuse nel bronzo dei cannoni tolti all'Austria e divenute strumento capace di educare gli italiani nei cori di voci armonizzanti, esprimerebbero la nostra durevole riconoscenza verso quanti sacrificavano le giovani vite mortali alla divina infinita armonia. Volevo rievocare le più belle melodie dell'Ellade antica che S. Nilo si vantava d'aver dedicato alla Chiesa di Roma e gli inni di Sant'Ambrogio, ultima eco della musica classica, e gli inni del sesto secolo che diedero fama imperitura al canto gregoriano e quelli dei trovadori provenzali conservati nei manoscritti di Tolosa, che hanno formato la educazione musicale di Dante e Petrarca.

Della educazione musicale, fondamento necessario alla rieducazione italiana, parlerò nell'esaminare i programmi che l'onorevole Gentile sta meditando per l'istruzione superiore.

Di tali riforme trarrà vantaggio anche l'architettura, cioè la musica cristallizzata, e poiché le riforme educative traggono vantaggio dall'esperienza e dal pensiero degli uomini sommi che l'umanità ha riconosciuto come suoi

veri maestri, mi limito a riassumere gli aspetti più caratteristici del problema educativo che ha per base l'architettura e che mi segnarono i grandi architetti musicisti.

Sembra lodevole il tentativo di fondare a Roma una scuola superiore per gli architetti civili italiani, poichè Roma, l'erede dell'arte greca, custodi i germi dell'architettura medioevale di tutta Europa e qui convennero i grandi artisti del Rinascimento.

Le invenzioni architettoniche di Leon Battista Alberti, di Bramante, dei San Gallo e dei Lombardo provengono tutte dallo studio dei monumenti romani.

La coltura degli studenti architetti dovrebbe essere estesa in proporzione alla capacità ed alle attitudini particolari di ciascuno di essi, nelle scuole dove s'insegna prospettiva, rilievi dal vero, ordini di architettura greca, romana, medioevale e del Rinascimento, modellatura, acquerello e storia dell'arte.

Nelle scuole italiane si dovrebbero studiare gli stili italiani. È inutile specializzare nel traforo moresco chi non dovrà occuparsi di costruzioni arabe, e lo studiare l'intaglio cinese o scandinavo, per infastidire di pagode o *chalets* i cimiteri o le stazioni balneari.

I migliori architetti mai tentarono di svincolare l'arte sovrana da ogni tradizione, obbligandola a campare in aria. Furono e rimarranno profondamente convinti che l'architettura è l'arte sovrana delle tradizioni.

La coltura scientifica e tecnica impartita da una scuola-officina modello dovrebbe essere, come anticamente, la più vasta. Non siano specialisti i giovani architetti, ma neppure totalmente ignari di quanto può trovare applicazione nell'arte loro. L'*Architectural Association* di Londra e le migliori scuole franco-belghe insegnano, per quattro anni, geometria, topografia, fisica e meccanica applicata alle strutture ed alle formole di resistenza, alla natura ed uso dei materiali, igiene, fognatura, ventilazione, illuminazione, riscaldamento e provviste di acqua, con esercitazioni pratiche e visite a laboratori speciali ed a costruzioni in corso:

« Non enim debet nec potest esse architectus grammaticus uti fuit Aristarchus, sed non ἀγράμματος; nec musicus ut Aristoxenus, sed non ἀμουσος; nec pictor ut Apelles, sed γραφίδος non imperitus; nec πλάστης quemadmodum Myron

seu Polycletus, sed rationis plasticae non ignarus; nec denuo medicus ut Hippocrates sed non ανατρολόγιτος; nec in caeteris doctrinis singulariter excellens sed in his non imperitus».

Tale l'opinione di un architetto romano dell'età augustea. Ed ora che le scienze si specializzano per addentrarsi nelle varie direzioni dello scibile, per trarne processi utili alle industrie, meno che mai può l'architetto divenire igienista sino al punto da riconoscere al microscopio tutti i batteri finora conosciuti; chimico sùo a identificare le minime tracce di nuovi gaz negli astri lontani; paleontologo sino a ricordare le più ingrate denominazioni degli infusori contenuti entro rocce inutili alle costruzioni; ma deve saper scegliere per un edificio il luogo più adatto e migliorarne la salubrità; deve saper proporzionare gli ambienti al necessario; deve saper distinguere le terrecotte e queste dai materiali cementizi, dalle arenarie, dai calcari, dai graniti.

Molti giovani licenziati con lode dai corsi speciali di architettura o di scuole d'applicazione degli ingegneri, conoscono superficialmente troppe cose destinate all'oblio, ma ignorano quanto pareva essenziale agli edificatori dei più venerati caposaldi dell'architettura. Sembra che un falso pudore trattenga i teoretici dall'insegnare quanto par ovvio sapere o che viene appreso casualmente dopo lasciata la scuola; così le giovani istruite sulle leggende bibliche della creazione dell'uomo serbano, su quanto concerne la maternità, una curiosità morbosa ed una ignoranza nociva.

Le matematiche e le scienze naturali, applicate alle strutture architettoniche, sono indispensabili agli alunni di una scuola completa di architettura. Le scienze esatte, aventi per base le leggi dei fenomeni osservati dall'umanità nel corso di millenni, danno le necessarie limitazioni preventive a ciò che, inutilmente o fors'anco disastrosamente, potrebbe venir ritentato. Un po' di chimica elementare ed un po' meno di irrequieta ricerca di nuovi metodi nell'arte dell'affresco, che aveva tradizioni accumulate dall'esperienza antica, avrebbero giovato allo stesso Leonardo. Le scienze esatte, figlie dell'esperienza, fanno conoscere la composizione dei materiali, la struttura, la resistenza, le applicazioni di cui sono suscettibili, le condizioni statiche che di quelle fissano il termine.

Queste scienze compongono la *substructio* dell'architettura, come la grammatica dell'arte oratoria, ed appunto perchè rispondono soltanto a bisogni materiali e sono acquisibili anche da chi abbia media intelligenza, ma agio di procurarsele, non rappresentano ormai una necessità che, compiuta, procuri vanto.

Nel medioevo più fitto, quando pareva scordata l'osservazione diretta dei fenomeni naturali, gli architetti di Pisa incidevano sulla facciata del Duomo il ricordo di colonne sollevate da un argano mosso da fanciulle: *Dena puellarum turba levabat onus*. Ed erano muti su quanto rappresenta a noi l'essenza delle prische architetture medioevali e contiene, tra altro, in germe, quelle strutture decorative sviluppate nelle grandi cattedrali del Settentrione, veri merletti di pietra agitati, come nel *flamboyant*, dalla bufera che disperdeva ogni vestigio di obbedienza alle leggi della gravità e trascinava l'evoluta architettura gotica all'orlo di un precipizio morale, dove necessariamente scompariva.

L'architettura non si regge soltanto colla statica, ma spinge le radici negli strati più profondi dell'anima umana, di cui sembra nutrirsi per fiorire quale esponente della razza che la produce.

Ogni possibilità di adattamento presenta la materia, la parola, il suono, il colore, ma, tra le combinazioni infinitamente varie, l'architetto, poeta, musicista, pittore, seleziona e dispone in un ordine che ci appare imperituro e prestabilito, come quello che raggruppa gli atomi del carbonio nel purissimo tra i cristalli.

Non esiste la scienza che sintetizzi quanto l'anima umana produce con un atto creativo entro se stessa, entro le profondità che, se non misurabili dalle più imponenti cifre dell'astronomo, come pensa Emerson, sono il riflesso e la rappresentazione interiore dell'universo sensibile. V'ha, si può dire, un'algebra per le sensazioni, e le parole articolate o gli altri mezzi di comunicazione possono esserne gli esponenti.

Un verso omerico od una colonna dorica dei templi della Magna Grecia sono composti di pochi semplicissimi elementi, ma bastano a nobilitare tutta una stirpe e la terra in cui visse, poichè la semplificazione è prodotto dell'enorme lavoro di sintesi, operato da parecchie generazioni successive, elaboranti un materiale va-

sto e complicato, quale la struttura delle antiche lingue ed il linguaggio delle antiche strutture.

I colori impiegati da Tiziano, le combinazioni dei suoni introdotte dai precursori italiani di Bach hanno poco valore in paragone ai mezzi delle arti industriali moderne, ma non per questo cessiamo di venerare gli antichi maestri che macinavano da sé i colori o tagliavano la pietra per nobilitare il suolo su cui eran nati.

Visitata un'esposizione veneziana, tornai alla Madonna dell'Orto per purificarmi la mente dinanzi al Cima da Conegliano, e compresi come anche l'arte del Quattrocento, per esser grande, non potesse essere internazionale.

L'essenza dell'arte è tenue così che appena qualche traccia ne è percettibile nelle corteccie che si staccano dall'albero della vita e cadono. I più grandi pensatori dell'antichità, da Chuang-tze a Platone, hanno creduto inutile tentativo il travasare da un animo all'altro quel sapere che ha forma dal recipiente. Solo retaggio trasmissibile l'esperienza accumulata sotto forma d'istinto. Alcune stirpi italiane sono, per certo, eredi di istinti creativi anche nel campo dell'architettura, la quale riassume le arti tutte. Molto darà ai giovani la scuola, se avrà insegnato a studiare, se fatto gustare a chi vuol creare cose belle quanto di più bello l'umanità ha già creato.

Gli studenti d'architettura non dovrebbero assolutamente essere privi di quella cultura letteraria che permise, anche agli artisti della antichità, di cercare ispirazione nei poemi nazionali, nel teatro o nella storia.

E non importa quale la materia o lo strumento, quale la razza o l'età storica che ai sentimenti loro diedero forma concreta, purché rispondano ai bisogni dell'animo nostro, agli elementi che lo costituiscono e cioè alle tradizioni della razza cui apparteniamo. Il Giappone imparò dall'Occidente le scienze esatte, che sono universali, e le loro applicazioni fino all'idraulica ed all'elettrotecnica; ma, dopo aver mandato in Europa alcuni giovani artisti, respinse l'opera loro, sentendo che, con l'arte propria, avrebbe rinunciato all'anima nazionale, alla ragione di esistenza come nazione.

Un'ode di Leopardi paragonata ad un'ode di Carducci basta a differenziare i due poeti; ma, risalendo la corrente da cui entrambi de-

rivano, raggiungiamo, attraverso la poesia latina, quell'unità greca che ha dato al mondo le forme cristalline della più pura bellezza artistica.

Inutile il copiare ciecamente per ripetere, sotto altri cieli ed in altre civiltà, quanto già ha avuto espressione. Ma niente di più utile del sostare ad apprendere le lezioni di misura, di proporzione e di ritmo impartite dalle opere antiche, niente di più necessario agli alunni di una scuola italiana di architettura che il venire in contatto coi monumenti della grandezza italica. Niente di più essenziale che lo studiarli dal vero, dagli elementi costruttivi sino alla proporzione e decorazione architettonica, scultoria e pittorica; che il vivere in comunione con la natura, dotata di tutte le forme suscettibili di assurgere a dignità di arte riflessa qual *εἶδος* ed elaborata nell'animo dell'artista, depositaria di tutti gli elementi di un'arte che, per essere nostra, deve rispecchiare la più larga percezione delle bellezze naturali, raggiunta nel formarci un canone di bellezza dai migliori nostri tipi umani (*Applausi vivissimi*).

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Dopo le parole di due artisti - che è per me caro ricordo aver chiamato uno, Ricci, alla Direzione Generale delle B. A. e l'altro, Boni, anche alla direzione del Palatino, unito al Foro, consentitemi, onorevoli colleghi, poche semplici osservazioni di indole giuridica e amministrativa sul dibattito cui dà luogo questo progetto; dibattito singolarissimo.

Non si discute della legge; ormai tutti l'hanno approvata, anche il collega onorevole Mengarini, anche l'onorevole Nava che la criticano. La discussione si fa soltanto intorno all'ordine del giorno, che l'Ufficio centrale propone. Io non so se l'onorevole ministro accetti o no quest'ordine del giorno; ad ogni modo sono lietissimo, - dopo aver sostenuto anni sono nell'altro ramo del Parlamento, lunghe discussioni intorno a quest'argomento che tanto inaspriva gli animi di due categorie di egregi professionisti - che si sia trovata la formula, approvata dalla Camera e dal Senato, per risolvere l'antica questione, e felicemente d'accordo. Essa trova con le disposizioni transitorie il *modus vivendi* per due classi di artisti e fissa norme chiare per l'avvenire.

Il movimento dei giovani, che escono dalle nostre scuole di belle arti col titolo di professori di architettura ed esercitano la professione di architetto, è in realtà un movimento ideale; infatti questi giovani ora si lagnano soltanto dell'ordine del giorno e dell'aggettivo che vuol loro appiccicare; non portano innanzi nessuna questione di interesse economico. La legge non offende i loro interessi economici, li lascia liberi di esercitare la loro arte, essi sollevano solo una questione di amor proprio e ricordano la tradizione che hanno in Italia codeste scuole. Essi onorano coloro che sono usciti da codeste scuole o istituti di Belle Arti.

Infatti bisogna dire che i giovani allievi di queste scuole avessero quello che Dante chiama « il fondamento che natura pone » per l'architettura; infatti tra gli allievi usciti da queste scuole noi troviamo i nomi migliori dell'architettura italiana a Roma: G. Sacconi, Giulio Podesti, Manfredi, Piacentini, Magni, Brasini, Mancini, Foschini, e così per tutta Italia. A Milano Boito, Sommaruga, Moretti. A Genova troviamo D'Andrade, Coppedé, Ceppi; a Torino, Antonelli, che pur doveva avere mente di matematico poichè riusciva a fare costruzioni mirabili, come la mole antonelliana a Torino, in cui tutte le leggi della statica sono quasi sfidate per mezzo della matematica; a Udine D'Aronco; a Venezia troviamo Ruppoli; a Firenze Mazzanti e Del Bono e tanti altri; a Bologna Azzolini e Colamarini e, prima, il romagnolo Mengoni, che giovanissimo seppe concepire quella mirabile strada coperta che è la Galleria di Milano ed è diventata un modello. E tanti altri egregi; io qui cito quelli che conosco.

I maestri di architettura per gli ingegneri sono usciti da codeste modeste scuole. È l'ingegno che fa e che spinge. La tecnica viene dopo per ben dirigere le costruzioni, e si unisce all'arte.

Questi studi hanno una nobilissima tradizione: l'Italia non può non rallegrarsi degli allievi usciti da queste scuole, perchè essi hanno illustrato degnamente l'Italia anche all'estero e sono stati (anche di recente) chiamati nel Brasile, nell'Argentina a elevare nobili e grandi edifici, vincitori di concorsi a tutti aperti.

Di che cosa si lagnano dunque questi giovani? Essi si lagnano semplicemente di un ag-

gettivo che l'Ufficio centrale vuole unire al titolo di architetto e che non si trova nella legge, ma che è nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale: ora a me pare che se il Governo accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, le disposizioni dell'ordine del giorno stesso vengono ad offendere il concetto rigido degli articoli della legge, e bisogna quindi o modificare la legge, o non dare, dopo votato, applicazione alcuna all'ordine del giorno, giacchè la denominazione di « architetto abilitato » non si trova negli articoli di questa legge che tutti approvano e lodano.

Ora francamente a me pare che, dal momento che vi è questo consenso sulla utilità della legge, che dal momento, come diceva testè l'onorevole Nava, che questa è una paratoia che cade e separa il passato, (nel quale si sono avverate gare tra le due professioni, sia pure con risultati lodevoli per l'arte italiana) dal futuro, non sia opportuno negare da un lato a questi architetti il loro titolo solito e semplice, e, dall'altro lato ammettere gli ingegneri, e industriali anche specializzati, anche minerari, tutti importantissimi e in cui l'Italia ha veramente belle manifestazioni d'ingegno e di forza, a godere del titolo di architetto. Di più questi ingegneri non chiedono tale titolo. Io credo insomma che meglio sarebbe accettare il disegno di legge come è venuto dalla Camera e come la nostra Commissione lo approva; e poichè gli architetti abilitati non sono menzionati nel disegno di legge, ritengo che si possa fare a meno di questo aggettivo: spetterà alla Commissione che farà il regolamento non allontanarsi dalla legge e non adoperare affatto o aggiungere titoli in essa non compresi.

Vorrei che noi oggi segnassimo il momento di pace e di tranquillità che s'inizia ora per i giovani italiani che si dedicano a questi nobili studi; vorrei che si sanasse il passato e che si lasciasse la legge come è fatta, accogliendo il voto di questi architetti, che si muovono ripeto per motivi ideali, e permettendo loro di chiamarsi semplicemente architetti. Bisognerebbe ormai mettere la pace in queste classi, lasciando che questi giovani che crebbero così rigogliosi, producano opere nuove, lieti noi di avere finalmente una legge che regoli i loro diritti, senza più bisogno di ricorrere a un espediente che io non approvo, perchè non

credo conforme alla legge Casati e alle altre sull'istruzione superiore, di dare cioè il titolo di ingegnere per l'art. 69, cioè per meriti insigni. Si può dare una cattedra; non il titolo professionale, per tale via straordinaria.

Come sarebbe ammesso un regolamento con norme fuori legge? Accogliamo adunque le aspirazioni da lunghi anni espresse da ingegneri e architetti. Credo che facendo così il Senato farà opera alta e nobile, e darà pace a questa gioventù che onorò e onora (come ingegneri e come architetti) l'arte e la scienza italiane (*approvazioni*).

DEL CARRETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Poche parole dirò dopo l'alta discussione svoltasi su questa annosa questione. Premetto che ci troviamo di fronte a un grave problema, e tutti siamo convinti che, per tenere presenti i giusti desiderata della classe che aspetta una sistemazione, bisogna approvare una legge. La legge ha tentato di risolvere nel modo migliore il complesso problema, sebbene non l'abbia potuto risolvere senza discrepanze o dissaccordi; data la difficoltà della complessa materia. Premesso ciò, dichiarando che aderisco completamente come firmatario ai concetti esposti, propongo un ordine del giorno, ma prima rendo omaggio alla cultura artistica e alla produzione artistica italiana; e mi permetto aggiungere, nei rapporti delle garanzie che si devono avere dal punto di vista tecnico, e principalmente per la sicurezza dei lavori, che l'ordine del giorno, non intacca la legge, perchè ciò la farebbe ritardare. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione di cui all'articolo 9 della legge debba, per i professori di disegno architettonico, nel valutare il lodevole esercizio professionale, accertarsi anche della coltura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Ho presentato quest'ordine del giorno perchè questi professori di disegno architettonico provengono per lo più dalla quinta classe elementare; passano poi alla scuola di studi artistici e mancano alle volte della cultura tecnica necessaria, non di quella artistica. Occorre quindi che abbiano la necessaria competenza per garantire anche la stabilità delle costruzioni.

Questo è il concetto informatore dell'ordine del giorno che vuole tutelata la sicurezza tecnica delle costruzioni e la vita degli operai e dei cittadini.

Voci. Chiusura.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e avendo quelli che hanno presentato ordini del giorno già parlato, il seguito della discussione è rinviato a lunedì, riservando la facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale e all'onorevole ministro.

Saluto al Presidente

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domani vecchi amici e i senatori di Roma festeggiano a Manziana il nostro Presidente. Sono sicuro di interpretare l'animo di tutti i colleghi, unendo i miei voti e quelli del Senato ai festeggiamenti in onore del Presidente. (*Applausi vivissimi e prolungati anche dalle tribune*).

PRESIDENTE. Io ringrazio il senatore Torrigiani Luigi del pensiero squisitamente gentile, e sono commosso per la manifestazione di simpatia che ha provocato nei miei colleghi del Senato.

Domani vado a rivedere gli elettori che 42 anni fa mi iniziarono alla vita politica, e spero che quanto dirò circa il modo col quale li ho spesi incontrerà la loro approvazione e quella del Paese. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio ministro per gli affari esteri sulla opportunità di garantire legittimi interessi degli italiani in Russia.

Mazziotti.

Ritiro di un disegno di legge.

GENTILE, ministro della pubblica istruzione.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il Regio decreto 22 maggio 1923 col quale viene autorizzato il ritiro del disegno di legge n. 487 dal titolo: « Riforma del monte pensioni per gli insegnanti elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della istruzione pubblica della presentazione di questo decreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì alle ore 16:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551) (*seguito*);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 552);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-4¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-1²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori d'istruzione Commerciale (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto

del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (Numero 291-C).

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

III. Elenco di petizioni (N: LXXXIX-*Documenti*).

La seduta è tolta alle ore 19.

• Licenziato per la stampa il 30 giugno 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 16 GIUGNO 1923

N. 345.

Sulla conversione in legge dei decreti legge

Approvato nella tornata del 15 giugno 1923.

Art. 1.

Il Decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

Art. 2.

La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un Decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità, che solo può giustificare l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata d'urgenza.

Se il disegno di legge di conversione sarà discusso col sistema delle tre letture, nella prima lettura si procederà anzitutto alla discussione e deliberazione circa l'urgente necessità del decreto-legge.

Ove la Camera deliberi che non ricorra nel decreto il carattere d'urgente necessità, il decreto cesserà di aver vigore di legge.

Art. 3.

Quando un Decreto Reale presentato ad una delle due Camere del Parlamento per la conversione in legge sia da questa approvato, dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato all'altra Camera nel termine di giorni quindici. Ove questa non siedi, il decreto dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

Art. 4.

Dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno, con precedenza, anche se la Commissione della Camera dei Deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione.

Art. 5.

Nel caso che la Sessione venga chiusa, il disegno di legge per la conversione in legge dovrà essere ripresentato alla prima seduta della nuova Sessione, e i termini prescritti negli articoli precedenti incominceranno di nuovo a decorrere dalla riapertura della Sessione.

Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore.

Art. 7.

Quando una condanna a pena restrittiva della libertà personale dipenda dall'applicazione di

un Decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto.

Se la disposizione penale del decreto non sarà convertita in legge, la condanna si riterrà come non avvenuta.

Art. 8.

Tostochè un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere il Governo del Re deve abrogarlo.

Il Presidente di ciascuna delle Camere deve ordinare la pubblicazione della decadenza, del diniego d'urgenza o del rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il Decreto cessa di avere vigore di legge dal giorno di tale pubblicazione.

In ogni caso la dichiarazione, per la quale il decreto cessa di avere vigore di legge, sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.


Art. 9.

Immediatamente dopo ordinata la registrazione di un decreto da convertirsi in legge, la Corte dei Conti dovrà darne comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 10.

Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 s'intenderanno convertiti in legge, nel testo pubblicato se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle Camere, altrimenti nel testo approvato dalla Camera che lo ha esaminato, testo che sarà immediatamente pubblicato.

Tale disposizione non sarà applicata a quei decreti-legge per i quali, entro il detto termine, venticinque senatori o venticinque deputati abbiano presentato al Presidente della rispettiva Camera domanda di discussione. La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli articoli 4, 5 e 6.



CLIII^a TORNATA

LUNEDÌ 18 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 5212

Dichiarazioni del senatore Rebaudengo . . . 5210

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia » 5225

« Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » . . . 5236

« Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia Marina ed ai servizi a terra » . 5237

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie » 5238

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali » 5238

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque » 5239

(Discussione di):

« Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » 5212

Oratori:

BERGAMASCO 5219

CORBINO 5222

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale* 5222DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. 5219GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 5224

MENGARINI 5218, 5224

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5215 *passim* 5223

PIRONTI 5220

SPIRITO 5218

TOMMASI, *relatore* 5212 *passim* 5222

VANNI 5220, 5221

— Approvazione di un ordine del giorno — . . 5219

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » 5232

Oratori:

CASSIS 5235

CORBINO, *relatore* 5236ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5236

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » 5241

Oratori:

DE BLASIO 5243

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5246SINIBALDI, *relatore* 5245

(Presentazione di) 5212

(Rinvio della discussione di):

« Ricostituzione del comune di Ioppolo (Girgenti) » 5225

Oratori:

CORBINO, *dell'Ufficio centrale* 5231

DALLOLIO ALBERTO 5230

LAMBERTI 5231

LUSIGNOLI 5230

MARIOTTI 5226, 5231

VANNI 5230

VITELLI 5229

Interrogazioni (Annuncio di)	5246
Per l'eruzione dell' Etna:	
Oratori:	
PRESIDENTE	5212
BERGAMASCO	5211
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5211
Petizioni (Lettura di un suuto di)	5212
Relazioni (Presentazione di)	5241
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5212
DIAZ, <i>ministro della guerra</i>	5225

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri per la giustizia e per gli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per le pensioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Assente alle due ultime sedute debbo chiedere in modo particolare venia al Senato di essere mancato alla seduta di venerdì, al cui ordine del giorno trovavasi iscritto, in modo precipuo per mie sollecitazioni, il progetto di legge sulla preparazione e sul commercio del seme-bachi, del quale aveva l'onore di essere relatore.

La ragione delle assenze, molto incresciosa per me, si è che venerdì mattina fui colpito da improvviso malore, che mi costrinse a letto per tre giorni.

Tanto più sono dolente della cosa, in quanto che, quale relatore avrei dovuto svolgere essenzialmente due ordini di considerazioni.

Chiedo ora alla cortesia del Senato di permettere che queste considerazioni si concretino in due succinte dichiarazioni da essere registrate nel verbale della seduta di oggi.

La prima dichiarazione si è che, siccome nel disegno di legge stato dal Senato approvato, non è ammessa veruna tolleranza d'infezione pebrinosa nel seme, il che importa l'esclusione assoluta del sistema industriale di confezione del seme, è resa impossibile giuridicamente e

moralmente la rinnovazione dell'infausta convenzione così detta di Nizza, senza che per questo il Governo francese abbia giustificato motivo di sollevare rimostranze, tanto meno di minacciare rappresaglie, essendo evidentemente inammissibile che esso possa pretendere che ai semai che lavorano e producono in Francia si usino condizioni di favore in confronto a quelli che confezionano seme in Italia, e per giunta con danno incalcolabile e irreparabile dell'industria serica, che sulla buona qualità dei bozzoli, dipendente dalla buona qualità del seme, poggia la perfezione dei suoi prodotti.

La seconda dichiarazione si è che, siccome il Governo valendosi dei pieni poteri, ha abolito il Consiglio per gli interessi serici, su cui si imperniava la legge serica vigente del 1912, e siccome questa soppressione è stata accolta dal mondo degli interessati, agricoltori e setaioli, con indifferenza, quasi direi con plauso, attesa l'impotenza manifesta del Consiglio da attribuirsi non a colpa dei componenti il Consiglio stesso, costituito da agricoltori e industriali esperti e di alto valore, da funzionari distintissimi volenterosi e sagaci, ma alla natura dell'ente, al modo della sua costituzione e al genere de' suoi compiti, che lo rendevano ben diverso da quello che sarebbe stato l'istituto autonomo stato foggiate dai primi promotori della legge, onorevole Luzzatti e onorevole Raineri, che si erano dimostrati rispettosi delle conclusioni della Commissione Reale d'inchiesta. Così è da augurarsi...

PRESIDENTE. Onorevole senatore, lo pregherei di restare nei limiti di una dichiarazione, perchè non potrei consentire che ella facesse un discorso su un disegno di legge che il Senato ha già approvato.

REBAUDENGO. Mio intendimento, onorevole Presidente, è appunto di limitarmi a ciò. Dico adunque che è da augurarsi che il Governo, valendosi dei pieni poteri di cui è munito, modifichi razionalmente il Comitato per la bachicoltura e l'industria serica testè creato, trasformandolo da organo puramente consultivo in organo fattivo, fornito di congrui mezzi ma ancora dotato di un ufficio proprio permanente e fruente di libertà di iniziative e di movenze, con le correlative responsabilità.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato).

Per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevoli colleghi, in questi giorni è giunta a noi una notizia tristissima: quella della rinnovata attività funzionale dell'Etna con l'apertura di nuovi crateri, con la distruzione di territori ubertosi, coltivati intensamente, con la distruzione di case e con gravissima minaccia ad abitati popolosi. A dimostrare la grandiosità paurosa del disastro basti citare il nome della città di Linguaglossa, che ha più di 10 mila abitanti e dove è entrato il panico per il pericolo, che una imponente corrente di lava, la cui velocità oraria è molto sensibile, abbia a raggiungere l'abitato e distruggerlo.

L'animo nostro è dolorosamente commosso e quasi sospeso a queste notizie. Io prego pertanto il Governo di voler informare l'Assemblea e con essa il Paese delle notizie più recenti e sicure, che egli può possedere, e confido che, nello stesso tempo, esso vorrà dare a noi ed al Paese e più ancora a quelle infelici popolazioni, l'affidamento che il Governo nulla trascurerà di quanto è in suo potere per venire in loro soccorso. (*Approvazioni*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole senatore Bergamasco delle parole di solidarietà che ha voluto dire per quelle popolazioni in questo momento minacciate da gravissima sventura.

Purtroppo le notizie che il Governo ha in riguardo al fenomeno eruttivo dell'Etna, sono tutt'altro che confortanti: si è aperta una nuova bocca eruttiva, in prossimità delle regioni abitate e coltivate, la quale ha una violenza veramente notevole, tanto che in poche ore ha superato parecchi chilometri di pianagioni.

Il territorio che circonda la bocca adesso apertasi, è tra i più ricchi e fertili della Si-

culia: si tratta di intere estensioni di terreno che la diligenza, la pertinacia, l'amore dei contadini siciliani hanno grado a grado strappato all'Etna ed alla lava che altra volta le aveva coperte. Si tratta di un'opera ciclopica, per cui quelle lande, già brulle e deserte, sono state trasformate in regioni certamente le più produttive d'Italia, con il lavoro e col sudore di quei contadini della Sicilia, veramente ammirabili in questa loro opera di strappare alla natura avversa quella terra che costituisce per loro la ricchezza.

Le due cittadine minacciate - Linguaglossa e Castiglione - sono fra le più operose, industrie, sobrie, lavoratrici dell'isola nostra. Ognuna di essa ha circa 15 mila abitanti, i quali, fiorenti e ricchi, sono minacciati di essere sepolti da una corrente di lava che avanza con velocità di 250 metri all'ora.

Il Governo, di fronte alla gravità del disastro ed alla maggior gravità del pericolo, disgraziatamente ha ben pochi mezzi per intervenire: non è possibile nè arrestare, nè deviare il corso della lava. E soprattutto non è possibile arrestare un altro corso, e più doloroso, che deve far venire le lacrime a chiunque abbia cuore: si tratta di una popolazione intera che abbandona le sue case; popolazione che nell'imminenza del pericolo deve abbandonare le masserizie e ciò che ha di più caro in quelle case minacciate dalla lava!

Il Senato comprende che cosa significa l'esodo di 30 mila persone con donne, bambini, vecchi, ammalati, che devono abbandonare le loro case, che hanno visto già distrutte le loro proprietà, che vedono perduto tutto il frutto del sudore di parecchie generazioni. Il Governo farà quanto è possibile fare.

Già l'Amministrazione della marina ha fatto accorrere le forze navali che si trovavano a Messina, per cercare di aiutare i profughi nel loro esodo doloroso: il prefetto di Catania è sul posto ed ha avuto istruzioni per distribuire i primi sussidi o soccorsi. La città di Catania, con la generosità e con l'ospitalità di cui ha dato prova anche in altre occasioni, accoglie i profughi di quelle regioni. Noi abbiamo mandato delle tende per l'immediato ricovero dei meno abbienti, nell'attesa che essi possano trovare un ricovero stabile.

Debbo infine comunicare al Senato che parto

io stesso fra qualche ora alla volta della Sicilia, per vedere se è possibile ed in quale misura, lenire la sventura di quelle disgraziate popolazioni. (*Approvazioni*).

All'onorevole Bergamasco rinnovo le espressioni del più grato animo per le nobili parole di solidarietà che ha avuto, e lo assicuro che queste parole di conforto e di solidarietà del Senato io mi farò un dovere di portare, insieme con quelle del Governo, a quelle sventurate popolazioni. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Credo di interpretare il sentimento del Senato esprimendo il più profondo e doloroso rammarico per l'immane sventura che ha colpito una fertile regione della patriottica Sicilia. E credo pure di interpretare il pensiero del Senato manifestando la nostra soddisfazione per il proposito del Governo di venire in aiuto di quella, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione. (*Vive approvazioni*).

Sull'ordine del giorno.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. In relazione alla circostanza che ho testè fatta presente al Senato, e cioè che debbo oggi stesso allontanarmi dalla capitale, ho l'onore di pregare quest'alta Assemblea di consentire che sia rinviata di qualche giorno, e cioè fino al mio ritorno, la discussione dei disegni di legge iscritti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro dei lavori pubblici prega che sia rinviata la discussione dei disegni di legge iscritti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno, e ciò fino al giorno del suo ritorno in Roma.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di utilizzare materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di linee ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori Berenini e Passerini Angelo per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SILI, *segretario*, legge:

Petizione n. 63. — I sindaci di Sala Consilina, Larino, Isernia e Vallo della Lucania, fanno voti per ottenere la revoca o almeno la sospensione del provvedimento che sopprime i sei tribunali circondariali di Ariano, Isernia, Larino, Sala Consilina, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di sabato fu chiusa la discussione generale, con riserva della facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Ha perciò facoltà di parlare il relatore, onorevole Tommasi.

TOMMASI, *relatore*. Il contrasto di cozzanti interessi ha reso, vorrei dire, procellosa la traversata di questo disegno di legge da Monte-

citorio a Palazzo Madama. Nelle quiete acque di questa Alta Assemblea è a sperare, col buon volere di quanti siamo, Governo compreso, giungere ad un felice approdo, rimanendo al Governo di curare un sicuro sbarco.

Il disegno di legge, quale venne presentato dal Governo alla Camera, si accentrava nel volere elevare alla meritata altezza la classe benemerita degli ingegneri e degli architetti, i quali corrispondono con genio mirabile al crescente progresso del secolo nostro, vertiginoso in ardite conquiste; ma si proponeva altresì di sanare il passato, rispettando i diritti acquisiti e le situazioni precostituite. Siffattamente quel disegno di legge si appalesava nella sua semplicità pressochè perfetto, perchè strettamente rifletteva, in conformità del suo titolo, la tutela di questo e dell'esercizio delle due professioni di ingegnere e di architetto. Provvedeva all'uopo ad assicurare il relativo titolo ai laureati; alla formazione di un albo, proprio per gl'ingegneri e per gli architetti, anche se non laureati; a determinare che le perizie e gl'incarichi giudiziari e amministrativi dovessero affidarsi agli iscritti in esso ed a riconoscere negli attuali esercenti da non meno di dieci anni la posizione professionale conseguita, ammettendoli a conservare, benchè privi di una laurea, il rispettivo titolo di ingegnere e di architetto. Il progetto era così del tutto omogeneo e non avrebbe presentato difficoltà nell'esecuzione. Il passato, transitoriamente, era regolato alla pari. Una sola disposizione transitoria di quel disegno di legge si sarebbe prestata a discussione; quella dettata per favorire e tenere in dovuta considerazione i provenienti dagli Istituti ed Accademie di Belle Arti.

Ad essi veniva fatta, come è fatta, la posizione — ottenuta che abbiano la licenza di professori in disegno architettonico — di potere, dopo cinque anni di esercizio della professione di architetto, essere architetti non semplicemente abilitati, ma veri architetti. La ragione per la quale questa disposizione fu introdotta, per la verità, moveva da un'opinione non esatta, quella cioè che in Italia non vi fossero in passato che le Accademie e gli Istituti di Belle Arti da cui potesse provenire l'architetto; dimenticandosi in quella che fu la prima relazione ministeriale che presso le Scuole di applicazione degli ingegneri vi è sempre stata una sezione speciale per gli architetti.

Onde non è solo dagli Istituti di Belle Arti che si proveniva architetti, ma, e principalmente, dalle Sezioni di architettura presso le scuole di applicazione degli ingegneri.

Questo sia detto per porre le cose al vero loro posto e non per altro, mentre alla relativa disposizione di legge si dà dall'Ufficio centrale il suo *expedit*.

Questo in compendio il primo disegno. Esso però venne modificato ed accresciuto dalla Commissione presso la Camera dei deputati, la quale, animata dai migliori sentimenti verso la classe non meno benemerita della infinita pleiade dei periti tecnici, volle considerarla nella stessa legge. A dir vero, sarebbe stato preferibile — secondo era negl'intendimenti dei ministri proponenti — che per i periti tecnici si provvedesse distintamente per evitare l'inconveniente che, essendosi al primo disegno di legge aggiunte disposizioni a riguardo dei medesimi, queste non siano riuscite perfette. Onde tanto si dibatte circa la estensione dell'art. 4 ai periti tecnici, contemplati nell'art. 7 del testo della Commissione, quale viene all'approvazione del Senato. Come per gli ingegneri e per gli architetti così per i tecnici minori è stata stabilita la formazione di albi. Tengo a dire albi e albi provvisori, e non albo, in rettifica di quanto leggesi nell'art. 11 del disegno approvato dalla Camera. Difatti, oltre l'albo per gl'ingegneri e gli architetti, più albi dovranno formarsi in corrispondenza delle varie categorie di periti tecnici: dei quali albi, quelli di prima formazione saranno essenzialmente provvisori.

L'articolo 7 adunque riserva al regolamento di determinare l'oggetto e i limiti delle attribuzioni proprie dei periti minori, e di addivinare alla classificazione dei medesimi, giacchè di scuole industriali in Italia se ne hanno in tanti rami diversi. Sono cotesti delicati compiti, e più ancora il primo di essi, che vanno esplicati in armonia all'art. 4 ed in maniera da evitare possibili differenze fra la classe degli ingegneri e architetti dall'altra dei periti minori specializzati, come i primi, in determinate branche.

Il disegno di legge ha tra le principali sue finalità quella di considerare la condizione degli esercenti da non meno di dieci anni in qua, i quali abbiano dato prova di lodevole esercizio non solo, ma di avere in atto cultura sufficiente a continuarlo. In coerenza; tanto

il progetto ministeriale che quello della Commissione all'art. 12 conservavano ad essi il rispettivo titolo d'ingegnere e di architetto, precisando il testo della Commissione che ciò si ammetteva per equipollenza. Fu questa una formula, disse il relatore della Camera, suggerita da una ragguardevole classe, e che mirava a smorzare i nuovi attriti che minacciavano di risorgere innanzi alla Camera.

Senonchè il testo dell'art. 12 subì nella discussione una modificazione notevole, riguardo alla quale non vi è spiegazione di sorta nei resoconti e per cui rimane attribuito definitivamente il titolo di architetto così agli attuali esercenti come ai professori licenziati dagli Istituti di Belle Arti; ma non altrettanto esplicitamente si dispone a pro degli esercenti ingegneri, i quali si dicono soltanto abilitati all'esercizio della professione.

L'Ufficio centrale ha curato in modo singolare codesto disegno di legge. E come non farlo, se le richieste, gli esposti, i *pro memoria* piovevano a centinaia? L'Ufficio centrale vi ha dato la massima sua attenzione. Parve sulle prime che il progetto dovesse essere modificato e ci si accinse a proporre emendamenti. Ma si stimò di poi più conveniente, perchè sufficiente, di suggerire opportuni chiarimenti alla legge, da apportarsi in sede di regolamento.

Si seguì questo sistema.

Difatti secondo l'art. 4 le perizie e gli incarichi amministrativi vanno dati agli ingegneri e agli architetti. Ma nell'art. 7 è detto che le attribuzioni dei periti tecnici saranno determinate anche nei loro limiti in sede di regolamento.

In proposito l'onorevole Orlando, pare tema che se per poco le assegnazioni di codesti incarichi non spettassero esclusivamente agli ingegneri e agli architetti e se il titolo, sebbene transitoriamente, fosse anche riconosciuto agli esercenti, gli ingegneri e gli architetti sarebbero scoraggiati a proseguire alacri nei loro forti studi.

Ma è presto detto che agli ingegneri vanno dati incarichi che siano all'altezza della loro professione, mentre potranno essere affatto adeguati quelli da essere affidati ai tecnici minori. Ci si trova così nel campo della delimitazione e della precisazione delle attribuzioni: cosa

codesta che può esser fatta e ben fatta in sede di regolamento, intesa la Commissione di cui all'art. 7, che deve dare il suo competente parere ai ministri interessati.

Non mi fermo poi su cose che possono avere ed hanno la loro grave importanza e che tuttavia con un po' di buon volere vanno spiegate coll'art. 8, il quale ammette alla iscrizione all'albo coloro che per le vigenti leggi erano o potevano essere abilitati all'esercizio della professione. In questa categoria, in verità, sarebbero entrati anche gli ufficiali generali e superiori del genio. Se non che per essi, ed è bene, vi ha una speciale disposizione nell'articolo 3 della legge.

Ma vi sono anche pochi, pochissimi, già appartenenti all'Amministrazione del Genio civile - decretati ingegneri, sebbene non laureati - ed altri provenienti dall'abolita Scuola superiore telegrafica e telefonica, aventi uno speciale diploma. Agli uni e agli altri potrà applicarsi il detto art. 8 secondo le norme che tratterà il regolamento.

Per il maggior valore che è derivato dalla considerazione segnalata da due nostre illustrazioni, dai senatori Corrado Ricci e Boni, a pro dei cultori dell'architettura, a pro di coloro che provengono dagli Istituti di belle arti, l'Ufficio centrale si dispensa dal ritornare sull'argomento dell'articolo 10, che si mantiene nell'attuale suo testo; rimanendo ai ministri competenti, nel dettare il regolamento, di assicurarsi - non bastando saper produrre opere esteticamente pregevoli - che bene si conoscano le leggi della costruzione e si sappia, per prova data, ben costruire, siccome pure raccomandava l'onorevole collega Orlando.

Si dice nella legge, che i professori diplomati in disegno architettonico debbono, per essere architetti, avere tenuto per 5 anni lodevole esercizio della professione di architetto. Va inteso che non si può aver dato lodevole prova di esercizio che costruendo; sarà il regolamento che determinerà in qual modo codesta prova sia da esigersi.

Ciò che può far pensare è come spiegare nel regolamento il contenuto dell'articolo 12. In esso, bene o male, si stabilisce una differenza - della quale in verità non si sa trovare la ragione che possa giustificarla - tra architetti e ingegneri. Esercenti sono gli uni ed esercenti

sono gli altri; agli uni si dà il titolo di architetto, e per gli altri si usa una circumlocuzione. Si dice loro semplicemente: voi siete abilitati all'esercizio della professione; ingenerando così un grave equivoco, quello che i nomi non abbiano a rispondere alle cose. Si è ingegneri in fatto e non si sarebbe ingegneri di nome. Si è stati nel possesso del titolo di ingegneri per tantissimi anni, venti, trenta, quaranta anni, e sarebbe addirittura umiliante che quei professionisti, spesso illustrazioni dell'arte e della scienza, debbano poter incorrere perfino nel rischio di un processo a base dell'articolo 186 del Codice penale, per assunzione indebita di titolo. Ma, o signori, questo non deve essere, questo in qualsiasi modo dev'essere evitato con po' di buon volere da parte di tutti, del Senato e del Governo. Io attendo che il Governo assicuri che sarà provveduto ad eliminare lo sconcio di questa umiliazione ai vecchi esercenti, che hanno sempre tenuto il titolo e che devono poterlo conservare. (*Approvazioni*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'Ufficio centrale ha detto, prima nella sua relazione e ha ripetuto poi per la parola del suo relatore, che è necessario che la legge sugli ingegneri ed architetti venga votata così come è, per evitare il protrarsi di uno stato ansioso di attesa da parte degli interessati. Pertanto anche se in questa legge si possano riscontrare talune imperfezioni, anche se per avventura siano desiderabili taluni emendamenti è preferibile rimettere al regolamento quel che al regolamento può essere rimesso, piuttosto che procrastinare ancora l'approvazione di una legge che è urgentemente richiesta. In verità chi ha corso rischio di rimanere schiacciato dalla valanga di memoriali, di Commissioni, di voti, di pareri che ci sono caduti addosso in questi giorni non può disconoscere la necessità di concludere presto. Tuttavia, l'ho detto anche quando ho avuto l'onore di partecipare ad una seduta dall'Ufficio centrale, se si riscontrassero delle imperfezioni profonde, mi piegherei alla via Crucis di altre Commissioni e memoriali; ma mi sembra che la legge così come è possa essere approvata, rimettendo al regolamento

quelle disposizioni che coordinando e integrando la legge possano colmare le lacune e chiarire i dubbi.

Il disegno di legge in un suo primo articolo dispone a chi competa il titolo di ingegnere e il titolo di architetto. E soggiunge poi all'articolo 4 che le perizie e gli altri incarichi relativi alla professione di ingegnere e di architetto sono conferiti a coloro che hanno conseguita l'iscrizione: ma la norma è a proposito delle perizie giudiziali e degli incarichi delle pubbliche amministrazioni.

La limitazione non si estende rigorosamente a tutta la molteplice varietà delle attività professionali private.

Anche a proposito delle perizie giudiziali e degli incarichi delle pubbliche amministrazioni si fa un'obiezione. Si dice: perchè questo privilegio per gli ingegneri e per gli architetti? Ma vi sono anche altre professioni tecniche minori; vi sono i periti agrimensori, i geometri, vi sono tutti coloro che hanno conquistato un diploma di scuole medie. Anche questi professionisti che saranno a loro volta disciplinati e regolamentati, secondo il disposto dell'articolo 7, debbono avvantaggiarsi della possibilità di ottenere questi pubblici incarichi nei limiti specifici dell'oggetto riconosciuto della loro professione; e sono perfettamente d'accordo. Riconosco che sarebbe stato desiderabile che questo fosse detto nell'articolo 4. Ma non mi sembra che il silenzio rechi impedimento a che il regolamento possa integrare e spiegare, perchè l'articolo 4 afferma, a proposito degli architetti e degli ingegneri, ma non esclude riguardo agli altri tecnici minori, i quali alla loro volta avranno un ambito professionale minore che potranno percorrere, anche in concorso agli ingegneri ed agli architetti, con pieno riconoscimento e senza impaccio o limitazione. Per gli studi che hanno superato è naturale ed è equo che abbiano entro certi termini parità di diritti anche di fronte agli incarichi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni, con gli ingegneri e con gli architetti.

In sede di regolamento tutta questa materia potrà essere disciplinata. Non credo si potrà impugnare il regolamento di incostituzionalità, data la larghezza dei poteri che la legge conferisce al Governo nella redazione del Regolamento.

Si fanno altre raccomandazioni. Si dice, per esempio, in un ordine del giorno che porta la firma del senatore Mengarini, che si ritiene opportuno « che per l'articolo 8 si intendano compresi nelle disposizioni vigenti per l'esercizio della professione anche coloro che non avendo un diploma rilasciato da un Istituto superiore di istruzione hanno ricevuto il titolo di ingegnere o di architetto per mezzo di decreto (per equipollenza) in seguito a giudizio tecnico dato da un Istituto di istruzione superiore su i lavori e le pubblicazioni da essi fatte ».

Mi pare che a ciò provveda la legge in modo sufficiente. Vi sono a questo proposito due disposizioni; vi è un articolo 3 e un articolo 8.

L'articolo 3 dice: « Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 ».

L'art. 8 dice: « Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ».

Dunque coloro che hanno conseguito il titolo, sia per diploma rilasciato da scuole dei passati Governi, sia per equipollenza e abilitazione, trovano sufficiente protezione.

Si potrà discutere circa il titolo: ingegneri, o ingegneri abilitati? L'articolo 12 anche a loro attribuisce l'aggiunta poco desiderata di abilitati, oppure se hanno conseguito titolo d'ingegnere, questo titolo d'ingegnere *tout-court* potranno portarlo ancora? In verità si tratta di casi diversi e le soluzioni potrebbero essere diverse.

A questo proposito ricordo quello che ha detto l'Ufficio centrale. Ma quello che ha detto l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno, non mi pare concordi perfettamente con quello che ha detto il relatore qui parlando testè.

Prima si era detto che non solo si doveva parlare d'ingegneri abilitati ma anche di architetti abilitati; ora si dice il contrario, e come non si dovrebbe parlare di architetti abilitati così - secondo il relatore - non si dovrebbe parlare d'ingegneri abilitati. La contraddizione

può essere spiegata con un desiderio di parificazione.

Credo che il senatore Tommasi abbia voluto dire: o date questo appellativo di abilitato agli uni e agli altri o lo togliete agli uni e agli altri: ed è proposito ed è pensiero di equità.

Si potrebbe osservare: ma gli architetti, per la maggior parte hanno superato certi studi, hanno percorso l'Accademia di belle arti che era la scuola che lo Stato offriva per l'esercizio della architettura, hanno portato il titolo di architetto più che per tolleranza, per un quasi consenso legislativo; c'era una consuetudine sanzionata da una pratica autorevole e costante per cui si permetteva a coloro di abbandonare il titolo di professore di disegno architettonico per chiamarsi senz'altro architetti.

Orbene tutta questa materia - nelle disposizioni transitorie e che stabiliscono il ponte di passaggio fra il passato e l'avvenire - dovrà essere trattata con grande criterio di equità.

È possibile applicare l'articolo 12 con grande equità? Non è possibile disporre - come è stato detto nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale - che convenga aggiungere « l'abilitato » anche agli architetti. Tutto questo non è fattibile in sede di regolamento. Converrebbe emendare la legge.

In sede opportuna si potrà decidere se l'« abilitato », peso poco desiderato, dovrà essere, da chi ne è afflitto portato sotto pena delle comminatorie del Codice penale, sempre, in ogni attività, in ogni manifestazione; o non piuttosto potrà essere solo imposto come contrassegno che agli effetti dell'albo distingua i laureati dai pratici? Nell'albo si dovrà controsegnare: diploma di laurea, ecc., abilitazione. E non oltre. Questa mi pare soluzione equitativa da rimettersi al regolamento.

Questi presso a poco sono i punti essenziali; sugli altri non trovo ragione di lungo dibattito. Per esempio, si dice: dovranno gli architetti pratici per ottenere l'iscrizione all'albo dimostrare, oltreché attitudini artistiche, anche attitudini costruttive.

Orbene, questa dimostrazione come si potrà dare? Per esame o no? La legge non lo dice, nè mi pare che si possa farle perciò appunto di imperfezione. Questa è proprio materia regolamentare.

Gli altri sono punti minori, sui quali pure rimetto ogni pronuncia alla sede del regolamento. Dico poi: possiamo noi in questa sede accettare degli ordini del giorno imperativi, oppure dobbiamo soltanto dare atto di espressioni di desiderio, come indicazioni di problemi da studiarsi e da risolversi? A me pare che questa seconda via debba essere seguita. Vi è un articolo 7 che stabilisce una procedura che sbocca in una regolamentazione così ampia da apparire quasi una delega di poteri legislativi. Mi sembra che il regolamento così come è designato dall'articolo 7, sia qualche cosa di più di un regolamento, perchè dovrà anche determinare l'oggetto e il limite delle due professioni principali e di quelle secondarie. Ora questa è materia complessa e non tracciata dalla legge.

Il regolamento dovrà essere emanato su proposta di quattro ministri, sentito il parere di Commissioni tecniche.

A me sembra che, finchè rimane l'articolo 7, si possano accettare delle raccomandazioni, si possa prendere impegno di trasmetterle agli organi competenti, si possa anche anticipare qualche previsione, ma non mi sembra corretto, finchè l'articolo 7 rimane come è, accettare qualche cosa di più impegnativo che una raccomandazione.

Per queste ragioni se un ordine del giorno dirà che la legge conferisce ad una Commissione uno speciale ufficio consultivo, e che tale Commissione offre garanzie sufficienti, io accetterò questo ordine del giorno.

Presso a poco in questi termini ha già presentato un ordine del giorno l'onorevole senatore Orlando. Ed ora mi si dice che un altro ordine del giorno analogamente concepito è stato presentato dall'Ufficio centrale. Questo ordine del giorno a me sembra che debba essere accolto e votato. Dalla discussione del Parlamento emanano indicazioni di materia di studio, raccomandazioni autorevolissime e sagge, degne di considerazione attenta — non oltre però. Altrimenti si farebbe una assai strana cosa, si voterebbe una legge dicendo: intendiamoci, votiamo la legge con un sottinteso e cioè che sia modificata e completata in sede di regolamento. Il regolamento dovrà essere piuttosto che un regolamento una legge nuova che rettifichi e completi questa che ora votiamo.

Ora, piuttosto che questo, meglio riaccingersi ad ascoltare infiniti altri voti di Commissioni professionali. Ma io credo se ne possa fare a meno. Il Senato avrà assolto degnamente il suo compito votando la legge come è e raccomandando al Governo di fare prezioso uso di quello che è stato indicato dalla discussione e dagli oratori che vi hanno partecipato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla votazione degli ordini del giorno.

A questo proposito debbo comunicare al Senato che l'Ufficio centrale ha trasmesso alla Presidenza il testo di un nuovo ordine del giorno, che sostituisce quello stampato in calce alla relazione.

Oltre questo ordine del giorno, ve ne è uno presentato dall'onorevole senatore Del Carretto e così concepito:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione, di cui all'art. 9 della legge, debba, nei professori di disegno architettonico, nel valutare il lodovole esercizio professionale, accertarsi anche della cultura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Come si vede questo ordine del giorno presuppone l'art. 9 del disegno di legge. Lo metteremo perciò ai voti dopo la discussione e l'approvazione di tale articolo.

Vi è poi un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Mengarini così concepito:

Il Senato:

Considerato che per l'art. 7 della legge per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti dovranno essere emanate con regolamento, su proposta dei ministri competenti, dopo udito il parere di una Commissione di nove componenti da nominare con decreto Reale, « le norme relative alla de-
« terminazione dell'oggetto e dei limiti delle due
« professioni... e tutte le altre per l'attuazione
« della legge e di coordinamento » invita il governo a voler chiarire nella compilazione del regolamento i seguenti punti:

1) Poichè nell'art. 7 si rileva la necessità di coordinare le disposizioni della presente legge con le disposizioni vigenti nelle nuove pro-

vincie, sia tenuto presente che per effetto delle leggi che regolarono l'annessione degli antichi Stati unificati nel Regno, i diplomati ingegneri ed architetti dei cessati Governi debbono godere degli stessi diritti di coloro che sono stati diplomati nel Regno d'Italia;

2) Che per l'art. 8 si intendono compresi nelle disposizioni vigenti per l'esercizio della professione anche coloro che non avendo un diploma rilasciato da un Istituto superiore di istruzione hanno ricevuto il titolo di ingegnere o di architetto per mezzo di decreto (per equipollenza) in seguito a giudizio tecnico dato da un Istituto di istruzione superiore su i lavori e le pubblicazioni da essi fatte;

3) Che la dicitura del primo alinea dell'art. 9 « possono essere iscritti nell'Albo coloro i quali dimostrino con titoli di aver esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di aver cultura sufficiente per il detto esercizio » non significa obbligo per gli aspiranti di dare un esame che non sia per titoli, di cultura professionale, esame che potrà essere dato su richiesta dell'interessato;

4) Che per l'art. 8 avranno diritto di essere iscritti nell'Albo degli ingegneri col titolo di ingegnere telegrafico e telefonico i diplomati del cessato Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, istituito con legge 24 marzo 1907, quando gli aspiranti più non appartengano all'Amministrazione dello Stato e possano esercitare la libera professione.

MENGARINI.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mengarini se mantiene il suo ordine del giorno.

MENGARINI. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle sue dichiarazioni ed accetto che, come egli ha proposto, il mio ordine del giorno sia convertito in raccomandazione.

PRESIDENTE. Viene poi un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Orlando. Ne do lettura.

« Il Senato, convinto che la Commissione stabilita dall'art. 7 della legge per la *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*, abbia poteri sufficienti per regolare con competenza ed equanimità tutte le ulteriori particolari disposizioni da prendersi in dipendenza della legge stessa, ne ap-

prova lo spirito e la lettera e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole ministro guardasigilli e all'Ufficio centrale se accettano questo ordine del giorno.

OVIGLIO, *ministro della giustizia*. Mi pare che questo ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Orlando sia assorbito dal nuovo ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

TOMMASI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale è di questo avviso.

PRESIDENTE. Allora do lettura del nuovo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, rimette ad esso di provvedere in sede di regolamento od altrimenti su quanto costituito oggetto dei voti formulati dall'Ufficio centrale e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se accetta questo ordine del giorno.

OVIGLIO, *ministro per la giustizia*. Lo accetto.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'Ufficio centrale col suo ordine del giorno rimette al Governo di provvedere « o altrimenti ».

Cosa significa questo « o altrimenti »? Difatti l'art. 7 del disegno di legge demanda al regolamento talune determinazioni, e l'onorevole ministro ha detto che in sede di regolamento sarà tutto stabilito; mi pare quindi che la indicazione del regolamento, « o altrimenti » importa confusione, perchè sarebbe un pleonismo ovvero quasi incoraggiamento ad illegalità. Propongo quindi che siano soppresse le due parole « o altrimenti ».

TOMMASI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. È opportuno che restino le parole « od altrimenti ». Può farsene a meno in quanto l'onorevole Guardasigilli ha dichiarato che, pur rimanendo ferma nell'art. 12 l'attribuzione del titolo puro e semplice di architetto agli esercenti l'architettura, sia da ritenersi e spiegarsi che l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere significhi essere l'esercente un ingegnere abilitato da iscriversi nell'albo con tale caratteristica, senza che però egli abbia « l'obbligo di portare il fardello del-

l'aggettivo *abilitato* » nell'esercizio della sua professione.

Ma se non pertanto nel compilarsi il regolamento potesse sorgere difficoltà di tradurre ciò in disposizione, il Governo si troverebbe in certo modo impegnato, per effetto dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, contenente quell' « altrimenti », di escogitare un modo differente di attuazione. (*Rumori*).

È semplicemente questo che l'« altrimenti » significa. (*Rumori*). Signori, non facciamo una questione di parole, che poi son dirette, in epoca di pieni poteri, a facilitare la disposizione esplicativa, che è nei propositi dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno del senatore Corbino così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ». Chiedo all'onorevole ministro di dichiarare se accetta questo ordine del giorno o quello dell'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Avevo detto che avrei accettato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale perchè a quell' « o altrimenti » davo una interpretazione di assoluta inocuità. È una di quelle parole che non compromettono perchè non vogliono dire gran che. Mi pare che l'Ufficio centrale volesse in fondo rimettersi al Governo.

Ma poichè ora mi si dice che quell' « o altrimenti » vuol dire rifare una nuova legge, allora io ritorno a quello che ho detto prima. Non è lecito votare una legge presupponendo un'altra.

Ad evitare ogni equivoco, essendo sopravvenuto l'ordine del giorno del senatore Corbino, che con la sua chiarezza e semplicità elimina ogni dubbio, reputo sia meglio votare questo. Pregherei dunque l'Ufficio centrale di ripiegare sull'ordine del giorno del senatore Corbino, che ha il gran merito di togliere ogni sottinteso ed ogni malinteso.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. C'è un ordine del giorno, del quale non ho sentito fare menzione — ed è l'ordine del giorno dell'onorevole Nava e mio, oltre che di altri colleghi — ordine del giorno

che fu ieri svolto dall'onorevole Nava e che portava due emendamenti all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Io dichiaro, a nome dei firmatari di quest'ordine del giorno, che dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non insistiamo nel mantenerlo. L'onorevole ministro ha preferito di accettare l'ordine del giorno puro e semplice e noi, che approviamo il disegno di legge nel suo testo integrale, lo voteremo ben volentieri. Ma prima del voto io tengo a prendere atto della dichiarazione testè fatta dal ministro guardasigilli che, secondo il suo apprezzamento, l'articolo 4 della legge è applicabile anche agli albi minori dell'articolo 7, che questa è l'opinione sua e del Governo.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho detto che ritengo equo che in sede di regolamento si risolva la questione.

BERGAMASCO. Questo era il concetto del comma 1° dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale che approvavamo.

DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale aveva messo le due parole « o altrimenti » rimettendosi completamente al Governo: quindi, dal momento che sorge la questione di sapere se quell'altrimenti possa riguardare un'altra legge che si dovrebbe fare, l'Ufficio centrale è pronto a sopprimere le parole « o altrimenti » e insiste nell'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Ha la precedenza quello dell'onorevole Corbino trattandosi di un ordine del giorno puro e semplice: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di

istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salvo la disposizione dell'articolo 12, (Approvato).

Art. 2.

È istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione. (Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

(Approvato).

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche Amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidenti, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Consenso unanime sul potersi (e non dico doversi, onorevole ministro, riferendomi alle sue savissime avvertenze) sul potersi nel regolamento esprimere quello che nella legge è di certo implicito, vale e dire che, nei limiti della rispettiva competenza, i diplomati possano ricevere quei tali incarichi, che restano nell'articolo specificati. Io mi compiaccio di ciò e non aggiungo parola.

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo, per quando si dovrà formare il regolamento, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4, e la raccomandazione la rivolgo nell'interesse delle amministrazioni dei comuni e specialmente dei numerosi piccoli comuni dei quali, anche nella discussione dell'esercizio provvisorio, sono state prospettate le disastrose condizioni finanziarie. È certo che la formazione di questi albi tenderà a elevare il costo delle prestazioni; ora, l'onorevole ministro ha dichiarato che nel regolamento si potrà stabilire che gli incarichi siano affidati anche a coloro che siano iscritti negli albi speciali. Questo costituirà già un vantaggio in quanto toglierà la necessità di ricorrere a un ingegnere, laddove basti l'opera di un semplice perito agrimensore o geometra. Ma non basta. Io vorrei che nell'interesse delle amministrazioni comunali si traesse il maggior partito possibile dalle parole che sono scritte nell'ultimo comma dell'art. 4 « anche non iscritte nell'albo », e cioè non si restringesse la facoltà di ricorrere a persone non iscritte nell'albo in limiti troppo angusti, affinché questa legge, la quale mira a difendere gli interessi, d'altronde rispettabilissimi, di benemeriti professionisti, non abbia a risolversi in un grave e ingiusto danno per le povere e dissestate amministrazioni dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Approvazioni).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La raccomandazione del senatore Pironti è giustissima. L'ultimo capoverso dell'art. 4 dice: « Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti comma, essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ». Questo ultimo comma rimane: nessuno ha espresso contrarietà a questa disposizione. Può avvenire che per lontananza, o per altra ragione sia necessario rivolgersi a pratici, e in questi casi è possibile fare eccezione alla regola. La raccomandazione del senatore Pironti

coincide perfettamente con quello che è l'intento dell'ultimo capoverso dell'art. 4.

PIRONTI. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consultivo annuale;

3° dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

(Approvato).

Art. 6.

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato)

Art. 7.

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordina-

mento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate dall'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. La Commissione ha un compito molto importante, anzi un compito che costituisce delegazione legislativa; ma io non mi occupo menomamente del contenuto del lavoro; richiamo soltanto l'attenzione dell'onorevole ministro sulla composizione di questa Commissione.

Evidentemente l'articolo disvela che da principio non venne tenuto in considerazione se non l'ordine degli architetti e degli ingegneri; esteso poi il campo ai diplomati delle scuole medie, si fece una aggiunta e, in grazia di questa aggiunta, si stabilì che due rappresentanti dei diplomati di scuole medie entrassero nella Commissione, a cui si deferiva così delicato ufficio, quale quello di preparare un regolamento, in qualche parte almeno di vero carattere legislativo.

L'onorevole Mengarini l'altro giorno disse che, insomma, la composizione della Commissione era abbastanza tranquillizzante.

MENGARINI. La Commissione dei periti tecnici.

VANNI. Comunque sia, appunto di quella Commissione io parlo, con riguardo ai periti tecnici, cioè per quelli che saranno una minoranza nella Commissione. Io, in verità, non trovo un possibile stato di piena e perfetta tranquillità quando si tratta di due rappresentanti dei diplomati in confronto di cinque rappresentanti di un'altra classe (e classe superiore) i quali interloquiscono ed hanno voto anche per quanto riflette gli interessi dei diplomati delle scuole medie.

Ora, siccome non vogliamo mutare nulla, vediamo un po' se la stesso articolo non offra modo per cui ci possiamo augurare che la stridente disparità sia per lo meno attenuata. Siccome io trovo che un certo numero dei componenti la Commissione è rimesso alla libera scelta dell'onorevole ministro, io pregherei caldamente S. E. il ministro della giustizia di fare in modo che, scegliendo per integrare con le nomine a lui riservate la Commissione, cerchi di diminuire la disparità intercedente fra la rappresentanza degli ingegneri architetti e i rappresentanti dei diplomati delle scuole medie.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Trovo anch'io che l'art. 7 costituisce uno dei punti essenziali di questa legge, poichè alcune delle funzioni che potrebbero a prima vista sembrare inseparabilmente connesse col titolo di ingegnere o architetto, possono essere consentite utilmente a categorie di tecnici diplomati dei quali sono il primo a riconoscere l'alto valore. Ma poichè la Commissione che preparerà questa divisione di limiti di professione potrà eventualmente essere indotta a fare appello ai precedenti parlamentari, io non posso lasciare senza una riserva grave una affermazione contenuta nella relazione.

Nella relazione infatti è detto: « In proposito accade rilevare, come vi sia una professione di periti industriali diplomati, quali da speciali sezioni degli istituti tecnici, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; quali da istituti tecnici industriali dipendenti dal Ministero

per l'industria e quali da scuole industriali minerarie dipendenti dal Ministero per l'agricoltura, la cui preparazione nelle rispettive specialità non è inferiore a quella che ricevono gli ingegneri per la stessa branca di ingegneria, corredata anzi in più da un insegnamento, oltre che tecnico-teorico, pratico nelle officine. Onde, potendo aversi nella specialità diplomati di eguale valore e capacità degli ingegneri specializzati, è logico ed altrettanto giusto, ecc. ».

Io sono sicuro di essere d'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione nel ritenere infondata questa asserzione. Infatti basta avere sottomano i programmi e i libri di testo per gli insegnamenti degli uni e degli altri istituti, per vedere che vi è una differenza fondamentale. Non ho bisogno di richiamare il tipo classico dell'ingegnere italiano quale lo volle il senatore Cremona e che deve rappresentare l'espressione più aristocratica dell'alta ingegneria. Non escludo naturalmente che vi siano degli ingegneri laureati, i quali possano trovarsi in condizioni di inferiorità di fronte ad alcuni valentissimi tecnici diplomati, ma non è su queste eccezioni che dobbiamo formulare un giudizio generale come quello espresso dal relatore.

Basta aver messo gli occhi su tale giudizio per rilevarne la gravità; e per concludere che la Commissione la quale studierà il regolamento non dovrà farsi influenzare da questo periodo della relazione.

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che alle conclusioni alle quali è arrivato l'onorevole Corbino, io sottoscrivo interamente. Se nella relazione della Commissione appare questa frase, dico che non è stata consentita all'unanimità, perchè io ho fatto, in sede di Commissione, le medesime osservazioni che ha fatto ora l'onorevole Corbino.

TOMMASI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. Rispondo ripetendo: « in-civile est nisi tota lege perspecta vel aliqua particula iudicare vel respondere ».

È incivile, romanamente inteso, giudicare di una legge - e così di un qualunque scritto -

da una parola piuttosto che dal complesso della legge stessa.

Ora la frase incriminata, e di cui si rende espositore il senatore Corbino, ha un solo significato. La relazione, dopo di avere messo in rilievo, allo stesso modo che in questa discussione, l'alta importanza che l'Ufficio centrale dà, meritatamente, alla classe elevatissima degli ingegneri, è discesa a considerare i minori tecnici di singole branche, nell'esercizio delle quali essi spesso s'incontrano con ingegneri specializzati. Il significato di quella frase è dunque questo. Vi può essere differenza di capacità personale tra ingegnere e diplomato; si potrà riscontrare superiorità nell'ingegnere o nel diplomato nella scelta di uno di loro per un dato incarico. Ma ciò non vale a confondere le due classi. (*Commenti*). E se si aggiungeva che i semplici diplomati possono avere corredato i loro studi con esperimenti di officina, che ordinariamente mancano agli ingegneri laureati, ciò si diceva per precisare la capacità pratica di essi ad assumere adeguati incarichi.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per quanto riguarda la raccomandazione che la Commissione di cui all'articolo 7 rappresenti equamente i vari interessi in contrasto, osservo che l'art. 7 bene provvede.

La Commissione sarà composta di nove membri, quattro di nomina ministeriale; cinque dovranno essere assegnati ad architetti ed ingegneri; due membri potranno essere delle professioni minori, o meglio di quell'altra professione tecnica di cui si tratterà: abbandoniamo questo aggettivo « minore » poco simpatico. Allora si vede che questa sproporzione non esiste inquantochè in corrispondenza dei due membri dell'altra professione tecnica, si hanno gli altri membri i quali corrispondono bensì ad un solo albo, ma appartengono a due professioni diverse. Ad ogni modo vi sono i quattro di nomina ministeriale che dovranno significare appunto secondo lo spirito di questo articolo, l'equilibrio e la moderazione fra i contendenti.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8.

Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 9.

Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri: quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti, appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Vi è l'ordine del giorno del senatore Del Carretto in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 9. Ne do lettura:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione di cui all'articolo 9 della legge, debba, pei professori di disegno architettonico, nel valutare il lodevole esercizio professionale, accertarsi anche della cultura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Il ministro della giustizia accetta quest'ordine del giorno?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 10:

Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è data dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Nel corso della discussione generale io richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sopra la situazione anormale e direi quasi penosa, cui vengono a trovarsi gli studenti della sezione di architettura degli Istituti di Belle Arti fuori di quello di Roma. Abbiamo in Italia 8 istituti di Belle arti, tolto Roma rimangono 7 istituti ai quali non provvede la legge 31 ottobre 1919 che si occupa solamente agli studenti dello istituto di Belle arti di Roma. Ora per l'art. 10 della legge ora in discussione, gli studenti dell'anno scolastico 1920-21 non potranno mai aspirare ad essere iscritti all'albo degli architetti, non potendo mai avere un quinquennio di esercizio professionale come voluto dall'attuale legge.

Sarei grato all'onorevole ministro della pubblica istruzione se volesse farci conoscere se nel progetto di legge per il testo unico delle leggi sopra le scuole d'arte, di cui parlò alcuni giorni or sono, comprenderà disposizioni atte a riparare a questo stato di cose dannoso agli studenti di architettura negli istituti di Belle Arti che sono fuori di Roma.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. La condizione degli studenti del corso speciale di architettura nei sette istituti dove per la legge del 1919 rimangono questi corsi speciali, non mi pare propriamente « penosa », come l'onorevole Mengarini l'ha definita; perchè nel regolamento del 1920 che disciplina la Scuola superiore di architettura di Roma, al 1° articolo è detto in che modo quegli studenti degli istituti superiori delle Belle arti, ove abbiano fatto anche

il corso speciale, possono accedere alla Scuola superiore di architettura.

Le Scuole superiori di architettura, delle quali ne fu istituita una e speriamo istituirne altre, debbono avere scolaresche preparate come nelle scuole universitarie; la scuola riceve scolari dalle scuole medie, dai licei, e una volta anche dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico.

Certo dal punto di vista scientifico e generale della coltura, quella preparazione poteva ritenersi sufficiente, ma non è sufficiente ugualmente dal punto di vista artistico: è nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse di questa legge, è stata richiamata da vari oratori l'attenzione sopra simile problema della preparazione conveniente dei giovani che si iscrivono alla Scuola superiore di architettura.

Io posso dire all'on. Mengarini parermi evidente che la presente preparazione sia dei licei e sia degli istituti di Belle arti non è adeguata ai fini non solo scientifici ma neanche artistici della Scuola superiore di architettura. Perciò quando prossimamente verrà il momento per la riforma degli istituti di Belle arti, si dovrà non sopprimere ma meglio ordinare la preparazione dei giovani che si potranno indirizzare poi agli studi superiori di architettura.

Intanto, prenda atto l'onorevole Mengarini che a tutti i giovani che frequentano questi istituti per uscirne professori di disegno architettonico, è aperto l'adito, mediante esame di integrazione, alla Scuola superiore di architettura, e quindi anche all'albo degli architetti.

MENGARINI. Per Venezia e per Firenze vi saranno?

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Speriamo che per Venezia l'anno venturo si possa aprire il desiderato corso della Scuola superiore di architettura; per Firenze si penserà più tardi, appena sarà possibile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 10.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello, o, nelle provincie dove non è sede di Corte di appello, il presidente del tribunale avente giu-

risdizione sul capoluogo procede alla formazione dell'albo.

(Approvato).

Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo al Senato di voler consentire che si discuta subito e con precedenza sugli altri disegni di legge, quello relativo alle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

PRESIDENTE. A norma dell'art. 46 del regolamento la proposta d'inversione dell'ordine del giorno deve essere appoggiata da altri quattro senatori.

Chiedo innanzi tutto se la proposta del ministro della guerra è appoggiata.

(È appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, N. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia » (Numero 291-C).

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del disegno di legge numero 291-C.

Consente il ministro che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale?

DIAZ, *ministro della guerra*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1:

Con effetto dal 1° dicembre 1918, le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia non possono eccedere per i singoli gradi dell'ordine stesso i limiti seguenti:

per il grado di cavaliere	625
per il grado di ufficiale	140
per il grado di commendatore	56
per il grado di Grande ufficiale	25
per il grado di cavaliere di Gran Croce	12

Nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti ai reggimenti e reparti dell'Arma di fanteria in virtù dell'articolo 2 del Regio decreto 28 novembre 1920, emanato in applicazione del precedente decreto 5 giugno 1920, col quale fu concessa la Croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia all'Arma di fanteria.

Art. 2.

Venendo a morte un membro dell'Ordine Militare di Savoia, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Joppolo (Girgenti) ». (N. 457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Joppolo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 457).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevoli colleghi. Ambasciatore non porta pena. Vi parlo per incarico di molti miei colleghi dell'Ufficio VII, nel quale ieri abbiamo ampiamente discusso quattro proposte di legge di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento per la formazione di nuovi comuni: uno in provincia di Sondrio, un altro in quella di Campobasso, due in quella di Lecce.

La cosa in sé non avrebbe arrecato sorpresa perchè, all'avvicinarsi del termine di ogni legislatura, siamo avvezzi al moltiplicarsi di siffatte proposte. Ma nelle precedenti sedute degli uffici, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, avevamo discusse altre proposte di legge intese a suddividere altri comuni nelle provincie di Rovigo, di Chieti, di Napoli, di Lecce, di Messina, di Caltanissetta. Poi — ed è quello che ci ha preoccupati di più — nel resoconto sommario della tornata della Camera di mercoledì scorso, in cui erano state approvate queste ultime quattro proposte senza discussione e con splendide votazioni, abbiamo visto, per caso, un nuovo invito di convocazione della Commissione permanente degli affari interni pel successivo giovedì 14 corrente, allo scopo di discutere, in aggiunta a queste dieci proposte di legge già approvate e alle innumerevoli altre dello stesso genere che già sono comprese nell'ordine del giorno della Camera: una nuova proposta dell'onorevole Squitti per la formazione in comune autonomo della frazione di Motta Filocastro in provincia di Catanzaro; una seconda proposta dell'onorevole Corazzini per la costituzione in comune della frazione di Sottomarina di Chioggia in provincia di Venezia; una terza proposta dell'onorevole Paratore per la costituzione in comune della frazione di Capò d'Orlando in provincia di Messina; una quarta proposta dell'onorevole Persico per fare un comune delle due frazioni di Coldragone e Villa Felice, staccandole dal comune di Rocca d'Arce in provincia di Caserta; una quinta dell'onorevole Romani per fare un nuovo comune di Tezze distaccandolo da quello di Grigno in provincia di Trento; una sesta dell'onorevole

Camera per costituire in comune la frazione di Acquavella in provincia di Salerno; una settima dell'onorevole Signorini per la divisione del comune di Bucine, nella provincia di Arezzo. Il titolo di questa ultima proposta di legge non dice in quanti comuni debba dividersi il territorio di quel povero comune di Bucine; speriamo tuttavia che, almeno per ora, sia in due comuni soltanto. (*Si ride*).

Ma non ci fermiamo qui. La stessa Commissione permanente per gli affari interni, nella stessa tornata di giovedì scorso, discusse anche tre relazioni: una sulla proposta di legge Corradini per la formazione di un comune di San Pelino dei Marsi in provincia di Aquila; una seconda sulla proposta Corradini, per fare un nuovo comune di Colle di Monte Bove, pure in provincia di Aquila, da non confondersi con Colli di Labro in provincia di Perugia, pel quale la Camera approvò e il Senato sospese analoga proposta; e, infine, una terza relazione sulla proposta dell'onorevole Larussa, per la costituzione in un unico comune autonomo delle frazioni di Botricello Superiore e Inferiore, Botro I e II, Cinò e Case sparse, staccando tutte queste frazioni dal comune di Andali in provincia di Catanzaro.

Per ora tutte queste frazioni costituirebbero un Comune solo; ma non è escluso che, in seguito, Botricello non si contenti più di stare unito con Botro, e Botro con Cinò; e può anche avvenire che Botricello superiore si senta a disagio in un unico comune con Botricello inferiore, e Botro I con Botro II, e Cinò con Case Sparse, e via dicendo; e così, seguendo il malo esempio, avremo tanti comuni quante sono le frazioni, anzi le Case Sparse d'Italia.

Orbene noi dell'Ufficio VII abbiamo pregato il nostro rappresentante nei diversi Uffici centrali di sostenere a proposito di tutti questi mutamenti nelle circoscrizioni comunali, una unica tesi, che è questa: che ciascuna di queste proposte, che giungono a noi quasi ogni giorno dalla Camera dei deputati, e giungono pur troppo con una documentazione scarsissima, sieno studiate con molta cura e con la massima diligenza, perchè in alcuni casi — rarissimi a dire il vero — queste divisioni di comuni sono, non solo utili, ma necessarie; che si chieda, però, su ognuna di esse, il parere dei Consigli comunali interessati, dei Consigli provinciali e del Ministero dell'interno;

che si esiga la prova che ognuno di questi nuovi comuni, che si vogliono creare, abbia veramente i mezzi per vivere. Solo così eviteremo i danni del sistema attuale di venire, quasi ad ogni nuova seduta, a portare decine di queste proposte (e, pare impossibile, quando si tratta di creare nuovi comuni la Camera è sempre in numero legale, ciò che non avviene talvolta per progetti molto più importanti). Solo così noi potremo giudicare serenamente, e approvare le proposte buone ed utili, e non approvare le altre per la formazione di nuovi comuni, che non abbiano poi i mezzi per vivere senza insopportabile aggravio degli stessi contribuenti, in nome dei quali la creazione dei nuovi comuni viene il più delle volte richiesta.

Noi, perciò, abbiamo conferito mandato al nostro unico rappresentante nei diversi Uffici centrali, di proporre una sospensiva, che speriamo di breve durata, a proposito di tutti indistintamente i nuovi progetti di costituzioni di comuni; ma essa è naturalmente limitata ai progetti in corso di esame presso gli Uffici centrali. — Che essa venga estesa anche a quei disegni di legge che già si trovano all'ordine del giorno del Senato; ecco la proposta che io presento ora a nome di molti dei colleghi dell'Ufficio VII.

Noi, fin dalla tornata dell'8 febbraio scorso, abbiamo rinviato fra quei progetti che costituiscono la seconda parte del nostro ordine del giorno, che è una specie di Limbo dei lavori del Senato, il disegno di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro in provincia di Perugia. Ora abbiamo all'ordine del giorno due progetti analoghi: quello per la costituzione del comune di Joppolo in provincia di Girgenti e l'altro per il distacco delle frazioni di S. Alfio e Milo dal comune di Giarre in provincia di Catania. Orbene, noi per entrambi proponiamo la sospensiva. In seguito, raccolti nuovi dati, il Senato giudicherà se si possano concedere queste nuove creazioni di comuni autonomi; ma oggi, dai pochi e incompleti documenti che abbiamo davanti a noi, trarre un giudizio sereno non è possibile.

Mi riservo di parlare a suo tempo della costituzione in un comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e di Milo. Intanto per quello che riguarda il proposto comune di Joppolo, posso

assicurare che ho studiato con la maggior cura possibile le poche carte pervenute a noi dall'altro ramo del Parlamento e non vi ho trovato assolutamente nulla che possa autorizzare un voto favorevole. La relazione del nostro Ufficio centrale (mi dispiace che non sia presente l'egregio relatore onorevole senatore Beneventano) ci dà scarsissime notizie intorno a questo distacco; anzi, a dire il vero, la relazione dell'onorevole Beneventano conclude bensì in favore, ma in seguito a motivazioni e ad una onesta esposizione di fatti, che sembrano consigliare non l'approvazione ma il rigetto della proposta.

« La frazione di Joppolo » dice la relazione « dista dal comune di Raffadali chilometri due. Però la via che bisogna percorrere per accedere dalla frazione al comune, secondo la relazione fatta alla Camera dei deputati, è di chilometri quattro. » — Orbene questa distanza di 4 chilometri, se davvero dovesse prendersi come base per il distacco delle frazioni e per la costituzione dei nuovi comuni autonomi, produrrebbe come conseguenza che in Italia i comuni sarebbero più numerosi che in Francia, la quale pure ne ha 36,000; da noi dovrebbero salire per lo meno a 40,000.

Dice ancora la relazione che « dal censimento precedente a quello attuale Joppolo conteneva 1822 abitanti » ma che ora « nella relazione fatta dalla Commissione parlamentare si afferma che la popolazione attuale di Joppolo ascende a circa 3000 abitanti ». — Il censimento di cui parla la relazione Beneventano è evidentemente quello del 1901; allora infatti Joppolo contava 1822 abitanti. Ma abbiamo i dati ufficiali di un altro censimento più recente, quello del 30 giugno 1911; ed in esso Joppolo ha raggiunto i 1927 abitanti; ciò che, in un decennio, non è stato, davvero, un grande aumento. Dell'ultimo censimento, quello del 1921, non abbiamo ancora i dati. Sappiamo soltanto da uno specchio riassuntivo che, in tutta la Sicilia, la provincia di Girgenti è quella in cui si è verificato il minore aumento di popolazione.

CORBINO. Sarà avvenuto tutto nel comune di Joppolo! (*si ride*).

MARIOTTI. Sarà così. Ma io ho guardato nelle vecchie statistiche per vedere se in Joppolo vi fosse stato anche nel passato una grande

tendenza a improvvisi e rilevanti aumenti di popolazione; ed ho trovato nel *Lexicon topographicum Siculum*, edito da Vito Amico nel 1759, che allora Joppolo aveva 1023 abitanti. Ora, arrivare in 152 anni da questa cifra a quella di 1927, segnalata nel censimento del 1911, non è certamente un gran ché; e non mi pare che possa far giudicare che qui si tratti di un paese notevole per eccezionali aumenti di popolazione, così da dover far credere che oggi, in soli 12 anni, dai 1927 sia arrivato ai 3000. Molto probabilmente questo dei 3000 abitanti sarà un errore di stampa, passato dai documenti della Camera dei deputati a quelli del Senato.

Seguita il nostro egregio collega Beneventano dicendo che « nessuna dimostrazione si è fatta per giustificare la potenzialità finanziaria della frazione suddetta a sostenere il disimpegno dei servizi pubblici imposti dalle leggi vigenti al Comune »; soggiunge, però, che « un tempò Joppolo sotto il passato regime si ebbe vita autonoma »; ma di ciò, a dire il vero, non dà nessuna prova.

Per avere qualche maggiore notizia, sono ricorso agli atti della Camera dei deputati ed ho letta attentamente la relazione, molto accurata, dell'onorevole Guarino-Amella, nella quale si parla ancora di questo « comune autonomo » e delle « secolari tradizioni storiche » di esso; e questo mi ha commosso, perchè per me le tradizioni storiche hanno sempre una grande importanza (*ilarità*).

Senonchè la relazione dice che il luogo ove poi sorse Joppolo costituiva « un vastissimo allodio » non abitato; e che « solo nel decimo-settimo secolo fu concesso il diritto di popolare l'allodio, e il nuovo centro di popolazione, in onore dell'allora Vice-Re di Sicilia, Giovanni Antonio Joppolo, prese il nome di Joppolo ».

Qui in verità sono rimasto molto perplesso, perchè la storia dei vicerè di Sicilia non la ho in grande familiarità, ma però ho visitata molte volte la splendida sala dei Vice-Re nel Palazzo Reale di Palermo, ed ho ammirati i grandi ritratti di tutti quei vicerè, vestiti splendidamente con i magnifici costumi spagnuoli, ed ho letti attentamente i nomi scritti sotto ciascuno di quei ritratti, e mi pare di conservarli ancor tutti a memoria. Sono i nomi di duchi, di principi delle grandi casate di Spagna, frammisti

di quando in quando a quelli di insigni personaggi di illustri famiglie italiane: dei Caracciolo, dei Colonna, dei Corsini, dei Filangieri, dei Fogliani, dei Gonzaga e di tanti altri; ma, tra essi, il nome di un vicerè Joppolo, non l'ho visto mai.

Ciò mi fa ritenere che, nella relazione dell'onorevole Guarino-Amella, per quanto riguarda i dati storici, possa essere incorso un qualche errore. D'altra parte ho guardato nelle storie della Sicilia, scritte nel secolo XVII e nel XVIII, e da esse risulta concordemente che la costruzione dell'abitato di Joppolo è stata autorizzata nel 1696; non so, però, se nei primi mesi, mentre ancora era vicerè il Duca di Uzeda oppure negli ultimi mesi quando già aveva assunto il governo il nuovo vicerè, Duca di Veragua. Certo, tra quei due, in quell'anno, non v'era posto per un terzo vicerè.

Ad ogni modo ciò che mi è parso più strano in quella relazione è che si dica che Joppolo, sorto a questo modo, per privilegio del Re, con titolo di Baronia, a favore di potenti feudatari, godeva della autonomia comunale, quasi fosse una città regia; e che perciò ivi « vigevano diritti e consuetudini radicalmente diversi da quelli feudali del finitimo paese » di Raffadali; ciò che deve servire a dimostrare, secondo la relazione, la mancanza delle « condizioni naturali indispensabili per l'armonia e la fusione di animi e di interessi che dovrebbe esistere tra le frazioni e il comune capoluogo ».

Eppure il diligentissimo *Lexicon* edito nel 1759, pubblicazione quasi ufficiale dedicata al Vicerè Fogliani, dice chiaramente che il Barone di Joppolo *gladit potestate in subditis utitur*, precisamente come il Principe di Raffadali verso i sudditi suoi. Sola differenza tra i due potenti Signori è che quest'ultimo, nel Parlamento del Regno in Palermo, occupava il 48° seggio, mentre al Barone di Joppolo, di meno antica origine, era riservato il 77°. Del resto niuna autonomia nelle terre loro soggette; niuna magistratura di nomina comunale; solo decurioni nominati e rimossi dal feudatario. Parlare di comuni autonomi nei feudi siciliani, prima del decreto di Re Ferdinando dell'11 ottobre 1817, è un vero anacronismo.

Ma a parte le troppo discutibili tradizioni storiche, vi è qualche grave ragione amministrativa che consigli la costituzione del nuovo

comune? Gli amministratori di Raffadali trattano così male la loro frazione da renderne necessario il distacco? Ciò sembra smentito dalla relazione che accompagna la proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Colonna di Cesarò; trovo infatti in essa che Joppolo « ha già oggi il suo ufficio comunale, con proprio segretario comunale, e con proprio medico condotto, levatrice condotta e messo comunale. Ha cimitero proprio; forma parrocchia a sé; ha conduttura propria di acqua potabile; ha scuole proprie ».

Ma dunque questi amministratori di Raffadali, così ingiustamente accusati, non opprimono gli abitanti di Joppolo; anzi li trattano molto bene; molto meglio, certamente, di ciò che non facciano con le loro frazioni altri comuni più ricchi. Quindi non saprei perchè Joppolo si debba distaccare dal suo attuale capoluogo.

Il 1° gennaio 1818, nella prima applicazione del decreto del 1817 che sopprimeva le giurisdizioni feudali, Joppolo venne unito con il comune di Aragona; poi, siccome si trovavano troppo lontani dal capoluogo, gli abitanti di Joppolo ottennero di passare al comune di Raffadali. Ora vogliono distaccarsi anche da questo per formare un comune autonomo.

Mi sono chiesto se questo possa concedersi senza incorrere in più gravi inconvenienti, e ho guardato quali sono i motivi del grave dissenso che si dice esista ora tra i due paesi. Confesso di non averne trovato che uno solo, ed è che: « tutte le Amministrazioni comunali che si sono susseguite in Raffadali, ogni qualvolta hanno voluto sfuggire al controllo dei tre consiglieri di Joppolo, hanno ricorso al sistema di indire le sedute consigliari per le ore di sera ». I quattro chilometri di via che separano Joppolo da Raffadali sono pericolosi a percorrerli di notte; e quindi i consiglieri di Joppolo non possono intervenire alle sedute.

Ora è in costruzione una strada carrozzabile che deve riunire la borgata di Joppolo con la stazione di Girgenti. Ma questo — osserva la relazione che accompagna la proposta di legge — anzichè avvicinare Joppolo a Raffadali « tenderà ad allontanare ancor più la borgata dal centro ».

Veramente questa mi pare un'ottima ragione, non per creare un nuovo comune, piccolo, povero, anemico, ma per distaccare Joppolo da

Raffadali e riunirlo a Girgenti, l'unico grande centro a cui la indubre popolazione di Joppolo è chiamata di continuo dai mercati, dalle scuole, dalla stazione ferroviaria, dal vicino porto, da tutti i pubblici uffici: civili, giudiziari, militari, ecclesiastici.

La grande strada nazionale Girgenti-Corleone, percorso breve tratto in comune di Girgenti, entra nel territorio di Joppolo, ne percorre tutta la parte meridionale, poi rientra in quel di Girgenti.

Da quella nazionale parte la nuova comunale per Joppolo; se ne affretti il completamento e vi si stabiliscano pubblici servizi di automobili; costeranno molto meno e saranno molto più utili di un nuovo angusto e meschino comune.

Io credo che la laboriosa popolazione di Joppolo, che non si trovò concorde ieri con Aragona, che si trova oggi a disagio con Raffadali, se riunita domani a Girgenti sentirebbe il prestigio, il fascino dell'antica e sempre amata metropoli; si eviterebbe forse in tal modo di costituire un comune di più, destinato a tistica vita tra miserevoli lotte locali.

Il territorio di Joppolo si incastra addirittura dentro il comune di Girgenti, e arriva con i terreni di Real Turco e di Pettinara fin proprio vicinissimo a quella stazione ferroviaria. Si unisca il territorio di Joppolo al grande comune di Girgenti, di cui già un tempo fece parte; e avremo il vantaggio di non creare un comune di più e di assicurare servizi pubblici molto migliori e molto meno costosi per tutti gli abitanti, sia della frazione, sia della città gloriosa, che, durante le dominazioni straniere, fu ingiustamente spogliata di tanta e così nobile parte del suo antico agro. (*Applausi*).

VITELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Avevo chiesto di parlare per una semplice dichiarazione di voto; ma dopo il discorso dell'onorevole Mariotti avrei bisogno anche di qualche spiegazione. Nella relazione, che ho davanti, del nostro collega onorevole Beneventano, trovo alcune cose identiche e altre diverse da quelle che con tanta arguzia, ha commentate l'onorevole Mariotti. (*ilarità*).

Voci. Ma è della Camera!

VITELLI. No, ho sentito dire che è dell'onorevole Beneventano.

MARIOTTI. Prima, poi è di Guarino-Amella.

VITELLI. Allora dirò soltanto che anche nella relazione favorevole dell'onor. Benevenuto si concede che « nessuna dimostrazione si è fatta per giustificare la potenzialità finanziaria della frazione suddetta, ecc. ».

La mancanza di tale necessaria documentazione fu notata, quando se ne trattò nell'Ufficio centrale, dall'onor. Lagasi, al quale io mi associi dichiarando che, così stando le cose, avrei votato contro, convinto come sono che senza gravissime ragioni non si debbano accogliere domande le quali, in ultima analisi, si riducono a raddoppiamento di oneri per i contribuenti.

Per conseguenza, se la sospensiva giustamente proposta dall'onorevole Mariotti non sarà accolta, il mio voto sarà anche oggi contrario all'approvazione del disegno di legge.

LUSIGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Non ho chiesto la parola per trattenere il Senato sulla proposta relativa al comune di Joppolo, intorno al quale, del rimanente, non si potrebbe dire nè di più nè di meglio di quanto ha detto, e così simpaticamente, il nostro collega Mariotti. Ma, siccome l'onor. Mariotti ha accennato anche alle sette proposte di costituzione di comuni autonomi che sono in corso, mi corre l'obbligo di informare il Senato che si son già costituiti gli Uffici centrali per ciascuna di esse e che nessuna ha avuta la fortuna di una relazione favorevole. E per varie ragioni: prima di tutto tali proposte giunsero senza alcuna giustificazione. Non ci sono documentazioni; c'è puramente e semplicemente il progetto di legge con la relazione dell'onorevole proponente; giacchè il relatore, per lo più, è il proponente della costituzione in comune. In secondo luogo gli Uffici centrali hanno considerato che, di fronte ad un numero così notevole di costituzioni di comuni autonomi, s'imponeva al Senato di prendere in considerazione la questione nel suo complesso, perchè una delle preoccupazioni gravi tanto del Senato come del Governo, è quella dello stato della finanza degli enti locali.

Ora, a forza di costituire dei comuni autonomi, si aumentano le spese generali di amministrazione, e non credo che a questo au-

mento di spese corrisponda un miglioramento di servizio. E allora gli Uffici centrali hanno preso queste due determinazioni: prima: di chiedere documentazioni esatte alla Camera dei deputati; seconda: di richiedere anche l'avviso del Governo intorno alle direttive che il Governo stesso possa avere relativamente al numero, che sembra veramente soverchio, di costituzioni di comuni autonomi.

Ho creduto di dare queste informazioni al Senato tanto più che ho avuto occasione di constatare negli Uffici centrali che ho l'onore di presiedere, che il Senato è alquanto preoccupato di questo andazzo di cose.

Per parte nostra abbiamo creduto di interpretare la volontà e il desiderio del Senato, rendendoci conto delle necessità che, eccezionalmente, possano giustificare queste costituzioni di comuni autonomi. Per parte mia, ripeto, che sono in massima contrario alla costituzione di nuovi comuni, specialmente per ragioni di economia. (*Bene*).

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Questa questione, se fosse opportuno l'esame di principio rispetto alla costituzione dei nuovi Comuni, è stata discussa nell'ufficio di cui faccio parte; e all'unanimità o quasi è stato riconosciuto che il tema esige una disamina caso per caso. Si comprendono le ragioni: non è un tema rispetto al quale si possa procedere per categorie; bisogna vedere le condizioni concrete di ciascuna entità, per risolvere la questione a seconda delle risultanze di questa disamina particolare.

Detto ciò, io non contrasto menomamente che allo stato degli atti difettino al Senato parecchi elementi per decidere *cognita causa*. Quindi la proposta di sospensiva, che è stata formulata e che dovrà avere certamente la precedenza, mi sembra sia opportuna e ragionevole, ma io non andrei più in là di questo: parmi, cioè, doversi attendere che gli atti siano integrati per indi ritornare alla discussione, e concludere.

DALLOLIO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ho domandato la parola semplicemente per comunicare al Senato che l'Ufficio centrale, che ho l'onore di presiedere e che si è occupato delle proposte re-

lative agli altri tre, fra i dieci comuni dei quali ha parlato l'onorevole Mariotti, ha preso le medesime deliberazioni che ha comunicato testè al Senato il senatore Lusignoli, ed ha stabilito di rivolgersi al Governo perchè dia il suo avviso, in via di massima, sull'esistenza o meno di un interesse nazionale per smembrare un Comune, costituendone uno nuovo, e sui casi speciali di quei Comuni, ai quali le proposte si riferiscono.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Siccome ho fatto parte di uno degli Uffici centrali che hanno esaminato uno di questi disegni di legge, tengo a dichiarare che l'Ufficio cui appartengo, ha ritenuto necessario di conoscere il parere del Governo sui singoli casi, e non sulle questioni generali.

PRESIDENTE. Questo è il parere di un Ufficio.

LAMBERTI. Siccome si è detto che si voleva un parere generale, osservo che il verbale dell'adunanza specifica che si chieda al Governo il parere sui singoli casi e non sulla questione generale.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. A nome della Commissione riferirò per il relatore assente, facendo una dichiarazione che mi costerà un po'; ma la sincerità innanzi tutto.

Pel comune di Joppolo fu decisa la ricostituzione quasi all'unanimità, con sei voti contro uno; mentre invero per un altro comune (S. Alfio) c'era l'opposizione del centro dal quale doveva essere staccato, nel caso Joppolo non c'era opposizione del comune di Raffadali; c'era inoltre l'approvazione del Consiglio provinciale.

Il Presidente della Commissione, onorevole Beneventano, si assunse il compito di far la relazione, che noi però non abbiamo letta prima della presentazione. Debbo dire questo, perchè non si sarebbe consentito dai membri della maggioranza che si giustificasse la proposta di distacco con ragioni che potevano condurre al risultato contrario.

Per nostro conto noi non abbiamo difficoltà che la questione particolare, relativa a Joppolo, sia sottoposta a una nuova indagine, come si

sta decidendo di fare per tutte le altre proposte che sono dinanzi al Senato.

Mi permetto solo di esprimere un augurio. Già un'altra volta una questione generale fu portata dinanzi al Senato: fu proposto cioè che il Senato d'allora in poi si opponesse ad ogni nuova richiesta di spese. Questo avvenne in una discussione fatta a proposito di un penitenziario o di una casa di corrigendi di Caltanissetta: il senatore Supino in base a quel proponimento, chiese, ed ottenne che di quel progetto non se ne facesse nulla. Si trattava di un comune della Sicilia (*commenti*); l'importante è però che dal giorno seguente in poi di spese se ne sono votate, come prima. Io mi auguro che non avvenga che questo negato distacco del Comune di Joppolo sia seguito da una serie di votazioni favorevoli per altri distacchi; perchè non sarà facile in avvenire di trovare un senatore come l'onorevole Mariotti, che ottenga il respingimento rivangando i documenti attraverso i secoli; anzichè facendo una corsa sul posto, allo scopo di verificare se non vi sono ragioni sentimentali profonde che possano consigliare il distacco dal comune di una frazione che intenda riacquistare la sua autonomia.

Comunque, non ci opponiamo al rinvio proposto dal collega Mariotti.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Rispondo all'onorevole relatore, che io non ho proposto di respingere senz'altro il distacco della frazione di Joppolo dal Comune di Raffadali, ed ho accennato abbastanza chiaramente che non so se vi sieno delle vere e insanabili incompatibilità tra le due popolazioni; ciò che io non posso conoscere, perchè non sono stato laggiù.

Ma poichè questa frazione di Joppolo non ha potuto rimanere riunita al Comune di Aragona, dal quale dista parecchi chilometri, nè può rimanere riunita oggi, per ragioni di asseriti dissensi, al Comune di Raffadali, non so perchè si debba creare un nuovo Comune autonomo, quando Joppolo dista solamente pochi chilometri dalla stazione e dalla città di Girgenti e quando esiste una bellissima strada nazionale che dalla città e dalla stazione va in territorio di Joppolo, e una carrozzabile di nuova costruzione che unisce la nazionale all'abitato

della frazione avvicinandolo sensibilmente alla stazione ferroviaria e alla città.

Il Comune di Girgenti circonda da diversi lati il territorio di Joppolo; e ricordo, anzi, che una delle ragioni per cui Joppolo fu distaccato da Aragona, fu appunto perchè, per andare dalla frazione di Joppolo al capoluogo di Aragona, era necessario attraversare per gran tratto il territorio del Comune di Girgenti; quindi l'unione tra Girgenti e Joppolo sarebbe naturale ed utile; non creerebbe un nuovo Comune senza i mezzi per vivere; ed io l'approverei con grande entusiasmo.

Dice l'onorevole Corbino che io non sono stato laggiù; ma ben posso dire anch'io a lui, come Dante disse a Corrado Malaspina, che vi sono paesi di così gran fama che son palesi pure a chi non vi è stato.

Io, del resto, non fui a Joppolo, ma fui molte volte, e a lungo, a Girgenti. E vi posso garantire che ho studiato con reverente affetto quella terra dalle grandi memorie; e che sono un ammiratore entusiasta di quei luoghi meravigliosi, degli incantevoli paesaggi, dei monumenti impareggiabili, e dei ricordi gloriosi di tante, e così svariate, e così grandi civiltà.

Vi tornerei molto volentieri; ma son certo che non cambierei l'opinione che mi son fatta studiando a lungo sulle più accurate carte topografiche il sacro agro assegnato, con riti solenni, dai primitivi coloni, alla città di Agrigento. Il creare oggi, in quell'agro sacro ad un'antica gloriosa città, un nuovo minuscolo comune senza tradizioni e senza risorse, sarebbe, a mio avviso, contrario alle tradizioni nobilissime, che ha, in questa materia, il Senato.

Io credo di aver studiato il non facile argomento con la più grande obbiettività, con la più scrupolosa coscienza; e propongo una sospensiva, perchè mi pare ingiusto che si approvi o si respinga oggi un disegno di legge, che manca ancora di molti dei documenti indispensabili per una serena deliberazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Mariotti, accettata dall'Ufficio centrale, per la sospensiva di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana » (N. 552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, recante norme per la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana, in Palermo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

(*Omissis*).

Art. 1.

Gli zolfi grezzi esistenti al 30 aprile 1922 nei magazzini del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana nella quantità complessiva di tonnellate 273,740 restano assegnati in proprietà al detto Consorzio.

Art. 2.

Allo scopo di procurarsi le somme necessarie per l'estinzione delle passività di cui al successivo articolo, gravanti sullo stock di cui all'art. 1, il Consorzio zolfifero siciliano è autorizzato ad emettere obbligazioni per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire italiane o per pari ammontare in valuta estera.

L'interesse sulle dette obbligazioni sarà fissato con Regio decreto di cui all'art. 14 del pre-

sente decreto-legge. Esso sarà pagabile semestralmente al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno.

Le obbligazioni saranno poi rimborsate dal Consorzio entro nove anni mediante sorteggi annuali non inferiori ad un nono.

I sorteggi si faranno al 1° luglio a cominciare dal 1923.

Le obbligazioni stesse sono garantite dallo Stato, tanto in conto capitale quanto in conto interesse, e non potranno essere emesse se non siano munite della firma di un funzionario governativo appositamente delegato.

Art. 3.

Le somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni saranno destinate interamente ed esclusivamente:

1° all'estinzione dei debiti contratti, in qualsiasi forma, dal Consorzio zolfifero verso gli istituti di emissione, la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, e la Cassa Centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo;

2° al pagamento dei certificati di avanzo di cassa relativi all'esercizio 1920-21 secondo le risultanze del bilancio.

Ove le dette somme non siano sufficienti a soddisfare i pagamenti predetti, la differenza a saldo sarà prelevata dall'importo dei versamenti eseguiti dallo Stato in conto delle somme spettanti ai consorziati ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

Art. 4.

Alla reintegrazione del complesso delle somme dovute allo Stato per la tassa di abbonamento fino al 31 luglio 1921 e investite dal Consorzio in anticipazioni ai consorziati, sarà provveduto in nove anni a cominciare dall'esercizio consorziabile 1922-23, mediante prelevamento di una quota, pari ad un nono delle somme in parola, dal ricavato della vendita annuale dello stock.

Tale prelevamento avrà luogo dopo estinte le obbligazioni di cui al precedente art. 2, venute nei singoli anni a scadenza e dopo il pagamento dei relativi interessi.

Art. 5.

Non si farà luogo alla reintegrazione di quella parte delle somme versate dallo Stato al Consorzio a favore dei Consorziati, ai termini del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754, la quale al 30 aprile 1922 si trovava erogata per spese di amministrazione dell'esercizio o investita in anticipazione ai consorziati.

Art. 6.

Lo stock delle 273,740 tonnellate acquistate dal Consorzio sarà, ad ogni effetto, considerato completamente distinto da qualsiasi altra produzione consegnata all'Istituto.

In ogni esercizio annuale a far tempo da quello iniziatosi col 1° agosto 1922, il Consorzio calcolerà vendite in conto dello stock di cui all'art. 1, tonnellate 30,415 corrispondenti alla nona parte dello stock stesso.

Ove in un esercizio le vendite superassero tutta la produzione libera disponibile e la nona parte dello stock come sopra calcolata, il supero delle vendite sarà imputato allo stock.

Ai quantitativi venduti in conto dello stock, in ogni singolo esercizio sarà assegnato il prezzo medio lordo ricavato nella stessa annata dai consorziati per la vendita dei loro zolfi, non tenendo conto delle quantità di zolfo che in ciascun esercizio fossero vendute dal Consorzio ai termini dell'art. 3 ultimo comma della legge 30 giugno 1910, n. 361, con riduzioni sui prezzi normali, per facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie all'interno ed all'estero.

Art. 7.

Il ricavato delle vendite dei quantitativi formanti parte dello stock sarà versato presso il Banco di Sicilia in un conto speciale il cui interesse a favore del Consorzio sarà dell'uno per cento superiore a quello che la Cassa di Risparmio del Banco corrisponde sui depositi ordinari.

Tale fondo servirà al pagamento delle obbligazioni di cui al precedente art. 2 e dei relativi interessi, nonchè al pagamento delle somme dovute allo Stato a norma del precedente art. 4.

Art. 8.

Per far fronte alle eventuali deficienze del ricavo della vendita dello stock destinato al servizio delle obbligazioni ed alla reintegrazione delle somme dovute allo Stato a norma del precedente articolo 4 è costituito un fondo di garanzia con i seguenti cespiti:

1° ogni eventuale attività del Consorzio, incluso il suo fondo di riserva;

2° il 10 per cento degli estagii dovuti in natura o in denaro dagli esercenti ai proprietari, e dai subgabelotti e cottimisti generali ai gabelotti delle miniere di zolfo della Sicilia durante il periodo dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

3° il complesso delle somme ottenute mediante il prelevamento di lire 20 per ogni tonnellata di zolfo consegnata al Consorzio per la vendita dal 1° agosto 1922 a tutto il 31 luglio 1931;

4° un ulteriore 10 per cento degli estagii di cui al n. 2 dalla data in cui saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117, a tutto il 31 luglio 1931;

5° i tre quinti delle somme accantonate per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera ai sensi dell'articolo 1 (lettera b) del Regio decreto 31 agosto 1919, n. 1754.

In caso di esercizio diretto delle miniere di zolfo della Sicilia da parte dei rispettivi proprietari, i contributi di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo saranno prelevati sopra una quota parte dello zolfo depositato presso il Consorzio dai proprietari diretti esercenti, da considerarsi come estaglio, la cui determinazione è demandata all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta.

Le norme e le garanzie per tale prelevamento saranno stabiliti col Regio decreto di cui all'articolo 14.

Art. 9.

Il fondo di garanzia col versamento delle relative somme sarà istituito presso il Banco di Sicilia, che corrisponderà sull'ammontare di esso un interesse eguale a quello stabilito nell'art. 7.

Il fondo di garanzia potrà anche essere investito, in tutto o in parte, in Buoni del Tesoro

su richiesta del Consorzio, previa autorizzazione del ministro per l'industria e il commercio.

Estinto l'intero ammontare delle obbligazioni emesse a norma del precedente art. 2 e pagati i relativi interessi, versate all'Erario le somme di cui al precedente articolo 4, e coperta ogni spesa di qualsiasi natura incontrata dal Consorzio per il servizio delle dette obbligazioni, l'eventuale supero del fondo di garanzia sarà destinato alla reintegrazione dei fondi ed alla restituzione dei contributi di cui ai numeri da 1 a 5 del precedente art. 8.

A tale effetto sarà prima reintegrato l'intero patrimonio dell'Ente istituito per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera; e successivamente, sempre fino a concorrenza delle somme disponibili, si procederà al rimborso degli altri contributi, seguendo l'ordine inverso a quello in cui i medesimi sono elencati nel precedente art. 8.

Art. 10.

In seguito ad autorizzazione del ministro per l'industria e commercio di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze, il fondo di garanzia potrà essere, in tutto o in parte, impiegato in estinzione anticipata delle obbligazioni, quando sia dimostrata la convenienza dell'operazione e la sicurezza della reintegrazione della somma all'uopo erogata.

Art. 11.

La Cassa Depositi e Prestiti, gli istituti di emissione, le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di Pietà del Regno, sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni emittende del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Gli Istituti di emissione, per le somme che col consenso del Ministero del Tesoro e fino all'ammontare dal medesimo stabilito, impiegheranno nell'acquisto delle predette obbligazioni, godranno delle stesse esenzioni e agevolazioni che a loro favore sono stabiliti nel decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, concernente operazioni di sconto di note di pegno e di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi.

Art. 12.

Il passaggio di proprietà dai consorziati al Consorzio dello stock di zolfo di cui nel presente decreto, sarà considerato, meno che agli effetti del pagamento dei vari oneri e contributi, quale una normale vendita eseguita nell'esercizio 1921-22 al prezzo complessivo non superiore a lire 120 milioni.

Pertanto, alla fine del detto esercizio, si effettuerà la liquidazione del dare e dell'avere dei singoli consorziati, sulla base del prezzo medio netto dell'esercizio, purchè tale prezzo non risulti superiore alla media delle anticipazioni effettivamente già ricevute dai consorziati durante il periodo 15 dicembre 1920-31 luglio 1922.

Agli effetti della liquidazione suddetta non sarà tenuto calcolo delle spese di amministrazione sostenute dal Consorzio fino al 30 aprile 1922.

È in ogni caso escluso qualsiasi concorso od onere finanziario a carico del Consorzio, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 13.

In nessun caso l'ordinamento futuro della vendita dello zolfo siciliano potrà diminuire le garanzie contenute nel presente disegno di legge.

Art. 14.

Con Decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro dell'industria e del commercio di concerto col ministro per le finanze e col ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto legge, saranno stabilite le norme e le modalità per l'esecuzione del medesimo decreto-legge.

Art. 15.

Tutte le controversie collettive fra industriali e lavoratori delle zolfare saranno risolte da Commissioni di conciliazione ed arbitrali, delle quali faranno anche parte in numero eguale rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con Decreto Reale.

Art. 16.

È fatto divieto al Consorzio Zolfifero Siciliano, sotto la personale responsabilità dei suoi amministratori, di fare anticipazioni attingendo al credito, e ai fondi destinati a determinati pagamenti e garanzie

Art. 17.

Non potranno far parte del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Obbligatorio per la industria zolfifera siciliana i membri delle due Camere legislative, e i membri dei consigli provinciali delle provincie zolfifere della Sicilia.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 15 di questo progetto di legge. Con questo articolo che si è aggiunto, senza che venga ad essere connesso a tutto il resto del progetto di legge, viene introdotto così, direi impensatamente, l'istituto dell'arbitrato obbligatorio, senza nemmeno che se ne renda conto nella relazione ministeriale o in altra relazione. Io credo che un istituto di questo genere, sia pericoloso sempre, e sia assai malagevole di farlo funzionare.

Dice l'art. 15: « Tutte le controversie collettive fra industriali e lavoratori delle zolfare saranno risolte da Commissioni di conciliazione ed arbitrali delle quali faranno anche parte un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni operaie. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite, sentito il Comitato permanente del lavoro, con decreto reale ».

A me sembra, come dianzi accennai molto pericoloso in se stesso questo istituto. Lo è poi specialmente per una industria come quella delle zolfare, che trovasi in condizioni tutt'altro che felici come il Senato non ignora. Lo diviene anche maggiormente per il grado di evoluzione delle maestranze le quali, composte di poveri operai saranno facilmente trascinate

da chi sappia loro far credere cose che non possono ottenersi.

Ritengo che non sia prudente tentare l'applicazione di quell'istituto a questa industria. E se si vorrà istituire l'arbitrato obbligatorio, converrà regolarlo con una legge apposita ed applicarlo gradualmente alle industrie dove siano maestranze molto più evolute e capaci di comprendere i bisogni, e i limiti economico-industriali della produzione.

Ove si proceda senza sufficiente ponderazione, si avrebbero forse risultati gravi e dannosi alle stesse masse lavoratrici, perchè, aggravando le condizioni della produzione potrebbe seguire la chiusura di miniere. Già miniere non poche dovettero essere abbandonate; è noto come siano difficili le condizioni di questa industria; ed è noto pure che senza l'accordo con gli americani altre miniere avrebbero dovuto probabilmente essere chiuse.

In considerazione di questo grave pericolo prego il Senato di non votare questo art. 15. È inutile che io mi dilunghi in dimostrazioni poichè questa materia mi sembra molto chiara. Però sono pronto a dare tutte quelle spiegazioni che mi fossero richieste.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro dell'industria, del commercio e del lavoro*. L'art. 15 non esisteva nel progetto primitivo presentato dal Governo. Fu nella discussione alla Camera del 30 giugno 1922, che, su proposta dell'onorevole Mingrino (*comenti*), si aggiunse questo articolo.

Io dichiaro che anche allora non fui molto favorevole all'inserzione di detto articolo; ma la Camera volle che esso si aggiungesse e fu così che entrò a far parte della legge.

Io dichiaro francamente che da parte del Governo non vi è la menoma difficoltà che questo art. 15 venga soppresso. (*Approvazioni*).

CORBINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *relatore*. Dichiaro che l'Ufficio è unanimemente concorde nella soppressione dell'art. 15 (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cassis per la soppressione dell'art. 45 del Regio decreto-legge.

Tale proposta è accettata sia dall'Ufficio centrale che dal Governo.

Non potendosi mettere ai voti la soppressione di un articolo, pongo ai voti l'art. 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato; quindi l'articolo 15 è soppresso.

Questo disegno di legge, così modificato, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa ».

. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, numero 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi da sottufficiali della Regia marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, previa soppressione del 2°, 3°, 4°, 5° comma dell'articolo 3 del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2043.

ALLEGATI.

I. Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2043.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Amministrazione della R. Marina avrà facoltà di assegnare in uso gratuito a una istituzione « Cooperativa fra i Sottufficiali della

R. Marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » aree demaniali delle quali l'Amministrazione stessa disponga e che non siano necessarie per gli impieghi di carattere militare.

Art. 2.

Saranno devoluti a favore della Cooperativa di cui al precedente articolo i canoni di fitto che il Ministero della Marina percepisce per gli alloggi che esso fornisce al personale dipendente in fabbricati demaniali o erariali.

Tali canoni cesseranno di essere versati all'Erario a partire dalla data in cui la Cooperativa verrà ad essere legalmente costituita.

Art. 3.

Il ministro della marina determinerà il canone di fitto che deve essere corrisposto dal personale militare della R. Marina a cui siano concessi alloggi in fabbricati demaniali o erariali.

L'alloggio nei detti fabbricati sarà però concesso gratuitamente ai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi e ai comandanti militari marittimi.

È fatta eccezione per quegli alloggi di servizio che il ministro della marina riterrà necessario concedere gratuitamente, in località disagiate o lontane dai centri abitati, agli ufficiali e sottufficiali obbligati a risiedere per ragioni di servizio nella località medesima.

Potranno infine essere eccezionalmente concessi alloggi gratuiti agli ufficiali, sottufficiali e personale civile lavorante ai quali siano affidate mansioni di vigilanza e di custodia continua o la cui prestazione d'opera possa, con frequenza, rendersi necessaria in modo improvviso.

Però, se in questi alloggi gli utenti convivono in modo stabile con la famiglia, sarà stabilito il pagamento di un equo canone.

Art. 4.

Potranno essere date in concessione, mediante la corresponsione di un canone annuo fisso di lire una a riconoscimento della demanialità, aree di spiagge nazionali a favore di cooperative a proprietà indivisa legalmente costituite fra ufficiali e sottufficiali del R. Eser-

cito e della R. Marina e fra funzionari e salariati dello Stato, aventi per scopo la costruzione di case economiche di abitazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

II. *Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2434.*

(*Omissis*).

Per le costruzioni di cui all'articolo 1° e per quelle di cui all'articolo 4 del su citato decreto che riguardano Cooperative fra ufficiali, sottufficiali e funzionari civili della Regia marina, costituite per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, l'Amministrazione demaniale non potrà chiedere la retrocessione delle aree concesse per tutto il tempo della durata della Società, salvo i risarcimenti e gli indennizzi pel valore dei fabbricati qualora la retrocessione sia determinata da ragioni di pubblica utilità. In caso di scioglimento delle Cooperative suddette per raggiungimento del termine legale ed in caso di scioglimento anticipato per altre cause, l'Amministrazione demaniale venderà il terreno al prezzo che a tale scopo sarà stabilito all'atto della concessione, salvo che nel caso di fallimento della Società l'Amministrazione della Regia marina non ritenga di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dei fabbricati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra » (N. 276-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giu-

gno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 5 giugno 1921, numero 755, relativo agli Arsenali della Regia Marina ed ai servizi a terra in genere, con la soppressione all'art. 3 delle parole « con il Ministero dell'Industria e commercio (Sottosegretariato di Stato Marina mercantile) » e con l'aggiunta all'art. 5 del seguente comma: « le concessioni ad enti privati di cui all'art. 2 dovranno essere approvate per legge dal Parlamento ».

È però fatta all'articolo 2 del decreto stesso la seguente aggiunta:

« In entrambi i casi (a parità di condizioni) verrà usata preferenza agli enti di carattere cooperativo con particolare riguardo a quelli costituiti da parte del personale già addetto agli arsenali ed officine medesime ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie » (N. 578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 74.

(*Omissis*).

Articolo unico.

La facoltà di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori di vascello di complemento di cui al decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, prorogato con Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 222, è prorogata a tutto il 31 marzo 1923 soltanto nei riguardi degli ufficiali di vascello di complemento originari delle nuove provincie, i quali abbiano prestato durante la guerra i periodi di servizio stabiliti dall'art. 1 del citato decreto-legge.

Il trasferimento di questi ufficiali potrà essere consentito anche in eccedenza al numero stabilito dal Regio decreto-legge 10 agosto 1919, numero 1475.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali » (N. 579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali ».

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1923

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nei riguardi degli ufficiali della Regia Marina, viene confermata per l'anno 1922 e seguenti fino al 31 dicembre 1925, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento per la sua applicazione, la media quinquennale per l'anno 1915 di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque » (N. 539-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, num. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque ».

Chiedo al ministro dell'industria e commercio se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1166, concernente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque, colle seguenti modificazioni:

ALLEGATO.

Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1166.

(*Omissis*).

Art. 1.

I venditori di acqua potabile obbligati, alla data del presente decreto, a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati, sono autorizzati ad aumentare, a termine e nei limiti stabiliti dai seguenti articoli, durante il periodo di tre anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i prezzi di vendita dell'acqua, fornita in detto periodo di tempo, nonchè i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori.

Art. 2.

Relativamente alle distribuzioni d'acqua per uso potabile o sanitario, fermi restando gli aumenti già convenuti per libero consenso delle parti e superiori a quelli previsti dal presente decreto, l'aumento dei prezzi di vendita non può superare — per gli impianti a gravitazione — il 25 per cento dei prezzi in vigore al 31 dicembre 1917, sia che tali prezzi dipendano da singoli contratti, sia che corrispondano alle tariffe, stabilite da atti di concessione; il 45 per cento per gli impianti ad innalzamento, eseguiti con mezzi meccanici di qualsiasi specie, ed il 35 per cento, per quelli a sistema misto.

Per le concessioni di acqua ad uso potabile e sanitario — aventi carattere perpetuo — il contributo di manutenzione, previsto dal contratto, può essere aumentato nella misura non maggiore del 50 per cento, purchè si tratti di contratti, stipulati non oltre il 31 dicembre 1917.

Nei casi in cui l'aumento dei prezzi per gli impianti ad innalzamento o misti si manifesti non commisurato all'aumento del costo del sollevamento meccanico, il venditore potrà valersi della procedura fissata dall'art. 5.

Parimenti, quando per eccezionali condizioni di esercizio, l'aumento già consentito dal primo comma del presente articolo per i prezzi di vendita dell'acqua con gli impianti a gravitazione, appaia non commisurato all'aumento del costo, il venditore, ferma restando la applicazione dei detti aumenti, può seguire, nei confronti coll'Ente che rappresenta i compratori, la procedura fissata nel successivo articolo 5.

Art. 3.

Qualora si tratti di acquedotti, aventi impianti di depurazione a scopo igienico, è ammesso per le suddette distribuzioni, oltre l'aumento di prezzo previsto dall'art. 2, un ulteriore aumento del 10 per cento sul prezzo contrattuale in vigore al 31 dicembre 1917.

Art. 4.

Il venditore di acqua che intenda applicare gli aumenti di tariffa, contemplati dai precedenti articoli, deve darne avviso al sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altri mezzi equipollenti. Il sindaco ha l'obbligo di pubblicare nell'albo comunale detto avviso entro due giorni dalla ricezione di esso. Il venditore darà inoltre alla sua richiesta la maggiore pubblicità.

Gli aumenti di prezzo decorrono - rispetto a tutti gli utenti, di cui all'articolo 2 - a partire dal quarto giorno in cui l'avviso sia pervenuto al Comune.

Art. 5.

Per le distribuzioni di acque, destinate ad usi diversi da quello potabile o sanitario, è ammessa, a richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali di vendita, e - ove trattisi di concessioni perpetue - del relativo contributo di manutenzione. Tale revisione potrà essere fatta d'accordo fra le parti o - in difetto - per decisione di Commissioni arbitrali provinciali, che decideranno con criteri equitativi.

Le Commissioni decideranno altresì da qual giorno decorreranno gli aumenti dei prezzi.

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali provinciali hanno sede ciascuna presso la rispettiva R. prefettura, e sono costituite di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei consumatori, nominato dal prefetto, se il fornitore è il Comune, e negli altri casi dal Comune, in cui l'acqua viene fornita - o dalla Deputazione provinciale, se l'acqua è fornita a più Comuni; uno in rappresentanza dell'industria, nominato dalla Camera di commercio della provincia - e di un giudice, che fungerà da presidente, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo.

Se in una Provincia esistono più Camere di commercio, sarà competente quella del capoluogo. Per le provincie di Caserta e di Foggia il giudice sarà nominato rispettivamente dal presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di Lucera.

Art. 7.

La richiesta di revisione dei prezzi e contributi, di cui all'art. 5, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intende addivenire a trattative. Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato - o vi risponda negativamente - oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme, entro un mese sarà promosso - in seguito ad istanza del venditore - il giudizio della Commissione arbitrale.

Art. 8.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti, fin dall'origine, alla tassa di bollo o alla registrazione in termine fisso.

Le spese del giudizio sono a carico delle parti - metà per ciascuna - e sono liquidate dal primo presidente della Corte d'appello competente.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2, se la Commissione arbitrale non riconosce la legittimità della richiesta di un au-

mento superiore a quello normale, le spese saranno totalmente a carico del richiedente.

Art. 9.

Il venditore di acqua — per qualunque uso utilizzata — può applicare durante il triennio, di cui all'art. 1, in aggiunta ai prezzi contrattuali vigenti il 31 dicembre 1917, per la fornitura e la manutenzione dei misuratori meccanici dell'acqua, i quali siano a suo carico, un compenso addizionale di lire 0,50 per ogni millimetro di calibro del misuratore.

In quanto all'avviso e alla decorrenza dell'aumento, si applicano le norme di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 10.

I Comuni e i Consorzi di Comuni hanno diritto di applicare per i contratti in corso, relativi alle distribuzioni d'acqua, cui essi direttamente provvedono, le disposizioni del presente decreto, ferma però restando la facoltà ad essi spettante di variare le tariffe in precedenza deliberate.

Art. 11.

Le controversie, derivanti dall'applicazione del presente Regio decreto, saranno decise dalle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 6.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » (N. 45-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali ».

Chiedo all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento, ma mi riservo di fare alcune osservazioni su speciali articoli.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774.

(*Omissis*).

Art. 1.

In sostituzione della tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n. 283, e delle norme che la precedono, gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tabella unita al presente decreto e dalle norme relative.

Niun altro diritto è loro dovuto.

Tali onorari e diritti per le cause e per gli affari già in corso, hanno luogo limitatamente agli atti posteriori alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Gli avvocati e i procuratori, senza pregiudizio dei loro maggiori diritti verso il proprio cliente o mandante, possono domandare a loro favore la condanna al pagamento sia delle spese che degli onorari, quando dichiarino di avere anticipato le spese e non ricevuto l'onorario.

Questa domanda può farsi nella comparsa conclusionale, nel ricorso o controricorso o verbalmente all'udienza.

Art. 3.

Per le spese ed onorari dovuti alle persone indicate nell'art. 103 del Codice di procedura civile dai propri clienti o mandanti il presidente rilascia, in fine della nota presentata da esse, l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni cinque e non maggiore di giorni dieci successivi alla notificazione.

Il provvedimento ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce gli effetti di cui all'art. 1970 Codice civile.

Il debitore che intende fare opposizione deve proporla nel termine perentorio stabilito pel pagamento mediante ricorso da notificarsi al creditore con citazione a comparire a giorno fisso davanti al presidente, il quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare le loro istanze ed opposizioni e le rimette a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria.

L'opposizione può farsi dalla parte senza ministero di procuratore.

Anche gli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti possono valersi del procedimento stabilito da questo articolo, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Dello stesso procedimento possono valersi i difensori ufficiosi pel pagamento delle competenze loro dovute dalle parti soccombenti a norma dell'art. 28 Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

È fatta facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente articolo alle spese ed onorari dovuti per le cause ed affari trattati innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali e di prescrivere le norme relative,

Art. 4.

L'autorità giudiziaria deve sempre motivare la sentenza o il provvedimento relativo all'onorario di avvocato quando lo dichiara non dovuto o lo liquida in misura inferiore a quella determinata dal parere del Consiglio dell'ordine.

Art. 5.

Per la surroga del giudice delegato alla tassazione delle spese di lite provvede su ricorso il presidente del Collegio in conformità di quanto è disposto per la surroga dei giudici delegati agli atti istruttori.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore, nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando da quel giorno abrogato il precedente decreto 7 marzo 1918, n. 352, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

TARIFFA

NORME GENERALI.

Art. 1.

Ai procuratori legalmente esercenti, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti gli onorari e diritti accessori di cui alla tabella seguente.

Art. 2.

Quando non vi sia avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato venga escluso per sentenza, gli onorari di cui agli articoli 6, 18, 20, 22 e 36 della seguente tabella debbono essere elevati di non meno di un quarto, ma non oltre il doppio.

Gli onorari, di cui negli articoli suddetti, non sono invece dovuti quando il procuratore riveste nello stesso giudizio la qualità di avvocato e gli è attribuito l'onorario di avvocato.

Art. 3.

Gli onorari e i diritti dei procuratori nei giudizi innanzi i tribunali, innanzi le corti di appello, le giurisdizioni speciali ed innanzi gli

arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, debbono essere elevati di una metà quando il valore della causa o dell'affare superi le lire 5000; al doppio quando superi le lire 25,000; al triplo quando superi le lire 150,000.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e, se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Le cause di valore indeterminato si considerano di valore eccedente le lire 25,000 ma non superiore alle lire 150,000.

Art. 4.

Per i giudizi cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteche, sono dovuti gli onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali e alle corti d'appello per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.

Art. 5.

Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV, V, VII, e X della tabella che segue sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla tabella stessa, nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti.

TABELLA.

Art. 1 a 118.

Art. 119.

Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse nonchè di qualsiasi altra copia da comunicarsi o notificarsi, saranno dovuti centesimi 50 per ogni pagina di scrittura, osservato il disposto dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1892, n. 191, e le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudiziarie. Nel caso di impiego della dattilografia il diritto di scritturazione è di centesimi 60 per ogni pagina.

Nel caso di stampa di comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di memorie a difesa, di note dopo la udienza, di relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di scritturazione è raddoppiato, e compete anche per le copie distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione della causa.

Tale maggiore diritto non è però ripetibile, qualora non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla parte avversa, per mezzo della cancelleria, nel momento stesso in cui se n'è fatta la comunicazione ai magistrati.

In nessun caso, quando si faccia uso della stampa, il diritto di scritturazione può essere inferiore, nel complesso, tanto in materia penale, quanto civile, innanzi ai tribunali a lire 25 al foglio, ed innanzi alle Corti a lire 30 al foglio, sia il giudizio reso collegialmente o da un singolo magistrato.

Per le cause innanzi agli arbitri e alle giurisdizioni speciali il minimo è di lire 25.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Vorrei rivolgere all'Ufficio centrale del Senato la preghiera di rinunziare all'emendamento che propone all'articolo 3, emendamento che è concepito così:

« È fatta facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente articolo alle spese ed onorari dovuti per le cause ed affari trattati innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali e di prescrivere le norme relative ».

Ho rivolto questa preghiera, perchè l'emendamento che si propone fa sorgere una questione, che altrimenti non avrebbe alcuna ragione di esistere.

L'Ufficio centrale parte dal presupposto che gli avvocati i quali patrocinano in affari che non siano trattati innanzi all'autorità giudiziaria, non abbiano facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, per liquidare gli onorari con ordinanza del Presidente del Tribunale.

Partendo da questo presupposto, l'Ufficio centrale ha voluto assicurar loro il diritto di ser-

virsi di questo procedimento più semplice e spedito; ed a tal fine vorrebbe dar mandato al Governo di emanare un decreto con cui l'articolo 379 venga applicato anche agli onorari riguardanti affari trattati innanzi ad altre giurisdizioni.

Ora a me non pare che occorranu nuovi provvedimenti per assicurare agli avvocati il diritto che, essi hanno già, in virtù degli art. 103 e 379 della procedura civile, nei quali non si fa alcuna distinzione tra onorari da liquidare per affari giudiziari e quelli riguardanti cause ed affari trattati davanti a diverse giurisdizioni.

Difatti, mentre coll'articolo 103 si stabilisce che i procuratori possono per le spese e compensi rivolgersi al Presidente del Tribunale, nel successivo articolo 379, quella stessa facoltà è estesa: « anche agli avvocati per il pagamento degli onorari loro dovuti dai clienti »:

E pertanto essi, non solo possono far liquidare dal Presidente i loro diritti di fronte alle parti avversarie, ma possono anche chiedergli di liquidare il loro compenso di fronte ai loro stessi clienti.

Sorse è vero il dubbio se questa facoltà gli avvocati avessero anche per le cause discusse e gli affari trattati innanzi al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Giunta provinciale amministrativa, o alla Commissione centrale delle imposte: in quanto che si disse che gli art. 103 e 379, stando nel codice di procedura civile, non si riferissero che ad affari giudiziari soltanto, e che, pertanto nessun valore avesse l'argomento che quegli articoli non distinguessero tra affari giudiziari o di diversa giurisdizione.

Per rimuovere questo dubbio (così io credo fermamente) il Governo nel regolamento per la esecuzione della legge riguardante il procedimento per ingiunzione, introdusse una disposizione che è così concepita: « Il procedimento medesimo può essere usato per i crediti a titolo di spese e compensi professionali, giudiziari e stragiudiziali, delle persone indicate nell'art. 379 ».

Prego l'onorevole Guardasigilli di volermi concedere tutta la sua benevola attenzione perchè desidero mi dica se sono in errore o se, come fermamente credo, il Governo abbia con quella disposizione avuto il pensiero di giovare ai procuratori e agli avvocati nella liquidazione

dei loro compensi. In quel regolamento fu detto altresì: se tali crediti dipendano da prestazioni in cause, affari e procedimenti diversi, anche presso diverse giurisdizioni.

Se ciò fu detto, è evidente che gli avvocati possono avvalersi del procedimento per ingiunzione, anche per affari che avessero trattati innanzi a tutte le autorità che esercitano giurisdizione, come Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giunta provinciale amministrativa e, Commissione centrale delle imposte.

E conseguentemente, nessun dubbio può sorgere più che gli avvocati, non solo di fronte alle parti contrarie, ma anche in rispetto ai loro clienti possano avvalersi di questa facoltà, così per le cause giudiziarie, in cui abbiano prestato il loro patrocinio, come per le altre trattate innanzi a giurisdizioni diverse dalla giudiziaria. e possano richiedere il presidente del Tribunale perchè emetta l'ordinanza di liquidazione delle spese e compensi.

Ciò premesso, è chiaro che se nel disegno di legge che stiamo esaminando s'introducesse l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, risorgerebbe il dubbio che ora non potrebbe più esservi, poichè si direbbe: è tanto vero che gli avvocati non possono avvalersi degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile per far liquidare i loro onorari dal presidente del Tribunale, in quanto che l'Ufficio centrale nel discutersi il disegno di legge riguardante gli onorari, credette necessario di dar facoltà al Governo di estendere la disposizione dell'articolo 3 anche agli onorari di cause trattate davanti a giurisdizioni diverse da quella giudiziaria.

Ed aggiungerò che sconoscendo negli avvocati il diritto di far liquidare il loro compenso, a termine dell'articolo 379, essi si troverebbero in condizione peggiore di tutte le altre parti in giudizio.

Il procedimento per ingiunzione dà facoltà a chiunque di rivolgersi all'autorità giudiziaria e domandare il decreto. Per gli avvocati invece occorrerebbe qualche cosa di più; occorrerebbe cioè che essi si munissero del parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Or poichè non è concepibile che agli avvocati (mentre si presenta una legge a loro favore) si voglia fare una condizione peggiore che a qualunque altra parte in giudizio, è evi-

dente che essi intanto debbano chiedere per i loro onorari il parere del Consiglio dell'Ordine, in quanto in base al parere stesso il Presidente del Tribunale dovrà emanare il decreto di liquidazione a termine del combinato disposto degli articoli 103 e 379 della Procedura civile, del regolamento riguardante il procedimento d'ingiunzione e dell'art. 3 del presente disegno di legge.

Desidererei poi che l'onorevole ministro Guardasigilli, colla sua autorevole parola, aggiungesse (ciò che mi pare anche evidente) che l'avvocato che vuol far liquidare il suo compenso possa rivolgersi al Presidente del Tribunale del luogo ove è stata trattata la causa o l'affare, e non già al Presidente del Tribunale, ove è domiciliato il cliente; altrimenti l'avvocato si troverebbe nella disastrosa condizione (dovendo esercitare un'azione personale) di rivolgersi al Presidente di un Tribunale lontano dalla sede ove esercita il suo ufficio. Desidero, ripeto, che l'onorevole ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale del Senato dessero col loro consenso maggiore autorità alla mia parola, o meglio, dessero alla mia parola, l'autorità di cui essa manca.

Dopo quello che ho avuto l'onore di esporre credo che si possano affermare, senza tema di errare le seguenti proposizioni: 1^a l'avvocato può avvalersi del procedimento di cui agli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile, rivolgendosi al Presidente del Tribunale; 2^a questa facoltà può esercitare anche pel patrocinio che abbia prestato in affari non giudiziari; 3^a questo diritto gli è riconosciuto, oltre che dagli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile anche dal regolamento per l'esecuzione della legge relativa al procedimento per ingiunzione; 4^a può far valere questo suo diritto innanzi al Presidente del Tribunale del luogo ove è stata trattata la causa o patrocinato l'affare.

Aspetto con fiducia che l'Ufficio centrale e l'on. Guardasigilli diano il loro autorevole avviso, e che esso sia favorevole alla mia tesi.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Debbo premettere che questo disegno di legge venne al Senato nella precedente legislatura e che la relazione, già

stampata fin da allora, non fu modificata dall'Ufficio centrale, quando il ministro Guardasigilli ripresentò integralmente il disegno di legge. Questo spiega al collega Di Blasio, come l'Ufficio centrale nel formulare il suo emendamento non abbia tenuto conto della legge sul procedimento per ingiunzione sopravvenuta dopo la seconda presentazione al Senato di questo disegno di legge, e dopo la compilazione della relazione.

Ciò posto, io prego il collega Di Blasio di riflettere se lo stesso fatto che egli ha dovuto appellarsi ad una nuova legge quale quella sul procedimento per ingiunzione, per giustificare l'estensione delle disposizioni dell'articolo 379 del Codice di procedura civile a tutti gli affari che siano trattati innanzi a giurisdizioni speciali (che nel momento in cui il disegno di legge fu emanato, erano molto numerose e promettevano di crescere ancora) io prego il senatore Di Blasio di riflettere se il richiamo alla speciale disposizione del procedimento per ingiunzione relativa al pagamento degli onorari degli avvocati per affari trattati innanzi a giurisdizioni speciali non giustifichi già il dubbio che l'Ufficio centrale aveva riguardo alla competenza del Presidente del Tribunale in base alla semplice disposizione dell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

Il collega Di Blasio, vuole aggiungere qualche cosa all'articolo 379 del Codice di procedura civile ed io dico francamente (non so che cosa penserà l'onorevole ministro Guardasigilli) che non mi sembra che sia questa la sede opportuna; noi non possiamo modificare incidentalmente l'articolo 379 e tanto meno arrogarci il diritto di darne una interpretazione legislativa, la quale, nella mente del collega Di Blasio, dovrebbe aver forza di legge. Non solo non possiamo oggi risolvere il dubbio, variamente risolto dalle Corti del Regno, in ordine alla competenza del Presidente del Tribunale ad emettere ordinanze di pagamento a forma dell'art. 379 di procedura civile, per affari trattati innanzi a giurisdizioni speciali, ma nemmeno possiamo aggiungere quello che nel Codice non esiste se cioè il Presidente del Tribunale competente, in ipotesi, ad emanare l'ordinanza, sia quello del luogo dove ha domicilio l'avvocato, o quello dove ha domicilio la parte, o quello dove l'affare fu trattato.

Del resto con l'emendamento dell'Ufficio centrale si dava facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni in proposito; ebbene, di questa facoltà speciale il Governo non ha più bisogno, perchè avrà fra poco la facoltà di modificare tutto il Codice di procedura civile; quindi l'Ufficio centrale, senza pregiudicare l'interpretazione da darsi all'articolo 379 del Codice di procedura civile e tanto meno all'articolo 3 della legge in discussione crede opportuno in questo senso e con questa premessa di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro guardasigilli di esprimere il punto di vista del governo su questa questione.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi uniformo alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale e alla rinuncia all'emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Giacchè ci sono parecchi emendamenti, io desidererei sapere se l'onorevole ministro li accetta perchè così verremo a semplificare il nostro lavoro.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La discussione potrà avere qualche lunghezza perchè gli emendamenti proposti sono parecchi. Questo disegno di legge non è stato presentato da me. Quindi, pure accettando, come ho già detto, che la discussione abbia avuto luogo sul testo dell'Ufficio centrale, chiederei che la discussione degli emendamenti fosse rinviata a domani.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che la discussione sugli emendamenti agli articoli abbia luogo nella seduta di domani. Se non si fanno opposizioni rimane così stabilito.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogo il Governo per sapere se e quali pratiche siano in corso per sostituire nei nostri dirigibili l'elio all'idrogeno.

Sechi.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia (Numero 291-C).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione dei precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia. Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 6 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588).

III. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, R *Documenti*).

IV. Elenco di petizioni (N. LXXXIX-*Documenti*).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLIVª TORNATA

MARTEDÌ 19 GIUGNO 1923

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali » pag. 5267

« Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia e il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 » 5268

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per l'istituzione di una Cassa di Maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta » 5273

« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi » 5275

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali » 5279

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributi a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma » 5280

« Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale » 5280

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex militari » 5281

« Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di ri-

sparmio a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane » 5282

« Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la Convenzione 8 luglio 1922, per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa » . 5282

« Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie » 5286

(Discussione di):

« Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali » 5252

Oratori:

CORBINO, *dell'Ufficio centrale* 5258, 5265, 5266, 5267

FERRERO DI CAMBIANO 5266

PULLÈ, *relatore* 5263

RAVA 5266

ROLANDI RICCI 5252, 5263, 5265, 5266

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5263, 5267

VITELLI 5267

(Rinvio di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » 5251

Oratori:

DE BLASIO 5251

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 5251SINIBALDI, *relatore* 5251

« Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo » 5276

Oratori:

MARIOTTI 5276

VITELLI 5277, 5279

(Ritiro di) 5252

Eruzione dell'Etna (Per l'):

Oratore:

BONI 5250

Nomina di Commissioni (Deferimento al Presidente della):

Oratore:

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio* 5257

Notizie sulla salute del Presidente:

Oratore:

PRESIDENTE 5251

Relazioni (Presentazione di) 5250, 5257, 5288

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 5287

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. Nel 1892 fui pregato da due uomini insigni, degni figli della nobile Sicilia, uno l'onorevole Francesco Crispi, l'altro il marchese di San Giuliano, di tenere a mente il problema del riscatto dei terreni sepolti dalle lave vulcaniche moderne. Fui sul luogo durante una eruzione che stendeva un lenzuolo rovente, grosso nove metri, sui vigneti della circumetnea ed accendeva come zolfanelli i grossi pini ad ombrello e le alte ginestre che ombreggiavano la strada di Nicolosi.

Devo a Francesco Crispi la interpretazione di uno squarcio sublime di poesia greca, che egli rammentava sin dalla prima ascensione giovanile sull'Etna, quando tra gelide nevi ed infocate lave aveva recitato, con altri studenti di liceo, la più magnifica tra le odi di Pindaro.

Devo a G. San Giuliano la prima conoscenza da me fatta con le ginestre arboree dell'Etna, delicatamente profumate e flessuose, come cascate di fuochi d'artificio color d'oro, alle falde del vulcano che le seppelliva di nera pomice liquida.

Difendendomi gli occhi con un grosso binocolo, potei raggiungere una delle ginestre che

già cominciavano a torcersi per il calore e, strappati alcuni baccelli maturi, li portai meco a Roma.

Dieci anni dopo, il direttore dell'Istituto botanico coloniale di Palermo, prof. Borzi, mi chiedeva qualche seme delle ginestre salvate dal fuoco dell'Etna, dopo aver ammirato i molti esemplari fiorenti sul Palatino e che costituiscono una delle rarità della flora classica. Ne raccoglierò il seme per allestire un vivaio di 100,000 esemplari da offrire in dono ai profughi dell'Etna quando le nuove lave, che spargevano la morte, potranno venire profondamente frantumate con gli esplosivi residuati dalla guerra e piantate di *opuntia ficus indica* e di *genista aetnensis*, per trasformarne le sterili croste lapidee in fertile *humus*. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Santucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANTUCCI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare la relazione sopra la no-

mina a senatore del signor De Marinis maggior generale Alberto.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Santucci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola a favore dell'orfano-trofito Pro Orfani di guerra in Ascoli Piceno, ospedale di Sassoferrato e Asilo infantile in Arquata del Tronto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per la salute del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno sono lieto di annunciare al Senato che l'assenza del nostro illustre Presidente, sempre così diligente nel dirigere i lavori, si deve ad un piccolissimo malessere, più effetto di stanchezza che d'altro, dal quale ci auguriamo tutti che egli possa essere presto guarito. (*Vive approvazioni*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774 concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali » (N. 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali ».

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Dopo il decreto-legge del 27 ottobre 1918, che si tratta oggi di convertire in legge, è sopravvenuto un decreto-legge del 22 dicembre 1921, che lo modifica parzialmente. L'onorevole ministro ci comunica che il decreto del 1921 si trova attualmente innanzi alla Camera dei deputati e crede, d'accordo con l'Ufficio centrale, che sia il caso di

sospendere questa discussione per portare insieme all'esame del Senato i due decreti.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono d'accordo con la Commissione. Il decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918, del quale ora si tratta ha per oggetto gli onorari e i diritti dei procuratori legali. Se non che è intervenuto un altro decreto del 22 dicembre 1921, che rivede le disposizioni del precedente. Il primo è stato presentato al Senato; il secondo è stato presentato alla Camera dei deputati. Ora è indiscutibile che i due decreti versano sulla stessa materia e che vi è connessione. Non è opportuno discutere del decreto del 27 ottobre 1918 senza preoccupazione di quello del 22 dicembre 1921. D'altra parte l'altra Camera innanzi a cui sta il decreto del 22 dicembre 1921 dovrebbe a sua volta occuparsi della materia riconnettendola a quanto è disposto nel decreto del 1918.

Non c'è bisogno che io dica come da questa procedura possano sorgere contrasti e contraddizioni. È perciò che mi sembra opportuno il rinvio della discussione del decreto-legge 27 ottobre 1918 per provvedere e chiedo, di accordo con l'Ufficio centrale, la sospensione.

DE BLASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Trovo giusto che si esaminino insieme i due decreti, ma intanto credo rimanga inteso che l'emendamento proposto, ed a suo tempo giustamente proposto dall'Ufficio centrale, ora resti abbandonato, e che l'Ufficio centrale rinunci a quell'emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io non posso fare che non sia accaduto quello che è accaduto. Ieri si è discusso l'emendamento di cui parla l'onorevole De Blasio, e si è rilevato che essendo sopravvenuta l'approvazione di un altro disegno di legge, non era il caso da parte della Commissione di insistere nell'emendamento. Oggi si propone di sospendere la discussione d'accordo fra la Commissione e il ministro e la proposta avrà certo il consenso del Senato. Le conseguenze che la soppressione di oggi avrà sulla discussione prematura, diremo così, fatta ieri,

si vedranno quando si tornerà a discutere la legge.

DE BLASIO. Allora si vedranno...

PRESIDENTE. L'on. relatore parla di votazione, ma avverto che non è avvenuta alcuna votazione su quell'emendamento.

DE BLASIO. Domando se l'Ufficio centrale dichiara di avervi rinunciato o no.

SINIBALDI, *relatore*. Ho detto che non posso fare che non sia accaduto quello che è accaduto.

PRESIDENTE. La proposta fatta dall'Ufficio centrale è accettata dal ministro: se non si fanno opposizioni si intenderà approvata.

Resta perciò sospesa la discussione di questo disegno di legge.

Ritiro di un disegno di legge.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il decreto reale che autorizza il ministro degli interni a ritirare il disegno di legge: « Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Guardasigilli della presentazione del decreto per il ritiro di questo disegno di legge, che sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ». (N. 538-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 16 agosto 1922, che porta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio e dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 538-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevoli colleghi. A otto giorni di distanza da un mio precedente discorso non avrei osato di richiedere la cortese attenzione del Senato se non mi fossi trovato in stato di necessità, stato di necessità che deriva non tanto da che io sia il presidente, da parecchi anni, della Scuola superiore di commercio di Genova, quanto da che con proprie deliberazioni il Consiglio comunale del Municipio di Genova, la Deputazione provinciale della provincia di Genova, la Camera di commercio di Genova, il Consiglio accademico della Scuola superiore di commercio di Genova e il suo Consiglio d'amministrazione, si sono rivolti all'onorevole ministro ed al Senato per chiedere che l'attenzione del Senato si portasse sopra le disposizioni nuove contenute nel progetto di legge che è sottoposto oggi all'esame del Senato medesimo. Stato di necessità reso assolutamente indeclinabile dacchè sette colleghi del Senato, Piaggio, Ronco, Maragliano, Reggio, Zunino, Poggi e Federico Ricci hanno voluto conferirmi l'incarico di esporvi quelle che sono le nostre comuni opinioni intorno al progetto di legge che voi siete chiamati ad esaminare oggi.

Questo progetto di legge, a nostro modesto avviso, è buono in ogni sua parte, tranne che nell'articolo 2 che è così formulato: « All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268 è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comuni a tutti gli istituti superiori di cui all'articolo 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli istituti, e per i quali, agli effetti del conseguimento della lau-

rea dottorale, la frequenza e gli esami sono obbligatori per tutti gli studenti ».

Tralascio di leggere gli altri comma dell'articolo che non danno luogo ad osservazione da parte nostra, ma mi fermo sopra il terz'ultimo comma ove si legge: « Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due lingue ».

Le lingue sono quattro, la spagnuola, la francese, l'inglese e la tedesca.

L'innovazione sostanziale che questo art. 2 arreca all'ordinamento attuale consiste in ciò: che per la legge vigente del marzo 1913 è stabilito l'insegnamento delle materie fondamentali, determinate e specificate. Il vigente articolo 9 dice:

« Gli Istituti o Scuole superiori di commercio per il conferimento di lauree commerciali debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi fondamentali per le seguenti materie: istituzioni di diritto privato, diritto commerciale e marittimo, diritto industriale, istituzioni di diritto pubblico, diritto internazionale, economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario, statistica metodologica, demografia, statistica demografica ed economica, banco modello, politica commerciale, computisteria, matematica finanziaria, merceologia, geografia economica e commerciale, storia del commercio ».

Vi è l'insegnamento di quattro lingue: francese, inglese, tedesco e spagnuolo; gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre.

Noi richiamiamo la benevola attenzione del Senato e quella dell'onorevole ministro sopra brevi considerazioni.

La determinazione degli insegnamenti fondamentali fatta nella legge costituisce una garanzia che il carattere eminentemente commerciale e pratico che ha la Scuola superiore di commercio di Genova non può in nessuna guisa venir mutato.

Rimettendo invece ad un regolamento la determinazione non soltanto di insegnamenti complementari, ma anche dell'insegnamento delle materie fondamentali, noi veniamo a deferire al potere esecutivo la determinazione a suo arbitrio di queste materie fondamentali. Che vantaggio se ne ha? Qual'è il giovamento che se ne ricaverà? La Scuola superiore commerciale

di Genova è sorta nel 1884 ad iniziativa di privati; vive con contributi che provengono per la maggior parte da elargizioni di privati, di Istituti e di enti locali. Ha vissuto finora e ha dato buoni frutti, com'è dimostrato dalla constatazione pratica, in quanto non ha fabbricato degli aspiranti ad impieghi, non ha fabbricato degli aspiranti a cattedre, ma ha fabbricato buoni dirigenti di aziende commerciali.

Gli allievi della nostra Scuola tengono oggi nella economia nazionale i posti maggiori, dalla navigazione alle banche, dal commercio alla direzione delle aziende di esportazione e di importazione in Italia ed all'estero.

L'Istituto ha dato questi buoni frutti con un sistema di insegnamento nel quale è sempre prevalso l'elemento pratico.

In questa scuola - della quale, io confesso, mi son sempre interessato con amore - gli orari sono stati sempre di 7 ore per la matematica applicata, di 8 per la ragioneria, di 12 per il banco modello, di 7 ore per la merceologia.

Abbiamo avuto un prodotto - permettetemi di chiamarlo così - di laureati i quali hanno saputo e sanno fare i commercianti, hanno saputo e sanno fare i banchieri e gli armatori, gli esportatori e gli importatori! Che vantaggio ci sarebbe a cambiare l'insegnamento fondamentale o a lasciarne la mutabilità al mutabile criterio del Ministero dell'industria e del commercio?

Quando una cosa va bene, perchè la dobbiamo mutare?

Vi sono Istituti nei quali si desidera di avere una produzione intellettuale diversa: si vogliono avere degli Istituti i quali provvedano alla reclutabilità di buoni impiegati governativi, di buoni ragionieri? Sia pure. Ma quello che può convenire a cotanti altri Istituti, non è nè utile nè desiderabile per la Scuola superiore di Genova, la quale non ha questi intenti, non li ha avuti mai e non li può avere e fu fondata per non averli, per avere solamente lo scopo di prodarre buoni commercianti. Perchè noi dovremmo mutare le cose da come stanno e vanno bene, per lasciare alla discrezione, non dico del ministro, del quale personalmente posso anche avere fiducia, ma dei funzionari dei Ministeri (perchè i ministri

si succedono, e non c'è nessuna Società di assicurazioni che garantisca loro la permanenza al potere), sia pure che tali funzionari sieno fra i più competenti che sono al Ministero dell'industria?

Onorevoli colleghi, ricordiamoci un poco di quello che il Senato ha già considerato e deliberato in proposito! Io ho qui sott'occhio la relazione del compianto senatore Vischi, del novembre 1912, precisamente quando si discuteva quella che fu poi la legge del marzo 1913 sopra il progetto Ranieri-Nitti. Il relatore, approvato dal Senato, diceva: « Mediante la legge e la determinazione nella legge delle materie fondamentali dell'insegnamento, veniva eliminato l'inconveniente del mutamento degli insegnamenti di ogni singola scuola all'arbitrio del potere esecutivo, per cui nel breve giro di cinque anni ha potuto cambiarsi radicalmente, per ben quattro volte, lo statuto fondamentale del Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma ».

E soggiungeva: « così viene posto un freno alla sconfinata licenza del potere esecutivo e dei Consigli direttivi di dividere in tante cattedre di ruolo le singole materie fondamentali e farne assurgere altre a tale importanza senza che lo stato di sviluppo delle discipline o l'importanza di queste ne giustifichi l'utilità ».

Ed ora siamo di nuovo di fronte al tentativo di ricondurre la situazione allo stesso punto nel quale la questione era considerata quando il compianto senatore Vischi se ne occupò.

E nella discussione avvenuta in Senato nel dicembre 1912 il rimpianto senatore Cavasola appunto occupandosi della mancanza fino allora esistente nella legge di una designazione specifica degli insegnamenti commerciali e della statizzazione degli istituti che hanno mezzi da vivere bene, rilevava che i diversi istituti da riordinare con la legge non avevano identità di fini e dubitava perfino che si potesse comprendere la vita di ciascun istituto in un'espressione unica, con una legge che tutti uguagliasse e quindi si dichiarava non affatto favorevole a creare delle scuole per il conseguimento di diplomi per uffici, « perchè ne abbiamo anche troppe di fabbriche di impiegati ».

Ora, onorevoli senatori, perchè con l'art. 2 si vuol sostituire la facoltà del Ministero alla determinazione della legge che precisa gli in-

segnamenti fondamentali? Quale vantaggio, quale ragione c'è e quale utilità pratica ci può essere? Di argomenti a questo proposito non ne ho sentito che uno, non ne ho letto che uno ed è questo. Per le facoltà universitarie si è stabilito di rimettere al regolamento la determinazione degli insegnamenti da impartirsi. Va bene: mi inchino alla competenza di coloro che hanno creduto che questo convenga per le facoltà universitarie, ma perchè questo lo avete ritenuto utile per le facoltà universitarie lo volete anche stabilire per le scuole superiori di commercio?

Nelle facoltà universitarie, mi pare logico e agevole a comprendersi, che per ogni facoltà essendo determinati i confini complessivi dell'insegnamento, si potranno man mano aggiungere nuovi insegnamenti, ma la linea, la figura che definisce l'insegnamento di quelle facoltà non può essere alterata; invece in una scuola superiore di commercio se alle 12 ore di lezioni del Banco modello ne sostituite 6 di diritto, sdoppiando due cattedre di insegnamenti giuridici, se alle 8 ore di merceologia me ne sostituite cinque di un'altra scienza teorica, voi snaturate completamente il carattere di questa scuola e ne farete una scuola di scienze economiche, e non più una scuola superiore di commercio; quella scuola di commercianti di cui abbiamo bisogno, quella scuola che ha dato buoni frutti, che ha servito a far raggiungere ai suoi alunni le cariche maggiori, i più alti posti che vi siano nella nostra economia produttrice.

Il consiglio di amministrazione, lo stesso corpo accademico della scuola superiore di Genova, la Provincia, la Camera di commercio, il Municipio si sono creduti in dovere di inoltrare a voi, onorevoli colleghi, e per mio mezzo e per mezzo dei colleghi di sottoporre all'esame del signor ministro, il loro reclamo a questo riguardo. Non tanto perchè questa scuola fu sostenuta finanziariamente dai genovesi per la più gran parte, non tanto e soltanto perchè essa ha dato buoni frutti, ma anche perchè si sono spaventati dell'opera di coloro, i quali avendone l'incarico hanno già preparato uno schema di testo unico che dovrebbe essere compilato a norma dell'art. 10 del progetto, ed uno schema del futuro regolamento generale. Infatti quel regolamento, al quale si de-

manderebbe, a termini dell'art. 2 la determinazione delle materie fondamentali d'insegnamento è stato compilato così; articolo 7: Allo articolo 18 dell'attuale regolamento, è sostituito il seguente: « In tutti gli istituti superiori, l'insegnamento fondamentale è costituito dalle seguenti materie: Scienze economiche e commerciali, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto commerciale e marittimo, Diritto internazionale, Economia politica, Statistica metodologica e demografica, Economia politica, Scienza delle finanze e Diritto finanziario, Politica economica e legislazione doganale, Tecnica bancaria, Tecnica mercantile », io richiamo la vostra attenzione sopra gli aggettivi « Matematica finanziaria, Merceologia, Ragioneria generale ed applicata ». Ricorre sempre la parola « Economica », che si è sostituita all'altra parola « Commerciale ». È rimasto solo il Diritto commerciale, che non si è potuto cambiare, perchè non si è potuto chiamare, per esempio, Diritto Canonico. Insomma codesto è l'insegnamento adatto ad una scuola teorica, dottrinale, anzichè ad una scuola pratica per chi vuole prepararsi a fare il commerciante, l'armatore, il banchiere.

No, onorevoli colleghi è nell'interesse del Paese che gli istituti di scienze economiche, come l'Università Bocconi, siano cosa diversa dagli Istituti di commercio. Non bisogna confondere una scuola superiore di commercio pratica con altri istituti d'insegnamento economico. Perchè dire tecnica bancaria? Perchè dire tecnica mercantile? No, o signori, diciamo merceologia e Banco modello; e conviene chiaramente affermare che vogliamo mantenere l'indirizzo eminentemente pratico a quelle scuole ove tale indirizzo oggi c'è.

E inutile che poi ci lamentiamo che i banchieri ci vengano dall'estero, dalla Svizzera e dagli altri Paesi.

Occorre che noi conserviamo le scuole dove si insegna a fare il banchiere.

Conserviamo adunque l'insegnamento del Banco modello e conserviamogli l'orario delle dodici ore, come nella scuola di Genova: queste ore saranno meglio impiegate così, invece di occuparle in troppi insegnamenti teoretici prevalentemente giuridici.

Ecco la ragione per cui ci siamo spaventati ma mi auguro di sbagliarmi. Vorrei che si

trovasse il modo di ovviare a questo nostro timore; perchè io sono disposto a tutte le transazioni pratiche, ed è appunto per questo che difendo una scuola commerciale pratica... Noi ci siamo spaventati nell'apprendere gli insegnamenti e la ripartizione attuale degli orari: Temiamo che aumentandosi le cattedre di insegnamenti giuridici, queste assorbano il tempo adesso assegnato agli insegnamenti di materia commerciale pratica.

Perchè questo sdoppiamento di cattedre di diritto? Lasciatelo dire ad uno che ha fatto 40 anni l'avvocato, ma che ora non lo fa più, noi non abbiamo bisogno di produrre troppi avvocati, e le Facoltà universitarie di legge, ne producono già abbastanza, anzi, forse, la produzione ne è già pletorica.

Il commerciante quando ha una causa va dall'avvocato, perchè quando non ci va rischia di perdere la causa. Ed il commerciante non deve essere neanche un ragioniere: il commerciante deve conoscere la ragioneria, deve avere una nozione generale di diritto marittimo, commerciale, di diritto industriale: ma deve soprattutto fare il commerciante, e saperlo fare, cioè saper guadagnare, con vantaggio suo ed arricchimento del Paese.

Chi assiste agli esami che si svolgono nelle scuole di Genova, e di cui io mi sono interessato vivamente per l'amore che vi ho sempre portato, resta ammirato nel vedere come un alunno debba conoscere le qualità, le provenienze, le utilizzabilità pratiche delle varie merci.

Ed affinché un tale insegnamento possa profittevolmente esplicarsi, a Genova fu accuratamente, con lunga fatica, formato un bellissimo museo merceologico; ove accolgonsi campioni delle più svariate merci.

L'allievo impara a conoscere, a apprezzare, valutare quelle merci; sapere donde una merce viene, a che cosa serve quel tal carbone, che provenienza ha, quali usi, quante calorie sviluppa, se conviene importarlo o no; deve sapere dove si producono una od altra qualità di grano, quanto glutine, e quanto amido contiene, da qual porto si imbarcano.

Questo è l'insegnamento della scuola superiore di commercio di Genova, ed esso dà dei giovani che escono dagli scanni scolastici e sanno commerciare, guadagnare, risparmiare.

All'onorevole ministro quanto all'egregio relatore della Commissione (il cui testo della relazione è consono all'idea che vado svolgendo; e potrei ricordare un discorso del relatore del 22 settembre 1920 in cui dice che bisogna lasciare il carattere specializzato alle scuole commerciali che lo hanno, che non bisogna denaturarlo e non mettere tutte le scuole sotto un'unica stregua) io domando perchè volete immutare ad una scuola i cui insegnamenti danno così utili risultati?

Domando poi all'onorevole ministro perchè avete soppresso l'obbligo dell'esame per tre lingue e vi siete accontentati di due? Vi pare che con i tempi che corrono tre lingue siano troppe? Nella legge del 1913 abbiamo stabilito che per avere la laurea in scienze commerciali occorre conoscere tre lingue; tre lingue sulle quattro insegnate: spagnolo, francese, inglese e tedesco. Adesso l'articolo 2 riduce il numero delle lingue obbligatorie a due, perchè? E badate che il regolamento che si propone stabilisce che ogni studente deve seguire un corso triennale di due lingue straniere scelte fra quelle di cui è dato l'insegnamento nell'istituto; e prescrive che una delle due dovrà sempre essere l'inglese o la tedesca. Approvo che una sia l'inglese, che è la lingua dei traffici e dei commerci marittimi, ma perchè preferire la tedesca alla francese ed alla spagnuola?

Questo regolamento è stato fatto adesso, non si può dire che sentasi ancora l'influenza della egemonia scientifica tedesca.

Certo la lingua tedesca può essere utile, ma se si dovesse ridurre l'insegnamento obbligatorio a due lingue straniere, perchè non l'inglese e lo spagnolo? Chi negozia per esempio con l'Argentina, chi, come noi a Genova, larghissimamente negozia col Sud-America, perchè dovrebbe studiare il tedesco? Basta di conoscere l'inglese per tutto quello che ha tratto al traffico marittimo e lo spagnolo pel commercio sud-americano.

Ad ogni modo soprattutto domando perchè avete ristretta questa necessità per la laurea alla conoscenza di sole due lingue? Mentre, se fosse possibile, bisognerebbe, anzichè accontentarsi di tre, esigere dal laureando la conoscenza di quattro lingue estere!

Avete fatto benissimo di portare a quattro gli anni di insegnamento, io fui fautore di questo allargamento del corso di studi, ma non perchè facendo fare quattro anni lo studente avesse l'obbligo di imparare due lingue invece di tre, perchè tre lingue oggi per un commerciante sono il meno possibile che gli si possa domandare per esplicare i suoi affari in confronto di quelli che sono i rapporti internazionali.

Non m'indugio a fare degli altri rilievi; uno però me lo dovete permettere, non fosse altro per riguardo ai due colleghi senatori che sono nel Consiglio di amministrazione della scuola superiore di Genova. Questo Consiglio di amministrazione si chiamava Consiglio di amministrazione e di vigilanza e aveva le attribuzioni di vigilare sull'insegnamento; adesso nel progetto di regolamento è abolita la vigilanza, rimane solo il Consiglio di amministrazione, ed il suo ufficio è ridotto in guisa che potete tranquillamente sostituirlo con un puro e semplice ragioniere di prefettura; e per quanto riguarda Genova vi assicuro che, se il ministro approverà questo regolamento, non avete che da provvedere immediatamente a sostituirci perchè ce ne andremo tutti. Cosa ci si sta a fare quando non si avrà più influenza sull'insegnamento, e non dovremmo più occuparci di quello che è l'andamento degli studi. Quando rimanessimo puramente e semplicemente incaricati di firmare mandati senza nessun'altra funzione che richieda il nostro intelletto e il nostro amore per queste scuole? E perchè? I Consigli di amministrazione e vigilanza hanno dato forse cattiva prova? Ho qui la relazione del Consiglio accademico di Genova, dove si dice che non ha mai avuto altro che aiuti e eccitamenti allo sviluppo, che concorsi finanziari e generosi anche personali da parte dei componenti il Consiglio. Perchè debbono esser messi da parte?

CORBINO, *dell' Ufficio centrale*. Ma non viene dalla legge.

ROLANDI RICCI. Lo so, ma io faccio questo ragionamento; che deferire al regolamento tutto ciò è pericoloso ed il pericolo potrebbe essere imminente; siccome il decreto avrebbe dovuto sortire i suoi effetti come decreto-legge, è di grazia se questo regolamento non è già approvato.

Detto questo io non abuso di più della cortese attenzione del Senato; desidero che si trovi modo che il progetto di legge possa essere approvato con questi necessari emendamenti. Non mi si dica che in codesta maniera il progetto di legge deve tornare alla Camera dei deputati.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Non c'è questa preoccupazione.

ROLANDI RICCI. Tanto meglio. Ad ogni modo quando vi andrà, potrà essere rapidamente discusso ed approvato e non occuperà molto del tempo dell'altra Camera. Io desidero che l'attenzione benevola del ministro e quella dell'Ufficio centrale si porti sopra i punti che ho rilevato. Qualunque forma di conciliazione è per me possibile, purchè sia stabilito che gli insegnamenti a Genova rimangano quelli che sono, perchè finora hanno dato buona prova. È molto meglio che continuiamo ad avere istituti ciascuno dei quali risponda ad un determinato ufficio, ad una determinata finalità, anzichè vederli livellare tutti con una legge che per voler essere generalmente e teoricamente buona finisce col diventare specificamente e praticamente cattiva. (*Vive approvazioni*).

Sui lavori del Senato.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Senato è a conoscenza che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento due disegni di legge, l'uno riguardante modifiche alla legge elettorale politica, l'altro per l'estensione dell'elettorato e della eleggibilità amministrativa ad alcune categorie di donne. Per questi due disegni di legge il Governo ha chiesto e la Camera ha accordato l'urgenza, talchè l'inizio della discussione di essi avrà luogo fra il 2 ed il 9 di luglio. Avuto riguardo all'urgenza di questi disegni di legge e alla necessità di una rapida approvazione, mi permetto di proporre che il Senato fin da ora deleghi il Presidente a nominare una Commissione di 15 membri la quale dovrà esaminare il primo dei disegni di legge ed un'altra di sette membri per il secondo,

non appena che essi, approvati, saranno trasmessi al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Senato inoltre sa che in questi giorni la Camera ha ampiamente discusso un disegno di legge per la conversione in legge dei decreti-legge sulla nuova tariffa doganale, approvando gli articoli del progetto, con tutti gli allegati, tabelle, ecc. Non ha potuto procedere all'approvazione di tutto il disegno di legge per la mancanza del numero legale. La nuova votazione avrà luogo fra il 2 e il 9 luglio.

Siccome anche per questo disegno di legge vi è evidentemente grande urgenza, mi permetto di proporre allo stesso modo al Senato che, non appena questo disegno di legge, approvato dalla Camera, sarà trasmesso a questa Assemblea, il Presidente del Senato abbia la facoltà di nominare una Commissione di 15 membri che dovrà esaminare il disegno di legge, talchè sul disegno stesso si possa procedere alla discussione ed alla conseguente approvazione anche in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di delegare al Presidente del Senato la facoltà di nominare tre Commissioni le quali debbano rispettivamente esaminare i disegni di legge sulla riforma dell'elettorato politico composta di quindici membri e sull'estensione dell'elettorato amministrativo ad alcune categorie di donne composta di sette membri, e il disegno di legge riguardante la nuova tariffa doganale, composta di quindici membri.

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Taddei a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TADDEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Taddei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268 sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Corbino dell'Ufficio centrale.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Il relatore interverrà al momento opportuno per rispondere sulle varie questioni. Io prendo la parola per chiarire due punti.

Anzi tutto raccogliendo un'interruzione dell'onorevole ministro debbo dichiarare che, a mio parere, nel caso presente qualunque sia la decisione del Senato la legge dovrà andare avanti alla Camera.

Infatti, è ben vero che un disegno di legge perfettamente identico allo attuale testo ministeriale fu già approvato dalla Camera dei deputati e presentato poi al Senato; ma nelle more del giudizio da parte del Senato, il disegno di legge stesso fu convertito in decreto Reale e presentato poi a noi per la conversione. Questo decreto che dobbiamo ora convertire in legge non può quindi non avere un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. È appunto per questa persuasione della necessità che la Camera torni a pronunziarsi sull'argomento e quindi del diritto del Senato, che se è sempre incontestato, questa volta gli spetta certamente senza alcuna preoccupazione, di apportare al testo ritocchi anche lievi; è per questo che all'articolo 2 noi abbiamo proposto un emendamento nel primo capoverso. Questo emendamento ha importanza, anche perchè sgombra alcune preoccupazioni manifestate proprio in quegli ambienti vivamente attaccati al successo pratico di queste scuole, ambienti dei quali ci ha fatto una dipintura brillante il nostro collega senatore Rolandi Ricci, benemerito presidente del magnifico Istituto superiore di scienze commerciali di Genova.

Parve a noi che il primo comma del variato articolo 9 come era stato formulato nel decreto-legge tendesse a trasformare queste scuole, per lo meno nel nome, in qualche cosa di analogo agli Istituti Universitari. Si parlava infatti di insegnamenti costitutivi della « facoltà » di

scienze economiche e commerciali comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo. Questa aggiunta sembrò pericolosa a chi intende tutelare il carattere esclusivamente pratico di queste scuole. Ed il nostro Ufficio centrale riconoscendo fondate le preoccupazioni manifestate in questo senso, propose una modificazione, per effetto della quale l'articolo nel suo primo comma sarebbe così formulato: « Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo 1 sono fondamentali e complementari ».

Ammissa la necessità di questa modificazione, nulla vieta che si apportino al testo del decreto anche altri emendamenti.

L'onorevole senatore Rolandi Ricci ha ricordato l'origine di questo emendamento all'articolo 9. In realtà nella legge per il funzionamento degli Istituti superiori Universitari una modificazione essenziale fu apportata con la legge votata nel 1922; e cioè agli elenchi di materie obbligatorie già contenuti nel Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore fu sostituita la formula molto generica: « Saranno materie obbligatorie quelle che il regolamento determinerà come materie ovunque occorrenti per il conseguimento di una laurea o di un diploma ». Orbene, questa formula era già contenuta nella legge del 1919 effettivamente votata dalla Camera e dal Senato. Anche allora non si volle fare un elenco di materie, ma si dichiararono materie obbligatorie quelle ritenute tali nel regolamento per il conseguimento di lauree e di diplomi. Fu in seguito e cioè nella compilazione del testo unico, che il potere esecutivo, andando a mio avviso al di là delle intenzioni del Parlamento, compilò e introdusse nel testo unico, l'elenco delle materie obbligatorie quali risultavano dal regolamento dell'epoca. Contro questa violazione del pensiero del Parlamento, si provvide riproducendo nel nuovo testo l'antica formula.

Io sono d'avviso che nei riguardi delle Università il ritorno alla formula che rimette al regolamento l'elenco delle materie era indispensabile. Non c'è neanche da avere in proposito alcuna preoccupazione di carattere finanziario, perchè se la indeterminazione o il rimettersi al regolamento poteva rappresentare esporre l'erario ad un onere imprevedibile per l'aggiunta di nuovi insegnamenti e quindi per

la creazione di nuovi posti, questa preoccupazione non c'è più quando il numero totale dei posti è definito nella stessa legge.

Domanda l'onorevole senatore Rolandi Ricci per quali ragioni questo criterio si vuole introdurre nel caso degli Istituti commerciali. Il ministro dirà le ragioni che lo hanno indotto a questo. Io mi limito a rilevare che gli inconvenienti che egli teme io non li vedo.

Premetto che, rispettosissimo come sono delle prerogative del potere legislativo, io ho la sensazione che le leggi devono dire il meno possibile in materia di dettagli specifici. Soprattutto non dovrebbe essere consentito di riservare al Parlamento, altissimo e supremo regolatore delle funzioni dallo Stato, un'elencazione di particolari minuti sui quali le divergenze possono manifestarsi su questioni di poco momento; come, nel caso attuale, sugli aggettivi aggiunti o tolti al titolo di una materia, sulla definizione di una materia con un titolo piuttosto che un altro, tutti argomenti che per il loro carattere strettamente tecnico a mio parere non dovrebbero costituire oggetto di attività legislativa.

Si noti che nel campo universitario e forse ciò può anche dirsi per gli Istituti superiori di commercio, non è detto che non si possa col tempo sentire il bisogno di introdurre ritocchi nello elenco delle materie; ma è eccessivo dover fare una legge per ottenere che il titolo di una materia sia lievemente trasformato, o che alle materie esistenti qualche altra se ne aggiunga, o che tra quelle dichiarate obbligatorie qualcuna si consideri per i risultati pratici tale da non doversi ulteriormente imporre negli istituti superiori.

L'autonomia dei diversi istituti purtroppo non è conservata neppure dalla legge del 1913, perchè questa legge all'art. 9 le cataloga in modo unico per tutte le sedi. La legge nuova lascia ancora che questo elenco sia unico per tutti gli istituti, ma lo rimanda al regolamento da formularsi sulle proposte dei Consigli delle scuole, che saranno vagliate dal Consiglio superiore dell'istruzione commerciale e nelle linee definitive dal ministro.

Io ho l'impressione che questo sistema non possa condurre agli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole Rolandi Ricci, soprattutto perchè le ragioni che egli ha portato qui in

favore dell'elenco già esistente, se sono così valide come risulta dalla sua eloquente dimostrazione, persuaderanno anche il Consiglio superiore e il ministro. Comunque non trovo che questa sede possa essere la più opportuna per stabilire se la parola « banco modello » o « tecnica bancaria » siano così distanti l'una dall'altra da dover determinare un indirizzo diverso nell'insegnamento.

Del resto, onorevole Rolandi Ricci, pensi che i titoli delle materie sono sulla carta quello che si vuole, ma gli insegnamenti sono, in fatto, determinati dall'opera personale dei professori. Non credo che il successo della scuola di Genova consista nel fatto che le materie hanno questi titoli. Il successo della scuola di Genova ha come fondamento assoluto il clima, l'ambiente nel quale vive quella scuola, e come coefficiente non trascurabile l'opera assidua ed appassionata del suo presidente onorevole Rolandi Ricci...

ROLANDI RICCI. Sono le dodici ore di insegnamento, che portano quel successo!

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Le dodici ore non sono determinate nella legge.

Le osservazioni relative alle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, sono molto gravi. Ma siccome questa materia anche con la legge del 1913 è disciplinata dal regolamento, il ministro può modificare il regolamento; e se purtroppo può modificarlo nel modo che non piace all'onorevole Rolandi Ricci, può farlo servendosi anche della legge vigente. Mi preme soltanto di notare sulla questione dell'elenco di materie che una sola preoccupazione possono avere gli enti, ed è di essere condotti con sacrificio proprio o dello Stato ad accrescere il numero dei professori. Ora bisogna notare che la legge del 1913 rimane in vigore nella parte relativa alla tabella A che precisa per ciascuna scuola l'organico dei professori.

Quindi l'aver libertà nella precisazione delle materie obbligatorie non può avere effetti finanziari.

Io non so le ragioni per cui questa delega al potere regolamentare si è fatta, ma non vedo inconvenienti in questa estensione agli Istituti superiori di commercio del criterio adottato per le Università, lasciando così al regolamento il compito di elencare le materie obbligatorie tenendo conto delle esigenze dei tempi e della

esperienza. E se, come pare dimostrato e come ha detto l'onorevole Rolandi-Ricci, la prova dell'elenco attuale è stata ottima, non ci sarà che da trasferire nel regolamento l'elenco delle materie obbligatorie che sta nell'art. 9 della legge del 1913 con gli stessi titoli e tenendo soprattutto conto dell'indirizzo pratico e commerciale che gli insegnamenti relativi debbano conservare.

Questo posso dichiarare a nome di tutti i colleghi dell'Ufficio centrale.

Riguardo alla riduzione del numero delle lingue, io non conosco le ragioni che hanno indotto il ministro ad adottarla; ma siccome mi sono occupato a lungo di scuola, e siccome ho l'impressione che le lingue estere si studiano con assai poco profitto in iscuola, non è improbabile che il Ministero abbia pensato che pretendere la conoscenza di tre lingue sia pretendere cosa che difatto non si ottiene e che conduce a delle larghezze nocive, perchè quando si chiede più del normale inevitabilmente si finisce col dare l'approvazione anche con la conoscenza imperfetta di una sola lingua su tre.

È più utile chiedere una conoscenza seria di sole due lingue, se l'esperienza ha dimostrato che non si può ottenere la conoscenza di tre lingue. Ad ogni modo, dichiaro di aver parlato qui come persona, perchè a nome dell'Ufficio centrale parlerà a suo tempo il relatore dopo aver sentito il pensiero del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla discussione dell'articolo unico, passeremo alla discussione dei singoli articoli del decreto-legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale e che il ministro accetta.

Li rileggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, colle seguenti modificazioni:

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322.

Art. 1.

All'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed

i contratti dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato ».

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati ».

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 208, è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

« Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con tutte le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

« In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

« Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue ed i relativi esami.

« Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

« La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri

titoli o diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificata con la legge 7 aprile 1921, n. 440, è sostituito il seguente :

« Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Università e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

« Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una Regia Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

« L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo è retribuito con lire 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennità di lire 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di lire 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non può superare lire 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

« Eccezione fatta per il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere è impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue

straniere di cui all'articolo 9 è di lire 6000 e potrà essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire 1000, sino a lire 10,000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennità di lire 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di lire 4000.

« Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato ».

(Approvato).

Art. 4.

I professori ordinari e straordinari di materie fondamentali hanno diritto d'impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6000 annue ai professori ordinari e di lire 4000 agli straordinari.

Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie fondamentali o da uno o più corsi di materie complementari.

Agli effetti del diritto all'assegno, di cui al presente articolo, per i professori ordinari o straordinari che coprono una cattedra, comprende due insegnamenti distinti, o di una materia, per la cui trattazione il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale riconosca la necessità di più di tre ore settimanali, saranno computate le ore settimanali eccedenti le tre normali.

Per i professori di materie sperimentali, i quali dirigono nel loro Istituto esercizi obbligatori, che importano almeno tre ore settimanali, questi esercizi possono valere come un secondo insegnamento; in tal caso ai professori predetti non si può conferire altro insegnamento retribuito.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali, comprese quelle dell'insegnamento ordinario, non potrà essere inferiore a sei.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza.

L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta annualmente dal direttore su conforme proposta del Consiglio accademico, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 5.

Il diritto ad altro insegnamento retribuito, di cui all'articolo precedente, non compete ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano iscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo precedente, nè compete ai professori ordinari e straordinari che abbiano per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore o medio, qualunque ne sia il carattere.

Agli effetti del comma precedente non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore o dalla legge sulla proprietà industriale.

(Approvato).

Art. 6.

Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse scolastiche.

A tal fine ogni Istituto è autorizzato a prelevare dalla tassa annuale d'iscrizione, versata da ciascun studente, una quota di lire 100.

Il fondo costituito da ciascun Istituto dal prelevamento di tali quote sarà distribuito ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1500 nè superiore alle lire 6000 per i professori ordinari e non inferiore a lire 4000 nè superiore a lire 5000 per gli straordinari.

(Approvato).

Art. 7.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 4 e 6, graveranno sul bilancio di ciascun Istituto.

(Approvato).

Art. 8.

Ai professori, che alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, erano incaricati in un R. Istituto superiore dell'insegnamento di una lingua straniera, di cui all'articolo 9 della legge stessa, e che abbiano senza interruzione continuato un tale incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed economico spettante ai professori straordinari. Gli aumenti quinquennali decorrono dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I professori straordinari di parti di materie che abbiano dieci anni di grado alla data di pubblicazione del presente decreto sono nominati ordinari dalla parte di materie che effettivamente insegnano. I posti di straordinario che essi ricoprono saranno trasformati temporaneamente, previo parere del Consiglio accademico, in posti di ordinario negli organici dei singoli Istituti fin a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli istituti.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-23.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative vigenti sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro verrà provveduto all'iscrizione, nello stato di previsione del Ministro per l'industria e il commercio per l'esercizio provvisorio 1922-23 e per i successivi dei fondi necessari per l'applicazione del presente decreto.

(Approvato).

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

ROLANDI RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Domando di sottoporre all'esame e alla votazione del Senato questo articolo aggiuntivo, perchè l'articolo 2 mentre noi scrivevamo l'emendamento, è stato approvato nel silenzio del ministro e del relatore.

PRESIDENTE. Non credo che le sue parole siano di rimprovero per me, perchè ho messo molto tempo in mezzo, a domandare, quando è finita la discussione generale, se nessuno chiedeva la parola.

ROLANDI RICCI. Giustissimo, signor Presidente, sia per reverenza al suo ufficio sia per deferenza alla sua persona non è nelle mie parole la più remota intenzione di censura. Ma mentre stavamo scrivendo è avvenuta la votazione dell'articolo 2, e per rimediare, se è possibile, propongo quest'articolo aggiuntivo e ne dò la ragione.

In sostanza questo articolo aggiuntivo intende mantenere, come è giusto, il potere di determinare gli insegnamenti fondamentali e complementari al ministro, udito il Consiglio della istruzione superiore commerciale, ma domanda che la proposta degli insegnamenti fondamentali od almeno dei complementari per ciascuno istituto venga dai consigli di amministrazione e vigilanza e dai consigli accademici. Di tal guisa si potrà mantenere il carattere specifico ad ogni Istituto, perchè ciascuno Istituto esporrà al ministro quali sono gli insegnamenti fondamentali e complementari di cui ha bisogno, quali sono insomma quelli che rispondono alla sua finalità. Il ministro nella sua saviezza, sentito i consigli competenti, deciderà.

In questo modo concretiamo la possibilità che la legge, invece di trovarsi di fronte ad un regolamento univoco, che può essere utile o disutile, abbia da essere applicata caso per caso colla garanzia del parere dei competenti corpi che conoscono i bisogni e le finalità di ciascun istituto.

Spero che questa forma di salvaguardare l'autorità ministeriale, udito il competente parere del Consiglio superiore, contemperato colle proposte dei singoli Consigli accademici e di vigilanza possa avere l'approvazione del Senato e del ministro.

L'articolo aggiunto suonerebbe così:

« Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono stabiliti per ciascuno Istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici di amministrazione e di vigilanza con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione Superiore Commerciale ».

Mi fanno l'onore di unirsi a proporre questo articolo aggiuntivo i colleghi: Zunino, Poggi, Alberto Dallolio, Vicini, Agnetti, Gioppi, Berio, Mayer, D'Aragona, Grandi, Morrone e Vigliani.

PULLÈ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ, *relatore*. Ho chiesto la parola solamente per una osservazione, che del resto è stata fatta in comune dalla Commissione: vale a dire che questa proposta risponderebbe perfettamente alle direttive che il Senato ha sempre adottato nei precedenti giudizi, in materia di istituti di commercio, ma contrasta con la disposizione del testo dell'articolo 2 che abbiamo già votato. Vale a dire: « Sono fondamentali gli insegnamenti, che secondo le disposizioni del regolamento, *devono essere impartiti in tutti gli istituti* e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti ». Dunque questo deve essere uguale per tutti gli istituti, e non ci può essere per gli insegnamenti fondamentali nessuna speciale iniziativa dell'uno piuttosto che dell'altro istituto. Viceversa, potranno avere l'iniziativa propria quando fosse concessa la maggiore facoltà ai singoli consigli di amministrazione e direttivi di poter disporre essi delle materie complementari. Se mai questa proposta si potrà inserire in una fase ulteriore della legislazione. Ma per quanto riguarda gli insegnamenti fondamentali, mi pare che osti ormai alla proposta del senatore Rolandi Ricci quanto è già sanzionato dal voto.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Anche a me è accaduto quel che è successo al senatore Rolandi Ricci, vale a dire che non mi sono accorto che si stava votando l'art. 2. Altrimenti avrei desiderato di rispondere al senatore Rolandi Ricci, il quale aveva tutto il diritto di attendersi che io rispondessi

al suo discorso, così nutrito di pensieri e di concetti elevati.

Se nessuna risposta invece gli ho data, egli non deve adunque pensare che ci sia stata scortesia da parte mia.

ROLANDI RICCI. Non ne dubito.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io avrei desiderato di esporgli il mio pensiero; ma non è male che mi dichiarassi subito su un punto specialmente, su quello, cioè, che concerne l'insegnamento delle lingue estere. Sono io personalmente che ho creduto opportuno di stabilire l'obbligatorietà dell'insegnamento e dell'esame di due lingue soltanto anziché di tre, perchè io, che ho una grande pratica in questa materia per aver presieduto, e per presiedere tutt'ora, Istituti del genere, posso dire che le lingue moderne s'imparano molto poco. È ben difficile che un giovane, anche coll'insegnamento fatto praticamente, possa riuscire ad ottenere il possesso assoluto, tecnico e compiuto di più di due lingue. Il voler renderne obbligatorie tre, avrebbe potuto portare come conseguenza che gli studenti, pur andando agli esami preparati per superare la prova, non potrebbero dire di avere la conoscenza delle tre lingue. Invece se ne mettete due, trattandosi di giovani pratici e seri, come sono quelli che frequentano gli studi commerciali e lo fanno perchè ne hanno bisogno nella vita, e non già per avere un diploma, quando essi sappiano che debbono portare agli esami soltanto due lingue in un modo completo e sanno pure che i professori saranno rigidi e severi, essi si presenteranno agli esami con la conoscenza perfetta di queste lingue. Vi possono essere dei giovani, i quali vorranno studiare anche una terza lingua: auguriamoci che questi giovani siano molti; ma auguriamoci pure e soprattutto che ci siano molti giovani che vadano alla laurea sapendo molto bene due lingue.

Quanto alla questione del regolamento vorrei dire che la ragione, per la quale si è tornato all'antico sistema del regolamento, è stata perchè vi furono in tutte le parti d'Italia, per lunghi anni, numerose lagnanze sul sistema rigido dell'applicazione pura e semplice di una legge, che cristallizzava tutti gli insegnamenti. E da ogni parte si avanzò la proposta che si adottasse per gli studi commerciali lo stesso

criterio seguito in tutti gli altri campi dell'insegnamento pubblico. Infatti in tutte le leggi, che riguardano l'istruzione primaria, è demandata al regolamento la formazione delle liste delle materie d'insegnamento, che si devono impartire.

Si è detto che tenere questo campo così rigidamente non era consono al genere d'insegnamento, che deve avere più elasticità. Mentre si può comprendere infatti un irrigidimento nell'insegnamento classico, poichè quello di oggi è lo stesso di 10, di 20, di 100 anni fa, nell'insegnamento professionale tecnico, le materie d'insegnamento hanno bisogno di essere tenute costantemente al corrente. Ed allora si è pensato di venire al sistema del regolamento; il quale regolamento dà però tutte le garanzie, perchè, come il senatore Rolandi Ricci saprà, il regolamento sull'insegnamento non si fa già a capriccio di un impiegato o di un ministro o sottosegretario. Vi sono delle serie garanzie per la formazione di un regolamento, perchè bisogna sentire il Consiglio superiore, il Consiglio di Stato ed una quantità di organi, che possono approvare o non approvare questo regolamento.

La modifica del regolamento ha poi questo vantaggio che si può fare frequentemente; la modifica della legge è invece più difficile a farsi; quindi il pericolo, che teme il senatore Rolandi Ricci, io non lo temo assolutamente; anzi credo che il fatto che sia il regolamento a disciplinare l'elenco delle materie d'insegnamento porterà un gran vantaggio, e porterà quell'agilità che il senatore Rolandi Ricci desidera e che questi Istituti debbono avere per il loro speciale carattere. E premesso questo a titolo di brevissima risposta, dirò al senatore Rolandi Ricci, che io non ho difficoltà di accettare il suo articolo aggiuntivo, per quanto ha tratto alle materie complementari, perchè per le altre materie non si può; ma per le materie complementari sono ben lieto che possano venire dai singoli istituti delle proposte da accettare, e si capisce, perchè l'Istituto di Genova, di cui parla l'onorevole Rolandi Ricci e che conosco per averlo visitato ed ammirato per i suoi risultati, può avere interessi scientifici e didattici diversi da quelli di Torino, di Milano, di Bari.

È giusto ed è logico, che, ad esempio, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di

Genova venga a dire: per Genova occorre l'insegnamento supplementare del diritto marittimo, mentre per altra città se ne richiederà un altro. Ciò premesso dico al senatore Rolandi Ricci, che, facendo omaggio a tutte le sue ragioni, accetto il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha detto che accetta l'articolo aggiuntivo per gli insegnamenti complementari, mentre nell'articolo si parla anche di insegnamenti fondamentali.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Prego di rinunciare alla parte dell'articolo aggiunto che riguarda gli insegnamenti fondamentali, perchè è già stato votato l'articolo che definisce quali sono gli insegnamenti fondamentali.

Ne do lettura:

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi comuni a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

« Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con tutte le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

« In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

« Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue ed i relativi esami.

« Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel Regio Istituto superiore di

scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

« La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento ».

Ora si cercherà di stabilire nel regolamento il numero ristretto degli insegnamenti, che devono essere necessari per tutti gli Istituti.

Voci. E le ore d'insegnamento?

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ringrazio l'onorevole ministro, sono d'accordo con lui, visto che è votato l'articolo che riguarda gli insegnamenti fondamentali; però praticamente io rinuncierei alle parole « insegnamenti fondamentali » se l'onorevole ministro consentisse che si stabilisse che pur rimanendo gli insegnamenti fondamentali, quelli che per tutti sono determinati dal regolamento che il Ministero compilerà, le proposte dell'orario degli insegnamenti partiranno dai Consigli di amministrazioni e dai Consigli accademici.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Capisco la portata della proposta.

ROLANDI RICCI. Io posso proporre 12 ore di Banco modello e sono a posto.

PRESIDENTE. Allora vuole aggiungere nell'articolo aggiuntivo questa variazione o lo lascia come raccomandazione?

L'articolo dice: « gli insegnamenti fondamentali e complementari sono stabiliti per ciascuno Istituto su proposta, ecc. ».

ROLANDI RICCI. Si dirà: « gli orari degli insegnamenti saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio accademico ».

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Signor presidente, domando scusa, ma prego i colleghi di tener presente gli inconvenienti che vengono spesso da questi emendamenti improvvisati.

Un emendamento di questo genere, di cui non si può istantaneamente prevedere la portata, dà luogo spesso alle più gravi difficoltà nell'applicazione della legge.

Gli orari non devono essere stabiliti nè nella legge, nè nel regolamento; per norma gli orari sono stabiliti dalle Facoltà, ma se diciamo ciò nella legge possiamo creare complicazioni anche di carattere finanziario, perchè all'orario è connesso il modo e la misura della retribuzione dei professori.

Io non saprei in questo momento prevedere se una tale disposizione introdotta nella legge non possa avere effetti a cui nessuno di noi in questo momento pensa. Siccome la legge e il regolamento disciplinano solo l'elenco delle materie, si prenda atto della dichiarazione del ministro che nel regolamento, dopo avere esaminato la portata della proposta, sarà ribadito ciò che già avviene, cioè che l'orario dei singoli insegnamenti è stabilito da ogni scuola.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Col progetto di regolamento che si propone, sarebbe il regolamento ministeriale che dovrebbe determinare l'orario e non più le Facoltà. Del resto siccome a questo riguardo non posso mettere in dubbio che quando il ministro prende un impegno, questo impegno sarà osservato, mi accontento che sia dichiarato esplicitamente che per la determinazione degli orari di tutti gli insegnamenti saranno sentiti i Consigli di amministrazione ed il Consiglio accademico d'ogni Istituto.

ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'impegno.

ROLANDI RICCI. Allora l'articolo aggiuntivo rimane per gl'insegnamenti complementari.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Rolandi Ricci e accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Ne do lettura:

« Gli insegnamenti complementari sono stabiliti per ciascun istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici e d'amministrazione e vigilanza, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione superiore commerciale ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io vorrei domandare all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro quale sarà

poi il titolo di questa legge; perchè nel 1° articolo si dice che si modifica la legge 20 marzo 1913, n. 268 « sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali »; ma la legge citata - l'ho qui - dice che essa riguarda gli « ordinamenti degli Istituti superiori di istruzione commerciale, » e non parla affatto di scienze economiche. Quale diventa il titolo della legge? Bisognerà dirlo.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta di modifica?

RAVA. Sì. Io dico che se citiamo una legge, con la sua data e il suo numero, e diciamo che la modifichiamo negli articoli, bisognerà lasciarne il titolo; e questo titolo dice: « Ordinamento dei Regi Istituti superiori di istruzione commerciale ». E non si parla di scienze economiche, il titolo è così, e si indica un più pratico indirizzo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma c'è qualche cosa di più. I nostri istituti oggi si chiamano istituti superiori di scienze economiche e commerciali e la laurea si dà in scienze economiche e commerciali. È necessario quindi chiarire le cose e unificare anche il titolo che si dà alle scuole ed ai laureati, che oggi sono dichiarati « dottori in scienze economiche e commerciali ». Raccomando all'onorevole ministro di voler chiarire e correggere tutto questo.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. La proposta Rava va benissimo. Il titolo della laurea non è cosa così fondamentale come il titolo di una legge. Può un istituto di studi commerciali essere autorizzato a dare diplomi in scienze economiche e commerciali: ma qui si tratta di una rettifica di fatto. L'articolo unico che ora votiamo deve contenere la stessa enunciazione della legge del 1913.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro dell'industria e commercio*. Io avrei desiderato che vi fosse stata una proposta concreta da parte dell'onorevole Rava.

Credo che egli abbia ragione quando dice che abbiamo citato a torto la legge, perchè la legge parla di istituti superiori di istruzione commerciale, mentre nel disegno di legge si parla di scienze commerciali. Ma, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Ferrero, siccome diamo una laurea in scienze economiche e commerciali, noi nello stesso atto che votiamo questa legge, potremmo votare un articolo aggiuntivo, in cui si dicesse che questi istituti assumono il titolo di Istituti di scienze economiche e commerciali.

FERRERO DI CAMBIANO. Benissimo, onorevole ministro, così va fatto.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo aggiuntivo, che io propongo per risolvere questa questione, potrebbe essere all'incirca così compilato:

« Gli istituti superiori di istruzione commerciale assumono il titolo di Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali ».

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Vorrei sapere se il senatore Rolandi Ricci accetta questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro dell'industria, articolo col quale si stabilisce che la laurea ottenuta in questi istituti è « laurea in scienze economiche e commerciali ». Poichè non so comprendere come questo possa conciliarsi col giusto desiderio dell'onorevole Rolandi Ricci, che tali scuole, e principalmente quella di Genova, sieno di carattere prevalentemente pratico.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Onorevole collega, che cosa vuole che a noi importi il titolo quando abbiamo la sostanza?

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *dell'Ufficio centrale*. Per la precisione occorre introdurre una lieve modificazione all'articolo unico di questo disegno di legge, il quale deve essere uniformato al titolo della legge del 1913.

Un'altra modificazione occorre introdurre pure nell'articolo testè proposto dal ministro dell'industria. Siccome gli Istituti in questione hanno tutti un nome diverso, converrà forse fare riferimento alla tabella *a*, della legge del 1913 e cioè dire: « Gli Istituti superiori di istruzione commerciale di cui alla tabella *a*, della legge del 1913, assumono il titolo di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Corbino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendò di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Tenuto poi conto delle varie modificazioni apportate al testo di questo disegno di legge, io proporrei che si affidasse all'Ufficio centrale l'incarico di procedere, d'accordo coll'onorevole ministro competente e col proponente le varie modificazioni, al coordinamento di questo disegno di legge, coordinamento sul quale l'Ufficio stesso dovrà riferire all'inizio della seduta di domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo perciò domani dopo che si sarà proceduto al suo coordinamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali ». (N. 568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 430.

(Omissis).

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto 22 aprile 1920, n. 507, e quelle comunque emanate dal Ministero per l'industria e commercio in base alle facoltà dal decreto stesso consentite, cesseranno di avere effetto col 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua, il 20 settembre 1917 ». (Numero 607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua, il 20 settembre 1917 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la cittadinanza, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua, firmata a Managua addì 20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il

CONVENZIONE SULLA CITTADINANZA FRA IL REGNO
D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
— 1917.

S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso concludere una convenzione in proposito, e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari:

S. M. IL RE D'ITALIA

il signor dottor Davide Campari, console generale d'Italia in Nicaragua, e

S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEL NICARAGUA

S. E. il signor ingegnere don José Andrés Urtecho, ministro degli affari esteri,

i quali scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli:

Articolo I.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo II.

Il figlio nato al Nicaragua da padre italiano non nato al Nicaragua e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata al Nicaragua, è cittadino italiano, e, reciprocamente, è cittadino nicaraguense il figlio nato in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

CONVENCIÓN SOBRE CIUDADANÍA ENTRE EL REINO
DE ITALIA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA
— 1917.

S. M. el Rey de Italia y S. E. el Presidente de la República de Nicaragua, deseosos de fijar reglas relativamente a la ciudadanía de los descendientes de las personas que emigran de Italia a Nicaragua o de Nicaragua a Italia, han resuelto concluir una convención sobre esto particular y con este objeto han nombrado por Sus plenipotenciarios, a saber:

S. M. EL REY DE ITALIA

al señor doctor David Campari, consul general de Italia en Nicaragua, y

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE NICARAGUA

a S. E. el señor ingeniero Don José Andrés Urtecho, Ministro de Relaciones Exteriores,

quienes habiéndose cambiado sus plenos poderes que encontraron en buena y debida forma han convenido en firmar y firman los siguientes artículos:

Artículo I.

El ciudadano italiano residente en Nicaragua y el ciudadano nicaraguense residente en Italia conservarán y transmitirán, conforme a las leyes de sus respectivos países, su propia ciudadanía, salvo las disposiciones contenidas en la presente convención.

Artículo II.

El hijo nacido en Nicaragua de padre italiano que no haya nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana no nacida en Nicaragua, es ciudadano italiano; y, reciprocamente, es ciudadano nicaraguense el hijo nacido en Italia de padre nicaraguense que no haya nacido en Italia, y, en caso de ser desconocido el padre, de madre nicaraguense no nacida en Italia.

Tuttavia essi potranno, entro l'anno della maggiore età, determinata secondo le proprie leggi, eleggere rispettivamente la cittadinanza nicaraguense o quella italiana mediante dichiarazione resa personalmente davanti le competenti autorità dello Stato di cui intendono declinare la cittadinanza.

Le autorità menzionate nel precedente capoverso dovranno accertare la identità personale del dichiarante e la sua maggiore età, e fare di tutto esplicita menzione nel processo verbale contenente la dichiarazione di elezione.

Articolo III.

Nello spazio di tempo compreso fra la data della denuncia del trattato di amicizia, commercio e navigazione del 1868 e la data della stipulazione della presente convenzione, saranno ritenuti cittadini italiani i figli nati nel Nicaragua da padre italiano non nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana non nata nel Nicaragua, e cittadini nicaraguensi i figli nati in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

Articolo IV.

Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza nicaraguense, ed il cittadino nicaraguense che abbia acquistato la cittadinanza italiana, riacquistano la loro cittadinanza di origine dopo un biennio di residenza continua nel territorio dello Stato del quale avevano abbandonato la cittadinanza.

Entro il termine di sei mesi dal compimento del biennio di residenza, i Governi delle Alte Parti contraenti potranno rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza.

La presente disposizione si estenderà ai figli nati nel Nicaragua da padre italiano nato nel Nicaragua, e, se il padre è ignoto, da madre italiana nata nel Nicaragua, come ai figli nati in Italia da padre nicaraguense nato in Italia, e, se il padre è ignoto, da madre nicaraguense nata in Italia.

Sin embargo ellos podrán, dentro del primo año de la mayoría de edad, determinada según las leyes de su propio país, elegir respectivamente la ciudadanía nicaragüense o italiana mediante declaracion rendida personalmente ante la autoridad que corresponda del Estado cuya ciudadanía traten de rehusar.

Las autoridades mencionadas en el parrafo precedente deberán comprobar la identidad personal del declarante y su mayoría de edad, y hacer de todo referencia explicita en el acta que contenga la declaración de elección.

Artículo III.

Durante al lapso comprendido entre la fecha de la denuncia del tratado de amistad, comercio y navegación, de 1868 y la fecha de la presente Convención serán considerados como ciudadanos italianos los hijos nacidos en Nicaragua de padre italiano no nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana no nacida en Nicaragua; y ciudadanos nicaragüenses los hijos nacidos en Italia de padre nicaragüense no nacido en Italia, y si el padre fuere desconocido, de madre nicaragüense no nacida en Italia.

Artículo IV.

El ciudadano italiano que hubiese adquirido la ciudadanía nicaragüense, y el ciudadano nicaragüense que hubiese adquirido la ciudadanía italiana, recobrarán su ciudadanía de origen en el territorio del Estado cuya ciudadanía habían abandonado.

Dentro del término de seis meses de haberse cumplido el bienio de residencia, los Gobiernos de las Altas Partes contratantes podrán hacer ineficaz el recobro de la ciudadanía.

La presente disposición se extenderá a los hijos nacidos en Nicaragua de padre italiano nacido en Nicaragua, y, si el padre fuere desconocido, de madre italiana nacida en Nicaragua; del mismo modo que los hijos nacidos en Italia de padre nicaragüense nacido en Italia, y si el padre fuere desconocido, de madre nicaragüense nacida en Italia.

Articolo V.

Il cittadino italiano che accetta impiego dal Governo del Nicaragua od entra al servizio militare dello stesso Stato, ed il cittadino nicaraguense che accetta impiego dal Governo dell'Italia od entra al servizio militare dello stesso Stato, e vi persistono nonostante la intima-zione dei rispettivi Governi di abbandonare, entro un termine di sei mesi, l'impiego o il servizio, perdono la propria cittadinanza di origine.

Articolo VI.

Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia che, collettivamente o individualmente, commettono reati nello Stato ove risiedono, compresi i reati contro la costituzione, la forma del Governo o i poteri dello Stato stesso, non potranno essere giudicati che dai tribunali ordinari stabiliti secondo le leggi locali, e puniti a tenore delle leggi stesse.

Articolo VII.

I cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si siano naturalizzati nell'altro, saranno sempre soggetti, quando faranno ritorno nel proprio paese di origine, a procedimento penale per i reati commessi prima di emigrare, salvo in loro favore le cause estintive dell'azione penale.

Articolo VIII.

I cittadini italiani nel Nicaragua e i cittadini nicaraguensi in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'esercito e nell'armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico interno di ciascuno degli Stati permangono o sorgano nei casi di abbandono, di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

Articolo IX.

Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli

Artículo V.

El ciudadano italiano que acepte empleo del Gobierno de Nicaragua o entre al servicio militar del mismo Estado y el ciudadano nicaragüense que acepte empleo del Gobierno de Italia, o entre al servicio militar del mismo Estado, y persiste en ellos, no obstante la intimación de los respectivos Gobiernos de abandonar dentro de un término de seis meses el empleo o el servicio, pierden la propia ciudadanía de origen.

Artículo VI.

El ciudadano italiano residente en Nicaragua y el ciudadano nicaragüense residente en Italia que, colectiva o individualmente delincan en el Estado en que residen incluso los delitos contra la constitución, la forma de Gobierno o los poderes del mismo Estado, no podrán ser juzgados mas que por los tribunales ordinarios establecidos según la leyes de los respectivos países y serán castigados al tenor de las mismas leyes.

Artículo VII.

Los ciudadanos de uno de los Estados contratantes que se hayan naturalizado en el otro, siempre quedarán sujetos cuando regresen al propio país de origen, al procedimiento penal por los delitos cometidos antes de emigrar, salvo cuando existan en su favor causas legales extintivas de la acción penal.

Artículo VIII.

Los ciudadanos italianos en Nicaragua y los ciudadanos nicaragüenses en Italia estarán exentos de toda obligación de servicio militar en el ejército o la armada, sin perjuicio de las obligaciones que, según el derecho público interno de cada uno de los dos Estados subsistan o resulten en los casos de abandono, adquisición o readquisición de la ciudadanía.

Artículo IX.

Para los efectos de la presente convención, bajo el nombre de hijo, se entienden compren-

legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziariamente.

Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.

Articolo X.

La presente convenzione sarà ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due Paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

La presente convenzione rimarrà in vigore per dieci anni, e dovrà essere denunciata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denuncia si intenderà prorogata di anno in anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella città di Managua, addì venti settembre mille novecento diciassette.

DAVIDE CAMPARI.
J. A. URTECHO.

didos los hijos legítimos o legitimados, y los hijos naturales reconocidos voluntaria o judicialmente.

Para los mismos efectos, al territorio de cada una de las Altas Partes Contratantes se entiende equiparado el de las respectivas colonias.

Artículo X.

La presente convención será ratificada según las normas constitucionales de cada uno de los Países contratantes, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma lo mas pronto posible.

Esta convención estará en vigor por diez años y deberá ser denunciada un año ante de su vencimiento. En caso de falta de denuncia se entenderá prorrogado de año en año.

En fede lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente convención, redactada en los idiomas español e italiano y han puesto al pie los sellos de sus armas.

Hecho por duplicado en la ciudad de Managua el día veinte de septiembre de mil novecientos diez y siete.

DAVIDE CAMPARI.
J. A. URTECHO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520 per l'istituzione di una cassa di maternità e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla cassa predetta ». (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543 concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 555).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, col quale si apportano modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, ed il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« L'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, numero 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, è così modificato:

« Art. 2. — Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

« 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di lire sette per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

« 2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'articolo 7-bis della presente legge;

« 3° dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa ».

(Approvato).

« Art. 2-bis. — Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per lire tre a carico dell'operaia, e per lire quattro a carico dell'imprenditore o industriale.

« La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.

« Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« La prima parte dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, è così modificata:

« Art. 3. — La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di lire 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di lire diciotto ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1923 e quelle di cui all'articolo 3 con effetto dal 1° gennaio 1922.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa nazionale di maternità per corrispondere il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa nazionale di maternità.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. - *Decreto-legge luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.*

(*Omissis*).

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, è così modificato:

« Art. 2. — Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

« 1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di lire due e centesimi venticinque, per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'articolo 7-*bis* della presente legge;

« 3° dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa ».

« Art. 2-*bis*. — Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per lire una a carico dell'operaia, e per lire una e centesimi venticinque a carico dell'imprenditore o industriale.

« La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'impre-

ditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lire.

« Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento ».

Art. 2.

La prima parte dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, è così modificata:

« Art. 3. — La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di lire 40 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'articolo 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di lire dodici ».

Art. 3.

Gli articoli 4 e 5 della legge predetta sono abrogati.

Art. 4.

L'articolo 7 della legge predetta è così modificato:

« Art. 7. — L'azione per conseguire il sussidio di cui all'articolo 3, si prescrive nel termine di un anno dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando sussista procedimento penale per procurato aborto, nel qual caso la prescrizione è sospesa fino a sentenza definitiva.

« L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso, in tutto o in parte il pagamento dei contributi per essa dovuti ».

« Art. 7-*bis*. — L'imprenditore, o chi per esso, che non abbia versato, nel termine fissato dal regolamento, i contributi dovuti per le proprie operaie, è punito con una ammenda da lire 50 a 500; e dovrà inoltre versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo dei contributi dovuti per l'anno in corso, aumentato di tante volte l'ammontare di tali contributi, quanti sono gli anni anteriori a quello in corso, per i quali ne è stato omesso il pagamento ».

Art. 5.

L'articolo 10 della legge sopra richiamata è così modificato:

« Art. 10. — La presente legge non si applica allo Stato o ad altri enti pubblici per le operaie dei loro stabilimenti, alle quali da leggi o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

« La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private ».

« Art. 10-bis. — La corrispondenza della Cassa nazionale di maternità, dei circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, degli altri uffici pubblici e delle Casse di maternità e dei comitati locali, fra loro e con gli industriali e le operaie, riguardante l'applicazione della presente legge e del regolamento, sarà ammessa in esenzione dalle tasse postali ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 a 3 del presente decreto, si applicano con effetto dalla data che sarà stabilita col regolamento di cui nell'articolo seguente.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme del presente decreto colle disposizioni della legge 17 luglio 1910, n. 520, in quanto queste ultime sieno rimaste in vigore.

Il Governo, inoltre, provvederà ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni precedenti e a recare al regolamento 26 novembre 1911, n. 1382, tutte le altre modificazioni ed aggiunte che siano ritenute necessarie con le opportune sanzioni.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. - Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 543.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nei limiti degli avanzi netti di esercizio già verificatisi e di quelli che si verificheranno e fino a nuova disposizione la Cassa nazionale di maternità è autorizzata a concedere, in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge che la disciplina, un sussidio straordinario di lire sessanta per ogni parto o aborto che avvenga dopo il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919 sul corso dei cambi ». (Numero 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto 30 agosto 1914, n. 1919, concernente l'accertamento del corso dei cambi durante la chiusura delle Borse.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la opportunità di disciplinare il corso dei cambi durante l'attuale periodo transitorio di chiusura delle Borse di commercio ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro per il tesoro e col ministro per la grazia e giustizia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso medio ufficiale dei cambi durante l'attuale periodo di chiusura delle Borse di commercio viene stabilito d'accordo fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro secondo le norme da determinarsi con decreto dei due ministri interessati.

Tale corso medio ha pieno valore legale per il pagamento delle valute estere ai sensi dell'articolo 39 del Codice di commercio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

CAVASOLA.

RUBINI.

DARI.

V. — *Il Guardasigilli*

L. DARI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in unico Comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo » (N. 458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Costituzione in unico Comune autonomo della frazione di S. Alfio e Milo ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 458*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi scusi il Senato se - dopo averlo intrattenuto così a lungo ieri sul progettato comune di Joppolo - mi rivolgo ad esso una seconda volta per discutere un'altra di queste innumerevoli proposte di nuovi comuni. Me l'impone la necessità di non usare diverso trattamento per due proposte uguali; molto più che questo comune di S. Alfio, di cui dobbiamo occuparci oggi, trovasi in condizioni ancora più difficili di quelle del comune di Joppolo di cui abbiamo discusso ieri. Troviamo, infatti, contro la nuova proposta proteste vivacissime del comune di Giarre, mentre non ne avevamo alcuna pel distacco di Joppolo da Raffadali.

Secondo la relazione dell'egregio collega nostro onorevole Beneventano, che ha studiata la questione senza tener conto delle proteste di Giarre, potrebbe ammettersi, se non la necessità, almeno la convenienza, di riunire le frazioni di Sant'Alfio e di Milo in un unico comune autonomo, staccandole da Giarre, a cui sono ora riunite; ma egli, però, in appoggio della sua tesi non ha portati i documenti necessari perchè il Senato possa dare un voto illuminato e sereno.

Dice il senatore Beneventano: « Al comune di Giarre in provincia di Catania sono annesse due frazioni denominate una Sant'Alfio e l'altra Milo. Secondo la pianta dello Stato Maggiore, la prima dista in linea retta chilometri *quattro e mezzo* da Giarre, la seconda chilometri *quattro* ». Il nostro collega, come vedete, con la diligenza che gli è abituale, ha misurate le distanze su le carte topografiche, e di ciò gli va data lode. Le distanze rilevate da lui sono sempre esattissime; non così, forse, quelle che ha dovuto accettare da altri.

La relazione prosegue: « Però, essendo ubicate in alta montagna (e questo veramente non è esatto, giacchè si tratta di colline ubertosissime) bisogna percorrere, per accedere da Giarre a Sant'Alfio, una via che ha la lunghezza di chilometri nove. Parimenti per accedere da

Giarre a Milo è necessario percorrere una strada che ha la lunghezza, secondo si afferma nella relazione Cutrufelli e compagni, di chilometri dodici ».

Queste espressioni così vaghe, così indeterminate, non mi sono parse sufficienti; l'onorevole Beneventano dice, bensì, che tra Giarre e S. Alfio, tra Giarre e Milo, vi sono delle strade; ma non dice se sieno comunali o vicinali, se carrozzabili o mulattiere, se buone o cattive. Sono ricorso quindi, per saperne qualche cosa di più, a quei documenti che ci sono venuti dalla Camera, troppo pochi a dire il vero, giacché si limitano a due sole succinte relazioni a stampa.

La relazione con cui gli onorevoli Cutrufelli, Saitta e Paratore presentano la loro proposta di legge è brevissima; sono in tutto circa una dozzina di righe. Essa dice: « Le frazioni S. Alfio e Milo, del piccolo comune di Giarre, contano ormai 6000 abitanti », e su questo torneremo tra poco, « e sentono il bisogno di costituirsi in comune autonomo, se non altro per attingere direttamente alle provvidenze dello Stato » (*Ilarità*).

« Non hanno viabilità », continua la relazione, « difettano di acqua, mancano di scuole. Per tutti questi bisogni provvide leggi aiutano i comuni, non le frazioni ».

E qui mi fermo, e dico subito che tutto ciò non è esatto. Abbiamo presente l'illustre ministro dell'istruzione, che ci potrà ben dire se davvero il Governo dia contributi e sussidi solo alle scuole dei capoluoghi, e non si occupi pure delle scuole delle frazioni, specialmente se sono importanti come S. Alfio e Milo. Per gli acquedotti i benefici della legge sono stati estesi anche alle grosse frazioni.

Ma poi c'è qui una asserzione più grave di tutte le altre, là ove si dice che le due frazioni *non hanno viabilità*, mentre il collega Beneventano, sempre così esatto, ci dice invece che hanno le strade. Per capirci qualche cosa, visto che gli scarsi documenti parlamentari, o non dicono nulla, o si contraddicono, sono ricorso, come tutti i modesti mortali che non hanno archivi a loro disposizione, alla Guida del *Touring Club* per la Sicilia, che è uscita nel 1919, e che, come tutte le Guide del *Touring*, è diligentissima; e sono andato a vedere se dav-

vero, in quelle meravigliose, ubertosissime pendici dell'Etna, non c'erano strade.

Nella *Guida*, adunque, e precisamente a pagina 273, si legge: « Da Giarre per carrozzabile si va a Macchia, S. Giovanni e S. Alfio, chilometri *sette e mezzo*, automobile pubblica in progetto, strada incantevole, specialmente nella bella stagione per la ricchezza della vegetazione e panorami bellissimi ».

Dunque tra Giarre e S. Alfio c'è una bellissima, incantevole strada, e su di essa corre anche una automobile pubblica.

Voci. In progetto.

MARIOTTI: Adagio! La *Guida* è del 1919; sono passati più di tre anni; ed io, senza ricorrere agli archivi, sono andato a vedere un altro libro di non grande rarità: l'*Orario delle ferrovie* del giugno corrente, a pag. 287; e posso rispondere: l'automobile c'è, e ci sono ogni giorno due comode corse in salita e due in discesa. L'automobile è mantenuta dalla ottima Ditta Automobilistica Zappalà e Compagni di Acireale, e la linea è lunga nove chilometri dal mare, o, per dir meglio, dal porto di Riposto, alla stazione ferroviaria di Giarre-Riposto, all'abitato di Giarre, e a S. Alfio. Dunque questa deplorata mancanza di viabilità non esiste. Potesse ogni frazione avere un così facile accesso al capoluogo, alla ferrovia, al mare!

Ed eccoci ai 6000 abitanti. — Questa cifra, enunciata nella relazione Cutrufelli, mi ha fatto ritornare col pensiero ai bei tempi quando si andava a scuola, e ci insegnavano che nella legge comunale provinciale d'allora, la veneranda legge 20 marzo 1865, allegato A, c'era un certo articolo 15, che stabiliva che quando le frazioni abbiano raggiunti i 4000 abitanti, ed « abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali » possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori « un decreto Reale che le costituisca in comune distinto ». Sono passati ormai quasi sessant'anni e abbiamo fatta e rifatta cento volte quella povera legge in tanti testi unici, tutti diversi l'uno dall'altro; ma quell'unica disposizione si è sempre salvata. E l'art. 120 dell'attuale legge comunale e provinciale, testo unico, del 4 febbraio 1915, è ancora identico all'art. 15 della legge organica del 1865; e ancor oggi il Governo può costituire e costituisce per decreto Reale

nuovi comuni, quando le frazioni lo chiedano e dimostrino di avere titoli per ottenerlo.

Perchè le frazioni di S. Alfio e di Milo non hanno chiesta la costituzione in comune distinto per decreto Reale, ciò che era evidentemente molto più naturale e più facile che il promuovere una apposita legge? Mi è venuto il dubbio che il numero degli abitanti non sia così cospicuo come si crede nelle relazioni parlamentari.

Sono andato a vedere nei volumi del censimento (*ilarità*) che ci dicono che il comune di Giarre (che, insieme con Riposto, con cui forma ormai un solo abitato, è uno dei centri commerciali più importanti dell'intera Sicilia), ha 21,609 abitanti, così divisi: Giarre 9107 abitanti, Macchia 3398, S. Alfio 2574, S. Giovanni 1860, Milo 1813, Dagala 1373, S. Leonardello 840 e Monacella 644.

Dunque l'ultimo censimento che abbiamo, cioè quello del 1911 (perchè i dati dell'altro del 1921 non li conosciamo ancora) attribuisce a S. Alfio solo 2574 abitanti, non i 4290 indicati nella relazione presentata alla Camera dei deputati dalla Commissione affari interni. Anche riunendo insieme le popolazioni di S. Alfio e di Milo, si avrebbero 4387 abitanti, non i 6000 della relazione Cutrufelli, e neppure i 5574 della relazione Beneventano.

Ad ogni modo, anche con soli 4000 abitanti si potrebbe costituire un comune per decreto Reale. Ma la frazione di Milo, che adesso troviamo indicata nel disegno di legge come desiderosa di essere riunita in unico comune col'altra frazione, desidera veramente oggi, desidererà ancora domani, di rimanere assoggettata a Sant'Alfio? Niun documento ci è stato presentato per provare tale desiderio. Nasce quindi naturale il dubbio che questo desiderio non vi sia; e che, se vi è oggi, non possa essere duraturo, perchè mentre Milo ha comunicazioni dirette e continue, su strade ottime, con doppio servizio giornaliero di automobili, con Zafferana, con Santa Venerina, con Giarre e con Riposto, non ha invece alcuna comoda comunicazione con S. Alfio.

« La distanza tra la frazione di S. Alfio e quella di Milo », dice la relazione Beneventano, « in linea retta è di chilometri quattro, ma la via vicinale che le mette in comunicazione, ha la lunghezza di chilometri otto ». Per

chi ha sentito descrivere in Senato, dallo stesso onor. Beneventano, le vie vicinali di Sicilia, non occorre una parola di più! E questa via vicinale, per giunta, deve scendere e salire di continuo per attraversare i molti valloni che solcano il fianco orientale dell'Etna!

A S. Alfio, dopo aver percorsi questi otto chilometri di « montagne russe », i cittadini di Milo troverebbero soltanto un meschino ufficio municipale di un piccolo comune anemico; mentre a Giarre e Riposto, che formano ormai una sola grande e ricca città, trovano la pretura, tutti gli uffici finanziari, la stazione delle ferrovie dello Stato, quella della Circumetnea, un magnifico porto, fiorenti mercati, grandi stabilimenti industriali, il Regio ginnasio, il Regio istituto nautico. In tali condizione è impossibile che Milo resti congiunto a S. Alfio. Chiederà di far comune a sè; le altre frazioni di Giarre ne imiteranno l'esempio; e noi avremo distrutto uno dei più promettenti comuni della Sicilia per farne sei o sette comuni poverissimi, dilaniati da inesaurevoli, miserevoli lotte locali.

Tanto è vero che Milo ha legami di interessi con Giarre e non con S. Alfio, che nei volumi del censimento, dove con grande diligenza si tien conto delle suddivisioni e dei raggruppamenti delle frazioni per le elezioni dei consiglieri comunali, si nota che S. Alfio ha la sua sessione elettorale autonoma e fa una piccola lista propria di consiglieri, mentre Milo non fa lista a sè, e neppure vota con S. Alfio, ma invece vota una lista unica di consiglieri insieme con Giarre.

Per queste considerazioni e soprattutto per la mancanza di documenti che provino il desiderio degli elettori, pregherei l'Ufficio centrale di voler fare presso il Consiglio comunale di Giarre, presso il Consiglio provinciale di Catania, presso il Ministero dell'interno, le stesse indagini che abbiamo deliberato ieri per il proposto comune di Joppolo, e che negli scorsi giorni, furono deliberate dagli Uffici per tutte le altre troppo numerose proposte di nuovi comuni.

Pregherei quindi il Senato di voler sospendere la discussione fino a che le notizie desiderate non siano giunte. (*Approvazioni*).

Aggiungo una sola parola; in questi giorni, in cui noi tutti siamo commossi e ansiosi per

l'immane disastro che colpisce le popolazioni dell'Etna, io credo che dobbiamo mandare a quelle popolazioni, così crudelmente provate dalla sventura, i nostri voti più ardenti di fraterna solidarietà nel dolore; e, per attenuarne le sofferenze, dobbiamo deliberare i maggiori e più rapidi soccorsi; ma non dobbiamo contribuire ad aumentarne i mali, creando nuove, ingombranti, costosissime amministrazioni comunali! (*Applausi*).

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Aderisco con tutta l'anima alle nobili parole or ora pronunziate dall'onorevole Mariotti. Debbo poi dire che per quel che riguarda la relazione dell'onorevole Beneventano, valgono le stesse riserve che ho fatte ieri in una discussione analoga. In quella relazione, favorevole, non è fatta nessuna menzione del dissenso dell'onorevole Lagasi e mio. E noi due fummo contrarii all'accoglimento del disegno di legge, perchè non c'erano documenti bastevoli a dimostrarne la bontà. È perciò ben naturale che io mi associ anche oggi alla proposta dell'onorevole Mariotti di sospendere questa discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Mariotti, appoggiata dall'onorevole Vitelli, di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto ».

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Poichè mancano l'onorevole ministro competente e l'onorevole relatore, io proporrei che fosse rinviata la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Amero D'Aste di rimandare ad altra seduta la discussione del presente disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà dalle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti morali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 437.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Sono estese alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1922 le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1864, relativo alla valutazione dei titoli e valori di pro-

prietà delle Società per azioni ordinarie o cooperative, delle Opere Pie, Casse di risparmio, Monti di Pietà ed Enti morali, prendendosi per base le valutazioni adottate per il bilancio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma » (N. 581-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma ».

Invito l'onorevole ministro della pubblica istruzione a dichiarare se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi 1922-23, 1923-24, 1924-25, come aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1859.

(*Omissis*).

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 385,000 (trecentottantacinquemila) al capitolo 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1922-23, 1923-24 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a introdurre nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione le necessarie variazioni per lo stanziamento relativo all'anno finanziario in corso e a provvedere agli stanziamenti per i due successivi esercizi.

Art. 3.

Il predetto decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale » (N. 585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale.

ALLEGATO

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Agli impiegati e agenti telefonici, provenienti dalle cessate Società Generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche e telefonica per l'Alta Italia e mantenuti in servizio ai sensi della legge 15 luglio 1907, n. 506, è concesso il riscatto, agli effetti della pensione, fino al massimo di dieci anni, del servizio prestato sotto le cessate Società, osservando le stesse norme e condizioni prescritte all'art. 14 della legge n. 1144 del 21 agosto 1921 e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex-militari » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-1923 una sessione straordinaria di esami di licenza delle scuole medie e magistrali per gli ex-militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-923 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1592.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione pubblica indirà, entro l'anno scolastico 1922-923, una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie di primo e secondo grado e magistrali, alla quale saranno ammessi esclusivamente coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico, ed a tutto il 31 ottobre 1920, e che, pur avendovi diritto, non beneficiarono di alcuna o di tutte le tre sessioni straordinarie concesse ai militari, con Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, e col Regio decreto-legge 6 gennaio 1921, n. 184. I candidati ammessi alla suddetta sessione straordinaria avranno facoltà di ripartire le prove per le sole materie per le quali caddero in precedenti sessioni. Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti da parte dei candidati scadrà almeno due mesi dopo la pubblicazione dell'ordinanza relativa nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

Gli esami si svolgeranno secondo le norme comuni.

Art. 3.

Coloro che conseguirono la licenza limitata di cui all'art. 50 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, e che nell'anno immediatamente successivo non poterono, perchè chiamati alle

armi, durante il periodo bellico, e a tutto il 31 ottobre 1920, completare la loro licenza, ai fini della continuazione degli studi, saranno ammessi alla sessione straordinaria di cui all'articolo precedente, per riparare le prove fallite e completare la loro licenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 694.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a partecipare, derogando eventualmente ai rispettivi statuti, all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane, a norma dello statuto di detto Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 11 febbraio 1923, n. 259, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa. » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1922, n. 529, che approva la Convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 529, col quale si approva la convenzione stipulata in Pisa addì 8 luglio 1922 tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento dell'assetto edilizio delle cliniche e dei servizi ospedalieri di Pisa.

ALLEGATO I.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la predetta convenzione 8 luglio 1922 per il definitivo assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa, intervenuta fra lo Stato e gli Enti locali di Pisa.

Art. 2.

In uno speciale capitolo della parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stan-

ziata a titolo di contributo dello Stato la somma di lire 2,160,000 in tre rate uguali per ciascuno degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

Art. 3.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere medesime sono dichiarate di pubblica utilità, e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi a trapassi di proprietà da farsi dagli enti interessati in esecuzione della convenzione anzidetta, sono considerati, per quanto concerne le tasse di registro e di bollo, alla stregua degli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO II.

REGIA PREFETTURA DI PISA

N. 1120 di repertorio.

OGGETTO: Convenzione per la costruzione delle cliniche universitarie di Pisa e per l'ordinamento dei servizi ospedalieri.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d'Italia

L'anno 1922 (millenovecentoventidue) in questo giorno otto del mese di luglio, in una sala della Regia Prefettura di Pisa, avanti di me cav. dott. Adolfo Lastrucci, consigliere aggiunto delegato alla stipulazione dei contratti e dei sottoscritti testimoni cognitivi, idonei e richiesti a norma di legge, sono comparsi i signori:

1° Cav. dott. Mosè Roccas del fu Tranquillo, consigliere di prefettura, in rappresentanza dell'ill.mo sig. Prefetto della Provincia, che agisce nell'esclusivo nome e conto del Ministero della pubblica istruzione del tesoro e delle finanze, come da lettera del Ministero della pubblica

istruzione in data 6 corrente n. 15383, Direzione generale Istruzione superiore;

2° Prof. cav. uff. dott. Ermanno Pinzani f. Gioacchino, rettore della Regia Università di Pisa, presidente della Commissione del Fondo per le cliniche e del Consorzio universitario;

3° Comm. avv. Mario Supino di Vittorio, funzionante da sindaco del comune di Pisa, in rappresentanza del comune stesso;

4° Dott. cav. Nello Toscanelli del fu Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Pisa.

Premesso che le somme stanziare dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, per l'assetto dei locali clinici e servizi ospedalieri, sono riusciti insufficienti per il sempre maggiore aumento del costo del materiale e della mano d'opera, per modo che varie opere indicate allo scopo di cui sopra nelle dette leggi non poterono neppure essere iniziate;

Considerato che secondo gli studi fatti dal sig. ing. Pampana Omero, la somma attuale preveduta pel compimento di detti lavori ammonta a lire 3,511,579.45;

Tenuto presente che la somma residuale da milione e 600 mila lire di cui alle leggi succitate è di lire 662,000, a cui vanno aggiunti gli interessi sulle lire 80,000, versate a norma della legge 30 giugno 1912, n. 799, della provincia di Pisa, ammontanti, al 31 maggio 1922, a lire 40,488.83 e da cui va detratta la quota di lire 190,969.38, dalla quale l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata e che va a compensare la spesa già attualmente apportata in lire 580,000 dall'Amministrazione medesima per la costruzione della lavanderia e guardaroba, per la quale costruzione l'Amministrazione stessa dichiara di rinunciare, come di fatto ha rinunciato, ad ogni ulteriore compenso;

Considerato che il Consorzio universitario, oltre la somma di cui risulta ancora debitore sullo stanziamento delle due leggi precedenti per le quali è impegnato, non può addivenire ad alcun altro stanziamento;

Vista la deliberazione della Commissione del Fondo per le cliniche in data 11 giugno 1922, con la quale fu approvato in massima (con la riserva suindicata) il progetto presentato dall'ing. Pampana Omero;

I ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione, salva l'approvazione per legge, il rettore della Regia Università di Pisa nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e di presidente della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e riordinamento edilizio dell'ospedale, il sindaco del comune di Pisa ed il presidente del Consiglio di amministrazione dei Regi Ospedali Riuniti di Santa Chiara in Pisa, a ciò debitamente autorizzati convengono quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa di cui sopra fa parte integrale della presente convenzione.

Art. 2.

La somma di lire un milione e 600 mila per la costruzione delle cliniche e riordinamento ospedaliero, risultante dalle convenzioni approvate dalle precitate leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, è portata ora a lire 4 milioni e 600 mila.

Art. 3.

Lo Stato contribuirà a questa maggiore spesa con lire 2 milioni e 160 mila; l'Amministrazione dei Regi Ospedali di S. Chiara, col concorso degli Enti locali, con lire 840,000, fermi restando i residuali contributi, come sopra determinati, in dipendenza delle succitate leggi del 1903, e del 1912, per lo Stato in lire 316,736.08, accantonate sui fondi assegnati all'Università di Pisa, in base al decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per il Consorzio universitario in lire 74,354.54, per la provincia in lire 80,000, già versate alla Cassa di Risparmio (oltre lire 40,488.83 di frutti maturati) e così un totale di somme residue in lire 511,579.45.

Art. 4.

La somma di lire 2,160,000, rappresentante il nuovo concorso dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione, dall'anno 1922-23 all'anno 1924-25, rispettivamente per lire 720,000 annue.

Art. 5.

La somma di lire 4 milioni e 600 mila di cui al precedente art. 2, diminuita delle lire 938 mila attualmente già spese e delle lire 190,909.38, per le quali l'Amministrazione ospedaliera resta esonerata in compenso della spesa già sostenuta per la costruzione della lavanderia e guardaroba, deve essere aumentata:

a) dei frutti delle lire 80,000 (al 31 maggio 1922 ammontanti a lire 40,488.83) versate dall'Amministrazione provinciale come nella parte narrativa della convenzione 1° aprile 1912, alla Cassa di Risparmio di Pisa;

b) dei frutti di qualunque altro deposito presso la Cassa di Risparmio di Pisa, od altro istituto.

Art. 6.

Alla Commissione del Fondo per le cliniche e l'ordinamento dei servizi ospedalieri di Pisa, già nominata con la legge 17 luglio 1903, n. 373 e presieduta dal rettore dell'Università, è affidata la gestione autonoma delle opere riferibili sia alla nuova assegnazione di lire 3,000,000, sia al residuo fondo come sopra accertato in lire 511,579.45 in dipendenza delle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, per il completo assetto degli Istituti clinici e dei servizi ospitalieri anzidetti.

La Commissione stessa provvederà, nel modo migliore, più conveniente e più celere, a mezzo dell'Amministrazione dell'Ospedale di S. Chiara, come fino ad ora si è praticato, alla esecuzione dei lavori e dentro i limiti della spesa preventiva e riassunta nella presente convenzione.

Art. 7.

Gli atti ed i contratti di qualunque natura stipulati nell'interesse del Fondo cliniche non saranno soggetti a preventiva autorizzazione e approvazione ministeriale, nè al riscontro della Corte dei conti e non occorrerà per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tutti questi atti e contratti, compresi quelli riferibili al trapasso di proprietà, saranno considerati rispetto alle leggi di bollo e di registro alla stregua degli atti e dei contratti delle Amministrazioni dello Stato medesimo.

Art. 8.

Per l'approvazione tecnica dei progetti esecutivi delle opere, la cui redazione potrà essere affidata a privati professionisti, come anche per il collaudo finale delle opere stesse saranno osservate le norme del Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 107, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214.

Art. 9.

La Commissione del Fondo per le cliniche curerà l'impiego delle somme residuali dipendenti dalle leggi del 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799, giusta il predetto art. 3, nonché delle somme dipendenti dai nuovi contributi di cui alla presente convenzione, somme che saranno versate interamente dai singoli Enti consorziati dal rettore della Università di Pisa, presidente della Commissione del Fondo per le cliniche.

Le somme che non verranno erogate sui versamenti stessi saranno versate alla Cassa di Risparmio od altro istituto pubblico, a titolo di deposito provvisorio fruttifero, in guisa che i relativi utili possano andare a vantaggio del Fondo cliniche per le costruzioni da compiersi, in modo analogo a quanto già si è ottenuto per le lire 80,000 versate dalla provincia di Pisa che già hanno dato al 31 maggio u. s. lire 40,488.83 di frutti.

Il Rettore dell'Università, nella suespressa qualità di presidente della Commissione del Fondo per le cliniche invierà al Ministero dell'istruzione, al termine di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1922-23, il rendiconto annuo delle somme erogate ed una particolareggiata relazione sull'andamento dei lavori e sulle operazioni finanziarie compiute.

Art. 10.

Al piano di massima dell'ing. Pampana del dì 10 giugno 1922 potranno apportarsi tutti quei cambiamenti che la Commissione del Fondo cliniche, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, ritenesse opportuno apportare al piano stesso.

Art. 11.

In nessun caso le eventuali varianti di cui all'articolo precedente potranno portare un aumento al concorso finanziario complessivo dello Stato fissato dalle già più volte ricordate convenzioni approvate dalle leggi 17 luglio 1903, n. 373 e 30 giugno 1912, n. 799 e dalla presente.

Art. 12.

Le espropriazioni di terreni e case di privati, secondo il piano di massima dell'ing. Pampana in data 10 giugno 1922, che occorreranno per la esecuzione dei lavori formanti oggetto della presente convenzione, sono dichiarate di pubblica utilità e ad esse è estesa l'applicazione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 13.

Il disposto delle leggi 17 luglio 1903 e 30 giugno 1912 è abrogato solo in quanto contrasta con la presente convenzione.

Art. 14.

Le spese della presente convenzione e le conseguenziali comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Per ogni effetto legale i sigg. componenti eleggono domicilio presso la Regia Prefettura di Pisa.

Atto fatto, letto, approvato, confermato e firmato alla presenza delle parti e dei testimoni come segue; esteso in carta libera a norma dell'articolo 72 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

p. Il Prefetto: ROCCAS dott. MOSÈ
 Prof. ERMANNINO PINZANI, N. N.
 Avv. MARIO SUPINO, N. N.
 NELLO TOSCANELLI, N. N.
 RAFFAELLO BARBETTI, testimone
 GAETANO SCRIPILLITI, testimone
 Dott. ADOLFO LASTRUCCI, consigliere aggiunto delegato ai contratti.

Visto: Il ministro dell'istruzione pubblica

GENTILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Province » (N. 558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie.

ALLIGATO.

Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720:

(Omissis).

Art. 1.

Il servizio prestato per almeno tre anni alla data del presente decreto, quale preposto alla direzione degli affari dell'istruzione primaria e media per i territori occupati dal Regio esercito o nelle nuove provincie del Regno, con le attribuzioni spettanti all'autorità centrale o all'autorità provinciale, è equiparato all'incarico di reggere un Regio provveditorato agli studi conferito per decreto, con gli effetti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, semprechè chi ne sia stato investito sia fornito dei requisiti richiesti dall'art. 10 del citato decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bosselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Caldesi, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Cattellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Francica-Nava.

Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Riodola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Stoppato, Supino.

Taddei, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romalo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551):

Senatori votanti	208
Favorevoli	185
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'ordine militare di Savoia (Numero 291-C):

Senatori votanti	208
Favorevoli	195
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (Numero 552):

Senatori votanti	208
Favorevoli	192
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 13 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Ratifica da parte del Parlamento del R. decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C):

Senatori votanti	208
Favorevoli	191
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1924, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539):

Senatori votanti	208
Favorevoli	188
Contrari	20

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della Commissione suprema di avanzamento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Da parecchi senatori è stato chiesto di anticipare di un'ora la seduta di domani. Metto ai voti questa proposta chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Allora domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XCI) [*De Marinis*].

III. Elenco di petizioni (N. LXXXIX-*Documenti*).

IV. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni

alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

V. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568).

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 250, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569).

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la conversione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Province (N. 558);

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1922, n. 264, con cui viene modificato l'art 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 386, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga al termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (N. 557);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia (N. 609);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 561);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della commissione suprema di avanzamento (N. 575);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1024, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero

del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588).

- Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari. (N. 601);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo,

Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, o degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

VII. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).


La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CLVª TORNATA

MERCOLEDI 20 GIUGNO 1923

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . . pag. 5319

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma » 5302

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione, riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi » 5302

« Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione » 5303

« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali » 5307

« Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente l'emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglia al valor militare » 5308

« Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi » 5314

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della convenzione internazionale di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi » 5315

« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione » 5318

(Coordinamento di):

Oratori:

PULLÈ, *relatore* 5298
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5298

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio » 5303

Oratori:

MORPURGO 5304
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5305
SUPINO 5305
VANNI, *relatore*. 5306

— Approvazione di un ordine del giorno — 5307

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo » 5308

Oratori:

BONI 5312
RAVA, *relatore* 5314
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5313

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia » . . . 5317

Oratori:

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 5318

MOSCONI 5318

Giuramento (del senatore De Marinis) 5300

Messaggio (del Presidente della Corte dei conti) . 5294

Petizioni (Relazioni sulle) 5294

Oratori:

GAROFALO, *relatore* 5295, 5296, 5297

PAGLIANO, *relatore* 5295, 5296, 5297

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 5294

(Presentazione di) 5301

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5299,
5300, 5319

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le pensioni.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 20 giugno 1923.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1923.

« Il Presidente

« PEANO ».

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Documento N. XCI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. In assenza del rela-

tore onorevole Santucci, prego l'onorevole senatore Cassis di riferire sulla nomina a senatore del signor De Marinis Alberto.

CASSIS, *ff. di relatore*, legge:

ONOREVOLI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° Marzo p. p. il Maggior Generale Alberto De Marinis fu nominato senatore per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto del Regno.

Siccome il giorno 20 corrente si compiono i cinque anni dalla data della effettiva promozione al grado, in riguardo al quale avvenne la sua nomina a senatore, e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ne propone la convalida.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A norma del regolamento procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe un'interrogazione dell'onorevole senatore Sechi al Governo. Debbo però informare il Senato che di concerto fra l'onorevole interrogante ed il Governo, è stato stabilito di rinviare questa interrogazione alla prima seduta che avrà luogo dopo l'interruzione dei nostri lavori. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Elenco di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elenco di petizioni ».

Prego il senatore Garofalo in sostituzione del senatore Bertetti di riferire sulla petizione del sig. Carlo Cifoni il quale si duole dell'ordinanza del prefetto di Firenze per cui veniva eseguita una perquisizione nella sua abitazione.

e nella sede dell'associazione « Patria e Lavoro » di quella città.

GAROFALO, *relatore*. La petizione del signor Carlo Cifoni manca dei documenti debitamente autenticati. La Commissione si limita quindi a proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Prego il senatore Pagliano di riferire sulla petizione del sacerdote Tobia Silvestri, arciprete e parroco di Pratola Peligna (Aquila).

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione non ha creduto di presentare alcuna conclusione mancando l'autenticità ai documenti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione non presenta alcuna conclusione mancando l'autenticità ai documenti.

Prego l'onor. senatore Garofalo di riferire in sostituzione del senatore Bertetti sulla petizione del sig. Gr. Cr. Gaspare Duran, già Direttore Generale nell'Amministrazione postale-telegrafica che si duole del provvedimento col quale è collocato in disponibilità e di altri torti che egli afferma di aver ricevuto dall'Amministrazione cui apparteneva.

GAROFALO, *relatore*. Riferisco per il collega Bertetti, assente. Si è trovata meritevole di considerazione la petizione del signor Gaspare Duran in base all'art. 40 della legge sullo stato giuridico degli impiegati; e per conseguenza si propone il rinvio della petizione stessa al Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione al Ministero delle poste e telegrafi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego il senatore Garofalo di riferire sulla petizione della signora Maria Rygier, la quale si duole di violazione del suo domicilio da parte di nazionalisti, e della mancata tutela delle autorità in tale circostanza.

GAROFALO, *relatore*. La signora Maria Rygier si rivolge al Senato e alla Camera dei deputati per denunciare prepotenze che sarebbero state commesse contro di lei da parte di una banda armata di nazionalisti, e si duole

di non avere avuto la protezione a cui aveva diritto da parte delle autorità, le quali non possono neppure scusarsi con la qualità della persona che fu vittima della violenza. Infatti ella - come dice - appartiene ora ai partiti dell'ordine, essendosi convertita ad essi (*Ilarità*) fino dallo scoppio della guerra europea, promovendo anche l'istituzione dell'Unione popolare antibolscevica di Roma, e avendo organizzato il servizio volontario durante gli scioperi.

Ella riferisce l'invasione fatta dai nazionalisti, fra i quali vi erano alcuni tramvieri, il 7 dicembre 1922, in una casa che doveva servire all'organizzazione civile del Lazio, e in cui ella aveva la sua abitazione. E dice che, nonostante i suoi reclami, invece di avere dalle autorità la dovuta tutela, fu costretta a sloggiare. Non accusa però il commissario di pubblica sicurezza, nè il questore; fa anzi molte lodi ai funzionari di pubblica sicurezza, ma afferma che i veri responsabili sono molto più in alto, e che la sua giusta rampogna risale al direttore generale della pubblica sicurezza e al ministro dell'interno che ella denuncia al Parlamento, invocandone il giudizio politico sulla loro partecipazione morale all'invasione violenta della sua abitazione.

Nella conclusione, però, ella viene ad ammettere che ciò che le è capitato è poca cosa come danno materiale, ma sostiene che è gravissimo indice di una situazione che trascende i limiti delle più furibonde lotte civili.

La Commissione, osservando che la Rygier avrebbe potuto ricorrere alle competenti autorità amministrative e giudiziarie per l'integrazione dei diritti che ella afferma siano stati lesi in suo danno, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulle varie petizioni di cui è relatore il senatore D'Andrea.

La prima petizione è quella dell'avv. Giuseppe Liuzzi ed altri 16 firmatari perchè non venga soppressa la pretura di Canneto di Bari.

PAGLIANO, *relatore*. Ritenuto che con la legge dei pieni poteri è stata demandata al Ministero la facoltà di fare la riforma giudi-

ziaria, la Commissione propone, per questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Acqui perchè non sia soppresso il tribunale di quella città e di alcune preture dipendenti.

PAGLIANO, *relatore*. A causa della medesima legge dei pieni poteri la Commissione propone, per questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani perchè la sede della Corte di appello rimanga in quella città.

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del comune di Aquilonia perchè sia conservata la locale pretura.

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione dell'onorevole deputato Filippo Turati ed altri per il mantenimento della rappresentanza proporzionale.

GAROFALO, *relatore*. L'onorevole Filippo Turati, insieme con parecchi presidenti di associazioni proporzionaliste, pubblicisti, avvocati, professori e uomini politici, fra i quali il senatore Abbiate, si rivolge al Senato, come ha fatto anche alla Camera dei deputati, per richiamarne l'attenzione sull'argomento della rappresentanza proporzionale, osservando che il diritto di petizione non deve intendersi limitato

alla riparazione dei torti privati o alla segnalazione di piccoli interessi di località o di categorie, ma è bene che si allarghi a sfere più vaste e più alte, connesse alla stessa attività legislativa.

Tale petizione forma un opuscolo o una monografia in cui si discutono largamente i pregi e i difetti del sistema proporzionalista e si indicano le riforme che al medesimo potrebbero introdursi, fra le quali è particolarmente notevole la proposta del *referendum*, quella della *riduzione del numero dei deputati* e la riforma della indennità parlamentare. È certamente questo un lavoro di notevole importanza, ma poichè le Camere fra non molto saranno chiamate a esaminare il progetto di riforma elettorale, già presentato dal Governo, esse in tale occasione terranno presenti senza dubbio le idee e le proposte dei firmatari di cotesta memoria, ciò che sarebbe oggi prematuro.

La Commissione, osservando che la petizione di cui si tratta rientra nelle categorie di cui all'art. 113 del regolamento, propone che essa sia depositata nell'archivio del Senato, per essere consultata opportunamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del generale Ettore Mambretti il quale si duole del provvedimento col quale fu collocato in posizione ausiliaria.

PAGLIANO, *relatore*. Il generale signor Ettore Mambretti, con esposto presentato al Senato nell'aprile ultimo, agli effetti degli articoli 57 e 58 dello Statuto del Regno, ha chiesto che sia riesaminata la condotta da lui tenuta durante la nostra ultima guerra, per la quale, mentre nel 1916 fu egli designato al grado di comandante di Corpo di armata per merito di guerra, ed insignito della commenda nell'ordine militare di Savoia, venne poscia esonerato dal comando della 6ª armata, ed infine, nel 1918 eliminato dalla zona delle operazioni e collocato in congedo. Tale riesame egli invoca allo scopo di vedere modificata l'attuale propria posizione, nella quale afferma essere stato immeritamente collocato.

Dai vari atti che in copia sono alligati allo esposto, da una memoria presentata a corredo

dello stesso, « circa gli avvenimenti sull' altipiano di Asiago dal giugno 1916 al luglio 1917 », e dell'appendice alla memoria indicata, si rileva l'opera svolta dal Mambretti durante un lungo periodo della guerra, per la quale opera meritò l'elogio del ministro della guerra del tempo, e quello del generale Cadorna, allora capo dello Stato Maggiore. L'opera accennata fu tale da fare ottenere al Mambretti la designazione, per merito di guerra, di comandante di Corpo di armata, ed indi l'affidamento di un comando dal quale dipendevano più Corpi di armata, nonchè l'ambita nomina, con assai lusinghiera motivazione, di commendatore dell'Ordine militare di Savoia.

Non è in grado però questa Commissione, ed il Senato, di vagliare se il trattamento fatto al ricorrente per avvenimenti verificatisi dopo quelli sui quali era stato egli elogiato e premiato, sia informato a rigore.

Tale esame potrebbe solo essere giustamente e competentemente fatto dal ministro della guerra, in base agli atti. E perchè dalla vostra Commissione si ritiene degno di considerazione ciò che è stato dedotto col ricorso del quale trattasi, è mestieri che gli atti tutti innanzi menzionati, in conformità di quanto dispongono gli articoli 113 n. 4 e 115 del regolamento del Senato, siano inviati al ministro del dicastero della guerra.

La Commissione delle petizioni perciò propone che la istanza del generale Ettore Mambretti, con la memoria, l'appendice e gli allegati, sia inviata al ministro della guerra per lo esame, e per l'eventuale emissione dei provvedimenti che si riterranno del caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per il rinvio al Ministero della guerra del ricorso del generale Ettore Mambretti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione della signora Sofia Salvini che fa voti pel sollecito disbrigo della pratica sanitaria riguardante il marito capitano Salvini Francesco, invalido di guerra.

GAROFALO, *relatore*. La signora Sofia Salvini si lamenta della sospensione della pensione del marito capitano Francesco Salvini, affetto da paralisi per causa di servizio, la quale sospen-

sione è avvenuta fino dal 6 gennaio di questo anno senza che ella ne abbia potuto conoscere il motivo. Per la mancanza di ogni mezzo di sussistenza e per le tristi condizioni di salute dei suoi figli, ella non trova altra via che rivolgersi al Senato.

La Commissione, credendo che la domanda meriti considerazione, ne propone il rinvio al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per il rinvio al Ministero della guerra della petizione della signora Sofia Salvini.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del colonnello Paolo Dompé il quale si duole del provvedimento col quale fu posto in posizione ausiliaria e chiede che la sua posizione venga pareggiata a quella di altri suoi colleghi.

PAGLIANO, *relatore*. Con ricorso presentato al Senato nel corrente mese di giugno, il signor cav. Paolo Dompé, colonnello dei Bersaglieri, ora in posizione ausiliaria ordinaria, si duole del trattamento fattogli dal Ministero della guerra, e chiede che venga disposto il riesame di quanto è stato dal predetto dicastero operato dopo il 7 novembre 1917, che è al ricorrente nocivo. Ciò domanda allo scopo di conseguire un trattamento migliore, conforme a quello conseguito da altri ufficiali, che, come egli afferma, versavano in condizioni identiche alla sua.

Il colonnello cav. Dompé il 7 novembre 1917, nel fatto d'armi di Monte F'esta, fu fatto prigioniero dal nemico, ed è rientrato dalla prigionia il 25 dicembre 1918.

Durante la prigionia venne collocato in posizione ausiliaria con Decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, siccome escluso definitivamente dall'avanzamento.

Contro tale provvedimento egli insorge ritenendo: a) che il provvedimento non poteva essere emanato mentre egli era prigioniero; b) che il provvedimento poteva essere ritenuto, solo dopo l'avviso da emettersi dalla competente commissione consultiva di revisione, per il riesame degli ufficiali dichiarati non idonei dal principio della guerra all'8 novembre 1917.

Oltre a ciò, si duole della violazione, a lui nociva, dell'art. 158 del regolamento per l'ese-

cuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, pel quale articolo, il giudizio sfavorevole della competente commissione deve essere comunicato all'interessato, il quale a sua volta, deve firmare lo specchio di avanzamento, per presa comunicazione.

È da osservare che il Dompé nel gennaio 1919, per le lamentele accennate, presentò ricorso al Ministero della guerra, il quale nel 6 marzo medesimo anno comunicò all'interessato che il ricorso era stato trovato privo di qualsiasi fondamento. Ed è da osservare altresì che il Dompé ha ommesso di presentare alle competenti autorità giurisdizionali, gli opportuni ricorsi per le asserite violazioni di legge.

In base alle fatte osservazioni trovasi ozioso un novello esame del provvedimento, riesame che non potrebbe produrre un proficuo risultato.

È da essere dolenti che un ancora giovane ufficiale, già due volte decorato al valore militare ed insignito pure di due croci di guerra, non abbia in sé raccolti i requisiti per quella promozione, alla quale, dai propri precedenti, pareva designato; ma, allo stato, non si riscontrano gli elementi per un secondo utile esame del provvedimento adottato.

La Commissione delle petizioni perciò, a termini degli articoli 113 e 115 del regolamento del Senato, propone l'ordine del giorno puro e semplice sull'accennata petizione del colonnello cav. Dompé.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi

Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali ».

PULLÈ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ, *relatore*. Presento il testo di questo disegno di legge come risulta coordinato dall'Ufficio centrale.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori d'istruzione commerciale con le seguenti modificazioni al secondo comma dell'art. 2: « Gli insegnamenti costitutivi a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo primo, sono fondamentali e complementari ».

Ed il conseguente articolo aggiuntivo:

« Gli insegnamenti complementari sono stabiliti per ciascun Istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici di amministrazione e di vigilanza, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'istruzione commerciale ».

Art. 2.

Gli Istituti superiori d'istruzione commerciale assumono il nome di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro dell'industria a dichiarare se accetta il testo coordinato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono osservazioni metto ai voti il coordinamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, Della Noce, Del Pezzo, Di Brazzà, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto.

Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grossich, Guala, Gualtiero, Guidi.

Inghilleri.

Lusignoli.

Mango, Mariotti, Martino, Mazzorè, Milano Franco d'Aragona, Molmenti, Mon'esor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pantano, Peano, Pecori-Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincerle, Pironti, Pistoia, Placido, Poggi, Polacco, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sanjust di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sini baldi, Soderini, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra. Wollemborg.

Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro

perciò convalidata la nomina a senatore del signor Alberto De Marinis e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati ieri per alzata e seduta e di quello testè coordinato.

Prego l'onorevole senatore segretario Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica Nava.

Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco d'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Giuramento del senatore De Marinis Alberto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Marinis Alberto la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Mazza e Santucci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor De Marinis Alberto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Marinis Alberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni

alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538):

Senatori votanti 194

Favorevoli 175

Contrari 19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 23 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568):

Senatori votanti 194

Favorevoli 176

Contrari 18

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (N. 607):

Senatori votanti 194

Favorevoli 173

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555):

Senatori votanti 194

Favorevoli 172

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220):

Senatori votanti 194

Favorevoli 172

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per

azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569):

Senatori votanti	194
Favorevoli	173
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581):

Senatori votanti	194
Favorevoli	164
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585):

Senatori votanti	194
Favorevoli	170
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563):

Senatori votanti	194
Favorevoli	176
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570):

Senatori votanti	194
Favorevoli	170
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582):

Senatori votanti	194
Favorevoli	176
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Province (N. 558):

Senatori votanti	194
Favorevoli	175
Contrari	19

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sanjust a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sanjust della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato, con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 581, col quale si autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso degli Istituti della R. Università di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 581.

(*Omissis*).

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, da parte del Demanio, dell'ex Palazzo Carpegna per il prezzo concordato col proprietario in lire 3,080,000, allo scopo di destinarlo a sede definitiva degli Istituti Universitari di Roma.

Art. 2.

Alla spesa anzidetta di lire 3,080,000 sarà provveduto con una speciale assegnazione, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione in due rate uguali per ciascuno degli esercizi 1922-23 e 1923-24.

A parziale compensazione dell'assegnazione anzidetta saranno ridotti fino alla concorrenza di lire 2,380,000 i fondi stanziati nel bilancio passivo del predetto Ministero in dipendenza delle leggi 28 maggio 1903, n. 224, e 25 luglio 1922, n. 1147, per gli esercizi 1922-23 e 1923-24.

Con decreto del ministro delle finanze saranno apportate le occorrenti variazioni al bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1797.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio, sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923.

Art. 2.

La nomina dei sindaci delle Società in liquidazione, nel caso indicato nell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289, è fatta dal ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'industria e commercio.

Quando si tratti di Società già messe in liquidazione, i sindaci nominati dal tribunale in conformità del decreto-legge sopra menzionato cessano dal loro ufficio allo scadere di quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Entro il detto termine il ministro delle finanze provvederà alla loro surrogazione od alla conferma a norma della disposizione del primo comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio ». (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 264.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ai contravventori delle norme stabilite dall'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, si applicheranno le penalità sancite dal successivo art. 63, salve le disposizioni seguenti:

I contravventori, prima di essere deferiti all'autorità giudiziaria saranno invitati dal Presidente della Camera a fare, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'invito, l'oblazione stragiudiziale analogamente a quanto dispone l'art. 228 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

L'oblazione non sarà accettata se il contravventore non avrà dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di lire 10 per il ritardo della presentazione e di lire 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio della oblazione i casi di falsa denuncia.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Io darò il voto favorevole alla conversione in legge di questo disegno legge, perchè esso risponde ad una assoluta necessità per alcune Camere di commercio, per tutte ad una grande utilità. Esso risponde ad una necessità per quelle che a cagione dell'invasione nemica perdettero tutti gli atti, i documenti, i registri, compresi quelli obbligatori per legge, delle denunce delle ditte, ed è stato appunto in nome della Camera di commercio di Udine, cui ho l'onore di presiedere, che io feci al Governo la proposta di emanare questo decreto-legge che doveva servire in un primo tempo per le Camere di Udine e di Belluno che si trovavano nelle condizioni accennate. il

provvedimento poi, per desiderio di molte altre Camere di commercio, venne esteso a tutte, ed allora si introdusse quell'oblazione stragiudiziale per le ritardate denunce delle ditte, che venne a colmare una lacuna nel senso che, prima che questa disposizione vi fosse, nessun provvedimento dal presidente della Camera di commercio veniva adottato per quelle ditte che ritardavano la denuncia stessa.

Ma non è tanto, onorevoli colleghi, per fare questa dichiarazione che ho chiesto di parlare, quanto per dare occasione all'onorevole ministro dell'industria e commercio di dire al Senato il suo pensiero ed i suoi propositi in ordine alla legge che dovrà modificare quella vigente sulle Camere di commercio. La legge fondamentale del 1865 fu già una prima volta emendata nel 1910 per iniziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento. Insieme ad altri colleghi io ebbi l'onore di presentare un progetto di legge, che fu ripreso dal ministro del tempo onorevole Cocco Ortù. Si fece la discussione su quel disegno di legge e nella riforma portò larghissimo e notevolissimo contributo l'attuale ministro dell'industria e del commercio, on. senatore Teofilo Rossi, con quella competenza che tutti gli riconoscono, in una materia che egli conosceva anche prima di venire a questo posto, data la sua qualità di benemerito presidente della Camera di commercio di Torino e di membro del Consiglio direttivo dell'Unione delle Camere di commercio.

Ma dal 1910 ad oggi si è manifestata, non pure la opportunità, ma la necessità assoluta di emendare ancora la legge e di introdurre sostanziali modifiche. Ora poichè le Camere di commercio hanno invocato questa riforma, la Unione delle Camere ha emesso più volte il voto che la riforma stessa si facesse e l'onorevole senatore Teofilo Rossi ha dichiarato la necessità che a questa riforma si addivenga, e lo ha ripetuto in uno smagliante discorso pronunciato nell'Assemblea generale dell'Unione delle Camere di commercio; ed io confido che egli vorrà darci assicurazioni non solo che provvederà in breve tempo a presentare un disegno di legge per questa riforma, ma vorrà avere la compiacenza di indicare al Senato anche le linee generali della riforma stessa, affinchè le Camere di commercio pos-

sano assurgere sempre a maggiore importanza e contribuire sempre meglio allo sviluppo dei traffici e al progresso industriale e commerciale della nostra Nazione. (*Approvazioni*).

SUPINO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *dell' Ufficio centrale*. Doveri di ufficio mi impedirono di intervenire all'adunanza della Commissione che esaminò ed approvò il presente disegno di legge. Se fossi potuto intervenire, avrei dato voto favorevole al disegno medesimo, con le riserve opportunamente esposte nella pregevole relazione del collega senatore Vanni. Però avrei anche proposto un voto, che mi permetto di esporre ora all'attenzione dell'onorevole ministro dell'industria e del commercio ed a quella di questa Alta Assemblea.

Io sono convinto che, anche aggiungendo alle penalità sancite dalla legge, la oblazione stragiudiziale, come propone il presente disegno di legge, non si raggiungerà lo scopo cui si mira, di costringere cioè alla denuncia delle Ditte. Il rimedio a mio avviso deve essere un altro, e consiste nell'adozione di un Istituto, che è da lungo tempo in vigore nella legislazione tedesca, in quella austriaca, in quella svizzera, ed in genere in tutte le legislazioni a tipo tedesco, e cioè l'Istituto del Registro di Commercio. Presso ogni tribunale si trova, secondo le legislazioni medesime, un registro, nel quale debbono essere a cura dei commercianti, notati tutti gli atti della vita commerciale che interessano i terzi, a cominciare dalla Ditta, la mancata denuncia della quale ha effetti giuridici importantissimi, e importa anche gravi sanzioni penali.

Questo Istituto del Registro si trova già proposto fra noi nel recente progetto preliminare di Codice di commercio; qui pure l'omessa denuncia della Ditta ha importante effetto, compreso quello di tradurre il fallimento in bancarotta.

Io penso che soltanto adottando questo Registro, come istituto giuridico e colle norme sopra indicate, si potrà raggiungere l'intento che il presente disegno di legge si propone, di obbligare, cioè, i commercianti a denunciare la Ditta, la mancanza della quale denuncia è oggetto di gravissimi inconvenienti.

Per queste considerazioni, pur dando voto favorevole al presente disegno di legge, ho l'onore di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno, ritenuto che per rendere veramente efficace l'obbligo della denuncia delle Ditte, convenga introdurre nella nostra legislazione l'Istituto del Registro di Commercio nel quale i commercianti siano tenuti ad iscrivere la Ditta sotto comminatorie di carattere giuridico, e sanzioni penali, invita il Governo a provvedere alla istituzione del registro di commercio ».

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io sarò brevissimo, anche dato il momento psicologico, che attraversiamo e risponderò innanzi tutto all'onor. Supino. Io conosco il sistema applicato in Austria, in Germania e in Svizzera e sono d'accordo con lui nell'ammettere che tale sistema sia più pratico e più efficace del sistema, che abbiamo proposto noi.

Quindi io non avrei difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onor. Supino, ma, siccome il meglio è nemico del bene, pregherei il Senato di accettare, per ora, il sistema proposto da noi. Appena poi avremo le prime prove dell'utilità o meno di esso, appena avremo visto i primi risultati, applicheremo il sistema proposto dall'onor. Supino. E siccome l'onorevole Supino ha presentato il suo ordine del giorno sotto forma di raccomandazione, lo accetto senz'altro.

E vengo all'argomento trattato dall'onorevole collega Morpurgo.

Se io dovessi sviscerare la questione delle Camere di commercio, occorrerebbe una discussione molto lunga. Dirò soltanto questo: delle varie proposte, che si fecero per la riforma delle Camere di commercio, l'ultima fu quella presentata dal mio predecessore alla Camera dei deputati.

Io ho creduto di ritirarla, perchè penso che, se occorre por mano alla riforma delle Camere di commercio, bisogna che la riforma sia fatta in modo radicale ed effettivo, sembrandomi pressochè inutile procedere ad un semplice ritocco dell'ordinamento vigente. Bisogna infatti riconoscere che le Camere di commercio at

tuali, per la loro composizione, per le mansioni loro affidate, e il modo con cui funzionano, finiscono con essere poco più che notai certificatori di ciò che avviene nei loro distretti. Accanto all'organizzazione ufficiale del ceto commerciale si sono venute costituendo e sviluppando istituzioni libere, le quali, un poco per volta, hanno assunto, nella vita del paese, quella importanza e quelle funzioni, che dovrebbero spettare alle Camere di commercio. Ora, se si vuole introdurre una riforma radicale, bisogna superare delle difficoltà ed, è bene non dissimularselo, anche delle ostilità. Le Camere di commercio potranno operare più liberamente, con maggiore efficacia ed anche con funzioni deliberative, quando, prima di tutto, posseggano una zona di influenza più larga di quella che attualmente hanno.

A mio modo di vedere, tre sono le possibili soluzioni.

La riforma più audace sarebbe quella di creare le Camere di commercio regionali, sopprimendo quelle provinciali e circondariali. In tal modo, però, mentre si avrebbe il vantaggio di dar vita a dei grandi organismi dotati di larghi mezzi, si verrebbero, d'altro canto, ad abolire delle Camere, che rappresentano talvolta interessi anche cospicui e che hanno pure belle tradizioni nel loro passato.

L'altro sistema, opposto al precedente, sarebbe quello di lasciare presso che immutato il numero attuale delle Camere di commercio, almeno di quelle provinciali, rinvigorendo però il loro organismo e dando ad esse anche funzioni deliberative.

Vi è poi un sistema intermedio, che è quello di raggruppare le Camere esistenti in ciascuna regione intorno alla Camera più importante.

Sarebbe questo il sistema così detto del *groupage*, che consiste nel far sì che in ogni regione vi sia una Camera di commercio posta alla testa di tutte le altre, le quali conserverebbero, per quanto è possibile, la propria autonomia e le proprie iniziative. Ma di fronte al Governo soltanto la Camera di commercio principale dovrebbe rappresentare gli interessi generali di tutta la regione. Dico questo, onorevole Morpurgo, soltanto come una semplificazione di quella che potrebbe essere la trama di una futura riforma.

Io sto studiando la questione delle Camere di commercio e desidero portare nel loro ordinamento una riforma tale che le Camere di commercio, le quali oggi sono soverchiate da altri enti, da altre istituzioni, e che non corrispondono più alle ragioni, per cui furono costituite, tornino ad assumere quella importanza e quella utilità, che potranno farle realmente vantaggiose al commercio italiano. (*Vive approvazioni*).

VANNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI, *relatore*. Mi pare che dalla nostra, sebbene assai breve, relazione risulti chiaro il pensiero dell'Ufficio centrale. Esso è di limitata fiducia nell'efficacia di penalità pecuniarie, siano o non siano accompagnate dall'istituto dell'oblazione. E, quindi, in tesi l'Ufficio centrale non può che aderire ai concetti espressi dal senatore Supino. Dico « in tesi » perchè, appunto, quando saremo al momento degli studi concreti intorno a ciò, bisognerà sapere fino a quali limiti certe istituzioni straniere siano adattabili al sistema generale della nostra legislazione.

In ogni modo è certo che quel logico sistema, per cui, quando dal legislatore si vuol raggiungere, mediante talune forme ritenute indispensabili, una finalità d'alto interesse pubblico, esso priva certi atti, certe posizioni, di talune conseguenze loro naturali, questo espediente a cui spesso la legge ricorre, non si può dire che non possa connettersi allo studio di un'organizzazione davvero efficace rispetto all'argomento di cui trattiamo.

Pertanto, l'Ufficio centrale è di pieno accordo anche con l'onorevole ministro circa il peso e il significato da dare alla dichiarazione e all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Supino anche, cioè, nel senso delle discrete riserve sovraccennate. Quanto alla proposta dell'onorevole Morpurgo mi pare che trascenda il limite del compito spettante all'Ufficio centrale attualmente, e quindi da nostra parte non c'è altro che riportarsi a quello che ha riferito ed osservato il ministro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se accetta l'ordine del giorno del senatore Supino.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto che si ponga pure ai voti l'ordine del giorno Supino, perchè costituisce soltanto una raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Supino:

« Il Senato del Regno, ritenuto che per rendere veramente efficace l'obbligo della denuncia delle ditte convenga introdurre nella nostra legislazione l'istituto del registro di commercio pel quale i commercianti siano tenuti a iscrivere la ditta sotto comminatorie di carattere giuridico e sanzioni penali, invita il Governo a provvedere all'istituzione del Registro di Commercio ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed alla assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali ». (N. 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze e di incarichi ed alla assegnazione di insegnamenti per completamento di orario nelle scuole medie e normali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti ine-

renti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1547:

(*Omissis*).

Art. 1.

Sui ricorsi contro assegnazioni di classi aggiunte e conferimenti di supplenza e sui ricorsi in materia di completamento di orario degli insegnanti delle scuole medie e normali non è richiesto il parere della Sezione della Giunta superiore per l'istruzione media.

Su tali ricorsi provvede direttamente il ministro e contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per legittimità in via straordinaria al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Nel primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 610, sono soppresse le parole « sulle questioni relative agli obblighi d'orario degli insegnanti secondo l'articolo 8 della citata legge 16 luglio 1914 »: e al secondo comma sono aggiunte le parole seguenti: « e sull'interpretazione di massima di norme legislative e regolamentari vigenti per le scuole medie e normali ».

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai ricorsi non ancora decisi contro il conferimento di classi aggiunte e di supplenze e per completamento di orario, per l'anno scolastico 1921-922.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare ». (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 marzo 1923, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di speciale polizza a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valore militare.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 836.

(*Omissis*).

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e quelli fregiati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme che saranno indicate col decreto di cui al successivo art. 2.

Il pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto nazionale in conseguenza di tali contratti sarà effettuato direttamente dalle amministrazioni da cui i decorati percepiscono gli assegni, in base a delegazione di pagamento, mediante versamento all'Istituto medesimo degli assegni stessi, e prescindendo dagli adempi-

menti richiesti dall'art. 402 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto nazionale è responsabile delle quote degli anzidetti assegni che, in seguito all'avvenuta estinzione del contratto di sicurtà, venissero indebitamente corrisposte all'Istituto stesso dalle Amministrazioni competenti.

Art. 2.

Con decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, della guerra e della marina, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo ». (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa al presente decreto, è dichiarato Parco Nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Con nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

La Commissione di cui all'articolo 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.

Art. 3.

Il territorio del Parco Nazionale di Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'articolo 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: « Parco Nazionale d'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente articolo 4.

Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

Il territorio del Parco costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698.

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente articolo 3, nel territorio del Parco Nazionale sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'ente di cui all'articolo 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'articolo 11;

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o *clichés* di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'ente all'atto stesso della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso da determinarsi di accordo con la Commissione delente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente articolo 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente:

a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di lire 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da lire 300 a lire 1000;

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 10 a lire 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo lire 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; lire 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da lire 100 a lire 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da lire 500 a lire 5000 se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di lire 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio.

Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca.

f) per accesso non autorizzato in zone riservate lire 100 a persona;

g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, lire 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del Parco entro quindici giorni dalla notificazione del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva, la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzione previste dal Codice penale o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del Codice penale.

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine di cui all'articolo precedente la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a tutela dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art. 11.

È istituito in Roma un ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo ».

Tale ente è amministrato da una Commissione, nominata con nostro decreto, e così costituita:

a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico della Amministrazione forestale, designato dal ministro di agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del Consorzio della condotta forestale marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti dei comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco, scelti dal ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti comuni, in numero di uno per ciascuno;

l) da un rappresentante del Touring Club, un rappresentante del Club alpino italiano ed un rappresentante della Federazione « Pro Montibus ».

Art. 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno il presidente, un vice presidente, un segretario, ed un Comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

Art. 13.

Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.

Art. 14.

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed, in mancanza, un altro tecnico forestale. Il direttore del Parco ed il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi intervengono alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo.

La Direzione ha sede nel territorio del Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla Regia guardia di Finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'articolo 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per l'esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco Nazionale di Abruzzo sarà provveduto;

a) con la somma di lire cento mila da assegnarsi annualmente dal Ministero del Tesoro, la quale sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell'Ente;

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rilasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da enti, Associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del Tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. I naturalisti saranno riconoscenti all'Italia perchè offre un asilo alle piante ed agli animali più rari ridotti agli ultimi esemplari, in pericolo di venire uccisi per imbalsamarli e chiuderli nelle vetrine d'un museo zoologico. E quanti amano l'Italia considerano buon sintomo di vitalità nel latin sangue gentile, il veder applicata sul serio la nuova legge sulla caccia, dalla quale s'inizia il programma di educazione che renderà superflue le leggi proibitive ad un popolo fondalmente buono come il nostro. E noi godremo cessando la crudeltà spietata a danno delle creature innocenti abitatrici dell'aria, le più utili e belle; cessando la crudeltà che finisce col privarci del canto e del volo degli uccelli, i più mirabili organismi della natura.

Nel traversare da studente nomade una borgata friulana, volevo scambiare una monetina d'oro in qualche ricordo locale, quando notai nell'angolo della piazza un mercato di uccelli-riciamo. Il padrone mi chiese se volevo alodole o fringuelli, tordi o usignoli. Per tutta risposta gli posi in mano la monetina e corsi ad aprire le gabbie; con mia sorpresa gli uccelli rimanevano fermi: — Cosa fai, ragazzaccio? — mi apostrofò il padrone degli uccelli; — non vedi che sono tutti accecati!

In cambio della monetina, portai meco il ricordo triste della incosciente crudeltà di popolazioni buone.

Malgrado la rinnovata esperienza, continuai a procurarmi gran numero d'altri simili ricordi. Un venerato maestro di Oxford mi predisse che continuerei a procurarmene tutta la vita, e rimarrei apprendista in eterno: *homo bonus semper tiro est*.

Nel percorrere, molti anni dopo, il deserto di Jol, capitale della Mauritania Caesariensis, attraversai gli avanzi di un bosco incendiato. Sopra un tronco di quercia, carbonioso superstita nella desolazione di sabbia, da cui il vento aveva asportato perfino le ceneri delle fiamme

devastatrici, si posò a volo un « cantore d'Africa », zaffiro vivo, di color più intenso del cielo. Quasi mosso da ricordi nostalgici, modulava lenti gruppi di note, esprimenti la tristezza della terra dinanzi alle sorde ed occulte forze naturali che, distruggendo l'assiduo lavoro di lunghe generazioni umane, la costringono a rifecondare i germi di nuove civiltà, a lor volta moriture.

« Allah sia lodato! » pensavo. « Gli invasori Arabi, seguiti ai Vandali, lasciarono almeno sopravvivere un essere capace di rimpianto; nelle terre più civili d'Europa, estirpati i boschi dalle radici, non resta agli uccelli che la nuda roccia, dove non ardiscono posare temendo di venire uccisi.

Ogni parco nazionale italiano contribuirebbe a salvaguardare l'avifauna nostra, soprattutto gli uccelli da canto, migratori-insettivori, i più utili all'agricoltura, qualora la difesa delle piante e degli animali più caratteristici venisse integrata col moderare la diffusione e lo sviluppo delle specie invadenti.

Tra le piante nocive ai monumenti, la più prolifica è l'erba vetriola (*parietaria officinalis*), simbolo vegetale della *plebs*, che matura più sementi aumentando la sterilità dei ruderi in cui vive. Nel fare le pulizie annuali del Palatino estirpai molti ciuffi di *parietaria* ed ostruisti il vuoto lasciato dalle radici con terra mista a semi di trachelio, mattiola, reseda, capperi, saponaria e bocche di leone, che fioriscono e si propagano da sè, dando un esempio della forza persuasiva dell'educazione.

Tra gli animali esotici più infesti, ricordo il gatto domestico (*felis catus*) originario dall'Asia Minore o dall'Egitto, che ha soppiantato la mustela nel dar la caccia ai topi. Esplo- rando il Foro Romano, notai la prima volta qualche avanzo scheletrico del cauto felino tra i rifiuti di cucina lasciati dalle ultime Vestali, costrette ad abbandonare la *virginea domus*, imperante Teodosio.

Il gatto domestico, quadrupede mediterraneo per eccellenza, ha seguito in Europa il cammino dei testi biblici; le leggi anglo-sassoni dell'VIII secolo ne raccomandavano sotto gravi pene la protezione, quando nessuna legge ha mai difeso i cantori più poetici dell'avifauna italiana. Dopo aver collocato una trentina di nidi

artificiali tra gli alberi della flora palatina, mi accorsi che i piccoli usignoli non avevano protezione alcuna, perchè, nidificando a terra fra le siepi, venivano man mano divorati dai gatti che salgono dalla città e finiscono con l'inselvaticarsi e lanciarsi da un ramo all'altro come scoiattoli.

Trasformai questi divoratori in concime per i lauri ed i mirti e altre piante sostituite alle voracissime robinie ed ai fetidi ailanti d'Australia; ma senza l'aiuto dei responsabili della conservazione del più nobile patrimonio nazionale, non potrei far nulla per trasformare la superflua burocrazia in qualcosa d'utile ai monumenti ed alla flora monumentale ed alla fauna che la popola di utile bellezza.

La legge presentata alla vostra approvazione, onorevoli Senatori, contempla cento mila lire di sussidio annuale per la tutela delle singolarità floreali e zoologiche della regione abruzzese; ma credo dover raccomandarvi gli uccelli migratori-insettivori costretti dall'istinto a lasciare annualmente il rifugio che la Nazione intende procurar loro.

Di molti rifugi ed asili, lungo le tappe migratorie, abbisogna un Parco nazionale. La natura e l'arte hanno lavorato concordi per secoli a preparare, migliorare, conservare tale rifugio allo sbocco della Marsica e della valle dell'Aniene, sotto le cascate di Tivoli, a villa Adriana.

Questa villa suburbana d'un grande imperatore romano del 2° secolo rappresenta, con la prossima villa d'Este di Tivoli, il più ideale dei rifugi delle specie botaniche che hanno ispirato tutta l'arte antica romana, nonchè quella del Medio-evo e del Rinascimento.

Molti milioni ha speso un generoso italiano per conservare all'Italia il codice Estense del primo Rinascimento, che raffigura in superbe pergamene miniate le decorazioni ispirate dalla flora e dalla fauna italiana. Ma ben più meravigliosamente squisiti delle miniature, sono gli originali che la natura aveva creato e perfezionato chissà quante migliaia di millenni innanzi al secolo xv; originali di una perfezione che il genio imitatore tenta emulare scrutando l'equilibrio del volo, la grazia del moto, la leggerezza dello scheletro tubulare e la sottigliezza della peluria nelle ali della rondine. Taluni di questi capolavori, gli ultimi

della loro specie, vengono stesi cadaveri non appena usciti dal parco nazionale d'Abruzzo, fidandosi dei miseri olivi, trascurati in modo vergognoso, entro l'antica Villa Adriana, recinta come monumento nazionale, ma rifugio di una nuova specie felini che - armati di doppiette e seguiti da segugi di razza pura - han reso muta e deserta quell'oasi di bellezza.

Sarebbe invece consigliabile di far servire i custodi delle antichità, di monumenti e ville, autorizzati come guardie pubbliche, a difendere e salvare gli uccelli insettivori, nella prima tappa delle migrazioni autunnali.

Raccomando a Voi, senatori, il disegno di legge per un parco nazionale in Abruzzo; raccomando al ministro Gentile di contribuire alla sua efficacia, vietando in modo assoluto che vengano distrutti dal personale di custodia a Villa Adriana ed a Villa d'Este di Tivoli i pochi esemplari superstiti dell'avifauna italiana che vi cercano rifugio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. A nome del mio collega dell'agricoltura, indisposto e, fortunatamente, leggermente indisposto, rispondo all'onorevole senatore Boni, ringraziandolo anzitutto di aver voluto appoggiare questo disegno di legge.

Gli risponderò anche per quanto riguarda la seconda parte, che non è di competenza dell'onorevole ministro dell'istruzione, ma del ministro di agricoltura, perchè la legge sulla caccia dipende dal ministro dell'agricoltura. L'onorevole Boni ricorderà che s'è discusso in questi giorni, prima in Senato e poi alla Camera, la legge sulla caccia, che tutela, per quanto è possibile, gli uccelli migratori e di passaggio e tutela, soprattutto, i colombi viaggiatori, dei quali è proibita l'uccisione - e la disposizione è scritta anche sul porto d'armi. Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Boni che l'idea e il sentimento del mio collega dell'agricoltura collimano perfettamente con quanto egli ha esposto, nel senso di aumentare sempre più questa protezione, in modo che la nostra avifauna torni ad essere quella che era prima.

Venendo al progetto di legge, vorrei raccomandare al Senato di approvarlo, trattandosi di

un progetto, che fa onore al nostro paese. L'Italia era forse il solo paese, che non sapesse difendere le sue bellezze naturali, mentre, ad esempio, gli Stati Uniti col Parco di Yellowstone hanno preparato una difesa della fauna e della flora; mentre in Svizzera si sono fatti parchi somiglianti.

Noi in Italia avevamo antiche razze che andavano scomparendo: ora questo era un delitto dal punto di vista della conservazione di queste razze. Avevamo lo stambecco, animale antichissimo, quasi scomparso, sopravvissuto nel Gran Paradiso. Questo stambecco, di cui le coppie si contavano pochi anni fa a migliaia, era ridotto ultimamente, allorchè il Governo intervenne rapidamente col decreto-legge sul Gran Paradiso, a poco più di 30 coppie. Votando quella legge, abbiamo salvato la razza dello stambecco e una quantità di altre piccole razze.

Ma per gli Abruzzi si tratta non soltanto della difesa delle razze che sussistono ora, come l'orso, il camoscio e il mufone, ma si tratta di difendere una delle più belle regioni d'Italia da tutto quello che possa essere di doloroso, di brutto e di mercantile nell'abbattimento di quei boschi, che per me sono sempre boschi sacri, perchè ricordano le antiche glorie d'Italia. Prego quindi il Senato di volere approvare con entusiasmo questo disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

RAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Ringrazio l'on. senatore Boni per le approvazioni e le raccomandazioni rivolte al Governo sugli scopi di questi Parchi e ringrazio poi l'onorevole ministro della brillante difesa fatta a favore della legge invocando le ragioni di sentimento e di utilità pratica che la ispirano. Io ho già detto nella relazione, le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha voluto subito esaminare e pregare il Senato di voler approvare, con grande urgenza, questo disegno di legge. Mi auguro altresì che quella che l'onorevole ministro Rossi chiama la legge per il Parco del Gran Paradiso, diventi presto legge, perchè, a dir vero, fino ad ora è soltanto un decreto-legge e non fu qui discusso, benchè qui presentato al nostro esame.

Il Senato con questa legge per il Parco dell'Abruzzo fa opera bella e nobile, e non solo per l'Abruzzo in sè ma per l'Italia. È un esempio. I

proprietari, i comuni, gli Enti si sono imposti spontaneamente questa servitù per il solo desiderio di onorare la Patria e di mantenere in piena efficienza la bellezza della loro terra italiana. Approvando questa legge rendiamo omaggio a quella patriottica regione che anticipa un desiderio nostro è bene vi provvede con le sue forze e con le sue iniziative. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ». (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, con cui è stato autorizzato il conferimento di un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

ALLEGATO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503.

(*Omissis*).

Articolo unico.

In deroga alle vigenti disposizioni relative all'assunzione del personale di 1ª categoria delle Biblioteche pubbliche governative, il Mi-

nistro della pubblica istruzione è autorizzato a conferire un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, con lo stipendio iniziale di annue lire 7.800, alla signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge: nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ». (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e il Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

ALLEGATI.

I. - *Decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, numero 1079.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il termine per l'emanazione dei provvedimenti necessari per la esecuzione nel Regno delle disposizioni della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 concernente l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi è prorogato a tutto il sessantesimo giorno successivo alla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. - *Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881.*

(*Omissis*).

Art. 1.

È vietato l'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 2.

È vietato di vendere, tenere in deposito o esporre a scopo di vendita fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo).

Art. 3.

È vietata la importazione di fiammiferi di ogni specie, nella fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo).

Art. 4.

La importazione del fosforo bianco (giallo) per usi diversi dalla fabbricazione dei fiammiferi è subordinata al permesso del ministro delle finanze e alla osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal ministro stesso.

Art. 5.

Gli esercenti di fabbriche di fiammiferi debbono consentire ai funzionari, incaricati della vigilanza, di prelevare, a scopo di analisi, campioni sufficienti di ogni pasta destinata ad essere adoperata tal quale o mescolata con altre per la fabbricazione di fiammiferi, ovvero di sostanze residue di lavorazione. Il funzionario che opera il prelevamento consegna all'esercente o a chi ne fa le veci, una parte del campione in plico chiuso e sigillato. L'esercente non ha diritto ad alcun rimborso per il campione prelevato.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate dall'articolo 8 si farà luogo, a norma dell'articolo 36 capoverso del Codice penale, al sequestro e alla confisca dei fiammiferi fabbricati, tenuti in deposito o esposti in vendita, nonchè delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti.

Il prefetto può inoltre ordinare, su relazione dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la chiusura degli stabilimenti che, in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, attendessero alla fabbricazione dei fiammiferi col fosforo bianco (giallo). Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge, oltrechè dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, è esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro e dai funzionari ed agenti della finanza.

Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso in tutti i locali nei quali si fabbricano o si tengono in deposito o in vendita fiammiferi.

Essi accertano le contravvenzioni e procedono, ove occorra, al sequestro di cui all'art. 6.

Art. 8.

L'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti con la multa da lire 100 a lire 2000.

Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca di fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da lire 100 a lire 1000.

Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della vigilanza, e del prelevamento dei campioni a termini dell'articolo 5, nonchè la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Art. 9.

La importazione clandestina ed ogni tentativo di importazione clandestina di fiammiferi di ogni specie, nella fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo), sono puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando e con una multa fissa non minore a lire 50, nè maggiore di lire 500.

Art. 10.

Con le stesse pene di cui all'articolo precedente, è punita la importazione, anche semplicemente tentata, del fosforo bianco (giallo) senza il permesso del ministro delle finanze e senza la osservanza delle norme e cautele dallo stesso ministro stabilite.

Per la sola inosservanza di norme e cautele potrà essere applicata invece delle pene suddette, la multa comminata dall'articolo 91 della legge doganale, quando si sia avuta la prova certa dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'uso per il quale sia stato concesso il permesso di importazione.

Art. 11.

La definizione delle contravvenzioni alla presente legge è di competenza del Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali), ed è demandata alle intendenze di finanza delle provincie in cui sono elevati i rispettivi processi verbali.

Alle contravvenzioni suddette sono applicabili le norme vigenti per quelle riguardanti il ramo tabacchi, tranne per quanto concerne il genere, il quale si intende confiscato dallo Stato.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1921, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 2, che entrerà in vigore il 1° luglio 1921.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623.

(Omissis).

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso il Convitto di Pisino, che dalla stessa data avrà sede nell'edificio dell'ex-Ginnasio

croato, ottanta posti gratuiti, destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia che intendano avviarsi agli studi secondari.

Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire 250.000 annue.

Art. 3.

I posti, così istituiti, saranno conferiti dal Consiglio di amministrazione del Convitto, d'accordo con il Regio provveditore agli studi di Trieste, entro il 15 settembre 1923, in base alle norme che saranno stabilite nel bando di concorso che il provveditore anzidetto è incaricato di emanare entro il 30 giugno 1923.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

Il Senato,

mentre approva l'articolo unico del disegno per la conversione in legge del decreto riguardante l'istituzione presso il convitto di Pisino di ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia,

confida

che il Governo vorrà con ogni cura e con ogni mezzo assicurare non solo la piena efficienza di tale provvedimento, ma anche studiare ed adottare quelle ulteriori provvidenze che valgano ad integrarne la finalità nazionale,

confida altresì

che il Governo provvederà perchè sia usato eguale trattamento agli alunni poveri e meritevoli della Venezia Tridentina con l'istituire

a Bolzano un Convitto nazionale e col riammettere gli studenti trentini al godimento dei posti gratuiti nel R. Collegio Ghislieri di Pavia, da cui furono esclusi dall'Austria per fini politici antinazionali.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto come raccomandazione questo ordine del giorno, dichiarando che questa riammissione presso il convitto di Pisino di 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia, sarà senz'altro regolata.

MOSCONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *relatore*. Mi limito a ringraziare l'onorevole ministro di avere accettato come raccomandazione il nostro ordine del giorno e, a nome dell'Ufficio centrale, lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ». (N. 561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546:

(*Omissis*).

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi, come insegnante di ruolo in ogni ordine e grado di scuola, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, si dovrà versare agli uffici del registro e bollo la tassa indicata nella seguente tabella:

Concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle Amministrazioni provinciali scolastiche, lire 25.

Concorsi generali e speciali a cattedre delle Regie scuole medie e normali, lire 50.

Concorsi a posti nei ruoli delle Accademie e degli Istituti di belle arti, dei Conservatori ed istituti musicali e di arte drammatica, lire 50.

Concorsi a cattedre nelle Regie Università, negli Istituti superiori universitari e negli Istituti superiori di magistero femminile, lire 100.

Art. 2.

Gli estranei ai ruoli del personale delle scuole medie e normali, i quali aspirino a supplenze nelle cattedre vacanti o ad incarichi nelle classi aggiunte delle scuole medesime, saranno tenuti a versare agli uffici erariali una tassa di lire 10 per ciascuna domanda.

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri Enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto tasse di ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado da essi direttamente amministrate in misura non superiore a quella indicata nell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto prevengo gli onorevoli senatori, che il Senato, dopo questa seduta, si aggiornerà e verrà convocato a domicilio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati, Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Corradini, Cremonesi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fradeletto.

Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Giordano Apostoli, Grandi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Morpurgo, Morrone.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Peano, Persico, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sandrelli, Sanjust Di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583):

Senatori votanti	155
Favorevoli	139
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565):

Senatori votanti	155
Favorevoli	145
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giu-

gno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595):

Senatori votanti	155
Favorevoli	142
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (562):

Senatori votanti	155
Favorevoli	140
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600).

Senatori votanti	155
Favorevoli	140
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608):

Senatori votanti	155
Favorevoli	130
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (N. 557):

Senatori votanti	155
Favorevoli	141
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia (N. 609):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 561):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	15

Il Senato approva.

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

